Articolo 1

Al comma 1, lettera b), punto 2), dopo il primo periodo inserire il seguente:

“Le parole: le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «16.000 euro»”

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 21,25 Milioni, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

1.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. All'articolo 75-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Sono esclusi dai destinatari delle richieste di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. ».

1.2. Pastorino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. All'art. 75-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Sono esclusi dai destinatari delle richieste di cui al comma 1 i soggetti indicati dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni».».

1.3. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis (Norme per la destinazione delle somme del Fondo Unico di garanzia, ex articolo 2, comma 2, del decreto legge 16 settembre 2008, n.143)

1. Con finalità di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dei beni immobili sottoposti a c onfisca definitiva e per l’adeguamento alle necessità derivanti dalle assegnazioni dei beni alle associazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, è destinata annualmente una somma pari al 5% dei proventi derivanti dall'impegno finanziario del Fondo Unico di Giustizia di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni , dalla Legge L.13 novembre 2008, n. 181
ed è posto a disposizione degli enti locali che provvedono a stilare e verificare, di concerto con i nu clei territoriali istituiti presso le Prefetture, l’elenco dei fabbisogni."

1.01. Penna, Licatini, Giarrizzo, Sodano, Aiello Davide, Grillo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1 bis

(Modifica dell’art 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470)

1. All’articolo 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 è aggiunto il seguente:

Art. 2 bis

(Disposizioni in materia di residenza per i cittadini iscritti all’AIRE)

“Il cittadino residente all’estero e iscritto all’AIRE ha la facoltà indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di bene immobile in Italia e di iscriversi alla sua anagrafe. Nel caso il cittadino abbia più di un immobile in comuni diversi, egli sceglie, tra questi, il comune da indicare”.

1.02. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo 1 inserire i seguenti:

Articolo 1-bis

(Introduzione della flat tax al 15 per cento)

1. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», in materia di oneri deducibili, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – (Deduzioni fiscali e salvaguardia del criterio di progressività). – 1. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare si applicano con l'aliquota fissa del 15 per cento al fine di determinare una naturale progressività dell'imposta e della relativa aliquota effettiva.

2. Le deduzioni fiscali sul reddito familiare ammontano a 3.000 euro in base ai seguenti criteri:

a) da 0 a 35.00 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione tutti i membri del nucleo familiare;

b) da 35.000 a 50.000 euro di reddito familiare hanno diritto alla deduzione fiscale solo i carichi familiari;

c) a partire da 50.000 euro di reddito familiare si applica l'aliquota del 15 per cento».

3. All'articolo 11 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni indicate nell'articolo 10, comma 2, l'aliquota fissa del 15 per cento»;

b) il comma 3 è abrogato.

4. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, in materia di aliquota dell'imposta, le parole: «del 24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento».

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere applicazione le norme del testo unico incompatibili con le disposizioni di cui alla medesima legge.

6. Gli articoli 12 ,13 ,15, 16, 16-bis, 17, 21, 24-bis e 78 del testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati.

7. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito, le deduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico, e successive modificazioni, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 1-ter

(Nuove disposizioni in materia di patto fiscale)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo.

d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono

divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

11. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle

categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2021 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:

a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

13. A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle Entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.

14. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

15. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate:

a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

Articolo 1-quater

(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali-Digital tax)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola "ricavi" sono aggiunte le seguenti "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento".

1. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Articolo 1-quinquies

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-octies:

1) al comma 1, le parole "b)," sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 57,00 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell'anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l'anno 2023.

3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 38 punti percentuali a decorrere dall'anno 2021.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.

3-quinquies. Per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente

articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.

3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell'ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.

3-septies. Al fine dell'adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

3-octies. Al fine di consentire l'opportuno monitoraggio parlamentare in merito all'andamento del gettito, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-quinquies, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.";

3) il comma 4 è soppresso;

4) al comma 6, secondo periodo, le parole "2019" sono sostituite con "2021" e le parole "96,22 per cento" sono sostituite con "100,00 per cento".

b) all'Allegato I, alla voce "Tabacchi lavorati", la lettera c) è soppressa.

2. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo pari a 169 milioni di euro per l'anno 2021, 359 milioni di euro per l'anno 2022 e 491 milioni di euro per l'anno 2023 sono destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Articolo 1-sexies

(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 in materia di riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi e per contante)

1. Dopo l'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

«Articolo. 5-novies.

(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi)

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dagli eredi di soggetti fiscalmente residenti in Italia, derivanti da redditi prodotti da questi ultimi e non regolarizzati ai sensi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-opties del presente decreto, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse,

con il versamento del 10 percento del valore delle attività e della giacenza alla data di morte del de cuius, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. E' possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma precedente a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'art. 5-quater, comma 2.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso del de cuius, sono prorogati di due anni limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'art. 5-quinquies comma 1, lettera a), sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, alla data del decesso del de cuius.

«Articolo. 5-decies.

(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per contante)

1. E' possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-opties della presente legge dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 30 giugno 2021 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'art. 5-quater, comma 2.

2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater comma 1, lettera a) possono essere presentati entro il 30 settembre 2021.

3. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-opties, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

a) le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2017;

b) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i

termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 31 dicembre 2021; non si applica l’ultimo periodo dell’art. 5-quater, comma 5;

c) è facoltà degli interessati optare per l’assoggettamento ad imposizione forfetaria, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi, in misura pari al 20 per cento ed al 10 percento, rispettivamente degli accrediti e degli addebiti di cui non siano in grado di giustificare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l’origine o la destinazione;

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.

3. Le maggiori entrate rinvenienti dall’attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 5.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione dell’articolo 1-bis.

Articolo 1-septies

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1-bis valutati in 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall’anno 2021, con le maggiori entrate rinvenienti dall’attuazione degli articoli 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, nonché a valere sulle risorse di cui all’articolo 2 per un importo non inferiore a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, nonché attraverso:

a) le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 36.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

c) le maggiori entrate che si dovessero realizzare a decorrere dall'anno 2021 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica. Tali entrate sono riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1-bis.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 209.

1.03. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Martino.

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

Articolo 1-bis

(Introduzione della flat tax al 20 per cento per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.

2. L’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2019, n.160 è abrogato.

3. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 109 milioni di euro nel 2021, 1.100 milioni di euro nel 2022 e 826 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni di euro” con le seguenti “691milioni di euro”.

Conseguentemente all’articolo 2, comma 1, sostituire le parole “8.000 milioni di euro” con le seguenti: “6.900 milioni di euro” e le parole “7.000 milioni di euro” con le seguenti:”6.174 milioni di euro”,

1.04. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, Baratto.

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

Articolo 1-bis

(Semplificazione dell’accesso al regime forfettario di determinazione del reddito con flat tax al 15% per le imprese arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 65.000 euro)

1. All’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, lettera a) sopprimere il comma 55.

2. Agli oneri derivati dal presente articolo si provvede, per una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 mediante;

a) corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

b) corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 2 della presente legge a decorrere dall’anno 2023

1.05. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, Baratto.

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

Articolo 1-bis

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e 2022 è riconosciuta l’esenzione integrale dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in favore dei soggetti di cui al comma 2.

2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.

3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle Entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l’integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2021 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall’attuazione dei commi 6, 7,

6. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.”

7. Le risorse rinvenienti dall’attuazione del comma 5, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione del presente articolo.

8. A decorrere dall’anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 10.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al di fuori delle

suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

9. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ridotto di 1.600 milioni di euro nel 2021 e 1600 milioni di euro nel 2022.

Conseguentemente all'articolo 2 comma 1 sostituire le parole "8.000" con le seguenti: "7.000" e le parole "7.000" con le seguenti: "6.000".

Conseguentemente sopprimere l'articolo 209.

1.06. Giacomoni, Gelmini, Martino, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Articolo 2

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-*bis*. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.\"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000;

2023: - 20.000.000.

2.2. Pellicani.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-*bis*. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le pari opportunità, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, il Fondo per il sostegno dei luoghi autogestiti dalle associazioni di donne, ove si svolgano e si promuovano attività sociali e culturali e si eroghino servizi gratuiti volti alla promozione della libertà femminile ovvero alla prevenzione e contrasto alla discriminazione di genere.\"

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 10.000.000.

2.3. Siani.

Al comma 4, *aggiungere*, *in fine*, *il seguente periodo:* «Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali».

2.4. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali"

2.5. Cattoi Vanessa, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-*bis*. Le imprese che vantano crediti verso la Pubblica amministrazione centrale, quando questi sono portati da titoli definitivi e non impugnabili, se hanno subito una diminuzione di fatturato nell’anno 2020 almeno di un terzo rispetto al fatturato conseguito nell’anno 2019, possono compensare detti crediti con il pagamento delle imposte dovuto allo stato centrale.”

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: (Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale, Fondo per la fedeltà fiscale e Fondo per l’assegno universale, di compensazione fiscale e i servizi alla famiglia)

2.6. Cantalamessa, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo il comma 6 inserire il seguente

6-bis) All'art. 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo il comma 6-*bis*, è aggiunto il seguente comma 6-*ter*:

«I contributi versati dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano, e ad altre forme mutualistiche per l'assistenza sanitaria e il welfare, gestiti attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole "800 milioni" con le parole "790 milioni" e le parole "500 milioni" con le parole "480 milioni.

2.7. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 Marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2021: - 10.000.000;.

2.8. Carnevali, Rotta, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Schiro', Campana.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-bis. All’articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, le parole: “Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017”, sono sostituite con le seguenti: “Dal 1 gennaio 2021 e sino al 1 settembre 2021.”

4-ter. In coerenza con quanto proposto nel Rapporto “Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022”, predisposto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, le disposizioni in materia di riapertura della collaborazione volontaria di cui al comma 4-bis si applicano, in quanto compatibili, anche ai contanti o ai valori al portatore detenuti nel territorio nazionale a condizione che una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme regolarizzate sia investita nei Titoli di solidarietà emessi ai sensi dell’articolo 77 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i restanti termini procedurali di cui al citato articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché stabilite le altre disposizioni occorrenti ai fini della riapertura della procedura di collaborazione volontaria anche con riguardo a quanto previsto dal comma 4-ter.

4-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, sono accertate con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze e con i medesimi contestualmente riassegnate al Fondo di cui al comma 1 ai fini dell’avvio della riforma del sistema fiscale ovvero per l’adozione, attraverso appositi provvedimenti normativi, di ulteriori interventi volti a incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici.”

2.9. Tabacci.

Aggiungere il comma 7

7. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, si prevede l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'esclusione dell'applicabilità dell' articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

2.10. Albano, Osnato, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 6, sostituire “3.012,1” con “3.540,36092”.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, *missione* 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), *programma 4.2* (Cooperazione allo sviluppo), *apportare le seguenti variazioni*:

2021	2022	2023
CP: -528.260.923	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.260.923	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

2.11. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1 sostituire:

a) “8000” con “8500”;

b) “7000” con “7500”;

c) “5000” con “5500”;

d) “6000” con “6500”.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2021	2022	2023
CP: -500.000.000	CP: -500.000.000	CP: -500.000.000
CS: -500.000.000	CS: -500.000.000	CS: -500.000.000

2.12. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente comma: “1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, di cui una quota non inferiore (…) a 6.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 è destinata all’assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi decreti legislativi, da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.”.

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, paria ad euro 8.000 milioni per l’anno 2022 e 7.000 milioni annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

2.13. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: “1-bis. Nell’introduzione dell’assegno universale di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere espressamente garantita la possibilità per i genitori di applicare, se più favorevoli, le vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.”

2.14. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: “1-bis. L’ammontare dell’assegno universale dovrà essere tale da risultare più favorevole, per i genitori, rispetto alle vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.”

2.15. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Art. 2

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli Enti locali, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni" *con le seguenti "*794 milioni*" e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*494 milioni*"*

2.17. Noja, Del Barba.

All’articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente comma: “1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, di cui una quota non inferiore (…) a 6.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 è destinata all’assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi decreti legislativi, da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.”

2.18. Giannone.

All’art. 2, dopo il comma 1 inserire il seguente comma: “1-bis. Nell’introduzione dell’assegno universale di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere espressamente garantita la possibilità per i genitori di applicare, se più favorevoli, le vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.”

2.19. Giannone.

Dopo il comma 2, inserire il seguente: “2-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate in favore di nuclei familiari anche per disporre la sospensione ovvero la rateizzazione del secondo acconto Irpef, Irap, Ires, nonché delle addizionali Irpef, contributi previdenziali a percentuale oltre il minimale

2.20. Licatini.

Apportare le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-bis. Al fine di rispondere all'emergenza socio-sanitaria causata dal COVID-19, mediante decreto del Ministero dello Sviluppo economico possono essere istituite, secondo la disciplina dettata dal decreto interministeriale 10 aprile 2013, come modificato dal decreto interministeriale 5 giugno 2017, Zone Franche Urbane nei territori sottoposti a misure restrittive degli spostamenti in entrata ed in uscita dal comune disposti con atti governativi o regionali;

1. Al comma 2 dopo le parole "Al Fondo di cui al comma 1" sono inserite le parole "e per le finalità di cui al comma 1-bis".

2.21. Maraia, Caso, Buompane.

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis). Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per l'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, lo stanziamento di cui all'art. 1, comma 417 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. »

2.23. Annibali, Del Barba.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis). Per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è incrementato di 10 milioni di euro da destinare ad azioni omogenee, su tutto il territorio nazionale, per la prevenzione del fenomeno della violenza, anche economica, contro le donne attraverso l'informazione, la sensibilizzazione della collettività ed una adeguata formazione sia degli operatori dei settori dei media per una comunicazione che rispetti la rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, sia del personale della scuola, contro la violenza e la discriminazione di genere».

2.24. Annibali, Del Barba.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi decreti legislativi, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

2.26. Fontana Lorenzo, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Nell'introduzione dell'assegno universale di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere espressamente garantita la possibilità per i genitori di applicare, se più favorevoli, le vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.

2.27. Fontana Lorenzo, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. L'ammontare dell'assegno universale dovrà essere tale da risultare più favorevole, per i genitori, rispetto alle vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, è autorizzato a modificare con proprio decreto la copertura finanziaria di cui al comma 1.

2.28. Fontana Lorenzo, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, si prevede l'esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'esclusione dell'applicabilità dell' articolo 30, comma 4-*bis*, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla disciplina sulle società non operative.»

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.29. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n 917, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

" 1-quinquies. Dall’imposta lorda relativa a spese per i consumi culturali individuali quali: acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali, spettacoli dal vivo, nonchè spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritto d'autore, si detrae un importo pari all’80%."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

2.30. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

All’articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

“a) sostituire il comma 1 con il seguente:

<<Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, di cui una quota non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 è destinata all’assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi decreti legislativi entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: <<1-bis. Nell’introduzione dell’assegno universale di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere espressamente garantita la possibilità per i genitori di applicare, se più favorevoli, le vigenti disposizioni fiscali, tributarie e di altra natura in materia di figli a carico e assegni per nucleo familiare, abrogate a seguito dell’introduzione del medesimo assegno.>>”

2.31. Palmieri, Mandelli, Bagnasco, Novelli.

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis

(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet)

1. Al comma 7 dell’articolo 74 “Disposizioni relative a particolari settori” del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” dopo le parole *“, di gomma e plastica”* sono aggiunte le seguenti *“, legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet ”.*

2.01. Benamati, Braga, Bonomo, Manca Gavino, Soverini, Zardini.

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2 bis “- Bonus per i servizi di sostegno psicologico”

1.Per il periodo dal 1gennaio al 31 dicembre 2021 ai soggetti fiscali persone fisiche è riconosciuto un “bonus per i servizi di sostegno psicologico” per il rimborso dei costi sostenuti per l’accesso a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge 56/89.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro.

3. Agli oneri derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute. 3. L’utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al secondo comma, è disciplinato con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.02. Rizzo Nervo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in favore delle vittime del dovere e del personale dei comparti sanitario, sicurezza e difesa impegnati nell'emergenza epidemiologica Covid - 19)

1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80% nonché ai familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.

2. Sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 i lavoratori dei comparti sanitario, sicurezza e difesa impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiore all'80 % o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da Covid -19.

3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

4. Parimenti, le elargizioni di cui alla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

5. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per le successive annualità, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».

2.03. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(*Adeguamento assegno vitalizio delle vittime del dovere*)

1.L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legga 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 10 milioni di euro per le successive annualità, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209».

2.04. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle vittime del dovere)

1. Alle Vittime del Dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all’articolo 16 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli della persona riconosciuta vittima del dovere, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n.407.

3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n.68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, delle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.».

2.05. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Arti.2-bis

(Sospensione del regime dello split payment)

Il regime di cui all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sospeso, per l'anno 2020, con riferimento alle prestazioni rese dalle imprese e dai consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.

2.06. Scerra.

Dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 2-bis - (Cedolare secca agevolata su immobili senza barriere architettoniche)

1. All’articolo 3 del DLgs 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

6-ter. Nei contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locati congiuntamente all’abitazione a disabili, con grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, nei quali siano stati realizzati interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche

ai sensi e per gli effetti della legge 9 gennaio 1989, n.13, nel caso di opzione per la cedolare secca, si applica l’aliquota prevista dal comma 2, quarto

periodo, nella misura agevolata del 7,5 per cento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche da effettuare negli immobili ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata di cui al primo periodo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante quota parte

della dotazione del Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all’articolo 10 della Legge 13 del 9 gennaio 1989, n.13, così come incrementata dalle disposizioni di cui al comma 3.

6-quater. All’articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n.13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. I portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, proprietari o locatari di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze, possono installare a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili ovvero modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages, previa notifica al condominio, entro 30 giorni dall’inizio dei lavori. Nel caso in cui le innovazioni da attuare negli edifici privati per l’eliminazione delle barriere architettoniche siano realizzate da proprietari che intendano locare a soggetti portatori di handicap, le deliberazioni del condominio di cui al comma 1 sono assunte entro 30 giorni dalla richiesta fatta per iscritto; la mancata pronuncia entro tale termine equivale ad assenso.

3. All’articolo 1 58 del DLgs 30 aprile 1992, n.285, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 ad euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85 ad euro 338 per i restanti veicoli.

5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 lettera g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 200 per i

ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e di euro 400 per i restanti veicoli. Entro il 31 dicembre di ogni anno il 50% delle entrate derivanti
dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma è riversato all'entrata del Bilancio dello Stato per essere destinato all'incremento

della dotazione del Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 10 della Legge 13 del 9 gennaio 1989, n.13.»

2.07. Penna, Rizzo, Licatini, Giarrizzo, D'Orso, Aiello Davide, Cancelleri, Grillo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-*bis*

(*Rottamazione-quater delle cartelle*)

1. Al fine di sostenere la liquidità di famiglie, imprese e lavoratori e agevolare il rilancio economico del Paese a seguito della pandemia da Covid-19 i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti senza l'applicazione di sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 marzo 2021;

b) nel numero massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 marzo 2021.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° aprile 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendend1o, entro il 31 gennaio 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 31 gennaio 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi

compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 1º marzo 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 gennaio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero, ferma restando la possibilità di attivare la rateizzazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tal fine, per temporanea situazione di obiettiva difficoltà si intende l’avere sofferto nell’ultimo periodo d’imposta una riduzione del fatturato o dei redditi pari ad almeno il 25 per cento rispetto al periodo d’imposta precedente.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21 e 23, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

21. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 31 dicembre 2020 ai sensi della definizione agevolate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 marzo 2021, sulle quali sono dovuti, dal 1° aprile 2021, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 31 gennaio 2021, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).

22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 marzo 2021, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

23. Le disposizioni del comma 15 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.

24. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017*;*

c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine

25. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 98 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209».

2.08. Ungaro, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2 bis

(*introduzione di misure premiali condizionate all'affidabilità fiscale del contribuente*)

1. L'Agenzia delle entrate elabora un meccanismo premiale, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti e della lotta all'evasione fiscale, attribuendo un determinato punteggio a ciascun contribuente a seconda del comportamento fiscale virtuoso tenuto nei precedenti sei anni fiscali.
2. A seconda di quanto stabilito nel comma 1, l'Agenzia delle entrate assegna un punteggio di affidabilità fiscale (c.d. patente fiscale) che garantisce – in caso di violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi, nonché ai connessi obblighi di versamento, nei sei anni fiscali successivi al periodo di imposta di riferimento un bonus fiscale che - proporzionalmente al punteggio ottenuto - azzera aggio, riduce interessi di mora e dimezza sia le spese di notifica sia i termini di accertamento previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. L'Agenzia delle entrate predispone determinate linee guida per il riconoscimento dell'affidabilità fiscale del contribuente, tra cui: la regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, il pagamento delle imposte sui redditi nei termini previsti dalle relative disposizioni tributarie, ovvero l'assenza di irregolarità tributarie rilevate in avvisi di accertamento o di liquidazione o in processi verbali di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la SOGEI, predispone un portale internet per tramite del quale ogni contribuente, previa identificazione personale di sicurezza, potrà verificare il suo punteggio di affidabilità fiscale suddiviso in tre fasce: da 0 a 4 punti "contribuente non censito o non affidabile", da 5 a 7 punti contribuente soggetto a normale monitoraggio – da 8 a 10 punti "contribuente affidabile".
5. È istituita dall'anno 2020, ogni 13 novembre, la "Giornata nazionale del Contribuente". In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche adottano iniziative incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla materia dell'equa tassazione, dell'affidabilità fiscale e dell'educazione finanziaria.
6. Il Governo, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel periodo immediatamente precedente la sessione di bilancio relaziona alle Camere sullo stato dell'affidabilità fiscale e dell'obbedienza media del contribuente nazionale.

2.09. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2 bis

(abolizione IRAP)

1. Gli articoli da 1 a 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 13.036 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 13.036 milioni di euro a decorrere dal 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

2.010. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

(Proroga lotteria scontrini)

1.L’art. 20 della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è sostituito dal seguente:

“All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera a) , del presente decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: “1° gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2021”;

2.011. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

“Articolo 2 bis

(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet)

1. Al comma 7 dell’articolo 74 “Disposizioni relative a particolari settori” del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” dopo le parole “, di gomma e plastica” sono aggiunte le seguenti “, legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet ”.”

2.012. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente.

«Articolo 2-bis

1. All’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

a) il primo comma è sostituito dal seguente: “L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 75.000, 27 per cento; c) oltre 75.000 euro, 43 per cento”.

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: “1-*bis*. Per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, sul reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, che eccede quello relativo ai periodi d’imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l’imposta è applicata separatamente con aliquota del 15 per cento”.

2. Ferma la necessità di aggiornare gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all’articolo 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, alla luce delle conseguenze della crisi epidemiologica da Covid-19, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici stessi, che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 abbiano ottenuto un punteggio complessivo di affidabilità fiscale uguale o superiore a otto, il reddito imponibile dei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ove superiore rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere determinato in aumento del 10 per cento rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ai fini dell’applicazione del beneficio di cui al precedente periodo, resta fermo, nel caso dell’esercizio dell’opzione di cui al precedente periodo, l’obbligo di indicare nelle rispettive dichiarazioni, i redditi effettivamente conseguiti nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, per il triennio 2021-2023 si provvede mediante:

la riduzione di 7 miliardi di euro a decorrere dal 2021 dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; il ministro dell’economia e delle finanze provvede a rideterminare destinatari ed importi dei benefici del reddito di cittadinanza per garantire il rispetto del nuovo limite di spesa;

la soppressione dell’articolo 209*;*

l’aumento del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

la soppressione dell'allegata Tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

a decorrere dal 2024 si provvede ai medesimi oneri mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 8.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2.013. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente.

«Articolo 2-bis

1. All’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

a) il primo comma è sostituito dal seguente: “L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 75.000, 27 per cento; c) oltre 75.000 euro, 43 per cento”.

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: “1-*bis*. Per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, sul reddito dichiarato, al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, che eccede quello relativo ai periodi d’imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l’imposta è applicata separatamente con aliquota del 15 per cento”.

2. Ferma la necessità di aggiornare gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all’articolo 9-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, alla luce delle conseguenze della crisi epidemiologica da Covid-19, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici stessi, che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 abbiano ottenuto un punteggio complessivo di affidabilità fiscale uguale o superiore a otto, il reddito imponibile dei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ove superiore rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, può essere determinato in aumento del 10 per cento rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ai fini dell’applicazione del beneficio di cui al precedente periodo, resta fermo, nel caso dell’esercizio dell’opzione di cui al precedente periodo, l’obbligo di indicare nelle rispettive dichiarazioni, i redditi effettivamente conseguiti nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e, quanto a 6.000 milioni di euro mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 6.000 milioni di a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

2.014. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Agevolazioni IVA per giovani coppie)

1. Per i due anni successivi alla data di celebrazione del matrimonio gli acquisti di mobilio, arredamento e accessori di uso domestico a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno di età inferiore a 35 anni, che abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1 gennaio 2021, comma 1, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 4 per cento.

2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.»

2.015. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'Art.2 aggiungere il seguente:

"ART 2 bis. – (Interpretazione autentica in merito al comma 935, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Le disposizioni di cui al comma 935, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 devono intendersi applicate anche alle operazioni non imponibili, esenti o non soggette all'imposta sul valore aggiunto, erroneamente assoggettate al tributo.

2.016. Lupi.

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

Art 2 bis

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, lettera a) sostituire il periodo “non superiori a euro 65.000” con il seguente: “non superiori a euro 100.000”

b) al comma 57, lettera d-ter) sostituire il periodo “eccedenti l'importo di 30.000 euro” con il seguente: “eccedenti l'importo di 35.000 euro”

Conseguentemente, all’articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 500 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023.

2.017. Pentangelo.

Dopo l’art 2, aggiungere il seguente:

Art 2-bis Assicurazioni casa relative a calamità naturali

1. Per l'anno 2021 con una dotazione di 300 milioni di euro è istituito un fondo dedicato all'incremento delle detrazioni relative alle spese sostenute per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unita' immobiliari ad uso abitativo, di cui all'art. 15 lett f-bis) del TUIR sono pari al 24 per l'ammontare del premio.

2. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili)

2.018. Mantovani.

E’ aggiunto il seguente articolo:

Art. 2-bis

(Norme per la dilazione dei pagamenti aventi ad oggetto l’accordo previsto e disciplinato dalla Legge n. 3/2012)

1. Il debitore, ammesso alla procedura prevista e disciplinata dalla Legge n. 3/2012, può presentare istanza attraverso l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) al giudice competente, per poter ottenere il differimento del pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso e in scadenza, nel caso in cui possa dimostrare la temporanea indisponibilità economica a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2.019. Penna.

All’art. 2 è aggiunto il seguente:

(Art.2 bis)

(norme a favore dei green bonds)

Dal 1° giugno 2021 alle obbligazioni associate al finanziamento di progetti che hanno ricadute in termini ambientali si applicano le norme dell’art. 13 della Legge 11 novembre 2014, n. 164.

2.020. Ungaro.

Articolo 3

Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

3.1. Del Barba.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Dopo il comma 2-bis, articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50, di importo complessivo non superiore a 8.000 euro, l'imposta non è dovuta. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono solo redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50, di importo complessivo eccedente gli 8.000 euro e non superiore a 15.000 euro, l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo, l'aliquota del 23 per cento."»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotto di 1.200 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.476 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

3.2. Cubeddu.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

<<2-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con redditi annuali non superiori ai 10.000 euro, che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento, è stabilita l'impignorabilità dei suddetti crediti pecuniari, con riferimento alle posizioni debitorie che gli iscritti alla SIAE assumono nei confronti della Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate per la riscossione, ovvero che tali crediti vengano riconosciuti, a tutti gli effetti, come crediti da lavoro, in quanto remunerazione del lavoro intellettuale, per poter limitare o impedire eventuali pignoramenti».

2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

3.3. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti

2-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ai redditi annuali non superiori ai 10.000 euro derivanti dall'utilizzazione delle proprie opere, che costituiscono il loro unico mezzo di sostentamento, classificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b) del DPR n 917/8, si applica l'aliquota agevolata del 10%.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall' l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

3.4. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

Articolo 3 bis.

1. L’aliquota contributiva ai fini pensionistici pari al 23,81% a carico del datore di lavoro è ridotta nella misura del 45% per l’annualità 2021.

2. All’onere derivante dal comma 1 pari a 50 miliardi di euro si provvede con le risorse del fondo dell’articolo 184.

Relazione Tecnica:

La contribuzione previdenziale ordinaria è pari 33,00% della retribuzione lorda o del compenso, di cui il 23,81% è a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% è a carico del lavoratore. La suddetta proposta propone uno sgravio per l’azienda pari al 45% della quota spettante per un periodo di 12 mesi. La % a carico dell’azienda, una volta entrato in vigore la seguente modifica emendativa sarà dunque, del 13,09%, che, sommata al 9,19% del lavoratore, genererà un versamento contributivo complessivo pari al 22,28%.

3.01. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, alla lettera a), sostituire le parole: “300” con le seguenti: “600” e alla lettera b), sostituire le parole: “150” con le seguenti: “300”

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: “lire 960.000” con le seguenti: “euro 1000” e alla lettera b), sostituire le parole: “lire 480.000” con le seguenti: “euro 500”

Conseguentemente:

- *all'articolo 209, sostituire le parole:<<* 800 milioni*>> con le seguenti:<<* 700 milioni*>> e le parole:<<* 500 milioni*>> con le seguenti:<<* 400 milioni*>>.*

3.03. Topo.

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

«1. Al comma 2, dell’articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: -5.000.000

2022: -5.000.000

3.04. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Articolo 3-bis. – *(Stabilizzazione del personale pubblica amministrazione)* –

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 1, lettera c), le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

3.05. Cestari, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«art. 3-bis

(Disposizioni in materia di regima IVA dei prestiti e distacchi di personale).

1. Il comma 35, dell'articolo 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è sostituito dai seguenti:

"35. Non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso, anche parziale, del relativo costo, sempre che tali operazioni realizzino un interesse produttivo o comunque qualificato, anche di carattere non economico, del datore di lavoro, ulteriore e prevalente rispetto al mero rimborso del costo stesso.

35-bis. L'interesse di cui al comma 35 si presume esistente per i prestiti o distacchi di personale disposti fra l'impresa distaccante e le imprese che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l'impresa distaccante.

35-ter. Non sono in ogni caso rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le somme versate a fronte dei prestiti o dei distacchi di personale disposti ai sensi dell'art. 8, terzo comma, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2020.

3.06. Buratti, Sani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, alla lettera a), sostituire le parole: “300” con le seguenti: “600” e alla lettera b), sostituire le parole: “150” con le seguenti: “300”

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: “lire 960.000” con le seguenti: “euro 1000” e alla lettera b), sostituire le parole: “lire 480.000” con le seguenti: “euro 500”

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

3.07. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni.

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Articolo 3-bis (Detraibilità spese di manutenzione e riparazione degli autoveicoli ad uso privato)

1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 relative a manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione dei veicoli ad uso privato. La detrazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e per un ammontare non superiore a 400 euro.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

3.08. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Regime fiscale delle auto aziendali assegnate ai dipendenti)

1. L'articolo 1, comma 633, della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160, deve essere interpretato nel senso che l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, resta ferma per le autovetture immatricolate entro il 1° luglio 2020, concesse in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020.».

3.09. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)

All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito."».

Conseguentemente,

ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 12 milioni annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

3.010. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Regime fiscale delle auto aziendali assegnate ai dipendenti)

1.L’articolo 1, comma 633, della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160, deve essere interpretato nel senso che l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, resta ferma per le autovetture immatricolate entro il 1° luglio 2020, concesse in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020.».

3.011. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art 3-bis

(Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale)

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2021, le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 40 milioni di euro annui.

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 40 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 208.

3.012. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art 3-bis

(Fondo per l'ISEE)

1. A decorrere dal 2021, ai fini della remunerazione delle attività legate all'assistenza nella presentazione delle DSU ai fini ISEE, svolte dai Centri di assistenza fiscale (CAF) in Convenzione con Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per l'ISEE", con una dotazione annuale pari ad euro 122.000.000 (centoventiduemilioni/00).

2. Al finanziamento della dotazione annuale del Fondo di cui al comma 1 concorrono l'INPS attraverso il trasferimento annuale ad apposito capitolo del bilancio dello Stato dell'importo di 97 milioni di euro (novantasettemilioni/00), a valere sulle proprie risorse destinate ai servizi ISEE, nonché delle risorse aggiuntive previste dall'art.1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n.160, per un ammontare pari ad euro 20.000.000 (ventimilioni/00), il cui utilizzo è subordinato all'effettivo trasferimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e ulteriormente di quelle previste dall'articolo 16 del Decreto-Legge n.149 del 9 novembre 2020, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, pari ad euro 5.000.000 (cinquemilioni/00).

3. All'alimentazione del Fondo medesimo, altresì, contribuiscono i Ministeri interessati alla disciplina dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate o di agevolazioni economiche o di crediti fiscali, a qualsiasi titolo, che individuino un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del precitato D.P.C.M., tra i misuratori del diritto al beneficio. A tal fine, è individuata una quota percentuale, quale spesa di funzionamento, da applicare sullo stanziamento per il finanziamento delle singole misure.

4. Con riferimento al comma precedente, dall'anno 2021, la quota percentuale è stabilita nella misura dello 0,75% per ogni singolo stanziamento.

5. La gestione del "Fondo per l'ISEE", di cui ai commi 2 e 3, è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

6. Per le annualità successive al 2021, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è possibile rideterminare la dotazione annuale del "Fondo per l'ISEE" a seguito dell'istituzione o soppressione delle misure di cui al comma 3, nonché la quota percentuale di cui al comma 4, per spese di funzionamento al "Fondo per l'ISEE" da parte dei Ministeri.

7. L'INPS fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione dei volumi di DSU pervenute nell'anno con distinzione di quelle con attestazione di indicatori specifici ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del già citato DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

3.013. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis (*Detrazioni fiscali per alloggi sociali*)

1. Per il triennio 2020-2022 sono riconosciute le detrazioni fiscali di cui all’articolo 7 comma 1 e 2 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

2. Le detrazioni fiscali di cui al presente comma sono fruibili anche dai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento o in locazione a canone concordato di alloggi adibiti a propria abitazione principale. La misura della detrazione spetta in conformità a quanto previsto nei commi 1 e 2 del citato articolo 7».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000

3.014. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« *Articolo 3-bis*

(Disposizioni in materia di patronati)

1. *A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della Legge 30 marzo 2001, n.152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.*
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.015. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« *Articolo 3-bis*

(Fondo per l'ISEE)

1. *A decorrere dal 2021, ai fini della remunerazione delle attività legate all'assistenza nella presentazione delle DSU ai fini ISEE, svolte dai Centri di assistenza fiscale (CAF) in Convenzione con Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per l'ISEE", con una dotazione annuale pari ad euro 122.000.000 (centoventiduemilioni/00).*
2. *Al finanziamento della dotazione annuale del Fondo di cui al comma 1 concorrono l'INPS attraverso il trasferimento annuale ad apposito capitolo del bilancio dello Stato dell'importo di 97 milioni di euro (novantasettemilioni/00), a valere sulle proprie risorse destinate ai servizi ISEE, nonché delle risorse aggiuntive previste dall'art.1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n.160, per un ammontare pari ad euro 20.000.000 (ventimilioni/00), il cui utilizzo è subordinato all'effettivo trasferimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e ulteriormente di quelle previste dall'articolo 16 del Decreto-Legge n.149 del 9 novembre 2020, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, pari ad euro 5.000.000 (cinquemilioni/00).*
3. *All'alimentazione del Fondo medesimo, altresì, contribuiscono i Ministeri interessati alla disciplina dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate o di agevolazioni economiche o di crediti fiscali, a qualsiasi titolo, che individuino un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), del precitato D.P.C.M., tra i misuratori del diritto al beneficio. A tal fine, è individuata una quota percentuale, quale spesa di funzionamento, da applicare sullo stanziamento per il finanziamento delle singole misure.*
4. *Con riferimento al comma precedente, dall'anno 2021, la quota percentuale è stabilita nella misura dello 0,75% per ogni singolo stanziamento.*
5. *La gestione del "Fondo per l'ISEE", di cui ai commi 2 e 3, è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.*
6. *Per le annualità successive al 2021, con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è possibile rideterminare la dotazione annuale del "Fondo per l'ISEE" a seguito dell'istituzione o soppressione delle misure di cui al comma 3, nonché la quota percentuale di cui al comma 4, per spese di funzionamento al "Fondo per l'ISEE" da parte dei Ministeri.*
7. *L'INPS fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione dei volumi di DSU pervenute nell'anno con distinzione di quelle con attestazione di indicatori specifici ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del già citato DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.*
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.016. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

« *Articolo 3-bis*

(Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale)

1. *A decorrere dall’esercizio finanziario 2021, le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze da destinare all’erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell’assistenza fiscale, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 40 milioni di euro annui.*
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.017. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

1-bis.(Modifiche al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69)

1. Al comma 10 dell’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, le parole “inferiore al 70 per cento del reddito complessivo” sono sostituite dalle seguenti: “inferiore al 50 per cento del reddito complessivo”.

2. Per l’attuazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per le medesime finalità, l’Inps, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sarà chiamato ad aggiornare le relative tabelle ANF (Assegno al Nucleo Familiare).

3.018. Corneli.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-bis (Norme in favore dei lavoratori marittimi)

1. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parole "rappresentative a livello nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai lavoratori marittimi, limitatamente alla possibilità di ricevere anticipi relativi alla propria retribuzione, fino ad un massimo di euro 500 per ogni contratto, per i soli periodi di navigazione, laddove risulti impossibile o comunque difficoltoso utilizzare forme di pagamento elettronico come certificato dal comandante dell'imbarcazione".

2. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce una piattaforma digitale denominata "Anagrafe digitale unica della gente di mare", tramite la digitalizzazione e l'implementazione della vigente anagrafe della gente di mare, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

3. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata con le banche dati dell'INPS e dell'ANPAL, è gestita dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, ed è accessibile alle capitanerie di porto, al personale della gente di mare e agli armatori, per le parti di propria competenza.

4. La piattaforma di cui al comma 1 è finalizzata a garantire agli utenti la possibilità di espletare rapidamente e in sicurezza gli adempimenti burocratici necessari per lo svolgimento di attività lavorative da parte del personale della gente di mare.

5. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 , n. 77 e della legge 13 luglio 2015 , n. 107, articolo 1, comma 33 e seguenti, nell'ambito delle istituzioni scolastiche che erogano i percorsi dell'indirizzo Trasporti e Logistica, opzioni "Conduzione del mezzo navale" e "Conduzioni di apparati e impianti marittimi", devono includere, eventualmente anche come quota parte di altro insegnamento del piano dell'offerta formativa, il conseguimento di certificati della formazione di base di cui alla sezione A-VI/1 del codice STCW di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rr), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

6. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2016, n. 51, articolo 7:

a) al comma 3, lettera a), i "trenta mesi continuativi di servizio" si intendono anche non continuativi;

b) al comma 1, lettera g), per "navi" si intendono "unità".

7. A decorrere dall'anno 2021 alle persone con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 20.000 euro, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 100 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro annui, per la partecipazione ai corsi e alle attività di formazione obbligatorie volte all'ottenimento o al rinnovo dei certificati di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, nonché dei certificati di cui alla sezione A-VI/1 del codice STCW di cui all'articolo 2, comma 1, lettera rr), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "697milioni di euro per l'anno 2021 e 397 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

3.019. Gallo, Scagliusi, Cantone Luciano, Barbuto, Aiello Davide.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ARTICOLO 3-BIS.

1.All'articolo 112, comma 1, del decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 le parole "al periodo d'imposta 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al periodo d'imposta 2020 e 2021"

Conseguentemente, all'articolo 112, comma 2, del decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104, le parole "e in 1,1 milioni di euro per l'anno2021" sono sostituite dalle seguenti: ", in 12,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022"

2.All'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.020. Costanzo.

Dopo l'articolo 3, é inserito il seguente:

ARTICOLO 3-BIS.

1.Limitatamente al periodo d'imposta 2021, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46. per gli anni 2021 e 2022.

2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2022.

si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

3.021. Costanzo.

Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

“Art. 3-bis.

(Commissione di studio sulla razionalizzazione delle aliquote contributive dell’indennità economica di malattia)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell’ambito di una generale revisione del costo del lavoro, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla razionalizzazione delle aliquote contributive dell’indennità economica di malattia. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, dell'ISTAT e dell'INPS, nonché da esperti designati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma.

2. Con il medesimo decreto sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2021 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.”

3.022. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Raddoppio del limite di non imponibilità dei beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti)

All’articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 516,46; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”».

Conseguentemente,

ai maggiori oneri previsti dalla proposta, pari a 12 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

3.023. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente

«Art. 3 bis (Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito)

Le indennità a qualunque titolo riconosciute dalle Regioni o dagli enti locali in applicazione degli interventi emergenziali per la crisi da Covid – 19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

3.024. Mandelli.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente

«*Art. 3 bis (Esclusione delle indennità dalla base imponibile)*

Le agevolazioni e i contributi a fondo perduto riconosciuti da parte delle Regioni e degli enti locali alle imprese e ai professionisti non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi dei beneficiari».

3.025. Mandelli.

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

Art 3 bis

(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

3.026. Nevi.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di regima IVA dei prestiti e distacchi di personale).

1. L’art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è sostituito dal seguente:

“35. Non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso, anche parziale, del relativo costo, sempre che tali operazioni realizzino un interesse produttivo o comunque qualificato, anche di carattere non economico, del datore di lavoro, ulteriore e prevalente rispetto al mero rimborso del costo stesso.

35-bis. L’interesse di cui al comma 35 si presume esistente per i prestiti o distacchi di personale disposti fra l’impresa distaccante e le imprese che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l’impresa distaccante.

35-ter. Non sono in ogni caso rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le somme versate a fronte dei prestiti o dei distacchi di personale disposti ai sensi dell’art. 8, terzo comma, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2020.

3. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “750 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti: “450 milioni”.

3.027. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Martino.

Articolo 4

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”

4.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’articolo 4 al comma 2, dopo la parola “Sardegna” sono aggiunte le seguenti “e nei comuni rientranti negli Allegati 1 e 2 D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con L. 15 dicembre 2016, n. 229”.

Relazione tecnica:

Si ritiene opportuno estendere l’agevolazione riguardante le regioni del Mezzogiorno anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, come già fatto con gli incentivi di “Resto al Sud”.

4.2. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. All'art. 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

1. dopo la parola "soggetti" è aggiunta la parola "di sesso maschile";
2. dopo le parole "anno di età," sono aggiunte le seguenti "e, a sostegno della maternità, ai soggetti di sesso femminile che non abbiano compiuto il trentasettesimo anno di età,"

4.3. Lattanzio.

Art. 4

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4.bis. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano per i contratti di apprendistato previsti dall'articolo 41, comma 1 lettere a) e c) del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, per ciascuno degli anni 2021,2022 e a decorrere dal 2023.

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4.bis a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

4.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata sul territorio dello Stato."

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle minori entrate di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, in 50 milioni di euro per l'anno 2022, in 40 milioni di euro per l'anno 2023 e in 10 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

4.6. Frassini, Lucchini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

"Le assunzioni di cui al presente comma devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti."

4.7. Mura, Lacarra.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*) Per le imprese che nel corso dell'anno 2020 hanno registrato un incremento del fatturato superiore dal 10 al 30 per cento rispetto alla media dei tre anni precedenti, la decontribuzione di cui al comma 1 è riconosciuta nella misura del 75 per cento. Per le imprese che nel corso dell'anno 2020 hanno registrato un incremento del fatturato superiore al 30 per cento rispetto alla media dei tre anni precedenti, la decontribuzione di cui al comma 1 è riconosciuta nella misura del 50 per cento.

1-*ter*. Per le sole imprese con più di 15 dipendenti, le percentuali previste dai commi 1 e 2 sono riconosciute nella misura del 75 per cento con riferimento ai contratti stipulati con orario di lavoro settimanale superiore a 30 ore settimanali e inferiore a 20 ore settimanali.".

4.8. Lepri, Viscomi, Serracchiani, Cantone Carla, Mura, Lacarra.

All'articolo 4, comma 5, sostituire le parole: «Il beneficio previsto dal presente articolo» *con le seguenti:* «Il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo».

4.9. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Al comma 5, sostituire il periodo "*il beneficio previsto dal* presente articolo" con il seguente "*il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo*".

4.10. Navarra.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”

Conseguentemente, all’articolo 45 sostituire le parole “600 milioni” con le parole “533 milioni” e le parole “200 milioni” con le parole “46 milioni”

Motivazione

L’emendamento è volto ad applicare l’incentivo per l’occupazione giovanile anche nelle ipotesi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato nonché nei casi in cui l’assunzione riguardi giovani che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, percorsi di alternanza scuola – lavoro o periodi di apprendistato duale.

Se la finalità della norma è quella di rafforzare il meccanismo incentivante già previsto dalla legge n. 205/2017 non si comprende l’esclusione di due casistiche che sono già contemplate dalla stessa legge 205.

D’altronde, la chiave di volta per rafforzare l’occupazione giovanile ed accrescere le competenze che servono realmente alle imprese, attraverso formazione e apprendimento *on the job*, è proprio l’apprendistato.

La misura determina minori entrate per 67 milioni di euro nel 2021 e 164 milioni per il 2022.

4.11. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

All’articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga all’articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto anche per l’assunzione di soggetti che siano stati in precedenza occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che gli stessi abbiano perso la propria occupazione per cause involontarie».

Motivazione

Come noto, l’articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) esclude la possibilità di fruire dell’esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori che siano stati precedentemente occupati con un contratto a tempo indeterminato, anche se con un differente datore di lavoro.

Per tali motivi, la proposta emendativa introduce una deroga alla disciplina generale, consentendo di beneficiare dell’incentivo – riconosciuto nella misura del 100% dal disegno di bilancio 2021 – anche per le assunzioni di tali soggetti.

Al fine di evitare possibili abusi dell’esonero, la disposizione limita la possibilità di fruire dell’esonero ai soli lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, vale a dire per cause non addebitabili alla volontà del lavoratore.

4.12. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’esonero di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi anche con riferimento alla prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l’esonero contributivo è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: «alle prosecuzioni di contratto e» e sostituire le parole: «commi 106 e 108» sono sostituite dalle parole: «comma 108».

Motivazione

L’attuale impostazione dell’articolo 4 del disegno di legge di bilancio esclude il riconoscimento dell’esonero contributivo nella misura del 100% per le ipotesi di prosecuzione di un contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione.

Ragion per cui, la proposta emendativa è volta a consentire la fruizione dell’esonero per un periodo massimo di 12 mesi – decorrente dal mese successivo al termine dell’ulteriore anno di contribuzione agevolata previsto dall’art. 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – in caso di prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato.

4.13. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo il comma 1 , aggiungere il seguente:

1bis L'esonero di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi anche con riferimento alla prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero contributivo è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n° 81. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa per ciascuno degli anni 2021,2022 e a decorrere dal 2023.

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1bis si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023 del Fondo pe rle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

4.14. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 5, *sostituire le parole* «il beneficio previsto dal presente articolo» *con le seguenti* «il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo»

4.15. Marattin, Del Barba.

Al comma 5, *sostituire le parole* «il beneficio previsto dal presente articolo» *con le seguenti* «il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo»

4.16. Marattin, Del Barba.

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole «nei nove mesi successivi» *con le seguenti*: «nei sei mesi successivi».

4.17. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 2, dopo la parola “Sardegna” aggiungere la seguente “Lombardia

4.18. Frassinetti, Albano, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al secondo comma dopo la parola "Sardegna" aggiungere le parole "od ubicate nei territori compresi all'area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016"

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n.26.

4.19. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al secondo comma dopo la parola “Sardegna” aggiungere le parole “ed inoltre Marche, Umbria e Lazio, quali regioni quali regioni in cui insistono territori compresi all’area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016” Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26

4.20. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 5, sostituire le parole: il beneficio previsto dal presente articolo *con le seguenti:* il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo.

4.21. Pastorino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine rafforzare il perseguimento degli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ed in particolare dell'articolo 27 della Convenzione medesima di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità e per favorire l'occupazione delle persone con disabilità, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, nonché le condizioni di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto ai soli datori di lavoro che siano in regola, alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli obblighi di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594, alla legge 21 luglio 1961, n. 686, alla legge, 29 marzo 1985, n. 113 e alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ove applicabili.

4.22. Pastorino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”

4.23. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire “2021” con “2025”;

b) dopo il comma 5 inserire il seguente: “5 bis) Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante una uguale riduzione del Fondo per il Reddito di Cittadinanza”.

4.24. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 5, sostituire le parole «il beneficio previsto dal presente articolo» è sostituito dal seguente «il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo».

4.25. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”

Conseguentemente

Alla Tabella A, accantonamento Ministero dell’economia e delle finanze:

2021: -67 milioni

2022: -164 milioni

4.26. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2 aggiungere, dopo “Sardegna”: “e le regioni divenute “zona rossa” ai sensi del dpcm 3 novembre 2020”.

4.27. Mantovani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis dell'articolo 4, valutati in 67 milioni di euro per l'anno 2021 e 164 milioni di euro per l'anno 2022., si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4.28. Guidesi, Durigon, Galli, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il periodo di quarantotto mesi di cui al comma precedente è riconosciuto, altresì, ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in comuni montani e/o aree interne. L'esonero contributivo è riconosciuto entro il limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'esonero non è più riconosciuto sulle ulteriori assunzioni e l'INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro. >>

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis dell'articolo 4, valutati in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n.190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

4.29. Lucchini, Cavandoli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 67 milioni di euro per l'anno 2021, e 164 milioni di euro per l'anno 2022,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge

4.30. Gava, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Paternoster.

Al comma 3, sostituire le parole da "che non abbiano proceduto," *fino a* "con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva" *con le seguenti:*

"le cui assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupanti verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.".

4.31. Epifani, Pastorino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205."

4.32. Pastorino.

Articolo 4

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma 6: <<All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è apportata la seguente modifica: al comma 57, lettera d) ter la parola «30.000» è sostituita con «100.000».>>

RELAZIONE TECNICA

Con questo emendamento si intende ripristinare l’accesso e la permanenza al regime forfettario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 100.000;

La novella appare opportuna al fine di scongiurare la chiusura delle piccole partita iva, ivi incomprensibilmente ricomprese, che hanno compensi e ricavi irrisori derivanti da attività di lavoro autonomo ed evitare che le medesime continuino ad essere assoggettate al complesso e dispendioso - anche in termini burocratici - regime ordinario, la cui permanenza è senza dubbio antieconomica.

Si stima che le suddette partite iva siano circa 340.000.

4.33. Trano, Zennaro.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo e sostituirlo con il seguente:

“1. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra 31 gennaio 2020 e 31 dicembre 2022”

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

4.34. Pentangelo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”

4.35. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

All’articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

«1) al comma 2 le parole “trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”;

2) il comma 3 è soppresso.»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4.36. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 5, sostituire le parole “Il beneficio previsto dal presente articolo” con le seguenti:

“Il maggiore beneficio previsto dal comma 2 del presente articolo”.

4.37. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Martino.

All’articolo 4, comma 3, sostituire le parole «nei nove mesi successivi» con le seguenti: «nei sei mesi successivi».

4.38. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4 bis

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

“Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del cento per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”.

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto annualmente di 50 milioni di euro.

4.01. Frate.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

“Art. 4 bis (Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”.

4.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

“Art. 4 bis (Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile nei Comuni marginali montani e di quelli ricompresi nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”.

4.03. Bruno Bossio.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«13-bis (*Interpretazione autentica in materia di contribuzione*)

1. L’articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si interpreta nel senso che la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza si ha solo in assenza di proroghe.

4.04. D'Alessandro, De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

“Art. 4 bis

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile nei Comuni marginali montani e di quelli ricompresi nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209, comma 1.

4.05. Borghi Enrico, Buratti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Articolo 4-*bis*. *(Regime fiscale incentivante per i lavoratori residenti nelle aree di confine e dipendenti da imprese aventi sede nelle medesime aree)*

1. Con l'obiettivo di contrastare il *dumping* salariale nelle aree di confine e di rinforzare in tali territori la presenza di manodopera specializzata, in via sperimentale, per i cinque periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il reddito da lavoro dipendente prodotto nel territorio italiano da lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dai commi 5 e 6 concorre alla formazione della base imponibile nella misura del 70 per cento per il primo anno, del 60 per cento per il secondo anno e del 50 per cento per gli anni dal terzo al quinto.

2. L'incentivo di cui al comma 1 non e` cumulabile con alcuna agevolazione fiscale in materia di assunzioni di lavoratori con contratti di lavoro subordinato prevista da altre disposizioni di legge.

3. La retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al comma 1 non concorre alla formazione del valore della produzione netta dell'impresa ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il suo intero ammontare nell'arco dell'anno solare in corso.

4. Ai lavoratori assunti nel corso del quinquennio di cui al comma 1 l'incentivo di cui al medesimo comma si applica per la durata residua del quinquennio medesimo.

5. L'incentivo di cui all'articolo 1 e` riconosciuto a condizione che:

a) i lavoratori siano assunti con contratto di lavoro subordinato;

b) i lavoratori abbiano la residenza in Italia da almeno tre mesi alla data di richiesta dell'incentivo e la mantengano per l'intera durata del periodo della sua fruizione;

c) il lavoratore mantenga la residenza in uno dei comuni indicati alla lettera d) per almeno tre anni decorrenti dalla data di assunzione;

d) l'impresa, alla data di richiesta dell'incentivo, abbia sede legale da almeno dodici mesi in un comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con la Confederazione svizzera, con la Repubblica d'Austria, con la Repubblica francese o con la Repubblica di Slovenia;

e) l'attività lavorativa sia prestata nel territorio italiano per più di 183 giorni in ciascun periodo d'imposta;

f) il lavoratore comunichi in forma scritta al datore di lavoro o in sede di dichiarazione dei redditi la decisione, irrevocabile per il quinquennio di vigenza, di avvalersi del regime fiscale incentivante di cui all'articolo 1.

6. Il mancato rispetto della condizione della permanenza nei comuni di cui al comma 5, lettera d), comporta la decadenza dall'incentivo e il recupero delle agevolazioni già fruite, oltre che l'applicazione delle relative sanzioni e interessi per omesso versamento.

7. Il contratto di cui al comma 5, lettera a), costituisce rapporto di lavoro esclusivo. Il beneficiario dell'incentivo decade dal diritto al medesimo qualora, oltre al rapporto di lavoro con l'impresa di cui al comma 5, lettera d), e` titolare di altri rapporti di lavoro subordinato di qualsiasi tipologia contrattuale.

8. Il beneficiario dell'incentivo decade, altresì, dal diritto allo stesso in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa in un comune diverso da quelli indicati al comma 5, lettera d), dalla data dell'annotazione della variazione nei registri della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

4.06. Bianchi, Di Muro, Cavandoli, Molteni, Parolo.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4 bis

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

“Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del cento per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”.

Frate

4.07. Frate.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 4-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 Aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell’anno d’imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.”».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 4,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Relazione:

Le modifiche sono volte ad evitare che i lavoratori altamente qualificati rientrati in Italia prima del 2020 siano inopportunamente esclusi dalle misure di incentivo al radicamento permanente, situazione che li penalizza in modo sproporzionato rispetto a tali misure rese accessibili dal 2020, e siano quindi portati ad espatriare nuovamente. Pur mantenendo accessibile soltanto ai lavoratori rientrati a partire dal periodo d’imposta 2020 il potenziamento delle agevolazioni previsto dal DL 30 Aprile 2019 n. 34, salvo quanto previsto dall’art 5, comma 2 dello stesso DL, si prevede che anche i soggetti rientrati in precedenza possano optare per accedere al periodo addizionale

incentivato condizionato alla presenza di figli e/o acquisto abitazione. Si pongono però due ulteriori condizioni: il possesso di un titolo di studio di secondo livello, andando quindi ad identificare profili di eccellenza, e il versamento di un contributo una tantum pari al 20% del reddito al lordo dell'agevolazione, che può scendere al 5% in presenza di almeno 3 figli. Si bilancia quindi l'esigenza di non escludere i soggetti già rientrati dalle nuove misure volte a favorire il radicamento permanente e la natalità - circostanza che oltre a discriminarli li incentiverebbe ad un nuovo espatrio – con l'opportunità di trattenere il capitale umano con caratteristiche di eccellenza e con l'opportunità di creare un gettito aggiuntivo immediato tramite il contributo una tantum.

La disposizione permette ai lavoratori impatriati già residenti in Italia al 31 Dicembre 2019 la possibilità di accedere, su opzione, al periodo agevolativo addizionale di 5 anni (condizionato alla presenza di figli e/o acquisto abitazione), ponendo due ulteriori condizioni: il versamento di un importo pari al 20 per cento del reddito lordo oggetto di agevolazione relativo all'anno precedente quello di esercizio dell'opzione, e il possesso di un titolo di studio post laurea. Resta fermo che la disciplina di maggior favore introdotta con il potenziamento dell'aliquota di agevolazione dal DL 30 Aprile 2019 n. 34 si applica soltanto ai soggetti che trasferiscono la residenza a partire dal 2020, salvo quanto previsto dall'art 5, comma 2 dello stesso DL.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, si stima un numero di soggetti potenzialmente interessati pari a 5300, in quanto beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147/15 e rientrati in Italia prima del 30 Aprile 2019; il reddito esente medio di questi soggetti risulta pari a 54 mila euro.

Dato che la misura in esame richiede l'ulteriore requisito del possesso di un titolo di studio post-laurea di secondo livello, per valutare il perimetro dei soggetti interessati si fa riferimento alle statistiche Istat sui titoli di studio della popolazione residente, che mostrano come il 20% della popolazione in possesso di un titoli di laurea abbia conseguito un titolo di specializzazione post-laurea. Solo quest'ultima categoria può accedere all'opzione, si tratta quindi di uno stock di soggetti potenziali pari al 20% del totale di soggetti rientrati prima del 2020, ossia di circa 1050 soggetti.

Dato che l'opzione prevede il versamento immediato di un importo una-tantum pari al 20% del reddito lordo (non agevolato), si stima che l'opzione venga esercitata da una quota del 20% dei soggetti aventi diritto.

Il gettito atteso dal versamento dell'importo una-tantum è quindi pari a 4,7 milioni.

Applicando ai redditi esenti un'aliquota marginale media del 42% (inclusiva di addizionali regionali e comunali), si stima un minore gettito Irpef per circa 4,9 milioni per 5 anni.

Al netto dell'effetto positivo sul gettito ascrivibile al primo anno di introduzione della misura, l'effetto finanziario complessivo è quindi negativo per circa 19,8 milioni.

2020 (una-tantum)	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
4,7	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-19,8

Milioni di euro

Questa ipotesi di quantificazione non tiene conto dei potenziali effetti positivi sul gettito, riferibili alla tassazione dei redditi dei soggetti che decidono di rimanere in Italia grazie alla misura in esame. A questo proposito è opportuno considerare che, per la maggior parte dei soggetti rientrati

precedentemente al 2020, il periodo di permanenza minimo in Italia (due anni) previsto dal regime agevolativo in esame è concluso, e che si tratta di soggetti ad elevata qualificazione in possesso di titoli accademici post-laurea con profilo internazionale.

4.08. Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

"Art. 4 bis (Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo".

Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole "800 milioni" con le parole "790 milioni" e le parole "e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le parole ", 474 milioni di euro per l'anno 2022 e 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023"

Motivazione

Al fine di incentivare la diffusione dell' apprendistato, la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di Stabilità per il 2012), ha previsto all' art. 22 – a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 – lo sgravio totale per le assunzioni di apprendisti effettuate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di svolgimento del contratto.

L'emendamento è finalizzato alla reintroduzione dello sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto di apprendistato per le assunzioni effettuate da parte dei datori di lavoro che occupavano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

L'apprendistato, infatti, è un contratto da sostenere con specifiche misure in quanto rappresenta lo strumento per rafforzare l'occupazione giovanile ed accrescere le competenze che servono realmente alle imprese, attraverso formazione e apprendimento *on the job*.

La misura, in base ai dati disponibili, determina minori entrate per 10 milioni di euro nel 2021, 26 milioni per il 2022 e per 74 milioni dal 2023.

4.09. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

Articolo 4-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, 26 milioni di euro per l’anno 2022 e 74 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

4.010. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

«Articolo 4-bis (Misure per il settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentita, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2021, 2022, l’utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2021e 2022 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l’anno successivo.

3. È consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell’abbattimento delle liste d’attesa, nell’ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per gli anni 2021¿2023.

4. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della Salute, l’INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall’articolo 1, comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da Covid 19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono sospese le disposizioni di cui alla legge 724/1994 articolo 22 comma 25.».

4.011. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 4, è inserito seguente:

“Articolo 4 bis

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l’attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l’economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell’ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’istituzione di consorzi e reti di impresa all’interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l’applicazione dell’amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto¿legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.”

4.012. Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

“Art. 4 bis (Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”.

4.013. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

*“*Art. 4-*bis*

*(*credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*)*

1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 595 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 207.

4.014. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

*“*Art. 4-*bis*

(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

4. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio –dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

8. L’ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell’importo dei contributi spettanti ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.”.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

4.015. Moretto, Paita, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 4-bis (*incentivi start up*)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si applicano, in quanto compatibili, alle start up innovative delle società tra professionisti con età inferiore a quarant'anni, come disciplinate dall’articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari ad euro 3,5 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

4.016. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Lavoratori impatriati altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, i soggetti in possesso di un titolo di studio *post lauream* che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e che, nel periodo d'imposta in corso alla data di approvazione della presente legge, risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. La percentuale di cui al precedente periodo è ridotta al venti per cento per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e al cinque per cento per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.”

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 4,8 milioni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

4.017. Del Barba.

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

« *Art. 4-bis*

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020, a 26 milioni di euro per il 2022 ed a 74 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021. »

4.018. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 4, è inserito seguente:

Articolo 4 bis

(istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l’attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l’economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell’ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’istituzione di consorzi e reti di impresa all’interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l’applicazione dell’amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.019. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

“Art. 4 bis (Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”.

Conseguentemente

Alla tabella A, accantonamento Ministero dell’economia e delle finanze:

2021: -10 milioni

2022: -26 milioni

2023: -74 milioni

4.020. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4 bis (*Sgravio contributivo assunzione apprendisti*)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis dell'articolo 4, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023., si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4.021. Guidesi, Durigon, Galli, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4 bis

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022 e 74 milioni di euro per l'anno 2023,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge

4.022. Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 4-bis.

(*Incentivo alle borse lavoro per giovani con disabilità*)

1. Alla fine dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente frase: «il predetto limite di 4.000 euro è elevato a 7.500 euro quando il reddito del figlio è costituito dalle somme indicate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

4.023. Noja, Del Barba.

Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:

“Articolo 4-bis.

(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

1. Le disposizioni di cui all’Articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogate.”

4.024. Guidesi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis (Misura a favore dei nuovi imprenditori denominata “riparti Italia”)

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese in Italia, con delibera CIPE di cui al comma 18, per gli anni 2021, 2022 e 2023, è attivata la misura “riparti Italia”.

2. La misura è rivolta a tutti i soggetti che presentino i seguenti requisiti:

a) siano residenti in Italia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 120 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5 se residenti all'estero;

b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 17 e 18.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.

6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 17, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro trenta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche:

a) impresa individuale;

b) società, ivi incluse le società cooperative. La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.

7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 100.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 100.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis.

8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati:

a) 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;

b) 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 15. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 10.

9. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, i beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis.

10. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:

a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;

b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 16 per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 17. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.

11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all’erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

12. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.

13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell’attività di impresa. In caso di

società di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.

14. Per le Società di cui al comma 6, per gli anni 2021, 2022 e 2023, SACE S.p.a concede garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro.

15. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché' i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 16. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 3.000 milioni di euro, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 1.000 milioni di euro per l'anno 2021; 1.000 milioni di euro per l'anno 2022; 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.

18. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 17, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 10 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 10 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 10, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

19. Nel sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per regione, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale.

20. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso l'utilizzo del Fondo previsto dall'articolo 184.

4.025. Corneli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:«Art. 4-bis

(Esonero contributivo per le assunzioni di lavoratori over 50)

1. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 di soggetti di età non inferiore a cinquanta anni, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi 8, 9 e 10, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

3. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»

4.026. Invidia.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che avviano nel corso degli anni 2021- 2023 attività imprenditoriali)

1. In via sperimentale, ai datori di lavoro privati che avviano un'attività imprenditoriale nel corso degli anni 2021-2023, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nelle medesime annualità 2021 – 2023, di lavoratori che, al momento dell'assunzione, non abbiano ancora compiuto 35 anni di età, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'ano 2022» con le seguenti: «785 milioni di euro per l'anno 2021, 485 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'ano 2024».

4.027. Manzo.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 4-bis)

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "esclusivamente '" sono sostituite dalla seguente: "con priorità";

b) il seguente periodo finale "La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali é riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lettera, e che illustra l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento"» - è abrogato. »

4.028. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:

“Art. 4-bis.

(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogate.

2. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri paria a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

4.029. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 4, è inserito seguente:

<<Articolo 4 bis

(istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l’attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l’economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell’ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’istituzione di consorzi e reti di impresa all’interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l’applicazione dell’amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.>>

4.030. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini.

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4 bis

(Incentivo all’occupazione)

1. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate tra 31 gennaio 2020 e 31 dicembre 2022, al fine di promuovere l’occupazione stabile è riconosciuto, prescindendo dall’età del lavoratore, l’esonero contributivo previsto all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L’esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

3. In deroga all’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui al comma 1 del presente articolo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 5. Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 finale, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

A quelli derivanti per gli anni 2021 e 2022, è autorizzata una spesa nel limite di 2.800 milioni, a cui si provvede si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate”

4.031. Pentangelo.

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

“Art. 4 bis (Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”.

2 All’onere di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

4.032. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo l’articolo 4 inserire il seguente:

“Art. 4-bis.

(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogate.”

4.033. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 5

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine rafforzare il perseguimento degli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ed in particolare dell'articolo 27 della Convenzione medesima di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità e per favorire l'occupazione delle persone con disabilità, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni ivi previste, nonché le condizioni di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto ai soli datori di lavoro che siano in regola, alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli obblighi di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594, alla legge 21 luglio 1961, n. 686, alla legge, 29 marzo 1985, n. 113 e alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ove applicabili.

5.1. Pastorino.

Al comma 1, sostituire le parole «6.000 euro annui» con le seguenti parole: «8.500 euro annui».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 2500 per ciascuno degli anni 2021 e 20221, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

5.2. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le assunzioni di cui al comma 1, verificate da imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia, l'esonero contributivo è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 10.000 euro annui.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 10mila per ciascuno degli anni 2021 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

5.3. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

“Articolo 5bis (Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani).

Al fine di promuovere l'imprenditoria nell’artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e

delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”

5.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

5-bis. (Esonero pagamento tributi locali)

1.Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209.

5.02. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 5-*bis.*

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto al 5 per cento sui prodotti igienico-sanitari femminili).

1. Alla Tabella A, parte II-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 1-*quinquies*) è sostituito dal seguente:

«1-*quinquies*) prodotti per la protezione dell'igiene femminile quali assorbenti igienici esterni e temponi interni, coppette mestruali.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.».

5.03. Boldrini, Frate, Muroni, Pini, Bruno Bossio, Quartapelle Procopio, Fitzgerald Nissoli, Casa, Pezzopane, Benedetti, Cancelleri, Bonomo, Tripodi Elisa, Martinciglio, Ascari, De Lorenzo, Cenni, Schiro', Gribaudo, Gagnarli, Rossini Emanuela, Ehm, Giordano, Deiana, Noja, Occhionero, Mura, Annibali, Spadoni.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

(*Misure a sostegno del lavoro giornalistico).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'INPGI piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, gli incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione consistenti nel riconoscimento di sgravi o esoneri contributivi, disposti con legge in favore della generalità dei datori di lavoro, devono ritenersi applicabili, salva diversa indicazione, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri.

2. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione del contagio da Covid-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), fino al 31 dicembre 2025 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto sulla base del quale viene disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all'INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora l'ammontare del predetto gettito risulti superiore all'onere sostenuto dall'INPGI, la differenza resterà acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l'obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2025.

3. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), il termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è prorogato al 30 aprile 2021. Fino alla stessa data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati in 29,65 milioni di euro per il 2021, 30,15 milioni di euro per il 2022, 31,15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 5,15 milioni di euro a decorrere dal 2026."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 29,65 milioni di euro per il 2021, 30,15 milioni di euro per il 2022, 31,15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 5,15 milioni di euro a decorrere dal 2026.

5.04. Sensi, Serracchiani, Viscomi.

Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis

(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

“Al fine di promuovere l'imprenditoria nell’artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, di età inferiore ai quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del cento per cento dell’accredito contributivo per l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

L’esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’NPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*”.

5.05. Frate.

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis (Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari)

1. Al numero 1-quinquies) della Tabella A Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento) del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, le parole “prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili; coppette mestruali”, sono sostituite con le seguenti: “prodotti per la protezione dell'igiene femminile, prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili; coppette mestruali ”.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 72 milioni di euro all’anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209, comma 1, della presente legge.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1°gennaio 2021.».

5.06. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis. (Esonero contributivo per l'assunzione di personale stagionale nelle aree sciistiche)

1. Per le assunzioni a carattere stagionale effettuate dalle aziende attive nel settore degli impianti di risalita, e delle attività commerciali con codici Ateco di durata non inferiore a quattro mesi e che vengono a concludersi entro la data del 31 maggio 2021 è stabilito l’esonero per l'intero periodo dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 80 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. In caso di assunzione di Lavoratrici Donne o di Giovani fino a 35 anni l'esonero contributivo sarà nella misura del 100 per cento.».

5.07. Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Cattoi Vanessa, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art.5bis

(Incentivi a sostegno delle lavoratrici madri)

1. Al fine di promuovere l’occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per l’anno 2021, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l’attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un voucher di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all’acquisto di servizi di baby sitting, per l’iscrizione ai servizi integrativi dell’infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

2. Il voucher di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.

3. Al datore di lavoro privato che, a decorrere dal 2021, assume lavoratrici in sostituzione di una lavoratrice in congedo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche parziale, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.

4. Il beneficio di cui al comma 3 si applica altresì ai contributi a carico delle aziende che operano con lavoratrici autonome in caso di sostituzione per la maternità delle suddette lavoratrici.

5 Ai relativi oneri pari a 90 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 209 ella presente legge.»

5.08. Del Barba.

Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

5-bis (Misure di sostegno per le farmacie rurali)

1. È esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per l’anno 2020, l'indennità di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali situate in località con meno di 3000 abitanti.

Alla copertura del relativo onere, valutato in 4.160.000 di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall’articolo 209 della presente legge.

5.09. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

“Articolo 5bis (Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani).

Al fine di promuovere l'imprenditoria nell’artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle presta-zioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versa-mento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle ali-quote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e

delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

5.010. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 5-bis

(*Esonero contributivo per le assunzioni di persone con disabilità*)

1. Al fine di incentivare la politica del lavoro per persone con disabilità, in attuazione a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, in via sperimentale, per il biennio 2021-2022, è riconosciuto l’esonero contributivo, di cui all’articolo 13 della legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni, nella misura del 100 per cento nel limite massimo dell’importo di 10.000 euro annui.

2. Il beneficio previsto dal comma 1, è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto allo Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 10mila per ciascuno degli anni 2021 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

5.011. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

« *Art. 5-bis*

(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani).

1. *Al fine di promuovere l'imprenditoria nell’artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.*
2. *L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.*
3. *Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.*
4. *Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per il 2021, a 120 milioni di euro per il 2022, a 60 milioni di euro per il 2023, per un totale di 240 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.*

5.012. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

Articolo 5bis (Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani).

Al fine di promuovere l'imprenditoria nell’artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

All’onere derivante dal presente articolo valutati in 60 milioni di euro per il 2021, 120 milioni di euro per il 2022 e 60 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5.013. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Articolo 5-bis (*Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)*.

Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle presta-zioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versa-mento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle ali-quote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e

delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, 120 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

5.014. Guidesi, Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Articolo 5bis

(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani).

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria nell'artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e

delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, 120 milioni di euro per l'anno 2022 e 60 milioni di euro per l'anno 2023,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge

5.015. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

“Articolo 5bis

(Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani).

Al fine di promuovere l'imprenditoria nell’artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e

delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, 120 milioni per l'anno 2022 e 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 201, n.190, come rifinanziata dall'articolo 209 della presente legge. presente legge

5.016. Costanzo.

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

“5-bis

(Fondo per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Al fine di rendere effettivi gli strumenti volti a promuovere l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, finanzia-to dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, di cui all’art.47, comma 1, lettera d) della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, a valere sul Fondo per l’occupazione a decorrere dall’anno 2021.

2. Il Fondo è destinato a finanziare, in caso di insufficienza della disponibilità finanziaria dell'ente di pertinenza, le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere di parita' delle città metro-politane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le spese relative al pagamento di compensi per indennità, differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunera-zioni dei permessi spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

5.017. Barzotti.

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art.5bis

(Incentivi a sostegno delle lavoratrici madri)

1. Al fine di promuovere l’occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per l’anno 2021, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l’attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un voucher di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all’acquisto di servizi di baby sitting, per l’iscrizione ai servizi integrativi dell’infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

2. Il voucher di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.

3. Al datore di lavoro privato che, a decorrere dal 2021, assume lavoratrici in sostituzione di una lavoratrice in congedo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche parziale, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali.

4. Il beneficio di cui al comma 3 si applica altresì ai contributi a carico delle aziende che operano con lavoratrici autonome in caso di sostituzione per la maternità delle suddette lavoratrici.

5 Ai relativi oneri pari a 90 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 209 ella presente legge.»

5.018. Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5 bis

(Imposta sul valore aggiunto per prodotti sanitari e igienici femminili)

1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l’aliquota del 10 per cento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: « 114 » e` aggiunto il seguente:

“114-*bis*) assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali “

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2021e a 5 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

5.019. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Esonero contributivo dei lavoratori autonomi titolari di partita Iva)

1. In conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto per l’intero anno 2021 l’esonero contributivo dei lavoratori autonomi titolari di partita Iva nella misura massima del 100 per cento.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione dell'esonero contributivo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 3.800 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 207, comma 1, della presente legge;

b) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

5.020. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 5 aggiungere il seguente:

“Articolo 5bis (Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani).

Al fine di promuovere l'imprenditoria nell’artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e

delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “740 milioni,” e le parole “ e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti “, di 380 milioni di euro per l’anno 2022, di 440 milioni di euro per l’anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024

5.021. D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori, Mandelli, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 5 inserire i seguenti:

<<Articolo 5-bis

“Articolo 5-bis

(Modifiche alla determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. All’articolo 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Per i redditi fino a 55.000 euro, per la quota relativa ai soli redditi da lavoro dipendente e autonomo, le aliquote di cui al comma 1 sono ridotte di tre punti a vantaggio del genere con il più basso tasso di occupazione, come riportato annualmente dall’Istituto nazionale di statistica.”

Articolo 5-ter

(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali-Digital tax)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

1. Le risorse rinvenienti dall’attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione dell’articolo 5-bis.

Articolo 5-quater

(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 in materia di riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi e per contante)

1. Dopo l’articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

«Articolo. 5-novies.

(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi)

1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dagli eredi di soggetti fiscalmente residenti in Italia, derivanti da redditi prodotti da questi ultimi e non regolarizzati ai sensi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-opties del presente decreto, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse,

con il versamento del 10 percento del valore delle attività e della giacenza alla data di morte del de cuius, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. E' possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma precedente a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'art. 5-quater, comma 2.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso del de cuius, sono prorogati di due anni limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'art. 5-quinquies comma 1, lettera a), sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, alla data del decesso del de cuius.

«Articolo. 5-decies.

(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per contante)

1. E' possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-opties della presente legge dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 30 giugno 2021 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'art. 5-quater, comma 2.

2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater comma 1, lettera a) possono essere presentati entro il 30 settembre 2021.

3. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-opties, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:

a) le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2017;

b) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i

termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono fissati al 31 dicembre 2021; non si applica l’ultimo periodo dell’art. 5-quater, comma 5;

c) è facoltà degli interessati optare per l’assoggettamento ad imposizione forfetaria, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi, in misura pari al 20 per cento ed al 10 percento, rispettivamente degli accrediti e degli addebiti di cui non siano in grado di giustificare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l’origine o la destinazione;

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.

3. Le maggiori entrate rinvenienti dall’attuazione del presente articolo affluiscono, sino ad un limite massimo di 5.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione dell’articolo 5-bis.

Articolo 5-sexies

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 5-bis valutati in 10.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall’anno 2021, con le maggiori entrate rinvenienti dall’attuazione degli articoli 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, nonché attraverso le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 2500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

5.022. Carfagna.

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

<<5-bis Incentivo reinserimento

1. Al fine di garantire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori uomini di età compresa fra i trentasei ed i cinquanta anni, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto l’esonero contributivo nella misura del 50 per cento degli oneri contributivi a carico azienda, escluso Inail, per la durata massima di ventiquattro mesi.

2. L’esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contrati a tempo indeterminato.

3. L’esonero non è cumulabile con altre agevolazioni, esoneri o sgravi.

4. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto.

5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5.023. Brunetta.

All’art. 5 è inserito il seguente:

Art. 5 bis

(Imposta sul valore aggiunto per prodotti sanitari e igienici femminili)

1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l’aliquota del 5 per cento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alla tabella A, parte II bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: « 1 quinquies» e` aggiunto il seguente:

« 1 sexties) assorbenti igienici esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali

5.024. Ungaro.

Articolo 6

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-*bis*. Dopo l’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto il seguente:

<<4-*bis*. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l’integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. All’esito della procedura di cui al terzo periodo del comma 1, l’agente della riscossione invia un’apposita comunicazione al soggetto interessato che dovrà manifestare, entro 30 giorni dalla notifica, la volontà di procedere al versamento integrale, anche in forma rateale fino ad un massimo di 60 rate mensili, delle quote comprese nell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente previdenziale. Trascorso tale termine, in assenza di manifestazione di volontà, le quote annullate sono definitivamente discaricate ed eliminate dalle scritture patrimoniali.>>”.

6.1. Cenni.

All’articolo 6, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Dopo l’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 aggiungere il seguente:

4-bis. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l’integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. All’esito della procedura di cui al terzo periodo del comma 1, l’agente della riscossione invia un’apposita comunicazione al soggetto interessato che dovrà manifestare, entro 30 giorni dalla notifica, la volontà di procedere al versamento integrale, anche in forma rateale fino ad un massimo di 60 rate mensili, delle quote comprese nell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione all’ente previdenziale. Trascorso tale termine, in assenza di manifestazione di volontà, le quote annullate sono definitivamente discaricate ed eliminate dalle scritture patrimoniali

6.2. Sani.

Al comma 1 sostituire le parole “31 dicembre 2021”, con le seguenti: “31 dicembre 2025”.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 per un importo pari a 8,3 milioni di euro per l’anno 2022, 35,5 milioni di euro per l’anno 2023, 56 milioni di euro per l’anno 2024, 56 milioni di euro per l’anno 2025, 49 milioni di euro per l’anno 2026, 21,8 milioni di euro per l’anno 2027 e 1,3 milioni di euro per l’anno 2028.

6.3. Dal Moro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

*"*1 bis. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160 è altresì riconosciuto all'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 con età inferiore a quarant'anni.".

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

6.4. Scoma, Gadda, Del Barba.

Al comma 1 sostituire le parole «e il 31 dicembre 2021» con le seguenti «e il 31 dicembre 2023»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

6.5. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1 bis. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160 è altresì riconosciuto all'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 con età inferiore a quarant'anni.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole "e imprenditori agricoli" con le seguenti ", imprenditori agricoli e ittici"

6.6. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All’articolo 6, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1 bis. L’esonero di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160 è altresì riconosciuto all’imprenditore ittico di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 con età inferiore a quarant'anni.

6.7. Benedetti.

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Stabilizzazione esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2021».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 15 milioni annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 208

6.8. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 6, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« *1-bis. L’esonero di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160 è altresì riconosciuto all’imprenditore ittico di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 con età inferiore a quarant'anni.*

2-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

6.9. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire l’articolo 6 con il seguente:

« *Articolo 6*

(Stabilizzazione esonero contributivo per i giovani agricoltori diretti e imprenditori agricoli)

1. *All’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2021»* ».

6.10. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente

Art 6. Bis

(Cancellazione IMU e TARI 2021 per il comparto degli allestitori)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l’attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 è ridotto di 8,5 milioni di euro per l’anno 2021.

6.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente

Art 6. Bis

(Cancellazione IMU e TARI 2021 per il comparto degli allestitori)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l’attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede con le modalità di cui all’articolo 177, commi 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni. Il Fondo ivi previsto è parimenti incrementato di 8,5 milioni per l’anno 2021.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 è ridotto per l’anno 2021 di 8, 5 milioni di euro per l’anno 2021.

6.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART. 6 bis - (*Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate)*

1. Le disposizioni del comma 12 dell'articolo 1 bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e di comodato per le finalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454. Il presente articolo trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia."

6.03. Loss, Cattoi Vanessa, Binelli, Sutto.

Dopo l’articolo inserire il seguente

6. Bis (Cancellazione IMU e TARI 2021 per il comparto degli allestitori)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l’attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.

6.04. Del Barba.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis. (Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

6.05. Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis. (Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali)

1. il comma 509 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, è sostituito dal seguente:

509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile a norma dell’articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali effettuati negli esercizi 2020, 2021, 2022 sono incrementate del 20 per cento nei primi tre esercizi dall’entrata in produzione dei predetti impianti, con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

6.06. Liuni, Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis. (Esonero contributivo lavoratori comparto pesca)

1. L’esonero di all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è altresì riconosciuto per la quota a carico dei lavoratori imbarcati a qualunque titolo su imbarcazioni da pesca adibite alla navigazione in acque marittime, interne e lagunari, ivi compresi i soci di cooperative.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

6.07. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis. (Tutela dei lavoratori agricoli in zone colpite da calamità naturali e altri eventi distruttivi ed epidemici)

1. All’articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da «e che abbiano» a «n. 102,»;

b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti commi:

6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l’occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell’evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell’anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell’anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è il 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l’indicazione dell’impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all’articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

6.08. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis. (Esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

1. E’ riconosciuto, a carico dei datori di lavoro, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all’articolo 222, commi 1 e 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

6.09. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis. (Esonero contributivo per i settori del florovivaismo e del vitivinicolo)

1. A favore delle imprese delle filiere florovivaistiche e vitivinicole e' riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

6.010. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

1. All’articolo 1, comma 694, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole “di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento” con le seguenti “di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è del 4 per cento”.

6.011. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis. (Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo la parola "naturali" è aggiunta la seguente: "ed epidemiologici" e dopo le parole "ufficio delle imposte" sono aggiunte "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, qualora non disponibile, di raccomandata con ricevuta di ritorno. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";

b) all'articolo 32, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis) Al verificarsi degli eventi naturali ed epidemiologici ai sensi dell'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2:

1. per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività;

2. ai fini del calcolo della media di cui alla precedente lettera a), l'imprenditore agricolo è tenuto a redigere un prospetto, da conservare per il periodo di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal quale risultino la quantità ed il valore, per tipologia, dei prodotti ottenuti dalle attività coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, per singola annualità, nel periodo preso a riferimento per il calcolo della media.

2-ter) Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2-bis) il reddito dominicale ed il reddito agrario dei terreni interessati dagli eventi ivi previsti concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito complessivo.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2 bis) e 2 ter), si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 abbiano subìto, a causa dell'emergenza epidemiologica "Covid-19", una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno due terzi rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

3. La disposizione di cui all'articolo 32, comma 2 bis, si applica anche ai fini dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c.

6.012. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis (Sgravi contributivi)

1. A decorrere dall'anno 2021, i benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 50 per cento.

6.013. Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

Art 6.bis

(Esonero IVA zone agricole svantaggiate)

1.All’articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6 bis: le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai produttori agricoli con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi della Direttiva n.75/268/ CEE e successive modificazioni.;

Conseguentemente, alla tabella A , voce Ministero dell’Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: - 2.000.000

2022: -2.000.000

2023: -2.000.000 .

6.014. Maglione, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone, Perantoni, Papiro, Giarrizzo, Bilotti, Segneri.

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia riscossione dei contributi dei Consorzi di Bonifica)

1. Ai Consorzi di Bonifica di cui agli articoli 54 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, non si applicano per la riscossione dei contributi le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette a mezzo di ruolo esattoriale e cartelle di pagamento.

6.015. D'Ippolito.

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente articolo:

Art. 6-bis

(Esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti nell’anno 2019)

1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni all’atto dell’iscrizione, con riferimento alle iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero delle iscrizioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “791,7 milioni di euro per l’anno 2021, 472,8 milioni di euro per l’anno 2022, 479,5 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

6.016. Berardini, Gagnarli, Manca Alberto, Lombardo, Gallinella, Cadeddu, Pignatone.

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223).

1. All’articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, le parole: "e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102," sono soppresse;

b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l’occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell’evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell’anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell’anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione è fissato al 31 gennaio 2021. La dichiarazione del lavoratore contiene l’indicazione dell’impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020."

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “798 milioni di euro per l’anno 2021, 498 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023””;

6.017. Alemanno, Gagnarli, Lombardo, Cassese, Pignatone, Gallinella.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 6-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di coadiuvanti familiari)

1. All’articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo le parole «al medesimo nucleo familiare» inserire le seguenti: «come definito ai fini contributivi Inps,».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.018. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente

Art 6. Bis

(Cancellazione IMU e TARI 2021 per il comparto degli allestitori)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l’attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

6.019. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 6 bis (Esonero contributivo per i giovani imprenditori artigiani)

“1.Al fine di promuovere l'imprenditoria nell’artigianato, agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza artigiana effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

6.020. Pastorino.

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente

Art 6 bis

“1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un’agevolazione più favorevole.

2. le somme versate per l’anno 2020 sono scomputate dai versamenti al medesimo titolo versate nell’anno 2021”

Conseguente, all’articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 350 milioni di euro per l’anno 2021

6.021. Spena.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art 6-bis

(Proroga dell'esonero dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro)

*All'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, al comma 1 le parole "*con esclusione del settore agricolo*" sono soppresse.*

Conseguentemente all'articolo 54, comma 8, le parole *"con esclusione del settore agricolo"* sono soppresse

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

A quelli derivanti per l'anno 2021, valutati in 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

6.022. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art 6-bis

(Promozione del lavoro agricolo)

Al comma 1 dell'all'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "*nel limite di 2000 euro per l'anno 2020", aggiungere le seguenti: "e di 2000 euro per l'anno 2021".*

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per l'anno 2021

6.023. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente

Art 6 bis

(Agevolazioni contributive datori di lavoro agricolo relative alle gestioni previdenziali e assistenziali)

"A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole."

6.024. Nevi.

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

Art 6 bis

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

1. Agli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e successive modificazioni, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 marzo 2021.

2. L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6.025. Nevi.

Articolo 7

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole “50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022” con le seguenti “50 milioni di euro per ciascuno degli anni l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022”;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: “2-bis. Alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro titolari di un diritto reale sugli immobili nei quali si svolge l’attività sportiva si applica il regime di esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, e all’articolo 91 bis commi 2 e 3, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole “Esonero contributivo per il” con le seguenti “Misure in favore del”.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all’articolo 209, comma 1, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

7.1. Mancini.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole “50” con “100”.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2021: – 50.000.000

2022: – 50.000.000

7.2. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo le parole “ai” inserire le seguenti parole: “nuovi o preesistenti”.

7.3. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo le parole “dilettantistiche” inserire le seguenti parole: “anche del settore della danza.”

7.4. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli.

Sopprimere l'articolo.

7.5. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis (detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID 19)

All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 189, è aggiunto il seguente:

“189-bis - In deroga a quanto previsto dai commi da 182 a 189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l’erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art. 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo dal 1 febbraio al 15 ottobre 2020, sia legata all’emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell’intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell’aliquota di computo ai fini pensionistici”>>.

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ”

7.01. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

Articolo 7-bis *(Fondo per l’esonero contributivo nel settore culturale)*

1. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per finanziare nel predetto limite l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle imprese per i lavoratori che operano nei musei e nei luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.02. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Articolo 7-*bis (Modifiche all'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).*

1. Al fine di supportare i redditi dei pensionati di guerra, colpiti dall'emergenza epidemiologica, il comma 2 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 1 non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.500.000 euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

7.03. Vinci.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

7-bis. Indennità per i lavoratori della danza

Ai lavoratori della danza è riconosciuta un’indennità mensile di 1200 euro fino alla cessazione dello stato d’emergenza.
Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

7.04. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

7-bis. Indennità per i lavoratori sportivi

Ai lavoratori sportivi, anche iscritti in gestione separata presso l’INPS, è riconosciuta un’indennità di 1200 euro mensili fino alla cessazione dello stato d’emergenza.

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

7.05. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 7-bis

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all’affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge”.

7.06. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 7-bis *(Iniziative a sostegno delle sponsorizzazioni e del mecenatismo sportivo).*

1. Alle spese di cui all'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed alle erogazioni effettuate ai sensi dell’art. 90, comma 8, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostenute in favore di società, associazioni e fondazioni sportive, riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del medesimo TUIR. I corrispondenti importi costituiscono, per il soggetto erogante, credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, ovvero del 100 per cento delle erogazioni effettuate.

182-ter. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 182-bis è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede in quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 13,2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2021-2023.

7.07. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

1. All’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), aggiungere la seguente lettera:

«f-quinquies) una quota pari al 10 per cento della tredicesima mensilità di cui al D.P.R. 1070/1960;».».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

7.08. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (*Sgravio contributivo a tutela dei livelli occupazionali*)

1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, mantengono almeno l’80% dei livelli occupazionali in forza alla data del 1° febbraio 2020 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal 40% del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, valutati in euro 1.625 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 184.

7.09. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 7-bis (*Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID 19*)

1. All’articolo 1, comma 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aggiungere il seguente comma:

«189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 182 a 189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l’erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art. 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1 febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all’emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell’intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell’aliquota di computo ai fini pensionistici».».

7.010. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-*bis*

(Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari Covid-19)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

"189-*bis*. In deroga a quanto previsto dai commi 182-189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo il 1 febbraio e il 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici."

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.».

7.011. Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(*Esonero contributivo per il settore culturale*)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per finanziare nel predetto limite l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle imprese per i lavoratori che operano negli istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

7.012. Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-*bis*

(Detassazione degli utili reinvestiti nelle reti d'impresa)

1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42, comma 2-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili destinati dalle imprese alle finalità di cui al primo periodo del predetto comma a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, nel limite complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2021 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. All'articolo 42, comma 2-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

- *al primo periodo, le parole da* ", preventivamente asseverato" *a* "medesimo decreto" *sono soppresse;*
- il secondo periodo è soppresso;
- *al quarto periodo, leparole* "euro 1.000.000" *sono sostituite dalle seguenti:* "euro 2.000.000".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.».

7.013. Del Barba.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« *Articolo 7-bis*
(Rimodulazione della tassa di concessione governativa del porto di fucile)

1. In ragione della mancata possibilità di esercizio ed utilizzo della licenza di porto di arma lunga per il tiro al volo di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 323, e di porto di fucile anche per uso di caccia di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, a causa delle misure di contenimento da COVID-19, la tassa di concessione governativa di cui alla tariffa articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ridotta del 50% per gli anni 2021, 2022 e 2023.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 230 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

7.014. Caretta, Ciaburro, Trancassini.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis.

1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi : a) I termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021; b) I termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dal 31 ottobre 2020 al 30 giugno 2021; c) I termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per l’anno 2020, gennaio, febbraio, Marzo, aprile, maggio e giugno per l’anno 2021; d) I termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021. 2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 luglio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 31 luglio 2021.»

Conseguentemente, all’articolo 209, sopprimere le parole «di 800 milioni di euro per l’anno 2021».

7.015. Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis.

1. Al fine di sostenere le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili che hanno sostenuto spese per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19 è prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite di cinque milioni di euro. A tale fine è autorizzata alla spesa di cinque milioni di euro. 2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti e le modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. 3. Il contributo di cui al comma 1 spetta alle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1 lettera a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Il contributo di cui al comma 1 spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti di cui al presente comma che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019. 4. L’efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell’art 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.»

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole «800 milioni» con le parole «795 milioni» e le parole «500 milioni» con le parole «495 milioni».

7.016. Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis.

1. All’articolo 81, comma 1, DL n. 104/2020 le parole: «per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021», le parole: «a decorrere dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1 luglio 202° e fino al 31 dicembre 2021». 3. All’articolo 81, comma 4, DL n. 104/2020 le parole: «periodo d’imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «periodo d’imposta precedente».

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole «800 milioni» con le parole «755 milioni» e le parole «500 milioni» con le parole «455 milioni».

7.017. Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis

(Proroga per i contribuenti in regime di aliquota agevolata)

All’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

d) non si verifichi, nell’arco di uno dei cinque anni dall’avvio dell’attività, un evento straordinario ed imprevisto quali guerre mondiali, calamità naturali, o pandemie, della durata superiore a 8 mesi, per effetto del quale il computo dei 5 periodi d’imposta è automaticamente prorogato di un anno.

7.018. Sodano, Aiello Davide, Suriano, Alaimo, Penna, Licatini, Papiro, Martinciglio, Giarrizzo, Pignatone, Serritella, Curro', Perconti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

"Art.7-bis (Disposizioni tributarie relative alle associazioni musicali). 1.Al primo comma dell’art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dopo le parole “che svolgono attività sportive dilettantistiche” sono aggiunte le parole: “e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali”

7.019. Lombardo.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

<<Art. 7-bis (detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID 19)

1. *All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 189, è aggiunto il seguente:*

“189-bis - In deroga a quanto previsto dai commi da 182 a 189 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l’erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art. 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo dal 1 febbraio al 15 ottobre 2020, sia legata all’emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell’intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell’aliquota di computo ai fini pensionistici”>>.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ”

7.020. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

Articolo 7-bis *(Fondo per l’esonero contributivo nel settore culturale)*

1. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per finanziare nel predetto limite l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle imprese per i lavoratori che operano nei musei e nei luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.021. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 7, è aggiunto il seguente:

“Art. 7-bis

(Esonero contributivo per le imprese operanti nel settore degli eventi e dei congressi)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economica delle imprese operanti nel settore degli eventi e dei congressi che bel 2020 hanno subito una contrazione del fatturato del 70% è finanziato con 150 milioni di euro per l’anno 2021 l’esonero del versamento dei contributi previdenziali (ad eccezione dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) a carico dei datori di lavoro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

7.022. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-*bis*

(Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche).

1. Per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operanti nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24.10.2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. Il fondo di cui all'articolo 207 è integrato di 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 323 milioni di euro per l'anno 2021, 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 323 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207;

b) quanto a 234 milioni di euro per l'anno 2022 e 89 milioni di euro per l'anno 2023 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

7.023. Mancini.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio , spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all’affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209».

7.024. Gelmini, Spena.

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Articolo 7bis

(Esonero contributivo nel settore culturale)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 per finanziare nel predetto limite l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle imprese per i lavoratori che operano nei musei e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Conseguentemente, all'articolo 209 le parole "800 milioni" *sono sostituite dalle seguenti:* "700 milioni".

7.025. Fornaro, Pastorino.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all’affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge».

7.026. Savino Sandra.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 7-bis

(Accesso alla giustizia ai fini della tutela ambientale)

1. Al fine di facilitare l’accesso alla giustizia in tema di tutela dell’ambiente, al comma 6-bis, articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole <<informazione ambientale>>, aggiungere, le seguenti: <<nonché per i ricorsi previsti dall’art. 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del d.lgs n. 42/2004>>

2. all’articolo 119 del DP.R. 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole <<esercitano attività economica>> sono aggiunte le seguenti: <<ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali>>.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all’art. 27-bis della Tabella di cui all’Allegato B del DP.R. n. 642 del 1972 dopo la parola <<atti>> sono aggiunte <<procedimentali, amministrativi e giudiziari>>.

7.027. Brambilla.

Dopo l’articolo 7, è aggiunto il seguente:

“ARTICOLO 7-BIS. (Esonero dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per iscritti Aire)

“All’articolo 1, comma 152, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole “all’Importo di euro 100”, è aggiunto il seguente periodo: “. Gli iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero) non sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al presente comma, per l’apparecchio utilizzato nella prima casa posseduta in Italia e non locata.”

Conseguentemente,

All’onere derivanti dal presente articolo, quantificato in 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

7.028. Fitzgerald Nissoli.

Articolo 8

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. All’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole “e 2020” con le seguenti “, 2020, 2021, 2022 e 2023”.

1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 209.”

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole “e rideterminazione delle percenutali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina)”

8.4. Paita, Del Barba.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. All’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole “e 2020” con le seguenti “, 2020, 2021, 2022 e 2023”.

1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 209.”

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole “e rideterminazione delle percenutali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina)”

8.5. Gadda, Del Barba.

Sostituire l’articolo con il seguente:

1. I redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

2. E’ abrogato l’articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi del successivo articolo 209.

8.6. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ARTICOLO 8

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all’affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico 3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge ».

8.7. Savino Sandra.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-*bis*

(*Proroga dei termini per le disposizioni agevolative per i trasferimenti della proprietà di terreni destinati all'attuazione di programmi urbanistici a scopo residenziale*)

1. In considerazione dei gravi effetti sull'attuazione dei programmi urbanistici determinati dalla fase emergenziale per epidemia covid-19 , nonché al fine di mantenere condizioni agevolative per l'accesso al mercato immobiliare anche per finalità antirecessive, all'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: << sei anni >> , introdotte dall'art. 6 comma 6 del decreto legge n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013, sono sostituite dalle seguenti: <<undici anni>>.".

8.01. De Luca.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-*bis*

(Trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri)

1. I redditi derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

8.02. Di Muro.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-*bis*

(Trattamento pensionistico dei lavoratori frontalieri in quiescenza)

1. I redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell’IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

8.03. Di Muro.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-*bis*

(Estensione bonus pensionati frontalieri)

All’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis) Agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

8.04. Di Muro.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1.All'articolo 181, comma 1-bis, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole "15 ottobre 2020" sono sostituite con "31 dicembre 2020";
2. dopo le parole "dal pagamento della tassa dell'occupazione temporanea" aggiungere le parole "e permanente";
3. dopo le parole "e del canone per l'occupazione temporanea" aggiungere le parole "e permanente";
4. dopo le parole "15 dicembre 1997, n. 446" aggiungere le parole "nonché dal versamento di ogni tipologia di canone o corrispettivo a titolo di servizio a domanda individuale per le occupazioni nei mercati in sede propria con strutture fisse e/o mobili".

2.Gli operatori commerciali su aree pubbliche, titolari di concessioni e di autorizzazioni, sono esonerati per l'anno 2021 dal versamento del Canone Unico, per le occupazioni temporanee e permanenti, di cui all'articolo 1, commi 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843 ed 844 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Relazione:

L'emendamento reca l'estensione del periodo di esonero del versamento delle TOSAP/COSAP al 31 dicembre 2020 che si rende necessaria per allineare l'esonero già concesso ad altre categorie commerciali che hanno accusato danni dalla pandemia da covid-19 ed in conseguenza del lockdown.

Si prevede di inserire nell'esenzione anche a favore degli operatori che effettuano occupazioni di tipo permanenti nei mercati o nei posteggi isolati, nonché gli operatori che soggiacciono ad altre tipologia di canoni o tasse applicate dai Comuni, che altrimenti non potrebbero beneficiare dell'esonero stabilito dalla Legge in favore degli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di concessioni o di autorizzazioni.

Si prevede di sospendere la riscossione del canone unico per il 2021 al fine di incentivare la ripresa dei mercati, delle fiere ed in generale il lavoro ambulante in Italia.

8.05. Lacarra.

Dopo l’articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)

1. Al comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.”.»

8.06. Patassini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucentini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)

1. Al comma 986 dell’articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «Per l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «e per l’anno 2021» e dopo le parole: «2 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per ciascun anno».

Conseguentemente,

alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: -2.000.000

2022: -2.000.000

8.07. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 8-bis

(Esenzione imposte fabbricati inagibili terremoto Centro Italia)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno di imposta 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2021 ».

2. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

3. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, valutato in 4 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 2 milioni di euro per l’anno 2023 e all’onere derivante dall’applicazione del comma 2, valutato in 25 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

8.08. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucentini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"Articolo 8-bis. – *(Esenzione IMU per coniugi)* –

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "Le agevolazioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il nucleo familiare non dimori abitualmente a condizione che uno solo dei coniugi sia possessore di immobile e l'altro coniuge non legalmente separato non risulti proprietario di altro immobile situato nel territorio comunale."

8.09. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Articolo 8-bis. – *(Detrazione delle spese connesse ai matrimoni)* –

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del matrimonio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad ammontare complessivo delle medesime non superiore a 25.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, agli abiti degli sposi, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.010. Frassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Articolo 8-bis. – *(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)* –

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad ammontare complessivo delle medesime non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all'affitto dei locali, al servizio di wedding planner, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.011. Frassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Articolo 8-bis. – *(Deducibilità spese per eventi aziendali)* –

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2008, recante "Disposizioni attuative dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di spese di rappresentanza", sono deducibili nella misura del 140 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.012. Frassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Articolo 8-*bis. (Sospensione ritenuta d'acconto sui contributidei Comuni a favore delle imprese in difficolta` economica a seguito della pandemia causata dal Covid-19)*

1. Per gli anni di imposta 2021 e 2022, ai contributi deliberati dai Comuni a favore delle imprese in difficolta` economica a seguito della pandemia causata dal Covid-19 non si applicala ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

8.013. Toccalini, Colla, Boniardi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Tarantino.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-*bis*.

(Welfare aziendale).

1. All'articolo 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<servizi prestati>> sono aggiunte le seguenti: <<volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale>>;

b) le parole <<lire 500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<euro 500>>.

2. La norma entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

3. Gli oneri di cui al presente articolo sono determinati in 32 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

8.014. Serracchiani, Viscomi, Lepri.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917*)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
2. all'articolo 31, comma 2, dopo la parola "naturali" è aggiunta la seguente: "*ed epidemiologici*" e dopo le parole "ufficio delle imposte" sono aggiunte "entro il 31 marzo dell'anno successivo dandone notizia, entro lo stesso termine, all'interessato a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, qualora non disponibile, di raccomandata con ricevuta di ritorno. In assenza di comunicazione nei termini previsti l'evento dannoso si considera accertato";
3. all'articolo 32 sono inseriti i seguenti commi:

2-*bis)* Al verificarsi degli eventi naturali ed epidemiologici ai sensi dell'articolo 31, comma 2, ai fini della valutazione del requisito della prevalenza di cui alla lettera c) del precedente comma 2:

1. per prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nell'anno in cui si è verificato l'evento, si intendono i prodotti agricoli acquistati da terzi, fino a concorrenza della media dei prodotti ottenuti nei due periodi di imposta precedenti o in quello precedente in caso di inizio di attività;
2. ai fini del calcolo della media di cui alla precedente lettera a), l'imprenditore agricolo è tenuto a redigere un prospetto, da conservare per il periodo di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal quale risultino la quantità ed il valore, per tipologia, dei prodotti ottenuti dalle attività coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, per singola annualità, nel periodo preso a riferimento per il calcolo della media.

2-*ter*) Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2-*bis*) il reddito dominicale ed il reddito

agrario dei terreni interessati dagli eventi ivi previsti concorrono, in ogni caso, alla

formazione del reddito complessivo.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2 bis) e 2 ter) del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 si applicano anche agli imprenditori agricoli che nel 2020 abbiano subìto, a causa dell'emergenza epidemiologica "Covid-19", una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno due terzi rispetto al fatturato ed ai corrispettivi del medesimo periodo del 2019.
2. La disposizione di cui all'articolo 32, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1986, n. 917 si applica anche ai fini dell'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

8.015. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 8-bis

(*Esoneri contributivi*)

1. All'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n.77, dopo la parola "vitivinicole" sono aggiunte le seguenti: "orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, della selvicoltura e frutticole""».

8.016. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Riduzione reddito imponibile giovani contribuenti lavoro autonomo forfetario).

1. All’articolo 1, comma 64 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “ Dal reddito così determinato sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 3.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l’esercizio in corso al compimento dei 35 anni d’età.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209, comma 1 di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

8.017. Buratti.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

Articolo 8-bis. (Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati)

1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un’agevolazione piu` favorevole. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l’anno di competenza 2021, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

8.018. Loss, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

Articolo 8-bis. (Modifiche all’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 al comma 2, primo periodo, sostituire le parole “con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e,” con le seguenti “con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e,”

8.019. Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

Articolo 8-bis (Proroga dell’esonero dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, al comma 1 le parole “con esclusione del settore agricolo” sono soppresse.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 8, sopprimere le parole “con esclusione del settore agricolo”

8.020. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis. (Imu agricola)

1. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore di-retto, iscritti alla previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

8.021. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

articolo 8-bis. (Imu agricola)

1. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore di-retto, iscritti alla previdenza agricola.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, stimati in 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

8.022. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis. (Disposizioni in materia di Iva nel settore apistico)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente: «12-bis pappa reale o gelatina reale»;

b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 sono aggiunti i seguenti:

i. 16 bis) Servizio di impollinazione;

ii. 16-ter) pappa reale o gelatina reale»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

8.023. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis. (Disposizioni per il sostegno dell’agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell’articolo 1-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al Decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.”>>.

8.024. Loss, Cattoi Vanessa, Binelli, Sutto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 8-bis

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all’affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico. 3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge “.

8.025. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« *Articolo 8-bis*

(Esonero contributivo straordinario)

1. *All'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n.77, dopo la parola: "vitivinicole" aggiungere le seguenti: "orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, e frutticole".*
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

8.026. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

« *Articolo 8-bis*

(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori del lavoro agricolo)

1. *A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un’agevolazione piu` favorevole.*
2. *Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, all’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola “venticinque” è sostituita con “cinquanta”.* »

8.027. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« *Articolo 8-bis*

(Fondo per il sostegno dei rimborsi assicurativi in agricoltura)

1. *Per mitigare la mancanza di liquidità per i rimborsi assicurativi in agricoltura nel quadro del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo speciale con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, denominato "Fondo per il sostegno dei rimborsi assicurativi in agricoltura".*
2. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1 per garantire la piena erogazione dei rimborsi assicurativi in agricoltura per l'anno 2020 nella forma del 70% del costo dell'assicurazione stipulata dagli operatori.*
3. *Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.* »

8.028. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 8-*bis*. (*Esenzione dall'Irpef dei redditi dei canoni di locazione a uso commerciale non percepiti*). 1. I redditi derivanti da canoni di locazione a uso commerciale non percepiti dai proprietari a causa dei mancati pagamenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" *con le seguenti*: "795 milioni".

8.029. Corneli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. (Versamento TOSAP/COSAP)

1. All'articolo 181 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate lo seguenti modificazioni:

al comma 1 bis le parole *"15 ottobre 2020"* sono sostituite dalle seguenti:*"31 dicembre 2020"; e* dopo le parole *"dal pagamento della tassa dell'occupazione temporanea"* sono aggiunte le parole *"e permanente"*; dopo le parole *"e del canone per l'occupazione temporanea"* sono aggiunte le parole *"e permanente"*; dopo le parole "15 dicembre 1997, n. 446" sono aggiunte le parole *" nonché dal versamento di ogni tipologia di canone o corrispettivo a titolo di servizio a domanda individuale per le occupazioni nei mercati in sede propria con strutture fisse e/o mobili".*

2.Gli operatori commerciali su aree pubbliche, titolari di concessioni e di autorizzazioni, sono esonerati per l'anno 2021 dal versamento del Canone Unico, per le occupazioni temporanee e permanenti, di cui all'articolo 1 commi 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" *con le seguenti*: "780 milioni".

8.030. Grimaldi, Iorio.

Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:

Art 8.bis

(Imposta di registro minima per i terreni agricoli)

1. Per l’anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nell’ottica di una maggiore efficienza produttiva nazionale, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l’imposta di registro fissa, di cui all’articolo 2, comma 4-bis del decreto legge n. 194 del 2009 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è soppressa.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “798,8 milioni”.

8.031. Pignatone, Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Maglione, Manca Alberto, Parentela, Giarrizzo, Rizzo, Scerra, Cancelleri, Martinciglio, Aiello Davide, Papiro.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(Proroga della riduzione dell’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli adibiti all’imboschimento)

Al comma 1-ter dell’articolo 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti: “794,5 milioni di euro per l’anno 2021”.

8.032. Donno.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8 bis

(Canoni enfiteusi rustiche)

1. I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato, con riferimento alla qualifica catastale risultante al momento della costituzione dell’enfiteusi al 30 giugno 1939 per le enfiteusi istituite in precedenza a tale data, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 e aggiornato successivamente al 1947 mediante coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l’effettiva realtà economica.

2. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati, fatti salvi i coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l’effettiva realtà economica.

3. Il concedente, ove ritenga che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'Agenzia delle entrate di accertare la qualifica del fondo a quella data assumendo a proprio carico le relative spese.

4. La corrispondenza del canone con l’effettiva realtà economica dei canoni di cui ai commi 1 e 2, è assicurata mediante l’utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi).

5. L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come determinato ai sensi del comma 1 e tenendo conto dell’eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto con i commi 1 e 2 del presente articolo.

7. La misura dei canoni, così come stabiliti dal comma 1, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore dello stesso comma 1 e si applica anche ai giudizi non definiti con sentenza passata in giudicato.

8.033. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Maglione, Parentela, Manca Alberto, Pignatone.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

8-bis. (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

1. All’articolo 30 del decreto legge 9 maggio 2020, n. 34, dopo le parole “maggio, giugno e luglio” sono aggiunte le seguenti “e per i mesi di novembre e dicembre e gennaio”

Conseguentemente

Al comma 3 le parole “600” sono sostituite dalle seguenti “1.000”

8.034. Corneli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

8 bis

(Poligrafici)

“Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato. Ai fini della determinazione del diritto del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a),della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338emessi entro il 31/12/2018, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato invia giudiziale con sentenza passata in giudicato.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l’anno 2021, 1,9 milioni di euro per l’anno 2022, 1,9 milioni di euro per l’anno 2023, 1,9 milioni di euro per l’anno 2024, 1.8 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, 1,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

8.035. Tripiedi.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis

(Riduzione reddito imponibile giovani contribuenti lavoro autonomo forfetario)

1. All’articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il primo periodo si aggiunge il seguente: “ Dal reddito così determinato sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l’esercizio in corso al compimento dei 35 anni d’età.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209

8.036. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente

«Art. 8-bis

(Misure di sostegno per il settore agricolo)

1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un’agevolazione piu` favorevole.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209».

8.037. Gadda, Scoma.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente

Art 8 bis

“A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un’agevolazione più favorevole.”

Conseguentemente, all’articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 350 milioni di euro per l’anno 2021

8.038. Spena.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

(Detrazione delle spese connesse a battesimi e prime comunioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese documentate, sostenute in Italia, per pagamenti connessi alla celebrazione del battesimo e della prima comunione , spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 25 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 12.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le spese di cui al comma 1 ammesse alla detrazione sono quelle relative al servizio di ristorazione o di catering, all’affitto dei locali, agli addobbi floreali, al servizio di trucco e acconciatura, al servizio fotografico.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 ».

8.039. Gelmini, Spena.

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

Art 8-bis

(Esonero contributivo straordinario)

All’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n.77, dopo la parola “vitivinicole” aggiungere il seguente periodo:

“orticole, limitatamente alla produzione di quarta gamma, e frutticole”

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

A quelli derivanti per l’anno 2021, valutati in 250 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

8.040. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art 8-bis

(Decontribuzione sud)

All'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere le parole "del settore agricolo è.

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023

8.041. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art 8-bis

(Estensione delle agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati a tutti i datori di lavoro agricolo)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

1.A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione piu` favorevole.

Al relativo onere, pari a 350 milioni di euro, si provvede mediate incremento dell'aliquota prevista dall'art. 39 - terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, primo periodo, in misura tale da generare corrispondenti maggiori entrate a decorrere dall'anno 2021

8.042. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

“Art. 8 bis (Riduzione reddito imponibile giovani contribuenti lavoro autonomo forfetario)

All’articolo 1, comma 64 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il primo periodo si aggiunge il seguente: “ Dal reddito così determinato sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l’esercizio in corso al compimento dei 35 anni d’età. “

8.043. Fitzgerald Nissoli.

Dopo l’art. 8, aggiungere il seguente:

“Art. 8-bis. All’art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole “il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa” sono sostituite con le parole “il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa, alla quale si aggiunge l’incremento dell’età anagrafica, è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di quattro mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall’anno 2017.””

All’onere derivante dal presente articolo, si provvede nel limite di 50 milioni di euro annui con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26..

8.044. Montaruli.

Dopo l’art. 8 è inserito il seguente:

Art. 8 *bis*

Proroga esonero TOSAP e COSAP

1. *All’articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:*
2. al comma 1 le parole *“31 dicembre 2020”* sono sostituite dalle seguenti *“30 giugno 2021”;*
3. al comma 2, le parole *“31 dicembre 2020”* sono sostituite dalle seguenti *“30 giugno 2021”;*
4. al comma 3 le parole *“31 dicembre 2020”* sono sostituite dalle seguenti *“30 giugno 2021;*
5. al comma 5 dopo le parole *“127, 5 milioni di euro per l’anno 2020”* sono inserite le seguenti “e di 93 milioni di euro per l’anno 2021”.
6. *Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 93 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 209.*

8.045. Zucconi.

Dopo l'art. 8 aggiungere il seguente:

«8-bis

(Contributo a fondo perduto per i liberi professionisti)

1. Al fine di consentire una ripartenza economica delle attività professionali, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei liberi professionisti titolari di partita iva aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività professionale risulti cessata alla data di pubblicazione della presente legge.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai liberi professionisti titolari di partita iva che abbiano un fatturato per l'anno 2020 inferiore a 60.000 euro a condizione che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 sia inferiore al 50% dell'ammontare del fatturato dell'anno 2019.

4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato del 2020 e l'ammontare del fatturato del 2019 come segue:

a) venti per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 non superiore a diecimila euro;

b) quindici per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 superiore a diecimila euro e fino a ventimila euro;

c) dieci per cento per i professionisti con fatturato indicato al comma 3 superiore a ventimila euro e fino a sessantamila euro.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi del comma 3, per un importo non inferiore a mille euro.

6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

7. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 8.

8. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

9. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 7, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente

bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di Bilancio». L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni" con le seguenti: " 799 milioni"

8.046. Papiro.

Articolo 9

ARTICOLO 9

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge».

9.3. Savino Sandra.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-*bis.*

(Disciplina agevolata di assegnazione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili della ditta individuale)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2021. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Agli oneri derivati dall’attuazione della presente disposizione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1º gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 16 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2021. Agli oneri derivati dall’attuazione della presente disposizione pari a 2,4 milioni di euro per l’anno 2023, a 3,1 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

9.01. La VI Commissione.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-*bis*

(*Modifiche alla disciplina fiscale delle Società di investimento semplice*)

1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, capoverso numero 1), le parole "25 milioni" sono sostituite dalle seguenti "50 milioni";

b) al comma 1-*quater*, le parole "25 milioni" sono sostituite dalle seguenti "50 milioni"»

2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

9.02. La VI Commissione.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

"Art 9-bis.

(Estensione del regime fiscale della cedolare secca)

1. A decorrere dall'anno 2021, il canone di locazione riveniente da contratti aventi ad oggetto immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo potrà essere assoggettato al regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, su opzione facoltativa del locatore, in alternativa al regime ordinario per la tassazione dei redditi fondiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A tal fine è autorizzata la spesa, che costituisce limite massimo di spesa, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le misure applicative del presente articolo.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

9.03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

articolo 9-bis *(Conferma delle detrazioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47)*

<<1. All’articolo 7 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole “triennio 2014-2016”, sono inserite le seguenti: *“e per il triennio 2021-2023”.*
2. le parole *“adibita ad propria abitazione principale”,* sono sostituite dalle seguenti: “e *ai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento o in locazione a canone concordato di alloggi, purchèadibiti a propria abitazione principale.*>>.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000.

9.04. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.

(Determinare del costo dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate).

1. Le disposizioni di cui all’articolo 110, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, con le medesime modalità, anche alle rivalutazioni di beni d'impresa e di partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, se approvato successivamente al 1° gennaio 2021, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 74,8 milioni di euro per l'anno 2023, 254,3 milioni di euro per l'anno 2024, 172 milioni di euro per l'anno 2025 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 74,8 milioni di euro per l'anno 2023, 254,3 milioni di euro per l'anno 2024, 172 milioni di euro per l'anno 2025 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

9.05. Sani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.

(Disciplina agevolata di assegnazione dei beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili della ditta individuale).

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2021. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Agli oneri derivati dall’attuazione della presente disposizione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano, con le medesime modalità, anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1º gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 16 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2021. Agli oneri derivati dall’attuazione della presente disposizione pari a 2,4 milioni di euro per l’anno 2023, a 3,1 milioni di euro per l’anno 2024 e 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 30 milioni di euro per l’anno 2022, 32,4 milioni di euro per l’anno 2023, a 33,1 milioni di euro per l’anno 2024, 33,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027.

9.06. Sani.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

9-*bis. (Applicazione del regime fiscale di maggior favore alle indennità operative del personale militare).*

1. Alle indennità operative del personale militare di cui agli articoli 2, 3, 10 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, introdotte con i provvedimenti di concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6.500.000 di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

9.07. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Fontana Lorenzo, Castiello, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«9-bis. (Estensione del regime fiscale della cedolare secca)

1. A decorrere dall’anno 2021, il canone di locazione riveniente da contratti aventi ad oggetto immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo potrà essere assoggettato al regime della cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, su opzione facoltativa del locatore, in alternativa al regime ordinario per la tassazione dei redditi fondiari ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.».

9.08. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(*Fondo per l'autonomia e la libertà delle donne*)

1. Al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – articoli 1, commi 1, punti a) ed e), articoli 7 - comma 3 – 8 e 9 e di sostenere tali attività, colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all'epidemia di Covid19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni medesime.

2. Sono destinatarie delle risorse di cui al comma 1, le associazioni del Terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

a) rechino nello Statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere con un approccio laico e femminista;

b) abbiano almeno tre anni di attività e presentino un programma che contenga attività documentate in attuazione delle finalità di cui al comma 2, punto a).

3. E' concesso l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 2, punti a) e b), che gestiscano luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte, native e migranti e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza, culturali dedicate alle questioni di genere e erogazione di servizi alla comunità di riferimento promozione di attività culturali e erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.

4. Il Dipartimento Pari Opportunità, entro il mese di marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 del presente articolo».

9.09. Boschi, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(*Semplificazione adempimenti per l'identificazione ai fini IVA del soggetto non residente*)

1. All'articolo 35-ter del recreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, è inserito il seguente: ". Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate anche in via telematica, secondo le regole tecniche previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a condizione che alla documentazione sia apposta la firma qualificata del soggetto che intende identificarsi e un riferimento temporale opponibile a terzi."

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Ai fini dell'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti di cui al presente articolo non è richiesta alcuna documentazione qualora il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito risulti validamente inserito nel sistema elettronico d'informazione di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. In alternativa, il dichiarante può produrre, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, copia conforme all'originale del certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante».

9.010. Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 9-bis

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto

ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 140 per cento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge”.

9.011. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(*Modifiche alla disciplina fiscale per la rideterminazione dei valori delle partecipazioni*)

1. All'articolo 137, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "15 novembre 2020" sono sostituite con le seguenti "30 giugno 2021".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 137, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per il periodo dal 16 novembre 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge,

9.012. Moretto, Del Barba.

Dopo l'articolo 9 aggiungere i seguenti:

Art.9-bis

(Disciplina fiscale e monitoraggio sulle valute virtuali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c-*ter)*, dopo le parole: «di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti,» sono aggiunte le seguenti: «di valute virtuali» e, dopo le parole: «Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso» sono aggiunte le seguenti: «, per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso»;

2) alla lettera *c*-quater*)*, dopo le parole: «valute,» sono aggiunte le seguenti parole: «valute virtuali,» e dopo le parole: «di valute estere,» sono aggiunte le parole: "di valute virtuali,".

b) all'articolo 67, comma 1-*bis*, dopo le parole: «nonché le valute», sono aggiunte le seguenti: «, le valute virtuali»;

c) all'articolo 67, comma 1-*ter*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente»;

d) all'articolo 68, comma 7, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: «*d-bis)* per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;»;

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c*-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c*-quater*)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000,00 euro.».

3. All’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18-*bis* è inserito il seguente: «18-*ter*. L’imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali.».

Art.9-ter

(Definizioni ai fini del riconoscimento fiscale delle valute virtuali)

1. Si definisce «Unità Matematica» l’unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *qq),*del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è una forma di unità matematica.

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, la lettera *ff)* è sostituita dalla seguente: «*ff)* prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale»;

b) all’articolo 1, comma 2, la lettera *qq)* è sostituita dalla seguente: «qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente»;

c) all’articolo 3, comma 5, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente: «prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa»;

d) all’articolo 23, comma 2, lettera *b),* sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: «5-*bis*) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l’operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di Euro 150,00; 5-*ter*) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, memorizzazione o trasferimento di valute virtuali non superi il valore di Euro 150,00».

3. All’articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: «, comprese le unità matematiche».

4. Alla legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. – *1.* Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c*-ter*), c*-quater*)* e *c*-quinquies*),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le unità matematiche possedute alla data del 30 ottobre 2020, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2021.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 novembre 2021. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre 2021.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi».

9.013. Zanichelli, Carabetta, Giuliodori, Scagliusi.

Dopo l’articolo 9, è inserito il seguente

Art. 9-bis

(Detassazione alle attività professionali degli enti di previdenza di diritto privato)

1. Non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni di sostegno al reddito e di supporto all'attività professionale autonomamente riconosciute ai propri iscritti dagli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, erogati ai sensi dell’articolo 44 comma 1 del decreto legge n. 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro, per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209;

b) quanto a 900 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pub-blica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che as-sicurano minori spese pari a 900 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferi-ori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

9.014. Ficara.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: "Art. 9-*bis*. (*Disposizioni in materia di scissione dei pagamenti*) - 1. All’articolo 17-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies, è aggiunto il seguente: «1-septies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle prestazioni di beni e servizi resi ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies ed erogate dalle piccole e medie imprese cosi come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, recepita con il Decreto del Ministero della attività produttive 18 aprile 2005, con sede legale in Italia".

9.015. Corneli.

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

“ART. 9-bis

1. L’articolo 1, comma 441, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applica alle cooperative di cui all’articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 475”.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 250 mila euro per l'anno 2021 e 250 mila euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall’articolo 209.

9.016. Trizzino, Ruggiero, Mammi', Lapia, D'Arrando.

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

articolo 9-bis *(Conferma delle detrazioni di cui all’articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47)*

<<1. All’articolo 7 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole “triennio 2014-2016”, sono inserite le seguenti: *“e per il triennio 2021-2023”.*
2. le parole *“adibita ad propria abitazione principale”,* sono sostituite dalle seguenti: “e *ai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento o in locazione a canone concordato di alloggi, purchèadibiti a propria abitazione principale.*>>.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000.

9.017. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-*bis*

(*Modifiche alla disciplina fiscale delle Società di investimento semplice*)

1. All'articolo 27, del decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, capoverso numero 1), le parole "25 milioni" sono sostituite dalle seguenti "50 milioni";

b) al comma 1-quater, le parole "25 milioni" sono sostituite dalle seguenti "50 milioni"».

9.018. Ungaro, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti: «Art. 9-bis. *(Disciplina fiscale e monitoraggio sulle valute virtuali).* - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c-*ter)*, dopo le parole: «di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti,» sono aggiunte le seguenti: «di valute virtuali» e, dopo le parole: «Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso» sono aggiunte le seguenti: «, per le valute virtuali, soltanto l'operazione che importa il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, e si considera cessione a titolo oneroso»;

2) alla lettera *c*-quater*)*, dopo le parole: «valute,» sono aggiunte le seguenti parole: «valute virtuali,» e dopo le parole: «di valute estere,» sono aggiunte le parole: "di valute virtuali,".

b) all'articolo 67, comma 1-*bis*, dopo le parole: «nonché le valute», sono aggiunte le seguenti: «, le valute virtuali»;

c) all'articolo 67, comma 1-*ter*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, avendo riguardo per il cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, per il cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente»;

d) all'articolo 68, comma 7, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: *«d-bis)* per le operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione;»;

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c*-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo per il controvalore in euro determinato secondo i criteri dell'articolo 67, comma 1-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c*-quater*)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000,00 euro.».

3. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18-*bis* è inserito il seguente: «18-*ter*. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali.»

Art .9-*ter*

(Definizioni ai fini del riconoscimento fiscale delle valute virtuali)

1. Si definisce «Unità Matematica» l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *qq),*del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è una forma di unità matematica.

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera *ff)* è sostituita dalla seguente: «*ff)* prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale»;

b) all'articolo 1, comma 2, la lettera *qq)* è sostituita dalla seguente: «qq) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente»;

c) all'articolo 3, comma 5, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente: «prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa»;

d) all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: «5-*bis*) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di Euro 150,00; 5-*ter*) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, memorizzazione o trasferimento di valute virtuali non superi il valore di Euro 150,00».

3. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: «, comprese le unità matematiche».

4. Alla legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. – *1.* Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c*-ter*), c*-quater*)* e *c*-quinquies*),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le unità matematiche possedute alla data del 30 ottobre 2020, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 novembre 2021.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 novembre 2021. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene oggetto della perizia, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre 2021.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto delle unità matematiche nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto delle unità matematiche di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi».».

9.019. Zanichelli, Pastorino, Carabetta, Giuliodori, Scagliusi.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Deducibilità spese per eventi aziendali)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le spese di cui all’articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 90 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209».

9.020. Gelmini, Spena.

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

<< 9-bis. (Estensione del regime fiscale della cedolare secca)

1. A decorrere dall’anno 2021, il canone di locazione riveniente da contratti aventi ad oggetto immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo potrà essere assoggettato al regime della cedolare secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, su opzione facoltativa del locatore, in alternativa al regime ordinario per la tassazione dei redditi fondiari ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. >>.

9.021. Brunetta.

Dopo l’art. 9 aggiungere il seguente:

“Art. 9-bis”

“ Per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di primo livello del nuovo ordinamento, gli istituti a indirizzo musicale, scuole di musica e gli altri enti di formazione musicale di qualsiasi ordine e grado, è istituito un “Bonus strumenti musicali” una tantum del 65%, per l’acquisto di uno strumento musicale di manifattura italiana, coerente al corso di studi. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dagli enti di cui al periodo precedente, da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento a cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.”.

9.022. Giuliodori.

Dopo l’art. 9 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 9-bis (Proroga pagamento seconda rata Imu)

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.»

9.023. Gagliardi.

Articolo 10

1. Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(*Misure in materia di recupero fiscale delle minusvalenze*)

All’articolo 68, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “*non oltre il quarto*” sono sostituite dalle parole “*non oltre l’ottavo*”.

2. Agli oneri conseguenti, stimati in euro 20 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge

10.3. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Articolo 10 bis (Riduzione del contributo unificato per le udienze da remoto e tenute con trattazione scritta)

Il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo delle cause ordinarie civili, amministrative e tributarie di cui D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014 ed al D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, è ridotto della metà se, al momento della iscrizione del procedimento, la parte procedente dichiara di consentire che la procedura venga svolta da remoto con strumenti telematici o mediante trattazione scritta.

La parte chiamata in causa, qualora non acconsenta alla trattazione con le modalità di cui al comma 1, deve espressamente dichiararlo al momento della costituzione ed integrare la metà non ancora corrisposta del contributo unificato.

Resta sempre salva la facoltà dell'organo giudicante di richiedere la presenza delle parti in udienza per motivi istruttori od altre finalità processuali.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai procedimenti di cui all'art. 13 c. 3 del DPR 115/2002 per cui è già prevista la riduzione, nella misura della metà, del contributo unificato.

10.5. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’art.10 inserire il seguente:

1. «Art.10 bis - Modifica dell’art.112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 All’art.112, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.», sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole “Limitatamente al periodo d’imposta 2020” sono aggiunte le parole “e 2021”»

10.6. Bruno Bossio.

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 10.

(Riduzione della tassazione per le fondazioni bancarie e gli enti filantropici).

1. Gli utili percepiti dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e dagli enti filantropici di cui agli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale come definite dalle rispettive leggi istitutive, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021.

2. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti di gara residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I soggetti di cui al comma 1 destinano l'imposta sul reddito non dovuta, in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1, al finanziamento delle attività d’interesse generale come definite dalle rispettive leggi istitutive, accantonandola in un apposito fondo destinato all'attività istituzionale.

10.7. Lepri, Viscomi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole *"sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;"*, inserire le seguenti:

"sicurezza sul lavoro;".

10.8. D'Alessandro, Librandi, Del Barba.

Al comma 2, dopo la parola “ambiente” aggiungere le seguenti: “riduzione, monitoraggio, prevenzione del rischio di pandemia”.

10.10. Frassinetti, Albano, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 2, lettera a), alle parole “assistenza agli anziani; “ premettere le seguenti parole: “assistenza alle persone con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;”.

*Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole “*800 milioni” *con le seguenti “*788 milioni*” e le parole “*500 milioni*” con le seguenti “*484 milioni*”*

10.16. Noja, Del Barba.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "50 per cento" con le seguenti: "40 per cento";

2) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. Gli accantonamenti di cui ai commi 3) e 4) sono utilizzati per le finalità di cui al comma 2) entro 12 mesi dagli accantonamenti stessi. Ove ciò non fosse possibile, l'importo accantonato e non utilizzato deve essere versato nelle casse dell'erario entro i 3 mesi successivi.

4-ter. L'accantonamento di cui al comma 3) e 4), rientra tra i fondi indisponibili e non è aggredibile da nessuno dei creditori dell'ente.».

10.19. Curro'.

Dopo il comma 1, *inserire i seguenti:*

1-*bis*. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1 che non abbiano percepito utile, per l'anno 2021, l'imposta sull'IRES è ridotta del 50%.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola 800 *con la seguente* 780.

10.22. Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’art. 10 è aggiunto il seguente articolo:

«art.10 -bis. 1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’anno 2020 e per l’anno 2021 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge

10.24. Butti, Foti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole “per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 2”;

2) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole «800 milioni» con le parole «300 milioni» e sopprimere le parole da «e di 500» sino alla fine del periodo.

10.25. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’art. 10, è aggiunto il seguente:

“10-bis).

1. All’art. 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sostituire le parole “millecinquecento euro” con le seguenti: “quindicimila euro”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

10.26. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 10, è aggiunto il seguente:

“10 bis.

Per gli anni di imposta 2020,2021,2022 per tutti i soggetti che abbiano avuto un calo del fatturato o del reddito pari al 20 per cento almeno rispetto all'anno di imposta 2019, a seguito della pandemia Sars 2 Covid 19 e che si trovino nella condizione di cui all'articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, é consentito di poter compensare le cartelle esattoriali con i crediti di imposta

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

10.27. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole “assistenza agli anziani,” aggiungere le seguenti “ assistenza alle persone con disabilità,”

Conseguentemente

all'articolo 209 sostituire le parole “sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti “792 milioni di euro per l’anno 2021 e 485 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.”

10.28. Stumpo, Pastorino.

“Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 10-bis

(Diritto alla detrazione dell’IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 di gennaio da parte dei soggetti di cui all’art. 74, c. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all’art. 74, c. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l’eccezione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, art. 1, comma 1, penultimo periodo.

2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al precedente comma, che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 18, comma 5 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti eseguiti nel mese di dicembre, come risultanti da documento di accompagnamento o atto equipollente, concorrono alla formazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta in corso alla stessa data di cessione dei beni o di effettuazione della fornitura.

10.29. Squeri, Barelli.

Dopo l’art. 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis. (Detraibilità spese legali) 1. L'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.000.

2. La detrazione è ripartita in tre annualità in quote di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo all'assoluzione definitiva.

3. La detrazione spetta, se giustificata con fattura del difensore, munita del visto di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, recante l’esplicita indicazione della causale e quietanza di pagamento.

4. La detrazione di cui al comma 1 non spetta, nelle ipotesi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.

5. L’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo è quantificato in euro 12 milioni di euro per l'anno 2021, e 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente, all’Articolo 209, comma 1 le parole «800 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «778 milioni» e le parole «500 milioni» con le seguenti: «475 milioni».

10.30. Zanettin, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Rossello.

Dopo l’art. 10, inserire il seguente:

“Articolo 10-bis

(Sgravi fiscali per immobili posseduti da cittadini italiani e degli Stati dell’Unione europea non residenti in Italia che mantengano legami familiari e affettivi con il luogo in cui è ubicato l’immobile)

1. Alla lettera c) del comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani o da cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Paesi non appartenenti all’Unione europea, che dimostrino di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situata l’unità immobiliare, secondo requisiti, criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino italiano o cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Paesi non appartenenti all’Unione europea che dimostri di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situato l’immobile».

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

10.31. Fitzgerald Nissoli.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

“4-bis. Il beneficio relativo alla riduzione della tassazione dei dividendi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, a decorrere dal 2021, anche nei confronti degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

(Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali e gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103);

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “760 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti: “440 milioni”.

10.32. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’art. 10, inserire il seguente:

“Articolo 10-bis (Sgravi fiscali per immobili posseduti da cittadini italiani e degli Stati dell’Unione europea non residenti in Italia)

1. Alla lettera c) del comma 741 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani o da cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Paesi non appartenenti all’Unione europea, che dimostrino di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situata l’unità immobiliare, secondo requisiti, criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino italiano o cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea residente in Paesi non appartenenti all’Unione europea che dimostri di mantenere legami familiari e affettivi con il territorio nel quale è situato l’immobile».

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, di cui 3 milioni di euro annui destinati alla copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

10.33. Fitzgerald Nissoli.

Al comma 2, *lettera a)*, *alle parole* assistenza agli anziani; *premettere le seguenti parole*: “assistenza alle persone con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;”.

10.34. Casciello, Versace, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

(*Misure in materia di recupero fiscale delle minusvalenze*)

All’articolo 68, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “*e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67”* sono soppresse.

2. Agli oneri conseguenti, stimati in euro 20 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

10.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis **(**Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche”

10.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

“Art. 10bis (Esenzione da imposta immobili inutilizzati)

Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta la seguente lettera: g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete”

10.03. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis (Esenzione da imposta immobili inutilizzati)

All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 747, la lettera b) è soppressa;
2. al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell’esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”

10.04. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis. (Imu immobili commerciali sfitti da almeno due anni)

In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’anno 2020 e per l’anno 2021 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni”

10.05. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

Art.10-bis. **(**Estensione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato)

1.All’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole “relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica” sono eliminate.

2. I commi 2-bis e 2-bis.1 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, come convertito in legge, sono abrogati”

10.06. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

Art.10-bis (Interventi a favore delle aree marginali)

Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti”

10.07. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

(*Riduzione imposta sui capital gain*)

All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le parole “*26 per cento*” sono sostituite dalle parole “*12,5 per cento*”.

2. Agli oneri conseguenti, stimati in euro 3 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante le risorse del Fondo di cui all’art. 2, comma 1.

10.08. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

(*Incentivo per l’acquisto di veicoli a motore*)

1. Al fine di favorire la ripresa del mercato automobilistico, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è stabilita l’esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica e dell’Imposta Provinciale di Trascrizione per chiunque acquisti un veicolo a motore di prima immatricolazione.

2. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l’articolo 13 decreto-legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Agli oneri conseguenti, stimati in euro 5 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge

10.09. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

(*Rimodulazione i.p.t.*)

1. All’articolo 56, comma 2, decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento» e le parole «Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province» sono abrogate.

2. Al minor gettito per le province si fa fronte con un incremento dei trasferimenti a valere sul fondo istituito con l’articolo 13 decreto-legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Agli oneri conseguenti, stimati in euro 5 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

10.010. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

(*Detrazione fiscale per l’acquisto di motocicli*)

1. A chiunque acquisti un ciclomotore o motociclo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è concessa una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50% della spesa complessiva sostenuta per l’acquisto comprensiva dell’i.v.a.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso altresì a chi acquista pezzi di ricambio o componenti di tali veicoli.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione di tale misura, previsti in euro 50 milioni per l’anno 2021, ridurre del corrispondente importo il Fondo di cui all’art. 126, comma 2.

10.011. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

(*Detraibilità integrale dell’i.v.a. per gli acquisti di veicoli*)

La lettera c) del primo comma dell’articolo 19-bis1 Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 è abrogata.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione di tale misura, previsti in euro 50 milioni per l’anno 2021, ridurre del corrispondente importo il Fondo di cui all’art. 126, comma 2.

10.012. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

(*Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali*)

L'articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente: «Art. 3 *(Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)* 1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.».

2. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2008 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2021, 633,6 milioni di euro nel 2022 e 400,8 milioni di euro nel 2023.

10.013. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1 Al fine di prevedere il corretto allineamento al testo Unico Ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152delle norme relative alla tassa sui rifiuti (TARI), alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1. all'articolo 1, comma 645, sono eliminate parole "*e assimilati*";
2. all'articolo 1, comma 649, sono apportate le seguenti modificazioni:
3. il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Per i produttori di rifiuti speciali urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati."
4. al terzo periodo le parole *"non assimilabili*" sono soppresse
5. al quarto periodo le parole *"di rifiuti speciali non assimilati"* sono soppresse*;*
6. all'articolo 1, comma 662, primo periodo la parola "*assimilati"* è soppressa.

10.014. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

Articolo 10 bis (Cedolare secca per le locazioni commerciali)

Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell’art. 27 e seguenti della legge 27/07/1978 n° 392 in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l’approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica denominata “COVID-19” ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall’articolo 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,con l’aliquota speciale unica del 10 per cento.

Le parti, al fine di poter beneficiare dell’applicazione della cedolare secca prevista al comma 1, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l’attività conduttrice, che controfirmano l’accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27/07/1978 n° 392 ed alla presente Legge di Stabilità per l’anno 2020.

Per la validità del beneficio fiscale di cui al comma 1, le parti dovranno altresì procedere alla registrazione, anche telematica, senza oneri, dell’accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciate ai sensi del comma 2.

Nel caso in cui i competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate non fossero aperti al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria le parti, qualora non fossero abilitate alla registrazione telematica, potranno comunicare, anche a mezzo delle rispettive organizzazioni di categoria, all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, copia dell’accordo stesso in formato pdf riproducendo altresì il contenuto dell’accordo all’interno del corpo del messaggio PEC.

Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell’art. 27 e seguenti della legge 27/07/1978 n° 392 in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l’approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, può essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota unica del 21 per cento. Le parti, al solo fine di poter beneficiare dell’applicazione della cedolare secca così determinata, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l’attività conduttrice, che controfirmano l’accordo attestandone per iscritto, in modalità bilaterale, la corrispondenza alla legge 27/07/1978 n° 392 ed alla presente Legge di Stabilità per l’anno 2020.

Entro il 31/03/2021 dovrà essere convocato, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia - già firmatarie dell’accordo nazionale di attuazione della legge 431/98 sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 25/10/2016 - e di quelle produttive del settore artigianato, commercio, piccola e media industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni

sottoscritte ai sensi dell'art. 27 della legge 27/07/1978 e della presente legge, il modello-tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti dovranno sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 1, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale.

Con l'approvazione dell'Accordo nazionale di cui al precedente comma, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà a predisporre ed approvare l'Elenco nazionale delle Associazioni di categoria dallo stesso riconosciute ed abilitate alla sottoscrizione e rilascio delle attestazioni bilaterali di conformità alla presente legge.

Il regime fiscale introdotto dalla presente legge è applicabile limitatamente al periodo d'imposta 01/01/2020 – 31/12/2022, salvo possibili proroghe, adottabili anche con DPCM, nel caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19."

10.015. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

“Articolo 10-bis (Estensione della cedolare secca agevolata al 10% sulle locazioni abitative a tutti i Comuni d’Italia)

Allo scopo di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica denominata “COVID-19” ha prodotto sui contratti di locazione ad uso abitativo ed al fine di prevenire l’aumento dei procedimenti di sfratto per morosità incolpevole e di agevolare la sottoscrizione di contratti a canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge 09/12/1998 n. 431, come integrata dall’Accordo nazionale sottoscritto il 25/10/2016 e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017, per il triennio 2020-2022 l’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 – come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n. 124, è ridotta in tutti i Comuni italiani al 10 per cento”

10.016. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

“Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504**,** in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all’articolo 39-octies:
2. al comma 1, le parole “b),” sono soppresse;
3. il comma 3 è sostituito dai seguenti: “3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
4. una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;
5. una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 57,00 euro per mille unità di prodotto nell’anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell’anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l’anno 2023.

3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 38 punti percentuali a decorrere dall’anno 2021.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.

3-quinquies. Per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.

3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all’articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell’ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.

3-septies. Al fine dell’adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

3-octies. Al fine di consentire l’opportuno monitoraggio parlamentare in merito all’andamento del gettito, il Ministero dell’economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-quinquies, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.”;

1. il comma 4 è soppresso;
2. al comma 6, secondo periodo, le parole “2019” sono sostituite con “2021” e le parole “96,22 per cento” sono sostituite con “100,00 per cento”.

b) all’Allegato I, alla voce “Tabacchi lavorati”, la lettera c) è soppressa.

1. Il maggior gettito derivante dalle misure di cui al presente articolo concorre al finanziamento del Fondo di cui all'art. 209 del presente disegno di legge.

10.017. Sangregorio.

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“ART. 10 bis. (Interpretazione autentica in materia di equiparazione degli interessi di sospensione amministrativa e giudiziale agli interessi di mora a seguito della adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione)

1. Ai fini della procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, gli interessi di mora non dovuti per il perfezionamento di tale procedura si intendono comprensivi degli interessi che maturano, dopo l’affidamento dei carichi agli agenti della riscossione, a seguito della concessione in via amministrativa ovvero giudiziale della sospensione della riscossione. 2. La disposizione di cui al comma 1 che precede non trova applicazione in relazione agli interessi connessi a procedure di definizione agevolata di cui all’articolo 5 del decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119. 3. Non si fa luogo al rimborso degli interessi di sospensione di cui al comma 1 eventualmente già corrisposti

10.018. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

\"Articolo 10 bis

(Ulteriori disposizioni in materia di terzo settore)

All’articolo 102, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, la lettera e) è soppressa.”

Conseguentemente, all’art. 209 sostituire le parole: ”800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022” con le seguenti “795 milioni di euro per l'anno 2021 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”.

10.019. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

Articolo 10-bis. (Modifica alla disciplina fiscale dei lavoratori autonomi dello spettacolo)

1. All’art. 54, del DPR 22 dicembre 1986, n 917, dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

9. Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, a prescindere che siano in regime iva forfettario o meno, le cui attività artistiche, tecniche o amministrative rientrano nell’elenco riportato nel testo di legge che regola l'assicurazione ivs dello spettacolo (Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 708/1947 e s.m.i.), le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate a euro 77,46 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di un terzo degli importi suddetti. Detti limiti sono ridotti di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal lavoratore autonomo, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevate ad euro 25,82 per le trasferte all'estero. Viceversa, le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi spese di trasporti comprovati da documenti emessi dal vettore, concorrono a formare il reddito.

9-bis. Sempre per i lavoratori autonomi dello spettacolo, non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal soggetto che si avvale della prestazione lavorativa, o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 9 e 9 bis, pari a 20 milioni di Euro annui, a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall’art. 209, comma 1 della presente legge

10.020. Acunzo.

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente: \"Art. 10-bis *(Imposta sul valore aggiunto per alimenti per cani e gatti e per le prestazioni veterinarie)*

1. Agli alimenti per cani e gatti e alle prestazioni veterinarie si applica l’aliquota del 10 per cento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Alla Tabella A, Parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 il numero «91» è sostituito dal seguente: «91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».

3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero «114» è aggiunto il seguente: «114¿bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75)».

4. Alla Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 20 è sostituito dal seguente: «20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell’alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto».

5. Il comma 6 dell’articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.”.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000;

2023: - 20.000.000.

10.021. Topo.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

Articolo 10 bis. Alle società cooperative è riconosciuta la possibilità di rivalutare gli immobili da utilizzare esclusivamente per l'incremento del patrimonio sotto forma di incremento delle riserve indivisibili o riduzione di perdite pregresse.

Relazione tecnica: Le condizioni di accesso al credito sono risultate meno favorevoli già dal 2019. In questa fase d'emergenza sarebbe auspicabile prevedere la possibilità di rivalutare i beni strumentali, compreso gli immobili al fine di far emergere plusvalenze dalla rivalutazione di beni strumentali (in esenzione fiscale) da utilizzare esclusivamente per l'incremento del patrimonio sotto-forma di incremento delle riserve indivisibili o riduzione di perdite pregresse. È fondamentale in un periodo di crisi, dove le Cooperative si sono poste l'obiettivo di salvaguardare le proprie risorse umane rispetto all'equilibrio dei bilanci che ha comportato, nei fatti, la riduzione del patrimonio, prevedere questa possibilità per dare ossigeno alle imprese cooperative. Diversamente rispetto alle imprese di capitale, che possono con più facilità ricorrere al mercato finanziario anche tramite l'emissione di prestiti obbligazionari dedicati, la cooperazione, complessivamente, si troverà sempre più in difficoltà nel continuare a svolgere la propria missione salvaguardare i propri valori.

10.022. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente: «Art. 10-bis. (Misure di assistenza per gli iscritti delle Casse ed Enti di Previdenza obbligatoria)

1. All’art. 3 comma 3, del DL 24 aprile 2014 n. 66, convertito da L. 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole “forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” sono aggiunte le parole: “e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l’aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell’attività professionale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.

10.023. Zennaro.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“10-*bis*.

(Modalità di riparto ed erogazione del 5 per mille).

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4-bis. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite:

a) il 50% è destinato all’associazione di Enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di aderenti;

b) il 50% è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per finanziare attività informative e formative realizzate dagli Enti del terzo settore in materia di raccolta fondi.

La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.>>”.

10.024. Lepri, Viscomi.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente articolo:

Articolo 10-bis

All’articolo 24 ter del D.P.R., 22/12/1986 n° 917 (TUIR), comma 1, la frase “non superiore a 20.000 abitanti” è sostituita dalla frase “non superiore a 70.000 abitanti”.

10.025. Schiro', La Marca.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis (Esenzione dall’IMU per i pensionati residenti all’estero)

1) Al comma 759 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

h) una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia residenti all’estero, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

2) Agli oneri derivanti dall’emendamento, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella Tabella A del “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, recante “Indicazioni delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente - Accantonamenti per nuove e maggiori spese o riduzioni di entrate per l’anno 2021”, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

10.026. Schiro', La Marca.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis (Esenzione dal pagamento del Canone RAI per gli iscritti all’AIRE)

1. All’articolo 18 (Esenzioni) del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo:

“Il canone di abbonamento non è inoltre dovuto in relazione agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’Estero) a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d’uso”.

2. Agli oneri derivanti dall’emendamento, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nella Tabella A “Indicazioni delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente - Accantonamenti per nuove e maggiori spese o riduzioni di entrate per l’anno 2021”, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

10.027. Schiro', La Marca.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis (Esenzione dal pagamento della TARI per gli iscritti all’AIRE)

1. Al comma 659 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” dopo la lettera e) è aggiunto il seguente paragrafo:

“Il comune sulla base dello stesso regolamento citato nel precedente paragrafo prevede l’esenzione nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) che non siano locate o date in comodato d’uso”.

10.028. Schiro', La Marca.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis.

(Riduzione convenzionale dei canoni di locazione per gli immobili destinati ad attività produttiva e applicazione di imposta sostitutiva in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è possibile, su base contrattuale e pattizia, convenire una riduzione pari almeno al 30 per cento dei canoni di locazione dovuti nel 2021 relativi agli immobili destinati allo svolgimento dell’attività produttiva.

2. I canoni di locazione contrattualmente ridotti ai sensi del comma 1, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore e costituiscono base imponibile da assoggettare, per la medesima annualità, ad imposta sostitutiva del 10 per cento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.”

10.029. Benamati, Bonomo, Manca Gavino, Soverini, Zardini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis (Disposizioni in materia di accisa sul gasolio)

Al comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sostituire le parole "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore" con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore".

10.030. Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Articolo 10-bis (RIVALUTAZIONE BENI STRUMENTALI COOPERATIVE)

1. Alle società cooperative è riconosciuta la possibilità di rivalutare gli immobili da utilizzare esclusivamente per l'incremento del patrimonio sotto forma di incremento delle riserve indivisibili o riduzione di perdite pregresse.”

10.031. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Articolo 10-bis *(credito d’imposta per i canoni di locazione da uso abitativo)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai titolari di contratti di locazione ad uso abitativo che non abbiano percepito nell’anno 2020, in tutto o in parte, il canone dovuto per tale annualità, spetta, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’importo non versato.

2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro l’anno, a partire dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.032. Fregolent, Librandi, Marattin, Del Barba.

Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

«articolo 10-*bis (Proroga pagamento seconda rata Imu)*

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.»

10.033. Librandi, Fregolent, Marattin, Del Barba.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

«Articolo 10-bis. *(stabilizzazione della cedolare secca sui negozi)*

1. All’articolo 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: *”nell’anno 2019”* con le seguenti: *“dall’anno 2021”.».*

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, valutati in 160 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.034. Marattin, Librandi, Del Barba, Fregolent.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

“10-bis *(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-*bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole “euro 129,11” con le seguenti “euro 50,00”».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

10.035. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Art. 10 bis

All’articolo 110 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, dopo le parole “*31 dicembre 2019*” sono aggiunte le seguenti parole: “*e al 31 dicembre 2020*”;
2. al comma 2:
3. nel primo periodo, le parole “*nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1*” sono sostituite dalle seguenti: “*entro il 31 dicembre 2021*”;
4. nel secondo periodo, dopo le parole “*31 dicembre 2019*” sono aggiunte le seguenti parole: “*e al 31 dicembre 2020*”.

10.036. Zardini, Benamati, Bonomo, Manca Gavino, Soverini, Braga.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis.

(Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

All’articolo 48 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: “operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)” con le seguenti: “operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria” e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole “45 milioni di euro” con le seguenti: “345 milioni di euro” ;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico *dell’International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: “esclusivamente” e dopo le parole: “legge di conversione del presente decreto” aggiungere, in fine, le seguenti parole: “Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;

d) al comma 6 sostituire le parole: “pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti: “pari a 345 milioni di euro per l’anno 2021”.

Conseguentemente all’art. 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “67,55 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “367,55 milioni”.”

10.037. Zardini, Benamati, Bonomo, Manca Gavino, Soverini, Braga.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è alternativo a quello concesso ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77; dell’articolo 8 del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 4 del Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d’imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

Ai fini dell’applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d’imposta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 1.520 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi del successivo art. 207.”

10.038. Zardini, Benamati, Bonomo, Manca Gavino, Soverini, Braga.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

“Art. 10-bis.

(*Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021*)

1. All’articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole “delle spese sostenute nel 2020” sono sostituite dalle seguenti: “*delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021”* e le parole “nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “*nel limite complessivo di 603milioni di euro per l’anno 2020 e 800 milioni di euro per l’anno 2021”.*

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta relativamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’art. 265, comma 11 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77”

10.039. Zardini, Benamati, Bonomo, Manca Gavino, Soverini.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis.

(Riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione di cedolare secca in favore del locatore)

1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale strumentali per lo svolgimento dell’attività sono ridotti del 30% per il 2021. I canoni di locazione percepiti dai locatori che effettuano tale riduzione, sono esclusi dal reddito complessivo e sugli stessi verrà applicata, per le medesime annualità, una cedolare secca agevolata pari al 10%, sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.”

10.040. Zardini, Benamati, Bonomo, Manca Gavino, Soverini.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 10-*bis*

(Credito di imposta associazioni di volontariato)

È riconosciuto un credito di imposta per le spese dirette e indirette sostenute dalle organizzazioni di volontariato, reti associative e la generalità degli enti del terzo settore impegnate nell’attività di supporto assistenziale per la cura e la prevenzione dal contagio da COVID-19, pari al 70 per cento delle spese sostenute per gli anni 2020 e 2021.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative a:

a) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

b) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

c) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera a), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

10.041. Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 10-*bis*

(Fondo per spese sostenute in favore dei concorrenti concorsuali)

1. Ai concorrenti under 35 che sostengono procedure concorsuali di bandi pubblici espletati entro il 31 dicembre 2021, è riconosciuto un indennizzo per l’intero importo delle spese sostenute in vitto e alloggio per raggiunger la sede di convocazione delle prove di selezione così come stabilite.

2. È costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 50 milioni per l’anno 2020 e 2021 denominato “Fondo a sostegno dei concorrenti per concorsi pubblici”, finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio per le finalità di cui al comma 1. L'erogazione è effettuata in un’unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione dei regolari titoli di viaggio e delle ricevute o fatture attestanti il motivo dello spostamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l’erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

10.042. Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

(Estensione della cedolare secca agevolata al 10% sulle locazioni abitative a tutti i Comuni d’Italia)

1.Allo scopo di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché al fine di prevenire l’aumento dei procedimenti di sfratto per morosità incolpevole e di agevolare la sottoscrizione di contratti a canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge 09 dicembre 1998 n. 431, come integrata dall’Accordo nazionale sottoscritto il 25 ottobre 2016 e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, per il triennio 2020-2022 l’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 – come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, è ridotta in tutti i Comuni italiani al 10 per cento.

Relazione:

L’emendamento introduce l’applicazione della cedolare secca con aliquota al 10% su tutto il territorio nazionale. Infatti, questa agevolazione fiscale è già in vigore in caso di emergenza a seguito di eventi calamitosi; l'attuale normativa prevede che l'applicazione della medesima sia del 10% anziché del 21%, con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato stipulati per immobili situati in Comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti la data del 28/5/2014, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Per l'anno 2020 tale riduzione di aliquota si applica limitatamente ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti. La riduzione dell'aliquota trova la propria giustificazione nel dare un aiuto concreto alle comunità e ai territori colpiti da sciagure naturali.

E' indubbio che, in realtà, tutto il territorio italiano sia interessato, nel 2020 e negli anni immediatamente successivi, dall'effetto pandemia da Covid-19, un effetto sicuramente paragonabile ad uno stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi, che necessita di provvedimenti a sostegno di tutti, sia dei conduttori che si vedrebbero così ridurre i canoni da pagare con la sottoscrizione di nuovi contratti a canone agevolato, sia i locatori, che verrebbero compensati attraverso una riduzione del carico fiscale.

10.043. Topo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

(Cedolare secca per le locazioni commerciali)

1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell’art. 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero il canone relativo ai contratti sottoscritti successivamente alla predetta data per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 10 per cento per l’intera durata della riduzione accordata e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Le parti, al fine di poter beneficiare dell’applicazione della cedolare secca di cui al comma 1, sono assistiti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dalle organizzazioni produttive di settore cui appartiene l’attività conduttrice, che controfirmano l’accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n. 392, nonché alla presente legge.

3. Ai fini della validità del beneficio fiscale di cui al comma 1, le parti procedono alla registrazione, anche in modalità telematica, dell’accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciate ai sensi del comma 2. Qualora i competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate non siano abilitate alla registrazione telematica, la comunicazione di cui al precedente periodo può essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate anche mediante le rispettive organizzazioni di categoria esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, allegando copia dell’accordo stesso e riproducendo altresì il contenuto dell’accordo all’interno del corpo del messaggio PEC.

4. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell’art. 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero il canone relativo ai contratti sottoscritti successivamente alla predetta data per i quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 21 per cento. per l’intera durata della riduzione accordata e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

5.Le parti, al fine di poter beneficiare dell’applicazione della cedolare secca di cui al comma 1, sono assistiti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dalle organizzazioni produttive di settore cui appartiene l’attività conduttrice, che controfirmano l’accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n. 392, nonché alla presente legge.

6. Entro il 31 marzo 2021 dovrà essere convocato, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia – già firmatarie dell’accordo nazionale di attuazione della legge 431/98 sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 25/10/2016 - e di quelle produttive del settore artigianato, commercio, piccola e media

industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni sottoscritte

ai sensi dell'art. 27 della legge 27/07/1978 e della presente legge, il modello-tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti dovranno sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 1, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale.

7. Con l'approvazione dell'Accordo nazionale di cui al precedente comma, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà a predisporre ed approvare l'Elenco nazionale delle Associazioni di categoria dallo stesso riconosciute ed abilitate alla sottoscrizione e rilascio delle attestazioni bilaterali di conformità alla presente legge.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2022, o comunque non oltre il termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Relazione:

La nostra proposta parte dall'esperienza fornita dall'applicazione congiunta di due norme, la legge 431 del 1998 che ha riordinato le locazioni residenziali e il DM 16/01/2017 che ha integrato la stessa e riformulato il settore delle locazioni a canone agevolato (i c.d. contratti 3+2). Oggi possiamo dire che circa il 60% dei contratti ad uso abitativo è un 3+2.

Lo scopo è favorire anche nel comparto delle locazioni commerciali, attraverso la tassazione agevolata, la diffusione degli accordi modificativi dei contratti, che riducano il canone a favore dei conduttori, con compensazione a favore del locatore mediante, appunto, l'opzione della cedolare secca.

Perché questo particolare regime fiscale abbia successo anche nell'ambito commerciale, però, si rende necessaria la collaborazione ed il coinvolgimento delle Associazioni di categoria dell'Artigianato, del Commercio e della Piccola e Media industria, senza le quali si perderebbe molta dell'efficacia che simili norme possono avere sul comparto locatizio non residenziale. Soprattutto, grazie anche all'attestazione in modalità bilaterale, si evitano abusi ed elusioni alla norma, favorendo altresì una diffusione dell'opportunità attraverso le stesse Organizzazioni di categoria.

Per questo riteniamo necessaria la convocazione - a cura del MISE - di un "Tavolo delle associazioni della proprietà edilizia e dell'artigianato e del commercio" che, sulla falsa riga di quanto avvenuto nel 2016 al MIT per i canoni agevolati, consenta di definire un accordo nazionale che disciplini e regoli l'applicazione della cedolare secca e degli altri strumenti oggi proposti. Lo scopo del tavolo è quello di standardizzare l'applicazione normativa e di creare le regole da applicare a livello locale, così da prevenire sia errori che abusi nell'applicazione della norma.

10.044. Navarra.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

“Art. 10-bis

(Estensione del regime forfetario a società tra professionisti e associazioni professionali)

I commi da 54 a 88 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche alle società tra professionisti e alle associazioni professionali. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative della presente disposizione”.

Motivazione

La disciplina sul regime forfettario favorisce i liberi professionisti persone fisiche: solo i contribuenti persone fisiche, infatti, hanno la possibilità di beneficiare del regime agevolato, entro la soglia di 65.000 euro di ricavo. Le associazioni tra professionisti ne risultano danneggiate, poiché risulta molto più conveniente esercitare la professione in maniera autonoma ed essere assoggettati al regime forfetario, piuttosto che lavorare in associazioni o aggregazione ed essere assoggettati al regime ordinario. La scelta del legislatore fiscale si pone in senso del tutto contrario alle necessità del mercato: i liberi professionisti debbono essere spinti a collaborare e ad associarsi, per divenire sempre più competitivi sul mercato.

Per questo, l’emendamento si propone di estendere la disciplina del regime forfetario anche agli studi associati, mediante regole attuative che sono state demandate ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. In tal modo, la scelta se esercitare la professione in maniera associata o meno sarà del tutto libera da condizionamenti di convenienze fiscali.

10.045. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Art. 10-bis. *(Definizione di mancanza di autonoma organizzazione ai fini IRAP per i lavoratori autonomi)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione, ai fini dell'imposta, nel caso di lavoratore autonomo o nel caso di imprenditore individuale, con un ammontare di compensi o ricavi non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, per prestazioni di servizi e per acquisizione o gestione di beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi o dei ricavi e, comunque, nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2021.”

Motivazione

L’Irap è dovuta esclusivamente nelle situazioni in cui si ravvisi l’esistenza di un’autonoma organizzazione; in assenza, il contribuente non deve considerarsi soggetto passivo dell’imposta. La Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 156/2001, ai fini dell’effettiva debenza del tributo da parte dei professionisti, ha sostenuto che “mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo (…)”. In seguito, sulla scorta dell’ulteriore principio che si è andato ad affermare nel tempo, secondo cui non è la oggettiva natura dell’attività svolta ad essere alla base dell’imposta bensì il modo – autonoma organizzazione – con cui la stessa è svolta, il filone interpretativo che aveva riguardato solo i professionisti ha finito per coinvolgere anche, dapprima, le figure dell’agente di commercio e del promotore finanziario e, poi, il piccolo imprenditore in genere (si veda, in tal senso, Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n. 12108/2009, n. 12109/2009, n. 12110/2009).

Al momento, ai fini dell’esclusione dall’assoggettamento ad IRAP, sussiste la necessità di verificare di volta in volta l’integrazione o meno del requisito dell’autonoma organizzazione nello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo e dell’attività di impresa, da parte dell’imprenditore individuale. Ciò crea una situazione di incertezza tra i professionisti e gli imprenditori individuali potenzialmente coinvolti da tale esclusione, ed è la causa di un elevato numero di ricorsi giudiziari, il cui aumento non può che tradursi in un aumento dei costi a carico delle collettività.

10.046. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

10-bis (*Adeguamento della Tassa sui rifiuti (TARI*)

1. Alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 645 è così sostituito:

"645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico."

b) Il comma 649 è così sostituito:

"649. *Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa."*

b) Il comma 652 è così sostituito:

"652. *Per il servizio di gestione dei rifiuti simili prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare*."

10.047. Fregolent, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

10-bis (*Interventi a sostegno del settore zootecnico*)

1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole "e 2020" con le seguenti ", 2020, 2021, 2022 e 2023".

2. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 5), dopo le parole "e 4", sono inserite le seguenti: "nonché quelle suine,". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di carni suine di cui al citato numero 5, come modificato dal presente comma, effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui per il comma 1 e in 200 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».

10.048. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Modalità di tassazione dei contributi riconosciuti per l'emergenza COVID-19 erogati in più esercizi)

1. I contributi riconosciuti alle imprese in relazione agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 per i quali è prevista l'erogazione in più esercizi concorrono, pro quota, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nell'esercizio in cui sono incassati».

10.049. Marattin, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Modalità di tassazione dei contributi riconosciuti per l'emergenza COVID-19 erogati in più esercizi)

1. I contributi riconosciuti alle imprese in relazione agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 per i quali è prevista l'erogazione in più esercizi concorrono, pro quota, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nell'esercizio in cui sono incassati».

10.050. Marattin, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis.

(Compensazione orizzontale delle perdite).

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole “sottraendo le perdite derivanti” sono aggiunte le seguenti: “dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti”;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La sottrazione delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66, è alternativa, per il medesimo periodo di imposta, al computo in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta successivi, di cui al comma 3.”.

2. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, salvo che il contribuente abbia già optato per il computo in diminuzione di cui al comma 3.

10.051. Fragomeli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

"Art.10-bis"

(Trasferimento di attività produttive in Italia)

1. Al fine di favorire il trasferimento in Italia di attività produttive, i redditi derivanti dalle attività di impresa trasferite sono esenti nella misura del 50% ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore della produzione netta derivante da tali attività è interamente esente ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Per trasferimento di attività produttive si intende lo svolgimento in Italia di attività di impresa precedentemente eseguite, anche in capo a distinte società facenti parte del medesimo gruppo, in uno Stato non appartenente all'Unione Europea.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica ai redditi e al valore della produzione netta realizzati dalle attività trasferite nel periodo di imposta in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.
4. Per la determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile il contribuente può presentare istanza all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. In alternativa, il contribuente può determinare e dichiarare il reddito e il valore della produzione netta agevolabile, fornendone specifica indicazione nella dichiarazione relativa a ciascun periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione. Il contribuente deve altresì predisporre idonea documentazione secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In caso di rettifica del reddito e del valore della produzione netta agevolabile, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione redatta e la stessa sia idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.
6. Il regime di esenzione viene meno se nei dieci periodi di imposta successivi a quello in cui avviene il trasferimento in Italia il contribuente trasferisce in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, anche parzialmente, le attività oggetto di precedente trasferimento in Italia. In tal caso, dovrà essere versato un importo pari alle minori imposte pagate nel tempo per effetto del regime di esenzione di cui al presente articolo e ai relativi interessi.

10.052. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis (Riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di beni di igiene personale)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114, è aggiunto il seguente: “114-bis. Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; shampoo; preparazioni prebarba, da barba o dopobarba; deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore; preparazioni per il bagno; preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti (dentifrici; collutori); prodotti dermoigienici per bambini; prodotti igiene intima; prodotti igiene piedi; solari; protettori e stick solari labbra;”. »

Conseguentemente sostituire l’articolo 209 con il seguente “1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 499 milioni di euro per l'anno 2021 e di 199 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.”

10.053. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10.

(Tassazione dei rendimenti finanziari delle Casse di previdenza obbligatoria).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole "del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 24 per cento per l'anno 2021, del 22 per cento per l'anno 2022 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2023".

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 38,332 milioni di euro per l'anno 2021, di 104,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 143 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

10.054. Serracchiani.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

(Modifica del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite:

a) il 50% è destinato all’associazione di enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo Settore a essa aderenti;

b) il 50% è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per finanziare attività informative e formative poste in essere dagli enti del Terzo Settore in materia di raccolta fondi.

La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è regolata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”.

10.055. Tabacci.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, comma 3, le parole “sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.” sono sostituite dalle seguenti “nonché le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite:

a) il 50% è destinato all’associazione di enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo Settore a essa aderenti;

b) il 50% è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per finanziare attività informative e formative poste in essere dagli enti del Terzo Settore in materia di raccolta fondi.

La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è regolata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”.

10.056. Tabacci.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

“Articolo 10-bis

(Modifica del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1.All’articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui alla lettera f), dell’articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono riferite anche agli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1.”.

b) Al comma 7, lettera b), le parole “enti del Terzo settore non commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1”.

10.057. Tabacci.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente articolo 10-bis

Art. 10-bis (Disposizioni in materia di accisa sul gasolio)

1. Al comma 2 dell’articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sostituire le parole “ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore” con le seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore”.

Conseguentemente, all’articolo 68, sostituire le parole «196,3 milioni» con le parole «116,3 milioni».

10.058. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art 10-bis

(Riduzione delle ritenute d'acconto per i lavoratori

autonomi dal 20 per cento al 10 per cento)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "20 per cento" sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 900 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 126, comma 4, nonché mediante utilizzo,, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

10.059. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 10-bis (*Disposizioni in materia di Irpef*)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all’articolo 11:
    1. al comma 1, lettera c) le parole «38 per cento» sono sostituite dalle parole «32 per cento»;
    2. al comma 1 lettera d) le parole «41 per cento» sono sostituite dalle parole «38 per cento»;
    3. al comma 1 lettera e) dopo le parole «75.000 euro» sono aggiunte le parole «e fino a 150.000 euro»;
    4. al comma 1 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «f) oltre 150.000 euro, 45%»;
2. all’articolo 13:
    1. al comma 5 le parole «53, 66» sono soppresse;
    2. dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter) Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 53 e 66 spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, pari a:

a) 2.760 euro, se il reddito complessivo non supera 12.000 euro;

b) 2.760 euro, se il reddito complessivo è superiore a 12.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 43.000 euro.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 acquistano efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2021.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale indicati nell'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridurre, eliminare o riformare i regimi fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in conseguenza delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, comunque garantendo la tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente;

b) prevedere che le disposizioni introdotte ai sensi della lettera *a)* del presente comma acquistino efficacia a decorrere dal periodo d'imposta indicato all'articolo 2, comma 1;

c) assicurare che dall'attuazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera *a)* del presente comma derivino maggiori entrate per un importo annuo almeno pari a quello previsto all'articolo 2, comma 2, a decorrere dall'anno ivi indicato.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in 5,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 184.

10.060. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(*Obblighi dei sostituti di imposta*)

1. All’articolo 32-quater del Decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, l’ultimo periodo è sostituito con il seguente:

«Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate e gli altri obblighi di cui all’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322 sono adempiuti dai rispettivi sostituti di imposta sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice».».

10.061. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 696-700 della legge n. 160 del 2019, ai fini del riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, hanno proceduto entro il termine dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e dell'10 per cento per i beni non ammortizzabili, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzarsi in compensazione pari alla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto applicabile secondo quanto previsto dall'articolo 110 del decreto legge decreto-legge 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 18,6 milioni per gli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

10.062. Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-*bis*

(Riapertura dei termini per l’estromissione agevolata beni ai soci o trasformazione in società semplice)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2021, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data del 30 settembre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'6 per cento ovvero 8,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 11 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2021 e la restante parte entro il 16 giugno 2022,

con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2021, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2021, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'6 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.

8. Tali aliquote trovano applicazione anche a favore dei soggetti che hanno provveduto all’assegnazione ovvero alla trasformazione sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 690 della Legge 160/2019.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 52,1 milioni di euro per l’anno 2022 e 51,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

10.063. Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis

(Estromissione agevolata immobile strumentale dell'imprenditore individuale)

"1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2020, poste in essere dal 1º gennaio 2021 al 31 maggio 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 e il 30 giugno 2022. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2021.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 2,4 milioni nell'anno 2023, 3,1 milioni nel 2024 e 3,8 milioni nel 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge."

10.064. Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 10-bis

(*Cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili ad uso commerciale*)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
2. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 260,8 milioni di euro nel 2021, a 163,4 milioni di euro dal 2023 al 2026 e a 191 milioni di euro nel 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.¿

10.065. Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis.*

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

10.066. Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Cessione agevolata di beni ai soci)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere dall'entrata in vigore della presente legge fino al 30 settembre 2021. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2021 ed entro il 16 giugno 2022."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 57,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 49,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

10.067. Del Barba.

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Misure fiscali a favore dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale*)

1. A decorrere dall’anno 2021 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 209 della presente legge.».

10.068. Ungaro, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(*Esclusione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)*

1. In ragione dell'assoluta eccezionalità del periodo d'imposta in corso e dei dati e informazioni a esso relativi, è esclusa l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per l'anno 2020».

10.069. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 10-bis

(*Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID 19*)

1. All’articolo 1, comma 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 aggiungere il seguente comma:

«189-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 182 a 189, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l’erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art. 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1 febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all’emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell’intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell’aliquota di computo ai fini pensionistici».».

10.070. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Taglio del cuneo fiscale per le imprese che non ricorrono alla CIG)

1. Al fine di incentivare le imprese a proseguire la propria attività produttiva mantenendo intatta la forza lavoro impiegata, i datori di lavoro che non ricorrono alla Cassa integrazione guadagni o all'assegno ordinario beneficiano di una riduzione del carico fiscale sul lavoro gravante sulle imprese nella misura dell'80 per cento del trattamento di integrazione salariale che lo Stato avrebbe corrisposto complessivamente ai dipendenti dell'impresa beneficiaria, nel caso in cui quest'ultima avesse fatto ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali della CIG o dell'assegno ordinario.

2. Possono richiedere di accedere al beneficio di cui al comma 1, nell'anno 2021:

a) le imprese con dipendenti che, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, autocertifichino di aver registrato nel trimestre precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile dello stesso trimestre dell'anno 2019;

b) le imprese costituite da meno di 18 mesi che autocertifichino di aver registrato nel mese precedente un calo del proprio fatturato superiore al 20 per cento del fatturato medio mensile del trimestre novembre 2019 – gennaio 2020.

3. Il beneficio di cui al presente articolo ha una durata massima di nove settimane.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 1 mese dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le misure di riduzione del carico fiscale gravante sulle imprese di cui al comma 1.

5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

10.071. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente

"Art.10-bis.

(Riduzione aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri)

1. Alle prestazioni di cui ai numeri 120), 121), 127) e 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate entro il 31 dicembre 2021 si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

10.072. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10, introdurre il seguente:

Articolo 10 *bis*

(Aliquota IVA al 4 per cento per il settore della ristorazione)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica e per il periodo di vigenza delle limitazioni all'esercizio delle attività commerciali e produttive connessa alla medesima emergenza, gli operatori del settore della ristorazione che organizzano o riconvertono le attività di somministrazione di cibi o bevande nella forma della consegna a domicilio o asporto, si applica l'aliquota IVA al 4 per cento.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1500 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

10.073. Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"Articolo 10 bis

(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza prorogata da ultimo dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2020, per i pagamenti di importo fino a 25 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.

Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."

10.074. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

Articolo 10-bis (nuove norme di detrazione per l’assistenza)

1. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i-septies) e` sostituita dalla seguente:

1-septies). le spese, per un importo non superiore a 15.000 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e per gli addetti all'assistenza e alla sorveglianza dei figli minori fino a 14 anni di età, se il reddito complessivo non supera 55.000 euro;

2. All'onere derivante dall’applicazione delle misure contenute nel presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.076. Noja, Fregolent, Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Art.10-bis. – (*Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione delle casse di previdenza)*

1. All’art. 3 comma 3, del DL 24 aprile 2014 n. 66, convertito da L. 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole “forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” sono aggiunte le parole: “*e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l’aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell’attività professionale*.”>>

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: “di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “di 650 milioni di euro per l’anno 2021 e di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”

10.077. Durigon, Murelli, Giaccone, Caparvi, Caffaratto, Lorenzoni Eva, Moschioni.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Canoni non riscossi)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono soppresse.»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

10.078. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Canoni non riscossi)

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

10.079. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l'anno 2020 e in 174 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.».

10.080. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Cedolare secca negozi – stabilizzazione)

1. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30.12.'18, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2021".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 160 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2.014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

10.081. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Estensione destinatari esonero pagamento IMU)

All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 747, la lettera b) è soppressa;
2. al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 57 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2.014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

10.082. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Imu immobili commerciali sfitti da almeno due anni)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 e per l'anno 2021 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2.014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

10.083. Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato)

1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole “relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica” sono eliminate.».

10.084. Gava, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Interventi a favore delle aree marginali)

1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2.014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

10.085. Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 11

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1 Al fine di prevedere il corretto allineamento al testo Unico Ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152delle norme relative alla tassa sui rifiuti (TARI), alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 645, sono eliminate parole "e assimilati";

b) all'articolo 1, comma 649, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Per i produttori di rifiuti speciali urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regola-mento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o trami-te soggetti autorizzati."

2. al terzo periodo le parole "non assimilabili" sono soppresse

3. al quarto periodo le parole "di rifiuti speciali non assimilati" sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 662, primo periodo la parola "assimilati" è soppressa.»

10.086. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Articolo 10-bis

(Estensione del regime forfetario a società tra professionisti e associazioni professionali)

1. A decorrere dal 1°gennaio 2021 e 31 dicembre 2022, i commi da 54 a 88 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si applicano anche alle società tra professionisti e alle associazioni professionali. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità attuative della presente disposizione.”

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 e in 900 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e a 900 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

10.087. Guidesi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

"Articolo 10-bis

(Riduzione percentuale di redditività, ai fini del regime forfetario, a favore dei professionisti)

Nell'Allegato 2, annesso alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole "78%" sono sostituite dalle seguenti: "70%";
2. le parole "86%" sono sostituite dalle seguenti: "80%"."

10.088. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Articolo 10-bis.

(Modifiche alla disciplina sulle operazioni tax free shopping)

All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 80"."

10.089. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Articolo 10 bis

All’articolo 110 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, dopo le parole “*31 dicembre 2019*” sono aggiunte le seguenti parole: “*e al 31 dicembre 2020*”;
2. al comma 2:
3. nel primo periodo, le parole “*nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1*” sono sostituite dalle seguenti: “*entro il 31 dicembre 2021*”;
4. nel secondo periodo, dopo le parole “*31 dicembre 2019*” sono aggiunte le seguenti parole: “*e al 31 dicembre 2020*”.”

10.090. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Articolo 10-bis.

(Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. All’articolo 48 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: “operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)” con le seguenti: “operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria” e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole “45 milioni di euro” con le seguenti: “345 milioni di euro”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico *dell’International Federation of Accountants*;

c) al comma 3 sopprimere la parola: “esclusivamente” e dopo le parole: “legge di conversione del presente decreto” aggiungere, in fine, le seguenti parole: “Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;

d) al comma 6 sostituire le parole: “pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti: “pari a 345 milioni di euro per l’anno 2021”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.”

10.091. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Articolo 10-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è alternativo a quello concesso ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77; dell’articolo 8 del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’Articolo 4 del Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d’imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

Ai fini dell’applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d’imposta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 1.520 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

10.092. Guidesi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Articolo 10-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

1. All’articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole “delle spese sostenute nel 2020” sono sostituite dalle seguenti: “*delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021”* e le parole “nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “*nel limite complessivo di 603milioni di euro per l’anno 2020 e 800 milioni di euro per l’anno 2021”.*

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta relativamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

10.093. Guidesi, Durigon, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Ribolla.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Articolo 10-bis.

(Riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione di cedolare secca in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale strumentali per lo svolgimento dell’attività sono ridotti del 30% per il 2021.

2. I canoni di locazione percepiti dai locatori che effettuano tale riduzione, sono esclusi dal reddito complessivo e sugli stessi verrà applicata, per le medesime annualità, una cedolare secca agevolata pari al 10%, sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.”

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

NOTA: Pacchetto Confcommercio

10.094. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis (Detassazione e decontribuzione per premi e straordinari COVID 19)

In deroga a quanto disposto dall'art.1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e senza che trovino applicazione le medesime disposizioni, al fine di garantire la produzione di beni di prima necessità nonché l'erogazione di servizi indispensabili, sono altresì soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i premi di risultato e le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 5 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, la cui corresponsione nel periodo 1 febbraio - 15 ottobre 2020 sia legata all'emergenza epidemiologica COVID-19 ricadendo nell'intervallo interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga. In relazione ai medesimi premi di risultato è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e azzerata la contribuzione a carico del lavoratore, senza conseguente riduzione dell'aliquota di computo ai fini pensionistici".

10.095. Scerra.

Dopo l’articolo inserire il seguente: art. 10 bis (Semplificazione del regime della cedolare secca per i contratti stipulati di locazione breve)1.Al fine di favorire il rilancio del settore delle locazioni immobiliari, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 in materia di locazioni brevi, ad esclusione delle pertinenze, e delle relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 nel solo caso in cui il pagamento avvenga con f24 entro 15 gg dalla registrazione del contratto, con l'accorpamento di acconto e saldo e il pagamento in un’unica rata.”

Conseguentemente, all‘articolo 209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “600 milioni di euro per l’anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

10.096. Scanu.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 10 bis

(Esonero Tosap per le attività di spettacolo viaggiante itinerante)

1. In relazione al pregiudizio arrecato dalle misure restrittive emanate per contenere il contagio da Covid -19 e susseguitesi nel corso dell’anno 2020, nonché in relazione alla loro funzione sociale, alle attività di spettacolo viaggiante itinerante è riconosciuto per l’anno 2021 l’esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” *con le seguenti*: “790 milioni”.

10.097. Scanu.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art.10-bis

(Regolarizzazione infrazioni formali)

1.Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 30 ottobre 2020, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Con tale versamento, per il primo anno di applicazione della fattura elettronica obbligatoria, periodo d'imposta 2019 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le sanzioni per omessa o infedele documentazione e registrazione delle operazioni imponibili o delle operazioni non soggette ad IVA, co. 1 e 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 471/1997, sono sanate se la fattura è emessa con le corrette modalità entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 e l'IVA è stata versata entro il medesimo termine. Se la tardiva emissione della fattura ha comportato un minore versamento di imposta, nelle liquidazioni periodiche IVA di competenza, il ravvedimento operoso dei minori versamenti, effettuato entro il termine previsto per il pagamento della prima rata di cui al comma 2, sana anche le sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 471/1997, senza nuovi ed ulteriori oneri per il contribuente.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 30 aprile 2021 ed entro il 28 febbraio 2022. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, ovvero rimesse entro 30 giorni dalla constatazione degli uffici competenti. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10.098. Cancelleri.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente

Art. 10-bis

(Riscossione su beni privi di rendita catastale)

Cassese

1.All'articolo 52 del DPR 29 settembre 1973, n.602, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

“2-ter.Nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano, senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione e lastrici solari, aree urbane, il debitore ha facoltà di procedere alla vendita, con il consenso dell'agente della riscossione, del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, entro 30 giorni dalla manifestazione del predetto consenso, con le modalità definite nel Protocollo d'Intesa per attività di valutazione immobiliare tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione finalizzato alla redazione di perizie di stima.

10.099. Cassese.

Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

<<Art. 10 bis

<< Dopo l’articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

<< Articolo 71 - bis

“I buoni fruttiferi postali dedicati ai minori d’età, vincolati fino al compimento del 18° anno d’età, non concorrono al reddito patrimoniale mobiliare, e quindi a decorrere dal 2021 sono esclusi dalla certificazione dell’ISEE>>.

10.0100. Adelizzi, Costanzo, Invidia.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Incentivi agli acquisti, tramite payback, verso attività che abbiano subito perdite fatturato nel periodo pandemico).

1. I rimborsi di cui all'articolo 1, comma 288, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono incrementati del 100 per cento, con plafond autonomo di rimborso pari a 1.000 euro annuali sulle transazioni relative agli acquisti al dettaglio effettuati nell'anno 2021 verso partite Iva che abbiano subìto nel corso dei primi tre trimestri 2020 un calo di fatturato superiore al 33 per cento rispetto al corrispettivo periodo 2019. Entro il 31 gennaio 2021 i titolari di partita IVA effettuano l'iscrizione presso un elenco gestito dall'Agenzia delle entrate ed espongono al pubblico il numero di registrazione e la percentuale di rimborso concessa.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «795 milioni».

10.0101. Curro'.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Camera di compensazione delle fatture elettroniche).

1. È istituita la piattaforma informatica dei pagamenti tra i soggetti emittenti fatture elettroniche di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, allo scopo di compensare tra loro pagamenti ed incassi di fatture elettroniche riferenti allo stesso soggetto.

2. L'Agenzia delle entrate provvede a compensare i pagamenti e gli incassi verso lo stesso soggetto derivanti da fatture di cui al comma 1, che siano state emesse e ricevute.

3. Gli emittenti e i debitori delle fatture elettroniche hanno la facoltà di optare per la compensazione per ogni fattura emessa o ricevuta, sia al momento della emissione e della ricezione, sia entro le 24 ore successive alla scadenza determinata per legge a fine mese ai sensi del successivo comma 7.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono versare, attraverso pagamento modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate, l'eventuale saldo passivo derivante dalla compensazione, entro il quarto giorno lavorativo di ciascuna mensilità.

5. In caso di saldo negativo, non compensato per intero dal versamento di cui al comma 4, si provvede alla compensazione delle fatture ricevute autorizzate al pagamento, in ordine cronologico di autorizzazione alla compensazione di cui al comma 3.

6. L'Agenzia delle entrate provvede ad implementare il software delle fatture elettroniche in modo tale da rendere consultabili i movimenti di compensazione e con modalità adeguate ad assicurare il regolare funzionamento della piattaforma di compensazione.

7. Per ogni fattura compensata è applicata un'imposta di bollo dello 0,1 per cento sull'imponibile fino ad un limite massimo di 3 euro.

8. La compensazione avviene l'ultimo giorno del mese, compensando tutte le fatture autorizzate di cui al comma 3 con scadenza determinata per legge a fine mese anche per fatture con scadenze inframese.

9. La compensazione vale per gli effetti di legge come avvenuto pagamento.

10. I saldi attivi dei conti di compensazione vengono resi disponibili al trasferimento su richiesta del titolare entro il giorno 5 del mese successivo.».

10.0102. Curro'.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Utilizzo crediti fiscali cedibili annualità future in compensazione debiti fiscali).

1. Al decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, dopo l'articolo 17-bis aggiungere il seguente: "17-ter. Per le compensazioni di cui all'articolo 17 sono utilizzabili i saldi attivi di crediti fiscali di cui all’art 121 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, detenuti nel cassetto fiscale del contribuente e con scadenza in anni successivi, attraverso una loro conversione in liquidità ad un valore attuale con percentuali di sconto aggiornate trimestralmente da Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate stipula accordi e convenzioni con istituti di credito e società di assicurazioni per l’ulteriore cessione dei crediti fiscali compensati.".».

10.0103. Curro'.

Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

<< ART. 10 bis

(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 Aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2.bis - I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al dieci per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla Legge 23 marzo 1981, n.91.>>

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “794,4 milioni per l’anno 2021, 480,1 milioni di euro per l’anno 2022, 466,1 milioni di euro per l’anno 2023, 451, 9 milioni di euro per l’anno 2024, 443,3 milioni di euro per l’anno 2025, 454,7 milioni di euro per l’anno 2026, 468,9 milioni di euro per l’anno 2027, 483,1 milioni di euro per l’anno 2028, 497,1 milioni di euro per l’anno 2029 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2030.

10.0104. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Rizzo, Penna, Cancelleri, Sodano, Aiello Davide, Marzana, Perconti, Pignatone, Grillo.

Dopo l’articolo è aggiunto il seguente:

<< ART. 10 bis

(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis - I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all’AIRE o che siano cittadini UE, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al dieci per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).

3. La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla Legge 23 marzo 1981, n.91.>>

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “797,1 milioni per l’anno 2021, 490,1 milioni di euro per l’anno 2022, 483 milioni di euro per l’anno 2023, 475, 8 milioni di euro per l’anno 2024, 471,2 milioni di euro per l’anno 2025, 477,4 milioni di euro per l’anno 2026, 484,4 milioni di euro per l’anno 2027, 491,5 milioni di euro per l’anno 2028, 498,6 milioni di euro per l’anno 2029 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2030.

10.0105. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Cancelleri, Aiello Davide, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis*(Tampox tax)*1. Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l’aliquota del 5% per cento dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 1-quinquies) è sostituito dal seguente: “prodotti per la protezione dell'igiene femminile. *Conseguentemente all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole* “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “728 milioni di euro per l’anno 2021 e 428 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

10.0106. Ascari.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: "Art. 10-*bis* **(***Misure fiscali per l'utilizzo di sistemi di pagamento tramite circuiti di credito commerciale su piattaforme informatiche*) - 1. All'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: *"*previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*"* aggiungere in fine le seguenti: *"*, ovvero mediante l’utilizzo di circuiti di credito commerciale per il tramite di apposite piattaforme informatiche".".

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “100 milioni di euro per l’anno 2021" .

10.0107. Cabras.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 10-*bis.* (*Modalità di tassazione dei contributi riconosciuti per l'emergenza COVID-19 erogati in più esercizi*) - 1. I contributi riconosciuti alle imprese in relazione agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19 per i quali è prevista l'erogazione in più esercizi concorrono, pro quota, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nell'esercizio in cui sono incassati."

10.0108. Ficara.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Articolo 10-bis

(Modalità di tassazione dei contributi riconosciuti per l’emergenza COVID-19 erogati in più esercizi)

1. I contributi riconosciuti alle imprese in relazione agli effetti economici derivanti dall’emergenza COVID-19 per i quali è prevista l’erogazione in più esercizi concorrono, pro quota, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ed alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nell’esercizio in cui sono incassati.”

10.0109. De Girolamo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-*bis*. *(Disposizioni in materia di rivalutazione di beni).*

1. All'articolo 110 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "31 dicembre 2019" sono aggiunte le seguenti parole: "e al 31 dicembre 2020";

b) al comma 2:

1) nel primo periodo, le parole "nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";

2) nel secondo periodo, dopo le parole "31 dicembre 2019" sono aggiunte le seguenti parole: "e al 31 dicembre 2020".

10.0110. Raduzzi.

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

Articolo 10-bis

(Sospensione versamenti tributari e concessori per le strutture turistiche e termali)

1. L’imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta fino al 30 giugno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137;

2. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dopo le parole “l’attività alberghiera” sono aggiunte le seguenti parole: “l’attività termale”;

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” *con le seguenti*: “760 milioni”.

10.0111. Raduzzi, Businarolo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10 -bis.

(Riduzione dell'imposta per la rivalutazione dei beni)

1. Al comma 943 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili." sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 2 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10.0112. Manzo.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

"Articolo 10 bis

(Ecotassa per il conferimento a discarica e spinta al green public procurement)

1. A partire dal 1° gennaio 2021 l'ecotassa per il conferimento a discarica dei rifiuti urbani e degli inerti è pari a 50 Euro a tonnellata. Regioni e Enti Locali possono introdurre articolazioni del contributo, a parità di gettito, in funzione di obiettivi di riciclo realizzati. I proventi dell'Ecotassa possono essere utilizzati senza limiti per le politiche di prevenzione e riuso e di sostegno della filiera degli acquisti verdi.

1. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dell'Ambiente di intesa con il Ministero delle infrastrutture un Decreto Legislativo al fine di fissare gli obblighi di utilizzo di materiali provenienti dal riciclo crescenti negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di edifici pubblici. I target dovranno essere pari ad almeno il 15% nel 2021, 25% nel 2022, 35% nel 2023 Tali obblighi sono validi per i cantieri di infrastrutture e opere pubbliche, e per quelle in concessione. "

10.0113. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Sviluppo di attività di vendita on line).

1. Allo scopo di sostenere l’attività di vendita di prodotti e servizi da parte di esercenti, professionisti e titolari di partita iva in genere, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60 per cento, nel limite massimo di 10.000 euro, delle spese sostenute nei primi nove mesi dell’anno 2021 per la realizzazione e la gestione di siti web finalizzati alla vendita online di prodotti e servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021; - ;

2022: - 10.000.000;

2023: -.

10.0114. Sut.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente articolo:

Articolo 10 bis

(Ridefinizione delle aliquote iva per premiare l'economia circolare, le filiere locali di qualità, i prodotti per l’infanzia, quelli sanitari e igienici femminili)

1. A partire dal 1° gennaio 2020 l’aliquota Iva di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ridotta per i seguenti beni e servizi:

a) 4% per latte di origine vegetale;

b) 10% servizi di sharing mobility; pellet di legno; biometano prodotto come da DM 2 marzo 2018; attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati; pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari; Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali

conseguentemente

all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “450 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”

10.0115. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 10-*bis*

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, seggiolini per automobili destinati all'infanzia».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

10.0116. Paolin, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure fiscali in favore di persone con disabilità)

1. Le persone disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sostengono, nell'anno 2021, spese legate al relativo stato di disabilità, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal venditore e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai soggetti che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro.

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.».

10.0117. Sportiello, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"Articolo 10 bis

(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza prorogata da ultimo dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2020, per i pagamenti di importo fino a 15 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi.

Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."

10.0118. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di beni di igiene personale)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114, è aggiunto il seguente: “114-bis. Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; shampoo; preparazioni prebarba, da barba o dopobarba; deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore; preparazioni per il bagno; preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti (dentifrici; collutori); prodotti dermoigienici per bambini; prodotti igiene intima; prodotti igiene piedi; solari; protettori e stick solari labbra;”. »

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0119. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

Articolo 10-bis *(nuove norme di detrazione per l’assistenza)*

1. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *i-septies)* e` sostituita dalla seguente:

1-*septies).* le spese, per un importo non superiore a 15.000 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e per gli addetti all'assistenza e alla sorveglianza dei figli minori fino a 14 anni di età, se il reddito complessivo non supera 55.000 euro;

2. All'onere derivante dall’applicazione delle misure contenute nel presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.0120. Noja, Fregolent, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Misure fiscali a favore dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale*)

1. A decorrere dall’anno 2021 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni inerenti alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 209 della presente legge.».

10.0121. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di imprese che partecipano a gare d’appalto)

1. All’articolo 80 comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente:

“Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.”»

10.0122. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Agevolazioni fiscali a favore del volontariato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 20, comma 1, della Legge 24 novembre, n.236, le parole «Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'acquisto di autoambulanze, di beni mobili iscritti in pubblici registri, di materiale ed attrezzature di soccorso».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

10.0123. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga pagamento seconda rata Imu)

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

10.0124. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge
»

10.0125. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

“Articolo 10 bis

(Ristoro per gli operatori della filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento)

1. Al fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 in modo da contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati in modo da poter proseguire nel raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute dei cittadini, alla filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati è riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 il rimborso del 40% dei costi sostenuti per la TOSAP e le concessioni ai comuni, nel limite massimo di 3 milioni di euro.

2. Il Ministero dello Sviluppo economico provvede a individuare, con apposito Decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 1 che disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che gli operatori della filiera del recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l’importo del contributo, determinato in funzione delle risorse.

Conseguentemente

All’articolo 209 le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “795 milioni per l’anno 2021 e 495 milioni per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023”

10.0126. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

“Articolo 10 bis

(Ristoro per gli enti pubblici e privati che hanno garantito la raccolta dei rifiuti tessile nel periodo 1.1.2020/31.11.2020)

1. Al fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 agli enti pubblici e privati che hanno garantito la raccolta dei rifiuti tessili per tutto il periodo 1.1.2020/30.11.2020 senza interruzione e senza cassa integrazione per i lavoratori addetti allo specifico servizio è riconosciuto un ristoro, nel limite massimo di 3 milioni di euro quantificato n base ai quantitativi raccolti e documentati dal registro carico e scarico o in base ai formulari emessi nel suddetto periodo.

2. Il Ministero dello Sviluppo economico provvede a individuare, con apposito Decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 1 che disciplinano le condizioni e i requisiti minimi che gli enti, di cui al comma 1, devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l’importo del ristoro, determinato in funzione delle risorse.

Conseguentemente

All’articolo 209 le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 sono sostituite dalle seguenti: “797 milioni per l’anno 2021”

10.0127. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

“Articolo 10 bis

(Promozione del green public procurement)

1. Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di GPP:

a) Al comma 3 dopo il periodo: “l’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo” il periodo successivo è sostituito con: “e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati,”

b) Dopo il comma 3 è aggiunto il comma 4: “4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all’art. 1, comma 2 lett. c) e d) del presente codice.

c) Dopo il comma 4 è aggiunto il comma 5: “5 Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall'Art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Referente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del monitoraggio dell'adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all’Osservatorio dei Contratti Pubblici come previsto dall'Art. 213 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

10.0128. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10 bis

(Iva al 10% per prodotti sostenibili)

1.A partire dal 1° gennaio 2022 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: “Per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con plastica biodegradabile o con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per tutti i prodotti e i bioprodotti, certificati Ecolabel, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di sharing mobility di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l'aliquota Iva è stabilita al 10%”.

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “ 797 milioni di euro per l’anno 2021 e 497 milioni a decorrere dall’anno 2022.”

10.0129. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente articolo:

“Articolo 10-bis. (Estensione della cedolare secca agevolata al 10% sulle locazioni abitative a tutti i Comuni d’Italia)

Allo scopo di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica denominata “COVID-19” ha prodotto sui contratti di locazione ad uso abitativo ed al fine di prevenire l’aumento dei procedimenti di sfratto per morosità incolpevole e di agevolare la sottoscrizione di contratti a canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge 09/12/1998 n. 431, come integrata dall’Accordo nazionale sottoscritto il 25/10/2016 e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017, per il triennio 2020-2022 l’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 – come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n. 124, è ridotta in tutti i Comuni italiani al 10 per cento.

All’onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 135 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209”

10.0130. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

“Articolo 10-bis.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “ad uso abitativo” sono soppresse.

2. Al comma 2, dell’articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole “Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020” sono soppresse”.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge

10.0131. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

“Articolo 10 -bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente”.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge

10.0132. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Articolo 10-bis. Al comma 59, dell’articolo 1, della legge 30.12.’18, n. 145, sostituire le parole: ”nell’anno 2019” con le seguenti: “dall’anno 2021”.”.

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge

10.0133. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Articolo 10-bis. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.”.”

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge

10.0134. Butti, Foti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente articolo:

“Articolo 10-bis. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell’esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”;».

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 57 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge

10.0135. Butti, Foti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

«Articolo 10 -bis. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole “relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica” sono eliminate.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge.

10.0136. Mantovani, Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

1. Le ritenute previste dal primo comma dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotte al dieci per cento.

2. Le ritenute di cui al comma 1 sono ridotte alla meta` se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.»

Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione sono valutati in 900 milioni di euro per il 2021.

Conseguentemente:
all’articolo 209 sostituire le parole «800 milioni» con le parole 300 milioni»;

all'allegata tabella A sopprimere la parte relativa all’annualità 2021, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

10.0137. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, le società e gli enti indicati nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano la quota del proprio reddito complessivo netto dichiarato corrispondente all’incremento, rispetto al periodo d’imposta precedente, del maggior costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato all’aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di nove punti percentuali.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno stabiliti i criteri per la determinazione dei costi del personale dipendente rilevanti ai fini dell’applicazione del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente o dallo stesso datore di lavoro nelle situazioni di disoccupazione al solo fine di consentire a chi effettua l’assunzione di fruire della riduzione di aliquota di cui al comma 1.»

Conseguentemente,

sopprimere l’articolo 209*;*

aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata Tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

a decorrere dal 2024 si provvede agli derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

10.0138. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

1. Le operazioni di cui all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alle condizioni ivi stabilite, possono essere effettuate anche nel bilancio o rendiconto degli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

2. L’art. 12-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0139. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

1. All’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-bis. Le previsioni di cui all'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0140. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

1. All’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-*bis*. Il saldo attivo della rivalutazione può essere liberamente distribuito senza applicazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, a partire [dall’ottavo] esercizio successivo rispetto a quello della sua iscrizione. Il periodo precedente si applica anche alle riserve in sospensione di imposta previste in caso di ricorso alla disciplina di riallineamento ai sensi dei commi successivi del presente articolo”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0141. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

1. Per il periodo di imposta in corso al 1° marzo 2020, i limiti alla deducibilità degli interessi passivi contenuti nell’articolo 96, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano se, nel periodo d’imposta, l’eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati rispetto all’ammontare complessivo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto articolo 96 supera il valore di euro tre milioni.

Conseguentemente:
all’articolo 209 sostituire le parole «800 milioni» con le parole 300 milioni»;

all'allegata tabella A sopprimere la parte relativa all’annualità 2021, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

10.0142. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

1. Le perdite relative al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile relativo ai due periodi di imposta precedenti. A tal fine non si tiene conto del limite previsto dall’art. 84, comma 1, del TUIR.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ai fini del calcolo dei versamenti a saldo delle imposte dovute per il periodo di imposta precedente.»

Conseguentemente,

sopprimere l’articolo 209*;*

sopprimere l'allegata Tabella A, fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.

10.0143. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

1. La disciplina di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e quella di cui all’articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 non si applicano per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello precedente.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0144. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

1. L’articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: “Articolo 42-bis. 1. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, l’importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 28 febbraio 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi.”.»

Conseguentemente:
sopprimere l’art. 209;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

10.0145. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

1. Il reddito dei fabbricati derivante da contratti di locazione delle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e delle relative pertinenze locate congiuntamente può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato, nella misura determinata ai sensi dell’articolo 37 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, al regime della cedolare secca di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, qualora il locatore conceda o abbia concesso, a far data dal 31 gennaio 2020, una riduzione anche temporanea del canone altrimenti spettante in base al contratto di locazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione deve essere di ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del canone pattuito per un periodo di12 mesi.

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo d’imposta 2020. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di esercizio dell’opzione nonché di versamento della cedolare secca per il 2020.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.0146. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 10, introdurre il seguente:

Articolo 10 *bis*

(Aliquota IVA al 4 per cento per il settore delle cerimonie e degli eventi privati)

1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche negative prodotte dall’emergenza Covid-19, rilanciare il commercio e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, per gli operatori del settore delle cerimonie e degli eventi privati si applica l'aliquota IVA al 4 per cento per il biennio 2021 e 2022.
2. La riduzione di cui al comma 1 spetta alle imprese identificate secondo i seguenti codici ATECO 01.19.00, 32.99.9, 46.22, 46.22.00, 47.76.10, 74.10.90, 74.87.5, 74.90.99, 47.24.20, 56.10.11, 56.10.41, 56.21.00, 63.99.00, 70.21.00, 70.22.09, 73.11.01, 74.90.99, 79.90.19, 82.99.99, 90.01.09, 93.29.9, 96.09.05, 96.09.09, 16.29.19, 31.01.20, 43.29.09, 43.99.09, 56.21, 56.29.20, 70.22, 74.10.9, 77.29.1, 77.29.9, 77.39.94, 77.39.99, 81.3, 82.30, 82.99.99, 90.02.01, 77.11, 55.20.51, 55.20.52, 56.10.12, 68.20.01, 68.32.00, 82.11.02, 82.30.00, 91.03.00, 94.99.20, 95.39.20, 96.09.05, 59.11, 59.12, 74.20.19, 74.20.20, 90.01.09, 74.90.99, 96.02.01, 96.02.02, 96.09.09, 47.71.10, 14.13.10, 18.12, 20.51.02, 10.82, 18.12.00, 23.41, 32.13.09, 32.99.9, 46.49.9, 46.19.01, 47.24.2, 47.59.20, 47.59.99, 47.78.34, 47.78.35, 47.78.36, 47.91.10, 74.10.29, 74.10.21, 74.90.99, 82.19 e 79.11.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

10.0147. Trancassini, Zucconi, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis)

(Disposizioni in materia di mancato pagamento di tributi)

1. Al fine di sostenere i contribuenti, per i ritardi maturati dal 3 marzo 2020 al 16 novembre 2020, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 471/1997, la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 365 giorni dalla data della sua commissione.»

10.0148. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

Articolo 10-bis

(trattamento fiscale casse di previdenza private)

1 All’art. 3 comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole “forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” sono aggiunte le parole: “e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l’aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell’attività professionale.”.

Conseguentemente

All’articolo 209 la parola “800” è sostituita dalla parola “730” e la parola “500” è sostituita dalla parola “430”

10.0149. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio)

1. Al comma 2 dell’articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sostituire le parole “ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore” con le seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 1 miliardo di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

10.0150. Mule'.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 10-bis

(Disposizioni in materia di aliquota IVA delle cessioni di caviale e succedanei)

1. Al Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, n. 58), al n. 58) la parola “escluso” è sostituita con la seguente: “compreso” e le parole “ex 16.04” sono sostituite con la seguente: “16.04”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 121.560 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, come convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.0151. Caon.

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Art. 10-bis.

(Nuovi limiti di deduzione delle spese relative ai veicoli aziendali)

1. All’articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) nella misura del 50 per cento, relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai motocicli e ai ciclomotori, il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1), con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2). La predetta percentuale è ridotta al 40 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km e al 30% qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km.

Se i veicoli indicati al precedente comma sono utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, le percentuali suindicate sono aumentate del doppio. Nel caso di esercizio di arti o professioni in forma di società semplice o associazione, di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede euro 50 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 8 mila per i motocicli, euro 4 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 1500 per i motocicli, euro 800 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, devono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

2. La disciplina dettata dal comma 1 trova applicazione per i contratti di acquisto, leasing, locazione e noleggio posti in essere nel periodo d’imposta in corso al 30 dicembre 2020.

3. All’articolo 19-bis 1, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, la lettera c) è soppressa.”

4. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 1.225 milioni a decorrere dall’anno 2021 cui si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti dall’attuazione del comma 5.

5. A decorrere dall’anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.225 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un

importo non inferiore a 1.225 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

10.0152. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Art. 10-bis.

(Definizione di mancanza di autonoma organizzazione ai fini IRAP per i lavoratori autonomi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione, ai fini dell'imposta, nel caso di lavoratore autonomo o nel caso di imprenditore individuale, con un ammontare di compensi o ricavi non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, per prestazioni di servizi e per acquisizione o gestione di beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi o dei ricavi e, comunque, nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2021.”

10.0153. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Art. 10 bis

All’articolo 110 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole “31 dicembre 2019” sono aggiunte le seguenti parole: “e al 31 dicembre 2020”;

b) al comma 2:

1) nel primo periodo, le parole “nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2021”;

2) nel secondo periodo, dopo le parole “31 dicembre 2019” sono aggiunte le seguenti parole: “e al 31 dicembre 2020”.

10.0154. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis.

(Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

All’articolo 48 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: “operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)” con le seguenti: “operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria” e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole “45 milioni di euro” con le seguenti: “345 milioni di euro” ;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: “esclusivamente” e dopo le parole: “legge di conversione del presente decreto” aggiungere, in fine, le seguenti parole: “Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;

d) al comma 6 sostituire le parole: “pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti: “pari a 345 milioni di euro per l’anno 2021”.

Conseguentemente all’art. 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “67,55 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “367,55 milioni”.”

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole “800” con le seguenti: 500”.

10.0155. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è alternativo a quello concesso ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77; dell’articolo 8 del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 4 del Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d’imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

Ai fini dell’applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d’imposta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1.520 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 11.

11. A decorrere dall’anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.520 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al fine di

dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 1.520 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali

10.0156. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021)

1. All’articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole “delle spese sostenute nel 2020” sono sostituite dalle seguenti: “delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021” e le parole “nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite complessivo di 603 milioni di euro per l’anno 2020 e 800 milioni di euro per l’anno 2021”.

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta relativamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante utilizzo le maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 4.

4. A decorrere dall’anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 800 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

10.0157. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis.

(Riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione di cedolare secca in favore del locatore)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è possibile, su base contrattuale e pattizia, convenire una riduzione pari almeno al 30 per cento dei canoni di locazione dovuti nel 2021 relativi agli immobili destinati allo svolgimento dell’attività produttiva.

2. I canoni di locazione contrattualmente ridotti ai sensi del comma 1, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito del locatore e costituiscono base imponibile da assoggettare, per la medesima annualità, ad imposta sostitutiva del 10 per cento delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.”

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 470 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 207 per l’anno 2021.

10.0158. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

“Art. 10-bis.

(Diritto alla detrazione dell’IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 di gennaio da parte dei soggetti di cui all’art. 74, c. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all’art. 74, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l’eccezione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, art. 1, comma 1, penultimo periodo.

2.Con riferimento agli stessi soggetti di cui al precedente comma, che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 18, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti eseguiti nel mese di dicembre, come risultanti da documento di accompagnamento o atto equipollente, concorrono alla formazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta in corso alla stessa data di cessione dei beni o di effettuazione della fornitura.”

10.0159. Squeri, Barelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

(Interventi a sostegno del settore zootecnico)

1. All’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole “e 2020” con le seguenti “, 2020, 2021, 2022 e 2023”.

2. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 5), dopo le parole “e 4”, sono inserite le seguenti: “nonché quelle suine,”. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è stabilita la percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di carni suine di cui al citato numero 5, come modificato dal presente comma, effettuate ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui per il comma 1 e in 200 milioni di euro per il comma 2, si provvede ai sensi del successivo articolo 207.

10.0160. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa, Mandelli.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

"Art. 11

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1 Al fine di prevedere il corretto allineamento al testo Unico Ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152delle norme relative alla tassa sui rifiuti (TARI), alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

1. all'articolo 1, comma 645, sono eliminate parole "*e assimilati*";
2. all'articolo 1, comma 649, sono apportate le seguenti modificazioni:
3. il secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Per i produttori di rifiuti speciali urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati."
4. al terzo periodo le parole *"non assimilabili*" sono soppresse
5. al quarto periodo le parole *"di rifiuti speciali non assimilati"* sono soppresse*;*
6. all'articolo 1, comma 662, primo periodo la parola "*assimilati"* è soppressa.

10.0161. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente articolo

“10-bis

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle disposizioni sull’economia circolare)

1 Al fine di prevedere il corretto allineamento delle norme relative alla tassa sui rifiuti (TARI) al Testo Unico Ambientale, alla legge 127 dicembre 2013 n.147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 1, comma 645, le parole “e assimilati” sono soppresse;

b) all’art. 1, comma 649, sono apportate le seguenti modificazioni:

i. al secondo periodo, dopo le parole “Per i produttori di rifiuti” sono eliminate le parole “assimilati agli”; dopo le parole “proporzionali alle quantità di rifiuti” sono eliminate le parole “speciali assimilati”; dopo le parole “di aver avviato” sono eliminate le parole “al riciclo” e sono sostituite con le parole “a recupero”;

ii. al terzo periodo, dopo le parole “rifiuti speciali” sono eliminate le parole “non assimilabili”; dopo le parole “attività produttive” sono eliminate le parole “ai quali si stende il divieto di assimilazione”;

iii. il quarto periodo è eliminato;

c) all’art. 1, comma 662, è eliminata la parola “assimilati”;

10.0162. Mazzetti, Labriola, Prestigiacomo, Ruffino.

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente articolo

“10-bis

(Riduzione dell’aliquota iva relativa ai prodotti sanitari o igienici destinati alle donne)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vices) assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali».

2. All’onere recato, stimato in 212 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.0163. Versace, Prestigiacomo, Bagnasco.

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

“10-bis

(Sospensione versamenti tributari e concessori per le strutture turistiche e termali)

“1. E’ sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all’utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

2. L’imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137.

3. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dopo le parole ‘l’attività alberghiera’ sono aggiunte le seguenti: ‘l’attività termale,’”.

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze modificare come segue gli importi previsti:

Anno 2021 -70.000.000

10.0164. Mandelli, Baldini.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

(Interventi a sostegno del settore zootecnico)

1. All’articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole “e 2020” con le seguenti “, 2020, 2021, 2022 e 2023”.

2. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 5), dopo le parole “e 4”, sono inserite le seguenti: “nonché quelle suine,”. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è stabilita la percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di carni suine di cui al citato numero 5, come modificato dal presente comma, effettuate ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui per il comma 1 e in 200 milioni di euro per il comma 2, si provvede mediante corrispondete riduzione dell Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209

10.0165. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa, Caon.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis (Modifica dell'art.112 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'art.112, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "Limitatamente al periodo d'imposta 2020" sono aggiunte le parole "e 2021"»

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge, è ridotta di 11 milioni di euro per il 2020 e 2 milioni di euro per il 2021.

10.0166. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.10-bis.

1 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 741, lettera c), numero 3) sono aggiunte infine le seguenti parole: " nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

b) al comma 749, il secondo periodo è abrogato.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

10.0167. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.10-bis (Cedolare secca per le locazioni commerciali)

1. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978 n. 392 in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata "COVID-19" ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituiti con le seguenti: "15 per cento".»

10.0168. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.10-bis (Estensione della cedolare secca agevolata al 10% sulle locazioni abitative a tutti i Comuni d'Italia)

1. Allo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata "COVID-19" ha prodotto sui contratti di locazione ad uso abitativo ed al fine di prevenire l'aumento dei procedimenti di sfratto per morosità incolpevole e di agevolare la sottoscrizione di contratti a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 09/12/1998 n. 431, come integrata dall'Accordo nazionale sottoscritto il 25/10/2016 e dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017, per il triennio 2020-2022 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 – come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n. 124, è ridotta in tutti i Comuni italiani al 10 per cento.»

Conseguentemente,

sopprimere l'articolo 209.

aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

10.0169. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 10-*bis*

(*Interventi a sostegno del settore zootecnico*)

1. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire, ovunque ricorrano, le parole "e 2020" con le seguenti ", 2020, 2021, 2022 e 2023".
2. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 5), dopo le parole "e 4", sono inserite le seguenti: "nonché quelle suine,". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di carni suine di cui al citato numero 5, come modificato dal presente comma, effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui per il comma 1 e in 200 milioni di euro per il comma 2, si provvede ai sensi del successivo articolo 207.

10.0170. Nevi, Baroni Anna Lisa.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 10-bis

(Canoni non riscossi)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole <<ad uso abitativo>>, sono soppresse.

2. Al comma 2, dell’articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole <<Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020>>, sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

10.0171. Mazzetti, Occhiuto, Mandelli, D'Attis.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 10-bis

(Canoni non riscossi)

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.”

3. A parziale copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti di 600 milioni a decorrere dall’anno 2021, si provvede per 500 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 100.000.000

2022 - 100.000.000

2023 - 100.000.000

10.0172. Mazzetti, Occhiuto, D'Attis.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 10-bis

(Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l’anno 2021 e in 174 milioni di euro per l’anno 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

10.0173. Mazzetti, Prestigiacomo, Gelmini, D'Attis.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

Articolo 10-bis

(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid 19)

1. Al fine di assicurare la progressività dell’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo le parole “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “4 per cento”.

2. Le maggiori entrate rinvenienti dall’attuazione del presente articolo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, 650 milioni di euro per l’anno 2022 e 650 milioni di euro per l’anno 2023 affluiscono al fondo di cui all’articolo 207.

10.0174. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

Articolo 10-bis

(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid 19)

1. Al fine di assicurare la progressività dell’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo le parole “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “6 per cento”.

2. Le maggiori entrate rinvenienti dall’attuazione del presente articolo pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021, 1.950 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.960 milioni di euro per l’anno 2023 affluiscono al fondo di cui all’articolo 207.

10.0175. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

Articolo 10-bis

(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid 19)

1. Al fine di assicurare la progressività dell’applicazione dell’imposta di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo le parole “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “4 per cento”.

10.0176. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati e destinazione delle risorse al fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid 19)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all’articolo 39-octies:

5) al comma 1, le parole “b),” sono soppresse;

6) il comma 3 è sostituito dai seguenti: “3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

c) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

d) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 57,00 euro per mille unità di prodotto nell’anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell’anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l’anno 2023.

3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 38 punti percentuali a decorrere dall’anno 2021.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.

3-quinquies. Per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.

3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del PMP di cui all’articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell’ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.

3-septies. Al fine dell’adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

3-octies. Al fine di consentire l’opportuno monitoraggio parlamentare in merito all’andamento del gettito, il Ministero dell’economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-quinquies, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.”;

7) il comma 4 è soppresso;

8) al comma 6, secondo periodo, le parole “2019” sono sostituite con “2021” e le parole “96,22 per cento” sono sostituite con “100,00 per cento”.

b) all’Allegato I, alla voce “Tabacchi lavorati”, la lettera c) è soppressa.

2. Le maggiori entrate rinvenienti dall’attuazione del presente articolo pari a 169 milioni di euro per l’anno 2021, 359 milioni di euro per l’anno 2022 e 491 milioni di euro per l’anno 2023 affluiscono al fondo di cui all’articolo 207.

10.0177. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

(Esenzione indennità e contributi assistenziali)

1. All’articolo 6, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole “invalidità permanente o da morte” son aggiunte le seguenti:

“e le indennità e contributi riconosciuti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali in favore dei propri iscritti”.

2. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “770 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti: “470 milioni”.

10.0178. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

(Esenzione indennità e contributi assistenziali)

1. In esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali in favore dei propri iscritti dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021, le indennità e contributi riconosciuti dalle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non si considerano proventi conseguiti in sostituzione di redditi o a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi e pertanto non costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, come disciplinati dal comma 2 dell’art.6 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917.”

2. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro nell’anno 2021.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “750 milioni”.

10.0179. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

(Regolamentazione in materia di investimenti delle casse di previdenza)

1. Il comma 3 dell’art. 14 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

“3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, gli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 adottano regolamenti interni, sottoposti all’approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la COVIP in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché gli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio.”

10.0180. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

(Selezione dei gestori degli investimenti)

1. In ordine alla selezione dei gestori degli investimenti, gli enti di diritto privato gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Nell’ambito delle suddette procedure è assicurata la massima pubblicità e trasparenza.

10.0181. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Art. 10-bis.

(Nuovi limiti di deduzione delle spese relative ai veicoli aziendali)

1. All’articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) nella misura del 50 per cento, relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai motocicli e ai ciclomotori, il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1), con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2). La predetta percentuale è ridotta al 40 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, ma non a 160 g/km e al 30% qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km.

Se i veicoli indicati al precedente comma sono utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, le percentuali suindicate sono aumentate del doppio. Nel caso di esercizio di arti o professioni in forma di società semplice o associazione, di cui all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede euro 50 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 8 mila per i motocicli, euro 4 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 1500 per i motocicli, euro 800 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, devono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

2. La disciplina dettata dal comma 1 trova applicazione per i contratti di acquisto, leasing, locazione e noleggio posti in essere nel periodo d’imposta in corso al 30 dicembre 2020.

3. All’articolo 19-bis 1, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, la lettera c) è soppressa.”

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.225 milioni per l’anno 2021 e per i successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 61, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n.289.

10.0182. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Art. 10-bis.

(Definizione di mancanza di autonoma organizzazione ai fini IRAP per i lavoratori autonomi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione, ai fini dell'imposta, nel caso di lavoratore autonomo o nel caso di imprenditore individuale, con un ammontare di compensi o ricavi non superiore a 150 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, per prestazioni di servizi e per acquisizione o gestione di beni strumentali non eccedano complessivamente il 75 per cento dei compensi o dei ricavi e, comunque, nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2021.”

10.0183. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

(Riduzione percentuale di redditività, ai fini del regime forfetario, a favore dei professionisti)

Nell'Allegato 2, annesso alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole "78%" sono sostituite dalle seguenti: "70%";
2. le parole "86%" sono sostituite dalle seguenti: "80%"."

10.0184. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina sulle operazioni tax free shopping)

All'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 80"."

10.0185. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10, è aggiunto il seguente:

“Art. 10 bis

All’articolo 110 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, dopo le parole “*31 dicembre 2019*” sono aggiunte le seguenti parole: “*e al 31 dicembre 2020*”;
2. al comma 2:
3. nel primo periodo, le parole “*nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1*” sono sostituite dalle seguenti: “*entro il 31 dicembre 2021*”;
4. nel secondo periodo, dopo le parole “*31 dicembre 2019*” sono aggiunte le seguenti parole: “*e al 31 dicembre 2020*”.

10.0186. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis.

(Concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

All’articolo 48 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: “operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)” con le seguenti: “operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria” e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole “45 milioni di euro” con le seguenti: “345 milioni di euro” ;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico *dell’International Federation of Accountants* (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: “esclusivamente” e dopo le parole: “legge di conversione del presente decreto” aggiungere, in fine, le seguenti parole: “Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;

d) al comma 6 sostituire le parole: “pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti: “pari a 345 milioni di euro per l’anno 2021”.

Conseguentemente all’art. 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “67,55 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “367,55 milioni”.”

10.0187. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

“Art. 10-bis.

(Diritto alla detrazione dell’IVA per le fatture di acquisto, relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ricevute e annotate entro il 15 di gennaio da parte dei soggetti di cui all’art. 74, c. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Nei confronti dei soggetti di cui all’art. 74, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non trova applicazione l’eccezione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, art. 1, comma 1, penultimo periodo.

2. Con riferimento agli stessi soggetti di cui al precedente comma, che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 18, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli acquisti eseguiti nel mese di dicembre, come risultanti da documento di accompagnamento o atto equipollente, concorrono alla formazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta in corso alla stessa data di cessione dei beni o di effettuazione della fornitura.”

10.0188. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

e affitto d'azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno la sede legale, il domicilio fiscale o la operativa nelle aree del territorio nazionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è alternativo a quello concesso ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77; dell’articolo 8 del Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 4 del Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 ed è commisurato all'importo del canone versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi compresi tra marzo e dicembre e nel periodo d’imposta 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno.

Ai fini dell’applicazione e delle modalità di utilizzo del credito d’imposta, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 28 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e le norme ad esso correlate.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 1.520 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto – lege 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

10.0189. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis.

(*Proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione fino al 31 dicembre 2021*)

1. All’articolo 125, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, 77, le parole “delle spese sostenute nel 2020” sono sostituite dalle seguenti: “*delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021”* e le parole “nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “*nel limite complessivo di 603milioni di euro per l’anno 2020 e 800 milioni di euro per l’anno 2021”.*

2. In relazione alle disposizioni di cui comma 1, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta relativamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’art. 265, comma 11 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77”.

10.0190. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10-bis.

(Riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale e applicazione di cedolare secca in favore del locatore)

1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale strumentali per lo svolgimento dell’attività sono ridotti del 30% per il 2021.

2. I canoni di locazione percepiti dai locatori che effettuano tale riduzione, sono esclusi dal reddito complessivo e sugli stessi verrà applicata, per le medesime annualità, una cedolare secca agevolata pari al 10%, sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.”

3.Agli oneri di cui al comma 1, pari a 471 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10.0191. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

<<art. 10-bis

(Norme in materia di lavoratori impatriati)

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera b) è soppressa;

b) Al comma 3 la parola “quattro” è sostituita dalla seguente: “nove”;

c) Il comma 3-bis è soppresso

d) Al comma 5-bis, prima della parola “Abruzzo” è premessa la seguente: “Lazio”

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire la parola “800” con la seguente: “750” e la parola “500” con la seguente: “450”.

10.0192. Savino Elvira.

Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis (Detrazioni fiscali per spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole “euro 129,11” con le seguenti “euro 50,00”».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni per ciascun anno 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.0193. Mandelli.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Articolo 10-bis

1. Il comma 75 dell’art 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 come sostituito dal comma 692 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, si applica ai redditi forfetari percepiti a decorrere dall'anno 2020 in avanti, e non trova applicazione in relazione al disposto di cui al comma 502-bis, primo periodo, lettera b), dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018.”

10.0194. Zanettin.

Dopo l’articolo 71 è inserito il seguente:

“Articolo 71-bis

All’articolo l della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 502-bis, è inserito il seguente: “502-quater. Resta salva la facoltà di esperire l'azione contrattuale o extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile a tutela dei risparmiatori di cui ai precedenti commi nei confronti delle banche subentranti o succedute agli istituti di credito, anche soggetti a procedura di risoluzione.”

10.0195. D'Ettore, Zanettin.

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

«Articolo 10-bis

(Esenzione IMU per gli immobili posseduti dalle ex IPAB)

1. A decorrere dall’anno 2021, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) gli immobili posseduti e utilizzati dalle istituzioni, comunque denominate, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona derivanti da trasformazione di altri enti».

Conseguentemente, all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “790 milioni” e le parole: “500 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “490 milioni”.

10.0196. Novelli.

Dopo l’art. 10 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 10 -bis 1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.”

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 120 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge.

10.0197. Foti.

Dopo l’art. 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis Applicazione del “de minimis” agli enti del terzo settore

<<All’art. 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, dopo le parole “regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»,” inserire le seguenti: “del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale,”>>.

10.0198. Scerra.

Dopo l’Art. 10, aggiungere il seguente:

Art.10-bis

(Misure fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di assicurare l’abbattimento delle barriere architettoniche, offrendo un reale sostegno alle persone con disabilità, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dell’articolo 119, sostituire le parole “si applica anche” con le seguenti “si applica sia agli interventi di cui all’articolo 9, comma 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall’articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, sia”;

b) all’articolo 121, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente “b-bis) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all’articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificato dall’articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 dell’art. 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 non è cumulabile con la detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119 e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo.”

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2021, in 15 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, , così come rifinanziato dall’art. 209 della presente legge.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “790 milioni di euro per l’anno 2021, 485 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023””;

10.0199. Grillo.

Articolo 10-bis. (Misure a favore delle detrazioni fiscali per le prestazioni veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 800, limitatamente alla parte che eccede a 129,11 euro».

2 All'onere derivante di cui alla lettera a) previsto con una spesa di 20 milioni all'anno si provvede con la soppressione delle norme su prodotti fitosanitari e sui fertilizzanti generici di cui all'articolo 10-ter.

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente 10-ter. (Soppressione sussidi ambientamento dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

10.0200. Sarli.

Art. 10-bis

(Imputazione dei redditi fondiari nel periodo di emergenza da Covid-19)

1. All’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: “salvo quanto stabilito” sono aggiunte le seguenti: “dal comma 1-bis e”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, se non percepiti in tutto o in parte nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020, non concorrono a formare il reddito imponibile, purché la mancata percezione sia comprovata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il conduttore, sotto la propria responsabilità, dichiari che l’attività lavorativa o professionale ovvero gli introiti, a qualunque titolo riscossi, ovvero le attività d’impresa sono state limitate o interrotte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza. Tale dichiarazione è trasmessa dal locatore all’Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per il versamento delle imposte sui canoni venuti a scadenza e non percepiti relativi agli immobili di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5.000 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

10.0201. Cancelleri.

Aggiungere il seguente: Articolo 10-bis

1. Alle società cooperative è riconosciuta la possibilità di rivalutare gli immobili da utilizzare esclusivamente per l'incremento del patrimonio sotto forma di incremento delle riserve indivisibili o riduzione di perdite pregresse.

10.0202. Rizzetto.

10-bis

(Aliquota IVA per le opere di difesa idraulica e in particolare le opere di difesa della costa)

1. Alle opere connesse alla manutenzione e alla salvaguardia idrogeologica del territorio montano, di cui alla Legge 991/52 per le tipologie di opere di manutenzione e presidio del territorio finalizzate a quanto indicato al comma 1 dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001 in aree sottoposte alla tutela del vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923) , è applicata l'aliquota agevolate IVA del 10%"

Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

10.0203. D'Alessandro.

10-bis
(Aliquota IVA per le opere di difesa idraulica e in particolare le opere di difesa della costa)

1. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*quinquies*), è inserito il seguente:

127-*quinquies-bis*) opere di difesa idraulica e di difesa della costa.

Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 209 di un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

10.0204. D'Alessandro.

1. Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Misure fiscali a favore delle attività sportive*)

1. Limitatamente all'anno 2021, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-*quinquies*, del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività sportive non dilettantistiche di cui al Codice Ateco 93.13, si intendono interamente detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non trovano altresì applicazione il limite di importo massimo oggetto di detrazione né il limite di età di cui al medesimo articolo 15, comma 1, lettera i-*quinquies*.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 209 della presente legge.».

10.0205. Del Barba.

1. Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis*

(*Misure fiscali a favore delle attività sportive*)

1. Limitatamente agli anni 2021 e 2022, ai costi di iscrizione sostenuti per la partecipazione ad attività sportive non professionistiche di cui al Codice Ateco 93.13, si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ridotta al 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 209 della presente legge.».

10.0206. Del Barba.

Dopo l’art. 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis *(agevolazioni in materia tributaria per il terzo settore)*

1. I proventi di natura immobiliare costituenti reddito fondiario degli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inclusi nell’agevolazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
2. Il comma 5 dell’art. 89 D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono norma di interpretazione autentica.

10.0207. Rospi.

1. Dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

(*Abolizione superbollo*)

Il comma 21 dell’articolo 23 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

2. Agli oneri conseguenti, stimati in euro 3 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

10.0208. Benigni.

Dopo l’art. 10 aggiungere il seguente:

«10-bis (Canoni non riscossi)

I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente»

10.0209. Gagliardi.

Dopo l’art. 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis (Canoni non riscossi)

All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “ad uso abitativo” sono soppresse.

Al comma 2, dell’articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole “Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020” sono soppresse».

10.0210. Gagliardi.

Articolo 11

Al comma 1 aggiungere le seguenti parole “, in maniera da garantire in ogni caso che, per il prossimo periodo di programmazione 2021/2027, le risorse complessive disponibili a valere del Quadro Finanziario Pluriennale e delle risorse nazionali previste per il co-finanziamento siano non inferiori a quelle disponibili nel periodo 2014-2020.”

11.1. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole “70 per cento” con le seguenti “85 per cento”

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole “30 per cento” con le seguenti “15 per cento”

11.2. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

All’articolo 11, comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo:

« , *in maniera da garantire in ogni caso che, per il prossimo periodo di programmazione 2021/2027, le risorse complessive disponibili a valere del Quadro Finanziario Pluriennale e delle risorse nazionali previste per il co-finanziamento siano non inferiori a quelle disponibili nel periodo 2014-2020.* »

11.3. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "in maniera da garantire in ogni caso che, per il prossimo periodo di programmazione 2021/2027, le risorse complessive disponibili a valere del Quadro Finanziario Pluriennale e delle risorse nazionali previste per il co-finanziamento siano non inferiori a quelle disponibili nel periodo 2014-2020."

11.4. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l’articolo 11 aggiungere il seguente :

Articolo 11 bis

All’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n 23 le parole : “ a sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “ a dieci anni”.

11.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Articolo 12

All’art.12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis All’articolo 119, comma 1, della legge n.77 del 17 luglio 2020 le parole: sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle parole: “sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023”

12.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

“2) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.

12.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 12.

(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023».

2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni da 2020 a 2023».

12.3. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1 lettera b), punto 2), dopo il primo periodo inserire il seguente:

“Le parole: «dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti «cinque quote annuali»,

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 85 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

12.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 119 comma 9 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

e-bis) dai Comuni per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

12.7. Manca Gavino, Frailis, Mura.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2.bis All'articolo 119 del Dl 19 maggio, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli interventi di efficientamento energetico realizzati su fabbricati destinati ad attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96."

12.8. Cenni, Incerti, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. All’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 219 le parole: “nell’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020 e 2021”.

b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

“220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) la detrazione dell’imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l’autorizzazione del Soprintendente prevista dall’articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020.”

12.9. Lattanzio, Nitti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2. Bis. All’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti commi:

“10 bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all’articolo 3 della Legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni, sempre che rispetti i requisiti della medesima legge, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2022 a condizione che il parere della Soprintendenza venga acquisito entro il 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.

10 ter. Conseguentemente all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3 quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all’articolo 3 della Legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni>>”.

Conseguentemente all’art. 121, comma 1), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

“g) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.”

b) il comma 15 bis è sostituito dal seguente:

“15 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle unità immobiliari aperte al pubblico appartenenti alle categorie catastali A/9, e nel caso di unità immobiliari sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 anche alle categorie catastali A/1 e A/8.”

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, proroga bonus facciate e modifiche in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)».

12.10. Lattanzio, Nitti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 119, comma 9, lettera c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"dalle aziende di servizi alla persona (Asp), dagli enti del terzo settore e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti che possiedono immobili a uso abitativo o che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo".

12.11. Lepri, Viscomi.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. All’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 219 le parole: “nell’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020 e 2021”.

b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

“220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) la detrazione dell’imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l’autorizzazione del Soprintendente prevista dall’articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020.”

12.12. Fusacchia.

Dopo il comma 2, inserire in seguente:

“2-bis. Al comma 3 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo il primo period è inserito il seguente: “Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui all’art. 119 comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono assicurare il miglioramento di almeno una classe energetica.”

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 4 milioni di euro nell’anno 2021, di 8,5 milioni di euro nell’anno 2022, di 6 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e di 2,4 milioni di euro nell’anno 2026

12.13. Pellicani, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Rotta.

Dopo il comma 2, inserire in seguente:

“2-bis. Al comma 9 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

“e-bis) dagli amministratori giudiziari di beni sottoposti a sequestro o facenti parte di complessi aziendali di imprese sottoposte a sequestro nell’ambito di procedimento penale ordinario ai sensi dell’art. 316 del codice di procedura penale o ai sensi dell’articoli 321 del codice di procedura penale o ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o nell’ambito di procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, se gli interventi sono stati autorizzati dal giudice delegato al sequestro;

e-ter) dall’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per i beni sequestrati e per i beni confiscati e dai soggetti ai quali tali beni siano stati eventualmente destinati ai sensi dell’articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159”

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 60 milioni di euro per l’anno 2021, di 130 milioni di euro per l’anno 2022, di 90 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026.

12.14. Pellicani, Verini, Miceli, Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni.

Al comma 1 lettera b), punto 2), dopo il primo periodo inserire il seguente:

“Le parole: le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «16.000 euro»”

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 25,00 Milioni, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

Relazione illustrativa

La presente proposta prevede un innalzamento dell’ammontare massimo di spesa su cui è calcolata la detrazione del c.d. Bonus Mobili da 10.000 euro a 16.000 euro.

Considerato il contesto economico contingente e soprattutto i dati storici di utilizzo del bonus, si stima, a fini prudenziali, che a seguito dell’innalzamento proposto ci sarà un aumento della spesa complessiva agevolabile stimata di circa il 30%. Si passerà dunque da una stima prudenziale di 1.700 milioni di euro ad una prudenziale di 2.200 milioni di euro (pari a più del 60% della spesa complessiva agevolabile effettivamente impiegata nel 2018) corrispondente alla spesa di circa 220.000 contribuenti (pari a circa il 15% in più dei contribuenti che hanno usufruito del bonus nel 2018) per una spesa media prudenziale di circa 10.000 € (pari a circa il 50% in più della spesa media del 2018). Di conseguenza l’incremento della spesa complessiva agevolabile è dunque pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, generando un aumento della rata annua di detrazione dal 2022 di 25 milioni di euro (500 x 50% /10).

12.15. Lorenzin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. All’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter: Per i soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera c), le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spese per gli interventi di efficienza energetica elencati al comma 2, lettera b), sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.">>

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: << 500 milioni a decorrere dall'anno 2022>> *con le seguenti:<<* 480 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.>>.

12.16. Lacarra.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2bis.All’articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo la lettera d-*bis*) è aggiunta la seguente lettera:

d-*ter*)dai soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni.”

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.

12.17. Moretto, Paita, Del Barba.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2 bis.All’articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, alla lettera a) dopo la parola “*condomini*” sono aggiunte le seguenti «, *anche sepossеduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti*».

12.18. Moretto, Paita, Del Barba.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 219, le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021"

b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

"220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali, laddove prevista, l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, interviene entro il 31 dicembre 2021».

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni*» con le seguenti «*760 milioni*»*

12.19. Di Maio Marco, Del Barba.

All'articolo 12, inserire in fine:

«2 bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) interventi sugli edifici, ivi incluse le parti comuni degli stessi, a favore di opere di impermeabilizzazione per contrastare ed eliminare la presenza di fenomeni di umidità nelle murature quale causa di dispersione termica negli edifici provocate da risalita capillare di acqua dal terreno, condensa e infiltrazioni. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.»

Agli oneri derivanti dalla lettera c-bis) del comma 1, valutati in 211,4 milioni di euro per l'anno 2021, 539,86 milioni di euro per il 2022, in 471,3 per l'anno 2023, in 443,16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 215 milioni di euro per l'anno 2026, 1,8 milioni di euro per l'anno 2031 e in 8,1 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

12.20. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

All'articolo 12, inserire in fine:

«2 bis. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. La detrazione di cui ai commi 1 e 5, è riconosciuta su edifici ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero alle loro pertinenze rientranti nella categoria catastale C/2-C/6-C/7, anche per la parte di opere necessarie alla bonifica di amianto (o Eternit) qualora eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 1 e 5.

b) Al comma 7, sostituire le parole "di cui ai commi 5 e 6" con le seguenti: " di cui ai commi 5, 5-bis e 6".»

Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati in 33 milioni di euro per l'anno 2021, 84,2 milioni di euro per il 2022, in 73,52 per l'anno 2023, in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 5.6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 0,2 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

12.21. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

All'articolo 12, inserire in fine:

«2 bis. All’articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo lettera a), è aggiunta la seguente:

a-bis) interventi di rifacimento della copertura tetto degli edifici ad uso abitativo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica del materiale di copertura sostituito;».

Conseguentemente,

All’onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l’anno 2021, 20 milioni di euro per l’anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1. della presente legge.

12.22. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

<<2-bis. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1:
2. all’alinea, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", con le seguenti: "31 dicembre **2023**"; al comma 4 sostituire le parole: "31 dicembre 2021", con le seguenti: "31 dicembre **2023**"; al comma 5, sostituire le parole: "31 dicembre 2021", con le seguenti: "31 dicembre **2023**"; *conseguentemente* sopprimere il comma 3-bis;
3. alla lettera b) le parole: “, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,”, sono soppresse;
4. alla lettera c) le parole: “, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,”, sono soppresse*;*
5. dopo il comma 9-bis , sono inseriti i seguenti*:*

"9-*ter*. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi **realizzati su immobili rientranti nella categoria catastale D2.** Ai fini dell’applicazione del presente comma:

1. la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 25.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l’edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 20.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20;
2. la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 12.000 moltiplicato per il numero di camere che compongono l’edificio per gli edifici con un numero di camere fino a 20 compreso, sommato ad euro 10.000 moltiplicato per il numero di camere eccedenti le 20.

9-*quater*. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l’erogazione del servizio d’istruzione scolastica. Ai fini dell’applicazione del presente comma, la detrazione di cui al comma 1, lettera a), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 300.000 e la detrazione di cui al comma 1, lettera b), è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 100.000. Il termine per la realizzazione dei lavori e per l’accesso agli incentivi è fissato al 31 dicembre **2023**.”>>.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, 3.491 milioni di euro per l'anno 2024, 4.351 milioni di curo per l'anno 2025, 2.909 milioni di euro per l'anno 2026, 2.910 milioni di euro per l'anno 2027, 1.540 milioni di euro per l'anno 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033, 290 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede:

a) *quanto a 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 800 milioni di euro per l'anno 2023, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, 149 milioni di euro per l'anno 2032, 261 milioni di euro per l'anno 2033 e 290 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze*

indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

b) quanto a 420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, , mediante incremento del 20 per cento di tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

c) quanto a 302 milioni di euro per l'anno 2023, 2.571 milioni di euro per l'anno 2024, 3.431 milioni di euro per l'anno 2025, 1.989 milioni di euro per l'anno 2026, 1.990 milioni di euro per l'anno 2027 e 620 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12.23. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

<<2-bis. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 15-bis, dopo le parole: «categorie catastali A1» aggiungere le seguenti: «per le unità immobiliari non ricomprese in un condominio»>>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2021, 9,55 milioni di euro per l'anno 2022, 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 6,65 milioni di curo per gli anni 2024 e 2025, 1,875 milioni di euro per l'anno 2026, euro 50.000 per l'anno 2031 ed euro 245.000 per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

12.24. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

<<2-bis. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 4-ter sostituire le parole: "31 dicembre 2020" con le seguenti: "31 dicembre 2021";
2. il comma 1-ter è soppresso;

conseguentemente al comma 9, dopo la lettera e), inserire la seguente lettera: “e-bis) dai proprietari degli edifici danneggiati da eventi sismici, per le spese necessarie alla ricostruzione o al ripristino degli immobili che non trovano coperture all’interno del contributo concedibile previsto per la ricostruzione.”>>.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021, 6,1 milioni di euro per l'anno 2022, 9,7 milioni di euro per l'anno 2023, 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

12.25. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

<<2-bis. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera b), dopo le parole “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari” sono aggiunte le seguenti: “e sulle parti comuni di più unità immobiliari funzionalmente autonome appartenenti ad un edificio residenziale”>>.

Conseguentemente,

All’onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l’anno 2021, 20 milioni di euro per l’anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1 della presente legge

12.26. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. Al comma 10 dell’articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “numero massimo di due unità immobiliari,” sono aggiunte le seguenti: “ubicate nello stesso edificio composto da più unità immobiliari anche se non costituito in forma di condominio, e/o in più edifici,”>>.

Conseguentemente,

All’onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l’anno 2021, 20 milioni di euro per l’anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1. della presente legge.

12.27. Parolo, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all’articolo 16, comma 1-bis, dopo le parole: “ Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione,” sono inserite le seguenti: “ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio”.”

Conseguentemente,

All’onere derivante dalla presente disposizione valutati in 4 milioni di euro per l’anno 2021, 20 milioni di euro per l’anno 2022, 60 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1, della presente legge.

12.28. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

All’articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:

<<2-bis. All'articolo 119 comma 9 bis dopo le parole “di cui al presente articolo” aggiungere “nonché di cui agli articoli 16bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; 1, commi da 219 a 224, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; 14 e 16; commi da 1bis a 1septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90”>>.

12.30. Cavandoli, Garavaglia, Guidesi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. All’art. 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: “a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici” aggiungere le seguenti: “a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186”;

b) alla lettera c), le parole “, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,” sono soppresse. >>

12.31. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

<<2-bis. All’articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, »sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole: « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, » sono soppresse.>>

12.32. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter: Per i soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera c), le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spese per gli interventi di efficienza energetica elencati al comma 2, lettera b), sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 500 milioni a decorrere dall'anno 2022; *con le seguenti:* 480 milioni di euro per l'anno 2022, di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

12.33. Braga.

Al comma 1 lettera b), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti: “le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «16.000 euro»”.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, valutati in 30 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12.34. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1 lettera b), punto 2), dopo il primo periodo inserire il seguente:

“Le parole: «dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti «cinque quote annuali»”,

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, valutati in 85 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12.35. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’art. 12 aggiungere il seguente

Articolo 12 bis

“Art. 12 bis Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie

All’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020 aggiungere la seguente lettera f):

e) dagli enti gestori delle scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, adibiti a servizi educativi e scolastici.

12.36. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Gusmeroli.

Dopo il comma 2, inserire in seguente:

“2-bis. Al comma 2 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, al primo capoverso dopo le parole “nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente” aggiungere le parole:“nonché agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni anche ove effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni”

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 4 milioni di euro per l’anno 2021, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2022, di 6 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e di 2,4 milioni di euro nell’anno 2026

12.37. Braga, Muroni, Sut, Rizzo Nervo, Pezzopane, Terzoni, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Dopo il comma 2 inserire in seguente:

“2-bis. Al comma 2 dell’articolo 119 della legge numero 77 del 2020, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: “Nei limiti previsti per ciascun intervento, sono detraibili nella misura del 110% anche le spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, lett c), del presente articolo relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dal Codice dei contratti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia”

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro per l’anno 2021, di 61,5 milioni di euro per l’anno 2022, di 44 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e di 18,5 milioni di euro nel 2026.

12.38. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2.bis Al comma 1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “fino al 31 dicembre 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”

Agli maggiori oneri derivanti dal presente comma quantificati per l’anno 2022 in 50 milioni di euro e in 40 milioni di euro per l’anno 2023 in 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.”

12.39. Frate.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. All'articolo 16-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole "articolo 3", sono aggiunte le seguenti: "e di cui alla lettera c) dell'articolo 10";

b) alla lettera b) dopo le parole "articolo 3", sono aggiunte le seguenti: "e di cui alla lettera c) dell'articolo 10";

c) alla lettera i), secondo periodo, dopo la parole: "Gli interventi", sono aggiunte le seguenti: "di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 e di cui alla lettera c) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021

12.40. Dal Moro.

Al comma 1 lettera b), punto 2), dopo le parole “31 dicembre 2021” inserire le seguenti:

“*e le parole: «dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti «cinque quote annuali.”*

Conseguentemente:

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis Agli oneri derivanti dal comma 1 lettera b) punto 2), pari a 85 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.

12.41. Del Barba.

Al comma 1 lettera b), punto 2), dopo le parole “31 dicembre 2021” inserire le seguenti:

“*Le parole«10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «16.000 euro»”*

Conseguentemente:

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis Agli oneri derivanti dal comma 1 lettera b) punto 2), pari a 21,25 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.

12.42. Del Barba.

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire la parola: «500» *con la seguente:* «100».

12.43. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

“b-ter) per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall’articolo 1, comma m), del Decreto Interministeriale “Requisiti Tecnici” del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell’Appendice B della citata UNI 11673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro.”».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per il 2021, 28 milioni di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

12.44. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle relative attività.

2-ter. Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.».

12.45. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici agricoli e di sostituzione delle coperture con impianti fotovoltaici, fino ad un valore massimo della detrazione 20 mila euro.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

12.46. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti commi:

“10-bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all’articolo 3 della Legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni, sempre che rispetti i requisiti della medesima legge, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2022 a condizione che il parere della Soprintendenza venga acquisito entro il 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.

10-ter. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all’articolo 3 della Legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni>>.

10-quater. All’articolo 121, comma 1), dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:

<<f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. >>”;

b) il comma 15-bis è sostituito dal seguente:

“15-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle unità immobiliari aperte al pubblico appartenenti alle categorie catastali A/9, e nel caso di unità immobiliari sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 anche alle categorie catastali A/1 e A/8.”

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, proroga bonus facciate e modifiche in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici».

12.47. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero" sono inserite le seguenti "generatori di emergenza a gas ovvero"»

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni di euro*» con le seguenti «*733 milioni di euro*».*

12.48. Nobili, Del Barba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di installazione di generatori di emergenza a gas".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni di euro*» con le seguenti «*765 milioni di euro*» e le parole «*500 milioni di euro*» con le seguenti «*465 milioni di euro*».*

12.49. Nobili, Del Barba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni di euro*» con le seguenti «*770 milioni di euro*» e le parole «*500 milioni di euro*» con le seguenti «*470 milioni di euro».

12.50. Nobili, Del Barba.

All’articolo 12 dopo il comma 2 inserire il seguente:

3.All’articolo 1, comma 222, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole “in dieci quote annuali” sono sostituite dalle seguenti: ““in cinque quote annuali”

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12.52. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All’articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 119, comma 9, del decreto legge 34/2020, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) le Aziende di servizi alla Persona, soggetti fornitori di servizi pubblici sociali e sanitari con contratti di servizio con regioni e comuni, relativamente al patrimonio indisponibile e a quello, funzionalmente indipendente, utilizzato per l'assistenza alloggiativa e i servizi socio-sanitari per la popolazione svantaggiata

12.54. Tabacci.

Dopo il comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

“b-ter) per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi costituiti da vetri marchiati CSICERT – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Le finestre comprensive di infissi, così come definite dall’art. 1 comma m) del Decreto Interministeriale “Requisiti Tecnici” del 6 agosto 2020, dovranno altresì essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell’Appendice B della citata UNI 11673-1. La detrazione di cui alla presente lettera si ripartisce in cinque quote annuali di pari importo fino ad un valore massimo di 60.000 euro.”.

Conseguentemente, ridurre l’importo di cui all’articolo 209, comma 1, di 5 milioni di euro per l’anno 2021, 28 milioni di euro per l’anno 2022 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

12.55. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 219 le parole: "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020 e 2021".
2. dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

"220-*bis*. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

220-*ter*. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020."

12.56. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2. Bis. All’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti commi:

“10 bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all’articolo 3 della Legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni, sempre che rispetti i requisiti della medesima legge, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2022 a condizione che il parere della Soprintendenza venga acquisito entro il 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.

10 ter. Conseguentemente all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3 quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all’articolo 3 della Legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni>>”.

Conseguentemente all’art. 121, comma 1), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

“g) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.”

1. il comma 15 bis è sostituito dal seguente:

“15 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle unità immobiliari aperte al pubblico appartenenti alle categorie catastali A/9, e nel caso di unità immobiliari sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 anche alle categorie catastali A/1 e A/8.”

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, proroga bonus facciate e modifiche in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)».

12.57. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Le parole “31 dicembre 2021” ovunque ricorrano sono sostituite con le parole “31 dicembre 2024; le parole “nell’anno 2021” ovunque ricorrano sono sostituite con le parole “nell’anno 2024”; le parole “anno 2021” ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole “anno 2024”; le parole “nel 2021” ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole “nel 2024”; le parole “nell’anno 2020”, sono sostituite con le parole “negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26

12.58. Albano, Osnato, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente 2 bis) I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni dell'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1,2 e 2 bis del D.L 189/2016 ,di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, in 80 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni per gli anni 2023, 2024, 2025 e in 15 milioni per gli anni 2026 2027-2028-2029-2030 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

12.59. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente 2 bis) “Le disposizioni di cui al comma 1 dell’ art.1 sexies del D.L. 55/2018, convertito dalla L.89/2018 si applicano anche agli edifici privati, seppur non ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. n.189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n.229/2016, che siano stati dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e ss. per i quali sia stata emessa dallo stesso Comune ordinanza di inagibilità a seguito di dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST di cui all’ordinanza del Capo della Protezione civile n.405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES ai sensi dell’ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.”

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10 milioni di euro per l'anno 2022, e in 10 milioni per gli anni 2023, 2024, 2025 e in 10 milioni per gli anni 2026 2027-2028-2029-2030 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

12.60. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-bis) dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente: «2-octies. Le detrazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature: – rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto; – soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto; – cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri.».

Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole «196,3 milioni» con le parole «46,3 milioni».

12.61. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: “2-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 119, ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, valutati in 2.500 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo

12.62. Galantino, Trancassini.

2-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 119, ai commi 1, 4 e 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

12.63. Galantino, Trancassini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: “2-bis. In via sperimentale, per l'anno 2020, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento delle spese documentate sostenute dai contribuenti, sino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, per l'acquisto di materiali, beni o altri articoli e prodotti finiti per l'esecuzione di lavori in economia, senza l'ausilio di professionisti o imprese, necessari agli interventi di manutenzione ordinaria individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati nell'ambito di unità immobiliari residenziali e loro pertinenze possedute o detenute sulla base di idoneo titolo e adibite ad abitazione principale, con l'eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1 e A/8. Qualora trattasi di unità immobiliari cointestate, la detrazione spetta esclusivamente ad uno dei singoli cointestatari a prescindere dalla quota di possesso e a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, compreso l'elenco dei suddetti materiali, beni e prodotti finiti. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i materiali, beni e prodotti finiti ai quali si applica la presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità attuative. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.”

12.64. Galantino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1 bis) Al comma 1 dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola “2021” è sostituita con “2025”. Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Reddito di Cittadinanza.”.

12.65. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

“2) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.

12.66. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 12.

(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostitui-te dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023».

2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni da 2020 a 2023».

12.67. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente numero:

«1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: «ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo».».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 5 milioni annui dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 209.

12.68. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2.bis Al comma 1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “fino al 31 dicembre 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”

Agli maggiori oneri derivanti dal presente comma quantificati per l’anno 2022 in 50 milioni di euro e in 40 milioni di euro per l’anno 2023 in 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.”

12.69. Aprile.

All’articolo 12, comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

« *2) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

“2. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.” »

12.70. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire l’articolo 12 con il seguente:

« *Art. 12.*

(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023».

2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni da 2020 a 2023».

1. *Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.275milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, per la parte di 490 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, per la parte di 785 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.* »

12.71. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 12, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. All’articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all’esercizio delle relative attività.

4. Ai fini di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.

Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

12.72. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. All’articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, »sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole: « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, » sono soppresse.

Agli oneri derivanti dall’attuazione dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

12.73. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. All’art. 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: “a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici” aggiungere le seguenti: “a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186”;

b) alla lettera c), le parole ”, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,” sono soppresse.

Agli oneri derivanti dall’attuazione dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

12.74. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

“2) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.

12.75. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 12.

(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023».

2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni da 2020 a 2023».

All’onere derivante dal presente articolo pari a 1.275 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

12.76. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

“2) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.”

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12.77. Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga del bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2023», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2022» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2023».

2. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «nell'an-no 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni da 2020 a 2023».»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12.78. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), infine è aggiunto il seguente numero: "2-bis) al comma 1, infine è inserito il seguente periodo: «Qualora gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 siano finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche come definite all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del centodieci per cento»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. All'articolo 121, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «lettere a) e b)» sono sostituite con le parole «lettere a), b) e e)».

"2-ter. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 9 febbraio 1989, n. 13 è aggiunto il seguente periodo «Le innovazioni di cui al presente comma sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2) del codice civile».

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*300 milioni*".*

12.79. Noja, Del Barba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso" sono sostituite dalle seguenti: "La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso."».

12.80. Curro'.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 16-ter:

1) al comma 1, dopo la parola: “all’acquisto” sono inserite le seguenti: “anche in locazione finanziaria”;

2) al comma 3, dopo la parola: “per l’acquisto” sono inserite le seguenti: “anche in locazione finanziaria”.».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di 1,4 milioni per l'anno 2021, 7,2 milioni per l'anno 2022, 9,3 milioni per l'anno 2023, 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 5,2 milioni per l'anno 2026.

12.81. Curro'.

Dopo l’art. 12 aggiungere il seguente:

«ART. 12-bis

(Incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici)

1. All’art. 119, comma 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) dopo le parole «elenchi allegati» sono aggiunte le seguenti: «al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con riferimento ai comuni della provincia di Campobasso, e».

12.82. Federico.

Dopo l’art. 12 aggiungere il seguente:

«ART. 12-bis

(Incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2018)

1. All’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 4-ter inserire il seguente: 4-quater. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2021, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni della provincia di Campobasso di cui all’elenco allegato al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. ».

12.83. Federico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. All’articolo 119, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, le parole: <<31 dicembre 2021>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2022>>.

12.84. Palmisano.

*Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1), aggiungere il seguente: "*1-*bis*) al comma 2, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente: *a-bis)* per la realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere".

Conseguentemente, all'articolo 1120, del codice civile, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "3-*bis*) le opere e gli interventi necessari per consentire l'uso degli spazi comuni, come posteggio per le biciclette dei condomini".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" *con le seguenti:* "795 milioni".

12.85. De Lorenzis.

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2) inserire il seguente:

3) dopo il comma 2 inserire il seguente: <<2.1. Per le spese sostenute nell’anno 2021, il soggetto avente diritto alla detrazione di cui al comma 2 può optare in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, alternativamente:

a) per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

I crediti d'imposta di cui al presente comma sono utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Si applicano in quanto compatibili i commi da 4 a 7 dell’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34.>>

12.86. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Rizzo, Penna, Aiello Davide, D'Orso, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo.

Dopo il comma 2, *inserire il seguente:*

2-*bis*. I benefici di cui al comma 1 sono estesi agli Enti Pubblici IPAB, ASP e simili con finalità sociosanitarie o sociale per interventi su immobili, di loro proprietà appartenenti al patrimonio indisponibile.

12.88. Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-*bis*. I benefici previsti dal comma 1 sono estesi agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

12.89. Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

“2 bis.All’articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, alla lettera a) dopo la parola “*condomini*” sono aggiunte le seguenti «, *anche sepossеduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti*».

12.90. Paita, Del Barba.

All’art. 12, comma 1, lettera b), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 2, *le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «16.000 euro»”*

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 21,25 Milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

12.91. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’art. 12, comma 1, lettera b), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 2, *le parole: «dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti «cinque quote annuali»*,

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 85 Milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

12.92. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettere d-bis, è inserita la seguente:

"d-ter) agli interventi effettuati da persone fisiche o giuridiche su immobili adibiti a edifici di culto e edifici adibiti ad abitazione, di proprietà degli enti ecclesiastici e stabilmente destinati alle attività istituzionali, comprese quelle scolastiche, ricreative e sportive;";

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9.1. L'agevolazione fiscale di cui alla lettera d-ter del comma 9, è riconosciuta nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 40 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032. L'Agenzia delle entrate monitora il raggiungimento del limite sulla base delle domande pervenute."»

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209.

12.93. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli edifici ubicati nelle zone A e B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e costruiti prima dell'anno 1940, è sufficiente assicurare il miglioramento di una classe energetica, ferme restando le restanti disposizioni previste dal presente articolo."»

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 600 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209.

12.94. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2 bis) Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dall' 1 gennaio 2021 le detrazioni sono riconosciute esclusivamente per gli interventi di efficienza energetica che utilizzino fonti rinnovabili di energia. La sostituzione di impianti esistenti con caldaie a condensazione a gas accede all'ecobonus con una detrazione pari al 50 per cento delle spese effettuate.

b) Dal primo gennaio 2025 nei nuovi interventi edilizi possono essere installati esclusivamente impianti da fonti rinnovabili o che non producono emissioni inquinanti e climateranti. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è approvato il piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso sistemi a emissioni zero."

12.95. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Articolo 12

(Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

All’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “*e fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2024”*

b) al comma 4 le parole “*e fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2024”*

c) al comma 5 le parole “*e fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2024”.*

12.96. Foti, Mantovani, Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. All’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 219 le parole: “nell’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020 e 2021”.

b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

“220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) la detrazione dell’imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

220-ter. Le disposizioni contenute nel comma 220-bis. si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l’autorizzazione del Soprintendente prevista dall’articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020.”

220-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

12.97. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole ". La spesa per gli interventi di cui alla presente lettera è altresì riconosciuta per la singola unità immobiliare, per un importo massimo di 30 mila euro, anche se non dotata di accesso autonomo dall'esterno."

2) al comma 3, dopo le parole "dell'edificio" inserire le seguenti "e dell'unità immobiliare come previsto al comma 1, lettera b) e dopo le parole "più alta" inserire le seguenti "rispetto a quella precedente".

12.98. Pastorino, Muroni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 9 dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente: "d-ter dai soggetti imprenditoriali che esercitano attività di agriturismo, in relazione agli edifici nei quali sia condotta l'attività.

Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole:

"800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022"

Con le seguenti:

"700 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 2024, 2025 e 2026, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

12.99. Spena.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire la filiera del grano duro, con riferimento alla stipula di accordi contrattuali anche pluriennali, di filiera tra produttori e imprese di trasformazione, all'accesso semplificato al credito, ivi compreso il credito di esercizio, mediante copertura di quota parte dei tassi di interesse e accensione della garanzia dello Stato in favore dei produttori, all'adozione di incentivi e premi di produzione legati ai parametri qualitativi del grano e di sostegno ai prezzi, all'ammodernamento dei sistemi di stoccaggio sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da assegnare al Fondo di cui all'articolo 23-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le finalità del presente comma.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: -5.000.000;

2022: -5.000.000;

2023: -5.000.000.

12.100. Spena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'art. 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: "a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici" aggiungere le seguenti: "a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186";

b) alla lettera c), le parole ", esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE," sono soppresse.

12.101. Squeri, Barelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

All’articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, »sono soppresse;

b) alla lettera c) le parole: « , esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, » sono soppresse.

12.102. Squeri, Barelli.

All’articolo 12, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

<<2-bis. All’articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

f) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all’esercizio delle relative attività.

2-ter. Ai fini di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero.>>

2-quater. All’onere di cui ai commi 2-bis e 2-ter valutato in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 si provvede mediante incremento dell’imposta sui servizi digitali. A tal fine All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;
b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “9 per cento”.
Le risorse rinvenienti dall’attuazione del presente comma affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate alle finalità dei commi 2-bis e 2-ter del presente articolo.

12.103. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini.

Dopo l'art. 12 aggiungere il seguente:

"Articolo 12 bis"

1. All'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, lettera e) le parole: "limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi" sono sostituite dalle seguenti parole: "per lavori destinati ad impianti sportivi, compresi gli spogliatoi, di proprietà pubblica in concessione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dle fondo di cui all'articolo 209.

12.104. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

“2) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione.

12.105. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Al comma 2 aggiungere in fine le parole «e le parole “zona A o B” sono sostituite dalle seguenti: “zona A, B o C”.»

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.106. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Art. 12

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

“2-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera b) è sostituita con la seguente: “b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente dalla potenza dell’impianto interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 30 per cento, intendendo altezza massima quella dell’asse di rotazione nel caso di utilizzo di tecnologia ad inseguimento solare, una variazione delle volumetrie di servizio non superiore a quelle necessarie per ragioni tecniche legate alle strutture, alla conversione e trasmissione dell’energia”.

b) il comma 3 è sostituito con il seguente: “3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, ovvero, limitatamente alla potenza di 10MW, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l’utilizzo agricolo, e/o collegato all’allevamento di prodotti animali."

2-ter. All'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è apportata la seguente modificazione, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1.bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art.242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all’art.242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.”

2-quater. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente: «Art. 27-ter. 1. Dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31.12.2021 sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata:

a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004;

b) gli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art.242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il

procedimento di cui all’art.242, comma 2, del medesimo decreto legislativo e le aree tipizzate industriali dai vigenti piani urbanistici.

2. Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo di cui al comma 1 e per i quali si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all’Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilita` alla valutazione di impatto ambientale di cui all’Articolo 19 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10 MW per gli impianti di cui al comma 1 lettere a) e b), mentre senza limiti di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:

i. Il proponente, prima dell’esperimento della procedura di cui all’Articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 3 Marzo 2011 n. 28 trasmette all’autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all’Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale;

ii. Trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i. senza che vi siano determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessita` di ulteriori valutazioni di carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;

iii. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste nei successivi 15 giorni ed una sola volta.

3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa vigente, in alternativa all’iter autorizzativo di cui al precedente comma 1, altro procedimento ritenuto più consono alla realizzazione del progetto.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le tempistiche dei Bandi GSE previste dal DM FER 4 luglio 2019 con l’incremento del numero delle aste da 7 a 9”.»

12.107. Mazzetti, Cortelazzo, Mandelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 34-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei confronti dei proprietari di immobili classificati quale abitazione principale, esclusi gli immobili di cui alle categorie catastali A1, A8, A9, il limite di cui al comma 1 è elevato al 5 per cento." Conseguentemente, ai commi 2 e 3, le parole: "di cui al comma 1", sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"."

12.108. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito con il seguente: "219. Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative a tutti i tipi di intervento di ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.".»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12.109. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e al comma 222, la parola: " dieci", è sostituita con la seguente: "un minimo di 5 anni ed un massimo di dieci anni in"

Conseguentemente,

sopprimere l'articolo 209.

aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.

12.110. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’art. 12 aggiungere il seguente:

“Art. 12 bis

(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

1. All’art. 119 comma 9 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.”

Conseguentemente,

aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12.111. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo il comma 2 inserire il seguente

"3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 2-bis dell'articolo 7-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, in ottemperanza di quanto definito, individua:
2. le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA Regionale o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2;
3. l'elenco dei Progetti Strategici per ciascuna Regione, in linea con i principi del burden sharing, da avviare con procedura di urgenza per il raggiungimento degli obiettivi minimi di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili elettriche e da stoccare in sistemi di accumulo;
4. le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, e quindi senza valore retroattivo per progetti già presentati, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, in attuazione delle Linee guida Nazionali del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010;
5. Gli obiettivi minimi definiti per ciascun anno dal 2021 sino al 2030 con decreti devono affermare il principio dell'obbligatorietà e uniformità relativo ai criteri, alle modalità e alle tempistiche del rilascio dell'autorizzazione degli impianti;
6. Attraverso specifici decreti attuativi, l'implementazione delle azioni di cui sopra attraverso il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi nazionali, regionali e l'utilizzo di sanzioni proporzionate al mancato raggiungimento degli obiettivi con l'avvio, previa discussione con le autorità competenti, di una procedura straordinaria per lo sblocco dei progetti in oggetto."
7. il comma 2-bis dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: "2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Inoltre si prevede l'istituzione di un Comitato di rappresentanza delle Associazioni di settore che possa essere coinvolto nella Commissione secondo modalità da definire in un apposito Decreto Attuativo. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto. La

Commissione, nel caso di Progetti Strategici di cui alla lettera c) punto 1. bloccati o con ritardi su procedimenti autorizzativi, su richiesta del proponente, ha il potere di intervenire secondo modalità da definire con apposito Decreto e comunque in linea con la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo";"

8. al comma 7 dell'art. 27, le parole: "Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quindici giorni, solo qualora ci siano osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni" e dopo le parole: "novanta giorni" sono aggiunte le seguenti: ",a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe".
9. dopo il comma 1 dell'art. 27-bis inserire il seguente "1-bis: Si intende autorità competente ai sensi del precedente comma la Regione, ad eccezione del caso in cui la stessa abbia, con propria legge regionale, delegato la competenza ad istruire e adottare il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al presente articolo ad altro ente locale".
10. dopo il comma 1-bis dell'art. 27-bis inserire il seguente "1 ter: A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2021, per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e i sistemi di accumulo, cui si applica quanto previsto al presente art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006, fermo restando le disposizioni dell'art.12 DLgs n.387/2003 e del Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", valgono le seguenti disposizioni:
11. per i procedimenti eventualmente già in corso con procedura disgiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente può richiedere all'ente competente di far confluire gli stessi nel procedimento di cui all'articolo Art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal comma 2 del presente articolo;
12. per i procedimenti di provvedimento autorizzatorio unico regionale già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli previsti dal precedente punto i), così come per tutti i procedimenti avviati entro il 31.12.2021, le amministrazioni completano il relativo iter entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e o dell'avvio del procedimento, se successiva, fermo restando l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo ai sensi dell'art.3 e 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, esplicitando le eventuali ragioni di contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni della tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo avuto con particolare riferimento alle caratteristiche che connotano lo specifico progetto;
13. decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al precedente punto ii), sulla domanda si intende formato il silenzio assenso."
14. al comma 2 dell'art. 27-bis dopo l'ultimo periodo è inserito "L'Autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241."
15. il comma 3 dell'art. 27-bis è sostituito dal seguente "3. Entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al comma precedente l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni".
16. il comma 4 dell'art. 27-bis è sostituito dal seguente "4. Contestualmente alla verifica della completezza documentale, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di "quarantacinque giorni i, il pubblico interessato può

presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale."

17. al comma 5 dell'art. 27-bis dopo le parole "eventuali integrazioni," aggiungere "esclusivamente in riferimento ad eventuali osservazioni pervenute a valle della pubblicazione di cui al comma 4,"
18. al comma 8 dell'art. 27-bis si aggiunge: "Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa ci cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri".
19. dopo il comma 9 dell'art. 27-bis inserire il seguente "10. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della data di pubblicazione di quest'ultimo sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto, in deroga a quanto previsto all'art. 14 quater, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La pubblicazione ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati."

12.112. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera b) è sostituita con la seguente: “b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: indipendentemente dalla potenza dell’impianto interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 30 per cento, intendendo altezza massima quella dell’asse di rotazione nel caso di utilizzo di tecnologia ad inseguimento solare, una variazione delle volumetrie di servizio non superiore a quelle necessarie per ragioni tecniche legate alle strutture, alla conversione e trasmissione dell’energia”.

b) il comma 3 è sostituito con il seguente: “3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, ovvero, limitatamente alla potenza di 10MW, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l’utilizzo agricolo, e/o collegato all’allevamento di prodotti animali."

2-ter. All'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è apportata la seguente modificazione, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1.bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art.242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all’art.242, comma 2, del medesimo decreto legislativo.”

2-quater. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente: «Art. 27-ter. 1. Dalla entrata in vigore della presente legge e fino al 31.12.2021 sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata:

a) gli impianti solari fotovoltaici da realizzare a terra di potenza non superiore a 10 MW, che non interessino zone sottoposte ai vincoli previsti dagli artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004;

b) gli impianti solari fotovoltaici a terra e sistemi di accumulo di qualunque dimensione ricadenti in discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art.242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all’art.242, comma 2, del medesimo decreto legislativo e le aree tipizzate industriali dai vigenti piani urbanistici.

2. Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo di cui al comma 1 e per i quali si applica la procedura abilitativa semplificata, la soglia di cui all’Allegato IV punto 2 lettera b) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 per la procedura di verifica di assoggettabilita` alla valutazione di impatto ambientale di cui all’Articolo 19 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 si intende innalzata a 10 MW per gli impianti di cui al comma 1 lettere a) e b), mentre senza limiti di potenza per gli impianti di cui al comma 1 lettera c), purché vi sia il positivo esperimento della procedura di verifica preliminare semplificata di seguito:

i. Il proponente, prima dell’esperimento della procedura di cui all’Articolo 6 comma 2 del D. Lgs. 3 Marzo 2011 n. 28 trasmette all’autorità competente una relazione che evidenzi alla luce dei parametri di cui all’Allegato 3 della direttiva 2011/92 la insussistenza dei presupposti per una valutazione di impatto ambientale;

ii. Trascorsi 30 giorni dal deposito della relazione di cui al punto i. senza che vi siano determinazioni negative, il progetto si intenderà escluso dalla necessita` di ulteriori valutazioni di carattere ambientale sulla base di quanto riportato nella relazione;

iii. Le Regioni possono predisporre liste di controllo che determinino il contenuto della relazione entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; qualora tali liste non siano predisposte la norma sarà comunque efficace. Eventuali integrazioni dovranno essere giustificate e richieste nei successivi 15 giorni ed una sola volta.

3. Le opere per la realizzazione degli impianti di cui al presente articolo, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, autorizzate ai sensi del comma 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

4. Resta sempre ferma la facoltà per il soggetto proponente di scegliere, secondo la normativa vigente, in alternativa all’iter autorizzativo di cui al precedente comma 1, altro procedimento ritenuto più consono alla realizzazione del progetto.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificate le tempistiche dei Bandi GSE previste dal DM FER 4 luglio 2019 con l’incremento del numero delle aste da 7 a 9”.»

12.113. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento", sono sostituiti con le seguenti: "15 per cento".»

12.114. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 119:

1) ai commi 1, 4 e 5, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”;

2) al comma 3-bis, le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”;

b) all’articolo 121, al comma 1, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”.»

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 3.000 milioni annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

12.115. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Butti, Rotelli, Galantino, Rizzetto, Zucconi, Caiata, Delmastro Delle Vedove, Ciaburro, Caretta.

Dopo l’art.12, è inserito il seguente:

«Art.12-bis

(Incentivi all’acquisto di case in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

2. La detrazione di cui al periodo precedente è ripartita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d’imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l’esercizio dell’opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell’art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n.77.».

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole da “e 500 milioni” fino alla fine del periodo con le seguenti: “,500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 197,6 milioni di euro annui dal 2024 al 2026, 298,4 milioni di euro per l’anno 2027, 399,2 milioni per l’anno 2028 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029”.

12.116. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art.12, è inserito il seguente:

Art.12-bis. (Estensione dei bonus potenziati ai fabbricati posseduti dalle imprese)

1. All’articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente lettera:

d-ter) dai soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni.».

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole da “e 500 milioni” fino alla fine del periodo con le seguenti: “,500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 486,2 milioni di euro per l’anno 2024, 472,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 481,6 milioni di euro per l’anno 2027 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028”.»

12.117. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art.12, è inserito il seguente:

Art.12-bis

(Definizione di condominio ai fini dei Superbonus)

1. All’articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, alla lettera a) dopo la parola “condomini” sono aggiunte le seguenti «, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.118. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 119 comma 9 bis dopo le parole “di cui al presente articolo” aggiungere “nonché di cui agli articoli 16bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; 1, commi da 219 a 224, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; 14 e 16; commi da 1bis a 1septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90”.»

12.119. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 12

dopo il comma 2 inserire il seguente comma

“2-bis. All'articolo 119 comma 9 bis dopo le parole <<di cui al presente articolo>> aggiungere <<nonché di cui agli articoli 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; 1, commi da 219 a 224, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; 14 e 16; commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90”

12.120. Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Cortelazzo, Rosso, Fontana Gregorio, Occhiuto, Tartaglione.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

“1-bis) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole <<e ad attività produttive>> sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: <<Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l’ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato.>>

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “450 milioni” e “150 milioni”

12.121. Mandelli, Gelmini, Mazzetti, Pella, D'Attis, Labriola.

Articolo 12

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. All’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 219 le parole: “nell’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020 e 2021”;

b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

<<220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) la detrazione dell’imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l’autorizzazione del Soprintendente prevista dall’articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020.>>”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “600 milioni” e “300 milioni”

12.122. Brunetta, Mandelli.

Articolo 12

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

“2-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’articolo 119:

a) dopo il comma 10 sono aggiunti il seguente comma:

<<10 bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all’articolo 3 della Legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni, sempre che rispetti i requisiti della medesima legge, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2022 a condizione che il parere della Soprintendenza venga acquisito entro il 31 dicembre 202, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.

b) il comma 15-bis è sostituito dal seguente:

<<15 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle unità immobiliari aperte al pubblico appartenenti alle categorie catastali A/9, e nel caso di unità immobiliari sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 anche alle categorie catastali A/1 e A/8.>>;

2) all’articolo 121, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

<<f-bis) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.>>;

2-ter. all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all’articolo 3 della Legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni>>”.

Conseguentemente

modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, proroga bonus facciate e modifiche in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)».

12.123. Brunetta, Mandelli.

Art 12

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis

(Sostegno agli investimenti per la decarbonizzazione)

1. L’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è sostituito dal seguente: “È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.”».

12.124. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. All’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 219 le parole: “nell’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020 e 2021”.

b) dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:

“220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) la detrazione dell’imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

220-ter. Le disposizioni contenute nel comma che precede si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l’autorizzazione del Soprintendente prevista dall’articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 intervenga entro il 31 dicembre 2020.”

12.125. Mule'.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2. Bis. All’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti commi:

“10 bis. In luogo delle detrazioni di cui ai precedenti commi, il contribuente può optare per la detrazione di cui all’articolo 3 della Legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni, sempre che rispetti i requisiti della medesima legge, che si applica nella misura del 100 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2022 a condizione che il parere della Soprintendenza venga acquisito entro il 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con le detrazioni di cui ai precedenti commi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente comma anche quelle sostenute per il rilascio delle autorizzazioni da parte della competente soprintendenza.

10 ter. Conseguentemente all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3 quinquies. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interventi di cui all’articolo 3 della Legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni>>”.

Conseguentemente all’art. 121, comma 1), dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

“g) manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.”

b) il comma 15 bis è sostituito dal seguente:

“15 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle unità immobiliari aperte al pubblico appartenenti alle categorie catastali A/9, e nel caso di unità immobiliari sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 anche alle categorie catastali A/1 e A/8.”

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, proroga bonus facciate e modifiche in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)».

12.126. Mule'.

Sostituire l’articolo con il seguente:

<<Art. 12

(Proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1 All’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “e fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2024”

b) al comma 4 le parole “e fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2024”

c) al comma 5 le parole “e fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2024”

2 All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell’imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione del presente articolo.

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 milioni”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “500 milioni”, rispettivamente con le parole “50 milioni”

12.127. Polidori.

Dopo l’art. 12 aggiungere il seguente:

“Art. 12 bis

Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie

1 All’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020 e ssmmii) aggiungere la seguente lettera f):

e) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.”

12.128. Cappellacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2.bis All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera e) sopprimere le parole “limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

12.129. Barelli, Marin, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2.bis All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, lettera a), dopo le parole <<dai condòmini>> inserire le seguenti << e dai proprietari o comproprietari di plurime unità immobiliari, diversamente accatastate, sulle parti comuni dell’edificio;>>

12.130. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 12-*bis*

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati su edifici condominiali)

Il termine condomìni di cui all’articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.”

12.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 12-*bis*

(Proroga della detrazione nella misura del 110% per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
2. all'articolo 119, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
3. all'articolo 121, comma 1, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023"."

12.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis

(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

All’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020) aggiungere la seguente lettera f):

e) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici. A tal fine è autorizzata la spesa che costituisce limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’ articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

12.03. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

*“*Art. *12-bis* - (*Digital Bonus)*

1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d’imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2021, finalizzate all’adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1000 per ciascuna unità immobiliare. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da condomini rappresentanti 1/3 dei millesimi. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell’operatore o degli operatori che le posano. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, dedicato al finanziamento dei lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.

2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l’accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l’integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l’osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio”.

5. L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.

6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente, *all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole:* 800 milioni *con le seguenti:*700 milioni *e le parole:* 500 milioni *con le seguenti: 400 milioni.*

12.04. La IX Commissione.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

“Art. 12-bis - (Digital Bonus)

1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d’imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2021, finalizzate all’adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1000 per ciascuna unità immobiliare. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da condomini rappresentanti 1/3 dei millesimi. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell’operatore o degli operatori che le posano. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, dedicato al finanziamento dei lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.

2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l’accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l’integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l’osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio”.

5.L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.

6. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti:700 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 400 milioni.

12.05. Bruno Bossio, Gariglio, Madia, Serritella, Rosso, Maccanti, Rotelli, Cantone Luciano, Nobili.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

Articolo 12-bis

(modifiche all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

“1-quater. Gli edifici plurifamiliari di cui al presente articolo, sono funzionalmente indipendenti anche se possiedono impianti comuni che però non riguardano l'efficientamento energetico quali acqua potabile, fognatura, antenne tv nonché: illuminazione di strade interne private, giardini, cancelli o sbarre comandate elettricamente e dotati di proprio contatore”.

12.06. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

12-bis. 1. All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole *“al 31 dicembre 2021”* sono sostituite dalle seguenti “*al 31 dicembre 2023”*.

Conseguentemente

Ovunque ricorrono le parole “al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “al 31 dicembre 2023”

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.000 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

12.07. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

12-bis. all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) interventi di installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto e la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione e gestione dell’impianto di illuminazione delle unità abitative.

12.08. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

12-bis. 1. All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole “al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “al 31 dicembre 2022”.

Conseguentemente

Tutte le parole “al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “al 31 dicembre 2022”

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.000 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

12.09. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

12-bis. 1. All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “al 31 dicembre 2023”.

b) Ovunque ricorrono le parole “al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “al 31 dicembre 2023”

c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c-bis) interventi di installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto e la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione e gestione dell’impianto di illuminazione delle unità abitative.

2. agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

12.010. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

12-bis. 1. All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “al 31 dicembre 2022”.

b) Ovunque ricorrono le parole “al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “al 31 dicembre 2022”

c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c-bis) interventi di installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto e la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, climatizzazione e gestione dell’impianto di illuminazione delle unità abitative.

2. agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

12.011. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

*“*Art. *12-bis* - (*Digital Bonus)*

1. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, è concesso un credito d’imposta pari al 110 per cento delle spese, documentate e realizzate fino al 31 dicembre 2021, finalizzate all’adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1000 per ciascuna unità immobiliare. La relativa spesa può essere attivata anche se richiesta da condomini rappresentanti 1/3 dei millesimi. La proprietà della infrastruttura interna così realizzata pertiene al condominio, mentre le reti in fibra ivi passate sono di proprietà dell’operatore o degli operatori che le posano. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, dedicato al finanziamento dei lavori di dette infrastrutture fisiche interne agli stabili.

2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con apposita delibera da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le specifiche tecniche per i cavidotti interni ai condomini, per il raccordo delle reti di comunicazione con gli stessi e per l’accesso degli operatori sul mercato. Al fine di garantire l’integrità delle reti e la gestione complessiva dei servizi che verranno attivati su di esse, i lavori di realizzazione di dette infrastrutture e la posa di reti in fibra ottica potranno essere realizzati dagli Operatori di settore qualificati a tal fine dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella medesima delibera.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l’osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 5.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio”.

5. L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel limite delle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, ultimo periodo, e fino a esaurimento delle stesse.

6. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la cessione del credito ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:*700 milioni *e le parole:* 500 milioni *con le seguenti: 400 milioni.*

12.012. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente: “Art. 12-bis Bonus Idrico

1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, agli interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d’imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:
3. la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l’osservanza dei limiti di spesa annui.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2021

12.013. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis

(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore e gli immobili così detti beni strumentali e merci, del debitore. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto gli immobili strumentali e le merci, effettuata fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

12.014. Siani.

Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

Articolo 12-bis *(aumento ammontare complessivo bonus mobili)*

1. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell’edilizia per effetto della diffusione dell’epidemia da COVID19, la detrazione di cui all’articolo 16 comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° Gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore ai 16 mila euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 97,5 Milioni di Euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.015. Del Barba.

Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

Articolo 12-bis *(nuove norme per il risparmio delle risorse idriche)*

1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75% da applicare alle spese sostenute dal 1° Gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

1. la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
2. la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

2. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

1. fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
2. fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

3. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110%. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16,25 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.016. Del Barba, Fregolent.

Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

Articolo 12-bis *(detrazioni per progettazione, realizzazione e installazione case in legno)*

1. Al fine di valorizzare il patrimonio boschivo nazionale e promuoverne l’utilizzo per la produzione di semilavorati per l’industria, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuta per le spese documentate relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno, prodotte con materie prime da filiera corta certificate attraverso il marchio “Legno Clima - 100% italiano”, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento dell’importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 50 mila euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

2. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
2. per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. La detrazione di cui al presente articolo si applica nel caso in cui si dimostri che il quantitativo di CO_2 stoccata entro l’edificio è maggiore di 15t., calcolata secondo i principi della UNI EN 16499.

La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con quelle previste all’articolo 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dall’articolo 16 del Decreto-Legge 4 Giugno 2013, n.63 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e dall’articolo 14 del Decreto-Legge 4 Giugno 2013, N 63 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari ad un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 34 milioni di euro per l’anno 2022 e 34 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.017. Del Barba, Fregolent.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Opzione per la cessione in luogo delle detrazioni fiscali riferite alle spese sostenute in anni precedential 2020)

1. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

“1-ter. L’opzione di cui alla lettera b) del comma 1 può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute, negli anni precedenti al 2020, per gli interventi elencati al comma 2. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue.”

1. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1 della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

12.018. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Estensione uso credito imposta non utilizzata negli anni successivi)

1. All’articolo 121, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.”

12.019. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 12-bis

(Proroga per l'entrata in esercizio degli impianti geotermici)

1. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, n. 150, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di ventiquattro mesi. La proroga si aggiunge alle ulteriori proroghe precedentemente concesse. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12.020. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 12-bis

(Definizione delle tariffe incentivanti per gli impianti geotermici)

1. All’Allegato 1, Capitolo “Determinazione degli incentivi per impianti nuovi”, Paragrafo 3 “Rideterminazione della tariffa per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale” del decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante “Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, è aggiunto infine il seguente periodo:

“Per gli impianti geotermoelettrici che utilizzano tecnologie avanzate e che rispettano i requisiti di cui all’art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, il parametro R è posto convenzionalmente pari a 0.”.

12.021. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 12-bis

(Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione)

1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: “Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell’energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull’energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.”.
2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell’accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull’energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell’impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

12.022. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

<<Art. 12-bis

(Semplificazioni per l’accertamento dello stato legittimo)

1. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 sostituire il comma 13-ter con il seguente:

“Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l’asseverazione attesterà che l’opera risulti iniziata entro tale data”.>>

12.023. Garavaglia, Cavandoli, Guidesi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 12-*bis*

(Estensione agevolazioni efficienza energetica)

All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con la legge17 luglio 2020, n. 77, comma 9, dopo la lettera d-*bis*) è aggiunta la seguente: “d-*ter*) dalle strutture religiose, su edifici destinati alle attività ludico, sportivo e religioso, ivi comprese le parrocchie e altri enti ecclesiastici.”»

12.024. Fontana Lorenzo, Locatelli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Credito d’imposta spese test diagnostici per infezione da SARS-CoV-2)

1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori, nonché in considerazione delle misure di prevenzione e contenimento per l’esposizione al rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro, ai titolari attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute o maturate nel 2020 e 2021 per espletamento obbligatorio ai propri lavoratori di test diagnostici, antigenici o molecolari per la ricerca di COVID-19 (SARS-CoV-2), fino ad un massimo di 10.000 euro, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è riconosciuto per le spese relative a:

a) tamponi molecolari;

b) tamponi rapidi con metodo Antigenico;

c) test sierologici quantitativi per evidenziare la presenza di anticorpi IgG e IgM anti COVID-19;

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo».

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

12.025. Durigon, Murelli, Cavandoli, Gerardi, Giaccone, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Estensione soggetti beneficiari degli incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All’articolo 119, comma 9, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «al di fuori dell’esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell’esercizio».

2. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

12.026. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 12-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati su edifici condominiali)

“Il termine condomìni di cui all’articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.”

12.027. Borghi Enrico, Buratti.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

“Articolo 12-bis. – *(Proroga Superbonus 110 per cento)* –

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) al comma 3-bis, è soppresso;

c) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

d) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2021, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 251,6 milioni di euro per l'anno 2021, 374,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.522 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

12.028. Frassini, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Gava, Paternoster, Guidesi, Piastra, Ribolla, Di Muro, Fogliani, Covolo, Patelli, Fiorini, Maggioni, Andreuzza, Murelli, Cecchetti, Cavandoli, Tombolato, Lucentini, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Articolo 12-bis. – *(Superbonus 110 per cento)* –

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 119:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021", sono soppresse;

2) al comma 3-bis, le parole: "31 dicembre 2021", sono soppresse;

3) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2021", sono soppresse;

4) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2021", sono soppresse;

b) all'articolo 121, al comma 1, le parole: "negli anni 2021 e 2021" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

12.029. Binelli, Cattoi Vanessa, Frassini, Boniardi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

"Articolo 12-bis. – (*Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie*) –

1. All'art. 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere la seguente:

e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 12-bis, valutati in 40 milioni per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20232, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge."

12.030. Pagano Alessandro, Sasso, Colmellere, Toccalini, Gusmeroli.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente

Articolo 12 bis

1 All’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020 aggiungere la seguente lettera:

e) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.

12.031. Bisa.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Articolo 12-bis.

(*Efficientamento energetico degli edifici).*

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 14:
    1. al comma 2.1, terzo periodo, dopo le parole "*dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e*" sono inserite le parole *", fatta eccezione per impianti di tipo centralizzato,"*;
    2. al comma 2.1, infine, è aggiunto il seguente periodo: "*La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di installazione di unità di ventilazione residenziali bidirezionali con recupero di calore."*
    3. al comma 2-quater, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "La detrazione di cui al periodo precedente si applica per gli interventi di sostituzione della canna fumaria collettiva mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, e contestuale sostituzione di tutti gli apparecchi da riscaldamento individuali con gli impianti termici, collegati alla medesima canna fumaria, con generatori a condensazione aventi efficienza energetica almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 installati contestualmente a sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, ovvero con impianti dotati di apparecchi ibridi assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro aventi efficienza energetica almeno pari alla classe A+ di prodotto o di insieme prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013.
2. all'articolo 16, comma 1, infine sono aggiunte le seguenti parole: "*Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie con efficienza inferiore alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e generatori di calore ad aria calda che, in condizioni di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, inferiore al 90 per cento."*

2.All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Qualora non siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per i quali è riconosciuta la detrazione del 65 per cento, cogenerativi ad alto rendimento e/o che utilizzano in tutto o in parte energia rinnovabile, la detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, si applica nella misura dell'80 per cento.

12.032. De Menech.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12 bis

(Estensione Superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie).

1. All’art. 119, comma 9, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 è aggiunta in fine la seguente lettera:

e) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.”

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

12.033. De Menech.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente :

Articolo 12 bis

All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n° 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n 77, dopo il comma 3 aggiungere il seguente : 3.bis Nelle ipotesi in cui sia esercitata l’ opzione di cui al comma 1, lettera a), la misura della detrazione relativa a ciascuno degli interventi di cui al comma 2, è aumentata di 10 punti percentuali. L’ incremento della detrazione vale ai fini della maggiorazione del credito d’ imposta spettante ai fornitoti che hanno effettuato gli interventi”. A tal fine è autorizzata la spesa, che costituisce limite massimo, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 12 bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall’articolo 209,comma 1, della presente legge.

12.034. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis (Estensione bonus facciate)

All’articolo 121, comma 2 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

g) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, sottoposti a tutela dell’interesse culturale di cui agli artt. 13 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

12.035. Gribaudo.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-*bis*.

(*Incremento della misura di detrazione fiscale ai fini della neutralizzazione di oneri amministrativi e bancari*)

1. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l’opzione di cui al comma 1, lettera *a*), la misura della detrazione relativa a ciascuno degli interventi di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. L’incremento della detrazione vale ai fini della maggiorazione del credito d’imposta spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi». A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni che costituisce limite massimo di spesa di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente all’articolo 209 il Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dalla presente legge è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

12.036. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«12-bis. (Semplificazione alla disciplina del cd. Superbonus 110 per cento)

1. L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

“Articolo 119. (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 si applica nella misura pari al 110 per cento delle spese sostenute dal contribuente a far data dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

2. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche delle unità immobiliari, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui al comma 1, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. La detrazione spettante ai sensi del periodo precedente è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al

contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

4. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ed assicuri unitamente ad uno o più interventi di cui al comma 1, il miglioramento di almeno due classi energetiche delle unità immobiliari, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

5. La detrazione di cui al comma 4 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 4, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

6. La detrazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia edi rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

7. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 9;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in houseproviding" per interventi realizzati su

immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

10. I soggetti di cui al comma 7, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui al comma 1 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e a coloro che possono assistere i contribuenti ai sensi dell’articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 10, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 3, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

14. L'asseverazione di cui al comma 12, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 12, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

15. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

16. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 2 e 12 e del visto di conformità di cui al comma 10.

18. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

19. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni del comma 1 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

20. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

21. Le disposizioni del comma 4 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 4 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.”».

12.037. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis (Modifiche alle misure di incentivo per l'efficienza energetica, sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sostituire il comma 9 con il seguente:

“9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

c) dai contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

d) dalle associazioni tra professionisti;

e) dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

f) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in houseproviding" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

g) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.”».

12.038. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis (Modifiche alle misure di incentivo per l'efficienza energetica, sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”;

b) al comma 4 le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”;

c) al comma 5 le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

12.039. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis (Modifiche alle misure di incentivo per l'efficienza energetica, sisma-bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:

“4-quater. Al comma 1-bis, articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: <<Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale o altri immobili strumentali, l’ammontare complessivo, in deroga al citato importo di 96.000 euro, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile.”».

12.040. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis (Interventi Cassa depositi e prestiti in materia di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati sugli immobili)

1. Dall’anno 2020 e fino a tutto il 2025, al fine di favorire ulteriormente gli investimenti, la Cassa Depositi e Prestiti costituisce uno specifico fondo a garanzia per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di efficientamento energetico, miglioramento sismico - sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati sugli immobili, di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, consentendo, al fine di velocizzare gli investimenti, la possibilità che il sistema creditizio possa provvedere ad anticipazioni del finanziamento richiesto, nelle more dell'autorizzazione del Medio Credito Centrale o di SACE. Con decreto del Ministero dell’economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto Legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.».

12.041. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis (Iper-ammortamento per gli interventi di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati sugli immobili)

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 9 inserire il seguente:

“9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il costo portato in ammortamento sul bene immobile oggetto d’intervento e` maggiorato del 150 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto previsto dal citato comma 1-bis dell’articolo 16 del decreto- legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013.».

12.042. Fiorini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

«Articolo 12 bis

(Applicabilità art. 119 DL 34/2020 alle imprese alberghiere)

1. All’articolo 119, comma 9 del DL 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

“f) dalle strutture alberghiere e loro pertinenze nell'esercizio di attività d'impresa”»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12.043. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

«Articolo 12 bis

(Ridefinizione dei massimali per Ecobonus in caso di interventi su immobili alberghieri)

1. Nel caso in cui gli interventi di efficienza energetica siano sostenuti su immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, utilizzati nell'esercizio di attività di impresa il valore massimo della detrazione e della spesa ammissibile di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, L. 196/2006 e all’art. 14 del 63/2013 si considerano riferiti per ogni 100 metri quadri.»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12.044. Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Articolo 12 bis

1. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazione dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1-bis dopo le parole "per unita' immobiliare per ciascun anno. "è inserito il seguente periodo: "Nel caso di interventi su immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, l'ammontare complessivo delle spese si considera riferito per ogni 100 metri quadri".

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12.045. Gava, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis

(Sostegno agli investimenti per la decarbonizzazione)

1. L’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, è sostituito dal seguente: “È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica."

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

12.046. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

“Art. 12-bis

(Misure di riqualificazione urbana)

1. All’articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo, dopo le parole “primo periodo” sono inserite le seguenti: “, nonché quelle provenienti dall’articolo 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179,”

12.047. Madia, Mancini, Lorenzin.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

“Articolo 12-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati su edifici condominiali)

Il termine condomìni di cui all’articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatasta-te, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.”

12.048. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Articolo 12-bis

(Proroga della detrazione nella misura del 110% per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 119, le parole: “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrano, sono sosti-tuite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;

b) all’articolo 121, comma 1, le parole: “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”.”

12.049. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

1. All’articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole. «effettuato entro il 31 dicembre 2017» con le seguenti parole: «effettuato entro il 31 dicembre 2022».»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 209. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.050. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis (*Sisma bonus*)

1. All’articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 l’ultimo periodo è soppresso.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 11,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

12.051. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«12- bis (*Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*)

All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2025";
2. il comma 2 è sostituito dal seguente: le parole da "a condizione" a "di cui al citato comma 1" sono soppresse;
3. al comma 4, le parole "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2025";
4. il comma 4 bis è sostituito dal seguente: "4 -bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione:
    1. di attività di monitoraggio del processo progettuale e costruttivo da eseguirsi secondo le Linee Guida che dovranno essere emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici entro 90 giorni dall'approvazione del presente dispositivo;
    2. di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi";
5. al comma 4 ter, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "entro il 31dicembre 2025";
6. al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b) del presente articolo sostituisce, con medesimi effetti giuridici, la certificazione di conformità urbanistica prevista per le richieste di permesso di costruire o le comunicazioni di inizio lavori da presentare agli enti competenti";
7. al comma 13 ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In ogni caso, per attuare tutte le tipologie di intervento previste dal presente articolo, è sufficiente la conformità degli immobili stessi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente alla data del 31 agosto 2020. Al medesimo scopo, per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 non sono richieste attestazioni di conformità urbanistico edilizia";
8. il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'Autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni 138/279 rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti di cui al primo periodo abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'art. 5, dpr 7 agosto 2012, n .137, purché questa:
    1. non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
    2. preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

3. garantisca, se in operatività di “claims made”, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata ai danni dell’attività di cui all’art. 119, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, risultante tale pur dopo le integrazioni e le correzioni consentite dal presente comma, comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.”;

9. dopo il comma 14, aggiungere il seguente comma: “14-bis. In ogni caso, le prestazioni rese dai professionisti iscritti in albi o collegi od ordini svolte ai fini del presente articolo sono remunerate in ossequio al principio dell’equo compenso, fermo il rispetto del principio di terzietà delle prestazioni professionali svolte nel processo realizzativo dei singoli interventi.”;
10. il comma 15-bis è sostituito dal seguente: “15-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili agli immobili adibiti ad attività produttive, anche se gli interventi ivi previsti sono effettuati da soggetti non ricompresi tra quelli indicati al comma 9”.

12.052. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«12- bis (*Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*)

1. Dopo l’art.119-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere il seguente:

«Art. 119 ter (*Fascicolo del fabbricato*)

1. Al fine di individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli edifici, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui all’art. 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è istituito il fascicolo del fabbricato.

2. Il fascicolo del fabbricato di cui al comma 1 deve essere redatto da un professionista iscritto al proprio ordine o collegio professionale. I comuni, gli ordini ed i collegi professionali possono sottoscrivere un protocollo di intesa che regolamenti il costo della parcella per la redazione del Fascicolo del fabbricato in relazione al valore catastale dell’immobile.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato recante la descrizione dell’intero immobile sotto il profilo tecnico ed amministrativo, nel quale sono contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell’immobile, sotto il profilo della stabilità, dell’impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di rilascio, redazione ed aggiornamento del fascicolo del fabbricato. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto in formato digitale, su supporto informatico e, sulla base delle informazioni ivi contenute, è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell’immobile.

4.Le spese documentate relative all’elaborazione del fascicolo del fabbricato rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2021, rientrano nelle spese detraibili ai sensi dell’art. 119 che precede.». ».

12.053. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

“Art. 12 bis (Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

1. All’art. 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera: “d-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.”

12.054. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Credito d'imposta per il noleggio a breve termine di autovetture senza conducente)

1. Alle persone fisiche spetta un credito d'imposta in misura pari al 3 per cento delle spese sostenute nel 2021 relative ai contratti di noleggio a breve termine di autovetture senza conducente stipulati presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie ubicate sul territorio nazionale. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

12.055. Del Barba.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« *Articolo 12-bis*
(Proroghe in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. All'articolo 119, comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ».
    2. All'articolo 119 il comma 15-bis, inserire il seguente: « 15-ter. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le agevolazioni ivi disposte sono applicabili anche agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, sempre che venga costituito il condominio minimo.
    3. All'articolo 121, comma 1, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, per la parte di 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per la parte di 650 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

12.056. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« *Articolo 12-bis*

(Disposizioni in materia di fotovoltaico in aree agricole ed agrofotovoltaico)

1. *All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss. mm. ii. dopo il comma 1 ter sono inseriti i seguenti:*

"1-quater. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti agrofotovoltaici, di cui al successivo comma e gli impianti solari fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o su terreni in aree marginali.

1-quinquies. Per impianti agrofotovolatici sono da intendersi quegli impianti solari fotovoltaici realizzati su terreno agricolo, la cui installazione a terra non compromette il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali e non interferisce con lo svolgimento dell'ordinaria attività agricola. Per i suddetti impianti di potenza fino ad 1 MW, di proprietà di imprese agricole, saranno individuati specifici meccanismi di incentivazione.

1- sexies. Le regioni, laddove non già previsto, sono chiamate a definire entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'identificazione delle aree marginali. Sono invece da considerarsi abbandonate quelle aree agricole sulle quali non è condotta alcuna attività agricola da almeno 5 anni. Per quest'ultime, le regioni sono tenute a definire entro 4 mesi la documentazione da produrre per l'attestazione di tale condizione.

1-septies. Con decreto Mipaaf e Mise, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, anche con il supporto di Enea e CREA, ulteriori requisiti generali degli impianti agrofotovoltaici e degli impianti fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o marginali, volti a garantirne il corretto inserimento nelle aree agricole e laddove possibile il recupero delle aree con attività agricole o di allevamento da affiancare alla produzione di energia.

1-octies. In relazione agli obiettivi al 2030 fissati dal PNIEC ed al fine di accompagnare adeguatamente lo sviluppo dei nuovi impianti fotovoltaici in ambito agricolo, con decreto Mise-Mattm- Mipaaf è stabilito uno specifico contingente di potenza per gli impianti agrofotovoltaici ed uno specifico livello di incentivazione. »

12.057. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« *Articolo 12-bis*

(Riduzione dell'onere di gestione di rifiuti RAEE da pannelli fotovoltaici)

1. *Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116".* »

12.058. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« *Articolo 12-bis*

(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici su fabbricati rurali)

1. *In caso di interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali ad uso abitativo e/o strumentale, realizzati da imprese agricole anche nell'ambito di attività d'impresa nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici di cui alla lettera h, articolo 16-bis del T.U.I.R. e ss.mm.ii., è innalzata all'80% e si applica su impianti di potenza fino a 100 KW. L'importo massimo di spesa al beneficio è pari a 180.000 euro. La misura è cumulabile con altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, incluso l'incentivo per impianti realizzati all'interno di comunità per l'energia rinnovabile.* »

12.059. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« *Articolo 12-bis*

(Disposizioni in materia di ecobonus)

1. All'art.119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. Al comma 1,
        1. *Alla lettera a), dopo le parole "I materiali isolanti utilizzati devono", inserire le seguenti parole "derivare, per almeno il 20% in peso, da materie prime rinnovabili e".*
        2. *Alla fine della lettera a), dopo le parole "decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, aggiungere le seguenti parole: "Rientrano nelle detrazioni di cui al presente comma gli interventi di isolamento termico ottenuti mediante realizzazione di pareti vegetali verdi e tetti vegetali verdi".*
        3. *Alla lettera b), dopo le parole "al Regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013" aggiungere le seguenti parole "ovvero classe A+ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015";*
        4. *Alla lettera b) dopo le parole "a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici," aggiungere le parole "a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186";*
        5. *Alla lettera c), dopo le parole "ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici," aggiungere le parole "a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186".*
    2. Al comma 9, è aggiunta la seguente lettera:

"*e) dai soggetti di cui all'art. 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3 bis, Decreto-legge del 30 dicembre 1993 n.557, convertito in legge del 26 febbraio 1994 n. 133.".* »

12.060. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« *Articolo 12-bis*

(Disposizioni in materia di biometano)

1. *Al decreto 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:*
    1. *All'articolo 1, comma 10, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028" e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno.*
    2. *All'articolo 8, comma 1, le parole "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".*
    3. *All'articolo 8 comma 2 aggiungere il seguente periodo: In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100% di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20% in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati.*
    4. *All'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: "5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto. "*
    5. *All'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: Comma 2 bis: "Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello Sviluppo Economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentarie forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi.*
2. *In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché: « a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato; b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore ».*

12.061. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

« *Articolo 12-bis*

(Integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete del gas)

1. *Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese del settore agroenergetico, al fine di promuovere la filiera del biometano agricolo attraverso lo sviluppo della produzione di energia elettrica rinnovabile, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 526, sono inseriti i seguenti:*

"526-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 526 si applicano, per un periodo di incentivazione pari a 20 anni, anche agli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2008 e incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il cui livello di produzione giornaliera sia mantenuta al 50 per cento e a condizione che la riconversione avvenga secondo tempistiche differenziate definite dal decreto di cui al comma 525 e comunque entro il 31 dicembre 2024;

526-ter. Gli impianti di cui al comma 526-bis di potenza nominale fino a 600 kW che prevedono un utilizzo in forma utile del calore prodotto e misure di miglioramento ambientale delle emissioni accedono al regime incentivante senza l'obbligo di riconversione della produzione secondo un regime programmabile;

526-quater. Assolta la quota obbligatoria da destinare alla produzione elettrica in regime di flessibilità, gli impianti riconvertiti devono destinare la propria produzione di biometano, eventualmente anche potenziata, fino ad una capacità produttiva di biometano di ciascun impianto di biogas non superiore a 500 Smc/ora, all'immissione in consumo per l'utilizzo nei trasporti secondo le modalità e le condizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 e all'immissione nella rete del gas naturale per il suo utilizzo indifferenziato secondo le modalità e le condizioni di cui al comma 526-quinquies.

526-quinquies. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE, in quanto applicabili, può essere immessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle componenti tariffarie del gas naturale.

526-sexies. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma si tiene conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.

526-septies. In termini di energia la produzione di biometano di ciascun impianto riconvertito realizzato da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, ai sensi dei commi da 526-bis a526-quinquies, deve derivare al massimo per il 20 per cento da colture alimentari di primo raccolto e per la rimanente quota da effluenti zootecnici, sottoprodotti

agroindustriali, di cui alla tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni, e colture di secondo raccolto. Per gli impianti a biogas il cui prodotto è destinato a più produzioni finali, per ciascuna produzione è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa.

1. *Agli impianti di produzione elettrica da biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, riconvertiti, anche parzialmente, alla produzione di biometano, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di biomasse non rifiuto, di cui almeno il 20 per cento in peso di effluenti zootecnici.*
2. *Il termine di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è prorogato al 31 dicembre 2028 e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno.*
3. *Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché: « a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato; b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore*
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.*»*

12.062. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-*bis*.

(*Estensione dei soggetti beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*)

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *b*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «al di fuori dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'esercizio».
2. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12.063. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 12-*bis. (Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati su edifici condominiali)*

Il termine condomìni di cui all’articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.

12.064. Rizzetto, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 12-*bis (Incentivi per la bonifica dell'amianto negli edifici privati).*

1.La detrazione di cui all' articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica alle spese sostenute per l'attività di bonifica e rimozione di amianto o eternit, nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di 300 milioni per l'anno 2021, 600 milioni per l'anno 2022 e 550 milioni per l'anno 2023 si provvede con il ricorso ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2021-2027.

12.065. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Articolo 12-bis (*Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n.34)*

"1. All'articolo 119 comma 2 decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, al primo capoverso dopo le parole *"nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente"* aggiungere le parole *"nonché agli interventi di cui all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n.63, convertito con modificazioni dalle legge 3 agosto 2013 n.90, esclusivamente per altri interventi effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche o per i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna di persone aventi più di 65 anni o siano portatrici di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992.".*

12.066. Nobili, Paita, Gadda.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Articolo 12-bis *(Fondo per interventi di accesso al credito alle famiglie per interventi di efficientamento energetico)*

1. Per favorire l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie.

2. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge.

3. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di Euro per l'anno 2021, 200 milioni per l'anno 2022 e 500 milioni per l'anno 2023, e possono convergervi ulteriori contributi ed essere definiti accordi con Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, sistema bancario, Poste Italiane e Regioni, allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie.

4. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per il 2021, 200 milioni per il 2022 e 500 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO_2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

12.067. Nobili, Paita, Gadda.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art.12-bis. (*Modifiche all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica*)

1. All'art 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola "all'acquisto" inserire "anche in locazione finanziaria";

b) al comma 3, dopo la parola "per l'acquisto" inserire "anche in locazione finanziaria".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 1,012 milioni di euro per entrambi gli anni 2021 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.>>

12.068. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 12-bis. – 1. All'articolo 119 della legge 17 luglio 2020 n.77, comma primo, lettera b, al termine aggiungere: "agli interventi su parti comuni di edifici plurifamiliari condominiali tesi a installare rampe di accesso per disabili e/o sistemi di sollevamento anche sulle scale per portare ai piani persone diversamente abili o con ridotta capacità di deambulazione.">>

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 12-bis, valutati in euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n.190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

12.069. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cavandoli, Cantalamessa, Covolo, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 12-bis

(Proroga della detrazione nella misura del 110% per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 119, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrano, sono sosti-tuite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) all'articolo 121, comma 1, le parole: "negli anni 2020 e 2021" sono sostituite dal-le seguenti: "negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023"."

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

12.070. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 12, è inserito il seguente:

“Articolo 12-bis.

(Inclusione delle imprese tra i beneficiari del Superbonus 110%)

1. Al comma 9 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera b), le parole “*dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;*
2. dopo la lettera d) aggiungere la seguente: “d-bis) *i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti”.”*

12.071. Guidesi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Detrazioni delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. A decorrere dall'anno 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici»;

b) al comma 2, dopo le parole: «i-decies) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies» e dopo le parole: «alle lettere f) e i-decies)» sono inserite le seguenti: «al comma 1-quinquies».

2.Agli oneri di cui al comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022 e seguenti, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3.Al comma 1 dell'art.1-bis della legge 29 ottobre 1961, n.1216, la parola "dodicivirgolacinquepercento" è sostituita dalla parola "dodicivirgolaottopercento" a decorrere dall'anno 2021. Alla legge 29 ottobre 1961, n.1216, all'Allegato A – parte prima, la tariffa di cui alla voce n.4 è incrementata da 12,5 a 12,8 a decorrere dall'anno 2021; alla legge 29 ottobre 1961, n.1216, all'Allegato A – parte seconda, la tariffa di cui alla voce n.19 è incrementata da 12,5 a 12,8 a decorrere dall'anno 2021.

12.072. Romaniello.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente: “12-bis (*Istituzione del Fascicolo del fabbricato*) - 1. Al fine di individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico – prestazionali e di sicurezza degli edifici, in via sperimentale a partire dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 63 del 2013 e di cui all’articolo 16-bis del Dpr 917/86, è istituito il Fascicolo del fabbricato.2. Il Fascicolo del Fabbricato di cui al comma 1 deve essere redatto da un professionista iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale. I Comuni e gli Ordini e Collegi professionali possono sottoscrivere un protocollo d'intesa che regolamenti il costo della parcella per la redazione del Fascicolo del Fabbricato in relazione al valore catastale dell'immobile.3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato recante la descrizione dell’intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, nel quale siano contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell'immobile.4. Le spese documentate relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2023, rientrano tra le spese detraibili ai sensi dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12.073. Vallascas, Sut, Terzoni, Deiana, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente: “Art. 12-bis (Modifiche all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

1. All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: “31 dicembre 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;

b) alla lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per gli edifici che presentano una elevata superficie finestrata la detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta anche agli interventi che raggiungono un’incidenza inferiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda qualora realizzati contestualmente alla sostituzione di infissi con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie finestrata dell’intero edificio. I nuovi infissi deve avere un valore di trasmittanza minore o pari ai valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato E del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020.

b) È aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche agli edifici in cui non sia presente un impianto di climatizzazione invernale.”;

c) dopo le parole: “funzionalmente indipendenti” sono inserite le seguenti “, a meno dell’allaccio alla rete idrica e alla rete fognaria,”;

c) alla lettera c) dopo le parole “funzionalmente indipendenti” inserire le seguenti “, a meno dell’allaccio alla rete idrica ed alla rete fognaria,”

b) al comma 1-ter dopo le parole: “eventi sismici”, sono inserite le seguenti: “verificatisi a far data dal 1 aprile 2009”;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche agli interventi necessari per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011 e con i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. La detrazione è calcolata nei limiti di spesa previsti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2-ter. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche ai seguenti interventi nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1:

a) interventi di installazione di impianti di aerazione e ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

b) interventi di risparmio, recupero e riuso della risorsa idrica, inclusi l'installazione di impianti di captazione delle acque, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, finalizzati anche alla riduzione degli scarichi domestici e al loro impatto sul sistema fognario pubblico e dotati di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 20.000 euro ad edificio, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 5.000 euro ad unità abitativa, incluse le spese relative allo smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito ove presente;

d) bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro ad edificio;

e) interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

f) per la realizzazione di opere e interventi per posteggio delle biciclette e contro il furto delle stesse negli spazi comuni condominiali, ad esclusione delle rastrelliere. La detrazione di cui alla presente lettera spetta fino a un ammontare di spesa non superiore a 2.000 euro ad edificio condominiale. Per gli interventi di cui alla presente lettera, si applica la maggioranza prevista dal comma 2, dell'articolo 1120 del codice civile.

Conseguentemente, al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti; "di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter".

d) Al comma 3, per locuzione "conseguimento della classe energetica più alta" si intende il passaggio dalla classe di partenza a quella immediatamente successiva.

e) Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aliquote delle detrazioni previste dai commi da 1-bis a 1-spties dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma anche le spese effettuate per la locazione temporanea o l'utilizzo provvisorio di soluzioni abitative alternative per un limite massimo di spesa complessivo pari a 6.000 euro e per un periodo non superiore a un anno;

f) Al comma 4-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) le parole: “dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77” sono sostituite dalle seguenti: “dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009”;

c) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

“4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4-quinquies. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica dell'edificio eseguita ai sensi della normativa tecnica vigente. La detrazione è riconosciuta anche per le relative spese fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro ad edificio.”.

g) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “31 dicembre 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;

b) dopo le parole: “26 agosto 1993, n. 412”, sono inserite le seguenti: “ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici”;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La disposizione di cui al primo periodo si applica anche agli interventi in corso d'opera per i quali non sia stata ancora comunicata la data di ultimazione dei lavori a condizione che sia stato eseguito uno degli interventi di cui al comma 1 o al comma 4.”;

h) al comma 6, le parole: “agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5” sono soppresse;

i) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: di euro 2000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; di euro 1500 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; di euro 1200 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine. L’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

l) dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento, per le spese relative agli interventi di contestuale installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui al medesimo comma 8 e di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del presente articolo.

Conseguentemente all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, lettera f), dopo le parole “di cui al comma 8” sono aggiunte le seguenti: “e 8-bis”.

m) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) sulle parti comuni di edifici e dagli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari, ivi compresi i fabbricati con destinazioni d'uso appartenenti a diverse categorie funzionali ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché con destinazione prevalente residenziale.";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) dalle persone fisiche, compresi gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;";

c) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) dalle imprese turistico ricettive e dagli stabilimenti termali, per interventi effettuati su immobili adibiti all'esercizio delle rispettive attività". Ai fini di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora gli immobili delle imprese turistico ricettive e degli stabilimenti termali abbiano una superficie superiore a 150 metri quadri, il numero di unità immobiliari è convenzionalmente stabilito dividendo per 80 la superficie totale calpestabile. Le frazioni di unità superiori a 0,5 si computano per intero»; e-ter) dai contribuenti titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitati); e-quater) da associazioni, anche non riconosciute, dalle associazioni e società sportive e dalle altre persone giuridiche, purché senza scopo di lucro, per interventi realizzati su immobili confiscati alla criminalità organizzata, o su immobili demaniali concessi a tempo determinato a qualsiasi titolo dagli enti territoriali per il perseguimento di finalità non lucrative.";

n) Dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo nel cartello esposto presso il cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura 'Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Superbonus 110% per interventi di efficienza e/o interventi antisismici".

o) Al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese sostenute per la realizzazione di diagnosi energetiche e diagnosi sismiche con relativo computo metrico, effettuate per consentire la progettazione degli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché le spese per le attività svolte dall'amministratore del condominio in riferimento agli interventi di cui al presente articolo, per l'importo deliberato dall'assemblea del condominio anche in deroga al regolamento del condominio. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta anche nei casi in cui successivamente alla realizzazione delle medesime diagnosi non si proceda all'esecuzione degli interventi, nel limite di una diagnosi energetica e di una diagnosi sismica per ciascun edificio;

p) dopo il comma 15-bis inserire il seguente: "15-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono individuate apposite misure volte a promuovere corsi di formazione o di riqualificazione professionale di alto contenuto tecnico e tecnologico, anche mediante il coinvolgimento di Università, di enti pubblici di ricerca e di qualificati enti pubblici e privati, nelle materie oggetto del presente articolo rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e agli iscritti nei centri per l'impiego e nelle agenzie per il lavoro.

2. All'articolo 121 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “negli anni 2020 e 2021,” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2020 al 2023”;

b) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “f-bis) interventi relativi a "sistemazione a verde", impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1 commi da 12 a 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5.bis Non fanno decadere dalla detrazione violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.”.

3. All’articolo 122 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 127,2 milioni di euro per l'anno 2021, 1941,45 milioni di euro per l'anno 2022, 4963,65 milioni di euro per l'anno 2023, 4402,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4133,4 milioni di euro per l'anno 2025, 4129,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2036,1 milioni di euro per l'anno 2027, 41,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede per l’anno 2021 con il corrispettivo definanziamento del fondo di cui all’articolo 209, comma 1, e per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 ai sensi dell’articolo 184 del presente decreto.

12.074. Terzoni, Sut, Raduzzi, Vallascas, Deiana, Fontana Ilaria, Zolezzi, Vianello, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Varrica, Manca Alberto, Federico, Licatini, Maraia, Micillo, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Curro', Gallinella, Gagnarli, De Lorenzis, Serritella, Zanichelli.

Dopo l'articolo, 12 inserire il seguente:

«Art. 12- bis.

(Estensione della fruizione degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dalle persone giuridiche, su unità immobiliari di proprietà, e dalle persone fisiche, anche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, Si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.075. Manzo.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

"Articolo 12 bis

(Creazione di un fondo per l'efficienza energetica e l'accesso al credito da parte delle famiglie)

1. Per l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 100 milioni di Euro per l'anno 2021, 200 milioni per gli anni 2022 e 400 milioni per il 2023, e possono convergervi contributi ed essere definiti accordi con Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, sistema bancario e Poste Italiane, Regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie. "

Conseguentemente

All'articolo 209 sostituire le parole "sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti : "700 milioni per l'anno 2021, 300 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

12.076. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 12-bis (Sportelli territoriali per l'efficienza energetica) - 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente*: "m) promuovere e supportare la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico-privato mediante l'apertura di sportelli informativi provinciali, gestiti da società a partecipazione pubblica, per attività di assistenza, formazione e informazione territoriale ai Comuni e ai singoli cittadini negli interventi in materia di efficienza energetica,

b) *al comma 4, sostituire le parole* "3 milioni di euro" con le seguenti: "4 milioni di euro".

12.077. Sut.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

(Fondo per il sostegno alle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale)

1. A seguito delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di sostenere le imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento di programmi e interventi finalizzati ad incentivare la competitività del settore dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti gli interventi di cui al comma 1 e stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «790 milioni di euro per l'anno 2021, di 480 milioni per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

12.078. Sut.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

Articolo 12 bis

(Impianti fotovoltaici su fabbricati rurali)

1. In caso di interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali ad uso abitativo e/o strumentale, realizzati da imprese agricole anche nell’ambito di attività d’impresa nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici di cui alla lettera h, articolo 16-bis del T.U.I.R. e s.m.i., è innalzata all’80% e si applica su impianti di potenza fino a 100 KW. L’importo massimo di spesa al beneficio è pari a 180.000 euro. La misura è cumulabile con altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, incluso l’incentivo per impianti realizzati all’interno di comunità per l’energia rinnovabile.

12.079. Cadeddu, Gagnarli, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Maglione, Manca Alberto, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis.

1. All’articolo 119, comma 9, lettera e), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi” sono soppresse».

12.080. Mariani, Casa, Tuzi, Testamento, Bella, Carbonaro.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 12-*bis*. (*Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificaizoni, dalla legge17 luglio 2020, n. 77*) - 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento, per le spese relative agli interventi di contestuale installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui al medesimo comma 8 e di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 del presente articolo;

b) all'articolo 121, al comma 2, lettera *f)*, dopo le parole "di cui al comma 8" sono aggiunte le seguenti: "e 8-bis".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" *con le seguenti*: "790 milioni".

12.081. De Lorenzis.

Dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente:

Art. 12 – bis (Disposizioni in materia di RC professionale)

1.Dopo il comma 14, aggiungere il seguente: "14-bis. “L’obbligo di cui al comma 14 si considera rispettato qualora i professionisti abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5, del decreto del presidente della repubblica 7 agosto 2012, n . 137, purché questa:

a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

c) garantisca, se in operatività di “claims made”, un’ultrattività pari ad almeno 10 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 10 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per la stipula di una polizza dedicata ai danni per le attività di cui al presente articolo, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui al comma 14."

12.082. Vallascas.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 12 bis

(Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio residenziale pubblico)

1. Al fine di favorire l'elaborazione di progetti e la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle Regioni e dei Comuni sono assegnati contributi soggetti a rendicontazione pari a 100 milioni di Euro per l'anno 2021, 200 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023. Gli interventi dovranno garantire il raggiungimento dei requisiti di coibentazione contenuti nel Decreto 26 gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici”.

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni per l’anno 2021, 300 per l’anno 2022, 200 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni a decorrere dall’anno 2024.”

12.083. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 12-*bis*

(Detrazione fiscale 110% per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche)

1. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-*bis*. La detrazione nella misura del 110 per cento si applica anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 per gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori, elevatori e montacarichi e gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati su condomini e su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.»;

b) all'articolo 121, al comma 2, dopo la lettera f), è inserita la seguente: "f-*bis*) interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, compresi gli interventi per l'installazione di ascensori, elevatori e montacarichi e gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

12.084. Locatelli, Lucentini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 12-*bis*

(Proroga dell'esenzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica)

1. All'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

12.085. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 12-*bis*

(Rifinanziamento e proroga del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate provvede alla riapertura del termine di proposizione delle domande di accesso al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di consentire l'accesso al beneficio in questione a favore di nuovi soggetti che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza. A tal fine, le risorse destinate al credito d'imposta di cui al primo periodo sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola 800 *con la seguente* 400.

12.086. Ribolla, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 12-*bis*

(Agevolazioni per il personale delle strutture residenziali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai fini delle imposte sui redditi, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il cinquanta per cento degli emolumenti percepiti dagli operatori e dai professionisti, sanitari e sociosanitari, che svolgono attività lavorativa presso le residenze sanitarie assistenziali e le altre strutture residenziali pubbliche e private, comunque denominate dalle normative regionali, di qualsiasi tipologia e natura, che erogano prestazioni per anziani, persone con disabilità o altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2021 e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2021, e in 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12.087. Locatelli, Belotti, Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Articolo 12-bis *(Modifiche legislative in materia di efficientamento energetico degli edifici)*

1. All'articolo 14, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo le parole *"dei rapporti di copertura"* sono inserite le seguenti:

"e non costituisce modifica di sagoma"

2. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto infine il seguente periodo:

"Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi anche gli interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo".

3. All'allegato A di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, punto A2, le parole da *"interventi di coibentazione"* fino a *"sulle falde di copertura"* sono sostituite dalle seguenti:

"interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici necessari per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura".

12.088. Del Barba.

Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

Articolo 12-bis *(Modifiche legislative in materia di efficientamento energetico degli edifici)*

1. All’articolo 14, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo le parole *“dei rapporti di copertura”* sono inserite le seguenti:

“e non costituisce modifica di sagoma”

12.089. Del Barba.

Dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

Articolo 12-bis *(Modifiche legislative in materia di efficientamento energetico degli edifici)*

1. All’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto infine il seguente periodo:

“Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi anche gli interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo”.

12.090. Del Barba.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente.

«Art. 12-bis

(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

All'art. 119 comma 9 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere dopo la lettera e) la seguente: «f) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.»

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031e 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209

12.091. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

“Articolo 12 bis

(Incentivi per impianti di riscaldamento da fonti fossili, da fonti rinnovabili e a emissioni zero)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dal primo gennaio 2021 le detrazioni sono riconosciute esclusivamente per gli interventi di efficienza energetica che utilizzino fonti rinnovabili di energia o pompe di calore elettriche. La sostituzione di impianti esistenti con tecnologie che utilizzano combustibili fossili accede all’ecobonus con una detrazione pari al 50 per cento delle spese effettuate.

b) Dal primo gennaio 2025 nei nuovi interventi edilizi o in ristrutturazioni rilevanti possono essere installati esclusivamente impianti da fonti rinnovabili o pompe di calore elettriche. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, è approvato il piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso sistemi a emissioni zero.”

12.092. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

“Articolo 12 bis

(Eliminazione delle barriere architettoniche negli interventi di riqualificazione edilizia

1. “Al comma 2 dell’articolo 119 della legge numero 77 del 2020, primo capoverso dopo le parole “nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente” aggiungere le parole “nonché agli interventi di cui all’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n.63, convertito con modificazioni dalle legge 3 agosto 2013 n.90, esclusivamente per altri interventi effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche o per i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna di persone aventi più di 65 anni o siano portatrici di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104 del 1992”

12.093. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 12-*bis*

(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

1. All'art. 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, dopo la lettera e) è aggiunta le seguente:

e-*bis*) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.".

2. Agli oneri derivanti da presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

12.094. Fontana Lorenzo, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente

«Art. 12 bis

(*Superbonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) all’articolo 119, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: “9-ter. La detrazione nella misura del 110 % si applica anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 per gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi effettuati su condomini e su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.

b) all’articolo 121, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “f-bis) eliminazione delle barriere architettoniche di cui al comma 9 ter dell’art. 119.»

12.095. Foti, Mantovani, Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12 bis

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commercial)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall’abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.096. Foti, Mantovani, Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche all’art. 28 del *decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “e giugno” sono sostituite dalle seguenti: “giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per l’intero anno 2021” e le parole: “e luglio”, sono sostituite dalle seguenti: “luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per l’intero anno 2021”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.097. Foti, Mantovani, Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente

«Art. 12-bis

(Deducibilità IMU per le persone fisiche)

All’articolo 14 del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 dopo il comma 1, inserire il seguente:

1 bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo è, altresì, deducibile dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4.»

12.098. Foti, Mantovani, Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12 bis

(“Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa”)

All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è apportata la seguente modifica: la parola: «esclusivamente» è sostituita dalle seguenti «con priorità».»

12.099. Butti, Foti, Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-*bis*.

TRANO

(*Estensione al 31 dicembre 2023 del Superbonus 110 per cento*)

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) il comma 3-*bis* è soppresso;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Relazione tecnica

Estensione al 31 dicembre 2023 del *Superbonus* 110 per cento

Motivazione

L’articolo 12 del disegno di legge di Bilancio interviene, apprezzabilmente, rifinanziando e prorogando le detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica (*ecobonus*), di ristrutturazione edilizia e di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (*bonus* facciate).

A completamento del quadro, la proposta emendativa in oggetto punta a prorogare anche la detrazione pari al 110% (*Superbonus*), introdotta, come noto, dall’articolo 119 del cosiddetto decreto Rilancio. Così facendo, la misura *de qua* si applicherebbe fino al 31 dicembre 2023.

La logica è quella di assicurare certezza nella programmazione di interventi particolarmente complessi. Più in generale, la scelta di prolungare la durata del *Superbonus* appare decisiva, in un momento in cui è indispensabile porre le basi per una ripresa strutturale dell’economia italiana, a partire da misure come quella di cui si tratta.

Determina oneri a carico del bilancio dello Stato.

12.0100. Trano.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 12-bis

1. Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere fruita a condizione che l’immobile sul quale si intendono eseguire i relativi interventi sia conforme alle norme urbanistico-edilizie nonché nel caso in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2.

2. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

3. Nei casi in cui sia stata avviata la richiesta di permesso in sanatoria di cui al comma 2, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende accettata.

12.0101. Biancofiore.

Dopo l’articolo 16 inserire il seguente:

“Art. 16-bis

(Fondo per l’acquisto di servizi professionali)

1. Al fine di promuovere, sostenere ed incentivare la riqualificazione e l’ammodernamento e la competitività del sistema economico, in una prospettiva di sostenibilità ed internazionalizzazione, nello stato di previsione del Ministero per lo Sviluppo Economico è istituito un Fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2021 destinato a finanziare progetti per servizi di comunicazione e marketing, ricerche di mercato, consulenza relativa all'analisi del rischio e all’introduzione di misure tecniche e organizzative di mitigazione, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane e ai processi operativi, interventi di formazione e consulenza aziendale finalizzata alla ripresa economica delle imprese, anche con riferimento all’introduzione di modelli di business atti a favorire la loro tenuta sul mercato e alla creazione di reti d’impresa.

2. Al Fondo possono accedere le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, compresi i professionisti. Ogni impresa o professionista richiedente può ottenere finanziamenti, per uno o più progetti, fino ad un massimo di 10.000 euro.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.”

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire la parola “800” con la seguente: “750”..

12.0102. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 12, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis.

(Inclusione delle imprese tra i beneficiari del Superbonus 110%)

1. Al comma 9 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole “dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni” sono sostituite dalle seguenti: “dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) dopo la lettera d) aggiungere le seguente: “d-bis) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.005,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.140,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall’applicazione del comma 3.

3. A decorrere dall’anno 2022 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

12.0103. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 12, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis.

(Proroga Superbonus 110%)

1. Al comma 1 dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.018 milioni di euro nel 2022, 2.197 milioni di euro nel 2023, 6.367 milioni di euro nel 2024, 6.151 milioni di euro nel 2025, 4.600 milioni di euro nel 2026, 4.000 milioni di euro nel 2027, 1012 milioni di euro nel 2028 e 850 milioni di euro nel 2029 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall’attuazione del comma 3.

3. A decorrere dall’anno 2022 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

12.0104. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

“Art. 12-bis.

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell’alloggio

1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all’esercizio dell’attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a. l’acquisto di macchinari per la conservazione, la lavorazione e la vendita degli alimenti;

b. l’acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l’ospitalità;

c. l’acquisto di impianti per il trattamento dell’acqua;

d. l’acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione, la trasformazione e l’esposizione dei prodotti alimentari.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole: “di 800 milioni di euro” con le parole: “di 650 milioni di euro”.

12.0105. Squeri, Barelli, Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(*Disposizioni in materia di ecobonus e sismabonus*)

1. All'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
2. al comma 1, alla lettera a), al primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente";
3. al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie centralizzati";
4. al comma 1, alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "La detrazione compete per interventi anche su edifici privi di un preesistente sistema di climatizzazione invernale.";
5. al comma 1, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La detrazione compete anche per gli interventi di sola sostituzione dei generatori ovvero delle caldaie";
6. al comma 1, dopo la lettera c), é inserita la seguente: "c-bis) Sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica per mancanza dell'impianto di riscaldamento ovvero perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purchè al termine degli interventi, che devono ricomprendere anche quello di cui alla lettera a), del presente comma, anche in caso di demolizione e ricostruzione o ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A";
7. al comma 2, al primo capoverso, dopo le parole "nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente", aggiungere le seguenti: "nonché agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche ove effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni";
8. al comma 4, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
9. al comma 4-ter, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", e dopo le parole: "legge 24 giugno 2009, n. 77.", sono aggiunte le seguenti: "ed a tutti gli eventi sismici avvenuti dopo il 2008";
10. dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente: "4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione";
11. al comma 9, alla lettera a), dopo la parola: "condomini" sono aggiunte le seguenti: "a condizione che almeno il 40 per cento del condominio sia composto da unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale, e dagli edifici composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, fino ad un massimo di 4 unità immobiliari";
12. al comma 9, alla lettera b), dopo le parole: "unità immobiliari" sono aggiunte le seguenti: "anche non residenziali";
13. al comma 9, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dalle aziende di servizi alla persona (Asp) che possiedono immobili a uso abitativo, dalle fondazioni, anche di tipo religioso, che gestiscono patrimoni immobiliari riconvertiti all'uso abitativo";
14. al comma 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui dal verbale di approvazione risulti la disponibilità piena, di uno o più condomini intervenuti in assemblea, all'accollo della spesa eventuale riferita all'intervento deliberato, è altresì riconosciuta all'assemblea condominiale, con le stesse modalità di cui al periodo precedente, la possibilità di

modificare i criteri di ripartizione delle spese sostenute per gli interventi di cui al presente articolo, anche in deroga alla normativa vigente.";

15. il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall'invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l'Autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l'attestazione o l'asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti di cui al primo periodo abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n . 137, purché questa:

a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

c) garantisca, se in operatività di "claims made", un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, risultante tale pur dopo le integrazioni e le correzioni consentite dal presente comma, comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.";

1. al comma 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le spese volte ad affrontare le attività istruttorie finalizzate allo studio di fattibilità dell'intervento, per un massimo di un preventivo per ogni intervento, le spese volte ad affrontare le attività dell'Amministratore condominiale in relazione all'intervento, il cui importo è stabilito dall'Assemblea condominiale anche in deroga al regolamento condominiale nonché i costi sostenuti dagli ex IACP relativi ad attività tecnica e a prestazioni professionali previsti dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia".";

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di almeno una delle installazioni o di manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, di proprietà esclusiva.

3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all’articolo 16, comma 1-bis, dopo le parole: “le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione” aggiungere le seguenti: “ovvero sia stato rilasciato il titolo edilizio”;

b) dopo il comma 16-quater, aggiungere il seguente: “16-quinquies. Al fine di incentivare la modernizzazione del parco immobiliare del Paese, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2 013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate finalizzate all’adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità, prevedendo la necessaria separazione tra cavi per telecomunicazioni, cavi elettrici e cavi per servizi di videocitofonia, sorveglianza, telerilevamento”.

4. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per miglioramento sismico si intendono tutti gli interventi che riguardano anche in modo parziale l’edificio e che sono finalizzati a migliorare le prestazioni antisismiche.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del comma 2-bis, pari a 23,1 milioni di euro per l’anno 2021, 1091,1 milioni di euro per l’anno 2022, 3999,2 milioni di euro per l’anno 2023, 5813,8 milioni di euro per l’anno 2024, 5542,9 milioni di euro per l’anno 2025, 5395,93 milioni di euro per l’anno 2026, 3949,1 milioni di euro per l’anno 2027, 330,7 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo corrispondente a quello sopra quantificato a decorrere dall’anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

6. Per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge n 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Agli oneri di cui al comma 6, le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, nel limite di 10 milioni di euro, mediante l’utilizzo di quota parte delle risorse di cui all’articolo 209, attribuite dal Ministero dell’interno sulla base delle motivate richieste dei comuni di cui al comma 1.».

12.0106. Sut, Benamati, Moretto, Bersani, Nardi, Deiana, Pezzopane, Fregolent, Muroni, Rotta, Pastorino, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Mor, Serracchiani, Fassino, Sensi, Pagano Ubaldo, Fragomeli, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Viscomi, Incerti, Carnevali, Borghi Enrico, Gribaudo, Bonomo, Manca Gavino, Soverini, Zardini, Braga, Berlinghieri, Bruno Bossio, Buratti, Cantini, Cantone Carla, Cenni, Ciampi, Critelli, De Giorgi, De Menech, Frailis, Losacco, Madia, Miceli, Navarra, Pellicani, Prestipino, Romano Andrea, Rossi, Sani, Topo, Zan, Del Barba.

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

Art. 12 – bis

Proroga Superbonus

1. Al comma 1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

2-. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2.700 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola "ricavi" sono aggiunte le seguenti "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento".

Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle finalità del presente articolo.

12.0107. Nevi.

Dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente:

Art. 12 – bis

Disposizioni in materia di RC professionale

1. Dopo il comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, aggiungere il seguente : “14-bis. “L’obbligo di cui al comma precedente si considera rispettato qualora i professionisti abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’art. 5, dpr 7 agosto 2012, n . 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di “claims made”, un’ultrattività pari ad almeno 10 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 10 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata ai danni dell’attività di cui all’art. 119, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra.

12.0108. Nevi.

Dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente:

Art. 12 – bis

Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili

1. All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere infine le seguenti parole: «La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l’effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell’imposta lorda pari all’80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall’applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull’immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l’incentivo fiscale derivante dall’attuazione degli interventi antisismici degli immobili.».

12.0109. Nevi.

Dopo l’articolo 12 è aggiunto il seguente:

Art. 12 – bis

Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119,121 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – ecobonus, nell’ambito per le procedure previste per detrazioni fiscali in materia di edilizia energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, è fatto obbligo nei confronti di questi ultimi, l’osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell’equo compenso previste dall’articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comunque determinato secondo i criteri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il ministro della Pubblica Amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di previsto dal presente articolo.

12.0110. Nevi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 12-*bis*

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici effettuati su edifici condominiali)

Il termine condomìni di cui all’articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.”

12.0111. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

Articolo 12-bis

1 All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sostituire le parole “31 dicembre 2021” con le seguenti “31 dicembre 2024”

b)al comma 9, lettera b) dopo le parole “arti e professioni” inserire le seguenti “su edifici plurifamiliari,”

Al comma 10 dopo le parole “unità immobiliari” aggiungere le seguenti “ anche se una è locata ad un soggetto diverso dal proprietario ovvero concessa in comodato d’uso anche gratuito.

2 All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell’imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione del presente articolo.

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 milioni”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti 300” e le parole “500 milioni”con le parole “50 milioni”

12.0112. Giacometto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Articolo 12-bis

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2023". Conseguentemente ovunque ricorrono nel medesimo articolo le parole "al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2023"

2 All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola "ricavi" sono aggiunte le seguenti "derivanti da servizi digitali";

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento".

3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente

All'articolo 68, sostituire le parole "196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni", con le parole "96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni"

Conseguentemente

All'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti 300" e le parole "500 milioni"con le parole "50 milioni"

12.0113. Sozzani, Mandelli.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

Articolo 12-bis

1. All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole “al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “al 31 dicembre 2023”. Conseguentemente ovunque ricorrono nel medesimo articolo le parole “al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “al 31 dicembre 2023”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 4 miliardi di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente con riferimento ai singoli regimi interessati.

12.0114. Ripani, Mugnai.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente articolo

“12-bis

(Incentivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di ascensori)

1. L'aliquota prevista all’articolo 119 comma 1, alinea, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applica anche a tutti gli altri interventi connessi all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’installazione di ascensori negli edifici a destinazione residenziale realizzati nel corso dell’anno 2021».

2. All’onere recato, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2021, in 150 milioni di euro per l'anno 2022, in 150 milioni di euro per l'anno 2023, in 140 milioni di euro per l'anno 2024, in 130 milioni di euro per l'anno 2025, in 130 milioni di euro per l'anno 2026, in 120 milioni di euro per l'anno 2027, in 20 milioni di euro per l'anno 2028, in 5 milioni di euro per l'anno 2031 e in 40 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.0115. Versace, Gelmini, Mandelli, Occhiuto, D'Attis, Bagnasco, Dall'Osso, Tartaglione, Labriola.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente articolo

“12-bis

1. All’art. 119 del decreto legge 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 2020, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 15, dopo le parole <<e del visto di conformità di cui al comma 11>>, aggiungere le seguenti: <<nonché gli onorari relativi alle consulenze legali inerenti alla validazione di fattibilità legale dei progetti e alla loro attuazione degli stessi, nei limiti di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014 n. 55 e sue successive modificazione e integrazioni>>;

b) al comma 13-ter, dopo le parole <<sono riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici>> aggiungere le parole <<limitatamente alle porzioni direttamente interessate>>, e sopprimere la parola <<interessati>>.

12.0116. Mazzetti, Cortelazzo, Prestigiacomo, Labriola.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente articolo

“12-bis

(Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

1. All’art. 119 comma 9 del decreto legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

<<f) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.>>”

Conseguentemente,

aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F

12.0117. Mazzetti, Mandelli.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente articolo

“12-bis

(proroga termini in materia di edifici a “energia quasi zero”)

1. Il termine per l’adeguamento alla normativa “edificio a energia quasi zero” di cui al del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015, è prorogato al 31 dicembre 2021”

12.0118. Rosso, Cortelazzo, Mandelli, Occhiuto, Labriola.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. All’articolo 87-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" 2. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti o di minore rilevanza per la pubblica incolumità, lasegnalazione anzidetta, esclusa in ogni caso la necessità dell’autorizzazione preventiva di cui all’art. 94 DPR n.380/01, è corredata da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Tale dichiarazione, unitamente alla documentazione e alla denuncia di cui all’art. 93 DPR n.380/2001, è subito trasmessa al competente ufficio tecnico della Regione dallo stesso ufficio che riceve la segnalazione anzidetta. Al termine dei lavori, viene inviata la prevista documentazione al medesimo ufficio che riceve la segnalazione anzidetta.".»

12.0119. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. All’art. 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comma 4-bis la cifra “100” è sostituita con la seguente “250”.

12.0120. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Articolo 12 bis

(Superbonus 110% agli edifici agibili)

1. All'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere dopo il comma 11 il seguente: "11-bis. Gli edifici dotati di certificato di agibilità ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono idonei a beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo.»

12.0121. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente articolo:

«Art. 12-bis

(Misure in materia edilizia)

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 in via sperimentale i termini per il silenzio assenso di cui all'art. 20, decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni sono dimezzati.

2. A copertura degli oneri necessari ad una campagna informatica anche tramite sito internet è autorizzata una spesa di un milione di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge .»

12.0122. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente articolo:

“Art. 12-bis (Semplificazioni per l’accertamento dello stato legittimo)

1. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all’ articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, si apportano le seguenti modifiche, il comma 13-ter del medesimo articolo 119 è sostituito dal seguente: “13-ter. Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l’asseverazione attesterà che l’opera risulti iniziata entro tale data”.

12.0123. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 12 aggiungere il seguente articolo:

Articolo 12 bis

Semplificazione dei procedimenti per impianti di micro cogenerazione

1. Nel Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 55, comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: “Per gli impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, aventi potenza elettrica non superiore a 50 kW, anche non dotati di misuratori dell’energia elettrica prodotta, le accise dovute sui quantitativi di combustibili impiegati e sull’energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata possono essere determinate in maniera forfettaria, secondo le modalità che verranno stabilite da apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.”.

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla determinazione forfettaria dell’accisa dovuta sui quantitativi di combustibili impiegati e sull’energia elettrica prodotta dal medesimo impianto di generazione combinata e alle modalità e i tempi di avvio dell’impianto. Le disposizioni di cui al comma 1 ed il decreto di cui al presente comma non devono comportare minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

12.0124. Baratto.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art 12-bis

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s. m. i. dopo il comma 1 ter sono inseriti i seguenti:

"1-*quater*. Sono inoltre esclusi dall'applicazione del comma 1 gli impianti agrofotovoltaici, di cui al successivo comma e gli impianti solari fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o su terreni in aree marginali.

1-*quinquies*. Per impianti agrofotovolatici sono da intendersi quegli impianti solari fotovoltaici realizzati su terreno agricolo, la cui installazione a terra non compromette il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali e non interferisce con lo svolgimento dell'ordinaria attività agricola. Per i suddetti impianti di potenza fino ad 1 MW, di proprietà di imprese agricole, saranno individuati specifici meccanismi di incentivazione.

1- *sexies.* Le regioni, laddove non già previsto, sono chiamate a definire entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'identificazione delle aree marginali. Sono invece da considerarsi abbandonate quelle aree agricole sulle quali non è condotta alcuna attività agricola da almeno 5 anni. Per quest'ultime, le regioni sono tenute a definire entro 4 mesi la documentazione da produrre per l'attestazione di tale condizione.

1-*septies*. Con decreto Mipaaf e Mise, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti, anche con il supporto di Enea e CREA, ulteriori requisiti generali degli impianti agrofotovoltaici e degli impianti fotovoltaici da realizzare su terreni abbandonati o marginali, volti a garantirne il corretto inserimento nelle aree agricole e laddove possibile il recupero delle aree con attività agricole o di allevamento da affiancare alla produzione di energia.

1-*octies.* In relazione agli obiettivi al 2030 fissati dal PNIEC ed al fine di accompagnare adeguatamente lo sviluppo dei nuovi impianti fotovoltaici in ambito agricolo, con decreto Mise-Mattm- Mipaaf è stabilito uno specifico contingente di potenza per gli impianti agrofotovoltaici ed uno specifico livello di incentivazione.

12.0125. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art 12-bis

(Riduzione onere gestione rifiuti da pannelli fotovoltaici)

1.*Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».".

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

12.0126. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art 12-bis

(*Impianti fotovoltaici su fabbricati rurali*)

1.In caso di interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali ad uso abitativo e/o strumentale, realizzati da imprese agricole anche nell'ambito di attività d'impresa nel periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici di cui alla lettera h, articolo 16-bis del T.U.I.R. e s.m.i., è innalzata all'80% e si applica su impianti di potenza fino a 100 KW. L'importo massimo di spesa al beneficio è pari a 180.000 euro. La misura è cumulabile con altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, incluso l'incentivo per impianti realizzati all'interno di comunità per l'energia rinnovabile.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

A quelli derivanti per l'anno 2021, valutati in 200 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

12.0127. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art 12-bis

(Ecobonus)

All'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole "*I materiali isolanti utilizzati devono*", inserire il seguente periodo: "*derivare, per almeno il 20% in peso, da materie prime rinnovabili è*;*

*alla fine della lettera a), dopo il periodo "*decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017*", aggiungere il seguente: "*Rientrano nelle detrazioni di cui al presente comma gli interventi di isolamento termico ottenuti mediante realizzazione di pareti vegetali verdi e tetti vegetali verdi";

*alla lettera b), dopo il periodo "*al Regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013*" aggiungere il seguente "*ovvero classe A+ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015*";*

*alla lettera b) dopo il periodo "*a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici," *aggiungere il seguente "*a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186*";*

*alla lettera c), dopo il periodo "*ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici*," aggiungere il seguente "*a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186*";*

Al comma 9, è aggiunta la seguente lettera: "e) dai soggetti di cui all'art. 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3 bis, Decreto-legge del 30 dicembre 1993 n.557, convertito in legge del 26 febbraio 1994 n. 133.".

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

12.0128. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art 12-bis

(Biometano)

- 1. *Al decreto 2 marzo 2018, sono apportate le seguenti modifiche:*

All'articolo 1, comma 10, le parole *"31 dicembre 2022"* sono sostituite dalle seguenti: *"31 dicembre 2028"* e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno.

All'articolo 8, comma 1, le parole *"31 dicembre 2007"* sono sostituite dalle seguenti: *"31 dicembre 2012".*

All'articolo 8 comma 2 aggiungere il seguente periodo: *In caso di impianti di produzione elettrica a biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 100% di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di almeno il 20% in peso di reflui zootecnici qualora ricada in aree vulnerabili ai nitrati.*

All'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: "*5. Ai fini dell'accesso alle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto, gli impianti di produzione elettrica esistenti che, conformemente a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, vengono parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3 parte A del dm 24 ottobre 2014, è verificato limitatamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta pertanto obblighi di modifica del piano di approvvigionamento del digestore per la quota di biogas di cui continua ad essere incentivata la produzione elettrica. Tale quota di biogas, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione della produzione elettrica, può essere destinata alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente decreto. "*

All'articolo 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: *Comma 2 bis: "Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di immissione in consumo di biocarburanti avanzati definiti dal DM 10 ottobre 2014 e successive modifiche, il Ministro dello Sviluppo Economico, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto dei dati pubblicati dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), verifica l'attuazione del presente decreto. In caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, si procede all'aggiornamento delle modalità e condizioni di accesso agli incentivi sul biometano avanzato, con particolare riferimento a quello prodotto all'interno del ciclo produttivo di aziende agricole ed agroindustriali, singole o associate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentarie forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro i successivi 6 mesi.*

1. *In coerenza con le finalità di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché: « a) sia prolungato il periodo di*

ritiro da parte del GSE del biometano avanzato; b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore ».

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

12.0129. Nevi, Spena.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

Art 12-bis

(Incentivazione della produzione elettrica da impianti a biogas fino a 300 kW realizzati da agricoltori)

*1.*Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2021, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.

12.0130. Nevi, Spena.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art 12-bis

(Integrazione della produzione di biogas nella rete elettrica e nella rete del gas)

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese del settore agroenergetico, al fine di promuovere la filiera del biometano agricolo attraverso lo sviluppo della produzione di energia elettrica rinnovabile, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 526, sono inseriti i seguenti:

526-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 526 si applicano, per un periodo di incentivazione pari a 20 anni, anche agli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2008 e incentivati ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, il cui livello di produzione giornaliera sia mantenuta al 50 per cento e a condizione che la riconversione avvenga secondo tempistiche differenziate definite dal decreto di cui al comma 525 e comunque entro il 31 dicembre 2024;

526-*ter*. Gli impianti di cui al comma 526-bis di potenza nominale fino a 600 kW che prevedono un utilizzo in forma utile del calore prodotto e misure di miglioramento ambientale delle emissioni accedono al regime incentivante senza l'obbligo di riconversione della produzione secondo un regime programmabile;

526-*quater*. Assolta la quota obbligatoria da destinare alla produzione elettrica in regime di flessibilità, gli impianti riconvertiti devono destinare la propria produzione di biometano, eventualmente anche potenziata, fino ad una capacità produttiva di biometano di ciascun impianto di biogas non superiore a 500 Smc/ora, all'immissione in consumo per l'utilizzo nei trasporti secondo le modalità e le condizioni di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018 e all'immissione nella rete del gas naturale per il suo utilizzo indifferenziato secondo le modalità e le condizioni di cui al comma 526-quinquies.

526-*quinquies*. La produzione di biometano ottenuta a seguito dei processi di riconversione di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2018/2001/UE, in quanto applicabili, può essere immessa in rete anche per altri usi diversi dai trasporti ed è incentivata per 20 anni. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i valori, i criteri e le modalità di accesso al sistema di incentivazione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente comma trovano copertura per il tramite delle componenti tariffarie del gas naturale.

526-*sexies*. Ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma si tiene conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.

526-*septies*. In termini di energia la produzione di biometano di ciascun impianto riconvertito realizzato da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, ai sensi dei commi da 526-bis a526-quinquies, deve derivare al massimo per il 20 per cento da colture alimentari di primo raccolto e per la rimanente quota da effluenti zootecnici, sottoprodotti agroindustriali, di cui alla tabella 1.A del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e successive modificazioni, e colture di

secondo raccolto. Per gli impianti a biogas il cui prodotto è destinato a più produzioni finali, per ciascuna produzione è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa.

2. Agli impianti di produzione elettrica da biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 ed inseriti all'interno del ciclo produttivo di un'azienda agricola, singola o associata, riconvertiti, anche parzialmente, alla produzione di biometano, i CIC di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 sono riconosciuti in misura pari al 100 per cento di quelli spettanti ai nuovi impianti a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di utilizzo di biomasse non rifiuto, di cui almeno il 20 per cento in peso di effluenti zootecnici.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto ministeriale 2 marzo 2018 è prorogato al 31 dicembre 2028 e, conseguentemente, il limite massimo di producibilità ammessa ai meccanismi del citato decreto è incrementato a 2,5 miliardi di standard metri cubi all'anno.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede a modificare il decreto ministeriale 2 marzo 2018 affinché: « a) sia prolungato il periodo di ritiro da parte del GSE del biometano avanzato; b) il valore dei certificati di immissione in consumo sia oggetto di revisione consentendo la differenziazione per impianti di produzione di biometano nella titolarità di imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile; c) il "Registro nazionale delle Garanzie di origine del biometano" sia esteso alle garanzie di origine per l'intero biometano prodotto prevedendo la disponibilità dei certificati in capo al produttore ».

12.0131. Nevi, Spena.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art 12-bis

(Estensione incentivi su impianti a biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)

Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, la definizione di azienda agricola di cui al DM 16 febbraio 2016 "Conto Termico all'articolo 2, comma 1 lett. B comprende anche le imprese il cui titolare esercita le attività di cui all'art. 2135 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

12.0132. Nevi, Spena.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 12-bis

(Proroga bonus di cui all’articolo 119 del decreto legge 32 del 2020)

1. Al Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 119:

1) ai commi 1, 4 e 5, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”;

2) al comma 3-bis, le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”;

b) all’articolo 121, al comma 1, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.

3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell’imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione del presente articolo.

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 milioni”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “500 milioni”, rispettivamente con le parole “50 milioni”

12.0133. Gelmini, Mazzetti, Rosso, Pella, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo, Fontana Gregorio, Tartaglione, Cappellacci, Ripani.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 12-bis

(Modifiche all’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020)

1. All’articolo 119, comma 1, lettera a), del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, aggiungere in fine le seguenti parole: <<Nel caso di edificio unifamiliare, l’ammontare complessivo delle spese sul quale calcolare la detrazione, è pari a 100mila euro.>>

2. Le occupazioni di suolo pubblico conseguenti agli interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono esenti dal pagamento delle relative tasse comunali.”

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 milioni”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “300 milioni” e “50 milioni”

12.0134. Rosso, Cortelazzo, Gelmini, Prestigiacomo, Labriola, Giacomoni, Tartaglione, Fontana Gregorio.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 12-bis

(Incentivi all’acquisto di case in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

2. La detrazione di cui al periodo precedente è ripatita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d’imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l’esercizio dell’opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell’art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n.77.».

Conseguentemente,

all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole da “e di 500 milioni” fino alla fine del periodo, con le seguenti: “,500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 197,6 milioni di euro annui dal 2024 al 2026, 298,4 milioni di euro per l’anno 2027, 399,2 milioni per l’anno 2028 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029”.

12.0135. Mazzetti, Rosso, Mandelli, Pella, D'Attis, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 12-bis

(modifiche all’articolo 119 del decreto legge 32 del 2020)

1. Al decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 119:

1) ai commi 1, 4 e 5, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2024”;

2) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: <<Nel caso di edificio unifamiliare, l’ammontare complessivo delle spese sul quale calcolare la detrazione, è pari a 100mila euro.>>;

3) al comma 3-bis, le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2024”;

b) all’articolo 121, al comma 1, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”.».

2. Agli oneri stimati derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.

3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell’imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione del presente articolo.

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 milioni”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “500 milioni”, rispettivamente con le parole “50 milioni”

12.0136. Rosso, Gelmini, Mandelli, Mazzetti, Pella, D'Attis, Occhiuto, Cortelazzo, Labriola, Prestigiacomo, Fontana Gregorio, Tartaglione, Cappellacci, Ripani, Ruffino.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 12-bis

(Estensione dei bonus potenziati ai fabbricati posseduti dalle imprese)

1. All’articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente lettera:

<<d-ter) dai soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni.>>

Conseguentemente,

all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole da “500 milioni” con le parole “50 milioni”.

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 80.000.000

2022 - 80.000.000

2023 - 80.000.000

12.0137. Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli, Pella, Cortelazzo, Occhiuto, Labriola, Rosso, Fontana Gregorio, Tartaglione, Cappellacci, Ripani.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 12-bis

(Definizione di condominio ai fini dei Superbonus)

1. All’articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, alla lettera a) dopo la parola “condomini” sono aggiunte le seguenti «, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.».

Conseguentemente,

all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole da “500 milioni” con le parole “50 milioni”.

12.0138. Mazzetti, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, Cortelazzo, Rosso, Ruffino, Fontana Gregorio, Tartaglione, Cappellacci, Ripani.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 12-bis

(semplificazione interventi beneficiari del Superbonus 110%)

1. Allo scopo di accelerare e semplificare la presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi che beneficiano degli incentivi di cui all’ articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al medesimo articolo 119, sostituire il comma 13-ter con il seguente:

<<13-ter. Le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo sono riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi mediante la sola indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione ovvero del titolo richiesto o rilasciato in sanatoria. Per gli immobili iniziati prima del 1 settembre 1967 in luogo della licenza edilizia l’asseverazione attesterà che l’opera risulti iniziata entro tale data>>”.

12.0139. Mazzetti, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Cortelazzo, Rosso, Labriola, Fontana Gregorio, Tartaglione, Cappellacci, Ripani.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 12-bis

(modifiche all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<fino al 31 dicembre 2021>> sono sostituite dalle parole <<fino al 31 dicembre 2025>>;

b) il comma 2, le parole da <<a condizione>> fino a <<di cui al citato comma 1>> sono soppresse;

c) al comma 4, le parole <<al 31 dicembre 2021>> sono sostituite dalle parole <<al 31 dicembre 2025>>;

d) il comma 4 bis è modificato come segue: <<4 -bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione: a) di attività di monitoraggio del processo progettuale e costruttivo da eseguirsi secondo le Linee Guida che dovranno essere emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici entro 90 giorni dall’approvazione del presente dispositivo; e b) di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1 - bis a 1 - septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi>>;

e) al comma 4 ter, le parole <<entro il 31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle parole <<entro il 31dicembre 2025>>;

f) al comma 13 sono aggiunte le seguenti parole: <<L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b) del presente articolo sostituisce, con medesimi effetti giuridici, la certificazione di conformità urbanistica prevista per le richieste di permesso di costruire o le comunicazioni di inizio lavori da presentare agli enti competenti>>;

g) al comma 13-ter, sono aggiunte le seguenti parole: <<In ogni caso, per attuare tutte le tipologie di intervento previste dal presente articolo, è sufficiente la conformità degli immobili stessi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente alla data del 31 agosto 2020. Al medesimo scopo, per gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 non sono richieste attestazioni di conformità urbanistico-edilizia>>;

h) il comma 14 è sostituito dal seguente: <<Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Le sanzioni di cui al precedente periodo non si applicano qualora, entro sessanta giorni dall’invio della attestazione o asseverazione ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui l’Autorità preposta al controllo rilevi qualsivoglia irregolarità od omissione documentale e la comunichi al professionista che ha rilasciato l’attestazione o l’asseverazione, lo stesso proceda a sanarla ovvero ad integrarla. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle

attestazioni o asseverazioni 138/279 rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti di cui al primo periodo abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'art. 5, del DPR 7 agosto 2012, n .137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di "claims made", un'ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata ai danni dell'attività di cui all'art. 119, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui sopra. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni, risultante tale pur dopo le integrazioni e le correzioni consentite dal presente comma, comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico>>.

i) Dopo il comma 14 è inserito il seguente comma: <<14-bis. in ogni caso, le prestazioni rese dai professionisti iscritti in albi o collegi od ordini svolte ai fini del presente articolo sono remunerate in ossequio al principio dell'equo compenso, fermo il rispetto del principio di terzietà delle prestazioni professionali svolte nel processo realizzativo dei singoli interventi>>.

l) il comma 15-bis è sostituito dal seguente: <<15-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili agli immobili adibiti ad attività produttive, anche se gli interventi ivi previsti sono effettuati da soggetti non ricompresi tra quelli indicati al comma 9>>."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2.500.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui alle lettere a) per il 2022, e b) per i successivi anni:

a) per il 2022, mediante riduzione 2.500.000 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

b) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 36, lettera a), dopo la parola "ricavi" sono aggiunte le seguenti "derivanti da servizi digitali";

2) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento".

3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell'imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 2, lettera b), affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 milioni”

12.0140. Mazzetti, Gelmini, Rosso, Mandelli, Bagnasco, Pella, D'Attis, Cortelazzo, Occhiuto, Fontana Gregorio, Tartaglione, Cappellacci, Ripani.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 12-bis

1. Dopo l’art.119-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente articolo:

<<Art. 119 ter (fascicolo del fabbricato) - 1. Al fine di individuare e programmare gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia e garantire nel tempo le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli edifici, per gli immobili di proprietà privata che abbiano accesso alle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui all’art. 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è istituito il fascicolo del fabbricato.

2. Il fascicolo del fabbricato di cui al comma 1 deve essere redatto da un professionista iscritto al proprio ordine o collegio professionale. I comuni, gli ordini ed i collegi professionali possono sottoscrivere un protocollo di intesa che regolamenti il costo della parcella per la redazione del Fascicolo del fabbricato in relazione al valore catastale dell’immobile.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato recante la descrizione dell’intero immobile sotto il profilo tecnico ed amministrativo, nel quale sono contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell’immobile, sotto il profilo della stabilità, dell’impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di rilascio, redazione ed aggiornamento del fascicolo del fabbricato. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto in formato digitale, su supporto informatico e, sulla base delle informazioni ivi contenute, è redatta una scheda che riassuma le principali caratteristiche dell’immobile.

4.Le spese documentate relative all’elaborazione del fascicolo del fabbricato rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2021, rientrano nelle spese detraibili ai sensi dell’articolo 119 del presente decreto.”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “400 milioni” e 50 milioni”

12.0141. Mazzetti, Ruffino, D'Attis, Labriola.

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 12-bis

(modifiche all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

<<1-quater. Gli edifici plurifamiliari di cui al presente articolo, sono funzionalmente indipendenti anche se possiedono impianti comuni che però non riguardano l'efficientamento energetico quali acqua potabile, fognatura, antenne tv nonché: illuminazione di strade interne private, giardini, cancelli o sbarre comandate elettricamente e dotati di proprio contatore.>>”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “400 milioni” e 50 milioni”

12.0142. Ruffino, Russo Paolo, Casciello, Napoli.

Dopo l’articolo 12, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis.

(Proroga Superbonus 110%)

1. Al comma 1 dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

12.0143. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 12, è inserito il seguente:

“Art. 12-bis.

(Inclusione delle imprese tra i beneficiari del Superbonus 110%)

1. Al comma 9 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera b), le parole “*dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalle persone fisiche, non titolari di reddito d'impresa, dagli enti e soggetti di cui all'articolo 5 e 148 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;*
2. dopo la lettera d) aggiungere le seguente: “d-bis) *i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni tra professionisti”*

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

12.0144. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente

Art. 12 bis

“Superbonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche”

1 All’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:

“9 ter. La detrazione nella misura del 110 % si applica anche alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 per gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi effettuati su condomini e su singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.

2 all’art 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 inserire la seguente lettera:

g) eliminazione delle barriere architettoniche di cui al comma 9 ter dell’art. 119.

3 per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “300 milioni” e sostituire le parole “dall’anno 2022” con le seguenti: “dall’anno 2031”

12.0145. Polidori.

Dopo l’articolo 12 inserire il seguente:

<<Art. 12 bis

“Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale”

“1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall’abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento”.

Conseguentemente:

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “300 milioni” e sostituire le parole “dall’anno 2022” con le seguenti: “dall’anno 2031”

12.0146. Polidori.

Dopo l’articolo inserire il seguente

Art. 12 bis

“Modifiche all’art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”

Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 28, comma 5, le parole “e giugno” sono sostituite dalle seguenti: “giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per l’intero anno 2021” e le parole: “e luglio”, sono sostituite dalle seguenti: “luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 e per l’intero anno 2021”

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “300” e le parole “ a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti “ a decorrere dall’anno 2023

12.0147. Polidori.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 12 bis

“Deducibilità IMU per le persone fisiche ”

1 All’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1 bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili ad uso abitativo è, altresì, deducibile dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche”.

2 All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell’imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 2, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione del presente articolo.

12.0148. Polidori.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 12 bis

(“Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa”)

1 All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è apportata la seguente modifica: la parola: «esclusivamente» è sostituita dalle seguenti «con priorità»

12.0149. Polidori.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

<< 12-bis. (Semplificazione alla disciplina del cd. Superbonus 110 per cento)

1. L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente:

Articolo 119. (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 si applica nella misura pari al 110 per cento delle spese sostenute dal contribuente a far data dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

2. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche delle unità immobiliari, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui al comma 1, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l' aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. La detrazione spettante ai sensi del periodo precedente è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al

contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

4. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ed assicuri unitamente ad uno o più interventi di cui al comma 1, il miglioramento di almeno due classi energetiche delle unità immobiliari, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

5. La detrazione di cui al comma 4 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 4, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

6. La detrazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

7. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 9;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su

immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

10. I soggetti di cui al comma 7, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui al comma 1 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e a coloro che possono assistere i contribuenti ai sensi dell’art. 63 del Decreto del Presdiente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 10, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 3, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

14. L'asseverazione di cui al comma 12, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 12, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

15. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

16. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 2 e 12 e del visto di conformità di cui al comma 10.

18. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

19. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni del comma 1 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

20. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

21. Le disposizioni del comma 4 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 4 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. >>.

12.0150. Tartaglione, Brunetta.

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

<< 12-bis.

1. All’articolo 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole << per il solo anno 2020 >> sono sostituite

dalle seguenti << dall’anno 2020 >>;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole << nell’anno 2020 >> sono sostituite

dalle seguenti << a partire dall’anno 2020 >>;

c) al comma 1, terzo periodo, le parole << nell’anno 2019 >> sono sostituite dalle

seguenti << dall’anno 2019 >>;

d) al comma 2, le parole << per l’anno 2020 >> sono sostituite dalle seguenti << a

partire dall’anno 2020 >>.

2. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria, pari a 20 milioni annui, derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.0151. Brunetta.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 12 *bis*

Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie

1. All’articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

12.0152. Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

Dopo l’art. 12 aggiungere il seguente art. 12 bis

“Art. 12 bis Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie

All’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020 e ssmmii), dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.”

12.0153. Frassinetti.

Dopo l’art. aggiungere il seguente :

“Art. 12 bis

(Modifiche all’art. 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34)

All’art. 119 comma 9 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera f) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici. »

12.0154. Toccafondi.

Dopo l’art.12, aggiungere il seguente:

Art.12-bis

(Definizione di condominio ai fini dei Superbonus)

1. All’articolo 119, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, alla lettera a) dopo la parola «condomini» sono aggiunte le seguenti «, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.

12.0155. Cavandoli.

Dopo l’art. 12 aggiungere il seguente:

“Art. 12 bis (Estensione superbonus agli immobili che ospitano scuole paritarie)

All’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020 e ssmmii) aggiungere la seguente lettera f):

e) dagli enti senza scopo di lucro che gestiscono scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 per interventi sugli immobili, posseduti o detenuti, che sono adibiti a servizi educativi e scolastici.”

12.0156. Gagliardi.

Dopo l’art. 12 inserire il seguente:

“Articolo 12 bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici interventi effettuati dai condomìni)

Il termine "condomini" di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 9, lettera a), ricomprende anche gli edifici, composti da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari.

Conseguentemente, all’art. 209 sostituire le parole: ”800 milioni di euro per l'anno 2021” con le seguenti “750 milioni di euro per l'anno 2021”.

12.0157. Schullian.

«Dopo l’art.12, è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

Art.12-bis

(Incentivi all’acquisto di case in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

2. La detrazione di cui al periodo precedente è ripatita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d’imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l’esercizio dell’opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell’art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n.77.».

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole da “e 500 milioni” fino alla fine del periodo con le seguenti: “,500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 197,6 milioni di euro annui dal 2024 al 2026, 298,4 milioni di euro per l’anno 2027, 399,2 milioni per l’anno 2028 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029”.

12.0158. Vallascas.

Articolo 13

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: “e le parole: “36 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”.”

13.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

2. Per i soggetti che effettuano gli interventi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'agevolazione è prevista anche per le spese relative all'acquisto e installazione di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehors, fermo restando l'ammontare complessivo di spesa pari a 5.000 Euro

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

13.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Sostituire l’articolo con il seguente: Art 13 bis. Proroga bonus verde

1. All’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, il comma 12, è sostituito dal seguente:

12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Conseguentemente: al comma 15, le parole: in dieci quote annuali sono sostituite dalle seguenti: in cinque quote annuali costanti; all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “790 milioni”;

13.3. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

All’articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. In considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore della produzione e commercializzazione di mobili da arredo, nonché il settore dell’edilizia per effetto della diffusione dell’epidemia da COVID19, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è riconosciuta, per le sole spese effettuate dal 1° Gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 anche per le spese sostenute e documentate per l’acquisto e installazione di articoli per l’arredo urbano, gazebo e *dehors*.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.4. Del Barba, Fregolent.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Bonus verde)

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nel caso di interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione così individuata è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.

3. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi elencati al comma precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari''.

4. Agli oneri del presente articolo, pari a 99 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, , comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.».

13.5. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

“12-bis. Sono altresì agevolabili le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la cura e la manutenzione del verde, con motori a partire da euro 5 o a batteria, regolarmente installati, se necessario.”

13.6. Zardini, Benamati, Bonomo, Manca Gavino, Soverini, Braga.

Dopo il comma 1 inserire il seguente: “1-*bis*. Per i soggetti che effettuano gli interventi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’agevolazione è prevista anche per le spese relative all’acquisto e installazione di articoli per l’arredo urbano, gazebo e dehors, fermo restando l’ammontare complessivo di spesa pari a 5.000 Euro.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.7. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“2. Per i soggetti che effettuano gli interventi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’agevolazione è prevista anche per le spese relative all’acquisto e installazione di articoli per l’arredo urbano, gazebo e dehors, fermo restando l’ammontare complessivo di spesa pari a 5.000 Euro. Agli oneri pari a 1,2 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 articolo 209.”

13.8. Del Barba.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Articolo 13

(Proroga e potenziamento del bonus verde)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Per gli anni 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili";

b) al comma 13, le parole "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "10.000 euro";

c) al comma 15, le parole "dieci quote annuali" sono sostituite con le seguenti "cinque quote annuali"

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*799,4 milioni*"*

13.9. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 500 euro annue per unità immobiliare ad uso abitativo, per l'acquisto di fiori e piante da interno.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

13.10. Liuni, Dara, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini.

al comma 1 sostituire le parole “Per l’anno 2021” con le seguenti “Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

13.11. Dara, Liuni, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini.

Sostituire l’articolo con il seguente:

Articolo 13 (Proroga del Bonus verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022, 2023»;

b) le parole «36 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»;

c) le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle parole «10.000 euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

13.12. Dara, Liuni, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini.

Sostituire l’articolo con il seguente:

Articolo 13 (Proroga del Bonus verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021, 2022, 2023»;

b) le parole «36 per cento» sono sostituite dalle parole «90 per cento»;

c) le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle parole «10.000 euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

13.13. Liuni, Dara, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Sostituire l’articolo con il seguente:

Articolo 13 (Proroga del Bonus verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «Per l’anno 2021»

b) le parole «36 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»

c) le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle parole «10.000 euro»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

13.14. Liuni, Dara, Viviani, Loss, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Manzato, Patassini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole << delle operazioni>> inserire << ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario >>

13.15. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

Al comma 1 sostituire le parole “Per l’anno 2021” con le seguenti “per gli anni dal 2021 al 2024”. All’onere derivante dalla presente disposizione, si provvede con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

13.16. Albano, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 13, comma 1, dopo le parole «Per l'anno 2021»aggiungere le seguenti: «, e le parole “36 per cento” sono sostituite dalle parole “50 per cento”».

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’anno 2021.

13.17. Galantino, Trancassini.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: “e le parole: “36 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”.”

13.18. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 13

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» e «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2021» e «non superiore a 10.000 euro».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 3 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 208.»

13.19. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021»;

b) le parole «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a 10.000 euro»»

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni» *con le seguenti «*799,4 milioni».

13.20. Nobili, Gadda, Del Barba.

L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

« 1. I commi da 12 a 14 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono sostituiti dai seguenti:

“12. Per gli anni 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinquequote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 12 a 14, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”»

13.21. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

« Articolo 13

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. *All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2020» e «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2021» e «non superiore a 10.000 euro».*
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.22. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente: Art. 13-bis. (Detrazioni fiscali per il recupero delle acque meteoriche). 1. È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute, per una quota pari al 65 per cento, dall' 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per l'installazione e messa in opera di impianti certificati di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per un valore massimo di detrazione di 30mila euro.

Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede nel limite di 10 milioni di euro all'anno, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

13.23. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: “e le parole: “36 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”.”

All’onere del presente articolo che si quantifica in 18 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art. 209.

13.24. Rizzetto, Zucconi, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 13 inserire il seguente:

Articolo13 bis *(Credito d’imposta per acquisto autovetture usate a bassa emissione di CO2)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo con una dotazione pari a euro 50 milioni per l'anno 2021, per le finalità di cui al presente articolo.
2. Alle persone fisiche che tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 rottamano un'autovettura usata omologata nelle classi da Euro 0 a Euro 4 con contestuale acquisto, anche a favore di persone conviventi, di un autovettura usata omologata in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 90 g/km è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo comma e fino ad esaurimento delle risorse, un credito d’imposta per ogni autovettura rottamata da utilizzare entro i successivi tre anni. Il credito d’imposta è pari al 20 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 1.500.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 209 della presente legge.

13.25. Nobili, Paita, Gadda.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

a) 12-bis. Sono altresì agevolabili le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la cura e la manutenzione del verde, con motori a partire da euro 5 o a batteria, regolarmente installati, se necessario.”

13.26. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Liuni, Loss.

1. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:">a) le parole: “e ad attività produttive”: sono soppresse;">b) dopo il primo capoverso, è inserito il seguente: “Per gli immobili adibiti ad attività produttive, l’ammontare complessivo delle spese annuali è determinato in euro per metro quadrato, secondo la seguente classificazione dimensionale della superficie lorda degli immobili: fino a 499 metri quadrati: 120 euro per metro quadrato; da 500 a 1.999 metri quadrati: 100 euro per metro quadrato; da 2.000 a 5.999 metri quadrati: 50 euro per metro quadrato; oltre i 6.000 metri quadrati: 20 euro per metro quadrato.”

13.27. Curro'.

Sostituire l’articolo 13 con il seguente:

13.bis

(Bonus verde)

All’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, il comma 12, è sostituito dal seguente:

12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unita' immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unita' immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Conseguentemente al comma 15, le parole :”in dieci quote annuali”, sono sostituite dalle seguenti :” in cinque quote annuali costanti”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “790 milioni”.

13.28. Maglione, Gagnarli, Cassese, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Manca Alberto, Parentela, Pignatone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 1 sostituire il comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con i seguenti:

12. Per l'anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, quali:

a) recinzioni ecosostenibili;

b) impianti di irrigazione, pozzi e sistemi di raccolta di acqua piovana;

c) coperture a verde e di giardini pensili;

d) superfici pavimentate drenanti e permeabili;

e) aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;

f) acquisto di biotrituratori;

g) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;

h) creazione di filari e bordure di essenze arboree autoctone.

13.29. Deiana.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole "pari al 36 per cento" sono sostituite dalle parole "pari al 65 per cento".»

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,9 milioni di euro per l'anno 2023, 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

13.30. Deiana.

In rubrica, dopo le parole “Proroga del bonus verde” aggiungere le seguenti “e modifiche all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205”

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “36 per cento delle spese documentate” sono aggiunte le parole “e pari all’80 per cento nel caso di realizzazione di coperture a verde intensivo o estensivo e pavimentazioni permeabili”;

b) tra le parole “recinzioni,” e «impianti» della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: “rifacimento di pavimentazioni esterne e di quelle dei parcheggi con materiali drenanti e erbosi”

c) la parola “pozzi” è sostituita dalle seguenti parole “di sistemi di raccolta delle acque meteoriche”.”

13.31. Di Lauro.

All’art. 13, dopo il comma 1, inserire il seguente: “2. All’articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole *delle operazioni* inserire <<ed il progetto, nei casi di cui al comma 14, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario»

13.32. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 13 dopo il comma 1 inserire il seguente:

2. Per i soggetti che effettuano gli interventi di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’agevolazione è prevista anche per le spese relative all’acquisto e installazione di articoli per l’arredo urbano, gazebo e dehors, fermo restando l’ammontare complessivo di spesa pari a 5.000 Euro Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

13.33. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

“12-bis. Sono altresì agevolabili le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la cura e la manutenzione del verde, con motori a partire da euro 5 o a batteria, regolarmente installati, se necessario.””.

1-ter. Dall’attuazione del comma 1-bis discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

13.34. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’art. 13 aggiungere il seguente:

Art. 13 bis (Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)

All’articolo 119, comma 9, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole “Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati”, *sono inserite le seguenti parole*: “da Aziende o enti, comunque denominati, che gestiscono attività ed interventi di Edilizia Residenziale Pubblica”.

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

13.35. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: “e le parole: “36 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”.”

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “782 milioni”

13.36. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Sostituire l’articolo con il seguente:

“1. Per l’anno 2021, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

1. «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
2. realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.”

Conseguentemente all'art. 209 sostituire le parole " di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022" con le seguenti: " di 475 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2031 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2032".

13.37. Fornaro, Pastorino.

Sostituire l’articolo col seguente:

Art 13

“*All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono abrogati i commi da 12 a 14 e sostituiti coi seguenti:*

12. Per gli anni 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

13. La detrazione di cui al comma 12 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 10.000euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. Tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati. 15. La detrazione di cui ai commi da 12 a 14 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in cinquequote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.

Conseguentemente, all’articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

13.38. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

“12-bis. Sono altresì agevolabili le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature per la cura e la manutenzione del verde, con motori a partire da euro 5 o a batteria, regolarmente installati, se necessario.””.

Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 76 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.39. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-*bis*

(Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. Dopo l'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

«Art. 16-*quater*. – *(Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica)* – 1. Ai contribuenti, con ISEE inferiore a euro 45.000, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con prezzo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa. La medesima detrazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ai contribuenti con ISEE inferiore a euro 35.000, per veicoli con prezzo inferiore a 30.000 euro, IVA esclusa.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e nella misura del 36 per cento delle spese sostenute successivamente fino al 31 dicembre 2026 e non è cumulabile con altri benefìci concessi ai sensi della normativa vigente.

3. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato rispettivamente nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per i veicoli di categoria M e nelle classi Euro 1, 2 e 3 per i veicoli di categoria L, di cui sia intestatario, da almeno dodici mesi, il proprietario o un familiare convivente, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011;

b) che la detrazione si riferisca alle spese sostenute per l'acquisto e l'intestazione da parte del proprietario, nel limite massimo di un veicolo, per ciascuna categoria di cui al comma 1, ogni cinque anni;

c) che alla durata della detrazione d'imposta corrisponda per lo stesso periodo la proprietà dei beni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di ulteriore fruizione del beneficio, per la medesima categoria di veicolo, anche nel caso di furto o rottamazione in seguito a distruzione del bene.

4. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà per alienazione, decade dal beneficio di cui al comma 1, ferme restando le annualità già corrisposte. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà in seguito alla rottamazione dovuta alla distruzione del bene, mantiene il beneficio fino all'ordinaria scadenza, fatto salvo il caso di acquisto di un nuovo veicolo, della medesima categoria, per il quale è riconosciuta la detrazione di cui al comma 1 e conseguentemente la decadenza dal beneficio relativo al bene rottamato, ferme restando le annualità già corrisposte.»

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 52,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 62,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 30 milioni di euro per l'anno 2028, a 20 milioni di euro per l'anno 2029, a 10 milioni di euro per l'anno 2030 e a 10 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

Art. 13-*ter.*

(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali).

1. I soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 13-*bis*, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al prezzo del veicolo, anticipato dai concessionari e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 13-*quater*

(Incentivi fiscali per la realizzazione di reti infrastrutturali ad alta potenza nei parcheggi privati ad uso pubblico a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica).

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per le spese sostenute nel medesimo periodo, relative all'acquisto e alla posa in opera nei luoghi privati aperti a terzi, di infrastrutture di ricarica ad alta potenza dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non inferiore a 20 kW, conformi alla norma IEC 61851-1. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

13.01. La VI Commissione.

Dopo l’articolo 13 è aggiunto il seguente:

Articolo 13-bis

1. Gli incentivi del Conto termico di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, relativi ai generatori a biomassa, sono soppressi
2. All’articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto-legge 34/2020 le parole: ”o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186” sono soppresse
3. Il decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 è abrogato

13.02. Cunial.

Dopo l’articolo 13 inserire il seguente: “Art. 13-bis Imballaggi legnosi”

1. Al fine ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese che dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 acquistano imballaggi in legno con uno stoccaggio di CO2 calcolato secondo l’applicazione della norma UNI EN 16499 e certificati attraverso il marchio “Legno Clima - 100% italiano”, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Ai fini dell’accesso agevolazione, gli imballaggi devono rispettare i seguenti parametri minimi di stoccaggio calcolati ai sensi della norma UNI EN 16499 :

a) 0,888 kg CO2 di stoccaggio minimo per le cassette in legno destinate al contenimento di alimenti ortofrutticoli

b) 31,05 kg CO2 di stoccaggio minimo per i pallet marchiati EPAL

1. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un 20 milioni di euro per ciascun anno.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito ne della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo.

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2021

13.03. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Dopo l’articolo 13 inserire il seguente: “Art. 13-bis. (Misure per interventi di recupero e manutenzione dei terrazzamenti)

1. Al fine di favorire l’equilibrio idrogeologico dei territori e la mitigazione dei fenomeni di erosione dei pendii e delle inondazioni dei fondovalle, ai soggetti passivi all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul reddito delle società che effettuano interventi di recupero e manutenzione dei terrazzamenti costituiti da murature e altre opere in pietra a secco, riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, dal periodo di imposta in corso il 31 dicembre 2021 e per i quattro periodi di imposta successivi, si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d’imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di tali interventi. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 50.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2021 al 2025.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l’osservanza dei limiti di spesa annui.
3. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021

13.04. Zardini, Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Articolo13 bis (Credito d’imposta per acquisto autovetture usate a bassa emissione di CO2)

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo con una dotazione pari a euro 50 milioni per l'anno 2021, per le finalità di cui al presente articolo.

Alle persone fisiche che tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 rottamano un'autovettura usata omologata nelle classi da Euro 0 a Euro 4 con contestuale acquisto, anche a favore di persone conviventi, di un autovettura usata omologata in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 90 g/km è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo comma e fino ad esaurimento delle risorse, un credito d’imposta per ogni autovettura rottamata da utilizzare entro i successivi tre anni. Il credito d’imposta è pari al 20 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 1.500.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.

13.05. Del Barba.

Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

13-bis *(Misure per il settore ortofrutticolo)*

1. Per la finalità di cui all’articolo 222 bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.06. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 13-bis

(Disposizioni in materia di incentivi all'efficientamento energetico)

1. L'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è abrogato.
2. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36 entro il 30 giugno 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

13.07. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 13-bis

1.Ai fini dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, una unità immobiliare si ritiene funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva, fatto salvo gli impianti per l’acqua.

Relazione:

L’emendamento è di natura interpretativa ed è volto a chiarire la definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente.

13.08. Lacarra.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(*Misure per il settore ortofrutticolo*)

1. Per la finalità di cui all’articolo 222 bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».

13.09. Di Maio Marco, Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

13-bis (*Disposizioni a sostegno dell'attività ortoflorovivaistica*)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che esercitano attività ortoflorovivaistica possono svolgere attività di fornitura di beni e servizi a favore di soggetti pubblici o privati attraverso la costituzione di centri per il giardinaggio e per l'ortoflorovivaismo, anche tramite l'utilizzo di strutture adibite a punto vendita al dettaglio, in deroga alla vigente disciplina in materia di pianificazione commerciale e ferma restando l'osservanza della normativa igienico-sanitaria ed urbanistica.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

13.010. Scoma, Gadda, Del Barba.

Dopo l’articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis

(Misure a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi)

1. All’articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di incrementare l'efficienza energetica», sono sostituite dalle seguenti: «di determinare risparmi di energia non rinnovabile»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012», sono aggiunte le seguenti: «e quelle contenute nei combustibili derivati da rifiuti e nei rifiuti combustibili».

13.011. Buratti.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 13-bis.

(Agevolazioni per lo smart working dei professionisti).

1. In via eccezionale, per i periodi d’imposta 2020 e 2021, dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, le spese per i servizi di connessione inerenti all’abitazione principale e al domicilio anche qualora non sia stabilita la sede dell’attività sono deducibili nella misura dell'80 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

13.012. Topo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 13-bis.

(Agevolazioni per lo smart working dei professionisti).

1. Ai titolari di reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è riconosciuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 un contributo fino a un massimo di 150 euro annui sulle spese, documentate con le modalità di cui al comma 2, per i servizi di connessione ad internet. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1 da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 6 milioni di euro per l’anno 2021.

13.013. Topo.

Dopo l’articolo 13 aggiungere il seguente

Articolo 13-bis (Verde tecnologico)

1. all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) interventi di verde tecnologico: verde pensile su tetti, solai, terrazze, lastrici solari e sulle pareti verticali che più di ogni altra tipologia di interventi, unisce alla ristrutturazione dell’edificio, la mitigazione delle temperature offerta dalle piante e non altrimenti surrogabili.»

13.014. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

Art. 13-bis.

(Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica).

1. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

«Art. 16-quater. – (Detrazioni fiscali per l'acquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica) – 1. Ai contribuenti, con ISEE inferiore a euro 45.000, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con prezzo inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa. La medesima detrazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ai contribuenti con ISEE inferiore a euro 35.000, per veicoli con prezzo inferiore a 30.000 euro, IVA esclusa.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e nella misura del 36 per cento delle spese sostenute successivamente fino al 31 dicembre 2026 e non è cumulabile con altri benefìci concessi ai sensi della normativa vigente.

3. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato rispettivamente nelle classi Euro 1, 2, 3 e 4 per i veicoli di categoria M e nelle classi Euro 1, 2 e 3 per i veicoli di categoria L, di cui sia intestatario, da almeno dodici mesi, il proprietario o un familiare convivente, ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011;

b) che la detrazione si riferisca alle spese sostenute per l'acquisto e l'intestazione da parte del proprietario, nel limite massimo di un veicolo, per ciascuna categoria di cui al comma 1, ogni cinque anni;

c) che alla durata della detrazione d'imposta corrisponda per lo stesso periodo la proprietà dei beni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di ulteriore fruizione del beneficio, per la medesima categoria di veicolo, anche nel caso di furto o rottamazione in seguito a distruzione del bene.

4. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà per alienazione, decade dal beneficio di cui al comma 1, ferme restando le annualità già corrisposte. Qualora l'intestatario del veicolo, durante il periodo in cui usufruisce della detrazione, ne perda la proprietà in seguito alla rottamazione dovuta alla distruzione del bene, mantiene il beneficio fino all'ordinaria scadenza, fatto salvo il caso di acquisto di un nuovo veicolo, della medesima categoria, per il quale è riconosciuta la detrazione di cui al comma 1 e conseguentemente la decadenza dal beneficio relativo al bene rottamato, ferme restando le annualità già corrisposte.»

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 30,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 52,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 62,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 30 milioni di euro per l'anno 2028, a 20 milioni di euro per l'anno 2029, a 10 milioni di euro per l'anno 2030 e a 10 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

Art. 13-ter.

(Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)

1. I soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 13-bis, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per:

a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al prezzo del veicolo, anticipato dai concessionari e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 13-quater.

(Incentivi fiscali per la realizzazione di reti infrastrutturali ad alta potenza nei parcheggi privati ad uso pubblico a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per le spese sostenute nel medesimo periodo, relative all'acquisto e alla posa in opera nei luoghi privati aperti a terzi, di infrastrutture di ricarica ad alta potenza dei veicoli alimentati ad energia elettrica, non inferiore a 20 kW, conformi alla norma IEC 61851-1. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

13.015. Fragomeli, Pagano Ubaldo, Gariglio, Martinciglio, Cancelleri, Chiazzese, Sut, Ungaro, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«13-bis (*Riduzione di ritenuta d’acconto su ecobonus*).

1. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole: «4 per cento».».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, valutati in euro 6,4 milioni dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68 della presente legge.

13.016. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

« *Articolo 13-bis*

(Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali)

1. *All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 509 è sostituito dal seguente:*

“509. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile a norma dell’articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali effettuati negli esercizi 2020, 2021, 2022 sono incrementate del 20 per cento nei primi tre esercizi dall’entrata in produzione dei predetti impianti, con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni”. »

13.017. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

13.bis

(Modifiche al decreto n. 34 del 19 maggio 2020)

1. All’articolo 121, comma 2, del decreto Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) interventi relativi a "sistemazione a verde", impianti di irrigazione, realizzazione pozzi o realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all'articolo 1 commi da 12 a 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

13.018. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

13.bis

(Modifiche al decreto n. 34 del 19 maggio 2020)

1. Dopo l’articolo 119, del decreto Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente:

Articolo 119 bis

(Superbonus verde)

1. La detrazione di cui al comma 12 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applica, nella misura del 110 per cento, agli interventi per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di cui ai commi 12, 13 e 14 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Ai fini dell'accesso alla detrazione di cui al comma 1 si rispettano i requisiti minimi previsti dal comma 15 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “789 milioni di euro per l’anno 2021, 489 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023”

13.019. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Manca Alberto, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 13 aggiungere il seguente:

13-bis (Modifiche all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sugli incentivi per l'efficienza energetica e sull’adeguamento sismico degli immobili)

<< All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola “2021” è sostituita con la seguente: “2024;

b) al comma 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) dalle cooperative edilizie di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati o destinati ad essere assegnati in godimento o locazione ai propri soci.”

c) al comma 9, alla lettera d-bis, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, nonché dagli enti del terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, su immobili utilizzati come sede o in cui si svolgano attività di interesse generale statutariamente previste”.>>

13.020. Scerra.

Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

13-bis *(Misure per il settore ortofrutticolo)*

1. Per la finalità di cui all’articolo 222 bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.021. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi)

1. All’articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole «di incrementare l'efficienza energetica», sono sostituite dalle seguenti: «di determinare risparmi di energia non rinnovabile».

2. All’articolo 48, lettera a), comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012» sono aggiunte le seguenti: «e quelle contenute nei combustibili derivati da rifiuti e nei rifiuti combustibili».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

13.022. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroga Superbonus 110%)

1. All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, al comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

13.023. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente articolo

“13-bis

1. Anche al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana e di efficientamento energetico degli edifici, gli immobili realizzati in periodo antecedente i quaranta anni dall’entrata in vigore la presente legge, e oggetto di lavori di integrale ristrutturazione, anche tramite demolizione e ricostruzione, che garantiscono il miglioramento di almeno due classi energetiche, o il raggiungimento della classe energetica più alta, sono esentati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 440 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “350 milioni” e “50 milioni”

13.024. Rosso, Mandelli, Cortelazzo, Labriola.

Dopo l’articolo 13 inserire il seguente

«Art. 13-bis

(Estensione Superbonus 110%)

1. All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, comma 9, lettera b), sono soppresse le parole “al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa”».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

13.025. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente

13-bis

(Misure per il settore ortofrutticolo)

1. Per la finalità di cui all’articolo 222 bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

13.026. Nevi.

Articolo 14

All’articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1 bis.

1 bis. E’ autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 per il finanziamento della cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2021: - 20.000.

Relazione Tecnica:

La legge di bilancio ha stanziato nel 2020 fondi dedicati agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi, pari a 1/3 dello stanziamento degli anni precedenti. Il decreto interministeriale Lavoro ed Economia del 28 febbraio 2020 ha disposto l’assegnazione di risorse aggiuntive per il trattamento di mobilità in deroga nelle aree di crisi esclusivamente a 5 Regioni (Lazio, Toscana, Sicilia, Abruzzo e Sardegna) rispetto alle oltre 10 che ne hanno beneficiato nel 2019, tenendo conto dell’utilizzo delle risorse nel 2019. Per quanto riguarda ad esempio l’area di crisi industriale complessa di Piceno Valle del Tronto Val Vibrata, la parte marchigiana dell’area (n. 40 comuni rispetto ai n. 13 della Regione Abruzzo) non ha beneficiato nel 2020 di stanziamenti statali per gli ammortizzatori sociali, ed in particolare per il trattamento di mobilità in deroga. Pertanto, allo stato attuale, i residui del 2019 della Regione Marche sono di entità limitata (1,114 mln di euro) a fronte di un potenziale fabbisogno di € 5,4 mln, necessario a coprire la proroga di un anno ai n. 275 lavoratori che hanno beneficiato della mobilità nel 2019. L’ammontare dei residui consente di prorogare l’indennità a soli n. 56 lavoratori per 12 mesi, al doppio dei lavoratori per sei mesi, e così via. Ciò ha determinato e determina un’evidente disparità di trattamento per i lavoratori nei diversi territori nazionali, pur essendo ugualmente ammessi ai benefici dell’area di crisi industriale complessa. Inoltre la mancata copertura della proroga della mobilità in deroga per l’annualità 2020 esclude i lavoratori interessati dagli eventuali analoghi benefici che la legge di bilancio 2021 potrebbe riservare per la proroga di ulteriori 12 mesi a chi ne ha beneficiato nel 2020. La legge di conversione del DL Agosto (Legge 13 ottobre 2020, n. 126) ha rifinanziato l’indennità di mobilità in deroga in sole altre due Regioni interessate da processi di aree di crisi, ovvero le Regioni Sicilia e Campania. Con la presente proposta emendativa si intende prevedere una assegnazione addizionale di fondi, in grado di garantire, in aggiunta ai residui 2019, la proroga di 12 mesi dell’indennità di mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi industriale esclusi.

14.1. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. All’art. 40 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. In favore dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano sostenuto maggiori costi documentati a causa dell'evento di cui al comma 1, è riconosciuto il rimborso di tali maggiori costi fino all’importo massimo di 15.000 euro.

2-ter. L’indennità riconosciuta ai sensi del comma 2 non può essere cumulata al rimborso di cui al comma 2-bis.

14.3. Benamati, Soverini, Manca Gavino, Bonomo, Zardini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Con il decreto di cui al comma precedente sono disciplinate le modalità attraverso le quali i territori termali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono essere individuati come in situazione di crisi industriale complessa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 134 e sono determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei relativi progetti di riconversione e riqualificazione industriale.”

14.4. Mor, Del Barba.

Dopo l’art. 14 aggiungere il seguente:

“Art. 14-bis. Al fine di rilanciare gli investimenti relativi all'erogazione di servizi di formazione, innovazione e trasferimento tecnologico per ridare forza alla competitività delle imprese aventi sede nel territorio piemontese, la cui area, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 gennaio 2013, è stata definita, con Decreto 16 aprile 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, area di crisi industriale complessa, è autorizzata la spesa di centocinquanta milioni di euro”.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione pari a 150 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge.

14.5. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "31 marzo 2021" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2021"

14.6. Raduzzi, Businarolo.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per il finanziamento degli interventi di riconversione dell'industria bellica di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto-legge n.149 del 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n.237, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.»

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: " 780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

14.7. Ehm.

Dopo il comma 2 inserire il seguente: “2-bis. Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, sono da considerarsi situazioni di crisi industriale ad impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull’occupazione gli interventi connessi con la riconversione e la bonifica di impianti e siti destinati alla produzione di energia elettrica da bioliquidi esclusi dai sussidi di mercato e dal conteggio tra le fonti rinnovabili in ragione delle evidenze sugli impatti causati dalla deforestazione.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede nel limite delle economie derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 190-bis. Le somme residue derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 190-bis, non utilizzate per la copertura degli oneri di cui al comma 2-bis del presente articolo, sono versate all’entrata del Bilancio dello Stato per la nuova assegnazione.”.”.

Conseguentemente, dopo l'articolo 190 aggiungere il seguente:

Articolo 190-bis (*Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente*)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.”

14.8. Stumpo.

All’articolo 14, dopo il comma 2, inserire il seguente:

“3. Con il decreto di cui al comma precedente sono disciplinate le modalità attraverso le quali i territori termali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, numero 323, possono essere individuati come in situazione di crisi industriale complessa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, numero 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, numero 134 e sono determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei relativi progetti di riconversione e riqualificazione industriale.”

14.9. Mandelli, Baldini.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Articolo 14-*bis*

(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)

All’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-*bis*. Le previsioni di cui all’articolo 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.”».

Estensione rivalutazione dei beni di impresa

14.01. Bruno Bossio.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

14-bis (Potenziamento della garanzia del Fondo per la Prima Casa)

1. All’articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente: *“Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all’80%.”*

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.

14.02. Moretto, Paita, Del Barba.

Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:

"Art. 14-*bis*

(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno

per il recupero di aziende in crisi e per l'occupazione)

1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi ristrutturazione e/o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124 e` incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni per l'anno 2022. All'art. 14, comma 1, sostituire le parole *"*150 milioni di euro per l'anno 2021*"* con le seguenti: "140 milioni di euro per l'anno 2021" e le parole *"*110 milioni di euro per l'anno 2022", con le seguenti: *"*100 milioni di euro per l'anno 2022".

2. All'art. 17, della Legge n. 49 del 27 febbraio 1985 e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, sono soppresse le parole: "nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici".

b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma:

<<5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali.>>".

14.03. Topo, Buratti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 14-bis

(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)

All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Le previsioni di cui all'articolo 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019."».

Relazione:

L'articolo 14 della Legge n. 342 del 2000 dispone che è possibile riallineare le divergenze tra valori contabili e fiscali relative ai medesimi beni materiali e immateriali suscettibili di rivalutazione.

Poiché è stato più volte affermato che sono esclusi dalla rivalutazione i beni immateriali privi di una protezione giuridica (cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/e del 2017 e la 13/e del 2014), ciò vuol dire che anche la disciplina di riallineamento prevista dall'art. 110 del DL n. 104/2020 - che fa rinvio al citato art. 14 - non è applicabile per affrancare i disallineamenti relativi all'avviamento e alle altre attività immateriali. Sul piano sistematico, tuttavia, questa limitazione appare poco giustificata.

Infatti, occorre considerare che la disciplina dell'art. 14 della Legge n. 342/2000 riguarda tutte le divergenze tra valori contabili e fiscali, indipendentemente dalla loro origine, e può quindi riguardare anche disallineamenti che sono oggetto di altre discipline specifiche, con particolare riguardo a quelli che si generano per effetto dell'iscrizione di maggiori valori a seguito di operazioni di aggregazione aziendale.

Per le divergenze da aggregazioni aziendali, come noto, l'evoluzione legislativa successiva alla Legge n. 342/2000 ha ormai ammesso la possibilità di riallineare non solo l'avviamento ma anche gli intangibles che, pur essendo beni giuridicamente tutelati, risultino comunque iscritti in bilancio in base ai principi contabili applicati dall'impresa (cfr. l'art. 15, co. 10, DL n. 185/2008).

Pertanto, sembra logico che anche il riallineamento dei beni di impresa debba tener conto di questa evoluzione, trattandosi di una disciplina di carattere generale che dovrebbe riflettere quanto è consentito dalle varie discipline specifiche.

L'emendamento, quindi, estende l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 110 del citato decreto all'avviamento e alle altre attività immateriali iscritte in bilancio, anche se non relative a beni in senso giuridico.

14.04. Pagano Ubaldo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 14-bis

(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per l’occupazione)

1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi ristrutturazione e/o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124 e` incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e di 10 milioni per l’anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui all’articolo 14, comma 1.

2. All’articolo 17, comma 5-bis della Legge n. 49 del 27 febbraio 1985 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici” sono soppresse;

b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

“5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l’occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali.”

Relazione:

Il rifinanziamento del Fondo agevolato istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2014 Fondo per sostenere, su tutto il territorio nazionale, la nascita di società cooperative promosse e costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, al fine di creare condizioni di sviluppo stabile e duraturo, attraverso la nascita di nuovi operatori economici e l’incremento dei livelli occupazionali, nonché lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative già esistenti, ha permesso, dalla fine del 2015 ad oggi, di realizzare numerosi interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di imprese in crisi con il diretto coinvolgimento dei lavoratori.

L’attuale fase di emergenza economica generata dagli effetti dell’epidemia da COVID-19 sul sistema produttivo, con pesanti conseguenze sul piano economico e finanziario sulle imprese, che hanno subito un forte decremento o, addirittura, una sospensione dell’attività produttiva, richiede un forte intervento di sostegno sia sul piano economico, sia a livello di assistenza nella definizione dei piani di consolidamento e rilancio, che nei progetti di recupero di aziende in crisi attraverso la nascita di cooperative costituite dai lavoratori. La proposta di cui al comma 1, intende rafforzare la misura agevolativa e favorire gli interventi di recupero dotando di nuove risorse uno strumento di intervento in grado di sostenere a medio-lungo termine sul piano economico e finanziario la ripresa e il consolidamento economico delle imprese.

La proposta di cui al comma 2, con l'inserimento del comma 5-ter all'art. 17 della Legge 49/1985 (c.d. Legge Marcora), si pone l'obiettivo di rafforzare l'azione degli strumenti previsti, a livello nazionale, regionale e comunitario, per lo sviluppo delle PMI in forma cooperativa, la promozione dell'autoimprenditorialità e per l'occupazione, mettendo a disposizione di enti e amministrazioni pubbliche l'apporto di conoscenze e competenze acquisite in questo ambito dalle Finanziarie costituite ai sensi dell'art. 17, comma 2.

Il modello cooperativo è connotato da specificità che richiedono un elevato livello di specializzazione nell'individuazione delle opportunità e delle criticità dei progetti imprenditoriali presentati in relazione ai singoli strumenti di incentivazione. Anche dal punto di vista normativo, si rende necessario declinare le particolari norme previste in materia cooperativa a tutela delle caratteristiche proprie del modello all'interno dell'impianto previsto per ciascun specifico strumento agevolativo.

Le finanziarie Marcora operano dal 1986, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, come strumento di politica attiva del lavoro, per sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative, con particolare attenzione per le cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi (c.d. workers buyout), ed hanno complessivamente realizzato 540 interventi con 24.000 lavoratori coinvolti.

La conoscenza specifica del settore cooperativo, da un lato, e l'esperienza acquisita nella gestione di operazioni di recupero di imprese in crisi e di processi ristrutturazione aziendale, dall'altro, consentirebbero di mettere a disposizione, oltre alle risorse, competenze consolidate per favorire la nascita e lo sviluppo di PMI in forma cooperativa e il superamento di situazioni di difficoltà derivate da contesti economici negativi, quali quelli generati dall'emergenza sanitaria COVID 19.

Potrebbero, infine, essere realizzate importanti sinergie fra strumenti finanziari già esistenti, che hanno le medesime finalità, anche attraverso l'integrazione e la valorizzazione della complementarietà delle diverse misure agevolative con le risorse della Legge Marcora, nell'ottica di massimizzazione dell'efficacia degli interventi.

La modifica del comma 5-bis mira, infine, a riordinare le disposizioni già previste in materia di interventi specifici a valere sulla c.d. Legge Marcora, in favore di cooperative di produzione e lavoro e sociali.

14.05. Pagano Ubaldo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«14-bis (*Interventi a sostegno delle imprese colpite da calamità*)

1. Alle imprese di lavorazione e/o trasformazione, comprese le cooperative, nel settore ortofrutticolo che hanno subito nell’annualità in corso un calo dei volumi di produzione proveniente dai territori colpiti dalle gelate eccezionali verificatesi dal 24 marzo al 3 aprile 2020 in misura pari almeno al 20 % rispetto al valore mediano dei volumi di produzione del triennio 2016-2019 provenienti dalle medesime aree, è concesso per l'anno 2020 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.

2. La determinazione del contributo di cui al comma 1 nonché i criteri, le procedure e le modalità per la sua concessione e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata della presente legge di conversione, nel rispetto del limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art.26, comma 19, del D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77».

14.06. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Articolo 14-bis

(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)

All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Le previsioni di cui all'articolo 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019."».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

14.07. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

«Articolo 195-bis

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale)

1. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è disposta la riapertura del termine per l'invio del modello di "Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione", approvato con provvedimento direttoriale n. 259854 del 10 luglio 2020.»

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla proposta, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

14.08. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Articolo 14-*bis*

(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)

All’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-*bis*. Le previsioni di cui all’articolo 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.”».

14.09. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis.*

(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per l'occupazione)

1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi ristrutturazione e/o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124, e` incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni per l'anno 2022.

2. All'articolo 17, comma 5-*bis*, della legge del 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici » sono soppresse;

b) dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

« 5-*ter*. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali. ».

Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2021 , *con le seguenti:* 140 milioni di euro per l'anno 2021 *e le parole:* 110 milioni di euro per l'anno 2022 *con le seguenti:* 100 milioni di euro per l'anno 2022.

14.010. Pastorino.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Articolo 14-*bis*

(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)

All’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-*bis*. Le previsioni di cui all’articolo 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.”».

14.011. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:

Art. 14-*bis*.

(*Contributo a fondo perduto*)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, agli enti pubblici di cui all’articolo 74 e ai soggetti di cui all’articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

5. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Con riferimento alle procedure per il riconoscimento del contributo e successive attività di controllo si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

8. Per i soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 190 in attività alla data del 30 giugno 2020, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro. L'indennità viene erogata secondo i criteri di cui all'articolo 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

9. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14.012. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art.14-bis

(Estensione alle aree di crisi complessa di benefici fiscali e semplificazioni per ZES)

1.All’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2013, n.83 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. Alle aree di crisi industriale complessa localizzate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli incentivi fiscali e alle misure di semplificazione amministrativa previste per le Zone Economiche Speciali (ZES) dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “800 milioni di euro per l’anno 2021, 250 milioni di euro per l’anno 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”;

14.013. Maglione.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incentivi all'investimento da parte degli Enti e delle altre forme di previdenza complementare nelle PMI con stabile organizzazione in Italia)

1. Per gli anni dal 2021 al 2025 agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40 per cento degli investimenti in azioni, quote di partecipazione, obbligazioni e titoli di debito emessi da PMI. Il credito d'imposta complessivo, in caso di investimenti in obbligazioni e in titoli di debito di durata fino a cinque anni, è riconosciuto nella misura dell'8% per ogni anno intero di durata del titolo. Le eventuali frazioni di anno non sono considerate nella determinazione del credito d'imposta complessivo.

2. Il credito di imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non oltre il terzo e non può essere richiesta a rimborso. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto in compensazione di cui al precedente comma 2, per la successiva cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Il medesimo provvedimento regola anche le modalità di restituzione dell'intera agevolazione nel caso di cui al comma 5. La cessione del credito di cui ai commi precedenti non pregiudica i poteri dell'Amministrazione Finanziaria relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. La decadenza del beneficio fiscale ai sensi del comma 5 non comporta alcuna conseguenza in capo ai cessionari.

4. Per PMI si intendono le società residenti nel territorio dello Stato, in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, con stabile organizzazione in Italia, i cui prodotti finanziari non sono negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 di euro.

5. L'investimento in azioni, quote di partecipazione, obbligazioni e titoli di debito ai sensi del comma 1 deve essere mantenuto per almeno cinque anni. Nel caso di obbligazioni e di titoli di debito di durata fino a cinque anni l'investimento agevolabile deve essere mantenuto fino alla scadenza del titolo. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta, in capo agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari, la decadenza dal beneficio e l'obbligo di riversare all'Erario l'intero importo del credito compensato o ceduto a terzi, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, entro il termine di 60 giorni dalla data della cessione anticipata.

6. Fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti in termini di tipologia di attività finanziarie ed emittente, gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari possono investire in PMI entro il limite complessivo del 2% del totale attivo risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente a quello di effettuazione dell'investimento. Gli investimenti in una stessa PMI e nei soggetti appartenenti al medesimo gruppo non possono eccedere l'importo complessivo di 10.000.000 di euro.

7. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e le prescrizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche agli investimenti effettuati dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari per il tramite di OICR alternativi italiani o UE, di fondi europei per il venture capital (EuVECA), di
fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) e di società di investimento semplice (SIS), come definiti dall'art. 1 del TUF, che investono almeno il 70% del totale attivo in azioni, quote di partecipazione, obbligazioni e titoli di debito emessi da PMI di cui al precedente comma 4.

8. Non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi precedenti gli investimenti, effettuati direttamente o indirettamente, dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza privatizzati e delle altre forme pensionistiche complementari in società immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30.

9. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto i principi e i criteri relativi all'istituzione, alle norme di funzionamento e di finanziamento di un osservatorio, anche attraverso la definizione di una convenzione quadro di collaborazione con Università o centri di ricerca, dedicato all'analisi, allo studio e alla pubblicazione di una relazione annuale concernente le attività di investimento effettuate dagli Enti e dalle altre forme pensionistiche complementari in PMI come definite dal comma 4. La prima relazione successiva all'entrata in vigore della presente disposizione è pubblicata entro il 1° giugno 2022. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) provvede ad assicurare la piena disponibilità dei dati di cui al presente comma, assicurandone la massima trasparenza e accessibilità, e quindi la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "790milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

14.014. Manzo.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Articolo 14-bis

(Patti per l’insediamento produttivo)

1. Al fine di sostenere il processo di rilancio e sviluppo dei territori colpiti da particolari situazioni di crisi economico-occupazionale, anche connesse ad intervenute calamità naturali, attraverso l’attrazione di nuovi investimenti produttivi o il consolidamento di attività già esistenti che rivestano particolare rilevanza in relazione al contesto territoriale di riferimento e che siano in grado di determinare rilevanti ricadute occupazionali, il Ministero dello sviluppo economico promuove specifici patti per l’insediamento produttivo.

2. Possono accedere ai patti per l’insediamento produttivo di cui al comma 1 le imprese, italiane o estere, che intendono realizzare programmi di investimento produttivi che prevedono l’adozione di soluzioni e tecnologie coerenti con il piano Transizione 4.0 nonché nuova occupazione incrementale, per la quale deve essere garantita la stabilità per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di conclusione dell’investimento. I programmi di investimento possono prevedere, in misura subordinata e con la partecipazione di organismi di ricerca, attività di ricerca e sviluppo e di formazione del personale nonché la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, strettamente connesse con i programmi di investimento.

3. L’importo delle spese e dei costi ammissibili dei singoli programmi di investimento di cui al comma 2 non può essere inferiore ad euro 500.000, con l’esclusione delle eventuali opere infrastrutturali.

4. L’ambito territoriale di riferimento di ciascun patto per l’insediamento produttivo di cui al comma 1 è individuato con il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico attuativo del patto medesimo, sulla base della sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: qualificazione del territorio quale area di crisi industriale complessa; presenza sul territorio di interventi di riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali; situazione di crisi di imprese di medio-grandi dimensioni con importanti ripercussioni occupazionali; intervenute calamità naturali che hanno determinato importanti ripercussioni sul sistema economico-occupazionale. Con il provvedimento di cui al comma 7 possono essere forniti ulteriori criteri e specificazioni per l’individuazione della situazione di crisi economico-occupazionale qualificante gli ambiti territoriali di cui al presente comma.

5. Il sostegno agli investimenti di cui al comma 2 previsto dai singoli patti per l’insediamento produttivo è attuato, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato di volta in volta applicabile in funzione della dimensione d’impresa e dell’ubicazione dell’investimento, attraverso la concessione di benefici di natura fiscale e contributiva, commisurati agli investimenti realizzati e all’occupazione incrementale generata, nella misura e con le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 7. Per i soli, eventuali, programmi di ricerca e sviluppo e di formazione del personale possono essere concesse agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto, nella misura e con le modalità definite con il medesimo provvedimento di cui al comma 7.

6. Possono aderire ai patti per l’insediamento produttivo le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate, al fine di apportare risorse aggiuntive per l’attuazione del patto, anche con riferimento alla copertura degli oneri connessi alla realizzazione di eventuali opere infrastrutturali, ovvero sostenere la realizzazione del medesimo attraverso l’integrazione con misure

di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.

7. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione dei singoli patti per l'insediamento produttivo e sono individuate le attività, le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili, nei limiti consentiti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato applicabile, le modalità e i criteri di valutazione delle istanze e del necessario impatto occupazionale. Con il medesimo provvedimento sono inoltre individuate specifiche premialità in favore dei programmi che prevedono il rientro sul territorio nazionale di lavorazioni precedentemente trasferite all'estero.

8. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, che costituisce limite annuale."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: -20.000.000

2022: -20.000.000

2023: -20.000.000

14.015. Cataldi, Emiliozzi.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 14-bis

(Estensione ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa della misura a favore

dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)

1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo ed incentivare l’imprenditoria giovanile nei territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa, di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’applicazione della predetta misura è estesa ai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 e sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del decreto-legge 1 aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.181.»

14.016. Berti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 14-bis (Modifica del Decreto Legislativo del 13 marzo 2013 n. 30 e ss. mm.e i. "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra", come modificato dall'art. 13, comma 2 del Decreto Legge 3 settembre 2019 n. 101, convertito in Legge 2 novembre 2019, n. 128).

1. All'articolo 27, comma 2, primo periodo, le parole "dando priorità" sono sostituite dalle seguenti: "e ad".

14.017. Sut.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: “Art. 14-bis (Modifica del Decreto Legislativo 9 giugno 20120 n. 47 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonchè adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”).

1. Al decreto legislativo9 giugno 2020 n. 47, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 23, comma 8, primo periodo, le parole “La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, e' destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021,
al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale» di cui al successivo articolo 29, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli
anni dal 2020 al 2024, al «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone» istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico”, sono sostituite dalle seguenti: “La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, prevedendo fino a 10 milioni per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e per la restante parte per le finalità di cui al comma 2, dell’articolo 29, nonché per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al «Fondo per la
riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone» istituito con decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, presso il Ministero dello sviluppo economico”;

b) all’articolo 29, al comma 1, dopo le parole “delle risorse del Fondo” sono inserite le seguenti: “, che sarà gestito da Invitalia SpA mediante convenzione con remunerazione nella misura massima del 2% dell’ammontare del fondo stesso,”;

c) all’articolo 47, comma 1, dopo le parole “primo periodo” sono inserite le seguenti: “limitatamente all’effetto istitutivo del fondo ivi previsto”.

14.018. Sut.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: “Art. 14-bis (Delega al Governo per ridisegnare, semplificare e adeguare la tassazione in materia di estrazione di petrolio e gas e misure per il supporto alla transizione verde per i settori produttivi legati all’estrazione di idrocarburi in mare e terraferma).

1. Al fine di ridisegnare, semplificare e adeguare la tassazione in materia di estrazione di petrolio e gas, il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo economico e sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un decreto legislativo.

2. A partire dal 1° luglio 2021 le royalties per le estrazioni di petrolio e gas sono aumentate dal 10% al 20% su terraferma, e dal 4 al 14% in mare, con eliminazione di tutte le esenzioni ed esclusione della la deducibilità delle royalties versate alle Regioni.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il «Fondo per la transizione nei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore estrattivo”, alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al precedente alinea, con lo scopo di finanziare interventi di riconversione industriale e riconversione occupazionale.

4. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del medesimo fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

14.019. Sut.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Concessione del trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori dell'area industriale di crisi complessa Piceno, Valle del Tronto, Val Vibrata)

1. Al fine di garantire omogeneità dei trattamenti in favore dei lavoratori dell'area di crisi industriale complessa Piceno, Valle del Tronto Val Vibrata, è assegnato alla Regione Marche, per le competenze relative all'annualità 2020, un contributo di 7 milioni di euro per la concessione del trattamento di mobilità in deroga.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti «793 milioni»

14.020. Invidia.

Dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:

Art. 14-*bis*.

(*Contributo a fondo perduto*)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, agli enti pubblici di cui all’articolo 74 e ai soggetti di cui all’articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

5. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del secondo trimestre 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. Con riferimento alle procedure per il riconoscimento del contributo e successive attività di controllo si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

8. Per i soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 190 in attività alla data del 30 giugno 2020, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro. L'indennità viene erogata secondo i criteri di cui all'articolo 27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

9 all'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190

14.021. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente

"Art. 14-*bis*"

(Interventi a sostegno delle imprese colpite da calamità)

1. Alle imprese di lavorazione e/o trasformazione, comprese le cooperative, nel settore ortofrutticolo che hanno subito nell'annualità in corso un calo dei volumi di produzione proveniente dai territori colpiti dalle gelate eccezionali verificatesi dal 24 marzo al 3 aprile 2020 in misura pari almeno al 20 % rispetto al valore mediano dei volumi di produzione del triennio 2016-2019 provenienti dalle medesime aree, è concesso per l'anno 2020 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.

2. La determinazione del contributo di cui al comma 1 nonché i criteri, le procedure e le modalità per la sua concessione e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata della presente legge di conversione, nel rispetto del limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.26, comma 19, del D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.>>.

14.022. Nevi.

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Articolo 14-bis

(Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica)

All’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 8, è inserito il seguente: “8-bis. Le previsioni di cui all’articolo 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.”».

14.023. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Articolo 15

Dopo l’art. 15 aggiungere il seguente art. 15-*bis*:

Art. 15-*bis*. (Istituzione del Fondo per la promozione del ‘turismo delle radici’)

«1. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per il 2021, di 5 milioni di euro per il 2022, di 5 milioni di euro per il 2023 al fine di incentivazione e potenziare il ‘turismo della radici’ degli italiani all’estero e degli italodiscendenti.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni, enti locali, soggetti associativi e imprese, incluse in un apposito albo predisposto dal MiBACT;

3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni, attività culturali e turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto, emana il regolamento di gestione del Fondo di cui ai precedenti commi».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2021, 5 milioni per l’anno 2022 e 5 milioni per l’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

15.1. La Marca, Schiro', Fassino.

Dopo l’art. 15, inserire il seguente articolo 15-*bis*:

« 1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nello stato di previsione del MIBACT, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per consentire ai cittadini italiani residenti all’estero che attestino la loro iscrizione all’AIRE l’ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all’’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Ai cittadini italiani residenti all’estero che attestino la loro iscrizione all’AIRE è riconosciuta altresì una riduzione del 15% sul prezzo del viaggio aereo realizzato con voli della compagnia Alitalia per gruppi non inferiori a 2 persone e del 20% per gruppi non inferiori a 5 persone.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, con riferimento alla misura di cui al precedente comma, stipula apposita convenzione con la Società Alitalia e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo previsto dal presente articolo».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022. 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

15.2. La Marca, Schiro', Fassino.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: “prodotti agricoli” inserire le seguenti: “e agroalimentari”.

15.3. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’art.182, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-10, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

“1-quater. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

15.4. Bonomo, Manca Gavino, Zardini.

Al comma 1, dopo le parole ‘territoriali del Paese’ aggiungere le seguenti: ‘valorizzando itinerari culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, sostenendo le iniziative che coinvolgono attivamente lo svolgimento di spettacoli delle arti performative,’

Conseguentemente, al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole ‘100 milioni’ sono sostituite dalle seguenti ‘150 milioni’;

le parole ‘30 milioni’ sono sostituite dalle seguenti ‘45 milioni’

3. Agli oneri aggiuntivi di cui al comma due si prevede mediante le risorse Fondo di cui all’articolo 209 del presente atto.

15.5. Lattanzio, Nitti.

Art. 15-*bis*.

(Istituzione del Fondo per la promozione del 'turismo delle radici')

«1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per il 2021, di 5 milioni di euro per il 2022, di 5 milioni di euro per il 2023 al fine di incentivazione e potenziare il 'turismo della radici' degli italiani all'estero e degli italodiscendenti.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni, enti locali, soggetti associativi e imprese, incluse in un apposito albo predisposto dal MiBACT;

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni, attività culturali e turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, emana il regolamento di gestione del Fondo di cui ai precedenti commi».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2021, 5 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

Relazione tecnica

La pandemiae il freno della mobilità hanno determinato la paralisi del turismo internazionale con danni gravissimi per l'economia nazionale. Il volàno più sicuro per riattivare i flussi è costituito dal turismo di ritorno dei milioni di connazionali e loro discendenti che sono in tutti i continenti.

15.6. La Marca, Schiro'.

Dopo l’art. 15, inserire il seguente articolo 15-*bis*:

« 1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nello stato di previsione del MIBACT, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per consentire ai cittadini italiani residenti all’estero che attestino la loro iscrizione all’AIRE l’ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all’’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Ai cittadini italiani residenti all’estero che attestino la loro iscrizione all’AIRE è riconosciuta altresì una riduzione del 15% sul prezzo del viaggio aereo realizzato con voli della compagnia Alitalia per gruppi non inferiori a 2 persone e del 20% per gruppi non inferiori a 5 persone.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, con riferimento alla misura di cui al precedente comma, stipula apposita convenzione con la Società Alitalia e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo previsto dal presente articolo».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022. 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

Relazione tecnica

Il turismo di ritorno è la leva più diretta ed efficace per riattivare i flussi turistici di ingresso in Italia provenienti dai diversi Paesi del mondo. Un segnale di attenzione verso i connazionali iscritti all’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) nella forma di incentivi di semplice gestione è sicuramente un modo per superare la dimensione puramente familiare dei ritorni in Italia e rendere attiva in circuiti più ampi le potenzialità che il nostro Paese ha in questo settore, moltiplicandone e diffondendone gli effetti.

15.7. La Marca, Schiro'.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole "*prodotti agricoli", *ovunque ricorrano, inserire le seguenti:* "e ittici".

15.8. Scoma, Gadda, Del Barba.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole “nelle aree interne del Paese” inserire le parole “ovvero nelle località termali”.

15.9. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole “dell’utente,” aggiungere le seguenti: “ed alla loro promozione”.

15.10. Potenti, Patassini.

al comma 1, lettera b), dopo le parole: “prodotti agricoli”, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: “e ittici”.

15.11. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, dopo le parole “del turismo” inserire le seguenti “e quello termale”

15.12. Mor, Del Barba.

Al comma 1, *lettera a)*, *dopo le parole* «strutture edilizie dismesse» *aggiungere le seguenti parole* «nonchè per interventi volti a promuovere progetti di turismo accessibile per le persone con disabilità».

15.13. Noja, Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo le parole “del turismo” aggiungere le seguenti: “e quello termale”

15.14. Moretto, Mor, Del Barba.

All’articolo 15, comma 1, lettera b), dopo le parole: « *prodotti agricoli* » inserire le seguenti: « *e agroalimentari* ».

15.15. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1. dopo le parole “patrimonio immobiliare nazionale,” aggiungere le parole “anche mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche per favorire percorsi di turismo accessibile alle persone con disabilità ”;
2. alla lettera a), primo periodo, dopo le parole “edilizie dismesse” inserire le seguenti “, nel rispetto della normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche” ;
3. alla lettera b), primo periodo, dopo le parole “all’accoglienza dell’utente,” inserire le seguenti parole “nel rispetto della normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ” ;

15.16. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

All’articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole <<nelle aree interne del Paese>> inserire le parole <<ovvero nelle località termali>>.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.17. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 15, comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:

1. sostituire le parole “7,5 milioni di euro” con le seguenti “1,5 milioni di euro”;
2. sostituire le parole “3 milioni di euro” con le seguenti “0,5 milioni di euro”;

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68.

15.18. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: “prodotti agricoli” inserire le seguenti: “e agroalimentari”.

15.19. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: “prodotti agricoli” inserire le seguenti: “e agroalimentari”.

15.20. Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "strutture edilizie dismesse" aggiungere le seguenti parole «nonchè per interventi volti a promuovere progetti di turismo accessibile per le persone con disabilità»."

15.21. Noja, Del Barba.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, dopo le parole “del turismo” aggiungere le seguenti: “e il settore termale”;

b) Alla lettera a), dopo le parole “nelle aree interne del Paese” aggiungere le parole “ovvero nelle località termali”;

15.22. Raduzzi, Businarolo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 4. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto legge 30 aprile2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire le parole “per gli anni 2019-2020” con le seguenti: “per gli anni 2019, 2020 e 2021”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro” con le seguenti “780 milioni di euro”.

15.23. Masi.

All’articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole <<nelle aree interne del Paese>> inserire le parole <<ovvero nelle località termali>>.

15.24. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: “prodotti agricoli” inserire le seguenti: “e agroalimentari”.

15.25. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

All’articolo 15, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. All’articolo 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

‘3-bis. Il contributo a fondo perduto spetta alle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo – 31 agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo – 31 agosto 2019.

3-ter. All’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34, convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020, numero 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: ‘5-bis. L’ammontare del contributo a fondo perduto dovuto alle aziende turistiche ed alle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, è determinato applicando le percentuali di cui al comma precedente alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo – 31 agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° marzo – 31 agosto 2019.’.

3-ter. All’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, dopo le parole ‘euro 150.000’ sono inserite le seguenti:

‘ed euro 300.000,00 per le imprese turistiche e termali.’

3-quater. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dopo le parole ‘551000-Alberghi,’ aggiungere le seguenti:

‘960420-Stabilimenti termali,.”

La rubrica dell’articolo 15 è quindi sostituita dalla seguente:

“Sostegno al settore turistico e termale tramite i contratti di sviluppo e l’adeguamento del contributo a fondo perduto per le aziende termali.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15.26. Mandelli, Baldini.

All’articolo 15, comma 1, dopo le parole “del turismo” aggiungere le seguenti:

“e quello termale”

15.27. Mandelli, Baldini.

Art 15

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis

(Regime fiscale delle auto aziendali assegnate ai dipendenti)

1. L’articolo 1, comma 633, della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160, deve essere interpretato nel senso che l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, resta ferma per le autovetture immatricolate entro il 1° luglio 2020, concesse in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 31 dicembre 2020.».

15.28. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’art. 15 aggiungere il seguente:

“15-bis

(Riconoscimento dei parchi divertimento come imprese turistiche)

All’art. 4, comma 1) del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola “balneari” sono aggiunte le seguentI: “e i parchi divertimento e parchi tematici”.

15.29. Brambilla.

Al comma 1, *lettera* a), *dopo le parole:* strutture edilizie dismesse *aggiungere le seguenti parole:* nonché per interventi volti a promuovere progetti di turismo accessibile per le persone con disabilità.

15.30. La X Commissione.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-*bis*

(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;

b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico.

15.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-*bis*

(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;

b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico.

15.02. Benamati, Soverini, Manca Gavino, Bonomo, Zardini.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis

(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell’alloggio)

1.Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all’esercizio dell’attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

2.Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) l’acquisto di macchinari per la conservazione e la lavorazione degli alimenti;

b) l’acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l’ospitalità;

c) l’acquisto di impianti per il trattamento dell’acqua;

d) l’acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione e la trasformazione dei prodotti alimentari.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

4.Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5.Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6.Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

Relazione:

Sullo schema di altri crediti di imposta introdotti durante la crisi pandemica (es. credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione) la proposta mira a introdurre un credito di imposta per l’acquisto di beni e attrezzature strettamente funzionali alle attività del HoReCa (Sezione Ateco I Attività dei servizi di alloggio e ristorazione), limitatamente ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.

137 (c.d. “DL Ristori”). L’emergenza COVID-19 ha gravemente impattato sui settori della ristorazione e dell’alloggio, che hanno subito gravi cali di fatturato e, soprattutto, restrizioni alla loro operatività per il contenimento della pandemia.

Queste imprese hanno ricevuto un sostegno da parte delle istituzioni con il c.d. “DL Ristoro”, che tuttavia, se considerato in modo autonomo, è uno strumento che presenta almeno due ordini di criticità.Come prima cosa, non si tiene di conto degli effetti indiretti delle chiusure sulle rispettive filiere di riferimento. La chiusura del settore HoReCa, infatti, ha un impatto drammatico su tutta la filiera produttiva e fornitrice, composta in gran parte da piccole e medie imprese (una rete che dà lavoro a 30.000 persone e produce 8,5 miliardi di fatturato per il Paese), che sta registrando rilevanti cali di fatturato (tra il 30% e il 40%) e che, nonostante questo, non sta ricevendo alcun tipo di sostegno specifico.

Le tecnologie prodotte, in cui l’industria Made in Italy è un’eccellenza a livello mondiale, comprendono macchinari per la lavorazione e la conservazione degli alimenti, attrezzature professionali per la ristorazione e l’ospitalità, impianti per il trattamento dell’acqua e strumenti e articoli professionali utilizzati nell’ambito dell’attività ristorativa (tra cui frigoriferi, forni, lavatrici, lavastoviglie, macchine da caffè, pentole e posateria, affettatrici e addolcitori).

Inoltre, un meccanismo di contributi a fondo perduto, benché funzionale al sostentamento nel breve periodo, potrebbe avere dei limiti nel rilanciare gli investimenti e la produttività nel medio-lungo termine.

Per questo motivo, la proposta è da considerarsi un mezzo di sostegno alla ripresa per agevolare le imprese in vista di un ritorno alla normalità post-pandemica.

15.03. Lacarra.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di accompagnamento professionale in montagna)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, le prestazioni per attività ricadenti nei settori professionali di montagna, guide alpine, accompagnatori di Media Montagna, ovvero delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna di cui agli articoli 21 e 22 della legge 6/1989, esercitate entro il 31 dicembre 2021 sono da intendersi in regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2021 e 2022.

2. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi di quanto disposto dal Titolo XI della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.

3. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.»

15.04. Rixi, Parolo, Badole, Cavandoli, Patassini, Plangger, Invernizzi, Vietina.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di accompagnamento professionale in montagna)

1. All'articolo 10, comma 1, n.22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole: «zoologici e simili» sono inserite le seguenti: «, nonché le prestazioni proprie dell'attività, svolta anche individualmente, da guide turistiche e alpine abilitate».

2. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»

15.05. Rixi, Parolo, Badole, Cavandoli, Patassini, Plangger, Invernizzi, Vietina.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15 – *bis*

(Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero).

1. All'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "o di città metropolitana", sono inserite le seguenti: "e dei comuni dove sono situati santuari religiosi";

b) al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: "comuni capoluogo di provincia", sono inserite le seguenti: "e per i comuni dove sono situati santuari religiosi".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.

15.06. Pagano Ubaldo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«15-bis. (Sostegno ai progetti di sviluppo nel campo dell’innovazione finanziaria promossi dalle Associazioni di categoria del commercio, turismo e servizi)

1. All’articolo 24 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità ivi indicate, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49 per cento in società di partecipate direttamente o indirettamente dalle Associazioni di Categoria del commercio, turismo e servizi.».

15.07. Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis (Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per servizi di accompagnamento professionale in montagna)

1. All'articolo 10, comma 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, infine, le seguenti: «,nonché le prestazioni proprie dell'attività, svolta anche individualmente, da guide turistiche, guide alpine e accompagnatori di media montagna accreditati ».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»

15.08. Plangger, Gebhard, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno al settore sportivo)

1. Le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, possono iscrivere in apposito conto tra le componenti attive dello stato patrimoniale nel primo bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso dell'organismo di controllo societario, l'ammontare delle perdite da botteghino, pari alla differenza tra le corrispondenti entrate registrate a bilancio rispettivamente nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2020/2021.

2. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

15.09. Nobili, Del Barba.

Dopo l’articolo 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. (Sostegno ai progetti di sviluppo nel campo dell’innovazione finanziaria promossi dalle Associazioni di categoria del commercio, turismo e servizi)

1. All’articolo 24 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità ivi indicate, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49 per cento in società di partecipate direttamente o indirettamente dalle Associazioni di Categoria del commercio, turismo e servizi.”».

15.010. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

Dopo l’articolo 15 è inserito il seguente:

Articolo 15-bis (Sostegno delle attività agrituristiche)

1. All’articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole “ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale” sono aggiunte le seguenti: “nonché per la valutazione del rapporto di connessione”

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

15.011. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Articolo 15 bis

(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto DL 137/2020

per imprese turistico-ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole "*nell'Allegato 1 al presente decreto.*" è inserito il seguente periodo: "*Il contributo a fondo perduto di cui al precedente periodo è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività di cui ai codici ATECO 55 anche come attività non prevalente".»*

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

15.012. Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Articolo 15 bis

(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto DL 137/2020 per le imprese turistico-alberghiere e termali)

1. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole "che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019" inserire le seguenti "nonché alle imprese alberghiere e termali che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato per le quali la determinazione di cui al comma 7 è effettuata sui periodi di vigenza dei provvedimenti di cui di cui all'art. 2 del DL 25 marzo 2020, n. 19».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

15.013. Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Articolo 15 bis

(Modifiche alla disciplina del contributo a fondo perduto DL 137/2020 per le imprese turistico-alberghiere e termali)

1. All'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 dopo le parole "euro 150.000" inserire il seguente periodo "Per le imprese alberghiere e termali tale limite è fissato a euro 300.000 ed è da intendersi per unità produttiva"»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

15.014. Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Articolo 15 bis

(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 400 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero e termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali."»

Conseguentemente, all'art. 209, le parole "800 milioni" sono sostituite dalle parole "600 milioni" e le parole "500 milioni" sono sostituite dalle parole "100 milioni"

15.015. Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio.

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

« 1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nello stato di previsione del MIBACT, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per consentire ai cittadini italiani residenti all’estero che attestino la loro iscrizione all’AIRE l’ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Ai cittadini italiani residenti all’estero che attestino la loro iscrizione all’AIRE è riconosciuta altresì una riduzione del 15% sul prezzo del viaggio aereo realizzato con voli della compagnia Alitalia per gruppi non inferiori a 2 persone e del 20% per gruppi non inferiori a 5 persone.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, con riferimento alla misura di cui al precedente comma, stipula apposita convenzione con la Società Alitalia e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo previsto dal presente articolo».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

Relazione tecnica

Il turismo di ritorno è la leva più diretta ed efficace per riattivare i flussi turistici di ingresso in Italia provenienti dai diversi Paesi del mondo. Un segnale di attenzione verso i connazionali iscritti all’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) nella forma di incentivi di semplice gestione è sicuramente un modo per superare la dimensione puramente familiare dei ritorni in Italia e rendere attiva in circuiti più ampi le potenzialità che il nostro Paese ha in questo settore, moltiplicandone e diffondendone gli effetti.

15.016. La Marca.

Dopo l’articolo 15, inserire il seguente:

« 1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nello stato di previsione del MIBACT, è istituito un fondo di 1,5 milioni di euro per consentire ai cittadini italiani residenti all’estero che attestino la loro iscrizione all’AIRE l’ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

Relazione tecnica

Il turismo di ritorno è la leva più diretta ed efficace per riattivare i flussi turistici di ingresso in Italia provenienti dai diversi Paesi del mondo. Un segnale di attenzione verso i connazionali iscritti all’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) nella forma di un incentivo di semplice gestione è sicuramente un modo per superare la dimensione puramente familiare dei ritorni in Italia e rendere attiva in circuiti più ampi le potenzialità che il nostro Paese ha in questo settore, moltiplicandone e diffondendone gli effetti.

15.017. La Marca.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-*bis*

(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;

b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico.

15.018. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-*bis*

(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19)

1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;

b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico.

15.019. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del

traffico crocieristico nei porti italiani)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell'emergenza Covid-19, è riconosciuto:
2. un contributo a fondo perduto a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 5 milioni di euro;
3. un contributo a fondo perduto a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, titolari di contratto per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. L'importo del contributo di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 milione di euro.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato:
5. nella misura di complessivi di 40 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera a);
6. nella misura di complessivi 10 milioni di euro a finanziare il contributo di cui al comma 1, lettera b).
7. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrate alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell'impresa.
8. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

15.020. Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art.15-bis – 1. Al comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei soli casi di cui al presente comma l'Agenzia delle entrate provvede, su istanza del concessionario, alla registrazione degli atti di concessione riconoscendo la durata di cui all'articolo 1, comma 682, delle legge 145/2018, a fronte del versamento o dell'imposta di registro a norma di legge e previa verifica del pagamento del canone demaniale secondo quanto stabilito nell'atto di concessione".

15.021. Molinari, Gava, Garavaglia, Comaroli, Frassini, Cattoi Vanessa, Panizzut, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 15-*bis*. *(Deroghe all'attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell'emergenza COVID-19*) - 1. Ai contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l'accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;

b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all'ottanta per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili.

2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall'applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all'istruttoria tecnica dell'Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico."

15.022. Raduzzi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 15-*bis*. (*Potenziamento del contributo a fondo perduto per le attività di spettacolo viaggiante e i parchi divertimento)*. 1.All'articlo 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in coversione, dopo le parole: "2019" sono inserite le seguenti: "Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo di cui al comma 1 per l'anno 2021 è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" *con le seguenti*: "785 milioni".

15.023. Scanu.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art.15-bis

(Incentivi ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e alla riqualificazione energetica delle strutture turistico-ricettive)

1.Per favorire la riqualificazione energetica e l'adeguamento igienico-sanitario delle strutture turistico-ricettive, anche mediante Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC) necessari per la sicurezza sanitaria di tali strutture, la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2023, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, entro un limite massimo di 200.000 euro, per interventi nelle singole unità immobiliari. Le spese ammesse in detrazione includono sia i costi per i lavori edili necessari per l'intervento di riqualificazione energetica e di adeguamento igienico-sanitario, sia quelli per realizzare tali interventi e acquisire la certificazione di cui al comma 3.

2.I soggetti che gestiscono strutture turistico-ricettive a qualsiasi titolo e che sostengono, negli anni 2021, 2022 e 2023 spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3.Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro della Salute entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di spesa eleggibili quali Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) ad integrazione delle tipologie di spesa previste a norma dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché le modalità per la concessione, alle strutture turistico-ricettive che abbiano eseguito interventi di adeguamento igienico-sanitario, della Certificazione Sanitaria per struttura turistico-ricettiva dotata di Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC) entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "760 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 360 milioni per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

15.024. Grimaldi, Iorio.

Dopo l’articolo 15 aggiungere il seguente:

Art.15-bis

(Sostegno per gli operatori del settore eventi)

1.Al fine di sostenere le piccole imprese, gli artigiani e i professionisti che operano nel settore degli eventi, ivi inclusi quelle che forniscono beni e servizi per la realizzazione dei medesimi, danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID 19, entro il 31 marzo 2021 è erogato un contributo a fondo perduto non inferiore a quattromila euro per le persone fisiche e a seimila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con sede legale e operativa in Italia, che operano nel settore degli eventi, individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare, in media, del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 dei soggetti di cui al comma 1 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4.Fino al 31 dicembre 2021 il canone di locazione degli immobili di cui all’articolo 43 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, sede di attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi, individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1, non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine le parti, entro il 31 marzo 2021, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019 relativo all’attività d’impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell’immobile.

5.Sino al 31 dicembre 2021 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 4 un credito d’imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esso non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 106 del TUIR, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ex articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aderiscono ad un protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l’Associazione bancaria italiana, che

definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, accordati alla data di entrata in vigore della presente legge, ad attività commerciali, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale esercitate dai soggetti che operano nel settore degli eventi individuate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 1.

7.Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'Intesa;

b)concessione ai soggetti affidatari, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un "periodo di grazia" in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

c)offerta, ai soggetti affidatari, di nuovi finanziamenti, per un ammontare equivalente ad almeno il 25% dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

d) per i soggetti che abbiano registrato una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 superiore al 50% dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio.

8.Alle operazioni di cui al comma 7 si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100% dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione.

9.Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 8 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 6, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "720 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023"

15.025. Grimaldi, Iorio.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Articolo 15-bis(Promozione del turismo sostenibile)

1.All'articolo 179 del decreto legge 34/2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole “per l’anno 2020” con le seguenti: “per l’anno 2020 e per l’anno 2021”;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. Con riferimento alle iniziative da finanziare, una quota del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro, è destinata a progetti di promozione e sensibilizzazione del turismo sostenibile e responsabile realizzati dalle associazioni nazionali che si occupano di turismo sostenibile e responsabile e dai distretti turistici riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I progetti finanziati dovranno valorizzare tematiche legate alla Carta per il turismo sostenibile di Lanzarote, alla Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette (CEST), all’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2020, con precisi riferimenti al turismo. Ogni progetto potrà essere finanziato con un contributo a fondo perduto per un massimo di 10.000 euro a campagna. Ogni soggetto beneficiario delle risorse di cui al presente comma potrà chiedere fondi per non più di due campagne nello stesso anno solare.

2.Alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12 sostituire le parole: “svolgano attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile” con le seguenti: “sono impegnati nel promuovere i valori del turismo sostenibile e del turismo responsabile o si occupano di incrementare forme di turismo sociale in Italia;

b) dopo l’articolo 12 inserire il seguente: “Articolo 12-bis: “le realtà di cui all'articolo 12 possono proporre attività di sensibilizzazione rivolte a turisti e/o comunità locali e operatori turistici; attività culturali legate alla diffusione dei valori del turismo responsabile e sostenibile improntate prioritariamente sugli aspetti sociali, economici e ambientali del turismo; attività legate all'inclusione sociale”.

3.Alla Legge 702/1955, articolo 1 aggiungere infine le seguenti parole: “, ma anche di sensibilizzazione sugli impatti del turismo e/o sulla responsabilità degli attori coinvolti nella filiera turistica, o volte a promuovere i valori del turismo sostenibile e responsabile.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti “799 milioni di euro di euro per l’anno 2021”

15.026. Masi, Di Lauro.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*. *(Misure per i gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti)*

1. In considerazione dei danni subìti dai gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione del fatturato conseguente al decremento dei traffici sulle strade e autostrade nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media del fatturato registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente, *all'articolo 209*, *comma 1*, *sostituire le parole*: «800 milioni» *con le seguenti*: «700 milioni».

15.027. Molinari.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: «Art. 15-bis. (*Supercredit turismo*) - 1. Al fine di sostenere il settore del turismo, per l’anno 2021, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 100 per cento, per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020, con le seguenti limitazioni:

a) per strutture fino a fino a 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 150.000 euro;

b) per strutture oltre le 25 camere per il pernottamento degli ospiti, il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Il credito di imposta di cui al primo periodo, è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3, dell’articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo, le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

3. I soggetti che sostengono, nel 2021, spese per gli interventi elencati al comma 1, possono optare, oltre all’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

4. Per l'attuazione del presente articolo, in aggiunta a quanto già stanziato ai sensi del comma 3 dell’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è autorizzata l’ulteriore spesa di 100 milioni di euro per il 2021.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.».

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” *con le seguenti*: “700 milioni”.

15.028. Sut, Benamati, Moretto, Bersani, Nardi, Alemanno, Berardini, Carabetta, Chiazzese, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Scanu, Vallascas, Bonomo, Manca Gavino, Soverini, Zardini, Mor, Pezzopane.

Dopo l’articolo 15 inserire il seguente:

“Art. 15-bis

(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, anche nella forma di copertura delle prime perdite, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all’articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea e a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese o che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell’operazione degli investitori istituzionali o professionali.».

15.029. Mandelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 15-*bis*

(*Sostegno delle attività agrituristiche*)

1. All’articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole “ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale” sono aggiunte le seguenti: “nonché per la valutazione del rapporto di connessione.”.

Conseguentemente all'art. 209 sostituire le parole "di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022" con le seguenti: "di 798 milioni di euro per l’anno 2021 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022".

15.030. Fornaro, Pastorino.

Dopo l’articolo 15 inserire il seguente:

“Art. 15-bis

(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, anche nella forma di copertura delle prime perdite, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all’articolo 3 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea e a imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese o che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell’operazione degli investitori istituzionali o professionali.».

15.031. Mandelli.

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-bis

(Deroghe all’attuazione dei contratti di sviluppo in corso di realizzazione a causa dell’emergenza COVID-19)

1. Ai contratti di sviluppo, di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui realizzazione è stata rallentata o bloccata in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, al fine di consentirne l’accelerazione ovvero il completamento degli interventi previsti, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.A., sino al 30 giugno 2021, è autorizzata a concedere:

a) proroghe dei termini di ultimazione di contratti di sviluppo in corso di realizzazione non superiori a ventiquattro mesi dalla scadenza prevista dal contratto, su richiesta motivata dei soggetti proponenti;

b) variazioni delle agevolazioni concesse tra i proponenti e gli aderenti entro i limiti delle risorse complessivamente assegnate al singolo contratto di sviluppo;

c) aumenti fino al quarantacinque delle spese per opere murarie e assimilate e, per i programmi di sviluppo di attività turistiche, fino all’ottanta per cento dell’importo complessivo degli investimenti ammissibili.

2. Le variazioni del programma di investimenti, derivanti dall’applicazione delle deroghe concesse ai sensi del comma 1, sono comunque sottoposte all’istruttoria tecnica dell’Agenzia per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma e dei singoli progetti che lo compongono, le cui conclusioni sono comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico.

15.032. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Articolo 16

Dopo l'art. 16 aggiungere il seguente:

<<art. 16 bis. Sostegno al mercato automobilistico.

Al co. 2 dell'art 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44 le parole "le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'art. 54, fino ad un massimo del trenta percento" sono soppresse.

Al co. 6 dell'art 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 aggiungere il seguente capoverso "Per la vendita delle autovetture non inferiori allo standard euro 6 fino a 53 kw ed oltre 53 kw, come meglio individuati nella Tabella Importi del Regolamento di Attuzione previsto dal Decreto 27 novembre 1998, n. 435 da chiunque effettuata e nei confronti di qualunque contribuente, l'importo dell'imposta viene ridotto in misura percentuale del 10% per ogni anno successivo all’immatricolazione del veicolo, per un massimo di nove anni dall’immatricolazione".>>

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: - 4.000.000,00

2022: - 4.000.000,00

2023: - 4.000.000,00

16.1. Scanu.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<< Articolo 16 bis. (Stabilizzazione credito d’imposta Impresa 4.0)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire il comma 185 con il seguente:

185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.»

16.01. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<< Articolo 16 bis. (Cessione credito d’imposta Impresa 4.0)

All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, sopprimere il periodo: «Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale».

b) al comma 204, sopprimere il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale».

c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente: «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».

16.02. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 16-bis.

(Ammodernamento sostenibile macchine agricole e forestali)

1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell’innovazione sostenibile nel settore agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Il Fondo per il rinnovamento della macchine agricole e forestali con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il Fondo di cui al comma precedente è volto a incentivare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l’acquisto di trattrici e macchine operatrici per l’uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola immatricolata prima del 01/01/1991.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1.»

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

16.03. Lacarra.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 16-bis.

(Bonus per i servizi di sostegno psicologico).

1. Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 alle persone fisiche è riconosciuto un bonus per i servizi di sostegno psicologico per il rimborso dei costi sostenuti per l’accesso a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge 56/89. Il bonus erogato sotto forma di contributo è pari al 50 per cento della spesa e, comunque, può essere erogato a ciascun soggetto in misura non superiore a euro 200 mensili.

2. Al fine di consentire la fruizione del buono di cui al comma 1 è istituito un fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione pari a euro 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 20 milioni di euro per l’anno 2021

16.04. Pellicani.

Dopo l’articolo 16 aggiungere il seguente

Articolo 16-bis (Sostegno ai giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore a quaranta anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

6.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16.05. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 16 aggiungere il seguente :

Articolo 16.bis

1. Per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto alle imprese che partecipano ad eventi fieristici un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa massimo di 40 milioni di euro, pari al 30 per cento delle spese sostenute. L’ erogazione del contributo è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze ad adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 16bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 2000, della legge 23 dicembre 2014, n° 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

16.06. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-*bis*. (*Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici)*

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, residenti nel territorio dello Stato, che alla data del 31 dicembre 2020 possiedono una partita IVA attiva.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'esercizio 2020 sia pari o inferiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'esercizio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
3. Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al precedente comma esclusivamente per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
4. L'ammontare del contributo è determinato come quota pari al 25 per cento dei costi inerenti ed effettivamente sostenuti nell'esercizio 2020 dai soggetti beneficiari e correttamente certificati da quest'ultimi.
5. Il contributo è erogato in quote mensili di pari importo fino al 30 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente norma, sono previste le modalità ed i criteri di ripartizione in favore dei soggetti beneficiari.
6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere inferiore ad euro 6.000,00 e superiore ad euro 180.000,00.
7. Per il contributo di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
8. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

16.07. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-bis.

(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, residenti nel territorio dello Stato, che alla data del 31 dicembre 2020 possiedono una partita IVA attiva.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'esercizio 2020 sia pari o inferiore al 50 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell'esercizio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al precedente comma esclusivamente per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

4. L'ammontare del contributo è determinato come quota pari al 25 per cento dei costi inerenti ed effettivamente sostenuti nell'esercizio 2020 dai soggetti beneficiari e correttamente certificati da quest'ultimi.

5. Il contributo è erogato in quote mensili di pari importo fino al 30 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente norma, sono previste le modalità ed i criteri di ripartizione in favore dei soggetti beneficiari.

6. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere inferiore ad euro 6.000,00 e superiore ad euro 180.000,00.

7. Per il contributo di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

16.08. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 16-bis

(Riduzione canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale per i titolari di pubblici esercizi)

1. I locatori che, a prescindere dalla loro forma giuridica, per l'anno 2021, applicano una riduzione di almeno il 30 per cento dei canoni relativi agli immobili ad uso commerciale funzionali allo svolgimento dell’attività di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, optare per il regime di cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento. Gli stessi canoni non concorrono a formare il reddito complessivo dei locatori.».

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «29 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»

16.09. Curro'.

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

Articolo 16- bis

(Riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale per i titolari di pubblici esercizi)

1. Per i titolari di pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale funzionali allo svolgimento dell’attività sono ridotti del 30% per il 2021.

2.I canoni di locazione percepiti dai locatori che effettuano tale riduzione, sono esclusi dal loro reddito complessivo e sugli stessi verrà applicata, per le medesime annualità, una cedolare secca agevolata pari al 10%, sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «29 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»

16.010. Manzo.

Dopo l’articolo 16 inserire il seguente

«Art. 16-bis

(Estensione platea dei destinatari “Nuova Sabatini”)

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni, le parole «come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dal numero degli occupati ovvero se titolari di partita Iva

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' integrata di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

16.011. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

“16-bis. (Incentivi per l’acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici ad uso agricolo e forestale)

1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell’agricoltura di precisione, alla riduzione dell’impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, per l’anno 2021, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nella misura del 40 cento per cento dei costi sostenuti per l’acquisto, con contestuale rottamazione, di nuovi trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale caratterizzati da ridotte emissioni inquinanti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, nello stato di previsione del Mistero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 130 milioni di euro per l’anno 2021.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

16.012. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

Dopo l’articolo 16 inserire il seguente:

“Art. 16-bis

(Fondo per l’acquisto di servizi professionali)

1. Al fine di promuovere, sostenere ed incentivare la riqualificazione e l’ammodernamento e la competitività del sistema economico, in una prospettiva di sostenibilità ed internazionalizzazione, nello stato di previsione del Ministero per lo Sviluppo Economico è istituito un Fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2021 destinato a finanziare progetti per servizi di comunicazione e marketing, ricerche di mercato, consulenza relativa all'analisi del rischio e all’introduzione di misure tecniche e organizzative di mitigazione, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane e ai processi operativi, interventi di formazione e consulenza aziendale finalizzata alla ripresa economica delle imprese, anche con riferimento all’introduzione di modelli di business atti a favorire la loro tenuta sul mercato e alla creazione di reti d’impresa.

2. Al Fondo possono accedere le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, compresi i professionisti. Ogni impresa o professionista richiedente può ottenere finanziamenti, per uno o più progetti, fino ad un massimo di 10.000 euro.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.”

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

16.013. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 16 è inserito il seguente:

“16-bis. (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, residenti nel territorio dello Stato, che alla data del 31 dicembre 2020 possiedono una partita IVA attiva.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell’esercizio 2020 sia pari o inferiore al 50 per cento dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi registrati nell’esercizio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Il predetto contributo spetta anche in assenza del requisito di cui al precedente comma esclusivamente per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

4. L’ammontare del contributo è determinato come quota pari al 25 per cento dei costi inerenti ed effettivamente sostenuti nell’esercizio 2020 dai soggetti beneficiari e correttamente certificati da quest’ultimi.

5. Il contributo è erogato in quote mensili di pari importo fino al 30 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente norma, sono previste le modalità ed i criteri di ripartizione in favore dei soggetti beneficiari.

6. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere inferiore ad euro 6.000,00 e superiore ad euro 180.000,00.

7. Per il contributo di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente

All’articolo 209 sopprimere le parole “di 800 milioni di euro per l’anno 2021”

16.014. Mandelli, D'Attis, Porchietto, Squeri.

Articolo 17

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1. dopo le parole: “associazioni di categoria” aggiungere le seguenti: “maggiormente rappresentative a livello nazionale”;
2. sostituire le seguenti parole: “, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l’imprenditoria femminile” con le seguenti “e con i comitati per l’imprenditoria femminile all’interno del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

17.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Art. 17

(Fondo a sostegno dell'impresa femminile)

Al comma 3, lettera c) *sostituire le parole:* trentasei mesi *con le parole* ventiquattro mesi.

17.2. Giannone.

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 2, lettera a) dopo le parole "…con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia", aggiungere le seguenti parole: *"della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità"*
2. Al comma 4 dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera: *"e-bis) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità."*

Le imprese femminili

17.3. Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani, Rotta.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole “, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia”.

17.4. Potenti, Patassini.

Al comma 3, lettera c) sostituire la parola “trentasei” con la seguente “diciotto”

17.5. Frassinetti, Albano, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo le parole «allo sviluppo economico e sociale del Paese» aggiungere le seguenti parole: «nonché al settore dello sviluppo sostenibile».

17.6. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «ai settori dell'alta tecnologia» aggiungere le seguenti parole: «e dello sviluppo sostenibile».

17.7. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

*«*1. Al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese, ilFondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

*b) al comma 2, sostituire le parole «*Il Fondo di cui al comma 1*» con le seguenti «*Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a:*»;*

*c) al comma 6, sostituire le parole «*Il Ministro dello sviluppo economico*» con le seguenti «*Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia*»;*

*d) al comma 7, sostituire le parole da «*del Ministro dello sviluppo*» a «*opportunità e la famiglia*» con le seguenti «*del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico*» e, all'ultimo periodo, sostituire le parole «*Il Ministro dello sviluppo economico*» con le seguenti «*Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia*»;*

*e) al comma 8, sostituire «*presso il Ministero dello sviluppo economico*» con le seguenti «*presso il Ministero per le pari opportunità e la famiglia*»;*

*f) sostituire il comma 10 con il seguente: «*10. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite la composizione e le modalità di nomina del Comitato*»*

17.8. Fregolent, Del Barba.

Apportare le seguenti modifiche:

1)al comma 2, lettera a), dopo le parole "…con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia", inserire le seguenti: "della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità".

2)al comma 4, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"f) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità."

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.

17.9. Di Maio Marco, Del Barba.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: “con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia”, inserire le seguenti: “della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità“

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

“e-bis) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità.”

17.10. Di Lauro.

alla lettera a), comma 2, dopo le parole “dell’alta tecnologia” aggiungere le seguenti “e della sostenibilità ambientale”

17.11. Masi.

Alla lettera a) del comma 2 dopo le parole “con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia”, aggiungere le parole: “della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità.”

Al comma 4 dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:

“f) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche della green economy, della conservazione della natura e delle sue risorse e della tutela e valorizzazione della biodiversità.”

17.12. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la lettera b. bis) con il seguente testo: “b. bis iniziative a sostegno della partecipazione alle imprese femminili e alle imprese creative promosse da donne con disabilità e dalle donne vittime di violenza”

Conseguentemente

all'articolo 209 sostituire le parole “sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “795 milioni di euro per l’anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”

17.13. Muroni, De Lorenzo, Stumpo, Pastorino.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1. dopo le parole: “associazioni di categoria” aggiungere le seguenti: “maggiormente rappresentative a livello nazionale”;
2. sostituire le seguenti parole: “, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l’imprenditoria femminile” con le seguenti “e con i comitati per l’imprenditoria femminile all’interno del sistema della camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,”

17.14. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b) , dopo le parole “popolazione femminile”, sono aggiunte le seguenti: “, anche con disabilità o vittima di violenza,”;

b) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) iniziative per promuovere il valore dell’impresa femminile anche con riferimento al lavoro delle donne con disabilità o vittime di violenza, nelle scuole e nelle università”;

c) al comma 5, dopo le parole “con le associazioni di categoria,” sono inserire le seguenti: “le associazioni nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità,”

17.15. Carfagna.

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis

(Tutela delle vittime di violenza in relazione all’accesso all’Anagrafe nazionale della popolazione residente)

1. All’articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. È fatto divieto di rilascio di documenti e informazioni di cui al comma 1 relativi ad una persona offesa da uno dei reati previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero relativi a un suo parente o affine di primo o secondo grado, se la richiesta proviene dall’autore o dal presunto autore del reato del reato, sin dal momento in cui viene esercitata l’azione penale fino all’eventuale sentenza di non colpevolezza o archiviazione.”.

2. Dopo l’articolo 329 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“Art. 329-bis

Obbligo di comunicazione all’Anagrafe nazionale della popolazione residente

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 329 c.p.p., quando le indagini preliminari riguardano i reati previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, su richiesta motivata della persona offesa o del suo difensore, con l’esercizio dell’azione penale, dà immediata comunicazione all’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le attività di cui all’articolo 33, comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”

3. Il Ministero di Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Interno, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, con proprio decreto, regolamenta l’accesso, per i fini di cui al presente articolo, da parte dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle informazioni riguardanti l’esercizio dell’azione penale e i procedimenti penali aventi per oggetto uno dei reati previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,609-undecies e 612-bis del codice penale.

17.01. Ascari, Baldino.

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

“ART. 17-bis (Fondo per il sostegno economico dei soggetti denuncianti violenza di genere)

1. Al fine di rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere, con particolare riguardo alla dipendenza economica delle vittime e dei minori dai soggetti maltrattanti, presso il Dipartimento per le pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituito il Fondo per il sostegno economico dei soggetti denuncianti violenza di genere, d’ora in poi “Fondo”.

2. Obiettivo del Fondo è quello di sostenere e tutelare economicamente i soggetti che denunciano uno dei reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, e contrastare la dipendenza economica dal soggetto maltrattante, tramite l’erogazione di indennità economica, prestiti agevolati e altre misure volte alla formazione professionale e all’imprenditorialità.

3. Possono accedere al Fondo le vittime di reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, nel caso in cui sia stata emessa una misura di prevenzione personale ovvero una misura cautelare personale nei confronti del soggetto denunciato, ovvero lo stesso sia stato rinviato a giudizio ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui alla medesima legge.

4. Nel caso in cui sia stata ritirata la denuncia, per i procedimenti ad istanza di parte, ovvero il procedimento penale si concluda con l’archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione, l’istante che ha ottenuto accesso ai benefici, ha l’obbligo di restituire quanto ricevuto.

5. L’accesso al Fondo è stabilito entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso.

6. Presso il Dipartimento per le pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituito il Comitato di solidarietà per i soggetti denuncianti violenza di genere, d’ora in poi “Comitato”. Il Comitato è presieduto dal capo del Dipartimento medesimo ed è composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) da un rappresentante del Ministero della giustizia;

c) da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico;

d) da un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

e) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

f) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

7. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

8. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.

9. La corresponsione delle indennità economica, dei prestiti agevolati e delle altre misure volte alla formazione professionale e all’imprenditorialità è disposta con deliberazione del Comitato nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica della sussistenza di

una delle condizioni di cui al comma 3. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria.

10. L'ammontare dei benefici di cui al presente articolo è commisurata in base alla situazione economica e finanziaria dell'istante.

11. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

12. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno. Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancia dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardante il presente Fondo.

13. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad emanare uno o più atti volti a disciplinare il funzionamento del Fondo e del Comitato di cui al presente articolo.

14. I benefici di cui al presente articolo sono inseriti tra le informazioni di cui all'articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale.

15. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in euro 5 milioni a partire dall'anno 2021, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "795 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

17.02. Ascari, Baldino.

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

“ART. 17-bis (Fondo per la tutela delle vittime di violenza di genere)

1. Al fine di rafforzare la tutela delle vittime di violenza di genere, con particolare riguardo alla dipendenza economica delle vittime e dei minori dai soggetti maltrattanti, il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, tramite un’apposita sezione, è destinato ad erogare indennità economica, prestiti agevolati e altre misure volte alla formazione professionale e all’imprenditorialità in favore delle vittime di reati di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, nel caso in cui sia stata emessa una misura di prevenzione personale ovvero misure cautelari personali nei confronti del soggetto denunciato, ovvero lo stesso sia stato rinviato a giudizio ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui alla medesima legge.

2. Nel caso in cui sia stata ritirata la denuncia, per i procedimenti ad istanza di parte, ovvero il procedimento penale si concluda con l’archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione, l’istante che ha ottenuto accesso ai benefici ai sensi del comma 1, ha l’obbligo di restituire quanto ricevuto.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.

4. La corresponsione dei benefici di cui al presente articolo è deliberata dal Comitato di cui all’articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, previa verifica della sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 1.

5. L’ammontare dei benefici di cui al presente articolo è commisurata in base alla situazione economica e finanziaria dell’istante.

6. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad emanare uno o più atti volti a disciplinare i benefici e la sezione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti di cui al presente articolo.

7. I benefici di cui al presente articolo sono inseriti tra le informazioni di cui all’articolo 90-bis, comma 1, del codice di procedura penale.

8. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, e dell’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “795 milioni di euro per l’anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

17.03. Ascari.

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis (Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera: “c-ter) interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali”;

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

«3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all’articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, secondo le condizioni e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

Le misure di favore previste dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall’articolo 58 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all’articolo 23, comma 3-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l’accesso ai relativi benefici.

Le cooperative di cui all’articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.>

17.04. Scerra.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

(Contributo a fondo perduto per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Agli operatori commerciali su aree pubbliche, codice ateco 4780 – 4781- 4782 - 4789, ivi inclusi coloro che esercitano il commercio in forma ambulante, che non hanno potuto svolgere attività nei mercati, nelle fiere, nelle strade e nelle piazze in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, nel periodo da marzo a novembre 2020, è riconosciuto nell'anno 2021 un ulteriore contributo devoluto ***"una tantum***" nella misura minima di € 3.000,00, ovvero nella misura del 20% del volume d'affari dichiarato nel periodo gennaio/novembre 2019 se la perdita equivale al 30-50%; nella misura minima di € 5.000,00 se la perdita equivale al 50-80%; nella misura minima di € 15.000,00 se la perdita è superiore all'80%, erogato dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" *con le seguenti*: "750 milioni".

17.05. Grimaldi, Iorio.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART.17-bis

(Promozione dell'attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione)

1. E' istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021, un fondo speciale d'integrazione di fondi d'investimento di Venture Capital volti a fornire maggiore capitale di rischio a progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione ovvero a contenuto d'innovazione tecnologica, con periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini della Repubblica Italiana da società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne.

2. Il finanziamento erogato dal Fondo speciale non può superare l'ammontare del 50 per cento del totale del patrimonio del singolo fondo da integrare e non può essere superiore a dieci anni.

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia, sono definiti i criteri di selezione ed individuazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione e la restituzione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

Conseguentemente:

all'articolo 209 sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti "100 milioni"

17.06. Carfagna.

Articolo 18

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera c), dopo le parole “imprese del settore” inserire le parole: “*attraverso investimenti nel capitale,”;*

b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. E’ Istituito il Centro di Eccellenza per le Industrie Culturali e Creative, al fine di favorire l’analisi dell’impatto sull’economia delle imprese creative, studiare i diversi settori della creatività e promuovere misure di policy dirette a valorizzare l’incidenza dell’economia creativa nella società ed in particolare il suo contributo all’aumento della produttività del sistema produttivo e industriale italiano. Il Centro promuove in particolare:

1. attività di ricerca, specificatamente sui punti di convergenza tra settori e competenze creative con i settori manifatturieri, servizi evoluti, tecnologie digitali e processi della PA;
2. definizione di proposte di policy di settore;
3. identificazione di modelli di business evoluti per le ICC, con specifica attenzione ai modelli che favoriscono la diffusione, la contaminazione e la collaborazione tra i valori e le attività proprie dei settori creativi con gli altri settori produttivi e industriali.

Il Centro può ricevere anche contributi di enti pubblici e privati per finanziare le proprie attività e può avere in concessione in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, sono definiti il modello organizzativo del Centro e approvato il suo Statuto.

c) Al comma 5 lettera a), dopo le parole “comma 2” inserire le parole: “*e al comma 4-bis*”.

18.1. Madia, Piccoli Nardelli.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) definire un ‘Piano Straordinario per la Creatività e la Sostenibilità, attraverso il quale sostenere progetti ed idee innovative che possano consolidare l’idea di una sostenibilità applicata ai luoghi e alle manifestazioni dello spettacolo. Il Piano di cui al paragrafo precedente può essere strutturato attraverso la cooperazione con le università e le istituzioni di alta formazione artistica presenti sul territorio nazionale.

18.2. Lattanzio, Nitti.

Al comma 1, sostituire le parole “20” con le seguenti: “100”.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) all’individuazione delle attività dei settori indicati al comma 4;

Al comma 5, lettera c), dopo le parole “concessione delle agevolazioni” sono aggiunte le seguenti: “, garantendo un’adeguata proporzionalità delle agevolazioni rispetto al fatturato medio annuo e alla dimensione dell’impresa”.

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.3. Lattanzio, Nitti.

Al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: " -bis) sostenere la creazione e promozione di reti di impresa nel settore creativo. Ai fini della presente disposizione la partecipazione alle reti è consentita anche alle grandi imprese, a condizione che queste non siano dirette beneficiare di finanziamenti."

Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: "conservazione" *aggiungere le seguenti:* "e valorizzazione".

18.4. Topo.

All’art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente

“*e) sostenere la creazione e promozione di reti di impresa nel settore creativo. Ai fini della presente disposizione la partecipazione alle reti è consentita anche alle grandi imprese, a condizione che queste non siano dirette beneficiare di finanziamenti.”*

2) Al comma 4, dopo la parola *“conservazione”* aggiungere le parole *“e valorizzazione*”.

18.5. Di Maio Marco, Del Barba.

apportare le seguenti modificazioni

1) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente “lett. e) sostenere la creazione e promozione di reti di impresa nel settore creativo. Ai fini della presente disposizione la partecipazione alle reti è consentita anche alle grandi imprese, a condizione che queste non siano dirette beneficiare di finanziamenti.”

2) al comma 4, dopo la parola “conservazione” aggiungere “e valorizzazione”.

18.6. Topo.

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

d-bis) sostenere e valorizzare l'attività culturale nei borghi e nelle città, congiuntamente alle associazioni locali;

18.7. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sostituire le parole “20” con le seguenti: “100”.

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) all’individuazione delle attività dei settori indicati al comma 4;

Al comma 5, lettera c), dopo le parole “concessione delle agevolazioni” sono aggiunte le seguenti: “, garantendo un’adeguata proporzionalità delle agevolazioni rispetto al fatturato medio annuo e alla dimensione dell’impresa”.

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.8. Mollicone, Frassinetti.

All’articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera: «d-bis) sostenere la creazione e promozione di reti di impresa nel settore creativo. Ai fini della presente disposizione la partecipazione alle reti è consentita anche alle grandi imprese, a condizione che queste non siano dirette beneficiare di finanziamenti.»;
2. al comma 4, dopo la parola «conservazione» aggiungere le seguenti parole: «e valorizzazione».

18.9. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

1. *All'articolo, apportare le seguenti modifiche*:

a) *al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente*: «lett. *d-bis)* sostenere la creazione e promozione di reti di impresa nel settore creativo. Ai fini della presente disposizione la partecipazione alle reti è consentita anche alle grandi imprese, a condizione che queste non siano dirette beneficiare di finanziamenti»;

b) *al comma 4, dopo la parola* «conservazione» *aggiungere le seguenti*: «e valorizzazione».

18.10. Del Barba.

Dopo l’art. 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis

(Fondo per le piccole e medie imprese per la tutela e valorizzazione della biodiversità, il restauro degli ecosistemi e il mantenimento dei servizi ecosistemici)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il « Fondo per le piccole e medie imprese per la tutela e valorizzazione della biodiversità, il restauro degli ecosistemi e il mantenimento dei servizi ecosistemici », con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli dell’agricoltura multifunzionale, nonché con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità ovvero per favorire processi di innovazione;

c) sostenere la crescita delle imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2020-2030.

d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

3. Nell’ambito degli interventi previsti dal comma 2, lettere a), c) e d), al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia, con gli Enti gestori delle aree naturali protette della Legge 6 dicembre 1991, n.394 e le Associazioni di protezione ambientale riconosciute dell’art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Ai fini dei commi da 1 a 3, per «settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici » si intende il settore che comprende le attività dirette alla conservazione e restauro del patrimonio naturale del paese, allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi funzionali alla tutela di specie ed habitat e al restauro, fruizione e valorizzazione di ecosistemi ed aree ad elevato valore naturale, in particolare, quelli relativi ad interventi per la riduzione delle minacce per specie ed habitat, interventi d’ingegneria naturalistica e ripristino di ecosistemi, all’allestimento e gestione di musei naturalistici, centri visita, centri di educazione ambientale, in

particolare nelle aree naturali protette e siti Natura 2000, di archivi e biblioteche specializzate, all'audiovisivo naturalistico e contenuti multimediali, all'editoria, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità per la conoscenza e valorizzazione del capitale naturale del paese.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli interventi di cui al comma 2;

b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati al comma 3;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni:

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento."

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023"";

18.11. Di Lauro.

Articolo 18

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole “20” con le seguenti: “50”.

b) Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) all’individuazione delle attività dei settori indicati al comma 4;

c) Al comma 5, lettera c), dopo le parole “concessione delle agevolazioni” sono aggiunte le seguenti: “, garantendo un’adeguata proporzionalità delle agevolazioni rispetto al fatturato medio annuo e alla dimensione dell’impresa”.

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla lettera a), pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.12. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo l’art. 18, è inserito il seguente:

(art. 18-bis)

(Istituzioni del Fondo di solidarietà per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte dei maestri presepiali)

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo di solidarietà per la tutela e la valorizzazione delle botteghe d'arte dei maestri presepiali, di seguito denominato «Fondo solidarietà», con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con le Regioni, stabilisce, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo a favore delle botteghe d’arte nelle quali sono svolte esclusivamente attività artistiche consistenti nel realizzare creazioni, produzioni ed opere ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione manuale che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica presepiale italiana. A valere sul Fondo possono essere finanziati altresì progetti finalizzati alla formazione e all’inserimento lavorativo dei giovani NEET nell’ambito delle storiche botteghe dei maestri presepiali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2021e

2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art. 209 della presente legge.

18.13. Amitrano.

<<Al comma 5, lettera a), dopo le parole “comma 2” aggiungere le seguenti “prevedendo una quota minima riservata a ciascun settore indicato al comma 4.>>

18.14. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Aiello Davide, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole “per «settore creativo» si intende” sono aggiunte le seguenti: “, ai sensi del Regolamento (CE) 11/12/2013, n. 1295/2013,”;

b) al comma 5, dopo le parole “di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,” sono soppresse le parole “sono adottate” ed aggiunte le seguenti : “da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite”.

18.15. Buompane, Maraia, Manzo, Caso.

All’art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente

“*e) sostenere la creazione e promozione di reti di impresa nel settore creativo. Ai fini della presente disposizione la partecipazione alle reti è consentita anche alle grandi imprese, a condizione che queste non siano dirette beneficiare di finanziamenti.”*

2) Al comma 4, dopo la parola *“conservazione”* aggiungere le parole *“e valorizzazione*”.

18.16. Di Maio Marco, Del Barba.

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "lett. e) sostenere la creazione e promozione di reti di impresa nel settore creativo. Ai fini della presente disposizione la partecipazione alle reti è consentita anche alle grandi imprese, a condizione che queste non siano dirette beneficiare di finanziamenti."

b) al comma 4, dopo la parola "conservazione" aggiungere "e valorizzazione".

18.17. Fornaro.

Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo anche con riguardo al rispetto dei criteri di piena accessibilità e fruibilità delle realizzazioni da parte delle persone con disabilità, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;”.

18.18. Carfagna.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

Articolo 18 bis. All’articolo 20 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. Sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1 le parole “Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4” sono sostituite dalle parole “Una quota pari a complessivi 70 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4”;

1. al comma 2 le parole “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle parole “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Relazione Tecnica:

L’ articolo 20 comma 1 del DL 189/2016 aveva disposto che una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo per la ricostruzione fosse trasferita sulle contabilità speciali e riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese per investimenti nei territori dei comuni colpiti, con priorità per le imprese che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici.¿

Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria hanno provveduto ad emettere i relativi bandi ed a stilare le conseguenti graduatorie che hanno esaurito la dotazione finanziaria. Di seguito si riporta il quadro complessivo delle richieste delle imprese ritenute finanziabili dalle regioni e di quelle finanziate nei limiti del fondo.

¿Nel Lazio sono risultati finanziabili N. 326 aziende per € 16.773.427,66e che non hanno trovato spazio nel finanziamento.¿

Nelle Marche sono risultati finanziabili N. 2032 aziende per € 157.451.987,81 e sono state finanziate N 235 aziende per¿Euro¿19.209.530,00

In Umbria sono risultati finanziabili N. 437 aziende per € 27.439.026,82 e sono state finanziate N. 52 aziende per € 4.702.922,38¿

Tutto ciò considerato si chiede di rifinanziare la necessaria somma per completare le graduatorie istruite che hanno consentito di rispondere alle esigenze di un esiguo numero di aziende.¿

18.01. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Aliquota IVA straordinaria a sostegno del settore culturale)

1. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riguardo in particolare al settore dello spettacolo e della cultura, per il solo anno 2021, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli eventi di pubblico spettacolo, cinematografici, teatrali e musicali, la musica, l’editoria audiovisiva, l’ingresso ad eventi culturali sono assoggettati all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla tabella A, Parte II-bis, del DPR n. 633 del 1972.

2. Sono fatti salvi dalla disposizione di cui al comma 1 i prodotti esenti IVA ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972, nonché quelli per cui già si applica un'aliquota inferiore a quanto previsto ai sensi del comma 1.\"

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire la parola: \"800\" con la seguente: \"650\".

18.02. Pellicani.

Dopo l’articolo 18 aggiungere il seguente: Art. 18-bis

(Fondo per attività di organizzazione di eventi fieristici)

1. Al fine di sostenere il comparto relativo alle attività di organizzazione di eventi fieristici è istituito un apposito Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per l’erogazione di contributi a fondo perduto ai soggetti esercenti di attività d’impresa di organizzazione convegni ed eventi fieristici in proprio che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 abbiano organizzato eventi culturali, ludici e ricreativi con presenza di musica dal vivo, sale da ballo e locali assimilati e della durata minima di 60 giorni.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2020.

3. L’ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, nel limite massimo di 100.000 euro, è determinato nella misura del 60 per cento tra la differenza dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di luglio 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di agosto 2020.

4. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. Con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 1, coerentemente con le norme presenti nei commi 2, 3 e 4.

Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “795 milioni”.

18.04. Nardi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Misure di sostegno alla filiera della moda)

1. Al fine di sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese operanti nella filiera della moda, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 18-quater sono aggiunti i seguenti:

"18-quinquies. Uno dei comparti del Patrimonio Destinato di cui al comma 1, costituiti ai sensi del comma 3, è riservato alle attività economiche operanti nella filiera del settore della moda, con una dotazione non inferiore a 700 milioni di euro. Gli interventi del comparto di cui al presente comma possono avere una durata massima di cinque anni e hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

a) hanno sede in Italia;

b) presentano un fatturato annuo non inferiore a euro due milioni e un numero di dipendenti non inferiore a undici unità;

c) non presentavano una situazione di difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

18-sexies. Agli interventi di cui al comma 18-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 5."».

18.05. Guidesi, Garavaglia, Fiorini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 18-bis

(Misure di sostegno alle imprese del settore della moda)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, nonché le imprese individuate dai codici ATECO 47.71-commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati e 47.72-commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati, e consentire un rapido adeguamento all'evoluzione del mercato del commercio in considerazione delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo dedicato agli investimenti alla digitalizzazione, all'implementazione dell'e-commerce e alla formazione di personale specializzato all'elaborazione e all'utilizzo di piattaforme di vendita online, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. "

18.06. Guidesi, Garavaglia, Fiorini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 18-bis

(Misure urgenti di sostegno alle imprese del settore della moda)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici appartenenti alla filiera della moda, per i gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento degli acquisti di abbigliamento e accessori prodotti da aziende aventi sede legale nel territorio nazionale, nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Le modalità e i criteri di attuazione del credito di imposta di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell'effettuazione degli acquisti di cui al medesimo comma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge."

18.07. Guidesi, Garavaglia, Fiorini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 18-bis

(Fondo promozione commercio locale)

1. Al fine di consentire alle istituzioni regionali di sostenere e rilanciare le imprese che svolgono attività di produzione e commercio locale attraverso campagne di promozione e pubblicizzazione, anche mediante l'utilizzo della comunicazione digitale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

18.08. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 18-*bis*

(Contributi per il settore attività montane)

1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore turistico-ricettivo in località in località sciistiche e montane, nonché per la gestione delle piste da sci, il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di marzo e maggio 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra marzo e maggio 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c), ridotto di un importo pari all’ammontare della somma eventualmente già percepita dall’impresa in applicazione del medesimo articolo 25.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

18.09. Binelli, Cattoi Vanessa, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Lucchini, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Viviani.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"Articolo 18-bis. *–(Contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati)* –

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui alla Tabella 2-bis a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla meta` dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Conseguentemente, dopo la Tabella 2, è inserita la seguente:

Tabella 2-bis

(articolo 18-bis)

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per il settore dei matrimoni e degli eventi privati	
01.19.10 Coltivazione fiori in piena area	200%
01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette	200%
10.71.20 Produzione pasticceria fresca	200%
14.13.10 Confezione di serie di abbigliamento	200%
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno	200%
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi	200%
32.99.90 Fabbricazione di altri articoli	200%

46.16.01	Rappresentanti vestiario e accessori	200%
46.22	Commercio ingrosso fiori e piante	200%
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato	200%
47.24.20	Commercio al dettaglio di dolciumi e confetteria	200%
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante	200%
56.21.00	Fornitura pasti preparati/catering	200%
68.20.01	Locazione immobiliare beni propri o leasing	200%
74.20.20	Lavoratori fotografici	200%
74.90.99	Altre attività professionali	200%
77.11.00	Noleggio autovetture	200%
77.29.10	Noleggio biancheria tavola, letto etc.	200%
77.29.90	Noleggio altri beni per uso personale e domestico	200%

18.010. Frassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"Articolo 18-bis. *–(Contributo a fondo perduto per il settore degli ambulanti) –*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli ambulanti a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui alla Tabella 2-bis a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla meta` dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Conseguentemente, dopo la Tabella 2, è inserita la seguente:

Tabella 2-bis

(articolo 18-bis)

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per il settore degli ambulanti		
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%

47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%

18.011. Frassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Legnaioli, Cecchetti.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

"Articolo 18-bis. – *(Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento)* –

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e` subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

18.012. Frassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Misure di sostegno per il settore pubblicitario e il commercio)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816, le parole "A decorrere dal 2021" sono sostituite con le parole "A decorrere dal 2022";

b) al comma 836, le parole "dal 1° dicembre 2021" sono sostituite con le parole "dal 1° dicembre 2022";

c) al comma 837 le parole "dal 1° gennaio 2021" sono sostituite con le parole "dal 1° gennaio 2022";

d) al comma 843 le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite con le parole "Per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

18.013. Del Barba.

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis. (Contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere)

1. Al fine di sostenere le attività ricettive extra-alberghiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla meta` dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, dopo la Tabella 2, è inserita la seguente:

Tabella 2-bis (articolo 18-bis)

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere	
1. 552010 - Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni	200%
2. 552020 - Ostelli della gioventù	200%
3. 552030 - Rifugi di montagna	200%
4. 552040 - Colonie marine e montane	200%
5. 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	200%
6. 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	200%
7. 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	200%
8. 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	200%

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anno 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.

18.014. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis. (Contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere)

1. Al fine di sostenere le attività ricettive extra-alberghiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO 7.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie, e 47.72.10 - Commercio al dettaglio di calzature e accessori, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla meta` dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

18.015. Frassini, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis. (Contributo a fondo perduto per le attività artigianali di tintolavanderia)

1. Al fine di sostenere le attività artigianali di tintolavanderia a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO 96.01.20 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla meta` dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

18.016. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis. (Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali di vicinato nei centri storici con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome, in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

3. Il Fondo è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento di contributi:

a) per le spese di ristrutturazione, di ammodernamento e di messa in sicurezza degli esercizi commerciali;

b) per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili pubblici e privati.

4. Una quota delle risorse del Fondo, stabilita con il regolamento di cui al comma 2, è ripartita tra i comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di programmi d'iniziativa pubblica, da attuare in convenzione con soggetti privati, finalizzati a incentivare l'insediamento delle attività commerciali all'interno delle zone del commercio.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

18.017. Andreuzza, Binelli, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis. (Contributo a fondo perduto per le imprese di gestione di strutture destinate alla nautica da diporto)

1. Al fine di sostenere le imprese di gestione di strutture destinate alla nautica da diporto a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo il codice ATECO 52.22.09 - Altri servizi per il trasporto, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla meta` dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

18.018. Piastra, Andreuzza, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis. (Contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere)

1. Al fine di sostenere le attività ricettive extra-alberghiere a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla meta` dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo.».

Conseguentemente, dopo la Tabella 2, è inserita la seguente:

Tabella 2-bis (articolo 18-bis)

Tabella dei codici ATECO a cui è destinato il contributo a fondo perduto per le attività ricettive extra-alberghiere	
1. 32.40.20 - Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)	200%
2. 31.01.21 - Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi	200%
31.01.22 - Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi	200%
3. 13.92.10 - Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	200%
4. 94.11.00 - Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni	200%
5. 85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale	200%

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.

18.019. Dara, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

18-bis. Misure fiscali a sostegno del mantenimento dei marchi d’impresa

1. L’articolo 56, comma 2, del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all’articolo 1, comma 39, legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in quanto in possesso di tutti i requisiti come accertati dall’Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo dei marchi d’impresa fino alla data del 31 giugno 2021.

La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell’istanza di rullino di cui all’articolo 31-73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.”

18.020. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche alla Tabella A del Testo Unico IVA)

1. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 , n. 633, e s.m.i., dopo il punto 119), è inserito il seguente:

"119-bis) contratti di noleggio per opere audiovisive destinate alla sala cinematografica;"

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'art. 209 di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2021.

18.021. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

(Disposizioni straordinarie in materia di disapplicazione dello split-payment per il settore cinematografico e audiovisivo)

1. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza pandemica da SARS-Covid-19, con particolare riferimento al settore cinematografico e audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, per il solo anno 2021, ai contratti, prestazioni e servizi connessi di pubblico spettacolo cinematografico, audiovisivo, culturale nonché di editoria audiovisiva e musicale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del Testo Unico IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 , n. 633, e s.m.i..

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono definite le modalità applicative di cui al comma 1.

18.022. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

*“*Art. 18-*bis*

(Rifinanziamento del Fondo «First Playable Fund)

1. Il fondo di cui all’articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è rifinanziato nella misura pari a 4 milioni di euro nell’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 207.

18.023. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Deducibilità contribuenti IRES che investono in start up innovative)

1. Per i periodi d'imposta 2021, 2022, 2023, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 40 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
2. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 52 milioni di euro per l'anno 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.”

18.024. Del Barba.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz)

1. Al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande musicali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz», con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2. Con apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "797 milioni di euro per l'anno 2021 e 497 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022"

18.025. Carbonaro, Cimino, Vacca, Casa, Bella, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo l’articolo, inserire il seguente

Art. 18 bis. (Fondo Centri Commerciali Naturali)

1. Al fine di rivitalizzare la competitività economica dei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio, di turismo e di servizi ritenuti di fondamentale importanza per lo sviluppo locale e per la promozione del territorio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo a sostegno dei Centri Commerciali Naturali.

2. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, per “Centro Commerciale Naturale” si intende un’area urbana con una propria vocazione commerciale effettiva, da valorizzare o da creare, in cui opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, di attività artigianali, di turismo e di servizi, che svolgono, anche nella forma del Consorzio o dell’Associazione, attività comuni dirette a determinare un’offerta integrata di prodotti e di servizi in grado di attrarre consumatori, cittadini o turisti.

3. Il Fondo sostiene:

a) interventi che prevedono la collaborazione tra pubblico e privato nei centri urbani attraverso azioni specifiche in materia di commercio, di attività artigianali, di turismo e di servizi;

b) azioni in favore dell’associazionismo tra imprese del sistema distributivo tradizionale, delle reti di imprese e di servizi in ambito commerciale e turistico anche al fine di condividere attività e servizi in comune;

c) misure per l’avvio di un processo di rigenerazione e di rilancio del tessuto urbano, commerciale e turistico del territorio.

4. Gli interventi previsti dal presente fondo devono interessare i centri storici, le aree dei quartieri, anche periferici, le frazioni e le località, connotati dalle caratteristiche identitarie, sociali, culturali e territoriali locali e, comunque, caratterizzati dall’integrazione consolidata tra la funzione residenziale di tali aree territoriali e la diffusione di imprese commerciali, artigianali, di servizi e turistiche che offrono prevalentemente un servizio di prossimità.

5. Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e possono essere utilizzate nei Comuni che avvieranno entro il 31 dicembre 2021 bandi o altre procedure amministrative per l’erogazione di contributi o per la concessione di misure di agevolazione fiscale nonché di semplificazione degli adempimenti fiscali ed amministrativi per l’avvio delle attività economiche in favore dei centri commerciali naturali. Le Regioni provvedono alla ripartizione dei fondi ai Comuni sulla base dei bisogni e delle caratteristiche, anche di natura dimensionale, delle aree interessate dagli interventi.

6. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è emanato un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle relative alla ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi di cui al comma 3, alle modalità di elargizione dei fondi, all’individuazione dei requisiti dei soggetti beneficiari e delle aree territoriali interessate, dei compiti attribuiti alle Regioni e ai Comuni addetti all’erogazione dei finanziamenti previa pubblicazione di bandi pubblici, dei criteri generali di accesso ai finanziamenti a fondo perduto o alle misure di fiscalità agevolata nonché di semplificazione degli adempimenti

fiscali e amministrativi per l’avvio dell’attività di commercio, di turismo e di servizi in favore degli operatori economici facenti parte del centro commerciale naturale. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei bandi regionali che definiscono le condizioni che consentono l’accesso ai finanziamenti o alle misure alternative a questi.

7. Nell’ambito degli interventi e delle azioni previste dal comma 3, e al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione, anche prevedendo forme di cofinanziamento, tra le Regioni, gli Enti Locali, le Associazioni di categoria e le Camere di Commercio.

8. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in euro dieci milioni complessivamente per gli anni 2021 e 2022.

18.026. D'Orso.

Dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:

(Art.18-bis)

1.Al fine di incentivare la ripresa produttiva del comparto del wedding, articoli da regalo, bomboniere e confetti, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 70 per cento delle spese sostenute nel 2020 e 2021, per un massimo di 100.000 euro, in relazione alla realizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali volte a rilanciare l’immagine del comparto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art.207 della presente legge.

18.027. Amitrano, Cimino, Alemanno, Ruggiero, Olgiati, Iorio, Barbuto, Grippa.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art 18- bis

(Rifinanziamento del Fondo «First Playable Fund»)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 4 milioni di euro per l’anno 2021.>>

Conseguentemente, articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni" con le seguenti: "766 milioni".

18.028. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Penna, Aiello Davide, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 18-bis”

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni, degli eventi privati e dell’organizzazione di feste e cerimonie che abbiano subito pregiudizio a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate, tramite i codici ATECO, le imprese destinatarie del contributo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’art. 207.

18.029. Amitrano.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 18-*bis*

(Buono per gli acquisti nei negozi di vicinato)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in favore di un solo componente per nucleo familiare, un buono per gli acquisti effettuati presso gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021. Il buono è riconosciuto in misura pari al 60 per cento dell'importo degli acquisti effettuati presso gli esercizi di vicinato nel predetto periodo e, comunque, in misura non superiore a 500 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

18.030. Manzato, Andreuzza, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

18-bis

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore degli eventi e dei congressi)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli eventi e dei congressi, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.
2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate con codice ATECO principale o secondario 82.30.00; il contributo è concesso per un importo minimo tale da compensare il 10% della differenza di fatturato calcolato nel periodo 1 Gennaio – 30 Novembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Il contributo a Fondo Perduto destinato all’industria dei congressi e degli eventi è esteso al Codice ATECO 85.59.20 - Corsi di Formazione ed Aggiornamento Professionale.
3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18.031. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Articolo 18-bis

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i seguenti codici ATECO 01.19.00, 32.99.9, 46.22, 46.22.00, 47.76.10, 74.10.90, 74.87.5, 74.90.99, 47.24.20, 56.10.11, 56.10.41, 56.21.00, 63.99.00, 70.21.00, 70.22.09, 73.11.01, 74.90.99, 79.90.19, 82.99.99, 90.01.09, 93.29.9, 96.09.05, 96.09.09, 16.29.19, 31.01.20, 43.29.09, 43.99.09, 56.21, 56.29.20, 70.22, 74.10.9, 77.29.1, 77.29.9, 77.39.94, 77.39.99, 81.3, 82.30, 82.99.99, 90.02.01, 77.11, 55.20.51, 55.20.52, 56.10.12, 68.20.01, 68.32.00, 82.11.02, 82.30.00, 91.03.00, 94.99.20, 95.39.20, 96.09.05, 59.11, 59.12, 74.20.19, 74.20.20, 90.01.09, 74.90.99, 96.02.01, 96.02.02, 96.09.09, 47.71.10, 14.13.10, 18.12, 20.51.02, 10.82, 18.12.00, 23.41, 32.13.09, 32.99.9, 46.49.9, 46.19.01, 47.24.2, 47.59.20, 47.59.99, 47.78.34, 47.78.35, 47.78.36, 47.91.10, 74.10.29, 74.10.21, 74.90.99, 82.19 e 79.11 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18.032. Trancassini, Zucconi, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 18-bis.

(Modifiche alla Tabella A del Testo Unico IVA)

1. Alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 , n. 633, e s.m.i., dopo il punto 119), è inserito il seguente:

"119-bis) contratti di noleggio per opere audiovisive destinate alla sala cinematografica;"

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'art. 209 di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2021.

18.033. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster, Colmellere.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ARTICOLO 18-bis.

(Disposizioni straordinarie in materia di disapplicazione dello split-payment per il settore cinematografico e audiovisivo)

1. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza pandemica da SARS-Covid-19, con particolare riferimento al settore cinematografico e audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, per il solo anno 2021, ai contratti, prestazioni e servizi connessi di pubblico spettacolo cinematografico, audiovisivo, culturale nonché di editoria audiovisiva e musicale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del Testo Unico IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 , n. 633, e s.m.i.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono definite le modalità applicative di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

18.034. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster, Colmellere.

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

“18-bis. (Misure di sostegno al settore pirotecnico italiano)

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

1. Al fine di sostenere gli operatori del settore pirotecnico interessati dalle misure restrittive per contenere la diffusione dell’epidemia "Covid-19", è riconosciuto, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di essere in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza, in corso di validità, per la fabbricazione e/o il deposito di articoli pirotecnici ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dei capitoli II° e/o III°, e/o IV e/o VI° dell’allegato B del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (R.D. 6/05/1940 n. 635). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 sia inferiore ai due terzi / un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le percentuali previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei rispettivi mesi di giugno, luglio, agosto, settembre 2019 sulla base dei criteri stabiliti dal comma 5 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. All’importo calcolato in base al comma 3 va detratto l’eventuale contributo già erogato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l’attuazione della presente disposizione.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

8. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 per consolidare e favorire lo sviluppo del settore pirotecnico italiano.”

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

18.035. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Social card carburante per i soggetti residenti in aree montane)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card carburante per i soggetti residenti in aree montane, per le spese carburante documentate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.»

18.036. Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 18-bis)

(Credito d'imposta locali commerciali ubicati in aree montane)

1. Alle imprese che hanno la sede operativa nelle aree montane del territorio nazionale, con riferimento all'anno di imposta 2020, è riconosciuto un credito di imposta del 75% per le spese sostenute dalle predette imprese per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è concesso nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Agli oneri recati dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

18.037. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 18- bis.

(Concessione di un contributo a fondo perduto per il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici)

1. Al fine di ristorare le perdite subite a causa delle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle attività economiche rientranti nel codice ateco 47.99.20, è concesso un contributo a fondo perduto nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il contributo di cui al comma 1, è corrisposto in proporzione alle perdite di fatturato subite nel corso dell'anno 2020.

3. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

18.038. Capitanio, Cavandoli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 18 - bis.

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni montani o nelle aree interne, per come definiti dalla legislazione vigente, le disposizioni in materia di accisa sul carburante di cui all'articolo 24-ter, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano per gli anni 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 520 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

18.039. Capitanio.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

“Art. 18-bis.

(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali in favore dei cuochi professionisti)

1. Al fine sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 5.2.2.1.0 (Cuochi in alberghi e ristorant=i, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a. l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;

b. l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo di 6mila euro, nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa e nei due periodi d’imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole: “di 800 milioni di euro” con le parole: “di 792 milioni di euro”.

18.040. Spena, Occhiuto.

Dopo l’articolo 18 inserire il seguente:

“Articolo 18-bis

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)

1. È istituito presso il Ministro dell'Economia e delle finanze un Fondo di ristoro degli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall’epidemia COVID19, dotato di 800 milioni di euro per l’anno 2021. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la proprietà o la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sono individuati gli operatori di cui al comma 1, stabiliti i criteri per la concessione di contributi e le modalità di erogazione degli stessi definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi, prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione delle Regioni competenti territorialmente, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa.

18.041. Nevi, Perego Di Cremnago, Marrocco, Porchietto.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

“Art. 18-*bis*.

(*Credito di imposta per investimenti in beni strumentali in favore dei cuochi professionisti*)

1. Al fine sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti l’attività cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente, che come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- 1. l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
  2. l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  3. partecipazione a corsi di aggiornamento professionale

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo di 6mila euro, nel limite complessivo di 8 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa e nei due periodi d’imposta successivi ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole: “di 800 milioni di euro” con le parole: “di 792 milioni di euro”.

18.042. Spena, Occhiuto.

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente

Art. 18-bis

(Riequilibrio dei contratti in corso)

1. Anche in deroga all’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all’art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l’emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall’art. 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3”.

18.043. Nevi.

Articolo 19

dopo il comma 3, inserire il seguente:

Comma 3bis**.** Al fine di attivare e garantire un'assistenza tecnica qualificata alla struttura amministrativa della Direzione del Ministero dello Sviluppo economico competente della gestione della l. 24 dicembre 1985, n. 808, volta ad assicurare una efficiente ed efficace gestione della stessa - ivi inclusa la digitalizzazione delle procedure di gestione, di rendicontazione e di archiviazione - il rafforzamento delle attività di programmazione e delle attività di monitoraggio e controllo sui progetti finanziati, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 a decorrere dall'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, a valere sui finanziamenti della medesima l. 24 dicembre 1985, n. 808.

Relazione Illustrativa

Le risorse richieste sono determinate, considerate le criticità nella gestione delle legge, in particolare, dall'esigenza ed urgenza di avvalersi di una qualificata assistenza tecnica per le attività di programmazione, di gestione - con specifica attenzione alla digitalizzazione delle attività e degli archivi - di monitoraggio e di controllo dei progetti finanziati e per la risoluzione di criticità derivanti dalle specificità del settore in cui agisce la legge 808/1985, oltre che per le peculiari modalità di funzionamento dell'intervento (finanziamento a tasso zero da rimborsare sulla base di parametri collegati alle vendite effettuate). Si rileva inoltre la necessità, viste le problematiche e le complessità che caratterizzano la conduzione della misura in questione, di avvalersi di professionalità specialistiche adeguate (ingegneristiche, giuridiche, statistiche, informatiche, etc.).

Relazione tecnica

La norma non prevede oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le spese di assistenza tecnica saranno finanziate a valere sulle risorse assegnate al finanziamento della legge l. 24 dicembre 1985, n. 808.

19.1. Madia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, assegnando priorità alle imprese che possono certificare la sostenibilità delle attività economiche e degli impianti produttivi».

19.2. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Al comma 1, sostituire le parole “di 30 milioni di euro” e “di 40 milioni di euro” con le seguenti: “di 70 milioni di euro” e “di 90 milioni di euro”.

Conseguentemente, ai maggiori oneri determinati dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

19.3. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: “3-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico all’art.1, 3°capoverso della legge 24 dicembre 1985, n. 808 si aggiunge – dopo le parole “nonché parte degli stessi” la frase: “e le imprese iscritte al Registro di cui all’art.44 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.”

Conseguentemente, alla tabella n. 3, Stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma: Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) apportare le seguenti modifiche:

2021

CP =

CS =

2022

CP: - 10.000.000

CS: - 10.000.000

2023

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

19.4. Manzo.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis

(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale militare di La Spezia e degli enti e centri tecnici dell'area spezzina, incluso il Centro Interforze di Munizionamento Avanzato di Aulla)

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare di La Spezia e degli enti e centri tecnici dell'area spezzina, incluso il Centro Interforze di Munizionamento Avanzato di Aulla, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 263 unità di personale non dirigenziale con un profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

a) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

b) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

c) 83 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023;

3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 2.995.488 per l'anno 2021, a euro 5.990.976 per l'anno 2022, a euro 8.753.481.6 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

19.5. Paita, Ferri, Del Barba.

Dopo l’art. 19 aggiungere il seguente:

“Articolo 19-bis

Disposizioni in materia di energia rinnovabile

Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie rinnovabili, all’articolo 1 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 lett. a), dopo le parole “energia elettrica” aggiungere in fine le seguenti “, ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri;

b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: “In caso di interventi di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera b) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell’incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione, rifacimento totale o parziale e potenziamento, partecipanti all’asta o al registro.”

19.6. Labriola.

Dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:

Articolo 19-bis *(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)*

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell’ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

3. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.

5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.01. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 19-bis

(Fondo per la promozione dell’idrogeno)

1. Al fine di promuovere azioni per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra investitori, partner governativi, istituzionali e industriali, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell’idrogeno», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Il fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell’idrogeno. Il fondo è integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l’assegnazione dei finanziamenti.”

Conseguentemente, al comma 1 dell’articolo 68, sostituire le parole: “196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026” con le seguenti: “96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 273,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 274,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 274,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 275,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 276,2 milioni di euro per l'anno 2026”.

19.02. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l’articolo 19 aggiungere il seguente:

Articolo 19-bis.

(Sviluppo delle filiere del legno di prossimità).

1. *Il reddito complessivo netto dichiarato da micro, piccole e medie imprese, cosi come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, anche di nuova costituzione, con sede legale in Italia e appartenenti ai codici ATECO 16.10.00, 16.23.20, può essere assoggettato ad aliquota di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all’articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.*
2. *E’ istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un fondo destinato all’acquisto di crediti di carbonio certificati mediante il metodo di calcolo Legno-Clima ed in conformità con la norma UNI EN 16499, generati dai semilavorati legnosi prodotti dalle segherie aventi sede legale in Italia.*
3. *Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di acquisto dei certificati e di erogazione dei contributi tariffari.*
4. *All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.*

19.03. De Menech.

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Articolo 19-bis.

(Valorizzazione del legno italiano tramite incentivazione degli imballaggi legnosi).

1. Al fine ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese che dal 1°Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023 acquistano imballaggi in legno con uno stoccaggio di CO_2 calcolato secondo l'applicazione del metodo di calcolo "Legno Clima - 100% italiano" in conformità alla normativa UNI EN 16499, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Ai fini dell'accesso agevolazione, gli imballaggi devono rispettare i seguenti parametri minimi di stoccaggio calcolati secondo l'applicazione del metodo di calcolo "Legno Clima - 100% italiano" in conformità alla normativa UNI EN 16499

a) 0,888 kg CO_2 di stoccaggio minimo per le cassette in legno

b) 31,05 kg CO_2 di stoccaggio minimo per i pallet marchiati EPAL.

1. *Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 50.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un* ***25 milioni*** *di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023.*
2. *Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.*
3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito.*

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 25 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023.

19.04. De Menech.

Dopo l’articolo 19 aggiungere il seguente:

Articolo 19-bis.

(Valorizzazione del legno italiano tramite incentivazione della bioedilizia).

1. *Al fine di valorizzare il patrimonio boschivo nazionale e promuoverne l’utilizzo per la produzione di semilavorati per l’industria, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuta per le spese documentate relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno, prodotte con materie prime da filiera corta certificate attraverso il marchio “Legno Clima - 100% italiano”, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento dell’importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 50 mila euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo e nel limite di spesa complessivo di 34 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.*
2. *I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:*
3. *per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari*
4. *per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.*
5. *La detrazione di cui al presente articolo si applica nel caso in cui si dimostri che il quantitativo di CO_2 stoccata entro l’edificio è maggiore di 15t., calcolata secondo i principi della UNI EN 16499.*
6. *La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con quelle previste all’articolo 119 del Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, dall’articolo 16 del Decreto-Legge 4 Giugno 2013, n.63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e dall’articolo 14 del Decreto-Legge 4 Giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.*

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 34 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

19.05. De Menech.

Dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:

Articolo 19-bis *(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)*

1. All’articolo 65 comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è aggiunto infine il seguente periodo:

“ad esclusione di quelli per i quali almeno un terzo dei terreni acquisiti per la realizzazione dell’impianto, siano dedicati a coltivazioni agricole o pascolo, integrate all’impianto, attraverso uno specifico piano agronomico approvato dal CREA, al fine di preservare la vocazione agricola del terreno”

19.06. Fregolent, Moretto, Del Barba.

Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

Articolo 19-bis (*Comitato per i target di domanda energetica della PA)*.

1. nell'ambito del Green Public Procurement (GPP), al fine di definire target di medio/lungo periodo per i volumi di domanda elettrica della Pubblica Amministrazione, e di attivare accordi commerciali di lungo periodo (PPA) da sottoscrivere con impianti FER di nuova costruzione è attivato presso la Presidenza del Consiglio un comitato tecnico nazionale permanente, denominato *"Comitato per i target di domanda energetica della PA)*".

2. il Comitato tecnico di cui al comma precedente è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composto, oltre che dal rappresentante della Presidenza del Consiglio, da 6 membri indicati da:

a) Ministero dello sviluppo economico

b) Ministero della funzione pubblica

c) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

d) Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

e) ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani

f) UPI – Unione delle Province d'Italia

3. I target che il Comitato tecnico di cui al comma 1 del presente articolo dovranno riguardare:

a) gli acquisti diretti di energia da parte della PA,

b) la domanda di fornitura di servizi pubblici da parte della PA (quali acqua, rifiuti)

c) la domanda energetica delle imprese compartecipate dallo Stato.

3. Dal presente articolo non dovranno derivare nuovi oneri per la finanza pubblica e la nomina a membri del Comitato tecnico di cui al comma 1 non dà diritto a indennità, gettoni o rimborsi.

19.07. Fregolent, Moretto, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«19-bis (*Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile*)

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

3. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.

5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge»

19.08. Di Maio Marco, Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«19-bis (*Aggiornamento dell'aliquota IVA*)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente: "12-bis) pappa reale o gelatina reale";

b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: "16-bis) pappa reale o gelatina reale"».

c) alla Parte III della tabella A dopo il numero 15 è aggiunto il seguente: 15-bis) servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli e loro cooperative.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

19.09. Gadda, Scoma, Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. (Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

19.010. Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Cattoi Vanessa, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 19 aggiungere il seguente:

«19-bis. (Rifinanziamento del fondo per gli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

1. A decorrere dall'anno 2021 è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento, la gestioneeil miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

3. L'erogazione avverrà in un’unica tranche annuale con criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni e a condizione che le singole Regioni intervengano con un contributo almeno uguale a quello previsto da detta ripartizione.

4. Agli oneri derivanti da presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

19.011. Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Cattoi Vanessa, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 19 aggiungere il seguente:

«Articolo 19-bis. (Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale)

1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall’intero settore fieristico derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, ai soggetti gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell’evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 2 sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate e/o rinviate nel corso del 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

19.012. Frassini, Fiorini, Durigon, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 19 aggiungere il seguente:

«Articolo 19-bis. (Sostegno al settore automotive)

1. Al fine di garantire il sostegno del settore automobilistico e con l’obiettivo di allineare il trattamento fiscale dei veicoli aziendali a quello più vantaggioso dei principali paesi europei, all’articolo 164, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “costo di acquisizione che eccede euro 50.000” e le parole: “costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan” sono sostituite dalle seguenti: “costi di locazione e di noleggio che eccede euro 8.000 per le autovetture e gli autocaravan”;

b) le parole: “I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57” sono sostituite dalle seguenti: “I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 70.000 e euro 10.000”;

c) le parole “possono essere variati” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere variati” e le parole: “con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico;”.

2. All’articolo 19-bis 1, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, la lettera c) è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 675 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

19.013. Andreuzza, Guidesi, Murelli, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

“Art.19 bis

Produzione di energia da biomasse

All’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Sino all’emanazione delle deliberazioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui al precedente comma 8 per gli impianti alimentati da biomasse continuano a essere erogati gli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica”.

19.014. Vitiello, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(*Misure di sostegno e per la continuità del comparto biogas*)

1. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall'attuale quadro regolatorio.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello stesso Decreto anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore;

b) per consentire l'erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18/12/2008 che optino per l'incentivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del D.M. 23 giugno 2016 in luogo di quelli previsti all'articolo 19 del medesimo Decreto. L'incentivo viene determinato secondo le modalità previste all'allegato 1, punto 2 del D.M. 23 giugno 2016 ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l'impianto sta beneficiando;

c) per valorizzare l'autoconsumo aziendale, l'incentivo determinato all'allegato 1, punto 2 del D.M. 23 giugno 2016 remunera l'energia lorda prodotta (come definita all'art. 2, comma 1, lettera i) del DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;

d) per gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, del D.M. 6 luglio 2012, del D.M. 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall'articolo 3 comma 6 del D.M. 18/12/2008, dall'articolo 7, comma 6 del D.M. 6/7/2012 e dall'art. 7 comma 6 del DM23/6/2016;

e) gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 6/7/2012 e del D.M. 23/6/2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) senza incorrere nella decadenza dell'incentivo ferma restante l'energia annua incentivabile nel limite dell'energia incentivata storica migliore.

19.015. Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(*Misure di sostegno e per la continuità del comparto biogas*)

1. Al D.M. 2 marzo 2018, recante: " Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.", apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, comma 10, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";

all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente: "

<<7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell’incentivo.>>;

all'articolo 6, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

<<12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell’Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.>>;

all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell’art. 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all’ 80% di quelli spettanti ai nuovi impianti”.

19.016. Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“*Articolo 19-bis*

(Semplificazioni in materia di procedure di revisione periodica dei serbatoi di gas naturale installati a bordo dei veicoli)

1. La riqualificazione periodica dei serbatoi metano installati sui veicoli M1 e N1 per i quali è prevista l’ispezione visiva deve essere svolta con cadenza quadriennale, come prescritto dal Costruttore, fino al sedicesimo anno di età, come da Regolamento ECE/ONU R.110 e successive modificazioni. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti definisce con proprio decreto direttoriale, le procedure di attuazione dei controlli, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19.017. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"*Articolo 19-bis*

(Semplificazioni in materia di procedure di revisione periodica dei serbatoi di gas naturale installati a bordo dei veicoli)

1. Nel settore GPL e metano per autotrazione vengono affidate alle imprese artigiane di installazione e manutenzione di impianti GPL e metano per autotrazione, in presenza di determinati "requisiti" di cui al comma 2, le attività finalizzate alla riqualificazione periodica dei serbatoi metano per i quali è prevista l'ispezione visiva.

L' ispezione visiva viene svolta con cadenza quadriennale fino al sedicesimo anno di età per bombole di tutte le tipologie.

2. Per effettuare le finalità di cui al comma 1 le imprese artigiane di installazione e manutenzione devono possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione alla CCIAA territoriale secondo la legge 122/92 e s.m.i. come officine di autoriparazione nella categoria MECCATRONICA;

b) autorizzazione alla prova idraulica secondo la circolare del Ministero Trasporti 190/84 e firma depositata come installatore e manutentore di impianti GPL e metano per autotrazione, rilasciate dalla competente MCTC territoriale;

c) requisiti di competenza, costituiti da crediti formativi (da individuare con il decreto di cui al comma 3) e/o esperienza pregressa (da individuare, anche in funzione dei crediti formativi), richiesti secondo livelli diversi in capo al responsabile tecnico e ai suoi collaboratori;

d) espletamento di corsi di formazione teorico/pratici (modulati in funzione dei crediti formativi e dell' esperienza maturata), anche di aggiornamento, secondo le normative UNI11623-1:2016 e UNI 11623-2:2016, richiesti secondo livelli diversi in capo al responsabile tecnico e ai suoi collaboratori, con superamento di esame come prescritto alla successiva lettera e);

e) superamento di esame di abilitazione eseguito da soggetti di parte terza accreditati presso ACCREDIA, come predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per tutti i soggetti operanti nell'ambito delle attività di installazione e manutenzione di impianti GPL e Metano per autotrazione;

f) iscrizione dei soggetti abilitati in apposito registro nazionale tenuto e aggiornato dal suddetto Ministero;

g) l'azienda dovrà garantire ambienti adeguati secondo le normative vigenti;

h) possedere le attrezzature minime indicate dalla nuova Tabella CUNA 190-50 per la Sezione MECCATRONICA e Sottosezione impianti GPL, GNC, LNG;

i) garantire tariffe di servizio minime e massime concordate con il Ministero e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti definisce con proprio decreto le procedure di attuazione per l'autorizzazione delle imprese artigiane di installazione per le finalità di cui al comma 1 e le modalità di verifica.

19.018. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

*“*Art. 19-*bis*

*(*Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale*)*

1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 e` formalmente riconosciuta come calamita` naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall’intero settore fieristico derivanti dall’emergenza COVID-19 e per assicurare la continuita` aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell’evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell’attivita` e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabilite le modalita` di applicazione della presente disposizione. L’efficacia della presente disposizione e` subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e` istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui al comma 2 sono altresi` stabiliti gli importi da destinare alle singole finalita` previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate e/o rinviate nel corso del 2020

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

19.019. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

*“*Art. 96-*bis*

*(*Spettacolo viaggiante*)*

1. All’art. 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo le parole 2019 è inserito: “Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019”.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

19.020. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

*“*Art. 19-*bis*

*(*Spettacolo viaggiante*)*

1. All’art. 4, comma 1) del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola “balneari” è aggiunta la frase “e i parchi divertimento”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

19.021. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 19-bis (*Credito di imposta transizione 4.0*)

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 211 è sostituito dal seguente: «Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 600.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, all’80 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.»;

b) al comma 216, sostituire le parole «autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti parole: «autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021»

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 300 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68 della presente legge.

19.022. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 19-bis (*Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile*)

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell’ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

3. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.

5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.023. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Cumulabilità degli incentivi concessi ai sistemi di accumulo connessi ad impianti fotovoltaici)

«3-bis. All'articolo 26, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 relative alla realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, spetta la detrazione di cui al comma 1, del citato articolo 16-bis. Gli incentivi di qualsiasi natura, incluse le detrazioni fiscali, riconosciuti per la realizzazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche esistenti e incentivati, sono cumulabili con altri incentivi riconosciuti sulla produzione elettrica dai medesimi impianti.".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui» con le seguenti: «790 milioni di euro per l'anno 2021 e di 490 milioni di euro annui».

19.024. Sut.

Dopo l’articolo 19 è inserito il seguente: “Art. 19-bis (Fondo Tecnologie Emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale).

1. Per l’istituzione e l’inizio dell’operatività di centri di eccellenza sulle tecnologie emergenti è istituito un Fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, denominato *“Fondo Tecnologie Emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo nazionale”*, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

2. A fini dell’utilizzo delle risorse del Fondo, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’università e della ricerca, con successivi decreti interministeriali, sono autorizzati alla costituzione di una o più fondazioni, sottoposte a vigilanza congiunta, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca applicata, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell’utilizzo e dello sviluppo delle tecnologie individuate ai sensi del comma 3, avuto particolare riguardo ai settori delle tecnologie quantistiche, dell’idrogeno e delle tecnologie green, nonché alla creazione e sostenimento di una filiera industriale e commerciale che porti tali tecnologie sul mercato, strumentali alla promozione dello sviluppo economico del Paese, al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale e all’attuazione dei programmi europei, tra i quali *Horizon Europe* e *Digital Europe*.

3. Con uno o più decreti, sono definiti specificamente le tecnologie e i settori di intervento, gli obiettivi di ciascuna fondazione, il modello organizzativo, gli organi e la relativa composizione, la disciplina delle attività di vigilanza.

4. Lo Statuto delle fondazioni è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto è individuato il patrimonio iniziale della fondazione che può essere incrementato da successivi apporti di soggetti pubblici e privati. Le attività delle fondazioni, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alle fondazioni possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, le fondazioni instaurano rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicurano l’apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione delle Fondazioni e di conferimento e devoluzione alle stesse sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 del presente articolo si provvede con le risorse destinate ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto del Fondo di cui all'articolo 184.

19.025. Sut.

Dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:

Articolo 19-bis *(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)*

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell’ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

3. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.

5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.026. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*. *(Misure a sostegno del settore italiano dell'automotive)*

1. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, le imprese italiane operanti nel settore automobilistico, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2021, all'acquisto o al noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada prodotti in stabilimenti produttivi siti sul territorio nazionale, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. All'attuazione delle misure di cui al presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, alle persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di impresa che, negli anni 2021 e 2022, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, **prodotto in stabilimenti produttivi siti sul territorio nazionale**, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica *(full electric)* ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero, è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 8.000 euro.
3. Il contributo di cui al comma 2 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
4. Le imprese costruttrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
    1. copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
    2. copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
    3. originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 5, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.
7. Per la concessione del contributo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse del Fondo

per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

8. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.».

19.027. Molinari.

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

“19-bis. (Contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 30 giugno 2021 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia termica prodotta dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”

19.028. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

Art 19-bis

(Misure a vantaggio dell’economia circolare mediante produzione di biogas e biometano avanzato utilizzando le sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari di imprese agricole)

1. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione e delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari all'articolo 1 della legge 11 novembre 1996, n. 574, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide denocciolate con un tenore di umidità pari o superiore al 70 per cento, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano avanzato facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola e realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile".

19.029. Nevi, Spena.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente

Articolo 19-bis

(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. Le cooperative di cui al comma precedente possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e di supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale.

3. Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, vengono identificate le attività in maniera puntuale le attività di cui al comma 2.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente sia applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.

5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.030. Nevi.

Articolo 20

Dopo l’art. 20 aggiungere il seguente: «Art. 20-*bis*. *(Nuove disposizioni in materia di rating di legalità delle imprese)*

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-*ter* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole \"due milioni\" sono sostituite dalle seguenti: \"500 mila euro\".».

20.1. Topo.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

\"1-*bis*. Al fine di garantire le vittime di usura nel percorso di risanamento delle proprie attività il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, è incrementato di ulteriori 5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.\"

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000.

20.2. Buratti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20. *(Rifinanziamento di agevolazioni nella forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e finanziamento di imprese dissequestrate).* 1. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle aziende dissequestrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e a un'apposita sezione per l'erogazione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, in favore di imprese dissequestrate o dei loro legittimi proprietari.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 780 milioni *e le parole:* 500 milioni *con le seguenti:* 480 milioni.

20.3. La II Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Le aziende di cui al comma 1, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e al Decreto interministeriale 4 novembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.

1-ter. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1-bis.».

20.4. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

“2. Le Regioni possono accedere al programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) n. 7344, del 20 ottobre 2015, preordinato a favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati.”

20.5. Bartolozzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le assegnazioni dei finanziamenti di cui al comma 1 devono essere proporzionali alla distribuzione territoriale delle imprese.

20.6. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, del 20 per cento delle somme oggetto di confisca per il medesimo titolo nell'annualità precedente a valere sul Fondo unico della giustizia.

20.7. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del trenta per cento al Ministero, dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del trenta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e nella misura del trenta per cento alla regione ove ha sede la persona fisica o giuridica che subisce la confisca con vincolo di destinazione a sostegno di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata».

20.8. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 20. (Rifinanziamento di agevolazioni nella forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e finanziamento di imprese dissequestrate).

1. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, nonché alle aziende dissequestrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e a un'apposita sezione per l'erogazione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, in favore di imprese dissequestrate o dei loro legittimi proprietari».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 780 milioni e le parole: 500 milioni con le seguenti: 480 milioni.

20.9. Siracusano, Cristina, Pittalis.

Dopo l’articolo, inserire il seguente

"Art. 20 bis (Istituzione del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 750.000 euro per l’anno 2021 e di euro 500.000 per l’anno 2022, il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, il coniuge in stato di bisogno che non e' in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, puo' rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non e' soggetto al pagamento del contributo unificato.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 2 e 3, con particolare riguardo alle modalità' per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 1 delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 2.

4.All’onere derivante dal presente articolo, pari a 750.000 euro per l’anno 2021 e a 500.000 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Giustizia."

20.01. D'Orso.

Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis (*Improcedibilità dello sfratto nei confronti del conduttore di un pubblico esercizio in caso di sanatoria sino alla prima udienza dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale*)

1. Al fine di assicurare sostegno alle imprese, nei casi di morosità dovuti al mancato pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale siti nell'intero territorio nazionale in ossequio al disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, nonché siti nelle aree indicate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre 2020, in deroga all'articolo 1453 del codice civile, al titolare di un pubblico esercizio, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, si applicano le disposizioni dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n.392. Il pagamento entro i termini di cui al periodo precedente esclude la risoluzione del contratto e rende improcedibile la domanda del locatore di rilascio dell'immobile.»

20.02. Giuliano.

Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:

“Art. 20-bis (Finanziamento progetti di Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito al periodo precedente, si applica l'articolo 1102 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000 e tali somme sono versate nello Stato di previsione del Ministero dell’Interno per finanziare o potenziare progetti di Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione”.

20.03. Ascari, Baldino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*

(*Disposizioni in materia di canoni enfiteusi rustiche)*

1. I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato, con riferimento alla qualifica catastale risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi al 30 giugno 1939 per le enfiteusi istituite in precedenza a tale data, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 e aggiornato successivamente al 1947 mediante coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

2. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati, fatti salvi i coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

3. Il concedente, ove ritenga che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'Agenzia delle entrate di accertare la qualifica del fondo a quella data assumendo a proprio carico le relative spese.

4. La corrispondenza del canone con l'effettiva realtà economica dei canoni di cui ai commi 1 e 2, è assicurata mediante l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi).

5. L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come determinato ai sensi del comma 1 e tenendo conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto con i commi 1 e 2 del presente articolo.

7. La misura dei canoni, così come stabiliti dal comma 1, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore dello stesso comma 1 e si applica anche ai giudizi non definiti con sentenza passata in giudicato.»

20.04. Aresta, Cassese, Palmisano.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori e coadiutore dei beni confiscati o sequestrati).

1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

“1. L'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi del comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, sono civilmente responsabili per il danno ingiusto cagionato per dolo o colpa nell'attività di gestione compiuta nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca”.».

20.05. Siracusano, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis.

Articolo 21

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo le parole: “del settore agricolo” aggiungere le seguenti: e agroalimentare, e dopo le parole: “filiere agricole” aggiungere le seguenti: e agroalimentari;
2. al comma 2, dopo le parole: “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,” aggiungere le seguenti: “di concerto con il Ministero dello sviluppo economico”.

21.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'1 per cento delle risorse di cui al comma 1 sono destinate a start up innovative che elaborano e sviluppano piattaforme e portali per la promozione, la vendita, e la consegna di prodotti agricoli o della pesca.

b) Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole “ed al comma 1-bis”.

21.2. Cenni.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole “150 milioni” con le seguenti: “180 milioni”

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato ad accordi e progetti di filiera all’interno dei Distretti del cibo, istituiti con la Legge 205 del 27 dicembre 2017, e delle Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 13 della Legge numero 194/2015.

c) Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole “ed al comma 1-bis”.

Conseguentemente:

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “770 milioni”

21.3. Cenni.

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: “Il 50 per cento di tale fondo sarà destinato a sostenere le aziende certificate dagli organismi di controllo della filiera delle produzioni biologiche”.

21.4. Cenni.

Sostituire l’articolo 21 con il seguente:

Art. 21.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo sostenibile e il sostegno delle filiere agricole, della piccola pesca e dell’acquacoltura)

1. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura in coerenza con il Green Deal europeo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo sviluppo sostenibile e il sostegno delle filiere agricole, della piccola pesca e dell’acquacoltura», con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

3. La dotazione del fondo di cui al comma 522 dell’art 1 della Legge finanziaria 2020 è aumentata di 30 milioni di euro per l’anno 2021 per il sostegno e lo sviluppo delle filiere agricole biologiche.

21.5. Cenni.

<< Dopo l’articolo, inserire il seguente: Articolo 21 bis. - 1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C (2020) 2999 del 4 maggio 2020, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’art 209.

21.6. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

<< Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Articolo 21. bis. Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzati da forte stagionalità

1. Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall’allevamento e che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subito un grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica COVID-19 e a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie produzioni e della presumibile consistente riduzione della domanda anche dopo la fase di chiusura, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, denominato “Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità” con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle perdite di fatturato;

2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge , con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente;

3. Il beneficio di cui al comma 2 sarà riferito al valore della riduzione di fatturato al netto del valore dei costi variabili in quanto non sostenuti.

4. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che dimostrino di aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 40 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2020;

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 209

21.7. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

<< Dopo l’articolo, inserire il seguente: Articolo 21-bis. (Denominazioni di “carne”) 1. Il termine “carne” è riferito a tutte le parti commestibili degli animali, compreso il sangue, di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nonchè al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

2. Sono riservate alle carni, alle carni macinate, alle preparazioni di carni, alle carni separate meccanicamente e alle preparazioni a base di carne ed ai prodotti a base di carne nonché a tutti gli alimenti contenenti carne le denominazioni di “bistecca”, “salame”, “salsiccia”, “prosciutto”, “burger, “hamburger” e, comunque usuali, descrittive o tradizionalmente impiegate per indicare prodotti contenenti carne, anche in lingua diversa da quella italiana.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

5. Al fine di promuovere campagne di informazione e di comunicazione volte a illustrare le caratteristiche dei prodotti a base di carne nonché a tutti gli alimenti contenenti carne è autorizzata la spesa di un milione di euro per l’anno 2021.

6 Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 209

21.8. Martina, Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole “150 milioni” con le seguenti: “165 milioni”

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti

4. Alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 19 per cento per le operazioni di acquisto di alimenti e di generi alimentari di produzione italiana e locale, DOP, IGP e Biologico, nel limite massimo di spesa di 1.000 euro ed effettuati nel periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 2021.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative delle norme di cui al comma 4, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5 si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari nel caso in cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario, si considerano locali, i prodotti provenienti da ambiti contenuti dentro i confini regionali.

7. Per le finalità di cui al comma 4 è utilizzato il 15 per cento del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “785 milioni”.

21.9. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

E’ aggiunto l’articolo 21 bis:

1. Al fine di accelerare il rimborso sostenuto dalle Regioni che hanno anticipato risorse a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti è incrementato per l’esercizio finanziario 2021 di euro 20.000.000,00 il cap. 7650 “Somma da destinare per il rimborso alle regioni delle anticipazioni effettuate a favore delle imprese agricole danneggiate a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti” del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
2. Agli oneri conseguenti le disposizione del comma precedente è data copertura con contestuale riduzione per pari importo dello stanziamento del cap. 3076 “Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prevede la necessaria disponibilità.

Relazione

Considerato che alcune regioni (Emilia-Romagna, Piemonte, Sicilia e Liguria) hanno anticipato con proprie risorse alle imprese agricole trasferimenti per danni subiti a seguito di eventi calamitosi relativi ad anni precedenti e segnatamente ante 1992 e tra il 1993 e il 1999 senza ottenere ancora, a distanza di anni, la completa restituzione dei relativi rimborsi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La norma poneva a carico della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale la prima annualità per il credito di soccorso, mentre le successive quote sarebbero state iscritte annualmente nel bilancio dello Stato ed impegnate sulla base delle esigenze previste nella prima annualità, per il trasferimento alle Regioni preposte all’attuazione degli interventi, dopo la presentazione dei rendiconti da parte delle Regioni stesse.

A seguito del notevole onere venutosi a determinare, per l’elevato incremento delle richieste di credito agevolato di soccorso da parte delle imprese agricole, alcune annualità successive alla prima non furono iscritte in bilancio, oppure furono iscritte in ritardo, interrompendo il flusso finanziario verso le regioni che, per dare continuità agli interventi, supplirono con anticipazioni di cassa o con finanziamenti a proprio carico.

Le Regioni vantano quindi un credito, già rendicontato e vagliato dallo stesso Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, pari ad euro 179.023453,63 che è stato progressivamente ridotto da erogazioni effettuate successivamente al 2018 con appositi Decreti Ministeriali.

Ad oggi l’ammontare del credito ancora da erogare alle Regioni è pari ad euro 84.378.809,63.

In considerazione del lungo tempo trascorso e dell’esiguità delle risorse iscritte nel DDL Bilancio 2021, pari a 20.000.000,00 l’emendamento ne incrementa lo stanziamento previsto per l’anno 2021.

All’onere si provvede mediante contestuale riduzione per pari importo delle risorse stanziate al “Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione” che prevede la necessaria disponibilità.

21.10. Lorenzin, Rossi, Gariglio, Miceli, Navarra.

All’articolo 21 è aggiunto l’articolo 21 bis:

All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro».

A maggiori oneri derivanti, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili art 209

21.11. Lorenzin, Rossi.

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, sostituire le parole "*150 milioni*" con le seguenti "*250 milioni*";*

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

1-ter. La dotazione del Fondo per la competitività delle filiere di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n.160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell'erba medica disidratata";

c) sostituire il comma due con il seguente:

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1 e del precedente comma 1-ter.

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti* "700 milioni" *e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*495 milioni*".*

21.12. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale *(marketplace)* del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema *marketplace* mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in *blockchain* dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.

2-*ter*. Per l'attuazione del presente articolo, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia identity provider, che abbia la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.

2-*quater*. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve

assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello sviluppo Economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.

2-*sexies*. Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.

2-*septies*. Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma 2-*ter*, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

2-*octies*. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma 2-quinquies fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2-*novies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-octies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e mercato elettronico agroalimentare sostenibile."

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

21.13. Buratti, Mancini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire una priorità nell'aiuto della filiera della pesca, entro i termini di cui al comma 2 il Ministero delle Politiche Agricole e forestali è tenuto alla ricognizione dei territori comunali privi di concessioni per ormeggi da pesca professionale e vicino ai quali non sia garantito, in favore dei pescatori residenti e ad ogni impresa di pesca con sede legale e il domicilio fiscale nel Comune, idoneo diritto di stazionamento. I decreti di cui al comma 2 dovranno stabilire priorità tenendo conto delle condizioni di cui al periodo precedente.».

21.14. Potenti.

al comma 1 sostituire le parole “150 milioni” con le seguenti “450 milioni”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.15. Bubisutti, Viviani, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1 sostituire le parole “150 milioni” con le seguenti “250 milioni”;

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 105 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.16. Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 224, comma 5-bis, del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020 n. 77 dopo le parole: "in scadenza nel 2020" sono aggiunte le seguenti: "e nei primi tre mesi del 2021"

21.17. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al terzo comma dell’art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 dopo le parole <<stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza>> inserire le seguenti <<, oltrechè dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,>>.

21.18. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

All’articolo 21, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Il sostegno alla filiera agroalimentare, di cui all’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intende esteso al settore della pesca e dell’acquacoltura.

Conseguentemente, all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: «agroalimentare» aggiungere le seguenti: «nonché del settore ittico» e dopo la parola: «agroalimentari» aggiungere le seguenti: «nonché del settore ittico».

2-ter. La dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della medesima legge è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “790 milioni di euro per l’anno 2021, 490 milioni di euro per l’anno 2022, 490 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

21.19. Benedetti.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

"2-*bis*. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale *(marketplace)* del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema *marketplace* mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in *blockchain* dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.

2-*ter*. Per l'attuazione del presente articolo, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia identity provider, che abbia la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.

2-*quater*. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve

assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello sviluppo Economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.

2-*sexies*. Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.

2-*septies*. Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma 2-*ter*, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

2-*octies*. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma 2-quinquies fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2-*novies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-octies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e mercato elettronico agroalimentare sostenibile."

21.20. Scoma, Del Barba.

1. l’articolo 8 della Legge 11 maggio 1999, n. 140 è così sostituito:

“1. A decorrere dall'anno 2021 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno Triennale di Euro 50.000.000 annuali a decorrere dal 2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di Euro annui a decorrere dal 202. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

3. L'erogazione avverrà in una unica tranche annuale con criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni e a condizione che le singole Regioni intervengano con un contributo almeno uguale a quello previsto da detta ripartizione”.

21.21. Del Barba.

1. Dopo l’articolo 8 della Legge 11 maggio 1999, n. 140 è inserito il seguente:

Articolo 8-bis (Norme in merito alla messa in sicurezza delle piste da sci)

1.Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi e in ogni caso idonei a garantire la sicurezza degli sciatori (reti, materassi di protezione ecc. ancorchè ancorati al suolo tramite apposite installazioni) rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'Art. 6 del DPR 6 Giugno 2001 n. 280

21.22. Del Barba.

1. Dopo l’articolo 8 della Legge 11 maggio 1999, n. 140 è inserito il seguente:

Articolo 8-bis *(Esonero contributivo per l'assunzione di personale stagionale nel settore degli impianti di risalita e nelle attività commerciali che hanno sede operativa in comuni montani cosi definiti dalla legge 991/1952).*

“1. Per le assunzioni a carattere stagionale effettuate dalle aziende attive nel settore degli impianti di risalita, e delle attività commerciali con codici Ateco di cui all’allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, di durata non inferiore a quattro mesi e che vengono a concludersi entro la data del 31 maggio 2021 è stabilitol’esonero per l'intero periodo dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 80 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. In caso di assunzione di Lavoratrici Donne o di Giovani fino a 35 anni l'esonero contributivo sarà nella misura del 100 per cento”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 50 Milioni di Euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

21.23. Del Barba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il 70 per cento di tale fondo sarà destinato a sostenere le aziende certificate dagli organismi di controllo della filiera delle produzioni biologiche.»

21.24. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sostituire “150” con “678”

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2021	2022	2023
CP: -528.000.000	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.000.000	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

21.25. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

1. l’articolo 8 della Legge 11 maggio 1999, n. 140 è così sostituito:

“1. A decorrere dall'anno 2021 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno Triennale di Euro 50.000.000 annuali a decorrere dal 2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di Euro annui a decorrere dal 202. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

3. L'erogazione avverrà in una unica tranche annuale con criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni e a condizione che le singole Regioni intervengano con un contributo almeno uguale a quello previsto da detta ripartizione”.

21.26. Del Barba, Fregolent.

1. Dopo l’articolo 8 della Legge 11 maggio 1999, n. 140 è inserito il seguente:

Articolo 8-bis (Norme in merito alla messa in sicurezza delle piste da sci)

1.Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi e in ogni caso idonei a garantire la sicurezza degli sciatori (reti, materassi di protezione ecc. ancorchè ancorati al suolo tramite apposite installazioni) rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'Art. 6 del DPR 6 Giugno 2001 n. 280

21.27. Del Barba, Fregolent.

Al comma 1, sostituire le parole “150 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti: “346,3 milioni di euro per l’anno 2021, 473, 7 milioni di euro per l’anno 2022, 474, 1 milioni di euro per l’anno 2023, 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477, 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029”.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 68.

21.28. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

All’articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1 sostituire le parole “150 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti: “346,3 milioni di euro per l’anno 2021, 473, 7 milioni di euro per l’anno 2022, 474, 1 milioni di euro per l’anno 2023, 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477, 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029”;
2. al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: “privilegiando le imprese che assumeranno percettori del beneficio economico di cui all’articolo 2 e 3 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazione, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 o comunque soggetti con età superiore ai 35 anni e che al momento dell’assunzione risultino inoccupati.”

Conseguentemente sopprimere l’articolo 68.

21.29. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Al primo comma, sostituire le parole «150 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».

21.30. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 21

(*Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura*)

1. Agli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e successive modificazioni, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 marzo 2021.

2. L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.»

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 150 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209»

21.31. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 21 sono applicate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, le parole: « *150 milioni* » sono sostituite dalle seguenti: « *250 milioni* ».
2. Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« *1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.*

1-ter. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all’art.1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n.160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell’erba medica disidratata. »

1. Sostituire il comma 2 con il seguente:

« *2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1 e del precedente comma 1-ter.*

d) Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

21.32. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, dopo le parole: « *del settore agricolo* » aggiungere le seguenti: « *e agroalimentare,* » e dopo le parole: « *filiere agricole* » aggiungere le seguenti: « *e agroalimentari* »

21.33. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 21, primo comma, sostituire le parole: «*150 milioni*» con le seguenti: «*200 milioni*».

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.34. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente: “art. 21-bis. (Disposizioni per introdurre un sistema flessibile nell’accesso di lavoratrici e lavoratori al trattamento pensionistico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le lavoratrici e i lavoratori possono accedere al pensionamento flessibile con il requisito di età anagrafica di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età e un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
2. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 1, l’importo dell’assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, calcolato in base all’ ordinamento previdenziale di appartenenza.
3. L’importo della pensione conseguibile è quello massimo a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l’invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo viene ridotta o maggiorata in relazione all’età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati applicando i criteri di cui alla tabella A allegata in allegato.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento a condizioni e criteri più favorevoli.
5. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021 non si applica l’adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, in deroga alla disciplina prevista dall’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, valutati in 4 miliardi di euro per l’anno 2019 e 5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
7. In caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 6, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri si provvede mediante riduzione della prestazione di cui all’articolo 1, commi 12-15, della legge n.190 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni.

TABELLA A (Art. 21-bis comma 3)

Variazioni percentuali in aumento e diminuzione da applicare sulla quota calcolata con il sistema retributivo in relazione all’età anagrafica e contributiva.

Età di pensionamento effettivo	Anni di contribuzione				
35	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
62	-8,0	-7,8	-7,5	-7,2	-6,6 -3,6
63	-6,0	-5,8	-5,5	-5,2	-4,4 -2,4
64	-4,0	-3,8	-3,5	-3,2	-2,7 -1,4
65	-2,0	-1,8	-1,5	-1,2	-0,6 -0,4
66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 0,0
67	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5 1,5
68	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0 3,0
69	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5 4,5
70	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0 6,0

21.35. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo le parole: “del settore agricolo” aggiungere le seguenti: e agroalimentare, e dopo le parole: “filiere agricole” aggiungere le seguenti: e agroalimentari;
2. al comma 2, dopo le parole: “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,” aggiungere le seguenti: “di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,”.

21.36. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

alla fine del comma 1 aggiungere:

“Il 70 per cento di tale fondo sarà destinato a sostenere le aziende certificate dagli organismi di controllo della filiera delle produzioni biologiche”

21.37. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo l’art. 21 inserire il seguente:

“Art. 21 bis

(Disposizioni per il rilancio del settore della birra e dell’Ho.re.ca)

1. Al fine di sostenere il settore ho.re.ca a seguito dell’eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell’epidemia di Covid-19 e contestualmente minimizzare l’impatto ambientale, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito di imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo alle spese sostenute per l’acquisto di fusti di birra, di cui all’articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “484 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023”.

21.38. Lovecchio, Gagnarli, Cassese, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Maglione, Marzana, Manca Alberto, Pignatone, Parentela.

Art. 21bis

(Rifinanziamento settore frutta a guscio)

1. Al fine di un rifinanziamento dei piani di settore della frutta a guscio è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

2. Una quota pari al 40 per cento della dotazione di cui al comma 1 è riservata al sostegno di progetti di ricerca gestiti dal CREA-OFA relativi al trattamento della filiera castanicola e studio shelf-life del frutto.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie attivabili per l'esecuzione delle azioni previste dagli stessi.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2021: –1.000.000;

2022: –1.000.000;

2023: –1.000.000.

21.39. Del Sesto, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Manca Alberto, Parentela, Pignatone.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al comma 504 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "mutui a tasso zero" sono aggiunte le seguenti "di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché contributi a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile".

2-ter. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:

"505. Le agevolazioni di cui al comma 504 sono concesse nel limite di 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli."

2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

21.40. Gadda, Del Barba.

All’art. 21, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

“2-bis. A*l terzo comma dell’art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11”;* dopo le parole *<<stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza>>* inserire le seguenti *<<, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,>>;*

2-ter. *All’art. 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l), inserire la seguente m) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.»*

21.41. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1 sostituire le parole “150 milioni” con le seguenti: “300 milioni”.

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “650 milioni”.

21.42. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis: all'articolo 224, comma 5-bis, del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020 n. 77 dopo le parole: "in scadenza nel 2020" sono aggiunte le seguenti: "e nei primi tre mesi del 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.43. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modifiche

a) al comma 1 dopo le parole “per lo sviluppo” è aggiunta la parola “sostenibile”

b) al comma 1 dopo le parole “dell’acquacoltura sono aggiunte le parole “in coerenza con il

Green Deal europeo”

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

2 bis. La dotazione del fondo di cui al comma 522 dell’art 1 della legge 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) è incrementata di 30 milioni di euro per l’anno 2021 per il sostegno e lo sviluppo delle filiere agricole biologiche.

Conseguentemente

Alla rubrica dopo le parole “per lo sviluppo” aggiungere la seguente “sostenibile”

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 sono sostituite dalle seguenti:770 milioni di euro per l’anno 2021”

21.44. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A valere sulle risorse del comma 1, in sede di applicazione dell'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di ridurre le emissioni nell'ambiente al fine di ridurre del settore zootecnico mediante azioni volte a ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca, è avviata una sperimentazione tramite l'utilizzo di integratori alimentari e miscele di batteri in grado di favorire la digestione animale, riducendo le fermentazioni e gli impatti delle deiezioni. Alla sperimentazione di cui al comma 1 sono assegnate risorse pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022. La sperimentazione è avviata mediante contributi alle imprese agricole in forma singola o associata come cooperative, consorzi di scopo o comunioni a scopo di godimento. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali sono individuate le modalità applicative del presente comma, con riferimento alle modalità di accesso ai fondi, alla misurazione della riduzione dell'emissione di gas serra realizzata, alla qualità delle miscele utilizzate e all'entità degli importi di sostegno.

21.45. Caon, Baroni Anna Lisa, Savino Sandra, Nevi, Spena, Russo Paolo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il termine per la denuncia dei pozzi previsto dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, limitatamente alla denuncia dei pozzi agricoli è differito al 31 dicembre 2021. E' conseguentemente sospesa l'applicazione delle sanzioni ivi previste e sono annullate le sanzioni in corso per le quali non sia ancora effettuato il relativo pagamento. All'onere di cui al presente comma, nel limite di in 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.46. D'Attis.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo le parole: “del settore agricolo” aggiungere le seguenti: e agroalimentare, e dopo le parole: “filiere agricole” aggiungere le seguenti: e agroalimentari;
2. al comma 2, dopo le parole: “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,” aggiungere le seguenti: “di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,”.

21.47. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale (marketplace) del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema marketplace mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in blockchain dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.

2-ter. Per l'attuazione del presente articolo, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia identity provider, che abbia la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.

2-quater. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve

assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello sviluppo Economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.

2-sexies. Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.

2-septies. Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma 2-ter, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma 2-quinquies fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-octies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.»

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e mercato elettronico agroalimentare sostenibile."

21.48. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 alle reti di imprese agricole e agroalimentari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino" di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico , con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al precedente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede per l’anno 2021, nel limite di 10 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1. Per gli anni 2022 e 2023, nel limite di 5 milioni di euro in ragione d’anno, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 209.”.

21.49. Spena, Nevi, Baroni Anna Lisa, Brunetta, Caon, Mandelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera per il settore agroalimentare ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016, con una durata temporale di almeno quattro anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2021, nel limite di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1. Per gli anni 2022 e 2023, nel limite di 5 milioni di euro in ragione d'anno, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

21.50. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa, Brunetta, Caon, Mandelli.

Al primo comma sostituire le parole “150 milioni” con “450 milioni”.

Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo "Una quota pari a 300 milioni di euro del Fondo è da destinarsi alle disposizioni di cui all'articolo 21 della presente legge".

21.51. Fornaro, Pastorino.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale (marketplace) del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema marketplace mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in blockchain dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.

2-ter. Per l'attuazione del presente articolo, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia identity provider, che abbia la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.

2-quater. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve

assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello sviluppo Economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.

2-sexies. Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.

2-septies. Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma 2-ter, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma 2-quinquies fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-octies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.»

Conseguentemente, *alla rubrica aggiungere*, *in fine*, *le seguenti parole*: "e mercato elettronico agroalimentare sostenibile."

21.52. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito dell’eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell’epidemia di Covid-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: – 10.000.000;

2022: – 10.000.000;

2023: – 10.000.000.

21.53. Nevi, Spena, Mule'.

1. Al fine di sostenere il settore e la filiera della birra a seguito dell’eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell’epidemia di Covid-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata in euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni di euro per ciascun anno 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.54. Nevi, Spena, Mule'.

Dopo l’art. 21 inserire il seguente:

“ART. 21 bis

(Disposizioni per il rilancio del settore della birra e dell’Ho.re.ca)

1. Al fine di sostenere il settore ho.re.ca a seguito dell’eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell’epidemia di Covid-19 e contestualmente minimizzare l’impatto ambientale, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021un credito di imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo alle spese sostenute per l’acquisto di fusti di birra, di cui all’articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 16.000.000;

21.55. Nevi, Spena, Mule'.

Dopo l’art. 21 inserire il seguente:

“ART. 21 bis

(Disposizioni per il rilancio del settore della birra e dell’Ho.re.ca)

1. Al fine di sostenere il settore ho.re.ca a seguito dell’eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell’epidemia di Covid-19 e contestualmente minimizzare l’impatto ambientale, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021un credito di imposta nella misura di 0,10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo alle spese sostenute per l’acquisto di fusti di birra, di cui all’articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 16 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.56. Nevi, Spena, Mule'.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto legge 27 marzo 2019 numero 27 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 numero 44, le parole "di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021". Inoltre, dopo le parole "nonché a promuovere l'innovazione" sono aggiunte le seguenti parole ", a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne".

conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: "800 milioni di euro con le parole: "790 milioni di euro "

21.57. Nevi, Baroni Anna Lisa, Spena.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l'abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all'esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l'erogazione di un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate, finalizzate all'ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l'anno 2020 è determinata in 25 milioni di euro.

2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: "800 milioni di euro" con le parole: "775 milioni di euro "

21.58. Nevi, Baroni Anna Lisa, Spena.

L’articolo 21 è modificato come segue:

“Al comma 1 sostituire le parole “150 milioni” *con le seguenti*: “250 milioni”,

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

1-ter. La dotazione del fondo per la competitività delle filiere di cui all’art.1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n.160, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di prevedere interventi per valorizzare i contratti di filiera nel comparto dei foraggi e dell’erba medica disidratata.”

Sostituire il comma 2 col seguente:

“2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1 e del precedente comma 1-ter.”

Conseguentemente, all’articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per l’anno 2021, di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per l’anno 2023

21.59. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Al comma 1, sostituire le parole “150 milioni” *con le seguenti* “450 milioni”

21.60. Nevi.

Dopo l'art. 21, aggiungere il seguente:

"Art. 21-*bis*"

"Istituzione del Fondo a favore delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzate da forte stagionalità per il sostegno dell'integrazione delle filiere agroalimentari"

1. Al fine di garantire l'integrazione delle filiere agroalimentari attraverso l'acquisto e la valorizzazione di materie prime di origine italiana da parte delle imprese industriali che realizzano produzioni alimentari per mezzo della trasformazione di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità di consumo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo, denominato "Fondo a favore delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzate da forte stagionalità per il sostegno dell'integrazione delle filiere agroalimentari" con una dotazione pari 30 milioni di euro per gli anni 2021-2023.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 30 milioni per gli anni 2021-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

21.61. Nevi.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di favorire il rilancio produttivo ed occupazionale delle imprese delle filiere agroalimentari e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle politiche digitali per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale e la sostenibilità ambientale, attraverso la convenzione di cui al comma 2-ter, promuove lo sviluppo di un mercato virtuale (marketplace) del sistema agroalimentare volto a facilitare le vendite a distanza di beni agroalimentari all'interno del territorio nazionale per il sostegno delle imprese del settore e della diffusione e incentivazione di un sistema alimentare sostenibile. Gli operatori della filiera agroalimentare rivolgono, attraverso il mercato elettronico agroalimentare sostenibile (MEAS), la propria offerta alle imprese del canale HO.RE.CA. I beni agroalimentari commercializzati devono rispettare i requisiti di qualità, le denominazioni, le etichettature e le certificazioni previsti dalla normativa europea e nazionale e le norme igienico-sanitarie e sulla contraffazione vigenti. Al fine di promuovere la trasparenza dei prodotti alimentari posti in vendita, il sistema marketplace mette, comunque, a disposizione un sistema di tracciatura registrata in blockchain dei passaggi rilevanti della filiera alimentare. Al fine di sostenere la produzione di prossimità l'attività di recapito dei prodotti secchi, freschi e freschissimi confezionati sarà effettuata sull'intero territorio regionale e per il solo secco sull'intero territorio nazionale.

2-ter. Per l'attuazione del presente articolo, compresi lo sviluppo e la gestione del MEAS e l'invio e la consegna dei beni nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura, stipula una convenzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2-novies che costituisce tetto massimo di spesa, con il concessionario di servizi pubblici che, garantendo elevati livelli di sicurezza informatica, risulti dotato di infrastrutture logistiche e di piattaforme tecnologiche integrate, che sia identity provider, che abbia la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, risulti dotato di Computer Security Incident Response Team (CERT), che abbia esperienza pluriennale nei servizi finanziari di pagamento e nella messa a disposizione alla pubblica amministrazione delle proprie piattaforme tecnologiche, con contestuale gestione delle stesse, nonché della propria rete fisica e logistica.

2-quater. Al fine di facilitare attraverso il MEAS il recupero delle eccedenze con destinazione al sostegno delle persone in difficoltà è istituita un'apposita sezione attraverso cui avvengono le cessioni gratuite ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166; una ulteriore sezione è dedicata all'informativa sul sistema alimentare sostenibile e destinata ai consumatori finali. Il MEAS mette a disposizione un'apposita sezione per i reclami e segnalazioni degli utenti. Il MEAS partecipa indirettamente alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali i produttori potranno mettere in vendita i beni e gestisce direttamente l'offerta dei produttori attraverso la catalogazione dei prodotti nonché i pagamenti effettuati dagli acquirenti e la relativa riscossione in relazione alla vendita dei beni. Attraverso il MEAS le pubbliche amministrazioni centrali e locali mettono a disposizione dei produttori del settore agroalimentare i benefici economici per essi previsti da disposizioni statali, regionali o di enti locali erogati attraverso lo stesso MEAS.

2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di rispettare il limite di spesa di cui al presente articolo, sono determinate le caratteristiche tecniche e di funzionamento del MEAS e delle diverse sezioni; i criteri per l'accreditamento e l'accesso al MEAS da parte dei venditori nonché i relativi obblighi; le attività che il concessionario deve

assicurare; i criteri e le modalità di supervisione, da parte del Ministero dello sviluppo Economico, sul funzionamento dell'attività posta in essere attraverso il MEAS; i contributi a carico degli acquirenti e dei venditori per ciascuna transazione per la distribuzione e la consegna dei beni oggetto della transazione nonché i criteri di attribuzione degli stessi al concessionario; i criteri e le modalità per l'accreditamento dei benefici economici messi eventualmente a disposizione in favore dei produttori del settore agroalimentare; i criteri per l'individuazione delle regioni in cui sarà effettuata cronologicamente la sperimentazione anche in ragione di una adeguata distribuzione sul territorio al fine di garantire la rappresentatività nelle regioni dell'intero territorio; i criteri per la raccolta dei dati e quelli di analisi e confronto degli stessi per valutare l'efficacia della sperimentazione.

2-sexies. Al fine di consentire la valutazione degli impatti della misura adottata, al termine della sperimentazione il MEAS comunica al Ministero dello sviluppo economico i dati risultanti dal monitoraggio delle attività svolte ai sensi del presente articolo.

2-septies. Il Ministero dello sviluppo economico e il concessionario, individuato ai sensi del comma 2-ter, non sono responsabili di eventuali violazioni accertate nell'ambito di controlli delle Autorità competenti sui prodotti commercializzati o sui produttori e fornitori delle stesse. Il rapporto contrattuale è diretto tra compratore e singolo venditore con conseguente accollo di ogni responsabilità esclusivamente a carico di quest'ultimo; si applicano, tra l'altro, le disposizioni del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185; del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-septies si applicano in via sperimentale fino 31 dicembre 2023, su ambiti territoriali regionali definiti ai sensi del comma 2-quinquies fino al progressivo coinvolgimento dell'intero territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-octies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e mercato elettronico agroalimentare sostenibile."

21.62. Brunetta, Mandelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 alle reti di imprese agricole e agroalimentari di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino" di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico , con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al precedente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede per l’anno 2021, nel limite di 10 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1. Per gli anni 2022 e 2023, nel limite di 5 milioni di euro in ragione d’anno, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 209.”.

21.63. Spena, Nevi, Baroni Anna Lisa, Brunetta, Caon, Mandelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di filiera per il settore agroalimentare ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016, con una durata temporale di almeno quattro anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2021, nel limite di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1. Per gli anni 2022 e 2023, nel limite di 5 milioni di euro in ragione d'anno, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

21.64. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa, Brunetta, Caon, Mandelli.

Dopo l’articolo 21 inserire il seguente

Art. 21 bis

(Norme per lo sviluppo della bioedilizia)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio boschivo nazionale e promuoverne l’utilizzo per la produzione di semilavorati per l’industria, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuta per le spese documentate relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno, prodotte con materie prime da filiera corta certificate attraverso il marchio “Legno Clima - 100% italiano”, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento dell’importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 50 mila euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

2. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. La detrazione di cui al presente articolo si applica nel caso in cui si dimostri che il quantitativo di CO2 stoccata entro l’edificio è maggiore di 15t., calcolata secondo i principi della UNI EN 16499.

4. La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con quelle previste all’articolo 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dall’articolo 16 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n.63 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari ad un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 27 Milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

21.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

\"Articolo 21 bis

(Modifiche in materia di accesso al Conto termico)

Al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, articolo 2, comma 1, alla lettera b) aggiungere, dopo le parole “Amministrazione competente” le seguenti:

“o, in alternativa e nelle sole zone montane, impresa il cui titolare esercita le attività di cui all'art. 2135 del codice civile”.

Conseguentemente, all’art. 209 sostituire le seguenti ”800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022” con le seguenti “795 milioni di euro per l'anno 2021 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”.

21.02. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

\"Articolo 21 bis

(Rivalutazione terreni agricoli)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n 27, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “1 gennaio 2020“ sono sostituite dalle seguenti: “1 gennaio 2021”;

b) al secondo periodo, le parole: “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”;

c) al terzo periodo, le parole: “30 giugno 2020“ sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021“.

21.03. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

\"Articolo 21 bis

(Semplificazioni in materia di antincendio e progettazione di impianti elettrici)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151, Allegato I, Nr. 36, allinea, sostituire le parole “in massa superiori a 50.000 kg” con le seguenti: “in massa superiori a 100.000 kg”.

2. Al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, all’art. 5, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 12 kw o qualora la superficie superi i 600 mq;”

21.04. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

\"Articolo 21 bis

(Energia da fonti rinnovabili - Estensione incentivi degli impianti a

biomasse ad agricoltori non IAP e non CD)

Al fine di favorire la diffusione di impianti di riscaldamento maggiormente efficienti e la sostituzione degli impianti esistenti con impianti a biomasse, nella definizione di azienda agricola sono comprese anche le imprese agricole gestite dall'imprenditore cui all'art. 2135 del codice civile.

Conseguentemente, all'art. 209 sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti "780 milioni di euro per l'anno 2021 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

21.05. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis

(Fondo per lo sviluppo dell’industria birraria e della filiera del “fuori casa”)

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2021: - 35.086.299

2022: - 10.737.810

2023: - 10.457.235.

21.06. Manca Gavino.

Dopo l’articolo, inserire il seguente: << Art. 21-bis (Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali)

1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000HL/annui, così definiti ai sensi della legge 1354/1962, articolo 2, comma 4-bis, che abbiano subìto danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell’alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, denominato “Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali” con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per il danno subìto a causa delle giacenze di prodotto che nel 2020 è rimasto invenduto ed è deperito.

2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all’Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento. nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito alla svalutazione ed inutilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.

4. Anche per le finalità di cui al comma 1, nonché per una più specifica identificazione, valorizzazione e promozione della birra artigianale, considerata la crescente importanza dei piccoli birrifici artigianali e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione di attività economica e di prodotto merceologico ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni con le seguenti: 795 milioni;

21.07. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo, inserire il seguente: << Art 21-bis (Misure per il sostegno del settore suinicolo)

1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell’articolo 11-bis del decreto legge 27 marzo 2019 n. 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “di 1 milione di euro per l’anno 2019 e di 4 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “di 1 milione di euro per l’anno 2019, di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per l’anno 2021”

b) dopo le parole “nonché a promuovere ’innovazione” sono aggiunte le seguenti parole “, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l’accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “790 milioni”;

21.08. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo, inserire il seguente: << Art 21-bis (Disciplina delle attività agrituristiche)

1. All’articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole “ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale” sono aggiunte le seguenti: “nonché per la valutazione del rapporto di connessione”;

21.09. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo, inserire il seguente: << Art 21-bis (Modiche alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016 in materia di filiera agroindustriale della canapa)

1. All’articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico”.

2. All’articolo 2, comma 3, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, le parole da “esclusivamente” ad “aziendale” sono sostituite dalle seguenti: “per la produzione e la vendita”.

3. All’articolo 4 della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 è aggiunto infine il seguente comma:

8) I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all’articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica DEL 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Al fine di promuovere la produzione, la ricerca, i processi di prima trasformazione e lo sviluppo della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), sul territorio nazionale nonché la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Fondo per lo sviluppo della filiera della canapa con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021, 2 milioni di euro per l’anno 2022 e 2 milioni di euro per l’anno 2023.

Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 4.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “ 798 milioni di euro per l’anno 2021, 498 milioni di euro per l’anno 2022, 498 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”

21.010. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente: << Art.21-bis 1. Il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

21.011. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo 21 inserire il seguente: << Articolo 21-bis (Contributi per il settore della pesca)

1. Per le finalità di cui all’articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l’anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209

21.012. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Articolo 21. bis. (Disciplina della vendita di asporto e consegna in agriturismo)

1. Al comma 3, lettera b), articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo la parola «somministrare» aggiungere le seguenti: «, anche con modalità di asporto e consegna»

2. Al punto 121), parte III, tabella A), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «distributori automatici» aggiungere le seguenti «, ovvero mediante asporto o consegna a domicilio».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo , valutati 10 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 209

21.013. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo inserire il seguente: «Art. 21-bis (Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell’epidemia«Covid-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

4. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall’articolo 209.

21.014. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo inserire il seguente: «Art. 21-bis (Ammodernamento sostenibile macchine agricole e forestali)

1. Al fine promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Il Fondo per il rinnovamento della macchine agricole e forestali con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il Fondo di cui al comma precedente è volto a incentivare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola immatricolata prima del 01/01/1991.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1.

5. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 209 ».

21.015. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo inserire il seguente: «Art. 21-bis (sostegno alle imprese del settore frutticolo)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore frutticolo che hanno subito perdite in seguito alla diffusione dell’epidemia«Covid-19», sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole operanti nel medesimo settore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All’attuazione della misura provvede l’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole «800 milioni di euro per l’anno 2021» con le seguenti: «820 milioni di euro per l’anno 2021»

21.016. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 21-bis

(Misure a sostegno della filiera della canapa)

1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l’integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla coltivazione, alla trasformazione e all’immissione in commercio»;

b) all’articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, infiorescenze fresche ed essiccate e oli e prodotti da esse derivati».

2. All’articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;

b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».

21.017. Magi.

Dopo l’articolo 21 è aggiunto il seguente:

21 bis. (Fondo per la promozione dei piani di rigenerazione urbana)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo denominato Fondo per la promozione dei piani di rigenerazione urbana sostenibile con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.000 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Per rigenerazione urbana sostenibile si intende un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-economici, tecnologici, ambientali e culturali nelle aree urbanizzate, che non determinano consumo di suolo, compresi gli interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura urbana, e volti alla tutela delle aree naturali e seminaturali ancora presenti in ambito urbano, finalizzati alla sostituzione, al riuso e alla riqualificazione dell’ambiente costruito secondo criteri di sostenibilità ambientale, di salvaguardia del suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate e degradate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, di riduzione dei consumi idrici ed energetici, di rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati ser- vizi primari e secondari e di miglioramento della qualità architettonica e della bellezza dei contesti urbani.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le Linee guida ministeriali per i piani di rigenerazione urbana sostenibile, le modalità di verifica dell’attuazione dei piani, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse fra le regioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 500 milioni per l’anno 2021 e 1.000 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di rotazione per l’attuazione del *Next Generetion EU*-Italia di cui all’articolo 184.

21.018. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Misure di semplificazione per i prodotti ad accisa assolta)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.".

2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici".

Conseguentemente:

- *all'articolo 209, sostituire le parole:<<* 800 milioni*>> con le seguenti:<<* 790 milioni*>> e le parole:<<* 500 milioni*>> con le seguenti:<<* 490 milioni*>>.*

21.019. Navarra.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente*:*

«Art. 21-bis

(Garanzie creditizie per imprese agricole colpite da calamità naturali)

1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c. ubicate in comuni che in seguito ad eventi calamitosi straordinari che hanno danneggiato irrimediabilmente le produzioni, ovvero compromesso la funzionalità aziendale, per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, è sottoscritta da ISMEA una garanzia diretta a titolo gratuito pari al 100 per cento del finanziamento erogato dagli Istituti di credito e finalizzato a ripristinare la funzionalità aziendale.

2. L'ammontare del finanziamento è determinato applicando al volume di affari complessivo indicato nella dichiarazione IVA nell'ultima dichiarazione IVA presentata al momento della richiesta dell'intervento, la percentuale del 25 per cento con un massimo di 50 mila euro.

3. La durata del finanziamento è stabilità in 84 mesi di cui 24 di preammortamento.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge vengono stabilite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.

*Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole «*800 milioni*» con le seguenti: «*700 milioni*».*

21.020. Lacarra.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Misure di sostegno alla resilienza e allo sviluppo delle aziende agricole)

1. Con le procedure attivate ai sensi dell’articolo 222 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020. Per le finalità del presente comma è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;
2. al comma 204, il seguente periodo è soppresso: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale»;
3. dopo il comma 209, aggiungere il seguente: «209-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

Conseguentemente:

- *all'articolo 209, sostituire le parole:<<* 800 milioni*>> con le seguenti:<<* 700 milioni*>> e le parole:<<* 500 milioni*>> con le seguenti:<<* 400 milioni*>>.*

21.021. Pellicani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«21-*bis (Accordo di foresta*)

1. Ai sensi degli articoli 2, 3, comma 2, 9, comma 2, 41, 42, comma 2, e 44 della Costituzione, la Repubblica riconosce e promuove, su tutto il territorio nazionale, gli Accordi di Foresta quali strumenti per lo sviluppo di filiere forestali e la valorizzazione delle superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione ed erogazione dei servizi ecosistemici connessi al bosco.

2. Gli Accordi di cui al comma 1 possono essere altresì rivolti alla definizione di sinergie tra quanti a diverso titolo operano, sia quali proprietari o titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali, sia in quanto esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. L'Accordo di foresta è il contratto tramite il quale due o più soggetti singoli o associati, aventi il requisito di cui al comma 3, si obbligano a collaborare per gli scopi di cui al comma 1, individuando le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti.

3. Almeno la metà dei contraenti dell'Accordo di foresta deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali, oppure in alternativa almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

4. Nell'individuazione delle soluzioni di cui al primo comma le parti possono anche promuovere:

a) la gestione associata, sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie, pubbliche o private, singole o associate, nonché dei terreni abbandonati o silenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018;

b) la redazione e attuazione di uno strumento di pianificazione di cui ai commi 3 e 6, articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, delle superfici interessate;

c) la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio;

d) la realizzazione di interventi e progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti agro-silvo-pastorali, e che coinvolgano diversi attori del territorio.

5. L'Accordo di foresta può essere aperto all'adesione di altre parti oltre ai contraenti originari ai sensi dell'art.1332 del Codice Civile, e può trasformarsi in società, consorzio, associazione o altro ente con o senza personalità giuridica ai sensi degli articoli 42.bis o 2500.octies del Codice Civile in ragione del tipo risultante dalla trasformazione.

6. L'Accordo di foresta deve contenere:

a) il nome, la ragione sociale, o la denominazione di ogni contraente, iniziale o successivamente aderente;

b) il termine di durata;

c) l’elenco dei beni agrosilvopastorali classificati in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo, dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti;

d) l'indicazione degli obiettivi condivisi e perseguiti dai contraenti;

e) le modalità concordate fra gli stessi per dare attuazione al contratto, tempo per tempo, entro il termine di durata convenuto;

f) l'enunciazione dei diritti e degli obblighi di ciascun contraente.

7. L’Accordo di foresta può prevedere:

a) le modalità di adesione di altri contraenti;

b) la nomina di uno dei contraenti, o di un terzo, quale mandatario per l'esecuzione del contratto, o di una o più parti o fasi di esso, nonché i poteri di rappresentanza conferiti a tale soggetto, e le regole relative alla sua eventuale revoca, in deroga all’art. 1726 del Codice Civile;

c) le regole per l'assunzione delle decisioni dei contraenti su ogni materia o aspetto di interesse comune, nonché per l’individuazione di uno o più gestori per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite;

d) la modificabilità a maggioranza delle clausole contrattuali, e le regole relative alle modalità di assunzione della stessa modifica, salvo il diritto di recesso del contraente che non ha consentito alla modifica, da esercitarsi entro giorni quindici dalla notifica dell’atto modificativo;

e) l’istituzione di un fondo comune in denaro.

8. Le Regioni e le Provincie autonome promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla diffusione e attuazione degli Accordi di foresta nel proprio contesto territoriale e socioeconomico

21.022. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«21-bis (F*ondo per lo sviluppo dell’industria birraria e della filiera del “fuori casa”*)

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attivita` di somministrazione bevande e alimenti e` riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta e` utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra e` determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2021: - 35.086.299

2022: - 10.737.810

2023: - 10.457.235.

21.023. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«21-bis (*Fondo per lo sviluppo dell'industria birraria e della filiera del "fuori casa"*)

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attivita` di somministrazione bevande e alimenti e` riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta e` utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra e` determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2021: - 35.086.299

2022: - 10.737.810

2023: - 10.457.235.

21.024. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

Articolo 21-bis *(Contratti di filiera e di distretto agroalimentari)*

1. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti nel settore agroalimentare a seguito della crisi determinata dalla diffusione del COVID-19, la dotazione del Piano operativo agricoltura del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 è incrementato di 350 milioni di euro a favore della misura relativa ai contratti di filiera e di distretto, istituiti dall’articolo 66 della legge n. 289/202.

2. Agli oneri del presente comma si provvede attraverso rimodulazione della dotazione finanziaria del Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020.

3. All’art 23.1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, sostituire la parola “ovino” con “ovicaprino”.>>

21.025. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 21-*bis*

(Norme per lo sviluppo della Bioedilizia)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio boschivo nazionale e promuoverne l’utilizzo per la produzione di semilavorati per l’industria, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuta per le spese documentate relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno, prodotte con materie prime da filiera corta certificate attraverso il marchio “Legno Clima - 100% italiano”, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento dell’importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 50 mila euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

2. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. La detrazione di cui al presente articolo si applica nel caso in cui si dimostri che il quantitativo di CO2 stoccata entro l’edificio è maggiore di 15t., calcolata secondo i principi della UNI EN 16499.

4. La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con quelle previste all’articolo 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dall’articolo 16 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n.63 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90

5.All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 27 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

21.026. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo inserire il seguente

Art. 21 bis

(Norme per lo sviluppo della Bioedilizia)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio boschivo nazionale e promuoverne l’utilizzo per la produzione di semilavorati per l’industria, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuta per le spese documentate relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno, prodotte con materie prime da filiera corta certificate attraverso il marchio “Legno Clima - 100% italiano”, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento dell’importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 50 mila euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

2. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. La detrazione di cui al presente articolo si applica nel caso in cui si dimostri che il quantitativo di CO2 stoccata entro l’edificio è maggiore di 15t., calcolata secondo i principi della UNI EN 16499.

4. La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con quelle previste all’articolo 119 del Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dall’articolo 16 del Decreto-Legge 4 Giugno 2013, n.63 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari ad un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 27 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’art. 209.

21.027. Del Barba.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

«Articolo 21-bis (garanzie creditizie per imprese agricole colpite da calamità naturali)

A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c. ubicate su un territorio nel quale, si siano verificati eventi naturali che ne abbiano danneggiato irrimediabilmente le produzioni ovvero compromesso la funzionalità aziendale e sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, viene concessa a cura di ISMEA una garanzia diretta a titolo gratuito pari al 100 per cento del finanziamento erogato dagli Istituti di credito nell'anno 2021 e finalizzato a ripristinare rapidamente la funzionalità aziendale.

L'ammontare del finanziamento è determinato applicando al volume di affari complessivo indicato nell'ultima dichiarazione IVA presentata al momento della richiesta dell'intervento, la percentuale del 25 per cento con un limite massimo di 50.000 euro.

La durata del finanziamento è stabilità in 96 mesi di cui almeno 24 di preammortamento.

Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021.

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge vengono stabilite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.028. Fregolent, Gadda, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis (*Contributi per il settore della pesca*)

Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo d’imposta 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo d’imposta 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i seguenti criteri:

venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo, ridotto di un importo pari all’ammontare della somma eventualmente già percepita dall’impresa in applicazione dell’articolo 25, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste dalle pertinenti comunicazioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

21.029. Scoma, Gadda, Moretto, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

21-bis (*Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo e delle imprese posti sotto sequestro*)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1,5 milioni per l'anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

21.030. Scoma, Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

21-bis (*Modalità di identificazione dei destinatari delle misure di sostegno a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*)

1.Le misure di sostegno adottate nel periodo di emergenza sanitaria causata dal COVID-19 riferite alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per le quali si rimanda ai codici ATECO ai fini dell'individuazione dei relativi beneficiari nell'ambito di predette filiere, sono da intendersi a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e degli imprenditori ittici di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

21.031. Scoma, Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

21-bis (*Cassette biodegradabili*)

Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.

Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice 15 01 11* è inserito il seguente codice: "15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione".

Alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta infine la seguente categoria: "128 - imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione".

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di cinquemila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

21.032. Scoma, Gadda, Fregolent, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

21-bis (*Denominazioni di "carne"*)

1. Il termine "carne" è riferito a tutte le parti commestibili degli animali, compreso il sangue, di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nonché al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

2. Sono riservate alle carni, alle carni macinate, alle preparazioni di carni, alle carni separate meccanicamente e alle preparazioni a base di carne ed ai prodotti a base di carne nonché a tutti gli alimenti contenenti carne le denominazioni di "bistecca", "salame", "salsiccia", "prosciutto", "burger, "hamburger" e, comunque usuali, descrittive o tradizionalmente impiegate per indicare prodotti contenenti carne, anche in lingua diversa da quella italiana.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori».

21.033. Scoma, Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis

(Quarta gamma)

L'articolo 22 del decreto-legge 9 novembre 2020, n.149, è sostituito dal seguente:

L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni nonché a tutte le imprese agricole singole ed associate che producono ortofrutticoli destinati al mercato della quarta gamma, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo non è concesso qualora la suddetta riduzione di fatturato sia pari o inferiore al 15%. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

21.034. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«21-bis (*Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità*)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia«Covid-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

4. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

21.035. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«21-bis (*Ammodernamento sostenibile macchine agricole e forestali*)

1. Al fine promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Il Fondo per il rinnovamento delle macchine agricole e forestali con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il Fondo di cui al comma precedente è volto a incentivare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola immatricolata prima del 01/01/1991.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1.

5. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

21.036. Gadda, Scoma, Moretto, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(*Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*)

1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e successive modificazioni, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 marzo 2021.

2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».

21.037. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«21-bis (*Garanzie creditizie per imprese agricole colpite da calamità naturali*)

1. 1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c. ubicate su un determinato territorio dove, in seguito ad eventi naturali che ne hanno danneggiato irrimediabilmente le produzioni ovvero compromesso la funzionalità aziendale, è stato dichiarato lo stato di calamità naturale, viene concessa a cura di ISMEA una garanzia diretta a titolo gratuito pari al 100 per cento del finanziamento erogato dagli Istituti di credito e finalizzato a ripristinare rapidamente la funzionalità aziendale.

2. L'ammontare del finanziamento è determinato applicando al volume di affari complessivo indicato nell'ultima dichiarazione IVA presentata al momento della richiesta dell'intervento, la percentuale del 25 per cento con un massimo di 50 mila euro.

3. La durata del finanziamento è stabilità in 96 mesi di cui almeno 24 di preammortamento.

4. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge vengono stabilite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 21, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».

21.038. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 21-bis

(Disposizioni a sostegno del settore della ristorazione e della birra)

1. Al fine di sostenere la ripresa economica e la continuità delle attività di ristorazione e di produzione della birra, alle imprese esercenti attività di somministrazione di pasti e bevande, in attività alla data di entrata in vigore della presente in legge, è riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto di birra come definita ai sensi dell’articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 e successive modificazioni.

2. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1 è pari al 10 % delle spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto di birre artigianali, come definite dall’articolo 2, comma 4-bis, della citata legge n. 1354 del 1962, e al 5 % delle spese sostenute nel medesimo anno per l’acquisto di tipologie di birre diverse da quelle artigianali. Il credito di imposta non può essere comunque superiore a 10 mila euro.

3. Il credito d’imposta di cui al presente articolo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria, e ad esso non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i codici ATECO delle attività esercitate dai soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al precedente comma 1, nonché le modalità attuative del presente articolo per usufruire del credito d’imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 5.

5. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare minori entrate superiori a 25 milioni di euro.

6. Conseguentemente, al successivo articolo 209, comma 1, sostituire le parole “500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “475 milioni di euro per l’anno 2022”.

21.039. Cenni.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21-bis. (Misure di semplificazione per la gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34)

1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.

3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.

4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.

5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3.

6. Per le esigenze della ricognizione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo al quale sono assegnate risorse pari a Euro 100.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di accesso al fondo da parte dei comuni interessati.>>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.040. Bubisutti, Manzato, Gastaldi, Viviani, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21-bis. (Disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio nei settori dell’agricoltura e del turismo)

1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole “strutture ricettive”, sono inserite le seguenti: “, delle imprese turistiche e della ristorazione”, e le parole: “fino ad otto lavoratori”, sono sostituite dalle seguenti: “fino a quindici lavoratori, nonché delle aziende del settore agricolo”;

b) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

21.041. Cattoi Vanessa, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis. (Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

1. Al fine di sostenere la ripresa degli operatori dei settori economici che hanno subito perdite in seguito alla diffusione dell’epidemia «Covid-19», sono riconosciuti, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, ivi incluse quelle florovivaistiche, apistiche e vitivinicole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché le filiere agroalimentari.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All’attuazione della misura provvede l’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.042. Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis. (Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della sentenza restano a carico dello Stato membro.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, dalla presente legge.

21.043. Viviani, Bubisutti, Loss, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 21 è aggiunto il seguente:

articolo 21-bis. (Modifiche all’articolo 8 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540)

1. All’articolo 8 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell’articolo 23 quarto comma del Regio Decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718, con esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al comma 3 del medesimo art. 2135.».»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.044. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

Articolo 21-bis. (Organizzazioni di produttori)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 dopo la lettera i) è inserito il seguente periodo:

“l) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall’Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi”.

21.045. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Articolo 21-bis. (Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituto un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.046. Liuni, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Articolo 21-bis. (Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.

2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.047. Golinelli, Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

Articolo 21- bis. (Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21.048. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente

Articolo 21-bis.

1. Al comma 3, dell’articolo 222, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole “90 milioni di euro per l'anno 2020” con le seguenti “90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestino nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.049. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis. (Fondo nazionale per la suinicoltura)

1. Il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all’articolo 11-bis del decreto legge 29 marzo 2019, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2019 n. 44, è incrementato di 30 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Al fine di prevenire la diffusione della Peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale nonché per individuare le aree maggiormente a rischio diffusione, gestire e controllare la specie cinghiale (Sus scrofa) ed incrementare il livello di biosicurezza dell’allevamento suino, il fondo di cui al comma 1 viene incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023. >>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.050. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis. (Misure per il sostegno del settore suinicolo)

1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell’articolo 11-bis del decreto legge 27 marzo 2019 n. 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “di 1 milione di euro per l’anno 2019 e di 4 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “di 1 milione di euro per l’anno 2019, di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per l’anno 2021”

b) dopo le parole “nonché a promuovere ’innovazione” sono aggiunte le seguenti parole “, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l’accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.051. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21-bis (Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

1. All’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l’accordo integrato di filiera.

1-ter. Con l’accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all’oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l’utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.

1-quater. L’accordo di cui al comma 1-bis è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all’entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all’apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.

1-quinquies. L’accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l’accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.»

b) al comma 2 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite con le seguenti «di cui ai commi da 1 a 1-quinquies».»

21.052. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis (Agevolazioni in favore delle aziende della filiera del legno)

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e che provvedono alla gestione e alla manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio-ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, è soggetto all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di 9 punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato testo unico di cui al al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.053. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente

Articolo 21-bis. (Istituzione di un Fondo di qualità settore cerealicolo)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il miglioramento della qualità ed il risparmio energetico nel settore cerealicolo destinato a finanziare l’ammodernamento e l’automazione dei centri di essiccazione/stoccaggio, comprese le attività connesse all’accettazione, alla pulitura, all‘essiccazione, alla conservazione e alla selezione delle partite conferite.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.054. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente

Articolo 21-bis. (Istituzione di un Fondo per l’agricoltura di precisione)

1. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera, al miglioramento del benessere animale, alla riduzione dell’impatto dei trattamenti fertilizzanti e fitosanitari nonché alla diffusione dell'agricoltura di precisione, è istituito, presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.055. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21-bis (Sostegno alle imprese del settore frutticolo)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore frutticolo che hanno subito perdite in seguito alla diffusione dell’epidemia «Covid-19», sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole operanti nel medesimo settore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All’attuazione della misura provvede l’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.056. Morrone, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 21 è aggiunto il seguente:

Articolo 21-bis. (Fondo emergenza per il settore degli ippodromi italiani)

1. E’ istituito un Fondo Emergenza per il settore degli ippodromi italiani riconosciuti dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali con una dotazione di 10 milioni di euro annui che sarà erogata dal Ministero stesso, in base all’impatto economico documentabile subito in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19 imposte dalle autorità competenti. All’ammontare necessario per la costituzione di detto fondo si provvede mediante l’attribuzione di una quota parte del Prelievo Unico Erariale di competenza del Mipaaf e destinato al settore per gli anni 2021, 2022 e 2023.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.057. Morrone, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis (Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo colpite da danni eccezionali gelate nella Regione Emilia-Romagna)

1 Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Emilia-Romagna, che hanno subito danni dall’eccezionali gelate del periodo dal 24 Marzo al 3 Aprile 2020, e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole emiliano romagnole, danneggiate dall’eccezionali gelate del periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.058. Morrone, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 21 inserire i seguenti:

Articolo 21-bis.

1. Il sostegno alla filiera agroalimentare di cui all’articolo 66, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intende esteso al settore della pesca e dell’acquacoltura.

2. La dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

21.059. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

“Articolo 21 bis

(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2021 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n.457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, nell'ambito della «CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura» di cui alla citata legge n. 457 del 1972 è istituito il «Fondo Pesca CISOA», con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

3. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

21.060. Benedetti.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

“Articolo 21 bis

(Modalità di identificazione dei destinatari delle misure di sostegno a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

1. Le misure di sostegno adottate nel periodo di emergenza sanitaria causata dal COVID-19 riferite alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per le quali si rimanda ai codici ATECO ai fini dell’individuazione dei relativi beneficiari nell’ambito di predette filiere, sono da intendersi a favore degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile e degli imprenditori ittici di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

21.061. Benedetti.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

Articolo 21 bis

(Esonero da fatturazione elettronica per i piccoli imprenditori ittici)

1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole da “…54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” aggiungere le seguenti: “, nonché gli imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, aventi un fatturato netto annuale inferiore ai 10.000 euro.”

2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

21.062. Benedetti.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 21-*bis*

(*Disposizioni in materia di disciplina della riproduzione animale*)

1. Al fine di armonizzare l'attività di programmazione svolta dagli Enti selezionatori di diritto privato riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, i suddetti Enti procedono a reciproche fusioni, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del codice civile, nell'ambito dei singoli comparti produttivi di cui al citato articolo 3.
2. Le fusioni di cui al precedente comma 1 devono concludersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza dal riconoscimento degli Enti selezionatori che non vi abbiano provveduto.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21.063. Scoma, Gadda, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere, il seguente articolo:

«Art. 21-bis (*Fondo prima casa*)

1. All’art. 1, comma 48, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all’80%.»;

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono attribuite risorse pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 209.

21.064. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 21-bis

(*Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità*)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
4. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 209.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».

21.065. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 21-bis

(*Ammodernamento sostenibile macchine agricole e forestali*)

1. Al fine promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Il Fondo per il rinnovamento della macchine agricole e forestali con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Il Fondo di cui al comma precedente è volto a incentivare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola immatricolata prima del 01/01/1991.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1.
5. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 184».

21.066. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 21-bis

(*Garanzie creditizie per imprese agricole colpite da calamità naturali*)

1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c. ubicate su un determinato territorio dove, in seguito ad eventi naturali che ne hanno danneggiato irrimediabilmente le produzioni ovvero compromesso la funzionalità aziendale, è stato dichiarato lo stato di calamità naturale, viene concessa a cura di ISMEA una garanzia diretta a titolo gratuito pari al 100 per cento del finanziamento erogato dagli Istituti di credito e finalizzato a ripristinare rapidamente la funzionalità aziendale.
2. L'ammontare del finanziamento è determinato applicando al volume di affari complessivo indicato nell'ultima dichiarazione IVA presentata al momento della richiesta dell'intervento, la percentuale del 25 per cento con un massimo di 50 mila euro.
3. La durata del finanziamento è stabilità in 96 mesi di cui almeno 24 di preammortamento.
4. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.
5. Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge vengono stabilite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.»

21.067. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art 21-bis

(*Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali*)

1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).
2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:
3. il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;
4. lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014;
5. lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
6. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali.».

21.068. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(*Sostegno alle imprese del settore frutticolo*)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore frutticolo che hanno subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia«Covid-19», sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole operanti nel medesimo settore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».

21.069. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 21-bis *(Start up a vocazione sociale*).

1. Le organizzazioni, costituite in società di capitale, anche in forma di cooperativa, o di persona, che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge n. 134 del 2015, sono imprese sociali, qualificate start up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4 del decreto legislativo 112 del 2017.

2. La qualifica di cui al comma 1 si determina quando l'impresa impiega, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico.

3. Alle imprese sociali di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, entro il limite massimo di spesa di euro 2 milioni annui a decorrere dal 2021.».

Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

21.070. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

« *Articolo 21-bis*

(Rideterminazione modalità di utilizzo del fondo per la quarta gamma)

1. *L'articolo 22 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, è sostituito dal seguente:*

"1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni nonché a tutte le imprese agricole singole ed associate che producono ortofrutticoli destinati al mercato della quarta gamma, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo non è concesso qualora la suddetta riduzione di fatturato sia pari o inferiore al 15%. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. »

21.071. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente

« *Articolo 21-bis*

(Contributo per le stazioni sperimentali per l'industria)

1. *L'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 è sostituito dal seguente:*

« b) acontributi a carico delle imprese ai sensi dell'articolo 23 quarto comma del Regio Decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo. 2135 comma 3.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

21.072. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

« *Articolo 21-bis*

(Revisione del fondo di solidarietà nazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di per la revisione e l'integrazione del Titolo I (Fondo di solidarietà nazionale - FSN) del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole" nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    1. definizione di eventuali soglie di accesso alle misure compensative tenendo conto delle diverse tipologie di avversità catastrofali, ivi inclusi le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, le epizoozie ed i danni da organismi nocivi ai vegetali;
    2. differenziazione della base temporale per la quantificazione della perdita di reddito e del danno indennizzabile in funzione della diversa natura degli eventi calamitosi, revisione dei massimali di danno indennizzabile e delle possibilità di cumulo tra diverse tipologie di interventi, coerentemente con la legislazione comunitaria in tema di aiuti di Stato;
    3. messa a punto di una piattaforma informatica unica per la gestione armonizzata sul territorio nazionale delle misure di intervento, ivi inclusi gli aspetti relativi alla delimitazione delle aree interessate, alla stima del danno, alla raccolta delle domande di accesso agli interventi ed alla loro istruttoria nonché alla attività di controllo ed erogazione degli aiuti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

21.073. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

« *Articolo 21-bis*

(Misure di sostegno per le organizzazioni di produttori)

1. *Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 dopo la lettera i) è inserita la seguente:*

"i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi".

»

21.074. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

« *Articolo 21-bis*

(Istituzione del fondo per il sostegno della filiera suinicola)

1. *Al fine di contrastare le ripercussioni economiche negative prodotte dall'emergenza da COVID-19, rilanciare il mercato suinicolo nazionale italiano ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese che operano nel comparto suinicolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo speciale con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, denominato "Fondo per il sostegno della filiera suinicola".*
2. *Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.*
3. *Gli interventi di cui al comma 2 devono essere mirati, tra le altre, a fornire forme di ristoro economico per la perdita di fatturato per gli allevatori del comparto suinicolo, ed in ogni caso devono privilegiare le produzioni e gli allevamenti di carne italiana, intesa come proveniente da animali nati, allevati e macellati in Italia.*
4. *Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

21.075. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

« *Articolo 21-bis*

(Contributi per il settore della pesca)

1. *Per le finalità di cui all’articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).*
2. *Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l’anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.*
3. *Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del predetto decreto*

21.076. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

« *Articolo 21-bis*

(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo, denominato "Fondo per lo stoccaggio dei vini di qualità", destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
4. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Fondo previsto dall'articolo 209. »

21.077. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

« *Articolo 21-bis*

(Ammodernamento sostenibile delle macchine agricole e forestali)

1. *Al fine promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Il Fondo per il rinnovamento delle macchine agricole e forestali con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.*
2. *Il Fondo di cui al comma precedente è volto a incentivare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola immatricolata prima del 01/01/1991.*
3. *Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.*
4. *Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1.*
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.078. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

« *Articolo 21-bis*

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

1. *Agli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e successive modificazioni, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo che va dal 1° gennaio 2021 al 30 marzo 2021.*
2. *L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.* »

3 . Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.079. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

« *Articolo 21-bis*

(Garanzie creditizie per imprese agricole colpite da calamità naturali)

1. *A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c. ubicate su un determinato territorio dove, in seguito ad eventi naturali che ne hanno danneggiato irrimediabilmente le produzioni ovvero compromesso la funzionalità aziendale, è stato dichiarato lo stato di calamità naturale, viene concessa a cura di ISMEA una garanzia diretta a titolo gratuito pari al 100 per cento del finanziamento erogato dagli Istituti di credito e finalizzato a ripristinare rapidamente la funzionalità aziendale*.
2. *L'ammontare del finanziamento è determinato applicando al volume di affari complessivo indicato nell'ultima dichiarazione IVA presentata al momento della richiesta dell'intervento, la percentuale del 25 per cento con un massimo di 50 mila euro.*
3. *La durata del finanziamento è stabilità in 96 mesi di cui almeno 24 mesi di preammortamento.*
4. *Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020.*
5. *Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge vengono stabilite le modalità attuative per l'erogazione della presente misura.* »
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

».

21.080. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

« *Articolo 21-bis*

(Sostegno alle imprese del settore frutticolo)

1. *Al fine di sostenere la ripresa del settore frutticolo che hanno subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, sono riconosciuti, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole operanti nel medesimo settore.*
2. *Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.*
3. *Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.* »

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.081. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21-*bis*

(Contributi per il settore della pesca)

1. Per le finalità di cui all'articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).
2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l'anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

21.082. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

Articolo 21 bis(*Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere minori*)1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere minori, quali apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 40 milioni per l’anno 2021. 2. Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “760 milioni”.

21.083. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Manca Alberto, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

Articolo 21 bis

(Disciplina delle attività agrituristiche)

1. All’articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole “ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale” sono aggiunte le seguenti: “nonché per la valutazione del rapporto di connessione”.

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21.084. Gallinella, Gagnarli, Cassese, Cillis, Cadeddu, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

Articolo 21 bis

(Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica)

1.Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, allegato Elenco n. 1, alinea 13-Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la seguente voce è soppressa: “Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 59, comma 2”.

2. Il comma 3 dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mancato versamento del contributo comporta l’applicazione della sanzione ammi¬nistrativa pecuniaria pari al doppio del con¬tributo dovuto. In caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto. Se il versa-mento è effettuato dopo la scadenza del ter¬mine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo do¬vuto per ogni giorno di ritardo. Con il de¬creto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di ri¬scossione delle sanzioni».

21.085. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

Art 21 bis

(Monitoraggio della produzione cerealicola e dell’acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali importati da Paesi dell’Unione Europea e da Paesi terzi)

1. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole realizzate sul territorio nazionale, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali o farine di cereali, è tenuto a registrare tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue, in apposito registro telematico istituito nell’ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

2. Le entrate e le uscite per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da Paesi Terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 1, entro sette giorni lavorativi dall’effettuazione delle operazioni stesse.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, per il quale sono previsti oneri pari ad 1 milione di euro per il solo anno 2021, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dal comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite dal decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui le violazioni di cui al presente comma riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da 7 a 30 giorni. 1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “799 milioni”.

21.086. Cillis, Gagnarli, Cassese, Cadeddu, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

Articolo 21 bis(Disposizioni in materia di apicoltura)

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) All’articolo 6, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: «entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.» sono sostituite con «ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre».

2. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313,».

3. All’articolo 34 della Legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Chiunque contravviene all’obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del Manuale Operativo dell’Anagrafe Apistica Nazionale, istituito dall’art. 1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all’obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del Manuale Operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.

4. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. I commi 1 e 1-bis si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero».

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede all’aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l’idromele, l’aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

«12-bis) pappa reale o gelatina reale»;

b) alla parte III, dopo il numero 15) è inserito il seguente «15-bis) servizi di impollinazione»; c) alla parte III dopo il numero 16 è inserito il seguente: «16-bis) pappa reale o gelatina reale»; *Conseguentemente, per l’attuazione dei commi 5 e 6, all’articolo 209, comma 1,*

sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “798milioni di euro per l’anno 2021 e 498 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”

21.087. Parentela, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Pignatone.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

Articolo 21 bis

(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)

1. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo e l’esigenza di garantire un efficiente sistema di tutela delle produzioni nazionali, al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi esistenti alla data del 1° gennaio 2021, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso in corso al 31 dicembre 2021 e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio, e facendo riferimento, in particolare, alla tipologia di spesa ammissibile, alle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande e alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “795 milioni di euro per l’anno 2021, 495 milioni di euro per l’anno 2022, 495 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

21.088. Parentela, Gagnarli, Pignatone, Marzana, Maglione, Manca Alberto, Lombardo, Lovecchio, Galizia, Gallinella, Del Sesto, Cillis, Cassese, Cadeddu.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

Articolo 21 bis

(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

21.089. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

Art 21 bis

(Misure di semplificazione per l’agricoltura biologica)

1. La notifica dell’attività di produzione con metodo biologico, di cui all’articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, limitatamente all’attività di produzione agricola, è esente dall’obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B) allegata all’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Gli adempimenti per il Piano Annuale di Produzione, di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008, sono soddisfatti dalla compilazione del Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

21.090. Gallinella, Cadeddu, Cassese, Gagnarli, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

Art 21.bis

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, in materia di riproduzione animale)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ai fini del presente decreto, è definito “raccolta dei dati” il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente e condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito “prelievo dei campioni” il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita “analisi dei campioni” l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-quinquies. Ai fini del presente decreto, sono definiti “elaborazione dei dati” il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato nazionale zootecnico di cui all'articolo 4, comma 4, le definizioni di cui al presente articolo possono essere aggiornate anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica».

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In una sezione supplementare del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore, sono iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute».

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le attività inerenti alla raccolta dei dati, al prelievo dei campioni, all'analisi dei campioni e all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità e il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dei dati, il prelievo dei campioni, l'analisi dei campioni e l’elaborazione dei dati sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività sugli allevamenti aderenti allo stesso programma genetico: raccolta dei dati, prelievo dei campioni, analisi dei campioni o elaborazione dei dati;

b) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine, asinine e suine, e Accredia per i dati prodotti dai laboratori di analisi;

c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento nell'intero territorio nazionale in maniera tracciata ed omogenea, e che possa garantire la sicurezza informatica del dato;

d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;

e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

f) personalità giuridica senza fini di lucro;

g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto»;

c) al comma 3, dopo la parola: «zootecnica» sono inserite le seguenti: «con scopi diversi da quelli di cui al comma 1»;

d) al comma 4, primo periodo, le parole: «negli allevamenti» sono sostituite dalle seguenti: «prelievo dei campioni, analisi dei campioni ed elaborazione dei dati»;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciute ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014»;.

4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione e allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la BDN».

5. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che godono di piena autonomia e indipendenza»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «essere aggregati» sono inserite le seguenti: «, in forma stabile,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «parere preventivo» è inserita la seguente: «vincolante».

21.091. Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

Art 21.bis

(Credito di imposta per piani di comunicazione dei prodotti agroalimentari)

1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonchè alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato, un credito di imposta nella misura del 50% del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza degli agricoltori e degli esercizi commerciali. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 25 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “775. milioni”.

21.092. Cadeddu, Gagnarli, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Maglione, Manca Alberto, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

Art 21.bis

(Equiparazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo a quella degli altri cereali)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II:

1) al numero 9), le parole: «, escluso quello destinato alla semina» sono soppresse;

2) al numero 10), dopo le parole: «di frumento» è inserita la seguente: «, orzo»;

b) alla parte III:

1) al numero 26), le parole: «orzo destinato alla semina» sono soppresse ;

2) al numero 28), la parola: «orzo,» è soppressa.

Conseguentemente, alla tabella A , voce Ministero dell’Economia e Finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: - 2.000.000

2022: -2.000.000

2023: -2.000.000 .

21.093. Cillis, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

Art 21.bis

(Disposizioni a sostegno delle filiere ortofrutticole)

1. Al fine di favorire il superamento della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore delle imprese appartenenti alla filiera ortofrutticola, rimasta esclusa dai benefici di cui all’art. 222 comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dall'art. 58-quater del decreto-legge n. 104 del 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo dedicato con una dotazione pari a euro 50 milioni per l'anno 2021 con la finalità di riconoscere un rimborso parziale del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese ortofrutticole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “750 milioni”.

21.094. Marzana, Galizia, Gallinella, Gagnarli, Lombardo, Lovecchio, Cadeddu, Cassese, Maglione, Manca Alberto, Parentela, Del Sesto, Pignatone.

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

Art 21.bis

*(Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali)*1. Al fine di sostenere i piccoli birrifici indipendenti, produttori di birra artigianale con capacità produttiva inferiore ai 10.000HL/annui, così definiti ai sensi della legge 1354/1962, articolo 2, comma 4-bis, che abbiano subìto danni in termini di riduzione delle vendite di prodotto confezionato a causa della crisi epidemiologica COVID-19, a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie particolari produzioni, nonché a causa dell’alta deperibilità dei prodotti, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali un fondo, denominato “Fondo per il ristoro dei piccoli birrifici artigianali” con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per il danno subìto a causa delle giacenze di prodotto che nel 2020 è rimasto invenduto ed è deperito.2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.3. Le modalità di calcolo del beneficio di cui al comma 2 dovranno essere effettuate in base ai dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso ogni anno dai birrifici all’Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento. nonché dalle vendite del periodo. Il beneficio di cui al comma 2 sarà quindi riferito alla svalutazione ed inutilizzabilità del prodotto confezionato in magazzino.4. Anche per le finalità di cui al comma 1, nonché per una più specifica identificazione, valorizzazione e promozione della birra artigianale, considerata la crescente importanza dei piccoli birrifici artigianali e la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione di attività economica e di prodotto merceologico ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.*Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole* “800 milioni” *con le seguenti*: “795 milioni”.

21.095. Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Manca Alberto, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

Art 21.bis

(Modiche alla legge n. 242 del 2 dicembre 2016 in materia di filiera agroindustriale della canapa)

1. All’articolo 2, comma 2, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i semilavorati e altri prodotti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali e commerciali di diversi settori, compreso quello energetico”.

2. All’articolo 2, comma 3, della legge n. 242 del 2 dicembre 2016, le parole da “esclusivamente” ad “aziendale” sono sostituite dalle seguenti: “per la produzione e la vendita”.

3. All’articolo 4 della legge n. 242 del 2 dicembre 2016 è aggiunto infine il seguente comma:

8) I semilavorati e gli altri prodotti, di cui all’articolo 2, non rientrano nel campo di applicazione delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica DEL 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Al fine di promuovere la produzione, la ricerca, i processi di prima trasformazione e lo sviluppo della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), sul territorio nazionale nonché la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Fondo per lo sviluppo della filiera della canapa con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021, 2 milioni di euro per l’anno 2022 e 2 milioni di euro per l’anno 2023.

Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 4.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “ 798 milioni di euro per l’anno 2021, 498 milioni di euro per l’anno 2022, 498 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

21.096. Gallinella, Parentela, Deiana, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

Art 21.bis

(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

1. Per le finalità di sostegno e rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell’articolo 11-bis del decreto legge 27 marzo 2019 n. 27 come convertito dalla legge 21 maggio 2019 n. 44 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “di 1 milione di euro per l’anno 2019 e di 4 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “di 1 milione di euro per l’anno 2019, di 4 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di euro per l’anno 2021”

b) dopo le parole “nonché a promuovere ’innovazione” sono aggiunte le seguenti parole “, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l’accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “790 milioni”.

21.097. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis. (Istituzione del fondo per il risarcimento dei danni arrecati dagli ungulati)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni arrecati dagli ungulati alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati dagli ungulati con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2021: –10.000.000;

2022: –10.000.000;

2023: –10.000.000.

21.098. Del Sesto, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21 è aggiunto il seguente:

21.bis

(Gestione delle sanse umide denocciolate ottenute dai frantoi oleari)

1. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione e delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari all'articolo 1 della legge 11 novembre 1996, n. 574, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide denocciolate con un tenore di umidità pari o superiore al 70 per cento, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola e realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile".

21.099. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Parentela, Pignatone, Maglione, Marzana, Manca Alberto.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:

21.bis

(Fondo per l’agricoltura di precisione e utilizzo dei SAPR e degli APR in agricoltura).

1. All’articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR), di cui all'articolo 743, secondo comma, del Codice della navigazione, come definiti dal regolamento «Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto» dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC),

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei SAPR e degli APR di cui al comma 1 in agricoltura e nel trasporto e nella distribuzione di agrofarmaci.";

c) al comma 2, all'alinea, dopo le parole "può essere autorizzata" sono inserite le seguenti: ", con mezzi diversi da quelli di cui al comma 1,"».

2.Al fine di promuovere sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l’obiettivo di contenere l’impatto ambientale e mitigare i cambiamenti climatici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole il “Fondo per l’agricoltura di precisione e l’utilizzo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) in agricoltura” con una dotazione finanziaria iniziale di 500.000 euro per l’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti: “799.5 milioni di euro per l’anno 2021”;

21.0100. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:Articolo 21bis(Rifinanziamento Fondo Solidarieta’ Nazionale)1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021. *Conseguentemente, all’articolo 209*, *comma 1*, *sostituire le parole* “800 milioni” *con le seguenti*: “780 milioni”.

21.0101. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 21 inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità)

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell’epidemia«Covid-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini sfusi DOC DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti ubicati sul territorio nazionale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole «800 milioni di euro per l’anno 2021» con le seguenti: «810 milioni di euro per l’anno 2021»

21.0102. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art.21-bis

(Rifinanziamento del Fondo per la competitività delle filiere agricole)

1. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitività delle filiere agricole di cui all'articolo 1 comma 507 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementata per gli anni 2021, 2022 e 2023 con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

2. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ottanta".

21.0103. Grimaldi, Iorio, Gagnarli, Gallinella, Pignatone, Lombardo, Cadeddu.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21 bis

1. All’articolo 43, comma 4 bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola vulcanica sono inserite le seguenti: “e per le coltivazioni di frutta in guscio, in qualsiasi terreno ubicate,”

21.0104. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Pignatone, Parentela, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Manca Alberto.

Dopo l’articolo 21 è aggiunto il seguente:

21 bis

(Fondo crisi corilicoltura)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Fondo nazionale per la corilicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l’innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell’ambito di un apposito piano di interventi.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “ 799 milioni di euro per l’anno 2021, 499 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni

21.0105. Bilotti.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

21.bis

(Organizzazioni di produttori)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 dopo la lettera i) è inserito il seguente periodo:

“l) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall’Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi”.

21.0106. Parentela, Gagnarli, Cillis, Cassese, Cadeddu, Gallinella, Del Sesto, Lombardo, Galizia, Maglione, Marzana, Lovecchio, Pignatone, Manca Alberto.

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

“Art. 21-bis (Sviluppo delle imprese artigiane)

1. All’articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; »”.

21.0107. Ciprini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente: "Articolo 21-bis (*Istituzione di un fondo per il sostengo della filiera Horeca e delle aziende del comparto distributivo del Food&Beverage*

*1.*Al fine di sostenere il settore horeca e il comparto della distribuzione Food&beverage, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di Covid-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, uno specifico fondo a sostegno delle imprese della distribuzione Food&beverage dei codici Ateco 46.34 e 46.39, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera (ristorazione, bar, agriturismi, alberghi, locali di intrattenimento, ecc. del canale Horeca), che hanno causato nell'anno 2020 perdite di fatturato oltre il 50% verso il 2019 e non ristorate nei decreti ristori emanati.

Vengono demandate ad uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico le modalità di attuazione del fondo e i criteri di calcolo.Viene istituito inoltre, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un credito di imposta per le aziende della distribuzione Food&beverage calcolato sulle perdite su crediti.

21.0108. Vignaroli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 21-bis

(*Disposizioni agricole in materia di digestato*)

1.Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 52, comma 2-bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro di cui all’articolo 22 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, in ingresso di impianti di produzioni biogas prodotti da impianti aziendali e interaziendali, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e conformemente alle condizioni di utilizzazione agronomica previste dal Titolo IV del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.

b) Dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:

2-ter. Sono condizioni di equiparabilità del digestato per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’efficienza di uso, ai concimi di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all’80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

c) un’idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

2 quater.. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall’inquinamento da nitrati, anche per il digestato equiparato devono essere rispetatte le indicazioni previste dall’articolo 40 del Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e le quantità di azoto efficiente da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per ogni singola coltura”.

2-quinquies. L’utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all’esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell’interessato, alla competente autorità regionale o provinciale. Le analisi di cui al precedente periodo sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75”. e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica della Commissione Europea ai sensi della Direttiva (UE) n. 2015/1535 del parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

3. Al fine di assicurare la riduzione dei quantitativi di rifiuti organici avviati a discarica o ad altre forme di smaltimento, garantendo al contempo la massima protezione della salute, dell'ambiente e della qualità del territorio e dei prodotti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute definisce altresì, con decreto, le caratteristiche di qualità e la disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già previste dal decreto ministeriale 25 febbraio 2016. Nelle more dell'adozione della disciplina di cui al presente comma, l'utilizzazione agronomica del digestato che non risulta regolamentato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2016, fermo restando quanto ivi previsto, può essere effettuata con le modalità, alle condizioni e nel rispetto dei limiti e dei divieti fissati nel decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992.

4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 527 è abrogato

5. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e di semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione, nonché delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari, fermo restando quanto previsto della legge 11 novembre 1996, n. 574, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide con un tenore di umidità pari o superiore al 70%, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21.0109. Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 21-bis

(*Potenziamento e crescita della ricerca nel settore agroalimentare*)

1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Nel titolo della legge, dopo le parole "Ministero dell'agricoltura e delle foreste", sono aggiunte le seguenti: "e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria";
3. Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2 *bis*. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.

Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.

Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 maro 2001, n. 165.".

2.All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Dopo le parole "n. 190", sono aggiunte le seguenti: "nonché dell'articolo 2 *bis* della legge 5 aprile 1985, n. 124";
2. Le parole "e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "22,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021".

Conseguentemente:

In tabella A – voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2021: - 5 milioni;

2022: - 5 milioni

2023: - 5 milioni

21.0110. Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente

"Articolo 21-*bis*

(Misure del settore agricolo in favore del settore delle carni)

1. Il termine "carne" è riferito a tutte le parti commestibili degli animali, compreso il sangue, di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale nonchè al regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

2. Sono riservate alle carni, alle carni macinate, alle preparazioni di carni, alle carni separate meccanicamente e alle preparazioni a base di carne ed ai prodotti a base di carne nonché a tutti gli alimenti contenenti carne le denominazioni di "bistecca", "salame", "salsiccia", "prosciutto", "burger, "hamburger" e, comunque usuali, descrittive o tradizionalmente impiegate per indicare prodotti contenenti carne, anche in lingua diversa da quella italiana.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori."

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21.0111. Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente

"Articolo 21-*bis*

(*Misure a sostegno del settore agricolo in materia di rafforzamento della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica*)

1. Le disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 rappresentano un oggettivo caso di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nell'ambito delle procedure dei pagamenti diretti ai detentori di animali. Conseguentemente, per l'intero periodo emergenziale, non trovano applicazione a carico dei detentori di animali le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per tutti gli eventi connessi agli animali le cui notifiche nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica sono effettuate entro i 14 giorni successivi agli ordinari termini, nonché per tutti gli eventi connessi agli animali, i cui termini di notifica non sono scaduti al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti emergenziali adottati. Resta fermo l'obbligo per il detentore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda.
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

21.0112. Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente

"Articolo 21-*bis*

(Misure a sostegno del settore agricolo per il controllo delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli oneri relativi alle attività di cui all'articolo 12, comma 2, sono a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, con proprio provvedimento, le relative tariffe minime e massime.";
3. Il comma 3 è abrogato.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

21.0113. Gadda, Del Barba.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente

“Articolo 21-*bis*

(Misure in materia agricola e di sfalci e potatura)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, *fermo restando quanto disposto dagli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettera f)*”;

b) all’articolo 185, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) *paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi gli sfalci e le potature, utilizzati, direttamente o con cessione a terzi, nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana*”.>>.

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.”

21.0114. Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente

"Articolo 21-*bis*

(Misure a sostegno delle attività agricole in materia di biomasse vegetali)

1. Le biomasse vegetali derivanti da attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sponde del reticolo idrografico nazionale, effettuate previa regolare autorizzazione delle autorità competenti, allo scopo di assicurare il corretto regime dei deflussi idrici e ridurre il rischio di dissesti, sono classificate di Tipologia IV ai sensi del Decreto Interministeriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, del 2 marzo 2010.
2. La certificazione della biomassa di cui al comma 1, finalizzata alla tracciabilità, potrà avvenire in presenza di autorizzazioni rilasciate dagli organi pubblici preposti che contengano il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, una relazione tecnica, eventuale documentazione fotografica, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato."

21.0115. Gadda, Del Barba.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente

"Articolo 21-*bis*

(Misure a sostegno del settore bieticolo-saccarifero)

1. All'articolo 10-quinquies del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole *"all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari*", sono sostituite dalle parole "*al 31 dicembre 2021"*.
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato."

21.0116. Gadda, Del Barba.

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

Articolo 21-bis *(Contratti di filiera e di distretto agroalimentari)*

1. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti nel settore agroalimentare a seguito della crisi determinata dalla diffusione del COVID-19, la dotazione del Piano operativo agricoltura del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 è incrementato di 350 milioni di euro a favore della misura relativa ai contratti di filiera e di distretto, istituiti dall’articolo 66 della legge n. 289/202.

2. Agli oneri del presente comma si provvede attraverso rimodulazione della dotazione finanziaria del Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020.

3. All’art 23.1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, sostituire la parola “ovino” con “ovicaprino”.>>

21.0117. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 21 inserire il seguente

“Art. 21 bis

(Norme per lo sviluppo della Bioedilizia)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio boschivo nazionale e promuoverne l’utilizzo per la produzione di semilavorati per l’industria, per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuta per le spese documentate relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno, prodotte con materie prime da filiera corta certificate attraverso il marchio “Legno Clima - 100% italiano”, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento dell’importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 50 mila euro da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

2. I soggetti che sostengono, negli anni 2021 e 2022, spese per gli interventi al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. La detrazione di cui al presente articolo si applica nel caso in cui si dimostri che il quantitativo di CO2 stoccata entro l’edificio è maggiore di 15t., calcolata secondo i principi della UNI EN 16499.

4. La detrazione di cui al presente articolo è cumulabile con quelle previste all’articolo 119 del Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dall’articolo 16 del Decreto-Legge 4 Giugno 2013, n.63 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari ad un minor gettito IRPEF di competenza annua pari a 27 Milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

21.0118. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente:

Articolo 21 bis

(Modifica all’articolo 224 bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 recante “Sistema di qualità nazionale benessere animale)

1. All'art. 224 bis (Sistema di qualità nazionale benessere animale) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» dopo le parole “a legislazione vigente” aggiungere le seguenti parole:

“I prodotti agroalimentari conformi al Sistema sono riconoscibili da parte dei consumatori grazie a una specifica etichetta applicata sui prodotti che indichi, in maniera specie-specifica e tramite chiara distinzione visiva:

- i livelli disponibili per quella specie in ordine crescente di benessere animale;

- il metodo di allevamento per ciascun livello;

- il livello a cui appartiene il prodotto.

Per ogni specie saranno disponibili almeno un livello che indichi il rispetto dei requisiti minimi di legge, un livello al coperto migliorato e un livello all’aperto. Sarà sempre indicato in etichetta l’eventuale uso di gabbie lungo l'intera filiera relativa al prodotto.”

21.0119. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

“21 bis. (Rinnovo dello strumento della cambiale agraria)

1. All'articolo 222, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, le parole: "la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020.", sono sostituite dalle seguenti: " la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2021. La sottoscrizione del prestito avviene presso gli uffici degli assessorati regionali dell'agricoltura, che allo scopo utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”

21.0120. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis

(Equiparazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo a quella degli altri cereali)

1.Al fine di equiparare la tassazione dell’orzo a quella Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, al numero 9), le parole: «, escluso quello destinato alla semina» sono soppresse;

b) alla parte II-bis aggiungere la seguente voce: “1-sexies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo”

c) alla parte III:

1) al numero 26), le parole: «orzo destinato alla semina» sono soppresse;

2) al numero 28), la parola: «orzo,» è soppressa.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero .Ministro dell’economia e delle finanze., apportare le seguenti variazioni:

2021: -2.000.000;

2022: -2.000.000;

2023: -2.000.000

21.0121. Spena.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis. 1. Il sostegno alla filiera agroalimentare di cui all’articolo 66, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intende esteso al settore della pesca e dell’acquacoltura.

2. La dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della medesima legge è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”.

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “790 milioni di euro per l’anno 2021, 490 milioni di euro per l’anno 2022, 490 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

21.0122. Scoma, Gadda, Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 21-bis

(Disposizioni in materia di disciplina della riproduzione animale)

1. Al fine di armonizzare l’attività di programmazione svolta dagli Enti selezionatori di diritto privato riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, i suddetti Enti procedono a reciproche fusioni, ai sensi dell’articolo 42-bis del codice civile, nell’ambito dei singoli comparti produttivi di cui al citato articolo 3.

2. Le fusioni di cui al precedente comma 1 devono concludersi entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la decadenza dal riconoscimento degli Enti selezionatori che non vi abbiano provveduto.

3. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21.0123. Bond.

Dopo l’articolo 21 aggiungere il seguente:

Articolo 21-bis

(Smaltimento delle eccedente di prodotti agroalimentari tipici)

1. Al fine di consentire lo smaltimento delle eccedenze di prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari di cui al Regolamento UE 1151/2012, è costituito Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a favorire la commercializzazione di tali prodotti presso gli esercizi commerciali alimentari al dettaglio di cui alle lettere *d), e), f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo modalità che ne preservino l'immagine, mediante posizionamento in specifici corner, nonché la commercializzazione *on line*. La misura si attua attraverso accordi di commercializzazione tra le associazioni dei produttori e quelle dei commercianti, nei quali deve essere prevista la messa in vendita dei prodotti ad un prezzo al consumatore finale ridotto fino ad un massimo del 30 per cento dei prezzi abitualmente praticati, come rilevati dalle principali Camere di Commercio. La misura si sostanzia:

a) nella concessione di un credito d'imposta ai produttori pari al 50 per cento della differenza tra il prezzo abituale di vendita e il prezzo di cessione stabilito dagli accordi o stabilito per la vendita *on line*;

b) nella concessione di un credito d'imposta agli esercizi commerciali per l'allestimento dei *corners*, nell'ambito dei quali deve essere evidenziato che si tratta di una vendita straordinaria legata all'emergenza sanitaria in atto;

c) nell'adozione di una misura di sostegno alle organizzazioni dei produttori destinata a sostenere le spese di organizzazione per la vendita *on line* dei prodotti dei propri associati.

2. Con decreto dei Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Una quota parte delle risorse del fondo, pari a 2 milioni di euro, è destinata per l'anno 2021 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.

4. Sono vietate e costituiscono pratica commerciale sleale, le pratiche commerciali svalorizzanti quali il posizionamento di vendita dei prodotti di cui al comma 1 nella gamma «primo prezzo», ovvero nelle linee commerciali «*low cost*». Tali pratiche sono punite ai sensi del comma 2-*quater* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. All’onere di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l’anno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 209.

21.0124. Spena, Nevi, Baroni Anna Lisa, Caon, Savino Sandra.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art 21-bis

(Incentivi agli investimenti in colture arboree pluriennali)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, il comma 509 è abrogato e sostituito dal seguente:

"Ai soli fini della determinazione della quota deducibile a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali effettuati negli esercizi 2020, 2021, 2022 sono incrementate del 20 per cento nei primi tre esercizi dall'entrata in produzione dei predetti impianti, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.".

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022.

21.0125. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

art 21-bis

"Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma"

L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni nonché a tutte le imprese agricole singole ed associate che producono ortofrutticoli destinati al mercato della quarta gamma, è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso ai soggetti indicati al comma precedente, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ed è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo non è concesso qualora la suddetta riduzione di fatturato sia pari o inferiore al 15%. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 20 milioni di euro per l'anno 2021

21.0126. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

art 21-bis

(*Vertical farming)*

All'articolo 58-bis del decreto-legge 104/2020, aggiungere i seguenti commi.

"2–bis. All'art.4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.".

2-ter. All'art. 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" la lettera a) è così sostituita: "a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:

- i. "prodotto lavato e pronto per il consumo", o
- ii. "prodotto lavato e pronto da cuocere"
- iii. "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere",
- per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77."

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

21.0127. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

Art 21

(Contributo Stazioni Sperimentali per l’Industria)

1. l’articolo 8 par. 1 lettera b) del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 è così modificato:

b) contributi a carico delle imprese ai sensi dell’articolo 23 quarto comma del Regio Decreto 31 ottobre n. 2523 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948 n. 718 con esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo. 2135 comma 3.

Conseguentemente, all’articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023

21.0128. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art 21-bis

(Revisione Fondo di solidarietà nazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno o più decreti legislativi di per la revisione e l'integrazione del Titolo I (*Fondo di solidarietà nazionale - FSN*) del Decreto legislativo n. 102 del 29.03.2004 "*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole*" nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di eventuali soglie di accesso alle misure compensative tenendo conto delle diverse tipologie di avversità catastrofali, ivi inclusi le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, le epizoozie ed i danni da organismi nocivi ai vegetali;

b) differenziazione della base temporale per la quantificazione della perdita di reddito e del danno indennizzabile in funzione della diversa natura degli eventi calamitosi, revisione dei massimali di danno indennizzabile e delle possibilità di cumulo tra diverse tipologie di interventi, coerentemente con la legislazione comunitaria in tema di aiuti di Stato;

c) messa a punto di una piattaforma informatica unica per la gestione armonizzata sul territorio nazionale delle misure di intervento, ivi inclusi gli aspetti relativi alla delimitazione delle aree interessate, alla stima del danno, alla raccolta delle domande di accesso agli interventi ed alla loro istruttoria nonché alla attività di controllo ed erogazione degli aiuti.

21.0129. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

Art 21-bis

(Organizzazioni di produttori – raccolta)

Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 dopo la lettera i) è inserito la seguente lettera:

“l) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall’Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi”.

21.0130. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente

"Art. 21-*bis*"

(Istituzione del Fondo a favore delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzate da forte stagionalità per il sostegno dell'integrazione delle filiere agroalimentari)

1. Al fine di garantire l'integrazione delle filiere agroalimentari attraverso l'acquisto e la valorizzazione di materie prime di origine italiana da parte delle imprese industriali che realizzano produzioni alimentari per mezzo della trasformazione di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità di consumo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo, denominato "Fondo a favore delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzate da forte stagionalità per il sostegno dell'integrazione delle filiere agroalimentari" con una dotazione pari 30 milioni di euro per gli anni 2021-2023.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 30 milioni per gli anni 2021-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

21.0131. Nevi.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente

21-bis

(Contratti di filiera e di distretto agroalimentari)

1. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti nel settore agroalimentare a seguito della crisi determinata dalla diffusione del COVID-19, la dotazione del Piano operativo agricoltura del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 è incrementato di 350 milioni di euro a favore della misura relativa ai contratti di filiera e di distretto, istituiti dall'articolo 66 della legge n. 289/202.

2. Agli oneri del presente comma si provvede attraverso rimodulazione della dotazione finanziaria del Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020.

3. All'art 23.1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, sostituire la parola "ovino" con "ovicaprino".>>

21.0132. Nevi.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente

Art 21-bis

(Misure per l'aggregazione in agricoltura)

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore della cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.

2. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti all' articolo 2, comma 4-bis, del decretolegge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza ovvero il mancato riconoscimento delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.

21.0133. Nevi.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art 21 bis

(Fondo per la filiera della ristorazione)

"All'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Fondo per la filiera della ristorazione, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20, con codice ATECO anche non prevalente 56.10.12 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.".

21.0134. Nevi.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21 bis

(Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di sostenere la ripresa degli operatori dei settori economici che hanno subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia «Covid-19», sono riconosciuti, nel limite complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2021, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni. 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dal medesimo decreto. Relazione: La proposta introduce uno strumento necessario a sostenere la ripresa delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e acquacoltura attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto. Gli interventi dovranno essere compatibili con il "Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" mentre, la platea di beneficiari e i principi di applicazione sono demandate ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Infine, al fine di rendere quanto più rapida possibile ed immediata l'erogazione del sostegno, si prevede che all'attuazione provveda l'Agenzia delle Entrate.

21.0135. Nevi.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente

Articolo 21-*bis*

(Contributi per il settore della pesca)

1. Per le finalità di cui all’articolo 16, alle imprese operanti nei settori della pesca spetta il contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di maggio e agosto 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra maggio e agosto 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c).
2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato per l’anno 2020 nei limiti di spesa di 10 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

21.0136. Nevi.

Dopo l’articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-*bis*.

(Fondo per lo sviluppo dell’industria birraria e della filiera del “fuori casa”)

1. Al fine di sostenere il settore Ho.re.ca. e contestualmente minimizzare l'impatto ambientale in tale settore, ai soggetti esercenti attività di somministrazione bevande e alimenti è riconosciuto per il 2021 un credito d'imposta nella misura di 10 centesimi di euro per litro nel periodo di imposta successivo delle spese sostenute per l'acquisto di fusti di birra, di cui all'articolo 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023: euro 2,80 per ettolitro e per grado-Plato.

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2021: - 35.086.299

2022: - 10.737.810

2023: - 10.457.235.

21.0137. Cattaneo, Pettarin, Ruffino, Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 21-*bis*

(*Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)*

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della filiera bieticolo-saccarifera la cui attività ricade nelle aree maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, gli aiuti erogati nell’ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009, di cui al regolamento (CE) 320 del 20 febbraio 2006, alle aziende tuttora in esercizio, sono da intendersi concessi a titolo definitivo e non ripetibili.

21.0138. Vietina.

Articolo 23

Sopprimere l’articolo

23.1. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 38-quater, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole “entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione” sono inserite le seguenti: “Nei casi in cui il rimborso sia effettuato direttamente dall'Agenzia dell'Entrate, il cessionario dimostra l'avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione”.

b) al secondo periodo, dopo le parole “Il rimborso è effettuato” sono inserite le seguenti: “direttamente dall'Agenzia dell'Entrate ovvero”.

23.2. Lovecchio.

All’articolo 23, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati”;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) al comma 12, dopo le parole “di associazioni rappresentative di categoria” aggiungere le seguenti: “, di consorzi di tutela di cui all’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo,”.

23.3. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sopprimere la lettera a)

b) Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1-bis. Le somme eventualmente inutilizzate per l’anno 2020, sono mantenute a bilancio per essere utilizzate nell’anno 2021 per le medesime finalità.”,

conseguentemente all’articolo 209 la parola “800” è sostituita dalla parola: “799”

23.4. Russo Paolo.

Dopo l’art. 23, aggiungere il seguente:

“Articolo 23-bis.

«Interpretazione autentica in materia di patent box»

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 165, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intende non applicabile ai casi in cui il reddito prodotto all’estero concorre a determinare il beneficio fiscale di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”

conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole: “800” e “500” rispettivamente con le parole: “760” e 460”

23.5. Nevi, Porchietto.

Dopo l’art. 23, aggiungere il seguente:

“Articolo 23-bis.

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare";

b) il comma 44, è sostituito dal seguente:"44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.”,

conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole: “800” e “500” rispettivamente con le parole: “650” e 300”

23.6. Gelmini, Nevi, Perego Di Cremnago, Porchietto.

Dopo l’art. 23, aggiungere il seguente:

“23-bis. (Incentivi per attività imprenditoriali avviate sul territorio nazionale da cittadini italiani all’estero iscritti all’Aire)

1. Negli anni 2021 e 2022 per i cittadini italiani iscritti all’Aire e alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000, ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una start-up innovativa di cui all’articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50% sul reddito imponibile d’impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell’impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

23.7. Fitzgerald Nissoli.

Dopo l’articolo inserire il seguente: << Articolo 23-bis (Promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari italiani)

1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione dei vini e delle birre artigianali di produzione italiana, alle imprese agricole esistenti alla data del 1° gennaio 2020 è riconosciuto, per i periodi d’imposta 2021 e 2022, un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 30.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono all’estero, nonché per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

3. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al presente articolo possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo.

5. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

6. Al fine di sostenere la partecipazione a fiere digitali del settore agroalimentare è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per il 2021. Il fondo di cui al precedente periodo è volto a erogare un contributo a fondo perduto alle imprese agricole e agroalimentari in forma di voucher che permetta alle aziende di acquistare servizi di adeguamento della propria impresa alla fiera virtuale, per il rimborso fino all’80% delle spese sostenute per nuove azioni di adeguamento prodromiche alla partecipazione alle fiere virtuali, come adeguamento etichette, brochure, presentazioni aziendali.

7. Il contributo di cui al comma 7 è erogato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.

8. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 6.

9. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni per il 2021 e 10 milioni per il 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 209.

23.01. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art 23-bis (Credito d’imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)

1. Per i periodi d'imposta relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d’imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro.

2. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo comma è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro.

3. Il credito d’imposta di cui al presente articolo è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d’imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000;

2023: - 10.000.000.

23.02. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente: «Art *23-bis*

(*Credito d'imposta per prestazioni consulenziali a tutela del Made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale*)

1. Per i periodi d'imposta relativi alle annualità 2021, 2022 e 2023, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro.

2. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo comma è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2021: - 10.000.000; 2022: - 10.000.000; 2023: - 10.000.000;

23.03. Mor, Del Barba.

Articolo 24

Al comma 5, sostituire le parole: “36 milioni” con le seguenti: “70 milioni”

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2021: - 34.000.000

24.1. Lucchini, Maggioni, Ferrari, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

*All'articolo 24 aggiungere dopo il comma 5 il seguente: "*5 bis. Un importo non superiore al 50 per cento dei fondi previsti annualmente dal comma 5 è assegnato alle Regioni e Province autonome che presentano entro il 30 marzo 2021 progetti con le medesime finalità del comma 1."

24.2. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

“3-bis. Ai fini della compilazione dell’elenco dei piani di cui al comma 2 la struttura di Missione Investitalia valuterà le proposte sulla base dei seguenti criteri:

a) la coerenza della proposta con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigenti;

b) la entità degli incrementi di qualità insediativa assicurati dalla proposta in termini di spazi e attrezzature pubbliche;

c) la consistenza degli incrementi di qualità ambientale assicurati dalla proposta in riferimento alle componenti ambientali aria, acqua, suolo, ecosistemi.”

conseguentemente

al comma 3, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti :

“l) il quadro delle coerenze con gli strumenti di governo del territorio vigenti;

m) il Bilancio degli effetti sulla qualità insediativa e ambientale nel sito specifico della proposta e nel suo contesto.”

24.3. Di Lauro.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti: “7-bis.Al fine del riposizionamento competitivo e della rigenerazione del territorio nonché della riqualificazione delle aree produttive, attraverso il recupero degli immobili industriali dismessi o degradati, da trasformare da costo ambientale, sociale ed economico, a patrimonio da rivitalizzare, nel contesto più ampio di rigenerazione urbana e di recupero e riuso del suolo, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro nazionale informatico degli immobili industriali dismessi, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al quale sono indirizzati i dati raccolti dai Comuni, ai sensi del comma 7- ter del presente articolo.

7-ter. Per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023, sono assegnati ai Comuni contributi nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2021, di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per l’anno 2023, ai fini della realizzazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, della ricognizione puntuale, in base alla interoperabilità delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti, delle aree e degli edifici produttivi dismessi, rilevandone proprietà, stato ed eventuale utilizzo attuale e dell’invio dei dati raccolti. In base ai dati forniti, il Registro di cui al comma 7-bis genera un codice identificativo della singola opera.

7-quater. Ai fini dell’attuazione del comma 7-ter, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2021, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2021: - 6.000.000

2022: - 6.000.000

2023: - 6.000.000

24.4. Giarrizzo, Alaimo, Perconti, Rizzo, Pignatone, Suriano, Grillo.

Dopo l’art. 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-*bis*

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 è inserito il seguente:

“978-*bis*. A decorrere dal 2021, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d’opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, possono essere utilizzate dai medesimi beneficiari per ampliamento degli interventi finanziari o per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari.”

24.5. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

Articolo 24 bis. All’art. 57 del D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l’ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5.ter. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui

all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

Relazione Tecnica:

La proposta è finalizzata a sostenere la ripresa delle attività economiche destinando il 5% delle risorse assegnate alla ricostruzione pubblica al finanziamento di percorsi di sviluppo economico sostenibile e di innovazione ambientale (promozione del Turismo ed elle attività culturali, dello sviluppo dell’economia circolare, il rafforzamento dei servizi sociosanitari, sostegno all’accesso al credito delle micro e piccole imprese insediate, ecc.).

24.01. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente: *Articolo 24-bis*

(Dichiarazione di carattere non finanziario).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 10.000.000 di euro

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 20.000.000 di euro".

A partire dal primo gennaio 2021 il medesimo obbligo di redigere una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 sussiste per le altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 500. A partire dal primo gennaio 2023 il medesimo obbligo si estende alle altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 250».

2. Al fine di promuovere la corretta redazione della dichiarazione individuale di carattere non finanziario (DNF) da parte delle imprese di cui al comma 1, è prevista la realizzazione di iniziative di comunicazione, realizzate dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi dell'art. 24 bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237 mirate alla completa informazione delle attività di cui all'articolo 3, del decreto legislativo n.254 del 30 dicembre 2016.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo instituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

24.03. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni, Fusacchia.

Dopo l’articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 è inserito il seguente: “978-bis. A decorrere dal 2021, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d’opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, possono essere utilizzate dai medesimi beneficiari per ampliamento degli interventi finanziari o per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari.”

Motivazione

L’articolo ha la finalità di rifinanziare gli interventi già previsti nei progetti di cui al “Bando Periferie” attraverso la riassegnazione agli stessi di eventuali residui all’interno dei finanziamenti assegnati e l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta, anche in deroga alle convenzioni in essere tra Presidenza del Consiglio e enti beneficiari purché finalizzati alla realizzazione di lavori e servizi approvati nell’ambito del medesimo quadro economico dell’intervento finanziato.

24.04. Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

Dopo l’articolo 24 aggiungere il seguente:

Articolo 24-bis.

(Strumenti di rifinanziamento del “Bando periferie”).

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 è inserito il seguente:

“978-bis. A decorrere dal 2021, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d’opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, possono essere utilizzati dai medesimi beneficiari per ampliamento degli interventi finanziati o per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari “.

24.05. De Menech.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Lavori pubblici e crescita)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'ultimo periodo, dopo le parole "scadenza del termine per la presentazione delle domande" sono aggiunte le seguenti "ovvero entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande sia intervenuto un provvedimento giudiziale di sospensione dell'efficacia del provvedimento di accertamento tributario o previdenziale"."

24.06. Marattin, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 24-bis *(Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti e per le rimpatrio delle attività precedentemente delocalizzata)*

1. All'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «investimenti esteri in Italia», sono inserite le seguenti: «, nonché per favorire il rimpatrio delle imprese che hanno delocalizzato»;

c) al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente lettera: «a-*bis)* sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di ricollocamento degli investimenti in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori italiani la cui attività risulta precedentemente delocalizzata, anche mediante la previsione di idonei incentivi fiscali e contributivi;»;

d) al comma 3-*bis*, sostituire le parole: «e dell'attrazione degli investimenti all'estero», con le seguenti: «dell'attrazione investimenti dall'estero e delle attività poste in essere per favorire il rientro delle imprese che hanno precedentemente delocalizzato»;

2. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

24.07. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art.24 bis

Rifinanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall’emergenza Covid-19

1.In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all’art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 150 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198. 2.L’accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze .

3. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.”

24.08. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 24-bis

(Fondo per le piccole e medie imprese per la tutela e valorizzazione della biodiversità,

il restauro degli ecosistemi e il mantenimento dei servizi ecosistemici)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il « Fondo per le piccole e medie imprese per la tutela e valorizzazione della biodiversità, il restauro degli ecosistemi e il mantenimento dei servizi ecosistemici », con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli dell’agricoltura multifunzionale, nonché con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità ovvero per favorire processi di innovazione;

c) sostenere la crescita delle imprese del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2020-2030.

d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

3. Nell’ambito degli interventi previsti dal comma 2, lettere a), c) e d), al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia, con gli Enti gestori delle aree naturali protette della Legge 6 dicembre 1991, n.394 e le Associazioni di protezione ambientale riconosciute dell’art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Ai fini dei commi da 1 a 3, per «settore della tutela e valorizzazione della biodiversità, del restauro degli ecosistemi e mantenimento dei servizi ecosistemici » si intende il settore che comprende le attività dirette alla conservazione e restauro del patrimonio naturale del paese, allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi funzionali alla tutela di specie ed habitat e al restauro, fruizione e valorizzazione di ecosistemi ed aree ad elevato valore naturale, in particolare, quelli relativi ad interventi per la riduzione delle minacce per specie ed habitat, interventi d’ingegneria naturalistica e ripristino di ecosistemi,

all’allestimento e gestione di musei naturalistici, centri visita, centri di educazione ambientale, in particolare nelle aree naturali protette e siti Natura 2000, di archivi e biblioteche specializzate, all’audiovisivo naturalistico e contenuti multimediali, all’editoria, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità per la conoscenza e valorizzazione del capitale naturale del paese.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, sono adottate le disposizioni per l’attuazione dei commi da 1 a 4, comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli interventi di cui al comma 2;

b) all’individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati al comma 3;

c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni:

d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefìci nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 1, anche volte a favorire l’accesso a canali alternativi di finanziamento.

6. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209”.

24.09. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

"Art. 24 bis (Programma straordinario periferie)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978, è inserito il seguente:

“978-bis. A decorrere dal 2021, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d’opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, possono essere utilizzati dai medesimi beneficiari per ampliamento degli interventi finanziati o per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari”.

24.010. Businarolo, Baldino.

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

“Articolo 24-bis (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e cessione degli immobili)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, al comma 17-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: “Le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di cui al presente articolo, procedere all’acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale dell’ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia dell’Entrate.”

24.011. Baldino.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:

“Articolo 24-bi (Concessione e locazione di beni immobili dell’INPS)

1. I beni immobili di proprietà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) destinati ad uso diverso da quello abitativo, non idonei ovvero non suscettibili di uso strumentale, possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato, in favore dei soggetti di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero degli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli stessi, per le finalità individuate nel regolamento di cui al comma 5.

2. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui al comma 1, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero degli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli stessi:

a) le università statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) le regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le finalità individuate nel regolamento di cui al comma 5;

c) l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 47 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per le finalità individuate nel regolamento di cui al comma 5;

d) i soggetti che esercitano le attività di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206.

3. Fermo quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere e), g) e g-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 possono richiedere anche a titolo gratuito la concessione ovvero la locazione dei beni immobili di cui al presente articolo.

4. La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 è fissata in 10 anni salvo che, per particolari finalità perseguite dal richiedente, non sia stabilita una durata diversa con provvedimento motivato dell’INPS. La durata di cui al primo periodo non può comunque eccedere 15 anni.

5. Con regolamento dell’INPS, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati:

a) i criteri e i termini di decadenza e revoca della concessione;

b) i criteri e i termini di risoluzione e recesso della locazione;

c) gli effetti della concessione o locazione;

d) i criteri di presentazione delle domande di concessione e locazione;

e) la misura del canone agevolato di cui al comma 1 e le relative modalità di determinazione;

f) le specifiche finalità per le quali gli immobili sono concessi o locati.

6. Alla cessazione della concessione o della locazione, le addizioni o le migliorie apportate ai beni immobili di cui al comma 1 sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dell'INPS.

24.012. Baldino.

Dopo l'articolo, aggiungere in seguente:

«Art. 24-bis

(Incentivi per la valorizzazione del patrimonio dei piccoli comuni)

1. Al fine di promuovere gli investimenti per la valorizzazione dei borghi antichi e la riqualificazione delle aree disagiate, ai soggetti che investono in start-up e PMI operative su progetti innovativi volti alla riqualificazione del patrimonio pubblico o privato dei piccoli comuni come definiti dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.»

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «490 milioni di euro annui»

24.013. Deiana.

Dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:

Art. 24-bis

(Modifiche alla disciplina delle aree Zone Economiche speciali)

1. Al Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3, dopo le parole “Le modalità per l'istituzione” sono inserite le parole “o la sua modifica”;

b) Al comma 4, dopo le parole “in transizione” sono inserite le parole “ovvero dal Ministero dello Sviluppo economico”;

c) Al comma 5, dopo le parole “regione interessate” sono inserite le parole “o il Ministero dello Sviluppo economico”;

d) Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1. dopo le parole “o le regioni nel caso di ZES interregionali,” sono inserite le parole “o il Ministero dello Sviluppo economico”;

2. dopo le parole “la proposta di istituzione” sono inserite le parole “o di modifica”;

24.014. Maraia, Caso, Buompane.

Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 24-bis

(disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana)

1. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, con evidenti impatti positivi sulla ripresa economica, e sull’occupazione nel settore delle costruzioni, al testo unico al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 1-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

<<Fatta salva la diversa normativa regionale tesa alla rigenerazione urbana e le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, nei centri storici di cui all’articolo 136 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o in zone a questi assimilabili individuati con apposita deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata di competenza comunale e , per i fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previo parere degli enti preposti alla tutela.>>;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera d) il sesto periodo è sostituito dal seguente: <<Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera c) del presente testo unico soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.>>;

c) all'articolo 14, al comma 1-bis, dopo le parole: <<dell'insediamento>> sono inserite le seguenti: <<, sempreché la stessa deroga non sia sconsentita da normativa regionale>>”.

24.015. Barelli, Gelmini.

Articolo 25

Al comma 1 sostituire le parole "*dal 2025 al 2035*" con le seguenti "*dal 2021 al 2031*".

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 dell'importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

25.1. De Menech.

Al comma 1 sostituire le parole “è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035” con le seguenti “è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2031”.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 dell’importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

25.2. De Menech.

All’articolo 25, comma 1, le parole “*dal 2025 al 2035*” sono sostituite dalle parole “*dal 2021 al 2031*”.

Ai maggiori oneri quantificati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 2 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

25.3. Tabacci.

Al coma 1 sostituire le parole: “è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035” con le seguenti: “è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “ 750 milioni di euro per l’anno 2021, 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024, e 400 milioni a decorrere dall’anno 2025”.

25.4. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Rizzo, Penna, Aiello Davide, D'Orso, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo.

All’art. 25 è aggiunto il seguente:

Art.25 bis

(ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per start up “ricerca-sviluppo”)

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all’art. 38 comma 7 della legge 17 luglio 2020, n. 77 ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

25.5. Ungaro, Del Barba.

ARTICOLO 25

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 25-bis

(Rivalutazione dei beni delle imprese)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 696, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”».

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.6. Savino Sandra.

Dopo l’Articolo 25 aggiungere il seguente:

“Articolo 25 Bis

(Modifiche Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262)

dopo l'articolo 1677, è aggiunto il seguente:

“Articolo 1677-*bis*.

(Contratto di logistica)

Col contratto di logistica una parte assume, verso corrispettivo, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, congiuntamente le attività di deposito, preparazione, lavorazione, ed eventualmente trasporto, di beni di terzi.

Il contratto di logistica è regolato dalle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui esso si compone.

25.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’Articolo 25 aggiungere il seguente:

Articolo 25 bis

(“Capitale Umano 4.0”: Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2020, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie. Per l'attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 68 il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 146,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 468,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 424,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 424,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 425,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 426,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 426,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 427,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 4277,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

25.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

“ART. 25-bis Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche

1. All’art. 38 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. All’articolo 82 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 comma 1, dopo le parole “è stabilito quanto segue.” è aggiunto il seguente periodo: “Il predetto termine non si applica alle disposizioni di cui al successivo comma 2-bis”.

25.03. Bruno Bossio.

Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

“ART. 25-bis modalità digitali di comunicazione con utenti

1. All’articolo 291 comma 1, della Legge n. 160/2019, dopo le parole “tramite raccomandata con avviso di ricevimento”, inserire le seguenti: “o tramite qualsiasi altra modalità digitale”

25.04. Bruno Bossio.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 25-bis *Nuove norme sull'innovazione di servizi e prodotti nel settore finanziario, creditizio e assicurativo - FinTech)*

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, produce annualmente una relazione d'analisi sul settore FinTech, segnala eventuali modifiche normative necessarie a favorirne lo sviluppo, anche proponendo gli eventuali interventi di modifica al regolamento per la disciplina delle condizioni e modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo in attuazione dell'art. 36, comma 2-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore FinTech e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito L'Ente nazionale FinTech, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato «Ente».

3. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente di cui al comma precedente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità acquisito da altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la Consob, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

4. L'Ente è dotato di un Consiglio direttivo composto da undici membri, compreso il direttore che lo presiede.

5. Il direttore è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il compenso a valere sulle risorse di cui al comma 10.

6. I membri del Consiglio direttivo diversi dal direttore, sono nominati dal Ministero dell'economia e delle Finanze, sulla base delle seguenti designazioni: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF), tre dalle associazioni di categoria attive, che si occupino specificatamente di FinTech e di InsurTech, promuovendone la conoscenza tra gli imprenditori del settore, come individuate dal Ministero dell'economia e delle Finanze. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato.

7. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente di cui al comma 2 collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo. L'ente collabora e si coordina altresì con il comitato FinTech di cui all'articolo 36, comma 2-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58.

8. All'Ente di cui al comma 2 vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della

tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende FinTech nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire potenziali conflitti con la legislazione. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la Consob anche ai fini di cui al comma 1.

9. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze che lo approva entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

10. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente di cui al comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.05. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

All’articolo 25-bis

(Patent box – interpretazione autentica dell’articolo 165, comma 10, Tuir),

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 165, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intende non applicabile ai casi in cui il reddito prodotto all’estero concorre a determinare il beneficio fiscale di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45 , della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.06. Navarra.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 25-bis (Accordi per la realizzazione della banda ultra larga)

1. Al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultra Larga, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può nominare il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma come commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.

2. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il concessionario per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche in deroga a quanto disposto dalla convenzione di concessione con Open Fiber autorizza la stessa a concludere accordi con altri operatori per l'utilizzo della tecnologia FWA."

25.07. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 25-bis (Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

All'art. 38 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. All'articolo 82 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 comma 1, dopo le parole "è stabilito quanto segue." è aggiunto il seguente periodo: "Il predetto termine non si applica alle disposizioni di cui al successivo comma 2-bis"."

25.08. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 25-bis

(Nuove norme sull’innovazione di servizi e prodotti nel settore finanziario, creditizio e assicurativo - FinTech)

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, produce annualmente una relazione d'analisi sul settore FinTech, segnala eventuali modifiche normative necessarie a favorirne lo sviluppo, anche proponendo gli eventuali interventi di modifica al regolamento per la disciplina delle condizioni e modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo in attuazione dell’art. 36, comma 2-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore FinTech e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito L'Ente nazionale FinTech, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato «Ente».

3. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente di cui al comma precedente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità acquisito da altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la Consob, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

4. L’Ente è dotato di un Consiglio direttivo composto da undici membri, compreso il direttore che lo presiede.

5. Il direttore è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il compenso a valere sulle risorse di cui al comma 10.

6. I membri del Consiglio direttivo diversi dal direttore, sono nominati dal Ministero dell’economia e delle Finanze, sulla base delle seguenti designazioni: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF), tre dalle associazioni di categoria attive, che si occupino specificatamente di FinTech e di InsurTech, promuovendone la conoscenza tra gli imprenditori del settore, come individuate dal Ministero dell’economia e delle Finanze. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato.

7. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente di cui al comma 2 collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo. L’ente collabora e si coordina altresì con il comitato FinTech di cui all'articolo 36, comma 2-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58.

8. All'Ente di cui al comma 2 vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende FinTech nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire potenziali conflitti con la legislazione. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la Consob anche ai fini di cui al comma 1.

9. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze che lo approva entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

10. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente di cui al comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

25.09. Topo, Fragomeli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art 25-bis (Semplificazione nelle comunicazioni tra imprese ed utenti)

1. all’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “tramite raccomandata con avviso di ricevimento” sono aggiunte le seguenti: “o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per l'adesione al contratto o per il recesso dallo stesso.”

25.010. Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 25-bis (*Fondo per l’innovazione lavoratori autonomi e professionisti*)

1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, sia in forma individuale che associata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 8,8 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 8,8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 239.».

25.011. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo 25 inserire il seguente:

“Articolo 25-bis

(Voucher digitalizzazione PMI)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle PMI e dei titolari di reddito di lavoro autonomo, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10mila, per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultra larga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette PMI.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»).

3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste dai pertinenti regolamenti.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 460 milioni di euro. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziate da apposito Programma Operativo Nazionale, nell’ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell’ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell’ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi e lo schema standard del bando di concessione.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 460 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per

consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

25.012. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

"Art. 25-bis. (Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è sostituita dalla seguente:

"e) partecipazioni, in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale o per la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti."

25.013. Tripodi Elisa.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art.25-bis

(Ente FinTech per la promozione e il monitoraggio del settore della tecnofinanza)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, trasmette alle Camere una relazione relativa alle attività di tecnofinanza (*FinTech)* con un'analisi del settore finalizzata ad individuare integrazioni e modifiche della legislazione vigente e dei provvedimenti regolamentari e amministrativi in materia, per favorire lo sviluppo, anche mediante sperimentazione, delle attività di tecno-finanza (FinTech) con nuove tecnologie e innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo in attuazione dell'art. 36, comma 2-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore della tecnofinanza e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito l'Ente nazionale *FinTech*, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato «Ente».

3. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente di cui al comma 2 può avvalersi di un contingente non superiore a 20 unità di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici ed istituzioni, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la Consob, in posizione di comando, fuori ruolo, o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. L'Ente è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il compenso. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ente sono indicati nel numero di 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel numero di 5 dal Ministero dello sviluppo economico, esercitano l'attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni; l'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo.

4. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente di cui al comma 2 collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziari, creditizi e assicurativi. L'ente collabora e si coordina anche con il comitato Fintech di cui al comma 2-octies dell'articolo 36 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

5. All'Ente di cui al comma 2 sono attribuite funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le competenze, le iniziative e le esperienze maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale, favorendo la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende *Fintech* nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la Consob anche per le finalità di cui al comma 1.

6. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente

all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "799milioni di euro per l'anno 2021 e 399 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

25.014. Fantinati.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 25-bis *(Nuove norme sull’innovazione di servizi e prodotti nel settore finanziario, creditizio e assicurativo - FinTech)*

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, produce annualmente una relazione d'analisi sul settore FinTech, segnala eventuali modifiche normative necessarie a favorirne lo sviluppo, anche proponendo gli eventuali interventi di modifica al regolamento per la disciplina delle condizioni e modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo in attuazione dell’art. 36, comma 2-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore FinTech e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito L'Ente nazionale FinTech, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato «Ente».

3. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente di cui al comma precedente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità acquisito da altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la Consob, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

4. L’Ente è dotato di un Consiglio direttivo composto da undici membri, compreso il direttore che lo presiede.

5. Il direttore è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il compenso a valere sulle risorse di cui al comma 10.

6. I membri del Consiglio direttivo diversi dal direttore, sono nominati dal Ministero dell’economia e delle Finanze, sulla base delle seguenti designazioni: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF), tre dalle associazioni di categoria attive, che si occupino specificatamente di FinTech e di InsurTech, promuovendone la conoscenza tra gli imprenditori del settore, come individuate dal Ministero dell’economia e delle Finanze. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato.

7. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente di cui al comma 2 collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo. L’ente collabora e si coordina altresì con il comitato FinTech di cui all'articolo 36, comma 2-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58.

8. All'Ente di cui al comma 2 vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della

tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende FinTech nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire potenziali conflitti con la legislazione. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la Consob anche ai fini di cui al comma 1.

9. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze che lo approva entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

10. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente di cui al comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.015. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis

(Semplificazioni per la cessione dei crediti di impresa)

«1. L’articolo 106, comma 13, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è sostituito dal seguente: “13. In deroga alle previsioni di cui al Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e al RD 18 novembre 1923 n. 2440, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti possono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. La notifica è effettuata direttamente dal cessionario con comunicazione alla stazione appaltante, anche in forma elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le formalità previste dalle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1999, n. 130. È fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.”

2. I commi 4 e 4 bis dell’articolo 117 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 sono abrogati.

3. All’articolo 5 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “4. Le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condizione, o altra restrizione, alle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all’articolo 1 derivanti dal medesimo contratto da cui è sorto il credito o qualsiasi altro contratto tra le stesse parti, ivi inclusi i contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si considerano come non apposte, non producendo effetto tra le parti, e non sono opponibili al terzo cessionario.”»

25.016. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis

(Facilitazioni per l’accesso al credito e la cessione dei crediti)

«1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all’articolo 1 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 non sono revocabili ai sensi dell’art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall’art. 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all’articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.»

25.017. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo 28 introdurre il seguente:

“Art. 28-bis

(Estensione al commercio di “Resto al Sud”)

1.Al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole “relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa” sono sostituite dalle seguenti : “le attività imprenditoriali relative al commercio, alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, e alla vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa”.

2.Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorre dall’anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

25.018. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 25 inserire il seguente:

“Art. 25-bis

(Voucher digitalizzazione PMI)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»).

3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste dai pertinenti regolamenti.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 460 milioni di euro. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziate da apposito Programma Operativo Nazionale, nell’ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell’ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell’ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi e lo schema standard del bando di concessione.

25.019. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Voucher digitalizzazione PMI)

1. Al fine di favorire la trasformazione digitale dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo, sono erogati contributi a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»).

3. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri contributi pubblici a valere sugli stessi costi ammissibili a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste dai pertinenti regolamenti.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura complessiva di 460 milioni di euro. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

5. Concorrono al finanziamento dei contributi a fondo perduto di cui al comma 1 le risorse stanziate da apposito Programma Operativo Nazionale, nell'ambito della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito del cofinanziamento nazionale della programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, in riferimento agli obiettivi di transizione digitale dei sistemi economici.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e lo schema standard del bando di concessione.

25.020. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 25 è inserito il seguente:

Articolo 25-bis (Nuove norme sull’innovazione di servizi e prodotti nel settore finanziario, creditizio e assicurativo - FinTech)

1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, produce annualmente una relazione d'analisi sul settore FinTech, segnala eventuali modifiche normative necessarie a favorirne lo sviluppo, anche proponendo gli eventuali interventi di modifica al regolamento per la disciplina delle condizioni e modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie, dell’innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo in attuazione dell’art. 36, comma 2-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore FinTech e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito L'Ente nazionale FinTech, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato «Ente».

3. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente di cui al comma precedente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità acquisito da altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la Consob, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

4. L’Ente è dotato di un Consiglio direttivo composto da undici membri, compreso il direttore che lo presiede.

5. Il direttore è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il compenso a valere sulle risorse di cui al comma 10.

6. I membri del Consiglio direttivo diversi dal direttore, sono nominati dal Ministero dell’economia e delle Finanze, sulla base delle seguenti designazioni: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF), tre dalle associazioni di categoria attive, che si occupino specificatamente di FinTech e di InsurTech, promuovendone la conoscenza tra gli imprenditori del settore, come individuate dal Ministero dell’economia e delle Finanze. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e l'incarico puo' essere rinnovato.

7. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente di cui al comma 2 collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo. L’ente collabora e si coordina altresì con il comitato FinTech di cui all'articolo 36, comma 2-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58.

8. All'Ente di cui al comma 2 vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della

tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende FinTech nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire potenziali conflitti con la legislazione. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la Consob anche ai fini di cui al comma 1.

9. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze che lo approva entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

10. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente di cui al comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.021. Cattaneo.

Articolo 26

Dopo l’Art. 26 aggiungere il seguente Art. 26-bis.

(efficientamento Agenzia Industrie Difesa)

All’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Ai fini dell’iscrizione dell’Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle Imprese, l’autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) non è richiesta»

26.1. Borghi Enrico, Pagani, Care', De Menech, Frailis, Losacco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2021».

26.2. Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutella'.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

26.3. Annibali, Del Barba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma

2. Al fine di realizzare interventi straordinari sulle carceri per l'adeguamento, il reclutamento di spazi da adibire e la costruzione di strutture provvisorie finalizzate all'isolamento e alla quarantena conseguenti all'emergenza Covid, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo ammontanti a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

26.4. Turri, Potenti, Morrone, Bisa, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma

2. Al fine di realizzare interventi straordinari per conseguire il contenimento della diffusione dei contagi da epidemia Covid nelle carceri, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo ammontanti a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

26.5. Turri, Potenti, Morrone, Bisa, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, dopo la parola “detenuti” aggiungere le seguenti “e della Polizia Penitenziaria”

26.6. Potenti, Morrone, Bisa, Turri, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, dopo le parole “degli istituti penitenziari” aggiungere le seguenti “e degli alloggi di servizio”

26.7. Potenti, Morrone, Bisa, Turri, Tateo, Marchetti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti

2. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della Giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l'anno 2021 da destinare alla sperimentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

3. Previo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione Penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica, degli operatori penitenziari e delle persone detenute, secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei limiti di spesa previsti dal comma 3. Il medesimo decreto disciplina altresì la formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa alla sperimentazione, se necessario e previa intesa con il Ministro competente, anche con il supporto di istruttori di altre Forze di polizia dello Stato.

4. Per le ulteriori esigenze del Corpo di Polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi, di vestiario ed equipaggiamenti e` autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2021.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo pari ad euro 200.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.

26.8. Morrone, Bisa, Turri, Tateo, Marchetti, Potenti, Paolini, Di Muro, Tomasi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare l'attività di verifica e ispezione di competenza, ai direttori amministrativi che svolgono le funzioni ispettive presso l'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, in luogo dell'indennità prevista al comma 10 dell'art. 11 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 100, è attribuita la retribuzione di posizione, di cui al comma 8 del medesimo articolo, nella misura stabilita per i dirigenti assegnati all'Ispettorato Generale del medesimo Ministero dal D.M. 10 giugno 2003 e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 414.000 euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «istituti penitenziali» *inserire le seguenti* «e di ispezione».

26.9. Vitiello, Del Barba.

Dopo l’art. 26 aggiungere l’art. 26 bis:

“Art. 26 bis.

(Interventi straordinari per il rinnovo dell’equipaggiamento in dotazione

al personale di polizia degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia)

1. Al personale di polizia assegnato ai reparti detentivi degli istituti penitenziari del Ministero della Giustizia, è riconosciuto il rinnovo delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento.

2. Entro 60 gg. dall’entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria trasmette al Ministero della Giustizia una relazione contenente la quantificazione delle dotazioni necessarie per le finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministero della Giustizia trasferisce al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria le risorse necessarie all’approvvigionamento delle dotazioni individuali di vestiario e di equipaggiamento di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 500 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall’art. 209 della presente legge.“

26.10. Prisco, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'art. 26, aggiungere il seguente:

"Art. 26 bis.

(Interventi straordinari per il potenziamento della sorveglianza negli istituti penitenziari del Ministero della giustizia)

1. E' istituito presso ogni istituto penitenziario del Ministero della Giustizia un Gruppo di Intervento Operativo (G.I.O.), costituito da unità di Polizia Penitenziaria debitamente formate, equipaggiate ed addestrate al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza interna in caso di situazioni emergenziali di particolare rilevanza.

2. La consistenza numerica del personale assegnato al G.I.O. è quantificata nel 10% della forza presente negli istituti. Il personale assegnato al G.I.O. è formato per le finalità di cui al comma 1, con corsi predisposti dall'amministrazione penitenziaria, anche avvalendosi di personale qualificato in tecniche di base previste dal Metodo Globale di Autodifesa.

3. Il personale assegnato al G.I.O., appositamente addestrato ed in possesso delle abilitazioni in materia di uso delle armi, è dotato dei seguenti dispositivi:

a) dissuasori elettrici;

b) dispositivo mobile di video sorveglianza.

4. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria provvede a redigere apposite linee guida per l'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 3.

5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria trasmette al Ministero della Giustizia una relazione contenente la quantificazione dei dispositivi necessari per le finalità di cui al comma 3.

6. Il Ministero della Giustizia trasferisce al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria le risorse necessarie all'approvvigionamento dei dispositivi di cui al comma 3.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementata dall'art. 209 della presente legge."

26.11. Prisco, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Al fine di riconoscere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza del carcere, una quota delle risorse di cui al comma 1, non inferiore a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, è destinata alla realizzazione, in ciascun istituto penitenziario che ne sia sprovvisto, di un teatro da utilizzare per lo svolgimento di spettacoli teatrali realizzati dai detenuti e come spazio comune per lo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.

1-ter. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2021, finalizzato allo sviluppo di attività laboratoriali e produttive, nonché per la promozione e l'esecuzione, anche all'esterno del carcere, di spettacoli teatrali, volto a finanziare la partecipazione di professionisti dello spettacolo, imprese, enti e associazioni, nonché forme incentivanti per il personale interno che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, nel limite di spesa di 2 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "798milioni di euro per l'anno 2021 e 498 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

26.12. Bruno, Maglione, Penna, Nesci, Salafia, Dieni, D'Arrando, Frusone, Dori, Grimaldi, Corneli, Brescia, Gallo, Sarli, D'Uva, Papiro, Sportiello, Scerra, Giordano, Di Lauro, Grippa, Scanu, Suriano, Ehm, Vacca, Del Sesto, Galizia, Di Sarno, Volpi Leda, Casa, Micillo, Nappi, Aresta, Villani, Olgiati, Caso, Tripiedi, Barbuto, Lorefice, Amitrano, Zanichelli, Ianaro, Grande, Torto, Russo Giovanni, Silvestri Francesco, Romaniello, Carbonaro, De Girolamo, Iorio, Ascari, De Carlo, Manzo, Forciniti, Maraia, Alaimo, Buompane, Menga.

Al comma 1, dopo la parola "detenuti", aggiungere le seguenti: ", per l’istallazione di macchine per il compostaggio di comunità".

26.13. Manca Alberto.

Al comma 1, dopo le parole: è autorizzata aggiungere le seguenti: proporzionalmente alla distribuzione territoriale della popolazione carceraria.

26.14. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

\"Articolo 26 bis

(Iscrizione fabbricati rurali al catasto edilizio urbano)

All’art. 3 del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a) le parole: “8 m²”, sono sostituite dalle seguenti: ”50 m²”.

Conseguentemente, all’art. 209 sostituire le seguenti ”800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022” con le seguenti “799 milioni di euro per l'anno 2021 e di 499 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”.

26.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente: «Art.26-*bis*. *(Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)*

1. E' autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 di ulteriori 5 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62.»

Conseguentemente, a*lla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000.

26.02. Manca Gavino.

Dopo l’articolo 26 aggiungere il seguente:

«Articolo 26-*bis*.

1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati determinati da orientamento sessuale o identità di genere della vittima per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.»

26.03. La II Commissione.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*. – 1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà".

Conseguentemente, dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente: "Art. 209-*bis.* 1. All'onore derivante dall'attuazione dell'articolo 26-*bis*, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209".»

26.04. La II Commissione.

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

Articolo 26-bis

1. Per l'attività di osservazione e trattamento viene istituito un apposito servizio, cui sono assegnati, con rapporto organico con la amministrazione penitenziaria, professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

2. E' predisposto il ruolo organico degli esperti della osservazione e trattamento, calcolato per i vari istituti in ragione di un esperto ogni 100, o frazione di 100, detenuti e internati. Nel ruolo organico sono anche previsti i vari livelli di carriera fino a quelli dirigenziali.

3. Alla copertura di tale ruolo si provvede inizialmente, a loro richiesta, con gli esperti attualmente operanti negli istituti con rapporto libero professionale, previa valutazione del servizio svolto. Il provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria provvede agli atti necessari per lo svolgimento della procedura di assunzione, secondo i tempi, la progressione e i criteri definiti dal dipartimento della amministrazione penitenziaria, che, all'esito della procedura, decide la assunzione.

4. Sono inseriti nell'area i servizi già esistenti e comunque denominati, svolti da esperti in psicologia con rapporto libero-professionale con la amministrazione penitenziaria.

5. Il servizio degli esperti dell'osservazione e trattamento opera di intesa con gli operatori delle altre aree nel quadro della attività di coordinamento svolta dalla direzione dell'istituto. In particolare, coadiuva gli operatori dell'area educativa nel gruppo di osservazione e trattamento, svolgendo le attività di propria competenza.

6. Inoltre, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11 della presente legge, il servizio coopera con tutti i servizi dell'istituto che svolgono attività di assistenza e cura alla persona dei detenuti e degli internati, compresi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale. Tale cooperazione è realizzata attraverso la presa in carico di ogni detenuto e internato all'arrivo nell'istituto e sviluppando da questa tutti gli interventi successivi. E' redatta una cartella apposita, che viene tenuta dal servizio degli esperti dell'osservazione e trattamento.

7. Il responsabile operativo dell'area e dirigente della stessa, organizza e coordina l'attività degli esperti. La direzione dell'area è assegnata tenendo presente il livello di carriera dei singoli esperti e, nel caso in cui non sia utilizzabile tale criterio, il livello della anzianità di servizio, calcolato anche il periodo di attività con rapporto libero-professionale con la amministrazione penitenziaria.

Relazione Tecnica:

La seguente proposta mira al pieno riconoscimento delle figure professionali esperte in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. L'obiettivo del loro inserimento, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, è funzionale all'accompagnamento del detenuto nel percorso di riabilitazione e reinserimento nella vita sociale.

La copertura finanziaria rientra nelle previsioni di cui all'articolo 26 della presente legge rubricato "Interventi straordinari per il potenziamento infrastrutturale degli istituti penitenziari del Ministero della giustizia".

26.05. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*«*26-*bis. (Fondo per la digitalizzazione del processo civile e penale*)

1. Al fine di potenziare e semplificare la telematizzazione delle attività processuali, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un Fondo per la digitalizzazione del processo civile e penale, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo è finalizzato a favore il più ampio impiego possibile della posta elettronica certificata nell'ambito del processo civile e penale. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilità i criteri, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo.

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni di euro*» con le seguenti «*798 milioni di euro*».*

26.07. Annibali, Del Barba, Vitiello, Ferri.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Articolo 26-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. All'articolo 177, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture" sono sostituite dalle seguenti: "concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generalee di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3 bis, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148" e dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),".

2 *All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 233 è soppresso*.

26.08. Navarra.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 26-*bis.*

(Proroga sospensione esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus e sostenere le imprese all’articolo 103, comma 6, del decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”.

26.09. Dal Moro.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

Articolo 26-bis

(Sgravi contributivi per chi mantiene l’occupazione).

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid – 19 in via eccezionale, per le imprese che hanno registrato nell’anno 2020, un costo del personale dipendente non inferiore al 25 per cento dei ricavi, ai datori di lavoro privati ad eccezione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, per 24 mesi dalla mensilità di febbraio 2021, un esonero dal versamento dei contributi pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del 10 per cento per i successivi 12 mesi.

2. La fruizione dell’esonero di cui al comma 1 è vincolata ai seguenti requisiti: a) aver sostenuto un costo del personale dipendente almeno pari al 25 per cento dei ricavi complessivi risultanti dall’ultimo bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019; b) aver subito una riduzione dei ricavi, nel periodo marzo – dicembre 2020, non inferiore al 20 per cento, rispetto all’analogo periodo del 2019.

3. La fruizione del beneficio di cui al comma 1 è subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato, rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti e al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi per dimissioni volontarie e per cambi di appalto in ossequio alle clausole sociali contenute dai CCNL maggiormente rappresentativi. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore contrattualmente pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

4. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche”.

5. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente sopprimere l’articolo 209.

26.010. Dal Moro.

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

"Articolo 26-bis. *(Misure di riordino per gli istituti di patronato)*

1. Gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento dell'attività svolta nell'anno 2020 dagli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro, che consegue da maggiori somme versate agli Istituti, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della Legge 30 marzo 2001, n.152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2021, all'articolo 16, comma 2 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, le lettere *c-bis)* e *c-ter)* sono abrogate*"*.

26.011. Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 26-*bis.*

(Proroga sospensione esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

1. All’articolo 103, del decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“6-bis.1 Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da COVID19 e sostenere le imprese fortemente colpite il termine di cui al comma 6 è prorogato al 31 dicembre 2021 per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili non ad uso abitativo assunti per morosità iniziata nell’anno 2020.

NUOVA VERSIONE

26.012. Dal Moro.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

«Articolo 26-*bis*

(Procedura di infrazione per irregolarità fiscali in materia di appalti – adeguamento alla direttiva UE)

Al fine di garantire maggior gettito derivante dal pagamento di imposte e contributi previdenziali, all'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) all'articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente "Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro"; e il quinto periodo è sostituito dal seguente "Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.";
2. al comma 6, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis,";
3. dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis) Il Decreto di cui al comma 5, lett. b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili."».

26.014. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 26-bis.

1. Al fine di realizzare interventi straordinari per la digitalizzazione degli uffici giudiziari e la formazione specifica del personale amministrativo, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.»

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 240 milioni per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68 della presente legge.

26.015. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere, il seguente articolo:

«Art. 26-bis (*Piano di digitalizzazione nazionale*)

1. Il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementato di 800 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione di un Piano straordinario di investimenti nella banda ultra-larga per la copertura totale dell'intero territorio ai fini di una efficiente ed efficace digitalizzazione del territorio nazionale.»

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi di cui al comma 1.»

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, valutati in 800 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

26.016. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 26-bis (*Aula bunker del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro*)

1. Al fine di consentire al Ministero della Giustizia di acquistare i locali della Fondazione Mediterranea Terina di Lamezia Terme, di proprietà della Regione Calabria, da destinare alla realizzazione di una aula bunker per lo svolgimento delle udienze del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2021.».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 3 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68 della presente legge.

26.017. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:

“Art. 26-bis. (*Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)*

1. Per i soggetti di cui all’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del Testo Unico delle imposte, approvato con Decreto del Presidente ella Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per l’anno d’imposta 2020, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro diecimila.”
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 334 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

26.018. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

"26-*bis*. (*Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"."

26.019. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:

“Articolo 26-bis. (*Misure di riordino per i centri autorizzati di assistenza fiscale*)

1. L’articolo 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

1. Il comma 591 dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

2. Il comma 3 dell’articolo 7, del Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, è abrogato.

3. Il comma 1 dell’articolo 38, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, è sostituito dal seguente:

“1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa di:

1. euro 16,90, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. A tal fine non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto del 25 per cento, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici;
2. euro 17,70, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;
3. euro 18,30, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega.”

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP: - 170.000.000;

CS: - 170.000.000.

2022:

CP: - 170.000.000;

CS: - 170.000.000;

2023:

CP: - 170.000.000;

CS: - 170.000.000;

26.020. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 26 inserire il seguente:

“Art 26 *bis*

(Tax credit riqualificazione pubblici esercizi)

All’art. 79, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020 n. 126,dopo le parole “di cui al presente articolo” aggiungere le seguenti: “i pubblici esercizi di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991 e”.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

26.021. Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

"Art. 26-bis.

(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d'impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del Testo Unico delle imposte, approvato con Decreto del Presidente ella Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per l'anno d'imposta 2020, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro diecimila."

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

26.022. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.26-*bis.*

(Misure per il sostegno delle persone con disabilità)

1. Al fine di garantire le attività mirate all’inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della L. 160/2019 di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 650.000 euro a decorrere dall’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

26.023. Noja, Del Barba.

Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

“Art. 26-bis. (Semplificazioni in materia di contratti di locazione di natura transitoria e a canone concordato di lunga durata)

1. Al fine di ridurre oneri e costi in materia di locazione immobiliare di natura transitoria, di cui all’articolo 1 del decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 16 gennaio 2017, nonché dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato di lunga durata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e disciplinati per quanto concerne i criteri generali dall' articolo 1, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, le parti contrattuali, anche nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti decidano di non farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, possono effettuare la registrazione non telematica del contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, preposti gratuitamente alla verifica della presenza nel contratto del contenuto economico e normativo dell’accordo, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali, senza i costi relativi alle attestazioni di conformità applicati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, anche al fine del godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto del 16 gennaio 2017.

2.I contratti di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 non sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, in caso di inadempimento delle modalità di stipula dei contratti stessi previste dai commi 1, 2, 4, 5 del citato articolo 2 del suddetto decreto.

3. Nella definizione dei canoni di locazione per studenti universitari, di cui all’articolo 3 del citato decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti decidano di non farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, possono effettuare la registrazione non telematica del contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine del godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto interministeriale."

26.024. Scanu.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Estensione risorse finanziarie ai soggetti accolti presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, rispettare le misure di prevenzione legate all'emergenza da Covid-19, e contestualmente implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

26.025. Sarti.

Dopo l’articolo inserire il seguente: Articolo 26-bis(Riscossione coattiva mediante ruolo)1.Al fine di garantire un corretto uso dello strumento della riscossione coattiva ed incentivare comportamenti improntati alla trasparenza da parte dei soggetti autorizzati, a tutela dei consumatori, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo le parole: “previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti” sono aggiunge le seguenti: “e dell'assenza, in capo alle medesime società richiedenti l'autorizzazione, di sanzioni erogate da organi di vigilanza ovvero da organismi statali aventi la funzione di tutela dei consumatori. L'autorizzazione è soggetta alla verifica triennale della permanenza dei citati presupposti necessari al suo rilascio.”

b) dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

comma 3-ter - L'autorizzazione di cui al comma precedente è revocata ovvero decade e perde di efficacia, anche prima della scadenza triennale, qualora la società autorizzata incorra in violazioni, del proprio regolamento o di quello che regola il relativo servizio, accertate dai medesimi organismi sopra richiamati.

26.026. Vallascas.

Dopo l’articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis

(Modifiche al regime fiscale delle società di investimento immobiliare quotate - SIIQ)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 125 le parole “almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili” sono sostituite dalle seguenti “una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50%”;

b) dopo il comma 125 sono inseriti i seguenti:

“125-bis. Il regime di cui al comma 125 si applica, dietro opzione, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita nella comma 121, in cui una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50% sia detenuta, anche congiuntamente, da una o più società istituite negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che siano soggette ad un regime fiscale analogo a quello delle SIIQ.

125-ter. L’opzione di cui al comma 125-bis si esercita nei termini di cui al comma 120. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020, l’opzione di cui al comma 125-bis è esercitata entro il 30 giugno 2021 con effetto dall’inizio del medesimo periodo d’imposta.

125-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina del comma 125-bis, incluso l’elenco dei regimi fiscali ritenuti analoghi a quello delle SIIQ.”;

c) al comma 126, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle parole “10 per cento”;

d) al comma 137, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle parole “10 per cento”.

e) dopo il comma 141-bis è inserito il seguente:

“141-ter. I conferimenti della totalità di beni effettuati entro il 31 dicembre 2021 dalle stabili organizzazioni di cui al comma 141-bis in favore di società che esercitino l’opzione di cui al comma 125-bis non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni conferiti. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-ter”.

26.027. Adelizzi.

Dopo l’articolo 26 aggiungere i seguenti:

Art. 26-bis

(Fondi immobiliari aperti)

1. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi:

a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai FIA italiani immobiliari chiusi di cui all’art. 12 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;

b) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti non riservati ad investitori professionali:

(i) il patrimonio del fondo deve essere investito in misura non inferiore al 20% in liquidità o strumenti finanziari liquidi;

(ii) qualora un partecipante detenga una partecipazione superiore al 5% del valore complessivo netto del fondo o del comparto, la quota eccedente il 5% non può essere chiesta a rimborso prima di 4 anni dall’investimento. Il rimborso della quota eccedente il 5% deve essere eseguito entro 12 mesi;

c) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti riservati ad investitori professionali, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote che avverrà con cadenza non inferiore al trimestre in date prestabilite. Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi successivi alla data di apertura prestabilita. Tale termine è prorogabile fino a due anni in caso di crisi di liquidità, procedendo a progressive liquidazioni parziali. Della proroga la società informa immediatamente la Banca d’Italia e la Consob.

Art. 26-ter

(Investimenti degli attivi delle imprese di assicurazione in FIA immobiliari a copertura delle riserve tecniche di polizze unit linked)

1. Fermo restando il rispetto del principio della persona prudente, le imprese di assicurazione possono investire gli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative a contratti che prevedono prestazioni direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, ovvero al valore di attivi contenuti in un fondo interno di dette imprese, in quote o azioni rappresentativi di FIA immobiliari costituiti in Italia ovvero in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia.

26.028. Adelizzi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 26-*bis*. (*Disposizioni in materia di titoli di Stato "Salute"*) - 1. Nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti "Salute", il Ministero dell'economia e delle finanze inserisce gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno di programmi di spesa orientati a promuovere:

a) l'integrazione tra le politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali;

b) la domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti;

c) le strutture residenziali e semiresidenziali, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, per persone anziane, fragili o con disabilità;

d) la rete delle cure palliative;

e) la ricerca nel campo delle malattie rare e oncologiche;

f) la sanità digitale;

g) l'organizzazione di una nuova rete territoriale dell'offerta assistenziale, vicina al cittadino anche in assenza di malattia e imperniata sul concetto di prevenzione primaria e di promozione della salute, nonché sul concetto di prevenzione secondaria;

h) l'adeguamento delle condizioni strutturali o la riconversione degli ospedali esistenti;

i) il rinnovo della strumentazione diagnostica, a livello sia ospedaliero sia territoriale;

j) la formazione e nell'alfabetizzazione sulla gestione dei rischi pandemici;

k) la creazione di strutture permanenti di monitoraggio e contenimento delle insorgenze pandemiche.

2. Le emissioni di titoli di Stato Salute di cui al comma 1, devono garantirne un efficiente funzionamento del mercato secondario ed essere proporzionate agli interventi con positivo impatto sanitario, sociosanitario e sociale, finanziati dal bilancio dello Stato.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità di cui alle lettere a)-k), comma 1, del presente articolo.

4. Con i decreti di cui al comma 3, sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono

tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dalle lettere a)-k), del comma 1, del presente articolo. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo ed impatto sanitario,

sociosanitario e sociale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 1, del presente articolo.

5. Per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a)-k), comma 1, del presente articolo, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare sono definite con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarità con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.

7. Il Comitato interministeriale di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recepisce, organizza e rende disponibili al pubblico, le informazioni circa la rispondenza degli investimenti effettuati con i titoli di Stato Salute di cui al comma 1, rispetto alle finalità elencate alle lettere a)-k), del comma 1, nonché la quantificazione del relativo impatto.

8. Dalle disposizioni di cui la presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

26.029. Zanichelli.

Dopo l’articolo 26 aggiungere il seguente: Art. 26-bis*(Bonus strumenti musicali)* 1. In favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di primo livello del nuovo ordinamento, gli istituti a indirizzo musicale, scuole di musica e gli altri enti di formazione musicale di qualsiasi ordine e grado, è istituito una *tantum* un “bonus strumenti musicali” pari al 65%, per l’acquisto di uno strumento musicale di manifattura italiana, coerente al corso di studi. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione, deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dagli enti di cui al periodo precedente, da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento a cui lo studente è iscritto.2. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.”. *Conseguentemente, all’articolo 209, al comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: 750 milioni"*

26.030. Giuliodori.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

ART. 26-bis

(Incentivi per gli investimenti nell’economia reale)

1.Al comma 2, dell’articolo 136, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: “b-bis). dopo il comma 114, sono aggiunti i seguenti commi:

114-bis. E’ istituito, a decorrere dal 31 dicembre 2021 fino al 31 dicembre 2022, il piano di risparmio a lungo termine obbligazionario, di seguito definito PIR-O, con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 114-ter del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma. In riferimento ad ogni anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine obbligazionario denominato PIR-O devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in titoli di Stato italiani o di titoli obbligazionari pubblici italiani, diversi ma equipollenti ai titoli di Stato italiani, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in titoli di Stato italiani o in titoli obbligazionari pubblici italiani, diversi ma equipollenti ai titoli di Stato italiani, aventi scadenza non inferiore a 10 anni.

114-ter. Ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 114-bis si applicano i commi 104, 105, 106, 107, con esclusione del richiamo al comma 103, nonché i commi 108,109,110, 111,113 e 114. Fatto salvo quanto previsto dal comma 112, ciascuna persona fisica può essere contemporaneamente titolare di un piano di risparmio a lungo termine di cui al comma 101 e di un piano di risparmio a lungo termine obbligazionario denominato PIR-O di cui al comma 114-bis.

114-quater.Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”

26.031. Raduzzi, Giuliodori, Maniero.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Articolo 26-bis

1 I soggetti di cui all’articolo 2 del Decreto ministeriale 7 maggio 2019 che investono in società o PMI operanti su progetti innovativi volti alla riqualificazione del patrimonio Pubblico o Privato dei piccoli Comuni come definiti dalla legge n. 158 del 6 ottobre 2017, accedono alle agevolazioni di cui alla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, attraverso l'utilizzo e la valorizzare di borghi antichi e la riqualificazione delle aree disagiate implementando al contempo le attuali necessità occupazionali di smart working e smart mobility .

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “750 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024."

26.032. Manzo.

Dopo l’articolo 26 inserire il seguente:

ARTICOLO 26-bis

1 Al fine di fronteggiare lo stato di crisi economica prodotto dalla pandemia da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2021 per l’erogazione di contributi a sostegno alle imprese di cui all’articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “770 milioni”

26.033. Ruffino, Napoli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis.

1. Al fine del completamento del progetto di conversione delle ex caserme San Paolo e dell'area di via IV Novembre di Monza come nuove e ulteriori sedi degli uffici giudiziari e del polo archivistico giudiziario della città, è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della Giustizia."

26.034. Morrone, Bisa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Dopo l’articolo 26 inserire il seguente

ARTICOLO 26-BIS

<<Piano southwork

1 Al fine di rilanciare l’occupazione nelle regioni del meridione d’Italia nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato “southwork” con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

2 Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di incentivi a sostegno di imprese che in Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, assumono lavoratori di età inferiore a trentacinque anni o che nelle medesime regioni aprono una sede operativa. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono altresì destinate all’erogazione di contributi pluriennali finalizzati all’acquisto della prima casa per lavoratori residenti o che spostano la propria residenza in una delle predette regioni.

3 All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell’imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione del presente articolo.

26.035. Biancofiore.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 26-bis.

1. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati determinati da orientamento sessuale o identità di genere della vittima per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.»

26.036. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 26-bis

1. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, all'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente: “2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà”.

Conseguentemente, dopo l'articolo 209, aggiungere il seguente:

“Art. 209-bis. 1. All'onore derivante dall'attuazione dell'articolo 26-bis, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma Pag. 41200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209”.»

26.037. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis. – 1. Gli articoli 74 e 77 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono abrogati.

2. I Consigli di aiuto sociale e i Comitati per l'occupazione degli assistiti dal Consigli di aiuto sociale sono soppressi.

3. Alle funzioni di cui all'articolo 75, della legge n. 354 del 1975, anche in riferimento a quanto previsto dagli articoli 43, 45 e 46 della medesima legge n. 354 del 1975, nonché al soccorso e assistenza delle Pag. 37vittime del delitto ed alle iniziative per la formazione e l'inserimento lavorativo dei dimessi dal carcere e delle persone in esecuzione penale in misura alternativa alla detenzione, provvede il Centro di servizio sociale per adulti, con la collaborazione degli istituti di prevenzione e pena e degli enti locali territorialmente competenti, nonché di altri enti pubblici o privati qualificati nel campo dell'assistenza e del reinserimento dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono attivati e proseguiti anche nei confronti delle persone in esecuzione della pena in misura alternativa alla detenzione.

5. Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo si provvede:

a) con i fondi ordinari di bilancio;

b) con le assegnazioni della Cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che le effettua, previa valutazione della finalizzazione e della congruità degli interventi, in base a progetti predisposti dai centri di servizio sociale per adulti, anche in collaborazione con gli enti locali territorialmente competenti o con altri Enti pubblici e privati, qualificati nel campo dell'assistenza;

c) con i proventi delle manifatture carcerarie che annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riassegnate alla Cassa delle ammende con le modalità».

26.038. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo l’articolo 26 aggiungere il seguente:

<<26-bis

In considerazione situazione di crisi economica prodotta a seguito della pandemia da COVID-19, ai fini dell’accesso alle misure di ristoro, indennizzo e risarcimento previste dalla legge per fronteggiare la predetta emergenza, non si applicano i requisiti previsti in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).>>

26.039. Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Siracusano.

Dopo l’articolo 26 aggiungere il seguente:

<< Art. 26-bis

1. Le risorse del fondo di cui all’articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche per la corresponsione di indennizzi a favore delle imprese di pesca, e dei rispettivi equipaggi, proprietarie di motopescherecci sequestrati nello svolgimento della loro attività. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo è incrementata 300 mila euro per il 2021.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “799,7 milioni

26.040. Siracusano, Prestigiacomo, Bartolozzi, Marrocco, Spena.

Dopo l’articolo 26 aggiungere il seguente:

<< Art. 26-bis

1. Le risorse del fondo di cui all’articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche per la corresponsione di indennizzi a favore delle imprese di pesca proprietarie dei motopescherecci Antartide e Medinea, e dei rispettivi equipaggi, sequestrati dalla Libia nello svolgimento della loro attività. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo è incrementata di 150 mila euro per il 2021.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “799,8 milioni

26.041. Siracusano, Prestigiacomo, Bartolozzi, Marrocco, Spena.

Dopo l’articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis

(Misure a sostegno dell’industria del tessile)

1. Per sostenere l’industria del tessile, pesantemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria prevista dal DL 19 maggio 2020 n.34, é integrata di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente:

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “775 milioni”

26.042. Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 26 inserire il seguente:

<<Art.26-bis

(promozione investimenti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione)

1 Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire la parola “800” con la seguente: “600” e la parola “500” con la seguente: “300”

26.043. Prestigiacomo, Russo Paolo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Pella, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 26 inserire il seguente:

<<Art.26-bis

1 All’articolo 119, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) interventi di interramento di cavi e tubature”.

2 per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “300 milioni” e sostituire le parole “dall’anno 2022” con le seguenti: “dall’anno 2026”.

26.044. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Russo Paolo, Pella, Occhiuto.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 26-bis

(Indennizzi per le imprese colpite dalla cimice asiatica)

1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “770 milioni”.

26.045. Savino Sandra.

Dopo l’articolo 26 inserire il seguente:

«Articolo 26-bis

(Procedura di infrazione per irregolarità fiscali in materia di appalti – adeguamento alla direttiva UE)

Al fine di garantire maggior gettito derivante dal pagamento di imposte e contributi previdenziali, all’articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) all’articolo 80, comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro”; e il quinto periodo è sostituito dal seguente “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l’operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell’importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l’estinzione di tali obblighi, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.”;

b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis,”;

c) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis) Il Decreto di cui al comma 5, lett. b) è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell’emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l’operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’articolo 68 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’articolo 30 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.”».

26.046. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:

“Art. 26-bis.

(Misure di sostegno alle imprese e lavoratori autonomi di minori dimensioni)

1. Per i soggetti di cui all’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo di cui agli articoli 53 e 55 del Testo Unico delle imposte, approvato con Decreto del Presidente ella Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono ridotti in misura fissa, per l’anno d’imposta 2020, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari a euro diecimila.”

Conseguentemente

All’articolo 209 sopprimere le parole “di 800 milioni di euro per l’anno 2021”

26.047. Mandelli, D'Attis, Porchietto, Squeri, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:

“26-bis. (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 giugno 2020, n. 40 le parole: “30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”.”

26.048. D'Attis, Porchietto, Squeri, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:

“Articolo 26-bis. (Misure di riordino per i centri autorizzati di assistenza fiscale)

1. L’articolo 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è sostituito dal seguente:

1. Il comma 591 dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

2. Il comma 3 dell’articolo 7, del Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, è abrogato.

3. Il comma 1 dell’articolo 38, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, è sostituito dal seguente:

“1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri e agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa di:

a) euro 16,90, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. A tal fine non sono considerate modifiche quelle apportate ai dati anagrafici del contribuente e ai dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio. Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto del 25 per cento, è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici;

b) euro 17,70, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;

c) euro 18,30, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto alla lettera a) nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega.”

Conseguentemente:

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “ 600 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “300 milioni”

26.049. Porchietto, Squeri, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 26 è inserito il seguente:

“Articolo 26-bis. (Misure di riordino per gli istituti di patronato)

1. Gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento dell’attività svolta nell’anno 2020 dagli istituti di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro. All’onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro, che consegue da maggiori somme versate agli Istituti, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2021, l’aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell’articolo 13 della Legge 30 marzo 2001, n.152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2021, all’articolo 16, comma 2 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, le lettere c-bis) e c-ter) sono abrogate”.

Conseguentemente:

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “ 600 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “300 milioni”

26.050. Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Porchietto, Squeri.

Articolo 27

All’articolo 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis.

1 bis. Le misure di cui al comma 1 si applicano nei comuni rientranti negli Allegati 1 e 2 D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con L. 15 dicembre 2016, n. 229.

Relazione Tecnica:

Si ritiene opportuno estendere l’agevolazione riguardante le regioni del Mezzogiorno anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, come già fatto con gli incentivi di “Resto al Sud”.

27.1. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Fino al 31 dicembre 2023, l'agevolazione di cui al presente articolo si applica altresì, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, ferme restando le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ricompresi nelle regioni di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, di 300 milioni di euro per l'anno 2021, 350 milioni di euro per l'anno 2022, 355 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni per l'anno 2025.

27.2. Mancini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L’esonero contributivo di cui al presente articolo non si applica:

1. agli enti pubblici economici;
2. agli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
3. agli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
4. alle ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
5. alle aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. ai consorzi di bonifica;
7. ai consorzi industriali;
8. agli enti morali;
9. agli enti ecclesiastici.

Mancini

27.3. Mancini.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

“7-bis. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: “50 per cento” con sostituite dalle seguenti: “10 per cento”»

27.5. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucentini.

All'articolo 27, comma 1, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2029" *inserire le seguenti:* "su tutto il territorio nazionale,".

Conseguentemente,dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-*bis.* Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione:

a) quanto a 900 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

b) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 7.100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente, *sostituire la rubrica:* "Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud" *con la seguente:* "Agevolazione contributiva per l'occupazione".

27.6. Frassini, Boniardi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All'articolo 27, comma 1, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2029" *inserire le seguenti:* "anche alle aree interne delle zone di montagna e di collina del territorio nazionale,".

Conseguentemente,dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-*bis.* Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente, sostituire la rubrica: "Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione per il Sud" *con la seguente:* "Agevolazione contributiva per l'occupazione".

27.7. Lucchini, Murelli.

Al comma 1, sostituire le parole “aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio economico” con le seguenti: “aree di crisi industriale complessa”.

27.8. Potenti, Patassini.

Al comma 1 dopo le parole “si applica fino al 31 dicembre 2029” aggiungere le parole ““anche all’intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016”.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n.26.

27.9. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1 dopo le parole “si applica fino al 31 dicembre 2029” aggiungere le parole “anche alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni quali regioni in cui insistono territori compresi all’area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 620 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26

27.10. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo le parole “si applica fino al 31 dicembre 2029” aggiungere le seguenti: “«e, in ogni caso, nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni,».

Conseguentemente,dopo il comma 7, inserire il seguente:

“7-*bis.* Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «Decontribuzione Sud».

27.11. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“7-bis. All’articolo 27, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola «regioni» è sostituita dalle seguenti: «province o città metropolitane»;

7-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge. 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano anche alle aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico costituite dai comuni del Cratere Sismico del Centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “725,3milioni di euro per l’anno 2021, 413 per l’anno 2022, 411,7 per l’anno 2023, 410,3 per l’anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025”.

27.12. Lorenzoni Gabriele, Segneri, Frusone, Fontana Ilaria, Grande, Cataldi, Ciprini, Emiliozzi, Gallinella, Giuliodori, Parisse, Rossini Roberto, Terzoni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1:

1 alla lettera a) sostituire la parola “30” con la parola “50”;

2 alla lettera b) sostituire la parola “20” con la parola “30”;

3 alla lettera c) sostituire la parola “10” con la parola “20”;

b) Sostituire il comma 5 con il seguente: “5 Gli oneri derivanti dall’agevolazione di cui al comma 1 sono valutati in 8.870,6 milioni di euro per l’anno 2021, in 9.697,4 milioni di euro per l’anno 2022, in 9.783,2 milioni di euro per l’anno 2023, in 9.869, 8 milioni di euro per l’anno 2024, in 9.956, 2 milioni di euro per l’anno 2025, in 8.269,3 milioni di euro per l’anno 2026, in 8.111,7 milioni di euro per l’anno 2027, in 4.718 milioni di euro per l’anno 2028, in 4.412 milioni di euro per l’anno 2029 e in 583,4 milioni di euro per l’anno 2030. Agli oneri derivanti dall’agevolazione di cui al comma 1 per 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse del fondo previsto all’articolo 184.

Conseguentemente

1 All’articolo 2, comma 1 sostituire le parole “e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, con le seguenti “, di 6.000 milioni di euro per l’anno 2023 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024;

2 Dopo l’articolo 68 inserire il seguente:

<<Articolo 68-bis

All’articolo 12, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, sostituire le parole “ e di 7.425,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022” con le seguenti: “, di 7.425,9 milioni di euro per l’anno 2022, e di 3.245,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

3 All’articolo 209 sostituire le parole “ e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”, con le seguenti: “di 500 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

27.13. Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

Articolo 27 bis. All’articolo 27 del decreto legge 104/2020 al primo comma, dopo le parole “regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale” aggiungere “comprendendo interamente l’area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016, relativa al cratere sismico del Centro Italia del 2016 per un periodo di 3 anni”

Relazione Tecnica:

La proposta di includere l’area cratere nelle aree ammesse a beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, consente di mitigare gli effetti straordinari sull’occupazione determinati da due eventi strettamente negativi come la lentezza della ricostruzione post-sisma 2016 nelle aree cratere del Centro Italia e l’epidemia da COVID-19, considerato che queste aree oggi versano in gravi situazioni di disagio socio-economico, dovute soprattutto dal tardivo avvio della ricostruzione e dalla sommatoria di negatività (Sisma 2016 e COVID-19) che colpiscono i diversi settori produttivi.

27.01. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art. 27-bis

(Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

1. A sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali.>>.

27.03. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art. 27-bis

(Misure per le aree colpite da eventi sismici)

1. All’art. 8, comma 1-ter, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Le autorità di regolazione competenti prorogano altresì fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni di cui al primo periodo per i titolari di utenze e forniture relative ad immobili inagibili che entro il 28 febbraio 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione al gestore del servizio competente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi.”

2. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.>>

27.04. Caparvi, Patassini, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art. 27-bis

(Misure per le aree colpite da eventi sismici)

1. Al comma 2 dell’articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I titolari delle utenze o forniture asservite ad immobili inagibili a causa del sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, che inviano o hanno inviato, entro la data del 28 febbraio 2021, al gestore del servizio idrico integrato e/o all’esercente la vendita di energia elettrica e gas richiesta di disattivazione, hanno diritto alla disattivazione gratuita dell’utenza/fornitura asservita all’immobile inagibile. A seguito della ricostruzione del medesimo immobile e in relazione alle menzionate utenze/forniture, i soggetti interessati hanno diritto altresì a richiedere, fino al 31 dicembre 2023 la riattivazione gratuita del punto.”>>.

27.05. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 27-bis

(Misure per le aree colpite da eventi sismici)

1. L’articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è abrogato.”.

27.06. Lucentini, Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 27-bis

(Estensione defiscalizzazione lavoro identica a quella approvata al Sud)

All'articolo 27, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole: «comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale», con le seguenti: «comunque compreso tra il 75 per cento e il 95 per cento».

27.07. Marchetti, Caparvi, Patassini, Saltamartini, Paolini, Benvenuto, Lucchini, Badole, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis*

(Fondo per il contrasto al fenomeno dei giovani NEET nel Sud Italia)

1. Al fine di contrastare il fenomeno dei giovani NEET (Neither in Employment or in Education or Training), ossia in supporto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione, e residenti nelle regioni del Sud Italia (Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), viene istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo denominato "Fondo per il contrasto al fenomeno dei giovani NEET nel Sud Italia", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro per le Po¬litiche giovanili e lo Sport, da adottare en¬tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri per la gestione e l'erogazione del suddetto fondo.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all'art. 209 della presente legge.».

27.08. Iovino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-*bis*

(Fondo per la Formazione professionale dei giovani nel Sud Italia)

1. Al fine di promuovere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze avanzate per i cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle regioni del Sud Italia (Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), viene istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo denominato "Fondo per la Formazione dei giovani nel Sud", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro per le Po¬litiche giovanili e lo Sport, da adottare en¬tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri per la gestione e l'erogazione del suddetto fondo.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all'art. 209 della presente legge.»

27.09. Iovino.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 27 - bis

(Modifica alla misura "Resto al Sud”)

All’articolo 1, comma 2, alinea, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «45 anni» sono sostituite dalle seguenti: «55 anni».

27.010. Sodano, Aiello Davide, Suriano, Alaimo, Penna, Licatini, Papiro, Martinciglio, Giarrizzo, Pignatone, Serritella, Raduzzi, Perconti, Invidia, Cominardi.

Articolo 28

All’articolo 28, comma 1 è aggiunta la lettera c).

c) Al comma 98, dopo le parole “Unione Europea”, è rimossa la congiunzione “e” e dopo la parola “Abruzzo” sono aggiunte le seguenti “nei comuni rientranti negli Allegati 1 e 2 D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con L. 15 dicembre 2016, n. 229”.

Relazione Tecnica:

Si ritiene opportuno estendere l’agevolazione riguardante le regioni del Mezzogiorno anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, come già fatto con gli incentivi di “Resto al Sud”.

28.1. Silvestri Rachele, De Toma.

All’articolo 28, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2.bis. All’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”;

2.ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede a valere sul rifinanziamento di cui al comma 1, lettera b);

2.quater. L’efficacia dei commi 2.bis e 2.ter è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

28.2. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’articolo 28, al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente

«a-*bis*. Al comma 99, dopo le parole “attrezzature varie” sono aggiunte le seguenti “, compresi i mobili, arredi e dotazioni simili effettuato dalle sole imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 – Ateco Istat 2007) in quanto finalizzati all’esercizio delle attività turistico-ricettive,”»

28.4. Miceli.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis). Al comma 99, dopo le parole “attrezzature varie aggiungere le seguenti: “, compresi i mobili, arredi e dotazioni simili effettuato dalle imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 – Ateco Istat 2007) in quanto finalizzati all’esercizio delle attività turistico-ricettive,”.

28.5. Sani, Verini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) alla lettera a), dopo le parole «*primo periodo,*» inserire le seguenti «*dopo la parola "imprese" sono inserite le seguenti "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale" e*»;*

b) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 99, dopo le parole "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"».

28.6. Scoma, Gadda, Del Barba.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Al comma 99, dopo le parole “attrezzature varie aggiungere le seguenti “, compresi i mobili, arredi e dotazioni simili effettuato dalle imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 – Ateco Istat 2007) in quanto finalizzati all’esercizio delle attività turistico-ricettive,».

28.7. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All'articolo 28, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2.bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022";

2.ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede a valere sul rifinanziamento di cui al comma 1, lettera b);

2.quater. L'efficacia dei commi 2.bis e 2.ter è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

28.8. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 1, lettera a) le parole «fino al 31 dicembre 2022» con le seguenti parole «fino al 31 dicembre 2023».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 674 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

28.9. Ferro, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1 dell’articolo 28, dopo la lettera a), inserire la seguente:

<<a-bis. Al comma 99, dopo le parole “attrezzature varie aggiungere le seguenti “, compresi i mobili, arredi e dotazioni simili effettuato dalle imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 – Ateco Istat 2007) in quanto finalizzati all’esercizio delle attività turistico-ricettive,>>.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68.

28.10. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021 e in 23,9 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall’articolo 209.”

28.11. Lorenzoni Gabriele, Cataldi, Ciprini, Emiliozzi, Gallinella, Giuliodori, Parisse, Rossini Roberto, Terzoni.

Al comma 1, la lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: e al secondo periodo dopo le parole: dell'11 dicembre 2013, sono aggiunte le seguenti: indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito.

28.12. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Parentela, Maglione, Pignatone, Marzana, Manca Alberto.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a) le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”,

2) al comma 1, lettera b) dopo le parole “degli anni 2021 e 2022” inserire le seguenti: “e 2023”;

3) al comma 2, dopo le parole “2021 e 2022,” inserire le seguenti: “e 2023”.

28.13. Sodano, Aiello Davide, Alaimo, Suriano, Penna, Licatini, Papiro, Martinciglio, Giarrizzo, Pignatone, Serritella, Perconti.

All’articolo 28, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2.bis. All’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”;

2.ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede a valere sul rifinanziamento di cui al comma 1, lettera b);

2.quater. L’efficacia dei commi 2.bis e 2.ter è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

28.14. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Al comma 1 dell’articolo 28, dopo la lettera a), inserire la seguente:

<<a-bis. Al comma 99, dopo le parole “attrezzature varie aggiungere le seguenti “, compresi i mobili, arredi e dotazioni simili effettuato dalle imprese rientranti nel settore dei servizi di alloggio (Sezione I / Divisione 55 – Ateco Istat 2007) in quanto finalizzati all’esercizio delle attività turistico-ricettive,>>,

conseguentemente alla lettera b) e al comma 2 sostituire la parola: “1.053,9” con la parola: “1.153,9”

conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole: “800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”, con le parole: “700 milioni di euro per l'anno 2021 400 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023”

28.15. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"28-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o gli insediamenti industriali nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia).

1. Nel titolo III, capo I, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 162 è premesso il seguente:

«Art. 161-bis. – (Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia) – 1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.

2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalla società dopo aver ottenuto una risposta favorevole a specifico interpello presentato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono stabiliti la sede o gli insediamenti industriali ai sensi del citato comma 1 ed è efficace a decorrere dal medesimo periodo d'imposta».

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le società di capitali dell'Unione europea che stabiliscano la propria sede legale e fiscale nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia sono esonerate dall'applicazione delle ritenute, a qualsiasi titolo, sugli utili, sui dividendi, sulle royalties e sugli interessi distribuiti ai propri soci e azionisti per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni».".

28.01. De Luca.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"28-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia).

1. Nel titolo III, capo I, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 162 è premesso il seguente:

«Art. 161-bis. – (Agevolazioni fiscali per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia) – 1. Per le società dell'Unione europea che stabiliscono la sede o nuovi insediamenti produttivi nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia, l'imposizione fiscale sui redditi ivi prodotti è ridotta del 50 per cento per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni, a condizione che la società mantenga gli stessi livelli occupazionali durante il periodo dell'agevolazione.

2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalla società dopo aver ottenuto una risposta favorevole a specifico interpello presentato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sono stabiliti la sede o gli insediamenti industriali ai sensi del citato comma 1 ed è efficace a decorrere dal medesimo periodo d'imposta».

2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le società di capitali dell'Unione europea che stabiliscano la propria sede legale e fiscale nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia sono esonerate dall'applicazione delle ritenute, a qualsiasi titolo, sugli utili, sui dividendi, sulle royalties e sugli interessi distribuiti ai propri soci e azionisti per un periodo di sette anni dalla data dello stabilimento, prorogabili di ulteriori sette anni».".

28.02. De Luca.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art. 28-bis

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»>>.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: -31.000.000

28.03. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 28-bis *(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni meno sviluppate e in transizione)*

1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita del 50 per cento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

2. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati, nel limite massimo di 5 milioni di euro per le piccole imprese, di 15 milioni di euro per le medie imprese e di 20 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

5. Il credito di imposta è concesso, secondo l'ordine delle richieste, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».

All'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro per il 2020 e in 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all’articolo 209.

28.04. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«1. L’articolo 1, comma 326, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è soppresso.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 300 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

28.05. Ferro, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 28-*bis*

(Ulteriori misure di sostegno a favore dei beneficiari di "Resto al sud" per far fronte all'emergenza sanitaria)

1. Il fondo di cui all'articolo 245 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per il 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge."

28.06. Del Barba.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

« *Articolo 28-bis*

(Integrazione delle agevolazioni per il credito d'imposta agricolo nel Sud Italia)

1. *All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono applicate le seguenti modificazioni:*
    1. *Al comma 98, dopo la parola "imprese", inserire le seguenti parole: "ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale";*
    2. *Al comma 99, dopo le parole: "attrezzature varie", inserire le seguenti: "ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole".*

28.07. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 28 introdurre il seguente:

“Articolo 28-bis

(Estensione al commercio di “Resto al Sud”)

Al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole “relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa” sono sostituite dalle seguenti: “le attività imprenditoriali relative al commercio, alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, e alla vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa”.

28.08. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 26-*bis*. (*Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento*). - 1. All’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”."

28.09. Caso, Buompane, Maraia.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Zona economica speciale – sisma 2016)

1. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole “funzionamento dell’Unione europea” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e delle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016, in ragione della grave crisi dell’area appenninica interessata”».

28.010. Fregolent, Del Barba.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

Art 28-bis

(Estensione delle misure vigenti per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno a tutte le imprese agricole)

1. *All'art.1, della n. 208 del 2015* apportare le seguenti modificazioni:
    1. *al comma 98 dopo la parola "*imprese*", inserire le seguenti: "*ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale*";*
    2. *al comma 98 sostituire le parole 31 dicembre 2020 con le seguenti* "21 dicembre 2022";
    3. *al comma 99*, *dopo le parole "*attrezzature varie*", inserire le seguenti: "*ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole"

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026

28.011. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Articolo 29

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Le Regioni e le Province autonome che ne facciano richiesta, possono utilizzare, anche parzialmente, le economie accertate nell'attuazione di interventi finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014- 2020, anche anticipatamente al determinarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018.

2-*bis*. La facoltà di cui al comma precedente è subordinata all'impegno dell'Amministrazione richiedente di garantire, con proprie risorse, la copertura di eventuali fabbisogni finanziari che dovessero determinarsi, nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi Fondo di Sviluppo e Coesione e fino al loro completamento.".

29.1. De Luca.

All'articolo 29, comma 1, apportare e seguenti modifiche:

a) alla lett. b) la parola "sentita" è sostituita con" d'intesa con";

b) alla lett.i), secondo periodo, dopo le parole "approvati dal CIPE," aggiungere "e alle Regioni e Province autonome per i programmi di competenza regionale,"

29.2. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All'articolo 29, comma 1, al termine del secondo periodo, *aggiungere il seguente*: "Al fine sostenere gli interventi per fronteggiare l'emergenza COVID- 19, il 20 per cento delle risorse previste nell'anno 2021 è accantonato e ripartito con decreto del Ministero per il Sud e la coesione territoriale fra le regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto - "zone rosse" – così come individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020."

29.3. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 1 dopo la parola “Mezzogiorno” aggiungere le parole “e dell’intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016”.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

29.4. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1 dopo la parola “Mezzogiorno” aggiungere le parole “e alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni quali regioni in cui insistono territori compresi all’area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016 . Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.”

29.5. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) la parola “sentita” è sostituita con” d’intesa con”;

b) alla lettera i), secondo periodo, dopo le parole “approvati dal CIPE,” aggiungere “e alle Regioni e Province autonome per i programmi di competenza regionale,”

29.6. Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

All’articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, lettera a), dopo le parole “missioni previste nel «Piano Sud 2030» e” sono inserite le parole “Piano Nazionale per il Sud nonché delle opere di interesse strategico”;

b) Al comma 1, lettera a), al posto delle parole “nel Piano” sono inserite le parole “nei Piani e per le opere di interesse strategico”.

29.7. Maraia, Caso, Buompane.

All’articolo 29, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:

“Nell’ambito dell’adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l’attuazione dei seguenti obiettivi:

1) riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2) riconoscimento di una misura di sostegno del reddito per giovani laureati meritevoli denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

3) riconoscimento ai cittadini meno abbienti, residenti nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita di un assegno di importo fino a 600 euro annui, utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche.

4) realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.”

29.8. Russo Paolo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Tripodi Maria.

All’articolo 29, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:

“Nell’ambito dell’adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l’attuazione dei seguenti obiettivi:

1) riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2) realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque.

29.9. Russo Paolo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Tripodi Maria.

ARTICOLO 29

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 29-bis

(Istituzione delle zone franche urbane nella regione Friuli Venezia Giulia).

1. Il presente articolo, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, istituisce zone franche urbane nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, finalizzate a favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e a sostenere la promozione e lo sviluppo dell'economia locale e dell'occupazione, nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la delimitazione territoriale delle zone franche urbane di cui al comma 1.

3. Ferme restando le disposizioni attribuite all'autorità doganale e alle altre autorità competenti nell'ambito dell'Unione europea e nazionale, la gestione delle zone franche urbane istituite ai sensi dell'articolo 1 è affidata alla società Friulia Spa a cui possono partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, enti locali, enti pubblici economici, imprese, istituti di credito, di assicurazione o di intermediazione finanziaria e singoli investitori.

4. Alla società Friulia Spa sono attribuiti i seguenti compiti:

a) valutazioni ed eventuali autorizzazioni delle richieste di insediamento e di realizzazione di immobili nelle zone franche urbane da parte di imprese e di società;

b) assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese e alle società autorizzate ai sensi della lettera a);

c) verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse nelle zone franche urbane con le disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia;

d) costituzione di società miste o partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo delle zone franche urbane;

e) stipulazione di convenzioni con imprese o con enti pubblici per prestazioni di servizi finalizzati nelle zone franche urbane;

f) elaborazione dei dati sulla funzionalità e individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo delle zone franche urbane;

g) controllo, con il personale dell'amministrazione finanziaria, compresa l'applicazione dei programmi europei di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché verifica dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia.

5. Le imprese nazionali, estere o miste, operanti nelle zone franche urbane istituite ai sensi del coma 1 accedono ai benefìci, agli incentivi e alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale vigente in favore delle aziende esportatrici e dell'imprenditoria giovanile e femminile.

6. Per le merci immesse definitivamente nell'ambito doganale dell'Unione europea è consentito il differimento fino a sei mesi del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.

7. Per le imprese e per le società operanti esclusivamente nelle zone franche urbane è applicata un'imposta forfetaria pari al 10 per cento del reddito complessivo.

8. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nelle zone franche urbane godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di dieci anni.

9. Nei limiti perimetrali delle zone franche urbane possono essere insediate attività produttive o commerciali operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.

10. Le piccole e microimprese, individuate dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2016, una nuova attività economica nelle zone franche urbane possono fruire delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi due periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi tre anni, al 60 per cento, per il quarto e il quinto anno, al 40 per cento e, per il sesto e per il settimo anno, al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di 50.000 euro del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2014 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi d'imposta, fino a concorrenza di 80.000 euro per ciascun periodo d'imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2015 e fino all'anno 2016, per i soli immobili situati nelle zone franche urbane posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi tre anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, solo in caso di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato, per i primi cinque anni, al 30 per cento, per il quarto e per il quinto anno, al 40 per cento e, per il sesto e per il settimo anno, al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

12. Nei territori di cui all'articolo 1 si applica il regime di zona franca urbana per quanto concerne:

a) i diritti di confine, i dazi doganali, le sovrimposte di confine, i prelievi agricoli, le restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di effetto equivalente;

b) l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive;

c) l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte catastali, le imposte ipotecarie, le imposte di fabbricazione e le imposte erariali di consumo.

13. Le agevolazioni previste dal presente articolo s'intendono concesse nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 1407/2013».

All’onere recato, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

29.10. Savino Sandra.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 29-*bis.*

(Riqualificazione delle aree degradate).

1. Attengono alla definizione dei livelli essenziali per il godimento del diritto all’abitazione e alla tutela dell’ambiente le disposizioni finalizzate alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione unitaria degli interventi necessari ad assicurare il definitivo superamento del grave degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della Città di Messina di cui alla L.R. siciliana 6 luglio 1990, n. 10.

2. Agli interventi volti alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento sociale, abitativo e ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina, è preposto un Commissario straordinario del Governo, dotato dei poteri previsti dall’art. 4, commi 2, 3 e 6 D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e successive modificazioni e integrazioni. Il Commissario straordinario, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d’intesa con la Regione siciliana. Il Commissario straordinario programma gli interventi previsti dalla presente legge d’intesa con la Regione siciliana.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono stabiliti i termini, le modalità, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri gravano sui fondi stanzianti dal presente articolo. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione statale, regionale o territoriale interessata nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti s.p.a. o di società controllate dallo Stato o dalla Regione siciliana.

4. Per le finalità e la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 30 milioni di Euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo sviluppo e coesione - Programmazione 2021-2027.

29.01. Navarra, Miceli, Raciti.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis (*Dichiarazione dello stato di emergenza per Linosa e Lampedusa*)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

2. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2021. I versamenti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 mediante rateizzazione del 70% fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30%.

3. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell’offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50% per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall’ultima dichiarazione presentata o dall’ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

4. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un’indennità mensile pari a 600 euro.

6. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 1, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.»

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 26 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 26 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di

imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

.

29.02. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis

1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2018, n. 12.».

29.03. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis

1. Limitatamente al triennio 2021-2023 e previa delibera del CIPE, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti europei a fondo perduto possono essere stanziati anche alle imprese già attive al 1° febbraio 2020.».

29.04. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:

"Articolo 29-bis

(Fondo innovazione sociale)

1. Le risorse finanziarie residue stanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n.205, comma 205, per il triennio 2018-2020, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, capitolo 243 “Fondo per l’innovazione sociale”, sono riassegnate al medesimo capitolo sino al completamento del Programma triennale disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018 per comuni capoluogo e città metropolitane."

29.05. Corneli, Baldino, Berti.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 29-bis

(Istituzione di una Zona franca urbana nei comuni della regione Siciliana colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018 di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018)

1. Nei territori dei Comuni delle Regione Siciliana colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa al¬l’interno della zona franca urbana di cui al comma 1, e che hanno subìto a causa dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 28 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018, rispetto al valore me¬diano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3.Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021 ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 26 dicembre 2018 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui al comma 1.

4.Le esenzioni di cui al comma 2, nonché quelle in favore dei professionisti, sono concesse per il periodo di imposta in corso e per i quattro anni successivi.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, 180 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per l'anno 2023, 170 milioni per l'anno 2024 e 160 milioni per l'anno 2025 che costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta dal 2023 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma1, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti. "600 milioni di euro per l'anno 2021, 320 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 310 milioni di euro per l'anno 2024, 340 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

29.06. Paxia.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art.29-bis

(Benefici fiscali e sostegno ai grandi investimenti nelle ZES)

1.All'articolo 5 del DL 20 giugno 2017, n.91 sono apportate le seguenti modificazioni:

1)al comma 2, le parole:

“entro il 31 dicembre 2022”

sono sostituite dalle seguenti:

“entro il 31 dicembre 2023”

e dopo le parole:

"nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro." sono aggiunte le parole:

"Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di successiva cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d’imposta, anche quelli relativi agli interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree di localizzazione dell’investimento nonché quelli relativi alla produzione di Idrogeno Rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile.”

2)al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nell’impresa beneficiaria per un periodo di almeno 7 anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.

3) al comma 4, dopo le parole: “in particolare di quanto disposto dall'articolo 14” sono aggiunte le seguenti: “salvo quanto previsto al comma 2”

4)dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

4-bis. Entro il 31 gennaio 2021, ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, definisce le linee di intervento denominate «Piano grandi investimenti - ZES» a cui sono destinati 200 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2023 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli strumenti di azione del Piano, nonché l'ammontare degli investimenti, i requisiti e le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi, le tipologie e i limiti dimensionali minimi di investimento previsti dal Piano.

4-ter. Il piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.

4-quater. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.

2.Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 200 milioni di euro nel 2021; 200 milioni di euro nel 2022, 350 milioni di euro nel 2023 e 150 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 29 della presente legge. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

29.07. Scerra, Adelizzi, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Ianaro, Palmisano, Papiro, Vignaroli, Volpi Leda, Cancelleri, Sodano, Aiello Davide, Giarrizzo, Penna, Pignatone, Alaimo, Marzana, Cantone Luciano, Perconti.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art.29-bis

(Credito d'imposta nelle ZES)

1.All'articolo 5 del DL 20 giugno 2017, n.91 sono apportate le seguenti modificazioni:

1)al comma 2, le parole:

“entro il 31 dicembre 2022”

sono sostituite dalle seguenti:

“entro il 31 dicembre 2023”

e dopo le parole:

"nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro." sono aggiunte le seguenti:

"Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES hanno facoltà di successiva cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Qualora propedeutici o funzionali alla realizzazione del progetto di investimento agevolato, sono compresi, tra i costi ammissibili al beneficio del credito d’imposta, anche quelli relativi agli interventi di caratterizzazione e bonifica delle aree di localizzazione dell’investimento nonché quelli relativi alla produzione di Idrogeno Rinnovabile e alla produzione e distribuzione di energia da Idrogeno rinnovabile.”

2)al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento è mantenuto nell’impresa beneficiaria per un periodo di almeno 7 anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle PMI.

3) al comma 4, dopo le parole: “in particolare di quanto disposto dall'articolo 14” sono aggiunte le seguenti: “salvo quanto previsto al comma 2”

2.Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 150 milioni di euro nel 2023 e 150 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 29 della presente legge. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

29.08. Scerra, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Ianaro, Palmisano, Papiro, Penna, Vignaroli, Volpi Leda, Cancelleri, Sodano, Aiello Davide, Giarrizzo, Pignatone, Alaimo, Marzana, Cantone Luciano, Perconti.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art.29-bis

(Grandi investimenti nelle ZES)

1.All'articolo 5 del DL 20 giugno 2017, n.91 dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

4-bis. Entro il 31 gennaio 2021, ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, definisce le linee di intervento denominate «Piano grandi investimenti - ZES» a cui sono destinati 200 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2023 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli strumenti di azione del Piano, nonché l'ammontare degli investimenti, i requisiti e le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi, le tipologie e i limiti dimensionali minimi di investimento previsti dal Piano.

4-ter. Il piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.

4-quater. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.

2.Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 200 milioni di euro nel 2021; 200 milioni di euro nel 2022, 200 milioni di euro nel 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 di cui all’articolo 29 della presente legge. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

29.09. Scerra, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Ianaro, Palmisano, Papiro, Penna, Vignaroli, Volpi Leda, Cancelleri, Sodano, Aiello Davide, Giarrizzo, Pignatone, Alaimo, Marzana, Cantone Luciano, Perconti.

Dopo l’articolo 29 inserire il seguente:

<<Art. 29-bis

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi da 1 a 3 pari a 800 milioni di euro nel 2021, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2024 si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro nel 2021 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge;

b) quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

d) quanto a 2 miliardi di euro per l’anno 2023 e a 1 miliardo e 200 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

29.010. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Russo Paolo, Pella, Occhiuto.

Articolo 31

Al comma 2, dell'articolo 31 sostituire le parole "sentita la Conferenza unificata" con le parole "d'intesa con la Conferenza unificata".

31.1. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

alla fine del comma 1 aggiungere “Parte del personale tecnico sarà utilizzato ai fini dell’evasione delle pratiche di condono giacenti presso le Amministrazioni Comunali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia”

31.2. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis.“Nelle Regioni di cui al comma 1 è disposta la proroga di tre anni dei termini di cui all’art. 1 coma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 di al fine di garantire la possibilità di utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici già espletati per le necessarie assunzioni presso gli uffici delle Motorizzazioni civili”

31.3. Marino.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

"Art. 31 bis

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, per i comuni delle isole minori che esercitano anche in via sostitutiva l'attività di gestione del SII, le entrate derivanti dalla riscossione della tariffa a copertura del costo del servizio non concorrono alla determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCD) di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118."

31.01. Stumpo.

Articolo 32

All’articolo 32 al comma 1, dopo la parola “Sicilia” sono aggiunte le seguenti “e nei comuni rientranti negli Allegati 1 e 2 D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con L. 15 dicembre 2016, n. 229”.

Relazione Tecnica:

Si ritiene opportuno estendere l’agevolazione riguardante le regioni del Mezzogiorno anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, come già fatto con gli incentivi di “Resto al Sud”.

32.1. Silvestri Rachele, De Toma.

<<Art. 32-bis

(Imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 773 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”; b) al comma 774 le parole: “entro il 31 marzo 2019” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2021”.>>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’articolo 32-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

32.3. Giaccone, Boldi, Benvenuto, Caffaratto, Gastaldi, Giglio Vigna, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Molinari, Patelli, Pettazzi, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Sostituire il titolo con il seguente: “Proroga del credito di imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle aree di crisi industriale complessa”.

Conseguentemente al comma 1 dopo la parola “Sicilia,” aggiungere “e nelle aree di crisi industriale complessa”.

32.4. Potenti, Patassini.

Al comma 1 dopo la parola “Sicilia” aggiungere le parole “e dell’intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016”.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

32.5. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1 dopo la parola “Sicilia” aggiungere le parole “e alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all’area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.”

32.6. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo8-bis. (Credito di imposta per agenti di commercio)

1. A coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nel codice Ateco 46.1, che in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza, abbiano subito una diminuzione del fatturato pari al 75 per cento nel quarto trimestre 2020, rispetto allo stesso trimestre del 2019, e riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

2. Il credito di cui al comma 1 e utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

32.01. Frassini, Patassini.

Dopo l’articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis

(Istituzione di un “Fondo per il Sostegno ed il Rilancio del Settore Fieristico nel Mezzogiorno”)

1. Al fine di sostenere il rilancio, la valorizzazione e la crescita delle imprese operanti nel Mezzogiorno, duramente colpite dall’emergenza COVID-19, è istituito un “Fondo per il Sostegno ed il Rilancio del Settore Fieristico nel Mezzogiorno” con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sul Fondo di cui all’articolo 150 della presente legge, e destinati al recupero della rete fieristica esistente, in favore di Comuni al di sotto dei 50 mila abitanti, insistenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. Il contributo è destinato alla realizzazione di interventi di ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione di immobili e aree di pertinenza già esistenti, aventi le seguenti caratteristiche:

a) immobili e relative aree esterne già di proprietà delle singole amministrazioni comunali alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) aree precedentemente destinate ad ospitare eventi fieristici ed altre manifestazioni, attualmente in stato di abbandono;

c) aree aventi con superficie complessiva non inferiore a 40.000 metri quadrati tra aree coperte e scoperte.

3. I Comuni di cui al comma 1, aventi i requisiti richiesti nel comma 2, presentano le richieste di contributo al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La richiesta deve essere corredata delle informazioni relative alla tipologia dell’intervento ed alla sua fattibilità tecnica ed economica. La singola amministrazione comunale, proprietaria della struttura, può richiedere un contributo fino ad un massimo di 15 milioni di euro complessivi totalmente a fondo perduto.

4. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato con apposita delibera CIPE; qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze e sulla base della valutazione dei progetti, garantendo comunque un equilibrio territoriale, prevedendo ove possibile il finanziamento di almeno un Comune per Regione.

5. Il progetto di cui al comma 3 deve prevedere l’uso dell’immobile per finalità di promozione delle imprese del territorio, come tale deve essere atto ad ospitare fiere, eventi di formazione, convegni, spettacoli dal vivo, ed ogni altra attività che favorisca un miglioramento competitivo delle imprese medesime, nonché la promozione dei prodotti tipici, e dell’artigianato locale, favorendo il Made in Italy e lo sviluppo del territorio anche dal punto di vista turistico.

6. L'erogazione delle risorse avviene per il 50 per cento al momento dell'aggiudicazione dei lavori. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto su autorizzazione del dipartimento per le politiche di coesione all’esito del monitoraggio sul collaudo e sulla regolare esecuzione dei lavori.

7. I comuni beneficiari del finanziamento di cui al presente articolo si impegnano a non cedere a terzi la proprietà dell'immobile interessato dal finanziamento per un periodo non inferiore a 25 anni.

32.02. Donno, Misiti.

Articolo 33

Dopo l’art. 33 aggiungere il seguente:

art. 33-bis (Ridislocazione Enti e Reparti delle Forze Armate nelle Regioni del Sud per favorire lo sviluppo e la coesione sociale)

1. Al fine di realizzare una diversa e più diffusa presenza nelle regioni del Sud il Ministero della Difesa è autorizzato ad utilizzare parte dei proventi derivanti dall’applicazione dell’art. 164 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 completando nel corso del 2021 il progetto, già avviato, per la costruzione di due caserme a Cutro, in Calabria e il conseguente insediamento in loco di unità dell’Esercito.
2. Il Ministro della Difesa è autorizzato ad anticipare le risorse inizialmente necessarie per un importo pari a cinque milioni di euro tratti di cui all’art. 209 .

Conseguentemente all’art. 209 le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle parole: “795 milioni”.

33.1. Care', Pagani, Borghi Enrico, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

All’articolo 33 al comma 1, dopo la parola “Sicilia” sono aggiunte le seguenti “e nei comuni rientranti negli Allegati 1 e 2 D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con L. 15 dicembre 2016, n. 229”.

Relazione Tecnica:

Si ritiene opportuno estendere l’agevolazione riguardante le regioni del Mezzogiorno anche ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, come già fatto con gli incentivi di “Resto al Sud”.

33.2. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’art. 33, è inserito il seguente:

33-bis. (Opere finalizzate all’esercizio di attività industriali e logistiche nelle zone economiche speciali del Mezzogiorno)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere portuali, le opere finalizzate all’esercizio di attività industriali e logistiche nelle zone economiche speciali del Mezzogiorno sono di rilevante interesse strategico nazionale e sono autorizzate, sotto tutti i profili rilevanti, ivi inclusa la localizzazione urbanistica, in esito ad apposita conferenza di servizi convocata dal Commissario straordinario della Zona economica esclusiva, ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Commissario Straordinario opera ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 4, quale unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le amministrazioni statali.

2. Alla conferenza di servizi partecipano le Amministrazioni competenti, anche ai fini dell’acquisizione dei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela doganale, ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio e di tutela della salute dei cittadini.

3. L’approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere relative al progetto approvato.

4. In caso di motivato dissenso, espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, demaniale, antincendio ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. Al fine di semplificare e accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo, è disposta la riduzione della metà della durata dei termini perentori di cui agli articoli 14-bis, 14-quinquies e 17-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

6. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, è altresì disposta la riduzione di un terzo della durata dei seguenti termini perentori:

a) di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ed autorizzazione integrata ambientale (AIA);

b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

e) del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica;

e) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

7. Tutte le autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro i termini, da considerarsi perentori, di cui al comma 5 del presente articolo e, nei casi non contemplati, comunque entro il termine perentorio di 30 giorni. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La vigilanza sulle opere realizzate nelle zone economiche speciali è esercitata dai provveditorati interregionali per le opere pubbliche territorialmente competenti.

8. Gli ambiti costieri delle zone economiche speciali, come delimitati dai vigenti decreti del presidente del Consiglio dei ministri, in sede di elaborazione nonché attuazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'art.143, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero in occasione dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni degli stessi piani paesaggistici ai sensi del successivo art.145, sono equiparati, in quanto concretamente realizzati, ai fini della applicabilità della disciplina di cui all'art.142, comma 2, del medesimo decreto, alle aree delimitate come zone territoriali omogenee A e B negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

33.3. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita delibera del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed all'articolo 29, comma 1, lettera f, del presente provvedimento, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, Programmazione 2021-2027. Sono altresì adottati i necessari provvedimenti attuativi, anche con riferimento alla definizione delle amministrazioni partecipanti.

33.5. Pagano Ubaldo, Pezzopane, Morgoni, Verini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al fine di implementare la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle Regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici del 2016, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette Regioni. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e università esistenti sul territorio delle Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

33.6. Pagano Ubaldo, Pezzopane, Morgoni, Verini.

Al comma 1 dopo la parola “Sicilia” aggiungere le parole “e dell’intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

33.7. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1 dopo la parola “Sicilia” aggiungere le parole “e alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all’area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.”

33.8. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 4: Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 1 è istituito un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore ed aumentare l'attenzione degli stessi alle tematiche della sostenibilità ambientale. Il Fondo è ripartito tra le Regioni del comma 1 ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte delle realtà individuate nel comma 1, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro del Sud di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono individuati le modalità di accesso al Fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 2.000.000

2022: - 2.000.000

33.9. Masi.

Al comma 3 aggiungere, in fine,: “Al fine di migliorare la produttività dei territori di cui al comma 1, con il decreto vengono altresì individuate le aree tematiche di interesse, tra cui quelle riguardanti le disuguaglianze di genere, sociali e territoriali che caratterizzano la prima infanzia e il percorso di crescita di bambine e bambini.”

33.10. Carfagna.

dopo l’articolo 33, è inserito il seguente: Art. 33-bis (Proroga contributi enti locali agli enti locali per progettazione definitiva ed esecutiva per messa in sicurezza territorio)

1. Ai sensi dell’articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le domande ritenute ammissibili, ai fini dell’erogazione dei contributi previsti in favore degli enti locali, relativamente agli anni 2020 e 2021, in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, s’intendono valide anche attraverso strumenti programmatici, approvati successivamente alla data di scadenza della presentazione del 14 maggio 2020 e riferite all’anno 2020. Il Ministero dell’Interno, provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 dicembre 2020.

33.01. Zennaro.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 33-bis

1.Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché per sostenere lo sviluppo turistico e la gestione ambientalmente sostenibile del patrimonio culturale ed ambientale dei territori delle regioni del Mezzogiorno, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica siti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, degli interventi di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l’efficienza energetica, la tutela dell’ambiente con l’eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni di cui al comma 2 sul cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

1) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l’accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;

2) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;

3) ricadenti in Siti di Interesse Comunitario (SIC).

4. Le regioni di cui al comma 2 individuano, nell’ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le modalità di trasferimento delle risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 3.

33.02. Pagano Ubaldo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*

(*Fondo per gli incubatori universitari di start-up nel Sud Italia)*

1. Al fine di costituire e sovvenzionare incubatori di start-up nelle università pubbliche statali ubicate nelle regioni del Sud Italia (Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna), viene istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da attuare entro 60 giorni, vengono definite le modalità di ripartizione e i criteri di accesso al fondo da parte delle università o degli incubatori stessi.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all'art. 209 della presente legge.».

33.03. Iovino.

Articolo 34

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al dlgs 259/2003, allegato 10, art.2, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere infine la seguente lettera:

“d-bis) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000 ove il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo dei collegamenti (radio e fissi) attivati a ciascun utente finale, i contributi per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio previsti dalla tabella dell'art5 del presente allegato sono sostituiti dal pagamento dei contributi di seguito indicati per ciascun collegamento monodirezionale:

1) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;

2) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

3) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

4) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)”

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Coesione sociale, sviluppo economico e digitalizzazione nei comuni marginali)

34.1. Nardi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati nel corso dell'anno 2020 interruzioni alla viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è stanziato un apposito Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

4-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del Fondo di cui al comma 4-bis.

Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "797 milioni".

34.2. Nardi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis: *“Le disposizioni dell’articolo 163 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 si applicano al pagamento degli importi dovuti per i periodi contabili dei mesi gennaio e febbraio 2021, da versare entro il 31 luglio 2021, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.”.*

34.3. Buratti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis) Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

34.4. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane con particolare riguardo alle aree montane e per contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica sociale e territoriale ed equi rapporti sociali tra tutti i residenti sul territorio italiano, l'Unione nazionale comuni comunità enti montani supporta gli enti locali, ricompresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell'accesso ai fondi comunitari. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2021.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 209 comma 1 di 400.000 euro per l'anno 2021.

34.5. Mancini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente 4-bis) Il fondo di cui al comma 1 sarà accessibile anche all'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016"

34.6. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo “Il fondo di cui al comma 1 sarà accessibile anche alle regioni Marche, Umbria e Lazio, quali regioni in cui insistono territori compresi all’area del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016”

34.7. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 34, aggiungere il seguente:

34-bis: “Istituzione di una Zona franca produttiva nei piccoli comuni montani e nelle isole minori”.

1) Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, nonché di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure adottate per fronteggiare l’epidemia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, è istituita una zona franca produttiva nei Comuni insistenti nelle seguenti Isole Minori: Lampedusa, Linosa, Capraia, San Domino, San Nicola, Giannutri, Giglio, Capraia, Gorgona, Elba, Pianosa, Ponza, Santo Stefano, Ventotene, Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli, Vulcano, Capri, Ischia, Procida, Ustica, Palmaria, Asinara, Caprera, La Maddalena, Molara (Olbia), Razzoli (La Maddalena), Santa Maria, Santo Stefano, Spargi, Tavolara, San Pietro, Favignana, Levanzo, Marettimo, Pantelleria

2) E’ altresì istituita la medesima zona franca produttiva in tutti i Comuni il cui territorio sia situato al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare, avente una popolazione residente, all’ultimo censimento, non superiore ai 3.000 abitanti.

3) A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, trasmette alla Commissione Europea la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4) Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall’art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2022:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2023:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

34.8. Deidda, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 34 sono applicate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, dopo le parole: « *attività economiche* » aggiungere le seguenti: « *agricole, artigianali e commerciali* »;
2. Al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere la seguente frase: « *finalizzati a sviluppare le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche ed agroalimentari, attraverso la creazione di relazioni di filiera e di interfiliera con il settore commerciale, artigianale e turistico anche attraverso la realizzazione di distretti del cibo e della bioeconomia.* »

34.9. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 34 è inserito il seguente:

“Articolo 34-bis (Principi per il riequilibrio territoriale)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento dei princìpi per il riequilibrio territoriale, all’articolo 7-bis del decreto legge n. 243 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

“2-quater. In allegato alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio è riportato, con riferimento a ciascuno stato di previsione della spesa, per ciascun programma di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2-bis, un prospetto riepilogativo da cui risulta la ripartizione della spesa in conformità all’obiettivo di cui al comma 2, con indicazione delle relative autorizzazioni di spesa pluriennale, delle unità elementari di bilancio e dei piani gestionali iscritti nello stato di previsione. Il prospetto è aggiornato all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione delle unità di voto parlamentare della legge di bilancio in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione, di cui al comma 17 dell’articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le unità elementari di bilancio dei programmi di spesa di cui al comma 2-bis sono articolate in conformità al criterio di ripartizione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo.”

b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “a reintegrare le regioni del Mezzogiorno delle risorse non assegnate in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo

34.10. Russo Paolo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Tripodi Maria.

Dopo l’art. 34 è inserito il seguente:

“Articolo 34-bis (Verifica di impatto macroregionale)

1. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“L’analisi dell’impatto della regolamentazione di cui al comma 1 e la verifica dell’impatto della regolamentazione di cui al comma 4 devono riguardare altresì i costi e gli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali, con particolare riferimento alle attività dei cittadini e delle imprese, all’organizzazione e al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché ai parametri di reddito e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali erogati nel Mezzogiorno”.

2. Al comma 8 dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo le parole “di AIR e di VIR”, sono aggiunte le seguenti parole: “,avvalendosi della collaborazione del Dipartimento delle Politiche di Coesione per la valutazione dei costi e degli effetti che le ipotesi di intervento normativo e gli atti normativi hanno sulle aree macroregionali.”.

34.11. Russo Paolo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Tripodi Maria.

Dopo l’art. 34 è inserito il seguente:

“Articolo 34-bis

(Disposizioni concernenti l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)

1. In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2021, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, assicurando l'invarianza della spesa.

34.12. Russo Paolo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Tripodi Maria.

Dopo l’art. 34 è inserito il seguente:

“Articolo 34-bis

(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)

1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2021 e 2022, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000.

Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 3.

3. All’onere di cui al comma 1, nei limiti di 600 milioni per il 2021 e di 600 milioni di euro per il 2022 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, secondo quanto disposto dall’articolo 29.

Conseguentemente, all’articolo 29, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:

“. Nell’ambito dell’adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l’attuazione dell’obiettivo del riconoscimento ai cittadini meno abbienti, residenti nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita di un assegno di importo fino a 600 euro annui, utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche.”

34.13. Russo Paolo, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Tripodi Maria.

Dopo l’art. 34 è inserito il seguente:

“Articolo 34-bis

(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)

1. In via sperimentale, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, per gli anni 2021 e 2022, nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000.

Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.

2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 3.

3. All’onere di cui al comma 1, nei limiti di 500 milioni per il 2021 e di 500 milioni di euro per il 2021 si provvede a valere sul Fondo esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.

34.14. Russo Paolo, Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Tripodi Maria.

Dopo l’art. 34 è inserito il seguente:

“Articolo 34-bis

(No-tax area per il Mezzogiorno)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e 2022 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, secondo quanto disposto dall’articolo 29.

Conseguentemente, all’articolo 29, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:

“Nell’ambito dell’adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l’attuazione dell’obiettivo del riconoscimento dell'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

34.15. Russo Paolo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Tripodi Maria.

Dopo l’art. 34 è inserito il seguente:

“Articolo 34-bis (No-tax area per il Mezzogiorno)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 alle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è soggetto, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto, alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 non devono risultare quotate in mercati regolamentati;

b) è sempre escluso il trasferimento del domicilio fiscale in una regione diversa da quelle indicate al comma 1, salvo che per motivi opportunamente accertati e legati a ragioni di crescita occupazionale o produttiva dell'attività economica.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'integrale compensatività del gettito nei confronti delle Regioni in applicazione dell'esenzione IRAP di cui al comma 1.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 luglio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 5.000 milioni di euro per il 2022. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

34.16. Russo Paolo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Tripodi Maria.

Dopo l’art. 34 è inserito il seguente:

“Articolo 34-bis (Reddito di eccellenza)

1. Al fine di promuovere un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità nelle regioni del Mezzogiorno dei giovani laureati, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, a 20.000 soggetti fino a ventinove anni di età che, al momento della domanda, abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere con il punteggio minimo di 105/110.

3. La misura di cui al comma 1, di importo pari a 1.000 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogata con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a ventiquattro mesi.

4. Il prestatore di lavoro beneficiario della misura può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 7, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall’obbligo di erogare una retribuzione.

5. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio della misura riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

6. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

7. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile della misura con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro.

8. La misura di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e degli affari sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'accesso alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei datori di lavoro del settore privato che intendono offrire la propria disponibilità, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

10. Le Regioni e le province autonome possono concorrere con proprie risorse e per quanto di competenza alle finalità di cui al comma 1, con ulteriori iniziative volte ad incrementare la platea dei soggetti beneficiari dell'intervento di cui al presente articolo.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul Fondo esigenze indifferibili come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.

34.17. Occhiuto, Russo Paolo, Gelmini, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Fascina, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Tripodi Maria.

Dopo l’art. 34 è inserito il seguente:

“Articolo 34-bis (Reddito di eccellenza)

1. Al fine di promuovere un percorso d'eccellenza finalizzato ad attrarre e a trattenere risorse umane ad alto potenziale, incentivando la residenzialità nelle regioni del Mezzogiorno dei giovani laureati, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, a 20.000 soggetti fino a ventinove anni di età che, al momento della domanda, abbiano conseguito la laurea in università italiane e straniere con il punteggio minimo di 105/110.

3. La misura di cui al comma 1, di importo pari a 1.000 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogata con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a ventiquattro mesi.

4. Il prestatore di lavoro beneficiario della misura può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 7, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall’obbligo di erogare una retribuzione.

5. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio della misura riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

6. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

7. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile della misura con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro.

8. La misura di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e degli affari sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'accesso alla misura, le modalità di attuazione della stessa, nonché le modalità di accreditamento dei datori di lavoro del settore privato che intendono offrire la propria disponibilità, e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

10. Le Regioni e le province autonome possono concorrere con proprie risorse e per quanto di competenza alle finalità di cui al comma 1, con ulteriori iniziative volte ad incrementare la platea dei soggetti beneficiari dell'intervento di cui al presente articolo.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, secondo quanto disposto dall'articolo 29.

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:

"Nell'ambito dell'adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l'attuazione dell'obiettivo del riconoscimento di una misura di sostegno del reddito per giovani laureati meritevoli denominata «reddito di eccellenza», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali, operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

34.18. Occhiuto, Russo Paolo, Gelmini, Prestigiacomo, Carfagna, Mandelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Bartolozzi, Casciello, Fasano, Sarro, Siracusano, Torromino, Tartaglione, Tripodi Maria.

Articolo 34

Dopo l’articolo 34 è inserito il seguente:

“Articolo 34-bis (Zone economiche speciali)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni ottimali in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate «ZES» e meglio regolamentate dal presente articolo.

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti e ricadenti anche in Regioni diverse purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale o aeroportuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere avanzate dalle regioni in cui esistono territori aventi necessità di sviluppo, così come individuati dalla normativa europea.

5. Ciascuna regione o gruppo di Regioni di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali o aeroportuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali o aeroportuale aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.

6. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta impulso delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal presente articolo.

7. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata e la struttura di gestione di essa.

8. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

9. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.

10. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni regionali locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

11. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

12. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

13. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

14. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, all'interno della quale verrà istituito uno specifico Ufficio di Dipartimento, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri.

15. Le proposte di istituzione, di cui all’articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle

forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale o aeroportuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale e/o aeroportuale;

b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio individuato secondo i criteri di cui al precedente articolo 4;

c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;

d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale e/o aeroportuale. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali e o aeroportuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;

g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione o delle regioni, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;

i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale;

j) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209."

34.19. Russo Paolo.

(Coesione sociale e sviluppo economico nei comuni marginali)

Al primo ed al terzo comma dopo le parole “Ministro per il Sud e la coesione territoriale“ sono inserite “previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

34.20. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

Nel Titolo V – Liquidità e ricapitalizzazione imprese – dopo l’articolo 34 aggiungere il seguente:

Articolo 34-bis

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della proroga del Temporary Framework adottata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020 e nei limiti ivi previsti, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, comunque determinato, titolari di partita IVA, un risarcimento dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato, erogato mensilmente e proporzionalmente commisurato alla perdita di fatturato o di corrispettivi rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019, sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito Testo unico, nonchè ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 dicembre 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre fonti o misure di sostegno e consistono nei costi per il godimento di beni di terzi, nei costi effettivamente sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, negli ammortamenti materiali e immateriali, negli oneri di gestione e nelle imposte immobiliari e di registro.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell’anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020, nel limite del 30 per cento dei costi fissi.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato tenendo conto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ciascun mese dell’anno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell’anno 2019 e applicando ai costi fissi sostenuti una percentuale pari al:

a) 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70 per cento;

b) 80 per cento per le micro e piccole imprese e al 60 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 60 per cento;

c) 70 per cento per le micro e piccole imprese e al 50 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento;

d) 60 per cento per le micro e piccole imprese e al 40 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 40 per cento;

e) 50 per cento per le micro e piccole imprese e al 30 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30 per cento;

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 3 milioni di euro a impresa, riferiti al periodo considerato e comunque nel limite massimo complessivo di 30 miliardi di euro per l'anno 2021. Ove sia presumibile che detto importo sia superato, gli accrediti mensili sono rapportati al suddetto limite, salvo conguaglio finale, sino a concorrenza dello stesso. La misura non si cumula con le altre forme di aiuto ammissibili. L'ammontare del risarcimento è in ogni caso riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo mensile non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le somme spettanti sono accreditate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

7. I costi fissi ammessi a risarcimento, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento, l'accredito delle somme e i controlli si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 è autorizzata la spesa di 30 miliardi di euro per il 2021 Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

b) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto 4.000 milioni di euro mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 36, lettera a), dopo la parola "ricavi" sono aggiunte le seguenti "derivanti da servizi digitali";

2) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "21 per cento"

d) quanto a 15.000 milioni di euro mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica tali da assicurare il suddetto importo per l'anno 2021. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano corrispondenti minori spese. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, per l'anno 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle

centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 15.000 milioni di euro per il medesimo anno. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali;

d) quanto a 9.000 milioni di euro mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché di quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali, nonchè riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa. A tal fine con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni da adottare. Le predette risorse, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto di cui alla presente lettera, corredato di relazione tecnica e dei correlati decreti di variazione di bilancio, è trasmesso alle Camere entro il 15 gennaio 2021 per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro cinque giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di bilancio sono comunicati alla Corte dei conti.

conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole: “800 milioni”, con le parole: “300 milioni”.

34.21. Gelmini, Porchietto, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Brunetta.

Nel Titolo V – Liquidità e ricapitalizzazione imprese – dopo l’articolo 34 aggiungere il seguente:

Articolo 34-bis

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della proroga del Temporary Framework adottata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020 e nei limiti ivi previsti, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, comunque determinato, titolari di partita IVA, un risarcimento dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato, erogato mensilmente e proporzionalmente commisurato alla perdita di fatturato o di corrispettivi rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019, sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito Testo unico, nonchè ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 dicembre 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre fonti o misure di sostegno e consistono nei costi per il godimento di beni di terzi, nei costi effettivamente sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, negli ammortamenti materiali e immateriali, negli oneri di gestione e nelle imposte immobiliari e di registro.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell’anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020, nel limite del 30 per cento dei costi fissi.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato tenendo conto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ciascun mese dell’anno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell’anno 2019 e applicando ai costi fissi sostenuti una percentuale pari al:

a) 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70 per cento;

b) 80 per cento per le micro e piccole imprese e al 60 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 60 per cento;

c) 70 per cento per le micro e piccole imprese e al 50 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento;

d) 60 per cento per le micro e piccole imprese e al 40 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 40 per cento;

e) 50 per cento per le micro e piccole imprese e al 30 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30 per cento;

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 3 milioni di euro a impresa, riferiti al periodo considerato e comunque nel limite massimo complessivo di 30 miliardi di euro per l'anno 2021. Ove sia presumibile che detto importo sia superato, gli accrediti mensili sono rapportati al suddetto limite, salvo conguaglio finale, sino a concorrenza dello stesso. La misura non si cumula con le altre forme di aiuto ammissibili. L'ammontare del risarcimento è in ogni caso riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo mensile non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le somme spettanti sono accreditate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

7. I costi fissi ammessi a risarcimento, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento, l’accredito delle somme e i controlli si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 è autorizzata la spesa di 30 miliardi di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 30 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente con riferimento ai singoli regimi interessati.

34.22. Gelmini, Porchietto, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Brunetta.

Nel Titolo V – Liquidità e ricapitalizzazione imprese – dopo l’articolo 34 aggiungere il seguente:

Articolo 34-bis

(Risarcimento dei costi fissi delle attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19)

1. Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica in atto, in attuazione della proroga del Temporary Framework adottata dalla Commissione europea il 13 ottobre 2020 e nei limiti ivi previsti, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 è riconosciuto in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, comunque determinato, titolari di partita IVA, un risarcimento dei costi fissi sostenuti nel periodo considerato, erogato mensilmente e proporzionalmente commisurato alla perdita di fatturato o di corrispettivi rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019, sino ad un massimo del 90 per cento per le micro e piccole imprese e del 70 per cento per le altre imprese. Si applicano le definizioni di impresa contenute nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

2. Il risarcimento spetta ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito Testo unico, nonchè ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico. Non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 dicembre 2020, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 e ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico.

3. I costi fissi oggetto di risarcimento sono quelli non coperti da altre fonti o misure di sostegno e consistono nei costi per il godimento di beni di terzi, nei costi effettivamente sostenuti per il personale assunto a tempo indeterminato, ivi comprese le somme destinate agli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori, negli ammortamenti materiali e immateriali, negli oneri di gestione e nelle imposte immobiliari e di registro.

4. Il risarcimento di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese dell’anno 2021 sia inferiore al 70 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto risarcimento spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020, nel limite del 30 per cento dei costi fissi.

5. L'ammontare del risarcimento è determinato tenendo conto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi per ciascun mese dell’anno 2021 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese dell’anno 2019 e applicando ai costi fissi sostenuti una percentuale pari al:

a) 90 per cento per le micro e piccole imprese e al 70 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 70 per cento;

b) 80 per cento per le micro e piccole imprese e al 60 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 60 per cento;

c) 70 per cento per le micro e piccole imprese e al 50 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento;

d) 60 per cento per le micro e piccole imprese e al 40 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 40 per cento;

e) 50 per cento per le micro e piccole imprese e al 30 per cento per le altre imprese nei casi di riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 30 per cento;

6. Il risarcimento dei costi fissi è ammesso nel limite di 3 milioni di euro a impresa, riferiti al periodo considerato e comunque nel limite massimo complessivo di 30 miliardi di euro per l'anno 2021. Ove sia presumibile che detto importo sia superato, gli accrediti mensili sono rapportati al suddetto limite, salvo conguaglio finale, sino a concorrenza dello stesso. La misura non si cumula con le altre forme di aiuto ammissibili. L'ammontare del risarcimento è in ogni caso riconosciuto ai soggetti beneficiari per un importo mensile non inferiore a duemila euro per le persone fisiche e a tremila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le somme spettanti sono accreditate entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

7. I costi fissi ammessi a risarcimento, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per il trattamento fiscale del risarcimento, l’accredito delle somme e i controlli si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 8 è autorizzata la spesa di 30 miliardi di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.

34.23. Gelmini, Porchietto, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Giacomoni, Brunetta.

*Al comma 1,dopo le parole "*attività economiche*" aggiungere le seguenti: "*agricole, artigianali e commerciali*" e al comma 3 aggiungere in fine al primo periodo la seguente frase:* "finalizzati a sviluppare le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche ed agroalimentari, attraverso la creazione di relazioni di filiera e di interfiliera con il settore commerciale, artigianale e turistico anche attraverso la realizzazione di distretti del cibo e della bioeconomia".

34.24. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

ART. 34

Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n.160)

1. “Al comma 315 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al primo periodo, dopo la parola “montane”, sono aggiunte le seguenti parole: “, in aree remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e lungo gli assi viari”;

- Al primo periodo, le parole: “entro il 31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2021”.

- Dopo il primo periodo, è inserito il seguente periodo: “Per consentire l’erogazione del servizio radiomobile, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al quarto periodo, per effettuare lavori di rilegatura in fibra ottica e di posa di cavi per l’energia elettrica.”;

- Al terzo periodo, le parole: “entro il 30 giugno 2020” sono sostituite con le seguenti: “entro il 30 giugno 2021”;

- Al terzo periodo le parole: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite con le seguenti: “Ministro per lo sviluppo economico”.

34.25. Bergamini, Mule'.

Dopo l’articolo 34 inserire il seguente:

Art. 34-bis

(Inserimento delle Comunità del cibo tra i Distretti del cibo)

1. All’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera h) inserire la seguente:

i) le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della Legge n. 194/2015.

2. Al comma 6 sostituire le parole: “e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019” con le seguenti: “, di 10 milioni di euro per gli anni 2019, 2020” e 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “795 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti: “495 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

34.01. Cenni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

"Articolo 34-bis

(Contributo per lo sviluppo economico dei comuni montani)

1. Al fine di consentire la promozione e l'ammodernamento degli esercizi commerciali attivi alla data del 31 dicembre 2019 e che hanno sede legale nei comuni montani nei quali siano presenti impianti di risalita o anelli di fondo attivi alla medesima data, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo a fondo perduto di euro 5.000, nel limite massimo complessivo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge."

34.02. Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

"Articolo 34-bis

(Istituzione di una zona economica speciale nei comuni montani a vocazione sciistica)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei comuni montani a vocazione sciistica, per gli anni 2021, 2022 e 2023, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.

2. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma precedente hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

3. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area ricadente all’interno della ZES, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l’ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

4. Per l’attuazione dei commi precedenti è autorizzata una spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge."

34.03. Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

"Articolo 34-bis

(Misure a favore dei piccoli comuni montani a vocazione sciistica)

1. Al fine di ristorare i comuni montani a vocazione sciistica, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e indice di vecchiaia superiore a 300 alla data del 1° gennaio 2021, delle mancate entrate derivanti da tributi locali, concessioni d'uso dei beni immobili di proprietà e dei servizi pubblici a tariffa, connesse ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge."

34.04. Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

"Articolo 34-bis

(Misure a favore dei piccoli comuni montani a vocazione sciistica)

1. Al fine di ristorare i comuni montani a vocazione sciistica, con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e indice di vecchiaia superiore a 330 alla data del 1° gennaio 2021, delle mancate entrate derivanti da tributi locali, concessioni d'uso dei beni immobili di proprietà e dei servizi pubblici a tariffa, connesse ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge."

34.05. Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art. 34-bis

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».>>.

34.06. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucentini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 34-bis (Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n.160)

1. "Al comma 315 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al primo periodo, dopo la parola "montane", sono aggiunte le seguenti parole: ", in aree remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e lungo gli assi viari";

- Al primo periodo, le parole: "entro il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".

- Dopo il primo periodo, è inserito il seguente periodo: "Per consentire l'erogazione del servizio radiomobile, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al quarto periodo, per effettuare lavori di rilegatura in fibra ottica e di posa di cavi per l'energia elettrica.";

- Al terzo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2021";

- Al terzo periodo le parole: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite con le seguenti: "Ministro per lo sviluppo economico".

34.07. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 34 inserire il seguente:

Articolo 34-bis (Disposizioni a sostegno del settore zootecnico)

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela produttiva delle imprese del settore zootecnico, in particolare di quelle operanti in zone marginali, la declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è considerata caso di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione ai procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori di animali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzioni e le sanzioni previste dalla normativa statale e dell’Unione Europea nei seguenti casi: a) le notifiche da registrare in Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica, anche relativamente ad informazioni i cui termini per la registrazione non erano scaduti al 31 gennaio 2020, siano effettuate tardivamente e comunque entro la vigenza del periodo emergenziale, fermo restando l’obbligo di identificazione e di registrazione degli animali prima delle movimentazioni in uscita dall’azienda; b) il mancato o tardivo censimento dei capi nella richiamata Banca Dati sempreché esso avvenga entro il periodo di vigenza dello stato di emergenza.

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

34.08. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.34-*bis.*

(*Cedolare secca comuni colpiti da eventi calamitosi*)

1. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per l'anno 2021 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

34.09. Del Barba.

Dopo l’articolo 34 inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

1. Alla Tabella A Parte II del Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 il numero 20 è sostituito dal seguente: 20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;.»

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

34.010. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 34 inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

1. Alla Tabella A Parte III del Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 il numero 91 è sostituito dal seguente: 91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;.»

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

34.011. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 34 inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

1. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.»

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

34.012. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n.160)

1.Il comma 315 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 è sostituito dal seguente:

«Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale, per la realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, in aree remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e lungo gli assi viari, ove è palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al terzo periodo, a favore delle Regioni che presentano un programma per la realizzazione di pali o tralicci, dotati di apposito locale tecnico per l’alloggiamento degli apparati, entro il 31 marzo 2021. Per consentire l’erogazione del servizio radiomobile, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al terzo periodo anche per effettuare lavori atti a garantire che tali infrastrutture siano raggiunte da fibra ottica e cavi per l’energia elettrica. A tale fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro per lo sviluppo economico e della Conferenza Stato-Regioni, ripartisce, entro il 30 giugno 2021, tra le Regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale Fondo».

34.013. Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle Regioni del Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l’informatizzazione della Pubblica amministrazione dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei partecipanti e su una prova orale e pratica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 800 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

34.014. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

"Art. 34 bis (Modifica all'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69)

1. All’articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 3 febbraio 1963 n. 69 , la parola "sessanta" è sostituita dalla seguente: "sessantadue".

34.015. Tripodi Elisa.

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente: "Articolo 34-bis (Misure per garantire il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia e Emilia Romagna)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “799.8 milioni”.

34.016. Zolezzi.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente: "Articolo 34-bis (Misure per garantire il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia e Emilia Romagna)

1. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato con le modalità di cui all'art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 presso l'ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale.

2. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),".

3. Al comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,";

4. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola "privata" è soppressa.

5. In coerenza con l'art. 133 c. 1 lett. p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

34.017. Zolezzi.

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente: “Articolo 34-bis (Misure per garantire il completamento della ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia e Emilia Romagna)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza di cui all’articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l’anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il comma 762, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di stabilità 2018) è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

5. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all’art.2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 25 milioni di euro per l’annualità 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: 775 milioni”.

34.018. Zolezzi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<< ART. 34 bis

(Sviluppo del lavoro agile nel Mezzogiorno e nelle Aree Interne del Paese)

1. Al fine ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese, perseguendo obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle aree interne del Paese, nonché al fine di favorire il potenziamento di forme di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a tutti i datori di lavoro privati - con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, la cui sede dell’impresa sia presente al di fuori delle regioni ivi elencate, e che riconoscano ai dipendenti con domicilio fiscale nelle regioni ivi elencate la possibilità di stabilirvisi stabilmente, attivando postazioni che consentano di lavorare da remoto o postazioni in spazi coworking - è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, che effettuino investimenti in dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ovvero destinati all’attivazione di postazioni condivise, è riconosciuto, alle condizioni previste dall’articolo 185, comma 4 della presente legge, un credito d’imposta pari al 30 per cento del costo di acquisizione dei beni o servizi.

3. Le spese sostenute dai dipendenti di cui al comma 1, sono deducibili ai sensi dell’articolo 95 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 se interessano lo spostamento dalla regione di residenza alla sede di lavoro, ovvero se hanno ad oggetto l’acquisto di dispositivi informatici o servizi di connessione necessari all’espletamento dell’attività lavorativa in modalità agile.

4. Il beneficio previsto dal comma 1 del presente articolo e` concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo e` subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

5. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un « Fondo a sostegno del lavoro agile nel Mezzogiorno e nelle Aree Interne del Paese », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 6 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente articolo."

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “795 milioni di euro per

l’anno 2021, 495 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023””;

34.019. Giarrizzo, Aiello Davide, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Cancelleri, D'Orso, Marzana, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo.

Dopo l’articolo 34 aggiungere il seguente:

<<Art 34 bis

(Riqualificazione della città di Messina)

1. Attengono alla definizione dei livelli essenziali per il godimento del diritto all’abitazione e alla tutela dell’ambiente le disposizioni finalizzate alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione unitaria degli interventi necessari ad assicurare il definitivo superamento del grave degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della Città di Messina di cui alla L.R. siciliana 6 luglio 1990, n. 10.

2. Agli interventi volti alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento sociale, abitativo e ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina, è preposto un Commissario straordinario del Governo, dotato dei poteri previsti dall’articolo 4, commi 2, 3 e 6 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. Il Commissario straordinario, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d’intesa con la Regione siciliana. Il Commissario straordinario programma gli interventi previsti dalla presente legge d’intesa con la Regione siciliana.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono stabiliti i termini, le modalità, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per il Commissario straordinario che è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione statale, regionale o territoriale interessata nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. o di società controllate dallo Stato o dalla Regione siciliana.

4. Per le finalità e la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo sviluppo e coesione - Programmazione 2021-2027.>>

34.020. D'Uva, Papiro.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Calcolo ISEE zone terremotate)

1. Per l'anno 2020, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

2. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 202, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge».

34.021. Fregolent, Del Barba.

Dopo l’articolo 34 inserire il seguente:

“Articolo 34-bis. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge.

34.022. Mantovani, Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 34 inserire il seguente:

“Articolo 34-bis.Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n.26

34.023. Mantovani, Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 34 aggiungere il seguente

Articolo 34-bis

(proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. All’articolo 103 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole: “ in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” sono sostituite dalle seguenti: “in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2021”.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 comma 10 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i documenti unici di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in scadenza nei termini di cui al comma 1, conservano la propria validità sino alla medesima data nell’ambito di tutti i procedimenti in cui ne è richiesto il possesso.

34.024. Occhiuto.

Dopo l’articolo 34 aggiungere il seguente

Articolo 34-bis

(Rateizzazione del debito fiscale e contributivo generatosi negli anni 2020 e 2021)

1. Limitatamente all’anno 2021, l’Agenzia delle entrate concede al contribuente che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dall’emergenza sanitaria in atto, la rateizzazione delle somme dovute, se imputabili agli anni 2020 e 2021, sino ad un massimo di duecento quaranta mesi, secondo la modalità previste dall’articolo dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. La misura si applica altresì alle somme iscritte a ruolo affidate all’agente della riscossione, se riferite a imposte o contributi relativi agli anni 2020 e 2021. Ai procedimenti di rateizzazione di cui al presente comma, che sono avviati su istanza del contribuente medesimo, non si applicano more, sanzioni o aggi. Si applica il tasso d’interesse legale.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente comma, con riferimento alla procedura per la presentazione e l’accoglimento delle istanze, all’individuazione dei casi in cui è ammesso l’accesso al beneficio, dei casi in cui esso è escluso o il contribuente debba prestare garanzia, nonché dei casi di perdita del beneficio.

3. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo nel limite di 800 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041 si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

b) quanto a 800 milioni di euro per l’anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.

34.025. Occhiuto.

Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

"Articolo 34-bis (Zone economiche speciali)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle ZES in particolare alla logistica ed ai trasporti in considerazione delle nuove disposizioni anti Covid contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziaro interregionale integrato denominato "GENESI" (Regolamento CE N.1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30/12/2019 tra MISE e la CISE relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle Regioni obiettivo convergenza.

2. Il modello di cui al comma 1 è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – C.I.S.E.-,in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale -, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europei impegnati e non ancora spesi a fine 2020. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commisione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.

3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento che sono: a. digitale, sicurezza territoriale e cybersecurity; b. urbanizzazione e logistica; c. ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e matching con fondi disponibili o da ricercare;

4. Allo scopo di rafforzare la piena operatività di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali", della missione "fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

34.026. Russo Paolo.

Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

"Articolo 34-bis (Zone economiche speciali)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, in particolare al rilancio dei territori nelle regioni obiettivo convergenza e nelle regioni in transizione, valorizzando le potenzialità delle ZES in particolare alla logistica ed ai trasporti in considerazione delle nuove disposizioni anti Covid contenute nel protocollo del 14 marzo 2020 dal Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture e dei fondi comunitari non utilizzati, in riferimento agli obiettivi del consolidamento delle realtà già esistenti e dello sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, è autorizzato lo sviluppo del modello tecnico-finanziario interregionale integrato denominato "GENESI" (Regolamento CE N.1303/2013 – Titolo IV Strumenti Finanziari) di cui al Protocollo di intesa già sottoscritto in data 30/12/2019 tra MISE e la CISE relativo alla collaborazione istituzionale finalizzata alla promozione delle misure di incentivazione per il concreto rilancio dei territori delle Regioni obiettivo convergenza.

2. Il modello di cui al comma 1 è incardinato sulla Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – C.I.S.E.-,in collaborazione con R.I.I.S.I. – Reti delle Infrastrutture Immateriali Sviluppo Industriale -, che è identificato come interlocutore qualificato di tutti i soggetti economici operanti nel campo delle attività produttive, definisce il ruolo della CISE come di soggetto attuatore, in forma diretta ed indiretta, allo scopo di accelerare e sburocratizzare il processo di allocazione delle risorse strutturali europei impegnati e non ancora spesi a fine 2020. Il processo adotterà strumenti finanziari previsti dalla Commisione Europea, con l'obiettivo di massimizzare la capacità di investimento delle risorse pubbliche e le ricadute sui sistemi economici locali.

3. Le iniziative progettuali saranno incardinate su tre macro linee di intervento che sono: a. digitale, sicurezza territoriale e cybersecurity; b. urbanizzazione e logistica; c. ambiente e sostenibilità. Saranno sviluppate attraverso accordi con soggetti istituzionale e non per l'utilizzo di fondi comunitari, ministeriali, o locali, nei territori interessati dagli interventi, valutando proposte progettuali e matching con fondi disponibili o da ricercare."

34.027. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 34, inserire il seguente articolo

“34-bis

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come « periferici » o « intermedi » nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti,

dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

34.028. Mazzetti, Cortelazzo, Mandelli, Ruffino.

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

“Articolo 34-bis

(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La durata dell'incarico di ogni commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.

3. Entro 30 giorni dalla nomina, il commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.

4. Per la realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, il commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.

34.029. Prestigiacomo, Russo Paolo, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Bartolozzi, Siracusano.

Dopo l’articolo 34 inserire il seguente:

Articolo 34-bis

(Estensione defiscalizzazione lavoro identica a quella approvata al Sud)

1. All’articolo 27 del decreto legge 104 del 2020 al primo comma, dopo le parole “regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale” aggiungere le seguenti: “comprendendo interamente l’area del cratere sismico individuata negli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016, relativa al cratere sismico del Centro Italia del 2016 per un periodo di 3 anni”

34.030. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n.160)

1. “Al comma 315 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al primo periodo, dopo la parola “montane”, sono aggiunte le seguenti parole: “, in aree remote, interne e costiere, a scarsa densità residenziale o abitativa e lungo gli assi viari”;

- Al primo periodo, le parole: “entro il 31 marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2021”.

- Dopo il primo periodo, è inserito il seguente periodo: “Per consentire l’erogazione del servizio radiomobile, è riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilità del fondo di cui al quarto periodo, per effettuare lavori di rilegatura in fibra ottica e di posa di cavi per l’energia elettrica.”;

- Al terzo periodo, le parole: “entro il 30 giugno 2020” sono sostituite con le seguenti: “entro il 30 giugno 2021”;

- Al terzo periodo le parole: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite con le seguenti: “Ministro per lo sviluppo economico”.

34.031. Brunetta, Bergamini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani, classificati come « periferici » o « intermedi » nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità per l'istituzione delle ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui al comma 4.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti,

dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedimentali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 1 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 1 a decorrere dalla data del primo accesso, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui al comma 4 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES di cui al comma 1, volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

34.032. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 34bis

(Modifiche all'art. 119 comma 4 ter del dl 34 del 2020)

Al Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 4ter è sostituito dal seguente:

4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2021, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni della provincia di Catania di cui all'allegato 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive".

Conseguentemente, all'articolo 209 le parole "800 milioni" *sono sostituite dalle seguenti:* "750 milioni".

34.033. Epifani, Fornaro, Pastorino.

Dopo l’articolo 34 inserire il seguente:

<<Art. 34-bis

1 All’art. 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell’ambito dei progetti che saranno presentati, l’istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015.

34.034. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Russo Paolo, Pella, Occhiuto.

Dopo l’articolo 34 inserire il seguente:

<<Art. 34-bis

1 Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura del bando previsto per l’attuazione dell’art. 1, comma 115 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell’ambito dei progetti che saranno presentati, l’istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015.

34.035. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Russo Paolo, Pella, Occhiuto.

Dopo l’articolo 34 inserire il seguente:

<<Art. 34-bis

1 Al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni nel meridione d’Italia è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni di euro per l’anno 2022 da destinare alla costruzione di scuole di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n.107 in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti ricompresi nei territori delle regioni Abruzzo; Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

2 L’attuazione del comma 1 è demandata ad un decreto del ministro dell’istruzione da adottare, di concerto con il ministro per il sud e la coesione territoriale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “750 milioni” e sostituire le parole “e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “, di 470 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023

34.036. Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Articolo 35

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Le disposizioni di cui all'articolo 59 del Decreto Legge 14 agosto 2020, numero 104, sono riconosciute anche alle attività d'impresa e di vendita di beni o servizi al pubblico dei comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "770 milioni".

35.1. Cenni, Frailis, Berlinghieri, Benamati.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Al fine di un rafforzamento patrimoniale delle micro e piccole imprese costituite in società di capitali, il conferimento di fabbricato strumentale e/o sue pertinenze effettuato da soci è soggetto alla sola imposta di registro in misura fissa di euro 200.

Conseguentemente

All'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "700 milioni" e le parole "500 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

35.2. Sani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1 bis. All’articolo 1, comma 2, del DL 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) L’impresa che intende beneficiare delle garanzie di cui ai commi 1 e 1bis~~.~~ assume l'impegno di gestire la variazione in difetto dei livelli occupazionali attivando sempre una preventiva fase di confronto sindacale idoneo al raggiungimento di accordi. L’impegno permane fino alla completa restituzione dell’importo ricevuto e comunque non oltre il termine di durata del finanziamento e comporta che, prima di dare attuazione alla variazione, debba essere data sintetica informazione scritta sui contenuti della variazione alle RSA/RSU costituite, o in difetto alle OO.SS. Provinciali, e, laddove la variazione possa coinvolgere più province, anche alle OO.SS. Nazionali stipulanti il CCNL applicato. Su espressa richiesta scritta del sindacato che dovrà pervenire all’impresa entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente, verrà avviato il confronto che dovrà in ogni caso concludersi, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti sul termine, entro e non oltre i 15 giorni successivi a detto termine; l’esito del confronto andrà immediatamente comunicato per scritto all’ITL competente. Le disposizioni che precedono non si applicano in tutti i casi in cui la gestione dei livelli occupazionali sia disciplinata da norme di legge o di contratto collettivo applicato nella singola impresa che prevedano una preventiva fase di confronto sindacale.”

35.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo le parole 2019 è inserito: "Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019".

6-ter. All'art. 4, comma 1) del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola "balneari" è aggiunta la frase "e i parchi divertimento".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "770 milioni".

35.4. Manca Gavino, Bonomo, Zardini.

All’articolo 35 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Nell’ambito delle misure volte ad agevolare l’operatività di società di persona e di capitali, a decorrere dal 1.01.2021, gli intermediari bancari, tenuto conto anche delle norme nazionali e comunitarie regolanti i sistemi di pagamento tracciabile ed i derivanti obblighi, sono tenute a dare corso, senza necessità di istruttoria, alla costituzione di rapporti bancari attivi.

35.5. Rospi, Bologna, Longo.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:<< a-bis) al comma 2, lettera a), le parole:<< 6 anni>> sono sostituite dalle seguenti:<< 84 mesi>> e dopo la lettera a) è inserita la seguente:<< a-bis) la garanzia è altresì rilasciata entro il 30 giugno 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 9 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di 36 mesi, In tal caso, la garanzia di cui alla lettera d) copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti percentuali:

1) 80 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 70 per cento per imprese con valore del fatturato **s**uperiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 60 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

35.6. Manca Gavino.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

<< b-bis) al comma 2, lettera a), le parole:<< 6 anni>> sono sostituite dalle seguenti:<< 15 anni>>.

35.7. Topo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente

7. Al comma 1, lettera n, dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)", sono aggiunte le seguenti parole:

"e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi".

35.8. Sani, Verini.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di supportare la liquidita` delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da “Covid- 19”, in deroga all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e` consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015, dal credito d’imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 di cui all’art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES di cui all’art. 5 del decreto legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, cosi` come prorogati dall’articolo 1, commi 218, 316 e 319 della Legge n. 160 del 2019, del credito d'imposta per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 di cui al decreto legge n. 74 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012.

35.9. Navarra.

All’articolo 35, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-*bis*. Al comma 1, lettera *c)*, dell’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le imprese turistico ricettive e termali la garanzia si applica alle operazioni che prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e hanno una durata fino a 240 mesi».

6-*ter*. Al comma 1, lettera *n)*, dell’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c)*, numeri 1) o 2)», sono aggiunte le seguenti parole: «e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi».

35.10. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I vaglia cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva i cui termini di scadenza ricadono o decorrono nel periodo dal 1º settembre 2020 al 31 gennaio 2021 sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giungo 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

35.11. Ferri, Del Barba.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico e promuovere lo sviluppo socio-economico del Paese nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per i cammini religiosi, finalizzato alla concessione di contributi volti a mettere in sicurezza e potenziare i relativi percorsi, con una dotazione di 5 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i percorsi, le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui al predetto fondo».

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni*» con le seguenti «*795 milioni*»*

35.12. Ferri, Del Barba.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale, ambientale, artistico e paesaggistico e promuovere lo sviluppo socio-economico del Paese nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per la via Francigena, finalizzato alla concessione di contributi volti a mettere in sicurezza e potenziare il relativo percorso, con una dotazione di 2,5 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i percorsi, le modalità e i criteri di erogazione delle risorse di cui al predetto fondo».

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni*» con le seguenti «*797,5 milioni*»*

35.13. Ferri, Del Barba.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) al comma 2, lettera a), le parole *«6 anni»* sono sostituite dalle seguenti: *«12 anni»;*

b-ter) dopo il comma 14-sexies è inserito il seguente:

14-septies. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi entro il 31 dicembre 2020, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia di SACE S.p.A. per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni».

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, lettera c), le parole *«72 mesi»* sono sostituite dalle seguenti: *«144 mesi»;*
2. al comma 1, lettera m), le parole *«120 mesi»* sono sostituite dalle seguenti: *«144 mesi»;*
3. dopo il comma 13, è inserito il seguente:

13-bis. Per i prestiti di cui al presente articolo, concessi entro il 31 dicembre 2020, l'impresa contraente può avvalersi della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI per l'estensione del proprio piano di ammortamento fino a 12 anni (144 mesi), senza ulteriori aggravi in termini di commissioni»

Conseguentemente, all'articolo 40, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.700 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 700 milioni di euro per l'anno 2026".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*300 milioni*".*

35.14. Librandi, D'Alessandro, Del Barba.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)", sono aggiunte le seguenti parole: "e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi".».

35.15. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto¿legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Per le imprese turistico ricettive e termali la garanzia si applica alle operazioni che prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e hanno una durata fino a 240 mesi.".

6-ter. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 13, del decreto¿legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge,con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)", sono aggiunte le seguenti parole:"e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi".».

35.16. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. L’allegato 1 (Articolo 1) del decreto –legge n. 149 del 9 novembre 2020 è integrato con la seguente riga:

“73.12.00 – Attività delle concessioni e degli altri intermediari di servizi pubblicitari - 200 %”

L’allegato 2 (Articolo 2) del decreto –legge n. 149 del 9 novembre 2020 è integrato con le seguenti righe

“ 47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati – 200 %”

“ 47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie – 200 %”

35.17. Aprile.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis L'allegato 1 (Articolo 1) del decreto –legge n. 137 del 28 ottobre 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, gestione e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covi-19, è integrato con le seguenti righe:

" 73.12.00 – Attività delle concessioni e degli altri intermediari di servizi pubblicitari - 200%"

" 47.71.20 - Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati – 200 %"

" 47.71.30 - Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie – 200 %"

35.18. Aprile.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Sostituire l'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 con il seguente:

"Articolo 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi4, 5 e 6, e 2482-ter del Codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile."

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del Codice civile, è posticipato al terzo esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del Codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.».

35.19. Dara, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I Confidi ex art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono svolgere, oltre alla attività già previste per legge, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti ulteriori attività:

1. gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 di fondi pubblici di agevolazione;
2. stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

35.20. De Filippo, Del Barba.

All’articolo 35, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all’art. 13, comma 1, lett. *m)*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l’erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40% alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i Confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 nella misura del 100%.

4 ter. Ai fini dell’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell’ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.

4 quater. La delibera di emissione è assunta dall’organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l’impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.

4 quinquies. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. - Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all’art. 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”

35.21. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’art. 35, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7 - All’art. 13, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, lettera m), le parole “*non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi*” sono sostituite dalle parole “*non prima di 36 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi*”;
2. al comma 1, lettera n), il secondo periodo è sostituito dal seguente: “*La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2) e purché sia previsto l’inizio del rimborso del capitale non prima di 36 mesi dall’erogazione e una durata dell’operazione fino a 240 mesi*”.

35.22. Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 35, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

<<7. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto¿legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

<<Per le imprese turistico ricettive e termali la garanzia si applica alle operazioni che prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e hanno una durata fino a 240 mesi.>>

8. Al comma 1, lettera n, dell’articolo 13, del decreto¿legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole:

“La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)”, sono aggiunte le seguenti parole: “e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi”.>>

35.23. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente: Articolo 35 – bis (Sospensione mutui e leasing)

1. All'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, comma 2 lettera b), convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: "è sospeso sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "è sospeso sino al 31 dicembre 2021".

35.24. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente:

Articolo 35 - bis

(Sospensione split payment)

Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'anno 2021 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione.

Alla tabella A, accantonamento Ministero dell'economia e delle finanze:

2021: -100.000

35.25. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All'articolo 35, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40% alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i Confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 nella misura del 100%.

4 ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. - Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.

4 quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.

4 quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. - Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'art. 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77."

35.26. Paternoster, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'incremento del limite di finanziamento delle operazioni di microcredito aumentato a 40 mila euro dal comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applica dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. È abrogato il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020.

35.27. Emiliozzi, Curro', Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Cattoi Maurizio, Carelli, Rossini Roberto, Cataldi.

Al comma 3, capoverso Art. 1-bis, comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

1) Sopprimere le parole “non inferiore a 250 e”

2) Dopo le parole “90 per cento del finanziamento” aggiungere le seguenti: “, senza l’applicazione delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lett. i, l, m, n, n-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40”.

35.28. Raduzzi.

Art. 35-bis

(Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione)

1. Le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385 codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30 giugno 2021 ai benefici previsti dall'articolo 56 del decreto – legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 13 del decreto – legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

35.29. Alemanno, Raduzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 28-quinquies del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dello stesso decreto legislativo" sono aggiunte le seguenti: "di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472," e, in fine, dopo le parole: "dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti "e di comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 6, comma 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212.".».

35.30. Cancelleri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, e di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, anche per l'anno 2020 e 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019, nonché entro il 31 dicembre 2020.».

35.31. Aiello Davide.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

3.bis All’articolo 13, comma 1, lettera i), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la cifra 500.000,00 sono aggiunte le seguenti parole: nonché per le medesime operazioni nei settori dell’agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00,

35.32. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Parentela, Maglione, Marzana, Pignatone.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parole "rappresentative a livello nazionale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai lavoratori marittimi, limitatamente alla possibilità di ricevere anticipi relativi alla propria retribuzione, fino ad un massimo di euro 500 per ogni contratto, per i soli periodi di navigazione, laddove risulti impossibile o comunque difficoltoso utilizzare forme di pagamento elettronico come certificato dal comandante dell'imbarcazione".

35.33. Gallo, Scagliusi, Cantone Luciano, Barbuto, Aiello Davide.

All’articolo 35, comma 3, cpv Art. 1-bis, comma 1, primo periodo apportare le seguenti modifiche:

1. *Dopo le parole “90 per cento del finanziamento” aggiungere le seguenti: “, senza l’applicazione delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lett. i, l, m, n, n-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40”.*

35.34. Del Barba, Ungaro.

All’art. 35, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7 - All’art. 13,del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera m), le parole “non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi” sono sostituite dalle parole “non prima di 36 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi”;

b) al comma 1, lettera n), il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti diimporto non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cuialla lettera c), numeri 1) o 2) e purché sia previsto l’inizio del rimborso del capitale non prima di 36 mesi dall’erogazione e una durata dell’operazione fino a 240 mesi”.

35.35. Squeri, Barelli.

All’articolo 35, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. All’articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 dopo il comma 12 bis è inserito il seguente: 12-ter:“ Fino al 30 giugno 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m) ed n), del presente articolo in favore di imprese operanti nel settore ATECO R 92 e R 93 aderenti ad un circuito riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

35.36. D'Attis, Mandelli.

All’articolo 35, dopo il comma 6, aggiungere il seguente

<<7. Al comma 1, lettera n, dell’articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: “La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)”, sono aggiunte le seguenti parole:

“e purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 240 mesi”.>>

35.37. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Cristina.

All’articolo 35, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all’art. 13, comma 1, lett. m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l’erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40% alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i Confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 nella misura del 100%.

4 ter. Ai fini dell’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. - Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell’ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.

4 quater. La delibera di emissione è assunta dall’organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l’impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.

4 quinquies. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. - Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all’art. 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”

35.38. Squeri, D'Attis, Porchietto, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

All’articolo 35, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. All’art. 24 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3 è inserito il seguente: 4. “Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità indicate nel medesimo comma 1, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49% in società partecipate direttamente o indirettamente dalle Associazioni di Categoria del commercio, turismo e servizi”.

35.39. Mandelli, D'Attis, Squeri, Porchietto.

All’articolo 35, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. All’articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 dopo il comma 12 bis è inserito il seguente: 12-ter:“ Fino al 30 giugno 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m) ed n), del presente articolo in favore di imprese operanti nel settore ATECO R 92 e R 93 aderenti ad un circuito riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.”.

35.40. Mandelli, D'Attis, Squeri, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

Articolo 35 bis. All’articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, comma 2 lettera c), convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: “è sospeso sino al 30 settembre 2020” con le seguenti: “è sospeso sino al 31 dicembre 2021”.

Relazione Tecnica:

Con questo emendamento per le imprese, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, si propone di posticipare al 31 dicembre 2021 (dal 30 settembre 2020) il pagamento di mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale e il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020.

35.01. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

Articolo 35 bis. All’art. 57 del D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. All’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;

c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Relazione Tecnica:

In considerazione dei danni subiti all’aree appenninica del Centro Italia, il comma 6 dell’art.57 del D.L. 104/2020 è completamente sostituito da una nuova formulazione volta stabilire il proseguimento della Zona Franca Urbana per almeno ulteriori 5 anni e a chiarire la proposta contenuta nell’attuale formulazione dell’Art. 57 del DL 104/2020, che appare troppo riduttiva, oltre che in termini temporali, anche di risorse messe a disposizione.

35.02. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

Articolo 35 bis. All’articolo 4 del decreto - legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:

Comma 4 ter: Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell’area appenninica interessata.

Relazione Tecnica

L’obiettivo è quello di estendere la possibilità di istituire una ZES per l’area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016. Al fine di trattenere l’imprenditoria locale e se possibile attrarne di nuova, in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà, specialmente nei comuni con danni gravi, è necessario fornire prospettive di sostegno stabili su di un arco temporale comparabile con quello della ricostruzione.

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all’art.1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.

Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all’interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere, compresi quelli offerti da professionisti. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all’applicazione di parametri che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all’interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;

c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all’interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività; l’esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attestile caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione;

d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreni e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;

e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all’anno di imposta 2050.

I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'Imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività.

I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo, Italia inclusa.

Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:

a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento;

b) almeno il 90% del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione.

I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.

Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.

Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.

La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES.

35.03. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

Articolo 35-bis. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, le disposizioni di cui articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l’anno 2021 non si applicano alle prestazioni rese dalle imprese e i consorzi che forniscono opere, lavoro e servizi alla pubblica amministrazione. Alla tabella A, accantonamento Ministero dell’economia e delle finanze: 2021: -100.000.

Relazione tecnica: Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), disciplinato dall’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti indicati (per i quali queste non siano debitori d’imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo, di fatto, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Tra l’altro è uno strumento che è stato introdotto per contrastare l’evasione fiscale ma con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, che consente di controllare in modo capillare i versamenti, è infatti venuta meno anche la motivazione originaria che aveva spinto 5 anni fa il legislatore ad adottare questa misura che, secondo quanto affermato dalla Commissione Europea, doveva e poteva avere solo carattere temporaneo.

Questo meccanismo determina una forte criticità nella gestione finanziaria delle imprese che hanno come committenti prevalentemente Pubbliche Amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del DPR 633/72: infatti è una misura che incide pesantemente sulla liquidità delle aziende soprattutto alla luce dei tempi lunghi di recupero del credito da IVA.

In un momento di emergenza come quello attuale, la crisi di liquidità è la causa primaria dei fallimenti.

La presente proposta emendativa intende sostenere la liquidità delle imprese prevedendo la sospensione della normativa dello split payment per le imprese e i consorzi per l’anno 2021.

35.04. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente: “Articolo 35bis (Incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo)

1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta 2020 e 2021.

2. L'attestazione di effettività delle spese sostenute e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

3. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni strumentali per natura.

4. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all’attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

1. 5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.

35.05. Zennaro.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«art. 35-bis *(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale).*

1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole *"e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103,"* sono aggiunte le parole: *"e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".»*

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 22 Milioni di Euro a decorrere dal'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

35.09. Del Barba, Marattin.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Articolo 35 – bis (Sospensione mutui e leasing)

All’articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, comma 2 lettera b), convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: “è sospeso sino al 30 settembre 2020” con le seguenti: “è sospeso sino al 30 giugno 2021.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.”.

35.010. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 35 inserire il seguente:

«Articolo 35-bis – *(Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda)*

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l’anno 2021 e in 174 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

35.011. Del Barba, Marattin, Librandi, Fregolent.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«35-bis (*Incentivi in materia di locazioni a uso non abitativo*)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e garantire alle imprese un canale diretto di sostegno alla liquidità, ai contratti di locazione di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in corso alla data del 18 novembre 2020, può applicarsi il regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n .32, con l'aliquota del 21 per cento, a condizione che il locatore applichi una riduzione pari ad almeno il 15 per cento del canone di locazione pattuito fino alla predetta data.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240 milioni per l'anno 2021, e 143 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

35.012. Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 35-*bis*

(Parametri affidamenti bancari)

1. Al fine di garantire misure di liquidità alle imprese a causa della crisi epidemiologica da Covid-19, nonché e favorirne l'accesso al credito, gli istituti di credito ai fini della valutazione di imprese e imprese fisiche che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento tengono conto dei giudizi espressi dalle agenzie di rating manifestati fino al 1 marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione per le imprese e le persone dichiarate giudizialmente in stato d'insolvenza, le imprese già sottoposte a procedure concorsuali e per le persone fisiche oggetto di declaratoria fallimentare pregressa, nonché per le posizioni già rilevate presso la centrale rischi della Banca d'Italia anteriormente al 1 marzo 2020.»

35.013. Cattoi Vanessa, Boniardi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

"Articolo 35-bis. – *(Misure a sostegno di start-up e PMI innovative)* –

1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati possono chiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a tre anni, nel caso in cui intendano costituire una start-up innovativa o una PMI innovativa ovvero svolgere attività manageriali presso le medesime imprese.

2. Durante il periodo di congedo di cui al comma 1 il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo non e` computato ai fini dell'anzianità di servizio ne´ ai fini previdenziali; il lavoratore può versare i relativi contributi, calcolati in base alla disciplina in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione.

3. I contratti collettivi di lavoro individuano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo il periodo di congedo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo.

5. Ai datori di lavoro privati, titolari di start-up innovative, di PMI innovative, di FVC o di fondi promossi da incubatori certificati italiani o da angel network, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, assumono lavoratori che non hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e` riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro annui per ciascun lavoratore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

6. L'esonero di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e di quelle relative a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.

7. L'esonero di cui al comma 5 non e` cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

8. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare devono destinare somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da incubatori certificati italiani o da angel network o in società di investimento.

9. Gli enti e i fondi di cui al comma 8 possono dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate agli investimenti di cui al medesimo comma 8.

10. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti e dei fondi di cui al comma 8 le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute

direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da angel network o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative o PMI innovative.

11. All'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e` sostituito dal seguente:

«1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, ne´ ai fini fiscali, ne´ ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o e` controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero e` controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato, prima che siano trascorsi due anni. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti prima di tale termine, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti e` assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione»;

b) al comma 4, dopo le parole: «non concorrono alla formazione del reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «, ne´ ai fini fiscali, ne´ ai fini contributivi,»;

c) dopo il comma 5 e` aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o dalle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, come definiti dall'arti- colo 1, comma 2, lettere e) e f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016, e agli strumenti finanziari emessi dai medesimi organismi e società che investono prevalentemente in PMI innovative».

12. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58»;

b) il comma 2 e` sostituito dal seguente:

«2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital"(FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico

europeo che sono compresi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono, diretta- mente o indirettamente, almeno il 51 per cento del valore degli attivi in società non quotate su mercati regolamentati nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing) o di sviluppo del progetto d'impresa (expansion financing) »;

c) al comma 3, la lettera c) e` abrogata;

d) al comma 5, il secondo periodo e` sostituito dal seguente: «Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 15 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di sessanta mesi».

13. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e di società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), possedute da almeno quattro anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti alle medesime lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui ai citati articoli 5 e 73, comma 1, lettera a), che sono start-up innovative ai sensi della normativa vigente, mediante conferimenti iscritti alla voce capitale sociale e riserva da sovrapprezzo delle medesime. L'esenzione si applica esclusivamente per gli importi delle plusvalenze in relazione ai quali non si applica la detrazione d'imposta di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

14. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società che acquisiscono imprese che sono o sono state start-up innovative o PMI innovative e` riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore dell'acquisizione, per un importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro.

15. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 15.

16. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017, 2018 e 2019»;

b) al comma 7-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017, 2018 e 2019»;

c) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

«7-ter. A decorrere dall'anno 2021, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi dalle start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up

innovative, piccole o medie imprese innovative, fondi per il venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o angel network o società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 3.000.000 per le persone fisiche e di euro 6.000.000 per le società, incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali».

17. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative o in PMI innovative.

18. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, non concorrono alla formazione del reddito imponibile gli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative o in PMI innovative.

19. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative o in PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione.

20. Non concorre alla formazione del reddito di impresa imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, il 70 per cento degli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o di PMI innovative.

21. Non concorre alla formazione del reddito di impresa imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, il 90 per cento degli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up innovative o di PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.

22. Le imprese che investono in FVC ovvero costituiscono un fondo di CVC possono dedurre il 70 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei tre periodi d'imposta successivi.

23. Il comma 218 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e` sostituito dal seguente:

«218. Le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 50 al 60 per cento. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate dal 50 per cento al 60 per cento».”

24. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi da 17 a 21 del presente articolo e di cui al comma 7-ter dell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 218 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituiti dall’articolo 9 della presente legge, nonché gli incentivi di cui all’articolo 29-bis del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, e al comma 9-ter dell’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, si applicano anche agli incubatori certificati.

25. Il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e` incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 2023, destinati a interventi per incentivare lo sviluppo di start-up innovative.

26. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le tipologie di interventi da attuare mediante l’utilizzo delle risorse di cui al comma 25.

27. Alla copertura degli oneri e delle mancate entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 6.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 e, quanto ai commi 14 e 25, in 200 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

35.014. Centemero, Guidesi, Toccalini, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

*"*Articolo 35-bis. – *(Estensione moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)* –

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 6 lettere *a)* e *c)* e comma 8, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «31 gennaio 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

2. All'articolo 37-*bis* del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole «31 gennaio 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo i seguenti limiti di spesa annuali:

1. quanto al 2021: 2.320 milioni di euro;
2. quanto al 2022: 1.605 milioni di euro;
3. quanto al 2023: 1635 milioni di euro;
4. quanto al 2024: 965 milioni di euro;
5. quanto al 2025: 965 milioni di euro;
6. quanto al 2026: 965 milioni di euro;
7. quanto al 2027: 965 milioni di euro;
8. quanto al 2028: 965 milioni di euro;
9. quanto al 2029: 965 milioni di euro;
10. quanto al 2030: 965 milioni di euro;
11. quanto al 2031: 965 milioni di euro.".

Conseguentemente:

- all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole "3.800 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "856,5 milioni di euro per l'anno 2021";
- all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022";
- *sopprimere l'articolo 68, comma 1*, primo periodo;
- *alla* Tabella A, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni*:
  - 2021: -100.000.000;
  - 2022: -100.000.000;
  - 2023: -100.000.000;
- *alla* Tabella A, *voce* Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*
  - 2021: -100.000.000;
  - 2022: -20.000.000;
  - 2023: -20.000.000;
- *alla* Tabella A, *voce* Ministero della giustizia, *apportare le seguenti variazioni:*
  - 2022: -50.000.000;
  - 2023: -50.000.000;
- *alla* Tabella A, *voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*
  - 2022: -23.500.000;
  - 2023: -30.000.000.

35.015. Andreuzza, Guidesi, Galli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Boniardi.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

"Articolo 26-*bis*. – (*Modifiche all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)* –

1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni, dopo le parole: "e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)" sono inserite le seguenti: "– ivi compreso il comparto distributivo –".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge."

35.016. Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«art. 35-bis

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale).

1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole “e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103,” sono aggiunte le parole: “e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011”.»

2. All’onere di cui al comma 1 pari a 22 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

35.017. Buratti, Sani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

Articolo 35-bis

(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero o termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e 400 milioni per l’anno 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero o termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie e investitori istituzionali.

35.018. Sani, Verini.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35 -bis

(Cartolarizzazioni)

1 All'articolo 1 comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati alla attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti ai titoli nella presente legge vanno riferiti ai finanziamenti, ed i riferimenti ai portatori dei titoli vanno riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.

2. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130 si interpreta nel senso che l'acquisizione dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, da parte delle società veicolo di appoggio può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, di 80 milioni di euro per l'anno 2021.

35.019. Buratti.

Dopo l’articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35 -bis

(Cartolarizzazioni)

1. All’articolo 1 comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati alla attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti ai titoli nella presente legge vanno riferiti ai finanziamenti, ed i riferimenti ai portatori dei titoli vanno riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.

2. L’articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130 si interpreta nel senso che l’acquisizione dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, da parte delle società veicolo di appoggio può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

35.020. Lacarra.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103," sono aggiunte le parole: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011"».

35.021. Marattin, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Misure di sostegno per l'accesso al credito al consumo)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del Covid-19 agevolando il ricorso al credito al consumo delle famiglie, rendendo certe le condizioni di ristoro nei relativi finanziamenti, al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120 quarterdecies è inserito il seguente:

"Articolo 120 quater decies.1

(*Rimborso)*

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto."

b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente: "1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120 comma 2, 120-ter, 120-quater."

c) l'articolo 125 sexies è sostituito dal seguente:

"Articolo 125-sexies

(*Rimborso anticipato*)

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi se strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionale lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

4. L'indennizzo di cui al comma 3 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura del credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a diecimila euro."

2. l'articolo 125-sexies, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo si applica anche ai contratti sottoscritto anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato nonché i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo"».

35.022. Anzaldi, Marattin, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale)

1. All'articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103," sono aggiunte le parole: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011"».

35.023. Marattin, Del Barba.

Dopo l’articolo 35 inserire il seguente:

«Art. 35-bis.»

(Potenziamento Fondo Centrale di Garanzia)

Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 4, all'articolo 13, lettera m), le parole «30.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «60.000,00 euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, quantificati in 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall’art. 209, comma 1, della presente legge.

35.024. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

«Articolo 35-bis (Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero o termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e 400 milioni per l’anno 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero o termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie e investitori istituzionali.».

35.025. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

35-*bis*

(Riapertura dei termini per l'accesso credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro)

1. I termini per l'accesso al credito d'imposta previsto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal 1° a 31 gennaio 2021. Vi accedono, con le modalità previste dalla Circolare attuativa n.20/E del 10 luglio 2020 emessa dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 del citato articolo 125 che pur avendone diritto non ne hanno usufruito.

2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209

35.026. Del Barba.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente: "35 bis – (Istituzione ZES Montante)

1. A decorrere dell'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione non inferiore di 500 milioni di euro, destinato a finanziare interventi a favore della lotta alla desertificazione commerciale delle montagne, in particolar modo attraverso misure di fiscalità di vantaggio per le attività commerciali e d'impresa che operano nei territori dei comuni in cui operano non più di 5 esercizi commerciali.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e i Ministri competenti, sono individuate le Zone Economiche Speciali Montane, ricomprendenti i territori ad alta e altissima marginalità socio-economica anche sulla base delle classificazioni redatte dalla Strategia Nazionale per le Aree interne.".

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2021	2022	2023
CP: -528.260.923	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.260.923	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

35.027. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 35-bis (*Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola «ricavi» sono aggiunte le seguenti «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8 per cento».

2. Nelle more di una riforma equa ed organica della disciplina fiscale a carico delle piattaforme internazionali di commercio digitale con filiali domiciliate in diversi Stati, al fine di colmare il divario di tassazione fra i ricavi tradizionali e quelli digitali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli anni 2020 e 2021, l'aliquota sugli utili, per la parte di ricavi pari alla differenza tra quanto dichiarato nell'anno d'imposta in corso e quanto dichiarato nell'anno d'imposta precedente, è determinata in misura pari al 15 per cento.

3. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono, per un limite minimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate a sostenere la liquidità dei piccoli esercizi di vicinato con sede legale nel territorio nazionale.

4. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, le categorie merceologiche interessate e i regimi di esclusione».

35.028. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 35-bis.

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire le parole «nell’anno 2019» con le seguenti parole «negli anni 2020 e 2021».».

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68 della presente legge.

35.029. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35

(Accesso dei c.d. "grandi emittenti" ai mercati finanziari internazionali)

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Ferme restando le disposizioni previste dall’articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett. c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

35.030. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Articolo 35-*bis*

(Credito d'imposta per le spese legate ai servizi di asporto e consegna a domicilio a favore delle attività di ristorazione operanti nelle c.d. Zone Rosse)

1. Al fine di favorire la continuità delle attività di ristorazione interessate dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito del codice ATECO 56 (attività dei servizi di ristorazione) localizzate in un territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità, individuato con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 per l’acquisto di beni strumentali all’esercizio dell’attività in modalità di asporto o di consegna a domicilio. Tra le spese ammissibili per la fruizione del credito vi sono quelle legate all’uso di piattaforme digitali proprie o di terzi, all’acquisto di imballaggi per gli alimenti, e quelle legate al personale che si occupa della consegna a domicilio. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro al mese per ciascuna delle unità locali del beneficiario attive a ottobre 2020, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.».

35.031. Del Barba.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

« *Articolo 35-bis*
(Misure straordinarie in materia di concessione di liquidità alle imprese)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate a favorire sul territorio nazionale la ripresa economica delle attività imprenditoriali, migliorando la solidità finanziaria delle imprese e contrastando l'effetto negativo generato dalle misure di contenimento del COVID-19. Il sostegno economico di cui al presente articolo è attuato mediante la combinazione di prestiti con garanzia statale, per liquidità o per investimenti, e sovvenzioni, concessi secondo le condizioni stabilite dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (o Quadro Temporaneo), con riferimento alle sezioni 3.1 e 3.3, e dagli articoli 54 e 56 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono in ogni caso realizzate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, del Regolamento (UE, Euratom), n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, del Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020.
3. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale di 500 milioni di euro per l'anno 2021, denominato: "Fondo di garanzia per l'attività d'impresa".
4. Il fondo di cui al comma 3 opera su linee di finanziamento di breve, medio e lungo termine, dedicate a:
    1. Investimenti, sotto forma di prestiti per il sostegno e il rafforzamento della produzione delle imprese impegnate direttamente al contrasto del COVID-19 o appartenenti alle filiere strategiche per le quali occorre garantire il mantenimento della capacità produttiva;
    2. Liquidità, sotto forma di prestiti per il supporto alle spese operative e di gestione, generate da esigenze di liquidità e per sostenere le imprese nella fase di rilancio delle proprie attività.
5. Possono beneficiare delle misure di sostegno di cui al presente articolo i lavoratori autonomi, le Micro, Piccole e Medie Imprese di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 14 giugno 2014 e le Grandi Imprese, che dimostrano di aver avuto ricadute economiche negative a seguito dell'emergenza da COVID-19, o imprese rappresentano la necessità di realizzare investimenti per garantire la continuità societaria o per rilanciare la propria attività d'impresa.
6. Le misure di sostegno di cui al presente articolo non si applicano per i seguenti settori o tipologie d'intervento:
    1. Settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
    2. Settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
    3. Settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
        -
            1. Quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
            2. Quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
    4. Settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;

5. Attività finanziarie ed assicurative;
6. Attività destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate;
7. Attività destinate alla produzione, fabbricazione, trattamento o distribuzione specializzata di tabacco e attività volte a facilitarne il consumo.

7. I prestiti, di durata massima di 15 anni, compresi 24 mesi di preammortamento, si dividono in due tipi:
    1. Di importo massimo per singola impresa fino a 5.000.000 euro per gli investimenti necessari alla ristrutturazione e riqualificazione dei manufatti necessari al funzionamento della propria attività, nonché degli immobili dove questa viene svolta;
    2. Di importo massimo per singola impresa fino a 2.500.000 euro per il consolidamento di situazioni debitorie esistenti verso privati o verso lo Stato.
8. Al fine dell'erogazione dei prestiti di cui ai commi 1, 3 e 7, lo Stato concede, fino al 31 dicembre 2021, garanzie, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9. L'impegno di garanzia di cui al presente comma è garantito nelle disponibilità di cui al comma 3, e limitatamente agli importi di cui al comma 7.
9. Le garanzie, fatti salvi i commi 2, 4, 5, 6 e 7, sono rilasciate alle seguenti condizioni:
    1. La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2021;
    2. La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento copre il:
        -
            1. 100 per cento dell'importo complessivo del finanziamento per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore di fatturato fino a 1 miliardo di euro;
            2. 80 per cento dell'importo complessivo del finanziamento per tutte le altre imprese.
    3. La garanzia è a prima richiesta, esplicita ed irrevocabile;
    4. La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
    5. Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi ed il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, come documentato ed attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. A tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;
    6. L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione dei dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2021;
    7. il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
10. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia di cui al comma 9, lettera b), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa richiedente faccia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 9, lettera b) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

11. Le sovvenzioni di cui al comma 1, finalizzate a favorire la ripresa economica delle attività imprenditoriali migliorando la solidità finanziaria delle imprese, deve essere richiesta contestualmente al finanziamento di cui al presente articolo e presenta le seguenti caratteristiche:
    1. È di importo massimo equivalente a 300.000 euro, ed in ogni caso non può superare il 33% della differenza tra il fatturato dei migliori tre mesi dell'attività nel 2020 rapportati ai medesimi dati nel 2019, con riferimento, come risultante dal bilancio, ovvero dalla dichiarazione fiscale;
    2. È condizionata alla regolare restituzione delle rate, e commisurata all'entità delle stesse;
    3. È riservata esclusivamente alle imprese che accedono al prestito di cui al comma 7;
    4. Sono erogate a fronte delle risorse di cui al comma 3, entro il limite massimo di 100.000.000 euro.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative del presente articolo, anche sulla base delle analoghe disposizioni vigenti di cui al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
13. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

35.032. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 35, è inserito il seguente:

<<Articolo 35 bis

(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero o termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e 400 milioni per l’anno 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero o termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie e investitori istituzionali.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

>>

35.033. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 35 aggiungere il seguente:

Articolo 35-bis. (Misure a sostegno di della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)

«1. Al fine di favorire l’implementazione della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. è riconosciuto alle aziende che investono nella riconversione produttiva, per gli anni dal 2021 al 2023, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla produzione di idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

35.034. Cattoi Vanessa, Binelli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 35 aggiungere il seguente:

Articolo 35-bis. (Misure a sostegno delle *start-up* per lo sviluppo e l’implementazione delle tecnologie ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica)

«1. Al fine di favorire l’implementazione della tecnologia ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica per gli anni 2021, 2022 e 2023, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up per lo sviluppo e l’implementazione delle tecnologie ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

3-bis. A decorrere dall'anno 2021, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000.

4. Per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up per lo sviluppo e l’implementazione delle tecnologie ad idrogeno a più bassa o nulla emissione carbonica direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.

5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

8. Alla copertura degli oneri e delle mancate entrate derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con

propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

35.035. Cattoi Vanessa, Binelli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente: Articolo 35 bis (Modifica dell’allegato 1 del decreto legge 149 del 9 novembre 2020)

1. All’Allegato 1 del decreto-legge n 149 del 9 novembre 2020, aggiungere i seguenti codici Ateco:

01.41.00 - allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 200%

01.42.00 - allevamento di bovini e Bufalini da carne 200%

01.45.00 - allevamento di ovini e caprini. 200%

01.50.00 - coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali. 200%

01.26.00 - coltivazione di frutti oleosi (olivi per olio extravergine e per olive da tavola). 200%

35.036. Tasso.

Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente: Articolo 35 bis (Contributo a fondo perduto per le imprese del settore zootecnico)

"1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei settori zootecnico e agricolo delle zone montane e svantaggiate del Paese, che si trovano a fronteggiare maggiori difficoltà dovute ai fenomeni siccitosi straordinari dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020, e anche ai maggiori costi causati dall’emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura di 100 milioni per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1, spetta ai soggetti che abbiano subito nell’aprile 2020 una riduzione pari al 30% del fatturato rispetto al fatturato del mese di aprile 2019 e che siano contraddistinti dai seguenti codici Ateco:

01.41.00 - allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo

01.42.00 - allevamento di bovini e Bufalini da carne

01.45.00 - allevamento di ovini e caprini.

01.50.00 - coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali.

01.26.00 - coltivazione di frutti oleosi (olivi per olio extravergine e per olive da tavola).

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 1 e ogni ulteriore disposizione per l’attuazione della presente disposizione.

Conseguentemente all’art. 209, comma 1, le parole: “ 800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: 700 milioni”.

35.037. Tasso.

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

«Art. 35-bis. (Incentivi per gli investimenti nell'economia reale).

1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103," sono aggiunte le parole: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".»

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 22 milioni di euro a decorrere dal 2021.

35.038. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 35, inserire in seguente:

Art. 35-bis

(Ulteriori misure in favore delle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia COVID-19)

1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c) del decreto - legge 7 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernenti le esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, in via transitoria, le misure di sostegno finanziario al microcredito per i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni, s'intendono comunque valide.

35.039. Emiliozzi, Curro', Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Cattoi Maurizio, Carelli, Rossini Roberto, Cataldi.

Dopo l’articolo 35, inserire in seguente:

Art. 35-bis

(Disposizioni concernenti l'attività del microcredito e la formazione)

1. Nell'ambito delle attività destinatarie di finanziamenti del microcredito, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n.176, finalizzate a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, rientrano anche le società a responsabilità limitata ordinaria, il cui capitale sociale non superi la soglia prevista di 10 mila euro.

2. In deroga alla disciplina prevista dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le società di cui al comma 1, s'intendono escluse dall'applicazione del modello di valutazione del Fondo medesimo.

3. Le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal microcredito, che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, con riferimento al livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro, tale parametro s'intende limitato soltanto alle esposizioni debitorie verso gli intermediari finanziari.

4. In relazione agli effetti economici negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, rientrano tra i beneficiari dei finanziamenti del microcredito, le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n.176, che al momento della domanda possiedono il solo requisito relativo ai ricavi annui lordi superiori complessivi annui pari ad un massimo di € 200.000.

5. Fermo restando quanto disposto all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n.176, la concessione dei finanziamenti per il microcredito, è destinata anche ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del finanziamento, non sono qualificabili come imprenditori o aspiranti tali e che, pertanto, non devono essere in possesso di partita IVA ai fini dell’accesso al credito e, conseguentemente, alla garanzia del Fondo centrale di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

35.040. Emiliozzi, Curro', Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Cattoi Maurizio, Carelli, Rossini Roberto, Cataldi.

Dopo l’articolo 35, inserire in seguente:

Art. 35-bis

Disposizioni in favore dei servizi ausiliari, di assistenza e monitoraggio del microcredito)

1. L'operatore di microcredito, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, presta, intensificandone la frequenza nei primi tre anni di ammortamento del prestito, almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n.176.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 17 ottobre 2014, n.176, i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio sono erogati dai tutor iscritti nell’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari non finanziari di cui all’articolo 13, comma 1-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

35.041. Emiliozzi, Curro', Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Cattoi Maurizio, Carelli, Rossini Roberto, Cataldi, Carelli, Rossini Roberto, Cataldi.

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis

(Ristoro per i risparmiatori delle società “emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante”.)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno accesso anche i risparmiatori persone fisiche, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado, che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società, che non svolgono attività di intermediazione finanziaria e bancaria, iscritte nell’elenco tenuto dalla Consob degli: “Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante”, dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui, all’articolo 130 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o la medesima società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico.

2. L’indennizzo è concesso nella misura del 30 per cento e nel limite massimo complessivo pari a 100 mila euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti, a condizione che i risparmiatori abbiano subìto un danno ingiusto riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in ragione della predisposizione di prospetti informativi contenenti dati, notizie o informazioni risultati non veritiere, ovvero in ragione di omissioni o alterazioni di dati o informazioni e notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società.

3. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022 a valere delle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.”

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: " di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022", con le seguenti: "di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023"

35.042. Gallo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis

(Disposizioni recanti operazioni di cartolarizzazione)

1. All’articolo 1 comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati alla attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti ai titoli nella presente legge vanno riferiti ai finanziamenti, ed i riferimenti ai portatori dei titoli vanno riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.

2. L’articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130 si interpreta nel senso che l’acquisizione dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, da parte delle società veicolo di appoggio può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.”

35.043. Raduzzi.

Dopo l’articolo inserire il seguente: 35-bis (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese mediante cessione dei crediti a SACE S.p.a.)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89 i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta dell’impresa ai sensi del comma 1 l’ammontare dei crediti trasferiti.

35.044. Cancelleri.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis

(Modifiche al contrasto alle indebite compensazioni fiscali)

1. Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito ed in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l’operazione di compensazione, possono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 92 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209

35.045. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo 35 inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche)

1. All' articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, nell’area di cui al comma 1, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell’articolo 1. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi della Sezione III, Capo IV, Titolo I, del Libro Quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali."

2. L’individuazione delle modalità attuative e delle condizioni di servizio di cui al comma 1 è demandata al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Garante della privacy, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.

3. Agli oneri derivanti dall'adeguamento della piattaforma di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

35.046. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 35 inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Deducibilità spese autovetture)

1. Le spese per carburante per autotrazione utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni sono deducibili per gli anni 2021 e 2022 nella misura del 100% se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione dell'esonero contributivo di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

35.047. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Aumento degli ammortamenti per l'acquisto di beni materiali)

1. In conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'importo deducibile di cui all'art. 102, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 197, è aumentato per l'anno 2021 fino a 10.000 euro.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge

35.048. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 35 è inserito il seguente:

Articolo 35-bis

Riduzione canoni di locazione per gli immobili ad uso commerciale per i titolari di pubblici esercizi

Per i titolari di pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, che abbiano subito nel 2020 una riduzione di almeno un quinto dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi rispetto a quelli del 2019, i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale funzionali allo svolgimento dell’attività sono ridotti del 30% per il 2021.

I canoni di locazione percepiti dai locatori che effettuano tale riduzione, sono esclusi dal loro reddito complessivo e sugli stessi verrà applicata, per le medesime annualità, una cedolare secca agevolata pari al 10%, sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, e della relativa imposta di registro.”

35.049. Squeri, Barelli.

Dopo l’articolo 35 aggiungere il seguente:

Articolo 35-bis

(Riapertura dei termini per la concessione del Fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge n.34 del 2020)

1. I termini per la presentazione dell'istanza prevista dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal 1° a 31 gennaio 2021. Vi accedono, con le modalità ivi previste, i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che pur avendone diritto non ne hanno usufruito.

2. All’onere di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”.

35.050. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo l’articolo 35 è aggiunto il seguente:

Art. 35 – bis

Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto COVID-19

1. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103" sono abrogate.

2. Il contributo a fondo perduto spettante ai professionisti è liquidato, secondo le modalità previste dal citato articolo 25 del decreto legge n.34 del 2020, entro il mese di febbraio 2021. 4. All’onere dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 800 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

35.051. Nevi.

Dopo l’articolo 35, è inserito il seguente:

<<Articolo 35 bis

(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero o termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e 400 milioni per l’anno 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero o termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie e investitori istituzionali.>>

conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole: “800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”, con le parole: “600 milioni di euro per l'anno 2021 100 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023”

35.052. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini.

Dopo l’articolo 35 inserire il seguente:

Articolo 35-bis

(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)

1. All’articolo 20 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1 le parole “ Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4” sono sostituite dalle parole “Una quota pari a complessivi 75 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4”:

1. al comma 2 le parole “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze .

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2021 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

35.053. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo 35 inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Compensazione debiti e crediti verso la Pubblica Amministrazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di sostenere la liquidità delle imprese, per l'anno 2021 i crediti per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati dalle imprese nei confronti dei soggetti di cui all’art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo, si intendono certi, liquidi ed esigibili ai fini della compensazione di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, qualora non contestati nel termine perentorio di 60 giorni, indipendentemente dal rilascio della certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e delle certificazioni richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000.000 euro a decorrere dal 2021, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.».

35.054. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

«35-bis

(Ulteriori misure di sostegno per le imprese)

1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:

"3-bis. La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica".».

35.055. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35 bis

Disposizioni urgenti in materia di fatturazione dei consumi di energia elettrica, gas e servizi idrici

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 291 le parole “agli utenti” sono sostitute con le parole “ai consumatori”

b) al comma 291 dopo le parole “tramite raccomandata con avviso di ricevimento.” aggiungere le seguenti “o tramite modalità telematiche. Tale termine può essere ridotto dalle Autorità di regolazione di settore in particolare in caso di ripetuta morosità dell’utente.”

c) al comma 292 dopo le parole “competente ovvero” inserire le seguenti parole “nel caso in cui non siano presenti organismi di risoluzione delle controversie tra gestori e consumatori”

d) al comma 292 le parole “e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro” sono abrogate;

e) il comma 295 è abrogato.

35.056. Baratto.

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-ter

1. L’addizionale sull’accisa dell’energia elettrica versata ai soggetti di cui all’art. 6 del D.L. 511/1988 e nei limiti dalla stessa disposizione stabiliti è rimborsata ai soggetti sostituti d’imposta dai rispettivi contribuenti finali, fornitori o venditori di energia elettrica, in possesso, per i periodi d’imposta 2010 e 2011 dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione. La richiesta di rimborso è soggetta alla presentazione di richiesta inoltrata mezzo PEC al fornitore o venditore di energia elettrica indicante almeno: i) il riferimento al contratto stipulato ed alla sua durata; ii) i consumi in Kwh annui maturati dal consumatore per le annualità 2010 – 2011.

2. I contribuenti finali, fornitori o venditori di energia elettrica, in possesso, per i periodi d’imposta 2010-2011, dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione, che rimborsino od abbiano rimborsato le somme di cui al comma 1 nei periodi d’imposta 2019-2020-2021, hanno diritto di portare in deduzione i rispettivi versamenti.

35.057. Baratto.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

“Art. 35-bis

(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R)

1. All’articolo 1, comma 101, della legge n. 232 del 2016 sostituire il primo periodo con il seguente:

“101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro, nell’arco dei cinque anni, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.”

2. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “780 milioni” e le parole “500” con le seguenti:”480”.

35.058. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

“Art. 35-bis

(Incentivi per gli investimenti nell'economia reale).

1. Al comma 88 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole “e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103,” sono aggiunte le seguenti: “e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011”.»

2. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “770 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti: “470 milioni”.

35.059. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo 35 è aggiunto il seguente:

Articolo 35-bis

(Accesso dei c.d. "grandi emittenti" ai mercati finanziari internazionali)

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“6. Ferme restando le disposizioni previste dall’articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett. c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato".

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35.060. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

“Art. 35-bis

(Abrogazione del termine di cinque anni per compensare le minusvalenze di natura finanziaria)

1. All’articolo 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, dopo le parole “l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi”, le parole “ma non oltre il quarto” sono abrogate;

b) Al comma 5, dopo le parole “fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi di imposta successivi”, le parole “ma non oltre il quarto” sono abrogate;

2. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “400 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti: “100 milioni”.

35.061. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

“Art. 35-bis

(Estensione del credito d’imposta per la quotazione gli incentivi fiscali a tutte le società italiane volta a favorire la dotazione di liquidità attraverso l’Equity)

1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 89 della legge 27 dicembre 2017, n.205, il credito d’imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di equity crowdfunding iscritti all’apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.

2. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “770 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti: “470 milioni”.

35.062. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

“Art. 35-bis

(Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

1. Al fine di favorire l'intervento delle Special Purpose Acquisition Company (SPAC) nelle procedure di ammissione alla quotazione delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è riconosciuto un credito d'imposta, fino all'importo massimo di 500.000 euro, nella misura del 50 per cento dei costi connessi alla procedura di richiesta di ammissione alla quotazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale della società risultante dalla fusione sostenuti dalla SPAC fino al 31 dicembre 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. A questo fine esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale ne è concluso l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni dei commi 2 e

3. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

4. Con regolamento della CONSOB, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese, di strumenti finanziari aventi le caratteristiche previste dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, nel rispetto dei princìpi di tutela degli investitori e di semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

35.063. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35 -bis

1. All’articolo 1 comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati alla attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti ai titoli nella presente legge vanno riferiti ai finanziamenti, ed i riferimenti ai portatori dei titoli vanno riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.

2. L’articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130 si interpreta nel senso che l’acquisizione dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, da parte delle società veicolo di appoggio può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

35.064. D'Ettore, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Articolo 36

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-*bis*) il credito d'imposta di cui al presente articolo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di *equity crowdfunding* iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettera *a-bis)*, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

36.1. La VI Commissione.

All'articolo 36, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) il credito d'imposta di cui al presente articolo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché ai portali di *equity crowdfunding* iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209."

36.2. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 36 inserire il seguente:

Articolo 36 bis. L’articolo 31, comma 4 ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 viene sostituito dal seguente:

4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, alle imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 100 per cento dell'ammontare delle spese superiori a 100.000 euro e inferiori o pari a 500.000 euro sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell’anno 2021.

4-ter-bis). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 600 milioni di euro, per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

Relazione Tecnica:

Le imprese, per continuare a lavorare durante la crisi pandemica dovuta al COVID-19, hanno sostenuto costi aggiuntivi per dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale.

Inoltre, molte imprese, pur avendone fatto richiesta, sono rimaste escluse dalle misure del credito d’imposta al 60% ai sensi dell’articolo 25 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e dall’articolo 31, comma 4 ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126

La ratio della proposta emendativa è di riconoscere un credito d’imposta del 100 per cento alle imprese che nell’anno 2021 spenderanno tra 100 mila e 500 mila euro per dotare il proprio personale ancora di DPI e a sostenerne i costi aggiuntivi.

36.01. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’articolo 36, è inserito il seguente:

Articolo 36-bis. 1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali, sciistici e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.

2. Per l’anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell’imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l’eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 finale “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

3. Qualora il soggetto passivo nell’imposta municipale propria non coincida con il gestore dell’impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall’impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell’immobile e/o dell’azienda è ridotto ex lege - sino a concorrenza - di un ammontare pari all’imposta municipale propria IMU di cui è concessa l’esenzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 318,55 milioni di euro per il primo comma e a 318,55 milioni di euro per il secondo comma, si provvede ai sensi dell’articolo 207

Relazione tecnica: La norma ripropone, anche per l’anno 2021, l’esonero dal pagamento dell’IMU per le attività turistiche, già previsto dall’articolo 177 del decreto “rilancio” e dall’articolo 78 del decreto “agosto”. L’applicazione dell’esonero alla seconda rata viene subordinato alla modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto.

Il gettito IMU per gli immobili di categoria catastale D2 è valutato in complessivi 537 milioni di euro su base annua, di cui 403 riferiti alla quota dello Stato e 134 alla maggiorazione deliberata dai comuni.

Il gettito relativo alle altre categorie ricettive è stimato in circa 87,8 milioni di euro su base annua, di cui 70,7 riferiti alla quota dello Stato e 17,1 alla maggiorazione deliberata dai comuni.

Il gettito relativo agli stabilimenti balneari è termali è stimato in circa 12,3 milioni di euro su base annua, di cui 6,7 riferiti alla quota dello Stato e 5,6 alla maggiorazione deliberata dai comuni.

36.02. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo l'articolo si aggiunge il seguente:

"Art.36-bis (Proroga e rafforzamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

Al fine di ampliare l'efficacia del credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, al menzionato articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

ai commi 1 e 6 le parole "45 milioni" sono sostituite dalle parole "500 milioni";

al comma 1 la parola "limitatamente" è sostituita dalle parole "per il" e dopo le parole 9 marzo 2020 sono aggiunte le parole "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021";

al comma 6 le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole "per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

il comma 5 viene eliminato e sostituito dall'attuale comma 6"».

Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.

36.04. Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“36-bis (Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. Il comma 4-ter dell’articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126 viene sostituito dal seguente:

“4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, alle imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 100 per cento dell'ammontare delle spese superiori a 100.000 euro e inferiori o pari a 500.000 euro sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell’anno 2021.

2.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 600 milioni di euro, per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.”

36.05. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

"Articolo 36-bis. – *(Modifiche all'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)* –

1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "esclusivamente" è soppressa;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale."

36.06. Cattoi Vanessa, Frassini, Boniardi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 36 inserire il seguente articolo:

Articolo 36-bis

(Imposta municipale propria)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.

2. Per l’anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell’imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l’eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

3. Qualora il soggetto passivo nell’imposta municipale propria non coincida con il gestore dell’impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall’impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell’immobile e/o dell’azienda è ridotto ex lege - sino a concorrenza - di un ammontare pari all’imposta municipale propria IMU di cui è concessa l’esenzione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 640 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

36.07. Sani, Verini.

Dopo l’articolo 36 inserire il seguente articolo:

Articolo 36-bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

36.08. Sani, Verini.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

Articolo 36-bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda).

1. All’articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole “è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020”, aggiungere le seguenti: “e 2021”.

36.09. Sani, Verini.

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

Articolo 36 bis

(Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da covid-19).

1. All’articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole “non può essere utilizzata negli anni successivi” sono sostituite con le seguenti: “può essere utilizzata nell’anno successivo”.

36.010. Sani, Verini.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 36-bis

(Incremento limite annuo di compensazione dei crediti d’imposta tramite modello F24)

All’articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole “Per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2020 e 2021”.

dopo le parole “1 milione di euro" sono inserite le seguenti “per l’anno 2020 e 2 milioni di euro per l’anno 2021”.

Relazione:

in considerazione dell’aggravarsi della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la norma emendativa proposta intende incrementare anche per l’anno 2021 la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante un più ampio ricorso all’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine la norma proposta interviene sull’articolo 147 del decreto 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77/2020 e, fermo restando il limite di compensazione di un milione di euro dalla stessa previsto per il solo anno 2020, eleva a 2 milioni di euro per l’anno 2021 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del predetto articolo 17 del D. Lgs. n 241/1997.

36.011. Lacarra, Pagano Ubaldo.

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Articolo 36-*bis*.

(Credito d'imposta per l'accertamento dell'infezione da Covid-19)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, per le imprese turistico-ricettive, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'effettuazione di test per accertare l'infezione da Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per l'effettuazione di test certificati dal Ministero della Salute presso strutture pubbliche e private per individuare l'infezione con il Covid-19 nelle imprese di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

36.012. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

Articolo 36-*bis.*

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 595 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 207.

36.013. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 36 aggiungere il seguente:

«Articolo 36-bis (Proroga e rafforzamento del credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di ampliare l’efficacia del credito d’imposta di cui all’articolo 48-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, al menzionato articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire la parola “limitatamente” con le seguenti: “per il” e dopo le parole “9 marzo 2020” aggiungere le parole “e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021”;

b) ai commi 1 e 6 sostituire le parole “45 milioni” con le seguenti: “500 milioni”;

c) sopprimere il comma 5;

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 455 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

36.014. Guidesi, Fiorini, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Articolo 36-bis (Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da covid-19)

1. All’articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole “non può essere utilizzata negli anni successivi” sono sostituite con le seguenti: “può essere utilizzata nell’anno successivo”».

36.015. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Articolo 36-bis (Imposta municipale propria)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.

2. Per l’anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell’imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l’eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

3. Qualora il soggetto passivo nell’imposta municipale propria non coincida con il gestore dell’impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall’impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell’immobile e/o dell’azienda è ridotto ex lege - sino a concorrenza - di un ammontare pari all’imposta municipale propria IMU di cui è concessa l’esenzione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 318,55 milioni di euro per il primo comma e a 318,55 milioni di euro per il secondo comma, si provvede ai sensi dell’articolo 207.».

36.016. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Articolo 36-bis (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 595 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 207.».

36.017. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

«Articolo 36-bis (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All’articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole “è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020”, aggiungere le seguenti: “e 2021”».

36.018. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 36 inserire il seguente:

«36-bis. (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le imprese del settore turistico e del commercio)

1. Per i mesi da agosto a dicembre 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, per le imprese del settore turistico e del commercio, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa.

2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 a cui si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

36.019. Cattoi Vanessa, Binelli.

Dopo l’articolo 36 inserire il seguente:

«Articolo 36 bis

(Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili turistico-alberghieri e termali)

1. Per le imprese turistico-alberghiere e termali il credito di imposta di cui all’articolo 28 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. spetta fino al 31 dicembre 2021.

2. La disposizione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

36.020. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster.

Dopo l’articolo 36 inserire il seguente:

«Articolo 36 bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – modifica della sezione del Temporary Framework)

1. L’art. 28, co 9, del DL 19 maggio 2020, n. 34 è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche”.»

36.021. Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Frassini.

Dopo l’articolo 36 inserire il seguente:

«Articolo 36 bis

(Esenzioni dall'imposta municipale propria per le imprese turistico-ricettive e termali)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa a:

a) immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

36.022. Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava.

Dopo l’articolo 36 inserire il seguente:

«Articolo 36 bis

(Modifiche esenzione IMU settore turistico -alberghiero)

1. All’articolo 78, co. 1 lett. b), del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate” sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente “Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche”.

c) al comma 3, le parole “lettera d” sono sostituite dalle seguenti “lettere b) e d)”

2. All’articolo 177 del DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n.34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lett. b), le parole “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate” sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

36.023. Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari.

Dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

«Articolo 36 bis

(Esenzione TARI per le imprese del settore turistico -alberghiero)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147, relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

36.024. Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa.

Dopo l’articolo 36 inserire il seguente:

«Articolo 36 bis

(Esenzione IRAP per le imprese del settore turistico - alberghiero e termali)

1. Per le imprese dei settori turistico-alberghiero e termale il versamento degli acconti e del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 non è dovuto.»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

36.025. Borghi Claudio, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Cattoi Vanessa.

Dopo l’articolo 36, è inserito il seguente:

“Articolo 36 bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All’articolo 28, comma 5, del decreto¿legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole “è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020”, aggiungere le seguenti: “e 2021”

36.026. Mor, Del Barba.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis

(Proroga e rafforzamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di ampliare l'efficacia del credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, al menzionato articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 1, dopo le parole "45 milioni di euro" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020 e 500 milioni di euro per l'anno 221";
- b) al comma 1, dopo le parole "n. 62 del 9 marzo 2020" sono inserite le seguenti "e il periodo d'imposta successivo"; \u2028

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge"».

36.027. Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo 36, è inserito il seguente:

«Articolo 36 bis

(Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da covid¿19)

1. All’articolo 122, comma 3, del decreto¿legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole “non può essere utilizzata negli anni successivi” sono sostituite con le seguenti: “può essere utilizzata nell’anno successivo”

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge».

36.028. Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo 36 è aggiunto il seguente:

«Articolo 36-bis (Incremento limite annuo di compensazione dei crediti d’imposta tramite modello F24)

1. All’articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2020 e 2021”.

b) dopo le parole “1 milione di euro" sono inserite le seguenti “per l’anno 2020 e 2 milioni di euro per l’anno 2021”.

Conseguentemente, all’articolo 68, sostituire le parole «196,3 milioni» con le parole «194,3 milioni».

36.029. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

*“*Art. 36-*bis*

*(*imposta municipale propria*)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.

2. Per l’anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell’imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l’eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

3. Qualora il soggetto passivo nell’imposta municipale propria non coincida con il gestore dell’impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall’impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell’immobile e/o dell’azienda è ridotto ex lege - sino a concorrenza - di un ammontare pari all’imposta municipale propria IMU di cui è concessa l’esenzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 318,55 milioni di euro per il primo comma e a 318,55 milioni di euro per il secondo comma, si provvede ai sensi dell’articolo 207.

36.030. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

*“*Art. 36-*bis*

*(*credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*)*

1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 595 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 207.

36.031. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo 36, è inserito seguente:

<<Articolo 36 bis

(imposta municipale propria)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.

2. Per l’anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell’imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l’eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

3. Qualora il soggetto passivo nell’imposta municipale propria non coincida con il gestore dell’impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall’impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell’immobile e/o dell’azienda è ridotto ex lege - sino a concorrenza - di un ammontare pari all’imposta municipale propria IMU di cui è concessa l’esenzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 318,55 milioni di euro per il primo comma e a 318,55 milioni di euro per il secondo comma, si provvede ai sensi dell’articolo 209.

36.032. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 36, è inserito seguente:

<<Articolo 36 bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 595 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 209.

36.033. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 36, è inserito il seguente:

«Articolo 36 bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

All’articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole “è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020”, aggiungere le seguenti: “e 2021”.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68.»

36.034. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 36, è inserito il seguente:

<<Articolo 36 bis

(Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da covid-19)

All’articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole “non può essere utilizzata negli anni successivi” sono sostituite con le seguenti: “può essere utilizzata nell’anno successivo”>>.

36.035. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

L’articolo 31, comma 4 ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 viene sostituito dal seguente:

4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, alle imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 100 per cento dell'ammontare delle spese superiori a 100.000 euro e inferiori o pari a 500.000 euro sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell’anno 2021.

4-ter-bis). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 600 milioni di euro, per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

36.036. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art.36-bis. - *(Semplificazioni per la cessione dei crediti di impresa)*

«1. L'articolo 106, comma 13, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è sostituito dal seguente: "13. I*n deroga alle previsioni di cui al Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e al RD 18 novembre 1923 n. 2440, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti possono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. La notifica è effettuata direttamente dal cessionario con comunicazione alla stazione appaltante, anche in forma elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento o secondo le formalità previste dalle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1999, n. 130. È fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato*."

2. I commi 4 e 4 bis dell'articolo 117 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 sono abrogati.

3. All'articolo 5 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "4. *Le clausole contrattuali che proibiscono o impongono una condizione, o altra restrizione, alle cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 derivanti dal medesimo contratto da cui è sorto il credito o qualsiasi altro contratto tra le stesse parti, ivi inclusi i contratti di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si considerano come non apposte, non producendo effetto tra le parti, e non sono opponibili al terzo cessionario*."»

36.037. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 36-bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutato in 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”

36.038. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 36 bis

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All’articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole “è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020”, aggiungere le seguenti: “e 2021”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutato in 2050 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”

36.039. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 36 bis

(Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da covid-19)

1. All’articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole “non può essere utilizzata negli anni successivi” sono sostituite con le seguenti: “può essere utilizzata nell’anno successivo”.”

36.040. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 36 è aggiunto il seguente:

Articolo 36-bis

(Incremento limite annuo di compensazione dei crediti d’imposta tramite modello F24)

“All’articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole “Per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2020 e 2021”.

- dopo le parole “1 milione di euro" sono inserite le seguenti “per l’anno 2020 e 2 milioni di euro per l’anno 2021”.

36.041. Scagliusi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 36-bis

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.

2. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell'imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID¿19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

3. Qualora il soggetto passivo nell'imposta municipale propria non coincida con il gestore dell'impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall'impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell'immobile e/o dell'azienda è ridotto ex lege ¿ sino a concorrenza ¿ di un ammontare pari all'imposta municipale propria IMU di cui è concessa l'esenzione.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 318,55 milioni di euro per il primo comma e a 318,55 milioni di euro per il secondo comma, si provvede ai sensi dell'articolo 207."

36.042. Raduzzi, Businarolo.

Dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Estensione credito d'imposta sugli affitti degli immobili artigianali)

1. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre ai locali che rientrano all'interno della categoria C3, nel limite di spesa complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2021.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge

36.043. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:

“36-bis. (Esonero pagamenti IMU per le imprese turistico -ricettive)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive. Per il medesimo anno, la seconda rata dell’imposta di cui al periodo precedente è ridotta del 70 per cento.

2. Qualora il soggetto passivo nell’imposta municipale propria non coincida con il gestore dell’impresa turistico ricettiva, il canone di locazione dell'immobile e il canone di affitto dell’azienda che include la disponibilità dell’immobile sono ridotti ex lege, sino a concorrenza, di un ammontare pari all’imposta municipale propria IMU di cui è concessa l’esenzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 311 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”

36.044. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 36-bis

(Disposizioni in materia di formazione e consulenza a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole, l’articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sono ricomprese le attività formative erogate dagli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, attuativo dell’articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

36.045. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa, Mandelli.

Dopo l’articolo 36 aggiungere il seguente

Articolo 36-bis

(Riapertura dei termini per l’accesso credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all’articolo 125 del decreto legge n.34 del 2020)

1. I termini per l’accesso al credito d’imposta previsto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono riaperti dal 1° a 31 gennaio 2021. Vi accedono, con le modalità previste dalla Circolare attuativa n.20/E del 10 luglio 2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 del citato articolo 125 del decreto legge n.-34 del 2020 che pur avendone diritto non ne hanno usufruito.

2. All’onere di cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”.

36.046. Napoli, Ruffino, Porchietto.

Dopo l’articolo 36 aggiungere il seguente

Articolo 36-bis

(Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse gia' disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo e' pari ad euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con piu' di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.”

36.047. Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo 36 è aggiunto il seguente:

Articolo 36-bis

(Incremento limite annuo di compensazione dei crediti d’imposta tramite modello F24)

“1. All’articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole “Per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2020 e 2021”.

- dopo le parole “1 milione di euro" sono inserite le seguenti “per l’anno 2020 e 2 milioni di euro per l’anno 2021”.

36.048. D'Attis.

Dopo l’articolo 36, è inserito seguente:

<<Articolo 36 bis

(imposta municipale propria)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive, degli stabilimenti termali e degli stabilimenti balneari, incluse le relative pertinenze.

2. Per l’anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata dell’imposta di cui al comma 1, compatibilmente con l’eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

3. Qualora il soggetto passivo nell’imposta municipale propria non coincida con il gestore dell’impresa turistico ricettiva, il corrispettivo dovuto dall’impresa turistico ricettiva per la disponibilità dell’immobile e/o dell’azienda è ridotto ex lege - sino a concorrenza - di un ammontare pari all’imposta municipale propria IMU di cui è concessa l’esenzione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 637,10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 209.

36.049. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Squeri, Barelli, Caon, Baldini.

Dopo l’articolo 36, è inserito seguente:

<<Articolo 36 bis

(credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. Per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali e gli stabilimenti balneari, il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, spetta sino al 30 giugno 2021 o sino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo

36.050. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini, Cristina.

Dopo l’articolo 36, è inserito il seguente:

<<Articolo 36 bis

(credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

All’articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole “è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020”, aggiungere le seguenti: “e 2021”>>

36.051. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

Dopo l’articolo 36, è inserito il seguente:

<<Articolo 36 bis

(cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da covid-19)

All’articolo 122, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, al terzo capoverso, le parole “non può essere utilizzata negli anni successivi” sono sostituite con le seguenti: “può essere utilizzata nell’anno successivo”>>.

36.052. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Cristina.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 36-bis

(Disposizioni in materia di formazione e consulenza a favore delle imprese agricole)

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole, l’articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sono ricomprese le attività formative erogate dagli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, attuativo dell’articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dall’attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

36.053. Nevi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 36-*bis*

(*Disposizioni in materia di formazione e consulenza a favore delle imprese agricole)*

1. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole, l'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale sono ricomprese le attività formative erogate dagli organismi di consulenza riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, attuativo dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

36.054. Nevi.

Dopo l’articolo 36 è aggiunto il seguente:

<<Articolo 36-bis

(Incremento limite annuo di compensazione dei crediti d’imposta tramite modello F24)

1 All’articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2020 e 2021”.

b) dopo le parole “1 milione di euro" sono inserite le seguenti “per l’anno 2020 e 2 milioni di euro per l’anno 2021”.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “300 milioni” e le parole a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti “ a decorrere dall’anno 2023.

36.055. D'Attis.

Articolo 37

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art.37-bis. – *(Misure in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo)*

1. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a. Al comma 1, dopo la parola "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario";

b. Al comma 4 dopo la parola "leasing" aggiungere la seguente: "finanziario".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge" >>

37.01. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 37-bis

1. Al fine di sostenere l’economia circolare e le piccole e piccolissime imprese che svolgono attività nella filiera del settore tessile e in particolare sul recupero e riutilizzo industriale di materiali tessili, per l’anno 2021 è stanziato 1 milioni di euro a favore dei suddetti soggetti imprenditoriali che hanno accumulato scorte di rimanenze finali di magazzino di prodotti tessili riciclati in conseguenza della ridotta attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto.

2. Con decreto del ministero dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione delle misure di cui al comma 1.”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 1.000.000

2022 -

2023 -

37.02. Mazzetti.

Articolo 38

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure a sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole “le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,” sono aggiunte le seguenti: “nonché ogni altro ristorante o attività di ristorazione, anche mobile,”;

2) le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

c) al comma 3 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

d) al comma 5 dopo le parole: "un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l’anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di 92,5 milioni di euro per l’anno 2021".».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «707,5 milioni».

38.01. Scanu.

Dopo l’articolo 38 inserire il seguente:

Articolo 38-bis

(Sospensione applicabilità del regolamento UE delegato (UE) 2018/171)

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto l’operatività del Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, è posposta al 1° gennaio 2022.

38.02. Porchietto.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

Art. 38-bis (Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.

3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.

4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.

5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.

6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.

8. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole "800" con le seguenti "200"

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole "8000" con le seguenti: "7.400" e le parole "7.000" con le seguenti: "6.400".

38.03. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Articolo 39

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

“10-bis. All’articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8, è inserita la seguente disposizione:

a) 8-bis. Le previsioni di cui all’articolo 14 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.”

39.1. Bitonci, Molinari, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “in tal senso”, aggiungere le seguenti: “ la trasformazione in credito d'imposta avviene per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1 e per i restanti tre quarti al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento delle attività del soggetto di cui si è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, come risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1 e “;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: “Ai fini del presente comma, la trasformazione in credito di imposta è consentita anche nel caso l’aggregazione di cui al comma 1 coinvolga il soggetto di cui si è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, e il soggetto controllante o soggetti controllati da quest’ultimo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile

39.2. Buratti.

Al comma 9, aggiungere infine il seguente periodo “Il presente comma non si applica alle imprese con meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a euro 50.000.000, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a euro 43.000.000”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per ciascun anno del triennio 2021- 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26

39.3. Albano, Osnato, Bucalo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere il comma 9.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad Euro 520 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

39.4. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«Le operazioni di cui al comma 1 riguardano le PMI, tanto nella dimensione "verticale", di filiera, quanto nella dimensione "orizzontale", di distretto territoriale e i professionisti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 580 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

39.5. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. La trasformazione in credito d'imposta di cui al comma 1 è consentita altresì, con le modalità di cui al comma 2 bis, in caso di aumento di capitale esclusivamente in denaro o in natura, deliberato dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge. Il conferimento dei beni in natura o il totale versamento dell'aumento di capitale deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.»;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis, la trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data d'inizio della decorrenza degli effetti delle operazioni di cui al comma 1-bis e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data d'inizio della decorrenza degli effetti di dette operazioni per un ammontare complessivo non superiore all'aumento del capitale sociale. Dalla data di decorrenza degli effetti dell'operazione di aumento di capitale, per i soggetti di cui al comma 1-bis:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.»;

c) al comma 8 dopo le parole: "comma 1" aggiungere le seguenti: "e comma 1 bis".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021; - ;

2022: - 5.000.000;

2023: -.

39.6. Curro'.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. L’attuazione del presente articolo avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La dotazione di tale fondo è pari a 463,1 milioni di euro per il 2021 e 1312,3 milioni di euro per il 2022. Le risorse sono rese disponibili per ciascuna operazione di cui al comma 1 con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l’espressione di parere della Commissione Finanze, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data di trasmissione.”

39.7. Pastorino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole, "In caso di operazioni di aggregazione aziendale" *aggiungere le seguenti* "che riguardano almeno un soggetto che impiega fino a 50 addetti" *e dopo le parole* "con le modalità" *aggiungere le seguenti* "e nei limiti";

b) al comma 7, *sostituire le parole* "senza limiti di importo" *con le seguenti* "nei limiti di cui al comma 2".

39.8. Zanichelli, Pastorino, Raduzzi, Curro', Maniero, Cabras, Martinciglio, Cancelleri, Giuliodori, Fantinati.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "con le modalità" *aggiungere le seguent*i "e nei limiti;"

b) al comma 2, sostituire le parole "per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento" *con le seguenti* "per un ammontare complessivo non superiore al minor importo tra 500 milioni e il 2 per cento";

c) al comma 7, sostituire le parole "senza limiti di importo" *con le seguenti* "nei limiti di cui al comma 2".

39.9. Zanichelli, Pastorino, Raduzzi, Curro', Maniero, Cabras, Martinciglio.

Dopo l’art. 39, inserire il seguente:

“Articolo 39-bis.’

“*Razionalizzazione imposte per supportare operazioni di aggregazione aziendale’*

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda perfezionate nel corso del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2020 i contribuenti possono assoggettare in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del cinque per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di detto periodo d’imposta.

2. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

3. La deduzione di cui all'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, indipendentemente dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.

4. In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di pagamento dell’imposta sostitutiva, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. L’imposta sostituiva di cui al comma 1 rileva alle medesime condizioni anche ai fini dell’articolo 15, commi 10-bis e 10-ter del decreto-legge n. 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”

6. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2022, 125 milioni di euro per l’anno 2023, 85 milioni di euro per l’anno 2024 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

39.10. Porchietto, Nevi.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Articolo 39-*bis.*

(Esclusione di alcuni componenti di reddito per i bilanci 2020).

1. Al fine di mitigare l'effetto delle perdite sui bilanci 2020 nonché di consentire al sistema produttivo in crisi di poter accedere al credito senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito, l'articolo 60, commi da 7-*bis* a 7-*quinques*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica anche per le spese inerenti ai costi fissi individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

39.01. La VI Commissione.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-*bis*.

(Ammortamento dei beni materiali)

1. All'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non è superiore a 516,46 euro», sono sostituite dalle seguenti: «non è superiore a 800 euro».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

39.02. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 39-bis.

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020).

1. All’articolo 110, comma 2, del decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La rivalutazione delle partecipazioni non richiede la rivalutazione delle immobilizzazioni presenti nei bilanci delle società partecipate oggetto di rivalutazione. In sede di redazione del bilancio consolidato è ammessa l’allocazione ad avviamento della differenza positiva derivante dall’annullamento della partecipazione e riconducibile alla rivalutazione della partecipazione stessa in base ad asseverazione di un esperto professionista abilitato”.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

39.03. Dal Moro.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(*Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio*).

1. All'articolo 37-*bis*, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, l'ultimo periodo è soppresso.».

39.04. Buratti.

Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Azioni di finanziamento).

1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, sono aggiunte, dopo le parole:

"anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.";

c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente:

“4-quater. Ai fini di cui all’articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione stabiliscono nello statuto i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento emesse in occasione dell’operazione di fusione o scissione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3.”».

39.05. Buratti.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla Legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.".

39.06. Buratti.

Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(*Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997*).

1. Le disposizioni contenute nell’articolo 100, comma 2, lett. o-ter) del D.P.R. n. 917/1986 e nell’articolo 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.».

39.07. Buratti.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 39-*bis.*

(Interpretazione autentica e disciplina temporanea in materia di riduzione del capitale).

1. Ai fini dell’applicazione della disciplina temporanea in materia di riduzione del capitale, l’articolo 6 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che la determinazione della perdita relativa all’anno 2019 si considera alla data di approvazione del relativo bilancio.

2. Le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

39.08. Buratti.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 39-bis.

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale).

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la determinazione della perdita relativa all’anno 2019 si considera alla data di approvazione del relativo bilancio.

2. Le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

39.09. Buratti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 39-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è inserito il seguente

"Articolo 120-quaterdecies.1.

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto."

b) Il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater."

c) L 'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

"Art. 125-sexies**.** (Rimborso anticipato).

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi, se strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte.

1-bis. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro."

2. L'articolo 125-sexies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato nonché i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 1.

39.010. Buratti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Incentivazione alle aggregazioni aziendali)

1. Al fine di favorire l'aggregazione tra imprese, è escluso dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive il maggior reddito derivante dalle sinergie, determinato ai sensi del successivo comma 5.

2. Ai fini del presente articolo per operazioni di aggregazione si intendono le seguenti operazioni realizzate da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e da soggetti di cui alla lettera d) dello stesso articolo relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato:

a. fusioni;

b. scissioni;

c. trasferimenti di aziende, anche per effetto di conferimento;

d. trasferimenti di partecipazioni in società, per effetto delle quali una società acquista il controllo su un'altra società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile.

3. Non rilevano ai fini del presente articolo le operazioni di aggregazione:

a tra società soggette a comune controllo ovvero tra imprese facenti capo, anche per interposta persona, ad un medesimo soggetto;

b. tra società di cui almeno una con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, salvo che tale società sia controllata da un terzo soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile;

c. tra imprese di cui almeno una non operativa da almeno due anni.

4. Il regime di esclusione di cui al comma 1 si applica nel periodo di imposta successivo a quello in cui si perfeziona l'operazione di aggregazione e nei cinque periodi successivi.

5. In ciascuno dei periodi di imposta di cui al comma 4, l'importo escluso da imposizione è pari al 10 per cento della somma dei redditi imponibili dichiarati in media da ciascuna delle imprese partecipanti all'aggregazione nei due periodi d'imposta anteriori all'aggregazione.

6. Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021, a 123 milioni per l'anno 2022 e 211 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

39.011. Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 39-*bis.*

(Esclusione di alcuni componenti di reddito per i bilanci 2020).

1. Al fine di mitigare l’effetto delle perdite sui bilanci 2020 nonché di consentire al sistema produttivo in crisi di poter accedere al credito senza vedersi negare tale possibilità dagli istituti di credito, l’articolo 60 commi da 7-bis a 7-quinques del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 si applica anche per le spese inerenti ai costi fissi individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Agli oneri derivati dall’attuazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

39.012. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo l’articolo 39, inserireil seguente:

«Articolo 39-bis (Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l’attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l’economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell’ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’istituzione di consorzi e reti di impresa all’interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l’applicazione dell’amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

39.013. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 39 è inserito il seguente:

Articolo 39-bis

(Incentivi fiscali sulle sinergie derivanti dalle aggregazioni aziendali)

1. Al fine di favorire l’aggregazione tra imprese, è escluso dall’imposta sul reddito delle società e dall’imposta regionale sulle attività produttive il maggior reddito derivante dalle sinergie, determinato ai sensi del successivo comma 5.

2. Ai fini del presente articolo per operazioni di aggregazione si intendono le seguenti operazioni realizzate da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e da soggetti di cui alla lettera d) dello stesso articolo relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato:

fusioni;

scissioni;

trasferimenti di aziende, anche per effetto di conferimento;

trasferimenti di partecipazioni in società, per effetto delle quali una società acquista il controllo su un’altra società ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile.

3. Non rilevano ai fini del presente articolo le operazioni di aggregazione:

tra società soggette a comune controllo ovvero tra imprese facenti capo, anche per interposta persona, ad un medesimo soggetto;

tra società di cui almeno una con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, salvo che tale società sia controllata da un terzo soggetto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile;

tra imprese di cui almeno una non operativa da almeno due anni.

4. Il regime di esclusione di cui al comma 1 si applica nel periodo di imposta successivo a quello in cui si perfeziona l’operazione di aggregazione e nei cinque periodi successivi.

5. In ciascuno dei periodi di imposta di cui al comma 4, l’importo escluso da imposizione è pari al 10 per cento della somma dei redditi imponibili dichiarati in media da ciascuna delle imprese partecipanti all’aggregazione nei due periodi d’imposta anteriori all’aggregazione. [1]

6. Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge».

39.014. Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo 39 è inserito il seguente:

Articolo 39-bis

(Incentivi fiscali per investimenti finalizzati ad aggregazioni aziendali)

1. Al fine di favorire l’aggregazione tra imprese, non concorre inoltre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, e degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio il 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese terze che partecipino ad operazioni di aggregazione.
2. Ai fini del presente articolo per operazioni di aggregazione si intendono le seguenti operazioni realizzate da soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e da soggetti di cui alla lettera d) dello stesso articolo relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato:
    1. fusioni;
    2. scissioni;
    3. trasferimenti di aziende, anche per effetto di conferimento;
    4. trasferimenti di partecipazioni in società, per effetto delle quali una società acquista il controllo su un’altra società ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile.
3. Non rilevano ai fini del presente articolo le operazioni di aggregazione:
    1. tra società soggette a comune controllo ovvero tra imprese facenti capo, anche per interposta persona, ad un medesimo soggetto;
    2. tra società di cui almeno una con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, salvo che tale società sia controllata da un terzo soggetto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile;
    3. tra imprese di cui almeno una non operativa da almeno due anni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

39.015. Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

Art. 39-bis

(Attrazione di capitali internazionali per il sostegno alla liquidità delle imprese)

“1. Le operazioni di finanziamento, in qualsiasi forma, a favore di soggetti diversi dai consumatori si intendono ad ogni fine consentite, anche laddove effettuate da soggetti (italiani o esteri) privi dell’autorizzazione all’esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui al testo unico bancario, qualora poste in essere per il tramite di soggetti autorizzati a prestare finanziamenti a prenditori italiani”.

39.016. Mor, Del Barba.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Articolo 39-bis

(Modifiche al bonus aggregazioni)

All'articolo 11, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione diretta superiore al 20 per cento, ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile".»

39.017. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Articolo 39-bis

(Operazioni di riorganizzazione aziendale)

All'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente: "2-*ter*. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 10 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.".».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

39.018. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

1. A decorrere dall’anno 2021, nei territori in cui l’attività termale e turistico termale assume una particolare rilevanza per l’economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituti i Distretti termali.

2. I Distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti nel territorio di tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell’ordinamento per i distretti industriali, e loro applicabili, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico promuove l’istituzione di consorzi e reti d’impresa all’interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare rilevanza per l’economia territoriale in cui operano, individuate con proprio decreto dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, si applicano, su richiesta del Ministero medesimo, le norme di cui al decreto legge 232 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

39.019. Di Lauro.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis

(Razionalizzazione imposte per supportare operazioni di aggregazione aziendale)

1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, è ridotta al 5 per cento; in tal caso, l’importo dell’imposta sostitutiva è versato in unica soluzione entro il termine di detto periodo d’imposta e i maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo.”.

2. In caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni, per i quali sono state applicate le disposizioni di cui al comma 1, in data anteriore al quarto periodo d'imposta successivo a quello di pagamento dell’imposta sostitutiva, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo fiscale che si sarebbe determinato in assenza dell’applicazione dell’imposta sostitutiva; in tal caso, l'imposta sostitutiva versata è computata in diminuzione dell'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 30 milioni di euro per l’anno 2023 e in 20 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

39.020. Ungaro, Del Barba.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Semplificazioni in materia di acquisti immobiliari delle persone giuridiche)

1. All' art. 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole «per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali» sono sostituite dalle seguenti: «per le cessioni nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche».»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge

39.021. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Articolo 39-bis

(Modifiche al bonus aggregazioni)

All’articolo 11, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione diretta superiore al 20 per cento, ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile”.»

39.022. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Articolo 39-bis

(Operazioni di riorganizzazione aziendale)

All’articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-ter è sostituito dal seguente: “2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 10 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.”.».

39.023. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Articolo 40

Aggiungere infine il seguente comma: «3-bis All'art. 13 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per le operazioni di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente, gli Istituti di Credito sono obbligati, al fine di garantire ed agevolare il rapporto di collaborazione con le imprese, a seguito delle prime richieste ricevute, anche a mezzo mail ordinaria dal proprio cliente, a procedere a comunicare al Cliente e formalmente, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta, l'elenco delle richieste documentali necessarie all'effettuazione dell'istruttoria, per le operazioni finanziarie di cui alle lettere c ed e) del comma 1. Nel termine di 30 giorni consecutivi dal ricevimento della documentazione gli Istituti di Credito devono comunicare formalmente l'esito dell'istruttoria al proprio cliente, indicando le motivazioni, nel caso di esito negativo o di riduzione di oltre il 20% degli importi richiesti. In caso di mancata risposta, o silenzio dell'Istituto di Credito, si applicano le sanzioni di cui all'art. 144, comma 1, decreto-legislativo 1° settembre 1993, n. 385."».

40.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’art. 40, sono aggiunti infine i seguenti commi:

1. Allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sul processo di ripresa economica, per l’anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con dotazione di 100 milioni di euro, destinato all’erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, attraverso il veicolo dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:
    1. i criteri e i termini per le procedure di selezione e adesione, sotto forma di convenzionamento aperto, dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ai sensi degli articoli 47 e 112, comma 5, lett. *b)*, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
    2. le modalità di attuazione degli interventi da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero come rideterminato dall’art. 212, comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le disponibilità del Fondo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, enti pubblici e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

40.2. Zennaro.

All’art. 40 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), dopo il comma 2, inserire i seguenti

“3. Le misure di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che prevedono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi, si estendono fino a 240 mesi per le imprese turistiche e termali

4. Le estensioni di cui al comma 3 sono applicate prioritariamente ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.”

Conseguentemente, all’art. 209, le parole *“800 milioni”* sono sostituite dalle parole *“795 milioni”* e le parole *“500 milioni”* sono sostituite dalle parole *“495 milioni”*

RELAZIONE

È evidente ormai che le piccole e medie imprese turistiche e termali sono devastate dall’effetto della pandemia ed un’inversione di tendenza non ci potrà essere prima del 2023, anche a seguito degli ultimi sviluppi a livello globale.

Pertanto, appare irreale pensare che imprese, possano rimborsare entro il 2026 i finanziamenti ex art. 13.

È indispensabile estendere, senza oneri aggiuntivi, a 20 anni la durata delle operazioni finanziarie.

L’estensione è in linea con gli ultimi provvedimenti che prevedono l’incremento della soglia degli aiuti in de minimis da ottocentomila a tre milioni.

40.3. Lorenzin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:<< 2-bis. All’articolo 13, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alla lettera c), sostituire le parole: << fino a 72 mesi>> con le seguenti:<< fino a 120 mesi>>

40.4. Navarra.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

<<2-bis. All’articolo 13, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: << fino a 72 mesi>> con le seguenti:<< fino a 180 mesi>>;

b) alla lettera m), sostituire le parole:<< fino a 120 mesi>> con le seguenti:<< fino a 180 mesi>>.

40.5. Buratti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole "*fino al 31 dicembre 2020*" sono sostituite dalle parole: "*fino al 30 giugno 2021*" e le parole "*fino a un importo di euro 100 milioni*" sono sostituite dalle parole "*fino a un importo di euro 150 milioni*.".

40.6. Zardini, Benamati, Bonomo, Manca Gavino, Soverini, Braga.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

1. All'art. 13, comma 1, lett. f), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole "la durata della garanzia è estesa in conseguenza;" sono aggiunte le seguenti: "tale principio si applica altresì nei casi in cui, a fronte di comprovate difficoltà aziendali, l'ente finanziatore, in accordo con il debitore, individui altre forme di ristrutturazione del debito; in tali casi, se la linea di credito è già garantita dal Fondo Centrale, si applica un'automatica conferma della garanzia stessa."

40.7. Dal Moro.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. All'art. 13, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) in caso di rinegoziazione di finanziamenti in essere, la garanzia del Fondo Centrale PMI è estesa anche in presenza di altre garanzie e il finanziamento può prevedere un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi. La rinegoziazione non può estendere la durata del finanziamento per un periodo superiore a 6 anni, ovvero alla durata massima ammessa dalle normative UE in tema di aiuti di Stato tempo per tempo vigenti;".

40.8. Dal Moro.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, in legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: "finanziamenti di durata non superiore a 6 anni", sono sostituite dalle seguenti: "finanziamenti di durata non superiore a 8 anni";

b) all'articolo 13, comma 1, lettera c), le parole: "con durata fino a 72 mesi", sono sostituite dalle seguenti: "con durata fino a 96 mesi con la possibilità di avvalersi di un preammortamento di 36 mesi".

40.9. Dal Moro.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all'art. 13, comma 1, lett. m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40% alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i Confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 nella misura del 100%.

3-ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-bis, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. - Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui alcodice civile,fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.

3-quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.

3-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. - Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'art. 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

40.10. Del Barba.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Nell'ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all'articolo 13, comma 1, lett. m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l'erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40% alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i Confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 nella misura del 100%.

3-ter. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-bis, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. - Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell'ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.

3-quater. La delibera di emissione è assunta dall'organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l'impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.

3-quinquies. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. - Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all'articolo 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

40.11. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra.

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: "*Le misure di cui al periodo precedente che permettono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi si estendono fino a 240 mesi e l'estensione si applica anche ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie.*";*

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

*"*3. 3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni di euro per l'anno 2026.*"*

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*500 milioni di euro*» con le seguenti «*400 milioni di euro*».*

40.12. Migliore, Del Barba.

All’articolo 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «, salvo quanto previsto al comma 2» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente «1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate nell'anno relativo all’ultimo bilancio di esercizio disponibile. Resta fermo che la misura di cui al periodo precedente si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.»;

c) il comma 2 è abrogato.

40.13. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: "*Le misure di cui al periodo precedente che permettono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi si estendono fino a 148 mesi e l'estensione si applica anche ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie.*";*

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

*"*3. 3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni di euro per l'anno 2026.*"*

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*500 milioni di euro*» con le seguenti «*400 milioni di euro*».*

40.14. Migliore, Del Barba.

All’art. 40 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

“2-bis. Le misure di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40 che permettono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi si estendono fino a 240 mesi.

2-ter. Le estensioni di cui al comma 2-bis sono applicate anche ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40.

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente 3-bis: “Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

”

40.15. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

1. *bis.* Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con

modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n.40, apportare la seguente modifica:

1. Dopo le parole "in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti" inserire le seguenti "nonché i gestori di strutture ricettive extra alberghiere non imprenditoriali,".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.

40.16. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole "*fino al 31 dicembre 2020*" sono sostituite dalle parole: "*fino al 30 giugno 2021*" e le parole "*fino a un importo di euro 100 milioni*" sono sostituite dalle parole "*fino a un importo di euro 150 milioni*.".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

40.17. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2. bis L'incremento del limite di finanziamento delle operazioni di microcredito aumentato a 40 mila euro dal comma 9 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge. È abrogato il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 13 decreto-legge n. 23 del 2020.

40.18. Emiliozzi, Curro', Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Cattoi Maurizio, Carelli, Rossini Roberto, Cataldi.

All’articolo 40 apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, sostituire le parole “all’articolo 13, comma 1” con le seguenti: “all’articolo 13, commi 1, 11 e 12-bis”.

2) Al comma 2, sopprimere le parole “non inferiore a 250 e”.

40.19. Raduzzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente: "m-ter) La garanzia di cui alla lettera m) è altresì concessa in favore di microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che alla data del 31 dicembre 2019 risultassero in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento, che fossero classificate come inadempienze probabili ovvero come esposizioni scadute ovvero sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), del paragrafo 2 della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le stesse abbiano raggiunto un accordo preventivo con le banche creditrici, subordinato all'ottenimento della garanzia, per la rimodulazione del debito di cui al comma 1), attraverso una sostanziale estensione temporale di ammortamento e la concessione di nuova finanza netta per un importo superiore al 25 per cento del debito di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021; 10.000.000 ;

2022: - ;

2023: -.

40.20. Sut.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera g-quater), è aggiunta la seguente: "g-quinquies) gli aiuti di cui al presente comma possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito, o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione. I predetti requisiti devono essere attestati dai soggetti beneficiari mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021; 10.000.000 ;

2022: - ;

2023: -.

40.21. Sut.

All’articolo 40 apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, dopo le parole: ”comma 1,” aggiungere le seguenti: “11 e 12-bis”;

2) Al comma 2, sopprimere le parole “non inferiore a 250 e”.

40.22. Pastorino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. All’articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole: “fino al 30 giugno 2021” e le parole “fino a un importo di euro 100 milioni” sono sostituite dalle parole “fino a un importo di euro 150 milioni.”.

Conseguentemente, all’articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per l’anno 2021

40.23. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Al comma 3 sostituire le parole «500 milioni» con le seguenti: 1.000 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, le parole «dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023».

40.24. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’art. 40 “Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”

aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Le misure di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40 che permettono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi si estendono fino a 240 mesi.

2-ter. Le estensioni di cui al comma 3 sono applicate anche ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40.

40.25. Mandelli.

All’articolo 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «, salvo quanto previsto al comma 2» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente «1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate nell'anno relativo all’ultimo bilancio di esercizio disponibile. Resta fermo che la misura di cui al periodo precedente si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.»;

c) il comma 2 è soppresso.

40.26. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole "*fino al 31 dicembre 2020*" sono sostituite dalle parole: "*fino al 30 giugno 2021*" e le parole "*fino a un importo di euro 100 milioni*" sono sostituite dalle parole "*fino a un importo di euro 150 milioni*.".

40.27. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 40 apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, sostituire le parole “ all’articolo 13, comma 1” con le seguenti: “all’articolo 13, commi 1, 11 e 12-bis”.

2) Al comma 2, sopprimere le parole “non inferiore a 250 e”.

40.28. D'Ettore, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Articolo 40 bis

(Modifica alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Dopo il comma 1.ter dell’articolo 3 della legge n° 44 del 23 febbraio 1999 è aggiunto sono aggiunti i seguenti:

1.quater. E’ istituito presso il Mediocredito Centrale un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1, dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n° 44 e art. 14 della Legge 108 del 7 marzo 1996. Il Fondo ha una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023. La percentuale di copertura della garanzia di cui al periodo precedente è stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, da professionista indipendente. La garanzia è concessa a titolo gratuito e copre le operazioni finanziarie dei soggetti di cui al primo periodo. Per l’elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 1999, n° 44 in quanto compatibili.

1.quinquies. Il fondo di garanzia di cui al comma 1.quater verificata la legittimità della richiesta provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento della quota massima richiesta dai soggetti di cui al comma 1. quater. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1.quater i soggetti di cui al medesimo comma 1quater, le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente legge siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

- Far si che per le pregresse garanzie, gli Intermediari ed il Fondo di garanzia non tengano conto delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di MCC e di non considerare pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi delle Leggi n. 44/99 e 108/96;

- Di non considerare come non ammissibili al rilascio della garanzia del MCC i soggetti e le imprese richiedenti che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle Centrali dei rischi di Banca D’Italia;

- Di non considerare il rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l’affidabilità e la solvibilità dei soggetti (imprese ed operatori economici) che si trovino ad avere bilanci “inquinati” da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese.

Le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione, alla garanzia di cui al comma 1.quater.

1.sexies. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinato il Fondo di cui al comma 1.quater.

Conseguentemente all’articolo 209 il Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dalla presente legge è ridotto di 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023.

40.01. Aiello Piera.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Articolo 40 bis

(Modifica della legge 23 febbraio 1999, n. 44)

1. Dopo il comma 1.ter dell’articolo 3 della legge n° 44 del 23 febbraio 1999 è aggiunto sono aggiunti i seguenti:

1.quater. E’ istituito presso il Mediocredito Centrale un Fondo di garanzia con lo scopo di rilasciare garanzie agli istituti di credito che concedono prestiti, altri finanziamenti e mutui ai soggetti di cui al comma 1, dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1999, n° 44 e art. 14 della Legge 108 del 7 marzo 1996. Il Fondo ha una dotazione massima complessiva che costituisce limite massimo di spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023. La percentuale di copertura della garanzia di cui al periodo precedente è stabilita al 100 per cento di ciascuna operazione finanziaria a condizione che vi sia un piano di ristrutturazione asseverato, da professionista indipendente. La garanzia è concessa a titolo gratuito e copre le operazioni finanziarie dei soggetti di cui al primo periodo. Per l’elargizione dei prestiti, finanziamenti e mutui da parte degli istituti di credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 febbraio 1999, n° 44 in quanto compatibili.

1.quinquies. Il fondo di garanzia di cui al comma 1. quater verificata la legittimità della richiesta provvede a liquidare in favore degli istituti di credito, entro novanta giorni, un anticipo pari al 50 per cento della quota massima richiesta dai soggetti di cui al comma 1. quater. Possono beneficiare della misura di cui al comma 1. quater i soggetti di cui al medesimo comma 1quater, le cui esposizioni debitorie alla data di entrata in vigore della presente legge siano classificate anche come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Per le pregresse garanzie, gli Intermediari ed il Fondo di garanzia non tengono conto delle medesime pregresse garanzie rilasciate dal medesimo Fondo di MCC e non considerano pregiudizievoli eventuali prolungamenti di garanzie in presenza della sospensione dei termini ai sensi delle Leggi n. 44/99 e 108/96.- Non sono considerate come non ammissibili al rilascio della garanzia del MCC i soggetti e le imprese richiedenti che presentino inadempienze probabili e posizioni classificate come scadute oppure posizioni deteriorate e classificate come sofferenti alle Centrali dei rischi di Banca D’Italia. Non è consentito considerare il rating finanziario adottato dagli intermediari finanziari quale strumento principale per valutare l’affidabilità e la solvibilità dei soggetti (imprese ed operatori economici) che si trovino ad avere bilanci “inquinati” da eventi criminosi e pertanto che non rispecchiano le reali condizioni finanziari delle medesime imprese.

Le operazioni finanziarie sono ammesse senza valutazione, alla garanzia di cui al comma 1. quater.

1.sexies. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinato il Fondo di cui al comma 1. quater.

Conseguentemente all’articolo 209 il Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dalla presente legge è ridotto di 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023.

40.02. Aiello Piera.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“40 bis (Rimborso totale delle “polizze dormienti”)

1. Per favorire una restituzione totale a favore dei beneficiari di polizze prescritte, e nel limite delle relative somme versate all’entrata per effetto delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti, di cui ai commi 345-quater e 345-octies dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, tenuto conto delle successive modifiche delle norme in materia di prescrizione e delle possibili conseguenti carenze di informazione agli interessati, è assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, la somma di € 500 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica potrà stipulare apposita convenzione con CONSAP SPA (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) ovvero con altro soggetto pubblico, con cui disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.

3. Si ha diritto al rimborso se la polizza prescritta soddisfa le seguenti condizioni:

a) l’evento (la morte o la scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il capitale assicurato è avvenuto dopo il 1° gennaio 2006;

b) la prescrizione di tale diritto deve essere avvenuta prima del 1 gennaio 2012;

4. E’ possibile fare richiesta di rimborso della polizza prescritta alla CONSAP fino al 31 dicembre 2021.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.

40.03. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Art. 40-bis.

(Fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d. "Fondo Gasparrini”)

1. All’articolo 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

“1-ter. *Tra i liberi professionisti di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all’art. 27, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020*.”

2. All’articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole “*9 mesi*” con le parole “*18 mesi*”.”

40.04. Zardini, Benamati, Bonomo, Manca Gavino, Soverini.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Articolo 40-bis. – *(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)* –

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l'acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o che abbiano tali immobili quali oggetto dell'ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni."

40.05. Frassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Accesso al Fondo di garanzia PMI per gli esercenti attività finanziaria e assicurativa).

1. All’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente:

“*12-ter. Alle garanzie di cui al presente articolo possono accedere le piccole e medie imprese, le associazioni di professionisti e le persone fisiche, esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO nei limiti degli importi massimi garantiti per singola impresa, e alle condizioni stabilite nei commi precedenti”.».*

40.06. Buratti, Sani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 40-bis.

(Modifiche al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2019).

1. All’articolo 25 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare **medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2020** sia inferiore ai due terzi l'ammontare **medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2019**”;

b) al comma 5, l’alinea è sostituita dalla seguente:

“L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare **medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2020** e l'ammontare **medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del semestre dal 01 marzo al 31 agosto 2029** come segue:”.

2. Le imprese che hanno presentato l’istanza di cui all’articolo 25 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 sulla base della differenza di fatturato aprile 2020 su aprile 2019, possono presentare una nuova istanza con le medesime modalità, sulla base del periodo di riferimento aggiornato ai sensi del comma 1 dal semestre 1° marzo al 31 agosto 2020 rispetto al semestre dal 1° marzo al 31 agosto 2019. L’Agenzia delle Entrate corrisponde, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, il contributo a fondo perduto integrando quanto corrisposto a seguito della precedente istanza sulla base dei nuovi dati comunicati.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021

40.07. Dal Moro.

Dopo l’articolo 40 aggiungere il seguente:

«40-bis (Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)

1. Le misure di cui all’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2020.

2. La dotazione del fondo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

40.08. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 40 inserire il seguente:

Articolo 40-bis (Cambiale agraria e della pesca)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 e successive modificazioni, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 60 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro a favore di imprese della pesca e dell’acquacoltura.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

40.09. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-*bis*.

(*Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle microimprese e alle piccole imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 a valere sulle agevolazioni nazionali*)

1. All’articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Analogamente a quanto disposto dal comma precedente, possono essere concessi aiuti da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché da parte delle amministrazioni statali, alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

1. non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
2. non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
3. non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68.

40.010. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Articolo 40-bis.

(Professionisti e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

All’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n 662, dopo le parole “delle piccole e medie imprese” inserire le seguenti: “, nonché delle persone fisiche esercenti arti o professioni”.

40.011. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Articolo 40-bis.

(Fondi inter consortili dei Confidi)

All’articolo 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: “destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi”, inserire le seguenti: “o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci”.”

40.012. Guidesi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Articolo 40-bis.

(Fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d. "Fondo Gasparrini”)

1. All’articolo 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

“1-ter. *Tra i liberi professionisti di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all’Articolo 27, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020*.”

2. All’articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole “*9 mesi*” con le parole “*18 mesi*”.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

40.013. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Articolo 40-bis

(Estensione beneficiari moratoria debiti bancari)

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all’Articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni.”

40.014. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 40 aggiungere il seguente:

Articolo 40-bis

(Moratoria per le famiglie)

1.Entro il 31 dicembre 2021, le persone fisiche titolari di prestiti chirografari a rimborso rateale ovvero di finanziamenti e prestiti personali, erogati prima del 30 settembre 2020, anche garantiti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, possono richiedere la sospensione della quota capitale e della quota interessi per una durata non superiore a 12 mesi, anche attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore, purché la somma delle sospensioni richieste complessivamente non sia superiore a 12 mesi.

2.La disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 106 del TUIR, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ex articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aderiscono ad un protocollo d’intesa tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze l’Associazione Bancaria Italiana e Assofin che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la sospensione di cui al comma 1, ovvero la rinegoziazione dei finanziamenti, anche mediante moratoria sui prestiti, sottoscritti entro il 30 settembre 2020.

3.Le banche e gli intermediari finanziari che aderiscono al Protocollo d'Intesa ne danno espressa comunicazione ai soggetti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

a) sospensione, rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse e da oneri di rinegoziazione per i soggetti affidatari;

b)concessione ai soggetti affidatari, all’inizio dell’ammortamento del prestito rinegoziato, di un “periodo di grazia” in cui i rimborsi siano sospesi per capitale e interessi.

4.Alle operazioni di cui al presente articolo si applica la garanzia a titolo gratuito diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia è concessa in misura pari al 100% dell’importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa.

5.Le operazioni di sospensione e di rinegoziazione dei prestiti di cui al comma 4 sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d’Intesa di cui al comma 2, sono a carico del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “700 milioni di euro per l’anno 2021, 300 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni per l’anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

40.015. Masi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-*bis*

(Fondo di garanzia per i settori particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19)

1. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE, per i soggetti la cui attività prevalente rientra tra quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 come sostituito dall'articolo 1 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 e per i quali l'ammontare del contributo è determinato applicando la percentuale del 200% e del 400%, la percentuale di copertura della garanzia diretta del Fondo disciplinata dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementata al 100%.».

40.016. Frusone.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Art. 40-bis.(Professionisti e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1.All’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n 662, dopo le parole “delle piccole e medie imprese” sono aggiunte le seguenti: “, nonché delle persone fisiche esercenti arti o professioni”.

40.017. Raduzzi.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-*bis*.

(*Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle microimprese e alle piccole imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 a valere sulle agevolazioni nazionali*)

1. All’articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Analogamente a quanto disposto dal comma precedente, possono essere concessi aiuti da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché da parte delle amministrazioni statali, alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

1. non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
2. non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
3. non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.».

40.018. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Art. 40-bis.

(Estensione dell’operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

All’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

“12-ter. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse anche in favore degli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi”.

40.019. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Art. 40-bis.

(Professionisti e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

All’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n 662, dopo le parole “delle piccole e medie imprese” inserire le parole “, nonché delle persone fisiche esercenti arti o professioni”.

40.020. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Art. 40-bis.

(Fondi interconsortili dei Confidi)

All’art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: “destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi”, inserire le seguenti parole “o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci”.

40.021. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Art. 40-bis

(Estensione beneficiari moratoria debiti bancari)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all’art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni.”

40.022. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Art. 40-bis.

(Fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d. "Fondo Gasparrini”)

1. All’articolo 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

“1-ter. Tra i liberi professionisti di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all’art. 27, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.”

2. All’articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole “9 mesi” con le parole “18 mesi”.”

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire la parola “800” con la seguente:”300”.

40.023. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente

Art. 40 bis

(Liberalizzazione delle promozioni per gli esercizi commerciali)

In ogni esercizio commerciale, nell’anno 2021, sono liberalizzate le vendite promozionali, gli sconti, i saldi, in deroga ai periodi stabiliti dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

40.024. Pentangelo.

Dopo l’articolo 40 aggiungere il seguente:

Articolo 40-bis.

1. All’art. 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo “Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all’80%.”.»

40.025. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Accesso al Fondo di garanzia PMI per gli esercenti attività finanziaria e assicurativa).

1. All’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis, è aggiunto il seguente:

“12-ter. Alle garanzie di cui al presente articolo possono accedere le piccole e medie imprese, le associazioni di professionisti e le persone fisiche, esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO nei limiti degli importi massimi garantiti per singola impresa, e alle condizioni stabilite nei commi precedenti”.»

40.026. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Estensione dell'operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

"12-ter. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse anche in favore degli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

40.027. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Professionisti e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)

1. All'art. 2, comma 100, lett. A), della legge 23 dicembre 1996, n 662, dopo le parole "*delle piccole e medie imprese"* inserire le parole ", *nonché delle persone fisiche esercenti arti o professioni"*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*."*

40.028. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Art. 40-bis.

(Fondi interconsortili dei Confidi)

All’art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: “*destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi*”, inserire le seguenti parole “*o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci*”.

40.029. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Art. 40-bis.

(Fondo solidarietà mutui "pima casa",”c.d. "Fondo Gasparrini”)

1.L’articolo 12, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

1. “1-ter. *Tra i liberi professionisti di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all’art. 27, comma 1 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020*.”

2.L’articolo 54, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole “*9 mesi*” con le parole “*18 mesi*”.”

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

40.030. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

“Art. 40-bis

(Estensione beneficiari moratoria debiti bancari)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all’art. 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applicano anche alle persone fisiche esercenti arti e professioni.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

40.031. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 41

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa come disciplinati dall'articolo 111 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui al precedente articolo 17.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n° 190 come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge."

41.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All’articolo 41, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis.

1 bis. Al comma 2 dell’articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito - con modificazioni - in legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “31 marzo 2021” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2021”.

Relazione Tecnica:

In relazione alla norma che proroga in via generalizzata, dal 31 gennaio al 30 giugno 2021 i termini di pagamento dei finanziamenti a rimborso rateale, si rende necessario affermare esplicitamente che tale proroga vale anche per le rate dei mutui imprese del settore turismo, per le quali il decreto agosto (articolo 77, comma 2), ha previsto una scadenza speciale, fissata al 31 marzo.

In considerazione del fatto che lo strumento agevolativo ha già una propria dotazione finanziaria autonoma omnicomprensiva, il chiarimento proposto non rende necessario uno specifico incremento della dotazione finanziaria.

41.2. Silvestri Rachele, De Toma.

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 31 gennaio 2021» con le seguenti: «entro il 31 marzo 2021».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

41.4. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7. bis A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa come disciplinati dall'articolo 111 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui al precedente articolo 17.

Conseguentemente, alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotta di 800.000 euro per gli anni 2012, 2022 e 2023.

Relazione:

L'ENM svolge l'importante funzione istituzionale di promozione e consolidamento della microimprenditorialità per i soggetti che non possono accedere ai canali di finanziamento ordinari. La funzione, oltre che attraverso una capillare azione di promozione su tutto il territorio nazionale, è svolta mediante la vigilanza sui servizi di tutoraggio che accompagnano per legge ogni finanziamento di microcredito che gode di garanzia pubblica. Le prospettive delineate nel Next Generation UE riservano al microcredito ed in particolare alla microimprenditorialità femminile un importante ruolo per il superamento della crisi derivante dalla pandemia. A tal fine è necessario riportare la dotazione finanziaria dell'Ente a livelli che consentano una adeguata operatività, a fronte di precedenti riduzioni di finanziamenti dovuti a tagli lineari, tale integrazione trova ragione anche nella necessità di rispettare gli impegni progettuali assunti nei confronti delle varie Pubbliche Amministrazioni. La copertura finanziaria è reperita mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente.

41.5. Lacarra.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nei territori terremotati di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la cui attività ha maggiormente risentito la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»

41.6. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

“7-bis. Sono estranee dall’ammontare del fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 25, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e non concorrono a formare tale ammontare le somme chieste in pagamento ai sensi degli articoli 1 e 2 dell’ordinanza n. 97 dell’1 aprile 2020 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016 e 2017, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.

41.7. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

<<1-bis. Al comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) Per le imprese colpite dall'emergenza Covid-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c).».>>.

41.8. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito - con modificazioni - in legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "31 marzo 2021" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2021".

41.9. Sani, Verini.

All’articolo 41, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. All’articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

41.10. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

8. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 103 è inserito il seguente:

Art. 103-bis.1. (Titoli di credito o atti aventi forza esecutiva).

1. Nei riguardi dei soggetti residenti sul territorio nazionale, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dall'11 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Analogamente è sospesa l'elevabilità dei protesti per i titoli emessi e negoziati nello stesso periodo.

41.11. Buratti.

Dopo l’art. 41 è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis *(Misure a tutela dei conduttori e degli affittuari di immobili adibiti a istituti scolastici)*

1. Sono sospesi, alla data di entrata della presente legge di conversione, gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da ottobre a dicembre 2020, per gli immobili adibiti a istituti scolastici paritari.
2. Per gli immobili, di cui al comma 1, il credito d’imposta, nella misura del 60 % dell’ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di cui al comma 1, non si applica ai conduttori ma si applica ai locatori, nel caso in cui questi non percepiscano il relativo canone di locazione.
3. Il restante 40% del canone d’affitto rimane a carico del conduttore, il quale può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d’imposta.
4. Il credito d’imposta di cui ai commi 2 e 3 può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209.

41.12. Rospi, Bologna.

Dopo l’art. 41 è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis *(Misure a tutela dei conduttori e degli affittuari)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi gli sfratti per morosità e le ingiunzioni di pagamento, per il periodo da ottobre a dicembre 2020, per gli esercizi di ristorazione, bar e strutture del settore turistico alberghiero.
2. Per gli immobili catastali nella categoria C1, il credito d’imposta, nella misura del 60 % dell’ammontare del canone di locazione, relativo al periodo di cui al comma 1, si applica ai locatori, nel caso in cui questi non percepiscano il relativo canone di locazione.
3. Il restante 40% del canone d’affitto rimane responsabilità del conduttore il quale può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d’imposta.
4. Il credito d’imposta di cui ai commi 2 e 3 può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209.

41.13. Rospi, Bologna.

Dopo l’art. 41 è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis (Misure a sostegno dei locali interni ai centri commerciali)

1. Il credito d’imposta, di cui al comma 1, articolo 4, del decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 114, in caso di contratto di affitto di ramo d’azienda, in deroga al comma 1 dell’art. 8, spetta al locatore, per ciascuno dei mesi Ottobre, Novembre e Dicembre, se non percepisce il relativo canone di locazione dei locali interni ai centri commerciali, di cui al comma 1 n. 114, nella misura pari al 60 %.

2.Il restante 40% del canone d’affitto rimane a carico del locatario, il quale può essere ristorato tramite il meccanismo del credito d’imposta.

3.Il credito d’imposta può essere oggetto di compensazione con crediti di natura contributiva, fiscale e commerciale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2020 , si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209.

41.14. Rospi, Bologna.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 bis. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito - con modificazioni - in legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "31 marzo 2021" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2021"».

41.15. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi".

1-ter. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi".

1-quater. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole "tre giorni" sono sostituite con le parole "dodici giorni".».

41.16. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole "pari a 600 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 1400 milioni di euro";

b) al comma 2 sostituire le parole "dei mesi da marzo a giugno 2020" con le seguenti "dei mesi da marzo a dicembre 2020" e le parole "da marzo a giugno 2019" con le parole "da marzo a dicembre 2019".

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

41.17. Cavandoli, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, all'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo la parola "56.10.12" aggiungere le seguenti: "ovvero quelle aziende agrituristiche che svolgono attività prevalente di produzione agricola con servizio secondario di ristorazione"».

41.18. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 6 aggiunger ei seguenti:

«6-bis. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il settore Ho.re.ca. (Hotellerie, Restaurant, Cafè), che risultavano attive e in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione della chiusura imposta durante il periodo di emergenza sanitaria e del calo considerevole della domanda di servizi, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

6-ter. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 6-bis, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonché le procedure per la concessione del contributo.».

41.19. Minardo, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 77 del decreto¿legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito ¿ con modificazioni ¿ in legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "31 marzo 2021" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2021"».

41.20. Mor, Del Barba.

Dopo l’art. 41 aggiungere il seguente art. 41-bis: “Art. 41-bis (Garanzie per agenti e broker assicurativi) 1. Le garanzie di cui all’art. 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n.40, sono concesse anche ad agenti e broker assicurativi e riassicurativi e relativi collaboratori iscritti nelle rispettive sezioni del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nei limiti degli importi massimi garanti per singola impresa”.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

41.21. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’art. 41 è aggiunto il seguente:

Art.41-bis. (Modifiche al Dl 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58)

1. Al comma 2 dell’art. 40 del Dl 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 dopo le parole «che abbiano dovuto sospendere l’attività» sono aggiunte «o che abbiano riportato un calo del fatturato, nonostante la riapertura, non inferiore al 30 per cento»

All’onere derivante dal presente articolo, si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui con corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,

41.22. Bignami, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 7, sostituire “300 milioni di euro per l’anno 2021” con “828,26092 milioni per l’anno 2021, 525,760923 milioni per l’anno 2022 e 525,760923 milioni per l’anno 2023”.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, *missione* 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), *programma 4.2* (Cooperazione allo sviluppo), *apportare le seguenti variazioni*:

2021	2022	2023
CP: -528.260.923	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.260.923	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

41.23. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 41, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. Al comma 2 dell’articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito - con modificazioni - in legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “31 marzo 2021” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2021”.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68.>>.

41.24. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente:

“Art. 41bis

(Estensione dell’ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura)

1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’art. 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall’assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell’anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all’art. 15 comma 2 lett. a) della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) il fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura adotta le stesse modalità previste per l’operatività sul fondo rischi di cui all’art. 1 comma 54 della L. n. 147/2013.

3. Le operazioni di cui al precedente comma 1 lettera d) possono essere concesse dai Confidi iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Confidi iscritti all’elenco di cui all’art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall’Organismo per la tenuta dell’elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati.”

41.25. Rizzetto, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente:

"*Art. 41-bis*

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10%.

2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.

41.26. Rizzetto, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente:

"*Art. 41-bis*

(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: "35.000,00" con le parole: "50.000,00".

2.Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.

41.27. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 bis. Al comma 2 dell’articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “31 marzo 2021” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2021”.”

41.28. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 1, sostituire le parole "*«30 giugno 2021»*" con le parole "*«30 settembre 2021»*";
2. dopo il comma 1, inserire il seguente:

"*1-bis. All'articolo 77, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole "*31 marzo 2021*" con le parole "*30 novembre 2021*";*

1. al comma 2, sostituire le parole "*31 gennaio 2021*" con le parole "*30 aprile 2021*", e le parole "*31 marzo 2021*" con le parole "*30 giugno 2021*";
2. al comma 3, sostituire le parole "*31 gennaio 2021*" con le parole "*30 aprile 2021*";
3. al comma 7, sostituire le parole "*300 milioni di euro*" con le parole "*450 milioni di euro*".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

41.29. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Furgiuele.

Dopo il comma 7, *aggiungere il seguente*:7. *bis* A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa come disciplinati dall'articolo 111 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui al precedente articolo 17. *Conseguentemente*, *alla Tabella A*, *Fondo speciale di parte corrente*, *la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotta di 800.000 euro per gli anni 2012, 2022 e 2023.*

41.30. Emiliozzi, Curro', Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Cattoi Maurizio, Carelli, Rossini Roberto, Cataldi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

" 7- bis. All’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

'1-bis. I suddetti parametri non si applicano al comune di Aosta, nei cui confronti è riconosciuto il contributo a fondo perduto, secondo quanto disposto dai commi successivi del presente articolo.'

41.31. Tripodi Elisa.

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 31 gennaio 2021» con le seguenti: «entro il 31 marzo 2021».

41.32. Trano.

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 31 gennaio 2021» con le seguenti: «entro il 31 marzo 2021».

41.33. Trano.

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 31 gennaio 2021» con le seguenti: «entro il 31 marzo 2021».

Conseguentemente

All’articolo 209 sopprimere le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021”

41.34. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole “«30 giugno 2021»” con le parole “«30 settembre 2021»”;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 77, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole “31 marzo 2021” con le parole “30 novembre 2021”;

c) al comma 2, sostituire le parole “31 gennaio 2021” con le parole “30 aprile 2021”, e le parole “31 marzo 2021” con le parole “30 giugno 2021”;

d) al comma 3, sostituire le parole “31 gennaio 2021” con le parole “30 aprile 2021”;

e) al comma 7, sostituire le parole “300 milioni di euro” con le parole “450 milioni di euro”.

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire la parola “800” con la seguente: “650”.

41.35. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

All’articolo 41, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. Al comma 2 dell’articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito - con modificazioni - in legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “31 marzo 2021” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2021”>>.

41.36. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

Dopo l'art. 41 inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Misure di sostegno alle PMI)

1. All'art. 13, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, lett. m sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "30.000 mila" sono sostituite con le parole "50.000 mila";

b) le parole "120 mesi" sono sostituite con le parole "30 anni".

2. Il fondo di garanzia è incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021,si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge

41.37. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

ARTICOLO 41

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 41-bis

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l’acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell’ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all’articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

41.38. Savino Sandra.

Art. 41

(Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 1, sostituire le parole "*«30 giugno 2021»*" con le parole "*«30 settembre 2021»*";
2. dopo il comma 1, inserire il seguente:

"*1-bis. All'articolo 77, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole "*31 marzo 2021*" con le parole "*30 novembre 2021*";*

1. al comma 2, sostituire le parole "*31 gennaio 2021*" con le parole "*30 aprile 2021*", e le parole "*31 marzo 2021*" con le parole "*30 giugno 2021*";
2. al comma 3, sostituire le parole "*31 gennaio 2021*" con le parole "*30 aprile 2021*";
3. al comma 7, sostituire le parole "*300 milioni di euro*" con le parole "*450 milioni di euro*".

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

41.39. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

"Art. 41bis

(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'art. 15 comma 2 lett. a) della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'art. 1 comma 54 della L. n. 147/2013.

3. Le operazioni di cui al precedente comma 1 lettera d) possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati."

41.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"*Art. 41-bis*

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10%.

2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.

41.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"*Art. 41-bis*

(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: "35.000,00" con le parole: "50.000,00".

1. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.

41.03. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

“Articolo 41 bis

(Proroga in materia di certificazione antimafia)

All’art. 24, comma 1 bis, del Decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”. “

41.04. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 41-bis

(Istituzione di una zona economica speciale)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale della provincia di Parma e dei territori limitrofi nella Regione dell’Emilia Romagna e al fine di favorirne lo sviluppo occupazionale nonché il ripopolamento e di sostenere le attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono, è istituita una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Parma e territori limitrofi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1 e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui al presente articolo le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

4. Sono ammesse ai benefici di cui al presente articolo le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 2 e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese.

5. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui al comma 7.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese di cui al comma 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZES, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente in uno dei comuni della ZES;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2023, per gli immobili siti nella ZES posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZES.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

8. Per promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane di cui al presente articolo, viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dal 1 gennaio del successivo a quello di entrata in vigore della presente legge , ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti , di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, l'esonero dal versamento del 60% dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Queste agevolazioni si applicano alle imprese che hanno sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

9. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani facenti parte della ZES di cui al presente articolo. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani e alla copertura dei costi derivanti.

10. La regione Emilia Romagna, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevede, per i comuni montani di cui al comma 1, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

11. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

12. Al fine di favorire la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio nelle zone montane di cui al omma 1, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero di fabbricati esistenti residenziali o commerciali, presenti sul territorio della zona economica speciale di cui all'articolo 2. La detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.

13. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi da 1-bis a 1-octies , del medesimo decreto legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.

14. Per gli interventi di cui al comma 12, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli incentivi fiscali di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.

16. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.

17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.

41.05. Tombolato.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 41-bis.

(Incremento della misura di detrazione fiscale ai fini della neutralizzazione di oneri amministrativi e bancari)

1. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Nelle ipotesi in cui sia esercitata l’opzione di cui al comma 1, lettera a), la misura della detrazione relativa a ciascuno degli interventi di cui al comma 2 è aumentata di 10 punti percentuali. L’incremento della detrazione vale ai fini della maggiorazione del credito d’imposta spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi”.»

41.06. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Istituzione Zona Economica Speciale Sisma 2016-2017 a seguito all’emergenza COVID-19)

1. All’articolo 25 de decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Nell’area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all’interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area ricadente all’interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l’ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS, nel limite delle risorse di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

41.07. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma 2016-2017 a seguito all’emergenza COVID-19)

1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma, nell’ambito delle risorse disponibili della contabilità speciale di cui al medesimo decreto-legge.

2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell’impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma.».

41.08. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia a seguito all’emergenza COVID-19)

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all’attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.. Ai fini dell’istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale prevista dal presente comma si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Per l’istituzione della zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

41.09. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo 41 inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dal terremoto 2016-2017 a seguito all’emergenza COVID-19)

1. Il comma 2 dell’articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è sostituito dal seguente:

“2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 aprile 2021 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall’art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 189 del 2016, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all’art. 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60% delle somme di cui all’art. 48, commi 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all’art. 48, commi 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. Al maggiore onere derivante dal rimborso del maggior versamento, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.”»

41.010. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

«1. Dopo il comma 4, dell’articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, è aggiunto il seguente:

“4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili.”»

41.011. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo41 inserire il seguente:

<<Art. 41-bis

(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. All’articolo 20 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “ Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4” sono sostituite dalle parole “Una quota pari a complessivi 100 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4”:

b) al comma 2, le parole “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle parole “I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.>>.

41.012. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo41 inserire il seguente:

<<Art. 41-bis

(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)

1. All’art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;

c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

6-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ciacuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.>>.

41.013. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo 41 inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Ristoro danni imprese commerciali)

1. Per le imprese commerciali che esercitino l’attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all’emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle Attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l’anno 2021.

2. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

41.014. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

"Articolo 41-bis. – *(Proroga termine per alienazione di partecipazioni societarie)* –

1. All'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sostituire le parole "31 dicembre 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2022"."

41.015. Ribolla.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 41-bis (*Fondo prestiti cambiari*)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero, con durata fino a 10 anni, in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle "reti di impresa", che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei prestiti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».

41.016. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo l’articolo 41 aggiungere il seguente:

«Articolo 41-bis. (Modifiche all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sul contributo a fondo perduto)

1. All’articolo 25, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: “aprile 2020” aggiungere le seguenti: “ovvero di marzo 2020, qualora i soggetti di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,”;

2) dopo le parole: “aprile 2019” aggiungere le seguenti: “ovvero di marzo 2019, qualora i soggetti di cui al comma 1 svolgano prevalentemente attività legate alla stagionalità invernale,”.».

41.017. Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Cattoi Vanessa, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 41 aggiungere il seguente:

«Articolo 1-bis (Modalità di assegnazione delle risorse del Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator)

1. Al fine di ampliare l’efficacia delle misure previste per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le guide e gli accompagnatori turistici all’articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere infine le seguenti parole: “e riconoscendo un contributo peri all’80 per cento della differenza tra i ricavi effettivi maturati da1 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare dei medesimi ricavi nel corrispondente periodo del 2019.”».

41.018. Fogliani, Andreuzza.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 41-bis. (Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lett. a) della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della L. n. 147/2013.

3. Le operazioni di cui al precedente comma 1 lettera d) possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati.».

41.019. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 41-bis (Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. I Confidi iscritti all’Albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell’Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall’assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10%.

2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all’articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all’articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.».

41.020. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 41-bis (Innalzamento dell’importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

1. All’articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: “35.000,00” con le parole: “50.000,00”.

2. Il modello di valutazione per l’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall’articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.».

41.021. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 41 inserire il seguente:

«Articolo 41-bis. (Credito d’imposta per la partecipazione di PMI alle fiere internazionali nel 2021)

1. All’articolo 49, comma 1, del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle parole “periodi di imposta 2019 e 2020” aggiungere le seguenti: “e 2021”;

b) sostituire le parole “30 per cento” con le seguenti: “50 per cento” e le parole “60.000 euro” con le seguenti “100.000 euro”,

c) sostituire le parole “e di 5 milioni di euro per l'anno 2021” con le seguenti: “, di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni per l’anno 2022”.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 50 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

41.022. Frassini, Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 41 aggiungere il seguente :

Articolo 41 bis.

All’articolo 49, il comma 1 è sostituito dal seguente : 1. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, alle imprese italiane esistenti alla data del 1 gennaio 2019 è riconosciuto , per il periodo d’ imposta 2021 un credito d’ imposta nella misura del 50 per cento di cui al comma 2 fino ad un massimo di 100.000 euro. Il credito d’ imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’ importo massimo. A tal fine è autorizzata la spesa massima di 150 milioni per l’anno 2021.

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’ articolo 41 bis per l’anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’ articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall’ articolo 209 della presente legge per 150 milioni di euro per l’anno 2021.

41.023. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

“Articolo 41.bis

(Rafforzamento degli strumenti di sostegno all’azione di recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori)

“Le società finanziarie costituite ai sensi dell’art. 17, comma 2 della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e s.m.i. svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all’art. 11, comma 6 della L. 59/1992.”

41.024. Tabacci.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

"Art. 14bis

(Rafforzamento delle misure e delle strutture di sostegno per il recupero di aziende in crisi e per l'occupazione)

1) Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi ristrutturazione e/o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 124 e` incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni per l'anno 2022.

*All'art. 14, comma 1, sostituire le parole "*150 milioni di euro per l'anno 2021*" con le parole* 140 milioni di euro per l'anno 2021*" e le parole "*110 milioni di euro per l'anno 2022*", con le parole "*100 milioni di euro per l'anno 2022*"*

2) *All'art. 17, comma 5-bis della Legge n. 49 del 27 febbraio 1985 e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:*

sono soppresse le parole: "nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici".

Dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente comma:

"5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali."

41.025. Tabacci.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente

«Articolo 41-bis

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l’acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell’ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all’articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.”

41.026. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*"*Art. 41-*bis*

(Estensione dell'ambito di operativita` del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e modifica dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 comma 2 lett. a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto legge – in quanto non ancora utilizzata o gia` utilizzata per le finalita` previste dall'assegnazione e svincolata – nonche´ i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalita` di cui all'art. 15 comma 2 lett. a) della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidita` a favore delle micro piccole e medie imprese;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Il nuovo finanziamento, se e` concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

2. Per le operazioni di cui al precedente comma 1 lett. b) e c) il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalita` previste per l'operativita` sul fondo rischi di cui all'art. 1 comma 54 della L. n. 147/2013.

3. Le operazioni di cui al precedente comma 1 lett. d) possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze puo` subordinare la concessione di tali operazioni da parte dei confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 a ulteriori i requisiti - patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza - demandandone la verifica all'Organismo di cui all'art. 112 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: "35.000,00" con le parole: "50.000,00".

41.027. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*"*Art. 41-*bis*

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 percento.

2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1, aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 percento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 percento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 percento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1, non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 percento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.

41.028. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Articolo 41-*bis*

(Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. All'articolo 28-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, le parole da "le amministrazioni concedenti" fino al termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "i pagamenti dei suddetti canoni sono sospesi fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.».

41.029. Del Barba.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

« *Articolo 41-bis*
(Misure in tema di leasing operativo e finanziario)

1. *All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: « leasing » aggiungere le seguenti: « operativo e finanziario ».*
2. *Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.* »

41.030. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

« *Articolo 41-bis*

(Fondo per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento)

1. *Nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito un Fondo, denominato "Fondo per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento", con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa ammissibile per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle reti di impresa. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.*
2. *Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.* »

41.031. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

« *Articolo 41-bis*

(Disposizioni in materia di fondo mutui a tasso agevolato)

1. *Nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito un Fondo, denominato "Fondo per mutui a tasso agevolato", con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di mutui a tasso agevolato della durata non superiore a 20 anni, in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle "reti di imprese", che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19. L'erogazione dei mutui agevolati è finalizzata all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020.*
2. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.*
3. *Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.* »

41.032. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

« *Articolo 41-bis*

(Fondo per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero)

1. *Nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito un Fondo, denominato "Fondo per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero, con durata fino a 10 anni, in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle "reti di impresa", che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19.*
2. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei prestiti.*
3. *Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.* »

41.033. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

« *Articolo 41-bis*

(Fondo per la copertura degli interessi passivi)

1. *Nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito un Fondo, denominato "Fondo per la copertura degli interessi passivi", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla rinegoziazione dei debiti, in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola e associata.*
2. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.*
3. *Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.* »

41.034. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

« *Articolo 41-bis*

(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

1. *All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: "35.000,00" con le parole: "50.000,00".*
2. *Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.* »

41.035. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 41 è inserito il seguente:

“41-bis. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale.

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, la parola: “2020” è sostituita dalla seguente: “2021”.”

41.036. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 41 aggiungere il seguente:

“Art. 41-bis

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. I Confidi iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell’Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall’assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10%.

2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all’articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all’articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.

41.037. Siani.

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-*bis*.

(*Rinvio applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche*)

1. All’art. 1, comma 125-*ter*, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «A partire dal 1° gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2022».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68.»

41.038. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

"Art. 41-bis

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10%.

2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale mas-sima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all'articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia."

41.039. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 41-*bis*.

(*Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate*)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza delle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e 20 milioni per l'anno 2022.2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti i criteri di attribuzione e le modalità per l'erogazione dei rimborsi, e sono altresì individuate le spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all’affitto degli spazi espositivi e all’allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell’evento.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «790 milioni di euro per l'anno 2021, di 480 milioni per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

41.040. Sut.

Dopo l’articolo 41 è aggiunto il seguente:

<< ART. 41 bis

(Benefici a favore delle piccole e microimprese con sede nei Comuni soggetti a spopolamento)

1. Al fine ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese, perseguendo obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori soggetti al fenomeno dello spopolamento, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che hanno sede principale o operativa che ricade in Comuni con una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e in riferimento ai quali la percentuale di diminuzione della popolazione residente degli ultimi dieci anni, calcolata sulla base delle rilevazioni effettuate dall’ISTAT, sia pari almeno al 10%, fruiscono, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 4, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione, limitata al 50%, dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nei Comuni di al primo capoverso;

b) esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, fino a concorrenza di euro 50.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nel limite di 3.000 euro annui, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività nei Comuni di cui al primo capoverso.

2. Le esenzioni previste del presente articolo sono riconosciute anche a favore di coloro che, a decorrere dal 1°gennaio 2021, avviano nei Comuni di cui al comma 1, una nuova attività economica, ovvero vi trasferiscano la sede legale o operativa della propria attività.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

>>

Conseguentemente,all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* "750 milioni di euro per l'anno 2021 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

41.041. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Cancelleri, Aiello Davide, D'Orso, Marzana, Perconti, Pignatone, Rizzo, Lorenzoni Gabriele, Scanu, Perantoni, Tripodi Elisa, Maglione, Papiro, Grillo, Segneri.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 41-bis(Nuova metodologia di calcolo del contributo a fondo perduto e ristoro aggiuntivo per le imprese colpite dall’emergenza Covid-19).

1.All’art, 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

“5-bis. Alle imprese che registrano una contrazione del fatturato superiore a un terzo, calcolata sulla differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo semestrale che va da maggio a ottobre 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo semestrale che va da maggio a ottobre 2019, è attribuito un contributo a fondo perduto aggiuntivo il cui ammontare è determinato applicando una percentuale alla predetta differenza tra le medie mensili semestrali, come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

5-ter. Il contributo di cui al comma precedente non può comunque essere superiore a 200.000 euro per ciascuna impresa.

5-quater.Il contributo di cui ai commi 5-bis e 5-ter è erogato per la differenza, se positiva, rispetto al contributo a fondo perduto percepito ai sensi del comma 5 del presente articolo nonché a quello percepito ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137"

Conseguenetemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere all'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "500 milioni per l'anno 2021 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2022".

41.042. Cimino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 41–*bis.* (*Contributo a fondo perduto per le start up che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 interessate dalle misure restrittive di ottobre e novembre 2020 per contenere il contagio da Covid 19*) 1. Per l'anno 2021 il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 spetta, in assenza dei requisiti di fatturato e di ricavi e nella misura e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 alle imprese di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno sede operativa nel territorio nazionale che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021, che si intende limite annuale".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021" *con le seguenti* "750 milioni per l'anno 2021"

41.043. Masi.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente: "Art. 41-bis (Nuova indennità per i lavoratori marittimi)

1. È prevista una indennità pari a 1000 € per i lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte dell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l’attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.

41.044. Licatini.

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis *(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio).*

All’articolo 37-bis, comma 3-ter, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, l’ultimo periodo è soppresso>>.

41.045. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis (*Modifica all'art. 150-ter, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)*

1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: *"Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non siano rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi originariamente attribuiti, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero di quella incorporante, nonché la nomina di un componente dell'organo amministrativo e del presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.";*

b)al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possono essere rimborsate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle azioni di finanziamento e la banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d'Italia, attraverso l'emissione di altri strumenti di fondi propri ai sensi della disciplina prudenziale applicabile.";*

c) al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: *"gruppo bancario cooperativo*", aggiungere le seguenti: *"e dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'art 37-bis, comma 1-bis del presente decreto";*

d) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Alle assemblee delle banche cui prendono parte soci finanziatori le maggioranze richieste per la costituzione delle medesime assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti complessivamente spettanti ai soci. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo, di cui al presente articolo, non si applica l'articolo 2437 del codice civile.".*

41.046. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis *(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)*

1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla Legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: “*Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 1ºsettembre1993,n.385, fino alla data di delibera di impegno da parte della banca di credito cooperativo di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cuiall'articolo113, paragrafo7,delregolamento(UE)n.575/2013, dall'adesione della stessa al Fondo temporaneo di cui al presente comma.”;*

b) sostituire il comma 3, con il seguente: “*3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L’adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell’adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell’ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e con la Cassa Centrale Raiffeisen S.p.a. e/o con l’Ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all’art 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, convocano l’Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.”.*

41.047. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis *(Atti di specificazione dei sistemi di classificazione del rischio).*

All’articolo 37-bis, comma 3-ter, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, l’ultimo periodo è soppresso>>.

41.048. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis *(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del D.P.R. n. 917/1986, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del D. Lgs. n. 446/1997)*

1. Le disposizioni contenute nell’articolo 100, comma 2, lett. o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e nell’articolo 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.

2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

41.049. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis (*Modifica all'art. 150-ter, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)*

1. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: *"Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non siano rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi originariamente attribuiti, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero di quella incorporante, nonché la nomina di un componente dell'organo amministrativo e del presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.";*

b)al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possono essere rimborsate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle azioni di finanziamento e la banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d'Italia, attraverso l'emissione di altri strumenti di fondi propri ai sensi della disciplina prudenziale applicabile.";*

c) al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: *"gruppo bancario cooperativo*", aggiungere le seguenti: *"e dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'art 37-bis, comma 1-bis del presente decreto";*

d) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*Alle assemblee delle banche cui prendono parte soci finanziatori le maggioranze richieste per la costituzione delle medesime assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti complessivamente spettanti ai soci. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo, di cui al presente articolo, non si applica l'articolo 2437 del codice civile.".*

41.050. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis *(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo)*

1. All’articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, come modificato dalla Legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: “*Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 1ºsettembre1993,n.385, fino alla data di delibera di impegno da parte della banca di credito cooperativo di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cuiall'articolo113, paragrafo7,delregolamento(UE)n.575/2013, dall'adesione della stessa al Fondo temporaneo di cui al presente comma.”;*

b) sostituire il comma 3, con il seguente: “*3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L’adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell’adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell’ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e con la Cassa Centrale Raiffeisen S.p.a. e/o con l’Ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all’art 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, convocano l’Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.”.*

41.051. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

«41-bis

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Per un anno a far data dalla dichiarazione di fine emergenza o pandemia, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012 riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria. »

41.052. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-*bis*.

(*Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura*)

1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

2. Per le operazioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e c), il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera d), possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può subordinare la concessione di tali operazioni da parte dei confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 a ulteriori i requisiti patrimoniali, di *governance*, organizzativi e di trasparenza, demandandone la verifica all'organismo di cui all'articolo 112-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

41.053. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 41 è inserito il seguente:

“Articolo 41-bis (Prestiti in favore delle imprese agricole e della pesca)

1. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione n. C (2020) 2999 del 4 maggio 2020, sono trasferiti a ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 5 sostituire la parola: 800 con la parola: 700.

41.054. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Articolo 41-bis

(Sospensione mutui e finanziamenti per immobili di interesse storico culturale)

1. I titolari di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale che abbiano quale finalità l’acquisto o il restauro di immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o che abbiano tali immobili quali oggetto dell’ipoteca, possono aderire alla sospensione di cui all’articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

41.055. Gelmini, Spena.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 41bis

(Estensione dell'ambito di operatività del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi nell'anno 2020 e nei successivi possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'art. 15 comma 2 lett. a) della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

d) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

2. Per le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura adotta le stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'art. 1 comma 54 della L. n. 147/2013.

3. Le operazioni di cui al precedente comma 1 lettera d) possono essere concesse dai Confidi iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 previa verifica di requisiti abilitanti svolta dall'Organismo per la tenuta dell'elenco dei Confidi, sulla base dei criteri dal medesimo deliberati."

41.056. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“*Art. 41-bis*

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. I Confidi iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell’Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall’assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10%.

2. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all’articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura del 90 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 100 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. Le operazioni finanziarie di erogazione del credito da parte dei Confidi ai sensi del comma 1 non aventi le caratteristiche di durata e importo di cui all’articolo 13 comma 1 lett. c) e lett. d) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 con una percentuale di copertura per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento dell’ammontare dell’operazione finanziaria e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia.

41.057. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"*Art. 41-bis*

(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

1. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: "35.000,00" con le parole: "50.000,00".

1. Il modello di valutazione per l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, previsto dall'articolo 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2017 non si applica alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato.

41.058. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

«Articolo 41-bis (Agevolazioni concesse ai sensi della L. 46/82. Piano di rientro sostenibile)

1. In relazione alle agevolazioni concesse ai sensi della Legge n. 46 del 1982 che istituiva un Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica, viene introdotto un sistema di sospensione dei pagamenti residui e/o pendenti, fatta salva l'adesione delle aziende ad un piano di parziale recupero dei crediti rivenienti dalle agevolazioni concesse ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge n. 46 del 1982.

2. Il piano di rientro, finalizzato a sostenere la liquidità residua delle Pmi aderenti, sarà redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e non dovrà essere superiore ai 24 mesi, per un importo pari alla percentuale del 20 per cento delle agevolazioni concesse - nella quota di finanziamento agevolato - nel presupposto che sia già stato restituito almeno il 20 per cento dell'importo dovuto.

3. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021.»

Conseguentemente all'articolo 209 le parole: "800 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "790 milioni".

41.059. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 41 aggiungere il seguente:

Articolo 41-bis

(Misure in tema di leasing operativo e finanziario)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "leasing", aggiungere le seguenti: "operativo e finanziario". 2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

41.060. Bergamini.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

«*Articolo 41 bis (Valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali)*

1. Il valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali, per le Regioni con rating almeno pari al rating statale, è equiparato a quello del fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per i fondi di garanzia regionali di cui al comma 1 sono attivabili interventi di controgaranzia da parte del fondo centrale di garanzia».

41.061. Mandelli.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

«Art. 41-bis

(Misure di sostegno ai locatori)

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto il seguente periodo: "La sospensione non opera per le procedure esecutive avviate alla data della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020".»

41.062. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Borghi Claudio.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art 41-bis

(Fondo per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento)

1.Nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 400 milioni di euro, per la concessione di contributi a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa ammissibile per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle reti di impresa. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023

41.063. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art 41-bis

(Fondo mutui a tasso agevolato)

1.Nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro, per la concessione di mutui a tasso agevolato della durata non superiore a 20 anni, in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle "reti di imprese", che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19. L'erogazione dei mutui agevolati è finalizzata all'estinzione dei debiti bancari in essere al 31 gennaio 2020. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei mutui.

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023

41.064. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art 41-bis

(Fondo per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero)

1.Nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero, con durata fino a 10 anni, in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate anche attraverso lo strumento delle "reti di impresa", che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei prestiti.

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

41.065. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

Art 41-bis

(Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la copertura totale degli interessi passivi)

1.Nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla rinegoziazione dei debiti, in favore delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola e associata.

2.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

41.066. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l’articolo 41 è inserito il seguente:

“41-bis. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale.

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, la parola: “2020” è sostituita dalla seguente: “2021”.”

41.067. D'Attis, Mandelli, Porchietto, Squeri, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Articolo 42

Dopo l'art. 42 aggiungere il seguente:

Art. 42bis (*Istituzione del Comitato Nazionale per la Produttività*).

1. In attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01) è istituito il Comitato nazionale per la produttività presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
2. Il Comitato è composto da 9 membri scelti tra persone di riconosciuta indipendenza, comprovata professionalità e qualificata esperienza a livello nazionale e internazionale, in ambito economico e statistico, con specifica attenzione alle tematiche della produttività e delle competitività. Non possono far parte del Comitato esperti che svolgono cariche pubbliche elettive, rappresentanti delle parti sociali, che si trovano in posizione di dipendenza gerarchica da un Ministro, titolari di incarichi di diretta collaborazione, di amministrazione o di direzione. Nella sua composizione è assicurato il rispetto dell'equilibrio di genere. I membri sono designati su proposta:
3. uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
4. due dal Ministro per lo Sviluppo economico;
5. due dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
6. uno dal Ministro degli Affari Europei;
7. uno dalla Banca d'Italia;
8. uno dall'Istituto nazionale di statistica.

Il Presidente del CNEL è membro di diritto del Comitato.

1. I membri del Comitato durano in carica tre anni, la loro nomina può essere rinnovata una volta e la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Il Comitato opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, assicurando la trasparenza delle sue attività e dei suoi studi. Il Comitato elegge un Presidente, scelto tra i membri di nomina governativa, che ne assume la direzione dei lavori e il ruolo di rappresentante e portavoce nelle sedi istituzionali.
2. Al Comitato sono attribuiti tutti i compiti e le funzioni di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01) e in particolare:
3. analizza e valuta i fattori determinanti e i cambiamenti di produttività e competitività nazionali, ne monitora gli sviluppi e assicura l'informazione degli esiti della propria attività;
4. formula proposte di politiche e di riforme necessarie a livello nazionale nel settore della produttività e della competitività e quelle necessarie ad un maggior coordinamento delle politiche economiche dell'Unione Europea.
5. svolge compiti di studio e promozione di attività di ricerca e di approfondimento dei fattori che contribuiscono alla produttività e alla competitività nazionale; svolge analisi economiche, valuta le misure pertinenti e formula raccomandazioni, tenendo conto delle specificità nazionali e delle politiche dell'Unione Europea;
6. predispone una Relazione annuale, entro il 31 ottobre di ogni anno, propedeutica alle analisi effettuate dalla Commissione Europea nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici.
7. mantiene rapporti di confronto e scambio informativo con gli analoghi Comitati costituiti negli altri Stati membri dell'Unione europea.
8. Il Comitato stipula convenzioni con le Istituzioni pubbliche nazionali e locali, redatte sulla base delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al fine di accedere e scambiare i dati necessari allo svolgimento delle proprie funzioni. Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per finalità statistiche ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il Comitato è equiparato agli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
9. I Ministeri e le Commissioni parlamentari possono richiedere al Comitato specifici pareri e analisi e chiedere di riferire sulle questioni di propria competenza.

10. Il Comitato garantisce la pubblicazione e la diffusione dei suoi studi, analisi, ricerche e della relazione annuale di cui al comma 4 lettera d).
11. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina dei membri del comitato di cui al comma 2 e, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dell'Economia e del Lavoro, il decreto di organizzazione del Comitato, ivi inclusa la segreteria tecnica composta da personale specializzato delle Amministrazioni Pubbliche e di società partecipate e in house statali.
12. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

42.1. Madia.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, lettera b) le parole “nei mesi di marzo e aprile 2020” sono sostituite dalle parole “per almeno due mesi nel periodo tra marzo e agosto 2020”.

42.2. Topo, Buratti.

Alla lettera a), comma 1, premettere la seguente:

0a) al comma 1, lett. b), le parole “nei mesi di marzo e aprile 2020” sono sostituite dalle parole “per almeno due mesi nel periodo tra marzo e agosto 2020”;

Relazione:

L’Art. 26 del DL 34/2020, convertito in L. 77/2020, tra le condizioni che consentono di usufruire delle misure agevolative previste, richiede al comma 1b) che l’impresa:

“b) abbia subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33% …”.

La finalità della norma è quella di individuare un criterio che consenta di valutare l’impatto dell’emergenza provocata dal COVID-19 sull’attività dell’impresa.

Tale formulazione, mentre da un lato permette di valutare appieno l’effetto del lock down per alcuni settori di attività, come ad esempio quello alberghiero, che dal giorno della chiusura in quei due mesi non hanno avuto clienti e, quindi, non hanno avuto alcun ricavo, dall’altro, non permette di valutare invece le conseguenze per molte realtà imprenditoriali, ad esempio del settore manifatturiero, costruzioni e indotto, che nei mesi di marzo e aprile hanno fatturato le forniture di quanto prodotto/realizzato fino al lock down, ma hanno subito un forte impatto negativo sulla produzione e sui cantieri, per il blocco degli ordini e dell’attività nei mesi di lock down, con un effetto sui ricavi dei mesi successivi a marzo-aprile 2020.

Si propone pertanto che, pur mantenendo il criterio della “riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi” relativo ad un bimestre, questo venga considerato all’interno di un arco temporale più ampio, da marzo ad agosto 2020.

Tale modifica consentirebbe di tenere conto delle specificità dei diversi settori economici/produttivi e di rendere fruibile questa importante misura ad un numero più ampio di imprese.

42.3. Pagano Ubaldo.

AL comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 1, lettera a), le parole: “superiore a cinque milioni di euro”, sono sostituite dalle seguenti: “superiore a cinquecento mila euro”

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di ***piccole*** *e medie dimensioni).*

42.4. Dal Moro.

all’art. 42, dopo il comma 1, aggiungere il seguente, prima della lettera a) inserire la lettera 0a):

Al comma 1, lett. b) le parole “*nei mesi di marzo e aprile 2020”* sono sostituite dalle parole “*per almeno due mesi nel periodo tra marzo e agosto 2020”*

42.5. Tabacci.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. prima della lettera a), premettere la seguente: “0a) alla rubrica, dopo la parola: “medie”, sono inserite le seguenti: “, piccole e micro”;
2. dopo la lettera e), aggiungere la seguente: “e-*bis*) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 9- *bis)* Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1 che presentano un ammontare di ricavi, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, relativo al periodo d'imposta chiuso nel 2019, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codice ATECO riportati nell’Allegato 2 alla presente legge, compete il credito di imposta previsto al comma 8 nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 100.000. Il credito d’imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021, e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

Conseguentemente, dopo l’Allegato 1, inserire il seguente:

“((Allegato 2

(Articolo 42, comma 1, lett. b)

CODICI ATECO

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

855209 - Altra formazione culturale

900101 - Attività nel campo della recitazione

900109 - Altre rappresentazioni artistiche

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie

900400- Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche."

42.6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0.a) al comma 1, lettera a), le parole: «superiore a cinque milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a tre milioni di euro».

42.7. Del Barba.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-*bis*) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 9- *bis*) Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1 che presentano un ammontare di ricavi, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, relativo al periodo d'imposta chiuso nel 2019, non superiore a cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codice ATECO riportati nell'Allegato 2 alla presente legge, compete il credito di imposta previsto al comma 8 nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021, e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, inserire il seguente:

"((Allegato 2

(Articolo 42, comma 1, lett. b)

CODICI ATECO

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

855209 - Altra formazione culturale

900101 - Attività nel campo della recitazione

900109 - Altre rappresentazioni artistiche

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie

900400- Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche."

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: “medie”, *sono inserite le seguenti:* “, piccole e micro”;

42.8. Russo Giovanni.

Dopo l’art. 42, aggiungere il seguente:

Art. 42bis

(Misure a sostegno delle società cooperative sottoposte a procedure concorsuali e autorizzate alla continuazione dell’attività di impresa)

1. E’ riconosciuto a favore delle società cooperative a responsabilità limitata di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410 sottoposte a procedure concorsuali autorizzate alla continuazione dell’attività di impresa, al fine di garantire la continuità aziendale, un contributo a fondo perduto per il solo anno 2021 pari al 30 % della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi da aprile 2020 a ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo riferito all’anno 2019.

2. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal precedente comma. Si applicano le procedure previste dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 209 e comunque nel limite massimo previsto di euro 1 milione.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti: “ 799 milioni di euro per l’anno 2021”.

42.9. Maglione, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Manca Alberto, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«42-bis *(Ulteriori misure di sostegno alle imprese*)

1. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

(*Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile."

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al terzo esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio".

42.01. D'Alessandro, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 42-bis

(Rivalutazione beni d’impresa)

1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, m 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-bis. Il saldo attivo della rivalutazione può essere liberamente distribuito senza applicazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, a partire dall'ottavo esercizio successivo rispetto a quello della sua iscrizione. Il periodo precedente si applica anche alle riserve in sospensione di imposta previste in caso di ricorso alla disciplina di riallineamento ai sensi dei commi successivi del presente articolo".

2. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

42.02. Bitonci, Molinari, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 42-bis

(Disposizioni in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali a provvista finanziaria pubblica).

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo le parole «pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti « ovvero, in relazione ai contratti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di opere, un appaltatore, un subappaltatore o un subcontraente dell'appaltatore, un contraente generale o un suo affidatario di lavori oppure un concessionario di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici,».

42.03. Manca Gavino.

Dopo l'articolo, aggiungerei il seguente:

Art. 42-*bis*

(Norme per la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese e per favorire la produttività)

1. I contratti collettivi o quelli aziendali prevedono procedure di informazione e di consultazione dei lavoratori, anche attraverso le loro rappresentanze:

a) sulla situazione economico-produttiva dell'impresa;

b) sui programmi di sviluppo di breve e medio periodo;

c) sull'evoluzione recente e prevedibile dei flussi occupazionali;

d) sui cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e del funzionamento delle unità produttive.

2. L'azienda interpella le rappresentanze dei lavoratori, anche su loro richiesta, circa l'opportunità di introdurre innovazioni o nuovi standard di lavoro volti a migliorare l'organizzazione e i processi produttivi.

3. Gli utili delle imprese, produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, possono essere distribuiti ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli stessi utili. Tali piani non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati su risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

4. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno per il quale si intende introdurre l'iniziativa ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito si effettua presso la Camera di Commercio territoriale competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo.

5. Una volta depositato, il piano ha valore contrattuale tra le parti, ovvero fra l'impresa e tutti i suoi dipendenti. Questi ultimi aderiscono al piano senza necessità di conferma. Resta ferma la possibilità, per qualunque motivo, una volta conosciuta la relativa entità, di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata. Le somme complessive oggetto di rinuncia vengono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.

6. Gli utili distribuiti ai dipendenti costituiscono costi nei bilanci delle rispettive imprese. Gli stessi sono soggetti all'aliquota sui dividendi del ventisei per cento. Il versamento è a carico del lavoratore.

7. I piani di cui ai precedenti commi fissano esplicitamente una percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai propri dipendenti. Il totale degli utili distribuiti non può in ogni caso essere superiore al venti per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei propri dipendenti.

8. I contratti collettivi o individuali possono disporre l'accesso privilegiato dei dipendenti dell'impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell'impresa stessa, direttamente o mediante la

costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.

9. Un contratto aziendale può disporre che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell'impresa, destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare.

10. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell'impresa, secondo quanto previsto dai due commi precedenti, non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2441 del codice civile.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2, lettere g) e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti. A tal fine, l'importo massimo di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 51 del detto testo unico è fissato in 2600 euro e il periodo minimo di possesso di cui alla medesima lettera è fissato in quattro anni, salvo il caso di offerta pubblica di acquisto.

42.04. Librandi, D'Alessandro, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 42–bis.

(Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale).

1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente di cui all’articolo 16 del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, che presentino, requisiti dimensionali non superiori al triplo di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e un livello di indebitamento non superiore a 300.000 Euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

42.05. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo l’articolo 42 aggiungere il seguente:

«Articolo 42-bis. (Modifiche all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sul credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

1. All’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. All’articolo 28 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: “4-bis. l credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 spetta altresì alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi e manifestazioni fieristiche indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

42.06. Frassini, Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 42 aggiungere il seguente:

«Articolo 42-bis. (Misure in tema di leasing operativo e finanziario)

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "leasing", aggiungere le seguenti: "operativo e finanziario".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, pari a 276,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

42.07. Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Cattoi Vanessa, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-*bis.*

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « 31 dicembre 2020 », sono inserite le seguenti: « , ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021, »;

b) al comma 2, la lettera *a)*, e` sostituita dalla seguente:

« *a)* non e` sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non e` stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e comunque non rientrava alla data del 31 dicembre 2019 nella categoria delle imprese in difficolta` ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 »;

c) il comma 2-*bis* e` sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano anche alle imprese non in difficolta` alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione »;

d) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo il primo periodo, e` aggiunto il seguente: "La percentuale di cui al periodo precedente e` aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021"; 2) al secondo periodo, dopo le parole "1° gennaio 2024" sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021,";

e) al comma 9, il primo periodo e` sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta di cui al comma 8 e` utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. »;

f) al comma 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « lettera *a)* » e` aggiunta la seguente: « e »; sono soppresse le parole: « il fabbisogno di liquidita` della società per i diciotto mesi successivi

alla concessione della misura di aiuto, come risultante da autocertificazione del rappresentante legale »;

g) al comma 16, sono soppresse le parole: « Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso »;

h) al comma 18, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021 »;

i) al comma 19, il secondo periodo e` sostituito dal seguente: « Il Gestore e` autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del valore nominale degli strumenti finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli strumenti finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020 e in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ».

2. Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

42.08. Pastorino.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 42 bis (*Superbonus della ricapitalizzazione delle imprese*)

1. Al fine di rafforzare il patrimonio delle piccole e medie imprese, per ogni aumento di capitale è riconosciuto, in misura proporzionale, un euro di contributo nella forma di credito di imposta cedibile a terzi, ivi comprese banche e istituti di credito. L’aumento di capitare dovrà essere appostato in una riserva di patrimonio netto non distribuibile.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle imprese che nel 2020, rispetto al 2019, hanno registrato un calo di fatturato del 33%.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sul Fondo si cui all’articolo 184.

42.09. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art.42-bis. – 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, dopo il comma 3 è inserito il seguente: *"4. Le società finanziarie di cui al comma 1, coerentemente con le finalità indicate nel medesimo comma 1, possono acquisire partecipazioni entro il limite del 49% in società di partecipate direttamente o indirettamente dalle Associazioni di Categoria del commercio, turismo e servizi"*

42.010. Saltamartini, Comaroli, Garavaglia, Frassini, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 42 aggiungere il seguente:

42-*bis*

(Modifiche al Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 così come riformato dall’art. 8, comma 5, del DL n. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020)

1. Al fine di favorire la liquidità delle imprese, l'articolo 80, comma 4, quinto periodo, del Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice degli Appalti), è sostituito dai seguenti:

“Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali definitivamente accertati con l’iscrizione a ruolo, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.

2. Con successivo decreto ministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico saranno stabiliti i tassativi casi in cui può esercitarsi tale facoltà da parte della stazione appaltante.

3. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al 10% del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro, con esclusione sempre dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento, totale o parziale, o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l’operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell’importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l’estinzione di tali obblighi, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.

42.011. Giannone.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «42-*bis*. (*Disposizioni in materia di mutue di autogestione*) – 1. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, possono erogare credito alle microimprese così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con decreto 18 aprile 2005, che rientrino nei limiti dimensionali pari a 600.000 euro di fatturato, 900.000 euro di attivo patrimoniale e 300.000 di indebitamento bancario.

2. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo.».

42.012. Zanichelli, Martinciglio, Cancelleri, Grimaldi, Emiliozzi.

Dopo l’articolo 42 inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Misure in materia di pagamento degli appalti pubblici)

1. All' articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

"10-ter. Per appalti di valore superiore ad euro 1.000.000 la stazione appaltante attribuisce punteggi aggiuntivi all’operatore che si impegna a fornire almeno l’80% delle fatture dei propri eventuali subappaltatori. Nei casi di cui al primo periodo l’ente appaltante paga il servizio direttamente ai soggetti terzi nel rispetto dell’art. 105 del presente decreto."»

42.013. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Disposizioni in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali a provvista finanziaria pubblica)

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo le parole «pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in relazione ai contratti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di opere, un appaltatore, un subappaltatore o un subcontraente dell'appaltatore, un contraente generale o un suo affidatario di lavori oppure un concessionario di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici,».»

42.014. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Disposizioni in materia di contratti pubblici)

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 105, al comma 13:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quando il creditore è una microimpresa o piccola impresa;»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) su richiesta del creditore.»;

b) all'articolo 194, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari di lavori e di questi ultimi nei confronti dei loro fornitori: ove risulti l'inadempienza del contraente generale o del proprio affidatario di lavori, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario e ai loro fornitori, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».

4. Nelle ipotesi previste dagli articoli 105, comma 13, e 194, comma 9, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le imprese creditrici inviano la richiesta di pagamento alla stazione appaltante, trascorsi dieci giorni dallo spirare del termine di sessanta giorni dalla richiesta di pagamento inviata all'appaltatore o, in caso di affidamento a contraente generale, al contraente generale o suo affidatario di lavori. Le imprese allegano alla richiesta l'attestazione, da parte di revisore contabile iscritto agli ordini dei commercialisti e degli esperti contabili circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della sussistenza dei crediti.

5. La stazione appaltante, entro trenta giorni dalla richiesta verifica l'effettiva spettanza dei crediti insoddisfatti e in caso positivo, provvede al versamento degli importi spettanti ai singoli creditori. La stazione appaltante è surrogata nel credito nei confronti dell'appaltatore o del contraente generali (o suo affidatario di lavori) inadempienti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche in caso di crediti non corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli relativi all'esecuzione di contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»

42.015. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

Art. 42-*bis*

Improcedibilità dello sfratto nei confronti del conduttore di un pubblico esercizio in caso di sanatoria sinoalla prima udienza dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale

1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e/o dei mesi di novembre, dicembre 2020 e di sua successiva sanatoria da parte del conduttore, titolare di un pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, sino alla la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto*ex* art.665 c.p.c. e ss., diviene improcedibile la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento.

2. E' inefficace ogni procedura esecutiva iniziata dal 1° marzo 2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe"

42.016. Squeri, Barelli.

Dopo l’articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis.

(Modifiche all’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul Patrimonio destinato)

1. All’articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni nella legge n.77 del 2020 dopo il comma 14 inserire il seguente:

“14-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 14 del presente articolo in relazione al potere di indirizzo esercitato delle Commissioni parlamentari competenti per materia, la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attuazione dei programmi di sostegno pubblico, rilancio dell'economia e di sostegno alle imprese, adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A, verificando i criteri di individuazione degli investimenti e l’evoluzione dei relativi processi sotto il profilo della tutela del risparmio postale e la conformità con gli obiettivi strategici del Piano industriale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

42.017. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis.

(Modifiche all’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul Patrimonio destinato)

2. All’articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni nella legge n.77 del 2020 dopo il comma 14 inserire il seguente:

“14-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 14 del presente articolo in relazione al potere di indirizzo esercitato delle Commissioni parlamentari competenti per materia, la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge le funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, verificando i criteri di individuazione degli investimenti e l’evoluzione dei relativi processi sotto il profilo della tutela del risparmio postale e la conformità con gli obiettivi strategici del Piano industriale di Cassa Deposti e Prestiti S.p.A.

42.018. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo 42 inserire il seguente:

Art. 42-bis.

(Modifiche all’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul Patrimonio destinato)

1. All’articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni nella legge n.77 del 2020, comma 18-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: “e usufruendo dei benefici fiscali già previsti per i piani di risparmio alternativi di cui all’articolo 136 del presente decreto;

b) dopo il comma 18-ter aggiungere il seguente:

“18-quater. Dall’attuazione del comma 18-ter discendono oneri pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

42.019. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Articolo 43

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al fine di agevolare il ricorso al credito al consumo delle famiglie, rendendo certe le condizioni di rimborso anticipato nei relativi finanziamenti, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:

Articolo 120-quaterdecies.1

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

b) il comma 1 dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:

Articolo 120-noviesdecies

(Disposizioni applicabili)

1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater.

c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

Art. 125-sexies

(Rimborso anticipato)

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Dai costi sono esclusi i pagamenti per prestazioni rese da terzi se strumentali alla conclusione del contratto, nonché il costo delle imposte.

1-bis. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato si applica il criterio del costo ammortizzato.

2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:

a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;

b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;

c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata;

d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

3. L'articolo 125-sexies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 2, lettera c), del presente articolo, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, se la richiesta di rimborso anticipato è fatta successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si applica in ogni caso il criterio del costo ammortizzato nonché i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal comma 2, lettera c), del presente articolo.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 43 con la seguente: "Modifiche all'articolo 67 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché agli articoli 120-quaterdecies, 120-noviesdecies, 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".

43.1. Buratti.

Dopo l’articolo 43, inserire il seguente:

“Articolo 43-bis

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase di ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m, del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, alle parole: \"di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO\", inserire: \"le figure professionali (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi) che operano anche come persone giuridiche\".

43.01. Tasso, Borghese, Cecconi.

Dopo l’articolo 43, inserire il seguente:

“Articolo 43-bis

(Modifiche all’articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 20202, n. 40)

Al comma 1, lettera m) del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, alle parole: \"di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO\", inserire: \"le figure professionali (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi) che operano anche come persone giuridiche\".

43.02. Tasso, Borghese, Cecconi.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Art.43-bis.

1. Nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», in deroga alle norme di legge vigenti, le cooperative ed i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni possono erogare finanziamenti diretti di cui all’art. 13, comma 1, lett. m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, alle piccole e medie imprese associate, anche utilizzando per l’erogazione di tali finanziamenti le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 3 gennaio 2017, destinando una percentuale di tali risorse non superiore al 40% alla copertura dei costi di gestione. Su tali erogazioni i Confidi possono acquisire la garanzia diretta rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 nella misura del 100%.

2. Ai fini dell’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. - Invitalia, o società da questa interamente controllata, sottoscrive obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte dei Confidi, in deroga ai limiti di cui al codice civile, fino alla concorrenza dell’ammontare congiunto del patrimonio e dei fondi di garanzia come risultanti dal bilancio del Confidi al 31 dicembre 2019.

3. La delibera di emissione è assunta dall’organo amministrativo. Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 12 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti possono rimborsare i titoli in via anticipata decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli emittenti assumono l’impegno di non utilizzare le risorse per la copertura di perdite derivanti da garanzie rilasciate prima della sottoscrizione degli strumenti.

4. L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. - Invitalia, o società da questa interamente controllata, verificata la conformità della deliberazione di emissione degli strumenti finanziari a quanto previsto dal presente articolo, procede alla sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto a valere sul Fondo di cui all’art. 26, comma 19, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.>>

43.03. Saltamartini, Comaroli, Garavaglia, Frassini, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:

"43-bis. (Norma di Interpretazione autentica in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici)

1. L'articolo 1, comma 4, legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che è sempre ammessa la prova da parte del fornitore del servizio che il mancato esercizio del diritto al pagamento del corrispettivo è attribuibile a responsabilità dell'utente".

43.04. Pastorino.

Articolo 44

Dopo l’art.44, aggiungere il seguente:

«Art.44-bis

(Versamenti delle ritenute fiscali per appalti e subappalti: abrogazione della disciplina)

1. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, è abrogato.»

44.1. Guidesi, Cavandoli, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

All'articolo 44 aggiungere i seguenti commi:

"3. Le delegazioni di pagamento degli enti territoriali poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere rinegoziate con Cassa depositi e prestiti Spa.

4. I risparmi derivanti dalla rinegoziazione delle operazioni di cui al comma precedente sono destinati agli interventi a il sostegno e per il rilancio dell'economia."

44.2. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

1. Fino al 31 dicembre 2021, con riferimento ai contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi a prestazione continuativa, l'anticipazione del prezzo contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ssmmii è calcolata sull'annualità di riferimento.

2. Al decreto legge 76/20, convertito con modificazioni dalla legge 120/20, al comma 7 dell'articolo 8, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

a-bis) al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: *"L'articolo 59, comma 1, terzo e quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, nonché i commi 1 bis e 1 ter"*;

3. Al decreto legge 76/20, convertito con modificazioni dalla legge 120/20, al comma 7 dell'articolo 8, è aggiunta la seguente lettera:

"e) al comma 6, dopo le parole "per gli anni 2019 e 2020", sono aggiunte le seguenti: "e 2021,"

44.3. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’art. 44 aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

1. Al fine di ristorare tutte le attività economiche soggette ai provvedimenti restrittivi di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da covid-19 che hanno attivi gli abbonamenti musica d’ambiente SIAE, ai predetti soggetti è riconosciuto un contributo pari all'80 per cento del predetto canone, nel limite di spesa complessiva di 350 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità attuative del contributo di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge ».

44.4. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’art.44, è inserito il seguente:

«Art.44-bis. (Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l’operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.».

44.5. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art.44, è inserito il seguente:

«Art.44-bis

(Versamenti delle ritenute fiscali per appalti e subappalti: abrogazione della disciplina)

1. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 è abrogato.».

44.6. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art.44, è inserito il seguente:

Art.44-bis

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l’operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.».

44.7. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Articolo 44-*bis*

(*Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)*

1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

4. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio –dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

8. L’ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell’importo dei contributi spettanti ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.”.

44.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Articolo 44-*bis*

(*Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)*

1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

4. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio –dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

8. L’ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell’importo dei contributi spettanti ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.”.

44.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

“Articolo 44-bis (Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'arti-colo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

4. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio – dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare corretta-mente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue: a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020; b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020; c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00. 8. L’ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell’importo dei contributi spettanti ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.”.

44.03. Bruno Bossio.

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

\"Art. 44-bis

(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera: “d) interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali”;

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all’articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, e dall’articolo 58 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all’articolo 23, comma 3-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l’accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all’articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.\".

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000.

44.04. Navarra.

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

Articolo 44-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 dopo l’articolo 81 aggiungere il seguente: Articolo 81-bis - (Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell’anagrafe degli operatori economici)

1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l’Anagrafe degli operatori economici.

2. Il fascicolo di cui al comma 1 comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell’amministrazione stessa.

3. L’Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l’archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono stabiliti le modalità di iscrizione all’Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

Relazione tecnica: La proposta emendativa prevede di istituire un fascicolo aziendale elettronico riepilogativo dei dati aziendali per la partecipazione alle gare di appalto pubblico al fine di evitare per ogni gara la produzione di documentazione cartacea. Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell’amministrazione stessa. Dovrà contemplare al suo interno tutti i requisiti tra cui white list, ISO 14000, modello 231, applicazione codice etico, etc. I fascicoli verranno archiviati e gestiti dall’Anagrafe degli operatori economici. Questa soluzione produrrebbe non solo un evidente risparmio in termini economici e temporali per le imprese e le stazioni appaltanti.

44.05. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

<<Art. 44-bis

1. Gli investitori di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), del “Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)”, adottato con Delibera della Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività d’investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento di azioni e obbligazioni emesse e collocate da banche, o loro controllate, aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima dell’entrata in vigore del presente articolo, possono presentare ricorso all’ACF per vedersi riconosciuto un risarcimento del danno patrimoniale subito a seguito di acquistodei predetti strumenti finanziari, fermo restando il limite massimo di competenza per valore dell’ACF, a valere sul Fondo di cui all’art. 32-*ter*.1 del decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58. A tal fine il predetto Fondo è integrato, per le finalità di cui al presente comma, per l’importo di 100milioni di europer ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. L'Arbitro Controversie Finanziarie accerta le violazioni dell'obbligo in capo all'intermediario di informazioni circa le vicende e l'andamento del titolo successivamente all'acquisto quindi la violazione di obblighi di informazione post contrattuale collocati nella fase esecutiva del rapporto secondo il disposto dell'art 21 del TUF.

3. Il ricorso di cui al comma 1 è presentato entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

4. Al fine di agevolare le procedure risarcitorie di cui al presente articolo, le banche in liquidazione ovvero le banche resesi cessionarie di attività e passività delle stesse, trasmettono all’ACF, su richiesta, in ossequio ad un dovere di leale collaborazione, la documentazione nella loro disponibilità a tal fine occorrente, eventualmente corredata di una memoria illustrativa.

5. Il risarcimento del danno, come riconosciuto con pronuncia dell’ACF, nei confronti degli investitori di cui al comma 1 è liquidato al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forma di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento eventualmente già percepito. A tal fine la CONSOB può definire apposite intese con il FIR, il FITD e l’ANAC, al fine di acquisire ogni elemento informativo utile.

6. Ai fini della presentazione del ricorso all’ACF da parte degli investitori di cui al comma 1 e della relativa trattazione, trova applicazione la procedura prevista dal citato Regolamento adottato con Delibera della Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l’adozione delle relative pronunce. Tali modalità sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro 90 giorni dalla data di entra in vigore del presente articolo e pubblicate sul sito internet dell’Autorità e dell’ACF. Agli oneri di funzionamento dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ivi inclusi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 32-ter.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come integrato ai sensi del comma 1.

7. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente per un massimo di cinque anni, fino a 60 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tal fine è autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, a valere su le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: – 100.000.000;

2022: – 100.000.000;

2023: – 100.000.000.

44.06. Manca Gavino.

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

Articolo 44-bis *(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera: “d) interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali”;

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all’articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l’accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all’articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.>>

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 5 milioni

2022: - 5 milioni

2023: - 5 milioni

44.07. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

articolo 44-bis (*Potenziamento ACE)*

1. All’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, N. 201, dopo il comma 4, inserire il seguente comma: *“4bis. Ferme restando le modalità di calcolo del rendimento nozionale come disposte dal presente articolo e dal DM 3 agosto 2017, su opzione del contribuente, in alternativa alla deduzione ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% del rendimento nozionale, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello in cui si determina l’incremento patrimoniale e fino ad esaurimento del credito d’imposta stesso. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi incrementi patrimoniali, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento dell’incremento patrimoniale effettuato. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.*

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 5.000.000

2022: - 5.000.000

2023: - 5000.000

44.08. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

articolo 44-bis *(Capitalizzazione delle imprese tramite azionariato dei lavoratori)*

1. Al fine di incentivare iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle società di capitali di cui all’articolo 26 del d.l. 34/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico emana, di concerto con il MEF, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto con il quale definisce le modalità e i criteri della partecipazione medesima, avendo particolare riguardo:
2. all’acquisto di azioni o titoli partecipativi da parte dei lavoratori con rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma non occasionale, anche mediante destinazione allo scopo di parte della remunerazione e/o del trattamento di fine rapporto;
3. al rafforzamento dell'informazione e della partecipazione alle assemblee da parte dei lavoratori, anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell'ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare; al rafforzamento dei diritti dei medesimi soggetti nei confronti dei consigli di amministrazione della società anche attraverso la previsione dell'obbligo di risposta ai lavoratori e dell'obbligo di motivazione; alle condizioni statutarie e/o regolamentari, qualora i titoli destinati ai lavoratori siano azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria o strumenti finanziari partecipativi dotati dei diritti di cui all’art. 2351, comma 5, del codice civile, per procedere alla nomina di almeno un componente indipendente dell’organo di amministrazione e un componente dell’organo di controllo;
4. alle condizioni di trasferimento o di riscatto delle azioni o dei titoli partecipativi, soprattutto in occasione della cessazione del rapporto con la società, in presenza delle necessarie condizioni economico-patrimoniali.
5. Gli importi della remunerazione o del trattamento di fine rapporto destinati dai lavoratori alla sottoscrizione delle azioni o di titoli partecipativi non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi. Si applica l’articolo 1, comma 184-bis, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai lavoratori di cui al precedente comma 2, lettera a), che effettuano conferimenti in denaro, ai fini della sottoscrizione delle azioni e dei titoli partecipativi, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento.
6. Allo scopo di sostenere le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un apposito fondo cui sono assegnati 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale, secondo le modalità e i criteri determinati con il decreto di cui al comma 1, di SPA Invitalia, del Fondo Italiano di Investimento, dei Fondi mutualistici per la promozione cooperativa di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 e delle società finanziarie di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, i quali possono assumere partecipazioni temporanee nelle società per un ammontare massimo pari all’importo dei titoli sottoscritti dai lavoratori di cui al precedente comma 2, lettera a).
7. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

44.09. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 44-bis

(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

4. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio –dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

8. L’ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell’importo dei contributi spettanti ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.”.

11. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

44.010. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 44 inserire il seguente:

Art. 44-bis

(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

4. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio–dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

8. L’ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell’importo dei contributi spettanti ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche.”

44.011. Frate.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 44-bis.

(Capitalizzazione costi fissi di gestione).

1. In via eccezionale, esclusivamente per le società che hanno l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese relativi al personale risultante dal libro unico di lavoro - LUL -, i servizi di supporto ed assistenza all’attività amministrativa, fiscale e tributaria, le spese di affitto, le utenze, i servizi informatici e di telefonia, possono essere capitalizzati e ammortizzati, in deroga al principio contabile OIC 24, nella misura non superiore alle eventuali perdite altrimenti registrate, entro il 31 dicembre 2025.

44.012. Dal Moro.

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

Articolo 44-*bis*.

(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

4. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000.

8. L’ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell’importo dei contributi spettanti ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, e degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 209.

44.013. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 44 inserire il seguente:

«Articolo 44-bis. (Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titolari di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.

3.Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

4. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio - dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

5.L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

c)venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

6.L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

8. L’ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell’importo dei contributi spettanti ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 miliardi di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione come rifinanziato dall’articolo 29.».

44.014. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 44-bis (*(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese*)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera: «c-ter) interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali»
2. dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all’articolo 111- octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e dall’articolo 58 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l’accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all’articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 5 milioni

2022: - 5 milioni

2023: - 5 milioni».

44.015. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 44-bis (*Potenziamento ACE*)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge L. 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Ferme restando le modalità di calcolo del rendimento nozionale come disposte dal presente articolo e dal DM 3 agosto 2017, su opzione del contribuente, in alternativa alla deduzione ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% del rendimento nozionale, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello in cui si determina l’incremento patrimoniale e fino ad esaurimento del credito d’imposta stesso. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi incrementi patrimoniali, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento dell’incremento patrimoniale effettuato. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 5 milioni

2022: - 5 milioni

2023: - 5 milioni

44.016. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

« Articolo 44-bis

(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

4. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio –dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

8. L’ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell’importo dei contributi spettanti ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. »

44.017. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 44-bis

(*Sospensione mutui e leasing*)

1. All’articolo 56, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 sostituire le parole: «è sospeso sino al 30 settembre 2020» con le seguenti: «è sospeso sino al 31 dicembre 2021».».

44.018. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 44-bis

(Contributo a fondo perduto a favore della generalità dei titoli di partita IVA che hanno subito un calo di fatturato nel periodo luglio-dicembre 2020 rispetto ad analogo periodo del 2019)

1. Al fine di sostenere gli operatori colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico del-le imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a favore dei soggetti che alla data del 30 settembre 2020 hanno la partita IVA attiva e la stessa risulta non cessata alla data del 31 dicembre 2020.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

4. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al semestre luglio –dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019. Al fine di determinare corretta-mente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre luglio-dicembre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo semestre del 2019 come segue:

a) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

b) venticinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

8. L’ammontare del contributo determinato ai sensi dei commi da 5 a 7 è ridotto dell’importo dei contributi spettanti ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.”

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

44.019. Borghi Claudio, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

">*(Modifiche al decreto – legge 6 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in materia di i concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)*> 1.All’articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 dopo il comma 1, è inserito il seguente:1 *bis*: “Qualora dopo l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione, sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 182bis della legge fallimentare, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.2. Qualora dopo l’omologazione di un concordato preventivo si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore apporta le modifiche idonee ad assicurarne l’esecuzione, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione, e depositando presso la cancelleria del tribunale competente il piano modificato, una situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata e la relazione di attestato L’attestazione riferisce anche in ordine alla funzionalità del piano modificato alla miglior soddisfazione dei creditori. 3. Il tribunale fissa la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori, da tenersi entro 45 giorni dal deposito del piano modificato, con modalità idonee a salvaguardare il contradditorio e l’effettiva partecipazione anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori. 4. Il commissario giudiziale deposita la sua relazione entro quindici giorni dalla data iniziale fissata per l’espressione del voto e la comunica ai creditori. 5. Il concordato è approvato se riceve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto; si considera favorevole il voto di chi non abbia espresso il proprio dissenso entro il termine fissato dal tribunale”.

44.020. Curro'.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 44-bis

(“Cedolare secca” per immobili commerciali)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati nell’anno 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 di superficie fino al 600 metri quadrati escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

2. Il regime di tassazione sostitutiva cedolare secca, può essere adottato esclusivamente in alternativa alla cessione del credito d’imposta al proprietario dell’immobile commerciale da parte del conduttore dell’immobile oggetto del contratto di locazione.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni”, con le seguenti: “200 milioni”.

44.021. Scutella'.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 44-bis

(“Cedolare secca” per immobili commerciali)

3. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2021, qualora alla data del 15 ottobre 2020 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni”, con le seguenti: “200 milioni”.

44.022. Scutella'.

Dopo l'articolo 44,inserire il seguente:(Termine ventennale dei finanziamenti garantiti)1. All’articolo 13, comma 1, lettera d), della decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: “anche per durate superiori a dieci anni”, sono sostituite dalle seguenti: “per una durata di massimo venti anni.”

44.023. Curro'.

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

“Art. 44-bis (Disposizioni in materia di proroga dei mutui)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvedere per 200.000 euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

44.024. Ascari.

Dopo l’articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis

(Modifiche all’articolo 43 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

1. All’articolo 43 del Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1.bis. 1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare di un allungamento fino ad un massimo di 84 rate mensili dei termini di restituzione. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia S.p.a la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia S.p.a, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo 2021, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate ad Invitalia S.p.a dai soggetti richiedenti.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l’attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia S.p.a, previa acquisizione del parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato, è obbligata ad aderire tempestivamente e, comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 per cento del debito in un’unica soluzione oppure pari al 100% del debito in 84 rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la predetta proposta transattiva decade. Ai fini del presente articolo, per debito deve intendersi, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell’inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia S.p.a. fino al momento del perfezionamento dell’accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate ad Invitalia S.p.A che comunque verranno imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente prevedrebbe la restituzione anche dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell’inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia S.p.a. fino al momento del perfezionamento dell’accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate ad Invitalia S.p.a che comunque verranno imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale.”.

c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. Invitalia S.p.a sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del presente articolo, per un periodo di dodici mesi dalla data di ricezione della domanda. A tal proposito, deve rivolgere tempestivamente istanza all’autorità competente, in base alle norme in vigore, per la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto a carico dei richiedenti l’adesione

transattiva ai sensi della presente disposizione, al fine di non arrecare pregiudizio irreversibile alla continuità aziendale".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023"";

44.025. Adelizzi.

Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Estensione delle agevolazioni dei benefici in caso di aumento di capitale)

1. All'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano, ridotti della metà, nel limite di spesa di cui al comma io, anche nel caso di aumenti di capitale di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, anche semplificata, di società cooperative, di società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e di società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitino attività assicurative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, che presentino un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, fino a cinque milioni di euro."».

44.026. Manzo.

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

Articolo 44-bis *(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera: “d) interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali”;

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all’articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l’accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all’articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.>>

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 5 milioni

2022: - 5 milioni

2023: - 5 milioni

44.027. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente

articolo 44-bis (*Potenziamento ACE)*

1. All’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, N. 201, dopo il comma 4, inserire il seguente comma: *“4bis. Ferme restando le modalità di calcolo del rendimento nozionale come disposte dal presente articolo e dal DM 3 agosto 2017, su opzione del contribuente, in alternativa alla deduzione ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% del rendimento nozionale, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello in cui si determina l’incremento patrimoniale e fino ad esaurimento del credito d’imposta stesso. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi incrementi patrimoniali, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento dell’incremento patrimoniale effettuato. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.*

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 5.000.000

2022: - 5.000.000

2023: - 5000.000

44.028. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

“Articolo 44 -bis (Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell’art. 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l’anno 2020, un’indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l’indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l’Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L’indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge»

44.029. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 44 inserire il seguente:

“Articolo 44 -bis - 1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l’anno 2020 e in 174 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge”

44.030. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Articolo 44-bis

1. In considerazione degli effetti creati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.
2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.
3. All' articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro"
4. All'articolo 24, comma 5 bis,del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole "*fino al 31 dicembre 2021*" sono sostituite con le seguenti: "*fino al 31 dicembre 2023*".
5. 5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.". Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-*bis*. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento."
6. Per l'anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 gennaio 2021."¿¿¿

44.031. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 44 inserire il seguente:

Articolo 44-bis

(Sostegno alle attività economiche con destinazione del 5% della ricostruzione pubblica alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l’ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico dell’area cratere)

1. All’articolo 57 del D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l’ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5.ter. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

5-quater. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

5-quinquies. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5-sexies. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

5-septies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5-octies. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

44.032. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo 44 inserire il seguente:

Articolo 44-bis

(Prosecuzione zona franca urbana per il sisma centro Italia)

1. All’articolo 57 del Decreto legge n. 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;

c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

6-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

44.033. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo 44 inserire il seguente:

Articolo 44-bis

(Istituzione zes “cratere sisma 2016)

1. All’articolo 4 del decreto - legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:

4- ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle Regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell’area appenninica interessata.

44.034. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis

(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera: “d) interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali”;

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all’articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, e dall’articolo 58 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all’articolo 23, comma 3-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l’accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all’articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.>>

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 5 milioni

2022: - 5 milioni

2023: - 5 milioni

44.035. Pastorino.

Dopo l’articolo 44 aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, è riconosciuto altresì anche ai lavoratori individuati dall’art. 409, n.3, c.p.c.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 207, comma 1, della presente legge.

44.036. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 44-bis

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l’operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.».

44.037. Mazzetti, D'Attis, Cortelazzo, Labriola.

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 44-bis

(Versamenti delle ritenute fiscali per appalti e subappalti: abrogazione della disciplina)

1. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 è abrogato.».

44.038. Mazzetti, Prestigiacomo, Cortelazzo, D'Attis.

Dopo l’articolo 44 aggiungere il seguente:

Articolo 44-bis

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 3 novembre 2020 ed il 30 giugno 2021 sono improcedibili.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. (35)

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (35)

44.039. Martino.

Articolo 45

All’articolo 45, comma 1, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: “Al fine di qualificare il sistema di collocamento delle persone disabili e in attuazione dell’art. 1, comma 1), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, una quota pari al sette per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di programmi regionali per la formazione di operatori specializzati nella promozione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo linee guida da emanarsi, sulla base delle migliori pratiche esistenti, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge”.

45.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All’articolo 45 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di qualificare il sistema di collocamento delle persone disabili e in attuazione dell’art. 1, comma 1), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, una quota pari al sette per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di programmi regionali per la formazione di operatori specializzati nella promozione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo linee guida da emanarsi, sulla base delle migliori pratiche esistenti, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

45.2. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“2. Al comma 2 dell’articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole “con università e scuole pubbliche, nonchè” sono aggiunte le seguenti: “nonchè indirizzate ad interventi destinati ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati né in un percorso di studi né in attività lavorative, o in iniziative”

45.3. Lattanzio.

al comma 1 sostituire “600 milioni di euro per l’anno 2021 e di 200 milioni di euro per l’anno 2022” con “1.128 milioni di euro per l’anno 2021, 725 milioni di euro per l’anno 2022 e 725 milioni di euro per l’anno 2023”.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2021	2022	2023
CP: -528.000.000	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.000.000	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

45.4. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente: Art. 45-bis. (Criteri istituzione retribuzione minima garantita). Al fine di garantire un'equa retribuzione a tutti i lavoratori in conformità all'articolo 36 della Costituzione, il Governo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica istituisce una commissione indipendente che individui i criteri idonei per l'istituzione di una retribuzione minima garantita su base nazionale.

45.5. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Al fine di qualificare il sistema di collocamento delle persone disabili e in attuazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, una quota pari al sette per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di programmi regionali per la formazione di operatori specializzati nella promozione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo linee guida da emanarsi, sulla base delle migliori pratiche esistenti, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge”.

45.6. Buompane, Maraia, Manzo, Caso.

All’art. 45 è aggiunto il seguente:

Art. 45 (fondo per il controesodo dei lavoratori altamente qualificati)

1All'articolo 5 del decreto-legge 30 Aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a)dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis - Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell’anno d’imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.”

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento, non hanno beneficiato del regime di cui al presente articolo nei tre periodi d’imposta precedenti, e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;”

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209

45.7. Ungaro, Del Barba.

All’articolo 45, comma 1, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: “Al fine di qualificare il sistema di collocamento delle persone disabili e in attuazione dell’art. 1, comma 1), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, una quota pari al sette per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di programmi regionali per la formazione di operatori specializzati nella promozione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo linee guida da emanarsi, sulla base delle migliori pratiche esistenti, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge”.

45.8. Mandelli.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-*bis*

(*Fondo per il controesodo dei lavoratori altamente qualificati*)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento, non hanno beneficiato del regime di cui al presente articolo nei tre periodi d'imposta precedenti, e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio *post lauream*, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 1, lettera *c)*, del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

45.01. La VI Commissione.

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis (Welfare aziendale-fringe benefit)

1. All’articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo le parole «servizi prestati» sono aggiunte le seguenti parole: «volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale»;

b) Le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalla seguente: «ad euro 500»

2. All’articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter) I lavoratori possono cedere a titolo gratuito la totalità o parte delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, agli enti destinatari del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106, accreditati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, al Dipartimento della Protezione Civile Italiana e al Servizio Sanitario Italiano secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute»

«3-quater) I lavoratori possono cedere a titolo gratuito la totalità o parte delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi come regolati dai precedenti commi 2 e 3 a lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che abbiano particolari esigenze di cura proprie o di familiari conviventi».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

45.02. Quartapelle Procopio, Gribaudo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 45-bis

(Potenziamento I.T.S e sviluppo tecnologie abilitanti)

1. Affinché il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, sia messo in grado di adeguare i percorsi formativi professionalizzanti con le profonde e improvvise trasformazioni che interessano il contesto innovativo d’impresa, con particolare riferimento alle competenze abilitanti di impresa 4.0 e agli obiettivi del “Green New Deal”, è istituito, dall’anno 2021, presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per la formazione professionalizzante, con la capienza di 20 milioni di euro così ripartito:

A. 15 milioni di euro per l’aggiornamento delle tecnologie abilitanti dei laboratori delle Fondazioni degli istituti tecnici superiori,

B. 5 milioni di euro per una adeguata campagna di comunicazione che superi i gap culturali italiani sulla formazione tecnica e professionale;

1. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite: per quanto riguarda il Fondo di cui al punto “A” attraverso un bando destinato alle Fondazioni ITS regolarmente riconosciute e attive con percorsi formativi inerenti le competenze abilitanti sopra richiamate, per quanto riguarda il Fondo di cui al punto “B” attraverso una gara pubblica alla quale saranno chiamati a partecipare i principali player del settore della comunicazione.
2. L’assegnazione delle risorse segue il criterio di ripartizione tra le Regioni, che prevede che il 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sono erogate come cofinanziamento dei piani territoriali di cui all’art. 11 DPCM 25 gennaio 2008, alle Regioni in cui sono attive Fondazioni ITS riconosciute e che il restante 30 per cento delle risorse sia erogato alle Fondazioni riconosciute, che in seguito al monitoraggio ministeriale, abbiano conseguito una valutazione positiva sui percorsi del precedente anno formativo.
3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

45.03. Soverini, Benamati, Bonomo, Manca Gavino, Zardini, Ciampi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Articolo 45-bis.

(Rinvio applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. All’art. 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «A partire dal 1° gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2022»”.

45.04. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 45-bis

1. Al fine di garantire la qualità dei tirocini formativi e di orientamento, e un’adeguata indennità di partecipazione ai tirocinanti, a decorrere dal 1 gennaio 2020 l’indennità minima di partecipazione per coloro che svolgono attività di tirocinio di cui all’articolo 12 delle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, approvate il 25 maggio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è innalzata a 600 euro lordi.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) revisione della disciplina dei tirocini come modalità residuale per l’ingresso nel mondo del lavoro;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, in particolare rispetto al divieto di utilizzo di tirocinanti in caso di ripetuta mancata trasformazione in contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Raddoppio indennità minima per il tirocinio e revisione delle norme

45.05. Gribaudo, Fusacchia, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"45-*bis*.

(Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere).

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro."

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022

45.06. Gribaudo, Quartapelle Procopio, Boldrini, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Viscomi, Serracchiani, Cantone Carla, Lepri, Mura, Lacarra, Fusacchia.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"45-*bis*.

(Assegno di Ricollocazione).

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole "Fino alla data del 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data del 31 dicembre 2020".

45.07. Lacarra.

Dopo l’articolo 45 aggiungere il seguente :

Articolo 45 bis.

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da SARS CoV-2 i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’ obbligo di cui all’articolo 2087 del c.c. mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali e successive modificazioni e integrazioni nonché negli altri protocolli e linee guida di cui all’ articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n 33 , nonché mediante l’adozione ed il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di ottemperanza alle prescrizioni di cui ai predetti protocolli, è esclusa ogni responsabilità civile e penale del datore di lavoro e delle persone fisiche che agiscano in nome e per conto dello stesso.

45.08. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

Articolo 45-bis

1) Al comma 3 dell’art. 19-quaterdecies del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

“Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell’ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei parametri indicati dai DM 140/2012 e DM 55/2014 e successive modifiche. Eventuali contratti d’opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti”.

45.09. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 45-bis

(Agevolazioni fiscali per ricercatori e docenti impatriati).

1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 è sostituito dal seguente:

«5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno 2020 ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 12 milioni di euro per l'anno 2021 e 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

45.010. Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani, Topo.

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

“Art. 45-bis (Procedure di concessione della cittadinanza italiana)

1. Nei casi in cui le procedure relative alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.91, prevedono la dimostrazione del possesso di requisiti reddituali sufficienti al sostentamento da parte del richiedente su istanza di quest’ultimo, i redditi individuali e familiari relativi all’anno 2020 non vengono considerati. Nei casi predetti, le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare che, ove necessario ai fini della procedura, si consideri il reddito dell’anno precedente o successivo.”

45.011. Ascari, Baldino.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

Art. 45-bis

(Disposizioni in materia di funzionamento del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione)

1. All'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il terzo periodo sono aggiunte le parole: “Tali disposizioni non si applicano al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 gennaio 2009, n. 2”.

2. Con lo strumento di cui all’articolo 33, comma 4-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con inclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono essere rimodulate all’interno del Fondo anche nel conto dei residui, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

45.012. Cubeddu.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

45-bis (disposizioni concernenti le politiche attive del lavoro)

1.Al comma 1 dell'articolo 8, del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole "a tempo pieno", inserire le seguenti: "ovvero a tempo parziale".

Al terzo periodo del comma 2 dell'art. 8, del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "contratto di lavoro a tempo pieno", inserire le seguenti: "ovvero a tempo parziale".

2.All'articolo 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli eventuali osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti dei propri percorsi formativi, nonché di registrare e comunicare alle piattaforme di cui all'articolo 6 del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.".

2-ter.All'articolo 4 del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, al comma 8, n. 3), dopo le parole "alle attivita' individuate nel Patto per il lavoro", inserire le seguenti: "e ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui il soggetto preposto al colloquio di orientamento e al percorso del bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni;".

2- quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole: "possono stipulare" con le seguenti: "stipulano".

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 - bis e 2 -ter , si provvede nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dal comma 209 della presente legge.

45.013. Invidia.

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

Articolo 45-bis (Disposizioni relative alla selezione dei gestori, del depositario e degli esperti indipendenti da parte degli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati di cui al decreto Legislativo n. 509/1994 e al decreto Legislativo n. 103/1996)

1. Dopo il comma10-ter dell'art.1 del decreto legge n. 162 del 2008 (Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.) è inserito il seguente:

«10ter-1. Gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati, ai sensi del decreto Legislativo n. 509/1994 e del decreto Legislativo n. 103/1996, si dotano di procedura di evidenza pubblica di tipo semplificato per la selezione dei gestori, del depositario e degli esperti indipendenti in grado di assicurare un'adeguata tutela degli interessi dell’ente previdenziale e degli aderenti, la trasparenza e la competitività del procedimento nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione. I competenti organi di amministrazione degli Enti richiedono offerte contrattuali per ogni tipologia di servizio o attività. Le offerte contrattuali rivolte agli Enti sono formulate per ogni tipologia di servizio o attività richiesta in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento a ciascuna tipologia di servizio offerto. Nello svolgimento di tali procedure i predetti Enti provvedono a:

a) istituire nel proprio sito internet una sezione separata e dedicata alla procedura di evidenza pubblica di tipo semplificato di cui al precedente comma 1.

b) prevedere per la procedura di evidenza pubblica, quanto meno, la diffusione al pubblico di un avviso, contenente i contenuti, i termini, la durata, gli obblighi e i diritti dei servizi o delle attività che l'Ente intende esternalizzare. Tale avviso è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente ed è contestualmente comunicato ad almeno due agenzie di stampa a diffusione nazionale. Tra la data di pubblicazione dell'avviso e il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori terzi devono intercorrere almeno 30 giorni di calendario.

c) prevedere per la procedura di evidenza pubblica che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Ente e i soggetti terzi sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Al termine della procedura l'Ente pubblica nella sezione dedicata del sito internet dell'Ente un avviso contenente la denominazione sociale e la partita IVA del soggetto aggiudicatario del servizio o attività.

d) rispettare i principi di cui al d.lgs.n.50 del 2016, dotandosi della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1 che comunque può essere utilizzata solo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di cui all' articolo 14, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111. »

45.014. Manzo.

Dopo l’articolo 45 inserire il seguente:

Articolo 45-bis *(Proroga rinvio ammortamento mutui enti locali)*

1. All'articolo 44 del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;*

b) al comma 2-bis, le parole *“per la durata di tre anni”* sono sostituite con le seguenti: *“per la durata di 6 anni”.*

45.015. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

Dopo l’articolo 45 aggiungere il seguente:

Articolo 45-bis

(Fondo indennizzo risparmiatori: determinazione del prezzo di acquisto delle azioni)

1. Al comma 496 della legge del 30 dicembre 2018 n.145, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “Per determinare il prezzo medio di carico in caso di più acquisti, o in caso di affrancamento delle azioni, si fa riferimento all’ultimo valore riportato nel rendiconto titoli antecedente alla liquidazione coatta amministrativa della Banca per i cui titoli viene richiesto l’indennizzo, come certificato dalla Banca depositaria. Qualora non sia disponibile un rendiconto titoli ante liquidazione, o i dati siano contraddittori o mancanti, per determinare il prezzo medio si fa riferimento nell’ordine: all’estratto del libro soci, alle certificazioni di possesso continuato azioni, al valore storico delle stesse.”;

b) al terzo periodo le parole: “anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo” sono sostituite dalle parole: “anticipo nel limite massimo del 90 per cento dell'importo dell'indennizzo”.

45.016. Zanettin.

Dopo l’articolo 45 aggiungere il seguente:

Articolo 45-bis

(Fondo indennizzo risparmiatori: determinazione del prezzo di acquisto delle azioni)

1. Al comma 496 della legge del 30 dicembre 2018 n.145, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “Per determinare il prezzo medio di carico in caso di più acquisti, o in caso di affrancamento delle azioni, si fa riferimento all’ultimo valore riportato nel rendiconto titoli antecedente alla liquidazione coatta amministrativa della Banca per i cui titoli viene richiesto l’indennizzo, come certificato dalla Banca depositaria. Qualora non sia disponibile un rendiconto titoli ante liquidazione, o i dati siano contraddittori o mancanti, per determinare il prezzo medio si fa riferimento nell’ordine: all’estratto del libro soci, alle certificazioni di possesso continuato azioni, al valore storico delle stesse.”;

b) al terzo periodo le parole: “anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo” sono sostituite dalle parole: “anticipo dell'intero importo dell'indennizzo”.

45.017. Zanettin.

Dopo l’articolo 45 inserire il seguente:

<<Art.45-bis

1 E ‘istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla riforma del sistema delle politiche attive per il lavoro e degli ammortizzatori sociali.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “300 milioni”.

45.018. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli.

Articolo 46

Dopo l’art. 46 aggiungere il seguente:

Articolo 46 bis *(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)*

1. In deroga all’articolo 20, comma 1, lettere c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

2. In deroga all’articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.>>

46.1. Di Maio Marco, Del Barba.

All’articolo 46, la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente : al secondo periodo le parole : “ e a sette giorni per l’anno 2020; sono sostituite dalle seguenti “ e a sette giorni per l’ anno 2020 e a dieci giorni per l’anno 2021”. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa per l’anno 2021.

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200 , della legge 23 dicembre 2014 n° 190 come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

46.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a chi ha svolto attività di rappresentanza politica nei contesti locali.

2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianita' previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.

4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.

5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento e' quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e' attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

46.3. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’art. 46 aggiungere il seguente:

Articolo 46 bis *(Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)*

1. In deroga all’articolo 20, comma 1, lettere c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

2. In deroga all’articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.>>

46.4. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«46-bis (*Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione*)

1. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale per l'anno 2021, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediate corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 209».

46.01. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo l’articolo 46 inserire il seguente:

«Art. 46-bis.»

(Disposizioni in materia di lavoro autonomo)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e ad altre forme previdenziali obbligatorie ovvero ai lavoratori autonomi, privi di partita iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano cessato o ridotto o sospeso la propria attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, subendo una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel 2020, rispetto al precedente periodo di imposta 2019, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento della differenza del fatturato ovvero dei corrispettivi del 2020 rispetto al 2019. Il credito d’imposta si applica ai liberi professionisti titolari di partita iva con redditi 2019 inferiori o uguali a 65.000 euro.
2. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Al riguardo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 122, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in 800 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall’art. 209, comma 1, della presente legge.

46.02. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Dopo l’articolo 46, inserire il seguente: “46 bis – (Delega al governo per l’anticipo bancario della Cassa Integrazione)

1. Per velocizzare l’erogazione delle spettanze previste nell’ambito delle prestazioni di cui agli articoli 68, 69, 70 e 71 del presente decreto, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti che contengano disposizioni idonee a predisporre, nelle more del procedimento, l’anticipo bancario delle somme dovute attraverso convenzioni con i principali istituti bancari, senza alcun costo o pregiudizio per il lavoratore beneficiario.

2. Il termine per l’esercizio di tale deroga è fissato in 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri di tale provvedimento si provvede con una riduzione di pari importo delle spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”

46.03. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 46-bis (*Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia*)

1. In deroga all’articolo 20, comma 1, lettere c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

2. In deroga all’articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.».

46.04. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 46-bis – (*Proroga Naspi e DisColl in scadenza*)

1. Le prestazioni di Naspi e Dis-Coll il cui periodo di fruizione termini entro il 31.12.2020 sono prorogate per ulteriori quattro mesi a decorrere dal giorno di scadenza, compresi i trattamenti di Naspi e DisColl che già hanno usufruito della proroga di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.>>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 46-bis, valutati in euro 178,2 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n.190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

46.05. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni.

Dopo l’articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis (Proroga modalità semplificata di lavoro agile)

All’articolo 90, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,, le parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2020” sono soppresse.

46.06. Scerra.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis (Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell’editoria)

All’articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148 il comma 4 è soppresso.

46.07. Businarolo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis (Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell’editoria)

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69 sostituire le parole: <<richiesti dal 1° gennaio 2018>> con le seguenti: <<richiesti dal 1° gennaio 2022>>.

46.08. Businarolo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis (Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell’editoria)

1. Al comma 500, primo periodo, dell’articolo 1 della legge 72 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: <<e di periodici>> aggiungere le seguenti: <<anche se occupati in mansioni non direttamente inerenti prodotti periodici>>.

46.09. Businarolo.

Dopo l’articolo 46, inserire il seguente:

“46-bis

(Disposizioni in materia di proroga NASPI e DIS-COLL)

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 agosto 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle mede-sime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 500 milioni. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L’importo riconosciuto per cia-scuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la presta-zione originaria.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti:“300 milioni”.

46.010. Segneri.

Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*

1. Ai soggetti di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta in via sperimentale, per l'anno 2021, un'indennità mensile pari all'80 per cento di un dodicesimo del reddito da lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2019.

2. L'indennità, nel limite massimo di 1.200 euro, è corrisposta entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui al comma 4, a condizione che, nel mese precedente a quello di presentazione della stessa, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi risulti inferiore di almeno il 50% rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno 2019 e non superi 10.000 euro.

3. Qualora, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021, il reddito da lavoro autonomo risulti superiore a 10.000 euro, le indennità percepite nel corso dell'anno precedente sono soggette a restituzione. Con successivi provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati i tempi e le modalità di restituzione delle stesse.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 5.000 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

46.011. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 46 inserire il seguente:

46-bis

(Indennità straordinaria di continuità

reddituale e operativa)

1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici di carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali situazioni, è istituita un'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e spettante, a domanda, ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda hanno subìto una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.

3. Se nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o per malattia o per un altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della Gestione separata di cui al comma 1, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità o di malattia ovvero di un altro indennizzo a carico della citata Gestione separata, tali indennità o indennizzi rilevano ai fini del calcolo del reddito.

4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, hanno maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni alla medesima Gestione separata e che nel corso dei tre anni precedenti non hanno cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante l'erogazione del trattamento dell'ISCRO determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione dipenda da cause non imputabili al lavoratore.

5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno cinque anni dalla conclusione del precedente trattamento dell'ISCRO. In ogni caso, nessuno può usufruire dell'ISCRO per più di tre volte.

6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'ISCRO non può in ogni caso superare la cifra di 6.516 euro.

7. L'ISCRO non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.

8. La domanda dell'ISCRO è presentata all'INPS, per via telematica, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.

9. L'ISCRO è corrisposta in sei mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.

10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile, neanche in parte, con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e del lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, di definirne i contenuti formativi e di predisporne l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro istituisce un tavolo di coordinamento con le regioni e con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.

12. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un aumento pari a 0,28 punti percentuali dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al comma 12 del presente articolo confluiscono in un apposito fondo istituito nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.

46.012. Mandelli, Zangrillo, Polverini, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 46 inserire il seguente:

46-bis

(Fondo per iniziative a sostegno dei professionisti iscritti alla gestione separata)

1 Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo per il finanziamento di iniziative a sostegno del reddito dei liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore della presente legge iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, con una dotazione di 1000 milioni di euro per l’anno 2021.

2 Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di indennità una tantum da erogare a favore dei soggetti di cui al medesimo comma 1 che vedano sospesa o ridotta la propria attività professionale a causa dagli effetti prodotti della pandemia da COVID-19.

3 Il ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con uno o più decreti, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al riparto del fondo di cui al comma 1 ai sensi del comma 2.

4 All’onere derivante dal comma 1, quantificato in 1000 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.

46.013. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche al D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

1. Al comma 8 dell’art. 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i valori percentuali dello 0,65 per cento e dello 0,45 per cento sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: «0,50 per cento» e «0,30 per cento».

2. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 207.

46.014. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modifiche al D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

Al comma 8 dell’art. 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i valori percentuali dello 0,65 per cento e dello 0,45 per cento sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: «0,50 per cento» e «0,30 per cento».

46.015. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 47

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 47 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

L'articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.";
2. il comma 1-bis è abrogato

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato".

47.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato."

47.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’articolo 47, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

2. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole “Al contratto di lavoro subordinato” sono anteposte le seguenti: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi”.

3. All’articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole “Il contratto può essere rinnovato” sono anteposte le seguenti: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi”.

4. All’articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole “tre giorni” sono sostituite con le parole “dodici giorni”.

Relazione tecnica: La proposta mira a valorizzare il ruolo delle parti sociali, al fine di superare la necessità di predeterminare per legge una regola rigida, identica tutti i settori, tutti i territori, tutte le aziende.

A tal fine, viene consentito alla contrattazione collettiva di individuare ulteriori causali per la stipula dei contratti a termine e di disciplinare diversamente il regime delle proroghe e dei rinnovi.

Viene inoltre estesa la possibilità di ricorso alle prestazioni di lavoro extra così come disciplinate dalla contrattazione collettiva del settore turismo.

La proposta, oltre a non comportare oneri per il bilancio dello Stato, è suscettibile di favorire la creazione di occasioni di lavoro e, per tal via, di determinare maggiori entrate.

47.3. De Toma, Silvestri Rachele.

Al comma 1, *sostituire le parole* “31 marzo 2021” *con le seguenti:* “31 dicembre 2021”.

Proroga sospensioni delle causali contratti e tempo determinato

47.4. Mura, Viscomi, Serracchiani, Cantone Carla, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

Sostituire l’articolo 47 con il seguente:

ART. 47. (Rinnovo dei contratti a tempo determinato)

1. All'articolo 93, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

“Dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le predette condizioni sono soddisfatte dalle condizioni individuate dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

47.5. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.”

Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le parole “789 milioni” e le parole “500 milioni” con le parole “440 milioni”.

47.6. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

All’articolo 47 le parole : “ 31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti : “ 31 dicembre 2021”

47.7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"*1-bis.Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 1–bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per le sole attività di cui all'allegato c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 48 mesi. Superati i 12 mesi di durata successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati oltre a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, solo per esigenze connesse a incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria. Qualora il limite dei quarantotto mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.*"

47.8. Fregolent, D'Alessandro, Del Barba.

Sostituire l'articolo 47 con il seguente:

Articolo 47.

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. L'articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «Articolo 93 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) - 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.»;

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato».

47.9. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «2. Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 nonché per i datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, considerata la natura stagionale delle attività, il termine del 31 marzo 2021, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2021»

47.10. Mor, Del Barba.

All’articolo 47, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) I contratti collettivi di cui all’articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni.”».

Conseguentemente, a copertura degli oneri relativi alle esigenze organizzative, gestionali e informative derivanti dalla presente disposizione è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

47.11. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All’articolo 47, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è modificato come segue: “Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione”.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla misura, pari a 16,9 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

47.12. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Sostituire l’articolo con il seguente: “Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i commi da 1 a 3 dell’articolo 19 e il comma 01 dell’articolo 21 sono abrogati.”

47.13. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire l’articolo con il seguente:

“Art. 47 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

L’articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

“Art. 93 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al contratto di lavoro subordinato può es-sere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.”;

b) il comma 1-bis è abrogato

2. All’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato”.

47.14. Delmastro Delle Vedove.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.”

47.15. Delmastro Delle Vedove.

All’articolo 47, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-*bis*) I contratti collettivi di cui all’articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni.”».

47.16. Di Maio Marco, Del Barba.

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è modificato come segue: "Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione".».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla misura, pari a 16,9 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 209 della presente legge.

47.17. Di Maio Marco, Del Barba.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47

(*Rinnovo dei contratti a tempo determinato)*

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021» e dopo le parole «contratti di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «del settore pubblico e privato».»

47.18. Del Barba.

Sostituire l’articolo con il seguente:

« Art. 47

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

L’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

“Art. 93 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.”;*
2. *il comma 1-bis è abrogato*

2. All’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato.” ».

47.19. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« *1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2020 ed a 60 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.* »

47.20. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

L’art. 47 è sostituito dal seguente:

“Sostituire il comma 1 dell’art. 93 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 con il seguente: “1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.”

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

47.21. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’art. 47, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

2. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «2. Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 nonché per i datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, considerata la natura stagionale delle attività, il termine del 31 marzo 2021, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2021».

47.22. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

All’articolo 47, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

<<1-bis. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole “Al contratto di lavoro subordinato” sono anteposte le seguenti: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi”.

1-ter. All’articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole “Il contratto può essere rinnovato” sono anteposte le seguenti: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi”.

1-quater. All’articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole “tre giorni” sono sostituite con le parole “dodici giorni”.>>

47.23. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire l’articolo 47 con il seguente:

“Art. 47 (Contratti a tempo determinato)

L’articolo 1 del decreto legge del 12 luglio 2018 n° 87 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n° 96 è abrogato.

47.24. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 47 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

L'articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.";
2. il comma 1-bis è abrogato

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato

47.25. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.”

Conseguentemente alle minori entrate pari a 11 milioni di euro per il 2020 e a 60 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

47.26. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni

a) sostituire le parole “31 marzo 2021” con le seguenti “31 dicembre 2021”;

b) inserire il seguente comma:

1-bis “Fino al 31.12 2021 non è dovuto il contributo di cui all’art.3, co.2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96”

47.27. Del Barba.

Al comma 1, le parole: *"31 marzo 2021"* sono sostituite dalle seguenti parole: "*31 dicembre 2021*"

47.28. Guidesi, Durigon, Giaccone, Caparvi, Caffaratto, Lorenzoni Eva, Murelli, Moschioni, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Comaroli, Frassini, Paternoster.

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 47 (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*)

L'articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93 (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.";

b) il comma 1-bis è abrogato

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato".

47.29. Guidesi, Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 47, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

47.30. Guidesi, Durigon, Galli, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

All'articolo, apportare le seguenti modifiche.

1. *al comma 1, le parole* "31 marzo 2021" *sono sostituite dalle seguenti* "31 dicembre 2021"*;*
2. *dopo il comma 1, è inserito il seguente:* "2. Fino al 31 dicembre 2021 non è dovuto il contributo di cui all'art.3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96"

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis, dell'articolo 47, valutati in euro 13, 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n.190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

47.31. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni.

*Sostituire l'articolo con il seguente: «*1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al contratto di lavoro subordinato può es-sere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.";

b) il comma 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato".»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:« (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)*»*

47.32. Cattoi Vanessa, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 47

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. L'articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dal-la legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al contratto di lavoro subordinato può es-sere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.";

b) il comma 1-bis è abrogato;

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato".»

47.33. Borghi Claudio, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge

47.34. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Sostituire l’articolo 47 con il seguente:

«Articolo 47.

(Modifiche all’Articolo 19, D.lgs. n. 81/2015 in materia di contratti a termine)

1. All’articolo 19 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

c) il comma 1-bis è soppresso;

d) al comma 2, le parole «ventiquattro mesi» del primo e del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

2. All’articolo 21del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 01 è soppresso;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.»

47.35. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Aggiungere i seguenti commi:

“1-bis Al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) con scadenza sino al 21 giugno 2021, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021.

1-ter Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, l’Ente provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.”

47.36. Gadda, Del Barba.

Sostituire l’articolo 47 con il seguente:

«Art. 47.

(Modifiche all’art. 19, D.Lgs. n. 81/2015 in materia di contratti a termine)

1. All’articolo 19 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

c) il comma 1-bis è soppresso;

d) al comma 2, le parole «ventiquattro mesi» del primo e del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

2. All’articolo 21del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 01 è soppresso;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».

47.37. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’art. 47 aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. All'articolo 54-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

b) al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;

c) al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;

d) la lettera a) del comma 14 è soppressa;

e) al comma 17, lettera e) le parole: «in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata» sono soppresse.

47.38. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’art. 47 aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Dimissioni per fatti concludenti)

All’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 1 aggiungere il seguente : «1-bis. Qualora il lavoratore si assenti dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a sette giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, anche in mancanza della sottoscrizione dei moduli di cui al comma 1. ».

47.39. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

All’articolo 47, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

<<2. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole “Al contratto di lavoro subordinato” sono anteposte le seguenti: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi”.

2. All’articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole “Il contratto può essere rinnovato” sono anteposte le seguenti: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi”.

2. All’articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole “tre giorni” sono sostituite con le parole “dodici giorni”.>>

47.40. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

Sostituire l’articolo con il seguente:

“Art. 47 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

L’articolo 93 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

“Art. 93 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.”;
2. il comma 1-bis è abrogato

2. All’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato”.

47.41. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.”

47.42. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

All’art. 47, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «2. Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 nonché per i datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, considerata la natura stagionale delle attività, il termine del 31 marzo 2021, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2021»

47.43. Mandelli.

All’articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“2. All’articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: “settore del turismo” , inserire le parole “, termale”

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze modificare come segue gli importi previsti:

Anno 2021 -1.500.000

Anno 2022 -1.500.000

47.44. Mandelli, Baldini.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: “31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Dopo le parole: “in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” sono inserite le seguenti: “nonché all’art. 23 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all’art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012”; le parole: “dodici mesi” sono sostituite con le seguenti: “ventiquattro mesi” e le parole: “ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi” e le parole: “e per una sola volta” sono abrogate”.

47.45. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 47

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole: “31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2021”;

- dopo il primo periodo è inserito il seguente:

<<Dopo le parole: “in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” sono inserite le seguenti: “nonché all’art. 23 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all’art. 2, comma 28 della legge n. 92/2012”; le parole: “dodici mesi” sono sostituite con le seguenti: “ventiquattro mesi” e le parole: “ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi” e le parole: “e per una sola volta” sono abrogate>>.

47.46. Mazzetti, Pella, Occhiuto, D'Attis, Labriola.

All’articolo 47, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) I contratti collettivi di cui all’articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni.”».

47.47. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

All’articolo 47, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il secondo periodo è modificato come segue: “Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione”.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla misura, pari a 16,9 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

47.48. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Sostituire l’articolo 47 con il seguente:

«Art. 47.

(Modifiche all’art. 19, D.Lgs. n. 81/2015 in materia di contratti a termine)

1. All’articolo 19 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

c) il comma 1-bis è soppresso;

d) al comma 2, le parole «ventiquattro mesi» del primo e del terzo periodo sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».

2. All’articolo 21del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 01 è soppresso;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'a’co di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.».

47.49. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 47 aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. All'articolo 54-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
2. al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
3. al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;
4. la lettera a) del comma 14 è soppressa;
5. al comma 17, lettera e) le parole: «in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata» sono soppresse.

47.50. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

L’art. 47 è sostituito dal seguente:

<<art. 47

1 Sostituire il comma 1 dell’art. 93 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 con il seguente: “1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e' possibile stipulare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.”

47.51. Porchietto, D'Attis, Squeri, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Al comma 1 sostituire le parole “31 marzo” con le seguenti “31 dicembre”

47.52. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli, Pella.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1 *bis.* All'articolo 248 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

c) visto il perdurare dello stato di emergenza stabilito con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, inizialmente per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020 e, successivamente, il termine è stato esteso al 31 gennaio 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020. Prevedere una soppressione, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, delle prove previste per i concorsi che hanno già svolto almeno una prova scritta e considerare l'attuale graduatoria come graduatoria finale di merito. Tenendo in considerazione tutti i candidati che hanno superato le prove già espletate, con la soglia minima di riferimento al fine di ridurre i costi e i tempi che occorrerebbero per bandire ed espletare nuovi concorsi, per selezionare e formare soggetti destinati ad assumere ruoli nella PA in cui, si lamenta una grande penuria di personale e garantire il turn over in tempi ragionevoli.

47.53. Casciello, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

Dopo l’articolo 47 aggiungere il seguente:

Articolo 47 bis

Ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge n° 44 del 1999 che godono della sospensione dei termini di cui all’articolo 20, commi 1,2, 3 e 4 della medesima legge n 44 del 1999, nonché ai soggetti di cui alla legge n 108 del 7 marzo 1996 che godono della sospensione dei termini di cui all’articolo 20, comma 6 della legge n 108 del 7 marzo 1996, è consentito il rilascio del Documento di Regolarità Contributiva (DURC) ovunque previsto esibendo esclusivamente il certificato di godimento della sospensione dei termini.

47.01. Aiello Piera.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 47-*bis*.

(Prestazioni occasionali).

"1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti ricadute economiche ed occupazionali, per l'anno 2021, il limite dei compensi di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato del 100 per cento."

.

Raddoppio dei limiti di reddito per le prestazioni occasionali

47.02. Lacarra, Viscomi, Serracchiani, Cantone Carla, Lepri, Mura.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

Articolo 47-bis (interventi in favore dei Centri autorizzati di assistenza agricola)

1. All'articolo 6 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo "Tale decreto deve confermare la piena inclusione, nelle attività di cui ai commi 1 e 2, dei liberi professionisti sia con contratto di lavoro dipendente che con contratto di incarico professionale";

b) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo "In alcun modo le Convenzioni Organismo Pagatore-CAA potranno limitare le attività di operatore CAA esclusivamente in forza di specifici contratti di lavoro dipendente.".

47.03. Loss, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

«Articolo 47 bis

(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)

1.A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2022 è sospesa la disposizione di cui all'articolo 1 DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25. Conseguentemente fino al 31 dicembre 2022, il lavoro accessorio torna ad essere disciplinato dagli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

47.04. Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma.

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-*bis*

(Modifica dell’articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 432 è sostituito dal seguente:

« 432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2020, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2020, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data dei 31 dicembre 2020, fatti salvi i requisiti già maturati al 31 dicembre 2017 un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427 ».

47.05. Pastorino.

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

« *Articolo 47-bis*

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettere b) e c);

b) comma 6, lettere a);

c) comma 14, lettere c) e d).

2. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "12.000 euro".

b) al comma 8, alla lettera d), dopo le parole: "di reddito di inclusione (REI)", inserire le seguenti: "di reddito di cittadinanza sottoscrittori di Progetti Utili alla Collettività (PUC)";

c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, ONLUS, nonché imprese agricole.";

d) al comma 16, primo periodo, le parole: "La misura minima" a: "sul piano nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "La misura minima oraria del compenso è pari a 10 euro”.

e) Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. »

47.06. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Articolo 47-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

1. All’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il penultimo e l’ultimo periodo sono soppressi».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

47.07. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Minardo, Moschioni, Murelli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’Articolo 47 aggiungere il seguente:

«Articolo 47-bis

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. All'articolo 54-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, lettera a), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
2. al comma 1, lettera b), le parole «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.000»;
3. al comma 1, lettera c), le parole «2.500» sono sostituite dalle seguenti: «3.500»;
4. la lettera a) del comma 14 è soppressa;
5. al comma 17, lettera e) e parole: «in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

47.08. Guidesi, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Minardo, Moschioni, Murelli, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Viviani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 47 , inserire il seguente:
«Art. 47-bis
(Lavoratori fragili)
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Fino al 31 gennaio 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il predetto periodo non è computabile nel periodo di comporto. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.”
2 -bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’art.209, comma 1 del presente provvedimento.

47.09. Segneri, Viscomi, D'Alessandro, Epifani, D'Arrando.

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

All’art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il penultimo e l’ultimo periodo sono soppressi».

47.010. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 48

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«21-bis (*Sostegno manodopera nel settore agricolo*)

1. Fino al 30 giugno 2021 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, è riconosciuto alle imprese agricole un importo di euro 2.000 da utilizzare in tickets necessari al reperimento e alla gestione della manodopera occasionale.
2. Il ticket di cui al precedente comma viene erogato mediante il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ed, in deroga ai commi 1, 5, 8, 8.bis, 14 e 20 dello stesso decreto legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.
3. Le modalità operative per accedere alla misura del presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».

48.01. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« 21-bis (*Modifiche al decreto legge 14 agosto 2020 n.104*)

1. All'articolo 58, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «55.10.00» inserire le seguenti: «e 55.20.52»

b) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le attività con codice ATECO 56.10.12 e più in generale per le attività di agriturismo autorizzate alla somministrazione di cibo, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende con riferimento alle attività diverse da quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile».

48.02. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo l’articolo 48 aggiungere il seguente.

Articolo 48-bis (Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell’incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso.»

48.03. Golinelli, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-*bis.*

(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

1. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 4 milioni », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti « 6 milioni ».

2. Ai maggiori onori derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

48.04. Pastorino.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-*bis*.

(Disposizioni in materia di lavoro portuale)

1. All'articolo 199, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti « nel limite massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021».

2. Ai maggiori onori derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

48.05. Pastorino.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 48-bis (*Sospensione dall’Albo dell’Ordine degli Avvocati*)

1. Per tutto il 2021 sono sospese le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

48.06. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis (*Liquidazione crediti gratuito patrocinio*)

1. Lo Stato, entro dieci giorni dall’approvazione della presente legge, provvede al saldo di tutti i crediti, già liquidati al momento dell’entrata in vigore della presente legge, vantati dagli avvocati per l’attività svolta nella qualità di difensore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all’articolo 3, lettera n) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse stanziate nel Capitolo 1360 “spese di giustizia” del Ministero della Giustizia.».

48.07. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis (*Misure di sostegno a favore dell’Avvocatura*)

1. Al fine di sostenere l’avvocatura in relazione alle misure di contenimento del covid-19, che con la parziale sospensione nel corso dell’anno 2020 dell’attività giudiziaria di fatto hanno visto bloccato il flusso economico dei compensi agli stessi dovuti è stabilito che i compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR n. 115/2002, devono essere pagati entro 60 giorni dall’emissione della fattura, secondo un rigoroso criterio cronologico. I compensi spettanti ai difensori ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR n. 115/2002 per i quali è già stata emessa fattura entro il 05 marzo 2020, devono essere versati in favore del professionista entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, fermo restando quanto disposto dall’art.87 co.1 lett. a) e b) ed al co.2, i capi degli uffici giudiziari adottano tutti provvedimenti necessari a garantire l’assolvimento delle pratiche disponendo nel caso, l'assegnazione all'ufficio di competenza di ulteriore personale amministrativo, al fine di regolarizzare le pratiche arretrate e correnti.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse stanziate nel Capitolo 1360 “spese di giustizia” del Ministero della Giustizia.».

48.08. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis (*regime forfettario*)

1. All’articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso 54 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), sostituire le parole: «non superiori a euro 65.000» con le seguenti parole: «non superiori a euro 85.000».».

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2021, 470 milioni per il 2022 e 370 milioni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68 della presente legge.

48.09. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 48-bis (*Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale*)

1. Per le imprese e gli esercenti arti e professioni, limitatamente al periodo d'imposta 2020, non si applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-*bis* della legge 21 giugno 2017 n. 96.»

48.010. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis

(*Sostegno manodopera nel settore agricolo*)

1. Fino al 30 giugno 2021 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, è riconosciuto alle imprese agricole un importo di euro 2.000 da utilizzare in tickets necessari al reperimento e alla gestione della manodopera occasionale.
2. Il ticket di cui al precedente comma viene erogato mediante il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ed, in deroga ai commi 1, 5, 8, 8.bis, 14 e 20 dello stesso decreto legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.
3. Le modalità operative per accedere alla misura del presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 150 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209».

48.011. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

« *Articolo 48-bis*

(Sostegno alla manodopera nel settore agricolo)

1. *Fino al 30 giugno 2021 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, è riconosciuto alle imprese agricole un importo di euro 2.000 da utilizzare in tickets necessari al reperimento e alla gestione della manodopera occasionale*.
2. *Il ticket di cui al precedente comma viene erogato mediante il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ed, in deroga ai commi 1, 5, 8, 8.bis, 14 e 20 dello stesso decreto legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.*
3. *Le modalità operative per accedere alla misura del presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.*

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

48.012. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 49

Al comma 1, *sostituire le parole*: 31 marzo 2021 *con le seguenti:* 31 dicembre 2021.

49.1. Giannone.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire “12 milioni” con “278 milioni”;

b) al comma 2, sostituire “7 milioni” con “250 milioni”;

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2021	2022	2023
CP: -528.000.000	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.000.000	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

49.2. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente: << Art.49-bis (Fondo Pesca CISOA)

1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nella more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

1. sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

2. garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all’articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il «Fondo Pesca CISOA» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “770 milioni di euro per

l’anno 2021, 470 milioni di euro per l’anno 2022, 470 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

49.01. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo, inserire il seguente: << Art. 49-bis (Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al comma 18 dell’art. 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole “del presente decreto” e le parole “e in scadenza entro” inserire le seguenti “,nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,”. Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole “31 dicembre 2015” con le seguenti: “31 dicembre 2018”.

2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l’anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall’articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

4. All’articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole “con qualunque finalità” con le seguenti: “per le finalità di cui al precedente comma 3.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “794,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 494,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”

49.02. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo, inserire il seguente: << Art 49-bis (Credito di imposta per cassette biodegradabili)

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.

2. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice 15 01 11* è inserito il seguente codice: “15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”.

3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta infine la seguente categoria: “128 - imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di cinquemila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “797,5 milioni di euro per l’anno 2021 e 498,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”

49.03. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

Articolo 49-bis *(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)*

1. Al comma 18 dell’art. 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole “del presente decreto” e le parole “e in scadenza entro” inserire le seguenti “,nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,”. Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole “31 dicembre 2015” con le seguenti: “31 dicembre 2018”.

2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l’anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall’articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

4. All’articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole “con qualunque finalità” con le seguenti: “per le finalità di cui al precedente comma 3”.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 2,1 milioni di euro in riferimento comma 1 e in 3 milioni di euro in riferimento ai commi 2 e 3, a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

49.04. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«49-bis (*Codatorialità e distacco nelle imprese agricole*)

1. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa».

49.05. Gadda, Scoma, Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 49 inserire il seguente:

Articolo 49-bis. (Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura)

1. Al comma 18 dell’art. 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole “del presente decreto” e le parole “e in scadenza entro” inserire le seguenti “,nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,”. Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole “31 dicembre 2015” con le seguenti: “31 dicembre 2018”.

2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l’anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall’articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

4. All’articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole “con qualunque finalità” con le seguenti: “per le finalità di cui al precedente comma 3.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, stimati in 2,1 milioni di euro per il comma 1 per l’anno 2021 e in 5 milioni di euro per i commi 2 e 3 a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

49.06. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 49 è inserito il seguente:

Articolo 49-bis (Credito di imposta per cassette biodegradabili)

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.

2. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice 15 01 11* è inserito il seguente codice: “15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”.

3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta infine la seguente categoria: “128 - imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

49.07. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Articolo 49-bis (Contributi per il settore della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo d’imposta 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo d’imposta 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i seguenti criteri:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il contributo, ridotto di un importo pari all’ammontare della somma eventualmente già percepita dall’impresa in applicazione dell’articolo 25, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste dalle pertinenti comunicazioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

49.08. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Articolo 49-bis (Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all’art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50% del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

49.09. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Articolo 49-bis. (Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. All’articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 4 è soppresso.

49.010. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Articolo 49-bis. (Pesca lavoro usurante)

1. Nell’ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate particolarmente usuranti le mansioni svolte dai pescatori della pesca costiera in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, già inclusi nell’elenco delle attività gravose di cui alla Tabella B dell’art. 1, comma 148, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

49.011. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Articolo 49-bis. (Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo e delle imprese posti sotto sequestro)

1. Per il sostegno ai familiari dei 18 marittimi italiani, intercettati e fermati dalle autorità marittime libiche, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per 24 mesi, è versato un contributo a fondo perduto di 100.000 euro mensili, come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione dell’attività di pesca dal 1° settembre 2020. L’erogazione del contributo, di cui al periodo precedente, cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche dei suddetti marittimi.

2. Per le due motonavi da Pesca sequestrate il 1°settembre 2020, considerato il buon stato d’uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati viene erogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un contributo a fondo perduto come risarcimento del valore commerciale di 1.000.000 di euro ad imbarcazione da suddividere in 24 rate mensili. L’erogazione del contributo cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche delle suddette imbarcazioni.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il fondo di cui all’articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero delle Economia e finanze sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai commi 1 e 2.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

49.012. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Articolo 49-bis. (Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo e delle imprese posti sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all’articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all’impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1,5 milioni per l’anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

49.013. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Articolo 49-bis. (Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. All’articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole “con qualunque finalità” con le seguenti “, escluse quelle per le attività di pesca e l’acquacoltura,»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

49.014. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

« *Articolo 49-bis*

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo e delle imprese poste sotto sequestro da forze armate irregolari)

1. *Le risorse del Fondo di cui all’articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all’impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.*
2. *Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1,5 milioni per l’anno 2021.*
3. *Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.*
4. *Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.* »

49.015. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

"Art.49 bis

(*Misure urgenti in favore del sistema fieristico nazionale*)

1.Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale, alle imprese gestori di quartieri fieristici e sedi congressuali ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività e la promozione del sistema Paese. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro a partire dall'anno 2021. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono altresì stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo, in proporzione alle perdite di fatturato subite per le manifestazioni annullate o rinviate nel corso del 2020.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2022:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000;

2023:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000;

49.016. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

Articolo 49 bis

(Contributi per il settore della pesca)

1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori della pesca, il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso fra i mesi di aprile e settembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi fra aprile e settembre 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dal citato articolo 25, comma 5, lettere a), b) e c), ridotto di un importo pari all’ammontare della somma eventualmente già percepita dall’impresa in applicazione del medesimo articolo 25.

2. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato nell’anno 2021 nei limiti di spesa di 20 milioni di euro secondo termini e modalità stabilite dall’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “780 milioni”.

49.017. Cadeddu, Gagnarli, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Pignatone, Parentela.

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

Articolo 49 bis

(Credito di imposta per piani di comunicazione del prodotto ittico nazionale)

1. Al fine di rilanciare il consumo di prodotti ittici nazionali e di valorizzare le produzioni anche attraverso lo sviluppo di nuove dinamiche di distribuzione e commercializzazione ed il rafforzamento e la modernizzazione del sistema, agli imprenditori ittici di cui all’art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2020, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato nella pesca, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50% del costo per attività di promozione nei confronti del consumatore finale nonché per iniziative volte allo sviluppo di nuove dinamiche di mercato e di commercializzazione, anche attraverso accordi promossi dalle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori e degli esercizi commerciali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per la fruizione del credito di imposta.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “785 milioni”.

49.018. Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Pignatone, Parentela.

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

Articolo 49 bis

(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al comma 18 dell’art. 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole “del presente decreto” e le parole “e in scadenza entro” inserire le seguenti “,nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,”. Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole “31 dicembre 2015” con le seguenti: “31 dicembre 2018”.

2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l’anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall’articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

4. All’articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole “con qualunque finalità” con le seguenti: “per le finalità di cui al precedente comma 3”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “794,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 494,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

49.019. Cadeddu, Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49-bis

(Esonero da fatturazione elettronica piccoli imprenditori ittici)

1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole da “…54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” aggiungere le seguenti: “, nonché gli imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, aventi un fatturato netto annuale inferiore ai 10.000 euro.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “799,7 milioni di euro per l’anno 2021, 499,7 milioni di euro per l’anno 2022, 499,7 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

49.020. Galizia, Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Gallinella, Del Sesto, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Manca Alberto, Pignatone, Parentela.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art 49-bis

(Credito di imposta per cassette biodegradabili)

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l'anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l'acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.

2. Ai fini di cui al presente articolo, all'elenco rifiuti di cui all'allegato D, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice 15 01 11* è inserito il seguente codice: "15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione".

3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta infine la seguente categoria: "128 - imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione".

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di cinquemila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "797,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 498,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

49.021. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 49 è inserito il seguente:

Art 49.bis

(Utilizzo delle aliquote di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1.All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi:

«Le finalità di cui all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all’incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell’aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari».

49.022. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: “Art. 49-bis (Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625).

1. All’articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: “I comuni destinano tali risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all’incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni;

b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

1-ter. Il trenta per cento del valore dell’aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.

1-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le modalità con cui i Comuni rendicontano alla Regione, su base annuale, l’impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell’effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.

1-quinquies. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.

49.023. Barbuto.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

Articolo 49-bis *(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)*

1. Al comma 18 dell’art. 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole “del presente decreto” e le parole “e in scadenza entro” inserire le seguenti “,nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,”. Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole “31 dicembre 2015” con le seguenti: “31 dicembre 2018”.

2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l’anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall’articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

4. All’articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole “con qualunque finalità” con le seguenti: “per le finalità di cui al precedente comma 3”.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 2,1 milioni di euro in riferimento comma 1 e in 3 milioni di euro in riferimento ai commi 2 e 3, a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

49.024. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

Articolo 49-bis *(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)*

1. Al comma 18 dell’art. 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole “del presente decreto” e le parole “e in scadenza entro” inserire le seguenti “,nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,”. Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole “31 dicembre 2015” con le seguenti: “31 dicembre 2018”.

2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l’anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall’articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

4. All’articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole “con qualunque finalità” con le seguenti: “per le finalità di cui al precedente comma 3”.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 2,1 milioni di euro in riferimento comma 1 e in 3 milioni di euro in riferimento ai commi 2 e 3, a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

49.025. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 49-bis

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacultura di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021 al fine di prevedere interventi compensativi fino al 100 per cento per danni materiali e da mancato reddito subìti dalle imprese di pesca e ai relativi equipaggi nonchè alle imprese dell’acquacultura entro tre anni dalla calamità o da eventi eccezionali, in conformità alla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01) e successive integrazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209.”

49.026. Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano.

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente

49-bis

(Codatorialità e distacco nelle imprese agricole)

Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni stabilite dall’articolo 30, comma 4-ter, e 31 comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.”>>

49.027. Nevi.

Articolo 50

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

b) al secondo periodo, le parole “10 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “10 gennaio 2022”».

Conseguentemente, *alla tabella A*, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:* 2021: -900.000.

50.1. Martinciglio, Gagnarli, Suriano, Cancelleri, Caso, Curro', Alemanno, Scerra, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Troiano, Maglione, Zanichelli.

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

Articolo 50 bis

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo e delle imprese posti sotto sequestro)

1. Le risorse del Fondo di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate anche alla corresponsione di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all’impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.

2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1,5 milioni per l’anno 2021.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

50.01. Benedetti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Misure economiche in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle

autorità libiche in data 1° settembre 2020)

1. All'articolo 1-bis del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) al secondo periodo, le parole «10 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2022»;

b) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e pari a 612.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

50.02. Aiello Davide.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 50bis

(Riconoscimento della malattia e infortunio Covid19 come periodo neutro)

All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-ter “Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica per i periodi di malattia e infortunio Covid usufruiti durante il periodo di emergenza sanitaria per cui è previsto l’accredito della contribuzione figurativa. Tali periodi saranno quindi da considerare periodi neutri ai sensi dell’attuale limite all’accredito della contribuzione figurativa previsto, che può essere riconosciuto ai fini del diritto e della misura per la pensione”.

50.03. Pastorino.

Dopo l’articolo 50 aggiungere il seguente:

«Art. 50–bis (Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All’art. 29, comma 2 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazione dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341 dopo le parole “della previdenza sociale” aggiungere le parole “e all’INAIL”.»

2. Al comma 1126 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogata la lettera m).

50.04. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 50 introdurre il seguente:

Art. 50 - bis

Riduzione contributiva nel settore edile

1. All’art. 29, comma 2 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazione dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341 dopo le parole “della previdenza sociale” aggiungere le parole “e all’INAIL”.

2. Al comma 1126 dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.

50.05. Mazzetti, Cortelazzo, Occhiuto, D'Attis, Mandelli, Ruffino.

Articolo 51

All’art.51 è aggiunto infine il seguente comma:

2.L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’art.18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

51.1. Vianello.

All’articolo 51 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. La misura del sostegno relativo al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è pari a quella fissata anteriormente alla prima proroga della stessa.

1-ter. Le risorse residue dei precedenti finanziamenti che risultano ancora nella disponibilità dell’INPS sono destinate alla copertura delle misure di cui al precedente comma.

51.2. Cappellacci.

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente: “Articolo 51 bis. (Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale)”

1. Le aziende di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148 e che abbiano esaurito il periodo di cui all’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148."
2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. La proroga di cui al comma 1 è concessa entro il limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per l'anno 2022, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.

51.01. Zennaro.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 51-*bis.*

(Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale).

1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148 e che abbiano esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. La proroga di cui al comma 1 è concessa entro il limite complessivo di spesa di 634,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 127 milioni di euro per l'anno 2022."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 634,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 127 milioni di euro per l'anno 2022.

51.02. Serracchiani.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di cassa integrazione in deroga)

1. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148', ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 1, esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 1, l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro».

Relazione:

Il presente emendamento consente alle regioni e alle province autonome di concedere ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi, nelle more del completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni. Ai lavoratori beneficiari dei suddetti trattamenti, le regioni e le province autonome assicurano l’applicazione di misure di politica attiva e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’emendamento non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto si fa fronte con le risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate.

51.03. Pagano Ubaldo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 51 *bis*.
(*Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale*)

1. Le aziende di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148 e che abbiano esaurito il periodo di cui all’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148."
2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.

51.04. Paita, Nobili, Del Barba.

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

“Articolo 51 bis.

(Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale)

1. Le aziende di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148 e che abbiano esaurito il periodo di cui all’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148."

2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.»

51.05. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

Articolo 51 *bis*. (*Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale*)

1. Le aziende di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148 e che abbiano esaurito il periodo di cui all’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148."
2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. La proroga di cui al comma 1 è concessa entro il limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 209 della presente legge.

51.06. Nobili, Paita, Gadda.

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

"Articolo 51 *bis*.
(*Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale*)

1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148 e che abbiano esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. In deroga all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le sospensioni del lavoro di cui al comma 1 possono essere autorizzate soltanto nel limite del 60 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma utilizzato.
4. Esaurito il periodo di cui al comma 1, l'azienda ha facoltà di richiedere, in deroga all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, un ulteriore periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per un massimo di 12 mesi nel rispetto del limite percentuale di cui al comma 3.
5. Le aziende che facciano ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1 non potranno stipulare contratti di solidarietà di cui articolo 21, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 per un periodo superiore ai 12 mesi.
6. La proroga di cui al comma 1 è concessa entro il limite complessivo di spesa di XXX milioni di euro per l'anno 2021 e di XXX milioni di euro per l'anno 2022."

51.07. Paita, Nobili, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 51-bis

(Disposizioni in favore del settore aereo)

1. Per gli anni 2021 e 2022, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 2, per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, può essere concessa la proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) del citato decreto e all'articolo 2, comma 3, del Decreto del Ministro del Lavoro n. 94033 del 2016, sino al limite massimo di sei mesi ed entro il limite complessivo di spesa di 765 milioni di euro per l'anno 2021 e di 151,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. La durata dei trattamenti erogati ai sensi del comma 1, non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le imprese che fanno ricorso ai trattamenti di cui al comma 1 sono tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementato di 51,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 9,3 milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: " 748,9 milioni di euro per l'anno 2021, 490,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023"";

51.08. Cantone Luciano, Scagliusi, Invidia.

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

(Art.51-bis)

1. In considerazione del perdurare dello stato di emergenza derivante dalla pandemia da Sars – Covid 19, le misure disposte a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, disposte dall’articolo 26 , commi 2 e 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono ulteriormente prorogate al 15 aprile 2021.

51.09. Amitrano.

Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

«Art. 51-*bis*. *(Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale)*

1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, che nel 2020 abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e che abbiano esaurito il periodo di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, possono richiedere, senza soluzione di continuità, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 148, la proroga del trattamento integrativo straordinario per crisi conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, sino al limite massimo di 12 mesi. Alla proroga di cui al periodo precedente si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
2. La proroga concessa ai sensi del comma 1 non viene computata ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. La proroga di cui al comma 1 è concessa entro il limite complessivo di spesa di 240 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro per l'anno 2022.
4. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

51.010. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Centemero.

Dopo l’articolo 51 inserire il seguente

51-bis

(trattamenti Cigs settore handling)

1 In deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per l’anno 2021, alle imprese del settore handling aeroportuale che accedono al trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria non si applica il contributo del 9% sui trattamenti di integrazione salariale, nonché il requisito di anzianità di novanta giorni di effettivo lavoro svolto presso l’unità produttiva.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “400 milioni”

51.011. Versace, Sozzani.

Dopo l’articolo 51 inserire il seguente

51-bis

1 Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare all’erogazione di contributi a favore delle imprese operanti nel settore dell’handling aeroportuale al fine di fronteggiare le perdite economiche prodotte nel settore aereo dalla pandemia da covid 19.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “500 milioni”

51.012. Versace, Sozzani.

Articolo 52

Dopo l’art. 52 è inserito il seguente:

52 bis (Programma straordinario postpandemico per l’inclusione lavorativa delle persone disabili)

1. Dopo l’art. 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, è inserito il seguente:

“12 ter(Programma straordinario postpandemico per l’inclusione lavorativa di disabili gravi, psichici, intellettivi e affetti da malattia rara)

1. E’ autorizzata la spesa, rispettivamente, di 70, 140 e, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allo scopo di:

a) incentivare l'impiego di persone con disabilità grave, con disabilità psichica o intellettiva ovvero affette da malattia rara, in attività di servizio, artigiane, commerciali, agricole e industriali, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;

b) finanziare programmi di lavoro produttivo di giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, iscritti nelle liste di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento all’incremento della capacità di prevenzione e risposta alle criticità del sistema sanitario e assistenziale, promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche;

c) promuovere la costituzione di cooperative sociali ai sensi del comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 che abbiano fra i propri soci almeno il trenta per cento di lavoratori disabili con i requisiti di cui al successivo comma 2;

d) realizzare, in partenariato almeno con una cooperativa dotata dei requisiti di cui alla precedente lettera c), piani di formazione professionale nel settore socio assistenziale finalizzati agli obiettivi di cui al presente comma.

2. I benefici di cui alla presente disciplina sono riservati a persone con disabilità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o con disabilità psichica o intellettiva o determinata da malattia rara che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, che, al momento della domanda di accesso al beneficio, risultino iscritte da almeno dodici mesi nelle liste di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Il beneficio consiste in un contributo incentivante erogato al datore di lavoro, pari all’70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi per ciascun lavoratore assunto, in caso di assunzione a tempo determinato, e del 90% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi, a partire dalla assunzione a tempo indeterminato. Per le cooperative sociali ammesse ai benefici ai sensi del presente articolo, il contributo è equivalente al 30% del costo lordo per ogni lavoratore disabile assunto avente le caratteristiche di cui al comma 2.

4. Al contributo incentivante accedono:

a) le imprese, individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;

b) le cooperative, anche di nuova costituzione, che abbiano fra i propri soci non meno del 30 per cento di soci con i requisiti di cui al comma 2;

c) i programmi di lavoro produttivo promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni centrali o periferiche che prevedano l'assunzione di una quota almeno pari al 20 per cento di persone disabili con le caratteristiche di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Funzione pubblica, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

a) la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi;

b) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2;

c) le modalità di presentazione e i requisiti dei programmi di cui al comma 1, lettera b), i criteri di selezione e di ammissione ai benefici della presente disciplina;

d) le modalità di presentazione, i requisiti, i criteri di selezione e di ammissione ai benefici, nonché le modalità di finanziamento dei programmi di formazione di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo;

e) le modalità di erogazione dei contributi".

6. Gli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli ispettorati territoriali del lavoro, dispongono le necessarie ispezioni e trasmettono alle regioni, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto informativo recate i dati sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle disposizioni di cui al presente articolo e in particolare sulla continuità lavorativa delle persone disabili assunte. Le regioni predispongono, entro il successivo 30 aprile, i prospetti regionali e li trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni allestiscono una cabina di regia e assistenza per i programmi di lavoro produttivo di cui al comma 1, lettera b) localizzati nel territorio regionale e pubblicano annualmente una relazione da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante i dati informativi sui programmi e sulle misure di assistenza adottate.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

52.1. Rospi, Bologna, Longo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"2. Al fine di garantire la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnate risorse finanziarie alla Regione Molise per un onere complessivo di 7 milioni di euro per l'anno 2021. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal comma 1, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze."

Conseguentemente: agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 52, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

52.2. Durigon.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “21 giugno 2017, n. 96” aggiungere le seguenti “nonché a consentire alle regioni di dare soluzione alle specifiche esigenze occupazioni esistenti sul territorio, legate all’emergenza Covid, anche con riferimento alle misure già in atto”;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

“2. Entro il 1 marzo 2021, le Regioni determinano i fabbisogni relativi agli interventi realizzati e provvedono alla relativa copertura anche a valere sulle risorse di cui al comma 1”.

52.3. Manca Gavino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente. 1 - bis“Al fine di garantire la proroga di 12 mesi dell’indennità di mobilita` in deroga ai lavoratori della parte marchigiana dell’Accordo di programma per l’area di crisi industriale complessa Piceno Valle del Tronto Val Vibrata, ai sensi dell’articolo 53-ter del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, si dispone l’assegnazione, per le competenze relative all’annualità 2020, di € 4,5 milioni a favore della Regione Marche, per la concessione del trattamento di mobilita` in deroga.

Agli oneri di cui al comma 1.bis, pari a 4,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

52.4. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sostituire “180” con “708”

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2021	2022	2023
CP: -528.000.000	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.000.000	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

52.5. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:“2. “Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impegnare le risorse ancora disponibili, loro assegnate ai sensi dell’art 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per autorizzare , nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi, le prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, al fine del compimento dei piani di reindustrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni e delle Province autonome, previa certificazione della disponibilità finanziaria, da parte dell’INPS.3. A favore dei lavoratori fruitori della prestazione di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga di cui al precedente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano assicurano misure di politiche attive, a valere su risorse proprie e senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da definire in accordo con le parti sindacali e datoriali costituite al tavolo di crisi aziendale presso le Regioni e le Province Autonome o presso il Mise, previa comunicazione all’Anpal ed al Ministero del Lavoro.”Galizia

52.6. Galizia, Cassese.

All’articolo 52 è aggiunto il seguente comma:

Le Regioni sono autorizzate a utilizzare i fondi di cui al comma 1, per le specifiche situazioni occupazionali nelle relative aree di crisi industriale complessa, anche per esigenze ricadenti nell'anno 2020.

52.7. Segneri, Lorenzoni Gabriele, Frusone, Fontana Ilaria.

Dopo l’art 52, aggiungere il seguente:

Art.52-bis

(Modifiche al decreto legge 14 agosto 2020 n. 104)

1. All’art. 1 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L’indennità di cui ai commi 1 e 2 è estesa ai lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga dall’1 gennaio 2016 al 22 novembre 2017. L’indennità, pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria o in deroga percepita comprensiva della contribuzione figurativa e nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2021, è concessa dall’1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 209 e comunque nel limite massimo previsto di euro 10 milioni.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti: “ 790 milioni di euro per l’anno 2021”.

52.8. Maglione.

“Dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:

Art. 52

(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

1. All’articolo 1, comma 495, legge 27 dicembre 2019, n. 160 è aggiunto il seguente periodo: “I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori so-cialmente utili ai sensi dell’articolo 4, commi 6 e 21 e dell’articolo 9, comma 25, punto b) del decreto legge 1° ottobre 1996 n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 no-vembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici a quella data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, al-la dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previ-sti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui all’articolo 1 comma 497, pri-mo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160.”.”

52.9. Del Sesto.

Dopo l’art. 52 è inserito il seguente:

52 bis

(Programma straordinario postpandemico per l’inclusione lavorativa delle persone disabili)

1. Dopo l’art. 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, è inserito il seguente:

“12 ter

(Programma straordinario postpandemico per l’inclusione lavorativa di disabili gravi, psichici, intellettivi e affetti da malattia rara)

1. E’ autorizzata la spesa, rispettivamente, di 70, 140 e, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allo scopo di:

a) incentivare l'impiego di persone con disabilità grave, con disabilità psichica o intellettiva ovvero affette da malattia rara, in attività di servizio, artigiane, commerciali, agricole e industriali, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;

b) finanziare programmi di lavoro produttivo di giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, iscritti nelle liste di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento all’incremento della capacità di prevenzione e risposta alle criticità del sistema sanitario e assistenziale, promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche;

c) promuovere la costituzione di cooperative sociali ai sensi del comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 che abbiano fra i propri soci almeno il trenta per cento di lavoratori disabili con i requisiti di cui al successivo comma 2;

d) realizzare, in partenariato almeno con una cooperativa dotata dei requisiti di cui alla precedente lettera c), piani di formazione professionale nel settore socio assistenziale finalizzati agli obiettivi di cui al presente comma.

2. I benefici di cui alla presente disciplina sono riservati a persone con disabilità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o con disabilità psichica o intellettiva o determinata da malattia rara che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, che, al momento della domanda di accesso al beneficio, risultino iscritte da almeno dodici mesi nelle liste di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Il beneficio consiste in un contributo incentivante erogato al datore di lavoro, pari all’70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi per ciascun lavoratore assunto, in caso di assunzione a tempo determinato, e del 90% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi, a partire dalla assunzione a tempo indeterminato. Per le cooperative sociali ammesse ai benefici ai sensi del presente articolo, il contributo è equivalente al 30% del costo lordo per ogni lavoratore disabile assunto avente le caratteristiche di cui al comma 2.

4. Al contributo incentivante accedono:

a) le imprese, individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;

b) le cooperative, anche di nuova costituzione, che abbiano fra i propri soci non meno del 30 per cento di soci con i requisiti di cui al comma 2;

c) i programmi di lavoro produttivo promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni centrali o periferiche che prevedano l'assunzione di una quota almeno pari al 20 per cento di persone disabili con le caratteristiche di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Funzione pubblica, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

a) la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi;

b) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2;

c) le modalità di presentazione e i requisiti dei programmi di cui al comma 1, lettera b), i criteri di selezione e di ammissione ai benefici della presente disciplina;

d) le modalità di presentazione, i requisiti, i criteri di selezione e di ammissione ai benefici, nonché le modalità di finanziamento dei programmi di formazione di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo;

e) le modalità di erogazione dei contributi".

6. Gli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli ispettorati territoriali del lavoro, dispongono le necessarie ispezioni e trasmettono alle regioni, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto informativo recate i dati sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle disposizioni di cui al presente articolo e in particolare sulla continuità lavorativa delle persone disabili assunte. Le regioni predispongono, entro il successivo 30 aprile, i prospetti regionali e li trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni allestiscono una cabina di regia e assistenza per i programmi di lavoro produttivo di cui al comma 1, lettera b) localizzati nel territorio regionale e pubblicano annualmente una relazione da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante i dati informativi sui programmi e sulle misure di assistenza adottate.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 70 milioni euro per l'anno 2021, 140 milioni di euro per il 2022, e 280 milioni di euro peril 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

52.10. Mandelli.

Dopo l’articolo 52 aggiungere il seguente:

“Art.52 bis

(Programma straordinario postpandemico per l’inclusione lavorativa delle persone disabili)

Dopo l’art. 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, è inserito il seguente:

“Articolo 12 ter

(Programma straordinario postpandemico per l’inclusione lavorativa di disabili gravi, psichici, intellettivi e affetti da malattia rara)

1. E’ autorizzata la spesa, rispettivamente, di 70, 140 e, 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allo scopo di:

1. incentivare l'impiego di persone con disabilità grave, con disabilità psichica o intellettiva ovvero affette da malattia rara, in attività di servizio, artigiane, commerciali, agricole e industriali, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;
2. finanziare programmi di lavoro produttivo di giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, iscritti nelle liste di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento all’incremento della capacità di prevenzione e risposta alle criticità del sistema sanitario e assistenziale, promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche;
3. promuovere la costituzione di cooperative sociali ai sensi del comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 che abbiano fra i propri soci almeno il trenta per cento di lavoratori disabili con i requisiti di cui al successivo comma 2;
4. realizzare, in partenariato almeno con una cooperativa dotata dei requisiti di cui alla precedente lettera c), piani di formazione professionale nel settore socio assistenziale finalizzati agli obiettivi di cui al presente comma.

2. I benefici di cui alla presente disciplina sono riservati a persone con disabilità che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o con disabilità psichica o intellettiva o determinata da malattia rara che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, che, al momento della domanda di accesso al beneficio, risultino iscritte da almeno dodici mesi nelle liste di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Il beneficio consiste in un contributo incentivante erogato al datore di lavoro, pari all’70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 36 mesi per ciascun lavoratore assunto, in caso di assunzione a tempo determinato, e del 90% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, della durata di 60 mesi, a partire dalla assunzione a tempo indeterminato. Per le cooperative sociali ammesse ai benefici ai sensi del presente articolo, il contributo è equivalente al 30% del costo lordo per ogni lavoratore disabile assunto avente le caratteristiche di cui al comma 2.

4. Al contributo incentivante accedono:

1. le imprese, individuali o associate, cooperative e loro consorzi, enti pubblici, compresi quelli economici, e società di capitali a partecipazione pubblica;

2. le cooperative, anche di nuova costituzione, che abbiano fra i propri soci non meno del 30 per cento di soci con i requisiti di cui al comma 2;
3. i programmi di lavoro produttivo promossi da regioni, enti locali, pubbliche amministrazioni centrali o periferiche che prevedano l'assunzione di una quota almeno pari al 20 per cento di persone disabili con le caratteristiche di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

1. la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi;
2. le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2;
3. le modalità di presentazione e i requisiti dei programmi di cui al comma 1, lettera b), i criteri di selezione e di ammissione ai benefici della presente disciplina;
4. le modalità di presentazione, i requisiti, i criteri di selezione e di ammissione ai benefici, nonché le modalità di finanziamento dei programmi di formazione di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo;
5. le modalità di erogazione dei contributi".

6. Gli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli ispettorati territoriali del lavoro, dispongono le necessarie ispezioni e trasmettono alle regioni, entro il 31 marzo di ogni anno, un prospetto informativo recate i dati sull'attuazione, nel corso dell'anno precedente, delle disposizioni di cui al presente articolo e in particolare sulla continuità lavorativa delle persone disabili assunte. Le regioni predispongono, entro il successivo 30 aprile, i prospetti regionali e li trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni allestiscono una cabina di regia e assistenza per i programmi di lavoro produttivo di cui al comma 1, lettera b) localizzati nel territorio regionale e pubblicano annualmente una relazione da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante i dati informativi sui programmi e sulle misure di assistenza adottate.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2021 di 140 milioni di euro per l'anno 2022 e di 280 milioni di euro per l'anno 2023.

52.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

Articolo 52-bis: (Misure occupazionali per i servizi di manovalanza per il Ministero della difesa)

Per sopperire alle esigenze di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per l’efficienza delle Forze armate, sullo stato di previsione del Ministero della difesa sono assegnati 700.000 euro per l’anno 2021 a valere sulle risorse del fondo per le esigenze indifferibili del ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dalla presente legge.

52.02. Pagani, De Menech, Care', Borghi Enrico, Frailis, Losacco, Lotti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«52-bis (*Disposizioni in materia di lavoratori e lavoratrici autonomi*)

1. Per l'anno 2021, in via sperimentale e al fine di sostenere e parificare il trattamento previdenziale lavoro autonomo e del lavoro subordinato, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per l'eguaglianza del lavoro autonomo e subordinato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

"2-ter. Per le professioniste lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'importo dell'indennità giornaliera di cui al comma 2 del presente articolo è pari al 100 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al medesimo decreto-legge n. 402 del 1981 e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del citato articolo 1 ".

3. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

"10. Per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera sono computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la citata Gestione separata".

3. L'attuazione del presente articolo è riconosciuta nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

52.03. D'Alessandro, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«52-bis (*Fondo per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa*)

1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici di carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali situazioni, nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è istituito un Fondo per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021. L'ISCRO è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nei limiti delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo ed è riconosciuta, a domanda, ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda hanno subìto una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.

3. Se nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o per malattia o per un altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della Gestione separata di cui al comma 1, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità o di malattia ovvero di un altro indennizzo a carico della citata Gestione separata, tali indennità o indennizzi rilevano ai fini del calcolo del reddito.

4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, hanno maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni alla medesima Gestione separata e che nel corso dei tre anni precedenti non hanno cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante l'erogazione del trattamento dell'ISCRO determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione dipenda da cause non imputabili al lavoratore.

5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno cinque anni dalla conclusione del precedente trattamento dell'ISCRO. In ogni caso, nessuno può usufruire dell'ISCRO per più di tre volte.

6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'ISCRO non può in ogni caso superare la cifra di 6.516 euro.

7. L'ISCRO non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.

8. La domanda dell'ISCRO è presentata all'INPS, per via telematica, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.

9. L’ISCRO è corrisposta in sei mensilità, di importo pari a un sesto dell’importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.

10. Per l’intera durata del trattamento, l’ISCRO non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, se non a concorrenza dell’importo maggiore fra l’ISCRO e quest’ultimo.

11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e del lavoratore autonomo, l’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, di definirne i contenuti formativi e di predisporne l’erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l’intero territorio nazionale, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro istituisce un tavolo di coordinamento con le regioni e con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.

12. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un aumento pari a 0,28 punti percentuali dell’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

13. Le risorse derivanti dall’aliquota aggiuntiva di cui al comma 12 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.

14. Agli oneri derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge».

52.04. D'Alessandro, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 52-*bis*.

(Lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità).

1.Ad integrazione e modificazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n.160, ai fini di cui al comma 495 della legge 27 dicembre 2019, n.160, si dispone che per le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 limitatamente alla Regione Calabria tra i destinatari dell'incentivo siano ricompresi i lavoratori facenti parte del bacino di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, analogamente ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.".

52.05. Viscomi, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«52-bis

(*Disposizioni in materia di lavoratori e lavoratrici autonomi*)

1. Per l'anno 2021, in via sperimentale e al fine di sostenere e parificare il trattamento previdenziale lavoro autonomo e del lavoro subordinato, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per l'eguaglianza del lavoro autonomo e subordinato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

"2-ter. Per le professioniste lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'importo dell'indennità giornaliera di cui al comma 2 del presente articolo è pari al 100 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al medesimo decreto-legge n. 402 del 1981 e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del citato articolo 1 ".

3. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

"10. Per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera sono computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la citata Gestione separata".

3. L'attuazione del presente articolo è riconosciuta nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

52.06. D'Alessandro, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«52-bis

(*Disposizioni in materia di lavoratori e lavoratrici autonomi*)

1. Per l'anno 2021, in via sperimentale e al fine di sostenere e parificare il trattamento previdenziale lavoro autonomo e del lavoro subordinato, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per l'eguaglianza del lavoro autonomo e subordinato, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

"2-ter. Per le professioniste lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'importo dell'indennità giornaliera di cui al comma 2 del presente articolo è pari al 100 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A allegata al medesimo decreto-legge n. 402 del 1981 e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del citato articolo 1 ".

3. Il comma 10 dell'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è sostituito dal seguente:

"10. Per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera sono computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la citata Gestione separata".

3. L'attuazione del presente articolo è riconosciuta nel limite complessivo delle risorse di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

52.07. D'Alessandro, Viscomi, Invidia, Epifani.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis (*Disposizioni temporanee in materia di IVA per l’acquisto della prima casa*)

1. Al fine di sostenere il mercato dell’edilizia, limitatamente al triennio 2021-2023 e previa autorizzazione ai sensi della Direttiva 2006/112/CE, sono esenti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le cessioni dei beni di cui al punto 21) della Tabella A, Parte II del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 390 milioni per il 2021, 1 miliardo per il 2022 e 1,128 miliardi per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

52.08. Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 52 inserire il seguente:

“Articolo 52-bis.

(Incentivi per l’apprendistato di primo livello)

Le disposizioni di cui all’Articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono abrogate.”

52.09. Guidesi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52 bis - Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa

1. Al fine di garantire ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa Piceno, Valle del Tronto Val Vibrata, omogeneità dei trattamenti in deroga, è disposta un'assegnazione, per le competenze relative all'annualità 2020, di € 4,5 milioni a favore della Regione Marche, per la concessione del trattamento di mobilità in deroga.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a € 4,5 milioni si provvede a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto Legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la Regione Marche può utilizzare le risorse già assegnate e non utilizzate, di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148, nel limite massimo dell'importo indicato al comma 2, anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo decreto.

52.010. Cataldi.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Modifiche all'articolo 1-ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Indennità per i lavoratori della regione Campania";

b) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a far fronte ai vuoti normativi che di fatto hanno pregiudicato e pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti, ai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2021, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa.";

c) al comma 2:

1) al secondo periodo, alinea, dopo la parola: "presenza", sono aggiunte le seguenti: "al momento dell’istanza";

2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) aver percepito o essere percettori dell’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI)."

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «776,7 milioni»

52.011. Amitrano.

Dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:

<<Art. 52 - bis

1. Nell’ambito delle risorse già assegnate alle Regioni mediante convenzioni sottoscritte col Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell’art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 29,e delle relative procedure di cui all’articolo 1, commi 446-448 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 1, commi 495-497 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzate alla stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, gli enti locali possono utilizzare le economie dei fondi di cui al succitato art. 1, comma 1156,lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006,n. 29 anche ai fini del miglioramento economico – retributivo dei Lavoratori socialmente utili, già stabilizzati,

2. Le disposizioni, di cui al comma 1, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.

52.012. Tucci, Nesci, Nesci, Nesci.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis. (Trasferimenti di azienda)

1.In caso di trasferimento d'azienda, qualora in data successiva al 31 dicembre 2016 sia stato stipulato un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4-bis e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

2. All'articolo 368, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "previste dal" sono inserite le seguenti parole: "comma 4-bis e dal".

3.Per gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, é autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

52.013. Tripiedi.

Dopo l’articolo 52 aggiungere il seguente:

«Articolo 52-bis.

1. All’articolo 1-ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola «decreto» sono aggiunte le seguenti: «nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a far fronte ai vuoti normativi che di fatto hanno pregiudicato e pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti»;

b) al comma 1, le parole «delle aree di crisi complessa» sono soppresse;

c) al comma 1, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

d) al comma 1, le parole «nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l’anno 2020» sono soppresse;

e) al comma 2, dopo la parola «presenza» sono aggiunti le seguenti: «al momento dell’istanza»

f) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunto la seguente: «e) aver percepito o essere percettori dell’indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI).»

g) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Indennità per i lavoratori della regione Campania.”».

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “776,7 milioni”.

52.014. Buompane, Maraia, Manzo, Caso, Invidia, Del Monaco, Del Sesto, Russo Giovanni, Grimaldi, Iorio, Villani.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52 bis

(agevolazioni per il controesodo)

1. Il comma 1 dell’art. 13-ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, è sostituito dal seguente:

“1. Al comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

“Le medesime disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2020 anche ai soggetti che dal 30 aprile 2019 trasferiscono che dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’Articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 147. Resta ferma per il periodo di imposta 2019, per i medesimi soggetti di cui al periodo precedente, l’applicazione del regime agevolativo di cui al citato articolo 16 del d.lgs.n. 147 del 2015 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legge 30 aprile 2019, n.34”.

52.015. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art.52 - bis

(Istituzione del Fondo Attiva Giovani)

1. E’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di sostegno al Programma nazionale Attiva Giovani. Il Programma prevede il finanziamento di un periodo di lavoro e formazione per giovani inattivi, giovani disoccupati non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, presso imprese private, amministrazioni pubbliche o enti del terzo settore, con contestuale erogazione di un ristoro economico equivalente a 500 al mese per 6 mesi. I giovani lavoratori sono selezionati dalle imprese in base alle loro esigenze mentre il compenso per l’attività prestata è interamente a carico dello Stato. Le imprese potranno far domanda a condizione che i lavoratori selezionati siano giovani inattivi under 30 e che si tratti di nuovi posti di lavoro.

2. Il programma nazionale Attiva Giovani è redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto di concerto con l’ANPAL.

3. Per l'istituzione e l’avvio del piano nazionale emergenza giovani è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

52.016. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo 52 inserire il seguente:

“Art. 52-bis.

(Incentivi per l’apprendistato di primo livello)

All’art. 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole “ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “, 5 milioni annui per l’anno 2020 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021”.

Conseguentemente, all’articolo 209, ridurre tutti gli importi ivi previsti di 17 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

52.017. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

Art 52 bis

All’articolo 14 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sopprimere il comma 3 e sostituirlo col seguente:

“3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente.”

52.018. Pentangelo.

Dopo l’articolo 52 inserire il seguente:

“Art. 52-bis.

(Incentivi per l’apprendistato di primo livello)

Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono abrogate.”

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione ai sensi dell’articolo 209.

52.019. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 53

Al comma 1, *sostituire le parole* «incrementate di 50 milioni di euro» *con le seguenti* «incrementate di 150 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni» *con le seguenti «*700 milioni» *e le parole «*500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti «*400 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

NOBILI

Finanziamento percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro

53.1. Nobili, Del Barba.

Al comma 1 sostituire le parole “50 milioni” con le seguenti: “100 milioni”

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “750 milioni” e le parole “ e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “, di 450 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

53.2. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli, Pella.

Al comma 1, *sostituire le parole* 50 milioni *con le seguenti* 100 milioni.

Conseguentemente

All'articolo 209 sostituire le parole <<800 milioni>> *con le seguenti* <<750 milioni>> *e le parole* <<500 milioni>> *con le seguenti* <<450 milioni>>

53.3. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Art.53-bis -

1. Al fine di sostenere il diritto allo studio delle studentesse madri, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, le regioni possono riconoscere l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale alle studentesse regolarmente iscritte ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, in stato di gravidanza, per il numero minimo di un anno accademico e non oltre il quarto anno successivo alla certificazione dello stato di gravidanza.>>

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 94.

53.01. Valbusa, Comencini.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Art.53-bis -

1. All’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis). Studentesse in stato di gravidanza. >>

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 94.

53.02. Valbusa, Comencini.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 53 *bis*

1. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema dell'istruzione tecnica superiore il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è incrementato, a decorrere dal 2021, di 1.000 milioni di euro per il potenziamento degli istituti tecnici superiori (ITS). Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente norma, pari a 1.000 milioni di euro, si provvede a decorrere dall’anno 2021, mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.>>

53.03. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Mandelli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 53 *bis*

1. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875, come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è incrementato, a decorrere dal 2021, di 1.000 milioni di euro. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1.000 mln di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono trasformate in fondazioni *smart academy*, di seguito *smart academy*, che erogano propri servizi di formazione in modo da creare l'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la trasformazione delle imprese in reti competitive, attive nel mercato del lavoro digitalizzato e globale. Le *smart academy* costituiscono parte del sistema educativo nazionale rientrando, con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tra i soggetti preposti all'istruzione superiore e, in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante.

3. Le *smart academy* organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica della durata di quattro o di sei semestri in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare le professioni regolamentate di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Alle *smart academy* possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma quinquennale o di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore. A conclusione della frequenza positiva dei percorsi, la *smart academy* rilascia un diploma superiore da correlare ai livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale *standard* dell'istruzione e la certificazione delle competenze acquisite. Al termine dei percorsi di cui ai precedenti periodi, i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario richiedono alle *smart academy* un riconoscimento dei livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale *standard* dell'istruzione da far valere per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato. Alle *smart academy*, al fine di semplificarne e di rafforzarne l'autonomia favorendo un più sistematico e flessibile coinvolgimento delle imprese e delle loro competenze, si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera *b)*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le *smart academy* finalizzate alla ricerca applicata rientrano tra i soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e favoriscono contratti di apprendistato di ricerca, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le *smart academy* sono autorizzate alle attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *a) e b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003. n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi siti internet istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio. Le *smart academy* propongono nella

propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i giovani inattivi. Alle *smart academy*, in quanto soggetti preposti alla formazione superiore, si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997. n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003. n. 131, è adottato il regolamento di attuazione delle norme di cui al comma 2.

5. Entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma 4, le fondazioni del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie modifiche allo statuto al fine della loro trasformazione in *smart academy*.

6. Al fine di favorire una crescita quantitativa e qualitativa di tecnici altamente specializzati a sostegno delle imprese manifatturiere e dei servizi di industria 4.0, sono previste modalità e risorse per percorsi di comunicazione e di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso esperienze laboratoriali presso le *smart academy* o *stage* nelle imprese di industria 4.0.

7. Al fine di promuovere la diffusione presso le studentesse delle discipline relative alla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, le fondazioni *smart academy* predispongono azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne di percorsi di studio e di lavoro in ambito tecnico e scientifico.

8. Le imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale impresa 4.0 possono avvalersi delle potenzialità formative delle fondazioni *smart academy*, partecipare alla loro *governance*, sostenerne le attività attraverso contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i tecnici in formazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e all'innovazione di prodotto e di processo.

9. Per offrire alle imprese di industria 4.0 le opportunità di costruire i nuovi profili professionali, le *smart academy* valorizzano anche i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo le indicazioni definite dal piano triennale di cui al successivo comma 10 del presente articolo e attuate a livello territoriale.

10. Per garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinamento nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni *smart academy*, di seguito denominato «Coordinamento nazionale», composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, delle regioni e delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale. Il Coordinamento nazionale approva, con piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il corrispondente potenziamento della presenza territoriale delle *smart academy* dei

settori tecnologici innovativi. Tiene, altresì, conto delle proposte e degli investimenti delle singole regioni anche attraverso accordi bilaterali, finalizzati, tra l'altro, all'avvio di percorsi sperimentali. A tal fine provvede al monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi delle imprese di industria 4.0 rilevati e i percorsi elaborati congiuntamente *smart academy* e dalle rappresentanze datoriali. Il Coordinamento nazionale identifica, altresì, i principali nodi di sviluppo di gruppi produttivi, con forti tratti di innovazione tecnologica di industria 4.0, atti a garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.

53.04. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Mandelli.

Articolo 54

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.

54.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’articolo 54, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma 8 bis.

8 bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 8 e l’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.

Relazione Tecnica:

La formulazione dell’articolo 54 esclude dallo sgravio le imprese che fanno parziale ricorso agli ammortizzatori sociali e penalizza dunque i datori di lavoro del settore alberghiero che tentano di recuperare la consistenza occupazionale precedente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 pur in presenza di condizioni di mercato assai incerte.

Risultano conseguentemente escluse dal beneficio le aziende interessate da una maggiore situazione di difficoltà, che sono impossibilitate a riprendere a pieno ritmo l’attività e che potrebbero – se adeguatamente supportate – procedere con una riapertura parziale, richiamando in servizio una parte del personale che attualmente usufruisce del trattamento di integrazione salariale.

Ad esempio, un albergo che riprende l’attività ricettiva ma che a causa delle disposizioni anti covid non è in condizioni di riaprire il centro congressi o la spa. Oppure una catena alberghiera che riapre gli alberghi ubicati nelle località in cui sono presenti soprattutto turisti italiani, mentre non può riaprire nelle destinazioni in cui è prevalente la presenza di turisti stranieri.

La proposta mira a correggere tale incongruenza, al fine di accompagnare un graduale transito dall'integrazione salariale all'occupazione.

Analoga esigenza si manifesta in relazione ai casi in cui le condizioni di mercato costringano le aziende ad un parziale ritorno alla cassa integrazione.

Per entrambi i casi, viene chiarito che possono coabitare in azienda lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale e lavoratori per i quali si applica l’esonero contributivo.

Si stima che la misura agevolativa, nella formulazione suggerita, permetta il rientro in azienda di circa 10.000 lavoratori, con un impegno complessivo di 20 milioni di euro.

Considerando che tali lavoratori, se non rientrassero in azienda, beneficerebbero dell’integrazione salariale per complessivi 38 milioni di euro, la norma potrebbe garantire un risparmio per l’erario di 18 milioni di euro.

L’introduzione della facoltà di rinuncia parziale all’esonero contributivo non comporta oneri ulteriori per la finanza pubblica.

54.2. Silvestri Rachele, De Toma.

Al termine del comma 9, è aggiunto il seguente periodo: “La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal suddetto esonero”.

Relazione Tecnica:

La formulazione dell’articolo 54 esclude dallo sgravio le imprese che fanno parziale ricorso agli ammortizzatori sociali e penalizza dunque i datori di lavoro del settore alberghiero che tentano di recuperare la consistenza occupazionale precedente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 pur in presenza di condizioni di mercato assai incerte.

Risultano conseguentemente escluse dal beneficio le aziende interessate da una maggiore situazione di difficoltà, che sono impossibilitate a riprendere a pieno ritmo l’attività e che potrebbero – se adeguatamente supportate – procedere con una riapertura parziale, richiamando in servizio una parte del personale che attualmente usufruisce del trattamento di integrazione salariale.

Ad esempio, un albergo che riprende l’attività ricettiva ma che a causa delle disposizioni anti covid non è in condizioni di riaprire il centro congressi o la spa. Oppure una catena alberghiera che riapre gli alberghi ubicati nelle località in cui sono presenti soprattutto turisti italiani, mentre non può riaprire nelle destinazioni in cui è prevalente la presenza di turisti stranieri.

La proposta mira a correggere tale incongruenza, al fine di accompagnare un graduale transito dall'integrazione salariale all'occupazione.

Analoga esigenza si manifesta in relazione ai casi in cui le condizioni di mercato costringano le aziende ad un parziale ritorno alla cassa integrazione.

Per entrambi i casi, viene chiarito che possono coabitare in azienda lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale e lavoratori per i quali si applica l’esonero contributivo.

Si stima che la misura agevolativa, nella formulazione suggerita, permetta il rientro in azienda di circa 10.000 lavoratori, con un impegno complessivo di 20 milioni di euro.

Considerando che tali lavoratori, se non rientrassero in azienda, beneficerebbero dell’integrazione salariale per complessivi 38 milioni di euro, la norma potrebbe garantire un risparmio per l’erario di 18 milioni di euro.

L’introduzione della facoltà di rinuncia parziale all’esonero contributivo non comporta oneri ulteriori per la finanza pubblica.

54.3. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis) In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

6-ter) In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

Relazione tecnica: È opportuno rilevare come nel comparto dei servizi di mensa o ristorazione e di pulizia è presente un vincolo di carattere normativa che lega il ricorso agli ammortizzatori sociali di carattere straordinario delle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, ad una riduzione di attività dell'azienda appaltante che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale.

Attualmente è evidente come l'attuale crisi pandemica stia producendo mutamenti nell'organizzazione del lavoro (basti pensare all'impatto dello Smart working nella gestione aziendale) che non necessariamente comportano il ricorso agli ammortizzatori sociali che consentirebbero alle imprese in appalto di ricorrere alla medesima forma di tutela salariale per i propri addetti.

L'emendamento si propone correggere questa distorsione rendendo coerente la normativa con il contesto attuale.

54.4. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo l’art. 54 inserire il seguente:

“ART. 54 bis (Fondo per la per la salvaguardia dei livelli occupazionali del settore aereo)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali del settore del trasporto aereo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio delle imprese del settore di cui all’art. 20, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 ed a garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i livelli occupazionali dando la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 2021 mediante l’accesso a trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria.

3. Il Fondo opera riconoscendo alle imprese che presentino o abbiano in corso domande di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria l’esonero, per l’anno 2021, dal contributo addizionale previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, nella misura di quanto già corrisposto da ciascuna per tale contributo nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

4. Le aziende che dopo la data prevista dal comma 6 del precedente articolo 54 avranno necessità di procedere a licenziamenti collettivi nel corso del 2021 cesseranno di aver diritto all’esonero a partire dalla data di avvio della procedura.

5. I periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui al comma 3, non si computano ai fini della determinazione dei limiti di durata, di cui all’art. 22, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e la loro proroga o una nuova richiesta di autorizzazione non è assoggettata al rispetto degli intervalli ivi previsti.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

7. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

8. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209

54.5. Zennaro.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, relativamente a ciascuna regione e provincia autonoma, in forza alla data di entrata in vigore di ordinanze del Ministro della salute, previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, o successivi decreti, per le aree caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto o da uno scenario di massima di gravità e da un livello di rischio alto, adottate in ragione della evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

54.8. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

“6-bis) In deroga all’articolo 20, comma 1, lettere c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

6-ter) In deroga all’articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.”

54.9. Di Maio Marco, Del Barba.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché, relativamente a ciascuna Regione, in forza alla data di entrata in vigore di ordinanze del Ministro della salute, previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, o successivi decreti, per le aree caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto o da uno scenario di massima di gravità e da un livello di rischio alto, adottate in ragione della evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

54.10. Binelli, Cattoi Vanessa, Loss, Sutto.

Al comma 13 aggiungere, *in fine*, *il seguente periodo:* «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

54.11. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

All’articolo apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8, inerire il seguente:

«8 bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 8 e l’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.»;

b) al termine del comma 9, è aggiunto il seguente periodo: “La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal suddetto esonero”.

54.12. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Il regime di obbligazione solidale di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 non opera in relazione alle prestazioni rese negli appalti di servizi durante il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 o - se successivo - il 180° giorno successivo alla data di conclusione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

11-ter. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, le parole "entro il limite di due anni" sono sostituite dalle parole "entro il limite di un anno".».

54.13. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All'articolo 54, alla fine del comma 2, inserire il seguente periodo "Per i datori di lavoro del settore turistico-alberghiero e termale, il numero di settimane di cui ai precedenti periodi è incrementato a 26 settimane"

54.14. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli.

All’articolo 54, dopo il comma 8, inserire il seguente:

“8-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui al precedente comma 2.”

54.15. Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia.

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11 bis. Il regime di obbligazione solidale di cui al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 non opera in relazione alle prestazioni rese negli appalti di servizi durante il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 o ¿ se successivo ¿ il 180° giorno successivo alla data di conclusione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

11 ter. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, le parole "entro il limite di due anni" sono sostituite dalle parole "entro il limite di un anno"».

54.16. Mor, Del Barba.

All’articolo 123, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 e sino al 30 giugno 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al primo periodo al netto degli oneri finanziari determinati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria:

1. pari all’80 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;
2. pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.

5-bis. Il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

1. Al comma 6, sostituire le parole «aprile 2021» con le seguenti: «giugno 2021» e le parole «settembre 2021» con le seguenti: «novembre 2021»;
2. Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis La riduzione del canone di cui al comma 5 è applicata, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, a seguito della determinazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze degli oneri finanziari di cui al medesimo comma 5.»”

54.17. Paita, Nobili, Del Barba.

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.

54.18. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 54 aggiungere il seguente:

“Art. 54-bis. Al personale dipendente dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza che, a seguito di contatto con familiare convivente positivo al Covid-19, sia costretto, anche in forza di provvedimenti emessi da autorità amministrative, ad assentarsi dal lavoro, il periodo di permanenza domiciliare è automaticamente equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.”

54.19. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e alle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole pubbliche paritarie e le scuole private».

54.20. Rampelli, Bellucci, Trancassini, Lucaselli.

All'articolo aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«17. Il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui al secondo comma è riconosciuto anche in favore degli enti del terzo settore che abbiano in organico almeno una unità lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per una durata massima di nove settimane, anche frazionate e non continuative, collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021.

18. Il trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui al comma 2 è riconosciuto anche in favore dei lavoratori autonomi, indipendentemente dal numero di unità lavorative dagli stessi impiegate.

19. Entro i limiti di spesa si cui al comma 1, la liquidazione dei trattamenti di cui ai commi 17 e 18 deve essere effettuata improrogabilmente entro 90 giorni dalla presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui comma 2, delle domande di accesso all'INPS che provvederà a trasmettere tempestivamente gli elenchi di liquidazione mensile dei predetti trattamenti al Ministero del lavoro e le politiche sociali che a sua volta provvederà, fino alla dichiarazione di cessazione dell'efficacia dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a curare in via prioritaria l'istruttoria delle predette domande di accesso e a vigilare sul tempestivo completamento delle relative procedure entro il termine perentorio di cui al presente comma.»

54.21. Del Barba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale Covid-19, di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sulla base della media delle giornate lavorate nei dodici mesi antecedenti al 17 marzo 2020.».

54.22. Del Barba.

All’articolo 54, comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« *Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere*. »

54.23. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 54:

a) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

<<8 bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 8 e l’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.>>

b) al termine del comma 9, è aggiunto il seguente periodo:

<<La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal suddetto esonero>>.

Conseguentemente, dopo il comma 16 aggiungere il seguente 16-bis: “Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

54.24. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 54, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

“9-bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 8, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021.”

Conseguentemente, dopo il comma 16 aggiungere il seguente 16-bis: “Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 9-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.

54.25. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 54, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

<<11 bis. Il regime di obbligazione solidale di cui al comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 non opera in relazione alle prestazioni rese negli appalti di servizi durante il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 o - se successivo - il 180° giorno successivo alla data di conclusione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

11 ter. Al comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, le parole “entro il limite di due anni” sono sostituite dalle parole “entro il limite di un anno”.>>

54.26. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000;

54.27. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis) In deroga all’articolo 20, comma 1, lettere c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

6-ter) In deroga all’articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

54.28. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

“ Art. 54-bis.

1. Al fine di massimizzare l’utilizzo del lavoro agile, per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1 dicembre 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell’emergenza sanitaria, l'esonero dal versamento del 20 % per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

54.29. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 13, *aggiungere*, *in fine*, *il seguente periodo:* "Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere".

54.30. Guidesi, Durigon, Giaccone, Caparvi, Caffaratto, Lorenzoni Eva, Murelli, Moschioni, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Comaroli, Frassini, Paternoster.

Al comma 13, *aggiungere*, *in fine*, *il seguente periodo:*

"Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere".

54.31. Guidesi, Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

Al comma 2, *secondo periodo*, *sopprimere le parole:* "per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga".

54.32. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni.

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere".

54.33. Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

“7-bis. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei 12 mesi antecedenti al 17 marzo 2020.”

54.34. Scerra.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Ai lavoratori di cui all'articolo 1, commi 251 e 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2021, in continuità con le prestazioni di cui alle medesime disposizioni, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «700 milioni»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Proroga dei trattamenti di mobilità in deroga»

54.35. Aiello Davide, Sodano, Sodano, Rizzo, Grillo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8, inserire il seguente: “8-*bis*. Per i datori di lavoro del comparto turistico, l'esonero di cui al comma 8 e l’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro";

b) al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: “La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal suddetto esonero.”

C*onseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole* “800 milioni di euro” *con le seguenti* “750 milioni di euro”.

54.36. Masi.

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole:

"E', inoltre, preclusa ai datori di lavoro la possibilità di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in caso indisponibilità del lavoratore al trasferimento presso una sede o unità operativa distante oltre 50 chilometri dal comune dove risiede la sede o l'unità operativa nella quale è impiegato.".

54.37. Pastorino.

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: “Per le imprese del settore turistico e degli stabilimenti terminali, le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.”.

54.38. Andreuzza, Colla, Bazzaro.

Sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:

«11. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

12. Alle condizioni di cui al precedente comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».

54.39. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

All’articolo 54:

a) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

<<8 bis. Per i datori di lavoro del settore alberghiero e termale, l'esonero di cui al comma 8 e l’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono riconosciuti in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro.>>

b) al termine del comma 9, è aggiunto il seguente periodo:

<<La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal suddetto esonero>>.

54.40. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Caon, Baldini, Cristina.

All’articolo 54, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

<<9bis. Per i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 8, è sospeso sino al 30 giugno 2021 il versamento al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I pagamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2021 o mediante rateizzazione sino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 luglio 2021.>>

54.41. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

All’articolo 54, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

<<11 bis. Il regime di obbligazione solidale di cui al comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 non opera in relazione alle prestazioni rese negli appalti di servizi durante il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 o - se successivo - il 180° giorno successivo alla data di conclusione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

11 ter. Al comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, le parole “entro il limite di due anni” sono sostituite dalle parole “entro il limite di un anno”.>>

54.42. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere”.

54.43. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

All’articolo 54, dopo il comma 8, inserire il seguente:

“8-bis. Per i datori di lavoro del settore turistico e termale l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, è riconosciuto, limitatamente ai lavoratori per i quali sia cessato il trattamento di integrazione salariale, anche qualora siano stati richiesti trattamenti di cui al precedente comma due.”

54.44. Mandelli, Baldini.

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al fine di sostenere e garantire l'occupazione nel settore del turismo, fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19, i lavoratori delle imprese facenti parte della filiera turistica, percettori delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali di cui al Titolo II, Capo I del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, come prorogate dal presente articolo, possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa percependo un compenso economico ai sensi del comma 10-ter.

10-ter. I titolari delle imprese di cui al comma 1, corrispondono al suddetto personale un importo pari alla differenza tra la mensilità ordinaria e l'importo della misura di sostegno al reddito percepita.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a condizione che venga garantito il mantenimento dei livelli occupazionali vigenti alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.»

54.45. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.»

54.46. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo n. 148 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 4, “4. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro”.

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente “ 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)”.»

54.47. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 54

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis) Al decreto legislativo n. 148 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: <<3-bis. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro>>.

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)>>.

54.48. Mazzetti, Prestigiacomo, Cortelazzo, D'Attis, Labriola.

Articolo 54

Al comma 13, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Sono altresì escluse dal divieto, le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere

54.49. Mazzetti, Prestigiacomo, Cortelazzo, D'Attis, Labriola.

Art. 54

(Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali. Disposizioni in materia di licenziamento)

Sostituire i commi 11 e 12 con i seguenti:

«11. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui presente articolo ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 14 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

12. Alle condizioni di cui al precedente comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.».

54.50. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

“10-bis l’accesso ai trattamenti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ove non integralmente esauriti e fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, del presente articolo, è riconosciuto anche per i lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.

54.51. Russo Paolo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 54-bis

(Documento unico di regolarità contributiva)

1. All'articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-bis. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, resta valido fino al 31 gennaio 2021."».

54.01. Pagano Alessandro, Potenti, Bitonci, Garavaglia.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“54-*bis*.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese appaltatrici

di servizi di mensa o ristorazione).

1. In deroga all’articolo 20, comma 1, lettere c) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante. 2. In deroga all’articolo 20, comma 1, lettere d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.”.

54.02. Viscomi.

Dopo l’articolo 54 aggiungere il seguente:

Articolo 54-bis (Fondo Pesca CISOA)

1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nelle more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all’articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n.457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il «Fondo Pesca CISOA» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

54.03. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 54 aggiungere il seguente:

“Art.54-bis (Fondo Pesca CISOA)

1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nella more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all’articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il «Fondo Pesca CISOA» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";

54.04. Benedetti.

Dopo l’articolo 54, aggiungere il seguente: “54 bis – (Modifiche al decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137)

1. All’articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano le parole “sei settimane” sono sostituire con “undici settimane”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le undici settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il comma 3 è abrogato.

2. Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Reddito di Cittadinanza.”.

54.05. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 54-*bis*

(Lavoratori fragili)

1. All' art. 26, comma 1- *bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al termine dello stato di emergenza"

54.06. Miceli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

1. In deroga all’articolo 20, comma 1, lettera c) e d) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a […] di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

54.07. Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“ART. 54 bis

(Fondo per la per la salvaguardia dei livelli occupazionali del settore aereo)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali del settore del trasporto aereo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio delle imprese del settore di cui all’art. 20, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 ed a garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i livelli occupazionali dando la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 2021 mediante l’accesso a trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria.

3. Il Fondo opera riconoscendo alle imprese che presentino o abbiano in corso domande di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria l’esonero, per l’anno 2021, dal contributo addizionale previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, nella misura di quanto già corrisposto da ciascuna per tale contributo nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

4. Le aziende che dopo la data prevista dal comma 6 del precedente articolo 54 avranno necessità di procedere a licenziamenti collettivi nel corso del 2021 cesseranno di aver diritto all’esonero a partire dalla data di avvio della procedura.

5. I periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui al comma 3, non si computano ai fini della determinazione dei limiti di durata, di cui all’art. 22, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 e la loro proroga o una nuova richiesta di autorizzazione non è assoggettata al rispetto degli intervalli ivi previsti.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

7. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "770"

54.08. De Girolamo.

Dopo l’articolo 54 aggiungere il seguente

Art.54-bis

(Fondo Pesca CISOA)

1. In via sperimentale, per gli anni 2021, 2022 e 2023, nelle more dell'istituzione di un sistema contributivo a regime, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, attestata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione, dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all’articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca e, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è istituito il «Fondo Pesca CISOA» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che ciascun anno risultano eccedenti sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-

legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022, 470 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

54.09. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 54, inserire il seguente:

“Art. 54-bis (Accesso alla cassa integrazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa, ristorazione e pulizia)

1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.2. In deroga a quanto disposto dall’articolo, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell’azienda appaltante.”

54.010. Scerra.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.54-bis

(Sostegno al reddito dei liberi professionisti)

1. Gli enti di previdenza di diritto privato, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui al decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, e del decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, possono prevedere a sostegno del reddito dei liberi professionisti, l'erogazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo di una quota fino al 4 per cento dei rendimenti netti cumulati fino a tre anni del patrimonio delle singole gestioni.

3. Per i medesimi fini di cui al comma 1, e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, gli enti di previdenza di diritto privato, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale e di welfare ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020.

4. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 degli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti accumulati fino a tre anni del patrimonio delle singole gestioni.

5. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, gli enti provvedono mediante utilizzo di una quota fino all'1 per cento del rendimento netto cumulato di un anno del patrimonio delle singole gestioni.».

54.011. Amitrano.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis

(Blocco della decurtazione dei trattamenti di mobilità in deroga)

1. Ai trattamenti di mobilità in deroga erogati ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»

54.012. Aiello Davide, Scerra, Sodano, Rizzo, Grillo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure a favore dei lavoratori stagionali non agricoli)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

(Calcolo per lavoratori stagionali)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASPI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è così determinata:

a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI, possono far valere un periodo contributivo compreso tra le 13 e le 52 settimane negli ultimi 4 anni;

b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI, possono far valere un periodo contributivo compreso tra le 53 e le 103 settimane negli ultimi 4 anni;

c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI. possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi 4 anni.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per le attività di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 7 ottobre 1963, quelli definiti da avvisi comuni e dal CCNL, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico.

3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2021 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente.

4. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, viene aggiornato l’elenco delle attività aventi carattere stagionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in deroga a quanto statuito dal comma 1, la NASPI è corrisposta mensilmente per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.";

c) all’articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1, ai fini di cui all'articolo 5 comma 2, opera anche per il lavoratori di cui all'articolo 4-bis.";

d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso".»

54.013. Manzo, Invidia.

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

Art. 54 bis

(Misure economiche in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020)

1. All'articolo 1-bis, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) al secondo periodo le parole «10 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2022».

b) al comma 6, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e pari a 612.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

54.014. Aiello Davide.

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

Art.54-bis (Trattamenti integrativi del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale).

1.Le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, si applicano a tutti i trattamenti di integrazione salariale richiesti dalle imprese di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

54.015. Suriano.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «54-*bis*. (*Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa*) – 1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici di carattere personale, sociale ed economico gravanti sull'attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell'attività stessa in tali situazioni, è istituita un'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e spettante, a domanda, ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

2. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda hanno subìto una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.

3. Se nel corso dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell'attività professionale per maternità o per malattia o per un altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della Gestione separata di cui al comma 1, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell'anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità o di malattia ovvero di un altro indennizzo a carico della citata Gestione separata, tali indennità o indennizzi rilevano ai fini del calcolo del reddito.

4. L'ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui al comma 1 che, alla data di presentazione della domanda, hanno maturato un'anzianità di iscrizione di almeno tre anni alla medesima Gestione separata e che nel corso dei tre anni precedenti non hanno cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante l'erogazione del trattamento dell'ISCRO determina l'immediata sospensione della stessa e l'obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione dipenda da cause non imputabili al lavoratore.

5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell'ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno cinque anni dalla conclusione del precedente trattamento dell'ISCRO. In ogni caso, nessuno può usufruire dell'ISCRO per più di tre volte.

6. Il valore dell'ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei tre anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell'anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda. L'importo onnicomprensivo dell'ISCRO non può in ogni caso superare la cifra di 6.516 euro.

7. L'ISCRO non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.

8. La domanda dell'ISCRO è presentata all'INPS, per via telematica, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.

9. L'ISCRO è corrisposta in sei mensilità, di importo pari a un sesto dell'importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.

10. Per l'intera durata del trattamento, l'ISCRO non è cumulabile, neanche in parte, con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e del lavoratore autonomo, l'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, di definirne i contenuti formativi e di predisporne l'erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l'intero territorio nazionale, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro istituisce un tavolo di coordinamento con le regioni e con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è disposto un aumento pari a 0,28 punti percentuali dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

13. Le risorse derivanti dall'aliquota aggiuntiva di cui al comma 12, del presente articolo confluiscono in un apposito fondo istituito nell'ambito della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021" *con le seguenti:* "80 milioni di euro per l'anno 2021".

54.016. Invidia.

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Articolo 54–*bis*

(Recupero prestazioni semiresidenziali e residenziali e sostegno incremento costo del lavoro)

1. Le risorse contrattualizzate, autorizzate o previste in preventivo nei propri capitoli di spesa dalle Pubbliche Amministrazioni per le prestazioni semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità ed anziani non autosufficienti per l'anno 2020 e non spese per una riduzione del numero delle prestazioni erogate al 31 dicembre 2020 sono utilizzate, in aggiunta alle risorse per l'anno 2021, per il rimborso di medesime tipologie di prestazioni erogate dai medesimi enti privati contrattualizzati, autorizzati o accreditati, entro il 30 settembre 2021, in deroga ai tetti di spesa per l'anno 2021.

2. Al fine di sostenere le strutture semiresidenziali e residenziali che nel corso dell'anno 2020 e 2021 hanno sostenuto per l'erogazione di prestazioni in favore di persone con disabilità ed anziani non autosufficienti un incremento del costo del lavoro per adeguamenti contrattuali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo parametrato alla percentuale di incremento del costo del lavoro ed al numero dei lavoratori per una spese complessiva di euro 100 milioni di euro con fondo di previsione sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 70 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge e quanto a 30 milioni di euromediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

54.017. Locatelli, Fontana Lorenzo, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 54, inserire il seguente articolo

“54-bis

(Recupero prestazioni semiresidenziali e residenziali e sostegno incremento costo del lavoro)

1. Le risorse contrattualizzate, autorizzate o previste in preventivo nei propri capitoli di spesa dalle Pubbliche Amministrazioni per le prestazioni semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità ed anziani non autosufficienti per l’anno 2020 e non spese per una riduzione delle numero delle prestazioni erogate al 31 dicembre 2020, sono utilizzate, in aggiunta alle risorse per l’anno 2021, per il rimborso di medesime tipologie di prestazioni erogate dai medesimi enti privati contrattualizzati, autorizzati o accreditati, entro il 30 settembre 2021, in deroga ai tetti di spesa per l’anno 2021.

2. Al fine di sostenere le strutture semiresidenziali e residenziali che nel corso del 2020 e del 2021 hanno sostenuto per l’erogazione di prestazioni in favore di persone con disabilità ed anziani non autosufficienti un incremento del costo del lavoro per adeguamenti contrattuali ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo parametrato alla percentuale di incremento del costo del lavoro ed al numero dei lavoratori, nei limiti di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione del contributo di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

54.018. Gelmini, Bagnasco, Mandelli, Occhiuto, Novelli, Bond, Pella, Cannizzaro, Mugnai, Prestigiacomo, D'Attis, Versace, Labriola.

Dopo l’articolo 54 inserire il seguente:

«Art. 54 bis (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 3 novembre 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di gennaio 2021, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori».

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 205 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.

54.019. Mandelli.

Dopo l’articolo 54 aggiungere il seguente:

“Art 54-bis.

(Trattamento fiscale delle contribuzioni e delle prestazioni degli enti bilaterali)

All’articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

1. dopo la lettera b) è inserita la seguente: “*c) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all’articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'art. 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*”;

All’articolo 51, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole “*ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e-ter);*” sono aggiunte le seguenti parole: “*i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all’articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che non svolgano funzioni di cui all'art. 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*”, *in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;*”

54.020. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 55

Dopo le parole “Anpal Servizi S.p.a.” aggiungere le seguenti “,al fine dell’assunzione a tempo indeterminato del personale di cui all’articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.”

55.1. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Fratoianni, Mura.

Aggiungere il seguente: Art. 55-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei centri per l'impiego)

1. Al fine del potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 21, comma 4, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-*bis*. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.

2-*ter*. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni»;

b) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente: Art. 33-*bis*. *(Personale dei servizi competenti)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.
2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.
3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.
4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

55.2. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Inserire il seguente comma:

2. Al fine di assicurare tempestività, trasparenza e sicurezza nell'assunzione di personale a tempo indeterminato presso Anpal Servizi S.p.A., al comma 2bis, dell'art. 4 del Decreto Legge 03/09/2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 02/11/2019, n. 128, dopo le parole "procedure concorsuali" inserire le seguenti: "con una selezione per titoli e colloqui motivazionali".

Conseguentemente, nella rubrica la parola "Contributo" è sostituita con "Misure".

55.3. Epifani, Muroni, Pastorino.

Inserire i seguenti commi:

1. Dal 31 dicembre 2021 l'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n 150 è soppresso e le funzioni di Anpal e Anpal Servizi Spa sono trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Il trasferimento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2021.
3. All'articolo 4, comma 2 bis, del decreto legge 3 settembre 2019 n 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019 n 128, dopo le parole "procedure concorsuali" inserire le seguenti: " con una selezione per titoli e colloqui motivazionali".
4. I risparmi di spesa derivanti dalla soppressione di cui al comma 1 confluiscono al Fondo per le politiche attive.

Conseguentemente, nella rubrica la parola "Contributo" *è sostituita con* "Misure".

55.4. Pastorino, Muroni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 55-*bis*.

(Trattamento accessorio per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro).

1. Al fine di massimizzare le iniziative di vigilanza finalizzate al rispetto delle misure di prevenzione dal contagio da SARS COV2, nonché di implementare le azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo e il miglioramento dei servizi per i cittadini e le imprese, tenendo anche conto della perdurante necessità di adeguamento della dotazione organica alle esigenze funzionali dell'ispettorato, a decorrere dall'anno 2021, l'avanzo di amministrazione non vincolato dell'Ispettorato nazionale del lavoro, effettivamente realizzato, risultante al termine dell'esercizio precedente, è destinato, nel limite del 75 per cento e comunque per un importo non superiore a 40 milioni di euro, ad una incentivazione del proprio personale attraverso l'integrazione dei relativi fondi per il trattamento accessorio, secondo percentuali e modalità di attribuzione stabilite d'intesa con le organizzazioni sindacali.".

55.01. Viscomi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 55-bis

(*Dematerializzazione delle procedure di notificazione degli atti*

dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro)

1. La notificazione degli atti emessi dall’Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresi gli atti di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria anche da professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato o da altri soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica di atti da parte di pubbliche amministrazioni, ivi compresi i soggetti di cui al comma 3, può essere effettuata, anche in deroga all’articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste da altre disposizioni di legge, con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata. Gli atti oggetto di notifica sono trasmessi all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese o all’indirizzo altrimenti comunicato a tal fine dal destinatario.

2. In caso di esito negativo della notifica, l’Ispettorato effettua un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo invio e, in caso di ulteriore esito negativo, provvede al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicando il relativo avviso. La notifica si intende effettuata decorsi quindici giorni dal deposito.

3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo o, in caso di nuova istituzione, all’atto di iscrizione al registro delle imprese, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dotare i legali rappresentanti, ovvero coloro che risultano responsabili degli adempimenti in materia di reclutamento e gestione del personale o in materia previdenziale e assistenziale, di una casella di posta elettronica certificata e mantenerla attiva per la durata di almeno cinque anni dalla cessazione dell’incarico. L’indirizzo di posta elettronica è inserito negli elenchi di cui all’articolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INI-PEC). L’indicazione degli indirizzi PEC è condizione per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e per la registrazione di ogni successiva modifica relativa agli incarichi di cui al primo periodo del presente comma.

Comporterebbe risparmi per 3,5 milioni di euro

55.02. Viscomi, Serracchiani.

Dopo l’articolo 55, inserire il seguente:

“55-bis

(Disposizioni per la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica prestata dai << Navigator >> agli operatori dei Centri per l’impiego)

1.Al fine di assicurare l’assistenza tecnica alle regioni impegnate nella realizzazione del Piano straor-dinario di rafforzamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro adottato con De-creto del Ministro n. 74 del 28 giugno 2019, è autorizzata la spesa di ulteriori 60 milioni di euro per l’anno 2021 a favore di Anpal Servizi S.p.A. per consentire la proroga delle attività relative alle pro-fessionalità contrattualizzate ai sensi dell’ art.12, comma 3, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

2.Per assicurare il supporto a tutte le tipologie di utenti dei Centri per l’Impiego per il raggiungimen-to degli obiettivi definiti nel “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, Anpal Servizi S.p.A. è autorizzata ad adeguare i contratti delle profes-sionalità di cui al comma precedente, previa integrazione delle convenzioni stipulate tra Anpal Servi-zi S.p.A. e le singole amministrazioni regionali individuate nel Piano con le quali sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell’assistenza tecnica.

3.Agli oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro, per l’anno 2021 si provvede nell’ambito dei residui, derivanti dal risparmio di spesa conseguiti dall’ANPAL negli anni 2019 e 2020.

55.03. Ciprini.

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis

(Dematerializzazione delle procedure di notificazione degli atti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro)

1. La notificazione degli atti emessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresi gli atti di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria anche da professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato o da altri soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica di atti da parte di pubbliche amministrazioni, ivi compresi i soggetti di cui al comma 3, può essere effettuata, anche in deroga all'articolo 149 bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste da altre disposizioni di legge, con le modalità previste dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata. Gli atti oggetto di notifica sono trasmessi all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese o all'indirizzo altrimenti comunicato a tal fine dal destinatario.

2. In caso di esito negativo della notifica, l'Ispettorato effettua un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo invio e, in caso di ulteriore esito negativo, provvede al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicando il relativo avviso. La notifica si intende effettuata decorsi quindici giorni dal deposito.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo o, in caso di nuova istituzione, all'atto di iscrizione al registro delle imprese, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dotare i legali rappresentanti, ovvero coloro che risultano responsabili degli adempimenti in materia di reclutamento e gestione del personale o in materia previdenziale e assistenziale, di una casella di posta elettronica certificata e mantenerla attiva per la durata di almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico. L'indirizzo di posta elettronica è inserito negli elenchi di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INI-PEC). L'indicazione degli indirizzi PEC è condizione per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e per la registrazione di ogni successiva modifica relativa agli incarichi di cui al primo periodo del presente comma.

55.04. Cominardi.

Dopo l’articolo 55 è inserito il seguente:

<<Art. 55 - bis

“All’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 250, dopo la lettera d bis) è inserita la seguente:

“d – ter. la sezione dedicata ai lavoratori disabili, finalizzata alla raccolta, elaborazione e integrazione di specifici dati riguardanti le attitudini lavorative, oltre all’indicazione delle preferenze, sulla base di test clinici, funzionali, psicometrici o attitudinali, standardizzati per ciascuna condizione di disabilità, al fine di rendere maggiormente efficiente il collocamento dei suddetti lavoratori. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto col Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, previa istituzione di un tavolo di lavoro presso l’istituto superiore di Sanità, con il coinvolgimento delle federazioni e associazioni del mondo della disabilità, sono emanate le Linee guida, contenenti le modalità di elaborazione dei test indicati al primo periodo”. Ai componenti del tavolo di lavoro non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

L’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali, previste a legislazione vigente.>>.

55.05. Volpi Leda.

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Articolo55 - bis

(Dismissione del patrimonio immobiliare da reddito in favore dei comuni per la gestione delle politiche abitative e sociali)

1. Le unità immobiliari residenziali non di pregio e le relative pertinenze di proprietà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale situate in Comuni ad alta tensione abitativa e che sono risultate inoptate in esito alla procedura di dismissione di cui all'art. 38, comma 2, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96 comprese quelle offerte in opzione agli aventi diritto di cui all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono trasferite per legge al Comune in cui le unità immobiliari si trovano, che ne acquisisce la proprietà.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 ha effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione con cui l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica al Comune i dati identificativi e il valore delle unità immobiliari inoptate in esito alla procedura di dismissione.

3. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale invia la comunicazione di cui al comma 2 anche all'Agenzia delle Entrate per il necessario aggiornamento dei registri immobiliari e dei dati catastali.

4.Per la cessione degli immobili di cui al comma 1, lo Stato trasferirà l'importo corrispondente al valore degli immobili, individuato in misura pari al prezzo contenuto nella comunicazione di offerta in opzione notificata agli aventi diritto, entro 30 giorni dalla data di acquisizione degli immobili da parte dei Comuni, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023.

55.06. Tripiedi.

Dopo l’articolo 55, inserire il seguente articolo

“55-bis

(Rideterminazione dell’importo minimo e dei limiti di reddito dell’assegno mensile e della pensione di inabilità)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 è incrementata, a favore dei soggetti di età superiore a diciotto anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 651,51 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;

2. All’art. 38, comma 5, della 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire, laddove occorrono, le parole “6.713,98 euro” con “7.818 euro”».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in 5.000 milioni di euro a decorrere dal 2021. si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai successivi commi.

4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

5. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell’imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione del presente articolo.

6. Le risorse assegnate alle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legge 4 del 2019, sono ridotte di 2.500 milioni.”

55.07. Versace, Pella, Bagnasco, Occhiuto, Dall'Osso.

Dopo l’articolo 55 inserire il seguente:

<<55-bis

1 Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni per l’anno 2022, per l’assunzione da parte di Anpal di personale altamente qualificato in materia di politiche attive per il lavoro e con esperienza pluriennale, documentabile, nel settore, e per il potenziamento dell’infrastruttura informatica dell’Agenzia.

Conseguentemente:

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “500 milioni” e le parole “ e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “, di 400 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

55.08. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli, Pella.

Dopo l’articolo 55 inserire il seguente:

<<55-bis

1 Al fine di favorire l’apprendimento di competenze digitali e in materia di nuove tecnologie, è riconosciuto un contributo alle imprese che organizzano percorsi specifici di formazione per i propri dipendenti.

2 Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

3 Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto individua le modalità di accesso al contributo e l’importo massimo del contributo medesimo, di cui al comma 1.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “850 milioni” e le parole “ e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “, di 450 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

55.09. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Musella, Mandelli.

Articolo 56

Dopo l’art. 56 inserire il seguente

\"Articolo 56 bis

(Finanziamento Patronati – Denuncia di infortunio)

1. L'intervento del patronato di cui all’articolo 5, comma 2 del Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 10 ottobre 2008, relativo alla denuncia di infortunio di cui all’articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è riconosciuto efficace ai fini del finanziamento, indipendentemente dal decorso del termine assegnato all'istituto previdenziale per provvedere di cui al medesimo articolo 100.”

56.1. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo Art. 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-*bis*

(*Fondo per il finanziamento dell'accoglienza dei genitori detenuti con bambini al seguito in case – famiglia*)

1. Al fine di garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette ai sensi dell'art. 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62 ed in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un Fondo con dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.
2. Con Decreto del Ministero della Giustizia, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata, le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le Regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso D.M.

Conseguentemente:

All'articolo 209, le parole "800 milioni per il 2021 e 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2022", sono sostituite dalle parole "798,500 milioni per il 2021 e 498,500 milioni a decorrere dall'anno 2022.>>.

56.2. Siani, Bazoli, Carnevali, Sportiello, Stumpo, Lattanzio, Annibali, Muroni, Viscomi, Serracchiani, Fragomeli, Fusacchia, Casa, Di Giorgi, Nitti, Rizzo Nervo, Gribaudo, Quartapelle Procopio, Piccoli Nardelli, Pellicani, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan.

Art. 56 bis

“(FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELL’ ACCOGLIENZA DI GENITORI DETENUTI CON BAMBINI AL SEGUITO IN CASE-FAMIGLIA)

1. Al fine di garantire il finanziamento dell’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette ai sensi dell’art. 4 della legge n. 62/2011 ed in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un Fondo con dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.

2. Con Decreto del Ministero della Giustizia, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata, le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le Regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso D.M..

Conseguentemente:

All’articolo 209, le parole “800 milioni per il 2021 e 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2022“, sono sostituite dalle parole “798,500 milioni per il 2021 e 498,500 milioni a decorrere dall’anno 2022.”

56.3. Lattanzio.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1 bis:A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL è pari allo 0,226 per cento. Agli oneri, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

Relazione tecnico-illustrativa

La proposta emendativa prevede l'aumento dell'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL, elevandola allo 0,226 per cento, al fine di garantire lo svolgimento delle attività dei Patronati in maniera gratuita e garantita a tutti i lavoratori.

Tale aumento determinerebbe un incremento delle risorse destinate al finanziamento ai Patronati di circa 50 milioni di euro annui.

56.4. Rizzo Nervo.

All’articolo 56 aggiungere il 56 bis.

Viene autorizzata la spesa di 300.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di garantire l’attività di rappresentanza, inclusione, formazione e informazione, promozione sociale delle persone con Malattia Rara, svolta sull’intero territorio nazionale, dalla Federazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare Onlus, che ha funzione sociale ai sensi delle leggi n.476 del 1897 e n. 438 del 1998 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, legittimata ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità e vittime di discriminazioni ai sensi del Decreto 21 giugno 2007, art. 4 c.2., unico ente di secondo livello che tutela la comunità dei malati rari in Italia rappresentando le persone con malattia rara al Tavolo istituito presso il Ministero della Salute per l’aggiornamento del Piano Nazionale Malattie Rare.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

56.5. Lorenzin.

Dopo all’articolo 56 aggiungere il seguente: 56 bis

(contributo in favore di UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare Onlus -)

Viene autorizzata la spesa di 300.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di garantire l’attività di rappresentanza, inclusione, formazione e informazione, promozione sociale delle persone con Malattia Rara, svolta sull’intero territorio nazionale, dalla Federazione UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare Onlus, che ha funzione sociale ai sensi delle leggi n.476 del 1897 e n. 438 del 1998 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, legittimata ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità e vittime di discriminazioni ai sensi del Decreto 21 giugno 2007, art. 4 c.2., unico ente di secondo livello che tutela la comunità dei malati rari in Italia rappresentando le persone con malattia rara al Tavolo istituito presso il Ministero della Salute per l’aggiornamento del Piano Nazionale Malattie Rare.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

56.6. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schiro'.

Sostituirlo con il seguente: «Art. 56. (*Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale*) – 1. All'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n.152, le parole "0,199 per cento" sono sostituite dalle seguenti "0,226 per cento".».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "750 milioni di euro per l'anno 2021 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

56.7. Caso, Buompane, Maraia, Buompane.

Al comma 1 sostituire la parola “15” con la seguente: “ 40”.

Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire la parola “800” con la seguente 775”

56.8. Manzo.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL è pari allo 0,226 per cento. Agli oneri, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

56.9. Invidia.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001 n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento." Relazione Con le leggi finanziarie del 2015 e del 2016 è stata significativamente ridotta l'aliquota di finanziamento che determina l'ammontare del Fondo degli Istituti di Patronato nonostante l'aumento sempre più intenso dei compiti di assistenza e tutela dei cittadini attribuiti a questi Istituti. Anche le future misure dirette a rivedere il sistema pensionistico e ad introdurre il reddito di cittadinanza avranno un impatto molto intenso sull'attività dei Patronati i quali sono strumenti fondamentali per l'assistenza e la consulenza verso gli aventi diritto. L'attuale aliquota di finanziamento del Fondo patronati (0,199 per cento) non è in assolutamente sufficiente a sostenere i Patronati affinché essi possano rispondere in modo efficace alle richieste dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati che, tra l'altro si sono moltiplicate in questo anno di crisi sanitaria ed economica.

56.10. Pastorino.

Il testo di cui all’articolo 56, è sostituito con il seguente:

<< 1. Al fine di garantire il finanziamento delle nuove attività svolte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, previste dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un Fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione, per l’anno 2021, pari a 15 milioni di euro. Le predette risorse vengono trasferite all’INPS che provvede ad erogarle agli Istituti di patronato, secondo criteri di proporzionalità rispetto alle attività da ciascun Istituto svolte.

2. All’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui al comma 1 si provvede con l’aumento allo 0,226 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dell’aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall’INPS e dall’INAIL. Le eventuali eccedenze confluiscono negli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152.

3. Resta inteso che, al termine del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, l’aliquota di prelevamento di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.152 rimane inalterata nella misura dello 0,226 per cento e le relative risorse confluiscono nel capitolo 4331 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito del bilancio di previsione dello stato di ciascun anno finanziario.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione di 50 milioni di euro del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

56.11. Brunetta.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

\"Articolo 56 bis

(Fondo per finanziamento Istituti di patronato e assistenza sociale)

Al comma 1, dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.152, le parole: \"0,199 per cento\" sono sostituite con le seguenti: \"0,226 per cento\".

Conseguentemente, all’art. 209 sostituire le seguenti ”500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022” con le seguenti “470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”.

56.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 56-bis

(Fondo per il finanziamento dell’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia)

1.Al fine di garantire il finanziamento dell’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell’art. 4 della legge n. 62/2011 ed in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un Fondo con dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023.

2.Con Decreto del Ministero della Giustizia, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata, le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le Regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto ministeriale.

Conseguentemente:

All’articolo 209, le parole “800 milioni per il 2021 e 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2022“, sono sostituite dalle parole “798,500 milioni per il 2021 e 498,500 milioni a decorrere dall’anno 2022.

Relazione:

Con la presente proposta si intende creare un fondo, allocato su un apposito capitolo di bilancio, destinato al finanziamento dell’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case famiglia protette ai sensi dell’art. 4 della legge n. 62/2011 ed in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino.

Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Giustizia ed aggiornati al 31 ottobre 2020, nel circuito penitenziario risultano essere presenti 31 detenute madri con 33 figli al seguito. Di questi, sono 16 le madri e 17 i bambini ristretti nelle sezioni nido delle case circondariali, mentre gli altri risultano collocati all’interno degli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam).

Considerato che la presenza di bambini nelle strutture detentive costituisce un gravissimo paradosso del nostro sistema, che ne compromette la salute psico-fisica in un’età centrale per il loro sviluppo e che l’attuale emergenza sanitaria li espone ad ulteriori rischi per la salute, occorre individuare misure volte a consentire la collocazione dei genitori detenuti assieme ai loro bambini al di fuori degli istituti penitenziari.

La tutela della salute dei bambini, infatti, deve necessariamente prevalere su ogni altra ragione o interesse pubblico, e costituire l’unico criterio guida per la costruzione di misure dedicate.

Per assicurare l’accoglienza di genitori e bambini al di fuori dei luoghi di detenzione è fondamentale sia promuovere l’istituzione di nuove case famiglia protette, di cui alle legge 62/2011, sia valorizzare strutture già esistenti ed operative sul territorio, idonee ad ospitare madri e bambini provenienti dal circuito detentivo, prevedendo a tal fine un’adeguata dotazione finanziaria.

A questo scopo, considerato che il costo annuo di gestione di una casa famiglia protetta destinata ad ospitare 6 nuclei genitore-bambino ammonta a 150.000 euro e che il numero massimo delle presenze si è sinora attestato su 50 nuclei mamme/bambini, si stima che le risorse necessarie a garantire l'accoglienza per tutti fuori dalle strutture detentive siano quantificabili in 1, 5 milioni di euro annui.

56.02. Siani, Pagano Ubaldo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 56-bis

1. Ai soggetti fiscali persone fisiche è riconosciuto un “bonus per i servizi di sostegno psicologico” per il rimborso dei costi sostenuti per l’accesso nel 2021 a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge 56/89.

2. Il bonus di cui al comma 1 è pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, può essere erogato a ciascun soggetto in misura non superiore a euro 200 mensili annui.

3. Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per l’erogazione del bonus per i servizi di sostegno psicologico con una dotazione di euro 50 milioni.

4. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l’erogazione del bonus.».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68 della presente legge.

56.03. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

"ARTICOLO 56-bis"

1. Tenuto conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati in deroga all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022

2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42 comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, possono prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure, anche con riferimento alla presentazione delle liste e alle assemblee sindacali.

56.04. Costanzo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 56-bis (Incremento del fondo per le politiche della famiglia e criteri di utilizzazione)

1. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per il triennio 2021-2023.

2. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza l'incremento di cui al precedente comma per realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie e garantire la costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni ventimila abitanti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 della Legge n. 34 del 1996."

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "797 milioni di euro per l'anno 2021, 497 milioni di euro per l'anno 2022, 497 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

56.05. Macina, Lapia, Mammi', Ruggiero, Lorefice.

Dopo l’articolo 56 è aggiunto il seguente:

«Art 56 bis

(Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117)

Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 24, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore che esercitano attività con finalità educativa, anche non formale, hanno facoltà di iscrivere nel libro degli associati i soli associati educatori.»;

b) All’articolo 85 al comma 1, le parole “degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.

c) all’articolo 85, al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soggetti indicati al comma 1”.

d) Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

7-bis.I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 209 della presente legge.»

56.06. Gadda, Del Barba.

Dopo l’articolo 56, inserire il seguente:

“Art. 56-bis.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Al fine di sostenere le comunità di recupero per tossicodipendenti, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000 , n. 328, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, da destinarsi al finanziamento diretto dei servizi per le dipendenze. La quota aggiuntiva di 50 milioni di euro annui è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando come indicatore il numero di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”.

56.07. Fontana Lorenzo.

Articolo 57

Sostituirlo con il seguente:

“Art. 57.

(Riforma delle politiche attive).

1. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali ai sensi del commi 2, il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla commissione europea nell'ambito del programma React EU, è incrementato con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento e comunque in coerenza con le prescrizioni che seguono.

2. Al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 12, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

<<4-bis. I livelli essenziali delle prestazioni di cui di cui all’art. 2, comma 1 lett. b) del DLgs 150/2015, devono prevedere anche la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Al fine di assicurare il coordinamento della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 150/2015, con delibera del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANPAL definisce i criteri per l’adozione di Convenzioni tra i Centri per l’impiego e gli operatori accreditati.>>;

b) dopo l’articolo 18, è aggiunto il seguente:

<<18-bis. 1. Al fine di ridurre l’impatto occupazionale della crisi epidemiologica da Covid-19 e favorire le transizioni lavorative delle persone interessate da processi di riorganizzazione aziendale, a decorrere dall’anno 2021, l’assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, nei limiti e alle condizioni ivi previste per quanto non derogato dalla presente legge, ai lavoratori e alle lavoratrici che si trovino, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2021, in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali, sono in grado di raggiungere i requisiti necessari all’accesso alla pensione:

a) collocazione in cassa integrazione ai sensi dell’articolo 1 comma 136 della legge del 27 dicembre 2017 n. 205;

b) sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione per cessazione dell’attivita’ ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109;

c) cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo;

d) percettore di Naspi e DisColl da oltre 4 mesi.

2. L’assegno è spendibile in costanza di trattamento di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento di integrazione salariale. Esso è prorogabile nel caso non sia

stato utilizzato, entro il termine del trattamento di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. Ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del comma 1, lettere a), non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

3. Il Centro per l'Impiego competente per territorio assicura il servizio di presa in carico e profilazione dei lavoratori e delle lavoratrici rientranti in una delle condizioni indicate al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 e dall'articolo 20, e riconosce l'Assegno di Ricollocazione ai sensi dell'articolo 23. Il lavoratore sceglie una delle agenzie per il lavoro autorizzate o accreditate allo svolgimento di uno o più servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 276/2003, a cui affidare il proprio percorso di accompagnamento ad una nuova occupazione compreso l'eventuale percorso formativo, la cui realizzazione è affidata ai soggetti autorizzati allo svolgimento di uno o più servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. n. 276/2003. Gli operatori scelti ai sensi del presente comma effettuano l'analisi delle competenze e l'analisi degli eventuali bisogni formativi di qualificazione o innalzamento delle competenze dei beneficiari, anche avvalendosi di enti di formazione pubblici o privati accreditati, Fondazioni ITS, Università, sulla base di specifiche intese. Tale formazione può essere svolta anche avvalendosi del contributo dei Fondi Interprofessionali. Nel caso in cui il percorso di ricollocazione sia integrato con un percorso formativo, l'ammontare dell'Assegno di ricollocazione è aumentato fino ad un massimo di euro settemila.>>

c) all'articolo 23, comma 7, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

<<a) per ciascun beneficiario preso in carico, l'agenzia per il lavoro percepisce un corrispettivo di valore variabile in funzione del livello di occupabilità della persona, della tipologia di azioni in concreto svolte e dei risultati occupazionali delle stesse. Il corrispettivo prevede un riconoscimento del 40 per cento a processo e del 60 per cento a risultato;>>

d) all'articolo 23, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

<<7-bis. Il lavoratore di cui al comma 7, lettera a), che nel periodo in cui usufruisce del servizio di ricollocazione accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.

7-ter. Nei casi di cui al comma 7, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

7-quater. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 7 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

7-quinquies. Il centro per l'impiego o l'agenzia per il lavoro scelta dal beneficiario dell'assegno traccia il bilancio delle competenze e l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze. Accertato un fabbisogno formativo, il medesimo centro per l'impiego o agenzia per il lavoro predispone il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo. Il piano di riqualificazione definisce e le attività, distinguendo tra quelle di formazione e quelle di orientamento. Il centro per l'impiego o l'agenzia per il lavoro affida l'incarico di erogazione del percorso formativo anche attraverso il contributo dei Fondi Interprofessionali ad uno tra i seguenti soggetti: a) Enti di formazione pubblici o privati accreditati; b) Fondazioni ITS c) Università. I soggetti che erogano il percorso formativo devono possedere i requisiti di cui all'art. 4, comma 5, del Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013. Essi effettuano la validazione formale delle competenze apprese e certificano l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi formativi in relazione al bilancio delle competenze iniziale.>>.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021, il fondo di cui al comma 1 corrispondentemente ridotto di 200 milioni di euro."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

57.1. Viscomi, Serracchiani, Cantone Carla, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1 bis. Una quota delle risorse stanziate è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico dell'intera area del cratere sismico individuata negli allegati 1,2 e 2 bis del D.L 189/2016, attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

1 ter. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per cento degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

1 quater. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

1 quinquies Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

1 sexies. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

1 septies . Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, in 80 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni per gli anni 2023, 224, 225 e in 15 milioni per gli anni 2026 2027-2028-2029-2030 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

57.2. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All'articolo 57, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

"2. Con apposito decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, previa consultazione con le organizzazioni datoriali e sindacali, verranno individuati i tempi, le modalità ed eventuali risorse aggiuntive per consentire ai lavoratori in cassa integrazione di accedere a percorsi di formazione, riqualificazione professionale avvalendosi dello strumento dei fondi paritetici interprofessionali."

57.3. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’art. 57 aggiungere il seguente:

“art. 57-bis. All’art. 88 del decreto-legge n. 137/2020, aggiungere dopo il comma 3, il seguente comma:

«3-*bis.* Con specifico Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali verranno individuate le modalità più idonee per favorire, attraverso la sottoscrizione dei contratti collettivi territoriali di cui al comma 1, l’accesso al Fondo Nuove Competenze da parte delle PMI come definite dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/ 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013».

57.4. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire l’articolo con il seguente:

<<Art.57 – (*Politiche attive del lavoro*)

“1. Al fine di favorire iniziative di politiche attive nell’ambito dell’attuazione di misure relative al programma React EU, le risorse attribuite all’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.150 del 2015 sono incrementate di 500 milioni di euro per l’anno 2021 e finalizzate, con successivo provvedimento legislativo in relazione alle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto strumento, ad investimenti per sostenere l’incentivo dell'occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo.”

57.5. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

Al comma 1 sostituire le parole “500 milioni di euro” con le seguenti: “1000 milioni di euro” e aggiungere alla fine “in particolare il potenziamento delle indennità Naspi e DisColl e dei Contratti di solidarietà nonché il ripristino dell’assegno di ricollocazione per i percettori di Naspi”

57.6. Del Barba.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.bis Al fine di favorire l'emersione di prestazioni non denunciate, agli operai agricoli assunti a tempo determinato impiegati per almeno 182 giornate di lavoro annue, con riferimento ad ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai medesimi. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

1.ter Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 1bis.

57.7. Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Marzana, Cillis, Cassese, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Maglione, Manca Alberto, Parentela, Pignatone, Lovecchio.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. A decorrere dall’anno 2021 alle persone con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 20.000 euro, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 100 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro annui, per la partecipazione ai corsi e alle attività di formazione obbligatorie volte all’ottenimento o al rinnovo dei certificati di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, nonché dei certificati di cui alla sezione A-VI/1 del codice STCW di cui all’articolo 2, comma 1, lettera rr), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “797milioni di euro per l’anno 2021 e 497 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

57.8. Gallo, Casa, Scagliusi, Cantone Luciano, Barbuto, Aiello Davide.

All’articolo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:1.bis. Le risorse del « Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU » di cui al comma 1, sono ulteriormente incrementate di 100 milioni di euro per l’anno 2021.Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

57.9. Invidia.

Dopo l’art. 57, aggiungere il seguente:

“Articolo 57-bis

Lavoratori fragili

All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti commi:

«2. Fino al 31 gennaio 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

2-bis. Dal 16 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 che, in ragione della natura dell’attività lavorativa, siano impossibilitati a svolgere prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del precedente comma 2 possono usufruire di un periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero e prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Le assenza di cui al presente comma non sono computabili nel periodo di comporto Nessuna responsabilità neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma».

Conseguentemente, al comma 5 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «663,1 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite con le parole «949,1 milioni di euro per l’anno 2020 e 116 milioni di euro per l’anno 2021.”

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" *con le seguenti:* "514 milioni" *e le parole* "500 milioni" *con le seguenti*: "384 milioni"

57.10. Noja, Del Barba.

Dopo l'art. 57, è aggiunto il seguente:

57 bis – *(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA*)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla patologia covid-19 e dei vaccini, di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore del farmaco a tutela della salute pubblica, di revisione e aggiornamento del prontuario farmaceutico finalizzato al contenimento della spesa farmaceutica, e garantire, pertanto, lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente, l'agenzia italiana del farmaco, di seguito AIFA, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloquio anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi e nei termini di cui all'art. 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n° 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n°77, un contingente di n. 13 unità di personale di cui 5 appartenenti all'area III del comparto funzioni centrali e 8 appartenenti alla dirigenza sanitaria medica dell'area funzioni centrali, valorizzando le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. L'AIFA, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 2bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero può, altresì, avviare concorsi pubblici per titoli e colloquio , anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'art. 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di n.79 unità appartenenti alle qualifiche di area III F1 e di n. 21 unità appartenenti alle qualifiche di area II F2, valorizzando le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. La dotazione organica di AIFA di cui all'art.1, comma 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è corrispondentemente incrementata di n. 113 unità.
4. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'AIFA può prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità e può richiamare in servizio, qualora ne ravvisasse l'esigenza, personale che a qualunque titolo sia stato impiegato nelle attività strategiche dell'Agenzia e il cui contratto risulti essere terminato e non rinnovato successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza.
5. All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125.

57.11. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 57 aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis

(Voucher lavoro)

1. L’art. 9, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, è soppresso.

2. All’art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono soppresse le seguenti parole: “percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi”.»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

57.12. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

L’art. 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57

(Politiche attive del lavoro)

1. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro è corrisposta una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 2021 da ripartire tra Regioni e Associazione Nazionale Politiche Attive Lavoro.»

Conseguentemente, *sopprimere l'articolo 57*

57.13. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 57 inserire il seguente

“Art. 57bis

(Fondo nuove competenze)

1. All’articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021”.

57.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 57 inserire il seguente

“Art. 57bis

(Fondo nuove competenze)

1. All’articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nell’ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno del 40% è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell’orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni.”

57.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente

Articolo 57 bis

(Finanziamento della funzione controllo fenomeni discriminatori)

1. Per il finanziamento della funzione di cui all’articolo 1, comma 85, lettera f) della legge 17 aprile 2014, n. 56 per Province e Città metropolitane, è istituito presso il Ministero del Lavoro un fondo destinato al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2021 da ripartire, tra gli enti interessati, con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e finanze entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in conferenza Stato città autonomie locali.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209, comma 1 del presente provvedimento.

57.03. Buratti.

Dopo l’articolo 57 inserire il seguente

Art. 57 bis

1.All’articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021”.

57.04. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Finanziamento funzione controllo fenomeni discriminatori)

1. Per il finanziamento della funzione di cui all'articolo 1, comma 85, lettera f) della legge 17 aprile 2014, n. 56 per Province e Città metropolitane, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo destinato al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità, con una dotazione annua pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in conferenza Stato città autonomie locali».

57.05. Marattin, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Finanziamento funzione controllo fenomeni discriminatori)

1. Per il finanziamento della funzione di cui all'articolo 1, comma 85, lettera f) della legge 17 aprile 2014, n. 56 per Province e Città metropolitane, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo destinato al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità, con una dotazione annua pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il Fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in conferenza Stato città autonomie locali».

57.06. Marattin, Del Barba.

Dopo l’articolo 57 inserire il seguente

“Art. 57bis

(Fondo nuove competenze)

1. All’articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021”.

57.07. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 57 inserire il seguente

“Art. 57-bis (Fondo nuove competenze)

1. All’articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nell’ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno del 40% è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell’orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni.”

57.08. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 57-bis (*Disposizioni in materia di DURC per le PMI*)

1. Tenuto conto delle difficoltà all’esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al perdurare dello stato di emergenza.».

57.09. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 57-bis (*Disposizioni in materia di DURC*)

1. All’articolo 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, conserva la sua validità fino al 31 dicembre 2021.».».

57.010. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 57, inserire il seguente:

« *Articolo 57-bis*
(Potenziamento dei centri per l’impiego)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. All’articolo 33 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« 1-ter. Per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, i centri per l’impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, società, consorzi, studi associati, studi professionali, fondazioni ed associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.

1-quater. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze e con ANPAL Servizi SpA dispone le necessarie iniziative per promuovere le finalità di cui al comma 1-ter.

1-quinques. Le amministrazioni competenti predispongono misure trasparenti di monitoraggio e valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni.;

-
    1. Dopo l’articolo 33, è inserito il seguente:

« Articolo 33-bis

(Personale dei servizi competenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.
2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.
3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.
4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

57.011. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

« *Art. 57-bis*

(Fondo nuove competenze)

All’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021.” »

57.012. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 57 aggiungere il seguente

« *Art. 57-bis*

(Fondo nuove competenze)

1. All’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nell’ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno del 40% è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell’orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni.”»

57.013. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 57 inserire il seguente

“Art. 57bis

(Fondo nuove competenze)

1.All’articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021

57.014. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis

(Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi)

1. Il Fondo di cui all’art.25 del dlgs 80 del 2015 è rifinanziato con 40 milioni annui per il triennio 2021-2023, per il finanziamento di accordi collettivi di secondo livello, in base ai criteri di cui al Decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell’economia e finanze del 12 settembre 2017”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

57.015. Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis - (F*ondo nuove competenze*)

1. All'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021".

57.016. Guidesi, Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 57-bis - (F*ondo nuove competenze*)

1. All'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno del 40% è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni."

57.017. Guidesi, Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente

«Art. 57-bis

(Fondo nuove competenze)

1. All'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021".»

57.018. Cestari, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente

«Art. 57-bis

(Fondo nuove competenze)

1. All'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno del 40% è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell'orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni.»

57.019. Cattoi Vanessa, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

"Art. 57- bis.

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021/2022 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nel rispetto degli equilibri generali di bilancio."

57.020. Lombardo.

Dopo l’articolo 57 inserire il seguente: “Art. 57-bis (Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale transhipment).

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;

b) al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «, 11,2 milioni di euro per l'anno 2021».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

57.021. Vianello.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Art. 57-bis

(Incremento organico Arma dei Carabinieri)

“1. Al fine di rafforzare l’attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell’ordinamento militare, è incrementato di 90 unità in soprannumero rispetto all’organico attuale a decorrere dal 1° settembre 2021. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: “570 unità” sono sostituite dalle seguenti: “660 unità”;

b) alla lettera b), il numero: “6” è sostituito dal seguente: “8”;

c) la lettera c) è abrogata;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “c) ispettori: 246”;

e) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “d) sovrintendenti: 176”;

f) la lettera f) è sostituita dalla seguente: “e) appuntati e carabinieri: 229”.

2. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l’Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma 2, pari a euro 631.391,10 per l’anno 2021, a euro 3.568.467,30 per l’anno 2022, a euro 4.110.859,80 per l’anno 2023, a euro 4.318.393,50 per l’anno 2024, a euro 4.366.669,50 per l’anno 2025, a euro 4.436.605,80 per l’anno 2026, e a euro 4.479.926,40 annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 209.

57.022. Invidia.

Dopo l’articolo 57 inserire il seguente

“Art. 57bis

(Fondo nuove competenze)

All’articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021”.

57.023. Costanzo.

Dopo l’articolo 57 inserire il seguente

“Art. 57bis

(Fondo nuove competenze)

All’articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nell’ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno del 40% è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell’orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni.”

57.024. Costanzo.

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

art. 57-bis.

(Istituzione di partenariati pubblico -privati denominati “Industry Academy”)

1. Al fine di incentivare l’occupazione, nell’ottica di sostenere lo sviluppo delle competenze a sostegno delle transizioni occupazionali, nonché soddisfare il fabbisogno di competenze delle imprese, nell’ambito dell’Agenda per le competenze per l’Europa, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 274 del 1.7.2020, in analogia con quanto previsto dal Patto per le competenze, di cui alla medesima Comunicazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i settori strategici produttivi, anche rispetto ai territori, sui quali prioritariamente intervenire e sono attivati partenariati pubblico-privati, denominati “Industry Academy”.

2. I partenariati di cui al comma 1 dovranno prevedere la partecipazione prioritaria delle Regioni, dei servizi pubblici e privati per il lavoro, delle Parti Sociali, dei Fondi Interprofessionali, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese.

3. L’ANPAL è responsabile dell’attuazione delle azioni connesse all’attivazione dei partenariati di cui al comma 1. Le attività realizzate da ANPALtrovano copertura a valere sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l'occupazione”del Fondo Sociale Europeonel limite di 100 milioni di euro per l’annualità 2021.

4. Tutti i soggetti pubblico-privati interessati allo sviluppo delle competenze, per settore e per territorio, che partecipano ai partenariati, di cui al comma 1, potranno destinare alle rispettive attività previste una quota parte delle risorse disponibili nell’ambito dei propri bilanci.

57.025. Invidia.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Destinazione quote del cinque per mille al Fondo istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per sostenere attività del Terzo Settore)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite:

a) il 50% è destinato all'associazione di enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo Settore a essa aderenti;

b) il 50% è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per finanziare attività informative e formative poste in essere dagli enti del Terzo Settore in materia di raccolta fondi.

2. La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è regolata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.".»

57.026. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

«Art. 57-bis

(Destinazione quote del cinque per mille al Fondo istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per sostenere attività del Terzo Settore)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 al comma 3 è cancellata la frase "sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190." e sostituita da "nonché le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ai soggetti esclusi dal beneficio sono così ripartite:

a) il 50% è destinato all'associazione di enti del Terzo Settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo Settore a essa aderenti;

b) il 50% è assegnato al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per finanziare attività informative e formative poste in essere dagli enti del Terzo Settore in materia di raccolta fondi.

2. La gestione del Fondo di cui alla lettera b) è regolata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.".»

57.027. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 57-bis

“1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, si applicano anche alle donne vittime di violenza basata sul genere, nella definizione di cui all’art. 3, lett. d), della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché ai figli orfani di madre vittima di omicidio.

2. All'onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 .000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2 .000 milioni di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2021, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali”.

57.028. Polverini, Cannizzaro, Torromino.

Dopo l’articolo 57 inserire il seguente

“Art. 57bis

(Fondo nuove competenze)

1. All’articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021”.

57.029. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo l’articolo 57 inserire il seguente

“Art. 57bis

(Fondo nuove competenze)

All’articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nell’ambito dello stanziamento complessivo, una quota pari ad almeno del 40% è destinata a sostenere le intese di rimodulazione dell’orario di lavoro nelle imprese di piccole e medie dimensioni.”

57.030. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo l’articolo 57 inserire il seguente:

ARTICOLO 57-bis

(Modifiche all’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per i lavoratori autonomi)

1. All’articolo 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

<<32–bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai lavoratori autonomi di cui al comma 26 non si applica l’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui al medesimo comma. Rimane ferma, per i medesimi lavoratori la facoltà di iscrizione alla predetta gestione separata con le modalità di cui ai commi 26 e seguenti.

32-ter. I lavoratori autonomi di cui al comma 26 già iscritti alla gestione separata di cui al medesimo comma, a decorrere dal 1 gennaio 2021, possono cessare di adempiere all’obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti, previa comunicazione da inviare all’Inps entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello dal quale intendono interrompere il versamento dei contributi.>>.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

57.031. Tartaglione.

Dopo l’articolo 57, inserire il seguente articolo

“57-bis

(Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 140 milioni per l’anno 2021 e di 80 milioni l’anno a decorrere dall'anno 2021.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore la presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità volte a semplificare e accelerare l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.”

57.032. Rosso, Occhiuto, Pella, Labriola, Cortelazzo, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo l’articolo 57 aggiungere il seguente:

«Art.57-bis (Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 118 della Legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.”.»

57.033. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 57, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 57-bis

(Contributo dello 0,30% destinato alla formazione)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 118 della Legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente comma:

<<5-bis: Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto>>.”

57.034. Mazzetti, Pella, D'Attis, Mandelli.

Articolo 58

.

Al comma 1 sostituire le parole < 5 milioni > con le seguenti < 7 milioni>

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “798 milioni di euro per l’anno 2021 e 498 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

58.1. Lapia, Ruggiero, Mammi', D'Arrando, Ianaro, Grillo, Lorefice.

Dopo l’art. 58, aggiungere il seguente:

“Art. 58-bis

(Fondo per la prevenzione di malattie croniche connesse all’assunzione di alimenti contenenti residui di prodotti chimici di sintesi utilizzati in agricoltura e incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)

1. Per il periodo d'imposta 2021 e' riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validita', ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, per l’acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza o con bambini fino a 3 anni di vita, e' attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare.

3. Il credito di cui al comma 1 e' riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute ogni mese a partire dall’attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e' indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

4. Il credito di cui al comma 1 e' fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 e' rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facolta' di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonche' a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto e' usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia delle fatture che attestano lo sconto applicato.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalita' applicative dei commi da 1 a 5.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa pari a 10 milioni per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "790 milioni".

58.2. Di Lauro, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Al comma 1 sostituire le parole “5 milioni di euro” con le seguenti: “35 milioni di euro”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “770 milioni di euro per l’anno 2021 e 470 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

58.3. Trizzino, Ruggiero, Lapia, Mammi', D'Arrando, Lorefice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Al comma 1250 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo la lettera i) aggiungere la seguente: i-bis) interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio.»

Per le finalità di cui al comma 1 bis, per l'anno 2021, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500 mila euro, volti a finanziare le attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori che vivono gravi disagi sociali e psicologici in relazione al lutto per la perdita dei propri figli.

Al relativo onere, pari a 500 mila euro, si provvede ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.

58.4. Del Barba.

“Al comma 1 sostituire le parole “cinque milioni di euro” con le seguenti “10 milioni di euro”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1 sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 “con le seguenti “795 milioni di euro per l’anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022“

58.5. Stumpo, Pastorino.

Dopo l’articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58bis

E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato alla emissione di voucher per la riduzione dell’impatto psicologico dell’epidemia e facilitare la promozione del benessere e della produttività, favorendo l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione. Le modalità di utilizzo del Fondo e l’emissione dei voucher sono disciplinati con successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge.

*Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le parole “770 milioni” e le parole “*500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le parole “470 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”

58.01. Quartapelle Procopio, Gribaudo.

Dopo l’articolo 58, inserire il seguente:

“ART. 58-bis

1. Al fine di sostenere il miglioramento delle condizioni di salute, di inclusione sociale, di partecipazione alla vita attiva ed al mondo del lavoro dei soggetti con sclerosi multipla e dei loro familiari presenti nel Paese, attraverso l’attività di assistenza e supporto all’autonomia, promozione della salute, informazione e affermazione dei diritti, e contrastare gli effetti diretti ed indiretti della pandemia concorrendo alla concreta realizzazione degli obiettivi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009 n. 18, è erogato un contributo di 450.000 euro per l’anno 2021 a favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM ONLUS.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2021: - 450.000.

58.02. Trizzino.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 58-*bis*

(Detrazioni delle spese per dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. A decorrere dall'anno 2021, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale airbag, anche se integrati in capi di abbigliamento, ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN1621/4, o elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici»;

b) al comma 2, dopo le parole: «i-decies) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies» e dopo le parole: «alle lettere f) e i-decies)» sono inserite le seguenti: «al comma 1-quinquies».

2. Al comma 1 dell’art.1-bis della legge 29 ottobre 1961, n.1216, la parola “dodicivirgolacinquepercento” è sostituita dalla parola “dodicivirgolaottopercento” a decorrere dall’anno 2021. Alla legge 29 ottobre 1961, n.1216, all’Allegato A – parte prima, la tariffa di cui alla voce n.4 è incrementata da 12,5 a 12,8 a decorrere dall’anno 2021; alla legge 29 ottobre 1961, n.1216, all’Allegato A – parte seconda, la tariffa di cui alla voce n.19 è incrementata da 12,5 a 12,8 a decorrere dall’anno 2021.

3. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

58.03. Durigon, Zicchieri.

Dopo l’articolo 58 aggiungere il seguente:

“Art. 58-bis. (Fondo per le malattie rare)

1. È istituito presso il Ministero della salute il Fondo per le malattie rare, con una dotazione iniziale di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209”.

58.04. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo l’articolo 58 aggiungere il seguente:

“Art. 58-bis

(Fondo per l’Alzheimer e le demenze)

1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo, denominato “fondo per l’Alzheimer e le demenze”, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante l’acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge”.

58.05. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo l’articolo 58, inserire il seguente articolo

«58-bis (*Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*)

1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro a partire dall’anno 2022.

Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono nell’anno 2021 le risorse non utilizzate per la copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 per l’anno 2017.».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021 e 50 milioni di euro a partire dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

58.06. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.58-*bis.*

*(*Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro a partire dall’anno 2022.

2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono nell’anno 2021 le risorse non utilizzate per la copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 per l’anno 2017.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021 e 50 milioni a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209

58.07. Noja, Del Barba.

Dopo l’articolo 58 aggiungere il seguente:

ART. 58-bis

(Disposizioni per la cura e l’assistenza degli animali di affezione)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e di cura degli animali di affezione, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all’abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell’art. 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 3 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, e di 2 milioni di euro per l’anno 2023.

2. Per gli anni 2021 e 2022, il 50% del fondo è da destinare, a titolo di ristoro per le difficoltà derivanti dall’emergenza epidemiologica, alle organizzazioni che operano nel mondo dell’accudimento degli animali di affezione e non ricevono sussidi statali, al fine di finanziare:

a) le spese di sterilizzazione degli animali;

b) le attività di cura e assistenza medica in favore degli animali.

3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto dell’incremento del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 3 milione di euro;

2022: - 3 milione di euro;

2023: - 2 milione di euro.

58.08. Flati, Di Lauro, Sarli, Papiro, Corda, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 58-bis

(Fondo per l’assistenza dei pazienti affetti da malattia oncologica)

1. E` istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati all'assistenza dei pazienti affetti da malattia oncologica.

2. In sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore degli interventi legislativi di cui al comma 1, il fondo di cui al presente articolo è destinato al risarcimento delle spese occorrenti al trasferimento ai centri ospedalieri per eseguire le terapie e le medicazioni.

3. L'accesso al fondo di cui al presente articolo è destinato, a richiesta, ai pazienti affetti da malattia oncologica nei limiti dell'indennità di rimborso chilometrico determinata in base alle Tabelle ACI valide per l'anno di calcolo e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

4. In alternativa all'indennità di cui al comma 3, i destinatari del presente fondo possono richiedere una tessera di esenzione dal pagamento dei viaggi in treno e/o autobus, da esibire unitamente alla ricetta medica di prenotazione.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “775 milioni di euro per l’anno 2021, 475 milioni di euro per l’anno 2022, 475 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

58.09. Papiro, Trizzino, Giarrizzo, Suriano, Martinciglio, D'Orso, D'Uva, Alaimo, Penna, Ehm, Bruno, Cancelleri, Ruggiero, Mammi', Lapia, D'Arrando, Lorefice.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 58 bis

(Fondo per viaggi cure mediche a tariffe agevolate)

1.A decorre dal 1° gennaio 2021, al fine di consentire ai malati di raggiungere le strutture ospedaliere non presenti sul territorio regionale, specializzate nella cura e nel trattamento di gravi patologie, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo con una dotazione fino ad un massimo di 10 milioni di euro annui, per l’acquisto, sia per l’Italia che per l’estero, di biglietti A/R sia ferroviari che aerei a tariffe agevolate, ridotti del 50 per cento, per il soggetto interessato alle cure e per un massimo di due accompagnatori.

2.L’agevolazione di cui al comma 1 è prevista qualora il soggetto interessato, presenti idonea certificazione medica attestante la prenotazione della visita o del ricovero e il nucleo familiare di appartenenza sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

3.Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri per l’accesso al beneficio previsto.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “790 milioni di euro per l’anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

58.010. Barbuto, Ruggiero, Mammi', Lapia, D'Arrando, Lorefice.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 58-bis

(Fondo per l’Alzheimer e le demenze)

1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo, denominato “fondo per l’Alzheimer e le demenze”, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni di euro per l’anno 2022 e 30 milioni di euro per l’anno 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante l’acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme.”.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, a 30 milioni di euro per l’anno 2022 e a 30 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: " 785 milioni di euro per l’anno 2021, 470 milioni di euro per l’anno 2022, 470 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

58.011. Ianaro, Ruggiero, Mammi', Lapia, D'Arrando, Lorefice.

Dopo l’articolo inserire il seguente

Art 58-bis

(Fondo per l’esecuzione del test genetico per la ricerca di mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2 sulla popolazione ad alto rischio di sviluppo di tumore eredo-familiare)

Per il triennio 2021-2023 è istituito un fondo finalizzato a interventi legislativi per l’esecuzione del test genetico per la ricerca di mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2 sulla popolazione ad alto rischio di sviluppo di tumore eredo-familiare, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5 milioni di euro per l’anno 2023. L’utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “799 milioni di euro per l’anno 2021, 499 milioni di euro per l’anno 2022, 495 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

58.012. Baroni Massimo Enrico, Sportiello, Lorefice, Ianaro, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia.

Dopo l’articolo 58 è inserito il seguente:

(Articolo 58-bis).

1.La dotazione del Fondo per le non autosufficienze di cui l’articolo 1, comma 1264 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021. All’onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 della presente legge.

2. Una quota del finanziamento di cui al precedente comma, pari a 3 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di progetti di ricerca, cura e assistenza a carattere innovativo in favore delle persone afflitte da disabilità causata da sindrome di Hanefeld o sindrome CDKL5.

58.013. Amitrano, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice, D'Arrando.

Dopo l’articolo 58 aggiungere il seguente:

ART. 58-bis

(Agevolazioni fiscali per la cura e l’assistenza degli animali di affezione)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all’abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell’art. 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

2. Ai privati e volontari che custodiscono o hanno in cura animali di affezione, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute e documentate rispettivamente negli anni 2021, 2022, 2023 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute degli animali. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 300 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 13 milioni di euro;

2022: - 13 milioni di euro;

2023: - 13 milioni di euro.

58.014. Flati, Di Lauro, Papiro, Sarli, Corda, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammi', Lorefice.

Dopo l’articolo 58 aggiungere il seguente:

ART. 58-bis

(Riduzione aliquota IVA per la cura e l’assistenza degli animali da affezione)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127, è aggiunto il seguente numero 128: “128) le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e l’acquisto del cibo per animali di affezione”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “750 milioni di euro per l’anno 2021 e 450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

58.015. Flati, Di Lauro, Sarli, Papiro, Corda, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Lorefice.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 58-*bis*

(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono nell'anno 2021 le risorse non utilizzate per la copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 per l'anno 2017.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

58.016. Locatelli, Fontana Lorenzo, Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 58, inserire il seguente:

“Art. 58-bis.

(Indennità di frequenza)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo mensile dell’indennità di frequenza di cui all’articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è parificato a quello dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della 11 febbraio 1980, n. 18.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimanti in 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

58.017. Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso.

Dopo l’articolo 58, inserire il seguente:

“Art. 58-bis

(Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all’articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

58.018. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l’articolo 58 aggiungere il seguente:

“Articolo 58-bis

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale, di arti marziali e sport da combattimento anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

58.019. Siracusano, Prestigiacomo, Bartolozzi.

Dopo l’articolo 58 aggiungere il seguente:

“Articolo 58-bis

1. Al fine di prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, sono attivati, anche attraverso la collaborazione con le associazioni operanti nel settore, corsi di difesa personale, di arti marziali e sport da combattimento.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

58.020. Siracusano, Prestigiacomo, Bartolozzi.

Dopo l’articolo 58, inserire il seguente articolo

“58-bis

(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro a partire dall’anno 2022.

2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono nell’anno 2021 le risorse non utilizzate per la copertura delle minori entrate per la fruizione di agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 per l’anno 2017.”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 20.000.000

2022 - 50.000.000

2023 - 50.000.000

58.021. Versace, Brunetta, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Russo Paolo, Dall'Osso, Brambilla.

Dopo l’articolo 58 inserire il seguente:

<<Art. 58-bis

1 E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinato alla emissione di voucher per la riduzione dell’impatto psicologico dell’epidemia e facilitare la promozione del benessere e della produttività, favorendo l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione. Le modalità di utilizzo del Fondo e di erogazione dei voucher sono individuati con del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente

Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021 – 30.000.000

2022 – 30.000.000

2023 – 30.000.000

58.022. Polverini.

Articolo 59

1. Dopo l'articolo 59 è aggiunto il seguente:

Articolo 59-bis

(Contributo per l'acquisto di coperture assicurative di welfare da parte di dipendenti e collaboratori di strutture di assistenza per anziani e disabili)

1. Al fine di incentivare e sostenere l'acquisto di coperture assicurative, da parte di dipendenti e collaboratori di strutture di assistenza per anziani e disabili, finalizzate all'erogazione di servizi di welfare alla persona e al suo nucleo familiare e di realizzare, tramite questo contributo, una maggiore tutela sociale per gli operatori di tale comparto, gravemente colpito dalla pandemia da Covid-19, soprattutto per quanto attiene alla conciliazione vita/lavoro, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il "Fondo per il Welfare dei dipendenti e collaboratori di R.S.A." con una dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2021.

2. IL Fondo di cui al comma 1 eroga un contributo finalizzato all'acquisto di polizze assicurative finalizzate all'erogazione di servizi di welfare e assistenza alla persona, soprattutto nell'ambito della conciliazione vita privata e professionale.

3. L'ammontare del contributo è pari al premio assicurativo annuale, con il limite massimo di euro 250,00 per avente diritto e nucleo familiare.

3. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità ed i requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso al contributo, includendo tra i criteri:

a) la residenza in Italia dei beneficiari della polizza;

b) l'assenza di limiti di età del beneficiario;

c) possesso di un ISEE del nucleo familiare non superiore ad euro 40.000.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

59.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni di euro *con le seguenti.* 75 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 *con le seguenti:* 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

59.2. La XII Commissione.

Al comma 1, dopo le parole “della legge 27 dicembre 2017, n. 205” inserire *le seguenti*: “, nonché, per le particolari condizioni usuranti dell’attività di caregiving familiare, ai fini dell’accesso al prepensionamento anticipato e senza penalizzazioni al raggiungimento di 30 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica, o al raggiungimento di 60 anni di età e, almeno, 20 anni di attività di caregiver familiare”.

59.3. Mura, Viscomi.

Al comma 1, sostituire la parola ”25” *con la seguente* “75”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “750 milioni di euro per l’anno 2021, 450 milioni di euro per l’anno 2022, 450 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

59.4. De Filippo, Noja, Rostan, Del Barba.

Al comma 1, *sostituire le parole:* 25 milioni di euro *con le seguenti.* 75 milioni di euro.

Conseguentemente, *all'articolo 209*, *comma 1*, *sostituire le parole:* 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 *con le seguenti:* 750 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022, 450 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

59.5. Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schiro'.

All’articolo 59 apportare le seguenti modificazioni:

1. La parola “25” è sostituita dalla seguente: “50”
2. Aggiungere in fine le seguenti parole: “e dagli addetti all’assistenza domiciliare e domiciliare integrata per prevenire l'istituzionalizzazione dei pazienti”
3. Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall’art. 209, comma 1, della presente legge.

59.6. Tabacci.

“All’art. 59 comma 1 “Le parole “25 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “40 milioni di euro””

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge..

59.7. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sostituire la parola ”25” con la seguente “75”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “750 milioni di euro per l’anno 2021, 450 milioni di euro per l’anno 2022, 450 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.».

59.8. Bellucci, Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

«59-ter (*Fondo per la Vita Indipendente*)

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per il supporto alla vita indipendente" con una dotazione iniziale per l'anno 2021 di 100 milioni di euro volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

59.9. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sostituire le parole "*con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023"* con le parole *"con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023"* .

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2021 e 175 milioni di euro a partire dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

59.10. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente: Art. 59-bis. *(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori c.d. esodati)*

1.Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021; b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021; c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021; d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021; 2 e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1º gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi

della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2020, 179,7 milioni per l'anno 2021, 195,3 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 179,7 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

59.11. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente: Art. 59-bis. (Regime pensionistico Quota 41). 1. Al fine di introdurre ulteriori forme di pensionamento, dal 1° gennaio 2021, è istituito il regime pensionistico “Quota 41” che riconosce la facoltà di accedere al trattamento previdenziale a lavoratori e lavoratrici in possesso di un’anzianità contributiva non inferiore a quarantuno anni di contributi, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell’accesso al regime di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti nei limiti delle risorse di un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede: quanto a 700 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , quanto a 1.500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 800 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

59.12. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sostituire le parole “con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023” con le parole “con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023”

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “775 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “475 milioni”

59.13. Noja, Del Barba.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione degli interventi legislativi richiamati al comma 1, è riconosciuto, a un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona assistita, un contributo pari a 600 euro per il mese di gennaio 2021 e, comunque, per ciascun mese sino al termine dello stato di emergenza. Per i *caregiver* familiari che assistono una persona minorenne nelle condizioni di cui al citato articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017, il contributo di cui al primo periodo è maggiorato del 40 per cento.

1-*ter*. I contributi di cui al comma 1-*bis* non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento del valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

1-*quater*. I contributi di cui al comma 1-*bis* sono erogati dall'INPS, a domanda, nel limite di spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

1-*quinquies.* Agli oneri derivanti dai commi da 1-*bis* a 1-*ter*, nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

59.14. Locatelli, Cattoi Vanessa, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, *sostituire la parola* ”25” *con la seguente* “125”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “700 milioni di euro per l’anno 2021, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024”.

59.15. Locatelli, Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-*bis*. Nelle more dell'approvazione degli interventi legislativi di cui al comma 1, al fine di garantire una maggiore tutela e flessibilità ai *caregiver* familiari, anche a fronte delle ripercussioni legate alla pandemia da COVID-19, è riconosciuto a coloro che assistono e si prendono cura di uno dei soggetti indicati dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un congedo speciale, retribuito all'80 per cento, usufruibile fino al 31 marzo 2021, per periodi continuativi o frazionati non superiori a trenta giorni, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio che caratterizza la zona di residenza.

1-*ter*. Il congedo è riconosciuto in favore dei *caregiver* familiari lavoratori autonomi e dipendenti. Ai fini del calcolo dell'indennità di cui al comma 1-*bis*, nella misura dell'80 per cento della retribuzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-*quater*. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 1-*quinquies*, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 170 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

59.16. Lazzarini, Cattoi Vanessa, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, sostituire il numero ”25” con il seguente “75”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “750 milioni di euro per l’anno 2021, 450 milioni di euro per l’anno 2022, 450 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

59.17. D'Arrando, Sportiello, Lorefice, Ianaro, Mammi', Lapia, Ruggiero, Nesci, Baroni Massimo Enrico, Sarli, Nappi, Provenza, Sapia, Menga.

:

Dopo l'articolo 59 inserire il seguente:

Art. 59-bis

(Care leavers)

1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.

59.18. Sportiello, Ianaro, Lorefice, D'Arrando, Lapia, Mammi', Ruggiero.

Al comma 1, *sostituire le parole* "con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023*" con le seguenti*: *"*con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023*"*.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola 800 *con la seguente* 725 *e la parola* 500 *con la seguente* 325.

59.19. Locatelli, Fontana Lorenzo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1 sostituire le parole “25 milioni di euro “con le seguenti “50 milioni di euro”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1 sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 “con le seguenti “750 milioni di euro per l’anno 2021 e 450 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e 500 milioni a decorrere dall’anno 2024“

59.20. Stumpo, Pastorino, Muroni.

Al comma 1, sostituire la parola ”25” *con la seguente* “75”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “750 milioni di euro per l’anno 2021, 450 milioni di euro per l’anno 2022, 450 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

59.21. Stumpo, Pastorino.

articolo 59

Al comma 1, sostituire le parole “con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023” con le parole “con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023”.

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”, con le parole “700 milioni di euro per l’anno 2021, 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024”

59.22. Versace, Brunetta, Gelmini, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Brambilla, Russo Paolo, Dall'Osso.

Articolo 59

Al comma 1, sostituire la parola “25” con la seguente “95”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 70.000.000

2022 - 70.000.000

2023 - 70.000.000

59.23. Novelli, Versace, Mandelli, Bagnasco.

All’articolo 59, dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

“1-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione ai caregiver familiari, in possesso dei requisiti previsti e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 1, di un assegno annuale unico, il cui importo è rideterminato annualmente ai sensi del comma 8.

1-ter. L'assegno di cui al comma 2 ha natura indennitaria, è strettamente personale ed è corrisposto al caregiver familiare, a domanda, a titolo di riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza da questi effettivamente prestato in favore dell'assistito o degli assistiti.

1-quater. I decreti di cui al comma 2 prevedono:

a) l'individuazione dell'organismo che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, stabilisce le modalità di individuazione e di nomina del caregiver familiare, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal caregiver familiare ai fini della valida presentazione della domanda di cui al comma 3 per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 2 nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del caregiver familiare, utile alla definizione e all'attivazione di altre misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei caregiver familiari;

b) l'individuazione dell'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati del contesto socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di caregiver familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili ad attuare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera c);

c) la definizione della procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera a), integrati dai dati di cui alla lettera b) necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del caregiver familiare, da svolgere dopo la presentazione della domanda di cui al comma 3 a seguito della quale, mediante la formazione di una graduatoria basata anche sull'effettiva attività di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare nei confronti dell'assistito o degli assistiti, lo stesso è ammesso all'erogazione dell'assegno di cui al comma 3 o alle altre misure di sostegno individualizzate, soggette a revisione periodica;

d) la definizione delle altre misure di sostegno individualizzate che possono essere destinate al caregiver familiare anche se esso non sia stato ammesso all'erogazione dell'assegno di cui al comma 3 per carenza di uno o più requisiti.

1-quinquies. L'assegno di cui al comma 2, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno.

1-sexies. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, allo svolgimento delle attività a esso demandate dai decreti di cui al comma 2, alla ricezione delle domande di cui al comma 3, alla comunicazione agli interessati relativa all'accoglimento o al diniego delle domande, all'erogazione dell'assegno di cui al comma 2 o, in

caso di diniego, alla comunicazione agli interessati relativa all'accesso alle altre misure di sostegno individualizzate.

7. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'assegno di cui al comma 2, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di cui al comma 3 accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro da emanare entro il 30 novembre di ciascun anno, è determinato l'importo dell'assegno di cui al comma 2, sulla base del monitoraggio di cui al primo periodo del presente comma, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte al 31 ottobre dell'anno di riferimento e di quelle presentate e accolte dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno precedente.”

59.24. Carfagna.

All’articolo 59, dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

“1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo pari a 1.000 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.

1-ter. Il contributo di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

1-quater. Il contributo di cui al comma 2 è erogato dall'INPS, previa domanda, a valere sullo stanziamento per l’anno 2021 del Fondo di cui al comma 1.”

59.25. Carfagna.

Sostituire l’articolo con il seguente:

<<Art. 59 .

(Rifinanziamento del Fondo per i caregiver familiari e concessione di un contributo unico annuale)

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Cov-Sars-2 (Covid-19), nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data di entrata in vigore della presente legge con la persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che presenti disturbi dell'età evolutiva o che sia in condizioni di non autosufficienza grave purché non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, un contributo annuale per gli anni 2021, 2022 e 2023.

2. il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all’incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell’individuazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall’INPS, previa domanda degli interessati da inoltrarsi entro il 30 giugno di ciscun anno solare di cui al comma 1, all’Istituto medesimo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti soggettivi da questi definiti sulla base di quanto disposto al comma 1. Il contributo di cui al precedente periodo, è corrisposto agli aventi diritto secondo l’ordine cronologico di ricezione della domanda da parte dell’INPS ed è determinato dividendo la somma annualmente disponibile sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per il numero delle domande validamente pervenute che previa verifica dei requisiti soggettivi del richiedente.

4. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero all’autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Per le finalità del presente articolo il Fondo di cui all’articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209>>

59.26. Casciello, Versace, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo l’articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59 bis (Riserva Fondo per i careleavers)

1. Al fine di prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore eta', vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e' riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuita' dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'eta'.

Conseguentemente, all’art. 209 sostituire le parole: ”800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022” con le seguenti “795 milioni di euro per l'anno 2021 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”.

59.01. Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 59-*bis*

(Detrazione delle spese connesse a sicurezza domestica)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 marzo 2021, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme o videosorveglianza in abitazioni private, ovvero a contratti con istituti di vigilanza privata finalizzati a controlli antiintrusione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 70 per cento dell’importo della spesa sostenuta, fino a un valore massimo della detrazione di 500 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

59.02. Zoffili, Borghi Claudio, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 59-*bis*

(Agevolazioni dispositivi telesoccorso persone fragili e anziane)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2021, per le spese documentate per l’acquisto, l’installazione e il collegamento con i sistemi di telesoccorso domestico, ivi comprese apparecchiature telefoniche fisse, ovvero per la trasmissione di richieste di soccorso a distanza, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 70 per cento delle spese fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro.

2. La detrazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni, pazienti fragili per patologie pregresse o in condizione rilevata, con comprovate esigenze di mobilità, ovvero con una percentuale di invalidità superiore al 50 per cento. La spesa è invece a totale rimborso dell’importo sostenuto se il soggetto è unico convivente.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

59.03. Zoffili, Borghi Claudio, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 59.bis

(Agevolazione del regime sull’imposta del valore aggiunto per assistenza disabili)

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma *i-septies*, è sostituito dal seguente: “le spese sostenute, per un importo non superiore a 10.000 euro, per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 50.000 euro, ovvero in caso di assistenza specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”

2. Alla tabella A – Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114-ter è aggiunto il seguente: «114-bis. le spese sanitarie specialistiche, le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie sostenute dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

3. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2021 corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

59.04. Comencini.

Dopo l’articolo 59, inserire il seguente:

“Art. 59-bis. (Disposizioni in materia fiscale per l’assistenza di persone non autosufficienti)

1. Ai datori di lavoro di addetti all’assistenza personale di persone non autosufficienti a partire dall’anno 2021 spetta una detrazione pari al 25% per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 10.000, nel limite complessivo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209.

59.05. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo l’articolo 59, aggiungere il seguente:

Articolo 59-bis

(Incremento fondi per contrastare l’epidemia da Covid-19)

Le somme a disposizione per il finanziamento degli interventi di cui all’art. 1 comma 4 del decreto legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate in ragione delle modifiche dell’accisa di cui all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Conseguentemente all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola “venticinque” è sostituita dalla seguente: “settantacinque”.

59.06. Trano.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 59-bis. *(Fondo Nazionale Lotta alle dipendenze)*.

1. Al fine di garantire le attività di prevenzione, cura e trattamento su tutto il territorio nazionale con riferimento alle persone con problematiche di dipendenza patologica, nonché al fine di favorirne il reinserimento sociale e lavorativo, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo Nazionale Lotta alle Dipendenze", al quale è assegnata la somma iniziale di 500 milioni di euro.

2. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 e l’assegnazione delle relative risorse al servizio pubblico per le tossicodipendenze e al privato sociale attivo nell’ambito delle dipendenze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

59.07. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 59, inserire il seguente articolo

«59-bis (*Fondo Nazionale per la non autosufficienza*)

1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 2 milioni di euro a partire dall’anno 2023.».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 2 milioni di euro a partire dall’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

59.08. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Art.59-bis. – (*Welfare aziendale*)

1. All’articolo 51, comma 3 del D.P.R.22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «servizi prestati» sono aggiunte le seguenti parole: “volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale";

b) le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalla seguente: “ad euro 500”.

2. I criteri per la determinazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili di cui all’articolo 1, comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possono essere definiti dai contratti collettivi aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.>>

59.09. Murelli, Giaccone, Durigon, Caparvi, Caffaratto, Lorenzoni Eva, Moschioni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 59-bis – (*Incentivi alla contrattazione per la conciliazione tempi di vita e di lavoro*)

Il Fondo di cui all'art.25 del decreto legislativo n.80 del 2015 è rifinanziato con 40 milioni annui per il triennio 2021-2023, per il finanziamento di accordi collettivi di secondo livello, in base ai criteri di cui al Decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e finanze del 12 settembre 2017.>>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 59-bis, valutati in euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n.190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

59.010. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.59-*bis.*

*(*Fondo Nazionale per la non autosufficienza)

1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro a partire dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro a partire dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

59.011. Noja, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.59-*bis.*

*(*Fondo per la Vita Indipendente)

1 E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per il supporto alla vita indipendente” con una dotazione iniziale per l’anno 2021 di 100 milioni di euro volto all’implementazione di supporti e percorsi per l’acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consigli odei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209

59.012. Noja, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis

(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al fine di garantire la pari dignità sociale degli individui in età infantile e la concreta accessibilità agli aspetti della vita sociale, fermo restando quanto già disposto dagli articoli da 77 a 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e nel rispetto della normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, all'articolo 82 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. I comuni, nell'ambito dell'esercizio della disciplina dell'attività edilizia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, prevedono l'obbligo di dotare le strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero, quali i parchi e i giardini pubblici, nonché le strutture scolastiche pubbliche per l'infanzia e primarie già esistenti e di nuova costituzione, di aree ludiche prive di barriere architettoniche e attrezzate con giochi fruibili dai soggetti di età infantile diversamente abili.".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «765 milioni».

59.013. Deiana.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 59-*bis*

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori fragili)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, primo periodo, le parole: «ivi inclusi» sono sostituite dalle seguenti: «o, comunque, da malattie croniche o rare, ivi inclusi i lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione, portatori di patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio nonché»;
2. al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;
3. al comma 2-*bis*, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
4. dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-*bis*, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2. L'equiparazione si applica anche ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari e fruiti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021" *con le seguenti:* "450 milioni di euro per l'anno 2021".

59.014. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 59-*bis*

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli utilizzati dai soggetti che hanno subito un trapianto d'organo)

1. All'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole "affetti da pluriamputazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai soggetti che hanno subito un trapianto d'organo".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola 800 *con la seguente* 700 *e la parola* 500 *con la seguente* 400.

59.015. Fogliani, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 59 inserire il seguente:

Art. 59-bis

(Disposizioni dirette a promuovere l’adesione consapevole alle forme pensionistiche complementari)

1. I lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione di quelli domestici, che non abbiano già aderito ad una forma pensionistica complementare ed abbiano un rapporto di lavoro in essere alla data del 1° gennaio 2021, entro i sei mesi successivi a tale data esercitano la facoltà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, fatta salva la previsione di cui all’articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei modi previsti dai commi seguenti del presente articolo.

2. Il lavoratore che intenda esercitare la facoltà di cui al comma precedente è tenuto a manifestare la propria volontà con apposita comunicazione scritta, che dovrà essere convalidata dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. La comunicazione di cui al comma 2 è trasmessa all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per il tramite dei patronati e delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore aderisca o conferisca mandato ovvero attraverso gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi applicabili o le commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. Nel caso in cui il lavoratore, nel termine di cui al comma 1, non abbia manifestato la propria volontà nei modi di cui ai commi precedenti, il datore di lavoro trasferisce le quote di trattamento di fine rapporto maturando alla forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, individuati in conformità dell’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

5. È fatta salva la facoltà del lavoratore di revocare in qualunque momento la scelta di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro per conferirlo ad una forma pensionistica complementare liberamente prescelta.

6. Ferme le modalità di adesione esplicita di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, per i lavoratori di cui al comma 1, assunti successivamente alla data del 1° gennaio 2021, che non manifestino entro sei mesi dalla data di assunzione, con le modalità previste dai commi 2 e 3, la volontà di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il proprio datore di lavoro, quest’ultimo trasferisce le relative quote maturande alle forma pensionistica complementare individuata ai sensi del comma 4.

7. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo, il lavoratore che non abbia ancora manifestato la propria volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il trattamento di fine rapporto maturando è destinato alla scadenza del semestre.

8. A fini di semplificazione amministrativa, i fondi pensione sono autorizzati a sottoscrivere apposite convezioni con l’INPS per il versamento, con procedura unificata, della contribuzione alle forme pensionistiche complementari e alle gestioni previdenziali obbligatorie di afferenza.

9. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti ed al fine di realizzare una campagna informativa a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volta a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, si provvede nel limite di spesa di euro 20 milioni, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’art. 209 della presente legge.

59.016. Aiello Davide.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 59-bis

(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

Il fondo nazionale per le non autosufficienze, di cui all’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296 è rifinanziano di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “750 milioni di euro per l’anno 2021, 450 milioni di euro per l’anno 2022, 450 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

59.017. Grippa, Lapia, Mammi', Ruggiero, D'Arrando, Lorefice.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Contributo per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare)

1. Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un contributo pari a 300 euro mensili ai soggetti che abbiano alle proprie dipendenze mediante contratto di lavoro subordinato o siano utilizzatori mediante contratto di somministrazione di lavoro di un soggetto addetto all'assistenza personale domiciliare di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma t, della medesima legge.

2. Le modalità operative per accedere al contributo di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento delle risorse di cui al comma 3, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «795 milioni».

59.018. Sportiello, Ruggiero, Lapia, Mammi', Lorefice.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 59-*bis*

(Fondo Nazionale per la non autosufficienza)

1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentata a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 331,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 883 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1334,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 331,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 383 milioni di euro per l'anno 2022 e a 334,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

b) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

59.019. Locatelli, Fontana Lorenzo, Lazzarini, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 59-*bis*

59-*bis*

(Fondo per la Vita Indipendente)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo per il supporto alla vita indipendente" con una dotazione iniziale per l'anno 2021 di 100 milioni di euro volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

59.020. Locatelli, Fontana Lorenzo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 131, aggiungere il seguente:

Articolo 131-bis

(Corridoio Tirrenico del Lazio Meridionale)

Al fine di completare la nuova viabilità del corridoio tirrenico del Lazio Meridionale, il governo pone in essere tutte le azioni necessarie al prolungamento della costruenda autostrada Roma – Latina nel Sud Pontino, fino ai confini della Campania.

E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per studio di fattibilità tecnico – economica e progettazione preliminare per il tratto del Corridoio Tirrenico Meridionale da Latina all'attacco del previsto Passante di Formia per complessivi 3 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella B , voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2021 : - 1.000.000

2022 : - 1.000.000

2023: - 1.000.000

Relazione illustrativa

studio di fattibilità per il tratto del Corridoio Tirrenico Meridionale Formia - Latina

In questi anni l'attenzione mediatica è stata assorbita dal progetto della "Superpontina", nuova arteria di collegamento tra le città di Roma e Latina. Da Latina fino a Formia buona parte della la SS 148 prima (cosiddetta "nuova mediana", ideata nel 1953 dall'ing. Gastone Maresca in alternativa alla "Fettuccia" che collega Cisterna con Leano di Terracina), e poi interamente la SR 213 Flacca, che nel territorio di Formia è denominata "Litoranea", ed infine il primo tratto della Variante alla SS7 Appia fino allo svincolo in località Santa Croce in cui c'è il raddoppio di corsia e l'innesto sulla sr 630 Formia – Cassino, sono a corsia unica.

Si tratta anche in questo caso di viabilità nazionale, in quanto collega Roma con Napoli, ma il restringimento improvviso davanti al quale si trovano i conducenti, rappresenta un vero e proprio collo di bottiglia che, con l'entrata in funzione delle Roma – Latina, paradossalmente, non può che aggravarsi per coloro che si dirigono in direzione Formia. Sulla Flacca, in alcuni punti a picco sul mare, è pericolosissimo anche l'attraversamento pedonale e la sosta è vietata.

ISOLAMENTO DEL SUD PONTINO

Mentre nella vicina Campania il sistema delle reti stradali è stato del tutto rivisto, il Sud pontino, cerniera tra due regioni, e meta anche di turismo invernale per le notevoli opere artistiche ed architettoniche presenti, nonché negli ultimi anni per le 'luminarie', è diventato un imbuto sia di estate che d'inverno, rendendo impossibile gli spostamenti ai residenti.

Recentemente sono stati ottenuti i fondi per il completamento della Littorina Formia – Gaeta, ma si tratta pur sempre di un beneficio limitato e la cui sostenibilità economica è attesa alla prova dei fatti.

Per contro Sr 213 Flacca, principale arteria di collegamento tra Formia e Terracina, è una strada panoramica inaugurata nel 1958 dall'Ing. Erno Bellante, che ricalca il problematico tracciato dell'omonima strada di epoca romana. Nella mente dei progettisti c'era l'idea di favorire il turismo verso le località balneari costiere che a quel tempo ancora non era sviluppato. L'ultima grande modifica è l'attraversamento in galleria sotto il Monte Giove con il relativo svincolo che evitano il transito del traffico nazionale all'interno della città di Terracina e qualche rotonda che ha preso il posto dei semafori, ma per il resto non vi sono state modifiche migliorative.

Al contrario il tracciato è diventato nel tempo notevolmente più pericoloso a causa della caduta massi (tratto tra Sperlonga, Itri e Gaeta) a cui l'ente gestore ha ovviato in gran parte attraverso l'apposizione di reti e, più recentemente, in seguito al rotolamento di elementi di grandi dimensioni sulla sede stradale (tratto di S.Agostino), anche di reti palificate. Poi vi sono le gallerie, anch'esse datate, con problemi di infiltrazioni d'acqua. Insieme e lungo la strada sono nati alberghi, resort, campeggi, discoteche. Tra le attività economiche più importanti c'è il M.O.F. di Fondi. Attività che insieme alla presenza di spiagge, obbligano clienti e turisti all'attraversamento 'a raso', fonte di incidenti, anche mortali.

L'approfondimento dei fondali del porto mercantile di Gaeta, la realizzazione di una nuova banchina, nuovi piazzali, tutte opere già realizzate, e l'ingresso di nuovi operatori al porto di Gaeta, contrastano con le ordinanze di limitazione del transito per i mezzi pesanti a causa dell'ammaloramento dei ponti della Litoranea tra Gaeta e Formia. I piani di sviluppo dell'autorità di sistema portuale che prevedono tra l'altro la prossima realizzazione di una Zona Economica Speciale, rischiano di essere definitivamente compromessi.

Dal rapporto del Cerem sulla sicurezza stradale del Lazio per gli anni 2001 – 2014 si evince che:

1 – Tra le 12 arterie prese in esame, la SR 213, nonostante la brevità del percorso di soli 36 km, risulta tra le più pericolose;

2 – Il tratto a più alta incidentalità risulta quello verso Sud ed in particolare il segmento ai confini tra Gaeta e Formia.

Altre indicazioni sulla mortalità delle strade delle provincia di Latina sono stati messi a disposizione dall'ex Prefetto di Latina Maria Rosa Trio.

La documentazione della Latina – Formia si ferma al Corridoio tirrenico meridionale proposto dalla Regione Lazio nel 2004. Era inserito all'interno della Fiumicino – Formia dove si sarebbe dovuto agganciare alla Pedemontana di Formia, Mentre il tratto Roma – Latina è stato stralciato ed è comunque in via di riproposizione in una versione rivisitata, nulla si conosce circa il destino della seconda parte del percorso stradale.

Nel novembre 2003 viene realizzato uno studio preliminare che vede come committente "Arcea Lazio", poi sciolta nel 2014. La documentazione viene del progetto è stata successivamente inviata dalla Regione Lazio al Ministero dell'Ambiente per l'ottenimento dei pareri ambientali, con un carteggio che richiede l'integrazione della documentazione.

Successivamente il Governo, attraverso la delibera del Cipe del 2 agosto (G.U. s.g. n.2 del 3/01/2014, approva il completamento del corridoio tirrenico con un contributo massimo alla realizzazione dell'opera del 40%, ma il Sud della provincia non è compreso (A12 – Appia e Bretella Cisterna Valmontone: tratto A12 Roma – Civitavecchia – Roma (Tor de' Cenci).

Per quanto riguarda il costo dell'intero "Corridoio", nel 2004 erano indicate le seguenti stime:

Si chiede pertanto il superamento dell'attuale assetto viario da Formia a Latina, attraverso uno studio di fattibilità. Obiettivo minimo è l'adeguamento della ss 148 (Latina – Terracina) ed una viabilità del tutto nuova con un tracciato sostitutivo della Sr 213 Flacca (Terracina – Formia), ma sarebbe auspicabile una strada nuova, con attraversamenti in galleria diretti ad abbreviare il percorso, (come già avviene per la linea ferroviaria, del tratto Fondi – Sperlonga – Itri – Gaeta, separando il traffico balneare in prossimità delle spiagge da quello nazionale. Il corridoio potrebbe poi, come terminale, congiungersi con la Pedemontana di Formia e la viabilità campana.

59.021. Trano.

Dopo l’articolo 59, inserire il seguente articolo

“59-bis

(Fondo Nazionale per la non autosufficienza)

1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, 1.500 milioni di euro a partire dall’anno 2022.”

2. Previa accordo in sede di Conferenza Stato regioni, nell’ambito della prevista programmazione viene individuata una quota crescente del Fondo per le non autosufficienza, a destinazione vincolata, volta finanziare il potenziamento dell’assistenza domiciliare e domiciliare integrata, anche al fine di ridurre gli squilibri territoriali nell’erogazione della medesima assistenza domiciliare e della continuità assistenziale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.

4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

5. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell’imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 4, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione del presente articolo.

59.022. Brunetta, Gelmini, Versace, Mandelli, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 59, inserire il seguente articolo

“59-bis

(Caregiver familiari)

1. All’articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, e di 50 milioni a decorrere dall’anno 2021”

b) all’ultimo periodo, le parole: “sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,” sono soppresse.

2. A decorrere dall’anno 2021, le risorse di cui all’articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono trasferite all’INPS che le destina, previa domanda, direttamente ai beneficiari, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dall’entrate in vigore della presente disposizione».

3. All’onere recato, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2021 e in 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

59.023. Versace, Mandelli, Bagnasco, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Brambilla, Russo Paolo, Dall'Osso.

Dopo l’articolo 59, inserire il seguente articolo

“59-bis

(Fondo Nazionale per la non autosufficienza)

1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 2.000 milioni di euro a partire dall’anno 2023.”

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.

3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell’imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione del presente articolo.

59.024. Versace, Gelmini, Brunetta, Bagnasco, Mandelli, Russo Paolo, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Dall'Osso.

Dopo l’articolo 59, inserire il seguente articolo

“59-bis

(Fondo Nazionale per la non autosufficienza)

1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, 1.500 milioni di euro a partire dall’anno 2022.”

2. Una quota delle risorse del Fondo deve essere finalizzata al potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui ai commi 3 e 4.

4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

5. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell’imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 4, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione del presente articolo.

59.025. Brunetta, Gelmini, Versace, Mandelli, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 59, inserire il seguente articolo

“59-bis

(Fondo per la Vita Indipendente)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per il supporto alla vita indipendente”, con una dotazione per l’anno 2021 di 100 milioni di euro, e 400 milioni dall’anno 2022, volto all’implementazione di supporti e percorsi per l’acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consigli dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “700 milioni” e “100 milioni”

59.026. Versace, Gelmini, Brunetta, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Russo Paolo, Brambilla, Dall'Osso.

Articolo 60

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole "per le lavoratrici dipendenti e" le parole "a 59 anni" sono soppresse;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. All'articolo 12 comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), dopo le parole "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi
2. alla lett. b), "delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse.

60.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, primo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In via sperimentale, per l'anno 2021, tali requisiti di anzianità contributiva e anagrafica sono ridotti di un anno per ogni figlio, per le donne lavoratrici dipendenti e autonome, fino a un massimo di due anni".

1-*ter*. Il beneficio di cui al comma 1-*bis* è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

60.2. Mura, Viscomi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Ai fini del perfezionamento del predetto requisito contributivo sono riconosciuti anche i contributi versati nella gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Contributi della gestione separata per opzione donna

60.3. Mura, Viscomi, Serracchiani, Cantone Carla, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «a 59 anni» sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole «dei lavoratori dipendenti,» sono inserite le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché» sono soppresse.

60.4. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

« *1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) al comma 1, dopo le parole "per le lavoratrici dipendenti e" le parole "a 59 anni" sono soppresse;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2bis. All'articolo 12 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera a), dopo le parole "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi*

alla lettera b), "delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse."

1. *Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.*»

60.5. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole "per le lavoratrici dipendenti e" le parole "a 59 anni" sono soppresse;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2bis. All'articolo 12 comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), dopo le parole "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi
2. alla lett. b), "delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede: quanto a 700 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , quanto a 1.000 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

60.6. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole “per le lavoratrici dipendenti e” le parole “a 59 anni” sono soppresse;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2bis. All’articolo 12 comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole “dei lavoratori dipendenti,” sono aggiunte le seguenti: “e delle gestioni dei lavoratori autonomi

b) alla lett. b), “delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché” sono soppresse.”

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

60.7. Borghi Claudio, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 1, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

60.8. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole "per le lavoratrici dipendenti e" le parole "a 59 anni" sono soppresse;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2bis. All'articolo 12 comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), dopo le parole "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi

alla lett. b), "delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse.

60.9. Costanzo.

Dopo l’art. 71, aggiungere il seguente:

“Art. 71-bis.

(Misure in materia di forniture e di contratti di locazione di immobili ad uso commerciale).

1. All’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

“6-bis.1. Nei rapporti contrattuali di fornitura e di locazione di immobili ad uso commerciale in cui una delle parti svolga un’attività soggetta alle misure di contenimento epidemiologico, si presume, salvo prova contraria, l’esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento, secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.

6-bis.2. Nei casi previsti dai commi 6-bis e 6-bis.1, il pagamento delle somme di denaro ancora dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 24 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.

6-bis.3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6-bis.1 e 6-bis.2 si applicano, in quanto compatibili, anche a tutti i contratti assimilabili alle locazioni commerciali quali i contratti di affitto di ramo d’azienda e di vendita con patto di riservato dominio”.”

60.10. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole "per le lavoratrici dipendenti e" le parole "a 59 anni" sono soppresse;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2bis. All'articolo 12 comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), dopo le parole "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi
2. alla lett. b), "delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse.

60.11. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

*Aggiungere il seguente comma***.**

“2. Le lavoratrici dipendenti delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016 che entro il 31 dicembre 2020 hanno maturato un'anzianità' contributiva pari o superiore a venti anni e un'età pari o superiore a 58 anni è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, il diritto al trattamento pensionistico anticipato. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.

60.12. Polverini.

Al comma 1, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

60.13. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:

60 bis

(Inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere)

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

1. all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: “26 dicembre 1981, n. 763”, sono inserite le seguenti: “e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”
2. all’articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “le donne vittime di violenza di genere”

60.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’articolo 60 aggiungere il seguente:

60.bis

(Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti)

1. É istituito un Fondo di assistenza legale per le donne vittime di violenza e maltrattamenti, del valore di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di seguito denominato Fondo, volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase preliminare all’avvio delle stesse, ivi compreso l’eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.

2. Il Fondo è utilizzato per coprire le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell’ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell’ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

3. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinato il presente articolo.

Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n.190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209.

60.02. Giannone.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«60-bis (*Fondo per il reddito di libertà*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

60.03. Annibali, Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 60-*bis*

(Riduzione aliquota IVA per le spese di alimenti animali d’affezione)

1. Al fine di supportare economicamente le famiglie che ospitano un animale d’affezione, agli alimenti destinati al sostentamento dei medesimo si applica l’aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e in 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

60.04. Maturi, Di Muro.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 60-*bis*

(Riduzione aliquota IVA per le per cure mediche degli animali d'affezione)

1. Al fine di favorire i livelli essenziali di assistenza e cura degli animali di affezione, per le cure mediche degli animali d'affezione si applica l’aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e in 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

60.05. Maturi, Di Muro.

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:

“60 bis. (Inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere)

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

a) all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68: dopo le parole: “26 dicembre 1981, n. 763”, sono inserite le seguenti: “e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”

b) all’articolo 4, della legge n. 381, del 18 dicembre 1991, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “le donne vittime di violenza di genere”.

60.06. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis

(Fondo esattoriali)

1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 ha, altresì, lo scopo di corrispondere agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

60.07. Invidia.

Dopo l’articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Inclusione lavorative delle donne vittime di violenza di genere)

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate, all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole, “26 dicembre 1981, n. 763”, sono aggiunte le seguenti “e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”.

2. All’articolo 4, della legge 18 dicembre 1991, n. 381, in fondo al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “le donne vittime di violenza di genere”.

60.08. Buompane, Maraia, Manzo, Caso.

Dopo l’articolo aggiungere i seguenti:

«Art. 60 -bis

(Requisiti agevolati per l’accesso al prepensionamento dei lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, possono optare per l’esodo e il prepensionamento, ai sensi del comma 1, lettera a), dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, i lavoratori poligrafici, dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, interessati dai trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dell’articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 32 anni di anzianità contributiva. Dall’applicazione del presente comma sono esclusi i lavoratori di cui al comma 2 dell’articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 1 sono erogati, nell'ambito del limite di spesa complessivo di cui al comma 3, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori poligrafici di cui al comma 1 e l'INPS provvede al monitoraggio delle suddette domande.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa annua di euro 2.312.000 per l’anno 2020, euro 8.525.500 per l’anno 2021, euro 9.840.000 per l’anno 2022, euro 15.372.000 per l’anno 2023, euro 13.330.000 per l’anno 2024, euro 9.040.500 per l’anno 2025 ed euro 6.976.000 per l’anno 2026.

4.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

Art. 60 - ter

(Utilizzo degli ammortizzatori sociali nel settore editoriale)

1. Il comma 2 dell’articolo 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 dell’articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si tiene conto dei trattamenti richiesti a far data dal 1° gennaio 2020. I trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2020 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data.”».

60.09. Masi.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis

(Incentivo ripresa lavorativa delle donne dopo il periodo di gravidanza)

1. In via sperimentale per l’anno 2021, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di collaborazione coordinativa e continuativa di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o di contratto di lavoro dipendente, e con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l’attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposta per 12 mensilità un’indennità pari a 500 euro mensili, finalizzata all’acquisto di servizi di baby sitting o alla copertura delle spese per i servizi di assistenza all’infanzia.2.Agli oneri derivanti dal primo comma, pari a si provvede nel limite di spesa di 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

60.010. Invidia, Pallini.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

Art. 60-bis

(Disposizioni di semplificazione in materia di pagamento e modalità di utilizzo della Pensione di cittadinanza e di ISEE per l’accesso a prestazioni di diritto allo studio universitario)

1. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della Pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, l'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente: "6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS, il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica per la quota parte di spettanza di cui all'articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6".

2. All’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostituiva unica di cui all’articolo 10, in alloggio non di proprietà di un suo membro;”

60.011. Invidia.

Dopo l’articolo 60 aggiungere il seguente:

60-bis

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 nel limite di 4.500 soggetti appartenenti alla seguenti categorie:

b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

f) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 3 del presente articolo.

3. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 4.500 soggetti e nel limite massimo di 71 milioni di euro per l'anno 2021, 62 milioni per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dal successivo articolo 209 della presente legge.”

60.012. Pastorino.

Dopo l’articolo 60 aggiungere il seguente:

Articolo 60-bis

(Fondo esattoriali)

1. Il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n.377 ha lo scopo di corrispondere agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest’ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell’importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180. La misura di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 1°luglio 2017.

60.013. D'Attis.

Dopo l’articolo 60 aggiungere il seguente:

Articolo 60-bis

(Riduzione contributiva per lavoratori già pensionati)

1. soggetti collocati a riposo precedentemente iscritti nelle gestioni IPOST, INPDAP, ENPALS è applicabile il comma 15 dell’ articolo 59, della legge 27 dicembre 1997, n.449 in materia di contribuzione ridotta della metà a richiesta dell’interessato.

60.014. D'Attis.

Dopo l’articolo 60, aggiungere:

“60-bis

(Proroga prestazioni economiche accessorie INPS ex articolo 5, legge 24 ottobre 2000, n. 323)

1. Nelle more dell’individuazione da parte dell’INPS dei protocolli di cui all’articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall’articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole ‘1° gennaio 2019’ sono sostituite dalle seguenti: ‘31 dicembre 2022’”.

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire “800 milioni” con “794 milioni” e “500 milioni” con “494 milioni.”

60.015. Mandelli.

Articolo 61

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’alinea, dopo le parole “alle forme sostitutive ed esclusive della medesima” sono inserite le seguenti: “, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi”;

2) alla lettera a), dopo le parole “in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni” sono inserite le seguenti: “ovvero abbiano cessato definitivamente l’attività autonoma e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti”;

3) alla lettera d), dopo le parole “lavoratori dipendenti” sono inserite le seguenti: “o autonomi”.

61.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-*bis)* la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi, ovvero non hanno diritto alla prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni".

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 46,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 47 milioni di euro per l'anno 2023, di 30,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 16,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2026.

Ampliamento della platea dei disoccupati per l'accesso all'Ape sociale

61.2. Cantone Carla, Viscomi, Serracchiani, Lepri, Mura, Lacarra.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 179, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e dopo le parole "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono aggiunte le seguenti ", ivi inclusi gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi".

61.3. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo l’art. 61 aggiungere il seguente 61-bis: “Art. 61-bis (Interventi per il personale docente ai ruoli dell’INPS di cui alla OM 217/98)

1. Per quanto attiene il trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell’INPS di cui alla OM 217/98, il riferimento all’articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL SCUOLA 1994/1997, in godimento presso il comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL – EPNE 1994/1997 proprio della corrispondente qualifica presso l’INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 al personale, in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

61.4. Bignami, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’alinea, dopo le parole “alle forme sostitutive ed esclusive della medesima” sono inserite le seguenti: “, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi”;

2) alla lettera a), dopo le parole “in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni” sono inserite le seguenti: “ovvero abbiano cessato definitivamente l’attività autonoma e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti”;

3) alla lettera d), dopo le parole “lavoratori dipendenti” sono inserite le seguenti: “o autonomi”.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede: quanto a 700 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , quanto a 1.000 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

61.5. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea, dopo le parole "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" sono inserite le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera a), dopo le parole "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono inserite le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività auto-noma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: "o autonomi".

Conseguentemente, al comma 209, comma1, sostituire le parole: "800 milioni" con le seguenti: "650" e le parole: "500 milioni" con le seguenti: "220 milioni".

61.6. Durigon, Guidesi, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’alinea, dopo le parole “alle forme sostitutive ed esclusive della medesima” sono inserite le seguenti: “, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi”;

2) alla lettera a), dopo le parole “in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni” sono inserite le seguenti: “ovvero abbiano cessato definitivamente l’attività autonoma e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti”;

3) alla lettera d), dopo le parole “lavoratori dipendenti” sono inserite le seguenti: “o autonomi”.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

61.7. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Art. 61

(Proroga Ape sociale)

All’articolo 61, al primo comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) al comma 179, il punto a) è sostituito dal seguente: “a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi, ovvero non hanno diritto alla prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 209. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 209 è ridotta di 46,1 milioni di euro per l’anno 2021, di 56,8 milioni di euro per l’anno 2022, di 47 milioni di euro per l’anno 2023, di 30,9 milioni di euro per il 2024, di 16,9 milioni di euro per il 2025 e di 2,4 milioni di euro per il 2026.

l’articolo 61, è sostituito dal seguente:

61.8. Tripiedi.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’alinea, dopo le parole “alle forme sostitutive ed esclusive della medesima” sono inserite le seguenti: “, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi”;

2) alla lettera a), dopo le parole “in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni” sono inserite le seguenti: “ovvero abbiano cessato definitivamente l’attività autonoma e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti”;

3) alla lettera d), dopo le parole “lavoratori dipendenti” sono inserite le seguenti: “o autonomi”.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

61.9. Costanzo.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’alinea, dopo le parole “alle forme sostitutive ed esclusive della medesima” sono inserite le seguenti: “, alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi”;

2) alla lettera a), dopo le parole “in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni” sono inserite le seguenti: “ovvero abbiano cessato definitivamente l’attività autonoma e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti”;

3) alla lettera d), dopo le parole “lavoratori dipendenti” sono inserite le seguenti: “o autonomi”.

Conseguente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “200 milioni”

61.10. Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori, Mandelli.

All’articolo 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

“a bis) al comma 179 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, salvo per le lavoratrici delle tipologie di cui all'articolo 1, commi 214 della legge 232/2016, a cui è richiesta un'anzianità contributiva di 20 anni.”

61.11. Polverini.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire il seguente:

a-bis) Al comma 166, all’alinea , dopo le parole <31 dicembre 2019> sono integrate dalle seguenti < e per l’anno 2021>;

Al comma 2, le parole < di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 165> sono sostituite con << di cui ai commi 162-165>

61.12. Brunetta.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 61-*bis*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, continuano ad applicarsi ai giornalisti alle dipendenze di imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato vengano maturati successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che abbiano ripreso un' attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPGI entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. L'INPGI provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPGI non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'INPGI rendiconta annualmente alla Presidenza del Consiglio l'onere sostenuto ai fini del relativo rimborso di quanto anticipato.

61.01. Verini.

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente:

\"Art. 61-bis

(Disposizioni in materia di NASPI)

1. I soggetti beneficiari della prestazione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 agosto 2020, possono fruire della suddetta prestazione per i mesi di gennaio e febbraio 2021, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.\"

Conseguentemente,

a) all'articolo 45, comma 1, sopprimere le parole \"di 600 milioni per l'anno 2021 e\";

b) all’articolo 209, comma 1, sopprimere le parole \"di 800 milioni per l'anno 2021 e\";

c) *alla Tabella A, voce* Ministero dell’economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 50.000.000;

2022: - ;

2023: - .

61.02. Topo.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art. 61-bis (Misure di accompagnamento)

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2021, nelle aziende in crisi i cui lavoratori possano raggiungere i requisiti di accesso a pensione con il riscatto del periodo di studi, previo accordo collettivo aziendale stipulato da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è riconosciuta l’esenzione da oneri contributivi e fiscali alla somma erogata dal datore di lavoro per il sostenimento totale o parziale dell’onere economico da riscatto, documentato dal lavoratore che aderisca all’accordo con contestuale chiusura consensuale del rapporto di lavoro.

2. Le misure di cui al comma 1 sono applicabili anche nelle fattispecie richiamate al comma 13 dell’art.54 ed all’art.62.”

61.03. Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"61-bis.

(Nona salvaguardia per i lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 3 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 3.500 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alla seguenti categorie:

a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

f) i lavoratori salvaguardati ricompresi nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, che matureranno il requisito pensionistico anche al raggiungimento dei 62 anni di età, con almeno 20 anni contributivi, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 3, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 3 del presente articolo.

3. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 3.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 24,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 33,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 18,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 6,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 209.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 24,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 33,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 18,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 6,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.

61.04. Mura, Serracchiani, Viscomi, Cantone Carla, Lepri, Lacarra.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

"Art. 61-bis.

(Disposizioni previdenziali in favore dei lavoratori fragili).

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 179, lettera c), dopo le parole "di almeno 30 anni", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione". Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

b) al comma 199, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "uguale al 74 per cento", sono aggiunte le seguenti: "o risultino tra i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e che verranno giudicati inidonei alla mansione". Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Estensione ai lavoratori fragili della disciplina per l'accesso all'Ape sociale e ai trattamenti previsti per i lavoratori precoci

61.05. Viscomi, Cantone Carla, Gribaudo, Serracchiani, Lacarra, Lepri, Mura.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

"Art. 61-bis.

(Isopensione).

1. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "2018-2020", sono sostituite dalle seguenti: "2018-2023".

61.06. Cantone Carla, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 61-bis

(Poligrafici)

Il principio di cui all'art. 7, co 9 della legge n 223 del 1991 secondo cui i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità sono utili per il conseguimento del diritto alla pensione, si applica ai casi di cui all’articolo 1, comma 154 della legge n. 205 del 2017”.

61.07. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo l’articolo 61 aggiungere il seguente:

Art. 61-bis

Dopo l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, è aggiunto il seguente:

1-bis. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi precedenti al 1 gennaio 1997, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, nella misura massima di sei mesi, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

*Conseguentemente, all’articolo 209, le parole “*800 milioni di euro” *sono sostituite dalle parole “*785 milioni di euro” e le parole “ 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituire dalle parole “490 milioni per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

61.08. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 61-bis

(Previdenza professionisti)

1. All’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole “della legge 8 agosto 1995, n. 335”, sono aggiunte le seguenti: “o agli enti di previdenza di diritto privato, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021-2026.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021-2026.

61.09. Frailis.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 61 bis

(Misure per l'accesso al credito e il mantenimento della proprietà della prima casa nella terza età).

All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserita la seguente lettera:

"c-ter. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte della popolazione ultrasessantenne e per assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa, nell'ambito del Fondo per la prima casa è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 5 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia**,** la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo."

61.010. Buratti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 61-bis.

(Benefici fiscali per agevolare l'accesso al credito degli anziani).

1. All'articolo 15, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente lettera:

"b-ter: gli interessi passivi, l'imposta sostitutiva e gli oneri accessori comunque denominati pagati in dipendenza di prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44"

2. All'articolo 20, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"3. Sono inoltre deducibili gli interessi e gli oneri accessori comunque denominati corrisposti dagli eredi legittimi in relazione a prestiti vitalizi ipotecari di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relativi agli immobili compresi nell'attivo ereditario."

61.011. Buratti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 61-*bis*

(Cancellazione del limite temporale per la stipula del contratto di rete di solidarietà)

1. All’articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole “Per l’anno 2020,” sono soppresse sostituite con le seguenti “Per gli anni 2020 e 2021”.»

Conseguentemente, al medesimo comma 4-sexies, al primo capoverso, le parole “il contratto” sono sostituite dalle seguenti “Il contratto”.

61.012. Del Barba.

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

<<Articolo 61-bis (*Isopensione*)

1. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema previdenziale limitatamente al periodo 2021-2023 i lavoratori coinvolti nel programma di cui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 possono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, anche nei sette anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

61.013. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis

(Esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019 per gli Operatori socio sanitari)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,4 milioni di euro per il 2021, 3 milioni di euro per il 2022, 4 milioni di euro per il 2023, 5 milioni per il 2024, 5,7 milioni di euro per il 2025, 7,2 milioni di euro 2026, 8,5 milioni di euro per il 2027,9,6 milioni di euro per il 2028, 10,2 milioni di euro per 2029 e 10,9 milioni di euro per il 2030, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 208, tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze.

61.014. D'Arrando, Lapia, Ruggiero, Mammi', Lorefice.

Dopo l’articolo 61, inserire i seguenti:

“61-bis. All’articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole “non spetta a coloro che sono gia' titolari di un trattamento pensionistico diretto.” aggiungere le seguenti: “ad eccezione dei soggetti di cui al comma 179, lett. b), già titolari di un trattamento pensionistico diretto, anche derivante da pensione estera, non superiore ad un quarto del trattamento minimo INPS.”.

61 - ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l’anno 2021, 1,3 milioni di euro per l’anno 2022, 1,1 milioni per l’anno 2023, 0,7 milioni per l’anno 2024, 0,4 milioni per l’anno 2025, 0,1 milioni per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

61.015. Tripiedi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

art. 61-bis (Inserimento dell'Educatore Professionale tra i Lavori Usuranti)

1. Alla TABELLA A del D. Lgs. 11 agosto 1993, n° 374, è aggiunto il seguente punto:

"Professioni di aiuto che lavorano in contesti di forte marginalità e devianza, o di natura educativa insistentemente incentrata sulla relazione personale, ovvero in assistenza a fasce estremamente deboli quali minori in regime di tutela, disabilità fisica e psichica, nonché con anziani o soggetti estremamente fragili quali tossicodipendenti o detenuti".

61.016. Manca Alberto.

Dopo l’articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis

Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema previdenziale limitatamente al periodo 2021-2023 i lavoratori coinvolti nel programma di cui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 possono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, anche nei sette anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

61.017. Lovecchio.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

61-bis (Inserimento dell’Educatore Professionale tra i lavori notturni)

Al capo I, art. 1, comma 2, punto e) del D. lgs. 8/4/2003 n° 66, dopo il capoverso n. 2 è aggiunto il seguente:

<<3) Qualsiasi lavoratore che opera in periodo notturno, in quelle strutture dove sono presenti minori non accompagnati in misura di allontanamento preventivo, ovvero soggetti ad azione penale, nonché in strutture residenziali per disabili fisici e psichici e anziani, anche in regime di custodia passiva notturna>>.

61.018. Manca Alberto.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: «Art. 61-bis (Esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019 per gli Operatori socio sanitari)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo

articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni, nei dieci precedenti il pensionamento, la professione di operatore socio

sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dal comma 1, pari a 70 milioni si provvede con le risorse di cui all'articolo 209 della presente legge.»

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “730 milioni di euro per l’anno 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

61.019. D'Arrando, Sportiello, Lorefice, Ianaro, Lapia, Ruggiero, Mammi'.

Dopo l’articolo 61 inserire il seguente:

Art. 61 bis

(Quota 82 per lavoratrici esodate)

“1. Le iscritte all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 1, commi 214 della legge 232/2016 che entro il 31 dicembre 2021 , possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 20 anni, di seguito definita “ quota 82” . Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita e a incremento di genere, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

61.020. Polverini.

Dopo l’articolo 61 inserire il seguente:

Art. 61 bis

(Quota 87 per lavoratrici esodate)

“1. Le iscritte all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 1, commi 214 della legge 232/2016 che entro il 31 dicembre 2021 , possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 25 anni, di seguito definita “ quota 87” , con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio , massimo 2 anni in meno . Ai beneficiari di cui al presente articolo è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita e a incremento di genere, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

61.021. Polverini.

Dopo l’articolo 61 inserire il seguente:

Art. 61 bis

(Quota 92 per lavoratrici e lavoratori esodati)

“1. Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 1, commi 214 della legge 232/2016 che entro il 31 dicembre 2021 , possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 30 anni, di seguito definita “ quota 92” , con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ogni figlio massimo 2 anni in meno

ON

61.022. Polverini.

Dopo l’articolo 61 inserire il seguente:

Art. 61 bis

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

1. “Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, commi da 212 a 221 della legge 232/2016 , i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti , con il blocco dei medesimi requisiti ai valori : 61 anni e 05 mesi per le donne , 61 anni e 07 mesi per le / i quotisti , 40 anni di contributi per i quarantisti, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011 .

2. Per i soggetti di cui al punto 1., iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, è prevista l’estensione dell’istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia.

3. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 53,6 milioni di euro per l’anno 2021, di 67,2 milioni di euro per l’anno 2022, di 64,8 milioni di euro per l’anno 2023, di 55,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l’anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l’anno 2026.

61.023. Polverini.

Dopo l’articolo 61 inserire il seguente:

<<61-bis

(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data, di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;

e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021.

2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1º gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 10 gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dal presente articolo.

5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2021, 179,7 milioni per l'anno 2022, 195,3 milioni di euro per l'anno 2023, 138,6 milioni di euro per l'anno 2024, 71 milioni di euro per l'anno 2025, 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, 21,3 milioni di euro per l'anno 2027, 10,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 179,7 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2023, 138,6 milioni di euro per l'anno 2024, 71 milioni di euro per l'anno 2025, 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, 21,3 milioni di euro per l'anno 2027, 10,6 milioni di euro per l'anno 2028, 6,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

61.024. Bergamini.

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente articolo

“61-bis

(Promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica)

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantirne il diritto alla partecipazione democratica, è istituito nello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo destinato all’implementazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzarsi per gli adempimenti di cui all’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata in euro 100.000 annui a decorrere dall’anno 2021.

3. La Presidenza del Consiglio assicura l’entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2021.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 1, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall’articolo 20, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all’autenticazione di cui al terzo comma dell’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352».

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 100.000

2022 - 100.000

2023 - 100.000

61.025. Versace, Mandelli, Dall'Osso, Bagnasco, D'Attis.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 61bis

(Trattamento pensionistico anticipato giornalisti imprese editoriali in crisi)

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti di pensionamento anticipato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416 vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, continuano ad applicarsi ai giornalisti alle dipendenze di imprese editoriali coinvolte in processi di crisi aziendale che hanno cessato il rapporto di lavoro negli anni antecedenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, ancorché i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato vengano maturati successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che abbiano ripreso un’ attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPGI entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge n. 416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. L'INPGI provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPGI non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’INPGI rendiconta annualmente alla Presidenza del Consiglio l’onere sostenuto ai fini del Consiglio l’onere sostenuto ai fini del relativo rimborso di quanto anticipato.

61.026. Palazzotto.

Dopo l’articolo 61 inserire il seguente:

<<61-bis. Misure di accompagnamento

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2021, nelle aziende in crisi i cui lavoratori possano raggiungere i requisiti di accesso a pensione con il riscatto del periodo di studi, previo accordo collettivo aziendale stipulato da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è riconosciuta l’esenzione da oneri contributivi e fiscali alla somma erogata dal datore di lavoro per il sostenimento totale o parziale dell’onere economico da riscatto, documentato dal lavoratore che aderisca all’accordo con contestuale chiusura consensuale del rapporto di lavoro.

2. Le misure di cui al comma 1 sono applicabili anche nelle fattispecie richiamate al comma 13 dell’art.54 ed all’art.62.

61.027. Brunetta.

Articolo 62

Dopo l’art. 62 è aggiunto il seguente:

“Art. 62 bis

(Piano nazionale straordinario infanzia e adolescenza di risposta alla crisi Covid-19)

1. L’Osservatorio nazionale Infanzia e Adolescenza definisce, entro due mesi dall’approvazione della presente legge di bilancio, un Piano straordinario infanzia e adolescenza di risposta alla crisi Covid-19, che costituisce parte integrante del Piano Nazionale Infanzia. Il Piano straordinario, della durata di un anno, tiene conto delle indicazioni contenute nel documento elaborato dal Gruppo Emergenza Covid-19 dell’Osservatorio Nazionale Infanzia, ha come obiettivo la protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti dagli effetti sociali, educativi e psicologici provocati dalla pandemia ed è finalizzato alla realizzazione di interventi a livello locale, regionale e nazionale di: sostegno alla genitorialità, sostegno alla comunità educante, sostegno agli adolescenti anche ai fini di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e contrasto della violenza tra pari e a danno dei minori. Il Piano è dotato di un sistema di monitoraggio e di valutazione degli esiti.

2. La dotazione finanziaria del Piano nazionale straordinario infanzia e adolescenza è pari a xxx milioni di euro a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all’art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 per il 2021. Per l’approvazione del Piano si applica l’iter di cui all’art. 1, comma 5, del DPR 103/2007, con termini ridotti ad un terzo.

3. Il Piano straordinario prevede forme di raccordo delle iniziative e delle risorse statali ed europee a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.

4. Nell’ambito della programmazione regionale e conformemente alle linee di indirizzo del Piano nazionale, le Regioni definiscono Piani straordinari regionali per l’infanzia e l’adolescenza. Gli enti locali ricompresi negli Ambiti Territoriali, anche nel quadro della programmazione dei Piani di Zona, con la partecipazione di direzioni scolastiche, centri per la giustizia minorile, organizzazioni del terzo settore, università e mondo della cultura, soggetti del mondo produttivo, approvano Patti territoriali per l’infanzia e l’adolescenza, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.”

62.1. Lattanzio.

Sostituire l’articolo con il seguente:

Articolo 62

(Contratto di espansione interprofessionale)

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole “2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2019, 2020, 2021, 2022, 2023”;

2) le parole “con un organico superiore a 1000 unità lavorative” sono sostituite dalle seguenti: “con un organico superiore a 250 unità lavorative”;

b) al comma 2, aggiungere la lettera e): “e) la durata complessiva del contratto di espansione, che non potrà comunque superare la data del 31 dicembre 2023”;

c) al comma 5:

1) dopo le parole “dell’indennità Naspi” sono aggiunte le seguenti: “nella misura iniziale”;

2) le parole “e di 6,8 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti “, di 108 milioni per il 2021, di 100 milioni per il 2022, di 22,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028.”;

3) dopo le parole “Ministero dell’economia e delle finanze.” è aggiunto il seguente periodo: “Non trova comunque applicazione l’articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che si impegnino nell’ambito della lettera a) del comma 2 ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del comma 5, l’indennità mensile di cui al comma 5 è interamente corrisposta dall’INPS per i primi 36 mesi. Successivamente, e ferma restando la durata massima dei 60 mesi, l’indennità di cui al comma 5 sarà riconosciuta dal datore di lavoro ed è sempre comprensiva dell’indennità NASPI nella misura prevista per il primo mese di erogazione. L’INPS riconosce per i lavoratori di cui al presente comma, per tutto il periodo e fino al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, la contribuzione figurativa, calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale dell’ultimo anno, utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 40 milioni di euro per l’anno 2024, di 20 milioni di euro per l’anno 2025, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.”;

e) al comma 7, le parole “e di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”;

f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Laddove il piano di riorganizzazione di cui al comma 1 preveda esodi tra i lavoratori di cui al comma precedente, l'impresa farà ricorso all'accordo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

7-ter. I lavoratori di cui al comma precedente hanno diritto all'assegno di cui all'articolo 23 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

g) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Le imprese che abbiano instaurato partnership con Istituti Tecnici Superiori e che assumano a tempo indeterminato lavoratori con professionalità che conseguano oppure abbiano conseguito il titolo di studio in questi Istituti, hanno diritto relativamente a questi lavoratori all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300,9 milioni di euro per il 2021, 324,9 milioni di euro per il 2022 e 375 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

Relazione:

L'istituto del contratto di espansione è oggi principalmente rivolto a realtà aziendali di grandi dimensioni che sostengono economicamente e finanziariamente, nell'ambito dei processi di riorganizzazione e reindustrializzazione, attività di formazione, impegni di assunzioni e di ricambio occupazionale.

L'emendamento proposto mira a consentirne l'accesso a questo strumento anche a realtà aziendali più piccole, abbassando da 1000 a 250 unità operative la soglia dimensionale rilevante per avere accesso allo strumento, rendendo così questo tipo di contratto uno strumento di vera transizione occupazionale.

Si ritiene, infatti, opportuno che, oltre a favorire il ricambio occupazionale, con la prospettiva del pensionamento, vi siano misure che agevolino la transizione verso nuove e diverse occupazioni.

Si propone, pertanto, di prorogare l'efficacia del contratto di espansione fino al 31 dicembre 2023.

Quando si specificano le misure di sostegno a queste operazioni che lo Stato dovrebbe porre in essere, chiariamo che, con riferimento all'indennità NASPI, la locuzione "nella misura iniziale" vuole garantire che il lavoratore interessato percepisca l'ammontare iniziale della prestazione per tutto il periodo di riferimento, evitando che si applichi il décalage che altrimenti scatterebbe dal quarto mese in poi.

Si propone, altresì, in ogni ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nell'ambito di un contratto di espansione, che non venga applicato il cd. "ticket di licenziamento". Ciò in quanto trattasi sempre di accordi di non opposizione con previo esplicito consenso in forma scritta e non di licenziamenti.

Si ritiene poi opportuno fare una distinzione di percorso in termini di premialità nei confronti di quei progetti "di rilievo strategico" in linea con i programmi europei che vedono l'impresa particolarmente impegnata in un progetto di rilancio industriale e che si impegnano ad effettuare una assunzione per ogni tre lavoratori in uscita.

Tali progetti riorganizzativi e di reindustrializzazione necessitano di adottare nuovi modelli operativi ed organizzativi in grado di rispondere velocemente ed in maniera efficace al mutevole contesto economico sfruttando al massimo il potenziale derivante dall'offerta di tecnologie e contemperando l'esigenza di flessibilità nell'esecuzione del lavoro con l'introduzione di un mix di nuove professionalità dirette a supportare l'innovazione e lo sviluppo di business innovativi e di quelli tradizionali.

In questi casi si propone - per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1000 unità che si impegnino ad effettuare almeno un'assunzione per ogni tre lavoratori che accettino la forma di "accompagnamento a pensione" - che l'indennità mensile prevista sia interamente corrisposta dall'INPS per i primi 36 mesi. Successivamente, e ferma restando la durata massima dei 60 mesi per l'accompagnamento a pensione, si propone che l'indennità venga riconosciuta dal datore di lavoro e che il suo importo sia sempre comprensivo dell'indennità NASPI. Si propone inoltre che l'INPS riconosca a questi lavoratori, per tutto il periodo e fino al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, la contribuzione figurativa, calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale dell'ultimo anno, utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione.

Con riferimento alla distinta ipotesi di contratto di espansione volto a favorire forme di transizione occupazionale, si propone di utilizzare la già vigente normativa sugli accordi collettivi aziendali incentivanti la risoluzione del rapporto di lavoro e il riconoscimento dell'assegno di ricollocazione.

Si propone, infine, di introdurre uno sgravio contributivo totale per 3 anni per le imprese che abbiano instaurato partnership con Istituti tecnici superiori e che assumano a tempo indeterminato lavoratori, fino a 36 anni di età, con professionalità che conseguano oppure abbiano conseguito il titolo di studio in questi Istituti.

La modifica dei requisiti per l'accesso allo strumento del contratto di espansione professionale da parte delle imprese prevede l'abbassamento della soglia dimensionale a 250 dipendenti. Tale modifica amplia, quindi, la platea di lavoratori potenzialmente destinatari di tali misure di quasi tre volte (sulla base dei dati Istat Registro Asia-occupazione, con riferimento ai lavoratori dipendenti di imprese con oltre 250 dipendenti). Gli effetti finanziari sono stimati posto ciò e facendo salve tutte le altre ipotesi indicate nella Relazione Tecnica al provvedimento.

I maggiori oneri finanziari negli anni 2021-2023 sono stimati come indicato nella tabella seguente:

Maggiori oneri finanziari in milioni di euro

	c. 1 lett. c)	c. 1 lett. d)	c. 1 lett. e)	Totale
2021	71,9	30	199	300,9
2022	66,9	60	198	324,9
2023	15	60	300	375
2024	22,5	40	-	62,5
2025	22,5	20	-	42,5
2026	22,5	5	-	27,5
2027	22,5	5	-	27,5
2028	22,5	5	-	27,5

Agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300,9 milioni di euro per il 2021, 324,9 milioni di euro per il 2022 e 375 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

62.2. Pagano Ubaldo.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

"c) il comma 5, è sostituito dal seguente: <<5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che si impegnino nell'ambito della lettera a) del comma 2 ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente capoverso, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 36,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,10 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.>>".

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 36,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,10 milioni di euro per l'anno 2022, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

62.3. Cantone Carla, Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

All'articolo 62, comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, la Naspi viene riconosciuta anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro consegua ad un accordo individuale di risoluzione consensuale, stipulato in una delle sedi protette di cui agli articoli 410, 411, 412-*ter* e 412-*quater* del codice di procedura civile o di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a seguito dell'adesione del lavoratore interessato al relativo accordo collettivo aziendale di cui al comma 1 e accesso agli assegni straordinari di sostegno del reddito definiti nei rispettivi Regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26».

62.4. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Nell'ambito delle sole attività di cui all'allegato c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nelle aziende in cui il rapporto tra il numero totale del personale operativo e i lavoratori destinatari dei giudizi di cui all'articolo. 41, comma 6, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ecceda il 3%, è possibile stipulare un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori ultrasessantenni che aderiscono al predetto accordo, a cui è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'accordo aziendale deve prevedere a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori con meno di 35 anni da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale trattamento. Ove il diritto alla pensione non possa essere maturato nel periodo di fruizione del trattamento di disoccupazione, allo scopo di favorire la riduzione della percentuale di cui al precedente comma al di sotto del 3%, il predetto trattamento potrà essere fruito fino al perfezionamento dei requisiti pensionistici e comunque nel limite massimo di 36 mesi, senza l'applicazione della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22."

62.5. Fregolent, D'Alessandro, Del Barba.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 6, alla fine è aggiunto il seguente periodo:

“In tali casi, la Naspi viene riconosciuta anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro consegua ad un accordo individuale di risoluzione consensuale, stipulato in una delle sedi protette di cui agli articoli 410, 411, 412 ter, 412 quater del codice di procedura civile o di cui all’articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, a seguito dell’adesione del lavoratore interessato al relativo accordo collettivo aziendale di cui al comma 1 e accesso agli assegni straordinari di sostegno del reddito definiti nei rispettivi Regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26”».

62.6. Marattin, Del Barba.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 6, alla fine è aggiunto il seguente periodo:

“In tali casi, la Naspi viene riconosciuta anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro consegua ad un accordo individuale di risoluzione consensuale, stipulato in una delle sedi protette di cui agli articoli 410, 411, 412 ter, 412 quater del codice di procedura civile o di cui all’articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, a seguito dell’adesione del lavoratore interessato al relativo accordo collettivo aziendale di cui al comma 1 e accesso agli assegni straordinari di sostegno del reddito definiti nei rispettivi Regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26”».

62.7. Marattin, Del Barba.

Sostituire l’articolo 62 con il seguente:

«Art. 62

(Contratto di espansione interprofessionale)

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole “2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2019, 2020, 2021, 2022, 2023”;

2) le parole “con un organico superiore a 1000 unità lavorative” sono sostituite dalle seguenti: “con un organico superiore a 250 unità lavorative”;

b) al comma 2, aggiungere la lettera e): “e) la durata complessiva del contratto di espansione, che non potrà comunque superare la data del 31 dicembre 2023”;

c) al comma 5:

1) dopo le parole “dell’indennità Naspi” sono aggiunte le seguenti: “nella misura iniziale”;

2) le parole “e di 6,8 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti “, di 108 milioni per il 2021, di 100 milioni per il 2022, di 22,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028.”;

3) dopo le parole “Ministero dell’economia e delle finanze.” è aggiunto il seguente periodo: “Non trova comunque applicazione l’articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che si impegnino nell’ambito della lettera a) del comma 2 ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del comma 5, l’indennità mensile di cui al comma 5 è interamente corrisposta dall’INPS per i primi 36 mesi. Successivamente, e ferma restando la durata massima dei 60 mesi, l’indennità di cui al comma 5 sarà riconosciuta dal datore di lavoro ed è sempre comprensiva dell’indennità NASPI nella misura prevista per il primo mese di erogazione. L’INPS riconosce per i lavoratori di cui al presente comma, per tutto il periodo e fino al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, la contribuzione figurativa, calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale dell’ultimo anno, utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 40 milioni di euro per l’anno 2024, di 20 milioni di euro per l’anno 2025, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.”;

e) al comma 7, le parole “e di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”;

f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Laddove il piano di riorganizzazione di cui al comma 1 preveda esodi tra i lavoratori di cui al comma precedente, l'impresa farà ricorso all'accordo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

7-ter. I lavoratori di cui al comma precedente hanno diritto all'assegno di cui all'articolo 23 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

g) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Le imprese che abbiano instaurato partnership con Istituti Tecnici Superiori e che assumano a tempo indeterminato lavoratori con professionalità che conseguano oppure abbiano conseguito il titolo di studio in questi Istituti, hanno diritto relativamente a questi lavoratori all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300,9 milioni di euro per il 2021, 324,9 milioni di euro per il 2022 e 375 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

62.8. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. In via sperimentale per il 2021, per le imprese che producono imballaggi primari attraverso l’utilizzo prevalente di materie prime seconde provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani, la soglia di cui al comma 1 è ridotta a 50 unità lavorative e l’indennità NASpI di cui al comma 5 è riconosciuta per un numero di settimane pari alle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

c-ter) al comma 6 le parole: “al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 5 e 5-bis”.

Conseguentemente il n. 1) della lettera c) è sostituito dal seguente:

1) le parole: «e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 46,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 53,10 milioni di euro per l'anno 2022, di 27,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l’anno 2024 e di 10 milioni di euro per l’anno 2025».

Conseguentemente, ridurre l’importo di cui all’articolo 209, comma 1, di 10 milioni di euro per l’anno 2021, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 10 milioni per l’anno 2025.

62.9. Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-*bis*) al comma 6, è inserito, infine, il seguente periodo:

« In tali casi, la Naspi viene riconosciuta anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro consegua ad un accordo individuale di risoluzione consensuale, stipulato in una delle sedi protette di cui agli articoli 410, 411, 412-*ter*, 412 *quater* c.p.c. o di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a seguito dell'adesione del lavoratore interessato al relativo accordo collettivo aziendale di cui al comma 1 e accesso agli assegni straordinari di sostegno del reddito definiti nei rispettivi regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26. ».

62.10. Pastorino.

Sostituire l’articolo 62 con il seguente:

«Art. 62

(Contratto di espansione interprofessionale)

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. le parole “2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2019, 2020, 2021, 2022, 2023”;
2. le parole “con un organico superiore a 1000 unità lavorative” sono sostituite dalle seguenti: “con un organico superiore a 250 unità lavorative”;

b) al comma 2, aggiungere la lettera e): “e) la durata complessiva del contratto di espansione, che non potrà comunque superare la data del 31 dicembre 2023”;

c) al comma 5:

1. dopo le parole “dell’indennità Naspi” sono aggiunte le seguenti: “nella misura iniziale”;
2. le parole “e di 6,8 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti “, di 108 milioni per il 2021, di 100 milioni per il 2022, di 22,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028.”;
3. dopo le parole “Ministero dell’economia e delle finanze.” è aggiunto il seguente periodo: “Non trova comunque applicazione l’articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-*bis*. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che si impegnino nell’ambito della lettera a) del comma 2 ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del comma 5, l’indennità mensile di cui al comma 5 è interamente corrisposta dall’INPS per i primi 36 mesi. Successivamente, e ferma restando la durata massima dei 60 mesi, l’indennità di cui al comma 5 sarà riconosciuta dal datore di lavoro ed è sempre comprensiva dell’indennità NASPI nella misura prevista per il primo mese di erogazione. L’INPS riconosce per i lavoratori di cui al presente comma, per tutto il periodo e fino al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, la contribuzione figurativa, calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale dell’ultimo anno, utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 40 milioni di euro per l’anno 2024, di 20 milioni di euro per l’anno 2025, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.”;

e) al comma 7, le parole “e di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”;

f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. Laddove il piano di riorganizzazione di cui al comma 1 preveda esodi tra i lavoratori di cui al comma precedente, l’impresa farà ricorso all’accordo di cui all’articolo 14, comma 3, del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

7-*ter*. I lavoratori di cui al comma precedente hanno diritto all'assegno di cui all'articolo 23 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

g) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-*bis*. Le imprese che abbiano instaurato partnership con Istituti Tecnici Superiori e che assumano a tempo indeterminato lavoratori con professionalità che conseguano oppure abbiano conseguito il titolo di studio in questi Istituti, hanno diritto relativamente a questi lavoratori all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300,9 milioni di euro per il 2021, 324,9 milioni di euro per il 2022 e 375 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 209 della presente legge

62.11. Di Maio Marco, Del Barba.

Al comma 1, dopo la lett. c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, la Naspi viene riconosciuta anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro consegua ad un accordo individuale di risoluzione consensuale, stipulato in una delle sedi protette di cui agli articoli 410, 411, 412 ter, 412 quater c.p.c. o di cui all'art. 82 D.lg. 10 settembre 2003 n. 276, a seguito dell'adesione del lavoratore interessato al relativo accordo collettivo aziendale di cui al comma 1 e accesso agli assegni straordinari di sostegno del reddito definiti nei rispettivi Regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26.».».

62.12. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire l’articolo con il seguente:

<<Art-62 (*Contratto di espansione*)

1. In via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 150 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità per consentire un ricambio generazionale, l'impresa può avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. Il contratto si applica anche ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:

a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;

b) la programmazione temporale delle assunzioni;

c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati;

e) il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 6;

f) un progetto di formazione e di riqualificazione nel caso di applicazione della riduzione oraria prevista dal comma 3.

3. Per i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del contratto di espansione è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. L'intervento di cassa integrazione può essere richiesto per un periodo non superiore a 24 mesi, anche non continuativi.

4. I benefici di cui al comma 3 sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro per l'anno 2021 e di 360 milioni di euro per l'anno 2022. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il trattamento di cassa integrazione di cui al comma 3 è concesso a condizione che l'impresa presenti un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto in parte, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali.

6. Per i lavoratori che si trovino a non più di 84 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Nel caso in cui il primo diritto a pensione sia rappresentato dalla pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche la contribuzione figurativa. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e, ove dovuta, per la contribuzione figurativa.

7. La prestazione di cui al comma 6 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

8. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 6 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 6.

9. Il regime ordinario dei contributi previdenziali dovuti per i nuovi lavoratori assunti ai sensi del comma 1 è ridotto del 5% rispetto a quello applicabile in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro. In ogni caso, ai nuovi lavoratori assunti, se più favorevoli, trovano applicazione le norme sugli esoneri contributivi previsti dalle norme vigenti. Ove previsto, il regime ordinario dei contributi previdenziali trova applicazione a partire dall’anno successivo al termine dell’esonero contributivo applicato.

10. Al fine di valorizzare i sistemi di istruzione tecnici, per le nuove assunzioni di cui al comma 1 che riguardano i giovani che hanno conseguito il diploma dagli istituti tecnici superiori, il regime previdenziale ordinario è ridotto del 6%.

11. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dalla legislazione vigente compreso con quanto disposto dall'articolo 88 del decreto legislativo 19 maggio 2020, n. 34.

12. L'articolo 41, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è abrogato. Al trattamento di cassa integrazione di cui al comma 4 non trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 fatte salve le disposizioni espressamente richiamate.

13. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati complessivamente in 381 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.>>

62.13. Durigon, Guidesi.

A.C. 2790-bis

Dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

Art. 62-bis

(Misure a favore delle vittime dell'amianto)

1. L'INAIL eroga, dal 1° gennaio 2021, ai titolari di rendita contratta per patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo, e in caso di premorte agli eredi ai sensi dell'art. 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 20% della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata d'ufficio dall'INAIL unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

2. L'INAIL eroga, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000,00 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'Istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.

3. È istituito presso l'INAIL il Comitato Nazionale per i Malati di Amianto, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con compiti di monitoraggio e approfondimento delle tematiche legate alle Vittime delle patologie asbesto-correlate. La nomina, la composizione e la durata dei membri del Comitato è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'INAIL utilizza le disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo. Le predette disponibilità sono, altresì, utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'art. 11 quinquies della legge 28 febbraio 2020 n. 8 con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. L'INAIL provvede nel 2026 a trasferire alle entrate del bilancio dello Stato le eventuali risorse residue del Fondo alla data del 31 dicembre 2025 non utilizzate per i pagamenti ai sensi del presente comma.

5. I commi dal 241 al 246 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono abrogati.

6. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 60.920.000,00 euro annui, si provvede con un trasferimento annuale a favore dell'INAIL di pari importo a carico del bilancio dello Stato per 22 milioni a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e per 38.920.000,00 a valere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.. All’onere per le prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro 4.800.000,00 annui, si provvede con un trasferimento annuale a carico del bilancio dello Stato di pari importo a favore dell’INAIL si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

62.14. Pallini.

A.C. 2790-bis

Art. 62

(Contratto di espansione interprofessionale)

All’articolo 62, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c. il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015. Allo scopo di dare attuazione al contratto di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di 36 milioni di euro per il 2021, di 33,10 milioni di euro per il 2022 e di 7,5 milioni di euro per il 2023. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

62.15. Invidia.

Al comma 1, dopo la lett. c) inserire la seguente:

c-bis) al comma 6, alla fine è aggiunto il seguente periodo:

“In tali casi, la Naspi viene riconosciuta anche nelle ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro consegua ad un accordo individuale di risoluzione consensuale, stipulato in una delle sedi protette di cui agli articoli 410, 411, 412 ter, 412 quater c.p.c. o di cui all’art. 82 D.lg. 10 settembre 2003 n. 276, a seguito dell’adesione del lavoratore interessato al relativo accordo collettivo aziendale di cui al comma 1 e accesso agli assegni straordinari di sostegno del reddito definiti nei rispettivi Regolamenti dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26.”

62.16. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Art 62

Sostituire l’articolo col seguente:

«Art. 62

(Contratto di espansione interprofessionale)

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole “2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2019, 2020, 2021, 2022, 2023”;

2) le parole “con un organico superiore a 1000 unità lavorative” sono sostituite dalle seguenti: “con un organico superiore a 250 unità lavorative”;

b) al comma 2, aggiungere la lettera e): “e) la durata complessiva del contratto di espansione, che non potrà comunque superare la data del 31 dicembre 2023”;

c) al comma 5:

1) dopo le parole “dell’indennità Naspi” sono aggiunte le seguenti: “nella misura iniziale”;

2) le parole “e di 6,8 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti “, di 108 milioni per il 2021, di 100 milioni per il 2022, di 22,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028.”;

3) dopo le parole “Ministero dell’economia e delle finanze.” è aggiunto il seguente periodo: “Non trova comunque applicazione l’articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che si impegnino nell’ambito della lettera a) del comma 2 ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del comma 5, l’indennità mensile di cui al comma 5 è interamente corrisposta dall’INPS per i primi 36 mesi. Successivamente, e ferma restando la durata massima dei 60 mesi, l’indennità di cui al comma 5 sarà riconosciuta dal datore di lavoro ed è sempre comprensiva dell’indennità NASPI nella misura prevista per il primo mese di erogazione. L’INPS riconosce per i lavoratori di cui al presente comma, per tutto il periodo e fino al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, la contribuzione figurativa, calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale dell’ultimo anno, utile sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 40 milioni di euro per l’anno 2024, di 20 milioni di euro per l’anno 2025, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.”;

e) al comma 7, le parole “e di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”;

f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Laddove il piano di riorganizzazione di cui al comma 1 preveda esodi tra i lavoratori di cui al comma precedente, l’impresa farà ricorso all’accordo di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

7-ter. I lavoratori di cui al comma precedente hanno diritto all’assegno di cui all’articolo 23 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

g) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Le imprese che abbiano instaurato partnership con Istituti Tecnici Superiori e che assumano a tempo indeterminato lavoratori con professionalità che conseguano oppure abbiano conseguito il titolo di studio in questi Istituti, hanno diritto relativamente a questi lavoratori all’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300,9 milioni di euro per il 2021, 324,9 milioni di euro per il 2022 e 375 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

62.17. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-bis» sostituire le parole: «500» con le seguenti: «100».

62.18. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"62-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, le parole "successivi al 31 dicembre 1996," sono soppresse.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Riscatto contributivo dei periodi formativi ante 1997

62.01. Serracchiani, Cantone Carla, Mura, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"62-bis.

(Pensioni di guerra).

1. All'articolo 50, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole "e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96", sono aggiunte le seguenti "nonché dall'articolo 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Irrilevanza delle pensioni di guerra ai fini della concessione dell'assegno sociale

62.02. Cantone Carla, Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

Dopo l'articolo è introdotto il seguente:

"Art. 62-*bis*.

(Automaticità delle prestazioni per i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano entro il limite di spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

62.03. Viscomi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 62bis

(Contratti di solidarietà)

1. Il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c) art.21 del d.lgs. n. 148/2015 è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. I contratti di solidarietà riguardano le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS di cui all'art. 20 d.lgs. n. 148/2015.
2. La riduzione dell'orario di lavoro prevista dal comma 5 dell'art. 21 del d.lgs. n. 148/2015 può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale. La riduzione media oraria non può essere superiore al 80 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
3. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati è pari al 80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Per tali integrazioni salariali non si applica quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. 148/15, comma 5.
4. Per le ore di riduzione di orario è prevista un'integrazione pari al 80 per cento della retribuzione persa a carico dell'INPS. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà.
5. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
6. Nel caso si rappresenti per l'impresa la necessità di soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, quindi con un orario in aumento, ciò comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
7. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.
8. Possono ricorrere a tali contratti le aziende al di sopra dei 15 dipendenti, e per una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, l'impresa ha diritto alla riduzione del 35% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale, 50% per le aziende site in aree di transizione o aree meno sviluppate. Le aziende devono altresì dare dimostrazione di un incremento della produttività del 20%. L'aumento di produttività può sostituire un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo di pari valore percentuale. Lo sgravio è regolato di anno in anno secondo quanto previsto dal decreto interministeriale dell'Economia e del Lavoro (17981/2015) in applicazione dell'articolo 6, comma 4, del Dl 510/96 con appositi decreti ministeriali.
9. Il termine per le aziende per la presentazione delle istanze di decontribuzione scade non oltre il trentesimo giorno il termine dell'efficacia del Contratto di solidarietà. Il rimborso avviene non oltre 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso a cura dell'INPS. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari al 5 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non

prestate relativamente ai periodi di integrazione salariale fruiti per la durata dell'intero periodo del trattamento.

62.04. Epifani, Viscomi, Invidia, D'Alessandro.

Dopo l'articolo 194 aggiungere il seguente:

Art. 194-bis

(Istituzione di un'imposta sostitutiva sui patrimoni)

1. A decorrere 1° gennaio 2021 le persone fisiche sono esentate dall'applicazione dell'imposta municipale unica e dell'imposta di bollo sui conti correnti bancari e sui conti di deposito titoli.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituita un'imposta ordinaria sostitutiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500.000 euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a. 0,2% per una base imponibile di valore compreso tra 500.000 euro e 1 milione di euro;

b. 0,5% per una base imponibile di valore oltre 1 milione di euro ma non superiore a 5 milioni di euro;

c. 1% per una base imponibile di valore oltre i 5 milioni di euro ma non superiore a 50 milioni di euro;

d. 2% per una base imponibile di valore superiore ai 50 milioni di euro.

3. Limitatamente all'anno d'imposta 2021, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, sub lettera d), per una base imponibile superiore ad 1 miliardo di euro l'aliquota è fissata al 3%.

4. In relazione al minor gettito derivante ai comuni dall'esenzione dell'imposta municipale unica di cui al comma 1, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze viene annualmente rideterminata la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, al fine di garantire e distribuire le risorse necessarie a compensare i comuni secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 1, comma 448 e seguenti delle legge n. 232 del 2016.

5. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato.

6.Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definite le modalità e termini di attuazione del presente articolo.

62.05. Fratoianni, Orfini, Gribaudo, Muroni, Palazzotto, Pastorino, Pini, Raciti, Rizzo Nervo.

Dopo l'articolo 62 , è inserito il seguente:

"Art. 62 - bis

(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto).

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dai seguenti:

"276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 50 milioni di euro destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 30 gennaio 2019. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate.

"*Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole* "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "750 milioni di euro per l'anno 2021, e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

62.06. Pallini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: Art. 62 bis (Piano nazionale straordinario infanzia e adolescenza di risposta alla crisi Covid-19)

1. L'Osservatorio nazionale Infanzia e Adolescenza definisce, entro due mesi dall'approvazione della presente legge di bilancio, un Piano straordinario infanzia e adolescenza di risposta alla crisi Covid-19, che costituisce parte integrante del Piano Nazionale Infanzia. Il Piano straordinario, della durata di un anno, tiene conto delle indicazioni contenute nel documento elaborato dal Gruppo Emergenza Covid-19 dell'Osservatorio Nazionale Infanzia, ha come obiettivo la protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti dagli effetti sociali, educativi e psicologici provocati dalla pandemia ed è finalizzato alla realizzazione di interventi a livello locale, regionale e nazionale di: sostegno alla genitorialità, sostegno alla comunità educante, sostegno agli adolescenti anche ai fini di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e contrasto della violenza tra pari e a danno dei minori. Il Piano è dotato di un sistema di monitoraggio e di valutazione degli esiti.

2. La dotazione finanziaria del Piano nazionale straordinario infanzia e adolescenza è pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2021, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , incrementato in misura corrispondente. Per l'approvazione del Piano si applica l'iter di cui all'art. 1, comma 5, del DPR 103/2007, con termini ridotti ad un terzo.

3. Il Piano straordinario prevede forme di raccordo delle iniziative e delle risorse statali ed europee a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. Nell'ambito della programmazione regionale e conformemente alle linee di indirizzo del Piano nazionale, le Regioni definiscono Piani straordinari regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Gli enti locali ricompresi negli Ambiti Territoriali, anche nel quadro della programmazione dei Piani di Zona, con la partecipazione di direzioni scolastiche, centri per la giustizia minorile, organizzazioni del terzo settore, università e mondo della cultura, soggetti del mondo produttivo, approvano Patti territoriali per l'infanzia e l'adolescenza, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "780 milioni".

62.07. Sportiello, Lorefice, Ianaro, D'Arrando, Lapia, Mammi', Ruggiero.

Articolo 63

Dopo articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63- bis

Al decreto del ministero del lavoro del 12 marzo 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

1. La lettera b) dell'art. 1 è sostituita dalla seguente:

b-bis) hanno prestato nelle aziende interessate la propria attivita' lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL o dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto, avvalendosi di rilevazioni strumentali sui soggetti e relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi accertati e riconosciuti negli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro.

1. Il comma 1, dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
2. Bis .I lavoratori esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, devono presentare domanda per il rilascio della certificazione di esposizione all'amianto all'INAIL o ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'azienda che a qualunque tipo impiegava amianto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione e all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1."

63.1. Bruno Bossio.

All’articolo 63 apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:

“La presente disposizione si applica ai trattamenti pensionistici in corso di esame da parte dell’INPS alla data di entrata in vigore della presente legge per tutti i periodi utili al calcolo pensionistico.”

1. Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1 bis) Il comma 1 si applica alla prestazione lavorativa degli operai agricoli concentrata in determinati periodi, siano essi divisi nella settimana, nel mese o nell’anno.”

Conseguentemente, all’art. 209 sostituire le seguenti ”800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022” con le seguenti “775 milioni di euro per l'anno 2021 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”.

63.2. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Aggiungere il seguente: Art. 63-bis. (Criteri restituzione contributi silenti). Al fine di garantire il diritto alla pensione, il Governo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce una commissione indipendente che individui i criteri per la restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati ad una cassa previdenziale che non abbiano dato luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico.

63.3. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 63, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.bis.Articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.”

63.4. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Manca Alberto, Maglione, Parentela, Pignatone.

A.C. 2790-bis

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

Art. 63-bis

(Disposizioni in materia di indebito pensionistico dei lavoratori esposti all’amianto)

1. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 o dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente norma. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, né a quelli derivanti da sentenze pronunciate successivamente.”

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 542.000,00 euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

63.5. Pallini.

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Nelle more di un riordino strutturale della materia, per l'anno 2021, ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati non superiori alle 13 settimane all'anno, è riconosciuta per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro in relazione ad esigenze temporalmente predeterminate ed oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale, l'indennità NASpI.

1-ter. Il diritto di cui al comma precedente è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro dell'Impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa.

1-quater. La NaspI di cui al comma 1-bis del presente articolo non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro ovvero di pensione ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 11,9 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'art. 209 della presente legge.

63.6. Costanzo.

Dopo l’art.63, inserire il seguente:

Art 63-bis

(Trattamenti pensionistici lavoratori autonomi agricoli)

All’articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.”

63.7. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

ARTICOLO 63

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 63-bis

(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga)

1. Il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all’articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è rifinanziato per euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “795 milioni” e le parole: “500 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “495 milioni”.

63.8. Novelli.

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

\"Art. 63-bis

(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania)

1. Al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.\"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000;

2023: - 20.000.000.

63.01. Pellicani.

Dopo l'articolo inserire il seguente

"Art.63-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 – Fondo casalinghe)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lett. a) le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "*tre anni*";

b) alla lett. b) le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "*tre anni*".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

63.02. Mura, Viscomi.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 63-*bis*.

(Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania).

1. Al fine di attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023."

Conseguentemente,

il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023.

63.03. Viscomi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita contratta per patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo, e in caso di premorte agli eredi ai sensi dell'art. 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 20 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata d'ufficio dal Fondo vittime amianto unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

2. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo vittime amianto, eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000,00 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'Istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia.

3. Vengono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo. Le predette disponibilità sono, altresì, utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'art. 11-quinquies della legge 28 febbraio 2020 n. 8 con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

4. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 60,92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede parzialmente per 22 milioni di euro a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli oneri per le prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono determinate in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

5. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 o dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente norma. La disposizione non si applica ai recuperi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, né a quelli derivanti da sentenze pronunciate successivamente."

6. Gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, sono determinati in 600.000 euro per l’anno 2021, 500.000 per gli anni 2022, 2023 e 2024, 350.000 euro per l’anno 2025, 250.000 mila euro per gli anni 2026 e 2027 e 1,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.”.

Conseguentemente,

il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 44,32 milioni di euro per l'anno 2021, di 44,22 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, di 44,07 milioni di euro per l'anno 2025, di 43,97 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e di 44,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

63.04. Serracchiani, Invidia, Epifani, D'Alessandro.

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente

Art. 63-*bis*

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l’attività di amministratore di condominio).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2021, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l’attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l’articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal 1 gennaio 2022.

3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l’attività di cui al comma 1, che al 31 dicembre 2021 sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all’approvazione ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

63.05. Topo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 63-bis

(Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184)

1. L’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 si interpreta nel senso che sono riscattabili i periodi di iscrizione a corsi legali di studio universitari, anche diversi da quelli per i quali si è conseguito il titolo, che non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 fino a un periodo massimo pari a quello corrispondente alla durata del corso legale di studio universitario relativo al titolo conseguito.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all’articolo 209, comma 1, di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

Relazione

La previsione chiarisce l’applicazione del comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184 recante ”Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici” rendendo esplicito che sono riscattabili, ai fini pensionistici, tutti i periodi di iscrizione a corsi legali di studio universitari, anche diversi da quelli per i quali si è conseguito il titolo. Restano fermi il limite massimo della durata dei corsi legali di studio universitario e che gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali.

63.06. Mancini.

Dopo l’articolo 63, è inserito il seguente articolo 63-bis:

Articolo 63-bis

(Misura del trattamento normale di quiescenza spettante all’appartenente alla Polizia di Stato)

Allo scopo di tutelare il personale della Polizia di Stato da possibili discriminazioni nell’erogazione dei trattamenti pensionistici di competenza, nell’articolo 54, comma 1 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole “la pensione spettante al militare” sono inserite le seguenti “e all’appartenente alla Polizia di Stato.

63.07. Potenti, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 63, inserire il seguente:

« *Articolo 63-bis*
(Compatibilità tra trattamenti pensionistici indiretti o di reversibilità e trattamenti indennitari)

1. I titolari di trattamenti pensionistici indiretti o di reversibilità, qualora risultino in possesso di tutti i requisiti necessari per godere di un trattamento indennitario erogato dallo Stato o dalle Regioni e qualora suddetti trattamenti pensionistici stessi siano di ammontare inferiore ai predetti trattamenti indennitari, hanno diritto ad una integrazione fino a concorrenza degli importi previsti per le indennità medesime.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

63.08. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente:

« *Articolo 63-bis*

(Trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi agricoli)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una qualunque delle fasce di reddito agrario superiore a quella di appartenenza. I medesimi soggetti possono altresì optare per il versamento di una quota aggiuntiva a quella relativa alla fascia di appartenenza o a quella prescelta, pari a 1.000 euro annui per ciascuna unità attiva da destinare al finanziamento dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.” »

63.09. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<ART.63-*bis*. -1. Al comma 12 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: <<Non possono, quindi, essere iscritti presso la gestione separata dell'INPS i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza alla data di entrata in vigore della citata legge n.335 del 1995, con riferimento ai redditi percepiti a seguito dell'esercizio dell'attività prevista dal rispettivo albo professionale.>>

Conseguentemente, all'onere derivante dall'articolo 63-bis, valutato in 230 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.

63.010. Giaccone, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<< Art. 63-bis - (*Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l’attività di amministratore di condominio*)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2021, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l’attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l’articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal 1 gennaio 2022.

3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l’attività di cui al comma 1, che al 31 dicembre 2021 sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all’approvazione ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.>>

63.011. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo 63, è aggiunto il seguente:

<<Articolo 63bis

“1.In applicazione dell’articolo 19, comma 1, nonché agli effetti di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell’accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell’Arma dei Carabinieri.

Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 “Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.75 del 31-03-1998.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 2,4 milioni di euro per l’anno 2021, in 3,0 milioni di euro per l’anno 2022, in 3,8 milioni di euro per l’anno 2023, in 5,2 milioni di euro per l’anno 2024, in 6,5 milioni di euro per l’anno 2025, in 7,8 milioni di euro per l’anno 2026, in 9,1 milioni di euro per l’anno 2027, in 10,6 milioni di euro per l’anno 2028, in 12,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nell’ambito dei “Fondi di riserva speciali” della missione “Fondi a ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.>>

63.012. Manca Alberto.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Fondo esattoriali).

1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 ha altresì lo scopo di corrispondere agli iscritti e ai loro superstiti una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest’ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo al Fondo stesso. Ai fini della determinazione dell’importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.»

63.013. Invidia.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l'attività di amministratore di condominio)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «790 milioni di euro per l'anno 2021 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»

63.014. Manzo.

Dopo l’articolo , aggiungere il seguente:

Art. 63 - bis

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le successive leggi di salvaguardia , ferme restando le salvaguardie previste dall’articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dai commi 212 a 221, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, fino all’utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali anche su base volontaria ;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati):

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410 bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80, 411 co. III, c.p.c.. (Verbale di Conciliazione in sede sindacale), ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011,

con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL ex DTL), anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410 bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80, 411 co. III, c.p.c.. (Verbale di Conciliazione in sede sindacale) ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL ex DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL ex DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli e parenti con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le leggi di salvaguardie - con le modifiche ivi indicate al punto 1. , continuano ad applicarsi con validità sino ad esaurimento delle 9.000 unità ai soggetti di cui al comma 1 che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 con requisiti per tutte le tipologie bloccati ai valori della ottava :

61 anni e 5 mesi per la pensione di vecchiaia donne

61 anni e 7 mesi per la quota a 97,6

40 anni per i 40 isti

+ 12 mesi di finestra (+ 15 mesi di finestra per i 40 isti)

Per i soggetti di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni , nel rispetto della

contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia (20 anni) , anche per accedere alle pensioni anticipate, a quota 100, a OD , a Ape sociale .

3.Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

4. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione alle Camere di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

5. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030.

6. Agli oneri di cui al comma 5 della presente legge, pari di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

63.015. Manzo, Invidia.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“ART. 63-bis

Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull'attuale sistema previdenziale limitatamente al periodo 2021-2023 i lavoratori coinvolti nel programma di cui di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 possono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, anche nei sette anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro

63.016. Lovecchio.

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente

“Articolo 63-bis

(Fondo di solidarietà per i lavoratori ex ILVA)

1. Al fine di sostenere la tutela dei lavoratori Ex Ilva in amministrazione straordinaria è istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo straordinario con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro denominato "Fondo di solidarietà Lavoratori Ex Ilva in Amministrazione straordinaria” destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 50.000.000

2022

2023

63.017. Labriola.

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente

<< Art. 63-bis

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l’attività di amministratore di condominio).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2021, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l’attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l’articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal 1 gennaio 2022.

3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l’attività di cui al comma 1, che al 31 dicembre 2021 sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all’approvazione ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.>>

63.018. Gelmini.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 63-bis

1. All’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

63.019. Mule'.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 63-bis

1. All’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

63.020. Mule'.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 63-bis

1. All’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

l-bis) agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

63.021. Mule'.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 63-bis

1. All’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

l-bis) le somme derivanti dall’importo di cui all’articolo 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 spettanti anche ai soggetti in stato di quiescenza pensionistica e residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno prestato servizio all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

63.022. Mule'.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 63-bis

1. All’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

l-bis) le somme derivanti dall’importo di cui all’articolo 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 spettanti anche ai soggetti in stato di quiescenza pensionistica e residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno prestato servizio all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

63.023. Mule'.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 63-bis

1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 175 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si applica anche ai soggetti in stato di quiescenza pensionistica e residenti nel territorio dello Stato italiano che hanno prestato servizio all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

63.024. Mule'.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 63-bis

(Equiparazione del trattamento previdenziale dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine)

1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sono attribuiti sei scatti in misura pari a 2,50 per cento ciascuno, da calcolarsi sull'ultimo stipendio.
2. All'onere derivante dalla precedente disposizione pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

63.025. Stumpo.

Dopo l’articolo 63, aggiungere il seguente

<< Art. 63-bis

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore dei soggetti che esercitano l’attività di amministratore di condominio).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2021, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l’attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, e i cui requisiti rispettano l’articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, a decorrere dal 1 gennaio 2022.

3. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l’attività di cui al comma 1, che al 31 dicembre 2021 sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all’approvazione ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.>>

63.026. Gelmini, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Articolo 64

Dopo l’art. 64, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis

(Proroga dell’esenzione dal contributo addizionale di cui all’articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto prevista dall’articolo 1, comma 244, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto istituito presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla proposta, pari a 7,33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

64.1. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Aggiungere il seguente: Art. 64-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Fino al 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2021";

b) al comma 2-bis, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 marzo 2020”

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 lett. a), pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

64.2. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente: Art. 64-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2-bis, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 marzo 2020”.

64.3. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 64, inserire il seguente:

Art. 64-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori fragili e soggetti in isolamento cautelativo o in quarantena)

All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. dopo le parole “decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19” aggiungere le seguenti “nonché in isolamento così come previsto e codificato nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e successive modifiche”;

2. dopo le parole “è equiparato a malattia” aggiungere le seguenti “anche per il periodo di attesa degli esiti degli accertamenti sanitari”;

b) al comma 2, le parole “Fino al 15 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando lo svolgimento delle attività da remoto qualora tale modalità di lavoro risultasse compatibile con le caratteristiche della prestazione,”

Conseguentemente l’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è abrogato;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che vi ha dato origine”.

d) Il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica laddove lo stesso, nelle more della messa a regime di sistemi informativi aggiornati e pienamente dialoganti, non risulti nella disponibilità del medico curante”.

64.4. Scerra.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. La disciplina di cui ai commi dal 277 al 277-sexies si applica, altresì, al personale impiegato nella conduzione e nel controllo dei titoli di viaggio sugli automezzi di linea del servizio di trasporto pubblico realizzati senza la previsione di specifici mezzi di protezione e di prevenzione contro il rischio di propagazione nell'ambiente interno di fibre di amianto formatesi per distacco dovuto all'uso normale di componenti meccaniche, di impianti e di rivestimenti, costruiti secondo le rispettive specifiche tecniche con l'impiego di amianto. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente sugli automezzi di linea di cui al primo periodo”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “795 milioni di euro per l’anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

64.5. Donno.

Art 64 (Disposizioni in favore di lavoratori esposti all’amianto) Aggiungere, dopo il comma 2: “2 bis. La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, é erogata anche con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023. Le prestazioni di cui al presente comma sono a valere sul Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.“

64.6. Fornaro, Epifani, Pastorino.

Dopo l’art. 64, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis

(Proroga dell’esenzione dal contributo addizionale di cui all’articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto prevista dall’articolo 1, comma 244, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto istituito presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).».

Conseguentemente,

ai maggiori oneri derivanti dalla proposta, pari a 7,33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

64.7. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. All'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma 140-quater: "140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane e alle Province per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici.

2-ter.Le risorse di cui al precedente comma 2-bis sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2021 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al presente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole :"e per la bonifica dell'amianto"

64.8. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Articolo 64

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

“2-bis. All’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, le parole “Per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

64.9. Russo Paolo, Mandelli, Bagnasco.

Dopo il comma 2 inserire il seguente

2-bis L'articolo 3, comma 132 della legge 350 del 2003 si interpreta nel senso che coloro che alla data del 2 ottobre 2003 hanno maturato il diritto ai benefici previsti a seguito dell'esposizione all'amianto, con dieci anni di esposizione, oltre le 100 ff/ll, per ogni anno, secondo una media di 8 ore lavorative, hanno diritto ad ottenere la maggiorazione con il coefficienti1,5, di cui all'articolo 13 comma 8 della legge 257 del 1992, senza obbligo di domanda ad Inail e senza applicabilità del regime decadenziale

Conseguentemente

All'articolo 209 sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti "500 milioni" e le parole "500 milioni" con le seguenti "200 milioni":

64.10. Prestigiacomo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori fragili)

1. All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituto dal seguente:

“2. Fino al 31 gennaio 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il predetto periodo non è computabile nel periodo di comporto. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.”

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 337,1 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante progressiva riduzione tramite il fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all’art. 209 della presente legge.

64.01. Fioramonti.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 64-*bis*.

(Riconoscimento del lavoro di cura per i "lavoratori precoci").

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 199 è aggiunto il seguente;

<<199-bis. In via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, il requisito contributivo di cui al comma 199, è ridotto di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni, per le donne lavoratrici, e per i genitori lavoratori di un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale di cui hanno usufruito ai sensi dell'art. 32 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.>>

2. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

64.02. Mura, Viscomi.

Dopo l’articolo 64 aggiungere il seguente: Articolo 64-bis: “Modifica all’articolo 11 del Decreto Legge 35/19, convertito in L.60/19, così come modificato dal DL 124/19, art.45, c.1-bis relativo ai tetti di spesa per il personale del SSN).

Il comma 1 dell’articolo 11 del Decreto Legge 35/19**,** è sostituito dal seguente:

“1. Dal 1/1/2021 la spesa per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale è rideterminata, nell’ambito del livello di fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, in funzione del raggiungimento dei Livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12/1/17 ed in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale. Per il personale del SSN, le disposizioni dell’articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/17 si applicano garantendo l’invarianza del valore medio pro capite nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, avendo a riferimento, il 31/12/2020 per il triennio 21/23. Per la determinazione dei Piani di Fabbisogno del personale si applica quanto previsto dal Patto per la Salute Stato Regioni 2019/21 quanto alla metodologia per la determinazione del fabbisogno del personale ospedaliero e dei servizi territoriali.”

64.03. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schiro'.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis (*Credito d’imposta sanificazione ambienti di lavoro*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per l’anno 2021.

2. Al credito di imposta di cui al comma 1 possono accedere, secondo le modalità attuative di cui alla Circolare attuativa n.20/E del 10 luglio 2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 del citato articolo 125 che, pur avendone diritto, non ne hanno usufruito.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

64.04. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 64-bis (*Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro*)

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese, che hanno attuato nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari a:

a) euro 5.000 per le imprese di cui al comma 1, fino a 9 dipendenti;

b) euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1, da 10 a 50 dipendenti;

c) euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti.

I contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.».

64.05. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis

(Disposizioni in merito ad agenti finanziari e mediatori creditizi)

«Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n.385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128-quater, il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari."

b) all'articolo 128-sexies, il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Il mediatore creditizio e il consulente di cui al comma 2-bis, svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza, come convenzioni e accordi commerciali".

c) l'articolo 128-octies è soppresso.»

64.06. Raduzzi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis

(Riapertura dei termini per la fruizione dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. I lavoratori che sono stati esposti all'amianto, contraendo la patologia, accertata e comprovata anche in via extragiudiziale, o che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto la cui domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, ovvero che non abbiano presentato la domanda stessa possono presentarla nuovamente per i medesimi fini entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definiti le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la loro trattazione.»

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «750 milioni di euro per l'anno 2021 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»

64.07. Aiello Davide, Scerra, Cancelleri, Rizzo, D'Orso, Marzana, Pignatone, Grillo.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art. 64-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori fragili)

1. All’articolo 26 del Dl 17 marzo 2020 n. 18, convertito, com modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Fino al 31 gennaio 2021 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonchè dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il predetto periodo non è computabile nel periodo di comporto. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda dal fatto illecito di terzi. E’ fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma”.>>

2.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “650 milioni”.

64.08. D'Arrando, Lorefice, Sportiello, Ianaro, Mammi', Ruggiero, Lapia.

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente:

“Art. 64-bis

(Campagna di sensibilizzazione “Madre segreta”)

1. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l’interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e consentire alle donne di effettuare il parto in anonimato, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo di sostegno della Campagna di sensibilizzazione “Madre segreta”, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”.

64.09. Tiramani.

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente:

“Art. 64-bis.

(Fondo di garanzia per acquisto prima casa)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per le giovani famiglie», finalizzato alla concessione di garanzie da parte dello Stato su mutui per le spese di matrimonio o di arredamento della casa familiare erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno di età inferiore a 35 anni, che abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Il Fondo di cui al comma 1 eroga garanzie per importi non superiori a 60 mila euro per ogni nucleo familiare, da restituire entro 10 anni senza interessi.

3. Il termine di cui al comma precedente è prolungato a un massimo di anni 15 in caso di nascita o adozione del primo figlio e a un massimo di anni 20 in caso di nascita o adozione del secondo figlio.

4. In caso di nascita o adozione del terzo figlio, la parte residua del mutuo è convertita in finanziamento a fondo perduto, integralmente a carico del Fondo.

5. Il Fondo eroga altresì garanzie per la concessione di finanziamenti a tassi agevolati erogati da banche e istituzioni finanziarie a giovani coppie, di cui al primo comma, finalizzati all’acquisto della prima casa.

6. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l’intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”.

64.010. Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente:

“Art. 64-bis.

(Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati colpiti dalla crisi)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell’assegno di mantenimento, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l’assegno di mantenimento. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.

2. Qualora il genitore inadempiente chieda l’attivazione dei contributi di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”.

64.011. Fontana Lorenzo.

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente:

“Art. 64-bis.

(Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell’assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire al genitore separato o divorziato, che si trovi in condizioni di difficoltà economica, il versamento degli assegni di mantenimento per i figli, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito il Fondo di sostegno ai genitori separati o divorziati, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

2. Il genitore separato o divorziato che si trovi nell’impossibilità di provvedere al versamento dell’assegno di mantenimento, ovvero nell’impossibilità di provvedere al regolare versamento dello stesso, può richiedere l’intervento del Fondo di cui al comma 1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previo accertamento dell’effettiva condizione di impossibilità al pagamento dell’assegno o degli assegni di mantenimento da parte del richiedente, autorizza il ricorso al Fondo e individua l’importo e la durata del contributo spettante.

3. Il Fondo di cui al comma 1 provvede all’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni.

4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Qualora il genitore inadempiente chieda l’attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”.

64.012. Fontana Lorenzo.

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente:

“Art. 64-bis.

(Incremento della dotazione del Fondo di sostegno alla natalità)

1. Al fine di contrastare il fenomeno del crollo delle nascite, particolarmente aggravato dalla crisi ingenerata dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, la dotazione del Fondo di sostegno alla natalità, di cui all’articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 500mila euro annui a decorrere dall’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 500mila euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”.».

64.013. Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente:

“Art. 64-bis.

(Fondo per i consultori familiari)

1. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l’interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e fornire alle donne in stato di gravidanza tutto il supporto necessario, anche e soprattutto per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 della citata legge 22 maggio 1978, n. 194, al fondo per i consultori familiari, di cui all’articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono assegnati ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”.

64.014. Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente:

“Art. 64-bis.

(Rimborso spese per acquisto di latte artificiale)

1. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021, ai nuclei familiari nei quali siano presenti neonati che non possono assumere latte materno, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l’acquisto di latte artificiale per i neonati di età fino a sei mesi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”.

64.015. Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente:

“Art. 64-bis.

(Istituzione fondo per le famiglie in difficoltà)

1. Al fine di realizzare interventi in ausilio delle famiglie in difficoltà e con l’obiettivo di evitare il collocamento dei minori nelle case famiglia, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito il Fondo per le famiglie in difficoltà, con una dotazione annua di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”.

64.016. Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente:

“Art. 64-bis.

(Incremento spesa carta della famiglia)

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 1 milione di euro all’anno a decorrere dal 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro all’anno a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”.

64.017. Fontana Lorenzo, Locatelli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente:

“Art. 64-bis.

(Misure a sostegno della maternità)

1. Al fine di sostenere la maternità e la natalità, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, finalizzato ad erogare contributi alle famiglie con figli per l’acquisto di culle, passeggini e attrezzature per la prima infanzia. I contributi di cui al presente anno sono destinati ai figli nati a decorrere dal 1° gennaio 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi del fondo di cui al presente comma.

2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, alle famiglie con figli è altresì destinato un reddito d’infanzia, consistente in un contributo giornaliero di euro 10,00 per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2021, fino al raggiungimento della maggiore età, per i redditi familiari annui inferiori a 30 mila euro netti. Le modalità di erogazione del reddito d’infanzia sono disciplinate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”.

64.018. Fontana Lorenzo, Locatelli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente:

“Art. 64-bis.

(Corsi per fidanzati)

1. Al fine di sostenere e garantire l’unità e la stabilità del nucleo familiare, i comuni, anche mediante convenzioni con consultori accreditati, organizzano corsi gratuiti di formazione al matrimonio civile, indirizzati alle coppie di fidanzati, dedicati a illustrare i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio e dalla genitorialità, nonché al tema della fertilità.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021.

3. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute e del Ministro della Famiglia e della disabilità e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi incluse le modalità di riparto del fondo di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro all’anno a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”.

64.019. Fontana Lorenzo.

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente:

“Art. 64-bis.

(Osservatorio per il monitoraggio e contrasto della maternità surrogata)

1. Al fine di consentire il monitoraggio e il contrasto del fenomeno della maternità surrogata, è istituito presso la Presidenza del consiglio dei Ministri l’Osservatorio nazionale per la prevenzione della maternità surrogata, di seguito denominato «Osservatorio», composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, giuridico e sociologico. La partecipazione alle attività dell’Osservatorio è svolta in forma gratuita.

2. L’Osservatorio monitora le segnalazioni trasmesse da istituzioni, anche straniere, associazioni o privati cittadini riguardanti il fenomeno della maternità surrogata e attiva, sulla scorta delle segnalazioni, interventi mirati di contrasto, propone alle Forze di polizia l’utilizzo di strumenti, anche informatici, di contrasto del fenomeno, propone moduli formativi per qualificare in materia gli operatori delle Forze di polizia, favorisce i collegamenti con le altre istituzioni pubbliche o private che si occupano del fenomeno. Promuove altresì progetti e iniziative per sensibilizzare la società civile sulla tematica della maternità surrogata, anche mediante il finanziamento diretto di associazioni che operano nell’attività di informazione e contrasto del fenomeno, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

3. L’Osservatorio si riunisce con cadenza quanto meno mensile ed elabora una relazione annuale sulle attività svolte, con un’analisi dei dati raccolti, da trasmettere alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per l’istituzione dell’Osservatorio.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.”.

64.020. Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 64, inserire il seguente articolo

“64-bis

1. Fino al 30 aprile 2021 a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9. Tale periodo di assenza è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di una certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.”

64.021. Versace, Mandelli, Bagnasco, Dall'Osso, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Russo Paolo.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 64bis

(Fondo per le vittime dell'amianto)

Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato della somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, all'articolo 209 le parole "800 milioni" *sono sostituite dalle seguenti:* 770 milioni" *e le parole* "500 milioni" *sono sostituite dalle seguenti:* "470 milioni".

64.022. Fornaro, Epifani, Pastorino.

Dopo l’articolo è aggiunto il seguente:

Articolo 64 bis

1. All’articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 2, primo periodo le parole “ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” sono sostituite dalle seguenti “comunque denominato, nonché i soggetti cui è riconosciuta l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico ».
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 3 milioni per l’anno 2020., il fondo di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato di ulteriori 3 milioni di euro per il 2021.». Conseguentemente, gli importi di cui all’articolo 114, comma 4, sono ridotti di 3 milioni di euro per l’anno 2020.

64.023. Pastorino.

Articolo 65

Dopo l’art. 65 è aggiunto il seguente:

Art. 65-bis

(Misure a sostegno della genitorialità responsiva)

1. Al fine di contribuire ad integrare e rafforzare le azioni a sostegno delle famiglie, anche nel quadro delle indicazioni previste nel documento di indirizzo “Investire precocemente in salute: azioni e strategie nei primi mille giorni di vita” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e promosso dal Ministero della Salute, è prevista l’implementazione di campagne educative destinate ad accompagnare i genitori nel potenziamento delle proprie capacità educative e relazionali, coerentemente con l’organizzazione dell’offerta dei servizi materno-infantili di ciascuna Regione o Provincia autonoma. Tali campagne prevedono specifici incontri con esperti del settore sociale e sanitario e dell’ambito della salute materna ed infantile e sono promosse anche attraverso il contributo di enti del terzo settore, così come identificati dall’art.4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. Con il contributo dei servizi educativi per l’infanzia, così come identificati dall’art. 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, viene promosso l’inserimento di contenuti relativi allo sviluppo del bambino e alla genitorialità nell’ambito dei percorsi nascita.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è incrementato di euro 30 milioni, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

65.1. Lattanzio.

Dopo l’art. 65 è aggiunto il seguente:

“Art. 65-bis (Contributo Latte materno)

1)Al fine di sostenere la scelta dell’allattamento materno nei primi mesi di vita così come raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’UNICEF e di garantire un contributo di 200 euro mensili per i primi sei mesi di vita del bambino a quelle mamme che scelgono in via esclusiva tale allattamento, è istituito presso il Ministero della salute un fondo con una dotazione annua di due milioni di euro a decorrere dal 2020.

2)Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza stato regioni, sono stabilite le misure attuative del presente articolo.

3)All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorre dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

65.2. Lattanzio.

Dopo l’art. 65 è aggiunto il seguente:

Art. 65-bis (Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa)

1. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole ”fino al 31 Dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti ”fino al 31 dicembre 2021”;

b) dopo le parole « del codice di procedura civile, » aggiungere le seguenti « nonché ogni procedura di cui all'articolo 655 del codice di procedura civile, »

2. È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui agli articoli 555 e 655 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

65.3. Rospi, Bologna.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ovunque ricorrano sostituire “340 milioni” con “868,260923 milioni” e “400 milioni” con “925,760923 milioni”;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “1 bis) L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per l’annualità 2023 nel limite di spesa di 525,760923 milioni di euro.”;

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, *missione* 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), *programma 4.2* (Cooperazione allo sviluppo), *apportare le seguenti variazioni*:

2021	2022	2023
CP: -528.260.923	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.260.923	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

65.4. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: “1-bis. A decorrere dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 2, comma 1, l’assegno di cui al comma 1 del presente articolo non sarà più erogato. Le somme di cui al comma 1 non ancora erogate saranno versate al Fondo di cui all’art. 2, comma 6.”

65.5. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, l'assegno di cui al comma 1 del presente articolo non sarà più erogato. Le somme di cui al comma 1 non ancora erogate saranno versate al Fondo di cui all'art. 2, comma 6.

65.6. Fontana Lorenzo, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

<<1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 viene corrisposto alle famiglie, per ogni figlio minore di 14 anni, un assegno mensile sulla base del reddito ISEE:

300 euro al mese per redditi fino a 7.000 euro

250 euro al mese per redditi fino tra 7.000 euro e 40.000 euro

100 euro mese per redditi sopra 40.000 euro

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

65.7. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“65-bis.

(Corresponsione delle indennità di malattia e di maternità ai lavoratori dipendenti).

1. All’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fermi restando gli obblighi di contribuzione gravanti sul datore di lavoro in base alla normativa vigente e ai contratti collettivi, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le indennità di malattia e di maternità di cui all’articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

b) il sesto comma è abrogato.

65.01. Mura, Gribaudo, Boldrini, Quartapelle Procopio, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Viscomi, Serracchiani, Cantone Carla, Lacarra, Lepri, Fusacchia.

Dopo l’articolo 65 aggiungere il seguente:

Art. 65-bis

(Invalidità civile)

I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 14-septies del Decreto-Legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio1980 n. 33, sono abrogati.

65.02. Frate.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"65-bis.

(Corresponsione delle indennità di malattia e di maternità ai lavoratori dipendenti).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fermi restando gli obblighi di contribuzione gravanti sul datore di lavoro in base alla normativa vigente e ai contratti collettivi, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

b) il sesto comma è abrogato.

Malattia e maternità pagate direttamente dall'INPS

65.03. Mura, Viscomi, Serracchiani, Cantone Carla, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

Dopo l’articolo 65, è inserito il seguente:

“Articolo 65-bis.

(Disposizioni a favore della famiglia)

1. Al fine di fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.”

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

65.04. Guidesi, Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis

(Detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l’acquisto di alcuni prodotti destinati alla prima infanzia)

1. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 22 dicembre 1986, dopo il comma 1-quater, e` inserito il seguente:

«1-quinquies). Dall’imposta lorda si detrae un importo pari all’imposta sul valore aggiunto, certificata con le modalita` di cui al comma 1, lettera c), pagata per l’acquisto di omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l’infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d’asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l’igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tira- latte, sistemi di ritenuta. La detrazione spetta a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare non risulti superiore ad euro 40.000 ed e` ripartita fra i coniugi in misura eguale o, a scelta, riconosciuta al coniuge che abbia effettivamente sostenuto la spesa.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2021:-;

2022: - 15.000.000;

2023: - 15.000.000.

65.05. Sportiello, Lorefice, Lapia, Mammi', Ruggiero.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.65-bis

(Riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di prima necessita` per l’infanzia)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e` aggiunto, in fine, il seguente numero:

«1-quater) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l’infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d’asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, pro- dotti per l’igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000;

2023: - 30.000.000.

65.06. Sportiello, Lorefice, Lapia, Mammi', Ruggiero.

Dopo l’articolo 65 è aggiunto il seguente:

“Art. 65 bis

(Fondo per l’incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita”

1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013

n.159, non superiore a 6.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, per l’acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute ogni mese a partire dall’attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale

ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

5. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni

nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.

6. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale

ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

7. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

8. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché' a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

9. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai

propri fornitori di beni e servizi, nonché' a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito

d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31

dicembre 2021, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.

10. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che

attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi

documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del

credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia delle fatture che attestano

lo sconto applicato.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale

della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali,

sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

Conseguentemente

all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2021.".

65.07. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 65-bis

(Patrocinio a spese dello Stato non solo nel processo penale anche per chi ha un reddito familiare destinato a più figli e altri conviventi)

1.Il comma 2, dell’articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma i limiti di reddito indicati dal comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con una ulteriore elevazione di euro 500,00 per ciascuno dei figli conviventi, a partire dal terzo, incluso.".

2. L’articolo 92 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è soppresso.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021.

4. Conseguentemente: sopprimere l'articolo 209; aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F; sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

65.08. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Dopo l’articolo 65, inserire il seguente:

“Art. 65-bis.

(Incremento spesa carta della famiglia per spese DAD)

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 30 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di erogare buoni per famiglie con figli iscritti alle scuole obbligatorie, statali e paritarie, per l’acquisto di tablet, personal computer ed altri ausili tecnologici finalizzati a favorire la didattica a distanza, nonché per sostenere il costo della connessione alla rete internet veloce.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

65.09. Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 65, inserire il seguente:

“Art. 65-bis.

(Accredito figurativo per madri lavoratrici)

1. All’articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto in fine il seguente comma:

«3-bis. Alle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un’anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato.».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

65.010. Fontana Lorenzo, Locatelli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Rimborso spese per acquisto di latte artificiale)

1. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, ai nuclei familiari nei quali siano presenti neonati che non possono assumere latte materno, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale per i neonati di età fino a sei mesi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

65.011. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 65, è inserito il seguente:

“Art. 65-bis.

(Disposizioni a favore della famiglia)

1. Al fine di fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.”

Conseguentemente, all’articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 70 milioni di euro per l’anno 2021 e di 70 milioni di euro per l’anno 2022.

65.012. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 65 aggiungere il seguente:

Art. 65-bis

(Disposizioni per la tutela della famiglia e la promozione della natalità)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 300 milioni annui a decorrere dall’anno 2021, destinato a finanziare la realizzazione, da parte delle Regioni, di un programma di interventi straordinari per il rafforzamento e la valorizzazione della rete dei consultori familiari e dei centri per la famiglia e l’adozione di misure per il sostegno alla natalità e alla maternità.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Regioni entro il mese di febbraio di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità e della famiglia, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) il rapporto tra la popolazione residente in ciascuna Regione ed il numero di consultori familiari operanti nel relativo territorio e correlata distanza di ciascuna Regione dall’obiettivo di un consultorio ogni 20.000 abitanti di cui alla legge 31 gennaio 1996, n.34;

b) il tasso di natalità in ciascuna regione risultante dai dati dell'Istituto Nazionale di Statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione;

c) il numero di interruzioni di gravidanza in rapporto al numero di donne in età fertile di ciascuna regione risultante dai dati dell'Istituto Nazionale di Statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione.

3. Ciascuna Regione, con deliberazione della Giunta o con apposita legge regionale, definisce i criteri per l’attuazione del programma e dell’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 sulla base delle seguenti finalità:

a) ampliamento, riqualificazione e valorizzazione della rete dei consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 e dei Centri per le famiglie e adozione di interventi di supporto agli enti del Terzo settore impegnati in attività di interesse generale afferenti il sostegno alla genitorialità, al fine in particolare di favorire l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), e dall’articolo 5, comma 1, primo periodo, della citata legge 22 maggio 1978, n.194;

b) finanziamento di interventi di competenza regionale e degli enti locali volti all’adozione di provvidenze e misure di sostegno economico destinate alle puerpere in condizioni di vulnerabilità socio-economica, diretti a supportare sia la fase di gestazione che la prima infanzia dei nascituri;

c) realizzazione di campagne informative, anche mediante strumenti telematici, per la sensibilizzazione sui temi della tutela della vita umana dal suo inizio, con particolare riferimento alla diffusione delle informazioni concernenti la facoltà, riconosciuta alla madre ai sensi dell’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 39, di non essere nominata nella dichiarazione di nascita.

4. Ad esito del riparto del Fondo di cui al comma 1 le relative risorse sono trasferite alle Regioni a seguito di loro specifica richiesta nella quale sono indicate le azioni da finanziare come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le Autonomie locali, corredate da un cronoprogramma con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione.

Conseguentemente,

all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "500 milioni" e le parole "500 milioni" con le seguenti: "200 milioni".

65.013. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 65, è inserito il seguente :

“Art. 65-bis.

(Disposizioni a favore della famiglia)

1. Al fine di fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.”

65.014. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 66

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, la fruizione del congedo obbligatorio di paternità di cui all’articolo 24, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, trova diretta e immediata applicazione anche per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fatte salve le ulteriori specificazioni in merito alle modalità di fruizione contenute nella eventuale normativa attuativa di cui all’articolo 1, commi 7 e 8, della medesima legge.”.

Conseguentemente,

a) al comma 2, sostituire le parole “dal comma 1” con le parole: “dai commi 1 e 1-bis”;

b) all’articolo 209, comma 1, sostituire la parola: \"800\" con la seguente: \"700\".

66.1. Buratti.

è modificato come segue

1 a) Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

b) Al secondo periodo le parole «e a sette giorni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e trenta giorni per l'anno 2021»;

c) Al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021».

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 335 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione per 106,1 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come anche rifinanziata dalla presente legge, e per 228,9 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

66.2. Pini, Rizzo Nervo, Orfini, Raciti, Gribaudo.

è modificato come segue

1 a) Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"

b) Al secondo periodo le parole «e a sette giorni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e novanta giorni per l'anno 2021»;

c) Al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021».

2)All'onere derivante dal comma 1 si prevede mediante il fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

66.3. Pini, Rizzo Nervo, Orfini, Raciti, Gribaudo.

Sostituire l’articolo 66 con il seguente:

ART. 66. (Congedo di paternità)

1. Al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;
b) al secondo periodo, le parole «e a sette giorni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a sette giorni l’anno 2020 e a trenta giorni per l’anno 2021»;
c) Al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021».

2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 335 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante riduzione per 106,1 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come anche rifinanziata dalla presente legge, e per 228,9 milioni di euro a valere sul fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

Congedo di paternità a 30 giorni nel 2021

66.4. Gribaudo, Boldrini, Quartapelle Procopio, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Fusacchia.

Dopo l’art. 66 è inserito il seguente:

Art. 66 bis (estensione congedo genitoriale da lavoro)

1. Al fine di garantire adeguate misure a sostegno della genitorialità, il diritto al congedo dal lavoro, totale o parziale, previsto dagli articoli 32 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è esteso fino ad un periodo massimo di tre anni.

2. Il trattamento economico previsto dall'articolo 34 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è elevato dall'attuale 30 per cento al 60 per cento della retribuzione per i primi due anni di vita del bambino e al 50 per cento per il terzo anno di vita del bambino. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, la madre o il padre possono astenersi dal lavoro per un massimo di tre anni, per periodo continuativo o frazionato, dal quarto al dodicesimo anno di vita del bambino, durante il quale è riconosciuta una retribuzione pari al 30 cento.

3. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità salvo che nel primo mese di vita del bambino.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede per l'anno 2021 con quota parte delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 2, comma 6, della presente legge e per gli anni a decorrere dal 2022, con quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge destinate all’assegno universale e servizi alla famiglia.

66.5. Rospi.

L’articolo 66 è sostituito dal seguente:

Articolo 66

(Risorse per la fruizione del congedo parentale obbligatorio e del congedo facoltativo)

1. Al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 342 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del d. lgs. n. 165 del 2001”;

b) al secondo periodo, le parole: “e a sette giorni per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “e a sette giorni per gli anni 2020 e 2021”;

c) al terzo periodo, le parole: “Per gli anni 2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021”.

2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 106,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge.

66.6. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

All’articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1:

alla lettera a) dopo le parole “anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020” aggiungere le seguenti: “, 2021 e 2022”

alla lettera b) le parole “e a sette giorni” sono sostituite dalle seguenti: “e a otto giorni” e dopo le parole “per ciascuno degli anni 2020” aggiungere le seguenti: “, 2021 e 2022”

alla lettera c) dopo le parole “per gli anni 2018, 2019, 2020” aggiungere le seguenti: “, 2021 e 2022” e aggiungere in fine le seguenti parole: “e le parole “un giorno” sono sostituite dalle seguenti: “due giorni”

Al comma 2, le parole “106, 1” sono sostituite dalle seguenti: “212, 2” e le parole “per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2021 e 2022”

66.7. Benedetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Ai magistrati onorari, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge 8 marzo 2000, n. 53, sui congedi parentali, familiari e formativi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge".

66.8. Occhionero, Del Barba.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92 dopo le parole: «*nascita del figlio*» sono aggiunte le seguenti: «*anche in caso di morte perinatale*»

Conseguentemente al comma 2 inserire in fine le seguenti parole: «All'onere derivante dal comma 1-*bis*, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209»

66.9. Rosato, Del Barba.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera b), le parole “e a sette giorni per ciascuno degli anni 2020 e 2021”

sono sostituite dalle seguenti: “ e a dieci giorni per ciascuno degli anni 2020 e 2021”;

b) Al comma 2, sostituire le parole “ 106, 1” con le seguenti “ 158”.

66.10. Amitrano, Spadoni, Frusone, Palmisano, Iovino, Ehm, Giordano, Dieni, Lorefice, Martinciglio, Serritella, Bruno, Di Lauro, Ascari, Sportiello.

Emendamento.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 66.bis

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni sulla base all’effettivo numero di soggetti residenti in possesso di certificazione o diagnosi clinica di disabilità ovvero di non autosufficienza rilasciata dalla Commissione medico –legale della Asl di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, come modificata dall’articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2009, n.102.

3. Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché garantire la piena corrispondenza tra le somme assegnate e le prestazioni di assistenza realmente erogate, ciascuna Regione, a decorrere dall’anno 2021, ha l’obbligo di presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre di ogni anno un piano preventivo e dettagliato di rendicontazione delle prestazioni e dei servizi che intende attivare nell’anno successivo in favore dei soggetti in situazioni di disabilità e degli anziani non autosufficienti, distinguendo il fabbisogno di ciascuna delle due categorie.

4. L’inadempimento dell’obbligo di cui al comma 3 comporta, per l’anno successivo, l’esclusione della Regione dalla ripartizione delle risorse previste dal Fondo di cui al comma 1.

5. A decorrere dall’anno 2023 le economie non utilizzate entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini dell’erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui al comma 3 vengono revocate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le somme derivanti dalla revoca di cui al primo periodo sono nuovamente assegnate nell’esercizio finanziario successivo alle Regioni che nell’anno precedente hanno registrato la più alta corrispondenza tra quanto definito nel piano preventivo e dettagliato di rendicontazione di cui al comma 3 e le prestazioni e i servizi realmente attivati.»

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “750 milioni di euro per l’anno 2021, 450 milioni di euro per l’anno 2022, 450 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

66.11. Testamento, D'Arrando, Lorefice, Lapia, Ruggiero, Mammi'.

All’articolo 66 aggiungere il seguente:

“ART.66-bis

(Indennità congedo parentale).

1. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Il genitore che fruisce del congedo parentale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza ricevere alcun tipo di penalizzazione, beneficiando di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui abbia avuto diritto durante la sua assenza».

2. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione».

3. All’onere di cui comma 2, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge

66.12. Carfagna, Gelmini, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 66 aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Congedo straordinario per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

All’articolo 21-bis del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«4 bis. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire per il periodo di cui ai commi 1 e 2, per i figli minori di 14 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.».

66.01. Quartapelle Procopio, Gribaudo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 66-*bis*

(*Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di riconoscimento previdenziale del lavoro di cura dei genitori*)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201:

a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. In via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia i requisiti anagrafici di cui al medesimo comma 6 sono ridotti per le donne lavoratrici di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi, e per i genitori lavoratori di un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale di cui hanno usufruito ai sensi dell'articolo 32 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151».

b) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«0-bis. In via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, ai fini dell'accesso alla pensione anticipata i requisiti di anzianità contributiva di cui al medesimo comma 10 sono ridotti per le donne lavoratrici di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi, e per i genitori lavoratori di un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale di cui hanno usufruito ai sensi dell'art. 32 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151»

2. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

66.02. Mura, Viscomi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 66-*bis*.

(Modifiche in materia di congedo parentale)

1. Al comma 4, dell'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole "per trenta" sono sostituite dalle seguenti: "per ventisei".

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, transitoriamente, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

66.03. Mura.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 66-*bis*.

(Disposizioni in materia di indennità di maternità e di congedo parentale)

1. All'articolo 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 90 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, la quota integrativa fino al raggiungimento dell'importo del trattamento economico complessivamente previsto dal contratto di lavoro resta a carico del datore di lavoro»;

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede, quanto a 300 milioni a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 209, comma 1, e, per la restante parte, mediante i maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1*. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato.

1-bis. I canoni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

66.04. Boldrini, Berlinghieri, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Cantone Carla, Carnevali, Cenni, Ciampi, Di Giorgi, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lorenzin, Madia, Mura, Nardi, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rotta, Schiro', Serracchiani.

Dopo l’articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis (congedi covid)

1. All’articolo 21-bis del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) al comma 6, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “31 luglio 2021”;

c) al comma 7, dopo le parole “per l'anno 2020” sono aggiunte le parole “e di 30 milioni di euro per l’anno 2021”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021, si fa fronte mediante il Fondo di cui all’articolo 207 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 2021.

Rinnovo dei congedi covid fino al 31 luglio 2020 sotto i 14 anni; abrogazione della clausola che nega il congedo se un genitore è disoccupato.

66.05. Gribaudo, Quartapelle Procopio, Boldrini, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Fusacchia.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 66-bis

1. All’articolo 25, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 28, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « e degli operatori sociosanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «, degli operatori sociosanitari e degli operatori professionali della riabilitazione,».

Relazione:

L’emendamento intende includere gli operatori professionali della riabilitazione tra le categorie di operatori della sanità che beneficiano del cd. Bonus Baby-sitter, indicate dall’art.25 del decreto-legge “Cura Italia”.

66.06. Pagano Ubaldo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 66-bis

1. Al fine di promuovere la diffusione territoriale dei servizi socio-assistenziali e di sostenere per la popolazione anziana, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

1. realizzare un welfare di comunità attraverso la previsione, anche in via sperimentale, di comunità di quartiere miste giovani coppie-anziani con vincolo di mutuo soccorso;
2. prevedere misure volte a favorire l’inclusione dei nonni nella struttura della famiglia;
3. introdurre deroghe urbanistiche per l’adeguamento del Piano Regolatore Generale.».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo nazionale per un sistema sociale di comunità”, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, pari ad 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 208.

66.07. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 66-bis (*Piano nazionale per la difesa della vita e la promozione di stili di vita sani*)

1. Al fine di promuovere uno stile di vita sano e dare attuazione al principio fondamentale di difesa della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il Piano nazionale per la difesa della vita e la promozione di stili di vita sani.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per difesa della vita e la promozione di stili di vita sani, con una dotazione iniziale pari a 3 miliardi di euro.».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

66.08. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 66-bis (*Modifiche alla disciplina della corresponsione dell’indennità di maternità*).

1. L’articolo 22, comma 2, del Testo unico sulla maternità e paternità, di cui al Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente comma:

«2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta secondo le modalità di cui al successivo articolo 67.»

Conseguentemente,

l’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 è soppresso.».

66.09. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 66-bis. *(Modifiche al Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale di cui al D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76)*. All’articolo 2, del D.P.R. 10/03/1998, n. 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di inclusione per le persone di minore età con disabilità»;
2. dopo il comma 5.1. aggiungere il seguente comma: «5.1-bis. Gli interventi di inclusione per le persone di minore età con disabilità consistono nella realizzazione o adeguamento dei parchi gioco esistenti o di nuova progettazione a livello locale secondo criteri di accessibilità e inclusività.»;
3. al comma 5.2, sostituire le parole «e 5.1» con le seguenti parole: «, 5.1 e 5.1-bis»;
4. al comma 5-bis, sostituire le parole «e 5.1» con le seguenti parole: «, 5.1 e 5.1-bis»;
5. al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole «di cui al comma 5.1» con le seguenti parole: «di cui ai commi 5.1 e 5.1-bis».

66.010. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 66-*bis*

(Congedo speciale COVID-19 per genitori con figli con disabilità, indipendentemente dalla zona di residenza)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, hanno diritto a fruire di un congedo speciale COVID-19 per il quale è riconosciuta un'indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione, indipendentemente dello scenario di gravità e dal livello di rischio che caratterizza la zona di residenza. Per i figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado rimane in ogni caso ferma e prioritaria la garanzia della didattica in presenza in una dimensione effettivamente inclusiva e non meramente formale.

2. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto a un genitore o, alternativamente, a entrambi i genitori e può essere fruito anche nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Per i genitori lavoratori dipendenti l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

4. Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata, per ciascuna giornata indennizzabile, in misura pari all'ottanta per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, all'ottanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

5. Il congedo di cui al presente articolo è aggiuntivo rispetto agli altri congedi previsti dalla normativa vigente. È possibile fruire del congedo di cui al presente articolo nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

6. Le modalità operative per accedere al congedo di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 7, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si

manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

66.011. Locatelli, Cattoi Vanessa, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 66-*bis*

(Bonus baby-sitting per genitori con figli con disabilità, indipendentemente dalla zona di residenza)

1. I genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in alternativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate sino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio della zona di residenza. Per i figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado rimane in ogni caso ferma e prioritaria la garanzia della didattica in presenza in una dimensione effettivamente inclusiva e non meramente formale.

2. Il bonus è riconosciuto a un genitore o, alternativamente, a entrambi i genitori e può essere fruito anche per le prestazioni rese dai familiari e anche nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

3. Il bonus può essere erogato ai genitori lavoratori dipendenti o autonomi, anche non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Ai fini dell'erogazione del bonus si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

66.012. Lazzarini, Locatelli, Cattoi Vanessa, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 66-*bis*

(Modifiche all'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

1. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati» sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «minori di anni quattordici» ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «minore di anni sedici» e le parole «a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico» sono soppresse;

d) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

e) al comma 6, le parole «per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 gennaio 2021 e, comunque, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

f) al comma 7, le parole «93 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «143 milioni di euro»;

g) conseguentemente, in rubrica, le parole «per contatti scolastici» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

66.013. Cattoi Vanessa, Locatelli, Fontana Lorenzo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 66-*bis*

(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-*bis* è inserito il seguente:

Art 21-*bis*.1 – *(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)*

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi compresi entro il 31 gennaio 2021 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni sedici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni sedici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.

4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

66.014. Cattoi Vanessa, Fontana Lorenzo, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 66-*bis*

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione e accelerazione delle procedure di adozione)

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di adozione dei minori, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «diciotto»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «tre anni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

2) al comma 4, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

c) all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti entro il termine di novanta giorni, prorogabile una sola volta con provvedimento motivato»;

d) all'articolo 22, comma 4, le parole: «centoventi giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

e) all'articolo 26:

1) al comma. 1, secondo periodo, dopo le parole: «Corte d'appello,» sono inserite le seguenti: «nei trenta giorni successivi,»;

2) al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

f) all'articolo 29-*bis*:

1) al comma 1, dopo la parola: «presentano» sono inserite le seguenti: «, anche per via telematica,»;

2) al comma 5, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;

g) all'articolo 30, comma 1, le parole: «i due mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «i quaranta giorni successivi».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;

c) gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati di cui alla lettera a).

66.015. Fontana Lorenzo, Bazzaro, Colmellere, Cattoi Vanessa, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 66-*bis*

(Fondo per il potenziamento dell'assistenza in favore delle persone anziane)

1. Al fine di promuovere una ricognizione sistematica delle condizioni e dei bisogni delle persone anziane ed avviare eventuali azioni di supporto nei loro confronti in forma diretta e indiretta, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo straordinario per il sostegno delle persone anziane», con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato – Regioni, si provvede alla definizione di criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

66.016. Lazzarini, Cattoi Vanessa, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis

(Sostegno alle madri con figli disabili)

1. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile pari a 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»

66.017. D'Arrando, Sportiello, Lorefice, Ruggiero, Mammi', Lapia, Baroni Massimo Enrico, Sarli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 66-*bis*. (*Contribuzione figurativa in caso di periodi di malattia grave del lavoratore autonomo iscritto alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale*) - 1. All'articolo 8 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il comma 10, è sostituito dal seguente: "10. Per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. I periodi di fruizione della degenza ospedaliera sono computati come periodi di contribuzione figurativa, calcolata proporzionalmente in base al minimale contributivo previsto per la citata Gestione separata".».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* "784 milioni di euro per l'anno 2021 e 484 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

66.018. Invidia.

Dopo l’articolo 66 aggiungere il seguente:

ART.66-bis

1. I Fondi assegnati e non impiegati previsti dal comma 1, lettera a), dell’articolo 105 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n.77, possono essere utilizzati fino al 31.03.2021. Con successivo decreto del Ministro delle pari opportunità e la famiglia sono fissati i nuovi termini per le attività di cui all’articolo 2, comma 7 del decreto ministeriale 25 giugno 2020.

66.019. Adelizzi, D'Arrando, Lorefice, Ruggiero, Mammi', Lapia.

Dopo l’articolo 66, inserire il seguente articolo

“66-bis

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive sei giornate usufruibili in ciascuno dei mesi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nell’anno 2021.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.”

66.020. Versace, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Russo Paolo, Dall'Osso.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 66bis

(Indennità di malattia e di degenza ospedaliera, congedo di maternità e il congedo parentale)

Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo l’art.2 bis viene aggiunto il seguente articolo 2 ter:

1.Per i soggetti di cui all’art.2 bis, a decorrere dal 01.01.2021 in ragione dell’emergenza sanitaria, potrà essere ricercata la mensilità nella predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile, considerando un periodo neutro quello tra il 27.02.2020 e il 31.12.2020. La verifica di cui al comma 1, sarà effettuata garantendo il trattamento di miglior favore nella ricerca del requisito contributivo e reddituale.

66.021. Pastorino.

Dopo l’articolo 66 aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Congedo straordinario per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente)

All’articolo 21-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«4 bis. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire per il periodo di cui ai commi 1 e 2, per i figli minori di 14 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.».

66.022. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente

<<Articolo 66 *bis*

1. Al fine di sostenere le spese di istruzione a decorrere dall’anno 2021 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 percento delle spese documentabili sostenute per l’acquisto di libri scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado, l’università o altra istituzione di istruzione terziaria e che non gode di altre forme di sostegno per l’acquisto di testi scolastici o universitari, per un importo non superiore a 250 euro annui. La misura è autorizzata nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dii cui all’articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l’accesso alla misura.>>

66.023. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Russo Paolo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente

<<Articolo 66 *bis*

1. Al fine di incentivare l’esercizio dell’attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall’anno 2021 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 percento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l’anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l’anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l’attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 150 mln di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l’accesso alla misura.

66.024. Marin, Barelli, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Articolo 67

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

<<2-bis. All’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è concesso un contributo pari a Euro 1 milione per l’anno 2021.

2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è suddiviso, in parti di pari importo, per le seguenti finalità che l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti persegue, mediante proprie agenzie specializzate:

a) realizzazione di valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi alle applicazioni, ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi, agli ipovedenti e alle persone pluridisabili;

b) promozione, tutela e sostegno dei Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità.

Conseguentemente:

a) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e alle attività dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;

b) all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 799.

2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’art 209

67.1. De Maria.

All’articolo 67, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2 bis. In attuazione dell’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all’art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, sostituire le parole: “e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge”, con le seguenti: “con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”;
2. al comma 2, lettera a), sostituire le parole: “delle imprese interessate”, con le seguenti: “delle imprese e degli enti pubblici interessati”;
3. al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “, riservando l’intera quota a persone con invalidità superiore al 79% nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45%”;
4. al comma 3, dopo le parole: “sono tenute le imprese”, sono inserite le seguenti: “e gli enti pubblici”, dopo le parole: “ciascuna impresa”, sono inserite le seguenti: “o ente pubblico” e dopo le parole “delle imprese”, sono inserite le seguenti: “e degli enti pubblici”;
5. dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3 bis. I servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono tenuti a trasmettere trimestralmente alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, i dati relativi alle aziende che necessitano di coperture obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.”

67.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All’articolo 67, dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2 bis. All’art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4 bis. Una quota pari al 25 per cento delle entrate di ciascun fondo regionale è assegnata ad un Fondo perequativo per il sostegno all’integrazione lavorativa dei disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Le risorse del Fondo perequativo sono erogate annualmente alle regioni in proporzione al numero di disabili iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8, comma 1.

67.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All’art. 67, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2 bis. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

1. all’articolo 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis.I datori di lavoro, pubblici e privati, sono altresì tenuti ad avere alle proprie dipendenze persone con invalidità superiore al 79% nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45% nella seguente misura:

1. se occupano da 51 a 150 dipendenti, una unità nella quota di riserva;
2. se occupano da 151 a 300 dipendenti, tre unità nella quota di riserva;
3. se occupano più di 300 dipendenti, il venti per cento della quota di riserva.

1 ter. Gli uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e, per quanto riguarda le persone affette da malattia rara, con i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare, garantiscono e coordinano le più opportune forme di sostegno all’inserimento lavorativo delle persone disabili di cui al comma 1 bis, nell’interesse della piena integrazione della persona disabile e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell’azienda o dell’ente.”.

1. all’articolo 9, comma 4, le parole “i disabili psichici vengono avviati” sono sostituite dalle seguenti: “le persone con invalidità superiore al 79% nonché i disabili intellettivi, psichici e le persone affette da malattia rara, inserita nel Registro di cui al DM 18 maggio 2001, n. 279, con invalidità superiore al 45% vengono avviate” ed è aggiunto, in fondo, il seguente periodo: “Gli stessi soggetti vengono altresì avviati dagli uffici secondo l’ordine di una specifica e limitata graduatoria, nelle imprese e negli enti pubblici che non hanno ottemperato agli obblighi della presente legge. Gli uffici competenti, attraverso un progetto personalizzato di sostegno all’inclusione, concordano con l’azienda o ente pubblico, le modalità di inserimento più idonee ad ogni specifica situazione ai sensi dell’articolo 2 della presente legge.”
2. all’art. 13, comma 1 bis, dopo le parole “intellettiva e psichica” inserire le seguenti: “ovvero affetto da malattia rara”.

67.4. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All’articolo 67, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2 bis. In attuazione dell’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all’art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: “e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge”, con le seguenti: “con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”;

b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: “delle imprese interessate”, con le seguenti: “delle imprese e degli enti pubblici interessati”;

c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “, riservando l’intera quota a persone con invalidità superiore al 79% nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45%”;

d) al comma 3, dopo le parole: “sono tenute le imprese”, sono inserite le seguenti: “e gli enti pubblici”, dopo le parole: “ciascuna impresa”, sono inserite le seguenti: “o ente pubblico” e dopo le parole “delle imprese”, sono inserite le seguenti: “e degli enti pubblici”;

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3 bis. I servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono tenuti a trasmettere trimestralmente alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, i dati relativi alle aziende che necessitano di coperture obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.”

67.5. Rospi, Bologna, Longo.

All’articolo 67, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2 bis. All’art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4 bis. Una quota pari al 25 per cento delle entrate di ciascun fondo regionale è assegnata ad un Fondo perequativo per il sostegno all’integrazione lavorativa dei disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Le risorse del Fondo perequativo sono erogate annualmente alle regioni in proporzione al numero di disabili iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8, comma 1.

67.6. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo l’art. 67 aggiungere il seguente:

Articolo 67-bis*(Trattamento IVA delle prestazioni rese nelle R.S.A.)*

1. Al fine di armonizzare la disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con il contenuto della direttiva 112/2006/CE, all’art. 10, comma 1, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole “*legge 21 marzo 1958, n. 326*,” sono inserite le seguenti: “*incluse le prestazioni di assistenza rese da enti del terzo settore nelle medesime strutture e*”;

67.7. Di Maio Marco, Del Barba.

dopo l’art. 67 è aggiungo il seguente:

Art. 67 bis (Misure per l’abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 apportare le seguenti modifiche:
2. al comma 2, primo periodo, dell’articolo 119, sostituire le parole “si applica anche” con le seguenti “*si applica sia agli interventi di cui all’articolo 9, comma 1 della legge 9 gennaio 1989, n.13*, come modificato dall’articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n.62*, sia*”.
3. all’articolo 121, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: “*b-bis) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all’articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n.13* come modificato dall’articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n.62 *e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119. Il contributo di cui al comma 1 all’articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n.13 non è cumulabile* con la detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo*; ”*.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, in 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

67.8. Rospi, Bologna.

All’art. 67, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2 bis. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono altresì tenuti ad avere alle proprie dipendenze persone con invalidità superiore al 79% nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45% nella seguente misura:

a) se occupano da 51 a 150 dipendenti, una unità nella quota di riserva;

b) se occupano da 151 a 300 dipendenti, tre unità nella quota di riserva;

c) se occupano più di 300 dipendenti, il venti per cento della quota di riserva.

1 ter. Gli uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e, per quanto riguarda le persone affette da malattia rara, con i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare, garantiscono e coordinano le più opportune forme di sostegno all’inserimento lavorativo delle persone disabili di cui al comma 1 bis, nell’interesse della piena integrazione della persona disabile e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell’azienda o dell’ente.”.

b) all’articolo 9, comma 4, le parole “i disabili psichici vengono avviati” sono sostituite dalle seguenti: “le persone con invalidità superiore al 79% nonché i disabili intellettivi, psichici e le persone affette da malattia rara, inserita nel Registro di cui al DM 18 maggio 2001, n. 279, con invalidità superiore al 45% vengono avviate” ed è aggiunto, in fondo, il seguente periodo: “Gli stessi soggetti vengono altresì avviati dagli uffici secondo l’ordine di una specifica e limitata graduatoria, nelle imprese e negli enti pubblici che non hanno ottemperato agli obblighi della presente legge. Gli uffici competenti, attraverso un progetto personalizzato di sostegno all’inclusione, concordano con l’azienda o ente pubblico, le modalità di inserimento più idonee ad ogni specifica situazione ai sensi dell’articolo 2 della presente legge.”

c) all’art. 13, comma 1 bis, dopo le parole “intellettiva e psichica” inserire le seguenti: “ovvero affetto da malattia rara”.”

67.9. Bologna, Rospi, Longo.

Aggiungere dopo l'art. 67 il seguente:

«Art. 67-bis

(Funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali)

1. È incrementato lo stanziamento per le finalità di cui al comma 947, articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n.208, per 1 milione di euro a decorrere dal 2021.»

Conseguentemente sono abrogati i commi 11 e 12 dell'articolo 161 della presente legge, le maggiori risorse rivenienti rispetto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 sono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

67.10. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-*bis*. All'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è concesso un contributo pari a Euro 1 milione per l'anno 2021.

2-ter. Il contributo di cui al comma 2-*bis* è suddiviso, in parti di pari importo, per le seguenti finalità che l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti persegue, mediante proprie agenzie specializzate:

a) realizzazione di valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi alle applicazioni, ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi, agli ipovedenti e alle persone pluridisabili;

b) promozione, tutela e sostegno dei Diritti delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità.

Conseguentemente:

a) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e alle attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;

b) all'articolo 209, sostituire la parola: 800 *con la seguente:* 799.

67.11. Di Maio Marco, Del Barba.

aggiungere il seguente:

Art. 67-*bis.*

(Riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra).

1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG), destinati all'espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.
2. Conseguentemente, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di euro 150.000 euro a decorrere dal 2023.

67.12. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è concesso un contributo pari ad euro 1 milione per l'anno 2021.

2-*ter*. Il contributo di cui al comma 2-bis è suddiviso, in parti di pari importo, per le seguenti finalità:

a) realizzazione di valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti;

b) promozione e sostegno dei diritti delle persone con disabilità.

Conseguentemente:

a) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: e alle attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;

b) all'articolo 209, comma 1, sostituire la parola: 800 *con la seguente:* 799.

67.13. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’art. 67 aggiungere il seguente:

Articolo 67-bis*(Trattamento IVA delle prestazioni rese nelle R.S.A.)*

1. Al fine di armonizzare la disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con il contenuto della direttiva 112/2006/CE, all’art. 10, comma 1, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole “*legge 21 marzo 1958, n. 326*,” sono inserite le seguenti: “*incluse le prestazioni di assistenza rese da enti del terzo settore nelle medesime strutture e*”;

67.14. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-bis. All'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è concesso un contributo pari ad euro 1 milione per l'anno 2021.

2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è suddiviso, in parti di pari importo, per le seguenti finalità:

a) realizzazione di valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti;

b) promozione e sostegno dei diritti delle persone con disabilità.

Conseguentemente:

a) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: ed alle attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;

b) all'articolo 209, sostituire la parola: 800 con la seguente: 799.

67.15. Russo Paolo.

Articolo 67

Dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:

“Articolo 67-bis

(Contributo ordinario per l’Associazione nazionale vittime civili di guerra)

1. A decorrere dall’anno 2021, il contributo annuo statale per l’Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.886.161,66 mila euro.

2. Conseguentemente, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell’apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno e l’Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.»

67.16. Russo Paolo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-*bis*. All'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è concesso un contributo pari ad euro 1 milione per l'anno 2021.

2-ter. Il contributo di cui al comma 2-*bis* è suddiviso, in parti di pari importo, per le seguenti finalità:

a) realizzazione di valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti;

b) promozione e sostegno dei diritti delle persone con disabilità.

Conseguentemente:

a) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: ed alle attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;

b) all'articolo 209, sostituire la parola: 800 *con la seguente:* 799.

67.17. Stumpo.

All’articolo 67, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2 bis. In attuazione dell’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all’art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: “e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge”, con le seguenti: “con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”;

b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: “delle imprese interessate”, con le seguenti: “delle imprese e degli enti pubblici interessati”;

c) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: “, riservando l’intera quota a persone con invalidità superiore al 79% nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45%”;

d) al comma 3, dopo le parole: “sono tenute le imprese”, sono inserite le seguenti: “e gli enti pubblici”, dopo le parole: “ciascuna impresa”, sono inserite le seguenti: “o ente pubblico” e dopo le parole “delle imprese”, sono inserite le seguenti: “e degli enti pubblici”;

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3 bis. I servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono tenuti a trasmettere trimestralmente alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, i dati relativi alle aziende che necessitano di coperture obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.”

67.18. Mandelli.

All’articolo 67, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2 bis. All’art. 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4 bis. Una quota pari al 25 per cento delle entrate di ciascun fondo regionale è assegnata ad un Fondo perequativo per il sostegno all’integrazione lavorativa dei disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Le risorse del Fondo perequativo sono erogate annualmente alle regioni in proporzione al numero di disabili iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8, comma 1.

67.19. Mandelli.

All’art. 67, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2 bis. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono altresì tenuti ad avere alle proprie dipendenze persone con invalidità superiore al 79% nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45% nella seguente misura:

a) se occupano da 51 a 150 dipendenti, una unità nella quota di riserva;

b) se occupano da 151 a 300 dipendenti, tre unità nella quota di riserva;

c) se occupano più di 300 dipendenti, il venti per cento della quota di riserva.

1 ter. Gli uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e, per quanto riguarda le persone affette da malattia rara, con i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare, garantiscono e coordinano le più opportune forme di sostegno all’inserimento lavorativo delle persone disabili di cui al comma 1 bis, nell’interesse della piena integrazione della persona disabile e del perseguimento degli obiettivi e delle finalità dell’azienda o dell’ente.”.

b) all’articolo 9, comma 4, le parole “i disabili psichici vengono avviati” sono sostituite dalle seguenti: “le persone con invalidità superiore al 79% nonché i disabili intellettivi, psichici e le persone affette da malattia rara, inserita nel Registro di cui al DM 18 maggio 2001, n. 279, con invalidità superiore al 45% vengono avviate” ed è aggiunto, in fondo, il seguente periodo: “Gli stessi soggetti vengono altresì avviati dagli uffici secondo l’ordine di una specifica e limitata graduatoria, nelle imprese e negli enti pubblici che non hanno ottemperato agli obblighi della presente legge. Gli uffici competenti, attraverso un progetto personalizzato di sostegno all’inclusione, concordano con l’azienda o ente pubblico, le modalità di inserimento più idonee ad ogni specifica situazione ai sensi dell’articolo 2 della presente legge.”

c) all’art. 13, comma 1 bis, dopo le parole “intellettiva e psichica” inserire le seguenti: “ovvero affetto da malattia rara”.

67.20. Mandelli.

Dopo l’articolo 67, inserire il seguente:

“Articolo 67-bis

(Tutela lavoratori fragili)

All’art.26 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della legge del 24 aprile 2020 n.27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti oncologici o dallo svolgimento di terapie salvavita o da patologie croniche che configurino maggior rischiosità di complicanze derivanti dall’infezione di Covid-19, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di medicina generale che ha in carico il paziente, è equiparato al ricovero ospedaliero e non computabile ai fini del periodo di comporto e del periodo massimo di erogazione previsto dai CCNL e dall’Inps. La tutela dall’assenza del servizio equiparata a ricovero ospedaliero si applica ai lavoratori cosiddetti fragili, di cui al presente comma, per i quali la modalità di lavoro agile non sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, nonché ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con giudizio di inidoneità temporanea assoluta al lavoro correlata all’emergenza sanitaria da Covid-19, certificata dal medico competente dell’azienda, ed ai periodi di aspettativa fruiti dai lavoratori fragili giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da Covid-19 sino all’entrata in vigore della presente legge.

E’ fatto obbligo ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di adibire a lavoro agile i lavoratori fragili, di cui al presente comma, per i quali tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa, senza demansionamenti del lavoratore e/o ulteriori aggravio del monte orario previsto dal relativo CCNL.

TASSO, BORGHESE, CECCONI

67.01. Tasso, Borghese, Cecconi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art.67-*bis*

(Promozione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas).

1. Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e per contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di advocacy, è attribuito, a decorrere dall'anno 2021, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS - ONLUS)."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2021.

67.02. Bonomo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Riallocazione degli stanziamenti destinati all’Associazione nazionale vittime civili di guerra).

1.Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l’Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG), destinati all’espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall’anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.

Conseguentemente, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell’apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno e l’Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

Conseguentemente, gli importi di cui all’articolo 209, comma 1, sono ridotti di euro 150.000 euro a decorrere dal 2023.

Relazione:

Al fine di dare stabilità e tempestività ai contributi di cui l’Associazione nazionale delle vittime civili di guerra (ANVCG) è già destinataria, si prevede un contributo unico di 1.880.000,00 euro sul capitolo 2310 dello Stato di previsione del Ministero dell’Interno, data dalla somma dello stanziamento già previsto a legislazione vigente sullo stesso capitolo e dalla quota parte (78%) del contributo soggetto a riparto di cui al capitolo 2309 dello Stato di previsione del Ministero dell’Interno.

Di conseguenza, si specifica che l’ANVCG non rientra più nel riparto di cui sopra.

Al fine, infine, di dare stabilità all’ammontare complessivo del contributo, così come già stanziato per il triennio 2020-2022, si prevede una copertura di 150.000 euro a decorrere dall’anno 2023.

67.03. Navarra.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 67-*bis.*

(Riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra).

1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG), destinati all'espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.

2. Conseguentemente, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di euro 150.000 euro a decorrere dal 2023.

67.04. Pellicani.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Articolo 67-*bis (Riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra).*

1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG), destinati all'espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.
2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

1. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

67.05. Vinci.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente: «Art. 17-bis. (Ripristino del riconoscimento dello status di ricovero ospedaliero peri lavoratori fragili fino al termine dello stato di emergenza)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Agli oneri si provvede con le risorse di cui si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge";

b) il comma 2-bis è soppresso».

67.06. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schiro'.

Dopo l’articolo 67 aggiungere il seguente: Art. 67 bis “Contributo Ente Nazionale Sordi”

1.Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole <<800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022>> con le seguenti << 799 milioni di euro per l’anno 2021 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022>>.

67.07. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schiro'.

Dopo l’articolo 67 aggiungere il seguente: Art. 67 bis

1. Al fine di garantire le attività mirate all’inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della L. 160/2019 di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 1. 500.000 a decorrere dal 2021.

67.08. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Campana, Schiro'.

Dopo l’articolo 67 aggiungere il seguente: “Art. 67-bis. (Rafforzamento delle prestazioni sanitarie socio-assistenziali e domiciliari nonché potenziamento delle reti di riferimento oncologico) “

1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, agli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome sono autorizzate a valere sulle risorse comma 4 ad avviare un piano straordinario triennale di intervento. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2020.

3. Per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca a favore di soggetti con patologia polmonare acclarata (BPCO), **con altre patologie oncologiche** nonché ai soggetti immunodepressi, le Regioni garantiscono la destinazione di una quota, non inferiore al cinque per cento delle quote di finanziamento garantito dall'incremento di spesa di cui al comma 4, alle reti di riferimento **oncologici regionali.**

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, all'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, la parola: "venticinque" è sostituita con: "cinquanta".

5. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro della Salute con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni determina le quote di riparto.

67.09. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schiro'.

Dopo l’articolo 67, inserire il seguente articolo:

Art.67 bis

(Promozione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all’associazione Anffas)

Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e per contrastare discriminazioni verso persone con disabilità, anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di advocay, è attribuito, a decorrere dall'anno 2021, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale (ANFFAS - ONLUS).

67.010. Rizzo Nervo, Siani, Carnevali, Pini, Campana, Schiro'.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis

(Sostegno alla FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della L. 160/2019 di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).»

Conseguentemente, gli oneri derivanti dalla presente disposizione di provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

67.011. Fontana Lorenzo, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 67-*bis.*

(Federazione nazionale delle Istituzioni Pro-Ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro - ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n.284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

67.012. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

67-*bis*

(Disposizioni in materia di Fondo nazionale per le politiche sociali e Unione

Italia Ciechi e Ipovedenti)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro - ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n.284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma «*Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni*», nell'ambito della missione «*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*».

2. Al fine di promuovere in modo attivo le politiche a sostegno delle persone con disabilità visiva, è concesso un contributo pari ad euro 1 milione per l'anno 2021 per la realizzazione di valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti; e per la promozione e sostegno dei diritti delle persone con disabilità.

*Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole: «*800 milioni*» con le seguenti: «*789 milioni*»*

67.013. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis

(Contributo di solidarietà a sostegno delle pensioni minime e dei disabili)

1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, nonché di attuare misure di sostegno per le pensioni minime e le prestazioni previdenziali delle persone disabili, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5.000 euro netti.
2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali di cui al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.».

67.014. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 67-bis (*Trattamento IVA delle prestazioni rese nelle R.S.A.*)

1. Al fine di armonizzare la disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con il contenuto della direttiva 112/2006/CE, all’articolo 10, comma 1, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole «legge 21 marzo 1958, n. 326,» aggiungere le seguenti parole: «incluse le prestazioni di assistenza rese da enti del terzo settore nelle medesime strutture e».

67.015. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 67-bis

1. Fino al 30 aprile 2021 a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale periodo di assenza è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di una certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.».

67.016. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis (*Contributo FISH*)

1. Al fine di garantire le attività mirate all’inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 articolo 1 della L. 160/2019 di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed euro 650.000 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209

67.017. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.67-*bis.*

(Lavoratori fragili)

1. Fino al 30 aprile 2021 a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9. Tale periodo di assenza è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di una certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

67.018. Noja, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 67-bis.

(*Agevolazioni fiscali per cani guida per persone non vedenti a carico*)

1. All'articolo 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole «Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), e-ter), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies) del comma 1» sono aggiunte le parole «e quelli indicati dal comma 1-quater».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

67.019. Noja, Del Barba.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

“Articolo 67-bis (Osservatorio sugli esiti giudiziari delle denunce contro i reati legati alla violenza di genere)

1. Presso il Dipartimento delle pari opportunità è istituito l'Osservatorio sugli esiti giudiziari delle denunce contro i reati legati alla violenza di genere (di seguito denominato ODVIGE).

2. In particolare l'ODVIGE svolge le seguenti funzioni:

a) raccoglie dati su procedimenti giudiziari legati a reati connessi alla violenza di genere;

b) con il coordinamento del ministero della Giustizia promuove la realizzazione di un database unico nazionale;

c) segue l'evoluzione degli esiti giudiziari in relazione alle evidenze sociali del fenomeno per offrire uno strumento di analisi e di supporto per le iniziative legislative.

67.020. Bilotti, Baldino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-*bis*

(*Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: "4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le Amministrazioni preposte continuano ad erogare i pagamenti dell'assegno di cui al comma 1 sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009".».

67.021. Lombardo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 67-*bis*

(Disposizioni in favore delle persone affette da sordocecità)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2. – *(Definizione)* – 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità»; all'ultimo periodo, dopo le parole «cecità civile», sono inserite le seguenti: «, di invalidità civile»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili»;

c) all'articolo 5, comma 1, la parola "possono" è sostituita dalle seguenti "sono tenute a".

67.022. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 67-*bis*

(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di invalidità)

1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili, anche parziali, titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.».

2. All'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che non svolgono attività lavorativa e» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Il limite di reddito per il diritto all'assegno di cui al comma 1 è fissato in euro 9.000 annui, calcolati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Sono comunque esclusi dal computo gli assegni familiari e il reddito dell'abitazione principale del soggetto. Il limite di reddito di cui al primo periodo è rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)»;

c) il comma 2 è abrogato.

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e l'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono abrogati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020;

b) quanto a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

67.023. Binelli, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 67-*bis*

(Disposizioni in materia di pensioni e assegni di invalidità)

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incentivare l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, per i soggetti di cui al comma 4, gli importi ricevuti come compensi da prestazione occasionale, nei limiti di euro 5.000 annui, non rilevano ai fini del computo della misura mensile dei benefici incrementativi di cui al comma 1.».

2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal comma 1, e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulta superiore al limite reddituale di cui all'articolo 38, comma 5, lettere a) e b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed inferiore al limite reddituale per le provvidenze assistenziali in favore degli invalidi civili, ciechi civili e parziali e sordi civili, di cui all'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, i benefici aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono corrisposti fino a concorrenza.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

67.024. Panizzut, Locatelli, Binelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 67-*bis*

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole «giugno 2020» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di ulteriori complessive sei giornate usufruibili sino al 31 gennaio 2021 e, comunque, sino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

67.025. Donina, Locatelli, Cattoi Vanessa, Fontana Lorenzo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 67-*bis*

(Disposizioni in materia di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

1. Le somme relative ai risarcimenti e ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque titolo percepiti in ragione della condizione di disabilità sono escluse dal patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sono adottate le modifiche al regolamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 volte a recepire la disposizione di cui al comma 1.

3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.

4. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

67.026. Ribolla, Locatelli, Fontana Lorenzo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 67-*bis*

(Modifiche all'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 200)

1. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa. Alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2017».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

67.027. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 67-*bis*

(Sostegno all'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi ONLUS)

1. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

67.028. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 67-*bis*.

(Federazione nazionale delle Istituzioni Pro-Ciechi)

1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro - ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n.284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

67.029. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 67-*bis*

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero 12-*bis*) è sostituito dal seguente:

«12-*bis*): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi e carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità, nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi e per le carrozzine per persone con disabilità elettroniche o adattate con propulsore elettrico, tricicli o scooter elettrici per persone con disabilità;».

67.030. Sutto, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 67-*bis*

(Riconoscimento della mototerapia)

1. Lo Stato riconosce la mototerapia quale trattamento a supporto e a integrazione delle cure cliniche e terapeutiche e ne promuove la conoscenza, lo studio e la diffusione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti e le associazioni interessati, provvede all'elaborazione di linee guida volte a disciplinare i requisiti e le modalità di svolgimento della mototerapia nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza, con l'accordo di genitori e medici curanti e con la partecipazione riservata a piloti esperti.

67.031. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Riallocazione degli stanziamenti destinati all’Associazione nazionale vittime civili di guerra).

1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l’Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG), destinati all’espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall’anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.

2. Conseguentemente, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell’apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno e l’Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

Conseguentemente, gli importi di cui all’articolo 209, comma 1, sono ridotti di euro 150.000 euro a decorrere dal 2023.

67.032. Lovecchio.

Dopo l’articolo , aggiungere il seguente:

"Art. 69-bis.

(Modifiche all’articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall’emergenza epidemiologica, l’articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l’assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all’emergenza COVID-19»

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all’articolo 209 di euro 4,5 milioni annui.

67.033. Lovecchio.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Art. 67-bis.

(Disposizioni per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità)

Al fine di garantire fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sull'accessibilità ai trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità il Fondo di cui al comma 489 e seguenti dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rifinanziato per il triennio 2020-2022 per un importo annuo non inferiore a 3 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 3.000.000

2022: - 3.000.000

2023: - 3.000.000

67.034. Grippa, D'Arrando, Lorefice, Ruggiero, Lapia, Mammi'.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)

1. Il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2021.»

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «750 milioni».

67.035. Sportiello, Lorefice, Lapia, Mammi', Ruggiero.

Dopo l’articolo 67 aggiungere il seguente:

ART. 67-bis

(Misure in favore dei centri di pet therapy ippoterapia per persone con disabilità)

1. Allo scopo di contrastare le difficoltà economiche conseguenti alla sospensione delle attività dovuta all’emergenza sanitaria scatenata dall’epidemia da Covid-19, ai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute e documentate dalla data di sospensione delle attività e fino al 31 dicembre 2021. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 10 milioni di euro;

2022: - 10 milioni di euro;

2023: ..... .

67.036. Flati, Di Lauro, Sarli, Papiro, Papiro, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

Articolo 67-bis

(Potenziamento del Servizio di Odontoiatria Speciale ed Ortodonzia per pazienti con malformazioni del volto, con disabilità e non collaboranti dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma)

«In ragione delle difficoltà di accesso ad un percorso coordinato e continuativo garantito dal Servizio Sanitario Nazionale da parte dei pazienti affetti da gravi deformità del volto e con disabilità, in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e con particolare riguardo alle finalità di contrasto del rischio di esclusione dall’accesso alle cure da parte delle categorie di pazienti che, per fragilità, vulnerabilità sanitaria o disabilità psichica, fisica o sensoriale, non sono in grado di collaborare alla prestazione sanitaria odontoiatrica, nonché per la specificità che assume nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale per le riconosciute caratteristiche di specificità e innovatività dell’assistenza il progetto «Smile House Roma», che accomuna per finalità il Servizio di Odontoiatria per pazienti disabili non collaboranti operativo presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma, è autorizzata, a valere sul Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di 300 mila euro annui per ciascun anno dal 2021 al 2023, da destinare all’Ospedale San Filippo Neri di Roma per tali attività».

67.037. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 67 aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni sanitarie socio-assistenziali e domiciliari)

1. Al fine di rafforzare il sostegno sanitario e socio-assistenziale ai malati cronici, agli acuti non ospedalizzati nonché alle persone disabili non autosufficienti, gli immunodepressi in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni incrementano le prestazioni di cui al capo IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni sono autorizzate ad avviare un piano straordinario triennale di intervento pari ad un incremento di spesa, a valere sul finanziamento sanitario corrente, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, rilevate per l'anno 2019.

3. Per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca a favore di soggetti con patologia polmonare acclarata (BPCO) ed immunodepressi, le Regioni garantiscono la destinazione di una quota, non inferiore al cinque per cento delle quote di finanziamento garantito dall'incremento di spesa di cui al comma 2, al potenziamento dell'offerta di servizi per la cura del tabagismo e delle problematiche fumo-correlate presso le Aziende Sanitarie Locali.

5. Ai fini della attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente dopo l’articolo 205 aggiungere il seguente:

«Articolo 205-bis

(Disposizioni in materia di tabacchi lavorati).

1. All’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "ottanta".»

67.038. Buratti, Lorenzin.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 67-*bis.*

(Riallocazione degli stanziamenti destinati all'Associazione nazionale vittime civili di guerra).

1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG), destinati all'espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall'anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.
2. Conseguentemente, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell'apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, le parole "800 milioni" *sono sostituite dalla seguente:* "799.850.000" *e le parole* "500 milioni" *sono sostituite dalla seguente:* "499.850.000".

67.039. Pastorino.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 67-*bis*

(Contributo in favore della FISH – Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap)

1. Al fine di garantire le attività mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è integrato il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 di ulteriori 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e viene attribuito, a decorrere dall'anno 2023, un contributo annuo di 650.000 euro alla FISH - Federazione italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 650.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

67.040. Locatelli, Fontana Lorenzo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:

“Articolo 67-bis (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti)

1. All’art. 66, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «La detrazione è pari al 100% per le donazioni di importo non superiore ai 150 euro effettuate nell’anno 2020.».» Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure in materia di donazioni».

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.”

67.041. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Riallocazione degli stanziamenti destinati all’Associazione nazionale vittime civili di guerra).

1. Al fine di allocare in un unico capitolo gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per l’Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG), destinati all’espletamento delle prerogative di rappresentanza e tutela attribuiti dalla legge e al perseguimento degli obiettivi statutari, a decorrere dall’anno 2021, il contributo annuo statale ad essa destinato, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, inteso quale contributo statale annuo ordinario ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ammonta ad euro 1.880.000,00 euro.

2. Conseguentemente, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nell’apposito Capitolo 2310 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno e l’Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANCVG), a decorrere dall'anno 2021, non figura nel riparto delle risorse di cui al Capitolo 2309 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, nello stato di previsione di cui al comma 2, le variazioni di bilancio occorrenti.

Conseguentemente, gli importi di cui all’articolo 209, comma 1, sono ridotti di euro 150.000 euro a decorrere dal 2023.

67.042. Russo Paolo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Federazione nazionale delle Istituzioni Pro-Ciechi)

1. A decorrere dall’anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro - ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsti dall’articolo 3, comma 3 della legge 28 agosto 1997, n.284, sono trasferite, per le medesime finalità, su apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma “Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni”, nell’ambito della missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”.

67.043. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:

“Articolo 67-bis (Pensionati di guerra)

1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall’emergenza epidemiologica, l’articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l’assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all’emergenza COVID-19

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in euro 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209

67.044. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

“Articolo 67-bis

(Erogazione di ausili, ortesi e protesi per l’attività sportiva amatoriale delle persone con disabilità fisica)

1. All’articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”;

b) al secondo periodo, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”;

Conseguentemente,

all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “795 milioni” e le parole: “500 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “495 milioni”.

67.045. Versace, Mandelli, Prestigiacomo, Bagnasco.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

“Articolo 67-bis

(Erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde)

1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, in via sperimentale per l'anno 2021, e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione di ausili a tecnologia avanzata e digitale per persone sorde.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale».

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 5.000.000

2022 -

2023 -

67.046. Versace, Bagnasco, Mandelli.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli a basso impatto ambientale utilizzati dagli invalidi)

1. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore Diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano».

3. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ovvero veicoli alimentati a GPL o Metano».

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Fondo di cui all’articolo 209.

67.047. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo 67 inserire il seguente:

“Articolo 67-bis (Assegno invalidi di guerra)

1. Alla legge 31 dicembre 2002, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. Nelle more dell’adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le Amministrazioni preposte continuano ad erogare i pagamenti dell’assegno di cui al comma 1 sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009.”

67.048. Brunetta, Russo Paolo.

Articolo 68

Al comma 1, premettere il seguente:

\"01. All’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “sei mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mensilità”;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a ventiquattro mensilità del Rdc nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d’impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.\".\"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000;

2023: - 20.000.000.

68.1. Manca Gavino.

Al comma 1, premettere il seguente:

\"01. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.1. Ai fini del riconoscimento del RdC, il requisito di cui al comma 1, lettera b), numero 2, non si applica ai soggetti senza fissa dimora con residenza fittizia in un comune, aventi un patrimonio immobiliare in un comune diverso, con meno di 5.000 abitanti, e un valore, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 50.000 euro.».\"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000;

2023: - 20.000.000.

68.2. Manca Gavino.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“2. Ai nuclei familiari con minorenni e/o donne in stato di gravidanza beneficiari del RdC, viene assicurata una “dote educativa”, ossia un intervento di sostegno educativo personalizzato per prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica dei minorenni in grave povertà economica. La dote educativa viene definita con la partecipazione dei minori e dei loro genitori ed è posta in atto in rete dai servizi sociali comunali, le scuole, i pediatri e i servizi sanitari di base, i centri per le famiglie, i servizi di mediazione culturale, le organizzazioni del terzo settore e del volontariato. La dote educativa assicura ai futuri o neo genitori, ai bambini, alle bambine e agli adolescenti dei nuclei familiari destinatari del RdC una presa in carico integrata su base volontaria, comprese prestazioni personalizzate di carattere sociale, educativo, ricreativo e sportivo e l’orientamento alla fruizione della rete di servizi di welfare ed educativi presenti sul territorio. Ai fini del precedente periodo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è incrementata di 10 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.”

68.3. Lattanzio.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Al fine di rendere effettiva la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale e di seguirne l'applicazione e gli esiti, come previsto dall'articolo 4 comma 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, la complessiva autorizzazione di spesa prevista per il Reddito di cittadinanza, comprensiva di quella prevista al precedente comma 1, è destinata per cento milioni annui, a decorrere dall'anno 2021, all'assunzione a tempo indeterminato delle professioni dei servizi sociali a tal fine impiegate. Con successivo decreto sono definite le relative modalità di applicazione e riparto.".

68.4. Lepri, Carnevali, Braga, Gribaudo, Serracchiani, Viscomi, Campana, Pini, Rizzo Nervo, Siani.

All’articolo 68 è aggiunto il seguente comma:

2. Dopo il numero 2) della lettera a), comma 1, dell’articolo 2 del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2019 n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, è aggiunto il seguente numero:

3) Il requisito dei due anni continuativi di residenza in Italia al momento della presentazione della domanda non si applica ai cittadini italiani iscritti all’AIRE i quali riacquisiscono la residenza in Italia.

68.5. Schiro', La Marca.

Soppprimerlo

68.6. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al termine, inserire il seguente:

68-bis. Fondo per gli addetti ai servizi di controllo

1. Nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo Economico è istituito, con la dotazione di 20 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, il "Fondo per il sostegno degli addetti ai servizi di controllo".

2. Al fine di sostenere i lavoratori "Addetti ai servizi di controllo", è prevista la concessione di un bonus di € 1800 per i mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e un'indennità di 600 euro con cadenza mensile fino alla cessazione dello stato d'emergenza.

3. Agli oneri derivanti, pari a 20 milioni per l'anno 2020 e 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

68.7. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

All’articolo 68, inserire il seguente:

68-bis. Modifiche allo status contributivo dei rappresentanti negli enti locali

1. Coloro che siano stati eletti o nominati consiglieri di Enti Locali di qualsiasi tipo e che abbiano ricevuto esclusivamente un’indennità di presenza o simile, non sottoposta a contribuzione obbligatoria, possono sanare a richiesta i periodi del loro incarico mediante una contribuzione volontaria al Fondo della “Gestione separata” istituito dall’INPS.

Tale sanatoria potrà essere retroattiva a partire dal momento della costituzione del suddetto Fondo.

L’INPS dovrà emanare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni operative per tale sanatoria che dovranno comunque comprendere:

1) l’attestazione dell’Ente locale di appartenenza del periodo di carica e dell’ammontare delle indennità corrisposte;

2) il calcolo della contribuzione da corrispondere parametrata a quella in vigore per analoghi incarichi a favore della Gestione Separata dell’INPS;

3) le modalità di versamento in unica soluzione o rateizzata. In questo caso, dovranno essere addebitati gli interessi di mora corrispondenti al tasso ufficiale di sconto attualmente vigente.”

68.8. Mollicone.

Sopprimerlo

68.9. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“8-bis. I beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, senza ulteriori oneri a proprio carico, possono iscriversi presso i rispettivi Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ovvero altre istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio di riferimento, al fine di frequentare obbligatoriamente corsi di studio, propedeutici al conseguimento del Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, qualora ne siano sprovvisti, ovvero di un livello di istruzione pari al Diploma di istruzione di scuola secondaria di II grado ovvero alla qualifica o al diploma professionale, qualora già in possesso di un valido titolo di accesso a tale grado di istruzione, ovvero, qualora in possesso di un valido titolo di studio per l’accesso all’istruzione terziaria, frequentare corsi brevi professionalizzanti di istruzione terziaria, presso università statali, al fine del conseguimento di una certificazione utilizzabile nel mondo del lavoro, attestante l’acquisizione delle relative competenze. L’ingiustificata mancata frequentazione dei corsi di cui la periodo precedente comporta la perdita del beneficio di cui al periodo medesimo.

1-ter. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Unificata, con proprio decreto disciplinano i corsi d’istruzione primaria e secondaria di cui al comma 1-bis.

1-quater. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Unificata, con proprio decreto disciplinano i percorsi professionalizzanti di istruzione terziaria di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1 quater, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 209.”

Conseguentemente

all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “730 milioni di euro per l’anno 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

68.10. Gallo.

Sostituire l’articolo 68 con il seguente:

«ART. 68

1. Al fine di incentivare la ripresa economica e aumentare il numero dei contratti di assunzione per le piccole e medie imprese che nell’anno 2020 hanno registrato un ridimensionamento del proprio fatturato nella misura del 40 per cento e che abbiano usufruito dei trattamenti di cassa integrazione salariale, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo con dotazione 196, 3 milioni di euro per l’anno 2021, 473, 7 milioni di euro per l’anno 2022, 474, 1 milioni di euro per l’anno 2023, 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477, 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità di applicazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che assumeranno percettori del beneficio economico di cui all’articolo 2 e 3 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazione, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 o comunque soggetti con età superiore ai 35 anni e che al momento dell’assunzione risultino inoccupati.».

68.11. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, l’avanzo di spesa determinato dallo stesso viene ripartito in eguale misura e per tutti gli anni interessati, sul fondo per la determinazione dell’assegno di cui all’articolo 65 del presente testo e al comma 4 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

68.12. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'art. 8, comma 4, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. sostituire le parole "sei mensilità" con le seguenti: "dodici mensilità";
2. dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: "Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a ventiquattro mensilità del Rdc nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna».

L'attuazione delle presenti disposizioni avviene nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dall'articolo 68 della presente legge.

68.13. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. La Guardia di finanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per quanto di rispettiva competenza, provvedono trimestralmente a verificare il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi dichiarati nell’istanza di accesso da parte dei percettori del reddito di cittadinanza, effettuando gli opportuni controlli e verifiche su almeno il 40% del numero totale dei percettori e provvedendo a recuperare, di concerto con l’Agenzia delle entrate e per la riscossione, le somme indebitamente percepite, più eventuali interessi, oneri e sanzioni previsti ai sensi di legge.».

68.14. Del Barba.

Sopprimerlo.

68.15. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere l'articolo

68.16. Giaccone, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"2. In considerazione dell'emergenza economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai fini del beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, dal 1^ gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, non trova applicazione la congruità dell'offerta di lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legge n.4/2019."

68.17. Durigon, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, nel secondo periodo, infine, aggiungere le seguenti parole «e nel caso faccia parte del nucleo familiare una persona con disabilità grave o non autosufficiente, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, a prescindere dall’età»".

*Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole “*800 milioni” *con le seguenti “*730 milioni*” e le parole “*500 milioni*” con le seguenti “*430 milioni*”*

68.18. Noja, Del Barba.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All’articolo 2 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire il comma 4 con il seguente «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».”

*Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole “*800 milioni” *con le seguenti “*740 milioni*” e le parole “*500 milioni*” con le seguenti “*440 milioni

68.19. Noja, Del Barba.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 2 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire il comma 4 con il seguente: «Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1. Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».”

*Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole “*800 milioni” *con le seguenti “*740 milioni*” e le parole “*500 milioni*” con le seguenti “*440 milioni*”*

68.20. Noja, Del Barba.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 2, comma 6, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 sopprimere le seguenti parole: «ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi».

*Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole “*800 milioni” *con le seguenti “*720 milioni*” e le parole “*500 milioni*” con le seguenti “*420 milioni*”*

68.21. Noja, Del Barba.

1. Dopo l’articolo, inserire il seguente

Art. 68-bis (Modifiche al Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4)

a) all’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2 dopo le parole “diverso dalla casa di abitazione” aggiungere le seguenti parole “o dalla casa adibita a residenza familiare assegnata all’ex coniuge con provvedimento dell'Autorità giudiziaria”;

b) all’art. 2, dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6 bis. Ai soli fini del Rdc, i redditi presunti derivanti da terreni agricoli incoltivati e improduttivi non devono essere calcolati ai fini del reddito familiare di cui al comma 1, lettera b) numero 4), determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.”;

c) all’art. 4, dopo il comma 9 inserire il seguente:

“9.1 In caso di rinnovo del reddito di cittadinanza, ferma restando la valutazione circa la coerenza con le esperienze e competenze maturate, deve considerarsi congrua e deve dunque essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, anche l’offerta di lavoro che abbia ad oggetto lo svolgimento di attività stagionali, se collocata entro i cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Durante tale periodo lavorativo il reddito di cittadinanza si intenderà sospeso, con conseguente ripristino automatico dell’erogazione del beneficio alla scadenza del contratto di lavoro a termine. Ove il compenso mensile ricevuto per lo svolgimento della prestazione lavorativa stagionale, pur conforme ai contratti collettivi di settore, risulti di importo inferiore a quello del reddito di cittadinanza fruito, l’INPS provvederà all’integrazione del compenso sino a concorrenza dell’importo spettante a titolo di Reddito di cittadinanza.”;

d) all’articolo 5, comma 6, dopo l’ultimo periodo inserire i seguenti periodi:

“Contestualmente alla consegna della Carta RdC il gestore del servizio integrato attiva gratuitamente una casella di posta elettronica certificata a nome del beneficiario. Tutte le comunicazioni tra il beneficiario del reddito di cittadinanza, i centri per l’impiego e i navigator che riguardano l’indicazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva e le indicazioni relative alle offerte di lavoro devono essere indirizzate alla casella di posta elettronica certificata di cui al precedente periodo. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 18, 486 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come incrementata dalla presente legge.

e) All’art. 7, comma 3, le parole: “per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo” sono sostituite con le seguenti: “per i delitti non colposi per i quali sia stata irrogata una pena detentiva superiore a tre anni”;

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma1, lett. c-bis, le parole: “nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma

3” sono sostituite con le seguenti: “l’avere, ove punito per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, terminato l’esecuzione della pena da un tempo non inferiore a quello necessario per la riabilitazione ai sensi dell’art. 179 c.p.”.

68.22. D'Orso.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. A decorrere dall’anno 2021, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad adottare progetti, utili alla collettivita’, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, destinati ai comuni che non hanno ancora attivato i progetti di propria competenza di cui all’articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.

1-ter. Le forme e le caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di cui al comma 1-bis sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, in particolare pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, a valere sulle risorse di cui all’articolo 209.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “770 milioni di euro per l’anno 2021 e 470 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

68.23. Gallo, Sarli, Costanzo, Lorefice, Lapia, Ruggiero, Mammi'.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. “Il comma 200 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificata dall’articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n.26 è sostituito dal seguente:

200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n.26, , a valere e nei limiti della metà delle risorse del Fondo Povertà di cui all’art. 7 comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147 attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali ed altri operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

68.24. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo il comma 3-aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n.26 e) garantire la continuità della presa in carico da parte del Servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 1°gennaio 2021 gli enti locali, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato a valere sulle risorse individuate dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificata dall'articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n.26. Le procedure di cui al primo periodo possono essere attuate nel triennio 2021-2023. Ai fini del requisito dell'anzianità, rileva il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2021."

68.25. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Sostituire il comma 1 dell'art. 68 con il seguente:

«1. In considerazione delle finalità occupazionali dello strumento, a decorrere dall'anno 2021 lo stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto annualmente di un importo pari al 10% rispetto allo stanziamento dell'anno precedente.»

68.26. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 68, aggiungere il seguente

Art 68 bis (Nuove diposizioni in materia di revoca dell'assegno sociale)

"1. A coloro che sono cittadini italiani ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n 91,hanno un’età superiore a 67 anni, si trovano in stato di bisogno economico e che operano nei settori dell’ assistenza e del volontariato, anche religiosi, all’estero, nonché nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, è riconosciuto l’assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per un periodo di cinque anni anche se non hanno la residenza o il domicilio effettivo, stabile e continuativo in Italia.

Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall’art. 209, comma 1, della presente legge.

68.01. Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

68-bis. Fondo per i servizi di tabacchi

1. Nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo Economico è istituito, con la dotazione di 20 milioni per l’anno 2020 e 30 milioni per l’anno 2021, il “Fondo per il sostegno delle famiglie degli esercenti di tabacchi vittime di reati”, al fine di sostenere i lavoratori del settore dell’esercizio di vendita dei tabacchi.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni per l’anno 2020 e 30 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

68.02. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 68, aggiungere il seguente: “68 bis - (Nuove disposizioni in materia di condizionalità per i percettori di reddito di cittadinanza)

1. I fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell’ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste dai benefici summenzionati, sono adibiti alle opere di sanificazione per il contenimento della diffusione del coronavirus qualora non ancora non impiegati in altre attività di tipo lavorativo.

2. Le categorie indicate dal presente comma sono immediatamente messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.

3. I beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prima del 23.02.2020 sono messi nelle disponibilità del Commissario per l’emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di Dispositivi di Protezione Individuale o in operazioni di Protezione Civile nell’ambito della provincia di residenza.”

68.03. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 68-bis *(Fondo per le misure anti-tratta)*

1. Alla legge 11 agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all’articolo 12, comma 3, dopo la parola «600,» aggiungere la seguente parola «600-bis,»;
2. all’articolo 13, le parole, ovunque presenti, «articoli 600 e 601 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 600, 600-bis e 601 del codice penale».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 371, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole «per l'anno 2017» con le seguenti parole: «a partire dal 2021».

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, pari a 5 milioni di euro a partire dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68 della presente legge.

68.04. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«68 -bis:

(Disposizioni per la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica prestata dai Navigator agli operatori dei Centri per l’impiego)

1. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro, il monitoraggio delle azioni rivolte ai beneficiari del reddito di cittadinanza e la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l’impiego e nel rispetto delle Convenzioni sottoscritte da Anpal Servizi S.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, la stessa Anpal Servizi s.p.a. è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2022 i contratti di collaborazione del personale selezionato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 2019, n. 181.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse disponibili nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

68.05. Cominardi.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

«68 -bis:

(Disposizioni per la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica prestata dai Navigator agli operatori dei Centri per l'impiego)

1. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro, il monitoraggio delle azioni rivolte ai beneficiari del reddito di cittadinanza e la continuità delle attività di supporto, collaborazione e assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l'impiego e nel rispetto delle Convenzioni sottoscritte da Anpal Servizi S.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, la stessa Anpal Servizi s.p.a. è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2021 i contratti di collaborazione del personale selezionato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 2019, n. 181.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse disponibili nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

68.06. Cominardi.

Dopo l’articolo 68 è inserito il seguente:

<<Art. 68 - bis

1.All’articolo 9 del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)al comma 7: sostituire “2021” con la seguente “2020”;

2)dopo il comma 7, inserire il seguente comma: “7-bis. Dal 1 gennaio 2021 l'assegno di ricollocazione è erogato anche ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.”.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di spesa di 50 milioni di euro..

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “750 milioni di euro per l’anno 2021, e 450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.”>>.

68.07. Grippa.

Dopo l’articolo 68 è inserito il seguente:

<<Art. 68 - bis

All’articolo 8, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole: “possono stipulare” con le seguenti: “stipulano”.

68.08. Grippa, Ruggiero, D'Arrando, Costanzo, Alemanno.

Dopo l’articolo 68 è inserito il seguente:

<<Art. 68 - bis

All’articolo 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

“2-bis. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell’Osservatorio nazionale e degli eventuali osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali. Le agenzie formative accreditate hanno l’obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l’impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l’obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti dei propri percorsi formativi, nonché di registrare e comunicare alle piattaforme di cui all’articolo 6 del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.”.

2 – ter .Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “750 milioni di euro per l’anno 2021, e 450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.”>>.

68.09. Grippa.

Dopo l’articolo 68 è inserito il seguente:

<<Art. 68 - bis

All’articolo 4 del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, al comma 8, n. 3), dopo le parole “alle attivita' individuate nel Patto per il lavoro”, inserire le seguenti: “e ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui il soggetto preposto al colloquio di orientamento e al percorso del bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni;”.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “750 milioni di euro per l’anno 2021, e 450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.”>>.

68.010. Grippa, Ruggiero.

Dopo l'articolo 68 inserire il seguente:

ARTICOLO 68-BIS

(Progetto "Portinerie solidali")

1. Per l'anno 2021 è avviata la sperimentazione del progetto "Portinerie solidali".

2. Ai fini di consentire ai cittadini percettori del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e in stato di emergenza abitativa, di svolgere un servizio di utilità sociale e e contestualmente di disporre di un alloggio in cui risiedere, nei comuni con almeno diecimila abitanti è avviato un censimento degli stabili con locali di proprietà comune dei condomini e destinati alla portineria ed all'alloggio del portiere secondo quanto previsto all'articolo 1117 del codice civile in cui il servizio di portineria risulti dismesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al termine del censimento, realizzato previo accordo tra i comuni coinvolti e l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI), i locali di proprietà comune risultanti dismessi, accatastati come bene comune censibile, la cui destinazione d'uso a servizio di portineria è vincolata in ragione di quanto stabilito negli atti d'acquisto ovvero nel regolamento condominiale, sono inseriti in una lista e possono essere assegnati al soggetto percettore del reddito di cittadinanza.

4. Il soggetto percettore del reddito di cittadinanza che intenda candidarsi al progetto "Portinerie solidali" sostiene un colloquio presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del Comune di appartenenza, a seguito del quale, se ritenuto idoneo, viene inserito in una lista di candidati all'incarico.

5. Il soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza inserito nelle liste di cui al precedente comma si impegna, al momento della stipula del "patto di portineria solidale", a prestare ai condomini servizi quali la distribuzione della corrispondenza, la sorveglianza dell'uso dei servizi e dei locali comuni, la pulizia delle zone condominiali comuni.

6. I Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale, sono responsabili dell'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio del progetto "Portinerie solidali", anche con l'apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale.

7. Per il Progetto "Portinerie solidali" e per la realizzazione del censimento di cui al comma 1, è istituito il fondo "Portinerie solidali" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con dotazione di cinque milioni di euro per l'anno 2021.

8. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali definisce con proprio decreto le forme, caratteristiche e modalità di attuazione del progetto "Nuove Portinerie". L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario del reddito di cittadinanza sono subordinati all'attivazione dei progetti.

68.011. Costanzo.

Dopo l'articolo 68 aggiungere i seguenti :

ART. 68-bis (FORMAZIONE DI PERSONALE SANITARIO E FORZE DELL'ORDINE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL SUICIDIO):

1- Al fine di garantire l'intervento di personale competente in caso di emergenza connessa a un tentativo di suicidio o di atti di autolesionismo, è prevista la formazione del personale già operante presso il servizio sanitario di urgenza ed emergenza 112, le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali, i servizi psichiatrici di diagnosi e cura, i presìdi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e le Forze di polizia attraverso specifici corsi di formazione in materia di prevenzione del suicidio e di trattamento del soggetto a rischio di suicidio, in base alle funzioni esercitate.

ART. 68-ter (NUMERO VERDE PER EMERGENZA SUICIDI)

1- E' autorizzata l'attivazione di un numero verde e di un sito internet dedicati all'emergenza relativa ai suicidi e ai tentativi di suicidio.

2- Presso il Ministero della salute è istituito un numero verde dedicato all'emergenza relativa ai suicidi, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, finalizzato a fornire un servizio di prima assistenza psicologica da parte di personale dotato di adeguate competenze, nonché a comunicare prontamente, nei casi di urgenza o su richiesta della persona a rischio, al servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica la necessità di un intervento immediato.

3- All'interno del sito internet istituzionale del Ministero della salute è istituita una sezione dedicata all'informazione, alla prevenzione e all'emergenza relativa ai comportamenti autolesionistici e ai tentativi di suicidio.

4- E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

68.012. Romaniello, Ruggiero, Mammi', Lapia, D'Arrando, Lorefice.

Dopo l’articolo 68 aggiungere il seguente:

(Esclusione della prima casa dal calcolo ISEE)

1. All’articolo 5 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole “non esercenti attività di impresa”, inserire le parole “con l’esclusione degli immobili ad uso residenziale adibiti ad abitazione principale, purché non rientranti nei fabbricati di cui alle categorie catastali A9 e A10;

b) l’ultimo periodo è soppresso.

2. La misura di cui al comma 1 si applica a decorrere dell’ISSE relativo all’anno 2020.

3. Al relativo onere valutato in 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 di provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 di euro a decorrere dall’anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente con riferimento ai singoli regimi interessati;

68.013. Novelli.

Dopo l’articolo 68 aggiungere il seguente:

Articolo 68-bis

(Esclusione dal calcolo ISEE dei canoni di locazione relativi ad abitazioni diverse della prima casa utilizzate per motivi di lavoro)

1. All’articolo 4 comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159, alla lettera a) è aggiunto il seguente periodo: “La detrazione è riconosciuta, anche nel caso in cui il nucleo familiare abbia una abitazione in affitto in comune diverso da quello ove e situata prima casa per motivi di lavoro, come risultante del contratto di lavoro dell’intestatario del contratto d’affitto.”

2. La misura di cui al comma 1 si applica a decorrere dell’ISSE relativo all’anno 2020.

3. Al relativo onere valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 di provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 di euro a decorrere dall’anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente con riferimento ai singoli regimi interessati;

68.014. Novelli.

Dopo l’articolo 68 inserire il seguente:

«Art. 68-bis

(Destinazione del reddito di cittadinanza alle imprese)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 3, comma 6:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Allo scadere dei diciotto mesi, ove il beneficiario non avesse trovato un nuovo lavoro, il Rdc non può essere rinnovato. Per ogni scadenza dei diciotto mesi di cui al precedente periodo è riconosciuto, per un massimo di diciotto mesi, un esonero contributivo pari all’ammontare della somma del Rdc scaduta alle imprese che assumono nuovi dipendenti.”;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La Pensione di cittadinanza può essere rinnovata.”;

b) all’art. 4, comma 8:

1) la lettera b, n. 5, è soppresso il secondo periodo;

2) è soppressa la lettera c.;

3) alla lettera d-bis, sono soppresse le seguenti parole: “non operano le previsioni di cui alla lettera c) e,”;

c) all’art. 7, comma 5, lettera e, sono soppresse le seguenti parole: “ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile”.

g) all’art. 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole “In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità.”»

68.015. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Articolo 69

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016” sono sostituite dalle seguenti: "Alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti”.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, quantificati in 800 mila euro per il 2021 e in 200 mila euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo l, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, come da ultimo rifinanziato dall’articolo 209. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

69.1. Formentini, Zoffili.

Aggiungere il seguente:

Art. 69-*bis.*

*(*Modifiche all'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*).*

1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19»».

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209 di euro 4,5 milioni annui.

69.2. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis (*Fondo vittime reati violenti*)

1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge».

69.01. Annibali, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Modifiche all’articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall’emergenza epidemiologica, l’articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l’assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all’emergenza COVID-19»».

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all’articolo 209 di euro 4,5 milioni annui.

Relazione:

L’emendamento intende supportare i pensionati di guerra in condizioni economiche piu` indigenti, che si vedono esclusi dalle forme di sostegno al reddito messe in campo dal Governo per far fronte alle conseguenti economiche derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19. La pensione di guerra, non considerata ai fini reddituali per l'attribuzione di qualsiasi altro trattamento previdenziale o assistenziale, non dovrebbe quindi essere computata a maggior ragione nel reddito massimo stabilito per l'accesso alla pensione o all'assegno sociale, o agli altri tipi di indennizzi o redditi messi a disposizione dal Governo. a ratio di tale intervento e` appunto assicurare alle fasce piu` deboli di popolazione in eta` avanzata i mezzi sufficienti per espletare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, attraverso la concessione di una maggiorazione su alcuni trattamenti pensionistici (assegno sociale, pensioni minime ecc.). Al fine si stimare il numero dei pensionati di guerra che verrebbero interessati dall’approvazione dell’emendamento, bisogna tener conto dei seguenti aspetti di valutazione: l’assegno sociale proveniente da invalidità civile non è interessato dall’emendamento, dato che già ora per la sua concessione le pensioni di guerra non hanno rilevanza; i titolari di assegno sociale non proveniente da invalidità civile, secondo i dati statistici ufficiali, sono circa il 2,3% della popolazione ultra 65enne; quasi tutti i pensionati di guerra sono attualmente ultra 65enni; è ipotizzabile che, dei pensionati di guerra, quelli che hanno un trattamento inferiore a 250 euro mensili non vengano interessati dall’emendamento, in quanto presumibilmente in possesso di altri redditi, senza i quali non avrebbero i mezzi di sussistenza, e quindi per questo esclusi dall’assegno sociale; i pensionati di guerra con un trattamento superiore a 250 euro mensili sono stimabili attualmente in circa 30.000 unità circa e quindi, applicando la percentuale del 2,3% indicata sopra, la platea interessata dal provvedimento potrebbe aggirarsi intorno alle 750 persone.

Considerando il costo annuale dell’assegno sociale – pari a 5.977,79 euro per persona – una stima dell’onere finanziario complessivo dell’emendamento potrebbe essere pari a circa 4.500.000 euro.

69.02. Topo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis

1. Le disposizioni della Legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano, in quanto compatibili, alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nonchè ai familiari superstiti, come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.

2. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 564 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari e gli altri lavoratori, compresi i volontari, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e tutti gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Pubblica Sicurezza impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiori al venticinque per cento o dalle quali consegua il decesso, in durante o in seguito al servizio prestato per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata da Covid-19.

3. L’assegno vitalizio o le elargizioni previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni di cui al presente articolo sono cumulabili con la rendita INAIL, con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili, ad eccezione della rendita INAIL, è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze. In caso di decesso, le prestazioni sono erogate a tutti i superstiti, nei termini di cui all’art. 6, co. 1, L. 466/1980, rispettivamente nell’ordine di cui al n. 1, 3, 4, ivi compresi gli orfani non nel carico fiscale.

5. Al tal fine è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020.».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

69.03. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis

1. L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere già riconosciute ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetti automaticamente l’adeguamento dell’assegno vitalizio all’importo previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, come modificato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 pari a 500 euro».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni di euro annui per il 2020 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

69.04. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis

1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all’art. 16 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchè ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, viene garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli dell’invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n.407.

3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere ai sensi dell’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.».

69.05. Maschio, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 69-bis.

1. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare i risarcimenti in favore delle famiglie i cui figli in esito a procedimento giudiziario siano stati riconosciuti come ingiustamente affidati a terzi.

2. I criteri di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e di riparto delle relative risorse sono definiti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000;

2023: - 1.500.000.

69.06. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 68 è inserito il seguente:

<<Art. 68 - bis

“1.Al comma 1 dell’articolo 8, del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole “assuma”, inserire le seguenti: “a tempo determinato ovvero”.

2.Al terzo periodo del comma 2 dell’art. 8, del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: “contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato”, inserire le seguenti: “ovvero a tempo determinato”.

3.Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di spesa di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “750 milioni di euro per l’anno 2021, e 450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.”>>.

69.07. Varrica, Ruggiero, Sarti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, alinea, dopo le parole: "Il datore di lavoro e il dirigente,", sono aggiunte le seguenti:"salva la concreta inesigibilità,in ragione di situazioni ostative, soggettive od oggettive, di una condotta difforme,".»

69.08. Invidia.

Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al comma 1, alinea, dopo le parole: "Il datore di lavoro e il dirigente,", sono aggiunte le seguenti: "salva la concreta inesigibilità, in ragione di situazioni ostative, soggettive od oggettive, di una condotta difforme,".

69.09. Barbuto.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente: Art. 69-bis (DISPOSIZIONI SULL’ASSUNZIONE DI PERSONALE SPECIALIZZATO IN MATERIA DI

PREVENZIONE DEL SUICIDIO)

1- Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione dell’elevato numero di casi di suicidio, è autorizzata l’assunzione di operatori sanitari competenti in materia. Nella fattispecie, è autorizzata l’assunzione di psicologi e psicoterapeuti specializzati in materia.

2- Il Ministero dell’Economia e Finanze, con proprio decreto, determina la spesa e le modalità di reperimento delle risorse.

69.010. Romaniello, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice, D'Arrando.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 69-*bis.*

(Modifiche all'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l'assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19»».

Conseguentemente, all'articolo 209 le parole "800 milioni" *sono sostituite dalla seguente:* "795.500.000" *e le parole* "500 milioni" *sono sostituite dalla seguente:* "495.000.000". *ridurre gli importi di cui all'articolo 209 di euro 4,5 milioni annui.*

69.011. Pastorino, Stumpo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 69 bis. Disposizioni in materia di vittime del terrorismo e de delle stragi di tale matrice

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1 bis, sostituite le parole “ se prevista dai rispettivi contratti di categoria ” con le seguenti “ anche se prevista dai rispettivi contratti di categoria";

b) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

"1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1º Settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva, il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

1-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1";

c) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole “ ed in mancanza , ai genitori” aggiungere le seguenti “ : “ e ai fratelli e sorelle “

d) all’articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente :

3- bis. Nel caso in cui il soggetto sia titolare di più trattamenti pensionistici indiretti o di reversibilità di cui alla presente legge , i criteri più favorevoli attribuiti o attribuibili ad una delle pensioni con anche la totale esenzione fiscale totale devono essere attribuiti su tutte le posizioni di categoria del beneficiario prima indicate. I medesimi criteri devono essere applicati su ciascuna pensione anche per il titolare di più posizioni dirette includendo anche quelle stabilite all’art. 3 della presente legge;

e) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1º gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 12 gennaio 2014";

2) al comma 3-ter, sono abrogate le parole: "o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento";

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1º gennaio 2014";

f) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni benefìcio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.

1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'avicolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.

1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione";

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente"».

Conseguentemente , all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “ 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti . “ 780 milioni di euro per l ‘anno 2021 e 494 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”

69.012. Sarti, De Maria, Perantoni, Giuliano.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

(Modifiche all’articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

1. Al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall’emergenza epidemiologica, l’articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma precedente non rilevano ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi, per il riconoscimento di misure di sostegno del reddito, ivi compreso l’assegno sociale e le misure di sostegno economico legate all’emergenza COVID-19»».

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all’articolo 209 di euro 4,5 milioni annui.

69.013. Russo Paolo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 69-bis

1. Presso il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale è istituito un Fondo con una dotazione di 100 mila euro per l’anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto per le famiglie dei marittimi trattenuti presso Paesi della Costa mediterranea del Nord Africa, attraversati da sommosse civili che creano instabilità nei rapporti tra gli stessi Paesi interessati.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 100 mila euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209.”

69.014. Bartolozzi, Prestigiacomo, Siracusano.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 69-bis

1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all’80% nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.

2. Sono equiparati ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 564 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti non inferiore al cinquanta per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata da Covid- 19.

3. Gli assegni vitalizi previsti dalla normativa vigente nonché le somme di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.

69.015. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 69-bis

1. L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.

69.016. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 69-bis

1. Alle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all’art. 16 bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli dell’invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della Legge n. 466/80, della L.266/2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n.407.

3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell’art. 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.

69.017. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 69-bis

1. Al fine di sostenere i famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2021”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

69.018. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 69-bis

(Riconoscimento alle vittime del dovere dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell’articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388 salvo che non sia diversamente stabilito»;

b) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

69.019. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Articolo 70

L’articolo 70 è sostituito dal seguente:

“Art. 70.

(Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti ed utilizzo dei canali di distribuzione)

1. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Al fine di contrastare gli effetti della chiusura prolungata delle scuole sul benessere fisico dei minori appartenenti ai nuclei familiari più poveri, il sistema di distribuzione di cui al comma 1 dell’art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è utilizzato per la distribuzione domiciliare dei pasti preparati dalle mense scolastiche degli istituti scolastici di appartenenza”.

70.1. Lattanzio.

Dopo l’art. 70, inserire il seguente art. 70-bis:

« 1. Al fine di sostenere i cittadini italiani all’estero nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l’anno 2021 ad integrazione delle misure per l’assistenza ai cittadini all’estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71. 4 –ter.

2. All’onere derivante dall’applicazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’art. 209 della presente legge ».

70.2. Schiro', La Marca.

Dopo l’art. 70 aggiungere il seguente:

<<articolo 70 Bis (*coordinamento del codice del terzo settore con la normativa fiscale delle ONLUS)*

1. All’articolo 89, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: *“Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1”* sono aggiunte le parole: *“, comprese le cooperative sociali,”*>>.

b) Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, per le prestazioni dei servizi di cui all’articolo 5 del presente decreto, in sede di fissazione o determinazione di tariffe, prezzi o corrispettivi comunque denominati ovvero dei rispettivi valori di riferimento, le pubbliche amministrazioni determinano gli importi totali pagabili al netto dell’IVA. >>.

70.3. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*.

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è riconosciuto ai soggetti in possesso, al momento della domanda, dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, anche per le cessazioni delle attività anteriori 1° gennaio 2017. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Riconoscimento dell'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali anche per coloro che hanno chiuso le attività prima del 1° gennaio 2017 e hanno maturato i requisiti anagrafici al momento della presentazione della domanda

70.4. Lacarra, Viscomi, Serracchiani, Cantone Carla, Gribaudo, Lepri, Mura.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

2. Al comma 4 dell'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole "a fronte delle medesime erogazioni." è inserito, infine, il seguente periodo: "È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 della Legge 19 agosto 2016, n. 166".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

70.5. Gadda, Moretto, Del Barba.

All’articolo 70, comma 1, le parole “40 milioni” sono sostituite dalle seguenti “80 milioni”.

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di cui al comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209, comma 1.

70.6. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Al comma 1, sostituire “40” con “568”

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2021	2022	2023
CP: -528.000.000	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.000.000	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

70.7. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, *sostituire le parole* «40 milioni» *con le seguenti* «140».

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «800 milioni» *con le seguenti* «700 milioni» *e le parole* «500 milioni di euro» *con le seguenti* «400 milioni di euro».

70.8. Nobili, Del Barba.

L’articolo 70 è sostituito dal seguente:

« 1. *Il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.*

2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per la distribuzione di derrate alimentari di origine nazionale e, nel caso di prodotti trasformati, di prodotti ottenuti da materia prima interamente italiana.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

70.9. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo , aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 70-bis

(Rifinanziamento Fondo per la lotta all'abbandono)

1. Il fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia istituito dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è incrementato di 10 milioni di euro per il 2021.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge 281/1991 si aggiunge: "comma 3. Il 60% delle risorse previste dal fondo viene destinato alle regioni del Mezzogiorno".

3. Per il solo 2021, gli enti locali possono richiedere i fondi erogati ai sensi del comma 1 per la realizzazione di strutture di ricovero pubbliche previste dal comma 1, art. 4 LEGGE 281/1991;

4. Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti "790 milioni"».

70.10. Papiro, Di Lauro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando, Ruggiero, Lorefice, Mammi', Lapia.

Al comma 1 sostituire le parole “40 milioni di euro” con le seguenti “60 milioni di euro”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1 sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 “con le seguenti “780 milioni di euro per l’anno 2021 “

70.11. Stumpo, Pastorino.

L'articolo è sostituito dal seguente:

Art 70

1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Le risorse del fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per la distribuzione di derrate alimentari di origine nazionale e, nel caso di prodotti trasformati, di prodotti ottenuti da materia prima interamente italiana.

Conseguentemente, all'articolo 209, l'importo ivi previsto è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2021

70.12. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“70-bis.

(Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore).

1. All’articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole <<nei successivi tre anni da tale data>> sono sostituite dalle seguenti <<entro un anno dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore>>”.

70.01. Lepri, Martina, Gribaudo, Viscomi.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente*:*

Art. 70-bis

(Misure in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione dei canoni di locazione abitativi e ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto al /ai corrispondente/i mese/i dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la Commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2017.

2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria onde ottenere provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.

3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica ed il giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al temine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la Commissione Paritetica redigerà una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione dovrà essere presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.

4. In caso di rinegoziazioni concluse avanti alle Commissioni paritetiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2017 comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3 comma 2 della legge n. 431 del 1998, l'aliquota IMU prevista dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è ridotta al 16 per cento.

5. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.

6. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.

7. Al fine di favorire la rinegoziazione dei canoni anche in conseguenza della grave emergenza prodotta dalla pandemia Covid-19, la Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è convocata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Alle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative che verranno convocate saranno preventivamente forniti i dati emergenti dal monitoraggio previsto dall' articolo 1 commi 8, 9, 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 12 agosto 2020 oltre ai dati aggiornati sulle locazioni forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare e quelli relativi all'andamento delle procedure di sfratto per morosità, al fine di garantire elementi conoscitivi e dati necessari alla valutazione delle condizioni di mercato e della condizione abitativa delle famiglie in locazione, anche in relazione al prevedibile aumento degli sfratti per morosità incolpevole derivanti dall'onerosità dei canoni conseguente agli effetti della pandemia da Covid-19 sui redditi familiari e alle possibili modalità di rinegoziazione dei contratti.

9. Entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture disciplina con proprio decreto i criteri per la definizione di organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative con riferimento sia all'ambito nazionale che territoriale e stabilisce nuovi criteri e modalità di funzionamento dell'Osservatorio sulla condizione abitativa previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall'articolo 12 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Conseguentemente:

- *all'articolo 209, sostituire le parole:<<* 800 milioni*>> con le seguenti:<<* 750 milioni*>> e le parole:<<* 500 milioni*>> con le seguenti:<<* 450 milioni*>>.*

70.02. Pellicani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 70-*bis*.

(Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità)

1. E' istituito, presso il Ministero del Lavoro, un Fondo per le attività delle consigliere di parità, finanziato con risorse assegnate annualmente nell'àmbito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, nel limite massimo annuo di euro 10 milioni di euro, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità in misura di euro 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è destinato a finanziare:

1. le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità;
2. i compensi per le indennità di funzione, i rimborsi spese e la remunerazione die permessi spettanti alle consigliere di parità nazionali, regionali e provinciali;
3. le spese relative alla costituzione in giudizio a tutela dei soggetti vittime di discriminazioni sui luoghi di lavoro che si rivolgano all' ufficio della consigliera nazionale, regionale e provinciale;
4. ed infine anche i compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del dlgs 198/2006.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al 5 per cento è riservata all'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività conferenza delle consigliere e dei consiglieri di parità

b) la restante quota del 85 cento è destinata alle regioni che la distribuiranno a loro volta tra le province del territorio.

3. La ripartizione delle risorse è comunque effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonché in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti. Una proposta di riparto annualmente viene predisposta dalla commissione interministeriale a cui partecipa di diritto la consigliera di parità nazionale e n.3 consigliere rappresentanti ciascuna il Nord, il Centro e il Sud.

4. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo per l'occupazione.

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

70.03. Boldrini, Berlinghieri, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Cantone Carla, Carnevali, Cenni, Ciampi, Di Giorgi, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lorenzin, Madia, Mura, Nardi, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rotta, Schiro', Serracchiani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

<<Art. 70-bis

1. All’art. 1, comma 48, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all’80 per cento.”>>

70.04. Guidesi, Cavandoli, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis

(Misure in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione dei canoni di locazione abitativi e ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto al /ai corrispondente/i mese/i dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la Commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2017.

2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione avanti la Commissione paritetica, o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria onde ottenere provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.

3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporterà la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla commissione paritetica ed il giudice adito fisserà nuova udienza di comparizione successiva al temine di sospensione sopra indicato con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la Commissione Paritetica redigerà una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione dovrà essere presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.

4. In caso di rinegoziazioni concluse avanti alle Commissioni paritetiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2017 comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3 comma 2 della legge n. 431 del 1998, l'aliquota IMU prevista dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota IMU è ridotta al 75 per cento e l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è ridotta al 16 per cento.

5. Per le rinegoziazioni concluse relativamente a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la imposizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.

6. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.

7. Al fine di favorire la rinegoziazione dei canoni anche in conseguenza della grave emergenza prodotta dalla pandemia Covid-19, la Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è convocata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Alle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative che verranno convocate saranno preventivamente forniti i dati emergenti dal monitoraggio previsto dall' articolo 1 commi 8, 9, 10, del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 12 agosto 2020 oltre ai dati aggiornati sulle locazioni forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare e quelli relativi all'andamento delle procedure di sfratto per morosità, al fine di garantire elementi conoscitivi e dati necessari alla valutazione delle condizioni di mercato e della condizione abitativa delle famiglie in locazione, anche in relazione al prevedibile aumento degli sfratti per morosità incolpevole derivanti dall'onerosità dei canoni conseguente agli effetti della pandemia da Covid-19 sui redditi familiari e alle possibili modalità di rinegoziazione dei contratti.

9. Entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture disciplina con proprio decreto i criteri per la definizione di organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative con riferimento sia all'ambito nazionale che territoriale e stabilisce nuovi criteri e modalità di funzionamento dell'Osservatorio sulla condizione abitativa previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall'articolo 12 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

70.05. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"70-*bis*.

(Indennizzo danno biologico in capitale).

1. Al fine di garantire un indennizzo per i danni all'integrità psico-fisica della persona derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali con una menomazione inferiore al 6 per cento anche a seguito da contagio per SARS-CoV-2, al secondo periodo dell'art. 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da "pari o superiore al 6 per cento" sono sostituite da "pari o superiore al 4 per cento".

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la Tabella dell'indennizzo del danno biologico in capitale prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Il presente articolo si applica ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

4. Gli indennizzi di cui al presente articolo sono riconosciuti entro il limite di spesa di 71 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 71 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

70.06. Lacarra.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 70-*bis*.

1. Sono autorizzati a richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i soggetti iscritti anche a più forme previdenziali obbligatorie, o diverse nel 2019 e nel 2020, che dichiarano causa Covid di non aver superato cumulati i 15.000 euro di reddito sino al 31 ottobre 2020 e che risultino ancora iscritti ad una o più forme previdenziali obbligatorie.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Eliminazione del requisito della non iscrizione ad altre forme di previdenza per il bonus 600 per i lavoratori autonomi

70.07. Viscomi, Serracchiani, Cantone Carla, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura.

Dopo l’articolo 70, aggiungere in fine il seguente:

“Art. 70-bis

(Sezione speciale Fondo prima casa)

All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« 01.c-bis) al fine di favorire l'accesso al credito da parte di categorie diverse da quelle definite dal comma c), nell'ambito del Fondo per la prima casa è istituita una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Per i mutui garantiti dalla sezione speciale il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al minore tra il tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed il tasso effettivo globale (TEG) massimo, che è pari o equivalente al tasso EURIRS o EURIBOR di riferimento + 100 punti base. La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Alla sezione è assegnata, a valere sulle medesime disponibilità finanziarie del Fondo, il 30 per cento dell’intera capacità. È istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti dei settori bancario ed assicurativo per la determinazione del costo della garanzia. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia. ».

70.08. Buratti.

Dopo l’articolo 70 aggiungere il seguente:

Art. 70-bis

(Estensione della categorie beneficiarie di indennità.).

1 Sono autorizzati a richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i soggetti iscritti anche a più forme previdenziali obbligatorie, o diverse nel 2019 e nel 2020, che dichiarano causa Covid19 di non aver superato cumulati i 15.000 euro di reddito sino al 31 ottobre 2020 e che risultino ancora iscritti ad una o più forme previdenziali obbligatorie.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

70.09. Dal Moro.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 70-bis

(Sezione speciale Fondo prima casa)

All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«01.c-bis) al fine di favorire l'accesso al credito da parte di categorie diverse da quelle definite dal comma c), nell'ambito del Fondo per la prima casa è istituita una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Per i mutui garantiti dalla sezione speciale il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al minore tra il tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, ed il tasso effettivo globale (TEG) massimo, che è pari o equivalente al tasso EURIRS o EURIBOR di riferimento + 100 punti base. La dotazione della sezione speciale può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Alla sezione è assegnata, a valere sulle medesime disponibilità finanziarie del Fondo, il 30 per cento dell’intera capacità. È istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti dei settori bancario ed assicurativo per la determinazione del costo della garanzia. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia. ».

70.010. Buratti.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 70-bis

(Accesso al Fondo prima casa).

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, terzo periodo, dopo le parole: “comunque denominati,”, aggiungere le seguenti: “ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, purché richiedenti individuali,”.

70.011. Buratti.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis (*Coordinamento del Codice del Terzo Settore con la normativa fiscale relativa alle Onlus e IVA*)

1. All’articolo 89, comma 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole: «Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1» aggiungere le seguenti parole: «, comprese le cooperative sociali,»;
2. dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma: «7-bis. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, per le prestazioni dei servizi di cui all’articolo 5 del presente decreto, in sede di fissazione o determinazione di tariffe, prezzi o corrispettivi comunque denominati ovvero dei rispettivi valori di riferimento, le pubbliche amministrazioni determinano gli importi totali pagabili al netto dell’IVA.».».

70.012. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 70, inserire il seguente:

Art. 70-bis

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari)

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: “5.164,57 euro”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “ 7.500 euro”;

b) il comma 5, è sostituito dal seguente: “5 Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, nei limiti dell’importo complessivamente stabilito dal comma 4, aumentato ad euro 1.500, per ciascuna persona indicata nell’articolo 12 del TUIR”;

c) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: ”5.164,57 euro” è sostituita dalla seguente: “6.000 euro”;

2) la parola: “25.822,85 euro” è sostituita dalla seguente: “30.000.00 euro”;

3) la parola: “2.582,29 euro” è sostituita dalla seguente: “ 3.000”.

2. All’ articolo 11, al comma 8, la parola: “ 5.164,57 euro”, è sostituita dalla seguente: “6.000 euro”.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

70.013. Zanichelli.

Dopo l’articolo 70 è inserito il seguente:

<<Art. 70-bis.

(Bonus connettività e dispositivi per famiglie con disabili)

1. Al fine di potenziare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e disabilità grave e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinati all’acquisto degli strumenti necessari per i collegamenti internet in banda ultra larga, nonché degli appositi strumenti per la comunicazione e l’apprendimento.

2. L’incremento di cui al comma 1 è finalizzato al riconoscimento di un contributo massimo di 500 euro alle famiglie con ISEE inferiore ai 50.000 euro, per ciascun componente del nucleo familiare che sia in condizioni di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sotto forma di sconto che può essere utilizzato:

1) per la fornitura dei dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal computer necessari per la connessione ad internet in banda ultra larga;

2) per la fornitura di dispositivi predisposti specificamente per la comunicazione e l’apprendimento per soggetti in condizione di disabilità.

3. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del contributo di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, anche ai fini del coordinamento dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo con altre forme di sostegno analoghe previste a legislazione vigente e nel rispetto del limite di spesa.

4. Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: 790 milioni.

70.014. Termini.

Dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

"ARTICOLO 70-BIS.

(Morosità incolpevole)

1. Ai fini ISEE il soggetto che abbia subito sfratto per morosità continua a costituire nucleo familiare a sé stante qualora fissi la nuova residenza presso l'abitazione di un parente o di un affine fino al quarto grado per il periodo di un anno dall'avvenuto cambio della stessa e qualora sia stato accertato che sia morosità incolpevole ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124.

70.015. Costanzo.

Dopo l'articolo 70 è inserito il seguente:

"ARTICOLO 70-BIS.

All'articolo 5, comma 4, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo le parole "buoni fruttiferi ed assimilati", sono inserite le seguenti: "intestati a maggiorenni"

70.016. Costanzo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 70-*bis*

(Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri delle RSA e delle Case di Cura Pubbliche)

1.Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti degli enti pubblici e degli enti del terzo settore che gestiscono residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, centri di servizi per anziani e altre strutture analoghe a carattere residenziale, comunque denominate dalla normativa regionale, pubbliche o accreditate, è riconosciuto un premio *una tantum* a carico del bilancio Stato. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un apposito fondo con dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1, per l'individuazione dei beneficiari e per l'erogazione del premio una tantum in loro favore.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

70.017. Paolin, Locatelli, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 70-bis

1. Ai magistrati onorari, GOP e VPO, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8/03/2000 n. 53, Capo II, artt. 3, 4, 5, 6, e 8, sui congedi parentali, familiari e formativi”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

70.018. Siracusano.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 70-bis

(Risorse per i servizi territoriali, i centri antiviolenza e per i servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)

1. Al fine di implementare e sostenere l’attività di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 a favore dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

70.019. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«*Articolo 70 bis Ulteriori misure in favore delle persone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19*

I buoni corrispettivi riconosciuti a titolo di sostegno al reddito per gli acquisti alimentari per far fronte alle esigenze determinate dallo stato di emergenza legato alla pandemia da Covid – 19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sono esclusi dall'imposizione IVA».

70.020. Mandelli.

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«*Articolo 70 bis Ulteriori misure in favore delle persone colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19*

I buoni corrispettivi riconosciuti a titolo di sostegno al reddito per l'acquisizione di servizi per far fronte alle esigenze determinate dallo stato di emergenza legato alla pandemia da Covid – 19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono esclusi dall'imposizione IVA. Il provvedimento con cui il beneficio viene adottato indica espressamente l'applicazione della fattispecie di cui alla presente disposizione».

70.021. Mandelli.

Articolo 71

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

2023: - 5.000.000.

Nota illustrativa

La norma è finalizzata ad estendere, anche per il triennio 2020-2022, le detrazioni fiscali ai fini Irpef stabilite a favore dei conduttori di alloggi sociali dall'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

La disposizione è finalizzata a fornire un sostegno e ad attenuare il disagio abitativo di famiglie in affitto, particolarmente colpite dalla perdurante situazione di difficoltà economica e occupazionale e da ultimo dalla pandemia da Covid-19.

Per la medesima ragione si intende applicare la stessa misura ai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento di alloggi adibiti a propria abitazione principale.

71.1. Lorenzin.

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma 2bis:

2bis. Al fine di consentire il riallineamento contrattuale alle norme legislative introdotte in materia di professioni sanitarie e socio-sanitarie le Regioni sono autorizzate a stanziare, in via straordinaria, le risorse finanziare necessarie per la costituzione un apposito fondo destinato ad un contratto collettivo nazionale integrativo del CCNL 2016-2018 per la revisione del sistema di classificazione professionale del personale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, tecnico ed amministrativo del comparto della sanità pubblica.

71.2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

L’art. 71 è così integralmente sostituito:

“A decorrere dal 1° gennaio 2021, la lettera a) dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: *“a) almeno 64 anni di età;”*

A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituito: “*Salvo quanto disposto dall’articolo 4, l’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie le età pensionabili per la vecchiaia, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte dal 1° gennaio 2012, dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.*

A decorrere dal 1° gennaio 2021, all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola “incompatibile”, aggiungere: *“con qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero”.*

A decorrere dal 1° gennaio 2021, all’articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola “beneficiario” aggiungere: *“sia divenuto titolare di qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero”.*

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

71.3. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

E’ introdotto l’art. 71bis, il quale stabilisce quanto segue.

“All’articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera b) è inserita la seguente: “*c) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all’articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'art. 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*”;

All’articolo 51, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole “*ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e-ter);*” sono aggiunte le seguenti parole: “*i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all’articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che non svolgano funzioni di cui all'art. 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*”, *in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;*”.”

71.4. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

<<2. All’articolo 11-ter del decreto legge 3 settembre 2019, n.101, convertito, con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n.128, le parole: *“in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo”* sono sostituite dalle seguenti: “*che hanno cessato l’attività commerciale*”.>>

*Conseguentemente, a*i *maggiori oneri derivanti dall’articolo 71, valutati in euro 35 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022-2023, si provvede fronte mediante corrispondente riduzione del fondo delle esigenze indifferibili di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n.190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.*

71.5. Murelli, Giaccone, Caffaratto, Caparvi, Cavandoli, Durigon, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni.

Apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, le parole “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle parole: “1° gennaio 2023”;
2. al comma 1, terzo periodo, le parole “per l’anno 2021” sono sostituite dalle parole: “per gli anni 2021 e 2022”; di conseguenza, alla fine del comma 1, le parole “per l’anno 2021” sono sostituite dalle parole: “per ciascuno degli anni 2021 e 2022”;
3. alla fine del comma 1, è inserito il seguente periodo: “In ogni caso, entro il 31 dicembre 2022, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sentite le parti sociali rappresentate nel Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali INPS, verifica il conseguimento anche in via prospettica dell’equilibrio tra contributi e prestazioni al fine di verificare la possibilità di evitare, anche parzialmente, l’incremento dell’aliquota di cui al primo periodo del presente comma”.

71.6. Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Giaccone, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Minardo, Moschioni, Guidesi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. A decorrere dalla data in vigore della presente legge, l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2016, hanno perfezionato i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e soddisfatto la condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e che, entro il 31 dicembre 2017, hanno soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto.»

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "780 milioni per l'anno 2021 e 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

71.7. Sut, Invidia, Ruggiero.

Dopo l'art. 71 è aggiunto il seguente:

71 bis - (Modificazione alla legge 145/18 art.1 comma 537) :

"Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4 bis" ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1 febbraio 2006, n 43, i cui corsi sono stati autorizzati entro il 31-12-1995.

Tutti coloro i cui corsi sono stati prorogati e autorizzati attivati ai sensi del D.lgs n. 502/1992 e s.n.i. sino alla chiusura delle autorizzazioni attivazione dei corsi di cui all'art.1 comma 541 della presente legge, che svolgono o abbiano svolto un attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31-12-2019 30-06-19, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Coloro i quali all'entrata in vigore della presente legge, in forza del conseguimento del diploma di massaggiatore- massofisioterapista svolgono o abbiano svolto un attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente, non avendo maturato un periodo minimo lavorativo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, hanno il diritto di iscriversi nei registri tenuti presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, per poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento sino alla maturazione dei 36 mesi lavorativi. Una volta documentata la maturazione dei 36 mesi lavorativi all'elenco speciale ad esaurimento di riferimento, gli interessati accedono automaticamente al suddetto elenco. L'iscrizione temporanea al registro deve garantire di poter maturare l'esperienza lavorativa richiesta anche a coloro i cui corsi di studio siano stati autorizzati attivati entro il 31.12.2018 per gli anni scolastici 18-19-20; nonché la validità del titolo conseguito per lo svolgimento della professione sanitaria di riferimento. Per tutti costoro è obbligatoria l'iscrizione al registro, tenuto presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, entro il 30-04-2024. Una volta documentata la maturazione dei 36 mesi lavorativi all'elenco speciale ad esaurimento di riferimento, gli interessati accedono automaticamente all'elenco speciale ad esaurimento".

71.8. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo articolo 71 aggiungere il seguente:

“Art. 71.bis (Rifinanziamento progetto Filippide, progetti di integrazione disabili nello sport)

1.All’articolo 1 comma 333 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole “per l’anno 2020” con le seguenti “ a decorrere dal 2021”

Conseguentemente

all’articolo 209 della presente legge sostituire le parole “sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 “con le seguenti: “799,5 milioni per l’anno 2021 e 499,5 milioni a decorrere dall’anno 2022.

71.9. Pastorino, Stumpo.

Dopo l’art. 71, è aggiunto il seguente:

“Art. 71 bis**:**

1. Agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei confronti dei soggetti che hanno subito danneggiamenti certificati da ordinanze sindacali nei territori dei Comuni di Norcia e Cascia in seguito agli eventi sismici del 1° settembre 2019 si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

71.10. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo articolo 71 aggiungere il seguente:

“Art. 71. Bis (incremento fondo diritto al lavoro disabili)

1. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021”

Conseguentemente

all’articolo 209 sostituire le parole “sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 “con le seguenti “780 milioni per l’anno 2021 e 480 milioni a decorrere dall’anno 2022.

71.11. Stumpo, Pastorino, Fornaro.

Dopo articolo 71 aggiungere il seguente:

“Art. 71.bis (incremento fondo non autosufficienza)

1.A decorrere dall’anno 2021 il fondo per la non autosufficienza è incrementato di 100 milioni di euro, 40 milioni di euro della predetta dotazione sono destinati, in modo aggiuntivo, alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e 10 milioni sono destinati ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112”

conseguentemente

all’articolo 209 sostituire le parole “sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 “con le seguenti 2022 “con le seguenti “700 milioni per l’anno 2021 e 400 milioni a decorrere dall’anno 2022.

71.12. Stumpo, Pastorino.

Articolo 71-bis

(Aliquota agevolata regime forfettario)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto, per i soggetti che usufruiscono dell'aliquota agevolata del 5 per cento di cui al comma 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 l'anno 2020 è escluso dal computo dei periodi di imposta per i quali si applica l'agevolazione.

2. All'onere di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

71.13. Giacometto.

Apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, le parole “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle parole: “1° gennaio 2023”;
2. al comma 1, terzo periodo, le parole “per l’anno 2021” sono sostituite dalle parole: “per gli anni 2021 e 2022”; di conseguenza, alla fine del comma 1, le parole “per l’anno 2021” sono sostituite dalle parole: “per ciascuno degli anni 2021 e 2022”;
3. alla fine del comma 1, è inserito il seguente periodo: “In ogni caso, entro il 31 dicembre 2022, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sentite le parti sociali rappresentate nel Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali INPS, verifica il conseguimento anche in via prospettica dell’equilibrio tra contributi e prestazioni al fine di verificare la possibilità di evitare, anche parzialmente, l’incremento dell’aliquota di cui al primo periodo del presente comma”.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto – lege 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

71.14. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 71, aggiungere il seguente:

“Art. 71-bis.

(*Misure in materia di forniture e di contratti di locazione di immobili ad uso commerciale*).

1. All’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

“6-bis.1. Nei rapporti contrattuali di fornitura e di locazione di immobili ad uso commerciale in cui una delle parti svolga un’attività soggetta alle misure di contenimento epidemiologico, si presume, salvo prova contraria, l’esclusione della responsabilità del debitore in caso di mancato, ritardato o inesatto adempimento, secondo quanto previsto dal precedente comma 6-bis.

6-bis.2. Nei casi previsti dai commi 6-bis e 6-bis.1, il pagamento delle somme di denaro ancora dovute è comunque effettuato, anche in forma dilazionata, entro i 24 mesi successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.

6-bis.3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6-bis.1 e 6-bis.2 si applicano, in quanto compatibili, anche a tutti i contratti assimilabili alle locazioni commerciali quali i contratti di affitto di ramo d’azienda e di vendita con patto di riservato dominio”.”

71.15. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

L’art. 71 è sostituito dal seguente:

articolo 71

1 A decorrere dal 1° gennaio 2021, la lettera a) dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: “a) almeno 64 anni di età;”

2 A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituito: “Salvo quanto disposto dall’articolo 4, l’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie le età pensionabili per la vecchiaia, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte dal 1° gennaio 2012, dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4 A decorrere dal 1° gennaio 2021, all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola “incompatibile”, aggiungere: “con qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero”.

5 A decorrere dal 1° gennaio 2021, all’articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola “beneficiario” aggiungere: “sia divenuto titolare di qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero”.”

71.16. Mandelli, Squeri, D'Attis, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

L’art. 71 è sostituito dal seguente:

<<articolo 71

1 A decorrere dal 1° gennaio 2021, la lettera a) dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: “a) almeno 64 anni di età;”

2 A decorrere dal 1° gennaio 2021, l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituito: “Salvo quanto disposto dall’articolo 4, l’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie le età pensionabili per la vecchiaia, adeguate agli incrementi della speranza di vita, introdotte dal 1° gennaio 2012, dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3 A decorrere dal 1° gennaio 2021, all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola “incompatibile”, aggiungere: “con qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero”.

4 A decorrere dal 1° gennaio 2021, all’articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo la parola “beneficiario” aggiungere: “sia divenuto titolare di qualsiasi trattamento pensionistico diretto ovvero”.>>

71.17. Mandelli, Squeri, D'Attis, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 71, aggiungere il seguente:

Articolo 71-bis

(Modifiche all’art. 50 D.P.R. 917/1986 in materia di redditi dei lavoratori frontalieri in stato di quiescenza)

All'articolo 50 del D.P.R., 22/12/1986 n° 917, comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: “m) le prestazioni pensionistiche percepite dagli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza, in quanto rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

71.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 71 inserire il seguente:

Art.71 -bis (Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2020, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo"

71.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 71, inserire il seguente:

Articolo 71 bis (Sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili)

Il comma 6 dell’art. 103 del decreto-legge 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020 n. 27 che ha sospeso l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili fino al 31 dicembre 2020, è abrogato con effetto decorrente dal giorno 01/01/2021”

71.03. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 71 *inserire il seguente:*

Art. 71-*bis*

(*Equo compenso e clausole vessatorie*)

1. All'articolo 19-*quaterdecies* del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017, n 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.

71.04. Verini, Bazoli, Bordo, Miceli, Vazio, Zan.

Dopo l’articolo 71, inserire i seguenti articoli:

Articolo 71- bis

(Misure di sostegno alle strutture semiresidenziali)

Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti sia dall'adozione di sistemi di protezione per il personale e per gli utenti che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle strutture del presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro sessanti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al periodo precedente.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

Articolo 71- ter

(Misure di sostegno alle strutture residenziali)

Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti sia dall'adozione di sistemi di protezione per il personale e per gli utenti, sia da una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro sessanti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al periodo precedente.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 190 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

71.05. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo l’articolo 71, aggiungere il seguente:

Art. 71-*bis.*

1. Al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui all’articolo 1, commi 1, lettere a) ed e) e agli articoli 7, comma 3, 8 e 9 e di sostenere tali attività, colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all’epidemia di Covid19**,** è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni di cui al comma 2.

2. Sono destinatarie delle risorse del Fondo le associazioni del terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che:

a) rechino nello Statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere con un approccio laico e femminista;

b) abbiano almeno tre anni di attività e presentino un curriculum che contenga attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del presente comma.

3. Le amministrazioni di competenza concedono l’utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d’uso gratuito alle associazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), che gestiscano luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l’autonomia in uscita dalla violenza, culturali dedicate alle questioni di genere e erogazione di servizi alla comunità di riferimento promozione di attività culturali e erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.

4. Il Fondo di cui al comma 1, lettera a) ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

5. Con decreto del ministero delle Pari Opportunità, entro il mese di marzo di ciascun anno, sono disciplinati modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al comma 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209, comma 1 del presente provvedimento.

71.06. Madia, Muroni, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Cantone Carla, Carnevali, Cenni, Ciampi, Di Giorgi, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lorenzin, Mura, Nardi, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rotta, Schiro', Serracchiani, Sensi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 71-bis

(Rifinanziamento di fondi destinati ad esigenze abitative)

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato per l'anno 2021 di ulteriori 25 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: – 87.000.000;

2022: – ;

2023: – .

71.07. Manca Gavino.

Dopo l’articolo 71 inserire il seguente: “art. 71-bis. (Potenziamento del Fondo di garanzia prima casa)

1. All’art. 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo “Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all’80%.”

71.08. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 71-bis

(Sospensione dei provvedimenti di rilascio)

1.Il comma 6 dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Relazione:

Il provvedimento, introdotto con emendamento sul presupposto di voler fronteggiare le conseguenze economiche causate dal Covid-19 sul comparto locazioni, in realtà non ha coinvolto in alcun modo i contratti “colpiti” dall’emergenza stessa, se non per casi isolati, essendo infatti ancora oggi troppo presto perché si riversino nei tribunali le relative procedure di sfratto, mentre ha concesso a tutti gli effetti - senza alcuna ragione giuridica e sociale - un salvacondotto sulle morosità antecedenti, anche di anni, il manifestarsi dell’epidemia. In questo modo si sono legittimati, anche involontariamente, soprattutto i disonesti e coloro che non hanno alcuna volontà di risolvere in qualche modo la loro situazione debitoria, cioè quelli che non pagano per scelta e non per necessità (che, invece, cercano in tutti i modi una soluzione), danneggiando i locatori che, in molti casi, sono famiglie di lavoratori che hanno ereditato la casa o hanno fatto enormi sacrifici per investire in un immobile da mettere a reddito e sul quale reddito contano, questo si, per superare questa emergenza. Soprattutto laddove il locatore abbia a sua volta problemi di lavoro.

Da ultimo si evidenzia come nessun aiuto o beneficio concreto dalla sospensione dell’esecuzione degli sfratti deriva ai conduttori colpiti dalla crisi e morosi nel pagamento degli affitti dato che, per loro, il problema si porrà realmente quando il Paese dovrebbe ormai essere fuori dall’emergenza sanitaria in corso. Quindi sarà certamente possibile immaginare una sorta di “graduazione” a favore delle famiglie e delle attività colpite dalla crisi, ma la cosa potrà essere valutata e gestita a partire dalla prossima primavera.

71.09. Navarra.

*Dopo l'*articolo, *inserire il seguente:*

“Art. 71-*bis*.

1. Al comma 1122, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il punto 2 della lettera b) e la lettera c) sono abrogati.

2. Gli effetti finanziari del comma 1 sono determinati in 38 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.”

Conseguentemente,

il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 38 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Misure a favore delle aziende che investono in prevenzione. Fondo Inail

71.010. Lacarra, Viscomi, Serracchiani, Cantone Carla, Gribaudo, Lepri, Mura.

Dopo l’articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis (Misure di sostegno per i professionisti iscritti agli enti di previdenza di diritto privato)

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
2. Al fine di sostenere le forme di tutela di cui all’articolo 1, la tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è ridotta al 20 per cento per l’anno 2021 e al 10 per cento per l’anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 e a 250 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all’articolo 209.

71.011. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo l’articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis

(Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa – ISCRO)

1. Allo scopo di mitigare gli effetti derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull’attività economica dei lavoratori autonomi, nonché di assicurare la continuità e il rilancio dell’attività stessa in tali frangenti, è istituita una «Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa» (ISCRO), erogata dall’INPS e spettante ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

2. L’ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell’anno precedente a quello in cui è presentata la domanda abbiano subito una decurtazione reddituale pari o superiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei 3 anni precedenti, e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell’anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.

3. Se nel corso dei 3 anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell’attività professionale per maternità o malattia o altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della gestione separata INPS, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell’anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità, malattia o altro indennizzo a carico della gestione separata INPS, tali indennità rilevano ai fini della quantificazione del reddito.

4. L’ISCRO spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, al momento della domanda, abbiano maturato una anzianità di iscrizione di almeno 3 anni alla medesima gestione separata, e che nel corso dei 3 anni precedenti non abbiano cessato la relativa partita IVA. La cessazione della partita IVA durante il trattamento di indennità determina l’immediata sospensione della stessa e l’obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione non dipenda da cause non imputabili al lavoratore.

5. Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell’ISCRO, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno 5 anni dalla conclusione del precedente trattamento di indennità. In ogni caso, nessuno può usufruire della indennità per più di 3 volte.

6. Il valore dell’ISCRO spettante al lavoratore è pari al 50% della differenza tra la media reddituale dei 3 anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell’anno precedente a quello in cui è presentata la domanda. L’importo onnicomprensivo dell’indennità non può in ogni caso superare i 6.516 euro.

7. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi.

8. La domanda di ISCRO è presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.

9. L’indennità è corrisposta in 6 mensilità, di importo pari a un sesto dell’importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.

10. Per l’intera durata del trattamento, l’ISCRO non è cumulabile, neppure in parte, con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni.

11. Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e lavoratore autonomo, l’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Al fine di programmare i servizi formativi di cui al presente comma, definirne i contenuti formativi, predisporne l’erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l’intero territorio nazionale, l’Anpal riunisce un tavolo di coordinamento con le Regioni e le associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.

12. Per far fronte agli oneri derivanti dall’articolo 3 della presente legge, è disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un aumento dell’aliquota aggiuntiva di cui all’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, pari a 0,28 punti percentuali.

13. Le risorse derivanti dall’aliquota aggiuntiva di cui al precedente comma confluiscono in un apposito fondo istituito nell’ambito della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.

71.012. Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Quartapelle Procopio, Mura.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Art. 71-*bis.*

(Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare.)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.
2. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi del l'articolo 2855 del codice civile;

b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera *a)* deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;

c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;

d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

3. Il comma 2 si applica in presenza delle seguenti condizioni:

a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;

b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;

c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;

d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessiva mente superiore a euro 500.000.

4. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4 non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

6. Ai sensi del comma 4, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.»

71.013. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Art. 71-*bis.*

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis *del debitore ceduto.)*

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a)*;

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera *b)*, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.»

71.014. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 71-bis

1. All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

«6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2021. In caso di provvedimento di convalida di sfratto per morosità, al proprietario dell'immobile è riconosciuto un credito di imposta pari al 80 per cento del canone di locazione relativo ai mesi di sospensione dell'esecuzione del provvedimento, salvo il rilascio anticipato dell'immobile».

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 270 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

71.015. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 71-bis

1. All’articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. Le attività di cui al comma 1, lett. *a*), *b*) e *c*) si considerano di interesse generale ai sensi dell’articolo 5.

1-*ter*. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.».

71.016. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 71-bis

1. All'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, lettera b), le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7";
2. al comma 3, le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7" e le parole "per l'anno successivo" sono soppresse;
3. al comma 5, le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7";
4. al comma 7, le parole "di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 79, comma 5-*ter*".».

71.017. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 71-bis

1. Al comma 7 dell’articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “Le disposizioni di cui alla lettera *f*), dell’articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono riferite anche agli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1.”;
2. alla lettera *b*) le parole “enti del Terzo settore non commerciali” sono sostituite dalle seguenti: “enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1”.».

71.018. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 71 *è inserito il seguente*:

"Articolo 71 *bis*

(Improcedibilità dello sfratto nei confronti del conduttore di un pubblico esercizio in caso di sanatoria sino alla prima udienza di convalida dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale)

1. In caso di morosità dei canoni di locazione di immobili ad uso commerciale relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 e/o dei mesi di novembre, dicembre 2020 e di sua successiva sanatoria da parte del conduttore, titolare di un pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, sino alla la prima udienza di comparizione per la convalida di sfratto *ex* art. 665 c.p.c. e ss., diviene improcedibile la domanda del locatore di rilascio dell'immobile e/o di risoluzione del contratto per inadempimento.

2. E' inefficace ogni procedura esecutiva iniziata dal 1° marzo 2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe".

71.019. Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Articolo 71-*bis*.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettera b);

b) comma 8;

c) comma 8-bis;

d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-bis, comma 20, le parole: «280» ore sono sostituite dalle seguenti: «1.120 ore»;

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

ZUCCONI, CAIATA

71.020. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 71 aggiungere il seguente:

Articolo 71 *bis*

(Misure per il ristoro delle aziende di commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria e camicie)

All’allegato 1, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aggiunto il seguente codice ateco:

<< 47.71.3 commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie – 200% >>

Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

71.021. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 71 inserire il seguente:

“Articolo 71-*bis*
(Sostegno alle famiglie con animali)

1. Al fine di sostenere le famiglie conviventi con uno o più animali d’affezione e contribuire alle spese per l’accudimento e la cura, per l'anno 2021, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una quota di risorse, pari a 5 milioni di euro, è destinata al riconoscimento di un assegno di importo pari a 150 euro annui per ogni animale detenuto e iscritto nella relativa anagrafe e comunque di importo massimo pari ad euro 450 annui,

2. L’assegno è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell’intestatario dell’animale richiedente l'assegno
sia in una condizione economica corrispondente a un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,
non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Qualora il nucleo familiare di appartenenza dell’intestatario dell’animale richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo comma e' raddoppiato e comunque di importo massimo pari ad euro 900 annui.

Conseguentemente all'art. 209 sostituire le parole "di 800 milioni di euro per l’anno 2021" con le seguenti: "di 795 milioni di euro per l’anno 2021".

71.022. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 71-bis.

(*Supervisione professionale degli assistenti sociali*)

1. Allo scopo di garantire la maggior efficacia e qualità degli interventi del servizio sociale professionale a favore dei cittadini, coerentemente con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, lo Stato promuove la continuità della supervisione professionale per gli assistenti sociali iscritti all'albo previsto dalla Legge 23 marzo 1993, n. 84. A tal fine, entro 90 giorni dalla approvazione della presente, norma il Consiglio nazionale dell'Ordine, previo parere del Ministero vigilante, approva un apposito regolamento che individui gli assistenti sociali specialisti autorizzati alla supervisione iscritti all'apposita sezione dell'Albo, le modalità di svolgimento, di organizzazione e di assolvimento della supervisione stessa.

2. La supervisione professionale è obbligatoria per l'assistente sociale che eserciti sia in forma subordinata sia in libera professione ed è da considerarsi valida ai fini dell'assolvimento della Formazione continua così come regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

3. Per la realizzazione dei percorsi di supervisione professionale gli enti pubblici e privati presso i quali eserciti l'assistente sociale organizzano specifici percorsi con i professionisti individuati ai sensi del precedente comma 1, anche in collaborazione tra loro e con l'Ordine professionale. A tal fine il Ministero delle Politiche sociali, definendo i criteri con proprio decreto, finanzia appositi bandi per la realizzazione della Supervisione professionale degli assistenti sociali per un importo complessivo di 5.625.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5,652 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

71.023. Noja, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 71-bis (Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Per l'anno finanziario 2021 ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, sono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ulteriori 10 milioni di euro per interventi a favore di soggetti a rischio di usura, che dovranno essere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “ 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro”, con le seguenti: "790 milioni di euro per l'anno 2021 e di 490 milioni di euro".

71.024. Silvestri Francesco, Sarti, Salafia.

Dopo l’articolo 71, aggiungere il seguente:

"Art. 71- bis

1. All’articolo 63, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Concorrono al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede, i recuperi e i riposi compensativi di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ed i riposi compensativi così come disposto dall’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2018, n. 39.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

71.025. Ruggiero.

Dopo l’articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis

(Microcredito sociale)

1. È istituita un’apposita sezione speciale, nell’ambito del Fondo centrale di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 denominata “sezione Microcredito sociale”, con una dotazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), per la prestazione di garanzie nella misura dell’80 per cento sui finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 111, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con particolare riguardo per le necessità di approvvigionamento di beni per il consumo alimentare, erogati con le modalità disciplinate dal Titolo secondo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. L’Ente Nazionale per il Microcredito coordina l’affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall’articolo 5, comma 5, del decreto n. 176 del 2014.

71.026. Emiliozzi, Curro', Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Cattoi Maurizio, Carelli, Rossini Roberto, Cataldi.

Dopo l’articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis

(Tavolo di confronto Ente nazionale per il microcredito

Ministero dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali)

1. In relazione alle misure previste dai decreti legge di emergenza sanitaria da Covid-19, che interessano direttamente o indirettamente il settore del microcredito, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un tavolo di lavoro congiunto tra l’Ente Nazionale per il Microcredito, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di condividere la definizione delle relative norme di attuazione connesse all'emergenza epidemiologica.

71.027. Emiliozzi, Curro', Zanichelli, Olgiati, Terzoni, Scanu, Perconti, Raduzzi, Suriano, Cattoi Maurizio, Carelli, Rossini Roberto, Cataldi.

Dopo l’articolo 71, inserire il seguente:

Art. 71-bis

(Disposizioni in materia di regime della cedolare secca)

1.In alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari locate ad uso commerciale può optare per il seguente regime:

a) il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiunta-mente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento;

b) sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presen-te comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versa-mento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede: a) quanto a 700 milioni di euro, per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209;

b) quanto a 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni per l'anno 2021. Entro la data del 30 settembre 2021, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2021 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

71.028. Alemanno.

Dopo l’articolo 71, inserire il seguente:"(*Misure urgenti per la definizione delle sofferenze bancarie*) 1. Ai fini del presente articolo, sono considerate posizioni in sofferenza, i rapporti giuridici tra banche e intermediari finanziari individuati ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, le società titolari di licenza di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che si sono rese cessionarie di tali rapporti, da un lato, e loro debitori, dall’altro, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d’Italia e risultanti presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia alla data del 30 giugno 2021. 2. Entro il 31 dicembre 2022, i debitori delle posizioni a sofferenza possono richiedere in forma scritta, anche tramite l’utilizzo di PEC, alla banca o all’intermediario finanziario di concordare una transazione stragiudiziale per l'estinzione del rapporto debitorio. 3. Entro il 31 dicembre 2022, in caso di posizioni a sofferenza cedute dalla banca o dall’intermediario finanziario a terzi, i debitori possono richiedere in forma scritta, anche tramite l’utilizzo di PEC, al cessionario di concordare una transazione stragiudiziale per l'estinzione del rapporto debitorio. 4. Entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 2 e 3, la banca o l’intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o il cessionario sono tenuti a comunicare al debitore in forma scritta il valore contabile lordo e netto dei crediti, come risultante dal bilancio del creditore, vantati verso il debitore e il prezzo di cessione del credito. La comunicazione deve essere chiaramente leggibile e illustrare in forma sintetica e comprensibile l’intera evoluzione del rapporto contrattuale, nonché l’indicazione dell’indirizzo e della PEC cui inviare la corrispondenza. 5. La banca, l’intermediario finanziario e la società autorizzata, ai sensi dell’articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza, il cessionario e il richiedente, sono obbligati a negoziare secondo i principi di buona fede e con la finalità di evitare reciproche perdite e pregiudizi. 6. Il debitore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 formula una proposta transattiva alla banca o all’intermediario o alla società autorizzata ai sensi dell’art. 115 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza o al cessionario. Nei casi di cui al comma 2, la proposta transattiva è da qualificarsi ragionevole, qualora l’importo offerto in pagamento dal debitore, per ciascuno dei crediti, è pari al valore netto di bilancio maggiorato del 20% del differenziale tra il valore lordo contabile e il valore netto contabile di bilancio. Nei casi di cui al comma 3, la proposta transattiva è da qualificarsi ragionevole qualora l’importo offerto in pagamento dal debitore, per ciascuno dei crediti, è pari al prezzo di cessione maggiorato del 20% del differenziale tra il valore netto contabile di bilancio e il prezzo di cessione. Il creditore che rifiuta la proposta transattiva, soprattutto se ragionevole, deve giustificare il proprio rifiuto, esplicitando in forma chiara e comprensibile le perdite che la proposta del debitore è in grado di provocare e, contestualmente formulare la propria ragionevole controproposta transattiva. 7. L’atto di transazione, da concludersi entro 60 giorni dal ricevimento della proposta del debitore al creditore, deve prevedere l’espressa rinuncia del creditore al maggiore credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell’ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall’accordo transattivo e deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Sulle cause di nullità, per quanto non previsto al presente comma, si applicano le norme specificamente previste dal codice civile. 8. L'atto di transazione deve contenere l’impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento del debito entro il termine massimo di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso, su richiesta del debitore, il creditore deve concedere una dilazione di pagamento nel termine massimo di due anni. Il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi dell’atto di transazione determina l’estinzione del credito e di tutte le garanzie. 9. La negoziazione si considera conclusa con successo se le parti stipulano un contratto di transazione in cui sia concordata l’estinzione della posizione al momento del saldo del credito. Lo scadere del termine di cui al comma 7 determina l’insuccesso della negoziazione. Gli oneri per l’eventuale cancellazione di ipoteche nonché le imposte di bollo e di registro l’atto di transazione, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico della banca o dell’intermediario finanziario o della società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di

crediti. 10. Nei casi in cui il debitore non provvede al pagamento di quanto definito negli accordi transattivi e secondo le tempistiche all'uopo definite, la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o il cessionario hanno diritto a pretendere dal debitore l'intero importo del debito originario al netto di quanto già percepito in virtù della risoluzione di diritto dell'accordo transattivo. 11. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso dato a garanzia e detenuto alla data dell'istanza di cui ai commi 2 e 3 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere irrimediabilmente la sua capacità di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. 12. In caso di accordi transattivi, la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o il cessionario, notifica senza indugio, al debitore, l'intervenuta cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La notifica è documento valido per il debitore ai fini della cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La sopravvenienza attiva nel bilancio dell'impresa è soggetta a tassazione pari allo 0,5% dell'importo del debito cancellato dal bilancio dell'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definite le modalità attuative del presente comma. 13. La proposta di accordi transattivi per l'estinzione della posizione debitoria può essere esperita anche in pendenza di una procedura esecutiva, a condizione che nella stessa, non siano intervenuti altri creditori, entro e non oltre l'udienza di autorizzazione della vendita ai sensi dell'art. 569 cpc e ne determina la sospensione per legge. Il pagamento integrale estingue la procedura esecutiva. Il debitore originario rimborsa esclusivamente le spese come liquidate dal giudice dell'esecuzione. Eventuali atti di intervento nella procedura esecutiva sono inammissibili se successivi alla data di deposito in cancelleria della proposta transattiva, da depositarsi senza indugio a cura del debitore. 14. Il pagamento integrale di quanto concordato dalle parti di cui all'accordo transattivo, libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore riferite alle posizioni in sofferenza, tutte le garanzie rilasciate cessano di avere efficacia e comporta l'obbligo per la banca o per l'intermediario finanziario o per la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o per il cessionario di attivarsi tempestivamente, sostenendone tutti gli oneri relativi, presso l'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, i sistemi privati di informazioni creditizie e la centrale di allarme interbancaria per la cancellazione, da concludersi entro il termine di 60 giorni, della posizione debitoria in sofferenza, fermo restando una mera annotazione contabile separata. Con provvedimento della Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma. 15. La banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti qualora non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi dei commi 2 e 3, lo facciano in ritardo rispetto ai termini perentori indicati, forniscano informazioni non veritiere o incomplete ovvero violino le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia, da un minimo di euro 100.000 fino a euro 10 milioni, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Banca d'Italia da adottarsi con proprio provvedimento entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia definisce altresì con proprio regolamento le norme di condotta cui dovranno attenersi i creditori nelle negoziazioni con il debitore.

71.029. Ruocco, Maniero, Zanichelli.

Dopo l’articolo 71, inserire il seguente. Art.71-bis*(Misure per la gestione delle sofferenze dei crediti garantiti da ipoteca o leasing immobiliari)* 1. Ai fini del presente articolo, sono considerate posizioni in sofferenza, i rapporti giuridici, garantiti da ipoteca o leasing immobiliari, tra banche, intermediari finanziari, individuati ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385, le società titolari di licenza di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che si sono rese cessionarie di tali rapporti, da un lato, e loro debitori, dall'altro, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d’Italia e risultanti presso la Centrale dei rischi della Banca d’Italia. 2. Per i crediti classificati a sofferenza, la banca o l’intermediario finanziario o i soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 115 comma 1 o i cessionari, al fine di rendere più efficiente la gestione delle posizioni deteriorate, possono utilizzare, con obbligo di negoziare secondo buona fede, uno o più FIA riservati, italiani o UE, costituiti da intermediari specializzati e vigilati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli accordi tra debitore, creditore, cessionari e FIA riservati, italiani o UE, propedeutici alla strutturazione dell’operazione, sono formalizzati con la mediazione civile o con atto pubblico. La partecipazione ai FIA e alle Sicaf, italiani o UE, è riservata esclusivamente a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39 testo unico della finanza. 3. Nel caso in cui i regolamenti di gestione dei FIA riservati, italiani o UE, prevedano tutte le seguenti condizioni:

i) il prezzo di vendita da parte del soggetto debitore al FIA riservato, italiano o UE, è pari al maggiore valore tra: i) il valore contabile netto di bilancio del creditore; ii) l'eventuale prezzo di cessione del credito; iii) il valore di mercato con l’assunzione relativa alla vendita tramite procedura stragiudiziale o giudiziale determinato da un'apposita relazione di stima predisposta, in data non anteriore a 90 giorni rispetto alla data di stipula dell'atto pubblico, da un esperto indipendente nominato congiuntamente dal creditore e dal FIA riservato, italiano o UE. Il corrispettivo della vendita è destinato, in via principale, all'estinzione del debito nei confronti del creditore pari al valore contabile netto di bilancio o, nel caso di cessione del credito, al pagamento del prezzo di cessione al cessionario. Nel caso in cui il valore di mercato con l’assunzione relativa alla vendita tramite procedura stragiudiziale o giudiziale è maggiore o del valore contabile netto di bilancio del creditore o, nel caso di cessione, del prezzo di cessione del credito, previo accordo tra le parti, il differenziale positivo tra tali valori, entro il limite del 20%, è corrisposto o al soggetto creditore o al cessionario. La parte residua è assegnata al debitore;

ii) la locazione da parte del FIA riservato, italiano o UE dell'immobile acquistato, per un periodo non inferiore a 10 anni, al debitore originario;

iii) la possibilità da parte del debitore originario, nel suddetto periodo decennale, di poter acquistare in qualsiasi momento l’immobile locato al valore come definito ai sensi del precedente punto i). Il prefissato valore di acquisto rimane invariato per l’intero decennio;

iv) la commissione di gestione applicata al FIA riservato, italiano o UE, inferiore all’1% del patrimonio netto;

v) il canone di locazione decennale, definito su base annua, applicato al debitore originario inferiore al 5% del valore come definito ai sensi del precedente punto i);

vi) il divieto per la SGR o la Sicaf, fintanto che il debitore originario è regolare nel pagamento dei canoni di locazione, di alienare o locare l’immobile a soggetti terzi;

vii) la nullità dell'accordo e la possibilità della SGR o della Sicaf, salvo diversa volontà e a totale discrezione della SGR o della Sicaf stessa, di vendere o locare a soggetti terzi l'immobile oggetto di locazione in caso di mancato pagamento, per il periodo decennale, di complessivi 5 canoni di locazione dovuti dall'originario debitore entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuno di essi;

viii) il diritto della SGR o della Sicaf, in assenza di acquisto dell'immobile da parte dell'originario debitore al termine del periodo decennale, di vendere o locare a soggetti terzi l'immobile oggetto di locazione, potendone definire le relative condizioni economiche e contrattuali;

ix) il divieto da parte del debitore originario di sublocare a terzi l'immobile, pena nullità dell'accordo;

sono ammesse le seguenti agevolazioni fiscali:

i) la tassazione degli immobili in capo ai FIA riservati, italiani o UE, è, per tutta la durata, la medesima del debitore originario.

ii) Gli accordi transattivi propedeutici alla costituzione dei FIA riservati, italiani o UE, sono esenti da imposte di bollo e di registro.

iii) I redditi prodotti dalla detenzione delle quote o azioni dei FIA riservati, italiani o UE, anche se cedute a soggetti terzi, sono esenti dall'imposta sul reddito per tutta la durata degli stessi.

iv) Gli oneri per la cancellazione di ipoteche, sono esenti da tassazione e per la parte residua sono totalmente a carico della banca o dell'intermediario finanziario o della società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma. 4. In caso di utilizzo di FIA riservati, italiani o UE , la banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti, notifica senza indugio, al debitore, l'intervenuta cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La notifica è documento valido per il debitore ai fini della cancellazione, in tutto o in parte, del debito dal proprio bilancio. La sopravvenienza attiva nel bilancio dell'impresa è soggetta a tassazione pari allo 0,5% dell'importo del debito cancellato dal bilancio dell'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definite le modalità attuative del presente comma. 5. L'utilizzo di FIA riservati, italiani o UE , per la gestione della posizione debitoria può essere esperita anche in pendenza della procedura esecutiva, a condizione che nella stessa non siano intervenuti altri creditori, entro e non oltre l'udienza di autorizzazione della vendita ai sensi dell'art. 569 cpc e ne determina la sospensione per legge. La positiva definizione della gestione della posizione debitoria estingue la procedura esecutiva. Il debitore originario rimborsa esclusivamente le spese come liquidate dal Giudice dell'esecuzione. Eventuali atti di intervento nella procedura esecutiva sono inammissibili se successivi alla data di deposito in cancelleria dell'istanza di avvio della mediazione, da depositarsi senza indugio a cura della parte che vi ha interesse. 6. Gli accordi sottostanti alla gestione della posizione debitoria tramite l'utilizzo di FIA riservati, italiani o UE , libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore, tutte le garanzie rilasciate cessano di avere efficacia e comporta l'obbligo per la banca o per l'intermediario finanziario o per la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti o cessionario di attivarsi tempestivamente, sostenendone tutti gli oneri relativi, presso l'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, i sistemi privati di informazioni creditizie e la centrale di allarme interbancaria per la cancellazione, da concludersi

entro il termine di 60 giorni, della posizione debitoria in sofferenza, fermo restando una mera annotazione contabile separata. Con provvedimento della Banca d'Italia, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative del presente comma. 7. La banca o l'intermediario finanziario o la società titolare della licenza di recupero stragiudiziale di crediti qualora non ottemperino alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d'Italia, da un minimo di euro 100.000 fino a euro 10 milioni, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Banca d'Italia da adottarsi con proprio provvedimento entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia aggiorna il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio approvato a norma dell'art. 6, comma 1, lett. c), TUF e definisce con proprio regolamento, le norme di condotta cui dovranno attenersi i creditori nelle negoziazioni con il debitore

71.030. Ruocco, Maniero, Raduzzi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art- 71-*bis*. (*Istituzione del Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento*) - 1. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, insulari e periferiche, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, nonché di garantire il buon esito del processo formativo degli studenti e della continuità didattica, e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Università e ricerca, il "Fondo scolastico per il contrasto allo spopolamento", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, prevedendo:

a) deroghe alla chiusura e all'accorpamento di istituti scolastici in zone montane, insulari e periferiche rispetto alle vigenti normative sul numero di alunni per classe e sulle "pluriclassi";

b) l'introduzione di forme di premialità per i docenti che insegnano in zone montane o periferiche e che abbiano accumulato un'anzianità di almeno tre anni;

c) la promozione di un piano di formazione straordinaria per i docenti di sostegno destinati alle zone montane, insulari e periferiche a supporto della continuità didattica.".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

71.031. Cabras.

Dopo l’articolo 71 è inserito il seguente:

<<Art. 71 bis

“ 1. La dotazione del Fondo del microcredito, di cui al decreto legislativo n. 176/2014 è incrementata di 50 milioni, a decorrere dal 2021. Le predette risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente alla concessione di un prestito senza interessi, fino a un massimo del 30 per cento per la stipula di contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

2. Possono accedere al beneficio di cui al comma 1, persone con età anagrafica compresa tra i venti e i trentotto anni.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al prestito di cui al comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “750 milioni di euro per l’anno 2021, e 450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

71.032. Barzotti.

Dopo l’articolo è aggiunto il seguente:

“Articolo 71-bis

(Modifiche alle condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli

assegni pensionistici)

1. All’art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dopo le parole “non superiore a L. 2.400.000” sono aggiunte le seguenti “, o risultante dal Modello ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente”.

71.033. Berardini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 71-*bis*

(Disposizioni per tutela dei lavoratori fragili)

1. Fino al 30 aprile 2021, a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9. Tale periodo di assenza è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso della certificazione di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di una certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

71.034. Locatelli, Fontana Lorenzo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 71, inserire il seguente articolo

Articolo 71- bis

(Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al periodo precedente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

71.035. Locatelli, Fontana Lorenzo, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente

Articolo 71-bis

(Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti)

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al periodo precedente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 190 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

71.036. Locatelli, Fontana Lorenzo, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente

Articolo 71-bis

(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie presso strutture private autorizzate o accreditate)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

Articolo 13 bis – (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie presso strutture private autorizzate o accreditate)

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale, presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. In tal caso gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all’estero. Rimane salva l’eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all’esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è consentito a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, di esercitare, temporaneamente, in via autonoma o dipendente, presso strutture private autorizzate o accreditate, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all’estero. In tal caso gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all’estero. Rimane salva l’eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti, all’esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.

71.037. Locatelli, Fontana Lorenzo, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 71 inserire il seguente:

Articolo 71 bis

1. All’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che nel mese di aprile 2020, ovvero nel trimestre marzo-maggio 2020, ovvero nel trimestre giugno-agosto 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli analoghi periodi dell'anno 2019. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto anche a tutte le attività che siano impossibilitate al confronto con i suddetti mesi di riferimento dell’anno precedente per comprovate motivazioni quali: chiusura stagionale, chiusura per delocalizzazione, chiusura per rinnovo locali e/o che abbiano avviato l’attività in data successiva a quella di riferimento e che siano comunque in grado di dimostrare un fatturato in perdita di un terzo rispetto a quanto fatturato in altri mesi di apertura».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

71.038. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 71 aggiungere il seguente:

“Art. 71.bis

1. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021.”

Conseguentemente,

All’articolo 209, comma 1 sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 “con le seguenti: “600 milioni di euro per l’anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.”

71.039. Stumpo, Pastorino.

Dopo l’articolo 71, aggiungere il seguente:

“Art. 71-bis.

(Rating di legalità)

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: “che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza”, sono soppresse.”

71.040. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 71, aggiungere il seguente:

“Art. 71-bis.

(Rating di legalità)

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: “che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza”, sono soppresse.”

71.041. Squeri, Barelli.

Dopo l’articolo 71, aggiungere il seguente:

“Articolo 71-bis

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 sostengono gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti sia per l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma.

2. Il Fondo di cui al comma 1, ha una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al periodo precedente.”

Conseguentemente,

all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “700 milioni”.

71.042. Gelmini, Occhiuto, Novelli, Mandelli, Bagnasco, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, D'Attis, Cannizzaro, Labriola.

Dopo l’articolo 71, aggiungere il seguente:

“Articolo 71-bis

1. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, sia per l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale che per una diversa organizzazione del servizio, inclusa la recettività per mancati nuovi inserimenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma.

2. Il Fondo di cui al comma 1, ha una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al periodo precedente.”

Conseguentemente,

all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “610 milioni”.

71.043. Gelmini, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Cannizzaro, Russo Paolo, Mandelli, Labriola.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 71-bis (Sospensione dei provvedimenti di rilascio)

1. Il comma 6 dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è abrogato con effetto decorrente dal giorno 1°gennaio 2021.»

71.044. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

71-bis

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell’attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale.

2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.

4. Con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall’approvazione del presente lege, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno valore di norma di interpretazione autentica.”.

71.045. Mandelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

71-bis

1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 durante il periodo di emergenza, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all’inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti al trentesimo giorno successivo alla fine del periodo di isolamento obbligatorio, quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, risultante da idonea certificazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell’isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest’ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma .

3. Se le misure di cui al comma 1 sono iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il differimento dei termini decorre da quest’ultima data.

71.046. Mandelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

71-bis

1. Nell’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: “*I contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente articolo.*”.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “400 milioni e 100 milioni”

71.047. Mandelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

71-bis

1 Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50”.

conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “400 milioni e 100 milioni”

71.048. Mandelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

71-bis

1 Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50”.

conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “400 milioni e 100 milioni”

71.049. Mandelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

71-bis

“L’articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato. L’articolo 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, cessa i suoi effetti il 1° gennaio 2020”

71.050. Mandelli.

Dopo l’articolo 71, aggiungere il seguente:

“Art. 71-bis.

(*Rating di legalità*)

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: “*che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza*”, sono soppresse.”

71.051. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 71 inserire il seguente:

<<Art. 71bis

1 All’articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: dopo la lettera b) è inserita la seguente: “c) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all’articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'art. 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro”;

2 All’articolo 51, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole “ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera e-ter);” sono aggiunte le seguenti parole: “i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all’articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che non svolgano funzioni di cui all'art. 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo. 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro”, in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;”.”

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “300 milioni” e sopprimere le parole “e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”.

71.052. Mandelli, Squeri, D'Attis, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Articolo 72

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n.222, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dalla ripartizione relativa ai redditi 2017 da effettuare nell'anno 2021, in caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate al Fondo sanitario nazionale".»

72.1. Magi.

Dopo l'art 72, aggiungere il seguente:

"ART. 72-bis

(Disposizioni relative alle cure palliative domiciliari)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e in coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'art.1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le regioni e le province autonome potenziano le cure palliative specialistiche domiciliari, incrementando progressivamente la presa in carico di malati in condizioni di cronicità complesse e avanzate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
2. In attuazione dell'articolo 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire le cure palliative nell'ambito dell'attività di ricovero ordinario, si prevede l'attivazione in ambito ospedaliero di "servizi di medicina e cure palliative". Tali servizi svolgono attività di consulenza, specialistica e al letto del paziente, attività ambulatoriale e attività in regime di ricovero attraverso posti letto di "hospice ospedaliero" che, ai sensi dell'art. 31 del citato DPCM 12 gennaio 2017, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale anche quando operano all'interno di una struttura ospedaliera. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro della Salute, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare un decreto di aggiornamento del decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70, nel quale siano definiti gli standard minimi e massimi della disciplina cure palliative. All'onere di cui al primo periodo del presente comma, derivante dall'istituzione in sede ospedaliera dei "servizi di medicina e cure palliative" con le relative equipe di cura, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2021 e a 46 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri di cui al secondo periodo del presente comma, derivanti dall'incremento dei posti letto di hospice da collocare in sede ospedaliera, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2021 e a 52 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
3. Le regioni e le province autonome attivano le Reti locali di cure palliative e ne garantiscono la piena operatività, anche attraverso il potenziamento e il finanziamento delle attività di coordinamento, da affidarsi ad apposite equipe dedicate che operano presso le aziende sanitarie pubbliche, così come previsto dall'Accordo sancito il 27 luglio 2020 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 118/CSR). All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 27 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.

72.2. Trizzino.

Dopo l'art 72, aggiungere il seguente:

"ART. 72-bis

(Disposizioni in materia di cure palliative)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e in coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'art.1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le regioni e le province autonome potenziano le cure palliative specialistiche domiciliari, incrementando progressivamente la presa in carico di malati in condizioni di cronicità complesse e avanzate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
2. In attuazione dell'articolo 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire le cure palliative nell'ambito dell'attività di ricovero ordinario, si prevede l'attivazione in ambito ospedaliero di "servizi di medicina e cure palliative". Tali servizi svolgono attività di consulenza, specialistica e al letto del paziente, attività ambulatoriale e attività in regime di ricovero attraverso posti letto di "hospice ospedaliero" che, ai sensi dell'art. 31 del citato DPCM 12 gennaio 2017, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale anche quando operano all'interno di una struttura ospedaliera. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro della Salute, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare un decreto di aggiornamento del decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70, nel quale siano definiti gli standard minimi e massimi della disciplina cure palliative. All'onere di cui al primo periodo del presente comma, derivante dall'istituzione in sede ospedaliera dei "servizi di medicina e cure palliative" con le relative equipe di cura, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2021 e a 46 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri di cui al secondo periodo del presente comma, derivanti dall'incremento dei posti letto di hospice da collocare in sede ospedaliera, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2021 e a 52 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
3. Le regioni e le province autonome attivano le Reti locali di cure palliative e ne garantiscono la piena operatività, anche attraverso il potenziamento e il finanziamento delle attività di coordinamento, da affidarsi ad apposite equipe dedicate che operano presso le aziende sanitarie pubbliche, così come previsto dall'Accordo sancito il 27 luglio 2020 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 118/CSR). All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 27 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
4. All'articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n.145 recante " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "alla data del 31 dicembre 2020".

72.3. Trizzino.

al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1. sostituire le parole “le parole “121.370, 1” con le seguenti: “121.480”
2. dopo le parole “73,74” aggiungere le seguenti: 74 bis”

conseguentemente dopo l’articolo 74 aggiungere il seguente:

“Art. 74. bis

(Disposizioni in materia di personale sanitario e sociosanitario del SSN).

1. Al fine di valorizzare l’apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività di tutela e promozione della salute è riconosciuta ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell’importo complessivo **annuo lordo di 110 milioni** di euro un’indennità di tutela e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale al personale appartenente alle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, di ostetrica e della professione sociosanitaria di assistente sociale nonché degli operatori sociosanitari.
2. Le misure e la disciplina dell’indennità di cui al comma precedente 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale e agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni dei commi precedenti, pari a **110 milioni** di euro annui a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, della professione di ostetrica e della professione sociosanitaria di assistente sociale è esclusivo e comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dall’azienda, nell’ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito e comporta, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, l’esercizio dell’attività professionale nelle tipologie previste dai commi 2, 3, 9 e 10 dell’articolo 15 quinquies del dlgs 502/92, sostituendo il termine dirigente con professionista; le Aziende sanitarie e gli altri enti del SSN destinano una parte dei proventi dell’attività libero-professionale di cui ai commi precedenti per attribuire al personale, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di cui al comma 3 una specifica indennità di esclusività da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa aziendale.
4. Le Aziende Sanitarie che hanno istituito il Servizio Sociale Professionale di cui all’articolo 7 della legge 251/00, possono assumere il dirigente assistente sociale di tale servizio a tempo indeterminato avvalendosi in analogia del DPCM 25 gennaio 2008.

72.4. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Gribaudo, Sensi, Campana, Schiro'.

Al comma 2 dell'art.72 le parole "di 527,070" *sono sostituite con* "di 827,070" *e le parole* "di 417,870" *sono sostituite con* "di 717,870".

All'onere si provvede mediante riduzione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse di cui all'articolo 68, comma 1 della presente legge.

72.5. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 2 dell'art.72 le parole "di 527,070" *sono sostituite con* "di 827,070" *e le parole* "di 417,870" sono sostituite con "di 717,870".

All'onere si provvede mediante riduzione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse di cui Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

72.6. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All'articolo 72 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. A decorrere dal 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Relativamente alle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le Regioni e le Province autonome possono utilizzarne in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. E' consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27".

5. All'articolo 18, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione con Legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma "1bis. Relativamente alle risorse di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome possono destinare quota parte delle risorse assegnate per un totale complessivo di 1.410 milioni di euro ad ulteriori finalità comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1."

72.7. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All'articolo 72 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. A decorrere dal 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2 dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:

"Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province Autonome, in deroga all'articolo 45, comma 1 ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, sono autorizzate ad attivare nell'ambito delle strutture sanitarie e socio sanitarie, degenze a bassa complessità assistenziale indirizzate alla sorveglianza dei pazienti COVID positivi."

b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole "integrata o equivalenti" sono inserite le seguenti:", tramite l'incremento del personale o l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati,"

c) all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole "ad incrementare" è inserita la seguente: "anche"

d) all'articolo 1, comma 10, dopo le parole "ad incrementare" è inserita la seguente: "anche";

5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, dopo le parole "suddette strutture" sono inserite le seguenti: "nonché tutti i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento dell'attività".

6. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella legge n. 126/2020, dopo le parole "liste di attesa" sono inserite le seguenti: "ivi incluse quelle relative alle prestazioni ambulatoriali di diagnostica connesse al virus SARS-Cov-2,".

7. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche Livelli Essenziali di Assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività socio sanitarie in regime ordinario dei Centri diurni centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, le Regioni e le Province autonome possono provvedere a titolo di contributo speciale per l'anno 2021, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto, di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale."

72.8. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse degli articoli 73, 74, 75, 76, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli, è consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2-ter. Relativamente alle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le Regioni e le Province autonome possono utilizzarne in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti articoli. E' consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24.aprile 2020, n. 27".

2-quater. All'articolo 18, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione con Legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:"1-bis. Relativamente alle risorse di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome possono destinare quota parte delle risorse assegnate per un totale complessivo di 1.410 milioni di euro ad ulteriori finalità comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1."

72.9. Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. All’articolo 27 del D.Lgs. 06/05/2011, n. 68, al comma 6, lettera e), dopo la parola “regionale” aggiungere le seguenti: “e in base all’indice di deprivazione sociale”.

72.10. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2021, in deroga alla normativa vigente, le risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sono ripartite tra le regioni sulla base della popolazione residente».

72.11. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2021, per le regioni del Mezzogiorno».

72.12. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «pari a 121.370,1 milioni» *con le seguenti* «121.670,1»

b) al comma 2, sostituire le parole da «822,870 milioni di euro per l'anno 2022» *alla fine del periodo con le seguenti* «1.022,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 727,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 617,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «800 milioni» *con le seguenti* «500 milioni» *e le parole* «500 milioni di euro» *con le seguenti* «300 milioni di euro».

72.13. De Filippo, Del Barba.

Al comma 1, *sostituire le parole* «del 27 percento» *con le seguenti* «del 30,5 per cento»

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni» *con le seguenti* «550 milioni» *e le parole* «500 milioni di euro» *con le seguenti* «250 milioni di euro».

72.14. De Filippo, Del Barba.

ART. 72

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

"Art. 72-bis

1. Per l'anno scolastico 2021/2022, è istituito il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di fornire assistenza psicologica e prevenire l'insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico, tramite l'impiego di personale iscritto all'albo professionale di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, con formazione o esperienza specifica in ambito scolastico, nonché in materia di prevenzione di suicidio, atti di autolesionismo, bullismo e cyberbullismo. Tramite il predetto servizio di supporto psicologico, è autorizzata la realizzazione di è autorizzata la realizzazione di progetti di supporto tra pari, nonché progetti finalizzati a promuovere e a favorire le relazioni tra coetanei, a migliorare le competenze sociali, a favorire il supporto all'interno dei gruppi e delle formazioni sociali, nonché a incentivare l'impegno in campo sociale come strumenti per prevenire il suicidio di soggetti ad alto rischio.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 27 milioni per l'anno 2021 e 53 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 209.

3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, con proprio Decreto stabilisce il funzionamento del servizio di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse di cui al comma 2."

72.15. Di Lauro, Baroni Massimo Enrico, Romaniello, Baroni Massimo Enrico, Sarli, Giordano, Iovino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2 bis: “All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale e di telemedicina di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 30 giugno 2021 a valere sul finanziamento di cui al comma 1 ».

72.16. Carnevali.

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, sostituire le parole:* 75 e 76 *con le seguenti:* 75, 76 e 84-bis;

- *sostituire il comma 2 con il seguente:* 2. Quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dagli articoli 73, 74, 76, 82 **e 84-bis** il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di **9**22,870 milioni di euro per l’anno 2022, di 627,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 517,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente:

• *dopo l’articolo 84 aggiungere il seguente:* “84-bis. Al fine di garantire alle donne in gravidanza un accesso equo ed omogeneo su tutto il territorio nazionale alla prevenzione primaria in gravidanza, i test prenatali non invasivi sono inseriti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza. A decorrere dall’anno 2021 la somma di **100** milioni di euro del Fondo sanitario nazionale è ripartita tra le Regioni in relazione al numero medio annuo di gravidanze, calcolato sul numero di gravidanze dell’ultimo quinquennio, per la copertura delle spese relative ai test prenatali non invasivi.

• all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “700 milioni di euro per l’anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

72.17. Lorefice, Sportiello, Ianaro, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammi'.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, al fine di assicurare la promozione della ricerca in ambito sanitario, per l'anno 2021, la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,**2** per cento. L'incremento di cui al presente comma è utilizzato per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata di cui alla lettera a) del medesimo articolo 12, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "557 milioni".

72.18. Lorefice, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammi', Ruggiero.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: “3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 al fine di eliminare le prestazioni obsolete.3-ter. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 gli indicatori e parametri di riferimento, di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 febbraio 2000 , n. 56, relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, sono ridefiniti assicurando che, per ciascun periodo di monitoraggio, alcuni di essi siano fissi ed altri variabili.3-quater. Le economie derivanti dall’attuazione dei commi 3-bis e 3-ter sono finalizzate a garantire le risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza e all'adozione, entro i medesimi termini di cui al comma 3-bis, dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

72.19. Lorefice, D'Arrando, Sportiello, Ianaro, Mammi', Lapia, Ruggiero.

Dopo l’Art. 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis. (Fondo per attività trapiantologica)

Al fine di aggiornare e implementare correttamente l’Accordo n. 55/CSR del 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Revisione e aggiornamento dell’Accordo CSR del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche, sono destinati 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: 780 milioni di euro per l’anno 2021 e 480 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

72.20. Grillo, Lorefice, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammi', Fantinati, Trizzino, Dieni, D'Orso, Papiro, Suriano, Cantone Luciano, Rizzo, Penna, Sodano, Martinciglio, Giarrizzo, Saitta, Cancelleri, Scerra.

Dopo l’art 72, aggiungere il seguente:

“ART. 72-bis

(Disposizioni relative alle cure palliative domiciliari)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e in coerenza con le azioni sul rafforzamento dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall’art.1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le regioni e le province autonome potenziano le cure palliative specialistiche domiciliari, incrementando progressivamente la presa in carico di malati in condizioni di cronicità complesse e avanzate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021.

2. In attuazione dell’articolo 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire le cure palliative nell’ambito dell’attività di ricovero ordinario, si prevede l’attivazione in ambito ospedaliero di “servizi di medicina e cure palliative”. Tali servizi svolgono attività di consulenza, specialistica e al letto del paziente, attività ambulatoriale e attività in regime di ricovero attraverso posti letto di “hospice ospedaliero” che, ai sensi dell’art. 31 del citato DPCM 12 gennaio 2017, si collocano nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria territoriale anche quando operano all’interno di una struttura ospedaliera. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro della Salute, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare un decreto di aggiornamento del decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70, nel quale siano definiti gli standard minimi e massimi della disciplina cure palliative. All’onere di cui al primo periodo del presente comma, derivante dall’istituzione in sede ospedaliera dei “servizi di medicina e cure palliative” con le relative equipe di cura, pari a 23 milioni di euro per l’anno 2021 e a 46 milioni di euro annui a partire dall’anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021. Agli oneri di cui al secondo periodo del presente comma, derivanti dall’incremento dei posti letto di hospice da collocare in sede ospedaliera, pari a 26 milioni di euro per l’anno 2021 e a 52 milioni di euro annui a partire dall’anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021.

3. Le regioni e le province autonome attivano le Reti locali di cure palliative e ne garantiscono la piena operatività, anche attraverso il potenziamento e il finanziamento delle attività di coordinamento, da affidarsi ad apposite equipe dedicate che operano presso le aziende sanitarie pubbliche, così come previsto dall’Accordo sancito il 27 luglio 2020 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 118/CSR). All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, pari a 13,5 milioni di euro per l’anno 2021 e a 27 milioni di euro annui a partire dall’anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021.

72.21. Trizzino, Ruggiero, Mammi', Lapia, D'Arrando, Lorefice.

Dopo l’art 72, aggiungere il seguente:

Art. 72-bis

(Disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento

delle attività di erogazione di cure domiciliari)

“Si prevede per i servizi di cure domiciliari di cui all’articolo 22 del dPCM 12 gennaio 2017 di definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la necessità del riconoscimento dell'autorizzazione all’esercizio, dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali come disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, al testo del decreto legislativo n. 502/92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8-ter, comma 2, dopo le parole “a favore di soggetti terzi”, sono aggiunte le parole “, e per l’erogazione di cure domiciliari,”

b) all’articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole “che ne facciano richiesta,” prima delle parole “subordinatamente alla loro rispondenza” sono aggiunte le seguenti parole “nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari,”

c) all’articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole “e con i professionisti accreditati,” e prima delle parole “anche mediante intese” sono aggiunte le seguenti parole “nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l’erogazione di cure domiciliari,”

72.22. Trizzino, Ruggiero, Mammi', Lapia, D'Arrando, Lorefice.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. All’articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti “alla data del 31 dicembre 2020”

72.23. Trizzino, Ruggiero, Lapia, Mammi', D'Arrando, Lorefice.

Dopo l’art 72, aggiungere il seguente:

“ART. 72-bis

(Disposizioni in materia di cure palliative)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e in coerenza con le azioni sul rafforzamento dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall’art.1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le regioni e le province autonome potenziano le cure palliative specialistiche domiciliari, incrementando progressivamente la presa in carico di malati in condizioni di cronicità complesse e avanzate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021.

2. In attuazione dell’articolo 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire le cure palliative nell’ambito dell’attività di ricovero ordinario, si prevede l’attivazione in ambito ospedaliero di “servizi di medicina e cure palliative”. Tali servizi svolgono attività di consulenza, specialistica e al letto del paziente, attività ambulatoriale e attività in regime di ricovero attraverso posti letto di “hospice ospedaliero” che, ai sensi dell’art. 31 del citato DPCM 12 gennaio 2017, si collocano nell’ambito dell’assistenza sociosanitaria territoriale anche quando operano all’interno di una struttura ospedaliera. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro della Salute, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare un decreto di aggiornamento del decreto del Ministro della Salute 2 aprile 2015, n. 70, nel quale siano definiti gli standard minimi e massimi della disciplina cure palliative. All’onere di cui al primo periodo del presente comma, derivante dall’istituzione in sede ospedaliera dei “servizi di medicina e cure palliative” con le relative equipe di cura, pari a 23 milioni di euro per l’anno 2021 e a 46 milioni di euro annui a partire dall’anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021. Agli oneri di cui al secondo periodo del presente comma, derivanti dall’incremento dei posti letto di hospice da collocare in sede ospedaliera, pari a 26 milioni di euro per l’anno 2021 e a 52 milioni di euro annui a partire dall’anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021.

3. Le regioni e le province autonome attivano le Reti locali di cure palliative e ne garantiscono la piena operatività, anche attraverso il potenziamento e il finanziamento delle attività di coordinamento, da affidarsi ad apposite equipe dedicate che operano presso le aziende sanitarie pubbliche, così come previsto dall’Accordo sancito il 27 luglio 2020 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 118/CSR). All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, pari a 13,5 milioni di euro per l’anno 2021 e a 27 milioni di euro annui a partire dall’anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021.

4. All’articolo 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n.145 recante “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, le parole: “alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti “alla data del 31 dicembre 2020”.

72.24. Trizzino, Lapia, Mammi', Ruggiero, D'Arrando.

All’articolo 72, comma 2, sostituire le parole “per l’anno 2022, 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall’anno 2023.” con le seguenti: “a decorrere dal 2022”.

Conseguentemente, *sopprimere l'articolo 209.*

72.25. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 72 bis (RISORSE PER REMUNERAZIONE PRESTAZIONI OLTRE DEBITO ORARIO CONTRATTUALE)

1. All’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 3bis : “Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni commesse all’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. Alle suddette retribuzioni si applica l’aliquota fiscale del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.”

72.01. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 72bis (FINANZIAMENTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE)

1.All’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla lettera a) del comma 2 e del comma 3 sostituire le parole “a 80 euro” con le seguenti parole “rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive.

2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209”

72.02. De Filippo, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 72 bis (Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di € 4,13, € 5,13 e € 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi.

L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni l'anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209"

72.03. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 72-bis (RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DEGLI SPECIALIZZANDI)

“1. Il comma 5 dell’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente: *5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.* “

Conseguentemente a*gli oneri derivanti, pari a 140 milioni di euro, per l’anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209*.

72.04. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente articolo 72bis “Il comma 5 dell’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente: 5.Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.”.

72.05. Siani, Carnevali, Pini, Schiro', Rizzo Nervo, Campana.

Dopo l’articolo 72 inserire il seguente art. 72 bis(Modifiche all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9 è sostituito con il seguente:

"9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le modalità procedurali, attuative del precedente periodo, sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

Conseguentemente, all’articolo 209 le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “400 milioni per l’anno 2021 e 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” .

72.06. Campana, Bordo, Nardi, Carnevali.

Dopo l’articolo 72, inserire il seguente:

Art.72-bis. (Modifiche all’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9 è sostituito con il seguente:

"9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le modalità procedurali, attuative del precedente periodo, sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

72.07. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 72-bis (*Cure palliative*)

1. A decorrere dal 2020, al fine di garantire il potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative, comprese quelle riferite all'età pediatrica, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1 comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 100 milioni di euro annui da destinare alla realizzazione delle finalità di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38».».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 209 della presente legge.

72.08. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«ART. 72-bis

*“*1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, per il biennio 2021-2022 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione in 3 Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l’assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 e 2.000.000 per l’anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».

72.09. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 72-*bis*

(Fondo per lo studio e la cura della sindrome fibromialgica)

1. Al fine di promuovere la ricerca, anche in considerazione della riscontrata difficoltà da parte dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica nel condurre una vita sedentaria, situazione acuitasi in conseguenza delle restrizioni Covid-19, nonché al fine di garantire un'adeguata cura per gli stessi, è istituito, presso il Ministero della Salute, il "Fondo per lo studio e la cura della sindrome fibromialgica", cui è assegnata la dotazione iniziale di 10 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabili i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.».

72.010. Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-*bis*

(Disposizioni per incentivare il presidio medico piccoli centri e per il sostegno dei piccoli comuni montani)

1. Al fine di sperimentare un sistema di incentivi, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. m-quater), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per favorire la presenza dei medici di medicina generale nei centri abitati con meno di 3.000 abitanti almeno 3 giorni la settimana, è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, definisce, nei limiti delle dotazioni del Fondo, le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta per le finalità di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

72.011. Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 72 bis

(RISORSE PER REMUNERAZIONE PRESTAZIONI OLTRE DEBITO ORARIO CONTRATTUALE)

1.All’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 3bis : “Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni commesse all’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. Alle suddette retribuzioni si applica l’aliquota fiscale del 15%.

2.Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.”

72.012. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 72bis

(FINANZIAMENTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE)

1.All’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla lettera a) del comma 2 e del comma 3 sostituire le parole “a 80 euro” con le seguenti parole “rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive.

2.Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209”

72.013. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 72bis

1.All’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla lettera a) del comma 2 e del comma 3 sostituire le parole “a 80 euro” con le seguenti parole “rispettivamente a 100 euro, per l’attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi”

2.Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209”

72.014. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente

“Articolo 72 bis

(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all’Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell’articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di € 4,13, € 5,13 e € 10,26 a secondo dell’appartenenza ad uno dei sud- detti gruppi.

2. L’individuazione dei dirigenti e l’attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell’articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medi- co competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209”

72.015. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 72bis

(RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DEGLI SPECIALIZZANDI)

“1.Il comma 5 dell’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente: 5.Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. “

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.

72.016. De Filippo, Del Barba.

Dopo l'articolo 72 inserire il seguente:

«Art. 72-bis

(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post Covid)

1. All'articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.

126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma

3bis "Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15%".»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 72 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge

72.017. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 72, inserire il seguente:

Art. 72-bis. (Credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario)

1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all’ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, per un importo massimo di euro 500, in favore di:

a) in favore di nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, utilizzabile da ogni componente del nucleo familiare;

b) personale sanitario medico ed infermieristico impiegato o precedentemente impiegato direttamente nell’emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del Covid-19;

c) pazienti che sono stati ricoverati in reparti di terapia intensiva per infezione da Covid-19.

2. È ammesso l’accesso al credito di cui al presente articolo in ragione di uno solo dei titoli di cui al comma 1. Nel caso in cui un soggetto sia contemporaneamente beneficiario del credito d’imposta in base a più titoli di cui al comma 1, deve scegliere il titolo in base al quale accedere al beneficio.

3. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

5. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 106 milioni per l’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni”, con le seguenti: “694 milioni”.

72.018. Di Lauro, Baroni Massimo Enrico, D'Arrando, Sarli, Romaniello, Giordano, Iovino.

Dopo l’articolo 72, inserire il seguente:

Art. 72-bis. (Agevolazioni per personale sanitario delle isole minori)

1. Il personale sanitario assunto a qualsiasi titolo presso strutture pubbliche ospedaliere e territoriali delle isole minori, e residente o domiciliato in altro luogo, ha diritto ad un’agevolazione per facilitare il raggiungimento del luogo di lavoro.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 consiste nella riduzione del prezzo normale del biglietto per il trasporto marittimo tra uno o più porti delle isole minori e i più vicini porti continentali, ovvero in Sardegna e in Sicilia, in misura pari a quella applicata ai residenti delle isole minori medesime.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le compagnie marittime, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, conclude convenzioni con le compagnie marittime medesime e regolamenta le procedure di cui al presente articolo.

4. L'importo complessivo annuale delle riduzioni effettuate ai sensi del presente articolo, è determinato in un importo non superiore a 2 milioni di euro a partire dall'anno 2021, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, può aumentare l'importo di cui al periodo precedente sino a complessivi quattro milione di euro.

72.019. Di Lauro.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 72-bis (disposizioni in materia di utilizzo delle risorse residue dei fondi per i farmaci innovativi e oncologici innovativi)

All’articolo 1, comma 402-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l’ultimo periodo è sostituito on il seguente: “A decorrere dal 1° gennaio 2021, nel caso in cui le risorse di uno due Fondi, di cui ai commi 400 e 401, non fossero utilizzate per le finalità ivi indicate, concorrono a finanziare l’eventuale eccedenza di spesa rispetto alla dotazione dell’altro Fondo, con esclusivo riferimento allo specifico anno in cui tale eccedenza è accertata. Le eventuali risorse residue non impiegate né per le finalità dei due Fondi, né per finanziare l’eventuale eccedenza di spesa di uno dei due, confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392 della medesima legge.”.”

72.020. Ianaro, Ruggiero, Lapia, Mammi', D'Arrando, Lorefice.

Dopo l’articolo 72, inserire il seguente:

“Art. 72-bis. (Credito di imposta per servizi sanitari)

1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti dal personale sanitario di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, regolarmente iscritto al relativo ordine professionale, nonché da medici psichiatri, regolarmente iscritti all’ordine professionale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in favore di:

a) nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 15.000 euro, per un importo massimo di euro 500;

b) nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, superiore a 15.000 euro e inferiore a 25.0000 euro, per un importo massimo di euro 400.

2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile da ogni componente del nucleo familiare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al personale sanitario di cui al comma 1, rimborsato al medesimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del presente articolo da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 104,5 milioni per l’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni”, con le seguenti: “695,5 milioni”.

72.021. Di Lauro, Baroni Massimo Enrico, D'Arrando, Sarli, Romaniello, Giordano, Iovino, Lorefice, Ruggiero, Mammi', Lapia.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 72-bis

(Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale)

1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro, da destinare agli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2021; - 5.000.000;

2022: - 5.000.000;

2023: -5.000.000.

72.022. Baroni Massimo Enrico, Sportiello, Lorefice, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammi', Ruggiero.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente

«Articolo 72-bis

(Disposizioni in materia di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

"1. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e, successivamente, dall'art. 45, comma 1-bis, lett. *a)* e *b)*, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dall'art. 1, comma 269, lett. *a)*, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'art. 25, comma 4-septies, lett. *a)*, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e in deroga a quanto previsto dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le Regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento standard cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale.

1. I piani di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA), e del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni adottano misure di governo della spesa del personale volte ad assicurare la coerenza dei piani approvati, con i piani triennali dei fabbisogni di personale, che i rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale adottano ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

72.023. Pastorino, Stumpo.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente:

“Articolo 72-bis

1. All’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

<<3-bis : “Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni commesse all’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione.

Alle suddette retribuzioni si applica l’aliquota fiscale del 15%.>>”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 10.000.000

2022 -

2023 -

72.024. Russo Paolo, Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente:

“Articolo 72-bis

1. “All’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla lettera a) del comma 2 e del comma 3 sostituire le parole “a 80 euro”, con le seguenti parole “rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive”

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 milioni”

72.025. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente:

“Articolo 72-bis

1. All’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla lettera a) del comma 2 e del comma 3 sostituire le parole “a 80 euro”, con le seguenti parole “rispettivamente a 100 euro, per l’attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi”

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 milioni”

72.026. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente:

“Articolo 72-bis

1. All’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma3bis “Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l’abbattimento delle liste di attesa, si applica l’aliquota fiscale del 15%”.

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 milioni”

Conseguentemente,

all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “500 milioni” e le parole: “500 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “200 milioni”.

72.027. Russo Paolo.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

"Articolo 72-bis

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gen- naio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di € 4,13, € 5,13 e € 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud- detti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale"

Conseguentemente

All'articolo 68, sostituire le parole "196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni", con le parole "96,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 77,3 milioni"

Conseguentemente,

all'articolo 209, le parole: "800 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500 milioni" e le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni".

72.028. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente:

“Articolo 72-bis

1. Per tutti gli eventi dannosi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla Sars – COV-2, gli esercenti le professioni sanitarie non rispondono civilmente e per responsabilità amministrativa per danno erariale all’infuori dei casi in cui l’evento dannoso sia riconducibile a condotte poste in essere con dolo.

2. Gli eventi dannosi di cui al comma 1, non danno altresì luogo a fatti punibili ai sensi della legge penale, all’infuori dei casi in cui l’evento sia riconducibile a condotte poste in essere con dolo.

72.029. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente:

“Articolo 72-bis

1. Al fine di garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi durante l’emergenza Sars Cov2, al momento del completamento dei concorsi a tempo indeterminato, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato saranno assunti a tempo indeterminato dall’Azienda presso cui prestano servizio, secondo l’ordine di graduatoria; analogamente, al conseguimento della specializzazione, gli specializzandi presenti nella graduatoria separata del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, sa- ranno assunti a tempo indeterminato dall’Azienda che ha conferito l’incarico, secondo l’ordine di graduatoria

72.030. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente:

“Articolo 72-bis

1. Il comma 5 dell’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente:

<<5.Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.>>”

72.031. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 72-bis

1. All’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

<<3-bis : Per tutto il perdurare dello stato di emergenza, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni commesse all’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, è consentito ai dirigenti medici e sanitari effettuare orario aggiuntivo ai limiti di orario di lavoro, previsti dalla normativa vigente, e dai CCNL, 38 ore, per i quali la tariffa oraria è stabilita in 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione.

Alle suddette retribuzioni si applica l’aliquota fiscale del 15%.>>

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 10.000.000

2022

2023

72.032. Bagnasco, Novelli, Versace, Mandelli, Mugnai.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 72-bis

(liste d’attesa e finanziamento per prestazioni aggiuntive)

1. All’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla lettera a) del comma 2 e del comma 3, sostituire le parole “a 80 euro” con le seguenti parole “rispettivamente a 100 euro, se effettuate in giorni feriali ed in orario diurno, 120 euro per i giorni prefestivi, festivi e le ore serali (dopo le ore 20), 150 euro per le ore serali festive e prefestive”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 20.000.000

2022

2023

72.033. Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Mandelli.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 72-bis

(liste d’attesa e finanziamento per prestazioni aggiuntive)

1. “All’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla lettera a) del comma 2 e del comma 3 sostituire le parole “a 80 euro” con le seguenti parole “rispettivamente a 100 euro, per l’attività ordinaria, lasciando alla contrattazione aziendale la determinazione per gli altri casi”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 20.000.000

2022

2023

72.034. Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Mandelli.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 72-bis

1. All’articolo 29 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

<<3-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettua-zione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l’abbattimento delle liste di attesa, si applica l’aliquota fiscale del 15%>>.

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 20.000.000

2022

2023

72.035. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Mandelli.

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente articolo:

"Articolo 72-bis

(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'Articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1 gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di € 4,13, € 5,13 e € 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei suddetti gruppi.

2.L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3.Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale"

Conseguentemente

All'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" e "500 milioni", rispettivamente con le parole "570 milioni" e "270 milioni"

72.036. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Mandelli.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 72-bis

1. Per tutti gli eventi dannosi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla Sars – COV-2, gli esercenti le professioni sanitarie non rispondono civilmente e per responsabilità amministrativa per danno erariale all’infuori dei casi in cui l’evento dannoso sia riconducibile a con-dotte poste in essere con dolo.

2. Gli eventi dannosi di cui al comma 1, non danno altresì luogo a fatti punibili ai sensi della legge penale, all’infuori dei casi in cui l’evento sia riconducibile a condotte poste in essere con dolo.

72.037. Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Mandelli.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 72-bis

1. Al fine di garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi durante l’emergenza Sars-Cov-2, al momento del completamento dei concorsi a tempo indeterminato, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato sono assunti a tempo indeterminato dall’Azienda presso cui prestano servizio, secondo l’ordine di graduatoria; analogamente, al conseguimento della specializzazione, gli specializzandi presenti nella graduatoria separata del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, sa-ranno assunti a tempo indeterminato dall’Azienda che ha conferito l’incarico, secondo l’ordine di graduatoria.”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “300 milioni” e “50 milioni”

72.038. Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Mandelli.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 72-bis

1. Al fine di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza per tutti i cittadini, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni che presentano livelli di erogazione delle prestazioni insufficienti al soddisfacimento dei fabbisogni, possono stipulare accordi in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto legge 95 del 2012, modificato dall'articolo 1, comma 574 della legge n. 208 del 2015 e dall'articolo 45 comma 1-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni regionali presenti negli atti di programmazione. Per garantire l’invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, le Regioni provvedono ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.

72.039. D'Attis.

Dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 72-bis

(incarichi a tempo determinato dei medici in formazione specialistica)

1. Il comma 5 dell’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito dal seguente: <<5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.>>”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “700 milioni” e “400 milioni”

72.040. Bagnasco, Novelli, Mugnai, Mandelli, D'Attis, Bond.

Articolo 73

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1.bis. Le disposizioni e gli effetti del Titolo V del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti la disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater,15 quinquies e 15 sexies e successivi si applicano anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui agli articoli n. 6 e n.7 della Legge n. 251 del 2000».

73.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’articolo 73 dopo le parole “del servizio sanitario nazionale” aggiungere le seguenti “e quelle equiparate”

Conseguentemente

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dalla maggiore spesa di cui al comma 1, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209.

73.2. Rospi, Longo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“3. L’articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente:

2. Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.’”

L’emendamento non produce oneri a carico del bilancio dello stato.

73.3. Fioramonti.

Al comma 2, *aggiungere*, *in fine*, *il seguente periodo:* «Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario».

73.4. Plangger, Gebhard, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l’art 73, aggiungere il seguente:

“ART. 73-bis

(Disposizioni in materia di detrazione premi assicurativi)

“Al comma 1, dell’articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e ss. mm., dopo la lettera “f-bis)” aggiungere la seguente: “f-ter) i premi per assicurazioni professionali , nella misura del 50 per cento , aventi ad oggetto attività medico sanitaria”.

73.5. Trizzino.

Al comma 2, *aggiungere*, *in fine*, *il seguente periodo:* "Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario."

73.6. Sutto, Cattoi Vanessa, Binelli, Loss.

L'articolo 73 è sostituito dal seguente:

"Art. 73 (Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri, delle ostetriche, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, alle esercenti la Professione di Ostetrica dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità sanitaria specifica annua da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

3. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli esercenti le Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità sanitaria specifica annua da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

4. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui ai commi 1,2 e 3 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2021.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021. Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge è ridotto di 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

73.8. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1 bis: L’indennità di esclusività di cui al comma 1 compete, con decorrenza 1° gennaio 2021, anche ai dirigenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 251/00 nella misura già prevista per gli altri profili professionali della dirigenza sanitaria.

73.9. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Campana, Schiro'.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è riconosciuta altresì ai dirigenti delle professioni sanitarie e ai professionisti sanitari del comparto della sanità, nessuno escluso. La misura e la disciplina dell'indennità di esclusività da attribuire, con decorrenza 1° gennaio 2021, ai dirigenti delle professioni sanitarie e ai professionisti sanitari di cui al primo periodo è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 850 milioni di euro.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede

a) quanto a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

b) quanto a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

73.10. Boldi, Cattoi Vanessa, Tiramani, Ribolla, Lorenzoni Eva, Frassini, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "27 per cento" *con le seguenti:* "35 per cento";

a) al comma 2, sostituire le parole "500 milioni di euro" *con le seguenti* "600 milioni di euro".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: "*di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* "di 700 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

73.11. Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Il secondo periodo del comma 687, dell’articolo 1, della legge 145 del 2018, è soppresso.”

73.12. Baldino, Berti.

All’articolo 73, apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole “Servizio sanitario nazionale,”, aggiungere le parole “compresi gli ospedali equiparati e inseriti nei piani sanitari regionali che applicano il contratto pubblico,”

- il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede per 500 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021, e per 100 milioni a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

73.13. Mandelli, Novelli, Occhiuto, Bagnasco.

All’articolo 73, apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole “veterinaria e sanitaria”, aggiungere le parole “nonché delle altre professioni sanitarie tecniche, tecniche sanitarie di radiologia medica, della riabilitazione e della prevenzione”

- il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede per 500 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021, e per 200 milioni a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

73.14. Mandelli, Novelli, D'Attis, Bagnasco, Bond, Versace, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 73 aggiungere il seguente:

«Articolo 73-bis

1. Alla Tabella A Parte III del Decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: 114¿bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75.00.00).»

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

73.01. Gemmato, Trancassini, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 73-*bis*

(Rimozione contribuzione obbligatoria ENPAM)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), cessa di essere obbligatoria. La contribuzione può proseguire su base volontaria.».

73.02. Iovino.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: 73-bis *(Disposizioni in materia di indennità* dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei professionisti sanitari tecnici, della riabilitazione e della prevenzione*).* 1. Per le medesime finalità di cui all'art.73 comma 1, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità e dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei professionisti sanitari tecnici, della riabilitazione e della prevenzione con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 15 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, valutati in 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "718 milioni di euro per l'anno 2021 e 418 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

73.03. Mammi', Ianaro, Lorefice, D'Arrando, Lapia, Ruggiero.

Dopo l’articolo 73, inserire il seguente:

Art. 73 bis

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici INAIL)

“ 1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all’articolo 73, a titolo di indennità di esclusività”

Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione degli importi previsti all’articolo 209. Conseguentemente ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per l’anno 2021, di 50 milioni di euro per l’anno 2022 e di 50 milioni di euro per l’anno 2023””

73.04. Pentangelo.

Dopo l’articolo 73, inserire il seguente:

“Art. 73 bis

(Misure per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale necessarie per fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi)

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, garantire l'erogazione dei livelli essenziali e fronteggiare la carenza di medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le misure previste dall'articolo 30-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono estese anche ai medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione degli importi previsti all’articolo 209. Conseguentemente ridurre gli importi ivi previsti di 10 milioni di euro per l’anno 2021, di 10 milioni di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023””

73.05. Pentangelo.

Dopo l’articolo 73, inserire il seguente:

“Art. 73 bis

(Prolungamento in servizio dei medici dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per garantire la miglior tutela della salute dei lavoratori in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,)

2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, garantire l'erogazione dei livelli essenziali e fronteggiare la carenza di medici dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le misure previste dall'articolo 30-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono estese anche ai medici Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione degli importi previsti all’articolo 209. Conseguentemente ridurre gli importi ivi previsti di 10 milioni di euro per l’anno 2021, di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 5 milioni di euro per l’anno 2023””

73.06. Pentangelo.

Dopo l’articolo 73, aggiungere il seguente:

“Articolo 73-bis

1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia in attuazione di quanto previsto dalla Legge 208/2015 come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50”.

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 m

73.07. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 73 inserire il seguente

Art. 73 bis

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)

“Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all’articolo 73, a titolo di indennità di esclusività”.

73.08. Mandelli.

Articolo 74

L’articolo 74 è sostituito dal seguente:

Art. 74
(Disposizioni in materia di retribuzione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale e appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, nell’ambito della propria contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo amministrazione di 420 milioni di euro, una indennità di specificità professionale da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell’indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 420 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

74.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

“Art. 74-bis

(Bonus in favore dei lavoratori delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica dipendenti o collaboratori delle strutture private)

1. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi, ai lavoratori delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica dipendenti di strutture private, è concesso un bonus mensile pari a 100 euro.

2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, il bonus di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di gennaio 2021.

3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il medesimo bonus è concesso, per l’anno 2021, sotto forma di detrazione dall’imposta sul reddito, a prescindere dal regime fiscale, ai collaboratori autonomi delle strutture private esercenti le professioni di cui al comma 1.

2. Conseguentemente, per far fronte al relativo onere, stimato in euro 50 milioni per l’anno 2021, ridurre della corrispondente somma il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.”

74.2. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’articolo 74, al comma 1, dopo le parole “del Servizio sanitario nazionale” aggiungere le seguenti “ed equiparate”.

Conseguentemente

Conseguentemente

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

2-bi. Agli oneri derivanti dalla maggiore spesa di cui ai commi 1 e 2, valutati in 65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209.

74.3. Rospi, Longo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario».

74.4. Plangger, Gebhard, Schullian, Rossini Emanuela.

Sostituire l’articolo 74 con il seguente

«Articolo 74 (Disposizioni in materia di retribuzione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale e appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, nell’ambito della propria contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo amministrazione di 420 milioni di euro, una indennità di specificità professionale da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell’indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 420 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato»

74.5. Miceli.

All’articolo 74, dopo il comma 3, aggiungere il seguente

«3-*bis*. Al Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184 dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Articolo 2-*bis* (Riscatto degli anni di iscrizione all’ordine dei medici)

1 . Gli iscritti alla cassa pensioni sanitari sono ammessi a riscattare, a domanda senza limiti, i periodi di appartenenza agli albi professionali che non siano contemporanei a periodi già assicurati presso la predetta cassa”».

74.6. Miceli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario."

74.7. Sutto, Cattoi Vanessa, Binelli, Loss.

al comma 1, sostituire “335 milioni di euro” con “528.000.000 euro per l’anno 2021, di 525.760.923 euro per l’anno 2022, di 525.760.923 euro per l’anno 2023”

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2021	2022	2023
CP: -528.000.000	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.000.000	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

74.8. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2 dell'art. 74 aggiungere i seguenti commi:

"Comma 2-bis. Al personale sanitario di cui al comma 1, in deroga all'art. 31, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità, ed al personale ad esso equiparato, a decorrere dal 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, la maggiorazione per le prestazioni di lavoro straordinario è pari al 25% per lavoro straordinario diurno, al 40% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo), al 60% per lavoro straordinario notturno-festivo."

Comma 2-ter: E' equiparata al personale sanitario di cui al comma 1 la figura dell'autista soccorritore. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "autista soccorritore" si intende l'operatore che svolge attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e visivo a luci lampeggianti blu e salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) accertamento dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidato;

c) conoscenza e corretto utilizzo di tutti i presìdi sanitari a bordo;

d) comunicazioni radio-telefoniche, utilizzo dei sistemi informatizzati di comunicazione;

e) lettura della cartografia, conoscenza e utilizzo dei sistemi di navigazione e di posizionamento globale (GPS);

f) comunicazione con la centrale operativa (CO) 118 e altri mezzi di soccorso e con l'area di emergenza pronto soccorso degli ospedali;

g) comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza;

h) collaborazione nell'intervento del soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento.".

All'onere derivante dal presente articolo, si provvede nel limite di 500 milioni di euro annui a partire dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'art. 209 della presente legge.

74.9. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sostituire le parole “335 milioni” con le seguenti: “700 milioni”.

Conseguentemente agli oneri eccedenti derivanti dalla suddetta modifica, pari ad euro 365 milioni, si interviene mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

74.10. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Al comma 2, dopo le parole “contrattazione collettiva nazionale” aggiungere le seguenti: “da tenersi non oltre i sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.

74.11. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

All’articolo 74, sono apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1 sostituire le parole “335 milioni” con le seguenti: “700 milioni”;
2. al comma 2 dopo le parole “contrattazione collettiva nazionale” aggiungere le seguenti: “da tenersi non oltre i sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.

Agli oneri eccedenti derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 365 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

74.12. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Al comma 1, *sostituire le parole* «335 milioni» *con le seguenti* «del 535 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «800 milioni» *con le seguenti* «600 milioni» *e le parole* «500 milioni di euro» *con le seguenti* «300 milioni di euro».

74.13. De Filippo, Del Barba.

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, sostituire le parole "*agli infermieri dipendenti" *con le seguenti:* "ai professionisti sanitari dipendenti"*, le parole: "*335 milioni di euro" *con le seguenti:* "735 milioni di euro" *e le parole* "indennità di specificità infermieristica" *con le seguenti:* "indennità di specificità";

b) al comma 3, *sostituire la parola* "335" *con la seguente:* "735".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: "*di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* "di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

74.14. Boldi, Cattoi Vanessa, Tiramani, Ribolla, Lorenzoni Eva, Frassini, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: “infermieri” aggiungere le seguenti: “e i tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”;

b) sopprimere le parole: “di specificità infermieristica”.

74.15. Licatini, D'Arrando, Lapia, Ruggiero, Mammi'.

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, è riconosciuta, altresì, nei limiti dell’importo complessivo anno lordo di 300 milioni di euro, una indennità specifica per gli operatori socio sanitari dipendenti dagli enti e dell’aziende del Servizio sanitario nazionale, da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

- al comma 2, sostituire le parole: dell'indennità di cui al comma 1 con le seguenti: delle indennità di cui ai commi 1 e 1-bis;

- al comma 3, sostituire le parole: 1 e 2, pari a 335 milioni con le seguenti: 1, 1-bis e 2, pari a 635 milioni

Conseguentemente:

• alla rubrica dell’articolo dopo la parola: infermieri aggiungere le seguenti: e degli operatori socio sanitari;

• all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “500 milioni di euro per l’anno 2021 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

74.16. Lapia, Mammi', Ruggiero, D'Arrando, Ianaro, Lorefice, Grillo.

Sostituire l'articolo con il seguente: <<Articolo 74 (Disposizioni in materia di retribuzione degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e degli operatori socio-sanitari)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e agli operatori socio-sanitari (OSS) di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità e al comparto funzioni locali, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 700 milioni di euro, un'indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. L'indennità di cui al comma 1 è esteso anche agli infermieri e agli operatori socio-sanitari dipendenti di residenze sanitarie assistenziali (RSA) e dipendenti dei centri residenziali di servizi per anziani a gestione pubblica.

3. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 e comma 2 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Conseguentemente:

• all'articolo 72, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole 121.370,1 milioni di euro con le seguenti: 121,735,1 milioni di euro;

a*l comma 2, le sostituire parole*: 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui *con le seguenti:* 1.187,87 milioni di euro per l'anno 2022, di 892,07 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 782,87 milioni di euro annui

• *all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole* "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "**435** milioni di euro per l'anno 2021 e 1**35** milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

74.17. D'Arrando, Sportiello, Lorefice, Ianaro, Lapia, Mammi', Ruggiero.

All'articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole “335 milioni di euro” con le seguenti:”455 milioni di euro”.

Conseguentemente:

• all’articolo 72, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole 121.370,1 milioni di euro con le seguenti: 121.490,1 milioni di euro;

al comma 2, le sostituire parole: 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui con le seguenti: 942,87 milioni di euro per l'anno 2022, di 647,07 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 537,87 milioni di euro annui

• all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “680 milioni di euro per l’anno 2021 e 380 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

74.18. Mammi', Lapia, Ianaro, Lorefice, Ruggiero, D'Arrando.

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Articolo 74

(Disposizioni in materia di retribuzione degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e degli operatori socio-sanitari)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e agli operatori socio-sanitari (OSS) di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità e al comparto funzioni locali, è riconosciuta, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 700 milioni di euro, un'indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. L'indennità di cui al comma 1 è esteso anche agli infermieri e agli operatori socio-sanitari dipendenti di residenze sanitarie assistenziali (RSA) e dipendenti dei centri residenziali di servizi per anziani a gestione pubblica.

3. Le misure e la disciplina dell’indennità di cui al comma 1 e comma 2 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

74.19. Sportiello, Lorefice, Mammi', Lapia, Ruggiero.

Alla rubrica dell'art. 74, sostituire le parole "degli infermieri del servizio sanitario nazionale" con le parole "degli operatori sanitari di cui all'art. 1 della Legge 1 febbraio 2006, n.43 dipendenti del Servizio sanitario nazionale"

Conseguentemente al comma 1, sostituire le parole:

- "agli infermieri" con le seguenti "agli operatori sanitari di cui all'art. 1 della Legge 1 febbraio 2006, n.43";

- "di 335 milioni" con le seguenti " di 1.005 milioni";

- sopprimere la parola "infermieristica";

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole:

"pari a 335 milioni" con le seguenti "pari a 1.005 milioni".

74.20. Menga, Lorefice, Ruggiero, Mammi', Lapia, D'Arrando, Ianaro.

Sostituire l'articolo con il seguente: Art. 74. (Disposizioni in materia di retribuzione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale e appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, nell'ambito della propria contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 420 milioni di euro, una indennità di specificità professionale da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "715 milioni di euro per l'anno 2021 e 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

74.21. Mammi', Ruggiero, Lapia, Ianaro, Lorefice, D'Arrando.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “Servizio sanitario nazionale” aggiungere le seguenti: “nonché degli operatori socio sanitari”;

b) al comma 1 sostituire le parole “335 milioni” con le seguenti: “650 milioni”;

c) al comma 3 sostituire le parole “335 milioni” con le seguenti: “650 milioni”;

d) alla rubrica dopo le parole “Servizio sanitario nazionale” aggiungere le seguenti: “e degli operatori socio sanitari”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “485 milioni”.

74.22. Lovecchio, D'Arrando, Lapia, Mammi', Ruggiero.

Sostituire la rubrica e il testo dell'articolo 74 con il seguente:

"ART. 74 (Disposizioni in materia di retribuzione delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale e appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, nell'ambito della propria contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo amministrazione di 420 milioni di euro, una indennità di specificità professionale da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.".

74.23. Pastorino, Stumpo.

Al comma 1, sostituire le parole: “335 milioni di euro” con le seguenti: “1.675 milioni di euro”;

Conseguentemente,

sostituire il comma 3 con il seguente: “3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, pari a 1.675 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede quanto a 335 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e quanto a 1.340 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”.

74.24. Tiramani.

Al comma 1, dopo le parole: “attività svolte, agli infermieri” aggiungere: “ai tecnici sanitari, della riabilitazione e della prevenzione” e conseguentemente sostituire: “335” con: “400”.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “735 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti: “435 milioni”.

74.25. Russo Paolo.

Al primo comma sopprimere il periodo “è riconosciuta, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, un’indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale” e sostituirlo con il seguente: “è riconosciuta, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 2700 milioni di euro, un’indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale”

All'onere derivante pari a 2.700 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

74.26. Pentangelo.

Articolo 74

Al comma 1, dopo le parole “Servizio sanitario nazionale,”, aggiungere le parole “compresi gli ospedali equiparati e inseriti nei piani sanitari regionali che applicano il contratto pubblico”

74.27. Mandelli, Novelli, Occhiuto, Bagnasco, Bond, Mugnai, Prestigiacomo.

All’articolo 74, apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, sostituire le parole “335 milioni”, con le parole “1.000 milioni”;

- il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. A parziale copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede per 335 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, e 465 milioni a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 milioni”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 100.000.000

2022 - 100.000.000

2023 - 100.000.000

74.28. Novelli, Occhiuto, Bagnasco, Mandelli, Mugnai, Versace.

All’articolo 74, apportare le seguenti modifiche:

- al comma 1, sostituire le parole “335 milioni”, con le parole “1.500 milioni”;

- il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. A copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede con le disposizioni di cui al successivo comma.

3-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

4. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell’imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione del presente articolo.”

74.29. Ripani, Novelli, Bagnasco, Occhiuto, Mandelli, Mugnai, Versace.

Articolo 74-bis

(Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»)

1. In ciascuna regione è istituito il Sistema di emergenza sanitaria territoriale « 118 », di seguito denominato « Sistema », al fine di garantire, con carattere di appropriatezza e di massima tempestività, il soccorso professionale nelle situazioni di emergenza e urgenza. Il Sistema non confluisce nel Numero unico di emergenza (NUE).

2. Il Sistema è costituito dalla centrale operativa « 118 », con annessa sala operativa, dotata di ambienti idonei alle attività svolte, dalle postazioni territoriali, dalle risorse umane e professionali ad esso assegnate e dal centro direzionale di coordinamento e di gestione al fine di garantire le attività di emergenza sanitaria nel territorio di competenza, secondo criteri di efficienza organizzativa e di efficacia dei risultati.

3. Il Sistema è istituito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è organizzato a livello territoriale ai sensi di quanto disposto dal comma 7.

4. La centrale operativa « 118 » è un'unità operativa complessa. Alla direzione della centrale operativa « 118 » possono accedere, con le modalità previste dalla vigente normativa per il conferimento degli incarichi quinquennali della dirigenza medica, i laureati in medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, in anestesia e rianimazione e titoli equipollenti.

5. Il direttore della centrale operativa è anche direttore del Sistema.

6. Il Sistema, in quanto macrostruttura ad elevata complessità gestionale, è strutturato a valenza dipartimentale.

7. Il Sistema è organizzato su base provinciale in conformità ai seguenti parametri: a) popolazione servita: minimo 300.000 abitanti e massimo 1.500.000 abitanti; b) postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato: minimo 12 e massimo 30.

8. Il numero di postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato è stabilito in base ai seguenti criteri: a) popolazione servita: minimo 15.000 abitanti e massimo 70.000 abitanti; b) estensione del territorio: minimo 200 chilometri quadrati (kmq) e massimo 300 kmq; c) tempi medi di impegno: minimo 5-6 ore su 24 ore e massimo 12 ore su 24 ore; d) tempi di intervento nei casi classi-ficati come codici gialli e rossi: massimo 20 minuti.

9. I medici del Sistema sono assunti mediante le procedure concorsuali previste per la dirigenza medica. In mancanza di candidati possono essere attribuiti incarichi a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 23 marzo 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2006.

10. I medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano presso il Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro a tempo inde-terminato e con rapporto convenzionale stipulato ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale di cui al comma 1 transitano nella dirigenza medica, previa domanda e prova di valutazione svolta da un'apposita commissione presieduta dal direttore del medesimo Sistema.

11. I medici del Sistema assegnati alle centrali operative « 118 » svolgono, oltre alle ordinarie attività mediche, compiti specifici di coordinamento e di supervisione delle attività delle medesime centrali nonché di verifica, in tempo reale, della qualità dei servizi e delle cure prestati nonché della formazione professionale del personale assegnato, in conformità agli indirizzi e alle direttive del direttore della centrale operativa.

12. Gli infermieri del Sistema sono assunti mediante procedure concorsuali pubbliche. Gli infermieri del Sistema assegnati alle centrali operative « 118 » devono possedere una formazione professionale nell'area dell'emergenza. Ad ogni centrale operativa « 118 » sono assegnati almeno due infermieri.

13. In ciascuna centrale operativa « 118 » è garantita la presenza di almeno un'unità di personale amministrativo dipendente dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

14. 1. Per i mezzi mobili di soccorso il Sistema si avvale di personale formato per le funzioni di autista soccorritore. Per tali funzioni il Sistema può altresì stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato.

15. Il personale medico e infermieristico e gli autisti soccorritori dipendono giuridicamente e funzionalmente dal Sistema e i relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.

16. Il Sistema è articolato nelle seguenti aree: a) gestione del rischio; b) gestione della qualità dei servizi prestati e delle attività svolte; c) formazione del personale; d) gestione delle maxiemergenze; e) soccorsi speciali; f) comunicazione e divulgazione della cultura dell'emergenza.

17. Presso ogni regione è istituito il comitato regionale del Sistema, di seguito denominato « comitato », composto da:

a) i direttori delle centrali operative « 118 »;

b) almeno due rappresentanti dei dirigenti medici delle centrali operative « 118 » sostituiti ogni due anni a rotazione;

c) almeno due medici di medicina generale nominati dai direttori delle centrali operative « 118 » sostituiti ogni due anni a rotazione;

d) almeno due coordinatori infermieri nominati dai direttori delle centrali operative « 118 » sostituiti ogni due anni a rotazione;

e) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato convenzionate, indicati dalle organizzazioni medesime, sostituiti ogni due anni a rotazione;

f) altre figure ritenute utili o necessarie in base alla programmazione delle attività del Sistema.

18. Il comitato nomina al suo interno il presidente fra i direttori delle centrali operative « 118 » con funzioni di coordina-mento delle riunioni e della loro indizione, di promozione di iniziative per migliorare le attività e le funzioni dell'emergenza sanitaria territoriale nonché di relazione con le istituzioni regionali per rappresentare le istanze comuni e le proposte di miglioramento. La durata dell'incarico è biennale ed è svolta a rotazione tra i direttori delle centrali operative « 118 ».

19. Il comitato ha il compito di:

a) uniformare le attività svolte dalle centrali operative « 118 » e di favorire le integrazioni funzionali e operative;

b) valutare la congruità degli aspetti organizzativi comuni e individuare possibili interventi migliorativi;

c) elaborare linee guida comuni di intervento e di interoperatività;

d) proporre e uniformare le attività di formazione del personale;

e) definire i piani di comune interesse per le maxiemergenze e le relative modalità di gestione;

f) definire gli aspetti che richiedono il coinvolgimento di enti e di strutture esterni e le modalità di rapporto con essi;

g) elaborare l'analisi congiunta delle esigenze del territorio e formulare proposte per rendere più efficace la risposta in emergenza;

h) formulare proposte al fine di migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del Sistema.

74.30. Labriola.

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art 74-*bis*

(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

L'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 4 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020. Il presente articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.»

74.01. Baldelli, Terzoni, Patassini, Pezzopane, Trancassini, Fregolent, Muroni, Schullian, Fontana Gregorio, D'Uva, Cirielli.

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art 74-*bis*

(Destinazione ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

Allo scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi dal Covid-19, l'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge. Il presente articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.»

74.02. D'Uva, Fontana Gregorio, Cirielli, Carfagna, Spadoni, Rampelli, Rosato, De Maria, Tateo, Colucci, Liuni, Pastorino, Comaroli, Iovino, Daga, Cancelleri, Amitrano, Scoma.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 74-bis.

(Attività dei medici universitari).

1. All’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9-bis. Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono compiti assistenziali ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e che abbiano esercitato l’opzione per l’attività extra-muraria si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 15-quater del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con facoltà di mantenere il regime di tempo pieno. Non si applicano le disposizioni in contrasto e incompatibili con il contenuto del presente comma.

74.03. Navarra.

Dopo l’articolo è inserito, seguente:

“Art 74 bis

(Disposizioni in materia di retribuzione dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, ai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e agli operatori delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità è definita, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo amministrazione di 300 milioni di euro, una indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell’indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell’art. 209.

74.04. Del Barba.

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

Articolo 74-bis *(Nuove norme sul personale pubblico vittima del dovere)*

1. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 564 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che abbiano contratto infermità` permanentemente invalidanti pari o superiore all'ottanta per cento o siano decedute, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata da Covid- 19.

2. Le disposizioni della Legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità` pari o superiore all'ottanta per cento, nonche´ ai familiari superstiti, cosi` come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.

3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

4. Le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

5. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

6. Ai fini di cui ai commi precedenti, nel limite massimo di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle Finanze provvede all'emanazione di un decreto che, nei limiti della dotazione, provveda alla individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

74.05. Del Barba.

Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

“74-bis (Disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei sanitari)

I sanitari di cui all’articolo 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, previa comunicazione al datore di lavoro, possono svolgere attività libero professionale intra muraria ed extra muraria in deroga alle disposizione del presente articolo 53, in deroga all’articolo 13, comma 2 e articolo 60 del DPR 10 gennaio 1957 n°3 nonché in deroga all’articolo 2105 del codice civile.”

74.06. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis

1. Con decorrenza 1 gennaio 2021, al fine di riconoscere la valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, da tutte le professioni sanitarie e sociosanitarie, ivi compresi gli stessi operatori socio sanitari e comunque personale non indicato nei commi 73 e 74, operanti nelle aziende e negli enti del Servizio Sanitario Nazionale, è riconosciuta, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 300 milioni di euro, un’indennità di specificità quale parte del trattamento economico fondamentale.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 300 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

74.07. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

art. 74-bis (Inquadramento del Pedagogista nel SSN)

Il personale dell’area pedagogica previsto obbligatoriamente quale requisito minimo nell’equipe pluridisciplinare nei centri di riabilitazione di cui al D.P.R. del 14 gennaio 1997 è individuato nella figura pedagogista di cui agli artt. 1, Commi 594 e 595 della Legge del 27 dicembre 2017 n° 205 e 1, Comma 517 della Legge 30 dicembre 2018 n° 145.

74.08. Manca Alberto.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Articolo 74-bis (Bonus al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari)

1. Al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari impiegati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nelle residenze assistenziali sanitarie (RSA) e nei centri residenziali di servizi per anziani a gestione privata, è riconosciuta una indennità per il primo trimestre del 2021 pari a 750 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse di cui all’articolo 209, comma 1, della presente legge

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “600 milioni”.

74.09. D'Arrando, Lorefice, Sportiello, Mammi', Lapia, Ruggiero, Ianaro.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 74-bis

(Bonus al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari)

1. Al personale infermieristico e agli operatori socio-sanitari impiegati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nelle residenze assistenziali sanitarie (RSA) e nei centri residenziali di servizi per anziani a gestione privata, è riconosciuta una indennità pari a 250 euro per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «765 milioni».

74.010. Sportiello, Lorefice, Lapia, Mammi', Ruggiero.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: 74 - bis (Disposizioni in materia di retribuzione dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei professionisti sanitari tecnici, della riabilitazione e della prevenzione del Servizio sanitario nazionale)

1.Nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, per le medesime finalità di cui all'art. 74 comma 1, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 82 milioni di euro, un'indennità di specificità per i tecnici sanitari di radiologia medica e per i professionisti sanitari tecnici, della riabilitazione e della prevenzione da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2.Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "718 milioni di euro per l'anno 2021 e 418 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

74.011. Mammi', Lapia, Ruggiero, Ianaro, Lorefice, D'Arrando.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Articolo 74 - bis

(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 120 sull'esercizio della libera professione delle professioni sanitarie)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 120, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

“Art. 1-bis

(Attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche possono esercitare attività libero-professionale, anche intramuraria, in forma singola o associata secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi della possibilità di cui al comma 1 al di fuori dell'orario di servizio.

3. Il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale.

4. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, sono ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per i redditi di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”.

74.012. Mammi', Sportiello, Lapia, Ruggiero, D'Arrando.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 74-bis

(Disciplina specialistica della medicina dell'emergenza-urgenza)

1. Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali ai dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso, a partire dal 2021 è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.

2. Per i medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 si prevede, per le analoghe motivazioni di cui al comma 1, lo stanziamento di 35 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 2, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «758 milioni di euro per l'anno 2021 e di 458 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

74.013. Sportiello, Lorefice, Lapia, Mammi', Ruggiero.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: 74-bis. (Inquadramento del Pedagogista nel SSN). Il personale dell’area pedagogica, previsto obbligatoriamente quale requisito minimo nell’equipe pluridisciplinare nei centri di riabilitazione di cui al D.P.R. del 14 gennaio 1997, è individuato nella figura pedagogista di cui agli articoli 1, commi 594 e 595 della legge del 27 dicembre 2017 n° 205 e 1, comma 517 della legge 30 dicembre 2018 n° 145.

74.014. Manca Alberto, Ruggiero, Mammi', Lapia, D'Arrando.

Dopo l’articolo 74 aggiungere il seguente:

Art. 74-bis

1. A tutti gli esercenti le professioni sanitarie, operanti nelle aziende e negli enti del Servizio Sanitario Nazionale, non indicati nei commi 73 e 74 del presente testo, è riconosciuto con finalità di valorizzazione delle competenze svolte, un’indennità di specificità quale parte del trattamento economico fondamentale nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 250 milioni di euro.

Conseguentemente all’articolo 209, sostituire le parole “800 milioni di euro” con le seguenti: “550 milioni di euro”.

74.015. Misiti, Ruggiero, Mammi', Lapia, D'Arrando, Lorefice.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 74 bis

(Istituzione di borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario)

1. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per l’erogazione di borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del Covid-19 nel corso dell’anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza, in essere o futura, del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 55.

74.016. Toccalini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente

“Articolo 74-bis

(Disposizioni in materia di indennità per le vittime del dovere)

1. Le disposizioni della Legge 3 agosto 2004, n. 206 si applicano alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità` pari o superiore all’80% nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.
2. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 564 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 i lavoratori del comparto sanitario nonché i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19 che abbiano contratto infermità` permanentemente invalidanti non inferiore al cinquanta per cento o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito del servizio prestato per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata da Covid- 19.

3. Gli assegni vitalizi previsti dalla vigente normativa non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria. Non sono parimenti cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.
4. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.
5. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti “790 milioni di euro per l’anno 2021 e di 490 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”.

74.017. Pastorino, Stumpo.

Dopo l’articolo inserire il seguente

“Articolo 74-bis

(Disposizioni in materia di indennità per le vittime del dovere)

L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».

Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro l’anno 2021 e decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti “750 milioni di euro per l’anno 2021 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”.

74.018. Pastorino, Stumpo.

Dopo l’articolo 74, aggiungere il seguente:

“Articolo 74-bis

(Defiscalizzazione remunerazione comparto sanitario)

1. Per l’anno 2021 è disposta la completa e automatica defiscalizzazione delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID 19.

2. Per l’anno 2021 è altresì disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori che operano nel comparto sanitario.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 126, comma 4, nonché mediante utilizzo, sino al limite massimo di 3 miliardi di euro per l’anno 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

74.019. Russo Paolo, Gelmini, Bagnasco, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, D'Attis.

Dopo l’articolo 74, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 74-bis

(Disposizioni in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

Al fine di garantire anche per l’anno 2021 le risorse di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 del 2020, per la remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica in atto, è autorizzata per il 2021 la spesa di 250 milioni di euro. Delle suddette risorse ne possono beneficiare, alle condizioni previste, anche il personale docente universitario in convenzione, i medici specializzandi e i medici dipendenti a rapporto non esclusivo.”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le parole “550 milioni”.

74.020. Novelli, Gelmini, Bagnasco, Mandelli, Russo Paolo, Mugnai, Versace, Bond, Occhiuto.

Dopo l’articolo 74, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 74-bis

1. In conseguenza delle particolari condizioni di lavoro dei professionisti e operatori delle RSA, delle strutture per anziani non autosufficienti e per disabili, pubbliche o private convenzionate svolto per le attività di gestione e contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono assegnati alle regioni e province autonome, 250 milioni di euro per il 2021, finalizzati alla remunerazione e al riconoscimento delle prestazioni svolte dai suddetti soggetti. Le regioni e le province autonome provvedono, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, all’attuazione del presente comma.

2. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione agli enti territoriali delle risorse di cui al comma 1.

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le parole “550 milioni”.

74.021. Mugnai, Versace, Gelmini, Novelli, Bagnasco, Mandelli, Russo Paolo, Bond, Occhiuto.

Dopo l’articolo 74 inserire il seguente:

Articolo 74-bis

1. A decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 febbraio 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, si applica, per l’intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 10.000.000

2022 - 10.000.000

2023 - 10.000.000

74.022. Mandelli, Saccani Jotti.

Articolo 75

Dopo l'art. 75, aggiungere il seguente:

"Articolo 75-*bis*

(Programmi di Screening Polmonare e disassuefazione dal fumo)

1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia correlati a programmi di disassuefazione dal fumo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.
2. Con decreto del Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché l'individuazione, dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge."

75.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’art.75 aggiungere il seguente:

Art. 75-bis

(Disposizioni per la somministrazione di vaccini, test sierologici e test antigenici rapidi nelle farmacie)

1. Per l’intera durata dello stato di emergenza connesso alla diffusione del virus Sars-CoV-2, in deroga alle disposizioni, nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, anche al fine contenere gli accessi ospedalieri, è consentita la somministrazione di vaccini, test sierologici e test antigenici rapidi,anche in regime di SSN, nell’ambito di campagne vaccinali e di screening programmate dalle autorità sanitarie nazionali e regionali.

2. La somministrazione nelle farmacie dei vaccini e dei test di cui al comma 1, può essere effettuata dai farmacisti che vi operano previa specifica abilitazione,da conseguire attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione ECM programmati nell’ambito delle campagne vaccinali e di screening.

3. Il Ministero della salute, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle farmacie pubbliche e private e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con propria ordinanza individua l’elenco dei vaccini e dei test sierologici e test antigenici rapidi che possono essere somministrati in farmacia e definisce i requisiti per garantire adeguati standard di sicurezza per la somministrazione dei vaccini in farmacia, tenendo conto dell’esigenza di consentire il più ampio accesso a tale servizio da parte dei cittadini.

4. Per l’esecuzione delle attività di somministrazione in regime di SSN, la remunerazione da riconoscere alle farmacie è definita attraverso l’integrazione degli accordi stipulati a livello regionale per la distribuzione per conto dei medicinali ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 347/2001, come convertito nella legge n. 405/2001

75.2. Trizzino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

- «2-bis. Le Regioni possono concludere accordi con gli Ordini professionali e le Sigle sindacali rappresentative dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle strutture di laboratorio di analisi accreditate con il Sistema Sanitario Regionale per autorizzare i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta alla prescrizione dell'attività di diagnosi rapida e le strutture di laboratorio accreditate con il SSR all'esecuzione dell'attività di diagnosi rapida.
- 2-ter. Alla definizione della quota di remunerazione spettante per l'attività prescrittiva e per l'esecuzione della diagnosi rapida si provvede tramite gli accordi di cui al precedente comma.

2-quater. Al finanziamento dell'attività di diagnosi rapida suddivisa secondo quanto prescritto dal comma 2-ter, si provvede attraverso le somme stanziate dal comma 1 del presente articolo e a valere sui fondi di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137».

75.3. Trizzino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1 bis: “Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all’articolo 72 è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente:all’articolo 209 le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “790 milioni per l’anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall’anno 2022

75.4. De Filippo, Noja, Rostan, Del Barba.

Dopo l’art. 75 aggiungere il seguente:

“Articolo 75-bis.(Programmi di Screening Polmonare)

1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione del comma 1, nonché l’individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall’articolo 209 della presente legge”.

75.5. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo l’art. 75 aggiungere il seguente: “Articolo 75-*bis* (Programmi di Screening Polmonare)

1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.
2. Con decreto del Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione del comma 1, nonché l’individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole <<800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022>> con le seguenti << 799 milioni di euro per l’anno 2021 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022>>.

75.6. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schiro'.

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:”1bis.

Al fine di contrastare e contenere il diffondersi dei casi positivi al COVID-19, si dispone all’interno delle Istituzioni Scolastiche pubbliche e private di un canale diretto e dedicato di interscambio con le Asl preposte al fine di garantire un rapido isolamento dei casi di positività.

75.7. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:”1bis.

Al fine di potenziare il monitoraggio e il tempestivo intervento di casi sospetti con possibili sintomi da COVID -19, si autorizza la spesa e si introduce l’obbligo presso ciascuno plesso di ogni Istituzione Scolastica di un dispositivo “Termo scanner” posto all’ingresso degli stessi per la rilevazione in automatica della temperatura di alunni e personale scolastico.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26

75.8. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

2-*bis*. Per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi presso le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie convenzionate pubbliche e private, definisce la ripartizione delle risorse di cui al presente comma per l'anno 2021 nonché le condizioni e le modalità di esecuzione dei tamponi antigenici rapidi presso le farmacie.

All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 209 della presente legge.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "*pediatri di libera scelta*" aggiungere le seguenti: "nonché presso le farmacie pubbliche e private".

75.9. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

“Articolo 75-bis (Programmi di Screening Polmonare)

1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione del comma 1, nonché l’individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall’articolo 209 della presente legge.”

75.10. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

al comma 2 sostituire “70 milioni di euro per l’anno 2021” con “528.000.000 euro per l’anno 2021, di 525.760.923 euro per l’anno 2022, di 525.760.923 euro per l’anno 2023”.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2021	2022	2023
CP: -528.000.000	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.000.000	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

75.11. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. È altresì autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per l'anno 2021 al fine di garantire l'utilizzo dei tamponi antigenici rapidi da parte del personale militare impegnato sul territorio nazionale, missioni internazionali e in operazioni di pattugliamenti delle coste italiane e salvataggi in mare.».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 20 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

75.12. Lucaselli, Deidda, Ferro, Trancassini, Rampelli.

Al comma 1, *sostituire le parole* «l'ulteriore spesa di 70 milioni» *con le seguenti* «l'ulteriore spesa di 140 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 209, *sostituire le parole* «800 milioni» *con le seguenti* «730 milioni».

75.13. De Filippo, Del Barba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. In relazione alla peculiare situazione di emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del Virus SARS CoV-2, i medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS), anche al fine dello sgravio dei compiti dei dipartimenti di prevenzione delle ASL impegnati nella gestione emergenziale e per il miglioramento dei servizi in favore degli assistiti, procedono (o forse meglio possono procedere) alla valutazione del prolungamento o di fine isolamento per i soggetti positivi al Covid -19, che pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2 per un lungo termine.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "tamponi antigenici rapidi" *inserire le seguenti* "e per la valutazione di fine isolamento"

75.14. Lorefice, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammi', Ruggiero.

Al comma 1 premettere il seguente: “01. Al fine di assicurare un’efficacie risposta dell’assistenza territoriale alla situazione epidemica caratterizzata da una trasmissibilità sostenuta e diffusa di SARS-CoV-2, contribuire a mantenere la trasmissione sotto controllo, rafforzare le attività di indagine epidemiologica, tracciamento dei contatti e accertamento diagnostico e al fine di evitare che l’attività di indagine epidemiologica gravi esclusivamente sui Dipartimenti di prevenzione, in conformità all’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 27 ottobre 2020, i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di concerto e in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione, effettuano i tamponi antigenici rapidi, prevedendo l’accesso su prenotazione e previo triage telefonico. L’effettuazione dei tamponi può essere svolta presso lo studio del medico ovvero presso quello della forma organizzativa nella quale opera ovvero nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende sanitarie o rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse dell’assistenza primaria. Le Regioni, in forza delle disponibilità rilevate, possono inoltre prevedere,nell’ambito degli accordi integrativi regionali (AIR), anche forme di adesione dei medici al servizio di esecuzione del tampone al domicilio del paziente. Per l’effettuazione dei tamponi di cui al presente comma, ai sensi dell’art 19 del decreto-legge 28 ottobre 202, n. 137 e del decreto adottato in data 3 novembre 2020 dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali i PLS e MMG, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, anche attraverso sistemi di interoperabilità, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti nonché, nel caso di esito positivo e in via opzionale, dei dati di contatto dell’assistito. In caso di esito positivo il medico raccomanda l’isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell’esito del tampone molecolare di conferma da parte del Dipartimento di prevenzione dell’ASL. La fornitura dei test antigenici rapidi è assicurata dal Commissario per l’emergenza Covid-19 unitamente ai necessari dispositivi di protezione individuale.”

Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: Per le medesime finalità di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 *con le seguenti:* In attuazione del precedente comma e per le medesime finalità di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

75.15. Lorefice, Sportiello, Ianaro, D'Arrando, Lapia, Ruggiero, Mammi'.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1 bis: “Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all’articolo 72 è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente: all’articolo 209 sostituire le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”con le seguenti: “790 milioni per l’anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall’anno 2022”

75.16. Menga, Baroni Massimo Enrico, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammi', Nappi, Nesci, Provenza, Ruggiero, Sapia, Sportiello.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Qualora gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta non fossero idonei all'effettuazione dei tamponi di cui al presente articolo, perché non provvisti di entrata ed uscita secondaria dedicata ovvero di un locale da destinare esclusivamente all'effettuazione dei tamponi , le Aziende sanitarie locali hanno l'obbligo di adibire una struttura per ciascun distretto sanitario per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi. L'utenza, previo appuntamento telefonico con il medico di medicina generale o il pediatri di libera scelta potrà recarsi presso le strutture individuate al fine dell'effettuazione del tampone. Le Aziende sanitarie locali per le finalità di cui al presente comma possono avvalersi anche di unità mobili o unità tenda al fine di garantire l'effettuazione dei tamponi in sicurezza a tutta l'utenza.

75.17. Nappi, Lapia, D'Arrando, Lorefice, Ruggiero, Mammi'.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1 bis: “Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi

di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, le disponibilità vincolate sul Fondo

sanitario nazionale di cui all’articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con

modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2021. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard

cui concorre lo Stato di cui all’articolo 72 è incrementato di un corrispondente importo a decorrere

dall’anno 2021.

Conseguentemente: all’articolo 209 le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a

decorrere dall’anno 2022”sono sostituite dalle seguenti: “790 milioni per l’anno 2021 e 490 milioni a

decorrere dall’anno 2022”

75.18. Menga, Lorefice, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2. Per garantire il potenziamento dell’attività di tracciamento e screening di massa sul territorio nazionale e implementare l’attività di esecuzione di tamponi antigenici rapidi, gli enti locali, in coordinamento con le regioni interessate, provvedono a impiegare a titolo gratuito i soggetti percettori del sussidio “reddito di cittadinanza” qualora disoccupati, per lo svolgimento di attività di supporto al personale sanitario o altre attività di sostegno alle attività di screening e tracciamento di soggetti positivi.”

75.19. Novelli, Bagnasco, Mandelli, Versace, Bond, Mugnai.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1 bis: “Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all’articolo 72 è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente**:** all’articolo 209 le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “790 milioni per l’anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall’anno 2022”

75.20. Stumpo, Pastorino.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“75-*bis*.

(Prestazioni di specialistica ambulatoriale acquistate dal SSN da privati accreditati).

1. All’articolo 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5-ter, è aggiunto il seguente comma

<<5-quater. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni di specialistica ambulatoriale non erogate nel periodo dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che, in applicazione dell’articolo 5-sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, abbiano rimodulato o sospeso nelle strutture pubbliche le attività ambulatoriali differibili e non urgenti possono utilizzare le risorse già destinate dal comma 8 dell’articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l’attuazione delle finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche per integrare il budget assegnato nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l’anno 2020, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.>>”.

75.01. De Luca.

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis. (Contributo straordinario alla ricerca sul Plasma iperimmune per i malati Covid-19)

1. Al Centro Nazionale Sangue, presso l'Istituto Superiore di Sanità, è assegnato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e per l'anno 2022 per promuove la ricerca scientifica finalizzata allo studio e sviluppo di terapie sull'efficacia del Plasma iperimmune per i malati Covid-19 con insufficienza respiratoria. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2,5 milioni di euro anni per ciascuno degli anni 2021, 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.

75.02. Zennaro.

Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

Articolo 75-*bis*.

(Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di spesa sanitaria)

1. Per le province autonome di Trento e di Bolzano i limiti alla spesa sanitaria previsti dalla presente legge e dalla legislazione statale emanata nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, sono riferiti alle risorse aggiuntive stanziate per l'emergenza e non trovano applicazione alle risorse proprie delle province medesime, le quali provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

75.03. Plangger, Gebhard, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 75 inserire il seguente:

Art. 75-bis

(Dispositivi di protezione individuale tecnologicamente avanzati)

1. Per i medici di medicina generale, per i pediatri di libera scelta e per il personale operante nelle strutture sanitarie nazionali è disposta la completa dotazione straordinaria di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di emergenza Covid-19, le maschere per le vie respiratorie dovranno essere dispositivi tecnologicamente avanzati a protezione attiva con sistema elettroventilati che consentono una protezione congiunta delle vie respiratorie, del viso e degli occhi, in grado di garantire la massima protezione a tutela dell'integrità della salute dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli operatori sanitari.

2. Per l'acquisto di dispositivi tecnologicamente avanzati a protezione attiva di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni per l’anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 80, comma 1, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti:402milioni.

Relazione Illustrativa

La proposta emendativa rafforza la norma di produzione e fornitura di “adeguati” dispositivi di protezione individuale (DPI) poiché l’esperienza della pandemia Covid-19 ha mostrato con drammaticità la fragilità del sistema di fornitura di tali dispositivi, in particolare quelli per la protezione delle vie respiratorie. Nel corso di questi mesi, infatti, le Istituzioni si sono confrontate con il problema della carenza nell’approvvigionamento, che ha avuto come primo effetto quello di impattare sul numero dei casi di contagio dei medici di base, del personale medico e infermieristico all’interno delle strutture ospedaliere nazionali e sulla mortalità degli stessi: dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati 53.276 casi tra gli operatori sanitari, pari al 5,4% dei casi totali segnalati, e 129 decessi per COVID-19. (dati dell’ISS - report dell’11 novembre 2020). In funzione di una futura pianificazione strategica, sarà necessario ripensare alla fornitura di DPI in tutti quei luoghi dove il personale sanitario risulta più esposto. In particolare, l’emendamento ha la finalità di mettere in campo soluzioni tecnologicamente più avanzate al fine di ovviare alle criticità maggiori dei consueti dispositivi usa e getta di tipo passivo (mascherine chirurgiche, FFP2 –FFP3) per le vie respiratorie, in uso negli ambienti sanitari. Nello specifico, la proposta emendativa introduce i DPI a protezione attiva, elettroventilati, che consentono una protezione congiunta delle vie respiratorie, del viso, e degli occhi al fine di garantire la massima protezione al personale sanitario maggiormente esposto al rischio contagio. L’utilizzo e/o l’approvvigionamento di un dispositivo di tale efficacia, in determinati luoghi di forte esposizione al contagio, dovrebbe quindi diventare un normale standard di dotazione, questo consentirebbe di sopperire a una serie di effetti e costi indiretti che si sono verificati, come abbiamo potuto constatare nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e che sono legati all’alto numero degli infortuni del personale sanitario e dei medici di medicina generale anche a causa di DPI inadeguati, al tasso di mortalità degli operatori, alla trasformazione degli ospedali e delle strutture sanitarie in focolai e che ad oggi, risultano essere i principali incubatori e acceleratori del contagio.

75.04. Amitrano.

Dopo l’articolo 75 è inserito il seguente

«Art. 75-bis.

(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)

1. **Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici, si estende l’attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata - di cui all’articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – a tutti i farmaci dotati di AIC, anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti i farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC), mantenendo in essere il tracciato record già esistente utilizzando l’infrastruttura del progetto Tessera Sanitaria di cui al citato articolo 50 del decreto-legge n. 269/2003.**
2. **Nell’ambito delle attività di cui al comma 1 è prevista l’acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all’erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.**
3. **L’accesso ai dati è garantito al Ministero della salute, al Ministero dell’economia e delle finanze, all'AIFA, all'ISTAT, all’ISS, all’Agenas, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero della sanità del 18 giugno 1999.**
4. **Per l’implementazione delle banche dati del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell'AIFA, dell'ISTAT, dell’ISS e dell’Agenas è stanziata la somma complessiva di euro 50.000, 00 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili art 209**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta ad acquisire il complesso dei dati individuali, in forma anonima, di consumo dei medicinali soggetti a prescrizione medica; dei medicinali soggetti a prescrizione medica speciale; dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, comprendenti i medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica (art. 87, comma 1, lettere a), c) ed e) della Legge 448/1998). Ulteriormente vengono acquisiti i dati relativi alla vendita in farmacia dei parafarmaci registrati come dispositivi medici, e dei farmaci comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC).

L’acquisizione di tali dati da parte dei Soggetti pubblici sopra individuati implementa quanto già oggi acquisito dagli stessi ex art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e vale a realizzare un più puntuale e analitico monitoraggio del consumo dei farmaci sull’intero territorio nazionale, anche al fine del monitoraggio della spesa farmaceutica e per correggere eventuali anomalie nei consumi stessi.

Nondimeno, l’iniziativa emendativa si pone l’ulteriore obiettivo di monitorare la presa in carico dell’assistito per misurare l’aderenza alla terapia (compreso il controllo delle incompatibilità tra i diversi farmaci consumati), nonché il necessario supporto dell’analisi epidemiologica della cittadinanza.

L’accesso ai dati è garantito al Ministero della salute, al Ministero dell’economia e delle finanze, all'AIFA, all'ISTAT, all’ISS, all’Agenas, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministero della sanità del 18 giugno 1999

La norma comporta limitati oneri per l’implementazione delle banche del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell'AIFA, dell'ISTAT, dell’ISS e dell’Agenas**,** per complessivi euro 50.000, cui si fa fronte con le risorse di cui sul Fondo per le esigenze indifferibili art 209

75.05. Lorenzin.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART. 75 *bis* (*Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di spesa sanitaria*)

Per le province autonome di Trento e di Bolzano i limiti alla spesa sanitaria previsti dalla presente legge e dalla legislazione statale emanata nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-COV-2, sono riferiti alle risorse aggiuntive stanziate per l'emergenza e non trovano applicazione alle risorse proprie delle province medesime, le quali provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724."

75.06. Cattoi Vanessa, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo l’articolo 75, inserire il seguente articolo

«Art. 75-bis (*Tamponi e vaccini per strutture residenziali*)

1. Per l’anno 2021 è obbligatorio effettuare con le modalità e periodicità indicate dalle autorità preposte il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e coloro che sono ricoverati in strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, incluse le persone asintomatiche. Ai medesimi beneficiari di cui al comma 1 sono garantiti anche vaccini, inclusi quelli antipenumococcici.

2. I tamponi ed i vaccini vengono forniti gratuitamente dalla Regione o Provincia Autonoma, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite; a tal fine nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito per l’anno 2021 un “Fondo per tamponi e vaccini per strutture residenziali” di 10 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro della Salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al periodo precedente.».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68 della presente legge.

75.07. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.75-*bis.*

*(*Tamponi e vaccini per strutture residenziali)

1. Per l’anno 2021 è obbligatorio effettuare con le modalità e periodicità indicate dalle autorità preposte il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e coloro che sono ricoverati in strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, incluse le persone asintomatiche. Ai medesimi beneficiari di cui al comma 1 sono garantiti anche vaccini, inclusi quelli antipenumococcici.

2. tamponi ed i vaccini vengono forniti gratuitamente dalla Regione o Provincia Autonoma, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite; a tal fine nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito per l’anno 2021 un “Fondo per tamponi e vaccini per strutture residenziali” di 10 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro della Salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al periodo precedente

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

75.08. Noja, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.75-*bis.*

*(*Lavoratori fragili)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive sei giornate usufruibili in ciascuno dei mesi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nell’anno 2021.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenzaCOVID-19 e del comparto sanità.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

75.09. Noja, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.75-*bis.*

*(*Inclusione scolastica)

1. Per le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è istituito presso il Ministero dell'Istruzione un Fondo con dotazione di10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209

75.010. Noja, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 75-bis

(Programmi di Screening Polmonare)

1. Al fine di potenziare le attività di screening polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione del comma 1, nonché l’individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall’articolo 209 della presente legge.”

75.011. Ianaro, Ruggiero, Mammi', Lapia, D'Arrando, Lorefice.

Dopo l’articolo 75 è aggiunto il seguente:

(Art.75-bis)

1. Al fine di sopperire rapidamente alla mancanza di strutture per la realizzazione delle strutture sanitarie indicate dai Piani Sanitari Regionali per l’Emergenza COVID come centri di accoglimento dei pazienti COVID-positivi, in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla pandemia in essere, gli enti territoriali possono stipulare apposite convenzioni, previa intesa intercorsa con l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, al fine di assegnare i beni confiscati , di cui all’art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, in concessione, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, alle medesime, per la creazione delle strutture sanitarie di cui al presente comma, identificabili come Covid Hospital.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art.207 della presente legge.

75.012. Amitrano, Ruggiero, Lapia, Mammi', Lorefice, D'Arrando.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 75–bis (Tamponi e vaccini per strutture residenziali)

1. Al fine di garantire la fornitura gratuita di tamponi e vaccini per gli operatori di strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, e per i soggetti che vi sono ricoverati, incluse le persone asintomatiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, denominato "Fondo per tamponi e vaccini per strutture residenziali".

2. Con uno o più decreti del Ministro della Salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1. I tamponi e i vaccini vengono forniti gratuitamente, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

75.013. Locatelli, Fontana Lorenzo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 75, inserire il seguente articolo

“Articolo 75-bis

(Tamponi e vaccini per strutture residenziali)

1. Per l’anno 2021, è fatto obbligo effettuare con le modalità e periodicità indicate dalle autorità preposte, il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e coloro che sono ricoverati in strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, incluse le persone asintomatiche.

2. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 sono garantiti anche vaccini, inclusi quelli antipenumococcici.

3. I tamponi ed i vaccini sono forniti a titolo gratuito dalla Regione o Provincia Autonoma, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, sono stanziati 10 milioni di euro per il 2021.

5. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità attuative delle suddette disposizioni.”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 10.000.000

2022 -

2023 -

75.014. Gelmini, Mandelli, Bagnasco, Novelli, Cannizzaro, Versace, Occhiuto, Pella, Bond, Mugnai, Brambilla, Prestigiacomo, D'Attis, Labriola.

Dopo l’articolo 75, inserire il seguente articolo

“Articolo 75-bis

(Riparto fondo sanitario)

1. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 31 gennaio 2021, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2021 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

75.015. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 75, inserire il seguente articolo

“Articolo 75-bis

(Contributo destinato all’acquisto di parrucche per pazienti oncologici)

1. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito una repentina perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l’acquisto di parrucca. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all’erogazione del contributo.

Conseguentemente,

all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “790 milioni” e le parole: “500 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “490 milioni”.

75.016. Versace, Russo Paolo, Bagnasco, Mandelli, Novelli, Pella.

Dopo l’articolo 75, inserire il seguente articolo

“Articolo 75-bis

(Tamponi e vaccini per strutture residenziali)

1. Per l’anno 2021 è obbligatorio effettuare con le modalità e periodicità indicate dalle autorità preposte il tampone naso-faringeo per tutti gli operatori e coloro che sono ricoverati in strutture residenziali, pubbliche e private, accreditate e non, di qualsiasi natura e tipologia, incluse le persone asintomatiche.

2. Ai medesimi beneficiari di cui al comma 1 sono garantiti anche vaccini, inclusi quelli antipenumococcici.

3. I tamponi ed i vaccini vengono forniti gratuitamente dalla Regione o Provincia Autonoma, anche attraverso modalità definite dalle unità di crisi, se costituite.

4. Per le finalità di cui al comma 3, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito per l’anno 2021 un “Fondo per tamponi e vaccini per strutture residenziali” di 10 milioni di euro.

5. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al periodo precedente.”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 10.000.000

2022 -

2023 -

75.017. Versace, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Russo Paolo, Dall'Osso.

Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie – professionali – tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all'infuori dei casi in cui l'evento dannoso sia riconducibile:

a) a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;

b) a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;

c) a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.».

75.018. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 75 inserire il seguente:

Articolo 75-bis

(Disposizioni per la somministrazione di vaccini nelle farmacie)

1. Al fine di contenere gli accessi ospedalieri e di alleggerire il carico degli ambulatori medici nell’attuale contesto emergenziale sanitario legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2, nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale è consentita la somministrazione di vaccini, anche in regime di SSN, nell’ambito di campagne vaccinali programmate dalle autorità sanitarie nazionali e regionali.

2. La somministrazione dei vaccini nelle farmacie, da praticarsi a fronte di anamnesi di esclusiva competenza medica, può essere effettuata dai farmacisti che vi operano previa specifica abilitazione, definita con decreto del Ministro della salute.

3. Il Ministero della salute, sentite la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e le Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle farmacie pubbliche e private, entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propria ordinanza individua l’elenco dei vaccini che possono essere somministrati in farmacia e definisce i requisiti per garantire adeguati standard di sicurezza e il rispetto della privacy per la somministrazione dei vaccini all’interno della farmacia.

4. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative allo svolgimento del servizio di somministrazione vaccinale sono disciplinate dalle convenzioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali.

5. Per garantire l’approvvigionamento dei vaccini da parte delle farmacie, le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano si avvalgono della facoltà prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

75.019. Mandelli, Saccani Jotti.

Dopo l’articolo 75 inserire il seguente:

Articolo 75-bis

(Disposizioni per l’esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi in farmacia)

1. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della privacy.

2. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all’esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 1 nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate dalle convenzioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell’importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.

3. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: e-bis) l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.

75.020. Mandelli, Saccani Jotti.

Articolo 76

Al comma 1, sostituire le parole: 105 milioni di euro *con le seguenti:* 155 milioni di euro *e:* 109,2 milioni di euro *con le seguenti:* 161,2 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 *con le seguenti:* 750 milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.

76.1. La XII Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente:

a)alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

b)all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, *con le seguenti:* è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

c)all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 *con le seguenti:* 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.

76.2. La XII Commissione.

L’articolo è sostituito dal seguente:

“Articolo 76. *(Accesso ai corsi di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria dei candidati che hanno presentato ricorso avverso la mancata ammissione e aumento dei contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)*

Ai candidati alle prove di accesso ai corsi di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria attivati ai sensi della la legge 2 agosto 1999, n. 264 nelle facoltà di medicina e chirurgia per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, che hanno impugnato dinanzi agli Organi della Giustizia Amministrativa la mancata ammissione al relativo corso, le università indicate come prima scelta nella relativa domanda di ammissione consentono l'iscrizione anche ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti maturati.

Per l’iscrizione di cui al comma 1 dovrà essere inviata domanda al relativo Ateneo entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nella quale dovranno essere indicati i dati anagrafici dello studente, gli estremi del ricorso, il corso e l’ateneo indicati come prima scelta, nonché gli eventuali crediti maturati.

Al fine di rendere compatibile la partecipazione ai corsi con le capacità ricettive degli Atenei, le attività formative e curricolari si svolgono a distanza per i primi due anni.

Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l’ulteriore spesa di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 199,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.”

76.3. De Filippo, Del Barba.

All’articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, le parole “105 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “225 milioni di euro” e le parole “109,2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “234 milioni di euro”.

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Al fine di riconoscere la borsa di studio anche alle specializzazioni non mediche dell’area sanitaria si autorizza la spesa di 37,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025

1-ter. Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 1-bis, a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall’art. 209, comma 1, della presente legge

76.4. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Al comma 1, *sostituire le parole:* 105 milioni di euro *con le seguenti:* 155 milioni di euro *e:* 109,2 milioni di euro *con le seguenti:* 161,2 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, *sostituire le parole:* 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 *con le seguenti:* 750 milioni per l'anno 2021, 450 per l'anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026.

76.5. Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schiro', Siani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente:

a)alla rubrica dell'articolo 76, aggiungere, in fine, le parole: e corsi di formazione in medicina generale;

b)all'articolo 72, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, *con le seguenti:* è incrementato di 832,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 537,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 427,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

c)all'articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 *con le seguenti:* 790 milioni per l'anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall'anno 2022.

76.6. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini.

al comma 1 sostituire le parole “**di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025**.” con le seguenti: “105 milioni di euro per l’anno 2021, 210 milioni di euro per l’anno 2022, 305 milioni di euro per l’anno 2023, 410 milioni nel 2024 e 515 milioni a decorrere dal 2025” Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

Conseguentemente : il Fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 105 milioni nel 2022, 196 milioni nel 2023, 301 milioni nel 2024 e 406 milioni nel 2025.

76.7. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schiro'.

Al comma 1 le parole “105 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “205 milioni di euro” e le parole “109,2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti:”209,2 milioni di euro”.

Conseguentemente agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209

76.8. Rostan, Del Barba.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole “105 milioni di euro” con le seguenti: “300 milioni”;

b) sostituire le parole “109,2 milioni di euro” con le seguenti: “312 milioni”.

Alla copertura del relativo onere, valutato in 195 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e in 202,8 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall’articolo 209 della presente legge.

76.9. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo le parole "pediatri di libera scelta", aggiungere le seguenti: "nonché dai servizi di assistenza farmaceutica".

Conseguentemente agli oneri del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di cui al comma 209.

76.10. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Al comma 1, *sostituire le parole* «l’ulteriore spesa di 105 milioni» *con le seguenti* «l’ulteriore spesa di 160 milioni».

*Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni» *con le seguenti «*765 milioni».

76.11. De Filippo, Del Barba.

Al comma 1, *sostituire le parole* "105 milioni di euro" *con le seguenti* "205 milioni di euro" *e* "109,2 milioni di euro" *con le seguenti:* "209,2 milioni di euro".

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* "700 milioni di euro per l'anno 2021, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

76.12. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 72 è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 *sono sostituite dalle seguenti:* 780 milioni per l'anno 2021 e 480 milioni a decorrere dall'anno 2022.

76.13. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1 sostituire le parole “105 milioni di euro” con le seguenti “155 milioni di euro” e “109,2 milioni di euro” con le seguenti: “161,2 milioni di euro”.

Conseguentemente: all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni per l’anno 2021, 450 per l’anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026”

76.14. Lapia, Baroni Massimo Enrico, D'Arrando, Ianaro, Lorefice, Mammi', Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Ruggiero, Sapia, Sarli, Sportiello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione e dal perdurare dell’emergenza da COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, viene autorizzata anche nelle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale l’assunzione di medici in formazione specialistica, di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 199, n. 368. Gli oneri derivanti rimangono totalmente a carico delle strutture private accreditate.

Conseguentemente, all’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale” sono aggiunte le seguenti “e le strutture private accreditate”.

76.15. Ianaro, D'Arrando, Lapia, Mammi', Ruggiero.

Apportare all’articolo le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole: “105 milioni di euro” con le seguenti: “ 205 milioni di euro”;

- sostituire le parole “109,2 milioni di euro” con le seguenti: “ 213,4 milioni di euro”.

Conseguentemente: all’articolo 209 sostituire le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: 700 milioni per l’anno 2021, 395,8 a decorrere dall’anno 2022.”

76.16. Menga, Lorefice, D'Arrando, Ianaro, Mammi', Lapia, Ruggiero.

Sostituire l’articolo 76 con il seguente:

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica in medicina e chirurgia di cui all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, commi 271 e 859, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è complessivamente incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2021 e l'anno 2022, e di 200 milioni di euro per l'anno 2023, 2024, 2025.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

76.17. Trizzino, D'Arrando, Ruggiero, Lorefice, Mammi', Lapia.

Sostituire l’articolo con il seguente:

“Art. 76.

(Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi, formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital)

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l’ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

2. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di sopperire alla mancanza di medici specialisti, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere ad assunzioni di medici specializzandi, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da formare attraverso un contratto di formazione denominato contratto di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga all’articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il contratto di formazione e praticantato specialistico può essere stipulato con soggetti fino a 35 anni. Il rapporto di lavoro del personale medico assunto in formazione a tempo determinato in deroga al possesso del requisito di specializzazione è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, salvo quanto previsto dal presente articolo.

3. I medici specialisti da formare attraverso il praticantato specialistico Teaching Hospital di cui al presente articolo sono assegnati, nell’ambito della rete formativa, alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie come disciplinate dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 e se Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 che si sono resi disponibili con manifestazione d’interesse all’attivazione dei contratti di formazione e praticantato specialistico, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 43 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Con proprio decreto di natura non regolamentare, il Ministro della salute dispone l’accreditamento delle strutture di cui al periodo precedente, verifica la corrispondenza agli standard, ai requisiti e agli indicatori di attività formativa e assistenziale previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 giugno 2017, oggi MUR individua le scuole di specializzazione territorialmente competenti di riferimento per le strutture accreditate e definisce le modalità di integrazione della rappresentanza delle predette strutture e degli IRCCS accreditati non presenti nell’Osservatorio nazionale della formazione medico-specialistica e nelle corrispondenti sedi regionali. Con il medesimo decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca, su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, riserva, altresì, una quota non inferiore al 10 per cento dei posti aggiuntivi, da assegnare alle strutture ospedaliere universitarie, non universitarie di secondo livello e agli IRCCS, ai fini dell’attivazione di contratti di formazione e praticantato specialistico per la specializzazione in medicina di pronto soccorso, anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, medicina interna e virologia.

4. Il contratto di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital prevede una parte di formazione teorica e una parte di attività pratica, secondo le modalità stabilite dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dall’articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015. L’attività di formazione teorico-pratica, in accordo con

quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, si svolge sotto la guida di tutor senior riconosciuti dal consiglio della scuola di specializzazione di riferimento tra i dirigenti medici di struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata con almeno cinque anni di anzianità di servizio che, su base volontaria, al raggiungimento, ove dipendenti di enti del SSN, dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, richiedono, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, fino al maturare del quarantaduesimo anno di servizio effettivo e al settantaduesimo anno di età, finalizzato prevalentemente allo svolgimento di attività di formazione nell'ambito dei contratti di formazione e praticantato specialistico nelle strutture accreditate. I tutor senior di cui al periodo precedente possono essere altresì reclutati tra i medici, in possesso dei predetti requisiti, collocati a riposo da non oltre 36 mesi. I compensi erogati ai tutor senior ai sensi del presente articolo sono soggetti ad una tassazione fissa nella misura del 15 per cento e non sono cumulabili con i rispettivi redditi da lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I tutor senior sono individuati dal consiglio della scuola di specializzazione in via prioritaria tra i direttori di struttura ospedaliera complessa, semplice ovvero di alta specializzazione o posizioni equivalenti, comunque con non meno di cinque anni di anzianità di servizio con merito certificato dalle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di appartenenza, che aderiscono al sistema formativo delle strutture qualificate di Teaching Hospital e Second Opinion Supporting di cui al comma 5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, la formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital è disciplinato dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in quanto compatibili, e in ogni caso nell'ambito del coordinamento operato dalla scuola di specializzazione.

5. Al fine di valorizzare le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie e gli IRCCS che utilizzano prestazioni di Second Opinion, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate disposizioni per l'introduzione, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999 e dei contratti di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital di cui alla presente Legge, la procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo Virtual Hospital (SCMC-VH) che si svolge all'interno del sistema formativo «Teaching Hospital e Second Opinion Supporting (TH-SOS)» consistente nell'apprendimento delle tecniche di erogazione di prestazioni di tipo diagnostico terapeutico effettuate da remoto e mediante teleconsulto secondo protocolli standard. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di realizzazione della messa in rete delle strutture di tipo TH-SOS, nell'ambito di forme qualificate di Constant Training On The Job, nonché dei programmi formativi da svolgersi presso i centri di simulazione medica avanzata.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le specializzazioni afferenti alle restanti professioni della dirigenza sanitaria, in particolare a biologi, farmacisti, odontoiatri, veterinari, fisici e chimici.

7. Il contratto di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital di cui al presente articolo può essere utilizzato anche per la formazione specialistiche dei medici operanti presso le strutture socio-assistenziali e residenziali per anziani e disabili pubbliche e private accreditate e a contratto in regime di SSN.

8. Alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e a contratto universitarie e non universitarie e gli IRCCS titolari di contratti di formazione e praticantato specialistico Teaching Hospital stipulati ai sensi del presente articolo, è riconosciuto annualmente, per l'erogazione delle attività formative, in forma forfettaria e anticipata, un importo pari al costo lordo annuo sostenuto per ciascun medici specialisti da formare che operi presso le proprie strutture, comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge, per ciascun anno di contratto e fino al momento del conseguimento del titolo. Il beneficiario del contratto di formazione e praticantato specialistico è tenuto a prestare servizio presso strutture pubbliche e private accreditate e a contratto in regime di SSN per almeno i successivi cinque anni dalla specializzazione, salvo rifondere lo Stato di quanto sostenuto per la sua formazione specialistica ove si determini di recarsi all'estero a svolgere la propria attività professionale.

9. Per l'attivazione dei contratti di formazione e praticantato specialistica Teaching Hospital e per il trattenimento in servizio dei tutor senior, di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10. Per le finalità di cui ai commi precedenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale il numero dei medici specialisti da formare per ciascuna tipologia di specializzazione, comunicandolo al Ministero della salute e al Ministero dell'università e della ricerca. Ricevute le comunicazioni di cui al precedente periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero di medici specialisti da formare attraverso i corsi di specializzazione istituiti ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed il numero di medici specialisti da formare attraverso l'apprendistato di alta formazione presso le strutture di cui al comma 4 del presente articolo.".

76.18. Tiramani.

Al comma 1 sostituire le parole “105 milioni di euro” con le seguenti “155 milioni di euro” e “109,2 milioni di euro” con le seguenti: “161,2 milioni di euro”.

Conseguentemente: all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: 750 milioni per l’anno 2021, 450 per l’anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026”.

76.19. Stumpo, Pastorino.

Il comma 1, è sostituito dai seguenti:

"1. Nelle more dell'individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all'introduzione del contratto di formazione incardinato nell'area della dirigenza medica, dal 2021 i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. A tale fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l'ulteriore investimento di 125 milioni nel 2021; 250 milioni nel 2022; 380 nel 2023; 385 nel 2024; 390 nel 2025; 260 nel 2026; 130 nel 2027.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge."

76.20. Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Bagnasco, Novelli, Mandelli, Russo Paolo, Calabria, Carfagna, Versace, Spena, Tripodi Maria, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

Il comma 1, è sostituito dai seguenti:

“1. Nelle more dell’individuazione dei fabbisogni per i prossimi anni di medici specialisti del Servizio sanitario nazionale, e di una più complessiva revisione della legge 368 del 1999, con particolare riguardo all’introduzione del contratto di formazione incardinato nell’area della dirigenza medica, i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono aumentati di 7.000 unità per il 2021 e di 5.000 unità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. A tal fine, è corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato l’ulteriore investimento di 175 milioni nel 2021; 300 milioni nel 2022; 432 nel 2023; 437 nel 2024; 442 nel 2025; 260 nel 2026; 130 nel 2027.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.”

76.21. Calabria, Saccani Jotti, Aprea, Gelmini, Russo Paolo, Carfagna, Bagnasco, Novelli, Versace, Mugnai, Spena, Tripodi Maria, Occhiuto, Casciello, Nevi, Marin, Bond, Palmieri, Vietina, Brambilla.

Al comma 1 sostituire le parole “105 milioni di euro” e “109,2 milioni di euro”, rispettivamente con le parole “155 milioni di euro” e “161,2 milioni di euro”.

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 con le seguenti: 750 milioni per l’anno 2021, 450 per l’anno 2022, 448 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025 e 500 milioni a decorrere dal 2026”

76.22. Bagnasco, Mandelli, Novelli, Saccani Jotti, Bond, Mugnai, Russo Paolo, Calabria, Versace.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 3 del decreto legge 30 maggio 1994, n. 325 convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all’articolo 72 è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall’anno 2021.”

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “790 milioni per l’anno 2021 e 490 milioni a decorrere dall’anno 2022”

76.23. Bagnasco, Mandelli, Novelli, Saccani Jotti, Bond, Mugnai, Russo Paolo, Calabria, Versace.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Il medico non specializzato, assunto a tempo determinato in Reparti del Servizio sanitario nazionale interessati dall’emergenza Covid-19, e che maturato esperienza diretta nella gestione dei pazienti ammalati di SARS-COV 2 durante l’emergenza sanitaria, può accedere ai concorsi inerenti posti in organico per Strutture di Medicina Interna, Medicina d’emergenza/Urgenza, Malattie Infettive, una volta maturato un periodo di cinque anni di servizio effettivo e certificato dall’azienda sanitaria dove ha svolto l’attività, con valore equipollente alla Specializzazione ed il titolo di Specialista equiparato.”

76.24. Baroni Anna Lisa, Bagnasco, Bond.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. I contratti di formazione medica specialistica finanziati con risorse statali, i contratti finanziati con risorse regionali, i contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché per i posti riservati alle categorie di cui all'articolo 35 che risultano interrotti in data precedente alla durata dei corsi, vengono rimodulati nel computo dei contratti finanziati nell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata l'interruzione, ai sensi di quanto disposto in materia di perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria di cui all'art. 35, comma 1. L'ammontare della quota economica residua dei contratti di formazione interrotti viene versata da parte dell'Università di competenza al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che la quota già erogata viene finanziata nuovamente dall'ente erogatore.

76.25. Calabria, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:

"Art. 76 - bis

(*Misure di prevenzione e contrasto SARS-CoV-2 nelle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali*)

1. Per l'anno 2021, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria in corso, è autorizzata la spesa di 30.000.000,00 di euro volta all'adozione di misure di prevenzione e contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2 nelle strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali. Le somme individuate nel presente articolo sono destinate al finanziamento di misure in favore della diagnostica, della formazione del personale e della sensibilizzazione degli ospiti e dei loro familiari.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30.000.000 di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo stato".

76.01. Misiti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis

(Ammissione medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)

1. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015 e D.M. n. 402 del 13 giugno 2017, il periodo di almeno tre mesi trascorso presso le aziende sanitarie ed ospedaliere in relazione all'emergenza COVID-19 è considerato come punteggio aggiuntivo ai fini della predisposizione della graduatoria finale. Con decreto del Ministero dell'Università sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

76.02. Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 76-*bis*

(Modifiche all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di massimale di assistiti compatibile con la borsa di specializzazione)

1. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, terzo periodo, le parole "superiore a 650" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 800".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

76.03. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 76-bis

(Disposizioni sulla formazione specialistica in medicina di comunità e di cure primarie e dirigenza medica di assistenza sanitaria primaria)

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, l'esercizio dell'attività di medico di assistenza primaria nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. L'esercizio dell'attività di medico di assistenza primaria nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è consentito ai medici in possesso dei requisiti di cui al comma 1, ed è da intendersi in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole "medicina generale" sono inserite le seguenti "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68";

c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.".

d) nell'allegato E, dopo le parole "formazione specifica" sono inserite le seguenti "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68".

4. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, viene individuata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.

5. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 5% del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di Medicina di Comunità e Cure Primarie di cui al presente articolo per la formazione dei futuri dirigenti medici di assistenza primaria.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

76.04. Sportiello, Ruggiero, Mammi', Lapia.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 76-bis

(Disposizioni sulla formazione specialistica in medicina generale, di comunità e di cure primarie)

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e cure primarie, la Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e Cure Primarie, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, è riordinata, per l'anno accademico 2020-2021, per le scuole di specializzazione di area sanitaria, con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consente l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. L'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito oltre che ai medici in possesso del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, di cui ai precedenti commi, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

4. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole "del diploma di" sono sostituite dalle seguenti "di un titolo che attesti una";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole "medicina generale" sono inserite le seguenti "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

c) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, non si applicano al diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, e al diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, i quali seguono un percorso accademico, secondo quanto previsto dagli articoli dedicati

alla formazione specialistica del titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e definiti dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE.".

d) nell'allegato E, dopo le parole "formazione specifica" sono inserite le seguenti "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e del diploma di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie".

5. Con decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, vengono definiti, ovvero istituiti, i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, le Università conferiscono la docenza a contratto ai medici di medicina generale ed ai medici operanti nelle cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie. Conseguentemente, e` autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

6. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 3, viene individuata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.

7. A partire dell'anno accademico 2020-2021 di riferimento per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici, almeno il 10% del contingente di contratti di formazione a finanziamento statale viene destinato alle scuole di specializzazione di cui al presente articolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

76.05. Sportiello, Lapia, Mammi', Ruggiero.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: 76-bis (Contratti di formazione specialistica per i biologi diretti a conseguire un titolo per poter operare nel settore della riproduzione umana). 1.Al fine di aumentare il numero dei posti nelle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 settembre 2016, recante il Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai «non medici». , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 del 9-1-2017,) e consentirne l'accesso ai biologi, attraverso borse di studio destinate agli specializzandi e in particolare per coloro che operano nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di 40 milioni di euro. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2022 di cui all'articolo 72 che è incrementato di un corrispondente importo.

.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "760 milioni di euro per l'anno 2021, 460 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023"";

76.06. Mammi', Lorefice, Ianaro, D'Arrando, Lapia, Ruggiero.

Articolo 77

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis All’articolo 20, comma 1) lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: al 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2021”. Al successivo comma 2, lettera b), le parole: “alla data del 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2021”.

77.1. Aprile.

Dopo l’Art.77 aggiungere il seguente

“Articolo 77 bis

1. Sono oggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i compensi, indennità, corrispettivi e ogni altra forma di remunerazione riconosciuta al personale medico, paramedico ed infermieristico in quiescenza richiamati in servizio ai fini del contrasto dell’emergenza sanitaria COVID.

2. Il medesimo regime tributario di cui al comma 1 si applica altresì alle gratifiche economiche riconosciute al personale medico e paramedico in servizio la cui corresponsione sia legata all’eccedenza di ore lavorate rispetto a quelle contrattualmente stabilite in ragione della disponibilità ad operare in attività di contrasto all’emergenza sanitaria COVID.

3. Agli incarichi di cui al comma 1 non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo o dipendente e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Il regime di cui ai commi 1 e 2 si applica in relazione alle somme erogate a partire dal 7 marzo 2020. I sostituti di imposta calcolano gli eventuali conguagli entro il 31 dicembre 2020. Le eventuali eccedenze di imposta già corrisposte possono essere compensate con le ritenute di cui all’art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dovute dal datore di lavoro per il mese di dicembre 2020 e nei tre mesi successivi.

77.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Articolo 77 bis

1. Sono oggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento i compensi, indennità, corrispettivi e ogni altra forma di remunerazione riconosciuta al personale medico, paramedico ed infermieristico in quiescenza richiamati in servizio ai fini del contrasto dell'emergenza sanitaria COVID.

2. Il medesimo regime tributario di cui al comma 1 si applica altresì alle gratifiche economiche riconosciute al personale medico e paramedico in servizio la cui corresponsione sia legata all'eccedenza di ore lavorate rispetto a quelle contrattualmente stabilite in ragione della disponibilità ad operare in attività di contrasto all'emergenza sanitaria COVID.

3. Agli incarichi di cui al comma 1 non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo o dipendente e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Il regime di cui ai commi 1 e 2 si applica in relazione alle somme erogate a partire dal 7 marzo 2020. I sostituti di imposta calcolano gli eventuali conguagli entro il 31 dicembre 2020. Le eventuali eccedenze di imposta già corrisposte possono essere compensate con le ritenute di cui all'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dovute dal datore di lavoro per il mese di dicembre 2020 e nei tre mesi successivi.

77.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis.* All’articolo 2-*quinquies*, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «a 650» sono sostituite dalle seguenti «a 800».

77.4. La XII Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Fatti salvi gli effetti prodottisi e gli effetti giuridici così come disposto dal comma 2, articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, possono altresì, procedere al reclutamento delle professioni sanitarie, di medici specializzandi, iscritti a qualunque anno di corso delle scuole di specializzazione.

77.5. Trizzino.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole *"comma 6*" inserire le seguenti: *"e 7 con la possibilità di effettuare le assunzioni anche con contratto di lavoro a tempo determinato,"*.

77.6. De Filippo, Del Barba.

All’articolo 77, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"*2-bis.* Per lo svolgimento dei servizi di Assistenza Domiciliare e dei percorsi di cure domiciliari di cui all’articolo 22 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 Gennaio 2017, è necessario il riconoscimento dell'autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale, come disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.".

Conseguentemente:

a) all’art. 8-ter, comma 2, del d. Lgs. n. 502/92, dopo le parole “L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta”, sono aggiunte le seguenti parole: “per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell’articolo 22 del DPCM 12 Gennaio 2017 nonché”;

b) all’art. 10, lettera b, del d. Lgs. n. 502 del 1992 dopo la parola “ambulatoriali” inserire le seguenti parole “e domiciliari”.

77.7. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'Articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge.";

b) al comma 4-duodecies, aggiungere infine il seguente periodo: "Per l'anno 2020 e per l'anno 2021 il credito d'imposta di cui al precedente periodo è attribuito, alle medesime condizioni, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro annuo per il 2021

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

77.8. Navarra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-*bis.* All’articolo 2-*quinquies*, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «a 650» sono sostituite dalle seguenti «a 800».

77.9. Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo.

Al comma 2 dopo le parole “articolo 1, comma 6” inserire le seguenti: “comma 7 con la possibilità di effettuare le assunzioni anche con contratto di lavoro a tempo determinato”.

77.10. Siani, Carnevali, Pini, Rizzo Nervo, Campana, Schiro'.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

2 bis: “All’articolo 29 del decreto legge n. 104 del 2020 apportare le seguenti modifiche

1. Al comma 1sostituire le parole: “non oltre il 31 dicembre 2021”, con le seguenti: “per un periodo massimo di tre anni, anche per il recupero delle prestazioni specialistiche, ambulatoriali e ospedaliere sospese per effetto dell’emergenza sanitaria” conseguentemente dopo la parola “2021”, aggiungere le seguenti: “2022 e 2023”.
2. Al comma 2sostituire le parole “31 dicembre 2021” con le seguenti:“31 dicembre 2023”.
3. dopo il comma 3 aggiungere il seguente **:** 3 bis: “Le disposizioni di cui all’articolo 29 del DL 104/20, convertito in Legge 126/20, commi 5-6 e 7 si intendono prorogate per tutta la durata dei contratti stipulati con i medici specializzandi dalle singole aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. Le risorse di cui al comma 8 non utilizzate vengono riassegnate, per l’anno 2021 e seguenti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo”.

2.ter: All’articolo 2, del DL 34/2020 comma 5 bis dopo le parole “categorie A, B, Bs, C” aggiungere le seguenti: “e D secondo le procedure e i requisiti di cui all’articolo20, comma 2 del Dlgs 75/17. L’ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 20 del Decreto legislativo 75/2017 è soppresso”

2 quater: “Allo scopo di remunerare le particolari condizioni di lavoro dei lavoratori somministrati in servizio durante l’emergenza Cocid-19 presso le Aziende e gli Enti del SSN, sono stanziati 1.500.000 euro da ripartirsi con apposito Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni in base alla consistenze di personale di ciascuna regione e provincia autonoma”.

Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 1. 500.000 a decorrere dal 2021

77.11. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Campana, Schiro'.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1bis: “all’articolo 2 bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “enti del Servizio Sanitario Nazionale” sono inserite le seguenti: “e le strutture private accreditate”.

77.12. Schiro', Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Siani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Per i servizi di Assistenza Domiciliare è necessario il riconoscimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale, come disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».

Conseguentemente, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 8-ter, comma 2, dopo le parole «L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta», aggiungere le seguenti parole: «per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell'articolo 22 del DPCM 12 Gennaio 2017 nonché»
2. all'articolo 10, lettera b, dopo la parola «ambulatoriali» inserire le seguenti parole «e domiciliari».

77.13. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole «comma 6» con le parole «commi 6, 7 e 7-bis».

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni" *con le seguenti "*778,2 milioni*".*

77.14. Noja, Del Barba.

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1- bis. Le Regioni e le Province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati, identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, incrementano e indirizzano "le prestazioni anche domiciliari, mediche specialistiche, riabilitative, diagnostiche, terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, così come previste dal "DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" con l'obiettivo di assicurare le attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, rafforzando i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o posti in quarantena nonché per i soggetti cronici, disabili, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa per l'assunzione del personale coinvolto nell'erogazione dei LEA, nei limiti indicati al comma 3.

77.15. Baroni Massimo Enrico, D'Arrando, Lapia, Ruggiero, Mammi', Ianaro, Sportiello, Lorefice.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b)-bis. articolo 1, comma 7-bis del decreto-legge 19 maggio 2020 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77

77.16. Baroni Massimo Enrico, D'Arrando, Mammi', Ruggiero, Sportiello, Ianaro, Lapia, Lorefice.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, alle professioni sanitarie e a coloro che si trovano in situazioni di disabilità, compresi i caregiver familiari o di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e di abusi, con particolare riferimento ai minori, alle donne, e alle famiglie, nonché di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, le Aziende sanitarie e gli altri Enti del Servizio sanitario nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale anche ai fini dell'applicazione della Direttiva del 13 giugno 2006, recante criteri di massima sugli interventi psico-sociali nelle catastrofi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006. In tale ambito vengono assicurate azioni di supporto psicologico agli operatori sanitari coinvolti nel contrasto all'epidemia da SARS-COV-2. Le amministrazioni provvedono all’applicazione del presente comma senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

77.17. Baroni Massimo Enrico, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Sportiello, Lapia, Ianaro, Lorefice.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine fronteggiare le esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del virus Sars-Cov-2 e sopperire alla carenza di personale infermieristico, nelle regioni e nelle province di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, in deroga all'art. 1 comma 60 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interessi, gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche, possono esercitare l'attività libero-professionale, nell'ambito delle prestazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con durata non superiore ai sei mesi, eventualmente prorogabile entro il termine dello stato di emergenza sanitaria.

77.18. Mammi', Lapia, D'Arrando, Ianaro, Ruggiero, Lorefice.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All’art. 2 ter, comma 2 del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, sostituire le parole “non sono rinnovabili” con le seguenti parole:” sono rinnovabili fino a tre anni”.

77.19. Mammi', D'Arrando, Lapia, Ianaro, Lorefice, Ruggiero.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Le disposizioni speciali relative al reclutamento del personale di cui agli artt. 2 bis, 2 ter del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, già prorogate prima al 15 ottobre 2020 e poi al 31 dicembre 2020 ai sensi del DL 83/2020, convertito nella legge 124/2020, e del D.L. 125/2020, per far fronte alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2021

77.20. Mammi', Ruggiero, D'Arrando, Lapia, Ianaro, Lorefice.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti: 3-bis. Al fine di sopperire alla carenza di personale medico e sanitario che ha provocato gravi conseguenze sul piano della prevenzione e dell'erogazione dei servizi di screening, le aziende sanitarie possono ricorrere all'ausilio di medici di continuità assistenziale e della medicina dei servizi, già contrattualizzati con il SSN o con altri enti ad esso collegati, aumentando il monte ore di lavoro fino a 38 ore settimanali, .

3-ter. Nell'ambito dell'orario, di cui al comma 3-bis, i medici di continuità assistenziale e della medicina dei servizi possono svolgere l'attività di tracciamento dei contatti Covid, implementare le USCA, effettuare i tamponi, garantire i servizi vaccinali, migliorare i servizi di telemedicina e condurre campagne di prevenzione nell'ambito di strutture scolastiche.

Conseguentemente all'articolo 75, alla rubrica, dopo le parole: pediatri di libera scelta aggiungere le seguenti: nonché dei medici di continuità assistenziale e della medicina dei servizi.

77.21. Nappi, D'Arrando, Mammi', Ruggiero, Ianaro, Lorefice, Lapia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata di cui dell'art. 1. comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sono implementati i i servizi fisioterapici per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al citato comma 4. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con fisioterapisti che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto ai fisioterapisti un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri e fisioterapisti in numero non superiore ad 8 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 2-bis

77.22. Bilotti, Ruggiero, Mammi', Lapia, D'Arrando.

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2-bis. Al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero convenzionati con esso, le Aziende sanitarie locali e gli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale organizzano l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale, anche ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006. Nell’ambito della riorganizzazione di cui al presente comma, è assicurato per l’anno 2021, l’assistenza psicologica agli operatori sanitari impiegati nell’ambito dell’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del covid-19. Le amministrazioni provvedono all’applicazione del presente comma senza maggiori oneri per la finanza pubblica. “

77.23. Di Lauro, Baroni Massimo Enrico, D'Arrando, Sarli, Romaniello, Iovino, Mammi', Lapia, Ruggiero, Lorefice.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire il rispetto del DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si autorizzano le Reti Locali di Cure Palliative e le strutture di Cure Palliative che le compongono ad operare impiegando, fino ad un massimo del 30% delle piante organiche per il profilo medico, medici privi di idonea specializzazione equipollente alla disciplina in cure palliative ai sensi del D.M. 28/03/2013 o di certificazione regionale ai sensi della legge n. 147/2013, o siano in attesa di tale certificazione regionale, a condizione che siano adeguatamente formati relativamente ai contenuti minimi di cui all'Accordo in CSR/87 del 10 luglio 2014 e che operino sotto la supervisione di un medico in possesso dei requisiti sopra richiamati. L'applicazione di tale deroga produce effetti a condizione che l'Ente abbia esperito senza successo, nei 12 mesi precedenti, procedure per l'assunzione di medici in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La presente disposizione ha carattere transitorio e cesserà di aver vigore il 31 dicembre 2021».

Conseguentemente al comma 3, ovunque ricorre nel testo, dopo le parole "di cui ai commi 1 e 2" aggiungere le seguenti: "e 2-bis".

77.24. Trizzino, Ruggiero, Mammi', D'Arrando, Lapia, Lorefice.

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“b-bis) articolo 20, comma 11-bis, dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

77.25. Trizzino, Ruggiero, D'Arrando, Mammi', Lapia, Lorefice.

All’articolo 77, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"*2-bis.* Per lo svolgimento dei servizi di Assistenza Domiciliare e dei percorsi di cure domiciliari di cui all’articolo 22 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 Gennaio 2017, è necessario il riconoscimento dell'autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale, come disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.".

Conseguentemente:

a) all’art. 8-ter, comma 2, del d. Lgs. n. 502/92, dopo le parole “L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta”, sono aggiunte le seguenti parole: “per i percorsi di cure domiciliari ai sensi dell’articolo 22 del DPCM 12 Gennaio 2017 nonché”;

b) all’art. 10, lettera b, del d. Lgs. n. 502 del 1992 dopo la parola “ambulatoriali” inserire le seguenti parole “e domiciliari”.

77.26. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

“3-bis. Al fine di far fronte alle accresciute attività e carichi di lavoro delle strutture sanitarie pubbliche, anche in considerazione degli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in casi di dichiarata carenza di operatori sanitari e socio-sanitari presso suddette strutture, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, può autorizzare, sulla base dei fabbisogni regionali individuati per gli anni 2021, 2022 e 2023, la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro di figure professionali già assunte a tempo determinato a seguito di una selezione ad evidenza pubblica e comunque inserite in pertinenti graduatorie attive sul territorio nazionale.

3-ter. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di 1 miliardo di euro per l’anno 2021 e di 3 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”.

77.27. Tiramani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Sono prorogati al 31 dicembre 2022, i termini di cui al comma 2, lettera c), primo periodo, e comma 3 primo periodo, articolo 12, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazione dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.”

77.28. Calabria.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Le misure previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto legge 18 del 2020, di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, sono applicabili anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.”

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: “800 milioni”, sono sostituite dalle seguenti: “700 milioni”

77.29. Sisto, Bagnasco, Mandelli, Novelli, Occhiuto.

All’articolo 77, apportare le seguenti modifiche:

- al comma 2, alinea, sostituire le parole “Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni”, con le parole “Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni di cui alla lettera a) e al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui alla lettera b):”

- dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Le misure previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto legge 18 del 2020, di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, sono applicabili anche ai medici docenti universitari o ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale.”

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “700 milioni per l’anno 2021, 400 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 500 milioni dall’anno 2022”

77.30. Sisto, Novelli, Bagnasco, Mandelli, Occhiuto.

Al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: “maggiorate del 70 per cento”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni”, con le parole “643 milioni”

77.31. Novelli, Brunetta, Bagnasco, Mandelli, Occhiuto, Versace.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole *"enti del Servizio Sanitario Nazionale"* sono inserite le seguenti *"e le strutture private accreditate".*

77.32. Aprea, Saccani Jotti, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 77-*bis*

(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio dei medici)

1. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari e di rafforzare gli organici in questo particolare momento di emergenza sanitaria, con dichiarazione dell'interessato da presentarsi entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a risposo per raggiunti limiti di età dei medici e dei chirurghi universitari ed ospedalieri in servizio alla data del 15 dicembre 2020 che, alla stessa data esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

77.01. Zan, De Filippo.

Dopo l’articolo 77 aggiungere il seguente:

77-bis. (Disposizioni temporanee in materia di trattenimento in servizio di medici, dirigenti della pubblica amministrazione e magistrati)

Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, soprattutto in relazione all’attuale emergenza epidemiologica, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 31 dicembre 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio, nonché del personale dirigente della pubblica amministrazione e dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale».

77.02. Rospi, Longo.

Dopo l’articolo77 aggiungere il seguente:

77-bis. (Disposizioni temporanee in materia di trattenimento e richiamo in servizio di medici, dirigenti della pubblica amministrazione e magistrati)

Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, soprattutto in relazione all’attuale emergenza epidemiologica, e di contenere il numero di vacanze di organico, con dichiarazione dell'interessato da presentare entro il 31 dicembre 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 30 giugno 2020, nonché del personale dirigente della pubblica amministrazione e dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale».

77.03. Rospi, Longo.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

“77 bis (Indennità professionisti produttori di salute)

1. Al fine di valorizzare l’apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività di tutela e promozione della salute è riconosciuta ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 80 milioni di euro un’indennità di “professionisti produttori di salute”, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale al personale appartenente alle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e di ostetrica nonché della professione sociosanitaria di assistente sociale.

2. Le misure e la disciplina dell’indennità di cui al comma precedente sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale e agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni dei commi precedenti, pari a 670 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.

3.Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e la professione sociosanitaria di assistente sociale, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l’attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali. L’attività di cui al comma 1 può essere svolta:

nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

all’interno dell’azienda di appartenenza;

in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

Per l’attuazione delle norme di cui ai commi precedenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati specifici regolamenti, sentite le OO.SS. A partire dall’attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

Conseguentemente i commi da 1 a 6 dell’articolo 1, della legge 8 gennaio 2002, n.1 e successive modificazioni e proroghe sono abrogati.

4. L’indennità di esclusività di cui al comma 1 dell’art. 73 compete anche ai dirigenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 251/00 nella misura prevista per gli altri profili professionali della dirigenza sanitaria, con decorrenza 1° gennaio 2021.

77.04. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“77 bis (Istituzione del ruolo sociosanitario)

1. Alla fine del comma 1 dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dopo le parole *“ruolo sanitario*,” sono inserite le parole *“ruolo sociosanitario*,”.

2. il comma 3 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 è abrogato.

3. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dopo l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 è aggiunto il seguente 2-bis:

“2-bis Ruolo sociosanitario. Il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è collocato nel ruolo sociosanitario.”

77.05. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo 77 aggiungere il seguente: Art. 77-bis (Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione

All’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, le parole “Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2021”;

al comma 1, primo periodo, dopo la parola “sanitarie”, ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti parole: “e socio-sanitarie”;

al comma 1, primo periodo, dopo le parole “esercitare sul territorio nazionale” sono aggiunte le seguenti: “anche presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente,”;

al comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all’estero. Rimane salva l’eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all’esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo”;

al comma 1-bis, dopo le parole “pubblica amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “nonché presso strutture private autorizzate o accreditate”;

al comma 1-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso di assunzioni presso strutture private o accreditate, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all’estero. Rimane salva l’eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all’esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo”.

77.06. Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, Pini, Campana, Schiro'.

Dopo l’articolo 77 aggiungere il seguente: Art. 77 bis

1. “ L’articolo 11, comma 3, del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano, per quanto non disciplinato dal predetto Decreto Legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all’articolo 3-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche in riferimento alla figura del direttore scientifico.”

2“Gli effetti relativi all’accredito della contribuzione derivante dal riscatto di cui all’articolo 20 commi 1-5 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26 si intendono efficaci sia ai fini del diritto che del calcolo

3. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, quantificati in euro 50.000,00 per l’anno 2021 ed euro 200.000,00 a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Salute.

77.07. Lorenzin, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schiro', Campana.

Dopo l’articolo 77 aggiungere il seguente: art. 77 bis “

1.Per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico legate all’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell’ottica di valorizzazione della professionalità dei medici appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale ed al fine di incrementare le prestazioni orarie dei professionisti, le aziende unità sanitarie locali sono autorizzate ad effettuare gli incrementi di orario dei medici addetti ai servizi di continuità assistenziale e della medicina dei servizi territoriale fino alla concorrenza oraria della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (38 ore settimanali).

2.Con l’impegno delle Regioni di un graduale e progressivo passaggio a rapporto di lavoro dipendente secondo le seguenti procedure: le aziende unità sanitarie locali utilizzano a esaurimento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i medici addetti alle attività di continuità assistenziale, di medicina dei servizi territoriale e di emergenza sanitaria territoriale. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni individuano le aree di attività della continuità assistenziale, della medicina dei servizi territoriale e dell’emergenza sanitaria territoriale, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l’instaurarsi di un rapporto d’impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, addetti a tali attività, i quali risultano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno tre anni e, comunque, al compimento del terzo anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite e approvate nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502.

77.08. Schiro', Carnevali, Siani, Pini, Rizzo Nervo.

Dopo l’articolo 77, inserire il seguente:

"Art. 77-bis

1. Nel lavoro flessibile di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si intendono ricompresi anche i rapporti di lavoro a somministrazione nelle aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale.”.

77.09. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schiro'.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis (*Disposizioni correttive in materia di ordinamento delle professioni di chimico e di fisico*)

1. All’articolo 8, comma 8 della legge 11 gennaio 2018 n.3 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente ed il relativo rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi.».».

77.010. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 77-*bis*

(Disposizioni per l'esonero dei professionisti sanitari ultraottantenni dagli obblighi in materia di domicilio digitale)

1. I soggetti ultraottantenni che hanno esercitato una professione sanitaria e che rimangono iscritti all'Ordine professionale di appartenenza, pur non esercitando più la professione stessa, sono esonerati dagli obblighi in materia di domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-*ter*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, nonché dagli obblighi di cui ai commi 7 e 7-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

77.011. Molinari, Boldi, Locatelli, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

(*Modificazioni all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42)*

1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. I soggetti che hanno conseguito il diploma di massofisioterapista e i soggetti che stanno seguendo un corso per il conseguimento del diploma medesimo, attivato entro il 31 dicembre 2018, qualora non siano stati inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 4-*bis*, possono presentare domanda di iscrizione con riserva negli elenchi medesimi entro il 30 giugno 2021. L'iscrizione con riserva di cui al presente comma garantisce la possibilità di maturare il periodo minimo lavorativo di trentasei mesi a tutti coloro che hanno iniziato un corso per il conseguimento del diploma di massofisioterapista entro il 31 dicembre 2018, nonché la validità del titolo conseguito o da conseguire per lo svolgimento dell'attività medesima. L'iscrizione con riserva è confermata automaticamente all'atto della dimostrazione da parte dell'interessato di aver svolto l'attività di massofisioterapista in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi. La mancata acquisizione del requisito di cui al precedente periodo entro il 31 dicembre 2025 determina la cancellazione dagli elenchi e l'impossibilità di svolgere l'attività di massofisioterapista".

77.012. Ribolla, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

(*Modificazioni all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42)*

1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, l'articolo 4-*bis* è sostituito dal seguente:

4-*bis*. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1 febbraio 2006, n 43, i cui corsi sono stati autorizzati entro il 31 dicembre 1995. Tutti coloro i cui corsi sono stati prorogati e attivati ai sensi del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. sino alla chiusura delle attivazioni dei corsi di cui all'art.1 comma 541 della presente legge, che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Coloro i quali all'entrata in vigore della presente disposizione, svolgono o abbiano svolto un attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente, non avendo maturato un periodo minimo lavorativo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, hanno il diritto di iscriversi nei registri tenuti presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, per poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento sino alla maturazione dei 36 mesi lavorativi. Una volta documentata la maturazione dei 36 mesi lavorativi all'elenco speciale ad esaurimento di riferimento, gli interessati accedono automaticamente al suddetto elenco. L'iscrizione temporanea al registro deve garantire di poter maturare l'esperienza lavorativa richiesta anche a coloro i cui corsi di studio siano stati attivati entro il 31 dicembre 2018; nonché la validità del titolo conseguito per lo svolgimento della professione sanitaria di riferimento. Per tutti costoro è obbligatoria l'iscrizione al registro, tenuto presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, entro il 30 aprile 2021. Una volta documentata la maturazione dei 36 mesi lavorativi all'elenco speciale ad esaurimento di riferimento, gli interessati accedono automaticamente all'elenco speciale ad esaurimento.

77.013. Ribolla, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis

(Disposizioni in materia di monitoraggio rischio sanitario del virus Sars-Cov-2)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e il monitoraggio del rischio sanitario dovuto al diffondersi del virus Sars-Cov-2, le Regioni e le Province autonome devono garantire la presenza di almeno una struttura di laboratorio con servizio di prelievi e fase analitica ogni 40000 abitanti o ogni 30 Km ed in ogni comune , per la diagnosi dei casi sospetti di infezione da Sars-Cov-2 indipendentemente dal criterio della soglia minima di prestazioni annue fissato dall'Accordo del 23 marzo 2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio".

2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

77.014. Sportiello, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 77-bis

(Istituzione del servizio ambulatoriale di cure primarie e delle unità speciali per il coordinamento per la continuità assistenziale)

1. Al fine di garantire l'attività assistenziale di base ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono il servizio ambulatoriale di cure primarie ad attività medica di base, infermieristica e diagnostica. Fino al persistere dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Sars-CoV-2, gli ambulatori di cui al precedente periodo sono utilizzati come ambulatori COVID-19 per la diagnosi e il monitoraggio dei pazienti affetti potenzialmente da COVID-19.

2. Ogni ambulatorio è rivolto ad una popolazione di circa 10.000 abitanti, consentendo altresì un bacino di utenza di circa la metà nel caso di particolari situazioni oro-geografiche ed infrastrutturali, per la gestione ambulatoriale dei pazienti affetti o potenzialmente affetti da COVID-19 e deambulabili che non necessitano di ricovero ospedaliero o di attivazione USCA. Possono far parte degli ambulatori COVID- 19 i medici di medicina generale titolari di convenzione con il SSN, i dirigenti medici delle aziende sanitarie specializzati in medicina dì comunità e cure primarie, altri specialisti ambulatoriali, i medici di continuità assistenziale o supplenti che svolgono attività nel territorio di afferenza. Possono operare presso il predetto ambulatorio anche i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e i medici in formazione specialistica. L'ambulatorio è attivo 7 giorni su sette dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

3. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale e di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Sars-CoV-2, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'art. 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene in parte ridestinato alla istituzione degli ambulatori COVID19 dotati di tutti i dispositivi previsti dal comma 1. Negli ambulatori COVID19 possono operare medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale, medici dipendenti del SSN. I suddetti ambulatori sono destinati ad assistere, sorvegliare e monitorare i pazienti affetti da certa o sospetta COVID19."

4. Al fine potenziare l'attività di presa in carico dei pazienti in assistenza domiciliare integrata e aumentarne l'efficienza, ivi compresi i pazienti in cure palliative, i pazienti dei centri residenziali per anziani, i pazienti ospiti degli ospedali di comunità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono le Unità speciali di coordinamento per la continuità assistenziale e la presa in carico.

5. Il coordinamento viene affidato ad un medico dirigente del distretto con competenze di medicina clinica generale. Oltre al medico di distretto fanno parte dello staff di coordinamento, infermieri e assistenti sociali, psicologi. Ogni unità di coordinamento deve prevedere: servizi domiciliari integrati; servizi cure palliative; servizio ambulatoriale di cure primarie con attività medica, infermieristica e di diagnostica di base; unità speciale di continuità assistenziale (USCA).

6. Tutti i servizi di cui al comma 5, devono prevedere un comune punto di accoglienza unico di accesso. Spetta al punto di accoglienza dell'unità di coordinamento, attraverso triage, valutare l'appropriatezza delle richieste in cooperazione con l'unità di coordinamento. Possono far parte della accoglienza, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici dirigenti dipendenti

con competenze cliniche di medicina generale con specifici che competenze in medicina di comunità e cure primarie, altri medici specialisti.

7. L’unità speciale di coordinamento per la continuità assistenziale (USCA) è costituita dai medici di continuità assistenziale titolari o supplenti o medici dipendenti dalle Aziende Sanitarie con competenze di clinica medica generale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; e in via residuale in caso di mancata copertura, anche di medici specializzandi. L’unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00."

77.015. Sportiello, Lapia, Mammi', Ruggiero, Lorefice.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 77 – bis

(Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 120 sull'esercizio della libera professione delle professioni sanitarie)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 120, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

“Art. 1-bis

(Attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche possono esercitare attività libero-professionale, anche intramuraria, in forma singola o associata secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi della possibilità di cui al comma 1 al di fuori dell'orario di servizio.

3. Il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale.

4. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, sono ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per i redditi di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”.

77.016. Mammi'.

Dopo l’articolo 77 aggiungere il seguente:

Articolo 77-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.

77.017. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 77 è inserito il seguente:

“Articolo 77-bis

1. All’articolo 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo le parole “delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli”, sono aggiunte le seguenti:

“ad esclusione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, svolti, in via prioritaria, dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all’articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, mediante l’utilizzo esclusivo delle risorse di cui all’articolo 22, comma 3, lettera a), del predetto decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75”,

2.Dalle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

77.018. Russo Paolo.

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

«Articolo 77-bis

(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco per fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19 e dei vaccini, di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee e di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non dirigenziale impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco da almeno trentasei mesi anche non continuativi tra gli anni 2015 e 2020, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche.
2. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 1 accedono ad una selezione attraverso la valutazione dei titoli e di una sessione speciale di esame. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dipendenti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 209 della presente legge "sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022." con le seguenti "797 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022."

77.019. Pastorino, Stumpo.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il seguente:

“Articolo 77-bis

1. Al decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l’articolo13 inserire il seguente:

<<Articolo 13 bis - Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie presso strutture private autorizzate o accreditate – 1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e socio-sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale, presso strutture private o accreditate, in via autonoma o dipendente, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

2. Ai fini del comma 1, gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all’estero. Rimane salva l’eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti all’esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.

3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è consentito a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, di esercitare, temporaneamente, in via autonoma o dipendente, presso strutture private autorizzate o accreditate, una professione sanitaria o socio-sanitaria conseguita all’estero. In tal caso gli interessati possono iniziare ad esercitare dal momento della presentazione, alle autorità competenti alla tenuta degli albi e dei registri, della domanda di riconoscimento del titolo, contenente autocertificazione attestante il proprio titolo professionale conseguito all’estero. Rimane salva l’eventuale successiva revoca da parte delle autorità competenti, all’esito negativo della procedura per il riconoscimento del titolo.”

77.020. Gelmini, Occhiuto, Bagnasco, Novelli, Pella, Bond.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il seguente:

“Articolo 77-bis

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma bis, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma bis, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.

77.021. Russo Paolo, Sisto, Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il seguente:

“Articolo 77-bis

(Misure per il sostegno della salute della vista)

1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della Salute un fondo, denominato “Fondo Tutela Vista”, con dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l’erogazione di un contributo in forma di « voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 milioni”

77.022. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il seguente:

“Articolo 77-bis

Anche in ragione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, al personale medico e sanitario in pensione, non si applica la disposizione di cui al comma 3, articolo 14, del decreto legge 4 del 2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

77.023. Bond, Bagnasco, Novelli, Mandelli, D'Attis.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il seguente:

“Articolo 77-bis

1. Anche al fine di escludere possibili contenziosi con eventuale danno erariale, con riferimento alla normativa relativa alle funzioni e ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute, all’articolo 33-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole << nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza>>, con le parole << nelle sue declinazioni inerenti agli apprendimenti>>;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: <<2. L’educatore socio-pedagogico è figura di professionista intellettuale che esercita attività non riservate per legge a soggetti iscritti negli albi delle professioni sanitarie come da definizione della qualifica di cui alla legge 205/2017.>>.”

77.024. Bagnasco.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il seguente:

“Articolo 77-bis

1. Anche al fine di escludere possibili contenziosi con eventuale danno erariale, con riferimento alla normativa relativa alle funzioni e ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute, l’articolo 33-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è soppresso.”

77.025. Bagnasco.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 77-bis

(Disposizioni in materia di carenza del personale infermieristico)

1. Al fine di fronteggiare la carenza del personale infermieristico sul territorio nazionale, agli infermieri non si applica quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

77.026. Novelli, Bagnasco, Mandelli, Occhiuto, Versace, Bond, Mugnai, Brambilla.

Dopo l’articolo inserire il seguente

<<Articolo 77 *bis*

1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio di prevenzione, per gli anni 2021 e 2022 le Regioni verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, autorizzano le Asl ad attivare procedure di selezione di medici, infermieri e assistenti sanitari da dedicare all’attività di prevenzione e controllo dell’infezione da Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi. Le procedure sono aperte anche ai laureati in medicina e chirurgia iscritti all’ordine non in possesso di specializzazione nonché ai medici specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno delle scuole di specializzazione. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell’istruzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, con decreto da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500 milioni di euro per il 2021 e 500 milioni di euro per il 2022, che costituiscono limite di spesa, si procede euro si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall’articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.>>

77.027. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

Articolo 78

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Il ministro della Salute, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità in ottemperanza all’articolo 4 comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, definisce criteri per l’aggiornamento dell’Allegato A, punto 3, lettera b), del proprio Decreto del 17 ottobre 2017, n. 166, recante Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in modo da non creare situazioni di sperequazione tra i soggetti di cui alla lettera b) richiamata e quelli di cui alla lettera a) del medesimo punto 3, in ordine all’obbligatorietà del reperimento della documentazione, stante il lungo lasso di tempo decorso, da cui si evinca la prescrizione/assunzione del farmaco omonimo in gravidanza da parte della madre.

78.1. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'esecuzione delle prestazioni emergenziali di contrasto alla diffusione epidemiologica determinata dal virus Sars-cov-2, le disposizioni di cui agli articoli 6,7 e 9 della legge dell'8 marzo 2017, n. 24, non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie, né gli stessi possono essere soggetti ad azioni di rivalsa né penale né civile.

78.2. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Sostituire l’articolo con il seguente:

«ART. 74 (*Disposizioni in materia di retribuzione del personale del Servizio sanitario nazionale*)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 492 milioni di euro, un’indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell’indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale e così distribuite:

a) 400 milioni per il personale infermieristico;

b) 92 milioni per i professionisti del Sistema sanitario nazionale: personale dell’area tecnico-sanitaria, personale dell’area della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, pari a 492 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.».

78.3. Bellucci, Gemmato, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente:

Articolo 78-bis

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.

3. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.

78.4. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'art. 27 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Sono considerati beneficiari della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui al comma 1 tutti i soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni nei confronti del Ministero della Salute a partire dal 1 gennaio 2008 e ancora pendenti al 31 dicembre 2010"

78.5. Lorefice, D'Arrando, Mammi', Ruggiero, Lapia, Ianaro, Sportiello.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1-bis. All’art. 27 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Sono considerati beneficiari della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui al comma 1 i familiari che sono stati contagiati dal danneggiato da sangue infetto"

78.6. Lorefice, Sportiello, D'Arrando, Ruggiero, Ianaro, Mammi', Lapia.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: 2 bis. Al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie è estesa agli anni 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 5-ter, comma 2, del decreto legge 7 giugno 2017, 119. Conseguentemente il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, e' autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile.

2-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 1.076.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

78.7. Lorefice, D'Arrando, Sportiello, Ianaro, Ruggiero, Lapia, Mammi'.

Dopo l’articolo 78, aggiungere il seguente:

Articolo 78 bis. 1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.

3. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.

Relazione Tecnica:

Questa proposta emendativa propone di limitare la responsabilità penale dei datori di lavoro in caso di contagio Covid-19 di un lavoratore.

78.01. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’articolo 78, aggiungere il seguente:

“Articolo 78-bis (ESENZIONE RESPONSABILITA’ DATORI LAVORO)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.

3. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.”

78.03. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

“Art. 78-bis.(Finanziamento della diagnostica molecolare)

1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza. Un decreto del Ministero della Salute, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce un Gruppo di progetto per la definizione della destinazione e distribuzione delle risorse allocate, composto da rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità, dell’Agenzia Italiana del Farmaco e delle maggiori società scientifiche in ambito oncologico.

2. Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021”.

78.04. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo l’articolo 78 aggiungere il seguente art. 78 bis: “Modifica all’articolo 8 della legge 449/97 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap),

1. Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7bis: “Sono estese ai disabili riconosciuti tali ai sensi dell’art.3 comma 3, L. 104/92 per i quali siano state riscontrate malattie rare ed irreversibili, con particolare riferimento a quelle respiratorie ed ai postumi d’interventi chirurgici altamente invalidanti, tutte le agevolazioni fiscali previste dai commi da 1 a 7.

78.05. Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Lepri, Campana, Schiro'.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

All'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "e comunque non oltre il 1° gennaio 2022" sono soppresse.

78.06. Morrone, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 78-*bis (Introduzione degli articoli 18-bis e 18-ter della legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di anonimato dei donatori di organi e di tessuti a scopo di trapianto e di coloro che li ricevono)*

1. Al capo III della legge 1° aprile 1999, n. 91, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 18-*bis*. – *(Incontro tra donatore e ricevente)* – 1. Decorso un anno dalla donazione, i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo possono presentare alle strutture sanitarie ove si sono svolti gli interventi di prelievo e trapianto una richiesta per la rimozione dell'anonimato di cui al comma 2 dell'articolo 18, al fine di incontrarsi.

2. La richiesta è redatta utilizzando il modello di cui all'articolo 18-ter, comma 1, lettera a), o, nel caso in cui una condizione di disabilità non consenta all'interessato l'utilizzo del modello, attraverso qualsiasi dispositivo che gli permetta di comunicare la propria volontà. La richiesta consiste in una manifestazione di volontà in ordine alla divulgazione dei propri dati identificativi all'altra parte della donazione, fatta salva la riservatezza nei confronti dei terzi. La richiesta può essere revocata in ogni momento.

3. Sono legittimati a presentare la richiesta il donatore e il ricevente di organi o di tessuti ovvero, in caso di decesso, i loro familiari o conviventi o un fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Nel caso di soggetti minori di età, inabilitati o interdetti ai sensi dell'articolo 414 del Codice civile si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 della citata legge n. 219 del 2017.

4. Le strutture sanitarie trasmettono le richieste al Centro nazionale, ai fini della loro raccolta e registrazione, presso il quale è istituita la Commissione di garanzia per il mantenimento e la rimozione dell'anonimato in materia di trapianti, di seguito denominata "Commissione", con il compito di esaminare le richieste, dirigere la procedura di rimozione dell'anonimato e mediare l'eventuale incontro tra le parti della donazione.

5. In caso di mancata presentazione della richiesta da parte di una o di entrambe le parti della donazione, la Commissione garantisce il mantenimento dell'anonimato.

6. Nel caso in cui la rimozione dell'anonimato sia richiesta sia dal donatore che dal ricevente, la Commissione attiva una procedura finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per consentire l'in-contro tra le parti della donazione, ponendo particolare attenzione alla vulnerabilità dei soggetti coinvolti, alla tutela del loro benessere psicofisico e alla necessità di prevenire comportamenti inappropriati o lesivi dell'altrui serenità. Fino al termine dell'istruttoria i membri della Commissione e il personale sanitario e amministrativo a qualsiasi titolo coinvolto sono tenuti a garantire il mantenimento dell'anonimato.

7. Al termine dell'istruttoria, la Commissione accoglie le richieste se non ravvisa elementi di rischio per l'incolumità psico-fisica e, in generale, per la serenità degli interessati. In caso contrario, adotta un provvedimento motivato di rigetto o di rinvio.

Art. 18-*ter*. – *(Disposizioni attuative)* – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti il Centro nazionale, il Consiglio superiore di sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

a) il modello per la redazione della richiesta della rimozione dell'anonimato;

b) la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione;

c) le fasi in cui si articola la procedura di cui all'articolo 18-bis, comma 6;

d) le modalità attraverso le quali il Centro nazionale cura la registrazione, la tracciabilità e l'incrocio delle richieste tra-smesse dalle strutture sanitarie».

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

78.07. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 78-bis

(Finanziamento della diagnostica molecolare)

1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori, per l'anno 2021, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza.

2. Con decreto del Ministero della Salute, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Gruppo di progetto per la definizione della destinazione e distribuzione delle risorse allocate, composto da rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore della Sanità, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e delle maggiori società scientifiche in ambito oncologico.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

78.08. Sportiello, Ruggiero, D'Arrando, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l’articolo 78, inserire il seguente:

<<Articolo 78 bis

1. La Repubblica riconosce il 13 ottobre come "Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore del seno metastatico", di seguito definita "Giornata", al fine di promuovere l'informazione su questo tipo di neoplasia, nonché le attività necessarie per la sua prevenzione. La Giornata è occasione per diffondere la consapevolezza del fatto che il tumore del seno metastatico è una patologia cronica.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio, in collaborazione con il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione, le istituzioni competenti a livello regionale e locale, avvia annualmente una campagna di informazione istituzionale, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la predisposizione di materiale informativo da distribuire nelle scuole del secondo ciclo di istruzione, presso i consultori, gli studi medici per sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e dell'appropriatezza delle cure per contrastare il Tumore al Seno Metastatico. La campagna è organizzata in modo che si concluda il 13 ottobre con la giornata nazionale della sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico di cui al comma 1.

3. Per la campagna informativa di cui al comma 1 le istituzioni competenti a livello nazionale, regionale e locale, possono promuovere ed organizzare in accordo con le associazioni di riferimento sul Tumore al Seno Metastatico, incontri, iniziative, pubbliche e altro, per sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e dell'appropriatezza delle cure per contrastare il Tumore al Seno Metastatico.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è autorizzata a decorrere dal 2021 la spesa nel limite massimo di 100.00 euro annui. All’onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 100 mila euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 209 della presente legge. >>

78.09. Saccani Jotti, Aprea, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

Articolo 79

dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1 bis" L'incremento di cui al comma 1 è vincolato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione."

79.1. Bruno Bossio, Carnevali.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l'anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.

1-*ter*. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-*bis*, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.».

79.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell’ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di

ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l’anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto

delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo

2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e

l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano

impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.

1-ter. Per l’acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e

automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-bis, il Ministero della salute si avvale del Commissario

straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza

epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, si

provvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2021 del Fondo per far fronte ad esigenze

indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.».

79.3. Lapia.

All’articolo 79 aggiungere il seguente comma:

2. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza contemperando l’esigenza di distanziamento anche tra utenti ed operatori sanitari, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 all’incentivo all’acquisto, da parte di studi medici, ambulatori sanitari privati e strutture sanitarie pubbliche e private, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti, interventi d’urgenza da remoto e assistenza domiciliare da remoto.

79.4. Fusacchia, Ianaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza contemperando l'esigenza di distanziamento anche tra utenti ed operatori sanitari, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 all'incentivo all'acquisto, da parte di studi medici, ambulatori sanitari privati e strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti, interventi d'urgenza da remoto e assistenza domiciliare da remoto.

Relazione:

L'emendamento promuove la telemedicina presso medici, studi medici e altre strutture sanitarie pubbliche e private, vincolando una esigua quota dell'incremento riconosciuto al "programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico in sanità" all'incentivazione di tale soluzione tecnologica.

79.5. Siani, Pagano Ubaldo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire l'ammodernamento tecnologico nella diagnostica precoce anche oncologica mediante la realizzazione e lo sviluppo di laboratori di analisi del respiro presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e presso i principali ospedali, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 a strumenti di incentivazione economica coerenti con le finalità di cui al presente comma.

Relazione:

Secondo una consolidata letteratura scientifica, l'analisi del respiro consente la diagnosi precoce di patologie – tumore al colon o, in prospettiva, tumore al polmone – che difficilmente possono essere oggetto di screening di massa o i cui screening richiedono macchinari costosi o metodologie invasive.

Considerando che alcune Università italiane sono già punti di riferimento per la sperimentazione dell'analisi del respiro e che attorno ad esse sta nascendo un importante settore industriale, la presente proposta mira a fare dell'Italia un leader mondiale nell'analisi dell'espirato umano potenziando la dotazione degli IRCCS.

79.6. Siani, Pagano Ubaldo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l'anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.

1-ter. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-bis, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.».

79.7. Minardo.

Al termine del comma 1, dell'articolo 79, è aggiunto il seguente periodo: "Nel triennio 2021-2023, al fine di accelerare la sottoscrizione degli Accordi di Programma, non si applicano le previsioni di cui all'allegato A – capitolo 1 - dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome del 28 febbraio 2008."

79.8. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l'anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.

1-ter. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-bis, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.».

79.9. Frassinetti, Gemmato, Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire l'ammodernamento tecnologico nella diagnostica precoce anche oncologica mediante la realizzazione e lo sviluppo di laboratori di analisi del respiro presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e presso i principali ospedali, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 a strumenti di incentivazione economica coerenti con le finalità di cui al presente comma.»

79.10. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza contemperando l'esigenza di distanziamento anche tra utenti ed operatori sanitari, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 all'incentivo all'acquisto, da parte di studi medici, ambulatori sanitari privati e strutture sanitarie pubbliche e private nonché di farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti, interventi d'urgenza da remoto e assistenza domiciliare da remoto.»

79.11. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All'art. 79, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"2. L'incremento di cui ai comma 1 è vincolato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. "

79.12. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, *sostituire le parole* «incrementato di 2 miliardi di euro» *con le seguenti* «incrementato di 2,4 miliardi di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni» *con le seguenti «*400 milioni» *e le parole «*500 milioni di euro» *con le seguenti «*100 milioni di euro».

79.13. De Filippo, Del Barba.

All’articolo 79, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 32.sexies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)al comma 1, la parola:

“2029”

è sostituita dalla seguente:

“2030”

2)al comma 2, le parole:“2 milioni di euro”

sono sostituite dalle seguenti:

“5 milioni di euro”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “797milioni di euro per l’anno 2021 e 397 milioni di euro, dal 2022 al 2030, e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031”.

79.14. Grimaldi, Iorio.

All'articolo 79, dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. Al fine di esercitare e di garantire il diritto alla sicurezza nell’ambito scolastico, agli studenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici, al personale non docente, ai genitori degli studenti e agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli studenti stessi, è garantita l’accessibilità delle informazioni contenute nell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica di cui all’articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, come sostituito dall’articolo 7 della presente legge, e di quelle contenute in altri atti e documenti rilevanti in materia di sicurezza, tra i quali:

a) il fascicolo di fabbricato dell’istituto scolastico;

b) i risultati delle verifiche di vulnerabilità sismica;

c) il documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) il piano di evacuazione;

e) il piano di emergenza;

f) il piano di protezione civile del comune.

2-ter. Gli atti e i documenti rilevanti in materia di sicurezza, in base alla loro tipologia, devono essere redatti in forma chiara e comprensibile al fine di garantire il rispetto del diritto dei soggetti di cui al comma 2-bis alla partecipazione e all’informazione, e, in particolare, quello dei minori predisponendo versioni adeguate alle diverse età degli studenti.

2-quater. Ai fini di cui ai commi 2-bis e 2-ter, si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di trasparenza dell’attività amministrativa e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di accesso civico.

79.15. Gallo.

All'articolo 79, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« Art. 25-bis. – (Compiti del dirigente delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza nell'ambito scolastico) –

1. Il dirigente scolastico garantisce l'esercizio del diritto alla sicurezza nell'ambito scolastico, definita ai sensi della legislazione vigente, da parte degli studenti, dei docenti, dei dirigenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti scolastici. Gli obblighi che ne derivano integrano quelli posti a carico dello stesso dirigente dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. In caso di rischi per l'incolumità, per la salute o per il benessere psicofisico degli studenti, dei docenti o del personale non docente all'interno dell'edificio scolastico o comunque per cause riconducibili a tali rischi, il dirigente scolastico:

a) sentito il responsabile per il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o su suo impulso, adotta ogni misura urgente idonea a prevenire lo stato di pregiudizio che deriverebbe dai rischi, comprese, ove indispensabili a tale fine, la sospensione totale o parziale delle attività didattiche, l'evacuazione dell'edificio e l'inibizione dell'accesso ad esso, nonché l'individuazione, ove disponibili, di soluzioni alternative alla prosecuzione dell'attività scolastica all'interno dell'edificio;

b) informa tempestivamente in forma scritta l'ente locale proprietario dell'edificio scolastico ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza, tra i quali i necessari interventi strutturali o di manutenzione, dandone altresì comunicazione al prefetto e all'autorità giudiziaria.

3. Il dirigente scolastico che dispone la sospensione, anche parziale, delle attività didattiche, l'evacuazione dell'edificio e l'inibizione dell'accesso ad esso per i motivi di cui al comma 2, non è perseguibile per il reato di cui all'articolo 340 del codice penale ».

79.16. Gallo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il maggior importo di cui al presente articolo è vincolato per 200 milioni di euro alla riqualificazione ed aggiornamento della dotazione tecnologica di apparecchiature per radioterapia presso le strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale. La ripartizione di tale quota è definita con accordo della Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministero della Salute, tenuto conto del fabbisogno di ciascuna Regione».

79.17. Sportiello.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. L’incremento di cui al precedente comma 1 viene destinato in via prioritaria al riordino dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla realizzazione delle unità complesse di cure primarie, di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, alla razionalizzazione, ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale, ed alla realizzazione delle strutture di cure intermedie di cui al decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015, n. 70, nonché della realizzazione di strutture di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, di strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, di cui agli articoli dal 29 al 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.

1-ter. Nell’ambito dell’ammodernamento tecnologico di cui al comma 1, vengono istituiti specifici flussi informativi sanitari dedicati agli assistiti che ricevono le prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza territoriale, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti ambulatoriali. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito il tracciato record dei predetti flussi informativi sanitari da adottare a livello nazionale. Le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano i medici di un applicativo software comune in ambito regionale, la cui base di dati sia strutturata secondo i tracciati record e i flussi informativi nazionali, in guisa da garantire la completa compatibilità e l’interscambio dei dati con gli altri sistemi regionali e nazionale. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti, già raccolte nelle banche dati nelle disponibilità di tali tipologie di medici, vengono conferite nei predetti flussi informativi sanitari.”

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «775 milioni di euro per l'anno 2021 e di 475 milioni di euro annui di euro annui a decorrere dall'anno 2022»

79.18. Sportiello, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente indirizzati al risanamento e recupero del patrimonio edilizio nonché alla riqualificazione degli ospedali esistenti, assicurandone l'idoneità alle nuove norme anti sismiche e anti-antincendio. Gli interventi edilizi sanitari sono effettuati tenendo conto della sostenibilità ambientale e dell' efficienza energetica. L'ammodernamento complessivo del parco tecnologico ospedaliero deve comprendere sia attrezzature di alta tecnologia che dotazioni digitali.

79.19. Lapia, Ruggiero, Mammi', D'Arrando, Ianaro, Lorefice.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le Regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.

79.20. Provenza, Sportiello, Ianaro, Ruggiero, D'Arrando, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l’Art. 79, aggiungere il seguente articolo:

Art.79-bis.(Procedura negoziale farmaci)

All’articolo 48 Comma 5 lettera e) del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, coordinato con la Legge di conversione 24 novembre 2003 n. 326, sono elise le parole “o uguale”.

79.21. Grillo, Ruggiero, D'Arrando, Mammi', Lapia, Lorefice, Fantinati, Trizzino, Dieni, D'Orso, Papiro, Suriano, Cantone Luciano, Rizzo, Penna, Sodano, Martinciglio, Giarrizzo, Saitta, Cancelleri, Scerra.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di evitare le difficoltà evidenziate dall'emergenza epidemiologica correlata al virus Sars-Cov-2 che hanno compromesso la qualità delle cure oncologiche a tutti i pazienti ivi compresi quelli pediatrici, le Regioni e le provincie autonome possono programmare l'efficientamento e/o la costruzione di un centro di riferimento regionale, specializzato per le cure oncologiche pediatriche.

1-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, con proprio decreto, definisce criteri di ripartizione dei fondi agli enti richiedenti, nonché i piani di riorganizzazione per i centri di oncologia pediatrica.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "650 milioni".

79.22. Misiti, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il maggior importo di cui al presente articolo è vincolato per 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento della dotazione tecnologica di apparecchiature per radioterapia presso le strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale. La ripartizione di tale quota è definita con accordo della Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministero della Salute, tenuto conto del fabbisogno di ciascuna Regione».

79.23. Trizzino, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

All’articolo 79 è aggiunto il seguentecomma:

“2. Le risorse di cui al comma 81,articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono ripartite secondo itermini riportati nella tabella di cui all’allegato B, colonna 2, annesso allapresente legge.”

Conseguentemente l’allegato B è sostituitodal seguente:

	Art. 79, comma 1	Art. 79, comma 2
PIEMONTE	149.995.638	149.995.638
VALLE D’AOSTA	4.279.607	4.279.607
LOMBARDIA	338.911.921	338.911.921
BOLZANO	-	-
TRENTO	-	-
VENETO	165.817.819	165.817.819
FRIULI VEN GIULIA	42.035.924	42.035.924
LIGURIA	54.597.532	54.597.532
EMILIA ROMAGNA	151.984.333	151.984.333
TOSCANA	128.277.406	128.277.406
UMBRIA	30.356.161	30.356.161
MARCHIE	52.175.686	52.175.686
LAZIO	196.972.051	196.972.051
ABRUZZO	44.568.303	44.568.303
MOLISE	10.439.754	10.439.754
CAMPANIA	189.189.504	189.189.504
PUGLIA	134.679.197	134.679.197
BASILICATA	19.025.229	19.025.229
CALABRIA	64.878.966	64.878.966
SICILIA	165.977.327	165.977.327
SARDEGNA	55.837.641	55.837.641
TOTALE	2.000.000.000	2.000.000.000

79.24. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

“1-bis. Nell’ambito del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico sono stanziati, per l’anno 2021, 20 milioni di euro per favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida, di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la tempestiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno cinquanta dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.

1-ter. Per l’acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) di cui al comma 1-bis, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 20.000.000

2022 -

2023 -

79.25. Mule', Mandelli, Bagnasco, Russo Paolo, Novelli.

Dopo l’articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis

(*Realizzazione centro socio sanitario di prossimità*)

È autorizzata la spesa di 750 mila euro per l’anno 2021, 450 mila euro per l’anno 2022 e 300 mila euro per l’anno 2023 a finanziamento dell’intervento sperimentale di realizzazione di un centro socio sanitario di prossimità in comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo.

2. Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 750.000.

2022: - 450.000.

2023: - 300.000

79.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

"Articolo 79-bis. – *(Finanziamenti per lo sviluppo della tecnologia per l'autoproduzione di ossigeno a uso medicinale)* –

1. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, destinati alle regioni in base al numero di abitanti, per il supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, e s.m.i.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

79.02. Borghi Claudio.

Dopo l’articolo 79 aggiungere il seguente: Art. 79 bis

Istituzione di un Fondo dedicato per le Terapie Avanzate

1. Viene istituito presso il Ministero della Salute un Fondo, pari a 100 milioni di euro per il triennio 2021-2023 vincolato per il finanziamento delle Terapie Avanzate (cd. ATMPs) così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con autorizzazione di spesa pluriannuale.

2. Le somme del fondo di cui sopra sono versate in favore delle regioni che ospitano i centri accreditati per la somministrazione delle Terapie Avanzate in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto di tali terapie, secondo le modalita' individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 1.

5. Le Terapie Avanzate che verranno finanziate attraverso il presente Fondo saranno automaticamente inserite nei formulari regionali.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute istituisce un tavolo tecnico con AIFA, un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esperti dallo stesso nominati con apposito Decreto Ministeriale, sulle Terapie Avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con l’obiettivo di adottare modelli contabili e di pagamento adeguati alle caratteristiche intrinseche delle Terapie Avanzate che prevedano una valutazione della distribuzione dei benefici sul piano pluriennale più adeguata.

Conseguentemente all’articolo 209 le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “700 milioni per l’anno 2021 e 350 milioni per l’anno 2022 e 300 milioni a decorre dall’anno 2022”.

79.03. Rizzo Nervo, Carnevali, Pini, Schiro', Siani, Campana.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.79-*bis.*

(Screening neonatali)

1. Al fine di agevolare la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole «e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e in 35.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»; le parole «e 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge."

79.04. Noja, Del Barba.

Dopo l'articolo 79, inserire in seguente:

Articolo 79-bis

(Misure per l'edilizia scolastica)

Dopo il comma 2 dell’art. 88 è aggiunto il comma seguente:

“Si incrementano le risorse finanziarie di euro 15 milioni da destinare a Roma Capitale per gli interventi di manutenzione edilizia degli edifici scolastici, sia statali che comunali, anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”.

79.05. Flati.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 79-*bis*

(Disposizioni per la costruzione di una nave ospedale)

1. Al fine di potenziare il sistema del Servizio sanitario militare, nello stato di previsione del Ministero della Difesa per l'anno 2021 e per il triennio 2022-2024, è autorizzata la spesa complessiva di 600 milioni di euro, ripartita in 50 milioni a per l'anno 2021, 150 per l'anno 2022 e 200 milioni per gli anni 2023 e 2024 per la costruzione di una nave ospedale.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *conle seguenti*: "750 milioni di euro per l'anno 2021, 350 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni per l'anno 2023, 300 milioni per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

79.06. Misiti, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Rizzo, Rossini Roberto, Russo Giovanni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 79-*bis*

(Centri delle malattie neurodegenerative ad alta ed intensa complessità aziendale)

1. Al fine di consentire l'individuazione e la creazione di Centri delle malattie neurodegenerative ad alta ed intensa complessità assistenziale, capaci di garantire ai pazienti, anche pediatrici, e ai loro familiari un approccio multidisciplinare e di rete, comprensivo della fase territoriale e domiciliare, per le patologie complesse che in virtù delle attuali conoscenze scientifiche e disponibilità tecnologiche sono divenute croniche, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione del comma 1, nonché all'individuazione dei centri di cui al medesimo comma 1, garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

79.07. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Articolo 79-bis

(Disposizioni in materia di assistenza domiciliare)

1. Al fine di rafforzare la presa in carico domiciliare dei pazienti complessi affetti da malattie croniche, disabili, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, ai quali, anche a causa dell'emergenza SARS-CoV-2, devono essere garantiti a domicilio tutti quei servizi e presidi essenziali per il supporto vitale e per una migliore qualità di vita, le regioni e le province autonome promuovono l'implementazione di azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, anche tramite l'integrazione e il coordinamento tra le prestazioni tecnologiche, quali la ventilazione meccanica, l'ossigenoterapia, la nutrizione artificiale e le prestazioni sanitarie proprie dell'assistenza domiciliare integrata.

2. Al comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è modificato come segue «A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale e per l'assistenza domiciliare integrata nei limiti indicati al comma 10».

79.08. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 79, è aggiunto il seguente:

Art. 79- bis

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 97 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 24, il comma 10 è così sostituito:

“10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco vengono affidati gli interventi di soccorso pubblico integrato HEMTS ed il trasporto di pazienti affetti da COVID 19 , attraverso l’utilizzo della propria componente aerea munita di KIT sanitari HEMS e idonea all’installazione dei vari modelli di barelle biocontenitive in uso ai vari servizi 118 nelle varie regioni. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su richiesta delle centrali operative 118, può effettuare anche trasporti sanitari come contemplato dalle linee guida del servizio di elisoccorso in caso di indisponibilità di mezzi aerei a ciò deputati e/o in contesti di particolare difficoltà operativa e di particolare pericolo per l’incolumità delle persone.”

b) dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

“10-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, provvederanno all’attivazione del soccorso pubblico integrato mediante stipula di apposite convenzioni.”

Conseguentemente,

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 208 della presente legge.

79.09. Amitrano, Mammi', Lapia, Ruggiero, D'Arrando, Lorefice.

Dopo l’articolo 79 aggiungere il seguente:

ART. 79-bis

(Armadio Farmaceutico digitale Nazionale)

1. Entro trenta giorni dall’entra in vigore della presente legge, il Ministro della Salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’Economia e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, definisce principi e criteri relativi al riconoscimento dell’Armadio Farmaceutico digitale Nazionale (AFDN).

1. Al comma 15-ter dell’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole “l'interoperabilità dei FSE” sono aggiunte le seguenti: fra loro stessi e l’Armadio Farmaceutico digitale Nazionale (AFDN)

79.010. Misiti, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

"Art. 79-bis

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo, denominato "fondo per l'Alzheimer e le demenze", con una dotazione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 30 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.".

79.011. Mandelli, Bagnasco, Novelli.

Articolo 80

Dopo l'art. 80, inserire il seguente:

"Art. 80-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

1. *nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS – COV 2;*
2. *L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS – COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017."*

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, all'articolo 209, le parole *"800 milioni*" sono sostituite dalle parole *"790 milioni"* e le parole *"500 milioni"* sono sostituite dalle parole *"490 milioni."*

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato a consentire di erogare, da subito, a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e della funzione respiratoria, attualmente riconosciuti ai soli assicurati dell'INAIL ed ampliando il novero delle patologie previste ricomprendendo tra queste anche gli esiti dell'infezione da COVID – 19.

I benefici in termini di abbattimento delle liste d'attesa e di contenimento della spesa sanitaria sarebbero più che evidenti ed ottenibili a costo zero, considerato che l'erogazione delle prestazioni riabilitative avverrebbe nel rispetto di limiti di spesa termale già contrattualizzati e, ad oggi, in larghissima misura non ancora raggiunti.

80.1. Lorenzin.

80-*bis (Disposizioni per la distribuzione e la somministrazione di vaccini nelle farmacie)*

1. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e nell'ambito del livello essenziale di assistenza riferito alla Prevenzione collettiva e alla sanità pubblica di cui al Decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, le prestazioni sanitarie afferenti ai programmi vaccinali **anche** per il tramite delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

2. I farmacisti, nell'ambito delle prestazioni sanitarie afferenti ai programmi vaccinali di cui al comma 1, sono autorizzati ad esercitare l'attività professionale di inoculazione dei vaccini **anti SARS-COV-2** di cui all'articolo 80, nonché di altre tipologie di vaccini individuati secondo le modalità disposte dal comma 6, subordinatamente al conseguimento di una certificazione di abilitazione all'esercizio della predetta attività professionale le cui specifiche e modalità di acquisizione sono definite secondo le disposizioni dello stesso comma 6.

3.All'articolo 184 del R.D. 27/07/1934, n. 1265, al primo periodo, dopo le parole "l'impiego stesso" aggiungere in fine le seguenti: "nonché nelle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale".

4. All'articolo 51 del Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1, dopo la lettera g-quater aggiungere la seguente: "g-quinquies: inoculazione dei vaccini";

5. L'inoculazione dei vaccini di cui al comma 6 si effettua presso i locali delle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale secondo le condizioni e le modalità disposte dal comma 6.

6. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie convenzionate pubbliche e private nonché l'Ordine dei farmacisti italiani, definisce le specifiche e le modalità di conseguimento da parte del farmacista della certificazione di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di inoculazione dei vaccini di cui al comma 2, l'elenco dei vaccini inoculati dai farmacisti agli assistiti, le condizioni e le modalità di inoculazione dei vaccini da parte dei farmacisti nonché i requisiti strutturali, tecnologici e igienico-sanitari dei locali delle farmacie destinati alla somministrazione dei vaccini.

Con il medesimo decreto possono essere stabilite eventuali quote di compartecipazione a carico degli assistiti per determinate tipologie di vaccini.

7. I vaccini di cui al comma 6 possono essere distribuiti agli assistiti anche in regime di distribuzione per conto secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

80.2. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, *sostituire le parole* «400 milioni» *con le seguenti* «700 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 209, *sostituire le parole* «800 milioni» *con le seguenti* «500 milioni».

80.3. De Filippo, Del Barba.

Al comma 1, *dopo le parole* "SARS-COV-2" *inserire le seguenti:* "autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco".

80.4. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’art. 80, inserire il seguente:

Art. 80-bis

1. Al fine di avviare campagne di formazione, sensibilizzazione ed informazione per lo sviluppo di una cultura della donazione degli organi a scopo di trapianto, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito, presso il Ministero della Salute uno specifico fondo denominato “Fondo per una cultura del trapianto” con una dotazione di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati allo sviluppo di una cultura della donazione degli organi, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza del diritto alla salute, nell’ambito delle tematiche individuate dall’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 sull’insegnamento dell’educazione civica.

3. Nell’ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di categoria, a Università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari presentano al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa, da finanziarsi con il fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021,

2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’art. 209 della presente legge.

80.5. Amitrano, Ruggiero, D'Arrando, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l’Art. 80 aggiungere il seguente:

80-bis. (Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)

Dopo l’articolo 70 del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto il seguente:

“Articolo 70-bis.

1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell’ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l’uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della Salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma 1, viene concessa con decreto del Ministro della Salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

80.6. Grillo, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice, Fantinati, Trizzino, Dieni, D'Orso, Papiro, Suriano, Cantone Luciano, Rizzo, Penna, Sodano, Martinciglio, Giarrizzo, Saitta, Cancelleri, Scerra.

Dopo l'art. 80 è inserito il seguente:

«Art. 80 bis.

(Deduzioni per malati sclerosi multipla)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla con una invalidità riconosciuta pari al 100 per cento";

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 69 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

80.7. Manzato, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

All’articolo 80, dopo il comma 2, inserire il seguente:

“3. All’articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 9 novembre 2020, numero 149, dopo le parole ‘decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l’anno 2020’ sono aggiunte le seguenti:

‘o di altri provvedimenti regionali finalizzati all’erogazione di prestazioni in regime di accreditamento’; di conseguenza, nel penultimo e ultimo cpv., dopo le parole ‘stipulati per l’anno 2020’ aggiungere le seguenti: ‘o negli altri provvedimenti regionali finalizzati all’erogazione di prestazioni in regime di accreditamento’.”

80.8. Mandelli, Baldini.

Dopo l’art. 80, inserire il seguente:

“Art. 80-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell’abbattimento delle liste d’attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell’ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall’allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all’infezione da SARS – COV 2;

b) L’INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS – COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell’allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.”

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, all’articolo 209, le parole “800 milioni” sono sostituite dalle parole “790 milioni” e le parole “500 milioni” sono sostituite dalle parole “490 milioni.”

80.9. Mandelli, Baldini.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 80-bis

(Cannabis terapeutica)

1. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 18-quater del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 e di euro 1.700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 4.300.000

80.01. Magi, Costa, Angiola, Frate.

Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:

"Articolo 80-bis. – *(Misure di sostegno in favore dei medici di base che partecipano a studi osservazionali o sperimentali dedicati alla cura della sindrome SARS-CoV-2)* –

1. Al fine di garantire misure di sostegno in favore dei medici di base che partecipano a studi osservazionali o sperimentali dedicati alla cura della sindrome SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di assegnazione e di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3.Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

80.02. Borghi Claudio.

Dopo l’articolo 80, è inserito il seguente articolo 80-bis:

Articolo 80-bis

(Gratuità dell’accesso del personale delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco alle prestazioni di Pronto soccorso)

1.Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia a al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all’infortunio e per il periodo dell’infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È all’uopo prevista l’istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall’anno 2021”.

2.All’onere derivante dal presente comma, pari a euro 3 milioni a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

80.03. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art.80-bis

(*Piano nazionale per il contrasto dell’HCV)*

1. Al fine di conseguire l’obiettivo di eradicazione del virus dell’HCV è istituita presso il Ministero della Salute una cabina di regia finalizzata alla definizione, attuazione e monitoraggio di un “Piano nazionale per il contrasto dell’HCV” che consenta l’utilizzo tempestivo di tutti gli strumenti a disposizione per prevenzione, screening, presa in carico e terapia dei pazienti.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l’istituzione della cabina di regia di cui al comma 1.

3. Il Piano di cui al comma 1 definisce le linee di azione per dare seguito all’attuazione dell’articolo 25-sexies del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e per la conseguente presa in carico e terapia dei pazienti, nonché gli indicatori per le Regioni nella stesura di Piani specifici e protocolli dedicati alla popolazione generale e alle popolazioni speciali.

4. Al fine di consentire l’effettiva attuazione del Piano di cui al comma 1, le Regioni vincolano alle linee di azione di cui al comma 3, al netto del finanziamento già previsto dal comma 3 dell’articolo 25-sexies del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, risorse pari a 200 milioni per il 2021 e 220 milioni per il 2022 a valere sulla quota parte del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all’articolo 72 della presente legge.

In alternativa:

5.Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.”

80.04. Rostan, Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 80bis

(Fondo cure tumore testicolare)

1. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto del farmaco testosterone undecanoato 1000 mg al fine di garantire ai pazienti affetti da tumore testicolare l’accesso a una cura fondamentale e salvavita.

2. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209 per l’anno 2021. “

80.05. Rostan, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis

(Misure per il sostegno della salute della vista)

1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito nello lo stato di previsione del Ministero della salute un fondo, denominato "Fondo Tutela Vista", con dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021.
2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1;
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

80.06. Mor, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 80-*bis*

(Ulteriori misure sulla spesa sanitaria)

1. È istituito presso il Ministero della salute il «*Fondo straordinario per il sostegno degli Irccs*» con dotazione iniziale, per il 2021, pari a 1 milione di euro. Annualmente affluiscono al fondo istituito dal presente comma le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 205-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e utilizzazione del fondo medesimo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

Conseguentemente dopo l'articolo 205, inserire il seguente:

Articolo 205-*bis*

(Disposizioni in materia di tabacchi lavorati)

1. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «*venticinque*» è sostituita dalla parola «*cinquanta*».

80.07. Rosato, Del Barba.

Dopo l’articolo 80 aggiungere il seguente:

80-bis (Incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

2. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

«402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;

b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;

c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'Istituto superiore di sanità».

3. Il regolamento previsto dal comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall’articolo 209 della presente legge.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

80.08. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 80 aggiungere il seguente:

80-bis (Istituzione del Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, per gli anni 2021 e 2022, il Fondo per interventi di sostegno alle farmacie rurali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 50 milioni di euro.

2. La dotazione del Fondo è destinata all'erogazione di contributi per assicurare la continuità del funzionamento delle farmacie rurali, individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, che versano in uno stato di crisi economica tale da compromettere la regolarità e la continuità dell'attività di impresa ovvero determinarne la cessazione.

3. I contributi previsti dal comma 2 sono erogati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui al comma 4 e sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione residente nella località in cui opera la farmacia;

b) distanza intercorrente tra la località in cui ha sede la farmacia e il capoluogo di provincia;

c) fatturato complessivo annuale al netto dell'IVA

d) numero di notti di turno effettuate in un anno.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

5. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall’articolo 209 della presente legge.

80.09. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 80-bis

(Proroga dell'esenzione IVA per le cessioni di beni e dispositivi sanitari necessari e il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid)

1. All'articolo 124, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole «*31 dicembre 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*31 gennaio 2021*».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo209.

80.010. Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 80-bis.

(*Istituzione di un Fondo dedicato ai Prodotti Medicinali di Terapia Avanzata*)

1. Viene istituito presso il Ministero della Salute un Fondo vincolato per il finanziamento dell'accesso ai Medicinali per Terapie Avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con autorizzazione di spesa pluriennale.

2. Le risorse del Fondo ci cui al comma 1 sono suddivise annualmente tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in virtù della presenza sui rispettivi territori di centri accreditati per la somministrazione dei Medicinali per Terapie Avanzate e
in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni e province autonome medesime medesime per l'acquisto di tali Medicinali, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro di euro per l'anno 2023, si provvede mediante:
a) un contributo a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'art. 10, co. 5, del D.L. n. 282/2004;
b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN).

5. Le Terapie Avanzate che verranno finanziate attraverso il presente Fondo saranno automaticamente inserite nei formulari regionali.

6. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute costituisce un Tavolo Tecnico con la partecipazione di AIFA, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e di esperti nominati dallo stesso Ministero della Salute incaricato di individuare soluzioni volte all'implementazione di modelli di pagamento rateizzato pluriannuali dei Medicinali per Terapie Avanzate di cui al comma 1".

80.011. Noja, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 80-bis.

(*Istituzione di un Fondo dedicato ai Prodotti Medicinali di Terapia Avanzata*)

1. Viene istituito presso il Ministero della Salute un Fondo vincolato per il finanziamento dell'accesso ai Medicinali per Terapie Avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con autorizzazione di spesa pluriennale.

2. Le risorse del Fondo ci cui al comma 1 sono suddivise annualmente tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in virtù della presenza sui rispettivi territori di centri accreditati per la somministrazione dei Medicinali per Terapie Avanzate e
in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni e province autonome medesime medesime per l'acquisto di tali Medicinali, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro di euro per l'anno 2023, si provvede mediante:
a) un contributo a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'art. 10, co. 5, del D.L. n. 282/2004;
b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN).

5. Le Terapie Avanzate che verranno finanziate attraverso il presente Fondo saranno automaticamente inserite nei formulari regionali.

6. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute costituisce un Tavolo Tecnico con la partecipazione di AIFA, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dei rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e di esperti nominati dallo stesso Ministero della Salute incaricato di individuare soluzioni volte all'implementazione di modelli di pagamento rateizzato pluriannuali dei Medicinali per Terapie Avanzate di cui al comma 1".

80.012. Noja, Del Barba.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

80-bis (Fondo tampone solidale)

1. Per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, e` istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro da destinare all’acquisto di tamponi antigenici rapidi per rilevare la positività al COVID-19.

2. I tamponi antigenici rapidi di cui al comma 1, sono destinati, gratuitamente:

a) ai cittadini con età superiore a 65 anni;

b) ai lavoratori fragili di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 4 settembre 2020;

c) ai soggetti fragili individuabili secondo i criteri della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 4 settembre 2020;

d) ai soggetti con ISEE inferiore a 9.360 euro l'anno.

3. L'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi di cui al presente articolo è effettuata da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 75 della presente legge.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “790 milioni”.

80.013. Papiro, Trizzino, Giarrizzo, Suriano, Martinciglio, D'Orso, D'Uva, Alaimo, Penna, Ehm, Bruno, Cancelleri, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

80-bis. (Istituzione di un tavolo dedicato e modelli di pagamento pluriannuali per le Terapie Avanzate)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute istituisce un tavolo tecnico sulle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004.

2. Al tavolo tecnico di cui al comma 1 partecipano: l’AIFA, un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed esperti nominati con decreto del Ministero della salute.

3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 ha le seguenti finalità:

a) inserire le Terapie Avanzate nei progetti di innovazione da finanziare su base strutturale nella pianificazione sanitaria sfruttando i fondi europei;

b) adottare modelli contabili e di pagamento adeguati alle caratteristiche intrinseche delle Terapie Avanzate che prevedano lo stanziamento in anticipo di somme determinate e permettano una valutazione della distribuzione dei benefici sul piano pluriennale più adeguata.

4. All’onere derivante dal presente comma, pari a 300 mila euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

80.014. Lorefice, Sportiello, Ianaro, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

80-bis. (Disposizione in materia di screening sui geni BRCA1 e BRCA2) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute istituisce un tavolo tecnico con un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle Regioni italiane che hanno deliberato i Protocolli di Diagnosi, Trattamento e Assistenza per Persone ad Alto Rischio Eredo-Familiare (PDTA-AREF), ed esperti rappresentanti delle principali associazioni italiane senza scopo di lucro come AIRC ed AIOM, che si occupano con continuità di ricerca per la cura del cancro, di studi clinici e sperimentali, di redazione di rapporti annuali e dell’analisi dei dati sui tumori, con l’obiettivo di:

a) redigere un documento finale che fornisca alle strutture sanitarie di tutto il territorio nazionale chiare ed uniformi linee guida nazionali sui Protocolli di Diagnosi, Trattamento e Assistenza per Persone ad Alto Rischio Eredo-Familiare (PDTA-AREF) con focus particolare sui criteri di valutazione del rischio del/della paziente per l’accesso al test di screening sui geni BRCA1 e BRCA2 e, in caso di accertata mutazione genetica, sul conseguente programma di sorveglianza;

b) inserire il test di screening sui geni BRCA1 e BRCA2 tra gli accertamenti gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori, introducendo apposito codice di esenzione per sospetta malattia eredo-familiare;

c) escludere i portatori/portatrici di mutazione dei geni BRCA1 o BRAC2 dalla compartecipazione alla spesa (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate al programma di sorveglianza introducendo appositi codici di esenzione;

d) redigere un documento contabile di previsioni di risparmio di spesa sanitaria nazionale conseguenti all’esecuzione del test di strategia preventiva su soggetti ambosessi che per significatività della storia clinica personale e/o importanza della storia familiare possono essere portatori/portatrici di mutazione dei geni BRCA1 o BRAC2 e che pertanto hanno un rischio significativamente maggiore rispetto a un soggetto sano, di sviluppare cancro alla mammella, alla prostata, al pancreas, colon retto (uomini) mammella, ovaio e pancreas (donne);

e) inserire il finanziamento PDTA-AREF nei progetti di innovazione da finanziare su base strutturale nella pianificazione sanitaria sfruttando i fondi europei.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 300 mila euro da destinare all’istituzione del tavolo tecnico. All’onere derivante dal presente comma, pari a 300 mila euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

80.015. Baroni Massimo Enrico, D'Arrando, Mammi', Lapia, Ruggiero, Sportiello, Ianaro, Lorefice.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 80-bis

(Incremento del fondo nazionale per la ricerca)

1. Al fine di sostenere l’attività di ricerca svolta nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alla necessità di incrementare la capacità di risposta anche a eventi pandemici, a decorrere dall’anno 2021, la dotazione per la ricerca corrente prevista dall’art. 12, comma 2, lettera a), punto 4) del D.Lgs. 502/1992 è incrementata di 130 milioni di euro, da iscrivere in bilancio nell’ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute;

2. Le modalità e i criteri di l’assegnazione delle risorse, di cui al primo comma, sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri di premialità.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “670 milioni di euro per l’anno 2021 e 370 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

80.016. Ianaro, D'Arrando, Mammi', Ruggiero, Lapia, Lorefice.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: 80-bis. (Giornata nazionale della defibrillazione precoce). 1. Il giorno 3 febbraio è istituita la Giornata nazionale della defibrillazione precoce nelle scuole, di seguito denominata “Giornata” al fine di promuovere la cultura e la pratica della defibrillazione precoce all’interno e all’esterno degli edifici scolastici.

2. In occasione della Giornata, all’interno delle scuole di ogni ordine e grado e nelle piazze, su iniziativa dei dirigenti scolastici e delle associazioni maggiormente rappresentative, si svolgeranno incontri, convegni ed esercitazioni pratiche volti ad informare e sensibilizzare circa la defibrillazione precoce e la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

3. Considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

4.Si demanda al ministero della Salute e al ministero dell’Istruzione la determinazione delle modalità di svolgimento della Giornata e delle campagna di informazione e sensibilizzazione sulla defibrillazione precoce e la prevenzione delle malattie cardiovascolari., anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore e con la dirigenza scolastica. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

5.All’onere derivante dal comma 4 , pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

80.017. Volpi Leda, Olgiati, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: 80-bis. (Disposizioni in materia di defibrillatori automatici o semiautomatici) 1. Al fine di garantire la diffusione capillare di defibrillatori automatici o semiautomatici esterni, come previsto dal decreto ministeriale del 18 marzo 2011, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009, è necessaria la presenza di tali apparecchiature in luoghi strategici al fine di favorire la defibrillazione precoce dall'arresto cardiaco, se possibile prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari.

2. Per la finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2022, i centri commerciali e gli ipermercati le cui superfici superino, nel complesso, i 400 metri quadrati nonché le farmacie sono tenuti a predisporre l'istallazione di defibrillatori automatici e semiautomatici, facilmente accessibili e disponibili all'uso.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, le farmacie, i centri commerciali e gli ipermercati garantiscono, con oneri a loro carico:

a) la predisposizione nei propri locali dei defibrillatori automatici o semiautomatici esterni;

b) la collocazione dei defibrillatori automatici o semiautomatici esterni in posti facili da raggiungere e ben contraddistinti da un'apposita segnaletica che indichi la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente;

c) l'accertamento della conformità alle norme in vigore, della funzionalità, della manutenzione e revisione periodica degli apparecchi.

4. All'interno o all'esterno delle farmacie aperte h24 il defibrillatore automatico o semiautomatico dovrà essere sempre disponibile e facilmente accessibile; le farmacie che osservano turni e chiusure dovranno favorire un accesso h24 all'apparecchiatura ovvero, in subordine, garantirne il funzionamento durante l'apertura dell'esercizio.

5. Per favorire l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono stanziate, quale contributo dello Stato, risorse nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al contributo di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "780 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022;

.

80.018. Volpi Leda, Olgiati, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: 80-bis (Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita) 1. Al fine di garantire alla coppie con infertilità e sterilità l'accesso uniforme alle prestazioni di cura e diagnosi della infertilità e sterilità, in particolare alle coppie residenti in Regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004 , n. 40 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministero della salute effettua il monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficacie delle risorse di cui alla presente disposizione da parte delle Regioni e avvia, in collaborazione con le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche, campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, la prevenzione della infertilità e sterilità e la donazione di cellule riproduttive.

2.All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

80.019. Mammi', Ruggiero, D'Arrando, Lapia, Ianaro, Lorefice.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente: Art. 80-bis. (Disposizione in materia di buoni spesa per l’assistenza psicologica correlata all’emergenza COVID-19) 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute istituisce un tavolo tecnico con un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle Regioni italiane che hanno deliberato i Protocolli di Diagnosi, Trattamento e Assistenza psicologica correlata alle misure di quaratena e isolamento volontario, esperti rappresentanti delle principali associazioni scientifiche in materia di assistenza psicologica, un rappresentante CNOP, un rappresentante per ciascuno dei tre ordini regionali degli psicologi con maggior numero di iscritti, un rappresentante ENPAP, con l’obiettivo di:

a) redigere un documento che fornisca chiare ed uniformi linee guida nazionali sui Protocolli di Diagnosi, Trattamento e Assistenza Psicologica correlata al supporto psicologico per chi è costretto da misure di quaratena, isolamento volontario e limitazione degli spostamenti;

b) stabilire le modalità di erogazione del servizio, e i costi unitari e i tetti economici dei sopracitati bonus per l’assistenza psicologica COVID-19 correlata, anche attraverso la modalità del credito d’imposta;

c) stabilire ulteriori modalità della compartecipazione alla spesa per prestazioni ulteriori, l’ottimizzazione del bacino d’utenza che usufruisce delle prestazioni sanitarie correlate al programma di trattamento psicologico.

d) redigere un documento finale di previsione di risparmio di spesa sanitaria nazionale conseguenti all’erogazione dei bonus per l’assistenza psicologici correlata all’emergenza COVID-19

2. Per le finalità del servizio da erogare di cui al comma 1, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro da destinare all’erogazione dei bonus di spesa per l’assistenza psicologica. All’onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. L’utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al secondo comma, è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

80.020. Baroni Massimo Enrico, D'Arrando, Sportiello, Mammi', Ruggiero, Lapia, Ianaro, Lorefice.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: Art.80–bis, (Fondo supporto psicologico per l’anno 2021). Per l’anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 8 milioni di euro destinato al servizio di ascolto psicologico gratuito mediante attivazione di apposito

numero verde attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “792 milioni”.

80.021. Iorio, D'Arrando, Mammi', Lapia, Lorefice, Ruggiero.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: 80-bis. (Incremento delle risorse per la prevenzione e il controllo del randagismo) Per le finalità' previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il 60 per cento delle risorse e' destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione e l'implementazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo. Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "799 milioni".

80.022. Bilotti, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 80 - bis

(Servizio di supporto psicologico da Covid-19)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare all’attivazione di un servizio permanente di assistenza telefonica psicologica per tutti i soggetti affetti da disturbi psicologici particolari (sindrome da capanna o del prigioniero) ovvero da effetti collaterali derivanti dall’applicazione delle misure di contenimento del virus SarsCov2.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “799 milioni di euro per l’anno 2021, 499 milioni di euro per l’anno 2022, 499 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

80.023. Sodano, Aiello Davide, Suriano, Alaimo, Penna, Licatini, Papiro, Martinciglio, Giarrizzo, Pignatone, Serritella, Perconti, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 80 -bis

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale).

Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, Allegato n.9, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell’abbattimento delle liste d’attesa e del contenimento della spesa sanitaria, l’INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS – COV 2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell’allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “795 milioni di euro per l’anno 2021, 395 milioni di euro per l’anno 2022, 395 milioni per l’anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

80.024. Raduzzi, Businarolo, Ruggiero, D'Arrando, Lapia, Mammi', Lorefice.

Dopo l’articolo 80, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 80-bis

1. All’articolo 18-quater della legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma: <<7-bis Per le finalità di cui al comma 4 e la promozione ed attuazione di corsi di aggiornamento periodico per il personale medico, sanitario e sociosanitario sul tema della cannabis terapeutica è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022>>”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 200.000

2022 - 200.000

80.025. Bagnasco, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo l’articolo 80, aggiungere il seguente articolo:

“Articolo 80-bis

(Disposizioni in materia di partecipazione alla spesa degli assistiti)

1. Per i pazienti guariti che, abbiano avuto un periodo di ricovero in terapia intensiva o sub-intensiva, a causa del contagio da COVID-19, le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscono l’esenzione totale delle spese relative a visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio, nonché esami di diagnostica strumentale prescritte dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta, nel periodo successivo al ricovero per individuare eventuali complicanze dovute alla malattia da virus Sars – CoV-2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la malattia viene equiparata alle malattie croniche invalidanti di cui al Decreto del Ministero della Salute n.329 del 28 maggio 1999, regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in particolare al n. 049 dell’allegato 1.

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 3.500.000

2022 - 3.500.000

2023 - 3.500.000

80.026. Mandelli, Saccani Jotti.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 80 bis

1. All'articolo 23-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per gli anni 2021, 2022 e 2023, 5 milioni di euro annui agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro annui agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.»

80.027. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

Articolo 81

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis Al fine di riequilibrare la ripartizione della spesa farmaceutica tra il tetto della spesa per gli acquisti diretti e il tetto della spesa convenzionata, l’Agenzia Italiana del Farmaco entro 60 giorni provvede alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT) escludendo i prodotti prescrivibili dai medici di medicina generale per i quali sono venute a mancare le motivazioni di inclusione come definito dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva, l’Agenzia Italiana del Farmaco può prevedere accordi di remunerazione temporanea sperimentale per specifiche classi di farmaci per patologie incluse nel Piano della cronicità.”

81.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’articolo 81, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. L’attuazione di quanto previsto dal comma 1, con riferimento all’anno 2021, è subordinata **al** pagamento da parte delle aziende farmaceutiche di oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell’anno 2018, pari a un importo da stabilire, entro il 15 febbraio 2021, con metodo analogo a quello alla base dell’Accordo del 18 gennaio 2019 tra la Conferenza delle regioni e Province Autonome e il settoree che verrà successivamente adottato con specifica norma di legge.

La verifica dell’importo sarà certificata dall’AIFA e in caso di certificazione negativa restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

81.2. Lorenzin, Carnevali.

All’articolo 81, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: “nella misura del 7,30 per cento” con le seguenti : “nella misura del 6,80 per cento” e le parole: “nella misura del 7,55 per cento” con le seguenti: “nella misura del 8,05 per cento”.

81.3. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

“3-bis. La quota di ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC relativa al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l’anno 2019 non può essere superiore di quattro volte l’importo relativo al ripiano corrisposto, ai sensi dell’articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell’anno 2018.

3-ter. Le aziende la cui quota di ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l’occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano”.

81.4. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo l’art. 81 aggiungere il seguente:

“Art. 81 bis. (Disposizioni in materia di farmaci orfani)

All'articolo 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «dei codici AIC relativi ai farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01 /EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, prevedere una franchigia fino ad un fatturato di 15 milioni di euro”.

81.5. Bologna, Rospi, Longo.

“Art. 81 bis. (Disposizioni in materia di farmaci biosimilari)

Al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, nell’ambito delle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari da svolgersi, ai sensi dell’articolo 15, comma 11-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo, le centrali regionali di acquisto nella predisposizione dei capitolati di appalto assicurano una distribuzione per quote tra gli operatori economici dei primi tre farmaci della graduatoria dell'accordo-quadro”.

81.6. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3 bis) All’articolo 1, comma 578 della legge30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Sono altresì esclusi i codici AIC relativi ai farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell’Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell’AIFA tra quelli già in possesso dell’autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell’articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, per i quali è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro ».

81.7. Siani, Carnevali, Rizzo Nervo, Pini, Campana, Schiro'.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

««3-bis. Per le aziende farmaceutiche titolari di AIC la cui quota di ripiano attribuita per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2019 sia superiore alla quota di ripiano attribuita per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l'anno 2018, una prima quota del ripiano, pari a quattro volte l'importo relativo al ripiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2018, è corrisposta entro il 30 giugno 2021. Per la quota restante è riconosciuta alle aziende la facoltà di dilazionare il versamento, su base annuale e fino al 2029».

81.8. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. La quota di ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC relativa al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l'anno 2019 non può essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2018.

3-ter. Le aziende la cui quota di ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano».

81.9. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

In alternativa:

5.Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209."

81.10. Rostan, De Filippo, Del Barba.

Sopprimerlo.

81.11. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole “7,30” con le seguenti: “8”;

b) sostituire le parole “7,55” con le seguenti: “6,85”;

81.12. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Al fine di riequilibrare la ripartizione della spesa farmaceutica tra il tetto della spesa per gli acquisti diretti e il tetto della spesa convenzionata, l'Agenzia Italiana del Farmaco entro 60 giorni provvede alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT) escludendo i prodotti prescrivibili dai medici di medicina generale per i quali sono venute a mancare le motivazioni di inclusione come definito dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva, l'Agenzia Italiana del Farmaco può prevedere accordi di remunerazione temporanea sperimentale per specifiche classi di farmaci per patologie incluse nel Piano della cronicità.

81.13. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3bis.All’articolo 1 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 3 ottobre 2009 n.153, dopo le parole “defibrillatori automatici” inserire le seguenti :”e dispositivi per il prelievo ematico capillare a scopo diagnostico”.

81.14. De Filippo, Del Barba.

Sopprimere il comma 3.

81.15. Garavaglia, Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. 1. All’articolo 15, comma 11-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo periodo, le parole: «del Servizio sanitario nazionale» sono soppresse;b) al secondo periodo, le parole: «L’indicazione dello specifico medicinale è vincolante per ilfarmacista ove nella ricetta sia inserita» sono sostituite dalle seguenti: «, inserendo in questo caso,».Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: spesa farmaceutica aggiungere le seguenti: e disposizioni in materia di farmaci equivalenti

81.16. Chiazzese, Ianaro, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Lorefice, Mammi'.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. I medicinali a base di cannabis, prescritti dal medico per la terapia contro il dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38 e ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 nonche´' per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, sono dispensati ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, come modificato dal decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2020, n. 86, recante “Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalita` alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica".

3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni definite dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata di cui al decreto 2 novembre 2011, richiamate dall’articolo 3 del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2020, n. 86, si applicano anche ai medicinali a base di cannabis di cui al comma 1.

3-quater. Fermo restando quanto disposto all’articolo 43, commi 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990 , n. 309, le farmacie sono autorizzate a consegnare o spedire, tramite posta assicurata, al domicilio di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni, le quantita` terapeutiche dei medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard, compresi nell'allegato III-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 , n. 309, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

Conseguentemente alla rubrica dell’articolo dopo la parola: farmaceutica: inserire le seguenti: e disposizioni in materia di dematerializzazione della prescrizione e per la consegna a domicilio dei medicinali a base di cannabis

81.17. Sarli, Lorefice, Termini, Penna, Di Lauro, Sodano, Giuliodori, Zanichelli, Ficara, Olgiati, Saitta, Perantoni, Lombardo, Tripodi Elisa, De Carlo, Vianello, Aiello Davide, Licatini, Perconti, Serritella, Giordano, Masi, Berti, Bilotti, Papiro, Suriano, D'Arrando, Sportiello, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis: All'articolo 11, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, dopo il primo capoverso aggiungere i seguenti:

“Ai grossisti spetta altresì una quota fissa, a carico delle aziende farmaceutiche, pari ad euro 0,25 al netto dell'IVA per ciascuna confezione di farmaco di fascia A acquistata dal grossista. La quota fissa non può in tutto od in parte essere trasferita o scontata ai farmacisti.”

81.18. Menga, D'Arrando, Ianaro, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Al comma 2 dopo la parola: rideterminate aggiungere le seguenti: , anche a fronte di un programmato incremento della distribuzione per conto,

81.19. Provenza, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Sportiello, Ianaro, Lapia, Lorefice.

Dopo l’Art. 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis. (Fondi per il Piano Nazionale di Contrasto dell’Antibiotico-Resistenza)

Al fine di aggiornare e implementare correttamente il Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020, ai sensi dell’Intesa n. 188/CSR del 02 novembre 2017, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono destinati 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: 760 milioni di euro per l’anno 2021 e 460 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

81.20. Grillo, Lorefice, D'Arrando, Mammi', Lapia, Ruggiero, Fantinati, Trizzino, Dieni, D'Orso, Papiro, Suriano, Cantone Luciano, Rizzo, Penna, Sodano, Martinciglio, Giarrizzo, Saitta, Cancelleri, Scerra.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento, entro il 30 settembre 2021 l'AIFA provvede ad una revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica e di quelli indicati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 30 giugno 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome."

81.21. Stumpo, Pastorino.

All'articolo 81 sopprimere il comma 3.

81.22. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. All’articolo 1, comma 578, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole <<inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell’Unione europea>>, aggiungere le seguenti parole: <<Inoltre per i farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e quelli che sono elencati nella circolare dell’Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell’AIFA tra quelli già in possesso dell’autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell’art. 3 del Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e successive modificazioni, prevedere una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro.>>”

81.23. Bagnasco, Novelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. La quota di ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC relativa al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l'anno 2019 non può essere superiore di quattro volte l'importo relativo al ripiano corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2018.

3-ter. Le aziende la cui quota di ripiano ecceda il tetto determinato dal comma precedente destinano le risorse eccedenti, per il biennio 2021-2022, a investimenti in ricerca e sviluppo in ambito sanitario, ovvero azioni in campo sociale volte a incrementare l'occupazione nonché migliorare le condizioni di lavoro, ovvero interventi per aumentare la produttività e la qualità degli impianti di produzione sul territorio dello Stato italiano».

81.24. D'Ettore, Mugnai, Ripani.

Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente art. 81 bis: "deroga all'art. 10 del d. lgs. 193/2006 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari.":

«1. Ove esista un medicinale autorizzato per uso umano con la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive rispetto al medicinale veterinario autorizzato per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti, qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore a quello del medicinale veterinario, il veterinario può prescrivere il medicinale per uso umano».

81.01. Prestipino.

dopo l’articolo inserire il seguente: “articolo 81-bis “unificazione dei fondi dedicati al rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi”

« All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 393 la parola “400,” è soppressa;

b) il comma 400 è soppresso;

c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

“ 401. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”;

d) al comma 402 dopo le parole “già individuati dall'AIFA.” sono inserite le seguenti: “I farmaci per i quali è stata riconosciuta l’innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2020, accedono al Fondo unico di cui al comma 401.

e) ai commi 402, 402-bis, 405 e 406 le parole “ai commi 400 e 401” sono sostituite dalle seguenti “al comma 401”;

f) ai commi 402-bis, 405 e 406 la parola “Fondi” è sostituita dalla seguente “Fondo”.

L’articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso. »

81.02. Zennaro.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«81-*bis.* (Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce)

1.Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce, un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche che consentano loro di evitare chemioterapie inutili, nonché evitando loro un abbassamento delle difese immunitarie che le esporrebbe ad ulteriori rischi di contagio da Covid-19, a decorrere dall'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un Fondo, con dotazione iniziale pari ad euro 20.000.000 annui, destinato al rimborso diretto delle spese per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici che privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.

2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di accesso ed i requisiti ai fini dell'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.»

81.03. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 81-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n.145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

«584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583.».

81.04. Siani, Pagano Ubaldo.

Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

“Art. 81 bis. (Disposizioni in materia di spesa farmaceutica)

All’art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77 sostituire le parole: “con esclusione dei” con le parole: “compresi i”.”

81.05. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo l’articolo 81, inserire il seguente:

«Articolo 81-bis(Misure per il rafforzamento della prevenzione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di prevenire l’insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall’allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione “Aventi diritto” dell’allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all’anno correlati alla specifica patologia.

2. All’articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole “70 milioni” sono aggiunte le seguenti: “i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali”.

3. All’articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all’anno con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all’avente diritto.”.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

81.06. Piastra, Andreuzza, Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

dopo l’articolo inserire il seguente: “articolo 81-bis “unificazione dei fondi dedicati al rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi”

« All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 393 la parola “400,” è soppressa;

b) il comma 400 è soppresso;

c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

“ 401. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”;

d) al comma 402 dopo le parole “già individuati dall'AIFA.” sono inserite le seguenti: “I farmaci per i quali è stata riconosciuta l’innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2020, accedono al Fondo unico di cui al comma 401.

e) ai commi 402, 402-bis, 405 e 406 le parole “ai commi 400 e 401” sono sostituite dalle seguenti “al comma 401”;

f) ai commi 402-bis, 405 e 406 la parola “Fondi” è sostituita dalla seguente “Fondo”.

L’articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso. »

81.07. Pini, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Campana, Schiro'.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“articolo 81-bis

(Unificazione dei fondi dedicati al rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi)

« 1.All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 393 la parola “*400,*” è soppressa;

b) il comma 400 è soppresso;

c) il comma 401 è sostituito dal seguente:

“ *401. A decorrere dal 1° gennaio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito il Fondo unico per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi. Tale Fondo è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*”;

d) al comma 402 dopo le parole “*già individuati dall'AIFA.*” sono inserite le seguenti: “*I farmaci per i quali è stata riconosciuta l’innovatività, nonché quelli che hanno maturato il diritto al riconoscimento della medesima alla data del 31 dicembre 2020, accedono al Fondo unico di cui al comma 401.*

e) ai commi 402, 402-bis, 405 e 406 le parole “*ai commi 400 e 401*” sono sostituite dalle seguenti “*al comma 401*”;

f) ai commi 402-bis, 405 e 406 la parola “*Fondi*” è sostituita dalla seguente “*Fondo*”.

2.L’articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso.

In alternativa alle risorse del Piano sanitario di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

3.Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209 »

81.08. Rostan, De Filippo, Del Barba.

*Dopo l'*articolo, *inserire il seguente:*

«Art. 81-*bis.*

(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello allo stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimen- to al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19 e dei vaccini, di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di as- sistenza nel settore del farmaco a tutela della salute pubblica, di revisione e aggiornamento del prontuario farmaceutico finalizzato al contenimento del- la spesa farmaceutica, e garantire, pertanto, lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente, l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito Aifa, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un con- tingente di n. 13 unità di personale di cui 5 appartenenti all'Area III del com- parto funzioni centrali e 8 appartenenti alla dirigenza sanitaria medica dell'a- rea funzioni centrali.
2. L'Aifa, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'artico- lo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può, altresì, avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sen- si dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indetermi- nato di n. 79 unità appartenenti alla qualifiche di Area III F1 e di n. 21 unità appartenenti alle qualifiche di Area II F2, valorizzando le esperienze profes- sionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro fles- sibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. La dotazione organica di Aifa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla leg- ge 6 agosto 2015, n. 125, è corrispondentemente incrementata di n. 113 unità.
4. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'Aifa può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.
5. Per far fronte alle esigenze di cui al comma 1, l'Aifa può conferire, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rispetto alla percentuale ivi prevista, ulte- riori quattro incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, nonché ulteriori quattro incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale ai sensi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo, ri- spetto alla percentuale ivi prevista.
6. Per ciascuno degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, com- ma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 11. 165, e successive modifi- cazioni, di cui al comma 5, è previsto, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito e alle qualificazioni professionali possedute, un emolumento aggiuntivo pari a 40.000 euro lordi annui.
7. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al pre- sente articolo, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'Ai- fa ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125».

81.09. Del Barba.

Dopo l’articolo 81 inserire seguente:

81-*bis*. (Misure in materia di farmaci orfani)

All’articolo 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì esclusi i codici AIC relativi ai farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell’Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell’AIFA tra quelli già in possesso dell’autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell’articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, per i quali è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 20 milioni di euro».

81.010. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 81, inserire il seguente:

81-bis. (Disposizioni in materia di Procedure Pubbliche di Acquisto)

Al fine di garantire un effettiva razionalizzazione della spesa, assicurando al contempo la possibilità agli enti sanitari, nell’interesse del cittadino, di avere accesso ad una più ampia platea di fornitori e garantendo risposte rapide a variazioni impreviste di domanda, nonché alla difficoltà di programmazione tempestiva dei fabbisogni un ampia disponibilità delle terapie farmacologiche, nell’ambito delle procedure pubbliche di acquisto da svolgersi, ai sensi dell’articolo 15, comma 11-quater, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici, le centrali regionali d’acquisto nella predisposizione dei capitolati di appalto assicurano una distribuzione percentuale tra gli operatori economici dei primi tre farmaci della graduatoria dell’accordo quadro.

81.011. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 81 aggiungere il seguente:

“Articolo 81-bis.

Alle farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSN è riconosciuto, per gli anni 2021 e 2022, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 60% e, comunque, non superiore all’importo di euro 2000, per le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi volti all’adeguamento della propria attività alle prescrizioni disposte dai provvedimenti governativi per il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2.

Al relativo onere, valutato in euro 22.800.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rideterminato dall’articolo 209.”

81.012. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 81 aggiungere il seguente:

«Art. 81-bis. (Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: "584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n, 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".».

81.013. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 81-*bis*

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: "584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n, 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".

81.014. Boldi, Cattoi Vanessa, Tiramani, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 81-*bis*

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani dal ripiano della spesa farmaceutica)

1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono altresì esclusi i codici AIC relativi ai farmaci orfani che soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano, quelli elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuare con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, per i quali è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro».

81.015. Boldi, Cattoi Vanessa, Tiramani, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 81-*bis*

(Incentivi fiscali per la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione di farmaci orfani)

1. Al fine di favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione di farmaci orfani ai soggetti pubblici o privati che svolgono tali attività di ricerca o che finanziano progetti di ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani svolti da enti di ricerca pubblici o privati si applica un sistema di incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di tali progetti. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di usufruire degli incentivi fiscali di cui al medesimo comma, inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze il protocollo relativo alla ricerca sulle malattie rare.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine di assicurare l'osservanza dei limiti di spesa annui.

4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

81.016. Cattoi Vanessa, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 81-*bis*

(Tariffe di variazione relative ai medicinali omeopatici che hanno espletato la procedura per il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio)

1. Entro il 30 marzo 2021, il Ministro della Salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabilititi in misura non superiore al 10 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 decreto del Ministro della Salute 6 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di una "autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento".

81.017. Morrone, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 81-*bis*

(Modifiche all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per tali prodotti il richiedente può presentare, in alternativa ai risultati delle prove pre-cliniche o delle sperimentazioni cliniche, la dimostrazione che i ceppi omeopatici e/o le sostanze utilizzate sono di impiego consolidato e/o tradizionalmente impiegate nelle indicazioni rivendicate nell'ambito della letteratura omeopatica, la bibliografia o pubblicazioni tratte anche dalla letteratura scientifica a supporto delle indicazioni proposte. Sono altresì riconosciute le indicazioni già approvate in altri stati membri in accordo all'articolo 16 comma 2 della direttiva 2001/83».

81.018. Morrone, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 81-*bis*

(Immatricolazione straordinaria per il corso di laurea infermieristica, anno accademico 2021/2022)

1. Al fine di fronteggiare la carenza di infermieri, essenziali per garantire delle prestazioni sanitarie essenziali sia in ambito Ospedaliero che nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle case di riposo, per l'anno accademico 2021/2022, il numero di posti disponibile per le immatricolazioni al corso di laurea in infermieristica è determinato in misura non inferiore a 24 mila unità.

2. Per il reperimento delle sedi dove svolgere i corsi di laurea, le Università potranno avvalersi della collaborazione della Regione o di altri enti pubblici.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021 e in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

81.019. Paolin, Locatelli, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 77-*bis*

(Disposizioni per il sostegno delle strutture residenziali)

1. Al fine di supportare le residenze sanitarie assistenziali e le altre strutture residenziali, comunque denominate dalle normative regionali, che erogano prestazioni in favore di anziani non autosufficienti, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, anche in considerazione della riduzione del numero di posti letto occupati dovuta alla necessità di rispettare gli indirizzi regionali e nazionali per far fronte all'epidemia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2021, per il riconoscimento di incrementi tariffari per singola giornata su posto letto occupato accreditato e a contratto per tutte le prestazioni rese dalle strutture medesime e certificate mediante i flussi regionali.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1 e per il riparto del Fondo ivi previsto tra le regioni e le province autonome.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

81.020. Belotti, Locatelli, Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 81-bis

(Disposizioni per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze)

1. Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone affette da demenze, è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per le demenze, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Il Fondo è destinato a favorire l'implementazione del « Piano nazionale demenze – Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze », approvato con l'accordo del 30 ottobre 2014 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché a permettere l'applicazione delle indicazioni e delle linee guida contenute nei documenti di indirizzo già prodotti dal Tavolo di cui al comma 5, nonché quelli che verranno prodotti dal nuovo Tavolo di cui al comma 3, attraverso una sperimentazione presso le regioni con l'obiettivo di diffondere le migliori pratiche.

3. E' istituito, presso il Ministero della salute, il Tavolo permanente sulle demenze di seguito denominato « Tavolo », al quale partecipano rappresentanti del medesimo Ministero e rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, dell'Istituto superiore di sanità (ISS), delle associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti più rappresentative, delle società scientifiche ed esperti e rappresentanti di altre istituzioni e organizzazioni di rilevanza per il settore.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il numero dei componenti del Tavolo e la durata dell'incarico dei suoi membri.

5. Il Tavolo sostituisce il Tavolo di confronto permanente sulle demenze, istituito, dalla Conferenza unificata, con il citato accordo del 30 ottobre 2014 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane.

6. Il Tavolo ha il compito di:

a) monitorare il recepimento e l'implementazione del Piano nazionale demenze, a tal fine individuando specifici indicatori di misurazione per ciascuno degli obiettivi previsti dal Piano;

b) aggiornare e revisionare, con cadenza quinquennale, il Piano nazionale demenze;

c) individuare eventuali criticità ed elaborare proposte per il loro superamento;

d) definire indicatori e criteri di qualità per le strutture incluse nella rete della gestione integrata;

e) formulare linee di indirizzo per promuovere corretti approcci nelle fasi di comunicazione della diagnosi, nell'acquisizione del consenso informato e nell'utilizzo degli istituti giuridici;

f) valutare gli aspetti etici, quali il tema delle direttive anticipate di trattamento, inclusa la possibilità di accedere alle cure palliative nella fase terminale della malattia;

g) promuovere la stesura di linee di indirizzo per gli operatori di supporto e tutela del paziente in età lavorativa;

h) approfondire le problematiche legate alle specificità delle demenze e all'esordio precoce;

i) redigere documenti di approfondimento del Piano nazionale demenze, per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi integrati nel settore delle demenze;

l) promuovere linee di indirizzo per il miglioramento della qualità di vita delle persone con demenza, anche attraverso la riduzione dello stigma e l'aumento della consapevolezza della cittadinanza.

5. Dall'attuazione dei commi 3,4,5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

6. All'onere derivante dall'attuazione al comma 1, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

81.021. Businarolo, D'Arrando, Mammi', Lapia, Ruggiero, Lorefice.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

81-bis (Disposizioni in materia di efficientamento telematico del ministero della salute). Al fine di rendere più efficace, efficiente e trasparente il sistema di relazioni e comunicazioni telematiche del Ministero della salute con le organizzazioni sanitarie e con i soggetti che operano nel settore della salute è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2021. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 300 mila euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Salute.

81.022. Baroni Massimo Enrico, D'Arrando, Ruggiero, Sportiello, Ianaro, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 81-bis

(Disposizioni per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze)

1. Al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone affette da demenze, è istituito presso il Ministero della salute il Fondo per le demenze, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Il Fondo è destinato a favorire l'implementazione del « Piano nazionale demenze – Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze », approvato con l'accordo del 30 ottobre 2014 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché a permettere l'applicazione delle indicazioni e delle linee guida contenute nei documenti di indirizzo già prodotti dal Tavolo di cui al comma 5, nonché quelli che verranno prodotti dal nuovo Tavolo di cui al comma 3, attraverso una sperimentazione presso le regioni con l'obiettivo di diffondere le migliori pratiche.

3. E' istituito, presso il Ministero della salute, il Tavolo permanente sulle demenze di seguito denominato « Tavolo », al quale partecipano rappresentanti del medesimo Ministero e rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, dell'Istituto superiore di sanità (ISS), delle associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti più rappresentative, delle società scientifiche ed esperti e rappresentanti di altre istituzioni e organizzazioni di rilevanza per il settore.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il numero dei componenti del Tavolo e la durata dell'incarico dei suoi membri.

5. Il Tavolo sostituisce il Tavolo di confronto permanente sulle demenze, istituito, dalla Conferenza unificata, con il citato accordo del 30 ottobre 2014 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane.

6. Il Tavolo ha il compito di:

a) monitorare il recepimento e l'implementazione del Piano nazionale demenze, a tal fine individuando specifici indicatori di misurazione per ciascuno degli obiettivi previsti dal Piano;

b) aggiornare e revisionare, con cadenza quinquennale, il Piano nazionale demenze;

c) individuare eventuali criticità ed elaborare proposte per il loro superamento;

d) definire indicatori e criteri di qualità per le strutture incluse nella rete della gestione integrata;

e) formulare linee di indirizzo per promuovere corretti approcci nelle fasi di comunicazione della diagnosi, nell'acquisizione del consenso informato e nell'utilizzo degli istituti giuridici;

f) valutare gli aspetti etici, quali il tema delle direttive anticipate di trattamento, inclusa la possibilità di accedere alle cure palliative nella fase terminale della malattia;

g) promuovere la stesura di linee di indirizzo per gli operatori di supporto e tutela del paziente in età lavorativa;

h) approfondire le problematiche legate alle specificità delle demenze e all'esordio precoce;

i) redigere documenti di approfondimento del Piano nazionale demenze, per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi integrati nel settore delle demenze;

l) promuovere linee di indirizzo per il miglioramento della qualità di vita delle persone con demenza, anche attraverso la riduzione dello stigma e l'aumento della consapevolezza della cittadinanza.

5. Dall'attuazione dei commi 3,4,5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 15.000.000

2022: - 15.000.000

2023: -15.000.000

81.023. Sportiello, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 81- bis

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di controllo della spesa sanitaria)

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "come quota minima a questi spettante" inserire le seguenti: "Ai grossisti spetta altresì una quota fissa, a carico delle aziende farmaceutiche, pari ad euro 0,25 al netto dell'IVA per ciascuna confezione acquistata dal grossista, esclusi i farmaci generici. La quota fissa non può in tutto od in parte essere trasferita o scontata ai farmacisti. Nelle vendite dirette delle aziende farmaceutiche o loro concessionari ai farmacisti le aziende farmaceutiche versano in apposito fondo del SSN le quote, fissa e percentuale, che sarebbero spettate al grossista. Con successivo decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Sanita sentita AIFA e le associazioni di categoria dei grossisti maggiormente rappresentative, stabilisce le modalità di attribuzione, sotto forma di credito d'imposta, del'50% di tale fondo mentre il 50% deve essere destinato, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi del Fondo sanitario nazionale verificatisi nell'anno in corso o in quelli precedenti."

81.024. Sportiello, Mammi', Lapia, Ruggiero.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente

Articolo 81-bis (Disposizioni in materia di Procedure Pubbliche di Acquisto)

1.Al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa, assicurando al contempo la possibilità agli enti sanitari, nell'interesse del cittadino, di avere accesso ad una più ampia platea di fornitori e garantendo risposte rapide a variazioni impreviste di domanda, nonché alla difficoltà di programmazione tempestiva dei fabbisogni un'ampia disponibilità delle terapie farmacologiche, nell'ambito delle procedure pubbliche di acquisto da svolgersi, ai sensi dell'articolo 15, comma 11-quater, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici, le centrali regionali d'acquisto nella predisposizione dei capitolati di appalto assicurano una distribuzione percentuale tra gli operatori economici dei primi tre farmaci della graduatoria dell'accordo quadro.

81.025. Segneri, Ianaro, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammi', Lorefice.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 81-bis. (Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce)

1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche che consentano loro di evitare chemioterapie inutili, nonché evitando loro un abbassamento delle difese immunitarie che le esporrebbe ad ulteriori rischi di contagio da Covid-19, a decorrere dall’anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un Fondo, con dotazione iniziale pari ad euro 20.000.000 annui, destinato al rimborso diretto delle spese per l’acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici che privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.

2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di accesso ed i requisiti ai fini dell’erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.»

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “780 milioni di euro per l’anno 2021 e 480 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

81.026. Sportiello, Lapia, Lorefice, D'Arrando, Mammi', Ianaro, Ruggiero.

Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

Art.81-bis

(Sostegno alla riabilitazione da patologie connesse al virus Sars-Cov2)

1.Per la riabilitazione mediante fisioterapia cardiopolmonare dei pazienti con esiti da contagio del virus SARS-COV2, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Entro il 30 marzo 2021 il Fondo è ripartito tra le Regioni in relazione al numero dei pazienti COVID con patologie conseguenti al contagio da SARS-COV2 residenti sul territorio, rilevati dall'Istituto Superiore di Sanità. Le risorse assegnate sono vincolate alla erogazione di prestazioni fisioterapiche gratuite ai soggetti con un reddito imponibile inferiore a 55.000 euro.

2.Al comma 1 dell'articolo 10 del DPR 26 ottobre 1972, n.633 dopo il numero 18 è aggiunto il seguente:

18-bis)dispositivi e apparecchiature per la fisioterapia, la riabilitazione e la rieducazione funzionale cardiopolmonare dei pazienti con esiti da contagio del virus SARS-COV2 in dotazione dei dipartimenti e degli ambulatori ospedalieri e dei centri di fisioterapia pubblici e convenzionati del territorio.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "770 milioni di euro per l'anno 2021, 370 milioni di euro per l'anno 2022, 370 milioni per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

81.027. Grimaldi, Iorio, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l’articolo 81 aggiungere il seguente:

Art. 81-bis

(Disposizioni in materia di importazione di medicinali)

1. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, per medicinale di importazione parallela si intende la specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell’Unione Europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all’immissione in commercio diverso dal soggetto importatore.

2. All’articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “Per i medicinali di importazione parallela, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione di cui al decreto del Ministro della Sanità del 29 agosto 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1997, n. 235, sono attribuiti i medesimi regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia. Eventuali variazioni di regime di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico di una specialità medicinale registrata in Italia sono applicate, entro trenta giorni, anche al relativo medicinale di importazione parallela”.

b) al comma 6, sopprimere l’ultimo periodo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia Italiana del Farmaco provvede ad attribuire ai medicinali già autorizzati all’importazione parallela i medesimi regimi di fornitura, classificazione e prezzo al pubblico accordati alla specialità medicinale oggetto di importazione parallela già registrata in Italia.

4. Al fine di contribuire alla sostenibilità della spesa farmaceutica, ciascuna azienda titolare di autorizzazione all’importazione parallela corrisponde su base semestrale un contributo pari allo 0,5% del fatturato derivante dalla vendita di specialità medicinali oggetto di importazione parallela classificate in fascia A. Il fatturato è calcolato tenendo conto del prezzo al pubblico, al netto dell’IVA e delle riduzioni di legge, nonché di eventuali payback effettivamente versati, sulla base dei dati trasmessi attraverso il flusso delle tracciabilità di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la spesa convenzionata.

5. Il contributo di cui al comma 4 è dovuto a decorrere dall’anno successivo a quello del raggiungimento del valore di cento milioni di euro di spesa complessiva per l’acquisto di specialità medicinali oggetto di importazione parallela classificate in fascia A.

6. Il contributo di cui al comma 4 è maggiorato di un ulteriore 0,25% per ciascuna azienda titolare di autorizzazione all’importazione parallela, nell’anno successivo a quello in cui la spesa complessiva di cui al comma 4 sia pari o superiore a 200 milioni di euro, ovvero di un ulteriore 0,50% nell’anno successivo a quello in cui la spesa complessiva di cui al comma 4 sia pari o superiore a 250 milioni di euro.

7. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5.

81.028. Misiti, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: "584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n, 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".».

81.029. Trizzino, Ruggiero, D'Arrando, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:

«Art. 81-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: "584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n, 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".».

81.030. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 81, inserire il seguente:

“ART. 81-bis
(Sperimentazione delle Unità Operative Complesse – UOC- di Farmacologia Clinica)

1. Al fine di contribuire alla migliore definizione delle scelte terapeutiche di tipo farmacologico, specialmente in condizioni di carenza di farmaci disponibili e di emergenza epidemiologica, come avviene nella diffusione pandemica del virus SARS-Cov-2, o per la complessità della patologia e necessità di integrazione dei dati di laboratorio con le molteplici classi terapeutiche registrate, come avviene in campo oncologico, neurologico e cardiovascolare, il Ministero della Salute autorizza la sperimentazione delle Unità Operative Complesse (UOC) di Farmacologia Clinica, per il triennio 2021-2023.
Le regioni individuano, nel territorio di competenza, le strutture sanitarie pubbliche dove istituire le Unità Operative Complesse (UOC) di Farmacologia Clinica (di seguito per brevità UOC di Farmacologia Clinica) nell’ambito del Dipartimento dei Servizi Sanitari o della Direzione Sanitaria presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie (AOU).

2. Le UOC di Farmacologia Clinica di cui al comma 1 sono dirette a:
a) ottimizzare la terapia per singolo paziente, attraverso il coordinamento operativo delle attività prescrittive, facendo riferimento alla farmacocinetica e alla farmacogenetica con particolare attenzione ai pazienti più fragili, critici e in situazioni di co-morbilità nei confronti dei quali è necessario selezionare i farmaci nell’ottica di una medicina di precisione, fornendo inoltre consulenza alle interazioni farmacologiche in poli-terapia;
b) in collaborazione con il farmacista ospedaliero, razionalizzare la prescrizione farmacologica e favorire la sostenibilità della spesa farmaceutica attraverso l'analisi farmaco-economica dei costi diretti ed indiretti della terapia e la sorveglianza epidemiologica dei farmaci, anche su gruppi di pazienti, associata alla valutazione dell'appropriatezza prescrittiva;
c) contribuire, d’intesa con i medici specialisti, i medici di medicina generale e i farmacisti ospedalieri e territoriali, la corretta continuità terapeutica tra ospedale e territorio, supportando il medico di medicina generale nei processi di riconciliazione terapeutica al fine di razionalizzare e ridurre il numero di farmaci per il paziente complesso;
d) supportare, attraverso un costante raccordo con i centri regionali di farmacovigilanza ed in collaborazione con il farmacista ospedaliero e territoriale, il monitoraggio delle reazioni avverse e degli effetti tossicologici dei farmaci, attraverso la valutazione costante e appropriata del nesso di causalità tra assunzione di farmaci e insorgenza di eventi avversi;
e) supportare le strutture regionali competenti per la valutazione delle prestazioni farmacologiche;
f) promuovere l'informazione e la formazione continua in farmacologia clinica attraverso corsi di formazione e un servizio di consulenza farmacologica telefonica e telematica per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici ospedalieri;
g) supportare il sistema regionale della ricerca clinica attraverso la partecipazione ai comitati etici e ai clinical trial offices/centers per la consulenza agli sperimentatori indipendenti per studi clinici.

3. Le UOC di Farmacologia Clinica di cui al comma 1 sono composte da: una Direzione, al cui vertice figura preferibilmente un medico assistito da un numero di Dirigenti e Tecnici TLSB stabilito in base al fabbisogno della Struttura Ospedaliera all’interno della quale l’UOC è ubicata; Sezioni interne di Monitoraggio terapeutico dei farmaci; di Farmacogenetica; di Farmacovigilanza in collaborazione con la Farmacia Ospedaliera; una Sezione interna di Sperimentazione clinica e una per le consulenze esterne su interazioni farmacologiche.

4. Nelle UOC di Farmacologia Clinica opera la figura professionale del farmacologo clinico, che svolge: la consulenza farmacologica sugli schemi terapeutici e sulle interazioni tra farmaci, in

particolare per quanto riguarda i pazienti sottoposti a terapie multi-farmacologiche e in condizioni di co-morbilità; la refertazione del monitoraggio terapeutico dei farmaci e delle analisi farmacogenetiche per la prevenzione delle tossicità e dei fallimenti terapeutici nonché per la selezione dei trattamenti; la partecipazione alle attività di farmacovigilanza.
E' esclusivo compito del farmacologo clinico medico gestire il rischio clinico collegato a terapie farmacologiche e l'impostazione dei protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali, in accordo con il medico clinico.

5. Il farmacologo clinico, di cui al precedente comma, è il professionista sanitario in possesso dei seguenti titoli:
a) Laurea specialistica o magistrale in Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
b) Diploma di specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica, o discipline affini ed equipollenti

6. il Ministro della Salute, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e le società scientifiche di categoria, definisce le linee guida per il funzionamento e l'organizzazione delle UOC di Farmacologia Clinica.

7. Con il medesimo decreto, di cui al precedente comma, è istituito presso il Ministero della Salute l'Osservatorio dei centri operativi e gestionali del farmaco che provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, a monitorare l'attività dei centri e a verificare i risultati della sperimentazione.
a) gli esiti dell'attività di monitoraggio svolti dall'Osservatorio dei centri operativi e gestionali del farmaco sono resi pubblici sul sito istituzionale del Ministero della Salute, al termine di ogni anno della sperimentazione.
b) Al termine del triennio, il Ministro della salute presenta una relazione alle Camere con i risultati della sperimentazione.
c) Sulla base degli esiti ottenuti dalla sperimentazione, se in linea con il fine di cui al comma 1., oltrechè delle conclusioni indicate nella relazione di cui al punto b) del presente comma, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e sentiti la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale e il Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, provvede ad apportare le necessarie modifiche al medesimo regolamento al fine di rendere permanente l'istituzione dei centri operativi e gestionali del farmaco in numero congruo nel territorio nazionale.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Ulteriori eventuali oneri previsti per il funzionamento dei centri operativi e gestionali del farmaco conseguenti all'l'istituzione delle Unità Operative Complesse (UOC) di Farmacologia Clinica, sono posti a carico dei bilanci delle regioni, nel rispetto dei criteri definiti dal Ministro della Salute, con successivo proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

81.031. Ianaro, Provenza, Ruggiero, D'Arrando, Mammi', Lapia, Lorefice, Nappi, Siani, De Filippo, Stumpo.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il seguente:

“Articolo 81-bis

1. Nelle more della revisione del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 recante la “definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”, come statuito alla scheda 15 “Revisione del DM 70/2015” del Patto per la Salute approvato nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 18 dicembre 2019, vista la necessità di aggiornare i contenuti sulla base delle evidenze e delle criticità di implementazione individuate dalle diverse Regioni, nonché di integrare il medesimo decreto con indirizzi specifici per alcune tipologie di ambiti assistenziali e specifiche deroghe per le Regioni più piccole”, è sospesa l’efficacia del suddetto decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, fino alla definizione dei nuovi standard.”

81.032. Gelmini, Musella.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il seguente:

“Articolo 81-bis

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute avvia tutte le iniziative volte ad inserire l'OPL-RONS (ossigeno poliatomico liquido) tra le Terapie Ossidative autorizzate alla sperimentazione su malattie oncologiche, infiammatorie e degenerative.”

81.033. Mandelli.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il seguente:

“Articolo 81-bis

1. All’art. 124, comma 1, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «provette sterili;» aggiungere le seguenti «reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro;»

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 417,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del “Fondo esigenze indifferibili e urgenti” di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

81.034. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il seguente:

“Articolo 81-bis

(Disposizioni per il contrasto alla resistenza antimicrobica)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della resistenza antimicrobica in Italia e di permettere l’accesso tempestivo alle terapie disponibili per i pazienti più gravi, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei nuovi medicinali antibiotici con copertura di germi resistenti.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.”.

81.035. Novelli, Bagnasco, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 81, aggiungere il seguente:

“Articolo 81-bis

(Revisione dei criteri di innovazione farmaceutica)

1. Nell’ambito della revisione dei criteri per l’attribuzione del grado di innovazione terapeutica ai farmaci, come prevista dal Piano di attività per l’anno 2020 dell’Agenzia italiana del farmaco, si tiene conto delle specificità di valutazione dei nuovi farmaci antibiotici.”

81.036. Novelli, Bagnasco, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 81, inserire il seguente:

“Art. 81-bis

(Misure urgenti per distribuzione dei nuovi medicinali)

1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai nuovi farmaci basati sugli anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti affetti da Covid-19, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al precedente periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232.”

81.037. Mandelli, Saccani Jotti.

Dopo l’articolo 81, inserire il seguente:

“Art. 81-bis

(Misure urgenti per la distribuzione dei medicinali)

1. In considerazione della situazione di emergenza da COVID-19, per contenere gli accessi alle strutture ospedaliere, le Regioni e le Province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, distribuiscono attraverso la modalità di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n. 405 i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.”

81.038. Mandelli, Saccani Jotti.

Dopo l’articolo 81, inserire il seguente:

“Art. 81-bis

(Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce)

1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche che consentano loro di evitare chemioterapie inutili, nonché evitando loro un abbassamento delle difese immunitarie che le esporrebbe ad ulteriori rischi di contagio da Covid-19, a decorrere dall’anno 2021 nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un Fondo, con dotazione iniziale pari ad euro 20.000.000 annui, destinato al rimborso diretto delle spese per l’acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici che privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.

2. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di accesso ed i requisiti ai fini dell’erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 20.000.000

2022 - 20.000.000

2023 - 20.000.000

81.039. Savino Elvira, Bagnasco, Novelli, Mandelli.

Articolo 82

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato.

1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

1-ter. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo e si provvede all'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione.

Conseguentemente alla rubrica dell’articolo sostituire la parola: Finanziamento con la seguente: Riordinamento

82.1. Baroni Massimo Enrico, Sportiello, D'Arrando, Ruggiero, Ianaro, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente:

Articolo 4bis

(Beni utilizzati per attività istituzionali)

1. I beni immobili e/o unità immobiliari attualmente di proprietà di ESACRI in LCA che, già alla data del 1 gennaio 2018 e a tutt'oggi, sono utilizzati quali sedi istituzionali e/o operative dei Comitati Regionali, Territoriali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e che pertanto ai sensi del comma 1-bis avrebbero dovuto essere trasferiti all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei propri compiti statutari.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, il Presidente Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana fa istanza di trasferimento ad ESACRI ed il Commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione dell'autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento.

3. I provvedimenti di trasferimento adottati dal Commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del C.C. e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.

4. Tutti i beni immobili di proprietà di ESACRI in lca, utilizzati dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1 gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria sono a carico dell'usuario.

5. I lasciti disposti con atti testamentari datati entro il 31 dicembre 2017, per i quali l'apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1 gennaio 2018 vanno all'Associazione C.R.I.

Conseguentemente, nella rubrica le parole "Finanziamento della" *sono sostituite dalle seguenti:* "Disposizioni per la".

82.2. Pastorino.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 82-*bis.*

(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connes-se all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, nonché dei vaccini, l'Agenzia Italiana del Farmaco, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'ar- ticolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non- ché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sen- si dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di persona- le a tempo indeterminato per le qualifiche di Area terza F1 e Area seconda F2, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servi- zio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e con- tinuativa, nonché nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. Ai fini degli effetti di cui al comma 1, la dotazione organica dell'A- genzia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incremen- tata di n. 100 unità di personale, di cui 79 unità appartenenti alla qualifica di Area terza F1 e di n. 21 unità appartenenti alla qualifica di Area seconda F2.
3. Fino al completamente delle procedure selettive di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l'AIFA può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.
4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai com- mi 1 e 3, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.».

82.01. Del Barba.

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, nonché dei vaccini, l'Agenzia Italiana del Farmaco, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le qualifiche di Area terza F1 e Area seconda F2, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Ai fini degli effetti di cui al comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementata di n. 100 unità di personale, di cui 79 unità appartenenti alla qualifica di Area terza F1 e di n. 21 unità appartenenti alla qualifica di Area seconda F2.

3. Fino al completamente delle procedure selettive di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l'AIFA può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.».

82.02. Russo Paolo.

Articolo 83

Dopo l'art. 83, inserire il seguente:

"*Articolo 83-bis*

(Misure per favorire la ripartenza del settore termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, l'incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323."

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi.

RELAZIONE

L'emendamento è finalizzato a consentire la ripresa dell'attività termale, anch'essa provata in modo durissimo dall'emergenza pandemia da COVID – 19.

Le terme rappresentano uno strumento di fondamentale importanza per la sanità pubblica ed una componente di assoluto rilievo dell'offerta turistica nazionale (pari a circa il 5%) oltre a costituire, nella stragrande maggioranza dei territori sui quali insistono, l'unica risorsa economica ed occupazionale.

Per queste ragioni è necessario attivare con immediatezza strumenti e risorse a tutela del settore termale così da consentire una rapida ripresa dell'attività aziendale e dell'occupazione.

La proposta mira ad fornire alle imprese un quadro di riferimento certo sul piano finanziario, offrendo la possibilità di un recupero, almeno parziale dei costi, considerato, tra l'altro, che le tariffe sono ferme dalla fine del 2018.

La dotazione finanziaria è individuata nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale - e dunque senza oneri aggiuntivi - e si aggiungerebbe alla quota di FSN già utilizzata per tali prestazioni, pari a circa allo 0,001%, talché ne risulterebbe vincolata solo un'ulteriore piccolissima parte, pari allo 0,00004% circa del fondo stesso.

83.1. Lorenzin.

Dopo l’art. 83, inserire il seguente:

“*Articolo 83-bis*

(Misure per favorire la ripartenza del settore termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, l’incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.”

83.2. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l'art. 83 è inserito il seguente:

«ART. 83-bis

(Fondo per il finanziamento di una rete di governo clinico avanzato per le distrofie retiniche ereditarie)

1. Al fine di ottimizzare le attività assistenziali a favore dei pazienti affetti da malattie rare della retina, focalizzata su una presa a carico integrata i cui livelli essenziali di assistenza, LEA, definiti e aggiornati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, e favorire le attività di ricerca clinica strettamente correlate alle suddette attività di assistenziali, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per l'anno 2021 con una dotazione di 500 mila euro da destinare alle creazione di un sistema di rete o di reti dei Centri di riferimento per la riabilitazione visiva di cui alla Legge del 28 agosto 1997, n. 284.

2. Il Ministro della Salute definisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione dei fondi del Fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

83.3. Coin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'art. 83 è inserito il seguente:

«ART. 83-bis

(Attività sperimentale per l'ottimizzazione dell'assistenza in materia di distrofie retiniche ereditarie)

1. Al fine di supportare le attività per la sostenibile ottimizzazione delle attività assistenziali a favore dei pazienti affetti da malattie rare della retina, è istituito per il periodo 2021-2023 un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione complessiva di 105 mila euro da destinare al Centro specializzato per la Retinite Pigmentosa della Regione Veneto dell'Azienda ULSS6 Euganea di Padova. la USLSS6, e agli altri Enti coinvolti, a sostegno del progetto per il governo clinico avanzato di fenotipizzazione, genotipizzazione e monitoraggio a medio e lungo termine dei pazienti affetti da distrofie retiniche ereditarie;

2. Il Ministro della Salute definisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione dei fondi del Fondo di cui al presente articolo.

3. Al termine del periodo sperimentale, il Centro specializzato per la Retinite Pigmentosa della Regione Veneto dell'Azienda ULSS6 Euganea di Padova, insieme agli altri Enti coinvolti nel progetto, predispone un Rapporto finale da inviare al Ministero della Salute per consentire la valutazione dei risultati sperimentali del progetto anche per valutare l'opportunità di estendere le attività a livello nazionale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 mila euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

83.4. Coin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«83-bis (*Disposizioni in materia di pensioni di guerra*)

1. In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal dal testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 2.400.000, o risultante dal Modello ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente".

83.01. D'Alessandro, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 83-*bis.*

(Stabilizzazione personale Agenas).

«1. L'Agenas è autorizzata, per l'anno 2021, e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa, presso l'Agenas, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il personale di cui al presente comma è inquadrato come personale di ruolo non dirigenziale nella categoria corrispondente all'inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1º gennaio 2021.

2. Per la stabilizzazione di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.»

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

83.02. Serracchiani.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 83 bis

(Disposizioni per il funzionamento dell'agenzia italiana del farmaco)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all’evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla patologia covid-19 e dei vaccini, di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, di assicurare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore del farmaco a tutela della salute pubblica, di revisione e aggiornamento del prontuario farmaceutico finalizzato al contenimento della spesa farmaceutica, e garantire lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente, nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee e di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nonché con contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che sia stato impiegato a qualunque titolo presso l’Agenzia Italiana del Farmaco alla data di dichiarazione dello stato di emergenza, detto personale ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli dell’Agenzia, con conseguente adeguamento della pianta organica, a seguito di apposito concorso per titoli ed esame orale.

2. La dotazione organica di AIFA di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è corrispondentemente incrementata fino ad un massimo di 113 unità.

3. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l’AIFA può prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità e può richiamare in servizio, qualora ne ravvisasse l’esigenza, con contratti a tempo determinato il personale che a qualunque titolo sia stato impiegato nelle attività strategiche dell’Agenzia e il cui contratto risulti essere terminato e non rinnovato successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all’articolo 209, comma 1, di 6.400.000 euro a decorrere dall’anno 2021.

83.03. Mancini.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 83-bis

1. Al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, è realizzato un centro Covid nel Presidio Ospedaliero “Villa Bianca” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Mater Domini di Catanzaro.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 10 milioni, si provvede a valere sulle risorse del fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», di cui all’articolo 2, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

83.04. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 83, inserire il seguente:

«Art. 83-*bis*

(Misure di potenziamento del Ministero della Salute)

1.Per le finalità previste dal comma 355, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, il Fondo unico di amministrazione delle aree funzionali del Ministero della Salute è incrementato di 3.500.000 di euro a decorrere dall’anno 2021. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 748, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2.La qualifica del personale del Ministero della Salute inquadrato nel profilo professionale di Assistente di Prevenzione e Sanità e nel profilo professionale di Funzionario tecnico della Prevenzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, è equipollente alla laurea in Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n. 58, ai soli fini dell’esercizio professionale espletato esclusivamente nelle attività istituzionali del Ministero della Salute e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

83.05. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83-*bis*

(Istituzione del Fondo per il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie della Difesa)

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il potenziamento dei servizi sanitari militari e la riconfigurazione di due Centri Ospedalieri militari, dismessi o in corso di dismissione, sul territorio nazionale, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, in deroga all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

2. Con decreto del Ministro della Difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: - 20.000.000

2022: - 20.000.000

2023: - 20.000.000

83.06. Corda, Aresta, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Rossini Roberto, Russo Giovanni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«83-*bis*

(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)

1. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate, impegnato nel contenimento della diffusione del Covid-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di euro 500 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni*:

2021: - 500.000

2022: - 500.000

2023: - 500.000

83.07. Rossini Roberto, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Russo Giovanni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83-*bis*

(*Potenziamento del Servizio sanitario militare*)

1. Al fine di potenziare il Servizio sanitario militare, per la realizzazione di moduli medico-sanitario e polifunzionali di supporto da impiegare a bordo di unità navali e rischierabili anche a terra, è autorizzata la spesa di 2 milione di euro per il 2021 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.»

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «798 milioni di euro per l'anno 2021, 486.000 milioni di euro per l'anno 2022, 486.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

83.08. Russo Giovanni, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Rossini Roberto.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 83-bis

(Istituzione del fondo per la capacità operativa della Sanità Militare)

1. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale e l'interoperabilità della Sanità Militare con i sistemi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per far fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza Covid-19, nello stato di previsione del Ministero della Difesa è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di Euro per il 2021, 10 milioni di Euro per il 2022, 10 milioni di Euro per il 2023. A decorrere dal 2024 la dotazione è di 5 milioni per ciascun anno.

2. Il fondo è finalizzato all'implementazione tecnologica e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità Militare ed in particolare:

a) alla costruzione di un data hub centrale e di data spokes regionali interoperabili con i Sistemi Informativi del Servizio Sanitario nazionale e dei Servizi Sanitari delle singole Regioni destinati alla gestione sicura della cartelle cliniche informatizzate degli assistiti dalla Sanità Militare;

b) all'implementazione di un sistema di comunicazioni sicure che garantisca la trasmissione sicura di dati tra i presidi territoriali fissi, le postazioni operative mobili ed i presidi in area operativa con il data hub centrale;

c) all'implementazione di un sistema informativo sicuro di gestione della logistica dei farmaci e del materiale economale sanitario in dotazione alla Sanità Militare, ovvero del materiale utilizzato in attività emergenziali in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con le autorità di sanità pubblica di paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali;

d) alla piena interoperabilità dei dati degli assistiti dalla Sanità Militare all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico;

e) all'implementazione di soluzioni innovative, sicure, multidominio ed interoperabili, a sostegno delle attività operative delle Forze Armate, sia in ambito nazionale che internazionale, finalizzate al monitoraggio ed alla sicurezza del personale dipendente ovvero delle popolazioni coinvolte in attività di assistenza, soccorso e salvataggio operate dalle Forze Armate;

f) all'acquisizione di interfacce operative integrate con le soluzioni informatiche, tecnologiche e digitali già adottate o la cui adozione sia prevista nei programmi militari in corso, sia in ambito nazionale che nel quadro delle azioni discendenti dall'appartenenza dell'Italia alla NATO.

3. I sistemi di informazione e comunicazione, gli algoritmi crittografici, i dispositivi elettronici, i sistemi e gli apparati, acquisiti utilizzando le risorse del fondo di cui al comma 1, devono essere omologati ai sensi degli artt. 59 e 63 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 Novembre 2015, n.5.

4. Il Ministro della Difesa, con proprio decreto adottato entro e non oltre 30 Giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sentito il parere dell'organo collegiale istituito con Decreto del Ministro della Difesa 18 Giugno 2020 avente ad oggetto l'istituzione della Commissione "Sanità Militare, Innovazione e territorio", stabilisce le modalità di impiego del fondo, ed in particolare definisce:

a) La responsabilità gestionale operativa del fondo;

b) Le modalità di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ed in particolare le procedure volte a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'eventuale segretezza dei dati, delle informazioni e delle tecnologie, nonché le procedure di verifica della disposizione di omologazione di cui al comma 3;

c) L'attribuzione ad un apposito organismo delle funzioni di valutazione e monitoraggio sul rispetto della programmazione di impiego del fondo e sul perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4;

d) Le modalità con cui Difesa Servizi S.P.A. procede, nell'ambito della normativa vigente, a rivendere a terzi le tecnologie relative ai sistemi acquisiti attraverso l'impiego del fondo di cui al comma 1, anche attraverso appositi accordi con i soggetti detentori della proprietà intellettuale dei beni e dei servizi acquisiti;

e) Le modalità con cui Difesa Servizi S.P.A. riversa una quota parte dei ricavi dell'attività di cui alla lettera d) nell'ambito del fondo di cui al comma 1, al fine di contribuire alla manutenzione, all'ammodernamento e all'aggiornamento dei sistemi acquisiti attraverso le risorse del fondo medesimo."

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "770 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni per l'anno 2023 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

83.09. Russo Giovanni, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Rossini Roberto.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83-*bis*

(Disposizioni per l'arruolamento straordinario di personale medico militare)

1. Al fine di avviare una fase di riorganizzazione dell’intero Servizio sanitario militare sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022, destinati all'arruolamento straordinario di personale medico militare.

2. Con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro della Salute, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e modalità dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022” *con le seguenti*: "795 milioni di euro per l'anno 2021, 497 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023”;

83.010. Misiti, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Rizzo, Rossini Roberto, Russo Giovanni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 83-*bis*

(Disposizioni in materia di tutela e gestione degli animali domestici)

1. Al fine di garantire la tutela e la gestione degli animali domestici, il personale pubblico degli enti e delle associazioni animaliste, può essere impiegato per l'assistenza o il trasporto, quando necessario per visite veterinarie, di animali domestici nel caso in cui il proprietario sia sottoposto ad isolamento domiciliare obbligatorio o ricoverato presso una struttura sanitaria per aver contratto il virus SARS-CoV-2.»

83.011. Corda, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammi', Lorefice.

Dopo l’articolo 83 aggiungere il seguente: ART. 83-bis (FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN MATERIA DI

PREVENZIONE DEL SUICIDIO)

1- Si prevede l’avviamento di progetti di collaborazione con università, ospedali e centri di ricerca pubblici al fine di predisporre unità didattiche in materia di suicidio, tentativi di suicidio e atti autolesionismo

83.012. Romaniello, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l’articolo 83, inserire il seguente:

“Art. 83-bis

(Disposizioni in materia di iscrizione all’albo)

1. I professionisti sanitari in pensione che intendano continuare ad essere iscritti all’albo sono esonerati dal pagamento del contributo ai rispettivi Enti previdenziali a condizione che non producano reddito da lavoro.

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 5.000.000

2022 - 5.000.000

2023 - 5.000.000

83.013. Mandelli, Saccani Jotti.

Dopo l’articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis

(Disposizioni in materia di iscrizione all’albo)

1. I professionisti sanitari in pensione che intendano continuare ad essere iscritti all’albo sono esonerati dal pagamento del contributo ai rispettivi Enti previdenziali a condizione che non producano reddito da lavoro.

83.014. Mandelli.

Articolo 84

All’articolo 84 è aggiunto l’articolo articolo 84 Bis

1. Fermo restando che le società di cui all’articolo articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non esercitano direttamente attività sanitaria, ma espletano attività funzionali all’esercizio della professione odontoiatrica, assoggettate ad Iva, svolgono le medesime all’interno di strutture autorizzate ai sensi dell’articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e riscuotono i compensi in nome e per conto del professionista con le modalità indicate dall’articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le società sono tenute a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24. Le polizze di assicurazione stipulate ai sensi del primo periodo del presente comma prevedono apposita copertura per i danni subiti dal paziente per un ammontare non inferiore al compenso corrisposto, in qualunque modo, per prestazioni non completate per causa imputabile alle predette società, ivi incluse eventuali procedure concorsuali cui sono sottoposte.

NOTA TECNICA

L’ingresso nel mercato di strutture commerciali operanti in campo odontoiatrico non risulta aver arrecato i benefici prefigurati neppure in termini di concorrenzialità, avendo per contro spersonalizzato la prestazione sanitaria e ridotto le tutele per i pazienti, penalizzato i giovani odontoiatri e ridotto, in ultimo, le entrate fiscali per lo Stato.

Sono state riportate dalla stampa pratiche non propriamente corrette sul piano deontologico e commerciale, come l'organizzata interposizione di queste strutture tra società finanziarie collegate e gli utenti, al fine di vincolare, anche economicamente, il paziente consumatore e di ottenere il pagamento anticipato dell’intero ciclo di trattamenti e cure proposti.

Gli effetti dannosi di tali pratiche commerciali si sono poi rivelati attraverso quei diversi casi di fallimento improvviso delle società (registratisi e riportati dalle cronache con un certo clamore ed evidenza su tutto il territorio nazionale) che hanno lasciato i consumatori-pazienti in trattamento odontoiatrico obbligati ed esposti economicamente ma improvvisamente privati di assistenza e nell’impossibilità di completare le cure pur già anticipatamente pagate e, non di rado, neppure iniziate.

L'eccessiva focalizzazione sul prezzo ha determinato da un lato un decadimento della qualità assistenziale fino al prodursi di casi di malasanità e, da un altro, ha dissestato la rete di offerta, portando alla chiusura di molti piccoli e medi ambulatori distribuiti sul territorio, concentrando ed accentrando l’offerta e, conseguentemente, ha ridotto le opportunità e possibilità di scelta del consumatore-paziente. Per i giovani odontoiatri è diventato oggettivamente improbo aprire nuovi studi ed accedere alla professione, evitando forme di totale svendita se non di sfruttamento della propria opera professionale. La disposizione in esame contribuisce ad armonizzare e creare un collegamento sistematico d’insieme tra i vari isolati e frammentari interventi normativi che si sono succeduti negli ultimi anni

senza con ciò modificare, emendare od innovare la legislazione vigente rispetto alla quale piuttosto opera una lettura coerente ed aggiornata dell'esercizio della professione odontoiatrica e delle relative attività, così come originariamente stabilite e descritte dalla Legge 24 luglio 1985, n. 409, coordinandola, da un lato, con le previsioni più generali introdotte dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 3 di riforma e di sviluppo ed allargamento delle 22 professioni sanitarie oggi ricomprese nel sistema ordinistico e regolamentate da una speciale abilitazione e da una iscrizione all'Albo e, dall’altro,

definendo l'ambito economico che si è venuto a creare per il capitale e le imprese, da ultimo, successivamente alla Legge 4 agosto 2017, n. 124.

Individua una soluzione alle evidenziate criticità che coinvolgono la tutela della salute individuale e pubblica così come emerse dopo i ripetuti fallimenti di società ed imprese commerciali, riconducendo, da un lato, la corretta imputazione della fatturazione delle prestazioni sanitarie - ai sensi della dall'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - al singolo professionista medico odontoiatra, alle associazioni professionali ed alle società tra professionisti (StP), che non sono soggetti a procedure fallimentari, e, dall'altro introducendo per le strutture di gestione dei servizi un obbligo assicurativo a garanzia dalle possibili crisi di impresa o da episodi interruttivi della loro attività organizzativa e gestoria.

Determina un aumento della contribuzione previdenziale, evitando meccanismi elusivi, provvedendo ad incentivare il passaggio generazionale, ad offrire la possibilità di una decorosa pensione ai giovani medici odontoiatri oltre che a stabilizzare le risorse di ENPAM così come stesso evidenziato nel 1° rapporto 2017 Enpam - Eurispes sul sistema sanitario italiano del dicembre 2017.

Assicura un assolvimento coerente degli obblighi tributari da parte dei professionisti con gli Indici Sintetici di Affidabilità che diverrebbero omogenei e non inquinati da dati provenienti da attività commerciali che oggi fanno capo alle società di servizi ma che vengono erroneamente immessi negli I.S.A. in un ambito riservato al codice ATECO 86-23 che, in realtà, descrive una attività economica riservata ai soli professionisti ed alle Società tra Professionisti - S.t.P., favorendo in tal modo i compiti di vigilanza da parte dell'Agenzia delle Entrate, di indagine ed ispettiva della Guardia di Finanza.

Determina corretti effetti pubblicistici da parte delle CCIA che oggi a seguito di controlli formali e non sostanziali colloca nel codice ATECO/NACE 86-23 le attività di impresa che insistono nel settore odontoiatrico ma che dovrebbero essere inserite nel codice ATECO/NACE 82-11 che descrive la fornitura di servizi e la loro gestione e organizzazione.

Introduce elementi di definitiva chiarezza sulla deducibilità dei beni, delle attrezzature, dei dispositivi medici su misura, dei materiali finalizzati alle cure, dei farmaci che ora vengono acquistati e rivenduti indebitamente ed incoerentemente ad inconsapevoli ed ignari pazienti da società di servizi che non hanno legittimazione e capacità giuridica per poterlo fare in violazione dei disposti della legge 5 febbraio 1992 n.175 - Assicura infine un aumento del gettito per le casse erariali attraverso l'emersione dell'IVA che oggi viene evasa dalle società commerciali nella quota parte del corrispettivo pagato dal paziente che si riferisce al pagamento dei servizi, strumentali all'esercizio professionale, erogati.

Dai dati raccolti ed elaborati dal centro studi ANDI si ritiene che la percentuale di corrispettivo che viene girata dalle società commerciali al medico odontoiatra per la prestazione professionale varia dal 15 al 30 per cento.

I dati ISA 2018 pubblicati di recente dal dipartimento finanze del MEF riportano un fatturato delle società di capitale e di enti di euro 1.334.777.270=. Scorporando il dato relativo agli Enti (pochi) operanti nel settore odontoiatrico, possiamo affermare che il fatturato delle società commerciali aventi forma giuridica di società di capitali sia di circa 1 miliardo e trecento milioni di euro. Applicando a questo dato la percentuale (forchetta tra il 30 e del 15 per cento) che viene girata ai medici odontoiatri possiamo dedurne che l'emersione di Iva avrebbe una dimensione tra i 200,2 e 243,1 milioni di euro annui (1330 MIL x 0,70 x 22% - 1330 MIL x 0,85 x 22%).

84.1. Lorenzin, Mancini, Gribaudo.

Al comma 1 dopo le parole *"con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto"* aggiungere le seguenti: "*opportunamente rivalutando gli anni condizionati dalla pandemia da COVID 19"*

84.2. De Filippo, Del Barba.

*All'articolo 84, all'inizio del comma 2, inserire le parole "*A decorre dal 2022,".

84.3. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’art. 84, aggiungere il seguente:

84-bis: “Misure per il sostegno dei soggetti affetti da celiachia”

1) A decorrere dal 01 aprile 2021, i buoni alimentari riconosciuti in favore dei cittadini affetti da celiachia sono erogati in formato elettronico mediante accreditato mensile nella Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), con possibilità di spesa anche successivamente al periodo di riferimento del medesimo buono.

2) I relativi buoni saranno spendibili, senza alcun vincolo, presso tutte le farmacie e gli altri esercizi commerciali convenzionati con il SSN: a tal fine, entro il 29 febbraio 2020, il Ministro della Salute, di concerto con le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, adotterà apposito decreto attuativo, al fine di stabilire le modalità tecniche di utilizzo del predetto buono elettronico, nonché i termini e i criteri per il convenzionamento dei citati esercizi commerciali.

Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall’art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2022:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2023:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

84.4. Deidda, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare il raggiungimento dell'equilibrio economico –finanziario dei servizi sanitari regionali attraverso l'attuazione dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, a decorrere dal 2021, le Regioni sottoposte a commissariamento non possono programmare l'acquisto oltre il budget attribuito di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, nonché negli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale».

84.5. Testamento, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Al fine di ridurre l’elevata mobilità nel settore della procreazione medicalmente assistita e consentire a tutte le regioni, incluse quelle in piano di rientro, di applicare i Livelli essenziali di assistenza , il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto recante le tariffe sulle prestazioni, relative alla procreazione medicalmente assistita, di cui all’articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.

84.6. Mammi', Ruggiero, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA elabora linee guida attraverso la puntuale valutazione e l'aggiornamento del set di indicatori oggettivi e misurabili già definiti nell'accordo sancito tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 9 luglio 2020, anche attraverso i dati del Sistema tessera sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza delle prestazioni e degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati standard nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

3. Il Comitato di cui al comma 2 elabora, altresì, un programma nazionale di valutazione e di miglioramento dei processi di mobilità sanitaria al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di fornire adeguate alternative per la tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, spesso carente perchè dovuto al mancato adempimento nella programmazione da parte delle Regioni, in particolare rispetto al Nuovo sistema di garanzia (NSG) e al Programma nazionale delle liste di attesa (PNGLA), nonché di prevenire i casi di mobilità non fisiologica. Il medesimo Comitato definisce con le Regioni interventi destinati alla programmazione regionale in caso di carenza dell'offerta complessiva delle prestazioni nonché specifici programmi per le aree di confine per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso e rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

4. Tenuto conto di quanto previsto ai commi 2 e 3, la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, costituirà adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui verifica è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

84.7. Provenza, Sportiello, Ianaro, D'Arrando, Lapia, Ruggiero, Mammi', Lorefice.

dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente comma:

“4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1. i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all’articolo 105 comma 2, terzo periodo, per l’intero importo;

2. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;

3. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile”.

Conseguentemente,

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

“Articolo 130-bis

(Subappalto)

1. All’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “dell’importo del contratto da affidare.” sono aggiunte le seguenti: “Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto”;

2) Al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente:

“Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti

relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall'impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente."

3) Al comma 4,

a) è abrogata la lettera a);

b) alla lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: "« e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80»;

c) è abrogata la lettera d);

4) Il comma 5 è soppresso; conseguentemente, al DM 10 novembre 2016, n. 248, all'articolo 1, sono eliminate le seguenti parole "e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice."

5) Il comma 6 è soppresso;

6) Al comma 13, primo periodo, dopo le parole "al subappaltatore, al cottimista" sono eliminate le seguenti: "al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori"; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole "se la natura lo consente" sono aggiunte le seguenti "previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante".

7) Al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole "della sicurezza" sono soppresse le seguenti: "e della manodopera";

8) Al comma 22, dopo le parole "all'appaltatore", le parole "scomputando dall'intero valore dell'appalto" sono sostituite con le seguenti: "indicando".

84.8. Mazzetti, Cortelazzo, Russo Paolo, Pella, Labriola.

Dopo l’articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 \"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502\", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato di 200 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Eventuali maggiori entrate, eccedenti l’aumento di cui al periodo precedente, sono accantonate e rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l’intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati.
3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 novembre di ogni anno, stimando la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3, può deliberare l’incremento delle risorse di cui al comma 2 fino ad un massimo complessivo di 300 milioni di euro, e, d’intesa con il Ministero della Salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della Salute, per ciascuna annualità, determina la relativa ripartizione delle risorse previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.

Relazione illustrativa

Con la proposta emendativa si intende rafforzare il sostegno alle prestazioni di assistenza domiciliare per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità ulteriormente aggravate dall'emergenza epidemiologica in corso. I piani si dipanano lungo un orizzonte temporale pluriennale in ragione dell’esigenza continuativa di rafforzamento delle prestazioni assistenziali alla luce delle storiche e strutturali carenze che colpiscono determinati territori, ulteriormente esacerbate dalla necessità di contenimento dell’impatto epidemiologico. Lo stanziamento rivolto ai piani di potenziamento generalizzato della rete assistenziale e domiciliare non è predeterminato. E’ infatti pari ad almeno 200 milioni di euro derivanti dalle maggiori entrate che si determinano con l’aumento dell’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione (c.d. “Tabacco Riscaldato”). Le eventuali maggiori entrate, ulteriori rispetto ai 200 milioni di euro, sono accantonate per l’impiego in anni successivi. Si prevede, quindi, che per ogni esercizio finanziario il MEF stimi le effettive consistenze frutto delle maggiori entrate e deliberi lo stanziamento delle eventuali eccedenze destinandole, fino ad un

importo complessivo di 300 milioni, di concerto con il Ministero della Salute, alle finalità di cui al comma 1 d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione viene innalzata dal 25% al 60% di quella gravante sulle sigarette tradizionali. Non si tratta di una nuova tassa, ma della riduzione di uno sconto fiscale presente in dimensione analoga o superiore in pochissimi Paesi al mondo. Questo così significativo sconto fiscale per i prodotti THP (tabacco riscaldato) è ingiustificato in quanto, come confermato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli stessi creano forte dipendenza e producono emissioni tossiche e nocive per la salute umana, non garantendo comprovato rischio ridotto rispetto a quello arrecato dalle sigarette tradizionali. Tale misura ha quindi un doppio scopo: fornire maggiori risorse per l'assistenza domiciliare integrata e contribuire alla lotta contro il tabagismo, eliminando l'idea che lo Stato possa addirittura incentivare il consumo di taluni prodotti del tabacco attraverso la fiscalità di vantaggio ad oggi applicata. Con riferimento alle quantificazioni un aumento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette dal 25 al 60 per cento determina un incremento delle entrate quantificabile in 400 milioni di euro all'anno. Tuttavia in via del tutto prudenziale e in considerazione della possibile variabilità - seppur lieve - di mercato, si dispone la destinazione di una quota pari almeno al 50 per cento delle predette maggiori entrate a copertura delle finalità di cui al comma 1 (200 milioni), e si dispone appunto, sempre in via prudenziale, l'accantonamento della restante parte percentuale per le annualità successive. Si consideri che il tabacco riscaldato ha registrato una crescita di volumi del 118% tra il 2018 e il 2019 (2,1 mld di sticks venduti) e una crescita del 60% fra il 2019 ed il 2020 (2,3 mld di sticks venduti), con una quota di mercato che si attesterà nel 2020 oltre il 9% (6,9 mld di sticks) tra i prodotti del tabacco. Con questa prospettiva di crescita, incrementando l'accisa dal 25% al 60% di quella gravante sulle sigarette tradizionali si recupererebbe quindi gettito per un valore di circa 400 milioni di euro. Si consideri che il mercato dei prodotti da tabacco riscaldato è caratterizzato da una domanda inelastica, con ciò implicando che l'aumento dell'accisa non comporterà sostanziali inversioni di tendenza rispetto all'attuale andamento crescente delle immissioni in consumo e di vendita se non un beneficio per il gettito dello Stato a tutela della salute dei cittadini. Con riferimento infine alle stime attestate nel DL Rilancio l'implementazione dei servizi di ADI vale circa 733 milioni di euro. Precisamente 733.969.086 euro, di cui 265.028.624 euro di spese di personale. Si prevede, infatti, che l'assistenza ai pazienti oltre i 65 anni di età passerà dagli attuali 611mila soggetti, pari al 4% della popolazione over 65, a 923mila unità, pari al 6,7% e che l'assistenza ai pazienti al di sotto dei 65 anni passerà dagli attuali 70mila assistiti a domicilio, pari allo 0,15% della popolazione under 65, a 140mila, pari allo 0,3%. Pertanto il numero di assistiti si dimostra passare da 681mila (comprensivo di under e over 65) a 1 milione e 63mila cittadini, con un aumento di costo pari a 734 milioni di euro (anche comprensivi delle spese per il personale). Se assumiamo, quindi, che la differenza di assistiti (382mila persone) costi 734 milioni di euro, per assistere 1 miliardo e 308 milioni di euro è possibile stimare la spesa complessiva ADI in euro 2.042.518.324,61. Valore questo che come evidente necessita indubbiamente di interventi in termini di copertura come quello proposto che consentirebbe, stante la situazione di mercato attuale, il recupero di 1.600.000.000 di euro in quattro anni.

84.01. Fioramonti, Nitti, Tasso.

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"*84-bis Disposizioni in materia di diagnostica di accompagnamento*

1.Al fine di garantire un rapido ed equo accesso su tutto il territorio nazionale a trattamenti terapeutici innovativi, che per appropriatezza prescrittiva necessitano di test diagnostici di accompagnamento certificati e non ancora inseriti all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) entro 30 giorni dall'inizio del processo di approvazione del farmaco, sottopone alla valutazione della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio Sanitario Nazionale, la richiesta di valutazione e inclusione del relativo test diagnostico all'interno dei Livelli Essenziali Assistenziali (LEA)".

84.02. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo è aggiunto il seguente:

“84 bis *(Salvaguardia, eccellenza e libera scelta delle prestazioni sanitarie*)

1.Al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti nel Decreto del Ministro della salute del 5 febbraio del 2015, ed il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e ricerca scientifica, va garantito l’accesso alle prestazioni rese dagli IRCCS in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, anche rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all’ultima compensazione tra le regioni”.

84.03. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo è aggiunto il seguente:

“84 bis (Rivalutazione del fabbisogno e programmazione mobilità sanitaria)

1.Nelle regioni che hanno sottoscritto programmi operativi in prosieguo dei piani di rientro, la rivalutazione del fabbisogno e la conseguente programmazione della mobilità sanitaria è effettuata tenendo conto del livello di attrazione, del bacino interregionale di riferimento e, nella misura riconosciuta nell’ultimo riparto del finanziamento statale della spesa sanitaria.

2.La mobilità attiva programmata ex art. 20, comma 1, lettera A) Entrate del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”, va adeguata alle indicazioni di cui al presente articolo.

84.04. De Filippo, Del Barba.

Dopo l’articolo 84 inserire il seguente:

“Articolo 84-bis. (percorsi di assistenza sanitaria per le persone con disabilità)

Dopo il comma 4, dell’articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserito il seguente:

4-bis. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono inoltre a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza e di soluzioni organizzative che consentano, ove possibile e nel rispetto delle misure di protezione dal COVID-19 e di distanziamento sociale, l’accesso e la permanenza ai luoghi di cura del familiare o del congiunto con funzioni di assistenza personale ai pazienti con disabilità in attesa di diagnosi, anche non collaboranti o con particolari quadri di salute, avuto riguardo degli eventuali Piani di Assistenza Individualizzata, anche per quei pazienti con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per tutte le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV e del Capo VI del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

84.05. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo l’articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata).

1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l’intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati. Per ciascuna annualità il Ministero dell’Economia e delle Finanze determina la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3 e, d’intesa con il Ministero della Salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della Salute, per ciascuna annualità, accerta la consistenza delle predette risorse aggiuntive e determina altresì con proprio atto l’ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle stesse e la relativa ripartizione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.

3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

84.06. Buratti.

Dopo l’articolo 84 è inserito il seguente: “Articolo 84 bis- Sostegno ai centri diurni, centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sanitarie per Disabili e flessibilizzazione dell’uso delle risorse finanziarie per far fronte all’emergenza sanitaria”

1. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano i Livelli Essenziali di Assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività sanitarie e socio sanitarie in regime ordinario delle comunità residenziali accreditate, delle Residenze Sanitarie Assistenziali e delle Residenze Sanitarie per Disabili, dei Centri diurni centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, le Regioni e le Province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale per gli anni 2021 e 2022, all’erogazione del 100 per cento dell’importo assegnato con il contratto, di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L’importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, al fine di far fronte, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e degli strumenti in uso, nonché di assicurare l’adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti degli Enti di cui al comma 1, è autorizzata, la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2021.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del comma 3 sono ripartite fra le Regioni e Province autonome secondo l’accordo raggiunto in sede di coordinamento in Conferenza delle Regioni e Province autonome.

5. All’onere del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

84.07. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schiro'.

Dopo l’articolo 84 aggiungere il seguente:

Art. 84 Bis

1. Fermo restando che le società di cui all’articolo articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non esercitano direttamente attività sanitaria, ma espletano attività funzionali all’esercizio della professione odontoiatrica, assoggettate ad Iva, svolgono le medesime all’interno di strutture autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e riscuotono i compensi in nome e per conto del professionista con le modalità indicate dall’articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le società sono tenute a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24. Le polizze di assicurazione stipulate ai sensi del primo periodo del presente comma prevedono apposita copertura per i danni subiti dal paziente per un ammontare non inferiore al compenso corrisposto, in qualunque modo, per prestazioni non completate per causa imputabile alle predette società, ivi incluse eventuali procedure concorsuali cui sono sottoposte.

84.08. Lorenzin, Mancini, Carnevali.

Dopo l'articolo 84 inserire il seguente :

«Art. 84-bis

(Sostegno ai centri diurni, centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, Residenze Sanitarie Assistenziali, Residenze Sanitarie per Disabili e flessibilizzazione dell'uso delle risorse finanziarie per far fronte all'emergenza sanitaria)

1. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano i Livelli Essenziali di Assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività sanitarie e socio sanitarie in regime ordinario delle comunità residenziali accreditate , delle Residenze Sanitarie Assistenziali e delle Residenze Sanitarie per Disabili, delle dei Centri diurni centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, le Regioni e le Province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale per gli anni 2021 e 2022, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto, di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale.

3. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, al fine di far fronte, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e degli strumenti in uso, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti degli Enti di cui al comma 1, è autorizzata, la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del comma 3 sono ripartite fra le Regioni e Province autonome secondo l'accordo raggiunto in sede di autocoordinamento in Conferenza delle Regioni e Province autonome.

5. *All'onere del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*»

84.09. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 84-bis

1. Nelle more di una riforma organica del *welfare* che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e) della legge 11 marzo 1988, n. 67 devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.»

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, valutati in euro 500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

84.010. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 84 aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato di 200 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Eventuali maggiori entrate, eccedenti l’aumento di cui al periodo precedente, sono accantonate e rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l’intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati.
3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 novembre di ogni anno, stimando la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3, può deliberare l’incremento delle risorse di cui al comma 2 fino ad un massimo complessivo di 300 milioni di euro, e, d’intesa con il Ministero della Salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della Salute, per ciascuna annualità, determina la relativa ripartizione delle risorse previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.”

84.011. Muroni, Fusacchia, Lattanzio, Palazzotto, Quartapelle Procopio, Fioramonti, Stumpo, Magi, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 84-bis.

(Superamento precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75, le parole: 'la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono sostituite dalle seguenti "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2021 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2021 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000;

2023: - 30.000.000.

84.012. Sportiello, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 84-bis

(Protocollo uniforme informatico e Telemedicina)

1. Il Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Innovazione Tecnologica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei piani operativi regionali per il recupero delle liste di attesa, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione assistenziale-terapeutica dei pazienti, ed al fine di promuovere l'impiego della telemedicina, anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità nonché di ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.».

84.013. Sportiello, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali, a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato di 200 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Eventuali maggiori entrate, eccedenti l’aumento di cui al periodo precedente, sono accantonate e rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l’intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati.

3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 30 novembre 2021 e 2022, stimando la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3, può deliberare l’incremento delle risorse di cui al comma 2 fino ad un massimo complessivo di 300 milioni di euro, e, d’intesa con il Ministero della Salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della Salute, per ciascuna annualità, determina la relativa ripartizione delle risorse previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.

84.014. Gallo, Brescia, Lorefice, Sarli, Martinciglio, Serritella, Costanzo, Gagnarli, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia.

Dopo l’articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

A decorrere dall’anno 2022, le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15.

Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l’intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze determina la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3 riferiti all’anno precedente e, d’intesa con il Ministero della Salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della Salute, per ciascuna annualità, accerta la consistenza delle predette risorse aggiuntive e determina altresì con proprio atto l’ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle stesse e la relativa ripartizione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili. Al fine di consetire alle Regioni una migliore programmazione dei piani pluriennali di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze, in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al periodo precedenza, invia anche una stima sull’andamento pluriennale delle maggiori entrate di cui al comma 3.

All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

84.015. Gallo, Brescia, Martinciglio, Sarli, Serritella, Costanzo, Gagnarli, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammi', Lorefice.

Dopo l’articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

(Rafforzamento delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata)

1. Per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome adottano piani straordinari di intervento pluriennali a valere sul finanziamento sanitario corrente, volti ad implementare stabilmente le prestazioni di assistenza domiciliare integrata o equivalente per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità, ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n. 15.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento, aumentato delle maggiori entrate derivanti dal comma 3. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, e comunque, per l’intero periodo di diffusione del virus SARS-Cov-2, sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati. Per ciascuna annualità il Ministero dell’Economia e delle Finanze determina la consistenza delle maggiori entrate di cui al comma 3 e, d’intesa con il Ministero della Salute, adotta gli atti conseguenti per renderle disponibili per le finalità di cui al comma 1. Il Ministero della Salute, per ciascuna annualità, accerta la consistenza delle predette risorse aggiuntive e determina altresì con proprio atto l’ammontare delle risorse disponibili in misura non inferiore al totale delle stesse e la relativa ripartizione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Le regioni adeguano annualmente i piani di cui al comma 1, in considerazione delle risorse effettivamente disponibili.

3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

84.016. Russo Paolo.

Articolo 85

Al comma 1, interlinea 1 sexsies dopo le parole “conoscenza della lingua italiana” sostituire la parola “o” con la seguente “e”.

85.1. Carnevali.

Sopprimerlo

85.2. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 204, il quarto periodo è soppresso;

c) dopo il comma 209, è inserito il seguente:

*''*209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."».

85.3. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l’art. 85, aggiungere il seguente

Art. 85-bis

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee.)

1. All’art. 2 della L.24 luglio 1985, n. 409, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Formano altresì oggetto della professione di odontoiatria le attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso. A tal fine in via sperimentale è istituito apposito Fondo presso il Ministero della Salute con dotazione pari a 3 milioni di euro per anno 2021 per organizzare corsi di aggiornamento in materia di trattamenti di medicina estetica di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al periodo precedente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 209 della presente legge

85.4. Nobili, Del Barba.

Dopo l’art. 85, aggiungere il seguente

Art. 85-bis

(Disciplina in materia di medicina estetica.)

1. La attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso è svolta anche dai medici odontoiatri. A tal fine in via sperimentale è istituito apposito Fondo presso il Ministero della Salute con dotazione pari a 3 milioni di euro per anno 2021 per organizzare corsi di aggiornamento in materia di trattamenti di medicina estetica di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al periodo precedente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 209 della presente legge

85.5. Nobili, Del Barba.

Sopprimere l’articolo

85.6. Biancofiore.

Al comma 1, capoverso 1-septies, dopo le parole “che sono a conoscenza della sola lingua tedesca” inserire le seguenti “ o della sola lingua italiana”

85.7. Biancofiore.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«2. La Repubblica riconosce il 13 ottobre come "Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore del seno metastatico", di seguito definita "Giornata", al fine di promuovere l'informazione su questo tipo di neoplasia, nonché le attività necessarie per la sua prevenzione. La Giornata è occasione per diffondere la consapevolezza del fatto che il tumore del seno metastatico è una patologia cronica.

3. In occasione della Giornata le Istituzioni competenti a livello nazionale, regionale e locale, possono, in accordo con le associazioni di riferimento sul Tumore al Seno Metastatico, promuovere ed organizzare incontri, iniziative, pubbliche e altro, per sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione, della diagnosi tempestiva e dell'appropriatezza delle cure per contrastare il Tumore al Seno Metastatico.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le iniziative eventualmente promosse dalle Istituzioni potranno essere realizzate a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ad esempio a valere del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP).»

85.8. Saccani Jotti.

L’articolo 85 è soppresso

85.9. Novelli.

Dopo l’articolo 85, inserire il seguente:

\"Art. 85-bis

(Contributo per la Lega italiana per la lotta contro i tumori)

1. Al fine di promuovere l’attività di informazione, prevenzione, riabilitazione e cura delle patologie oncologiche il contributo ordinario annuale erogato dal Ministero della salute a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori è incrementato di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 209.\" .

85.01. Navarra.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 85-bis

(Modifica alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il capoverso "4-bis" è sostituito dal seguente: "4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza del titolo del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, i cui corsi sono stati autorizzati entro il 31 dicembre 1995, tutti coloro i cui corsi sono stati prorogati ~~e~~ attivati ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i. sino alla chiusura delle attivazioni dei corsi di cui all'articolo 1, comma 541, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Coloro i quali all'entrata in vigore della presente disposizione, in forza del conseguimento del diploma di massaggiatore-massofisioterapista,svolgono o abbiano svolto un attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente, non avendo maturato un periodo minimo lavorativo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, hanno il diritto di iscriversi nei registri tenuti presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, per poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento sino alla maturazione dei 36 mesi lavorativi. Una volta documentata la maturazione dei 36 mesi lavorativi all'elenco speciale ad esaurimento di riferimento, gli interessati accedono automaticamente al suddetto elenco. L'iscrizione temporanea al registro deve garantire di poter maturare l'esperienza lavorativa richiesta anche a coloro i cui corsi di studio siano stati attivati entro il 31 dicembre 2018, nonché la validità del titolo conseguito per lo svolgimento della professione sanitaria di riferimento. Per tutti costoro è obbligatoria l'iscrizione al registro, tenuto presso gli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, entro il 30 aprile 2021. Una volta documentata la maturazione dei 36 mesi lavorativi all'elenco speciale ad esaurimento di riferimento, gli interessati accedono automaticamente all'elenco speciale ad esaurimento.">>.

85.02. Topo.

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

"Art. 85 - bis

(*Ordini professionali sanitari territorialmente competenti*)

1. Al comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituire le parole: "iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", *con le seguenti:* "che deve comunicare il proprio incarico all'ordine professionale territorialmente competente per il luogo in cui la struttura ha la sede operativa, cui spetterà l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dello stesso direttore per le funzioni connesse all'incarico."

85.03. Misiti.

Dopo l’articolo 85 aggiungere il seguente:

Articolo 85-*bis*

(Misure per il sostegno della salute della vista).

1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della Salute un fondo, denominato “Fondo Tutela Vista”, con dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l’erogazione di un contributo in forma di « voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 30 milioni di euro per l’anno 2021.

85.04. De Menech.

Dopo l’articolo 85, inserire il seguente:

“Articolo 85-bis. (Disposizioni in materia di prestazioni del percorso gravidanza)

1. Al fine di garantire la tutela della salute della donna in un momento importante della vita quale la gravidanza, per il biennio 2021-2022, in attesa della valutazione da parte Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, in merito all’inserimento nei livelli essenziali di assistenza dei Test Prenatali Non Invasivi (NIPT), si autorizza la spesa di 25 milioni di euro al fine di estendere la tecnologia dei NIPT su tutto il territorio nazionale nei percorsi di gravidanza come screening di prima linea.

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Salute, sentito l’Istituto Superiore di Sanita` e la Conferenza delle Regioni, sono identificati i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse tra le regioni.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni per il biennio 2021-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge”.

85.05. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo l’articolo 85 inserire il seguente:

Articolo 85-bis - (Misure urgenti di prevenzione della diffusione della Peste suina africana – PSA)

1. Al fine di prevenire la diffusione della Peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al controllo e al contenimento delle specie di cinghiale (Sus scrofa) anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, e affidano il coordinamento degli interventi al Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché ai coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale e approvati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ovvero, se costituiti, da Istituti regionali per la fauna selvatica.

2. Il piano di intervento di cui al comma 1 è adottato in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero della Salute, responsabile dell’attuazione del Piano nazionale di eradicazione della PSA, da presentare annualmente alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, previo parere del Centro di referenza nazionale per la Peste Suina, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta della Regione e Provincia autonoma competente per territorio.

3. Il piano di intervento di cui al comma 1 non è sottoposto a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale ai sensi delle pertinenti norme unionali e nazionali tenuto conto dei rischi di diffusione della peste suina africana e dell’esigenza di adottare urgentemente sistemi di controllo della specie Sus scrofa in considerazione dell’eventuale impatto economico che l’epidemia potrebbe arrecare all’intero settore suinicolo italiano.

4. Le attività di ispezione e controllo igienico sanitario sono realizzate a campione sugli esemplari di cinghiale oggetto di prelievo e sono svolte dal Servizio veterinario della ASL competente per territorio e le attività analitiche sono effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) competenti per territorio. I dati raccolti, contenenti anche l’esito della ricerca di larve di Trichinella spp., confluiscono nel sistema di monitoraggio di cui al comma 7.

5. Le carni degli esemplari di cinghiali abbattuti nel corso della normale attività di prelievo venatorio, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e in quanto destinate alla commercializzazione sono inviate ai centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 per essere sottoposte ad ispezione sanitaria ai sensi del precedente comma 4 e, se riconosciute idonee al consumo, sottoposte a bollatura sanitaria.

6. Sono consentiti, nei piccoli comuni, come definiti dall’articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea dove effettuare le analisi e i campionamenti, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS).

7. Al fine di individuare le aree maggiormente a rischio diffusione della PSA ed incrementare il livello di biosicurezza dell’allevamento suino, a supporto del Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della PSA, è istituito, presso il Ministero della Salute, un sistema nazionale di raccolta dati per il monitoraggio dei cinghiali. Con decreto da adottarsi dal Ministero della Salute entro il termine di novanta giorni dall’approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di

attuazione anche con riguardo al funzionamento dell'archivio digitale georeferenziato relativo ai danni arrecati dai cinghiali al settore agricolo e quelli conseguenti ad incidenti stradali.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per il 2021, si provvede mediante apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute per le attività di programmazione delle analisi e dei controlli a campione.

85.06. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 85-bis *(Presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere)*

1. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello, i centri di salute mentale e i servizi per le dipendenze è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia e da un numero di agenti determinato in proporzione al bacino di utenza e al livello di rischio della struttura interessata».

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 1,5 milioni di euro annui a partire dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

85.07. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 85 inserire il seguente:

85-*bis*

(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

1 All’articolo 42-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5 bis:

“5-bis Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di 5 unità di personale, di cui 1 unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo-tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione o in quiescenza, in possesso di comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro 48.000 annui, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell’eventuale proroga, dell'incarico del Commissario.

Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione e deve essere rendicontato.

Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente e sono corrisposte previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate.

Agli oneri derivanti dal presente commaprovvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale secondo quanto previsto dal comma 4.”

85.08. Prestigiacomo, Ficara, Scerra.

Dopo l’articolo 85 aggiungere il seguente:

Art. 85-*bis.*

(Fondo prevenzione randagismo)

1. Per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n.281, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
2. Conseguentemente all'art. 209 sostituire le parole "di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022" con le seguenti: "di 798 milioni di euro per l’anno 2021 e di 498 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022"

85.09. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 85-*bis*

(Programmi di Screening Polmonare)

1. Al fine di potenziare le attività di *screening* polmonare in Italia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 da destinare alle attività dei centri della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) per la conduzione di programmi di screening polmonare su tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché l'individuazione dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare garantendo la più ampia copertura del territorio nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

85.010. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 85-*bis*

(Istituzione del Fondo vincolato per il finanziamento delle terapie avanzate)

1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute, è istituito il Fondo vincolato per il finanziamento delle Terapie Avanzate (cd. ATMPs) così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con autorizzazione di spesa pluriannuale.

2. Le somme del fondo di cui sopra sono versate in favore delle regioni che ospitano i centri accreditati per la somministrazione delle Terapie Avanzate in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto di tali terapie, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

5. Le Terapie Avanzate finanziate attraverso il Fondo di cui al presente articolo sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

6. Il Ministero della Salute costituisce entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge un Tavolo Tecnico con la partecipazione di AIFA, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli esperti nominati dallo stesso con apposito Decreto Ministeriale, per studiare una soluzione finalizzata all'implementazione di modelli contabili e di pagamento adeguati alle caratteristiche intrinseche delle Terapie Avanzate che prevedano una valutazione della distribuzione dei benefici sul piano pluriennale più adeguata.

85.011. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 85-*bis*

(Misure per il sostegno della salute della vista)

1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della Salute un fondo, denominato "Fondo Tutela Vista", con dotazione iniziale pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di « voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

85.012. Fiorini, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 85-*bis*

(*Bonus per i servizi di sostegno psicologico)*

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, ai soggetti fiscali persone fisiche, è riconosciuto un "bonus per i servizi di sostegno psicologico" per il rimborso dei costi sostenuti per l'accesso a servizi professionali di psicologia o psicoterapia come definiti agli articoli 2 e 3 della legge n. 56 del 1989.

2. Il bonus è pari al 50 per cento della spesa e, comunque, può essere erogato a ciascun soggetto in misura non superiore a euro 200 mensili.

3. Al fine di consentire la fruizione del buono di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

85.013. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 85-*bis*

(Fondo straordinario per il sostegno delle farmacie rurali)

1. Al fine di sostenere, valorizzare e riconoscere il carattere essenziale del servizio svolto sul territorio dalle farmacie rurali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 221, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il «Fondo straordinario per il sostegno delle farmacie rurali», con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, si provvede alla ripartizione del fondo, nonché alla definizione degli interventi, delle misure e delle agevolazioni necessarie per l'attuazione del comma 1, volte ad assicurare la continuità del servizio reso delle farmacie rurali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

85.014. Tiramani, Turri, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 85-*bis*

(Intervento straordinario di finanziamento per l'ammodernamento edilizio di RSA e Case di Riposo per non autosufficienti pubbliche)

1. Al fine di consentire il superamento dei limiti strutturali e la realizzazione di un piano nazionale di ammodernamento edilizio delle residenze sanitarie assistenziali, delle case di riposo, dei centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, che erogano prestazioni per anziani, persone con disabilità o altri soggetti in condizione di fragilità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo un piano nazionale che tenga conto dei contesti esistenti e, a seguire, in modo proporzionale, del numero di abitanti e della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge e quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

85.015. Paolin, Locatelli, Belotti, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 85-bis. *(Trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni in materia di sanità penitenziaria)*

1. Il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 settembre 2020, che esercita funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, è trasferito, secondo le modalità ed i criteri disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, alle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.”

Conseguentemente, all’articolo 209, al comma 1, sostituire le parole: “800 milioni di euro e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”, rispettivamente con le seguenti:” 640 milioni di euro e 330 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

85.016. Scutella', D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l’articolo 85 aggiungere il seguente: “Articolo 85-bis (Obblighi di notifica)

1. Il Ministro della Salute, con proprio decreto, è autorizzato a modificare il decreto ministeriale 15 Dicembre 1990 sul sistema informativo delle malattie infettive e diffusive provvedendo a inserire tra le malattie di cui alla classe terza dell’ allegato, la polmonite a genesi infettiva.

85.017. Zolezzi, Ruggiero, D'Arrando, Lapia, Mammi', Lorefice.

Dopo l’articolo 85 aggiungere il seguente:

“Articolo 85-bis (Norme per favorire la Procreazione Medicalmente Assistita sul territorio nazionale).

1. Il Governo è delegato a modificare l’art. 12 comma 6 della legge 40/2004 in modo da consentire e regolamentare il riconoscimento di indennità finanziaria per le donatrici di gameti.

85.018. Zolezzi, Mammi', Lapia, Ruggiero, D'Arrando, Lorefice.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis

(Disposizioni in materia di contributo ENPAF poste a carico delle società cooperative farmaceutiche storiche)

1. Le previsioni di cui all’articolo 1, comma 441, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano società cooperative a responsabilità limitata di cui all’articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 475.»

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

85.019. Sportiello, Ruggiero, Mammi', Lapia.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 85 - bis

(Sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi)

1.È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo del presente articolo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma”.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»

85.020. Sportiello, Ruggiero, Lapia, Mammi', Lorefice.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 85 - bis

(Training e simulazione per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10)

1.Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Il Ministro della salute con proprio decreto da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.

3. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del presente articolo.”

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»

85.021. Sportiello, Ruggiero, Lapia, Mammi', Lorefice.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 85 - bis

(Test genomici tumore mammario)

1.Per il consolidamento delle finalità di cui all’articolo 2-bis del Decreto-Legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al presente articolo è destinato all’utilizzo su tutto il territorio nazionale dei test genomici per l’appropriatezza diagnostica, prognostica e terapeutica del tumore mammario.”

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»

85.022. Sportiello, Mammi', Lapia, Ruggiero, Lorefice.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 85 - bis

(Associazioni di categoria dei distributori farmaceutici)

1. All’articolo 8, comma, 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 Novembre 2001, n. 405 dopo le parole: “stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private”, inserire le seguenti: “e, in collaborazione con esse, con le associazioni di categoria dei distributori intermedi”.”

85.023. Sportiello, Lapia, Mammi', Ruggiero, Lorefice.

Dopo l’articolo, inserire il seguente

"Articolo 85 -bis

(Campagne di informazione e distribuzione gratuità dei profilattici maschili e femminili)

1. Il Ministro della salute promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulla prevenzione delle malattie e delle infezioni sessualmente trasmissibili.

2.Le campagne di cui al comma a1 sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza sull’uso del profilattico come metodo per prevenire tutte le malattie a trasmissione sessuale.

3. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per le campagne di informazione e di sensibilizzazione di cui al comma 1 e per la distribuzione gratuita dei profilattici maschili e femminili per gli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado e dell’università.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, per gli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 34-ter, comma 5 della legge 2009, m. 196.

85.024. Sportiello, Mammi', Lapia, D'Arrando, Ruggiero, Ianaro, Lorefice.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 85 - bis

(Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari)

1. Nella Tabella A, Parte II-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al comma 1-quinquies sostituire le parole “prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili”, con le seguenti “prodotti per la protezione dell'igiene femminile”.”

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «588 milioni di euro per l'anno 2021 e di 288 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»

85.025. D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

ART. 85-bis

1 Ai sensi del articolo 4, comma 4, della legge 30 ottobre 2000, n. 323, il Ministero della Salute, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e l’INAIL, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predispone un progetto di studio sul Termalismo Sociale finalizzato alla Prevenzione di Malattie Invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall’articolo 1, comma 419, della legge 145/2018 per gli anni 2021,2022,2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

85.026. Manzo, D'Arrando, Ruggiero, Mammi', Lapia, Manca Alberto.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

ART. 85-bis

1. Le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, anche ai fini dell’abbattimento delle liste d’attesa , nel rispetto degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, sono autorizzate a procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023

85.027. Manzo, D'Arrando, Ruggiero, Lapia, Mammi', Lorefice.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

ART. 85-bis

(Risorse per le cure termali)

1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le eventuali economie rinvenienti dal mancato utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, sono ridestinate alla medesima finalità nell’anno successivo in aggiunta alle risorse ordinariamente previste per il medesimo anno per il finanziamento delle prestazioni termali per l’anno successivo.

85.028. Manzo, Manca Alberto, Ruggiero, D'Arrando, Lapia, Mammi', Lorefice.

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente: "Art. 85-bis (Modifiche all’articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 “Produzione e trasformazione di cannabis per uso medico)1. All’articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:a) al comma 2, sostituire le parole: “può autorizzare”, con le seguenti: “autorizza”

b) sostituire il comma 3 con il seguente: “3. Per potenziare la coltivazione della cannabis, al fine di soddisfare l’intero fabbisogno nazionale dei pazienti attraverso quote di cannabis ulteriori rispetto a quelle coltivate dallo Stabilimento Chimico farmaceutico militare di Firenze, si individuano, con decreto del Ministro della salute congiuntamente al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione e alla distribuzione di cannabis terapeutica presso le farmacie

85.029. Licatini, Ruggiero, D'Arrando, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l'articolo 85 aggiungere l’articolo 85 bis con il seguente testo:

“Art. 85. Bis (incremento fondo spettro autistico)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute a decorrere dall'anno 2021 è incrementato di 30 milioni di euro annui.

2. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non utilizzate per l'anno 2020 confluiscono per l'anno 2021 nel fondo medesimo.”

Conseguentemente,

All’articolo 209, comma 1 sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 “con le seguenti: “770 milioni di euro per l’anno 2021 e 470 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.”

85.030. Stumpo, Pastorino.

Dopo l’articolo 85 aggiungere il seguente

Articolo 85-bis

“Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione”

1.Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 8, sono prorogati fino al termine del 31 12 2020 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, dichiarati decaduti in data 1 marzo 2020, con legge 20 dicembre, n.159. È altresì avviato un programma di sanificazione delle scuole, in tutti gli ambienti, comprese le attrezzature, con pulizia specialistica di fondo e disinfezione, funzionale al contenimento del covid-19. Gli interventi di sanificazione dovranno essere eseguiti con prodotti disinfettanti PMC, rispondenti alla norma UNI EN 14476/2007, a base di ipoclorito di sodio e/o perossido di idrogeno, soggetti ad eventuali integrazioni sulla base delle indicazioni delle autorità sanitaria competenti.

2. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al comma precedente, sono qualificati servizi di pubblica necessità per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori, anche nel settore dei trasporti pubblici, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett.c) del d.lgs 18 aprile 2016, n.50.

4. Il personale delle imprese che svolgono i servizi di cui al comma 1 presso le strutture ospedaliere e i presidi sanitari è assimilato agli operatori sanitari nelle garanzie di prevenzione dal rischio di contagio ed accede senza oneri alle forniture dei mezzi idonei di protezione. Rispetto alle classificazioni contrattuali in uso è considerato zona a rischio l'insieme delle superfici ad uso sanitario.

85.031. Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo 85 aggiungere il seguente

Articolo 85-bis

“Sanificazione delle scuole e degli ospedali e salvaguardia dell'occupazione”

(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all’articolo 1-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all’articolo 95 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 231 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d’imposta per la sanificazione di cui all’articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l’anno 2020 a 1.000 milioni di euro.

85.032. Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<85-bis

1 All’articolo 26 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 sostituire le parole “15 ottobre 2020” con le seguenti “30 giugno 2021”

b) Il comma 2-bis è soppresso;

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “200 milioni”

85.033. Spena.

Dopo l’articolo 85 è inserito il seguente:

“Articolo 85-bis

(Misure per il sostegno della salute della vista)

1. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero della Salute un fondo, denominato “Fondo Tutela Vista”, con dotazione iniziale pari a 60 milioni di euro per l’anno 2021.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro annui, l’erogazione di un contributo in forma di « voucher» una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al secondo comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.”

85.034. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 85 aggiungere il seguente:

«Articolo 85-bis. 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per tali prodotti il richiedente può presentare, in alternativa ai risultati delle prove pre-cliniche o delle sperimentazioni cliniche, la dimostrazione che i ceppi omeopatici e/o le sostanze utilizzate sono di impiego consolidato e/o tradizionalmente impiegate nelle indicazioni rivendicate nell'ambito della letteratura omeopatica, la bibliografia o pubblicazioni tratte anche dalla letteratura scientifica a supporto delle indicazioni proposte. Sono altresì riconosciute le indicazioni già approvate in altri stati membri in accordo all’articolo 16 comma 2 della direttiva 2001/83.»

85.035. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 85, è aggiunto il seguente:

“Articolo 85-BIS.

1. Al fine di favorire il turismo delle origini, per gli iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero) è prevista la facoltà di iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base.

2. All’onere derivante dal presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

85.036. Fitzgerald Nissoli.

Dopo l’articolo 85, è aggiunto il seguente:

“Articolo 85-BIS.

1. Al fine di favorire il turismo delle origini, ai pensionati iscritti Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero) e soggetti al pagamento dell’Irpef in Italia, è garantita l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

85.037. Fitzgerald Nissoli.

Articolo 86

All’articolo 86, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Al fine di incentivare l’inclusione lavorativa nel sistema di istruzione delle persone con disabilità grave, psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti scolastici e universitari sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze una persona, se il numero totale dei dipendenti è pari o inferiore alle 50 unità, e il 20% della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il numero dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità grave che comporti una invalidità superiore al 79%, disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45%.

1.ter Allo scopo di cui al comma 1 bis è istituito presso il Ministero dell’istruzione un Fondo con una dotazione massima che costituisce limite di spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative del comma 1. bis.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: - 80.000

2022: - 80.000

2023: - 80.000

86.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All’ articolo 86, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1 bis. Una quota pari al 2 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinata a finanziare buone pratiche nel campo della transizione al mondo del lavoro di studenti disabili che frequentano l’ultimo anno del percorso scolastico.

1 ter. In attuazione dell’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, al fine di favorire la transizione dalla scuola al mondo del lavoro degli studenti disabili che frequentano l’ultimo anno del percorso scolastico, attraverso il Fondo di cui all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, vengono finanziate le buone pratiche rivolte alla promozione del bilancio di competenze, dell’orientamento al lavoro, della formazione collettiva al lavoro in situazione, e all’accompagnamento al lavoro.

86.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All’articolo 86, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1 bis. Al fine di incentivare l’inclusione lavorativa nel sistema di istruzione delle persone con disabilità grave, psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti scolastici e universitari sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze una persona, se il numero totale dei dipendenti è pari o inferiore alle 50 unità, e il 20% della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il numero dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità grave che comporti una invalidità superiore al 79%, disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45%.

86.3. Rospi, Longo.

All’articolo 86, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1 bis. Una quota pari al 2 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinata a finanziare buone pratiche nel campo della transizione al mondo del lavoro di studenti disabili che frequentano l’ultimo anno del percorso scolastico.

1 ter. In attuazione dell’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, al fine di favorire la transizione dalla scuola al mondo del lavoro degli studenti disabili che frequentano l’ultimo anno del percorso scolastico, attraverso il Fondo di cui all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, vengono finanziate le buone pratiche rivolte alla promozione del bilancio di competenze, dell’orientamento al lavoro, della formazione collettiva al lavoro in situazione, e all’accompagnamento al lavoro.

86.4. Rospi, Bologna, Longo.

Al comma 1, dopo le parole “per i soggetti privi di mezzi,” sono aggiunte le seguenti: “nonchè per la realizzazione di Nuclei educativi territoriali e di prossimità,”

86.5. Lattanzio.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1bis

“Il Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore previsto dall’articolo 1, comma 875, della legge 296/2006 è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022,2023.”

1ter

“Ai maggiori oneri del presente comma pari a 25 milioni di euro per il 2021,25 milioni di euro per il 2022,25 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

86.6. Colmellere, Guidesi.

Dopo l’art. 86 inseguire i seguenti:

Art. 86 bis

(Insegnanti religione cattolica)

In conformità all’art. 17 comma 2 e 3 del D.lgs n. 59 del 13/4/2017, che prevede procedure concorsuali semplificate e riservate per i docenti abilitati, si autorizza il Ministero dell’Istruzione a bandire entro l’anno 2021 per ciascuna Regione su base diocesana un concorso riservato agli insegnanti di religione cattolica di ogni ordine e grado, in possesso di specifica idoneità diocesana, in servizio negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, per la copertura del 70 per cento delle cattedre disponibili nell’anno scolastico 2020/2021 nelle scuola statali di ogni ordine e grado.

Art. 86 ter

(Vincolo quinquennale)

Al comma 3 dell’articolo 399 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come novellato dall’art. 1, comma 17-octies, Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, dopo le parole “esubero o soprannumero” aggiungere le seguenti: “*ovvero per necessità di ricongiungimento*”. All’ultimo capoverso, cancellare il seguente periodo: “*purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico*”.

86.7. Frate.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1-bis) Al fine di promuovere il diritto allo studio è incrementato di 5 milioni annui per il triennio 2021/2023 il fondo, di cui all’art. 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità allo scopo di riconoscere a ciascuno allievo disabile la copertura del docente di sostegno.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2021/2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68.

86.8. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente “1-bis) Al fine di promuovere il diritto allo studio, a partire dell’esercizio fiscale 2021, si prevede la deducibilità della retta versata per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie per un importo non superiore a 2.500 euro ad alunno.

Agli oneri derivanti dal presente comma riconosciuti nel limite massimo di 1,5 miliardi annui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68.

86.9. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'Art. 86 aggiungere il seguente "86bis (Deroga al dimensionamento scolastico per l’a.s. 2021/22)

1. A valere sul fondo di cui all’articolo 86, al fine di garantire un migliore funzionamento del sistema nazionale di istruzione ed una più efficace gestione delle attività didattiche anche a distanza resa ancor più complessa dall’emergenza epidemiologica da Covid19, per il solo anno scolastico 2021/22, in deroga ed in via eccezionale, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado non si applica il comma 5 dell'articolo 19 della legge 15 luglio 2011, n.111, come modificato dall'articolo 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, e dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 128 del 2013.

2. Per il solo anno scolastico 2021/22, i nuovi incarichi di dirigenti scolastici resi disponibili in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente sono conferiti nei limiti dei posti vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzativa di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

86.10. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 86, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1 bis. Al fine di incentivare l’inclusione lavorativa nel sistema di istruzione delle persone con disabilità grave, psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti scolastici e universitari sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze una persona, se il numero totale dei dipendenti è pari o inferiore alle 50 unità, e il 20% della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il numero dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità grave che comporti una invalidità superiore al 79%, disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45%.

86.11. Serritella.

Articolo 86

Sostituire con il seguente:

86. Anche al fine di colmare il divario di genere nell’accesso all’istruzione alimentato da diseguaglianze sistematiche e ampiamente diffuse principalmente nelle regioni del Sud, e di garantire l’ottimale fruizione del diritto all’istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 117,8 milioni di euro per l’anno 2021, di 3 milioni di euro per l’anno 2022, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

86.12. Cimino, Del Sesto, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

All’articolo 86, dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 , n. 77 e della legge 13 luglio 2015 , n. 107, articolo 1, comma 33 e seguenti, nell’ambito delle istituzioni scolastiche che erogano i percorsi dell’indirizzo Trasporti e Logistica, opzioni “Conduzione del mezzo navale” e “Conduzioni di apparati e impianti marittimi”, devono includere, eventualmente anche come quota parte di altro insegnamento del piano dell’offerta formativa, il conseguimento di certificati della formazione di base di cui alla sezione A-VI/1 del codice STCW di cui all’articolo 2, comma 1, lettera rr), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.”

86.13. Gallo.

All’articolo 86, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla normativa vigente, con decreto del Ministero dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato apposite le risorse finanziarie allo scopo necessarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti, nonché, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 40.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.

1-quater. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell’incremento del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

86.14. Carbonaro, Vacca, Casa, Bella, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

All’articolo 86, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di incentivare l’inclusione lavorativa nel sistema di istruzione delle persone con disabilità grave, psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti scolastici e universitari sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze una persona, se il numero totale dei dipendenti è pari o inferiore alle 50 unità, e il 20% della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il numero dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità grave che comporti una invalidità superiore al 79%, disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45%».

86.15. Serritella.

All’articolo 86, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1 bis. Al fine di incentivare l’inclusione lavorativa nel sistema di istruzione delle persone con disabilità grave, psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti scolastici e universitari sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze una persona, se il numero totale dei dipendenti è pari o inferiore alle 50 unità, e il 20% della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il numero dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità grave che comporti una invalidità superiore al 79%, disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45%.

86.16. Mandelli.

All’articolo 86, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1 bis. Una quota pari al 2 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinata a finanziare buone pratiche nel campo della transizione al mondo del lavoro di studenti disabili che frequentano l’ultimo anno del percorso scolastico.

1 ter. In attuazione dell’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, al fine di favorire la transizione dalla scuola al mondo del lavoro degli studenti disabili che frequentano l’ultimo anno del percorso scolastico, attraverso il Fondo di cui all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, vengono finanziate le buone pratiche rivolte alla promozione del bilancio di competenze, dell’orientamento al lavoro, della formazione collettiva al lavoro in situazione, e all’accompagnamento al lavoro.

86.17. Mandelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.86-bis

(Destinazione dei beni confiscati alla mafia per contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica nel Mezzogiorno)

1**.** L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n.4 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50 (in G.U. 03/04/2010, n.78) destina agli interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiornodi cui all'art. 11, comma 2, del Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, il 3 per cento del totale delle somme di cui all'art.48, comma 1, del decreto 6 settembre 2011, n. 159, che costituiscono il Fondo unico giustizia ».

86.01. Fioramonti.

Dopo l’articolo 86, inserire il seguente:

\"Art. 86-bis

(Riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che effettuano versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

1. Al fine di verificare, consolidare e diffondere il ruolo e l’impatto delle comunità educanti promosse e sostenute dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all’articolo 1, commi 292, 293 e 294, della legge n. 208 del 2015, per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle imprese che effettuano versamenti sul medesimo Fondo, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 65 per cento dei versamenti effettuati. Il contributo è assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al presente comma.\".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

2023: - 50.000.000.

86.02. Siani.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

\"Art. 86-bis

(Piano nazionale di ricerca per prevenire gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini, delle bambine e degli adolescenti a rischio)

1. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, promuove un Piano nazionale di ricerca, della durata di 12 mesi, sul contrasto alla povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.

2. Nell'attuazione del Piano di cui al comma 1 possono essere coinvolte le Università, nello svolgimento di attività di ricerca e di programmi sperimentali, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del terzo settore, con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021.\".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 10.000.000;

2022: - ;

2023: - .

86.03. Buratti.

Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

\"Art. 86-bis

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola “balneari” sono inserite le seguenti “e i parchi divertimento”.

86.04. Siani.

Dopo l’articolo 86 aggiungere il seguente:

Articolo 86 bis

1.All’articolo 233, comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro,e all’economia,nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “120” sono sostituite dalle seguenti”300”

b) le parole “2020” sono sostituite dalle seguenti “2021”

2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 300 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

86.05. Cavandoli, Gusmeroli.

Dopo l’articolo 86 aggiungere il seguente:

Articolo 86 bis

1.<< Il fondo, di cui all’art. 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità allo scopo di riconoscere a ciascuno allievo disabile la copertura del docente di sostegno è incrementato nella misura complessiva di 30,4 milioni di euro annui. >>

2.Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 30,4 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

86.06. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Gusmeroli.

Dopo l’articolo 86 aggiungere il seguente:

Articolo 86 bis

1.All’articolo 1, comma 636, della legge n. 296/2006, togliere la parola “annualmente”

86.07. Gobbato, Gusmeroli.

Dopo l’articolo 86 aggiungere il seguente:

Articolo 86 bis

1.Il fondo, di cui all’art. 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie, in particolare a quelle dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, allo scopo di riconoscere a ciascun allievo il docente di sostegno è incrementato nella misura complessiva di 150 milioni di euro per gli anni 2021,2022.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 150 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

86.08. Gobbato, Gusmeroli.

Dopo l’articolo 86 aggiungere il seguente

Articolo 86 bis

Detraibilità rette scolastiche.

Le spese sostenute nell’interesse delle persone di cui all’articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n.62/2000, sono detraibili dall’imposta lorda per un importo annuo non superiore a 2.000,00 euro ad alunno, per le famiglie economicamente più svantaggiati e/o con un reddito basso.

Agli oneri del presente articolo pari a 1 milione di euro si provvede mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4,comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n 88

86.09. Colmellere, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo l’articolo 86 aggiungere il seguente

Articolo 86 bis

“I contributi di cui all’articolo 1 comma 636 della legge 296/2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari”.

86.010. Colmellere, Belotti, Basini, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

ART. 86 bis

(Piano nazionale di ricerca: interventi per prevenire gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini, delle bambine e degli adolescenti a rischio)

1. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto alla povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.

2. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le Università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del terzo settore, con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito, allo stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole "800 milioni" con le parole "790 milioni"

86.011. Gribaudo, Quartapelle Procopio, Boldrini, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Fusacchia.

Dopo l’articolo 86, inserire il seguente:

"Art. 86-bis

(Riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che effettuano versamenti al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

1. Al fine di verificare, consolidare e diffondere il ruolo e l’impatto delle comunità educanti promosse e sostenute dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, di cui all’articolo 1, commi 292, 293 e 294, della legge n. 208 del 2015, per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle imprese che effettuano versamenti sul medesimo Fondo, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 65 per cento dei versamenti effettuati. Il contributo è assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al presente comma.".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000;

2023: - 50.000.000.

86.012. Gribaudo, Quartapelle Procopio, Boldrini, Braga, Pollastrini, Pini, Nardi, Cenni, Berlinghieri, Carnevali, Bruno Bossio, Incerti, Rotta, Madia, Pezzopane, Mura, La Marca, Cantini, Di Giorgi, Ciampi, Piccoli Nardelli, Bonomo, Prestipino, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Schiro', Fusacchia.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 86-bis (*Bonus scuola*)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è riconosciuto un bonus scuola per ciascun figlio minorenne a carico iscritto alla scuola paritaria privata, per un importo fino a 300 euro per dodici mensilità e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all’articolo 68.

86.013. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«ART. 86-bis

1. Al fine di sostenere, anche economicamente, le istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, incluse le scuole pubbliche paritarie e private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è riconosciuto per l’anno scolastico 2020/2021 un contributo straordinario nei limiti di spesa di 500 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative in proporzione al numero di studenti iscritti.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 250 milioni per il 2020 e 250 milioni per il 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 207.».

86.014. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 86-bis

1. Al fine di consentire l’ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali mediante l’inserimento di percorsi formativi a indirizzo jazzistico, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i diplomi accademici di secondo livello necessari per l’accesso alla funzione docente a indirizzo jazz, le classi di concorso di strumento jazz, unitamente ai titoli artistico-professionali valutabili per l’accesso alle relative graduatorie”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “797 milioni di euro per l’anno 2021 e 497 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

86.015. Donno, Torto.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 86bis

(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche esistenti, in considerazione della necessaria presenza di figure dirigenziali in grado di gestire e presidiare quotidianamente le emergenze e le problematiche che potrebbero sorgere anche dal punto di vista sanitario, nonché garantire adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico tutto, il comma 5 dell'art. 19 della legge 15 luglio 2011, n.111, (così come modificato dall'art. 4, comma 69, legge n. 183 del 2011, e successivamente dall'art. 12, comma 1, legge n. 128 del 2013) è sostituito dal seguente: *"Con decorrenza dall'a.s. 2021/22 e 2022/23, e solo per le due annualità, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Per le istituzioni scolastiche autonome site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche tale limite è ridotto a 300 unità"*.

2. In applicazione dei nuovi parametri dimensionali sopra stabiliti per le annualità specificate, i Piani regionali di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa eventualmente già predisposti ed approvati dalle singole regioni sulla base dei precedenti criteri, saranno adeguati e rettificati entro il 31 gennaio 2021.

Conseguentemente all'articolo 209, le parole "800 milioni" *sono sostituite dalle seguenti:* "760 milioni" *e le parole* "500 milioni" *sono sostituite dalle seguenti:* "460 milioni".

86.016. Fratoianni, Fornaro, Pastorino.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 86-bis

1. Al fine di contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali nonché per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, anche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 256, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 11 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d’inclusione scolastica.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 11 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

86.017. Spena, Marrocco, Versace.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

“Articolo 86-bis

1. Al fine di affrontare le crisi evolutive dei minori e prevenire gli effetti pregiudizievoli per la salute psico-fisica connessi ad episodi di violenza a danno dei minori e tra i minori nonché al fine di prevenire i fenomeni di disagio sociale e relazionale degli studenti, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono istituti gli sportelli d’ascolto psicologico volti a promuovere una più stretta collaborazione scuola famiglia, con la supervisione di psicologi dell’età evolutiva.

2. Le istituzioni scolastiche garantiscono il servizio di ascolto psicologico, dedicato alle alunne e agli alunni, al personale scolastico ed alle famiglie, sulla base degli alunni frequentanti e delle particolari esigenze legate alle specificità del territorio soprattutto nelle zone di disagio socio-economico. Il servizio deve essere garantito per almeno 30 ore settimanali.

3. Le modalità di erogazione del servizio sono determinate dalle singole autonomie scolastiche. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la salute, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs. 281/1997, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al primo periodo.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

86.018. Spena, Marrocco, Versace, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo introdurre il seguente:

<<Articolo 86 bis

1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione reddituale, a decorrere dal 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione il <<Fondo per l’attuazione della libertà di scelta educativa>> con una dotazione iniziale di 1.000 mln di euro, volto alla erogazione di contributi alle scuole paritarie al fine di garantirne la continuità e la qualità del servizio e del funzionamento.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartire tra le istituzioni scolastiche pubbliche paritarie sulla base del numero degli studenti frequentanti.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

86.019. Aprea, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

Articolo 87

Dopo l’art. 87 aggiungere il seguente:

“Art. 87 bis (Misure di sostegno economico straordinario all’istruzione paritaria)

1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell’anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l’adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell’a.s. 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.

3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell’anno scolastico 2020/2021.

4. All’onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi della Parte II della presente legge”.

87.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’art. 87 aggiungere il seguente:

“Art. 87-bis (Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

A partire dall’anno 2021, il limite di spesa di cui all’articolo 1-quinquies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

All’onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi della Parte II della presente legge”.

87.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’art. 87 aggiungere il seguente:

“Art. 87-bis (Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 cassare la parola “annualmente”.

2. I contributi di cui all’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari”.

87.3. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’art. 87 aggiungere il seguente:

Art. 87 bis Semplificazione procedure assegnazione contributi

1. All’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 sopprimere la parola “annualmente”.
2. I contributi di cui all’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.”

87.4. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’art. 87 aggiungere il seguente:

“Art. 87 bis. Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie.

1. A partire dall’anno 2021, il limite di spesa di cui all’articolo 1-quinquies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

87.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

“Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente:

“Articolo 87 bis – Detraibilità rette scolastiche.

1. Le spese sostenute nell’interesse delle persone di cui all’articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n.62/2000, sono detraibili dall’imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro che costituisce limite massimo di spesa per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’ articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

87.6. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’art. 87 aggiungere il seguente:

Art. 87 bis

Misure di sostegno economico straordinario all’istruzione paritaria

1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l’adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell’AS 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.

3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 è ridotto per l’anno 2021 di 300 milioni di euro.

87.7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

“Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente:

“Articolo 87 –bis. (Deducibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell’interesse delle persone di cui all’articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n.62/2000, sono deducibili, a partire dell’esercizio fiscale 2021, per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 184.”

87.8. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo l’art. 87 aggiungere il seguente:

“Art. 87-bis. Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie.

1.A partire dall’anno 2021, il limite di spesa di cui all’articolo 1-quinquies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 145 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 145 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209.

87.9. Rospi, Bologna, Longo.

Al comma 1, dopo le parole “animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica,” sono aggiunte le seguenti: “nonché degli enti del terzo settore così come identificati dall’art.4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, impegnati in attività e progetti di promozione ed educazione digitale,”

87.10. Lattanzio.

Al comma 2, dopo le parole “legge 17 luglio 2020, n. 77,” sono aggiunte le seguenti: “anche con la finalità di migliorare le funzioni di aggiornamento costante dell’Anagrafe dello Studente,”

87.11. Lattanzio.

All’’art. 87, comma 1 sostituire le parole “8.184.000” con 16,2

Ai maggiori oneri del precedente comma pari a 16 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

87.12. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo l’art. 87 aggiungere il seguente:

87-bis (misure a tutela della privacy nella didattica digitale integrata)

1. La prestazione di lavoro in modalità DDI si deve svolgere nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza e privacy, nonché in conformità delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute previste dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 81/2008. È previsto l’utilizzo di un’unica piattaforma nazionale open source, con clausole di salvaguardia dei dati in favore del Ministero dell’Istruzione, per ogni ordine e grado di istruzione al fine di assicurare una corretta ed uniforme attività didattica a distanza e preservare la privacy di tutti gli attori coinvolti.

2. La scelta della predetta piattaforma è definita, altresì, con criteri stabiliti dalla Consip SPA.

87.13. Rospi, Bologna.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis) Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste dalla delibera 10 luglio 2017, n. 47, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), affinché sia garantita una connessione a banda ultra larga a tutte le scuole, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica".

87.14. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, dopo la parola ‘scuole’ inserire le seguenti parole ‘statali e paritarie’

87.15. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 87

(Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis.“Sono stanziate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca risorse finanziare per il mantenimento dei legami educativi a distanza nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, statali e comunali, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e comunque fino alla fine dell’insegnamento a distanza.

87.16. Flati.

Al comma 1, *dopo la parola* “scuole” *inserire le seguenti* “, anche statali e paritarie,”.

87.17. Fontana Lorenzo, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All’art. 87, Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole, dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

3. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l’intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L’operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento e finitura della sezione di scavo a regola d’arte e, in un’ottica di efficienza e di massimizzazione dell’abbattimento del *digital divide*, può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.

4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, per la realizzazione dell’intervento da parte dell’operatore si applica l’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l’intervento di scavo di cui al comma 3 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all’ufficio comunale competente e all'ente titolare o gestore della strada.

87.18. Del Barba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<< 1-bis. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono inoltre stanziati, per le finalità di cui al comma 1, ulteriori 2 milioni di curo per l'anno 2021, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 2 milioni di euro, per l’anno 2021,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.>>

87.19. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Al comma 1, sostituire le parole: << euro 8.184.000>>, con le seguenti: << 16.184.000>>

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 8.000.000 di euro a decorrere da l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

87.20. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

<< 2-bis. Al fine di facilitare l’accesso alla didattica a distanza agli studenti delle scuole statali e paritarie site nelle zone terremotate, nel bilancio del Ministero dell’istruzione è istituito un fondo di 10 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere i costi della connessione alla rete internet veloce.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

87.21. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Patassini.

Dopo l’art. 87 aggiungere il seguente art. 87 bis:

“Art. 87 bis Semplificazione procedure assegnazione contributi

All’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 la parola “annualmente” è soppressa.

I contributi di cui all’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.”

87.22. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

2 *bis*. Il contributo di cui all'articolo 120, comma 6 *bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stanziato al fine di consentire alle istituzioni scolastiche paritarie di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità e di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle suddette piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, è incrementato di 10 mln di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

87.23. Aprea, Gelmini, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

<<Articolo 87 *bis*

1. All’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 sopprimere la parola <<annualmente>>.

2. I contributi di cui all’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.”

87.24. Gelmini, Aprea, Casciello, Barelli, Spena, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

<<Articolo 87 *bis*

1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l’adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali che provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti nell’as 2020/2021 nelle stesse istituzioni scolastiche paritarie.

3. All’onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.>>

87.25. Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2 *bis.* Al fine garantire la massima efficienza ed efficacia delle misure adottate in considerazione del perdurare della situazione emergenziale da Covid-19 per l'implementazione della didattica integrata digitale e per promuovere la diffusione di metodologie didattiche innovative e lo sviluppo della cultura digitale dell'insegnamento una quota pari al 40% dell'importo nominale della Carta del docente di cui al comma 121, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è destinata all'acquisto di corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, con particolare riferimento al potenziamento delle competenze digitali dei docenti e all'approfondimento di nuove metodologie didattiche e strumenti per lo svolgimento della didattica digitale.

87.26. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo:

In considerazione del loro ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola gli animatori digitali devono possedere specifica formazione certificata acquisita presso enti certificati dal Ministero dell'istruzione sulle metodologie didattiche digitali e innovative al fine di realizzare attività di formazione rivolte ai docenti e al personale scolastico in materia di metodologie didattiche basate sulle innovazioni tecnologiche.

87.27. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo l’art. 87 aggiungere il seguente articolo:

“Art. 87-bis

(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

1. A partire dall’anno 2021, il limite di spesa di cui all’articolo 1-quinquies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità."

Conseguentemente, aumentare del 25% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.

87.28. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’art. 87 aggiungere il seguente articolo:

“Art. 87-bis

(Misure di sostegno economico straordinario all’istruzione paritaria)

1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l’adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell’as 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.

3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

Conseguentemente,

aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

87.29. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’art. 87 aggiungere il seguente:

“Art. 87-bis

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1. All’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 cassare la parola “annualmente”.

2. I contributi di cui all’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.”

87.30. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’art. 87 aggiungere il seguente

“Art. 87-bis

Semplificazione procedure assegnazione contributi

1. All’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 cassare la parola “annualmente”.

2. I contributi di cui all’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.”

87.31. Cappellacci.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis

(Riduzione del numero degli studenti nelle classi)

1. Alla revisione dei criteri per la formazione delle classi, per l’anno scolastico 2021/2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini della costituzione nelle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni non superiore a 15.»

87.01. Fioramonti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis

(Misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 119, comma 2, primo periodo, sostituire le parole *"si applica anche"* con le seguenti *"si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n.62, sia ".*

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: *"b-bis) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1983, n.13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n.13, non è cumulabile con la detrazione al 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo;".*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, in 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all'art. 209 della presente legge.»

87.02. Fioramonti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis

(Misure volte all'abbattimento delle barriere architettoniche)

1. Al fine di assicurare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 119, comma 2, primo periodo, sostituire le parole *"si applica anche"* con le seguenti *"si applica sia agli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n.62, sia ".*

b) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: *"b-bis) superamento e eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1983, n.13 come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62 e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119. Il contributo di cui al comma 1 all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n.13, non è cumulabile con la detrazione al 110 per cento di cui all'articolo 119 e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo;".*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, in 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all'art. 209 della presente legge.»

87.03. Fioramonti.

Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente:

“Articolo 87-bis (Detraibilità rette scolastiche)

Le spese sostenute nell’interesse delle persone di cui all’articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n.62/2000, sono detraibili dall’imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi della Parte II della presente legge”.

87.04. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 87 inserire il seguente articolo: Art. 87-bis “Completamento anagrafe dell’edilizia scolastica” 1. Con l’obiettivo di completare l’anagrafe dell’edilizia scolastica sono stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare alle spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici e di controllo dello stato degli elementi non strutturali. I criteri di accesso da parte dei Comuni saranno stabiliti con Decreto del MIUR che dovrà portare avanti un’attività di monitoraggio in modo che entro il 2023 per tutte le scuole in zone 1, 2 e 3 di rischio sismico si disponga di informazioni attendibili e siano avviati gli eventuali lavori per la messa in sicurezza. Entro sei mesi il Miur, con il supporto di Enea e Cnr, presenta un piano per l’accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, che deve perseguire l’obiettivo di ridurre e semplificare le linee di finanziamento, dando priorità agli edifici in aree a rischio sismico 1 e 2, di spingere gli interventi che tengono assieme l’adeguamento sismico e il miglioramento delle prestazioni energetiche”.

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l’anno 2021

87.05. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 87-bis

(Agevolazioni per l'accesso alla rete a fini scolastici)

1. Al fine di consentire un capillare utilizzo della metodologia della didattica a distanza, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'acquisto degli strumenti necessari all'accesso alla rete web da parte nei nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio in età scolare e che abbiano un reddito complessivo inferiore a euro 40.000. Il requisito reddituale di cui al periodo precedente non si applica ai nuclei familiari residenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

87.06. Caparvi, Patassini, Marchetti, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

1. Al fine di velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse destinate all’edilizia scolastica, ivi incluse quelle di cui all’articolo 48, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,»;

b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) possono variare, mediante l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in sede di consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti».

2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.

87.07. Buratti.

Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente:

Articolo 87 bis

1.“A fronte dell’incrementata autorizzazione di spesa finalizzata a realizzare un sistema informativo integrato grazie alle risorse del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche e l’ampliamento dell’offerta formativa professionale, visto il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n.61, in materia di revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, che prevede ore di attività di laboratorio raddoppiate rispetto al passato e visto il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" recante all’articolo 16 misure in tema di semplificazioni fiscali, si esonerano gli Istituti Tecnici e gli Istituti Professionali dal versamento dell’Iva per l’acquisto di nuovi beni strumentali, più sicuri nell’utilizzo da parte di insegnanti e studenti e maggiormente perforanti con il continuo sviluppo tecnologico.”

2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 100 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

87.08. Racchella.

Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente:

Articolo 87 bis

1. Al fine di un convenzionamento tra il Ministero dell’Istruzione e le scuole dell’infanzia paritarie no profit è istituito un Fondo nazionale presso il Ministero dell’Istruzione, su base di quota capitaria, di cui alla legge 107/2015, comma 181, lettera e), n. 4, con esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole d’infanzia dai servizi a domanda individuale, di cui alla legge 107/2015, comma 181, lettera e), n.3.

2. Per il finanziamento del Fondo nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2021,2022,2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n 145

87.09. Gobbato, Gusmeroli.

Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente:

Articolo 87 bis

1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l’adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell’a s 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.

3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

4.All’onere di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

87.010. Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Gusmeroli.

Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente:

Articolo 87 bis

A partire dall’anno 2021, il limite di spesa di cui all’articolo 1-quinquies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

87.011. Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Gusmeroli.

Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente

Articolo 87 bis:

All’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 cassare la parola “annualmente”.

I contributi di cui all’art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.”

87.012. Bisa, Gusmeroli.

Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente:

Articolo 87 bis

Per garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici il Fondo per l’edilizia scolastica di cui alla legge 221/2012, articolo 11, comma 4 sexies è incrementato di 1.000.000.000 di euro.

Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 1 miliardo di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n 26.

87.013. Colmellere.

Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente:

Articolo 87 bis

1.Per interventi relativi ad edifici scolastici di nuova realizzazione costruiti in area sismica, il Fondo per l’edilizia scolastica, di cui alla legge 221/2012, articolo 11, comma 4 sexies, è incrementato di 1.000.000.000 di euro per il 2021.

2.Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 1.000.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n 26.

87.014. Colmellere.

Dopo l'articolo 87 aggiungere i seguenti:

Articolo 87-bis.

(Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria).

1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'as 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.

3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

Articolo 87-ter.

(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie).

1. A partire dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

Articolo 87-quater.

(Detraibilità rette scolastiche).

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

Articolo 87-quinquies

(Semplificazione procedure assegnazione contributi).

1. All'art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 cassare la parola "annualmente".

2. I contributi di cui all'art. 1 comma 636 della legge n. 296/2006 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari."

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

87.015. De Menech.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 87-bis (Istituzione della Carta dello studente)

1. Al fine di sostenere la formazione degli studenti per mezzo di contenuti digitali e per agevolare la didattica a distanza, è istituita, per l’anno 2021 e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la Carta dello studente. La Carta, dell'importo nominale di euro 200, può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di personal computer, tablet e notebook, nonché altro dispositivo utile per l’insegnamento a distanza. La somma di cui alla Carta dello studente non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

2. Il contributo è riconosciuto a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, residenti nel territorio dello Stato e appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro.

3. Il produttore ed il distributore del bene acquistato per mezzo della Carta di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare allo stesso uno sconto, equamente distribuito tra le parti, pari al 20 per cento del prezzo di vendita finale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 5, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l’anno 2021. Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”

87.016. Maturi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis

(Misure per l’edilizia scolastica)

1. Al fine di velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse destinate all’edilizia scolastica, comprese quelle da ultimo previste all’articolo 48, comma 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 7-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) alla lettera *a)*, dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,»;

b) al comma 4, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* possono variare, mediante l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in sede di consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti».

2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse».

87.017. Marattin, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis

(Misure per l’edilizia scolastica)

1. Al fine di velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse destinate all’edilizia scolastica, comprese quelle da ultimo previste all’articolo 48, comma 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 7-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) alla lettera *a)*, dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,»;

b) al comma 4, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* possono variare, mediante l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in sede di consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti».

2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse».

87.018. Marattin, Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 87 bis

(Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle istituzioni formative)

1. Al fine di favorire la didattica a distanza e la digitalizzazione delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione è istituto un Fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2021 destinato a: consentire alle stituazioni formative di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete; formare il personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

2. Con decreto del Ministero dell’istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le risorse di cui al presente articolo sono ripartite alle Regioni sulla base del numero di allievi iscritti nell’annualità formativa in corso».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021" *con le seguenti:* "785 milioni di euro per l'anno 2021".

87.019. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo l’articolo 87, aggiungere il seguente:

«Art. 87-bis

(Disposizioni in materia di implementazione delle modalità e procedure di raccolta dei dati COVID-19 e pubblicazione completa ed accessibile dei dati)

1. Al fine di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato sull’andamento del contrasto al COVID-19, il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, di concerto con il Ministero della Salute, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l’Istituto Superiore di Sanità, la Protezione Civile, emana entro il 31 gennaio 2021 un decreto per il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari e sociali nel rispetto dei seguenti criteri:

a. definizione di uno standard dei dati da raccogliere in modo centralizzato, corredato dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia così come definiti dall’Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

b. dati disaggregati, a livello territoriale, almeno per comune e, a livello di anagrafica, almeno per sesso ed età.

c. definizione di metodologie e di procedure di raccolta dati comuni su tutto il territorio nazionale, i dati raccolti devono avere lo stesso livello di dettaglio di quelli originali e descrivere la fonte dati e la data di aggiornamento;

d. definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L’obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs 165/2001, e deve prevedere una pubblicazione tempestiva dei dati ed il loro continuo aggiornamento, nella sezione di cui all’art. 9, del decreto 33/2013, in apposita sottosezione denominata “COVID - 19”;

e. formato, modalità di pubblicazione e licenza come quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle “Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico” e comunque in formato aperto (open data) e liberamente scaricabili;

f. un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all’emergenza COVID-19, da utilizzare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato (vedi Modello di interoperabilità per la Pubblica Amministrazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione), facendo riferimento al lavoro del “Gruppo di lavoro 2 – Data collection and Infrastructure”, e in particolare il documento “Modello Dati e API”;

g. l’individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell’attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.

2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1 sostituire le parole “800 milioni per l’anno 2021” con le seguenti “790 milioni per l’anno 2021”

87.020. Fusacchia, Rossini Roberto, Carabetta, Casa, Marattin, Serracchiani, Aprea, Bruno Bossio, Carbonaro, Frusone, Giuliodori, Gribaudo, Ianaro, Lattanzio, Misiti, Mor, Muroni, Palazzotto, Palmieri, Perego Di Cremnago, Piccoli Nardelli, Quartapelle Procopio, Rizzone, Serritella, Siani, Siragusa, Toccafondi, Ungaro.

Dopo l’articolo, aggiungere, il seguente articolo:

«Art. 87-bis (*Piano di sanificazione ciclica delle scuole*)

1. Al fine di garantire l’ordinato proseguo dell’anno scolastico 2020-2021, nonché contenere e contrastare l’eventuale emergenza sanitaria da Covid-19, presso le scuole, di ogni ordine e grado, del sistema di istruzione nazionale è avviato un programma di sanificazione ciclica degli ambienti.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono prorogati fino al termine del 31 luglio 2021 i contratti di pulizia aggiudicati presso gli istituti scolastici statali a seguito di gara, anche dichiarati decaduti, con legge 20 dicembre, n.159.

3. I servizi di pulizia e disinfezione dovranno essere svolti in prevalenza con il personale non assunto in esito al concorso indetto con D.M 6 dicembre 2019, n. 2200, eventualmente integrato da personale aggiuntivo.

3. I servizi di disinfezione e sanificazione, di cui al presente articolo, sono qualificati servizi di pubblica necessità e possono essere affidati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti aggiudicatori ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett.c) del d.lgs 18 aprile 2016, n.50.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

87.021. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente:

«ART. 87-bis

(*Misure a sostegno degli studenti con disabilità*)

1. Al fine di contribuire ad assicurare il diritto allo studio delle persone con disabilità, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di qualunque genere, il Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’Università e Ricerca con proprio decreto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente norma, definisce tutti gli strumenti e i linguaggi utili alla piena fruibilità dei servizi per persone con disabilità, ivi comprese le tecnologie digitali, per l’applicazione in tutti gli ambiti scolastici, incrementando il fondo di cui al comma 947 della legge n. 208 del 2015 nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

2. Con il decreto di cui al comma precedente, inoltre, adotta tutte le misure appropriate al fine di impiegare, in tutti gli ambiti scolastici, docenti, anche con disabilità, formati per le specifiche problematiche delle diverse disabilità, di cui al decreto ministeriale n. 162, del 28 luglio 2016 e qualificati nella conoscenza dei linguaggi dei segni, nel Breille e/o strumenti alternativi, anche tecnologici, idonei alla comunicazione.

3. Il fondo di cui al comma 1, viene ripartito tra le regioni nella misura proporzionale al numero di studenti con disabilità presenti nelle rispettive scuole, di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale n. 162, del 28 luglio 2016.».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 100 milioni per il 2021 ed euro 150 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209

87.022. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente:

Articolo 87-bis

(Prosieguo dell'attività scolastica nei comuni d’Italia a rischio sismico medio-elevato)

1. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto d'interventi di riparazione o ricostruzione, di adeguamento sismico, nonché degli edifici scolastici per i quali le verifiche di vulnerabilità sismica, eseguite ai sensi dell’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, e dell’art. 20-bis del decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito in legge n. 45 del 7 aprile 2017, abbiano avuto come risultato un indice (numerico) di rischio sismico di rischio inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente, provvedono ad adottare un piano di interventi finalizzati a dislocare le attività scolastiche, in strutture idonee che abbiano un indice (numerico) di rischio sismico non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente e comunque non inferiore a 0,8, calcolato secondo la normativa tecnica vigente. Gli edifici scolastici di cui al primo periodo sono censiti all’interno dell’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica. Gli interventi di cui al presente comma sono inseriti nella programmazione nazionale triennale in materia di edilizia scolastica e finanziati a valere sulle risorse previste dal Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all’articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. I piani regionali triennali di edilizia scolastica sono aggiornati sulla base degli interventi pianificati dagli enti locali per la dislocazione degli edifici scolastici.

2. Qualora non siano presenti sul territorio comunale strutture adeguate ad ospitare l’attività scolastica ai sensi del comma 1, l’ente proprietario dell’immobile scolastico non utilizzabile ne dà notizia al Ministero dell’Istruzione, che provvede di concerto con il Dipartimento Casa Italia, di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, a finanziare la realizzazione di scuole di servizio in strutture modulari (MUSP) su aree da identificare da parte dei Comuni anche attraverso opportuna procedura di esproprio per pubblica utilità. Il trasferimento della popolazione scolastica nei MUSP permane fintanto che l’edificio scolastico non venga adeguato sismicamente, e/o ricostruito. Sono ricompresi nei finanziamenti di cui al presente comma anche gli oneri derivanti dalla realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria, le indennità di esproprio nonché le relative spese tecniche. Le aree così identificate e urbanizzate con le relative strutture modulari sono acquisite al patrimonio dei comuni e inserite nel piano comunale di emergenza e individuate quali aree di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Al finanziamento del presente comma si provvede a valere sulle risorse previste dal Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all’articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. I comuni sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 l’elenco degli edifici scolastici per i quali sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi della normativa tecnica vigente.

4. All’articolo 20-bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 è aggiunto il seguente periodo: “La mancata pubblicazione nel sito istituzionale del comune e nella home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile della documentazione attestante l’esecuzione, ai sensi della normativa tecnica vigente, della verifiche di vulnerabilità sismica sospende l’efficacia del certificato di agibilità dell’edificio.”.

5. Dopo il comma 4-bis dell’art. 41 del Decreto-Legge n. 50 del 2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 è aggiunto il seguente comma: “4-ter. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2 può essere utilizzato per il finanziamento dei MUSP, ove occorrano per garantire il prosieguo in sicurezza delle attività scolastiche, e delle relative opere di urbanizzazione primaria, oneri di esproprio e spese tecniche. Il Dipartimento Casa Italia di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attività, previa intesa con il Ministero dell'istruzione per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli già previsti a legislazione vigente.”

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 del territorio nazionale.

87.023. Lorenzoni Gabriele.

Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Articolo 87 bis

(Completamento anagrafe dell'edilizia scolastica)

1. "Con l'obiettivo di completare l'anagrafe dell'edilizia scolastica sono stanziati 50 milioni di euro, per l'anno 2021 da destinare alle spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici e di controllo dello stato degli elementi non strutturali. I criteri di accesso da parte dei Comuni saranno stabiliti con Decreto del MIUR che dovrà portare avanti un'attività di monitoraggio in modo che entro il 2023 per tutte le scuole in zone 1, 2 e 3 di rischio sismico si disponga di informazioni attendibili e siano avviati gli eventuali lavori per la messa in sicurezza. Entro sei mesi il Miur, con il supporto di Enea e Cnr, presenta un piano per l'accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, che deve perseguire l'obiettivo di ridurre e semplificare le linee di finanziamento, dando priorità agli edifici in aree a rischio sismico 1 e 2, di spingere gli interventi che tengono assieme l'adeguamento sismico e il miglioramento delle prestazioni energetiche".

Conseguentemente

all'articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "750 milioni di euro per l'anno 2021"

87.024. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis

1. Al fine di promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti, all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6:

1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,»;

2) alla lettera c), dopo il numero 14) è aggiunto il seguente: «14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti»;

b) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: «norme sulle posizioni dominanti» sono inserite le seguenti: «o in applicazione del regolamento (UE) 2019/ 1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019».

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 66, è aggiunto il seguente:

«66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati sul territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio d'esercizio dell'anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di detto bilancio, le omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente.

87.025. Serritella.

Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

"Art. 87-bis (Modifica all'articolo 32 del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126)

1. All’articolo 32 del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

'5- bis. Le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 235 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono destinate, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la possibilità di anticipare le somme con propri fondi, anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.”.

87.026. Tripodi Elisa.

Dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

«Articolo 87-*bis*

(*Recupero dei gap formativi*)

1. In conseguenza degli effettivi periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione un fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate in via esclusiva all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, vòlte a sopperire a eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da impiegare per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 20.000.000;

2022: -;

2023; -;

87.027. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 87-bis

(Responsabilità dei dirigenti scolastici sulla sicurezza a scuola per l’anno scolastico 2020/2021)

Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l’emergenza epidemiologica Covid-19, i Dirigenti Scolastici che hanno ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida “Piano scuola 2020/2021” e a tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione, oltre ai Decreti emanati la Presidente del Consiglio dei Ministri, non sono punibili penalmente ai sensi dell’articolo 51 del C.P. in quanto l’operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.

87.028. Villani.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 87bis

(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con contratto a tempo determinato e del personale educativo)

Al fine di assicurare a tutto il personale docente ed educativo le condizioni per attuare la didattica a distanza con la propria dotazione strumentale, all’art. 1, comma 121, primo periodo della legge 13/07/2015, n. 107 le parole “docente di ruolo” *sono sostituite dalle seguenti:* “personale docente ed educativo”.

Conseguentemente, all’art. 209 le parole “800 milioni” *son sostituite dalle seguenti:* “750 milioni”.

87.029. Fratoianni, De Lorenzo, Pastorino.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 87bis

(Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con contratto a tempo determinato e del personale educativo)

Al fine di assicurare a tutto il personale docente ed educativo le condizioni per attuare la didattica a distanza con la propria dotazione strumentale, all’art. 1, comma 121, primo periodo della legge 13/07/2015, n. 107 le parole “docente di ruolo” *sono sostituite dalle seguenti:* “personale docente ed educativo”.

Conseguentemente, all’art. 1, comma 121, secondo periodo, le parole “euro 500 annui” *sono sostituite da* “euro 400 annui”.

87.030. De Lorenzo, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 87-*bis*

(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.

3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

87.031. Fontana Lorenzo, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

Articolo 87-*bis*

(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

1. A decorrere dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro annui, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

87.032. Fontana Lorenzo, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

Articolo 87-*bis*

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

87.033. Fontana Lorenzo, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 87 inserire il seguente:

Dopo l’articolo 87, inserire il seguente:

“Art. 87-bis.

(Fondo per il potenziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni nelle regioni del mezzogiorno d’Italia)

1.A partire dall’anno 2021 è incrementata di € 250.000 milioni nell’arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all’art. 12, comma 1 del D. lgs 65/2017. Una percentuale pari almeno al 60% dell’incremento è destinata al potenziamento del servizio nelle seguenti regioni del Mezzogiorno d’Italia: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Conseguentemente, all’articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per l’anno 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

87.034. Pentangelo.

Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente

Articolo 87 bis:

1.Le spese sostenute nell’interesse delle persone di cui all’articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 legge n 62/2000, sono detraibili dall’imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2.Agli oneri del presente articolo pari a 5.500,00 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

87.035. Bisa, Gusmeroli.

Dopo l’articolo 87 inserire il seguente.

«Art. 87-bis

(Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

1. All’art. 1 quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, sostituire:

a) le parole « A decorrere dall'anno 2017» con: « A decorrere dall’anno 2021»;

b) le parole: «nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.» con: «nel limite di spesa di 250 milioni di euro annui».»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 237,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

87.036. Colmellere, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 87 inserire il seguente.

«Art. 87-bis

(Compensazione dei crediti maturati nei confronti del Ministero dell’ Istruzione dalle scuole paritarie)

1. A far data dal primo gennaio 2021 i crediti maturati nei confronti del Ministero dell’Istruzione da parte delle scuole paritarie possono essere portati in compensazione per il pagamento di imposte, contributi INPS, premi INAIL e somme dovute allo Stato.

2. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. ».

87.037. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 87 inserire il seguente.

«Art. 87-bis

(Cessione del credito per i contributi assegnati dal Ministero dell’ Istruzione alle scuole paritarie)

1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell’utilizzazione delle risorse, è consentita la cessione del credito per i contributi assegnati dal Ministero dell’Istruzione alle scuole paritarie con specifico decreto».

87.038. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 87 inserire il seguente:

«Art. 87-bis

(Misure per ridurre la povertà educativa e assicurare la libertà di scelta educativa per le famiglie meno abbienti).

1. Al fine di consentire a tutti i cittadini, a coloro che esercitano la potestà genitoriale, e a quanti risiedono legittimamente in Italia l’esercizio del diritto fondamentale alla scelta educativa per i propri figli, è istituita, con decorrenza 1° gennaio 2021, la RETTA SCOLASTICA DI NECESSITA’, un bonus riconosciuto ai soggetti con I.S.E.E. uguale o inferiore a 10.632,94 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria.

2. La retta scolastica di necessità ha un valore pari all’80% dell’importo della retta annuale prevista dall’istituto e comunque non superiore a 1.600 euro annui. Tale sostegno alle famiglie viene erogato dal Ministero dell’Istruzione entro il 31 dicembre di ogni anno alla scuola paritaria, dietro presentazione della relativa documentazione I.S.E.E.

3. A partire dal 1 gennaio 2021 le rette scolastiche sono fiscalmente detraibili nella misura del 50% per i soggetti con I.S.E.E. da 10.632,95 euro a 21.265,87 euro, che iscrivono i figli in una scuola paritaria. Tale detrazione non può essere superiore a 1.000 euro annui.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 866 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge;

b) quanto a 95 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 271 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate dall’articolo 68, comma 1, della presente legge, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico»

87.039. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

“Articolo 87-bis

(Semplificazione delle procedure per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie)

1. All’art. 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 la parola “annualmente” è soppressa.

2. I contributi di cui all’art. 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.”

87.040. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

“Articolo 87-bis

(Detraibilità rette scolastiche)

1.Le spese sostenute nell’interesse delle persone di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione ai sensi dell’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall’imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2.Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ci cui al comma 1 dell'articolo 209”

87.041. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente: “Art. 87 bis Misure di sostegno economico straordinario all’istruzione paritaria:

1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l’adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e' ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell’as 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.

3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

4. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

87.042. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 87 è inserito il seguente:

ART. 87 BIS (Misure per l’edilizia scolastica)

1. Al fine di velocizzare le procedure di utilizzo delle risorse destinate all’edilizia scolastica, comprese quelle da ultimo previste all’articolo 48, comma 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,»;

b) al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) possono variare, mediante l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di edilizia scolastica in sede di consiglio comunale, lo strumento urbanistico vigente in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti».

2. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.

87.043. Russo Paolo, Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 87-*bis*

(Disposizioni in materia di implementazione delle modalità e procedure di raccolta dei dati COVID-19 ed pubblicazione completa ed accessibile dei dati)

1. Al fine di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato sull'andamento del contrasto al COVID-19, il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, di concerto con il Ministero della Salute, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto Superiore di Sanità, la Protezione Civile, emana entro il 31 gennaio 2021 un decreto per il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari nel rispetto dei seguenti criteri:

a. definizione di uno standard dei dati da raccogliere in modo centralizzato, corredato dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia così come definiti dall' Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020;

b. definizione di metodologie e di procedure di raccolta dati comuni su tutto il territorio nazionale, i dati raccolti devono avere lo stesso livello di dettaglio di quelli originali e descrivere la fonte dati e la data di aggiornamento;

c. definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L'obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs 165/2001, e deve prevedere una pubblicazione tempestiva dei dati ed il loro continuo aggiornamento, nella sezione di cui all'art. 9, del decreto 33/2013, in apposita sottosezione denominata "COVID - 19";

d. formato, modalità di pubblicazione e licenza come quelle previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle "Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico";

e. un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utilizzare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato (vedi Modello di interoperabilità per la Pubblica Amministrazione del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione), facendo riferimento al lavoro del "Gruppo di lavoro 2 - Data collection and Infrastructure", e in particolare il documento "Modello Dati e API";

f. l'individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole "800 milioni per l'anno 2021" *con le seguenti* "790 milioni per l'anno 2021"

87.044. Rossini Roberto, Giuliodori, Carabetta, Misiti, Frusone, Parisse, Terzoni, Emiliozzi, Cataldi, Carbonaro, Serritella, Ianaro, Fusacchia, Bruno Bossio, Rizzone, Perego Di Cremnago, Palmieri, Aprea, Lattanzio.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 87-bis (Borse di studio)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado statali, paritarie e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, sono erogate borse di studio da assegnare agli studenti meritevoli o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio nazionale, a sostegno delle spese per l'istruzione, nonchè per garantire l’accesso agli strumenti digitali e per l'attivazione di servizi di connessione internet in postazione fissa stabile o mobile.

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge n. 62/2000, al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita con decreto di cui al comma 3 e di pari importo, vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sia ricompresa tra 10 mila euro annui per un nucleo familiare di tre componenti e 35 mila euro annui per nuclei familiari con un numero di componenti superiore.

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 2, nonché le modalità di assegnazione.».

Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 400 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

87.045. Rampelli, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l’articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis. 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall’articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l’espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale “Scuole Belle”. Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

Relazione Tecnica:

Con questo emendamento si propone di utilizzare i fondi rimanenti e le imprese che si sono aggiudicate l’appalto per lo svolgimento dei lavori previsti dal Bando interministeriale “Scuole belle” per accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche.

87.046. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis. 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall’articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l’espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale “Scuole Belle”. Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

87.047. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’articolo 87 inserire il seguente:

«Art. 87-bis

(Misure di sostegno economico straordinario all’istruzione paritaria)

1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro nell'anno 2021, a titolo di ristoro dei maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l’adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell’a.s. 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.

3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

87.048. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 87 inserire il seguente.

«Art. 87-bis

(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie.)

1.A partire dall’anno 2021, il limite di spesa di cui all’articolo 1-quinquies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

87.049. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 87 inserire il seguente.

«Art. 87-bis

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell’interesse delle persone di cui all’articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n.62/2000, sono detraibili dall’imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

87.050. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 87 inserire il seguente.

«Art. 87-bis

(Semplificazione procedure assegnazione contributi)

1.All’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa la parola «annualmente».

2.I contributi di cui all’art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 24, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge

87.051. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

"Articolo 87-bis"

1.A partire dall'anno scolastico 2020-2021, il Ministero dell'Istruzione provvede ad integrare, per un importo pari a 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

87.052. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

Articolo 87-bis

1.A decorrere dell'anno 2021, è incrementata di 80 milioni di euro la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'art. 33bis della legge n.31/2008. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

87.053. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente:

Articolo 87-bis

1.A decorrere dal 2021 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77.

2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all’art. 27 della legge 448/98.

3.Agli oneri de Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209 a decorrere dall’anno 2021.

87.054. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-*bis*. 1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale delle attività didattiche, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall’articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 assicurando l’espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale “Scuole Belle”. Per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza dei servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

87.055. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis. 1. A garanzia del contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla scadenza dello stato di emergenza, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono in deroga all’art. 6 del DPR 380/01 realizzare, se richiesto dalle Istituzioni scolastiche strutture precarie, smontabile per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all’accoglienza degli alunni per evitare assembramenti e garantire ingressi scaglionati all’interno degli edifici da parte di alunni e docenti.

87.056. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 87 aggiungere il seguente:

“ART. 87-bis. 1. All’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2.Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.”

87.057. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 87 inserire il seguente:

<<87-bis

1 Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, la dotazione del fondo per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia di cui all’articolo 1, comma 59 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023

All’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole “con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023” con le seguenti: “con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”>>.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “300 milioni” e le parole “ dall’anno 2022” con le seguenti “dall’anno 2024”

87.058. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo inserire il seguente

<<Articolo 87 bis

1. Per adeguare gli ambienti educativi allo sviluppo delle nuove tecnologie e di costruire scuole innovative 5.0, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo, denominato <<Fondo 1000 scuole innovative>>, finalizzato alla adozione, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, di un piano straordinario di interventi di edilizia scolastica volto alla realizzazione di 1000 scuole innovative.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono tesi a:

a) organizzare e ad adeguare gli ambienti di apprendimento all’utilizzo delle nuove tecnologie;

b) predisporre ambienti digitali per la didattica integrata;

c) adeguare la dotazione delle attrezzature e dei dispositivi hardware e software per la didattica delle istituzioni scolastiche del servizio nazionale di istruzione.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, le scuole, nel 2021, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di edilizia scolastica, avviano una pianificazione dell'offerta didattica e degli ambienti di apprendimento. Il Ministro dell'istruzione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili nonché all’adeguamento degli ambienti di apprendimento.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, lettere a) e b) e comma 3, è autorizzata la spesa fino a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c), il Fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di 100 milioni per l’anno 2021 finalizzati all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali e la connettività di rete.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in 1.100 milioni di euro per il 2021 e in 1.000 mln di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall’articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per gli anni 2022 e 2023 mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

87.059. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente

<<Articolo 87 bis

1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del Covid-19 e al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio di prevenzione, nell’anno 2021 il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni, avviano una campagna di vaccinazione su base volontaria delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti nonché di tutto il personale della scuola. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, quantificati in 350 mln di euro, che costituisce titolo di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

87.060. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

Dopo l'articolo 87, inserire il seguente:

<<Articolo 87 bis

1. Per le finalità di cui all’articolo 233 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 300 milioni di euro per l’anno 2021 e di 200 milioni per il 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 mln per il 2021 e a 200 mln per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

87.061. Aprea, Gelmini, Barelli, Marin, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Occhiuto, Pella, Mandelli, D'Attis.

*Dopo l'*articolo 87, *inserire il seguente:*

«Art. 87-*bis*.

(Contributo a fondo perduto a sostegno del servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie)

1. Per l'anno 2021 il contributo di cui all'articolo 233 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 300 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

87.062. Marin, Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Ripani, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 87-b*is*

«1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del Covid-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio di prevenzione, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di 50 mln di euro da destinare alle istituzioni scolastiche per interventi di potenziamento dell'individuazione e conseguente contenimento dei contagi nelle scuole. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche, anche costituite in rete, si coordinano con le Asl competenti per territorio al fine di assicurare:

a) la rilevazione della temperatura all'ingresso mediante installazione di sistemi di rilevamento automatico della temperatura corporea;

b) la presenza settimanale presso le istituzioni scolastiche di un medico;

c) l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi effettuati con cadenza settimanale presso le istituzioni scolastiche per tutti gli studenti e gli operatori che ne facciano richiesta;

d) nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy la comunicazione dei risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio al fine di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici;

e) l'intervento dei servizi di pronto soccorso e l'attivazione dei protocolli di cura in caso di riscontro positivo all'infezione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 mln di euro che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

87.063. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 87

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1.*bis* Al fine di valutare con la massima trasparenza l’impatto della didattica a distanza e della didattica digitale sul livello degli apprendimenti degli studenti e di individuare e adottare misure volte a migliorare e potenziare la qualità dell’istruzione, l’Indire e l’Invalsi provvedono al monitoraggio qualitativo e quantitativo delle misure messe in atto dalle scuole per l’insegnamento mediante l’utilizzo di strumenti digitali in conseguenza delle misure di contenimento adottate per l’emergenza da Sars-Cov-2, e comunicano, con cadenza settimanale, i risultati di tale monitoraggio al Ministro dell’istruzione che li pubblica sul proprio sito istituzionale.

1.ter Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 500.000 di euro.

1.*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1*bis* e 1*ter* pari a 500 mila euro per il 2021 e 500mila euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

87.064. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

*Dopo l'*articolo *87, inserire il seguente:*

«Art. 87-*bis.*

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 legge n.62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

87.065. Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Ripani, Pella, Mandelli, D'Attis.

*Dopo l'*articolo *87, inserire il seguente:*

«Art. 87-*bis.*

(*Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie*)

1. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione reddituale, a decorrere dal 2021 in relazione all'anno di imposta 2020, le rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1.500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro il limite di spesa di 1,5 miliardi di euro annui mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 36, lettera a), dopo la parola "ricavi" sono aggiunte le seguenti "derivanti da servizi digitali"; b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento". Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

87.066. Aprea, Gelmini, Barelli, Marin, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

*Dopo l'*articolo *87, inserire il seguente:*

«Art. 87-*bis.*

(*Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie*)

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione reddituale, a decorrere dal 2021 le rette versate per alunno o per studente alle scuole pubbliche paritarie dalle famiglie sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede entro il limite di spesa di 1,5 miliardi di euro annui a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

87.067. Marin, Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

Dopo l’articolo 87, inserire il seguente:

<<Articolo 87 *bis*

1. Per dare impulso alla realizzazione delle diagnosi sismiche e energetiche degli immobili adibiti all'istruzione scolastica statale, è autorizzata la spesa per il 2021 di 50 mln di euro. Con decreto del Ministro dell’istruzione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti da parte dei Comuni e delle Città metropolitane. Il Ministro dell’istruzione avvia un monitoraggio dello stato degli interventi con priorità per gli edifici scolastici siti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.

2. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 1 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 1, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

4. Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica il Ministro dell’istruzione, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un Piano straordinario per l’accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio adibito all'istruzione scolastica.

5. Per la realizzazione del Piano di cui al comma 4 il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 200 milioni per gli anni 2021, 2022 e 2023.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 pari a 50 milioni di euro, si provvede per le disposizioni di cui al comma 1 mediate corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 5, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate

87.068. Vietina, Aprea, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

Dopo l’articolo 87, introdurre in seguente:

<<Articolo 87 *bis*

1. Al fine di valorizzare e potenziare la formazione nelle scuole nel settore delle pratiche legate alle attività agricole e allo sviluppo rurale, per il recupero delle tradizioni anche alla luce delle innovazioni tecnologiche e dello sviluppo ecosostenibile nonché dello sviluppo delle professionalità in agricoltura, nel rispetto delle risorse di cui al comma 2, nelle scuole tecniche di agraria, agroalimentare e agroindustria, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono incrementati fino a una durata complessiva di 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa, a decorrere dal 2021, di 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

87.069. Spena, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella.

Dopo l’articolo 87, aggiungere il seguente:

“Articolo 87-bis

(Incremento fondo destinato agli alunni con disabilità che frequentano scuole paritarie)

1. A partire dall’anno 2021, il limite di spesa di cui all’articolo 1-quinquies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, da destinare alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità."

Conseguentemente,

aumentare del 25% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F.

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 milioni”

87.070. Mazzetti, Versace, Mandelli, Occhiuto.

Dopo l’articolo 87 inserire il seguente:

Articolo 87-bis

(Abolizione del contributo onnicomprensivo annuale per il pagamento delle tasse universitarie e sostituzione con un finanziamento statale, nonché nuove disposizioni in favore degli studenti universitari legate all’emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID 19 sul territorio nazionale”)

1. I commi da 252 a 267 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati con decorrenza dal 1° novembre 2021.

2. Per contribuire alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi ai quali si fa fronte con il contributo onnicomprensivo disciplinato dalle disposizioni abrogate dal comma 1, è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un Fondo con dotazione di euro 2.400 milioni annui a decorrere dal 2021.

3. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, si provvede al riparto del Fondo. Il riparto è riferito a un quinquennio ed il decreto è emanato entro il 30 giugno dell’anno di scadenza del quinquennio. In fase di prima applicazione, il decreto è emanato entro il 30 giugno 2021.

4. Per l’anno 2021 è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro a titolo di ristoro per i costi connessi al pagamento del contributo unico maggiorato del cinquanta per cento, dovuto dagli studenti universitari che, nell’anno accademico 2020/2021, per comprovati motivi oggettivi legati ai provvedimenti restrittivi emanati a causa della diffusione sul territorio nazionale del virus COVID 19, siano tenuti ad iscriversi fuori corso.

5. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca sono individuate le modalità attuative della misura di cui al comma 4, nonché le cause di decadenza e di revoca del beneficio ivi previsto entro i limiti di spesa di cui al successivo comma 6.

6. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di euro per l’anno 2021 e 2.400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro per l’anno 2021 e 2.400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che risultano rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Conseguentemente all’articolo 89, comma 1, sostituire le parole “l’esonero, totale o parziale, con le seguenti “l’esonero totale”.

87.071. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Articolo 89

Al comma 5, lettera a) le parole *"30 milioni di euro"* sono sostituite dalle parole: "*45 milioni di euro".*

Relazione tecnica:

La lettera indicata nell'emendamento incrementa le risorse destinate a favorire la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale /ASN) stanziate con la Legge di Bilancio 2019. Il condivisibile obiettivo della norma consiste nel rimediare alla sperequazione di cui soffrono i Ricercatori a Tempo Indeterminato (RTI) rispetto agli omologhi RTDb cui la legge 240/2019 permette il passaggio a II fascia mediante la acquisizione della ASN.

Il testo proposto dal governo indica però una cifra insufficiente in quanto risulta che il numero di RTI in possesso di ASN è di circa 3000 unità. Considerando un costo medio di circa 14.500 euro per ogni RTI il totale è di circa 45 milioni di euro necessari a riconoscere, seppur in ritardo, l'equivalenza tra RTI meritevoli di progressione e gli RTDb. L'emendamento propone quindi di stanziare l'intero importo aumentando da 15 a 30 milioni di euro l'incremento di risorse già stanziate con la legge di bilancio 2019.

89.1. Fioramonti.

All’articolo 89, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6.bis È istituito un fondo per un importo di 1 milione di euro per sostenere il settore della ricerca a sostegno dello sviluppo del distretto farmaceutico delle province di Latina e di Frosinone. Detto fondo dovrà essere utilizzato prioritariamente per l’organizzazione di dottorati di ricerca e master di formazione di II° livello in Scienze Farmaceutiche ed Alimentari, al fine di creare ulteriori opportunità di formazione e professionalizzazione per gli studenti che conseguiranno la laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’università La Sapienza, già attivato presso il polo pontino, sede di Latina.

Conseguentemente si provvede a ridurre di un milione di euro il fondo di cui all’art. 209 della presente legge.”

89.2. Trano.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis*)* All'articolo 238, comma 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 le parole \"comma 610\" sono sostituite dalle seguenti: \"comma 591 e comma 610\"

89.3. Nitti, Lattanzio.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis*)* All'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 il comma 342 è abrogato.

89.4. Nitti, Lattanzio.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. All’articolo 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 80 è abrogato.

All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 3 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

89.5. Nitti, Lattanzio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini di favorire l'iscrizione alle università, alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le lettere a), b) ed e) sono abrogate;

b) l'articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Sono programmati dalle università gli accessi ai corsi o alle scuole di specializzazione individuati dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera a), le parole: "lettere a) e b)", sono soppresse;

2) al comma 1, lettera c), le parole: "all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui" sono soppresse; 3) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1" sono soppresse;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "lettere a) e b)", sono soppresse.

Pertanto a partire dall'anno accademico 2020-2021 le prove di accesso hanno esclusivamente carattere di orientamento alla scelta del corso di laurea.

Le modalità selettive di accesso all'università, saranno, perciò, organizzate secondo i seguenti criteri:

a) fissazione di quote minime di esami di profitto da superare, nel numero di quattro per biennio per lo stesso corso di laurea, con la previsione della decadenza dall'iscrizione dello studente inadempiente;

b) previsione che allo studente inadempiente sia preclusa la possibilità di iscriversi al medesimo corso di laurea presso altre università.

Ai fini dell'attivazione delle procedure selettive di cui al presente comma le università provvedono, entro il 30 aprile di ogni anno, sulla base di quanto disposto all'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264, come sopra modificato, alla programmazione dell'offerta potenziale di posti disponibili nelle proprie strutture didattiche.

89.6. Bruno Bossio.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«7. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 1, lettera f) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per incentivare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei Ricercatori a Tempo Determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 nel corso del secondo e del terzo anno di contratto, previo esito positivo della valutazione. Tramite apposito Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, le risorse di cui al presente comma saranno ripartite con cadenza annuale tra le Università Statali proporzionalmente alle spese sostenute in attuazione l'articolo 19, comma 1, lettera f) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

8. All'onere di cui al comma 7 si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all'art. 209 della presente legge».

89.7. Fioramonti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di potenziare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base della programmazione effettuata dal Ministero dell'istruzione a livello regionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 18 milioni a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità i contributi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti criteri di premialità nell'attribuzione delle facoltà assunzionali, fermo restando il contingente di spesa disponibile a livello nazionale, a beneficio delle università che attivino tali percorsi ovvero che presentino una offerta formativa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata nell'anno precedente. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma, nonché quelle acquisite dalle università tramite la contribuzione studentesca per le attività di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità concorrono, secondo criteri di premialità individuati con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

89.8. La VII Commissione.

1. Al comma 5, lettera a), sostituire le parole “30 milioni di euro” con le parole “45 milioni di euro”.

L’emendamento non comporta ulteriori oneri di finanza pubblica, in quanto le risorse aggiuntive così stanziate comporteranno un corrispondente risparmio, costituito dall’assorbimento nel trattamento retributivo dei professori associati (tenuti ad effettuare 120 ore di didattica) delle indennità aggiuntive corrisposte ai ricercatori per le ore di didattica effettuate.

89.9. Gagliardi.

1. Al comma 5, lettera a), sostituire le parole “30 milioni di euro” con le parole “45 milioni di euro”.

2. Agli oneri conseguenti, si fa fronte mediante una revisione dei criteri per il riparto e l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2021, nell’ambito del Decreto da emanarsi ai sensi dell’art. 66, comma 13-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

89.10. Gagliardi.

1. Al comma 5, lettera a), sostituire le parole “30 milioni di euro” con le parole “45 milioni di euro”.

2. Agli oneri conseguenti, pari a 15 milioni per l’anno 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

89.11. Gagliardi.

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

6-bis). Al fine di potenziare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base della programmazione effettuata dal Ministero dell'istruzione a livello regionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità i contributi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 2 milione di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti criteri di premialità nell'attribuzione delle facoltà assunzionali, fermo restando il contingente di spesa disponibile a livello nazionale, a beneficio delle università che attivino tali percorsi ovvero che presentino una offerta formativa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata nell'anno precedente. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma, nonché quelle acquisite dalle università tramite la contribuzione studentesca per le attività di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità concorrono, secondo criteri di premialità individuati con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

89.12. Toccafondi, Fusacchia, Piccoli Nardelli, Vacca, Casa, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente.

all’articolo 89, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. All’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “non si applica” sono aggiunte le seguenti: “alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e”.

6-ter. All’articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “dagli stessi partecipate” sono aggiunte le seguenti: “e delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e della fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ”.

89.13. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Dopo il comma 6 inserire il seguente

«6-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, alinea, le parole: “possono derogare” sono sostituite dalla seguente: “derogano”».

89.14. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di compensare parzialmente i canoni di locazione versati nel 2020 dagli studenti universitari fuori sede per unità immobiliari situate nella provincia della sede dell'università, in ragione dell'interruzione della didattica ovvero del suo svolgimento in maniera totalmente o parzialmente telematica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per gli affitti universitari, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono definiti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione dei contributi relativi alle finalità di cui al periodo precedente».

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni*» con le seguenti «*795 milioni».

89.15. Ferri, Del Barba.

All’articolo 89, comma 2, le parole “70 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “150 milioni”

Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall’art. 209, comma 1, della presente legge.

89.16. Costa, Angiola, Magi, Frate.

All’articolo 89, comma 4, le parole “4 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “30 milioni”

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 4, quantificati in 26 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209, comma 1.

89.17. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Al comma 2 sostituire alle parole “70 milioni di euro” le parole “100 milioni dieuro”.

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 30 milioni di euro a partire dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209

89.18. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Istruzione Scolastica, Azione 22 - sviluppo del sistema istruzione scolastica, dritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)

Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio - importo previsto per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 - 143.691.640 euro

Sostituire l'importo di 143.691.640 con 318.000.000 euro

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 209.

89.19. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: “2 bis. Al fine di promuovere il diritto allo studio la deducibilità dell'affitto per gli studenti universitari fuori sede è riconosciuta al 60% delle spese sostenute per l’anno 2020, del 50% per il successivo biennio 2021/2022 e del 30% a partire dal 2023”.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 510 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68.

89.20. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: “2bis Al fine di promuovere il diritto allo studio la detrazione delle spese per gli studenti universitari è riconosciuta al 30% ed è possibile portare in detrazione anche: le tasse d’iscrizione per triennale, master e specialistica anche nel caso di studenti fuori corso; la ricongiunzione di carriera; le tasse per l’iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena; le frequenza a corsi singoli, finalizzati o meno all’ammissione a un corso di laurea magistrale; l’iscrizione a test d’ingresso (anche se non seguiti da iscrizione); i trasferimenti di ateneo e i passaggi di corso.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

89.21. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

6-bis). Al fine di potenziare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base della programmazione effettuata dal Ministero dell'istruzione a livello regionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Per le medesime finalità i contributi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di 2 milione di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti criteri di premialità nell'attribuzione delle facoltà assunzionali, fermo restando il contingente di spesa disponibile a livello nazionale, a beneficio delle università che attivino tali percorsi ovvero che presentino una offerta formativa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata nell'anno precedente. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma, nonché quelle acquisite dalle università tramite la contribuzione studentesca per le attività di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità concorrono, secondo criteri di premialità individuati con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, alla definizione degli indicatori di bilancio per le facoltà assunzionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole <<800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022>> con le seguenti << 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 480 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022>>

89.22. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno ed in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il «*Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno*», con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sostituire il comma 1, dell'articolo 209 con il seguente:

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 790 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

89.23. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei princìpi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università."

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2021.

89.24. Del Barba.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del D.P.C.M. 09 aprile2001 dopo le parole "di tale provvidenza e gli studenti" sono inserite le seguenti: ",nonché gli uditori,". Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 0,4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

89.25. Del Barba.

All’articolo 89 aggiungere il seguente:

“Art. 89-bis

(Sviluppo di competenze manageriali)

1. Per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l’inserimento di giovani neo laureate e neo laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle PMI, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto un credito di imposta sino al 100% per le piccole e microimprese, sino al 90% per le medie imprese e sino all’80% per le grandi imprese, delle donazioni effettuate fino a un massimo di centomila euro. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico adotta il decreto che disciplina l’attuazione del presente articolo e determina le predette percentuali al fine del rispetto del limite complessivo di cui al comma 4.

2. Le iniziative formative di cui al precedente comma sono realizzate attraverso l’organizzazione di master post universitari e, qualora erogati da università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale, garantiscono almeno 60 Crediti formativi universitari (CFU) o 60 European credit transfer system (ECTS) o un volume di lavoro di apprendimento pari a mille e cinquecento ore. Nei casi in cui i master siano erogati da istituti di formazione avanzata, scuole di formazione manageriale pubbliche e private diversi da quelli di cui al periodo precedente devono essere accreditati ASFOR, EQUIS, o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a mille ore, di cui almeno settecento di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.

3. Anche al fine di identificare i soggetti di cui al presente articolo, all’interno della sezione di attività economica 85 “ISTRUZIONE” del Codice Ateco viene introdotta la sottocategoria 85.43 “Istruzione post Universitaria; Formazione Manageriale, Master post lauream, Master Executive”.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

5. Agli oneri derivanti dal presente comma, fino ad un massimo di 5 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.”

89.26. Fusacchia, Carabetta, Gribaudo, Bella, Soverini.

Aggiungere il seguente:

Articolo 89-bis

Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n.145 assicurando l'espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale "Scuole Belle".

89.27. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 89

(*Misure per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore*)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. Al fine di attivare nuove borse di studio destinate ai laureati ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione in ambito ospedaliero dell'area sanitaria per professioni non mediche ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68 e successive modificazioni, a partire dall'anno accademico 2020-2021 e per l'intera durata del corso, è istituito un Fondo alimentato dai maggiori introiti derivanti dall'inserimento all'articolo 13, comma 2-ter, della Parte I, dell'allegato A-Tariffa- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, della seguente nota: "1. Nel caso di conti deposito, conti deposito titoli, buoni fruttiferi postali e polizze d'investimento l'imposta è calcolata sul valore medio di giacenza risultante dagli estratti".

8. Ai laureati di cui al comma 2 viene applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni. Il trattamento economico è ridotto in proporzione al minore numero di ore di tirocinio.

89.28. Melicchio, Bella, Casa, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Vacca.

Articolo 89

(*Misure per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema della formazione superiore*)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

7. Allo scopo di adeguare l’importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell’importo della borsa di cui al precedente periodo.

8. All’onere di cui al comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

89.29. Melicchio, Bella, Casa, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Vacca.

Emendamento all’articolo 89

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis) All’articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “non si applica” sono aggiunte le seguenti: “alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e”.6-ter) All’articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “dagli stessi partecipate” sono aggiunte le seguenti: “e delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e della fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ”.

89.30. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Ricciardi, Mariani, Melicchio, Testamento, Tuzi, Valente.

Al comma 6, le parole “34,5 milioni per l’anno 2021” *sono sostituite con le seguenti* “200 milioni di euro per l’anno 2021 da destinarsi prioritariamente per la proroga di dottorandi, assegni di ricerca ed estensione DIS-COL ai contratti flessibili.”.

Conseguentemente, all’art. 209, le parole “800 milioni di” *sono sostituite con le seguenti:* “634,5 milioni di”

89.31. Fratoianni, Pastorino.

Al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole “30 milioni” sono sostituite dalle seguenti “35 milioni”.

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

c-bis) dopo il comma 5-sexies, è aggiunto il seguente:

“5-sexies.1 La progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui al comma 5-sexies, lettera b), può essere anticipata nell’anno 2021 da parte degli atenei che, fermi restando i limiti delle facoltà assunzionali, hanno, in tale anno, le corrispondenti disponibilità di bilancio".

Conseguentemente, all’articolo 209 le parole “500 milioni annui a decorrere dall’anno 2022 sono sostituite dalle seguenti “495 milioni annui a decorrere dall’anno 2022.”.

89.32. D'Attis, Mandelli, Mule'.

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno ed, in particolare, di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una somma annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

89.33. D'Attis.

Dopo il comma 4 dell'articolo 89, è aggiunto il seguente:

4-bis. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle Università statali, è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale" con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da ripartire annualmente tra le Università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 68/2012. Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del rapporto fra studenti iscritti all'Ateneo e posti riservati nei Collegi agli studenti iscritti all'Ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

Conseguentemente

All'articolo 209 sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti "795 milioni" e le parole "500 milioni" con le seguenti "495 milioni"

89.34. Cattaneo, D'Attis.

Inserire il seguente articolo

Art. 89-bis

(Sostegno delle attività sportive universitarie)

1. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, danneggiate dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n.394, é integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti “798 milioni”

89.35. Pella.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

“6-bis. Allo scopo di sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese, anche in relazione alla necessità di facilitare la transizione verso la digitalizzazione della produzione di beni e servizi, le università, in funzione delle loro specializzazioni, organizzano iniziative formative ai sensi dell’articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze digitali in ambito medico, scientifico e tecnologico promuovendo contestualmente la partecipazione alle medesime da parte di studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Ai soggetti pubblici e privati che dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 supportano finanziariamente, tramite donazioni finalizzate e/o vincolate, le iniziative di cui al primo periodo ovvero iniziative di diritto allo studio, è riconosciuto un credito di imposta pari al 110% delle donazioni effettuate fino a un massimo di 50.000 euro da ripartire agli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per il 2021, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e a 4,5 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 “

6.ter 1. Al fine di permettere alle famiglie colpite dall’emergenza COVID-19 di continuare a sostenere i costi della formazione universitaria dei figli a carico, coloro che hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito ISEE rispetto all’anno precedente, limitatamente agli anni 2021 e 2022, possono cedere la detrazione imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), del D.P.R. 917/1986 a parenti e affini entro il terzo grado dello studente per il quale la spesa è stata sostenuta.”

89.36. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è incrementata di 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 "

89.37. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

<<Art. 89-*bis*.

(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)

1. Considerato il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19, al fine di sostenere le famiglie degli studenti universitari fuori sede che sostengono la spesa di canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università un apposito fondo con una dotazione di 250 milioni di euro.

2. Il Ministero dell'università con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 tra le regioni che attivano entro il mese di marzo 2021, con apposito bando, l'accesso con procedura semplificata a contributi per il sostegno nel pagamento delle locazioni in corso degli studenti fuori sede. Il contributo è concesso a studenti universitari regolarmente iscritti, con ISEE non superiore a 40.000 euro e a parziale copertura del 75 per cento dei canoni di locazione corrisposti a partire dal mese di gennaio 2021 per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 250 milioni di euro che costituisce limite di spesa, si provvede per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.>>

89.38. Marrocco, Aprea, Marin, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

Al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *alla lettera a), le parole* 30 milioni *sono sostituite dalle seguenti*: 35 milioni.
2. *dopo la lettera c) è inserita la seguente*:

c-bis) dopo il comma 5-sexies, è aggiunto il seguente:

"5-sexies.1 La progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui al comma 5-sexies, lettera b), può essere anticipata nell'anno 2021 da parte degli atenei che, fermi restando i limiti delle facoltà assunzionali, hanno, in tale anno, le corrispondenti disponibilità di bilancio".

Conseguentemente, all'articolo 209 le parole 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 *sono sostituite dalle seguenti* 495 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

89.39. D'Attis, Saccani Jotti, Aprea, Marin, Casciello, Vietina, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6 *bis.* Al fine di riconoscere una quota premiale alle Università che organizzano nei propri Regolamenti e Ordinamenti i settori scientifico disciplinari sulla base dell'interdisciplinarità e della multidisciplinarietà, all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, dopo il la lettera c) inserire la seguente: d) l'organizzazione nei propri Regolamenti e Ordinamenti dei settori scientifico disciplinari sulla base dell'interdisciplinarità e della multidisciplinarietà.

6 *ter*. Per gli obiettivi di cui al comma precedente la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni è incrementata di 150 mln di euro. Agli oneri derivanti dai commi 6 *bis* e 6 *ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

89.40. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 89, aggiungere il seguente:

Articolo 89-bis. Al fine di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall’articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n.145 assicurando l’espletamento dei servizi alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale “Scuole Belle”.

Relazione tecnica: Con questo emendamento si propone di utilizzare i fondi rimanenti e le imprese che si sono aggiudicate i lavori previsti dal Bando interministeriale “Scuole belle” per la sanificazione degli istituti scolastici.

89.01. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo l’articolo 89, aggiungere il seguente:

“Articolo 89-bis (Aggiudicazione fondi “Scuole belle”)

1.Al fine di garantire in piena sicurezza il prosieguo dell’anno scolastico, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall’articolo 1 commi 757, 760, 761 della legge 30 dicembre 2018, n.145, assicurando l’espletamento dei servizi di pulizia e sanificazione conseguenti alle imprese aggiudicatarie del bando interministeriale “Scuole Belle”.

89.02. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

Art. 89 bis

(Valorizzazione delle Istituzioni AFAM)

1. Il comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:

342. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono rideterminati, nei limiti di quanto complessivamente previsto precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni AFAM, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il comma 645 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente:

645. Il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: *«1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto».".*

89.03. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Rossi, Orfini.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

"Articolo 89-bis. – *(Misure di sostegno a favore dell'occupazione al termine di percorsi di dottorato)* –

1. Al fine di favorire l'occupazione al termine di percorsi di dottorato, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, destinati al finanziamento di programmi di ricerca e assunzione di personale qualificato cui partecipano aziende aventi sede legale in Italia.

2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

89.04. Borghi Claudio.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

"Articolo 89-bis. – (*Misure di sostegno economico straordinario all'istruzione paritaria*) –

1. Alle scuole paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è erogato un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di contributo per i maggiori costi sostenuti per il personale aggiuntivo, i servizi di pulizia e sanificazione e per l'adeguamento degli spazi, in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 nelle istituzioni scolastiche paritarie.

3. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie in proporzione al numero di alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

89.05. Pagano Alessandro, Sasso, Colmellere, Toccalini, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

"Articolo 89-bis. – (*Detraibilità rette scolastiche*) –

1. Per gli anni 2021 e 2022, le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo annuo non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

89.06. Pagano Alessandro, Sasso, Colmellere, Toccalini, Gusmeroli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 89-bis (Carta materiali di studio per studenti universitari)

1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, è istituito un fondo di 60 milioni da destinarsi alla creazione di una carta elettronica del valore di 300 euro utilizzabile dagli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio per l'acquisto di testi e materiali di studio e non siano nello stesso anno già destinatari del beneficio di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in formato sia cartaceo sia digitale, compresi gli abbonamenti a piattaforme per lo studio universitario.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 60 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui all'articolo 45, comma 1, della presente legge."

89.07. Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 89 inserire il seguente:

«Art. 89-bis.»

(Potenziamento del sistema ITS)

1. Al fine di rafforzare il sistema della formazione terziaria professionalizzante, anche in funzione della qualificazione di soggetti con specifiche competenze nelle tecnologie abilitanti i processi di innovazione tecnologica e organizzativa correlati al piano "transizione 4.0", sono adottate le misure dei seguenti commi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli Istituti tecnici superiori, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, assumono la denominazione di "Accademie del lavoro"; per gli enti già esistenti, la nuova denominazione è assunta con delibera della giunta esecutiva dell'ente da adottare entro il 1° marzo 2021.
3. Il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
4. Una quota annua pari a 150 milioni di euro del predetto Fondo è destinata nel triennio 2021-2023 al finanziamento degli investimenti effettuati dalle suddette "Accademie del lavoro" finalizzati a dotare le proprie sedi e laboratori di infrastrutture coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0 e/o coerenti con attività di formazione a distanza. Le risorse così destinate sono ripartite con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Alle imprese che negli anni 2021, 2022 e 2023 effettuano conferimenti in denaro o in natura in favore delle "Accademie del lavoro" è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 50% dei conferimenti effettuati e nel limite massimo di 10 mila euro per periodo d'imposta.
6. A valere sul predetto Fondo, sono stanziati ulteriori 600 mila euro per l'anno 2021, 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per finanziare borse di studio, indennità di frequenza e altri sussidi erogati agli studenti, anche fuori sede, delle "Accademie del lavoro"; l'erogazione delle somme è effettuata su apposito conto corrente bancario vincolato su richiesta dell'Accademia e sulla base dell'effettivo fabbisogno derivante dai progetti programmati e realizzati.
7. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, giovani in possesso di diploma rilasciato dopo il 2018 dai suddetti Istituti Tecnici Superiori e/o dalle "Accademie del lavoro" è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico , con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro, ragguagliato ad anno, per ciascun dipendente, riparametrato e applicato su base mensile; ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
8. A valere sullo stesso Fondo è inoltre stanziata una somma pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il finanziamento del 50 per cento delle spese relative a progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dalle imprese alle "Accademie del lavoro", entro il limite massimo di 200.000 euro per ciascun progetto.
9. Al fine di promuovere la conoscenza delle Accademie del lavoro e delle attività da esse svolte sul territorio, è stanziata una somma di 5 milioni di euro a valere sul predetto Fondo per lo svolgimento di campagne promozionali e di orientamento scolastico.
10. All'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio".

11. Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, quantificati in 400 milioni di euro per il 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall'art. 209, comma 1, della presente legge.

89.08. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

89-bis. Fondo diritto allo studio per i meno abbienti per l’acquisto di testi scolastici

Istruzione Scolastica, Azione 22 - sviluppo del sistema istruzione scolastica, dritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)

Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio - importo previsto per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 - 143.691.640 euro

Ai relativi oneri, valutari in 174.308.360 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

89.09. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

89-bis. Diritto allo studio

Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, è istituito un fondo di 60 milioni da destinarsi alla creazione di una carta elettronica del valore di 300 euro utilizzabile dagli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio per l’acquisto di testi e materiali di studio e non siano nello stesso anno già destinatari del beneficio di cui al comma 357 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in formato sia cartaceo sia digitale, compresi gli abbonamenti a piattaforme per lo studio universitario.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n.26.

89.010. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 89-bis *(Canoni locazioni studenti universitari fuori sede)*

1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per l’immobile relativi al periodo dello stato di emergenza per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione del «Reddito di cittadinanza» di cui al 68.».

89.011. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

"Articolo 89-bis

(Borse di studio per master interdisciplinare incentrato sul tema della criminalità organizzata)

1. Per incentivare percorsi formativi dei giovani sul fenomeno delle mafie e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto alle stesse, sono previste sei borse di studio per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso, presso tre università statali rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud d'Italia.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le università di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 240 mila euro per l'anno 2021.".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "560 milioni".

89.012. D'Uva, Vacca, Aiello Davide, Cimino, Casa.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

«Art. 89-*bis*

(*Misure per la funzionalità del sistema amministrativo scolastico*)

1. All'articolo 32-*ter*, comma 3, primo periodo, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 2020, n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento"».

89.013. Bella, Casa, Vacca, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo l'articolo 89, inserire il seguente:

«Art. 89-bis

(Intervento per la sostenibilità del trasporto pubblico scolastico)

1. Al fine di ridurre il rischio di affollamento sui mezzi pubblici dovuto alla ripresa delle attività scolastica e della didattica in presenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire tra le scuole secondarie di secondo grado per la stipulazione di convenzioni per il trasporto scolastico con vettori privati, ivi inclusi quelli operanti nel settore turistico.2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1.».Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni" con le seguenti "600 milioni".

89.014. Bella, Tuzi, Vacca, Casa, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

«Art. 89-*bis*

(*Bonus Stradivari bis*)

1. Per l'anno 2021, agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e ai licei musicali è concesso un contributo una tantum di 500,00 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 10 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dall'istituzione scolastica da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito di imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito di imposta, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.»

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: «800 milioni» *con le seguenti:* «790 milioni».

89.015. Bella, Tuzi, Casa, Vacca, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Tuzi, Testamento.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 89-*bis*

(Fondo rimborso affitto studenti universitari fuorisede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, è istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca un fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'Università della Ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità d'erogazione del fondo, per il tramite delle Università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022", *con leseguenti*: "770 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".

89.016. Iovino, Vacca, D'Uva, Russo Giovanni, Giordano, Di Lauro, Frusone, Giarrizzo, Perconti, Cimino, Terzoni, De Carlo, Tripodi Elisa, Aiello Davide, Corda, Serritella, Scutella', Dori, Misiti, Del Monaco, Berti, Tuzi, Zolezzi, Cancelleri, Amitrano, Casa.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 89 bis

(Valorizzazione delle Istituzioni AFAM)

1. Il comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:

342. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono rideterminati, nei limiti di quanto complessivamente previsto precedentemente all’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni AFAM, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il comma 645 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente:

645. Il comma 1 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: «1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, nei limiti di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto».”.

89.017. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo l’articolo 89 aggiungere il seguente:

“Articolo 89-bis

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 244 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l’anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

89.018. D'Attis, Savino Elvira.

Dopo l’articolo 89 inserire il seguente:

Articolo 89-bis

1. Al comma 1 dell’art. 105 del decreto legge n. 34/20, convertito nella Legge 77/20, dopo le parole *“per l’anno 2020*” aggiungere *“e 2021” e* il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1 lett. a) possono essere spese fino a giugno 2021

89.019. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Detraibilità rette scolastiche)

1. Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito nell'anno 2020 presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n. 62/2000, sono detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore al costo standard di sostenibilità per allievo pari a 5.500,00 euro ad alunno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 150 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

89.020. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 89-bis.

1. Al fine di garantire la libertà di scelta educativa delle famiglie indipendentemente dalla situazione patrimoniale reddituale, è introdotto il costo standard per studente, inteso come quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti internet istituzionali dei citati Ministeri.»

89.021. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 89, è aggiunto il seguente:

89-bis

(Misure urgenti per la salvaguardia delle sedi di conservatori musicali)

1. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.

Conseguentemente, all’articolo 209 le parole “800 milioni per l’anno 2021”, sono sostituite con le seguenti “790 milioni per l’anno 2021”.

89.022. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:

Art.89-bis

(Istituzione di un Fondo per favorire l'iscrizione delle studentesse a corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica)

1. Per promuovere le iscrizioni delle studentesse ai corsi di laurea nelle discipline scientifiche, tecnologiche, di ingegneria e di matematica (STEM) e l'accesso delle donne laureate alle carriere professionali nell'ambito delle medesime discipline, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo speciale, denominato «Fondo STEM», con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, ripartito annualmente, ai sensi del comma 7, tra le università statali sulla base del numero di studentesse iscritte ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle citate discipline.

2. Il Fondo STEM è destinato a finanziare l'esonero totale dalle tasse e dai contributi dovuti dalle studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico nelle discipline STEM.

3. Per accedere al finanziamento del Fondo STEM sono necessari i seguenti requisiti:

a) aver frequentato percorsi di studio a indirizzo scientifico-tecnologico nella scuola secondaria di secondo grado;

b) aver conseguito negli ultimi due anni precedenti all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado una media dei voti non inferiore a 8 decimi nelle materie scientifiche;

c) aver conseguito all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado un voto non inferiore a 91 centesimi.

4. Il finanziamento del Fondo STEM è confermato per tutta la durata del corso di laurea per le studentesse che, per ciascun anno di corso, abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi universitari e concludano regolarmente il corso di studi.

5. Il finanziamento di cui al comma 2 non è cumulabile con alcun tipo di borsa di studio di natura pubblica.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto di natura non regolamentare, disciplina annualmente le modalità di ripartizione tra le università statali delle risorse del Fondo STEM.

8. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo STEM sono posti a carico delle risorse finanziarie del Fondo stesso.

9. Il Fondo STEM, gestito dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere alimentato anche da versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni.

10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, dopo le parole: «Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,» sono inserite le seguenti: «del Fondo STEM,».

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “790 milioni” e le parole “ di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti “, di 490 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

89.023. Carfagna.

Dopo l’articolo 89, è aggiunto il seguente: 89-bis (Misure urgenti per la salvaguardia della sede del Conservatorio statale di musica “Gioacchino Rossini” di Pesaro) Al fine di provvedere alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede del Conservatorio statale di musica “Gioacchino Rossini” di Pesaro, in considerazione dell’alto valore storico-artistico dell’edificio e delle indifferibili esigenze di ristrutturazione dello stesso, per l’anno 2021 è autorizzata a favore del predetto Conservatorio la spesa di 6 milioni di euro da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca.

Conseguentemente, all’articolo 209 della presente legge le parole “800 milioni per l’anno 2021”, sono sostituite con le seguenti “794 milioni per l’anno 2021”.

89.024. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

<<Articolo 89-bis

(Riutilizzo dei residui per le finalità dell’autonomia della Scuola Superiore Meridionale)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 413 è inserito il seguente:

“413-bis). Le risorse di cui al comma 412 non utilizzate alla chiusura dell’esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo e, in caso di riconoscimento dell’autonomia ai sensi del comma 413, contribuiscono alla copertura finanziaria prevista dal medesimo comma 413”.

89.025. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

Dopo l’articolo 89, inserire il seguente:

<<Articolo 89 *bis*

1. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, al fine di assegnare agli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e non siano nello stesso anno già destinatari del beneficio di cui al comma 357 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2021 una Carta elettronica dell’importo di 300 euro per l’acquisto di testi e materiali di studio in formato sia cartaceo sia digitale, compresi gli abbonamenti a piattaforme per lo studio universitario, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un fondo di 60 milioni. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’università e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l’accesso alla misura.>>

89.026. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

Dopo l’articolo 89, introdurre il seguente:

<<Articolo 89 *bis*

1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a decorrere dal 2021 è riconosciuto alle famiglie un credito d’imposta, ovvero l’erogazione mensile di una somma di denaro, utilizzabile esclusivamente per sostenere le spese di istruzione terziaria superiore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto con criteri di universalità e progressività fino al 100 per cento delle spese documentabili sostenute per ciascun figlio a carico sulla base del percorso di istruzione frequentato e per tutta la durata legale del corso di studi sulla base della condizione economica del nucleo familiare come individuata dall’ISEE familiare.

3. Con decreto del Ministro dell’università, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, da adottare entra 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l’ammontare del beneficio suddiviso per fasce ISEE sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.

4. All'onere di cui al presente articolo, pari a 500 mln di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

5. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

89.027. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Articolo 90

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma:

“7.Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all’art.1 del Dlgs 218/16, con uno stanziamento annuo di 200 milioni. All’utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero dell’università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri del presente comma si provvede tramite il fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all’art. 209 della presente legge”.

Relazione:

La legge di bilancio attualmente non prevede incrementi economici per gli EPR non vigliati dal MUR, questo emendamento destina 200 milioni a tutti gli EPR di cui all’art.1 del Dlgs 218/16. Occorre incrementare le risorse strutturali in ricerca per recuperare il grave divario con i competitor internazionali. A tal fine è prioritario incrementare i fondi ordinari delle istituzioni di ricerca. Le necessità derivate dalla crisi pandemica devono essere considerate un monito per il futuro. Dotare i piani di ricerca degli enti, e le comunità scientifiche che li presiedono, di risorse adeguate così da poter scegliere, in autonomia, la direzione di sviluppo della ricerca deve essere una priorità assoluta per la protezione dei cittadini, per il benessere e il rilancio del Paese.

90.1. Fioramonti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

“7. Al fine di razionalizzare e potenziare la ricerca scientifica nazionale e promuovere la costituzione di strutture di eccellenza che assicurino una maggiore competitività del sistema della ricerca nazionale, e per ottimizzare e potenziare l’utilizzo delle infrastrutture e tecnologie avanzate con particolare riferimento alle scienze del mare, il Ministro dell’Università e della Ricerca, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con propri decreti alla creazione dell’Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari dove confluiscono la Stazione Zoologia Anton Dohrn, l’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), l’Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS), l’Istituto di scienze marine (ISMAR) e l’Istituto di Scienze Polari (ISP). Il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli istituti di cui sopra confluiscono nel patrimonio del nuovo Ente. Su proposta del Ministro dell’Università della Ricerca saranno altresì disposte le misure atte a favorire la mobilità tra enti di ricerca e, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, alla rimodulazione della ripartizione delle risorse da attribuire al nuovo Ente, apportando le occorrenti variazioni di bilancio. Dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

90.2. Fioramonti.

Dopo il comma 1, inserire Il seguente:

1-bis. All'art 238 del DL 17 luglio 2020, n. 77 al comma 2, secondo periodo sostituire le parole, "*secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, 204*" con le seguenti: "*con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e vengono impiegate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218*";

90.3. Fioramonti.

Al comma 1, sostituire le parole “65 milioni” con le seguenti: “165 milioni”.

90.4. Fioramonti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

“7. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, il suo contributo alla competitività del paese e valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca all’art.9 del Dlgs. 218/2016, viene aggiunto il seguente comma:

7. In deroga al limite previsto dall’art. 23 del Dlgs. 75/2017, nell’ambito delle proprie risorse di bilancio della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, gli Enti possono incrementare i fondi di contrattazione del personale non dirigente nei limiti di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo”.

90.5. Fioramonti.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. All'articolo 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 l'ultimo periodo è soppresso.

90.6. Nitti, Lattanzio.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

7. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 il comma 75 è abrogato.

All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 6 milioni di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

90.7. Nitti, Lattanzio.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

“6.bis Il Ministero dell'università e della ricerca, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità d'iscrizione degli enti privati che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca scientifica in una sezione, denominata Enti privati di ricerca, dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al DPR 11 luglio 1980 n.382, art.63. Potranno iscriversi alla sezione di cui al periodo precedente le fondazioni, le associazioni o gli altri enti non commerciali ad eccezione delle Università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti di cui alla legge n.106 del 2016. Il Ministero dell'università e della ricerca rende disponibili, con accesso libero a tutti e attraverso l'Anagrafe nazionale delle ricerche, i contributi a carico delle finanze pubbliche ricevuti dagli enti iscritti nella sezione di cui al presente comma.

6.ter Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni, delle dinamiche e delle conseguenze economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e agli effetti conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19 è istituito, un fondo denominato \"Fondo per la ricerca in campo economico e sociale\" con una dotazione pari a 25 milioni di euro, per gli anni 2021 e 2022 e a decorrere dal 2023 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata agli enti privati di ricerca iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al precedente comma.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209 è ridotto di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e a decorrere dal 2023.

90.8. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo medico, a decorrere dal 2021 è riconosciuto alle Università, agli Enti pubblici di Ricerca, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e agli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro, un contributo per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

2-ter. Il contributo è versato agli enti di cui al comma 2-bis, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 settembre di ciascun anno, in misura pari all'80 per cento dell'imposta sul valore aggiunto versata da ciascun ente nell'anno precedente per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alle proprie attività di ricerca medico-scientifica.

Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole "680 milioni di euro per l'anno 2021 e di 380" con le seguenti: "560 milioni di euro per l'anno 2019 e di 260".

90.9. Magi, Costa, Angiola, Frate.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

“2-bis. All’art. 124, comma 1, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «provette sterili;» aggiungere le seguenti «reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie se acquistati dalle Università, dagli Enti pubblici di Ricerca, dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e dagli Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro;».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

90.10. Magi, Costa, Angiola, Frate.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6bis:“Alla Fondazione Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica è concesso per il triennio 2021-2023 un contributo straordinario di 2 milioni di euro annui destinato a consentire, attraverso la predisposizione e l’applicazione di metodologie innovative finalizzate alla valutazione della vulnerabilità, il miglioramento della stima di rischio sismico di edifici ed infrastrutture, che rivestono rilevanza strategica per la sicurezza collettiva, diverse da quelle di cui all’articolo 49 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120.”

Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole <<800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022>> con le seguenti << 798 milioni di euro per l’anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022>>

90.11. Di Giorgi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis: Al fine di favorire la coerenza dei periodi di programmazione nazionale con quelli dell'Unione europea al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204 le parole: "Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale." sono sostituite dalle seguenti: "Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata pluriennale."

90.12. Di Giorgi.

Dopo l’art. 90 è inserito il seguente

“Art 90-bis

Al fine di riconoscere sul piano nazionale il ruolo della ricerca nelle discipline delle Digital Humanities e del Digital Cultural Heritage, in considerazione del loro pieno e indiscusso valore accademico ed il contributo alla co-creazione di una cultura digitale reale, sostanziata, omogenea e condivisa, è promossa la creazione di un consorzio misto istituito dal Centro Nazionale per le Ricerche, in qualità di ente pubblico così come descritto all’art. 3, comma 1 del Decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127 e le Università impegnate nelle attività di ricerca nelle summenzionate discipline, ai sensi dell’articolo 91-bis del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è istituito il “Fondo per la ricerca nelle Digital Humanities e nella Digital Cultural Heritage” con una dotazione annua di 1 milione di euro per gli anni 2021 e 2022

Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.”

90.13. Lattanzio, Nitti.

Dopo art.90 inserire il seguente:

Art. 90-bis (Ulteriori disposizioni a sostegno della ricerca)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono soppresse.

Conseguentemente, all'art. 42, comma 1, primo periodo, le parole "all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed" sono soppresse;

b) all'art. 41, comma 2, lettera c-bis), le parole "2020-2022" sono sostituite dalle seguenti "2021-2023".

2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b) pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234."

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 2 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Relazione Illustrativa

La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26. La Commissione europea ha contestato all'Italia di aver introdotto misure più restrittive di quelle europee, tra le quali il divieto di utilizzo di animali per studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'auso, che non trova riscontro né nella suddetta Direttiva, né nell'attuazione della stessa nel resto degli Stati membri. Con la proposta emendativa in parola, si intende sanare la non conformità in materia di sperimentazione animale, oltre a voler supportare la ricerca di metodi alternativi.

Attraverso la lettera a), l'emendamento intende eliminare i divieti specifici sull'utilizzo di animali negli studi sulle sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo. Tali divieti, infatti, sono oggetto di continue proroghe poiché legati – nell'art. 42, commi 1 e 2 del medesimo decreto – alla verifica, da parte del Centro di Referenza Nazionale sui Metodi Alternativi (nominato dal Ministero della Salute), della effettiva esistenza di metodi alternativi alla sperimentazione animale. Tuttavia, già l'art. 1, comma 2, prevede che "E' consentito l'utilizzo degli animali ai fini scientifici o educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi.". Non esistendo ragioni scientifiche per discriminare queste due linee di ricerca – come certificato da due relazioni consecutive dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna – si ritiene, quindi, che le stesse debbano essere considerate alla pari di tutte le altre e che per esse debba essere consentito il ricorso al modello animale, come peraltro previsto dalla stessa Direttiva Europea in materia. Il perdurare dei divieti, ancorché differiti nell'efficacia, impedisce ai ricercatori italiani di concorrere a bandi pluriennali e svolgere attività di ricerca alla pari con i colleghi europei. Lo scorso settembre, con la Relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, il Ministero della Salute ha evidenziato, tra le altre cose, che i sistemi in vitro non sono in grado di sostituire in toto il modello animale e che, qualora venisse mantenuto il divieto,

oltre all'avanzamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, verrebbero compromessi gli studi sulla tossicodipendenza, sul controllo del dolore e sulla terapia di alcune malattie neuro degenerative, per i quali vengono utilizzati principi attivi che rientrano tra le sostanze psicotrope o stupefacenti. Alla luce di tali considerazioni e a fronte della proposta di abolire i suddetti divieti, la lettera b) del presente emendamento intende rifinanziare per il triennio 2021-2023 la ricerca di metodi alternativi alla sperimentazione animale. Il finanziamento in questione è già previsto dall'art. 41, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs n. 26/2014 – a seguito di una modifica introdotta dall'art. 25, comma 2 del Decreto Milleproroghe (DL n. 162/2019) – e ammonta a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Attraverso tale modifica, si vuole estendere il finanziamento al 2023, consentendo la prosecuzione della ricerca per tutta la durata del triennio a cui fa riferimento il disegno di legge di bilancio all'esame della Camera dei Deputati.

90.14. Ianaro, Bella, Galizia, Vacca, Nappi, Segneri.

All’articolo 90 inserire l’articolo 90bis

1. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sono ripartite le risorse di cui al comma 2 tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale-FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.

2. Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300 mila euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

3. Le università che stipulano le convenzioni di cui al comma 1 possono accedere agli ulteriori progetti e programmi di ricerca promossi dalla FoRST, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

90.15. Lorenzin, Rossi.

*All'articolo 90, comma 1, le parole: "6*5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021" *sono sostituite dalle seguenti:* "365 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinati anche al finanziamento dei progetti FISR 2019 e progetti PRIN 2018."

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

90.16. Borghi Claudio.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che operano in campo sanitario nei settori di ricerca e sviluppo nelle biotecnologie ed in ambito biomedico e clinico rientrano tra i beneficiari di erogazioni liberali di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "793 milioni".

90.17. Sani.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1bis. Al fine di sostenere l’attività di ricerca svolta nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alla necessità di incrementare la capacità di risposta anche a eventi pandemici, a decorrere dall’anno 2020, la dotazione per la ricerca corrente prevista dall’art. 12, comma 2, lettera a), punto 4) del D.Lgs. 502/1992 è incrementata di 130 milioni di euro. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.”

90.18. Del Barba.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All’articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all’articolo 209, comma 1, di 300.000 euro per l’anno 2021..

90.19. Buratti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All’articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “per ciascuno degli anni 2020 e 2021”.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all’articolo 209, comma 1, di 750.000 euro per l’anno 2021.

90.20. Buratti.

All’articolo 90, comma 1, le parole “65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021” sono sostituite dalle parole “200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023”.

Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 135 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall’art. 209, comma 1, della presente legge.

90.21. Costa, Angiola, Magi, Frate.

All’articolo 90, comma 2, le parole “200 milioni” sono sostituite dalle parole “550 milioni”.

Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, valutati in 350 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall’art. 209, comma 1, della presente legge.

90.22. Costa, Angiola, Magi, Frate.

All’articolo 90, comma 3, le parole “100 milioni” sono sostituite dalle parole “250 milioni”.

Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, valutati in 150 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall’art. 209, comma 1, della presente legge.

90.23. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole “le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.” Sono inserite le seguenti:

“All’art. 238, comma 4 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole “interazioni tra università”, sono inserite le seguenti: “, istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale” e dopo le parole “richiedano la collaborazione di più atenei”, sono inserite le seguenti “o istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale

90.24. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

*"*7-bis. Al fine di razionalizzare e potenziare la ricerca scientifica nazionale e promuovere la costituzione di strutture di eccellenza che assicurino una maggiore competitività del sistema della ricerca nazionale, e per ottimizzare e potenziare l'utilizzo delle infrastrutture e tecnologie avanzate con particolare riferimento alle scienze del mare, il Ministro dell'Università e della Ricerca, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con propri decreti alla creazione dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari dove confluiscono la Stazione Zoologia Anton Dohrn, l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), l'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS), l'Istituto di scienze marine (ISMAR) e l'Istituto di Scienze Polari (ISP). Il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli istituti di cui sopra confluiscono nel patrimonio del nuovo Ente. Su proposta del Ministro dell'Università della Ricerca saranno altresì disposte le misure atte a favorire la mobilità tra enti di ricerca e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, alla rimodulazione della ripartizione delle risorse da attribuire al nuovo Ente, apportando le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica*"*

90.25. Migliore, Del Barba.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

*"*7-bis. Al fine di razionalizzare e potenziare la ricerca scientifica nazionale e promuovere la costituzione di strutture di eccellenza che assicurino una maggiore competitività del sistema della ricerca nazionale, e per ottimizzare e potenziare l'utilizzo delle infrastrutture e tecnologie avanzate con particolare riferimento alle scienze del mare, il Ministro dell'Università e della Ricerca, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con propri decreti alla creazione dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari dove confluiscono la Stazione Zoologia Anton Dohrn, l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), l'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS), l'Istituto di scienze marine (ISMAR) e l'Istituto di Scienze Polari (ISP). Il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli istituti di cui sopra confluiscono nel patrimonio del nuovo Ente. Su proposta del Ministro dell'Università della Ricerca saranno altresì disposte le misure atte a favorire la mobilità tra enti di ricerca e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, alla rimodulazione della ripartizione delle risorse da attribuire al nuovo Ente, apportando le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica*"*

90.26. Migliore, Del Barba.

Al comma 3, dopo le parole «le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca» *inserire le seguenti:*

"All'articolo 238, comma 4, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "interazioni tra università", sono inserite le seguenti: ", istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale";
2. dopo le parole "di più atenei", sono inserite le seguenti "o istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale".».

90.27. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’art. 90 aggiungere il seguente:

“Art. 90-bis

Credito d'imposta per la ricerca biomedica

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di

competere sul panorama europeo, è istituito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2020, un credito d'imposta pari al 17% delle spese sostenute da Università, Enti

pubblici di Ricerca, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e Enti di Ricerca privati senza

finalità di lucro per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica nel campo

delle biotecnologie.

2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Università e

della ricerca e con il Ministro della Salute, emanato ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della legge 23

agosto 1988, n. 400, sono stabilite le spese ammissibili al credito d’imposta, le disposizioni applicative

necessarie, le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza

e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità

di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché il limite del contributo spettante ad ogni

beneficiario del credito di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede

a valere nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero dell' Università e della Ricerca, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Conseguentemente il Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.0222) della Missione 1 Ricerca e innovazione (017) del Ministero dell'Università e della Ricerca è incrementato di 100 milioni di euro per le annualità 2021, 2022 e 2023."

90.28. Ianaro.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di promuovere la conoscenza delle attività delle amministrazioni pubbliche e di orientare le scelte professionali dei giovani verso il lavoro pubblico è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, un apposito fondo con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, destinato a finanziare 100 borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di tremila euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione lavoro di meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a 25 anni.

6-ter. I progetti di studio e ricerca di cui al comma 6-bis, definiti anche in collaborazione con le istituzioni universitarie, sono finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite durante il loro percorso di studi universitari e hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli connessi all'innovazione organizzativa, e amministrativa e gestionale, alla digitalizzazione dei processi, al miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti, alla misurazione e valutazione della performance, al lavoro agile, alle relazioni istituzionali e internazionali.

6-quater. I giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, che individua le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, ricerca e di formazione. I progetti di ricerca e di training on the job sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipula di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "799,7 milioni".

90.29. Berti, Baldino, Corneli, Alaimo.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti: ", ricerca scientifica.

6-ter. Presso l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), è istituito il Fondo integrativo per la ricerca scientifica con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2021. Il fondo è alimentato con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6-bis. Ai fini di assicurare trasparenza e pubblicità negli esiti delle procedure, l'ANR pubblica sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi alla rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati e ai corrispondenti beneficiari delle risorse assegnate.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «795 milioni».

90.30. Bella, Casa, Vacca, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

All’articolo 90, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 20 del Decreto legislativo 25 maggio 2017 , n. 75, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Entro e non oltre il 30 marzo 2021, gli Enti pubblici ricerca di cui all’articolo 1 del Decreto legislativo 25 novembre 2016 , n. 218, possono assumere personale che abbia i requisiti di cui ai commi 1 e 2, che abbia superato le procedure concorsuali riservate di cui al comma 2 o che risulti comunque idoneo a selezioni pubbliche nazionali, dando priorità all’assunzione al personale che abbia conseguito i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2017.”

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 32 milioni di euro, si provvede a valere sui fondi di cui all’articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e a valere sui fondi di cui all’articolo 11 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente alle assunzioni relative all’Istituto Superiore di Sanità, nonché a valere sulle maggiori risorse derivanti dalle cessazioni di rapporto di lavoro presso i rispettivi enti pubblici di ricerca, avvenute nel corso del 2020 e disponibili, fermo restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale.»

90.31. Gallo.

All’articolo 90, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 74 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 , n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole “nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca.” sono soppresse;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis. Al fine di consentire la piena applicazione della Carta Europea del Ricercatore, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i Ministeri vigilanti degli Enti Pubblici di Ricerca di cui all’articolo 1, del medesimo decreto legislativo, nonché di ANPAL ed INAIL Ricerca, tramite proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie di ciascuno dei predetti enti, determina i criteri per l’adeguamento delle linee guida di cui all’articolo 17 del medesimo decreto legislativo entro e non oltre il 31 marzo 2021. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, cessa di applicarsi agli enti pubblici di ricerca di cui al presente comma l’articolo 9.” »

90.32. Gallo.

ART. 90

Dopo l’articolo 90, inserire il seguente:

“Art. 90-bis (PIL Cultura)

1. All'articolo 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 10-ter sono aggiunti i seguenti:

“10-quater. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell’istruzione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.

10-quinquies. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell’Istruzione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, e' evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, di cui al comma 10-quater, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere di cui all'articolo 10, comma 10-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’istruzione o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell’economica e delle finanze e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché quattro esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.

2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere di cui all'articolo 10, comma 10-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell’istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.

3. Al fine della prima selezione e definizione degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, è autorizzata la spesa per l’anno 2021, di euro 50.000, a valere sulle risorse di cui all’articolo 209, per il pagamento di compensi ed eventuali rimborsi agli esperti componenti il Comitato di cui al comma 1. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, la partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto.

4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

90.33. Di Lauro.

Articolo 90

(*Misure a sostegno della ricerca*)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Al decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", all'articolo 6 (*Norme transitorie*), comma 7, sostituire le parole "sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e ad essi continuano ad applicarsi fino al collocamento a riposo le disposizioni in materia di funzioni, trasferimenti, trattamento economico, incompatibilità, stato giuridico, verifiche e attività di ricerca presso organismi internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, nonché ogni disposizione successiva applicabile ai professori e ricercatori universitari." con le seguenti "sono inquadrati nei ruoli dell'INGV, previa determinazione di tabelle di corrispondenza, con apposito decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca."

8. Al fine dell'inquadramento dei geofisici straordinari, ordinari ed associati e i ricercatori geofisici in servizio presso l'Osservatorio vesuviano nei ruoli dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 mila di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente:

- all'articolo 209, al comma 1, sostituire, le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "799.900.000 euro per l'anno 2021"

90.34. Melicchio, Gallo, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Articolo 90

(*Misure a sostegno della ricerca*)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Sostituire il comma 4-bis dell'art. 23 del decreto legislativo nr. 75 del 25 maggio 2017 con il seguente:

4-bis. Il comma 2, primo periodo, del presente articolo non si applica alle Università statali a decorrere dal 1° gennaio 2021.

90.35. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Articolo 90

(*Misure a sostegno della ricerca*)

Al comma 1 le parole “65 milioni” sono sostituite con “100 milioni”.

90.36. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Articolo 90

(*Misure a sostegno della ricerca*)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, il suo contributo alla competitività del paese e valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'art. 9, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. In deroga al limite previsto dall'art. 23 del Dlgs. 75/2017, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, gli Enti possono incrementare i fondi di contrattazione del personale non dirigente nei limiti di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

90.37. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Articolo 90

(*Misure a sostegno della ricerca*)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e valorizzare il suo contributo alla competitività del paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'art.1 del Dlgs 218/16, con uno stanziamento annuo di 100 milioni. All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta del Ministero dell'università e della ricerca entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

90.38. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Articolo 90

(*Misure a sostegno della ricerca*)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. Gli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, a valere sulle risorse assunzionali disponibili determinate ai sensi dell'articolo 9, commi da 2 a 4 e nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, procedure selettive, per la progressione tra i livelli nell'ambito dei profili di ricercatore e tecnologo, riservate al personale di ruolo a tempo indeterminato in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti banditi. Nel caso i cui non siano state bandite regolarmente con cadenza biennale le selezioni per gli anni 2012, 2016 e 2018 previste per le opportunità di sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi dall'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006, gli enti nei limiti delle risorse assunzionali disponibili ai sensi delle richiamate normative e previa informazione alle organizzazione sindacali rappresentative, possono altresì stabilire di scorrere eventuali graduatorie valide di precedenti selezioni a parziale recupero delle opportunità di sviluppo professionale.

90.39. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Art. 90

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Al fine di garantire la piena attuazione dell’art. 8 del Regolamento (UE) 536/2014, in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, e della legge del 11 gennaio 2018, n. 3, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, con decreto del Ministero della Salute, sentiti l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), viene predisposto un piano volto alla riorganizzazione dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche, con l’intento di promuovere una maggiore efficienza del processo autorizzativo delle sperimentazione cliniche attraverso un’unica valutazione a livello nazionale.

Ai maggiori oneri derivanti dalla riorganizzazione strutturale dal presente comma, pari a 10 milioni per il biennio 2021-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come rifinanziato dall’art. 209,comma 1, della presente legge.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “790 milioni di euro per l’anno 2021, 490 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023””;

90.40. Ianaro, Ruggiero, D'Arrando, Mammi', Lapia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

Al fine di razionalizzare e potenziare la ricerca scientifica nazionale e promuovere la costituzione di strutture di eccellenza che assicurino una maggiore competitività del sistema della ricerca nazionale, e per ottimizzare e potenziare l'utilizzo delle infrastrutture e tecnologie avanzate con particolare riferimento alle scienze del mare, il Ministro dell'Università e della Ricerca, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con propri decreti alla creazione dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari dove confluiscono la Stazione Zoologia Anton Dohrn, l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM), l'Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS), l'Istituto di scienze marine (ISMAR) e l'Istituto di Scienze Polari (ISP). Il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli istituti di cui sopra confluiscono nel patrimonio del nuovo Ente. Su proposta del Ministro dell'Università della Ricerca saranno altresì disposte le misure atte a favorire la mobilità tra enti di ricerca e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, alla rimodulazione della ripartizione delle risorse da attribuire al nuovo Ente, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 209 le parole "800 milioni" sono sostituite da "750 milioni".

90.41. Fratoianni, Pastorino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale e per completare i processi di stabilizzazione in corso negli enti pubblici di ricerca di cui all'art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca e vengono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.
Conseguentemente all'articolo 209, al comma 1, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021" *con le seguenti:* "750 milioni di euro per l'anno 2021"

90.42. Fratoianni, Pastorino.

Al comma 1, sostituire le parole “65 milioni” sono sostituite dalle seguenti “70 milioni”.

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “795 milioni”

90.43. Ungaro, Del Barba.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. Al fine di incrementare i protocolli di ricerca di cui all’art. 1, comma 274, della legge 27 dicembre 2019, al comma 273 dell'art. 1 della medesima legge, sostituire le parole: «1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021», da iscrivere nel fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca. “

90.44. Pastorino, Palazzotto.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

<<6-bis. Al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è concesso un contributo straordinario di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

6-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli gli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

90.45. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo l’art. 90 aggiungere il seguente:

“Art. 90-bis

(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è istituito a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, un credito d'imposta pari al 17% delle spese sostenute da Università, Enti pubblici di Ricerca, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e Enti di Ricerca privati senza finalità di lucro per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie.

2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca e con il Ministro della Salute, emanato ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le spese ammissibili al credito d’imposta, le disposizioni applicative necessarie, le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché il limite del contributo spettante ad ogni beneficiario del credito di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere nell’ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero dell’ Università e della Ricerca, restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Conseguentemente il Programma: 1.1 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (017.0222) della Missione 1 Ricerca e innovazione (017) del Ministero dell’Università e della Ricerca è incrementato di 100 milioni di euro per le annualità 2021, 2022 e 2023.”

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “700 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “400 milioni”

90.46. Russo Paolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale e per completare i processi di stabilizzazione in corso negli enti pubblici di ricerca di cui all'art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca e vengono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.

Conseguentemente all'articolo 209, al comma 1, sostituire, le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "750 milioni di euro per l'anno 2021".

90.47. Melicchio, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Tuzi, Testamento, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Fratoianni, Fusacchia, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti.

Al comma 1, le parole "65 milioni" *sono sostituite dalle seguenti:* "100 milioni".

Conseguentemente, all'art. 209 le parole "800 milioni" *sono sostituite dalle seguenti:* "765 milioni".

90.48. Fornaro.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3 *bis.* All'art. 238, comma 4 della Legge 17 luglio 2020, n. 77,

1. dopo le parole "interazioni tra università", sono inserite le seguenti: ", istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale";
2. dopo le parole "di più atenei", sono inserite le seguenti "o istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale"

90.49. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Dopo l’art.90 (Misure a sostegno della ricerca) inserire il seguente:

<<Articolo 90*bis*

(Ricerca scientifica in ambito termale)

1. Ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed al fine di perseguire specifiche finalità istituzionali, il Ministero dell’università e della ricerca può avvalersi della Fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, di cui all'atto di intesa 17 ottobre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, possono essere adottate dal Ministero dell'università e della ricerca, nonché da altre amministrazioni statali e regionali, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla stessa fondazione, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, prioritariamente finalizzati alla attuazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistica, di educazione e divulgazione, ovvero che perseguano obiettivi di interesse generale, ivi inclusi prevenzione e controllo dei rischi e formazione professionale. La fondazione individua i progetti specifici ed i soggetti beneficiari, in conformità con il proprio regolamento e con le procedure di valutazione e selezione definite in sede di assegnazione dei fondi.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, d’intesa con gli altri ministeri o amministrazioni pubbliche competenti per materia, stabilisce altresì apposite prescrizioni e indirizzi volti alla realizzazione dei progetti e programmi di ricerca curati dalla fondazione di cui al comma 1, che fruiscano di risorse finanziarie statali o comunitarie. Ricorrendone le condizioni, la stessa fondazione può essere designata quale organismo intermedio ai sensi della normativa europea.

4. In considerazione dell’esaurimento delle scuole di specializzazione in medicina termale, a titolo sperimentale il Ministero dell'università e della ricerca promuove per l’anno 2021, d’intesa con la Fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, l’attivazione di uno o più corsi di master universitario annuale di secondo livello, ai sensi dell’art. 3, comma 9, del decreto ministeriale n.270/2004. I corsi sono finalizzati alla preparazione dei medici all’attività clinica di medicina termale ed al relativo esercizio professionale. Gli atenei italiani che istituiscono gli stessi corsi, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie nazionali o dell’Unione europea, si avvalgono per le attività connesse e conseguenti di risorse specifiche rese disponibili, mediante apposite convenzioni, dalla fondazione di cui al comma 1.>>

90.50. Palmieri, Saccani Jotti, Aprea, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2 *bis*. Al fine di rilanciare la ricerca nelle università e negli enti pubblici di ricerca e di rilanciare la competitività dei progetti di ricerca nazionali e internazionali a decorrere dall'anno 2021, nella valutazione finalizzata all'assegnazione dei finanziamenti una percentuale pari almeno al 75 per cento di Fondi finalizzati alla ricerca è destinata a progetti di ricerca nazionale e internazionale proposti nell'ambito di priorità tematiche interdisciplinari riconducibili a più settori scientifico disciplinali (SSD). Per le finalità di cui al presente comma a decorrere dal 2021 il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 7 dicembre 2006, n. 296 e il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giungo 1998, n. 204, sono incrementati rispettivamente di 50 mln di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

90.51. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo il comma 2, *inserire il seguente*:

2 *bis.* Nell'ambito della valutazione dei progetti di ricerca finalizzati al loro finanziamento è attribuito un coefficiente premiale ai progetti di ricerca nazionali e internazionali proposti nell'ambito di priorità tematiche interdisciplinari riconducibili a più settori scientifico disciplinali (SSD). La definizione dei criteri di premialità di cui al precedente periodo sono definite con decreto del MUR da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli obiettivi di cui al presente comma la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni è incrementato di 150 mln di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

90.52. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«*Art. 90-bis*

(Destinazione di risorse all’Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)

1. Per garantire l’operatività e la continuità dell’attività della fondazione istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale di cui all’art 1, comma 733 della legge del 27 dicembre 2019, n.160, sono destinati 3 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all’art. 209 della presente legge.».

90.01. Fioramonti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«*Art. 90-bis*

(Fondo Piano Amaldi)

1. Al fine di realizzare gli interventi di sostegno previsti dal Piano Amaldi per l'ammodernamento scientifico e tecnologico del nostro paese, per la promozione e lo sviluppo all'avanguardia della ricerca, generato dall'incontro trasversale delle diverse discipline dall'ambito matematico-scientifiche a quello umanistico, tramite la collaborazione di esperti e scienziati, suddivisi in grandi aree, i quali esaminano le proposte di ricerca da finanziare in modo strutturato con specifici bandi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo Amaldi per la promozione della ricerca", con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, e gli enti di ricerca.

2. Con decreto della Presidenza del Consiglio sentito il Ministero dell'università e della ricerca, viene adottato entro 60 giorni suddetto Piano Amaldi nella modalità di attuazione programmatiche dello stesso.

3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all'art. 209 della presente legge.».

90.02. Fioramonti.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis

(Istituzione dell’Osservatorio Europeo)

1. Al fine di garantire l’ottimale utilizzo dei fondi strutturali europei e il loro efficientamento nell’utilizzo del *Recovery Fund,* con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero per gli affari europei è istituito l'Osservatorio Europeo con il compito di:

a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la progettazione e utilizzo dei fondi strutturali europei, nonché per il monitoraggio dei bandi disponibili per l’accesso ai fondi, ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati dei beneficiari dei fondi aggiornata periodicamente con annessa la documentazione della destinazione dell’utilizzo;

b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi, insieme ad un’equipe di esperti selezionata nell’ambito della progettazione europea da destinare a sostegno delle realtà prive della strumentazione necessaria ai fini della individuazione, nonché della corretta progettazione e del completamento dei necessari passaggi burocratici per l’ottenimento dei fondi;

c) dall’entrata in vigore dell’istituto previsto al comma 1, dovranno essere presentate al Ministro proposte per migliorare l'operatività dell’Osservatorio Europeo su tutto il territorio nazionale, tramite la raccolta e l’analisi delle criticità emerse nei passaggi di individuazione, di richiesta e di attuazione dei fondi per la progettazione europea;

2. L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, composto da esperti in ambito europeo e della progettazione insieme ai rappresentanti del Ministero degli Affari comunitari, del Ministero Università e della Ricerca, del Ministro per il Sud, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che operano nei dipartimenti ministeriali destinatari dei i fondi europei;

3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e restano in carica tre anni.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio presenta al Ministro una relazione annuale sui i risultati ottenuti in seguito all’attività di sostegno operata dell’Osservatorio nell’utilizzo dei fondi strutturali europei, nel perseguimento degli obiettivi programmatici dell’Unione Europea;

5. Al fine di promuovere le attività dell’Osservatorio Europeo è istituito il “Fondo a sostegno della progettazione europea”, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

6. Agli oneri di cui al comma 5 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all’art. 209 della presente legge».

90.03. Fioramonti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 90-bis

(Contributo straordinario al Consiglio nazionale delle ricerche)

1. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo straordinario di 70 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.»

90.04. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 90-*bis*

(*Fondo per l'incentivo alla mobilità verso l'università e gli enti pubblici di ricerca*)

1. Al fine di incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

2. Al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico a tempo indeterminato, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle università e negli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2021: - 500.000;

2022: - 500.000;

2023: - 500.000.

90.05. Fiano.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 90-*bis*

(Misure per il sostegno agli studenti universitari)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 255, lettera a), le parole: "13.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "25.000 euro";

b) al comma 257, le parole: "13.001 euro" sono sostituite dalle seguenti: "25.001 euro" e le parole: "13.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "25.000 euro"».

2. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

90.06. Toccalini, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 90-bis

(Misure di sostegno ai ricercatori)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il cinquanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti in Italia, svolgano documentata attività di ricerca o docenza presso centri di ricerca pubblici o privati o università italiane da almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore della presente legge abbiano in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero documentata permanenza contrattuale di almeno cinque anni nella sede nel territorio dello Stato.

2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2021 e nei tre periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2021 e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

90.07. Borghi Claudio.

Dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

"Articolo 90-bis. – *(Fondo per il sostegno di tecnologie innovative)* –

1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale nel settore delle tecnologie innovative, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, per investimenti destinati alla valorizzazione di brevetti sviluppati nel settore dell'alta tecnologia ed in possesso degli atenei italiani.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di assegnazione e di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3.Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

90.08. Borghi Claudio.

Dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

"Articolo 90-bis. – *(Fondo per la ricerca scientifica sul fenomeno di induzione dell'ibernazione dell'uomo)* –

1. Al fine di prevedere misure di sostegno per progetti di ricerca scientifica relativi allo studio e allo sviluppo di tecnologie che possano portare all'induzione di uno stato di animazione sospesa nell'uomo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, destinati all'Agenzia Spaziale Italiana, per la creazione ed il finanziamento di un istituto di ricerca virtuale nazionale, composto da ricercatori qualificati e dedicato allo studio del fenomeno di induzione dell'ibernazione nell'uomo.

2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge. "

90.09. Borghi Claudio.

Dopo l'articolo 90, inserire i seguenti:

"Articolo 90-bis. – *(Borse di studio erogate da atenei)* –

1. Al fine di valorizzare i lavori scientifici originali prodotti da studenti di laurea magistrale e di dottorato nell'ambito del loro curriculum di studi, sono erogate dagli atenei borse di studio per neo-laureati e neo-dottorati, della durata compresa tra 6 e 12 mesi, destinate a candidati che abbiano ottenuto una laurea magistrale o un dottorato di ricerca da meno di 6 mesi e sulla base di un progetto comprendente la produzione di una pubblicazione scientifica basata sul lavoro svolto per l'elaborato finale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Articolo 90-ter. – *(Borse di studio erogate da istituzioni di ricerca)* –

1. Al fine di valorizzare i lavori scientifici originali prodotti da studenti di laurea magistrale e di dottorato nell'ambito del loro curriculum di studi, sono erogate dagli enti ed istituzioni di ricerca borse di studio per neo-laureati e neo-dottorati, della durata compresa tra 6 e 12 mesi, destinate a candidati che abbiano ottenuto una laurea magistrale o un dottorato di ricerca da meno di 6 mesi e sulla base di un progetto comprendente la produzione di una pubblicazione scientifica basata sul lavoro svolto per l'elaborato finale.

2. Il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.

Articolo 90-quater. – *(Borse di studio erogate da atenei)*

1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato di almeno il 30 per cento, a decorrere dal 2021, il numero di borse di dottorato erogate, anche in regime di cofinanziamento, dagli atenei ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 60 milioni di euro nel 2021, di 90 milioni di euro nell'anno 2022 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro nel 2021, in 90 milioni di euro nell'anno 2022 e in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Articolo 90-quinquies. – *(Borse di studio erogate da enti e istituzioni di ricerca)* –

1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato del 30 per cento, a decorrere dal 2021, il numero di borse di dottorato erogate, anche in regime di cofinanziamento, dagli enti ed istituzioni di ricerca ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

2. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 10 milioni di euro nel 2021, di 15 milioni di euro nell'anno 2022 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro nel 2021, in 15 milioni di euro nell'anno 2022 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Articolo 90-sexies. – *(Assegni di ricerca erogati da atenei)* –

1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato di almeno il 20% il numero di assegni di ricerca erogati, anche in regime di cofinanziamento, dagli atenei ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro nel 2021 e in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

Articolo 90-septies. – *(Assegni di ricerca erogati da enti e istituzioni di ricerca)* –

1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e artistico italiano, promuovere la ricerca e la vocazione intellettuale e tecnologica dei più giovani, è incrementato del 20 per cento] il numero di assegni di ricerca erogati da enti ed istituzioni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2021 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro nel 2021 e in 8 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.

90.010. Borghi Claudio.

Dopo l’articolo 90 aggiungere il seguente:

Articolo 90 bis

1.Al fine di ridurre le disuguaglianze e di favorire l’ottimale fruizione del diritto all’istruzione, anche per i privi di mezzi economici, situazione in cui molte famiglie versano a causa della grave crisi dovuta e/o creatasi e/o accentuata dal perdurare della pandemia di Covid19 che ha cagionato la dichiarazione dello Stato di Emergenza Sanitaria Nazionale, vengono ridotte del 30% le tasse universitarie, per gli anni 2021-2022-2023-2024-2025, anche per le famiglie che superano i limiti massimi di Legge del reddito Isee previsti per l’abbattimento fiscale delle stesse.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 100 milioni di euro nel 2021,100 milioni di euro nel 2022, 100 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024 e 100 milioni di euro nel 2025 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

90.011. Racchella.

Dopo l’articolo 90, inserire il seguente

“Art. 90-bis. (Ulteriori disposizioni a sostegno della ricerca)

1. Al decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 5, comma 2, sopprimere le lettere d) ed e);

Conseguentemente, all’art. 42, comma 1, primo periodo le parole “all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed” sono soppresse;

b) all’art. 41, comma 2, lettera c-bis), le parole “2020-2022” sono sostituite dalle seguenti “2021-2023”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234”.

90.012. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 90-bis

(Fondo per l'incentivo alla mobilità verso l’università e gli enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.".

2. Al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico a tempo indeterminato, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle università e negli enti pubblici di ricerca di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l’anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2021: - 500.000;

2022: - 500.000;

2023: - 500.000.

90.013. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: 90-bis. (Programma per percorsi formativi sui Nuovi Approcci Metodologici di ricerca senza uso di animali)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e Finanza, è adottato il Piano triennale 2021-2023 per lo sviluppo della formazione universitaria finalizzata alla ricerca con i Nuovi Approcci Metodologici senza uso di animali.

2. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1 il Ministero dell'Università e Ricerca individua i percorsi formativi per nuovi approcci metodologici, al fine di rilanciare l'economia in modo sostenibile ed ecocompatibile e in coerenza con l'approccio «One Health», che coniuga, al fine del benessere e della salute dell'uomo, la tutela dell'ambiente e la tutela del benessere degli animali.

3. Per l'elaborazione del Piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro e al relativo onere, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Università e Ricerca.

90.014. Sarli, Di Lauro, Papiro, Terzoni, Corda, Flati, Spessotto, Corneli, Giordano, Torto, D'Arrando.

Dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

“Art. 90-bis. (Costituzione del comparto di contrattazione Università ed Enti Pubblici di Ricerca)

1. All'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, è inserito il seguente:"2-bis. Gli Enti di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché quelli indicati al comma 4 dell'articolo 19 del medesimo Decreto Legislativo costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del comparto confluisce altresì il personale contrattualizzato delle Università Statali, nelle modalità previste dagli accordi tra Aran e confederazioni rappresentative. La dirigenza amministrativa degli Enti di cui al presente comma e delle Università Statali costituisce apposita sezione nell'area contrattuale della dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e rappresentanze sindacali.”

2. Conseguentemente, all'articolo 40 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 2, ogni occorrenza della parola “quattro” è sostituita dalla parola “cinque”.

90.015. Gallo.

Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

«Articolo 90-*bis*

(Fondo per l'incentivo alla mobilità verso l'università e gli enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di incentivare la mobilità verso i ruoli didattici e di ricerca delle università e degli enti pubblici di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

2. Al dipendente pubblico che, risultando vincitore di un concorso pubblico per posizione lavorativa a tempo indeterminato, transiti da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad una università o in un ente pubblico di ricerca, nel caso in cui la nuova qualifica o il nuovo ruolo comporti al dipendente un trattamento economico complessivo inferiore al precedente, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in cui abbia prestato servizio precedentemente. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2021: - 500.000;2022: - 500.000;2023: - 500.000.

90.016. Bella, Tuzi, Casa, Vacca, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo l’articolo 90, è inserito il seguente

Art. 90-bis

(Istituzione dell’Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari)

1. Al fine di razionalizzare e potenziare la ricerca nelle scienze marine, ottimizzare l'allocazione delle risorse, semplificare i meccanismi di programmazione delle attività di ricerca ed amministrative, promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali, promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca, potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria, degli enti di ricerca pubblici e privati e del modo produttivo e razionalizzazione l’utilizzo delle infrastrutture, delle tecnologie e delle risorse disponibili è istituito l’Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari (INSMP) con sede a Napoli, derivante dall’accorpamento della Stazione Zoologia Anton Dohrn e dei seguenti istituti del Consiglio Nazionale delle ricerche: Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM); Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS) e Istituto di scienze marine (ISMAR); l’Istituto di Scienze Polari (ISP).

2. L’Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari è ente pubblico nazionale a carattere non strumentale con il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica, nel campo delle scienze del mare, per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione, nonché con il compito di programmazione e coordinamento delle attività di ricerca dell'Italia nelle regioni polari. L’Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari svolge le proprie ricerche anche attraverso collaborazioni con istituzioni di ricerca e soggetti pubblici o privati ai fini dello sviluppo e divulgazione delle conoscenze e delle loro applicazioni.

3. L’Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità alla presente legge, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, e successive modificazioni e al decreto legislativo decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, e successive modificazioni, da ogni altra disposizione legislativa applicabile agli enti pubblici di ricerca nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca esercita nei confronti dell’Istituto Nazionale di Ricerche Marine Polari le competenze attribuitegli dalla legge disposizioni di cui al comma 3.

5. Sono organi dell’Istituto il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico e il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente, è responsabile delle relazioni istituzionali, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendone l’ordine del giorno, vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell’Ente con poteri d’urgenza salvo ratifica del Consiglio di amministrazione. Il Presidente propone al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore generale il cui mandato coincide con quello del Presidente. Il Presidente è nominato con le procedure previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213. Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti di indirizzo strategico, è composto da cinque componenti compreso il Presidente ed è nominato con le procedure previste dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213. Le modalità di costituzione e composizione e le competenze del Consiglio scientifico sono definite dallo Statuto ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213.

6. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione svolgendo i compiti previsti dalla legge. I revisori dei conti assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti. I componenti sono iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e nominati dal Ministro con proprio decreto. Due componenti effettivi e un supplente sono scelti dal Ministro; un componente effettivo e un supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il componente effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il compenso dei componenti effettivi è determinato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alle direttive in materia. Ai componenti supplenti non è corrisposto alcun compenso.

7. Le entrate dell’Istituto di Ricerche Marine e Polari sono costituite:

a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;

b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

d) dai contributi dell'unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi ;

f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how;

g) da ogni altra eventuale entrata.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente e il consiglio di amministrazione direttivo della Stazione Zoologica Anton Dohrn decadono, ed è nominato con la procedura di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, un commissario straordinario con il compito di assicurare la funzionalità dell’ente predetto nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati con le modalità di cui al comma 5. Il collegio dei revisori, nominato secondo il previgente ordinamento, esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori dell’Istituto Nazionale di Ricerche Marine, nominato con le modalità di cui al comma 6. Il commissario straordinario provvede entro sei mesi dalla nomina, alla stesura dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218 da sottoporre al Ministro dell'università e della ricerca per il controllo ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto per quanto compatibile. I regolamenti stabiliscono anche le modalità per l'accorpamento degli Istituti del CNR.

9. Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui al comma 8, gli istituti del CNR di cui al comma 1, proseguono nella loro attività come istituti del CNR. Dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti, gli istituti predetti, nonché il personale ad essi assegnato, in servizio alla data del 30 novembre 2020, individuato dal CNR d'intesa con il Commissario straordinario, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, compreso il personale amministrativo della sede centrale del CNR effettivamente addetto ai medesimi istituti, sono trasferiti all'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

10. Dalla data di entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 8:

a) è soppressa la Stazione Zoologica Anton Dohrn e sono abrogati lo statuto e i regolamenti;

b) il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature individuati con atto del Commissario straordinario d'intesa con il Presidente del CNR, sulla base delle risorse assegnate per l'anno 2020 agli istituti del CNR confluiti, come documentate dei documenti di bilancio e nel piano triennale di attività, confluiscono nel patrimonio dell'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari;

c) il personale dei predetti Istituti è trasferito all'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine rapporto. E' fatta salva la facoltà di esercitare, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti, l'opzione per rimanere nei ruoli del CNR

d) l'Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della Stazione Zoologica Anton Dohrn ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

11. Sono abrogati:

a) la legge 20 novembre 1982, n.886;

b) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213.

12. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio scientifico sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Istituto Nazionale di ricerche Marine e Polari si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

13. All'articolo 1 comma 1 lettera n) del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, le parole "Stazione Zoologica "Anton Dohrn" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto Nazionale di Ricerche Marine e Polari – (INSMP)".

90.017. Vacca, Melicchio, Bella, Casa, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo l’articolo 90, aggiungere il seguente:

«Art.90-bis.

1. All’articolo 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, dopo le parole: “devono essere imputati ad apposito fondo.” sono aggiunti i seguenti periodi: “Il Centro italiano di ricerche aerospaziali puo` utilizzare il suddetto fondo a copertura dei costi derivanti dallo sviluppo di progetti contenuti nel PRORA cosi` come definito dal decreto ministeriale 24 agosto 1998, n. 305 che hanno determinato il risultato di esercizio per gli anni fino al 2020. A tal fine la società è autorizzata ad applicare al proprio bilancio le necessarie rettifiche e rilevazioni contabili.”».

90.018. Buompane, Maraia, Manzo, Caso.

Dopo l’articolo 90, inserire il seguente:

“Art. 90-bis (PIL Cultura)

1. All'articolo 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 10-ter sono aggiunti i seguenti:

“10-quater. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell’istruzione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.

10-quinquies. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell’Istruzione, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, e' evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, di cui al comma 10-quater, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere di cui all'articolo 10, comma 10-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’istruzione o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell’economica e delle finanze e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché quattro esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.

2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere di cui all'articolo 10, comma 10-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell’istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.

3. Al fine della prima selezione e definizione degli indicatori del Prodotto Interno Lordo del Sapere, è autorizzata la spesa per l’anno 2021, di euro 50.000, per il pagamento di compensi ed eventuali rimborsi agli esperti componenti il Comitato di cui al comma 1. Salvo quanto previsto dal periodo precedente, la partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto.

4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “799,95 milioni”.

90.019. Di Lauro.

Dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

Articolo 90 bis

(Ricerca scientifica in ambito termale)

1. Ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed al fine di perseguire specifiche finalità istituzionali, il ministero dell'università e della ricerca può avvalersi della fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, di cui all'atto di intesa 17 ottobre 2019 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, possono essere adottate dal ministero dell'università e della ricerca, nonché da altre amministrazioni statali e regionali, misure finanziarie in favore di progetti promossi dalla stessa fondazione, realizzati anche in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, prioritariamente finalizzati alla attuazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistica, di educazione e divulgazione, ovvero che perseguano obiettivi di interesse generale, ivi inclusi prevenzione e controllo dei rischi e formazione professionale. La fondazione individua i progetti specifici ed i soggetti beneficiari, in conformità con il proprio regolamento e con le procedure di valutazione e selezione definite in sede di assegnazione dei fondi.

3. Il ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con gli altri ministeri o amministrazioni pubbliche competenti per materia, stabilisce altresì apposite prescrizioni e indirizzi volti alla realizzazione dei progetti e programmi di ricerca curati dalla fondazione di cui al comma 1, che fruiscano di risorse finanziarie statali o

comunitarie. Ricorrendone le condizioni, la stessa fondazione può essere designata quale organismo intermedio ai sensi della normativa europea.

4. In considerazione dell'esaurimento delle scuole di specializzazione in medicina termale, a titolo sperimentale il ministero dell'università e della ricerca promuove per l'anno 2021, d'intesa con la fondazione per la ricerca scientifica termale FoRST, l'attivazione di uno o più corsi di master universitario annuale di secondo livello, ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto ministeriale n.270/2004. I corsi sono finalizzati alla preparazione dei medici all'attività clinica di medicina termale ed al relativo esercizio professionale. Gli atenei italiani che istituiscono gli stessi corsi, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie nazionali o dell'unione europea, si avvalgono per le attività connesse e conseguenti di risorse specifiche rese disponibili, mediante apposite convenzioni, dalla fondazione di cui al comma 1.

90.020. Manzo.

Dopo l’articolo 90 inserire il seguente: “Art. 90-bis. (Centro di eccellenza Nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nell'ambito delle Fibre Innovative Naturali e la Cellulosa nano Cristallina).

1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dagli attori del settore pubblico e privato del sistema della ricerca e dell'innovazione, quali le Università, i centri di ricerca, con particolare riferimento al Laboratorio nazionale sui Materiali Innovativi e nano-Materiali con l'URT CNR di cui al CHIP (Chemistry Interdisciplinary Project) costituito presso l'Università di Camerino e al Centro nazionale di Ricerca sulle Biomasse CRB-CIRIAF per il settore cellulose nano cristalline presso l’Università degli studi di Perugia, le PMI e le start up innovative, per accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative e performanti nel settore delle Fibre Naturali e della Cellulosa nano Cristallina, è autorizzata la costituzione di una fondazione denominata «Centro di Eccellenza Nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle Fibre Innovative Naturali e la Cellulosa nano Cristallina» partecipata dalla Regione Marche e dalla Regione Umbria con sede a Fabriano.

2. Il Centro opera sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico con il compito di favorire la collaborazione tra soggetti privati (aziende e start-up) e istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, nell’ottica dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, anche mediante attività di formazione, e sostenendo l'attività brevettuale e la valorizzazione della proprietà intellettuale. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, nanotecnologie, tecnologie per la sostituzione dell’uso di materiali plastici e polimeri sintetici derivati da idrocarburi fossili con Fibre innovative naturali e Cellulosa nano Cristallina.

3. Lo statuto del Centro determina, in conformità con le finalità di cui al presente articolo, gli obiettivi specifici della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi, stabilendone la composizione, disciplina le attività di vigilanza ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 17, comma 1, 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Per l’avvio ad operatività del Centro e per la promozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di progettualità coerenti con le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Le predette risorse confluiscono in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti: “*795 milioni di euro per l’anno 2021, 495 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

90.021. Terzoni, Gallinella, Fontana Ilaria, Giuliodori, Ciprini, Lorenzoni Gabriele, Cattoi Maurizio, Parisse, Rossini Roberto, Emiliozzi, Sut, Deiana, Vianello.

Dopo l’articolo 90, inserire il seguente:

<<Articolo 90 *bis*

1. Al fine di promuovere e valorizzare la collaborazione tra università, ricerca e settori industriali e di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi mediante un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, per gli anni dal 2021 al 2023, nello stato di previsione del Ministero dell’università è istituito il Fondo per i poli tecnologici avanzati con una dotazione di 1000 milioni di euro. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca e di strutture di trasferimento tecnologico cogestiti da imprese, università e altri soggetti pubblici e privati che abbiano come obiettivo principale la formazione, l’innovazione e il trasferimento tecnologico per la crescita della competitività delle imprese, il potenziamento della ricerca in settori connessi allo sviluppo economico del Paese e lo sviluppo della collaborazione tra università e settori imprenditoriali. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 1.000 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. >>

90.022. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

Articolo 91

Sopprimere l’art. 91.

91.1. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 91, aggiungere il seguente:

“Articolo 91-bis

1. Al fine di consentire il ripristino della funzionalità dell’impianto sciistico di Gambarie Monte Scirocco è concesso al comune di Santo Stefano di Aspromonte (RC) un contributo di euro 4 milioni sul bilancio 2021 e 500mila euro per la manutenzione delle opere già realizzate per i successivi anni 2022-2023.”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 4.000.000

2022 - 500.000

2023 - 500.000

91.01. Cannizzaro.

Articolo 92

All'articolo 92, sostituire Il comma 2 con il seguente: "Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di ripartizione tra le regioni e di gestione delle risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione e degli interventi regionali già operativi per promuovere l'accesso allo sport di base in forma gratuita o agevolata;

b) del numero delle ASD e delle SSD iscritte nel registro CONI in ogni regione;

c) del numero degli impianti sportivi pubblici e privati già esistenti in ogni regione.

92.1. Prestipino.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: ", prevedendo la destinazione di 5 milioni di euro per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.".

92.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: “, prevedendo la destinazione di 5 milioni di euro per

l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) per le società sportive sia

professionistiche che dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre

2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189

92.3. Lapia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

“3. In considerazione del ruolo fondamentale sui territori delle federazioni e organizzazioni sportive di livello provinciale e regionale e della rilevante presenza di tesserati di età minore di 18 anni, ai fini del potenziamento delle competenze tecniche, relazionali e trasversali dei profili professionali impegnati nell’attività di sport base e del suo potenziamento e sviluppo in chiave preventiva, promozionale e protettiva dei minori tesserati, si promuove la creazione di una piattaforma digitale, le cui finalità sono individuate nel rafforzamento della formazione del personale predisposto e nella condivisione di buone prassi legate al mondo dello sport ed alla prevenzione della violenza e della discriminazione nei confronti dei minori. Tale piattaforma si configura come un centro di raccolta documentale, di informazione, formazione e condivisione delle buone prassi esistenti.

4. Per le finalità di cui al precedente comma, è stanziata la somma di euro 300.000 presso le risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge. Con successivo decreto dell’autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione per l’implementazione della piattaforma di cui al comma 3.”

92.4. Lattanzio.

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2bis. «All’art. 81, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, dopo le parole <<per l’anno 2020>> aggiungere le seguenti << e per l’anno 2021>> e sostituire le parole <<fino al 31 dicembre 2020>> con le seguenti <<fino al 31 dicembre 2021;
2. Al comma1, sopprimere le parole <<sono escluse>> fino a <<legge 16 dicembre 1991, n. 398>>;
3. Al comma 6, sostituire le parole <<pari a 90 milioni di euro>> con le seguenti << 150 milioni di euro>> e dopo le parole << per l'anno 2020>> aggiungere le seguenti <<e di 60 milioni per l’anno 2021 >>.

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

92.5. Rossi, Lotti, Prestipino.

dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2bis: «All'art. 119, comma 9, lett. e), del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da "limitatamente" fino alla fine del periodo sono soppresse».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021

92.6. Rossi, Lotti, Prestipino.

dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2bis. «All’art. 14, comma primo, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al secondo periodo dopo le parole “30 milioni per l’anno 2020” aggiungere le seguenti <<e di 100 milioni di euro per l’anno 2021>>

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021

92.7. Rossi, Lotti, Prestipino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1bis:

“Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere destinate in via prioritaria alla creazione di palestre nelle scuole primarie e materne ad oggi ancora sprovviste”

92.8. Cattoi Vanessa.

Al comma 1 le parole “50 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti:”500 milioni di euro”

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma pari a 500 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

92.9. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: “, prevedendo la destinazione di 5 milioni di euro per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.”.

92.10. Minardo.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: “, prevedendo la destinazione di 5 milioni di euro per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) per le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.”.

92.11. Frassinetti, Gemmato, Bellucci, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

“Sostituire la parola 50 con la parola 80”

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2021: – 30.000.000;

92.12. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le seguenti parole “50” con le seguenti: “100”;

b) al comma 2, al termine, inserire le seguenti parole: “destinando almeno il 70% dei contributi alle associazioni sportive dilettantistiche, duramente colpite dalla crisi.”

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2021: – 50.000.000

92.13. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “popolazione”, aggiungere le seguenti “sostenendo lo sport di base tramite gli enti di promozione sportive, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche”;

b) sostituire le parole “50” con “65”. Agli oneri derivanti, pari a 15 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

92.14. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “popolazione”, aggiungere le seguenti “sostenendo lo sport di base tramite gli enti di promozione sportive, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche”;

b) sostituire le parole “50” con “65”. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

92.15. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “popolazione”, aggiungere le seguenti “sostenendo lo sport di base tramite gli enti di promozione sportive, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche”;

b) sostituire le parole “50” con “65”. Agli oneri derivanti, pari a 15 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

92.16. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “e 90 milioni a decorrere dall’anno 2022”.

Conseguentemente all’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 90 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

92.17. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

All'articolo 92, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, prevedendo altresì che quota-parte sia devoluta per mezzo di *bonus* in favore di giovani di età inferiore a 35 anni a rischio obesità o portatori di patologie cardiovascolari e circolatorie, ovvero in condizioni mediche certificate che necessitano di attività fisica per fini di salute».

92.18. Tuzi, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento.

Articolo 92

Dopo l’articolo 92 inserire il seguente:

Articolo 92-bis

All’articolo 81 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 14 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, primo periodo, le parole “per l’anno 2020” sono sostituite con le seguenti “per gli anni 2020 e 2021” e le parole “dicembre 2020” sono sostituite con le seguenti “dicembre 2021”;

Al comma 4, le parole “10.000” sono sostituite dalle seguenti “5.000” e le parole “150.000” sono sostituite dalle seguenti “50.000”;

Dopo le parole “per l’anno 2020,” sono inserite le seguenti “e pari a 180 milioni che costituisce tetto di spesa per l’anno 2021

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 180 milioni per l’anno 2021.

92.19. Valente, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Tuzi, Cimino, Testamento, Del Sesto, Ricciardi, Iorio, Melicchio, Mariani.

Dopo il comma 3 aggiunger il seguente:

“3-bis. Al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo sul territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella Capitale, relative ai Campionati Europei di Nuoto assegnati a Roma nell’estate del 2022, in considerazione al favorevole impatto, non solo turistico e sociale, generato da tale avvenimento internazionale anche in termini di gettito per l’erario statale, viene attribuita alla federazione italiana nuoto, che potrà avvalersi di un apposito comitato organizzatore, la somma di 4 milioni di euro per l’anno 2021. Tali somme saranno utilizzate al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all’evento ad atleti paralimpici.”.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministro dell’economia e delle finanze., apportare le seguenti variazioni:

2021: -4.000.000;

92.20. Versace, Marin.

Al comma 2, *dopo le parole* comma 1 *inserire le seguenti*: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

92.21. Brunetta, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

Al comma 1, *sostituire le parole*:50 milioni *con le seguenti*:100 milioni

92.22. Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Russo Paolo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2bis. All’art. 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al secondo periodo dopo le parole <<30 milioni per l’anno 2020>> aggiungere le seguenti <<e di 100 milioni di euro fino al 30 giugno 2021>>

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021

92.23. Barelli, Marin, Aprea, Palmieri, Casciello, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Pella, Russo Paolo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2 *bis*. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata per l'anno 2021 una ulteriore spesa di 10 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per attività sportive extracurriculari. Con decreto del MIUR da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

92.24. Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2 *bis.* Le risorse di cui all'articolo 218*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

92.25. Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis.

All’articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo le parole <<di sport>> inserire le seguenti: <<da adottare entro 45 giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente legge>>;

b) Dopo il comma 2 inserire il seguente: *2bis.* Una quota pari almeno al 50 percento del fondo di cui al comma 1 è destinata, fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore di soggetti di un “bonus attività sportiva” pari al 40% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a euro 150, a partire dal 28 febbraio 2021, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica.

92.26. Ripani, Mugnai, Barelli, Marin, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente

Art 92

(Disposizioni in materia di sport)

1. L'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

630. A decorrere dall'anno **2021**, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Autorità di Governo competente in materia di sport è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 80 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al funzionamento dei propri organismi centrali e periferici e alle proprie attività e funzioni istituzionali, anche riferite allo sport agonistico di alta prestazione ed allo sport per tutti, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 328 milioni di euro annui, alla Autorità di Governo competente in materia di sport; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Autorità di Governo competente in materia di sport. **Per l'anno 2021** restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione. **E' altresì previsto, per le medesime finalità, un investimento straordinario di 40 milioni di euro per l'anno 2021.**

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) le risorse di cui al primo periodo dell'articolo articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, intestate all'Autorità di Governo competente in materia di sport, ad eccezione di quelle intestate direttamente al CONI, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'esercizio delle relative funzioni e attività istituzionali a livello centrale e periferico. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del riparto dei contributi pubblici in favore degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, da esercitarsi ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

3. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 4-ter, dopo le parole 'quali contributi pubblici' è abrogato 'anche';
2. al comma 1 sono abrogate le parole da 'Per l'espletamento […] a comma 2'.
3. Il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Il personale alle dipendenze della società Sport e Salute, funzionale al funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano a livello centrale e periferico, alle sue attività istituzionali, anche riferite alla preparazione olimpica, allo sport agonistico di alta

prestazione ed allo sport per tutti, è trasferito a quest'ultimo, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento, nonché nella titolarità dei beni sinora facenti capo alla società. Al Comitato olimpico nazionale italiano sono inoltre trasferiti i beni, mobili ed immobili, anche periferici, nonché i rapporti attivi e passivi relativi ai beni stessi, strumentali al proprio funzionamento, allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche riferite alla preparazione olimpica, allo sport agonistico di alta prestazione ed allo sport per tutti. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, sono indicati le unità di personale ed i beni mobili ed immobili devoluti al Comitato olimpico nazionale italiano».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

92.01. Prestipino.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 92-bis

2-bis. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 2 milioni di euro per il 2021, 2 milioni di euro per il 2022 e 2 milioni di euro per il 2023.

Conseguentemente: agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Relazione:

L’assegnazione a Taranto e all’Italia dell’organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 rappresenta un’occasione importante per accelerare il processo di trasformazione e rilancio della città ripartendo dalla sua posizione strategica nel mar Mediterraneo e recuperando il suo inestimabile patrimonio culturale di beni archeologici, storici e paesaggistici.

La proposta di candidatura è stata accompagnata da unanime sostegno da parte del Parlamento con ben quattro risoluzioni parlamentari proposte da tutte le forze politiche per cui anche il Governo ha approvato un’informativa nel Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019 con cui si impegnava a reperire le risorse necessarie sia alla realizzazione degli impianti sportivi, sia al funzionamento del comitato Organizzatore Taranto 2026. Il Comitato Organizzatore si è formalmente costituito a Taranto il 9 giugno 2020 ed è costituito dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto, dal CONI con la partecipazione del Governo.

L’evento sportivo deve essere accompagnato da iniziative di carattere culturale, economico e politico in modo da consentire un rilancio del ruolo strategico del Mezzogiorno e permettere al nostro Paese di riaffermare il proprio ruolo strategico nel Mediterraneo.

Con il presente emendamento, si chiede di prevedere lo stanziamento di 6 milioni di euro per il triennio 2021-2023 per finanziare le attività del Comitato Organizzatore Taranto 2026.

92.02. Lacarra.

Dopo l’articolo 92, aggiungere il seguente:

Art 92bis

(*credito imposta per investimenti in sponsorizzazione in favore della Fondazione Milano cortina 2026)*

1. Ai soggetti che, nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l’utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest’ultima, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 4, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.
2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.
4. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a 50.000.000 Euro.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della misura disposta dal commi precedenti.

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro a decorre dall’anno 2021.

92.03. Rossi.

Dopo l'articolo 92, aggiungere il seguente:

"Articolo 92-bis. – *(Credito d'imposta e ulteriori misure a sostegno dello Sport)* –

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle federazioni sportive nazionali, appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, ovvero le società sportive che stipulano con gli atleti contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, nonché soggetti che gestiscono stadi e impianti sportivi, possono richiedere per l'anno 2021 l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

2. Agli stessi soggetti e` riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 e D6.

3. Le spese effettuate nell'anno 2020, sostenute dalle società calcistiche aderenti al Lega Italiana Calcio Professionistico, per l'iscrizione associativa e per l'scrizione al campionato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all'80 per cento dagli oneri sostenuti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge."

92.04. Ribolla, Belotti, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 92 è inserito il seguente

Articolo 92 bis

All’articolo 1, comma 180, di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “enti di promozione sportiva” aggiungere le seguenti: “e strutture private”

92.05. Fogliani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 92-bis

2-bis. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per il 2021, 1,5 milioni di euro per il 2022 e 1,5 milioni di euro per il 2023.

Conseguentemente: agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Relazione:

L’assegnazione a Taranto e all’Italia dell’organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 rappresenta un’occasione importante per accelerare il processo di trasformazione e rilancio della città ripartendo dalla sua posizione strategica nel mar Mediterraneo e recuperando il suo inestimabile patrimonio culturale di beni archeologici, storici e paesaggistici.

La proposta di candidatura è stata accompagnata da unanime sostegno da parte del Parlamento con ben quattro risoluzioni parlamentari proposte da tutte le forze politiche per cui anche il Governo ha approvato un’informativa nel Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2019 con cui si impegnava a reperire le risorse necessarie sia alla realizzazione degli impianti sportivi, sia al funzionamento del comitato Organizzatore Taranto 2026. Il Comitato Organizzatore si è formalmente costituito a Taranto il 9 giugno 2020 ed è costituito dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto, dal CONI con la partecipazione del Governo.

L’evento sportivo deve essere accompagnato da iniziative di carattere culturale, economico e politico in modo da consentire un rilancio del ruolo strategico del Mezzogiorno e permettere al nostro Paese di riaffermare il proprio ruolo strategico nel Mediterraneo.

Con il presente emendamento, si chiede di prevedere lo stanziamento di 4,5 milioni di euro per il triennio 2021-2023 per finanziare le attività del Comitato Organizzatore Taranto 2026.

92.06. Pagano Ubaldo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 92-bis (*Rifinanziamento fondo Sport e Periferie*)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica ed adottare tutte le misure precauzionali di distanziamento sociale, dovute al diffondersi del COVID-19, il fondo di cui all’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22gennaio 2016, n. 9 è incrementato di 100 milioni di euro per il 2021, e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 100 milioni per il 2021 e 50 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

92.07. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo 92 aggiungere il seguente:

«ART. 92-bis

1. Al fine di incentivare l’attività sportiva anche tra persone con disabilità, è istituto un fondo nella misura di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, presso la Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo, il Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, con proprio decreto, definisce criteri e principi per l’attuazione di iniziative volte ad incoraggiare la messa a disposizione di adeguati mezzi strutturali, risorse e formazione di personale sportivo, nei limiti di cui al fondo del comma 1.

3. La Presidenza del Consiglio nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di al comma 2, provvede a informare in modo adeguato sulle iniziative di cui al comma 2, autorizzandone una spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4.Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 68 della presente legge.».

92.08. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 92, inserire il seguente:

1. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base sono adottate misure volte a semplificare e accelerare le procedure amministrative nonché ad attuare il contenimento dei costi per l'accesso a finanziamenti agevolati erogati dall'Istituto per il credito sportivo da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche non a scopo di lucro, per interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione e messa a norma di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità, utilizzo sociale e di base.

2. Per accedere alle agevolazioni le società o le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal CONI presentano dichiarazione rilasciata dagli uffici del Coni, previa attestazione delle relative Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate di riferimento, che certifichi la loro partecipazione ad attività sportivo-agonistiche nei settori giovanili, la loro iscrizione al Registro del Coni.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ai sensi della normativa vigente in materia di costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi, possono richiedere finanziamenti all'Istituto del credito sportivo che applica a tali finanziamenti un tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del 33%.

4. Il Presidente del Consiglio, o l'autorità di Governo con delega per lo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, definisce con proprio decreto, sentiti l'Istituto per il credito sportivo e il CONI, i criteri e le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di finanziamento di cui al comma 5.

5. Le domande e le relative autorizzazione al finanziamento sono distinte nelle seguenti tre categorie e sono ordinate sulla base di apposita graduatoria per ciascuna di tali categorie:

a) costruzione di nuovi impianti sportivi;

b) ristrutturazione di impianti sportivi esistenti;

c) messa a norma di impianti sportivi esistenti.

6. L'Istituto del Credito Sportivo, sulla base delle graduatorie di cui al comma 5, assegna i finanziamenti relativi a ciascuna categoria nel limite massimo delle risorse destinate a ciascuna categoria ai sensi del comma 7.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentiti il CONI e l'Istituto del credito sportivo, è stabilita ogni anno la ripartizione delle risorse tra le categorie di cui al comma 5, con la previsione di un limite massimo di accesso al mutuo per singola categoria stabilito nella seguente misura:

a) per la costruzione di nuovi impianti: 250 milioni di euro di euro;

b) per la ristrutturazione di impianti esistenti: 100 milioni di euro;

c) per la messa a norma di impianti sportivi esistenti: 50 milioni di euro.

8. All'onere di cui al presente articolo, pari a 60mln di euro che costituisce limite di spesa a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi

digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

92.09. Marin, Barelli, Versace, Palmieri, Casciello, Aprea, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, D'Attis, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, Mandelli.

Articolo 93

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 34, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: "sessantacinquesimo" è sostituita con la seguente: "settantesimo".

93.1. Lacarra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 34, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: "sessantacinquesimo" è sostituita con la seguente: "settantesimo".

Relazione: in linea con l'intento dell'articolo 93, il presente emendamento è volto a riparare un'ingiustificata disparità, allineando l'età pensionabile dei ricercatori universitari a quella prevista dalla normativa vigente per le figure di professore associato e professore ordinario, ossia a settanta anni di età.

93.2. Lacarra.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 93-*bis*

(Adeguamento borse di dottorato al minimale contributivo INPS)

1. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e criteri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.

3. In merito alla copertura del comma 1 si attinge alla spesa a decorrere dal 2021 destinata all'Agenzia Nazionale della Ricerca, di cui al comma 240, art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

93.01. Iovino.

Dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

Articolo 93-bis

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2.bis - I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del Decreto-Legislativo 147 del 2015 possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al dieci per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero lo diventi entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).La presente disposizione non si applica ai rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n.91”.

93.02. Trizzino.

Dopo l’articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis

(Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno)

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenere gli studenti che necessitano di servizi o strumenti per l’accesso alla ricerca o alla didattica a distanza è istituito presso il Ministero dell’università e della ricerca il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una somma annua pari a 20 milioni di euro per il triennio 2021-2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le università non statali legalmente riconosciute, esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, e aventi la sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, tenendo conto di quanto previsto all’articolo 12, comma 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene gli interventi effettuati delle università non statali legalmente riconosciute delle regioni individuate al comma 2, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per:

a) spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale personale docente e non docente;

b) investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti;

c) assunzioni di personale docente e non docente.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano esclusivamente alle università non statali legalmente riconosciute, con sede legale nel Mezzogiorno che eroghino in via ordinaria attività didattica e di ricerca esclusivamente in presenza.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra le università non statali legalmente riconosciute delle regioni individuate al comma 2, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente

«1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 780 milioni di euro per l’anno 2021, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.».

93.03. Casciello, Aprea, Saccani Jotti.

Dopo l’articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-bis

(Modifiche all’art. 13 della L. 2 aprile 1968, n. 475)

All’articolo 19, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) all'art. 13 della L. 2 aprile 1968, n. 475, sostituire la parola "compresi" con le seguenti "ad eccezione di".”

93.04. Saccani Jotti.

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 93-bis

(Associazione italiana alberghi per la gioventù)

1. L’Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), in ragione della sua natura giuridica di ente morale e assistenziale nonché dell’attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è trasformata in ente pubblico non economico.

2. L’AIG, nello svolgimento delle sue attività statutarie, è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Alla tabella, parte V « Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero », allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunta, in fine, la seguente voce: « Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) ».

93.05. Novelli.

Dopo l’articolo 61, inserire il seguente:

<<Articolo 93 *bis*

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sostituire le parole: <<settantesimo anno di età» con le seguenti: «settantaduesimo anno di età». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma si provvede, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge>>.

93.06. D'Ettore, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

Art. 93-*bis*

(Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno)

1.Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sostenere gli studenti che necessitano di servizi o strumenti per l'accesso alla ricerca o alla didattica a distanza è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una somma annua pari a 20 milioni di euro per il triennio 2021-2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le università non statali legalmente riconosciute, esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, e aventi la sede legale nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 12, comma 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

3. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene gli interventi effettuati delle università non statali legalmente riconosciute delle regioni individuate al comma 2, effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per:

a) spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale docente e non docente;

b) investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti;

c) assunzioni di personale docente e non docente.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano esclusivamente alle università non statali legalmente riconosciute, con sede legale nel Mezzogiorno che eroghino in via ordinaria attività didattica e di ricerca esclusivamente in presenza.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra le università non statali legalmente riconosciute delle regioni individuate al comma 2, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

93.07. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Articolo 94

Sopprimerlo

94.1. Borghi Enrico.

Sopprimerlo.

94.2. Magi, Costa, Angiola, Frate.

Al comma 1, dopo le parole “rapporti con organismi omologhi in Italia” aggiungere le seguenti : “ in particolare il Comitato Alberitalia”

94.3. Borghi Enrico, Buratti.

Sopprimerlo.

94.4. Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Sopprimerlo

94.5. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Sostituire l’articolo 94 con il seguente:

1. E’ istituito un fondo per il finanziamento di assegni di ricerca e posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A per ricercatrici e ricercatori afferenti a diversi SSD, finalizzati allo studio della biologia e della epidemiologia del virus COVID-19 nonché alla ricerca sulla diagnosi precoce, il trattamento e la prevenzione della infezione da esso provocata.

2. Potranno essere altresì finanziati progetti inerenti lo sviluppo di misure di prevenzione della trasmissione della infezione che investano la società civile.

3. I progetti presentati dai ricercatori tramite gli Atenei, saranno valutati da apposita commissione nominata direttamente dal Ministero dell'Università, composta da docenti universitari dei SSD di pertinenza, e che valuterà la valenza scientifica e la fattibilità degli studi e le loro ricadute pratiche nella gestione della attuale pandemia.

4. Per l’avvio dell’operatività dei progetti indicati nei precedenti commi è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.

94.6. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Sopprimerlo

94.7. Trancassini, Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Sopprimerlo

94.8. Nobili, Del Barba.

L’articolo 94 è sostituito con il seguente:

Art. 94 (Rigenerazione urbana)

1. *E' istituita presso la Presidenza del consiglio la struttura di missione per la rigenerazione urbana al fine di fornire supporto agli Enti Locali nelle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana e ambientale, di coordinare politiche, obiettivi e risorse statali e europee in materia di rigenerazione urbana, riqualificazione delle periferie, smart city, efficienza energetica, edilizia sociale, forestazione urbana, digitalizzazione e di promuovere ricerche e sperimentazioni di carattere nazionale per la rigenerazione e la bonifica di aree degradate e inquinate.*

2. Il responsabile della struttura di missione è nominato dalla presidenza del consiglio dei Ministri e la struttura può avvalersi di un comitato di indirizzo per il supporto alle attività previste per un massimo di 10 membri nominati dal responsabile della struttura di missione.

3.Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sulla disponibilità del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

94.9. Nobili, Paita, Gadda.

All’articolo 94 apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3 e 5 sono soppressi;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di rimboschimento, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4 del decreto legge 14 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 120, è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Conseguentemente, la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Misure a sostegno della riforestazione urbana”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “795 milioni di euro per l’anno 2021, 497 milioni di euro per l’anno 2022, 497 milioni di euro per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

94.10. Fontana Ilaria.

1. Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 94-bis

(Partecipazione dell'Italia al progetto FAIR)

1. Al fine di potenziare la ricerca scientifica in campo fisico e medico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per il completamento del processo di partecipazione dell'Italia al progetto FAIR - Facility for Antiprothon and Ion Research.

2. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, da adottare nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 209 della presente legge.».

94.11. Del Barba.

All’articolo 1, comma 1 dopo le parole “instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l’apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza” è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di fornire supporto tecnico-scientifico in termini di analisi delle vulnerabilità sociali, di ricerca e di osservazione sui determinanti di salute nelle città, si prevede che la Fondazione possa avvalersi del contributo di Health City Institute e che, per tali finalità, stanzi a favore dello stesso 200.000 euro per l’anno 2021 e 100.000 euro per gli anni 2022 e 2023 all’interno della dotazione già prevista per il fondo individuato ”.

94.12. Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 94 è inserito il seguente:

Articolo 94-bis

1. E’ istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo di rotazione per la bonifica dei siti orfani. Tale fondo dovrà essere alimentato da una quota pari al 30% dei proventi derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica istituito con legge 28 dicembre 1995, n 549.

2. Le risorse del Fondo di rotazione dovranno essere destinate secondo un criterio di premialità per l’applicazione delle tecnologie di bonifica in situ al fine di ridurre il trasporto e lo smaltimento in discarica dei materiali contaminati e il rischio di attività illecite connesse a tali operazioni.

3. Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono fissati i criteri di funzionamento del Fondo e di accesso per la bonifica dei siti orfani.

94.01. Fregolent, Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 94-bis.

(Rifinanziamento del Consiglio nazionale dei giovani)

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all’articolo 209, comma 1, di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021.

94.02. Mancini.

Dopo l’articolo 94, inserire il seguente:

Articolo 94-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall’art. 1 commi 473, 474 e 475 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all’art. 1 comma 472 della medesima Legge, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.

2. Agli oneri, derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

94.03. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 94-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall’art. 1 commi 473, 474 e 475 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all’art. 1 comma 472 della medesima Legge, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.

2. Agli oneri, derivanti dal comma 1, valutati in 0,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 209

94.04. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 94-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall’art. 1 commi 473, 474 e 475 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all’art. 1 comma 472 della medesima legge, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 400.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209.

94.05. Calabria.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 94-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall’art. 1 commi 473, 474 e 475 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all’art. 1 comma 472 della medesima Legge, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.

2. Agli oneri, derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

94.06. Gelmini, Sisto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 94 inserire il seguente:

<<Art. 94-bis

1 Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge individua i criteri di accesso alle risorse di cui al presente comma, considerando come requisiti prioritari le attività pluriennali, documentabili, di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.

Conseguentemente:

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “798 milioni” e sostituire le parole “e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “, di 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024”.

94.07. Prestigiacomo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 94-bis.

(Consiglio nazionale dei giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, in attuazione di quanto previsto anche dall’art. 1 commi 473, 474 e 475 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Fondo di cui all’art. 1 comma 472 della medesima Legge, è incrementato di 400.000 euro annui a decorrere dal 2021.

2. Agli oneri, derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

94.08. Gelmini, Sisto.

Articolo 96

All’articolo 96, aggiungere il seguente comma:

Per le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, anche al fine di garantire la progettazione e realizzazione di iniziative di rilievo europeo e risonanza internazionale in ambito artistico, culturale, e sociale, sono stanziati 800 mila euro per il 2021, 1,2 milioni di euro per il 2022, e 2 milioni di euro per il 2023 a beneficio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle celebrazioni a cui le risorse sono destinate.

Conseguentemente all’articolo 209, comma 1 sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti “799,2 milioni per l’anno 2021” e le parole 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”, con le parole “498,8 milioni di euro per il 2022, 498 milioni di euro per il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024”.

96.1. Fusacchia.

All’art. 96, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: “2-bis. Al fine di mantenere viva la memoria storica dei 50 mila Internati Militari italiani (*IMI*) deceduti nei lager nazisti ed attuare le Raccomandazioni della Commissione di storici italo-tedesca, concordate dai rispettivi esecutivi, è autorizzato un contributo di 150 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 in favore dell’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari (ANRP), per la realizzazione di progetti culturali indirizzati alle specifiche finalità di cui al presente comma, ed in particolare a sostegno del Museo “Vite di IMI” – Internati Militari Italiani, di Roma, promosso e gestito dall’ANRP medesima.”.

Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole <<800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022>> con le seguenti << 799,850 milioni di euro per l’anno 2021 e 499,850 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022>>

96.2. Pezzopane.

All'articolo 96, aggiungere il seguente comma:

"5.bis Per le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, anche al fine di garantire la progettazione e realizzazione di iniziative di rilievo e risonanza internazionale in ambito artistico, culturale, e sociale, sono stanziati 800 mila euro per il 2021, 1,2 milioni di euro per il 2022, e 2 milioni di euro per il 2023 a beneficio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle celebrazioni a cui le risorse sono destinate.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti "799,2 milioni per l'anno 2021" e le parole 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022", con le parole "498,8 milioni di euro per il 2022, 498 milioni di euro per il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024".

96.3. Fusacchia.

Al comma 3, sostituire le parole: e di 150 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: e di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 770 milioni di euro per l'anno 2021.

96.4. La VII Commissione.

All’articolo 96, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4bis. All’art. 1, comma 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo le parole 2019 è inserito: “Limitatamente alle attività dello spettacolo viaggiante e parchi divertimento il contributo è concesso a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019”.

4ter. All’art. 181, comma 181-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la frase “decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,” è aggiunto il seguente periodo “nonché alle attività di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337”.

4quater. All’art. 4, comma 1) del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola

“balneari” è aggiunta la frase “e i parchi divertimento

96.5. Di Giorgi, Rossi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo *una tantum* fino a 500 euro, entro il limite di 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili per la medesima finalità nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

96.6. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Rossi, Prestipino, Ciampi, Orfini.

All’articolo 96, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4bis: Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l’adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 132 del decreto – legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2021.

96.7. Di Giorgi, Rossi, Ciampi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2bis. All’articolo 1, lettera b) del comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n 160 sostituire le parole <<fino al 30 settembre 2020>> con le seguenti << fino la 30 settembre 2021>.

96.8. Prestipino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.bis. All’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “esistenti almeno dal 1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti

“esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola”, e le parole “fino

all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta” sono sostituite dalle seguenti “fino

all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta”;

b) il comma 4 è soppresso.

4.ter. Le disposizioni di cui al comma 4.bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell’articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.

96.9. Di Giorgi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

‘2-bis) Al comma 5 dell’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere infine le seguenti parole:

“E’ previsto un ulteriore aumento del Fondo di cui al comma 1 per il 2022 pari a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

96.10. Lattanzio, Nitti.

All’art. 96 aggiungere infine i seguenti commi:

“La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

7. All’art. 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituirlo con il seguente: “Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente”;

b) al comma 2 le parole “dal titolare” sono sostituite dalle seguenti “dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1”.”

96.11. Lattanzio, Nitti.

Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2021 per il sostegno dei piccoli editori.

96.12. Lattanzio.

Al fine di promuovere e ampliare l’accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l’innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è disposto l’incremento per gli anni 2021, 2022, 2023 di 200 mila euro.

96.13. Lattanzio.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5 bis. Per ciascun degli anni 2021, 2022 e 2023, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1. 5 ter. Agli oneri derivanti dal comma 5 bis, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli annui 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209

96.14. Zennaro.

Al comma 3, *sostituire le parole* e di 150 milioni di euro per l'anno 2021; *con le seguenti* e di 180 milioni di euro per l'anno 2021;.

Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole 800 milioni di euro per l'anno 2021; con le seguenti 770 milioni di euro per l'anno 2021.

96.15. Piccoli Nardelli, Fusacchia, Vacca, Casa, Toccafondi, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Nitti, Lattanzio, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

*"*4-bis. Al fine di finanziare i complessi strumentali giovanili riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2021".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni di euro*» con le seguenti «*798 milioni di euro*».*

96.16. Di Maio Marco, Del Barba.

All’articolo 96, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

5bis. All’articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente comma: “1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento, a partire dall’anno 2021, degli oneri fino ad un massimo di 1.000 euro sostenuti per l'acquisto di libri su carta muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo destinati ad utilizzo scolastico e professionale, non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, per i nuclei monofamiliari e per un componente di ogni nucleo famigliare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a 15.493,71 euro.

5ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 6 da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi.

5quater. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

96.17. Ciampi, Di Giorgi, Prestipino.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2bis

“Nell’ottica della salvaguardia del patrimonio e della memoria storica delle piccole Comunità, i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e con comprovati e censiti Beni storico-architettonici-artistico-culturali, per il biennio 2021-2022, avranno diritto allo storno di una aliquota fiscale variabile tra il 5 e il 10 per cento dei trasferimenti fiscali dei comuni allo Stato con il vincolo di destinazione alla spesa per lavori di ristrutturazione o di mantenimento di palazzi, ville e residenze storiche, castelli, giardini.”

2 ter

Ai maggiori oneri del presente comma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

96.18. Racchella.

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

comma 6 bis

“Il Fondo di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

comma 6 ter

“All’onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190.

96.19. Cattoi Vanessa.

All’articolo 96 aggiungere i seguenti commi

6bis All’articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente comma: “1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento, a partire dall’anno 2021, degli oneri fino ad un massimo di 1.000 euro sostenuti per l'acquisto di libri su carta muniti di codice ISBN, con esclusione dei libri di testo destinati ad utilizzo scolastico e professionale, non coperto da altri contributi o sostegni pubblici, per i nuclei monofamiliari e per un componente di ogni nucleo famigliare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a 15.493,71 euro.

6ter Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabilite le caratteristiche della documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 6 da allegare alla dichiarazione annuale dei redditi

6quater Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

96.20. Tiramani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis) All’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “esistenti almeno dal 1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti “esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola”, e le parole “fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta” sono sostituite dalle seguenti “fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta”;

b) il comma 4 è soppresso.

4.ter. Le disposizioni di cui al comma 4.bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell’articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.”

96.21. Colmellere, Toccalini, Capitanio.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per tutto l’anno 2021 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

96.22. Potenti, Patassini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Con criteri da stabilire in apposito decreto da emanarsi a cura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nei limiti di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa delle somme non utilizzate per rimborso dell'imposta municipale propria versata per gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

96.23. Potenti, Patassini.

Al comma 3 le parole “e di 150 milioni di euro per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “e di 230 milioni di euro per l'anno 2021» e dopo le parole “i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021» inserire le seguenti : “, dopo le parole “,una Carta elettronica” inserire le seguenti: ”del valore di 500 euro,””.

Conseguentemente, in fine, aggiungere le seguenti parole “Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’art.209”

96.24. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4.bis.Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto – legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'art 209."

96.25. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

“3 bis. All’art. 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 1 è sostituirlo con il seguente: “Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente”;
2. al comma 2 le parole “dal titolare” sono sostituite dalle seguenti “dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1
3. ter. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’art 209”.

96.26. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Al comma 3 le parole: “i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021” sono sostituite dalle seguenti: “i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e a partire dal 2021” e le parole “di 150 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “di 190 milioni di euro a decorrere dal 2021.”

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 190 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’art 209.

96.27. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

“5 bis. Al fine di promuovere e ampliare l’accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l’innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è disposto l’incremento di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo di cui al comma 5 dell’art. 80 del 14 agosto 2020, n. 104 convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’art. 209.”

96.28. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1.bis. All’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “esistenti almeno dal 1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti “esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola”, e le parole “fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta” sono sostituite dalle seguenti “fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta”;

b) il comma 4 è soppresso.

96.29. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Al comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto – legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Ai relativi oneri, quantificati in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

96.30. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

96.31. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

3.ter - All'art. 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituirlo con il seguente: "Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente";

b) al comma 2 le parole "dal titolare" sono sostituite dalle seguenti "dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1".
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

96.32. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni per l’anno 2021 per il sostegno dei piccoli editori. Ai relativi oneri, valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

96.33. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al termine, aggiungere il seguente:

96-bis. Interventi in favore dell’accessibilità alla cultura

1. Alla tabella n. 14, missione 2.1. Programma Direzione Generale Educazione e Istituti culturali cap. 2551/11

sostituire 2021: 200.000;

2022: 200.000;

2023: 200.000

con le seguenti:

2021: 400.000;

2022: 400.000;

2023: 400.000.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

96.34. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. Al fine di non recare incolpevole pregiudizio agli autori, loro eredi e cessionari, la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, in considerazione della mancata utilizzazione dei diritti d’autore, da parte degli aventi diritto, connessa all’emergenza Covid-19, è prorogata di dodici mesi per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed a decorrere dalla medesima data. La maggiore estensione della durata del diritto d’autore stabilita al comma 1 va a favore degli autori, loro eredi o cessionari nei limiti e alle condizioni stabilite, in quanto compatibili e applicabili, dagli articoli da 3, 4, 5 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

96.35. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 18 gennaio 2017 nella causa C-37/2016, la riscossione del compenso di cui all’art. 71-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori, per conto degli autori e dei produttori di fonogrammi, dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di videogrammi, e dei loro aventi causa, e dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, apparecchi destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi e supporti di registrazione audio e video, è un’operazione estranea al campo di applicazione dell’I.V.A..

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, senza pregiudizio per il trattamento fiscale riservato alle medesime in data anteriore.”

96.36. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il Fondo per la Rievocazione Storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è finanziato con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 rispetto le risorse già stanziate.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

3-ter. Nei criteri di ripartizione del Fondo è garantita un'erogazione del 10% ai carnevali storici sul territorio nazionale.

96.37. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore culturale, per i proprietari di imprese culturali è previsto un contributo pari al 150% della perdita di fatturato i guadagni dei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Ottobre 2020 e quelli dell'anno precedente.
Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

96.38. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Per il 2021, il Fondo Emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, introdotto

con il DL n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 del 24 aprile 2020, è aumentato nella propria dotazione di 500 milioni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), così come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

96.39. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 96, aggiungere il seguente:

96-bis. Fondo per lo spettacolo viaggiante e l’attività circense

1. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo è istituito il Fondo per lo spettacolo viaggiante e l’attività circense con una dotazione di 50 milioni per l’anno 2021 e 50 milioni per l’anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per le imprese culturali operanti nello spettacolo viaggiante e l’attività circense.

2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.

2. Agli oneri derivanti, valutati in 50 milioni per l’anno 2021 e 50 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

96.40. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole “15” con “30” e “5” con “10”;

b) al comma 2, sostituire “165” con “330”, “25” con “50” e “20” con “40”.

Ai maggiori oneri si provvede , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

96.41. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.bis. All’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “esistenti almeno dal 1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti “esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola”, e le parole “fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta” sono sostituite dalle seguenti “fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta”;

b) il comma 4 è soppresso.

4.ter. Le disposizioni di cui al comma 4.bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell’articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.

96.42. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5 bis. Per ciascun degli anni 2021, 2022 e 2023, sui prodotti di musica registrata si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5 ter. Agli oneri derivanti dal comma 5 bis, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

96.43. Mollicone, Frassinetti.

Al comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al fine di salvaguardare la cultura nazionale, è garantita a Cassa Depositi e Prestiti la possibilità di intervento nei contesti in cui le imprese culturali sono in crisi.

96.44. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’art. 96 aggiungere il seguente articolo: “ Art 96 bis. (fondo per la tutela e la valorizzazione delle Abbazie benedettine d’Italia)

1.Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale, artistico e architettonico della cultura europea nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il fondo denominato “ fondo per la tutela e la valorizzazione delle Abbazie benedettine d’Italia” con una dotazioni pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022-2023 destinato per la realizzazione di progetti di valorizzazione della cultura europea e la progettazione e realizzazione di opere necessarie alla manutenzione e alla valorizzazione di restauri conservativi delle abazie benedettine italiane.

2.Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP – 50.000.000;

CS – 50.000.000;

2022:

CP – 50.000.000;

CS – 50.000.000;

2023:

CP – 50.000.000;

CS – 50.000.000; “

96.45. Silvestroni, Lollobrigida.

All’articolo 96, aggiungere il seguente comma:

Per le celebrazioni nazionali da tenersi nel 2023 per l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, anche al fine di garantire la progettazione e realizzazione di iniziative di rilievo europeo e risonanza internazionale in ambito artistico, culturale, e sociale, sono stanziati 800 mila euro per il 2021, 1,2 milioni di euro per il 2022, e 2 milioni di euro per il 2023 a beneficio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle celebrazioni a cui le risorse sono destinate.

Conseguentemente all’articolo 209, comma 1 sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti “799,2 milioni per l’anno 2021” e le parole 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”, con le parole “498,8 milioni di euro per il 2022, 498 milioni di euro per il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024”.

96.46. Fusacchia.

All’articolo 96, aggiungere il seguente:

Articolo 96-bis

(Valorizzazione culturale e artistica dei borghi)

Al fine di sostenere la capacità di rigenerazione e sviluppo sostenibile in ambito culturale e sociale dei borghi delle aree interne, al Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo sono destinati 10 milioni di euro all’anno per gli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare alla progettazione e realizzazione di iniziative di particolare pregio artistico e culturale, con un chiaro rilievo internazionale e promosse dai borghi principalmente in occasione di ricorrenze storiche di risonanza globale.

Conseguentemente all’articolo 209, comma 1 sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti “790 milioni per l’anno 2021” e le parole 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”, con le parole “490 milioni di euro per il 2022 e il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024”.

96.47. Fusacchia.

All’articolo 96, comma 2, aggiungere il seguente:

«comma 2-*bis*

1.Il Fondo di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021, e di 20 milioni di euro per l’anno 2022.

2.Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro (30 per il 2021 e 20 per il 2022), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.».

96.48. Del Sesto, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Melicchio.

All’articolo 96, comma 2, aggiungere il seguente:

«comma 2-*bis*

1.Il Fondo di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021.

2.Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.».

96.49. Del Sesto, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

All’articolo 96, comma 2, aggiungere il seguente:

«comma 2-*bis*

All’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «con una dotazione di 210 milioni di euro per l’anno 2020», aggiungere le seguenti «, di 30 milioni per l’anno 2021, e di 20 milioni per l’anno 2022,».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: -30.000.000.

2022: -20.000.000.

96.50. Del Sesto, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

«Art. 96-*bis*.

(Disposizioni per le celebrazioni del centenario della morte di Enrico Caruso)

1. Al fine di consentire le celebrazioni del centesimo anniversario della morte del tenore Enrico Caruso, presso il Ministero per i beni e le attivita` culturali e per il turismo e` istituito un Fondo per il centesimo anniversario della morte di Enrico Caruso con uno stanziamento pari a 250.000 euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per la valutazione dei progetti delle iniziative culturali ammesse al finanziamento e al riparto delle relative risorse.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 250.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.».

96.51. Del Sesto, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Art. 96-*bis*

(Disposizioni per le celebrazioni del settantacinquesimo anniversario del Referendum Istituzionale)

1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantacinquesimo anniversario del Referendum Istituzionale del 2 giugno 1946 e` istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 1 milione di euro destinato a finanziare manifestazioni ed iniziative culturali promosse sul territorio nazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: -1.000.000.

96.52. Del Sesto, Tuzi, Testamento, Ricciardi, Melicchio, Mariani, Iorio, Cimino, Carbonaro, Bella.

Art. 96-*bis*

(Disposizioni per le celebrazioni del centosessantesimo anniversario dell'Unita` d'Italia)

1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del centosessantesimo anniversario dell'Unita` d'Italia e` istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 1 milione di euro, destinato a finanziare manifestazioni ed iniziative culturali promosse sul territorio nazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: -1.000.000.

96.53. Del Sesto, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

All'articolo 96, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio, nonchè alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica e-learning».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni di euro" con le seguenti: "799 milioni di euro ".

96.54. Testamento, Cimino, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Tuzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di valorizzare l’importanza della narrativa e della poesia quale patrimonio di cultura e strumento di identità dell’Italia e delle singole comunità locali, è stanziata la somma di 50 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il Comune di Alcamo da destinarsi, in via esclusiva, al premio letterario “Cielo d'Alcamo”."

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “795,95.milioni di euro per l’anno 2021, 495,95 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023””;

96.55. Lombardo, Cimino.

Articolo 96

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3 bis. Al comma 326 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il titolo di ‘Capitale Italiana della Cultura’ è conferito, in via straordinaria, nel medesimo anno a più città, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuna città designata”.>>

96.56. Dori.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dell'anno accademico 2020-2021 i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di un milione di euro annui, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti diversamente abili presso di essi iscritti, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva appositamente formato.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

96.57. Torto, Bella, Fontana Ilaria.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "nelle istituzioni di cui al comma 653" sono sostituite dalle seguenti: "nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508".

96.58. Torto.

All'articolo 96, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di tutelare e valorizzare un'eccellenza nel campo dell'archeologia e del patrimonio culturale come il Museo archeologico nazionale di Taranto "MArTA", istituito nel 1887 e considerato uno dei più importanti d'Italia oltre che istituzione culturale indispensabile a favorire un modello sul territorio basato sullo sviluppo sostenibile, è assegnato un contributo di 500 mila euro per l'anno 2021 e di ulteriori 500 mila euro per l'anno 2022".

Conseguentemente,

all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l’anno 2021", con le seguenti: "799,500 milioni di euro per l’anno 2021" e le parole "500 milioni di euro" con le seguenti: "499,500 milioni di euro".

96.59. Cassese.

All'articolo 96, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui gli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, in favore della Biblioteca italiana ipovedenti «B.I.I. Onlus» di Treviso».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «799.800 milioni di euro per l'anno 2021 e 499.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

96.60. Bella, Tuzi, Testamento, Ricciardi, Melicchio, Mariani, Iorio, Del Sesto, Cimino, Carbonaro.

All'articolo 96, apportare le seguenti modifiche :

a) al comma 3, le parole: “i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021” sono sostituite dalle seguenti: “i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e a partire dal 2021”;

b) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis). La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

5-ter) All’art. 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente: “Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente”;

b) al comma 2, le parole “dal titolare” sono sostituite dalle seguenti: “dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “700 milioni di euro per l’anno 2021 e 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

96.61. Iorio, Manzo, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis.In considerazione delle gravi ricadute economiche della crisi pandemica da COVID 19 sul comparto artigiano che impiega antiche tecniche di lavorazione nella produzione di pregiati manufatti artistici, di rilevante interesse storico artistico e culturale, al fine di promuovere la preservazione di antiche tecniche di lavorazione del vetro è assegnato un contributo di 1 milione di euro all'anno per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Entro il 31 marzo 2021 il Ministro dell'economia e finanze, con proprio decreto, provvede a definire le modalità di assegnazione ed erogazione delle suddette risorse.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "799 milioni di euro per l'anno 2021, 399 milioni di euro per l'anno 2022, 399 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

96.62. Raduzzi.

3.1 La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

3.2 All'art. 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituirlo con il seguente: "Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente";

b) al comma 2 le parole "dal titolare" sono sostituite dalle seguenti "dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1".

96.63. Manzo.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire l’accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è previsto un contributo aggiuntivo di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall’anno 2023 alla Fondazione di cui al periodo precedente è riconosciuto un contributo annuo pari a euro 300.000”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “799,9 milioni di euro per l’anno 2021 e 497,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 497,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023”.

96.64. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis) Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66%, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, a decorrere dall'anno accademico 2020-2021 i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti diversamente abili presso di essi iscritti, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

Conseguentemente all'articolo 209 comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "799 milioni di euro per l'anno 2021 e 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

96.65. Nitti, Lattanzio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

<< 1-bis. All'articolo 183, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: << di cui al comma 3 >>, aggiungere le seguenti parole:

<< e delle imprese fornitrici dei servizi museali >>

1-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

96.66. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

<< 1-bis. Le risorse stanziate fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato, tra gli altri, al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali a seguito dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, si intendono sempre distribuite garantendo la copertura delle spese fisse e non solo dei minori introiti derivanti dalla vendita dei biglietti.

1-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

96.67. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

<< 2-bis. Nelle aree del territorio nazionale non ricomprese nello scenario di massima gravità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, è autorizzata l'apertura al pubblico delle mostre, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ferma restando la rigida osservanza di tutte le misure di sicurezza sanitaria e contingentamento per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, già poste in essere in tali luoghi.

2-ter. Per ogni ulteriore adeguamento necessario per la messa in sicurezza dei luoghi di cui al comma 2-bis, per l'anno 2021, è istituito un fondo di 5 milioni di euro presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge

96.68. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

<< 2-bis. Lo stanziamento previsto dall’art. 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, afferenti al settore museale, si intende come comprensivo degli aggi non maturati dalle imprese culturali e creative nel periodo di chiusura conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

96.69. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

<< 2-bis. Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento dei costi sostenuti, nel 2020, per attivita' di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 2-ter. Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attivita' stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purche' siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, di opere inerenti la musica, la danza, il teatro e lo spettacolo dal vivo, nonche' i processi di innovazione ad esso collegati.

2-ter. Le imprese di cui al comma 2-bis possono accedere al credito d'imposta ivi previsto, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, anche qualora abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Le imprese che intendono beneficiare del credito devono dimostrare di aver subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019

2-quater. Le disposizioni per l'applicazione del comma 2-bis, con riferimento, al rispetto dei limiti di spesa ivi indicati, alle tipologie di spesa ammissibili, sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2-bis, nei limiti di spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

96.70. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

<<3. Al comma 357 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020,” sono sostituite dalle seguenti: “i quali compiono diciotto anni di età a decorrere dal 2021, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 210 milioni di euro per ogni annualità,”.

All'onere derivante dal presente comma, pari a 210 milioni di euro a decorrere dall' anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

96.71. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-bis. << All’articolo 25, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è modificato come segue:

7. I contributi di cui al presente articolo e all’art. 89 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

96.72. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

<< 2-bis. Al fine di limitare il grave danno subito dalle imprese del settore ed il protrarsi dello stesso nell'attuale periodo di crisi derivante dalla pandemia, che impedisce peraltro previsioni attendibili sui valori degli appalti di servizi e delle concessioni nel settore dei servizi turistici e culturali, è facoltà delle Pubbliche Amministrazioni competenti rinnovare i contratti e le concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2021, agli operatori economici che gestiscono servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura. Il rinnovo potrà essere concesso per un periodo non superiore a quello previsto dai contratti sottoscritti a seguito di regolari procedure di evidenza pubblica.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

96.73. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

<< 2-bis. Lo stanziamento previsto dall’art. 183, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, afferenti al settore museale, si intende come comprensivo degli aggi non maturati dalle imprese culturali e creative nel periodo di chiusura conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.>>

96.74. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

<<2-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo sul turismo stagionale conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, una quota, pari a euro 2 milioni per l'anno 2021, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27 e' destinata al sostegno delle rievocazioni storiche e dei carnevali che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163 del 1985.

2-ter. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo sono stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori di cui al comma 2-bis.

2-quater Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.>>

96.75. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

<<2-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la dotazione del “Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo” previsto dall’articolo 183, comma 11-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.>>

96.76. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

<< 3-bis. Per l’anno 2021, nel limite complessivo di 5 milioni di euro, e' concesso un contributo pari al 50 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.000, per l'acquisto di uno strumento musicale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative e i criteri per la concessione del contributo medesimo.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.>>

96.77. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Per ciascun anno del triennio 2021-2023, alla vendita dei biglietti per spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e della Direttiva allegato III, punto 7) della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.>>

96.78. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di realizzare e sviluppare la piattaforma unica nazionale AWARE e la rete di monitoraggio sensoristico finalizzata alla salvaguardia, sicurezza e alla manutenzione programmata del patrimonio storico-artistico, monumentale, archeologico e paesaggistico, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il "Fondo AWARE per la realizzazione e lo sviluppo della piattaforma unica nazionale per l 'utilizzo sistemico dei dati satellitari e sensoristici di terra e per la costruzione della rete unica di monitoraggio del patrimonio culturale italiano", con una dotazione finanziaria annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021.

1-ter. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.>>

96.79. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

<<5-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 (“Art Bonus”), dopo le parole "attività nello spettacolo" aggiungere le seguenti: «e per le erogazioni a favore tutti gli altri soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo FUS.

5-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

96.80. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

<< 5-bis. All’articolo7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 12,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “esistenti almeno dal 1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti “esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola”, e le parole “fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta” sono sostituite dalle seguenti “fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta”;

b) il comma 4 è soppresso.

5-ter Le disposizioni di cui al comma 5-bis, previa autorizzazione di cui al comma 6-bis dell’articolo 80 della Legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate a legislazione vigente sino ad esaurimento.

96.81. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per le spese documentate nell'anno 2021 da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.

5-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

96.82. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

<<1-bis. Nell'ambito dell''organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tra gli uffici dirigenziali generali centrali di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, è istituita la Direzione generale "Musica".

1-ter. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale dell'istituenda direzione sono determinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali che deve essere tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

1-quater. Le funzioni svolte dall'istituenda direzione riguardano gli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività liriche e musicali e i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle attività musicali. La direzione si occupa inoltre della vigilanza e del sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche, sostiene altresì l'attività istituzionale della Fondazione La Biennale di Venezia/Settore Musica ed esprime pareri in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE).

1-quinquies. A copertura delle risorse necessarie all'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.>>

96.83. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

<< 5-bis. Al fine di rilanciare l'immagine di Parma Capitale della Cultura 2020+21 e favorire lo svolgimento di nuovi eventi, sono stanziati 3 milioni di euro per gli interventi di manutenzione degli edifici di proprietà statale presenti nella provincia.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

96.84. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

<< 5-bis. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 18 gennaio 2017 nella causa C-37/2016, la riscossione del compenso di cui all'art. 71-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori, per conto degli autori e dei produttori di fonogrammi, dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di videogrammi, e dei loro aventi causa, compenso dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, apparecchi destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi e supporti di registrazione audio e video, è un'operazione estranea al campo di applicazione dell'I.V.A..

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, senza pregiudizio per il trattamento fiscale riservato alle medesime in data anteriore.".

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.>>

96.85. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

All’articolo 96 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1. dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis . All’art. *181 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 1 quinquies*:

1 quinquies. Gli enti locali possono riconoscere le esenzioni di cui al comma 1 alle manifestazioni culturali autorizzate su suolo pubblico, anche con provvedimenti dell’organo esecutivo. “

- 1. dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis.All’art. 183 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere un nuovo comma 4 bis:

4 bis. Al fine di mantenere vivo il patrimonio materiale e immateriale della cultura cittadina e nazionale, gli Enti Locali possono assicurare, anche in deroga ai criteri generali e prestazionali eventualmente adottati, l’erogazione nella misura stabilita dai competenti organi antecedentemente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dei contributi ordinari per le annualità 2021 e 2022 al fondo di gestione degli enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni operanti nel settore della cultura, impegnati in attività di riconversione.

2-ter All’art. 183 della legge 17 luglio 2020, n. 77 *dopo il comma 10 aggiungere i seguenti*:

10-bis. Anche in deroga all’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all’art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l’emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall’art. 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3.

10-ter. In relazione alle disposizione che hanno imposto l'interruzione delle attività al fine di un efficace contrasto della pandemia Covid 19, le amministrazioni comunali sono autorizzate a rinegoziare, su richiesta della parte privata, i rapporti di locazione e concessione di immobili di proprietà comunale, mediante riduzione dei corrispettivi contrattuali previsti o attraverso una proroga del rapporto di locazione o concessione in modo da tenere conto, a seguito di specifica istruttoria, nel riequilibrio dei rapporti contrattuali, del periodo di inattività imposta.

2 quater. All’articolo 264 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere il seguente comma 4-bis:

“4-bis. Per tutti gli atti regolati dal presente articolo, la responsabilità contabile e amministrativa è limitata ai soli casi in cui sia accertato il dolo del funzionario o dell’agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.

2 quinquies.All’articolo 184 della Legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire il comma 4 con il seguente: “4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse per la costituzione e il finanziamento di un Fondo di Garanzia per l’accesso al credito e di un Fondo per la concessione di contributi in conto interessi per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. I due Fondi sono gestiti e amministrati a titolo gratuito dall’Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività

culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

96.86. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3 -*bis*. In occasione del centenario della prima guerra civile del Novecento italiano, (1921-22), è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini della promozione di ricerche, studi e convegni per fare luce sul biennio 1921-22 nell'ambito della storia politica, costituzionale, sociale ed economica italiana ed europea, anche in riferimento alla crisi epidemiologica "spagnola", nonché per procedere alla inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici e della Emeroteca posseduti dalla Fondazione e relativi alla storia del periodo e alle conseguenze che ne scaturirono nei decenni successivi.»

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 60.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

96.87. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto la adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto – legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209 le parole "800 milioni" *sono sostituite dalle seguenti:* "797,5 milioni" *e le parole* "500 milioni" *sono sostituite dalle seguenti:* "497,5 milioni".

96.88. Pastorino.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "e 2021", sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023".»

Conseguentemente,

All’articolo 209 sostituire le parole “e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “, di 499 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

96.89. Mandelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente

1 *bis*. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto – legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 *(Fondo esigenze indifferibili)* come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

96.90. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente

1 *bis*. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 *(Fondo esigenze indifferibili)* come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

96.91. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Al comma 3, *sostituire le parole:*i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e nel 2021 *con le seguenti*: i quali compiono diciotto anni di età nel 2020 e a partire dal 2021 *e le parole* di 150 milioni di euro per l'anno 2021" *con le seguenti*: di 190 milioni a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 *(Fondo esigenze indifferibili)* come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

96.92. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Al comma 3, sostituire le parole <<e di 150 milioni di euro per l’anno 2021>> *con le seguenti* <<e di 180 milioni di euro per l’anno 2021>>.

Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole <<800 milioni di euro per l’anno 2021>> con le seguenti << 770 milioni di euro per l’anno 2021

96.93. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo il comma 3, inserire il seguente

3 *bis.* Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2021 per il sostegno dei piccoli editori. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 *(Fondo esigenze indifferibili)* come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

96.94. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo il comma 3, inserire il seguente

3 *bis.* Al fine di promuovere e ampliare l’accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l’innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, al comma 10-*quinquiesdecies*, dell’articolo 7, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 febbraio 2020, n. 8, dopo le parole <<per l’anno 2020>> aggiungere le seguenti: << e per gli anni 2021, 2022 e 2023>>. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 *(Fondo esigenze indifferibili)* come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

96.95. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo il comma 3, inserire il seguente

3 *bis.* Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è erogato per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, un contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili - LIA».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazioni in diminuzione:*

2021: - 200.000

2022: - 200.000

2023: - 200.000

96.96. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 *bis.* In considerazione della mancata utilizzazione dei diritti d'autore da parte degli aventi diritto riconnessa all'emergenza pandemica Covid-19, allo scopo di non recare pregiudizio agli autori, loro eredi e cessionari la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è prorogata di dodici mesi per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a decorrere dalla medesima data.

96.97. Casciello, Aprea, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo , inserire il seguente: <<Art. 96-bis.- 1.Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 , destinato alle seguenti istituzioni: Civico museo della riviera di san Sabba- monumento nazionale; Fondazione ex campo Fossoli; istituto e Museo Alcide Cervi; Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto ; Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema.>>

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per l’anno 2021 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

96.01. De Maria.

Dopo l’articolo 96, inserire il seguente:

“Articolo 96-bis
(Valorizzazione culturale e artistica dei borghi)

Al fine di sostenere la capacità di rigenerazione e sviluppo sostenibile in ambito culturale e sociale dei borghi delle aree interne, al Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo sono destinati 10 milioni di euro all’anno per gli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare alla progettazione e realizzazione di iniziative di particolare pregio artistico e culturale, con un chiaro rilievo internazionale e promosse dai borghi principalmente in occasione di ricorrenze storiche di risonanza globale.

Conseguentemente all’articolo 209, comma 1 sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti “790 milioni per l’anno 2021” e le parole 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”, con le parole “490 milioni di euro per il 2022 e il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024”.

96.02. Fusacchia.

Dopo l’articolo 96, inserire il seguente:

“Articolo 96-bis
(Valorizzazione culturale e artistica dei borghi)

Al fine di sostenere la capacità di rigenerazione e sviluppo sostenibile in ambito culturale e sociale dei borghi delle aree interne, al Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo sono destinati 10 milioni di euro all’anno per gli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare alla progettazione e realizzazione di iniziative di particolare pregio artistico e culturale, con un chiaro rilievo internazionale e promosse dai borghi principalmente in occasione di ricorrenze storiche di risonanza globale.

Conseguentemente all’articolo 209, comma 1 sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti “790 milioni per l’anno 2021” e le parole 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”, con le parole “490 milioni di euro per il 2022 e il 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dal 2024”.

96.03. Fusacchia.

Dopo l’articolo 96, inserire il seguente:

Art. 96-bis

(Norme per la valorizzazione dei beni culturali e il rilancio del mercato dell’arte italiano)

1. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di perseguire la finalità di emersione dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la costituzione di un fondo volto all’erogazione di indennizzi ai proprietari di beni mobili relativamente ai quali sia stato adottato il provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L’erogazione di cui al comma 1 viene disposta contestualmente e limitatamente all’adozione dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale effettuati a decorrere dal 1°gennaio 2021.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di calcolo ed erogazione degli indennizzi di cui al comma 1.
4. Ai maggiori oneri derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.
5. Al fine di incentivare il mercato dell'arte italiano, i giovani artisti e favorire gli operatori che operano nel settore, per le erogazioni in denaro effettuata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di opere di artisti italiani viventi e residenti fiscalmente in Italia spetta un credito d’imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
6. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 5 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 5, valutati in 1 milione di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.
8. Al fine di incentivare il restauro, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione di beni mobili di interesse culturale, oltre che al fine di ridurre il carico di lavoro in termini di controllo sul buono stato delle opere da parte della Autorità, per le erogazioni in denaro effettuata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 per l’acquisto e le spese di manutenzione e cura delle opere d’arte oggetto del provvedimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, spetta un credito d’imposta, nella misura del 25 per cento delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
9. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 8 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
10. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 8, valutati in 1 milione di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.
11. Al fine di garantire misure straordinarie di contrasto per la crisi conseguente all'emergenza pandemica da SARS-Covid-19, con riguardo in particolare al settore degli operatori del mercato dell’arte, duramente colpiti dalle misure di contenimento, e al fine di favorire l’ampliamento della

presenza di beni artistici in Italia, per il solo anno 2021, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'importazione di beni artistici è assoggettata all'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla tabella A, Parte II-bis, del DPR n. 633 del 1972.

12. Sono fatti salvi dalla disposizione di cui al comma 11 i beni per cui già si applica un'aliquota inferiore.
13. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.
14. Al fine di agevolare la trasparenza e la conoscenza del patrimonio culturale, dando attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono assegnati 50.000 euro per l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
15. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 14, valutati in 50.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

96.04. Lacarra.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis

(*Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali)*

1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l’anno 2021.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.
4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge. ».

96.05. Rossi.

Dopo l'articolo 96 inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020."

96.06. Rossi.

Dopo l’articolo 96 aggiungere il seguente:

96-bis. (modifiche all’artico 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 80% per cento».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209.

96.07. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo l’articolo 96 aggiungere il seguente:

Articolo 96 bis

1.Al fine di interventi strutturali per l’eliminazione delle barriere architettoniche dei complessi monumentali statali è istituito un Fondo nazionale da 50 milione di euro per il 2021.

2.Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 50 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

96.08. Cavandoli.

Dopo l’articolo 96 aggiungere il seguente:

Articolo 96 bis

1.Al fine di interventi strutturali per consentire l’accessibilità ai disabili, è erogato al Complesso Monumentale della Pilotta di Parma la somma di 1 milione di euro per il 2021.

2.Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

96.09. Cavandoli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 96-bis (Carta cultura per acquisto libri)

1. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'art. 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituirlo con il seguente: "Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso dei membri della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente";

b) al comma 2 le parole "dal titolare" sono sostituite dalle seguenti "dai genitori o da chi ha potestà sui bambini/ dal tutore del minore di cui al comma 1".

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui all'articolo 45, comma 1, della presente legge."

96.010. Toccalini, Maturi, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 96 bis

(Fondo biblioteche pubbliche)

1.Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021 per l’acquisto di libri da parte delle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’art 209”.

96.011. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

96-bis. Interventi per favorire l’accessibilità
1. Al fine di promuovere e ampliare l’accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l’innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è disposto l’incremento per gli anni 2021, 2022, 2023 di 200 mila euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

96.012. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

96-bis. Celebrazioni del Milite Ignoto

Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi del viaggio e della tumulazione del Milite ignoto e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, e' autorizzata la spesa di 500 mila euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri, valutati in 500 mila euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

96.013. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

96-bis. Detrazione al consumo culturale individuale

1. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

«e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l’acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l’acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d’autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell’acquirente;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

96.014. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

96-bis. Disposizioni urgenti per sostenere il settore del diritto d’autore e dei diritti connessi

1. Allo scopo di soddisfare l’urgente necessita` di far fronte alle gravi ricadute economiche nel settore dell’intermediazione del diritto d’autore e dei diritti connessi, e di garantire sia la continuita` occupazionale delle attivita` svolte dagli organismi di gestione collettiva, in particolare in favore dei repertori autorali piu` fragili, favorendo nel contempo, attraverso un meccanismo di appositi incentivi, il ricambio generazionale degli addetti al settore, sia il mantenimento del presidio di legalita`, a fronte di possibili ingerenze illecite, nella gestione e amministrazione dei diritti attraverso la rete territoriale e gli agenti mandatari, una somma pari a 50 milioni di euro, e` destinata agli organismi di gestione collettiva abilitati ai sensi dell’art. 40, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35.

2. Le risorse di cui al comma 1, nei limiti della spesa ivi autorizzata, sono ripartite tra i soggetti destinatari con decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali e per il turismo, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, percentualmente in proporzione ai rispettivi fatturati dell’anno 2019, come certificati nei correlativi bilanci approvati dagli organismi interessati.

3. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

96.015. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

96-bis. Misure per lo spettacolo dal vivo

Allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1, Sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

2021: + 5.000.000

2022: + 5.000.000

2023: + 5.000.000

Conseguentemente, all’art. 209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni” e “500 milioni” con le seguenti: “795 milioni” e “495 milioni”.

96.016. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 96 è inserito il seguente:

«Art. 96-bis (*Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività culturali)*

1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività delle imprese culturali di produzione teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l’anno 2021.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge. »

96.017. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 96 è inserito il seguente:

«Art. 96-bis (Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.”

96.018. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 96, inserire il seguente:

«Articolo 96 bis -*bis. (Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice).* In occasione del centenario della prima guerra civile del Novecento italiano (1921-22), è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini della promozione di ricerche, studi e convegni per fare luce sul biennio 1921-22 nell'ambito della storia politica, costituzionale, sociale ed economica italiana ed europea, anche in riferimento alla crisi epidemiologica "spagnola", nonché per procedere alla inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici e della Emeroteca posseduti dalla Fondazione relativi alla storia del periodo e alle conseguenze che ne scaturirono nei decenni successivi »

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

96.019. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 96-bis.

1. E’ assegnato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, un contributo di un milione di euro a favore dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo V. Bellini di Catania per la realizzazione del Bellini Teatro Festival.».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo Spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminato dalla Tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

96.020. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 96-bis *(Iniziative a sostegno del mecenatismo culturale).*

1. Per le erogazioni effettuate ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., finalizzate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, il credito d’imposta spettante è aumentato del 50%.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede in quanto a 11,9 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ed in quanto a 14,6 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 18,2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2021-2023.

96.021. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis

(Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore dei luoghi della cultura)

1. Per l'anno 2021, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di teatri, cinema, musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle Società di Mutuo Soccorso di cui alla Legge 15 aprile 1886, n. 3818, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 giugno 2021, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 5, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 5.000 euro. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge."

96.022. Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.96-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative della Fondazione "Istituto Filippo Cremonesi" è riconosciuto per l'anno 2021 un contributo straordinario pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività all'interno della comunità in cui opera.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 150.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’art.209, comma 1, della presente legge.

96.023. Durigon, Zicchieri.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

“Art. 96-bis. - (*Promozione delle Accademie di Belle Arti*)

1. Al fine di favorire interventi volti all’apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Il Ministero dell’Istruzione promuove, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano rilevanza internazionale.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.”

96.024. Borghi Claudio.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis. - (*Istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico*)

1. È istituito in Como il Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico in Como.

2. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al D.M. 27 novembre 2001, n. 491 del Ministro per i beni e le attività culturali, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Alla fondazione di cui al comma 2, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il comune di Como, la provincia di Como, la regione Lombardia e altri soggetti pubblici e privati.

4. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione e l'adattamento della sede del Museo a Palazzo Terragni, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2021, quale contributo per le spese di funzionamento.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

96.025. Borghi Claudio.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il seguente:

«Art. 96-*bis*

(Disposizioni per le commemorazioni del quarantesimo anniversario del sisma in Irpinia e nel Vulture)

1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del quarantesimo anniversario degli eventi sismici avvenuti nel novembre 1980 in Irpinia e nel Vulture e` istituito un Fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 250.000 euro per l’anno 2021, per la realizzazione di un programma speciale di manifestazioni ed iniziative culturali nei Comuni maggiormente colpiti dal terremoto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 250.000.

96.026. Del Sesto, Tuzi, Testamento, Ricciardi, Melicchio, Mariani, Iorio, Cimino, Carbonaro, Bella.

Dopo l’articolo 96, aggiungere il seguente:

«Art. 96-*bis*

(Disposizioni per le celebrazioni del centenario della morte di Enrico Caruso)

1. In occasione del centesimo anniversario della morte del tenore Enrico Caruso e` autorizzata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2021 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali sul territorio nazionale.».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attivita` culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2021: -250.000.

96.027. Del Sesto, Bella, Carbonaro, Cimino, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 96-*bis*

(Istituzione del Fondo per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia)

1. Al fine di consentire le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Il fondo, di cui al comma 1, è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» individuati in Sicilia dal Ministero della Difesa e dalle ambasciate dei Paesi partecipanti agli eventi bellici di Luglio e Agosto 1943- per promuovere la conoscenza degli eventi dello sbarco in Sicilia degli alleati e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport e il Ministro della Difesa, sono individuati criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1.»

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» *con le seguent*i: «795.500 milioni di euro per l'anno 2021, 499.500 milioni di euro per l'anno 2022, 499.500 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

96.028. Rizzo, Penna, Scerra, Cancelleri, Aiello Davide, Pignatone.

Dopo l’articolo 96 aggiungere il seguente:

Articolo 96-bis

(Rifinanziamento Fondo per la cultura)

1. Il «Fondo per la cultura» finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “750 milioni”.

96.029. Perantoni.

Dopo l’articolo 96 aggiungere il seguente:

ART. 96-bis

(Fondo patrimonio archeologico)

1. Al fine di incentivare la realizzazione di progetti di acquisizione, promozione e salvaguardia del patrimonio archeologico preistorico e protostorico, è istituito, presso il Ministero per i beni e le Atti-vità Culturali e per il Turismo un apposito Fondo pari a 10 milioni di euro per il 2021, 10 milioni di euro per il 2022 e 20 milioni di euro per il 2023, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere i Comuni che presentino progetti aventi le finalità di cui al comma precedente ovvero siano volti alla miglior fruizione dei siti archeologici stessi.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “790 milioni di euro per l’anno 2021, 490 milioni di euro per l’anno 2022, 480 milioni di euro per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

96.030. Perantoni.

Dopo l’articolo 96 aggiungere il seguente:

Articolo 96-bis

(Rifinanziamento Fondo per la cultura)

1. Il «Fondo per la cultura» finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Una quota parte delle risorse del Fondo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, è destinata ad incentivare la realizzazione di progetti di acquisizione, promozione e salvaguardia del patrimonio ar-cheologico preistorico e protostorico.

3. Alle risorse di cui al comma 2 possono accedere i Comuni che presentino progetti aventi le finalità di cui al comma precedente ovvero siano volti alla miglior fruizione dei siti archeologici stessi.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al comma 2.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “750 milioni”.

96.031. Perantoni.

Dopo l’articolo 96 aggiungere il seguente:

Art. 96-bis

(Disposizioni integrative per la Capitale europea della cultura 2019).

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola: “2020” è sostituita dalla seguente: “2022”;

b) al secondo periodo, “2020” è sostituita dalla seguente: “2022”;

c) al quinto periodo la parola: “2020” è sostituita dalla parola: “2022”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, così come incrementato dall’articolo 209”.

96.032. Gubitosa.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art.96 –bis

(Fondo Musei Campani)

1.Al fine di assicurare il corretto funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, afferenti al settore museale, in particolare dei 26 siti ricompresi nel territorio Campano, tenuto conto delle mancate entrate derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100

milioni di euro per l'anno 2021.

Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “ 700 milioni”.

96.033. Iorio, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art.96 – bis

Ulteriori misure di sostegno alla cultura

1. Al fine di ristabilire lo stanziamento atto ad assicurare agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132 del decreto – legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286 è incrementata di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L.17 luglio 2020, n.77 è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per l'acquisto di libri da parte delle biblioteche, aperte al pubblico, dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3.Il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni per l'anno 2021 per il sostegno dei piccoli editori.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "**757,6** milioni di euro per l'anno 2021 e **497,6** milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

96.034. Iorio, Manzo, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Articolo 96-bis

(Fondo gestione overturismo)

È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021, destinato a sostenere programmi di finanziamento della ricerca con priorità su temi del data analytics per il turismo (social media, transazioni, internet delle cose), degli strumenti di previsione di flussi e presenze, sui progetti di ricerca applicata sull'accessibilita’ fisica e virtuale dei siti Unesco. L'obiettivo è in linea con i gli intenti del Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano redatto dal Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLab) istituito con Decreto Ministeriale il 3 aprile 2014, e con la necessità di incentivare lo sviluppo di tecnologie e professionalità per gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici sia per contingenti motivi sanitari sia per migliorare la fruibilità dei siti e per scongiurare il fenomeno dell'overturismo.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "799 milioni di euro per l'anno 2021".

96.035. Bilotti.

Dopo l’articolo 96 inserire il seguente:

Art. 96-bis. (Istituzione di parchi archeologici a perimetrazione unitaria)

1. Al fine di favorire la creazione di parchi archeologici a perimetrazione unitaria ed eliminare ostacoli di natura antropica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la creazione dei parchi archeologici a perimetrazione unitaria con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Per parchi archeologici a perimetrazione unitaria si intendono aree fisicamente delimitate, senza discontinuità all'interno di un’unica perimetrazione, funzionali alla fruizione da parte dell’utenza di più punti di interesse archeologico.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2021, con proprio decreto, indica le aree ove intende intervenire al fine di creare parchi archeologici a perimetrazione unitaria, indicando l’area fisica massimale del parco, provvedendo altresì ad individuare, con il supporto dell’Agenzia del Demanio e degli enti territoriali, gli edifici che insistono all’interno delle predette perimetrazioni senza titolo legittimo.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere impiegate in via prioritaria per:

a) l’individuazione delle aree di cui al comma 3 ed eseguire eventuali studi di fattibilità;

b) le opere di perimetrazione e delimitazione dei parchi archeologici;

c) le opere complementari e sussidiarie, anche di ristrutturazione e risistemazione delle opere già esistenti, per la fruizione dei parchi archeologici;

5. Ai fini della messa in sicurezza dal rischio di dissesto idrogeologico delle aree di pertinenza delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, incluse quelle speciali, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, inclusi i parchi archeologici di cui al presente articolo, sono destinati euro 20 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sul Fondo di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 30 giugno di ogni anno presenta un dettagliato piano di impiego delle risorse di cui al presente comma, di concerto con il Ministero dell’Ambiente.”.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “780 milioni”.

96.036. Di Lauro.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art.96-bis

Al fine di promuovere e ampliare l’accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l’innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è disposto l’incremento per gli anni 2021, 2022, 2023 di 200 mila euro.

Conseguentemente, alla tabella A , voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: -200 mila euro;

2022: -200 mila euro

2023: -200 mila euro.

96.037. Manzo.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

<<96-bis.

(Fondo straordinario per il sostegno della Biennale di Firenze 2020-2021)

1.In occasione delle celebrazioni per i 110 anni della nascita ufficiale dell'Antiquariato Italiano e delle Arti Decorative Italiane, si istituisce un "Fondo straordinario per il sostegno alla Biennale di Firenze 2020-2021" con dotazione pari a 2 milioni di euro per interventi a favore del settore.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

96.038. Fiorini, Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

<<96-bis.

(Riduzione dell’aliquota IVA per le importazioni inerenti il mercato dell’arte)

1.In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità di delineare un quadro economico adeguato, l’aliquota IVA riferita alle importazioni di opere d’arte è fissata al 5%, al fine di incentivare e incrementare la domanda interna.

2.Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

96.039. Fiorini, Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo l'articolo 96 aggiungere il seguente

"Art 96 bis"

1,Allo scopo di salvaguardare il ruolo economico e sociale che la cultura svolge nelle Città, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo per la rinascita culturale "Cura Cultura", destinato ai Comuni, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è destinato a:

a) finanziare le associazioni e le organizzazioni culturali operanti sui territori da almeno due anni e le loro attività, secondo criteri di assegnazione che premino il radicamento delle organizzazioni sul territorio e la loro vocazione ad operare tanto nella dimensione culturale che in quella civica attraverso iniziative continuative;

b) sostenere la domanda culturale nelle Città, attraverso azioni che contribuiscano al contrasto della povertà educativa, a compensare la contrazione della domanda culturale e ad accelerare la propensione alla partecipazione culturale per gli abitanti, con particolare attenzione ai territori con minori indici di partecipazione e consumi culturali. Le azioni possono articolarsi sia attraverso un sostegno diretto ai cittadini, anche mediante l'istituzione di specifiche "card" di spesa, sia attraverso il finanziamento di azioni finalizzate all'allargamento del pubblico ordinario di fruitori di cultura.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo fra i Comuni.

2.Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

96.040. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'articolo 96 aggiungere il seguente

"Art 96 bis"

(Misure di sostegno alla cultura)

All'articolo 96, aggiungere infine i seguenti commi:

5 ter. Al comma 359 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire "2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" con "2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

5 quater. Al comma 360 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "presente legge" aggiungere "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

5-quinquies. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

96.041. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'articolo 96 aggiungere il seguente

"Articolo 96 bis"

(Sostegno alla lettura)

1.Al comma 6 dell'art. 2 della Legge 13 febbraio 2020, n. 15, sostituire le parole "una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020" *con le seguenti parole* "una dotazione di 4.350.000 euro per l'anno 2020 e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

96.042. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 96 è inserito il seguente:

“Articolo 96-bis (Osservatorio patrimonio immateriale Unesco)

1. In ragione della emergenza Covid 19 e delle relative misure restrittive adottate e per razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e valorizzazione è costituito, presso il Ministero dei Beni Culturali e per il Turismo, l’Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell’Unesco. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.”

96.043. Russo Paolo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 96-bis (Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

96.044. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 96-bis

1. Al comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:

« e-quater) le spese sostenute per l’acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; ».

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

96.045. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 96-bis

1. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, l’acquisto di opere d’arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d’impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d’arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, valutati in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

96.046. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 96-bis (Agevolazioni in favore delle imprese)

1. Al fine di promuovere l’occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4marzo 2015, n.23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l’arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d’arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

96.047. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 96-bis (Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)

1. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n.288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative perla preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui al presente articolo e sono individuate le relative risorse.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

96.048. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 96-bis

(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

96.049. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 96-bis (Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

6. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

96.050. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 96-bis

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di ART-BONUS)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, le parole: «nella misura del 65 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento».

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

96.051. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo96 inserire il seguente:

Art.96-bis

(Misure a sostegno dell’informazione e dell’editoria)

1 . All’articolo 1, comma 319, della Legge 27 dicembre 2020, n. 205, le parole: “annui a decorrere dall'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2019 e 2020 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021”.

Conseguentemente:

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “788 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “478 milioni”.

96.052. D'Attis, Porchietto, Squeri, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo96 inserire il seguente:

Art.96-bis

(Misure a sostegno dell’informazione e dell’editoria)

1. All’articolo 187, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Le parole: “all’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”;

2. Le parole: “esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.” sono sostituite dalle seguenti: “quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, escluse le pubblicazioni pornografiche.”

CONSEGUENTEMENTE

All’articolo 209 sostituire le parole “ milioni 800” con le seguenti “700 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “400 milioni”

96.053. D'Attis, Porchietto, Squeri, Mandelli.

dopo l’articolo 96, inserire il seguente

<<Articolo 96 *bis*

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali e intermittenti e ai lavoratori autonomi del settore dello spettacolo che hanno svolto la prestazione lavorativa, anche erogata con modalità digitale, per almeno 15 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro, e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel medesimo periodo, non titolari all’entrata in vigore della presente legge di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro per ogni mese di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con DPCM 31 gennaio 2020, qualunque sia la tipologia di contratto sottoscritto per le prestazioni di lavoro.

2. Ai lavoratori del settore dello spettacolo che ai sensi hanno percepito altra indennità ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 in misura inferiore a quanto disposto al precedente comma, è riconosciuta una indennità integrativa fino al raggiungimento della cifra di cui al comma 1.

3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

4. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge, per attività lavorativa da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

5. L’indennità è riconosciuta dall’INPS, su domanda, fino a concorrenza delle risorse stanziate.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro si provvede, per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall’articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l’accesso alla misura>>

96.054. Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo l’articolo 96, inserire il seguente

<<Articolo 96 *bis*

1. All’articolo 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, al comma 1, sostituire le parole <<30 contributi giornalieri>> con le seguenti <<15 contributi giornalieri>>. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, si provvede per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall’articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridefinire proporzionalmente l’accesso alla misura.

96.055. Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo l’articolo 96, inserire il seguente

<<Articolo 96 *bis*

1. Indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nel settore dello spettacolo che gestiscono teatri, sale cinematografiche o per concerti e spettacoli o simili, è riconosciuto per l’anno 2021 un credito d’imposta pari al 60 per cento dell’ammontare delle spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con DPCM 31 gennaio 2020, per un massimo di 80.000 euro, dalle imprese per l’adeguamento dei locali e delle procedure finalizzate alla realizzazione e allo svolgimento degli spettacoli in luoghi aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni in materia di svolgimento degli spettacoli adottate a seguito dell’emergenza da Covid-19. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma 5.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. All’articolo 122, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la lettera d) inserire la seguente: f) credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi deputati allo svolgimento di spettacoli e rappresentazioni artistiche.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, si provvede per il 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall’articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l’accesso alla misura.

96.056. Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

dopo l’articolo 96, inserire il seguente

<<Articolo 96 *bis*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-*decies*, aggiungere la seguente: i-*undecies*) le spese, per un importo non superiore a 800 euro, sostenute per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve contenere il codice fiscale dell’acquirente. Per i figli a carico la detrazione è riconosciuta ai genitori nella misura del 50 percento ciascuno o a uno solo dei genitori nella misura del 100 per cento.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 30 mln di euro che costituiscono limite di spesa, a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l’accesso alla misura.

96.057. Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo l’articolo 96, inserire il seguente:

<<Articolo 96 *bis*

1. Per potenziare gli interventi volti a contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura la dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni a decorrere dal 2022.

2. All’art. 6 della legge n. 15 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 1 è sostituirlo con il seguente: “Lo Stato, con le modalità di cui al comma 2, contribuisce alle spese per l'acquisto di libri da parte di soggetti appartenenti a nuclei familiari che comprendono bambini con età di 5 o 6 anni attraverso l'istituzione della «Carta della cultura». I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all'uso personale dei componenti della famiglia di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente”;
2. al comma 2 le parole “dal titolare” sono sostituite dalle seguenti “dai genitori o da chi esercita la potestà sui soggetti minori di cui al comma 1”.

3. All’attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni per il 2021 e a 30 milioni a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Eventuali economie di risorse destinate all'attuazione della disposizione di cui al comma 2, lettera a) non impiegate nell'anno 2021 rimangono disponibili su Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate negli anni successivi.

96.058. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.96-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione delle attività assistenziali sia nel campo sociale che sanitario, nonché le attività educative ad esse connesse, alla Fondazione "Istituto Filippo Cremonesi" è riconosciuto per l'anno 2021 un contributo straordinario pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività all'interno della comunità in cui opera.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 150.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal presente legge.

96.059. Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.96-bis.

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura e delle tradizioni italiane all’estero nonché le attività educative e formative ad esse connesse alla Scuola d’Italia Guglielmo Marconi con sede a New York a decorrere dall'anno 2021 è riconosciuto un contributo pari a 150.000 euro in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attività all'interno della comunità in cui opera.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 150.000 euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal presente legge.

96.060. Biancofiore, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

Articolo 97

All’articolo 97, comma 1, lettera b), le parole “40 per cento” sono sostituite dalle seguenti “75 per cento”

97.1. Rospi, Bologna, Longo.

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere le seguenti: e-bis) all’articolo 18 comma 1, le parole “aliquota massima del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti “aliquota massima del 30 per cento”. e-ter) all’articolo 28 comma 1, le parole “10 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti “40 milioni di euro per l’anno 2021”.

97.2. Lattanzio.

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

e-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole "aliquota massima del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "aliquota massima del 30 per cento".

e-ter) all'articolo 28 comma 1, le parole "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "40 milioni di euro per l'anno 2021".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2021

97.3. Rossi, Ciampi.

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

e-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole "aliquota massima del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "aliquota massima del 30 per cento".

e-ter) all'articolo 28 comma 1, le parole "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "40 milioni di euro per l'anno 2021"."

97.4. Colmellere, Toccalini, Capitanio.

Al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

c-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole "aliquota massima del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "aliquota massima del 30 per cento".

c-ter) all'articolo 28 comma 1, le parole "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "40 milioni di euro per l'anno 2021".

97.5. Mor, Toccafondi, Del Barba.

Al comma 1, alle parole “640” sostituire con “un miliardo”.

Conseguentemente, all’articolo 209, alle parole “800” sostituire con “440” e “500” con “160”.

97.6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

e-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole "aliquota massima del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "aliquota massima del 30 per cento".

e-ter) all'articolo 28 comma 1, le parole "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "40 milioni di euro per l'anno 2021".

97.7. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

ART. 97

Dopo l’art 97, aggiungere il seguente:

97 bis

(Contributi per le imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo)

1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica

da Covid-19, alle imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo, il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra i mesi di aprile e settembre 2020, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.

2. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi tra aprile e settembre 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dall’art. 25, comma 5, lettere a), b), e c), ridotto di un importo pari all’ammontare della somma eventualmente già percepita dall’impresa in applicazione del medesimo art 25.

3. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato nell’anno 2021, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro secondo i termini e le modalità stabilite dall’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti:"560 milioni".

97.8. Cimino, Del Sesto, Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Articolo 97

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“97-bis

(Disposizioni urgenti per sostenere il settore del cinema e dell’audiovisivo)

1. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge 14 novembre 2016, n. 220 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, al primo periodo, dopo le parole “vigilanza prudenziale” sono aggiunte le seguenti: “, in deroga al comma 2 dell’articolo 43-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.”

2. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente: “1-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa riconducibili ai codici ATECO 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato”.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa di cui al comma 2 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto dal 1° maggio 2020 sino al 30 giugno 2021”.

97.9. Vacca, Tuzi, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. << All’articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) crediti d’imposta di cui agli articoli 17, comma 1, e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.>>

97.10. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. << Per gli operatori del codice ATECO 59.14, il limite di euro 150.000,00 previsto dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137,si applica per unità produttiva. >>

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

97.11. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

e-bis) all'articolo 18 comma 1, le parole "aliquota massima del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "aliquota massima del 30 per cento".

e-ter) all'articolo 28 comma 1, le parole "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "40 milioni di euro per l'anno 2021".

97.12. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis

(*Ristrutturazione Cascina Castello*)

In un’ottica di valorizzazione del patrimonio storico-cinematografico, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l’anno 2021, 250 mila euro per l’anno 2022 e 250 mila euro per l’anno 2023 da destinare all’intervento di recupero e valorizzazione dell’immobile “*Cascina Castello*”, nota per essere l’ambientazione del noto film “*L’albero degli Zoccoli*” in comune di Mornico Al Serio in provincia di Bergamo.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero per i Beni e le Attività Culturali, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 500.000

2022: - 250.000

2023: - 250.000

97.01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 97 aggiungere il seguente:

97-bis. (Tax credit settore cinematografico e audiovisivo)

1. Il credito di imposta per il settore cinematografico e audiovisivo previsto dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Legge 14 novembre 2016, n. 220, si applica nella misura del 75 per cento per gli anni 2021 e 2022.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 240 milioni per l’anno 2021 e 240 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

97.02. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

*"*Articolo 97-bis. – *(Misure di sostegno agli operatori sugli impianti sciistici) –*

1. Al fine di garantire misure di sostegno agli operatori degli impianti sciistici a seguito delle misure restrittive per il contenimento della pandemia da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti criteri e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

97.03. Frassini, Belotti, Ribolla, Invernizzi, Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 97 è aggiunto il seguente:

Articolo 97 bis

1.In occasione del centenario della prima guerra mondiale civile del Novecento italiano, 1921-1922, è autorizzata la spesa di euro 60.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini della promozione di ricerche, studi e convegni per fare luce sul biennio 1921-1922 nell’ambito della storia politica, costituzionale, sociale ed economica italiana ed europea, anche in riferimento alla crisi epidemiologica “spagnola”, nonché per procedere alla inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici e della emeroteca posseduti dalla Fondazione e relativi alla storia del periodo e alle conseguenze che ne scaturirono nei decenni successivi.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 60.000 euro per il 2021 e 60.000 euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

97.04. Patassini.

Dopo l’articolo 97 aggiungere il seguente

Articolo 97 bis

1.Al fine di sostenere il settore teatrale e la relativa programmazione sempre più interconnessa con i contesti digitali per le attività promozionali e di comunicazione, è istituito un Fondo nazionale, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo, a supporto di contributi per investimenti necessari all’acquisizione delle infrastrutture per le produzioni digitali.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 15 milioni di euro per il 2021.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono adottate le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

4.La concessione dei contributi, di cui al comma 1, è subordinata alla presentazione di progetti che prevedano il cofinanziamento da parte dei proponenti di almeno il 25% delle spese previste.Il contributo massimo per la singola sala teatrale è di 150 mila euro.

5 Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

97.05. Colmellere.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 97-*bis (Riduzione della seconda rata dell'imposta municipale propria per i soggetti esercenti attività teatrali)*

1. La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020, è dovuta in misura pari al 60 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. L'imposta già versata alla data di entrata in vigore della presente legge, non dovuta ai sensi del comma 1, è utilizzata quale riduzione di pari importo sulla prima rata per l'anno 2021.

3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 4,6 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

97.06. Russo Giovanni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 97-*bis*. (*Disposizioni in materia fiscale su titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura*) – 1. Ai soggetti acquirenti contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli cinematografici, teatrali, di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura spetta, ai fini del calcolo d'imposta su reddito delle persone fisiche, per gli anni 2021 e 2022 una detrazione pari al 25% e del 10% a partire dall'anno 2023 per le spese sostenute superiori a 129 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "500 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".

97.07. Corneli.

Dopo l’articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis

(Contributi per le imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo)

1. Al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, alle imprese operanti nel settore degli spettacoli dal vivo, il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra i mesi di aprile e settembre 2020, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.

2. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi tra aprile e settembre 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019, secondo i criteri previsti dall’art. 25, comma 5, lettere a), b), e c), ridotto di un importo pari all’ammontare della somma eventualmente già percepita dall’impresa in applicazione del medesimo art 25.

3. Il contributo previsto dal presente articolo è erogato nell’anno 2021, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro, secondo i termini e le modalità stabilite dall’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “780 milioni”.

97.08. Trizzino.

Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente articolo:

<< 97-bis.

(Fondo per il teatro)

1.In ragione dell’attuale interruzione delle attività di spettacolo dal vivo, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2021, denominato “Fondo Palcoscenico virtuale” per finanziare progetti negli ambiti del teatro, danza, musica e circo contemporaneo, anche se svolti in teatri senza la partecipazione del pubblico per essere diffusi in live streaming, attraverso piattaforme digitali.

2. I progetti possono essere presentati da soggetti privati e pubblici.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stabilite le modalità di partecipazione al bando e i criteri di selezione per l’accesso al fondo di cui al comma 1.>>

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

97.09. Toccalini, Garavaglia, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Bellachioma, Paternoster.

Articolo 98

Al comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3 invia alle commissioni parlamentari competenti una relazione semestrale sull'attività svolta.

98.1. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimerlo

98.2. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Articolo 98

1. Al fine di riacquisire edifici ceduti a Inail a causa di transitorie esigenze di bilancio e per promuovere attività commerciali, artistiche, sportive, culturali, fieristiche nel nuovo centro congressi, con particolare riferimento allo studio e alla valorizzazione dell’architettura razionalista in Italia e nel mondo, per l’anno 2021 è concesso un contributo straordinario in favore della società EUR S.p.A..»

98.3. Rampelli.

Dopo l’art. 98 aggiungere il seguente:

98-bis

(Fondo straordinario per il sostegno della Biennale di Firenze 2020-2021)

In occasione delle due celebrazione per i 110 anni della nascita ufficiale dell’Antiquariato Italiano e delle Arti Decorative Italiane, si istituisce un “Fondo straordinario per il sostegno alla Biennale di Firenze 2021-2022” di dotazione pari a 2 milioni di euro per interventi a favore del settore.

Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono compensati con relativa riduzione del fondo di cui all'art.1 comma 95 della LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

98.4. Lattanzio.

Dopo l’articolo 98, inserire il seguente:

\"Art. 98-bis

(Contributi per l'Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio)

1. In occasione del centesimo anno dalla nascita di Beppe Fenoglio è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a favore dell’Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio ai fini di un programma straordinario di recupero e valorizzazione dei siti della toponomastica fenogliana, nonché della promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione da lui narrate. L’Associazione Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio trasmette entro il 31 marzo dell’anno seguente ad ogni anno di riferimento, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma.\".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 400.000;

2022: - 400.000;

2023: - .

98.01. Navarra.

Articolo 99

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis) Al fine di agevolare la trasmissione e la condivisione in live-streaming e on-demand di concerti, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con la dotazione di un milione di euro da destinare alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui alla legge 14 agosto 1967 n. 800 per l'implementazione dei sistemi di web-tv, per la regia video e per l'ammodernamento delle tecnologie utili alla trasmissione in streaming.

Le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 sono stabilite con successivo decreto.

4-ter) Agli oneri aggiuntivi di cui al comma 4-bis, quantificati in un milione di euro, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge

99.1. Nitti, Lattanzio.

Art 99-bis

È istituita la “Fondazione Niccolò Piccinni” al fine di valorizzare l’opera artistica e culturale del compositore italiano da cui la Fondazione prende il nome.

La Fondazione persegue, senza fine di lucro, la promozione della cultura e dell'arte, promuovendo la diffusione dell'arte musicale e teatrale e si propone di promuovere, sostenere ed incrementare la crescita culturale e le attività del Teatro Piccinni, assumendo in via prodromica, il primario compito di istituire per il 2021 il “Festival Piccinni”.

La Fondazione prevede la diretta partecipazione dei singoli cittadini, con particolare riferimento ai giovani, prevedendo una loro diretta partecipazione sia alle attività organizzative che di finanziamento, attraverso iniziative di microfinanziamento e crowdfunding, nel quadro di una visione di mecenatismo diffuso, partecipato e dal basso.

Ai fini del comma 1 della presente disposizione, è destinato alla costituenda Fondazione un contributo di centomila euro annui per gli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

99.2. Lattanzio, Nitti, Lacarra.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2 bis

a) A far data 1 dicembre 2020 e fino al 31 agosto 2021 in via provvisoria e in attesa di un testo di revisione dei contratti da parte del ministero competente di concerto con le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, le istituzione e le società di concerto, Assolirica, Ariacs, venga previsto il pagamento dell'importo pari a due cachet da parte delle istituzioni sunnominate a titolo di rimborso per l'attività svolta e per le spese sostenute dagli artisti;

b) tale rimborso sia a valere nel caso in cui una produzione venga in tutto o in parte cancellata nel numero totale delle recite previste e anche nel caso vi sia una esecuzione in streaming;

c) tale rimborso dell'importo pari a due cachet sia valido per gli artisti aventi un compenso lordo a recita fino a euro 4.000;

d) tale rimborso si riduce al cachet di una recita per tutti gli artisti che hanno un compenso lordo a recita oltre i 4.000 euro;

e) tale rimborso venga inserito con clausola contrattuale in tutti i contratti dei soggetti, istituzioni sopra nominati con effetto immediato;

f) tale clausola ha valore per tutte le produzioni che hanno iniziato il loro periodo di prove a partire dal 10 novembre e sia valida per tutti i contratti stipulati fino al 31 agosto 2021 anche per produzioni che avranno inizio successivamente alla scadenza del presente decreto/circolare;

g) le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, le istituzioni concertistiche dovranno adeguarsi a tale disposizione con effetto immediato pena la revisione in negativo dei parametri contributivi Fus a valere per le erogazioni previste nel 2021 e già confermate dal Ministero nella loro totalità con una sanzione del 10 % del sull'importo previsto di erogazione Fus ed ha valore anche per la Fondazione Teatro Alla Scala e per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

99.3. Patelli.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. Il commissario straordinario invia, semestralmente, alle commissioni parlamentari competenti una relazione relativa agli obiettivi di bilancio delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche.”

99.4. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole “2021” con le seguenti “2022”.

99.5. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.

“Dopo l’articolo 99 aggiungere il seguente:

Articolo 99-bis

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n.633)

1. All’articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma uno:

1. al primo periodo, le parole «e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti «e per il cinquanta per cento, in parti uguali, ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.»

b) Il comma due è abrogato

c) Al comma tre:

1. al primo periodo le parole «anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti «tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,».

2. a) All’art. 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole «e gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti «nonché le entità di gestione indipendente».

b) All’art. 84-bis, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole «organismi di gestione collettiva di cui al terzo comma» aggiungere le seguenti «, nonché le entità di gestione indipendente».

c) All’art. 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole «organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti «, nonché alle entità di gestione indipendente»

d) All’art. 180-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole «ed eventualmente con altre società di gestione collettiva» aggiungere le seguenti «nonché con entità di gestione indipendente,»

3. All’art. 20 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 è soppresso il comma 2.

99.6. Vacca, Tuzi, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento.

Dopo l’art.99 aggiungere il seguente:

ART.99-bis

(Misure a favore dello spettacolo viaggiante)

1. All’art. 181, comma 1-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 dopo le parole “decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,” aggiungere le seguenti “nonché alle attività di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337”
2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 209 della presente legge

99.7. Fregolent, Del Barba.

Dopo l’articolo 99 è inserito il seguente:

«Art. 99-bis

(Riduzione della seconda rata dell'imposta municipale propria per le sale teatrali)

1.La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’anno 2020, è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all’esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. L’imposta già versata alla data di entrata in vigore della presente legge, non dovuta ai sensi del comma 1, è utilizzata quale riduzione di pari importo sulla prima rata per l’anno 2021.

3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 4,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro a decorre dall'anno 2021.

99.01. Rossi.

Dopo l’articolo 99, aggiungere il seguente

Art 99 bis (Interventi a favore delle associazioni musicali)

1. Al primo comma dell’art. 1 della legge 16 dicembre 1991 n. 398 dopo dilettantistiche aggiungi: “e le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali”.

99.02. Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 99, aggiungere il seguente

Art 99 bis (Interventi a favore delle associazioni musicali)

1.Al terzo comma dell’art. 148 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 Testo unico delle imposte sui redditi dopo sportive dilettantistiche aggiungere le seguenti: “le associazioni musicali intendendosi come tali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali,”.

99.03. Rossini Emanuela, Plangger.

Dopo l’articolo 99, aggiungere il seguente

Art 99 bis (Interventi a favore delle associazioni musicali)

1. All'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole "compensi erogati ai direttori artistici” inserire le seguenti: “, ai formatori “.

99.04. Rossini Emanuela, Plangger.

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

"Articolo 99-bis. – *(Attività delle associazioni musicali)* –

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dopo le parole: "che svolgono attività sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "e le associazioni musicali, intese quali enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali, quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali".

2. Aldecreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole "i compensi erogati ai direttori artistici," inserire le seguenti: "*ai formatori ed*".

b)all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "le associazioni musicali, intese quali enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicali quali bande, cori, associazioni mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali"."

99.05. Frassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo l’articolo 99 aggiungere il seguente:

Articolo 99 bis

"Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo al comune di Portogruaro per la realizzazione del Festival internazionale di musica"

All’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n 238 aggiungere infine il seguente comma:

«1-quater. È assegnato un contributo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore del comune di Portogruaro per la realizzazione del Festival internazionale di musica».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, 163

99.06. Fogliani.

Dopo l’articolo 99 aggiungere il seguente:

Articolo 99 bis

1."Al fine di valorizzare il patrimonio culturale della città di Parma, capitale italiana della cultura per il 2021, si provvede allo stanziamento di 3 milioni di euro anche per assicurare iniziative e restauri di complessi monumentali statali e immobili culturali di enti pubblici territoriali”

2. Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 3milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

99.07. Cavandoli, Tombolato, Murelli, Vinci.

Dopo l’articolo 99 aggiungere il seguente:

Articolo 99 bis

All’articolo 18 del Decreto del Ministero dei Beni,delle attività Culturali e del Turismo del 27 Luglio 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, alla fine del quarto periodo aggiungere le seguenti parole: “ I teatri che ne facciano richiesta al Direttore Generale dello Spettacolo dal Vivo possono affidare la materiale realizzazione dei progetti a società cooperative e imprese liriche iscritte nell’elenco, di cui all’articolo 42 della citata legge n.800 del 1967, ovvero a istituzioni teatrali e concertistico orchestrali la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti”.

99.08. Colmellere.

Dopo l’articolo 99 aggiungere il seguente:

Articolo 99 bis

“Modifica all’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n 238”

All’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n 238 aggiungere il seguente comma:

1quater

“E’ assegnato un contributo di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a favore dell’Associazione Arena Sferisterio di Macerata, in occasione del centenario del Macerata Opera Festival”

All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 100 mila euro per l’anno 2021 e 100 mila euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

99.09. Patassini.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

99-bis. Inapplicabilità dell’I.V.A. al compenso di cui all’art. 71-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 18 gennaio 2017 nella causa C-37/2016, la riscossione del compenso di cui all’art. 71-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori, per conto degli autori e dei produttori di fonogrammi, dei produttori originari di opere audiovisive, degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di videogrammi, e dei loro aventi causa, e dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, apparecchi destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi e supporti di registrazione audio e video, è un’operazione estranea al campo di applicazione dell’I.V.A..

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, senza pregiudizio per il trattamento fiscale riservato alle medesime in data anteriore.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge.

99.010. Mollicone, Frassinetti.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

99-bis. Rideterminazione del Contributo a fondo perduto e nuovo contributo a favore degli operatori della danza

1. All’allegato 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 viene introdotto il seguente codice: 85.52.01-danza.”

99.011. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

99-bis. Incentivi per le Fondazioni Lirico-Sinfoniche

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022,

99.012. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 99 è inserito il seguente:

«Art. 99-bis (Riduzione della seconda rata dell'imposta municipale propria per le sale delle imprese culturali)

1. La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’anno 2020, è dovuta in misura pari al 50 per cento per gli immobili e le relative pertinenze destinati all’esercizio delle attività teatrali nel caso in cui i relativi proprietari non siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. L’imposta già versata alla data di entrata in vigore della presente legge, non dovuta ai sensi del comma 1, è utilizzata quale riduzione di pari importo sulla prima rata per l’anno 2021.

3. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

4. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 4,6 milioni di euro per l'anno 2021.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

99.013. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

«Art. 99-*bis*

(*Istituzione del Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie*)

1. È istituito il «Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie», di seguito denominato «Museo».

2. Il Museo, con sede in Roma, è presidio e strumento di divulgazione della storia del nostro Paese, in quanto luogo destinato ed espressamente adibito – entro le specificità che hanno caratterizzato diversi territori e momenti storici – alla documentazione e alla conservazione della memoria nazionale sulle drammatiche vicende e sulle numerose stragi che si sono susseguite e che hanno investito l'Italia tra la formazione dello Stato unitario e la fine del XX secolo.

3. Ai sensi del decreto ministeriale del 27 novembre 2001, n. 491, è istituita la Fondazione Museo nazionale per le vittime dello stragismo, del terrorismo e delle mafie, d'ora in poi «Fondazione».

La Fondazione, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia funzionale e amministrativa ed è aperta al contributo, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali ed esteri.

La Fondazione è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

La Fondazione, la cui attività è posta sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, è presieduta e composta dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, dal Ministro della Giustizia, dal Ministro dell'Istruzione e dal Ministro dell'Università e della ricerca, o da loro delegati, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e da associazioni di categoria e altri soggetti pubblici e privati legalmente riconosciuti.

Lo statuto definisce gli organi della Fondazione – tra i quali devono essere compresi l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti –, nonché le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.

4. La Fondazione provvede a:

integrare la gestione dell'istituzione museale con l'elaborazione e l'aggiornamento delle relative funzioni di indirizzo;

nominare il comitato scientifico del Museo, al cui interno sono espresse e valutate le candidature per l'elezione del direttore scientifico;

stipulare convenzioni e rapportarsi con altre istituzioni per poter disporre di quanto necessario all'allestimento degli spazi museali, amministrando e valorizzando il patrimonio della Fondazione, ovvero i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti in detenzione;

predisporre e promuovere l'esposizione permanente del Museo;

garantire la qualità dei servizi offerti al pubblico realizzando economie di gestione.

5. Il Museo ha i seguenti compiti:

raccogliere ed esporre l'insieme dei ricordi, dei dati, delle informazioni e delle testimonianze storiche in merito alle stragi che hanno colpito l'Italia a far tempo dalla fondazione dello Stato unitario, con particolare riferimento al secondo dopoguerra e alle azioni e attentati di matrice politico-eversiva, terroristica e mafiosa;

costituire, coerentemente con le dichiarate finalità espositive e didascaliche, una mostra permanente attraverso oggetti, reperti, testimonianze, documentazione scritta e filmata, anche acquisita attraverso gli organi giudiziari e in collaborazione con le forze dell'ordine, e da quanto possa essere divulgato, al fine di agevolare e promuovere una lettura d'insieme degli eventi storici, complessiva e critica, che offra supporto alla formazione dei giovani e alla cura per le istituzioni democratiche nel sostenere lo sviluppo di una coscienza civica ispirata ai principi di cittadinanza attiva e solidale, attraverso la valorizzazione e il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, l'assunzione di responsabilità, la solidarietà e la consapevolezza dei diritti e dei doveri;

promuovere attività di carattere didattico e progetti di ricerca – in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado – nonché organizzare, anche in sinergia con Università, Accademie e altre istituzioni museali e culturali, manifestazioni, incontri, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e spettacoli su temi inerenti l'educazione interculturale, la partecipazione alla vita democratica, la convivenza civile, il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli e di non ingerenza negli affari interni di altri Stati, le minacce alla pace, la destabilizzazione politica e sociale, il terrorismo, le vittime dello stragismo e delle mafie;

istituire e promuovere una rete dei "musei del ricordo", con percorsi multimediali atti a facilitare la fruizione dei contenuti su tutto il territorio nazionale;

collaborare con opera di consulenza storico-documentaria alla promozione di serie televisive, film, documentari e altro materiale audiovisivo utile alla divulgazione degli eventi storici trattati;

organizzare manifestazioni pubbliche finalizzate all'erogazione di borse di studio nonché all'assegnazione di riconoscimenti a opere, nazionali e internazionali, che si siano particolarmente distinte nel contribuire alla ricerca storica, alla ricostruzione storiografica e alla sua promozione.

Conseguentemente,

¿all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022*» con le seguenti:* «798 milioni di euro per l'anno 2021 e di 497 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»

99.014. Bella, Carbonaro, Casa, Vacca, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-*bis (Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali)*

1. Al fine di agevolare la ripresa del settore dello spettacolo dal vivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Fondo emergenze per la produzione, distribuzione e sviluppo delle attività teatrali con dotazione pari a 70 milioni per l'anno 2021.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere le imprese di produzione teatrale, tramite l'erogazione di contributi fino a 7.000 euro a replica, fino ad un massimo di 50 repliche sul territorio nazionale, di ogni spettacolo svolto presso soggetti giuridici di diritto privato operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non risultino destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 vengono assegnati prioritariamente alle imprese di produzione teatrale la cui attività sia risultata sospesa alla data del 4 marzo 2020.

4. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, ai requisiti, alle condizioni e alla procedura per il riconoscimento del contributo, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola attività teatrale, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni del comma 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4 pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. ».

99.015. Russo Giovanni, Cimino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 99-*bis(Proroga degli effetti dei documenti unici di regolarità contributiva per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, conservano la loro validità fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020."

99.016. Russo Giovanni.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: "Art.99-*bis*. ***(****Sospensione contributi INPS a responsabilità limitata)* - 1. È sospeso, per il triennio 2021-2023, il pagamento dei contributi INPS sugli utili non distribuiti e investiti in azienda per i soci lavoratori delle Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.).”.

2.La base imponibile del contributo I.V.S. per i Soci lavoratori di Società a responsabilità Limitata (S.r.l.) iscritti alla gestione ordinaria INPS di Artigiani e Commercianti è costituita dalla quota di utile d’impresa, dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, effettivamente distribuita ad ogni singolo socio. Resta invariato il versamento del contributo I.V.S. minimo obbligatorio dovuto dagli iscritti alla gestione ordinaria INPS di Artigiani e Commercianti."

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l’anno 2021, e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno”, *con le seguenti: "*100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

99.017. Giuliodori.

Dopo l’articolo 29 inserire il seguente:

<<Art. 99-bis

1 Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

Conseguentemente:

All’articolo 209, sostituire la parola “800” con la parola “775” e sostituire le parole “e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “, di 475 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

99.018. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Russo Paolo, Pella, Occhiuto.

Dopo l’articolo 29 inserire il seguente:

<<Art. 99-bis

1 Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 e 10 milioni di euro per l’anno 2022 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

Conseguentemente:

All’articolo 209 sostituire la parola “800” con la parola “780” e sostituire le parole “e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “, di 490 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

99.019. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Russo Paolo, Pella, Occhiuto.

Dopo l’articolo 29 inserire il seguente:

<<Art. 99-bis

1 Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa.

Conseguentemente:

All’articolo 209 sostituire la parola “800” con la parola “750”.

99.020. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Russo Paolo, Pella, Occhiuto.

Dopo l’articolo 29 inserire il seguente:

<<Art. 99-bis

(integrazione fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163)

1 Al fine di ridurre parzialmente gli effetti negativi prodotti dalla pandemia da COVID-19 sul settore dello spettacolo, per l’anno 2021 è autorizzato un rifinanziamento straordinario del fondo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 di 10 milioni di euro. Delle risorse di cui al primo periodo una quota pari ad 1,5 milioni di euro è destinata al settore del dramma antico.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “500 milioni di euro” con le seguenti: “498,5 milioni di euro”

99.021. Prestigiacomo.

Articolo 100

Sopprimere l’articolo

100.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di agevolare il distanziamento interpersonale e lo svolgimento delle attività economiche e sociali con modalità innovative, è consentito di realizzare all'interno degli immobili degli alberghi, senza necessità di modificarne la destinazione d'uso, spazi destinati ad ospitare uffici, studi privati, scuole, asili, sale riunioni, luoghi d'incontro, negozi e attività similari.

4-ter. L'accesso agli spazi di cui al comma 4-bis può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura ricettiva, che possono altresì servirsi degli ulteriori servizi eventualmente offerti dalla struttura stessa.

4-quater. Ai fini di cui all'articolo 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si computa nell'attivo dello stato patrimoniale il valore degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

100.2. Manca Gavino, Bonomo, Zardini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3 bis. Alle società di charter nautico titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, è riconosciuta la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione ovvero i contratti di ormeggio dove è esercitata l’attività, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d’imposta di pari importo in favore del locatore. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 in materia di inadempimento del conduttore.

100.3. Manca Gavino, Mura, Frailis, Bonomo, Zardini, Lotti.

Dopo l’art. 100 inserire il seguente:

Art. 100-bis

(Bonus trasporti Isole)

1. All’articolo 176 del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2021”

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. Il credito di cui al comma 1 può essere utilizzato per il pagamento dei servizi offerti, dalle imprese di trasporto aereo e marittimo, relativi al trasferimento nelle isole maggiori Sardegna e Sicilia esclusivamente collegati ai servizi offerti di cui al comma 1 per almeno 5 giorni.

c) al comma 2 dopo le parole *“comma 1”* sono aggiunte le seguenti: *“e 1 bis”*

d) al comma 3 dopo le parole *“comma 1”* sono aggiunte le seguenti: *“e 1 bis”*

e) al comma 4 dopo le parole *“comma 1”* sono aggiunte le seguenti: *“e 1 bis”*

f) al comma 5 bis le parole *“31 dicembre 2020*” sono sostituite dalle seguenti *“30 giugno 2021”*

100.4. Manca Gavino, Frailis, Mura.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis.Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978 n° 392 in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie abbiano raggiunto un specifico accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, con lo scopo di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica denominata "COVID-19" ha prodotto sulle attività commerciali, artigianali, professionali ed industriali può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come introdotto per le locazioni ad uso abitativo dall'articolo 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota speciale unica del 10 per cento.

3-ter. Le parti, al fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca prevista al comma 3-bis, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo, in modalità bilaterale, attestandone per iscritto la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n° 392 ed alla presente Legge per l'anno 2021.

3-quater. Per la validità del beneficio fiscale di cui al comma 3-bis, le parti dovranno altresì procedere alla registrazione, anche telematica, senza oneri, dell'accordo sottoscritto e della relativa attestazione di conformità rilasciate ai sensi del comma 3-ter. Nel caso in cui i competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate non fossero aperti al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria le parti, qualora non fossero abilitate alla registrazione telematica, potranno comunicare, anche a mezzo delle rispettive organizzazioni di categoria, all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente a mezzo PEC entro e non oltre trenta giorni dalla firma degli accordi di riduzione del canone, copia dell'accordo stesso in formato pdf riproducendo altresì il contenuto dell'accordo all'interno del corpo del messaggio PEC. Il canone relativo ai contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 27 e seguenti della legge 27 luglio 1978 n° 392 in corso di validità alla data di pubblicazione della presente legge e per quelli sottoscritti dopo l'approvazione della stessa, per i quali le parti firmatarie non abbiano raggiunto alcun accordo finalizzato alla diminuzione, anche in via temporanea, del canone stesso, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche e dei soggetti individuali con Partita IVA, può essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota unica del 21 per cento. Le parti, al solo fine di poter beneficiare dell'applicazione della cedolare secca così determinata, dovranno farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e da quelle produttive di settore cui appartiene l'attività conduttrice, che controfirmano l'accordo attestandone per iscritto, in modalità bilaterale, la corrispondenza alla legge 27 luglio 1978 n° 392 ed alla presente Legge di Bilancio per l'anno 2021.

3-quinquies. Entro il 31/03/2021 dovrà essere convocato, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, il Tavolo nazionale delle organizzazioni della proprietà edilizia - già firmatarie dell'accordo nazionale di attuazione della legge 431/98 sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 25/10/2016 - e di quelle produttive del settore artigianato, commercio, piccola e media industria, al fine di definire il Protocollo nazionale di applicazione della cedolare secca per le locazioni sottoscritte ai sensi dell'art. 27 della legge 27/07/1978 e della presente legge, il modello-tipo di accordo bilaterale di attestazione che le parti dovranno sottoscrivere per accedere ai benefici fiscali previsti al comma 3-bis, nonché al fine di individuare i criteri nazionali e locali per la determinazione dei parametri di riduzione del canone e per le modalità di rilascio delle

attestazioni bilaterali sottoscritte in sede locale. Con l'approvazione dell'Accordo nazionale di cui al precedente comma, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà a predisporre ed approvare l'Elenco nazionale delle Associazioni di categoria dallo stesso riconosciute ed abilitate alla sottoscrizione e rilascio delle attestazioni bilaterali di conformità alla presente legge. Il regime fiscale introdotto dalla presente legge è applicabile limitatamente al periodo d'imposta 01/01/2021 – 31/12/2022, salvo possibili proroghe, adottabili anche con DPCM, nel caso di persistenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19."

3-sexies. Agli oneri relativi alle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater, pari a 156,5 milioni di euro per il 2021, 98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 114,5 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.209.

100.5. Nardi, De Maria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All' articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 759, lettera g, dopo le parole "lettera i)" aggiungere le seguenti: «, con esclusione, in ogni caso, delle attività ricettive destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo».

100.6. Magi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «quattro appartamenti» *inserire le seguenti:* «con un massimo complessivo di sei vani destinati al pernottamento degli ospiti» *e dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «La fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività d'impresa.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Ferme restando le competenze delle regioni, la somministrazione di alimenti e bevande o la messa a disposizione di altri servizi, inclusi il cambio della biancheria e la pulizia dei locali durante il soggiorno e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.

100.7. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

All’articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole “quattro appartamenti” inserire le parole “con un massimo complessivo di sei vani destinati al pernottamento degli ospiti”;

b) al comma 1, dopo le parole “articolo 2082 del Codice civile.” inserire il seguente periodo “la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell’ambito dell’attività d’impresa”;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni, la somministrazione di alimenti e bevande o la messa a disposizione di altri servizi, inclusi il cambio della biancheria e la pulizia dei locali durante il soggiorno e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l’insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.”.

100.8. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*"*3-bis. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40 che permettono una durata delle operazioni finanziarie fino a 72 mesi si estendono fino a 240 mesi e l'estensione è applicata anche ai soggetti che hanno già ottenuto le garanzie per operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo 13, comma 1".

Conseguentemente, sostituire il comma 3 dell'articolo 40 con il seguente:

*"*3. 3. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni di euro per l'anno 2026.*"*

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*500 milioni di euro*» con le seguenti «*400 milioni di euro*».*

100.9. Migliore, Del Barba.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo nel caso in cui il proprietario, locatore, sublocatore, comodatario o altrimenti titolare di diritto reale di godimento sull’immobile, soddisfi nel corso di un periodo d’imposta almeno uno dei seguenti criteri: (a) concluda fino a 50 contratti di locazione breve in non più di tre unità immobiliari, ovvero (b) non superi la soglia di euro 20.000 in canoni o corrispettivi generati. Al superamento di una delle due soglie da parte dei soggetti di cui al periodo precedente, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. È abrogato il comma 3-bis dell'articolo 4 del-decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.”

100.10. Moretto, Mor, Del Barba.

«Art.100-bis

(*Modifiche al decreto legge 14 agosto 2020 n.104*)

All'articolo 58, secondo comma, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole «55.10.00» inserire le seguenti: «e 55.20.52»
2. dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le attività con codice ATECO 56.10.12 e più in generale per le attività di agriturismo autorizzate alla somministrazione di cibo, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende con riferimento alle attività diverse da quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.».

100.11. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, potranno incassare i canoni o i corrispettivi, operando in qualità di sostituti d'imposta, solo previa autorizzazione della struttura ricettiva e provvedere al relativo versamento".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.

100.12. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

1 *bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le strutture ricettive del comparto alberghiero italiano.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68.

100.13. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Aggiungere il seguente:

Art.100 bis

(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

100.14. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 100 inserire il seguente articolo:

Articolo 100 bis *(Riduzione aliquota IVA noleggio auto turismo)*

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ai contratti di noleggio a breve termine di autovetture senza conducente l’aliquota dell'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 10 per cento.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 100 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

100.15. Nobili, Paita, Gadda.

Dopo l’art. 100 inserire il seguente:

Art. 100-bis (Credito di imposta per innovazione culturale e turistica)

1. Per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi culturali e turistici da parte di imprese e reti di imprese in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.

2. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerati ammissibili al credito d’imposta, gli investimenti che rispettino i seguenti requisiti:

a) abbiano ad oggetto lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, culturali o turistici, finalizzati alla valorizzazione della cultura italiana, del patrimonio culturale e paesaggistico italiano;

b) siano destinati alla valorizzazione di territori, aree, quartieri o beni ricadenti o situati in uno o più comuni rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ovvero in aree urbane degradate individuate ai sensi dell’art. 1, comma 431, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) siano in attuazione di progetti elaborati in collaborazione con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione delle definizioni di cui al comma precedente.

5. Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili, assunte al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese, nel limite massimo di 20.000 euro.

6. Il credito può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica settembre 1973, n. 602. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e

della base imponibile dell'imposta regionale 29 sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "775 milioni di euro per l'anno 2021, 475 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023";

100.16. Scerra.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: "3. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incluse la registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'art 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alla strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle Amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, integrata da PagoPa S.p.A. ed ivi espletate dai soggetti di cui al comma 1 del citato articolo 4 del decreto legge n. 50 del 2017 e dai titolari delle strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite annuale.

4.Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità applicative del comma 1 del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2021: - 2.000.000

2022: - 2.000.000

2023: - 2.000.000

100.17. Scanu.

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: “Il limite dei quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta non si applica nei territori dei Comuni delle aree interne con popolazione fino a 1000 abitanti.”

Conseguentemente, all‘articolo 209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “600 milioni di euro per l’anno 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”

100.18. Scanu.

Al comma 3 lettera a), capoverso “4.”, primo periodo, dopo le parole: "nonché degli immobili destinati" inserire la seguente: "anche".

100.19. Scanu.

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è riconosciuto ai singoli proprietari solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta e con un limite massimo di 150 giorni per singolo immobile, anche non continuativi, nell’anno solare di riferimento. Limitatamente agli immobili ubicati nelle aree interne e con popolazione sotto i 1000 abitanti non si applica quanto disposto al primo periodo del presente comma. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione”;

b) al comma 4 dopo il termine “raccoglie” aggiungere: “periodicamente”;

c)Al comma 4, aggiungere al termine: “Qualora le regioni non vi abbiano provveduto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono disposti i criteri e le modalità per l’adozione dei provvedimenti di loro competenza ai fini dell’istituzione dei codici identificativi delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

100.20. Masi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1 dell’art. 125 del decreto legge del 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge del 17 luglio 2020 n. 77, le parole << a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58>> sono sostituite dalle seguenti: << munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva extralberghiera a carattere non imprenditoriale>>.

100.21. Manzo.

Dopo l’art. 100 è inserito il seguente:

Art. 100 bis

1. E’ istituito, un Fondo di solidarietà a favore del settore extralberghiero, per i gestori che svolgono attività ricettive quali bed and breakfast, case vacanze, gestite in forma non imprenditoriale e dotate di scie amministrative comunali ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti.
2. Al Fondo di cui al comma 1 con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 20222 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’art. 209 della presente legge

100.22. Di Maio Marco, Del Barba.

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-*bis*. All’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: “, con esclusione dei servizi resi nell’ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento” sono abrogate. Agli oneri recati dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 209.».

100.23. Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 139,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge

100.24. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Sopprimerlo

100.25. Foti, Butti, Mantovani, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 100:

a) al comma 1, dopo le parole “quattro appartamenti” inserire le parole “con un massimo complessivo di sei vani destinati al pernottamento degli ospiti”

b) al comma 1, dopo le parole “articolo 20282 del Codice civile.” inserire il seguente periodo “la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell’ambito dell’attività d’impresa”

c) dopo il comma 1, inserire il seguente: “1 bis. Ferme restando le competenze delle regioni, la somministrazione di alimenti e bevande o la messa a disposizione di altri servizi, inclusi il cambio della biancheria e la pulizia dei locali durante il soggiorno e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l’insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.”

100.26. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'art. 177 comma 1, lettera b) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "dei residence", le parole " e dei campeggi" sono sostituite dalle parole ", dei campeggi e dei marina resort"',

conseguentemente all'articolo 209 ridurre di 50 milioni di euro lo stanziamento per l'anno 2021

100.27. Mandelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alla fine del secondo comma dell'art. 79 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compresi i marina resort di cui all'art. 32 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della L. 11 novembre 2014, n. 164"'

conseguentemente all'articolo 209 ridurre di 50 milioni di euro lo stanziamento per l'anno 2021

100.28. Mandelli.

L’articolo 100 è soppresso

100.29. Mazzetti.

Sopprimere l’articolo

100.30. Mandelli, Polidori, Occhiuto, Cannizzaro, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, D'Attis.

Dopo l'art. 100 inserire il seguente:

«Art100-bis

(Sostegno del settore alberghiero e termale mediante operazioni di finanza alternativa)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore alberghiero e termale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di garanzie o strumenti di copertura, anche di prima perdita, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi come sottostante finanziamenti anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, di cui all'art. 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emesse da imprese operanti nel settore alberghiero e termale e anche alla concessione di contributi in conto interessi ai medesimi finanziamenti.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni di funzionamento del fondo di cui comma 1, ivi incluse le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento di istituzioni finanziarie ed investitori istituzionali.

Conseguentemente, all'articolo 209 sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti:

"600 milioni di euro per l'anno 202, 100 milioni per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

100.31. Ruggieri, Baldini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Gli obblighi e gli adempimenti fiscali in materia di locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, incluse la registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari, nonché quelli relativi alla strutture turistiche alberghiere ed extralberghiere, sono resi disponibili dalle Amministrazioni pubbliche interessate mediante il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni brevi, istituito sull'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, integrata da PagoPa S.p.A. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2-*ter*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2-bis, del presente articolo, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: –2.000.000;

2022: –2.000.000;

2023: –2.000.000.

100.32. La X Commissione.

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

Art.100 bis

(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù". Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell'AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

100.01. Pezzopane.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art.100 bis

(Misure a sostegno del turismo giovanile,

scolastico, sociale e sportivo)

1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell’esperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente pubblico non economico denominato “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù”. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

100.02. Manca Gavino, Bonomo, Zardini.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

Articolo 100 bis (Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell’esperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente pubblico non economico denominato “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù”. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinate modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale,

possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

100.03. Rossini Emanuela.

dopo l’articolo 100, inserire il seguente:

Art. 100-bis.

(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l’acquisto di beni tipici, all’articolo 38-quater del Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti «70 euro».

2. La modifica di cui al precedente comma 1 si applica dal 1° luglio 2021.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con parte delle maggiori risorse derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 205-bis della presente legge.

Conseguentemente,

Dopo l’articolo 205, inserire il seguente:

“Art. 205-bis.

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all’art. 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972)

1. All’art. 114-septies del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

2-quater. Nell’albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all’erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.\\u2028

2-quinquies. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del Direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina l’autorizzazione dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di cui all’articolo 38-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell’albo e ne vigila l’attività.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

100.04. De Luca.

Dopo l’articolo 100 inserire il seguente: “Art. 100-bis (Botteghe storiche)

1. All’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera:

“d-bis) *nei casi di rinnovo dell’atto di concessione o locazione aventi ad oggetto immobili che, in base alla normativa nazionale e regionale , sono individuabili quali locali, botteghe o sede di attività aventi comunque una particolare valenza storico, culturale e identitaria*.”

100.05. Pellicani.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

100-bis (Misure di sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Al fine di sostenere il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e i livelli occupazionali del settore, nonché agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell’esperienza e delle competenze dell’Associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente pubblico non economico denominato “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù”, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell’AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. L’AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

100.06. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

Art. 100 bis

1. Il fondo di cui all'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, il comma 1 dell'art. 209 è ridotto di pari importo.

Art. 100-ter

1. Il fondo di cui all’articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 100 milioni per l’anno 2021.

Conseguentemente, il comma 1 dell'art. 209 è ridotto di pari importo.

100.07. Bonomo, Manca Gavino, Zardini.

Dopo l’articolo 100, inserire il seguente:

*“*Articolo 100-bis. *– (Contributo a fondo perduto per il settore bed & breakfast) –*

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore di attività di *bed & breakfast* a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla meta` dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.

100.08. Cecchetti.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

Articolo 100 bis

(Tax credit vacanze - destinazione delle risorse residue)

1. Le risorse di cui al comma 7 dell’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito - con modificazioni - in legge 17 luglio 2020 che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.

4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all’articolo 207.

5. L’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all’erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito - con modificazioni - in legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Il contributo di cui al presente articolo:

a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche.

100.09. Sani, Verini.

Dopo l'articolo 100, inserire il seguente:

Articolo 100-*bis*.

(Tax credit vacanze - destinazione delle risorse residue)

1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.

4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all'articolo 207.

5. L'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all'erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Il contributo di cui al presente articolo:

a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

100.010. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo 100, inserire il seguente:

Articolo 100-*bis*.

(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.

100.011. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

100 bis

(Ulteriori misure in materia di turismo)

1. All’articolo 182, secondo comma penultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020 nr. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 nr. 77 dopo la parola “opere” aggiungere le seguenti “nonché la scadenza delle autorizzazioni amministrative in essere nell’anno 2020 per l’esercizio dell’attività”.

100.012. Buratti.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

100 bis

(Ulteriori misure in materia di turismo)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: “683-bis Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all’applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell’amministrazione competente equivale all’accoglimento della richiesta di cui all’articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 nr. 241.”.

100.013. Buratti.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

100 bis

All’articolo 100, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 3 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole “come modificato dal comma 2 del presente articolo”, sono aggiunte le parole: “nel testo vigente al momento del rilascio della concessione demaniale marittima o dell’atto di anticipata occupazione del bene demaniale, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 10 comma 4 della legge 27 dicembre 1979, n. 449”.

100.014. Buratti.

Dopo l’articolo 100, inserire il seguente:

«Articolo 100-bis (Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.».

100.015. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 100, inserire il seguente:

«Articolo 100-bis (Tax credit vacanze - destinazione delle risorse residue)

1. Le risorse di cui al comma 7 dell’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito - con modificazioni - in legge 17 luglio 2020 che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.

4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all’articolo 207.

5. L’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all’erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito - con modificazioni - in legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Il contributo di cui al presente articolo:

a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche.».

100.016. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 100, inserire il seguente:

«Articolo 100-bis (Disposizioni per l’utilizzo delle acque termali)

1. All'articolo 10, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: "ad emissione nulla" aggiungere le seguenti: "e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie"».

100.017. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 100 inserire il seguente:

«Articolo 100 bis

(Cedibilità Tax credit riqualificazione alberghiera)

1. All'articolo 79 del DL 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis. I beneficiari del credito di imposta di cui al comma 1 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari".*»

100.018. Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio.

Dopo l’articolo 100 inserire il seguente:

«Articolo 100 bis

(Riduzione temporanea IVA per prestazioni alberghiere)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19 sulle imprese del settore turistico alberghiero, per gli anni 2021 e 2022, è disposta una riduzione del 50% dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) riferita alle prestazioni alberghiere»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

100.019. Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Garavaglia, Comaroli, Borghi Claudio.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.100-*bis.*

(*Contributi per il settore dell'intrattenimento e del* wedding)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, nonché dell'organizzazione di feste private e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, a favore delle imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30 novembre 2020 pari almeno al 60 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di duecento mila euro per ciascun soggetto beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

100.020. Mor, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.100-*bis.*

(*Misure per il settore dell'intrattenimento e del* wedding)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è determinato applicando la percentuale prevista dal comma 5 del medesimo articolo alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma precedente si provvede, nel limite di 500 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge».

100.021. Mor, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.100-*bis.*

(*Misure per il settore dell'intrattenimento e del* wedding)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell'intrattenimento e del wedding, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è determinato applicando la percentuale prevista dal comma 5 del medesimo articolo alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma precedente si provvede, nel limite di 500 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 209 della presente legge».

100.022. Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis

(Tax credit vacanze ¿ destinazione delle risorse residue)

1. Le risorse di cui al comma 7 dell’articolo 176 del decreto¿legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito ¿ con modificazioni ¿ in legge 17 luglio 2020 che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 25 del decreto¿legge 19 maggio 2020, n. 34, dell’articolo 59 del decreto¿legge 14 agosto 2020 n. 104 e dell’articolo 1 del decreto¿legge 28 ottobre 2020 n. 137 e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.

4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all’articolo 207.

5. L’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all’erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell’articolo 25 del decreto¿legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito ¿ con modificazioni ¿ in legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Il contributo di cui al presente articolo:\u2028a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID¿19 e successive modifiche».

100.023. Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo 100, inserire il seguente:

100-bis. (Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell’esperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente pubblico non economico denominato “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù”. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventù`, per la loro massima valorizzazione funzionale,

possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

100.024. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 100-*bis*.

(Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero, ricettivo all'aria aperta e termale)

1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole "i settori alberghiero" sono aggiunte le seguenti parole: ", ricettivo all'aria aperta".
2. La rubrica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è sostituita con la seguente: "Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero, ricettivo all'aria aperta e termale".
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 200 mila euro per l'anno 2021, 1 milione di euro per il 2022 e 800 mila euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

100.025. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis (*Tax free*)

1. All’articolo 38-quater, comma 1, primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti parole: «70 euro».».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 880 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 207.

100.026. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis (*Fondo nazionale per il sistema fieristico*)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito il fondo denominato “Fondo nazionale per il sistema fieristico”, con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l’anno 2021, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle imprese del settore fieristico, agli organizzatori presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi di eventi di carattere nazionale e internazionale, ai soggetti aventi la proprietà e la gestione dei quartieri fieristici presso i quali si svolgono eventi di carattere nazionale e internazionale a tutela della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese in proporzione alle perdite registrate e alla calendarizzazione degli eventi cancellati, anche nel biennio 2021/2022.

3. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1e 2è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 207.

100.027. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 100-bis (*Fondo per il sostegno economico alle imprese operanti nel settore del traffico crocieristico nei porti italiani*)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica e in considerazione del drastico calo del settore del traffico crocieristico nei porti italiani derivante dal protrarsi dell’emergenza Covid-19, è riconosciuto:

a) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 5 milioni di euro a ciascuno dei soggetti concessionari portuali di stazioni marittime passeggeri, ovvero a ciascuna delle società titolare di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che abbiano subito una riduzione dei ricavi superiore al 20% nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 13 novembre 2020 rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019;

b) un contributo a fondo perduto per un limite massimo di 1 milione di euro a ciascuna delle imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, titolari di contratto per l’esecuzione di servizi ed operazioni portuali, inerenti il settore crocieristico, con le stazioni marittime passeggeri, ovvero con le società titolari di aree in concessione rilasciate ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi, che tra il 1 marzo 2020 ed il 13 novembre 2020 abbiano subito una diminuzione superiore al 20% del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019.

2. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni per l’anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi euro 40 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma;

b) nella misura di complessivi euro 10 milioni a finanziare il contributo di cui alla lettera b) del precedente comma.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, adottato entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede alla determinazione dei criteri attuativi della misura di cui al comma 1 ed alla assegnazione delle risorse di cui al comma 2, che saranno comunque parametrate alla percentuale di riduzione dei ricavi ovvero del fatturato dell’impresa.

4. Le imprese interessate di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono presentare al Ministero delle infrastrutture e trasporti una relazione economica comprovante la suddetta riduzione di ricavi ovvero di fatturato.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l’anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 207.».

100.028. Lucaselli, Zucconi, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo 100 aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis (*Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento*)

1. Al fine di sostenere i settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2021 a tutte le imprese operanti nei settori.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari ad almeno il 40 per cento rispetto a quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.».

100.029. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 100-bis *(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)*

1. Al fine di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, nonchè del relativo livello occupazionale, di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell’esperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente pubblico non economico denominato “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù”. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale,

possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.».

100.030. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 100-bis

(Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

1. *All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole:* ''impianti a fune'' *aggiungere le seguenti:* ''nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci''.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

100.031. Del Barba.

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

« Articolo 100-bis

(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. *All'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:*
    1. *dopo le parole «55.10.00» inserire le seguenti: «e 55.20.52»;*
    2. *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le attività con codice ATECO 56.10.12 e più in generale per le attività di agriturismo autorizzate alla somministrazione di cibo, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende con riferimento alle attività diverse da quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.»*

100.032. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 100 è inserito il seguente:

Art.100-bis (*Incremento della dotazione del Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)*

1. Il fondo di cui all’articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 395 milioni di euro per l’anno 2020 e di 99 milioni per l’anno 2021.
2. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 494 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

100.033. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

Art.100-bis: *(Misure di sostegno per le guide e gli accompagnatori turistici)*

1. All'articolo 5 deldecreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2 le parole: "400 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "460 milioni di euro";

al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019."

1. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

100.034. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 100 è inserito il seguente:

Art.100-bis (Fondo per l'indennizzo degli esercenti attività dello spettacolo viaggiante)

1. È istituito un contributo a fondo perduto, nella misura fissa per euro 20 mila, da erogare alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza di esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai5 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

100.035. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 100, è inserito il seguente:

<< Articolo 100 bis

(Tax credit vacanze - destinazione delle risorse residue)

1. Le risorse di cui al comma 7 dell’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito - con modificazioni - in legge 17 luglio 2020 che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.

4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all’articolo 207.

5. L’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all’erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito - con modificazioni - in legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Il contributo di cui al presente articolo:

a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche.>>

100.036. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 100, è inserito il seguente:

<<Articolo 100 bis

(prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.>>.

100.037. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 100, inserire il seguente:

<<Articolo 100 bis

All'articolo 10, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: "ad emissione nulla" aggiungere le seguenti: "e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie"».

100.038. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 100 aggiungere il seguente:

«Articolo 100 *bis*

(Misure per il ristoro delle attività di mediazione immobiliare e di alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni)

All’allegato 1, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono aggiunti i seguenti codici ateco:

« 68.31 Attività di mediazione immobiliare 200%

55.20 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 200% ». »

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68.

100.039. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

«Articolo 100 bis

(Parcheggi pertinenziali degli alberghi)

All’articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera i), aggiungere la seguente lettera:

l) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l’individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».

100.040. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 100 *bis*

(Misure per il ristoro delle agenzie di viaggio e tour operator)

All’allegato 1, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono aggiunti i seguenti codici ateco:

<< 791100 Attività delle agenzie di viaggio 200%

791200 Attività dei tour operator 200% >>

Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

100.041. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 100 è inserito il seguente:

Articolo 100 *bis*

(modifiche in tema di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi e liberi professionisti dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

1. All’art.13, del decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137**,** al comma 1 dopo le parole: “datori di lavoro privati”, sono aggiunte le seguenti: “, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti”.
2. Agli oneri derivanti dal comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

100.042. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 100 è inserito il seguente:

Art. 100 *bis*

(modifiche in tema di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le agenzie di viaggio e tour operator)

1. All’art.13, del decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137**,** al comma 1 dopo le parole: “di cui al comma 2,” sono aggiunte le seguenti: “nonché per le agenzie di viaggio e tour operator”.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

100.043. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 100, inserire il seguente:

"Art. 100 *bis*

(*Patto di Resilienza)*

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19, è riconosciuta ai soggetti locatari di immobili rientranti nelle categorie catastali C1, C3 e D2, nei quali esercitano attività d'impresa, arti e professioni, la possibilità di rinegoziare il canone di locazione mensile, in accordo con il locatore dell'immobile, mediante la stipula di un nuovo contratto sottoscritto presso le Camere di Commercio competenti.
2. Ai fini della riduzione di cui al comma 12, le Camere di Commercio competenti trasmettono all'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA il contratto di cui al comma 1.
3. La possibilità di stipulare un nuovo contratto ai sensi del comma 1 decorre dal 1° gennaio 2021 e la durata del contratto non può comunque eccedere il termine del 31 dicembre 2021.
4. Il contratto di cui al comma 1 sospende, per il periodo di applicazione, il contratto previgente, il quale ritorna a dispiegare i propri effetti dal giorno immediatamente successivo al termine di applicazione della rinegoziazione di cui al comma 1.
5. Ai locatari che si avvalgono della rinegoziazione di cui al comma 1 articolo è riconosciuta, secondo la nuova stipula, la facoltà di corrispondere il 50% del canone di locazione mensile previgente.
6. Ai locatari che si avvalgono della rinegoziazione contrattuale è riconosciuto, per ogni mensilità rinegoziata, un contributo a fondo perduto per un importo pari al 25% del canone di locazione mensile previgente.
7. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 6 è riconosciuto nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021.
8. Ai locatori degli immobili di cui al comma 1 che si avvalgono della facoltà di rinegoziare il canone di locazione è riconosciuto, per l'anno di imposta 2020, un credito d'imposta per un importo pari al 50% del canone di locazione previgente.
9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 è riconosciuto nel limite massimo di 1,6 miliardi di euro per l'anno 2021.
10. Il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del contributo a fondo perduto di cui al comma 6.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 1° maggio 2021, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 8 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 8. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

12. Per i mesi da gennaio a giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 13, che costituiscono tetto di spesa ed unicamente nei confronti delle utenze sottoposte alla rinegoziazione di cui al comma 1.
13. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 12, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° gennaio e il 31 giugno 2021, in modo che per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 12 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 15. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al presente comma e degli oneri generali di sistema.
14. Il contratto rinegoziato ai sensi del comma 1, decade automaticamente a seguito della prima rata mensile non pagata dal locatario entro il termine ivi previsto. Il locatario è obbligato altresì alla restituzione dell'intero importo ottenuto sotto forma di prestito agevolato, ove concesso, entro trenta giorni dalla decadenza del contratto. Nei casi di decadenza del contratto ai sensi del comma 1, decade anche l'agevolazione di cui al comma 12. Il locatore comunica alla Camera di Commercio competente il mancato pagamento, entro i termini previsti, della rata mensile di affitto e la conseguente decadenza del contratto stipulato. La Camera di Commercio informa immediatamente l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA e il soggetto erogatore del credito agevolato di cui al comma 6.
15. Agli oneri di cui al comma 9, pari a 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021, ed agli oneri di cui al comma 13, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."

100.044. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 100 è inserito il seguente:

«Art.100-bis

(Misure di sostegno per le guide e gli accompagnatori turistici)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2 le parole: "400 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "460 milioni di euro";

2. al comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al fine di sostenere le guide e gli accompagnatori turistici, la quota di dotazione aggiuntiva di cui al periodo precedente, pari a 80 milioni di euro, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, è destinata all'assegnazione ed erogazione dei contributi per il ristoro degli operatori che dichiarano di svolgere come attività prevalente quella riferita al relativo codice ATECO riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Il predetto ristoro è determinato applicando una percentuale, proporzionalmente determinata, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge

100.045. Gava, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 100-bis

(Tax credit vacanze - destinazione delle risorse residue)

1. Le risorse di cui al comma 7 dell’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.

4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all’articolo 207.

5. L’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all’erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito - con modificazioni - in legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Il contributo di cui al presente articolo: a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi; c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche.>>

100.046. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 100, è inserito il seguente:

“Articolo 100-bis.

(Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore turismo)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili e relative pertinenze adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e strutture della nautica da diporto;

b) immobili e relative pertinenze adibiti ad attività turistico ricettive;

c) immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;

d) immobili e relative pertinenze adibiti all’esercizio delle attività di pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.

2. Qualora, con riferimento alle fattispecie indicate alla lettera da b) a d) del precedente comma, il soggetto gestore dell’attività esercitata nell’immobile sia diverso dal proprietario dell’immobile stesso, il canone di locazione e di affitto di azienda è ridotto di un ammontare pari all’IMU di cui è concessa l’esenzione.

3. L’esenzione dell’imposta municipale propria e la riduzione del canone di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.971.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento a quanto disposto al precedente comma 2, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti e condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione europea, beneficiario dell’agevolazione è considerato il gestore dell’attività esercitata nell’immobile a cui la misura si applica.

5. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6.. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 120 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

100.047. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 100, è inserito il seguente:

“Articolo 100-bis.

(Tax credit digitalizzazione)

“1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l’acquisto di programmi e relative applicazioni;

c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;

d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;

f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell’enogastronomia;

g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – “Application Program Interface” per l’interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;

i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;

l) dispositivi per il pagamento elettronico;

m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'Articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'Articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.

5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021, in 33 milioni di euro per l'anno 2022, in 59 milioni di euro per l'anno 2023, in 33 milioni di euro per l'anno 2024 e in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

100.048. Guidesi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis

(Tax credit per la riqualificazione dei pubblici esercizi)

1. Al fine di incentivare la riqualificazione delle strutture destinate ai pubblici esercizi ed accrescerne la competitività, il credito d'imposta di cui all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020 n. 126, è esteso anche ai soggetti di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.».

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti «795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

100.049. Manzo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis

(Incentivi al locatore per transazioni saldo e stralcio canoni locazione mesi oggetto di lockdown).

1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli di cui all'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, sono riconosciuti nella misura del 75 per cento in caso di transazione con saldo e stralcio del credito relativo ai canoni di locazione non pagati effettuata, entro il 30 giugno 2021, tra locatore e conduttore.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzato esclusivamente tramite cessione al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento integrale dei canoni relativi. L'accettazione equivale alla sottoscrizione del saldo e stralcio di cui al comma 1 e libera il conduttore dalle relative obbligazioni di pagamento del residuo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021; - ;

2022: - 5.000.000;

2023: -.

100.050. Curro'.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art- 100-*bis*. (*Disposizioni in materia di credito d'imposta affitti*) – 1. Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì, nella misura dell'ottanta per cento, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, alle imprese il cui volume di ricavi e compensi registrato nel periodo semestrale che va da maggio a ottobre 2020 abbia registrato una contrazione superiore al 50% rispetto allo stesso semestre del precedente periodo d'imposta".

*Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "*800 milioni" *con le seguenti:* "785 milioni".

100.051. Martinciglio.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

“Art. 100-bis.

(Tax credit digitalizzazione)

“1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l’acquisto di programmi e relative applicazioni;

c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;

d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;

f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell’enogastronomia;

g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – “Application Program Interface” per l’interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;

i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;

l) dispositivi per il pagamento elettronico;

m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.

5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa."

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "775 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

100.052. Raduzzi.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 100-bis

(Riduzione aliquota IVA per le agenzie di viaggio)

Per l'anno 2021 alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo e Tour Operator, soggette alle disposizioni di cui all’articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l’aliquota IVA ridotta al 15%.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 con le seguenti: “700 milioni di euro”.

100.053. Manzo.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“ART. 100-bis

(Misure di sostegno agli agenti di commercio del turismo)

1. Al fine di sostenere, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, gli agenti di commercio del settore del turismo che abbiano un contratto di mandato con Tour Operator Alberghiero, Compagnie aeree, GSA, DMC, Compagnie di navigazione, Compagnie ferroviarie, Forniture Alberghiere, Enti del turismo, Operatori Congressuali o Network turistici è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli agenti di commercio di cui al presente comma, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in considerazione della crisi delle attività professionali e imprenditoriali legate al turismo e dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo , da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, viene individuato un codice ATECO specifico per gli agenti di commercio di cui al comma 1.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole; “800 milioni di euro” con le seguenti: “775 milioni di euro”.

100.054. Perconti.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: «Art. 100-bis (Portale online per il turismo italiano).

1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo del turismo italiano, è istituita una piattaforma online di intermediazione del settore turistico, denominata Portale on line per il turismo italiano, gestita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di promuovere le strutture turistiche ricettive nazionali, valorizzare il territorio italiano in tutte le sue declinazioni attraverso la promozione e commercializzazione dei prodotti e servizi di tutta la filiera del turismo, della cultura, del commercio e dei servizi pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione per l'anno 2021.

3. Con Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «799 milioni».

100.055. Scanu.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis

(Incentivi al locatore per riduzione canoni su contratti di locazione non abitativa).

1. In caso di comunicazione all'Agenzia Entrate della rinegoziazione del contratto di affitto con riduzione dei canoni locazione per immobili ad uso non abitativo entro il 30 giugno 2021, al locatore spetta un credito di imposta pari al 33 per cento della riduzione concordata, con un limite di 333 euro mensili.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base dei nuovi canoni derivanti dalla rinegoziazione, effettivamente pagati, per un periodo massimo di due anni e comunque non eccedente la durata residua del contratto. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in detrazione delle imposte.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021; - ;

2022: - 5.000.000;

2023: -.

100.056. Scanu.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis

(Incentivi al locatore per riduzione canoni su contratti di locazione non abitativa).

1. In caso di comunicazione all'Agenzia Entrate della rinegoziazione del contratto di affitto con riduzione dei canoni locazione per immobili ad uso non abitativo entro il 30 giugno 2021, è concessa garanzia pubblica sul pagamento dei canoni di locazione per un periodo di mesi 36 a decorrere dalla data di rinegoziazione contratto di affitto e comunque non oltre la scadenza dello stesso.

2. La garanzia di cui al comma 1 copre il rischio di mancato pagamento con un limite di 6 canoni mensili, la percentuale di copertura è pari al doppio della percentuale di riduzione del canone di locazione, con un limite all'80 per cento dell'importo del nuovo canone concordato.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021; - 5.000.000;

2022: - ;

2023: -

.

100.057. Scanu.

Dopo l’articolo 100 inserire il seguente.

«Art. 100 -bis

Destinazione transitoria dell’imposta di soggiorno

1. I Comuni che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. 23/2011 hanno istituito un’imposta di soggiorno destinano, in deroga a quanto previsto dal predetto comma, il relativo gettito riscosso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al finanziamento di interventi a sostegno delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di intermediazione immobiliare, responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno.»

100.058. Foti, Mantovani, Butti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 100, inserire il seguente:

“100-bis. (Misure di sostegno al comparto turistico ricettivo)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per l’anno 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nel settore turistico ricettivo, extralberghiero e all’aperto, la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è concesso un contributo a fondo perduto.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 100 per cento della perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta del contributo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato "Fondo emergenza turismo" con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.

5. Il contributo di cui al comma 1, è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”

100.059. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

“Articolo 100-bis. (Ulteriori misure in materia di turismo)

All’articolo 182, secondo comma, penultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo la parola “opere” aggiungere le seguenti “nonché la scadenza delle autorizzazioni amministrative in essere nell’anno 2020 per l’esercizio dell’attività”

100.060. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

Dopo l’articolo 100, inserire il seguente:

“Articolo 100-bis. (Ulteriori misure in materia di turismo)

1. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 683 è aggiunto il seguente:

“683-bis. Le amministrazioni concedenti, ivi incluse le Autorità di sistema portuale, provvedono entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all’applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime. Il silenzio dell’amministrazione competente equivale all’accoglimento della richiesta di cui all’articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

100.061. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

Dopo l'articolo 100, inserire il seguente:

"100-bis. (Misure per il settore termale)

1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli delle aziende termali è consentita, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

2. In via eccezionale, per gli anni 2021 e 2022, le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.

3. E' consentito alle Regioni, come previsto dal comma 1, articolo 4, della legge 24 ottobre 2000 n. 323, anche ai fini dell'abbattimento delle liste di attesa, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, a valere sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale destinata alla spesa termale e non utilizzata, procedere ad accreditamenti provvisori agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per i cicli di cure per la riabilitazione termale motoria e neuromotoria, cardiorespiratoria, per gli anni dal 2021 al 2023.

4. Ai sensi del comma 4, dell'articolo 4 della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni, di concerto con il Ministero della salute , l'INAIL, e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore termale, predisporre un progetto di studi sul termalismo sociale finalizzato alla prevenzione di malattie invalidanti ed effettivo risparmio della spesa sanitaria a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1, comma 419 della legge n. 145 del 2018 per gli anni 2021, 2022, 2023, rinviando gli ipotizzati investimenti immobiliari.

5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da Covid-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2021, 2022, e 2023 sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 25, della legge n.724 del 1994."

100.062. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

“Art.100 bis

(Misure a sostegno del turismo giovanile,

scolastico, sociale e sportivo)

1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell’esperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente pubblico non economico denominato “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù”. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG-Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù - provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.".

100.063. Fitzgerald Nissoli.

Dopo l’articolo 100 aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

(Esenzione IMU 2021 e contestuale riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora nel 2020 il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.

2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2021 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.

3. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario nel 2020 abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede

a) quanto a 1.500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

b) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rideterminato ai sensi dell’articolo 209

100.064. Fascina, Gelmini, Vito.

Dopo l’articolo 100 aggiungere il seguente:

Art. 100-bis.

(Ampliamento dell’applicazione dell’esenzione IMU per l’anno 2021)

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dall'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, qualora le attività economiche ivi esercitate abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del volume di affari superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

2. Le misure in materia di esenzione o riduzione dell’imposta municipale propria (IMU), previste dai decreti legge 28 ottobre 2020, n.137 9 novembre 2020, n. 149 nonché dall’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall’articolo 177 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dal presente articolo, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell’immobile sia anche soggetto passivo dell’imposta o l’immobile sia di proprietà di società riconducibile per almeno il 51 % al soggetto gestore o il gestore e il proprietario siano legati da vincolo di parentela non oltre il terzo grado. Qualora ricorrano le condizioni di cui al presente comma, in ogni caso non si fa luogo alla restituzione delle somme già versate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede

a) quanto a 1.500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

b) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rideterminato ai sensi dell’articolo 209.

100.065. Fascina, Gelmini, Vito.

Dopo l’articolo 100, è inserito il seguente:

“Art. 100-bis.

(Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore turismo)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili e relative pertinenze adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e strutture della nautica da diporto;

b) immobili e relative pertinenze adibiti ad attività turistico ricettive;

c) immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;

d) immobili e relative pertinenze adibiti all’esercizio delle attività di pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.

2. Qualora, con riferimento alle fattispecie indicate allelettera da b) a d) del precedente comma, il soggetto gestore dell’attività esercitata nell’immobile sia diverso dal proprietario dell’immobile stesso, il canone di locazione e di affitto di azienda è ridotto di un ammontare pari all’imposta municipale propria IMU di cui è concessa l’esenzione.

3. L’esenzione dell’imposta municipale propria IMU e la riduzione del canone di cui al precedente comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.971.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento a quanto disposto al precedente comma 2, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti e condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione europea, beneficiario dell’agevolazione è considerato il gestore dell’attività esercitata nell’immobile a cui la misura si applica.

5. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 560 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

100.066. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 100, è inserito il seguente:

“Art. 100-bis.

(Tax credit digitalizzazione)

“1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l’acquisto di programmi e relative applicazioni;

c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;

d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;

f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell’enogastronomia;

g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – “Application Program Interface” per l’interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;

i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;

l) dispositivi per il pagamento elettronico;

m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.

5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa."

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

100.067. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

Art.100 bis

(Misure a sostegno del turismo giovanile,

scolastico, sociale e sportivo)

1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell’esperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente pubblico non economico denominato “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù”. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

100.068. D'Attis.

Dopo l’articolo 100 inserire il seguente.

<<Articolo 100.bis.

(Misure per il settore dell’intrattenimento e del wedding)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nel settore dell’intrattenimento e del wedding, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, il contributo a fondo perduto di cui all’ 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' determinato applicando la percentuale prevista dallo stessa comma 5 del citato articolo 25, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 gennaio 2020 - 30 novembre 2020 rispetto a quelli fatti registrare nello stesso periodo del 2019.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di cui al comma precedente si provvede, nel limite di 500 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 209 della presente disposizione.

100.069. D'Attis.

Dopo l’articolo 100, è inserito il seguente:

<< Articolo 100 bis

(tax credit vacanze - destinazione delle risorse residue)

1. Le risorse di cui al comma 7 dell’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito - con modificazioni - in legge 17 luglio 2020 che non risultino impegnate o destinate altra finalità alla data del 31 dicembre 2020 sono destinate al finanziamento di un contributo a fondo perduto in favore delle strutture turistico ricettive di cui al comma 1 dello stesso articolo 176.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle relative operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi.

3. L'ammontare del contributo spettante a ciascuna struttura ai sensi del comma 1 è determinato applicando alla suddetta differenza la percentuale del quindici per cento e sottraendo dal risultato così determinato i contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dell’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e successive modifiche ed integrazioni. Restano in ogni caso confermate le somme già riconosciute ai sensi delle citate disposizioni, se superiori a quanto spettante ai sensi del presente articolo.

4. Qualora il totale teorico dei contributi da erogare sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili, si provvede attingendo alle risorse di cui all’articolo 209.

5. L’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2021 provvede all’erogazione del contributo sulla base delle istanze presentate entro il 31 gennaio 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 e da 7 a 14 dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito - con modificazioni - in legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Il contributo di cui al presente articolo:

a) non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi;

c) non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) è concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche.>>

100.070. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori, Cristina.

Dopo l’articolo 100, è inserito il seguente:

<<Articolo 100 bis

(prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021>>.

100.071. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

Dopo l’articolo 100, inserire il seguente:

<<Articolo 100 bis

All'articolo 10, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: "ad emissione nulla" aggiungere le seguenti: "e possibile utilizzo delle acque calde in piscine natatorie"».

100.072. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

Dopo l’articolo 100 inserire il seguente:

<< 100-bis

(Promozione turistica del territorio per il tramite di manifestazioni sportive)

1 Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituto un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all’erogazione di contributi a favore delle Regioni e della province autonome di Trento e Bolzano, per l’organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.

2 Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma.

3 Per le finalità di cui al comma 1, all’articolo 9, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, dopo il terzo periodo del comma 1 è inserito il seguente “Per le gare atletiche, ciclistiche di rilievo internazionale, e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l’autorizzazione è rilasciata dalla Regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d’intesa con le altre regioni interessate che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di 20 giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.”

Conseguente

Alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 – 1.000.000;

2022 – 1.000.000;

2023 – 1.000.000;

100.073. Pella, Rosso, Sozzani, Zangrillo.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

Art.100-bis

(Misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo)

1. Considerata la necessità ed urgenza di porre in atto misure a sostegno del turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, con il relativo livello occupazionale, al fine di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono dell’esperienza e delle competenze dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Gioventù Italiana.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l’ente pubblico non economico denominato “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù”. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: “AIG - Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù".

4. Con Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente norma, è nominato un Commissario Straordinario per l’adeguamento statutario, per consentire l’ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni tra i due Enti, la presa in carico del personale, oltre che per la definizione dei rapporti pendenti in capo alla soppressa Associazione. Il medesimo Decreto determina la durata e le funzioni del Commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio dell’AIG, anche ai fini della ristrutturazione del debito, e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili in proprietà o in uso.

5. Il Commissario Straordinario di AIG, nominato ai sensi del comma precedente, è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell’esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l’ente soppresso alla data del 31 luglio 2020.

6. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, il personale dipendente, l’attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

7. Al fine di incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, su scala nazionale e internazionale, gli enti pubblici, e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ed ostelli per la gioventu`, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dell'AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,7 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 1 comma 200 Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

9. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 8.

100.074. Mandelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente articolo 100 bis

(Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci)

1. 1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è incrementato di 50 milioni di Euro annui a decorrere dal 2021

2. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo le parole: 'impianti a fune' aggiungere le seguenti: 'nonché degli impianti di innevamento programmato e delle piste da sci'.

3. All'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il comma 3, è sostituito dal seguente: 3. L'erogazione avviene in una unica tranche annuale sulla base criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni e a condizione che le singole Regioni intervengano con un contributo almeno pari a quello stabilito da detta ripartizione.

4. I termini di cui all'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativi agli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico, sono ulteriormente prorogati di 6 mesi.

5. Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi e in ogni caso idonei a garantire la sicurezza degli sciatori, ancorchè ancorate al suolo tramite apposite installazioni, rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001 n. 380.”.

Conseguentemente all’articolo 209, sostituire le parole: “800” e “500”, rispettivamente con le parole: “750” e “450”

100.075. Ripani, Mugnai, Bergamini, Porchietto, Bond, Giacometto.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente articolo 100 bis

(Misure di sostegno al settore turistico della neve)

1. È istituito presso il Ministro dell'Economia e delle finanze un Fondo di ristoro degli operatori del turismo invernale colpiti dagli effetti economici derivanti dall’epidemia COVID19, dotato di 1.500 milioni di euro per l’anno 2021. La misura si applica mediante erogazione di un contributo a fondo perduto agli operatori economici aventi sede legale o operativa nelle aree sciistiche e del turismo invernale, esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi per ciascuno dei mesi da novembre 2020 a aprile 2021 pari ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi dell’anno 2019.

2. L'ammontare del contributo a fondo perduto mensilmente spettante è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, dei corrispondenti mesi come segue:

a) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta 2019;

b) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta 2019;

c) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

d) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a cinque di euro nel periodo d'imposta 2019.

3. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 dell’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

100.076. Ripani, Mugnai, Bergamini, Porchietto, Bond, Giacometto.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

100 bis

(Ulteriori misure in materia di turismo)

All’articolo 182, secondo comma penultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020 nr. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 nr. 77 dopo la parola “opere” aggiungere le seguenti “nonché la scadenza delle autorizzazioni amministrative in essere nell’anno 2020 per l’esercizio dell’attività”

100.077. Bergamini, Baldini.

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

100 bis

(Ulteriori misure in materia di turismo)

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: 683-bis Le amministrazioni concedenti provvedono, entro trenta giorni dalla richiesta del concessionario, all'applicazione della nuova scadenza sulle concessioni demaniali marittime.Il silenzio dell'amministrazione competente equivale all'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 20 comma 1 della legge 7 agosto 1990 nr. 241.

100.078. Bergamini, Baldini.

Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

"Articolo 100-bis

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2021, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo."

Conseguentemente

All'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni", con le parole "300 milioni"

100.079. Mazzetti, Prestigiacomo, Russo Paolo, Mandelli.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

“Articolo 100-bis

(Stabilizzazione della cedolare secca su immobili adibiti ad uso diverso dall’abitativo)

1. Al comma 59, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: <<nell’anno 2019>> con le seguenti: <<dall’anno 2021>>.

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “600 milioni” e “300 milioni”

100.080. Mazzetti, Prestigiacomo, Russo Paolo, Mandelli, Cortelazzo.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

“Articolo 100-bis

(esenzione IMU per alcune categorie di immobili)

1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta la seguente lettera:

<<g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.>>.

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 70.000.000

2022 - 70.000.000

2023 - 70.000.000

100.081. Mazzetti, Gelmini, D'Attis, Mandelli.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

“Articolo 100-bis

(Esenzione IMU per immobili inagibili o inabitabili)

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

<<g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell’esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione>>.

2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 200 milioni annui.

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “600 milioni” e “300 milioni”

100.082. Mazzetti, Gelmini, Cortelazzo, D'Attis, Mandelli.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

“Articolo 100-bis

(Imu su immobili commerciali sfitti)

1. 1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’anno 2021 e per l’anno 2022 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 180 milioni per ciascun anno del biennio 2021-2022.

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “600 milioni” e “300 milioni”

100.083. Mazzetti, Gelmini, Cortelazzo, D'Attis, Mandelli.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

“Articolo 100-bis

(Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato)

1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole <<relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica>>, sono soppresse”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 30.000.000

2022 - 30.000.000

2023 - 30.000.000

100.084. Mazzetti, Prestigiacomo, Mandelli.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

“Articolo 100-bis

1. Anche al fine di sostenere il mercato immobiliare, dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. I compensi comunque denominati pagati da entrambi i contraenti a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliare di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b-bis), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, da adibire ad abitazione principale o quale seconda casa, sono detraibili al 100 per cento.

3. I trasferimenti di proprietà in dipendenza dell'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale o seconda casa, è escluso dal pagamento dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.”

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 milioni”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “500 milioni” e “200 milioni”

100.085. Rosso, Mazzetti, Gelmini, Prestigiacomo, Mandelli.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

“Articolo 100-bis

(Fondo di Garanzia Consap mutui prima casa)

All’articolo 41-bis, comma 1, del decreto legge 104 del 2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere la lettera a)

100.086. Mazzetti, D'Attis.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

“Articolo 100-bis

(Fondo di Garanzia prima casa)

1. All’art. 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo <<Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all’80%.>>”

100.087. Mazzetti, Russo Paolo, Labriola, Ruffino, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

“Articolo 100-bis

(Interventi a favore delle aree marginali)

1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

<<g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.>>.

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “550 milioni” e “250 milioni”

100.088. Mazzetti, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

“Articolo 100-bis

(Interventi a favore delle aree marginali)

1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

<<g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti>>

2. Quale contributo dello Stato per le minori entrate per gli enti locali conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, sono stanziati 800 milioni annui.

Conseguentemente

All’articolo 68, sostituire le parole “196,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 477,3 milioni”, con le parole “96,3 milioni di euro per l’anno 2021, di 73,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 74,1 milioni di euro per l’anno 2023, di 74,6 milioni di euro per l’anno 2024, di 75,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 76,2 milioni di euro per l’anno 2026, di 76,7 milioni di euro per l’anno 2027, di 77,5 milioni di euro per l’anno 2028 e di 77,3 milioni”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni”, rispettivamente con le parole “50 milioni” e “50 milioni”

100.089. Mazzetti, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Attis, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 100, è inserito il seguente:

“Art. 100-bis.

(Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore turismo)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili e relative pertinenze adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali e strutture della nautica da diporto;

b) immobili e relative pertinenze adibiti ad attività turistico ricettive;

c) immobili e relative pertinenze destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili;

d) immobili e relative pertinenze adibiti all’esercizio delle attività di pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, nonché di agenzie di viaggi e tour operator.

2. Qualora, con riferimento alle fattispecie indicate alle lettera da b) a d) del precedente comma, il soggetto gestore dell’attività esercitata nell’immobile sia diverso dal proprietario dell’immobile stesso, il canone di locazione e di affitto di azienda è ridotto di un ammontare pari all’imposta municipale propria IMU di cui è concessa l’esenzione.

3. L’esenzione dell’imposta municipale propria IMU e la riduzione del canone di cui al precedente comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.971.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento a quanto disposto al precedente comma 2, ai fini della valutazione del rispetto dei limiti e condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione europea, beneficiario dell’agevolazione è considerato il gestore dell’attività esercitata nell’immobile a cui la misura si applica.

5. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 560 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto – lege 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

100.090. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 100, è inserito il seguente:

“Art. 100-bis.

(Tax credit digitalizzazione)

“1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d’imposta 2021, 2022 e 2023, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro per impresa e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 25 milioni di euro nell'anno 2021, 33 milioni di euro nell'anno 2022, 59 milioni di euro nell'anno 2023, 33 milioni di euro nell'anno 2024 e 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

a) impianti wi-fi, solo a condizione che la struttura metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;

b) siti web ottimizzati per il sistema mobile incluso l’acquisto di programmi e relative applicazioni;

c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati;

d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi del turismo sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale e portali social;

f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione, di turismo accessibile, sostenibile e di promozione dell’enogastronomia;

g) affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

h) piattaforme, portali informatici e software per la prenotazione, acquisto e vendita di servizi del turismo quali gestione front, back office e API – “Application Program Interface” per l’interoperabilità dei sistemi e integrazioni con clienti e fornitori;

i) programmi relativi alla gestione delle relazioni con i clienti quali CRM – Customer Relationship Management;

l) dispositivi per il pagamento elettronico;

m) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.

5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa."

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, pari a 33 milioni di euro per il 2022, pari a 59 milioni di euro per il 2023, pari a 33 milioni di euro per il 2024, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto – lege 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."

100.091. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 100- bis

“Destinazione transitoria dell’imposta di soggiorno”

I Comuni che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs.n.23/2011 hanno istituito un’imposta di soggiorno destinano, in deroga a quanto previsto dal predetto comma, il relativo gettito riscosso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, al finanziamento di interventi a sostegno delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di intermediazione immobiliare, responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno.

100.092. Polidori.

Dopo l’articolo 100 è inserito il seguente:

Art.100-bis (Fondo per l'indennizzo degli esercenti attività dello spettacolo viaggiante)

1. Per l’anno 2021 è istituito un contributo a fondo perduto, nella misura fissa per euro 20 mila, da erogare alle imprese del settore dello spettacolo viaggiante, titolari di partita IVA e di licenza di esercizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, aventi un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “600 milioni”.

100.093. Mandelli, D'Attis, Squeri, Porchietto.

Dopo l’articolo 100 inserire il seguente:

<< 100-bis

(Promozione turistica del territorio per il tramite di manifestazioni sportive)

1 Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituto un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare all’erogazione di contributi a favore delle Regioni e della province autonome di Trento e Bolzano, per l’organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.

2 Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma.

2 Per le finalità di cui al comma 1, all’articolo 9, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, dopo il terzo periodo del comma 1 è inserito il seguente “Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l’autorizzazione è rilasciata dalla Regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d’intesa con le altre regioni interessate che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di 20 giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.”

Conseguente

Alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 – 1.000.000;

2022 – 1.000.000;

2023 – 1.000.000;

100.094. Pella, Rosso, Sozzani, Zangrillo.

Dopo l’articolo 100 è inserito il seguente:

Art.100-bis (Incremento della dotazione del Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher)

1. Il fondo di cui all’articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni per l’anno 2022.

CONSEGUENTEMENTE

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “400 milioni” e le parole “e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti “, di 400 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

100.095. D'Attis, Squeri, Porchietto, Mandelli.

Articolo 101

All’art. 101, al comma 1, dopo le parole “degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online” sono aggiunte le parole “ed anche per le campagne pubblicitarie effettuate tramite pubblicità esterna e cartellonistica stradale”

101.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’articolo 101 dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis Al fine di attuare il pieno il diritto all’informazione per tutti i cittadini italiani, nelle rivendite presenti nei comuni colpiti dal sisma del Centro Italia a cui non vengono consegnati i quotidiani e periodici è fatta obbligo la loro distribuzione.

6-ter Al fine dell’applicazione delle misure di cui al comma 6-bis è istituito un fondo, presso la presidenza del consiglio dei ministri, denominato “informazione per tutti” Con una dotazione iniziale di 1 Milione.

6-quater con decreto del presidente del consiglio dei ministri, Da emanare entro 30 giorni dall’entrata in Vigore della Presente legge, vengono regolati le modalità di accesso al fondo da parte dei distributori.

Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole <<800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022>> con le seguenti << 799 milioni di euro per l’anno 2021 e 499 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022>>

101.2. Morgoni.

Dopo l'Art.101 aggiungere il seguente:

Articolo 101-bis

(Modifiche all'art 6 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio Stato 16 luglio 1947, n.708 – Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ratificato, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n.2388)

"Aggiungere dopo il comma 2 all'art 6 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio Stato 16 luglio 1947, n.708 – Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ratificato, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 il seguente:

2-bis – Vengono condonate le sanzioni amministrative irrogate, dall'1 gennaio 2012 al 27 dicembre 2017, per la mancata esibizione del certificato di agibilità di cui all'art. 10 relativamente ai lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'art. 3 con contratto di lavoro subordinato, qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento."

101.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'Art.101 aggiungere il seguente:

Articolo 101 bis

(modifiche all'art 6 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio Stato 16 luglio 1947, n.708 – Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ratificato, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n.2388;)

"Aggiungere dopo il comma 2 all'art 6 del Decreto Legislativo Capo Provvisorio Stato 16 luglio 1947, n.708 – Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ratificato, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952, n.2388 ile seguente

2 bis – Vengono condonate le sanzioni amministrative irrogate, dall'1 gennaio 2012 al 27 dicembre 2017, per la mancata esibizione del certificato di agibilità di cui all'art. 10 relativamente ai lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'art. 3 con contratto di lavoro subordinato, qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento."

101.4. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’art. 101, aggiungere il seguente articolo:

Art. 101-bis

(Investimenti in stampa grafica e cartotecnica pubblicitaria e commerciale funzionali alla ripresa delle attività produttive colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per l’anno 2021, alle imprese che effettuano investimenti nelle tipologie di stampati pubblicitari e commerciali e/o cartotecnici di cui all’Allegato 1, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% per cento degli investimenti effettuati.
2. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 49 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per l’anno 2021.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all’individuazione dei beneficiari del credito d’imposta, agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti \"de minimis\", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti \"de minimis\" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti \"de minimis\" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 49 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

101.5. Sani.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta ricicla o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: di 776 milioni di euro per l'anno 2021, di 476 milioni per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

101.6. La VII Commissione.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente. "trentasei".

101.7. Sensi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di favorire la completare la conservazione e l'aggiornamento in formato digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che svolgono attività di informazione di interesse generale, il contributo di cui all'articolo 30-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

101.8. Sensi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili per la medesima finalità nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

101.9. Lattanzio.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente. "trentasei".

101.10. Lattanzio.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per gli anni 2021 e 2022 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

101.11. Lattanzio.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta ricicla o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

101.12. Lattanzio, Nitti, Piccoli Nardelli, Fusacchia, Vacca, Casa, Toccafondi, Fratoianni, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Valente.

All’art. 101, dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-*bis*:

(Commissione per la stampa italiana all’estero)

« È ricostituita, presso il Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per la stampa Italiana all’Estero di cui all’art. 1bis , comma 4, d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 e art. 2 del D.P.R. 11 agosto 2014 n. 138, per concorrere all’accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per le testate giornalistiche e gli altri mezzi di comunicazione di interesse per gli italiani nel mondo, quale supporto ai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, ai fini della liquidazione dei contributi previsti dalla apposita legislazione in atto. La Commissione è composta da un numero di componenti definito con decreto del Presidente del Consiglio, scelti tra i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e dalle associazioni di emigrazione più rappresentative. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato e alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

Relazione tecnica

L’eliminazione della Commissione per la stampa italiana all’estero, per riconoscimento degli stessi dirigenti del Dipartimento per l’editoria presso il Dipartimento del Consiglio dei Ministri, ha privato la struttura di un valido supporto per l’istruttoria delle domande di contributi avanzate da testate presenti in diverse parti del mondo. L’apporto della Commissione è insostituibile soprattutto per la conoscenza delle situazioni specifiche e per la valutazione dell’incidenza delle testate nei contesti nei quali esse operano. Se ne auspica il ripristino da tutte le parti coinvolte nell’applicazione della normativa esistente sulle agevolazioni concesse alla stampa italiana all’estero.

101.13. La Marca, Schiro'.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite con le seguenti: "e 2022";

b) la parola: "35" è sostituita con la seguente: "32"».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, della presente legge, sostituire le parole: "800 milioni", con le seguenti: "795 milioni".

Relazione:

L'emendamento interviene a favore dei lavoratori poligrafici della Gazzetta del Mezzogiorno, tra le categorie più svantaggiate della testata, già in gravi difficoltà, e per le quali è davvero complesso il ricollocamento nel mercato del lavoro di oggi.

La modifica prevede quindi che i poligrafici delle testate in crisi possano accedere al trattamento pensionistico con 32 anni di anzianità contributiva, invece che 35.

101.14. Pagano Ubaldo.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificata dal comma 10-quaterdecies dell’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

101.15. Navarra.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

101.16. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

101.17. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

“6 bis. Al fine di sostenere i piccoli editori il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’art 209”.

101.18. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

“5bis.Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, è istituito un Fondo con capienza pari a 60 milioni di euro finalizzato alla creazione di una carta elettronica del valore di 300 euro utilizzabile dagli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio per l’acquisto di testi e materiali di studio e non siano nello stesso anno già destinatari del beneficio di cui al comma 357 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in formato sia cartaceo sia digitale, compresi gli abbonamenti a piattaforme per lo studio universitario. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 articolo 209.”

101.19. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l’anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l’anno 2020, il credito d’imposta di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell’annualità di riferimento investimenti per l’adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell’onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

101.20. Mollicone, Frassinetti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

101.21. Mollicone, Butti, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’art. 101, comma 2, dopo le parole “alle condizioni e con le modalità ivi previste” aggiungere le parole “per l’anno 2020, ricomprendendo altresì le spese di locazione dei locali anche laddove operino più punti vendita esclusivi sul territorio comunale”.

101.22. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’art. 101, comma 2, dopo il periodo che termina con “per ciascuno degli anni 2021 e 2022.” aggiungere il periodo “Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici, di dispositivi POS e per le commissioni addebitate, per mutui e garanzie fideiussorie connessi all’attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 con il quale vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta.”

101.23. Mollicone, Frassinetti.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per gli anni 2021 e 2022, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta ricicla o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

101.24. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 4, dopo le parole: “e periodici” aggiungere la seguenti “e dopo le parole “anche digitali,” aggiungere le seguenti “quotidiani e periodici in edicola”.

101.25. Mollicone, Frassinetti.

dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. “Per l’anno 2021, al fine di garantire l’accesso all’informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l’attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all’art. 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni per l’anno 2021 che costituisce tetto di spesa. La misura massima del contributo è triplicata per le imprese femminili e per gli under 30. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.”

101.26. Mollicone.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-*bis*. Per l’anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.”.

101.27. Del Barba.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Per l’anno 2021, al fine di garantire l’accesso all’informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l’attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all’Articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni per l’anno 2021 che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

101.28. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Morelli, Capitanio.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Per l’anno 2021, al fine di garantire l’accesso all’informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l’attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all’Articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni per l’anno 2021 che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, si provvede per 4 milioni a valere sulle risorse disponibili già destinate al bonus di cui all’Articolo 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e per 3 milioni a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. “

101.29. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 2, dopo le parole “alle condizioni e con le modalità ivi previste” aggiungere le parole “per l’anno 2020, ricomprendendo in ogni caso le spese di locazione dei locali destinati alla vendita”.

101.30. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 2, dopo il periodo che termina con *"per ciascuno degli anni 2021 e 2022."* aggiungere il periodo: *"Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici, di terminali POS".*

101.31. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente: “1-quinquies. Alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti, dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020, in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all’interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, è attribuito un contributo nell’anno 2021, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40 per cento del valore complessivo degli investimenti effettuati, entro il limite massimo di 500.000 euro”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “770 milioni”.

101.32. Cancelleri.

1. Al comma 1, capoverso “1. quater”, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al primo periodo, le parole dopo le parole “anche online,” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, entro il limite massimo 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato”;

2) Al secondo periodo, le parole “, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 35 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico”;

3) All’ultimo periodo, le parole “50 milioni” di euro, sono sostituite dalle seguenti: “85 milioni di euro”.

2. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 35 milioni di euro per la quota spettante al Ministero dello Sviluppo economico, per gli anni 2021 e 2022.

Conseguentemente

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “765 milioni di euro per l’anno 2021, 465 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023””;

101.33. Scagliusi, Cantone Luciano, Marino, Grippa, Termini, Termini, Ficara, Barbuto, De Lorenzis.

All’articolo 101, dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Al fine di assicurare parità di accesso alle informazioni in materia di rapporti tra enti a gestione politica e organi di informazione, gli enti pubblici e partecipati presentano in via digitale, mensilmente e annualmente, un quadro aggiornato dei dati di appalto conclusi e in corso, relativi ad attività di fornitura, lavoro e servizi associati a organi di stampa, società editoriali e concessionarie pubblicitarie e qualsiasi attività economica sia associata o consociata ad attività di pubblica informazione. Nel caso di società pubblicitarie e concessionarie di pubblicità la cui attività è associata a organi di stampa, gli enti producono specifica documentazione con menzione degli organi di informazione interessati.

Nel caso di banner e inserzioni pubblicitarie verrà inserita una menzione che riporti al committente del servizio.

101.34. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola «*ventiquattro*» è sostituita dalla seguente: «*trentasei*».Ai maggiori oneri pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209."

101.35. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209."

101.36. Del Barba.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis*. Al fine di favorire la conservazione e l'aggiornamento in formato digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che svolgono attività di informazione di interesse generale, il contributo di cui all'articolo 30-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. **In alternativa** : Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209

101.37. Del Barba.

All'art.101 dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"7 . In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all’articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all’anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All’articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola “ventiquattro” è sostituita dalla seguente: “trentasei". Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

101.38. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere dopo l'art.101 il seguente:

Art. 101 bis (Contributo per investimenti)

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 ,sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

101.39. Russo Paolo.

Dopo l'art.101 aggiungere il seguente

“Articolo 101-bis

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 817 dopo le parole “tariffe” aggiungere le seguenti: “ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi”;

b) al comma 819 lett.b) dopo le parole “a uso privato” aggiungere le seguenti parole: “per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico.”

101.40. Russo Paolo.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Per l’anno 2021, al fine di garantire l’accesso all’informazione a mezzo stampa sul territorio nazionale e di sostenere economicamente l’attività di vendita della stampa da parte di persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, il contributo una tantum di cui all’art. 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è riconosciuto ai soggetti ivi indicati, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite di spesa di 7 milioni per l’anno 2021 che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, si provvede per 4 milioni a valere sulle risorse disponibili già destinate al bonus di cui all’art. 189 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e per 3 milioni a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.”

101.41. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Al comma 2, dopo le parole “alle condizioni e con le modalità ivi previste” aggiungere le parole “per l’anno 2020, ricomprendendo in ogni caso le spese di locazione dei locali destinati alla vendita”.

101.42. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Al comma 2, dopo il periodo che termina con “per ciascuno degli anni 2021 e 2022.” aggiungere il periodo: “Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta può essere altresì parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici, di terminali POS”.

101.43. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"7. All'art. 2, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole "albi professionali", sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo e per le quali si intendono inapplicabili le disposizioni di cui alla precedente lettera a)".

101.44. Fornaro, Bersani, Epifani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".

101.45. Fornaro, Pastorino.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3 *bis.* In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2021. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2020. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei". Agli eventuali oneri derivanti dal presente comma cui si provvede nel limite massimo di 10mln di euro che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a ridurre proporzionalmente l'accesso alla misura.

101.46. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per l’anno 2021 è prorogato il regime di forfettizzazione delle rese ai fini IVA di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20,7 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

101.47. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo il comma 6, inserire il seguente

6.*bis* Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e alle imprese editrici di libri è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l'anno 2020, il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 134, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 134, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il Fondo è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale 1778 <<Agenzia delle entrate – fondi di bilancio>> per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

101.48. Palmieri, Casciello, Aprea, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Per l’anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto, per la spesa sostenuta per l’anno 2020, il credito d’imposta di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell’annualità di riferimento investimenti per l’adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali e/o la riconversione ecologica dei processi di stampa. Per quanto non disposto dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alla copertura dell’onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

101.49. Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1 *bis*. All'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di 5 giornalisti e 2 poligrafici».

1 *ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.

1 *quater*. Le disposizioni di cui al comma 1 *bis* si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

101.50. Siracusano, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 101, inserire il seguente:

Art. 101-bis

(Digital Transformation – Editoria 5.0)

1. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale della filiera della stampa, alle imprese editrici e/o stampatrici di quotidiani, riviste e periodici, alle agenzie di stampa e alle imprese di distribuzione di quotidiani, riviste e periodici, sono concesse, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili, secondo la seguente articolazione:

a) 20 per cento in forma di contributo a fondo perduto;

b) 30 per cento in forma di finanziamento agevolato.

2. Le agevolazioni sono destinate a sostenere la realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0, con particolare riguardo a quelli finalizzati:

a) all’innovazione dei processi produttivi e dell'organizzazione (industrial internet, cloud, big data e analytics, system integration);

b) all’adozione di sistemi evolutivi di marketing editoriale (e-commerce, multimedia, sistemi di pagamento mobile e via internet, electronic data interchange-EDI);

c) all’adozione di dispositivi di protezione tecnologica a tutela dei prodotti editoriali, in funzione di contrasto alla pirateria digitale (cybersecurity);

d) a soluzioni tecnologiche di filiera per l’ottimizzazione della rete di distribuzione e vendita dei giornali e per l’estensione della copertura territoriale, con particolare riferimento alle aree interne e alle isole (software, piattaforme e applicazioni digitali).

3. Per l'accesso alle agevolazioni, le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

a) essere imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché dall'allegato I del regolamento GBER;

b) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese, nonché nel Registro degli operatori di comunicazione per le imprese che vi sono obbligate all’iscrizione;

c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000;

d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

4. I soggetti di cui al comma 3, in numero non superiore a dieci imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 3, lettera c), può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.

5. Per i fini di cui al comma 2, i progetti devono prevedere la realizzazione di attività di innovazione ovvero di investimenti per un importo di spesa almeno pari a 10.000 euro.

6. Le agevolazioni sono alternative e non cumulabili, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.

7. La concessione delle agevolazioni è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a effettuare la notifica al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Per la concessione delle agevolazioni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021, 30 milioni di euro per l’anno 2022 e 60 milioni di euro per l’anno 2023, che costituisce tetto di spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 1 a 7, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021 e 30 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato nella misura di 15 milioni di euro per l’anno 2021e 30 milioni di euro per l’anno 2022.

101.01. Lattanzio.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 101-bis (Misure per il sostegno della Stampa)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e di periodici locali anche online che già non beneficino di altri contributi statali e a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"

101.02. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 101-bis (Pubblicità degli avvisi legali sui giornali)

All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa."

101.03. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 101-bis (Credito di imposta per le imprese radiofoniche)

1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per gli investimenti in beni strumentali per supportare e incentivare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88."

101.04. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 101-bis (Credito di imposta per la formazione professionale per le imprese radiofoniche)

1. Alle imprese radiofoniche nazionali e locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento per la formazione delle professionalità rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, nonché incentivi al turnover generazionale e all'assunzione di giovani con competenze nelle nuove professioni dell'informazione digitale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88."

101.05. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 101-bis (Voucher per consulenze in innovazione per le imprese radiofoniche)

1. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2020, alle imprese radiofoniche nazionali e locali, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 50.000 euro.

2. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

101.06. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 101-bis (Misure per il sostegno delle Agenzie di Stampa)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, volto alla concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo del fondo di cui ai commi 1 e 2, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 3.

3. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88".

101.07. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 101-bis (Contributi in conto capitale per le imprese radiofoniche)

1. Al fine di sostenere le imprese radiofoniche nazionali e locali, a fronte di progetti aventi ad oggetto investimenti in software di intelligenza artificiale per la creazione o la gestione di piattaforme digitali e multimediali, è riconosciuto un contributo, una tantum e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

101.08. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Patassini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 101-bis (Esenzione canone speciale Rai per strutture ricettive)

1. A decorrere dal mese di gennaio 2021 e sino al mese di dicembre 2021, per i titolari di strutture ricettive nonché di consumo e somministrazione di bevande, è abolito il pagamento della rata del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi ubicati presso i ristoranti, gli alberghi e i locali di somministrazione;

2. Per i titolari di strutture ricettive, che hanno già provveduto al versamento della quota annuale, semestrale o trimestrale del canone speciale è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cento per cento della somma sostenuta;

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cu all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88"

101.09. Cattoi Vanessa, Capitanio, Coin, Maccanti, Morelli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9)

1. Al fine di favorire la crescita e gli investimenti del settore dei diritti audiovisivi all'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1,2,3,4,5 e 6";

b) i commi 3 e 4 sono abrogati».

101.010. Marattin, Nobili, Del Barba.

Dopo l’articolo 101, aggiungere il seguente:

101-bis. Misure per il sostegno dell’editoria

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 800 milioni per l’anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall’anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

101.011. Mollicone, Butti, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«101-bis

(*Agevolazioni in favore di editori e librai per vendita online*)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, nei limiti di spesa di cui al comma 3, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 5.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), concessi ai soggetti di cui al presente comma per l'acquisto di *software*, *hardware* o servizi che consentano lo sviluppo di soluzioni di e-commerce.

2. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

101.012. Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis

(Credito d'imposta per la promozione dell'editoria ecosostenibile)

1. Per l'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese che utilizzano per la stampa materiali ecosostenibili, quali ad esempio carta riciclata o inchiostri a base vegetale, ovvero che abbiano effettuato nell'annualità di riferimento investimenti per l'adeguamento degli impianti produttivi ai nuovi materiali o la riconversione ecologica dei processi di stampa.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

101.013. Del Barba.

Dopo l’articolo è aggiunto il seguente:

“101-bis. (Bonus TV 4.0)

1. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche e elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, a decorrere dall’annualità 2021 il contributo di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 100 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c) della legge 27 dicembre 2017, così come modificato dal presente articolo. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire alle finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 1039, così come modificato dal presente articolo, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.”

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari ad euro 100 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2021, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico

101.014. Cantone Luciano, Scagliusi, Termini, Barbuto, Serritella, Grippa.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“ART. 101-bis

(Disposizioni relative ai contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio)

All’articolo 2, comma 3, dell’allegato 10 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

d-bis) “e) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000 ove il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo dei collegamenti (radio e fissi) attivati a ciascun utente finale, i contributi per l’utilizzo delle frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio previsti dalla tabella dell’art5 del presente allegato sono sostituiti dal pagamento dei contributi di seguito indicati per ciascun collegamento monodirezionale: 1) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz; 2) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz; 3) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz; 4) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)”.

101.015. Gubitosa.

Dopo l’articolo 101 è inserito il seguente:

“Articolo 101-bis

1. Al fine di promuovere e ampliare l’accesso ai prodotti editoriali delle persone con disabilità visiva e dislessiche e di sostenere l’innovazione necessaria alle imprese editoriali e alla pubblica amministrazione anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, formazione e consulenza, è disposto l’incremento per gli anni 2021, 2022, 2023 di 200 mila euro. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

Conseguentemente, alla tabella n. 14, missione 2.1. Programma Direzione Generale Educazione e Istituti culturali cap. 2551/11

sostituire

2021: 200.000;

2022: 200.000;

con le seguenti:

2021: 400.000;

2022: 400.000;

2023: 400.000.

101.016. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 101, inserire il seguente:

<<Articolo 101 *bis*

1. Al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 81, comma 1, dopo le parole <<Per l’anno 2020>> inserire le seguenti <<e per l’anno 2021>>;

b) il comma 6 è sostituito con il seguente: <<Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l’anno 2020 e di 180 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall’articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. >>

101.017. Barelli, Marin, Versace, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli.

Articolo 102

Al comma 2, le parole “nell’esercizio successivo.” sono sostituite dalle seguenti “in progetti educativi e campagne di comunicazione pubblica destinati ad una più ampia diffusione dell’educazione ai media ed al pensiero critico, le cui modalità sono individuate con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.”

102.1. Lattanzio.

All’articolo 102, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. All’articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

102.2. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

All’articolo 102, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

1. All’articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, lettera e), è aggiunta la seguente:

f) il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell’esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l’attività sia svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.

102.3. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

*Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: "*110 milioni*" con le seguenti: "*120 milioni*"*

102.4. Tiramani.

*Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: "*110 milioni*" con le seguenti: "*125 milioni*"*

102.5. Tiramani.

*Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: "*110 milioni*" con le seguenti: "*130 milioni*"*

102.6. Tiramani.

*Al comma 2 lettera, sostituire la parola: "*possono*" con la seguente: "*devono*"*

102.7. Tiramani.

All’articolo 102, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1 bis. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.”».

102.8. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al termine dell’articolo 102, inserire il seguente:

102-bis. Fondo per il sostegno delle produzioni nazionali audiovisive

1. Nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo Economico è istituito, con la dotazione di 20 milioni per l’anno 2020 e 30 milioni per l’anno 2021, il “Fondo per il sostegno delle produzioni nazionali audiovisive”, al fine di sostenere l’attività di Rai s.p.a.

2. Agli oneri derivanti, pari a 20 milioni per l’anno 2020 e 30 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

102.9. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

All’articolo 102, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

<<5. All’articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1 bis. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.”>>

102.10. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 102, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

<<5. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 pagato per l’anno 2020 dalle imprese turistico ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l’anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti.>>

Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

102.11. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: “4-bis. All’articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

a) 1-bis. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.

b) 1-ter. L’articolo 16, della legge 23 dicembre 1999 è modificato al comma d) aggiungendo, dopo la parola “affittacamere”, le parole “gestori professionali di affitti brevi;

Conseguentemente, al relativo onere valutato in 4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”

102.12. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’art.102 è inserito il seguente:

102 bis (*Proroga sospensione canone di abbonamento alle radioaudizioni ‘Sisma Centro Italia 2016’*)

Nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è prorogata al 31 dicembre 2023 la sospensione del pagamento del canone RAI già prevista per il periodo 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 dall’art.1 comma 3 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2018, n. 89, ed è prorogato a partire dal 1 gennaio 2024 il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del precedente periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2024. L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu' rate ovvero dell'unica rata, comporta l'iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di rateazione.

L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

102.13. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 102, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, per le imprese turistico ricettive non sono dovuti i compensi relativi ai canoni di cui all’articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, nonché le tariffe per il pagamento dei diritti connessi discografici di cui agli artt. 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.”

102.14. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

Aggiungere il seguente: Articolo 102-bis

Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:

Articolo 81-bis - (Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici)

1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.

2. Il fascicolo di cui al comma 1 comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono stabiliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

102.15. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 102, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

<<5. All’articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1 bis. Per le imprese turistico ricettive, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di effettiva attività, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana di apertura al pubblico.”>>

conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole: “800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”, con le parole: “796 milioni di euro per l'anno 2021 496 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023”

102.16. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

Sopprimerlo.

102.17. Mule'.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 premettere il seguente: “01. I soggetti di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che rispettano i limiti reddituali di cui al comma 5, lettere a) e b), della medesima legge e non risultino titolari nel medesimo periodo di altri contratti per la fruizione di servizi audiovisivi in abbonamento o pay-per-view, anche se intestati al coniuge, sono esonerati dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a decorrere dal 1° gennaio 2021.”;

b) Al comma 1, alinea, dopo le parole “assegnazione delle risorse, “aggiungere le seguenti “tenuto conto delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 01 e”;

c) Al comma 1, lettera b) dopo le parole “vigente a specifiche finalità,“ aggiungere le seguenti parole “anche per incrementare il numero delle ore di produzioni televisive nel rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici di accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità uditiva e visiva,”.

Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2021 che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

102.18. Casciello, Mule', Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

Dopo il comma 4, aggiungere seguente:

5. Una quota parte del canone radiotelevisivo di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 pagato per l'anno 2020 dalle imprese turistico ricettive viene considerata versata a titolo di acconto per l'anno 2021. Tale quota è determinata in proporzione ai giorni per i quali è stato pagato il canone e la struttura non ha registrato la presenza di ospiti.

Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze approvare la seguente variazione:

2021 – 2.000.000.

102.19. La X Commissione.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 102 – bis (Obblighi per l'integrazione di nuove codifiche sui ricevitori televisivi)

All'Art. 3-quinquies, comma 5 del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 2012, n. 44 e successive modificazioni, il quarto periodo è soppresso e all'ultimo periodo dopo le parole "al presente comma" sono aggiunte le seguenti: "; analogamente, la stessa Autorità, sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica".

102.01. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 102, inserire il seguente:

Articolo 102-bis

(Contributo straordinario emittenti locali)

1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione e l’economia determinati dall’epidemia di COVID-19 e consentire alle emittenti televisive e radiofoniche locali di continuare a svolgere un servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione a beneficio dei cittadini, è erogato un contributo straordinario d’importo complessivo di 4 milioni di euro per l’anno 2021. Il contributo è erogato alle emittenti radiofoniche e televisive locali con concessione governativa in possesso di testata giornalistica, proporzionalmente al numero di impianti inseriti nel catasto pubblico dell’AGCOM, e non presenti nella graduatoria varata dal Ministero dello Sviluppo Economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Il contributo non può comunque eccedere il tetto di € 20.000.

2. Al relativo onere, quantificato in 4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, della presente legge.

102.02. Ermellino.

Dopo l’articolo 102, inserire il seguente:

Art. 102 bis

(Contributo straordinario emittenti locali)

1. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione e l’economia determinati dall’epidemia di COVID-19 e consentire alle emittenti televisive e radiofoniche locali di continuare a svolgere un servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione a beneficio dei cittadini, è erogato un contributo straordinario d’importo complessivo di 4 milioni di euro per l’anno 2021. Il contributo è erogato alle emittenti radiofoniche e televisive locali con concessione governativa in possesso di testata giornalistica, proporzionalmente al numero di impianti inseriti nel catasto pubblico dell’AGCOM, e non presenti nella graduatoria varata dal Ministero dello Sviluppo Economico in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Il contributo non può comunque eccedere il tetto di € 20.000.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

ERMELLINO

102.03. Ermellino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Modalità di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni)

1. All'articolo 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, il secondo comma è soppresso.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.».

102.04. Scagliusi.

Dopo l’articolo 102 aggiungere il seguente:

Art. 102-bis

1. All’articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Il girante per l’incasso può attestare la conformità della copia informatica dell’assegno all’originale cartaceo mediante l’utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all’originale cartaceo.

Il girante per l’incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l’autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l’integrità e l’inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell’invio e della ricezione del titolo.”

102.05. D'Ettore, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Articolo 105

Al comma 1, lettera a), dopo le parole «con le finalità di cui al comma 1», aggiungere il seguente periodo:

«e per la costruzione di infrastrutture digitali volte all'efficientamento dei processi amministrativi e tecnico-scientifici per la valutazione dei farmaci, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di definizione di prezzo e rimborsabilità dei medicinali previste dal Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019 "Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale" e dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189.»

105.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Inserire il seguente articolo: 105-bis. “Fondo per incentivi per quanti si dotano di parabola satellitare e piattaforma tvsat nei Comuni montani” 1. Al fine di ridurre il numero di persone che hanno difficoltà di accesso ai canali televisivi del servizio pubblico e degli operatori privati, è istituito un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con dotazione pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021, destinato all’erogazione di voucher per i residenti nelle aree montane per l’acquisto di parabole satellitari e piattaforme tvsat.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del beneficio di cui al comma 1.

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021.

105.2. Pezzopane.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alla formazione permanente del personale delle pubbliche amministrazioni per lo sviluppo delle competenze digitali e la competitività e produttività connesse all'innovazione tecnologica."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: – 5.000.000;

2022: – ;

2023: – .

105.3. Buratti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, considerate le iniziative ed attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID), in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono previste misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati su principi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e, infine, a scopo statistico, i criteri di comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole "e contributo ai gestori dell'Identità Digitale".

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

105.4. Buratti, Mancini.

Dopo articolo 105 apportare le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1: “01 All’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato con legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77al comma 1 dopo le parole “decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” sono inserite “dell’acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione,”;

b) al termine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “; dopo le parole “tecnologica e la digitalizzazione” sono inserite “, acquisita l’intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281”;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“3 Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PAGOPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di Euro per l’anno 2021 da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni

4. In ragione delle precedenti determinazione di cui al comma 3 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l’integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021.”

2.*All’onere previsto al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 68 comma 1 della presente legge.*

105.5. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Sopprimere il comma 2.

105.6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al termine, aggiungere il seguente articolo:

105-bis. Misure per l’incremento qualitativo della sicurezza informatica delle PMI
Per tutelare le piccole e medie imprese così come i CAF che i professionisti abilitati dai rischi derivanti da attacchi informatici, ora in larga diffusione, a fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento (30%) dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente arti-colo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione ed adeguamento tecnico strutturale in cybersecurity e business continuity, al fine di aiutare le imprese a strutturare misure di prevenzione e contrasto al crimine nell’ambito della sicurezza informatica.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli arti-coli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pre-sentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'econo-mia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonchè le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2020, 2021, 2022.”

105.7. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 291 comma 1 della Legge n. 160/2019, dopo le parole "tramite raccomandata con avviso di ricevimento", inserire le seguenti: "o tramite qualsiasi altra modalità digitale".

105.8. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al termine, inserire il seguente articolo:

105-bis

(Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici)

1. È istituito il Comitato denominato "Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici" (CCSPT), con lo scopo di promuovere e sostenere l'accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo delle tecnologie emergenti quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei big data, il machine learning, la sicurezza delle reti e delle informazioni, la protezione informatica e la verifica delle tecnologie di telecomunicazione, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, attraverso creazione di parchi tecnologici che facilitino il progresso e l'innovazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di sicurezza e al fine di conseguire l'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti, certificazione e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell'interesse della sicurezza nazionale nel settore e della tutela della sovranità digitale.

2. Il Comitato pianifica, elabora, sviluppa, promuove e supporta iniziative e progetti di innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e dei programmi informatici e dell'espletamento dei servizi informatici, in coerenza con la strategia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e correlate disposizioni attuative; supporta, anche attraverso le proprie strutture fisiche, le realtà private competenti nella materia della sicurezza informatica, le istituzioni nazionali competenti nella materia della sicurezza informatica, anche ai fini della partecipazione alla definizione degli standard internazionali nel settore; promuove la consapevolezza dei rischi informatici presso le Istituzioni, le imprese e gli altri utenti di prodotti e servizi informatici.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, il Comitato instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero, stipula contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione a strutture di ricerca, di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, se tali soggetti svolgono attività comunque strumentali al perseguimento delle sue finalità; infine promuove lo sviluppo di distretti geografici integrati, indirizzati al raggiungimento delle finalità del Comitato con lo scopo ulteriore di favorire il reclutamento di personale specializzato nelle materie di settore e/o alla formazione di personale proveniente da Università che instaurano rapporti formali con il Comitato.

4. Sono membri fondatori il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della Salute e, ove istituita, l'Autorità politica delegata per le funzioni nella materia delle tecnologie dell'informazione e dell'innovazione digitale. Per le attività attuative del presente articolo si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Segretariato generale, esercita la vigilanza amministrativa sul Comitato e, per il tramite dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, la vigilanza sulla corrispondenza dell'attività tecnico-operativa da essa svolta agli scopi e agli obiettivi di cui al presente articolo.

6. Lo statuto del Comitato individua, tra l'altro:

a) gli organi dell'Istituto, la loro composizione, nonché i rispettivi compiti, prevedendo che la maggioranza dei componenti di ciascun organo sia nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del CISR integrato ai sensi del comma 4, e che gli altri componenti debbano comunque ottenere il preventivo gradimento dello stesso CISR integrato ai sensi del comma 4;

b) le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;

c) le modalità della partecipazione al Comitato di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono contribuire finanziariamente alle attività dirette a realizzare lo scopo del Comitato.

d) le modalità di cooptazione di nuovi soci anche da associazioni costituite con finalità previste dal comma 1 e 2.

7. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR integrato ai sensi del comma 4. Per l'esercizio della predetta funzione di proposta il CISR integrato ai sensi del comma 4, si avvale dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, che predispone lo schema di statuto assicurando gli opportuni raccordi tra i membri fondatori. Con la medesima composizione di cui al presente comma, il CISR approva ogni altro atto concernente il Comitato, ove previsto dallo statuto.

8. Il patrimonio del Comitato è costituito da apporti dei membri fondatori ed è incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da risorse provenienti da soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. In via preferenziale Al Comitato possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La concessione in comodato di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali concessi in comodato al Comitato. Inoltre, ai sensi del comma 3, il Comitato può prevedere la messa in opera di studi fattibilità, ricerca e costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della sicurezza delle reti e delle informazioni. Lo statuto vincola l'intero patrimonio del Comitato al perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e al comma 6 e precostituisce modalità idonee ad assicurare che, in sede di liquidazione del patrimonio stesso, i beni necessari a tale perseguimento non siano distratti dall'utilizzo da parte di soggetti pubblici.

9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione del Comitato e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

10. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato, oltre che di proprio personale, può avvalersi di unità di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione, su richiesta della stessa, da enti pubblici e da amministrazioni pubbliche secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti. Il Comitato può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

11. La Presidenza del Consiglio assicura il più celere avvio delle attività del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, sono nominati un commissario unico e un collegio dei revisori, e ne sono definiti i compiti. Il commissario unico, fino all'approvazione dello statuto e all'entrata in funzione degli organi dallo stesso previsti, adotta con i poteri dell'organo

monocratico ogni atto occorrente per assicurare la costituzione e il funzionamento delle strutture amministrative del Comitato, nonché gli atti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 6. Per l'espletamento dei propri compiti il commissario è autorizzato ad avvalersi di personale, fino al limite massimo di 20 unità, secondo le disposizioni di cui al comma 10.

12. I compensi del commissario unico e dei revisori di cui al comma 11 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei limiti generali previsti dalla normativa vigente.

13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2021, di 20 milioni di euro per il 2022, di 30 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2025. Al relativo onere, valutato in 10 milioni per l'anno 2021, 20 milioni per l'anno 2022, 30 milioni per l'anno 2023, 30 milioni di euro per il 2024, 30 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione del Comitato a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Comitato. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere, su richiesta del commissario unico di cui al comma 11, a valere sullo stanziamento di cui al presente comma, relativo all'anno 2021, le anticipazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività demandate allo stesso commissario, che affluiscono sul predetto conto.

105.9. Mollicone, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 25, comma 2, lettera b, del decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 sostituire le parole "sessanta" con "settantadue".

105.10. Mollicone, Frassinetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: “2-bis. La competente struttura per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura la gestione pubblica dei dati sanitari raccolti tramite convenzione con Sogei S.p.A..”

105.11. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, dopo le parole “con le finalità di cui al comma 1”, aggiungere le seguenti:

“e per la costruzione di infrastrutture digitali volte all’efficientamento dei processi amministrativi e tecnico-scientifici per la valutazione dei farmaci, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di definizione di prezzo e rimborsabilità dei medicinali previste dal Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019 “Criteri e modalità con cui l’Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale” e dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189.”.

105.12. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole “con le finalità di cui al comma 1”, aggiungere il seguente periodo:

“e per la costruzione di infrastrutture digitali volte all’efficientamento dei processi amministrativi e tecnico-scientifici per la valutazione dei farmaci, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di definizione di prezzo e rimborsabilità dei medicinali previste dal Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019 “Criteri e modalità con cui l’Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale” e dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189.

105.13. Bologna, Rospi, Longo.

Al comma 1, dopo le parole “Con i predetti decreti,” inserire le seguenti “d'intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del Dlgs 28 agosto 1997, n. 281,”

105.14. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis

(Modifiche al Dpr 146 del 23 agosto 2017)

Al Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 sono apportate le seguenti modifiche:

1. all’articolo 2, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
2. “80 per cento ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 10% deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell’articolo 7”;
3. all’articolo 2, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
4. “20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 30 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell’articolo7”;
5. all’articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
6. “pari ad almeno 4 dipendenti di cui almeno 1 giornalista”;
7. all’articolo 4 il punto 2), della lettera a), comma 1, è abrogato;
8. all’articolo 4 il punto 3), della lettera a), comma 1, è abrogato;
9. all’articolo 4, comma 2) cancellare le parole: “con almeno un giornalista”;
10. all’articolo 6, la lettera c), comma 1, è abrogata;
11. all’articolo 6, la lettera d), comma 1, è abrogata;
12. all’articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito sulla base dei dipendenti in carico nell’anno precedente.

105.01. Sani.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 105-bis

(Istituto per l'Intelligenza Artificiale - I3A)

1.Per l’istituzione dell’ Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (I3A), con sede a Torino, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dello Sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2021: –80.000.000

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: –80.000.000
2023: –80.000.000

105.02. Magi, Fusacchia, Mor, Palmieri, Bruno Bossio, Aprea, Serritella, Rizzone, Costa, Angiola, Frate, Mollicone.

Dopo l'articolo 105, inserire il seguente:

«Art. 105-bis. (*Misure di semplificazione in materia di impianti di telecomunicazioni*)

All'art. 35 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), comma 4bis (introdotto dall'art. 1, comma 86, legge n. 147 del 2013):

sostituire il seguente numero "100" con il seguente "250".».

105.03. Zennaro.

Dopo l’articolo 105, aggiungere i seguenti:

Articolo 105 bis

(credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese di viaggi e turismo)

“1. Alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa sul territorio nazionale, indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo di imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Decisione della Commissione europea del 28 ottobre 2020 C(2020) 7595 final “Aiuti di Stato SA.58159 (2020 / N) – Italia. Covid-19: modifiche alla SA.57429 (2020 / N) - esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati in conseguenza della crisi economica provocata da l’epidemia di Covid-19.

4. il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. è diminuito di 12,6 milioni di euro per l’anno 2021”.

Articolo 105 ter

(Sospensione dei versamenti tributari delle imprese di viaggi e turismo)

“1. Per i soggetti che esercitano l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa sul territorio nazionale, sono sospesi i termini che scadono nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti di cui al comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di sei rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 aprile 2021.

3. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 105-quater

(Tax credit pacchetti turistici)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'articolo 176, è aggiunto il seguente:

Art. 176-bis

1. Per il periodo d'imposta 2021 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 60.000 euro, utilizzabile per il pagamento del corrispettivo di un pacchetto turistico o di servizi turistici collegati, disciplinati ai sensi degli artt. 32 e 33 del Decreto Legislativo del 23 maggio 2011, n. 79, resi in ambito nazionale.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) l'acquisto del pacchetto turistico o dei servizi turistici collegati deve avvenire presso una agenzia di viaggio o un tour operator con sede legale ed amministrativa o sede operativa nel territorio dello Stato o stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all'estero che svolge attività di organizzazione o intermediazione dei predetti servizi;

3. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'60 per cento, d'intesa con l'agenzia di viaggi e il tour operator, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 40 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

4. Lo sconto di cui al comma 3 è rimborsato all'agenzia di viaggi e al tour operator sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le agenzie di viaggio e i tour operator possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, l'agenzia di viaggi e il tour operator e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

5. Ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'art. 74-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si tiene conto dello sconto di cui al comma 3.

6. Il credito di cui al comma 1 non è cumulabile con il credito di cui all'art. 176, del decreto legge 19 maggio 2020, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2021 e in 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

Art. 105-quinquies

(Digit tax credit)

1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023 alle agenzie di viaggi e tour operator è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 100.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

1. acquisto, anche in leasing, ed installazione di modem / router e di impianto wi-fi;
2. affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
3. acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici;
4. acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
5. creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per la prenotazione, acquisto e vendita on line di servizi turistici (gestione front, back office e API – "Application Program Interface" per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori);
6. acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;
7. acquisto o affitto di licenze del software ERP –Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
8. spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi;
9. acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
10. acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative;
11. creazione o acquisto di software per la gestione dei datawarehouse e la creazione di dashboad di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
12. spese per servizi relativi alla formazione del titolare e del personale per l'utilizzo dei programmi sopra elencati (docenze e tutoraggio)".

3. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale.

4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle

imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative del credito d'imposta.

5. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono definite le tipologie di spese eleggibili, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

6. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni e i servizi oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa".

105.04. Bonomo, Manca Gavino, Zardini.

Dopo l’articolo 105, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis.

(Fondo per l’accesso ai servizi televisivi nelle aree montane)

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , un fondo con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2021 per incentivare e garantire l’accessibilità ai servizi televisivi su tutto il territorio nazionale. Per le finalità di cui al primo periodo, ai residenti nei comuni montani e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al medesimo primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un "buono tv' pari ad euro 200 per l’acquisto di parabole satellitari e piattaforme tvsat. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalita' e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari al 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209, comma 1 del presente provvedimento.

105.05. Borghi Enrico, Buratti.

Dopo l’articolo 105 aggiungere il seguente:

Articolo 105 bis

1.Ai sensi del comma 1, che prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione anche tramite trasferimenti alle pubbliche Amministrazioni e ai soggetti pubblici di cui all’art. 2, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo n. 82 del 2005 per la realizzazione di specifici progetti di trasformazione digitale curati dalle Regioni, dalle Provincie autonome, dai Comuni o, più in generale, da tutti i Soggetti Pubblici di cui all’Art. 2, comma 2, lettera a), del Codice dell’Amministrazione Digitale, si istituisce apposito Fondo atto alla formazione e alla assunzione di personale specializzato nella digitalizzazione dal Patrimonio artistico-culturale ivi compresi gli Archivi di Stato e/o di interesse pubblico.

2.Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 50 milioni di euro nel 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

105.06. Racchella.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 105-bis

1. Al fine di potenziare e sostenere le spese di funzionamento e gestione delle associazioni dedite ad attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità è istituito un fondo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, tra le associazioni del terzo settore, così come definite ai sensi decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che soddisfino i seguenti requisiti:

a) rechino nel proprio statuto associativo finalità e obiettivi prevalentemente rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere;

b) si siano costituite in data antecedente al 1 gennaio 2018.

3. I comuni concedono alle associazioni di cui al comma 2 l’utilizzo in comodato d’uso gratuito di beni immobili appartenenti al proprio patrimonio per la gestione di luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, nonché per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

105.07. Pagano Ubaldo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 105-bis (Segnalazione certificata inizio attività)

All'articolo 87 bis del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), comma 1, aggiungere il seguente comma:

2. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti o di minore rilevanza per la pubblica incolumità, la segnalazione anzidetta, esclusa in ogni caso la necessità dell'autorizzazione preventiva di cui all'art. 94 DPR n.380/01, è corredata da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Tale dichiarazione, unitamente alla documentazione e alla denuncia di cui all'art. 93 DPR n.380/2001, è subito trasmessa al competente ufficio tecnico della Regione dallo stesso ufficio che riceve la segnalazione anzidetta. Al termine dei lavori, viene inviata la prevista documentazione al medesimo ufficio che riceve la segnalazione anzidetta."

105.08. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

105-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, da destinare all’assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell’obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana. Ai relativi oneri, valutati in 20 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

105.09. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 105, inserire il seguente:

"Art. 105- bis (Incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 205, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Al fine di proseguire gli interventi di cui all’articolo 1, commi 205 e 206, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all’articolo 1, comma 205, della stessa legge è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023."

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “795 milioni di euro per l’anno 2021, 495 milioni di euro per l’anno 2022, 495 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

105.010. Cabras, Perantoni, Scanu, Grillo, Manca Alberto.

Dopo l’articolo 105, aggiungere il seguente:

"Articolo 105-bis

(Misure per l’accesso digitale alla pubblica amministrazione e riduzione dell’utilizzo della carta)

1. L’utilizzo della carta di identità elettronica (CIE) e del sistema pubblico di Identità digitale (SPID) per l’accesso alle piattaforme digitali della pubblica amministrazione consente l’inoltro di istanze rivolte alla pubblica amministrazione.

2. È fatto divieto alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di chiedere all’utenza o ad altre pubbliche amministrazioni la produzione in formato cartaceo di documenti originati in formato digitale. Tutti i documenti cartacei, che per espressa previsione di legge non necessitano di essere esibiti o trasmessi in copia conforme all’originale, non possono essere richiesti all’utenza se non in formato digitale.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, nel triennio 2021 – 2023, riducono progressivamente l’utilizzo della carta per la formazione di ogni documento, in misura non inferiore al settanta per cento e realizzano una corrispondenza riduzione della spesa per l’acquisito di materiale e di strumenti riproduttivi e per la stampa.

4. Nelle more del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, le risorse appostate nei corrispondenti capitoli di bilancio delle amministrazioni centrali sono comunque ridotte del 20 per cento per l’anno 2021, del 40 per cento per l’anno 2022 e del 70 per cento dall’anno 2023.

5. La progressiva realizzazione della misura di cui al comma 3, costituisce elemento di valutazione della performance del dirigente. "

105.011. Baldino, Berti.

Dopo l’articolo 105, aggiungere il seguente:

"Articolo 105-bis

(Banca dati trasparenza)

1. All’articolo 34, del decreto legge 14 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7 bis. Al fine di favorire la trasparenza e la responsabilità delle Amministrazioni Pubbliche, promuovendo al contempo la partecipazione attiva dei cittadini alla valutazione dei servizi erogati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Banca Dati Unica Qualitativa delle Amministrazioni Pubbliche (BDUQ), che raccolga, ordini ed elabori in formato digitale su una piattaforma nazionale le informazioni pubblicate dalle Amministrazioni Pubbliche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali.

7-ter. La Banca Dati Unica Qualitativa, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, è finalizzata alla valutazione comparata della trasparenza, integrità ed efficienza delle Amministrazioni Pubbliche, e alla conseguente predisposizione di un piano di rafforzamento della capacità istituzionale delle Amministrazioni meno performanti che si ispiri alle buone pratiche esistenti tra le Amministrazioni stesse, così da favorire la qualità della spesa pubblica e rendere possibile l’effettivo miglioramento dei servizi pubblici con il monitoraggio civico.»

105.012. Baldino, Berti.

Dopo l’articolo 105 aggiungere il seguente:

“Art. 105-bis.

(Digitalizzazione incasso assegni)

All’articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Il girante per l’incasso può attestare la conformità della copia informatica dell’assegno all’originale cartaceo mediante l’utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati. La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all’originale cartaceo. Il girante per l’incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l’autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l’integrità e l’inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell’invio e della ricezione del titolo.”

105.013. Raduzzi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<105-bis.

(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)

1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62,e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento e finitura della sezione di scavo a regola d'arte e, in un'ottica di efficienza e di massimizzazione dell'abbattimento del *digital divide*, può utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocità gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.

2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente e all'ente titolare o gestore della strada.

105.014. Cantone Luciano, Scagliusi, Ficara, De Lorenzis.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“ART. 105-bis. (Dilazione del pagamento della rata 2022 dell’asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l’anno 2022 derivante dagli introiti dell’assegnazione delle bande di frequenza di cui al l’articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all’entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1% annuo.”

105.015. De Lorenzis, Lovecchio, Scagliusi, Cantone Luciano, Ficara.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

105-bis

(Rifinanziamento Fondo per emergenze relative alle emittenti locali)

1.La dotazione del fondo per le emergenze relative alle emittenti locali previsto dall’articolo 195 del decreto legge 19 maggio 2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è rifinanziato di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Conseguentemente

All’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“2. L’ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti commerciali è ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate:

a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento

b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento;

2.bis. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 2, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b).

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “780 milioni”.

105.016. Scagliusi, Galizia.

Dopo l’articolo, inserire il seguente

Articolo 45 -bis

(Fondazione centro studi per la Terza Economia)

1.Al fine di promuovere in tutte le sue articolazioni un nuovo modello di sviluppo che pone al centro il benessere della comunità e degli individui che la compongono, valorizza i beni presenti sul territorio e coinvolge, orientandole ad un obiettivo comune e con impatto misurabile, attori pubblici e privati, imprese benefit e non benefit, Terzo settore e corpi intermedi, è istituita la Fondazione denominata Centro studi per la Terza Economia. Compito del centro studi è anche quello di monitorare in chiave sistemica i progressi conseguiti, gli impatti - anche finanziari -prodotti, al fine di fornire al decisore pubblico elementi di valutazione e analisi.

2.Lo statuto della fondazione, concernente anche l’individuazione degli organi della fondazione, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Economia e della Finanze.

3.Il patrimonio della fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati e alla stessa può essere affidata l’attuazione di interventi o fase di progetti finanziati con fondi di provenienza comunitaria per il raggiungimento di finalità coerenti con lo scopo. Alla fondazione possono essere concessi, a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato.

4.Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Conseguentemente, alla tabella A , voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: - 200 mila

105.017. Manzo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 105-bis

(Firma digitale deposito atti telematici presso il Registro Imprese)

1. All’articolo 31, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 – quater, dopo le parole: e periti commerciali, aggiungere nonché degli intermediari abilitati indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 , prosegue nella versione originaria

b) al comma 2 – quinquies, dopo le parole: e periti commerciali, aggiungere nonché gli intermediari abilitati indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 , prosegue nella versione originaria

105.018. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo 105 aggiungere il seguente:

Art. 105-bis

(Digitalizzazione incasso degli assegni)

1. All’articolo 66 del regio decreto 2 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Il girante per l’incasso può attestare la conformità della copia informatica dell’assegno all’originale cartaceo mediante l’utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, nonché la conformità della copia informatica all’originale cartaceo.

Il girante per l’incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l’autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l’integrità e l’inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell’invio e della ricezione del titolo.”

Nota (Fonte Unicredit)

La proposta in oggetto è volta a favorire la digitalizzazione e l’ottimizzazione dei processi relativi agli incassi degli assegni, esigenza ancor più sentita in questo particolare momento storico, caratterizzato dai provvedimenti emergenziali di contrasto alla pandemia da Covid-19.

L’obiettivo è quello di rispondere ad un forte bisogno della clientela, consentendo alla stessa la possibilità di gestire “da remoto” determinate attività relative ai versamenti e agli incassi degli assegni, con evidenti benefici in termini di semplificazione e maggiore efficienza nel ciclo degli incassi.

Nello specifico si prevede che il girante dell’assegno (cliente beneficiario) si possa sostituire alla Banca, previa delega della stessa, in tutte le fasi di gestione del titolo cartaceo antecedenti alla generazione dell’immagine, accettando l’assegno in versamento, effettuando tutte le verifiche sulla regolarità formale del titolo e verificando anche la mancanza di anomalie (abrasioni, alterazioni, strappi, etc.) sulla materialità.

L’operatività che si intende consentire con tale modifica normativa è la seguente:

1) Il girante (cliente), dopo esser stato delegato dalla banca negoziatrice a svolgere le attività predette:

a. potrà attestare la conformità della copia informatica dell’assegno all’originale cartaceo mediante l’utilizzo della propria firma digitale.

b. invierà poi l’immagine dell’assegno alla Banca (per mezzo di un canale di rete interbancaria certificato)

2) la banca, dopo aver ricevuto l'immagine e verificatane la correttezza provvederà ad accreditare i fondi SBF (salvo buon fine) sul conto del cliente, procedendo con la richiesta d'incasso sulla tratta interbancaria.

L'invio alla banca negoziatrice della copia informatica dell'assegno dovrà avvenire con modalità tali da assicurare l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrità e l'inalterabilità dei dati, nonché certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.

La banca negoziatrice delegante è comunque tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche previste nel decreto-legge 70/2011, nonché la conformità della copia informatica all'originale cartaceo.

105.019. Pastorino.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art 105-bis

(Kit digitalizzazione)

1 Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale in via sperimentale ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito isee non superiore a 20.000 euro annui, non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (spid), per il tramite di Poste Italiane o di altri identity provider abilitati, è concesso in comodato gratuito per un anno un telefono mobile dotato di connettività. Il telefono mobile è dotato dell’applicazione “io” e di abbonamento che consenta la consultazione on line di due organi di stampa.

2 Il beneficio di cui al comma 1 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 400 milioni di euro per l’anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento per la trasformazione digitale.

3 Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “400 milioni”

105.020. Gelmini, Bergamini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’Articolo 105, aggiungere il seguente:

“Art. 105 bis (Firma digitale deposito atti telematici presso il Registro Imprese)

1. Alla Legge 24 novembre 2000, n. 340, all’articolo 31apportare le seguenti modifiche:

- al comma 2 – quater: dopo le parole: e periti commerciali, aggiungere le seguenti: “ nonché degli intermediari abilitati indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 ,”

- al comma 2 – quinquies, dopo le parole: e periti commerciali, aggiungere le seguenti: “nonché gli intermediari abilitati indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322”.

105.021. Fitzgerald Nissoli.

Articolo 106

Sopprimerlo

106.1. Costa, Angiola, Magi, Frate.

106-bis

(80 anni del Manifesto di Ventotene)

Al fine di consentire la diffusione e la valorizzazione del Manifesto di Ventotene, in occasione dell'ottantesimo anno dalla sua stesura, è autorizzata la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse sono destinate a iniziative e progetti con decreto del Ministro per gli Affari europei. Il Ministero dell'Istruzione e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo promuovono, con risorse proprie, iniziative di rilievo nazionale rispettivamente con gli studenti e di carattere artistico e culturale.

Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede a valere sulle risorse stanziate all'articolo 209.

106.2. Fusacchia, Quartapelle Procopio, Muroni, Tabacci, Palazzotto, Magi, Lattanzio.

“All’art. 106 le parole “due milioni di euro” sono sostituite con le parole “200.000 euro.””.

106.3. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimerlo

106.4. Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

All’art. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: “2 milioni” con le seguenti: “3 milioni”

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: “2. Al fine di coordinare le iniziative necessarie per lo svolgimento dei lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa, nonché gli eventi nazionali e europei a essa connessi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari europei e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti, sulla base degli indirizzi provenienti dal Parlamento, i principi generali per la realizzazione e il monitoraggio delle iniziative di cui al comma 1”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni” con le seguenti: “799 milioni”.

106.5. Ianaro, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Vignaroli, Volpi Leda, Battelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“2. Le iniziative, di cui comma 1, dovranno:

a) riguardare le priorità contemplate nell’Agenda strategica 2019-2024 (approvata dal Consiglio europeo del 20-21 giugno 2019), in seguito alla quale è stata programmata la Conferenza sul futuro dell'Europa che, con il coinvolgimento di Stati membri, Istituzioni, Parlamenti nazionali, cittadini e società civile avrà l’obiettivo di elaborare concrete ipotesi di riforma e proposte operative da attuare entro l’avvio del prossimo ciclo istituzionale 2024-2029, così da riuscire a dare un rinnovato slancio all'azione dell'Unione, soprattutto attraverso l’ascolto e la partecipazione attiva dei cittadini;

b) attenersi alle indicazioni e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione Europea del 22 gennaio 2020 "Dare forma alla Conferenza sul futuro dell'Europa" (COM(2020)0027) e nella Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 (2020/2657(RSP);

c) riflettere il contenuto del documento esplorativo “Non-paper italiano sulla Conferenza sul futuro dell’Europa (2020-2022)” del 19 febbraio 2020, che sintetizza la posizione e le proposte dell’Italia, dirette al successo della Conferenza.”

106.6. Ianaro, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Vignaroli, Volpi Leda, Battelli.

a) Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole “2 milioni” sono sostituite dalle parole “3 milioni”

2. le parole “, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,” sono soppresse.

b) È aggiunto il seguente comma: “2. Per le finalità di cui al comma 1, in coerenza con l'obiettivo di definire una visione nazionale unitaria costruita dal basso sul futuro dell’Unione europea, è istituita presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia coordinata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con una delegazione parlamentare appositamente costituita tra i componenti delle commissioni parlamentari competenti con determinazione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “799 milioni”.

106.7. Battelli, Galizia, Scerra, Ianaro, Penna, Berti, Bruno, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Vignaroli, Volpi Leda.

Dopo l'articolo 106 inserire il seguente:

Articolo 106-bis

(Indicatori BES e Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030).

1. All'articolo 10, della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10-bis, dopo le parole "degli indicatori di benessere equo e sostenibile" aggiungere le seguenti "e degli indicatori relativi agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite";

b) al comma 10-ter, dopo le parole "degli indicatori di benessere equo e sostenibile" aggiungere le seguenti "e degli indicatori relativi agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite".

2. Al fine di ampliare la relazione di cui all'art. 10-ter della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 per ricomprendere gli indicatori riferiti agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 20030 delle Nazioni Unite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile e di sviluppo sostenibile. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca. Il Comitato provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile e di sviluppo sostenibile da inserire nella relazione di cui di cui all'art. 10-ter della Legge 31 dicembre 2009 n. 196. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 2 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Al fine di promuovere la corretta implementazione dei nuovi indicatori nei Documenti di economia e finanza redatti dal Ministero dell'Economia e delle finanze, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2023.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo instituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

106.01. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni, Fusacchia.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis

(*Disposizioni in materia di cooperazione internazionale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo per il rafforzamento dell’aiuto pubblico allo sviluppo italiano e per assicurare un riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125 e per rispondere alla crisi da Covid-19 e sostenere i settori chiave per le fasce più vulnerabili dei Paesi poveri come l’istruzione, la formazione, la salute, la sicurezza alimentare e la nutrizione, la protezione sociale e l’empowerment di genere. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021, di 300 milioni per l’anno 2022 e di 450 milioni di euro per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021, 300 milioni per l’anno 2022 e ai 450 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge».

106.02. Occhionero, Portas, Del Barba.

Articolo 107

Al, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo*:"Il rifinanziamento per l'anno 2021, di cui al comma precedente, dovrà avvenire comunque unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata Inps, a quello degli altri soggetti economici.".*

107.1. D'Alessandro, Del Barba.

1. All’articolo 107, al comma 1, prima della lettera a) è inserita la seguente:

ao). All’articolo 28 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis l credito d'imposta di cui al comma 1 e 2 spetta altresì alle imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi e manifestazioni fieristiche indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e dei compensi al periodo precedente di quello in corso.

2. Agli oneri derivanti dalla presente proposta valutati in 150 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente la rubrica dell’articolo 107 è così sostituita: *(modifiche al Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di crediti d’imposta e regime temporaneo degli aiuti di Stato).*

107.2. Del Barba, Fregolent.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è considerata un costo fisso.».

107.3. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3, dell'art. 107, aggiungere il seguente:

3-bis) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AGEA, nonché tutti gli altri organismi pagatori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60 per cento, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019-2020, anche in deroga agli eventuali codici ostativi eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta.

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

107.4. Deidda, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 107, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

<<7. Ai fini di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è considerata un costo fisso.>>

107.5. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

aggiungere il seguente:

"*Art. 107-bis. (Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)*

All'art. 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da parte delle amministrazioni statali".

107.6. Rizzetto, Zucconi, Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente:

Art. 107-bis. (Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

All'art. 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere alla fine le parole: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1".

107.7. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, capoverso articolo 60-bis, comma 2, lett. b), dopo le parole “almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019” aggiungere le seguenti: “oppure per quelle imprese che, avendo intrapreso l’esercizio della loro attività a partire dal primo gennaio 2020, non hanno potuto registrare un fatturato nell’anno 2019 ma hanno subito delle perdite a causa della diffusione della pandemia”.

107.8. Licatini.

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Gli articoli 1 e 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, gli articoli 1, 2 e 4 del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché l'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

1-ter. A tutte le misure adottate ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applica la sezione 3.12 della stessa, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e dei requisiti ivi previsti, purché siano finalizzate al sostegno degli operatori che subiscono effetti pregiudizievoli in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

107.9. Zardini.

Al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<< a) al comma 288, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Con tale decreto è inoltre disposto, per l’anno 2021, un incremento del rimborso in denaro qualora gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici siano effettuati presso attività economiche che abbiano subito rilevanti perdite di fatturato a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale o territoriale. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.";

107.10. Zardini.

All’articolo 107, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

<<7. Ai fini di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è considerata un costo fisso.>>

107.11. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“*Art. 107-bis*

(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

All’art. 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da parte delle amministrazioni statali”.

107.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“*Art. 107-bis*

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

All’art. 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere alla fine le parole: “L’aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1”.

107.02. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo107, inserire il seguente:107-bis. (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.

107.03. Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 107-bis (Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

1. All’articolo 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da parte delle amministrazioni statali”.».

107.04. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 107-bis (Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. All’articolo 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere alla fine le parole: “L’aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1”.».

107.05. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 107, aggiungere il seguente:

« *Articolo 107-bis*

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. *All’art. 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere infine le parole: “L’aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1.”* »

107.06. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 107 aggiungere il seguente:

«Art. 107-bis

(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

All'art. 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 di-cembre 1996, n. 662 e da parte delle amministrazioni statali".»

107.07. Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“*Art. 107-bis*

(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

All’art. 62 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1-bis. La deroga di cui al comma 1 si applica anche agli aiuti erogati ai sensi del Temporary Framework da parte del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da parte delle amministrazioni statali”.

107.08. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“*Art. 107-bis*

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

All’art. 54 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere alla fine le parole: “L’aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1”.

107.09. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Articolo 108

Sopprimerlo.

108.1. Lepri, Gribaudo, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Borghi Enrico, Braga, Bruno Bossio, Cantini, Cantone Carla, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Dal Moro, De Menech, Di Giorgi, Fragomeli, Frailis, Incerti, Lorenzin, Madia, Martina, Mura, Navarra, Pezzopane, Pini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Rossi, Rotta, Serracchiani, Siani, Soverini, Topo, Verini, Viscomi.

Sopprimere l'articolo.

108.2. Gadda, Toccafondi, Del Barba.

All'articolo 108, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2022.».

108.3. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All’art. 108 sono apportate i seguenti modifiche:

1. al comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

“1) al quarto comma, le parole “politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona,” sono sostituite dalle seguenti: “di Terzo settore non commerciali, iscritte in una delle sezioni del Registro unico nazionale di cui all’art. 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, con eccezione di quelle iscritte nella sezione d) e nella sezione f);”;

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

“2-bis) al comma 6, dopo le parole “Per le associazioni di promozione sociale” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117”;

c) al comma 1, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:

“3) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;”;

d) al comma 1, lettera b), dopo le parole “a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA” sono inserite le seguenti: “e sempreché non si applichi il regime di esclusione di cui all’articolo 4, commi 4 e 6 del presente decreto”;

e) al comma 1, lettera b), n. 1), le parole “ad esse strettamente connesse” sono soppresse;

f) al comma 1, lettera b), n. 1), le parole “di promozione sociale” sono soppresse;

g) al comma 1, lettera b), n. 2), le parole “strettamente connesse” sono soppresse.

108.4. Tabacci.

Al termine, aggiungere il seguente:

108-bis. (Modifiche all'articolo 44 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

All'articolo 44 bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le cessioni dei crediti pecuniari a titolo oneroso di cui al comma 1 sono quelle effettuate ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

b) le parole "data di efficacia", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole "data di efficacia giuridica".

108.5. Mollicone, Frassinetti, Trancassini.

Al comma 1, lett. b), punto 2, dopo le parole “dilettantistiche” inserire le seguenti parole: “dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e dagli altri organismi senza scopo di lucro”.

Conseguentemente, al punto 3) sostituire alle parole “associazioni” con “organismi” e, al termine, inserire le seguenti parole: “per gli enti del terzo settore, e dall’art. 90 della legge 289/2002, per le società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.”

108.6. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «rese da associazioni», aggiungere le seguenti parole: «e società».

108.7. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) al quarto comma, le parole “politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche , di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona,” sono sostituite dalle seguenti: “di Terzo settore non commerciali, iscritte in una delle sezioni del Registro unico nazionale di cui all’art. 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, con eccezione di quelle iscritte nella sezione d) e nella sezione f);«;
2. lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: «2-bis) al comma 6, dopo le parole “Per le associazioni di promozione sociale” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117»;
3. lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;»;
4. lettera b), dopo le parole “a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA” sono inserite le seguenti: “e sempreché non si applichi il regime di esclusione di cui all’articolo 4, commi 4 e 6 del presente decreto”;
5. lettera b), n. 1), le parole “”ad esse strettamente connesse” e le parole “di promozione sociale” sono soppresse;
6. lettera b), n. 2), le parole “”strettamente connesse” sono soppresse.

108.8. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, lettera b), "articolo 10", punto 2), dopo le parole: <<associazioni sportive dilettantistiche>> *sono inserite le seguenti:* <<e alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro>>

108.9. Belotti, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

<<c) Alla Tabella A, parte I, al punto 11), aggiungere infine “e uova di volatili sgusciate e pastorizzate, misto d’uovo pastorizzato, tuorlo d’uovo pastorizzato, albume d’uovo pastorizzato;”.>>

Conseguentemente all’art. 209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni” *e* “500 milioni” *con le seguenti:* “750 milioni” *e* “450 milioni”.

108.10. Morrone, Cecchetti, Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi.

“All’articolo 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente: 1) al quarto comma le parole: “religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona,” sono sostituite dalle seguenti: “diverse da quelle considerate in ogni caso commerciali ai sensi del successivo comma” e le parole: “o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” sono soppresse;

b) Al comma 1, lettera a), numero 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “dopo la lettera l) è inserita la seguente: m) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, effettuate nei confronti di soci o associati in conformità delle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria;”

c) Dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4–bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni politiche, sindacali e di categoria, maggiormente rappresentative, sono adeguatamente individuate e classificate le cessioni di beni le prestazioni di servizi rientranti nella disciplina di cui al presente articolo.”

108.11. Murelli, Guidesi.

Sopprimerlo

108.12. Ziello, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, *premettere le seguenti parole:* “Con effetto dal 1° gennaio 2023”.

108.13. De Martini, Locatelli, Ziello, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Sopprimere l'articolo.

108.14. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

1. All'art. 108 sono apportate i seguenti modifiche:

« a) al comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) al quarto comma, le parole "politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche , di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona," sono sostituite dalle seguenti: "di Terzo settore non commerciali, iscritte in una delle sezioni del Registro unico nazionale di cui all'art. 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, con eccezione di quelle iscritte nella sezione d) e nella sezione f);";

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2-bis) al comma 6, dopo le parole "Per le associazioni di promozione sociale" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117";

c) al comma 1, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;";

d) al comma 1, lettera b), dopo le parole "a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA" sono inserite le seguenti: "e sempreché non si applichi il regime di esclusione di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 del presente decreto";

e) al comma 1, lettera b), n. 1), le parole ""ad esse strettamente connesse" sono soppresse;

f) al comma 1, lettera b), n. 1), le parole "di promozione sociale" sono soppresse;

g) al comma 1, lettera b), n. 2), le parole ""strettamente connesse" sono soppresse.»

108.15. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Sopprimere l’articolo 108.

108.16. Muroni, Fornaro, Palazzotto, Pastorino, Fratoianni.

1. apportare i seguenti modifiche:

1. al comma 1, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:

“1) al quarto comma, le parole “politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona,” sono sostituite dalle seguenti: “di Terzo settore non commerciali, iscritte in una delle sezioni del Registro unico nazionale di cui all’art. 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, con eccezione di quelle iscritte nella sezione d) e nella sezione f);”;

1. al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

“2-bis) al comma 6, dopo le parole “Per le associazioni di promozione sociale” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117”;

1. al comma 1, lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente:

“3) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;”;

1. al comma 1, lettera b), dopo le parole “a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA” sono inserite le seguenti: “e sempreché non si applichi il regime di esclusione di cui all’articolo 4, commi 4 e 6 del presente decreto”;
2. al comma 1, lettera b), n. 1), le parole “”ad esse strettamente connesse” sono soppresse;
3. al comma 1, lettera b), n. 1), le parole “di promozione sociale” sono soppresse;
4. al comma 1, lettera b), n. 2), le parole “”strettamente connesse” sono soppresse.

108.17. Palazzotto, Muroni, Pastorino, Fratoianni.

Articolo 108

Al comma 1 della lettera b) punto 2),

-dopo le parole “rese da associazioni“ inserire le parole “e società”

-dopo le parole “nonché da associazioni“ inserire le parole “e società sportive dilettantistiche”

-al termine del citato punto due, dopo le parole “rispettive organizzazioni nazionali;” aggiungere le parole “; i proventi relativi alle citate prestazioni non rilevano nel computo dell’ammontare di quelli indicati all’art. 1 comma 1 della 16 dicembre 1991, n. 398, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della medesima 16 dicembre 1991, n. 398”.

conseguentemente all’articolo 209 le parole: “800” e“500” sono sostituite rispettivamente dalle parole: “790” e “490”

108.18. Barelli.

All’articolo 108, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2022.».

108.19. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

-Al comma 1, lett. b), n. 2) dopo le parole “rese da associazioni” aggiungere le seguenti “e società”

108.20. Nevi.

Apportare la seguente modifica:

al comma 1, lett. b), n. 2) dopo le parole “rese da associazioni” *aggiungere le seguenti* “e società”

108.21. Nevi.

Dopo l’art. 108 è aggiunto il seguente:

Art. 108-bis

(Regime IVA dei distacchi di personale)

1. All’art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il comma 35 è sostituito dai seguenti:

“35. Non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso, anche parziale, del relativo costo, sempre che tali operazioni realizzino un interesse produttivo o comunque qualificato, anche di carattere non economico, del datore di lavoro, ulteriore e prevalente rispetto al mero rimborso del costo stesso.

35-bis. L’interesse di cui al comma 35 si presume esistente per i prestiti o distacchi di personale disposti fra l’impresa distaccante e le imprese che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l’impresa distaccante.

35-ter. Non sono in ogni caso rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le somme versate a fronte dei prestiti o dei distacchi di personale disposti ai sensi dell’art. 8, terzo comma, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2020.

108.22. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Sopprimerlo.

108.23. Palmieri, Gelmini, Bond.

Al comma 1, lettera b) punto 2 dopo le parole: << le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni>> sono aggiunte le seguenti << e società >>.

108.24. Brunetta.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.

(Modifica delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 676, lettera b), le parole: «e concedibili» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di una loro messa a gara tramite procedure aperte»;

b) al comma 681, le parole: «sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono indette delle procedure concorsuali aperte ai fini dell'assegnazione delle aree libere e di quelle in cui esistano concessioni preesistenti».

c) al comma 682, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque» e l'ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 683, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

e) al comma 684, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque».

108.01. Magi, Angiola, Frate.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 108-bis (*Regime IVA dei distacchi di personale*)

1. All’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il comma 35 è sostituito dai seguenti commi:

«35. Non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso, anche parziale, del relativo costo, sempre che tali operazioni realizzino un interesse produttivo o comunque qualificato, anche di carattere non economico, del datore di lavoro, ulteriore e prevalente rispetto al mero rimborso del costo stesso.

35-bis. L’interesse di cui al comma 35 si presume esistente per i prestiti o distacchi di personale disposti fra l’impresa distaccante e le imprese che direttamente o indirettamente la controllano, ne sono controllate o sono controllate dallo stesso soggetto che controlla l’impresa distaccante.

35-ter. Non sono in ogni caso rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le somme versate a fronte dei prestiti o dei distacchi di personale disposti ai sensi dell’art. 8, terzo comma, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2021. Sono fatti salvi i comportamenti adottati fino al 31 dicembre 2020.».

108.02. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 108, inserire il seguente

Art. 108-bis

(Aggiornamento dell'aliquota IVA)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente: "12-bis) pappa reale o gelatina reale"; b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: "16-bis) pappa reale o gelatina reale"». c) alla Parte III della tabella A dopo il numero 15 è aggiunto il seguente: 15-bis) servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli e loro cooperative.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

108.03. Nevi.

Articolo 109

Art. 109-bis (Incentivazione per la razionalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1, dal comma 100 al comma 118 della legge 4 agosto 2017, n. 124, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri eventualmente interessati, con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiorna i criteri per l'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 100 della citata legge n.124, anche fine di assicurare il pieno rispetto dei principi di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, nonché per favorire l'adeguamento tecnologico degli impianti, ovvero la loro riconversione al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e per incentivare l'offerta integrata di prodotti energetici per autotrazione a contenuto impatto ambientale, nonché per la nomina di una Commissione consultiva, presieduta dallo stesso Ministro dello Sviluppo Economico, composta da non più di 10 esperti, di cui 2 indicati dal Ministro dello Sviluppo Economico, 2 indicati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2 indicati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1 indicato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 1 indicato tra i rappresentanti delle Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative nel settore della distribuzione dei prodotti energetici, 1 indicato dalle Associazioni per la tutela dei Consumatori e 1 indicato dalle Associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con il compito di analizzare lo stato di attuazione della razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione dei carburanti e gli effetti derivanti per il mercato e la concorrenza.

2. Ai fini dell'adeguamento degli impianti della rete di distribuzione carburanti ai criteri di accessibilità e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, è istituito un Fondo denominato "Fondo per l'accessibilità della Rete Carburanti" presso il Ministero dello Sviluppo Economico con un importo iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per la concessione di contributi, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, per l'adeguamento degli impianti giudicati compatibili, iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge all'anagrafe di cui al comma 100 della legge 4 agosto 2017, n. 124, ai criteri di accessibilità e per il finanziamento di programmi di formazione del personale addetto nei punti vendita e distribuzione dei carburanti, finalizzati all'assistenza delle persone con disabilità nell'erogazione dei servizi.

3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente

sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'onere derivante dal comma 2, stabilito in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 209.

Conseguentemente

All'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 102, le parole “in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale” sono sostituite dalle seguenti “in relazione agli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale e per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

b) al comma 112, alinea, dopo le parole “in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale” sono aggiunte le seguenti “ e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici , “ e dopo la lettera b) aggiungere la seguente: “b-bis. Impianti che non rispettano le previsioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.”

c) al comma 113, alinea, dopo le parole “in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale” sono aggiunte le seguenti “ e di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici , “ e dopo la lettera c) aggiungere la seguente: “c-bis. Impianti che non rispettano le previsioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503.”

Relazione tecnica: L’obiettivo della proposta è garantire al modello di sviluppo una sostenibilità ambientale e una reale razionalizzazione della rete carburanti.

Con tale fine, è predisposta l’istituzione di una commissione consultiva con il compito di analizzare lo stato di attuazione della razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione dei carburanti e gli effetti derivanti per il mercato e la concorrenza.

Ai maggiori oneri derivanti di tali disposizioni, si provvede mediante l’istituzione di un Fondo denominato “Fondo per l’accessibilità della Rete Carburanti” presso il Ministero dello Sviluppo Economico con un importo iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

109.1. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare l'adeguamento della rete distributiva dei carburanti ai criteri di accessibilità per assicurare il diritto alla mobilità e all'autonomia delle persone con disabilità, il Fondo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'erogazione ai soggetti iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, di un contributo destinato a garantire l'adozione di misure per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni comparativamente più rappresentative del settore della distribuzione dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità in conformità all'articolo 4, coma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, anche al fine di completare il processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, fissa i criteri per l'erogazione del contributo di cui al precedente periodo al fine di garantire l'accessibilità e l'assenza di barriere architettoniche negli impianti della rete distributiva dei carburanti.

Conseguentemente

Alla tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modifiche:

2021 – 5 milioni

2022 – 5 milioni

2023 – 5 milioni

Relazione tecnica: L'emendamento trae origine dalla Risoluzione 8-00055 approvata all'unanimità dalla X Commissione della Camera e dall'Ordine del Giorno 9/02700/077 accolto dal Governo, per il completamento della razionalizzazione degli impianti della rete di distribuzione dei carburanti in Italia che, alla data attuale, vede iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ben 21.976 impianti.

L'Ordine del Giorno citato ha impegnato il governo ad assicurare la definizione dei criteri di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, nella definizione delle misure atte alla razionalizzazione e all'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti al fine per garantire il diritto alla piena accessibilità e mobilità delle persone con disabilità.

Aspetto finanziario: non ha impatto sul bilancio pubblico operando una riserva di destinazione del Fondo per l'adozione di misure per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

109.2. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«109-bis (*IRAP cooperative agricole*)

1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228"».

109.01. Gadda, Scoma, Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 109, aggiungere il seguente:

“ART. 109-bis

(Disposizioni relative al patent box)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 165, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intende non applicabile ai casi in cui il reddito prodotto all’estero concorre a determinare il beneficio fiscale di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45 , della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

109.02. Lovecchio.

Dopo l'articolo 109, inserire il seguente

Art. 109-bis

(IRAP cooperative agricole)

1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228"

109.03. Nevi.

Articolo 110

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, capoverso, inserire, in fine i seguenti periodi: "*La ritenuta di cui al primo periodo non si applica inoltre sugli utili corrisposti a OICR, istituiti in Stati e territori diversi dai precedenti che consentono un adeguato scambio di informazioni, soggetti a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2011/61/UE nei Paesi esteri e territori nei quali sono istituiti. Le forme di vigilanza equivalenti previste dal periodo precedente devono essere verificate indifferentemente con riferimento all'OICR o al soggetto incaricato della gestione a seconda del modello di vigilanza adottato nel Paese in cui l'organismo è istituito. Le disposizioni del quarto e quinto periodo trovano applicazione anche qualora la partecipazione dell'OICR di diritto estero sia detenuta per il tramite di uno o più veicoli, costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura totalitaria dai medesimi, istituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni."

b) *sopprimere il comma 2*;

c) *al comma 3, sopprimere le parole "*a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge*";*

d) *al comma 3, inserire, in fine, i seguenti periodi:* "Non concorrono alla formazione del reddito, inoltre, le plusvalenze e le minusvalenze di cui al periodo precedente, realizzate da OICR, istituiti in Stati e territori diversi dai precedenti che consentono un adeguato scambio di informazioni, soggetti a forme di vigilanza equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2011/61/UE nei Paesi esteri e territori nei quali sono istituiti. Le forme di vigilanza equivalenti previste dal periodo precedente devono essere verificate indifferentemente con riferimento all'OICR o al soggetto incaricato della gestione a seconda del modello di vigilanza adottato nel Paese in cui l'organismo è istituito. Le disposizioni dei periodi precedenti trovano applicazione anche qualora le plusvalenze e le minusvalenze siano realizzate dall'OICR di diritto estero per il tramite di uno o più veicoli, costituiti in forma societaria o contrattuale partecipati in misura totalitaria dai medesimi, istituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni";

e) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* "In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli utili percepiti, alle plusvalenze e minusvalenze realizzate a partire dall'entrata in vigore dell'articolo 73, comma 5-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

110.1. Mor, Del Barba.

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461." sono inserite le seguenti: "La ritenuta non è inoltre operata sugli utili corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori dell'Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo.".».

110.2. Rixi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. All’art. 1, comma 134, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo il periodo: “La ritenuta non è operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare dei cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché su quelli che concorrono a formare il risultati maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.” è inserito il seguente periodo: “La ritenuta non è inoltre operata sugli utili corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo”.

110.3. Cattaneo.

Articolo 113

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di limitare e ridurre gli oneri previsti dal comma 1, per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Ai condannati che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. La detrazione prevista dal precedente capoverso si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi in esecuzione di tali misure alternative, né ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il proprio domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, del codice di procedura penale».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "*libertà fondamentali*" inserire le seguenti "*e interventi in materia di liberazione anticipata*".*

113.1. Giachetti, Del Barba.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 113- *bis*

(Conservazione dei fondi destinati al potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 426, è aggiunto il seguente: "426-*bis. Le risorse finanziarie di cui al comma precedente, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, sono conservate quali residui di stanziamento, per essere utilizzate nell'esercizio successivo.*"».

Conseguentemente,

il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro per il 2021

113.01. Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutella'.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.113-*bis*.

(*Detrazione delle spese legali sostenute dagli imputati assolti con provvedimento definitivo*)

1. L'imputato che, a seguito di processo penale, risulti assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a detrarre dalle imposte sui redditi le somme versate per le spese legali sostenute per la difesa nel processo fino alla concorrenza di euro 10.500.

2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.

3. La detrazione deve essere documentata dalla fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonché dall'attestazione di cancelleria della irrevocabilità della sentenza di assoluzione emessa per casi diversi da quelli di cui al comma 4.

4. La detrazione di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;

b) estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione;

c) intervenuta depenalizzazione della condotta.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 6.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa di euro 219.472.750 per l'anno 2022, di euro 438.945.500 per l'anno 2023 e di euro 658.418.250 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge. »

113.02. Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutella'.

Dopo l’articolo 133 aggiungere il seguente:

Articolo 133 bis

(Rinnovo del materiale rotabile ferroviario regionale e urbano)

1. Le risorse del fondo per l’acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico ferroviario regionale e regionale, tramviario e metropolitano ex comma 866 art. 1 L. 208 / 2015, sono incrementate di 200 milioni di Euro all’anno per l'anno 2021, 300 milioni per il 2022, 400 milioni per il 2023.
2. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla Legge 160/2019, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge 232/2016 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30%, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all’acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale**.**

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “600 milioni di euro per l’anno 2021, , 200 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023, e 500 milioni a decorrere dal 2024.

113.03. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente

«Art. 113-*bis*

(Adeguamento tariffe CTU)

1.Al fine di adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell’autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e dagli articoli da 49 a 57 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'apposito capitolo, sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui alle predette diposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno finanziario 2021 e per gli anni successivi.

2.Fino alla adozione del decreto di cui all’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli importi aggiornati con il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 sono adeguati secondo i criteri dell’articolo 54 del predetto testo unico, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.».

Conseguentemente all’articolo 209 le parole «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 750.000.000» e le parole «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450.000.000».

113.04. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutella', Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan.

Articolo 114

Dopo l’art.114, inserire il seguente:

Articolo 114 bis - Cooperazione allo sviluppo

<<All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da \"in un apposito fondo\" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: \"nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.\";

b) il comma 768 è abrogato.>>

114.1. Quartapelle Procopio, Fassino, Boldrini, Romano Andrea, Schiro', La Marca.

Dopo l’art. 114, inserire il seguente articolo 114-*bis*:

(Fondo Contributo italiano alla risposta globale alla pandemia Covid-19)

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta globale all’emergenza Covid-19 in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022. 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

114.2. Quartapelle Procopio, Boldrini, Fassino, La Marca, Schiro', Romano Andrea.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-*bis*.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: «in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.»;

b) il comma 768 è abrogato.

114.01. La III Commissione.

Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-*bis*.

(Fondo Contributo italiano alla risposta globale alla pandemia Covid-19)

1.È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta globale all'emergenza Covid-19 in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

114.02. La III Commissione.

Dopo l’articolo 114, aggiungere il seguente:

art.114 bis

(Misure per il settore privato nell’ambito delle attività di cooperazione nei paesi partner dell’Italia)

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all’articolo 27, comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.”;

b) all’articolo 27:

1) al comma 3, lettera a), le parole da “miste” alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner”;

2) al comma 3, lettera b), le parole “, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste” sono sostituite dalle seguenti: “imprese anche aventi sede”;

3) al comma 3, lettera c), le parole “miste nei Paesi di cui alla lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “che promuovono lo sviluppo dei Paesi partner”;

4) al comma 4, le parole: “Il CICS stabilisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti”;

5) al comma 5, la parola “crediti” è sostituita dalle seguenti: “finanziamenti sotto qualsiasi forma”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai finanziamenti sotto qualsiasi forma di cui all’articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125 concessi a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo, come modificato dalla presente legge.

114.03. Quartapelle Procopio, Fassino, Romano Andrea.

Dopo l’articolo, inserire il seguente.

<<Articolo 114-bis - (Misure per il settore privato nell’ambito delle attività di cooperazione nei Paesi partner dell’Italia)

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all’articolo 27, comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.”;

b) all’articolo 27:

1) al comma 3, lettera a), le parole da “miste” alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “in Paesi partner, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono essere altresì concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente a imprese in Paesi partner”;

2) al comma 3, lettera b), le parole “, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste” sono sostituite dalle seguenti: “imprese anche aventi sede”;

3) al comma 3, lettera c), le parole “miste nei Paesi di cui alla lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “che promuovono lo sviluppo dei Paesi partner”;

4) al comma 4, le parole: “Il CICS stabilisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti”;

5) al comma 5, la parola “crediti” è sostituita dalle seguenti: “finanziamenti sotto qualsiasi forma”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai finanziamenti sotto qualsiasi forma di cui all’articolo 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, concessi a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo, come modificato dalla presente legge. >>

114.04. Formentini, Zoffili, Ribolla, Frassini.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 114 bis

(Incremento del fondo per le attività e la promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo)

1. All’art. 14 della legge 28 febbraio 2020 n. 8 il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

“La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 1.500.000 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 , si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

114.05. Ungaro, Del Barba.

Articolo 115

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

\"1-*bis*. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi degli italiani all’estero, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2021, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, da utilizzare per la specifica campagna di informazione relativa all'accesso agli sgravi fiscali del bonus ristrutturazione 110%.\"

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2021: - 1.000.000.

115.1. Lacarra.

Art. 115-bis.

(Parificazione trattamento fiscale ai fondi di previdenza complementare).

1. All'art. 3 comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole "forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252" sono aggiunte le seguenti: "e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell'attività professionale.".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

115.2. Topo.

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, sopprimere la lettera *b).*

115.3. Ribolla, Grimoldi, Frassini.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine del proseguimento della partecipazione italiana al Programma di ricerche in Artico (PRA) a al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di assicurare la partecipazione italiana all'International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) e al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonché' di attuare gli impegni assunti dall'Italia con la dichiarazione congiunta dei Ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington il 28 settembre 2016, ribaditi dalla seconda Arctic Science Ministerial a berlino il 26 ottobre 2018, il fondo di cui all'articolo 1 comma 1177 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 2 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

1-ter. Il comma 1174 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

«1174. Il Comitato scientifico per l'Artico è composto dai seguenti dodici membri, aventi mandato triennale rinnovabile:

a) un presidente, in rappresentanza del MAECI, nella persona del Capo della delegazione italiana

al Consiglio artico (Senior Arctic Official);

b) tre rappresentanti rispettivamente il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico;

c) il rappresentante italiano nell'lASC;

d) il rappresentante italiano di NySMAC;

e) cinque esperti in problematiche polari, nominati dal presidente del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso, dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI);

f) un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato dal CNR.»

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per l'anno 2022, 498 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

115.4. Suriano, Colletti.

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

"**Art. 115-bis. (Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)**

1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui *alla legge 23 ottobre 2003, n. 286* e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021."

Conseguentemente:

All'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" *con le seguenti:* "788 milioni"

115.01. Quartapelle Procopio, Fassino, La Marca, Schiro', Romano Andrea.

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

"**Art. 115-bis. (Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)**

1. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono definite le modalità attuative di utilizzo dello stanziamento di cui al primo periodo."

Conseguentemente:

All'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" *con le seguenti:* "799 milioni"

115.02. Quartapelle Procopio, La Marca, Fassino, Romano Andrea, Schiro'.

Dopo l’articolo 115, inserire il seguente:

“Art. 115-bisPotenziamento servizi consolari

1. Per potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021.”

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” *con le seguenti:* “794 milioni”

115.03. Quartapelle Procopio, La Marca, Schiro', Fassino, Romano Andrea, Schiro'.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-*bis*.

(Misure per Comites e CGIE per l'informazione istituzionale verso le Comunità italiane all'estero e la promozione del «turismo delle origini»)

1. Al fine di garantire una adeguata informazione istituzionale verso i cittadini italiani residenti all'estero, il censimento delle associazioni italiane all'estero e la promozione del «turismo delle radici», sono destinati 500 mila euro ai Comites e 500 mila euro al CGIE per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1 milione di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

115.04. La III Commissione.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-*bis*.

(Misure in materia di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites, sono destinati 12 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono definite le modalità attuative di utilizzo dello stanziamento di cui al primo periodo.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 799 milioni.

115.05. La III Commissione.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-*bis*.

(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 788 milioni.

115.06. La III Commissione.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-*bis*.

(Misure in materia di elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero)

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites sono destinati 12 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 788 milioni.

115.07. La III Commissione.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-*bis*.

(Potenziamento dei servizi consolari)

1. Per potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni *con le seguenti:* 794 milioni.

115.08. La III Commissione.

Dopo l'articolo 115, è aggiunto il seguente:

Art. 115-*bis.*

(Istituzione del Portale unico per gli italiani all'estero)

1. E' istituito il Portale unico per gli italiani all'estero. Il Portale, rivolto agli italiani che intendano trasferire la loro residenza all'estero, a coloro che risultino già residenti all'estero e ai connazionali rimpatriati, contiene tutte le informazioni a loro utili, compresi gli aggiornamenti in tema di agevolazioni, votazioni e modifiche della normativa di riferimento. Per la creazione e la tenuta del Portale di cui al presente comma, è autorizzata, a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 300.000 per l'anno 2021 e di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 799,7 milioni per l'anno 2021 e di euro 499,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

115.09. La III Commissione.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su donne pace e sicurezza)

1. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799 milioni di euro per l'anno 2021, di 499 milioni per l'anno 2022, di 499 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

115.010. La III Commissione.

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

"Art. 115-bis

Attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne pace e sicurezza

1. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023."

Conseguentemente

All'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799 milioni di euro per l'anno 2021, di 499 milioni per l'anno 2022, di 499 milioni per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

115.011. Quartapelle Procopio, Gribaudo, Boldrini, Fusacchia, Fassino, La Marca, Schiro', Carnevali, Bruno Bossio, Romano Andrea, Frate, De Lorenzo, Gagnarli, Pezzopane, Martinciglio, Cancelleri, Cenni, Bonomo, Ascari, Muroni, Giordano, Tripodi Elisa, Casa, Bologna, Sarli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

*“*Art. 115-bis

(Fondo italiano di risposta globale alla pandemia Covid-19)

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo italiano di risposta globale alla pandemia Covid-19, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinata a finanziare interventi straordinari volti a sostenere la risposta globale all’emergenza Covid-19 in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da " in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

b) il comma 768 è abrogato”.

115.012. Migliore, Occhionero, Portas, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

*“*Art. 115-bis

(Fondo italiano di risposta globale alla pandemia Covid-19)

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Fondo italiano di risposta globale alla pandemia Covid-19, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinata a finanziare interventi straordinari volti a sostenere la risposta globale all’emergenza Covid-19 in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da " in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

b) il comma 768 è abrogato”.

115.013. Migliore, Occhionero, Portas, Del Barba.

Dopo l'articolo 115 è inserito il seguente:

115-bis. (Agenda 2030 Cooperazione allo sviluppo)

Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'*Agenda ONU 2030* e rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 30 milioni per l'anno 2021, di euro 50 milioni per l'anno 2022 e di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "770 milioni di euro per l'anno 2021, 450 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023"

115.014. Ehm, Suriano.

Dopo l'articolo 115 è inserito il seguente:

115-bis. (Interventi di Peacebulding)

Per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 125 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro ciascuno per gli anni 2021, 2022 e 2023, per realizzare interventi di costruzione della pace nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto da parte delle ONG italiane.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

115.015. Ehm.

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente: "Art. 115-bis (Potenziamento servizi consolari)1. Per potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021."*Conseguentemente All'articolo 209, comma 1, sostituire le parole* "800 milioni" *con le seguenti:* "794 milioni"

115.016. Suriano.

Dopo l’articolo 115, inserire il seguente:

“Art. 115-bis. (Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani all’estero)

1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e del Consiglio generale degli italiani all’estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021.”

Conseguentemente all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “788 milioni”

115.017. Suriano.

Dopo l’articolo 115, inserire il seguente:

“Art. 115-bis. (Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani all’estero)

1. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e del Consiglio generale degli italiani all’estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sono definite le modalità attuative di utilizzo dello stanziamento di cui al primo periodo.”

Conseguentemente:

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” *con le seguenti:* “799 milioni”

115.018. Suriano.

Dopo l’articolo 115, inserire il seguente:

“Art. 115-bis. (Expo Dubai)”

1. All’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole “2,5 milioni di euro per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “8,7 milioni per l’anno 2021”;

b) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: “Alle attività all’estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro, designato dal Presidente della Corte dei Conti, in qualità di Presidente, e un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell’economia e delle finanze”.

Conseguentemente: All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” *con le seguenti:* “793,8 milioni”.

115.019. Di Stasio, Suriano.

Dopo l’articolo 115, inserire il seguente:

“Art. 115-bis. (Presidenza italiana del Consiglio d’Europa)

1. Per gli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del Consiglio d’Europa è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 1 milione di euro per l’anno 2022.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “799,5 milioni di euro per l’anno 2021, 499 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023”

115.020. Suriano.

Dopo l’articolo 115, inserire il seguente:

“Art. 115-bis (Servizi di consulenza, traduzione e interpretariato per la cooperazione allo sviluppo)

1. Per l’organizzazione e la partecipazione ad attività informative, convegni ed altre manifestazioni nel settore della cooperazione allo sviluppo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare convenzioni per servizi di consulenza, traduzione ed interpretariato, di importo non superiore a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.”

115.021. Suriano.

Dopo l'articolo 115, inserire il seguente:

«Art. 115-bis

(Potenziamento dei servizi consolari)

1. Al fine di potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se non è nato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero e non possiede altra cittadinanza»;

b) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se non è adottato all'estero da genitori nati e residenti dalla nascita all'estero»;

c) all'articolo 4, comma 1:

1) all'alinea, le parole "sono stati" sono sostituite dalle seguenti: "sono o sono stati";

2) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) se, entro il compimento del ventiduesimo anno di età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e, al momento della dichiarazione, dimostra di possedere una conoscenza della lingua italiana conforme all'articolo 9.1;

b-ter) se, a seguito di una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza espressa dal genitore non decaduto dalla responsabilità genitoriale o dal tutore, risiede in Italia prima del raggiungimento della maggiore età. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza»;

d) all'articolo 5, comma 1, le parole «oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «oppure dopo cinque anni dalla data del matrimonio se residente all'estero»";

e) all'articolo 9, comma 1, le parole «sono stati» sono sostituite dalle seguenti: «sono o sono stati»;

f) all'articolo 9.1, comma 1, le parole «è subordinata» sono sostituite dalle seguenti: «e l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), sono subordinati».;

g) all'articolo 9-ter:

1) al comma 1, le parole «trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «a) ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda per i residenti in Italia; b) quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda per i residenti all'estero»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il termine di definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948, è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda».

h) all’articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Perde la cittadinanza italiana chi, nato e residente all’estero, e in possesso di altra cittadinanza, non abbia richiesto in vita il riconoscimento della stessa»;

i) all’articolo 14, comma 1, le parole «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»”.

3. Le dichiarazioni di cui all’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono essere rese entro il 31 dicembre 2021. L'amministrazione facilita, mediante canali semplificati e preferenziali, la presentazione delle dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza da parte dei nati italiani.»

Conseguentemente all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “794 milioni”.

115.022. Cabras.

Dopo l'articolo 115 è inserito il seguente:

115-bis. (Agenda 2030 Cooperazione allo sviluppo)

Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda ONU 2030 e rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2021, di euro 30 milioni per l'anno 2022 e di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "790 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro per l'anno 2022 e 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023"

115.023. Suriano, Ehm.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis. (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - risposta globale alla pandemia SARS-CoV-2)

1. Al fine di rafforzare le attività di aiuto allo sviluppo e cooperazione internazionale connesse agli impatti della pandemia "SARS-CoV-2", sono assegnate all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ulteriori somme pari a 20 milioni di euro per gli ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023"

115.024. Ehm.

Dopo l’articolo 115, aggiungere il seguente:

ART. 115-bis. 1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e del Consiglio generale degli italiani all’estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021.

Conseguentemente all’articolo 209, il fondo per l’anno 2021 è diminuito di 12 milioni di euro.

115.025. Borghese, Tasso, Cecconi.

Dopo l’articolo 115 è inserito il seguente:

“Art. 115-bis

(Istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale.)

1. Al fine di rafforzare ulteriormente l’azione dell’Italia a livello internazionale in tema di cooperazione allo sviluppo e partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile e attuare le finalità previste dall’articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stimolo e sostegno alla cooperazione anche economica nell’ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà nel Mediterraneo-Mar Nero (FISPMED) ONLUS che opera secondo le finalità generali di cui all’art,. 1 comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, provvede sperimentalmente in collaborazione con il “Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED” e con “Progetto Sud”, avvalendosi del contributo e raccordo dei Comuni e delle città Metropolitane di Venezia, Roma e Napoli, le Regioni Veneto, Lazio e Campania, le università cittadine, gli istituti di ricerca pubblici ovvero privati non profit, avviando partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali e con il coinvolgimento attivo dei membri del network Fispmed presenti in trentanove Paesi dell’UE e del Mediterraneo Mar Nero, all’istituzione dell’Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero per l’informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, di seguito denominato «Osservatorio». Le sedi dell’Osservatorio saranno collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all’art. 71 del Dlgs 3.07.2017, n. 117 nelle città di Venezia, di Roma e di Napoli secondo le procedure indicate dall’art. 151 co. 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 8, comma 5, lett. c-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120, quale progetto pilota applicativo delle procedure indicate dagli art. 24 e art. 32 del presente testo di legge. L’Osservatorio svilupperà rapporti di cooperazione istituzionale con l‘ Assemblea Parlamentare per l’Unione per il Mediterraneo (UfM), con il Parlamento Mediterraneo e l’Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorirà l’acquisizione inclusiva di nuovi partner rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell’ambito geografico Mediterraneo e mar Nero.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED ONLUS, il “Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED” e Progetto Sud presentano alle Camere, ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell’Osservatorio.

3. Le attività dell’Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell’area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

b) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei paesi africani e del vicinato orientale;

c) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ed Invitalia.

d) attività di informazione e educazione anche in collaborazione con la l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'art. 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104 e successive modificazioni per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo Mar Nero in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Focal Points del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente/Piano di Azione per il Mediterraneo (INFO-RAC - UNEP/MAP) e per le attività di educazione ambientale di cui all'art. 138 del presente testo legislativo. Alfine dello svolgimento delle sole attività di cui al punto d) è autorizzato il trasferimento di una quota pari a 65.000,00 euro l'anno, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

4. Gli oneri di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della FISPMED.

5. Una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente al Centro secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Fispmed per la gestione dell'Osservatorio potrà avvalersi di contributi privati, erogati secondo le modalità previste dall'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i. Apporto finanziario incrementabile da contributi delle persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del Codice civile idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività.

115.026. Russo Paolo.

Dopo l'articolo 115, aggiungere il seguente:

Art. 115-bis.

(Misure per Comites e CGIE per l'informazione istituzionale verso le Comunità italiane all'estero e la promozione del «turismo delle origini»)

1. Al fine di garantire una adeguata informazione istituzionale verso i cittadini italiani residenti all'estero, il censimento delle associazioni italiane all'estero e la promozione del «turismo delle radici», sono destinati 500 mila euro ai Comites e 500 mila euro al CGIE per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1 milione di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

115.027. Fitzgerald Nissoli.

Dopo l’articolo 115, inserire il seguente:

Art. 115-bis. 1. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 e del Consiglio generale degli italiani all’estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021.

Conseguentemente all’articolo 209, il fondo per l’anno 2021 è diminuito di 12 milioni di euro.

115.028. Borghese, Tasso, Cecconi.

Articolo 119

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole “modalità di erogazione” aggiungere le seguenti: “entro il 30 giugno 2021”.

119.1. Bruno Bossio.

Dopo il comma il comma 2 aggiungere il seguente:

“2 bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per il supporto al trasporto pubblico locale con mezzi privati con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Il Fondo è ripartito a copertura delle spese sostenute dagli enti locali per l’integrazione del trasporto pubblico locale, in relazione a misure straordinarie adottate per il rispetto del distanziamento sociale, per il noleggio con conducente di mezzi privati adibiti al servizio sostitutivo ed integrativo di linea. Il Fondo è ripartito con le modalità previste dal comma 2.

Conseguentemente, all’articolo 68, comma 1, le parole 196,3 milioni sono sostituite dalle seguenti: 96,3 milioni.

119.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2 bis.

2-bis) Fermo restando la disciplina di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, è facoltà per gli operatori che svolgono trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente, di emettere ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle entrate tramite intermediari abilitati.

Relazione Tecnica:

Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 10 maggio 2019 ha stabilito quelli che sono i soggetti esonerati dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, e tra questi le prestazioni del trasporto pubblico collettivo di persone, di veicoli e bagagli e per il trasporto pubblico non di linea servizio taxi. Non si comprende la ragione perché non sia stato ricompreso il servizio di noleggio con conducente che, come i taxi, è un trasporto pubblico non di linea ai sensi della legge 21/92.

La proposta emendativa riconosce alle prestazioni di noleggio con conducente la facoltà di emettere anche ricevuta fiscale cartacea e di trasmetterla entro dodici giorni dalla sua emissione all'Agenzia delle entrate tramite intermediari abilitati seppur la loro prestazione si rivolge ad una clientela non indifferenziata come il trasporto pubblico locale nello svolgimento del servizio si presentano situazioni che per l'operatore è difficoltoso utilizzare strumenti telematici elettronici quindi sarebbe più opportuno lasciare la possibilità di emettere ricevuta fiscale cartacea.

119.3. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2 bis.

2-bis. All'articolo 182, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "agenzie di viaggio" inserire le seguenti: ", i servizi di trasporto persone e turistico".

Relazione Tecnica:

Con questo emendamento si propone di includere nel fondo di sostegno per il settore turistico anche i servizi di trasporto persone e trasporto turistico, settori fortemente in sofferenza a causa dell'emergenza epidemiologica.

L'ecosistema del turismo oltre alle agenzie di viaggio infatti abbraccia una serie di attività tra cui si annoverano i settori del trasporto persone e turistico.

Gli effetti economici della crisi, già ora stimabili, sono pesantissimi e purtroppo non di brevissimo periodo. Oltre al sostanziale blocco dei viaggi di istruzione, si registra un calo drastico e generalizzato della domanda in tutti i comparti: dal trasporto dei gruppi turistici organizzati al turismo congressuale, a quello religioso e crocieristico.

Per questi motivi si chiede l'estensione alla categoria del settore del trasporto persone e turistico dei provvedimenti già adottati a ristoro dei danni subiti e a sostegno della ripresa.

119.4. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per l'anno d'imposta 2021 sono esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.

Relazione tecnica: La presente proposta prevede la sospensione per l'anno di imposta 2021 dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale alle imprese del settore trasporto persone le quali hanno subito drasticamente una riduzione del volume di affari. Si fa presente che i taxi registrano oltre il 90% in meno di corse in media in tutta Italia. Il trasporto pubblico non di linea relativo al noleggio con conducente effettuato con autovetture, motoscafi taxi e motoscafi gran turismo, è fermo in quanto l'incoming e l'outgoing in Italia è pressoché azzerato. L'annullamento o lo slittamento degli eventi e delle manifestazioni hanno reso questo dato come strutturale per i prossimi mesi.

Il trasporto effettuato con pullman turistici e motoscafi gran turismo è praticamente azzerato, in quanto, a parte poche aziende che continuano a trasportare gli ormai pochi dipendenti che vanno nelle sedi, sono state sospese tutte le uscite didattiche e gite di istruzione.

119.5. De Toma, Silvestri Rachele.

“1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subìti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione entro il 30 giugno 2021 delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno».

119.6. Zennaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" è sostituito dal seguente:

14. "Per finalità di tutela ambientale le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 50% del totale. Sono esentati dalle disposizioni del seguente comma gli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza e i veicoli militari. Le procedure di acquisto di 2 o più pneumatici di ricambio sono nulle se non viene riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti almeno il 50% del numero complessivo di pneumatici da acquistare previsto dalla procedura."

119.9. Benamati, Pezzopane, Soverini, Manca Gavino, Bonomo, Zardini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1, lettera a), dopo le parole: «decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,» *inserire le seguenti:* «e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) al comma 1, capoverso 1, lettera b),dopo le parole: «decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,» *inserire le seguenti:* «, e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

119.10. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2- bis. A valere sul fondo per “il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese” di cui all’art.1, comma 95 della legge 30.12.2018, n. 145 “Legge di bilancio 2019”, per il completamento della linea C della metropolitana di Roma, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell’appalto, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2021, 150 milioni di euro per il 2022, di 250 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2029 incluso, di 200 milioni dal 2030 al 2033 incluso.

Linea C fino a Clodio

119.11. Prestipino, Madia, Mancini, Sensi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2- bis. A valere sul fondo per “il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese” di cui all’art.1, comma 95 della legge 30.12.2018, n. 145 “Legge di bilancio 2019”, per il prolungamento della linea C della metropolitana di Roma fino al quadrante nord-ovest della Capitale, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell’appalto, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023 incluso, 100 milioni di euro per ciascuno anno dal 2024 al 2026 incluso,250 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2029 incluso, 200 milioni per il 2030 ed il 2031 e di 100 milioni per il 2032 ed il 2033.

Linea C da Clodio a Grottarossa

119.12. Prestipino, Madia, Mancini, Sensi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2- bis .A valere sul fondo per “il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese” di cui all’art.1, comma 95 della legge 30.12.2018, n. 145 “Legge di bilancio 2019”, per la realizzazione della linea D della metropolitana di Roma, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell’appalto, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023, 100 milioni di euro per il 2024, 200 milioni per il 2025 ed il 2026, 250 milioni per il 2027, 500 milioni per ciascun anno dal 2028 al 2031 incluso, 400 milioni per il 2032 ed il 2033.

Linea D

119.13. Prestipino, Madia, Mancini, Sensi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2- bis .A valere sul fondo per “il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese” di cui all’art.1, comma 95 della legge 30.12.2018, n. 145 “Legge di bilancio 2019”, per la realizzazione delle linea tranviaria “Termini-Vaticano-Aurelio”, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell’appalto, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2021 ed il 2022, 50 milioni di euro per ciascun anno al 2023 al 2026 incluso, 20 milioni per il 2027 ed il 2028, 10 milioni per il 2029.

Tranvia Termini-Vaticano-Aurelio

119.14. Prestipino, Madia, Mancini, Sensi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis) Al comma 6-bis dell’articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 aggiungere, in fine, le seguenti parole: “nonché i natanti di cui all’articolo 7, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n.21 e i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, trasporto di passeggeri per vie d’acque interne con codice attività 50.30.00.”

119.15. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) All'articolo 182, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "agenzie di viaggio" inserire le seguenti: ", i servizi di trasporto persone e turistico".

119.16. Di Maio Marco, Del Barba.

All’art 119, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

<<2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l’utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.>>

119.17. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero: «5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale».

Conseguentemente, all'articolo 207, comma 1, le parole "con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti parole: "con una dotazione di 3.765 milioni di euro per l'anno 2021" e all'articolo 2 comma 1, le parole "con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" sono sostituite con le seguenti parole: "con una dotazione di 7.965 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6.965 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

Relazione:

la proposta emendativa è finalizzata ad estendere l'applicazione dell'aliquota di accisa ridotta di 403,22 euro/1.000 litri (in luogo dell'aliquota ordinaria di 617,40 euro/1.000 litri), già applicabile al settore del trasporto merci e ad altri segmenti del trasporto passeggeri, anche alle imprese esercenti servizi di trasporto turistico mediante noleggio autobus con conducente ai sensi della L. 11 agosto 2003, n. 218. La misura, che comporta oneri a carico del bilancio dello Stato valutati in circa 35 milioni di euro annui, risponde al duplice obiettivo di: a) favorire l'impiego nell'esercizio dell'attività di veicoli a basso impatto ambientale, in linea con le politiche in tal senso perseguite dal Governo; la misura si applica, infatti, al solo gasolio consumato da autobus di classe ambientale Euro V e VI; b) sostenere in un contesto di perdurante difficoltà determinato dall'emergenza sanitaria in atto, la ripresa dei servizi di noleggio autobus con conducente dopo il tracollo provocato dal Covid-19 che ha colpito in misura gravissima il settore, inciso nel 2020 da perdite di fatturato per oltre 1,5 miliardi euro.

119.18. Topo, Pagano Ubaldo.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

“2-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano: a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con “CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)” del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con “CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate” del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni; b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

2-quater. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-ter, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

2-quinquies. Il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-ter. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Conseguentemente,

all’articolo 207, comma 1, le parole “con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite con le seguenti parole: “con una dotazione di 3.796 milioni di euro per l’anno 2021” e all’articolo 2 comma 1, le parole “con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023” sono sostituite con le seguenti parole: “con una dotazione di 7.996 milioni di euro per l’anno 2022 e di 6.996 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

Relazione:

la proposta emendativa è finalizzata a contrastare il fenomeno, ormai allarmante a livello nazionale e comunitario, della “carenza dei conducenti” nel settore del trasporto di passeggeri con autobus. Ancor di più nell’attuale contesto in cui si registra una crescente difficoltà per le imprese del settore di reperire conducenti professionali di autobus ed un costante incremento dell’anzianità media del personale presente nelle aziende. I costi rilevanti da sostenere per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali contribuiscono alle predette criticità. La proposta prevede quindi, per un periodo almeno triennale, misure che dispongano, a beneficio di lavoratori assunti dalle imprese

di trasporto di persone con autobus, un rimborso pari al 50% delle spese sostenute per il conseguimento dei titoli abilitanti per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività professionale.

Oggi per il settore del trasporto passeggeri il contributo è stimabile in 4 milioni di euro annui, per effetto di circa 4.000 assunzioni di conducenti all'anno, tenuto conto anche del grave impatto determinato dalla pandemia e delle inevitabili misure di contenimento imposte.

119.19. Topo, Pagano Ubaldo.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

“2-bis. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziate per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 12 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2-ter. I contributi di cui al precedente comma 2-bis sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell’anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.

2-quater. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L’importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.

2-quinquies. I contributi di cui al precedente comma 2-bis non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2-sexies. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall’articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

2- octies. Agli oneri di cui al precedente comma 2-bis si provvede con le risorse del Fondo di cui all’articolo 184.

Relazione:

la proposta emendativa è finalizzata al rafforzamento degli incentivi previsti dalla legislazione vigente (art.1, co. 113 e ss della L. n. 160/2019) per il rinnovo del parco veicolare delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus, di linea e non di linea, non soggetti ad obblighi di servizio pubblico. L'intervento, in linea con gli obiettivi di politica ambientale perseguiti dal Governo, si rende indispensabile considerata la vetustà del parco autobus nella disponibilità delle aziende – composto per oltre il 50% da veicoli di classe ambientale Euro IV ed inferiori - e l'attuale situazione di gravissima crisi economica e finanziaria in cui versa il settore a causa dell'emergenza per il Covid-19. Il settore del trasporto commerciale di passeggeri mediante autobus, non soggetto ad obblighi di servizio pubblico, è, infatti, tra i più colpiti dalle misure di contenimento adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria, avendo subito nell'anno 2020 un crollo del fatturato di circa il 75% rispetto al 2019. Tale circostanza, unitamente alle incertezze sull'evoluzione della pandemia e sugli scenari di possibile ripresa dell'attività, è tale da determinare – in assenza di un sostegno pubblico al rinnovo dei parchi aziendali – il blocco totale degli investimenti con evidenti ricadute negative sul piano della tutela ambientale e della sicurezza dei servizi.

119.20. Topo, Pagano Ubaldo.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.

Conseguentemente all’articolo 207, comma 1, le parole “con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite con le seguenti parole: “con una dotazione di 3.740 milioni di euro per l’anno 2021”.

Relazione:

la norma ha l’obiettivo di differire di un anno l’eliminazione del rimborso delle accise sul gasolio prevista dall’art. 1, co. 630 della L. n. 160/2019, in considerazione della necessità sia di sostenere il settore nel generale contesto di crisi economica determinato dalle restrizioni connesse all’emergenza sanitaria per il Covid-19, che di avvicinare nei tempi il taglio delle risorse con l’avvio del processo di rinnovo dei parchi sostenuto dal Governo attraverso il Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile (PNSMS). Attualmente, su un parco nazionale di autobus di linea di circa 45mila mezzi, quelli di classe ambientale Euro III e IV sono quasi 16mila (circa il 36% del totale). Il mancato differimento del taglio del rimborso accise avrebbe un impatto enorme sul settore determinando nell’immediato una sottrazione di risorse per il settore di circa 60 milioni, che rischia di riflettersi sulla qualità dei servizi e sull’utilizzo della mobilità collettiva con conseguenti ricadute negative sull’ambiente. Questo proprio in contrasto con gli obiettivi che, attraverso la norma, il Governo sostiene di voler perseguire.

119.21. Topo, Pagano Ubaldo.

All’articolo 119, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

“2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.

2-ter. All’articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero: «5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale».

Conseguentemente all’articolo 207, comma 1, le parole “*con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l’anno 2021”* sono sostituite con le seguenti parole: “*con una dotazione di 3.705 milioni di euro per l’anno 2021”* e all’articolo 2 comma 1, le parole *“con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”* sono sostituite con le seguenti parole: *“con una dotazione di 7.965 milioni di euro per l’anno 2022 e di 6.965 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”*.

Differimento eliminazione rimborso accise sul gasolio per gli autobus Euro III e Euro IV ed estensione rimborso accise agli autobus Euro V e VI in servizio di noleggio con conducente.

119.22. Del Basso De Caro, Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Romano Andrea, Pagano Ubaldo.

All’articolo 119 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: 1 bis) “All’articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “*53 milioni di euro per l’anno 2020*” sono aggiunte le parole “*nonché 40 milioni di euro per l’anno 2021*”
2. al comma 2 dopo le parole “*50 milioni di euro*” sono aggiunte le parole “*per l’anno 2020 e 40 milioni di euro per l’anno 2021*” e le parole “*1 gennaio 2018*” sono sostituite con le parole “*1 gennaio 2016*”;

conseguentemente alla tabella B di cui al comma 1 dell’articolo 208, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono apportate le seguenti variazioni: - 40.000.000,00.

119.23. Gariglio, Cantini, Del Basso De Caro, Pizzetti, Bruno Bossio, Romano Andrea.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subìti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione entro il 30 giugno 2021 delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.».”

119.24. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2 – bis) L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, non si applica alle prestazioni di trasporto pubblico non di linea a mezzo natanti.

119.25. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) All'articolo 182, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "agenzie di viaggio" inserire le seguenti: ", i servizi di trasporto persone e turistico".

119.26. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 1 con i seguenti

1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subìti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione entro il 30 giugno 2021 delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno».

119.27. Nobili, Paita, Gadda.

Dopo ill comma 3 aggiungere

3 bis. Il comma 7 dell'art. 200 del decreto legge n. 34 del 19/05/2020 è soppresso e le risorse non stanziate sono destinate esclusivamente all'acquisto di autobus elettrici per le aree urbane, a idrogeno, metano o ibridi nel caso nel caso di tratte extraurbane

119.28. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

“2-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano: a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con “CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)” del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con “CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate” del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni; b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

2-quater. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-ter, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

2-quinquies. Il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-ter. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Conseguentemente,

all’articolo 207, comma 1, le parole “con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite con le seguenti parole: “con una dotazione di 3.796 milioni di euro per l’anno 2021” e all’articolo 2 comma 1, le parole “con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023” sono sostituite con le seguenti parole: “con una dotazione di 7.996 milioni di euro per l’anno 2022 e di 6.996 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

119.29. Amitrano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole "al ristoro" inserire le seguenti "dei costi di ammortamento" e sostituire le parole “1° gennaio 2018” con le seguenti “1° gennaio 2016”.

b) al comma 3, dopo le parole "al ristoro" inserire le seguenti "dei costi di ammortamento" e sostituire le parole “1° gennaio 2018” con le seguenti “1° gennaio 2016”.

119.30. Ficara, Cantone Luciano, Scagliusi, Marino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per l'anno d'imposta 2021 sono esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.

119.31. Scagliusi, Ficara, Cantone Luciano, Termini, Grippa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) All'articolo 182, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "agenzie di viaggio" inserire le seguenti: ", i servizi di trasporto persone e turistico".

119.32. Scagliusi, Cantone Luciano.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:

a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subìti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione entro il 30 giugno 2021 delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno».

119.33. De Girolamo, Cantone Luciano, Scagliusi, Ficara.

dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

“2-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano: a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con “CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)” del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con “CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate” del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni; b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

2-quater. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-ter, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

2-quinquies. Il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-ter. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “ 796 milioni di euro per l’anno 2021, 496 milioni di euro per l’anno 2022, 496 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

119.34. Scagliusi.

dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

“2-bis. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziate per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 12 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2-ter. I contributi di cui al precedente comma 2-bis sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell’anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.

2-quater. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L’importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.

2-quinquies. I contributi di cui al precedente comma 2-bis non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2-sexies. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall’articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “788 milioni”.

119.35. Scagliusi, Cantone Luciano, Ficara, Grippa.

All’art 119, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

<<2-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l’utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.>>

119.36. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.

2-*ter*. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano:

1. ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con "CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)" del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con "CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate" del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;
2. alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

2-*quater*. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-*ter*, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-*bis* del presente articolo, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

2-*quinquies*. Il rimborso di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-*bis* del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-*ter*. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-*bis* del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-*sexies*. Agli oneri recati dai commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, valutati complessivamente in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

119.37. Tateo, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziate per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 12 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2-*ter*. I contributi di cui al precedente comma 2-bis sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.

2-*quater*. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.

2-*quinquies*. I contributi di cui al precedente comma 2-*bis* non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2-*sexies*. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2-*septies*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *apportare le seguenti modificazioni:*

2021: -12.000.000.

119.38. Tateo, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti modificazioni:*

2021: -40.000.000.

119.39. Rixi, Tateo, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera b) del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente: "5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti*: «765 milioni di euro per l'anno 2021 e di 465 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

119.40. Tateo, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 62, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al primo capoverso, dopo le parole "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono aggiunte le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";
2. al secondo capoverso, dopo le parole "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte le seguenti "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa".».

119.41. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 61, comma 2, del del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa".».

119.42. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

2-*ter*. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

119.43. Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Modifiche alla Tabella n. 10 cap. 1315 Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Azione Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale

La voce di costo relativa al Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale viene incrementata di 200 milioni per l'anno 2021 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2022. All'onere derivante pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, e a 100 milioni di euro dal 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo investimenti 2018.

119.44. Paita, Del Barba.

Articolo 119

Dopo l’articolo 119 aggiungere il seguente:

Art. 119-bis

(Agevolazioni per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e autoveicoli speciali di categoria M1)

1. A chi acquista in Italia a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, e li immatricola entro il 30 giugno 2022, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg) Veicoli esclusivamente elettrici Ibridi o alimentazione alternativa Altre tipologie di alimentazione

0-1,999 ton

Con rottamazione 5.000 2.500 1.500

Senza rottamazione 4.000 1.500 1.000

2-3,299 ton

Con rottamazione 7.000 3.500 2.500

Senza rottamazione 6.000 2.500 1.500

3,3-3,5 ton

Con rottamazione 10.000 5.500 4.000

Senza rottamazione 8.000 3.500 2.500

.

3. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021,. Per provvedere all’erogazione del contributo sui veicoli esclusivamente elettrici sono riservati 20 milioni euro .

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' dettata la procedura di concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

b) euro 345 milioni riservati per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2.

5. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.

119.45. Porchietto, Gelmini, Barelli, Squeri, Polidori, Baldini.

All’articolo 119 dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All’articolo 61, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il secondo capoverso è sostituito dal seguente: “gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa.”

119.46. Mule'.

All’articolo 119 dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis.

2-bis. All’articolo 62, comma 3, del “Nuovo codice della strada" di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, dopo le parole “la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi” sono aggiunte le seguenti: “ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa;

b) al secondo capoverso, dopo le parole “Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t” sono aggiunte le seguenti “nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa.

119.47. Mule'.

All’articolo 119 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

2-bis) Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

2-ter) L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.

119.48. Mule'.

All’articolo 119, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

“2-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all’articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.

Conseguentemente all’articolo 207, comma 1, le parole “con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite con le seguenti parole: “con una dotazione di 3.740 milioni di euro per l’anno 2021”.

119.49. D'Attis.

All’articolo 119 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2-bis. All’articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero: «5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale».

Conseguentemente, all’articolo 207, comma 1, le parole “con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite con le seguenti parole: “con una dotazione di 3.765 milioni di euro per l’anno 2021” e all’articolo 2 comma 1, le parole “con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023” sono sostituite con le seguenti parole: “con una dotazione di 7.965 milioni di euro per l’anno 2022 e di 6.965 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

119.50. D'Attis.

All’articolo 119, dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

“2-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, ai conducenti di autobus di cui alla lettera a) del comma 2-ter del presente articolo, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di trasporto di cui alla lettera b) del comma 2-ter del presente articolo, spetta un rimborso fino al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto di persone per conto di terzi.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano: a) ai conducenti di autobus che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con “CCNL autoferrotranvieri-internavigatori (TPL-mobilità)” del 28 Novembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni e con “CCNL del noleggio autobus con conducente e relative attività correlate” del 26 luglio 2018 e successive modificazioni e integrazioni; b) alle imprese di trasporto di persone per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009.

2-quater. Ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa, alle imprese di cui al comma 2-ter, lettera b), a prescindere dalla forma giuridica rivestita, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda di un importo pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 20.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

2-quinquies. Il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo, è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti di autobus già assunti e già inquadrati nelle imprese di trasporto di passeggeri per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2-ter. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 2-bis del presente articolo sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Conseguentemente,

all’articolo 207, comma 1, le parole “con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite con le seguenti parole: “con una dotazione di 3.796 milioni di euro per l’anno 2021” e all’articolo 2 comma 1, le parole “con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023” sono sostituite con le seguenti parole: “con una dotazione di 7.996 milioni di euro per l’anno 2022 e di 6.996 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

119.51. D'Attis.

All’articolo 119, dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

“2-bis. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziate per l'anno 2021 ulteriori risorse pari a 12 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2-ter. I contributi di cui al precedente comma 2-bis sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell’anno 2021 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009.

2-quater. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. L’importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.

2-quinquies. I contributi di cui al precedente comma 2-bis non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2-sexies. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall’articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2-septies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

2- octies. Agli oneri di cui al precedente comma 2-bis si provvede con le risorse del Fondo di cui all’articolo 184.

119.52. D'Attis, Mandelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

1 Al comma 1, capoverso comma 1, dopo le parole “non soggetti a obblighi di servizio pubblico” inserire le seguenti parole “ e il settore del noleggio autobus con conducente”, e sostituire le parole “ 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021” con le seguenti “ 20 milioni di euro per l’anno 2020 e 40 milioni di euro per l’anno 2021”

2 al comma 1, capoverso lettera b) sostituire le parole “20 milioni” con le seguenti “40 milioni”

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “780 milioni”

119.53. Spena.

1 All’articolo 119 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2-bis. All’articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero: «5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale».

Conseguentemente,

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “760 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “460 milioni”

119.54. D'Attis.

Dopo l’articolo 119, aggiungere il seguente:

Articolo 119-bis. In via sperimentale, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, in deroga all’articolo 7, comma 1, lettera d) della legge 15 gennaio 1992, n.21, fino al 31 dicembre 2021, le società cooperative, titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono svolgere, trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia anche a favore delle persone con disabilità ai sensi dell’art.3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Relazione Tecnica:

La proposta emendativa prevede, in via sperimentale, per la durata di un anno, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 di consentire alle società cooperative, titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, di svolgere anche attività di trasporto merci, facchinaggio e servizi di pulizia.

La legge 21/1992, articolo 7, comma 1, lettera d), stabilisce che le figure giuridiche intestatarie di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente associate in forma societaria, possono svolgere solo ed esclusivamente il servizio taxi e il servizio di noleggio conducente e pertanto le imprese cooperative non possono svolgere altre attività come servizi di pulizia, facchinaggio, trasporto merci.

La ratio della proposta emendativa è di permettere alle imprese cooperative di trasporto persone non di linea che, a causa del Covid non lavorano, di variare su altre attività fino a quando l’emergenza sanitaria non sarà terminata.

119.01. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l'articolo 119 inserire il seguente:

rt. 119 bis (Disposizioni trasporto pubblico non di linea, taxi e noleggio con conducente, proroga moratoria ex articolo 56 del decreto-legge n.18 del 2020)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020: a) Dopo il comma 1 inserire il seguente: “1-bis. Limitatamente alle imprese del trasporto pubblico non di linea, i termini di cui al comma 2, lettere a, b e c, e comma 8, dell’articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è fissato al 30 giugno 2021”. b) dopo il comma 2 inserire il seguente: “2 bis. Limitatamente alle imprese del trasporto pubblico non di linea le imprese gia' ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalita', salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 dicembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo 56, possono essere ammesse, entro il 31 maggio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalita' previste dal medesimo articolo 56. c) dopo il comma 3 inserire il seguente: “3-bis. Limitatamente alle imprese del trasporto pubblico non di linea le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1 bis, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui al citato comma 2 bis. d) dopo il comma 4 inserire il seguente: “4-bis. Limitatamente alle imprese del trasporto pubblico non di linea, il termine di cui all’articolo 37-bis, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è fissato al 30 giugno 2021.

119.02. Bruno Bossio.

Dopo l’articolo 119, aggiungere il seguente:

Articolo 119-bis. 1) Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 24 ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.504, dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis) servizio noleggio con conducente.

Alla tabella A, accantonamento Ministero dell’economia e delle finanze:

2021: -6.000

2022: -6.000

2023: -6.000

Relazione tecnica: L’emendamento dispone il regime di accisa agevolata anche per il servizio noleggio con conducente. Attualmente il beneficio spettante sui carburanti (benzina, gasolio, GPL, gas naturale) consumati per l’azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, previsto dai punti 12 e 13 della Tabella A allegata al Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche, è riconosciuto anche per il servizio di noleggio con conducente nei soli Comuni in cui non è istituito il servizio di TAXI e purché autorizzato allo stazionamento su aree pubbliche. In merito anche la Commissione europea ha aperto l’avvio di una procedura di infrazione per il mancato riconoscimento del regime di accisa agevolata al servizio.

119.03. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art.109-bis

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, ai distributori stradali di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti da ciascuna azienda per il periodo pari a sessanta giorni, da metà marzo a metà maggio 2020, della tariffa fissa per la capacità giornaliera – CG - prenotata all’inizio dell’anno termico, fissata da Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all’articolo 209.

119.05. Benamati, Soverini, Manca Gavino, Bonomo, Zardini.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 119-bis.

(Sospensione dell'addizionale comunale per i diritti d'imbarco).

1. Per gli anni 2021 e 2022, in conseguenza della riduzione del traffico aereo conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID19, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei piccoli aeroporti nazionali nelle regioni in cui è presente un unico scalo aereo di interesse nazionale, come definiti ai sensi del Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 e per sostenere lo sviluppo economico dei rispettivi territori regionali, è sospeso il versamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati dalla perdita di entrate connesse dalla sospensione di cui al comma 1, hanno accesso al fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato ai sensi del comma 3.

3. Le dotazioni del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.».

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 7 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022.

119.06. Serracchiani, Vazio, Verini, Pezzopane, Morgoni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 119-bis.

(Fondo per la garanzia della continuità territoriale nelle regioni con criticità di accessibilità).

1. Al fine di far fronte alte ricadute economiche negative derivanti dalle misure di limitazione alla mobilità conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo denominato "Fondo per la garanzia della continuità territoriale nelle regioni con criticità di accessibilità", con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartire tra le regioni Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Marche e Umbria, in cui è presente un unico scalo aereo di interesse nazionale, come definiti ai sensi del Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli aeroporti interessati e i principali scali aeroportuali in conformità alle determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, per l'assegnazione delle rotte con i principali scali aeroportuali.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, indicono una conferenza dei servizi per definire i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando:

a) le tipologie e i livelli tariffari;

b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

c) il numero dei voli;

d) gli orari dei voli;

e) le tipologie di aeromobili;

f) la capacità dell'offerta.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 3, lettera *a)*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.

6. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite alle regioni interessate le risorse del fondo di cui al comma 1 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con il suo statuto e le relative norme di attuazione.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.».

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

119.07. Serracchiani, Vazio, Verini, Pezzopane, Morgoni.

Dopo l’articolo 119 è inserito il seguente:

Articolo 119-bis *(modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n.208 in materia di adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale)*

1. All’articolo 1 comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole “*nonché alla riqualificazione elettrica”* sono inserite le seguenti: *“alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5”.*

b) al secondo periodo, le parole *“130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022”* sono sostituite dalle seguenti: “146 *milioni di euro per l'anno 2021 e 106 milioni di euro per l'anno 2022”.*

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ”

119.08. Fregolent, Moretto, Del Barba.

Dopo l'articolo 119, inserire il seguente:

Articolo 119-*bis*.

(Modifiche all'articolo 60 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 60, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

b) al comma 2, le parole: «i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

c) al comma 4, le parole: «dei motoveicoli e autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «dei motoveicoli, autoveicoli e delle macchine agricole»;

d) al comma 6, dopo le parole: «di motoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «o di macchine agricole»;

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adegua le disposizioni di cui all'articolo 215 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alle modifiche recate dal comma 1.

119.09. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 119 aggiungere il seguente:

«Articolo 119-bis. (Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-135	1.500

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000

2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 420 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 75 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;

b) euro 345 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 420 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.».

119.010. Guidesi, Tombolato, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Murelli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 119 aggiungere il seguente:

«Articolo 119-bis. (Agevolazioni per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e autoveicoli speciali di categoria M1)

1. A chi acquista in Italia a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, e li immatricola entro il 30 giugno 2022, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0-1,999 ton			
Con rottamazione	5.000	2.500	1.500
Senza rottamazione	4.000	1.500	1.000
2-3,299 ton			
Con rottamazione	7.000	3.500	2.500
Senza rottamazione	6.000	2.500	1.500
3,3-3,5 ton			
Con rottamazione	10.000	5.500	4.000
Senza rottamazione	8.000	3.500	2.500

2. Per provvedere all’erogazione del contributo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021. Per provvedere all’erogazione del contributo sui veicoli esclusivamente elettrici sono riservati 20 milioni euro.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la procedura di concessione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

119.011. Guidesi, Molinari, Tombolato, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Murelli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 119 inserire il seguente:

«Art. 119-bis

(Detraibilità green per le autovetture aziendali)

1. Al fine di allineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di autoveicoli a quello dei principali Paesi europei e valorizzare le motorizzazioni a basso impatto ambientale, in via sperimentale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2021 si applica la seguente disposizione:

a) la detrazione per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 19 bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è innalzata all'80 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 20 e 60 grammi per chilometro e al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica da 0 a 20 grammi per chilometro.

2. La detrazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 85 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 »

119.012. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.119-*bis.*

(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

1) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (Km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/Km	contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-110	1.750
111-135	1.500

2) per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per Km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/Km	contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000

2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/Km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61-110 e tra 111-135 g/Km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 345 milioni di euro fino al 30 giugno 2021, quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 38 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/Km Co2 e 21-60 g/Km Co2;

b) euro 141 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-110 g/Km Co2;

c) euro 167 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 111-135 g/km Co2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 345 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

119.013. Moretto, Mor, Ferri, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.119-*bis.*

(Detraibilità green per le autovetture aziendali)

1. Al fine di allineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di autoveicoli a quello dei principali Paesi europei e valorizzare le motorizzazioni a basso impatto ambientale, In via sperimentale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2024 si applica la seguente disposizione:

a) la detrazione per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 19 bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è innalzata al 50 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 61 e 110 grammi per chilometro, all'80 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 20 e 60 grammi per chilometro e al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica da 0 a 20 grammi per chilometro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 158 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

119.014. Moretto, Mor, Ferri, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.119-*bis.*

(Aggiornamenti relativi all'imposta sull'acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2)

1. Alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1042, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con "31 dicembre 2020"
2. dopo il comma 1042, è aggiunto il seguente:

"comma 1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

1. ai commi da 1043 a 1045, ovunque ricorrano le parole "al comma 1042" sostituire con "ai commi 1042 e 1042-bis";
2. Dopo il comma 1046 è aggiunto il seguente:

"1046-bis. A partite dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042-bis è relativo al ciclo di prova WLTP, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo."

119.015. Moretto, Mor, Ferri, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.119-*bis.*

(Adeguamento della normativa del fringe benefit all'introduzione del ciclo di prova dei veicoli WLTP)

1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Dal 1°gennaio 2021 la predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 190 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 190 g/km ma non a 225 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50 per cento. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 225 g/km, la predetta percentuale è pari al 60 per cento».

119.016. Moretto, Mor, Ferri, Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“*Articolo 119-bis*

(Distributori stradali a gas naturale per autotrazione)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, ai distributori stradali di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti da ciascuna azienda per il periodo pari a sessanta giorni, da metà marzo a metà maggio 2020, della tariffa fissa per la capacità giornaliera – CG - prenotata all’inizio dell’anno termico, fissata da Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 567 per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

119.017. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 119-bis

(Incremento incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano)

1. Per le finalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 maggio 2020, n. 203 i finanziamenti di cui all'articolo 1 del predetto decreto sono incrementati di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

119.018. Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 119-*bis*

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. Per far fronte ai ritardi nel rilascio, da parte degli enti preposti, delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i suddetti titoli autorizzativi in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.».

119.019. Paita, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 119-*bis*

(Misure volte a garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni sull'intero territorio nazionale, nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, è consentita l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.».

119.020. Paita, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 119-*bis*

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporti eccezionali)

1. Per far fronte ai ritardi nel rilascio, da parte degli enti preposti, delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di cui all'articolo 10 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i suddetti titoli autorizzativi in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.».

119.021. Paita, Del Barba.

Dopo l’articolo 119 aggiungere i seguenti:

Art. 119-bis

(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

1) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato almeno 10 anni prima alla data del 1° gennaio 2021, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (Km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2000 euro:

CO2 g/Km	contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-135	1.500

2) per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per Km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1000 euro:

CO2 g/Km	contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000

2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/Km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/Km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 324 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

1. euro 40 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;
2. euro 284 milioni riservati per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2;

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 324 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.

119.022. Moretto, Fregolent, Del Barba.

Dopo l’articolo 119 è inserito il seguente:

Articolo 119-bis *(Nuove norme per la promozione della mobilità sostenibile)*

1. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all’art.51, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n° 917, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

d-ter): le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l’acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d’imposta.

119.023. Nobili, Paita, Gadda.

Dopo l’articolo 119 è inserito il seguente:

Articolo 119-bis *(Nuove norme per favorire la diffusione dello sharing mobility)*

1. A partire dal 1° gennaio 2021 l’aliquota Iva di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ridotta al 10% per tutti i servizi di *sharing mobilitye/o noleggio a breve* di qualsiasi mezzo di trasporto senza conducente, come per il trasporto pubblico. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alla *sharing mobility* aziendale (corporate), comunitaria o delle flotte degli enti pubblici.

3. Dal 1° gennaio 2023 le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano esclusivamente per i servizi svolti con mezzi elettrici

119.024. Nobili, Paita, Gadda.

Dopo l’articolo 119 è inserito il seguente:

Articolo 119-bis (Nuove norme per lo sviluppo della ciclo-mobilità)

1. In attuazione della legge 11 gennaio 2018, n. 2, per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono assegnati ai Comuni 100 milioni di Euro all’anno per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dalle risorse di cui al “Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU - Italia”, di cui all’articolo 184 della presente Legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di Euro all’anno per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

119.025. Nobili, Paita, Gadda.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Art. 119-bis

(Fondo mobilità dinamica)

1.È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il «Fondo per la mobilità dinamica», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento della gestione integrata, il potenziamento dei servizi di mobilità e la facilitazione degli spostamenti urbani in tutto il Paese. Le modalità di accesso al fondo sono individuate con decreto del ministro dei trasporti di concerto, con il ministro dell’Economia e delle finanze.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è finalizzato a:

a) interventi per sostenere la realizzazione di piattaforme di coordinamento e scambio dei sistemi di mobilità, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese del settore, con particolare attenzione ai settori che utilizzano sistemi software di alta tecnologia;

b) programmi e iniziative per la sperimentazione di modelli di mobilità dinamica tra la popolazione giovanile;

3. Gli interventi di cui al comma 2 lettera a) possono consistere in contributi a fondo perduto per avviare imprese di sviluppo e consolidamento dei sistemi di mobilità dinamica urbana, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da persone di qualsiasi età con comprovata esperienza nel settore dell’integrazione, il potenziamento e l’evoluzione tecnologica di una serie di comparti di mobilità.

Conseguentemente, alla tabella A, voce del Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

119.026. Grippa, De Lorenzis, Scagliusi, Cantone Luciano.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 119- bis (Misure per l’installazione di sistemi di propulsione elettrica)

1.All’ articolo 229, comma 1, lettera a) del Decreto legge 19 Maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 Luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

, dopo le parole “anche a pedalata assistita,” sono aggiunte le parole “per l’installazione di sistemi di propulsione elettrica, anche complementare, su biciclette esistenti, ”

119.027. Zolezzi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 119-*bis*. (*Detrazione dei premi assicurativi relativi alla responsabilità civile in favore delle famiglie numerose*) – 1. Al decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132-ter, comma 1, lettera *b)* le parole: "e portabili" sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli, anche maggiorenni ma non possessori di ciclomotori o di autoveicoli, le spese sostenute per le polizze assicurative a cui si applicano gli sconti previsti dal presente articolo sono detraibili nella misura del 19% dall'Irpef di uno dei coniugi, ovvero possono essere ripartite nella misura del 50 per cento tra i genitori."».

119.028. Caso, Buompane, Maraia.

Dopo l’articolo 119 aggiungere i seguenti:

Art. 119-bis

(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

1) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato almeno 10 anni prima alla data del 1° gennaio 2021, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (Km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2000 euro:

CO2 g/Km	contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-135	1.500

2) per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per Km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1000 euro:

CO2 g/Km	contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000

2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/Km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/Km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l’acquisto del veicolo di cui al comma 1 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell’importo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e l’acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 324 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

1. euro 40 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;
2. euro 284 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2;

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 324 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.

Art.119-ter

(Agevolazioni per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e autoveicoli speciali di categoria M1)

1. A chi acquista in Italia a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla Massa Totale a Terra del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

MTT (kg)	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0-1,999 ton			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2-3,299 ton			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3-3,5 ton			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

2. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021. Per provvedere all'erogazione del contributo sui veicoli esclusivamente elettrici sono riservati 20 milioni euro nel 2021. Per provvedere all'erogazione del contributo sui veicoli ibridi o ad alimentazione alternativa sono riservati 20 milioni euro nel 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il primo semestre del 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come rifinanziato dall'articolo 209, della presente legge.

Art.119-quater

(Detraibilità green per le autovetture aziendali)

1. Al fine di allineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di autoveicoli a quello dei principali Paesi europei e valorizzare le motorizzazioni a basso impatto ambientale, in via sperimentale, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2021 si applica la seguente disposizione:

a) la detrazione per l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 19 bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è innalzata all'80 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica compresi tra 21 e 60 grammi per chilometro e al 100 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica da 0 a 20 grammi per chilometro.

2. La detrazione di cui al comma 1 viene riconosciuta ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 85 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

119.029. Benamati, Nardi, Bonomo, Manca Gavino, Soverini, Zardini.

Dopo l'articolo 119 inserire il seguente:

«Art. 119-bis. (Rimborso pedaggi autostradali per cittadini)

1. Al fine di ristorare i cittadini per le spese effettuate durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a rimborsare il 50 per cento dei costi sostenuti per il pagamento dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati dal 1° marzo 2020 al 1° marzo 2021. Il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto al netto delle imposte, previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto transito ed il relativo pagamento, e comunque nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per il 2021.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «750 milioni di euro per l'anno 2021».

119.030. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 119 aggiungere il seguente:

Art. 119-bis

(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/km Contributo (euro)

0-20 2.000

21-60 2.000

61-135 1.500

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/km Contributo (euro)

0-20 1.000

21-60 1.000

2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 420 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 75 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;

b) euro 345 milioni riservati per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 420 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

119.031. Porchietto, Gelmini, Barelli, Squeri, Polidori, Baldini.

Dopo l’articolo 119, è inserito il seguente:

Art.119-*bis*

Fondo per il ristoro della capacità giornaliera ai distributori stradali di gas naturale per autotrazione

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, ai distributori stradali di gas naturale per autotrazione, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, per un importo pari ai costi sostenuti da ciascuna azienda, per il periodo pari a sessanta giorni, da metà marzo a metà maggio 2020, della tariffa fissa per la capacità giornaliera prenotata all’inizio dell’anno termico, fissata dalla Delibera 28 marzo 2019 114/2019/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 567 per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

119.032. Squeri, Barelli.

Dopo l’articolo 119, inserire il seguente:

<<119-bis

1 All’articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2, lettere a), b) e c) ovunque ricorrano le parole “31 gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021
2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Alle proroghe di prestiti, mutui e altri finanziamenti rateali di cui al comma 2 non sono applicati interessi di mora per il periodo di sospensione previsto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Al comma 6, lettere a), b) e c) le parole 31 gennaio 2021, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”.

2 All’onere di cui al comma 1, quantificato in 800 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall’articolo 209 della presente legge.

119.033. Spena.

Dopo l’articolo 119 inserire il seguente:

«Art. 119-bis

(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa)

1. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia, improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall’articolo 209 della presente legge.»

119.034. Bordonali, Bazoli, Gelmini, Donina, Lorenzoni Eva, Formentini, Colucci, Berlinghieri.

Articolo 120

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente*:*

7 bis «All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

1-sexies. Gli Avvisatori Marittimi, nei porti in cui sono già presenti, sono disciplinati dall'Autorità Marittima che ne determina le tariffe, concordate tra Avvisatore Marittimo e l'organismo rappresentativo degli agenti marittimi raccomandatari locali.

Gli Avvisatori Marittimi di cui al comma 1 dell'art. 48-quater della legge 11 settembre 2020 n.120 svolgono il servizio di avvistamento navi e l'attività di tracciabilità telematica delle unità navali nei porti attraverso lo svolgimento del complesso di attività finalizzate all'acquisizione, validazione, registrazione, notifica e archiviazione dei dati necessari a definire la certa cronologia e tipologia delle fasi di movimentazione delle unità navali nei porti, anche in riferimento all'art. 62 regolamento navigazione marittima.

Il servizio svolto dagli Avvisatori Marittimi concorre all'innalzamento del gradiente di sicurezza del porto e alla tutela della sicurezza della navigazione, anche ai sensi del comma 5 dell'art. 9 bis del d.lgs. 196/2005

120.1. Romano Andrea, Ceccanti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- *bis*. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti: ", nonché esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,"
2. sostituire le parole "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2018"»

120.2. Bordo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7- bis. Al comma 18 dell'articolo 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti: ", nonché esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009,"

b) sostituire le parole "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2018"»

120.3. Bordo.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) al comma 1, lettera b), dopo le parole "*nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020*" sono inserite le seguenti "*e di 6 milioni di euro per l'anno 2021*"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: – 6.000.000;

2022: – ;

2023: – .

120.4. Navarra.

All’art. 120 apportare le seguenti modificazioni:

1.Al comma 1 lettera a) premettere la seguente lettera:

0a) Al comma 1 lettera b, sostituire le parole le parole “l’anno 2020” con le seguenti “ciascuno degli anni 2020 e 2021”;

Al comma 6. Alla fine aggiungere il seguente periodo:

“L’indennizzo è, altresì, riconosciuto, nel limite complessivo di euro 15 milioni, per l’anno 2021 per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dalle medesime società nel 2021 rispetto al 2019”;

Al comma 7 dopo le parole “per l’anno 2020” aggiungere le seguenti: “e 20 milioni per l’anno 2021”

e alla lettera a) dopo le parole “6 milioni” aggiungere “per l’anno 2020 e 5 milioni per l’anno 2021”;

alla lettera b) dopo le parole”24 milioni” aggiungere le seguenti: “per l’anno 2020 e 15 milioni per l’anno 2021”.

2. Al comma 1. Dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

b bis) Alla fine, dopo il comma 10 quinques, aggiungere il seguente comma:

“10 sexies“ Il contributo di cui al comma 1, lettera b del presente articolo, per l’anno 2021, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

2) All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, punti 1 e 2, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2021 si fa fronte con il fondo di cui all'art. 209 della presente legge.

120.5. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Romano Andrea, Del Basso De Caro.

All’art. 120 apportare le seguenti modificazioni riguardanti l’art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

1.Al comma 1 lettera a) premettere la seguente lettera:

0a) Al comma 1 lettera b, sostituire le parole le parole “l’anno 2020”con le seguenti “ciascuno degli anni 2020 e 2021”;

Al comma 6. Alla fine aggiungere il seguente periodo:

“L’indennizzo è, altresì, riconosciuto, nel limite complessivo di euro 15 milioni, per l’anno 2021 per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dalle medesime società nel 2021 rispetto al 2019”;

Al comma 7 dopo le parole “per l’anno 2020” aggiungere le seguenti: “e 20 milioni per l’anno 2021”

e alla lettera a) dopo le parole “6 milioni” aggiungere “per l’anno 2020 e 5 milioni per l’anno 2021”;

alla lettera b) dopo le parole”24 milioni” aggiungere le seguenti: “per l’anno 2020 e 15 milioni per l’anno 2021”.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

b bis) Alla fine, dopo il comma 10 quinques, aggiungere il seguente comma:

“10 sexies“ Il contributo di cui al comma 1, lettera b del presente articolo, per l’anno 2021, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”

2) Al comma 5 dell’articolo 120 del disegno di Legge di Bilancio 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole *“dei terminal portuali”* sono inserite le seguenti parole: *“e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto o specifica autorizzazione rilasciata dall’Autorità di sistema portuale per l’esecuzione di servizi ed operazioni portuali inerenti il settore crocieristico ovvero titolari di contratti con le imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore”;*
2. le parole *“20 milioni”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“30 milioni”;*

3) Al comma 6 dell’articolo 120 del disegno di Legge di Bilancio 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole *“di cui al comma 5 del presente articolo” e fino alle parole “codice della navigazione” comprese, sostituire la frase con la seguente: “che sarà suddiviso nella misura di 20 milioni di euro alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione e di 10 milioni di euro*

alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto o specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità di sistema portuale per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali inerenti il settore crocieristico ovvero titolari di contratti con le imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del codice della navigazione per il transito dei crocieristi."

4) All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, quantificato in 25 milioni di euro per l'anno 2021 e al comma 2, quantificato in 10 milioni di euro, per la somma totale di 35 milioni di euro, si fa fronte con il fondo di cui all'art. 209 della presente legge.

120.6. Gariglio, Romano Andrea, Cantini, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Pizzetti, Pagani.

All’articolo 120 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente: «0a) al comma 7, alinea, le parole “50 milioni” sono sostituite dalle seguenti “70 milioni”, e alla lettera a) le parole “26 milioni” sono sostituite dalle seguenti “46 milioni”;

b) al comma 5:

1) dopo le parole “competitività ed efficienza” soppriemrele parole “del settore del trasporto marittimo”,

2) dopo le parole “dei terminal portuali” sono inserite le seguenti: “e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore”,

3) le parole “20 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “50 milioni”;

4) le parole “imbarcati e sbarcati” sono sostituite dalle parole: “movimentati”;

c) al comma 6, dopo le parole “di cui al comma 5” inserire le seguenti: “che sarà comunque suddiviso nella misura di 40 milioni di euro alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione e di 10 milioni di euro alle imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto o specifica autorizzazione rilasciata dall’Autorità di sistema portuale per l’esecuzione di servizi ed operazioni portuali inerenti il settore crocieristico ovvero titolari di contratti con le imprese titolari di concessioni ai sensi degli articoli 6 e/o 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi” che sostituiscono le parole da “alle imprese titolari” a “codice della navigazione”;

d) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: “6-bis. Il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co.5, del TU delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al dlgs 446/97”;

e) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

“7-bis. Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari ex art. 18 della legge n. 84/1994 e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del Covid-19, sull’equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei c.d. lavori supplementari necessari per la continuità dell’esercizio dell’infrastruttura e del servizio, ai fini dell’adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex art. 108 TFUE ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi ex art. 181 L.241/1990 e s.m.i.

7-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7bis, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell’epidemia da Covid-19 ed al fine di salvaguardare la competitività e l’efficienza del sistema, le ADSP e l’Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei canoni concessori alle imprese di cui all’art. 18 della legge 84/94 e di quelli relativi alle concessioni

per la gestione di Stazioni Marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5% rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo del precedente biennio. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata. A tale scopo il fondo di cui al comma 7, dell'articolo 199, del decreto-legge 34/20, è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per le finalità di cui alla lettera a) stesso comma."

Conseguentemente, all'articolo 68, sostituire le parole «196,3 milioni» con le parole «166,3 milioni».

120.7. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4, dell'art. 120, aggiungere il seguente:

4-bis) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il Decreto Ministeriale 01 marzo 1967 recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaja, in Cagliari"

Dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

120.8. Deidda, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. 1. All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le spese sostenute dai lavoratori marittimi per il conseguimento e il rinnovo dei certificati e degli attestati previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono deducibili dal reddito entro il limite di 1.000 euro per lavoratore per ciascun quinquennio». In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 6-bis dell’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto da presente comma, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'art. 209, comma 1, della presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

120.9. Raffa, Barzotti, Aiello Davide, Gallo, Manzo.

All’articolo 120, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce una piattaforma digitale denominata “Anagrafe digitale unica della gente di mare”, tramite la digitalizzazione e l’implementazione della vigente anagrafe della gente di mare, di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231. La piattaforma di cui al presente comma è integrata con le banche dati dell’INPS e dell’ANPAL, è gestita dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, ed è accessibile alle capitanerie di porto, al personale della gente di mare e agli armatori, per le parti di propria competenza. La piattaforma di cui al presente comma è finalizzata a garantire agli utenti la possibilità di espletare rapidamente e in sicurezza gli adempimenti burocratici necessari per lo svolgimento di attività lavorative da parte del personale della gente di mare.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” *con le seguenti*: “799.900”.>>

120.10. Gallo, Casa, Scagliusi, Cantone Luciano, Barbuto, Aiello Davide.

Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2016, n. 51, articolo 7:

a) al comma 3, lettera a), i "trenta mesi continuativi di servizio" si intendono anche non continuativi;

b) al comma 1, lettera g), per "navi" si intendono "unità"."

120.11. Gallo, Scagliusi, Cantone Luciano, Barbuto, Aiello Davide.

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. All’articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “fino al 31 dicembre 2020”, sono sostituite con le seguenti: “per la durata dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, di cui all'articolo l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".»

120.12. Scagliusi, Cantone Luciano.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti commi:

<< 7-bis. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti e favorire l'utilizzo di energia elettrica prodotta a terra da parte delle navi in stazionamento nei porti così come previsto dalla direttiva europea 2012/33/UE, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione nei porti di sistemi di fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine per le navi adibite alla navigazione marittima.

7-ter. I criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 7-bis sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "790 milioni".>>

120.13. Raffa, Scagliusi, Cantone Luciano, Ficara.

All’art. 120 premettere il seguente:

“Art. 0.120 (Comunicazione alle Istituzioni dell’Unione europea in ordine allo status giuridico di extraterritorialità doganale del Porto Franco di Trieste)

Ai fini della completa e definitiva attuazione del regime del Porto Franco di Trieste e il riconoscimento dello status giuridico di extraterritorialità doganale sancito dall'ordinamento internazionale del medesimo Porto, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo comunica alle competenti istituzioni dell’Unione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013, lo status giuridico di extraterritorialità doganale del Porto Franco di Trieste, derivante dall’applicazione dell’allegato VIII del Trattato di Pace di Parigi del 1947, in conformità a quanto sancito dall'ordinamento internazionale.”

120.14. De Carlo.

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera :

"c)al comma 7, alinea, come modificato dall'art.93, Dl104/20, convertito con l.126/20, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti "*70 milioni*"

d) al comma 7, lettera a), come modificato dall'art.93, Dl104/20, convertito con l.126/20, le parole "26 milioni" sono sostituite dalle seguenti "*46 milioni*"

Al co.5, sono apportate le seguenti modificazioni

1. Dopo le parole "competitività ed efficienza" togliere le parole "*del settore del trasporto marittimo*"
2. dopo le parole "dei terminal portuali" sono inserite le seguenti parole: "*e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore*"
3. le parole "20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "*50 milioni*"
4. le parole "imbarcati e sbarcati" sono sostituite dalle seguenti parole: "*movimentati*"

al co.6 sono apportate le seguenti modificazioni

1. dopo le parole "di cui al comma 5" inserire le seguenti: "*che sarà comunque suddiviso nella misura di 40 milioni di euro alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione e di 10 milioni di euro alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto o specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità di sistema portuale per l'esecuzione di servizi ed operazioni portuali inerenti il settore crocieristico ovvero titolari di contratti con le imprese titolari di concessioni ai sensi degli articoli 6 e/o 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi" che sostituiscono le parole da "alle imprese titolari" a "codice della navigazione*"

dopo il co.6 aggiungere il seguente co.6 bis

1. "*il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co.5, del TU delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al dlgs 446/97*"

dopo il c.7 inserire i seguenti commi

7bis.*Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari ex art. 18 della legge n. 84/1994 e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del Covid-19, sull'equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei c.d. lavori supplementari necessari per la continuità dell'esercizio dell'infrastruttura e del servizio, ai fini dell'adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex art. 108 TFUE ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi ex art. 181 L.241/1990 e s.m.i.*

7ter. *Fermo restando quanto previsto dal comma 7bis, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell'epidemia da Covid-19 ed al fine*

di salvaguardare la competitività e l'efficienza del sistema, le ADSP e l'Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei canoni concessori alle imprese di cui all'art. 18 della legge 84/94 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di Stazioni Marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5% rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo del precedente biennio. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata.

A tale scopo il fondo di cui al co.7, dell'art.199, Dl 34/20, convertito con modificazioni dalla legge 77/20 è incrementato di 30 milioni per l'anno 2021 per le finalità di cui alla lettera a) stesso comma

120.15. Nobili, Del Barba.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:*

«b-*bis*) al comma 7, alinea, le parole “50 milioni” sono sostituite dalle seguenti “*70 milioni;*

b-*ter*) al comma 7, lettera a), le parole “26 milioni” sono sostituite dalle seguenti “*46 milioni*”»

1. *sostituire il comma 5 con il seguente*: «In considerazione dei danni subìti dall'intero settore dei *terminal* portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività e l'efficienza e del comparto crocieristico dei *terminal* portuali e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri movimentati imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.»;
2. *al comma 6, dopo le parole* «di cui al comma 5» in
3. *dopo il comma inserire il seguente*: «6-*bis.* Il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»;
4. *dopo il comma 7 aggiungere in fine i seguenti:*

«7-*bis*. Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del Covid-19, sull’equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei lavori supplementari necessari per la continuità dell’esercizio dell’infrastruttura e del servizio, ai fini dell’adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi a norma dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7-*ter*. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-*bis*, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell’epidemia da Covid-19 ed al fine di salvaguardare la competitività e l’efficienza del sistema, le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei canoni concessori alle imprese di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di Stazioni Marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all’anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5% rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo del precedente biennio. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata. A tale scopo il fondo di cui all'articolo 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente incrementato di 30 milioni per l’anno 2021 per le finalità di cui alla lettera a) del medesimo comma 7.».

Conseguentemente, *all'articolo 209*, *comma 1*, *sostituire le parole*: «800 milioni» *con le seguenti*: «694 milioni».

120.16. Rixi, Molinari, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Piastra.

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-*bis*. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza, e` autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 per la costruzione della nuova diga foranea a protezione del porto di Genova. All'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Conseguentemente, *sostituire la rubrica con la seguente*: «Disposizioni in materia di porti, di trasporti marittimi e di infrastrutture portuali».

120.17. Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) all'alinea, le parole "50 milioni; per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "50 milioni per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021;

ii) alla lettera a), dopo le parole "26 milioni" sono le seguenti "per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021";

iii) alla lettera b), dopo le parole "24 milioni" sono inserite le seguenti "per l'anno 2020"».

b) al comma 5, le parole "20 milioni" *sono sostituite dalle seguenti*: "40 milioni"*»*

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni di euro*» con le seguenti «*750 milioni di euro*».*

120.18. Nobili, Del Barba.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

Per la realizzazione delle opere incluse nei Programmi treiennali delle Opere e nei Piani Operativi Triennali delle Autorità di sistema portuale , in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attivita' amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, Intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Presidente dell'autorità di sistema portuale. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere e' emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, decorso tale termine l'opera si intenderà compatibile in applicazione del principio del silenzio assenso

120.19. D'Attis.

Dopo il coma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 2 dell'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche con L. 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "Per le strutture turistico-ricettive," sono aggiunte le parole "ivi compresi i marina resort di cui all'art. 32 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164"'

120.20. Mandelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. Per garantire la continuità territoriale dell’area dello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 per interventi finalizzati al miglioramento della mobilità dei passeggeri, localizzati nei porti di Reggio Calabria e Messina. È altresì autorizzata la ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 per l’integrazione tariffaria dei servizi di continuità territoriale marittima passeggeri e dei servizi di trasporto pubblico locale”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 6.000.000

2022 - 6.000.000

2023 - 6.000.000

120.21. Cannizzaro.

Apportare le seguenti modificazioni

1 Al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni

a) Dopo le parole “competitività ed efficienza” togliere le parole “del settore del trasporto marittimo”

b) dopo le parole “dei terminal portuali” sono inserite le seguenti parole: “e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore”

c) le parole “20 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “50 milioni”

d) le parole “imbarcati e sbarcati” sono sostituite dalle seguenti parole: “movimentati”

2 al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “di cui al comma 5” inserire le seguenti: “che sarà comunque suddiviso nella misura di 40 milioni di euro alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione e di 10 milioni di euro alle imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto o specifica autorizzazione rilasciata dall’Autorità di sistema portuale per l’esecuzione di servizi ed operazioni portuali inerenti il settore crocieristico ovvero titolari di contratti con le imprese titolari di concessioni ai sensi degli articoli 6 e/o 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi” che sostituiscono le parole da “alle imprese titolari” a “codice della navigazione”

3 dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma

a) “6-bis il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co.5, del TU delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ”

4 dopo il comma 7 inserire i seguenti commi

“7-bis. Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari ex art. 18 della legge n. 28 gennaio 1994, n.84, e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del Covid-19, sull’equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei c.d. lavori supplementari necessari per la continuità dell’esercizio delle infrastruttura e del servizio, ai fini dell’adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex art. 108 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi ex art. 181 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7bis, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell’epidemia da Covid-19 ed al fine di salvaguardare la competitività e l’efficienza del sistema, le ADSP e l’Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei

canoni concessori alle imprese di cui all'art. 18 della legge 84/94 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di Stazioni Marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5% rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata.

Conseguentemente

All'articolo 209 sostituire la parola "800" con la seguente "740"

120.22. Mandelli, Versace.

Apportare le seguenti modificazioni:

1 Al comma 1 premettere la seguente lettera: “0a) al comma 7, alinea dopo le parole “per l’anno 2020” sono inserite le seguenti: “e di 30 milioni per l’anno 2021”, e alla lettera a) del medesimo comma, dopo le parole “26 milioni” sono inserite le seguenti “per l’anno 2020 e 30 milioni per l’anno 2021”;

2 Al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni

a) Dopo le parole “competitività ed efficienza” togliere le parole “del settore del trasporto marittimo”

b) dopo le parole “dei terminal portuali” sono inserite le seguenti parole: “e delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a svolgere le operazioni e i servizi portuali in detto settore”

c) le parole “20 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “50 milioni”

d) le parole “imbarcati e sbarcati” sono sostituite dalle seguenti parole: “movimentati”

3 al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “di cui al comma 5” inserire le seguenti: “che sarà comunque suddiviso nella misura di 40 milioni di euro alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione e di 10 milioni di euro alle imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratto o specifica autorizzazione rilasciata dall’Autorità di sistema portuale per l’esecuzione di servizi ed operazioni portuali inerenti il settore crocieristico ovvero titolari di contratti con le imprese titolari di concessioni ai sensi degli articoli 6 e/o 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione per il transito dei crocieristi” che sostituiscono le parole da “alle imprese titolari” a “codice della navigazione”

4 dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma

a) “6-bis il contributo derivante dal fondo di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co.5, del TU delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ”

5 dopo il comma 7 inserire i seguenti commi

7-bis. Le autorità di sistema portuale procedono, su istanza dei concessionari ex art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e degli operatori esercenti stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri, alla verifica di incidenza di eventi imprevedibili per le suddette imprese ivi inclusi gli effetti del Covid-19, sull’equilibrio economico-finanziario delle concessioni vigenti, tenuto altresì conto dei c.d. lavori supplementari necessari per la continuità dell’esercizio delle infrastruttura e del servizio, ai fini dell’adozione di misure di riequilibrio, ivi comprese quelle di riduzione canoni o prolungamento della durata della concessione, previa notifica ex art. 108 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea ove applicabile, da attuarsi attraverso accordi sostitutivi ex art. 181, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7bis, in considerazione del calo dei traffici dei porti italiani e dei danni subiti dal settore a causa degli effetti dell'epidemia da Covid-19 ed al fine di salvaguardare la competitività e l'efficienza del sistema, le ADSP e l'Autorità portuale Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio allo scopo utilizzando anche il proprio avanzo di amministrazione, possono comunque disporre la riduzione degli importi dei canoni concessori alle imprese di cui all'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di Stazioni Marittime e di servizi di supporto ai passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2021. La riduzione dei canoni è riconosciuta in favore dei suddetti concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e 31 dicembre 2021 una diminuzione dei volumi di traffico di almeno il 5% rispetto a quanto registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019. La riduzione dei canoni è proporzionale alla diminuzione accertata.

All'articolo 209 sostituire la parola "800" con la seguente "740"

120.23. Mandelli, Versace.

All’articolo 120 aggiungere infine i seguenti commi:

“8. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «funzioni relative alla continuità territoriale» sono inserite le seguenti: «, comprese le funzioni relative alla continuità territoriale marittima».

9 Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto marittimo di persone e cose da e per la Sardegna, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione autonoma della Sardegna, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari e demaniali e agli investimenti in corso

10. Al fine di assicurare la continuità territoriale marittima per la Sardegna lo Stato eroga annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 73 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

120.24. Cappellacci.

Dopo l’articolo 120 aggiungere il seguente:

Art. 120-bis

(Misure di semplificazione in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Al comma 18 dell’art. 1 del decreto legge dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra le parole “del presente decreto” e le parole “e in scadenza entro” inserire le seguenti “,nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,”. Inoltre, al medesimo comma sostituire le parole “31 dicembre 2015” con le seguenti: “31 dicembre 2018”.

2. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dal COVID-19 e favorire il loro rilancio, per l’anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall’articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.

4. All’articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole “con qualunque finalità” con le seguenti: “per le finalità di cui al precedente comma 3”.

Per l’attuazione del presente articolo, valutato in 2,1 milioni di euro per il comma 1 e in 3 milioni di euro per i commi 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

120.01. Sani.

Dopo l’articolo 120 aggiungere il seguente:

“Articolo 120.bis

All’articolo 1, comma 726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “novembre 2020” sono sostituite con le parole “luglio 2021”.

120.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 120-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta per almeno due anni negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e siano avvenute cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, possono essere istituite dalla Autorità di Sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, nuove Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operavano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container.

2. L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attività delle Agenzie di cui al comma 1 sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale. (22)

3. L'Agenzia di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (22)

4. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale di cui al comma 1, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e quest'ultimo, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia. (22)

5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; lo stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia. (22)

6. All'Agenzia di somministrazione di cui al comma 1, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81, ove compatibili. (22)

7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano entro il limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2021."

8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

120.03. Mura, Gribaudo, Frailis, Manca Gavino, Viscomi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 120-bis

All'articolo 16, comma 4, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, dopo al lettera a), inserire la lettera seguente:

a bis) i requisiti attinenti le prospettive di traffico indicate nel programma operativo, da documentare attraverso manifestazioni di interesse a collaborare con l'impresa istante rese dagli utenti del porto oppure, soltanto in caso di superamento del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare, mediante la produzione di accordi commerciali o contratti conclusi con utenti del porto."

Relazione:

L'emendamento, in linea con la normativa europea di riferimento, ha la finalità di favorire l'accesso al mercato delle operazioni portuali di cui all'art. 16 legge n. 84/1994 da parte delle imprese che intendono affacciarsi in un contesto portuale ove non sia stato raggiunto il numero massimo di imprese portuali autorizzabili.

In particolare, tra i vari elementi richiesti per il conseguimento dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali, l'art. 3, comma 1 lett. f), d.m. n. 585/1995 prevede "la presentazione di un programma operativo non inferiore ad un anno con un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici".

La genericità del concetto di "prospettive di traffici" ha generato delle disomogeneità sul territorio nazionale poiché alcune Autorità di Sistema Portuale, anche in mancanza di una specificazione nei propri regolamenti, tendono a subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla presentazione di accordi commerciali e/o contratti già raggiunti dall'impresa istante con gli utenti del porto.

Considerato che, ovviamente, le imprese ancora prive dell'autorizzazione incontrano enormi difficoltà nel concludere preliminarmente tali accordi, si crea una situazione di sbarramento di fatto nell'accesso al mercato delle operazioni portuali, soprattutto negli scali dove non risulti raggiunto il numero massimo delle imprese autorizzate, stabilito annualmente dall'AdSP.

Si propone, quindi, di integrare la norma di riferimento affinché il competente Ministero possa intervenire sul decreto ministeriale n. 585/1995, specificando che: 1) l'elemento delle prospettive di traffico può essere documentato dalle imprese istanti attraverso la produzione di manifestazioni di interesse/dichiarazioni di intento rese dagli utenti del porto; 2) esclusivamente in caso di superamento del numero massimo di imprese portuali, le AdSP possono richiedere all'impresa istante la produzione di accordi commerciali e/o contratti già conclusi con l'impresa portuale istante.

120.04. Pagano Ubaldo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 120-bis.

(Concessioni dei beni del demanio marittimo aventi ad oggetto la conduzione di strutture ad uso abitativo).

1. All’articolo 100, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: “con qualunque finalità”, sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione di quanto previsto dal comma 4-bis,”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo aventi ad oggetto la conduzione di strutture ad uso abitativo di cui all'articolo 01, comma 1, lettera f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del medesimo decreto-legge.”.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

120.05. Frailis.

Dopo l’articolo 120 aggiungere il seguente:

Articolo 120 –bis.

(Procedure per la sdemanializzazione)

1. Le aree demaniali marittime occupate da sedimi stradali, piazze, giardini pubblici e parchi urbani, ricadenti in zone completamente urbanizzate, possono, su richiesta dei Comuni essere sdemanializzati e ceduti a titolo gratuito agli stessi Comuni. Sono comunque esclusi i beni indicati nell’articolo 29 del R.D. 30 marzo 1942 n. 32.

2. L’istanza, corredata dalla necessaria documentazione tecnica di individuazione delle aree e della nuova definizione della dividente demaniale, rappresentata con l’utilizzo del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID), è presentata al Capo del Compartimento marittimo, che provvede, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, a convocare la Commissione di cui all’articolo 58 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

3. Il procedimento è concluso entro i successivi 90 giorni dalla convocazione di cui al comma precedente, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in cui sono individuati i beni oggetto di cessione e la definizione della nuova dividente demaniale.

4. Il Decreto di cui al comma precedente costituisce titolo per il trasferimento di proprietà la cui registrazione e trascrizione avvengono, a cura del Comune richiedente, a titolo gratuito.

120.06. Buratti.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 120-bis.

(Canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi e estensione della definizione agevolata).

1. All’articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00. Tale importo è ridotto della metà per le concessioni disciplinate dall’articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5ottobre1993, n.400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all’anno non può comunque essere inferiore a euro 500,00. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell’articolo 04 del decreto-legge 5ottobre1993, n.400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7-*bis*: La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l’annualità del canone 2020, salvo che alla data di approvazione della presente legge non sia stata già richiesta con provvedimento non contestato. L’importo da versare sarà determinato sull’intero canone dovuto ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera *b)* del decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

2. Agli oneri derivati dall’attuazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

120.07. Buratti.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 120-bis.

(Canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi).

1. All’articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00. Tale importo è ridotto della metà per le concessioni disciplinate dall’articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5ottobre1993, n.400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all’anno non può comunque essere inferiore a euro 500,00. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell’articolo 04 del decreto-legge 5ottobre1993, n.400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.”.

2. Agli oneri derivati dall’attuazione del comma 1 pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

120.08. Buratti.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 120-bis.

(Estensione della definizione agevolata).

1. All’articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7-*bis*: La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l’annualità del canone 2020, salvo che alla data di approvazione della presente legge non sia stata già richiesta con provvedimento non contestato. L’importo da versare sarà determinato sull’intero canone dovuto ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera *b)* del decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

2. Agli oneri derivati dall’attuazione del comma 1 pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.

120.09. Buratti.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-*bis*

(Modifica soglia minima canoni demaniali marittimi)

1. Al comma 4, dell'articolo 100 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: « 2.500 » è sostituita dalla seguente: « 500 ».

120.010. Pastorino.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-*bis.*

(Modifica soglia minima canoni demaniali marittimi)

1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con qualunque finalità » e « , comunque, » sono soppresse;

b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti, non può essere inferiore a euro 500. ».

120.011. Pastorino.

Dopo l'articolo 120, aggiungere il seguente:

Art. 120-*bis*

(Modifica soglia minima canoni demaniali marittimi)

1. Al comma 4, dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « con qualunque finalità » e « comunque » sono soppresse;

b) dopo la parola: « 2.500 », sono inserite le seguenti: « fatta eccezione di quanto disposto dal seguente periodo »;

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime per concessioni demaniali marittime di attività sportive, ricreative e attività legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata, senza scopo di lucro e individuate e riconosciute dagli enti locali territorialmente competenti, per concessioni demaniali marittime aventi finalità diverse da quelle previste all'articolo 01, punto 1, lettere dalla *a)* alla *f)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, per le concessioni demaniali marittime previste dall'articolo 39, secondo comma, del Codice della navigazione e dall'articolo 37 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione e per tutte le concessioni demaniali marittime di durata inferiore a trenta giorni, non può essere inferiore a euro 500 ».

120.012. Pastorino.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

*“*Art. 120-*bis*

*(*Porti turistici)

1. Al comma 2 dell’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche con L. 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole “Per le strutture turistico-ricettive,” sono aggiunte le parole “ivi compresi i marina resort di cui all’art. 32 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164”’

2. All’art. 177 comma 1, lettera b) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole “dei residence”, le parole “ e dei campeggi” sono sostituite dalle parole “, dei campeggi e dei marina resort”’.

3. Alla fine del secondo comma dell’art. 79 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte le seguenti parole: “ivi compresi i marina resort di cui all’art. 32 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della L. 11 novembre 2014, n. 164”’

120.013. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

*“*Art. 10-*bis*

*(*Sospensione versamenti tributari e concessori per le strutture turistiche e termali)

“1. E’ sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all’utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

2. L’imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137.

3. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dopo le parole ‘l’attività alberghiera’ sono aggiunte le seguenti: ‘l’attività termale,’”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

120.014. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Articolo 120 - bis.(Potenziamento dell’attività dei porti industriali e turistici della Sardegna) 1. Al fine di potenziare e di rendere maggiormente efficaci le caratteristiche ubicazionali e tecnico funzionali e di attrattività turistica dei porti industriali e turistici della regione Sardegna, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2022, che costituiscono limite annuo:

a) è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per il finanziamento di opere per la realizzazione di canali navigabili con profondità non superiore agli undici metri finalizzati ad aumentare la zona di territorio accessibile alle navi per il carico e lo scarico delle merci;

b) è, altresì, autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il finanziamento di opere di edilizia marittima finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di attracco e di terminal crociere di superficie non superiore a 1.000 mq, nei porti industriali della Sardegna.

2.Alle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo possono accedere i progetti elaborati dai Consorzi Industriali che gestiscono tali aree e che siano cantierabili alla data dell’entrata in vigore della presente legge.”

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: - 18.000.000

2022: - 18.000.000

2023: - 18.000.000

120.015. Scanu.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 120-bis (Piastra logistica integrata del Porto di Brindisi)

1. Al fine di consentire i necessari interventi per l’esecuzione della progettazione della Piastra logistica integrata retroportuale (Plir) è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per le opere infrastrutturali del porto di Brindisi.

2. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

120.016. Macina.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<120-bis. All’articolo 199 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole "2019."sono aggiunte le seguenti: “le quali procedono a rendicontare entro il 31 gennaio 2021 gli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 per l’anno 2020. L’indennizzo è, altresì, riconosciuto, nel limite complessivo di euro 5 milioni, per l’anno 2021 per le ridotte prestazioni di ormeggio rese dalle medesime società nel 2021. Le stesse procedono a rendicontare entro il 31 gennaio 2022 gli effetti economici derivanti dall’emergenza Covd-19 per l’anno 2021”;

b) al comma 7 dopo le parole “per l’anno 2020” aggiungere le seguenti: “e 5 milioni per l’anno 2021”

c) al comma 7, lettera b) dopo le parole ”24 milioni” aggiungere le seguenti: “per l’anno 2020 e 5 milioni per l’anno 2021”.

d) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Per l’anno 2021 nessun contributo di funzionamento può esser richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compreso le stazioni marittime passeggeri”;

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni" *con le seguenti:* "795 milioni".

120.017. Ficara, Cantone Luciano, Scagliusi, Termini, De Lorenzis, Marino.

Dopo l'articolo 120 inserire il seguente:

«Art. 120-*bis*. *(Zone logistiche semplificate)*

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al comma 61, dopo le parole “aree portuali” inserire le seguenti: “e aeroportuali”;
    2. al comma 62, dopo le parole “area portuale” inserire la seguente “o aeroportuale”.
2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.».

120.018. Bianchi.

Articolo 121

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il D. Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.

Relazione tecnica: L'emergenza sanitaria ha comportato il blocco di molti settori della logistica in particolare di chi lavora nella consegna delle merci a breve distanza per intenderci nel territorio comunale e provinciale che è svolto con automezzi inferiori alle 7,5 tonnellate. La presente proposta emendativa prevede di estendere ai veicoli di autotrasporto merci di massa inferiore ai 7,5 tonnellate al fine sostenere i costi fissi ed immediati di un parco automezzi fermo da almeno da un mese.

121.1. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Per il finanziamento integrale della progettazione sino all'esecutività, anche per lotti funzionali, del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese, compresa la galleria di valico, sono assegnati a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

1-ter. All'articolo 208, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "di potenziamento delle stazioni della" sono inserite le seguenti: "nonché per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza idrogeologica lungo";

b) le parole "di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2023, di euro 23 milioni annui per il 2024 e il 2025, di euro 21 milioni per il 2026".

Conseguentemente, alla rubrica, inserire, in fine, le seguenti parole "e di infrastrutture ferroviarie".

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

121.2. Orlando.

Al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: “operatori del trasporto multimodale(MTO)” aggiungere le parole: “operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.

121.3. Paita, Nobili, Del Barba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) Il trattamento fiscale previsto dall'art. 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il D.Lgs. n. 504/1995 e successive modifiche e dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, è esteso agli esercenti l'attività di autotrasporto merci mediante l'impiego di veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate.

121.4. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1 dopo “carri ferroviari merci” si aggiungono le parole “ operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri” Non sono previsti oneri accessori derivanti dall'emendamento.

)

121.5. Mantovani.

Al comma 1, dopo le parole "operatori del trasporto multimodale" aggiungere le seguenti: “operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri”.

121.6. Ficara, Buompane, Maraia, Manzo, Caso, Serritella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole “operatori del trasporto intermodale (MTO)”, sono aggiunte le seguenti: “operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri”.

121.7. Buompane, Maraia, Manzo, Caso, Serritella.

Al comma 1, *dopo le parole* «le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, » *inserire le seguenti*: «gli operatori di manovra ferroviaria, le imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri,».

121.8. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo l’articolo 121 inserire il seguente:

“Articolo 121-bis”

(Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all’assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell’attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso ed i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l’anno solare. Il contributo sarà attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata almeno di un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo182 comma 1 bis del decreto 19 maggio 2020 n° 34 (c.d. decreto rilancio), convertito nella legge 17 luglio 2020 n° 77.

121.01. Braga.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

“Articolo 121-bis”

(Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all’assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell’attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso ed i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l’anno solare. Il contributo sarà attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata almeno di un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo182 comma 1 bis del decreto 19 maggio 2020 n° 34 (c.d. decreto rilancio), convertito nella legge 17 luglio 2020 n° 77.

121.02. Paita, Nobili, Del Barba.

Dopo l’articolo 121 è inserito il seguente:

“Articolo 121-bis” (Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all’assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell’attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso ed i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l’anno solare. Il contributo sarà attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata almeno di un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo182 comma 1 bis del decreto 19 maggio 2020 n° 34 (c.d. decreto rilancio), convertito nella legge 17 luglio 2020 n° 77.

121.03. Mantovani.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 121-bis

(Disposizioni in materia di gestione dei dati relativi ai veicoli)

«1. Al fine di dare attuazione all’Archivio Unico dei beni mobili registrati nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo denominato “Fondo per l’Archivio unico dei beni mobili registrati” con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “795 milioni di euro per l’anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

121.04. Grippa, Cantone Luciano, Scagliusi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 121-bis

(Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all’assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell’attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso ed i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l’anno solare.

2. Il contributo di cui al comma precedente, sarà attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata almeno di un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “798 milioni di euro per l’anno 2021, 498 milioni di euro per l’anno 2022, 498 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

121.05. Serritella, Buompane, Ficara, Cantone Luciano.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 121-bis.

(Competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di talune piattaforme logistiche di scambio intermodale fra ferro e gomma)

1. Al fine di coordinare e sfruttare al meglio gli investimenti in materia di infrastrutture, è assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la competenza per la programmazione, progettazione e realizzazione di piattaforme logistiche di scambio intermodale fra ferro e gomma serventi stazioni ad alta capacità, anche in fase di progettazione e realizzazione, che si trovino all’interno di Zone Economiche Speciali ovvero in zone limitrofe a quest’ultime all’interno della stessa provincia.

121.06. Maraia, Caso, Buompane.

Dopo l'articolo 121 inserire il seguente:

«Art. 121-*bis. (Incentivo per la formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)*

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Ai fini dell'attribuzione delle risorse di cui al presente articolo alle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di accesso al contributo, di erogazione dello stesso ed i costi ammissibili, sulla base delle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Il contributo sarà attribuito in misura forfettaria, per ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato della durata di almeno un anno, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione. I corsi di formazione potranno essere svolti dalle imprese utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Al sussistere delle predette condizioni, il finanziamento delle iniziative sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo da parte dei partecipanti.».

Conseguentemente, *alla* Tabella A, *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *apportare le seguenti modificazioni:*

2021: -2.000.000;

2022: -2.000.000;

2023: -2.000.000.

121.07. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Articolo 122

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

122-bis

(*Contributo per il contrasto del virus COVID-19 attraverso l'utilizzo e la diffusione dei servizi erogati tramite la Piattaforma Logistica Nazionale - Logibonus)*

1. Per favorire la digitalizzazione dei servizi della logistica anche al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19 attraverso la dematerializzazione delle procedure della filiera logistica e per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per l'utilizzo dei servizi digitali erogati tramite la Piattaforma Logistica Nazionale di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
2. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 sono svolti dal soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 con le modalità e nei termini previsti da apposito accordo di servizio, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto attuatore unico.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che individua i beneficiari, la commisurazione dei contributi, le modalità e le procedure per l'attuazione della disposizione del comma 1 del presente articolo.
4. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, attraverso l'incremento del livello di sicurezza (security) della movimentazione delle merci, con particolare riferimento agli "asset critici" per la coesione e la resilienza del Paese, si autorizza il soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale a redigere il relativo Piano di sicurezza e resilienza ed a realizzarlo negli anni dal 2021 al 2023, ove ne ricorrano le condizioni nell'ambito della Concessione di servizi di cui all'art. 1, comma 90, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
5. Per le finalità del comma 1della presente disposizione è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro di cui 5 milioni di euro per il 2021, 7 milioni per il 2022, 4 milioni per il 2023, 2,5 milioni per il 2024, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e 1,5 milioni per il 2025a valere sull'articolo 1, comma 583 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 . Per le finalità del comma 4 del presente articolo è altresì autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2021, 8 milioni per il 2022 e 4 milioni per il 2023 a valere sul fondo per le esigenze di sicurezza nazionale di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

122.01. Sozzani, Russo Paolo.

Articolo 123

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Al fine di provvedere al recupero funzionale e messa in sicurezza delle opere civili con particolare riguardo alla sede ferroviaria; al dissesto dei rilevati, delle trincee, dei pendii; al rafforzamento dei ponti; al consolidamento, adeguamento e messa in sicurezza delle gallerie sono stanziate le somme di euro 15 milioni per l'anno 2021, euro 300 milioni per l'anno 2022 ed euro 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033. Tali somme sono assegnate, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, a Rete ferroviaria italiana Spa che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori. E' fatto obbligo a Rete ferroviaria italiana Spa di eseguire in larga misura le opere nell'anno di competenza del finanziamento.

7-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede ai sensi dell'articolo 228, commi 19 e 20.»

123.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
“5-bis E' autorizzato, per l’anno 2021, il finanziamento di 2,5 milioni di euro per la realizzazione della fermata ferroviaria a servizio del Comune di Opera della tratta ferroviaria Milano-Rogoredo-Pavia.

Conseguentemente, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021 – 2.500.000.

123.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

“6-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

6-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

6-quater. All'onere per l’attuazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari 10 milioni di euro per l’anno 2021, a 20 milioni di euro per l’anno 2022 e a 30 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.”

123.3. Del Barba.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: “di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A” con le seguenti: “dei Gestori delle infrastrutture ferroviarie presenti sul territorio nazionale”;
2. al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: “Per i gestori delle reti ferroviarie regionali le modalità di erogazione dello stesso stanziamento saranno stabilite con apposito decreto del ministero delle infrastrutture.”;
3. al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “Per i gestori delle reti ferroviarie regionali l’erogazione delle risorse residue avviene sulla base della diminuzione dei volumi di traffico rispetto allo stesso periodo del 2019.”

123.4. Sani, Buratti.

“All’articolo 123, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al primo periodo è dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 e sino al 30 giugno 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al primo periodo al netto degli oneri finanziari determinati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria:

1. pari all’80 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico;
2. pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.

5-bis. Il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

1. Al comma 6, sostituire le parole «aprile 2021» con le seguenti: «giugno 2021» e le parole «settembre 2021» con le seguenti: «novembre 2021»;
2. Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis La riduzione del canone di cui al comma 5 è applicata, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, a seguito della determinazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze degli oneri finanziari di cui al medesimo comma 5.»”

PEDAGGI.

123.5. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Romano Andrea, Del Basso De Caro.

Dopo l’art 123 aggiungere il seguente articolo: “Art 123 bis

1.Allo scopo di assicurare una mobilità sostenibile per le Città metropolitane è istituito il fondo per la mobilità delle aree metropolitane, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine della realizzazione, modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione per la modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere nelle area delle città metropolitane.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

2022:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2023:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;”

123.6. Silvestroni.

All’articolo 123 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

“6-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) conversione delle reti ferroviarie in metropolitane leggere;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

6-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

6-quater. All'onere per l’attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

123.7. Silvestroni.

a) Al comma 5, nel secondo periodo, sostituire 30 aprile 2021 con 30 giugno 2021 e “fino al 100 per cento” con “pari al 100 per cento”. b) al comma 6 sostituire 30 aprile 2021 con “30 giugno 2021”.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).

123.8. Mantovani.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

<<6-bis. Le risorse previste dall’articolo 5 comma 1 lettera o) del contratto di servizio media e lunga percorrenza 2017-2026, per gli anni antecedenti al 2020, nonché gli importi derivanti dalla applicazione di penali o decurtazioni applicate al contratto, sono destinate alla copertura di agevolazioni tariffarie per i collegamenti effettuati sulle direttrici Sicilia/Milano e Sicilia/Roma, aventi origine o destinazione nelle regioni Sicilia e Calabria. Le modalità per l’applicazione delle predette agevolazioni in considerazione delle risorse disponibili saranno definite con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-ter. All’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n.238, dopo le parole “i contratti di programma,” sono inserite le seguenti “i contratti di servizio,”.

6-quater. Il comma 2-ter dell’articolo 9 del decreto legge 159 del 2007 è abrogato.>>

123.9. Ficara.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di ampliare la connettività della rete ferroviaria, la linea regionale Benevento-Cancello, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Campania, assume la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale ed è trasferita a titolo gratuito, al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato, con apposito accordo di programma, ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138-T. Agli interventi per la manutenzione e l'adeguamento infrastrutturale e tecnologico e alla gestione della linea si provvede, anche riallocando le risorse già iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, secondo le modalità previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e successive modificazioni.

123.10. Maglione.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-*bis*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

1. sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
2. manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
3. sviluppo delle reti ferroviarie.

6-*ter*. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

6-quater. All'onere per l'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.».

123.11. Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 28 febbraio 2018 è prorogato di un anno.».

123.12. Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente comma:

«6-*bis*. Al fine di accrescere la sicurezza dei sottopassi ferroviari, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 1 milioni di euro per il 2021 destinato a finanziare l'installazione di telecamere di videosorveglianza e altri sistemi di sorveglianza nei pressi dei sottopassi ferroviari presenti su tutto il territorio nazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *apportare le seguenti modificazioni:*

2021: -1.000.000.

123.13. Piccolo.

Al comma 1 dopo le parole “è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034”

aggiungere

“ e di ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 per le sole imprese ferroviarie viaggiatori”.

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole „800 milioni“ con le seguenti „740 milioni“ e le parole „500 milioni“ con le seguenti „430 milioni“

123.14. Paita, Del Barba.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al Comma 5. Dopo “Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa per 20 milioni per il 2021 e 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali ai servizi del pacchetto minimo di accesso ai fini di disporre,” Aggiungere “dal primo gennaio 2021 al 30 giugno 2021 entro il limite massimo dello stanziamento di cui al primo periodo, la sospensione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti di cui all’articolo 37 del decreto–legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n.214. Dal 1°luglio 2021 e fino al 31.12.2021 è prevista”:

b) al comma 6 Comma 6 Sostituire “ 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021” con “1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

c) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7-bisPer lo sviluppo e l’ammodernamento della flotta del materiale rotabile delle società di trasporto ferroviario sono stanziati 300 Milioni per l’installazione del sotto sistema di bordo previsto per i mezzi di trazione, sia di nuovo acquisto che ammodernando di quelli esistenti, idoneo alla gestione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS), Regolamento (UE) n. 1315/2013, Regolamento (UE) 2017/6; Regolamento (UE) 2016/919.

123.15. Paita, Del Barba.

All’articolo 123 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente 6-bis:

“6-bis - In considerazione dell’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, il termine di cui all’articolo 3, comma 8, secondo periodo del D.M 28 ottobre 2005 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è prorogato di due anni”.

123.16. Mule'.

All’articolo 123 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:

“6-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;

b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;

c) sviluppo delle reti ferroviarie.

6-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

6-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

123.17. Mule'.

All’articolo 123 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-bis:

“6-bis. In considerazione dell’emergenza Covid-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE 28/2018 è prorogato di un anno.”

123.18. Mule'.

All’articolo 123, dopo il comma 6 inserire il seguente:

“6-bis. L’art. 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;

c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;

d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128.”

123.19. Mule'.

Articolo 123

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire un miglioramento della mobilità ferroviaria nella fascia Jonica della regione Calabria è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2022, destinati al completamento della progettualità e l'avvio dei lavori per l'ammodernamento della ferrovia della tratta Sibari-Crotone. In sede di realizzazione delle opere è data precedenza al superamento delle criticità e al completamento della elettrificazione della tratta. Il completamento della tratta ferroviaria Taranto Catanzaro costituisce misura di attuazione del Programma Next Generation EU e accede ai fondi previsti dall'articolo 184.",

conseguentemente all'articolo 209 le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "780 milioni di euro per l'anno 2021, 410 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

123.20. Torromino.

Articolo 123

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

123.21. Torromino.

All’art. 123, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. “Al fine di provvedere al recupero funzionale statico e messa in sicurezza delle opere civili con particolare riguardo alla sede ferroviaria, al dissesto dei rilevati, delle trincee, dei pendii; al rafforzamento dei ponti; al consolidamento statico e adeguamento delle gallerie sono stanziati, per l’anno 2021,15.000.000 di euro, per l’anno 2022 300.000.000 milioni di euro, per gli anni dal 2023 al 2033 500.000.000 di euro. Tali somme sono assegnate, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, a Rete ferroviaria italiana Spa che individua e programma gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori. E’ fatto obbligo a Rete ferroviaria italiana Spa di eseguire in larga misura le opere nell’anno di competenza del finanziamento.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede ai sensi dell'articolo 228, commi 19 e 20.

123.22. Bergamini.

Dopo l'articolo 123 inserire il seguente:

«Art. 123-*bis.*

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

1. Al fine di accelerare il ''Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (*European Rail Traffic Management System* - ERTMS)'' e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti ''veicoli tipo'', fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe ''B'' al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1º gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

123.01. La IX Commissione.

Dopo l'articolo 123 inserire il seguente:

"Articolo 123-bis

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

1. Al fine di accelerare il "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System - ERTMS)" e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti "veicoli tipo", fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.

2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1º gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

123.02. La IX Commissione.

Dopo l'articolo 123 inserire il seguente:

«Art. 123-*bis.*

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

1. Al fine di accelerare il ''Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (*European Rail Traffic Management System* - ERTMS)'' e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti ''veicoli tipo'', fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe ''B'' al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1º gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

123.03. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso.

Dopo l’articolo 123, aggiungere il seguente:

« *Articolo 123-bis*

(Misure di sostegno al settore dell’autotrasporto)

1. *All’allegato 1 di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono aggiunti i seguenti codici ATECO:*

« 49.41.0 Trasporto di merci su strada: 200% ».

123.04. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 123, aggiungere il seguente:

« *Articolo 123-bis*

(Fondo per il sostegno straordinario al settore dell'autotrasporto)

1. *Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto a seguito delle misure di contenimento da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato "Fondo per il sostegno straordinario al settore dell'autotrasporto", con una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2021, per l'erogazione di sovvenzioni ed altre misure indennitarie agli operatori del settore dell'autotrasporto, tra le quali misure di indennizzo economico e di abbattimento dei costi dei carburanti e delle manutenzioni dei mezzi di trasporto.*
2. *Le misure indennitarie di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo il codice ATECO 49.41.0, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre giugno-novembre 2020 sia inferiore all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre giugno-novembre 2019 nella misura di almeno il 33%. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.*
3. *Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.*
4. *Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero*. »

123.05. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 123 è inserito il seguente:

Articolo 123-bis (Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

1. Al fine di accelerare il ''Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System - ERTMS)'' e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l’attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti ''veicoli tipo'', fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma
3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l’adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe ''B'' al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell’allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell’Allegato 1a al Decreto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1º gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell’Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell’ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra.”
5. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

123.06. Mantovani.

Dopo l’articolo 123 è inserito il seguente:
Articolo 123 -bis Interventi per l'immediata operatività di ANSFISA

1) All’articolo 12 del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4-quinquies è introdotto il seguente comma: “4-sexsies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e 4-quater, sono trasferite all’Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, dei seguenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

i) Divisione competente per la Vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione ed Uffici Ispettivi Territoriali della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali;

ii) Divisione competente per le funzioni ispettive e quale Organo competente ai sensi del D.lgs. 35/2011 della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

iii) Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi. Con Decreto del medesimo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verranno puntualmente identificate le competenze trasferite e quelle residuali che permarranno in capo alle direzioni ministeriali interessate. La dotazione organica complessiva dell’Agenzia, di cui al comma 9, lettera c), è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di pertinenza degli uffici sopra elencati. Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell’ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza.”

b) al comma 7, le parole “ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” sono eliminate.

c) al comma 10, le parole “Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia” sono sostituite con le parole “ Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione”.

d) al comma 12, dopo le parole “15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale” sono inserite le seguenti: “, di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

e) al comma 14: - le parole “nella misura massima di 61 unità” sono sostituite dalle parole “nella misura massima di 72 unità”; - le parole “equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro” sono sostituite con le parole: “di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

f) al comma 15, le parole “2019” e “2020” sono sostituite, rispettivamente, con le parole “2021” e “2022”.

2) All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è abrogato.

3) Ai relativi oneri, derivanti dall'ampliamento di organico di cui al comma 1 lett.a si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili)

123.07. Mantovani.

Dopo l’articolo 123 è inserito il seguente:

Articolo 123-bis (Trasporto pubblico locale)

1. Le risorse del fondo per l’acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico ferroviario regionale e regionale, tramviario e metropolitano ex comma 866 art. 1 L. 208 / 2015, sono incrementate di 200 milioni di Euro per l'anno 2021, 300 milioni per il 2022, 400 milioni per il 2023. Le risorse sono prelevate dal Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla Legge 160/2019, e dalle risorse di cui al “Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU - Italia”, articolo 184 della presente Legge.

2. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla Legge 160/2019, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge 232/2016 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30%, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all’acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di Euro per l'anno 2021, 300 milioni per il 2022 e a 400 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

123.08. Nobili, Paita, Gadda.

Dopo l’articolo 130 è inserito il seguente:

“Articolo 130-bis

(Modifiche all’art. 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

“1. All’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «riscosse ai sensi dell’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», sono sostituite dalle seguenti «derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell’anno 2019 e, in relazione all’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.»;

c) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Le risorse residue, a seguito dell’applicazione del comma 1, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a compensazione della riduzione delle entrate riscosse ai sensi del comma 1 relative all’anno 2021. La misura della compensazione è determinata, nei limiti delle risorse residue di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2022, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2022 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al primo periodo riferita, in relazione all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell’anno 2019 e, in relazione all’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.”

123.09. Scagliusi.

Dopo l’articolo 130 è inserito il seguente:

“Articolo 130-bis

(Modifiche all’art. 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 1 sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell’anno 2020 derivanti dall’applicazione della disciplina di cui al comma 23-quinquies dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.»;

d) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Le risorse residue, a seguito dell’applicazione dei commi 1 e 1 bis, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell’anno 2021 derivanti dall’applicazione della disciplina di cui al comma 23-quinquies dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2-quater del presente articolo.».”

123.010. Scagliusi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art.123-bis. Per l’attuazione degli interventi relativi alla promozione di una nuova forma di turismo ferroviario sostenibile anche per adeguamenti di natura infrastrutturale e per esigenza di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie storiche della provincia italiana, è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 20.00.000

2022: - 15.00.000

2023: - 15.00.000

123.011. Grippa.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art.123-bis. Misure per la sicurezza delle ferrovie

1.All’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4-quinquies è introdotto il seguente comma:

<<4-sexsies. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 e 4-quater, sono trasferite all’Agenzia i compiti, le funzioni esercitate nei rispettivi ambiti territoriali, le risorse umane e strumentali, compresi i dirigenti, dei seguenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

i) Divisione competente per la Vigilanza tecnica e operativa della rete autostradale in concessione ed Uffici Ispettivi Territoriali della Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali;

ii) Divisione competente per le funzioni ispettive e quale Organo competente ai sensi del D.lgs. 35/2011 della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

iii) Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) delle Direzioni generali territoriali, ivi comprese le funzioni da essi svolte inerenti i residuali sistemi di trasporto a impianti fissi.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate le competenze trasferite e quelle residuali che permarranno in capo alle direzioni ministeriali interessate.

La dotazione organica complessiva dell’Agenzia, di cui al comma 9, lettera c), è conseguentemente ampliata con la dotazione organica del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di pertinenza degli uffici sopra elencati.

Il personale, anche dirigenziale, di cui al presente comma è trasferito nei ruoli dell’ANSFISA con la qualifica equivalente al profilo ricoperto nel precedente rapporto di lavoro secondo le tabelle di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, se più favorevole, con il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. In fase di prima attuazione il personale di cui trattasi continua a svolgere la propria attività senza soluzione di continuità presso la sede di appartenenza.”

b) al comma 7, le parole “ferma restando l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” sono soppresse.

c) al comma 10, le parole “Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia” sono sostituite con le seguenti: “ Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e al regolamento di amministrazione”.

d) al comma 12, dopo le parole “15 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale” sono aggiunte le seguenti: “, di cui 8 conferibili, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'Agenzia, anche secondo le modalità di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

e) al comma 14, le parole “nella misura massima di 61 unità” sono sostituite con le seguenti “nella misura massima di 72 unità” e le parole “equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro” sono sostituite con le seguenti: “di inquadramento, anche in deroga alle tabelle di cui all’art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

f) al comma 15, le parole “2019” e “2020” sono sostituite, rispettivamente, con le parole “2021” e “2022”.

2.All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* "520 milioni di euro per l'anno 2021 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

123.012. Ficara.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art.123-bis

(Completamento elettrificazione linea ferroviaria Biella-Novara)

1. Allo scopo di incrementare la sostenibilità ambientale della modalità di trasporto ferroviaria e garantire la completa copertura finanziaria dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara, già parzialmente finanziata dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per 5 milioni di euro, e' riconosciuto un ulteriore contributo straordinario alla regione Piemonte di importo complessivo pari a 35 milioni di euro, erogati con la seguente progressione nel triennio: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni per il 2022 e 5 milioni per il 2023.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “780 milioni di euro per l’anno 2021, 490 milioni di euro per l’anno 2022, 495 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

123.013. Serritella.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<123-bis. Rinnovo del materiale rotabile ferroviario regionale e urbano

1.Le risorse del fondo per l’acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico ferroviario regionale e regionale, tramviario e metropolitano previste all'articolo 1, al comma 866, legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono incrementate ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300 milioni di euro per l'anno 2022, e 400 milioni di euro per l'anno 2023.

2.Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30%, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all’acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "600 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

123.014. Ficara.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 123-bis.

(Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario – ERTMS)

1. Al fine di accelerare il "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System - ERTMS)" e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti "veicoli tipo", fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.

2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea del 27 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1º gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra."

5.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi in conto impianti da corrispondere in base all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

123.015. Scagliusi, Ficara, Cantone Luciano, Marino, Grippa, Termini.

Articolo 124

dopo il comma 4, aggiungere il seguente

“4.bis Al fine di potenziare la linea ferroviaria Lamezia Terme- Salerno è previsto uno stanziamento di 2.ooo.ooo di euro per l’anno 2021.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021- 2.000.000.

124.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Aggiungere il seguente: Art. 124-bis.

(*Fondo per il supporto acquisto di carburanti*)

1.Al fine di attribuire alla Regione Friuli Venezia Giulia un contributo per gli oneri derivanti dal riconoscimento di agevolazioni sul prezzo dei carburanti per autotrazione ai cittadini residenti in Regione, *è* istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’art. 209.

124.2. Rizzetto, Lucaselli.

Dopo l'articolo 124 inserire il seguente:

Art. 124-bis.

(Fondo per l'acquisto carburanti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo per l'acquisto carburanti", con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorre dal 2021, da destinare alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a titolo di ristoro per la concessione di contributi ai privati cittadini residenti nel territorio regionale, per l'acquisto dei carburanti per autotrazione per la mobilità su strada.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

124.01. Gava, Bubisutti, Moschioni, Panizzut, Savino Sandra, Pettarin, Novelli, Rizzetto.

Dopo l'articolo 124 aggiungere il seguente:

"Art.124 bis

(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, e sue modifiche e integrazioni è incrementato a decorrere dal 2021 di 100 milioni di euro l'anno.

2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

124.02. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 124 aggiungere il seguente:

"Articolo 124 bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo delle reti ferroviarie regionali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorre dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l 'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del dlgs del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a: a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello, b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie, c) sviluppo delle reti ferroviarie.

2. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 158. ".

124.03. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 124 aggiungere il seguente:

Art.124 bis

(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all’articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all’articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, e sue modifiche e integrazioni è incrementato a decorrere dal 2021 di 100 milioni di euro l’anno.

2. All’onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

Il Fondo Nazionale Trasporti nella attuale dotazione di 4,9 mld di euro è sottostimato da anni. Recentemente il Fondo è stato ridotto rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017.

Le regioni contribuiscono con risorse proprie aggiuntive fino a circa 6 mld di euro.

Le minori entrate 2021 metteranno a rischio la possibilità di questa integrazione di finanziamento pertanto l’emendamento prevede il rifinanziamento del fondo per portare gradualmente lo stanziamento all’ordinario fabbisogno di circa 6 mld di euro e comunque almeno a 5 mld a decorrere dal 2021. Si ricorda che attraverso il Fondo si fa fronte oltre che ai contratti di servizio anche agli investimenti nei trasporti pubblici.

124.04. Pellicani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente: ART. 124-bis. E' autorizzato uno stanziamento di 20.000.000 di euro per l'anno 2021 in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di garantire lo sconto carburanti agli abitanti residenti nelle zone di confine con l'Austria e la Slovenia.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

124.05. Rizzetto, Lucaselli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 124-bis.

(*Disposizioni di salvaguardia e trasporto lagunare*)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è autorizzata la spesa complessiva di 160 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 140 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse così individuate sono destinate, per l'importo di 128 milioni di euro per l'anno 2021 e di 120 milioni di euro per l'anno 2022 e di 112 milioni di euro per l'anno 2023, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti; la restante quota, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 28 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata a tutti i comuni rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984, previa ripartizione definita con deliberazione del Comitato stesso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e in 140 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

124.06. Moretto, Mor, Ferri, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 124 -bis.

(Disposizioni in materia di ferrovie turistiche)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra le Regioni interessate da tratte ferroviarie ad uso turistico come individuate dall'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, per essere destinate agli enti locali per la realizzazione di opere di recupero, messa in ripristino, manutenzione e potenziamento delle medesime linee, nonché per l'integrazione dell'elenco di cui al medesimo articolo 2, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi da realizzare. Gli enti locali, all'atto della richiesta di accesso al medesimo Fondo, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere al reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge, si provvede alla classificazione come tratta ferroviaria ad uso turistico della linea Ex Ferrovia Marmifera-Carrara.».

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «797 milioni di euro per l'anno 2021, 497 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2024»

124.07. Scagliusi.

Dopo l'articolo 124 inserire il seguente:

«Art. 124-*bis*. *(Investimenti nelle infrastrutture ferroviarie)*

1. Per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo delle opere da eseguire per la realizzazione di una stazione in linea per fermata sulla Linea Ferroviaria Alta Velocità a Parma, località Baganzola nelle vicinanze della Fiera di Parma, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 3 milioni per l'anno 2021 e 3 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

124.08. Cavandoli, Tombolato.

Dopo l'articolo 124 inserire il seguente:

«Art. 124-*bis*. *(Investimenti nelle infrastrutture ferroviarie)*

1. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità ferroviaria e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle Economia e delle Finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.».

124.09. Cavandoli, Tombolato, Rixi, Viviani.

Dopo l'articolo 124 inserire il seguente:

«Art. 124-bis. (Investimenti nelle infrastrutture ferroviarie)

1. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, la predetta Società è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 100 milioni nell'anno 2021 per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Padova e Bologna.».

124.010. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Articolo 125

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6 All'art 44, comma 1, dopo le parole "per l'anno 2021." aggiungere le seguenti: "Il fondo viene utilizzato anche per l'acquisto di macchinari agricoli di ultima generazione a bassa emissione di Co2"

Cenni

125.1. Cenni.

All’articolo 125 apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 premettere il seguente: “01 Dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di garantire ai cittadini con disabilità della Regione Sardegna, il diritto alla mobilità, all’articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “per Palermo e Catania” sono aggiunte le seguenti “, o per la Sardegna,” e all’articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “Regione siciliana” aggiungere le seguenti “ e della Regione Sardegna”.

b) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: “2-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto alla mobilità personale, anche assistita, dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche per l’accompagnatore.”.

Conseguentemente

All’articolo 125, al comma 1, dopo le parole “aerei da e per la Sicilia” aggiungere le seguenti “e da e per la Sardegna” e dopo le parole “acquistato da e per Palermo e Catania” aggiungere le seguenti “o da e per la Sardegna”.

Relazione tecnica: Il comma 125 della all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 alla lettera b), riconosce il contributo anche ai disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tuttavia, tale contributo non è riconosciuto all’accompagnatore, pregiudicando in tal modo l’autonomia e il diritto alla mobilità, ancorché assistita, della persona con disabilità sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui alla legge di ratifica 18/2009.

125.2. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

“2-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto alla mobilità personale, anche assistita, dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche per l’accompagnatore.”

2-ter. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 2-bis, valutati in 5 milioni a decorrere dall’anno 2021, si provvedere mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209.

125.3. Bologna, Rospi, Longo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai cittadini residenti nel territorio della Regione Calabria per ogni biglietto aereo acquistato da e per Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.»

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell'articolo 68 della presente legge.

125.4. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, premettere il seguente: “01. Dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di garantire ai cittadini con disabilità della Regione Sardegna, il diritto alla mobilità, all’articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “per Palermo e Catania” sono aggiunte le seguenti “, o per la Sardegna,” e all’articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole “Regione siciliana” aggiungere le seguenti “ e della Regione Sardegna”.

b) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: “2-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto alla mobilità personale, anche assistita, dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 125, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche per l’accompagnatore.”

Conseguentemente All’articolo 125, al comma 1, dopo le parole “aerei da e per la Sicilia “ aggiungere le seguenti “e da e per la Sardegna” e dopo le parole “acquistato da e per Palermo e Catania” aggiungere le seguenti “ o da e per la Sardegna”.;

125.5. Vallascas.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2022” sono sostituite con le seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”,

b) al secondo periodo, dopo le parole “e 2022” inserire le seguenti: “ e 2023”.

Conseguentemente, alla tabella A , voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2023: - 25 milioni

125.6. Sodano, Aiello Davide, Alaimo, Papiro, Licatini, Suriano, Penna, Martinciglio, Giarrizzo, Serritella, Pignatone, Perconti.

Dopo il comma 2 aggiungere in fine il seguente:

«2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è attribuita alla Regione Siciliana una somma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.».

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *apportare le seguenti modificazioni:*

2021: -20.000.000.

125.7. Minardo.

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

“2-bis. Entro il 30 giugno 2021 in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l’attuazione dello Statuto determina, avvalendosi di studi ed analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla Regione, i costi scaturenti dalla condizione di insularità sulla base dei quali va rideterminato il contributo di cui al precedente comma ed ai fini di quanto previsto dall’art. 150”.

125.8. Bartolozzi.

Al comma 1 sostituire le parole “25 milioni” con le seguenti “100” milioni

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire la parola “800” con la parola “700” e sostituire le parole “e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “, di 400 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

125.9. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Russo Paolo, Pella, Occhiuto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sostituire le parole “25 milioni” con le seguenti: “150 milioni”

b) Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente “a) alla lettera c la parola “dipendenti” è soppressa e le parole “non superiore a 20.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “non superiore a 50.000 euro”.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire la parola “800” con la parola “650” e sostituire le parole “e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “, di 350 milioni di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

125.10. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Russo Paolo, Pella, Occhiuto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l’aeroporto di Reggio Calabria e Messina è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 4.000.000

2022 - 4.000.000

2023 - 4.000.000

125.11. Cannizzaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis.

Per le medesime finalità di cui al comma 1, per voli in partenza e arrivo da aeroporti della Calabria, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 5.000.000

2022 - 5.000.000

2023 -

125.12. Cannizzaro.

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis Al fine di garantire la piena effettività del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte essenziali per lo sviluppo economico e sociale della Regione ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 16 del regolamento CE 1008/2008, è erogato annualmente alla Regione Autonoma della Sardegna un contributo pari a 90 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, al fine della copertura degli oneri di servizio pubblico. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

125.13. Cappellacci.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis

(Continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia).

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:

a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali scali aeroportuali comunitari in conformità alle determinazioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;

b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari e i principali scali aeroportuali.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, su delega del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, indice una conferenza dei servizi.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio pubblico indicando: a) le tipologie e i livelli tariffari;

b) i soggetti che usufruiscono di agevolazioni;

c) il numero dei voli;

d) gli orari dei voli;

e) le tipologie di aeromobili;

f) la capacità dell'offerta.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 12 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri dall'affidamento ai vettori, prorogabili fino ad ulteriori 24 mesi nei limiti dei 36 milioni di euro assegnati.

5. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.

6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico assunti dal vettore o dai vettori si provvede nel limite di 36 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con il suo statuto e le relative norme di attuazione.»

125.01. Gava, Bubisutti, Moschioni, Panizzut.

Dopo l'articolo 125 inserire il seguente:

«Art. 125-*bis. (Continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)*

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:
    1. l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e i principali scali aeroportuali europei in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;
    2. qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra l'aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e gli aeroporti nazionali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, indìce una conferenza di servizi.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:
    1. alle tipologie e ai livelli tariffari;
    2. ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
    3. al numero dei voli;
    4. agli orari dei voli;
    5. alle tipologie degli aeromobili;
    6. alla capacità dell'offerta.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede all'affidamento mediante gara di appalto secondo la procedura di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 12 milioni di euro annui per i 36 mesi di durata degli oneri dall'affidamento ai vettori, prorogabili fino ad ulteriori 24 mesi nei limiti dei 36 milioni di euro assegnati.
5. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica alla Commissione europea la decisione di imporre oneri di servizio pubblico.
6. Alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono destinati 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
7. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia compatibilmente con le disposizioni del suo statuto.».

Conseguentemente, *alla* Tabella A, *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *apportare le seguenti modificazioni:*

2021: -12.000.000;

2022: -12.000.000;

2023: -12.000.000.

125.02. Gava, De Carlo, Savino Sandra, Rizzetto, Rosato, Bubisutti, Moschioni, Panizzut, Sut, Novelli, Pettarin, Serracchiani.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 125-bis.

1. Al fine di ridurre i costi a carico degli utenti del trasporto aereo, per il triennio 2021-2023 l'ammontare complessivo dell'incidenza delle imposte, addizionali e tasse aeroportuali sui biglietti aerei negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, come classificate nel ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, è posto a carico della finanza pubblica.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, da ripartire per la copertura parziale delle spese necessarie per la riduzione dei costi del trasporto aereo negli scali aeroportuali delle destinazioni delle regioni meno sviluppate, si provvede mediante corrispondente riduzione di 225,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 236,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 248,2 milioni di euro per l'anno 2023, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2021-2023.

125.03. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

<<Art. 125-bis. (Ristrutturazione e messa in sicurezza dell’aeroporto di Crotone)

1.Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa in sicurezza dell’Aeroporto di Crotone, è autorizzata la spesa di 20 milioni di Euro per l’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “780 milioni”.

125.04. Barbuto.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 125-bis.

(Istituzione di un fondo di ristoro per il settore aereo)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19 e dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, e al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per la compensazione dei danni subiti dagli operatori di seguito indicati:

a) società di manutenzione aeromobili, con sede in Italia, in possesso del Certificato EASA PART 145 "Maintenance Organization Approvals", rilasciato dall'Ente Nazionale Civile (ENAC) su classe "Aeromobili" Rating "A1" "Base" del tipo Narrow Body e Wide Body, nonché ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra che operano negli scali aeroportuali nazionali;

b) società di gestione aeroportuale di scali che presentino i seguenti requisiti: abbiano garantito il servizio pubblico durante l'emergenza ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2020, n. 112, e successive modificazioni; non risultino, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; non siano presenti, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea e non risultino, alla medesima data, inadempienti, con procedura amministrativa di contestazione conclusa, rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di programma sottoscritto con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito esclusivamente alle società che applicano ai propri dipendenti trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti da Contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, nonché le modalità di riparto delle risorse del Fondo tra i soggetti di cui al comma 1, in misura proporzionale rispetto al fatturato dell'anno precedente e alla perdita subita nel trimestre precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rispetto al medesimo trimestre dell'anno precedente. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «750 milioni di euro per l'anno 2021».

125.05. Scagliusi, Cantone Luciano.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 125-bis.

(Misure di ristoro per gli aeroporti minori)

1. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento della pandemia adottate dallo Stato e dalle Regioni, agli operatori titolari di concessioni per la gestione di aeroporti con un volume di traffico annuo di passeggeri inferiore ad un milione di unità, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che presentano un piano di investimenti ulteriori per il miglioramento della rete aeroportuale rispetto a quelli previsti dai rispettivi master plan, è riconosciuto un contributo proporzionale all'investimento da realizzarsi nell'infrastruttura aeroportuale.

2. Il piano di investimenti presentato dagli operatori di cui al comma 1 indica l'ammontare delle risorse previste per gli investimenti, il contributo richiesto, comunque non oltre il 55% dell'intero ammontare, nonché la tempistica di restituzione dello stesso finanziamento.

3. Il contributo di cui al comma 1 assume la forma delle obbligazioni convertibili cedibili dal gestore al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso di mancata restituzione entro i termini previsti dal piano di cui al precedente comma 2, lo Stato subentra nella proprietà di quote azionarie di valore pari al contributo erogato.

4. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo e la copertura dei relativi oneri, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e i criteri di accesso al Fondo. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "785 milioni di euro per l'anno 2021".

.

125.06. Scagliusi, Cantone Luciano.

Dopo l’articolo 125 inserire il seguente:

<<Art. 125-bis

(continuità territoriale)

1. Al fine di potenziare i servizi di trasporto aereo da e per la Sicilia e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

2. Il fondo è utilizzato dalla Regione Sicilia per la copertura degli oneri di servizio degli aeroporti siti sul territorio regionale.

3. La Regione Sicilia invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte operative da sottoporre alla Commissione europea per l’individuazione delle rotte e delle misure specifiche per il riconoscimento del principio di insularità, anche in relazione alle specifiche condizioni soggettive degli utenti."

Conseguentemente :

All’articolo 209 sostituire la parola “800” con la seguente “700” e la parola “500” con la seguente: “400”

125.07. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano, Mandelli, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Russo Paolo, Pella, Occhiuto.

Dopo l’articolo 125 inserire il seguente:

<<Art. 125-bis

(continuità territoriale)

1 All’articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole “e di Foggia” con le seguenti “, Foggia, Palermo, Catania, Trapani e Comiso”.

2. Per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 36, della legge 17 maggio 1999, n.144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente:

All’articolo 209 sostituire la parola “800” con la seguente “700” e la parola “500” con la seguente: “400”

125.08. Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 125 inserire il seguente:

<<Art. 125-bis

(continuità territoriale)

1 Alla regione Sicilia sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone di persone il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sicilia, entro il 31 giugno 2021, sentito il Ministero dell’Economia e delle finanze sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali e degli investimenti in corso.

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente:

All’articolo 209 sostituire la parola “800” con la parola “700” e sostituire le parole “e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024”.

125.09. Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 125 è inserito il seguente:

ART. 125-BIS

1 In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all’art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021, per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2 L’accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze .

3 L’efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “650 milioni”

125.010. Brunetta.

Articolo 126

Al comma 1, le parole «20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle parole «200 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni annui per gli anni 2022 e 2023 e nel limite di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026».

Conseguentemente, ridurre di 180 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

126.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.bis. Alle persone fisiche che tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 4 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km è riconosciuta detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50% del costo sostenuto, comprensivo dell'i.v.a. non deducibile e degli oneri fiscali connessi agli adempimenti pubblicitari, da suddividere in tre quote annuali costanti e di pari importo.»

2. Agli oneri conseguenti, stimati in euro 40 milioni per ciascuno degli anni da 2021 a 2023, si

fa fronte mediante le risorse del Fondo di cui all'art. 2, comma 1.

126.2. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1.bis. Le persone fisiche che tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 4 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021.»

Agli oneri conseguenti, stimati in euro 15 milioni per l'anno 2021, si fa fronte mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

126.3. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’articolo 126, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle parole «200 milioni per l’anno 2021, 100 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente “1-bis. All’articolo 1, comma 1031, legge 30 dicembre 2018, n. 245, le parole «con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa,» sono soppresse.

2. Conseguentemente, ridurre di 180 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

126.4. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Al comma 1-bis dell’art. 34, decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2021»”.

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Alle finalità di cui al comma 2 sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

c) Il comma 4 è abrogato, con conseguente nuova numerazione del comma 5.

L’emendamento non comporta ulteriori oneri, in quanto utilizza risorse già stanziate nella formulazione originaria della norma.

126.5. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “temperatura controllata (ATP),” sono sostituite dalle seguenti: “temperatura controllata (ATP), e dei relativi rimorchi e semirimorchi,”.

126.6. La IX Commissione.

All’articolo 126, al comma 1 premettere i seguenti:

01. Al fine rafforzare il perseguimento degli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa in materia di disabilità e per favorire la mobilità personale delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, mediante l’utilizzo di veicoli elettrici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa agevolata per la fornitura dell’energia elettrica destinata ai veicoli posseduti dalle medesime persone con disabilità, applicabile ai punti di prelievo in ambito privato e pubblico. La agevolazione tariffaria di cui al precedente periodo è concessa nel limite di spesa di 100.000 euro per l’anno 2021, 200.000 euro per l’anno 2022, 300.000 euro per l’anno 2023 e di 500.000 euro all’anno a decorrere dall’anno 2024.

01-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 01, all'articolo 1, comma 1036 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole \"incentivi di carattere nazionale\" sono aggiunte le seguenti: “ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'art 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.

01-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: \"di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico\" sono sostituite dalle seguenti: \"di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico\".

01-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico” sono sostituite dalle seguenti: “di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico”.

Conseguentemente

All’onere derivante dal comma 01, valutato nel limite di spesa di 100.000 euro per l’anno 2021, 200.000 euro per l’anno 2022, 300.000 euro per l’anno 2023 e di 500.000 euro all’anno a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e a decorrere dall’anno 2024, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Conseguentemente

Alle minori entrate derivanti dai commi 01-ter e 01–quater, valutate in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente "Misure per la promozione della mobilità delle persone con disabilità e per la mobilità sostenibile".

Relazione tecnica: L'emendamento interviene per favorire la mobilità con veicoli elettrici delle persone con disabilità ed ha un duplice obiettivo, da un lato con il comma 01 si prevede che l'ARERA definisca una tariffa agevolata applicata ai punti di ricarica, sia in ambito domestico che pubblico, che alimentano i veicoli elettrici posseduti dalle persone con disabilità, al fine di favorirne il loro utilizzo.

Il secondo obiettivo crea una sinergia con il primo volta a favorire l'utilizzo di veicoli elettrici da parte delle persone con disabilità, infatti i commi da 01-bis a 01-quater integrano il comma 1036 della l. 145/18 al fine di chiarire la cumulabilità con le agevolazioni e i contributi per le persone con disabilità sia per acquisto che per adeguamento delle vetture alle condizioni di mobilità ridotta e alle prescrizioni dettate ai fini del rilascio del permesso di guida.

Alla copertura dell'agevolazione di cui al comma 01 si provvede mediante corrispondente utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, mentre per le minori entrate determinate dalle modifiche introdotte dai commi 01-ter e 01-quater si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

126.7. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “temperatura controllata (ATP),” sono sostituite dalle seguenti: “temperatura controllata (ATP), e dei relativi rimorchi e semirimorchi,”.

126.8. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso.

Al comma 2 sostituire le parole “100 milioni” con le seguenti “70 milioni”

Conseguentemente dopo all’articolo 149 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di accelerare la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico delle zone alluvionate della regione Piemonte di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse sono versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all’Ordinanza 9 novembre 2020.

126.9. Borghi Enrico, Gribaudo.

dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5.*bis*. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) La tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-70	2.500

2) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-70	1.500

Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

126.10. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'art 126 aggiungere il seguente articolo: Art. 126 bis (fondo mobilità Città Metropolitana Roma Capitale)

1.Allo scopo di assicurare una mobilità sostenibile per l'area metropolitana di Roma Capitale è istituito il fondo per la mobilità di Roma Capitale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine della modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere. il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione per la modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie FL 4 in metropolitane leggere nell'area della città metropolitana di Roma Capitale.

2.Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

2022:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000;

2023:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000;"

126.11. Silvestroni.

Sopprimere i commi da 2 a 5

126.12. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere il comma 4.

126.13. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: “2 bis. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, saranno definiti gli scaglioni ISEE e il relativo ammontare, inversamente proporzionale all’aumento del reddito, ai fini dell’erogabilità del buono di cui al comma 2.”

126.14. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 126 sono effettuate le seguenti modificazioni:

1. Sostituire Il comma 2 con il seguente:

« 2. Al fine di riconoscere l’erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, terzo periodo del predetto decreto-legge.»

1. Sopprimere il comma 3.
2. Al comma 4, le parole, sostituire le parole « *di cui ai commi 2 e 3* » con le parole« *di cui al comma 2* ».
3. Sopprimere il comma 5.

126.15. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Prima del comma 1, premettere i seguenti:

«01. Al fine rafforzare il perseguimento degli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità e per favorire la mobilità personale delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, mediante l'utilizzo di veicoli elettrici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa agevolata per la fornitura dell'energia elettrica destinata ai veicoli posseduti dalle medesime persone con disabilità, applicabile ai punti di prelievo in ambito privato e pubblico. La agevolazione tariffaria di cui al precedente periodo è concessa nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro all'anno a decorrere dall'anno 2024.

01-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 01, all'articolo 1, comma 1036 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "incentivi di carattere nazionale" sono aggiunte le seguenti: " ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'art 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

01-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico".

01-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: " di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico " sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico". ».

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 01, valutato nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro all'anno a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e a decorrere dall'anno 2024, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni" *con le seguenti "*795 milioni*" e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*495 milioni*"*

126.16. Noja, Del Barba.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

<<5.bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, tutti i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera e), n. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione provvedono a pubblicare le caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza, e, nel caso in cui entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi alla installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi il concessionario sarà tenuto a pubblicare entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.

126.17. Chiazzese, Vianello.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:6.Per l’anno 2021 è riconosciuto in favore delle imprese della ricettività turistica, comprese quelle open-air, un “buono mobilità strutture ricettive” pari al 40 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2000, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito in legge con modificazioni dalla legge del 28 febbraio 2020, n.8 ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il buono mobilità strutture ricettive di cui al presente comma può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una sola delle destinazioni d’uso previste. L’utilizzo delle biciclette è vincolato all’attività delle imprese della ricettività turistica per almeno tre anni dall’acquisto. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 400.000 per l’anno 2021, che costituisce limite annuale. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento alla creazione di una banca dati delle biciclette e dei veicoli acquistati.”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 400.000

126.18. Masi, Di Lauro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1-bis. Al fine di incentivare la mobilità dei veicoli a propulsione elettrica ed evitare il congestionamento delle aree urbane il comma 9-bis, dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 marzo 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: "9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, nel caso in cui le stesse siano istituite ai soli fini della tutela ambientale, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica.

126.19. Chiazzese.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

<<5-bis. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica in ambito urbano, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma. Al fine di incentivare l'uso delle cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.>>

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

126.20. Ficara, Cantone Luciano, Scagliusi, Marino, Grippa.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

<<5-bis. All'Articolo 53-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “con emissioni di CO2 uguali o minori a 50 g/km>>

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti:* “795 milioni di euro per l’anno 2021, 495 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022".

126.21. Chiazzese.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere la sicurezza stradale e rispettare le prerogative delle amministrazioni locali in merito all'accesso della circolazione stradale nelle aree urbane, il comma 9-bis dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 marzo 1992, n.285 è soppresso.

126.22. De Lorenzis.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis.All’articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

1-bis) il Prefetto, eventualmente di intesa con gli altri Prefetti territorialmente competenti, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria, quando ricorrano particolari condizioni dei livelli di concentrazione delle sostanze inquinanti che inducono la necessità di limitare le emissioni derivanti dai veicoli, oppure qualora si vogliano proteggere particolari siti tutelati o sensibili, su istanza degli enti preposti alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, sentiti gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, può istituire zone a traffico limitato in ambito extraurbano, anche a carattere permanente, tenendo conto degli effetti sulla circolazione e sulla sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g).

1-ter) il Prefetto, eventualmente di intesa con gli altri Prefetti territorialmente competenti, per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, su istanza degli enti preposti alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, sentiti gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, può imporre riduzioni della velocità, anche a carattere permanente, su particolari tratti stradali adiacenti ai centri abitati. Il controllo della velocità in tali tratti può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico, di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera e).

126.23. Bilotti.

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1031, aggiungere il seguente:

“1031-bis. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria N1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Co2 g/km Contributo (euro)

0-30 6.000

31-90 2.500

in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Co2 g/km Contributo (euro)

0-30 4.000

31-90 1.500

b) al comma 1033, sostituire le parole: “di cui al comma 1031” con le parole: “di cui ai commi 1031 e 1031-bis”;

c) al comma 1036, sostituire le parole: “di cui al comma 1031” con le parole: “di cui ai commi 1031 e 1031-bis”;

d) dopo il comma 1040, aggiungere il seguente: “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al comma 1031-bis, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo”;

e) al comma 1041, sostituire le parole: “di cui al comma 1031” con le parole: “di cui ai commi 1031 e 1031-bis”.»

126.24. Sut.

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. Al fine rafforzare il perseguimento degli obiettivi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge di ratifica, 3 marzo 2009, n. 18, in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità e per favorire la mobilità personale delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, mediante l'utilizzo di veicoli elettrici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa agevolata per la fornitura dell'energia elettrica destinata ai veicoli posseduti dalle medesime persone con disabilità, applicabile ai punti di prelievo in ambito privato e pubblico. La agevolazione tariffaria di cui al precedente periodo è concessa nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro all'anno a decorrere dall'anno 2024.

01-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 01, all'articolo 1, comma 1036 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "incentivi di carattere nazionale" sono aggiunte le seguenti: " ad esclusione delle agevolazioni, contributi e incentivi purché concessi ai soggetti di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, all'art 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

01-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico".

01-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: " di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico " sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 3.500 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 180 kW se con motore elettrico". ».

Conseguentemente

Agli oneri derivanti dal comma 01, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Conseguentemente

Alle minori entrate derivanti dai commi 01-ter e 01–quater, valutate in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente "Misure per la promozione della mobilità delle persone con disabilità e per la mobilità sostenibile"

126.25. Vallascas.

Dopo il comma 5 aggiungere in fine i seguenti:

«5-*bis.* All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico e` ammessa su presentazione di un titolo di proprieta` e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono gia` stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, e` ammessa la facolta` del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purche´ la sigla alfa-numerica prescelta non sia gia` presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformita` di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilita` e` concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purche´ in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., nonche´ il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, secondo ammontare, criteri e modalita` definiti con apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contribuito di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica".

126.26. Tombolato, Capitanio, Donina, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Giacometti, Morelli, Zanella, Zordan.

Dopo il comma 5 aggiungere in fine i seguenti:

«5-*bis.* All'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al primo periodo, le parole “35 milioni di euro per l'anno 2020” sono sostituite con le seguenti: “35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021”;
2. Al secondo periodo, le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite con le seguenti: “entro il 30 giugno 2021”.».

Conseguentemente, *all'articolo 209*, *comma 1*, *sostituire le parole*: «800 milioni» *con le seguenti*: «765 milioni».

126.27. Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo il comma 5 aggiungere in fine i seguenti:

«5-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione del tratto compreso tra San Donato e Paullo della linea M3 della metropolitana di Milano, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2021: -2.000.000.

126.28. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

«Art. 126-bis.

(Investimenti pubblici in materia di rete tramviaria)

1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di finanziare ulteriormente gli investimenti pubblici nel campo della mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla rete tramviaria, le risorse di cui al capitolo 7400 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominato “Spese per il completamento di interventi nei settore dei sistemi di trasporto rapido di massa”, sono incrementate di 25 milioni di euro. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo sono stabiliti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, il comma 1 dell'art. 209 è ridotto di pari importo.»

126.01. Manca Gavino.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis

(Buono veicoli sicuri)

1 Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n.161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.

2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato "buono veicoli sicuri" , ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente comma.

3. Ai fini di cui al comma 2, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *apportare le seguenti variazioni:*

2021: – 4.000.000;

2022: – 4.000.000;

2023: -4.000.000;

126.02. La IX Commissione.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.
(Ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra)

1. Entro il 1º luglio 2021, in base a tabelle elaborate dell'Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie mediamente adottate, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionali alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo.

2. Dal 1° gennaio 2022 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO_2 nell'ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO_2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all'anno per 5 anni

3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo alimentano il Fondo di cui all’articolo 2 della presente legge.

126.03. Magi, Muroni, Costa, Angiola, Frate.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Art. 126-bis

(Buono veicoli sicuri)

1 Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n.161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.

2. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato "buono veicoli sicuri" , ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente comma.

3. Ai fini di cui al comma 2, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *apportare le seguenti variazioni:*

2021: – 4.000.000;

2022: – 4.000.000;

2023: -4.000.000;

126.04. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

«Art. 126-*bis***.**

(Investimenti pubblici in materia di rete tramviaria)

"1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di finanziare ulteriormente gli investimenti pubblici nel campo della mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla rete tramviaria, le risorse di cui al capitolo 7400 del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominato "Spese per il completamento di interventi nei settore dei sistemi di trasporto rapido di massa", sono incrementate di 25 milioni di euro. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo sono stabiliti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, il comma 1 dell'art. 209 è ridotto di pari importo.»

126.05. Buratti.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

“126-bis” *(ulteriori misure in favore della mobilità sostenibile)*

“1. A decorrere dal 1 gennaio 2020 e nel limite delle disponibilità del Fondo di cui al comma successivo, al fine di favorire la mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente, nell'ambito dei piani adottati da Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o comunità montane ed enti equiparati, ed in conformità ad apposite convezioni stipulate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o assimilato, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente e da lavoro assimilato e sono deducibili dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo le spese sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto ed il mantenimento di velocipedi conformi al disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da assegnare o concedere in uso esclusivo ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo con uno stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell’economie e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo in uso esclusivo dei velocipedi concessi ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.”

3. Al relativo onere pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

126.06. Del Barba.

Dopo l’articolo 126 inserire il seguente:

“Art. 126-bis

(Disposizioni in materia di addizionale erariale sulla tassa automobilistica)

All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato”.

126.07. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo l’articolo 126 aggiungere il seguente:

«Art.126-bis.

(Misure per favorire la sostenibilità ambientale del trasporto di merci pericolose).

1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge».

126.08. Buratti.

Dopo l’articolo 126 inserire il seguente:

«Art.126-bis

Misure per favorire la sostenibilità ambientale del trasporto di merci pericolose

1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.»

126.09. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 126-*bis*

(Incremento Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane)

1. All'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "50 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "100 milioni di euro".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, 50 milioni per l'anno 2023 e 50 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.».

126.010. Del Barba.

Dopo l’articolo 126 inserire il seguente:

Articolo 126-bis

(*Buono veicoli sicuri*)

1 Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 80 comma 12, del sopracitato decreto legislativo 285 del 1992, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n.161, aumentandola di un importo pari 9,95 euro.

2 A titolo di misura compensativa dell’aumento di cui al comma 1, per i tre anni successivi all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato “*buono veicoli sicuri* , ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l’eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L’importo del buono è pari 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 3. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente comma.

3 Ai fini del comma 2 presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2021 – 4.000.000;

2022 – 4.000.000;

2023 -4.000.000;

126.011. Bergamini, Maccanti, Rotelli, Rosso.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art.126 bis. (*Incentivi per la conversione a gas di autoveicoli*)

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n° 257, a coloro che, negli anni 2021, 2022 e 2023 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe "Euro 3" o "Euro 4" impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo pari a euro cinquecento.

1. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

2. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

3. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente norma, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* "720 milioni di euro per l'anno 2021 e 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

126.012. Caso, Buompane, Maraia.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art. 126-bis

(Disposizioni in materia di conversione elettrica di veicoli e motoveicoli)

1.Al fine di incentivare le società, operanti nel settore della riqualificazione elettrica dei veicoli e la trasformazione delle autovetture e dei motocicli con motore endotermico in mezzi a trazione elettrica, secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 219/2015, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Ambiente ed e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità e le procedure per l’erogazione delle risorse.

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce Ministero dell’Economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2021 -10.000.000;

2022 -10.000.000;

2023 -10.000.000

126.013. Grippa, Cantone Luciano, Scagliusi, Ficara, Termini, Barbuto, Marino.

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: “*Art 126-*bis*. (*Welfare mobilità per i dipendenti*) - 1. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-*bis)* è aggiunta la seguente: "d-*ter*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l’acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d’imposta.”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “799 milioni di euro per l’anno 2021, 499 milioni di euro a decorrere dall'ano 2022".

126.014. De Lorenzis, Cantone Luciano, Scagliusi, Termini, Serritella, Barbuto.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art 126-bis

(Promozione della mobilità condivisa)

1. A partire dal 1° gennaio 2021 l’aliquota Iva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ridotta al 10% per tutti i servizi di sharing mobility e/o noleggio a breve di qualsiasi mezzo di trasporto senza conducente dal 1° gennaio 2021, come per il trasporto pubblico. Si applica anche alla sharing mobility aziendale (corporate), comunitaria o delle flotte degli enti pubblici. Dal 1° gennaio 2023 tale norma si applica esclusivamente per i servizi svolti con mezzi elettrici."

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “750 milioni di euro per l’anno 2021 e 450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

126.015. De Lorenzis.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<126-bis. Reti ciclabili urbane

1.In attuazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 2, per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono destinati ai Comuni sopra i 50.000 abitanti, 100 milioni di euro all’anno per ciascuno degli anni 2021,2022, 2023 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano.

2.Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* 700 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

126.016. Ficara, De Lorenzis, Cantone Luciano, Termini, De Girolamo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<126-bis. Misure per la mobilità sostenibile di Roma Capitale.

1.Per il completamento della linea C della metropolitana di Roma e per il prolungamento della stessa fino al quadrante Nord-Ovest della Capitale, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022, 250 milioni per il 2023, 350 milioni per ciascun anno degli anni dal 2024 al 2026, 499 milioni per ciascun anno dal 2027 al 2029 incluso, 400 milioni per ciascun anno dal 2030 al 2032, 300 milioni per il 2033.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* "700 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 250 milioni di euro per il 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 200 milioni di euro per l'anno 2033 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2034.

126.017. De Lorenzis, Silvestri Francesco.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<126-bis. Misure per la mobilità sostenibile di Roma Capitale

1.Per la realizzazione del Piano urbano della mobilità sostenibile di Roma Capitale, con particolare riferimento alla linea D della metropolitana, alla tranvia Termini-Vaticano-Aurelio ed alla Tranvia dei Fori, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 140 milioni di euro per l'anno 2023, 190 milioni per l'anno 2024, 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 , 300 milioni per l'anno 2027, 499 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032 e 400 milioni per il 2033.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "720 milioni di euro per il 2021, 420 milioni di euro per il 2022, 360 milioni di euro per il 2023, 310 milioni di euro per l'anno 2024, 220 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, 200 milione di euro per l'anno 2027, 1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, 100 milioni di euro per l'anno 2033 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2034.

126.018. De Lorenzis, Silvestri Francesco.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Articolo 126-bis *(ulteriori misure in favore della mobilità sostenibile)*

“1. A decorrere dal 1 gennaio 2020 e nel limite delle disponibilità del Fondo di cui al comma successivo, al fine di favorire la mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente, nell'ambito dei piani adottati da Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o comunità montane ed enti equiparati, ed in conformità ad apposite convezioni stipulate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o assimilato, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente e da lavoro assimilato e sono deducibili dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo le spese sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto ed il mantenimento di velocipedi conformi al disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da assegnare o concedere in uso esclusivo ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo con uno stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell’economie e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo in uso esclusivo dei velocipedi concessi ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.”

3. Al relativo onere pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

126.019. Del Barba.

Dopo l'articolo 126, inserire il seguente:

Articolo 126-bis *(ulteriori misure in favore della mobilità sostenibile)*

“1. A decorrere dal 1 gennaio 2020 e nel limite delle disponibilità del Fondo di cui al comma successivo, al fine di favorire la mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente, nell'ambito dei piani adottati da Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o comunità montane ed enti equiparati, ed in conformità ad apposite convezioni stipulate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o assimilato, non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente e da lavoro assimilato e sono deducibili dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo le spese sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto ed il mantenimento di velocipedi conformi al disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da assegnare o concedere in uso esclusivo ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo con uno stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro dell’economie e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo in uso esclusivo dei velocipedi concessi ai propri dipendenti e assimilati per percorsi casa-lavoro.”

3. Al relativo onere pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

126.020. Del Barba.

Dopo l'articolo 126 inserire il seguente:

«Art. 126-*bis. (Fondo per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno e per il finanziamento dei progetti di sperimentazione del trasporto ferroviario ad idrogeno)*

1. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.
2. Le risorse di cui al comma 1, per un importo fino a 10 milioni di euro per le annualità 2021, 2022 e 2023, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui ai commi precedenti.
4. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come rifinanziato dall'articolo 209.».

126.021. Donina, Rixi, Maccanti, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Cattoi Vanessa, Benvenuto.

Dopo l'articolo 126 inserire il seguente:

«Art. 126-*bis*. *(Credito d'imposta per spese di restauro di auto storiche)*

1. Alle persone fisiche proprietarie di un veicolo di interesse storico o collezionistico di cui all'articolo 60 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per il restauro dei veicoli di interesse storico o collezionistico, fino ad un massimo di 5.000 euro, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, il restauro del veicolo di interesse storico o collezionistico deve essere comprovato da idonea documentazione, anche con riguardo per la spesa effettivamente sostenuta, e deve essere certificato da uno dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 4, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile a decorrere dall'anno 2022 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ((2020) 1863 FINAL ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trsaporti, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.».

Conseguentemente, *all'articolo 209*, *comma 1*, *sostituire le parole*: «500 milioni» *con le seguenti*: «480 milioni».

126.022. Tombolato, Capitanio, Donina, Furgiuele, Maccanti, Rixi, Giacometti, Morelli, Zanella, Zordan.

Dopo l’articolo 126 è aggiunto il seguente:

Art.126-bis

Misure per la conversione a metano di autoveicoli

1. A coloro che, negli anni 2021, 2022 e 2023 installano su autoveicoli immatricolati come "Euro 4" o “Euro 5”, alimentati a benzina, gasolio o ibridi, impianti a metano è riconosciuto un contributo pari ad euro 900.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell’impianto di alimentazione a metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di installazione, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dall’installatore:

a. copia della fattura di installazione, con timbro e firma in originale del titolare dell’attività di installazione;

b. copia della carta di circolazione del veicolo, attestante l’avvenuta installazione con timbro e firma in originale del titolare dell’attività di installazione.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per il 2021 e in 20 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 567 per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel biennio 2021-2022 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

126.023. Squeri, Barelli.

Dopo l'articolo 126, aggiungere il seguente:

Art. 126-bis.

(Incentivi al settore delle imprese per la sicurezza stradale per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)

1. Alle imprese con codice ATECO 52.21.60 relativo alle attività di traino e soccorso stradale, in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione di un veicolo ibrido o elettrico è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 90 per cento del prezzo di acquisto.
L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è cedibile o utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni spettano per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, a condizione che il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa nel limite di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023.

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023.

126.024. Pentangelo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<126-bis. Misure per la mobilità sostenibile di Roma Capitale

1.Per la realizzazione del Piano urbano della mobilità sostenibile di Roma Capitale, con particolare riferimento alla linea D della metropolitana, alla tranvia Termini-Vaticano-Aurelio ed alla Tranvia dei Fori, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 140 milioni di euro per l'anno 2023, 190 milioni per l'anno 2024, 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 , 300 milioni per l'anno 2027, 499 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032 e 400 milioni per il 2033.»

126.025. Calabria, Brunetta, Baldelli, Barelli, Battilocchio, Giacomoni, Marrocco, Polverini, Ruggieri, Spena.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<126-bis. Misure per la mobilità sostenibile di Roma Capitale.

1.Per il completamento della linea C della metropolitana di Roma e per il prolungamento della stessa fino al quadrante Nord-Ovest della Capitale, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici e amministrativi, nonché il materiale rotabile e, più in generale, qualsivoglia onere derivante dalla gestione dell'appalto, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2021, 200 milioni di euro per il 2022, 250 milioni per il 2023, 350 milioni per ciascun anno degli anni dal 2024 al 2026, 499 milioni per ciascun anno dal 2027 al 2029 incluso, 400 milioni per ciascun anno dal 2030 al 2032, 300 milioni per il 2033.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "700 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 250 milioni di euro per il 2023, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 200 milioni di euro per l'anno 2033 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2034.

126.026. Calabria, Brunetta, Baldelli, Barelli, Battilocchio, Giacomoni, Marrocco, Polverini, Ruggieri, Spena.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 126-bis

(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell’aria del trasporto stradale e promuovere l’impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n° 257, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe "Euro 4" o "Euro 5", è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all’operazione di installazione.

3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell’impianto di alimentazione a GPL o metano.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall’installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l’avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l’anno 2021, 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2021-2023 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

126.027. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo 126 è inserito il seguente:

Art. 126bis

(Misure per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti)

1. Con le finalità di conseguire:

1. un ammodernamento della rete distributiva nazionale dei carburanti, oggi contrassegnata da elevati livelli di inefficienza e polverizzazione, nonché dalla presenza di diffuse sacche di illegalità fiscale e contrattuale;
2. l'allineamento agli obiettivi della transizione energetica previsti dal PNIEC, con rinnovata capacità di attrarre investimenti da parte di soggetti strutturati a garantire lo sviluppo dell'offerta di prodotti energetici per autotrazione a contenuto impatto ambientale (elettrico, GNL, benzine e gasoli evoluti);
3. l'obiettivo di un efficace contrasto all'illegalità, agendo, oltre che sulla normativa fiscale e la digitalizzazione dei processi di controllo, sulla inibizione delle possibilità di riversamento dei prodotti sul mercato finale:
4. un controllo preventivo della situazione ambientale dei siti degli impianti di distribuzione e delle operazioni di bonifica dei suoli e dei sottosuoli,

viene predisposto dal Ministero dello sviluppo economico un "*Piano di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per il triennio 2021-2023*", che preveda, secondo criteri da emanarsi con appositi decreti attuativi, l'obiettivo della chiusura e smantellamento in misura pari al 40 % degli impianti esistenti alla data del 31.12.2019, degli impianti inefficienti con soglia di erogato insufficiente a giustificare la gestione economica degli stessi, nonché la chiusura, con conseguente revoca dell'autorizzazione, degli impianti per i quali sussistono comprovate circostanze della violazione delle norme fiscali vigenti in materia di oli minerali.

2. I punti vendita selezionati per la chiusura sono conferiti da ciascun proprietario ad un Fondo pubblico affinché ne gestisca ed assicuri sia la fase di bonifica ambientale che quella di effettivo e definitivo smantellamento. Previo intervento normativo per adeguarne i compiti, tale struttura viene individuata nel Fondo per la razionalizzazione della rete di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

3. Ai fini dell'operatività del Fondo di cui al comma 2 e delle finalità ivi previste, nel triennio 2021-2023, fino alla concorrenza complessiva di 800 milioni di euro nel triennio, è previsto un contributo pro-litro sui volumi di prodotti erogati nel periodo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione, da determinarsi con apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico, e per la parte eccedente l'ammontare del contributo, alla devoluzione di quota parte degli introiti erariali conseguiti con le misure di contrasto all'illegalità fiscale previste dall'applicazione dei successivi articoli 187 e 188.

4. Con la finalità di consentire la rimozione nella rete di situazioni di irregolarità contrattuale e di abuso di dipendenza economica:

a) al comma 2, punto 12, dell'art. 17, della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole <<*depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.*>> sono aggiunte le seguenti parole <<*al fine di contrastare l'elusione dell'obbligo di contrattualistica previsto dalla normativa di settore tutti titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti all'applicazione delle sole tipologie contrattuali già tipizzate negli accordi di cui sopra*,

mediante l'istituzione di un Documento unico di rispetto della normativa carburanti, attestando: di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti civili e amministrativi ai sensi della vigente normativa; non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; aver dato piena applicazione alle norme speciali di settore (d. lgs. 32/1998, legge 57/2001, legge 27/2012, legge 1034/1970, DPR 1269/1971, d. lgs. 112/1998)>>;

b) al comma 2, punto 12, dell'art. 17, della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole << *ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali.*>> sono aggiunte le seguenti parole <<*È raccomandata la definizione tra le parti di tipologie contrattuali aggiuntive, che, consentendo alle imprese finali della distribuzione di determinare il prezzo finale al consumatore, possano garantire al cliente, tramite una vera concorrenza dei prezzi, la scelta più conveniente presso l'intero complesso della rete distributiva, nel rispetto del principio dell'assicurazione di condizioni di accesso uniformi al prezzo di beni e servizi. Tutte le tipologie contrattuali devono comunque osservare il criterio della perseguibilità della sostenibilità economica per le imprese finali di distribuzione.*>>.

126.028. Stumpo, Pastorino.

Dopo l’articolo 126 inserire il seguente:

Art.126-bis

Misure per favorire la sostenibilità ambientale

del trasporto di merci pericolose

«1. Per l'anno 2021, è riconosciuto alle imprese dell'autotrasporto che effettuano trasporto di merci e sostanze pericolose un contributo finalizzato all'acquisto di servizi innovativi di pronto intervento ambientale. Il contributo è riconosciuto per le spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per i soli veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Ai fini dell'erogazione del contributo, sono ammissibili le spese documentate relative all'attivazione di servizi di pronto intervento ambientale finalizzati al ripristino e alla bonifica dei siti contaminati, nonché alla conservazione del suolo e del sottosuolo, erogati, anche nell'ambito di servizi integrati, da soggetti specializzati e iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, categoria 9, indipendenti da rapporti diretti o societari con imprese assicurative e in possesso di sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Tali servizi devono essere supportati da piattaforme tecnologiche, funzionali a garantire la messa in opera delle misure necessarie di prevenzione e messa in sicurezza, ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 304, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante interfaccia digitale con i dispositivi di rilevamento e monitoraggio dati nella disponibilità delle imprese di cui al primo periodo, e la tracciabilità dei residui inquinanti prodotti.

2. Il contributo è concesso nel limite massimo di spesa complessivo di 900.000 euro per l'anno 2021 e fino ad esaurimento delle predette risorse. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attuazione finalizzate all'erogazione del contributo di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 900.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge»

126.029. Napoli.

Dopo l’articolo 126, inserire il seguente:

<< 126-bis. (Incremento della deducibilità dei veicoli elettrici)

1. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

b-ter). Per l’intero ammontare relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, alimentati esclusivamente ad energia elettrica, il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede l’importo di trentacinquemila euro per le autovetture e gli autocaravan, di ottomila euro per i motocicli, di quattromila euro i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi annui di locazione e di noleggio che eccede l’importo di settemila euro per le autovetture e gli autocaravan, di millecinquecento euro per i motocicli, di ottocento euro per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.>>

126.030. Brunetta.

Articolo 127

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente “La condizione per cui la nave deve essere adibita alla navigazione in alto mare non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera”.

127.1. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2022.».

127.2. Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 127-bis

1. Al solo fine di contenere gli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19 per gli operatori del settore, i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenziali siti in aree private o manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 ottobre 2021.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato il comma 246.

127.01. Lacarra.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 127-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito

con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «*, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento*» sono soppresse.

127.02. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l'articolo 127 aggiungere il seguente

ART 127-BIS

1 All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996 n. 696, è apportata la seguente modificazione:

al comma 1 lettera l) dopo le parole: “le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi” sono aggiunte le seguenti: “ e di noleggio con conducente”.

127.03. Gelmini, Sozzani.

Dopo l'articolo 127 aggiungere il seguente

ART 127-BIS

1 All'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2018, n. 136, modificante l'articolo 2 , comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

“al comma 1 lettera a) dopo le parole: “i dati relativi ai corrispettivi giornalieri” sono aggiunte le seguenti parole : “ , la disposizione non si applica alle prestazioni di trasporto rese a mezzo di servizio di noleggio con conducente”.

127.04. Gelmini, Sozzani.

Dopo l’articolo 127, inserire il seguente:

«Articolo 127-bis

(Marina resort)

1. All’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: “, con esclusione dei servizi resi nell’ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stanziamento” sono soppresse».

127.05. Savino Sandra.

Articolo 128

ART. 128 BIS

Fondo a sostegno del settore aeroportuale

1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti nell'anno 2020 come da conseguenza diretta dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si terrà conto dei minori ricavi percepiti dai gestori aeroportuali nel periodo per il quale è stato decretato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, articoli 7 e 24, nonché degli eventuali costi evitati.
3. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo. Il criterio di ripartizione garantirà equa allocazione delle risorse agli aeroporti sotto il milione di passeggeri.
4. Le risorse erogate ai sensi dei precedenti commi sono destinate:
5. alla copertura delle spese e degli investimenti realizzati dai gestori aeroportuali per l'adozione delle misure di sanità pubblica imposte dalla pubblica autorità al fine di garantire la tutela dei passeggeri, nonché dei costi connessi alle misure straordinarie adottate a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori impegnati per garantire la continuità del servizio in costanza di emergenza sanitaria;
6. per la parte residua, al finanziamento degli investimenti previsti nei contratti di programma.
7. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2021

FONDO SOSTEGNO SETTORE AEREO.

128.1. Gariglio, Pizzetti, Cantini, Bruno Bossio, Romano Andrea, Del Basso De Caro.

Dopo ’art. 128 aggiungere il seguente articolo: “art.128 bis.

1.In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all’art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 150 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198. 2.L’accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3.L’efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

128.2. Silvestroni.

Dopo l'articolo 128, inserire il seguente:

"Art. 128 bis *"Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo"*

"1 In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo aggiuntivo a quello di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con una dotazione di 80 milioni di euro per anno 2021 la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 198.

2. L'accesso al fondo di cui al presente comma è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea."

Conseguentemente, *All'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le parole "720 milioni" per l'anno 2021.*

AEROLINEE.

128.01. Gariglio, Cantini, Bruno Bossio, Romano Andrea, Pizzetti, Del Basso De Caro.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

<<Art.128-bis

(Rifinanziamento delle linee aeree nazionali colpite dall’emergenza Covid-19)

1.In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2.L’accesso al fondo di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

3.L’efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “ 650 milioni”.

128.02. Marino, Cantone Luciano, Scagliusi, Grippa, Ficara.

Dopo l'articolo 128 inserire il seguente:

«Art. 130-*bis*. *(Fondo a sostegno del settore aeroportuale)*

1. In ragione degli effetti sull'intero settore aeroportuale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della funzione di tutela dell'interesse pubblico svolta dagli scali nazionali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 2021, per la compensazione dei danni subiti come conseguenza dell'evento eccezionale dalle società titolari di concessione di gestione aeroportuale in corso di validità rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
2. Ai fini della quantificazione dei danni subiti dalle società di gestione si tiene conto della riduzione dei ricavi lordi conseguente alle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti connessi alla riduzione dei servizi offerti e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati. Nei danni sono altresì inclusi i costi aggiuntivi sostenuti per far fronte all'emergenza da COVID-19, mentre sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno, ovvero eventuali agevolazioni fiscali ottenute.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le diverse società di gestione, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente, *all'articolo 207*, *comma 1*, *primo periodo*, *sostituire le parole* «di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti*: «di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021».

128.03. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bianchi, Belotti, Valbusa, Comencini.

Articolo 130

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione dell’Hub portuale di Savona – variante alla S.S. n. 1 Via Aurelia tra il Torrente Letimbro e Via Stalingrado a Savona – è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro per l’anno 2022”

130.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’art.130, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione della Galleria in località Missano e della Galleria in località Castiglione Chiavarese (SS 523) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e di 10 milioni di euro per l’anno 2022”

130.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’art.130, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale, per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e 20 milioni di euro per l’anno 2022”

130.3. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’art.130, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis Ai fini dello sviluppo infrastrutturale e di tutela ambientale del Paese, viene previsto l’interramento del Viale Italia di La Spezia, nella parte lunga 600 metri che costeggia la passeggiata Morin e che separa il fronte mare dal centro e dai giardini storici della città. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2021 e di 35 milioni di euro per l’anno 2022”

130.4. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’art.130, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione della strada circonvallazione di Sanremo (IM) tra Sanremo Centro e Sanremo Foce, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro per l’anno 2022”

130.5. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’art.130, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis Ai fini dello sviluppo infrastrutturale del Paese, per la realizzazione della strada circonvallazione di Arcola (SP) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 20 milioni di euro per l’anno 2022”

130.6. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

1. Dopo l’articolo 130 è inserito il seguente:

“Articolo 130-bis

(Copertura dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete stradale di interesse nazionale)

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ordinaria delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa a favore di ANAS S.p.A. di 53,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.”

2. Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti “746,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 446,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

130.7. Gagliardi.

1. Dopo l’articolo 130 è inserito il seguente:

“Articolo 130-bis

(Assunzione di personale specializzato da parte di ANAS)

1. ANAS S.p.A, al fine di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sull’intera rete stradale di sua competenza, nonché il monitoraggio e la manutenzione di ponti, viadotti, cavalcavia e altre opere d’arte, è autorizzata ad assumere 500 unità di personale di alta specializzazione quali ingegneri strutturisti, impiantisti, elettrotecnici e personale tecnico di esercizio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa a favore di ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.”

2. Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti “775 milioni di euro per l’anno 2021 e di 475 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”.

130.8. Gagliardi.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1 –bis. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede, o suo delegato, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti designati dal Ministro, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali, da tre rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale del Dipartimento della Polizia stradale della Polizia di stato, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello Stato, designati secondo le modalità individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.";

2) dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-*bis*. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la Commissione può promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.";

b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10-*bis.*

(Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3).

1. Al fine di assicurare un tempestivo ed efficiente processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non è stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza' alla Commissione, corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete TEN-T così come definita con Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2o1o/UE, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza', corredato da relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.

3. Il livello di definizione tecnica degli interventi strutturali ed impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di cui ai commi i e 2 deve essere almeno quello di un progetto definitivo di cui all'articolo 23 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e comunque tale da:

a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti prestazionali di opere ed impianti;

b) consentire la valutazione dell'idoneità delle specifiche scelte progettuali adottate in relazione ai requisiti minimi di sicurezza dell'allegato 2.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore del 'progetto della sicurezza', la Commissione procede alla sua valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la formulazione di specifiche prescrizioni.

5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, entro il 31 dicembre 2025 ovvero, per le gallerie stradali di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2027.

6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione, previa visita sopralluogo della galleria, entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore, autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove necessario, specifiche prescrizioni e adempimenti, anche mediante eventuali limitazioni all'esercizio.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui a comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:

a) lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di cui all'articolo 3, del decreto, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle attività rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza di cui ai commi i e 2;

b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*;

c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-*ter*, alla luce della progressiva realizzazione e collaudo delle opere e degli impianti;

d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui 10-*ter*.

9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione può proporre *al Prefetto competente, ovvero al Prefetto del capoluogo di regione, nel caso in cui la galleria attraversi più province e sia rilevante per la viabilità regionale, l'istituzione di una cabina di regia, presieduta dal medesimo o da un suo delegato, composta da rappresentanti della Commissione, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della Direzione regionale o del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ed eventualmente del gestore e di ogni altra amministrazione o ente la cui partecipazione è*

ritenuta opportuna, anche al fine di comunicare alla Commissione le necessarie azioni e misure correttive da adottare.

10. In caso di mancata presentazione della messa in servizio di cui al comma 5, la Commissione propone al Prefetto la sospensione dell'esercizio. Il Prefetto, sentiti il comitato operativo per la viabilità di cui al Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e del trasporti del 27 gennaio 2005 e la cabina di regia, può disporre sospensioni la sospensione dell'esercizio, con indicazione di eventuali percorsi alternativi ovvero ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.

Art. 10-*ter.*

(Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3).

1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in sevizio di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei casi di:

a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime, accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;

b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-*bis* comma 8."»;

c) all'articolo 16:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che ometta di adempiere entro i termini agli obblighi di cui all'articolo 10-*bis*, comma 5.";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:"5-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-*bis*, 2 e 3.".

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformità a quanto previsto dal comma 1.»

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000;

2023: - 1.000.000.

130.9. Pezzopane.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

<<1-bis. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2021, da assegnare alla regione Lombardia quale contributo statale per la progettazione e realizzazione del collegamento viario Como - Mariano Comense – “Canturina-bis”>>.

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2021: - 60.000.000

130.10. Molteni, Borghi Claudio, Locatelli, Zoffili.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2021, da assegnare alla regione Piemonte quale contributo statale per la progettazione e realizzazione della bretella sud-ovest di Asti e connessi collegamenti con la viabilità cittadina”.

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2021: - 80.000.000

130.11. Giaccone, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. Al fine di migliorare la viabilità e favorire l’espansione delle attività economiche e produttive del territorio del lago di Lecco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2021 per la realizzazione dello studio di fattibilità per una viabilità di collegamento tra la strada Statale 36, in corrispondenza dello svincolo Arosio, e l’Autostrada A36, in corrispondenza dell’uscita Lentate sul Seveso.”

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 5.000.000.

130.12. Ferrari.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. Al fine di garantire il completamento dell’autostrada Pedemontana Lombarda e delle relative connessioni viarie, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, quale contributo statale per la progettazione e realizzazione del II lotto di completamento della Tangenziale di Como. All’onere derivante dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

130.13. Zoffili.

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: “2-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso”.

130.14. Paternoster, Fontana Lorenzo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

All’articolo 130 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il versamento dell’importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l’anno 2019 e di 70 milioni di euro per l’anno 2020 viene effettuato, mediante versamenti rateizzati, di importo pari a 75 milioni di euro annui, a partire dall’anno 2021 e fino all’anno 2024.»;

b) al comma 4, le parole «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».

130.15. Rospi.

Premettere il seguente comma:

01. All'articolo 13-bis comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui capitale sociale figurino privati, obbligatoriamente già soci, nei limiti e nelle modalità previste dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014".

130.16. Dal Moro.

Dopo l’art. 130 aggiungere il seguente articolo: “ Art 130 bis.

1. All’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dai seguenti: « 11. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 8, ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, un importo complessivo pari a euro 43.413.812 a valere sulle risorse esistenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all’articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è versato nell’anno 2021 all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa verifica della corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e della coerenza della situazione realizzativa e finanziaria degli interventi con i dati inseriti nel citato sistema:

a) per un importo di euro 43.413.812, per i lavori di messa in sicurezza e realizzazioni rotatorie strada statale 7 Via Appia – tratta laziale.”

130.17. Silvestroni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All’art. 94, co. 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, le parole «entro il 29 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».

130.18. Del Barba.

Dopo l’art.130 inserire il seguente:

Art-130-bis

(Disposizioni concernenti il rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa di Province e Città Metropolitane per la realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)

1. Per far fronte alle necessità connesse alla realizzazione degli interventi del programma di manutenzione straordinaria delle strade provinciali finanziati nell'ambito del capitolo di spesa n. 7574 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del programma di messa in sicurezza dei ponti e viadotti di cui all'art. 49 del D.L. 14 Agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 Ottobre 2020, n.126, le Province e le Città Metropolitane, sulla base della ricognizione e del relativo riparto di cui al comma 2 possono assumere, nell’anno 2021, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno e rinnovabili nei limiti previsti dal combinato disposto degli articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e 1, comma 3 del decreto legge 12 giugno 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n.96, previa verifica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’andamento delle attività e del rispetto delle tempistiche previste, unità di personale tecnico ed amministrativo, al di fuori della dotazione organica dell’Ente, da impiegare nelle proprie strutture per la realizzazione degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane entro il limite delle risorse finanziate di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall’articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che provvede con propri atti al riparto tra i medesimi soggetti delle unità di personale e delle risorse finanziarie nel limite massimo del 2% delle risorse complessivamente assegnate con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.49 del 16 Febbraio 2018, n.123 del 19 Marzo 2020, n. 224 del 29 maggio 2020, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 31 Gennaio 2021 ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.L. 14 Agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 Ottobre 2020, n.126 e giacenti sulle relative contabilità speciali e sugli appositi fondi di bilancio autorizzati. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili a legislazione vigente e già stanziate sui propri bilanci per le assunzioni di personale.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Ove l’amministrazione ravvedesse la necessità di individuare profili professionali non reperibili nelle graduatorie di cui al periodo precedente, può previa individuazione degli stessi all’interno del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’art.6, comma 2 del dlgs. 30 Marzo 2011, n.165, procedere all’assunzione attraverso una selezione pubblica, anche per soli titoli. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della

rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

130.19. Ficara, Saitta, Licatini, Scerra, Rizzo, Paxia, Cantone Luciano, Suriano, Giarrizzo, Aiello Davide, Pignatone, Perconti, Chiazzese, Lorefice, Marzana, Alaimo, Martinciglio, Varrica.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: “1-bis. All’articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

130.20. Deiana.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

<< 2-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti autostradali nazionali e di assicurare la piena fruibilità della strada di interesse europeo denominata ‘E90’, è autorizzata, la spesa di 16 milioni di euro per la realizzazione dello svincolo autostradale lungo il tratto italiano del corridoio europeo est-ovest, all’altezza del comune di Monforte San Giorgio già previsto nella convenzione stipulata in data 27-11-2000 con il Consorzio per le Autostrade Siciliane agli artt.2 e 12 tra le opere di completamento del piano finanziario.

2-ter. I criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “784milioni”.

130.21. Raffa.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente

Al fine di realizzare prioritariamente gli interventi indifferibili previsti relativi alla sicurezza di ponti e strade, la dotazione finanziaria del capitolo 7544 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

Conseguentemente, alla tabella A , voce Ministero dell'Economia e della finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: -12 milioni di euro

2022: -26 milioni di euro

2023: -12 milioni di euro

130.22. Varrica.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

“7-bis. E’ istituito per l’anno 2021, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di 5 milioni di euro volto a garantire il collegamento veloce, relativamente al periodo estivo 2021/2022, attraverso trasporto quotidiano veloce pubblico o privato convenzionato, nell’asse Lamezia Terme -Vibo Valentia - Isole Eolie.

7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse.”

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni di euro” con le seguenti “795 milioni di euro”

130.23. Misiti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: "1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 e nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 8, un importo complessivo pari a euro 43.413.812 a valere sulle risorse esistenti sulla contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n.1728, di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è versato nell'anno 2021 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e della coerenza della situazione realizzativa e finanziaria degli interventi con i dati inseriti nel citato sistema:

a) per un importo di euro 7.362.418 al "Fondo unico ANAS", per i lavori di completamento della strada di collegamento di Muro Lucano con la SS 401 "Ofantina" in località Nerico, per il potenziamento dei collegamenti tra Campania e Basilicata e migliora il collegamento tra versante tirrenico e ionico;

b) Al fine di garantire l’ultimazione delle opere previste dal Piano nazionale per il Sud, relative ai collegamenti stradali e autostradali interregionali tra Tirreno e Adriatico, attraverso decreto interministeriale MIT e MISE vengono riassegnate agli enti locali le risorse esistenti sulla contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n.1728, di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Inoltre, al fine di completare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980, vengono direttamente liquidate agli enti locali, con decreto interministeriale MIT, le risorse già assegnate: dal Decreto del MIT n.13333/1 del 30 dicembre 2008; dal Decreto del MIT n.3724 del 26 marzo 2010; dalla Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012; quelle disponibili sulle contabilità speciali dei Comuni, aperte e risultanti dal Report di Banca D’Italia al 31 dicembre 2018.

Sulla base del decreto di cui al comma 8 e previa ricognizione degli importi corrispondenti a obbligazioni giuridicamente vincolanti o necessari per far fronte a contenziosi o procedure esecutive in corso, le eventuali risorse residue sulla contabilità speciale 3250 sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi da completare nei territori di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria nelle Aree di sviluppo industriale (ASI).”

Conseguentemente, alla rubrica,sostituire le parole: "di infrastrutture stradali", con le seguenti: "***di vie di comunicazioni stradali e autostradali fra i tre mari, collegamenti strategici interregionali e sblocco delle risorse post sisma 1980 per la ricostruzione di infrastrutture stradali di interesse interregionale"***

130.24. Maraia.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-*bis*. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini previsti dalla normativa vigente, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento, l'estensione della concessione della gestione del tratto autostradale A22 - "Autostrada del Brennero" fino al 31 dicembre 2023, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22.».

130.25. Paternoster, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Fontana Lorenzo, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Cattoi Vanessa.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-*bis*. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini previsti dalla normativa vigente, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento, l'estensione della concessione della gestione del tratto autostradale A22 - "Autostrada del Brennero" fino al 31 dicembre 2027, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22.».

130.26. Paternoster, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Fontana Lorenzo, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Cattoi Vanessa.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-*bis*. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini previsti dalla normativa vigente, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento, l'estensione della concessione della gestione del tratto autostradale A22 - "Autostrada del Brennero" fino al 31 dicembre 2030, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22.».

130.27. Paternoster, Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Fontana Lorenzo, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paolin, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Cattoi Vanessa.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti:

«1-*bis.* Al fine di migliorare la viabilità della città di Verbania, è autorizzata la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la realizzazione della variante all'abitato di Verbania sulla S.S. 34 del lago Maggiore, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione *ex ante* e altri oneri tecnici.».

Conseguentemente, alla Tabella B, *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *apportare le seguenti modificazioni:*

2021: -30.000.000;

2022: -50.000.000;

2023: -50.000.000;

Conseguentemente, alla Tabella B, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti modificazioni:*

2021: -35.000.000.

130.28. Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’art.130, aggiungere il seguente:

“130 bis

(Disposizioni in materia di strade. Messa in sicurezza della SS. 4 - Via Salaria)

1. Sono stanziati 60 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di consentire interventi urgenti e indispensabili per la messa in sicurezza della SS.4 Via Salaria, per i chilometri compresi fra il 56 e il 62.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

130.29. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti:

«1-bis. Al fine di migliorare la viabilità della Regione Veneto, nell'ambito delle risorse attribuite ad ANAS Spa per la realizzazione degli investimenti previsti dal Contratto di programma in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione di investimenti sulla rete stradale in rientro presente nel territorio della Regione Veneto, a fronte della predisposizione di progettazioni di pronta appaltabilità da parte della Regione medesima.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2021».

130.30. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti:

«1-bis. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Piave Livenza Brenta, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «750 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

130.31. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. A seguito del deragliamento del treno regionale verificato in prossimità della stazione di Carnate Usmate (MB) il 19 agosto 2020, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2021 per il recupero e il ripristino delle aree ferroviarie interessate dall'incidente.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2021: -2.000.000.

130.32. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti:

«1-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità e la mobilità sostenibile nell'area della Città metropolitana di Milano e della provincia di Monza e Brianza, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del Nuovo Ponte sull'Adda "Trezzo-Bottanuco".».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2021: -1.000.000.

130.33. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità su tutto il territorio nazionale e le aree interne del Paese, anche in considerazione della presenza di importanti realtà produttive, è autorizzata la spesa di euro 4,2 milioni per l'anno 2021 per le necessarie opere di manutenzione del ponte de “la Veggia” sito tra Casalgrande e Sassuolo.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2021: -4.200.000.

130.34. Fiorini, Cavandoli, Capitanio, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per il 2021 e di 10 milioni di euro per il 2022 destinato al finanziamento di interventi di manutenzione dei ponti stradali o stradali e ferroviari la cui proprietà sia condivisa fra più comuni tra loro confinanti.

1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettuata una ricognizione delle infrastrutture di cui al comma 1 e, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al medesimo comma 1.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2021: -15.000.000;

2022: -10.000.000.

130.35. Capitanio, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Al fine di rilanciare gli interventi infrastrutturali nella fase successiva all'emergenza sanitaria e favorire la viabilità su tutto il territorio nazionale ed in particolare la mobilità transfrontaliera, anche in considerazione della presenza di importanti realtà produttive, è autorizzata la spesa di euro 120 milioni per l'anno 2021 e di euro 150 milioni per l'anno 2022 per la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda tra Limone e Vievola, ivi compresi le attività di progettazione e valutazione ex ante e altri oneri tecnici.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

130.36. Gastaldi, Maccanti, Benvenuto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Articolo 130

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Articolo 130-bis

(Finanziamento ammodernamento e messa in sicurezza SS 106 ionica nel tratto Crotone Catanzaro)

1. Per il completamento dei lotti in corso di realizzazione o per i quali sia stata approvata definitivamente la progettazione nel tratto Crotone Catanzaro è autorizzata la spesa di la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Al fine di accelerare le attività di completamento della tratta stradale di cui al comma 1, il Presidente della Regione Calabria è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità. Il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dell'ANAS, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, sulla base specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera.

3. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

conseguentemente all’articolo 209 le parole: “800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “750 milioni di euro per l'anno 2021, 430 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024”.

130.37. Torromino.

Dopo l’articolo 130 è inserito il seguente:

“Articolo 130-bis

(Modifiche all’art. 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

“1. All’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «riscosse ai sensi dell’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», sono sostituite dalle seguenti «derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell’anno 2019 e, in relazione all’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.»;

c) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Le risorse residue, a seguito dell’applicazione del comma 1, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a compensazione della riduzione delle entrate riscosse ai sensi del comma 1 relative all’anno 2021. La misura della compensazione è determinata, nei limiti delle risorse residue di cui al periodo precedente, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2022, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2022 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al primo periodo riferita, in relazione all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all’articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 1° gennaio 2021e il 31 dicembre 2021 e lo stesso periodo dell’anno 2019 e, in relazione all’articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.”

130.01. Gagliardi.

Dopo l’articolo 130 è inserito il seguente:

“Articolo 130-bis

(Modifiche all’art. 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 1 sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell’anno 2020 derivanti dall’applicazione della disciplina di cui al comma 23-quinquies dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.»;

d) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Le risorse residue, a seguito dell’applicazione dei commi 1 e 1 bis, sono attribuite ad ANAS S.p.A. a copertura delle minori entrate dell’anno 2021 derivanti dall’applicazione della disciplina di cui al comma 23-quinquies dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 pari a 6.365.000 euro. Le risorse riconosciute ai sensi del presente comma sono assegnate con il decreto di cui al comma 2-quater del presente articolo.».”

130.02. Gagliardi.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Nuova Cremasca)

È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione definitiva e realizzazione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urgnano, Cologno al Serio, Martinengo e Romano di Lombardia in provincia di Bergamo.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000;
2023: - 5.000.000.

130.03. Benigni, Sorte.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Fondo per la sicurezza stradale)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la sicurezza stradale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. All'articolo 172 del codice della strada, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti.».

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: - 20.000.000;

2022: - 30.000.000;

2023: - 30.000.000.

130.04. La IX Commissione.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Variante ex SS671)

È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale strada provinciale ex SS671 tra Vertova e Villa d'Ogna che superi il tratto comprendente il c.d. Ponte del Costone.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 20.000.000;
2022: - 40.000.000;
2023: - 40.000.000.

130.05. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Adeguamento viabilità locale bassa bergamasca)

È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e l'adeguamento della rete infrastrutturale dei comuni della bergamasca limitrofi all'autostrada BREBEMI.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 20.000.000;
2022: - 5.000.000;
2023: - 5.000.000.

130.06. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Nuovo ponte sul fiume Adda)

È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adda in territorio del Comune di Bottanuco (BG), parte del tratto D dell'autostrada Pedemontana.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 20.000.000;
2022: - 5.000.000;
2023: - 5.000.000.

130.07. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Variante SS42)

È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale SS42 tra Entratico e Sovere.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 10.000.000;
2022: - 20.000.000;
2023: - 30.000.000.

130.08. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Completamento variante di Comun Nuovo)

È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021, 1 milione di euro per l’anno 2022 e 1 milione di euro per l’anno 2023 la realizzazione del completamento del tratto in variante alla SS42 in territorio del comune di Comun Nuovo in provincia di Bergamo.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 1.000.000

2022: - 1.000.000

2023: - 1.000.000

130.09. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Adeguamento Via Mala)

È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS 294 (via Mala) con realizzazione di nuove gallerie.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 2.000.000;
2022: - 4.000.000;
2023: - 6.000.000.

130.010. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Nuovo ponte sul Fiume Serio)

È autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 mila euro per l'anno 2022 e di 250 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Serio nel territorio di Ponte Nossa, in provincia di Bergamo, in sostituzione del vecchio Ponte De Angeli.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 3.500.000;
2022: - 250.000;
2023: - 250.000.

130.011. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Nuova linea tramviaria T3 della provincia di Bergamo)

È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021, di 4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione della linea tramviaria T3 della provincia di Bergamo.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 3.000.000;
2022: - 4.000.000;

2023: - 3.000.000.

130.012. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Completamento variante SP71 in Cenate Sotto)

È autorizzata la spesa di 800 mila euro per l’anno 2021, 100 mila euro per l’anno 2022 e 100 mila euro per l’anno 2023 per la progettazione e realizzazione del completamento di un’infrastruttura stradale in territorio di Cenate Sotto, in provincia di Bergamo, di collegamento con il limitrofo comune di Cenate Sopra, in variante al tracciato della SP71.

2. Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 800.000;

2022: - 100.000;

2023: - 100.000.

130.013. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Adeguamento ex SS681)

È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 mila euro per l'anno 2022 e di 250 mila euro per l'anno 2023 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS681 (Passo della Presolana) con allargamento dei tornanti esistenti.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 2.000.000;
2022: - 250.000;
2023: - 250.000.

130.014. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Variante di Barbata)

È autorizzata la spesa di 250 mila euro per l'anno 2021, di 100 mila euro per l'anno 2022 e di 50 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e la costruzione di una infrastruttura stradale nel Comune di Barbata (BG) al fine di evitare il traffico di automezzi pesanti nel Comune di Barbata in provincia di Bergamo.

2. Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 250.000;
2022: - 100.000;
2023: - 50.000.

130.015. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Variante di Castelli Calepio)

È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la realizzazione di un tratto in variante alla strada SP91 che consenta di aggirare il centro abitato di Castelli Calepio in provincia di Bergamo.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 4.000.000;
2022: - 2.000.000;
2023: - 2.000.000.

130.016. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Strada di collegamento con la località Musa in Comune di Valgoglio)

È autorizzata la spesa di 180 mila euro per l'anno 2021, di 30 mila euro per l'anno 2022 e di 10 mila euro per l'anno 2023 per la realizzazione di una nuova infrastruttura stradale nel Comune di Valgoglio, in provincia di Bergamo, per collegare la località Musa con il centro del paese.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 180.000;
2022: - 30.000;
2023: - 10.000.

130.017. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Realizzazione di rotatorie nel comune di Calvenzano)

È autorizzata la spesa di 400 mila euro per l'anno 2021, di 350 mila euro per l’anno 2022 e di 250 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione di due rotatorie nel comune di Calvenzano, in provincia di Bergamo, all’incrocio tra via Arzago e via Circonvallazione Vecchia ed all’ingresso del centro abitato.

2. Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 400.000;
2022: - 350.000;

2023: - 250.000,

130.018. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Valbrembilla - Laxolo)

È autorizzata la spesa di 400 mila euro per l’anno 2021, 800 mila euro per l’anno 2022 e 800 mila euro per l’anno 2023 per la riqualificazione dell’infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrembilla e Laxolo in provincia di Bergamo.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 400.000;

2022: - 800.000;

2023: - 800.000.

130.019. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Sedrina - Valbrembilla)

È autorizzata la spesa di 400 mila euro per l’anno 2021, 800 mila euro per l’anno 2022 e 800 mila euro per l’anno 2023 per la riqualificazione dell’infrastruttura stradale denominata SP32 tra i comuni di Valbrembilla e Sedrina in provincia di Bergamo.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 400.000;

2022: - 800.000;

2023: - 800.000.

130.020. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Variante alla SS470 in Comune di San Giovanni Bianco)

È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nel 2021, 20 milioni di euro nel 2022 e 25 milioni di euro nel 2023, per la progettazione e realizzazione di un tratto in variante all’infrastruttura stradale denominata SS470 che consenta di aggirare il centro abitato di San Giovanni Bianco.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 5.000.000;

2022: - 20.000.000;

2023: - 25.000.000.

130.021. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Tangenziale Sud di Bergamo)

È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel 2021, 150 milioni di euro nel 2022 e 200 milioni di euro nel 2023, per la per la progettazione e realizzazione dell’infrastruttura stradale denominata “Tangenziale SUD Bergamo” tra i comuni di Paladina e Sedrina.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 50.000.000;

2022: - 150.000.000;

2022: - 200.000.000.

130.022. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Messa in sicurezza intersezione tra la SP128 e la SP121 in Brignano Gera D’Adda)

È autorizzata la spesa di 250 mila euro per l’anno 2021, 150 mila euro per l’anno 2022 e 100 mila euro per l’anno 2023 la per la per la progettazione e realizzazione della sistemazione dell’incrocio tra la SP128 e la SP121 in comune di Brignano Gera D’Adda in provincia di Bergamo.

2. Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 250.000;

2022: - 150.000;

2023: - 100.000.

130.023. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Consolidamento idrogeologico Fiorano al Serio)

È autorizzata la spesa di 50 mila euro per l’anno 2021, 100 mila euro per l’anno 2022 e 100 mila euro per l’anno 2023 interventi di consolidamento del territorio del Comune di Fiorano Al Serio in provincia di Bergamo, con priorità ad interventi di messa in sicurezza di infrastrutture stradali.

2. Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 50.000.

2022: - 100.000.

2023: - 100.000.

130.024. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

“Art. 130-bis

(Manutenzione torrente Riva in Torre Boldone)

1. È autorizzata la spesa di 150 mila euro per l'anno 2021, di 50 mila euro per l'anno 2022 e di 20 mila euro per l'anno 2023 per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del territorio del Comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo.

2. Il Comune di Boldone destina i contributi di cui al comma 1 per la manutenzione del torrente Gardellone e di un passaggio pedonale situato in via Roma.

2. Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 150.000;
2022: - 50.000;
2023: - 20.000.

130.025. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Nuova Cremasca)

È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione definitiva e realizzazione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urgnano e Cologno al Serio in provincia di Bergamo.

2. Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 5.000.000;
2022: - 5.000.000;
2023: - 5.000.000.

130.026. Benigni, Sorte, Carnevali, Martina.

Dopo l’articolo 130, inserire il seguente:

“Articolo 130-bis.

(Variante S.S. 7 Appia Antica)

Al fine di potenziare e migliorare il collegamento stradale di attraversamento dell’abitato di Formia è autorizzata la spesa di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la realizzazione della variante alla S.S. 7 “via Appia” nel comune di Formia per complessivi euro 96 milioni.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2021: - 32.000.000

2022: - 32.000.000

2023: - 32.000.000

130.027. Trano.

Dopo l’articolo 130 inserire il seguente: Art. 130-bis

1. Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza stradale e ammodernamento della SS 260 Picente, L’Aquila-Amatrice, V Lotto, è autorizzata in favore di ANAS s.p.a. la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare alla realizzazione degli occorrenti lavori.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modifiche:

2021: -15.000.000

2022: -15.000.000

130.028. Pezzopane.

Dopo l’articolo 130 inserire il seguente: Art. 130-bis

1. Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza stradale lungo la strada comunale “di Pieve S. Stefano” tra il km 0+000 ed il km 4+720 e nelle more del trasferimento della stessa ad ANAS s.p.a., è autorizzata in favore di ANAS s.p.a. la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare alla realizzazione degli occorrenti lavori.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modifiche:

2021: -7.500.000

2022: -7.500.000

130.029. Pezzopane.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 130-bis

(*Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale*):

1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Vidor sul fiume Piave, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 20 milioni per l'anno 2021 e 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209".

130.030. Colmellere, Paolin.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 130-bis

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale):

1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 42 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte della Becca, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a euro 42 milioni per l’anno 2021 e 30 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

130.031. Lucchini, Maggioni, Ferrari, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art. 130-bis

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale):

“1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 34 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a euro 34 milioni per l’anno 2021 e 30 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

130.032. Cavandoli, Comaroli, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 130-bis

(Interventi urgenti per la realizzazione di nuovi ponti)

1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dei nuovi ponti, il Presidente della Regione Lombardia è nominato Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del presente comma e con i poteri di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in funzione dei primi tre ponti di importanza strategica, il nuovo ponte della Becca, il nuovo ponte del Casalmaggiore e il nuovo ponte di San Michele sul fiume Adda.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

130.033. Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Maggioni, Comaroli, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 130-bis

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale):

1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 34 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a euro 34 milioni per l’anno 2021 e 30 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

130.034. Cavandoli, Comaroli, Dara, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

”Art. 130-bis

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale):

1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 34 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione del nuovo ponte di Casalmaggiore, in sostituzione di quello esistente con problemi strutturali e di sicurezza.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a euro 34 milioni per l’anno 2021 e 30 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

130.035. Cavandoli, Comaroli, Dara, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

”Art. 130-bis

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale):

1. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione del ponte esistente sulla SS 21 che attraversa il Fiume Po, in provincia di Mantova, in prossimità dei centri abitati Ostiglia e Revere.

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2021: - 50.000.000

130.036. Dara, Cavandoli, Ferrari, Lucchini, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art. 130-bis

(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale):

“1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, e l’Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell’area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell’articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell’asse autostradale Ti-bre e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l’anno 2021, 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell’Autostrada Tirreno Brennero – Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026, quale contributo pubblico per la realizzazione dell’Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria”.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, 160 milioni di euro per l’anno 2022 e 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

130.037. Cavandoli, Valbusa, Dara, Gobbato, Tombolato, Comencini, Paternoster, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Patassini, Rixi.

Dopo l’articolo 130 inserire il seguente:

“Art. 130-bis

(Disposizioni per il rilancio dell’accessibilità turistica del Veneto orientale):

1. Ai fini dell’attuazione di un piano strategico per l’accessibilità turistica dell’area del Veneto orientale come delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge della regione Veneto 22 giugno 1993, n. 16, il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario straordinario ed è dotato dei poteri e delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 4. Il Commissario dura in carica fino al completamento dei lavori indifferibili e urgenti, il collaudo e la messa in esercizio dell’insieme delle opere viarie dirette al collegamento dell’autostrada A4 alle spiagge venete di Iesolo e Cavallino Treporti, costituite, in particolare, dai seguenti interventi:

a) Snodo uscita autostradale Noventa di Piave con realizzazione di viadotto (VE);

b) Scavalco Strada Statale 14 a San Donà di Piave (VE);

c) Bretella di collegamento SS14Var e SR43 nei comuni di San Donà di Piave, Musile di Piave e Jesolo (VE);

d) Collegamento SR43 Jesolo - Cavallino Treporti (VE)

e) Completamento circonvallazione di Jesolo (VE)

f) Sistemazione del nodo viabilistico tra la SS14 – ‘della Venezia Giulia’, la SP 41 –‘Casale Portegrandi’ e la SP 43 – “Portegrandi – Caposile – Jesolo’;

2. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, fino a due sub-commissari. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario e i sub-commissari possono avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della regione, degli uffici tecnici e amministrativi comunali e dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. Gli interventi assegnati al Commissario straordinario ai sensi del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità. Qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica, previo assenso della regione e approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

3. Per la realizzazione delle opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri

nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. La Valutazione ambientale delle opere rientra nella Competenza della Regione Veneto. Il Commissario straordinario pubblica nel proprio sito istituzionale tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso resi dagli enti di cui al presente comma.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge."

130.038. Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Vallotto, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Patassini.

Dopo l’articolo 130 inserire il seguente:

“Art. 130-bis

(Disposizioni per il rilancio della mobilità sostenibile dell’Alto Adriatico)

1. Per la progettazione e realizzazione della Ciclovia dell’Alto Adriatico ‘Trieste - Lignano – Iesolo – Venezia – Chioggia – Porto Tolle’, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da assegnare alle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, suddivisi tra le due regioni in base all’estensione chilometrica dell’opera per ciascun territorio regionale. All’onere derivante dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

130.039. Andreuzza, Gava, Rixi, Badole, Bazzaro, Bisa, Coin, Colmellere, Fantuz, Fogliani, Manzato, Vallotto, Giacometti, Bubisutti, Lucchini, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Patassini.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

<<Art. 130-bis

(SAL Mensili “a regime”)

1. All’articolo 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del comma 1, inserire il seguente:

“01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.”>>

130.040. Garavaglia, Cavandoli, Guidesi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

<<Art. 130-bis

(SAL mensili “emergenziali)

1. All’art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l’ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall’emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.”>>

130.041. Cavandoli, Guidesi, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

<<Art. 130-bis

(Subappalto)

1. All’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “dell’importo del contratto da affidare.” sono aggiunte le seguenti: “Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto”;

2) Al comma 2, il terzo periodo è sostituito con il seguente:

“Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall’impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente.”

3) Al comma 4,

a) è abrogata la lettera a);

b) alla lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: “« e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80»;

c) è abrogata la lettera d);

4) Il comma 5 è soppresso; conseguentemente, al DM 10 novembre 2016, n. 248, all’articolo 1, sono eliminate le seguenti parole “….e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice.”

5) Il comma 6 è soppresso;

6) Al comma 13, primo periodo, dopo le parole “al subappaltatore, al cottimista” sono eliminate le seguenti: “al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori”; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole “se la natura lo consente” sono aggiunte le seguenti “previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante”.

7) Al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole “della sicurezza” sono soppresse le seguenti: “e della manodopera”;

8) Al comma 22, dopo le parole “all’appaltatore”, le parole “scomputando dall’intero valore dell’appalto” sono sostituite con le seguenti: “indicando”.

2. All’articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente comma:

“4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1. i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all’articolo 105 comma 2, terzo periodo, per l’intero importo;

2. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;

3. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile”.>>

130.042. Garavaglia, Cavandoli, Guidesi, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

<<Articolo 130-bis

(Maggiori oneri)

1. All’art. 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole “maggiori costi” sono aggiunte le seguenti: “nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,”; inoltre, dopo le parole “il rimborso”, le parole “detti oneri” sono sostituite con le seguenti “dei costi”. >>

130.043. Cavandoli, Guidesi, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Eccezione di inadempimento)

All’articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“5. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dai commi 1 e 2, è facoltà dell’operatore, fermo restando il diritto alla corresponsione degli interessi, legali e moratori, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quindici percento dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.”

130.044. Guidesi, Cavandoli, Garavaglia, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l’articolo 130 è inserito il seguente:

Art. 130-bis (Detraibilità IVA al 100% per i veicoli di aziende e di professionisti).

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) dell’articolo 19 bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole “40 per cento” con le parole “100 per cento”.

130.045. Del Barba.

Dopo l’articolo 130 è inserito il seguente:

Art. 130-bis (Misure volte all’armonizzazione della fiscalità sull’auto aziendale).

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 164 modificare come segue:

1) al primo periodo, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti “40 per cento”;

2) le parole “35 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale”;

3) infine, sono soppresse le parole “I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio”. 2. Alla lettera b-bis), comma 1, dell’articolo 164, le parole “70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “90 per cento”.

3. All’articolo 102, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 164, rispetto a quella normale del settore. La misura stessa è elevata fino a tre volte per i veicoli commerciali e due volte per le autovetture ad uso strumentale d'impresa, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

130.046. Del Barba.

Dopo l’articolo 130 è inserito il seguente:

Art. 130-bis (Rimodulazione del bollo per le autovetture).

1. Al fine di incentivare il ricambio del parco veicolare e alla luce del principio comunitario del “chi più inquina paga” di cui alla Direttiva 2004/35/CE, il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede all'aumento delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle autovetture immatricolate come Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, tramite l’introduzione di una addizionale erariale da versare alle entrate del bilancio dello Stato, secondo le seguenti percentuali:

a) +X% da Euro 0 a Euro 4 nel 2021;

b) +Y% da Euro 0 a Euro 4 nel 2022;

c) +Z% da Euro 0 a Euro 4 nel 2023.

2. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

130.047. Del Barba.

Dopo l’articolo 130 è inserito il seguente:

Art. 130-bis (Eliminazione del superbollo auto).

1. Dopo il comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente: 21-bis. A decorrere dall’anno 2020, l’addizionale di cui al comma precedente è abolita.

130.048. Del Barba.

Dopo l’articolo 130 è inserito il seguente:

Art. 130-bis (Bonus per le spese di manutenzione e riparazione delle autovetture, al fine di disincentivare il mercato nero delle autoriparazioni).

1. Alle persone fisiche residenti in Italia è attribuito un credito fiscale in una unica soluzione per la detrazione delle spese di manutenzione e riparazione delle autovetture pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore ad euro 300.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa col Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti l’ambito di applicazione, le condizioni e le modalità per l’ottenimento del beneficio, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del beneficiario.

130.049. Del Barba.

Dopo l’articolo 130 è inserito il seguente:

Art. 130-bis (Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci).

1. All’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 sostituire la frase” *fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”*, con la seguente “*fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”*;

b) al comma 188 le parole *“6 per cento*” sono sostituite dalle seguenti: *“12 per cento”* e le parole *“2 milioni di euro*” sono sostituite dalle seguenti: ”*10 milioni di euro*”

c) Al comma 189, sostituire le parole “*40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro*” con le parole *“50 per cento del costo*”, e le parole “*10 milioni*” con le parole “*50 milioni”;*

d) Al comma 191, apportare le seguenti modifiche: a) le parole “*in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190*” sono sostituite dalle seguenti “*in unica soluzione*”;

d) l’ultimo periodo, è sostituito dal seguente “*Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*”.

130.050. Del Barba.

Dopo l’articolo 130 è inserito il seguente:

Art. 130-bis(Rimodulazione del bollo per gli autoveicoli commerciali).

1. Al fine di incentivare il ricambio del parco veicolare di mezzi commerciali, tenuto conto del principio

comunitario del “chi più inquina paga” di cui alla Direttiva 2004/35/CE, il Ministero dell’Economia e delle

Finanze provvede all'aumento delle tasse automobilistiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica

5 febbraio 1953, n. 39, relative dei veicoli della medesima categoria, immatricolati come Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e antecedenti, secondo le seguenti percentuali:

a) +X% per i veicoli Euro 0 e Euro 1

b) +Y% per i veicoli Euro 2

c) +Z% per i veicoli Euro 3

d) +W% per i veicoli Euro 4

2. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con provvedimento del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

130.051. Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art.130 bis

(Misure volte a garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni)

1.Al fine di garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni sull’intero territorio nazionale nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, è consentita l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.”

130.052. Paita, Del Barba.

Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

" Art.130 bis (Disposizioni in materia di Strada Statale 27 - Etroubles-Saint-Oyen)

1.All’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 giugno 2019 n. 55, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:

'6-bis.1. Al fine di riavviare i lavori di sistemazione della variante della S.S. 27 tra i comuni di Etroubles e Saint-Oyen della Valle d’Aosta, interrottisi a causa delle difficoltà economiche dell’impresa appaltatrice e, considerata l’urgenza di garantire rapidamente la messa in sicurezza di tale strategica arteria stradale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della Valle d’Aosta, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di ultimare gli interventi dei lavori relativi all’opera del tratto di strada statale 27 tra i comuni di Etroubles e Saint-Oyen della Valle d’Aosta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse al completamento dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. "

130.053. Tripodi Elisa.

Dopo l’articolo 130 aggiungere il seguente:

“Art. 130-bis (Rifinanziamento fondo per la sicurezza dei ponti nel bacino del Po).

1. Al fine di migliorare la sicurezza delle infrastrutture e provvedere senza ritardi alla manutenzione dei ponti nel bacino del Po, il fondo di cui all’ articolo 1, comma 891, legge 145/2018, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “700 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022, 400 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

130.054. Zolezzi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Misure per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. Fino al 31 dicembre 2023 è prorogato l'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tal fine, è prorogata, per il medesimo periodo, la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del citato Commissario Straordinario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.»

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "800 milioni per l'anno 2021, 499,4 milioni di euro per l'anno 2022, 499,4 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

130.055. Deiana.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 130-bis.

(Assunzione di personale per la manutenzione della rete stradale)

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo determinato.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, l'A.N.A.S. S.p.A. è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, un contingente complessivo di 500 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si provvede al trasferimento delle necessarie risorse ad A.N.A.S. S.p.A.».

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «775 milioni» e le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «475 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

130.056. Deiana.

Dopo l’articolo 130 aggiungere il seguente:

Art. 130-bis

(Interventi sulla tratta autostradale A2)

1. Al fine di avviare l’iter per la realizzazione dello svincolo autostradale “Rende – Università della Calabria”, sull’asse autostradale A2 Salerno - Reggio Calabria, tra lo svincolo Montalto Uffugo – Rose e lo svincolo Cosenza Nord, di cui Contratto di programma 2016 - 2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e Anas è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2021.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni di euro” con le seguenti “797 milioni di euro”

130.057. Misiti.

Dopo l'articolo 130 inserire il seguente:

«Art. 130-*bis*. *(Aeroporto di Milano-Malpensa)*

1. Al fine di consentire i necessari lavori di miglioramento infrastrutturale e modernizzazione dell'Aeroporto di Milano-Malpensa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
2. Agli oneri recati dal presente articolo, valutati complessivamente in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.».

130.058. Bianchi.

Dopo l'articolo 130 inserire il seguente:

«Art. 130-*bis*. *(Adeguamento Aeroporto di Lamezia Terme)*

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

130.059. Furgiuele, Rixi.

Dopo l'articolo 130 inserire il seguente:

«Art. 130-*bis*. *(Misure per l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio)*

1. In considerazione dei danni subìti dalla società di gestione dell'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare i mancati introiti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media degli introiti registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Conseguentemente, *all'articolo 207*, *comma 1*, *primo periodo*, *sostituire le parole* «di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti*: «di 3.750 milioni di euro per l'anno 2021».

130.060. Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla.

Dopo l'articolo 130 inserire il seguente:

«Art. 130-*bis*. *(Disposizioni per il rilancio del settore infrastrutturale)*

1. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre, è ritenuto intervento infrastrutturale strategico e prioritario per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico del Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-Bre e dei relativi raccordi. A tal fine, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero-Ti-Bre, e dei relativi raccordi. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

130.061. Cavandoli, Tombolato, Valbusa, Comencini, Gobbato, Volpi Raffaele, Comaroli, Dara, Paternoster, Turri.

Dopo l'articolo 130 inserire il seguente:

«Art. 130-*bis*. *(Disposizioni per lo sviluppo infrastrutturale)*

1. Al fine di consentire l'avvio dei necessari lavori di ammodernamento ed adeguamento dello svincolo di Rosarno dell'A2 “Autostrada del Mediterraneo, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

130.062. Furgiuele, Rixi.

Dopo l'articolo 130 inserire il seguente:

«Art. 130-*bis. (Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 e altre disposizioni relative al Commissario straordinario al Comune di Genova)*

1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all'articolo 2:
        1. al comma 1, le parole: "per gli anni 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019, 2020 e fino al 15 agosto 2021";
        2. al comma 2 le parole: "e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021";
        3. al comma 4 le parole "e 10 milioni per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e 10 milioni di euro complessivamente per l'anno 2020 e per il periodo fino al 15 agosto 2021";
        4. al comma 4-*bis* sono aggiunte infine le seguenti parole: "nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, e per il finanziamento delle misure previste dall'articolo 8-bis";
    2. all'articolo 4-*ter*, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. In favore dei titolari di società a responsabilità limitata unipersonali che abbiano dovuto sospendere le attività a causa dell'evento, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro con le modalità stabilite e nei limiti delle risorse previste al comma 3. L'indennità è concessa nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.".
2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 4-*bis*, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pari complessivamente a 88.466.000 di euro, disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo decreto-legge, sono assegnati direttamente dal Commissario Straordinario al Comune di Genova per opere di rigenerazione e riqualificazione urbana sottostanti il Viadotto Genova San Giorgio e opere accessorie.».

130.063. Rixi, Viviani, Di Muro, Foscolo.

Dopo l'articolo 130 inserire il seguente:

«Art. 130-*bis*. *(Fondo per accelerare la realizzazione delle infrastrutture strategiche)*

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e di accelerare la realizzazione di infrastrutture ritenute strategiche, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno Fondo con una dotazione iniziale di 7.700 milioni per l'anno 2021, di 3.950 milioni per l'anno 2022 e di 1.850 milioni per l'anno 2023, finalizzato al finanziamento degli interventi infrastrutturali di cui allegato G annesso alla presente legge, secondo i fabbisogni finanziari ivi riportati risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri provvedimenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Allegato G

(articolo 130-bis)

INTERVENTO	FABBISOGNO FINANZIARIO (in milioni di euro)
Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria base del Brennero	659,00
Linea AV/AC Milano-Verona	554,00
AV/AC Verona-Padova	3.700,00
Nodo AV Verona	670,00
Quadruplicamento Pavia-Milano-Rogoredo	635,00
Velocizzazione linea Milano-Genova	56,00
Itinerario AV/AC Palermo-Catania-Messina	1.926,00
Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto	30,00
Potenziamento Venezia-Trieste	1.568,00
Autostrada Salerno-Reggio Calabria – A2 “Autostrada del Mediterraneo”	356,00
GRA e A91 Roma-Fiumicino	91,00
Autostrade A24 e A25: adeguamento sismico viadotti, adeguamento gallerie e interventi adeguamento infrastruttura	2.000,00
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Venezia	55,00
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Bologna	44,00
Firenze – Sistema tranviario fiorentino	391,00
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Firenze	36,00
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Roma	213,00
Completamento linea 6 della metropolitana di Napoli	12,00
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Napoli	74,00
Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Reggio Calabria	7,00

Completamento Circumetnea	275,00
Linea ferroviaria Genova-Ventimiglia	1.541,00
Completamento raddoppio asse ferroviario Pontremolese	2.304,00

»

Conseguentemente, agli oneri recati dalla presente disposizione, valutati complessivamente in 7.700 milioni per l'anno 2021, a 3.950 milioni per l'anno 2022 e a 1.850 milioni per l'anno 2023, si provvede:

- *quanto a 2.800 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022 e a 900 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;*
- *quanto a 3.750 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, primo periodo;*
- *quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2021 e a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209;*
- *quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.*

130.064. Rixi, Maccanti, Lucchini, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l'articolo 130 inserire il seguente:

«Art. 130-*bis*. *(Misure per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina)*

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.750 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina quale collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, e delle necessarie opere connesse.
2. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come incrementato dall'articolo 29 della presente legge.».

130.065. Rixi, Furgiuele, Maccanti, Capitanio, Donina, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art.130 bis

(Misure volte a garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni)”

1.Al fine di garantire la continuità dei servizi di autotrasporto di beni sull’intero territorio nazionale nel quadro delle misure urgenti adottate per il contenimento del contagio di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, è consentita l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, le strade di interesse nazionale, nelle aree di sosta dedicate all'autotrasporto, nelle aree portuali ed interportuali, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.”

130.066. Paita, Del Barba.

Dopo l’articolo 130 aggiunger il seguente:

Articolo 130-bis

(Completamento dell’Idrovia Padova –Venezia)

1. Al fine di garantire sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, sono stanziati, nel quadro delle risorse europee disponibili, 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi comprese il completamento delle opere connesse, con l’obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta. La progettazione e la realizzazione, oltre agli interventi di ambientalizzazione e di fruibilità pubblica, dovranno tener conto della possibilità di realizzare canale navigabile di quinta classe, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche, tra le aree industriali della provincia di Padova e la Laguna di Venezia.

10. All’onere di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.

130.067. Caon.

Dopo l’articolo 130 aggiunger il seguente:

Articolo 130-bis

(Completamento dell’Idrovia Padova –Venezia)

1. Al fine di garantire sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, sono stanziati, nel quadro delle risorse europee disponibili, 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi comprese il completamento delle opere connesse, con l’obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta. La progettazione e la realizzazione, oltre agli interventi di ambientalizzazione e di fruibilità pubblica, dovranno tener conto della possibilità di realizzare canale navigabile di quinta classe, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche tra le aree industriali, della provincia di Padova e la Laguna di Venezia.

10. All’onere di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede con le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione individuate ai sensi dell’articolo 29 comma 1..

130.068. Caon.

Dopo l’articolo 130 aggiunger il seguente:

Articolo 130-bis

(Completamento dell’Idrovia Padova –Venezia)

1. Al fine di garantire sicurezza idraulica dei bacini complessivamente coinvolti, inclusi i nodi critici nei territori attraversati dal canale Novissimo nell'entroterra veneziano, sono stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, quale concorso dello Stato alla progettazione definitiva dell'idrovia Padova-Venezia, nell'ambito della progettazione avviata dalla regione Veneto, e alla sua realizzazione, ivi comprese il completamento delle opere connesse, con l’obiettivo nell'immediato di regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta. La progettazione e la realizzazione, oltre agli interventi di ambientalizzazione e di fruibilità pubblica, dovranno tener conto della possibilità di realizzare canale navigabile di quinta classe, tenendo conto degli studi sulle problematiche idrauliche, tra le aree industriali della provincia di Padova e la Laguna di Venezia.

10. All’onere di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 209.

130.069. Caon.

Dopo l'articolo 130 aggiungere il seguente:

Art. 130bis

(Disposizioni in materia di strade. Strada statale 42)

1. Il “Fondo unico ANAS” è incrementato con un importo pari a euro 40.000.000 per i lavori di manutenzione e adeguamento della strada statale 42 di collegamento dell’abitato di Treviglio con la Strada Statale 38 al bivio Merano-Mendola presso Bolzano.

2. All'articolo 209, le parole "800 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "760 milioni".

130.070. Fontana Gregorio, Mandelli, Pella, Occhiuto, D'Attis, Cannizzaro, Russo Paolo, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 130 aggiungere il seguente:

“Art. 130-bis (SAL mensili “a regime”)

1. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’inizio, è aggiunto il seguente comma:

“01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.”.»

130.071. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

«Art. 130-bis. (SAL MENSILI “emergenziali”)

1. All’art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l’ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall’emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.”.»

130.072. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

“Art. 130-bis (Eccezione di inadempimento)

1. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dai commi 1 e 2, è facoltà dell’operatore, fermo restando il diritto alla corresponsione degli interessi, legali e moratori, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quindici percento dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.”.»

130.073. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 130, è aggiunto il seguente:

“Art. 130-bis (Subappalto)

1. All’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “dell’importo del contratto da affidare.” sono aggiunte le seguenti: “Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto”;

b) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, la stazione appaltante può vietare il subappalto della sola categoria prevalente, fino alla metà del suo importo. Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti relativi alle categorie subappaltabili o affidabili a cottimo non posseduti dall’impresa, devono essere da questa posseduti con riferimento alla categoria prevalente.”;

c) al comma 4:

1) è abrogata la lettera a);

2) alla lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80»;

3) è abrogata la lettera d);

d) il comma 5 è soppresso;

e) il comma 6 è soppresso;

f) al comma 13, primo periodo, dopo le parole “al subappaltatore, al cottimista” sono eliminate le seguenti: “al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori”; inoltre, è eliminata la lettera a); infine, alla lettera c), dopo le parole “se la natura lo consente” sono aggiunte le seguenti “previa adeguata motivazione della stessa stazione appaltante”.

g) al comma 14, è eliminato il primo periodo; al secondo periodo, dopo le parole “della sicurezza” sono soppresse le seguenti: “e della manodopera”;

h) al comma 22, dopo le parole “all’appaltatore”, le parole “scomputando dall’intero valore dell’appalto” sono sostituite con le seguenti: “indicando”.

i) all’articolo 84, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente “4-ter. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite;

b) l'impresa affidataria può utilizzare:

1. i lavori della categoria prevalente, subappaltati nei limiti massimi di cui all'articolo 105 comma 2, terzo periodo, per l'intero importo;

2. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile;

3. i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile".

130.074. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 130, è aggiunto il seguente:

“Art. 130-bis

(Nullità clausole in violazione divieto ribaltamento costi piattaforme elettroniche)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 41, comma 2-bis, è aggiunto il seguente periodo: “Conseguentemente, sono nulle le clausole che impongano agli operatori economici di corrispondere i costi di cui al periodo precedente, nonché ogni altro costo connesso, anche indirettamente, alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le relative attività di gara, previste nel bando, nel disciplinare di gara, ovvero in ogni altro allegato alla documentazione di gara o negli atti contrattuali. ”.

b) all’art. 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: “10bis. La disposizione di cui all’art. 41, comma 2 bis, secondo periodo, si applica anche ai contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”.

130.075. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 130, è aggiunto il seguente:

“Articolo 130-bis (Maggiori oneri)

1. All’art. 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole “maggiori costi” sono aggiunte le seguenti: “nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,”; inoltre, dopo le parole “il rimborso”, le parole “detti oneri” sono sostituite con le seguenti “dei costi”.

130.076. Lollobrigida, Trancassini, Foti, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

“Articolo 130-bis

1.. Al fine di procedere al completamento stradale del Corridoio Tirrenico con particolare riferimento all'intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SS1 Aurelia nella tratta Grosseto –Capalbio, sono stanziati 200 milioni per il 2021 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. A copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

130.077. Ripani, Mugnai, D'Ettore.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

“Articolo 130-bis

1. Al fine di procedere all'avvio dei lavori per il completamento stradale del Corridoio Tirrenico con particolare riferimento all'intervento di adeguamento e messa in sicurezza della SS1 Aurelia nella tratta Grosseto-Capalbio, e la realizzazione della superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali, sono stanziati 200 milioni di euro per l’anno 2021.

2. A copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

130.078. Ripani, Mugnai, D'Ettore.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

“Articolo 130-bis

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Al comma 1, articolo 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, premettere il seguente comma: <<01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.>>”

130.079. Mazzetti, Cortelazzo, Occhiuto, D'Attis.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

“Articolo 130-bis

(SAL mensili “emergenziali”)

1. All’art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: <<Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l’ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall’emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.>>”.

130.080. Mazzetti, Occhiuto, D'Attis, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

“Articolo 130-bis

(Disposizioni in materia di esecuzione dell’appalto)

1. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

<<4-bis. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dai commi 1 e 2, è facoltà dell’operatore, fermo restando il diritto alla corresponsione degli interessi, legali e moratori, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quindici percento dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.>>”

130.081. Mazzetti, Russo Paolo, Pella.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

“Articolo 130-bis

(Nullità clausole in violazione divieto ribaltamento costi piattaforme elettroniche)

1. Al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’art. 41, comma 2-bis, è aggiunto il seguente periodo:

“Conseguentemente, sono nulle le clausole che impongano agli operatori economici di corrispondere i costi di cui al periodo precedente, nonché ogni altro costo connesso, anche indirettamente, alla gestione delle piattaforme elettroniche, ivi incluso il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le relative attività di gara, previste nel bando, nel disciplinare di gara, ovvero in ogni altro allegato alla documentazione di gara o negli atti contrattuali. ”.

2) all’art. 216, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

“10bis La disposizione di cui all’art. 41, comma 2 bis, secondo periodo, si applica anche ai contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”.

130.082. Mazzetti, Occhiuto, Pella.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

“Articolo 130-bis

(disposizioni in materia di interventi edilizi)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore delle costruzioni e l’iniziativa edilizia, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3 L, comma 1, lettera d), sostituire l’ultimo periodo, con il seguente: << Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.>>;

b) all’articolo 20 (R), comma 8 (L), sostituire le parole << formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi>>, con le parole <<formato il silenzio-assenso; la formazione del silenzio-assenso rende solidalmente responsabile il dirigente o il responsabile dell’ufficio con il richiedente, ovvero con il professionista incaricato e delegato, per quanto concerne la rispondenza dell’Atto alle Norme e Regolamenti vigenti in materia. Sono fatti salvi i casi>>.

130.083. Mazzetti, Cortelazzo, Labriola.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

“Articolo 130-bis

(Maggiori oneri)

1. All’art. 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole “maggiori costi” sono aggiunte le seguenti: “nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,”; inoltre, dopo le parole “il rimborso”, le parole “detti oneri” sono sostituite con le seguenti “dei costi”.

130.084. Mazzetti, Occhiuto, Pella, Labriola.

Dopo l’articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis (Collegamenti trasversali di rilevanza nazionale) – 1. Per la realizzazione di collegamenti trasversali di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinata al finanziamento dell’infrastruttura stradale denominata “Mare-monti” tra Porto Sant’Elpidio ed Amandola.

Conseguentemente, alla Tabella B, stato di previsione: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 20.000.000;

2022: - 50.000.000;

2023: -50.000.000.

130.085. Baldelli.

Articolo 132

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis All’art.16 ter del DL 4 giugno 2013 n. 63 così come convertito dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90 le parole “dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021” sono sostituite con le seguenti “dal 1° marzo 2019”.”

132.1. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis All’art. 57 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», dopo il comma 14 aggiungere il seguente “14 bis. Nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali delle aree sottoposte a vincoli, la realizzazione di nuove infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale dovrà essere allegata una relazione di accompagnamento che includa:

a) il numero e la descrizione delle infrastrutture previste inclusi gli impianti per l’alimentazione elettrica, incluse le dimensioni, i colori, l’interfaccia con l’utente, gli standard delle prese, le modalità di accesso, le modalità di pagamento, eventuale aggiornamento tecnologico del software del sistema di gestione, modalità di smaltimento delle apparecchiature a fine vita;

b) l’indicazione del soggetto che provvederà alla gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica;

c) disegno in pianta della posa dell’infrastruttura di ricarica con foto inserimento (vista frontale) tipico di collegamento e scavi e opere accessorie (segnaletica, archetti dissuasori);

d) segnaletica orizzontale e verticale.”

132.2. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. All’art. 57 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali», dopo il comma 15 aggiungere il seguente “15 bis. L’installazione di stazioni di ricarica, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili ed aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all’obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico ove necessario in base alle leggi vigenti”.”

132.3. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1 comma 833 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 dopo la lettera *r)* è inserita la seguente: *"r-bis) le infrastrutture di ricarica e lo stallo per la sosta dei veicoli elettrici"*.

132.4. Nobili, Paita, Gadda.

All’articolo 132, sostituire il comma 3, con il seguente: “3. All'articolo 57, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: “in coerenza con i propri strumenti di pianificazione” sono sostituite dalle seguenti: “in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali”;

b) al comma 9, le parole “canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche” sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: “canone di cui all’articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

c) al comma 14, dopo le parole “sono abrogati.” sono aggiunte le seguenti: “Conseguentemente l’installazione delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio di permessi a costruire ed è da ritenersi attività di edilizia libera.”;

d) dopo il comma 14 è inserito il seguente: “14-bis. Il soggetto che effettua l’installazione di punti di ricarica su suolo pubblico è tenuto a presentare unica domanda di rilascio dell’autorizzazione alla manomissione e contestuale occupazione di suolo pubblico. Il Comune rilascia l’autorizzazione, di durata decennale, attraverso un'unica procedura di Conferenza dei Servizi a carattere istruttorio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii".

132.5. Chiazzese, Sut, Serritella, Cancelleri.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

“3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, si provvede all’aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per le soluzioni Smart Road di cui all’articolo 1, comma 72, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissandone i requisiti funzionali minimi a cui devono attenersi gli operatori di settore ed i concessionari di reti stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si provvede altresì all’adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o omologabili secondo l’attuale normativa di settore.

3-ter. Al fine di favorire il processo di trasformazione digitale verso le Smart Road e le attività finalizzate alla sperimentazione e allo sviluppo dei veicoli e dei mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica connessi e a guida automatica, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada connessi e a guida automatica, di seguito Osservatorio. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, l'Osservatorio subentra nei compiti e nelle funzioni dell’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 aprile 2018, n. 90. I L’Osservatorio è composto da sette componenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra il personale dirigenziale di livello generale appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero, due rappresentanti della Struttura tecnica di missione di cui all’articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e due rappresentanti del Ministero dell’interno. L’Osservatorio può avvalersi, altresì, di esperti in materia di smart road e sistemi innovativi di trasporto, nel numero massimo di due unità, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Presidente dell’Osservatorio. Con provvedimento del Presidente dell’Osservatorio sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio, e viene altresì definito il logo ufficiale con il quale è possibile identificare le infrastrutture viarie che assumono la qualifica di Smart Road. Per la partecipazione alle attività dell’Osservatorio non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

3-quater. All’attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, le Amministrazioni provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

132.6. Cantone Luciano, Scagliusi, Grippa, Barbuto, Ficara, Serritella.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3- bis: "All'articolo 57, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "*disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*" sono sostituite dalle seguenti "*disciplinano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto*".

3-ter: "Al fine di favorire il pieno dispiegamento sull'intero territorio nazionale dell'infrastruttura di ricarica ad alimentazione elettrica e la sinergia di interventi nazionali, regionali e locali, nonché pubblici e privati, è istituito un Tavolo Tecnico Nazionale permanente sull'infrastruttura nazionale di ricarica per i veicoli a propulsione prevalentemente elettrica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti composizione e compiti del Tavolo".

132.7. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 132-*bis* (*Misure per la diffusione dell'utilizzo dell’idrogeno nel trasporto stradale)*

Al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 dopo l’art. 18 è aggiunto il seguente:

Articolo 18- *bis* (*Misure per l’idrogeno nel trasporto)*

1. Al fine di garantire il raggiungimento di un numero adeguato di punti di rifornimento per l’idrogeno entro il 2025, di cui all’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, le Regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di autorizzazione alla ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro il 30 marzo 2021.

2. Sono soggetti all’obbligo di cui al comma 1) i distributori nuovi o da ristrutturare che saranno individuati dalle Regioni e dai concessionari autostradali secondo i criteri indicati nella sezione b) del Quadro Strategico Nazionale, inclusi quelli ubicati lungo collegamenti transfrontalieri. La lista di questi distributori dovrà essere comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il 30 giugno 2021.

3. Per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2019, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2019 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2014 al 2019, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2021 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

4. Per gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2020, presenti nella lista indicata al comma 2, che hanno erogato nel corso del 2020 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2014 al 2019, le Regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2022 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di distribuzione di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 1, dell'articolo 5, del presente decreto sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2021 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di rifornimento di idrogeno, con il prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar, garantendo un numero adeguato di punti di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di rifornimento, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

6. Gli obblighi di cui ai commi da 1 a 5 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza delle seguenti impossibilità tecniche fatte valere dai titolari

degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti:

a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 2019;

b) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio per la produzione di idrogeno in sito attraverso elettrolisi quando la distanza per l'approvvigionamento via terra supera i 1000 chilometri.

7. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica i dati in proprio possesso relativi agli impianti di distribuzione carburanti di ciascuna Regione, comprensivi degli erogati per tipologia di carburante, relativamente agli anni 2019 e 2020, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a ciascuno dei predetti anni, al Ministero dello sviluppo economico, che li trasmette alle Regioni in relazione agli impianti di rispettiva competenza.

8. Ferma restando la disciplina di cui al presente articolo, le Regioni possono prevedere che gli obblighi di cui a i commi da 2 a 4 siano comunque assolti dal titolare dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto idrogeno sia a 350bar che a 700bar un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo ai sensi del presente articolo, purché sito nell'ambito territoriale della stessa provincia ed in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.

132.01. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 132, è inserito il seguente:

Articolo 132-bis

(Flessibilità mercato elettrico)

1. Gli impianti FER partecipano in forma singola o aggregata (fra loro e/o con altre tipologie impiantistiche) al Mercato dei Servizi di Dispacciamento, secondo le indicazioni previste dall’attuale quadro regolatorio.

2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, al fine di consentire al parco impianti da FER installato di operare in assetto flessibile, erogando servizi ancillari alla rete elettrica nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

1. gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 possono continuare a beneficiare della Tariffa Omnicomprensiva ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello stesso decreto, anche con potenziamenti non incentivati oltre la potenza nominale media annua di 1 MWe, fermo restante l’energia annua incentivabile nel limite dell’energia incentivata storica migliore;
2. per consentire l’erogazione di servizi di flessibilità alla rete elettrica, agli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18/12/2008 che optino per l’incentivazione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto, si applicano i meccanismi previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del D.M. 23 giugno 2016 in luogo di quelli previsti all’articolo 19 del medesimo decreto. L’incentivo viene determinato secondo le modalità previste all’allegato 1, punto 2, del D.M. 23 giugno 2016, ponendo Tb pari alla tariffa omnicomprensiva di cui l’impianto sta beneficiando;
3. per valorizzare l’autoconsumo aziendale, l’incentivo determinato all’allegato 1, punto 2 del D.M. 23 giugno 2016 remunera l’energia lorda prodotta (come definita all’art. 2, comma 1, lettera i) del DM 6/7/2012) diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale così come definiti dal punto 2 della Delibera ARERA n. 2/06;
4. per gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, del D.M. 6 luglio 2012, del D.M. 23 giugno 2016 e delle successive norme di incentivazione non si applica il limite di un solo passaggio fra sistemi incentivanti nel periodo, previsto dall’articolo 3 comma 6 del D.M. 18/12/2008, dall’articolo 7, comma 6 del D.M. 6/7/2012 e dall’art. 7 comma 6 del DM23/6/2016;
5. gli impianti incentivati ai sensi del D.M. 6/7/2012 e del D.M. 23/6/2016 e successive modificazioni possono effettuare un potenziamento non incentivato, anche oltre le “soglie” che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d’Asta), senza incorrere nella decadenza dell’incentivo, ferma restante l’energia annua incentivabile nel limite dell’energia incentivata storica migliore.

132.02. Plangger, Gebhard, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 132 inserire il seguente:

Articolo 132 bis (Continuità nella produzione dell’energia da impianti di biogas di piccola taglia)

1. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per l’anno 2021 gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2021.
2. Alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art.1 comma 954, primo periodo, dopo le parole “e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie” inserire le seguenti “, queste ultime”.

132.03. Plangger, Gebhard, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 132 aggiungere il seguente:

«Articolo 132-bis (Adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)

1. Ai fini di agevolare la prosecuzione del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune e sopperire alle difficoltà legate all’emergenza epidemiologica in corso, all’articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole “alle revisioni generali e speciali quinquennali” aggiungere le seguenti: “, alla vita tecnica”;

b) al comma 4 sopprimere le parole “regolamento adottato con”.».

132.04. Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Cattoi Vanessa, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 132, aggiungere il seguente:

« *Articolo 132-bis*
(Disposizioni in materia di impianti di innevamento programmato e piste da sci)

1. *All’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:*
    1. *Al comma 1, le parole: « 1999 » sono sostituite, ovunque ricorrenti, dalle seguenti: « 2021 », conseguentemente le parole: « il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « il limite di impegno triennale di euro 50 milioni annuali ».*
    2. *Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022. Agli oneri di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021. ».

-
    1. *Al comma 3, le parole da: « e finanziate mediante » a: « della spesa » sono sostituite dalle seguenti: « . L’erogazione avverrà in un’unica tranche annuale, con criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni ed a condizione che le singole Regioni intervengano con un contributo almeno equivalente a quello previsto da detta ripartizione. ».*

1. *Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci con la finalità di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi, ed in ogni caso idonee a garantire la sicurezza degli sciatori rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 280.* »

132.05. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 132, aggiungere il seguente:

« Articolo 132-bis
(Disposizioni in materia di impianti di innevamento programmato e piste da sci)

1. All'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. Al comma 1, dopo le parole: «l'ammodernamento», aggiungere le seguenti: « , la gestione », conseguentemente le parole: « 1999 » sono sostituite, ovunque ricorrenti, dalle seguenti: « 2021 », conseguentemente le parole: « il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « il limite di impegno triennale di euro 50 milioni annuali ».
    2. Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022. Agli oneri di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021. ».

-
    1. Al comma 3, le parole da: « e finanziate mediante » a: « della spesa » sono sostituite dalle seguenti: « . L'erogazione avverrà in un'unica tranche annuale, con criteri di ripartizione stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni ed a condizione che le singole Regioni intervengano con un contributo almeno equivalente a quello previsto da detta ripartizione. »

1. Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci con la finalità di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi, ed in ogni caso idonee a garantire la sicurezza degli sciatori rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 280.
2. Per le assunzioni a carattere stagionale, effettuate dalle aziende operanti nel settore degli impianti a risalita ed alle attività commerciali con codici ATECO di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con sede operativa in uno dei Comuni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1951, n. 991, di durata non inferiore a quattro mesi, e che vanno a concludersi entro il 31 maggio 2021, è previsto l'esonero per l'intero periodo di assunzione ed impiego dal versamento di contributi previdenziali nella misura dell'80 per cento, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. In caso di assunzione di lavoratrici donne, o di persone di età pari o inferiore a 35 anni, il predetto esonero è garantito nella misura del 100%.»

132.06. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "*Art. 132-bis (Super ammortamento per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni)

1. All'articolo 1 del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che acquistano veicoli di categoria N fino ad un costo massimo di 60.000 euro IVA esclusa, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* " 797milioni di euro per l'anno 2021, 497 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

132.07. Chiazzese, Sut, Serritella, Cancelleri.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 132-bis. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui redditi, per veicoli a basso impatto ambientale utilizzati nell'esercizio di imprese, arti, e professioni) – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), secondo periodo, dopo le parole "predetta percentuale" sono aggiunte le seguenti: "è azzerata nel caso di autoveicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km, mentre la medesima";

b) all'articolo 164, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. a*lle parole "Le spese e gli altri componenti negativi", sono premesse le seguenti*: "A partire dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023,";

2. *alla lettera a), dopo il numero 2), è inserito il seguente*: "2-bis) ai veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta e ai veicoli acquistati o acquisiti o noleggiati, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, dagli esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio e dagli esercenti arti e professioni in forma individuale".

*Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "*800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* "730 milioni di euro per l'anno 2021, 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".2

132.08. Chiazzese, Sut, Serritella, Cancelleri.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: “Art. 132-bis. (Modifiche all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 in materia di detrazioni per la realizzazione di reti infrastrutturali per veicoli alimentati ad energia elettrica).

1. All’articolo16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola “all’acquisto” sono inserite le seguenti: “anche in locazione finanziaria”;

b) al comma 3, dopo la parola “per l’acquisto” sono inserite le seguenti: “anche in locazione finanziaria”;

c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Ai soggetti titolari di partita IVA è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in luoghi privati con potenza non inferiore a 7 kW e in luoghi aperti al pubblico con potenza non inferiore a 20 kW, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale e per la connessione alla rete. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro.

3-ter. I soggetti aventi diritto alle detrazioni di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti:* “700 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022, 500 milioni a decorrere dall’anno 2024”.

132.09. Chiazzese, Sut, Vallascas, Serritella, Cancelleri.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 132-bis. (Modifica alla legge 27 dicembre 2019 n. 160 in materia di esenzione del canone unico per l'installazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico) – 1. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo la lettera r) è inserita la seguente: "r-bis) le infrastrutture di ricarica e lo stallo per la sosta dei veicoli elettrici".

132.010. Chiazzese, Sut, Serritella, Cancelleri.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 132-bis. (Modifica all'articolo 158 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) – 1. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla lettera h-bis), dopo le parole "decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.257" è aggiunto il seguente periodo: "Per i soli punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, le tariffe di cui al periodo precedente possono essere applicate oltre un periodo massimo di quindici minuti dal termine della ricarica.".

132.011. Chiazzese, Sut, Serritella.

Dopo l’articolo 132 inserire il seguente:

Art. 132-bis. (Conversione ad alimentazione elettrica dei veicoli adibiti a trasporto merci).

1. All’articolo 17-terdecies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al comma 1, le parole: “e N1,” sono sostituite dalle seguenti: “, N1, N2 e N3”.

132.012. Zolezzi, Sut.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: “Art. 132-bis. (Modifiche all’articolo 44 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2g/km)

1. All’articolo 44 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione, il contributo statale per i veicoli con valori emissivi $0 \leq gCO2/km \leq 20$ è pari a 3.000 euro e per i veicoli con valori emissivi tra $21 \leq gCO2/km \leq 60$ è pari a 2.500 euro. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari a 2.000 euro.

b) per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale per i veicoli con valori emissivi $0 \leq gCO2/km \leq 20$ è pari a 1.500 euro e per i veicoli con valori emissivi $21 \leq gCO2/km \leq 60$ è pari a 1.250 euro. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari a 1.000 euro.

1-ter. I contributi di cui all’articolo 1-bis sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, che abbiano emissioni di CO2 compresi tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145;

1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

1-sexies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 300 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del comma 1-bis del presente articolo.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “500 milioni”.

132.013. Chiazzese, Sut, Serritella.

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 132 -bis.

(Interventi per il restauro delle mura storiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per il restauro delle mura storiche" con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, diretto a concedere contributi ai comuni interessati ai fini del consolidamento strutturale, del restauro, del risanamento conservativo, della manutenzione e della valorizzazione delle mura storiche dei centri urbani sul territorio nazionale, che presentano le cinte murarie complete. I contributi sono riconosciuti mediante bandi pubblici, sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.»

132.014. Comaroli, Basini, Belotti, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 132-bis

(Disposizioni in materia di targhe)

1. All’articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 dopo “della Guardia di finanza” è aggiunto “dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle presenti disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Relazione illustrativa

La norma ripristina la possibilità di avere le vetture con targa ADM, che possono muoversi liberamente negli spazi doganali e aeroportuali, senza ingenerare confusione con mezzi privati, e riveste quindi fondamentale importanza in termini di sicurezza degli spazi doganali ed efficienza delle operazioni.

Invero, nonostante le funzioni di polizia tributaria e giudiziaria attribuite ex lege a tutti i dipendenti di ADM, le autovetture di servizio devono poter essere riconosciute nelle zone rosse portuali e aeroportuali grazie al ripristino delle targhe ADM.

Relazione tecnica

La proposta emendativa non comporta maggiori oneri per l’erario in quanto il ripristino delle targhe di servizio, la cui giustificazione è stata ribadita dal Ministero dell’Interno, è privo di costi aggiuntivi e le spese vive connesse alla ritargatura sono di ordinaria amministrazione e gravano per intero sul bilancio dell’Agenzia.

132.015. Mancini.

Dopo l'articolo 132 inserire il seguente:

«Art. 132 -bis.

(Interventi per il restauro delle mura storiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per il restauro delle mura storiche" con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, diretto a concedere contributi ai comuni interessati ai fini del consolidamento strutturale, del restauro, del risanamento conservativo, della manutenzione e della valorizzazione delle mura storiche dei centri urbani sul territorio nazionale, che presentano le cinte murarie complete. I contributi sono riconosciuti mediante bandi pubblici, sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge. »

132.016. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Articolo 133

Art. 133-bis (Indipendenza funzionale degli edifici plurifamiliari);"All’art. 119, comma 1, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche nella legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: funzionalmente indipendenti: sono sostituite dal seguente periodo:” dotate di istallazioni o manufatti di qualunque genere di proprietà esclusiva o intestati ad un'unica persona fisica o giuridica.”

133.1. Curro'.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: “nonché per lo smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, secondo le modalità stabilite al comma 5-ter”;

b) dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5- bis. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 è destinata ad incentivare l’industria dello smaltimento della vetroresina.

5-ter. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, definisce criteri e modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma precedente.

Conseguentemente,

all’articolo 209, sostituire le parole “800 milioni di euro” con le seguenti: 798,5 milioni di euro” e le parole “500 milioni di euro” con le seguenti: 498 milioni di euro”;

alla rubrica dell’articolo 133, dopo le parole “alla rimozione” aggiungere le seguenti: “e allo smaltimento”.

133.2. Misiti.

Dopo l’art. 133 è inserito il seguente:

“Articolo 133-bis (Interventi strategici in materia di dighe e invasi)

1. Al fine di svolgere le necessarie attività di realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 1, comma 863 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche è incrementato fino a 100 milioni di euro per l’anno 2021, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili.

2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono riservate fino al limite di 50 milioni di euro agli enti di cui all’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso procedure di selezione e affidamento della realizzazione e gestione degli interventi di cui al presente articolo.

3. All’onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni per il 2020, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, secondo quanto disposto dall’articolo 29.

Conseguentemente, all’articolo 29, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:

“Nell’ambito dell’adozione di nuovi programmi operativi complementari è assicurata l’attuazione dell’obiettivo della realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque

133.3. Russo Paolo, Carfagna, Sarro, Pentangelo, Casciello, Sibilia Cosimo, Fasano, Ferraioli.

Articolo 133

Dopo l’articolo 133 aggiungere il seguente:

Articolo 133-bis

(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Le regioni erogano l’indennizzo spettante alle marinerie direttamente agli aventi diritto, sulla base delle indicazioni delle organizzazioni della pesca professionale dei territori interessati, sentiti i comuni in cui sono collocati i porti di appartenenza dei beneficiari. Gli indennizzi sono corrisposti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione dell’aliquota di cui al primo periodo., Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse al perseguimento delle finalità di cui ai precedenti periodi».

133.4. Torromino.

Articolo 133

Dopo l’articolo 133 aggiungere il seguente:

Articolo 133-bis

(Programmazione degli interventi di forestazione nella regione Calabria)

1. In considerazione dell’emergenza sociale e sanitaria in atto e ai fini del completamento degli interventi di difesa idrogeologica e di forestazione in corso, è assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 65 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare alle spese da sostenersi per le attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, svolte dal personale di cui al del decreto legge 15 giugno 1984, n233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1984 n.442.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 65 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.

133.5. Torromino.

Dopo l’articolo 133, aggiungere il seguente:

“ART. 133-bis Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche

1. All’art. 38 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. All’articolo 82 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 comma 1, dopo le parole “è stabilito quanto segue.” è aggiunto il seguente periodo: “Il predetto termine non si applica alle disposizioni di cui al successivo comma 2-bis”.

133.01. Bruno Bossio.

Dopo l’articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis

(Fondo per la mobilità)

1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 9 milioni di euro per l’anno 2021 e di 200.000 euro a decorrere dall’anno 2022.

2. All’articolo 188 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Per l’anno 2021, ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu.”

3. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

“d-bis) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;”

b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

”g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;”

c) all'articolo 188:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento.”

2) al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa».

4. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 142, comma 12-quater:

1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito

dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

b) all'articolo 208, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».

5. All'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. Il medesimo decreto assicura che gli oneri annui a carico degli enti locali per l’accesso alle informazioni contenute nell’archivio nazionale dei veicoli e nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non siano superiori agli oneri dell’anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, anche rivedendo il costo di cui all’articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 394, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10.»;

6. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

a) il servizio 118;

b) il trasporto organi;

c) il trasporto sangue ed emoderivati;

d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);

e) il trasporto neonatale e pediatrico;

f) il trasporto di pazienti oncologici;

.. g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;

i) il trasporto di soggetti disabili.

8. L'esenzione di cui al comma 6 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1-bis, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.

9. L'esenzione di cui al comma 6 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

a) ambulanze di tipo “A” di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

10. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9.

11. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico»;

2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico.»;

12. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

13. All'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli.»

14. Alle minori entrate a carico del bilancio degli enti locali derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: - 9.000.000;

2022: - 200.000;

2023: - 200.000.

133.02. La IX Commissione.

Dopo l’articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis

(Fondo per la mobilità)

1. 1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall’anno 2022.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: - 20.000.000;

2022: - 30.000.000;

2023: - 30.000.000.

133.03. La IX Commissione.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 133-bis

(Misure per la conversione a gas di autoveicoli)

1. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell’aria del trasporto stradale e promuovere l’impiego dei carburanti alternativi di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n° 257, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 alimentati a benzina o gasolio di classe "Euro 4" o "Euro 5", è riconosciuto un contributo pari a euro seicento per il GPL ed euro novecento per il metano.
2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all’operazione di installazione.
3. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell’impianto di alimentazione a GPL o metano.
4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 1, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall’installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:
5. copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;
6. copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l’avvenuta installazione, o attestazione equipollente.
7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 15 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono adottati i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
8. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l’anno 2021, 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 2021-2023 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

133.04. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l'articolo 133, inserire il seguente:

Articolo 133-*bis*.

(Semplificazioni in materia di mobilità sostenibile)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» sono inserite le seguenti: «i Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Protezione Civile, i Corpi Forestali provinciali,».

133.05. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo 133, inserire il seguente:

Articolo 133-*bis*.

(Impostazione di una fase pilota per la realizzazione di infrastrutture d'idrogeno verde a favore di una mobilità a zero emissioni lungo il Corridoio del Brennero)

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture ad idrogeno lungo il Corridoio del Brennero, destinate a consentire una mobilità a zero emissioni tramite mezzi pesanti e leggeri di trasporto merce e persone con veicoli a cella a combustibile, si avvia una fase pilota di otto anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, destinata ad agevolare gli impianti di produzione d'idrogeno verde tramite elettrolisi da fonti rinnovabili. Questi impianti di produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili in funzione di vettore energetico pulito a servizio del Corridoio del Brennero - presentati durante la fase pilota - sono esentati per un periodo di esercizio di 20 anni dalla messa in funzione dell'impianto, nella misura del 60 per cento sia dagli oneri generali di sistema sia dalle spese per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia) del sistema elettrico nazionale in conformità alle seguenti condizioni:

a) gli impianti di produzione d'idrogeno sono siti nelle province autonome e regioni attraversate dal Corridoio del Brennero (Provincie autonome di Trento e di Bolzano, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna);

b) uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, la cui provenienza è garantita, sia con prelievo dalla rete pubblica in punti diversi dall'impianto di produzione che direttamente dall'impianto di produzione di energia rinnovabile;

c) assorbimento massimale di potenza elettrica complessiva dell'impianto di elettrolisi e relativa periferia sul sito fino a 10 MW;

d) notifica dei progetti, corredate del progetto di fattibilità che contiene le relative descrizioni tecniche, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro e non oltre 8 anni dall'entrata in vigore della presente legge e messa in funzione degli impianti entro 3 anni dalla notifica;

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche agli impianti di cui a lettera *a), b), c)* e *d)* già esistenti e/o in esercizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, incluso un loro eventuale ampliamento fino al raggiungimento dell'assorbimento massimale di potenza complessiva di 10 MW.

3. L'esenzione include l'impiantistica direttamente necessaria per la produzione e per lo stoccaggio e rifornimento dell'idrogeno e l'impiantistica periferica necessaria a raggiungere il prodotto finale, tra cui la purificazione e compressione dell'idrogeno, i sistemi di gestione e sorveglianza e l'impiantistica antincendio, includendo anche la gestione di eventuali locali, uffici ed edifici direttamente attribuibili alla produzione e allo stoccaggio e distribuzione dell'idrogeno.

4. L'esenzione di cui ai commi 1, 2 e 3 è concessa fino al raggiungimento di 200 MW di potenza di connessione cumulativa dei progetti presentati.

5. Agli impianti di produzione d'idrogeno di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, ivi inclusa la periferia impiantistica ed edile necessaria per la produzione, gestione, distribuzione e rifornimento del prodotto finale, in quanto collegati allo stesso POD elettrico, si applica quanto previsto all'articolo

52, comma 3, lettera *e)*, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni.

6. Decorsi sei anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, istituisce un tavolo di lavoro interministeriale al quale saranno invitati anche rappresentanti delle Provincie autonome e delle Regioni aderenti all'iniziativa per la valutazione dell'efficienza delle misure adottate nella fase pilota di cui ai commi 1 a 3, anche al fine di elaborare proposte per la prosecuzione dell'esenzione in oggetto. Entro la fine della fase pilota le relative proposte saranno recepite con atto legislativo, in mancanza del quale la fase pilota sarà prolungata di tre anni.

7. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni attraversate dal Corridoio del Brennero (Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna) sono autorizzate ad incrementare l'esenzione dagli oneri di cui al comma 1 per impianti di cui ai commi 1 a 5 fino alla misura complessiva del 100 per cento, rimborsando con risorse proprie i gestori degli relativi impianti e stabilendone le modalità attuative.

8. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) entro centottanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità amministrative per la notifica dei progetti di cui ai commi 1 a 6.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

133.06. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 133, inserire il seguente:

Art. 133 bis “Misure di sostegno agli impianti di innevamento programmato e piste da sci”

1. E istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento la gestione e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno 2021, 2022 e 2023. Al fondo possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori degli impianti a fune di cui al presente comma.
2. I criteri dell’erogazione in un’unica tranche annuale sono stabiliti in Conferenza Stato Regioni.

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per ciascun anno 2021, 2022 e 2023.

133.07. Borghi Enrico, Gariglio, De Menech, Fragomeli, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Romano Andrea, Cantini, Pizzetti.

Dopo l’articolo 133 inserire il seguente:

«Art. 133-bis.»

(Modifiche all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori)

Art. 1.

1. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. A decorrere dall’anno 2021, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare massimo delle spese pari a euro 500, sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale dei conducenti e dei passeggeri di motocicli e ciclomotori (motoairbag), anche se integrati in capi di abbigliamento. Tali dispositivi possono essere ad attivazione meccanica, certificati secondo la normativa europea EN 1621-4, o ad attivazione elettronica, certificati secondo la citata normativa europea nella sola parte applicabile ai dispositivi elettronici»;

b) al comma 2, dopo le parole: «i-decies) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-quinquies» e dopo le parole: «alle lettere f) e i-decies) » sono inserite le seguenti: «del comma 1 e al comma 1-quinquies».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 26 milioni di euro per l’anno 2022 e in 13,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. L’aliquota delle imposte previste dagli articoli 4 e 19 della tariffa di cui all’allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è stabilita nella misura del 12,7 per cento per l’anno 2022 e nella misura del 12,6 per cento a decorrere dall’anno 2023.

133.08. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 133-bis (*Piano di riequilibrio del divario infrastrutturale nord-sud*)

1. Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è costituito un tavolo tecnico-politico permanente con la partecipazione di rappresentanti del Governo, delle Regioni e degli Enti locali con il compito di formulare proposte per la predisposizione di un Piano nazionale di riequilibrio del divario infrastrutturale tra le Regioni del nord e le Regioni del Sud da realizzare in dieci anni, che possa, peraltro, intercettare le nuove ricchezze che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

133.09. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Con la finalità di imprimere una accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, a decorrere dalla data di conversione del presente decreto è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio dei Ministri, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura di missione di cui al periodo precedente opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i compiti, le funzioni e la composizione della Struttura di missione di cui al presente comma.
2. I commi 3, 5, 6 e 8 dell'articolo 2 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97 sono soppressi.
3. L'articolo 40 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, è soppresso.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.
5. Le risorse di cui al comma 4, già trasferite al bilancio del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede ad adeguare le strutture organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo la Presidenza del Consiglio provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

133.010. Del Barba, Paita.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 133-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze è istituito un fondo denominato «Fondo di salvataggio degli obbligazionisti Astaldi» con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2021.
2. Il Fondo è destinato al parziale ristoro dei soggetti titolari di obbligazioni Astaldi di cui alle emissioni definite “€750,000,
3. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare ad indennizzare gli obbligazionisti titolari di quote dei predetti prestiti obbligazionari per il danno economico subito a seguito dell'approvazione ed omologa del concordato preventivo di Astaldi S.p.A.
4. Sono ammessi al beneficio i risparmiatori “retail” (clienti non professionali) che fossero nel possesso dei titoli alla data del 28 settembre 2018 (data di deposito della proposta di concordato). Sono esclusi dall’indennizzo gli investitori professionali di diritto cosi come individuati dal Regolamento intermediari Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.
5. L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 70 per cento del valore nominale del titolo obbligazionario sottoscritto o, se inferiore, del prezzo di acquisto, ed in relazione ad una sottoscrizione o acquisto di obbligazioni per un massimo €
6. I soggetti ammessi al beneficio devono trasmettere al Ministero dell'economia e finanze la documentazione comprovante l'esistenza del credito, il suo ammontare e la titolarità del titolo obbligazionario alla data indicata. L'amministrazione competente, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione costituisce prova del credito nei confronti del Fondo. Il Ministero, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti aventi diritto. La domanda di indennizzo dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
7. Il Ministero è surrogato nei diritti del creditore verso la società Astaldi SpA per la quota erogata all'investitore.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.»

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole «800 milioni» con le parole «500 milioni».

133.011. Bignami.

Dopo l’articolo 133 aggiungere il seguente:

Art. 133-bis

(Disposizioni per uniformare a livello internazionale la normativa per la Sicurezza degli Ascensori)

1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n. 162, contenente il regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori, è sostituito dal seguente: “Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente, se l’impianto rispetta - ove possibile e applicabile - i requisiti minimi di sicurezza indicati dall’attuale stato dell’arte e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.”

133.012. Adelizzi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Intervento per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali)

1. I locatori di immobili ad uso abitativo, accedono ad un contributo a fondo perduto per i canoni mensili non riscossi, a decorrere dal 1 aprile 2020 e fino alla durata della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili di cui al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Il contributo erogato da Agenzia Entrate è pari al 30 per cento dell'ammontare dei canoni non riscossi di cui al comma 1 con un limite di 5.000 euro. L'importo del contributo ricevuto è detratto dal credito verso il conduttore.

3. Il richiedente al contributo di cui al comma 2 attesta mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il patrimonio mobiliare complessivo dei componenti del nucleo familiare, alla data del 31 dicembre 2020, è minore di 40.000 euro.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «795 milioni di euro».

133.013. Deiana.

Dopo l’articolo 133 aggiungere il seguente:

Articolo 133-bis

(Proroga esenzione dal concorso nel reddito imponibile dei redditi dei fabbricati inagibili o distrutti dagli eventi sismici del 2016 e dal pagamento dell’imposta municipale propria)

“1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 primo periodo, le parole: «e comunque fino all'anno d'imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino all'anno d'imposta 2021»;

b) al comma 16 secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021»”

133.014. Lorenzoni Gabriele.

Dopo l’articolo 133 inserire il seguente:

“Art. 133 bis

(Disposizioni in materia di Commissari ambientali)

1. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171”;

b) le parole: "nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111" sono soppresse;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al Commissario di cui al presente comma non spetta alcun compenso per l'attività commissariale svolta.";

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole “0,5% annuo” sono sostituite dalle seguenti “2% annuo”.

133.015. Barbuto, Deiana.

Dopo l’articolo 133 aggiungere il seguente:

Articolo 133 bis

(Welfare mobilità per i dipendenti)

1. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986), all’art.51, comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la lettera d-ter): le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l’acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d’imposta per singolo datore di lavoro .

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “796 milioni per l’anno 2021 e 496 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.”

133.016. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo l’articolo 133 aggiungere il seguente:

Articolo 133 bis

(Reti ciclabili urbane)

- 1. In attuazione della Legge 2/2018 per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono assegnati ai Comuni 100 milioni di euro all’anno per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano.

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti:700 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

133.017. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

<<ART. 133-bis

(Misure per la tempestiva adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo)

1. Per assicurare la tempestiva adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2021, allo scopo di consentire al comitato tecnico di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, il completamento delle attività di pianificazione, da espletarsi sulla base delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2017, nonché per permettere lo sviluppo dei necessari applicativi cartografici e l’interconnessione delle banche dati esistenti, anche avvalendosi del supporto tecnico scientifico di enti di ricerca o consorzi universitari ai sensi del citato articolo 7.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 1.500.000 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma <<fondi di riserva e speciali>> della missione <<fondi da ripartire>> dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

133.018. Perantoni.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 133-bis

(Ampliamento della platea dei beneficiari dei contributi per l'acquisto e l'immatricolazione in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica, con prezzo inferiore a 50.000 euro IVA esclusa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 1031, alla lettera b-bis, le parole: "fino ad un massimo di euro 3.500" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di euro 5.000".».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni di euro».

133.019. Scagliusi, Cantone Luciano, Grippa, Barbuto.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“ART. 133-bis

(Fondo riqualificazione aree portuali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e Finanze, è istituito un fondo per gli enti locali, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2021 e 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, per la riqualificazione delle aree portuali attraverso interventi di messa in sicurezza, abbattimento di immobili ed eventuale sostituzione e smaltimento delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili.

2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e con il Ministero dell’Interno, adotta con proprio decreto tutte le misure necessarie all’attuazione del presente articolo.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2021 e 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede , mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

133.020. Misiti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 133-bis

(Semplificazioni in materia di applicazione degli sconti obbligatori sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore).

1. All'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: "e portabili" sono soppresse.

133.021. Caso, Buompane, Manzo.

Dopo l’articolo 133 aggiungere il seguente:

Articolo 133-bis

(Proroga della sospensione delle utenze domestiche relative ad immobili inagibili a seguito degli eventi sismici del centro Italia a far data dal 24 agosto 2016)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 300, al comma 1-ter, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente «Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 28 febbraio 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.»

133.022. Lorenzoni Gabriele, Cataldi, Ciprini, Emiliozzi, Gallinella, Giuliodori, Parisse, Rossini Roberto, Terzoni.

Dopo l’articolo 133 aggiungere il seguente:

“Articolo 133 bis

(Adeguamento della tassazione sulle estrazioni di petrolio e gas)

1.. A partire dal 1° luglio 2021 le royalties per le estrazioni di petrolio e gas sono pari al 20 per cento, sia a terra che in mare, sono contestualmente soppresse tutte le esenzioni ed è esclusa la deducibilità delle royalties versate alle Regioni”

133.023. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l’articolo 133 aggiungere il seguente:

Articolo 133 bis

(Promozione della sharing mobility)

- 1. A partire dal 1° gennaio 2021 l’aliquota Iva di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ridotta al 10% per tutti i servizi di sharing mobility e/o noleggio a breve di qualsiasi mezzo di trasporto senza conducente dal 1° gennaio 2021, come per il trasporto pubblico. Si applica anche alla sharing mobility aziendale (corporate), comunitaria o delle flotte degli enti pubblici. Dal 1° gennaio 2023 tale norma si applica esclusivamente per i servizi svolti con mezzi elettrici.

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: 797,5 milioni per l’anno 2021 e 497,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.”

133.024. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l’articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis

(Fondo per la sicurezza stradale)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la sicurezza stradale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. All'articolo 172 del codice della strada, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti.».

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: - 20.000.000;

2022: - 30.000.000;

2023: - 30.000.000.

133.025. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso.

Dopo l’articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis

(Fondo per la mobilità)

1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 9 milioni di euro per l’anno 2021 e di 200.000 euro a decorrere dall’anno 2022.

2. All’articolo 188 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Per l’anno 2021, ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu.”

3. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

“d-bis) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;”

b) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

”g-bis) negli spazi riservati alla sosta delle donne in stato di gravidanza o con un bambino di età non superiore a due anni munite di permesso rosa;”

c) all'articolo 188:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli enti proprietari della strada possono allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle donne munite di permesso rosa, al fine di consentire e agevolare la mobilità delle stesse, secondo quanto stabilito nel regolamento.”

2) al comma 3, dopo le parole: «di persone invalide» sono aggiunte le seguenti: «e delle donne munite di permesso rosa».

4. Al codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 142, comma 12-quater:

1) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione dei propri siti internet istituzionali le relazioni di cui al primo periodo, in formato aperto, come definito

dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate.»;

b) all'articolo 208, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-ter. I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni trasmettono per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'entità delle sanzioni irrogate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica i dati di cui al periodo precedente in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, come definito dalla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali e geografici, determinati a livello comunale, per tipologia di infrazione, di veicolo, di età e di sesso.».

5. All'articolo 180, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione ai sensi del presente articolo. Il medesimo decreto assicura che gli oneri annui a carico degli enti locali per l’accesso alle informazioni contenute nell’archivio nazionale dei veicoli e nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non siano superiori agli oneri dell’anno precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, anche rivedendo il costo di cui all’articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 394, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10.»;

6. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

a) il servizio 118;

b) il trasporto organi;

c) il trasporto sangue ed emoderivati;

d) il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);

e) il trasporto neonatale e pediatrico;

f) il trasporto di pazienti oncologici;

.. g) il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;

h) il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;

i) il trasporto di soggetti disabili.

8. L'esenzione di cui al comma 6 si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 1-bis, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.

9. L'esenzione di cui al comma 6 è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

a) ambulanze di tipo “A” di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;

b) veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;

c) veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;

d) veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;

e) veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.

10. Le società concessionarie autostradali provvedono all'attuazione delle disposizioni dei commi 6, 7, 8 e 9.

11. Al codice della strada sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico»;

2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico.»;

12. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

13. All'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, nei registri previsti all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono indicati i periodi di produzione dei veicoli.»

14. Alle minori entrate a carico del bilancio degli enti locali derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: - 9.000.000;

2022: - 200.000;

2023: - 200.000.

133.026. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso.

Dopo l’articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis

(Fondo per la mobilità)

1. 1. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni euro a decorrere dall’anno 2022.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2021: - 20.000.000;

2022: - 30.000.000;

2023: - 30.000.000.

133.027. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 133- bis.

(Modifiche al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

1. L'articolo 36 è abrogato.

2. Per coloro che hanno provveduto al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 36 entro il 31 dicembre 2020, è previsto il rimborso di quanto già versato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 320 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

133.028. Patassini.

Dopo l’articolo 133, aggiungere il seguente:

Art. 133-bis

(Fondo per semplificazione della motorizzazione civile)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo per la semplificazione e la velocizzazione delle procedure della motorizzazione civile, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Ai fini di cui al presente comma, la circolazione di prova per effettuare prove tecniche necessarie per individuare malfunzionamenti o per verificare l’efficienza delle riparazioni effettuate da parte dei soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, la lettera d) del D.P.R 24 novembre 2001, n. 474 è consentita anche su veicoli già immatricolati. Agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente periodo, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma.

Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole: 800 milioni di euro con le seguenti: 797 milioni di euro e sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 497 milioni di euro.

133.029. Moretto, Paita, Nobili, Del Barba.

Dopo l’articolo 133 è inserito il seguente:

“Articolo 133-bis

(Proroga di termini nel settore R.C. auto)

1. La durata dei contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è automaticamente prorogata, senza aggravio di spesa per il titolare del contratto assicurativo, di sessanta giorni.

133.030. Russo Paolo, Novelli.

Dopo l’articolo 133 è inserito il seguente:

“Articolo 133-bis

(Proroga di termini nel settore R.C. auto)

1. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è automaticamente prorogata di un numero di giorni pari alla durata delle misure che riducono la mobilità adottate per il contrasto al contagio da COVID-19, ridotti di un coefficiente parametrato alla riduzione di percorrenza derivante dai dati medi di tutte le scatole nere. Qualora il Ministro dello sviluppo economico entro tre giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione non adotti un decreto che disciplini la procedura di proroga del valore contrattuale, il coefficiente di riduzione applicato è del 10 per cento.”

133.031. Russo Paolo, Novelli.

Dopo l’articolo 133 è inserito il seguente:

“Articolo 133-bis (Interventi strategici in materia di dighe e invasi)

1. Al fine di svolgere le necessarie attività di realizzazione di opere di sbarramento e di dighe di ritenuta disciplinate ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la mitigazione dei danni dovuti al cambiamento climatico e per la utilizzazione ad uso plurimo anche energetico delle acque, il fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 1, comma 863 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili.

2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono riservate fino al limite di 50 milioni di euro agli enti di cui all’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso procedure di selezione e affidamento della realizzazione e gestione degli interventi di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.”

133.032. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 133 aggiungere il seguente:

<< Art. 133-bis

Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione 5 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare a titolo di ristoro alle città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia da COVID-19.

Il ministro delle infrastrutture, con proprio decreto da adottare di concerto con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di riparto del fondo.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “795 milioni”

133.033. Siracusano, Spena, Prestigiacomo, Bartolozzi.

Dopo l’articolo 133 aggiungere il seguente:

«Articolo 133-bis. (Istituzione del Fondo Aerospazio, Difesa e Sicurezza)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il “Fondo Aerospazio, Difesa e Sicurezza” - Fondo ADS - con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro.

2. Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere e rafforzare la competitività del sistema dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza attraverso il finanziamento di progetti strategici.

3. Ai fini dell'intervento del Fondo sono considerati progetti strategici quelli individuati dal Piano di settore di Aerospazio, Difesa e Sicurezza, da documenti di programmazione di settore o selezionati attraverso specifici bandi, in base alla loro capacità di:

a) promuovere lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;

b) favorire la transizione digitale e verde delle imprese del settore e dei processi produttivi;

c) realizzare prodotti basati su nuove tecnologie e con prospettive di nuovi mercati;

d) aumentare i livelli occupazionali;

e) accrescere la competitività dell’industria italiana a livello internazionale.

4. Nell’ambito dei progetti strategici di cui al precedente comma, sono considerati prioritari quelli che comportano per l'industria italiana:

a) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;

b) l’accelerazione della transizione digitale e verde delle imprese di settore;

c) l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;

d) l’accrescimento della capacità di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito dell’Unione Europea;

e) l’accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali.

5. Il Fondo finanzia progetti relativi allo studio, alla progettazione e alla realizzazione di interventi nei seguenti, ambiti:

a) Aeronautico;

b) Cybernetico;

c) Elettronico;

d) Navale;

e) Sottomarino;

f) Spaziale;

g) Terrestre;

6. La dotazione iniziale del Fondo è finanziata dal Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Il Fondo è altresì alimentato attraverso risorse:

a) dell'Unione Europea, ed in particolare le risorse destinate al perseguimento delle finalità strategiche indicate ai commi 2 e 3:

b) assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dai fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, secondo le modalità stabilite per l'impiego dei fondi comunitari;

c) assegnate per il raggiungimento delle finalità strategiche individuate ai commi 2 e 3 dai Ministeri interessati e da altri Enti pubblici;

8. E' istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Unità di Lavoro su Aerospazio e Difesa, con l'obiettivo di definire il Piano di Settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza e programmare, valutare e monitorare le attività del Fondo ADS. L'Unità è composta dal Ministro dello Sviluppo economico o da suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti indicati:

a) dal Ministro della Difesa;

b) dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;

c) dal Ministro dell'Università e Ricerca;

d) dal Ministro del Sud e della coesione territoriale.

9. L'Unità di Lavoro di cui al comma 8 individua le modalità di selezione dei progetti strategici tra quelle indicate al comma 3 e può avvalersi del supporto di personale qualificato dei Ministeri coinvolti, delle società partecipate e in house statali, di esperti di comprovata esperienza e indipendenza da imprese del settore.

10. Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 e le modalità e i criteri di organizzazione e di azione dell'Unità di lavoro di cui al comma 8.»

Conseguentemente all'articolo 209 le parole: "800 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "700 milioni".

133.034. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 133 è inserito il seguente:

“Art. 133-bis:

(Modifiche all’articolo 208 del Codice della Strada)

All’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,

- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,

- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell’ente

- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,

- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,

- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,

- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,

- alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo

- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,

- alla rimozione dei rifiuti stradali

- alla cura e prevenzione del randagismo,

- all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all’accertamento e alla riscossione dei proventi in questione.”

Conseguentemente al comma 5-bis, le parole “di cui alla lettera c)” sono abrogate.

133.035. Pella.

Dopo l’articolo 133 bis è inserito il seguente articolo:

Art. 133 ter – Modifiche all’articolo 201 del Codice della Strada

“All’ articolo 201 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “entro novanta giorni dall'accertamento” sono sostituite dalle seguenti: “entro centocinquanta giorni dall’accertamento”;

b) le parole: “la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data” sono sostituite dalle seguenti: “la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data”.

133.036. Pella.

Dopo l’articolo 133 bis è inserito il seguente articolo:

Articolo 133 ter

(Tassa di circolazione veicoli della Polizia Locale)

1.All’articolo 17, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera “h-bis) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2006, n. 209”

133.037. Pella.

Dopo l’articolo 133 inserire il seguente:

<<Art. 133-bis

1. I commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-octies, 5-decies, 5-undecies, 5-duodecies e 5-terdecies dell’articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono abrogati.

2. Le norme abrogate o modificate dalle disposizioni indicate al comma 1 riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 120 del 2020, nel testo vigente il giorno antecedente alla medesima data. Sono nulli gli atti adottati ai sensi delle disposizioni indicate al comma 1 e cessano gli effetti prodotti dalle medesime.

133.038. Baldelli, Rosso, Bergamini, Mule', Sozzani, Pentangelo.

Articolo 134

All’art. 134, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma

“3-bis. La tutela delle aree di cui al precedente comma 3, deve essere garantita anche con il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque di cui all’articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di riduzione dell’inquinamento delle imprese turistiche e di ristorazione con scarichi direttamente o indirettamente recapitanti nelle acque marine, fluviali o lacustri delle aree protette. Per perseguire tale scopo, i fondi di cui al comma precedente verranno utilizzati anche per riconoscere alle imprese turistiche e di ristorazione indicate un contributo per l’acquisto di prodotti per la pulizia e di detersivi a base di ingredienti naturali, rapidamente e completamente biodegradabili, muniti di idonea certificazione ambientale”

134.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’articolo 134, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005;

c) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001.

6. Agli enti parco di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

7. Al fine di potenziare la gestione ed il funzionamento dei parchi geominerari di cui al comma 5 sono destinati un milione di euro anni a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “799 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti: “499 milioni”.

134.2. Sani.

All’articolo 134, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.bis. Al fine di incentivare l’ inclusione lavorativa nelle aree protette delle persone con disabilità psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti di tutela afferenti al sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuati dalle vigenti disposizioni di legge , regionali e statali, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno una persona, se il numero totale dei dipendenti è compreso fra le 35 e le 50 unità, e il 50 % della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n° 68, se il totale dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche : disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45 %.A tal fine è istituito un Fondo presso il Ministero dell’ambiente , della tutela del territorio e del mare con una dotazione finanziaria massima che costituisce limite massimo di spesa pari a 80.000. Con decreto del Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze sono adottare le misure applicative di cui al comma 1.bis.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2021: - 80.000

2022: - 80.000

2023: - 80.000

134.3. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All’articolo 134, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1 bis. Al fine di incentivare l’inclusione lavorativa nelle aree protette delle persone con disabilità psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti di tutela afferenti al sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuati dalle vigenti disposizioni di legge, regionali e statali, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno una persona, se il numero totale dei dipendenti è compreso fra le 35 e le 50 unità, e il 50% della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il totale dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45%.

134.4. Rospi, Longo.

Dopo il comma 4 inserire il seguente: “4-bis. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, agli enti di gestione delle aree protette non si applica l'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cessano di applicarsi inoltre le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all’allegato A della Legge 160/2019 e dell’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 in materia di personale. Gli Enti di gestione delle aree protette, versano entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del Bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all’allegato A della Legge 160/2019.”

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021

134.5. Pezzopane, Braga, Rotta, Muroni, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Dopo il comma 3 inserire il seguente: “3-bis.Al fine di migliorare i saldi di bilancio e realizzare maggiori entrate nella gestione economica, per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l’accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un’elevata qualità del servizio reso gli enti di gestione delle aree protette possono gestire, direttamente e in forma esclusiva, la fruizione turistica di dette aree utilizzando guide opportunamente formate, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo da parte dei visitatori.”

134.6. Pezzopane, Braga, Rotta, Muroni, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera a) le parole «otto componenti» sono sostituite dalle seguenti: «dieci componenti»;

b) Dopo la lettera e), è aggiunta le seguente: «f) due, su designazione delle associazioni agricole maggiormente rappresentative»

134.7. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All’articolo 134, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-*bis*. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «Ministero del Tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'Economia e delle Finanze»;

b) il comma 2 è così sostituito:

«2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel seguente modo:

a) 30 per cento per il funzionamento e la conduzione dei centri recupero della fauna selvatica autorizzati e gestiti dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

b) 30 per cento per la realizzazione di azioni di monitoraggio della fauna selvatica ad opera di Università, Istituti scientifici riconosciuti, Enti di gestione, di aree protette, Regioni e Province autonome;

c) 40 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa».

134.8. Benedetti.

Art. 134

Dopo, il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarà regolata con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente all'art. 209 sostituire le parole "di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022" con le seguenti: "di 795 milioni di euro per l’anno 2021 e di 495 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022"

134.9. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

Al comma 2 dopo le parole "aree marine protette" a*ggiungerele seguenti* "e i parchi sommersi di cui al comma 10 dell’articolo 114 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388"

134.10. Deiana, Manzo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

“3-bis. Ai fini dell’istituzione dell’Area Marina Protetta di Pantelleria di cui all’articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell’Area Marina Protetta delle Isole Eolie di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di consentire le attività connesse alla creazione di dette aree.

3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono così ripartite:

a) 1 milione di Euro è destinato alla creazione dell’Area Marina Protetta di Pantelleria;

b) 1 milione di Euro è destinato alla creazione dell’Area Marina Protetta delle Isole Eolie."

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, le parole: «800 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «798 milioni»

134.11. Deiana.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 1,5 milioni di euro nell'anno 2021.”*Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole:* «800 milioni di euro» *con le seguenti:* «798,5 milioni di euro»

134.12. Deiana.

All’articolo 134, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo “Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 1,5 milioni di euro nell'anno 2021.”

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 1.500.000.

134.13. Di Lauro.

All’articolo 134, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. All’articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: “f-quater) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis), comprendente l’area protetta regionale Parco delle Alpi Marittime”;

b) al comma 6, la lettera i) è soppressa.

3-ter. L’istituzione e il primo avviamento del parco di cui al comma 3-bis sono finanziati nel limite massimo di spesa di euro 300.000 per l’esercizio finanziario 2021. Il funzionamento del parco è finanziato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021 con euro 4.000.000.

Conseguentemente, all’articolo 209, le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti “799,7 milioni di euro per l’anno 2021 e di 496 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”.

134.14. Carabetta.

Art. 134

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-quater) è aggiunta la seguente: «ee-quinquies) Isole Cheradi e Mar Piccolo da istituire anche separatamente».

4-ter. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 500 mila euro per l’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “799,5 milioni”.

134.15. Vianello.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: “4-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-quater) è aggiunta la seguente: «ee-quinquies) Santuario dei cetacei del Golfo di Taranto».

4-ter. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 500 mila euro per l’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “799,5 milioni”.

134.16. Vianello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: “4-bis. Gli enti di gestione delle aree protette possono gestire, direttamente e in forma esclusiva, la fruizione turistica di dette aree utilizzando guide opportunamente formate, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo da parte dei visitatori.”.

134.17. Vianello.

Articolo 134

Al comma 1, dopo le parole “dei nuovi parchi nazionali da costituire, “ sono inserite le seguenti: “ assicurando anche la realizzazione, ove possibile, di percorsi accessibili alle persone con disabilità, “ e le parole “6 milioni” sono sostituite dalle parole “7 milioni”.

Conseguentemente

Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

134.18. Trancassini, Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 134, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1 bis. Al fine di incentivare l’inclusione lavorativa nelle aree protette delle persone con disabilità psichica, intellettiva e con malattia rara, tutti gli enti di tutela afferenti al sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuati dalle vigenti disposizioni di legge, regionali e statali, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno una persona, se il numero totale dei dipendenti è compreso fra le 35 e le 50 unità, e il 50% della quota di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, se il totale dei dipendenti è superiore alle 50 unità, con una delle seguenti caratteristiche: disabilità intellettiva, psichica o malattia rara che comportino una invalidità superiore al 45%.

134.19. Mandelli.

Dopo l’articolo 134 aggiungere il seguente:

134-bis. (Modifica all’articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente l’inserimento del golfo di Taranto tra le aree di reperimento per l’istituzione di parchi o riserve marine)

1. All’articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «ee-octies) golfo di Taranto (tra Santa Maria di Leuca e Capo Spartivento)».

134.01. Rospi, Bologna, Longo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 134-bis

1. Ai fini dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per gli interventi di adozione di misure antisismiche, la cui procedura autorizzativa ha avuto avvio tra i 1° maggio 2019 e il 16 gennaio 2020, nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, così come successivamente modificato, può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile e comunque non oltre la data di inizio dei lavori.

134.02. Manca Gavino, Pagano Ubaldo, Lacarra.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 134-bis

(Misure per la tutela delle aree di interesse geologico e speleologico)

1.Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché per sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e promuoverne la fruizione pubblica, è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l’efficienza energetica, la tutela dell’ambiente con l’eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

1) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l’accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;

2) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;

3) ricadenti in Siti di Interesse Comunitario (SIC).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, nell’ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le modalità di trasferimento delle risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 3.

134.03. Pagano Ubaldo.

Dopo l’articolo ,134 è inserito il seguente: 134 –bis (Fruizione turistica delle aree protette)

1. Al fine di migliorare i saldi di bilancio e realizzare maggiori entrate nella gestione economica, per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l’accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un’elevata qualità del servizio reso, gli enti di gestione delle aree protette possono gestire, direttamente e in forma esclusiva, la fruizione turistica di dette aree utilizzando guide opportunamente formate, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo da parte dei visitatori.

134.04. Plangger, Gebhard, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 134-*bis (Misure di sostegno per la promozione di investimenti nelle aree della Rete Natura 2000, nonché per il contrasto del dissesto idrogeologico)*

1. Al fine di favorire il mantenimento, il sostegno e l'insediamento di attività economiche, purché utili e o necessarie alla corretta conservazione e gestione ecosostenibile, di tutela della biodiversità e di contrasto alla desertificazione e dissesto idrogeologico, nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/ 43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del citato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147 /CE, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in dette aree. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche: *a)* iscrizione nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; b) di avere aggiornato il Fascicolo aggiornato di cui al D.P.R. 503/99, art. 9; *c)* operare nel settore agricolo e agroindustriale; *d)* riconvertire la propria attività nei settori di cui al presente comma let. a), prevedendo altresì azioni che comprendano progetti di tutela della biodiversità e corridoi ecologici.3. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, conservazione di germoplasma autoctono e di varietà antiche, possono essere previste ulteriori agevolazioni.4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree della Rete Natura 2000 che alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano approvato il Piano di gestione di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 08 settembre 1997, n. 357.5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità: *a)* finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento; *b)* contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.6. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le cause di revoca delle agevolazioni concesse in base al presente articolo.7. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 40 milioni di cui:a) 20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa;b) 20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e del territorio e del mare e del Ministro delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi di esclusione e di revoca delle agevolazioni di cui al presente articolo.»

conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: " 760 milioni"

134.05. Deiana.

Dopo l’articolo 134 aggiungere il seguente articolo:

Articolo 134 bis

(Adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Al fine di favorire l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi pubblici e di allerta dei cittadini, sono assegnati ai Comuni contributi soggetti a rendicontazione pari a 200 milioni di Euro l'anno, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti:600 milioni di euro per l’anno 2021, 300 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

134.06. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo l’articolo 134 aggiungere il seguente:

Articolo 134 bis

(Potenziamento dei controlli ambientali)

1. l’articolo 17 (Clausola di invarianza finanziaria) della legge 132 del 2016 è soppresso.

2. All’art. 318-quater del Dlgs 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

3 bis. Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 132 del 2017, i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI – bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell’attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un’amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all’art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione. “

134.07. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo l’articolo 119 aggiungere il seguente:

Art. 119-bis

(Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	2.000
21-60	2.000
61-135	1.500

1. per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-20	1.000
21-60	1.000

2. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i contributi di cui al citato comma 1 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 420 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all’attuazione delle previsioni del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:

"a) euro 75 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2;

b) euro 345 milioni riservati per i contributi all’acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2;"

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

134.08. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 134-bis

1. All’articolo 8, comma 5 del Decreto- Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali definitivamente accertati con l’iscrizione a ruolo, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione. Con successivo decreto ministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico saranno stabiliti i tassativi casi in cui può esercitarsi tale facoltà da parte della stazione appaltante. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro, con esclusione sempre dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento, totale o parziale, o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l’operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell’importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l’estinzione di tali obblighi, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione".

134.09. D'Attis, Sisto.

Articolo 135

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. Al fine di assicurare la manutenzione del patrimonio nazionale naturale, contrastare il dissesto idrogeologico e promuovere altresì la continuità produttiva ed occupazionale delle filiere della selvicoltura, all’articolo 149, comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole \"indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g)\" sono aggiunte le seguenti: \"e dall'art. 136\".

135.1. Sani.

Sopprimere il comma 6

135.2. Borghi Enrico.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-bis. All'art. 13 comma 1 della legge 11 settembre 2020 conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, sostituire il primo periodo con il seguente \" In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:\"

“9-ter. All'art. 14 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 sostituire le parole: “convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter\" con le seguenti \" convocata secondo la modalità semplificata di cui al successivo art. 14 bis\" e conseguentemente all’articolo 27-bis, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sostituire il secondo periodo con il seguente: “La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui di cui all’art. 13, comma 1 della Legge 11 settembre 2020”

135.3. Manca Gavino, Bonomo, Zardini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella Regione Sardegna, garantire l'approvvigionamento di energia all'Isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia per tutti i consumatori finali civili e industriali (coerentemente con il patto stato-regione del 2016) e assicurare la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC di decarbonizzazione dei consumi e di phase-out delle centrali a carbone presenti nella Regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto l'insieme dei gasdotti funzionali a collegare i punti di produzione ovvero approvvigionamento di gas naturale, gas naturale liquefatto e gas rinnovabili (e.g. biometano, idrogeno etc..) ai punti di riconsegna interconnessi con bacini di distribuzione e impianti industriali dei clienti finali, garantendo ai consumatori sardi parità di condizioni con il resto del paese. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico avvia i necessari interventi per dare attuazione al piano.

135.4. Manca Gavino, Mura, Frailis.

<< Dopo l’articolo aggiungere il seguente:Art. 135-bis (Fondo per contrastare il dissesto idrogeologico)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.
4. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021, e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede attraverso quanto stabilito dal comma 5.
5. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola \"venticinque\" è sostituita dalla parola \"cinquanta\"».

135.5. Cenni, Incerti.

Aggiungere il seguente comma: 9-bis Al fine di favorire l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi pubblici e di allerta dei cittadini, sono assegnati ai Comuni contributi soggetti a rendicontazione pari a 200 milioni di Euro l'anno, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023

135.6. Pezzopane, Braga, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al fine di proseguire l’attività del centro di studio e ricerca nazionale e internazionale sui cambiamenti climatici al comma 120 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: “E' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020>> con le seguenti: “E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021”

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021

135.7. Pellicani, Braga.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle proposte di intervento dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale finalizzate alla mitigazione del rischio da alluvione nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, è autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro di euro nell'anno 2021."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: – 15.100.000;

2022: – ;

2023: – .

135.8. Pellicani.

Dopo l'art. 135 inserire il seguente:

«Articolo 135-bis

(Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

1. L'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente

"1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione e dismissione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere, alternativamente, con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o di dismissione, con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione o di dismissione o con la sede locale del impresa che effettua la manutenzione o la dismissione per conto del gestore, nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura a rete o impianto interessati dai lavori di manutenzione o di dismissione. Nel luogo di produzione individuato ai sensi del periodo precedente, i rifiuti devono essere codificati, classificati, depositati, ai sensi della normativa vigente, e caricati nel registro di carico e scarico.

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

1-ter In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193 del presente decreto legislativo, la movimentazione dei rifiuti derivanti dalla manutenzione o dalla dismissione alle infrastrutture a rete e dagli impianti, dal luogo di produzione fisica al luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del comma 1, non necessita dell'iscrizione all'Albo Gestori ambientali e non deve essere accompagnata dal formulario di identificazione dei rifiuti ma da un documento aziendale di trasporto, che può essere reso anche nel solo formato digitale, equipollente al documento di trasporto delle merci (DdT)" e contenente almeno le seguenti informazioni: società (gestore dell'infrastruttura o impresa di manutenzione o dismissione), luogo di svolgimento dell'attività di manutenzione o dismissione (indirizzo/coordinate geografiche), data di svolgimento dell'attività, tipologia o breve descrizione dei rifiuti o dei materiali riutilizzabili, quantità presunta per ogni tipologia dei rifiuti o materiali riutilizzabili, luogo del deposito temporaneo o di concentramento (indirizzo/coordinate geografiche).

1-quater. Il materiale tolto d'opera prodotto dalle attività di manutenzione o dismissione delle infrastrutture a rete e agli impianti che richieda una successiva valutazione tecnica per essere classificato come bene o come rifiuto, potrà essere movimentato verso un luogo di concentramento per la successiva valutazione tecnica. Tale movimentazione è accompagnata da un documento aziendale, reso anche nel solo formato digitale, analogo a quello indicato al comma precedente.

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui ai commi precedenti è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione o dismissione, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti in uno dei luoghi di produzione dei rifiuti indicati nel comma 1.

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti."»

135.9. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

All'articolo 135, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione d'impatto ambientale, l'efficacia temporale, di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di due anni, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente.»

135.10. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

All'articolo 135, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. “La validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore della presente Legge è prorogata di 90 giorni rispetto ai termini originari indicati nei titoli stessi.»»

135.11. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

“9bis. All'art. 13 comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, l’alinea è sostituito con il seguente "In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:"

135.12. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

<<9bis. All'art. 14 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: “convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter" sono sostituite dalle seguenti " convocata secondo la modalità semplificata di cui al successivo art. 14 bis" e conseguentemente all’articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La conferenza di servizi è convocata secondo la modalità di cui di cui all’art. 13, comma 1 della Legge 11 settembre 2020.”>>.

135.13. Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4 e allo scopo di agevolare gli investimenti dei comuni in progetti di sostenibilità ambientale e riduzione della produzione di rifiuti, all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "gli sfalci" sono inserite le seguenti: ", le ceppaie"».

135.14. Binelli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Gobbato, Vallotto, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

“9-bis. Per i lavori di ripristino idrogeologico e la messa in sicurezza dell’Alveo e degli argini dei torrenti Chisone e Pellice è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021.”

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 1.000.000;

70MILA€ PER LAVORI RIPRISTINO IDROGEOLOGICO/ARGINI TORRENTE CHISONE CITTA’ PINEROLO BORGATA CARTONATA

300MILA€ LAVORI RIPRISTINO IDROGEOLOGICO ALVEO/ARGINI TORRENTE CHISONE

500MILA€ LAVORI RIPRISTINO IDEROGEOLOGICO ALVEO/ARGINI TORRENTE PELLICE

135.15. Caffaratto.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per il monitoraggio in continuo dei composti clima-alteranti e le attività di ricerca a questo collegate è istituito l'Osservatorio Nazionale CO2 e altri composti clima-alteranti, coordinato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e composto dagli enti di ricerca gestori degli osservatori atmosferici di Lampedusa, Monte Cimone e Plateau Rosa. Per le esigenze dell'osservatorio sono stanziati 2 milioni di euro su base triennale a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare."

135.16. Braga.

Inserire il seguente articolo: Art. 135 - bis

1. Al fine di rendere la società SOGESID S.P.A. strumentale alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico, la stessa è trasferita mediante conferimento del capitale sociale all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.) con corrispondente aumento di capitale sociale di quest'ultima. All'atto del trasferimento la società SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti. I nuovi organi societari sono nominati da Invitalia Spa nel rispetto della normativa vigente. L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Tutte le attività, le passività, i contratti, le convenzioni, il personale attualmente in capo a SOGESID S.P.A. continuano in capo alla società denominata Invitalia Ambiente Spa.

135.17. Braga.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSi" del D.M. 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi."».

135.18. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All’articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 3-bis, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2020”, e dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11bis. In deroga all’allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all’analisi del test di cessione l’autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati.”»

135.19. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

10. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente di cui alla Legge 28 giugno 2016 n. 132, nell'ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione programmi previsti dall'art. 11 comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di 6 milioni di euro.

11. Anche al fine di favorire un'adeguata razionalizzazione dei costi del relativo personale non è riconducibile nell'ambito delle professioni sanitarie l'attività svolta dai dirigenti e dagli operatori, con laurea in chimica, fisica e biologia, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui al comma 1, anche se iscritti ai rispettivi Ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, ed inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.

12. Al D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e alla L. 1 febbraio 2006, n. 43, tramite modifica della L. 11 gennaio 2018 n. 3, sono apportate le seguenti integrazioni:

a). All'art. 5, comma 2 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) dopo le parole "al rispettivo albo" sono aggiunte le parole ". Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi".

b). All'art. 2, comma 3, della L. 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) dopo le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge." sono aggiunte le parole "Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell'espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi".

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

135.20. Braga, Pezzopane, Deiana, Muroni, Fregolent, Rotta, Lorenzin, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Al comma 9, sostituire le parole “2021 e 2022.” con le seguenti “2021, 2022 e 2023.”

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209, è ridotto di 3 milioni di euro per l’anno 2023.

135.21. Braga, Pezzopane, Rotta, Muroni, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2020, n.77, al terzo periodo dopo le parole "per le medesime finalità di cui al comma 1" è aggiunta la locuzione "per il 25% all'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale e il 75% per gli enti di ricerca".

135.22. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di rafforzare l'operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all'articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: "*15 per cento dell'investimento*" sono sostituite dalle seguenti: "*20 per cento dell'investimento*";
2. l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "*A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 600 milioni di euro per l'anno 2022*".

1-ter. Ai relativi oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 390 milioni di euro per l'anno 2021 e 560 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede: quanto a 390 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 60 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione degli importi iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 208, riportati alla voce Ministero dell'economia e delle finanze della tabella A allegata alla presente legge.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui al comma 209 di 390 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente, alla tabella .A , *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: .....……....;

2022: .- 60.000.000;

2023: .....……..

135.23. Dal Moro.

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 524, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sostituire le parole "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici" con le seguenti: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70% in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del DM 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso DM 23 giugno 2016"

135.24. Plangger, Gebhard, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

6-bis.) All'articolo 1, comma 954, della Legge 30 dicembre 2018, n.145 dopo le parole: "e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie", inserire le seguenti: ", queste ultime"

135.25. Plangger, Gebhard, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-*bis.*

Al fine di sostenere e velocizzare il recupero degli schianti dopo la tempesta “Vaia” e sostenere le imprese boschive, i proprietari e le amministrazioni pubbliche nei lavori di ripristino del territorio, si riduce il preavviso per l’utilizzo di esplosivi, da notificarsi agli organi competenti di pubblica sicurezza, a due giorni lavorativi.

135.26. Binelli, Cattoi Vanessa.

Al comma 1, sostituire “10” con “20”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro si si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge.

135.27. Mollicone.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 3 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto »;

b) al comma 2, la lettera *d)* è abrogata.

135.28. Pastorino.

Dopo l’art. 135 aggiungere il seguente articolo: “ Art. 135 bis. (istituzione del Fondo per la tutela e valorizzazione dei corpi idrici lacustri di origine vulcanica)

1.Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione dei corpi idrici lacustri di origine vulcanica nonché di particolare pregio naturalistico, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato « Fondo per la tutela e valorizzazione dei corpi idrici lacustri di origine vulcanica» con una dotazione pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all’effettuazione di progettazioni e opere a salvaguardia e alla valorizzazione dei laghi e delle coste di origine vulcanica. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

2.Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2022:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000;”

135.29. Silvestroni.

Dopo l'art. 135 aggiungere il seguente:

Art. 135 bis

Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)

Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, all'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

1. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
2. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15".

Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

1. nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15% della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
2. nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15%.

Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
    1. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati
    2. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati
    3. d2: diametro nuovi rotori
    4. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato".

135.30. Fregolent, Del Barba.

Dopo l’art. 135 inserire il seguente:

Art. 135 bis Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico

1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all’articolo16 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

4. Per l’attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa massima di 50 milioni di euro per il 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’ articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

135.31. Fregolent, Del Barba.

Dopo l’art. 135 aggiungere il seguente:

Articolo 135 bis

Proroga degli incentivi per gli impianti a biomasse

All’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

“8-bis. Sino all’emanazione delle deliberazioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui al precedente comma 8 per gli impianti alimentati da biomasse continuano a essere erogati gli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3*SOS delle tariffe dell'energia elettrica”.

135.32. Fregolent, Del Barba.

Sopprimerlo.

135.33. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere il comma 4

135.34. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere il comma 8.

135.35. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 135, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1bis. Al fine di rafforzare l’operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all’articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all’articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “15 per cento dell’investimento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento dell’investimento”;

b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e di 600 milioni di euro per l’anno 2022”.

1ter. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

135.36. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’art. 135, aggiungere il seguente:

“Art. 135-bis

(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali)

1. Alla Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) A tutti i prodotti biologici certificati si applica l’aliquota IVA agevolata del 2% in relazione alle esternalità positive per l’ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori del metodo di produzione più sostenibile, come il biologico, che esclude l’uso di sostanze chimiche di sintesi;

b) Ai prodotti fitosanitari e ai fertilizzanti, esclusi quelli ammessi per l’agricoltura biologica, si applica l’aliquota ordinaria del 22% in relazione alle esternalità negative per l’ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori connesse all’uso delle sostanze chimiche di sintesi;”

135.37. Di Lauro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “al fine di individuare il grado di sostenibilità di un investimento”

b) Al comma 3, sostituire le parole: “ e di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici” con le seguenti: “ e di garantire costi di conformità accessibili per gli operatori economici”

c) Al comma 7, sostituire le parole: 3 milioni di euro” con le seguenti “4 milioni di euro” e dopo le parole: “ legge 28 gennaio 1994” inserire le seguenti: “ con particolare riferimento al rafforzamento delle attività di tutela e vigilanza degli habitat naturali e della biodiversità, di contrasto dell’inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche e di lotta al traffico transfrontaliero di rifiuti”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “499 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

135.38. Deiana.

dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. al fine di preservare gli ecosistemi terrestri e marini, tenuto conto della crisi sanitaria da covid-19, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure per l'educazione ambientale e campagne di sensibilizzazione nelle scuole e verso i cittadini finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento idrico ed all'abbandono di rifiuti dentro e fuori i centri abitati per evitare che finiscano in mare trasportati dalle acque piovane e fluviali nonché a prevenire l'abbandono incontrollato dei rifiuti prodotti dall'uso dei dispostivi medici e di protezione individuale a partire dal 1° luglio 2021 i comuni adottano misure per sensibilizzare i cittadini a non abbandonare di rifiuti ricorrendo anche all'installazione di cartelli informativi e apposite scritte visibili applicate alle grate e ai tombini di scolo delle acque reflue e piovane.»

conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «798 milioni di euro per l'anno 2021, 498 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»

135.39. Fontana Ilaria.

dopo il comma 6, inserire il seguente:“6-bis. ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, a partire dal 1° gennaio 2022, nei punti vendita al pubblico, nei reparti frutta e verdura e nei reparti dei prodotti freschi al banco sono utilizzate esclusivamente etichette in materiale certificato biodegradabile e compostabile uni en 13432-2002. le disposizioni di cui al presente comma sono applicate anche per le etichette apposte direttamente sulla frutta, sulla verdura o su qualsiasi altra tipologia di alimento. la violazione delle disposizioni di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 e 25.000 euro e sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

135.40. Fontana Ilaria.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

“9-bis: “Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole: « PM10 » sono aggiunte le seguenti: « nonché di idrogeno solforato (H2S) e di idrocarburi non metanici (NMHC) »;

b) all’allegato XI:

1) alla voce: « Benzene », nella colonna: « Periodo di mediazione », le parole: « anno civile » sono sostituite dalle seguenti: « 24 ore » e nella colonna: « Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto » sono inserite le seguenti: « 1° gennaio 2023»;

2) sono aggiunte, infine, le seguenti voci:« Idrogeno solforato: Periodo di mediazione: 24 ore; Valore limite: pari a 150 μg/m3 ;

Periodo di mediazione: 14 giorni; Valore limite: <100 μg/m3 ;

Periodo di mediazione: 90 giorni; Valore limite: <20 μg/m3 ;

Idrocarburi non metanici: Periodo di mediazione: 3 ore; Valore limite: 200 μg/m3 »

135.41. Fontana Ilaria.

Al comma 1, sostituire le parole: «nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *conle seguenti:* «nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».*Conseguentemente:a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. All'articolo 1, comma 106, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostitute dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023»;*b) all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole:* "500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* "500 milioni di euro per l'anno 2022, 490 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

135.42. Deiana.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-bis. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo e di prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e l'importazione del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziato per un importo pari a euro 500.000 euro per l'anno 2021.

Conseguentemente all’art.209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni di euro ” con le seguenti: “799.5 milioni di euro”

135.43. Zolezzi.

Art. 135

Dopo l’articolo 135, inserire il seguente :

“Articolo 135-bis. (Abolizione delle esenzioni dalle aliquote per l’estrazione degli idrocarburi)

1. Il comma 736 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e i commi 3, 6, 6-bis e 7 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 sono soppressi.”

135.44. Di Lauro.

All’articolo 135, dopo il comma 6, inserire il seguente: “6-bis. All'articolo 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 30 marzo di ogni anno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione, comprensiva di rendiconto economico e modalità di utilizzo del personale, concernente le attività di cui al comma 1 svolte nell'annualità precedente, riferendo, per ogni progetto, circa i principali risultati raggiunti."

135.45. Fontana Ilaria, Terzoni, Deiana.

Dopo il comma 7, inserire il seguente: “7-bis. All’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente periodo: “A decorrere dalla data di adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui all'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ovvero, in caso di mancata adozione del PiTESAI, decorso il termine di cui al comma 8, sesto periodo del medesimo articolo 11-*ter* non è comunque consentita la presentazione di nuove istanze di conferimento di permessi di prospezione e di ricerca o di nuove istanze di conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.”

135.46. Vianello.

Dopo il comma 7, inserire il seguente: “7-bis. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza, riqualificazione e per il monitoraggio della Rupe di Tropea e aree limitrofe, ivi inclusi gli interventi di rinaturalizzazione atti a mitigare l’impatto delle opere antropiche presenti sull’area interessata nonché gli interventi finalizzati alla regimentazione delle acque meteoriche provenienti dalla sommità della rupe.

Conseguentemente all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “790 milioni”.

135.47. Nesci.

dopo il comma 9 aggiungere il seguente “9. bis:

9 bis. All'art. 13 comma 1 della legge 11 settembre 2020 conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, sostituire il primo periodo con il seguente " In tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:"

135.48. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo l’art. 135 aggiungere il seguente:

Articolo 135 bis

Proroga degli incentivi per gli impianti a biomasse

All’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

“8-bis. Sino all’emanazione delle deliberazioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui al precedente comma 8 per gli impianti alimentati da biomasse continuano a essere erogati gli incentivi alla produzione di cui al presente decreto. Tali incentivi trovano copertura nel gettito della componente A3*SOS delle tariffe dell'energia elettrica”.

135.49. Squeri, Barelli.

Dopo l’art. 135 inserire il seguente:

Art. 135 bis

Disposizioni in materia di concessioni ad uso idroelettrico

1. La durata delle concessioni ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigentein ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso,su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni delle attività, dei fermi lavori,o delle fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità,di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.

3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all’articolo 35 e i sovracanoni di cui all’articolo 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché i sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925alla legge 24 dicembre 2012 n.228 e alla legge 28 dicembre 2015, n. 221.

4. All'onere derivante dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione delFondo di cui all'articolo1, comma 200 della legge23 dicembre 2014, n. 190.

135.50. Squeri, Barelli.

All’articolo 135 dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

10. Al fine di garantire l’implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente di cui alla Legge 28 giugno 2016 n. 132, nell’ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all’attuazione programmi previsti dall’art. 11 comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190, a decorrere dall’anno 2021 sono incrementate di 6 milioni di euro.

11. Anche al fine di favorire un’adeguata razionalizzazione dei costi del relativo personale non è riconducibile nell'ambito delle professioni sanitarie l'attività svolta dai dirigenti e dagli operatori, con laurea in chimica, fisica e biologia, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui al comma 1, anche se iscritti ai rispettivi Ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, ed inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.

12. Al D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e alla L. 1 febbraio 2006, n. 43, tramite modifica della L. 11 gennaio 2018 n. 3, sono apportate le seguenti integrazioni:

a). All’art. 5, comma 2 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) dopo le parole “al rispettivo albo” sono aggiunte le parole “. Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell’espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi”.

b). All’art. 2, comma 3, della L. 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) dopo le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge.” sono aggiunte le parole “Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell’espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi”.

Conseguentemente, all’articolo 209, al comma 1, sostituire le parole da “800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall’anno 2022.”con le seguenti: “794 milioni di euro per l’anno 2021 e di 494 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 “.

135.51. Prestigiacomo.

All’articolo 135 dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

10. Al fine di garantire l’implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente di cui alla Legge 28 giugno 2016 n. 132, nell’ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all’attuazione programmi previsti dall’art. 11 comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190, a decorrere dall’anno 2021 sono incrementate di 6 milioni di euro.

11. Anche al fine di favorire un’adeguata razionalizzazione dei costi del relativo personale non è riconducibile nell'ambito delle professioni sanitarie l'attività svolta dai dirigenti e dagli operatori, con laurea in chimica, fisica e biologia, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui al comma 1, anche se iscritti ai rispettivi Ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, ed inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.

12. Al D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e alla L. 1 febbraio 2006, n. 43, tramite modifica della L. 11 gennaio 2018 n. 3, sono apportate le seguenti integrazioni:

a). All’art. 5, comma 2 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) dopo le parole “al rispettivo albo” sono aggiunte le parole “. Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell’espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi”.

b). All’art. 2, comma 3, della L. 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) dopo le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge.” sono aggiunte le parole “Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell’espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi”.

Conseguentemente, all’articolo 209, al comma 1, sostituire le parole da “800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall’anno 2022.”con le seguenti: “794 milioni di euro per l’anno 2021 e di 494 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 “.

135.52. Prestigiacomo.

Al comma 7, dopo le parole “a decorrere dall’anno 2022”, sono aggiunge le parole: “, di cui almeno il 60 per cento è destinato alle attività di vigilanza e controllo nelle Aree Marine Protette,”

135.53. Brambilla.

All’articolo 135 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Al fine di rafforzare l’operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all’articolo 30, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a supporto di progetti a carattere innovativo e di investimenti ad elevata sostenibilità, all’articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “15 per cento dell’investimento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento dell’investimento”;

b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e di 600 milioni di euro per l’anno 2022”.

1-ter. Dall’attuazione del comma 1-bis discendono oneri pari a 400 milioni di euro per l’anno 2021 e 600 milioni di euro per l’anno 2022 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209 per 400 milioni di euro nell’anno 2021 e 300 milioni di euro nell’anno 2022, nonché a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 300 milioni di euro nell’anno 2022.

135.54. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’art. 135, aggiungere il seguente:

“Art. 35 bis (Modifiche al contrasto alle indebite compensazioni fiscali)

Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito ed in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l’operazione di compensazione, possono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica.

135.55. Fitzgerald Nissoli.

Dopo l’art. 135, aggiungere il seguente:

Art. 35 bis (Modifiche al contrasto alle indebite compensazioni fiscali)

Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito ed in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l’operazione di compensazione, possono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica.

135.56. Fitzgerald Nissoli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"135-*bis*.

(Istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale).

1. Al fine di rafforzare ulteriormente l'azione dell'Italia a livello internazionale in tema di cooperazione allo sviluppo e partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile e attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di stimolo e sostegno alla cooperazione anche economica nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà nel Mediterraneo-Mar Nero (FISPMED) ONLUS che opera secondo le finalità generali di cui all'art,. 1 comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, provvede sperimentalmente in collaborazione con il "Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED" e con "Progetto Sud", avvalendosi del contributo e raccordo dei Comuni e delle città Metropolitane di Venezia, Roma e Napoli, le Regioni Veneto, Lazio e Campania, le università cittadine, gli istituti di ricerca pubblici ovvero privati non profit, avviando partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali e con il coinvolgimento attivo dei membri del network Fispmed presenti in trentanove Paesi dell'UE e del Mediterraneo Mar Nero, all'istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, di seguito denominato «Osservatorio». Le sedi dell'Osservatorio saranno collocate preferibilmente in locali inutilizzati di cui all'art. 71 del Dlgs 3.07.2017, n. 117 nelle città di Venezia, di Roma e di Napoli secondo le procedure indicate dall'art. 151 co. 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 8, comma 5, lett. c-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120. L'Osservatorio svilupperà rapporti di cooperazione istituzionale con l' Assemblea Parlamentare per l'Unione per il Mediterraneo (UfM), con il Parlamento Mediterraneo e l'Assemblea Parlamentare del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorirà l'acquisizione inclusiva di nuovi partner rappresentanti di organizzazioni pubbliche e private dell'ambito geografico Mediterraneo e mar Nero.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED ONLUS, il "Centro Studi Regione Mezzogiorno Mediterraneo – EU-MED" e Progetto Sud presentano alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di attività dell'Osservatorio.

3. Le attività dell'Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD);

b) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti, approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato piano europeo per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei paesi africani e del vicinato orientale;

c) attivano un fondo di sviluppo per le attività di partenariato economico nell'ambito del Mediterraneo e del Mar Nero in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ed Invitalia.

d) attività di informazione e educazione anche in collaborazione con la l'Autorità per la Laguna di Venezia di cui all'art. 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104 e successive modificazioni per la città di Venezia e la sua area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo Mar Nero in collaborazione con l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR e il Focal Points del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente/Piano di Azione per il Mediterraneo (INFO-RAC - UNEP/MAP) e per le attività di educazione ambientale. Alfine dello svolgimento delle sole attività di cui al punto d) è autorizzato il trasferimento di una quota pari a 65.000,00 euro l'anno, quale concorso dello Stato alle spese di funzionamento dell'Osservatorio riducendo di pari importo quanto definito dal comma 120 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

4. Gli oneri di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della FISPMED.

5. Una quota parte pari al 35 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente al Centro secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Fispmed per la gestione dell'Osservatorio potrà avvalersi di contributi privati, erogati secondo le modalità previste dall'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e successive modifiche e integrazioni. Apporto finanziario incrementabile da contributi delle persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del Codice civile idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività.".

135.01. De Luca.

Dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

Art. 135 *bis*

(Incentivi per il risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75% da applicare alle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:
2. la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
3. la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.
4. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:
5. fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
6. fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.
7. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110%. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24,35 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 209.

135.02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 135-bis

(Fondo per contrastare il dissesto idrogeologico)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche e integrazioni.

4. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021, e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede attraverso quanto stabilito dal comma 5.

5. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola \"venticinque\" è sostituita dalla parola \"cinquanta\"».

135.03. Cenni.

Dopo l’articolo 135, è inserito il seguente:

Articolo 135 bis.

All’articolo 56 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1 lettera a) al capoverso 6-bis aggiungere in fine il seguente periodo “La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.”;

- al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell’articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), dopo le parole “e le modifiche di progetti autorizzati,” aggiungere le seguenti parole “incluse le necessarie infrastrutture di connessione,”;

- al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell’articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento”;

- al comma 1 lettera d), al capoverso comma 3 dell’articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), le parole “di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali” sono sostituite dalle parole “di tutti gli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d’uso”;

- al comma 1 lettera d), al capoverso comma 5 dell’articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo: “È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l’ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell’intervento”.

Relazione Tecnica:

Per raggiungere gli sfidanti obiettivi al 2030 stabiliti dal PNIEC, tutte le fonti rinnovabili saranno chiamate a ricoprire un ruolo primario nel mercato elettrico. L’obiettivo dell’emendamento è quello di prevedere una serie di semplificazioni autorizzative a favore degli interventi di installazione dei sistemi di accumulo abbinati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e di rinnovamento degli impianti rinnovabili esistenti proprio in ottica di raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNIEC.

Comma 1, Lettera a)

La norma ha la finalità di estendere anche agli impianti di accumulo, la semplificazione prevista per le procedure di VIA degli interventi su impianti rinnovabili esistenti avente ad oggetto la variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla situazione ante intervento. Questa proposta consentirebbe un’accelerazione dell’iter autorizzativo anche per gli impianti di storage, la cui diffusione risulta essere strategica per assicurare un livello adeguato di sicurezza del sistema elettrico, per mitigare gli effetti connessi alla variabilità della generazione non programmabile e favorire la piena integrazione di tali fonti nel mercato elettrico.

Comma 1, Lettera d), comma 1

In ottica di favorire gli interventi di rinnovamento su impianti esistenti a basso o nullo impatto ambientale, la norma prevede il ricorso alla procedura semplificata della dichiarazione di inizio lavori asseverata e l'esclusione dalle procedure di valutazione ambientali e paesaggistiche, anche a favore delle infrastrutture di connessione alla rete che si rendessero necessarie realizzare, fermo restando il rispetto delle normative e delle procedure di connessione vigenti.

Inoltre la norma, mira a chiarire alcuni criteri che consentirebbero il ricorso alla dichiarazione di inizio lavori asseverata a favore di interventi di rinnovamento degli impianti fotovoltaici con moduli a terra, specificando in particolare che, nell'ambito della possibile sostituzione dei componenti potrebbe rendersi necessario anche la sostituzione delle strutture di supporto originarie al fine di ottimizzare la produzione rinnovabile a parità di suolo già coinvolto dalle installazioni. Nell'ambito di tali interventi, la norma propone inoltre di eliminare il limite del 15% di possibile variazione delle volumetrie di servizio, in quanto l'eventuale aumento della volumetria dei locali tecnici di trasformazione e conversione sarebbe strettamente limitato all'ubicazione dei nuovi trasformatori, inverter, macchinari di controllo che si rendessero necessari installare per consentire la realizzazione dei suddetti interventi di rinnovamento.

Comma 1, Lettera d), comma 5

La norma ha la finalità di chiarire che gli interventi che comportano un aumento di potenza superiore alle soglie previste dall'art.30 del DM 23 giugno 2016, (aumento superiore all'1% o per impianti fino a 20kW del 5% della potenza nominale dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi) possano, qualora ne possiedano i requisiti, partecipare ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento, per la quota di energia aggiuntiva prodotta a seguito dell'intervento di potenziamento realizzato. Questa possibilità favorirebbe la finanziabilità bancaria degli interventi di repowering su impianti esistenti in ottica di rinnovamento delle installazioni, senza aumento complessivo delle aree inizialmente coinvolte dagli originari impianti. Per potenziamenti per i quali l'operatore non ritenesse opportuno concorrere per l'accesso agli incentivi, la quota di energia eccedente a quella originaria già ammessa ad incentivo, maggiorata secondo le soglie dell'art.30 sopra menzionate, potrebbe essere venduta a mercato, senza alcun impatto sul rapporto incentivante in essere.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

135.04. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

Articolo 135 bis. All'articolo 56 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 4 con il seguente comma "4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3.";

- al comma 5, sostituire le parole "senza l'applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4" con le seguenti parole "e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all'asta o al registro, di cui al precedente comma 3."

- Dopo il comma 5 inserire il seguente comma "5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1.".

Relazione Tecnica:

Le norme proposte hanno l'obiettivo di consentire l'effettiva competizione fra progetti di rinnovamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (cd. repowering) che insistono su siti che a suo tempo non hanno aderito all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (cd. Spalma-incentivi volontario) e progetti di nuovi impianti (c.d. greenfield), all'interno delle procedure competitive previste dal Decreto 4 luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione" (cd. DM FER 1).

Lo sviluppo di una tipologia di progetti rinnovabili, quelli di repowering, implicherebbe il riconoscimento di una priorità ai progetti di rinnovamento che insistono sui siti che a suo tempo hanno aderito all'opzione di "spalmatura" degli incentivi (di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9) attraverso una priorità nell'accesso ai meccanismi di sostegno a parità del prezzo offerto rispetto ai «non aderenti». Tali progetti godono in generale di una più ampia e consolidata accettazione e supporto locale (rispetto ai nuovi impianti), dal momento che insistono su territori che conoscono da oltre 15 anni la tecnologia eolica ed i connessi benefici per le comunità locali, limitando al contempo l'ulteriore utilizzo ed artificializzazione di nuovo suolo e il ricorso esclusivo a nuovi impianti.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

135.05. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’articolo 135 è aggiunto il seguente:

Articolo 135 bis. In riferimento ai livelli tariffari dell’Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, le parole “1° Gennaio 2021” sono sostituite dalle parole “1° Gennaio 2022”.

Relazione Tecnica:

La misura proposta si pone quale principale obiettivo quello di impedire che l'attuale situazione legata alla diffusione del Covid-19, che ha portato ad un rallentamento delle attività produttive e delle attività tecnico-amministrative svolte dalle pubbliche Amministrazioni, penalizzino lo sviluppo delle FER, rendendo, alla luce dei ritardi accumulati nelle diverse fasi, la realizzazione degli impianti non più conveniente.

Nello specifico, la proposta mira a spostare di un anno il termine di applicazione delle riduzioni tariffarie di cui all’Allegato 1 del DM 4 luglio 2019 pari al 2% per le tipologie di impianti di cui al gruppo B (impianti idroelettrici; impianti a gas residuati dei processi di depurazione) e al 5% per le tipologie di impianti di cui al gruppo A (impianti eolici e impianti fotovoltaici).

In particolare, le decurtazioni previste dal DM FER 2019, che sono rappresentative di una riduzione di costo delle tecnologie nel tempo, perdono di significato in quanto il mercato risulta fortemente frenato dalla situazione emergenziale in atto che non ne consente lo sviluppo e ne inibisce gli eventuali effetti di apprendimento.

Infine, è indispensabile evitare che, a causa della congiuntura mondiale in atto, il Paese subisca significativi decrementi della produzione di energia da FER e diminuzioni del potenziale produttivo attuale e futuro, ma anche che si veda preclusa la possibilità di raggiungere gli obiettivi stabiliti a livello interno e sovranazionale.

135.06. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’articolo 135, è inserito il seguente:

Articolo 135 bis. All’articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: “2-ter. All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole “novanta giorni” sono inserite le seguenti: “al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, quest’ultimo si intende positivamente adottato”.

Relazione tecnica: Per raggiungere gli sfidanti obiettivi al 2030 stabiliti dal PNIEC, tutte le fonti rinnovabili saranno chiamate a ricoprire un ruolo primario nel mercato elettrico. L’obiettivo dell’emendamento è quello di prevedere una serie di semplificazioni autorizzative a favore degli interventi di installazione dei sistemi di accumulo abbinati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e di rinnovamento degli impianti rinnovabili esistenti proprio in ottica di raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNIEC.

Si intende superare l’inerzia della pubblica amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale i cui termini effettivi di conclusione superano, nella maggior parte dei casi, di gran lunga i termini normativamente previsti, ostacolando il pieno sviluppo delle fonti rinnovabili.

L’ipotesi di rimedio all’inerzia dell’amministrazione sarebbe limitata agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per la massima diffusione dei quali l’ordinamento europeo impone agli Stati membri di rimuovere gli ostacoli alla loro realizzazione, nonché di accelerare e semplificare le procedure amministrative che abilitano alla loro costruzione ed esercizio.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

135.07. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo l’articolo 135, è inserito il seguente:

Articolo 135 bis. All’articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1 lettera a) al capoverso 6-bis. aggiungere in fine il seguente periodo “La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.”;

- al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell’articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), dopo le parole “e le modifiche di progetti autorizzati,” aggiungere le seguenti parole “incluse le necessarie infrastrutture di connessione,”;

- al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell’articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento”;

- al comma 1 lettera d), al capoverso comma 3 dell’articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), le parole “di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali” sono sostituite dalle parole “di tutti gli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d’uso”;

- al comma 1 lettera d), al capoverso comma 5 dell’articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo: “È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l’ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell’intervento”.

- dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: “2-ter. All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole “novanta giorni” sono inserite le seguenti: “al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, quest’ultimo si intende positivamente adottato”.

- sostituire il comma 4 con il seguente comma “4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3.”;

- al comma 5, sostituire le parole “senza l’applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4” con le seguenti parole “e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell’incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all’asta o al registro, di cui al precedente comma 3.”

- Dopo il comma 5 inserire il seguente comma “5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell’Allegato 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1.”.

Relazione tecnica: Per raggiungere gli sfidanti obiettivi al 2030 stabiliti dal PNIEC, tutte le fonti rinnovabili saranno chiamate a ricoprire un ruolo primario nel mercato elettrico. L'obiettivo dell'emendamento è quello di prevedere una serie di semplificazioni autorizzative a favore degli interventi di installazione dei sistemi di accumulo abbinati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e di rinnovamento degli impianti rinnovabili esistenti proprio in ottica di raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNIEC.

Comma 1, Lettera a)

La norma ha la finalità di estendere anche agli impianti di accumulo, la semplificazione prevista per le procedure di VIA degli interventi su impianti rinnovabili esistenti avente ad oggetto la variazione di impatto indotta dal progetto rispetto alla situazione ante intervento. Questa proposta consentirebbe un'accelerazione dell'iter autorizzativo anche per gli impianti di storage, la cui diffusione risulta essere strategica per assicurare un livello adeguato di sicurezza del sistema elettrico, per mitigare gli effetti connessi alla variabilità della generazione non programmabile e favorire la piena integrazione di tali fonti nel mercato elettrico.

Comma 1, Lettera d), comma 1

In ottica di favorire gli interventi di rinnovamento su impianti esistenti a basso o nullo impatto ambientale, la norma prevede il ricorso alla procedura semplificata della dichiarazione di inizio lavori asseverata e l'esclusione dalle procedure di valutazione ambientali e paesaggistiche, anche a favore delle infrastrutture di connessione alla rete che si rendessero necessarie realizzare, fermo restando il rispetto delle normative e delle procedure di connessione vigenti.

Inoltre la norma, mira a chiarire alcuni criteri che consentirebbero il ricorso alla dichiarazione di inizio lavori asseverata a favore di interventi di rinnovamento degli impianti fotovoltaici con moduli a terra, specificando in particolare che, nell'ambito della possibile sostituzione dei componenti potrebbe rendersi necessario anche la sostituzione delle strutture di supporto originarie al fine di ottimizzare la produzione rinnovabile a parità di suolo già coinvolto dalle installazioni. Nell'ambito di tali interventi, la norma propone inoltre di eliminare il limite del 15% di possibile variazione delle volumetrie di servizio, in quanto l'eventuale aumento della volumetria dei locali tecnici di trasformazione e conversione sarebbe strettamente limitato all'ubicazione dei nuovi trasformatori, inverter, macchinari di controllo che si rendessero necessari installare per consentire la realizzazione dei suddetti interventi di rinnovamento.

Comma 1, Lettera d), comma 5

La norma ha la finalità di chiarire che gli interventi che comportano un aumento di potenza superiore alle soglie previste dall'art.30 del DM 23 giugno 2016, (aumento superiore all'1% o per impianti fino a 20kW del 5% della potenza nominale dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi) possano, qualora ne possiedano i requisiti, partecipare ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell'intervento, per la quota di energia aggiuntiva prodotta a seguito dell'intervento di potenziamento realizzato. Questa possibilità favorirebbe la finanziabilità bancaria degli interventi di repowering su impianti esistenti in ottica di rinnovamento delle installazioni, senza aumento complessivo delle aree inizialmente coinvolte dagli originari impianti. Per potenziamenti per i quali l'operatore non ritenesse opportuno concorrere per l'accesso agli incentivi, la quota di energia eccedente a quella originaria già ammessa ad incentivo, maggiorata secondo le soglie dell'art.30 sopra menzionate, potrebbe essere venduta a mercato, senza alcun impatto sul rapporto incentivante in essere.

Comma 2

Si intende superare l'inerzia della pubblica amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale i cui termini effettivi di conclusione superano, nella maggior parte dei casi, di gran lunga i termini normativamente previsti, ostacolando il pieno sviluppo delle fonti rinnovabili.

L'ipotesi di rimedio all'inerzia dell'amministrazione sarebbe limitata agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per la massima diffusione dei quali l'ordinamento europeo impone agli Stati membri di rimuovere gli ostacoli alla loro realizzazione, nonché di accelerare e semplificare le procedure amministrative che abilitano alla loro costruzione ed esercizio.

Commi 4-5

Le norme proposte hanno l'obiettivo di consentire l'effettiva competizione fra progetti di rinnovamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (cd. repowering) che insistono su siti che a suo tempo non hanno aderito all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (cd. Spalma-incentivi volontario) e progetti di nuovi impianti (c.d. greenfield), all'interno delle procedure competitive previste dal Decreto 4 luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione" (cd. DM FER 1).

Lo sviluppo di una tipologia di progetti rinnovabili, quelli di repowering, implicherebbe il riconoscimento di una priorità ai progetti di rinnovamento che insistono sui siti che a suo tempo hanno aderito all'opzione di "spalmatura" degli incentivi (di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9) attraverso una priorità nell'accesso ai meccanismi di sostegno a parità del prezzo offerto rispetto ai «non aderenti». Tali progetti godono in generale di una più ampia e consolidata accettazione e supporto locale (rispetto ai nuovi impianti), dal momento che insistono su territori che conoscono da oltre 15 anni la tecnologia eolica ed i connessi benefici per le comunità locali, limitando al contempo l'ulteriore utilizzo ed artificializzazione di nuovo suolo e il ricorso esclusivo a nuovi impianti.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

135.08. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo l’articolo 135 è aggiunto il seguente:

Articolo 135 bis. All’articolo 56, comma 7 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, aggiungere la seguente lettera:

a-ter) al comma 3, dopo le parole “In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE” sono aggiunte le seguenti parole “in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Relazione tecnica: Il DL 16 luglio 2020, n. 76 prevede che l’eventuale provvedimento di decadenza dagli incentivi, qualora sussistano violazioni rilevanti, venga adottato dal GSE, in presenza dei presupposti e con le garanzie previste dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo.

L’emendamento, che si propone per ragioni di eguaglianza sostanziale, estende la disciplina dell’annullamento d’ufficio espressamente prevista per i provvedimenti di decadenza dagli incentivi anche ai provvedimenti con cui il GSE procede d’ufficio alla decurtazione percentuale degli incentivi già riconosciuti, decurtazione che, di fatto, si configura come un provvedimento di annullamento (d’ufficio) parziale dell’originario provvedimento di attribuzione degli incentivi.

135.09. De Toma, Silvestri Rachele.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 135-bis.
(Carbon-IVA)

1. Entro il 1º ottobre 2021 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di tabelle statistiche approntate dall'Enea relative ai processi produttivi standard di tutte le categorie merceologiche rilevanti, propone un progetto di ridefinizione dell'IVA, a parità di gettito atteso, sulla base delle emissioni di gas-serra relative alla produzione e al consumo dei beni.

135.010. Magi, Muroni, Costa, Angiola, Frate.

Dopo l’articolo 135, inserire il seguente:

<<Art. 135-bis

(Misure in materia di dragaggi)

1. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque interne, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

2. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con documento conclusivo della conferenza di servizi di cui all’articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell’autorità compente, Autorità di sistema portuale o regione, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori e all’esercizio dell’infrastruttura portuale, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, ivi compreso l’espletamento, qualora prevista per le eventuali opere connesse difformi dal piano regolatore portuale, della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sulla base di una caratterizzazione ambientale preliminare dei sedimenti, effettuata su un set analitico standard e a campione a seguito alle indicazioni dell’ARPA territorialmente competente. È fatta salva la caratterizzazione, classificazione e individuazione delle possibili opzioni di gestione dei materiali ai fini dell’autorizzazione ex art. 109 del decreto legislativo 152 del 2006, prima dell’inizio dei lavori, qualora non risultino mai state effettuate analisi dei fondali, ovvero qualora, rispetto alle caratterizzazioni precedenti storiche già effettuate, o nei 6 anni precedenti alla richiesta di autorizzazione delle attività di dragaggio risultino sopravvenuti sversamenti o fenomeni che possano aver alterato le caratteristiche chimico fisiche ed ecotossicologiche dei fondali.

3. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interramento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

4. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti di cui al comma 3 non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente.

5. Per gli interventi di gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 109, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, diretti alla salvaguardia e protezione delle zone di transizione, lagunari e marino costiere del Friuli Venezia Giulia, continuano a valere i livelli chimici di riferimento nazionali, di cui alla tabella 2.5 dell’allegato tecnico del Decreto ministeriale 15-07-2016, n. 173, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2016, n. 208, fatta eccezione per il parametro mercurio totale. Ai fini della presente disposizione, per il parametro mercurio, i

limiti L1 e L2 di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. si intendono comunque rispettati, se la ricerca della frazione diversa da quella del solfuro mercurico non biodisponibile, determinata tramite norma tecnica nazionale o internazionale o similare purché opportunamente verificata dalla competente ARPA, fornisce valori inferiori ai suddetti limiti di 0,3 e 0,8 mg/kg s.s. di cui alla tabella 2.5 dell'allegato tecnico del citato Decreto ministeriale n. 173 del 2016.

6 All'articolo 240, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure dovute ad attività estrattive storiche">>.

135.014. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l’articolo 135 inserire il seguente:

«Art. 135-bis.

(Disposizioni per la semplificazione della gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo)

1. Al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2010, n. 281, recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c), del comma 7, dell’articolo 6, è sostituita dalla seguente:

“c) i materiali edili, le terre e rocce da scavo e le matrici materiali da riporto contenenti esclusivamente amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente”.

b) la lettera b), del punto 1, dell’allegato 2, è sostituita dalla seguente:

“b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per tipologie di rifiuti individuati all’art. 6, comma 7, lettera c) del presente decreto; per altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall’autorità competente presso l’impianto di trattamento”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, è inserito il seguente:

“1- bis. Per i piccoli cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità totali non superiori a 50 metri cubi, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere inviata anche dopo l’inizio dei lavori di scavo. Le terre scavate sono raggruppate in attesa degli esiti delle procedure di caratterizzazione di cui all’allegato 4 in cumulo identificabile, separato e gestito in modo autonomo. Le terre non possono essere movimentate prima dell’invio della dichiarazione di cui al comma 1.”»

135.015. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 135-bis

(Misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC))

Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, all’articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Inoltre non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

1. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un’altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l’altezza massima dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;
2. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15”.

Per “sito dell’impianto eolico” si intende:

1. nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15% della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;
2. nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all’interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15%.

Per “riduzione minima del numero di aerogeneratori” si intende:

1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
    1. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati
    2. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati
    3. d2: diametro nuovi rotori
    4. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato”.

135.016. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 135-bis

(Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, al punto 12.7 lettera a), ii. dell’allegato al Decreto 10 settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* sostituire le parole *“compatibile con il regime di scambio sul posto”,* con le parole *“non superiore a 500 kW di potenza di concessione”.*
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 2 *“Industria energetica ed estrattiva”* lettera h) sostituire le parole *“per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del presente decreto ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW*” con le parole *“per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del presente decreto o all’articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 500 kW*”.

135.017. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 135-bis

(Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti)

All’articolo 56 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1 lettera a) al capoverso 6-bis. aggiungere in fine il seguente periodo “*La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di installazione di impianti di accumulo connessi ai predetti impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.”;*
2. al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell’articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), dopo le parole “*e le modifiche di progetti autorizzati,*” aggiungere le seguenti parole “*incluse le necessarie infrastrutture di connessione,*”;
3. al comma 1 lettera d), al capoverso comma 1 dell’articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), la lettera b) è sostituita dalla seguente: *“b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli, delle strutture di supporto e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, con il conseguente adeguamento dei locali tecnici e di trasformazione, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento”;*
4. al comma 1 lettera d), al capoverso comma 3 dell’articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), le parole “*di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali*” sono sostituite dalle parole “*di tutti gli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d’uso*”;
5. al comma 1 lettera d), al capoverso comma 5 dell’articolo aggiuntivo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), dopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo: *“È fatta salva in ogni caso la facoltà del proponente di richiedere l’ammissione del progetto di potenziamento, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, ai meccanismi incentivanti vigenti alla data dell’intervento”;*
6. dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: “*2-ter. All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole “novanta giorni” sono inserite le seguenti: “al netto dei termini perentori previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 25 e 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Decorsi inutilmente i termini per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, quest’ultimo si intende positivamente adottato”*.

135.018. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 135-bis

(Disposizioni a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

All’articolo 56, comma 7 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, aggiungere la seguente lettera:

a-ter) al comma 3, dopo le parole “*In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE*” sono aggiunte le seguenti parole “*in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241*”

135.019. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<ART. 135-bis

(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del DM 4 luglio 2019)

In riferimento ai livelli tariffari dell’Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 recante *“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, le parole *“1° Gennaio 2021”* sono sostituite dalle parole *“1° Gennaio 2022”.*

135.020. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 135-bis

(Disposizioni in materia di accisa per la fabbricazione di prodotti in metallo

All'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, lettera d), al capoverso comma 13 dell'articolo sostitutivo 21 (Prodotti sottoposti ad accisa) sostituire le parole "*il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi"*, con le parole “*i codici DI 26 "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" e DJ 27 “Fabbricazione di prodotti in metallo”".*

135.021. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<All’articolo 135 dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

“9-bis. Al fine di garantire l’implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell’Ambiente di cui alla Legge 28 giugno 2016 n. 132, nell’ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le risorse destinate alle Autorità Competenti per l’attuazione programmi previsti dall’art. 11 comma 3 bis del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190, a decorrere dall’anno 2021 sono incrementate di 6 milioni di euro.

11. Anche al fine di favorire un’adeguata razionalizzazione dei costi del relativo personale non è riconducibile nell'ambito delle professioni sanitarie l'attività svolta dai dirigenti e dagli operatori, con laurea in chimica, fisica e biologia, in servizio presso gli enti e le Agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui al comma 1, anche se iscritti ai rispettivi Ordini professionali, assunti per operare nei settori di competenza, in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dei suddetti enti o Agenzie, ed inquadrati, rispettivamente, nel profilo di dirigente ambientale (ruolo tecnico) e nei profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale senior.

9-ter. Al D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e alla L. 1 febbraio 2006, n. 43, tramite modifica della L. 11 gennaio 2018 n. 3, sono apportate le seguenti integrazioni:

a). All’art. 5, comma 2 del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) dopo le parole “al rispettivo albo” sono aggiunte le parole “. Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell’espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi”.

b). All’art. 2, comma 3, della L. 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) dopo le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge.” sono aggiunte le parole “Gli operatori appartenenti agli Enti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente istituito dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 sono tenuti ad iscriversi agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie unicamente ai fini dell’espletamento delle attività riservate in via esclusiva alla competenza degli appartenenti agli Ordini medesimi”.>>

Conseguentemente, all’articolo 209, al comma 1, sostituire le parole da “800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall’anno 2022.”con le seguenti: “794 milioni di euro per l’anno 2021 e di 494 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 “.

135.022. Patassini, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 135-*bis*

(Incentivi per il risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75% da applicare alle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

a) la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

b) la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

2. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

a) fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

b) fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

3. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110%. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 24,35 Milioni per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

135.023. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

135 *bis* (Incentivi per il risparmio idrico degli edifici residenziali)

Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75% da applicare alle spese sostenute dal 1 Gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110%. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24,35 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.

135.024. Del Barba.

Dopo l'articolo 135 aggiungere il seguente:

«Articolo 135 bis

(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1.Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – *Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)* e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, sono incrementate le risorse di cui al comma 14 ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 60 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2028 e di 75 milioni di euro per ciascun anno dal 2029 al 2035 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 6 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2028 e di 7,5 milioni di euro per ciascun anno dal 2029 al 2035 per le medesime finalità.

2All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

135.025. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 135 aggiungere il seguente:

«Articolo 135 bis

(Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, il 50 per cento delle risorse previste annualmente dal 2021 al 2028 alla sezione II – Rifinanziamenti- Sottostrumento 20 "Accordi di programma in materia di miglioramento della qualità dell'aria", dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 219 sono utilizzate per le finalità di cui al comma 14 ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni.»

135.026. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 135, inserire il seguente:

135-bis. Fondo per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai dispositivi di protezione individuale

1. Al fine di potenziare il sistema di smaltimento dei rifiuti prodotti dai dispositivi di protezione individuale, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un apposito Fondo con dotazione di 5 milioni per l’anno 2021.

2. Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole “800” con “795”.

135.027. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l’articolo 135, inserire il seguente:

135-bis. Fondo per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dai dispositivi di protezione individuale

1. Al fine di potenziare il sistema di smaltimento dei rifiuti prodotti dai dispositivi di protezione individuale, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un apposito Fondo con dotazione di 5 milioni per l’anno 2021.

2. Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole “800” con “795”.

135.028. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

*“*Art. 135-*bis*

*(*Disposizioni a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili*)*

1. All’articolo 56, comma 7 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, aggiungere la seguente lettera:

a-ter) al comma 3, dopo le parole “*In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE*” sono aggiunte le seguenti parole “*in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241*”

135.029. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 135 *bis*

(*Incentivi per il risparmio idrico degli edifici residenziali*)

1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75% da applicare alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

a) la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;

b) la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

2. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

a) fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;

b) fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

3. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110%. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 24,35 milioni annui per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

135.030. Del Barba.

Dopo l’articolo 135, aggiungere il seguente: “Articolo 135-bis (Tributo sulla posta non indirizzata)

E' istituito, in attuazione del principio “chi inquina, paga”, il Tributo sulla posta non indirizzata, finalizzato a trasferire i costi di gestione dei rifiuti derivanti dall' invio di posta cartacea pubblicitaria sui produttori iniziali. Il Tributo fissato nella misura minima di 2 centesimi di euro per ogni copia stampata è dovuto dai committenti ai Comuni nei quali viene effettuata la distribuzione. L'utilizzo del tributo, per finalità di prevenzione dei rifiuti, è disciplinato dai comuni con apposito regolamento che può prevedere un incremento fino ad un totale di 5 centesimi a copia.

135.031. Zolezzi.

Dopo l’articolo 135, aggiungere il seguente.

“Art. 135-bis (Estensione del diritto di accesso alle informazioni ambientali e misure di trasparenza in materia ambientale)

1. All' articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 195/2005, la lettera a) è così riformulata: a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorita' pubbliche e dalle imprese e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalita' per il suo esercizio.

2. All' articolo 2 comma 1 del citato D.Lgs 195/2005 è aggiunta in fine la lettera f) “impresa”: attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Ovunque nel D.Lgs 195/2005 ricorrano le parole “L'autorità pubblica” sono sostituite dalle parole “il soggetto detentore”, con l'esclusione dell' art. 8 comma 1, dell' articolo 10 comma 1 e dell' articolo 11.

3. Dopo il comma 4 dell’ articolo 8 del D.Lgs. 195/2005 sono aggiunti i seguenti:

4 -bis. I soggetti vincitori di gare d'appalto indette dalla Pubblica Amministrazione nel settore ambientale e segnatamente nei settori del servizio idrico, della gestione dell' igiene ambientale, dell' energia e dei trasporti, pubblicano sul proprio sito internet la propria visura camerale storica entro tre mesi dall’ approvazione del presente provvedimento e la aggiornano ogni anno da allora.

4 – ter. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento il Ministero della Giustizia, sentito il Ministero dell' Ambiente, dispone con apposito decreto le modalità di pubblicazione e diffusione delle informazioni riguardanti il finanziamento a partiti o movimenti politici, fondazioni o altre associazioni senza fini di lucro da parte dei soggetti di cui al comma 4-bis.

4 - quater. In caso di omessa pubblicazione è comminata una sanzione di Euro 5000 (cinquemila) per il primo mese di ritardo e di Euro 5000 (cinquemila) per ognuno dei mesi successivi, fino all’avvenuta pubblicazione. Dette somme affluiscono in apposito capitolo di spesa del Ministero dell’ Ambiente che le utilizza per finalità di informazione del pubblico.

135.032. Zolezzi.

Dopo l’articolo 135 aggiungere il seguente: “Articolo 135-bis (Misure di trasparenza in materia di rifiuti prodotti dai corpi militari dello Stato)

1. Entro un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento il Ministero della Difesa raccoglie e trasmette all’ ISPRA ai fini della tempestiva pubblicazione, i dati ambientali riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti dei corpi militari dello Stato, che dovranno rendere disponibili al pubblico almeno le seguenti informazioni:

a) la quantità e la tipologia dei rifiuti prodotti secondo la classificazione dell' Elenco Europeo Rifiuti, escluso quelli disciplinati dal comma 5-bis dell' art. 184 D.Lgs 152/2006;

b) gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla precedente lettera a);

c) le modalità di raccolta dei rifiuti all' interno di ciascuna struttura militare;

d) le modalità e le tipologie di trattamento dei rifiuti di cui alla lettera a);

e) le iniziative previste per la riduzione della quantità totale di rifiuti prodotti e per l'incremento della raccolta differenziata all' interno di ciascuna struttura militare."

135.033. Zolezzi.

Dopo l’articolo 135 aggiungere il seguente: “Articolo 135-bis (Accordi di programma per la prevenzione dei rifiuti)

1. Dopo il comma 4 dell’ articolo 206 del Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

“4-bis. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente articolo siano stipulati con Università, Enti ed Istituzioni di ricerca, sono incentivati attraverso il ricorso al Fondo ordinario di cui all’ art. 7 del Decreto legislativo 5 Giugno 1998, n. 204.

135.034. Zolezzi.

Dopo l’articolo 135 aggiungere il seguente: “Articolo 135-bis (Incentivazione del compostaggio domestico)

1. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunita' presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilita' dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, e' istituito, presso il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunita'.

2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato ai Comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, attueranno entro il 31 Dicembre 2018 una o più reti locali di compostaggio domestico, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole.

3. Il fondo di cui al comma 1, e' finanziato tramite una dotazione di euro 1 milione per ognuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “799 milioni di euro per l’anno 2021, 499 milioni di euro per l’anno 2022, 499 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.”

135.035. Zolezzi.

Dopo l’articolo 135, aggiungere il seguente: “Articolo 135-bis (Istituzionalizzazione della Piattaforma Italiana del Fosforo)

1. La Piattaforma Italiana del Fosforo (PIF) di cui all’ Art. 1, comma 122 della legge 205/2017 è un ente di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, gestionale, finanziaria, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. La Piattaforma Italiana del Fosforo è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si avvale della Piattaforma nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

3. Fermo restando lo svolgimento dei compiti, servizi e attività assegnati alla Piattaforma ai sensi della legislazione vigente, il Ministero dell’ Ambiente può impartire ulteriori direttive alla Piattaforma, utili allo svolgimento delle funzioni di supporto al Ministero.

4. I fondi pubblici necessari per il funzionamento della Piattaforma sono assegnati in legge di Bilancio. E’ ammessa una quota di finanziamento privato a patto che non superi il 30% delle entrate totali. Per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 la Piattaforma del Fosforo è finanziata con 500000 Euro.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “799.5 milioni di euro per l’anno 2021, 499.5 milioni di euro per l’anno 2022, 499.5 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024”

135.036. Zolezzi.

Dopo l’articolo 135, aggiungere il seguente:

“Art. 135-bis. (Accesso alla giustizia ai fini della tutela ambientale)

1. Al fine di facilitare l’accesso alla giustizia in tema di tutela dell’ambiente sono apportate al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e al DP.R. 26/10/1972 n. 642 le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis dell’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'art. 21, comma 4, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1307, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole “informazione ambientale”, aggiungere, le seguenti: “nonché per i ricorsi previsti dall’art. 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del d.lgs n. 42/2004”;

b) all’art. 27-bis della Tabella di cui all’Allegato B del DP.R. 26/10/1972 n. 642 dopo la parola “atti” sono aggiunte “procedimentali, amministrativi e giudiziari”.

c) all’art. 119 del DP.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dopo le parole “esercitano attività economica” sono aggiunte le seguenti: “ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali”.”

135.037. Di Lauro.

Dopo l’articolo 135, aggiungere il seguente:

Articolo 135 bis

(Fondo AIB)

1. È istituito il Fondo per la prevenzione del rischio incendi boschivi presso il dipartimento di Protezione Civile, con dotazione di 5 milioni di euro per il 2021. Il fondo è ripartito fra le Regioni e le Province autonome al fine di finanziare i Comuni o gli enti preposti, per realizzare i piani di protezione civile comunali - rischio incendi boschivi, nonché incentivare i progetti su scala comunale per la realizzazione di opere di difesa passiva contro il rischio incendi boschivi nei fondi classificati a rischio elevato dai piani di protezione civile redatti dai comuni ai sensi dell’art. 12 del D.lgs del 2 gennaio 2018 n. 1 e che sono a loro volta classificati a rischio medio alto dai piani AIB regionali di cui all'articolo 8 della legge n. 353 del 21 novembre 2000.

2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma precedente si provvede in riduzione del Fondo per la Prevenzione del Dissesto Idrogeologico di cui all’ 'art. 55 della L. 221/2015

135.038. Manca Alberto, Gagnarli, Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l’articolo 135, aggiungere il seguente: “Articolo 135-bis (Aggiornamento dei canoni di concessione per la coltivazione di idrocarburi)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, i commi 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati.

3. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2021, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato».

4. A decorrere dal 1º gennaio 2021, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2022, nei confronti degli enti operanti nel settore degli idrocarburi sono istituite:

a) una imposta sui consumi dell'importo di 2.000 euro per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;

b) una imposta dell'importo di 40 euro per ogni Kg di ossido di azoto emesso, ove per energia utile si intendono vapore, acqua calda o elettricità prodotti e impiegati nella produzione.

6. Le imposte di cui al comma 1 sono versate, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

7. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di importo dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

8. I fondi di cui al presente articolo affluiscono in un apposito fondo per l’ adeguamento della rete ferroviaria locale, per il potenziamento delle infrastrutture informatiche e per la realizzazione di progetti di mobilita’ sostenibile.

135.039. Zolezzi.

Dopo l’articolo 135 inserire il seguente: “135-bis (Contenimento e riduzione della spesa Enti di gestione aree protette) 1. Agli enti di gestione delle aree protette non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 590 a 594 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all’allegato A della medesima legge. Ai medesimi enti non si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.2. Gli Enti di gestione delle aree protette, versano entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del Bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell’esercizio 2020 in applicazione delle norme di cui all’allegato A della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

135.040. Vianello.

Dopo l’articolo 135 è inserito il seguente:

Art. 135 *bis*

(Incentivi per il risparmio idrico degli edifici residenziali)

1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75% da applicare alle spese sostenute dal 1 Gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:
2. la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
3. la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
4. Le detrazioni sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:
5. fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
6. fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.
7. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110%. Alle detrazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 24,35 Milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

135.041. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 135 è aggiunto i seguenti articoli:

Art. 135 bis (Aliquote IVA per incentivare sussidi virtuosi per l’ambiente connessi al consumo di prodotti biologici certificati)

1. Alla Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) ai prodotti ortofrutticoli biologici certificati si applica l’aliquota IVA agevolata del 2% in relazione

alle esternalità positive per l’ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori del metodo di produzione più sostenibile, come il biologico, che esclude l’uso di sostanze chimiche di sintesi;

b) I prodotti biologici certificati sono esenti IVA quando venduti per la somministrazione di alimenti

e bevande nell’ambito di servizi di ristorazione collettiva pubblica regolati da appositi contratti di acquisto stipulati con stazioni appaltanti e centrali di acquisto che operano in conformità all’art. 34 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Art. 135 ter Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell’elenco nazionale degli operatori certificati

1. Le imprese inserite nell’elenco nazionale degli operatori biologici di cui all’art. 92 del Reg. Ce 889/2008 e seguenti che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2021 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell’organismo di certificazione autorizzato dal MiPAAF per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo saranno stabilite con apposito Decreto del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “ 790 milioni di euro per l’anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.”

135.042. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l’articolo 135 aggiungere il seguente:

Articolo 135-bis

(Interventi urgenti a favore della provincia di Crotone colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2020)

1. In attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Crotone il 21 e 22 novembre sono stanziati 30 milioni di euro per l’anno 2021. Le somme sono trasferite alla Regione Calabria la quale provvede all’individuazione delle esigenze del territorio, sulla base delle segnalazioni dei comuni.

conseguentemente all’articolo 209 la parola: “800” è sostituita dalla parola: “770”

135.043. Torromino.

Dopo l’articolo 135 aggiungere il seguente articolo:

Articolo 135 bis

Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili

All’articolo 56 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 4 con il seguente comma “4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 3 sono ammessi agli incentivi di cui al comma 3.”;

2) al comma 5, sostituire le parole “senza l’applicazione delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4” con le seguenti parole “e godono di una priorità nella formazione delle relative graduatorie ai fini dell’incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste ovvero dei registri, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto alle eventuali offerte concorrenti relative a progetti di intervento, partecipanti all’asta o al registro, di cui al precedente comma 3.”

3) Dopo il comma 5 inserire il seguente comma “5-bis. Per gli interventi di integrale ricostruzione il valore del coefficiente di gradazione indicato al paragrafo 2.1.2 dell’Allegato 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 viene posto pari ad 1.”.

135.044. Baratto.

Dopo l’articolo 135, aggiungere il seguente:

“Articolo 135-bis

(compensazioni ambientali)

1. Al comma 1-bis, articolo 4, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, al secondo periodo, sostituire le parole <<è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito,>>, con le parole <<è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio è ubicato il sito.>>.

2. Al fine di consentire l’invarianza delle aliquote della tariffa elettrica, di cui al comma 1-bis, articolo 4, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, in conseguenza dell’ampliamento dei territori beneficiari delle compensazioni territoriali, previsto dal precedente comma, e contestualmente di garantire almeno il livello di compensazioni esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stanziati, fino al definitivo smantellamento degli impianti, 2 milioni di euro annui.

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 2.000.000

2022 - 2.000.000

2023 - 2.000.000

135.045. Giacometto.

Articolo 136

Sopprimerlo

136.1. Borghi Enrico.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis Il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso di progetti di competenza statale, la Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, procede all'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore Generale entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del proponente o dei Ministeri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni."»

136.2. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. Ai fini della tutela della risorsa idrica, per favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità delle acque di scarico e dei sistemi fognari e per risolvere le problematiche connesse alla situazione emergenziale che si è verificata nel bacino del lago di Garda, attraverso la progettazione e realizzazione degli interventi urgenti di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2021 e 160 milioni di euro per l'anno 2022, da attribuire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All’onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

136.3. Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Gava.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, da emanare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, l’Albo nazionale delle fonti idriche. Attraverso l’istituzione dell’Albo nazionale delle fonti idriche si attua il censimento in una banca dati di ogni fonte o sorgiva, anche storica, presente su tutto il territorio nazionale non collegata alla rete idrica e sita in aree pubbliche o luoghi aperti al pubblico. L’inserimento nella banca dati è disposta a richiesta degli Enti territoriali interessati nei modi e nei tempi stabiliti nell’emanando decreto, il quale prevede i criteri e le risorse annuali per preservare e valorizzare la risorsa ed il recupero ai fini irrigui, d’intesa con gli enti interessati. Ai fini dell’attuazione del presente comma nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la valorizzazione delle risorse idriche” con una dotazione pari a 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.”

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2021: - 1.000.000

2022: - 1.000.000

136.4. Potenti, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al titolo aggiungere infine le seguenti parole: “e incentivi per l'efficienza e il risparmio idrico”;

2) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati, fortemente penalizzati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», e per promuovere l'incremento dell'efficienza idrica degli edifici, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio2020, n. 77 articolo 119, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

“c-bis) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per gli interventi di risparmio idrico relativi all’acquisto e all’istallazione di apparecchi sanitari. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 5.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.”».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

136.5. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

“Art. 136-bis. (Incentivi fiscali per ridurre il consumo di contenitori di plastica per le acque potabili)

4. Al fine di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le spese documentate sostenute a decorrere dall'anno 2021, relative all'acquisto e all'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5, 000 per le imprese che esercitano, anche non via prevalente, attività di somministrazione di cibi e bevande. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute".

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme attuative, gli obblighi di segnalazione degli interventi effettuati, nonché i requisiti tecnici che devono soddisfare i sistemi che beneficiano delle agevolazioni di cui al precedente comma.

6. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa pari a 13 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “787 milioni di euro per l’anno 2021, 485 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031”.

136.6. Daga.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole “della misurazione individuale”, aggiungere le seguenti “e collettiva”.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le campagne informative di cui al comma 1 sono destinate a sensibilizzare l’opinione pubblica anche in merito al consumo idrico da parte delle attività economiche, in particolare da parte dei settori economici di cui ai codici ATECO 13, 15 e 01.”

136.7. Di Lauro, Papiro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando.

1-bis Il Fondo di cui al comma 1 è altresì destinato alla predisposizione di uno studio di fattibilità sulla misurazione puntuale della risorsa idrica effettuato dall'Autorità per energia, reti e ambiente e propedeutico alla definizione, con delibera dell'Autorità, dei criteri, modalità e standard per la misurazione dei volumi della risorsa idrica consegnati all'utente finale, di regola e secondo le migliori tecnologie disponibili, per ciascuna unità abitativa e rispondenti ai requisiti fissati dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i. L'attività di installazione, misurazione e gestione dei sistemi di misura dei predetti volumi rientra nel perimetro del servizio idrico integrato ed è affidata al gestore dello stesso. Restano fermi i regimi di proprietà, responsabilità e gestione delle infrastrutture idriche private, nei casi in cui la consegna e la misurazione siano effettuate per utenze raggruppate. L'articolo 1, punto 8.2.8 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996 cessa di produrre effetti dalla data di adozione della delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di cui al primo periodo.

136.8. Manzo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente

1-bis È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 per il completamento della nuova condotta dell'acquedotto del Ponente ligure.

Conseguentemente

All'articolo 209, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti "792 milioni"

136.9. Mule'.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente

1-bis per le finalità di cui al comma nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare ad opere di manutenzione e rifacimento di acquedotti per le quali sia già disponibile la progettazione esecutiva dell'opera.

Conseguentemente

All'articolo 209, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti "780 milioni"

136.10. Mule'.

Dopo l'articolo 136, inserire il seguente:

«Art. 136-bis

(Interventi di manutenzione idraulica straordinaria per la funzionalità dell'alveo fluviale contro il dissesto idrogeologico)

1 All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

"11-ter, Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della Regione può autorizzare, in via d'urgenza, interventi di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;

b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;

c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

11-quater. La conferenza di servizi è convocata, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati, ai sensi del comma 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si esprime entro 45 giorni dalla convocazione della prima riunione. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di 15 giorni. Gli interventi di cui al comma 2 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

11-quinquies. La documentazione di cui al comma 2 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito internet istituzionale della regione.

11-sexies. Il Presidente della Regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

11-septies. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista

la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

2. All'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera o) del paragrafo 7, è sostituita dalla seguente:

"o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri interventi destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale; restano escluse le opere idrauliche di I , II e III categoria secondo il R.D. 523/1904 realizzate dalla Pubblica amministrazione;"».

136.01. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l'articolo 136, inserire il seguente:

“Art.136-bis.

(Discariche o ammassi di rifiuti, autorizzati in data antecedente al DPR 10 settembre 1982, n. 915)

1. Ai fini della tutela della salute e dell’ambiente, le aree interessate da discariche o ammassi di rifiuti, storicamente risalenti, con atto formale, a epoche anteriori all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi, sono sottoposte a un’indagine preliminare volta ad accertare il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

2. Nel caso in cui nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sia stato superato, si provvede alla messa in sicurezza permanente della area interessata in applicazione delle disposizioni in materia di bonifica di siti contaminati di cui al titolo V, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nel caso in cui, nelle aree di cui al comma 1, il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, l'area interessata rimane fruibile per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici, secondo le destinazioni previste dalle colonne A e B della tabella 1, dell’allegato 5 della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

136.02. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l’articolo 136, inserire il seguente:

«Art. 136-bis

(Proroghe degli adempimenti in materia ambientale ed energetica)

1. Tutti i termini per adempimenti in scadenza entro il 31 dicembre 2020 previsti a carico dei gestori di attività industriali da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi o autorizzativi in materia ambientale ed energetica, ivi compresi, gli autocontrolli, le verifiche, le prove e i monitoraggi, l’esecuzione di controlli periodici, l’ottemperanza a prescrizioni, l’invio dei dati, relazioni e comunicazioni previsti nelle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi, sono prorogati fino al 30 giugno 2021.

2. La scadenza del termine previsto per il riesame ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogata di sei mesi. I termini di cui all'articolo 29 quater comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso alla data di entrata in vigore del presente atto, sono prorogati di 180 giorni. Per la presentazione di integrazioni alle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in scadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, su motivata richiesta del gestore, l'autorità competente può concedere proroghe dei relativi termini fino a 180 giorni, acquisendo se del caso il parere dell'autorità di controllo. L’ autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa motivata richiesta del gestore dell’impianto accorda proroghe fino a 180 giorni nell’attuazione degli adempimenti stabiliti nel piano di monitoraggio e controllo incluso nell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. Le autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06, provvedono a riorganizzare, riprogrammandole, le ispezioni già previste nell'anno 2020, anche in deroga ai piani di ispezione di cui all'articolo 29-decies, comma 11, del D. Lgs. 152/06.»

136.03. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l'articolo 136, inserire il seguente:

«ARTICOLO 136-bis

(Disposizioni in tema di cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS))

1. Al fine di semplificare l'utilizzo del CSS-Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, in possesso di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono utilizzare il CSS-Combustibile previa comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da trasmettere da parte dell'utilizzatore all'autorità competente almeno sessanta giorni prima dell'effettivo utilizzo del CSS-Combustibile. Con la comunicazione trasmessa ai sensi del periodo precedente, l'utilizzatore ha la facoltà di utilizzare il CSS-Combustibile prodotto da qualunque produttore ai sensi del suddetto decreto.

2. Le variazioni di combustibile di cui al presente articolo non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 5, comma 1, lettera l-bis) e 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

136.04. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l'articolo 136 inserire il seguente:

«Art. 136 bis

(Disposizioni in materia di prodotti da scarti agricoli e alimentari per la produzione di biogas)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 43, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-bis. All'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1 della sezione 6 della parte II, dopo le parole "borlande di distillazione," inserire le seguenti: "ivi compresi i prodotti organici derivanti dal trattamento di scarti agricoli ed alimentari che soddisfino i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti,"»

136.05. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l'articolo 136 inserire il seguente:

«Art. 136 bis

(Misure volte alla promozione delle attività di ricerca per lo sviluppo dell'economia circolare)

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 211, aggiungere in fine il seguente comma: «5-ter. I materiali e le sostanze prodotte dalla sperimentazione condotta nell'impianto di cui al comma 1 si configurano come prodotto da rifiuto recuperato, ai sensi dell'articolo 184 ter del presente decreto»;

b) dopo l'articolo 211, inserire il seguente: «Art. 211-bis - (Promozione delle attività di ricerca finalizzate allo sviluppo dei processi di economia circolare)

1. Le attività di analisi, prova e sperimentazione, che prevedono anche l'eventuale utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, condotte presso i laboratori di ricerca su quantitativi di sostanze e materiale inferiori a 5000 kg all'anno e finalizzate allo studio ed alla messa a punto dei processi innovativi di recupero orientati alla cessazione della qualifica di rifiuto e all'individuazione dei possibili utilizzi dei materiali recuperati, non costituiscono attività di gestione di rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.

2. Le sostanze e i materiali a qualsiasi titolo ceduti a laboratori di cui al comma 1 si configurano come prodotti per attività di ricerca se rispettano le quantità e le finalità di cui al comma precedente. Il trasporto delle sostanze e dei materiali ai fini della loro consegna ai laboratori di ricerca per quantitativi non superiori ai 200 kg è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare il soggetto cedente ed i laboratori di ricerca destinatari.

3. Ove le attività di cui al comma 1 richiedano l'utilizzo di piccoli impianti a scala di laboratorio, il gestione del laboratorio comunica a fini informativi all'autorità competente l'avvio della sperimentazione e le caratteristiche dell'impianto pilota utilizzato, le tipologie e le quantità delle sostanze e dei materiali in ingresso, il processo di trattamento oggetto di sperimentazione, la sua durata, nonché eventuali destinatari di campionature dei materiali in uscita per l'effettuazione di test mirati a validarne l'adeguatezza ai fini del futuro impiego nei pertinenti settori industriali»

136.06. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 136-bis.

(Investimenti per l’adeguamento dei sistemi fognari dei centri storici)

1. Per favorire gli investimenti e la realizzazione di progetti per l’adeguamento, rinnovamento e riqualificazione dei sistemi fognari esistenti nei centri storici, i comuni possono definire “Piani di adeguamento delle reti fognarie antiallagamento” con l’obiettivo di mappare lo stato di fatto della rete di smaltimento delle acque meteoriche, analizzare lo stato attuale e individuare le migliori strategie e soluzioni strutturali da adottare per garantire una maggiore resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, e procedere alla realizzazione dei relativi progetti, anche in cofinanziamento con risorse pubbliche e private.

2. Per il finanziamento dei piani e degli interventi previsti dal presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato “Fondo per l’adeguamento delle reti fognarie antiallagamento” con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Il fondo di cui al comma 2 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni. Le modalità per l’accesso ai contributi, l’indizione dei bandi e la presentazione dei piani e dei progetti sono stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 60 giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente legge.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

136.07. Valbusa, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Gava.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 136 -bis.

(Interventi per la salvaguardi della costa dai fenomeni erosivi)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la salvaguardi della costa dai fenomeni erosivi» con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della difesa delle coste dall'erosione, riduzione delle cause che generano i fenomeni erosivi lungo le coste, protezione e valorizzazione dei litorali sabbiosi sul territorio nazionale. I contributi sono riconosciuti sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge>>.

136.08. Raffaelli, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Valbusa, Vallotto, Gava, Morrone.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 136 -bis.

(Interventi per la salvaguardi della costa dai fenomeni erosivi)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la messa in sicurezza del territorio pedecollinare» con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della messa in sicurezza dei territori pedecollinari sul territorio nazionale, interessati dalla presenza di corsi d'acqua con importanti pensilità rispetto al piano campagna ad essi circostante, che, in quanto tali, rappresentano un rischio elevato di rotture arginali e allagamenti delle aree residenziali e industriali attraversate da tali corsi d'acqua. I contributi sono riconosciuti sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute e sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici o privati o anche europei, per la medesima finalità.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'articolo 29, comma 1, della presente legge.>>

136.09. Turri, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 136-bis.

(Fondo approvvigionamento idrico isole minori).

1. Presso il Ministero della Salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a copertura delle spese sostenute dai Comuni delle Isole Minori, che ricadano nella condizione di Dissesto, Predissesto e/o Squilibrio finanziario certificato, sostenute dagli stessi, limitatamente all’acquisto dell’acqua, al fine di garantire la prestazione del pubblico servizio, e la tutela della salute pubblica.

2. Agli oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

136.010. Navarra.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

Articolo 136-bis *(Nuove norme in merito all’accesso al bonus energia elettrica e gas)*

1. Indipendentemente dall’indicatore ISEE di cui alla Legge 26/2019, a tutti i nuclei familiari con un reddito familiare complessivo inferiore a 9.360 euro annui, sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Possono in ogni caso accedervi anche i nuclei famigliari con almeno 2 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

2. I soggetti di cui al primo periodo del comma precedente potranno presentare domanda con le modalità previste, attestando il reddito complessivo sulla base della dichiarazione riferita all’anno precedente.

3. Le risorse previste dal Decreto Legislativo 102/2014, in applicazione della Direttiva 2012/27/UE, per attività di informazione e sensibilizzazione, assegnate ad Enea sono destinate per una quota pari almeno al 30% ogni anno ad iniziative e campagne di informazione delle famiglie sui Bonus energia e acqua da parte dei Comuni, anche in collaborazione con i CAF e i servizi sociali, le associazioni del terzo settore. Le modalità di selezione dei progetti e accesso alle risorse viene definita con Decreto del Ministero del Lavoro di intesa con il Ministero dell’Economia e finanze.

136.011. Fregolent, Moretto, Del Barba.

Dopo l’articolo 136, è inserito il seguente:

Articolo 136-bis

Misure urgenti in materia di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica

1. Al fine di promuovere l’attività di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili in forma mutualistica, all’articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n.208 dopo la parola “504”, sono aggiunte le seguenti: “si intende nel senso che” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La presente disposizione si intende riferita anche alla quota di energia elettrica prodotta dalle società cooperative indicate e da queste trasferita a trader per essere riacquistata e ceduta ai soci nel medesimo anno solare, per consumo in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: –1.570.000;
2022: –1.570.000;
2023: –1.570.000.

136.012. Plangger, Gebhard, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo 136, inserire il seguente: "136 bis – (Modifiche al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione")

1. All'articolo 3, comma 5, lettera b del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 luglio 2019 "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", è abrogato il punto n° 2."

136.013. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 136 inserire il seguente: “Art. 136-bis. (Agenzia per le risorse idriche)

1. Al fine di garantire il diritto all’acqua agli esseri umani, il diritto della natura e il diritto all’esistenza delle altre specie viventi, nonché i livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli usi del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in conformità ai princìpi previsti dall’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed allo scopo del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE, per realizzare gli investimenti necessari per garantire tutti gli usi idrici e definire il governo pubblico del ciclo naturale dell'acqua, è istituita ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per le risorse idriche, di seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Agenzia è dotata di autonomia scientifica, regolamentare, organizzativa e contabile ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “799 milioni di euro per l’anno 2021 e 499 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

136.014. Daga.

Dopo l’articolo 136 inserire il seguente: “Art. 136-bis. (Integrazione del Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. All’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, sono sostituite dalle seguenti: “Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA”;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: “3-bis. In considerazione dell’emergenza Covid-19, nelle more dell’insediamento del Comitato di valutazione del rischio istituito presso la CSEA e in sede di prima attuazione, fino al 31 dicembre 2021, si applicano le modalità semplificate di gestione del Fondo stabilite dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con provvedimenti urgenti adottati ai sensi e nei limiti fissati al comma 3. 3-ter. Il Fondo di cui al comma 1, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è integrato di un importo pari a cinquanta milioni di euro all’anno. Le opere ammesse a garanzia possono beneficiare, attraverso CSEA, del sostegno e dei finanziamenti di altre istituzioni pubbliche europee.”.

c) al comma 4, le parole: “il provvedimento di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “i provvedimenti di cui ai commi 3 e 3-bis”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “750 milioni di euro per l’anno 2021, 450 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023”.

136.015. Daga.

Dopo l’articolo 136 inserire il seguente: “Art. 136-bis. (Incentivi fiscali per il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque meteoriche)

1. Al fine di tutelare la qualità ambientale dei corpi idrici e del suolo all’articolo 74, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), dopo le parole: “attività domestiche” sono aggiunte le seguenti: “queste si distinguono in acque nere, ovvero acque fecali, ossia quelle provenienti dai sanitari del bagno e acque grigie, ovvero tutte le altre acque di scarico provenienti dall’utilizzo di elettrodomestici, lavandini, bidet e docce e vasche – o provenienti da tutte le altre attività domestiche.”;

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) acque meteoriche: le acque provenienti dalle precipitazioni atmosferiche, che dilavano tetti, pensiline e terrazzi degli edifici e delle installazioni;».

2. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«l-bis) relativi alla realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e al riutilizzo delle acque meteoriche, e alla realizzazione di reti duali per la separazione e il riutilizzo delle acque reflue domestiche come definite ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all’installazione di dispositivi per il risparmio idrico».

3. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R.6 giugno 2001, n.380, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2021, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, la realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e al riutilizzo delle acque meteoriche, e la realizzazione di reti duali per la separazione e il riutilizzo delle acque reflue domestiche come definite ai sensi ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

136.016. Daga.

Dopo l’articolo 136 inserire il seguente: “Art. 136-*bis*. (*Modifiche articolo 147 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*).

<p style="text-align: center;">

1. Al fine di consentire la gestioni del servizio idrico in forma autonoma da parte dei comuni, all’articolo 147, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: “utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico”, sono aggiunte le seguenti: “, anche nelle more del completamento degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) la cui realizzazione è stata posta in capo al Commissario Unico Straordinario, nominato ai sensi del Decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 18.”

136.017. Daga.

Dopo l’articolo 136 inserire il seguente: “Art. 136-bis. (Disposizioni in materia di concessioni regionali acque minerali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente, di cui alla lettera e), comma 1, articolo 2 del R.D. n. 1443 del 1927, può essere rilasciata se in contrasto con quanto previsto dall'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tutti i prelievi di acqua, compreso il prelievo di acque minerali devono essere misurati tramite un contatore conforme alle normative dell'Unione europea fornito dall'autorità competente e installato a cura del gestore. Il costo dell’installazione viene detratto dalla quota di canone di concessione secondo i criteri e le modalità definiti dalle regioni ai sensi del comma 2.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, sentito il parere della Conferenza Unificata, definiscono nuovi termini per i canoni di concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente e bevande derivate, compresi tra gli 8 e i 10 euro al m3. Una quota del canone di concessione non inferiore all'ottanta per cento è reinvestita, dalle medesime regioni, nel servizio idrico integrato e a favore delle spese d'investimento per la tutela, la riqualificazione e la difesa dei corpi idrici, anche comprensivi di investimenti a titolo di compensazione ambientale nel territorio interessato dagli effetti legati alla presenza di tale attività produttiva.

136.018. Daga.

Dopo l’articolo 136 inserire il seguente: “Art. 136-bis. (Investimento degli utili di gestione nel SII)

1. All’articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’Autorità per energia, reti e ambiente, nell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del primo periodo, monitora l’andamento dei risultati economici degli operatori del settore attraverso l’analisi dei documenti contabili anche al fine di fissare un valore-soglia per il tasso di remunerazione del capitale di rischio effettivamente conseguito dagli operatori. Le eventuali eccedenze di bilancio rispetto al valore-soglia predeterminato sono prioritariamente destinate al contenimento della tariffa del servizio idrico integrato nonchè alle altre finalità individuate dall’ARERA con i provvedimenti attuativi della presente disposizione.”.

136.019. Daga.

Dopo l'articolo 136 inserire il seguente: "Art. 136-*bis*. (Disposizioni in materiadi Enti di Governo dell'Ambito)

1. L'ente di governo dell'ambito è titolare della gestione del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 2. Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono titolari dell'organizzazione e della gestione del servizio idrico integrato, inclusa la realizzazione degli interventi previsti nei piani d'ambito. 3. L'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o all'aggiornamento del piano d'ambito, del programma degli interventi e del piano economico finanziario per la determinazione della tariffa agli utenti, ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in coordinamento con gli altri soggetti competenti. 4. L'ente di governo d'ambito si avvale di una struttura operativa dotata di adeguati strumenti per l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo del servizio all'utenza. 5. Al fine di garantire la l'effettiva copertura delle funzioni e il corretto funzionamento degli Enti di Governo dell'ambito sono assegnate a tali enti complessivi 2 milioni di euro per gli anni dal2021 al 2023. 6. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "799 milioni di euro per l'anno 2021, 499,5 milioni di euro per l'anno 2022, 499,5 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

136.020. Daga.

Dopo l'articolo 136 inserire il seguente: "Art. 136-*bis*. (Bonus idrico)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è inserito il seguente: "2-*bis*. Al fine di attenuare l'impatto delle tariffe dei servizi essenziali sulle famiglie e per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, provvede ad emanare una delibera che preveda l'ampliamento della platea di beneficiari della tariffazione sociale prevista dall'articolo 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 anche a nuclei familiari con ISEE inferiore ai 23000 euro. Con la medesima delibera provvede altresì a definire l'utilizzo dei fondi residui derivanti dalla tariffa, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato al fine di garantire la destinazione degli stessi agli utenti in difficoltà.".

136.021. Daga.

Dopo l’articolo 136 inserire il seguente: “Art. 136-*bis*.(Bilancio idrico e pubblicità dei dati)

<p style="text-align: center;">

1. Al fine di istituire un sistema unico di condivisione dei dati idrici e idrologici le Autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63, comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge pubblicano, tutti i dati e le informazioni contenuti nei vigenti Piani di Gestione delle Acque, con particolare riferimento, per ogni corpo idrico, allo stato ambientale, alle pressioni, agli impatti e alle misure applicate per il conseguimento e il mantenimento del buono stato delle acque come definito all’articolo 74, comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Per ogni corpo idrico è altresì pubblicato il bilancio idrico predisposto ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2004. 2. Le Autorità di bacino rendono altresì disponibili le risultanze dell’attività posta in essere dai rispettivi Osservatori permanenti per gli utilizzi idrici, con specifico riferimento all’aggiornamento del quadro idrologico e della conseguente variazione di disponibilità della risorsa idrica e delle relative misure di mitigazione. 3. Per le finalità di cui al comma 1 le Regioni, anche in collaborazione con il Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge pubblicano tutti i dati e le informazioni contenuti nei vigenti Piani di tutela delle acque, in conformità a quanto predisposto dagli allegato della Parte Terza del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, indicando in modo dettagliato i dati attinenti agli aspetti quantitativi e qualitativi naturali e antropici che caratterizzano tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei. 4. Le informazioni e i dati di cui al presente articolo sono riportati nell'ambito della sezione «Informazioni ambientali» dei rispettivi siti istituzionali, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formati omogenei e secondo modalità di facile consultazione che assicurino la qualità dell’informazione e l’aggiornamento almeno semestrale.

5. Dalla presente disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

136.022. Daga.

Dopo l'articolo 136 aggiungere il seguente:

Articolo 136-bis

(Trasformazione di SOGESID SpA in INVITALIA AMBIENTE SpA)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con Ministero dello sviluppo economico, procede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della società SOGESID S.P.A., di cui all'art. 1, comma 503 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296, al fine di renderla strumentale alle esigenze dei quattro Ministeri suddetti.

2. In esito alla trasformazione di cui al comma precedente, SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A. ed è posta sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.). L'assetto organizzativo di INVITALIA S.P.A. e delle sue controllate, ove necessario, è rideterminato dai Ministeri competenti, al fine di renderlo coerente con quanto disposto dalla presente legge.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti e sono individuati i nuovi organi societari. L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione individuati su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra nei rapporti di lavoro attualmente in capo a SOGESID S.P.A.. Il personale subordinato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza delle qualifiche, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di Amministrazione di INVITALIA S.P.A., di concerto con le Organizzazioni sindacali del comparto di afferenza di SOGESID S.P.A. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra altresì in tutti i rapporti convenzionali e in tutte le attività, anche a valere su risorse comunitarie, facenti capo a SOGESID S.P.A..

136.023. Daga.

Dopo l’articolo 136, aggiungere il seguente:

136 bis

(Realizzazione rete fognaria nel Comune di Alcamo Marina)

1. Al fine di risultare conforme alle prescrizioni della Direttiva 91/271/CEE ed evitare l’apertura in una nuova procedura di infrazione, si autorizza la spesa di 24 milioni di euro per la realizzazione della rete fognaria di Alcamo Marina.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “776 milioni”.

136.024. Lombardo.

Dopo l’articolo 136 , aggiungere il seguente:

136 bis

(Ristrutturazione impianti fognari all’interno dell’area sensibile del Golfo di Castellammare)

1. Al fine di risultare conforme alle prescrizioni della Direttiva 91/271/CEE ed evitare l’apertura di una nuova procedura di infrazione, si autorizza la spesa di 40 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti fognari, il completamento e/o la ristrutturazione di quelli già esistenti nei Comuni che ricadono all’interno dell’area sensibile del Golfo di Castellammare ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Direttiva 91/271/CEE e dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 152/99.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “760 milioni”.

136.025. Lombardo.

Dopo l’articolo 136, aggiungere il seguente:

<< Art. 136.bis

(Istituzione fondo per la realizzazione di boschi urbani)

1. Al fine di favorire la creazione di boschi all’interno della cerchia urbana dei comuni con popolazione superiore ai 120mila abitanti, su aree di proprietà comunale o comunque rese disponibili alla forestazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Gli enti interessati trasmettono i progetti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalita' e la procedura stabilite con apposito bando approvato con con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Sono ammissibili a finanziamento solo gli interventi che prevedono la nuova piantumazione, non in sostituzione, di almeno venti essenze arboree, specie indigene, ad alto fusto.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” *con le seguenti:* “797 milioni”.

136.026. Raffa.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 136-*bis*. (*Disposizioni per favorire il risparmio energetico d'acqua per gli usi domestici*) - All'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *f),* è aggiunta la seguente:

f-bis) rifacimento dell'impianto idrico dei servizi igienici e sostituzione delle tazze in ceramica, per la riduzione dello scarico di acqua ad ogni utilizzo".".

136.027. Silvestri Francesco.

Articolo 137

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

“2-bis. Per gli animali di cui ai precedenti commi, attualmente ospitati anche nelle strutture, autorizzate ai sensi del decreto del Ministero della Salute 2 novembre 2006, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è prevista una contribuzione alle spese sostenute per il mantenimento degli stessi; a tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2021 nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2-ter. A titolo di rimborso delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2020, per gli animali attualmente affidati in custodia dall’Autorità Giudiziaria alle strutture di cui al comma 2-bis, è autorizzata la somma di 3 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.”

Conseguentemente:

All’onere derivante dalla presente disposizione pari a 4 milioni di euro per l’anno 2021, e 1 milione di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell’articolo 209, comma 1, della presente legge.

137.1. Maturi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Sostituire l’articolo con il seguente:

Articolo 137 (Istituzione del centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari)

1. E’ istituito presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all’art. 174-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n° 66 il Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n° 150 e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordo internazionali da gestire in forza della stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari.

2. E’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della tutela e del mare, per la gestione del centro nazionale di accoglienza e per far fronte a tutta o parte delle spese di gestione sostenute dai soggetti di cui all'art. 3 della Legge 189/2004.

3.Gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell’Autorità giudiziaria, previa valutazione di assenza di pregiudizio per la salute degli animali, possono essere rimessi in custodia ai proprietari. Gli oneri di gestione degli animali sequestrati sono sempre a carico dei possessori, ancorché non assegnatari, fino all’eventuale confisca.

137.2. Potenti, Maturi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole “A tal fine”

Conseguentemente, al medesimo comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole “e per far fronte a tutta o parte delle spese di gestione sostenute dai soggetti di cui all'art. 3 della Legge 189/2004.”

137.3. Maturi, Potenti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2.Gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell'Autorità giudiziaria, previa valutazione di assenza di pregiudizio per la salute degli animali, possono essere rimessi in custodia ai proprietari. Gli oneri di gestione degli animali sequestrati sono sempre a carico dei possessori, ancorché non assegnatari, fino all'eventuale confisca.

137.4. Maturi, Potenti.

Sopprimerlo.

137.5. Trancassini, Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere il comma 2

137.6. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

All’articolo 137 comma 2 aggiungere alla fine: <<nell’ipotesi in cui l’animale abbia evidenti segni di maltrattamento, l’Autorità Giudiziaria dispone il trasferimento presso associazioni, strutture ed enti, comprese le colonie penali, idonee a garantire il benessere animale con gli oneri a carico del proprietario o detentore.>>

137.7. Manca Alberto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole “legge 7 febbraio 1992, n.150, aggiungere le seguenti: “e legge 20 luglio 2004, n.189”.

137.8. Flati, Di Lauro, Sarli, Papiro, Corda, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando.

Al comma 2 dopo le parole “degli animali stessi” aggiungere le seguenti: “, qualora non siano disponibili strutture idonee ed associazioni di protezione animale riconosciute dalla legge 20 luglio 2004, n.189 disposti ad accoglierli”.

137.9. Flati, Di Lauro, Sarli, Papiro, Corda, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando.

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. A partire dall’anno 2021, sono vietate erogazioni a carico del Fondo unico per lo spettacolo in favore di circhi e spettacoli viaggianti che utilizzano animali.

2-ter. Per i circhi e spettacoli viaggianti che decidano di dismettere totalmente l’impiego di animali nelle proprie attività sono previsti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, incentivi nei criteri di assegnazione dei contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo.

2-quater. Gli incentivi di cui al comma 2-ter terminano dal momento in cui i medesimi circhi e spettacoli viaggianti procedano all’acquisizione di animali per le proprie attività.

2-quinquies. La cura, riabilitazione e liberazione in natura degli animali non più impiegati a seguito della dismissione di cui al comma 2-ter, sono poste in carico del centro accoglienza di animali confiscati di cui al comma 1, con risorse a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.”

Conseguentemente

All’articolo 137, in rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e gestione degli animali impiegati in circhi e spettacoli viaggianti”

137.10. Di Lauro, Papiro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando.

ART. 137

Dopo l’articolo 137, aggiungere il seguente:

“Articolo 137-bis (Garante Nazionale dei Diritti degli Animali)

1. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Garante Nazionale dei Diritti degli Animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.

2. Il Garante ha il compito di:

a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli Animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

b) segnalare al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l’opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli Animali;

c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;

d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all’Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;

e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle Guardie Zoofile, e a tutti gli altri Enti preposti;

f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell’ambito della tutela e della salvaguardia degli Animali;

g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall’applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;

h) fornire supporto alla formazione e all’attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;

i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l’ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentramento di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;

j) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;

k) presentare al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'ambiente una relazione annuale pubblica sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n.86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;

l) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da Regioni, Province e Comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali;

3. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell'ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggioro o ulteriori oneri per le finanze pubbliche. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.

4. Il Garante dura in carica 5 anni ed è nominato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentito il Ministro della Salute e le Commissioni Parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a. età non superiore ai sessantacinque anni;

b. diploma di laurea;

c. possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell'ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.

5. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella Pubblica Amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono rinunciare all'impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

6. Al Garante è corrisposta un'indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.

7. Ai fini del presente articolo sono destinati 600.000 euro a partire dall'anno 2021 ai quali si provvede mediante aumento dell'0,015 per mille a decorrere dal 1° gennaio 2021 del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Le somme accantonate ai sensi del periodo precedente e non utilizzate al termine di ogni esercizio, sono rese disponibili per gli esercizi successivi per il medesimo scopo.

137.11. Di Lauro, Papiro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando.

Dopo l’articolo 137, inserire il seguente:

Art. 137-*bis* - *Stabilizzazione delle risorse previste per il contrasto al bracconaggio ittico*

«1. All’articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le parole “per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2018,”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».

137.01. De Menech, Pagani, Borghi Enrico, Care', Frailis, Losacco, Lotti.

Dopo l’articolo 137 aggiungere il seguente:

“Art. 137-bis. (Disposizioni in materia di dismissione degli allevamenti di visoni)

1. È fatto divieto di svolgere sul territorio nazionale la pratica dell'allevamento, della cattura e dell'uccisione della specie animale del visone (Mustela vison o Neovison vison), allo scopo di utilizzare la loro pelle o pelliccia, nonché importare, esportare o sfruttare economicamente, la predetta specie animale, incluse pelli, pellicce e ad altri prodotti da esse derivati a qualunque titolo.

2. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge a qualunque titolo attività di cui al comma 1, ha l’obbligo di procedere entro 30 giorni, alla dismissione dell’allevamento e all’alienazione dei visoni (Mustela vison o Neovison vison) detenuti, purché ciò non ne comporti la soppressione.

3. I visoni (Mustela vison o Neovison vison) presenti in fase di alienazione di cui al comma 2 possono essere ceduti ad associazioni o enti, individuati con il decreto di cui all’articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189 ovvero, possono essere reintrodotti in ambienti naturali nell’ambito di progetti concordati di concerto tra il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute, anche a seguito della proposta delle associazioni o degli enti di cui al comma 2.

4. Nell’esercizio delle attività connesse all’attuazione della presente legge, i proprietari, i detentori e i custodi di animali da pelliccia sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

5. I soggetti di cui al comma 2, una volta terminate le attività di dismissione degli allevamenti e alienazione dei visoni (Mustela vison o Neovison vison), hanno diritto ad una compensazione monetaria. A tal fine, è costituito un Fondo di euro 10 milioni, presso il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare di concerto, con proprio decreto stabilisce le modalità di accesso e ripartizione delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a un 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “795 milioni di euro per l’anno 2021, 495 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023””;

RELAZIONE

L’emendamento si propone di intervenire al fine di dismettere gli allevamenti di visoni in Italia in quanto certificato veicolo di trasmissione di una mutazione del covid-19 all’uomo, nonché luoghi di trasmissione anche di altre tipologie di virus.

Inoltre, tramite la chiusura, si provvede alla tutela di questa specie evitando forme di tortura.

Ciò, oltre ad aumentare i focolai di infezione, potrebbe essere la causa dell’inefficacia dei prossimi vaccini che non sono stati testati contro eventuali varianti del covid-19.

L’emendamento, inoltre, propone di dare un ristoro agli allevamenti che è pari a 5 milioni di euro.

I visoni saranno invece dismessi tramite progetti condivisi con il ministero dell’Ambiente e le associazioni che si occupano di tutela animali, anche al fine della loro reintroduzione nei loro habitat naturali.

137.02. Di Lauro.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art 137-bis

(Finanziamento Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali)

"Al fine di alimentare il Fondo per il contrasto e la prevenzione al maltrattamento degli animali di cui alla circolare del Ministero dell'Interno 22/05/2019 N. 11001/110/25, le risorse disponibili a valere sul Fondo Unico Giustizia sono incrementate, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 1 milione di euro"

Conseguentemente: All'onere derivante dall'articolo 137-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n.190, come incrementato ai sensi dell'articolo 209, comma 1, della presente legge.

137.03. Maturi.

Dopo l’articolo 137, aggiungere il seguente: “Articolo 137-bis (Programma sperimentale di sostegno al ripopolamento del riccio di mare)

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale di sostegno al ripopolamento del riccio di mare ", con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2021, al fine di sostenere il ripopolamento del Paracentrotus lividus.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, le Aree marine protette, le Università e i centri di ricerca presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati a sostenere il ripopolamento del Paracentrotus lividus, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle relative risorse.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “799,5 milioni”.

137.04. Deiana.

Dopo l’articolo 137 è inserito il seguente: “Art. 137-bis. (Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica», con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente articolo.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti sul territorio afferenti alle associazioni di cui al comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “799 milioni di euro per l’anno 2021 e 499 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

137.05. Deiana, Di Lauro, Papiro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando.

Dopo l’articolo 137 aggiungere il seguente:

ART. 137-bis

(Classificazione dei parchi marini e naturalistici con animali liberi)

All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo la parola “turistica” sono aggiunte le parole “parchi marini e naturalistici con animali liberi”.

137.06. Flati, Di Lauro, Sarli, Papiro, Corda, Giordano, Terzoni, Torto, Corneli, Spessotto, Testamento, Carabetta, D'Arrando.

Dopo l’articolo 137 inserire il seguente: “Art. 137-bis. (Chiusura temporanea degli allevamenti di visoni)

1. In ragione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, fino al 30 aprile 2020 ovvero, se successivo alla predetta data, sino al termine dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è fatto di divieto di svolgere, sul territorio nazionale la pratica dell'allevamento, della cattura e dell'uccisione della specie animale del visone (Mustela vison o Neovison vison), allo scopo di utilizzare la loro pelle o pelliccia, nonché importare, esportare o sfruttare economicamente, la predetta specie animale, incluse pelli, pellicce e ad altri prodotti da esse derivati a qualunque titolo.

2. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge a qualunque titolo attività di cui al comma 1, ha l’obbligo di procedere entro 30 giorni, alla dismissione dell’allevamento e all’alienazione dei visoni (Mustela vison o Neovison vison) detenuti, purché ciò non ne comporti la soppressione.

3. I visoni (Mustela vison o Neovison vison) presenti in fase di alienazione di cui al comma 2 possono essere ceduti ad associazioni o enti, individuati con il decreto di cui all’articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189 ovvero, possono essere reintrodotti in ambienti naturali nell’ambito di progetti concordati di concerto tra il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute, anche a seguito della proposta delle associazioni o degli enti di cui al comma 2.

4. Nell’esercizio delle attività connesse all’attuazione della presente legge, i proprietari, i detentori e i custodi di animali da pelliccia sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

5. I soggetti di cui al comma 2, una volta terminate le attività di dismissione degli allevamenti e alienazione dei visoni (Mustela vison o Neovison vison), hanno diritto ad una compensazione monetaria. A tal fine, è costituito un Fondo di euro 3 milioni, presso il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare di concerto, con proprio decreto stabilisce le modalità di accesso e ripartizione delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 3 milione di euro per l’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “797 milioni”.

137.07. Di Lauro, Papiro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, Spessotto, D'Arrando.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 137-bis.

(Abrogazione Servizio di piazza e servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, con veicoli o slitte a trazione animale)

1. Ai sensi della Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali del 15 ottobre 1978, dell’Art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) del 2013 con il quale viene riconosciuta la natura degli animali quali esseri senzienti e ne viene disposta l’importanza del relativo benessere e dalla rivoluzione derivante dall’introduzione, da parte della L. 189 del 2004, del Titolo IX bis “Dei delitti contro il sentimento degli animali” del codice penale, che ha introdotto, tra gli altri i reati di uccisione e maltrattamenti di animali, introducendo anche il reato di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttive di gravi sofferenze, l’Articolo 70 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

2. Conseguentemente, al comma 2 dell’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « e veicoli a trazione animale » sono soppresse;

b) alla lettera b), le parole: « e veicoli a trazione animale » sono soppresse.

3. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Salute, stabilisce i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali, utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone, in strutture espressamente individuate, avvalendosi della consulenza di un esperto in etologia degli equidi, e di due rappresentanti delle associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.

4. I possessori di licenze concesse per la guida dei veicoli a trazione animali o con slitte, ai fini della salvaguardia dell’occupazione, possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche, taxi, licenze di noleggio con conducente e per noleggio di auto d’epoca.

5.Per la finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole "800 milioni" *con le seguenti:* "799.950.000"

137.08. Spessotto, Papiro, Di Lauro, Sarli, Flati, Corda, Corneli, Giordano, Terzoni, Torto, D'Arrando, Scagliusi, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Serritella, Giuliodori, Termini, De Girolamo, Cantone Luciano, Grippa, Barbuto, Bella, Silvestri Francesco.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 137-*bis*

(*Rifinanziamento del Fondo antibracconaggio ittico)*

1. Il «Fondo antibracconaggio ittico» destinato a potenziare i controlli nelle acque interne, da parte del Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare (CUTFAA), istituito presso il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n.154, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.».

Conseguentemente, *alla tabella A*, voce Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: - 1 milione di euro;

2022: - 1 milione di euro

2023: - 1 milione di euro

137.09. Tripiedi.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 137-bis

(Disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «798 milioni di euro per l'anno 2021, 497,5 milioni di euro decorrere dall'anno 2022»

137.010. Sportiello, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Articolo 138

Al comma 1, dopo le parole “primarie e secondarie di primo grado,” inserire le seguenti: “nel rispetto del principio di inclusione, accessibilità e fruibilità da parte degli studenti con disabilità, “ e sostituire le parole “4 milioni” con le parole “4,5 milioni”.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

138.1. Frassinetti, Bucalo, Mollicone.

Sopprimerlo.

138.2. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo le parole: “patrimonio dell’umanità” inserire le seguenti: “nonché nei siti di interesse nazionale o siti di interesse regionale”

Conseguentemente

Nella Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e nella aree contaminate”

138.3. Deiana.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 138-bis

(Disposizioni in materia di linea doganale)

1. L’articolo 19 del Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 è abrogato.”

Relazione illustrativa

Come noto la norma in argomento pone, nel caso di edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, alcuni divieti.

In particolare è vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.

Tale norma aveva la ratio di identificare in un contesto ancora non globalizzato un regime giuridico autorizzatorio in capo all’Autorità doganale per ragioni di ordine e sicurezza dei traffici di merci transfrontalieri. Inoltre con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.222, l’autorizzazione in esame è stata inclusa tra i provvedimenti amministrativi la cui acquisizione, da parte dei soggetti interessati, deve avvenire per il tramite della conferenza di servizi indetta dai Comuni o dai locali Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e disciplinata dagli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.241, alla quale partecipano, in relazione all’atto in esame, rappresentanti dell’Agenzia.

Ad avviso dell’Agenzia tale norma, oltre ad appesantire l’attuale sistema autorizzatorio in capo agli Enti locali, risulta non più coerente con le attività di vigilanza e controllo delle linee doganali.

Relazione tecnica

La proposta emendativa non comporta maggiori oneri per l’erario.

138.01. Mancini.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 138-*bis*

(Disposizioni in materia di mezzi sequestrati)

1. Al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 301, del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il provvedimento di confisca, anche amministrativa ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della Legge 24 novembre 1981 n.689, è immediatamente esecutivo e la disponibilità del bene è assegnata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche in pendenza dei ricorsi giurisdizionali, salvo indennizzo in caso di revoca o annullamento del provvedimento di confisca, calcolato sulla base del valore del bene al momento del sequestro, da corrispondersi in favore del proprietario da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."

b) all'articolo 301-bis, comma 4, le parole "devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta" sono sostituite dalle seguenti "devono inviare informativa all'Autorità Giudiziaria competente che può opporsi alla richiesta di affidamento o di distruzione con provvedimento motivato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta";

c) dopo l'articolo 301-bis è aggiunto il seguente: "301-ter. In caso di mancato perfezionamento della notificazione degli atti relativi ai procedimenti di sequestro e confisca adottati, ai sensi degli articoli 301 e 301-bis, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e qualora non sia possibile procedere alle notificazione secondo le procedure ordinarie per assoluta irreperibilità dei soggetti destinatari, gli obblighi di notificazione sono assolti mediante la pubblicazione degli stessi atti sul sito web dell'Agenzia delle dogane e diem monopoli secondo le modalità stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia."

Relazione illustrativa

Le proposte emendative rispondono ad esigenze di certezza e speditezza dell'azione amministrativa, con riguardo alla gestione degli atti relativi ai procedimenti di confisca e sequestro adottati, ai sensi degli articoli 301 e 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), relativamente ai beni che nei casi di contrabbando sono utilizzati per commettere la violazione ovvero che ne sono l'oggetto o il prodotto o il profitto.

Relazione tecnica

La proposta emendativa comporta una stima di maggiori entrate non inferiore a 10 milioni di euro annui.

138.02. Mancini.

Articolo 139

Dopo l'art. 139, inserire il seguente:

«Art. 139-bis

(Contributo all'acquisto di pneumatici)

1. Al fine di prevenire illeciti nella vendita dei pneumatici nuovi o usati e conseguentemente nella gestione di pneumatici fuori uso, favorendo anche benefici ambientali in termini di recupero e riciclo, e incentivando l'acquisto di pneumatici per autoveicoli ad uso privato e rivenditori presso centri autorizzati alla vendita e al ritiro di pneumatici usati, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato a riconoscere un contributo economico per le spese sostenute da soggetti privati non titolari di partita IVA, per l'acquisto di pneumatici nuovi o usati presso centri e rivenditori autorizzati, fino ad un valore massimo di 100 euro l'anno per singolo autoveicolo.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente, della Tutela dell'Ambiente e del Mare definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le modalità di accesso al contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.»

139.1. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati ovvero il riciclo dei materiali che li compongono, anche attraverso la produzione di materie prime seconde, nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili o composti da materiali atti ad essere avviati al riciclo o alla produzione di materie prime seconde, di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

139.2. Fregolent, Del Barba.

Dopo l’art. 139, è inserito il seguente:

“Art 139-bis (Credito di imposta per cassette biodegradabili)

1. Al fine di promuovere l’utilizzo di contenitori biodegradabili e compostabili per prodotti ittici freschi o surgelati, utilizzati in mare e in terraferma, per l’anno 2021 è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento per l’acquisto da parte degli imprenditori ittici di contenitori per prodotti ittici biodegradabili e compostabili.

2. Ai fini di cui al presente articolo, all’elenco rifiuti di cui all’allegato D, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il codice 15 01 11* è inserito il seguente codice: “15 01 12: imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”.

3. Alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta infine la seguente categoria: “128 - imballaggi certificati conformi allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”.

4. Con decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell’agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di cinquemila

euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 2,5 milioni di euro per l’anno 2021 e 1,25 milioni di euro per l’anno 2022. Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “797,5 milioni di euro per l’anno 2021 e 498,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”

139.3. Benedetti.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. All'articolo 1 comma 524 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sostituire le parole "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici" con le seguenti: "con l'obbligo di utilizzo di almeno il 70% in peso di sottoprodotti di cui alla Tabella 1.A del DM 23 giugno 2016 o matrici di cui alla Tabella 1.B dello stesso DM 23 giugno 2016".

139.4. Del Barba.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. All'articolo 1, comma 954 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo le parole: "e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie", inserire le seguenti: ", queste ultime".

139.5. Del Barba.

All’articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, le parole «usati nelle zone economiche ambientali di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141» sono soppresse;
2. al comma 2, sostituire le parole «all’interno di una zona economica ambientale» con le seguenti parole: «sul territorio nazionale»;
3. al comma 2, sostituire le parole «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti parole: «10 milioni di euro per il 2021».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10.000.000 per il 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 208.

139.6. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 219-bis,“

b) dopo il comma 5, inserire il seguente: “5-bis. Gli utilizzatori e gli acquirenti sono tenuti a garantire adeguate forme di pubblicità presso il pubblico in ordine alla loro adesione al sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al presente articolo”

139.7. Vignaroli.

All’articolo 139, dopo il comma 2, inserire il seguente: “2-bis. All’art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole “*nei medesimi comuni*”, inserire le seguenti: “Sono iscritti nell’albo previsto dal presente comma i professionisti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito dell’iscrizione al registro delle imprese, previsto dal decreto 3 giugno 2014, n.120, è sostituito dall’iscrizione nel relativo albo professionale. Per l’effetto, il Comitato nazionale di cui al comma 2 è integrato con un componente designato dall’organo esponenziale della categoria professionale”.

139.8. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Art.139

Dopo l’articolo 139 è inserito il seguente:

Art. 139 bis

(Agevolazioni fiscali per promuovere l’utilizzo degli imballaggi in legno sostenibili)

1. Al fine ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese che dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023 acquistano imballaggi in legno con uno stoccaggio di CO2 calcolato secondo l’applicazione della norma UNI EN 16499 e certificati attraverso il marchio “Legno Clima - 100% italiano”, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Ai fini dell’accesso agevolazione, gli imballaggi devono rispettare i seguenti parametri minimi di stoccaggio calcolati ai sensi della norma UNI EN 16499:

a) 0,888 kg CO2 di stoccaggio minimo per le cassette in legno destinate al contenimento di alimenti ortofrutticoli

b) 31,05 kg CO2 di stoccaggio minimo per i pallet marchiati EPAL

1. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un 20 milioni di euro per ciascun anno.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di Euro si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

139.9. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo 139 è inserito il seguente:

Art. 139 bis

(Agevolazioni fiscali per promuovere l’utilizzo degli imballaggi in legno sostenibili)

1. Al fine ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese che dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 acquistano imballaggi in legno con uno stoccaggio di CO2 calcolato secondo l’applicazione della norma UNI EN 16499 e certificati attraverso il marchio “Legno Clima - 100% italiano”, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Ai fini dell’accesso agevolazione, gli imballaggi devono rispettare i seguenti parametri minimi di stoccaggio calcolati ai sensi della norma UNI EN 16499:

a) 0,888 kg CO2 di stoccaggio minimo per le cassette in legno destinate al contenimento di alimenti ortofrutticoli

b) 31,05 kg CO2 di stoccaggio minimo per i pallet marchiati EPAL

1. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un 20 milioni di euro per ciascun anno.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di Euro si provvede mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

139.01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 139-*bis*

(Agevolazioni fiscali per promuovere l’utilizzo degli imballaggi in legno sostenibili)

1. Al fine ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese che dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 acquistano imballaggi in legno con uno stoccaggio di CO2 calcolato secondo l’applicazione della norma UNI EN 16499 e certificati attraverso il marchio “Legno Clima - 100% italiano”, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Ai fini dell’accesso agevolazione, gli imballaggi devono rispettare i seguenti parametri minimi di stoccaggio calcolati ai sensi della norma UNI EN 16499:

a) 0,888 kg CO2 di stoccaggio minimo per le cassette in legno destinate al contenimento di alimenti ortofrutticoli

b) 31,05 kg CO2 di stoccaggio minimo per i pallet marchiati EPAL

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un 20 milioni di euro per ciascun anno.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

139.02. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

Art. 139 bis

(Agevolazioni fiscali per promuovere l’utilizzo degli imballaggi in legno sostenibili)

1. Al fine ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese che dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023 acquistano imballaggi in legno con uno stoccaggio di CO2 calcolato secondo l’applicazione della norma UNI EN 16499 e certificati attraverso il marchio “Legno Clima - 100% italiano”, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Ai fini dell’accesso agevolazione, gli imballaggi devono rispettare i seguenti parametri minimi di stoccaggio calcolati ai sensi della norma UNI EN 16499:

a) 0,888 kg CO2 di stoccaggio minimo per le cassette in legno destinate al contenimento di alimenti ortofrutticoli

b) 31,05 kg CO2 di stoccaggio minimo per i pallet marchiati EPAL

Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un 20 milioni di euro per ciascun anno.

Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito.

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di Euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’art.209.

139.03. Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

139-bis (*Misure per la raccolta differenziata di prodotti tessili*)

1. Al fine di favorire la raccolta differenziata dei prodotti tessili e il relativo riutilizzo o smaltimento e garantire la graduale attuazione di quanto disposto dall'articolo 205, comma 6-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle imprese che effettuato che effettuano il trattamento degli indumenti è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un credito di imposta pari a 0,04 centesimi di euro per ogni kg di prodotto trattato.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non si applica alle imprese in difficolta come definite dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

139.04. Gadda, Fregolent, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 139-bis. (Misure per potenziare l’economia circolare degli imballaggi)

1. Al fine di promuovere l’economia circolare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli imballaggi costituiti interamente o in prevalenza da materiali ottenuti dal trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono assoggettati all'aliquota IVA del 10% di cui alla tabella A, Parte III, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

2. I materiali e i prodotti per i quali è cessata la qualifica di rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, utilizzati per la fabbricazione di nuovi prodotti in vetro, sono assoggettati all'aliquota Iva del 10% di cui alla tabella A, Parte III, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 a partire dal 1° gennaio 2021, fatti salvi i prodotti esenti Iva o quelli su cui si applica il regime di cui all’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

139.05. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 139-bis

(Estensione alle zone economiche ambientali della misura «Resto al Sud»)

«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'applicazione della predetta misura è estesa altresì, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo, e nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, ai comuni situati nelle zone economiche ambientali (ZEA), di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141.».»

• Ai fini del presente articolo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.»

conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

139.06. Deiana.

Dopo l’articolo 139 è inserito il seguente:

Art. 139 bis

(Agevolazioni fiscali per promuovere l’utilizzo degli imballaggi in legno sostenibili)

1. Al fine ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, a tutte le imprese che dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2023 acquistano imballaggi in legno con uno stoccaggio di CO2 calcolato secondo l’applicazione della norma UNI EN 16499 e certificati attraverso il marchio “Legno Clima - 100% italiano”, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Ai fini dell’accesso agevolazione, gli imballaggi devono rispettare i seguenti parametri minimi di stoccaggio calcolati ai sensi della norma UNI EN 16499:

a) 0,888 kg CO2 di stoccaggio minimo per le cassette in legno destinate al contenimento di alimenti ortofrutticoli

b) 31,05 kg CO2 di stoccaggio minimo per i pallet marchiati EPAL

1. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un 20 milioni di euro per ciascun anno.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del presente credito.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di Euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

139.07. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 140

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sopprimere le parole: “nelle zone economiche ambientali”;

b) al comma 1, sostituire le parole: “5 milioni” con le seguenti: “50 milioni” e sopprimere le parole: “aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141”;

c) al comma 2, sopprimere le parole: “aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale”.

Conseguentemente,

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2021: - 45.000.000

2022: - 45.000.000

140.1. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Gava.

Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: “sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti” inserire le seguenti: “prodotti, ivi comprese i sistemi di prevenzione nella produzione dei rifiuti” b) al comma 2, dopo le parole: “sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti” inserire le seguenti: “prodotti, ivi comprese i sistemi di prevenzione nella produzione dei rifiuti”

140.2. Deiana.

Dopo l'articolo 140, inserire il seguente:

Articolo 140-*bis*.

(Determinazione della Tariffa omnicomprensiva per gli impianti di generazione di energia elettrica)

1. Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, la tariffa omnicomprensiva di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al regolamento (CE) n. 73/2003 viene determinata ed erogata sulla base del numero teorico massimo annuo pari ad 8.760 ore di funzionamento. In caso di mancato raggiungimento delle ore teoriche annue, la differenza delle ore fino ad esaurimento del monte ore teoriche spettanti per il periodo incentivante, si computano al fine del riconoscimento della tariffa di cui alla predetta tabella 3 anche oltre i 15 anni della loro scadenza naturale.

140.01. Plangger, Gebhard, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 140 aggiungere il seguente:

Articolo 140-bis (Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi:

«Le finalità di cui all’articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all’incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell’aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l’effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».

140.02. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 140 aggiungere il seguente:

"Articolo 140 bis

(Creazione di un fondo nazionale per la bonifica dei siti orfani)

1. È istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2021 presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo di rotazione per la bonifica dei siti orfani. Tale fondo dovrà essere alimentato da una quota pari al 30% dei proventi derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica istituito con la legge 549 del 1995.
2. Le risorse del Fondo di rotazione dovranno essere destinate secondo un criterio di premialità per l'applicazione delle tecnologie di bonifica in situ al fine di ridurre il trasporto e lo smaltimento in discarica dei materiali contaminati e il rischio di attività illecite connesse a tali operazioni.
3. Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono fissati i criteri di funzionamento del Fondo e di accesso per la bonifica dei siti orfani."

140.03. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«140-bis

(*Fondo per la tutela del mare*)

1. Al fine di favorire gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono destinate a finanziare le autorità di sistema portuale al fine di incentivare la realizzazione ovvero il potenziamento dei siti di cui all'articolo 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

140.04. Fregolent, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«140-bis

(*Fondo per la tutela del mare*)

1. Al fine di favorire la riduzione dei rifiuti presenti nelle aree marine e incentivare la raccolta degli stessi dalle imbarcazioni private operanti ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un Fondo con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il Fondo di cui al periodo precedente è destinato all'erogazione di contributi in favore delle imbarcazioni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

140.05. Fregolent, Del Barba.

Dopo l’articolo 140 aggiungere il seguente:

Articolo 140 bis

(Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, in via sperimentale, il “fondo per la promozione della tariffazione puntuale” con una dotazione pari ad euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico dei comuni.

2. I comuni che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, è erogato un contributo fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l’attuazione dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “ 780 milioni di euro per l’anno 2021, 480 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

140.06. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l’articolo 140, inserire il seguente:

Art. 140-bis

Misure per favorire la raccolta differenziata nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti

1. All’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è apportata la seguente modifica:

a) le parole da “con esclusione” fino a “pericolosi” sono sostituite dalle seguenti: “compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.”.

2. All’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è apportata la seguente modifica:

a) le parole da “con esclusione” fino a “decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” sono sostituite dalle seguenti: “compresa, esclusivamente nei piccoli comuni fino a 10 mila abitanti, l’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.

140.07. Squeri, Barelli.

Articolo 141

Al comma 1, sostituire le parole “5” con “10”. Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole “800” con “795”.

141.1. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti. "Contributi per la promozione di compostiere di comunità e per l'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"

b) al comma 2, dopo le parole: "è assegnato" inserire le seguenti: " ,per il 50 per cento,"

c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: "3. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato per il restante 50 per cento per l'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali. A tal fine, ai residenti all'interno di una zona economica ambientale e agli operatori del verde con sede operativa presso una zona economica ambientale è riconosciuto uno sconto pari al 30 percento del costo di acquisto di ammendante compostato verde, ammendante compostato misto e ammendante compostato da fanghi di cui rispettivamente ai punti 4, 5 e 13 dell'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Lo sconto è riservato esclusivamente ai prodotti acquistati presso i punti vendita con sede operativa all'interno di una zona economica ambientale che corrispondono alla denominazione del tipo indicata nel precedente periodo e non sono ammessi sconti per prodotti miscelati anche parzialmente contenenti i prodotti fertilizzanti di cui al precedente periodo. Ai punti di vendita di compost aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale che effettuano lo sconto sul prezzo di vendita è riconosciuto un credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta di cui al presente articolo: a) è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti; b) non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Conseguentemente all'art.209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "797 milioni di euro per l'anno 2021 e 497 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023"

141.2. Zolezzi.

Dopo l’articolo inserire il seguente: “Articolo 141 –bis (Promozione dell’economia circolare nella filiera del biogas)

1. Il comma 527, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente: «527. Al fine di consentire la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e favorire lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo, all’articolo 52, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 del Decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti».

b) Dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

«2-bis.1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 65 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

2-bis.2. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di azoto efficiente da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per ogni singola coltura. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli.

2-bis.3. L’utilizzazione agronomica del digestato equiparato è subordinata all’esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorità regionale o provinciale. Le analisi di cui al precedente periodo sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)».

2. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni di ammoniaca, di gas ad effetto serra e della quantità totale di azoto in campo, è concessa un’agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle imprese agricole localizzate in zona vulnerabile ai nitrati per l’organizzazione delle attività necessarie alla produzione del digestato equiparato alle condizioni di cui al comma

precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in venti milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi del successivo articolo 207.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica della Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015"».

141.01. Cenni, Incerti.

Dopo l’articolo inserire il seguente: << Articolo 141-bis (Continuità nella produzione dell’energia da impianti di biogas di piccola taglia)

1. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per l’anno 2021 gli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure e modalità definite dai commi da 954 a 957 della medesima legge, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il bando è pubblicato entro il 30 giugno 2021.

2. Limitatamente all’anno 2021, l’alimentazione di cui al citato comma 954 deve derivare prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l’impresa che ha la proprietà o la gestione dell’impianto.

3. Dall’attuazione del presenta articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

141.02. Incerti, Cenni, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 141-bis

(Piano industriale nazionale degli impianti per il trattamento dei rifiuti e Piani di adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Ai fini di prevenire le emergenze territoriali nel settore dello smaltimento dei rifiuti e di rafforzare la raccolta differenziata sul territorio nazionale, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuna delle regioni e di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati, una Cabina di regia nazionale a cui è assegnato il compito di definire il Piano nazionale degli impianti di trattamento dei rifiuti e di rafforzare le azioni di coordinamento dei singoli piani regionali per il trattamento dei rifiuti e ad individuare gli impianti necessari per ceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia è autorizzata la spesa di 200mila euro per l'anno 2021».

2. Al fine di favorire l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e la realizzazione di interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi pubblici e di allerta dei cittadini, sono assegnati ai Comuni contributi soggetti a rendicontazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019, attraverso decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di intesa con il Ministero dell'Ambiente.

3. Al fine di favorire l'integrazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, è possibile destinare parte delle risorse previste dal piano Proteggi Italia agli interventi di cui al comma 9-bis.

4. All'articolo 1, comma 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: << 15 ottobre 2020>> sono sostituite dalle seguenti:<< 15 ottobre 2021>>."

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: << 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022>> *con le seguenti:<<* 699,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.>>.

141.03. Navarra.

Dopo l'articolo 141 inserire il seguente:

"Art. 141-bis

1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale ed i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2010 e sono conseguentemente considerati «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali» ai sensi dell'articolo 2 nonché inclusi nella Tabella B del medesimo decreto."

141.04. Navarra.

Dopo l’articolo 141 aggiungere il seguente:

Articolo 141-bis (Incremento fondo di solidarietà nazionale per la lotta al Bostrico Tipografo)

1. Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi del Bostrico tipografo (Ips typographus (Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

141.05. Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 141 aggiungere il seguente:

«Articolo 141-bis. (Messa in sicurezza delle piste da sci)

1. Le installazioni necessarie alla messa in sicurezza delle piste da sci al fine di proteggere gli utenti da ostacoli atipici, da tratti scoscesi, e in ogni caso idonee a garantire la sicurezza degli sciatori, tra cui tra le altre l’installazione di reti e materassi di protezione ancorché ancorati al suolo tramite apposite installazioni) rientrano nel campo delle attività di edilizia libera di cui all'ARTICOLO 6 del DPR 6 giugno 2001 n. 280.».

141.06. Fiorini, Binelli, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Cattoi Vanessa, Colla, Dara, Galli, Parolo, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 141-bis

(Disposizioni in materia di imballaggi)

1. Il contributo ambientale in materia di imballaggi non è dovuto per i vasi impiegati nell’attività florovivaistica come ausilio duraturo all’interno del ciclo produttivo dell’impresa, in quanto destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.

141.07. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 141 è aggiunto il seguente:

Art. 141 bis (Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle zone economiche ambientali di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato « Contributi per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle zone economiche ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all’interno di una zona economica ambientale, per contribuire all’acquisto di attrezzature, materiali per l’allestimento, la gestione e manutenzione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori da realizzare secondo quanto disposto da specifico regolamento redatto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il contributo riconosciuto ai comuni ed enti gestori delle aree naturali protette ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: 795 milioni di euro per l’anno 2021, 495 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023.

141.08. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Articolo 142

Dopo l’art. 142 è inserito il seguente:

“Art. 142- bis

1. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 2026 a Taranto, si provvede allo stanziamento di euro 100 milioni per il periodo 2021-2026 per consentire l’avvio degli interventi strutturali dedicati all’impiantistica sportiva nella città di Taranto e nelle altre 22 città coinvolte nel progetto e dell’intero territorio di riferimento
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.”

142.1. Lattanzio.

Sopprimerlo

142.2. Cunial.

<<Dopo l’articolo 142 è aggiunto il seguente articolo 142-bis: “142-bis - *Incentivi per l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di* Co_2 – 1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure di miglioramento ambientale dei processi produttivi promuovendo la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di CO_2, agli impianti che svolgono le attività elencate nell'allegato I decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 diverse dalle attività di trasporto aereo e che sono soggetti agli obblighi di restituzione delle quote di emissione ai sensi dell’articolo 36 del medesimo decreto è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda alle condizioni e nei limiti indicati dal presente articolo.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra in cinque quote annuali di pari importo, si applica nel limite massimo di 500.000 euro per anno, per una quota pari al 75 per cento delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2025, per interventi strutturali effettuati sul medesimo impianto soggetto all’obbligo di rilascio delle quote, finalizzati a garantire una riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, o l’aumento dell'efficienza energetica o dell’efficienza idrica dell’impianto, o la realizzazione di sistemi di teleriscaldamento o di impianti di cogenerazione ad alto rendimento.

3. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi elencati al comma 2, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, possono optare per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Ai fini della detrazione di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione del credito, il titolare deve disporre di una asseverazione, sottoscritta da tecnici abilitati, in cui si conferma la sussistenza dei requisiti richiesti per l’agevolazione, l’adeguatezza dell’intervento ai sensi del comma 2, nonché la congruità dei costi. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle asseverazioni. Alle asseverazioni di cui al presente comma si applicano il regime sanzionatorio e gli obblighi di assicurazione di cui all’articolo 119, comma 14 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dell’economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento della detrazione di cui al presente articolo, nonché i contenuti della asseverazione di cui al comma 3, le modalità di trasmissione e le relative modalità attuative.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la quota di proventi delle aste di cui all’articolo 23, comma 3 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 assegnata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 4 del citato articolo 23, prioritariamente rispetto alla ripartizione da effettuare ai sensi del medesimo comma 4.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”>>.

142.3. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti: 1-bis. Al fine di completare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche connesse all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono stanziati 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2026.

1-ter. Le somme stanziate sono gestite dalla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» di cui all'articolo 3 del decreto- legge 11 marzo 2020 n. 16, per, il completamento dei sistemi ferroviari e della loro elettrificazione, nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la messa in sicurezza delle principali arterie stradali - in termini di traffico e tasso di incidentalità - di connessione alle località sciistiche.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2026

142.4. De Menech, Fragomeli, Rotta, Zardini.

Dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

<<1-bis. Dopo il comma 1-ter dell'art. 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente:

"1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si interpretano nel senso che si applicano anche a tutti gli interventi per i quali è già stato concesso il permesso di costruire e per i quali, all'entrata in vigore della presente norma, non è stata depositata la comunicazione di fine lavori".>>

142.5. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Ai fini dell’accelerazione delle procedure di VIA per la realizzazione delle opere destinate alle olimpiadi invernali del 2026, nel caso di progetti di competenza statale, la Direzione Generale competente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, procede all'adozione del provvedimento di VIA. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Decorsi inutilmente i termini di cui al periodo precedente senza che la Commissione competente di cui all'articolo 8 si sia espressa, il Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni, e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché qualora sia inutilmente decorso il termine complessivo di duecentodieci giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di VIA, su istanza del proponente o dei Ministeri interessati, l'adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri che si esprime entro i successivi trenta giorni.”

142.6. Cattoi Vanessa, Gava, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

<<Art. 142 bis

(Semplificazione procedimenti autorizzativi per installazione nuova capacità rinnovabile)

1. All’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole «nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,».

2. All’art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10.bis. La procedura abilitativa semplificata di cui ai precedenti commi trova sempre applicazione, indipendentemente dalla capacità di generazione, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati su aree industriali, anche dismesse».>>

142.7. Cattoi Vanessa, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità, decarbonizzazione e transizione verso l’economia circolare, per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei servizi di interesse economico generale a rete, i termini dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di autorizzazioni, pareri, assensi o nulla osta comunque denominati in materia ambientale, ivi incluso il procedimento di cui all’art. 27-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti della metà, ad eccezione di quello previsto dall’ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 27-bis, per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni”.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Accelerazione delle procedure per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 e delle opere connesse allo svolgimento di servizi di interesse economico generale a rete”.

142.8. Pellicani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere infrastrutturali di salvaguardia del territorio interessato dalla Frana di Spriana, sia dal punto di vista idrogeologico che della viabilità, e mettere in sicurezza lo stesso in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse del Fondo cui all'articolo 209 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente».

142.9. Del Barba, Paita.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere infrastrutturali di salvaguardia del territorio interessato dalla Frana di Spriana, sia dal punto di vista idrogeologico che della viabilità, e mettere in sicurezza lo stesso in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

142.10. Del Barba, Paita.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere infrastrutturali di salvaguardia del territorio interessato dalla Frana di Spriana, sia dal punto di vista idrogeologico che della viabilità, e mettere in sicurezza lo stesso in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse del Fondo cui all'articolo 209 della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente

142.11. Del Barba, Paita.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità ferroviaria e realizzare gli interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, e` autorizzata la spesa di 78 milioni di euro per l'anno 2021 per la realizzazione dei necessari interventi di elettrificazione della linea Como-Cantù-Lecco.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.».

Conseguentemente, *sostituire la rubrica con la seguente*: «Disposizioni per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026».

142.12. Molteni, Zoffili, Borghi Claudio, Locatelli.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità ferroviaria e realizzare gli interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, e` autorizzata la spesa di 60 milioni di euro nell'anno 2021 e di 31 milioni di euro nell'anno 2022 per la realizzazione del collegamento ferroviario dall'aeroporto «Valerio Catullo» di Verona con la stazione di Verona Porta Nuova.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026».

142.13. Cattoi Vanessa, Valbusa.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti:

«1-*bis.* Al fine di effettuare gli interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, e` autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo (Pedemontana). Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026».

142.14. Morelli, Zanella.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti:

«1-bis. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità ferroviaria e realizzare gli interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, è autorizzata la spesa di 40 milioni per l'anno 2021 per la messa in sicurezza e l'allargamento della carreggiata della strada statale 42 nel tratto tra compreso tra Entratico e Endine Gaiano.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2021: -40.000.000.

142.15. Frassini, Belotti, Ribolla, Invernizzi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti:

«1-bis. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità ferroviaria e realizzare gli interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, e` autorizzata la spesa di 40 milioni di euro nell'anno 2021 per l'allargamento della carreggiata della strada provinciale 639 Lecco-Bergamo nel tratto compreso tra Calolziocorte e Cisano Bergamasco.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2021: -40.000.000.

142.16. Frassini, Belotti, Ribolla, Invernizzi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti:

«1-bis. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità ferroviaria e realizzare gli interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, e` autorizzata la spesa di 70 milioni di euro nell'anno 2021 per la variante Cisano-Pontida della strada provinciale ex strada statale 342 Briantea.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2021: -40.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2021: -30.000.000.

142.17. Frassini, Belotti, Ribolla, Invernizzi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti:

«1-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento del 3º Lotto funzionale “Lavello” della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. L'importo di cui al periodo precedente è assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2021: -40.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2021: -20.000.000.

142.18. Ferrari, Centemero, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1 *bis.* Ai soggetti che, nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto per gli anni 2021, 2022 e 2023 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 1 *quinquies*, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.

1 *ter*. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.

1 *quater*. L'efficacia delle disposizioni di cui ai comm1 *bis e 1 ter* è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.

1 *quinquies.* Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a 50.000.000 Euro che costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della misura disposta dal comma 1 *bis*.

1 *sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 *bis*, pari a 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

142.19. Brunetta, Marin, Barelli, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

Dopo l’articolo 142 inserire il seguente articolo:

Art. 142 bis

(Semplificazione procedimenti autorizzativi per installazione nuova capacità rinnovabile)

1. All’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, dopo le parole «nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,» sono inserite le seguenti: «*ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti*,».
2. All’art. 6 del D.Lgs. 3-3-2011 n. 28 dopo il comma 10 è aggiunto il seguente 10.bis:” La procedura abilitativa semplificata di cui ai precedenti commi trova sempre applicazione, indipendentemente dalla capacità di generazione, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati su aree industriali, anche dismesse”.

142.01. Manca Gavino.

Dopo l’articolo 142 aggiungere il seguente

Articolo 142-bis

(Fondo riqualificazione impianti per Cortina 2026)

Ai fini dello svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 e della funzionale riqualificazione ambientale degli impianti sportivi degli sport invernali nei piccoli comuni montani della regione Lombardia è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, 40 milioni di euro per l’anno 2022 e 40 milioni di euro per l’anno 2023.

2. Conseguentemente:

a) alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: - 10.000.000;

2022: - 40.000.000.

2023: - 40.000.000.

142.02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 142-bis

(Misure per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 56, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, lettera b), capoverso "3", secondo periodo, dopo le parole "*né delle opere connesse*" sono aggiunti i seguenti periodi: *"*Non sono inoltre considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti eolici, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

I. a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

II. per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massima, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore k * h1 * d2 / d1, dove k = 1,15".

Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15% della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15%.

Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

1. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);

2. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:

a. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati

b. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati

c. d2: diametro nuovi rotori

d. h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato".

1. il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza uguale o inferiore ai 10 MW con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, ovvero i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su terreni agricoli che permettono di combinare la produzione da fonti rinnovabili con l'utilizzo agricolo degli stessi."»

2. Le misure di cui all'articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di investimenti delle imprese in beni strumentali sono prorogati sino al 31 dicembre 2021.

3. Al fine di sostenere la transizione del sistema industriale verso la decarbonizzazione e l'economia circolare, gli investimenti da parte delle imprese in sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili, per la parte che riguarda l'accumulo di energia elettrica, nonché sistemi di miglioramento del processo produttivo al fine di ottenere sottoprodotti e sistemi di recupero e riutilizzo degli scarti di produzione, beneficiano del credito d'imposta per i beni strumentali di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sono considerati investimenti in materiali tecnologicamente avanzati.

3. All'Allegato A), di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte le seguenti voci: "Sistemi con tutti i relativi macchinari e componenti di accumulo di energia elettrica da integrare in impianti di autoproduzione e autoconsumo esistenti o nuovi; sistemi con tutti i relativi macchinari e componenti preordinati al miglioramento del processo produttivo al fine di ottenere sottoprodotti; sistemi con tutti macchinari e componenti relativi di recupero e riutilizzo degli scarti di produzione".

142.03. Lacarra.

Dopo l’articolo 142 inserire il seguente:

<<Art. 142-bis

(Interventi per i centri storici e l’efficienza energetica)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter dell’articolo 2-bis del, l’ultimo periodo è soppresso;

b) all’articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se ciò sia funzionale all’adeguamento alla normativa antisismica, alla normativa sull’accessibilità, all’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico e alla qualità architettonica. In relazione a tali interventi, nonché a quelli finalizzati alla rigenerazione urbana, sono consentiti incrementi di volumetria, nei limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali o dalle leggi regionali o statali. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;”>>.

142.04. Durigon.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 142-bis

1. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione delle strutture e delle infrastrutture previste dal piano strategico "Taranto Futuro Prossimo" in vista dello svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto nel 2026, sono attribuiti al Comune di Taranto 6 milioni di euro per l'anno 2021 per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico nell'ambito della "Variante al vigente Piano Regolatore Generale relativa alle aree contermini al CEP-Salinella".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Relazione: la Salinella piccola è un'area in passato caratterizzata da un generale stato di abbandono del drenaggio superficiale, evidenziato da tracce residue delle opere di bonifica realizzate per il prosciugamento delle paludi esistenti in passato, poi cancellate progressivamente con i primi insediamenti abitativi. Permangono, tuttavia, problemi di sicurezza del territorio e relativi rischi idrogeologici: avvallamenti ove ristagnano le acque meteoriche, inconveniente causato dall'insufficienza della rete di raccolta e smaltimento, dall'intasamento della stessa, nonché dalla natura argillosa del terreno.

L'Amministrazione del Comune di Taranto ha ritenuto che uno degli obiettivi della sperimentazione del "Contratto di Quartiere CEP-Salinella" fosse quello di superare l'isolamento del quartiere stesso ricercando possibili modalità ed occasioni di integrazione con gli abitanti delle aree contigue, elaborando a tale proposito la proposta di Variante al vigente Piano Regolatore Generale finalizzata alla riqualificazione della zona. In particolare, la Variante, già approvata definitivamente dalla Regione Puglia, si propone di realizzare:

-recupero ambientale di vaste "aree marginali" poste intorno al quartiere CEP-Salinella con salvaguardia dei valori naturalistici costituiti dalle parti superstiti della "salina piccola";
-opere di messa in sicurezza del territorio e mitigazione del rischio idrogeologico;
-realizzazione di infrastrutture stradali e di "servizi" a scala urbana.

Le opere da realizzare, inoltre, si pongono in funzione propedeutica alla realizzazione e alla riqualificazione delle strutture e delle infrastrutture previste nel Piano strategico "Taranto Futuro Prossimo" in vista dello svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di Taranto, il prestigiosissimo evento sportivo che si terrà nel capoluogo ionico nel 2026.

142.05. Pagano Ubaldo.

Dopo l'articolo 142 aggiungere il seguente:

Articolo 142 bis.

(Misure per il finanziamento degli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto)

1. Al fine di accelerare e garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale le opere legate all'impiantistica sportiva delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed incrementare l'attrattività turistica di queste zone, è autorizzato un finanziamento, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per i medesimi fini è altresì previsto uno stanziamento per la realizzazione degli interventi per garantire i XX Giochi del Mediterraneo 2026 – Taranto per un importo di 30 milioni per l'anno 2021 e di 45 milioni per l'anno 2022. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse per il 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021, del fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per gli anni 2022 e 2023 e del fondo di cui al comma 1 dell'art. 158 della presente legge per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro per le Politiche giovanili e Sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa gli enti territorialmente interessati, sono identificati gli interventi, con l'indicazione per ciascuno del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.

All'onere si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021, del fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per gli anni 2022 e 2023 e del fondo di cui al comma 1 dell'art. 158 della presente legge per l'anno 2024.»

142.06. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 142, inserire il seguente:

«Articolo 142-*bis*

(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale unico per le occupazioni permanenti)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito dal seguente:

"831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione dei comuni	**Tariffa**
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale".

Conseguentemente, *sopprimere l'articolo 209*

142.07. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 142 aggiungere il seguente:

«Articolo 142-bis (Credito d’imposta per gli investimenti in sponsorizzazioni in favore della Fondazione Milano Cortina 2026)

1. Ai soggetti che, nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l’utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest’ultima, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 4, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.

4. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a 50.000.000 Euro.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della presente disposizione.»

142.08. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 142-bis (*Piano Nazionale per la rigenerazione urbana e la difesa del territorio*)

1. Nelle more dell'adozione della normativa quadro in materia di governo del territorio, al fine di dare attuazione ai princìpi fondamentali in materia di rigenerazione urbana, sostituzione edilizia, consolidamento idrogeologico, restauro del territorio, riqualificazione delle coste e difesa del paesaggio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il Piano nazionale per la rigenerazione urbana e la difesa del territorio.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana e la difesa del territorio, con una dotazione iniziale pari a 3 miliardi di euro.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, pari ad euro 3 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

142.09. Rampelli, Foti, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART.142-BIS

1 Per l’anno 2021 per le spese relative all’acquisto di autobus nuovi è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 35 per cento della spesa sostenuta.

2 Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessiva di 500 milioni di euro per l’anno 2022.

3 Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità attuative del presente articolo;

Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole “dall’anno 2022” con le seguenti “dall’anno 2023”

142.010. Manzo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 142-bis

(Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili a causa di eventi calamitosi)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

142.011. Deiana.

Dopo l’articolo 142 , aggiungere il seguente:

“Art. 142- bis

(Rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali

per il cambiamento climatico)

1. Al fine di recepire nell’ordinamento nazionale i principi dell’ articolo 2, comma c, dell’Accordo di Parigi, ratificato dall’Unione Europa il 4/10/2016, nel quale si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, a decorrere dal Bilancio del 2021, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della propria politica e delle proprie linee di investimento. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati d’esercizio derivanti dalla loro applicazione. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell’Accordo di Parigi. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approva linee guida e una metodologia sull’allineamento degli investimenti, di cui al primo periodo, coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall’Accordo di Parigi ”

142.012. Di Lauro.

Dopo l'articolo 142 inserire il seguente articolo:

«Art. 142-bis

(Credito d'imposta per gli investimenti in sponsorizzazioni in favore della Fondazione Milano Cortina 2026)

1. Ai soggetti che, nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, effettuano investimenti in sponsorizzazioni nei confronti della Fondazione Milano Cortina 2026 o che sostengono costi per l'utilizzazione di diritti di privativa industriale di proprietà della Fondazione Milano Cortina 2026 o concessi in uso a quest'ultima, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo annuo di spesa stabilito ai sensi del comma 4, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 20 per cento del totale delle risorse annue.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000. Il credito non utilizzato può essere riportato ai periodi di imposta successivi a quello in cui è stato sostenuto.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione delle competenti autorità europee.

4. Il credito è erogato per un importo complessivo annuo pari a 50.000.000 Euro.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i criteri di attuazione della misura disposta dal comma 1.»

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021.

142.013. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 142, inserire il seguente:

«Articolo 142-bis

(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale unico per le occupazioni permanenti)

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito dal seguente:

“831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione dei comuni Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale”.

142.014. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 142, inserire il seguente:

Art 142

(Modifiche all’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020)

1 All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1-ter, dopo le parole “nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici” sono inserite le seguenti “e in quelli ricompresi nella dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2020,”;

b) Al comma 4-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “L’aumento di cui al primo periodo si applica anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori ricompresi nello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020.

2 Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 209 della presente legge.

142.015. Mule', Rosso, Mandelli.

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 142-bis

(Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici)

1. All’articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e pubblici»;

b) al comma 2, all’ultimo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi».

2. Il Fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all’articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, così come modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “750 milioni” e le parole: “500 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “450 milioni”.

142.016. Novelli.

Dopo l’articolo 142, aggiungere il seguente:

“Articolo 142-bis

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis dell'articolo 7-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, in ottemperanza di quanto definito, individua:

a) le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA Regionale o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2;

b) l’elenco dei Progetti Strategici per ciascuna Regione, in linea con i principi del burden sharing, da avviare con procedura di urgenza per il raggiungimento degli obiettivi minimi di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili elettriche e da stoccare in sistemi di accumulo;

c) le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, a partire dall’entrata in vigore del presente decreto, e quindi senza valore retroattivo per progetti già presentati, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, in attuazione delle Linee guida Nazionali del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010;

d) Gli obiettivi minimi definiti per ciascun anno dal 2021 sino al 2030 con decreti devono affermare il principio dell’obbligatorietà e uniformità relativo ai criteri, alle modalità e alle tempistiche del rilascio dell’autorizzazione degli impianti;

e) Attraverso specifici decreti attuativi, l’implementazione delle azioni di cui sopra attraverso il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi nazionali, regionali e l’utilizzo di sanzioni proporzionate al mancato raggiungimento degli obiettivi con l’avvio, previa discussione con le autorità competenti, di una procedura straordinaria per lo sblocco dei progetti in oggetto.”

b) il comma 2-bis dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: "2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, è istituita la Commissione Tecnica PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo del CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una

indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Inoltre si prevede l'istituzione di un Comitato di rappresentanza delle Associazioni di settore che possa essere coinvolto nella Commissione secondo modalità da definire in un apposito Decreto Attuativo. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto. La Commissione, nel caso di Progetti Strategici di cui alla lettera c) punto 1. bloccati o con ritardi su procedimenti autorizzativi, su richiesta del proponente, ha il potere di intervenire secondo modalità da definire con apposito Decreto e comunque in linea con la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo";"

c) al comma 7 dell'art. 27, le parole: "Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quindici giorni, solo qualora ci siano osservazioni che necessitano di integrazioni, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore a quindici giorni" e dopo le parole: "novanta giorni" sono aggiunte le seguenti: ",a meno di richieste integrative che richiedono approfondimenti con tempistiche più lunghe".

d) dopo il comma 1 dell'art. 27-bis inserire il seguente "1-bis: Si intende autorità competente ai sensi del precedente comma la Regione, ad eccezione del caso in cui la stessa abbia, con propria legge regionale, delegato la competenza ad istruire e adottare il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al presente articolo ad altro ente locale".

e) dopo il comma 1-bis dell'art. 27-bis inserire il seguente "1 ter: A far data dall'entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2021, per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e i sistemi di accumulo, cui si applica quanto previsto al presente art. 27-bis del D. Lgs. n.152/2006, fermo restando le disposizioni dell'art.12 DLgs n.387/2003 e del Decreto 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", valgono le seguenti disposizioni:

i. per i procedimenti eventualmente già in corso con procedura disgiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente può richiedere all'ente competente di far confluire gli stessi nel procedimento di cui all'articolo Art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal comma 2 del presente articolo;

ii. per i procedimenti di provvedimento autorizzatorio unico regionale già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli previsti dal precedente punto i), così come per tutti i procedimenti avviati entro il 31.12.2021, le amministrazioni completano il relativo iter entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e o dell'avvio del procedimento, se successiva, fermo restando l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo ai sensi dell'art.3 e 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, esplicitando le eventuali ragioni di contrasto tra le opere da realizzare e le ragioni della tutela dell'area interessata dall'apposizione del vincolo avuto con particolare riferimento alle caratteristiche che connotano lo specifico progetto;

iii. decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui al precedente punto ii), sulla domanda si intende formato il silenzio assenso."

f) al comma 2 dell'art. 27-bis dopo l'ultimo periodo è inserito "L'Autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate e tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241."

g) il comma 3 dell'art. 27-bis è sostituito dal seguente "3. Entro trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al comma precedente l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni".

h) il comma 4 dell'art. 27-bis è sostituito dal seguente "4. Contestualmente alla verifica della completezza documentale, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di "quarantacinque giorni i, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale."

i) al comma 5 dell'art. 27-bis dopo le parole "eventuali integrazioni," aggiungere "esclusivamente in riferimento ad eventuali osservazioni pervenute a valle della pubblicazione di cui al comma 4,"

j) al comma 8 dell'art. 27-bis si aggiunge: "Trovano, inoltre, applicazione tutti gli obblighi di motivazione di ogni parere reso dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo specifico obbligo per le medesime amministrazioni, di argomentare i pareri solo ed esclusivamente in riferimento al progetto e al sito oggetto dell'intervento e in funzione delle proprie specifiche competenze. Eventuali pareri negativi non supportati da motivazione in conformità alla normativa ci cui sopra sono inefficaci e conferiscono all'autorità procedente il potere di procedere alla conclusione della conferenza di servizi prescindendo da tali pareri".

k) dopo il comma 9 dell'art. 27-bis inserire il seguente "10. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale decorrono dalla data della data di pubblicazione di quest'ultimo sul Bollettino Regionale della Regione nel cui territorio verrà realizzato l'impianto, in deroga a quanto previsto all'art. 14 quater, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La pubblicazione ha efficacia di pubblicità legale ai fini del decorso dei termini per impugnazione dei terzi interessati."

142.017. Mazzetti, Cortelazzo, Prestigiacomo.

Articolo 143

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-*bis*. Quota parte delle risorse economiche del fondo di cui al comma 1 pari a 10 milioni per l'anno 2021 sono destinate, per l'anno 2021, a favorire l'attività didattica delle scuole dell'infanzia dei comuni in stato deficitario o dissestati. Tali risorse economiche sono ripartite tra i comuni di cui al periodo precedente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d' intesa con la Conferenza Unificata da adottarsi entro il 30 aprile 2021. Il decreto di cui al periodo precedente stabilisce altresì i criteri per la determinazione dell'importo massimo delle risorse economiche riferito al comune in stato deficitario o dissestato, nonché le modalità per la concessione dei benefici economici ai medesimi comuni deficitari o dissestati.

143.1. Giannone.

Dopo l’art. 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis

“I contratti in corso alla data dell’8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all’articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l’allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023 [o 2022], o l’ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere”.¿

Motivazione

E’ necessario riprendere la norma sulla rinegoziabilità (in deroga a talune norme del Codice appalti) dei contratti di concessione o affidamento della gestione delle entrate locali, attraverso l’allungamento della durata del contratto o l’ampliamento del perimetro dei servizi affidati, entro limiti da definire.

Le attività di riscossione sono state prima bloccate e comunque fortemente rallentate, con evidenti problemi di operatività e tenuta delle aziende che lavorano per i Comuni in questo campo. La possibile crisi strutturale del settore si riflette infatti nella difficoltà per migliaia di Comuni di riprendere in modo adeguato il processo di riscossione delle entrate proprie.

143.2. Madia, Mancini, Navarra, Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, all'articolo 147, sostituire le parole «*incrementata di 215.923.000 euro*» con le seguenti «*315.923.000 euro*» e le parole «*254.923.000 euro*» con le seguenti «*304.923.000*».*

143.3. Marattin, Vitiello, Del Barba.

Dopo l’art. 143 aggiungere il seguente:

“Art. 143-bis. E’ introdotto il comma 1-bis all’art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che dispone: “Qualora agli enti locali, a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese di cui al comma precedente, siano state trasferite risorse finanziarie maggiori rispetto a quelle necessarie, non si procede alla regolazione dei rapporti attraverso rimodulazione dell’importo.””.

143.4. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 143-bis aggiungere il seguente:

“Art. 143-ter. All’art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “A decorrere dal 2021” sono sostituite dalle parole “A decorrere dal 2022””.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con riduzione del Fondo di cui all’articolo 209»

143.5. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 143, inserire il seguente:

Art.143 –bis

(Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dagli articoli 112 e 112 bis del DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non superiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti dal 10 marzo 2020 al 30 giugno 2020.

4. Per l'anno 2021, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite o assegnate agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti. Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 nel limite massimo previsto di 10 milioni per l’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti: “ 790 milioni di euro per l’anno 2021”.

143.6. Maglione.

Articolo 143

Dopo l'art. 143 aggiungere il seguente

Art. 143-bis

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a .al comma 816 le parole "2021"sono sostituite con le parole"2022";

b.al comma 836 le parole"2021"sono sostituite con le parole"2022";

e .al comma 837 le parole"2021 "sono sostituite con le parole"2022";

d.al comma 843 le parole"2020" sono sostituite con le parole"2021";

2. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissione di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’art. 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento della imposta comunale della pubblicità di cui al capo I del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari di cui all’art. 62 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazie ed aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs 507 del 1993 e dal canone di cui all’art. 63 del D.lgs n. 446 del 1997, calcolati su base annuale. In deroga agli artt. 12 e 42 D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 ed agli artt. 62 e 63 D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

143.7. Russo Paolo.

Dopo l'art.101 aggiungere il seguente

“Articolo 101-bis

(Tutela delle imprese di pubblicità esterna)

1. Ai fini di preservare il patrimonio impiantistico installato in modo permanente delle aziende titolari di autorizzazione o concessione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o collocati nelle stazioni ferroviarie, metropolitane o negli aeroporti per l'anno 2021, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di complessivi 20 milioni di euro, un credito di imposta, nella misura del 50 per cento dell'imposta comunale sulla pubblicità dovuta ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, dovuto ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gravanti sugli impianti di proprietà dell'impresa beneficiaria, a condizione che il relativo versamento sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2020.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

143.8. Russo Paolo.

All'articolo 143, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da ripartire tra, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 31 dicembre 2020 si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione;
2. risultano avere deliberato e trasmesso alla competente Sezione regionale della Corte dei conti a seguito dell'avvenuto esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;
3. hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano, anche a seguito di pronunce della Corte dei conti o della Corte costituzionale, tuttora in corso di esame da parte degli organi competenti;
4. hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti."

2. Il riparto di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli anni 2021, 2022 e 2023, sulla base dei seguenti criteri:

1. ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e un valore della rispettiva capacità¿fiscale pro capite , adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inferiore a 495,
2. per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);
3. ai fini del riparto si tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione¿residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle¿entrate correnti;¿gli enti con popolazione superiore a¿200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti;

Conseguentemente all'articolo 209 sostituire la parola "800" con la seguente:"700" e la parola "500" con la segenete:"450".

143.9. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-*bis*

"I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023 [o 2022], o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere".¿

143.10. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’art. 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis

1. All’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: “, nonché i titoli obbligazionari emessi alla data del 30 giugno 2019”.

2. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, unioni di comuni e città metropolitane è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2021.

3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 marzo 2021 con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2021.

4. In caso di inutilizzo parziale del fondo nel corso dell’esercizio 2021 l’eventuale residuo resta assegnato al fondo di cui al comma 2 per essere utilizzato nel 2022 con le stesse modalità previste al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per l’anno 2021 del fondo di cui all’articolo 209.

143.11. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 143 aggiungere il seguente:

«Art. 143-bis

(Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti degli enti locali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 3, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione, rinegoziazione di mutui degli enti locali, anche mediante accollo, estinzione o rifinanziamento attraverso l'emissione annuale dei titoli di Stato in misura corrispondente all'ammontare totale dei predetti mutui, ripartita in tre quote equivalenti per gli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nominato un Commissario Straordinario, per la gestione delle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, nonché la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario.

4. I risparmi di spesa per gli interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, e derivanti dal differenziale tra il tasso di interesse dei titoli emessi e il tasso di interesse dei mutui rinegoziati, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione, sono versati in apposito fondo, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, destinato alla copertura degli oneri di estinzione anticipata del debito da parte dei comuni.

3. A copertura degli oneri derivanti dall'organizzazione e l'attivazione della struttura commissariale è autorizzata una spesa di 1 milione di euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge»

143.12. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Borghi Claudio.

Dopo l’articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis

(*Riparto gettito IMU*)

All’art. 1, comma 774, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «0,76 per cento» sono sostituite dalle parole 0,30 per cento.

2. Al minor gettito per lo Stato si fa fronte con le maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo.

143.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis

(*Ristoro gettito TASI*)

All’art. 1, comma 554, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui» sono sostituite dalle parole «un contributo complessivo di 330 milioni di euro annui»

2. Agli oneri conseguenti si fa fronte con le maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo.

143.02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Articolo 143-bis

(Procedure provvisorie di ripianamento del disavanzo tecnico)

1. Nel corso degli anni 2021 e 2022, in considerazione degli effetti finanziari connessi all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione di COVID-19, gli enti locali, che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, si trovino in condizione di disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono prevedere il ripianamento dei residui passivi che costituiscono tale disavanzo in tre anni, consentendo, per il triennio interessato, lo svincolo degli avanzi vincolati non destinati all’operazione di ripianamento.»

143.03. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 143-*bis*.

(Welfare aziendale per gli enti locali).

1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell'articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del Decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del D.Lgs 285/1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da Covid-19."

143.04. Lacarra, Viscomi.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 143-bis

1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell’articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del Decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l’approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all’articolo 208 del D.Lgs 285/1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da Covid-19

Relazione:

Per affrontare l’emergenza del COVID 19, una delle tematiche di maggiori rilievo è quella del welfare aziendale finalizzato alla realizzazione di misure di mutuo soccorso a sostegno di altre misure di solidarietà e sostegno socio-assistenziali per i dipendenti degli enti locali. Al fine di valorizzare dunque lo strumento già previsto all’interno del nuovo contratto degli Enti locali, si propone dunque quest’emendamento che serve per l’appunto a finanziare tali iniziative anche in deroga al limite di cui all’articolo 23 comma 2 del Decreto legislativo n. del Dlgs 75/2017 e dell'articolo 11 bis, comma 2, del Dl 135/2018 Sempre come misura di welfare aziendale è ammessa, in deroga alla contrattazione nazionale collettiva di stipulare polizze assicurative a favore dei propri dipendenti per prestazioni integrative in caso di contagio da Covid 19

143.05. Lacarra.

Dopo l’articolo 143, inserire il seguente:

«Art. 143-bis.

(Mutui Cassa depositi e prestiti)

1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall’annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:

a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui; c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;

f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari.».

143.06. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 143, inserire il seguente:

"Articolo 143-bis. – *(Assegnazione di contributi ai comuni per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere)* –

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per installazione di telecamere di videosorveglianza, sistemi di controllo lettura targhe e telecamere di nuova generazione per contrasto ai reati predatori e ai crimini in genere, nel limite complessivo di 200 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto dei contributi di cui al comma 1. Entro ulteriori cinque giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno da` comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

143.07. Zoffili, Iezzi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 143, inserire il seguente:

"Articolo 143-bis. – *(Estinzione mutui enti locali)* –

1. Al fine di garantite la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, in considerazione delle perdite di gettito derivanti dalla crisi epidemiologica da COVID-19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare l'estinzione dei mutui degli enti locali maturati al 31 dicembre 2020, anche mediante accollo o rifinanziamento con emissioni annuali di titoli di Stato.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione dei mutui maturati dagli enti locali alla data del 31 dicembre 2020. Entro i successivi sessanta giorni il Ministero medesimo definisce, con proprio provvedimento, una graduatoria per l'estinzione dei medesimi mutui sulla base dei seguenti criteri:

a) perdita di gettito per le entrate sia tributarie che extratributarie registrata da ciascun ente locale nell'esercizio 2020, con particolare riguardo per le perdite derivanti da provvedimenti di interruzione dei servizi e di non debenza adottati in ragione dell'emergenza sanitaria e socio-economica da Covid-19;

b) minori spese direttamente o indirettamente legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;

c) maggiori spese derivanti dall'adozione di provvedimenti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19;

d) arco temporale di efficacia delle misure restrittive adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere il contagio da Covid-19.

3. Nel provvedimento di cui al comma 2, secondo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce altresì un cronoprogramma, di durata decennale, dal 2021 al 2031, per procedere all'estinzione di cui al comma 1.

4. L'estinzione di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti limiti di spesa annuali:

1. quanto al 2021: 2.320 milioni di euro;
2. quanto al 2022: 1.605 milioni di euro;
3. quanto al 2023: 1635 milioni di euro;
4. quanto al 2024: 965 milioni di euro;
5. quanto al 2025: 965 milioni di euro;
6. quanto al 2026: 965 milioni di euro;
7. quanto al 2027: 965 milioni di euro;
8. quanto al 2028: 965 milioni di euro;
9. quanto al 2029: 965 milioni di euro;
10. quanto al 2030: 965 milioni di euro;
11. quanto al 2031: 965 milioni di euro.".

Conseguentemente:

- all'articolo 207, comma 1, primo periodo, sostituire le parole "3.800 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "856,5 milioni di euro per l'anno 2021";

- all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022” con le seguenti: “di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”;
- *sopprimere l’articolo 68, comma 1*, primo periodo;
- *alla* Tabella A, *voce* Ministero dell’economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni*:
    - 2021: -100.000.000;
    - 2022: -100.000.000;
    - 2023: -100.000.000;
- *alla* Tabella A, *voce* Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*
    - 2021: -100.000.000;
    - 2022: -20.000.000;
    - 2023: -20.000.000;
- *alla* Tabella A, *voce* Ministero della giustizia, *apportare le seguenti variazioni:*
    - 2022: -50.000.000;
    - 2023: -50.000.000;
- *alla* Tabella A, *voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*
    - 2022: -23.500.000;
    - 2023: -30.000.000.

143.08. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Turri.

Dopo l’articolo 143 aggiungere il seguente:

Art. 143-bis

(Disposizioni per i Comuni in stato di dissesto finanziario).

1. Le disposizioni relative al fondo di solidarietà di cui alla lettera b) del comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

143.09. Topo.

Dopo l’articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-*bis*

(Contratti di concessione e contratti di affidamento della gestione delle entrate locali)

1. I contratti in corso alla data dell’8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all’articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l’allungamento della durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, o l’ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere.

143.010. Pastorino, Fornaro.

Dopo l’articolo 143, inserire il seguente:

«Art. 143-bis

1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell’articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del Decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l’approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all’articolo 208 del D.Lgs 285/1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da Covid-19.»

143.011. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 143 inserire il seguente:

Articolo 143-bis *(Nuove norme per favorire gli interventi energetici energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle Regioni e dei Comuni)*

1. Al fine di favorire l'elaborazione di progetti e la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle Regioni e dei Comuni, sono assegnati alle Regioni e ai Comuni, contributi soggetti a rendicontazione pari a 100 milioni di Euro per l'anno 2021, 200 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023.

2. Gli interventi dovranno garantire il raggiungimento dei requisiti di coibentazione contenuti nel Decreto 26 gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici”.

Agli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante il Fondo green di cui ai commi 85 e 86 della Legge 160/2020 attraverso Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze di intesa con il Ministero delle Infrastrutture.

143.012. Nobili, Paita, Gadda.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Art. 143-bis

1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale, previste dal primo comma dell’articolo 72 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del Decreto legislativo n. 75 del 2017 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2018. Inoltre, possono concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l’approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all’articolo 208 del D.Lgs 285/1992, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da Covid-19>>

143.013. Tateo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Art.143-*bis*.

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche al fine di sostenere le attività artigianali, commerciali, e turistiche, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, previa delibera della Giunta comunale, sono esentati, per la sola stagione invernale 2020-2021, dall’obbligo di montaggio e smontaggio dei plateatici ovvero strutture *dehors* stagionali e continuative.>>

143.014. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Centemero, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo 143, aggiungere il seguente:

<< ART. 143-bis

(Fondo per il regolare funzionamento degli enti in dissesto finanziario e strutturalmente deficitari)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli Enti locali in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari assicurando l’effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito presso il Ministero dell’Interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l’anno 2021.

2. Le risorse del Fondo sono utilizzate dagli Enti locali di cui al comma 1 per l’assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all’interno dell’organico dell’ente, di funzionari infungibili.

3. Le risorse del Fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto.

4. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al comma precedente deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell’articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 10 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “790 milioni”.

143.015. Alaimo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 143-*bis*. (*Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane più disagiate*)

1. I Comuni destinatari delle risorse per interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano, di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, successivamente abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, trasmettono, al Ministero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma d'interventi per le finalità di cui al cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266, di durata non superiore a due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota libera e restante delle risorse già trasferite ai Comuni dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro 45 giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al comma 1, ne accerta la compatibilità rispetto alle finalità di cui all'articolo 14, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. I Comuni presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi degli interventi avviati e delle spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse per le quali non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al comma 1, o per le quali i programmi non siano successivamente approvati dall'amministrazione comunale, sono versate dai Comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato.».

143.016. Flati.

Dopo l’articolo 143, aggiungere il seguente:

<< Art. 143-bis

(Misure in favore degli enti in difficoltà finanziarie)

1. Fatto salvo il fine di riduzione della spesa, sono esentate dal calcolo dei limiti di cui al comma 6 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di personale non dirigenziale che possegga tutti i requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che sono effettuate nei limiti dei piani triennali di fabbisogno.>>

143.017. Raffa.

Dopo l'articolo 143 , inserire il seguente:

«Art. 143-bis. (Disposizioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli articoli 243-bis e 243-quater del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal 1 gennaio 2021 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 243-bis. (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

- 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente .articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di adozione, al Ministero dell'Interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità' per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. In ogni caso la sospensione delle procedure esecutive non può avere una durata superiore a nove mesi decorrenti dalla data di presentazione della delibera di adozione del piano.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di adozione della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato della dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziario che analizza le cause che hanno reso necessario l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuto il decreto di cui al comma 4, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla data di sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di deliberazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, tenendo anche conto della rateizzazione degli stessi debiti fuori bilancio nei termini di cui al comma 7.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche a carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare:

I) una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando:

- i residui attivi inesigibili da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione;

- i residui passivi per i quali non si riscontrino obbligazioni passive giuridicamente perfezionate o peri quali siano comunque venute meno le ragioni del pagamento;

II) la reimputazione, secondo esigibilità, degli accertamenti degli impegni erroneamente imputati in bilancio in violazione del principio della competenza finanziaria potenziata;

III) una verifica straordinaria delle modalità di quantificazione e di finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, al fine di garantire il pieno rispetto delle regole previste dall'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può' essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso la diminuzione delle risorse variabili inserite nei fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e non dirigente ai sensi dei contratti collettivi nazionali vigenti;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma r dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 243-quater. (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa)

1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso al Ministero dell'Interno.

2. Il piano di riequilibrio è istruito dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155, che entro il termine di sessanta giorni dalla data di cui al comma precedente, conclude la necessaria istruttoria. All'esito dell'istruttoria, la Commissione esprime un parere sulla congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure previste nel piano dall'ente.

3. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie e di approfondimento, cui l’ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità', nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone il piano di riequilibrio pluriennale all'approvazione del Ministro dell'Interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo le prescrizioni per la corretta ed equilibrata esecuzione del piano. Il decreto ministeriale di approvazione è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 10 giorni dall'adozione.

5. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il Ministro dell'Interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, un nuovo piano di riequilibrio idoneo a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione del nuovo piano ha carattere definitivo.

6. Il decreto del Ministro dell'Interno di diniego di approvazione del piano di riequilibrio può essere impugnato innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti che decidono in unico grado nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. a) del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174. Ai fini della proposizione del ricorso si applica l'art. 123 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174. Il ricorso avverso il decreto del Ministro dell'Interno è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale del decreto ministeriale impugnato ed è notificato, nella forma della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e al Ministro dell'Interno nonché, ai fini conoscitivi, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 243-bis, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.

7. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quarantacinque giorni successivi alla fine di ciascun esercizio finanziario, anche sulla base dei dati preconsuntivo, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

8. La Corte dei conti vigila sull'esecuzione del piano stesso e sul raggiungimento degli obiettivi in esso indicati nell'ambito degli ordinari controlli previsti per i bilanci ed i rendiconti degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'accertamento da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti del mancato rispetto delle misure di risanamento individuate nel piano di riequilibrio comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dal deposito della pronuncia di accertamento , i provvedimenti idonei ad attuare le specifiche misure previste nel piano approvato ovvero ogni misura necessaria ad assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8. La Sezione regionale di controllo nell'esercizio dei predetti compiti di monitoraggio, adotta apposita pronuncia. L' accertato inadempimento da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti alle prescrizioni contenute nella pronuncia cui consegua anche l'inadempimento al programmato ripiano percentuale annuale del disavanzo di amministrazione integra il mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8.

9. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. La delibera con la quale è adottata la rimodulazione del piano, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, è trasmessa alla Commissione di cui all'articolo 155 TUOEL per le conseguenti determinazioni. La Commissione all'esito del suo esame e delle conseguenti decisioni trasmette le relative determinazioni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

10. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"».

143.018. Buompane, Manzo.

Dopo l’articolo 143, aggiungere il seguente:

«Art. 143-bis.

(Fondo di investimento per la costruzione di rifugi)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in stato di dissesto finanziario di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presenta legge.

2. Il fondo di cui al presente articolo è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al comma 1 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali in materia.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuarsi previa istanza degli enti interessati.».

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: " 790 milioni di euro per l’anno 2021, 490 milioni di euro per l’anno 2022, 490 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

143.019. Torto, Ruggiero, Lapia, Mammi', Lorefice.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis

1.Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 in favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 267/2000, che siano proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, da effettuarsi previa istanza degli enti interessati.

3. Allo scopo di garantire una maggior tutela dei randagi e degli animali di affezione, è riconosciuto, in favore di coloro che accudiscono un animale di affezione, un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute e documentate nel 2021 per le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici atti a garantire la tutela del benessere e della salute di questi animali.

4. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 300 euro per ciascun animale, nel limite complessivo di 10.000.000 di euro per l’anno 2021.

5. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

6. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 20 milioni di euro;

2022: - 20 milioni di euro;

2023: - 20 milioni di euro

143.020. Flati, Torto, Ruggiero, Lapia, Mammi', Lorefice.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 143-*bis*

(Misure a favore dei comuni sardi colpiti dalle alluvioni occorse il 28 novembre 2020)

1. Al fine di far fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive relativamente agli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno interessato i territori della Regione Sardegna, sono concessi, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti, pubblici e privati, ed alle attività economiche e produttive danneggiate.
2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sentito il Presidente della Regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso ed i criteri di riparto dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 209."

143.021. Del Barba.

Articolo 144

All’articolo 144, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “specifici fondi”, aggiungere le seguenti: “relativi ai comparti rispettivamente delle Province e delle Città Metropolitane”

b) al comma 1, aggiungere, in fine, aggiungere, i seguenti periodi:

“Nell’ambito dell'istruttoria di cui al primo periodo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone criteri per l’assegnazione delle risorse alle sezioni di cui al periodo precedente e individua, distintamente per le province e per le città metropolitane, le modalità di calcolo e di riparto di fondi integrativi per una più uniforme dotazione delle capacità di manutenzione delle reti viarie di competenza dei predetti enti locali, nonché per l’impianto e lo svolgimento delle funzioni specifiche delle città metropolitane di cui legge 7 aprile 2014, n. 56. Al fine di assicurare l’assegnazione delle risorse integrative di cui al secondo periodo, il contributo dello Stato è integrato in misura corrispondente, sulla base dell’intesa di cui al presente comma.”

Motivazione

L’integrazione proposta interviene con riferimento a

- separazione dei due comparti che attualmente compongono l’insieme “ex-Province”, dando alle Città metropolitane una definizione finanziaria autonoma

- individuazione nell’ambito dei fabbisogni standard delle specifiche funzioni che sono previste fin dalla legge 56/2014, finora non considerate adeguatamente nell’assegnazione delle risorse

- assicurare un’integrazione di risorse in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativa in particolare a: finanziamento incrementale delle funzioni di ambedue gli enti locali in materia di viabilità al fine di promuovere l’adeguamento dei relativi servizi da parte degli enti meno dotati; sostegno alle funzioni specifiche delle Città metropolitane, in materia di programmazione e sviluppo di area vasta.

144.1. Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Pagano Ubaldo, Dal Moro.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: “Tale differenza è applicata ai fini della perequazione verticale alimentata dalla fiscalità generale e orientata anche a superare la riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nella determinazione dei fabbisogni standard sono introdotti gradualmente indicatori di fabbisogno infrastrutturale sulla base dei decreti del Presidente del consiglio dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 150, comma 1, del presente provvedimento. Le capacità fiscali si applicano tenendo conto degli effettivi spazi di autonomia finanziaria e fiscale delle province e delle città metropolitane anche in una prospettiva di potenziamento della propria autonomia tributaria.”

b) sostituire le parole “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri” con le seguenti: “decreto del Ministro dell’economia e finanze di concerto con il Ministro dell’interno”

144.2. Buratti.

144-bis. Fondo per le funzioni speciali di Roma Capitale

1. Al fine di garantire le funzioni speciali di Roma Capitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno il Fondo nazionale per le funzioni speciali di Roma Capitale con una dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Le modalità di erogazione sono disciplinate con decreto del ministro dell'Interno da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2021 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

144.3. Mollicone, Rampelli, Bellucci, Trancassini.

Dopo l’art. 144 aggiungere il seguente:

“Art. 144-bis. 1. All’art. 1, comma 2, della legge 8 maggio 2012, n. 65 le parole “il commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006” sono sostituite dalle parole “la Regione Piemonte” e dopo le parole "6 agosto 2007, n. 19,” sono aggiunte le parole “o alle Stazioni Appaltanti, dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all’A.U.S.A.” ed inoltre le parole “lo stesso commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006” sono sostituite dalle parole "la stessa Regione Piemonte”.

2. Prima del comma 3 dell’art. 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65 inserire il seguente: “A far data dal 01/01/2021, le risorse economiche in disponibilità all’Agenzia Torino 2006, verranno trasferite alla Regione Piemonte ai fini dell’attuazione della presente Legge.”.

144.4. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni

1. Dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente:

“Tale differenza è applicata ai fini della perequazione verticale alimentata dalla fiscalità generale e orientata anche a superare la riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014. Nella determinazione dei fabbisogni standard sono introdotti gradualmente indicatori di fabbisogno infrastrutturale sulla base dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che saranno emanati ai sensi dell’articolo 150, comma 1 della presente legge. Le capacità fiscali si applicano tenendo conto degli effettivi spazi di autonomia finanziaria e fiscale delle Province e delle Città Metropolitane anche in una prospettiva di potenziamento della propria autonomia tributaria.

2. Al comma 1 le parole “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle parole “decreto del Ministro dell’Economia e finanze di concerto con il Ministro dell’Interno”

Conseguentemente alla rubrica del presente articolo sostituire le parole “riforma delle risorse in favore” con le seguenti “riordino della finanza di”

144.5. Pella, Russo Paolo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

All’articolo 144, comma 1,

1. dopo le parole “specifici fondi”, aggiungere le parole “relativi ai comparti rispettivamente delle Province e delle Città Metropolitane”
2. aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Nell’ambito dell'istruttoria di cui al primo periodo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone criteri per l’assegnazione delle risorse alle sezioni di cui al periodo precedente e individua, distintamente per le province e per le città metropolitane, le modalità di calcolo e di riparto di fondi integrativi per una più uniforme dotazione delle capacità di manutenzione delle reti viarie di competenza dei predetti enti locali, nonché per l’impianto e lo svolgimento delle funzioni specifiche delle città metropolitane di cui legge 7 aprile 2014, n. 56. Al fine di assicurare l’assegnazione delle risorse integrative di cui al secondo periodo, il contributo dello Stato è integrato in misura corrispondente, sulla base dell’intesa di cui al presente comma.”

144.6. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’art. 144 aggiungere il seguente:

Art. 144-*bis*

Sostituire il comma 2 dell’articolo 57-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, con il seguente:

“2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell’indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e di 18 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

144.7. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’art. 144 aggiungere il seguente:

Art. 144-bis

1. All’articolo 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020” sono sostituite dalle parole: “fino al 30 giugno 2021”.

2. Fino al 30 giugno 2021 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

144.8. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

PELLA, OCCHIUTO, PAOLO RUSSO, D'ATTIS, MANDELLI, PRESTIGIACOMO, CANNIZZARO.

Dopo l'articolo 144 inserire il seguente:

Articolo 144-bis

1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

144.9. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 144- bis. Fondo di contrasto alle Diseguaglianze nelle aree metropolitane

1. Al fine di contrastare le differenze socio economiche all’interno delle città metropolitane, superare divari infrastrutturali e promuovere la qualità ambientale e lo sviluppo sostenibile è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un Fondo denominato “ Fondo di contrasto alle Diseguaglianze nelle aree metropolitane “ con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le città metropolitane previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione. >>

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 250 milioni per l’anno 2023

144.01. De Maria, Martina, Del Basso De Caro, Soverini, Critelli, Lacarra, Lorenzin, Benamati, Rizzo Nervo, Sani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 144-bis

1. All’articolo 56-bis, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «la predetta quota del 10% » sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore al 10% e non superiore all’80%».

144.02. Pagano Ubaldo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

144-bis. Fondo per la riqualificazione dei centri storici

1. Al fine di riqualificare i centri storici, migliorare il decoro urbano e garantire i servizi urbani, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo per la riqualificazione dei centri storici con una dotazione di 30 milioni a decorrere dall’anno 2021.
Per la riqualificazione del centro storico di Roma Capitale è prevista la spesa nel 2021 di 5 milioni di euro.

2. Le modalità di erogazione sono disciplinate con decreto del ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti, valutati in 30 milioni per l’anno 2021 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

144.03. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 144, aggiungere il seguente:

Art. 144-*bis.*

(Modifiche al decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. All'articolo 57-*quater*, il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ».

144.04. Pastorino, Fornaro.

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

ART. 144-bis. 1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo Statuto di Roma Capitale è istituto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il "Fondo per Roma Capitale" di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

2. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156.

Le risorse del Fondo sono altresì destinate a:

a) contribuire al miglioramento della viabilità della città anche attraverso la realizzazione della metropolitana "di superficie";

b) promuovere ogni iniziativa utile e necessaria ad affrontare il tema dell'emergenza abitativa;

c) favorire investimenti in materia ambientale ivi compreso il potenziamento della polizia locale finalizzato a combattere il fenomeno dei roghi tossici;

d) migliorare la vivibilità della città anche attraverso il ricorso ad investimenti necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

3. Nel rispetto delle finalità del Fondo, esso opera in conformità ai principi e agli obiettivi sanciti dallo Statuto di Roma Capitale.

4. Entro il 28 febbraio si ciascun anno le risorse del Fondo sono trasferite nelle disponibilità di bilancio di Roma Capitale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

144.05. Meloni, Trancassini, Rampelli, Mollicone, Bellucci, Silvestroni.

Dopo l’articolo 144 inserire il seguente:

Articolo 144-bis

1. Gli effetti dell’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all’entrata in vigore della presente legge”.

144.06. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 144-bis

(Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di sostenere il recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, tramite manutenzione straordinaria anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: "800 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni"-

144.07. Novelli.

Articolo 145

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-*bis*. All’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti seguenti periodi:

<< Le regioni che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno stipulato un Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e finanze per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, possono attivare operazioni di accensione di prestiti per il rimborso delle passività esistenti e finalizzate all’estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle singole regioni in sede di stipula del citato Accordo. Le operazioni di cui al precedente periodo sono ammissibili ai sensi dell’art. 119 della Costituzione, in presenza di condizioni di finanziamento che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività e senza incrementare l’indebitamento a carico dell’ente. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.>>”.

145.1. De Luca.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Al fine di agevolare la costituzione di nuove società, all'articolo 4, comma 4 del Decreto Legge numero 95 del 2012 aggiungere infine il seguente periodo: "Nel caso di gruppi societari il costo annuale sostenuto di riferimento è da considerarsi quello complessivo di gruppo. Entro detto limite il compenso degli amministratori può essere attribuito alle singole società facenti parte il gruppo".

145.2. Sani.

All'articolo 145, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per il biennio 2020/2021 è stabilita la possibilità, per tutti i Comuni, di spalmare il disavanzo proveniente dal rendiconto di gestione 2019 in 15 anni.

3-*ter*. Per l'anno 2020 è prevista per i Comuni la possibilità di effettuare variazioni di bilancio di previsione 2020/2022 entro il 31 dicembre 2020.

3-*quater*. È prevista la proroga al 31 dicembre del termine per l'approvazione del rendiconto di gestione 2019»

145.3. Miceli.

Art. 145. (norme contabili per gli enti territoriali)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis. All'art. 41 della Legge n.448/2001, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2bis: "le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'art. 204 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l'ente locale al 31.12.2020 abbia superato il limite ivi previsto.

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente, per il solo anno 2021, agli enti che si trovano già nella condizione di superamento dei limiti di cui al 204 TEUL, di riconvertire posizioni debitorie con elevato costo di interessi, con altre forme di indebitamento con oneri più vantaggiosi.

145.4. Bruno Bossio.

All’articolo 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole “al comma 2” abrogare le parole “ultimo periodo” e dopo le parole “ “per l’anno 2020” ” aggiungere le parole “ovunque ricorrano”:

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. All’articolo 112-bis, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole “Per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2020 e 2021” e al secondo periodo le parole “Per il medesimo anno” sono sostituite dalle seguenti: “Per i medesimi anni”.”

1-ter. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell’avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l’utilizzo della predetta quota dell’avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

1-quater. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l’applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.¿¿

1-quinquies. Il comma 3-bis dell’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

1-sexies. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

Motivazione

L’integrazione all’attuale testo dell’articolo 145 è necessaria per estendere al 2021 anche la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, che non è compresa dalla sola modifica, pur opportuna, relativa all’ultimo periodo del comma 2, riguardante esclusivamente il libero utilizzo dei proventi da concessioni edilizie.

Inoltre la modifica di cui alla lettera b) consente:

una maggior libertà di variazione di bilancio in esercizio provvisorio, e un allentamento degli obblighi di rendicontazione dei fondi trasferiti agli enti locali in continuità con l’analoga norma di cui al dl n.34/2020 (co.1-bis).

Consentire maggior flessibilità a favore degli enti in disavanzo complessivo, in particolare per l’utilizzo delle quote destinate per equilibri correnti (co. 1-ter)

Con riferimento al biennio 2021-22, a fini di facilitazione degli investimenti, il comma 2 permette agli enti in disavanzo di utilizzare le somme confluite in avanzo vincolato per investimenti anche in

deroga ai limiti di utilizzo connessi alla capacità di ripiano del disavanzo nel primo anno del bilancio di previsione (co. 1-quater).

Con l'inserimento del comma 1-quinquies, infine, si prevede l'abrogazione della norma TUEL (art. 187, co.3) che vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati (salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193 TUEL). Poiché, a causa dell'emergenza in atto, è prevedibile un più ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, il comma in oggetto, laddove mantenuto, limiterebbe eccessivamente l'utilizzo degli avanzi di amministrazione destinati e liberi, con effetti negativi anche in relazione all'emergenza in corso.¿

Il nuovo comma 1-sexies permette di disporre degli eventuali avanzi vincolati formatisi per assegnazioni a valere su fondi sociali, nazionali ed europei, oltre gli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo per gli enti in disavanzo complessivo.

145.5. Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Pagano Ubaldo, Dal Moro, Fragomeli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "A partire dall'anno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022".

Motivazione

La proposta riguarda l'ulteriore proroga al 2022 degli obblighi di accantonamento obbligatorio al FGDC (Fondo garanzia debiti commerciali) in vigore dal 2021. L'entrata in vigore del nuovo accantonamento nelle attuali condizioni di emergenza e basato sulle risultanze della Piattaforma crediti commerciali non ancora perfettamente allineata con le dimensioni dei debiti e dei ritardi di pagamento dei debiti degli enti locali.

Con l'ulteriore ampliamento degli interventi verso gli enti locali, in particolare quelli che mostrano condizioni di maggior scostamento dalla regolarità dei pagamenti e dallo smaltimento di stock di debito rilevanti, si potranno ottenere nel corso del 2021 risultati significativi, accentuando la tendenza al miglioramento della gestione del debito commerciale che già si rileva con riferimento al biennio 2018-19.

L'imposizione già nel 2021 di obblighi formali di accantonamento rischia produrre impatti controproducenti sulle situazioni finanziarie più fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia tuttora in corso.

145.6. Madia, Mancini, Navarra, Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. In considerazione delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19agli enti locali che non ~~avessero~~ hanno rispettato, alla data del 31 dicembre 2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo decreto.

145.8. Fragomeli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis* - Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

FRAGOMELI

145.9. Fragomeli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati i commi da 857 a 864

145.10. Fragomeli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. A decorrere dall’anno 2021, gli enti locali accantonano al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione «Fondi e accantonamenti» un valore pari al 70 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.

145.11. Fragomeli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001,n. 448 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all’applicazione dell’articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l’ente locale al 31 dicembre 2020 abbia superato il limite ivi previsto.

145.12. Buratti.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

4. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

4-bis. Le anticipazioni di cui al comma 4 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2019 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

4-ter. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4-quater. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

4-quinquies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 4 entro il termine del 30 aprile 2021 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 4, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

4-sexies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

4-septies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

4-octies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 4-quinquies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato

pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 4-quater.

145.13. Dal Moro.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. *All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 aggiungere il seguente*:

2-*bis*. Le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel caso in cui l'ente locale, al 31 dicembre 2020, abbia superato il limite ivi previsto.

145.14. Cattoi Vanessa, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. La disposizione di cui al comma 3 non si applica al sindaco che abbia conferito deleghe nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e dei lavori pubblici per tutta la durata del consiglio comunale».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «enti territoriali» *aggiungere le seguenti:* «e altre disposizioni».

145.15. Plangger, Gebhard, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2bis. Le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l'ente locale al 31 dicembre 2020 abbia superato il limite ivi previsto».

145.16. Marattin, Del Barba.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2bis. Le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l'ente locale al 31 dicembre 2020 abbia superato il limite ivi previsto».

145.17. Marattin, Del Barba.

Dopo l’art. 145 aggiungere il seguente:

"Art. 145-*bis*

(Sospensione recuperi dei disavanzi)

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis¿e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell’annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.¿

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell’ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

145.18. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’art. 145 aggiungere il seguente:

"Art. 145-*bis*

(Proroga Fondo garanzia debiti commerciali)

Ai commi 859 e 868 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “A partire dall’anno 2021”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “A partire dall’anno 2022”."

145.19. Borghi Claudio, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’art. 145 aggiungere il seguente:

"Art. 145-bis

(Estensione agevolazioni su occupazioni suolo pubblici esercizi)

1. In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per l’anno 2021 le disposizioni di cui all’articolo 181, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come successivamente ed ulteriormente modificato, si applicano con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno, anche con riferimento al canone di cui all’articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano anche le occupazioni di suolo pubblico le imprese artigiane di cui all’art. 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, gli esercizi di vicinato e i panifici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera f-bis e dell'art. 4 comma 2-bis del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclusivamente nei casi in cui i regolamenti comunali consentano anche a tali tipologie di imprese la concessione di suolo pubblico per il consumo sul posto.

3. Per il ristoro delle minori entrate di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l’anno 2021 dell'importo di 500 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4.All'onere derivante del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge."

145.20. Paternoster, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

All’articolo 145 aggiungere il seguente comma:

“4. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma precedente e visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2021, a 347 milioni di euro per l'anno 2022, a 329 milioni di euro per l'anno 2023, a 134 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per ciascuno per l’anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2021 al 2023 e sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell’art. 158 della presente legge per gli anni 2024 e 2025.”

145.21. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All'articolo 145 aggiungere il seguente comma:

"4. I termini previsti per le Regioni dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c), del D.lgs. 118/2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per i rendiconti e al 30 novembre per i bilanci consolidati."

145.22. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’art 145 aggiungere il seguente articolo: “Art 145 bis.

1. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti le spese previste per la figura del segretario comunale non vengono computate fra quelle rientranti le spese del personale.”. Per le finalità di cui al secondo periodo è autorizzata la spesa di 117 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

2.Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP – 117.000.000;

CS – 117.000.000;

2022:

CP – 117.000.000;

CS – 117.000.000;

2023:

CP – 117.000.000;

CS – 117.000.000; “

145.23. Silvestroni.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.»

145.24. Del Barba.

All’articolo 145, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« *3-bis. L'entrata in vigore del metodo tariffario rifiuti di cui alla deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 è differita al 30 aprile 2022.* »

145.25. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 145, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

4-bis. Le anticipazioni di cui al comma 4 sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2019 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell’anno 2019 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

4-ter. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4-quater. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 159, comma 2, e all’articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

4-quinquies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 4 entro il termine del 30 aprile 2021 ed è corredata da un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, come qualificati al medesimo comma 4, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

4-sexies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l’anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

4-septies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

4-octies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 4-quinquies, l’avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato

pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 4-quater.»

La disposizione consente di attivare, anche per il 2021, uno strumento – quale l'anticipazione di liquidità – destinato ad accelerare il pagamento dello stock di debiti delle regioni e degli enti locali maturati sino al 31 dicembre 2020 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi. La disposizione, che prevede il rimborso dell'anticipazione entro il 30 dicembre 2021, è indirizzata agli enti territoriali che si trovino in situazione di temporanea carenza di liquidità.

145.26. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 816 è sostituito dal seguente:

816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali.

145.27. Pellicani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 828 è sostituito dal seguente: 828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni superiori a 500.000 abitanti.

145.28. Pellicani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 830 è sostituito dal seguente:

830. È soggetta al canone l’utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali, argini e rivi in consegna ai comuni di Venezia, Mira e ai Comuni di gronda lagunare ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell’articolo 517 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento.

145.29. Pellicani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 816 è sostituito dal seguente:

816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali.

b) il comma 828 è sostituito dal seguente:

828. I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti.

Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni superiori a 500.000 abitanti.

c) il comma 830 è sostituito dal seguente:

830. È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali, argini e rivi in consegna ai comuni di Venezia, Mira e ai Comuni di gronda lagunare ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento.

Al Comune di Mira (Ve) per la propria specificità, è riconosciuto un contributo di 1.000.000,00 € per le annualità 2021/2022/2023/2024/2025 a supporto delle attività di gestione del patrimonio di ponti mobili, finalizzato a garantire la navigazione fluviale e per favorire la transizione ecologica e tecnologica per una completa automazione e sostenibilità energetica di tale patrimonio.

145.30. Pellicani.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei."

145.31. Alaimo, Varrica.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. All’articolo 1, comma 897, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Sono fatte salve le spese finanziate da fondi vincolati regolarmente incassati”.

145.32. Parisse.

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. All’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole "per l'anno 2020"

sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2020 e 2021";

Conseguentemente, all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole

"per il medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "per i medesimi anni"

145.33. Costanzo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Per la regione Trentino Alto-Adige, le province autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell’articolo 79, comma 4 ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670."

145.34. Tripodi Elisa.

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

"Art. 145-*bis*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:¿

1. al comma 816 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";¿
2. al comma 836¿le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";¿
3. al comma 837 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";¿
4. al comma 843 le parole "2020" sono sostituite con le parole "2021";¿

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

145.35. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

"Art. 145-*bis* (Estensione agevolazioni su occupazioni suolo pubblici esercizi)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per l'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 181, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come successivamente ed ulteriormente modificato, si applicano con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno, anche con riferimento al canone di cui all'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano anche le occupazioni di suolo pubblico le imprese artigiane di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, gli esercizi di vicinato e i panifici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera f-bis e dell'art. 4 comma 2-bis del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclusivamente nei casi in cui i regolamenti comunali consentano anche a tali tipologie di imprese la concessione di suolo pubblico per il consumo sul posto.

3. Per il ristoro delle minori entrate di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 dell'importo di 150 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. All'onere derivante del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."

145.36. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 145, inserire il seguente:

“145-bis

(Modifiche all’articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al comma 3, sono apportate le modifiche che seguono:

a) al primo periodo sono soppresse le parole: “con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”;

b) è aggiunto in fine il periodo che segue: “A tal fine il personale deve essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali pubbliche, e aver maturato negli ultimi otto anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, anche sommando periodi riferiti ad altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, o svolti con contratti di lavoro flessibili o con contratti di lavoro riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

145.37. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis. All'art.41 della Legge n.448/2001, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2bis: "le operazioni di conversione di cui al precedente comma, per il solo anno 2021, non sono soggette all'applicazione dell'art.204 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui l'ente locale al 31.12.2020 abbia superato il limite ivi previsto.

145.38. Pella, Russo Paolo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

Dopo l’art. 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-*bis* (Sospensione recuperi dei disavanzi)

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis¿e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell’annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.¿

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell’ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.¿

145.39. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

All'articolo 145, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1, lettera b), dopo le parole "al comma 2" abrogare le parole "ultimo periodo" e dopo le parole " "per l'anno 2020" " aggiungere le parole "ovunque ricorrano":
2. dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole "Per i medesimi anni"."

1-*ter*. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

1-*quater*Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.¿¿

1-*quinquies*. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

1-*sexies*. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

145.40. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

Art. 145

1. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "A partire dall'anno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022".

145.41. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-*bis*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:¿

1. al comma 816 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";¿
2. al comma 836¿le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";¿
3. al comma 837 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";¿
4. al comma 843 le parole "2020" sono sostituite con le parole "2021";¿

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul fondo di cui al all'articolo 209

145.42. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

Articolo 145-*bis* (Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

145.43. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

Articolo 145-*bis* (Cessione dei crediti commerciali-costi unitari per fattura)

All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dopo le parole "un importo forfettario di 40 euro" e prima delle parole "a titolo di risarcimento del danno" aggiungere le parole ", relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto,".

145.44. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-*bis* (Estensione agevolazioni su occupazioni suolo pubblici esercizi)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per l'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 181, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come successivamente ed ulteriormente modificato, si applicano con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno, anche con riferimento al canone di cui all'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano anche le occupazioni di suolo pubblico le imprese artigiane di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, gli esercizi di vicinato e i panifici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera f-bis e dell'art. 4 comma 2-bis del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclusivamente nei casi in cui i regolamenti comunali consentano anche a tali tipologie di imprese la concessione di suolo pubblico per il consumo sul posto.

3. Per il ristoro delle minori entrate di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l'anno 2021 dell'importo di 600 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. All'onere derivante del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 209.

145.45. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’art. 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis

- 1. Gli immobili delle società costituite ai sensi dell’articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n.289 non sono soggetti all’imposta municipale propria nei limiti in cui l'imposta non era dovuta prima del trasferimento.
  2. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri paria a 2000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 cui si provvede attraverso le maggiori entrate rinvenienti dall’attuazione dell’articolo 3.
  3. A decorrere dall’anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali

145.46. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

(Norme contabili per gli enti territoriali)

Aggiungere infine il seguente comma:

3-bis I liberi Consorzi e le città metropolitane della Regione Siciliana provvedono in caso di incapienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie. All'art.1, comma 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "80 milioni" sono sostituite con "100 milioni".

Conseguentemente

All'articolo 209 sostituire la parola "800 milioni" con le seguenti "780 milioni"

145.47. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis “ i contratti derivati in essere delle Regioni e degli Enti locali, se accompagnati al momento della stipula da anticipazioni finanziarie, laddove non deliberati dall’organo consiliare o assembleare, sono nulli di pieno diritto.

145.48. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

Dopo l’art. 145 aggiungere il seguente:

Art. 145-bis

(Estensione agevolazioni su occupazioni suolo pubblici esercizi)

1. In considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per l’anno 2021 le disposizioni di cui all’articolo 181, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come successivamente ed ulteriormente modificato, si applicano con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, anche con riferimento al canone di cui all’articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano anche le occupazioni di suolo pubblico le imprese artigiane di cui all’art. 3 della Legge 8 agosto 1985 n. 443, gli esercizi di vicinato e i panifici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera f-bis e dell'art. 4 comma 2-bis del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, esclusivamente nei casi in cui i regolamenti comunali consentano anche a tali tipologie di imprese la concessione di suolo pubblico per il consumo sul posto.

3. Per il ristoro delle minori entrate di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato per l’anno 2021 dell'importo di 500 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. All'onere derivante del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209

145.49. Pella, D'Attis, Occhiuto, Russo Paolo, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

All’articolo 145, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

3-ter. Le anticipazioni di cui al comma 3-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell’anno 2019 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell’anno 2019 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.

3-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 159, comma 2, e all’articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

3-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 3-bis entro il termine del 30 aprile 2021 ed è corredata da un’apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione, come qualificati al medesimo comma 3-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

3-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l’anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell’istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, il termine è di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

3-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori.

3-nonies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3-sexies l’avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento,

gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 4-quater.

145.50. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Articolo 145-*bis*.

(Rimessione in termini per gli obblighi di registrazione degli interventi degli enti locali)

1. Gli interventi degli enti locali che non rientrano tra quelli previsti dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le agevolazioni obbligatorie disposte per legge a norma dell'articolo 177 del medesimo provvedimento e dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 26, possono essere registrati – qualora rientranti nella disciplina degli aiuti di Stato – nel Registro nazionale aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nonché per gli interventi nei settori agricoltura e pesca nei registri SIAN–Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA–Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e identificati, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA–CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati, entro il 31 dicembre 2021.

2. Sono fatti salvi gli interventi già effettuati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

145.01. La VI Commissione.

Dopo l'articolo 145, inserire il seguente:

Art. 145-bis

(Incentivazione all'istituzione di gestioni associate della progettazione per la redazione di progetti oggetto di possibili finanziamenti europei)

1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente comma non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio». Relazione: la norma prevede che i Comuni e le Unioni di Comuni possano assumere personale per euro-progettazione e ricerca di finanziamenti europei con l'unico vincolo che abbiano le risorse per farlo, senza cioè che tali assunzioni incidano sulle capacità assunzionali degli enti locali (fatto salvo il rispetto del pareggio di bilancio, ovviamente). Questo consentirebbe agli enti locali di dotarsi di personale in vista delle future risorse che verranno destinate a livello europeo per investimenti sul territorio.

145.02. Manca Gavino.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

"Articolo 145-bis. – *(Rimessione in termini per gli obblighi di registrazione degli interventi degli enti locali)* –

1. Gli interventi degli enti locali che non rientrano tra quelli previsti dagli articoli da 54 a 60 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le agevolazioni obbligatorie disposte per legge a norma dell'articolo 177 del medesimo provvedimento e dall'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 26, possono essere registrati – qualora rientranti nella disciplina degli aiuti di Stato – nel Registro nazionale aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nonché per gli interventi nei settori agricoltura e pesca nei registri SIAN–Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA–Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, e identificati, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA–CAR», acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati, entro il 31 dicembre 2021.

2. Sono fatti salvi gli interventi già effettuati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione."

145.03. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il seguente:

Articolo 145- bis (Rinvio al 2022 dell’entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd Canone unico)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816 le parole “2021” sono sostituite con le parole “2022”;

b) al comma 836 le parole “2021” sono sostituite con le parole “2022”;

c) al comma 837 le parole “2021” sono sostituite con le parole “2022”;

d) al comma 843 le parole “2020” sono sostituite con le parole “2021”;

145.04. Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo 145, inserire il seguente:

«Art. 145-*bis***.**

(Incentivazione all'istituzione di gestioni associate della progettazione per la redazione di progetti oggetto di possibili finanziamenti europei)

1. Al fine di incentivare l'assunzione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni di figure specializzate nella ricerca di finanziamenti europei e nell'euro-progettazione, la spesa di personale relativa alla nuova assunzione di personale dedicato alle funzioni di cui al presente comma non concorre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, fatto salvo il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

145.05. Buratti.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 145-bis

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli Enti locali e per il rilancio investimenti nel settore)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la valorizzazione delle reti e degli impianti di distribuzione e misura di titolarità di un ente locale o di una società patrimoniale delle reti, nel caso essi vengano ceduti in occasione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, avviene in base al valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida emanate dallo stesso Ministero ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, convertito con legge 9 agosto 2013. n. 69. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente aggiorna la conseguente disciplina regolatoria entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.
2. La verifica degli scostamenti del valore di rimborso nei casi di cui al comma 1 da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è svolta in base ai criteri di semplificazione indicati nelle modifiche introdotte ai sensi del comma 3 al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, ed è effettuata prima della pubblicazione del bando di gara. La stessa Autorità riconosce in tariffa al gestore subentrante l’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, al fine di adeguarli alle disposizioni dei commi 1 e 2, nonché per introdurvi disposizioni al fine di prevedere:
4. la semplificazione delle procedure di verifica dello scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette nei casi in cui il valore di rimborso sia conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, e in cui lo scostamento stesso rientri in una serie di casistiche che tengano conto delle diverse situazioni dei comuni negli ambiti e della valorizzazione della RAB;
5. modifiche alla valenza temporale dei documenti di gara al fine di semplificare la redazione dei bandi;
6. la riprogrammazione dei termini per lo svolgimento delle gare d’ambito a partire dal 1° luglio 2021, in modo da articolarne lo svolgimento nell’arco di un periodo di quattro anni.
7. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti in termini regolatori atti a favorire l’aggregazione tra gli operatori medio-piccoli del settore della distribuzione.
8. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aggiornano il decreto ministeriale 21 aprile 2011 in materia di salvaguardia dell’occupazione nelle società di distribuzione del gas.
9. Sono fatti salvi gli affidamenti delle concessioni a livello di ambiti che, in esito alle gare bandite ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, abbiano sottoscritto il contratto di servizio al momento della entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo.

10. I termini per le Regioni e per il Ministero dello sviluppo economico relativi alla possibile nomina di un commissario ad acta ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.63, decorrono dalle nuove date di riprogrammazione delle gare stabilite ai sensi del comma 3, lettera c). >>

145.06. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 145-bis

(Misure per aumentare le entrate derivanti dal settore energetico)

1. Allo scopo di garantire l’attrazione degli investimenti in Italia e di valorizzare le risorse energetiche nazionali, all’articolo 11-ter del decreto legge n.135 del 14 dicembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 12 dell’11 febbraio 2019, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “*ventiquattro mesi*” sono sostituite dalle parole “*trentasei mesi*”;

b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

“*4. Nelle more dell’adozione del PiTESAI, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento, alla proroga, alla variazione dei programmi di lavoro o delle quote di titolarità, alla rinuncia e alla riduzione di area di permessi di prospezione e di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi proseguono il loro corso. Fino alla data di emanazione degli eventuali provvedimenti di revoca di cui al comma 8, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, mantengono la loro efficacia.*”;

c) i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;

d) al comma 8, il primo periodo, il quinto e il sesto periodo sono soppressi, al secondo periodo le parole “*sospesi ai sensi del comma 4*” sono sostituite dalle parole “*di cui al comma 4*” e al terzo periodo dopo le parole “*fonti rinnovabili*” sono aggiunte le parole “*e di accumuli*”;

e) al comma 10 le parole “*Al venir meno della sospensione di cui al comma 6*” sono sostituite dalle parole “*A decorrere dall’1 gennaio 2021*”;

f) il comma 13 è soppresso.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinate, su richiesta dei comuni o di soggetti interessati e fino ad esaurimento delle risorse, alle attività di bonifica di siti inquinati o di singoli immobili, diversi dai siti di interesse nazionale, per i quali il responsabile della contaminazione non è individuabile, oppure non può essere ritenuto tale a norma della legislazione vigente, oppure non è tenuto a sostenere i costi degli interventi di bonifica. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di carattere non regolamentare, sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, corredate dal relativo progetto di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti nel cui territorio ricadono i siti inquinati, ovvero da parte di soggetti privati diversi dai responsabili della contaminazione interessati alla bonifica, la riqualificazione e la riconversione industriale del sito, e sono definite, inoltre, le modalità di attuazione del monitoraggio sulle attività svolte. Le informazioni sulla destinazione delle risorse con i relativi importi nonché sui risultati del monitoraggio sono pubblicate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.>>

145.07. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 145-bis

(Disposizioni per la promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti)

1. Al fine di promuovere dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti e con l'obiettivo di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 'Promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti', sono apportate le seguenti modificazioni:
2. all'articolo 1, comma 10, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";
3. all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente: "

“7-bis. Per impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h di biometano che impieghino esclusivamente matrici derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, il periodo massimo di cui al comma 7 è di 15 anni dalla data di decorrenza dell’incentivo.";

1. all'articolo 6, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. Gli impianti realizzati da imprenditori agricoli anche in forma associata con capacità produttiva fino a 250 Smc/h che impieghino esclusivamente matrici di cui alle parti A e B dell’Allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche derivanti dalle aziende agricole realizzatrici, a condizione che tutte le vasche siano provviste di copertura per evitare emissioni di ammoniaca e che il digestato venga opportunamente interrato, hanno diritto, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, come comunicata al GSE, che nel merito può disporre i relativi controlli, al rilascio da parte del GSE di un numero di CIC maggiorato del 20%, fino al raggiungimento massimo del 70% del valore del costo di realizzazione dello stesso impianto di produzione di biometano e comunque entro un valore massimo della maggiorazione di 3.200.000 euro ad impianto.";

1. all'articolo 8, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Agli impianti agricoli di cui al comma 12 dell’art. 6 i CIC di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari all’ 80% di quelli spettanti ai nuovi impianti”.

145.08. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 145-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di contabilità degli enti locali)

1. Al fine di consentire agli enti locali il corretto svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, di mitigare gli effetti negativi sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalla connessa crisi economica, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e della quota destinata dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione, anche per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dalla diminuzione delle entrate proprie dovuta all'emergenza stessa.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2021, anche in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145, possono:

a) utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) utilizzare, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili, anche con riferimento a squilibri di parte corrente;

c) disporre l'utilizzo dei fondi vincolati risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza;

d) applicare al bilancio di previsione le quote vincolate di avanzo di amministrazione correlate ad entrate certe derivanti da trasferimenti da terzi e da mutui e prestiti non ancora incassati;

e) fare ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui al comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La relativa richiesta può essere formulata entro il 31 dicembre 2021 e gli interessi dovuti per le anticipazioni di cui alla presente lettera sono a carico dello Stato. Le spese sostenute attraverso l'acquisizione di tali anticipazioni costituiscono onere da considerare ai fini della valutazione del fabbisogno eccezionale degli enti locali connesso all'emergenza in corso.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel corso dell'esercizio provvisorio, previo parere dell'organo di revisione, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, da sottoporre alla ratifica dell'organo consiliare entro il 30 dicembre 2021."

145.09. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 145-bis

(Misure a sostegno delle funzioni fondamentali degli enti locali)

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023, il 30 per cento del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D riservato allo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è versato direttamente al comune in cui è situato l'immobile oggetto di imposta.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.139 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede:

a) quanto a 900 milioni di euro per l'anno 2021, 550 milioni di euro per l'anno 2022 e 800 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge;

b) quanto a 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 140 milioni di euro per l'anno 2021, 490 milioni di euro per l'anno 2022 e 240 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

145.010. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 145-bis

(Misure in materia di imposte locali)

1. In considerazione degli effetti economici negativi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali di attuare politiche di sostegno e rilancio economico del proprio territorio attraverso riduzione ovvero esenzione delle imposte e dei tributi locali, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo con una dotazione di 1.5000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al ristoro dei comuni che attuano le predette politiche. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

145.011. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 145-*bis*

(Esenzione IMU scuole paritarie)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2021, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5 delle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.»

145.012. Ribolla, Belotti, Colmellere, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Ribolla, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 145-*bis*

(Applicazione TARI)

1. I Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l’esonero per l’anno 2021 del pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

145.013. Ribolla, Cattoi Vanessa, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 145-*bis*

(Agevolazioni per le attività d’impresa di intrattenimento ed esenzione IMU)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d’imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili rientranti nella categoria catastale C/4 che riconoscano al conduttore o all’affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordato per ciascun mese.

2. Per l'anno 2021 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/4, D/3 e D/6 qualora il proprietario abbia subìto una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.

3. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.»

145.014. Ribolla, Frassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 145-*bis*

(Esenzione IMU per le dimore storiche)

1. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente “3-bis). Per tutto l’anno 2021 sono esentati dall'imposta municipale propria gli immobili di interesse rilevante per motivi storici e sottoposti a Vincolo Ministeriale ex D.Lgs. 42/2004 (già L.1089/39)”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

145.015. Murelli, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 145-*bis*

(Cancellazione IMU e TARI 2021 per il comparto degli allestitori)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa municipale unica sugli immobili (IMU) e la tassa sui rifiuti (TARI) concernenti gli immobili e le relative pertinenze immobiliari rientranti nella categoria catastale D, C2 e C3 in uso da parte di imprese esercenti l’attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

145.016. Frassini, Fiorini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Gerardi.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 145-*bis*

(Sospensione del versamento dell’imposta municipale unica per gli immobili turistici e commerciali)

1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché agli opifici e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 e D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell’imposta municipale unica non sono tenuti al pagamento della medesima per l’intera quota per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.»

145.017. Cattoi Vanessa, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 145-*bis*

(Disciplina TARI e termini deliberazione PEF)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, il metodo di calcolo della TARI secondo la Deliberazione ARERA n. 443/2019 verrà applicato dall'esercizio 2021.»

145.018. Covolo, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Gava.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 36-bis

(Incremento limite annuo di compensazione dei crediti d’imposta tramite modello F24)

1. All’articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) e parole “Per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2020 e 2021”.

b) dopo le parole “1 milione di euro" sono inserite le seguenti “per l’anno 2020 e 2 milioni di euro per l’anno 2021”.

2. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

145.019. Tateo, Gusmeroli, Cavandoli, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo 145 aggiungere il seguente:

Articolo 145-bis

(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all’ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L’ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l’accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all’ente debitore con l’indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L’ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell’atto di cessione.

Motivazione

La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina civilistica della cessione del credito tra privati (artt. 1260 e ss. c.c.). Rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all’art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto se è stata da quest’ultimo accettata o anche solo a lui notificata ex art. 1264 c.c., la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione è regolata dal D.Lgs. n.50/2016, art.106, co.13, che prevede che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.”

Tale natura derogatoria è stata recentemente rimarcata dal Legislatore che, con l’art.117, co.4bis del D.L. n.34/2020, ha eliminato il meccanismo del silenzio-assenso per l’accettazione della cessione del credito vantato nei confronti degli enti sanitari assicurando maggiore razionalità e certezza nella gestione dei rapporti obbligatori qualora l’ente rivesta il ruolo di soggetto passivo.

La pratica recentemente invalsa fra le aziende multiservizi fornitrici degli enti locali (cosiddette “multiutility”) di cedere credito a società finanziarie (factor) causa, oggi, la forte esigenza di un analogo intervento legislativo per il caso del debito commerciale degli enti locali, sia per le numerose situazioni di gestione non corretta della cessione, sia in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso.

Si tratta di contratti sottoscritti in adesione alle convenzioni Consip, o di altra centrale di committenza (tipicamente la Regione) obbligatorie per gli enti locali e in forza dei quali i fornitori scelgono una modalità di fatturazione frammentata (una fattura per ciascun punto di prelievo) con conseguente difficoltà di tenuta contabile per gli Enti, che ricevono diverse migliaia di fatture ogni mese, nonché per i fornitori stessi specie nella prospettiva di cessione delle fatture al factor. In conseguenza di tale pratica, si assiste oggi ad un marcato innalzamento del livello di contenzioso fra amministrazione pubblica, fornitore e cessionario nei casi, non isolati, in cui il cessionario abbia

acquistato come credito un debito della PA inesistente perché composto di fatture già pagate o per le quali la PA abbia tempestivamente opposto rifiuto alla cessione.

Si evidenzia, inoltre, l'esistenza di casi di richieste di pagamento, ordinarie e perfino ingiunte con decreto, di importi corrispondenti a note di credito, e cioè, a crediti vantati dalla PA nei confronti del fornitore, senza che l'ente abbia potuto segnalare in contradditorio con il factor la non rilevanza di tali documenti.

Si sottolinea, infine, che tali fenomeni, non riconducibili a casi applicativi isolati e sintomo probabile di violazioni quanto meno della deontologia professionale di factor di primaria rilevanza, sposta, nei fatti, in capo all'ente l'onere di dovere dimostrare, anche in sede giudiziaria, l'insussistenza del credito ceduto dal fornitore e poi preteso dal factor, con effetti vistosi di riduzione dell'ordinaria capacità tecnico-amministrativa degli uffici comunali, oggi impegnati nella lotta alla pandemia da Covid-19.

145.020. Navarra, Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-*bis*

(Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali)

1. Tenuto conto anche dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, l'obbligo di accantonamento disposto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 è sospeso, senza obbligo di recupero, per gli anni 2020, 2021, e 2022. Le risorse così liberate, sono interamente destinate agli obblighi di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 nella missione «Fondi e accantonamenti.

2. Le risorse accantonate al fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 con la delibera del consiglio comunale di approvazione del rendiconto di gestione 2019 possono essere interamente destinate, senza obbligo di recupero, agli obblighi di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 nella missione «Fondi e accantonamenti.

3. Gli enti locali che hanno fatto ricorso alla speciale procedura disciplinata dall'articolo 39-quater del Decreto Legge n.162/2019, possono utilizzare le risorse di cui al comma 2 per ridurre l'importo del disavanzo accertato, a tal fine approvando un nuovo piano di recupero in non piu' di quindici annualita', a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti. Le modalita' di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione. La mancata adozione di tale deliberazione e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione

145.021. Fragomeli.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

"Articolo 145-bis. – *(Cessione a terzi dei crediti commerciali verso gli enti locali)* –

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione."

145.022. Cestari, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 145, inserire il seguente:

*"*Articolo 145-bis. – *(Applicazione imposta comunale sulla pubblicità)* –

1. Per gli anni 2021 e 2022, gli enti locali possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'esonero del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni."

145.023. Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 145-*bis.*

(Tariffe servizio idrico isole minori).

1. Per le annualità 2020,2021 e 2022 per i Comuni delle Isole Minori che esercitano anche in via sostitutiva l’attività di gestione del Sistema Idrico Integrato e nei quali ricorrano particolari condizioni di Dissesto, Predissesto e/o Squilibrio finanziario certificato, le entrate derivanti dalla riscossione della tariffa a copertura del costo del servizio non concorrono alla determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) previsto dall’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

145.024. Navarra.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 145-bis.

(Perdite società partecipate).

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non trova applicazione con riferimento ai risultati negativi delle società partecipate registrati nel 2020 quale conseguenza delle misure adottate dallo Stato al fine di fronteggiare l'emergenza Covid-19".

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2021.

Conseguentemente il fondo di cui all’art 209 è ridotto di 3 milioni di euro per l’anno 2021.

145.025. Pellicani.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il seguente:

Articolo 145- bis (Rinvio al 2022 dell’entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd Canone unico)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816 le parole “2021” sono sostituite con le parole “2022”;

b) al comma 836 le parole “2021” sono sostituite con le parole “2022”;

c) al comma 837 le parole “2021” sono sostituite con le parole “2022”;

d) al comma 843 le parole “2020” sono sostituite con le parole “2021”;

145.026. Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 145-*bis*

(Facoltà di assunzione del personale negli Enti locali in base alla sostenibilità finanziaria)

1. I comuni collocati nella fascia con moderata incidenza nella spesa di personale, ovvero al di sopra del valore soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, come individuato dalla tabella 1 dell'articolo 4 del decreto del 17 aprile 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, e al di sotto della tabella 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto, sono svincolati dagli obblighi di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.

145.027. Badole, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 145-*bis*

(*Rinvio al 2022 dell'entrata in vigore del canone patrimoniale sull'occupazione di spazi pubblici e sull'esposizione pubblicitaria - Canone Unico)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:¿

1. al comma 816 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";¿
2. al comma 836¿le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";¿
3. al comma 837 le parole "2021" sono sostituite con le parole "2022";¿
4. al comma 843 le parole "2020" sono sostituite con le parole "2021";¿

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali."

145.028. Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 145 inserire il seguente :

«Art. 145-bis

(Sospensione quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti SpA alle Regioni a Statuto Ordinario)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 111, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche per l'anno 2021. Ai relativi oneri, per il medesimo anno, pari a 343,2 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, di cui 4,3 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.»

145.029. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 145, inserire il seguente:

“Art. 145-bis

(Sospensione quote capitale dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla

Cassa depositi e prestiti SpA alle Regioni a Statuto Ordinario)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 111, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche per l’anno 2021. Ai relativi oneri, per il medesimo anno, pari a 343,2 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, di cui 4,3 milioni in termini di indebitamento netto e fabbisogno in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote di capitale, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell’articolo 115, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. Resta ferma la disciplina di cui all’ articolo 40 del decreto legislativo 23 Giugno 2011 n. 118 relativa all’ equilibrio di bilancio”

145.030. Madia, Mancini.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-*bis.*

(Sospensione recuperi dei disavanzi)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis¿e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al recupero possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2021. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.¿

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.¿

145.031. Pastorino, Fornaro.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-*bis.*

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A partire dall'anno 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 ».

145.032. Pastorino, Fornaro.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Art. 145-*bis*

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:¿

a. al comma 816, le parole « 2021 » sono sostituite con le parole « 2022 »;¿

b. al comma 836,¿le parole « 2021 » sono sostituite con le parole « 2022 »;¿

c. al comma 837, le parole « 2021 » sono sostituite con le parole « 2022 »;¿

d. al comma 843, le parole « 2020 » sono sostituite con le parole « 2021».

2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi sull'occupazione di spazi pubblici gravanti sugli operatori dei mercati e del commercio ambulante sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 80 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Conseguentemente, si provvede ai maggiori onori derivanti dal presente articolo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

145.033. Pastorino, Fornaro.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Articolo 145-*bis.*

(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

145.034. Pastorino, Fornaro.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

Articolo 145-*bis.*

(Cessione dei crediti commerciali-costi unitari per fattura)

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: « 40 euro » sono inserite le seguenti: « , relativo a tutte le fatture concorrenti all'importo dovuto, ».

145.035. Pastorino, Fornaro.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 145-bis (*Accertamento della situazione finanziaria degli enti del Servizio sanitario regionale*)

1. Ai fini della ricognizione e dell’accertamento della situazione finanziaria e dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2020 dagli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, il Comandante regionale della Calabria del Corpo della Guardia di finanza è nominato Commissario straordinario.

2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario definisce, d’intesa con il Ministero dell’economica e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il set informativo da acquisire per la ricognizione dei debiti degli enti di cui al comma 1. Il Commissario straordinario predispone, nello stesso termine ed anche avvalendosi di SOGEI S.p.A., una piattaforma digitale dedicata all’acquisizione dei dati da parte dei creditori.

3. I titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili relativi a prestazioni rese, a qualunque titolo, nei confronti degli enti del Servizio sanitario regionale calabrese e maturati alla data del 31 dicembre 2020 trasmettono, entro il termine di 120 giorni dall’insediamento del Commissario di cui al precedente comma, il proprio titolo ai fini della ricognizione della massa debitoria degli enti di cui al comma 1.

4. Il Commissario straordinario verifica, avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza e dell’Agenzia nazionale per i ser- vizi sanitari regionali, la validità dei titoli trasmessi. Entro il 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario redige lo stato passivo dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale.

5. Lo stato passivo dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale è trasmesso dal Commissario straordinario, nel termine di 60 giorni dalla adozione, al Parlamento e ai Ministri dell’economia e delle finanze e della salute, unitamente ad una proposta di ristrutturazione dei debiti, la quale è approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

6. Il decreto di approvazione è trasmesso al tribunale di Catanzaro il quale pronuncia, con ordinanza, l’esdebitazione degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, con liberazione di essi dai debiti residui nei confronti dei creditori ed è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni degli Enti del servizio sanitario della regione Calabria e della Regione Calabria medesima. Contro tale provvedimento può essere proposto ricorso alla Corte di Cassazione per motivi di legittimità.

7. All’attuazione del piano di ristrutturazione il Commissario straordinario procede, ove occorra, tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità. Il Commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell’economia e delle finanze.

8. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, a valere sulla quota di riserva per interventi urgenti della delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019.

145.036. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 145-bis

(Modalità di riscossione della TARI)

1. I comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che la TARI, istituita dall'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo previsti dall'art. 1 comma 153 lettera c) della Legge n. 208 del 28/12/2015.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta".

145.037. Del Barba.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il seguente:

145-bis.

(Norme per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

1. All’articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 il comma 22, capoverso <<Art. 4>>, comma 1, primo periodo, è sostituito dal seguente: <<È istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia ove diverso dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro delegati, nonché da due rappresentati dei Comuni di Mira in rappresentanza di Codevigo e Campagna Lupia e Jesolo in rappresentanza di Quarto d’Altino e Musile di Piave.>>

2. Alla legge 29 novembre 1984, n. 798, ovunque ricorrano le parole <<Comuni di Venezia e Chioggia>> sono sostituite dalle seguenti:<<Comuni di Venezia, Chioggia, Cavallino Treporti, Mira e Jesolo>>.

145.038. Pellicani.

Dopo l’articolo 145, aggiungere il seguente:

«Art. 145-bis.

1. All'articolo 12 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo è soppresso;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi di cui al comma 2, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti anche i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti delle società partecipate”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Costituisce danno erariale sia il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subìto dalle società partecipate da amministrazioni pubbliche, sia il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subìto dagli enti pubblici partecipanti alle predette società, ivi compreso, in quest'ultimo caso, il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti, o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione”».

145.039. Buompane, Maraia, Manzo, Caso.

Dopo l'articolo 145, aggiungere il seguente:

"Art. 145-bis (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. Dopo l’articolo 75 bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

"Art. 75 ter. Le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in ragione di eventi eccezionali, comprese le calamità naturali, che coinvolgono il territorio delle Province autonome, o per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale, sono attribuite anche alle Province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime Province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell’ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti si applicano i medesimi parametri applicati per gli altri enti del territorio nazionale.

2. Il comma 1 si applica anche con riferimento ai trasferimenti disposti a fronte dell’introduzione di riduzioni di aliquote tributarie o tariffarie, di esenzioni o di agevolazioni comunque denominate in tributi o tariffe disciplinate dallo Stato a cui corrispondono tributi o tariffe disciplinati dalle Province."

145.040. Tripodi Elisa.

Dopo l’articolo 145 è aggiunto il seguente:

<<Articolo 145 - bis

All’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 792 è inserito il seguente:

“

“792 bis. “792 bis. Al fine di favorire il contrasto all’evasione fiscale nei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243 -bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data del 31 dicembre 2020risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale nonché o in attesa della delibera di approvazione o diniego sul piano stesso della sezione regionale della Corte dei Conti, nonché nei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il fondo di cui al primo periodo è annualmente ripartito con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento tra i comuni che nell’ultimo rendiconto approvato dal Consiglio o dalla Giunta, o dai dati di preconsuntivo, registrano rispetto all’esercizio precedente/alla media del triennio precedente un incremento di almeno il 10 per cento della capacità di riscossione, in conto competenza e in contro residui, dei titoli primo e terzo delle entrate, in proporzione al predetto incremento e nel limite massimo di euro 20 per abitante. Per gli enti in dissesto finanziario la capacità di riscossione è calcolata considerando anche l’attività svolta dall’organo straordinario di liquidazione. Con l’esclusione degli enti in dissesto finanziario, il fondo non è erogato agli enti in ritardo nell’approvazione dei rendiconti, a meno che non abbiano regolarmente inviato almeno i preconsuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l’anno 2021 il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro il 31 gennaio 2021.

145.041. Tucci.

Dopo l’articolo 145 inserire il seguente:

Articolo 145-bis

Aggiungere il seguente articolo:

“I beni costituiti da sedi viarie, piazze, giardini pubblici e parchi urbani, attualmente classificati come demanio marittimo ma ricadenti in aree completamente urbanizzate o prive di diretta connessione con i pubblici usi del mare, su richiesta dei Comuni presentata al Capo del Compartimento marittimo, possono essere sdemanializzati, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, e ceduti a titolo gratuito agli stessi Comuni; la richiesta deve essere corredata della nuova definizione della dividente demaniale rappresentata con l’utilizzo del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID). I beni indicati al R.D. 30.03.1942 n. 327 art. 28 sono esclusi da tale sdemanializzazione”.

145.042. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 145 è inserito il seguente:

“Articolo 145-bis (Contenzioso enti locali)

1. All’articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo le parole: “il corretto funzionamento degli uffici,” sono aggiunte le seguenti: “fatti salvi il comma 5 dell’art. 7 ed il comma 1 dell’art. 8 della legge 65/1986”.

145.043. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 145 inserire il seguente:

“Articolo 145-bis

1. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto di lavori sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi riferiti all'organizzazione del cantiere anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi.

145.044. Ruffino, Napoli.

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 145-bis

(Piano straordinario per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)

1. Per l’anno 2021, ai comuni è attribuito un finanziamento pari a 500 milioni di euro annui per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».

Conseguentemente, all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “300 milioni”.

145.045. Novelli.

Articolo 146

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

-le parole “una dotazione di 150 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti:” una dotazione di 200 milioni di euro”

-Dopo le parole “per l’anno 2021” sono aggiunte le seguenti:” Tale fondo potrà essere utilizzato anche a copertura delle spese sostenute dagli Enti Locali per l’integrazione del sistema di trasporto pubblico con mezzi privati adibiti al servizio sostitutivo ed integrativo di linea”.

-Le parole “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni”

Conseguentemente, all’articolo 68, comma 1, le parole 196,3 milioni sono sostituite dalle seguenti: 146,3 milioni.

146.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

-le parole "una dotazione di 150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:" una dotazione di 200 milioni di euro"

-Dopo le parole "per l'anno 2021" sono aggiunte le seguenti:" Tale fondo potrà essere utilizzato anche a copertura delle spese sostenute dagli Enti Locali per l'integrazione del sistema di trasporto pubblico con mezzi privati adibiti al servizio sostitutivo ed integrativo di linea".

-Le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni"

Conseguentemente, all'articolo 68, comma 1, le parole 196,3 milioni sono sostituite dalle seguenti: 146,3 milioni.

146.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "150 milioni di euro" con le seguenti "200 milioni di euro".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti "750 milioni"

146.3. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All’articolo 146, comma 1, le parole “150 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “300 milioni”

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in 150 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209, comma 1.

146.4. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Al comma 1, sostituire le parole “150” con “300”. Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole “800” con “650” e le parole “500” con “350”.

146.5. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

al comma 1 sostituire “150 milioni di euro per l’anno 2021” con “528.000.000 euro per l’anno 2021, di 525.760.923 euro per l’anno 2022, di 525.760.923 euro per l’anno 2023”

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2021	2022	2023
CP: -528.000.000	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.000.000	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

146.6. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, *sostituire le parole* «150 milioni» *con le seguenti* «250 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni» *con le seguenti «*700 milioni».

146.7. Nobili, Del Barba.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Al fine di incentivare il trasporto sostenibile, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è destinata nella misura del 30% al finanziamento dell’acquisto di minibus ed autobus GNL (gas metano liquefatto), per il rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19”.

146.8. Maraia, Caso, Buompane.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del Covid 19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, il fondo di cui all'articolo 229 comma 2-bis del decreto –legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 è rifinanziato di 20 milioni per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "780 milioni".

146.9. Barbuto.

Al comma 1, sostituire le parole “150 milioni” con le seguenti “300 milioni”

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “650 milioni”

146.10. Spena.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 146-bis

(Fondo per l'edilizia scolastica nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia)

1. Al fine di favorire un piano di interventi di ristrutturazione, riparazione e manutenzione degli edifici scolastici situati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, presso il Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

146.01. Caparvi, Patassini, Marchetti, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art.146-bis. *(Risorse a favore del Polo Universitario di Latina)*

1. Al fine di accrescere l'offerta culturale e universitaria e di creare un valore aggiunto al patrimonio comunale della città di Latina, si prevede lo stanziamento della somma di 10 milioni di euro, per l'anno 2021, per l'acquisto e la ristrutturazione, da parte del Comune di Latina, della sede dell'Intendenza di Finanza, ubicata presso il centro cittadino>>

Conseguentemente, al comma 209, comma 1, le parole: "800 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "790"

146.02. Durigon, Zicchieri.

Dopo l’articolo 146 aggiungere il seguente:

Articolo 146-bis

(Utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza per le funzioni comunali)

1. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, per l’anno 2021 i percettori di reddito di cittadinanza possono essere assegnati su richiesta dei comuni ove sono residenti, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, allo svolgimento di attività per le quali il comune registri carenza di operatori, ivi comprese di lavori socialmente utili, anche al di fuori dei progetti richiesti per il loro impiego. Si utilizza lo strumento dei contratti a termine per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili per ulteriori sei mesi, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 7.500 euro per l'anno 2020

2. Nei casi di cui al comma 1, il percettore del reddito di cittadinanza è dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo comma.

3. Il percettore del reddito di cittadinanza non può esimersi dalla chiamata del comune per più di una volta, pena la perdita, su segnalazione del comune, del beneficio del reddito. Gli oneri di cui al presente articolo sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il ministro del lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.

146.03. Musella.

Dopo l’articolo 146 inserire il seguente:

Art.146-bis

1 In attuazione del disposto della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana. Le Regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedono, entro il 31 dicembre 2019 anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale.

146.04. Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Russo Paolo, Pella, Occhiuto.

Articolo 147

Dopo l’art. 147, inserire il seguente art. 147-*bis*:

(Semplificazione e ottimizzazione delle attività di destinazione del personale scolastico all'estero)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.";

b) l'articolo 15, comma 1, è sostituito come segue:

"1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1.";

c) all'articolo 19, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.";

d) all'articolo 19, comma 4, le parole: "dell'istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

e) all'articolo 20, comma 2, le parole: "dell'istruzione" sono sostituite dalla seguente: "predetto";

f) l'articolo 24, comma 1, è sostituto come segue:

"1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanee presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.";

g) all'articolo 24 comma 2 le parole: "di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono soppresse;

h) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: "144" sono aggiunte le seguenti: "commi primo, secondo e terzo";

i) all'articolo 35, comma 2, le parole: "dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione";

j) le parole: "dell'università e della ricerca", dovunque compaiono, sono soppresse.

2. Le lettere *a)*, *b)*, *d)* e *g)* del comma 1 si applicano a partire dall'anno scolastico 2021/22.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente articolo, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale che si oppone al ricollocamento di cui al primo periodo è restituito ai ruoli di appartenenza alla fine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche».

147.1. Schiro', La Marca, Fassino.

All’art. 147 le parole *“Incremento delle risorse del fondo di solidarietà”* in epigrafe sono precedute dalle parole “*Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d’infanzia non profit”*

All’ art. 147, il comma 1 viene preceduto da: *“Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all’aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d’infanzia paritarie no profit è istituito, al capitolo 1479, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d’infanzia paritarie no profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del DLvo 65/2017 di 640.000.000 di euro per l’anno 2021, di 680.000.000 di euro per l’anno 2022, di 720.000.000 di euro per l’anno 2023.*

All’art. 147, al nuovo comma 2 dopo le parole *“negli asili nido comunali”* vengono inserite le parole *“e paritari non profit”*

147.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, dopo le parole “disponibili negli asilo nido comunali,” sono aggiunte le seguenti: “in linea con l’obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale così come disposto dall’articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”.

147.3. Lattanzio.

Dopo l’art. 147, inserire il seguente art. 147-bis:

(Semplificazione e ottimizzazione delle attività di destinazione del personale scolastico all'estero)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.";

b) l'articolo 15, comma 1, è sostituito come segue:

"1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1.";

c) all'articolo 19, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.";

d) all'articolo 19, comma 4, le parole: "dell'istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

e) all'articolo 20, comma 2, le parole: "dell'istruzione" sono sostituite dalla seguente: "predetto";

f) l'articolo 24, comma 1, è sostituto come segue:

"1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanee presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.";

g) all'articolo 24 comma 2 le parole: "di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono soppresse;

h) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: "144" sono aggiunte le seguenti: "commi primo, secondo e terzo";

i) all'articolo 35, comma 2, le parole: "dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione";

j) le parole: "dell'università e della ricerca", dovunque compaiono, sono soppresse.

2. Le lettere c), d), e) ed i) del comma 1 si applicano a partire dall’anno scolastico 2021/22.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore del presente articolo, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale che si oppone al ricollocamento di cui al primo periodo è restituito ai ruoli di appartenenza alla fine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche».

147.4. Schiro', La Marca.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-bis. Per l’acquisto della villa storica Cavour, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2021, in favore del Comune di Cavour.”.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 500.000.

147.5. Caffaratto.

Sostituire il titolo con il seguente:

“Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d’infanzia non profit. Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenzia mento degli asili nido.”

147.6. Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Al comma 1 premettere il seguente:

0.1 Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie no profit è istituito, al capitolo 1479, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie no profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del Decreto Legislativo 65/2017 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023.

0.2 A maggiori oneri del presente comma pari a 640.000 per il 2021, 680.000 euro per il 2022, 720.000 euro per il 2023, si provvede mediante riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n 26, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n 26.

147.7. Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Gobbato, Gusmeroli.

Al comma 1 dopo le parole “asilo nido comunali” aggiungere le seguenti: “e paritari no profit”

147.8. Bisa, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Gobbato, Gusmeroli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2bis

“L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 77 del decreto legge 17 marzo 2020, n 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 Aprile 2020, n 27, è aumentata di 87 milioni di euro per l’anno 2021.”

Ai maggiori oneri del presente comma pari a 87 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88

147.9. Gobbato.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere il seguente:

01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie no profit è istituito, al capitolo 1479, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie no profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del DLvo 65/2017 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023;

b) al comma 1, dopo le parole "negli asilo nido comunali", aggiungere le seguenti: "e paritari non profit".

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

(Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d'infanzia non profit. Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenzia mento degli asili nido*).*

147.10. De Menech.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In attuazione dei commi precedenti, per garantire la realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali individuati ai successivi commi 4-ter e 4-quater del presente articolo e al fine di rafforzare e strutturare i servizi sociali territoriali, in coerenza con le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dell'art.7, comma 1 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dell'articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n.26 , nonché dell'art. 89 comma 2-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 2021 i Comuni possono ricorrere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante le procedure e le modalità di cui all'art. 20 del d. lgs. nr. 75/2017 e all'articolo 57 comma 3-septies, del 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, 126, anche a valere sulle risorse previste all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147. Resta fermo il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4-ter. Al fine di assicurare la valutazione multidimensionale e la realizzazione dei progetti personalizzati ai fini dell'accesso e della continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari quale livello essenziale volto a conseguire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, gli enti locali e gli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328 garantiscono la presenza di almeno un assistente sociale ogni 5000 abitanti. Considerate le competenze degli enti locali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lo Stato concorre a realizzare questo livello essenziale con i fondi di cui al comma 9 del presente articolo, con le modalità da definire mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo in Conferenza Stato Regioni.

4-quater. i fini delle assunzioni di cui al comma 4-bis, il termine per l'espletamento delle procedure di cui al comma 1, primo periodo, dell'art.20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2022, mentre il termine per la maturazione del requisito di cui al comma 1, lettera c) del medesimo articolo è prorogato al 31 dicembre 2021.

4-quiquies. Tenuto conto delle attribuzioni e delle attività caratterizzanti i servizi sociali degli enti locali con riferimento alla realizzazione degli interventi previsti nei piani nazionali concernenti la non autosufficienza, la protezione delle donne, il contrasto della tratta e la tutela dei minorenni non accompagnati, nonché della necessaria integrazione con la rete degli interventi sanitari e sociosanitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le ulteriori risorse a concorrenza della spesa complessiva per attuare i livelli essenziali indicati dai precedenti commi. Con il medesimo atto vengono individuate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

147.11. Pagano Ubaldo.

Dopo l’Art. 147, inserire il seguente:

“Art.147-bis

(Finanziamento dei centri estivi)

1.All'articolo 105, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, dopo le parole “per l’anno 2020” aggiungere «e 2021»;

alla lettera a) dopo le parole «da giugno a settembre 2020», aggiungere le seguenti: «e 2021»

147.12. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo l’art. 147, inserire il seguente**:**

Art147-bis

(Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie private e degli enti locali del sistema nazionale istruzione)

1.Al fine di garantirne il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all’aumento del numero di posti disponibili nelle scuole dell’infanzia paritarie private e degli enti locali di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, a decorrere dall’anno scolastico 2021/22 le risorse assegnate a dette scuole sono incrementate di 330 milioni di euro. A tal fine, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione per il Programma «Istituzioni scolastiche non statali» sono incrementati di 110 milioni di euro per l'anno 2021 e di 330 milioni di euro a partire dall’anno 2022.\u20282. Per le finalità di cui al comma 1 e per garantire il rispetto della priorità prevista dal comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ultimo periodo, una quota pari al 75% delle risorse del Programma «Istituzioni scolastiche non statali», come incrementate dal presente articolo, è riservata alle scuole dell’infanzia paritarie.

3.Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ci cui al comma 1 dell'articolo 209”

147.13. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

All’articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il titolo è modificato dal seguente: (Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d’infanzia non profit. Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenzia mento degli asili nido);
2. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all’aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d’infanzia paritarie no profit è istituito, al capitolo 1479, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d’infanzia paritarie no profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del DLgs 65/2017 di 640.000.000 di euro per l’anno 2021, di 680.000.000 di euro per l’anno 2022, di 720.000.000 di euro per l’anno 2023.

Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all’aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali e paritari non profit, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l’anno 2021, di 254.923.000 euro per l’anno 2022, di 299.923.000 euro per l’anno 2023, di 345.923.000 euro per l’anno 2024, di 390.923.000 euro per l’anno 2025, di 442.923.000 euro per l’anno 2026, di 501.923.000 euro per l’anno 2027, di 559.923.000 euro per l’anno 2028, di 618.923.000 euro per l’anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024

147.14. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 1, sostituire “100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023”, con “528.260.923 euro per l’anno 2021, 625.760.923 euro per l’anno 2022, 675.760.923 euro per l’anno 2023”.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, *missione* 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), *programma 4.2* (Cooperazione allo sviluppo), *apportare le seguenti variazioni*:

2021	2022	2023
CP: -528.260.923	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.260.923	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

147.15. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, anteporre il seguente comma: “01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all’aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d’infanzia paritarie no profit è istituito, al capitolo 1479, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d’infanzia paritarie no profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo n. 65/2017 di 640.000.000 di euro per l’anno 2021, di 680.000.000 di euro per l’anno 2022, di 720.000.000 di euro per l’anno 2023”;
2. Al comma 1, dopo le parole “asilo nido comunali” aggiungere le seguenti parole: “e paritari non profit”.

Conseguentemente, sostituire il Titolo dell’articolo 147 con il seguente: “Art. 147 (*Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d’infanzia non profit. Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e per il potenzia mento degli asili nido*)”.

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 640.000.000 per l’anno 2021, 680.000.000 per l’anno 2022 e 720.000.000 per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209

147.16. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:“4-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre la perequazione al 100% del fondo di solidarietà comunale.”.

147.17. Lovecchio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese, nelle periferie urbane e nei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti."

147.18. Bilotti.

Al comma 2, capoverso lettera d-quinquies), dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

“Le risorse di cui alla presente lettera devono essere destinate anche al coordinamento fra terzo settore, soggetti privati ed enti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, anche attraverso la costituzione di equipe professionali multidisciplinari, al fine di ridurre la povertà minorile, educativa e culturale e l'abbandono scolastico, promuovere l’occupabilità dei componenti delle famiglie con minori a rischio, promuovere i patti educativi di comunità ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, e finanziare progetti di scuola aperta mediante l’impiego delle infrastrutture scolastiche durante le ore pomeridiane o nei giorni festivi o di interruzione dell’attività didattica, nonché di altre istituzioni pubbliche o private resesi disponibili e presenti all’interno del comune di riferimento.”.

147.19. Gallo.

Al comma 2, capoverso lettera d-quinquies), dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:

“L’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al periodo precedente deve includere lo studio del coordinamento fra terzo settore, soggetti privati ed enti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, al fine di contrastare la povertà minorile, educativa e culturale”.

147.20. Gallo.

Al comma 1 premettere il seguente: «01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie no profit è istituito, al capitolo 1479, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie no profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023. »

Al comma 1 dopo le parole «asilo nido comunali» *sono aggiunte le seguenti*: «e paritari non profit»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 640 milioni di euro per l'anno 2021, 680 milioni di euro per l'anno 2022 e 720 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 640 milioni di euro per l'anno 2021, 580 milioni di euro per l'anno 2022, e 720 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento/gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d'infanzia non profit».

147.21. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Apportare le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1, inserire il seguente: "01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie no profit è istituito, nel capitolo 1479, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie *no profit* quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017 di 640 milioni di euro per l'anno 2021, di 680 milioni di euro per l'anno 2022 e di 720 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 640 milioni di euro per l'anno 2021, 680 milioni di euro per l'anno 2022 e a 720 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.";

b) al comma 1, *dopo le parole* asilo nido comunali *inserire le seguenti* e paritari no profit.

147.22. Fontana Lorenzo, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1 anteporre il seguente: "01. Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie no profit è istituito, al capitolo 1479, il fondo di dotazione per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie no profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione ai sensi del DLvo 65/2017 di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023.";

al medesimo comma 1 tra le parole "comunali" e ",la dotazione del fondo" *sono inserite le seguente parole*: "e paritari non profit"

*Conseguentemente, alla rubrica, anteporre le seguenti parole: "*Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie d'infanzia non profit e".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 640.000.000 di euro per l'anno 2021, 680.000.000 di euro per l'anno 2022, 720.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 640.000.000 di euro per l'anno 2021, 680.000.000 di euro per l'anno 2022, 720.000.000 di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

147.23. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole <<asilo nido comunali>> inserire le seguenti: <<e paritarie no profit>>;

b) Dopo il comma 1, inserire il seguente: <<1 *bis.* Al fine di consentire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili nelle scuole d'infanzia paritarie no profit è istituito, il Fondo per il funzionamento in convenzione delle scuole d'infanzia paritarie no profit quali parte del sistema integrato di educazione ed istruzione di cui al d. lgs. 65/2017 con una dotazione di 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023. Le risorse destinate al Fondo di cui al precedente periodo sono iscritte al capitolo 1479 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 640.000.000 di euro per l'anno 2021, di 680.000.000 di euro per l'anno 2022, di 720.000.000 di euro per l'anno 2023, si provvede incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

Conseguentemente,

alla rubrica, inserire le seguenti parole: Istituzione del fondo di dotazione per il finanziamento in convenzione delle scuole paritarie dell'infanzia no profit

147.24. Gelmini, Aprea, Barelli, Spena, Marin, Ripani, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

1. Dopo l’art. 147 è aggiunto il seguente articolo:

«art.147 -bis.

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’anno 2021 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.».

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “500 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “300 milioni

147.25. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Carfagna, Cassinelli, Savino Sandra, Zanettin.

Dopo l’articolo 147, aggiungere il seguente:

“Art. 147-bis

(*Incremento indennità Sindaci*)

1. La misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti è incrementata del 30%.

2. Per la copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”

147.01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 147, aggiungere il seguente:

“Art. 147-bis

(*Fondo tutela legale Sindaci*)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il “Fondo nazionale per la tutela legale dei Sindaci per fatti attinenti all'esecuzione del mandato elettivo” con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 a 2025. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al fondo di cui alla presente disposizione.

2. Conseguentemente, ridurre di 5 milioni il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.”

147.02. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 147-*bis*

(*Compartecipazione alle spese dei piccoli comuni per assistenza minori*)

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni fino a 5mila abitanti per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria, è istituito un Fondo presso il Ministero dell’Interno con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai fini del riparto del Fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto del numero complessivo dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente e dei costi per l’intervento socio-assistenziale in relazione all’età del minore e alla durata dello stesso.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente,

il Fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021

147.03. Fragomeli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 147-bis

(Fondo di sostegno alle prime "zone rosse")

1. In considerazione dei perduranti effetti economici negativi derivanti dai provvedimenti restrittivi adottati per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e della gravità con la quale l'emergenza sanitaria stessa ha interessato i comuni della provincia di Lodi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei predetti comuni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il riparto del contributo di cui al comma 1 sulla base della popolazione residente.

3. I comuni beneficiari destinano le risorse di cui al comma 2 a interventi di sostegno economico ai redditi di famiglie e imprese.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

147.04. Guidesi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 147, aggiungere il seguente:

147-bis.

(Incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all’articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209, comma 1, del presente provvedimento.

147.05. Borghi Enrico, Buratti.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art147-bis

(Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie private e degli enti locali del sistema nazionale istruzione)

1.A decorrere dall’anno scolastico 2021/22, per garantire il rispetto della priorità prevista dal comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ultimo periodo, una quota pari al 75% dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione per il Programma «Istituzioni scolastiche non statali» è riservata alle scuole dell’infanzia paritarie private e degli enti locali di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

2.Al fine di garantire il funzionamento e di incrementare il livello di servizio in relazione all’aumento del numero di posti disponibili in dette scuole, le risorse del Programma di cui al comma 1 sono complessivamente incrementate di 110 milioni di euro per l'anno 2021 e di 330 milioni di euro a partire dall’anno 2022.

3.Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ci cui al comma 1 dell'articolo 209

147.06. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:

Art. 147-*bis*

(Sdemanializzazione)

1. I beni costituiti da sedi viarie, piazze, giardini pubblici e parchi urbani, attualmente classificati come demanio marittimo ma ricadenti in aree completamente urbanizzate o prive di diretta connessione con i pubblici usi del mare, su richiesta dei comuni presentata al Capo del compartimento marittimo, possono essere sdemanializzati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, e ceduti a titolo gratuito agli stessi comuni. La richiesta deve essere corredata della nuova definizione della dividente demaniale rappresentata con l'utilizzo del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID). I beni indicati al R.D. 30.03.1942 n. 327 art. 28 sono esclusi da tale sdemanializzazione.

147.07. Pastorino, Fornaro.

Dopo l’articolo 147, aggiungere il seguente

Art. 147-bis

(Risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un Fondo destinato al consolidamento di contributi strutturali in favore dei comuni di frontiera interessati dalla gestione dei flussi migratori.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato- città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “795 milioni di euro per l’anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

147.08. Brescia, Baldino, De Carlo, Lorefice, Martinciglio.

Dopo l’articolo 147, inserire il seguente:

Art. 147-bis

(Misure urgenti in favore della solidarietà alimentare)

1. In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, il Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b) , della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato per l’anno 2021 di 400 milioni di euro in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.

2. Il riparto delle risorse previste dal comma 1 è attribuito secondo quanto disposto dall’articolo 2, ordinanza 29 marzo 2020, n.658 del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni”, con le seguenti: “400 milioni”.

147.09. Scutella'.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<ART. 147-bis

(Incremento del Fondo per le politiche della famiglia)

1. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all’art. 19 comma 1 del decreto legge 223/2006, è rifinanziato per il triennio 2021- 2023 per un importo annuo non inferiore a 100 milioni di euro.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento delle politiche della famiglia, vengono disciplinati i criteri e le modalità di impiego e di trasferimento delle risorse afferenti al Fondo di cui al comma precedente.

Conseguentemente all'articolo 81, comma 2 sostituire la parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 con le seguenti: 700 milioni di euro per l’anno 2021 e 400 milioni a decorrere dal 2022

147.010. Grippa, D'Arrando, Mammi', Lapia, Lorefice, Ruggiero.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 147 bis - Al fine di incentivare la ripresa delle attività educative, ludiche e ricreative dei bambini e dei ragazzi fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria da COVID-19, con particolare riguardo a interventi, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, anche all’aperto e nell’ambito di centri e campi estivi a favore dei bambini e dei ragazzi, con decreto del dipartimento delle politiche della famiglia è emanato un nuovo Avviso pubblico per l’anno 2021, finalizzato prioritariamente a finanziare i progetti presentati e valutati favorevolmente ma non finanziati per esaurimento delle risorse dell’Avviso EducCare firmato in data 10 giugno 2020 e che predetermini, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241 del 1990, i criteri di selezione e valutazione delle iniziative progettuali delle risorse residue. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediamente le risorse del Fondo per le politiche della famiglia che è a tal fine corrispondentemente incrementato di 35 milioni di euro per l’anno 2021.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “765 milioni”.

147.011. Ruggiero, D'Arrando, Ianaro, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 147-bis (Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali)

1. Ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, svolti in maniera singola o associata e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nell'ottica del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazione e dei servizi sociali definito da un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1:5000 in ogni ambito sociale territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1:4000, è riconosciuto, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) - un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto 1:6500 e fino al raggiungimento di un rapporto 1:5000;

b) - un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto 1:5000 e fino al raggiungimento di un rapporto 1:4000.

2. Ogni anno, entro e non oltre il 28 febbraio, ciascun ambito, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito ed eventualmente direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale a tempo indeterminato (secondo la definizione di equivalente a tempo pieno) effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali per area di attività.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge n. 208 del 2015. A tal fine, in sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni per l'anno 2021 e i seguenti. Le somme necessarie al riconoscimento dei contributi previsti per l'anno corrente (somme prenotate) e alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente (somme liquidabili) sono accertate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali annualmente entro il 30 giugno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili l'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. In caso, a seguito delle richiesta da parte degli ambiti, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima di cui sopra, si procede comunque al riconoscimento delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti, e alla riduzione percentuale dei nuovi contributi fino a capienza. Non si dà luogo all'erogazione degli incentivi di cui ai commi precedenti in caso di mancata trasmissione nei tempi dovuti delle informazioni richieste.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito agli ambiti viene da questo suddiviso fra i comuni che ne fanno parte e, eventualmente, all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che eventualmente versano in situazioni di dissesto o predissesto, o comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, anche con riferimento al possibile esercizio in forma associata delle funzioni in ambito di servizi sociale.

5. Per le finalità di cui al comma 1, a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto legge n. 14 agosto 2020, n. 104.

6. Per gli stessi fini, i comuni e gli ambiti possono provvedere alla assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, comunque di qualifica non dirigenziale, già assunti a tempo determinato che posseggano i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ovvero di quelli che, in servizio al 31 dicembre 2020 e con anzianità di servizio maturata di almeno 15 mesi, che fossero già risultati idonei all'esito di un concorso per assistente sociale a tempo indeterminato di altri enti pubblici.

7. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni possono bandire, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possegga tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Conseguentemente:

-il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge n. 208 del 2015 è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2021

- all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "620 milioni di euro per l'anno 2021 e 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022"

147.012. Lorefice, Sportiello, D'Arrando, Mammi', Lapia, Ruggiero, Ianaro.

Dopo l’articolo 147 aggiungere il seguente:

«Articolo 147 -bis

1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2020 e 2021»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1 lett. a) possono essere spese fino a giugno 2021»

147.013. Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 147-*bis*

(Sospensione IMU per italiani all'estero iscritti all'AIRE)

1. Le imposte IMU e TARI gravanti sui proprietari di immobile in Italia iscritti all'AIRE, non locato o dato in comodato d'uso, non sono dovute nel biennio 2021-2022»

147.014. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo 147, inserire il seguente:

"Art. 147-bis.

(Compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare e istituti di assistenza)

1. Agli enti locali che sostengono spese per l’affidamento di minori a comunità di tipo familiare o di istituti di assistenza, ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuta una forma di compartecipazione da parte dello Stato delle medesime spese, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito il Fondo per la compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare e istituti di assistenza, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021.

3. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e del Ministro della Famiglia e della disabilità e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi incluse le modalità di riparto del fondo di cui al comma 2 e la percentuale di compartecipazione da parte dello Stato.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.".

147.015. Tiramani, Maggioni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 147-bis

(Risorse per i comuni di frontiera o rivieraschi maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera o rivieraschi maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209.

147.016. Bartolozzi.

Dopo l’articolo147 è aggiunto il seguente articolo:

«art. 147-bis

1 In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.»

147.017. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Carfagna, Cassinelli, Savino Sandra, Zanettin.

Dopo l’articolo 147 è inserito il seguente:

«ART. 147-bis.

1. Al comma 59, dell’articolo 1, della legge 30.12.’18, n. 145, sostituire le parole: ”nell’anno 2019” con le seguenti: “dall’anno 2021”.».

Conseguentemente:

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “640 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “340 milioni”

147.018. Gelmini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Carfagna, Cassinelli, Savino Sandra, Zanettin.

Dopo l’articolo 147 inserire il seguente:

Art. 147-bis

1 Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

Conseguentemente:

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “700 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “400 milioni”

147.019. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Carfagna, Cassinelli, Savino Sandra, Zanettin.

Dopo l’articolo 147 inserire il seguente:

Art. 147-bis

1 All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 747, la lettera b) è soppressa

b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell’esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”;».

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “700 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “400 milioni

147.020. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Carfagna, Cassinelli, Savino Sandra, Zanettin.

Dopo l’articolo 147 è inserito il seguente:

art. 147-bis.

1 All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole “relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica” sono eliminate.».

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “780 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “480 milioni”

147.021. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Carfagna, Cassinelli, Savino Sandra, Zanettin.

Dopo l’articolo 147 inserire il seguente:

Art. 147-bis

(intervento a sostegno aree marginali)

1 Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “500 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “300 milioni”

147.022. Gelmini, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Carfagna, Cassinelli, Savino Sandra, Zanettin.

Dopo l’articolo 147 inserire il seguente:

art. 147-bis

(intervento a sostegno aree marginali)

1 Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

2 All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

3. Le risorse rinvenienti dalla modifica dell’imposta sui servizi digitali-Digital tax di cui al precedente comma 3, affluiscono, sino ad un limite massimo di 1.000.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione del presente articolo.

147.023. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Carfagna, Cassinelli, Savino Sandra, Zanettin.

Articolo 148

(Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali)

All’art. 148 aggiungere il seguente comma:

“5. I diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione degli autoveicoli, effettuate nelle regioni a statuto speciale e province autonome da soggetti terzi autorizzati (imprese di revisione, studi di consulenza) relative alle procedure di dematerializzazione delle documentazioni gestite con procedura STA (Sportello telematico dell'Automobilista) sono di spettanza regionale. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la percentuale dei costi da rimborsare allo Stato, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13, è determinata nella misura del venti per cento.”

148.1. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

(Attuazione dell'accordo tra il Governo e le autonomie speciali)

All’art. 148 aggiungere il seguente comma:

“4. In sede di prima applicazione, fino all’emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull’ordinamento tributario della Regione Siciliana. La Regione, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.”

148.2. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

Dopo l’articolo 148, inserire il seguente:

Articolo 148-bis. (Disposizioni finanziarie per la Regione Trentino–Alto Adige/Südtirol)

1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 75, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

f-bis) i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale. Le quote spettanti alle province sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, dalle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, dalle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla Regione ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nella presente lettera sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

b) all’articolo 75-bis, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

3-ter. Per le accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, nelle more dell’individuazione di modalità applicative della lettera f) del comma 1 dell’articolo 75, dal 2021 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento un volume annuo di risorse pari a 15 milioni di euro e alla provincia autonoma di Bolzano un volume annuo di risorse pari a 10 milioni di euro.

3. Per i proventi di cui alla lettera f-bis) dell’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dal presente articolo, nonché per le accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale di cui alla lettera f) del medesimo decreto, relativi agli anni antecedenti il 2021 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento un importo forfetario pari a 320 milioni di euro ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 2021, in due quote annuali pari rispettivamente a 160 e 150 milioni di euro.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 209.

148.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 148-*bis*

(Disposizioni in materia Imposta municipale propria)

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2021, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 120 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

148.02. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Andreuzza, Cattoi Vanessa, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 148-*bis*

(Zona franca doganale nella città di Ventimiglia)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico-sociale per i territori ritenuti più svantaggiati e in applicazione dei principi comunitari di coesione e di libera concorrenza, anche nell'ottica dell'integrale riconoscimento del territorio di confine, dei gravi e permanenti svantaggi naturali degli stessi, lo Stato italiano, d'intesa con l'Unione europea, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, avvia un'attività di istruttoria della richiesta di riconoscimento di zona franca avanzata dal Comune di Ventimiglia.

2. Il Comune di Ventimiglia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Regione Liguria, avanza motivata richiesta di riconoscimento di zona franca integrale al Ministero dello sviluppo economico che ne compie l'istruttoria al fine di procedere alla successiva trasmissione della documentazione alla Commissione europea.

3.La Zona franca doganale integrale, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è realizzata per le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale. A tal fine il Comune di Ventimiglia è considerato fuori della linea doganale ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

148.03. Di Muro.

Dopo l’articolo 148, aggiungere il seguente:

« *Articolo 148-bis*
(Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna)

1. *Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree di montagna e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività imprenditoriali, agricole e turistiche.*
2. *Ai fini di cui al comma 1 sono istituite le zone franche di montagna (ZFM), all'interno delle quali le imprese usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.*
3. *Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse mediante la disposizione di apposita normativa di dettaglio.*
4. *I criteri per l'individuazione delle ZFM sono definiti dal CIPE con cadenza triennale. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 2.*
5. *Ciascuna Regione individua con proprio atto, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, le ZFM i cui comuni insistono nel proprio territorio, tenendo conto dei seguenti criteri:*
    - 1. *numero dei residenti;*
      2. *altitudine;*
      3. *rischio di desertificazione economica e commerciale;*
      4. *calo demografico nell’ultimo triennio.*
6. *Uno o più Comuni montani, nonché porzioni di essi possono fare parte delle ZFM.*
7. *Le imprese che hanno la sede principale od operativa in un Comune ubicato all'interno di una ZFM usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.*
8. *Le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano alle imprese a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFM in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore a 40 chilometri dalla medesima ZFM.*
9. *Le agevolazioni di cui al comma 7 non si applicano alle imprese che operano in aree ad alto reddito derivante dal settore turistico.*
10. *Entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalità applicative dei commi 7, 8, 9.*
11. *Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFM, le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.*
12. *Gli incentivi di cui al comma 11 consistono in:*
    - 1. *unasomma corrispondente al 65 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;*

2. *un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione.*

13. *I soggetti residenti nelle aree ubicate all'interno delle ZFM, sprovvisti della rete Internet a banda larga, sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.*
14. *Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, per la parte di 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, per la parte di 650 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

148.04. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 148, aggiungere il seguente:

« *Articolo 148-bis*
(Agevolazioni fiscali per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nelle aree montane nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite zone a fiscalità di vantaggio, dette zone franche montane (ZFM) ai sensi dei commi da 5 a 9 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese situate nelle predette ZFM secondo le modalità di cui ai commi 12 e 13.
2. Per Comuni montani si intendono le aree così identificate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.
3. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri, per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 1.
5. Ai fini del presente articolo, per area marginale montana deve intendersi un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive ed aree a fallimento di mercato per lo sviluppo infrastrutturale. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE, sulla base degli elementi di cui al precedente periodo, con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo.
6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, le Regioni individuano, con specifico atto ed in conformità dei parametri indicati dal CIPE, zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:
    1. Altimetria;
    2. Rischio di desertificazione economica e commerciale;
    3. Calo demografico nell’ultimo triennio.
7. A livello regionale è istituito un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni:
    1. Promuovo nuovi insediamenti nei Comuni montani;
    2. Producono e commerciano prodotti alimentari tipici delle aree montane, la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri dalla sede principale dell’attività;
    3. Rivitalizzano i Comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali, ovvero dotati di un numero limitato di esercizi commerciali rispetto alla media provinciale;
    4. Offrono in un unico punto vendita una gamma di prodotti e servizi normalmente non disponibili nel Comune di insediamento.
8. Uno o più Comuni o porzioni di Comuni montani possono far parte delle ZFM.
9. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fiscali alle zone a fiscalità di vantaggio. La riduzione fiscale deve essere calcolata in misura non inferiore:

1. Al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti alle imprese per zone ad alta marginalità;
2. Al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti alle imprese per zone a media marginalità;
3. Al 15 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti alle imprese per zone a bassa marginalità.

10. Le Regioni ed i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
11. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un Comune ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, ricadono nella ZFM, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE ai sensi del comma 4.
12. Nelle zone di cui ai commi da 5 a 10, le Regioni ed i Comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.
13. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2008, che iniziano, dopo il 1° gennaio 2021, una nuova attività economica nelle zone di cui al comma 1 possono fruire delle seguenti agevolazioni:
    1. esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e il settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo e il nono anno al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone di cui ai commi da 1 a 9, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021 e per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro;
    2. esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo ed il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno delle zone di cui ai commi da 5 a 10.
14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.
15. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'80 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei Comuni di riferimento per il cui territorio l'agevolazione viene concessa.
16. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle aree montane, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, assumono lavoratori di età pari o inferiore a 35 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno

dei Comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un Comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

17. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei Comuni montani con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi e ricadenti nelle zone franche montane nonché dei comuni ricadenti nelle zone a fiscalità di vantaggio di cui al presente articolo. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al presente comma e alla copertura dei costi derivanti. Le Regioni, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al presente comma, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.
18. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio di desertificazione economica e commerciale, allo scopo di quantificare, con cadenza annuale, gli oneri derivanti dal presente articolo.
19. Le Regioni possono contribuire, con risorse definite con propria legge di bilancio, all'attuazione della presente legge.
20. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede per 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e 35 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

148.05. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 148, inserire il seguente:

" Art. 148- bis

(Contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione Siciliana)

1. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana, ai sensi del comma 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aumentato a 110 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il contributo spettante a ciascun ente è determinato in proporzione al concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2019, dei contributi ricevuti dalla regione Siciliana a valere sulla somma complessiva di 70 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 885, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli importi non più dovuti di cui all'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati nella tabella 2 allegata al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo di cui al periodo precedente è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.”

Conseguentemente all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: “di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “di 770 milioni di euro per l’anno 2021 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022."

148.06. Ficara, Varrica, Saitta, Licatini, Scerra, Rizzo, Paxia, Cantone Luciano, Suriano, Giarrizzo, Aiello Davide, Pignatone, Perconti, Chiazzese, Lorefice, Marzana, Alaimo, Martinciglio, Alaimo.

Dopo l'articolo 148, aggiungere il seguente:

"Articolo 148-bis

(Disposizioni per il risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina)

1 Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della Regione siciliana, il sindaco del comune di Messina è nominato commissario straordinario per il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale della città di Messina, nonché per la demolizione degli immobili abitativi in condizioni di degrado esistenti negli ambiti territoriali di risanamento individuati dal comune, elencati nella deliberazione della giunta della Regione siciliana n. 343 del 19 settembre 2018, da attuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'incarico del commissario straordinario è a titolo gratuito e la sua durata è stabilita in tre anni.

2. Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi di cui al comma 1. Il piano prevede anche adeguate misure per l'attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 3 della presente legge e dalla legge della Regione siciliana 6 luglio 1990, n. 10.

3. Per l'esercizio dei compiti a esso assegnati, il commissario straordinario si avvale dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina.

4. Ai fini della demolizione degli immobili e per la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione e l'affidamento dei lavori di ricostruzione degli immobili abitativi, il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

5. Al commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale, aperta presso la Tesoreria dello Stato, cui sono assegnate le risorse provenienti da un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla contabilità speciale possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare al risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, nel limite di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022, e di 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

148.07. Siracusano, Gelmini, Prestigiacomo, Bartolozzi.

Articolo 149

Aggiungere infine il seguente comma: “3-bis All’articolo 1, comma 29-bis, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «500 milioni» sono sostituite dalle parole «1.000 milioni».

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 500 milioni.

149.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 1, lett. a) dell'art. 149, dopo le parole "per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati" sono inserite le parole "nonché per sostenere l'opera di manutenzione e pulizia effettuata dai Comuni focivi sulle aree di immissione in mare dei fiumi"

149.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 2, dopo le parole* e di cablaggio interno *è aggiunto il seguente periodo:* delleScuole militari Nunziatella di Napoli, Teulié di Milano, Douhet di Firenze, Morosini di Venezia e".
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

149.3. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Fontana Lorenzo, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 2, dopo le parole* e di cablaggio interno *è aggiunto il seguente periodo:* dell'Accademia militare di Modena, dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo e di Roma-Castelporziano, dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, dell'Accademia Navale di Livorno e della Scuola di applicazione dell'Esercito di Torino e".
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

149.4. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Fontana Lorenzo, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All'articolo 149, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 35-*quinquies* Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole "17 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con "80 milioni per l'anno 2020";
2. il periodo "di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022" è soppresso».

149.5. Miceli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di accelerare la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico delle zone alluvionate della regione Veneto di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2020 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'Ordinanza 1 ottobre 2020 n. 704

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021

149.6. De Menech, Rotta, Zardini.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di accelerare la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico delle zone alluvionate della regione Piemonte di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'Ordinanza 9 novembre 2020.

3-ter. Al fine di accelerare la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico delle zone alluvionate della regione Veneto di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2020 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'Ordinanza 1 ottobre 2020 n. 704

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021

149.7. Borghi Enrico, De Menech, Gribaudo, Rotta, Zardini.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3 bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "*Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti*.

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.

149.8. Moretto, Paita, Del Barba.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2021, da assegnare al comune di Latina ai fini dell’acquisto al patrimonio comunale degli immobili dell’Intendenza di Finanza e la riqualificazione, valorizzazione e trasformazione in servizi universitari. Il comune provvede al cambio di destinazione d’uso degli immobili. All’onere derivante dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”

149.9. Durigon.

All’articolo 149, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Il Fondo emergenza di cui al Fondo unico dell’edilizia scolastica, capitolo 8105, piano gestionale 11, di cui al comma 4-*sexies* dell’articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis e per garantire una maggiore celerità nell’attuazione degli interventi di edilizia scolastica, all’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1:
2. all’alinea, le parole: «*31 dicembre 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*31 dicembre 2021»*
3. alla lettera a), dopo la parola: *<<articoli*» sono inserite le seguenti: «*21, 27,*».

2-quater. Al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «*ai sensi dell’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,*» sono soppresse.”.

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

149.10. Piccoli Nardelli, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Orfini.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di promuovere l'attrazione degli investimenti nelle isole minori da realizzare a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

149.11. Lacarra.

All'articolo 149, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole: "alle regioni a statuto ordinario" aggiungere le seguenti: "e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano";

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-*bis*) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di riparto delle risorse da destinare alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20231, 2032, 2033 e 2034";

3) alla lettera d), dopo le parole: "Le regioni" aggiungere le seguenti: "a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano".

Conseguentementente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 20231, 2032, 2033 e 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

149.12. Cattoi Vanessa, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

3-ter. Agli oneri di cui al precedente comma 3-bis pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

149.13. Dal Moro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2021 non si applicanoi vincoli di destinazione dei proventi di cui all'articolo 208, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i quali possono essere impiegati secondo l'ordinario principio di unità del bilancio».

149.14. Ferri, Del Barba.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per sostenere l'impegno finanziario dovuto alla scelta di mantenere a proprie spese l'Ufficio del Giudice di Pace e tutti i servizi ad esso relativi, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari per l'importo di euro 50.000,00 per l'anno 2021 a ciascuno dei seguenti comuni: Arcidosso (GR), Carrara (MS), Castelnuovo Garfagnana (LU), Cecina (LI), Empoli (FI), Montepulciano (SI), Piombino (LI), Pontedera (PI), Pontremoli (MS), Portoferraio (LI), San Miniato (PI), Volterra (PI).

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*799,4 milioni*".*

149.15. Ferri, Del Barba.

Aggiungere alll'articolo 149, comma 1, dopo la lett. b la seguente:

"b-bis) dopo il comma 134 è inserito il seguente: "134 bis. È istituito un fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al comma 134 da assegnare alle regioni con la dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Gli importi spettanti a ciascuna regione sono definiti nelle medesime percentuali della tabella 1 di cui al comma 134 e ripartiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze."

2. *All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.*

149.16. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Aggiungere alll'articolo 149, comma 1, dopo la lett. b la seguente:

*"*b-bis) dopo il comma 134 è inserito il seguente: "134 bis. È istituito un fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al comma 134 da assegnare alle regioni con la dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Gli importi spettanti a ciascuna regione sono definiti nelle medesime percentuali della tabella 1 di cui al comma 134 e ripartiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze."

2. *All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.*

149.17. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al fine di sostenere le attività di promozione del centro congressuale <<La Nuvola>> è attribuito in favore di Eur Spa uno stanziamento straordinario di 500.000 euro per l’anno 2021.

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 500 mila euro per l'anno 2021

149.18. Prestipino, Mancini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole “contributi per investimenti” inserire le seguenti: “per la progettazione e”.

149.19. Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

al comma 1 sostituire “135 milioni di euro per l’anno 2021, di 435 milioni di euro per l’anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l’anno 2023” con “663 milioni di euro per l’anno 2021, di 960 milioni di euro per l’anno 2022, di 949,5 milioni di euro per l’anno 2023”

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2021	2022	2023
CP: -528.000.000	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.000.000	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

149.20. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 149, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

149.21. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per gli anni 2020 e 2021 l’indennità di ordine pubblico è riconosciuta a tutto il personale di polizia locale coinvolto sul territorio nazionale nell’attività di monitoraggio, controllo e attuazione delle disposizioni per il contrasto della diffusione dell’epidemia COVID-19.

All’onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

149.22. Costanzo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Al comma 7 dell’articolo 200 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “I suddetti enti, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dall’emergenza sanitaria causata dal covid-19, possono richiedere, secondo le modalità sopraindicate, una revisione della convezione CONSIP al fine di adeguare la fornitura alle nuove caratteristi tecniche, in particolare afferenti alla dimensione ed alla tipologia di locomozione dei mezzi, per rispettare gli obblighi previsti dalle discipline in materia di contenimento del virus e delle nuove esigenze nate a seguito della pandemia. Tale revisione soggiace all’obbligo di implementare la flotta di veicoli che rientrano nelle categorie con alimentazione a basso impatto ambientale”.

149.23. Maraia, Caso, Buompane.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. A valere sugli investimenti di cui al comma 1, è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo annuo, per il periodo 2021-2025, da destinare ad interventi per le infrastrutture idriche ed il risanamento dei gestori del servizio idrico integrato a capitale pubblico.”

149.24. Maraia, Caso, Buompane.

Al comma 1, lett.a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: “Al fine di favorire le prestazioni ambientali degli interventi di cui al presente comma, ogni stazione appaltante individua al proprio interno un referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall’art.34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. A tal fine il referente GPP è anche il responsabile per la propria amministrazione, del monitoraggio dell’adozione dei Criteri ambientali minimi che sono comunicati all’Osservatorio dei contratti pubblici di cui all’art.213, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.”

149.25. Fontana Ilaria.

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

“3 bis.All’art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: “*Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l’ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall’emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti*.

149.26. Paita, Del Barba.

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

“3 bis.All’articolo 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’inizio, è aggiunto il seguente comma:

“01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine.”

149.27. Paita, Del Barba.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine del potenziamento della portualità peschereccia e della riqualificazione dell'ambito portuale del Comune di Bisceglie è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2022.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

149.28. Borghi Enrico.

Dopo l'art. 149 aggiungere il seguente:

"149-bis"

- 1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo1, comma 17 lettera b), sostituire le parole "*non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni*" con le seguenti:"*non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2021 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.*

149.29. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 149 aggiungere il seguente;

Articolo 149-bis

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere alla fine le seguenti parole: "*Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo*"

149.30. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole “delle scuole di province e città metropolitane”.

149.31. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

All’art. 149, comma 1 lettera a), dopo le parole: “per la rigenerazione urbana” inserire le seguenti: “ivi comprese le attività di interramento dei cavi elettrici in bassa tensione”.

149.32. Prestigiacomo.

All’articolo 149, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

3-ter. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

149.33. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo 149, aggiungere il seguente:

“Art. 149-bis

(*Ristrutturazione ex convento Santa Margherita*)

È autorizzata la spesa di 750 mila euro per l’anno 2021, 450 mila euro per l’anno 2022 e 300 mila euro per l’anno 2023 a finanziamento dell’intervento di ristrutturazione dell’edificio “ex Convento Santa Margherita” in comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo, finalizzato a realizzare un centro destinato a servizi assistenziali.

2. Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’Interno, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 750.000.

2022: - 450.000.

2023: - 300.000

149.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 149, aggiungere il seguente:

“Art. 149-bis

(Incremento Fondo progettazione Enti Locali)

All’art. 1, comma 51, legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituire le parole: «128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031» con le parole: «170 milioni di euro per l'anno 2021, di 256 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031»

Conseguentemente, ridurre di 42 milioni per il 2021, 86 milioni per il 2022 e 300 milioni per l’anno 2023 il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.”

149.02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"149-*bis*.

(Misure per favorire la realizzazione di opere di messa in sicurezza contro

il rischio di dissesto idrogeologico)

1. Gli importi dei mutui della Cassa depositi e prestiti S.p.A. concessi ai sensi dell'articolo 16, comma 17, della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e non ancora erogati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere erogati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e utilizzati dai comuni beneficiari, previo parere favorevole dei Ministeri competenti, anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico site nel territorio del comune interessato.".

149.03. De Luca.

Dopo l’articolo 149, aggiungere il seguente:

Articolo 149 bis. All’articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera a bis).

a bis) Nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall’art. 14 del D.L. 189/2016 e s.m.i.”

Relazione Tecnica

Si ritiene necessario prorogare le procedure semplificate in materia di appalti di lavori, beni e servizi, introdotte dal DL 76/2020, almeno di 5 anni o comunque sino al completamento delle attività di ricostruzione pubblica di cui all’art. 14 del dl 189/2016 riportando la soglia per gli affidamenti diretti di forniture e servizi all’importo originariamente previsto dal decreto legge e poi modificato dal Parlamento di 150mila euro.

149.04. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149 bis. All’articolo 14, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) predisporre e approvare uno o più piani delle opere pubbliche, comprensivi degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi, o delle opere di urbanizzazione necessarie alla eventuale delocalizzazione delle opere pubbliche danneggiate, nonché dei costi di acquisizione delle aree necessarie alla delocalizzazione. Questi costi sono ammissibili a contributo, in quanto non imputabili a dolo o colpa delle amministrazioni, dei conduttori o operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e i costi relativi alle opere di urbanizzazione e acquisizione delle aree e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili.

Relazione Tecnica:

Tale proposta dovrebbe superare le criticità relative al fatto che i Comuni non hanno, spesso, a disposizione risorse per l’esproprio delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione nei casi in cui sia indispensabile la delocalizzazione degli edifici (problema presente in modo costante sulla delocalizzazione delle scuole). Occorre, pertanto, apportare una modifica all’art. 14, comma 2 del DL 189/2016, sostituendo la lettera a) con la previsione espressa di considerare tra i costi ammissibili a finanziamento, nei piani già approvati e in quelli in corso di approvazione relativi alle opere pubbliche, i costi relativi alle opere di urbanizzazione di queste nuove aree, nonché i costi di acquisizione delle aree necessarie alla delocalizzazione delle infrastrutture pubbliche.

149.05. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l'articolo 149, inserire il seguente:

Art. 149-bis.

(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza)

“Nel triennio 2021-2023, le risorse di cui al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 1, commi dal 52 al 58 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono incrementate di Euro 25 milioni per ciascuna annualità.

Conseguentemente, il comma 1 dell'art. 209 è ridotto di pari importo.

149.06. Manca Gavino.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

149-bis (incentivi all’acquisto di case in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

2. La detrazione di cui al periodo precedente è ripatita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d’imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l’esercizio dell’opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell’art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n.77.

3.Ai maggiori oneri pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.”

149.09. Moretto, Paita, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

" Art. 149-bis.

(Istituzione di un Fondo per lo sviluppo dei capoluoghi di regione)

1. Al fine di assicurare ai comuni dei capoluoghi di regione, con particolare riguardo a quelli del centro-sud, ancorché in disavanzo di amministrazione, le risorse necessarie a sostenere le spese per il recupero e lo sviluppo estetico, urbanistico e architettonico dei quartieri popolari, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro.

2. Le disposizioni di attuazione e i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge."

149.010. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«149-bis.

(Rifinanziamento fondi per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798)

1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 29».

149.011. Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fogliani, Fontana Lorenzo, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«149-bis.

(Misure per la prosecuzione del processo di sdemanializzazione e valorizzazione del comprensorio denominato «Falconera» nel comune di Caorle)

1. Al fine di consentire il proseguimento del processo di sdemanializzazione e valorizzazione del comprensorio denominato «Falconera», già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del comune di Caorle, anche per l'anno 2021, le aree e le costruzioni, identificate al Fg. 34 del catasto di Venezia, al catasto terreni con mapp. 24-499-693-1339-1341-13556-1166-1167-1207-1209 e catasto fabbricati mapp. 23-499-693-1339-1341-1356, sono trasferite al patrimonio disponibile del comune di Caorle ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. All'area demaniale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 177. L’attribuzione delle aree del demanio statale al patrimonio disponibile del Comune di Caorle, fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge n. 177 del 1992 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati. Gli oneri provenienti dall’attuazione del presente articolo si valutano in 200.000 euro per l’anno 2021 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Conseguentemente

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2021: - 200.000

2022: - 100.000

2023: - 100.000

149.012. Fogliani, Bazzaro, Andreuzza, Badole, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini, Covolo, Fantuz, Fontana Lorenzo, Giacometti, Lazzarini, Manzato, Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«149-bis (*Misure di sostegno alle attività pregiudicate dal crollo del viadotto di Albiano*)

1. Per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021, che costituiscono limite massimo di spesa, al fine di erogare un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività economiche e produttive non industriali con sede legale o unità produttiva nella frazione di Albiano del comune di Aulla (MS).

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni*» con le seguenti «*799,5 milioni*»*

149.013. Ferri, Del Barba.

Dopo l’articolo è aggiunto il seguente:

“Art. 149 bis

Ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti la rete idrica del Comune di Reitano

1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, di cui all’articolo 150 comma 1 lettera a), è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti la rete idrica del comune di Reitano predisponendo interventi di manutenzione straordinaria e del rifacimento totale della rete idrica.
2. Alla copertura degli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 1, pari a 3.500.000 euro per l’anno 2021, si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 quater dell’articolo 150.(Perequazione infrastrutturale)

149.014. Scoma, Del Barba.

Dopo l’articolo 149, inserire il seguente: “149 bis - (Reti Wimax per la didattica a distanza nelle aree bianche)

1. Per consentire la didattica a distanza anche agli studenti residenti nelle “aree bianche”, il Ministero delle Infrastrutture provvede all'installazione di ripetitori per la connessione a banda larga del tipo Wimax, per assicurare la copertura delle aree non raggiunte da rete internet in cui vi sia popolazione in età scolare che ne faccia richiesta al proprio comune.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è delegato, entro 60 giorni, ad emanare uno o più decreti per gli adempimenti previsti al comma 1.

3. Le misure adottate ai sensi dei commi precedenti sono comunicate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. I maggiori oneri derivanti dal presente articolo sono coperti da un definanziamento di pari misura del Fondo per il Reddito di Cittadinanza”.

149.015. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.149

(Contributo al Comune di Pontremoli per la progettazione e per la realizzazione dei lavori di ripristino del Ponte Zambeccari)

1. Per fronteggiare le gravi conseguenze sofferte in conseguenza della chiusura al traffico veicolare e pedonale del ponte di principale utilizzo nel centro cittadino denominato “Ponte Zambeccari” dal 23 maggio al 24 settembre 2020 e da allora soggetto a transitabilità alternata e limitata, oltre che per contribuire a sostenere il Comune di Pontremoli (MS) nella progettazione e nella realizzazione delle opere di rispristino e messa in sicurezza del ponte, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

149.016. Paita, Nobili, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art.149-bis. – *(Misure in materia di locazione finanziaria per opere pubbliche o di pubblica utilità)*

1. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di agevolare le attività di supporto alle stazioni appaltanti, e con riferimento a quanto previsto all'art. 213, comma 2, l'ANAC, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Banca d'Italia, sentita l'Assilea e le associazioni maggiormente rappresentative del settore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione redige bandi-tipo secondo i principi contenuti nell'art. 187 del D.lgs. 50/2016.".»

149.017. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l'articolo 149, inserire il seguente: “Art 149-bis (Incremento delle risorse a sostegno delle politiche abitative)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, e in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 così come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n.113 viene assegnata una ulteriore dotazione di fondi pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 2023, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, al fine di agevolare i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l’emergenza abitativa, come previsto dall’articolo 2 del decreto – legge 28 marzo 2014, n.47 approvato con legge 23 maggio 2014, n.80.2.Per le medesime finalità, la dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' incrementata di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il comma 1-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dal seguente: «1-quater. L'applicazione della norma è esclusa, previa autocertificazione, in presenza di persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela del diritto all'acqua e delle condizioni igienico-sanitarie». 4. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli allacci del servizio idrico e igienico sanitario negli insediamenti informali».

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “730 milioni di euro per l’anno 2021, 430 milioni di euro per l’anno 2022, 430 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

149.018. Daga, Baldino.

Dopo l'articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis. (Incremento delle risorse a sostegno delle politiche abitative)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 così come modificato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n.113 viene assegnata una ulteriore dotazione di fondi pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 2023, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, al fine di agevolare i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa, come previsto dall'articolo 2 del decreto – legge 28 marzo 2014, n.47 approvato con legge 23 maggio 2014, n.80.

2. Per le medesime finalità, la dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' incrementata di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2014, 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n 80, è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "730 milioni di euro per l'anno 2021, 430 milioni di euro per l'anno 2022, 430 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

149.019. Daga, Baldino.

Dopo l’articolo 149, aggiungere il seguente:

<< Art. 149-bis

(Risanamento delle aree degradate della città di Messina ed edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di predisporre ed avviare un piano di risanamento delle aree degradate della città di Messina finalizzato alla riqualificazione, demolizione delle baracche ed altri alloggi in condizione di degrado esistenti nella cerchia urbana della città ed alla costruzione o acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2021.

2. I criteri e le modalità per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “765 milioni”.

149.020. Raffa.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

“Art 149 bis

(INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI CASE IN CLASSE ENERGETICA ELEVATA)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di recupero di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

2. La detrazione di cui al periodo precedente è ripatita in cinque quote annuali costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può optare per la cessione di un credito d’imposta, anche sotto forma di sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarne entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per l’esercizio dell’opzione di cui al periodo precedente, in conformità alle disposizioni dell’art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2020, n.77.”

149.021. Paita, Del Barba.

Dopo l’articolo 149, aggiungere il seguente

“Articolo 149-bis

1. Al fine di consentire i necessari interventi strutturali finalizzati alla la riapertura del nosocomio “Vittorio Cosentino” di Cariati (Cosenza), per la sua funzione strategica in un territorio carente di mobilità e di altri servizi sanitari e assistenziali, nonché presidio indispensabile a garantire il diritto alla salute dei residenti, sono stanziati 10 milioni di euro per il 2021.

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 10.000.000

2022

2023

149.022. Torromino.

Dopo l’articolo 149 aggiungere il seguente: «Art. 149-bis**.** (Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza)

“Nel triennio 2021-2023, le risorse di cui al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 1, commi dal 52 al 58 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono incrementate di Euro 25 milioni per ciascuna annualità.

Conseguentemente, il comma 1 dell'art. 209 è ridotto di pari importo.»

149.023. Buratti.

Dopo l’articolo 149, aggiungere il seguente:

Art. 149-bis (Riequilibrio dei contratti in corso)

“1. Nello stato di previsione del MEF è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 mln di euro per l’anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo di evitare l’eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l’emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l’esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l’equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell’operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il MEF, di concerto con il Ministero della Salute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro l’anno, a partire dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ”

149.024. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 149 inserire il seguente:

Articolo 149-bis

(Modifiche all'articolo 1 commi 29 – 32 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”).

“1. Per l’anno 2020, il termine previsto al comma 32 della legge 160/2019 art. 1, entro cui il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori, è prorogato al 28 febbraio 2021.

2. I contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile, previsti per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) pari, complessivamente, a 497.220.000 euro, compresi i contributi aggiuntivi per lo stesso anno, come stabilisce l’art. 1, comma 29 -bis , della legge n. 160 del 2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere destinati anche ad ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 1 dell’art. 30 del Decreto n. 34 del 14 maggio 2019 convertito in Legge n. 58/2019. 3. Relativamente agli interventi di efficientamento e innovazione dei servizi di illuminazione pubblica, i contributi possono altresì essere destinati all’acquisto bonario per il riscatto degli impianti di pubblica illuminazione in proprietà di terzi. 4. Relativamente ad interventi di installazione da parte dei Comuni di impianti di produzione rinnovabile e di creazione di una comunità energetica locale, i contributi possono altresì essere finalizzati all’acquisizione di impianti rinnovabili preesistenti, purchè fino al 20 kw di potenza, in proprietà di terzi”.

149.025. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 149 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 149-bis

(Fondo qualità dell’aria in ambiente urbano)

1. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione.

2. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

b) il maggiore gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2020-2022, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-bis., destinate prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile; d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

1. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

149.026. Pella.

Dopo l’articolo 149 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 149-bis

(Fondo regionale protezione civile)

«1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. All’onere derivante dall’attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell’ambito dell’Unità revisionale di base di parte capitale “Fondo Speciale” dello Stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2010.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai sensi del comma 4 dell’art. 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio».

149.027. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 149 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 149-bis

(Istituzione del Fondo per l’esercizio delle funzioni di Protezione Civile dei Comuni)

1. Al fine di garantire un Piano nazionale delle attività di protezione civile condotte dai Comuni ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 1/2018, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo denominato “Fondo di Protezione Civile per la prevenzione dei rischi nei Comuni”, al quale sono assegnate le risorse di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione del presente articolo. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli ottimali per lo svolgimento a livello comunale, o sovracomunale in caso di forma gestioni associate, delle attività di protezione civile , quali funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell’articolo 2 del succitato decreto legislativo n. 1/2018.

2. Per l'anno 2021 le risorse di cui al comma 1, cui accedono in via prioritaria i Comuni che hanno disciplinato l’ordinamento dei propri uffici, oltre alle procedure e modalità di organizzazione della propria azione amministrativa relativa alle attività dii protezione civile, sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:

a) predisposizione o aggiornamento dei piani comunali o di ambito di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 1/2018, anche nelle forme associative e di cooperazione previste;

b) reperimento di strutture, beni strumentali e mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile in ambito comunale o sovracomunale;

c) reperimento di personale qualificato.

3. Per gli anni successivi al 2021 le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad interventi da individuarsi

4. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera c) del precedente comma 2, la spesa corrispondente al trattamento economico del responsabile del servizio di protezione civile che opera nei comuni, anche in forma associata, non si computa ai fini delle limitazioni alla capacità assunzione dei comuni medesimi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

149.028. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 149 inserire il seguente:

Articolo 149-bis

(Eliminazione sanzioni per mancato perfezionamento dell’adesione a pagoPA)

1. All'articolo 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il terzo periodo è abrogato.

149.029. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 149 inserire il seguente:

Articolo 149-bis

“Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari”

1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l’altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31.12.2020, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all’art.243, comma 2, del D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2018, di cui al successivo comma 5.

149.030. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 149-bis

(Promozione della dismissione di immobili pubblici)

1. Al fine di favorire la dismissione di immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, il cambio di destinazione d'uso degli immobili ceduti è sempre esente da oneri, anche in caso di frazionamenti».

Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: "800 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "795 milioni" e le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "495 milioni".

149.031. Novelli.

Articolo 150

Al comma 1, capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Sono comunque considerati prioritari gli interventi per la progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.”

150.1. Lucchini, Cavandoli, Ferrari, Dara, Maggioni, Comaroli, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Rixi.

Al comma 1, capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: <<È comunque considerato prioritario il collegamento viario Como - Mariano Comense – “Canturina-bis”.>>

150.2. Molteni, Borghi Claudio, Locatelli, Zoffili.

Al comma 1, capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “È comunque considerata prioritaria la bretella sud-ovest di Asti e i connessi collegamenti con la viabilità cittadina”.

150.3. Giaccone, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Patassini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso comma 1, lettera a) dopo le parole “delle informazioni forniti dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome” aggiungere le seguenti: “, nonché dell’Anci e dell’UPI”.

b) al capoverso comma 1-quinquies, sostituire le parole “in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” con le seguenti: “in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,”.

150.4. Buratti.

All’articolo 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, lettera e), aggiungere in fine le seguenti: “,con particolare riferimento alle zone climatiche più fredde”;
2. Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, lettera g), dopo le parole: “ specificità insulare” aggiungere le seguenti: “e dei comuni montani in zona climatica F”;
3. Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, lettera g), dopo le parole: “derivante dall’insularità” aggiungere le seguenti: “ e dai territori montani”;
4. Al comma 1, capoverso articolo 1-ter, aggiungere in fine le seguenti: “Nella definizione degli standard di riferimento particolare attenzione andrà rivolta a non penalizzare le infrastrutture di servizio pubblico nei territori insulari e in quelli montani in zona climatica F”

150.5. Plangger, Gebhard, Schullian, Rossini Emanuela.

Al comma 1, capoverso art. 22, apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, lettera a), dopo le parole* dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome *aggiungere le seguenti*: , nonché dall'Anci e dall'UPI".
2. *al comma 1-quinquies, le parole* in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *sono sostituite dalle seguenti*: in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,

150.6. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, lettera a), *dopo le parole:* province autonome *inserire le seguenti:* , dell'Anci e dell'UPI ;

b) al quinto capoverso, sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le parole:* in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

150.7. Pastorino, Fornaro.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo la lett. d) inserire la seguente:

d-bis) vulnerabilità ambientale del territorio

150.8. Deiana.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) carenze infrastrutturali esistenti in comuni dotati di nuclei industriali senza sbocco autostradale al fine di collegarli a comuni aventi accesso autostradale diretto.

150.9. Gubitosa.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) carenze infrastrutturali esistenti in comuni del Mezzogiorno dotati di nuclei industriali senza sbocco autostradale al fine di collegarli a comuni aventi accesso autostradale diretto, al fine di garantire l'ultimazione delle opere previste dal Piano nazionale per il Sud.

150.10. Maraia, Gubitosa, Pallini, Caso, Buompane.

Dopo il comma 1-sexies, aggiungere, il seguente:

“1-septies. Le opere ed i progetti, che si trovano all’interno di Zone Economiche Speciali o limitrofe a queste nella medesima provincia, che mirano al recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, possono essere finanziate mediante il fondo di cui al comma 1-quater.”

150.11. Maraia, Caso, Buompane.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la lettera g) con la seguente:

“g) specificità insulare e delle aree interne con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall’insularità e dalla posizione geografica, anche con riguardo all’entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione;”

Conseguentemente, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

“g-bis) tasso di disoccupazione e l’inverso del pil pro capite”.

150.12. Lovecchio.

apportare le seguenti modifiche

Al comma 1 sostituire le parole “entro e non oltre il 30 giugno 2021” con le seguenti “entro e non oltre 31 gennaio 2021”

Al comma 1 quater sostituire le parole “Entro sei mesi” con le seguenti “Entro il 28 febbraio 2021”

150.13. Conte, De Lorenzo, Pastorino.

All’articolo 1, comma 1 dopo le parole “delle informazioni forniti dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome” sono aggiunte le parole “, nonché dell’Anci e dell’UPI”.

All’articolo 1, comma 1 le parole “in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” sono sostituite dalle parole “in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,”.

150.14. Pella, Russo Paolo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

All’art. 1 primo comma dopo le parole “ Ministro per il Sud e la coesione territoriale“ sono inserite “previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

150.15. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, e al fine di migliorare la nelle aree interne dell’Aspromonte, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità turistica e ridurre l’isolamento è concesso alla Città Metropolitana di Reggio Calabria un contributo di euro 5 mln per l’anno 2021, 7 mln per l’anno 2022, 13 mln per l’anno 2023 per la realizzazione del collegamento stradale S. Lucia di Campo Calabro - Fiumara di Muro.”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 5.000.000

2022 - 7.000.000

2023 - 13.000.000

150.16. Cannizzaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, e al fine di migliorare l’offerta turistica della provincia di Reggio Calabria si istituisce il Distretto Turistico della Locride e si autorizza la spesa di 300mila euro per ciascun anno del triennio 2021-2023”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 300.000

2022 - 300.000

2023 - 300.000

150.17. Cannizzaro.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 150-*bis.*

(Disciplina del trasferimento delle competenze alle regioni ed agli enti locali in materia di viabilità).

Al fine di adeguare le competenze e attribuire le risorse finanziarie agli enti interessati, per i tratti di strade riclassificati a norma dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, l'operatività del trasferimento alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità, è subordinata alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna da parte della stazione appaltante da depositare entro e non oltre 180 giorni dalla revisione della rete disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri trascorsi i quali il trasferimento si considera comunque effettuato ed efficace. Per le riclassificazioni già disposte alla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il termine per la consegna dei verbali decorre dal 1° gennaio 2021.

150.01. Fragomeli.

Dopo l’articolo 150 inserire il seguente :

«Art. 150-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Stante il perdurare della pandemia e al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L’incremento è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine delle restrizioni sulla capienza massima dei mezzi definita dai DPCM che definiscono le misure per fronteggiare l’emergenza, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. *All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 207, comma 1 della presente legge*.»

150.02. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 150-bis (*Recupero spazi pubblici abbandonati*)

1. Al fine di restituire alla comunità gli spazi pubblici in disuso, è istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo per il recupero ecosostenibile e la riqualificazione degli spazi pubblici abbandonati di aree e di beni immobili inutilizzati da destinare a spazi pubblici per bambini, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, adottano disposizioni per incentivare comuni, singoli e associati, ad individuare, negli strumenti di pianificazione, gli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di recupero.

3. L'approvazione delle operazioni di rigenerazione, recupero e riqualificazione urbani comportano la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, valutati in euro 200 milioni, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 209.

150.03. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo 150 è inserito l’articolo 150-bis:

“Art. 150-bis (Semplificazioni per l’attività delle società quotate e delle società concedenti e concessionarie di infrastrutture, incluse nell’elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g e n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o essenziali all’erogazione di servizi pubblici locali.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

150.04. Mule'.

Articolo 152

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a studenti, *aggiungere le seguenti:* anche ricorrendo all'utilizzo di autobus turistici,

Conseguentemente, al medesimo articolo 152, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine le parole: ", a tal fine ricorrendo anche all'utilizzo di autobus turistici".

3. Le risorse stanziate per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, possono essere destinate dagli enti territoriali anche all'utilizzo di autobus turistici.

152.1. La IX Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1 bis.

1-bis Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.

Relazione Tecnica:

L'emergenza sanitaria ha cambiato le modalità di trasporto delle persone. Il trasporto pubblico di linea dovrà ancora per molto tempo intensificare le corse e contingentare il numero dei passeggeri.

La proposta emendativa riconosce alle Regioni di emanare criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea prevedendo contratti di servizio con taxi/ncc per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda sarà ovviamente diversa e particolare a causa dell'emergenza sanitaria.

152.2. Silvestri Rachele, De Toma.

All’articolo 152, sostituire le parole “regionale, destinato” con le seguenti “regionale, così come il possibile ricorso a servizi di trasporto privato, destinati”

152.3. Fusacchia, Lattanzio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a studenti, *aggiungere le seguenti:* anche ricorrendo all'utilizzo di autobus turistici,

Conseguentemente, al medesimo articolo 152, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine le parole: ", a tal fine ricorrendo anche all'utilizzo di autobus turistici".

3. Le risorse stanziate per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, possono essere destinate

dagli enti territoriali anche all'utilizzo di autobus turistici.

152.5. Paita, Scagliusi, Maccanti, Sozzani, Gariglio, Silvestroni, Nobili, Tasso.

All’articolo 152, comma 1, le parole “200 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “400 milioni”.

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di cui al comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209, comma 1.

152.6. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Al comma 1, sostituire le parole “200” con “400”. Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole “800” con “600”.

152.7. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Articolo 152

Dopo l’articolo 152 è aggiunto il seguente 152-bis.

1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all’informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

152.8. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al fine di cui al comma 1, le Regioni e i Comuni utilizzano i servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico.».

152.9. Rampelli, Bellucci, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.

152.10. Scagliusi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

<< 1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021, allo scopo di consentire il trasporto gratuito anche degli alunni delle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62

1-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

152.11. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art.152-bis (Rifinanziamento del fondo indennizzo ricavi da traffico)

Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico e di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

Agli oneri derivanti dalla applicazione delle misure di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209."

152.01. Del Barba.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

“Art 152-bis (FONDO TECNOLOGIE TPL)

Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all’informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’art. 209.”

152.02. Del Barba.

Dopo l’articolo 152 aggiungere il seguente:

Articolo 152 bis

1.<< Il fondo, di cui all’articolo precedente è ulteriormente incrementato di 50 milioni di euro allo scopo di consentire il trasporto gratuito anche degli alunni delle scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 >>

2.Ai maggiori oneri del presente articolo pari a 50 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

152.03. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini, Gusmeroli.

Dopo l’articolo 152 è aggiunto il seguente 152-bis.

1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all’informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.
3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

152.04. Silvestroni.

Dopo l’articolo inserire il seguente

<<152-bis. Fondo tecnologie TPL

1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all’informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro cento venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Conseguentemente all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* "780 milioni di euro per l'anno 2021, 480 milioni di euro per l'anno 2022, 480 milioni di euro per l'anno 2023, 480 milioni di euro per l'anno 2024, 480 milioni per l'anno 2025 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.

152.05. Spessotto, Ficara.

Dopo l'articolo 152 inserire il seguente:

«Art. 152-*bis. (Rifinanziamento fondo indennizzo ricavi da traffico TPL)*

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico e di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.».

Conseguentemente, *all'articolo 207*, *comma 1*, *primo periodo*, *sostituire le parole* «di 3.800 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti*: «di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021».

152.06. Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 152 inserire il seguente:

«Art. 152-*bis. (Fondo tecnologie TPL)*

1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all'informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.
3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160.».

152.07. Rixi, Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 152-bis

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico e di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1 miliardo di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 1 miliardo di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

152.08. Mule'.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 152-bis

1. All’articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-bis le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2021”;

b) il comma 4-quater è soppresso.»

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 1 miliardo di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

152.09. Mule'.

Dopo l’articolo 152 aggiungere il seguente:

“Articolo 152-bis

1. Al fine di accelerare la trasformazione digitale del settore del trasporto pubblico locale ed incentivare lo sviluppo di tecnologie volte alla gestione dei flussi della domanda di trasporto e all’informazione alla clientela è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1 a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

152.010. Mule'.

Articolo 153

All’articolo 153, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. A valere sulle disponibilità economiche del fondo di cui al comma precedente, fino ad un massimo del 10%, l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in via del tutto eccezionale, anche ai soggetti vaccinati entro il 31/12/2020 e danneggiati dalla vaccinazione, il cui nesso causale o temporale sia già stato riconosciuto dalle Commissione Medica Ospedaliera, ma esclusi dai benefici della legge per decorrenza dei termini della domanda amministrativa. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinate le modalità di erogazione degli indennizzi di cui al presente comma nonché le modalità di presentazione delle domande.”

153.1. Cunial.

All'articolo 153, al termine del primo periodo del comma 1 aggiungere le parole ", di 100 milioni di euro per l'anno 2022; di 200 milioni di euro per l'anno 2023; di 289 milioni di euro per l'anno 2024; di 146 milioni di euro per l'anno 2025.".

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

153.2. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All’articolo 153 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole “ e delle province.” aggiungere le seguenti: “, di 100 milioni di euro per l’anno 2022; di 200 milioni di euro per l’anno 2023; di 289 milioni di euro per l’anno 2024; di 146 milioni di euro per l’anno 2025.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.” con le seguenti: “e di 400 milioni per l’anno 2022, di 300 milioni per l’anno 2023, di 211 milioni per l’anno 2024, di 354 milioni per l’anno 2025, e di 500 milioni a decorrere dall’anno 2026”

Relazione

L’emendamento finanzia il Fondo previsto anche per le annualità successive.

L’articolo si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell’esborso, a carico dei propri bilanci, connesso alla corresponsione degli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l’esercizio di tale funzione tuttora non previsto.

Le funzioni amministrative concernenti l’attuazione della legge 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con d.lgs 112/1998 e le successive manovre di bilancio ne hanno cancellato lo stanziamento quantificato in 172.895.662 euro annue sulla base di criteri condivisi in Conferenza Unificata recepiti in appositi DPCM, senza tener conto dell’ulteriore fattispecie connessa alla rivalutazione monetaria dell’indennità integrativa speciale. Tale diritto è stato sancito successivamente con Sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011.

A seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 3 settembre 2013, le Regioni hanno prodotto la documentazione per la quantificazione delle spese sostenute per l’erogazione degli indennizzi nonché per la determinazione del numero dei soggetti danneggiati e hanno chiesto il ripristino dei finanziamenti soppressi per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale fino al 2011 per complessivi 735 ml di euro (che includono gli importi pagati dalle Regioni con maturazione dell’indennità integrativa speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014; le rivalutazioni dell’indennità integrativa speciale per gli anni 2012 - 2014 non erogati dalle Regioni; gli arretrati per le rivalutazione dell’indennità integrativa speciale fino all’anno 2011). L’onere è stato corrisposto così ripartito nel bilancio dello Stato: 100 ml per l’anno 2015; 200 ml per l’anno 2016; 289 ml per l’anno 2017 e 146 ml per l’anno 2018.

L’emendamento mira a un cofinanziamento annuale delle funzioni da parte dello Stato.

Si ricorda che le Regioni, ai sensi dell’art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato, le risorse per tale funzione pur dovendo comunque rispettare il pareggio di bilancio, gli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

153.3. Siani.

Al comma 1, *sostituire le parole* 50 milioni di euro *con le seguenti* 100 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni *con le seguenti* 750 milioni.

153.4. Cattoi Vanessa, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

*All'ultimo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: "*rilevati e trasmessi in maniera uniforme da ciascuna Regione sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute che predispone un database informatizzato e centralizzato."

153.5. Lorefice, Sportiello, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammi', Ruggiero.

Articolo 154

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di inserire una norma di principio che consenta agli enti locali di determinare le previsioni di bilancio in continuità con un volume di risorse disponibile "ordinario", e quindi facendo riferimento alla media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.

154.1. Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Pagano Ubaldo.

All’articolo 154, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 106, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: “La successiva verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese è effettuata entro il 30 giugno 2021. La quota di cui al periodo precedente non è soggetta a restituzione e viene destinata ad aumentare la quota libera di avanzo di amministrazione di cui all’articolo 187 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267”;

b) al comma 3, le parole: “e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Citta` metropolitane.”

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

154.2. Murelli, Colla.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a favore degli enti locali che risultano destinatari nell'anno precedente , una quota del trasferimento del fondo di solidarietà comunale inferiore al 20% rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti Comuni della Provincia. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti locali beneficiari da valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

154.3. Lacarra.

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole* 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province *con le seguenti*: “1850 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;
2. *al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole* per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province *con le seguenti*: per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, *nonché sostituire le parole* per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province *con le seguenti*: per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;
3. *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti*:

2-*bis*. Gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l’esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed ai fini della corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, formulano le previsioni di bilancio 2021-2023 tenendo conto di un ammontare di entrate correnti non inferiore a quello ordinario del triennio precedente, nonché delle eventuali eccedenze non utilizzate a valere sui trasferimenti straordinari dell’anno 2020, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell’evoluzione dell’emergenza in corso. Il contrasto agli eventuali riflessi negativi sugli equilibri finanziari dovuti all’emergenza epidemiologica, attualmente non prevedibili, potrà avvalersi delle risorse di cui al presente articolo, nonché di ulteriori provvedimenti di sostegno statale, nei limiti delle minori entrate accertate e delle minori e maggiori spese derivanti dall’emergenza epidemiologica, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

2-*ter*. All’onere derivante dal comma 1, pari a 2.700 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 207.

154.4. Cestari, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) primo periodo, sostituire le parole "500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" *con le seguenti parole "*1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province**".**

*b) al secondo periodo, sostituire le parole "*per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" *con le seguenti parole* "per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".

*c) al secondo periodo, sostituire le parole "*per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" *con le seguenti parole* "per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

154.5. Cestari, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’art. 154 aggiungere il seguente:

"Art. 154-*bis*

(Termini di deliberazione della TARI)

1. A decorrere dal 2021, in deroga all'*articolo 1, commi 654* e *683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

2. per l’anno 2021, in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022."

154.6. Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’art. 154 aggiungere il seguente:

"Art. 154-bis

(Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza)

1. In relazione all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all’articolo 52 del dlgs n. 446 del 1997 ed all’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

- 1. la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l’anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;
  2. i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell’area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;
  3. i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell’importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

1. Ai fini del mantenimento dell’equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull’esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.
2. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell’eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.
3. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l’esercizio delle funzioni comunali di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica a valere sull’esercizio 2021."

154.7. Frassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’art. 154 aggiungere il seguente:

"Art. 154-*bis*

(Adeguamento accantonamento FCDE)

1. Per l’anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell’importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All’articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole “e del 2021”.

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell’80%, anche in corso d’anno, l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell’accantonamento a rendiconto."

154.8. Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

All'articolo 154 aggiungere il seguente comma 5 bis:

*"*5 bis. All'articolo 9 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 2 dopo le parole "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle Regioni la quota di spettanza regionale."
2. Al comma 4, le parole "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3."

154.9. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: al comma 2 *sopprimere le parole:* ultimo periodo *e dopo le parole:* per l'anno 2020 *inserire le seguenti:* ovunque ricorrano;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 » e al secondo periodo le parole: « Per il medesimo anno » sono sostituite dalle parole « Per i medesimi anni ».

1-*ter*. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

1-*quater*. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.¿¿

1-*quinquies*. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

1-*sexies*. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

154.10. Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.

154.11. Pastorino, Fornaro.

Dopo l’art 154 aggiungere il seguente articolo: “Art 154 bis

1. I segretari comunali dei comuni con popolazione pari o inferiore a 1000 abitanti mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico per il quale provvede il Ministero dell’Interno. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 117 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

2. Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP – 117.000.000;

CS – 117.000.000;

2022:

CP – 117.000.000;

CS – 117.000.000;

2023:

CP – 117.000.000;

CS – 117.000.000; “

154.12. Silvestroni.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: "*9 -*bis*. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro» sono soppresse;

b) al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: «e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario» sono soppresse;

c) al comma 1-*bis*, secondo periodo, le parole: «sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo», sono sostituite dalle seguenti: «le somme»;

d) dopo il comma *1-bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata, per l'anno 2021, dell'importo di euro 30.000.000, da destinare alle finalità di cui ai commi 1 e 1-bis. All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021"" con le seguenti: "770 milioni di euro per l'anno 2021".

154.13. Colletti.

All’art. 154 premettere il seguente:

Art. 0.154 (Incremento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario di cui all’articolo 106-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario dei comuni di cui all’Allegato “B” del Decreto del Ministro dell’Interno 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario di cui all’articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “790 milioni”.

154.14. Scerra, Rizzo, Cancelleri, Sodano, Aiello Davide, Penna, Pignatone, Giarrizzo, Marzana.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-*bis*. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, tenuto conto dell'emergenza determinatasi su tutto il territorio nazionale al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a sei dodicesimi per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* "795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

154.15. Flati.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-*bis*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono abrogati commi da 857 a 864".

154.16. Flati.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano agli enti locali per l'esercizio 2021".

154.17. Flati.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-*bis*. All’articolo 111, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4, è sostituito dal seguente: “Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.».

154.18. Flati.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-*bis*. All’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale.”».

154.19. Flati.

Art. 154

Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

All'art. 154, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2 bis:

2-bis. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell'evoluzione dell'emergenza in corso.

154.20. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All'art. 154, comma 1, primo periodo, sostituire le parole "500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" *con le seguenti parole "*1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".

*All'art. 154, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "*per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" *con le seguenti parole* "per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".

*All'art. 154, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "*per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" *con le seguenti parole* "per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".

Conseguentemente dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10.bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

154.21. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'art. 154 aggiungere il seguente:

Art. 154-*bis* (Adeguamento accantonamento FCDE)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

154.22. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 154 aggiungere il seguente:

Art. 154-*bis* (Termini di deliberazione della TARI)

1. A decorrere dal 2021, in deroga all'*articolo 1, commi 654* e *683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

2. Per l’anno 2021, in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.

154.23. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'art. 154 aggiungere il seguente:

Art. 154-*bis* (Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del dlgs n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

- 1. la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;
  2. i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;
  3. i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

1. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

2. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

3. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.

154.24. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 154, inserire il seguente:

154 bis

(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di garantire ai lavoratori dell’area di crisi industriale complessa Piceno, Valle del Tronto Val Vibrata, omogeneità dei trattamenti in deroga, è disposta un’assegnazione, per le competenze relative all’annualità 2020, di € 4,5 milioni a favore della Regione Marche, per la concessione del trattamento di mobilità in deroga

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a € 4,5 milioni si provvede a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’art.18 c.1 lett. a) del Decreto Legge 29/11/2008 n.185 convertito con modificazioni, dalla legge 28/1/2009 n.2.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la Regione Marche può utilizzare le risorse già assegnate e non utilizzate, di cui all’art.44, comma 6-bis, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148, nel limite massimo dell’importo indicato al punto 2 , anche in alternativa alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal medesimo Decreto

154.25. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 10 aggiungere in fine il seguente:

«10-bis. Al fine di ripristinare il completo versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco n. 1 allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8 sono soppresse le seguenti parole: “Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11”. A decorrere dall'anno 2021, i proventi di cui all'articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono riassegnati a favore dei comuni del sedime aeroportuale.».

154.26. Belotti, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole “500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province” con le seguenti parole “1850 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”.

b) Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole “per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province” con le seguenti parole “per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”.

c) comma 1, secondo periodo, sostituire le parole “per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province” con le seguenti parole “per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province”.

d) All’art. 154 dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. Gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l’esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ed ai fini della corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, formulano le previsioni di bilancio 2021-2023 tenendo conto di un ammontare di entrate correnti non inferiore a quello ordinario del triennio precedente, nonché delle eventuali eccedenze non utilizzate a valere sui trasferimenti straordinari dell’anno 2020, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell’evoluzione dell’emergenza in corso. Il contrasto agli eventuali riflessi negativi sugli equilibri finanziari dovuti all’emergenza epidemiologica, attualmente non prevedibili, potrà avvalersi delle risorse di cui al presente articolo, nonché di ulteriori provvedimenti di sostegno statale, nei limiti delle minori entrate accertate e delle minori e maggiori spese derivanti dall’emergenza epidemiologica, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Conseguentemente

Inserire il seguente articolo:

articolo 154-bis

1 Agli ulteriori oneri derivanti dall’articolo 154 della presente legge valutati 1500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

154.27. Russo Paolo, Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

All’art. 154, aggiungere il seguente comma 2 bis:

2-bis. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti locali, nelle more della progressiva determinazione delle effettive dinamiche delle entrate e delle spese per l’esercizio 2021, a fronte dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ed ai fini della corretta applicazione del principio contabile n. 5 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, possono formulare le previsioni di bilancio 2021-2023, tenendo conto della media delle entrate ricorrenti dei rendiconti del triennio 2017-2019, ferma restando la gestione prudente delle spese in ragione dell’evoluzione dell’emergenza in corso

154.28. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

All'art. 154, comma 1, primo periodo, sostituire le parole "500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" *con le seguenti parole "***1850 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1500 milioni di euro in favore dei comuni e delle relative forme associative e 350 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".**

*All'art. 154, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "*per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" *con le seguenti parole* "**per 700 milioni di euro in favore dei comuni e per 200 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province**".

*All'art. 154, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "*per 250 milioni di euro in favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province" *con le seguenti parole* "**per 800 milioni di euro in favore dei comuni e per 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province**".

Conseguentemente all'articolo 154 dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2021 sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1350 milioni di euro annui. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, a decorrere dal 1 gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 1350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

154.29. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 154 aggiungere il seguente:

Art. 154-*bis*

(Adeguamento accantonamento FCDE)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

154.30. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’art. 154 aggiungere il seguente:

Art. 154-*bis*

(Termini di deliberazione della TARI)

1. A decorrere dal 2021, in deroga all'*articolo 1, commi 654* e *683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

2. Per l’anno 2021, in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.

154.31. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 154 aggiungere il seguente:

Art. 154-*bis* (Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del dlgs n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

- 1. la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;
  2. i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;
  3. i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

1. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.
2. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.
3. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.

154.32. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. All’articolo 5-bis, comma 2, del Decreto legge n.93 del 2013 come convertito dalla legge n. 119 del 2013, sostituire le parole “in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” con le seguenti parole “in sede di Conferenza Unificata”

154.33. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.»

154.34. Casino.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

“10-bis. Il Commissario ad acta della Regione Calabria, di concerto con la regione, procede alla ricognizione dell’indebitamento formatosi nel servizio sanitario calabrese, a tutto il 31 dicembre 2019, da perfezionare entro novanta giorni dalla sua nomina.

2. Entro 15 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa Depositi e Prestiti SpA, un'apposita convenzione, al cui perfezionamento con la Regione Calabria è subordinata la concessione in suo favore di una anticipazione di liquidità, pari al deficit patrimoniale accertato ai soli fini del ripiano dei debiti degli enti del SSR. La suddetta somma, da considerarsi vincolata e, dunque, esclusivamente destinata ai predetti pagamenti, è restituita dalla Regione Calabria con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di capitale e interessi, di durata massima pari a trenta anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione.

3. La Cassa Depositi e Prestiti SpA, provvede al trasferimento della relativa disponibilità in favore della regione, su un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, sul quale la medesima CDDPP SpA, è autorizzata ad effettuare operazioni di versamento e prelevamento per le finalità, rispettivamente, di accredito delle somme da destinare, e restitutorie delle medesime somme.”

154.35. Occhiuto.

Dopo l’articolo 154, aggiungere il seguente:

Articolo 154 bis. All’art. 57 del D.L. 104/2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 5 come segue:

«Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nell’entrate ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate.

Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di ¬ 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.»

Relazione Tecnica:

Nel D.L. 104/2020 al comma 5 è previsto il ristoro ai Comuni del minor gettito TARI, mentre nulla è previsto per la più consistente minore entrata rappresentata dall’IMU sui fabbricati inagibili o distrutti.

154.01. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’articolo 154 inserire il seguente:

“Art. 154-bis

(Concorso statale alle regioni danneggiate dalle avversità atmosferiche del 2 e 3 ottobre 2020)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo denominato “Fondo per le avversità atmosferiche del 2 e 3 ottobre 2020”, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato al ristoro dei danni alle imprese, ai privati cittadini e alle opere pubbliche, provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito i territori delle Regioni Piemonte e Liguria il 2 e 3 ottobre 2020, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020.

2. I Commissari straordinari nominati ai sensi dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 9 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14 novembre 2020, nel limite delle risorse del fondo di cui al comma 1 e delle risorse di cui al comma 10 della citata ordinanza, provvedono al sostegno del tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi e assegnano contributi in parte capitale, fino al 100 per cento del ammontare dei danni subiti, alle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali e avversità atmosferiche del 2 e 3 ottobre 2020, nonché ai nuclei familiari la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata danneggiata o sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, e agli enti territoriali per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate di propria competenza. Per l’attuazione degli interventi si applicano le disposizioni di cui alla citata ordinanza 9 novembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate dall’articolo 68, comma 1, della presente legge, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.”.

154.03. Di Muro, Molinari, Foscolo, Rixi, Viviani, Tiramani, Gusmeroli, Liuni, Maccanti, Patelli, Benvenuto, Boldi, Caffaratto, Gastaldi, Giaccone, Giglio Vigna, Pettazzi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art. 154-bis

(Compensazione del minor gettito IMU)

1. All’art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nell’entrate ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di ¬30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.»

2 Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a ¬30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.>>.

154.04. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis

(Adeguamento accantonamento FCDE)

1. Per l’anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell’importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All’articolo 107-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole “e del 2021”.

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell’80 per cento, anche in corso d’anno, l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell’accantonamento a rendiconto.

Motivazione

La proposta consente: di mantenere la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020; di utilizzare i dati ai fini dei calcoli dell’accantonamenti o i dati relativi alle riscossioni del 2019 (come già concesso nel 2020); di ridurre eccezionalmente fino al limite dell’80% l’accantonamento FCDE 2021 in fase di previsione e gestione, ferma restando l’integrale considerazione in fase di rendiconto.

154.05. Fragomeli.

Dopo l’articolo 154 aggiungere il seguente:

Art. 154-bis

(Termini di deliberazione della TARI)

1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

2. Per l’anno 2021, in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.

Motivazione

L’attuale termine per l’approvazione del bilancio 2021 è fissato al 31 gennaio. Quindi il PEF rifiuti 2021 dovrebbe essere deliberato tassativamente (insieme alle nuove tariffe Tari e Tari corrispettivo) entro la stessa data, che è evidentemente insostenibile (molti comuni hanno rinviato a dicembre il PEF2020, c’è il problema dei conguagli, molti soggetti gestori sono in difficoltà a fornire i dati.

L’ANCI chiede di disgiungere in via ordinaria il termine per PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettivo, inserendo un termine specifico (il 30 aprile) e di permettere anche per il 2021 la provvisoria conferma delle tariffe (e dei PEF) già adottati per il 2020.

154.06. Fragomeli.

Dopo l’articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-bis

(Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza)

1. In relazione all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all’articolo 52 del dlgs n. 446 del 1997 ed all’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l’anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 20 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell’area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell’importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell’equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull’esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell’eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l’esercizio delle funzioni comunali di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.

Motivazione

La "seconda ondata" della pandemia da virus Covid-19 ha reso necessari nuovi provvedimenti di limitazione della circolazione e della normale operatività delle attività economiche.

La proposta permette di tenere conto delle sofferenze delle attività economiche più colpite da questa seconda fase di restrizioni anche attraverso una riduzione generalizzata della Tari dovuta per il 2020, superando le difficoltà di intervento autonomo da parte dei Comuni dovuto all'impossibilità di deliberare modifiche al quadro tariffario e alle agevolazioni della Tari oltre il termine del 31 ottobre, ormai scaduto.

La riduzione è determinata dai Comuni in misura variabile tra il 10 e il 20 per cento della Tari dovuta nel 2019 (anno di commisurazione del beneficio in quanto non coinvolto dalle variazioni derivanti dall'emergenza), anche sulla base della diversa intensità delle restrizioni disposte nei rispettivi territori. La proposta dà inoltre facoltà ai Comuni di applicare un'analoga riduzione a favore delle famiglie in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinabili.

La copertura finanziaria della misura, di carattere generalizzato ed obbligatorio, viene assicurata in parte dai fondi resi disponibili ai Comuni nel corso del 2020 a sostegno dell'emergenza e, in parte, traslata al 2021, attraverso la possibilità che i Comuni – in carenza di risorse disponibili - effettuino autorizzazioni di spesa su tale annualità.

Infine, la proposta dispone che del complesso degli oneri derivanti dalla riduzione si debba tener conto nell'ambito della verifica dell'utilizzo dei fondi assegnati nel 2020, verifica già prevista dall'articolo 106 del dl 34/2020, nonché tra i criteri di riparto delle eventuali ulteriori assegnazioni a favore dei Comuni a valere sull'esercizio 2021.

154.07. Fragomeli.

Dopo l’articolo 154, aggiungere il seguente:

Articolo 154-bis

(Accantonamenti per perdite partecipate)

1. Per le annualità di bilancio 2021, 2022 e 2023 alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 non si applica la disposizione di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

154.08. Buratti.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Proroga delle concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale).

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l’intera durata della proroga, l’ammontare dell’aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell’anno 2020. Qualora, in virtu` della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all’art. 35, primo comma, lettera a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia.

2. Ai fini della concessione della proroga di cui al comma 1, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarita` dei versamenti dell’aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.»

154.09. Buratti.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 154-*bis.(Accantonamenti per perdite partecipate)*

1. Per le annualità di bilancio 2021, 2022 e 2023, alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, non si applica la disposizione di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

154.010. Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art.154-bis (Contributi a favore dei comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori)

1. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per l’erogazione di contributi straordinari ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori terrestri e marittimi.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 da effettuarsi entro la data del 31 marzo 2021 sono demandati ad un decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 207, comma 1, della presente legge.

154.011. Di Muro, Zoffili, Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Articolo 154-bis (Fondo per la realizzazione dei Centri di permanenza per il rimpatrio)

1. E’ istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 con vincolo di destinazione per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 al fine di assicurare la presenza di almeno un centro in ogni Regione e una piu' efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero irregolare.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

154.012. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Proroga delle concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

1. 1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti locali possono prorogare con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di due anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l’intera durata della proroga, l’ammontare dell’aggio versato agli enti locali sia almeno pari a quello versato nell’anno 2020. Qualora, in virtu` della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all’articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia.

2. Ai fini della concessione della proroga di cui al comma 1, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarita` dei versamenti dell’aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, all’ente locale concedente».

154.013. Marattin, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis.

(Proroga delle concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

1. 1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti locali possono prorogare con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di due anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l’intera durata della proroga, l’ammontare dell’aggio versato agli enti locali sia almeno pari a quello versato nell’anno 2020. Qualora, in virtu` della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all’articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia.

2. Ai fini della concessione della proroga di cui al comma 1, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarita` dei versamenti dell’aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, all’ente locale concedente».

154.014. Marattin, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 154- bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo)

1. In deroga alle previsioni dell’art. 19 e 25 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la Regione Siciliana è autorizzata, al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro atipico, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società per il transito del personale relativo al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla Legge regionale di cui alla Legge regionale 26 novembre 2000, n. 2, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID 19.
2. Nelle more dell’espletamento della procedura istitutiva del ruolo speciale di cui al comma 1, gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere o scaduti nell’anno 2020, sino al 31 dicembre 2021.
3. Dall’attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

154.015. Scoma, Del Barba.

Dopo l'articolo 154 inserire il seguente:

«Art. 154-bis

(Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole "*di cui al comma 1, lettera a),*" sono aggiunte le seguenti parole: "*c) e d),*".

2. Al comma 1 dell'art.3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole *"lettere a), b)"* sono aggiunte le seguenti parole: "*, c) e d),"*;
- dopo le parole *"prodotti agricoli e alimentari,"* sono aggiunte le parole *"nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,";*

3. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" la parola "*privata*" è soppressa.

4. In coerenza con l'art. 133 c. 1 lett. p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

6.Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

9. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. »

154.016. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-*bis.*

(Adeguamento accantonamento FCDE)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: « e del 2021 ».

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

154.017. Pastorino, Fornaro.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-*bis.*

(Termini di deliberazione della TARI)

1. A decorrere dal 2021, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i comuni approvano i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'esercizio in corso dal 1° gennaio precedente. Nel caso in cui le delibere di cui al periodo precedente siano approvate successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

2. Per l'anno 2021, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva adottati per l'anno 2020, anche per l'anno 2021, provvedendo entro il 31 dicembre 2021 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2022.

154.018. Pastorino, Fornaro.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-*bis.*

(Agevolazione straordinaria Tari a seguito dello stato di emergenza)

1. In relazione all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie, ai contribuenti della Tari e della tariffa corrispettiva connessa al servizio rifiuti, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui al comma 688, articolo 1, della medesima legge, determinata dalla Giunta Comunale, in deroga all'articolo 52 del dlgs n. 446 del 1997 ed all'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2020, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 10 al 50 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 15 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2020 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati o in via di assegnazione nel corso del 2020, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono, in via eccezionale, procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. I comuni determinano, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e ovunque possibile mediante strumenti telematici, le modalità per la presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate, prevedendo inoltre sistemi di automatica regolarizzazione della quota dovuta della Tari, o della Tari corrispettiva, attraverso la riduzione riconosciuta a ciascun beneficiario, che resta obbligato al pagamento dell'eventuale quota di Tari o Tari corrispettivo eccedente.

4. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nella certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126, anche sulla base degli eventuali ulteriori fondi che potranno essere assegnati ai comuni a sostegno delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a valere sull'esercizio 2021.

154.019. Pastorino, Fornaro.

Dopo l'articolo 154, aggiungere il seguente:

Art. 154-*bis.*

(Proroga delle concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'art. 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia.

2. Ai fini della concessione della proroga di cui al comma 1, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.

154.020. Pastorino.

Dopo l’articolo 154 è inserito il seguente:

«Art. 154-bis (Proroga delle concessioni per la prestazione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo il termine di durata delle concessioni in essere per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l’intera durata della proroga, l’ammontare dell’aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell’anno 2020. Qualora, in virtu` della proroga di cui al presente comma, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all’art. 35, primo comma, lettera a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia.

2. Ai fini della concessione della proroga di cui al comma 1, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarita` dei versamenti dell’aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.»

154.021. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 154-bis

(Applicazione aliquota imposta sul valore aggiunto per opere pubbliche)

1. In considerazione della grave situazione di crisi economica, per il quinquennio 2020-2025, tutte le opere di realizzazione, recupero, ovvero di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di opere pubbliche è assoggettata ad aliquota agevolata di cui alla Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nn. 127-quinquies) e 127-septies.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche, le condizioni e le modalità di attuazione del presente articolo.»

154.022. Turri, Paternoster, Gusmeroli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 154-bis

(Misure per far fronte agli adempimenti amministrativi di competenza degli enti locali)

1. Al fine di assicurare il pieno e veloce svolgimento dei procedimenti amministrativi conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il solo anno 2021, gli enti locali con popolazione fino a 70.000 abitanti, possono procedere all'assunzione di personale con contratti a tempo determinato di durata massima complessiva non superiore a 12 mesi, nella misura massima del 5 per cento del personale in servizio come risultante dalla pianta organica, anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo nonchè le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3.

154.023. Alaimo, Baldino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 154-*bis*. (*Poteri speciali Roma capitale*) - 1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla città di Roma capitale è consentito l'accesso diretto ai fondi statali, con particolare riferimento ai fondi in materia di politiche sociali, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai fondi che gestiscono risorse finanziarie provenienti dall'Unione Europea. L'accesso ai fondi avviene nel limite degli stanziamenti ad essa spettanti secondo la ripartizione regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma:

«2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza Unificata è convocata su richiesta del Sindaco di Roma capitale, entro una settimana dalla richiesta.»

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate, per l'attuazione delle riforme dell'ordinamento di Roma capitale e del relativo conferimento di poteri speciali, nonché con funzioni di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui al periodo precedente è convocato su richiesta del sindaco di Roma capitale.»

154.024. Flati.

Dopo l’articolo 154, aggiungere il seguente:

Articolo 154-bis (Incentivo di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge del 30 dicembre 2018 n. 145)

1. All’art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, al primo capoverso dopo le parole: “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,” sono aggiunte le seguenti: “ovvero in caso di proroga, entro i termini così come prorogati,”.

154.025. Manzo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 154-bis

(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)

1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di welfare integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

a) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

b) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziate nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

4. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" *con le seguenti*: "780 milioni".

154.026. Lovecchio, Brescia.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "154-*bis*. (*Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità*). - 1. Per l’esercizio 2021, gli enti locali accantonano al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione «Fondi e accantonamenti» un valore pari al 90% per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’aggiornamento dei principi contabili".

154.027. Flati.

Dopo l’articolo 154 è inserito il seguente articolo 154-bis:

Art. 154-bis

(Semplificazione e interpretazione autentica delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016)

1. Le disposizioni di cui all’art. 2, lett. b) ed m) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l’adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

3. Le disposizioni di cui all’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all’art. 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall’eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell’individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie”.

154.028. Mule'.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 154-bis

(Semplificazioni per le società che svolgono servizi pubblici essenziali)

1. Al fine di snellire e semplificare l’attività amministrativa e gli oneri regolatori gravanti sulle imprese che erogano servizi pubblici locali e rendere più efficace l’azione delle medesime imprese nel periodo di emergenza sanitaria, è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto ad apportare modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e finalizzato alla semplificazione delle attività amministrative e alla riduzione degli oneri regolatori gravanti sulle imprese pubbliche e sugli enti soci, per migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa e per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) distinzione tra tipi di società in relazione: alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità - diretta o mediante procedura di evidenza pubblica - dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati;

b) definizione, per ciascuna delle tipologie individuate, della relativa disciplina, ribadendo la generale soggezione delle società pubbliche alle norme di diritto comune salvo specifiche ed espresse deroghe; gradualità del regime vincolistico in ragione dell’attività svolta, avendo cura di distinguere le società che autoproducono beni e servizi strumentali all’Ente dalle società che garantiscono l’erogazione di servizi di interesse economico generale che necessitano di un regime vincolistico meno intenso;

c) atteso il principio di neutralità del socio, per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse generale, introdurre disposizioni volte ad assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico, a chiarire la generale compatibilità e ammissibilità dello strumento societario con l’ordinamento e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza; prevedere l’esclusione dall’ambito di applicazione del TUSP di quelle società che operano previo confronto con il mercato;

d) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;

e) fermo quanto previsto nelle precedenti lettere da a) a d), laddove applicabili, semplificare le procedure di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, garantendo la parità di trattamento tra soci e la tutela del patrimonio della società e privilegiando processi di aggregazione;

f) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

154.029. Mule'.

Dopo l’articolo 154 è inserito il seguente

Articolo 154 bis (Accantonamenti per perdite partecipate)

1 Per le annualità di bilancio 2021 – 2022 – 2023 Alle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento ai risultati di esercizio conseguiti dalle società dalle stesse partecipate, rispettivamente, negli esercizi finanziari 2020 – 2021 – 2022 non si applica la disposizione di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

154.030. Pella, Russo Paolo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 154, aggiungere il seguente:

“Articolo 154-bis

1. In tutti i casi in cui, a seguito di utilizzazioni consolidate, effettuate in violazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ma conformi alle prescrizioni urbanistiche, porzioni di terre gravate da diritti di uso civico abbiano perduto irreversibilmente e per ragioni di pubblico interesse la conformazione fisica e la destinazione agro-silvo-pastorale da almeno trenta anni – ovvero anche da minor tempo, ma prima dell’accertamento di cui all’art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, relativo a terreni catastalmente individuati, la Regione, su richiesta motivata del comune interessato, valutata la sussistenza dei presupposti sopra indicati, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, dispone la sclassificazione o, in caso di terreni di proprietà privata, la cessazione dei diritti di uso civico su tali porzioni di terreni, con effetto dalla data della trasformazione, ovvero – se precedenti – dalla data degli atti ad essa preordinati. L’indennità da riconoscere alle collettività titolari dei diritti di uso civico sarà determinata in base ai Valori Agricoli Medi, pubblicati sul BUR, dei terreni ricadenti all’interno del Comune.

2. In conseguenza del provvedimento di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico, per tutti gli atti civili e amministrativi che abbiano avuto ad oggetto tali porzioni di terreno e le relative accessioni, compiuti successivamente alla data di efficacia della sdemanializzazione o della cessazione dei diritti di uso civico, non trova applicazione il regime dei beni collettivi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168.

3. Restano comunque salvi i provvedimenti di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico già` adottati in forza di altre disposizioni.

154.031. Battilocchio.

Dopo l’articolo 154 è inserito il seguente articolo:

“Art. 154 bis

(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)

1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell’Interno il “Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni” con una dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2021, 1,5 milioni di euro per l’anno 2022 e 1, 5 milioni l’anno 2023.”

2. Con decreto del Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

154.032. Pella.

Dopo l’articolo 154 è inserito il seguente:

“Articolo 154 bis

(Programma triennale per il recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata)

1. Per favorire ai fini abitativi e per alloggi sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati, o in via di assegnazione, ai Comuni è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, un Programma triennale di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.

3. Dal presente articolo discendono oneri pari a 500.000 euro annui per ciascun anno del triennio 2021, 2022 e 2013 a valere sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. “

154.033. Pella.

Dopo l’articolo 154 inserire il seguente:

Articolo 154-bis

1. Con riferimento al completamento del processo di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26-30 ottobre 2016, al fine di accelerare le istruttorie finalizzate alla concessione del contributo di cui all'art. 12 del decreto-legge 17 novembre 2016, n° 189, come convertito con legge 15 dicembre 2016 n° 229, negli anni 2021 e 2022 i comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del predetto decreto possono corrispondere al proprio personale, anche incaricato di posizione organizzativa, formalmente delegato da parte dei vice commissari ai sensi del comma 4, del citato articolo 12, un’indennità aggiuntiva, con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni interessate. L’importo dell'indennità aggiuntiva non può essere superiore al 30 per cento della retribuzione di posizione per i titolari di posizione organizzativa, o al 30 per cento del trattamento accessorio ordinariamente spettante per il restante personale. L'indennità di cui ai precedenti periodi non è soggetta ai limiti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

154.034. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo 154 inserire il seguente:

Articolo 154-bis

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile)

1. Al Decreto legge n. 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l’articolo 57 quater, aggiungere il seguente:

«Articolo 57-quinquies

(Modifica all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. Al comma 1-ter dell’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “fino a 200 unità complessive di personale” sono sostituite con le seguenti: “per figure professionali”. »

154.035. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo 154 inserire il seguente:

Articolo 154-bis

(Compensazione minor gettito IMU)

1. All’articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nell’entrate ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate.

Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di ¬500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

2. Dall’attuazione del presente articolo discendono oneri paria a 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

154.036. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo 154 inserire il seguente:

Articolo 154-bis

(Ricostruzione pubblica e privata)

1. All’articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera a bis):

“a-bis) Nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016 e successive modifiche e integrazioni, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall’articolo 14 del Decreto legge 189/2016 e successive modifiche e integrazioni.”

154.037. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo 154 inserire il seguente:

Articolo 154-bis

(Ammissibilità costi per urbanizzazione e acquisto aree per delocalizzazione edifici pubblici e scuole)

1. All’articolo 14, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modifiche e integrazioni la lettera a) è sostituita con la seguente:

“a) predisporre e approvare uno o più piani delle opere pubbliche, comprensivi degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi, o delle opere di urbanizzazione necessarie alla eventuale delocalizzazione delle opere pubbliche danneggiate, nonché dei costi di acquisizione delle aree necessarie alla delocalizzazione. Questi costi sono ammissibili a contributo, in quanto non imputabili a dolo o colpa delle amministrazioni, dei conduttori o operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e i costi relativi alle opere di urbanizzazione e acquisizione delle aree e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili.”

154.038. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo 154 inserire il seguente:

Articolo 154-bis

(Estensione impignorabilità fondi ricostruzione)

1. All’articolo 57, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge n. 126 del 2020, dopo il comma 15 è inserito il seguente comma:

“15-bis. Nei Comuni di cui al comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate cui all’articolo 4, comma 1, nonché i contributi di cui all'articolo 7 e le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi dell’art. 17-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all’assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.

154.039. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo 154 inserire il seguente:

Articolo 154-bis

(Modifiche al Decreto legge n.113 del 2016 convertito con modificazioni nella legge n. 160 del 2016)

1. All’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legge n.113 del 2016 convertito con modificazioni nella legge n. 160 del 2016, dopo le parole “50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.” aggiungere le parole :“con esclusione delle spese sostenute con risorse provenienti da Fondi straordinari statali e regionali ricevuti dagli enti per le calamità o cedimenti nonché i contributi, donazioni e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti”.

154.040. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Napoli, Ruffino.

Dopo l’articolo 154 è inserito il seguente:

Articolo 154-bis

MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e gli investimenti effettuati per la realizzazione dei relativi impianti, la nozione di soggetto responsabile dell’impianto, funzionale all’applicazione delle misure incentivanti previste dalla disciplina di riferimento, tra cui, in particolare, quelle di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, nonché all’articolo 2, comma 173 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 ed alle disposizioni di attuazione, si interpreta nel senso che l’ente locale o la Regione cui sia giuridicamente riferibile l’iniziativa è considerato come soggetto responsabile anche nel caso in cui, nell’ambito di un rapporto di partenariato pubblico–privato, abbia provveduto all’affidamento ad un soggetto terzo di alcune attività quali, ad esempio, la progettazione, realizzazione, manutenzione o gestione dell’impianto, nonché alla eventuale cessione del credito con riferimento agli incentivi percepiti o quota parte degli stessi, per il pagamento dei relativi oneri. Ai predetti fini, non rileva il titolo di disponibilità delle aree su cui è realizzato l’impianto”>>.

154.041. Nevi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 154-bis.

1. All'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole "fino a 3.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti "fino a 15.000 abitanti" e le parole "massimo di tre" sono sostituite dalle seguenti "illimitato".

2. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola "due" è sostituita da "tre" e la parola "secondo" da "terzo";

b) al comma 3 la parola "terzo" è sostituita da "quarto" e le parole "due mandati" sono sostituite dalle seguenti "tre mandati".»

154.042. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo 154 aggiungere il seguente:

«Art. 154-bis

(Contributi diretti ai Comuni per infrastrutture, manutenzione e messa in sicurezza)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica di tutto il territorio nazionale, colpito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la realizzazione di infrastrutture, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 1.000.000.000 euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 30 marzo 2021, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 80.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 150.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 200.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 300.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 60.000 abitanti nella misura di 500.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 60.001 e 100.000 abitanti nella misura di 800.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 3.000.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 250.001 e 500.000 abitanti nella misura di 5.000.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti nella misura di 10.000.000 euro ciascuno. Entro il 15 marzo 2021, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 giugno 2021.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 novembre 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo 2021.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti Legge di Bilancio».

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000.000.000 euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.».

154.043. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 154, aggiungere il seguente:

“Articolo 154-bis

(Proroga pagamento seconda rata Imu)

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19, per l’anno 2020, il termine per il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 16 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, senza corresponsione di sanzioni e interessi.

2. Quale contributo dello Stato per le temporanee minori entrate per gli enti locali conseguenti al differimento dei termini di cui al comma 1, sono stanziati 200 milioni per l’anno 2021.

Conseguentemente

All’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni”, con le parole “600 milioni”

154.044. Mazzetti, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Labriola.

Dopo l’articolo 154, aggiungere il seguente:

“Articolo 154-bis

1. Ai fini della realizzazione degli spazi destinati alla sperimentazione della pratica musicale e per la candidatura della città di Messina al network creative city UNESCO della musica, sono stanziati per l’anno 2021, 900.000 euro a favore della città metropolitana di Messina.

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 900.000

2022 -

2023 -

154.045. Siracusano.

Dopo l'articolo 154, inserire il seguente:

«Art. 154-bis.

1. I comuni che, successivamente all'ultimo censimento della popolazione, hanno avuto una significativa variazione della popolazione, provvedono ad effettuare un nuovo censimento prima dello svolgimento delle prossime elezioni.»

154.046. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Articolo 155

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 188-bis, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla fine del primo capoverso dopo le parole "di euro 26.000." è aggiunto il seguente periodo: "Relativamente ai redditi in euro, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, la riduzione forfetaria prevista al comma 1, fatto salvo l'abbattimento minimo di euro 26.000, si applica anche se sono prodotti al di fuori del territorio di detto comune. All'onere derivante valutato in 120.000 euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114".

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure per il comune di Campione d'Italia).

155.1. Fragomeli, Braga.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Al comma 2-quinquies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le posizioni debitorie contratte successivamente alla data del 31 dicembre 2017, non confluite nella massa passiva dell'Organo Straordinario di Liquidazione, rientrano nella competenza dell'Ente. A tal fine, nell'anno 2021, è anticipato un importo, in un'unica soluzione e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, pari a due annualità della misura del contributo massimo di cui all'articolo 1, comma 433 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'erogazione del contributo di competenza per l'anno 2021. L'anticipazione di cui al periodo precedente è rimborsata mediante riduzione di importo costante del contributo annuale, erogato ai sensi dell'art. 1 comma 433 sino alla scadenza di cui all'articolo 1, comma 438 della legge n. 232 del 2016.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure per il comune di Campione d'Italia).

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

155.2. Fragomeli, Braga.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 1, comma 547, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte le seguenti parole: "e fino all'esercizio 2025".

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure per il comune di Campione d'Italia).

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

155.3. Fragomeli, Braga.

Dopo l’art. 155 è inserito il seguente:

“Articolo 155-bis (Regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente)

1. I Comuni definiscono le istanze di condono presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'art. 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003.

3. I comuni provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, le autorita' competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.”

155.4. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 155, aggiungere il seguente:

“Articolo 155-bis

(Limitazione dei mandati di Sindaco)

1. All’articolo 51, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, dopo le parole «la carica di sindaco» e prima delle parole «e di presidente della provincia” sono inserite le seguenti “in comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

2. All’articolo 51, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267, le parole «E' consentito un terzo mandato consecutivo» sono sostituite dalle parole «Laddove viga il limite di due mandati consecutivi, è consentito un terzo mandato consecutivo».

3. L’articolo 1, comma 138, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato.”

155.01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis (Sostegno ai soggetti colpiti dall’alluvione 2020 in Piemonte)

1. I redditi dei fabbricati, dichiarati inagibili a seguito degli eventi alluvionali avvenuti nei comuni e nei territori individuati ai sensi della dichiarazione di stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, a decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa' fino al 31 dicembre 2021. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rimborso agli enti locali interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unita' locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi all’alluvione, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attivita' economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, ne' all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.

4. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unita' locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 3 ottobre 2020 fino al 31 dicembre 2021.

5. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi della dichiarazione di stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 che nel periodo dal 3 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, e non sono ricompresi nei soggetti beneficiari dei ristori di cui al decreto-legge

28 ottobre 2020, n. 137, al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, e al decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 , e' riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 100.000. Il decremento di fatturato puo' essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. Il contributo e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale. Il contributo e' riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

6. Ai centri di formazione professionale aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi della dichiarazione di stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, è corrisposta un'indennita' per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali didattici. La Regione Piemonte provvede al pagamento dell'indennita' entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la congruita' della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.

7. Agli oneri dei commi da 1 a 5, valutati in 19 milioni di euro per l'anno 2021, e agli oneri di cui al comma 6, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2021, si fa fronte a valere sui fondi di cui al comma 209 della presente legge.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

.

155.02. Gribaudo, Borghi Enrico.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art. 155-bis

(Proroga dello stato emergenza della regione Lombardia)

1. Per i comuni della Regione Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 compresi nell’elenco individuato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 e richiamato dall'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, e dai successivi decreti legge 10 ottobre 2012, n. 174 e 24 giugno 2016, n. 113, come rideterminato con proprie ordinanze del Presidente della Regione Lombardia In qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente. >>

155.03. Dara, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Tomasi.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Art. 155-bis

(Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole “di cui al comma 1, lettera a),” sono aggiunte le seguenti parole: “c) e d),”.

2. Al comma 1 dell’art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

• dopo le parole “lettere a), b)” sono aggiunte le seguenti parole: “, c) e d),”;

• dopo le parole “prodotti agricoli e alimentari,” sono aggiunte le parole “nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,”;

3. Al comma 444, dell’articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” la parola “privata” è soppressa.

4. In coerenza con l’art. 133 c. 1 lett. p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l’impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza di cui all’articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

6. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l’anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Il comma 762, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di stabilità 2018) è abrogato.

9. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 25 milioni di euro per l’annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. >>.

155.04. Golinelli, Dara, Cestari, Cavandoli, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 155-bis

(Tariffe di accesso alle zone a traffico limitato)

1.All’articolo 7, comma 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Sono in ogni caso esentati dal pagamento delle somme di cui al precedente periodo gli autobus in servizio di trasporto di linea, in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati.”.

2.Per l’anno 2021 è sospesa l’applicazione delle tariffe di cui all’articolo 7, comma 9, quarto periodo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, istituite dai Comuni per l’accesso, la circolazione e la sosta o fermata nelle zone a traffico limitato degli autobus in servizio di noleggio con conducente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con direttiva della Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti sono definiti, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione rispetto alle altre modalità di trasporto, tenuto conto dell'impatto ambientale e di traffico prodotto in rapporto ai passeggeri trasportati, i criteri direttivi e i limiti comuni, anche quantitativi, di applicazione delle tariffe di cui al periodo precedente agli autobus in servizio di noleggio con conducente.

3.Per il ristoro dei Comuni delle minori entrate derivanti dall’applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dalla competenza 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Conseguentemente, all’articolo 207, comma 1, le parole “con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite con le seguenti parole: “con una dotazione di 3.780 milioni di euro per l’anno 2021” e all’articolo 2 comma 1, le parole “con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023” sono sostituite con le seguenti parole: “con una dotazione di 7.980 milioni di euro per l’anno 2022 e di 6.980 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

Relazione:

la proposta emendativa è finalizzata, innanzitutto, a sostenere il settore dei servizi commerciali di trasporto con autobus (sia di linea che di noleggio) nell’attuale situazione di gravissima crisi determinata dall’emergenza per il Covid-19; situazione che, stante l’evoluzione negativa del quadro epidemiologico registrato nelle ultime settimane, è destinata evidentemente a protrarsi fino a tutto il 2021, con pesantissime ricadute economiche sulle imprese (-65% del fatturato rispetto al 2019).

La proposta intende altresì dare una soluzione definitiva all’annosa questione della tariffazione degli accessi degli autobus alle zone a traffico limitato delle città. In particolare:

viene precisato che gli autobus in servizio di trasporto di linea, nazionale ed internazionale, sono esentati a regime dal pagamento di qualsivoglia tariffa di accesso, circolazione, fermata nelle zone a traffico limitato urbane;

viene demandato ad un’apposita direttiva Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di razionalizzare il sistema di tariffazione degli accessi, circolazione, sosta o fermata degli autobus in servizio di noleggio con conducente (bus turistici) nelle zone a traffico limitato urbane.

155.05. Topo, Pagano Ubaldo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 155-*bis(Rinvio disciplina canone unico)*

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 816 la parola* 2021 *è sostituita dalla seguente* 2022

b) *al comma 836 la parola* 2021 *è sostituita dalla seguente* 2022

c) *al comma 837 la parola* 2021 *è sostituita dalla seguente* 2022

d) *al comma 843 la parola* 2020 *è sostituita dalla seguente* 2021.

155.06. Cattoi Vanessa, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 155, inserire il seguente:

«Articolo 155-bis (Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito come segue:

“831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione dei comuni	**Tariffa**
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.”».

155.07. Pagano Alessandro.

Dopo l’articolo 155, inserire il seguente:

«Articolo 155-bis (Differimento dell’entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche)

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 816, sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,”;
2. dopo il comma 831 è inserito il seguente:

“831-bis. Con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, saranno definite le modalità operative per il calcolo e il pagamento del canone unico per le occupazioni permanenti di cui al comma 831, dovuto dal soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze attivate da altri operatori che utilizzano le medesime reti. In deroga a quanto previsto dal comma 816, le disposizioni contenute nel comma 831 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino a tale data continuano ad applicarsi le norme previste in materia di occupazioni permanenti ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 42 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, in deroga alle disposizioni del comma 847.”;

1. al comma 847, sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,”.»

155.08. Pagano Alessandro.

Dopo l'articolo 155 inserire il seguente :

«Art. 155-bis

(Proroga blocco pignoramenti Enti SSR)

1. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".»

155.09. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 155 inserire il seguente :

«Art. 155-bis

(Fondi comuni di investimento immobiliare)

1. All'articolo 33, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole "pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio. Lo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti, potranno concedere un'opzione preliminare di acquisto delle suddette quote ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma".»

155.010. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 155, aggiungere il seguente:

“Art. 155-bis

(Proroga blocco pignoramenti Enti SSR)

1. Al comma 4, dell’articolo 117, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”

155.011. Lorenzin, Madia, Mancini.

Dopo l’articolo 155, inserire il seguente:

“Art. 155-bis

(Fondi comuni di investimento immobiliare)

1. All’articolo 33, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole “pubbliche amministrazioni” sono inserite le seguenti: “nonché le quote di fondi immobiliari detenute dallo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, ciò compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti da detta società di gestione del risparmio. Lo Stato, regioni, province, comuni, anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, e altri enti pubblici ovvero società interamente partecipate dai predetti enti, potranno concedere un’opzione preliminare di acquisto delle suddette quote ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del presente comma”.”

155.012. Madia, Mancini.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 155-bis

(Sostegno agli enti locali con popolazione inferiore ai 3000 abitanti per l'acquisto della dotazione tecnica necessaria alla registrazione e trasmissione delle sedute)

1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, è autorizzato uno stanziamento di 3 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023 al fine di agevolare l'acquisto della dotazione hardware necessaria ad effettuare la registrazione integrale audio e video delle sedute pubbliche del consiglio o dell'organo rappresentativo e la trasmissione delle stesse in diretta streaming.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1.»

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “797 milioni di euro per l’anno 2021, 497 milioni di euro per l’anno 2022, 497 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

155.013. Ascari.

dopo l’articolo 155, inserire il seguente:

ART. 155-bis

(Differimento dell’entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche)

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816, sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,”;

b) dopo il comma 831 è inserito il seguente:

“831-bis. Con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, saranno definite le modalità operative per il calcolo e il pagamento del canone unico per le occupazioni permanenti di cui al comma 831, dovuto dal soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze attivate da altri operatori che utilizzano le medesime reti. In deroga a quanto previsto dal comma 816, le disposizioni contenute nel comma 831 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino a tale data continuano ad applicarsi le norme previste in materia di occupazioni permanenti ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 42 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, in deroga alle disposizioni del comma 847.”;

c) al comma 847, sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,”.»

155.014. Lovecchio.

Dopo l'articolo 155, inserire il seguente:

Art.155-bis

1. L’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è soppresso

2. Al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17 dell’articolo 1 le parole “tariffa di cui all'articolo 238” sono sostituite dalle seguenti: “TARI di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

b) il comma 12 dell’articolo 3 è abrogato.

3. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

155.015. Misiti.

Dopo l'articolo 155, inserire il seguente:

Articolo 155-bis

(Modalità di dilazione dei debiti contributivi in presenza di accordo di ristrutturazione o di concordato preventivo)

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica derivante dalla emergenza epidemiologica da SARS-Covid 19, considerate le condizioni socio-economiche del territorio produttivo ed i conseguenti rischi sul piano occupazionale, fino al 1 settembre 2021 gli accordi di ristrutturazione dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori ai sensi dell'articolo 182-bis e 182 ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, possono prevedere un pagamento in rate mensili di pari importo non superiore a dieci anni, con applicazione degli interessi al tasso legale nel tempo vigente.

2. La previsione di cui al comma 1 si applica agli accordi ai sensi degli articoli 182-bis e 182-ter, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

155.016. Gubitosa.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

ART. 155 bis

(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti)

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito come segue:

“831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione dei comuni Tariffa

Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

155.017. Lovecchio, Manzo.

Dopo l’articolo 155 inserire il seguente:

«Art. 155-bis

(Modifica dei criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti)

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 831 è sostituito come segue:

“ Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria:

Classificazione dei comuni	**Tariffa**
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e dovrà essere comunicato al comune competente per territorio con apposita autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in soluzione unico attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.”»

155.018. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 155 inserire il seguente:

«Art. 155-bis

(Differimento dell'entrata in vigore del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,";

b) dopo il comma 831 è inserito il seguente: "831-bis. Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, saranno definite le modalità operative per il calcolo e il pagamento del canone unico per le occupazioni permanenti di cui al comma 831, dovuto dal soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze attivate da altri operatori che utilizzano le medesime reti. In deroga a quanto previsto dal comma 816, le disposizioni contenute nel comma 831 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino a tale data continuano ad applicarsi le norme previste in materia di occupazioni permanenti ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 42 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, in deroga alle disposizioni del comma 847.";

c) al comma 847, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 831-bis,".»

155.019. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 155-bis

(Impianti geotermoelettrici)

1. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, n. 150, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di ventiquattro mesi. La proroga si aggiunge alle ulteriori proroghe precedentemente concesse. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

155.020. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l’articolo 155 è inserito il seguente:

Art. 155 bis (Rinvio disciplina canone unico)

1 All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 816 la parola “2021” è sostituita dalla parola “2022”

b) al comma 836 la parola “2021” è sostituita dalla parola “2022”

c) al comma 837 la parola “2021” è sostituita dalla parola “2022”

d) al comma 843 la parola “2020” è sostituita dalla parola “2021”

155.021. Pella, Russo Paolo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 155-bis

1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dell’amministrazione comunale, è dichiarato lo stato di calamità naturale ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2004 per l’intero territorio del Comune di Crotone derivante dagli eventi calamitosi conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche del 21 novembre 2020.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministero delle politiche agricoli alimentari forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento di misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata di 20 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

155.022. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 155-bis (Riequilibrio dei contratti in corso)

1. Anche in deroga all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all’art. 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l’emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall’art. 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura di cui al comma 3».

155.023. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 155-bis (Riequilibrio dei contratti in corso)

1. Nello stato di previsione del MEF è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e sociosanitario allo scopo di evitare l’eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l’emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l’esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l’equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell’operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali.

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero della Salute, sono stabilite le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 200 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 207

155.024. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 155-bis (Adeguamento dei contratti pubblici in relazione all’aumento del costo del lavoro)

1. Nei contratti di appalto in corso è riconosciuto, indipendentemente dalla previsione nei documenti di gara iniziali di una clausola di revisione prezzi ovvero di proposta di proroga o rinnovo contrattuale, il maggior costo derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, applicato per il personale impiegato con rapporto di lavoro subordinato nell’esecuzione dell’appalto. Il riconoscimento economico del maggior costo avviene in base alle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’art. 23 comma 16, d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga alle previsioni dell’articolo 1664 c.c. e all’art. 1, comma 511, legge 208/2015. Qualora il soggetto appaltante sia una Pubblica Amministrazione il maggior costo viene riconosciuto in misura da assicurare il rispetto delle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e l’equilibrio finanziario in sede di procedimento amministrativo di revisione del prezzo.».

155.025. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 155-bis.

(Rifinanziamento "Fondo demolizioni")

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrato di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni di euro" con le seguenti: "795 milioni di euro".

155.026. Deiana.

Dopo l’articolo 155, inserire il seguente:

Art.155-bis

(Disposizioni in favore dei centri storici)

1. All'articolo 59 del decreto – legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. E' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana o delle città portuali che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di citta' metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

c) per le città portuali, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, non inclusi nelle lettere a) e b);

d) per le città non capoluogo di provincia o città metropolitana, che sono state designate città d’arte patrimonio dell’UNESCO e abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Conseguentemente all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “600 milioni”.

155.027. Cancelleri.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: "Art. 156-bis. (Commissario ad acta per crisi da sovraindebitamento) - 1. La Commissione di cui all’articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppressa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario ad acta che dura in carica fino al 31 dicembre 2021 con il compito di procedere all’istruttoria, ai fini del superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché alla valutazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data non possono essere avviati nuovi giudizi e sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative a tali situazioni debitorie risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario, che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell’economia e delle finanze che individua, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del presente articolo sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e della struttura di consulenza".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: -150.000

2022: -600.000

155.028. Cabras.

Dopo l’articolo 155, inserire il seguente:

Art.155-bis

(Disposizioni in favore dei centri storici)

1. All'articolo 59 del decreto – legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-bis.” Il contributo di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni sul cui territorio ricada uno scalo portuale autorizzato a svolgere le operazioni di imbarco e sbarco su navi da crociera, che, in base alle rilevazioni rese disponibili per gli anni 2019 e 2020 da parte delle competenti Autorità di Sistema Portuali, abbia registrato fino al 31 ottobre 2020 una riduzione di passeggeri movimentati ovvero, imbarchi, sbarchi e transiti, derivanti da traffico crocieristico, pari o superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.”

1-ter “Il contributo è riconosciuto ai soggetti che esercitano la propria attività d’impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, o nell’intero territorio comunale per tutti gli altri comuni, individuati ai sensi del precedente periodo.”

1-quater “I contributi di cui ai precedenti commi1, 1-bis e 1-ter, non sono cumulabili.”

Conseguentemente all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “750 milioni”.

155.029. Papiro, Cancelleri, D'Uva, Cancelleri.

Dopo l’articolo 155 è inserito il seguente articolo:

Articolo 155-bis

Tariffe di accesso alle zone a traffico limitato

1. All’articolo 7, comma 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Sono in ogni caso esentati dal pagamento delle somme di cui al precedente periodo gli autobus in servizio di trasporto di linea, in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati.”.

2. Per l’anno 2021 è sospesa l’applicazione delle tariffe di cui all’articolo 7, comma 9, quarto periodo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, istituite dai Comuni per l’accesso, la circolazione e la sosta o fermata nelle zone a traffico limitato degli autobus in servizio di noleggio con conducente. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con direttiva della Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti sono definiti, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione rispetto alle altre modalità di trasporto, tenuto conto dell'impatto ambientale e di traffico prodotto in rapporto ai passeggeri trasportati, i criteri direttivi e i limiti comuni, anche quantitativi, di applicazione delle tariffe di cui al periodo precedente agli autobus in servizio di noleggio con conducente.

3. Per il ristoro dei Comuni delle minori entrate derivanti dall’applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dalla competenza 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Conseguentemente, all’articolo 207, comma 1, le parole “con una dotazione di 3.800 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite con le seguenti parole: “con una dotazione di 3.780 milioni di euro per l’anno 2021” e all’articolo 2 comma 1, le parole “con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023” sono sostituite con le seguenti parole: “con una dotazione di 7.980 milioni di euro per l’anno 2022 e di 6.980 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

155.030. D'Attis.

Dopo l’articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155-bis (Riequilibrio dei contratti in corso)

“1. Nello stato di previsione del MEF è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 200 mln di euro per l’anno 2021, finalizzato a compensare i maggiori costi subiti dagli operatori economici nel settore scolastico e socio-sanitario allo scopo di evitare l’eccessiva onerosità dei servizi previsti dai contratti pubblici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove l’emergenza sanitaria COVID-19 ne abbia temporaneamente sospeso l’esecuzione ovvero ne abbia modificato le modalità di svolgimento causando maggiori oneri economici e finanziari in termini di costi di sicurezza, di produzione ed erogazione di beni e servizi, tali, per dimensioni, intensità ed onerosità, da alterare l’equilibrio del contratto in essere. Gli enti pubblici e le società da essi interamente partecipate, su richiesta dell’operatore economico ed entro trenta giorni da tale richiesta, procedono alla revisione e rinegoziazione dei termini contrattuali. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il MEF, di concerto con il Ministero della Salute, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse su base regionale.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro l’anno, a partire dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ”

155.031. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 155 inserire il seguente:

<<Articolo 155-bis

1 Al fine di consentire l’estinzione dei residui passivi iscritti nei bilanci dei comuni della Regione Calabria al 31 dicembre 2019, afferenti alle forniture idriche e allo smaltimento dei rifiuti, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a stipulare entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un’apposita convenzione con Cassa Depositi e Prestiti SpA per l’accensione di mutui agevolati a favore dei predetti comuni, al fine di garantire la liquidità necessaria per la copertura dei debiti certi, liquidi ed esigibili, riguardanti la fornitura di acqua e il servizio di smaltimento rifiuti.

2 Le somme anticipate ai comuni sotto forma di mutuo sono utilizzabili esclusivamente per l’effettuazione dei pagamenti di cui al comma 1, sono restituite con un piano di ammortamento a rate costanti comprensivo di capitali e interessi, con una durata massima di venti anni.

3 Nell’ambito della convenzione di cui al comma 1, i comuni interessati accendono un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti SpA che provvede al trasferimento della relativa disponibilità in favore del comune, su un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, sul quale la medesima Cassa Depositi e Prestiti SpA è autorizzata ad effettuare operazioni di versamento e prelevamento per le finalità, rispettivamente, di accredito delle somme da destinare, e restitutorie delle medesime somme.

4 Gli oneri di cui al presente articolo sono valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2021 ai quali si provvede con un apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “750 milioni”.

155.032. Occhiuto.

Dopo l’articolo 155 inserire il seguente:

ART. 155-bis

(Istituzione ZES in territorio alpino e appenninico)

1 Ciascuna regione può richiedere l’istituzione di zone economiche speciali (ZES) anche nei territori montani ricompresi nella zona alpina e appenninica, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire la parola “800” con la seguente “750” e le parole “ e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti “, 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

155.033. Vietina.

Dopo l’articolo 155 aggiungere il seguente:

«Articolo 155-bis.

1. Al fine di preservare l’alto valore storico-artistico dell’immobile di fondazione della ex sede della Banca d’Italia sito in Latina e destinarlo a edificio di interesse pubblico, è autorizzata la spesa di 5 milioni per l’anno 2020, per l’acquisizione dello stesso al patrimonio pubblico del Demanio dello Stato.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2021: - 5.000.000.

155.034. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 155 aggiungere il seguente:

«Articolo 155-bis.

1. Al fine di valorizzare, tutelare e conservare il patrimonio storico-artistico e culturale delle “Città di Fondazione”, quali luoghi del contemporaneo e delle opere dell’architettura razionalista, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, il “Fondo per la valorizzazione delle Città di Fondazione” con una dotazione per l’anno 2020 di 5 milioni di euro. Il fondo è destinato alle Città di Fondazione per la costituzione di un “Sistema Distrettuale Culturale delle Città di Fondazione” finalizzato al perseguimento degli obiettivi di cui al presente comma.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai criteri di assegnazione e alle modalità di utilizzo delle relative risorse.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2021: - 5.000.000

155.035. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 155 aggiungere il seguente:

«Articolo 155-bis.

1. Per far fronte alle mutate ed accresciute esigenze di assistenza sanitaria nel territorio pontino e garantire un qualificato ed efficace servizio sanitario e una dotazione tecnologicamente avanzata, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per il triennio 2021-2023 da destinare alla realizzazione di nuovo ospedale di Latina. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 209 della presente legge.»

155.036. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 155 aggiungere il seguente:

«Articolo 155-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di completamento e adeguamento del complesso immobiliare “Cittadella Giudiziaria di Latina”, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2021: - 10.000.000.

155.037. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 155 inserire il seguente:

Art. 155-bis

1.“Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e gli investimenti effettuati per la realizzazione dei relativi impianti, la nozione di soggetto responsabile dell’impianto, funzionale all’applicazione delle misure incentivanti previste dalla disciplina di riferimento, tra cui, in particolare, quelle di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, nonché all’articolo 2, comma 173 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 ed alle disposizioni di attuazione, si interpreta nel senso che l’ente locale o la Regione cui sia giuridicamente riferibile l’iniziativa è considerato come soggetto responsabile anche nel caso in cui abbia provveduto all’affidamento ad un soggetto terzo di alcune attività quali, ad esempio, la progettazione, realizzazione, manutenzione o gestione dell’impianto, nonché alla eventuale cessione del credito con riferimento agli incentivi percepiti o quota parte degli stessi, per il pagamento dei relativi oneri. 2. Ai predetti fini, non rileva il titolo di disponibilità delle aree su cui è realizzato l’impianto. 3. Dal 1 gennaio 2021, gli accordi e i contratti stipulati tra gli enti locali e territoriali con partner privati e terzi soggetti devono essere coerenti con e fare riferimento alla pianificazione in tema di produzione energetica rinnovabile da parte degli stessi enti, nonché prevedere puntualmente tutte le azioni che i soggetti terzi devono mettere in campo per ridurre eventuale asimmetria informativa circa l’attività di produzione rinnovabile e l’impatto sulle risorse e sull’ambiente”.

155.038. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’articolo 155 inserire il seguente:

Articolo 155-bis

1. All’articolo 34, comma 22, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite da “30 settembre 2021”.

155.039. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Articolo 157

Al comma 4, *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le province autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-*ter*, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

157.1. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Al comma 4, *sostituire il secondo periodo con il seguente:* ““Per la Regione Trentino - Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4 ter, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670".

157.2. Cattoi Vanessa, Binelli, Loss, Sutto.

All’articolo 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sono soppresse: le parole “i comuni, le province e le città metropolitane,” e le parole “, per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane”

b) il comma 5 è soppresso.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: “Revisione della spesa per lo Stato e le regioni”

Motivazione

La proposta abolisce il contributo alla finanza pubblica previsto a carico degli enti locali tra il 2023 e il 2025. Per quanto di entità relativamente modesta (100 mln. annui per i Comuni e 50 mln. annui per il complesso delle Province e delle Città metropolitane) e di attuazione non immediata, tale previsione costituisce un segnale fortemente negativo di ripresa di una politica di economie di spesa analoga a quella che nel decennio trascorso ha determinato una riduzione senza precedenti nelle risorse locali, con conseguenze ancora non assorbite dal sistema.

157.3. Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra, Pagano Ubaldo.

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire il comma 2 con il seguente*: 2. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro.;
2. sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

157.4. Frassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. L’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il costo annuale complessivamente sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate dall’amministrazione pubblica non può essere superiore all'80 per cento del costo sostenuto nell'anno 2013 per gli amministratori delle società controllate dalla medesima amministrazione.”.

157.5. Madia, Lorenzin, Mancini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. L’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, restano in vigore fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 ovvero delle disposizioni legislative e regolamenti che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal medesimo comma 6. “.

157.6. Madia, Lorenzin, Mancini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i comuni, le province e le città metropolitane, *e le parole* , per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane;

b) il comma 5 è abrogato.

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 157 è così modificata: Revisione della spesa per lo Stato e le regioni.

157.7. Pastorino, Fornaro.

All'articolo, apportare le seguenti Modifiche:

a) alla rubrica le parole ", le regioni e gli enti locali" sono soppresse;

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

157.8. Gava, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

All'articolo 157 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 2, primo periodo, sono soppresse: le parole "i comuni, le province e le città metropolitane," e le parole ", per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane"
2. il comma 5 è soppresso.

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 157 è così modificata : "Revisione della spesa per lo Stato e le regioni"

157.9. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro.”;

b) il comma 5 è soppresso.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti “, di 500 milioni di euro per l’anno 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026

157.10. Pella, Russo Paolo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

All'articolo 157 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 2, primo periodo, sono soppresse: le parole "i comuni, le province e le città metropolitane," e le parole ", per le regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane"
2. il comma 5 è soppresso.

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 157 è così modificata: "Revisione della spesa per lo Stato e le regioni"

Conseguentemente all'articolo 209 la parola "800" è sostituita dalla seguente:"650" e la parola "500" è sostituita dalla seguente" 450".

157.11. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 157-*bis*.

(Risoluzione contenzioso relativo ai contributi spettanti agli enti locali ricorrenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368).

1. Al fine di risolvere il contenzioso, divenuto esecutivo, aperto dagli enti locali con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale della programmazione economica e il Ministero dell'economia e delle finanze, volto ad ottenere l'intero ammontare dei contributi spettanti agli enti locali ricorrenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, agli enti locali interessati è riconosciuto, in via transattiva, l'importo complessivo dovuto per le annualità relative agli anni dal 2005 al 2019, pari a 468 milioni di euro, di cui 246,205 milioni subito, pari al 100 per cento della quota parte non versata in riferimento alle annualità dal 2005 al 2011, mentre i restanti 221.795 rateizzati in dieci anni di pari importo, pari all'80 per cento della quota parte non versata in riferimento alle annualità dal 2012 al 2019, con rinuncia al pagamento degli interessi maturati in riferimento a tutte le annualità.

2. All'articolo 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "pari al 70 per cento" con le seguenti: "pari al 20 per cento".

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 468 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

157.01. Tiramani.

Dopo l'articolo 157, inserire il seguente: "157 bis – (Delega al Governo per l'emissione di titoli di stato denominati "Orgoglio italiano")

1. Il Governo è autorizzato all'emissione di titoli di stato dedicati al rilancio dell'Italia, denominati "Orgoglio italiano", riservati a persone fisiche italiane, e/o a imprese ed enti riconducibili a soci italiani, da rimborsarsi mediante compensazione a partire dal terzo anno con i debiti d'imposta scaturenti dalla propria dichiarazione modello UNICO con tasso di interesse del 3% esenti da imposta.

2. L'attuazione della presente delega deve avvenire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

157.02. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.57-*bis.*

(Lavoratori fragili)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti commi:

«2. Fino al 31 gennaio 2021, i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

2-bis. Nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio e il 31 gennaio 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 che, in ragione della natura dell'attività lavorativa, siano impossibilitati a svolgere prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del precedente comma 2 possono usufruire di un periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero e prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Le assenza di cui al presente comma non sono computabili nel periodo di comporto Nessuna responsabilità neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma».

2. Al comma 5 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «663,1 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le parole «e 116 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 116 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209

157.03. Noja, Del Barba.

Articolo 158

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-*bis*. All’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole “fino al 31 dicembre 2021” con le seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.

b) al comma 1-bis, sostituire le parole “31 dicembre 2020” con le seguenti: “31 dicembre 2021”.

158.1. Mura.

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

38-bis. Nell'ambito delle misure volte a rafforzare le Amministrazioni dello Stato in coerenza le politiche di cui al presente articolo, la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, integrata di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell'accesso alla procedura ivi prevista, può essere utilizzata anche per le esigenze connesse alle spese di funzionamento, comunque denominate, relative, prioritariamente, al sistema di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'utilizzo di cui al primo periodo è consentito fino al limite massimo di 10 milioni di euro annui.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Relazione Tecnica

La norma amplia le finalità cui possono essere destinate le risorse complessive presenti sul fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, pari a circa 22.357.569.11 euro di cui 504.000 euro circa vincolate ad impieghi già definiti, in modo da consentirne un pieno utilizzo per i prossimi anni ma soprattutto nel corso degli anni 2021 e 2022 per i quali viene previsto una possibilità di utilizzo fino a 10 milioni di euro annui per ciascuna delle due annualità. Si ritiene opportuno precisare che la previsione di cui alla presente disposizione non rappresenta una novità, atteso che attualmente le risorse del fondo di cui trattasi, e gli afflussi che ogni anno si realizzano, già hanno una pluralità di destinazioni, tra le quali alcune evidentemente ricomprese nel concetto di "spese di funzionamento" che, tuttavia, essendo indirizzate specificatamente a determinate aree di attività (ad esempio spese per le attività relative all'oscuramento dei siti abusivi; spese per le attività riferite all'educazione finanziaria) non è possibile prevederne un impiego generalizzato.

Nella fase di crisi attuale, connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è intenzione della proposta dare la possibilità di destinare tali risorse alle spese di funzionamento in modo da mantenere adeguato il flusso finanziario di cui può servirsi l'autorità, evitando di incidere ulteriormente sui contributi ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Inoltre, anche in considerazione della natura del sistema di risoluzione di cui all'articolo 32-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, soggetto terzo che deve assicurare **imparzialità e indipendenza di giudizio, la** norma prevede una integrazione, pari a 6 milioni di euro dall'anno 2023 del citato fondo, che sarà destinata alle spese di funzionamento prioritariamente del medesimo sistema e che attualmente hanno sostanzialmente tale dimensione, come può evincersi dalla seguente tabella riepilogativa:

Costi diretti	
Costi per il personale (n. 23 risorse)	4.036.236,12 euro
Costo Presidente	483.961,21 euro
Costo gettoni Collegio arbitrale	300.000,00 euro
Costo per organizzazione relazione annuale Arbitro	70.000,00 euro
Costi per stampa pubblicazioni	10.000,00 euro
Totale costi diretti	**4.900.197,33 euro**

Costi indiretti

Attribuzione quota costi correnti gestione sedi	310.614,44 euro
Attribuzione quota costi correnti gestione degli Uffici	23.199,92 euro

158.2. Buratti, Mancini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Una quota pari ad 1 milione di euro sulla dotazione annua del Fondo di cui al comma 1 è riservata al finanziamento delle assunzioni dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.»

Conseguentemente dopo l'articolo 159, inserire il seguente:

«Articolo 159-bis

(Diritto al lavoro degli orfani per causa di servizio o lavoro)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente:

«2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.»

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità e criteri di assunzione dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel limite degli stanziamenti previsti al comma 1-bis dell'articolo 158 della presente legge.»

158.3. Sportiello, Ruggiero, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo l'articolo 158, inserire il seguente:

«Art. 158-*bis*

(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi pubblici)

All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), dopo la parola "2011", sono inserite le seguenti: *"relative ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,"* e le parole "30 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: *"31 dicembre 2021"*;
2. alla lettera b), dopo le parole "dal 2012 al 2017", sono inserite le seguenti: *"relative ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,"* e le parole "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: *"31 dicembre 2021"*.»

158.01. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 158, inserire il seguente:

«Art. 158-*bis*

(Disposizioni in materia di graduatorie dei concorsi pubblici)

All'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), le parole "30 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
2. alla lettera b), le parole "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".»

158.02. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"ART. 158-bis (Fondo per la ridefinizione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari)

1. Al fine di incrementare i livelli di efficienza del sistema giustizia e garantire il diritto di accesso alla stesso, anche con riferimento agli interventi di revisione della geografia giudiziaria di riorganizzazione degli uffici di tribunale, delle relative procure della Repubblica e degli uffici del giudice di pace, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 156, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con dotazione annua di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per la riapertura di uffici giudiziari e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità di attuazione, nonché i criteri e le priorità per l’assegnazione delle risorse previste dal fondo di cui al comma 1, in relazione all’esigenze richieste per il potenziamento dell’organico giudiziario. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, complessivamente pari a 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022", con le seguenti: "790 milioni di euro e 490 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

158.03. Scutella', Giuliano, D'Orso.

Articolo 159

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. In considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la sessione 2020 l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2020 - si articola in unica prova orale. Per effetto i candidati che si iscrivono al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2020, come pubblicato in GU n.72 del 15-9-2020, sono ammessi direttamente alla prova orale. La prova scritta a causa dell'emergenza sanitaria in corso connessa alla diffusione del COVID 19 per gli effetti è annullata. Le materie e le competenze oggetto di valutazione della prova orale sono le materie prescelte dal candidato valutate nell'ambito e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo superamento dell'esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in quattro delle materie e competenze in questione già prescelto nella domanda d'esame. Con proprio decreto, il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione delle Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e 2 Vice-Presidenti sono designati all'interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e sub-delega. La prova orale è pubblica e si svolge a distanza, attraverso piattaforme online e rimane registrata su appositi strumenti elettronici da individuare con successivo decreto ministeriale, deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione ed il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia. Le prove orali avranno inizio dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente articolo. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica in quanto compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. A tal fine è autorizzata la spesa di 90 mila euro per l'anno 2021.

Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto per l'anno 2021 di euro 90 mila.

159.1. Aiello Piera.

All’articolo 159, sono apportate le seguenti modifiche:

1. dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:

37 bis. Per tutte le assunzioni previste dal presente articolo nonché per quelle di cui al DPCM 20 giugno 2019, le quote di riserva per i lavoratori disabili, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incrementate nella seguente misura:

1. quindici per cento dei dipendenti occupati, se l’amministrazione occupa più di 50 dipendenti;
2. tre lavoratori, se occupa da 36 a 50 dipendenti;
3. due lavoratori, se occupa da 15 a 35 dipendenti.

37 ter. Le amministrazioni che occupano più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di riservare una quota non inferiore ad un terzo della quota di riserva a persone con invalidità superiore al 79% nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45%. Per i criteri di computo della quota di riserva e le modalità delle assunzioni si adottano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

1. al comma 38, dopo le parole: “effettivamente assunte”, sono aggiunte le seguenti: “con distinta indicazione delle unità assunte ai sensi dei commi 38 bis e 38 ter”.

159.2. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

\"10-*bis* E' istituito, presso il Ministero dell'Interno, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo destinato a garantire l'avvio di specifici corsi formazione destinati al personale di cui all'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n.69 che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza di genere e domestica.

10-*ter* E' istituito, presso il Ministero della giustizia, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo destinato all'avvio di specifici corsi formazione destinati ai magistrati ordinari, con funzioni sia civili che penali e ai magistrati minorili al fine di garantire l'adozione buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica.\"

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 10.000.000.

159.3. Topo.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-*bis*. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato la cui validità è scaduta nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, possono essere utilizzate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 30 settembre 2021. Conseguentemente, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2011 è differita al 30 marzo 2021;

b) la validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 è differita al 30 settembre 2021.

159.4. Bordo.

Al comma 2 sostituire le parole da: un contingente di 3.000 unità, *fino a:* da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. *con le seguenti:* un contingente di 6.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 3.000 unità di Area II, posizione economica F1, 2.400 unità di Area II, posizione economica F2, e 600 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-*bis.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 250.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

159.5. La II Commissione.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-*bis*. Al reclutamento del personale di Area funzionale terza, fascia economica F1, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F3, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F2, si provvede comunque prioritariamente mediante lo scorrimento di eventuali graduatorie pendenti e non ancora esaurite.

159.6. La II Commissione.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-*bis*

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del Polo Mantenimento Armamento Leggero di Terni, è autorizzato ad assumere un contingente complessivo di 10 unità, mediante corso concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2021, a euro 215.000 per l'anno 2022 e a euro 290.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

159.7. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Fontana Lorenzo, Castiello, Zicchieri, Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-*bis*

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità del del Genio campale dell'Aeronautica militare, è autorizzato ad assumere un contingente complessivo di 20 unità, mediante corso concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 per l'anno 2021, a euro 500.000 per l'anno 2022 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all’articolo 209, comma 1.

159.8. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Fontana Lorenzo, Castiello, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-*bis*

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare di La Spezia e degli enti e centri tecnici dell'area spezzina, incluso il Centro Interforze di Munizionamento Avanzato di Aulla, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 263 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

a) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

b) 90 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

c) 83 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 2.995.488 per l'anno 2021, a euro 5.990.976 per l'anno 2022, a euro 8.753.481,6 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

159.9. Ferrari, Viviani, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Fontana Lorenzo, Castiello, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Rixi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-*bis*

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità, sviluppo e dell'occupazione della Stazione Navale di Brindisi, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 94 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

a) 34 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

b) 30 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

c) 30 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.131.628,8 per l'anno 2021, a euro 2.130.124,8 per l'anno 2022, a euro 3.128.620,8 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

159.10. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Fontana Lorenzo, Castiello, Zicchieri, Sasso, Tateo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-*bis*

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare marittimo di Augusta, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 119 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

a) 40 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

b) 40 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022;

c) 39 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2023.

3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 1.331.328 per l'anno 2021, a euro 2.662.656 per l'anno 2022, a euro 3.960.700,8 a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all’articolo 209, comma 1.

159.11. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Fontana Lorenzo, Castiello, Zicchieri, Minardo, Pagano Alessandro, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-*bis*

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità degli Arsenali militari , è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nelle sedi designate di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 100 unità di personale non dirigenziale con profilo di assistente amministrativo mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 3.328.320 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

159.12. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Fontana Lorenzo, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 8, *dopo le parole* «procedure concorsuali pubbliche» *aggiungere le seguenti*: «ovvero ad effettuare lo scorrimento di graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

159.13. Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutella'.

All’articolo 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a)dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:

37 bis. Per tutte le assunzioni previste dal presente articolo nonché per quelle di cui al DPCM 20 giugno 2019, le quote di riserva per i lavoratori disabili, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incrementate nella seguente misura:

a) quindici per cento dei dipendenti occupati, se l’amministrazione occupa più di 50 dipendenti;

b) tre lavoratori, se occupa da 36 a 50 dipendenti;

c) due lavoratori, se occupa da 15 a 35 dipendenti.

37 ter. Le amministrazioni che occupano più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di riservare una quota non inferiore ad un terzo della quota di riserva a persone con invalidità superiore al 79% nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45%. Per i criteri di computo della quota di riserva e le modalità delle assunzioni si adottano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Conseguentemente

b) al comma 38, dopo le parole: “effettivamente assunte”, sono aggiunte le seguenti: “con distinta indicazione delle unità assunte ai sensi dei commi 37 bis e 37 ter”.

159.14. Rospi, Longo.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«

10-*bis*. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023."

Conseguentemente, *alla Tabella A*, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000;

2023: - 20.000.000;

159.15. Madia, Muroni, Berlinghieri, Boldrini, Bonomo, Braga, Bruno Bossio, Campana, Cantini, Cantone Carla, Carnevali, Cenni, Ciampi, Di Giorgi, Gribaudo, Incerti, La Marca, Lorenzin, Mura, Nardi, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Rotta, Schiro', Serracchiani.

All'articolo 159, dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 15, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento (70%) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento (30%), mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

15-*ter*. Al fine di garantire il recupero di tutti fondi già stanziati negli esercizi finanziari precedenti, si provvede anche per l'anno finanziario 2021, mediante il ricorso per cento per cento (100%) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016.

15-*quater*. Le assunzioni ordinarie derivanti dalle cessazioni al 31/12/2020 ed autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede mediante il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016.»

159.16. Miceli.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

“15 bis. In merito alle facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 15, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento (70%) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento (30%), mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

15 ter. Al fine di garantire il recupero di tutti fondi già stanziati negli esercizi finanziari precedenti, si provvede anche per l’anno finanziario 2021, mediante il ricorso per cento per cento (100%) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016.

15 quater. Per le assunzioni ordinarie derivanti dalle cessazioni al 31/12/2020 ed autorizzate dalla vigente normativa per il 2020, si provvede mediante il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale -n. 90 del 15 novembre 2016.”

159.17. Del Barba.

Al comma 5 sostituire le parole: un contingente di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 70 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1, 10 nell'area seconda posizione economica F3 e 120 nell'area seconda posizione economica F2 *con le seguenti*: un contingente di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 120 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1, 30 nell'area seconda posizione economica F3 e 150 nell'area seconda posizione economica F2".

Conseguentemente,

il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1,150 milioni per il 2021 e di 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2022

159.18. Verini.

Al comma 8 sostituire le parole: un contingente di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 35 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1 e 45 nell'area seconda posizione economica F2" *con le seguenti* " un contingente di 220 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 135 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1 e 85 nell'area seconda posizione economica F2 .

Conseguentemente,

il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1,6 milioni per il 2021 e di 6,4 milioni a decorrere dal 2022

159.19. Verini.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. All'articolo 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla rubrica, le parole: « dell'amministrazione giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti parole: « del Ministero della Giustizia ».
2. al comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole « procedure selettive » sono aggiunte le seguenti: « Al fine di garantire l'omogeneità del sistema di classificazione del personale di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 16, 17, 18 e 19, del CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, il Ministero è autorizzato ad indire le predette procedure interne anche per il personale inquadrato nel profilo professionale di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico degli altri Dipartimenti e Direzioni. »
3. al comma 4, le parole: « di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario » sono sostituite dalle parole: « di personale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico ».

8-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente di provvede nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021

Conseguentemente,

il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 4 milioni a decorrere dal 2021

159.20. Verini.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. In ragione della situazione eccezionale e straordinaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine del recepimento di istanze provenienti da vari soggetti istituzionali, al D.Lgs. 04/08/2016, n. 171, Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Per l'anno 2021, la riapertura dell'elenco di cui al comma 2 viene effettuata tra il 10 e il 31 gennaio 2021.

159.21. Buratti, Lacarra.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

38-bis. In ragione della situazione eccezionale e straordinaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed al fine del recepimento di istanze provenienti da vari soggetti istituzionali, al D.Lgs. 04/08/2016, n. 171, Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Per l'anno 2021, la riapertura dell'elenco di cui al comma 2 viene effettuata tra il 10 e il 31 gennaio 2021.

159.22. Buratti, Lacarra.

All’articolo 159, dopo il comma 15, aggiungere il seguente

«15-*bis*. Al fine di poter disporre di un numero congruo di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene previsto un incremento di organico nell’ambito operativo, tecnico informatico/gestionale, medico e infermieristico attraverso l’esaurimento delle graduatorie di concorso ancora aperte e il bando di nuove selezioni pubbliche».

159.23. Miceli.

All’articolo 159, dopo il comma 15, aggiungere il seguente

«15-*bis*. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B di cui all’articolo 249, comma 1, del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in prima applicazione, anche in soprannumero, è inquadrato nel ruolo e nella specializzazione degli elisoccorritori fino all’assorbimento del soprannumero di posti nei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra, dei capi reparto e degli ispettori antincendio».

159.24. Miceli.

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

38-bis. La regione Liguria e il comune di Genova sono autorizzati, per l’anno 2021, ad assumere a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale assunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che, al 31 dicembre 2020, abbia maturato i soli requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, nonché almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi.

38-ter. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al comma 1, fino alla loro conclusione.

159.25. Vazio.

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

22. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c) le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

c) al comma 2, alinea, le parole: “Nello stesso triennio 2018-2020” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 2023”;

d) al comma 2, lettera b):

1) le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

e) al comma 3 le parole: “nel triennio 2018-2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 2023”;

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2021 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2022 per la loro conclusione, e al 31 dicembre 2021 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.».

Relazione:

con il presente emendamento si intende prorogare i termini per le stabilizzazioni nella pubblica amministrazione, ivi compresa nel comparto sanità, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto e incrementare il grado di efficacia ed efficienza dell’azione della pubblica amministrazione, soprattutto a fronte di una strutturale mancanza di risorse umane a disposizione.

159.26. Madia, Pagano Ubaldo.

Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

38-bis. Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo e in considerazione del permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici valide fino al 31.12.2018, sempre che vi provvedano entro e non oltre il 31.12.2021

159.27. Miceli.

Al comma 25, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

"Passano ai ruoli dello Stato i dipendenti dell’area amministrativa assunti successivamente al 24/6/2017 con contratto a tempo indeterminato risultati vincitori di concorso pubblico in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge 68/99".

159.28. Buratti.

Dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti

14-bis. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo, alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19 e la nuova programmazione della politica agricola comune, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno nel corso del 2021, tenuto altresì conto delle recenti norme che, in considerazione dell'emergenza sanitaria, limitano la possibilità di svolgimento di nuovi concorsi anche nazionali con conseguente sensibile allungamento dei tempi, le graduatorie dei concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2021.

14-ter. Gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in mancanza di proprie graduatorie vigenti per l'assunzione di personale, anche dirigenziale, utilizzano prioritariamente le graduatorie disponibili di cui al comma 1 per profili corrispondenti o analoghi.

14-quater. Restano ferme le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali.

159.29. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Al comma 28, secondo periodo, dopo le parole "a ciascuna istituzione." sono inserite le seguenti:

*"*Al comma 1 dell'art. 3-quater del Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, le parole "*2021/2022*" sono sostituite dalle seguenti: "*2022-2023*" e le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021""

159.30. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo:

"Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) agli articoli 43 e 44 le parole "ruolo a esaurimento", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "ruolo direttivo"

B) all'articolo 44, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il personale appartenente al ruolo direttivo espleta le stesse funzioni e compiti delle corrispondenti qualifiche del ruolo funzionari"

159.31. Migliore, Del Barba.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

*"*5. Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 120 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1, 30 nell'area seconda posizione economica F3 e 150 nell'area seconda posizione economica F2".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti* "797,2 milioni" *e le parole* "500 milioni" *con le seguenti "*497,2*"*

159.32. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

*"*8. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 220 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 135 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1 e 85 nell'area seconda posizione economica F2.

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti* "797 milioni" *e le parole* "500 milioni" *con le seguenti "*497*"*

159.33. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

*"*8. All'articolo 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «dell'amministrazione giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti parole: « del Ministero della Giustizia ».

b) al comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole « procedure selettive » è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'omogeneità del sistema di classificazione del personale di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 16, 17, 18 e 19, del CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, il Ministero è autorizzato ad indire le predette procedure interne anche per il personale inquadrato nel profilo professionale di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico degli altri Dipartimenti e Direzioni»;

c) al comma 4, le parole: «di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario » sono sostituite dalle parole: « di personale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico ».

d) al comma 5, le parole: «, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle parole: «, di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di euro 27.000.000 per l'anno 2022 e di euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2023

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti* "794.590.591 euro" *e le parole* "500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022" *con le seguenti "*497.994.160 euro per l'anno 2022 e di 494.994.160 euro a decorrere dall'anno 2023".

159.34. Migliore, Del Barba.

All’art. 159, al comma 31, dopo le parole “degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)».” sono inserite le seguenti: “All’art. 1, comma 645 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’ultimo periodo, è sostituito dal seguente: “L’indennità e i rimborsi dei componenti del nucleo di valutazione sono determinati con Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, e sono a valere sui bilanci propri delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508.””

159.35. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17 bis. Al fine di assicurare l'operatività del servizio del Corpo delle Capitanerie di porto – GUARDIA COSTIERA per fronteggiare lo svolgimento dei maggiori compiti anche connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 nonché in relazione alle funzioni di cui all'articolo 135 comma 7 della presente legge, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato il richiamo in servizio permanente, entro il 31 Gennaio 2021, nel limite della dotazione organica, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei Trasporti in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

17 ter. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto dei venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

17 quater. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 107.491,23 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158, mentre per gli oneri derivanti da ricostruzione di carriera, a fare data dal 2007, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. »

159.36. Stumpo, Pastorino.

“Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

“*21-bis.* L’Agenas al fine di garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente e gli ulteriori compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni derivanti dalla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale e dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è autorizzata, per l’anno 2021 e nel limite massimo di 70 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione di personale già alle sue dipendenze non inquadrato in qualifica dirigenziale, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa presso la propria amministrazione e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. A seguito della stabilizzazione il predetto personale viene inquadrato di ruolo nella categoria corrispondente all’inquadramento a tempo determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021. La dotazione organica dell’Agenzia, di cui all’articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unità, di cui 17 unità con qualifica dirigenziale, è corrispondentemente incrementata di 70 unità.

21-ter. Fino al completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l’Agenas può rinnovare i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020.

21-quater. Agli oneri derivanti dall’applicazione del precedente comma 21-bis, pari a 2.176.628 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sull’integrazione al finanziamento di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e, fino al soddisfacimento del fabbisogno, sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge””.

159.37. Conte, Stumpo, Pastorino.

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo:

"Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) agli articoli 43 e 44 le parole "ruolo a esaurimento", ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "ruolo direttivo"

B) all'articolo 44, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Il personale appartenente al ruolo direttivo espleta le stesse funzioni e compiti delle corrispondenti qualifiche del ruolo funzionari"".

159.38. Migliore, Del Barba.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

*"*5. Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 120 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1, 30 nell'area seconda posizione economica F3 e 150 nell'area seconda posizione economica F2".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti* "797,2 milioni" *e le parole* "500 milioni" *con le seguenti "*497,2*"*

159.39. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

*"*8. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 220 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 135 da inquadrare nell'area terza posizione economica F1 e 85 nell'area seconda posizione economica F2.

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti* "797 milioni" *e le parole* "500 milioni" *con le seguenti "*497*"*

159.40. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

*"*8. All'articolo 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: «dell'amministrazione giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti parole: « del Ministero della Giustizia ».

b) al comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole « procedure selettive » è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'omogeneità del sistema di classificazione del personale di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 16, 17, 18 e 19, del CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, il Ministero è autorizzato ad indire le predette procedure interne anche per il personale inquadrato nel profilo professionale di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico degli altri Dipartimenti e Direzioni»;

c) al comma 4, le parole: «di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario » sono sostituite dalle parole: « di personale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico ».

d) al comma 5, le parole: «, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle parole: «, di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di euro 27.000.000 per l'anno 2022 e di euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2023

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti* "794.590.591 euro" *e le parole* "500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022" *con le seguenti "*497.994.160 euro per l'anno 2022 e di 494.994.160 euro a decorrere dall'anno 2023".

159.41. Migliore, Del Barba.

Dopo l’art. 159 è inserito il seguente articolo 159-bis

«Art. 159 - bis

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all’articolo 249, comma 1, le parole “fino alla

concorrenza dei posti disponibili in organico” sono sostituite dalle seguenti: “in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all’assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.»

2. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2914, n. 190.

159.42. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

“10 bis - I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) permangono nell’esercizio delle rispettive funzioni non oltre il termine anagrafico di massima permanenza in servizio previsto per i magistrati di ruolo;

b) percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale spettante ai magistrati di Tribunale;

c) sono tenuti al rispetto dei doveri e delle incompatibilità previsti per i magistrati di ruolo e soggiacciono alla disciplina applicabile a questi ultimi in caso di responsabilità civile, disciplinare o amministrativo-contabile, collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza, allattamento, ferie, assenze per motivi di famiglia, elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato temporaneamente incompatibile con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) qualora abbiano optato per l’esercizio a tempo pieno dell’attività giurisdizionale, sono collocati in aspettativa non retribuita da altri incarichi eventualmente assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il solo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla conservazione del posto, anche in sovrannumero;

e) esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo loro specificamente riservati presso gli organi di autogoverno distrettuali;

f) possono svolgere la professione forense, anche come avvocati dipendenti di enti pubblici, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2 comma 4, lettere b), c) ed e) della legge 28 aprile 2016, n. 57, purché optino per l’esercizio dell’attività giurisdizionale a tempo parziale in misura non superiore al 50% dell’orario di lavoro ordinario, con conseguente riproporzionamento della retribuzione;

g) qualora abbiano optato l’esercizio a tempo pieno, in deroga alle vigenti disposizioni, possono mantenere l’iscrizione all’albo degli avvocati esclusivamente con riferimento all’elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, anche qualora non siano dipendenti pubblici;

10 ter - Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della giustizia, della pubblica amministrazione dell'innovazione e dell'economia e delle finanze, si provvedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla sua applicazione. Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Reddito di Cittadinanza”

159.43. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

“10 bis - I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) permangono nell’esercizio delle rispettive funzioni non oltre il termine anagrafico di massima permanenza in servizio previsto per i magistrati di ruolo;

b) percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale spettante ai magistrati di Tribunale;

c) sono tenuti al rispetto dei doveri e delle incompatibilità previsti per i magistrati di ruolo e hanno i loro medesimi diritti in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza, allattamento, ferie, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato incompatibile con l’esercizio delle funzioni giudiziarie.

d) sono collocati in aspettativa non retribuita i pubblici dipendenti relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le PPAA, qualora abbiano optato per l’esercizio dell’attività giurisdizionale full time anche ai fini della retribuzione;

e) concorrono all’esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari e soggiacciono alle disposizioni disciplinari loro applicabili;

f) chi svolge la professione forense nel rispetto dei limiti di cui al comma 4, lett. b) e c) della Legge 57/2016 dovrà optare per l’esercizio dell’attività giurisdizionale full time oppure part time anche ai fini della retribuzione;

g) i magistrati onorari di cui alla lettera f) che abbiano optato per il regime full time, possono iscriversi all'albo avvocati limitatamente all'elenco speciale dei dipendenti degli enti pubblici e sono posti per l'intera durata dell'incarico in aspettativa non retribuita con riferimento ad altri impieghi pubblici a tempo indeterminato, con il solo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla conservazione del posto, anche in sovrannumero

h) i magistrati onorari di cui alla lettera f) che abbiano optato per il regime part time, possono rimanere iscritti ovvero iscriversi, qualora in possesso dell’abilitazione o dei titoli equivalenti richiesti dall’ordinamento professionale forense, all’albo degli avvocati nell’ipotesi in cui abbiano scelto per il regime part time ed in questo caso saranno inseriti nella sezione a loro appositamente riservata che sarà inserita nell’albo ordinario. A tal fine il CNF provvederà entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

10 ter - Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della giustizia, della pubblica amministrazione dell'innovazione e dell'economia e delle finanze, si provvedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla sua applicazione. Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Reddito di Cittadinanza.»

159.44. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

«10-bis. Le procedure concorsuali di cui ai commi da 1 a 10 vengono indette previo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

159.45. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente: “l’art. 159-bis. In aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, vista la carenza di personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire i livelli di efficienza del comparto in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, agli idonei della procedura di assunzioni in deroga è attribuito il turn over al 30 per cento”

159.46. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente: “l’art. 159-bis. *(Incentivi assunzioni vigili del fuoco cosiddetti «discontinui»)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, alle imprese e ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, Vigili del fuoco cosiddetti «discontinui» per le funzioni di addetto antincendio, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti vigili assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.

2. Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede entro il limite di spesa di 15 milioni di euro all’anno mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

159.47. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente: “l’art. 159-bis. Al fine di non disperdere le competenze acquisite di coloro che hanno per anni prestato servizio nel comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per provvedere alle carenze di organico del ruolo tecnico logistico gestionale e informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai non idonei alle prove psico-fisiche della procedura di assunzione in deroga, è attribuita una percentuale pari al 50% delle assunzioni nei profili, non direttivi e non dirigenziali, nel ruolo tecnico logistico gestionale ed informatico.

159.48. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 15 è inserito il seguente comma

“15 – bis. Alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 15, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento (70%) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 90 del 15 novembre 2016 e, per il rimanente trenta per cento (30%), mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.”

159.49. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis.In attesa dell'espletamento di nuove procedure concorsuali, al fine di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia Penitenziaria, incrementare l'efficienza dei servizi di prevenzione e sicurezza negli istituti penitenziari connessi ai maggiori compiti derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid – 19, in virtù della contingente situazione straordinaria, le assunzioni di personale con la qualifica di allievi agenti Polizia Penitenziaria, per l'anno 2021, sono effettuate mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico bandito con decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, previo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinale, attingendo al fondo di cui all'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il termine di validità della medesima graduatoria è esteso fino al 31 dicembre 2021»

159.50. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’art. 159, al comma 31, dopo le parole *“degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)».”* sono inserite le seguenti:

“L’art. 1, comma 342 della Legge 24 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: *A decorrere dall’anno 2021, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al Presidente, al Direttore e ai componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni. Da tale norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.* All’art. 1, comma 645 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’ultimo periodo, è sostituito dal seguente: *“L’indennità e i rimborsi dei componenti del nucleo di valutazione sono determinati con Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, e sono a valere sui bilanci propri delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508.”*

159.51. Toccafondi, Del Barba.

Al comma 31, dopo le parole «degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)» *inserire le seguenti:* «All'articolo 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: "L'indennità e i rimborsi dei componenti del nucleo di valutazione sono determinati con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, e sono a valere sui bilanci propri delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508.".».

159.52. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 31, dopo le parole «degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)» *inserire le seguenti:* «L'articolo 1, comma 342, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2021, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al Presidente, al Direttore e ai componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni. Da tale norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.".».

159.53. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 28, *dopo le parole* «a ciascuna istituzione» *nserire le seguenti*: "Al comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole "2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2023"
2. le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

159.54. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

“38-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, e' autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° giugno 2021, di: a) 100 unita', quale anticipazione delle straordinarie facolta' assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera d) della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) 100 unita', quale anticipazione delle straordinarie facolta' assunzionali previste per l'anno 2023 dall'articolo 1, comma 381, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145; c) 100 unita', quale anticipazione delle straordinarie facolta' assunzionali previste per l'anno 2024 dall'articolo 19, lettera e) della legge 30 dicembre 2019, n. 162.

Alle assunzioni di cui al periodo precedente si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria e in parti uguali a quelle approvate nell'anno 2020.”

159.55. Ascari.

Al comma 2, dopo la parola “114” aggiungere, in fine, le seguenti: “, ovvero dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”.

159.56. Perantoni.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al primo comma, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

159.57. Cattoi Maurizio.

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: “750 unità” con le seguenti: “1.500 unità”;

2) sostituire il comma 16 con il seguente:

"16. Ai fini dell'attuazione del comma 15 è autorizzata la spesa di euro 5.116.894 per l'anno 2021, di euro 26.209.886 per l'anno 2022, di euro 47.511.534 per l'anno 2023, di euro 63.696.358 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 64.764.998 per l'anno 2026, di euro 65.453.040 per l'anno 2027, di euro 65.969.070 per l'anno 2028, di euro 66.129.780 per l'anno 2029, di euro 66.772.616 per l'anno 2030, di euro 67.415.454 per l'anno 2031, di euro 67.897.580 per l'anno 2032 e di euro 68.175.388 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158”

Conseguentemente:

1) al comma 15, sostituire le parole: “250 unità” ,ovunque ricorrano, con le seguenti: “500 unità”;

2) all’articolo 209, al comma 1, sostituire, le parole: “800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”, con le seguenti:”430 milioni di euro per l’anno 2021 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”.

159.58. Scutella'.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

“38-bis. Il personale trasferito presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465, e a cui siano stati conferiti incarichi dirigenziali per due anni consecutivi, è stabilizzato nel ruolo dirigenziale dell’amministrazione ricevente. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

159.59. Dieni.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: “15-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, per il 2021 è autorizzata l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 200 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco. Agli oneri derivanti da tale disposizione, che ammontano a 2 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “798 milioni”.

159.60. Dieni, Alaimo, Cattoi Maurizio, Baldino, Tripodi Elisa.

All’articolo 159, dopo il comma 37, sono aggiunti i seguenti:

"37 bis. La dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, come da ultimo modificata dall’articolo 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale di area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unità di livello dirigenziale non generale e di 166 unità appartenenti all'area III, con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche, nonché nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa - pari a euro 345.766,60 per l'anno 2021, e a decorrere dall'anno 2022 euro 11.200.493,35 - si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 159.

37 ter . Nelle more dell’avvio e della conclusione della procedura concorsuale di cui al comma 37 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, l’Avvocatura dello Stato è autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, nella ricorrenza dei presupposti indicati alle lettere a), c) e d) dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di cui al presente comma, si provvede rendendo indisponibile, per tutta la durata degli stessi, un numero di posti del personale di cui al comma 37 bis, equivalente dal punto di vista finanziario."

159.61. Baldino.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

“38-bis.Il comma 2 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è sostituito dal seguente:

2. Nel triennio 2020/2022, le amministrazioni possono bandire in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale, ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa e in qualità di lavoratori sovrannumerari, procedure concorsuali riservate, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di almeno un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

159.62. Manzo.

aggiungere in fine il seguente comma

“38-bis. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell’art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell’anzianità di servizio di cui all’art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato con le modalità di cui all’art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 presso l’ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale.”

159.63. Ascari.

All’art. 159, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165 il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata al decreto ministeriale del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).»

159.64. Casa.

dopo il comma 38 aggiungere il comma:

38 bis. “Al fine di garantire l’evasione delle pratiche di condono giacenti presso le Amministrazioni Comunali si autorizzano i Comuni ad assumere personale tecnico con contratti di lavoro a tempo determinato. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni è autorizzata la spesa di 10 milioni per l’anno 2021”.

Conseguentemente

all’articolo 209 sostituire le parole “: 800 milioni di euro per l’anno 2021.” Con le seguenti 790 milioni di euro per l’anno 2021

159.65. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

ART. 159

Dopo comma 19, inserire i seguenti:

19- bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito, presso il Ministero dell'Interno, il ruolo speciale ad esaurimento riservato al personale non dirigente della ex carriera direttiva di ragioneria assunto ai sensi del DPR 340/82. Al suddetto personale è attribuito il trattamento economico, già previsto dal combinato disposto dell'art.17 comma 3 del DPR 340/82 e dell'art.43 Legge 121/81, pari al trattamento economico del Vice Questore Aggiunto + 23 anni della Polizia di Stato, con l'indennità pensionabile ridotta del 50%. Con successivo Decreto del Ministro dell'Interno saranno regolate le funzioni e le progressioni dell'istituendo ruolo, anche ai sensi del D.L.vo. 30 luglio 1999 n. 286.

19- ter. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19 bis, quantificati in euro 9.941.564 annue, procedere mediante uguale riduzione per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e dal 2025 dello stanziamento previsto dall'art. 45 c. 2 del D.L.vo 29 maggio 2017 n. 95 come integrato dal D.L.gs. 27 dicembre 2019 n. 172.

159.66. Maglione.

All’articolo 159, comma 11, dopo le parole: “*3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell’anno 2022*”, inserire in fine le seguenti parole: *“, di cui uno riservato al personale interno*”.

159.67. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 159, comma 12, dopo la lettera *h)* inserire la seguente:“i) scienze agrarie, forestali e gestione agroalimentare”

159.68. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-*bis*. Per far fronte alle esigenze di personale degli Uffici della Motorizzazione civile, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 31 dicembre 2021, in deroga al termine previsto nella disposizione richiamata.».

159.69. Maccanti, Donina, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

19.bis: Al fine di potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

19.ter: Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

159.70. Iezzi, Bordonali, Ziello, Cecchetti, Fogliani, Invernizzi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

“5-bis. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all’amministrazione penitenziaria, la dotazione organica dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di complessive **100** unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente all'Area III con la qualifica di funzionario giuridico pedagogico. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5-ter. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 5-bis, il Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.137.586 per l’anno 2021 e di euro 4.550.342 a decorrere dall’anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione dei medesimi commi è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.”

*Conseguentemente all’articolo 209 le parole «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 797.862.414» e le parole «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 495.449.658***».**

159.71. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutella', Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 20 unità. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella X allegata alla presente legge.

1-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis, è autorizzata la spesa nel limite di euro 698.103 per l'anno 2021, di euro 1.669.580 per l'anno 2022, di euro 1.825.814 per l'anno 2023, di euro 1.861.734 per l'anno 2024, di euro 2.361.592 per l'anno 2025, di euro 2.375.523 per l'anno 2026, di euro 2.418.254 per l'anno 2027, di euro 2.468.106 per l'anno 2028, di euro 2.510.836 per l'anno 2029 e di euro 2.560.688 a decorrere dall'anno 2030."

TABELLA X allegata alla legge di bilancio

Tabella B

allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	440
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, **nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati**	**9.641**
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200

N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	**10.771**

Conseguentemente all'articolo 209 le parole «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 799.301.897» e le parole «500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro 498.330.420 per l'anno 2022, di euro 498.174.186,00 per l'anno 2023, di euro 498.138.266,00 per l'anno 2024, di euro 497.638.408,00 per l'anno 2025, di euro 497.624.477,00 per l'anno 2026, di euro 497.581.746,00 per l'anno 2027, di euro 497.531.894,00 per l'anno 2028, di euro 497.489.164,00 per l'anno 2029 e di euro 497.439.312,00 a decorrere dall'anno 2030».

159.72. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutella', Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

“8-bis. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale nel settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 6 milioni di euro per l’anno 2021, di 8,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 12 milioni di euro a decorrere dell’anno 2023.”

Conseguentemente all’articolo 209 le parole «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 794.000.000» e le parole «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 491.600.000 per l’anno 2021 e di euro 488.000.000 a decorrere dall’anno 2022».

159.73. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutella', Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla rubrica, prima della parola *"Valutazione"*, sono inserite le seguenti: *"Disciplina economicae"* ;
2. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per un massimo di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133ridotta del cinquanta per cento."

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.216.843per l'anno 2021 e di euro 4.433.695a decorrere dall'anno 2022.».

Conseguentemente all'articolo 209 le parole «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 797.783.157» e le parole «500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro 495.566.305».

159.74. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutella', Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis. Al fine di incrementare l’efficienza, di ripristinare la piena funzionalità e di garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari esposti anche ai rischi della diffusione epidemiologica Covid-19, si provvede con assunzioni aggiuntive degli allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso pubblico bandito con decreto dell’11 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, previo accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui agli articoli 12 e 13 del predetto decreto”.

159.75. Ferraioli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al reclutamento del personale di Area funzionale terza, fascia economica F1, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F3, del personale Area funzionale seconda, fascia economica F2, si provvede comunque prioritariamente mediante lo scorrimento di eventuali graduatorie pendenti e non ancora esaurite.

159.76. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Al comma 2 sostituire le parole da: un contingente di 3.000 unità, fino a: da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. con le seguenti: un contingente di 6.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: 3.000 unità di Area II, posizione economica F1, 2.400 unità di Area II, posizione economica F2, e 600 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, quantificati in 250.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

159.77. Zanettin, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

“7-bis. Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l’efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi all’emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, il Ministero della giustizia, è autorizzato, per l’anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 3000 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria.

7-ter. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 7-bis è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2021.

7-quater. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

159.78. Biancofiore, Angelucci.

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

39. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, le parole "triennio 2018-2020" sono sostituite con le seguenti: "quadriennio 2018-2021";

b) alla lettera b) le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021".

159.79. Stumpo.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

“14-bis. Le somme iscritte sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al personale per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n.148 del 1993, sono incrementate di 40 milioni di euro in ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 e di 130 milioni di euro nell’anno 2023.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2021: -40.000.000;

2022: -40.000.000;

2023: -130.000.000.

159.80. Occhiuto, Cannizzaro, Tripodi Maria, Torromino, D'Ettore.

All’articolo 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:

37 bis. Per tutte le assunzioni previste dal presente articolo nonché per quelle di cui al DPCM 20 giugno 2019, le quote di riserva per i lavoratori disabili, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incrementate nella seguente misura:

a) quindici per cento dei dipendenti occupati, se l’amministrazione occupa più di 50 dipendenti;

b) tre lavoratori, se occupa da 36 a 50 dipendenti;

c) due lavoratori, se occupa da 15 a 35 dipendenti.

37 ter. Le amministrazioni che occupano più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di riservare una quota non inferiore ad un terzo della quota di riserva a persone con invalidità superiore al 79% nonché disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45%. Per i criteri di computo della quota di riserva e le modalità delle assunzioni si adottano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

b) al comma 38, dopo le parole: “effettivamente assunte”, sono aggiunte le seguenti: “con distinta indicazione delle unità assunte ai sensi dei commi 38 bis e 38 ter”.

159.81. Mandelli.

Dopo il comma 38 inserire il seguente:

“38-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

159.82. Brunetta.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

“14-bis. Le somme iscritte sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al personale per interventi di manutenzione forestale e idraulica in Calabria ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n.148 del 1993, sono incrementate di 40 milioni di euro in ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 e di 130 milioni di euro nell’anno 2023. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 130 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

159.83. Occhiuto, Cannizzaro, Torromino, Tripodi Maria, D'Ettore.

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

31 *bis.* L’art. 1, comma 342 della Legge 24 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: A decorrere dall’anno 2021, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al Presidente, al Direttore e ai componenti del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni. Da tale norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato. All’art. 1, comma 645 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’ultimo periodo, è sostituito dal seguente: *“*L’indennità e i rimborsi dei componenti del nucleo di valutazione sono determinati con Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, e sono a valere sui bilanci propri delle istituzioni di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508.”

159.84. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

28 *bis.* Al comma 1 dell’art. 3-quater del Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 12, le parole <<2021/2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<2022-2023>>e le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2021>>.

159.85. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Vietina.

Dopo il comma 31, inserire il seguente

31.*bis*. È istituita la prima fascia del settore artistico-disciplinare denominato CODI/25 Accompagnamento pianistico, di cui alla tabella allegata al DM 3 luglio 2009, n. 90. I professori che alla data di approvazione della presente legge sono inquadrati nel settore disciplinare CODI/25, sono inseriti nell'area professionale docenti con decorrenza giuridica a decorrere dal 1 novembre 2018 e decorrenza economica dal primo giorno lavorativo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, conservando la posizione stipendiale di provenienza. Alla progressione di carriera dei docenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di progressione di carriera del personale docente delle istituzioni AFAM nel CCNL del comparto. Ad essi vengono riconosciuti gli emolumenti arretrati già accantonati per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

159.86. Vietina, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

"Articolo 159 bis(Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale militare di La Spezia)

Il Ministero della Difesa, per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:

a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;

b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;

c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.

Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 873.684 per l'anno 2021, a euro 4.368.420 per anno 2022, a euro 7.863.156 per l'anno 2023 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

159.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

dopo l'articolo inserire il seguente: "articolo 159-bis"

1. **Per il triennio 2021-2023**, al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), ente del Servizio Sanitario Nazionale, **è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire**, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, **nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, pertitoli edesami**, **al fine di assumerea tempo indeterminato**, **un contingente complessivo di 37 unità di personale, di cui 9 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 3 dirigenti amministrativi, 12 unità di categoria D posizione economica base, 3 unità di categoria C posizione economica base, 9 unità di categoria BS posizione economica base, con riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale,** che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio presso l'Istituto stesso, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione lavoro, da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque.
2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 300.682,31per l'anno 2021, in euro 816.014,55 per l'anno 2022, in euro 1.598.795,43 per l'anno 2023 e in euro 2.166.926,39 a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà.
3. All'art. 1, comma 452, della L. 27.12.2019, sono eliminate le parole "per ciascuno degli anni" e "al 2022" e dopo la parola "contributo" è inserita la parola "annuo".

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto**, valutati in 145.831 euro per l'anno 2021, a 395.767 euro per l'anno 2022 e 775.416 euro per l'anno 2023 e 1.050.960 euro a decorrere dall'anno 2024**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Relazione Illustrativa

La norma in esame reca disposizioni per l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), di cui al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189.

In particolare, la disposizione normativa, in relazione ai molteplici compiti assegnati all'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti (INMP), previsti nel regolamento di funzionamento dell'Istituto di cui al decreto del Ministro della Salute 22 febbraio 2013, n. 56, al fine di consentirne il corretto e funzionale svolgimento, prevede il **completamento della copertura della dotazione organica di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.**

La dotazione organica composta di complessive 120 unità, oltre il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, è attualmente coperta per 83 unità, di cui 74 unità immesse in ruolo in esito al completamento del piano assunzioni dell'INMP triennio 2013-2015, a valere sul quinquennio 2013-2018 (stante il regime speciale previsto per l'Istituto, in quanto ente di nuova istituzione), approvato dal Ministero della Salute, d'intesa con il Dipartimento della funzione

pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 9 unità immesse in ruolo in esito alle procedure di mobilità dal Ministero della Salute ed enti sanitari di Regioni in piano di rientro ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La suddetta proposta trae fondamento dalla necessità di consentire all'INMP **il pieno** svolgimento delle funzioni previste dal citato DM 56/2012, **con particolare riferimentoai compiti di assistenza, ricerca e formazione relativi alle popolazioni migranti e alle persone particolarmente vulnerabili e, pertanto, difficilmente raggiungibili dai servizi sanitari così come a nuovi compiti istituzionali di assistenza tecnica e per l'evidenza scientifica in materia di salute dei migranti e dei rifugiati** per conto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Infatti, l'INMP è divenuto Centro Collaboratore dell'OMS/EUROPA sull'evidenza scientifica e il *capacity building* sulla salute dei migranti così come assicura da tempo l'assistenza sanitaria allo sbarco nei corridoi umanitari di evacuazione dalla Libia organizzati dal Ministero dell'Interno.

L'azione dell'INMP nei riguardi delle fasce più disagiate della popolazione è di ulteriore rilevanza nelle attuali condizioni straordinarie determinate dal COVID-19, in quanto l'Istituto è chiamato a garantire l'indirizzo metodologico/procedurale agli enti del SSN e del sistema di accoglienza in materia di fragilità sociali e sanitarie, quali linee guida e rapporti scientifici.

Per realizzare gli obiettivi pocanzi illustrati, l'INMP ha **immediata** necessità di operare attraverso l'impiego dell'intera dotazione organica prevista all'art. 14, comma 4, del citato DL 158/2012, n. 189 (120 unità, oltre il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo), tenuto peraltro conto che, a far data dall'esercizio 2013, annualmente viene erogato all'Istituto il finanziamento di euro 10 milioni, riconosciuto dall'art. 14, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e che dall'anno 2020 è riconosciuto all'Istituto un ulteriore contributo di Euro 300.000 (art. 1, comma 452, della L. 27.12.2019) per il triennio 2020-2022, che con il presente emendamento si propone di rendere strutturale, disponendo così l'Istituto di un finanziamento annuo complessivo a regime pari a Euro 10, 3 milioni.

Per completezza, si rappresenta che, al fine di adempiere ai compiti affidati dalle disposizioni normative e pattizie richiamate, l'INMP ha fino ad oggi dovuto avvalersi della collaborazione di professionisti a tempo determinato e di lavoro somministrato, e in precedenza di collaborazioni coordinate e continuative. In proposito, si evidenzia che il completamento della copertura della dotazione organica dell'INMP comporterebbe una riduzione complessiva dei costi di personale, se si considera che il costo medio per unità di personale non dirigenziale di ruolo è pari a euro 34.470,23, compresi oneri riflessi, mentre il costo medio di una equivalente unità di personale somministrato è pari a euro 40.425,84.

Pertanto, al fine di garantire il corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell'INMP, si rende necessario procedere al completamento della copertura della dotazione organica, con le coperture finanziarie di cui sopra, in un'ottica di contenimento del costo del personale somministrato e di riduzione del fenomeno del precariato.

Relazione Tecnica

Le assunzioni previste nella norma trovano **copertura a valere sul finanziamento annuale di euro 10 milioni, riconosciuto dall'art. 14, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189**. Inoltre, come previsto dall'art. 5, comma 2, del regolamento di funzionamento, di cui al decreto del Ministro della Salute

22 febbraio 2013 n. 56, **l'Istituto finanzia le proprie attività mediante i rimborsi delle prestazioni erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale e altri proventi quali lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni liberali di qualsiasi genere, proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali** o dei soggetti controllati o collegati, proventi derivanti dall'esercizio delle attività specialistiche rese in regime di libera professione intramuraria, oltre alla partecipazione a progetti anche di ricerca nazionali e internazionali.

Il comma 1 dell'articolo in esame dispone, infatti, che l'INMP possa **completare la copertura della propria dotazione organica** determinata in 120 unità dall'art. 14, comma 4, del citato DL 158/2012, n. 189, attraverso l'inserimento in ruolo di 37 unità (a fronte delle attuali 83 unità), di cui 13 con qualifica dirigenziale e 24 con qualifica non dirigenziale.

Ai fini del completamento della dotazione organica, il comma 1 prevede, nel triennio 2021-2023, che l'INMP, **nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale**, possa bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato, per complessive 37 unità di personale, di cui 13 unità di personale dirigenziale (9 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 3 dirigenti amministrativi) e 23 unità di personale non dirigenziale (12 unità di categoria D posizione economica base, 3 unità di categoria C posizione economica base, 9 unità di categoria BS posizione economica base), con riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio presso l'Istituto, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione lavoro, da almeno tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque.

La quantificazione dei costi del completamento della dotazione organica è riportato nella successiva tabella, con l'indicazione, per ogni profilo, degli importi su base annua delle voci stipendiali, inclusi emolumenti accessori, comprensive di tredicesima e degli oneri riflessi e Irap. Considerati i tempi per l'attivazione delle procedure assunzionali in ciascun anno, sul 2021 impatta la metà del costo delle n. 12 unità da assumere nell'anno, tenuto conto che l'immissione in ruolo avverrà presumibilmente il 1^ luglio 2021; sul 2022 impatta l'intero costo del personale assunto nel 2021 e la metà del costo delle n. 10 unità da assumere nell'anno, tenuto conto che l'immissione in ruolo avverrà presumibilmente il 1^ luglio 2022; sul 2023 impatta l'intero costo del personale assunto nel 2021 e 2022 e la metà del costo delle n. 15 unità da assumere nell'anno, tenuto conto che l'immissione in ruolo avverrà presumibilmente il 1^ luglio 2023; a decorrere dal 2024 impatta l'intero costo del personale assunto nel triennio 2021-2023.

Il costo derivante dalla disposizione è valutato in euro 300.682,31per l'anno 2021, in euro 816.014,55 per l'anno 2022, in euro 1.598.795,43 per l'anno 2023 e di euro 2.166.926,39 a decorrere dall'anno 2024.

Le risorse economiche annuali a disposizioni dell'INMP~~,~~ ivi compreso l'ulteriore contributo di Euro 300.000 previsto dall'art. 1, comma 452, della L. 27.12.2019 per il triennio 2020-2022 che, con il presente emendamento, si propone di rendere strutturale, risultano **sufficienti a coprire stabilmente gli oneri di cui trattasi, senza necessità di ulteriori finanziamenti pubblici,** considerato che il costo delle attuali 83 unità è valutato in euro 5.018.460,69 e il costo complessivo delle assunzioni previste è valutato a decorrere dall'anno 2024 in euro 2.166.926,39; detti costi

tengono conto dei rinnovi contrattuali periodo 2016-2018 per il personale del Comparto 21.05.2018 e per il personale dirigenziale dell'Area Sanità 19.12.2019.

Si evidenzia inoltre che il bilancio dell'Istituto presenta ad oggi annualmente un avanzo, a valere sulla disponibilità annua di Euro 10 milioni ai quali si aggiungono gli ulteriori proventi delle prestazioni sanitarie erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale e gli altri proventi indicati nelle premesse della presente Relazione Tecnica. Detto avanzo è generato, in particolare, dalla mancata copertura delle citate n. 37 unità della propria dotazione organica.

Pertanto, in considerazione di detto avanzo annuo, e dell'ulteriore contributo di Euro 300.000 (ex art. 1, comma 452, della L. 27.12.2019) che, con il presente emendamento, si propone di rendere strutturale, **si conferma la piena copertura a regime sia dei costi dell'intera dotazione organica (120 unità oltre ai 3 Direttori), sia dei costi di funzionamento dell'Istituto.**

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto**, valutati in 145.831 euro per l'anno 2021, a 395.767 euro per l'anno 2022 e 775.416 euro per l'anno 2023 e 1.050.960 euro a decorrere dall'anno 2024**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

159.02. Lorenzin.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 159-*bis*

(*Fondo per l'incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici*)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1 milione euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.".

2. Al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l’anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000;

2023: - 1.000.000.

159.03. Fiano.

Dopo l'articolo 159 aggiungere il seguente:

"Art. 159-bis

(Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 mediante il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo è istituito, nella città di L'Aquila, il Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Centro di formazione territoriale di L'Aquila concorre, insieme alle altre strutture formative, alla attuazione delle politiche di formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229", anche per consentire, in via innovativa, l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa mediante appositi moduli didattici nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale dei vigili del fuoco.

Con apposita convenzione, da stipularsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tra il comune dell'Aquila e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono individuate e messe a disposizione del Centro di formazione territoriale le unità immobiliari di proprietà del Comune dell'Aquila, atteso anche il carattere residenziale della struttura formativa medesima.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede nell'ambito delle risorse stanziate per le attività di ricostruzione *di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E*, assegnate dal CIPE all'esito di istruttoria della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

159.04. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 159-bis

1.Al fine di favorire le attività di formazione continua, i dirigenti pubblici di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall’Anno Accademico 2021 – 2022 fruiscono di una riduzione delle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2.La riduzione di cui al comma 1 si applica al 50% per i dirigenti di seconda fascia e al 25% per i dirigenti di seconda fascia.

3.Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

159.05. Navarra.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"159-*bis.*

1. Il comma 8, dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 è abrogato."

159.06. Viscomi.

Dopo l'articolo 159 aggiungere il seguente:

"Articolo 159-*bis* (Abilitazione all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori)

1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «nove»"

159.07. Cavandoli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 159-*BIS* (*Obbligo delle P.A di pubblicare entro 1 mese il curriculum e l’autodichiarazione di assenza di incompatibilità con riguardo al conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza esterna)*. - 1. All’articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., al comma 4 sostituire le parole “entro tre mesi” con le seguenti: “entro trenta giorni con riguardo ai dati di cui al comma 1, lettere b) e c) ed entro tre mesi con riguardo ai restanti dati di cui ai commi 1 e 2”

159.08. Cavandoli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 159-bis

(Fondo per l'incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1 milione euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.".

2. Al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico a tempo indeterminato, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l’anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000;

2023: - 1.000.000.

159.09. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli.

Dopo l'articolo 159 aggiungere il seguente:

Art. 159-*bis*

(Assunzioni presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di dare un deciso impulso agli investimenti pubblici rafforzando gli organismi tecnici e amministrativi dello Stato, anche a supporto degli enti locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2021, a tempo indeterminato, in aggiunto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 500 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di 350 unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di 150 unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° gennaio 2021. Il 50% delle nuove assunzioni è destinato per almeno dieci anni ai Provveditorati alle opere pubbliche del Mezzogiorno. Agli oneri connessi al presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente,

il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 20 milioni a decorrere dall'anno 2021.

159.010. Miceli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art 159-bis (Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2023».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, sono ridotti di 443.333 euro per l'anno 2023 di 1.076.667 euro a decorrere dall'anno 2024.

159.011. Grippa.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis. (Equiparazione dei Dirigenti Penitenziari ai Dirigenti di P.S. del trattamento previdenziale e pensionistico)

1. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «giuridici ed economici», sono sostituite dalle seguenti: «giuridici economici e previdenziali»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È facoltà del personale della carriera dirigenziale il riconoscimento degli istituti pensionistici previsti dal legislatore vigente per il personale di Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022", con le seguenti: " 774.559.115 per l'anno 2021, di 474.791.442 per l'anno 2022, di 471.717.776 euro per l'anno 2023, di 469.863.936 euro per l'anno 2024, di 470.293.191 euro per l'anno 2025, di 470.849.676 euro per l'anno 2026, di 470.330.421 euro per l'anno 2027, di 471.889.512 euro per l'anno 2028, di 471.374.150 euro a decorrere dall'anno 2029.

159.012. Giuliano.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente:

"Art. 159-bis (Disposizioni concernenti il rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa)

1. Per far fronte alle necessità connesse con la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni interessate e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del relativo riparto di cui al comma 2 del presente articolo, possono assumere, nell'anno 2021, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno e rinnovabili nei limiti previsti dal combinato disposto degli articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e 1, comma 3, del decreto legge 12 giugno 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n.96, previa verifica dei Commissari delegati dell'andamento delle attività e del rispetto delle tempistiche previste, unità di personale tecnico ed amministrativo, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, da impiegare nelle proprie strutture di protezione civile, e di supporto all'emergenza entro il limite delle risorse finanziate di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Commissario delegato territorialmente competente il quale provvede con propri atti al riparto, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri tra i medesimi soggetti, delle unità di personale e delle risorse finanziarie nel limite massimo del 2% delle risorse complessivamente assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e giacenti sulle relative contabilità speciali e sugli appositi fondi di bilancio autorizzati. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili a legislazione vigente e già stanziate sui propri bilanci per le assunzioni di personale, d'intesa con il Commissario delegato territorialmente competente.

3. Le assunzioni sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Se l'amministrazione di cui al comma 1 ravvede la necessità di individuare profili professionali non reperibili nelle graduatorie di cui al periodo precedente, previa individuazione degli stessi all'interno del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procede all'assunzione attraverso una selezione pubblica, anche per soli titoli sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

4. Un importo pari allo 0,1% delle risorse stanziate per il 2021 dall'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è riversato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al Dipartimento della protezione civile per le finalità di cui al comma 1, che vi provvede con le modalità di cui al comma 3. Per l'anno 2019 tale quota è individuata tra le somme non

contrattualizzate alla data del 30 settembre 2019, con le modalità di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2019."

159.013. Saitta, Licatini, Scerra, Rizzo, Paxia, Cantone Luciano, Suriano, Giarrizzo, Aiello Davide, Pignatone, Perconti, Chiazzese, Lorefice, Marzana, Ficara, Alaimo, Martinciglio.

Dopo l'articolo 159, inserire il seguente:

"ART. 159-bis ***(Disposizioni concernenti il rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa di Province e Città Metropolitane per la realizzazione degli interventi relativi a programmi di messa in sicurezza di ponti e viadotti)***

1. Per far fronte alle necessità connesse con la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 49 del D.L. 14 Agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 Ottobre 2020, n.126, le Provincie e le Città Metropolitane, sulla base della ricognizione e del relativo riparto di cui al comma 2 possono assumere, nell'anno 2021, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di un anno e rinnovabili nei limiti previsti dal combinato disposto degli articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e 1, comma 3 del decreto legge 12 giugno 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n.96, previa verifica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'andamento delle attività e del rispetto delle tempistiche previste, unità di personale tecnico ed amministrativo**,** al di fuori della dotazione organica dell'Ente,da impiegare nelle proprie strutture per la realizzazione degli interventi relativi alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza entro il limite delle risorse finanziate di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557, 557 quatere 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall'art. 243, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che provvede con propri atti al riparto tra i medesimi soggetti delle unità di personale e delle risorse finanziarie nel limite massimo del 2% delle risorse complessivamente assegnate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 31 Gennaio 2021 ai sensi del comma 1 dell'art.49 del D.L. 14 Agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 Ottobre 2020, n.126, e giacenti sulle relative contabilità speciali e sugli appositi fondi di bilancio autorizzati. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili a legislazione vigente e già stanziate sui propri bilanci per le assunzioni di personale. 3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Ove l'amministrazione ravvedesse la necessità di individuare profili professionali non reperibili nelle graduatorie di cui al periodo precedente, può previa individuazione degli stessi all'interno del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art.6, comma 2 del dlgs. 30 Marzo 2011, n.165, procedere all'assunzione attraverso una selezione pubblica, anche per soli titoli. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato. "

159.014. Ficara, Saitta, Licatini, Scerra, Rizzo, Paxia, Cantone Luciano, Suriano, Giarrizzo, Aiello Davide, Pignatone, Perconti, Chiazzese, Chiazzese, Lorefice, Marzana, Alaimo, Martinciglio, Alaimo.

Dopo l’articolo 159, inserire il seguente:

"Art. 159- bis (Personale volontario di cui all' articolo 20 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76)

1. E’ concesso agli idonei della procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’articolo 1, commi 287,289 e 295 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. n. 310 dell’11 giugno 2019, fermo restando lo scorrimento di eventuali graduatorie degli idonei, sino ad esaurimento, di concorsi pubblici per titoli ed esami di usufruire di una riserva del 50% delle assunzioni ordinarie, sin dalle prossime assunzioni, per la copertura del turn-over relative al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. Al personale cancellato dagli elenchi del personale volontario ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76 e a coloro che rinuncino alla procedura speciale di reclutamento di cui al comma 2-bis è consentito accedere alle procedure speciali di reclutamento per i ruoli dell’area tecnico-informatica e amministrativo-contabile, che saranno bandite entro il 31-12-2020, fermi restando i requisiti richiesti per l’accesso a tali ruoli. Gli idonei usufruiranno di una riserva del 50% delle assunzioni ordinarie, sin dalle prossime assunzioni, per la copertura del turn-over relative a tali ruoli.”

159.015. Ficara.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 159-bis

(Fondo per l'incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1 milione euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

2. Al dipendente pubblico che, risultando vincitore di un concorso pubblico per posizione lavorativa a tempo indeterminato, transiti da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra amministrazione pubblica, nel caso in cui la nuova qualifica o il nuovo ruolo comporti al dipendente un trattamento economico complessivo inferiore al precedente, è riconosciuta ai fini economici, a valere sul fondo di cui al comma 1, l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in cui abbia prestato servizio precedentemente. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000;

2023: - 1.000.000.

159.016. Baldino.

Dopo l’articolo 159 aggiungere il seguente:

ART. 159-bis

1. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell’equilibrio di bilancio, a decorrere dall’anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per l’anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 2, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all’approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

159.017. Buompane, Cattoi Maurizio.

Dopo l'articolo 159, aggiungere il seguente: "Art. 159-bis (Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

1.Al fine di dare un deciso impulso agli investimenti pubblici rafforzando gli organismi tecnici e amministrativi dello Stato, anche a supporto degli enti locali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2021, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a 500 unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di 350 unità nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di 150 unità nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° gennaio 2021. Il 50% delle nuove assunzioni è destinato per almeno 10 anni ai Provveditorati alle opere pubbliche del Mezzogiorno. Agli oneri connessi al precedente comma si provvede nei limiti di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “780 milioni di euro per l’anno 2021 e 480 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

159.018. Varrica.

Dopo l’articolo 159, aggiungere il seguente: “ Art. 159 -bis (Inserimento della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali)

1. Nelle piante organiche degli enti del comparto Funzioni locali della pubblica amministrazione, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri enti territoriali, con popolazione superiore a 20.000 abitanti, è previsto l’inserimento, nei rispettivi servizi di prevenzione e protezione previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, della figura professionale del tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro in misura almeno pari a un tecnico per ogni servizio.

2. Il tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, del sistema di classificazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.

159.019. Licatini.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 159-bis

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, e al fine di fare fronte alle rilevanti scoperture di organico, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 147 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 le graduatorie dei concorsi pubblici approvate nell’anno 2011, previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità nonché le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017.”

159.020. D'Attis.

Dopo l’articolo 159 inserire il seguente:

<<159-bis

1 Al fine di potenziare il servizio sanitario nazionale per fare fronte alla Pandemia da Covid 19 il ministero della salute è autorizzato per l’anno 2021 a procedere all’assunzione di 9301 unità di personale medico specializzando, tra i partecipanti al concorso svolto per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria anno accademico 2019/2020, in data 22 settembre 2020, e non rientrati nella graduatoria.

Conseguentemente:

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “ 700 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “400 milioni”

159.021. Biancofiore.

Dopo l’articolo 159 è aggiunto il seguente:

“Art. 159-bis

(Fondo per i funzionari della professionalità giuridico-pedagogica del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al fine di conferire maggiore effettività alla funzione rieducativa della pena attra¬verso la valorizzazione di competenze e professionalità specifiche, destinate all’implementazione dell’attività di osservazione scientifica e di predisposizione di idonei programmi di trat¬tamento individualizzati, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di 11 milioni di euro per l’anno 2021, 9 milioni di euro per l’anno 2022 e 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell’ambito del Corpo di polizia penitenziaria è istituito il ruolo dei direttori tecnici del trattamento, di cui fanno parte i funzionari della professionalità giuridico-pedagogica.

3. In sede di prima applicazione, il personale rientrante nei profili professionali degli appartenenti al ruolo di cui al comma 2 è inquadrato a domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle qualifiche del ruolo tecnico di cui ai commi 4 e seguenti. L’organico è determinato dal numero di unità che ha effettuato il passaggio, procedendo alla corrispondente riduzione dell’organico del personale del comparto Funzioni centrali. Resta salvo il diritto a rimanere nel ruolo di appartenenza, ad esaurimento, e a transitare verso altri profili professionali o presso altre amministrazioni.

4. Il ruolo dei direttori tecnici del trattamento è articolato nelle seguenti qualifiche: a) vicedirettore tecnico del trattamento; b) direttore tecnico del trattamento; c) direttore tecnico capo del trattamento; d) direttore tecnico coordinatore del trattamento.

5. Il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del trattamento svolge attività di osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati e tutte le attività afferenti al percorso trattamentale degli stessi; cura la progettazione pedagogica dell’istituto, in armonia con le linee di indirizzo del dirigente e degli uffici superiori, il coordinamento del volontariato e la rilevazione dei bisogni dei ristretti con riferimento ai compiti istituzionali di competenza.

6. I direttori tecnici del trattamento sono inoltre impiegati in compiti di livello funzionale corrispondente alle diverse qualifiche di cui al comma 4 presso articolazioni centrali o periferiche per attività o ambiti di intervento afferenti alle peculiari attribuzioni di pertinenza del ruolo tecnico. Il predetto personale svolge, altresì, compiti di formazione o di istruzione del personale per i settori di propria competenza.

7. Il personale del ruolo dei direttori tecnici del trattamento è dipendente gerarchicamente solo dal direttore dell’istituto penitenziario, ferma restando l’autonomia professionale di ciascun funzionario per gli aspetti tecnici di competenza. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, presso ciascun istituto penitenziario il direttore tecnico più alto in grado e, a parità di grado, con più anzianità nel ruolo, di servizio o di età, svolge funzioni di coordinamento e organizzative dell’area trattamentale.

8. Il personale di cui al comma 4 assume la responsabilità derivante dall’attività e dal lavoro svolto.

9. Con decreto del Ministro della giustizia è istituito il ruolo dei direttori tecnici del trattamento, i cui appartenenti sono impiegati quali responsabili delle aree educative degli istituti penitenziari individuati quali sedi di incarico superiore di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ovvero quali responsabili degli uffici dei detenuti e del trattamento presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria o presso gli uffici centrali della stessa amministrazione, nelle mansioni o negli incarichi previsti dal decreto ministeriale di cui al presente comma. Con il medesimo decreto ministeriale sono disciplinate le procedure concorsuali per la selezione dei direttori tecnici del trattamento.

10. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, al concorso per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici del trattamento è ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purché in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianità, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo di polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza nel concorso di cui al primo periodo, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Al concorso di non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi militar- mente organizzati ovvero che sono stati destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione. Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, beneficiario della riserva e vincitore del concorso conserva ai fini economici l'anzianità maturata o riconosciuta presso il ruolo di provenienza.

11. I vincitori del concorso di cui al comma precedente sono nominati vicedirettori tecnici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione teorico-pratico della durata di dodici mesi presso l'Istituto superiore di studi penitenziari. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo modalità individuate dall'Istituto superiore di studi penitenziari. Durante la frequenza del corso, i vicedirettori tecnici in prova rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. Al termine del corso, i vicedirettori tecnici in prova che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di vicedirettore tecnico secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

12. Al personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici del trattamento si applicano le disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico dei commissari penitenziari compatibili con le funzioni esercitate."

Conseguentemente

All'articolo 209 sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti "789 milioni" e sostituire le parole " e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: ", 491 milioni di euro per l'anno 2022 e di 492 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

159.022. Cristina.

Articolo 160

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2.Al fine di favorire il concorso del nostro Paese alle iniziative afferenti alla Conferenza sul futuro dell'Europa è riconosciuto un contributo straordinario, pari a 200 mila euro per l'anno 2021 e 100 mila euro per l'anno 2022, in favore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, allo scopo di promuovere la diffusione della cultura europea nello spirito dell'approccio inclusivo voluto dalla stessa Conferenza.

3. Per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 mila euro per il 2021 e 100 mila euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

160.1. Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di favorire il superamento del precariato nella pubblica amministrazione, anche ai fini del presente articolo, all'articolo 20 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Nel triennio 2021-2023, le amministrazioni possono bandire in deroga alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale, ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa e in qualità di lavoratori sovrannumerari, procedure concorsuali riservate, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di almeno un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

160.2. Bordo.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. All’articolo 1, comma 396, della L. 27/12/2019, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti parole “E un contributo straordinario pari a 200 mila euro per l’anno 2021 e 100 mila euro per l’anno 2022, in favore dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, al fine di favorire il concorso del nostro Paese alle iniziative afferenti alla Conferenza sul futuro dell'Europa e promuovere la diffusione della cultura europea nello spirito dell’approccio inclusivo voluto dalla stessa Conferenza.

3. Per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 mila euro per il 2021 e 100 mila euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

160.3. Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

“10. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee di favorire una maggiore e piu` ampia valorizzazione della professionalita` acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non dirigenziale che è stato impiegato a qualunque titolo presso l’Agenzia Italiana del Farmaco per almeno ventiquattro mesi continuativi alla data di entrata in vigore di questo provvedimento, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche, a seguito di apposito concorso per titoli ed esami”.

160.4. Bologna, Rospi, Longo.

L’articolo 190 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 190*
(Soppressione dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate)

1. *Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’articolo 1, i commi da 661 a 676 sono soppressi.*

160.5. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-*bis*. L' Ente parco nazionale Asinara, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, è autorizzato **nell'anno 2021** a stabilizzare 3 unità di personale, in misura sovrannumeraria. In deroga all'articolo 20, comma 1, della legge 25 maggio 2017, n. 75, la stabilizzazione è effettuata mediante selezione pubblica riservata ai soggetti in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'Ente medesimo e che abbiano un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno 2 anni."

160.6. Deiana.

Dopo l’articolo 160, inserire il seguente:

«Articolo 160-bis – (Assunzione di personale civile da parte del Ministero della difesa)

1. Il Ministero della Difesa, al fine di assicurare le funzioni e l’efficienza dell’area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell’articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di n. 431 unità di personale non dirigenziale così ripartito:

a) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 125 unità di Area II, posizione economica F2 per l’anno 2021;

b) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 125 unità di Area II, posizione economica F2 per l’anno 2022;

c) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 124 unità di Area II, posizione economica F2 per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, nel limite di spesa di euro 2.507.670,48 per l'anno 2021, di euro 10.030.681,92 per l'anno 2022, di euro 15.011.862,29 a decorrere dall’anno 2023.

Conseguentemente, all’art. 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.» con le seguenti «797.492.330 milioni di euro per l’anno 2021, 489.969.318 milioni di euro per l’anno 2022 e 484.988.138 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.».

160.01. Orlando, Pagani, Bordo, Frailis, Care', De Menech, Borghi Enrico, Losacco, Lotti.

Dopo l’articolo 160, aggiungere il seguente:

“Art. 160-bis *(Scorrimento graduatorie per l’anno 2021)*

La Corte dei conti, il Consiglio di Stato e l’Avvocatura dello Stato, per l’anno 2021, al fine della copertura dei posti vacanti, sono autorizzate allo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura concorsuale già bandita all’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente”.

160.02. De Lorenzo, Pastorino.

Dopo l’articolo 160, è aggiunto il seguente:

160-bis. (Potenziamento della ricerca nel settore agroalimentare)

1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all’Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Nel titolo della legge, dopo le parole “Ministero dell'agricoltura e delle foreste”, sono aggiunte le seguenti: “e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”;

b) Dopo l’articolo 2, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.

Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.

Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all’assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 maro 2001, n. 165.”.

2. All’articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole “n. 190”, sono aggiunte le seguenti: “nonché dell’articolo 2 bis della legge 5 aprile 1985, n. 124”;

b) Le parole “e a 22,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “22,5 milioni di euro per l’anno 2020 e 27,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021”.

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2021: - 5 milioni;

2022: - 5 milioni

2023: - 5 milioni

160.03. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Manca Alberto, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.160-*bis* – *(Assunzione di personale civile da parte del Ministero della difesa)*

1. Il Ministero della Difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-*ter* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di n. 431 unità di personale non dirigenziale così ripartito:

a) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 125 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2021;

b) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 125 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2022;

c) 19 unità di Area III, posizione economica F1, e 124 unità di Area II, posizione economica F2 per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, nel limite di spesa di euro 2.507.670,48 per l'anno 2021, di euro 10.030.681,92 per l'anno 2022 e di euro 15.011.862,29 a decorrere dall'anno 2023.».

Conseguentemente, all'art. 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti:* «797.492.330 milioni di euro per l'anno 2021, 489.969.318 milioni di euro per l'anno 2022 e 484.988.138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

160.04. Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Rossini Roberto, Russo Giovanni.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 160-bis

“1. Al fine di garantire la corresponsione dell’indennità di comando di cui all’articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a tutto il personale dell’Arma dei carabinieri, impiegato in incarichi di comando di Tenenze e Stazioni dell’organizzazione territoriale, a decorrere dal 2021, le rispettive risorse necessarie sono incrementate di euro 7,6 milioni.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

160.05. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 160-bis

1. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a causa di infortunio, a qualunque titolo, riportati nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all’attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione di appartenenza.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

160.06. Sisto.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 160-bis

1. Allo scopo di procedere all’armonizzazione dell’indennità oraria festiva, notturna e superfestiva attualmente percepita dal personale turnista del CNVVF con le omologhe indennità percepite dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine, a decorrere dall’anno 2021, si provvede con appositi adeguamenti di bilancio utili alla realizzazione dell’armonizzazione stessa.

2. Al fine di un pieno riconoscimento dell’attività svolta dal personale del CNVVF a tutela della salvaguardia dei cittadini, a decorrere dall’anno 2021, l’importo orario per il lavoro straordinario svolto nei compiti di istituto viene incrementato di una volta e mezza dell’importo previsto per l’orario ordinario cosi come indicato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Per le stesse finalità indicate al comma 2 del presente emendamento, a decorrere dal 2021, si provvede alla defiscalizzazione degli importi percepiti dal personale del CNVVF, relativi alle prestazioni straordinarie a qualsiasi titolo effettuate con l’applicazione di un’aliquota IRPEF del 10%.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

160.07. Sisto.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 160-bis

1. Al fine di garantire le adeguate tutele al personale in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione di infortuni in servizio, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede ad emanare apposito regolamento volto ad adeguare l’attuale sistema di tutele in caso di infortunio in servizio, armonizzandole a quelle previste dal sistema di garanzie INAIL.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

160.08. Sisto.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 160-bis

1. Al fine di adottare uno o più decreti legislativi per l’ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Governo è delegato ad apportare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative, opportune modifiche al decreto legislativo n.127/2018, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

160.09. Sisto.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 160-bis

1. Al fine di garantire il giusto riconoscimento economico e professionale al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato i 22 anni e i 28 anni di servizio nel Corpo Nazionale, viene riconosciuta la maggiorazione dell’indennità di rischio e mensile prevista dall’articolo 64 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 attribuendo gli stessi importi mensili indicati prima del suo riassorbimento previsto dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

160.010. Sisto.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 160-bis

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, il personale SAF 2B è inquadrato nel ruolo e nella specializzazione degli elisoccorritori fino all’assorbimento del soprannumero di posti nei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra, dei capi reparto e degli ispettori antincendio.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

160.011. Sisto.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 160-bis

1. Al personale del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d’età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante , sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

160.012. Sisto.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 160-bis

1. Il 50% della quota spettante al personale del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco al compimento del 14° anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall’assegno di specificità e successive integrazioni istituito con DPR n.47 del 26/3/2018, è attribuito al personale del CNVVF con anzianità di servizio da zero a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell’attività istituzionale del CNVVF.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

160.013. Sisto.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 160-bis

1. Al fine di poter disporre di un numero congruo di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene previsto un incremento di organico nell’ambito operativo, tecnico informatico/gestionale, medico e infermieristico attraverso l’esaurimento delle graduatorie di concorso ancora aperte e il bando di nuove selezioni pubbliche.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

160.014. Sisto.

Articolo 161

dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.220 unità". Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 6.419.550 per l'anno 2021, euro 13.224.000 per l'anno 2022, euro 13.620.900 per l'anno 2023, euro 14.029.500 per l'anno 2024, euro 14.450.400 per l'anno 2025, euro 14.883.900 per l'anno 2026, euro 15.330.300 per l'anno 2027, euro 15.790.200 per l'anno 2028, euro 16.263.900 per l'anno 2029 ed euro 16.752.000 annui a decorrere dall'anno 2030."

Conseguentemente:

All'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 793.580.450 per l'anno 2021, di euro 486.776.000 per l'anno 2022, di euro 486.379.100 per l'anno 2023, di euro 485.970.500 per l'anno 2024, di euro 485.549.600 per l'anno 2025, di euro 485.116.100 per l'anno 2026, di euro 484.669.700 per l'anno 2027, di euro 484.209.800 per l'anno 2028, di euro 483.736.100 per l'anno 2029 e di euro 483.248.000 annui a decorrere dall'anno 2030."

161.1. Borghese, Tasso, Cecconi.

dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, cento dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, e cinquanta dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, mediante il bando di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente:

all'articolo 209, Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è diminuito di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 a decorrere dall'anno 2022".

161.2. Borghese, Tasso, Cecconi.

All’articolo 161, dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall’anno 2021.”

Conseguentemente:

All’articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799,9 milioni di euro per l’anno 2021, di 499,9 milioni annui a decorrere dall’anno 2022.”

161.3. Schiro', La Marca, Fassino.

All’articolo 161, dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. A decorrere dall’anno 2021 all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da “nel limite di” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità”. Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l’anno 2021, euro 3.526.432 per l’anno 2022, euro 3.632.225 per l’anno 2023, euro 3.741.191 per l’anno 2024, euro 3.853.427 per l’anno 2025, euro 3.969.030 per l’anno 2026, euro 4.088.101 per l’anno 2027, euro 4.210.744 per l’anno 2028, euro 4.337.066 per l’anno 2029 ed euro 4.467.178 annui a decorrere dall’anno 2030.”

Conseguentemente:

All’articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 798.288.140 per l’anno 2021, di euro 496.473.568 per l’anno 2022, di euro 496.367.775 per l’anno 2023, di euro 496.258.809 per l’anno 2024, di euro 496.146.573 per l’anno 2025, di euro 496.030.970 per l’anno 2026, di euro 495.911.899 per l’anno 2027, di euro 495.789.256 per l’anno 2028, di euro 495.662.934 per l’anno 2029 e di euro 495.532.822 annui a decorrere dall’anno 2030.”

161.4. La Marca, Schiro', Fassino.

Art. 161: dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-*bis*:

«Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 429, sostituire le parole “sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a decorrere dall’anno 2017” con le parole “sono riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall’anno 2021” e cancellare le parole “da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell’arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi consolati” ».

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

161.5. La Marca, Schiro', Fassino.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente: «12-bis. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non dirigenziale che è stato impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco per almeno ventiquattro mesi continuativi alla data di entrata in vigore di questo provvedimento, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche, a seguito di apposito concorso per titoli ed esami.»

161.6. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’articolo 161, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

12 bis. Al comma 1, dell’articolo 16 della legge 68/1999, è aggiunto in fondo il seguente periodo: “Limitatamente ai concorsi per i quali è richiesto il titolo di licenza media di primo e di secondo grado, le persone disabili affette da comprovati disturbi d’ansia e i disabili intellettivi e psichici specificano nella domanda di partecipazione la propria condizione, ai fini dell’esenzione, parziale o totale, dalle prove d’esame scritte ovvero dell’affiancamento da parte di un tutor. Il bando specifica le condizioni e le modalità di esenzione.”.

161.7. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità». Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, euro 3.526.432 per l'anno 2022, euro 3.632.225 per l'anno 2023, euro 3.741.191 per l'anno 2024, euro 3.853.427 per l'anno 2025, euro 3.969.030 per l'anno 2026, euro 4.088.101 per l'anno 2027, euro 4.210.744 per l'anno 2028, euro 4.337.066 per l'anno 2029 ed euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 798.288.140 per l'anno 2021, di euro 496.473.568 per l'anno 2022, di euro 496.367.775 per l'anno 2023, di euro 496.258.809 per l'anno 2024, di euro 496.146.573 per l'anno 2025, di euro 496.030.970 per l'anno 2026, di euro 495.911.899 per l'anno 2027, di euro 495.789.256 per l'anno 2028, di euro 495.662.934 per l'anno 2029 e di euro 495.532.822 annui a decorrere dall'anno 2030.

161.8. La III Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 429, le parole: «sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite con le seguenti: «sono riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2021» e sono soppresse le parole: «da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi consolati». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

161.9. La III Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 799,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,9 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

161.10. La III Commissione.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: 12-*bis.* Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 153, comma 6, dopo le parole: "Al Presidente" sono inserite le seguenti: "e ai componenti" e il secondo periodo è soppresso;
2. All'articolo 156, comma 3, lett. d), le parole: "l'80 per cento del trattamento" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento"

161.11. Losacco.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di rafforzare le attività istituzionali della cassa delle ammende, all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per il segretario è istituito, nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, un posto di funzione di livello dirigenziale generale.»;

b) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal primo periodo, alla cassa è destinato un apposito contingente di personale non superiore a 30 unità, individuato per la specifica professionalità nelle materie di competenza dell'ente.».

4-*ter*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547 sono apportate le modificazioni conseguenti alle disposizioni del comma 4-bis. Il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è conseguentemente adeguato con le modalità semplificate e accelerate di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, entro il termine del 30 giugno 2021.

4-*quater*. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 233.752 a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente,

il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 233.752 euro a decorrere dal 2021».

161.12. Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutella'.

All’articolo 161, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

12-bis. Al fine di consentire una più efficace programmazione e realizzazione degli interventi delle Camere di commercio e dell’Unioncamere volti alla ripartenza dell’economia, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 29 dicembre 1993, n. 580:

a) dopo il comma 8 dell’articolo 7, sono aggiunti i seguenti commi:

“8-bis. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sviluppo a regime della riforma del loro ordinamento, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l’incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20% di quella dell’anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25% rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d’esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell’ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall’organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale.

8-ter. L’aumento della dotazione organica complessiva che, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, dovesse disporsi nell’arco del triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10% di quella attuale.”

b) Al comma 3 dell’articolo 16 le parole “per una sola volta” sono sostituite dalle seguenti: “per due volte”».

Relazione tecnica:

La norma in materia di assunzioni, di cui alla lettera a) intende consentire ad Unioncamere di potenziare il proprio patrimonio di risorse professionali, dotandolo di figure in grado di rafforzare il ruolo dell’Ente nel coordinamento e nello sviluppo di progetti e di attività delle Camere di commercio.

La norma si rende necessaria per permettere all’ente (nel quale non si effettuano assunzioni dal 2010) il potenziamento dei livelli professionali più elevati, al momento non consentito dalle facoltà di assunzione ordinarie e dalla disponibilità dei posti in organico.

Tale disponibilità infatti, che ha subito numerosi tagli nell’ultimo decennio - ultimo dei quali con il dl n. 95/2012 –, è insufficiente proprio nelle fasce professionali più elevate che solo parzialmente verrebbero ampliate attraverso riduzioni in compensazione nei livelli meno elevati.

La verifica sulla sostenibilità a regime dell’intera operazione verrebbe, in ogni caso, assicurata dal controllo del collegio dei revisori dei conti dell’Ente.

La norma non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato poiché il finanziamento dell’Unioncamere deriva da risorse proprie e dalle quote associative delle Camere di commercio.

La proposta di cui alla lettera b) risponde all'esigenza di consentire una più efficace programmazione degli interventi sui territori da parte delle Camere di commercio per la ripartenza dell'economia, oggi ostacolata da un disallineamento temporale dei mandati degli organi camerali e, quindi, delle relative attività.

E' per questo che viene introdotta una modifica volta a rendere coerente il numero dei mandati dei Presidenti a quello dei consiglieri delle Camere di commercio dopo che le alterne modifiche e gli interventi sulla legge 580 hanno di fatto creato uno sfasamento ingiustificato.

Il D.lgs. n. 219/2016, infatti, che ha riformato le Camere di commercio apportando numerose modifiche alla legge n. 580 del 1993, è intervenuto anche sull'articolo 16 della legge che, al comma 3, ha ridotto il numero dei mandati che il Presidente di una Camera di commercio può ricoprire prevedendo che possa essere rieletto una volta sola anziché due.

Lo stesso D.lgs. 219/2016 era intervenuto sul numero massimo dei mandati anche per il rinnovo dei Consiglieri delle Camere di commercio, prevedendo (all'articolo 10, comma 7 della Legge n. 580/1993) anche in questo caso una sola possibilità di rielezione.

Nel 2017, però, con il D.L. 148, è stata aumentata la possibilità di rinnovo dei mandati dei Consiglieri da una a due volte.

Va sottolineato, tra l'altro, che le modifiche relative al numero dei mandati degli organi delle Camere di commercio derivano dai principi indicati nella legge di delega cd. Madia, la quale prevedeva di intervenire sul limite del numero dei mandati solo di componenti di Consigli e Giunte e non anche, come invece poi è accaduto, su quello dei Presidenti.

Con la proposta si chiede quindi di allineare il numero dei mandati dei Presidenti a quello dei consiglieri in modo che possano operare congiuntamente con le proprie attività di programmazione ed attuazione degli interventi necessari ai territori.

161.13. Silvestri Rachele, De Toma.

All’articolo 161, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

12 bis. Al comma 1, dell’articolo 16 della legge 68/1999, è aggiunto in fondo il seguente periodo: “Limitatamente ai concorsi per i quali è richiesto il titolo di licenza media di primo e di secondo grado, le persone disabili affette da comprovati disturbi d’ansia e i disabili intellettivi e psichici specificano nella domanda di partecipazione la propria condizione, ai fini dell’esenzione, parziale o totale, dalle prove d’esame scritte ovvero dell’affiancamento da parte di un tutor. Il bando specifica le condizioni e le modalità di esenzione.”.

161.14. Rospi, Longo.

All’articolo 161, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Per il biennio 2020/2021 è data la possibilità agli enti locali che risultino strutturalmente deficitari di assumere personale purché la stessa assunzione sia dichiarata, dall’ente stesso, essenziale per lo svolgimento dei propri servizi fondamentali.

12-*ter*. Per il biennio 2020/2021 il mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché il mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, non costituisce impedimento per l’assunzione del personale»

161.17. Miceli.

All’articolo 161 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole “2.920 unità” sono sostituite dalle seguenti: “3.020 unità”. Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2021, euro 4.598.874 per l'anno 2022, euro 4.690.852 per l'anno 2023, euro 4.784.668 per l'anno 2024, euro 4.880.362 per l'anno 2025, euro 4.977.970 per l'anno 2026, euro 5.077.528 per l'anno 2027, euro 5.179.080 per l'anno 2028, euro 5.282.660 per l'anno 2029 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2030 cui si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158.

Conseguentemente all’articolo 158 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “35.987.135 euro per l'anno 2021” sono sostituite da “38.241.485 per l’anno 2021”; le parole “166.537.624 euro per l'anno 2022”, sono sostituite da “171.136.498 per l’anno 2022”; le parole “297.761.740 euro per l'anno 2023”, sono sostituite da “302.452.592 per l’anno 2023”; le parole “306.213.355 euro per l'anno 2024” sono sostituite da “310.998.023 euro per l’anno 2024”; le parole “311.402.228 euro per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti; “316.282.590 euro per l’anno 2025”; le parole “311.885.567 euro per l'anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “316.863.537 euro per l’anno 2026”; le parole “312.656.893 euro per l'anno 2027” sono sostituite dalle seguenti “317.734.421 euro per l’anno 2027”; le parole “313.413.428 euro per l'anno 2028,” sono sostituite dalle seguenti: “318.592.508 euro per l’anno 2028”; le parole “ 313.921.086 euro per l'anno 2029” sono sostituite dalle seguenti: “319.203.746 euro per l’anno 2029”; le parole: “314.741.024 euro per l'anno 2030” sono sostituite dalle seguenti: “320.129.338 euro per l’anno 2030”.

161.18. Fusacchia, Siragusa, Ungaro.

All’articolo 161 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole “2.920 unità” sono sostituite dalle seguenti: “3.020 unità”. Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2021, euro 4.598.874 per l'anno 2022, euro 4.690.852 per l'anno 2023, euro 4.784.668 per l'anno 2024, euro 4.880.362 per l'anno 2025, euro 4.977.970 per l'anno 2026, euro 5.077.528 per l'anno 2027, euro 5.179.080 per l'anno 2028, euro 5.282.660 per l'anno 2029 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2030 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate all’articolo 209.

161.19. Fusacchia, Siragusa, Ungaro.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e` riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione della presente legge e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza Covid-19. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo. Il contributo economico e` versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte».

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole «*800 milioni di euro*» con le seguenti «*600 milioni di euro*».*

161.20. Annibali, Del Barba, Occhionero.

All’art. 161, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

“11-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, la necessaria dotazione in organico, per i soggetti che hanno presentato istanza di stabilizzazione allo stesso Ministero a norma dell'articolo 1, comma 519, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e a cui è stata riconosciuta la stabilizzazione giudizialmente sulla base di una sentenza di primo o secondo grado di giudizio e che a tutt’oggi sono in attesa dell’esito di un giudizio di appello o di Cassazione, è riconosciuto loro, in via definitiva, il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la suddetta Amministrazione Pubblica. Il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare provvede all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

161.21. Gava.

Dopo l’art. 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, per le annualità 2021 – 2023, gli enti locali possono costituire un fondo alimentato con un importo non superiore al 2% del valore dei contributi agli investimenti acquisiti o del valore del quadro economico delle opere già in corso, da utilizzare per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica e supporto amministrativo al RUP di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, in deroga a tutti i vincoli finanziari vigenti in materia di spesa del personale a tempo determinato.

Motivazione

L’effettiva ripresa degli investimenti sconta una mancanza di professionalità all’interno degli enti locali, attori più importanti per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio. Vi è pertanto una forte necessità di ricorso a professionalità esterne che sconta tuttavia i forti limiti finanziari in materia di spesa di personale. La proposta emendativa serva a superare tali criticità.

161.22. Navarra, Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di consentire una più efficace programmazione e realizzazione degli interventi delle Camere di commercio e dell'Unioncamere volti alla ripartenza dell'economia, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 29 dicembre 1993, n. 580:

a) dopo il comma 8 dell'articolo 7, sono aggiunti i seguenti commi:

"8-bis. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sviluppo a regime della riforma del loro ordinamento, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20% di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25% rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale.

8-ter. L'aumento della dotazione organica complessiva che, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, dovesse disporsi nell'arco del triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10% di quella attuale."

b) Al comma 3 dell'articolo 16 le parole "per una sola volta" sono sostituite dalle seguenti : "per due volte"».

Relazione:

La norma in materia di assunzioni, di cui alla lettera a) intende consentire ad Unioncamere di potenziare il proprio patrimonio di risorse professionali, dotandolo di figure in grado di rafforzare il ruolo dell'Ente nel coordinamento e nello sviluppo di progetti e di attività delle Camere di commercio.

La norma si rende necessaria per permettere all'ente (nel quale non si effettuano assunzioni dal 2010) il potenziamento dei livelli professionali più elevati, al momento non consentito dalle facoltà di assunzione ordinarie e dalla disponibilità dei posti in organico.

Tale disponibilità, infatti, che ha subito numerosi tagli nell'ultimo decennio - ultimo dei quali con il dl n. 95/2012 –, è insufficiente proprio nelle fasce professionali più elevate che solo parzialmente verrebbero ampliate attraverso riduzioni in compensazione nei livelli meno elevati.

La verifica sulla sostenibilità a regime dell'intera operazione verrebbe, in ogni caso, assicurata dal controllo del collegio dei revisori dei conti dell'Ente.

La norma non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato poiché il finanziamento dell'Unioncamere deriva da risorse proprie e dalle quote associative delle Camere di commercio.

La proposta di cui alla lettera b) risponde all'esigenza di consentire una più efficace programmazione degli interventi sui territori da parte delle Camere di commercio per la ripartenza dell'economia, oggi ostacolata da un disallineamento temporale dei mandati degli organi camerali e, quindi, delle relative attività.

È per questo che viene introdotta una modifica volta a rendere coerente il numero dei mandati dei Presidenti a quello dei consiglieri delle Camere di commercio dopo che le alterne modifiche e gli interventi sulla legge 580 hanno di fatto creato uno sfasamento ingiustificato.

Il D.lgs. n. 219/2016, infatti, che ha riformato le Camere di commercio apportando numerose modifiche alla legge n. 580 del 1993, è intervenuto anche sull'articolo 16 della legge che, al comma 3, ha ridotto il numero dei mandati che il Presidente di una Camera di commercio può ricoprire prevedendo che possa essere rieletto una volta sola anziché due.

Lo stesso D.lgs. 219/2016 era intervenuto sul numero massimo dei mandati anche per il rinnovo dei Consiglieri delle Camere di commercio, prevedendo (all'articolo 10, comma 7 della Legge n. 580/1993) anche in questo caso una sola possibilità di rielezione.

Nel 2017, però, con il D.L. 148, è stata aumentata la possibilità di rinnovo dei mandati dei Consiglieri da una a due volte.

Va sottolineato, tra l'altro, che le modifiche relative al numero dei mandati degli organi delle Camere di commercio derivano dai principi indicati nella legge di delega cd. Madia, la quale prevedeva di intervenire sul limite del numero dei mandati solo di componenti di Consigli e Giunte e non anche, come invece poi è accaduto, su quello dei Presidenti.

Con la proposta si chiede quindi di allineare il numero dei mandati dei Presidenti a quello dei consiglieri in modo che possano operare congiuntamente con le proprie attività di programmazione ed attuazione degli interventi necessari ai territori.

161.23. Pagano Ubaldo, Viscomi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di un importo pari a 15.000.000 di euro.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209, comma 1, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

161.24. Mancini.

All’articolo 161, comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“E’ incrementata, altresì, nell’ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall’anno 2021, per un importo di 450.000 euro annui, la dotazione finanziaria del Fondo Risorse Decentrate interno di cui all’articolo 76 del CCNL-contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali 2016-2018 e, per un importo di 100.000 euro annui, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.“

161.25. Benedetti.

All’articolo 161, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

12-bis. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementato di trenta unità, di cui tre unità di area I, dieci unità di area II, sedici unità di area III ed una con qualifica dirigenziale di livello non generale. La dotazione organica del Ministero e dell’università e della ricerca è ulteriormente incrementata di due posizioni dirigenziali di seconda fascia. All’onere di cui al presente comma, pari a 1.558.793,15 euro, si provvede attraverso corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

12-ter. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’università e della ricerca possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, di personale delle università, sulla base di convenzioni stipulate con le medesime, per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12-quater. All’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai componenti della segreteria tecnica si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto periodo del comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

161.26. Fusacchia.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

*"*12-bis. Alle indennità operative del personale militare di cui agli articoli 2,3,10 e 16 della legge 23 marzo 1983, n 78, e successive varianti introdotte con i provvedimenti di concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

12-ter. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "fondo specificità", con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno percento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello status, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati.

12-quater. All'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole " per i primi 12 mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi" sono sostituite da "per un periodo di ventiquattro mesi";

b)al comma 3, le parole "del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a 36 mesi" sono sostituite da:" del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore ai 48 mesi";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. In alternativa al trattamento di cui al comma 1 e con i limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro i dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento"".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni" *con le seguenti "*360 milioni*" e le parole "*500 milioni" *con le seguenti "*60 milioni*".*

161.27. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

All’articolo 161 dopo il comma 11 inserire il seguente “11bis. “Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.”

161.28. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le Regioni a Statuto Ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione regionale, istituite e disciplinate con propria disposizione normativa o regolamentare. A tali strutture sono assegnati, nei limiti stabiliti dalla stessa disposizione normativa o regolamentare: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato.

2-ter. Gli incarichi di livello dirigenziale da conferire nell'ambito delle strutture di diretta collaborazione non sono calcolati nel computo delle percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del presente decreto legislativo qualora gli stessi non siano ricompresi, per espressa disposizione normativa o regolamentare dell'amministrazione regionale, nella dotazione organica dirigenziale.

2-quater. Con disposizione normativa o regolamentare è determinato il trattamento economico da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, al personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione. Tale trattamento è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.".

161.29. Madia, Mancini.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

*"*12-bis. Alle indennità operative del personale militare di cui agli articoli 2,3,10 e 16 della legge 23 marzo 1983, n 78, e successive varianti introdotte con i provvedimenti di concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

12-ter. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "fondo specificità", con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno percento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello status, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati.

12-quater. All'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole " per i primi 12 mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi" sono sostituite da "per un periodo di ventiquattro mesi";

b)al comma 3, le parole "del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a 36 mesi" sono sostituite da:" del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore ai 48 mesi";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. In alternativa al trattamento di cui al comma 1 e con i limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro i dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento"".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni" *con le seguenti "*360 milioni*" e le parole "*500 milioni" *con le seguenti "*60 milioni*".*

161.30. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

1. All’articolo 161, comma 1 dopo la lettera d è aggiunta la seguente:

e) per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero previste nell’anno 2021 il relativo fondo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è incrementato di euro 15 milioni

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 209 della presente legge

161.31. Ungaro, Del Barba.

Aggiungere il seguente*:* Art. 161-bis. (Esaurimento graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni). In conformità alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e in considerazione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19, la validità delle graduatorie, vigenti all'entrata in vigore della presente legge e relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle Pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti collocati nelle graduatorie di concorso

161.32. Rizzetto, Zucconi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "2.920 unità" sono sostituite dalle seguenti: "3.020 unità". Ai fini dell'incremento del contingente previsto al presente comma, è autorizzata la spesa pari a euro 2.254.350 per l'anno 2021, euro 4.598.874 per l'anno 2022, euro 4.690.852 per l'anno 2023, euro 4.784.668 per l'anno 2024, euro 4.880.362 per l'anno 2025, euro 4.977.970 per l'anno 2026, euro 5.077.528 per l'anno 2027, euro 5.179.080 per l'anno 2028, euro 5.282.660 per l'anno 2029 ed euro 5.388.314 a decorrere dall'anno 2030. ***Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*.".**

***ILLUSTRAZIONE*.INCREMENTO CONTINGENTE IMPIEGATI A CONTRATTO RETE ESTERA MAECI.** La proposta emendativa prevede un incremento del contingente degli impiegati a contratto al fine di garantire il sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese nonché il rilancio dell'economia, da affiancare al personale, temporaneo, che verrà assunto dall'ICE, ai sensi dell'articolo 48 del DL rilancio. Tale ipotesi emendativa si colloca nella prospettiva di sanare la penuria di profili operativi presso le nostre sedi in un momento in cui le dinamiche di internazionalizzazione e di valorizzazione del made in Italy meritano di essere particolarmente massimizzate.

La proposta in esame è coerente anche con quanto espresso dalla Commissione III della Camera dei Deputati al c.d. Decreto Rilancio in merito all'opportunità di "un incremento delle risorse umane, alla funzionalità degli uffici all'estero della rete diplomatico-consolare in considerazione del ruolo cruciale che essi svolgono nella strategia di rilancio economico del Paese," e "di disporre un adeguato potenziamento della dotazione di risorse, anche finanziarie, a sostegno della rete diplomatico-consolare alla luce della accresciuta richiesta di servizi consolari."

161.33. Fitzgerald Nissoli, Siragusa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-*bis*. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all’articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: "e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall’anno 2021.”.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000.

ILLUSTRAZIONE. **INCREMENTORISORSE PER FONDO ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI PERSONALE A CONTRATTO MAECI**. L’emendamento in oggetto mira ad integrare quanto già disposto con la legge di bilancio per il 2019 e aggiornato annualmente, in ultimo con il c.d. decreto milleproroghe 2020, che ha previsto a decorrere dall’anno 2021, l’ammontare di 1.400.000 euro per il riadeguamento delle retribuzioni del personale a contratto. Nello specifico, in ragione dell’inadeguatezza delle risorse finora stanziate che risultano irrisorie rispetto agli intenti della norma, si prevede l’incremento di 600.000 euro a decorrere dal 2021 delle risorse di cui al relativo capitolo del MAECI (pari appunto a 1.400.000 euro per l’anno 2021), al fine di far fronte concretamente alle dinamiche di adeguamento delle retribuzioni del personale di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all’articolo 157 del medesimo decreto, anche nella prospettiva - evidenziata dal MAECI nella risposta all’interrogazione N.4-05986 - di colmare con urgenza il danno economico in capo a molti impiegati a contratto derivante dall’applicazione del Regolamento CE 883, che ha determinato delle perdite nette di capacità di acquisto dei lavoratori, che potranno essere corrette – secondo il Ministero - attraverso i meccanismi di revisione stipendiali previsti appunto dall’articolo 157 del DPR 18/67.

161.34. Fitzgerald Nissoli, Siragusa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all’articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “di euro 1.400.000 annui a decorrere dall’anno 2021” sono sostituite con le seguenti: “di euro 2.000.000 annui a decorrere dall’anno 2021”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro a decorrere dall’anno 2021, ***si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*****”.**

ILLUSTRAZIONE. VARIANTE con diversa copertura. INCREMENTO RISORSE PER FONDO ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI PERSONALE A CONTRATTO MAECI

161.35. Fitzgerald Nissoli, Siragusa.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"*1-bis*. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "2.920 unità" sono sostituite dalle seguenti: "3.020 unità". Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro **2.254.350per l'anno 2021**, euro **4.598.874 per l'anno 2022**, euro **4.690.852 per l'anno 2023**, euro **4.784.668 per l'anno 2024**, euro **4.880.362 per l'anno 2025**, euro **4.977.970 per l'anno 2026**, euro **5.077.528 per l'anno 2027**, **euro 5.179.080 per l'anno 2028**, euro **5.282.660 per l'anno 2029** ed euro **5.388.314 a decorrere dall'anno 2030,** cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 158.

Conseguentemente,

all'articolo 158 sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "35.987.135 euro per l'anno 2021" sono sostituite da "**33.732.785** per l'anno 2021"; le parole "166.537.624 euro per l'anno 2022", sono sostituite da "**161.938.750** per l'anno 2022"; le parole "297.761.740 euro per l'anno 2023", sono sostituite da "**293.070.888** per l'anno 2023"; le parole "306.213.355 euro per l'anno 2024" sono sostituite da "**301.428.687** euro per l'anno 2024"; le parole "311.402.228 euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti; "**306.521.866** euro per l'anno 2025"; le parole "311.885.567 euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "**306.907.597** euro per l'anno 2026"; le parole "312.656.893 euro per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti "**307.579.365** euro per l'anno 2027"; le parole "313.413.428 euro per l'anno 2028," sono sostituite dalle seguenti: "**308.234.348** euro per l'anno 2028"; le parole "**313.921.086 euro per l'anno 2029**" sono sostituite dalle seguenti: "**308.638.426** euro per l'anno 2029"; le parole: "314.741.024 euro per l'anno 2030" sono sostituite dalle seguenti: "**309.352.710 euro per l'anno 2030**".

INCREMENTO CONTINGENTE IMPIEGATI A CONTRATTO RETE ESTERA MAECI con variante di copertura. **N.B.*questo emendamento (corretto nelle riduzioni a valere sull'art. 158) potrebbe non essere ammissibile in quanto il Fondo per le assunzioni di personale, di cui all'art. 158 è già impegnato a coprire i successivi articoli che vincolano all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato per alcuni Ministeri o già destinati per bandi di assunzioni già previsti legislativamente (e dunque potrebbe superare il vincolo di compensatività e non essere capiente x personale a contratto Maeci).***

161.36. Fitzgerald Nissoli, Siragusa.

Dopo l’art. 161 aggiungere il seguente:

«Art. 161 -bis. (Istituzione albo nazionale degli esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida)

1. Al fine di garantire una efficiente funzionalità degli uffici della Motorizzazione Civile e una maggiore rotazione del personale da destinare alle procedure d’esame è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione Civile- l’albo denominato “Albo nazionale degli esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida” avente le seguenti caratteristiche:

a) L’albo è costituito dal personale Tecnico e Amministrativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in servizio ed in quiescenza dotati dei requisiti di cui alla lettera b.

b) L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per l'esercizio della funzione di esaminatore. I profili professionali ed i requisiti culturali che danno titolo ad accedere all’albo, sono indicati nella tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “ Fondi di riserva e speciali” della missione “ Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

161.37. Termini.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

“1-bis. All’articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:*a)* al comma 1, le parole da “un contributo fisso onnicomprensivo” a “richiamato in Italia” sono sostituite dalle seguenti: “una maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero la cui misura è rapportata all’indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l’applicazione del coefficiente di cui all’articolo 176, comma 2”; *b)* al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: “La maggiorazione di cui al comma 1 non è in ogni caso superiore a un nono dell’indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l’applicazione del coefficiente di cui all’articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.”;*c)* il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un’attestazione dell’effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell’effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.”;*d)* al comma 4, dopo le parole “misura più elevata,” sono inserite le seguenti: “determinata al netto delle decurtazioni previste dagli articoli 175, comma 4, e 176, comma 3, e”

1-ter. All’articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “due volte l’indennità” sono sostituite dalle seguenti: “undici quinti dell’indennità”.”

161.38. Di Stasio, Suriano.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. L’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 18 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 unità per l’anno 2023. La dotazione organica della carriera diplomatica è incrementata, nel grado iniziale di segretario di legazione, di 18 unità a decorrere dall’anno 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dall’anno 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dall’anno 2023. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 434.927 per l’anno 2021, di euro 2.174.636 per l’anno 2022, di euro 4.687.548 per l’anno 2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dall’anno 2024. Con le modalità di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2018, n. 145, l’incremento della dotazione organica di cui al secondo periodo può essere rimodulato nei gradi della carriera diplomatica diversi da quello iniziale, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “799.565.073 milioni di euro per l’anno 2021, 497.825.364 milioni di euro per l’anno 2022, 495.312.452 milioni per l’anno 2023 e 491.688.060 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024"

161.39. Suriano.

dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2021."

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "799,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 499,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022"

161.40. Suriano.

dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. In aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, 100 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, e 50 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, mediante il bando di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi gia' banditi. E’ a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a decorrere dall'anno 2022.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “798.605.400milioni di euro per l’anno 2021 e 494.421.601 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

161.41. Suriano, Barbuto.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2021 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 3.000 unità". Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.711.860 per l'anno 2021, euro 3.526.432 per l'anno 2022, euro 3.632.225 per l'anno 2023, euro 3.741.191 per l'anno 2024, euro 3.853.427 per l'anno 2025, euro 3.969.030 per l'anno 2026, euro 4.088.101 per l'anno 2027, euro 4.210.744 per l'anno 2028, euro 4.337.066 per l'anno 2029 ed euro 4.467.178 annui a decorrere dall'anno 2030."

Conseguentemente:

All'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 798.288.140 per l'anno 2021, di euro 496.473.568 per l'anno 2022, di euro 496.367.775 per l'anno 2023, di euro 496.258.809 per l'anno 2024, di euro 496.146.573 per l'anno 2025, di euro 496.030.970 per l'anno 2026, di euro 495.911.899 per l'anno 2027, di euro 495.789.256 per l'anno 2028, di euro 495.662.934 per l'anno 2029 e di euro 495.532.822 annui a decorrere dall'anno 2030."

161.42. Suriano.

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021"

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "799,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 499,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022"

161.43. Grande, Suriano.

Al"articolo 161, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis). Al fine di attivare un processo di stabilizzazione del personale addetto ai servizi essenziali di assistenza igienico personale specialistica a favore di soggetti diversamente abili della regione Siciliana di circa 2000 unità, è attivata un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio al fine di inserire il suddetto personale nei centri diurni, nelle istituzioni scolastiche come supporto ai collaboratori scolastici o comunque nei luoghi ove i soggetti diversamente abili necessitino di tale assistenza anche domiciliare.

12-ter. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sono disciplinati i contenuti del bando, i termini e le modalità di espletamento dell'intera procedura, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro a decorrere dal 2021."

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "752 milioni di euro per l'anno 2021 e 452 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

161.44. Casa, Aiello Davide.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“12-bis. All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “0,5 milioni di euro”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni di euro”.

12-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 12-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.”

161.45. Gadda, Del Barba.

Dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

12-bis. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementato di trenta unità, di cui tre unità di area I, dieci unità di area II, sedici unità di area III ed una con qualifica dirigenziale di livello non generale. La dotazione organica del Ministero e dell'università e della ricerca è ulteriormente incrementata di due posizioni dirigenziali di seconda fascia. All'onere di cui al presente comma, pari a 1.558.793,15 euro, si provvede attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

12-ter. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca possono avvalersi, al di fuori del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, di personale delle università, sulla base di convenzioni stipulate con le medesime, per lo svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 12-quater. All' articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai componenti della segreteria tecnica si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

161.46. Fratoianni.

All’articolo 161 (*Ulteriori disposizioni in materia di personale*), dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

“13. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del made in Italy e nel contrasto all’Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall’anno 2021, il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 800.000 euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro a decorrere dall’anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

161.47. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo articolo 161 aggiungere l’articolo 161 bis con il seguente testo

“Art. 161. Bis

Stabilizzazione del personale volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, nel limite di spesa di cui al comma 3, l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal mese di gennaio 2021 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, in deroga alle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020, del personale volontario discontinuo dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, che alla data del 31 dicembre 2019:

a) sia iscritto da almeno tre anni negli elenchi vigenti presso i comandi provinciali;

b) abbia effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge sono definite le modalità, i criteri e i termini delle assunzioni di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti altresì i criteri di verifica dell'idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato.

3. Alle procedure assunzionali di cui al presente articolo si provvede nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2021 e di 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente,

all'articolo 209 sostituire le parole “sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 “con le seguenti “720 milioni di euro per l’anno 2021 e 335 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022“

161.48. Pastorino.

dopo il comma 12, è aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Al fine di consentire una più efficace programmazione e realizzazione degli interventi delle Camere di commercio e dell'Unioncamere volti alla ripartenza dell'economia, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 29 dicembre 1993, n. 580:

a) dopo il comma 8 dell'articolo 7, sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*bis*. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sviluppo a regime della riforma del loro ordinamento, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

1. l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20% di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25% rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;
2. sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale.

8-*ter*. L'aumento della dotazione organica complessiva che, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, dovesse disporsi nell'arco del triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10% di quella attuale."

1. Al comma 3 dell'articolo 16 le parole *"per una sola volta*" sono sostituite dalle seguenti: "*per due volte"».*

161.49. Stumpo.

dopo il comma 12, è aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Al fine di consentire una più efficace programmazione e realizzazione degli interventi delle Camere di commercio e dell'Unioncamere volti alla ripartenza dell'economia, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 29 dicembre 1993, n. 580:

a) dopo il comma 8 dell'articolo 7, sono aggiunti i seguenti commi:

"8-*bis*. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sviluppo a regime della riforma del loro ordinamento, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

1. l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20% di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25% rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;
2. sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale.

8-*ter*. L'aumento della dotazione organica complessiva che, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, dovesse disporsi nell'arco del triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10% di quella attuale."

1. Al comma 3 dell'articolo 16 le parole *"per una sola volta*" sono sostituite dalle seguenti: "*per due volte"».*

161.50. Stumpo.

Dopo l’art. 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-*bis*

1. Per il triennio 2021-2023, in considerazione delle eccezionali esigenze di pianificazione strategica e programmazione di interventi di investimento nelle aree metropolitane, con particolare riferimento ai settori dell’edilizia scolastica, della viabilità, e dell’innovazione digitale, per le città metropolitane la maggiore spesa rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato del personale afferente ai profili tecnici da impiegare nelle funzioni sopra indicate non si computa ai fini delle vigenti limitazioni alla determinazione della capacità assunzionale, nonché delle limitazioni finanziarie per i rapporti di lavoro flessibile stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma precedente, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2019, del fondo per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2019.

3. L’eventuale maggiore spesa derivante dall’applicazione dei commi precedenti è ammissibile solo entro la percentuale del 10% della spesa complessiva del personale sostenuta nel 2019 e previa asseverazione dell’organo di revisione sugli equilibri pluriennali di bilancio.

161.51. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-*bis*

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, per le annualità 2021 – 2023, gli enti locali possono costituire un fondo alimentato con un importo non superiore al 2% del valore dei contributi agli investimenti acquisiti o del valore del quadro economico delle opere già in corso, da utilizzare per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica e supporto amministrativo al RUP di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, in deroga a tutti i vincoli finanziari vigenti in materia di spesa del personale a tempo determinato.

161.52. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuto un contributo integrativo economico mensile pari a 1.500 euro. Il contributo integrativo di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo è dovuto a partire dalla mensilità relativa alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge fino al 31 dicembre 2021. Il contributo si cumula con le indennità percepite dal magistrato onorario ed è dovuto, anche nel periodo di sospensione feriale, indipendentemente dalla percezione o meno di altre spettanze, indennità o contributi, erogati a qualsiasi titolo. Il contributo economico di cui al comma 1 è versato, con cadenza mensile, indipendentemente dalle indennità corrisposte per le attività eventualmente svolte.

4-ter. Gli oneri derivanti dal comma 4-bis, sono quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 600 milioni.

161.53. Zanettin, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

“8-bis All’articolo 57, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Prima delle parole “del sisma 2009” sono premesse le parole “ del sisma 2002”;
2. Dopo le parole “ il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri” sono aggiunte le parole: “ nonché presso Enti regionali costituiti per la ricostruzione post sisma 2002”;

8-ter. All’articolo 57, comma 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti “, a 30 milioni di euro per l’anno 2021 e 82 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.”;

b) la lettera b) è soppressa.

8-quater per l’attuazione dei commi 8-bis e 8-ter è autorizzata la spesa di 82 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “500 milioni” con le seguenti “418 milioni”

161.54. Tartaglione, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Aggiungere infine il seguente comma:

12-bis. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 19, commi 5 e 6 del decreto legislativo 175 del 2016 e successive modificazioni, la Regione Siciliana è autorizzata ad istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società, per il transito del personale relativo al bacino "Emergenza Palermo –PIP" (L. R. 24/2000 e successive modificazioni) secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse per contrastare gli effetti del COVID-19.

161.55. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

13. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "contratti di lavori, servizi e forniture", sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "procedura ad evidenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "le modalità previste dal presente codice";

c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nella quota percentuale di cui al precedente periodo non si computano le attività ed i servizi svolti dal concessionario con mezzi propri e proprio personale."

161.56. Stumpo.

dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. A decorrere dall’anno 2021 all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da “nel limite di” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di un contingente complessivo pari a 3.220 unità”. Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 6.419.550 per l’anno 2021, euro 13.224.000 per l’anno 2022, euro 13.620.900 per l’anno 2023, euro 14.029.500 per l’anno 2024, euro 14.450.400 per l’anno 2025, euro 14.883.900 per l’anno 2026, euro 15.330.300 per l’anno 2027, euro 15.790.200 per l’anno 2028, euro 16.263.900 per l’anno 2029 ed euro 16.752.000 annui a decorrere dall’anno 2030.”

Conseguentemente:

All’articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 793.580.450 per l’anno 2021, di euro 486.776.000 per l’anno 2022, di euro 486.379.100 per l’anno 2023, di euro 485.970.500 per l’anno 2024, di euro 485.549.600 per l’anno 2025, di euro 485.116.100 per l’anno 2026, di euro 484.669.700 per l’anno 2027, di euro 484.209.800 per l’anno 2028, di euro 483.736.100 per l’anno 2029 e di euro 483.248.000 annui a decorrere dall’anno 2030.”

161.57. Borghese, Tasso, Cecconi.

dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno 2021, cento dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, e cinquanta dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, mediante il bando di nuovi concorsi, l’ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l’anno 2021 e di euro 5.578.399 a decorrere dall’anno 2022.

Conseguentemente:

all’articolo 209, Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è diminuito di euro 1.394.600 per l’anno 2021 e di euro 5.578.399 a decorrere dall’anno 2022”.

161.58. Borghese, Tasso, Cecconi.

All’articolo 161, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

12 bis. Al comma 1, dell’articolo 16 della legge 68/1999, è aggiunto in fondo il seguente periodo: “Limitatamente ai concorsi per i quali è richiesto il titolo di licenza media di primo e di secondo grado, le persone disabili affette da comprovati disturbi d’ansia e i disabili intellettivi e psichici specificano nella domanda di partecipazione la propria condizione, ai fini dell’esenzione, parziale o totale, dalle prove d’esame scritte ovvero dell’affiancamento da parte di un tutor. Il bando specifica le condizioni e le modalità di esenzione.”.

161.59. Mandelli.

1 All’articolo 161 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole “2.920 unità” sono sostituite dalle seguenti: “3.020 unità”. Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l'anno 2021, euro 2.299.437 per l'anno 2022, euro 2.345.426 per l'anno 2023, euro 2.392.334 per l'anno 2024, euro 2.440.181 per l'anno 2025, euro 2.488.985 per l'anno 2026, euro 2.538.764 per l'anno 2027, euro 2.589.540 per l'anno 2028, euro 2.641.330 per l'anno 2029 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2030 cui si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158.

Conseguentemente

All’articolo 158, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole “35.987.135 euro per l'anno 2021” sono sostituite da “37.114.310 per l’anno 2021”; le parole “166.537.624 euro per l'anno 2022”, sono sostituite da “168.837.061 per l’anno 2022”; le parole “297.761.740 euro per l'anno 2023”, sono sostituite da “300.107.166 per l’anno 2023”; le parole “306.213.355 euro per l'anno 2024” sono sostituite da “308.605.689 euro per l’anno 2024”; le parole “311.402.228 euro per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti; “313.842.409 euro per l’anno 2025”; le parole “311.885.567 euro per l'anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “314.374.552 euro per l’anno 2026”; le parole “312.656.893 euro per l'anno 2027” sono sostituite dalle seguenti “315.195.657 euro per l’anno 2027”; le parole “313.413.428 euro per l'anno 2028,” sono sostituite dalle seguenti: “316.002.968 euro per l’anno 2028”; le parole “ 313.921.086 euro per l'anno 2029” sono sostituite dalle seguenti: “316.562.416 euro per l’anno 2019”; le parole: “314.741.024 euro per l'anno 2030” sono sostituite dalle seguenti: “317.435.181 euro per l’anno 2030”.

161.60. Polverini.

1 All’articolo 161 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole “2.920 unità” sono sostituite dalle seguenti: “3.020 unità”. Ai fini dell'incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l'anno 2021, euro 2.299.437 per l'anno 2022, euro 2.345.426 per l'anno 2023, euro 2.392.334 per l'anno 2024, euro 2.440.181 per l'anno 2025, euro 2.488.985 per l'anno 2026, euro 2.538.764 per l'anno 2027, euro 2.589.540 per l'anno 2028, euro 2.641.330 per l'anno 2029 ed euro 2.694.157 a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »“.

161.61. Polverini.

1 Dopo l’articolo 161 è inserito il seguente:

<<Articolo 161-bis

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato per il triennio 2021-2023 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell’articolo 160 del DPR 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall’immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l’Amministrazione centrale.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 1.899.567 euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 3.799.134 a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

161.62. Polverini.

All’articolo 161 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: "e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000;

2023: - 2.000.000.

161.63. Polverini.

1 All’articolo 161 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all’articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “di euro 1.400.000 annui a decorrere dall’anno 2021” sono sostituite con le seguenti: “di euro 2.000.000 annui a decorrere dall’anno 2021”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »“.

161.64. Polverini.

Al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d-bis). Il contingente di esperti del Corpo della Guardia di Finanza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, di cui alla lettera d), è incrementato di ulteriori 10 unità di funzionari esperti anticontraffazione, presso le sedi diplomatiche italiane significative per l’export italiano, dislocate nei cinque continenti, al fine di rafforzare e sostenere le specifiche attività di contrasto alla contraffazione e per la tutela del Made in Italy all’estero”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente lettera, pari 1.200.000 euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

161.65. Fitzgerald Nissoli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 161-*bis*

(Incremento della dotazione organica del personale amministrativo degli Archivi notarili)

1. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità dell'amministrazione degli archivi notarili e di potenziare l'attività ispettiva sugli atti dei notai, la tabella G allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, che prevede la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione degli archivi notarili, è sostituita dalla tabella I allegata.

2. Le successive modifiche alla tabella di cui al comma 1 sono disposte secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Nei limiti della dotazione organica prevista al comma 1, il Ministero della Giustizia, per le esigenze di cui allo stesso comma 1, è autorizzato ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato per un contingente di personale pari a 30 unità di Area III e a 90 unità di Area II, in deroga al vigente regime del turn-over.

4. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 247.892,60 per l'anno 2021, di euro 3.666.907,95 per l'anno 2022 e di euro 4.585.028,70 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede a valere sulle disponibilità del bilancio autonomo degli archivi notarili, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno delle disposizioni di cui al comma 4, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, *è ridotto di euro 127.664,69 per l'anno 2021, di euro 1.888.457,59 per l'anno 2022 e di euro 2.361.289,78 a decorrere dall'anno 2023.*

TABELLA I

***«Tabella G** (articolo 16, commi 1 e 9)*

Ministero della Giustizia
Amministrazione degli Archivi notarili
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo

Qualifiche dirigenziali	*Dotazione organica*
Dirigenti 1^ fascia	*1*
Dirigenti 2^ fascia	*17*
Totale dirigenti	*18*
Aree	*Dotazione organica*
Terza area	*171*
Seconda area	*341*
Prima area	*110*

TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI 18

TOTALE AREE	*622*
TOTALE COMPLESSIVO	*640*

161.01. Bazoli, Giuliano, Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutella'.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

Articolo 161-bis

(Formazione Continua Ordini Professionali)

1. Considerato che l’emergenza COVID 19 rende necessario che la formazione degli ordini professionali avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute, l’anno intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 non verrà conteggiato ai fini formativi per tutti i professionisti. Conseguentemente gli ordini professionali di ogni ordine e grado aggiornano i propri statuti e regolamenti.

161.02. Cavandoli, Morrone, Bisa, Tateo, Turri, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

Articolo 161-bis

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 in materia di professione forense)

Dopo il comma 10 dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto il seguente:

«11. Gli avvocati genitori di bambini fino al compimento del terzo anno di età, gli avvocati eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 2 del presente articolo. "

161.03. Cavandoli, Morrone, Bisa, Tateo, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

Articolo 161-bis

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 in materia di formazione degli avvocati)

All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 2 sopprimere le seguenti parole: "gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età"

- al comma 2 sostituire la parola "confermati" con le seguenti " e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca"

- al comma 2 dopo le parole "materie giuridiche" inserire le seguenti ", i consoli onorari, i genitori nei primi 3 anni di vita di ciascun figlio."

- al comma 3 dopo le parole "superando l'attuale sistema dei crediti formativi” inserire le seguenti " "L'obbligo non può eccedere le 6 ore di formazione per ogni anno.

161.04. Cavandoli, Tomasi, Morrone, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

Articolo 161-bis

(Modifiche al codice civile in materia di donazioni)

1. Al fine di favorire il mercato e di semplificare l'accesso al credito ipotecario dei beni provenienti da donazione, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 561 è sostituito dal seguente:

«Art. 561. – (Restituzione degli immobili) – Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale»;

b) l'articolo 562 è sostituito dal seguente:

«Art. 562. – (Insolvenza del donatario soggetto a riduzione) – Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563 e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente»;

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

«Art. 563. – (Effetti della riduzione della donazione nei riguardi degli aventi causa dal donatario) – La riduzione della donazione, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di riduzione, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunziata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo restando l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede»;

d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8) è sostituito dal seguente:

«8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;

e) all'articolo 2653, primo comma, numero 1), dopo le parole: «e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi» sono inserite le seguenti: «nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili»;

f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole: «i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti» sono inserite le seguenti: «dall'erede o dal legatario».

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi i suddetti articoli nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge; in tale caso può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente, e fermo restando quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, dopo il decorso di sei mesi dalla data della suddetta entrata in vigore.

3. All'articolo 804 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

Quando la donazione ha ad oggetto beni immobili, l'azione non può essere proposta decorsi venti anni dalla donazione medesima.

161.05. Tomasi, Cavandoli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

Articolo 161-bis

Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89

1. Dopo l'articolo 55 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:

Art. 55-bis. 1. L'atto può essere rogato con le modalità di cui agli articoli 54 e 55 su richiesta di almeno una delle parti se essa, pur conoscendo la lingua italiana, dichiara di aver interesse alla spedizione dell'atto o di una sua copia all'estero."».

161.06. Cavandoli, Morrone, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 161, inserire il seguente:

“ART. 161-bis

(Disposizioni in materia di trattamento di fine servizio)

1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella determinazione dell’indennità di anzianità di cui all’articolo 13, della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono esclusi i compensi professionali per i professionisti del ramo legale, le indennità di cui agli articoli 18 e 19 dell’accordo attuativo, sottoscritto il 14 aprile 1997, dell’articolo 94 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto l’11 ottobre 1996.”

161.07. Misiti.

Dopo l’articolo 161 aggiungere il seguente:

Art. 161-bis

1. Per il triennio 2021-2023, in considerazione delle eccezionali esigenze di pianificazione strategica e programmazione di interventi di investimento nelle aree metropolitane, con particolare riferimento ai settori dell’edilizia scolastica, della viabilità, e dell’innovazione digitale, per le città metropolitane la maggiore spesa rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato del personale afferente ai profili tecnici da impiegare nelle funzioni sopra indicate non si computa ai fini delle vigenti limitazioni alla determinazione della capacità assunzionale, nonché delle limitazioni finanziarie per i rapporti di lavoro flessibile stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma precedente, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2019, del fondo per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2019.

3. L’eventuale maggiore spesa derivante dall’applicazione dei commi precedenti è ammissibile solo entro la percentuale del 10% della spesa complessiva del personale sostenuta nel 2019 e previa asseverazione dell’organo di revisione sugli equilibri pluriennali di bilancio.

Motivazione

La norma ha l’obiettivo di introdurre una disciplina eccezionale e transitoria per il reclutamento, nelle Città metropolitane, del personale tecnico da impiegare nel potenziamento delle capacità di investimento.

Si tratta di una misura oggi indispensabile, tenuto conto degli effetti sugli organici delle Città metropolitane imposti prima dal ridimensionamento previsto dalla legge di stabilità per il 2015 (riduzione di almeno il 30% della spesa per la dotazione organica), poi dal taglio al 25% del turnover e infine dai prepensionamenti incentivati con “quota 100”.

Tale misura va ad inserirsi nell’attuale fase di transizione da un regime di determinazione della capacità assunzionale basato sulla regola della mera sostituzione del personale cessato (turn-over), alla nuova disciplina, prevista dall’art. 33, comma 1-bis del DL n. 34/2019 e per la quale ancora non è stato emanato il decreto attuativo, fondata sul principio della sostenibilità finanziaria.

La norma, infatti, offrirebbe alle Città metropolitane, per un periodo circoscritto al triennio 2021-2023, la possibilità di impiegare un budget assunzionale aggiuntivo, utilizzabile per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.

Al termine del periodo transitorio, l’eventuale maggiore spesa per questi rapporti di lavoro tornerebbe ad essere computata ai fini della sostenibilità finanziaria e quindi dei vincoli alle assunzioni di personale.

La norma consente inoltre di adeguare il fondo per il trattamento accessorio nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 33, comma 1-bis, del DL n. 34/2019, anticipando l'applicazione di quanto ivi previsto in relazione alla sostenibilità finanziaria.

In ogni caso la potenziale maggiore spesa non può produrre un incremento superiore al 10% della spesa di personale sostenuta nel 2019.

161.08. Mancini, Navarra, Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin, Madia.

Dopo l'articolo 161, inserire il seguente:

«Art. 161 -bis. (Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla malattia COVID-19, nonché dei vaccini, l'Agenzia Italiana del Farmaco, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero, può avviare procedure selettive, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le qualifiche di Area terza F1 e Area seconda F2, valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Ai fini degli effetti di cui al comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è incrementata di n. 100 unità di personale, di cui 79 unità appartenenti alla qualifica di Area terza F1 e di n. 21 unità appartenenti alla qualifica di Area seconda F2.

3. Fino al completamente delle procedure selettive di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, l'AIFA può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.».

161.09. Carnevali, Lorenzin, Rizzo Nervo, Siani, Pini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*"*Art. 161-bis

(*Misure per il potenziamento della pubblica amministrazione)*

*"*1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti parole "31 dicembre 2021".

2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

161.010. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*"*Art. 161-bis

(*Misure per il potenziamento della pubblica amministrazione)*

*"*1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti parole "31 dicembre 2021".

2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

161.011. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 161-*bis*

(Ulteriori disposizioni sulle graduatorie per l'assunzione del personale)

1. All'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «*31 dicembre 2018*» sono sostituite dalle seguenti parole «*31 dicembre 2021*».

2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall'anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

161.012. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 161-bis (*Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità*)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n.160, limitatamente alla Regione Calabria, le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono destinate anche ai lavoratori impegnati nei settori di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, analogamente ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.».

161.013. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 161-bis (*Assunzioni lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità*)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n.160, limitatamente alla Regione Calabria, le risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono destinate anche ai lavoratori impegnati nei settori di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, analogamente ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

2. L’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente comma: «495. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonchè dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, strutturalmente deficitarie ovvero in dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 244 e 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 o in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del medesimo decreto legislativo possono procedere immediatamente all’assunzione a tempo indeterminato, senza il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali ai sensi degli articoli 155 e 243, comma 1 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.».»

161.014. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 161-bis

1. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo la lettera c9 aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) gli iscritti a un albo professionale in servizio presso l’amministrazione che assume, che abbiano maturato, al 31 dicembre 2020, complessivamente almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto, espletati con lo stesso profilo presso amministrazioni omologhe.».

161.015. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente*:*

Art. 161-bis. Le graduatorie dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 approvate dai Comuni, Province e Città Metropolitane, sono prorogate sino al 31 dicembre 2021.

161.016. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente*:* Art. 161-bis. Le graduatorie dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 approvate dai Comuni, Province e Città Metropolitane, sono prorogate sino a 180 giorni dal termine dell’Emergenza COVID-19.

161.017. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 161 inserire il seguente:

Art. 161-bis

1. All’articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti parole “31 dicembre 2021”.

2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accresciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall’anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

161.018. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

<<ART. 161-bis - (*Reggenza temporanea delle funzioni di segretario comunale)*

1. Al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali iscritti alle sezioni regionali dell'albo, in relazione anche alla necessità di garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle Regioni anche nella fase successiva al superamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all'articolo 16-ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, può essere istituito presso le Regioni l'Elenco dei soggetti cui attribuire la reggenza temporanea delle funzioni di segretario comunale nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti, con contratti a tempo determinato per non più di 12 mesi eventualmente rinnovabili una volta sola.

2. L’individuazione dei soggetti da inserire nell’elenco di cui al comma 1, deve avvenire nel rispetto dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale di cui agli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e della normativa vigente sul contenimento della spesa di personale. >>

161.019. Gava, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo l’articolo 161 è inserito il seguente:

<<Art.161 - bis

“Il comma 200 della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificata dall’articolo 13 comma 1-ter della legge 28 marzo 2019, n.26é sostituito dal seguente:

200. Al fine di garantire il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13, della legge 28 marzo 2019, n.26, ivi compresi eventuali costi di cui all’articolo 12 comma 12 della predetta legge, a valere sulle risorse di cui all’art. 7 comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147 attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate da parte di comuni con meno di 10000 abitanti assunzioni di assistenti sociali, di operatori sociali e di personale amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”>>.

161.020. Bilotti.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"art. 161-bis (Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

1. In relazione all’esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall’anno 2021, di una somma pari a 15.000.000 di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all’articolo 209, 1 comma."

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “785 milioni”, e le parole "500 milioni" con le seguenti:" 485 milioni".

161.021. Tripiedi.

Dopo l’articolo 161, aggiungere il seguente:

"Art. 161-bis. - 1. All’articolo 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per assicurare il supporto alle attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nell’anno 2021 un incarico dirigenziale di livello generale e due incarichi dirigenziali di livello non generale nell’ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali previste dalle medesime disposizioni.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), di cui all’articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).».

161.022. Baldino.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

Articolo 161-bis

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato per il triennio 2021-2023 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell’articolo 160 del DPR 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall’immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l’Amministrazione centrale.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 1.899. 567 euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 3.799.134 a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

161.023. Ungaro, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 161-bis.

(Disposizioni in materia di esame all'abilitazione della professione forense per l'anno 2020-2021)

1. Per l'anno 2020-2021, in considerazione delle eccezionali difficoltà organizzative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di accelerare le procedure per l'abilitazione all'esercizio della professione forense i candidati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono ammessi direttamente a sostenere la sola prova orale.

2. Le materie e le competenze oggetto di valutazione nelle prove scritte sono valutate nell'ambito e secondo i criteri della prova orale. Fermo quanto previsto per la prova orale, ai fini del positivo superamento dell'esame il candidato dovrà riportare almeno la sufficienza in due delle valutazioni relative alle materie e competenze in questione.

3. Con proprio decreto il Ministro della giustizia provvede alla adeguata riorganizzazione ed implementazione dei membri delle Commissioni incaricate della valutazione delle prove orali su tutto il territorio nazionale. Al fine di assicurare la terzietà e imparzialità degli organi, il Presidente e due Vice Presidenti sono designati all'interno del Foro competente per la valutazione delle prove scritte, con facoltà di delega e sub-delega.

4. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si applica, in quanto compatibile, la disciplina degli articoli 46 e 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. In deroga all'articolo 67 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: di 800 milioni con le seguenti: 795 milioni.

161.024. Sisto, Siracusano, Bartolozzi, Cassinelli, Pittalis.

Dopo l’articolo 161 inserire il seguente:

161-bis

1 All’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, all’ultimo periodo le seguenti parole “Le regioni che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno stipulato un Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, possono attivare operazione di accensione di prestiti per il rimborso delle passività esistenti e finalizzate all’estinzione dei debiti sanitari pregressi, come da impegni assunti dalle singole regioni in sede di stipula del citato Accordo. Le operazioni di cui al precedente periodo sono ammissibili ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, in presenza di condizioni di finanziamento che consentano di ridurre il valore finanziario delle passività e senza incrementare l’indebitamento a carico dell’ente. In caso di estinzione anticipata dei prestiti concessi dal Ministero dell’economia e finanze, gli importi pagati dalle regioni sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato”.

161.025. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 161bis

(Disposizioni a tutela dei livelli occupazionali della filiera bieticolo-saccarifera)

Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della filiera bieticolosaccarifera la cui attività ricade nelle aree maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, gli aiuti erogati nell'ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 di cui al regolamento (CE) 320 del 20 febbraio 2006, alle aziende tuttora in esercizio, sono da intendersi concessi a titolo definitivo e non ripetibili, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 209 le parole "800 milioni" *sono sostituite dalle seguenti:* "775 milioni".

161.026. Fornaro.

Dopo l’articolo 161 inserire il seguente:

Art. 161-bis

1. All’articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti parole “31 dicembre 2021”.

2. Per esigenze di celerità, in relazione agli accre¬sciuti impegni connessi all’emergenza epidemiologica in corso, sono prorogate, fino al 31 dicembre 2021, le graduatorie approvate a partire dall’anno 2012 delle amministrazioni di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

161.027. Polverini, Mandelli.

Dopo l’articolo 161 è inserito il seguente:

“Articolo 161-bis (Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2021-2023 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità, appartenenti all’Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell’articolo 160 del DPR 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono definite con Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all’estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell’ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno, sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall’immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l’Amministrazione centrale.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 1.899. 567 euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 3.799.134 a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

161.028. Fitzgerald Nissoli.

Articolo 162

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 57, comma 3, del d.l. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, alle parole "*e del sisma del 2016"* sono sostituite le parole "*del sisma del 2016 e del sisma del 2017*".

1-*ter*. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, al primo periodo le parole «fino all'anno di imposta 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021», al secondo periodo le parole «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021».

1-*quater*. All'articolo 32, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni con la legge 16 novembre 2018, n. 130 le parole "entro il 31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31.3.2021" e le parole "degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti "degli anni 2019, 2020 e 2021".

1-*quinquies*. All'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni con la legge 16 novembre 2018, n. 130 le parole "per il biennio 2019-2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2029-2021".

1-*sexies*. All'articolo. 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «dal 2018 al 2020 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2021 dei mutui».

1-*septies*. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2020» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

1-*octies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma 10 bis si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.".

162.1. De Luca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-*bis*. All’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole <<e del sisma del 2016>>sono sostituite dalle seguenti: <<del sisma del 2016 e del sisma del 2017>>;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente*:*

<<10-*bis*. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici per la ricostruzione nei Comuni del cratere del sisma del 21 agosto 2017 assunto ai sensi dell'art. 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ss. mm e ii., all'esito della procedura comparativa pubblica, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, come già previsto dall’art. 57, comma 10, di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma 10 bis si provvede a valere sul fondo di cui all’art. 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.>>”.

162.2. De Luca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. 1. Al comma 1, lettera i-*ter*, dell’articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole <<dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli inquilini e dei comodatari che non siano discendenti, ascendenti o germani dei proprietari delle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma>>”.

162.3. De Luca.

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

1. *Al comma 1, premettere il seguente:*

*01) A*ll'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 dopo le parole: “ricompresi nei crateri” sono aggiunte le seguenti: “del sisma del 2002” e dopo le parole: “con rapporto di lavoro a tempo determinato” sono aggiunte le seguenti: “o con contratto di collaborazione”.

1. Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: “, a 30 milioni di euro per l'anno 2021 e a 82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022” con le seguenti: “, a 31 milioni di euro per l’anno 2021 e 83 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”

Conseguentemente,

il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

162.4. Bordo.

All’articolo 162, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 2.

2. All’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, anche computando i periodi di servizio svolti, con contratti a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile, presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri. Sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile stipulati, a seguito dell’espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, nell’ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali.”.

Relazione Tecnica:

La norma serve a rendere il quadro giuridico delle stabilizzazioni del personale precario impegnato nella ricostruzione post sisma 2016, certo, omogeneo e soprattutto, efficace.

In particolare, al fine di non vanificare la portata applicativa della disposizione contenuta nel cd decreto Agosto (DL 104) convertito in legge 126/2020, si chiarisce che il personale da assumere a tempo indeterminato possa aver maturato il requisito di cui al comma 1 lettera c) dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 (tre anni di servizio) entro il 31 dicembre 2021 e anche in amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché rientrante nell’elenco dei Comuni di cui agli allegati del DL 189/2016, convertito in legge n. 229/2016 nonché cumulando i periodi di servizio svolti con contratti di lavoro flessibile, tra cui quelli di collaborazioni coordinate e continuative.

La disposizione consente infine di computare – sempre ai fini delle stabilizzazioni di cui all’articolo 57 comma 3 del DL 104 convertito in legge n. 126/2020- anche le assunzioni effettuate previa procedura selettiva, da parte di soggetti terzi, anche di diritto privato, nell’ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali.

162.5. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno sviluppo economico integrato, una quota non superiore al 5% degli stanziamenti non ancora impegnati per la ricostruzione pubblica nonché le somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere interessate dalla ricostruzione, è destinata allo sviluppo, ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

162.7. Morgoni, Pezzopane, Braga, Buratti, Pellicani, Rotta.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti

1-bis. All’articolo 1-bis. del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni al comma 1, lettera a) e al comma 2 lettera a) le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”

1-ter. Per gli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 1 milioni di euro per l’anno 2021, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

1-quater. All’articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole “e comunque fino all'anno d’imposta 2020” sono sostituite dalle parole “e comunque fino all'anno d’imposta 2021”;

b) al secondo periodo, le parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 1 milione di euro per l’anno 2022

162.8. Morgoni.

Dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 57 comma 3 del DL 104/2020 convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020, il requisito di cui all'articolo 20 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 75/2017 e ssmmii, può essere maturato entro il 31 dicembre 2021 e anche alle dipendenze di altra amministrazione che procede all'assunzione, purchè appartenente all'elenco di Comuni di cui agli allegati del DL 189/2016 convertito in legge n. 15 dicembre 2016 n. 229.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021

162.9. Morgoni.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1 le parole "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021"
2. Al comma 2 dopo le parole "Per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e per l' anno 2021".

1-ter. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno sviluppo economico integrato, una quota non superiore al 5% degli stanziamenti non ancora impegnati per la ricostruzione pubblica nonché le somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere interessate dalla ricostruzione, è destinata allo sviluppo, ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

1-quater. All'articolo 1-bis. del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni al comma 1, lettera a) e al comma 2 lettera a) le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"

1-quinquies. Per gli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milioni di euro per l'anno 2021, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159*, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

1-sexies. All'articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "e comunque fino all'anno d'imposta 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque fino all'anno d'imposta 2021";

b) al secondo periodo, le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2021".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 19,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2022

162.10. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani.

All’art. 162 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“2. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell’art. 57 comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell’anzianità di servizio di cui all’articolo 20, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato, con le modalità di cui all’art. 57 comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, presso l’ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale.”

162.11. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo il comma 1 aggiungere

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*ter*. All'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera *a)*"».

162.12. Pezzopane.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1 le parole "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021"
2. Al comma 2 dopo le parole "Per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e per l' anno 2021".

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 11,5 milioni di euro per l'anno 2021

162.13. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

<< 1-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: «quinquennio 2016-2020» sono sostituite dalle seguenti: «novennio 2016-2024» e le parole: «massimo di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di nove anni».>>.

162.14. Caparvi, Marchetti, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1-bis. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell’art. 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell’anzianità di servizio di cui all’art. 20, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato con le modalità di cui all’art. 57 c. 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, presso l’ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale.”

162.15. Dara, Golinelli, Cavandoli, Cestari, Murelli, Morrone, Piastra, Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Vinci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

<<1-bis. All’articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, anche computando i periodi di servizio svolti, con contratti a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile, presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri. Sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile stipulati, a seguito dell’espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, nell’ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali.”>>.

162.16. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

<<1-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, dopo il comma 3-octies, sono aggiunti i seguenti:

«3-nonies. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse previste dal quarto e sesto periodo del presente comma non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi.

3-decies. Al comma 3-quinquies dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse previste dal presente articolo non utilizzate nel corso degli esercizi 2017, 2018 e 2019, incrementano le disponibilità per gli esercizi successivi"».

1-ter. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'art. 57 è inserito il seguente:

«ART. 57.1 (Modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

1. Al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "fino a 200 unità complessive di personale" sono sostituite con le seguenti: "400 unità complessive". »>>.

162.17. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

L’articolo è sostituito dal seguente:

Articolo 162
(Disposizioni in materia di assunzioni nei territori colpiti da eventi sismici)

1. All’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «ricompresi nei crateri» sono aggiunte le seguenti: «del sisma del 2002, »

b) al comma 3-bis, le parole: « e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 40 milioni di euro per l’anno 2021 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 »;

c) al comma 3-bis, la lettera b) è abrogata.

162.18. Pagano Ubaldo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 gennaio 2022, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri, nonché i periodi di servizio svolti con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione procedente o gli Uffici ed enti medesimi, ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017. Alle medesime condizioni, sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti o presso l'amministrazione procedente, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile, stipulati, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, in esecuzione delle ordinanze commissariali e delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Per i contratti di cui al periodo che precede attivati in assenza di procedura selettiva, i periodi di servizio svolti sono computabili ai fini dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.".

3. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3-ter, le parole "di cui una incaricata" sono sostituite dalla seguente: "incaricate".

162.19. Topo.

All’articolo 162 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis.Si dispone l’obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione a seguito di calamità naturali, di un crono-programma triennale, per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti.

162.20. Rospi, Bologna.

all’art. 162 sono aggiunti i seguenti commi:

2. I benefici della ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l’adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, già decretato dal Ministero dell'Istruzione con decreto R.0000049 in data 30.06.2020, sono estesi ai territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 Agosto 2016.

3. Al comma 2, dell’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "euro 7 milioni nell'anno 2021 ed euro 6,30 milioni nell'anno 2022.

4. Le ulteriori somme a disposizioni determinate dalla disposizione di cui al comma 3, pari a euro 2,25 milioni nell'anno 2021 ed euro 3,45 milioni nell'anno 2022, sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali dei territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 agosto 2016, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e ne costituiscono limite di spesa."

e, di conseguenza all'articolo 209, le parole: "800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022" **sono sostituite dalle seguenti:** "797,25 milioni di euro per l’anno 2021, di 496,55 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023".

162.21. Rospi, Bologna.

all’art. 162 sono aggiunti i seguenti commi:

Art. 162. (Disposizioni in materia di assunzioni nei territori colpiti da eventi sismici):

1-bis. Lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, è prorogato fino al 30 giugno 2021. Sono, conseguentemente, prorogati alla medesima data il termine dei benefici di cui all’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2019, n. 1, e il termine di sospensione delle rate dei mutui di cui all’articolo 4 della stessa ordinanza.

1-ter. Il termine di cui all’articolo 6, comma 3, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 28 dicembre 2018, n. 566, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019 è prorogato al 31 gennaio 2021.

1-quater. I soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del 26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione prevista dal decreto, eseguono i predetti versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

1-quinqiues.Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente

all'articolo 209, le parole:"800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022" sono sostituite dalle seguenti**:** "795 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022".

162.22. Rospi, Bologna.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis.* Lo stato di emergenza dei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 è riconosciuto fino al 31 dicembre 2021. Fino alla predetta data sono estesi a detti Comuni, le disposizioni agevolative previste per i Comuni interessati dagli eventi sismici in centro Italia del 2016. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.".

162.23. De Luca.

All’art. 162 inserire il seguente comma:

“2. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell’art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell’anzianità di servizio di cui all’art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato con le modalità di cui all’art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 presso l’ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale.”

162.24. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All’art. 162 sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, anteporre il seguente:

« 01. All’art. 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre, n. 126, dopo le parole «nei crateri» aggiungere le parole «del sisma del 2002, »;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole « , a 30 milioni di euro per l’anno 2021 e a 82 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022» con le seguenti: «, a 31,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 83,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.»

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione pari a 1,2 milioni per l’anno 2021 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge.

162.26. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All’articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1 le parole “2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “2019, 2020 e 2021”

Al comma 2 dopo le parole “Per l’anno 2020” sono inserite le seguenti: “e per l’ anno 2021” e le parole "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”

1-ter. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno sviluppo economico integrato, una quota non superiore al 5% degli stanziamenti non ancora impegnati per la ricostruzione pubblica nonché le somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere interessate dalla ricostruzione, è destinata allo sviluppo, ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

1-quater. All’articolo 1-bis. del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni al comma 1, lettera a) e al comma 2 lettera a) le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”

1-quinquies. Per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 e 1 milioni di euro per l’anno 2022, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

1-sexies. All’articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole “e comunque fino all'anno d’imposta 2020” sono sostituite dalle parole “e comunque fino all'anno d’imposta 2021”;

b) al secondo periodo, le parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 66 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022

162.27. Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Pellicani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis.All’articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «ricompresi nei crateri del sisma» sono inserite le seguenti «del 2002, del sisma»”.

162.28. Occhionero, Del Barba.

Articolo 162

All’articolo 162, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1bis. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo la parola “effettuate” inserire le seguenti “da parte delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni”.

162.29. Cillis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'art. 57 di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma 10 bis:

10 bis. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici per la ricostruzione nei Comuni del cratere del sisma del 21 agosto 2017 assunto ai sensi dell'art. 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ss. mm e ii., all'esito della procedura comparativa pubblica, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, come già previsto dall'art. 57, comma 10, di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma 10 bis si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130".

162.30. Deiana.

aggiungere in fine i seguenti commi:

“1-bis. Il comma 762, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di stabilità 2018) è abrogato.

1-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.”

162.31. Ascari.

aggiungere in fine i seguenti commi:

“1-bis. Al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole “di cui al comma 1, lettera a),” sono aggiunte le seguenti parole: “c) e d),”.

1-ter. Al comma 1 dell’art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “lettere a), b)” sono aggiunte le seguenti parole: “, c) e d),”;

b) dopo le parole “prodotti agricoli e alimentari,” sono aggiunte le parole “nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,”;

162.32. Ascari.

aggiungere in fine il seguente comma

“1-bis. In coerenza con l’art. 133 c. 1 lett. p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l’impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”

162.33. Ascari.

aggiungere in fine il seguente comma

“1-bis. Al comma 444, dell’articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” la parola “privata” è soppressa.

162.34. Ascari.

aggiungere in fine i seguenti commi

“1-bis. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza di cui all’articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

1-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l’anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

162.35. Ascari.

aggiungere in fine il seguente comma

1-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

162.36. Ascari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'art. 57 di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma 10-*bis*:

10-*bis*. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici per la ricostruzione nei Comuni del cratere del sisma del 21 agosto 2017 assunto ai sensi dell'art. 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ss. mm e ii., all'esito della procedura comparativa pubblica, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, come già previsto dall'art. 57, comma 10, di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma 10 bis si provvede a valere sul fondo di cui all'art. 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130".

162.37. Iovino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della provincia di Campobasso indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli stessi possono stipulare nel limite delle risorse assegnate con le modalità previste dal comma 5, contratti di lavoro a tempo determinato, anche parziale, in deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lett. d), e 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'assunzione di personale con professionalità di tipo tecnico, amministrativo o contabile da impiegare nei servizi necessari e connessi alle esigenze della ricostruzione.

1-ter. Per le esigenze di cui al comma 2, gli stessi comuni, nel limite delle risorse assegnate con le modalità previste dal comma 5, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale, a tempo indeterminato o determinato, in essere di personale con professionalità di tipo tecnico, amministrativo o contabile, in deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lett. d), e 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-quater. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

1-quinquies. Con provvedimento del Commissario straordinario, adottato sulla base delle richieste avanzate dai comuni interessati, sono determinati i profili professionali e il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 2.

1-septies. Per le assunzioni di cui al comma 2, nei limiti stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario di cui al comma 5, trovano applicazione i commi 4, 5, e 6, dell'art. 14-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

162.38. Federico.

Premettere il seguente:

«0.1. All’art. 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole «del sisma del 2009» sono inserite le seguenti: «del sisma del 2002»;

b) prima delle parole «e presso gli enti locali» sono inserite le seguenti: «, presso gli enti e le agenzie regionali istituiti per la ricostruzione».

162.39. Federico.

All’articolo 162 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 premettere il seguente:

“01. All’articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente:

“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai Comuni della Provincia di Foggia ricompresi nel cratere del sisma del 31/10/2002, per il personale che alla data del 31.10.2020 risulta in servizio nei comuni interessati, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 5 dell’O.P.C.M. 3253/02.”

b) sostituire il comma 1 con il seguente:

“ 1. All’articolo 57, comma 3 bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 40 milioni di euro per l’anno 2021 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 »;

b) la lettera b) è abrogata.

162.40. Lovecchio.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti

1-bis. All’articolo 1-bis. del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni al comma 1, lettera a) e al comma 2 lettera a) le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”

1-ter. Per gli anni 2020 e 2021, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 1 milioni di euro per l’anno 2021, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

1-quater. All’articolo 48, comma 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole “e comunque fino all'anno d’imposta 2020” sono sostituite dalle parole “e comunque fino all'anno d’imposta 2021”;

b) al secondo periodo, le parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 2 milione di euro per l’anno 2022

162.41. Morgoni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis.All’articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole «ricompresi nei crateri del sisma» sono inserite le seguenti «del 2002, del sisma»”.

162.42. Occhionero, Del Barba.

Art. 162

Dopo l’articolo 162 inserire il seguente:

Articolo 162-bis *(compensazione minor gettito IMU nei comuni del cratere del sisma del centro Italia)*

«1. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nell’entrate ai fini IMU relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate.

2. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune.

3. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' integrata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

162.43. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

All’articolo 162, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

2. All’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2021, anche computando i periodi di servizio svolti, con contratti a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile, presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri. Sono computabili altresì i periodi di lavoro svolti, presso i medesimi Uffici ed enti, con contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile stipulati, a seguito dell’espletamento di una procedura selettiva, da soggetti terzi, anche di diritto privato, nell’ambito di convenzioni o in esecuzione delle ordinanze commissariali.”.

162.44. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "n. 165" sono inserite le seguenti: "e dei loro enti strumentali";

2. all'articolo 18, comma 3, la parola: "collocato" è sostituita dalle seguenti: "compreso quello collocato"

162.45. Tartaglione, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente. «1-bis. All’articolo 74-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, è soppresso il comma 3.».

162.46. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All'art. 162, comma 1, premettere il seguente 01:

01. All’articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente: 3. omissis. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai Comuni della Provincia di Foggia ricompresi nel cratere del sisma del 31/10/2002, per il personale che alla data del 31.10.2020 risulta in servizio nei comuni interessati, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell’art. 5 dell’O.P. C.M. 3253/02.

Conseguentemente, il comma 1 dell'art. 162 è sostituito dal seguente:

“1. All’articolo 57, comma 3 bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente: a) le parole: « e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »;

b) la lettera b) è abrogata.”

162.47. Pella, D'Attis, Occhiuto, Russo Paolo, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Al comma 1, premettere il seguente:

“01. All’articolo 57, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole <<del sisma 2009>>, sono aggiunte le parole <<del sisma 2002>>;

b) dopo le parole <<il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri>>, sono aggiunte le parole: <<nonché presso Enti regionali costituiti per la ricostruzione post sisma 2002>>.

162.48. Tartaglione, Occhiuto.

Dopo l’articolo 162, è inserito il seguente:

ART.162-bis

(P*roroghe scadenze a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia*)

1. All'*articolo 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'*articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, le parole «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2021», e le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
3. Alla *legge 30 dicembre 2018, n. 145*, sono apportate le seguenti modificazioni:
4. all’*articolo 1, comma 986*, le parole «Per l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2020»;
5. all'*articolo 1, comma 997*, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
6. Al *decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 aprile 2017, n. 45*, sono apportate le seguenti modificazioni:
7. all’*articolo 11, comma 2*, le parole «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;
8. all’*articolo 18-quater,comma 1*, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
9. All'*articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2018, n. 89*, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021», e le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022».
10. All'*articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2017, n. 19*, sono apportate le seguenti modificazioni:
11. al primo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
12. al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
13. Per il pagamento degliinteressi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui, si provvede attingendo al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all’articolo 2 comma 475 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. A tal fine, il Fondo è rifinanziato per 5 milioni di euro.Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze si provvede a disciplinare i requisiti delle condizioni di accesso al Fondo di Solidarietà.
14. All'*articolo 2-bis,* terzo periodo, *del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2017, n. 172*, sono apportate le seguenti modificazioni:
15. al *comma 22*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell'*articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016*, ovvero fino al 31 dicembre 2022, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.»;

16. il *comma 24*, le parole «del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di ripristino dell'agibilità dell'edificio»;
17. il *comma 25*, le parole «del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di ripristino dell'agibilità dell'edificio».
18. L'*articolo 8, comma 1-ter* del *decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 dicembre 2019, n. 156*, è sostituito dal seguente: «1-ter. Le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previsti dall'articolo *articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, sono prorogate fino al permanere dello stato di inagibilità per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente e dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.».

162.01. Pezzopane, Morgoni.

Dopo l’articolo 162, è inserito il seguente:

ART. 162-bis

(Modifiche decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Modifiche decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; Modifiche decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189; Modifiche articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55)

1. All'*articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,* convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L’*articolo 1-ter* è sostituito dal seguente: “ 1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, gli incentivi di cui ai commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione";

b) al comma 4-ter le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2021”. Conseguentemente all'articolo *57-bis del decreto-legge 14 agosto 2020*, *n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. *Agli oneri derivanti dal comma 1*, *valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2020*, 25 milioni di euro per l'anno 2021 *e 24,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025*, *si provvede*, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 24,2 milioni di euro per ciascuno degli anni *dal 2022 al 2025*, *mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1*, *comma 200*, *della legge 23 dicembre 2014*, *n. 190*, *come rifinanziato dall'articolo 114*, *comma 4*, *e*, *quanto a 25,5 milioni di euro per l'anno 2021*, *ai sensi dell'articolo 114*.”

1. *All’articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229,* il fondo di cui *all’articolo 4, comma 3* è incrementato di euro 70 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
2. All’*articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2018, n. 89*, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: “1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni fuori cratere di cui al comma 2 dell’articolo 1 del *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, ammissibili a contributo in quanto danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ed oggetto di scheda AeDES o FAST, ovvero scheda A-DC o B-DP di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006*, redatta in conformità alle disposizioni delle ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 422/2016 e 484/2017 ed entro i termini ivi previsti.

BOZZA DI RELAZIONE

COMMA 1

La modifica si rende necessaria per chiarire che tutti gli incentivi previsti dall'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, possono essere utilizzati per l'importo eccedente il contributo pubblico di ricostruzione, e non solo quelli definiti dal comma 1 che fa riferimento agli interventi trainanti per l'accesso al super ecobonus, come previsto oggi dall'articolo 57-bis del Dl 104 del 14 agosto 2020.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica si rende necessaria per consentire l'utilizzo del super bonus con tetto di spesa maggiorato del 50% previsto dal comma 4-ter dell'art. 57-bis del dl 104 del 14 agosto 2020, oggi limitato agli interventi eseguito entro il 31 dicembre 2020, in alternativa al contributo pubblico per la ricostruzione, anche per gli interventi eseguiti fino al 31 dicembre 2021. Si ridetermina, pertanto, la previsione di spesa e la relativa copertura di bilancio, stimando la maggior spesa in 100 milioni di euro per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.

COMMA 2

L'emendamento si ritiene necessario per incrementare di 70 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il fondo per la ricostruzione delle aree terremotate relativo ad interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici del 2009.

Il riferimento per il sisma del 2009, è l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere (USRC) di Fossa, mentre quello per il sisma del 2016 è l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) di Teramo.

Il fabbisogno finanziario per i comuni del c.d. "doppio cratere", ossia situati sia nel cratere sisma 2009 che in quello sisma 2016 (12 comuni di cui 6 in Provincia dell'Aquila e 6 in Provincia di Teramo) è stato valutato a partire dai Quadri Tecnico-Economici dei 12 Piani di Ricostruzione sisma 2009. Quest'ultimi sono stati predisposti per la ricostruzione conseguente al sisma 2009, calcolando un delta percentuale aggiuntivo sulla base del danno di aggravamento derivante dalle scosse del sisma 2016 e successive del 2017, rilevato a mezzo delle perizie giurate già consegnate all'Ufficio Speciale della Ricostruzione di Teramo, per il Sisma 2016.

Tale percentuale viene progressivamente verificata via via che vengono acquisite le istanze con i danni aggiuntivi allegate alle domande di contributo consegnate all'USRC. Allo stato attuale, l'Ufficio sisma 2009, segnala una percentuale di danno desumibile dalla disamina delle istanze di contributo già consegnate da ascrivere al sisma Centro Italia 2016, pari al 32% del danno già desumibile dalle istanze sisma 2009. Ciò comporta che anche l'incremento medio dei contributi da concedere per effetto del danno aggiuntivo da sisma 2016 può essere ragionevolmente assunto pari a tale valore percentuale.

Applicando tale incremento alle previsioni finanziarie dei Piani di Ricostruzione sisma 2009 si ottiene una stima del fabbisogno economico dei 12 comuni doppio cratere pari a circa 210 milioni di euro.

COMMA 3

La modifica si rende necessaria per estendere anche agli edifici esterni al perimetro geografico delimitato dagli allegati al D.L. 189/2016, ma che siano stati comunque distrutti o danneggiati dai sismi, la disciplina relativa alla sanatoria delle lievi difformità edilizie ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli stessi.

La modifica è finalizzata ad evitare che ci sia una differente disciplina per medesimi casi, indifferentemente dal luogo. L'attuale norma consente di presentare la domanda di sanatoria contestualmente alla richiesta di contributo per i soli comuni del cratere. Nei comuni fuori cratere, le pratiche di ricostruzione relative ad edifici che abbiano lievi difformità edilizie si trovano in una situazione di stallo, poiché per presentare la domanda di contributo i proprietari devono necessariamente prima sanare la lieve difformità edilizia. Tuttavia, per sanare l'abuso occorre

ripristinare l’agibilità dell’edificio e dunque realizzare anche i lavori legati ai danni del sisma, senza averne l’autorizzazione.

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

162.02. Pezzopane, Morgoni.

Dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:

Articolo 143-bis *(Disposizioni relative ai territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)*

1. All'articolo 3, comma 1-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012 n.74, dopo le parole "*di cui al comma 1, lettera a),*" sono aggiunte le seguenti parole: "*c) e d),*".

2. All'articolo 3-*bis*, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole *"lettere a), b)"* sono aggiunte le seguenti parole: "*, c) e d),*";

b) dopo le parole *"prodotti agricoli e alimentari,"* sono aggiunte le parole *"nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,";*

3. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 la parola "*privata*" è soppressa.

4. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi e alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

6.Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

9. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

162.03. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 162, aggiungere il seguente

Art162bis

(Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni e gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma 2012, al fine di consentire la concreta applicabilità dell’art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020, assicurando le professionalità necessarie alla ricostruzione mediante le ivi previste assunzioni a tempo indeterminato con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, allo scopo di favorire la valorizzazione delle esperienze, competenze e professionalità acquisite, ai fini dell’anzianità di servizio di cui all’art. 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 75/2017, in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del medesimo articolo 20, si considerano computabili anche periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili. Il personale può essere assunto a tempo indeterminato con le modalità di cui all’art. 57 c. 3 del d.l. 104/2020, conv. in legge 126/2020 presso l’ente dove ha prestato la propria attività anche se diverso da quello con il quale è instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale

2. Al comma 1-*bis* dell’articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole “*di cui al comma 1, lettera a),*” sono aggiunte le seguenti parole: “*c) e d),*”.

3. Al comma 1 dell’art.3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole *“lettere a), b)”* sono aggiunte le seguenti parole: “, *c) e d),*”;

b) dopo le parole *“prodotti agricoli e alimentari,”* sono aggiunte le parole *“nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,”;*

4. Al comma 444, dell’articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” la parola “*privata*” è soppressa.

5. In coerenza con l’art. 133 c. 1 lett. p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l’impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d’emergenza di cui all’articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria

prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

7.Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

10. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

11. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 25 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2021.

162.04. Rossi.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 162 bis

(Esenzione imposta sul valore aggiunto per interventi su immobili produttivi)

1. All’articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica ed effettuano interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, sono esentati dal versare l’imposta sul valore aggiunto sulle fatture emesse dagli affidatari dei lavori iscritti all’Anagrafe di cui all’articolo 30, se detraibile.

162.05. Sani, Verini.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 162-bis

All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021»;

b) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2020», le parole: « anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: « anno 2021», le parole: « anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020» e le parole: « nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: « nel 2021».

162.06. Pagano Ubaldo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 162-*bis.*

(Assunzioni dei segretari comunali e provinciali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le assunzioni di segretari comunali e provinciali, autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono consentite per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, gli importi di cui all’art.209, comma 1, sono ridotti di euro 3 milioni a decorrere dal 2021.

162.07. Pellicani.

Dopo l’articolo 162 aggiungere il seguente:

Articolo 162-bis.

(Misure per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni calamitati).

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, al secondo periodo, dopo “50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.”, sono aggiunte le seguenti “con esclusione delle spese sostenute con risorse provenienti da Fondi straordinari statali e regionali ricevuti dagli enti per le calamità o cedimenti nonché i contributi, donazioni e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti”.

162.08. Buratti.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 162-bis

(Impignorabilità delle risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree per sisma Centro Italia).

1. All’articolo 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

“15-bis. Nei Comuni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante le misure per il Sisma Centro Italia 2016, non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate cui all’articolo 4, comma 1, nonché i contributi di cui all'articolo 7 e le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi dell’art. 17-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all’assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.

162.09. Buratti.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

162-bis (Disposizioni per il personale in servizio effettivo presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione del Comune di L’Aquila e del Cratere)

All’articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: << al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6 >> sono aggiunte le seguenti << e, a decorrere dall’anno 2020, al personale assunto ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 5 .

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209>>.

162.010. Fregolent, Del Barba.

Dopo l’articolo 162, inserire il seguente:

«Articolo 162-bis (Esenzione imposta sul valore aggiunto per interventi su immobili produttivi)

1. All’articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“3. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica ed effettuano interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, sono esentati dal versare l’imposta sul valore aggiunto sulle fatture emesse dagli affidatari dei lavori iscritti all’Anagrafe di cui all’articolo 30, se detraibile.”».

162.011. Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 162 aggiungere il seguente

Articolo 162-bis. (Assunzione personale servizio fitosanitari)

1. A decorrere dall’anno 2021 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, commi 466 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all’articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l’esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

162.012. Manzato, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l’articolo 162, inserire il seguente:

<<Articolo 162 bis

(Esenzione imposta sul valore aggiunto per interventi su immobili produttivi)

All’articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica ed effettuano interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, sono esentati dal versare l’imposta sul valore aggiunto sulle fatture emesse dagli affidatari dei lavori iscritti all’Anagrafe di cui all’articolo 30, se detraibile.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.>>

162.013. Zucconi, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente: “Art. 162-bis (Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso)

1. Il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, nominato ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è prorogato fino al 31 dicembre 2023. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.”

Conseguentemente, alla tabella A , voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 1.500.000;

2023: -1.500.000

162.014. Berardini.

Dopo l'articolo 162, aggiungere il seguente: "Articolo 162-*bis(Disposizioni in materia di completamento della ricostruzione post sisma)*1. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, vengono attribuite ai singoli comuni della Regione Campania le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate: euro 43.787.690,62 dal Decreto del MIT n.13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal Decreto del MIT n.3724 del 26 marzo 2010; euro 16.524.443,20 dalla Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Inoltre tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei Comuni, aperte e risultanti dal Report di Banca D'Italia al 31 dicembre 2018, vengono assegnate ai Comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.

162.015. Maraia.

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 162- bis

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione nei Comuni della Campania e della Basilicata)

1. Per la definitiva e completa chiusura dell’opera di ricostruzione nei comuni delle Regioni Campania e Basilicata viene attuato il trasferimento, in capo alle stesse, di tutte le competenze di programmazione e controllo ancora in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le rispettive regioni possono disciplinare la materia nei dettagli e nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

2. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell’opera di ricostruzione nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono assegnati ai singoli comuni del cratere le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme e dei residui riferiti agli importi assegnati con Decreti del MIT n.13333/1 del 30/12/2008 e n.3724 del 26/03/2010 e Delibera CIPE n. 45 del 23/03/2012. Tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni aperte e risultanti dal Report di Banca D’Italia al 31.12.2018 sono assegnate ai Comuni per il completamento delle opere. Inoltre, i comuni beneficiari delle misure previste dalla Legge 14 maggio 1981, n. 219, a seguito degli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981, sono autorizzati all’utilizzo dei residui dei fondi stanziati dalla stessa legge agli artt. 8, 9 e 22.

162.016. Deiana.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 162-*bis*. (*Disposizioni in materia di ricostruzione del Belice*) - 1. Al fine di scongiurare il rischio di crolli derivanti dalla presenza di vecchi ruderi abitativi, presenti nei centri urbani, già acquisiti al patrimonio comunale e al fine di procedere al recupero di immobili di pregio storico-artistico, danneggiati dal sisma e non ancora recuperati, ai Comuni del Belice interessati dai terremoti di cui al D.M. del 2 agosto 2007 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è disposta l'assegnazione della somma di euro 2.000.000 per l'anno 2021, e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 e 2023.

2. Per il completamento degli interventi delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è disposta, in favore dei Comuni del Belice l'importo complessivo di euro 140 milioni, di cui 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021e 2022 e 60 milioni per l'anno 2023.

Alla ripartizione dei fondi tra i singoli Comuni, provvedere il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti mediante apposito decreto di attuazione da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione del fabbisogno finanziario individuato e quantificato dal Coordinamento dei sindaci del territorio interessato.

3. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui all'art 13-bis del decreto legge 26 gennaio 1987, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120 possono essere effettuati anche sulla base della sola dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13-bis del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120, per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

5. I lavori di cui al comma 2 del presente articolo debbono essere iniziati entro 3 mesi dalla erogazione del contributo, che è revocato dal Comune in caso di mancata ultimazione dei lavori medesimi entro tre anni dalla data del provvedimento di erogazione.

6. In caso di sospensione dei lavori di ricostruzione o riparazione non dettata da comprovate esigenze tecniche o da contenziosi pendenti, ove rimanga inevasa la diffida notificata ai beneficiari per la prosecuzione o avvio dei lavori entro il termine perentorio di 15 giorni, i contributi, già assegnati sono revocati e acquisiti al bilancio delle Amministrazioni concedenti.»

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti:* "758 milioni di euro per l'anno 2021, 459 milioni di euro per l'anno 2022, 439 milioni per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

162.017. Martinciglio.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 162-*bis*. (*Disposizioni in materia di ricostruzione del Belice*) - 1. 1. In favore dei Comuni della Valle del Belice è disposta l'assegnazione della somma di euro 4.000.000 a copertura degli importi derivanti dalla esecuzione di sentenze di condanna al pagamento dei contributi per la ricostruzione post sisma, disposto ai sensi dell'art. 13-bis del decreto legge 26 gennaio 1987 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120.»

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" *con le seguenti*: "796 milioni".

162.018. Martinciglio.

Dopo l’articolo 162 aggiungere il seguente:

Articolo 162 bis (velocizzazione ricostruzione aree sismiche)

1. Al fine di velocizzare la ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici nel 2016/2017, in deroga alle norme vigenti, si dà facoltà al Commissario Straordinario di pianificare per gli anni 2021, 2022, 2023 la ricostruzione delle opere pubbliche.
2. Il 5% delle risorse destinate alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici nel 2016/2017 è destinato a progetti socio-economici di sviluppo locale
3. Al fine di creare sinergie per aumentare la capacità professionale e tecnica e ottimizzare economie di scala, si incentivano con la dotazione di personale tecnico i Comuni inseriti nelle aree del cratere sisma 2016/2017 che si aggregano in consorzi e/o associazioni di Comuni. Entro 30 giorni dall’approvazione della presente Legge il Ministero dell’economia e delle finanze emana un decreto per definire i criteri e le modalità di accesso da parte dei Comuni.
4. Si autorizza il Commissario Straordinario alla ricostruzione a predisporre entro il 2020 un portale web per garantire la massima trasparenza e fruibilità da parte di tutti i cittadini dei dati sull’utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla ricostruzione pubblica e privata.”

162.019. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Dopo l’articolo 162 inserire il seguente:

Articolo 162-bis *(Proroga della Struttura commissariale e dello stato di emergenza)*

1. All’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a). Al comma 1 sostituire le parole *«31 dicembre 2021»* con le parole *«31 dicembre 2024»*.

b). Al comma 1 sostituire le parole *«è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2021»* con le parole *«è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024»*.

c). Al comma 2 sostituire le parole *«31 dicembre 2021»* con le parole *«31 dicembre 2024»*

d). Al comma 2 sostituire le parole *«per l’anno 2021.»* con le parole *«per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024.»*

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 300 Milioni di Euro per l’anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

162.020. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

Dopo l’articolo 162 inserire il seguente:

Articolo 162-bis *(Proroga sospensione mutui su immobili inagibili)*

1. All’art.9 vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole *“prorogato al 31 dicembre 2020”* sono sostituite con le parole *“prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque sino al completamento delle relative opere di ricostruzione privata”».*

162.021. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

Dopo l’articolo 162 inserire il seguente:

Articolo 162-bis *(Misure di sostegno al comparto economico dell’area cratere del sisma del centro Italia)*

1. Per garantire ai territori dei comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, l’ampliamento di impianti esistenti e la riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Una quota delle risorse stanziate per la ricostruzione pubblica, è destinata alla realizzazione di interventi per lo sviluppo, l'ammodernamento e la riqualificazione del sistema economico locale attraverso:

a) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

b) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

c) incentivi e azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

d) sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

e) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese,

3. Le risorse da destinare alle finalità di cui al comma 2 sono accette per ogni annualità con ordinanza del commissario straordinario in misura non superiore al 5 per *cento* degli stanziamenti non ancora impegnati destinati alla ricostruzione pubblica e, per le risorse già assegnate in favore dei soggetti attuatori, prelevandole dalle somme risultanti dai ribassi d'asta delle singole opere. A tal fine, previa comunicazione da parte delle stazioni appaltanti dell'entità dei ribassi d'asta, il commissario straordinario adotta i provvedimenti conseguenti, trattenendo alla contabilità speciale le somme corrispondenti.

4. Gli interventi indicati al comma 2 sono realizzati nell'ambito di un piano annuale, adottato dal commissario straordinario, acquisiti i pareri delle regioni, e del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avuto particolare riguardo agli incrementi di stabile occupazione.

5. Gli interventi compresi nel piano di cui al comma 4 sono attivati con provvedimenti del commissario straordinario che definiscono, per ciascun intervento, i criteri, le condizioni e le modalità di accesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ovvero delle diverse disposizioni eventualmente applicabili in ragione della natura degli interventi attivati. Tali interventi possono essere attuati anche attraverso i contratti di sviluppo di cui

all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, previa intesa con le amministrazioni competenti.

6. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 2, nonché, per quanto di competenza, dell'Agenzia per la coesione territoriale.

7. Al fine di consentire l'applicazione dei regimi di aiuto di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

162.022. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

Dopo l’articolo 162 inserire il seguente:

Articolo 162-bis *(prosecuzione zona franca urbana per il cratere del sisma del centro Italia)*

«1. All’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 4, le parole «e per i cinque anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i nove anni successivi» e le parole «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026»;

c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2026».

2. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

162.023. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

Dopo l’articolo 162 inserire il seguente:

Articolo 162-bis *(ricorso al bonus sisma potenziato per interventi di ricostruzione)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 ter è sostituito con il seguente:

«4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive».

2.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2021, in 80 milioni di euro per l'anno 2022, e in 80 milioni per gli anni 2023, 2024, 2025 e in 15 milioni per gli anni 2026 2027-2028-2029-2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

162.024. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

Dopo l’articolo 162 inserire il seguente:

Articolo 162-bis *(Modifica all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).*

1. Al comma 1-ter dell’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole *“fino a 200 unità complessive di personale”* sono sostituite con le seguenti: *“per figure professionali”.»*

162.025. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

Dopo l’articolo 162 inserire il seguente:

Articolo 162-bis(*Modifiche all’Art. 1 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)*

1. All’articolo 1 comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a bis) Nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall’art. 14 del D.L. 189/2016 e s.m.i.”

162.026. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

Dopo l’articolo 162 inserire il seguente:

Articolo 162-bis *(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All’articolo 14, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la lettera a) è sostituita con la seguente:

“a) predisporre e approvare uno o più piani delle opere pubbliche, comprensivi degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi, o delle opere di urbanizzazione necessarie alla eventuale delocalizzazione delle opere pubbliche danneggiate, nonché dei costi di acquisizione delle aree necessarie alla delocalizzazione. Questi costi sono ammissibili a contributo, in quanto non imputabili a dolo o colpa delle amministrazioni, dei conduttori o operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e i costi relativi alle opere di urbanizzazione e acquisizione delle aree e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili.”

162.027. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

Dopo l’articolo 162 inserire il seguente:

Articolo 162-bis (*Modifiche all’Art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All’articolo 14 del del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, aggiungere*:*

“2-bis. Ai fini dell’accelerazione della ricostruzione pubblica, il commissario straordinario è autorizzato, altresì, a predisporre ulteriori piani della ricostruzione pubblica ai sensi dell’art. 14 del D.L. 189/2016 e s.m.i. ai fini del recupero di tutte le opere danneggiate dagli eventi sismici del Centro Italia, attraverso la contrazione di nuovi mutui con ammortamento a carico dello Stato, a valere sulle leggi finanziarie dello Stato.”

162.028. Fregolent, D'Alessandro, Annibali, Del Barba.

Dopo l’articolo 162, inserire il seguente:

<<Articolo 162 bis

(Esenzione imposta sul valore aggiunto per interventi su immobili produttivi)

All’articolo 47 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica ed effettuano interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, sono esentati dal versare l’imposta sul valore aggiunto sulle fatture emesse dagli affidatari dei lavori iscritti all’Anagrafe di cui all’articolo 30, se detraibile.>>

162.029. Gelmini, Della Frera, Russo Paolo, Squeri, Barelli, D'Attis, Polidori.

Dopo l’articolo 162, è inserito il seguente:

<< 162-bis.

1. All’articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: << al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6 >> sono aggiunte le seguenti << e, a decorrere dall’anno 2020, al personale assunto ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 5 >>.

162.030. Brunetta.

Articolo 163

Al comma 1, *dopo le parole:* Consiglio dei ministri *aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

163.1. La II Commissione.

Sopprimere il comma 4

163.2. Giaccone, Durigon, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Lorenzoni Eva, Moschioni, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Comaroli, Cestari, Frassini, Paternoster.

Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

163.3. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo l’articolo 163 aggiungere il seguente:

Art. 163-bis

(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

1. Per rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l’assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all’obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 106 sostituire le parole “100 milioni annui” con le parole “50 milioni annui” e aggiungere alla fine il seguente periodo: “Per l’assunzione di personale specializzato nelle province e nelle città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.”

b) al comma 165 le parole “300 unità” sono sostituite dalle parole “100 unità”;

b) il comma 166 è soppresso.

163.01. Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

Dopo l’articolo 163 aggiungere il seguente:

Art. 163-bis

(Qualificazione e rafforzamento delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

1. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.»

2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell’emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 dicembre 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni, fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.

163.02. Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

Dopo l’articolo 163 inserire il seguente articolo:

Art. 163-bis

(Norme sul personale delle Province e Città metropolitane)

1. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 33, comma 1-bis, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall’entrata in vigore della presente legge alle Province e alle Città metropolitane si applica l’ultimo periodo del citato comma in materia di salario accessorio e l’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

163.03. Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 163-bis

(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

1. Per rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

2. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 106, sostituire le parole 100 milioni annui *con le seguenti* 50 milioni annui *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'assunzione di personale specializzato nelle province e nelle Città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

b)al comma 165, le parole 300 unità *sono sostituite dalle seguenti* 100 unità;

c) il comma 166 è soppresso.

163.04. Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 163-*bis*

(Qualificazione e rafforzamento delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

1. *All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole* e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.

2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell'emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 dicembre 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni, fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.

163.05. Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 163-*bis*

(Norme sul personale delle Province e Città metropolitane)

1. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 33, comma 1-*bis*, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall’entrata in vigore della presente legge alle Province e alle Città metropolitane si applica l’ultimo periodo del citato comma in materia di salario accessorio e l’articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

163.06. Paternoster, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava.

Dopo l'articolo 163, aggiungere il seguente:

Art. 163-*bis*

(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

1. Al fine di rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

2. Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 106, le parole: « 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio » sono sostituite dalla seguenti: « 100 milioni annui per il biennio 2019-2020, a favore dell'Agenzia del demanio, e 100 milioni annui, a decorrere dal 2021, di cui 50 milioni a favore per il personale di Province e Città Metropolitane e 50 milioni a favore dell'Agenzia del demanio »;

b) al comma 165, le parole: « 300 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 100 unità »;

c) il comma 166 è soppresso.

163.07. Pastorino, Fornaro.

Dopo l’articolo 163, aggiungere il seguente:

"Articolo 163-bis

(Misure in materia di FormezPA)

1. All’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: «L'associazione di cui al presente comma può detenere, nei limiti delle proprie risorse finanziarie e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, partecipazioni in società o in altri enti privati.»

163.08. Berti, Baldino.

Dopo l’articolo 163 inserire il seguente articolo:

Art. 163-bis

(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

1. Per rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l’assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all’obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 106 sostituire le parole “100 milioni annui” con le parole “50 milioni annui” e aggiungere alla fine il seguente periodo: “Per l’assunzione di personale specializzato nelle province e nelle città metropolitane è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.”

b) al comma 165 le parole “300 unità” sono sostituite dalle parole “100 unità”;

b) il comma 166 è soppresso.

163.09. Pella, Russo Paolo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 163 inserire il seguente articolo:

Art. 163-bis

(Qualificazione e rafforzamento delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

1. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole «e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.»

2. Al fine di favorire la ripresa degli investimenti a livello locale a seguito dell’emergenza da Covid-19, le Province e le Città metropolitane possono effettuare, fino al 31 dicembre 2021, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 1, commi 844-847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e i vincoli procedimentali per le assunzioni, fatte salve il rispetto delle procedure selettive, anche attingendo alle graduatorie ancora valide dei concorsi degli enti locali, per rafforzare le strutture tecniche e amministrative delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane. Gli oneri aggiuntivi per le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono posti a carico dei quadri economici degli interventi di investimento da realizzare o completare. Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale e delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate, nonché di società controllate dallo Stato o dagli enti territoriali, per assicurare gli interventi di cui al presente comma.

163.010. Russo Paolo, Pella, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo 163 inserire il seguente articolo:

Art. 163-bis

(Norme sul personale delle Province e Città metropolitane)

1. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 33, comma 1-bis, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dall’entrata in vigore della presente legge alle Province e alle Città metropolitane si applica l’ultimo periodo del citato comma in materia di salario accessorio e l’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

163.011. Pella, Russo Paolo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 163 inserire il seguente articolo:

«Art. 163-bis

(Assunzione di personale specializzato nelle province e città metropolitane)

1. Per rafforzare gli uffici di progettazione, le stazioni uniche appaltanti, i processi di digitalizzazione delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati, a valere sui bilanci degli enti e al di fuori dei limiti della normativa vigente sulle assunzioni di personale ed in deroga all'obbligo di aggiornamento annuale del piano dei fabbisogni attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2021 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.»

Ai fini della copertura delle assunzioni di cui al comma precedente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 160 le parole "100 milioni annui, di cui 50 milioni per il personale di Province e Città Metropolitane;

b) al comma 165 le parole "300 unità" sono sostituite dalle parole "100 unità";

b) il comma 166 è soppresso.

163.012. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Articolo 164

Sostituire l’articolo 164 con il seguente

«Articolo 164 (Incremento fondo rinnovo contrattuale)

1. Le risorse finanziarie cui all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Relazione illustrativa La norma prevede l’incremento, a decorrere dal 2021, delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico».

164.1. Miceli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 1, comma 440, lettera b) della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le parole “che ne disciplinano il riassorbimento” sono sostituite con le seguenti “che ne disciplinano il conglobamento nella retribuzione tabellare”.

164.2. Migliore, Del Barba.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. All’articolo 1, comma 440, lettera b) della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le parole “che ne disciplinano il riassorbimento” sono sostituite con le seguenti “che ne disciplinano il conglobamento nella retribuzione tabellare”.

164.3. Migliore, Del Barba.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte del predetto importo, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo di cui all'art. 1, comma 440, lettera b), della medesima legge n. 145 del 2018, viene destinato, per la predetta finalità, alla contrattazione collettiva nazionale del personale contrattualizzato delle amministrazioni statali.»

164.4. Baldino, Berti.

All'articolo 164, comma 1, sostituire le parole:" 400 milioni" con le seguenti: "550 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "650 milioni di euro per l'anno 2021 e 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

164.5. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“164-*bis*.

(Proroga dei termini in materia di stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni).

All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, le parole << 31 dicembre 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2021>>.

164.01. De Luca.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

Art.164-bis

(Incremento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti scolastici)

1.Le risorse finanziarie afferenti al Fondo Unico Nazionale, destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici sono incrementate in misura pari a euro 60 milioni per l’anno 2021 e a euro 120 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato.”

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «740 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «380 milioni di euro annui

164.02. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo l’articolo 164, è inserito il seguente:

Art. 164-bis

(Fondo per l’ampliamento dell’offerta degli asili nido nelle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di promuovere le politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nell’ambito della pubblica amministrazione, nonché di promuovere l’ampliamento dell’offerta dello Stato di asili nido e servizi per l’infanzia, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo per la realizzazione di asili nido interni aziendali, presso le sedi centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni nazionali, singole o tra loro consorziate, al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. "

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “795 milioni” e le parole "500 milioni", con le seguenti; "490 milioni".

164.03. Amitrano.

Dopo l’articolo 164 è aggiunto il seguente:

<<164-bis. – Disposizioni a tutela dei lavoratori delle società concessionarie di servizi pubblici locali a rete.

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 233 è abrogato.

Conseguentemente,

All’articolo 177, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture” *sono sostituite dalle seguenti:* “concessioni di lavori e di servizi, ad esclusione delle concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all’articolo 3 bis, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148” e dopo le parole: “contratti di lavori, servizi e forniture”, sono aggiunte le seguenti: “di cui all’articolo 3, comma 1, lettere ll), ss) e tt),”.>>

164.04. Pastorino.

Articolo 165

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo il comma 366 è inserito il seguente:

“366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nella misura pari a 125,52 milioni nell’anno

2021, 384,1 milioni nell’anno 2022, 699,43 milioni nell’anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell’anno 2026, 956,28 milioni nell’anno 2027, 1.003,88 milioni nell’anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall’anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 10.000 posti sostegno a decorrere dall’ anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. All’incremento derivante dall’attuazione della presente misura non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 373, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Relazione tecnica:

Negli ultimi sei anni si è verificato un incremento di più di 52 mila alunni con disabilità che ha comportato, necessariamente, un altrettanto significativo incremento dei posti di insegnamento sul sostegno. Attualmente si procede per norma primaria ad individuare il contingente di organico dell’Autonomia relativo ai posti di sostegno. Ad oggi, la quota di docenti specializzati è individuata, per legge, complessivamente in 101.170 posti. Dato il divario strutturale già esistente nell’ambito del sistema scolastico inerente alla vacanza dei posti per il sostegno, che incide fortemente sulle capacità di insegnamento dei docenti nonché di apprendimento da parte dei bambini diversamente abili affetti da disfunzioni motorie, dovute dalle diverse forme di disabilità di cui sono affetti, risulta necessario incrementare i posti sul sostegno previsti per il 2021 da 5000 a 11.000 a decorrere dall’ anno scolastico 2021/2022 per rispondere, seppure in parte, a tale emergenza. L’emergenza da COVID-19 ha fatto riemergere con maggiore forza le falle esistenti all’interno del sistema Scuola, accentuando la gravosa situazione che caratterizza i posti sul sostegno. La Scuola Pubblica continua così a registrare la vacanza di 80.000 titolari di cattedre di sostegno. Tale situazione rappresenta un grave danno per le alunne e gli alunni affetti da disabilità, ai quali non può essere garantito il supporto di professoresse e professori specializzati volto alla continuità didattica. 14.224 risultano i nuovi docenti di sostegno che hanno di recente conseguito la specializzazione. Una gestione ottimale della Pubblica Amministrazione vorrebbe che i 14.224 neo-specializzati e specializzati, ancora presenti in graduatoria ad esaurimento o in graduatoria di merito, venissero immessi in ruolo su circa 20.000 delle 80.000 cattedre attualmente prive di titolare. Pertanto, tale emendamento garantirebbe nell’arco del triennio di sopperire alla mancanza di 30000 posti sul sostegno. Ciò non risolverebbe comunque la problematica, in quanto andrebbe a coprire all’incirca il 35% del fabbisogno di docenti di sostegno documentato dagli organici.

165.1. Fioramonti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo il comma 366 è inserito il seguente:

“366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nella misura pari a 125,52 milioni nell’anno

2021, 384,1 milioni nell’anno 2022, 699,43 milioni nell’anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell’anno 2026, 956,28 milioni nell’anno 2027, 1.003,88 milioni nell’anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall’anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 10.000 posti sostegno a decorrere dall’ anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. All’incremento derivante dall’attuazione della presente misura non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 373, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

Conseguentemente agli oneri aggiuntivi del presente comma si provvede tramite la progressiva riduzione il fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all’art. 209 della presente legge.

165.2. Fioramonti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le Istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 con le seguenti: 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

165.3. La VII Commissione.

All’articolo 165,dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

“12-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.”;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1”;

c) all'articolo 19:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.”;

2) al comma 4, le parole: “dell'istruzione”, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”;

d) all'articolo 20, comma 2, le parole: “dell'istruzione”, sono sostituite dalla seguente: “predetto”;

e) all'articolo 24:

1) il comma 1, è sostituto dal seguente:

“1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'Istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.”";

2) al comma 2, le parole: “di concerto con" sono sostituite dalla seguente "sentito";

f) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: “144”", sono aggiunte le seguenti: "commi primo, secondo e terzo";

g) all'articolo 35, comma 2, le parole: “dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione”;

h) le parole: “dell'università e della ricerca”, ovunque ricorrano, sono soppresse.

12-ter. Le lettere b), c), d) e g) del comma 1 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/22.

12-quater. Per il necessario raccordo tra le amministrazioni, il Ministero dell’istruzione si avvale di un contingente aggiuntivo di quindici unità di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola. Il personale è collocato fuori ruolo e il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

12-quinquies. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 può optare di permanere nello stesso Ministero secondo l’ordine di graduatoria sino alla concorrenza del contingente di cui al comma precedente.

12-sexies. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, il personale, già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e che non abbia optato di permanere nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.

12-septies. Al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche collocato in fuori ruolo ai sensi del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 180.770,05 nel 2021e di euro 542.310,15 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 180.770,05 nel 2021e di euro 542.310,15 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall’articolo 209 dalla presente legge.”

165.4. Fusacchia, Siragusa, Ungaro.

All'articolo 165 apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "*530 posti*" con le seguenti: "*1.030 posti*", sostituire le parole: "*incrementate di mille unità*" con le seguenti "*incrementate di 1.500 unità*", sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "*A tal fine è autorizzata la spesa pari a 13,89 milioni di euro nel 2021 e 51 milioni di euro annui nel 2022, 48,66 milioni di euro a decorrere dal 2023 al 2026, 49,65 milioni nel 2027 e 51,63 milioni dal 2028 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge***";**
2. sostituire il comma 8, con il seguente: "*8. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di millecinquecento posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di millecinquecento posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 17,50 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,65 milioni di euro per l'anno 2022, di 55,98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 57,72 milioni di euro per l'anno 2027 e di 61,19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge."*
3. dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"*12-bis.* Al comma 1, dell'articolo 32-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere le seguenti parole: "*, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto*,";

12-ter Per le finalità di cui all'articolo 12-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 dalla presente legge.

12-quater. E' bandito entro il 2021, un concorso pubblico finalizzato alla copertura di 2.600 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data del 31 agosto 2021, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Il bando definisce l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

12-quinquies. Fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, Covid-19, per il personale scolastico riconosciuto lavoratore fragile con riferimento alla situazione epidemiologica, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, o comunque da una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, che non può prestare la propria attività in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Conseguentemente all'articolo 209 le parole: "800 milioni" sono sostituite dalla parole: "716,61 milioni" e le parole: "500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "391,35 milioni di euro annui per l'anno 2022, 395,36 milioni annui per gli anni dal 2023 al 2026, 392,63 milioni annui per l'anno 2027 e 387,18 milioni annui a decorrere dall'anno 2028."

165.5. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Rossi, Orfini, Miceli.

All’articolo 165, dopo il comma 12, aggiungere il seguente12-bis. E' bandito entro il 2021, un concorso pubblico finalizzato alla copertura di 2.600 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data del 31 agosto 2021, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Il bando definisce l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione

165.6. Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Rossi.

All’articolo 165 apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 2 sopprimere le parole: «prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento,»;
2. al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Allo scopo di garantire un’efficace erogazione del servizio scolastico, considerate le difficoltà derivanti dalla gestione dall’emergenza sanitaria, la dotazione organica del personale ATA di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è conseguentemente incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico»;
3. dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. All’articolo 58, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 5- sexies è aggiunto il seguente:

“5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all’esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 2021, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter, del comma 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l’aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 5-sexies.”

1. al comma 7, sostituire le parole: «530 posti» con le seguenti: «mille posti» e sopprimere le parole: «, ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell’organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021»;
2. dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale "Istruzione e ricerca".

12-ter. Al fine di evitare la contrazione delle retribuzioni di posizione e di risultato destinate ai dirigenti scolastici, rispetto ai livelli retributivi percepiti nell'anno scolastico 2016/2017, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, di 20,050 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

12-quater. Per l'attuazione dei commi 12-bis e 12-ter è autorizzata la spesa di 45,906 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20,050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.».

Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «754,094 milioni» e le parole: «500 milioni» con le parole: «479,95 milioni».

165.7. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Ciampi, Rossi, Orfini.

All’articolo 165 apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Allo scopo di garantire un’efficace erogazione del servizio scolastico, considerate le difficoltà derivanti dalla gestione dall’emergenza sanitaria, la dotazione organica del personale ATA di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è conseguentemente incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico»;
2. dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All’articolo 58, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 5- sexies è aggiunto il seguente:

“5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all’esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 2021, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter, del comma 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l’aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 5-sexies.”

165.8. Ciampi, Prestipino, Rossi.

all’articolo 165, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell’anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all’anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell’area dirigenziale “Istruzione e ricerca”.

«12-ter. Al fine di evitare la contrazione delle retribuzioni di posizione e di risultato destinate ai dirigenti scolastici, rispetto ai livelli retributivi percepiti nell’anno scolastico 2016/2017, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all’art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, di 20,050 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 45,906 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20,050 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

165.9. Ciampi, Prestipino, Rossi.

all'art. 165 sostituire i commi 1, 2 e 8 con i seguenti:

1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2021, 2.355 milioni nell'anno 2022, 2.400 milioni nell'anno 2023, 2.450 milioni nell'anno 2024, 2.500 milioni nell'anno 2025, 2.550 milioni nell'anno 2026, 2.600 milioni nell'anno 2027, 2.650 milioni nell'anno 2028, 2.700 milioni nell'anno 2029, 2.750 milioni nell'anno 2030 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2031. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.

2. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2021, 392,50 milioni di euro per l'anno 2022, 437,50 milioni di euro per l'anno 2023, 487,50 milioni di euro per l'anno 2024, 537,50 milioni di euro per l'anno 2025, 587,50 milioni di euro per l'anno2026, 637,50 milioni di euro per l'anno 2027, 687,50 milioni di euro per l'anno 2028, 737,50 milioni di euro per l'anno 2029, 787,50 milioni di euro per l'anno 2030 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

3. Una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi entro il 31 dicembre 2019 o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2021 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del CCNL 29/11/2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella I fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella II fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

4. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

5. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'art.5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

6. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi entro il 31 dicembre 2019 o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2021 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella I fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella I fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

7) Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

8) Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella I fascia delle GPS relative al sostegno ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella I fascia delle GPS relative al sostegno ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

7. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

9. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

10. II docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

11. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

12. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno scolastico 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata procedure concorsuali ordinarie.

13. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle more dell'espletamento dei corsi ordinari di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella II fascia delle GPS e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.»

14. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o del prescritto titolo di studio, unitamente ai CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito

165.10. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

All’art. 165 sostituire i commi 1, 2 e 8 con i seguenti:

1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2021, 2.355 milioni nell'anno 2022 2.400milioni nell'anno 2023, 2.450 milioni nell'anno 2024 2500 milioni nell'anno 2025, 2.550 milioni nell'anno 2026 2.600 milioni nell'anno 2027, 2.650 milioni nell'anno2028 2.700milioni nell'anno 2029, 2.750 milioni nell'anno 2030 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2031. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.

2 - bis. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno2021,392,50 milioni di euro per l'anno 2022,437,50 milioni di euro per l'anno 2023, 487,50 milioni di euro per l'anno 2024, 537,50 milioni di euro per l'anno 2025, 587,50 milioni di euro per l'anno2026, 637,50 milioni di euro per l'anno 2027, 687,50 milioni di euro per l'anno 2028, 737,50 milioni di euro per l'anno 2029, 787,50 milioni di euro per l'anno 2030 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

3 – bis. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o del prescritto titolo di studio, unitamente ai CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito

165.11. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

L’art 165, comma 11 è cosi modificato:

“A tal fine, si autorizza la spesa di € 2,4 mln per il 2021, € 4,6 mln per il 2022 ed € 3,2 mln per il 2023”>>

165.12. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9 bis

“Per l’anno 2021, una quota parte dell’incremento, pari a 18 milioni di euro, è assegnata alle scuole dell’infanzia paritarie no profit, di cui al decreto legislativo 65/2017, articolo 12 comma 2 lettera b.

9 ter

Ai maggiori oneri del presente comma pari a 18 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge

165.13. Gobbato, Gusmeroli.

all’art. 165 dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Considerata la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid19 si dispone, con ordinanza del Ministro dell’Istruzione da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, la riapertura dei termini di mobilità in deroga interregionale, interprovinciale e intercompartimentale destinando ad essa, annualmente, il 100% delle cattedre disponibili, di cui all’art. 5 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, per la mobilità del personale docente in ruolo. Il 100% del residuo è destinato ai vincitori di concorsi antecedenti alla data di conversione del presente decreto.

11-ter. La mobilità di cui al comma 10 avviene in forma giuridica entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto ed in forma economica dal 1° settembre 2021 secondo la disponibilità di cattedre vacanti e disponibili alla data di conversione del presente decreto.

165.14. Rospi, Bologna.

all’art. 165 dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Considerata la situazione di emergenza di diffusione epidemiologica da Covid-Sars-2 si dispone, con ordinanza del Ministro dell’Istruzione da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l'assunzione in servizio dei docenti di religione cattolica vincitori del concorso 2016, secondo la disponibilità di cattedre vacanti.

165.15. Rospi.

Dopo l’art. 165 è aggiunto il seguente:

Art. 165-bis *(Misure a sostegno del personale scolastico)*

1. Si dispone che vengano riconosciuti 500 euro mensili dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 per tutti i docenti che operano fuori dalla regione di residenza, nel limite massimo di 250 milioni di euro
2. All'articolo 73, il comma 2, del decreto legge agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di rotazione per l’attuazione del next generetion Eu-Italia di cui all’articolo 209."

165.16. Rospi, Bologna.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

11-bis. Al decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 2, la parola "sei" è sostituita dalla seguente "tre".

b) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera per un periodo di tre anni scolastici presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011."

165.17. Prestipino.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

“12-*bis*. Al fine di adeguare all’articolo 1, comma 364, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la graduatoria nazionale degli idonei per merito e titoli del concorso a DSGA indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2015 del 20 Dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 102 del 28 Dicembre 2018, il Ministro dell’istruzione, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a rivedere le graduatorie di merito degli idonei del concorso a DSGA nel senso di abrogare i limiti della quota degli idonei su base regionale.

165.18. Cantalamessa.

All’articolo 165, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Al termine della procedura concorsuale di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e comunque entro l’anno 2021, è bandito un concorso pubblico per l’assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per le spese relative allo svolgimento del concorso di cui al comma precedente, e pari a 1 milione di euro per il 2021, si provvede a valere sulle risorse dell’articolo 209

5-ter. All'articolo 32-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «purché entro il 31 dicembre 2020» sostituite dalle seguenti: «purché entro il 31 gennaio 2021»”

165.19. Fusacchia.

Dopo il comma 3 è inserito il seguente

“3-bis. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica all’art. 14 comma 3 del decreto-legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sono apportate le seguenti modifiche:

a)le parole «e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all’articolo 12» sono soppresse;

b)l’ultimo periodo è soppresso.”

165.20. Noja, Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. A partire dall’anno scolastico 2021/2022, i docenti individuati come animatori digitali possono essere esonerati dall’esercizio delle attività didattiche per un terzo dell’orario di servizio. Entro l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022, il Ministero dell'istruzione individua mediante procedura selettiva da ripetere ogni tre anni un numero massimo di 1.800 docenti da esonerare per il triennio successivo, garantendo una equa distribuzione territoriale, tenendo conto del numero di istituzioni scolastiche presenti e tra scuole del primo e del secondo ciclo.

1-ter. Per l’attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa pari a euro 6,1 milioni per l’anno 2021 ed euro 18,3 milioni a partire dall’anno 2022.”

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «793,9 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole "500 milioni di euro annui" con le seguenti: «481,7 milioni di euro annui».

165.21. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

12-bis. All'articolo 19 comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 la parola "600" e sostituita con la parola "500" e la parola "400" e` sostituita con la parola «300. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ci cui al comma 1 dell'articolo 209.”

165.22. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

All’articolo 165 dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Al fine di riconoscere l’incarico aggiuntivo del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da destinare al pagamento delle indennità di cui all’articolo 39 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca firmato il 19 aprile 2018.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 209.”

165.23. Fusacchia.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. "Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 654 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia dell' 8 novembre 2018".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*789milioni" *e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*489 milioni*".*

165.24. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. "Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 501 vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 2 novembre 2017".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*788,5milioni" *e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*488,5 milioni*".*

165.25. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. "A fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni, per titoli ed esami, per 263 e per 614 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2018".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*779,8milioni" *e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*479,8 milioni*".*

165.26. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno del concorso interno da 436 vice commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*697,1milioni" *e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*397,1 milioni*".*

165.27. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno del concorso interno da 436 vice commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019.

5-bis. A fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni, per titoli ed esami, per 263 e per 614 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2018.

5-ter. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 501 vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 2 novembre 2017.

5-quater. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 654 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia dell' 8 novembre 2018".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*654,33milioni" *e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*353,33 milioni*".*

165.28. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:”1bis.

1.Conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno previsti all’art 1 , si procede prioritariamente all’immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l’insegnamento del sostegno , inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto , con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali , anche non continuativo a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.

2.Parimenti sui posti residui si procederà all’immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l’insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.

3.In subordine:

a) Il personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l’accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento del sostegno, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

b) Il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l’accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella III fascia delle graduatorie di istituto, con 36 sei mesi di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009.

4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, durante l’anno di prova:

a) appositi corsi abbreviati finalizzati al conseguimento dell’abilitazione, se in possesso del titolo di specializzazione; il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

b) un percorso formativo abbreviato finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione, se in possesso di specifica abilitazione; Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

165.29. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- Sostituire “5.000” con “8.000”

- Sostituire “11.000” con “21.000”

- Sostituire “9.000” con “21.000”

Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n.26

165.30. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 8 aggiungere il seguente:”8bis.

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 , con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

165.31. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

- le parole “mille posti” con le seguenti “ seimila posti”

- sostituire “11,67” con “ 70,02”

- sostituire “38,43” con “ 230,58

- sostituire “37,32” con “223,92”

- sostituire “ 38,48” con “ 230,88”

- sostituire “40,79” con “ 244,74”

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.671,9 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26.

165.32. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 8 aggiungere il seguente” 8bis

1. Conseguentemente sui posti di docenza della scuola dell’infanzia previsti all’art 1 comma 8 è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente, con almeno 36 mesi di servizio continuativi nelle istituzioni scolastiche statali.

2. Le immissioni in ruolo del personale di cui al comma 1, possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata istituita la graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio con decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge .

3. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 1 è tenuto a frequentare, durante l’anno di prova, un percorso formativo abbreviato abilitante da definire con successivo provvedimento ministeriale.

4. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al comma 2 e non immesso in ruolo per carenza di posti vacanti e disponibili può presentare domanda per l’inserimento in coda nella stessa graduatoria di un’altra regione, in applicazione di quanto previsto dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

165.33. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:”2bis.

Sono rivisti i criteri per la formazione dell’organico di sostegno di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell’articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all’articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Gli oneri del presente comma sono garantiti dall’aumento già previsto dal fondo per l’organico dell’autonomia e di cui all’articolo 165 comma 1 della presente legge.

165.34. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 2 aggiungere il seguente” 2bis

1.Sono ammessi alla frequenza dei corsi di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 12 febbraio 2020, da svolgersi in modalità telematica, tutti i candidati che hanno presentato domanda. Conseguentemente, a causa dell’emergenza epidemiologica, sono sospese tutte le prove di ammissione già espletate o calendarizzate, ai fini del conseguimento della specializzazione entro il 30 giugno 2021.

2.Il corso può essere svolto in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell’Università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616.

165.35. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Varchi, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 2 aggiungere il seguente” 2bis

1. Sono ammessi alla frequenza dei corsi di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 12 febbraio 2020, da svolgersi in modalità telematica, tutti i docenti con contratto a tempo determinato con almeno 36 mesi di servizio e indeterminato. Conseguentemente, a causa dell’emergenza epidemiologica, sono sospese tutte le prove di ammissione già espletate o calendarizzate, ai fini del conseguimento della specializzazione entro il 30 giugno 2021.

2.Il corso può essere svolto in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell’Università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616.

165.36. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 5 aggiungere il seguente” 5bis

Affinché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garantire la ripresa dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, in considerazione del ritardo nell’espletamento delle procedure del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione nell’ultimo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale profilo dal 1° settembre 2021, al superamento di un corso di aggiornamento per il profilo professionale in applicazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

165.37. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 5 aggiungere il seguente: “5-bis.

1. All’articolo 19, comma 5-ter, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, le parole “fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo”, e il terzo periodo sono soppressi a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.

2. A decorrere dal medesimo anno scolastico sono altresì abrogate le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi alle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 19, comma 5, del predetto decreto legge. Conseguentemente, l'organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi è incrementato di 400 unità per ciascuna delle predette categorie, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.

3.Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni per l’anno 2021 e 36 milioni a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 209 della presente legge.

165.38. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 5 , aggiungere il seguente: “5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2021 e 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al fine di equiparare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, il trattamento economico della predetta figura professionale con quella dei Direttori Amministrativi delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 209 della presente legge.”

165.39. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 5 aggiungere il seguente: “5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 19.200.000,00 euro a decorrere dall’anno 2022, al fine di incrementare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, la parte variabile dell’indennità di direzione, di cui all’articolo 56, comma 1, del CCNL Comparto Scuola firmato il 29 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 209 della presente legge.

165.40. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 5 , aggiungere i seguenti: “5-bis. Il Ministero dell’Istruzione è autorizzato a bandire un concorso per titoli e servizi per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020 anche in assenza del prescritto requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. “

165.41. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 8 inserisce il seguente “ 8-bis.

Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per la ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche ai fini dell’adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell’affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.

165.42. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 8 inserire il seguente “8bis. E’ autorizzata per l'a.s. 2021/2022 l’assunzione di tutti gli idonei della procedura concorsuale di cui al Decreto Dirigenziale del 2 febbraio 2004 nelle more della pubblicazione e dell’espletamento del concorso previsto dall’articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2020, n. 159

165.43. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 8 inserire il seguente “8bis

La dotazione organica complessiva di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è riformulata a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024. La copertura finanziaria è garantita dall’aumento già previsto dal fondo per l’organico dell’autonomia e di cui all’articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

165.44. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:”8bis.

È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell’Istruzione, l’istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell’assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d’istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004. La copertura finanziaria è garantita dall’aumento già previsto dal fondo per l’organico dell’autonomia e di cui all’articolo 165 comma 1 del presente provvedimento

165.45. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 8 inserire il seguente:”8bis.

Al fine di garantire il corretto ed efficiente funzionamento delle Istituzioni Scolastiche , è elevata al 100% la quota degli idonei ammessi nelle graduatorie finali del concorso per il reclutamento dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all’articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205”..

165.46. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All'art. 165 dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma " 8bis:

All’articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, nel primo periodo dopo la parola “grado”, inserire le seguenti “, per la scuola primaria e dell’infanzia” e dopo le parole “del presente articolo” inserire le seguenti “, anche per il reclutamento dei docenti di religione cattolica in possesso dell’idoneità diocesana;

al primo periodo del comma 2, dopo le parole “è organizzata” inserire la seguente “annualmente”, eliminare le parole “di vincitori”, sostituire le parole per 24 mila posti con le seguenti “utile per l’immissione in ruolo”;

al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo;

al comma 3, sostituire le parole “negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023” con le seguenti “a decorrere dall’a.s. 2021/2022”, eliminare le parole “, sino all’esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila posti”;

al comma 4, sopprimere le parole “, fino a concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria”;

al comma 6, sopprimere le parole “unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero”;

il comma 7, è sostituito dal seguente: “I soggetti di cui al comma precedente, unitamente al personale di ruolo in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio, sono ammessi alla procedura abilitante per il conseguimento dell’abilitazione“;

al comma 9, alla lettera b), sopprimere le parole “di vincitori” e ”nel limite dei posti di cui al comma 2”; alla lettera c), aggiungere le seguenti parole “unitamente al conseguimento dell’abilitazione”; alla lettera e) sostituire le parole “conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10,” con le seguenti “avendo partecipato alle prove di cui alle lettere a) e d)”; alla lettera f) sostituire la parola “vincitori della” con “partecipanti alla”; eliminare la lettera g);

sopprimere il comma 10;

al comma 13, sopprimere le seguenti parole “per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g),”.

165.47. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “780 milioni di euro per l’anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”;

165.48. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Rampelli.

All’articolo 165, aggiungere il seguente:

“5-bis. All’articolo 19, comma 5-ter, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, le parole “fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo” e il terzo periodo sono soppressi a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022. A decorrere dal medesimo anno scolastico sono altresì abrogate le vigenti disposizioni che impediscono l’assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi alle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 19, comma 5, del predetto decreto legge. Conseguentemente, l’organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi è incrementato di 400 unità per ciascuna delle predette categorie, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2021 e 36 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 209.”

165.49. Fusacchia.

Al comma 2, dopo le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2021 *inserire le seguenti:* e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, *e dopo le parole:* formazione obbligatoria *inserire le seguenti: ,* anche relativamente ai criteri di accessibilità e fruibilità degli strumenti per la didattica nonché per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche, .

Conseguentemente, al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, all'articolo 209sostituire le parole: 500 milioni *con le seguenti:* 495 milioni.

165.50. Pastorino.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno del concorso interno da 436 vice commissari della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 12 aprile 2019.

5-bis. A fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni, per titoli ed esami, per 263 e per 614 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2018.

5-ter. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento delle graduatorie del concorso interno da 501 vice ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 2 novembre 2017.

5-quater. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, per l'anno 2021, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 654 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia dell' 8 novembre 2018".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*654,33milioni" *e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*353,33 milioni*".*

165.51. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

Al comma 1, capoverso «336-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente:

«Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato nella misura pari a 142,76 milioni nell'anno 2021, 441,34 milioni nell'anno 2022, 819,43 milioni nell'anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell'anno 2026, 956,28 milioni nell'anno 2027, 1.003,88 milioni nell'anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall'anno 2029».

b) al secondo periodo sostituire le parole da «5.000 posti di sostegno» a «anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «16.000 posti sostegno a decorrere dall' anno scolastico 2021/2022 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023»

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguente "*720 milioni*" e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*380 milioni*".*

165.52. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Dopo il comma 12, inserire il seguente: “12-bis) Tutti i candidati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n° 2015 del 20 dicembre 2018, per il reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, sono assunti secondo l’ordine della graduatoria di merito sino all’esaurimento dei posti disponibili. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante una uguale riduzione del Fondo per il Reddito di Cittadinanza”.

165.53. Delmastro Delle Vedove.

All’articolo 165, dopo il comma 2, inserire il seguente comma 2 bis:

«Per le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dall’articolo 15-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è istituito presso il Ministero dell’Istruzione UN Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi dell’articolo 68 della presente legge.

165.54. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3, dopo la parola ‘istituzioni scolastiche’ inserire le seguenti parole ‘statali e paritarie’

165.55. Bellucci, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

1. Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-*bis*. I periodi di quarantena domiciliare precauzionale fruiti in Italia dai docenti italiani in servizio all'estero, utilizzati per attività di didattica a distanza o per altra attività di lavoro agile, non sono computati nel limite previsto dall'art. 183 del decreto del Presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Le Amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.».

165.56. Ungaro, Del Barba.

All’articolo 165, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1, è disposta, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, la stabilizzazione anche delle figure di Assistente all’autonomia e comunicazione (ASACOM), con l’inserimento nella categoria ATA, Area B.

165.57. Tasso.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

“11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole “al 30 per cento” sono sostituite con le seguenti “al 160 per cento."

Conseguentemente all’articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “elevata al 50 per cento,” sono soppresse.”

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a un milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

165.58. Villani, Del Sesto.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente :

“11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole “, nelle quali la percentuale di idonei e' elevata al 30 per cento dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unita' superiore” sono sostituite dalle seguenti: “rispetto alle quali, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018, non sono previsti limiti all’inserimento in graduatoria degli idonei non vincitori”.

Conseguentemente all’articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “elevata al 50 per cento,” sono soppresse.”

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

165.59. Villani.

All'articolo 165, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

“12-bis. Al fine di consentire il regolare funzionamento del servizio scolastico, il personale ATA transitato dagli enti locali ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e inquadrato nel profilo professionale di assistente tecnico in ottemperanza alle sentenze della Corte di Appello di Palermo, in servizio alla data del 1° settembre 2020, è inserito in un'apposita area a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Dal medesimo anno scolastico la dotazione organica degli assistenti tecnici per la provincia di Palermo è aumentata di 100 posti.

12-ter. I contingenti di cui ai commi precedenti sono aggiuntivi rispetto alla dotazione organica del personale ATA di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono progressivamente ridotti a seguito della cessazione dal servizio del personale interessato."

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “ 799 milioni di euro per l’anno 2021 e 497 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”;

165.60. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. All’articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole:” e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “,di 30 milioni per il 2020, di 40 milioni per il 2021 e di 50 milioni a decorrere dal 2022.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “ 760 milioni di euro per l’anno 2021 e 450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

165.61. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

“12-bis. Con riferimento all’anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del personale scolastico delle prescrizioni adottate dal Comitato tecnico scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile inerenti l’emergenza COVID-19, costituisce adempimento di un dovere ai sensi dell’art. 51 del codice penale.

12-ter. Fino al 31 agosto 2021, ove l’organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 nell’osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dovuta a dolo o colpa grave.

12-quater. A partire dal 1 gennaio 2021 è organizzato un piano formativo straordinario in tema di sicurezza per il personale scolastico per un importo pari a 2 milioni di euro.

Conseguentemente all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni ", con le seguenti:" 798 milioni "

165.62. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

All'articolo 165, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-octies, sono aggiunti i seguenti:

18-nonies. Il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie di cui all’articolo 39 e 39-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, procedure selettive, su base regionale, finalizzate all’accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente. La validità dei titoli conseguiti all’estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro dell’Istruzione sono disciplinati il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la configurazione delle prove concorsuali e la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici e modalità e titoli per l’aggiornamento delle graduatorie. Il decreto fissa altresì il contributo di segreteria, in maniera tale da coprire l’intera spesa di svolgimento della procedura.

18-decies. Le graduatorie di cui al comma 18-nonies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del comma 18-nonies a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l’aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell’aggiornamento. Alle predette graduatorie si attinge, ai fini dell’immissione in ruolo, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie vigenti per le immissioni in ruolo e in esito alle procedure di cui al comma 17-ter.

18-undecies. Per l'organizzazione del concorso e l'espletamento delle predette procedure è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2021“

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “ 795 milioni”.

165.63. Casa, Cimino, Vacca, Bella, Carbonaro, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di far fronte all'ingente carenza di organico nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministravi e garantire il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quelli di economicità, equità e parità di trattamento, tutti i candidati che hanno superato con esito positivo la procedura concorsuale di cui all'articolo 1 , comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono inseriti in un'unica graduatoria di merito, disponendo la totale abolizione della soglia di idonei prevista nel bando di concorso di cui all'articolo 17, comma, 1 del decreto ministeriale n. 863 del 18 dicembre 2018.

8-ter. In subordine all'integrale assorbimento della graduatoria di cui al comma 8-bis, al fine di far fronte a ulteriori eventuali scoperture di organico, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato per l'anno 2021 a indire procedure concorsuali pubbliche riservate a candidati che hanno maturato almeno tre anni di servizio nella qualifica di direttore dei servizi generali e amministrativi.

8-quater. Per quanto previsto ai commi 8-bis e 8-ter è autorizzata la spesa pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2021.»

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "770 milioni di euro per l'anno 2021 e 470 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

165.64. Testamento, Del Sesto, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Tuzi.

All’articolo 165 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: «prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento,»;

b) al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Allo scopo di garantire un’efficace erogazione del servizio scolastico, considerate le difficoltà derivanti dalla gestione dall’emergenza sanitaria, la dotazione organica del personale ATA di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è conseguentemente incrementata di 2.288 posti di collaboratore scolastico»;

c) al comma 7, sostituire le parole: «530 posti» con le seguenti: «mille posti» e sopprimere le parole: «, ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell’organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021»;

d) dopo il comma 12 aggiungere i seguenti: «12-bis. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell’anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con la dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all’anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell’area dirigenziale “Istruzione e ricerca”.

12-ter. Al fine di evitare la contrazione delle retribuzioni di posizione e di risultato destinate ai dirigenti scolastici, rispetto ai livelli retributivi percepiti nell’anno scolastico 2016/2017, il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all’art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, di 20,050 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

12-quater. Per l’attuazione dei commi 12-bis e 12-ter è autorizzata la spesa di 45,906 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20,050 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. ».

Conseguentemente all’articolo 209, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «754,094 milioni » e le parole: «500 milioni» con le parole: «479,95 milioni».

165.65. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Art. 165

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59. come modificato dalla legge dall'art. 1, comma 792, lett. m), n. 3), L. 30 dicembre 2018, n. 145, assunto in ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1 settembre 2019 ed in deroga a quanto ivi previsto, può partecipare alla procedura di mobilità docenti 2021/2022.

165.66. Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

Articolo 165

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole “a decorrere dal 1° settembre 2021” e, dopo le parole “della propria posizione in graduatoria,” aggiungere le seguenti: “entrambe le categorie a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

conseguentemente

al comma 5, ultimo periodo, le parole: “56,17 milioni di euro nell’anno 2021, 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028” sono sostituite dalle seguenti “ 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2028”.

165.67. Gallo.

Articolo 165

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

“12-bis. I posti di cui agli ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020 , n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati anche per l’anno scolastico 2021/2022; a tal fine, è altresì prorogata la deroga, per l’anno scolastico 2021/2022, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nella stessa misura in cui si è provveduto ai sensi dell’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legge, per l’anno scolastico 2020/2021. All'attuazione delle misure di cui al presente comma si provvede, per 377,6 milioni di euro per l’anno 2021 e per 600 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sulle risorse di cui all’articolo 209.”.

165.68. Gallo.

All'articolo 165, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis.All’art. 3 lett. D n. 2 del D.lgs. del 7 agosto 2019 n. 96, la lettera a) è sostituita dalla seguente: << a) gli interventi Educativi individuati nelle professioni di Educatore socio pedagogico di cui alla legge del 27 dicembre 2017 n. 205 e Educatore Professionale socio sanitario di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 8 ottobre 1998 n. 520 necessari per garantire azioni professionali di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca, vigente>>

165.69. Manca Alberto.

Dopo il comma 5 , aggiungere il seguente:

“5-bis. All’articolo 19, comma 5-ter, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, le parole “fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo”, e il terzo periodo sono soppressi a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022. A decorrere dal medesimo anno scolastico sono altresì abrogate le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi alle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 19, comma 5, del predetto decreto legge. Conseguentemente, l'organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi è incrementato di 400 unità per ciascuna delle predette categorie, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.

Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "788 milioni di euro per l'anno 2021" e le parole "500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti "464 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

165.70. Villani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2021 e 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al fine di equiparare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, il trattamento economico della predetta figura professionale con quella dei Direttori Amministrativi delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "792 milioni di euro per l'anno 2021" e le parole "500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti "476 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

165.71. Villani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Ai fini della valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare al pagamento delle indennità di cui all’articolo 39 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca firmato il 19 aprile 2018 non ancora liquidate.

Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "797,5 milioni di euro per l'anno 2021".

165.72. Villani.

Dopo il comma , aggiungere il seguente:

“5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 19,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, al fine di incrementare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, la parte variabile dell’indennità di direzione, di cui all’articolo 56, comma 1, del CCNL Comparto Scuola firmato il 29 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 209.”

Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole "500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti "480,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

165.73. Villani.

Dopo il comma , aggiungere i seguenti:

“5-bis. Al termine della procedura concorsuale di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e comunque entro l’anno 2021, è bandito , senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facolta' assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. ”.

165.74. Villani.

All’articolo 165 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: “530 posti” con le seguenti: “1.030 posti”, sostituire le parole: “incrementate di mille unità” con le seguenti “incrementate di 1.500 unità”, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “A tal fine è autorizzata la spesa pari a 13,89 milioni di euro nel 2021 e 51 milioni di euro annui nel 2022, 48,66 milioni di euro a decorrere dal 2023 al 2026, 49,65 milioni nel 2027 e 51,63 milioni dal 2028”.

b) dopo il comma 12, inserire i seguenti:

“12-bis. Al comma 1, dell’articolo 32-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sopprimere le seguenti parole: “, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto,” e, alla fine, aggiungere il seguente periodo: “A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021 a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall’articolo 209 dalla presente legge."

12-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, Covid-19, per il personale scolastico riconosciuto lavoratore fragile con riferimento alla situazione epidemiologica, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che non può prestare la propria attività in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

165.75. Vacca, Casa, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi.

All’articolo 165,dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

“12-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.”;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1”;

c) all'articolo 19:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.”;

2) al comma 4, le parole: “dell'istruzione”, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale”;

d) all'articolo 20, comma 2, le parole: “dell'istruzione”, sono sostituite dalla seguente: “predetto”;

e) all'articolo 24:

1) il comma 1, è sostituto dal seguente:

“1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'Istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.”";

2) al comma 2, le parole: “di concerto con" sono sostituite dalla seguente "sentito";

f) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: “144"”, sono aggiunte le seguenti: "commi primo, secondo e terzo";

g) all'articolo 35, comma 2, le parole: “dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”, sono sostituite dalle seguenti: “degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione”;

h) le parole: “dell'università e della ricerca”, ovunque ricorrano, sono soppresse.

12-ter. Le lettere b), c), d) e g) del comma 1 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/22.

12-quater. Per il necessario raccordo tra le amministrazioni, il Ministero dell’istruzione si avvale di un contingente aggiuntivo di quindici unità di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola. Il personale è collocato fuori ruolo e il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

12-quinquies. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 può optare di permanere nello stesso Ministero secondo l’ordine di graduatoria sino alla concorrenza del contingente di cui al comma precedente.

12-sexies. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, il personale, già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e che non abbia optato di permanere nello stesso Ministero, è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche.

12-septies. Al fine di garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche collocato in fuori ruolo ai sensi del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 180.770,05 nel 2021e di euro 542.310,15 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 180.770,05 nel 2021e di euro 542.310,15 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall’articolo 209 dalla presente legge.”.

Conseguentemente all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite da “799.819.229,95 milioni” e le parole “500 milioni” sono sostituite da “499.457.688 milioni”

165.76. Tuzi, Casa, Vacca, Bella, Carbonaro, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento.

ART. 165

Dopo l’articolo 165, aggiungere il seguente: “Art. 165-bis. (Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche).

1. Per l’anno scolastico 2021/2022, è istituito il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di fornire assistenza psicologica e prevenire l’insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico, tramite l’impiego di personale iscritto all’albo professionale di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56. Tramite il predetto servizio di supporto psicologico, è autorizzata la realizzazione di progetti di supporto tra pari, nonché progetti finalizzati a promuovere e a favorire le relazioni tra coetanei, a migliorare le competenze sociali, a favorire il supporto all’interno dei gruppi e delle formazioni sociali, nonché a incentivare l’impegno in campo sociale come strumenti per prevenire il suicidio di soggetti ad alto rischio.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 27 milioni per l’anno 2021 e 53 per l’anno 2022.

3. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, con proprio Decreto stabilisce il funzionamento del servizio di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse di cui al comma 2.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “773 milioni di euro per l’anno 2021, 447 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023””;

165.77. Di Lauro, Baroni Massimo Enrico, D'Arrando, Sarli, Romaniello, Giordano, Iovino.

Al comma 9, primo periodo le parole “60 milioni” sono sostituite con le seguenti “80 milioni”. Al secondo periodo le parole “60 milioni” sono sostituite con le seguenti “80 milioni”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “760 milioni di euro per l’anno 2021 e 460 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022

165.78. Trizzino.

dopo il comma , aggiungere il seguente:

“5-bis. Ai fini della valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2021, da destinare al pagamento delle indennità di cui all’articolo 39 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca firmato il 19 aprile 2018 non ancora liquidate.

Conseguentemente, all'articolo 209 comma 1 sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "797.5 milioni di euro per l'anno 2021".

165.79. Villani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l’anno 2021, ai Comuni è riconosciuto un contributo pari a 20 milioni di euro da destinare a alle famiglie, residenti sul proprio territorio, per i percorsi didattici riabilitativi dei propri figli, affetti da disturbo specifico dell’apprendimento, diagnosticato ai sensi dell’articolo della legge 8 ottobre 2010 n. 170, presso specialisti o strutture accreditate.

2.Agli oneri di cui al coma 1 si provvede a valere sul Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2020, n. 160».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 medesimo è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 209 della presente legge.

165.80. Annibali, Del Barba.

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al primo periodo la parola “obbligatoria” è soppressa;
2. al terzo periodo, le parole “prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento” sono soppresse;
3. al terzo periodo le parole “comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo” sono soppresse.

165.81. Fratoianni, Pastorino.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al primo periodo, la parola “obbligatoria” è soppressa;
2. il terzo periodo è soppresso.

165.82. De Lorenzo, Pastorino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8bis. Il comma 3, dell'articolo 399, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, è sostituito dal seguente:

3. Al fine di garantire la continuità didattica ed evitare situazioni di disparità fra il personale dello stesso profilo assunto dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo 59/2017, per i docenti la cui immissione in ruolo sia stata disposta dall'anno scolastico 2020/2021 e per i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020 da procedura concorsuale di cui al DDG 85/2018, saranno definiti in sede contrattuale le modalità ed i criteri della mobilità con lo scopo con lo scopo di incentivare la permanenza nella prima sede di titolarità.

165.83. Fratoianni, Pastorino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Per le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dall'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

165.84. Locatelli, Fontana Lorenzo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 3, dopo la parola ‘istituzioni scolastiche*’ inserire le seguenti parole ‘*, anche statali e paritarie’.

165.85. Fontana Lorenzo, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

<<7-bis. Nel perdurare dell'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall' apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

165.86. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

<< 1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2021, 2.355 milioni nell'anno 2022, 2.400 milioni nell'anno 2023, 2.450 milioni nell'anno 2024, 2.500 milioni nell'anno 2025, 2.550 milioni nell'anno 2026, 2.600 milioni nell'anno 2027, 2.650 milioni nell'anno 2028, 2.700 milioni nell'anno 2029, 2.750 milioni nell'anno 2030 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2031. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.

1-bis. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2021, 392,50 milioni di euro per l'anno 2022, 437,50 milioni di euro per l'anno 2023, 487,50 milioni di euro per l'anno 2024, 537,50 milioni di euro per l'anno 2025, 587,50 milioni di euro per l'anno 2026, 637,50 milioni di euro per l'anno 2027, 687,50 milioni di euro per l'anno 2028, 737,50 milioni di euro per l'anno 2029, 787,50 milioni di euro per l'anno 2030 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

1-ter.. Una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi entro il 31 dicembre 2019 o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2021 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del CCNL 29/11/2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella I fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella II fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

1- quater. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

1-quinquies. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'art.5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

1-sexies. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi entro il 31 dicembre 2019 o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2021 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella I fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) Docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) Docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29/11/2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella I fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

7) Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle GPS, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

8) Docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella I fascia delle GPS relative al sostegno ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) Docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella I fascia delle GPS relative al sostegno ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

1-septies. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

1-octies. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

1-novies. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

1-decies. II docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

1-undecies.. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo

utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

1-duodecies.. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno scolastico 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata procedure concorsuali ordinarie.

1-ter decies. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle more dell'espletamento dei corsi ordinari di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella II fascia delle GPS e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito.»

1-quater decies. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o del prescritto titolo di studio, unitamente ai CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.

Conseguentemente: sopprimere i commi 2 e 8.>>

165.87. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1.A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2021, 2.355 milioni nell'anno 2022, 2.400 milioni nell'anno 2023, 2.450 milioni nell'anno 2024, 2.500 milioni nell'anno 2025, 2.550 milioni nell'anno 2026, 2.600 milioni nell'anno 2027, 2.650 milioni nell'anno 2028, 2.700 milioni nell'anno 2029, 2.750 milioni nell'anno 2030 e 2.800 milioni annui a decorrere dall'anno 2031. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica.

1 - bis. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del fondo a disposizione del ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche;

b) quanto a 135,00 milioni di euro per l'anno 2021, 392,50 milioni di euro per l'anno 2022, 437,50 milioni di euro per l'anno 2023, 487,50 milioni di euro per l'anno 2024, 537,50 milioni di euro per l'anno 2025, 587,50 milioni di euro per l'anno 2026, 637,50 milioni di euro per l'anno 2027, 687,50 milioni di euro per l'anno 2028, 737,50 milioni di euro per l'anno 2029, 787,50 milioni di euro per l'anno 2030 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

1-ter. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o del prescritto titolo di studio, unitamente ai CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.

Conseguentemente, sopprmere i commi 2 e 8.>>

165.88. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo il comma 3, , aggiungere i seguenti:

<<3-bis. Il fondo, di cui all’art. 1 comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità allo scopo di riconoscere a ciascuno allievo disabile la copertura del docente di sostegno, è incrementato nella misura complessiva di 30,4 milioni annui a decorrere dal 2021.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

165.89. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Al comma 11 sostituire le parole: << la spesa di euro 1.446.158 per l’anno 2021, di euro 3.615.396 per l’anno 2022 e di euro 2.169.238 per l’anno 2023, con le seguenti parole:

<< la spesa di euro 2,4 milioni per l’anno 2021, di euro 4,6 milioni per l’anno 2022 e di euro 3,2 per l’anno 2023”>>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 953.842 per l’anno 2021, a euro 984.604 per il 2022 ed euro 1.030.762 per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge. >>

165.90. Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Toccalini.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
“12-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.
12-ter. per l'attuazione di quanto previsto al comma 12-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “780 milioni di euro per l’anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

165.91. Casa, Vacca, Carbonaro, Bella, Valente, Cimino, Del Sesto, Iorio, Mariani, Melicchio, Ricciardi, Testamento, Tuzi, Piccoli Nardelli, Toccafondi, Fratoianni, Fusacchia, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lattanzio, Nitti.

All’articolo 165 dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3 bis. A decorrere dall’anno 2021 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell’infanzia e primo ciclo un contributo pari a 245 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3 ter. Con apposito provvedimento, previo passaggio in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209 a decorrere dall’anno 2021.

165.92. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Articolo 165

dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

“2 bis. Per le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dall’articolo 15-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 è istituito presso il Ministero dell’Istruzione un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.”

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 10.000.000

2022 - 10.000.000

2023 -

165.93. Versace, Mandelli, Bagnasco, Occhiuto, Novelli, Pella, D'Attis, Prestigiacomo, Bond, Mugnai, Russo Paolo, Dall'Osso.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 *bis.* Al fine di garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche e di rimediare alla carenza di organico dei ruoli relativi al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), i candidati risultati idonei, per titoli ed esami, a 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (bandito con legge 27 dicembre 2017, n. 205, art 1, comma 605) vanno inseriti nelle graduatorie di merito e assunti, a tempo indeterminato, sui posti messi a concorso".

165.94. Ferraioli, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. A partire dall'anno scolastico 2020/2021 le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al periodo precedente non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche."

Conseguentemente,all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 *con le seguenti:* 780 milioni di euro per l'anno 2021 e 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022

165.95. Aprea, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

Dopo il comma 7, inserire il seguente

7 *bis*. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche esistenti, in considerazione della necessaria presenza di figure dirigenziali in grado di gestire e presidiare quotidianamente le emergenze e le problematiche che potrebbero sorgere anche dal punto di vista sanitario, nonché garantire adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico tutto, in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 5 bis dell'articolo 19 del decreto legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, allo stesso articolo 19, al comma 5, alla fine del comma, inserire le seguenti parole: << Negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 il numero minimo di alunni per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e per l'assegnazione in via esclusiva di un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) di cui al comma successivo sono stabiliti in 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche>>.

7 *ter*. In applicazione dei nuovi parametri dimensionali sopra stabiliti per le annualità specificate, i Piani regionali di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa eventualmente già predisposti ed approvati dalle singole regioni sulla base dei precedenti criteri, saranno adeguati e rettificati entro il 31 gennaio 2021.

7 *quater*. All'onere di cui ai commi 7 *bis*, 7 *ter* e 7 *quater*, pari a 15 mln di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.

165.96. Torromino, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente

2.*bis*. Gli insegnanti in possesso di laurea e di titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio sul sostegno a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

165.97. Vietina, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5.bis Sono autorizzati i trasferimenti interprovinciali straordinari del personale docente di ogni ordine e grado che non abbiano usufruito della mobilità ordinaria"

165.98. Vietina, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10 *bis.* Il Fondo Unico Nazionale destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 80 milioni di euro per l'anno 2022 e di 120 milioni di euro a partire dall'anno 2023 a valere sulle risorse del fondo per il rinnovo contrattuale di cui all'art. 1 comma 436 della L. 145/2018 come incrementate dall'art. 164 della presente legge.

165.99. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. All’articolo 19, comma 5-ter, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, le parole “fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo”, e il terzo periodo sono soppressi a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022. A decorrere dal medesimo anno scolastico sono altresì abrogate le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi alle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 19, comma 5, del predetto decreto legge. Conseguentemente, l'organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi è incrementato di 400 unità per ciascuna delle predette categorie, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12 milioni per l’anno 2021 e 36 milioni a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 209.”

165.100. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di riconoscere l'incarico aggiuntivo del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al pagamento delle indennità di cui all'articolo 39 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca firmato il 19 aprile 2018 non ancora liquidate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209."

165.101. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di equiparare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, il trattamento economico della predetta figura professionale con quella dei Direttori Amministrativi delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 209."

165.102. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Al fine di valorizzare la figura professionale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche, è autorizzata la spesa di 19.200.000,00 euro a decorrere dall’anno 2022, al fine di incrementare, in sede di contrattazione collettiva, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, la parte variabile dell’indennità di direzione, di cui all’articolo 56, comma 1, del CCNL Comparto Scuola firmato il 29 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 209.”

165.103. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato nel rispetto delle disponibilità finanziarie di cui al comma 5 *bis*, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020 anche in assenza del prescritto requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. Allo stesso concorso possono partecipare i dipendenti delle istituzioni scolastiche ed educative con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e appartenenti all'area ATA in possesso del requisito culturale di cui al precedente capoverso.

5*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5*bis*, pari a 20 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ove si verifichino scostamenti rispetto allo stanziamento previsto il MEF provvede con proprio provvedimento a modificare proporzionalmente l'autorizzazione si spesa per l'accesso alla misura.

165.104. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Al termine della procedura concorsuale di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e comunque entro l’anno 2021, è bandito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio entro il 31/8/2020 nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni. ”.

165.105. Aprea, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3 *bis*. A decorrere dall'anno 2021, il limite di spesa di cui all'articolo 1–*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 100 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

165.106. Gelmini, Aprea, Marin, Barelli, Spena, Casciello, Palmieri, Marin, Saccani Jotti, Pella, Mandelli, D'Attis.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 165-bis

(Modifica vincolo quinquennale)

1. All'articolo 1 comma 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è apportata la seguente modifica: le parole *"soltanto dopo cinque anni scolastici"* sono sostituite dalle seguenti *"dopo un anno scolastico";*

165.01. Fioramonti.

Dopo l’articolo 165, aggiungere il seguente:

«Art.165-bis

(Misure per il reclutamento DSGA facenti funzione)

1. Al fine di garantire l’ottimale funzionamento dell’apparato scolastico, in deroga alle vigenti disposizioni, successivamente anche al periodo emergenziale, si potrà procedere al reclutamento del personale della scuola con procedure semplificate per titoli, valorizzando il servizio pregresso e con un colloquio finale. Per tali finalità, la prova concorsuale straordinaria si comporrà di una graduatoria per titoli e servizi che consentirà l'accesso alla fase successiva e conclusiva del percorso straordinario che terminerà con la prova finale. Per garantire la funzionalità delle segreterie scolastiche, in deroga alle vigenti disposizioni, è previsto l'accesso al profilo di DSGA per gli assistenti amministrativi facenti funzione con almeno tre anni di servizio attraverso una graduatoria per soli titoli e servizi come previsto per tutto il restante personale ATA. Fermi restando i requisiti di servizio per tale profilo di lavoro, i titoli per la partecipazione al concorso sono i medesimi già previsti per il concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite il fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, incrementato in accordo all’art. 209 della presente legge.».

165.02. Fioramonti.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art 165-bis

(Istituzione del Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico e istituzione dei percorsi di specializzazione per il personale docente per le attività di Sostegno)

1. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favore di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato ma che ha maturato 36 mesi di esercizio, anche non continuative, per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i docenti dell'organico dell'autonomia utilizzati per le attività di insegnamento, potenziamento, organizzazione progettazione e coordinamento possono essere utilizzati, su richiesta, per le attività di sostegno, previo superamento di un apposito percorso di specializzazione.

2. Al fine di garantire le attività di formazione dei docenti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di sostegno didattico, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per l'attuazione, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, dei percorsi di specializzazione di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il "Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico", con una dotazione annua di 15,11 milioni di euro a decorrere dal 2021.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.».

165.03. Fioramonti.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art 165-bis

(Istituzione del Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico e istituzione dei percorsi di specializzazione per il personale docente per le attività di Sostegno)

1. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favore di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato ma che ha maturato 36 mesi di esercizio, anche non continuative, per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i docenti dell'organico dell'autonomia utilizzati per le attività di insegnamento, potenziamento, organizzazione progettazione e coordinamento possono essere utilizzati, su richiesta, per le attività di sostegno, previo superamento di un apposito percorso di specializzazione.

2. Al fine di garantire le attività di formazione dei docenti di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di sostegno didattico, con regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità per l'attuazione, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, dei percorsi di specializzazione di cui al presente articolo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il "Fondo per le attività di formazione al sostegno didattico", con una dotazione annua di 15,11 milioni di euro a decorrere dal 2021.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.».

165.04. Fioramonti.

Dopo l’articolo 165 inserire il seguente:

“Art. 165-bis

(Misure urgenti a garanzia del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità)

1. Al fine di arginare l’“Emergenza Sostegno” e garantire i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall’acuirsi della pandemia Covid-19, le Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I Fascia riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono impiegate per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati sul sostegno didattico, sui posti vacanti e disponibili di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado all’esito delle operazioni di immissione in ruolo previste dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

165.05. Tasso, Borghese, Cecconi.

Dopo l’articolo 165 aggiungere il seguente:

Art. *165-bis*

(Determinazione della spesa per i nidi e scuole dell'infanzia comunali)

1. Al fine di assicurare la sostenibilità del servizio scolastico per i nidi e scuole dell'infanzia comunali in questa fase emergenziale da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell’equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale educativo, insegnante e ausiliario disposte dei comuni a decorrere dall’entrata del presente decreto legge e fino alla fine dell'emergenza sanitaria, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le assunzioni a tempo determinato del personale educativo, insegnante e ausiliario, effettuate, ai sensi dell'art. 48 bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126 dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all’approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all’articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. In caso di sospensione delle attività didattiche e educative in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale educativo e insegnante a tempo determinato dei comuni assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.

165.06. Quartapelle Procopio, Gribaudo.

Dopo l’articolo 165, aggiungere il seguente:

Art 165bis

(Contribuzione alle scuole paritarie)

1. A decorrere dall'anno 2021 è incrementata di 30 milioni di euro la dotazione del Fondo per interventi a favore dei disabili (Cap 1477/1) a tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.
2. Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole e in riconoscimento della comprovata inclusività del metodo differenziato Montessori e dell’efficacia delle sperimentazioni autorizzate dal Ministro dell’istruzione, è assicurata la possibilità di verticalizzare il predetto metodo alla scuola secondaria di I grado, nei limiti dell’organico dell’autonomia e senza produrre situazioni di esubero nelle istituzioni scolastiche coinvolte. A tal fine, all’articolo 142 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 3, le parole “alla sperimentazione dell'insegnamento con” sono sostituite dalle parole “dell'insegnamento alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato”. Conseguentemente, sono cancellate le parole “da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali”;
    2. al comma 4, sono cancellate le parole “di scuola materna” e le parole “di scuola elementare”;
    3. è infine aggiunto il seguente comma:

“5. L’istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, nonché l’ordinamento del corso di specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso, sono disciplinati con decreto del Ministro dell’Istruzione, sentita l’Opera Nazionale Montessori.”.

1. Per le finalità di cui al comma 10-ter e al fine di sostenere l’istituzione e l’avvio dei corsi di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo Montessori, a decorrere dal 2021 all’Opera Nazionale Montessori è destinato un contributo aggiuntivo pari a 500 mila euro nell’ambito dello stanziamento complessivo previsto dal pertinente capitolo di bilancio.

Conseguentemente, il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 202.

165.07. Di Giorgi.

Dopo l’articolo 165, inserire il seguente:

«Art. 165-*bis* – *Disposizioni in materia di personale civile della Difesa*

1. Il comma 7 dell’articolo 2259-*ter* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

“A decorrere dall’anno 2017, una quota parte non inferiore al 25 per cento e non superiore al 70 per cento dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata, sentite le organizzazioni sindacali e con le modalità previste dal citato articolo, per il 50 per cento ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile della Difesa e per il restante 50 per cento ad alimentare un fondo per l’istituzione di un’indennità di funzione da attribuire al medesimo personale, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa, in relazione ai peculiari compiti assolti e per le specifiche funzioni di supporto fornite alle attività istituzionali delle Forze armate in materia di difesa e sicurezza nazionale”.

165.08. Care', Pagani, Borghi Enrico, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:”165bis. con la seguente rubrica (Stabilizzazione del personale assistenti all’autonomia e comunicazione)

1.Con decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini della stabilizzazione nei ruoli dello Stato di personale destinato a svolgere la funzione di assistenza all’autonomia e comunicazione, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo e svolti nelle scuole Statali e paritarie di ogni ordine e grado e con qualunque forma contrattuale di lavoro subordinato o autonomo.

2. Con ulteriori decreti interministeriali del Ministero dell’Istruzione, d’intesa con il Ministero delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti: i criteri di valutazione dei titoli di studio, dei percorsi formativi specifici e della pregressa esperienza maturata con attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie che saranno su base regionale; i profili contrattuali e il CCNL del comparto scuola da applicare.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 63,63 milioni di euro per l’anno 2021, 101,81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n.26

165.09. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Varchi, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 165 inserire il seguente:”165bis. con la seguente rubrica (Mobilità straordinaria)

All’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l’a. s. 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto

165.010. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 165 aggiungere il seguente:”165bis. con la seguente rubrica (Modifica dell’art 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

“All’art.1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole “dopo cinque anni scolastici” con le seguenti “dopo tre anni scolastici”;

b) il comma 17-octies punto 3 bis è soppresso;

c) il comma 17- novies è soppresso;

165.011. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 165 aggiungere il seguente articolo:”165bis. con la seguente rubrica (Modifica dell’art 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59 , come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

È soppresso il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

165.012. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 165 inserire il seguente:”165bis. con la seguente rubrica

(Disposizioni per i lavoratori fragili del comparto scuola)

1.Per il personale docente ed ATA , temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologica da COVID-19, come da accertamento rilasciato dai competenti organi medico legali , il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie non è computabile nel periodo di malattia, fino al termine dello stato di emergenza

165.013. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 165 inserire il seguente:”165bis. con la seguente rubrica (Responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l’emergenza COVID-19).

“Le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (ai sensi degli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 81/08) che abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021", non determinano, in caso di eventi che si siano verificati o si potranno verificare durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 a responsabilità punibile penalmente ai sensi dell'articolo 51 c.p».

165.014. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:”165bis. con la seguente rubrica (mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1.Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione, secondo l’ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta in fase di reclutamento, su tutti i posti vacanti e disponibili. In deroga alle normative vigenti si dispone l’abolizione del vincolo di permanenza triennale per i dirigenti scolastici assunti nell’a.s. 2019-2020

165.015. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 165, aggiungere il seguente,

Articolo 165-bis,

(Disposizioni in materia di istruzione)

1. All'articolo 1-bis., comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, le parole: "entro l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2021" e le parole: "dal 2020/2021 al 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2021/2022 al 2023/2024";
2. All'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n.41, sono apportate le seguenti modifiche:
3. al comma 1, lettera c), le parole ", esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, " sono sostituite dalle seguenti ", esclusivamente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022,";
4. al comma 2 dopo le parole "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale" sono aggiunte le seguenti "ed i loro effetti sono prorogati all'anno scolastico 2021/2022";
5. All'articolo 58, comma 5-sexies., del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole: «a decorrere dal 1° marzo 2021»;
6. All'articolo 3, comma 3-ter., del decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
7. All'articolo 87, comma 3-ter., del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "31 gennaio 2020" inserire le seguenti: "e successive proroghe" e sostituire le parole: "per l'anno scolastico 2019/2020" con le seguenti: "per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021".
8. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e, in fine, è inserito il seguente periodo: "Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente."
9. All'articolo 7-ter. del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) alla lettera a), dopo la parola:<<articoli » sono inserite le seguenti: « 21, 27, »;

1. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,» sono soppresse.

165.016. Ciampi, Prestipino.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis

(Interventi urgenti a garanzia dei diritti delle alunne e degli alunni con disabilità)

1. Per garantire il pieno diritto allo studio delle alunne e degli alunni con disabilità, particolarmente penalizzati dall’attuale situazione epidemiologica, il Ministro dell’istruzione è autorizzato a bandire, per l’anno scolastico 2021-2022, in deroga alle ordinarie procedure assunzionali, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura riservata finalizzata all’immissione in ruolo dei docenti specializzati sul sostegno didattico per le scuole di ogni ordine e grado.

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verte sull’esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10.

4. In considerazione della pandemia Covid-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, la prova orale prevista dal comma 3 viene espletata entro il termine dell’anno scolastico 2021/2022».

165.017. Ferri, Del Barba.

Dopo l’articolo 165, inserire il seguente:

Articolo 165-bis

Il personale in possesso del diploma magistrale abilitante, conseguito nell’anno scolastico 2000/2001, che abbia maturato almeno un anno di servizio nelle scuole statali o paritarie, è inserito a domanda nelle graduatorie ad esaurimento, con relativa prima fascia di istituto.

165.018. Tasso.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art.165- bis

Ulteriori misure in materia di personale scolastico -Soppressione della soglia di idoneità del concorso DSGA

All’art.32 ter del Decreto- Legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla L.13 ottobre 2020, n.126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione, del principio di economicità, nonché del principio di equità e di parità di trattamento, e a fronte dell’ingente carenza di organico inerente al suddetto profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, tutti i candidati che hanno superato con esito positivo la procedura concorsuale di cui al comma 1 sono inseriti in un’unica graduatoria di merito, disponendo di conseguenza il totale abbattimento della soglia di idonei originariamente prevista dal bando concorsuale di cui all’art. 17, comma 1, del decreto ministeriale n. 863 del 18 dicembre 2018, già soggetta ad un insufficiente innalzamento del 30% per effetto del disposto dell’art. 2, comma 6, del D.L. n. 126 del 2019, nonché ad ulteriore ed insufficiente innalzamento al 50% per effetto del disposto dell’art. 32 ter, comma 3, del D.L. n. 104 del 2020 convertito, con modificazioni, in Legge 13 ottobre 2020, n. 126. L’Amministrazione procede allo scorrimento di tale graduatoria al fine di colmare con urgenza la vacanza di posti, garantendo il corretto ed efficiente funzionamento delle II.SS.. In subordine all’integrale assorbimento della suddetta graduatoria, si riserva la possibilità di indire un concorso riservato per gli A.A. che hanno maturato almeno tre interi anni di servizio nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi.”

165.019. Iorio.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art.165-bis

All’articolo 58, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 5- sexies è aggiunto il seguente:

“5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all’esito delle procedure di cui al comma 5-sexies, graduando i candidati secondo le modalità ivi previste. La procedura selettiva è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 2021, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter, del comma 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l’aver partecipato alla relativa procedura, nonché i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 5-sexies.”

165.020. Donno.

Dopo l’articolo 165, aggiungere il seguente:

“Art. 165-bis. (Supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche)

1. A partire dall’anno scolastico 2020/2021, è istituito il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie al fine di fornire assistenza psicologica e prevenire l’insorgere di forme di disagio e malessere psico-fisico, tramite l’impiego di personale iscritto all’albo professionale di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, tramite il predetto servizio di supporto psicologico, è autorizzata la realizzazione di progetti di supporto tra pari, nonché progetti finalizzati a promuovere e a favorire le relazioni tra coetanei, a migliorare le competenze sociali, a favorire il supporto all’interno dei gruppi e delle formazioni sociali, nonché a incentivare l’impegno in campo sociale come strumenti per prevenire il suicidio di soggetti ad alto rischio.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 27 milioni per l’anno 2021 e 80 milioni a decorrere dall’anno 2022.

3. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, con proprio Decreto stabilisce il funzionamento del servizio di cui al comma 1 e, annualmente, la ripartizione delle risorse di cui al comma 2.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “773 milioni di euro per l’anno 2021, 420 milioni a decorrere dall’anno 2022”.

165.021. Di Lauro, Baroni Massimo Enrico, D'Arrando, Sarli, Romaniello, Giordano, Iovino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-*bis*

(Disposizioni in materia di personale civile della Difesa)

1. Il comma 7, dell'articolo 2259-*ter* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"7. A decorrere dall'anno 2017, una quota parte non inferiore al 25 per cento e non superiore al 70 per cento dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata, sentite le organizzazioni sindacali e con le modalità previste dal citato articolo, per il 50 per cento ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile della Difesa e per il restante 50 per cento ad alimentare un fondo per l'istituzione di un'indennità di funzione da attribuire al medesimo personale, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa, in relazione ai peculiari compiti assolti e per le specifiche funzioni di supporto fornite alle attività istituzionali delle Forze armate in materia di difesa e sicurezza nazionale".

165.022. Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Rossini Roberto, Russo Giovanni.

Dopo l’articolo 165, inserire il seguente:

Articolo 165-bis

(Progetto pilota per istituire dei percorsi di resilienza assistiti in aree SIN)

1. Al fine di sostenere la crescita educativa, sociale, relazionale e familiare dei minori volta a fronteggiare e superare le emergenze determinate dal degrado ambientale nelle aree geografiche dei siti di interesse nazionale, da un’emergenza educativa preesistente e aggravate ulteriormente dall'epidemia di COVID-19, è istituito presso ogni regione in cui insiste un sito SIN un tavolo di lavoro permanente per la redazione di Patti Sociali Educativi Territoriali volti a coordinare, implementare e valutare le attività dei presìdi culturali ed educativi presenti sui territori.
2. Il tavolo di lavoro permanente è presieduto dalla nuova figura del Garante per l’apprendimento, selezionato tramite avviso pubblico, e dall’assessore regionale all’Istruzione, da un rappresentante per ogni Ente locale ricadente nel SIN, da un rappresentante per l’ufficio scolastico regionale, da un rappresentante dell’ISPRA.
3. Per realizzare l’attività e le iniziative incluse nei Patti Sociali Educativi Territoriali e i relativi percorsi di resilienza assistiti, è istituito a decorrere dal 2021 presso lo Stato di previsione del Ministero dell’Istruzione un “Fondo Speciale per l’Emergenza Educativa in aree SIN” con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023. Per le finalità di cui al presente articolo i tavoli relazionano semestralmente sull’attività e i risultati raggiunti al Ministero dell'istruzione.
4. Al fine di rendere le azioni più rispondenti alle particolari esigenze territoriali, le amministrazioni locali possono avvalersi, attraverso specifici accordi, delle competenze e del personale degli istituti scolastici, di esperti nelle discipline demo-etno-antropologiche (per la parte di ricerca sociale) e nell'ambito psico-pedagogico, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore presenti sul territorio e coinvolti nei percorsi educativi e culturali presenti nelle aree geografiche individuate.
5. Al fine di attuare un efficace contrasto alla dispersione scolastica, considerata una delle cause significative del degrado e della marginalità sociale, è predisposta l'attivazione di un processo di monitoraggio degli studenti relativo alla frequenza scolastica, ai fattori di rischio di devianza ed alle condizioni economiche e sociali delle famiglie di origine, svolto da parte dei responsabili dei singoli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il supporto degli Osservatori locali contro la dispersione scolastica. Tale Monitoraggio è svolto dal momento dell'iscrizione alla fine dell'anno scolastico ed è finalizzato ad individuare i minori da coinvolgere nei servizi offerti dal Patto Sociale Educativo Territoriale, nonchè ad offrire adeguati aiuti alle famiglie dei minori a rischio. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con i Patti Sociali Educativi Territoriali sottoscritti e gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo, nonchè nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono prevedere la costituzione di specifiche equipe territoriali formate da ricercatori, docenti, sociologi, psicologi, statistici (nell’ambito delle scienze sociali), pedagogisti ed educatori al fine di progettare ed adottare percorsi di educazione attiva e modelli educativi innovativi utili rivolti a tutti gli studenti e alle loro famiglie.
7. Al fine di favorire la socializzazione, l'inclusione, il recupero scolastico, il contrasto alla povertà educativa, il sostegno alle famiglie con figli minori, in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19, ogni ente locale, anche con il supporto delle associazioni e degli enti del terzo settore presenti sul territorio, individua oltre agli ambienti scolastici, spazi educativi, come parchi, musei, biblioteche, oratori, circoli ricreativi e altri luoghi che possono essere messi a disposizione da enti e istituzioni pubbliche e private, prioritariamente a titolo gratuito, dove poter svolgere in piena sicurezza le attività.
8. Il Ministero dell’Istruzione, entro il 30 marzo di ogni anno, relaziona al Parlamento sui dati relativi ai risultati raggiunti e alle iniziative adottate grazie ai Patti Sociali Educativi, al monitoraggio degli

studenti, di cui al comma 3 ed alle politiche nazionali in vigore volte a contrastare il degrado, la violenza nonché fenomeni di devianza minorile. I dati raccolti sono utilizzati per realizzare ricerche di natura qualitativa e quantitativa per l'analisi del fenomeno dei comportamenti devianti dei minori e della dispersione scolastica, nonché per migliorare l'efficacia delle politiche sociali esistenti e per valutare e modulare in maniera efficace le iniziative adottate a seguito della sottoscrizione dei Patti Sociali Educativi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209, della presente legge.

165.023. Ermellino.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Articolo 165 *bis*

1. Per potenziare le competenze digitali delle studentesse e degli studenti e colmare il *gap* evidenziato dall’emergenza da Covid-19 nell’utilizzo delle tecnologie digitali quale strumento didattico innovativo, al fine di introdurre metodologie didattiche basate sulle nuove tecnologie digitali è autorizzata la spesa di 500 MLN di euro dal 2021 al 2023 finalizzata alla formazione del personale per il potenziamento e la diffusione di metodologie didattiche innovative e sviluppo della cultura digitale dell’insegnamento.

2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero dell'istruzione predispone, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di formazione obbligatoria del personale educativo e docente finalizzato all'adozione di metodologie didattiche basate sulle tecnologie digitali nelle scuole di ogni ordine e grado per lo sviluppo delle competenze.

3. La formazione in servizio obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 2021, comprende attività di formazione specifiche sull’innovazione didattica basata sulla tecnologia digitale.

4. Per gli obiettivi di cui al presente articolo, gli educatori e i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato in istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione di ogni ordine e grado, nonché gli educatori della scuola dell'infanzia, partecipano al piano straordinario di cui al comma 2.

5. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da enti e soggetti in possesso di specifiche e comprovate competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accreditamento degli enti e dei soggetti per la somministrazione delle attività di formazione che verranno indicati in un albo nazionale dal quale le istituzioni scolastiche potranno attingere i formatori sulla base della quota di finanziamento assegnata a ciascuno istituto. Tale formazione può essere svolta dai docenti a distanza in modalità di lavoro agile.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, valutati in articolo valutati in 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede: per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall’articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; per il 2023 si provvede mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate.

165.024. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto.

*Dopo l'*articolo *inserire il seguente:*

«Art. 165-b*is*

1. Al fine di adeguare i contenuti e le metodologie didattiche allo sviluppo delle nuove tecnologie, alla richiesta di nuovi saperi e al fine di costruire scuole innovative 5.0, è nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un apposito Fondo con dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 1000 mln di euro per l'anno 2022, finalizzato all'adozione di piano programmatico di formazione dei docenti e di interventi di edilizia scolastica volti ad adeguare gli ambienti di apprendimento all'adozione delle nuove metodologie didattiche.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento della programmazione informatica (coding) e della didattica digitale è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 l'insegnamento del coding è introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in articolo valutati in 1000 milioni di euro per ciascun degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

165.025. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

<<Articolo 165 *bis*

1. Al fine di assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole pubbliche, assorbire il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato il Ministro dell'istruzione nelle more dell’attuazione del sistema di reclutamento di cui ai commi successivi, è autorizzato nei limiti di spesa di cui al comma 14, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 a predisporre un piano quadriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA che per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti e disponibili, ha complessivamente superato i ventiquattro mesi di rapporto di lavoro, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione.

2. Per le finalità di cui al comma precedente il Ministero con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, sul 25 per cento di tutti i posti vacanti e disponibili. Per il personale assunto ai sensi del presente articolo è previsto un percorso annuale di formazione con valutazione finale volto a sviluppare e potenziare le competenze dei docenti. Il periodo di formazione iniziale può essere ripetuto una volta. Nel caso di mancato superamento del secondo periodo di formazione il contratto di lavoro è risolto.

3. L'immissione in ruolo comporta la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

4. I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, e sono finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, nonché di riflessione sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.

5. Per le finalità di cui al presente articolo il conseguimento della laurea magistrale o di titolo accademico di secondo livello assume valore abilitante ai fini del reclutamento dei docenti a tempo indeterminato e determinato.

6. I soggetti che conseguono la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello sono iscritti sulla base del voto conseguito in un apposito Albo regionale istituito presso l’ufficio scolastico regionale e distinto per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le istituzioni scolastiche statali assumono il personale sulla base dell’albo regionale secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali. Con decreto del Ministro dell’istruzione da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di valutazione dei titoli per l’acquisizione del punteggio utile all’inserimento nell’albo di cui al periodo precedente.

7. Con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche con le modalità di cui al comma 9, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 4;

b) il profilo formativo e professionale del docente;

c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma universitario, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;

d) i relativi ambiti disciplinari;

e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi crediti formativi universitari prescritti, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.

8. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, le classi dei corsi di cui al comma 7, lettera *a)*, sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti di cui al comma 7, lettera *c)*, disciplinano, altresì, le attività didattiche concernenti l'integrazione scolastica degli alunni disabili e prevedono che la formazione iniziale dei docenti possa essere svolta anche mediante la frequenza di *stage* all'estero.

9. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello, sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri e delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con appositi decreti del Ministro dell'università e ricerca.

10. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti, in conformità a quanto previsto dal comma 7, lettera *a)*, con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.

11. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo e di secondo grado sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

12. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.

13.A decorrere dal 1° settembre 2025, l'iscrizione nell'albo regionale di cui al comma 6, costituisce requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali.

14. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari a 500 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2024, si provvede a decorrere dall'anno 2021 mediante incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate

165.026. Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:

<<Art. 186-*bis*.

1. Al capo IX del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 63-*bis*. – *(Interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi) – 1.* Al fine di assicurare sostegno alle micro, piccole e medie imprese, di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi mediante un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promozione dei livelli occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, attraverso le università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di cui al comma 5 mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.

3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:

a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;

b) le imprese artigiane.

4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione, nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.

6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.

7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge>>

165.027. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina, Prestigiacomo, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Pella, Russo Paolo, Cannizzaro.

Articolo 166

All’articolo 166, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c bis.) delle 300 unità della Polizia di Stato di cui alla lettera c), 11 unità sono destinate al reparto della squadra mobile istituito a servizio dei commissariati di Formia e di Gaeta a decorrere dall’ anno 2023. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate tutte le misure necessarie all’organizzazione delle dotazioni e dei mezzi che saranno assegnati agli uffici per euro 400.000,00

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della lettera c) bis a decorrere dall’ anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n° 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

166.1. Trano.

All’art. 166 dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma 5-bis:

5-bis. Al fine di consentire alle Forze Armate una maggiore disponibilità di reperimento di personale da inserire nella Riserva selezionata, dopo l’art. 987 del Codice dell’Ordinamento militare di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è inserito il seguente:

«Art**. 987-bis** - (Riserva selezionata) - 1. Nell'ambito degli ufficiali delle forze di completamento di cui all'articolo 987, le Forze armate selezionano personale in possesso di particolari professionalità, non facilmente disponibili nelle dotazioni interne, per formare la riserva selezionata.»

L’art. 988-bis del Codice dell’Ordinamento militare di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è sostituito dal seguente:

Art. **988-bis** - (Richiami in servizio della riserva selezionata)

- 1. In relazione alla necessità di sopperire a carenze di personale in possesso di professionalità particolarmente elevate e specializzate, gli ufficiali della riserva selezionata, di cui all'articolo 987-bis, previo consenso, possono essere richiamati in servizio, in Italia e all’estero, fino al 65° anno d'età per gli ufficiali superiori e fino al 63°anno per gli ufficiali inferiori, in deroga a quanto disposto dall'articolo 890, comma 3.».

- 2. L’ufficiale della riserva selezionata può essere impiegato per un periodo variabile in funzione delle esigenze, comunque non superiore a 330 giorni in un anno..

All’art. 1799 del Codice dell’Ordinamento militare di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis - . Agli ufficiali delle forze di completamento di cui al comma 2, che sono impiegati in missioni internazionali, non si applicano, limitatamente alla relativa indennità di missione, le disposizioni di cui all'articolo 23 –ter , comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli eventuali oneri si corrisponde con i fondi destinati alle missioni internazionali.

166.2. Losacco, Pagani, Care', Borghi Enrico, De Menech, Lotti.

All’articolo 166, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti

«5-*bis*. All’articolo 635, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole “ non essere stati condannati ” sono aggiunte le seguenti “ negli ultimi cinque anni ”.

5-*ter*. All’articolo 683, comma 4, lettera a), del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppresse le parole “ nel ruolo ”.

5-*quater*. All’articolo 2212-*quaterdiecies*, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita la parola “ 2017 ” con “ 2021 ”.

5-*sexies*. All’articolo 2212-*octiesdecies*, comma 1, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita la parola “ 2019 ” con “ 2020 ” e la parola “ 55 ” con “ 53 ”».

166.3. Miceli.

All'articolo 166 sostituire il comma 1 con il seguente

«1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

1. 800 unità, per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;
2. 500 unità, per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;
3. 1160 unità per l'anno 2023, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;
4. 1160 unità per l'anno 2024, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;
5. 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria».

166.4. Miceli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito delle assunzioni presso la Polizia di Stato si provvede prioritariamente mediante lo scorrimento totale della graduatoria del Concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 2 novembre 2017.

166.5. Miceli, Pezzopane.

Art. 166

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

“1-bis: Al fine di garantire la piena efficienza operativa degli Uffici della Polizia di Stato, in considerazione altresì della carenza strutturale di organico appartenente al ruolo di ispettori, si autorizza l’immediata immissione nei ruoli dei concorsisti che hanno superato le prove del ‘*Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 263 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato*’, bando del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. c) n. 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, assicurando supporto e copertura dei posti vacanti in organico. Tale immissione, atteso l’incremento dei posti per l’inclusione di tutti i candidati idonei, avverrà in deroga a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28 aprile 2005, n. 129, emanato ai sensi dell'articolo 27 DPR n. 335 del 1982, così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 53 del 2001”.

166.6. Frate.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al fine di garantire la funzionalità dell'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì e per far fronte alle esigenze operative derivanti dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi di sicurezza dello scalo e delle frontiere nell'aeroporto, la dotazione organica della Questura di Forlì è incrementata di 30 unità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le esigenze legate all'apertura dell'aeroporto, allo scopo utilizzando anche le richieste di trasferimento verso la provincia di Forlì-Cesena e l'immissione in ruolo degli allievi agenti del 209° della Polizia di Stato.

4-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma 4-*bis* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

166.7. Morrone, Raffaelli.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

4-*ter*. Per le stesse finalità di cui al comma 4-*bis*, per gli anni 2020 e 2021 la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4-*quater*. Le assunzioni a tempo determinato di personale della polizia locale di durata non superiore ad un anno, effettuate, ai sensi del comma 4-*ter*, dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio pluriennale e strutturalmente deficitari, non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

166.8. Bordonali, Cecchetti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo di polizia locale per fronteggiare le crescenti richieste d'interventi in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza immigrazione, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

166.9. Molteni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale.

166.10. Molteni, Bordonali, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

L’articolo 166 è sostituito dal seguente:

Articolo 166

(Assunzioni straordinarie nelle forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1.Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale ed applicazione della normativa di contrasto alla propagazione del SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l’assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall’articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2.A tale scopo si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3.È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando. y

4.È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017.

5.È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019”

6.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 202, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate dall’articolo 68, comma 1 della presente legge. Il Ministro dell’Economia e delle Finanza è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

166.11. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole " assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4535 unità delle Forze di Polizia", con le seguenti " assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6600 unità delle Forze di Polizia".

b) alla lettera a), sostituire le parole "800 unità, per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della Guardia di Finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria", con le seguenti "1400 unità, per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria";

b) alla lettera b), sostituire le parole "500 unità, per l'anno 2022 , di cui 300 unità nel Corpo della Guardia di Finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria", con le seguenti "1100 unità, per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria";

c) alla lettera c), sostituire le parole "1160 unità, per l'anno 2023 , di cui 300 unità per la Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei Carabinieri, 150 nel Corpo della Guardia di Finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria", con le seguenti: "1450 unità, per l'anno 2023 , di cui 300 unità per la Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei Carabinieri, 150 nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria":

d) alla lettera d), sostituire le parole "1160 unità, per l'anno 2024 , di cui 200 per la Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei Carabinieri, 200 nel Corpo della Guardia di Finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria", con le seguenti "1450 unità, per l'anno 2024 , di cui 200 unità per la Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei Carabinieri, 200 nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria".

e) alla lettera lettera e), sostituire le parole "915 unità, per l'anno 2025 , di cui 100 per la Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei Carabinieri, 50 nel Corpo della Guardia di Finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria", con le seguenti "1200 unità, per l'anno 2025 , di cui 100 per la Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei Carabinieri, 50 nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*500milioni" *e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*200 milioni*".*

166.12. Migliore, Del Barba.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole " assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4535 unità delle Forze di Polizia", con le seguenti " assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6600 unità delle Forze di Polizia".

b) alla lettera a), sostituire le parole "800 unità, per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della Guardia di Finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria", con le seguenti "1400 unità, per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria";

b) alla lettera b), sostituire le parole "500 unità, per l'anno 2022 , di cui 300 unità nel Corpo della Guardia di Finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria", con le seguenti "1100 unità, per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria";

c) alla lettera c), sostituire le parole "1160 unità, per l'anno 2023 , di cui 300 unità per la Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei Carabinieri, 150 nel Corpo della Guardia di Finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria", con le seguenti: "1450 unità, per l'anno 2023 , di cui 300 unità per la Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei Carabinieri, 150 nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria":

d) alla lettera d), sostituire le parole "1160 unità, per l'anno 2024 , di cui 200 per la Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei Carabinieri, 200 nel Corpo della Guardia di Finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria", con le seguenti "1450 unità, per l'anno 2024 , di cui 200 unità per la Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei Carabinieri, 200 nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria".

e) alla lettera lettera e), sostituire le parole "915 unità, per l'anno 2025 , di cui 100 per la Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei Carabinieri, 50 nel Corpo della Guardia di Finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria", con le seguenti "1200 unità, per l'anno 2025 , di cui 100 per la Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei Carabinieri, 50 nel Corpo della Guardia di Finanza e 800 per la Polizia Penitenziaria".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*500milioni" *e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*200 milioni*".*

166.13. Migliore, Del Barba.

Dopo il comma 1 dell'art. 166 è inserito il seguente comma:

"1–bis. Al fine di semplificare le procedure di assunzione del personale di cui al precedente comma, anche in conseguenza delle limitazioni dovute all'emergenza CIVID – 19, è autorizzato, in via strettamente eccezionale, anche lo scorrimento delle graduatorie previste per il personale militare in deroga alla disciplina dell'ordinamento militare".

166.14. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 2, sostituire “3.855.298 per l’anno 2021, di euro 32.318.063 per l’anno 2022, di euro 58.358.288 per l’anno 2023” con “532.116.221 per l’anno 2021, di euro 558.078.986 per l’anno 2022, di euro 584.119.211 per l’anno 2023”.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, *missione* 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), *programma 4.2* (Cooperazione allo sviluppo), *apportare le seguenti variazioni*:

2021	2022	2023
CP: -528.260.923	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.260.923	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

166.15. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 1 avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

166.16. Varchi, Maschio, Prisco, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 1100 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) 800 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 500 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
3. dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria in condizioni di maggior sicurezza per gli appartenenti al medesimo, mediante l'ammodernamento dell'armamento dei reparti del Corpo, a favore del Ministero della giustizia è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2021.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari ad euro 1.600.000 per il 2021 e 19.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

166.17. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 1 avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso a 375 allievi agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria Maschile – decreto del 29 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2011 – 4° serie speciale».

166.18. Ferro, Prisco, Varchi, Maschio, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, in virtù della contingente situazione straordinaria derivante dalla emergenza epidemiologica, al fine di garantire il potenziamento urgente di organico dei comparti richiamati e assicurare una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid -19, si provvede mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo, previo accertamento dell'idoneità psico – fisica.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole «comma 1» *aggiungere le parole* «e 1-bis».

166.19. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. 166 bis

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.

2. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano:

a) le spese di personale riferite alle assunzioni rimborsate, anche parzialmente, da altri soggetti nell'ambito di accordi convenzionali, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano, per l'importo corrispondente al rimborso;

b) gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018.

3. In sede di prima applicazione della disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni, in attuazione del decreto ministeriale previsto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è consentito portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all' articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

4. Per la determinazione della capacità assunzionale delle unioni di comuni resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

166.20. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. 166-bis

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

3. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c) e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75".

4. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021".

166.21. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. 166-bis

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, non si tiene conto dell'annualità 2020.

2. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano:

a) le spese di personale riferite alle assunzioni rimborsate, anche parzialmente, da altri soggetti nell'ambito di accordi convenzionali, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano, per l'importo corrispondente al rimborso;

b) gli oneri per i rinnovi contrattuali a decorrere dal rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018.

3. In sede di prima applicazione della disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale dei comuni, in attuazione del decreto ministeriale previsto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è consentito portare a termine le procedure assunzionali per le quali gli enti abbiano proceduto, nelle more dell'emanazione del predetto decreto ministeriale, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui all' articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e dei loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente.

4. Per la determinazione della capacità assunzionale delle unioni di comuni resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

166.22. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l’art. 166 aggiungere il seguente art. 166

1. Fermo l’obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

166.23. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente art. 166-bis

1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."

166.24. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente:

"Art. 166-bis"

1. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

166.25. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente:

"Art.166-bis"

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.

166.26. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Dopo l'art. 166 aggiungere il seguente:

"Art.166-bis

(Deroghe Cosfel)

1.Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

166.27. Pella, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

ARTICOLO 166

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis .Per le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma precedente, si procede, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei dei concorsi pubblici indetti negli ultimi 3 anni, la cui validità è prorogata di due anni rispetto alla scadenza e, per la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta dei medesimi concorsi”.

166.28. Novelli.

Dopo l’articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166 bis

(Assunzioni straordinarie del Corpo delle Capitanerie di porto)

1.Al scopo di mantenere elevati gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e delle merci trasportate, la lettera a) dell’articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

“a) 3.500 sino all’anno 2020, 3.600 per l’anno 2021, 3.730 per l’anno 2022, 3.880 per l’anno 2023, 4.030 per l’anno 2024, 4.180 per l’anno 2025, 4.230 per l’anno 2026 e 4.250 dall’anno 2027 in servizio permanente”.

2. All’articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da “h-septies” a “h-vicies”, sono sostituite dalle seguenti:

h-septies) per l’anno 2023: 88.748.197,04;

h-octies) per l’anno 2024: 94.904.738,87;

h-novies) per l’anno 2025: 101.061.280,69;

h-decies) per l’anno 2026: 103.337.793,52;

h-undecies) per l’anno 2027: 104.418.929,64;

h-duodecim) per l’anno 2028: 104.698.134,11;

h-terdecies) per l’anno 2029: 104.975.165,92;

h-quaterdecies) per l’anno 2030: 105.252.197,73;

h-quinquiesdecies) per l’anno 2031: 106.044.951,54;

h-sexiesdecies) per l’anno 2032: 106.808.612,95;

h-septiesdecies) per l’anno 2033: 107.628.048,67;

h-duodevicies) per l’anno 2034: 108.410.280,29;

h-undevicies) per l’anno 2035: 109.192.511,91;

h-vicies) per l’anno 2036: 109.459.022,53;

h-unvicies) a decorrere dall’anno 2037: 109.570.365,55.

3.Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 798.668,25 per l’anno 2023, euro 1.636.713,28 per l’anno 2024, euro 2.474.758,30 per l’anno 2025, euro 3.312.803,33 per l’anno 2026, euro 4.150.848,35 per l’anno 2027, euro 4.190.225,12 per l’anno 2028, euro 4.227.429,23 per l’anno

2029, euro 4.264.633,34 per l’anno 2030, euro 4.301.837,45 per l’anno 2031, euro 4.339.041,56 per l’anno 2032, euro 4.487.588,68 per l’anno 2033, euro 4.598.931,70 per l’anno 2034, euro 4.710.274,72 per l’anno 2035, euro 4.821.617,74 per l’anno 2036, euro 4.932.960,76 a decorrere dall'anno 2037.

4.Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 29.120 euro nel 2023, 58.240 euro nel 2024, 87.360 euro nel 2025, 116.480 euro nel 2026 e 145.600 euro a decorrere dal 2027.».

Conseguentemente, al fondo di cui all’articolo 209 sostituire le parole da: «a decorrere dall’anno 2022» con le seguenti: « per l'anno 2022, di 499,17 per l'anno 2023, di 498,31 per l'anno 2024, di 497,44 per l'anno 202 , di 496,57 per l'anno 2026, di 495,70 per l'anno 2027, di 495,66 per l'anno 2028, di 495,63 per l'anno 2029, di 495,59 per l'anno 2030, di 495,55 per l'anno 2031, di 495,52 per l'anno 2032, di 495,37 per l'anno 2033, di 495,26 per l'anno 2034, di 495,14 per l'anno 2035, di 495,03 per l'anno 2036, di 494,92 a decorrere dall'anno 2037.»

166.01. Pagani, Borghi Enrico, Care', De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

Dopo l’articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-bis (Piano straordinario assunzioni enti Difesa)

1. Al fine di assicurare le funzioni e l’efficienza dell’area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, il Ministero della difesa nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell’articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere per il triennio 2021-2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di n. 431 unità di personale non dirigenziale così ripartito:

a) 21 unità di Area III, posizione economica F1, e 123 unità di Area II, posizione economica F2 per l’anno 2021;

b) 21 unità di Area III, posizione economica F1, e 123 unità di Area II, posizione economica F2 per l’anno 2022;

c) 21 unità di Area III, posizione economica F1, e 122 unità di Area II, posizione economica F2 per l’anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, nel limite di spesa di euro 2.507.670,48 per l'anno 2021, di euro 10.030.681,92 per l'anno 2022 e di euro 15.011.862,29 a decorrere dall’anno 2023.

Conseguentemente, all’art. 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022» con le seguenti: «797.492.330 milioni di euro per l’anno 2021, 489.969.318 milioni di euro per l’anno 2022 e 484.988.138 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.».

166.02. Orlando, Pagani, Bordo, Frailis, Care', Lotti, Borghi Enrico, Losacco.

Dopo l'articolo 166 aggiungere il seguente

«Articolo 166-*bis* (Attuazione dell'articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo specificità", con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all'uno percento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

3. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello status, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati».

166.03. Miceli.

Dopo l'articolo 166 aggiungere il seguente

«Articolo 166-*bis* (Modifica all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86. Indennità di trasferimento)

All'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 1, è così modificato: le parole "per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi" sono sostituite da "per un periodo di ventiquattro mesi",
2. Il comma 3, è così modificato: le parole "del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi" sono sostituite da: "del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi".
3. è aggiunto, in fondo all'articolo 1, il comma quattro così formulato: "In alternativa al trattamento di cui al comma 1 e con i limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento"».

166.04. Miceli.

Dopo l'articolo 166 aggiungere il seguente

«Articolo 166-*bis* (Assicurazione Inail Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco)

1. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco.

2. All'articolo 1, comma 3, numero 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

3. All'articolo 12-*bis* del Decreto-Legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, infine, le parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"».

166.05. Miceli.

Dopo l'articolo 166 aggiungere il seguente

«Articolo 166-*bis* (Misure inerenti il computo dell'anzianità per gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 20 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

10-*bis*. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità necessaria al raggiungimento dell'anzianità prevista per l'assegno di specificità ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47 e dell'articolo 3 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 26 marzo 2018, n. 48, vengono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni».

166.06. Miceli.

Dopo l'articolo 166 aggiungere il seguente

«166-*bis*.

1. Il 50% della quota spettante al personale del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco al compimento del quattordicesimo anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con Decreto Del Presidente Della Repubblica 26 Marzo 2018, n. 47, è attribuito al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con anzianità di servizio da zero a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco».

166.07. Miceli.

Dopo l'articolo 166 aggiungere il seguente

«166-*bis*.

1. Al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio».

166.08. Miceli.

Dopo l'articolo 166 aggiungere il seguente

«166-*bis*.

1. Allo scopo di procedere all'armonizzazione dell' indennità oraria festiva, notturna e superfestiva attualmente percepita dal personale turnista del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco con le omologhe indennità percepite dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine, a decorrere dall'anno 2021, si provvede con appositi adeguamenti di bilancio utili alla realizzazione dell'armonizzazione stessa.

2. Al fine di un pieno riconoscimento dell'attività svolta dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco a tutela della salvaguardia dei cittadini, a decorrere dall'anno 2021, l'importo orario per il lavoro straordinario svolto nei compiti di istituto viene incrementato di una volta e mezza dell'importo previsto per l'orario ordinario cosi come indicato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Per le stesse finalità indicate al comma 2 del presente emendamento, a decorrere dal 2021, si provvede alla defiscalizzazione degli importi percepiti dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, relativi alle prestazioni straordinarie a qualsiasi titolo effettuate con l'applicazione di un'aliquota IRPEF del 10%».

166.09. Miceli.

Dopo l'articolo 166, inserire il seguente:

166-*bis (Modifiche alla legge 29 marzo 2001, n. 86 recante Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).*

1. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di ventiquattro mesi";

b) al comma 3, le parole "del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. In alternativa al trattamento di cui al comma 1, nei limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

166.010. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Fontana Lorenzo, Castiello, Zicchieri.

Dopo l’articolo 166, è inserito il seguente articolo 166-bis:

Articolo 166-bis

(Risorse per il riordino dei ruoli delle forze di polizia)

1.E’ autorizzata per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

166.011. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 166, è inserito il seguente articolo 166-bis:

Articolo 166-bis

(Valorizzazione della specificità funzionale e di ruolo del personale delle forze armate, dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1.Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 19 della legge n. 183 del 2010**,** per l’incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l’attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (*Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate*), sono stanziati 150 milioni di euro per l’anno 2021, 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia.

2.Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.

3.All’onere derivante dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 150 milioni per l’anno 2021, 200 milioni per l’anno 2022 e 250 milioni a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

166.012. Tonelli, Molteni, Iezzi, Ferrari, Garavaglia.

Dopo l’articolo 166, è inserito il seguente articolo 166-bis:

Articolo 166-bis

(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa)

Una quota pari a 900 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all’articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.

166.013. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 166, è inserito il seguente articolo 166-bis:

Articolo 166-bis

(Risorse per il rinnovo dei contratti del personale appartenente al comparto sicurezza)

Una quota pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo contratti del personale dello Stato di cui all’articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza.

166.014. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 166, è inserito il seguente articolo 166-bis:

Articolo 166-bis

(Fondo per la revisione dei ruoli direttivi di commissario e commissario capo della Polizia di Stato)

1.Al fine di garantire la copertura degli oneri finanziari conseguenti alle modificazioni da apportare all’articolo 2, comma 1, lettera t), numero 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, nella parte in cui prevede che “coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo (già ad esaurimento) con la qualifica di commissario” anziché “con la qualifica di commissario capo”, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con la dotazione di euro 4,7 milioni nel 2021, euro 1,8 milioni nel 2022 ed euro 56mila nel 2023.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 4,7 milioni nel 2021, euro 1,8 milioni nel 2022 ed euro 56mila nel 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

166.015. Potenti, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-*bis*

(Disposizioni in materia di personale di polizia locale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dall'anno 2021, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge n 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, comma 4, lettera *c)*, e comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

4. All'articolo 115, primo comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 ».

166.016. Pastorino, Fornaro.

Dopo l'articolo 166, aggiungere il seguente:

Art. 166-*bis*

(Disposizioni in materia di personale di polizia locale)

1. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

166.017. Pastorino, Fornaro.

Dopo l’articolo 166, inserire il seguente:

«Art. 166-*bis*

(Arruolamento straordinario Allievi agenti Polizia di Stato)

1.Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e di garantire il potenziamento urgente di organico della Polizia di Stato e assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi alla diffusione del virus Covid – 19, è autorizzata l’assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie della prova scritta di esame di cui alle lettere b) e c) del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. Il termine di validità delle graduatorie di cui al primo comma è esteso fino al 31 dicembre 2021.

3.L’amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni:

1. a valere sulle facoltà assunzionali e nei limiti delle stesse previste per l’anno 2021;
2. limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine del voto in essa conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura;
3. previa verifica degli accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.

4.Gli interessati sono avviati ai corsi di formazione di cui all’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

166.018. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"166 - bis (Istituzione del ruolo tecnico di psicologo del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1.Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell’ambito del Corpo di polizia penitenziaria è istituito il ruolo degli psicologi»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L’organico è determinato nel numero 30 unità. Il personale rientrante nei profili professionali del Comparto Funzioni Centrali Area III, già in possesso di laurea in psicologia, con abilitazione alla professione ed iscrizione all'albo professionale degli psicologi è inquadrato, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle qualifiche del ruolo tecnico di cui all'art 1 comma 1-bis, a seguito di un percorso di formazione da erogare presso la scuola di esecuzione penale del DAP.

2.Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2021 e 2022 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Giustizia."

166.019. Di Sarno.

Dopo l'articolo 166, inserire il seguente:

"Art. 166-bis (Modifica all’articolo 232 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. All'articolo 232 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

'1- bis In deroga a quanto previsto dall’articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o dei corrispondenti corpi o servizi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, può essere trasferito, a domanda o su richiesta della Regione o Provincia Autonoma, nell'organico del personale permanente del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco o del Corpo permanente delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano. L'inquadramento è subordinato all'assenso dell'Amministrazione di provenienza, alla disponibilità di posti in organico e al superamento della prova di accertamento linguistico ove prevista. '

166.020. Tripodi Elisa.

Dopo l’articolo 166 aggiungere il seguente

Art. 166-bis

(Fondo per la riforma della polizia locale)

1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “450 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

166.021. Brescia, Cattoi Maurizio, Baldino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 166-*bis*

(*Assunzioni straordinarie del Corpo delle Capitanerie di porto*)

1.Al scopo di mantenere elevati gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e delle merci trasportate, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

«a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente».

2. All'articolo 585, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le lettere da «h-*septies*» a «h-*vicies*», sono sostituite dalle seguenti:

«h-*septies)* per l'anno 2023: 88.748.197,04;

h-*octies*) per l'anno 2024: 94.904.738,87;

h-*novies*) per l'anno 2025: 101.061.280,69;

h-*decies*) per l'anno 2026: 103.337.793,52;

h-*undecies*) per l'anno 2027: 104.418.929,64;

h-*duodecim*) per l'anno 2028: 104.698.134,11;

h-*terdecies*) per l'anno 2029: 104.975.165,92;

h-*quaterdecies*) per l'anno 2030: 105.252.197,73;

h-*quinquiesdecies*) per l'anno 2031: 106.044.951,54;

h-*sexiesdecies*) per l'anno 2032: 106.808.612,95;

h-*septiesdecies*) per l'anno 2033: 107.628.048,67;

h-*duodevicies*) per l'anno 2034: 108.410.280,29;

h-*undevicies)* per l'anno 2035: 109.192.511,91;

h-*vicies*) per l'anno 2036: 109.459.022,53;

h-*unvicies*) a decorrere dall'anno 2037: 109.570.365,55.»

3.Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per l'anno

2029, euro 4.264.633,34 per l’anno 2030, euro 4.301.837,45 per l’anno 2031, euro 4.339.041,56 per l’anno 2032, euro 4.487.588,68 per l’anno 2033, euro 4.598.931,70 per l’anno 2034, euro 4.710.274,72 per l’anno 2035, euro 4.821.617,74 per l’anno 2036, euro 4.932.960,76 a decorrere dall'anno 2037.

4.Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 29.120 euro nel 2023, 58.240 euro nel 2024, 87.360 euro nel 2025, 116.480 euro nel 2026 e 145.600 euro a decorrere dal 2027.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022» *con le seguenti le seguenti:* «di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 499,17 per l'anno 2023, di 498,31 per l'anno 2024, di 497,44 per l'anno 202 , di 496,57 per l'anno 2026, di 495,70 per l'anno 2027, di 495,66 per l'anno 2028, di 495,63 per l'anno 2029, di 495,59 per l'anno 2030, di 495,55 per l'anno 2031, di 495,52 per l'anno 2032, di 495,37 per l'anno 2033, di 495,26 per l'anno 2034, di 495,14 per l'anno 2035, di 495,03 per l'anno 2036, di 494,92 a decorrere dall'anno 2037.».

166.022. Rizzo, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rossini Roberto, Russo Giovanni, Penna, Sodano, Aiello Davide, D'Orso, Marzana, Pignatone, Papiro.

Dopo l’articolo 166, è inserito il seguente articolo 166-bis:

Articolo 166-bis

(Elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato)

1.Al fine di accrescere l’efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, anche alla luce dell’emergenza epidemiologica determinata dall’insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2021, nonché per l’organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell’articolo 47 del D. Lgs. n. 81/2008 entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.

2.All’onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

166.023. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 166-bis

(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, per le seguenti finalità da attuare nel limite delle risorse stanziate con la presente disposizione:

a) copertura, per l'anno 2021 e a decorrere dall'anno 2022, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 30 e al comma 1 dell’articolo 31 della presente legge, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto-2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2021 e a decorrere dal 2022, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cosi come ricalcolati complessivamente ai sensi dell’articolo 34 della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2021-2023 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi –e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1º gennaio 2021, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

e) copertura, per l'anno 2021 e a decorrere dal 2022, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2021 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2021. Entro la data del 15 gennaio 2022, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2021, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2022 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali".

166.024. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 166-bis

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021, per la copertura degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

166.025. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 166-bis

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.”

166.026. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 166-bis

1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

166.027. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 166-bis

1.Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alla Polizia locale, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a decorrere dal 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

166.028. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 166-bis

1. Al fine di incrementare i servizi di sicurezza per gli agenti di polizia penitenziaria impegnati a fronteggiare le agitazioni all’interno degli istituti penitenziari, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con uno o più decreti del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

166.029. Biancofiore, Angelucci.

Articolo 167

Sostituire l’articolo 167 con il seguente

«Articolo 167 (Misure per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)

1. Per i peculiari compiti connessi anche all’emergenza sanitaria COVID, a decorrere dall’anno 2021 è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione annua di 50 milioni di euro da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell’ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

167.1. Miceli.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, si autorizza il Ministro della difesa, con proprio decreto, a ricorrere anche a personale volontario, senza assegno, attualmente in congedo in posizione amministrativa di riserva, ausiliaria o di complemento degli appartenenti a tutte le FF.AA e Forze di Polizia in posizione ausiliaria e riserva.

1-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, ed ogni altra articolazione della Pubblica Amministrazione, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, al ricorso al personale volontario con specifiche professionalità, compresi i pensionati non ultra settantacinquenni, per ripianare esigenze che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, ritenute strategiche per garantire il funzionamento delle articolazioni dello Stato, i trasporti, le produzioni ritenute indispensabili all'interesse nazionale.

1-*quater*. Dai commi 1-*bis* e 1-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

167.2. Potenti.

dopo l’art. 167 è inserito il seguente articolo:

«Art. 167 - bis

*(*Tutela legale per giudizi promossi nei confronti del personale delle forze dell’ordine e del soccorso pubblico)

1. La disposizione normativa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpreta nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza, sul presupposto della immediata e diretta riferibilità dei fatti e degli atti posti in essere dal dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa o all’assolvimento dei compiti istituzionali. L’eventuale sussistenza di accertati profili disciplinari per i medesimi fatti nei confronti del dipendente non rileva ai fini dell’applicazione del regime dei rimborsi.

2. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, di cui al comma precedente, compete all’Amministrazione di appartenenza. E’ rimesso, invece, all’Avvocatura dello Statoesclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui, ad esito della valutazione di congruità, venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato può chiedere il parere al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di competenza per il procedimento. In caso di contrasto, prevale il parere rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. In analogia a quanto previsto dall’articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore di fiducia del dipendente sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di Corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, sono comprese le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2914, n. 190.»

167.3. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’art. 167, inserire il seguente 167 bis: (Modifiche all'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86. Indennità di trasferimento).

All'articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è così modificato: le parole "per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi" sono sostituite da "per un periodo di ventiquattro mesi",

b) il comma 3, è così modificato: le parole "del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi” sono sostituite da: "del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi”.

c) é aggiunto, in fondo all'articolo 1, il comma quattro così formulato:

"In alternativa al trattamento di cui al comma 1 e con i limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento".

Agli oneri derivanti dall’attuazione del seguente comma, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 68.»

167.4. Galantino, Deidda, Ferro, Trancassini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1 -bis Al fine di garantire, dal 1 0 agosto e fino al 15 ottobre 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 1.203.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “798.796.160 milioni”.

167.5. Alaimo, Cattoi Maurizio.

Articolo 167

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 167-bis (Armonizzazione pensionistica e previdenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla tutela pensionistica e previdenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell’ottica di una maggiore armonizzazione della relativa disciplina con quella delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell’interno é istituito un apposito fondo con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “760 milioni di euro per l’anno 2021 e 460 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

167.6. Dieni.

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

167-*bis*. *(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, «acquisitori obiettivi» e «Ranger» delle Forze Armate).*

1. Per il personale dell'Esercito "acquisitore obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1º gennaio 2021. Al medesimo personale dell'Esercito "acquisitore obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.150.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

167.01. Pretto, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Fantuz, Piccolo, Fontana Lorenzo, Castiello, Zicchieri, Comencini, Turri, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 167, aggiungere il seguente:

167-*bis*. *(Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei).*

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"A decorrere dal 1º gennaio 2021, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccoritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

167.02. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Fontana Lorenzo, Castiello, Zicchieri, Comencini, Turri, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 167 aggiungere il seguente

«Articolo 167-*bis* (Integrazioni al fondo di cui all'articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Dopo le parole "maggiore armonizzazione del trattamento economico" sono inserite le seguenti: "e previdenziale".
2. Dopo le parole "120 milioni di euro nell'anno 2021," la parola "e" è soppressa.
3. Dopo le parole "165 milioni di euro" la parola "annui" è soppressa e le parole " a decorrere dall' anno 2022" sono sostituite dalle parole " per l' anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

167.03. Miceli.

Dopo l'articolo 167 aggiungere il seguente

«Articolo 167-*bis* (Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari 20 milioni di euro a decorrere dall' anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

167.04. Miceli.

Dopo l'articolo 167 aggiungere il seguente

«Articolo 167-*bis* (Misure di armonizzazione del trattamento retributivo accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al comma 3 dell' art. 20 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, le parole "è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall' anno 2022" sono sostituire dalle seguenti "è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall' anno 2021".

2. Conseguentemente a decorrere dall' anno 2022, è destinata ai fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la somma di euro 6.903.000 all'anno per attuare ulteriori misure di armonizzazione del trattamento economico accessorio con quello degli appartenenti alle Forze di polizia.

3. Con decreto del Ministro dell' Interno, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, le risorse di cui al comma precedente sono ripartite nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, nel fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 e nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, tenuto anche conto del numero degli operatori».

167.05. Miceli.

Dopo l'articolo 167 aggiungere il seguente

«Articolo 167-*bis* (Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'art. 66 della legge 21/11/2000, n. 342, in rubrica, dopo le parole, "Forze di polizia" sono inserite le seguenti le seguenti "e del Corpo nazionale vigili del fuoco". Ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,".

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all'anno a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

167.06. Miceli.

Dopo l'articolo 167 aggiungere il seguente

«167-*bis*.

1. Al fine di garantire il giusto riconoscimento economico e professionale al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbia maturato i 22 anni e i 28 anni di servizio nel Corpo Nazionale, viene riconosciuta la maggiorazione dell'indennità di rischio e mensile prevista dall'articolo 64 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 attribuendo gli stessi importi mensili indicati prima del suo riassorbimento disposto nella LEGGE 11 settembre 2020, n. 120».

167.07. Miceli.

Dopo l'articolo 167 aggiungere il seguente

«167-*bis*.

1. Al fine di adottare uno o più decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Governo è delegato ad apportare entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge, di concerto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative, opportune modifiche al Decreto Legislativo 6 Ottobre 2018, n. 127, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale del Corpo, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche».

167.08. Miceli.

Dopo l’articolo 167, aggiungere il seguente:

1. *bis.(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibie, incursori subacquei, ''acquisitori obiettivi'', e ''Ranger'' delle Forze armate e modifiche alla disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi per la promozione delle attività sportiva con arma da fuoco)*

1. Per il personale dell'Esercito "acquisitore obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78 è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1º gennaio 2021. Al medesimo personale dell'Esercito "acquisitore obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. Al fine di promuovere le discipline sportive che utilizzano le armi da fuoco per i comprovati benefici in termini di capacità di concentrazione e di autocontrollo, anche alla luce degli importanti risultati olimpici ottenuti, a decorrere dal 1º gennaio 2021, i prezzi delle carte valori e stampati per i libretti di licenza per porto d'armi per tiro a volo sono diminuiti dello 0,5 per cento ed è consentita, anche se non destinata alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum.

3. Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum, nonché" sono abrogate.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all’articolo 209, comma 1.

167.09. Comencini.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 167-bis

1. Al fine di implementare l’utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, anche con riferimento alle attivita' di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi per il loro impiego nel territorio nazionale, è istituito un apposito fondo con dotazione iniziale pari a euro 1.000.000 per l'anno 2021, euro 1.000.000 per l'anno 2022 e euro 1.500.000 per l'anno 2023.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 1.000.000 per l'anno 2021, euro 1.000.000 per l'anno 2022 e euro 1.500.000 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 68, comma 1, della presente legge.

167.010. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 167, è inserito il seguente articolo 167-bis:

Articolo 167-bis

(Dotazioni del Fondo per l’armonizzazione del trattamento economico e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello delle Forze di polizia)

1. All’ articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il periodo “maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022” è sostituito dal seguente “maggiore armonizzazione del trattamento economico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021, di 165 milioni di euro per l’anno 2022 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023”

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

167.011. Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 167, è inserito il seguente articolo 167-bis:

Articolo 167-bis

(Stabilizzazione del personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All’articolo 30, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole <<Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2>>, sono inserite le seguenti: <<nonché di dipendenti di cui all’articolo 3, comma 1-bis, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell’anno 2021, richiedano di transitare nei ruoli logistico-gestionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, senza maggiori oneri per lo Stato>>.

167.012. Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 167, è inserito il seguente articolo 167-bis:

Articolo 167-bis

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, alimentato da una quota pari 20 milioni di euro a decorrere dall’ anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

167.013. Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 167, è inserito il seguente articolo 167-bis:

Articolo 167-bis

(Misure di armonizzazione del trattamento retributivo accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1.Al comma 3 dell’articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, le parole “è incrementata di 55.060 ore per l’anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall’anno 2022” sono sostituire dalle seguenti “è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall’ anno 2021”.

2. Le risorse risparmiate, stimate pari ad euro 6.903.000 a decorrere dal 2022, sono destinate ai fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vista dell’attuazione di per ulteriori misure di armonizzazione del trattamento economico accessorio rispetto a quello degli appartenenti alle Forze di polizia.

3. Con decreto del Ministro dell’ Interno, sentite le organizzazioni sindacali, le risorse di cui al comma precedente sono ripartite nel Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42; nel fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 e nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, tenuto anche conto del numero degli operatori.

167.014. Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 167 inserire il seguente:

Articolo 167 - bis

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All’articolo 66 della legge 21/11/2000, n. 342, in rubrica, dopo le parole, “*Forze di polizia”* sono inserite le seguenti le seguenti “*e del Corpo nazionale vigili del fuoco”.* Ai commi1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole <<*Forze di polizia ad ordinamento civile*>>, sono inserite le seguenti: <<*e del Corpo nazionale vigili del fuoco*,>>.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all’anno a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

167.015. Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All’articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole, “*Forze di polizia”* sono inserite le seguenti le seguenti “*e del Corpo nazionale vigili del fuoco”;*

b) ai commi1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole “*Forze di polizia ad ordinamento civile*”, sono inserite le seguenti: “*e del Corpo nazionale vigili del fuoco*,”

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all’anno a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

167.016. Occhionero, Portas, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis

(*Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

167.017. Occhionero, Portas, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167–bis

(*Misure di armonizzazione del trattamento retributivo accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

1. Al comma 3 dell’ articolo 20 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, le parole *“è incrementata di 55.060 ore per l’anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall’ anno 2022”* sono sostituire dalle seguenti *“è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall’ anno 2021”.*

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, a decorrere dall’ anno 2022, è destinata ai fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la somma di euro 6.903.000 all’anno per attuare ulteriori misure di armonizzazione del trattamento economico accessorio con quello degli appartenenti alle Forze di polizia.

3. Con decreto del Ministro dell’ Interno, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, le risorse di cui al comma precedente sono ripartite nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, nel fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 e nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, tenuto anche conto del numero degli operatori

167.018. Occhionero, Portas, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167 - bis

1. All’ articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole *“maggiore armonizzazione del trattamento economico”* sono inserite le seguenti: *“e previdenziale”.*

b) dopo le parole *“120 milioni di euro nell'anno 2021,”* la parola *“e”* è soppressa.

c) dopo le parole *“165 milioni di euro”* la parola *“annui”* è soppressa ele parole *“ a decorrere dall’ anno 2022”* sono sostituite dalle parole *“ per l’ anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.*

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

167.019. Occhionero, Portas, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 167-bis

(*Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*)

1. All’articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, , dopo le parole “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2”, sono inserite le seguenti: “nonché di dipendenti di cui all’art. 3, comma 1-bis, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell’anno 2021, richiedano di transitare nei ruoli logistico-gestionali del C.N.VV.F.”.

167.020. Occhionero, Portas, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167 - bis

1. All’ articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole *“maggiore armonizzazione del trattamento economico”* sono inserite le seguenti: *“e previdenziale”;*

b) dopo le parole *“120 milioni di euro nell'anno 2021,”* la parola *“e”* è soppressa.

c) dopo le parole *“165 milioni di euro”* la parola *“annui”* è soppressa ele parole *“ a decorrere dall’ anno 2022”* sono sostituite dalle parole *“ per l’ anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.*

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

167.021. Occhionero, Portas, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All’articolo 66 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole, “*Forze di polizia”* sono inserite le seguenti le seguenti “*e del Corpo nazionale vigili del fuoco”;*

b) ai commi1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole “*Forze di polizia ad ordinamento civile*”, sono inserite le seguenti: “*e del Corpo nazionale vigili del fuoco*,”

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all’anno a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

167.022. Occhionero, Portas, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis

(*Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

167.023. Occhionero, Portas, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167–bis

(*Misure di armonizzazione del trattamento retributivo accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

1. Al comma 3 dell’ articolo 20 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, le parole *“è incrementata di 55.060 ore per l’anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall’ anno 2022”* sono sostituire dalle seguenti *“è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall’ anno 2021”.*

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, a decorrere dall’ anno 2022, è destinata ai fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la somma di euro 6.903.000 all’anno per attuare ulteriori misure di armonizzazione del trattamento economico accessorio con quello degli appartenenti alle Forze di polizia.

3. Con decreto del Ministro dell’ Interno, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, le risorse di cui al comma precedente sono ripartite nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, nel fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 e nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, tenuto anche conto del numero degli operatori

167.024. Occhionero, Portas, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167 - bis

1. All’ articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole *“maggiore armonizzazione del trattamento economico”* sono inserite le seguenti: *“e previdenziale”.*

b) dopo le parole *“120 milioni di euro nell'anno 2021,”* la parola *“e”* è soppressa.

c) dopo le parole *“165 milioni di euro”* la parola *“annui”* è soppressa ele parole *“ a decorrere dall’ anno 2022”* sono sostituite dalle parole *“ per l’ anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.*

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

167.025. Occhionero, Portas, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167-bis

(*Stabilizzazione personale amministrativo attualmente collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*)

1. All’articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, , dopo le parole “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2”, sono inserite le seguenti: “nonché di dipendenti di cui all’art. 3, comma 1-bis, limitatamente al personale in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni e collocato in posizione di comando presso le sedi centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, nell’anno 2021, richiedano di transitare nei ruoli logistico-gestionali del C.N.VV.F.”.

167.026. Occhionero, Portas, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 167 - bis

1. All’ articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole *“maggiore armonizzazione del trattamento economico”* sono inserite le seguenti: *“e previdenziale”;*

b) dopo le parole *“120 milioni di euro nell'anno 2021,”* la parola *“e”* è soppressa.

c) dopo le parole *“165 milioni di euro”* la parola *“annui”* è soppressa ele parole *“ a decorrere dall’ anno 2022”* sono sostituite dalle parole *“ per l’ anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.*

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

167.027. Occhionero, Portas, Del Barba.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 167-bis (*Ricostituzione del Corpo forestale dello Stato*)

1. Il Corpo forestale dello Stato, come disciplinato dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, è ricostituito.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per la ricostituzione del Corpo forestale dello Stato e per la riattribuzione al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2017, ai corpi ed enti dello Stato di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

3. L’effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato deve avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data di effettiva ricostituzione del Corpo forestale dello Stato, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono assegnate all’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l’applicazione della presente legge.».

167.028. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 167-bis

(Armonizzazione pensionistica e previdenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Allo scopo di implementare il processo di armonizzazione del regime previdenziale e pensionistico relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 33,202 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,202 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “766,798 milioni”.»

167.029. Baldino.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 167-bis

(Misure concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire, durante la vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.203.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.203.840 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "798.796.160 milioni".»

167.030. Baldino.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 167-bis

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al comma 1 dell'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: «fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico» sono sostituite dalle seguenti: «in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella Tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "496 milioni di euro per l'anno 2021 e 196 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022". .»

167.031. Baldino.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 167-bis

(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale";

b) dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente: "1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “475 milioni di euro per l’anno 2021 e 175 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.»

167.032. Baldino.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 167-bis

(Armonizzazione pensionistica e previdenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Allo scopo di implementare il processo di armonizzazione del regime previdenziale e pensionistico relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 33,202 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,202 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209 della presente legge.»

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "799.966.798 milioni".

167.033. Cattoi Maurizio, Alaimo, Baldino.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 167-bis

(Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale";

b) dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente: "1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “475 milioni di euro per l’anno 2021 e 175 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.»

167.034. Cattoi Maurizio, Alaimo, Baldino.

Dopo l’articolo 167, aggiungere il seguente:

“Art. 167-*bis*

(Interventi per la funzionalità dell’amministrazione giudiziaria finalizzati al rinnovo del parco automezzi)

1. Al fine di assicurare la piena ed efficace funzionalità degli uffici giudiziari nonché per garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali affidati alle articolazioni centrali e periferiche del Ministero della giustizia, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell’amministrazione giudiziaria fino al terzo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge. Allo scadere della deroga di cui al presente comma, entro 90 giorni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base delle spese sostenute nel triennio.”

167.035. Giuliano, Bazoli, Ascari, Barbuto, Bilotti, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Perantoni, Ricciardi, Saitta, Salafia, Sarti, Scutella', Bordo, Miceli, Vazio, Verini, Zan.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

“Articolo 167-bis

1. All’ articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “maggiore armonizzazione del trattamento economico” sono inserite le seguenti: “e previdenziale”.

b) dopo le parole “120 milioni di euro nell'anno 2021,” la parola “e” è soppressa.

c) dopo le parole “165 milioni di euro” la parola “annui” è soppressa e le parole “ a decorrere dall’ anno 2022” sono sostituite dalle parole “ per l’ anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

167.036. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

“Articolo 167-bis

1. All’ articolo 1, comma 133 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “maggiore armonizzazione del trattamento economico” sono inserite le seguenti: “e previdenziale”.

b) dopo le parole “120 milioni di euro nell'anno 2021,” la parola “e” è soppressa.

c) dopo le parole “165 milioni di euro” la parola “annui” è soppressa e le parole “ a decorrere dall’ anno 2022” sono sostituite dalle parole “ per l’ anno 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.

167.037. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 167 - bis

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, alimentato da una quota pari 20 milioni di euro a decorrere dall’ anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

167.038. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 167 - bis

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, alimentato da una quota pari 20 milioni di euro a decorrere dall’ anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.

167.039. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 167 – bis

(Misure di armonizzazione del trattamento retributivo accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al comma 3 dell’articolo 20 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, le parole “è incrementata di 55.060 ore per l’anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall’ anno 2022” sono sostituire dalle seguenti “è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall’ anno 2021”.

2. A decorrere dall’anno 2022, è destinata ai fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la somma di euro 6.903.000 all’anno per attuare ulteriori misure di armonizzazione del trattamento economico accessorio con quello degli appartenenti alle Forze di polizia. Con decreto del Ministro dell’ Interno, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, le risorse di cui al comma precedente sono ripartite nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, nel fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, nel fondo di produttività del personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42 e nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41, tenuto anche conto del numero degli operatori.

3. La misura di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

167.040. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo167-bis

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All’art. 66 della legge 21/11/2000, n. 342, in rubrica, dopo le parole, “*Forze di polizia”* sono inserite le seguenti le seguenti “*e del Corpo nazionale vigili del fuoco”.* Ai commi1 e 2 del medesimo articolo, dopo le parole <<*Forze di polizia ad ordinamento civile*>>, sono inserite le seguenti: <<*e del Corpo nazionale vigili del fuoco*,>>.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 200 mila euro all’anno a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

167.041. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 167-bis

(Applicazione dell’imposta alle indennità operative del personale militare)

1. Alle indennità operative del personale militare di cui agli articoli 2, 3, 10 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive varianti introdotte con i provvedimenti di concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente, secondo le modalità di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

167.042. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 167-bis

(Attuazione dell’articolo 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Al fine di dare attuazione all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato “Fondo specificità”, con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

2. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate altresì, a decorrere dall’anno 2022, le risorse annualmente individuate con la legge di bilancio in misura non inferiore all’uno percento delle risorse poste a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

3. Con uno o più provvedimenti normativi, finanziati con le dotazioni del Fondo di cui al comma 1, sono adottati specifici istituti ed attribuiti specifici compensi al personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di bilanciare gli obblighi e le limitazioni personali, in relazione alla specificità dello status, e in considerazione dei rischi connessi allo svolgimento delle attività di servizio, in dipendenza della peculiarità dei compiti assegnati.”

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.

167.043. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 167-bis

(Modifica all’articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86. Indennità di trasferimento)

1. All’articolo 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è così modificato:

le parole “per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi” sono sostituite da “per un periodo di ventiquattro mesi”,

b) il comma 3, è così modificato:

le parole “del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi” sono sostituite da: “del canone mensile di locazione corrisposto per l’alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi”.

c) è aggiunto, in fondo all’articolo 1, il comma quattro così formulato:

“In alternativa al trattamento di cui al comma 1 e con i limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 km. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall’attribuzione del trattamento di trasferimento”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.

167.044. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 167-bis

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «nella misura del 180 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 220 per cento;

b) in fine, aggiungere i seguenti commi:

«Per gli operatori delle Forze Speciali che hanno superato i rispettivi corsi di formazione, approvati dal Capo dello Stato Maggiore della Difesa, e che sono nella disponibilità all'impiego del comando interforze per le operazioni speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è fissata nella misura del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

Per il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organizzative organiche di Forze Speciali, l’indennità supplementare mensile per operatore di Forze speciali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, n.171, è fissata nella misura lorda di €250,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.”

167.045. Perego Di Cremnago.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Articolo 167-bis

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «nella misura del 180 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 220 per cento;

b) in fine, aggiungere i seguenti commi:

«Per gli operatori delle Forze Speciali che hanno superato i rispettivi corsi di formazione, approvati dal Capo dello Stato Maggiore della Difesa, e che sono nella disponibilità all'impiego del comando interforze per le operazioni speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma è fissata nella misura del 180 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

Per il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organizzative organiche di Forze Speciali, l’indennità supplementare mensile per operatore di Forze speciali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, n.171, è fissata nella misura lorda di €250,00.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutati in 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 febbraio 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

167.046. Perego Di Cremnago.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 167-bis

(Indennità del personale turnista del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. A decorrere dall'anno 2021 l e indennità oraria festiva, notturna e superfestiva percepite dal personale turnista del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco vengono equiparate a quelle omologhe percepite dal personale delle Forze dell'Ordine.
2. Al fine di riconoscere l'attività svolta dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a tutela della salvaguardia e dell'incolumità dei cittadini, a decorrere dall'anno 2021, l'importo orario per il lavoro straordinario svolto nei compiti di istituto viene incrementato di una volta e mezza dell'importo previsto per l'orario ordinario cosi come indicato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
3. Per le medesime finalità indicate al precedente comma 2, a decorrere dal 2021, si provvede alla defiscalizzazione degli importi percepiti dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e relativi alle prestazioni straordinarie a qualsiasi titolo effettuate, attraverso l'applicazione di un'aliquota IRPEF stabilita in misura pari al 10%.
4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

167.047. Stumpo.

Articolo 168

All'art. 168 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"2. Al fine di limitare i danni economici, diretti e indiretti, prodotti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e rilanciare il commercio dell’agroalimentare 100% italiano, con lo scopo di incentivare la produzione, l’acquisto e il consumo di prodotti locali, nazionali di altissima qualità, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 50 milioni per l’anno 2020 e 150 milioni per l’anno 2021. Le risorse sono finalizzate all’istituzione di un “Bonus Consumi” per l’acquisto di beni lavorati o semilavorati della filiera dell’agroalimentare certificata e garantita 100x100 italiana. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, provvede all’attuazione del presente comma. All’onere di cui al presente comma, pari ad euro 200milioni, 50 per l’anno 2020 e ad euro 150 milioni per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".

168.1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 168-bis

1.Al fine di far fronte all’emergenza sanitaria in atto e consolidare e semplificare le stabilizzazioni del personale dirigente e non dirigente collocato in comando, ovvero in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti, presso i Comuni da oltre un anno alla data della presente legge ed utilizzato dagli stessi Comuni nelle aree dei servizi sociali ovvero di Protezioni Civile ovvero di Polizia Locale e che abbiano ricevuto, esclusivamente dalle Amministrazioni ministeriali dello Stato, nulla osta per l’utilizzo presso i Comuni per almeno tre anni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli interessati hanno diritto, sino al 31 gennaio 2021, a domanda, alla stabilizzazione di cui all’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 senza l’assenso dell’Amministrazione di appartenenza.

2.Tale disposizione si applica, per omogeneità di trattamento, anche al personale di cui all’ art. 3, comma 1- ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocato in aspettativa senza assegni dalla Amministrazione di appartenenza per almeno tre anni e già in attività presso un Comune da oltre un anno alla data dell’entrata in vigore presente legge, in applicazione dell’art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come richiamato dall’ordinamento dell’Amministrazione di provenienza e che si trova nelle medesime condizioni indicate nel comma 1.

3.Esclusivamente per l’inquadramento di cui al comma 1 il Comune procede a domanda l’interessato in applicazione del fabbisogno per l’anno 2020, come risultanti vacanti da atti formali dello stesso Comune ancorché l’atto di stabilizzazione potrà essere assunto sino alla data di scadenza dell’emergenza 31/1/2021. L’inquadramento avviene nell’area funzionale, qualifica e posizione economica corrispondente al CCNL del Comune di destinazione

4.L’attuazione del presente articolo è senza maggiori oneri per lo Stato.

168.01. Pagano Ubaldo.

Dopo l'articolo 168, aggiungere il seguente:

Articolo 168 -*bis*

(Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura).

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 14-*bis* del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

168.02. Buratti.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art.168 - bis

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. É altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

2) all'articolo 4:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.»;

b) al comma 3, le parole: «in pieno campo» sono soppresse;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6% nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del

venditore del prodotto.»;

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».

3) all'articolo 6, comma 2, le parole «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.».

4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) alla quantità di THC contenuto;

b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;

c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;

d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;

e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis.»".

168.03. Sodano, Sarli, Vianello, Penna, Giarrizzo, Di Lauro, Licatini, Giordano, Aiello Davide, Serritella, Tripiedi, Saitta, Perconti, Berti, Silvestri Francesco, Chiazzese, Papiro, Fontana Ilaria, Iovino, Cantone Luciano, Perantoni, Misiti, Invidia, Giuliodori, Deiana, Ficara, De Carlo, Suriano, Zanichelli, Gagnarli, Lombardo, Cataldi, Olgiati, Tripodi Elisa, Bilotti, Giuliano, Masi.

Articolo 171

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Nelle more di un progressivo adeguamento della disciplina della rappresentanza militare al dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 dell'11 aprile 2018, nonché allo scopo di agevolare la costituzione delle associazioni militari a carattere sindacale e di favorirne la partecipazione da parte del personale militare attraverso il pagamento delle quote di adesione, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a consentire l'utilizzo dei sistemi di NoiPa senza oneri a carico delle associazioni medesime il cui carattere sindacale sia stato riconosciuto con provvedimento del Ministro della difesa per le Forze armate e del Ministro dell’economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di Finanza, e notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2-ter. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di cui al comma precedente, non si applicano le disposizioni di cui decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

171.1. Cattoi Maurizio, Baldino.

Articolo 172

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

“4. 1. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assume la denominazione di Poligrafico e Zecca dello Stato italiano S.p.A. A decorrere dal 1^ gennaio 2021, nella legge 13 luglio 1966, n. 559, nella legge 20 aprile 1978 n. 154, nel decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deve intendersi riferito al Poligrafico e Zecca dello Stato italiano S.p.A.

5. La competenza della Commissione dei prezzi di cui all’articolo 8 della legge 20 aprile 1978, n. 154 è estesa alla determinazione dei prezzi delle forniture delle carte valori.”

172.1. Billi.

Articolo 173

Dopo l’articolo 173 aggiungere il seguente:

«173-bis. (Semplificazioni nell’utilizzo del mercato elettronico da parte delle Pubbliche amministrazioni)

1. All’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo e secondo periodo, sostituire le parole: “5.000 euro”. “con le seguenti: “10.000 euro”»

173.01. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l’articolo 173, inserire il seguente:

<<173-bis. (Trasformazione ENAC in ente pubblico economico)

1. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività volte a garantire lo sviluppo del settore del trasporto aereo nel rispetto dei livelli di sicurezza stabiliti dalle norme internazionali che regolamentano il settore l’Ente nazionale dell’aviazione civile (ENAC) è trasformato a decorrere dal 1° gennaio 2021 in ente pubblico economico.

2. L’ENAC è dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, patrimoniale contabile e finanziaria ed è sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le fonti di finanziamento e il patrimonio dell’ENAC sono individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

4. Agli organi dell’Ente e delle relative procedure di nomina si applicano le previsioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. La trasformazione in ente pubblico economico non determina la decadenza degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, sono approvati lo statuto, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e la dotazione organica in misura non superiore a 1.172 unità di personale.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ENAC è autorizzato all’avvio di apposite selezione pubbliche per titoli ed esami per la copertura della propria dotazione organica.

7. La trasformazione di cui al comma 1-bis non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale avente contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di trasformazione di cui al comma 1-bis. Entro dodici mesi dalla trasformazione, il personale in servizio presso l’ENAC a tale data può optare per la permanenza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti, ed è collocato in mobilità. A garanzia della sicurezza del trasporto aereo e della gestione del demanio aeronautico, e in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge del 20 marzo 1975 n.70, è mantenuto nell’ENAC il ruolo professionale.

8. A decorre dalla data di trasformazione di cui al comma 1, il comma 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo del 25 luglio 1997 n. 250 è sostituito dal seguente: “3. Al personale si applica l’indennità di anzianità stabilita dall’articolo 13 della legge 20 marzo 1975 n.70.”.

9. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

10. Fermo quanto previsto dai commi da 1 a 9, all’ENAC continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250. L'Ente continua a svolgere le proprie funzioni quale Autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, in conformità con le disposizioni di cui ai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151, nonché con la disciplina specifica di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

11. Con la trasformazione di cui al comma 1 per l’ENAC è esclusa la possibilità di una ulteriore trasformazione in società di capitale anche a totale partecipazione pubblica.

12. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>

173.02. Scagliusi.

Articolo 174

Dopo l’art. 174 aggiungere il seguente:

Art. 174-bis (Misure straordinarie emergenze abitative alloggi militari).

In ragione della particolare situazione causata dal virus Covid-19 e al fine di prevenire situazioni di emergenze abitative, in deroga alle disposizioni in materia di alloggi di servizio contenute nel Codice dell’Ordinamento militare di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre dello stesso anno sono sospesi tutti gli atti di recupero forzoso di alloggi di servizio nei confronti degli attuali conduttori ai sensi dell’art. 306 dell’Codice dell’Ordinamento militare.

174.1. Frailis, Pagani, De Menech, Care', Borghi Enrico, Losacco, Lotti.

Al comma 2, dopo le parole: della giustizia aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

174.2. Bartolozzi, Cassinelli, Cristina.

Dopo l’articolo 174 aggiungere il seguente: “Art. 174-bis. (Misure per l’emergenza abitativa)

1. Al fine di fronteggiare l’emergenza abitativa, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, ad apposito censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di piani di recupero.

2. I piani di recupero di cui al comma 1 possono essere realizzati per intervento diretto del comune, dell’ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o attraverso l’apporto di soggetti aventi i requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale riuniti in cooperative di autorecupero.

3. Ai fini di cui al comma 2 i Comuni possono altresì procedere all’acquisto, mediante procedure di evidenza pubblica, di immobili privati da destinare all’edilizia residenziale pubblica.

4. Al fine di mettere in sicurezza le persone ad elevata fragilità e marginalità socio-sanitaria e per ridurre i rischi da contagio da Covid-19, i soggetti pubblici cui sono attribuite funzioni amministrative e gestionali nell’ambito del sistema di accoglienza e integrazione, quali le Aziende sanitarie, le Prefetture-uffici territoriali del Governo e i Comuni, individuano spazi inutilizzati da adibire temporaneamente sia a luoghi di quarantena che a centri diurni e notturni.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con il rifinanziamento per un ammontare pari a 100.000 euro per l’anno 2021 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “799.900.000 milioni”.

174.01. Donno.

Dopo l’articolo 174 aggiungere il seguente:

Art. 174-bis

(Efficientamento energetico e messa in sicurezza degli immobili locati alle PA)

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Amministrazioni centrali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa Consob, non possono procedere fino al 2024 ad ulteriori rinegoziazioni dei contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi, anche in caso di sottoscrizione di nuovi contratti di locazione relativi ai medesimi immobili. Non trovano altresì applicazione fino al predetto anno le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 616 a 620, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Gli importi rivenienti dalla mancata riduzione dei canoni, sulla base di accordi tra le parti, sono destinati ad interventi di adeguamento impianti, messa in sicurezza, efficienza energetico-ambientale, degli stessi immobili locati.

174.02. Adelizzi.

Articolo 177

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

2-bis. Nel Decreto Legislativo 15.03.2010, n. 66, nell'art. 614 dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente comma:

2-ter. Nella prospettiva degli interventi di valorizzazione del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della Difesa in relazione alla peculiarità del suo impiego e al contributo fornito in termini di integrazione delle funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale delle Forze armate, è istituito un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile della Difesa destinato a remunerare tale peculiare situazione di impiego e la complessità e variabilità dei nuovi compiti da assolvere. La dotazione finanziaria di detto Fondo integrativo, volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze Armate in tema di difesa e sicurezza nazionale, è pari a 21 milioni annui per il triennio 2021-2023 ed è ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.

Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante quota parte dei risparmi di cui all'art. 11, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 29.05.2017, n. 94.

177.1. Frailis, Pagani, De Menech, Care', Borghi Enrico, Losacco, Lotti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

2-bis. Al fine di soddisfare le esigenze di efficientamento e ammodernamento dello strumento militare, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della Difesa nonché nella prospettiva della valorizzazione di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nei limiti del 50 per cento delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, il Ministero della Difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area alla terza area funzionale con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area. Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive.

Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate al 31 dicembre 2019.

Per le finalità di cui al presente comma, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della Difesa.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

177.2. Care', Pagani, De Menech, Frailis, Borghi Enrico, Losacco, Lotti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"177-*bis*.

(Misure per potenziare il Servizio civile universale).

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 3, lettera a) dopo le parole "nell'anno di riferimento" sono aggiunte le seguenti:

", ordinariamente stabilito in almeno 50.000 unità annue,";

1. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4 *bis*. Per l'anno 2023, le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione finanziaria del medesimo Fondo è stabilita in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui."

Conseguentemente,

il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 300 milioni di euro.

177.3. Bonomo, Frassini, Gadda, D'Arrando, Muroni, Lupi, Versace, Trancassini, Pettarin, Lattanzio, Boldrini, Bruno Bossio, Carnevali, Cattoi Vanessa, Ceccanti, Cestari, Comaroli, De Filippo, Del Barba, Di Maio Marco, Fratoianni, Fregolent, Gava, Gebhard, Lepri, Moretto, Noja, Occhionero, Pastorino, Paternoster, Pezzopane, Rossi, Quartapelle Procopio, Ungaro.

Dopo il comma 3, dell'art. 177, aggiungere i seguenti:

4) Al comma 1 dell'articolo 1084 bis del Decreto Legislativo n. 66/2010, come introdotto dal D. Lgs 27 dicembre 2019, n.173, dopo le parole "ai militari in servizio permanente" eliminare le seguenti parole "che nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio senza demerito".

5) Al comma 2 dell'articolo 1084 bis del Decreto Legislativo n. 66/2010, come introdotto dal D. Lgs 27 dicembre 2019, n.173, dopo le parole "di cui al comma 1", sono inserite le seguenti parole "soggiace alla medesima normativa vigente per le promozioni ad anzianità del servizio permanente effettivo ed".

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

177.4. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, dell'art. 177, aggiungere il seguente:

4) Agli articoli 2196-bis, comma 1; 2197, commi 1; 2-ter, 2197-bis, comma 1; 2204, comma 1; 2207, comma 1; 2208, comma 1; 2209-ter, comma 1; 2209-quater, comma 1; 2209-septies, comma 1; 2214-bis, comma 4; 2221-bis, comma 1; 2224, comma 1, lettera a); 2229, commi 1 e 6; 2233-bis, comma 1; 2236-bis, comma 1-quater; 2238-ter, comma 1; 2259-quater, comma 1; 2259-quinquies, comma 1; e 2259-sexies, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato col decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2024», è sostituita dalla seguente: «2034».

5) Agli articoli 2206-bis, comma 1, lettera c); 2224, comma 1, lettera b); e 2259-ter, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, approvato col decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «2025», è sostituita dalla seguente: «2035».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2022:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2023:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

177.5. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, dell'art. 177, aggiungere il seguente:

Alla lettera c, comma 1, dell'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella L. 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere la seguente lettera:

d) interventi di cui alle lettere a), b), e c) che precedono, da eseguirsi su immobili di privati concessi in locazione al Ministero della Difesa o Ministero dell'Interno.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2022:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2023:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

177.6. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, dell'art. 177, aggiungere il seguente:

4) Gli appartenenti delle Forze Armate, ammessi ai benefici di cui alla L. n. 104/1992 e L. n. 267/2000, decorsi quindici anni nel reparto di provvisoria assegnazione in applicazione dei medesimi benefici, potranno essere definitivamente assegnati al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto ovvero con provvedimento espresso dello Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

177.7. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, dell'art. 177, aggiungere il seguente:

4) A decorrere dal 01 gennaio 2021, coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari sono autorizzati all'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa).

Dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

177.8. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, dell'art. 177, aggiungere il seguente:

4) Le risorse per il pagamento dei contributi previsti dall'art. 330, D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, sono aumentate di 30 milioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2020:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2021:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2022:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

177.9. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, dell'art. 177, aggiungere il seguente:

4) Per il triennio 2020-2022 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale relativa al rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro del personale delle Forze Armate e di Polizia sono aumentati di 500 milioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall'art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2020:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2021:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2022:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

177.10. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 10, lettera d), dell'articolo 307 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo, le parole: «55 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «45 per cento» e le parole: «corrispondente al 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente al 45 per cento».

177.11. Frusone, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, Fantinati, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Rossini Roberto, Russo Giovanni.

Art. 177 *Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"177-bis.

(Misure per potenziare il Servizio civile universale)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 3, lettera a) dopo le parole "nell'anno di riferimento" sono aggiunte le seguenti:

", ordinariamente stabilito in almeno 50.000 unità annue,";

1. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4 *bis*. Per l'anno 2023, le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione finanziaria del medesimo Fondo è stabilita in misura non inferiore a 300 milioni di euro annui. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 209.".

177.12. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente comma:

«3-*bis*. Al fine di consentire la realizzazione di un Polo Strategico per la Sicurezza Informatica in Sardegna coerentemente con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e permettere l'ampliamento e il completamento degli interventi già programmati in materia di sicurezza, è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» *con le seguenti*: «780 milioni».

177.13. Zoffili.

Dopo l’articolo 177, aggiungere il seguente:

“Art.177-bis

(Monitoraggio cause di prescrizione di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali)

1. Al fine di monitorare le cause delle prescrizioni di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali, nonché la tipologia di reati oggetto del maggior numero di prescrizioni, nell’anno 2021 il Ministero della giustizia è autorizzato ad inviare presso le Corti d’appello ispettori incaricati di raccogliere dati e verificare lo stato di attuazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 10, 11, 12, 13 e 14, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Al monitoraggio si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nelle more del monitoraggio le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 sono sospese fino al 31 gennaio 2021. Ai fatti commessi dal gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019. Conseguentemente, all’articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: “1 gennaio 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “1 gennaio 2022”.
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 100.000, per l’anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2021, del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge”.

NUOVA VERSIONE

177.01. Costa.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

"Art.177-bis

(Risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato)

1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500,00.
2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
4. La detrazione di cui al comma 1, non si applica nei seguenti casi: a) di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; c) di intervenuta depenalizzazione della condotta.
5. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa di euro 12.000.000,00 nell'anno 2021 e di euro 25.000.000,00 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 5."

NUOVA VERSIONE

177.02. Costa.

Dopo l’articolo 195, aggiungere il seguente:

“Art.195-bis

(Risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato)

1. Nel processo penale, l’imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500,00.
2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo all’assoluzione definitiva.
3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell’avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati.
4. La detrazione di cui al comma 1, non si applica nei seguenti casi: a) di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; c) di intervenuta depenalizzazione della condotta.
5. All’onere delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa di euro 12.000.000,00 nell’anno 2021 e di euro 25.000.000,00 a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge.
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 5.”

NUOVA VERSIONE

177.03. Costa.

Dopo l'articolo 177 inserire il seguente:

"Art. 177 bis

(Incremento della capacità operativa della Sanità Militare)

1. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale e l'interoperabilità della Sanità Militare con i sistemi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per far fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza Covid-19, nello stato di previsione del Ministero della Difesa è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di Euro per il 2021, 10 milioni di Euro per il 2022, 10 milioni di Euro per il 2023. A decorrere dal 2024 la dotazione è di 5 milioni per ciascun anno.
2. Il fondo è finalizzato all'implementazione tecnologica e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità Militare ed in particolare:
3. alla costruzione di un data hub centrale e di data spokes regionali interoperabili con i Sistemi Informativi del Servizio Sanitario nazionale e dei Servizi Sanitari delle singole Regioni destinati alla gestione sicura della cartelle cliniche informatizzate degli assistiti dalla Sanità Militare;
4. all'implementazione di un sistema di comunicazioni sicure che garantisca la trasmissione sicura di dati tra i presidi territoriali fissi, le postazioni operative mobili ed i presidi in area operativa con il data hub centrale;
5. all'implementazione di un sistema informativo sicuro di gestione della logistica dei farmaci e del materiale economale sanitario in dotazione alla Sanità Militare, ovvero del materiale utilizzato in attività emergenziali in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con le autorità di sanità pubblica di paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali;
6. alla piena interoperabilità dei dati degli assistiti dalla Sanità Militare all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico;
7. all'implementazione di soluzioni innovative, sicure, multidominio ed interoperabili, a sostegno delle attività operative delle Forze Armate, sia in ambito nazionale che internazionale, finalizzate al monitoraggio ed alla sicurezza del personale dipendente ovvero delle popolazioni coinvolte in attività di assistenza, soccorso e salvataggio operate dalle Forze Armate;
8. all'acquisizione di interfacce operative integrate con le soluzioni informatiche, tecnologiche e digitali già adottate o la cui adozione sia prevista nei programmi militari in corso, sia in ambito nazionale che nel quadro delle azioni discendenti dall'appartenenza dell'Italia alla NATO.
9. I sistemi di informazione e comunicazione, gli algoritmi crittografici, i dispositivi elettronici, i sistemi e gli apparati, acquisiti utilizzando le risorse del fondo di cui al comma 1, devono essere omologati ai sensi degli artt. 59 e 63 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 Novembre 2015, n.5.
10. Il Ministro della Difesa, con proprio decreto adottato entro e non oltre 30 Giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sentito il parere dell'organo collegiale istituito con Decreto del Ministro della Difesa 18 Giugno 2020 avente ad oggetto l'istituzione della Commissione "Sanità Militare, Innovazione e territorio", stabilisce le modalità di impiego del fondo, ed in particolare definisce:
11. La responsabilità gestionale operativa del fondo;
12. Le modalità di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ed in particolare le procedure volte a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'eventuale segretezza dei dati, delle informazioni e delle tecnologie, nonché le procedure di verifica della disposizione di omologazione di cui al comma 3;
13. L'attribuzione ad un apposito organismo delle funzioni di valutazione e monitoraggio sul rispetto della programmazione di impiego del fondo e sul perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4;
14. Le modalità con cui Difesa Servizi S.P.A. procede, nell'ambito della normativa vigente, a rivendere a terzi le tecnologie relative ai sistemi acquisiti attraverso l'impiego del fondo di cui al comma 1, anche attraverso appositi accordi con i soggetti detentori della proprietà intellettuale dei beni e dei servizi acquisiti;

15. Le modalità con cui Difesa Servizi S.P.A. riversa una quota parte dei ricavi dell'attività di cui alla lettera d) nell'ambito del fondo di cui al comma 1, al fine di contribuire alla manutenzione, all'ammodernamento e all'aggiornamento dei sistemi acquisiti attraverso le risorse del fondo medesimo."

Conseguentemente, all'articolo 206 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole "800 milioni" sono sostituite con le parole "770 milioni";

le parole "500 milioni" con le parole "490 milioni".

177.04. Pagani, Borghi Enrico, Care', Frailis, De Menech, Losacco, Lotti.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

177-*bis*.

1. Al fine di consentire al Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori "Teseo Tesei" – COMSUBIN di continuare a perfezionare la propria preparazione specialistico-operativa, è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 nell'anno 2021, da destinare ad interventi di adeguamento e messa in sicurezza del comprensorio del Varignano, sito in località Le Grazie.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 5.000.000 nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209, comma 1.

177.05. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Fontana Lorenzo, Castiello, Zicchieri, Di Muro, Foscolo, Viviani, Rixi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 177, inserire il seguente:

Articolo 177-*bis*.

(Sospensione dei termini dell'efficacia del precetto)

1. All'articolo 481 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-*bis*, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dall'articolo 492-*bis*, secondo comma».

177.06. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo 177, inserire il seguente:

Articolo 177-*bis*.

(Termini processuali)

1. All'articolo 172 del codice di procedura penale, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: «La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato».

177.07. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 177-bis

(*Incremento della capacità operativa della Sanità Militare*)

1. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale e l'interoperabilità della Sanità Militare con i sistemi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per far fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza Covid-19, nello stato di previsione del Ministero della Difesa è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di Euro per il 2021, 10 milioni di Euro per il 2022, 10 milioni di Euro per il 2023. A decorrere dal 2024 la dotazione è di 5 milioni per ciascun anno.

2. Il fondo è finalizzato all'implementazione tecnologica e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità Militare ed in particolare:

1. alla costruzione di un *data hub* centrale e di *data spokes* regionali interoperabili con i Sistemi Informativi del Servizio Sanitario nazionale e dei Servizi Sanitari delle singole Regioni destinati alla gestione sicura della cartelle cliniche informatizzate degli assistiti dalla Sanità Militare;
2. all'implementazione di un sistema di comunicazioni sicure che garantisca la trasmissione sicura di dati tra i presidi territoriali fissi, le postazioni operative mobili ed i presidi in area operativa con il *data hub* centrale;
3. all'implementazione di un sistema informativo sicuro di gestione della logistica dei farmaci e del materiale economale sanitario in dotazione alla Sanità Militare, ovvero del materiale utilizzato in attività emergenziali in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con le autorità di sanità pubblica di paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali;
4. alla piena interoperabilità dei dati degli assistiti dalla Sanità Militare all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico;
5. all'implementazione di soluzioni innovative, sicure, multidominio ed interoperabili, a sostegno delle attività operative delle Forze Armate, sia in ambito nazionale che internazionale, finalizzate al monitoraggio ed alla sicurezza del personale dipendente ovvero delle popolazioni coinvolte in attività di assistenza, soccorso e salvataggio operate dalle Forze Armate;
6. all'acquisizione di interfacce operative integrate con le soluzioni informatiche, tecnologiche e digitali già adottate o la cui adozione sia prevista nei programmi militari in corso, sia in ambito nazionale che nel quadro delle azioni discendenti dall'appartenenza dell'Italia alla NATO.

3. I sistemi di informazione e comunicazione, gli algoritmi crittografici, i dispositivi elettronici, i sistemi e gli apparati, acquisiti utilizzando le risorse del fondo di cui al comma 1, devono essere omologati ai sensi degli artt. 59 e 63 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 Novembre 2015, n.5.

4. Il Ministro della Difesa, con proprio decreto adottato entro e non oltre 30 Giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sentito il parere dell'organo collegiale istituito con Decreto del Ministro della Difesa 18 Giugno 2020 avente ad oggetto l'istituzione della Commissione "Sanità Militare, Innovazione e territorio", stabilisce le modalità di impiego del fondo, ed in particolare definisce:

1. La responsabilità gestionale operativa del fondo;
2. Le modalità di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ed in particolare le procedure volte a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'eventuale segretezza dei dati, delle informazioni e delle tecnologie, nonché le procedure di verifica della disposizione di omologazione di cui al comma 3;

3. L’attribuzione ad un apposito organismo delle funzioni di valutazione e monitoraggio sul rispetto della programmazione di impiego del fondo e sul perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4;
4. Le modalità con cui Difesa Servizi S.P.A. procede, nell’ambito della normativa vigente, a rivendere a terzi le tecnologie relative ai sistemi acquisiti attraverso l’impiego del fondo di cui al comma 1, anche attraverso appositi accordi con i soggetti detentori della proprietà intellettuale dei beni e dei servizi acquisiti;
5. Le modalità con cui Difesa Servizi S.P.A. riversa una quota parte dei ricavi dell’attività di cui alla lettera d) nell’ambito del fondo di cui al comma 1, al fine di contribuire alla manutenzione, all’ammodernamento e all’aggiornamento dei sistemi acquisiti attraverso le risorse del fondo medesimo.”

*Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole “*800 milioni*” con le seguenti “*770milioni” *e le parole “*500 milioni*” con le seguenti “*490 milioni*”.*

177.08. Occhionero, Portas, D'Alessandro, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 177-bis

(*Incremento della capacità operativa della Sanità Militare*)

1. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale e l'interoperabilità della Sanità Militare con i sistemi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per far fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza Covid-19, nello stato di previsione del Ministero della Difesa è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di Euro per il 2021, 10 milioni di Euro per il 2022, 10 milioni di Euro per il 2023. A decorrere dal 2024 la dotazione è di 5 milioni per ciascun anno.

2. Il fondo è finalizzato all'implementazione tecnologica e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità Militare ed in particolare:

1. alla costruzione di un *data hub* centrale e di *data spokes* regionali interoperabili con i Sistemi Informativi del Servizio Sanitario nazionale e dei Servizi Sanitari delle singole Regioni destinati alla gestione sicura della cartelle cliniche informatizzate degli assistiti dalla Sanità Militare;
2. all'implementazione di un sistema di comunicazioni sicure che garantisca la trasmissione sicura di dati tra i presidi territoriali fissi, le postazioni operative mobili ed i presidi in area operativa con il *data hub* centrale;
3. all'implementazione di un sistema informativo sicuro di gestione della logistica dei farmaci e del materiale economale sanitario in dotazione alla Sanità Militare, ovvero del materiale utilizzato in attività emergenziali in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con le autorità di sanità pubblica di paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali;
4. alla piena interoperabilità dei dati degli assistiti dalla Sanità Militare all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico;
5. all'implementazione di soluzioni innovative, sicure, multidominio ed interoperabili, a sostegno delle attività operative delle Forze Armate, sia in ambito nazionale che internazionale, finalizzate al monitoraggio ed alla sicurezza del personale dipendente ovvero delle popolazioni coinvolte in attività di assistenza, soccorso e salvataggio operate dalle Forze Armate;
6. all'acquisizione di interfacce operative integrate con le soluzioni informatiche, tecnologiche e digitali già adottate o la cui adozione sia prevista nei programmi militari in corso, sia in ambito nazionale che nel quadro delle azioni discendenti dall'appartenenza dell'Italia alla NATO.

3. I sistemi di informazione e comunicazione, gli algoritmi crittografici, i dispositivi elettronici, i sistemi e gli apparati, acquisiti utilizzando le risorse del fondo di cui al comma 1, devono essere omologati ai sensi degli artt. 59 e 63 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 Novembre 2015, n.5.

4. Il Ministro della Difesa, con proprio decreto adottato entro e non oltre 30 Giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sentito il parere dell'organo collegiale istituito con Decreto del Ministro della Difesa 18 Giugno 2020 avente ad oggetto l'istituzione della Commissione "Sanità Militare, Innovazione e territorio", stabilisce le modalità di impiego del fondo, ed in particolare definisce:

1. La responsabilità gestionale operativa del fondo;
2. Le modalità di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ed in particolare le procedure volte a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'eventuale segretezza dei dati, delle informazioni e delle tecnologie, nonché le procedure di verifica della disposizione di omologazione di cui al comma 3;

3. L’attribuzione ad un apposito organismo delle funzioni di valutazione e monitoraggio sul rispetto della programmazione di impiego del fondo e sul perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4;
4. Le modalità con cui Difesa Servizi S.P.A. procede, nell’ambito della normativa vigente, a rivendere a terzi le tecnologie relative ai sistemi acquisiti attraverso l’impiego del fondo di cui al comma 1, anche attraverso appositi accordi con i soggetti detentori della proprietà intellettuale dei beni e dei servizi acquisiti;
5. Le modalità con cui Difesa Servizi S.P.A. riversa una quota parte dei ricavi dell’attività di cui alla lettera d) nell’ambito del fondo di cui al comma 1, al fine di contribuire alla manutenzione, all’ammodernamento e all’aggiornamento dei sistemi acquisiti attraverso le risorse del fondo medesimo.”

*Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole “*800 milioni*” con le seguenti “*770milioni” *e le parole “*500 milioni*” con le seguenti “*490 milioni*”.*

177.09. Occhionero, Portas, D'Alessandro, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 177-*bis*

(Istituzione del Fondo per la bonifica dei poligoni militari)

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la bonifica e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare ai Comandi deputati alla gestione dei poligoni militari, situati in prevalenza sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione anche del piano di monitoraggio permanente adottato ai sensi dell'art. 241-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Con decreto del Ministro della Difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022", *con le seguenti:* "720 milioni di euro per l'anno 2021, 420 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023".

177.010. Corda, Aresta, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Rossini Roberto, Russo Giovanni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 177-*bis*

(Potenziamento dello strumento militare della Difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari (CBNR))

1. Al fine di potenziare lo strumento militare della Difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari (CBNR), sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 9 milioni di euro per l'anno 2022 per l'incremento delle capacità tecnico operative della Scuola Interforze per la difesa NBC,

2. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi volti all'incremento della capacità tecnico operative della Scuola Interforze per la difesa NBC.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole:«800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti*:«795.00 milioni di euro per l'anno 2021, 491.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

177.011. D'Uva, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Rossini Roberto, Russo Giovanni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 177-*bis*

(Rifinanziamento del Fondo sicurezza cibernetica e resilienza energetica nazionale)

1. Al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica, nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, il fondo di cui al comma 227, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole:«800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022», *con le seguenti*:«795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

177.012. Iovino, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Misiti, Rizzo, Rossini Roberto, Russo Giovanni.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 177-*bis*

(Istituzione di un fondo per le infrastrutture e le aree addestrative delle unità di Forze speciali)

1. Al fine di potenziare e rinnovare le infrastrutture e le aree addestrative sensibili destinate alle unità di Forze Speciali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della difesa, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1.»

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, le parole:"800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro per l'anno 2022", con le seguenti: "795 milioni di euro per l'anno 2021, 495 milioni di euro per l'anno 2022, 495 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

177.013. Rizzo, Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rossini Roberto, Russo Giovanni, Penna, Aiello Davide, Pignatone.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 177-bis

(Disposizioni in materia di processo tributario)

1. Qualora con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale sia autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto ciascuna parte può ribadire la richiesta di pubblica udienza con trattazione orale in presenza già tempestivamente formulata nelle forme di legge. Conseguentemente la causa è rinviata a nuovo ruolo e l’udienza è fissata dopo la cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19.

177.014. Lacarra.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

"Art.177-bis"

(Monitoraggio cause di prescrizione di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali)

1. Al fine di monitorare le cause delle prescrizioni di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali, nonché la tipologia di reati oggetto del maggior numero di prescrizioni, nell'anno 2021 il Ministero della giustizia è autorizzato ad inviare presso le Corti d'appello ispettori incaricati di raccogliere dati e verificare lo stato di attuazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 10, 11, 12, 13 e 14, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Al monitoraggio si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nelle more del monitoraggio, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono sospese fino al 31 dicembre 2021. Ai fatti commessi dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: "1 gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2022".
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2021, del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge".

177.015. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

"Art.177-bis"

(Risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato)

1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500,00.
2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
4. La detrazione di cui al comma 1, non si applica nei seguenti casi: a) di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; c) di intervenuta depenalizzazione della condotta.
5. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa di euro 15.000.000,00 nell'anno 2021 e di euro 20.000.000,00 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 5."

177.016. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Dopo l’articolo 177, aggiungere il seguente:

“Art.177-bis”

(Incremento stanziamento riparazioni per ingiusta detenzione)

1. All’articolo 315, comma 2, del codice di procedura penale, le parole “516.456,90” sono sostituite dalle seguenti: “1.093.000”.
2. Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall’art. 209, comma 1, della presente legge.

177.017. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Dopo l’articolo 177, aggiungere il seguente:

“Art.177-bis

(Estensione del periodo di ammissibilità per la domanda di riparazioni per ingiusta detenzione)

All’articolo 315, comma 1, del codice di procedura penale, le parole “due” sono sostituite dalle seguenti: “cinque”.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190, come rifinanziato dall’art. 209, comma 1, della presente legge.

177.018. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 177-bis

(Modifiche al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168)

1. All'articolo 4, del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:

'1-quater) In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 15 nonché dall'articolo 22 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono affidare le funzioni di consulente tecnico del Giudice agli iscritti in apposito elenco, nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate. Al professionista non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico».

177.019. Giuliano.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

“Art. 177 bis

(Incremento della capacità operativa della Sanità Militare)

1. Al fine di incrementare le capacità operativa territoriale e l’interoperabilità della Sanità Militare con i sistemi del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per far fronte alle maggiori esigenze causate dall’emergenza Covid-19, nello stato di previsione del Ministero della Difesa è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di Euro per il 2021, 10 milioni di Euro per il 2022, 10 milioni di Euro per il 2023. A decorrere dal 2024 la dotazione è di 5 milioni per ciascun anno.

2. Il fondo è finalizzato all’implementazione tecnologica e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità Militare ed in particolare:

a) alla costruzione di un data hub centrale e di data spokes regionali interoperabili con i Sistemi Informativi del Servizio Sanitario nazionale e dei Servizi Sanitari delle singole Regioni destinati alla gestione sicura della cartelle cliniche informatizzate degli assistiti dalla Sanità Militare;

b) all’implementazione di un sistema di comunicazioni sicure che garantisca la trasmissione sicura di dati tra i presidi territoriali fissi, le postazioni operative mobili ed i presidi in area operativa con il data hub centrale;

c) all’implementazione di un sistema informativo sicuro di gestione della logistica dei farmaci e del materiale economale sanitario in dotazione alla Sanità Militare, ovvero del materiale utilizzato in attività emergenziali in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con le autorità di sanità pubblica di paesi terzi nonché con organizzazioni internazionali;

d) alla piena interoperabilità dei dati degli assistiti dalla Sanità Militare all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico;

e) all’implementazione di soluzioni innovative, sicure, multidominio ed interoperabili, a sostegno delle attività operative delle Forze Armate, sia in ambito nazionale che internazionale, finalizzate al monitoraggio ed alla sicurezza del personale dipendente ovvero delle popolazioni coinvolte in attività di assistenza, soccorso e salvataggio operate dalle Forze Armate;

f) all’acquisizione di interfacce operative integrate con le soluzioni informatiche, tecnologiche e digitali già adottate o la cui adozione sia prevista nei programmi militari in corso, sia in ambito nazionale che nel quadro delle azioni discendenti dall’appartenenza dell’Italia alla NATO.

3. I sistemi di informazione e comunicazione, gli algoritmi crittografici, i dispositivi elettronici, i sistemi e gli apparati, acquisiti utilizzando le risorse del fondo di cui al comma 1, devono essere omologati ai sensi degli artt. 59 e 63 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 Novembre 2015, n.5.

4. Il Ministro della Difesa, con proprio decreto adottato entro e non oltre 30 Giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, sentito il parere dell’organo collegiale istituito con Decreto del Ministro della Difesa 18 Giugno 2020 avente ad oggetto l’istituzione della Commissione “Sanità Militare, Innovazione e territorio”, stabilisce le modalità di impiego del fondo, ed in particolare definisce:

a) La responsabilità gestionale operativa del fondo;

b) Le modalità di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ed in particolare le procedure volte a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'eventuale segretezza dei dati, delle informazioni e delle tecnologie, nonché le procedure di verifica della disposizione di omologazione di cui al comma 3;

c) L'attribuzione ad un apposito organismo delle funzioni di valutazione e monitoraggio sul rispetto della programmazione di impiego del fondo e sul perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4;

d) Le modalità con cui Difesa Servizi S.P.A. procede, nell'ambito della normativa vigente, a rivendere a terzi le tecnologie relative ai sistemi acquisiti attraverso l'impiego del fondo di cui al comma 1, anche attraverso appositi accordi con i soggetti detentori della proprietà intellettuale dei beni e dei servizi acquisiti;

e) Le modalità con cui Difesa Servizi S.P.A. riversa una quota parte dei ricavi dell'attività di cui alla lettera d) nell'ambito del fondo di cui al comma 1, al fine di contribuire alla manutenzione, all'ammodernamento e all'aggiornamento dei sistemi acquisiti attraverso le risorse del fondo medesimo."

Conseguentemente, all'articolo 209 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole "800 milioni" sono sostituite con le parole "770 milioni";

le parole "500 milioni" con le parole "490 milioni".

177.020. Perego Di Cremnago.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

"Art.177-bis

(Monitoraggio cause di prescrizione di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali)

1. Al fine di monitorare le cause delle prescrizioni di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali, nonché la tipologia di reati oggetto del maggior numero di prescrizioni, nell'anno 2021 il Ministero della giustizia è autorizzato ad inviare presso le Corti d'appello ispettori incaricati di raccogliere dati e verificare lo stato di attuazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 10, 11, 12, 13 e 14, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Al monitoraggio si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nelle more del monitoraggio le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 sono sospese fino al 31 gennaio 2021. Ai fatti commessi dal gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del codice penale nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2019. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: "1 gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2022".
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 100.000, per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2021, del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge".

177.021. Costa.

Dopo l'articolo 177, aggiungere il seguente:

"Art.177-bis

(Risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato)

1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500,00.
2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
4. La detrazione di cui al comma 1, non si applica nei seguenti casi: a) di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; c) di intervenuta depenalizzazione della condotta.
5. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa di euro 12.000.000,00 nell'anno 2021 e di euro 25.000.000,00 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 5."

177.022. Costa.

Articolo 180

Apportare le seguenti modifiche:

1. *Al comma 2, le parole* euro 164.208.250, *sono sostituite dalle seguenti:* euro 206.239.933 *e le parole* euro 139.050.547 *sono sostituite dalle seguenti:* euro 174.476.507.

Conseguentemente le parole euro 166.678.933, *sono sostituite dalle seguenti:* euro 208.710.616 *e le parole* euro 141.521.230 *sono sostituite dalle seguenti:* euro 176.947.190.

Al comma 4, *le parole* euro 549.650, *sono sostituite dalle seguenti:* euro 961.887,38

Conseguentemente le parole euro 2.494.486, *sono sostituite dalle seguenti:* euro 2.906.723,38.

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a euro 42.443.920,38 per l'anno 2021 e pari a euro 35.425.960 per l'anno 2022, si provvede con la corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui al decreto legge n. 416 del 1989, art. 1-sexies, c. 1 \"Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati\".

180.1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Fontana Lorenzo, Castiello, Zicchieri, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Sostituire l'articolo 180 con il seguente

«Articolo 180 (Disposizioni concernenti il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e l'operazione «Strade sicure»)

1. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 206.048.173 per l'anno 2021 e di euro 174.706.030 per l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 203.577.490 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022, di euro 172.235.347 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

3. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 2.873.086, di cui euro 928.250 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale».

180.2. Miceli.

Sostituire il comma 2 con il seguente

"2. 2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 206.048.173 per l'anno 2021 e di euro 174.706.030 per l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 203.577.490 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022, di euro 172.235.347 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il per- sonale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*654,9milioni" *e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*354,9 milioni*".*

180.3. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

Sostituire il comma 2 con il seguente

"2. 2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 206.048.173 per l'anno 2021 e di euro 174.706.030 per l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 203.577.490 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022, di euro 172.235.347 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il per- sonale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*654,9milioni" *e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*354,9 milioni*".*

180.4. Occhionero, Portas, Migliore, Del Barba.

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4–bis. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale delle forze armate impiegato nell'Operazione "Strade Sicure" per un periodo minimo di 120 giorni nello svolgimento dei compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è erogata un'indennità onnicomprensiva aggiuntiva pari a 1.000 euro per ogni 6 mesi di servizio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 68.»

180.5. Galantino, Deidda, Ferro, Trancassini.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 208.710.716 per l'anno 2021 e di euro 176.947.190 per l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 206.293.933, di cui 98.073.927 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 108.166.006 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale, e di euro 2.470.683, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto–legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022 di euro 174.476.507, di cui 82.660.573 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 91.815.934 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale, e di euro 2.470.683, rispettivamente per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto–legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.»

Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole:«2.494.486», *con le seguenti*: «2.906.723» *e le parole* : «549.650» *con le seguenti*:«961.887».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole:«800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» *conle seguenti*:«757.557 milioni di euro per l'anno 2021, 464.575 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».

180.6. Aresta, Corda, Del Monaco, Dori, D'Uva, Fantinati, Frusone, Giarrizzo, Gubitosa, Iovino, Misiti, Rizzo, Rossini Roberto, Russo Giovanni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 180

(Disposizioni concernenti il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio e l'operazione «Strade sicure»)

1. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego fino al 30 giugno 2021 di un contingente di 7.050 unità, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 di un contingente di 6.000 unità e dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 di un contingente di 5.000 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 166.678.933 per l'anno 2021 e di euro 141.521.230 per l'anno 2022, con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, per l'anno 2022, di euro 139.050.547 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al medesimo comma 74 e per il personale di cui al medesimo comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

3.Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell’articolo 209.

180.7. Tripodi Maria, Vito, Fascina, Fontana Gregorio, Dall'Osso, Perego Di Cremnago, Ripani.

Dopo l’articolo 180, aggiungere il seguente:

Art. 180-bis

(Nuova caserma Carabinieri di Caravaggio)

1. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione di una caserma dei Carabinieri nel Comune di Caravaggio.

2. La caserma dei Carabinieri di cui al comma 1 fornirà il servizio ai Comuni di Caravaggio, Misano Gera d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Mozzanica e Arzago d'Adda.

2. Conseguentemente apportare alla Tabella B, voce Ministero dell’Interno, la seguente variazione:

2021: - 4.000.000

180.01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l'articolo 180, aggiungere il seguente: "Articolo 180-*bis(Disposizioni in materia di sicurezza e di controllo del territorio nella Regione siciliana, per la prevenzione degli illeciti ambientali)*

1. Al fine di contrastare l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, gli sversamenti in mare e nelle acque interne, nonché la combustione illecita dei rifiuti nel territorio della Regione siciliana, i prefetti della medesima Regione, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di un contingente massimo di 800 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate di cui al medesimo comma 1 agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

3. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2021.

4. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 1 è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma 1. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva rispetto al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un specifico piano operativo delle misure emergenziali necessarie per contenere il rischio di gravi compromissioni della matrici ambientali interessate dalle condotte illecite di cui al comma 1, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia ambientale. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

7. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 6 il prefetto riferisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia.

8. Per le finalità di cui alla presente legge, con particolare riferimento alle operazioni di monitoraggio e di sorveglianza del territorio, da attuare anche attraverso l'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, i prefetti possono altresì avvalersi, d'intesa con la Regione siciliana, del Corpo forestale della Regione siciliana. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

180.02. Licatini.

Articolo 181

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.bis In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021**,** di una somma massima che costituisce limite di spesa pari a 15.000.000 di euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: – 15.000.000

2022: -15.000.000

2023: - 15.000.000

181.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma pari a 15 milioni di euro.

3 Agli oneri di cui al comma 2, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno

181.2. Miceli.

Art.181 (Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria)

All'articolo 181, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Le parole: "Per gli anni 2021 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quinquennio 2021-2025";
2. Dopo le parole: "riviste e periodici" sono aggiunte le seguenti: "dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente o secondaria quella individuata dal codice ATECO 47.62.10";
3. Dopo le parole: "legge 30 dicembre 2018, n. 145," sono inserite le seguenti: "nella misura di euro 5.000,";
4. Le parole: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022", sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025".

Agli oneri derivanti del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

181.3. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Art.181 (Misure a sostegno dell'informazione e dell'editoria)

All'articolo 181, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 187, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Le parole: "all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023";
2. Le parole: "esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi." sono sostituite dalle seguenti: "quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, escluse le pubblicazioni pornografiche."

181.4. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All'articolo 181, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1. Le parole: "Per gli anni 2021 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quinquennio 2021-2025";

2. Dopo le parole: "riviste e periodici" sono aggiunte le seguenti: "dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente o secondaria quella individuata dal codice ATECO 47.62.10";

3. Dopo le parole: "legge 30 dicembre 2018, n. 145," sono inserite le seguenti: "nella misura di euro 5.000,";

4. Le parole: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022", sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

181.5. Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis. All’articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “annui a decorrere dall'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2019 e 2020 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021”.

Conseguentemente, *alla* Tabella A, *voce* Ministero dello sviluppo economico *apportare le seguenti modificazioni:*

2021: -5.000.000;

2022: -12.000.000.

181.6. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 187, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: "all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023";
2. le parole: "esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi." sono sostituite dalle seguenti: "quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, escluse le pubblicazioni pornografiche."

Conseguentemente, *alla* Tabella A, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti modificazioni:*

2021: -13.000.000;

2022: -13.000.000;

2023: -13.000.000.

181.7. Cattoi Vanessa, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All’art. 181, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

2. In relazione all’esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall’anno 2021, di una somma pari a 15.000.000 di euro.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 15.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

181.8. Mandelli.

Dopo il comma 1 , inserire il seguente comma:

1-bis. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della. dirigenza delle altre Amministrazioni statali, nonché alla specificità delle funzioni e delle responsabilità ad esso attribuite, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto 2019-2021 del personale della carriera prefettizia sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di una somma pari a 15.000.000 di euro.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “785 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “485 milioni”

181.9. Gelmini, Occhiuto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Articolo 181-bis (Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)

1. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 68, comma 1, della presente legge.

181.01. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 181 è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per la fruizione del congedo per trasferimento)

1. All’articolo 15 comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 dopo la parola “personale”sono aggiuntele parole “compreso quello conseguente all’avanzamento nella qualifica o nel ruolo”.

2.All’onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 300 mila per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.02. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per l’acquisizione di telecamere idonee alla registrazione dell’attività operativa delle forze dell’ordine)

1. e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla copertura degli oneri connessi all’acquisizione di telecamere idonee a registrare l’attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, controllo del territorio e delle disposizioni concernenti il distanziamento sociale nonché vigilanza di siti sensibili.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.03. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per l’acquisizione di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)

1.Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all’acquisizione entro il 31 dicembre 2021 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all’utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.04. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per l’acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l’efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all’acquisizione entro il 31 dicembre 2021 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.05. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Fondo per gli equipaggiamenti di protezione destinati al personale delle forze di polizia)

1.Al fine di accrescere l’efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, ad integrazione degli stanziamenti già previsti per fronteggiare le nuove esigenze determinate dall’insorgenza dell’epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all’acquisizione entro il 31 dicembre 2021 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia.

2. All’onere derivante dal presente comma, pari a euro 1 milione per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.06. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Aggiornamento della formazione anti-terroristica)

1. Al fine di accrescere l’efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all’istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2021 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell’Interno e del Ministro della Difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 20 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.07. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Fondo per il controllo periodico delle dotazioni delle forze di polizia)

1.Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l’anno 2021, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all’attività di controllo periodico dell’efficienza e adeguatezza nonché l’eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l’istituzione di un’apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2021.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.08. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Camere di sicurezza detentive conformi ai requisiti imposti dalla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2)

1.Al fine di agevolare l’attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, tenendo conto delle nuove esigenze di prevenzione epidemiologica determinate dall’insorgenza del SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2021 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.09. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per l’acquisizione di nuovi equipaggiamenti protettivi per le forze di polizia)

1. Al fine di accrescere l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2021 destinato alla copertura degli oneri connessi all’acquisto entro il 31 dicembre 2021 di caschi u-bot da destinare al personale delle forze dell’ordine fino alla concorrenza della cifra.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.010. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per l’acquisizione di nuovo armamento destinato alle forze di polizia)

1.Al fine di accrescere l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla copertura degli oneri connessi all’acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.011. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per l’acquisizione di nuovo vestiario destinato al personale delle forze di polizia che espleta il servizio in abiti civili)

1.Al fine di incrementare l’efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro degli oneri sostenuti dal personale delle Forze di Polizia che espleta il servizio in abiti civili per acquistare capi di vestiario idonei alla funzione svolta.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.012. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Fondo per l’addestramento e l’aggiornamento del personale di polizia in servizio d’ordine pubblico)

1.Al fine di incrementare l’efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa anche nelle nuove condizioni determinate dall’insorgenza dell’epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all’aggiornamento e all’addestramento del personale in servizio di ordine pubblico.

2.All’onere derivante dal presente comma, pari a euro 2 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.013. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse aggiuntive per l’addestramento del personale delle forze di polizia)

1. Al fine di incrementare l’efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all’utilizzo dei poligoni di tiro e all’acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.014. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per l’efficienza psicofisica del personale delle forze di polizia)

1.Al fine di sostenerne il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza psicofisica, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo per l’incentivazione dell’attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2021 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l’accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva, per contribuire altresì al loro rilancio. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.015. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Indennità per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di docenza ed addestramento)

1.Dopo l’articolo 60 comma 6 della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 7:

7. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall’Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l’insegnamento o per l’addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l’orario di servizio. La misura dell’indennità viene determinata in 10 euro l’ora e tal fine è nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 1 milione a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.016. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per l’acquisizione di riviste professionali e l’accesso a banche dati, codici e prontuari in favore del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1.Al fine di consentire l’abbonamento a riviste giuridiche e l’acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all’aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, imposto anche dalle nuove esigenze determinate dall’insorgenza dell’epidemia da SARS-CoV-2, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2021 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 2 milioni per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.017. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per l’acquisizione del sistema di bordo “Mercurio”)

1.Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2021 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all’acquisto e all’installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo “Mercurio” su autovetture della Polizia di Stato.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 3 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.018. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per l’acquisizione di nuovi equipaggiamenti, dotazioni e vestiario destinati alle forze di polizia)

1.È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla copertura finanziaria dell’acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all’efficienza generale dell’amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia”.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.019. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 166, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per l’acquisizione di nuovo vestiario destinato alle forze di polizia)

1.È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all’acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.020. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per la corresponsione dell’indennità ferroviaria, autostradale e postale alle forze di polizia)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno per l’anno 2021 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all’uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.021. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per l’acquisizione di nuovo materiale di cancelleria destinato alle forze di polizia)

1.È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all’acquisto entro il 31 dicembre 2021 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia e ripianare altresì i consumi straordinari di materiale determinati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.022. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per il godimento del beneficio della mensa obbligatoria di servizio da parte del personale delle forze di polizia)

1. L’articolo 1, comma 1 lettera d) della legge 18 maggio 1989, n. 203 è interpretato nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l’alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l’impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 600 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.023. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per l’acquisizione di nuovi impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle forze di polizia)

1.È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all’acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici sanificati delle Forze di polizia”

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.024. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Risorse per l’acquisizione di sistemi di videosorveglianza)

Per l’anno 2021 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, nell’ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132, all’uopo incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

2.Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2021, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.025. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181 è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge marittime)

1.Per l’anno 2021 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell’ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132, all’uopo incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

2.Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2021, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.026. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181 è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Contribuito ai comuni per la prevenzione dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge lacustri)

1. Per l’anno 2021 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, anche in violazione delle norme sul distanziamento sociale adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, nell’ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132, all’uopo incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

2.Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2021, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.

3.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 10 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.027. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente articolo 181-bis:

Articolo 181-bis

(Potenziamento del fondo di premialità)

1.Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.

2.All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

181.028. Tonelli, Molteni, Iezzi, Garavaglia.

Dopo l’articolo 181 è aggiunto il seguente articolo

ART. 181_bis

Spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All’articolo 38 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole “vigili del fuoco”, sono aggiunte le seguenti: “e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale”;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportati nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all’attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo. La relativa istanza è presentata dall’interessato per il tramite del dirigente della sede di servizio.”.

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25.000, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

181.029. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 181 aggiungere il seguente:

Art. 181-bis

(Incremento del fondo sicurezza urbana)

1. A decorrere dall’anno 2021 il fondo di cui all’articolo 35-quater del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “790 milioni di euro per l’anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

181.030. Misiti.

Dopo l’articolo 181 aggiungere il seguente:

Art. 181-bis

(Misure in favore degli operatori volontari del servizio civile universale)

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 14 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, nell’anno 2021 sono ammessi a svolgere il servizio civile universale i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo anno di età e non superato il ventinovesimo, a condizione che abbiano interrotto lo svolgimento del servizio civile nell’anno 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

181.031. Trizzino.

Dopo l’articolo 181 aggiungere il seguente:

ART. 181-bis

Ai fini della classificazione a scaduto di un credito commerciale il cui debitore sia la pubblica amministrazione, il conteggio dei giorni di arretrato decorre dalla conclusione delle procedure di pagamento previste dalle regole di contabilità pubblica”.

181.032. Gubitosa.

Articolo 183

Art. 183-*bis*.

(Interruzione sanzioni ANAC)

1. I procedimenti sanzionatori dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avviati nel corso del 2020 ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016, per rifiuto od omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8, del medesimo decreto, sono interrotti sino al 30 giugno 2021.

2. I responsabili del procedimento ed i responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1, hanno l'obbligo, entro la data del 30 giugno 2021, di effettuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell'appalto secondo le specifiche modalità indicate nei Comunicati del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

183.1. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Art. 183-bis(Compenso amministratori condominio)1. "Al comma 15 dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole: “di cui al comma 11” inserite il seguente capoverso: “. Rientrano tra le spese detraibili anche i compensi spettanti agli amministratori di condominio relativi ad interventi di cui al presente articolo, nel limite del 2% delle spese sostenute, e in ogni caso non superiori a 4.000 euro, per gli edifici composti da massimo 20 unità immobiliari; nel limite del 2% delle spese sostenute, e in ogni caso non superiori a 8.000 euro, per gli edifici composti da 20 a 50 unità immobiliari; nel limite del 2% delle spese sostenute, e in ogni caso non superiori a 12.000 euro, per gli edifici composti da oltre 50 unità immobiliari.);">Conseguentemente *all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “100 milioni di euro per l’anno 2021 e 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.*

183.2. Curro'.

Al comma 1 dopo le parole “di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112, “aggiungere le seguenti: “ , nonché lo smaltimento delle domande di riconoscimento e revisione della condizione di disabilità rimaste in sospeso in attesa di esame”.

183.3. Stumpo, Pastorino.

All’articolo 183 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: « nei limiti », con le seguenti: « con corrispondente incremento ».

183.4. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

1. È consentito il cumulo reddituale dei compensi, comunque denominati, derivanti dalle attività svolte per la presentazione e la realizzazione di progetti finanziati dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali, con i redditi di lavoro dei pubblici dipendenti, purché tali compensi siano a carico, anche come quota parte, dei finanziamenti destinati alla realizzazione di tali progetti e siano corrisposti agli interessati direttamente o per il tramite delle amministrazioni pubbliche, o degli altri soggetti da esse incaricati. Sono, inoltre, posti a carico dei medesimi finanziamenti gli oneri relativi alle assicurazioni per la responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai redditi di pensione, riferiti a trattamenti sia di anzianità sia di vecchiaia, senza che alcuna penalizzazione e/o decurtazione stipendiale e/o previdenziale possano essere applicate. Rimangono fermi tutti gli obblighi di natura fiscale.

183.5. Pettarin, Mandelli.

Dopo l’articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-bis.

(Interruzione sanzioni ANAC)

1. I procedimenti sanzionatori dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, avviati ai sensi dell’articolo 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel corso del 2020, per rifiuto o omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all’articolo 213, comma 8, del medesimo decreto legislativo, sono interrotti sino alla data del 30 giugno 2021.

2. I responsabili del procedimento ed i responsabili dell’anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al precedente comma 1, hanno l’obbligo, entro la data del 30 giugno 2021, di effettuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell’appalto secondo le specifiche modalità indicate nei Comunicati del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.”

183.01. Buratti.

Dopo l'articolo 183, aggiungere il seguente:

Art. 183-*bis.*

(Interruzione sanzioni ANAC)

1. I procedimenti sanzionatori dall'Autorità nazionale anticorruzione, avviati ai sensi dell'articolo 213, comma 13, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, nel corso del 2020, per rifiuto o omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, sono interrotti sino alla data del 30 giugno 2021.

2. I responsabili del procedimento ed i responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al comma 1, hanno l'obbligo, entro la data del 30 giugno 2021, di effettuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell'appalto secondo le specifiche modalità indicate nei comunicati del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

183.02. Pastorino, Fornaro.

Dopo l’articolo 183, inserire il seguente:

"Art. 183-bis

(Modifiche agli articoli 10, 14 e 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole “redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno” sono sostituite dalle seguenti:

“redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della performance, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno.”;

2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente comma:

“1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1”;

3) al comma 5, dopo le parole "In caso di mancata adozione del Piano della performance" sono aggiunte le seguenti:

" o della Relazione sulla performance";

4) al comma 5 le parole: “In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica” sono soppresse;

5) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

“5-bis. Nel caso in cui la Relazione sulla performance è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla Performance. Nel caso in cui, dopo l’attuazione del comma 5-bis, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato”.

2. All’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2-bis:

a) le parole “, di norma,” sono soppresse;

b) le parole “definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica” sono sostituite dalle seguenti: “definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l’Organismo in forma monocratica”;

2) al comma 4, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“h-bis) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della performance formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico- amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della valutazione di cui alla lettera e)”;

3. All’articolo 14 bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La nomina dell’Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

a) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L’individuazione dei componenti avviene nell’ambito di una lista di nominativi selezionati automaticamente tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione”;

b) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall’organo di indirizzo politico amministrativo dell’amministrazione interessata”.

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lettera a).

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell’operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall’Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell’incarico”;

3) al comma 3 le parole “procedura selettiva pubblica” sono sostituite dalle seguenti:

“valutazione positiva dell’operato dell’Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2”;

4) il comma 6 è soppresso."

183.03. Alaimo, Baldino.

Dopo l’articolo 183 aggiungere il seguente:

ART. 183-bis

(Estensione delle disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Al fine di estendere alle ingiunzioni fiscali le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

“2-ter: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639. Gli enti territoriali determinano, con apposito regolamento e comunque nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell’ente stesso, ferma restando la disposizione di cui all’ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.”

183.04. Flati.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 183-*bis* – *(Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco)*

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze di servizio connesse all'evolversi dello stato di emergenza sanitaria, con particolare riferimento al settore della sperimentazione dei medicinali impiegati nel trattamento delle patologie derivanti dalla patologia covid-19 e dei vaccini, di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali, di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel settore del farmaco a tutela della salute pubblica, di revisione e aggiornamento del prontuario farmaceutico finalizzato al contenimento della spesa farmaceutica, e garantire, pertanto, lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente, all'Agenzia italiana del farmaco, di seguito AIFA, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi e nei termini di cui all'art. 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. procedure selettive riservate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'art. 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un contingente di n. 13 unità di personale di cui 5 appartenenti all'area III del comparto funzioni centrali e 8 appartenenti alla dirigenza sanitaria medica dell'area funzioni centrali, valorizzando le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. L'AIFA, anche in deroga alle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero può, altresì, avviare procedure selettive riservate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'art. 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di n. 79 unità appartenenti alle qualifiche di area III F1 e di n. 21 unità appartenenti alle qualifiche di area II F2, valorizzando le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. La dotazione organica di AIFA di cui all'art.1, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è corrispondentemente incrementata di n. 113 unità.

4. Fino al completamento delle procedure selettive di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, l'AIFA può prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché provvedere affinché siano prorogati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'art. 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità.

5. All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125.

183.05. Boldi, Cattoi Vanessa, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 183 è inserito il seguente:

Art. 183-bis.

(Interruzione sanzioni ANAC)

1. I procedimenti sanzionatori dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, avviati ai sensi dell’art. 213 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 nel corso del 2020, per rifiuto o omissione delle informazioni e dei documenti richiesti nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all’art. 213 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, sono interrotti sino alla data del 30 giugno 2021.

2. I responsabili del procedimento ed i responsabili dell’anagrafe per la stazione appaltante, a carico dei quali sono stati avviati i procedimenti sanzionatori di cui al precedente comma 1, hanno l’obbligo, entro la data del 30 giugno 2021, di effettuare le necessarie verifiche e provvedere alla compilazione, tramite il sistema informatico, delle schede informative incomplete relative alle fasi dell’appalto secondo le specifiche modalità indicate nei Comunicati del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.”

183.06. Pella, Russo Paolo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente:

«Articolo 183-*bis*

(Razionalizzazione ed efficientamento delle Avvocature degli enti pubblici)

1. È istituito il ruolo professionale degli avvocati delle Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

2. In attuazione degli articoli 18, 19 e 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dell'articolo 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ciascuna Amministrazione costituisce e disciplina il proprio ruolo di cui al co. 1, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente, che siano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo professionale forense tenuto dai Consigli dell'Ordine

3. È condizione per l'inquadramento nel ruolo professionale degli avvocati l'accesso alla carriera mediante pubblico concorso per lo specifico profilo professionale e l'iscrizione all'elenco speciale degli avvocati pubblici.

4. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica e dipendono funzionalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante dell'Ente.

5. Per gli avvocati appartenenti al ruolo professionale è istituita l'area di contrattazione separata nazionale e decentrata, articolata, ai fini della disciplina del relativo trattamento economico, nelle seguenti sezioni:

a) avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;

b) avvocati abilitati al patrocinio ordinario

6. Nell'ambito della contrattazione collettiva, agli avvocati del ruolo professionale è attribuito, ai sensi dell'art. 23 della legge 31.12.2012, n. 247, un trattamento economico e normativo adeguato alla funzione professionale svolta e non inferiore a quello fondamentale ed accessorio complessivamente in godimento presso ciascun ente alla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'ambito della medesima contrattazione, il trattamento economico è altresì diversificato in ragione del possesso dei titoli abilitanti, in riferimento alle sezioni di cui al precedente comma.

7. Gli avvocati appartenenti al ruolo professionale sono tenuti alla formazione e aggiornamento professionale adeguati alla funzione svolta e a partecipare, a tal fine, agli eventi formativi organizzati dagli Ordini Professionali di appartenenza.

8. Per l'attribuzione di incarichi di coordinamento nell'ambito delle Avvocature, le singole Amministrazioni tengono conto dell'entità e della tipologia del contenzioso d'interesse dell'Ente, della consistenza della dotazione organica e dei titoli professionali in possesso degli avvocati interni e principalmente dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, unitamente all'anzianità di servizio quale avvocato pubblico.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della contrattazione separata, è istituito il ruolo ad esaurimento nel quale sono collocati di diritto i dirigenti avvocati di ruolo delle

Pubbliche Amministrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con salvezza dei livelli retributivi in godimento. All'Avvocato incaricato del coordinamento dell'Avvocatura spetta l'indennità fissata, nelle more della contrattazione separata, da ciascuna Amministrazione.

10. I risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei posti di dirigente avvocato sono destinati all'attuazione delle presenti disposizioni incrementando i preesistenti capitoli di bilancio per il finanziamento del trattamento economico degli avvocati.»

183.07. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Articolo 184

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

“8-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 6 e 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro i 15 giorni successivi alla data di trasmissione decorso i quali i decreti possono essere comunque adottati.”

184.1. Tabacci.

“Sopprimere il comma 14”.

184.2. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

al comma 7, in fine, aggiungere il seguente periodo: “Al fine di garantire il massimo della trasparenza sui dati relativi ai progetti italiani finanziati con il Programma Next Generation EU, il Ministero dell’Economia e delle Finanze predispone una piattaforma web per rendere facilmente accessibili, in tempo reale, i dati a tutti i cittadini”.

184.3. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Al comma 6, dopo le parole: “sono stabilite” aggiungere le seguenti: “previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”

184.4. Ianaro, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Vignaroli, Volpi Leda.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. Sul sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - è predisposta e resa accessibile una apposita sezione dedicata al Programma Next Generation EU, contenente le informazioni e le procedure utili per la presentazione dei progetti e l’ottenimento dei contributi messi a disposizione dal “Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia”. Ai fini della consultazione pubblica, sono altresì consultabili i progetti finanziati e il livello di avanzamento raggiunto da ognuno di essi.

184.5. Ianaro, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Vignaroli, Volpi Leda.

All’articolo 184 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Le risorse di cui ai commi da 1 a 14 sono ripartite coerentemente con i criteri e le priorità definite dalla normativa e dalle linee guida dell’Unione europea, nel rispetto degli obiettivi qualitativi e quantitativi ivi fissati. Al fine di favorire la coesione economica, sociale e territoriale, in linea con le raccomandazioni del consiglio sul programma nazionale di riforma 2019, una quota non inferiore al 20% delle risorse di cui al presente articolo è destinata a progetti con un diretto impatto di genere”;

b) Al comma 6 dopo le parole “Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze” inserire le parole “previo parere delle commissioni parlamentari competenti,”

c) Al comma 8 sono apportate le seguenti modifiche:1. dopo le parole “su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,” sono aggiunte le seguenti ““previo parere delle commissioni parlamentari competenti,”2. “alle ricadute sui territori che ne beneficiano,” sono aggiunte le seguenti “agli impatti di genere che ne derivano,”.

184.6. Spadoni, Berti, Bruno, Galizia, Giordano, Grillo, Ianaro, Palmisano, Papiro, Penna, Scerra, Vignaroli, Volpi Leda.

All’articolo 184, dopo il comma 14, è inserito il seguente:

“15. Anche al fine di rendere più snelle le procedure e le fasi di progettazione di cui al presente articolo, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge adottano, o nel caso, aggiornano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il previsto regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, svolge il ruolo di coordinamento per l’attuazione della presente disposizione.”

184.7. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

“9-bis. Entro il 30 giugno 2021, il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di garantire maggiore competitività del sistema produttivo attraverso la leva finanziaria, in conformità agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento sulla individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, individua le risorse destinate a potenziare le nuove forme di incentivazione fiscale del risparmio, in analogia con quanto già previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR), che affluiscono al conto corrente di cui di cui al comma 18 dell’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine accelerare l’evoluzione del Patrimonio Rilancio ivi disciplinato in un Fondo sovrano pubblico-privato italiano, o Fondo dei Fondi gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA, con il coinvolgimento delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane e delle altre istituzioni finanziarie, in cui oltre alle risorse pubbliche, private e la garanzia offerta dal patrimonio artistico e culturale del nostro Paese, possano confluire parte di contributi provenienti dall’Unione Europea.

184.8. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis

(*Investimenti ad alto contenuto tecnologico – Programma Next Generation EU*)

1. Al fine di sostenere gli investimenti ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e garantire l'efficientamento della spesa pubblica, nella fase di programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori, le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3, individuano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1% dell'impegno complessivo del medesimo periodo di programmazione destinata a:

1. acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;
2. acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

2. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere a), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui all'articolo 65 o all'approccio pre-commerciale di cui all'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere b), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 62 o 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 sono:

1. le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;
2. le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.

Non sono soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2, le imprese pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che destinano una quota superiore all'1% a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

4. Per l'attuazione degli appalti di innovazione di cui al comma 1, lettere a) e b), le Amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179.

5. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, del Ministro dell'Università e della Ricerca e del Ministro per l'Innovazione e la Digitalizzazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le Linee guida per l'individuazione dei fabbisogni di innovazione per la programmazione degli acquisti e lavori di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Il raggiungimento della soglia di cui al comma 1 rappresenta obiettivo individuale dei dirigenti responsabili della spesa nelle amministrazioni aggiudicatrici individuate al comma 3; ad esso corrisponde una dimensione del sistema di misurazione e valutazione della performance con peso non inferiore al 10%.».

184.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 184, inserire il seguente:

«Art. 184-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali).

1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L'assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell'obbligo di cui al comma 1.

3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili.

4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l'obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.

5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.

6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti l'IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANIA, sono dettate disposizioni dirette all'attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente sostituire l'articolo 209 con il seguente:

Art. 209.

(Fondo per le esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 80.239.278 per l'anno 2022 ed è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, è ridotto di 319.760.722 euro per l'anno 2022.

Conseguentemente alla tabella A, alla *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: .....……....;

2022: .....……;

2023: .... - 145.000.000. .

Conseguentemente alla tabella A, alla *voce* Ministero dello sviluppo economico, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: .....……....;

2022: .....……;

2023: .... - 25.000.000. .

Conseguentemente alla tabella A, alla *voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: .....……....;

2022: .....……;

2023: .... - 15.000.000. .

Conseguentemente alla tabella A, alla *voce* Ministero della giustizia, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: .....……....;

2022: .....……;

2023: .... - 50.000.000. .

Conseguentemente alla tabella A, alla *voce* Ministero dell'istruzione, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: .....……....;

2022: .....……;

2023: .... - 20.000.000. .

Conseguentemente alla tabella A, alla *voce* Ministero dell'interno, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: .....……....;

2022: .....……;

2023: .... - 25.000.000. .

Conseguentemente alla tabella A, alla *voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: .....……....;

2022: .....……;

2023: .... - 20.000.000. .

Conseguentemente alla tabella A, alla *voce* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

, apportare le seguenti variazioni:

2021: .....……....;

2022: .....……;

2023: .... - 31.000.000. .

Conseguentemente alla tabella A, alla *voce* Ministero dell'università e della ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: .....……....;

2022: .....……;

2023: .... - 14.000.000. .

Conseguentemente alla tabella A, alla *voce* Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: .....……....;

2022: .....……;

2023: .... - 15.000.000. .

Conseguentemente alla tabella A, alla *voce* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

, apportare le seguenti variazioni:

2021: .....……....;

2022: .....……;

2023: .... - 20.000.000. .

Conseguentemente alla tabella A, alla *voce* Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: .....……....;

2022: .....……;

2023: .... - 20.000.000. .

184.02. Buratti, Sani.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis

(Misure di semplificazione per la crescita)

1. All'articolo 19, comma 1, capoverso lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, dopo le parole "in forma aggregata" sono inserite le seguenti "e in forma disaggregata e con visualizzazione semplificata"».

184.03. Marattin, Del Barba.

Dopo l'articolo 184, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis

(Investimenti ad alto contenuto tecnologico – Programma Next Generation EU)

1. Al fine di sostenere gli investimenti ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e garantire l'efficientamento della spesa pubblica, nella fase di programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori, le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3, individuano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all'1% dell'impegno complessivo del medesimo periodo di programmazione destinata a:

a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;

b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

2. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere a), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui all'articolo 65 o all'approccio pre-commerciale di cui all'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere b), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 62 o 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Le Amministrazioni soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2 sono:

a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;

b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.

Non sono soggette all'obbligo di cui ai commi 1 e 2, le imprese pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che destinano una quota superiore all'1% a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

4. Per l'attuazione degli appalti di innovazione di cui al comma 1, lettere a) e b), le Amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare intese o accordi di programma con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l'articolo 19 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179.

5. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, del Ministro dell'Università e della Ricerca e del Ministro per l'Innovazione e la Digitalizzazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le Linee guida per l'individuazione dei fabbisogni di innovazione per la programmazione degli acquisti e lavori di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Il raggiungimento della soglia di cui al comma 1 rappresenta obiettivo individuale dei dirigenti responsabili della spesa nelle amministrazioni aggiudicatrici individuate al comma 3; ad esso

corrisponde una dimensione del sistema di misurazione e valutazione della performance con peso non inferiore al 10%.».

184.04. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 184 inserire il seguente:

«184-bis. (Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L’assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell’illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri accessori.

2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell’obbligo di cui al comma 1.

3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l’assicurazione di rischi relativi agli immobili.

4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l’obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.

5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.

6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentiti l’IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l’ANIA, sono dettate disposizioni dirette all’attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.»

Conseguentemente, al precedente articolo 184, al comma 1, sostituire le parole "34.755 milioni di euro per l'anno 2021, 41.305 milioni di euro per l'anno 2022 e 44.573 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "31.719 milioni per l'anno 2021, 38.269 milioni di euro per l'anno 2022 e 41.537 milioni per l'anno 2023".

184.05. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 184 inserire il seguente:

«184-bis. (Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali)

1. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, sono assoggettate ad assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L’assicurazione non copre le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell’illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri accessori.

2. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero non assicurate in violazione dell’obbligo di cui al comma 1.

3. La somma assicurata è pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’unità immobiliare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l’assicurazione di rischi relativi agli immobili.

4. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle norme tecniche costruttive per la prevenzione delle calamità naturali ed al principio di mutualità; i piani tariffari perseguono comunque l’obiettivo di garantire premi sostenibili anche in caso di rischio più elevato.

5. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio assicurativo per i rischi derivanti da calamità naturali.

6. La capacità annua complessiva del consorzio assicurativo è definita mediante Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

7. Con uno o più regolamenti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentiti l’IVASS, il Dipartimento della Protezione Civile e l’ANIA, sono dettate disposizioni dirette all’attuazione di quanto stabilito nei precedenti commi.»

Conseguentemente, al precedente articolo 184, al comma 1, sostituire le parole "34.755 milioni di euro per l'anno 2021, 41.305 milioni di euro per l'anno 2022 e 44.573 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "31.719 milioni per l'anno 2021, 38.269 milioni di euro per l'anno 2022 e 41.537 milioni per l'anno 2023".

184.06. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 184, aggiungere il seguente:

«Art. 184-bis

(Investimenti ad alto contenuto tecnologico – Programma Next Generation EU)

1. Al fine di sostenere gli investimenti ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e garantire l’efficientamento della spesa pubblica, nella fase di programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori, le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3, individuano una quota, calcolata sul biennio di programmazione per servizi e forniture e sul triennio per i lavori, non inferiore all’1% dell’impegno complessivo del medesimo periodo di programmazione destinata a:

a) acquisti di servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato;

b) acquisti di soluzioni e prodotti innovativi.

2. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere a), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui all’articolo 65 o all’approccio pre-commerciale di cui all’articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli acquisti di cui al comma 1, lettere b), le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 3 ricorrono alle procedure di scelta del contraente di cui agli articoli 62 o 64 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Le Amministrazioni soggette all’obbligo di cui ai commi 1 e 2 sono:

a) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 20 milioni di euro;

b) le Amministrazioni aggiudicatrici il cui programma triennale di lavori di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, preveda una spesa complessiva superiore a 50 milioni di euro.

Non sono soggette all’obbligo di cui ai commi 1 e 2, le imprese pubbliche di cui all’articolo 3, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che destinano una quota superiore all’1% a servizi e forniture ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

4. Per l’attuazione degli appalti di innovazione di cui al comma 1, lettere a) e b), le Amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare intese o accordi di programma con l’Agenzia per l’Italia Digitale, in ragione delle competenze acquisite nel settore e dei compiti individuati con l’articolo 19 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179.

5. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, del Ministro dell’Università e della Ricerca e del Ministro per l’Innovazione e la Digitalizzazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le Linee guida per l’individuazione dei fabbisogni di innovazione per la programmazione degli acquisti e lavori di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Il raggiungimento della soglia di cui al comma 1 rappresenta obiettivo individuale dei dirigenti responsabili della spesa nelle amministrazioni aggiudicatrici individuate al comma 3; ad esso

corrisponde una dimensione del sistema di misurazione e valutazione della performance con peso non inferiore al 10%.».

184.07. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Articolo 185

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente: 0-a)* al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

b) *dopo la lettera f), inserire le seguenti*: *f-bis)* al comma 204, il terzo periodo è soppresso;

f-ter) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: "redigere e conservare una relazione tecnica", è aggiunta la seguente: "asseverata";

c) *dopo la lettera h), inserire la seguente:* «*h-bis)* dopo il comma 209, è inserito il seguente:

209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.

185.1. La VI Commissione.

Al comma 14, lettera i) aggiungere, infine, il seguente periodo: “Il credito d’imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti”.

185.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-*bis* Il credito d'imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.".

185.3. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: “strumenti e dispositivi tecnologici” *aggiungere le seguenti:* “compresi i servizi di connessione per la quota imputabile per competenza”.

185.4. Bruno Bossio.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso.
2. All'allegato B di cui all'art. 1 comma 10 della legge 11 dicembre 2016, n. 232:
    1. alla fine, sono aggiunti i seguenti capoversi:

"software, sistemi, piattaforme e applicazioni destinate allo svolgimento di prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ai sensi dell'art. 18 della legge. 22 maggio 2017 n. 81,"

"software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il cloud, quali soluzioni Platform as a Service, soluzioni Infrastructure as a Service, soluzioni DaaS – Datacenter as a Service, soluzioni XaaS – Anithing as a Service, soluzioni di Disaster Recovery, soluzioni Business Process Outsourcing."

-
    1. al capoverso "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, accessi non autorizzati (cybersecurity)" dopo le parole "cybersecurity)" sono aggiunte le parole: ", inclusi Intrusion Prevention System (IPS) e Intrusion detection System (IDS), Web Application Firewall (WAF), Firewall Unified Threat Management (FUTM), Antivirus, Antimalware, Antispyware, Anti-Trojan, Anti-Adware, Sistemi di backup su NAS (Network Attached Storage), Sistemi di backup su SSD (Solid State Drive), Sistemi di backup su SAN (Storge Area Network), Sistemi di Web Filtering e Content Filtering, Sistemi di Autenticazione, Sistemi antifrode,".

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

185.5. Madia, Bruno Bossio.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 14, lett. a), le parole "*31 dicembre 2022"* sono sostituite dalle parole *"31 dicembre 2023";*
2. al comma 14, lett. f), n. 3), le parole "*10 per cento*" sono sostituite dalle parole "*12 per cento*" e le parole "*2 milioni di euro*" sono sostituite dalle parole "*3 milioni di euro*";
3. al comma 14, lett. f), dopo il n. 4) è aggiunto il seguente numero: "*4-bis)* dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente*: «Fermi restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica,sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività»*".

185.6. Benamati, Soverini.

Dopo il comma 9, inserire il seguente: << 9-bis: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022"

185.7. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

<< 13-bis. Ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché alle società agricole di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e alle reti di impresa costituitesi all'interno dei distretti rurali e del cibo,è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento dei canoni di noleggio e di leasing di macchine agricole, nonchè di strumenti caratterizzati da alta tecnologia, sostenuti nel 2021.

13-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e può essere oggetto di cessione a terzi, compresi gli istituti bancari e di intermediazione finanziaria. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

13-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta o per la sua cessione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 13-quinquies.

13-quinquies. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 13-bis non può comportare minori entrate superiori a 100 milioni di euro annui ed ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 209.

185.8. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis, Martina.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso.
2. All'allegato B di cui all'art. 1 comma 10 della legge 11 dicembre 2016, n. 232:
    1. alla fine, sono aggiunti i seguenti capoversi:

"software, sistemi, piattaforme e applicazioni destinate allo svolgimento di prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ai sensi dell'art. 18 della legge. 22 maggio 2017 n. 81,"

"software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il cloud, quali soluzioni Platform as a Service, soluzioni Infrastructure as a Service, soluzioni DaaS – Datacenter as a Service, soluzioni XaaS – Anithing as a Service, soluzioni di Disaster Recovery, soluzioni Business Process Outsourcing."

-
    1. al capoverso "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, accessi non autorizzati (cybersecurity)" dopo le parole "cybersecurity)" sono aggiunte le parole: ", inclusi Intrusion Prevention System (IPS) e Intrusion detection System (IDS), Web Application Firewall (WAF), Firewall Unified Threat Management (FUTM), Antivirus, Antimalware, Antispyware, Anti-Trojan, Anti-Adware, Sistemi di backup su NAS (Network Attached Storage), Sistemi di backup su SSD (Solid State Drive), Sistemi di backup su SAN (Storge Area Network), Sistemi di Web Filtering e Content Filtering, Sistemi di Autenticazione, Sistemi antifrode,".

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

185.9. Madia, Bruno Bossio.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Le piccole e medie imprese beneficiarie del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 7 possono optare per la cessione, anche parziale, del medesimo credito a favore di soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tale opzione è riconosciuta a condizione che l'interconnessione di cui al comma 12 sia effettuata entro 12 mesi dall'acquisto dei beni. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

9-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis.».

185.10. Benamati, Soverini, Bonomo, Manca Gavino, Zardini.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 14, lett. a), le parole "*31 dicembre 2022"* sono sostituite dalle parole *"31 dicembre 2023";*
2. al comma 14, lett. f), n. 3), le parole "*10 per cento*" sono sostituite dalle parole "*12 per cento*" e le parole "*2 milioni di euro*" sono sostituite dalle parole "*3 milioni di euro*";
3. al comma 14, lett. f), dopo il n. 4) è aggiunto il seguente numero: "*4-bis)* dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente*: «Fermi restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica,sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività»*".

185.11. Benamati, Soverini, Bonomo, Manca Gavino, Zardini.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:<< Sono altresì agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati dalle imprese in ambito di tecnologie innovative per il settore sanitario.>>.

185.12. Buratti.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 14, lett. a), le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2023”;

al comma 14, lett. f), n. 3), le parole “*10 per cento*” sono sostituite dalle parole “*12 per cento*” e le parole “*2 milioni di euro*” sono sostituite dalle parole “*3 milioni di euro*”;

al comma 14, lett. f), dopo il n. 4) è aggiunto il seguente numero 5): “*5) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Fermi restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività»*”.

Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in 250 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.

185.13. Mor, Del Barba.

Al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, ovvero priva di riferimento alla norma istitutiva dell’incentivo, è considerata comunque valida e non determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria”.

185.14. Ribolla, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 14, lettera i) aggiungere, infine, il seguente periodo: “Il credito d’imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove di-pendenti.”

185.15. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

“9-bis Il credito d’imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.”

185.16. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gobbato.

Al comma 9, sopprimere i seguenti periodi: “Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6, 7 e 8, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico so-no stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.”

185.17. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i commi 1 e 3;

b) al comma 2, sostituire le parole: “30 giugno” con le seguenti: “31 dicembre”.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

185.18. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 14, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) al comma 203:

1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento», la parola «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «3 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;

2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»», la parola «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento», la parola «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»», la parola «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

Relazione:

La possibilità di poter fruire del credito d'imposta al lordo degli altri contributi risulta di fondamentale importanza per tutte le PMI fortemente impegnate nell'attività di ricerca che ogni anno partecipano a fondi competitivi a vario livello (europeo, nazionale e regionale) e che riescono a coprire una quota parte degli investimenti in ricerca con i suddetti fondi. Considerata la natura competitiva dei fondi, le suddette imprese rappresentano realmente le migliori esperienze di innovazione a livello nazionale; l'accesso ai suddetti fondi presenta però dei costi importanti in termini di burocrazia e tempi di erogazione, che mediamente vanno dai 6 ai 18 mesi dal momento in cui le spese vengono sostenute.

Il credito d'imposta R&S, data la sua natura automatica, andava in parte a "sterilizzare" le suddette criticità, poiché agisce sulla componente finanziaria dell'impresa, spesso in sofferenza in quanto i ritorni dell'attività di innovazione sono medio-lunghi per loro definizione.

Il calcolo del credito al netto dei suddetti contributi anziché al lordo, come avveniva fino al 2019 quando la percentuale era tra il 25% e il 50%, ha reso praticamente nullo l'effetto positivo che la misura aveva sulle PMI che più investono in innovazione.

Supponendo che una PMI abbia ottenuto un contributo pari al 50% dei costi per un progetto di Ricerca e Sviluppo del valore complessivo di 1.000.000 euro, fino al 2019 avrebbe potuto ottenere un credito tra 250.000 e 500.000 euro; da gennaio 2021 con le nuove regole fissate dal disegno di legge in esame, la stessa azienda potrebbe ottenere un credito di 100.000 euro: con la modifica proposta dal presente emendamento, portando il credito d’imposta al lordo delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, la stessa azienda potrebbe ottenere fino a 200.000 euro.

L'impatto della variazione sulle casse dello Stato sarebbe minimale nel breve periodo in quanto l'accesso a fondi competitivi per la ricerca e l'innovazione resta una prerogativa di imprese fortemente orientate alla ricerca, sviluppo e innovazione. Nel lungo periodo, la modifica proposta

avrebbe un’importanza strategica in quanto manterrebbe costanti gli investimenti in ricerca e sviluppo altrimenti destinati a contrarsi per la grave crisi pandemica; andrebbe poi a incentivare l'accesso ai fondi europei e soprattutto favorirebbe le PMI che vogliono investire in innovazione.

185.19. Lacarra.

All’articolo 185, Dopo il comma 14 inserire il seguente comma:

«14-bis. Il comma 4 dell’art. 3-quater del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 è sostituito dal seguente:

4. Ai fini fiscali e dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo dei magazzini automatizzati, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura autoportante asservita dagli impianti automatici di movimentazione, ad esso si applica l’aliquota di ammortamento prevista dal D.M. 31.12.1988 per i “grandi impianti automatici”; resta ferma, senza incidere sulla classificazione ai fini dell’ammortamento, la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento idoneo a sostenere l’intera costruzione, in concorso con le opere edili di tipo strutturale.

185.20. Rossi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le piccole e medie imprese beneficiarie del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 7 possono optare per la cessione, anche parziale, del medesimo credito a favore di soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tale opzione è riconosciuta a condizione che l'interconnessione di cui al comma 12 sia effettuata entro 12 mesi dall'acquisto dei beni. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

9-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis.».

Relazione:

La proposta introduce la facoltà di cessione del credito d'imposta relativo all'acquisto di beni strumentali 4.0 (Allegato A) ai fornitori e al sistema finanziario. Per contenere l'impatto della misura, la proposta limita tale facoltà alle sole PMI, anche al fine di sostenere con più vigore la carenza di liquidità che tali soggetti incontrano in questa fase, pur senza scoraggiare gli investimenti. La cedibilità è consentita a condizione che l'interconnessione sia effettuata entro 12 mesi dall'acquisizione dei beni, anche al fine di accelerare il completamento degli investimenti. La proposta non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le PMI possono già compensare i crediti d'imposta legati al Piano Transizione 4.0 in un'unica quota annuale.

185.21. Pagano Ubaldo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9 sopprimere la parola: «esclusivamente»

b) dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari »

185.22. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo il comma 13 aggiungere inserire il seguente:

13 bis. Al terzo comma dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola "alberghiere" inserire "stabilimenti balneari".

185.23. Buratti.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

All'allegato B di cui all'art. 1 comma 10 della legge 11 dicembre 2016, n. 232:

alla fine, aggiungere i seguenti capoversi:

"software, sistemi, piattaforme e applicazioni destinate allo svolgimento di prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, ai sensi dell'art. 18 della legge. 22 maggio 2017 n. 81,"

"software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il cloud, quali soluzioni Platform as a Service, soluzioni Infrastructure as a Service, soluzioni DaaS – Datacenter as a Service, soluzioni XaaS – Anithing as a Service, soluzioni di Disaster Recovery, soluzioni Business Process Outsourcing."

b. al capoverso "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, accessi non autorizzati (cybersecurity)" dopo le parole "cybersecurity)" sono aggiunte le parole: ", inclusi Intrusion Prevention System (IPS) e Intrusion detection System (IDS), Web Application Firewall (WAF), Firewall Unified Threat Management (FUTM), Antivirus, Antimalware, Antispyware, Anti-Trojan, Anti-Adware, Sistemi di backup su NAS (Network Attached Storage), Sistemi di backup su SSD (Solid State Drive), Sistemi di backup su SAN (Storge Area Network), Sistemi di Web Filtering e Content Filtering, Sistemi di Autenticazione, Sistemi antifrode,".

185.24. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 8, *secondo periodo*, *dopo le parole*: "allegato B mediante" *aggiungere le seguenti*: "servizi di connettività e".

185.25. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 4, *terzo periodo*, *dopo le parole*: "strumenti e dispositivi tecnologici" *aggiungere le seguenti*: "compresi i servizi di connessione per la quota imputabile per competenza".

185.26. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 14, apportare le seguenti modifiche

a) alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: e dopo le parole “che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202.” è aggiunto il periodo seguente: “Possono accedere al credito d’imposta anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili in esecuzione di contratti o accordi comunque denominati stipulati con enti o imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. Per le attività ammissibili di cui al periodo precedente, il credito d’imposta spetta al commissionario residente anche per i costi da esso sostenuti in relazione ai contratti, aventi per oggetto l’esecuzione di una parte delle attività ammissibili, stipulati dallo stesso commissionario con soggetti residenti nel territorio dello Stato, in uno Stato membro dell’Unione europea, in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in uno degli Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996”.

b) sostituire la lettera f) con la seguente:

f) al comma 203:

1) nel primo periodo, le parole: “12 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento” e le parole: “3 milioni di euro” sono sostitute dalle seguenti: “10 milioni di euro”;

2) nel secondo periodo, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento” e le parole: “1,5 milioni di euro” sono sostitute dalle seguenti: “2 milioni di euro”;

3) nel terzo periodo le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “10 per cento” e le parole: “1,5 milioni di euro” sono sostitute dalle seguenti: “2 milioni di euro”;

4) nel quarto periodo, le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “15 per cento” e le parole: “1,5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “2 milioni di euro”;

Conseguentemente,

All’articolo 209 sostituire le parole: “dall’anno 2022” con le seguenti: “dall’anno 2025”.

185.27. Buratti.

All’articolo 185 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo il comma 7, inserire il seguente

7-bis. I soggetti che sostengono, per gli anni 2021 e 2022, investimenti di cui ai commi 6 e 7 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante come credito d’imposta, per la cessione del predetto credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

b) al comma 9, primo periodo, le parole “Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione” sono sostituite con le seguenti: “Nel caso in cui il credito d'imposta venga utilizzato in compensazione, questo potrà essere fatto”

185.28. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il credito di imposta non spetta alle imprese che svolgono attività di intermediazione commerciale o commercio al dettaglio esclusivamente con modalità di vendita on line e con fatturato superiore a 300 milioni di euro nell'esercizio 2019.».

185.29. Tiramani, Ribolla.

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, lettera a), sostituire le parole “31 dicembre 2022” con le seguenti: “31 dicembre 2023”;

b) al comma 14, lettera f), n. 3), sostituire le parole “10 per cento” con le seguenti: “12 per cento” e le parole “2 milioni di euro” con le parole “3 milioni di euro”;

c) al comma 14, lettera f), dopo il n. 4) è aggiunto il seguente:

“4-bis) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Ferme restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività.”.

185.30. Guidesi, Fiorini, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 8, dopo le parole "*per la quota imputabile per competenza*" sono aggiunte le seguenti: "*Per le startup e PMI innovative debitamente iscritte all'apposito registro, tenuta in considerazione la particolare natura del loro modello di sviluppo e la centralità della ricerca nella crescita potenziale delle suddette imprese, vengono equiparate le voci di spesa agevolabili, quali costi personale, costi materiali e servizi consulenziali e viene previsto un meccanismo di voucher che permetta di riutilizzare celermente le risorse derivanti dalle agevolazioni legate al credito d'imposta. Alle startup e PMI innovative, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino 30 giugno 2023, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo. Si considerano agevolabili anche le spese relative a personale, materiali e le spese consulenziali.*"

185.31. Mor, Del Barba.

All’articolo 185, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 14, lettera a), le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2023”; \u2028
- b) al comma 14, lettera f), n. 3), le parole “10 per cento” sono sostituite dalle parole “12 per cento” e le parole “2 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “3 milioni di euro”; \u2028
- c) al comma 14, lettera f), dopo il n. 4) è aggiunto il seguente numero 5): “5) dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Fermi restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività»”. \u2028

*Conseguentemente, all’articolo 209, sostituire le parole “*e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022*” con le seguenti “*,500 milioni di euro per l’anno 2022 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023”.

185.32. Mor, Del Barba.

All’articolo 185, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le piccole e medie imprese beneficiarie del credito d’imposta per gli investimenti di cui al comma 7 possono optare per la cessione, anche parziale, del medesimo credito a favore di soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tale opzione è riconosciuta a condizione che l’interconnessione di cui al comma 12 sia effettuata entro 12 mesi dall’acquisto dei beni. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

9-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis.».

185.33. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All’articolo 185, comma 14, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b -bis Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 199 aggiungere il seguente:

“199-bis. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, a condizione che al commissionario residente sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell’attività di cui ai commi 200, 201 e 202 e che l’attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato.”».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

185.34. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

«Articolo 185-bis

(Iperammortamento – Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All’articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole “30 giugno 2020” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2020”;

b) alla lettera b), le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite con le parole “30 giugno 2021”.».

185.35. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All’articolo 185, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 14, lettera a), le parole: “31 dicembre 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;
2. Al comma 14, lettera f), n. 3), le parole: “10 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “12 per cento” e le parole “2 milioni di euro”, sono sostituite da: “3 milioni di euro”;
3. Al comma 14, lettera f), dopo il n. 4), è aggiunto il seguente: “4-bis) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: “Fermi restando le aliquote e i massimali previsti dal presente comma, il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese relative al personale impiegato nelle attività di cui ai commi 200 e 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transazione ecologica, sostenute in eccedenza rispetto alla media delle medesime spese affrontate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2020 per le medesime attività.”

185.36. Tabacci.

Al comma 8 sostituire il secondo periodo con il seguente: “Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing* e servizi di connettività per la quota imputabile di competenza”.

185.37. Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 4 sostituire il terzo periodo con il seguente:

“La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in servizi di connessione, strumenti e dispositivi tecnologici, destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n.81.”

185.38. Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 14, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b -*bis* Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 199 aggiungere il seguente:

“199-*bis*. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, a condizione che al commissionario residente sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell’attività di cui ai commi 200, 201 e 202 e che l’attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato.”».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondi di cui all’art. 209 della presente legge.

185.39. Di Maio Marco, Del Barba.

All’articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 9 eliminare la parola: «esclusivamente»
2. dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al presente articolo, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari ».

185.40. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 14, lettera c), il numero 3) è abrogato.

185.41. Del Barba.

Al comma. 14, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 244 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,».

185.42. Del Barba.

Al comma 14, lettera f), sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al numero 1), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24 per cento»;
2. al numero 2), le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
3. al numero 3), le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
4. al quarto periodo, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente l'articolo 209 è sostituito con il seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 572,9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 272,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

185.43. Del Barba.

All’articolo 185, comma 14, lettera i), aggiungere, infine, il seguente periodo: « *Il credito d’imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.* », conseguentemente, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

« *i-bis) Agli oneri di cui alla lettera i) del presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.* »

185.44. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 185, al comma 9, sopprimere i seguenti periodi: « Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6, 7 e 8, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. »

185.45. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 185 sono applicate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 4, le parole: « *10 per cento* » sono sostituite dalle seguenti: « *15 per cento* ».
2. Al comma 5, le parole: « *6 per cento* » sono sostituite dalle seguenti: « *15 per cento* ».

Conseguentemente

Dopo dopo il comma 15, aggiungere il seguente 15.bis)

15-bis) Agli oneri aggiuntivi derivanti dall’attuazione del comma 4 e 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

185.46. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 185, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.»

185.47. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 185 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 9 la parola: «*esclusivamente*» è soppressa.
2. Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«*13-bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui al presente articolo, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sott forma di credito d’imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.*»

185.48. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«Comma 10-bis**.**

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, l’ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 204, il quarto periodo è soppresso;

c) dopo il comma 209, è inserito il seguente:

*’’*209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.”

Agli oneri di cui alla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

185.49. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Al comma 14, lettera i) aggiungere, infine, il seguente periodo: “Il credito d’imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti”.

All’onere derivante dal presente articolo che si quantifica in 100 milioni all’anno, si provvede a decorrere dall’anno 2021, con riduzione del Fondo di cui all’art. 209.

185.50. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-*bis* Il credito d’imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.”

185.51. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 9, sopprimere i seguenti periodi: *"*Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6, 7 e 8, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile."

185.52. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 14, lettera i) aggiungere, infine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 100 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge

185.53. Cattoi Vanessa, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis Il credito d’imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, an-che parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credi-to d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.”.

185.54. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i commi 1 e 3;

b) al comma 2, sostituire le parole: "30 giugno" con le seguenti: "31 dicembre".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge

185.55. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 11, sostituire le parole “di cui ai commi 4 e 5” con le parole “di cui ai commi 4, 5 e 8”.

185.56. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 14, lettera f), punto 2), le parole “10 per cento” sono sostituite dalle parole “15 per cento”.

185.57. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 14, dopo la lettera f) inserire la seguente:

“f-bis). Al comma 204, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 201 del presente provvedimento ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.”

185.58. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 14, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

“m) al comma 211 dopo le parole “nei confronti delle piccole imprese” aggiungere le parole “e dei titolari di reddito da lavoro autonomo”.

185.59. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente: «*0-a)* al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;»;

b) dopo la lettera f), inserire le seguenti: «*f-bis)* al comma 204, il terzo periodo è soppresso;

f-ter) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: "redigere e conservare una relazione tecnica", è aggiunta la seguente: "asseverata";»;

c) dopo la lettera h), inserire la seguente: «*h-bis)* dopo il al comma 209, è inserito il seguente: "209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica."».

185.60. Raduzzi, Sodano, Lorenzoni Gabriele, Lovecchio, Sut, Zanichelli, Martinciglio, Cancelleri, Grimaldi, Maniero, Maglione, Giuliodori, Cabras.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 4 sostituire le parole: “10 per cento” con le seguenti: “15 per cento”

b) Al comma 5 sostituire le parole: “6 per cento” con le seguenti: “15 per cento”

185.61. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Manca Alberto, Marzana, Parentela, Pignatone.

Art. 185

Dopo l’art. 185 inserire il seguente: “Art. 185-bis. (Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell’alloggio).

1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a. l’acquisto di macchinari per la conservazione e la lavorazione degli alimenti;

b. l’acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l’ospitalità;

c. l’acquisto di impianti per il trattamento dell’acqua;

d. l’acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione e la trasformazione dei prodotti alimentari.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “650 milioni”.

185.62. Terzoni, Sut.

Al comma 14, apportare le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 199:

1) al primo periodo, le parole: «reddito d'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «reddito dell'impresa»;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Possono altresì accedere al credito d'imposta le imprese o le stabili organizzazioni residenti nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività ammissibili definite nei commi 200 e 201 nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996».»;

b) alla lettera f), dopo il punto n. 4) è inserito il seguente:

"4-bis) dopo l'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: «Per le attività ammissibili di cui ai commi 200 e 201, il credito d'imposta è attribuito in misura doppia alla percentuale della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Le spese per i contratti di cui al comma 200, lett. c), secondo periodo sono escluse ai fini del calcolo del limite massimo di fruizione del credito d'imposta."

c) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) al comma 204, il primo periodo è sostituito da seguente: «Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205."

185.63. Ianaro.

Al comma 14, lettera f), numero 1) le parole «20 per cento» sono sostituite con le seguenti «25 per cento» e le parole: «4 milioni» sono sostituite con le seguenti: «5 milioni».

Conseguentemente,all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti " 300 milioni a decorrere dall'anno 2021"

185.64. Giarrizzo, Alaimo, Suriano, Scerra, Sodano, Aiello Davide, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo.

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, ultimo periodo, inserire in fine le seguenti parole:

“e per gli investimenti in dotazioni tecnologiche, software, sistemi, piattaforme e applicazioni, sistemi di sicurezza connessi alla realizzazione e all'ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all'avvio e allo sviluppo del commercio elettronico.”

b) dopo il comma 12 inserire il seguente:

“12 bis. I soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui ai commi da 4 a 8 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto in compensazione del credito di imposta, alternativamente, per la cessione:

i) al fornitore dei beni;

ii) a istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta è utilizzato da cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui ai commi da 185 a 197. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.”

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: “796 milioni di euro per l’anno 2021, 497 milioni di euro per l’anno 2022, 497 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

185.65. Giarrizzo, Sut, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Aiello Davide, D'Orso, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma

9bis: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "790 milioni di euro per l'anno 2021 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

185.66. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Manca Alberto, Parentela, Pignatone.

Al comma 1, dopo le parole: “che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato” , inserire la seguenti: “, coerenti con gli obiettivi per la decarbonizzazione e l’economia circolare delle imprese indicati dalla Comunicazione COM(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019 relativa all’European Green Deal e con le priorità indicate nel programma Next Generation EU,”

185.67. Di Lauro.

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta per gli investimenti effettuati dai produttori di beni ed imballaggi in materiale plastico a condizione che il risultato della lavorazione dei loro prodotti da immettere sul mercato, realizzata grazie all'implementazione impiantistica, risponda ai seguenti requisiti tecnici:

a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al trenta per cento proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01 02 "Imballaggi di plastica" e 19 12 04 "Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti";

b) conformità alle specifiche UNI 10667-14 "Materie plastiche prime-secondarie - Miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti" o UNI 10667-16 "Materie plastiche prime-secondarie - Miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione" o UNI 10667-17 Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: Miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici".

3-ter. Ai fini di cui al precedente comma 3-bis, con decreto dei ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono individuate le tipologie di beni e di imballaggi la cui produzione sia correlata a percentuali superiori in relazione ad obblighi comunitari, fermo restando quanto in dettaglio previsto dalla normativa in materia di acquisti verdi e per talune categorie di beni o imballaggi, in particolare per uso alimentare o sanitario.

185.68. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Al comma 14, lettera i), aggiungere, infine, il seguente periodo: "Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti".

Conseguentemente, all'art. 209, le parole "800 milioni di euro" *sono sostituite dalle seguenti:* "700 milioni di euro" *e le parole* "500 milioni di euro" *sono sostituite dalle seguenti:* "400 milioni di euro".

185.69. Pastorino.

*Al comma 9, sopprimere i seguenti periodi:"*Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6, 7 e 8, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile."

185.70. Pastorino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le parole: «nella misura del 15 per cento»;

c) al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le parole: «nella misura del 20 per cento»;

d) sopprimere il comma 5;

e) al comma 6, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022»;

e) sopprimere il comma 7;

f) al comma 14, lettera f):

a) al numero 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento»;

b) al numero 2), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

c) al numero 3), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»

d) al numero 4), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” e “500 milioni” con le seguenti “400 milioni” e “100 milioni”

185.71. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

All’articolo 185, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.”

185.72. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

All’articolo 185, dopo il comma 13, inserire il seguente:

“13 bis. Al comma 3, dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola “alberghiere” inserire “stabilimenti balneari”.

185.73. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

All’articolo 185, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

“13-bis. All’articolo 79, comma 2, del decreto –legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte , in fine, le seguenti parole: “ e stabilimenti balneari”.

185.74. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

Al comma 14, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

“f-bis) al comma 204 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la parola: “esclusivamente”

……b) dopo le parole “previsti dal comma 205” aggiungere ai seguenti: “o è cedibile secondo le modalità previste dall’articolo 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”

185.75. Spena.

Al comma 11, sostituire le parole “di cui ai commi 4 e 5” con le parole “di cui ai commi 4, 5 e 8”

185.76. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Art 185

Dopo l’articolo 185, aggiungere il seguente:

«Articolo 185-bis

(Iperammortamento – Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All’articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole “30 giugno 2020” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2020”;

b) alla lettera b), le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite con le parole “30 giugno 2021”.».

185.77. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

“2-bis) le spese per lo sviluppo dei marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”

2) alla lettera f) le parole: “10 per cento” sono sostituite dalle parole: “25 per cento”

Conseguentemente al comma 15 aggiungere le seguenti parole:

“, fatto salvo quanto previsto dal numero 2) della lettera c) e dalla lettera f) del comma 14, in relazione ai quali si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole: “800” e “500” rispettivamente con le parole: “650” e 300”

185.78. Gelmini, Nevi, Perego Di Cremnago, Porchietto.

Dopo il comma 15 è inserito il seguente:

15. bis 1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai Consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell'università e della ricerca al Consorzio Universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente CURSA per la realizzazione di progetti inerenti le finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma hanno avvio entro il termine del 31 dicembre 2021 e sono soggetti a rendicontazione.

Conseguentemente all'articolo 209 sostituire la parola "800" con la parola: 795

185.79. D'Attis.

Al comma 14, lettera i) aggiungere, infine, il seguente periodo: “Il credito d’imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti”.

Conseguentemente

Gli importi di cui all’articolo 209 sono ridotti di 100 milioni di euro

185.80. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

“9-*bis* Il credito d’imposta di cui ai commi da 4 a 8, può essere ceduto tramite opzione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al presente articolo. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.”.

185.81. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Al comma 9, sopprimere i seguenti periodi: *"*Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 6, 7 e 8, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile."

185.82. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Al comma 12 sopprimere il secondo periodo.

185.83. Brunetta, Bergamini.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: “strumenti e dispositivi tecnologici” aggiungere le seguenti: “compresi i servizi di connessione per la quota imputabile per competenza”.

185.84. Brunetta, Bergamini.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: “allegato B mediante” aggiungere le seguenti: “servizi di connettività e”.

185.85. Brunetta, Bergamini.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Le piccole e medie imprese beneficiarie del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 7 possono optare per la cessione, anche parziale, del medesimo credito a favore di soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tale opzione è riconosciuta a condizione che l'interconnessione di cui al comma 12 sia effettuata entro 12 mesi dall'acquisto dei beni. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

9-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis.».

185.86. Pastorino.

Al comma 14, sostituire la lettera f) con la seguente:

“f) al comma 203:

1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento», la parola «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «3 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;

2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»», la parola «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento», la parola «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»», la parola «netto» è sostituita dalla seguente: «lordo», e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;”

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

185.87. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'art. 185 aggiungere il seguente:

«Art. 185-bis

(Fondo e-commerce)

1. Per l'anno 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di 100 milioni per la creazione di piattaforme e-commerce che possano permettere di costruire negozi online.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge

185.88. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 4 sostituire le parole “10 per cento” *con le seguenti* “15 per cento” *e al comma 5sostituire le parole “*6 per cento” *con le seguenti “15* per cento”.

Agli oneri derivanti, pari a 2.000 milioni di euro per il 2021, 3.500 milioni di euro per il 2022, 2.500 milioni di euro per il 2023, 700 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 si provvede:

1. per il 2021 mediante riduzione pari a 1.700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e mediante riduzione di 300 milioni degli importi previsti all’articolo 209
2. per il 2022 mediante riduzione pari a 1.700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e mediante l’incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate par a 1.800 milioni di euro”
3. per il 2023 per il 2022 mediante riduzione pari a 1.700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e mediante l’incremento dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in misura tale da realizzare corrispondenti maggiori entrate par a 800 milioni di euro”
4. per il 2024 mediante riduzione pari a 700 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

per il 2025 mediante riduzione pari a 200 milioni di euro della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

185.89. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari."

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022.

185.90. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Al comma 9, le parole “in tre quote annuali” *sono sostituite con le seguenti*: “dalle tre alle sei quote annuali”.

185.91. Nevi.

All’articolo 185, dopo il comma 13 aggiungere inserire il seguente:

13 bis. Al terzo comma dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola “alberghiere” inserire “stabilimenti balneari”.

185.92. Bergamini, Baldini.

All’articolo 185 dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13 bis. All’articolo 79, comma secondo, del decreto legge 14 agosto 2020 nr. 104 convertito con la legge 13 ottobre 2020 nr. 126 aggiungere infine le parole “e stabilimenti balneari”.

185.93. Bergamini, Baldini.

Al comma 1, dopo le parole: “ubicate nel territorio dello Stato”, aggiungere le parole “, coerenti con gli obiettivi per la decarbonizzazione e l’economia circolare delle imprese indicati dalla Comunicazione COM (2019) 640 final dell’11 dicembre 2019 relativa all’European Green Deal e con le priorità indicate nel programma Next Generation EU,”

185.94. Brambilla.

All’articolo 185, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le piccole e medie imprese beneficiarie del credito d’imposta per gli investimenti di cui al comma 7 possono optare per la cessione, anche parziale, del medesimo credito a favore di soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tale opzione è riconosciuta a condizione che l’interconnessione di cui al comma 12 sia effettuata entro 12 mesi dall’acquisto dei beni. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

9-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 9-bis.».

185.95. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

All’articolo 185, comma 14, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b -bis Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 199 aggiungere il seguente:

“199-bis. Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, a condizione che al commissionario residente sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell’attività di cui ai commi 200, 201 e 202 e che l’attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato.”».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

185.96. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Al comma 11 , sostituire le parole “di cui ai commi 4 e 5” con le parole “di cui ai commi 4, 5 e 8”

185.97. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 14, lettera f), punto 2) , le parole “10 per cento” sono sostituite dalle parole “15 per cento”.

Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto – lege 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

185.98. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 14, dopo la lettera f) inserire la seguente::

“f-bis) al comma 204 , dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 201 del presente provvedimento ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.”

Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto – lege 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

185.99. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 14 , dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

“m) al comma 211 dopo le parole “nei confronti delle piccole imprese” aggiungere le parole “e dei titolari di reddito da lavoro autonomo”.

185.100. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 12 sopprimere il secondo periodo.

185.101. Bergamini, Mule'.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: “allegato B mediante” aggiungere le seguenti: “servizi di connettività e”.

185.102. Bergamini, Mule'.

Al comma 14, lettera i) *aggiungere, infine, il seguente periodo:* Il credito d'imposta si applica, altresì, alle spese sostenute per la formazione dei titolari di imprese fino a nove dipendenti.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209.

185.103. La X Commissione.

Dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Proroga e rafforzamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di ampliare l'efficacia del credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, al menzionato articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. ai commi 1 e 6 le parole *"45 milioni*" sono sostituite dalle parole *"500 milioni";*
2. al comma 1 la parola *"limitatamente"* è sostituita dalle parole "*per il"* e dopo le parole *"9 marzo 2020"* sono aggiunte le parole "*e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021"*;
3. al comma 6 le parole *"per l'anno 2021"* sono sostituite dalle parole *"per ciascuno degli anni 2021 e 2022";*
4. il comma 5 viene eliminato e sostituito dall'attuale comma 6"».

185.01. Benamati, Soverini.

Dopo l’articolo 185, aggiungere il seguente:

“ART. 185-bis Credito d’imposta R&S&I&D

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 199 aggiungere il seguente: 199-bis. “Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che svolgono una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, a condizione che al commissionario residente sia attribuita la responsabilità di esecuzione, gestione e coordinamento dell’attività di cui ai commi 200, 201 e 202 e che l’attività stessa sia svolta sul territorio dello Stato.”.

185.02. Bruno Bossio.

Dopo l’articolo 185, aggiungere il seguente:

«Articolo 185-*bis*

(Iperammortamento – Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All’articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), le parole “30 giugno 2020” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2020”;
2. alla lettera b), le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite con le parole “30 giugno 2021”».

185.03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 185, aggiungere il seguente:

«Art. 185-*bis*

(Credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design – Penalty Protection)

Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 207, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo: “Nel caso in cui l’impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica di cui ai commi 205 e 206, e la consegni tempestivamente all'amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui all’articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997; la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica solo in caso di condotta fraudolenta”;
2. al comma 207, dopo l’ultimo periodo aggiungere i seguenti: “Nel caso in cui, ai sensi del periodo precedente, l’Agenzia delle Entrate ricorra al parere del Ministero dello sviluppo economico, si presume l’esistenza delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000 e dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente disapplicazione delle sanzioni. Le disposizioni di cui al terzo ed al quinto periodo si applicano anche con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; ai fini dell’applicazione della lettera c), la documentazione ivi prevista deve essere consegnata entro 60 giorni dalla richiesta ad opera degli organi verificatori.”».

185.04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

«Art. 36-bis

(Proroga e rafforzamento del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di ampliare l'efficacia del credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, al menzionato articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1. ai commi 1 e 6 le parole *"45 milioni*" sono sostituite dalle parole *"500 milioni";*
2. al comma 1 la parola *"limitatamente"* è sostituita dalle parole "*per il"* e dopo le parole *"9 marzo 2020"* sono aggiunte le parole "*e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021"*;
3. al comma 6 le parole *"per l'anno 2021"* sono sostituite dalle parole *"per ciascuno degli anni 2021 e 2022";*
4. il comma 5 viene eliminato e sostituito dall'attuale comma 6"».

185.05. Benamati, Soverini, Bonomo, Manca Gavino, Zardini.

Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis

(Cessione del credito d'imposta 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191 il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» è soppresso;

b) al comma 204 il periodo: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» è soppresso;

c) dopo il comma 209 è aggiunto il seguente: «209-*bis*. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari. In alternativa alla cessione di cui al precedente periodo, i soggetti beneficiari possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari al beneficio spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole: << 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2022>> *con le seguenti:<<* 700 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.>>.

185.06. Topo.

Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

Art. 185-bis

(Iperammortamento - Proroga del termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All'articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole "30 giugno 2020" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2020";

b) alla lettera b), le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite con le parole "30 giugno 2021".».

185.07. Buratti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 185-bis

(Transizione 4.0 Credito d’imposta per beni strumentali nuovi)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 10 per cento» con le parole: «nella misura del 15 per cento»;

c) al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 15 per cento» con le parole: «nella misura del 20 per cento»;

d) sopprimere il comma 5;

e) al comma 6, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022»;

e) sopprimere il comma 7;

f) al comma 14, lettera f):

a) al numero 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25 per cento»;

b) al numero 2), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

c) al numero 3), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento»

d) al numero 4), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 1.200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

185.08. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Gusmeroli, Cavandoli, Bitonci, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 185-bis.

(Misure di sostegno per i contribuenti colpiti da COVID-2019 nei territori interessati dagli eventi sismici degli anni 2016-2017)

1. All’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e in 23,9 milioni di euro per l’anno 2021».

185.09. Patassini, Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Tomasi.

Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

"Articolo 185-bis. – *(Cessione dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)* –

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti beneficiari di crediti d'imposta per attività di per ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta e` usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposi- zioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

185.010. Centemero, Guidesi, Toccalini, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo 185 aggiungere il seguente:

Articolo 185-bis.

(Credito di imposta beni strumentali nei settori della ristorazione e dell’alloggio).

1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all’esercizio dell’attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- 1. l’acquisto di macchinari per la conservazione, la lavorazione e la vendita degli alimenti;
  2. l’acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l’ospitalità;
  3. l’acquisto di impianti per il trattamento dell’acqua;
  4. l’acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione, la trasformazione e l’esposizione dei prodotti alimentari.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 150 milioni di euro per l’anno 2021.

185.011. De Menech.

Dopo l’articolo 185 aggiungere il seguente:

Articolo 185-bis.

(Efficientamento energetico a favore del risparmio idrico).

1. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta una detrazione del 75 per cento da applicare alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari riguardanti:

- 1. la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  2. la sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

2. Le detrazioni di cui al comma 1, sono riconosciute con riferimento alle spese sostenute, nel limite di euro 650,00 per singolo vaso sanitario e di euro 500,00 per singolo apparecchio erogatore, relative a:

- 1. fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti;
  2. fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

3. Le detrazioni spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo sono ripartite tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute fino al 31 dicembre 2021 si applica la detrazione nella misura del 110 per cento.

4. Alle detrazioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

185.012. De Menech.

Dopo l’articolo 185 inserire il seguente:

«Art. 185-bis.»

(Estensione della normativa Transizione 4.0 ai beni ambientali e dell’economia circolare)

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni ambientali e dell’economia circolare ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 185, relative all’acquisto dei beni indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

185.013. Costa, Angiola, Magi, Frate.

Dopo l’articolo 185, inserire il seguente:

«Articolo 185-bis. (Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell’alloggio)

1. Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all’esercizio dell’attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) l’acquisto di macchinari per la conservazione e la lavorazione degli alimenti;

b) l’acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l’ospitalità;

c) l’acquisto di impianti per il trattamento dell’acqua;

d) l’acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione e la trasformazione dei prodotti alimentari.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

185.014. Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Dopo l'articolo 185, aggiungere il seguente:

«Art. 185-bis

(Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design – Penalty Protection)

Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 207, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui l'impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica di cui ai commi 205 e 206, e la consegni tempestivamente all'amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997; la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica solo in caso di condotta fraudolenta";

b) al comma 207, dopo l'ultimo periodo aggiungere i seguenti: "Nel caso in cui, ai sensi del periodo precedente, l'Agenzia delle Entrate ricorra al parere del Ministero dello sviluppo economico, si presume l'esistenza delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000 e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente disapplicazione delle sanzioni. Le disposizioni di cui al terzo ed al quinto periodo si applicano anche con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; ai fini dell'applicazione della lettera c), la documentazione ivi prevista deve essere consegnata entro 60 giorni dalla richiesta ad opera degli organi verificatori."».

185.015. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 185, aggiungere il seguente:

«Articolo 185-*bis*

(Iperammortamento – Termine di consegna dei beni)

1. In considerazione della situazione emergenziale SARS-COV-2, il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato al 30 giugno 2021.

2. All’articolo 1, comma 196, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. alla lettera a), le parole “30 giugno 2020” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2020”;
2. alla lettera b), le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite con le parole “30 giugno 2021”.».

185.016. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l’articolo 185, aggiungere il seguente: “185 bis – (Credito d’imposta per rilocalizzazione dei settori strategici nazionali)

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in Italia per la rilocalizzazione dall'estero o la realizzazione realmente ex novo, che tuttavia non deve rappresentare in alcuna forma una mera prosecuzione od ampliamento di attività già svolte precedentemente in Italia, di unità produttive in settori strategici per l'economia italiana spetta, a decorrere dal periodo d'imposta 2020 e sino al 2025, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento degli investimenti sostenuti in beni materiali ed immateriali nei periodi di cui sopra.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta esclusivamente ad imprese residenti ed unicamente nel caso di un incremento occupazionale, a tempo pieno ed indeterminato, del 10% per ogni anno in cui verranno effettuati gli investimenti. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo complessivo di euro 30 milioni per ciascun beneficiario e per l'intero periodo, a condizione che siano sostenute spese complessive per investimenti nazionali almeno pari ad euro 1.000.000.

4. I settori strategici di cui al comma 1 sono:

- settore sanitario e biomedicale - settore delle tecnologie della comunicazione

- settore farmaceutico - settore delle tecnologie facilitative per la produzione di beni e di servizi

- settore dell'energia

- settore del tessile innovativo

- settore dell'informatica

- settore dell'industria alimentare.

5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, seppur in carenza di tale indicazione spetti ugualmente, non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive o di altre imposte dirette, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni a partire dal medesimo esercizio in cui sono state sostenuti gli investimenti. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro

di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 60.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma, seppur possano decidere di procedere ad una certificazione separata da parte di un revisore terzo degli investimenti di cui al comma 1.

6. Le imprese che, nell'arco temporale di cui al comma 1 e per i successivi due anni, trasferiscano all'estero, sotto qualsiasi forma giuridica o contrattuale, le attività beneficiate dal presente credito d'imposta, dovranno restituire integralmente i benefici ottenuti e subiranno una sanzione amministrativa pari al 50% degli stessi, fatte salve più gravi fattispecie penali.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con un definanziamento di pari importo dei fondi stanziati per il Reddito di Cittadinanza".

185.017. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 185, aggiungere il seguente:

“ART. 185-bis

(Credito d’imposta formazione 4.0 per spese di riqualificazione del personale)

1. In deroga all’articolo 1, comma da 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili al credito di imposta tutte le attività di formazione volte alla riqualificazione del personale dipendente sostenute dalle aziende che presentano, al termine dell’esercizio in cui viene sostenuta la spesa per cui si richiede l’ammissione al beneficio del credito d’imposta, un numero di addetti a tempo indeterminato non inferiore a quello esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. Nei casi di cui al comma 1, la disciplina del credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione finalizzate alla riqualificazione del personale dipendente, sostenute a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 10 milioni di euro per esercizio e non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

185.018. Butti, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

*“*Art. 185-*bis*

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. Al fine di favorire processi di passaggio generazionale in caso di acquisto di azienda a titolo oneroso, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il valore dell’avviamento iscritto nell’attivo di bilancio è maggiorato del 100 percento.

2. Il periodo di ammortamento di cui all’articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente agli investimenti di cui al comma 1, è ridotto da 18 anni a 10 anni.

3. La disposizione si applica esclusivamente alle nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa e per valori di avviamento iscritti in bilancio di importo non superiore a cinquecentomila euro.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

185.019. Moretto, Mor, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 185-bis.

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
2. al comma 1 dopo le parole «per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e 2021»;
3. al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

a-bis). adozione di sistemi o protocolli, validati da enti di certificazione accreditati ACCREDIA e probanti con evidenze analitiche, per la sanificazione con degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

1. Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 200 milioni di euro nel 2021 che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.»

185.020. Del Barba.

Dopo l’articolo 185, aggiungere il seguente:

« *Articolo 185-bis*

(Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nei settori della ristorazione e dell’alloggio)

1. *Al fine di favorire investimenti volti a rilanciare il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del Covid-19, ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito della Sezione ATECO I (Attività dei servizi di alloggio e ristorazione) che risultino essere beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, spetta un credito d'imposta pari al 40 per cento del costo per per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli strettamente funzionali all’esercizio dell’attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.*
2. *Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:*
    1. *l’acquisto di macchinari per la conservazione e la lavorazione degli alimenti;*
    2. *l’acquisto di attrezzature professionali per la ristorazione e l’ospitalità;*
    3. *l’acquisto di impianti per il trattamento dell’acqua;*
    4. *l’acquisto di strumenti e articoli professionali utilizzati per la conservazione e la trasformazione dei prodotti alimentari.*
3. *Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta fino ad un massimo pari al 100 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ricevuto da ogni beneficiario, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.*
4. *Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*
5. *Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.*
6. *Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.*
7. *Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.*

185.021. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

"Art. 185 bis *(Piano per la formazione per le micro, piccole e medie imprese)*

1. Al fine di sostenere la crescita e la modernizzazione delle micro, piccole e medie imprese e con particolare riguardo all'acquisizione di specifiche competenze economiche, aziendali e digitali non solo a livello meramente tecnico, ma di concetto organizzativo dell'intera impresa, volto a definire il nuovo modello d'impresa al servizio dei cittadini e delle aree urbane, è istituito in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, un apposito Piano per la formazione continua ed obbligatoria rivolto agli imprenditori e titolari d'azienda che costituiscono una nuova attività a far data dal 1 gennaio 2021.
2. Con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i programmi ed i piani formativi rivolti ai soggetti tenuti alla formazione obbligatoria.
3. I programmi approvati secondo le modalità di cui al comma precedente sono erogati dagli enti di formazione riconosciuti dalle singole Regioni attraverso un percorso formativo che preveda altresì un tutoraggio ed un diretto sostegno somministrato alle imprese.
4. Per le spese effettivamente sostenute dagli imprenditori e titolari d'azienda per l'iscrizione e la frequenza annuale ai corsi è riconosciuto in capo a quest'ultimi un credito d'imposta nel limite di euro settemila per ogni anno.
5. Il credito d'imposta di cui al comma precedente, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. La disciplina di cui ai commi da 1 a 5 è rivolta altresì agli imprenditori e titolari d'azienda aventi una partita iva già attiva alla data del 31 dicembre 2020 in via opzionale."
7. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

185.022. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 185 è aggiunto il seguente:

Art. 185-bis

(Potenziamento del sistema ITS)

1. Al fine di rafforzare il sistema della formazione terziaria professionalizzante, anche in funzione della qualificazione di soggetti con specifiche competenze nelle tecnologie abilitanti i processi di innovazione tecnologica e organizzativa correlati al piano “transizione 4.0”, sono adottate le misure dei seguenti commi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli Istituti tecnici superiori, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, assumono la denominazione di “Accademie del lavoro”; per gli enti già esistenti, la nuova denominazione è assunta con delibera della giunta esecutiva dell’ente da adottare entro il 1° marzo 2021.

3. Il Fondo previsto dall’articolo 1, comma 875 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

4. Una quota annua pari a 150 milioni di euro del Fondo di cui al comma 3 è destinata, per il triennio 2021-2023, al finanziamento degli investimenti effettuati dalle suddette “Accademie del lavoro” finalizzati a dotare le proprie sedi e laboratori di infrastrutture coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0 e con attività di formazione a distanza. Le risorse così destinate sono ripartite con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Alle imprese che negli anni 2021, 2022 e 2023 effettuano conferimenti in denaro o in natura in favore delle “Accademie del lavoro” è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 50% dei conferimenti effettuati e nel limite massimo di 10 mila euro per periodo d’imposta.

6. A valere sul Fondo di cui al comma 3, sono stanziati ulteriori 600 mila euro per l’anno 2021 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per finanziare borse di studio, indennità di frequenza e altri sussidi erogati agli studenti, anche fuori sede, dalle “Accademie del lavoro”; l’erogazione delle somme è effettuata su apposito conto corrente bancario vincolato su richiesta dell’Accademia e sulla base dell’effettivo fabbisogno derivante dai progetti programmati e realizzati.

7. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, giovani in possesso di diploma rilasciato dopo il 2018 dai suddetti Istituti Tecnici Superiori e/o dalle “Accademie del lavoro” è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico , con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro, ragguagliato ad anno, per ciascun dipendente, riparametrato e applicato su base mensile; ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

8. A valere sul Fondo di cui al comma 3 è inoltre stanziata una somma pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il finanziamento del 50 per cento delle spese relative a progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dalle imprese alle "Accademie del lavoro", entro il limite massimo di 200.000 euro per ciascun progetto.

9. Al fine di promuovere la conoscenza delle Accademie del lavoro e delle attività da esse svolte sul territorio è stanziata la somma di 5 milioni di euro a valere sul predetto Fondo per lo svolgimento di campagne promozionali e di orientamento scolastico.

10. Nell'articolo 1, comma 466 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio".

11. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 10 del presente articolo, pari a 473 milioni di euro per l'anno 2021, 471 milioni di euro per l'anno 2022, 475 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, anche secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 184.

185.023. Gubitosa.

Dopo l’articolo 185 è inserito il seguente:

Art 185.bis

(Misure per il sostegno all’export agroalimentare)

1. Per sostenere le aziende che affrontano investimenti strutturali finalizzati ad ottenere l’abilitazione del proprio stabilimento o della propria azienda all’esportazione di prodotti agroalimentari verso Paesi terzi extra europei o alla fornitura di materie prime destinate alla realizzazione di prodotti agroalimentari da esportare verso i suddetti Paesi è istituito un fondo per l’erogazione di un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute e documentate, finalizzate all’ottenimento delle suddette abilitazioni. La dotazione di tale fondo per l’anno 2021 è determinata in 25 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono determinate le spese ammissibili e le modalità di fruizione del credito d’imposta di cui al comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “775 milioni”.

185.024. Gallinella, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Marzana, Manca Alberto, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art.185-bis. Credito d'imposta per oneri utenze energia elettrica.

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento degli oneri per utenze energia elettrica sostenuti nel 2020, per un massimo di 80.000 euro,2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili come incrementato dall'articolo 209 della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: " 300 milioni".

185.025. Tuzi.

Dopo l’articolo 185, inserire il seguente:

Articolo 185-*bis*.

(*Super avviamento*)

1. Al fine di favorire processi di passaggio generazionale in caso di acquisto di azienda a titolo oneroso, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il valore dell’avviamento iscritto nell’attivo di bilancio è maggiorato del 100 percento.

2. Il periodo di ammortamento di cui all’articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente agli investimenti di cui al comma 1, è ridotto da 18 anni a 10 anni.

3. La disposizione si applica esclusivamente alle nuove attività avviate a seguito di trasferimento generazionale di impresa e per valori di avviamento iscritti in bilancio di importo non superiore a cinquecentomila euro.

185.026. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 185 aggiungere il seguente:

“Articolo 185-bis

(Modifiche all’operatività del Fondo patrimonio PMI)

1. All’articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 lettera a) le parole: “superiore a cinque milioni” sono sostituite dalle parole: “superiore a due milioni”

2) al comma 12 le parole: “31 dicembre 2020” sono sostitute dalle parole: “30 giugno 2021”

3) al comma 14 le parole “sei anni dalla sottoscrizione” sono sostituite dalle parole: “dieci anni dalla sottoscrizione, con un preammortamento di 24 mesi”.

2. La disposizione di cui al numero 3) del comma 1 è applicabile anche alle società che hanno aderito alle sottoscrizioni nell’anno 2020.

185.027. Barelli.

Dopo l’articolo 185 aggiungere il seguente:

Articolo 185-bis

(Esclusione dal reddito di impresa degli investimenti per la ristrutturazione di immobili strumentali alle attività produttive)

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti per la ristrutturazione e ricostruzione di immobili strumentali alle attività produttive detenute in proprietà, leasing o locazione, effettuati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2021. La misura si applica altresì agli immobili commerciali e alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 9. Sono esclusi dall’agevolazione gli enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa.

2. Per investimenti per la ristrutturazione e ricostruzione si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di opere di ristrutturazione straordinaria per l’adeguamento strutturale degli immobili aziendali, ivi compresa l’impiantistica e le dotazioni fisse ad essi afferenti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la riattivazione, l'ammodernamento di edifici esistenti, anche destinati ad uffici, a mense o a locali di rappresentanza, nonché la realizzazione di nuovi edifici strumentali aziendali previa demolizione di edifici precedenti ovvero da insediare in aree già destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti al 31 dicembre 2019, a condizione che le opere realizzate siano conformi a tali strumenti urbanistici e siano rispondenti ai criteri di sicurezza antisismica, del lavoro e di efficienza energetica vigenti. Nei casi di ampliamento la misura è riconosciuta a condizione che anche l’edificio preesistente sia o sia reso rispondente ai criteri di cui al periodo precedente.

3. L’agevolazione di cui al comma 1, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti o, su opzione del contribuente, suddiviso in rate di pari importo, in un massimo di 3 periodi d’imposta compreso quello dell’investimento. L’agevolazione non è cumulabile con altre forme di incentivazione degli investimenti, anche regionali, comunque definite.

4 L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, attestante l’effettività delle spese sostenute, inerenti alle tipologie ammissibili.

7. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

8. L'incentivo fiscale è revocato se: 1) l'imprenditore destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell’ultima rata. 2) i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.

10. All’onere di cui al presente articolo valutato in 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 2.000 milioni per l’anno 2024, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.

185.028. Caon.

Dopo l’articolo 185 aggiungere il seguente:

Articolo 185-bis

(Esclusione dal reddito di impresa degli investimenti per la ristrutturazione di immobili strumentali alle attività produttive)

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti per la ristrutturazione e ricostruzione di immobili strumentali alle attività produttive detenute in proprietà, leasing o locazione, effettuati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2021. La misura si applica altresì agli immobili commerciali e alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 9. Sono esclusi dall’agevolazione gli enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa.

2. Per investimenti per la ristrutturazione e ricostruzione si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di opere di ristrutturazione straordinaria per l’adeguamento strutturale degli immobili aziendali, ivi compresa l’impiantistica e le dotazioni fisse ad essi afferenti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la riattivazione, l'ammodernamento di edifici esistenti, anche destinati ad uffici, a mense o a locali di rappresentanza, nonché la realizzazione di nuovi edifici strumentali aziendali previa demolizione di edifici precedenti ovvero da insediare in aree già destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici vigenti al 31 dicembre 2019, a condizione che le opere realizzate siano conformi a tali strumenti urbanistici e siano rispondenti ai criteri di sicurezza antisismica, del lavoro e di efficienza energetica vigenti. Nei casi di ampliamento la misura è riconosciuta a condizione che anche l’edificio preesistente sia o sia reso rispondente ai criteri di cui al periodo precedente.

3. L’agevolazione di cui al comma 1, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti o, su opzione del contribuente, suddiviso in rate di pari importo, in un massimo di 3 periodi d’imposta compreso quello dell’investimento. L’agevolazione non è cumulabile con altre forme di incentivazione degli investimenti, anche regionali, comunque definite.

4 L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, attestante l’effettività delle spese sostenute, inerenti alle tipologie ammissibili.

7. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

8. L'incentivo fiscale è revocato se: 1) l'imprenditore destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo a quello dell’ultima rata. 2) i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

9. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data in vigore della presente legge, sono dettate le modalità applicative del presente articolo.

10. All’onere di cui al presente articolo valutato in 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 2.000 milioni per l’anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l’anno 2021 e 2.500 milioni per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

b) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 3.000 milioni di euro per l’anno 2021, mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 207;

d) quanto a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 mediante incremento dell’imposta sui servizi digitali. A tal fine all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

2) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “12 per cento”

e) quanto a 500 milioni di euro per l’anno 2022 e 2.500 milioni di euro per l’anno 2023 mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica tali da assicurare il suddetto importo per gli anni medesimi. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano corrispondenti minori spese. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture contenute nel decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, per l’anno 2021 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali, al fine di garantire una riduzione delle relative spese per un importo non inferiore a 500 milioni di euro per il medesimo anno. Al di fuori delle suddette modalità di approvvigionamento le amministrazioni citate possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

Conseguentemente all’articolo 207 le parole: “3.800 milioni” sono sostituite dalle parole: “800 milioni”

Conseguentemente all’articolo 209 le parole: “di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.” Sono sostituite dalle seguenti: di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024”.

185.029. Caon.

Dopo l’articolo inserire il seguente: Art. 185-bis

(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci).

1. All’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. a) al comma 185 sostituire la frase” fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”, con la seguente “fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”;

2. b) al comma 188 le parole “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “12 per cento” e le parole “2

milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: ”10 milioni di euro”

3. c) Al comma 189, sostituire le parole “40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni

di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro” con le parole “50 per cento del costo”, e le parole “10 milioni” con le parole “10 milioni” con le parole “50 milioni”;

4. d) Al comma 191, apportare le seguenti modifiche:

1. a) le parole “in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al

comma 190” sono sostituite dalle seguenti “in unica soluzione”;

2. b) l’ultimo periodo, e` sostituito dal seguente “Il credito d'imposta puo` formare oggetto di

cessione ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite di 800 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

b) quanto a 800 milioni di euro per l’anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.

185.030. Squeri, Barelli.

Dopo l’articolo 185, aggiungere il seguente:

«Art. 185-bis

(Credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design – Penalty Protection)

Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 207, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo: “Nel caso in cui l’impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica di cui ai commi 205 e 206, e la consegni tempestivamente all'amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui all’articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997; la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica solo in caso di condotta fraudolenta”;

b) al comma 207, dopo l’ultimo periodo aggiungere i seguenti: “Nel caso in cui, ai sensi del periodo precedente, l’Agenzia delle Entrate ricorra al parere del Ministero dello sviluppo economico, si presume l’esistenza delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 212/2000 e dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente disapplicazione delle sanzioni. Le disposizioni di cui al terzo ed al quinto periodo si applicano anche con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; ai fini dell’applicazione della lettera c), la documentazione ivi prevista deve essere consegnata entro 60 giorni dalla richiesta ad opera degli organi verificatori.”».

185.031. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 185, aggiungere il seguente:

“ART. 185-bis

(Credito d’imposta formazione 4.0 per spese di riqualificazione del personale)

1. In deroga all’articolo 1, comma da 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili al credito di imposta tutte le attività di formazione volte alla riqualificazione del personale dipendente sostenute dalle aziende che presentano, al termine dell’esercizio in cui viene sostenuta la spesa per cui si richiede l’ammissione al beneficio del credito d’imposta, un numero di addetti a tempo indeterminato non inferiore a quello esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. Nei casi di cui al comma 1, la disciplina del credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica anche alle spese di formazione finalizzate alla riqualificazione del personale dipendente, sostenute a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 10 milioni di euro per esercizio e non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”

185.032. Brunetta, Bergamini.

Dopo l'articolo 185 inserire il seguente:

«Art. 185 -bis

(Misure per la digitalizzazione e lo smart working)

1. Le misure per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese previste dal comma 1 dell'art.6 del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono rifinanziate per l'anno 2021 con uno stanziamento di trecentocinquanta milioni di euro.

2. I contributi, sotto forma di voucher, possono essere concessi alle micro, piccole e medie imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, con un massimale di aiuto del 50 per cento delle spese sostenute per investimenti nella digitalizzazione dell'attività economica, nello sviluppo del telelavoro e lavoro agile, nonché per i connessi interventi formativi e consulenziali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini, criteri e modalità per l'attuazione della misura.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a trecentocinquanta milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.»

185.033. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 185 è inserito il seguente:

“Art. 185 bis

(Piano per la formazione per le micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di sostenere la crescita e la modernizzazione delle micro, piccole e medie imprese e con particolare riguardo all’acquisizione di specifiche competenze economiche, aziendali e digitali non solo a livello meramente tecnico, ma di concetto organizzativo dell’intera impresa, volto a definire il nuovo modello d’impresa al servizio dei cittadini e delle aree urbane, è istituito in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, un apposito Piano per la formazione continua ed obbligatoria rivolto agli imprenditori e titolari d’azienda che costituiscono una nuova attività a far data dal 1 gennaio 2021.

2. Con provvedimento del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i programmi ed i piani formativi rivolti ai soggetti tenuti alla formazione obbligatoria.

3. I programmi approvati secondo le modalità di cui al comma precedente sono erogati dagli enti di formazione riconosciuti dalle singole Regioni attraverso un percorso formativo che preveda altresì un tutoraggio ed un diretto sostegno somministrato alle imprese.

4. Per le spese effettivamente sostenute dagli imprenditori e titolari d’azienda per l’iscrizione e la frequenza annuale ai corsi è riconosciuto in capo a quest’ultimi un credito d’imposta nel limite di euro settemila per ogni anno.

5. Il credito d'imposta di cui al comma precedente, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, anche dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. La disciplina di cui ai commi da 1 a 5 è rivolta altresì agli imprenditori e titolari d’azienda aventi una partita iva già attiva alla data del 31 dicembre 2020 in via opzionale.”

CONSEGUENTEMENTE

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “300 milioni” e le parole a “decorrere dall’anno 2022” con le seguenti “ a decorrere dall’anno 2024

185.034. Squeri, Porchietto, D'Attis, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Articolo 186

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La gestione delle risorse di cui al comma 1 è affidata a Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa. Il gestore è autorizzato, in riferimento a quanto previsto dal comma 6, a trattenere annualmente dalle suddette risorse le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,1 per cento delle medesime risorse.

186.1. Magi, Costa, Angiola, Frate.

All’articolo 186 è aggiunto l’articolo 186 bis:

“Articolo 186 bis (*Interventi per il miglioramento della qualità dell’aria)*

1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – *Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)* e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, sono incrementate le risorse di cui al comma 14 ter dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell’articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.
2. All’onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 184.

Relazione

È incrementato il finanziamento volto all’adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana e nel territorio di Roma Capitale per interventi prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell’uso razionale dell’energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147,- in particolare vista la recentissima sentenza – Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)- e. 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d) , della legge 7 luglio 2009, n. 88. All’onere si provvede mediante le risorse del programma Next Generation EU.

186.2. Lorenzin, Rossi.

All’articolo 186 apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero, laddove accora vigenti, dei limiti e delle condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, ai beneficiari dei predetti contributi.”;

1. dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“6-bis Il Ministro dello sviluppo economico trasmette al Parlamento una relazione annuale recante le informazioni di cui al comma 6, lettera b), relative alla rendicontazione dell'attività svolta dal soggetto gestore e delle spese di gestione e delle commissioni trattenute, corredata dell’indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell’erogazione dei contributi per valutare l’alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma Next Generation EU.”

186.3. Tabacci.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2-bis. Le somme di cui al comma 1 possono essere utilizzate, secondo quanto previsto dai commi da 3 a 6, anche per l’erogazione di contributi a favore delle imprese che perseguono gli obiettivi di cui al comma 1 e che effettuano gli investimenti nei beni indicati al comma 2 contestualmente a forme di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.”.

186.4. Cominardi.

All’articolo 186 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire la parola “250” con la seguente: “450”

b) Al comma 2 dopo le parole da “da 3 a 6,” inserire le seguenti: “nel limite di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui al comma 1,” e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: “le somme di cui al comma 1 sono utilizzate altresì ai sensi del comma 6-bis nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui al comma 1.”;

c) Dopo il comma 6 inserire il seguente: “6-bis. Al fine di favorire la piena digitalizzazione dell’attività dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai medesimi soggetti è riconosciuto un voucher di importo non superiore a 3.000 euro per l'acquisto di software, hardware e servizi di connessione ultraveloce che consentano il miglioramento dell'efficienza della propria attività professionale. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. Con decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le modalità di accesso al beneficio di cui al presente comma.”

186.5. Mandelli.

Dopo l’articolo 186, aggiungere il seguente:

ART. 186-bis

(Disposizioni per la coesione digitale mediante rimodulazione dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio)

Al comma 3, dell’articolo 2, dell’allegato 10, del decreto legislativo n.259 del 2003 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis)”per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000 ove il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo dei collegamenti (radio e fissi) attivati a ciascun utente finale, i contributi per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio previsti dalla tabella dell'art5 del presente allegato sono sostituiti dal pagamento dei contributi di seguito indicati per ciascun collegamento monodirezionale:

1) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;

2) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;

3) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;

4) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)”

186.01. Bruno Bossio.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 186-bis (Esproprio di pubblica utilità per la realizzazione di reti ad alta velocità)

1. Al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.259, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 87:

a) al comma 7 le parole "pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori" sono sostituite dalle parole "pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori";

b) dopo il comma 9 è inserito il comma:

"9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori".

2) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:

"1. Gli impianti di reti private di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché quelli esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune. Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo. La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante. Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già istallati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità.

4. È fatta salva la applicabilità dell’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

5. Per gli impianti e le opere di cui all’articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327/2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l’effetto di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l’avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

6. Nell’ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all’articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all’originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell’impianto già esistente, e costituisce titolo per l’avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

7. L’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell’area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell’area dove è ubicato l’impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

8. Resta salva l’applicazione dell’articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1”.

3) all’articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all’esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166”;

b) al comma 3 le parole “all’autorità competente” sono sostituite dalle parole “all’Ente Locale”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori.”

186.02. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 186-bis (Fondo per la realizzazione delle reti in fibra ottica)

1. Al fine di superare il divario digitale su tutto il territorio nazionale è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo per le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici (FTTH) con dotazione di 2,5 miliardi di euro.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 2.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'art 29, comma1, della presente legge."

186.03. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 186-bis (Fondo voucher connettività)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2021, da destinare a incentivi nella forma di voucher per l'acquisto di servizi di connettività a banda ultra larga.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 1.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'art 29, comma1, della presente legge."

186.04. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 186-bis (Fondo infrastrutture comunicazioni mobili)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione di torri per le comunicazioni mobili per la copertura delle aree non servite e facilitare la cooperazione degli operatori infrastrutturali nelle restanti zone prive di copertura.

2. I finanziamenti possono essere utilizzati per la pianificazione, la costruzione, la messa in esercizio di nuove torri e comprende la realizzazione delle vie di accesso, il cablaggio e il collegamento all'alimentazione elettrica, i condotti con fibra non accesa.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà nominare il Presidente della Regione o della Provincia Autonoma come commissario straordinario per la realizzazione delle opere nonché per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 1.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'art 29, comma1, della presente legge."

186.05. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 186-bis (Fondo Cloud Nazionale)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2021, da destinare alla realizzazione di un sistema telematico nazionale ad architettura distribuita per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione di

dati.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a euro 1.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui all'art 29, comma1, della presente legge."

186.06. Morelli, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 186-bis (disposizioni volte a semplificare gli adempimenti amministrativi per gli apparati di piccole dimensioni e bassa potenza)

1. All'art. 35 della Legge 15 luglio 2011, n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), comma 4bis (introdotto dall'art. 1, comma 86, legge n. 147 del 2013): sostituire il seguente numero "100" con il seguente "250"."

186.07. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 186-bis (Modifiche alla disciplina dei contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio nel caso di collegamenti fissi bidirezionali)

1. All'articolo 2 dell'Allegato n. 10 al codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera d), la cifra: «0,25» è sostituita con la seguente: «0,28»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Unicamente per reti radio pari o inferiori a complessivi 50 collegamenti, indipendentemente dalla tipologia e larghezza di banda, l'ammontare del contributo dovuto per ogni singolo collegamento è ridotto del 50 per cento».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati complessivamente in 9 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

186.08. Capitanio.

Dopo l'articolo 186 aggiungere il seguente:

"Articolo 186 bis

*(*Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)

1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse di cui al comma 14 ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.

2. All'onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 184."

186.09. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 186, aggiungere il seguente:

“Articolo 186 bis

(Interventi per il miglioramento della qualità dell’aria)

1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell’aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse di cui al comma 14 ter dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell’articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.

2. All’onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 184.

186.010. Madia, Mancini, Navarra, Pagano Ubaldo, Dal Moro, Lorenzin.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«186-bis.

(Esproprio di pubblica utilità per la realizzazione di reti ad alta velocità)

1. Al Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n.259, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 87:

a) al comma 7 le parole “pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori” sono sostituite dalle parole “pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori”;

b) dopo il comma 9 è inserito il comma:

“9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori”.

2) l’articolo 90 è sostituito dal seguente:

“1. Gli impianti di reti private di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché quelli esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all’esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all’esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l’esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune. Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo. La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante. Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l’utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già istallati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e

aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell’implementazione delle reti ad alta velocità.

4. È fatta salva la applicabilità dell’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

5. Per gli impianti e le opere di cui all’articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327/2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l’effetto di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l’avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

6. Nell’ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all’articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all’originaria formazione del titolo abilitativo

ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1".

3) all'articolo 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166";

b) al comma 3 le parole "all'autorità competente" sono sostituite dalle parole "all'Ente Locale";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-bis del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori"».

186.011. Serritella.

Dopo l’articolo inserire il seguente

<<Art 186- bis

(Rafforzamento della Digital Transformation)

1. Per il rafforzamento degli interventi di sostegno alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione di cui ai commi da 5 a 8 dell’articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato. >>

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” *con le seguenti*: " 750 milioni di euro per l’anno 2021, 450 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023””;

186.012. Giarrizzo, Masi, Sut, Alaimo, Suriano, Scerra, Penna, Aiello Davide, D'Orso, Perconti, Pignatone, Rizzo, Grillo.

Dopo l'articolo 186 inserire il seguente:

"Articolo 186 bis

(*Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)*

1. Al fine di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 – *Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-664/18)* e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla *direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008*, sono incrementate le risorse di cui al comma 14 ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 500 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e le risorse di cui al comma 5 ter, dell'articolo 24, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 per 50 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 per le medesime finalità.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 550 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede quanto a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma, 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, quando ad euro 550 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

186.013. Giacometto, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 186 inserire il seguente:

Articolo 186-bis

(Nuove disposizioni in materia di patto fiscale)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo.

d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E’ pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e

crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

11. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2021 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:

a) versamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 con applicazione di uno sconto sull’importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull’importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

13. A garanzia della rateizzazione di cui al presente comma il contribuente può sottoporre all’Agenzia delle Entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituiti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo unico di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.

14. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

15. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate:

a) all’integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

186.014. Martino, Gelmini, Giacomoni, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro.

Articolo 187

All’art. 187 il comma 1 è soppresso.

187.1. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

All’art. 187, comma 4, le parole “sei mesi” sono sostituite con le seguenti: “due anni”.

187.2. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

All’art. 187, comma 4, sopprimere l’ultimo periodo

187.3. Patassini, Comaroli, Gava, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

All’articolo 187, comma 1, al termine dell’ultimo periodo si aggiungono le seguenti parole:

“e installano contatori quali-quantitativi per la misurazione legale del prodotto petrolifero in entrata ed in uscita collegato al sistema informatico presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

187.4. De Toma, Silvestri Rachele.

Sopprimere il comma 1.

187.5. Mollicone.

Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

187.6. Mollicone.

Al comma 4, le parole “sei mesi” sono sostituite con le seguenti: “due anni”.

187.7. Mollicone.

Dopo l’art. 187, aggiungere il seguente:

“Art. 187-bis. Al fine di agevolare le imprese e le famiglie che versano in stato di difficoltà economica dovuta all’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19 ed evitare il dilagare della criminalità organizzata, per l’anno 2021 è incrementato di trenta milioni di euro il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati internazionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, costituito presso il Ministero dell’Interno ai sensi della Legge 26 febbraio 2011, n. 10 e ss.mm.ii.”.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26

187.8. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente

All’art. 209 sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro per l’anno 2022” con le seguenti “782 milioni di euro per l’anno 2021 482 milioni di euro per l’anno 2022”

187.9. Mor, Del Barba.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole “sei mesi” con le seguenti: “un anno”

187.10. Mor, Del Barba.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, le parole "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono sostituite con le seguenti: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre solare".».

187.11. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 25, comma 4, quarto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022".».

187.12. Rixi, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.

Abrogare l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 118,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

187.13. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 187-bis.

(Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti).

1. In relazione ai depositi costieri di oli minerali ed ai depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati rispettivamente ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, la validità e l’efficacia della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei predetti depositi sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all’Agenzia delle dogane dei monopoli, nonché al successivo nulla-osta, rilasciato dalla medesima Agenzia previa verifica, in capo al soggetto subentrante, della sussistenza del requisito dell’affidabilità economica nonché dei requisiti soggettivi richiesti dagli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; il predetto nulla-osta è rilasciato entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Per i depositi di cui al comma 1, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del testo unico n. 504 del 1995, per la gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale nonché la licenza fiscale di esercizio di deposito commerciale di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del medesimo testo unico, sono revocati in caso di inoperatività del deposito, prolungatasi per un periodo non inferiore a sei mesi consecutivi e non derivante da documentate e riscontrabili cause oggettive di forza maggiore. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinati gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione della predetta inoperatività in base all’entità delle movimentazioni dei prodotti energetici rapportata alla capacità di stoccaggio e alla conseguente gestione economica dell’attività del deposito. Il provvedimento di revoca è emanato previa valutazione delle particolari condizioni, anche di natura economica, che hanno determinato l’inoperatività del deposito. La revoca dei provvedimenti autorizzativi o della licenza fiscale di esercizio comporta la decadenza delle autorizzazioni adottate ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell’articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

3. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 sono destinate all’incremento del fondo di cui all’articolo 209, comma 1.

187.01. Buratti.

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Art. 187-bis.

(Estensione aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante)

1. A decorrere dal 2021 le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 si applicano anche nei confronti dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea con mezzi Euro 5 o superiori.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni nel 2021 e 50 milioni a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

187.02. Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 187-bis

(Bonus per le spese di manutenzione e riparazione delle autovetture, al fine di disincentivare il mercato nero delle autoriparazioni).

1. Alle persone fisiche residenti in Italia e` attribuito un credito fiscale in una unica soluzione per la detrazione delle spese di manutenzione e riparazione delle autovetture pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore ad euro 300.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa col Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti l’ambito di applicazione, le condizioni e le modalita` per l’ottenimento del beneficio, tenuto conto dell’indicatore della situazione economica equivalente del beneficiario.

5. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite di 500 milioni di euro in ragione d’anno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209.

187.03. Squeri, Barelli.

Articolo 188

Aggiungere il seguente: 188-bis. (Introduzione della Flat Tax sui redditi incrementali)

1. Al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare quelli espressi agli articoli 3 e 53 della Costituzione, per un periodo sperimentale di due anni, è introdotta una Flat Tax al 15 per cento, in conformità ai seguenti criteri:
a) innalzamento del tetto di fatturato per usufruire del regime forfettario;
b) introduzione della *flat tax* al 15 per cento sui redditi incrementali delle persone fisiche, estendendola anche alle società di persone sottoposte a IRI;
c) applicazione di un'aliquota Ires del 15 per cento sui redditi incrementali delle società di capitali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con il relativo andamento, ai fini di un monitoraggio degli effetti finanziari determinatisi a seguito dell'applicazione della *flat tax* di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti si provvede mediante l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione al presente articolo.

Conseguentemente quanto a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e quanto a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

188.1. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 188-bis

(Emersione dei rapporti di lavoro)

1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno presenti sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere con le modalità di cui al comma 16 dell’articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario, il cui importo e le cui modalità di pagamento sono previste dal decreto interministeriale di cui al comma 4. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

188.01. Magi, Costa, Angiola, Frate.

Dopo l’articolo 188, inserire il seguente:

Articolo 188-bis. (Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all’art. 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972)

1. All’art. 114-septies del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

2-quater. Nell’albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all’erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.\u2028

2-quinquies. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del Direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina l’autorizzazione dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di cui all’articolo 38-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell’albo e ne vigila l’attività.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo l’art. 96, inserire il seguente:

Articolo 96-bis. (Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l’acquisto di beni tipici, all’articolo 38-quater del Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti «70 euro».

2. La modifica di cui al precedente comma 1 si applica dal 1° luglio 2021.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con parte delle maggiori risorse derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 188-bis della presente legge.

188.02. Zennaro.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

188-bis (modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «*Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l’operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro. Ai maggiori oneri pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209.*».

188.03. Moretto, Paita, Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

188-bis (abrogazione della disciplina relativa ai versamenti delle ritenute fiscali per appalti e subappalti)

1.L’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 è abrogato.

188.04. Moretto, Paita, Del Barba.

Dopo l’articolo 188, inserire il seguente:

Articolo 188-bis

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all’art. 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972)

1. All’art. 114-septies del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

2-quater. Nell’albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all’erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.\u2028

2-quinquies. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del Direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina l’autorizzazione dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di cui all’articolo 38-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell’albo e ne vigila l’attività.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo l’art. 96, inserire il seguente:

Articolo 96-bis

(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l’acquisto di beni tipici, all’articolo 38-quater del Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti «70 euro».

2. La modifica di cui al precedente comma 1 si applica dal 1° luglio 2021.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con parte delle maggiori risorse derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 209 della presente legge.

188.05. Zucconi, Caiata, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo 188, inserire il seguente:

«Articolo 188-*bis*.

(*Abolizione limitazioni all'uso del contante*)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-*bis* e 14 sono abrogati.

2. All'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-*bis* sono abrogati.»

188.06. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis (Modifica all'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374)

All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e non sono soggette al pagamento dell'imposta di registrazione di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui agli agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150 e agli atti e ai provvedimenti ad esse relativi."

188.07. Flati.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 188-bis.

(Sviluppo di sistemi basati sull’Intelligenza artificiale per contrasto all’evasione e all'elusione fiscale)

1. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia delle Entrate sviluppa insieme alla Guardia di Finanza un sistema basato sull’intelligenza artificiale al fine di utilizzare dati aperti e chiusi allo scopo di contrastare i fenomeni dell’evasione e dell’elusione fiscale. A tal fine, l'Agenzia procede alla selezione di quindici esperti che coadiuvino la struttura dell’Agenzia per la progettazione, redazione e testaggio del sistema individuando con le priorità l’accertamento sui grandi evasori.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce i criteri per lo sviluppo di detti sistemi di Intelligenza artificiale per il contrasto all’evasione e all'elusione fiscale da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

3. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «795 milioni».

188.08. Curro'.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art 188 bis

(MODIFICHE ALLE REGOLE DI ESCLUSIONE DALLE GARE IN PRESENZA DI IRREGOLARITÀ FISCALI)

All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «*Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l’operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.*».

188.09. Paita, Del Barba.

Dopo l'articolo 188, inserire il seguente:

Articolo 188-*bis.*

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all'art. 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, Tax refund: regolamentazione operatori e abbassamento soglia minima di spesa)

1. All'art. 114-*septies* del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-*ter*, inserire i seguenti:

2-*quater*. Nell'albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.\u2028

2-*quinquies*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del Direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'autorizzazione dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 38-*quater* del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell'albo e ne vigila l'attività.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo l'art. 96, inserire il seguente:

Articolo 96-*bis.*

(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l'acquisto di beni tipici, all'articolo 38-*quater* del Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti «70 euro».

2. La modifica di cui al precedente comma 1 si applica dal 1° luglio 2021.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'2021 si provvede con parte delle maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 205-bis della presente legge.

188.010. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo 188 aggiungere il seguente:

«Art. 188 bis

(*Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale*)

1.Dal 1° gennaio 2021 dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione e’ ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

3.Conseguentemente la lettera b-bis del comma 1 dell’art. 15 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 è abrogata.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4.»

188.011. Butti, Foti, Mantovani, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 188 aggiungere il seguente:

«Art. 188 bis

(*Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l’acquisto dell’unità immobiliare*

da adibire ad abitazione principale)

1.L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell’attività svolta in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4 per cento.

2. L’aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare non sia superiore a 250.000 Euro.

3. Alla tabella A parte II del DPR 26/10/1972, n. 633 è aggiunta la seguente voce:

“39 bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 Euro come risultante dall’atto di trasferimento;”.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4.»

188.012. Mantovani, Butti, Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 188 aggiungere il seguente:

«Art. 188 bis

(Modifiche all’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All’articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, sostituire la lettera “d” con la seguente: “d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l’attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione”;

b) il comma 22.1. è sostituito dal seguente: “22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell’art. 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 8 della Legge n.39/1989.

Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all’atto della cessione dell’immobile ed a quale titolo intervengono.

In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso.

In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.”.»

188.013. Mantovani, Butti, Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 188-bis

(Plafond Iva per gli esportatori abituali per il 2021 calcolato sul 2019 e non il 2020)

1. Per l'anno 2021 gli esportatori abituali che hanno avuto un calo di cessioni estere nel 2020 al di sopra del 10% sono autorizzate a calcolare il plafond IVA facendo riferimento alle cessioni all’estero effettuate nel solo 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a milioni di euro per l’anno si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209”.

188.014. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo 188, inserire il seguente:

Articolo 188-bis

(Disposizioni in materia di regolamentazione degli operatori di cui all’art. 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972)

1. All’art. 114-septies del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

2-quater. Nell’albo è istituita una sezione speciale relativa ai soggetti autorizzati all’erogazione dei servizi connessi allo sgravio dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 38-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.\u2028

2-quinquies. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione del Direttore generale, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina l’autorizzazione dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di cui all’articolo 38-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la relativa iscrizione nella sezione speciale dell’albo e ne vigila l’attività.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo l’art. 96, inserire il seguente:

Articolo 96-bis

(Promozione del Made in Italy e tutela del turismo)

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy attraverso l’acquisto di beni tipici, all’articolo 38-quater del Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, primo periodo, le parole «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti «70 euro».

2. La modifica di cui al precedente comma 1 si applica dal 1° luglio 2021.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con parte delle maggiori risorse derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 205-bis della presente legge.

188.015. Mandelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 188 bis

(“Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale”)

1.Dal 1° gennaio 2021 dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione e’ ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

3. La lettera b-bis del comma 1 dell’art. 15 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 è abrogata.

Conseguentemente:

all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “700 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “400 milioni”.

188.016. Polidori.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 188 bis

(“Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale”)

1.L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell’attività svolta in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4%.

2. L’aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare non sia superiore a 250.000 Euro.

3 alla tabella A parte II del DPR 26/10/1972, n. 633 è aggiunto il seguente:

“39 bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 Euro come risultante dall’atto di trasferimento”

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “300” e le parole “ a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti “ a decorrere dall’anno 2023

188.017. Polidori.

Articolo 189

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) All’art.1, comma 634 della legge 27 dicembre n.160 del 2019, aggiungere in fine il seguente periodo: \"Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 400.000

2022: - 800.000

2023: - 800.000

189.1. Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) Al comma 642 sono aggiunte in fine le seguenti parole “e sulle plastiche provenienti da fonti rinnovabili con esclusivo riferimento a quelle impiegate per il settore alimentare.”

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 è ridotto di 15 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022

189.2. Rotta, Pezzopane, Braga, Buratti, Morgoni, Pellicani.

Al comma 1, lettera i), le parole: *«dal 1° luglio 2021»* sono sostituite dalle seguenti*: «dal 1° gennaio 2022.»*.

Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.

189.3. Boschi, Del Barba.

All'articolo 189 apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla rubrica sostituire le parole: "Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, rinvio e modifiche" con la seguente: «abrogazione»;

b) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono soppressi.»

Conseguentemente: agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

189.4. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

All'articolo 189, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2 bis. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per l'incremento al di sopra del 70 per cento della quota percentuale di utilizzo di materie prime plastiche riciclate nei prodotti finali."

2-ter . Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Fondo denominato "Fondo plastica riciclata", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a concedere contributi alle imprese che utilizzano plastica riciclata al di sopra del 70 per cento nei prodotti finiti.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-quater, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.»

189.5. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Al comma 1, lettera i) le parole "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti:

«1° luglio 2022»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

189.6. Gava, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Paternoster.

All’art. 189, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

<<3. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l’utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l’installazione degli eco-compattatori. I macchinari di cui sopra, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell’utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.

4. I distributori di cui al comma 3 riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d’imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del Fondo di cui all’articolo 184.

5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l’attuazione del presente articolo>>.

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 209 e ridotto di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021.

189.7. Rotta.

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis). Al comma 642 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sulle bioplastiche provenienti da fonti rinnovabili con esclusivo riferimento a quelle impiegate per il settore alimentare".

189.8. Manca Gavino.

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

<<2 bis. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l'utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l'installazione degli eco-compattatori. I macchinari di cui sopra, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.

2.ter I distributori di cui al comma 3 riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con conseguente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 184.

2 quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo>>.

189.9. Fregolent, Del Barba.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 189

(*Abrogazione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego - plastic tax*)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono abrogati".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti* "518,9 milioni" *e le parole "*500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022*" con le seguenti "*12,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023*";*

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 136.900.000

189.10. Gadda, Scoma, Del Barba.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 634, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 400.000

2022: - 800.000

2023: - 800.000

189.11. Gadda, De Filippo, Fregolent, Del Barba.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 642, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e sulle plastiche provenienti da fonti rinnovabili con esclusivo riferimento a quelle impiegate per il settore alimentare”».

189.12. Marattin, Del Barba.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) All’Articolo1, comma 634 della legge 27 dicembre n.160 del 2019, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 130.000.000

2022: - 130.000.000

2023: - 130.000.000

189.13. Buratti, Carnevali, Topo, Sani.

1.All'articolo 189, comma 1, lett.i), sostituire le parole "dal 1° luglio 2021" con "1° gennaio 2022".

2. All'onere pari a 288,1 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 207 della presente legge.

189.14. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) All’art.1, comma 634 della legge 27 dicembre n.160 del 2019, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 400.000

2022: - 800.000

2023: - 800.000

189.15. Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituirlo con il seguente: «Articolo 189. 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soppressi i commi da 634 a 660.»

189.16. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

«1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono soppressi.».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari ad euro 1.781,5 milioni per l'anno 2021, 1.536,8 milioni per l'anno 2022 e a 1.720, 7 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo 208.

189.17. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 189.bis

(Rinvio plastic tax*)*

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 652, le parole «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2021».

189.18. Di Maio Marco, Del Barba.

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 189.bis

(Rinvio sugar tax*)*

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 676, le parole «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2021».

189.19. Di Maio Marco, Del Barba.

L’articolo 189 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 189*
(Soppressione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego)

1. *Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’articolo 1, i commi da 634 a 658 sono soppressi.*

189.20. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente: Art. 189-bis. (Modifiche alla disciplina della digital tax e disposizioni urgenti per sostenere la liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "6 per cento".

2. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze a sostegno di misure per l'accesso al credito delle imprese.

189.21. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, alla lett.h), capoverso comma 651, dopo le parole: “Gazzetta ufficiale” inserire le seguenti: “entro il mese di maggio”

b) Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “All’art.51, dopo il comma 3-septies, è inserito il seguente: “3-septies.1.

c)

d) Per promuovere la produzione e l’utilizzo del polietilen¬tereftalato riciclato idoneo al diretto contatto alimentare, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 mq assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati che lo richiedano, l’installazione presso tali esercizi di eco-compattatori forniti dai predetti sistemi finalizzati alla raccolta selettiva di qualità e all’avvio a riciclo delle bottiglie in polietilen¬tereftalato. Gli eco-compattatori devono garantire la tracciabilità dei flussi intercettati ai fini della produzione e dell’utilizzo del polietilen¬tereftalato riciclato idoneo al diretto contatto alimentare. Per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di raccolta, i sistemi di cui al presente comma, stipulano un accordo con gli enti di governo del servizio rifiuti ovvero, in mancanza, con i Comuni interessati dalle installazioni ai soli fini dell’obbligo della comunicazione dei dati sulle bottiglie post consumo raccolte e avviate a riciclo con gli eco-compattatori.”

189.22. Deiana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2022. È fatto obbligo che i beni e gli imballaggi realizzati in plastica, contengano almeno il 30% di plastiche riciclate meccanicamente. Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità e le deroghe anche in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie.

189.23. Deiana.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) Al comma 634 della legge 27 dicembre n.160 del 2019, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 400.000

2022: - 800.000

2023: - 800.000

189.24. Provenza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. All’art.234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la parola “polietilene” ovunque ricorra nell’articolo, è sostituita dalla seguente: “plastica”.

189.25. Deiana.

Dopo l’art.189 inserire il seguente:

Art.189-bis

(Disposizioni finalizzate alla promozione dei beni usati)

1. Tenuto conto del positivo impatto sull’ambiente e sulla salute umana delle attività del settore dei beni usati e del riuso dei prodotti, nonché della sua importanza e strategicità per lo sviluppo socio-economico locale, il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dell’immissione in commercio dei beni usati e dei servizi ad esso collegati è equiparato al regime dell’IVA stabilito per i rottami ai sensi dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 16 della legge 19 agosto 2016 , n. 166, le donazioni di beni usati, finalizzate al riutilizzo degli stessi per finalità sociali o ambientali ovvero ad attività specifiche di raccolta di fondi da parte delle organizzazioni riconosciute come enti del Terzo settore di natura non commerciale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non sono soggette al regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

3. Ai fini del presente articolo si intende per beni usati i beni mobili materiali non registrati, di cui all’articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, anche previa preparazione per il riutilizzo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni

189.26. Fontana Ilaria.

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

“2-bis. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi dell’economia circolare attraverso la diffusione e la commercializzazione dei beni usati al fine di prevenire la produzione di rifiuti, alla tabella A, parte III, del DPR 633/1972, è aggiunta la seguente: "122-bis) prestazione di servizi e forniture apparecchiature ricondizionate o precedentemente assoggettate ad attività di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo o recupero di cui all'art 183, comma 1, lettere q), r) e t) del dlgs 152/2006“

Per le minori entrati derivanti dal presente comma è valutato un onere di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Conseguentemente all’art.209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “ 300 milioni di euro per l’anno 2021”

189.27. Fontana Ilaria.

Dopo l’art.189 inserire il seguente:

Art.189-bis

(Disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi dell’economia circolare attraverso la diffusione e la commercializzazione dei beni usati al fine di prevenire la produzione di rifiuti ed estenderne la loro durata di utilizzo, alle imprese e ai privati che acquistano i beni usati così come definiti al comma 2, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

2. Ai fini del presente articolo si intende per beni usati i beni mobili materiali non registrati, di cui all’articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, anche previa preparazione per il riutilizzo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali applicabili ad alcune tipologie di beni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 5.Il credito e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 1.

6. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Conseguentemente, all’art.209, comma 1, sostituire le parole: “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “755 milioni di euro per l’anno 2021 , 455 per l’anno 2022 e 500 milioni a decorre dal 2023.

189.28. Fontana Ilaria.

Al comma, sopprimere la lettera i)

189.29. Muroni, Braga, Palazzotto, Fratoianni.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 400.000

2022: - 800.000

2023: - 800.000

189.30. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) All’art.1, comma 634 della legge 27 dicembre n.160 del 2019, aggiungere in fine il seguente periodo: "Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI adibiti a contenere e proteggere alimenti a fini medici speciali, di cui al Regolamento (CE) n. 2016/128 della Commissione del 25 settembre 2015”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 400.000

2022: - 800.000

2023: - 800.000

189.31. Gadda, De Filippo, Del Barba.

All’art. 189, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

<<3. Per promuovere il riciclo del polietilentereftalato (PET) e l’utilizzo del PET riciclato nella fabbricazione delle bottiglie, i distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, l’installazione degli eco-compattatori. I macchinari di cui sopra, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell’utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare.

4. I distributori di cui al comma 3 riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie post consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d’imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse del Fondo di cui all’articolo 209.

5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l’attuazione del presente articolo>>.

189.32. Russo Paolo.

Al comma 1, lettera i), le parole: «dal 1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 ».

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'art. 209 comma 1 di 282 milioni di euro per l'anno 2021.

189.33. Porchietto, Gelmini, Nevi, Spena.

Al comma 1, lettera i), le parole: «dal 1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022 ».

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'art. 209 comma 1 di 250 milioni di euro per l'anno 2021.

189.34. Russo Paolo.

Articolo 189

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è fatto obbligo che i beni e gli imballaggi in plastica contengano almeno il 30 per cento di plastiche riciclate meccanicamente. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, vengono definite le modalità e le deroghe anche in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie.”

189.35. Mazzetti, Labriola, Mandelli, D'Attis, Ruffino.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è fatto obbligo che i beni e gli imballaggi in plastica contengano almeno il 30 per cento di plastiche riciclate meccanicamente. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, vengono definite le modalità e le deroghe anche in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie.”

189.36. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Sostituirlo col seguente:

Articolo

1. In considerazione dell’entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e in attesa della definizione di una tassazione europea sui prodotti in plastica, i commi da 634 a 652 dell’articolo 1 della Legge numero 160 del 27 dicembre 2019 sono abrogati.

2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2021 e a 2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante incremento dell’imposta sui servizi digitali. A tal fine All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “12 per cento”.

189.37. Porchietto, Nevi, Baroni Anna Lisa, Spena.

1.All’art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono abrogati i commi da 634 a 658.

Conseguentemente:

sopprimere l’articolo 189.

All'onere di cui al presente articolo pari a 1.400.000 di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante incremento dell'imposta sui servizi digitali. A tal fine all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “9 per cento”.

189.38. Nevi, Porchietto, Spena, Baroni Anna Lisa.

Al comma 1, lettera i), le parole: «dal 1° luglio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal 1° gennaio 2022 ».

Coperture

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'art. 209 comma 1 di 250 milioni di euro per l'anno 2021.

189.39. Nevi, Porchietto.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

“c-bis) al comma 642, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e sulle bioplastiche provenienti da fonti rinnovabili”.

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 80.000.000

2022 - 80.000.000

2023 - 80.000.000

189.40. Mazzetti, Mandelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

“c-bis) al comma 642, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e sulle bioplastiche provenienti da fonti rinnovabili con esclusivo riferimento a quelle impiegate per il settore alimentare”.

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021 - 80.000.000

2022 - 80.000.000

2023 - 80.000.000

189.41. Mazzetti, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 189 è aggiunto il seguente

Articolo 189-bis. (Modifiche all’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi dal 661 al 676 sono abrogati.

Conseguentemente, l’articolo 190 è abrogato.

189.01. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 189, aggiungere il seguente:

Art. 189-*bis*.

(Modifiche all'articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Per le cessioni di beni di cui al comma 1 effettuate nel periodo che intercorre dalla dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino all'entrata in vigore del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è previsto un credito di imposta per l'anno 2021 pari all'IVA non detraibile. Il credito di imposta è riconosciuto nei limiti di 8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. ».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del comma 1 anche al fine di rispettare i limiti di spesa per l'anno 2021».

189.02. Pastorino, Stumpo.

Dopo l’articolo 189, aggiungere il seguente: “Articolo 189-bis (Omogeneizzazione del tributo speciale per il deposito in discarica)

1. All’ articolo 3 della legge 28 Dicembre 1995, n. 549 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è sostituito con il seguente:

“27. Il tributo e' dovuto alle regioni. Una quota parte del gettito e' destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a:

- favorire la minore produzione di rifiuti e le attivita' di recupero di materie prime;

- realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;

- garantire la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare o volontariamente raccolti in mare e lungo i corsi d’acqua interni.

L'impiego delle risorse e' disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.”

b) il comma 29 è riformulato come di seguito:

“29. L'ammontare dell'imposta e' fissato in:

- euro 0,02 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;

- in misura di euro 0,05 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell’ articolo 3 del medesimo decreto;

- in misura di euro 0,08 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi ai sensi dell’ articolo 4 del medesimo decreto.

Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

c) al comma 32 la parola “tre” è sostituita dalla parola “dieci”; dopo le parole “tributo medesimo.” sono inserite le parole “La sanzione è raddoppiata nel caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi.”

189.03. Zolezzi.

Dopo l’articolo 189 aggiungere il seguente:

Articolo 189 bis

(Eliminazione sussidi ambientalmente dannosi)

1.In attuazione del disposto di cui al comma 98 art. 1 della Legge n. 160 del 2019 la Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi realizza la riduzione per l’anno 2021 nella misura almeno pari al 25%, del 40% per gli anni 2022 e 2023, del 50% per l’anno 2024 e del 100% per l’anno 2025, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art.68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. I relativi importi recuperati sono destinati ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per dar vita ad una serie di programmi nazionale di investimenti:

a) per realizzare la transizione energetica e ridurre le emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica in modo da contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, l'utilizzo di fonti rinnovabili, accumoli e reti innovative, il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili per raggiungere entro il 2040 il 100% di energia da fonti rinnovabili la riduzione del 65% delle emissioni di gas serra rispetto all’epoca preindustriale entro il 2030 e raggiungere zero emissioni nette entro il 2040;

b) per realizzare un piano strutturale di messa in sicurezza del territorio, con politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) per realizzare un grande programma di investimenti pubblici orientati ai princìpi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) per accompagnare la transizione verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia ed energia;

e) stabilizzazione del superbonus 110%, sisma bonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate, bonus verde;

f) per realizzare la riduzione dei contributi sociali a carico delle imprese che fanno investimenti per le emissioni dei loro prodotti e servizi in modo da attenere un aumento dell’occupazione;

g) realizzare un piano strategico nazionale sull’infanzia e l’adolescenza al tempo stesso aprire le scuole e fare comunità educante attraverso la promozione di patti educativi territoriali;

h) per favorire la transizione verso un sistema di trasporto sostenibile e mobilità elettrica, investendo in infrastrutture per la mobilità sostenibile nelle città e per il trasporto pubblico collettivo e condiviso in modo da raggiungere l’obiettivo della completa decarbonizzazione - emissioni zero - del settore;

i) per uno sviluppo della filiera agricola, biologica e delle buone pratiche agronomiche in modo da tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, aumentare e mantenere la qualità del territorio, la fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

l) per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale e ad alta efficienza energetica;

m) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.

189.04. Muroni, Palazzotto, Fusacchia, Quartapelle Procopio, Lattanzio, Magi.

Dopo l'articolo 189 aggiungere il seguente:

"Art. 189-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e riuso***)***

1. All'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
2. al comma 73, dopo le parole: "impatto ambientale", aggiungere le seguenti: *"dei beni e",* dopo le parole: "non riciclabili derivanti da", aggiungere le seguenti: *"da beni e",* dopo le parole: "a tutte le imprese che acquistano" aggiungere le seguenti: *"sia beni realizzati con materiale riciclato uguale o maggiore del trenta per cento sia",* e le parole: "per ciascuno degli anni 2019 e 2020," sono sostituite dalle parole: *"per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022,";*
3. al comma 74, aggiungere in fondo le seguenti parole: *"e due milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023";*
4. il comma 77 è sostituito dal seguente: *"77. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 73 a 76, si provvede quanto ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante i risparmi derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".*
5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dal successivo articolo 209 della presente legge.

189.05. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Articolo 190

Al comma 1, lettera e) le parole *"dal 1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° gennaio 2022"* .

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209.

190.1. Boschi, Marattin, Del Barba.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole «dal 1° luglio 2021» con le seguenti «dal 1° gennaio 2022».*"*

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*624,6 milioni".

190.2. Marattin, Del Barba.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 676 sono abrogati".

*Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire le parole "*800 milioni*" con le seguenti "*566,2 milioni" *e le parole "*500 milioni*" con le seguenti "*246 milioni*".*

190.3. Marattin, Del Barba.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole “dal 1° luglio 2021” con le seguenti: “dal 1°gennaio 2022”.

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 209, comma 1, della presente legge di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

190.4. Molinari, Binelli, Andreuzza, Guidesi, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

*1. All'articolo 190, comma 1, lett.e) le parole "*dal 1° luglio 2021*" sono sostituite con "1°* gennaio 2022*".*

2.All'onere pari a 175,4 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 207 della presente legge.

190.5. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Sostituirlo con il seguente: «Articolo 190. 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono soppressi i commi da 661 a 676.»

190.6. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Aggiungere il seguente «Art. 190-bis. (Disposizioni in materia di Iva per le prestazioni veterinarie)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 18) sono inseriti i seguenti:

"18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio;

18-ter) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia";

b) alla tabella A, parte II, dopo il numero 41-quater) sono aggiunti i seguenti:

"41-quinquies) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro.

41-sexies) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;

41-septies) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro. Per "integratori alimentari" si intendono prodotti che costituisco una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate".

c) alla tabella A, parte III, n. 114, le parole: "o veterinario, compresi i prodotti omeopatici" sono soppresse.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 80.000.000;

2022: - 80.000.000;

2023: - 80.000.000.

190.7. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: “rinvio e”.

190.8. Zolezzi, Ruggiero, D'Arrando, Mammi', Lapia, Lorefice.

Dopo articolo 190 aggiungere il seguente

“Art. 190 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – impieghi dei prodotti energetici - che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di una aliquota ridotta -, l’aliquota ridotta alla Voce.”

190.9. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Al comma 1 lettera e) le parole dal “1° luglio 2021” sono sostituite con le seguenti “dal 1° gennaio 2022”

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'art. 209 comma 1 di 176 milioni di euro per l'anno 2021.

190.10. Porchietto, Gelmini, Nevi, Spena.

Al comma 1 lettera e) le parole dal “1° luglio 2021” sono sostituite con le seguenti “dal 1° gennaio 2022”

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'art. 209 comma 1 di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

190.11. Russo Paolo.

Al comma 1 lettera e) le parole dal “1° luglio 2021” sono sostituire con le seguenti “dal 1 gennaio 2022”

Conseguentemente,

art. 209 comma 1 le parole “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti “650 milioni”

190.12. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Sostituire l’articolo con i seguenti:

<<Art.190

(Abrogazione della plastic tax e della sugar tax)

1. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
2. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2042 milioni di euro nell’anno 2021 e, 1892 milioni di euro per l’anno 2022 e 1.995 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti ai sensi dell’articolo 190-bis.

Art.190-bis

(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali-Digital tax)

1.All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

190.13. Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

Sostituire l’articolo con i seguenti:

<<Art.190

(differimento plastic tax e sugar tax)

1 All’articolo 1, comma 652 della legge della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola “2021” è sostituita con la seguente “2022”.

2 All’articolo 1 comma 676 della legge 27 dicembre 2019, n.160, la parola “2021” è sostituita dalla seguente “2022”.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 2042 milioni di euro nell’anno 2021 si provvede con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti ai sensi dell’articolo 190-bis.

Art.190-bis

(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali-Digital tax)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.

190.14. Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Russo Paolo.

All'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, sono abrogati i commi da 661 a 676

Conseguentemente,

sopprimere l'articolo 190.

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 355 milioni di euro per l'anno 2021, di 135 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60 milioni di euro per l'anno 2023

190.15. Nevi, Porchietto, Spena, Baroni Anna Lisa.

*Al comma 1 lettera e) le parole dal "*1° luglio 2021*" sono sostituite con le seguenti "*dal 1° gennaio 2022*"*

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'art. 209 comma 1 di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

190.16. Nevi, Porchietto.

Dopo l’articolo 190, aggiungere il seguente:

“ART. 190-bis

(Norme in materia di tabacchi, prodotti liquidi da inalazione e prodotti accessori ai tabacchi, modifica decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

All’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola “venticinque” è sostituita dalla seguente: “sessanta”

190.01. Benedetti.

Dopo l'articolo 190 è aggiunto il seguente:

«Articolo 190-bis

(Imposta sui servizi digitali – proroga versamento)

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 45, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il solo 2020, i soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali effettuano il relativo versamento entro il 30 giugno 2021. Entro la medesima data è effettuata la presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.».

190.02. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 190, aggiungere il seguente:

« *Articolo 190-bis*

(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

1. *Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l’operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro.* »

190.03. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 190-*bis*. (*Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali*) - 1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo le parole "ricavi" sono inserite le seguenti "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,";

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "5 per cento".

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui comma 1, sono destinate al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.».

190.04. Curro', Cancelleri.

Dopo l'articolo 190 aggiungere il seguente:

“Articolo 190-bis

(*Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente*)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse a disposizione delle Regioni di cui all'articolo 149, comma 1, lettera a), per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati.”

190.05. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l’articolo 190 è aggiunto il seguente:

«Articolo 190-bis

(Imposta sui servizi digitali – proroga versamento)

Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, comma 45, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il solo 2020, i soggetti passivi dell’imposta sui servizi digitali effettuano il relativo versamento entro il 30 giugno 2021. Entro la medesima data è effettuata la presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti.».

190.06. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

«Articolo 190-bis

(Misure per disincentivare il consumo di tabacco riscaldato nei giovani ai sensi della legge 75/2008 di ratifica Convenzione OMS)

1.All’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "ottanta".»

190.07. D'Attis.

Dopo l'articolo 190, inserire il seguente:

Art 190-bis

(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

1.Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro.

Conseguentemente, all'articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023

190.08. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa, Vietina.

Dopo l'articolo 190, inserire il seguente

Art.190-bis

(Disposizioni a tutela della filiera bieticolo-saccarifera)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata nelle Regioni maggiormente interessate dalla diffusione del COVID-19, agli esiti del contenzioso sulla decisione di esecuzione UE 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del Regolamento (UE) 702/2014, gli effetti della decisione di esecuzione UE 2015/103 restano a carico dello Stato membro.

190.09. Nevi.

Dopo l'articolo 190 aggiungere il seguente:

Articolo 190-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile)

1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande nonché attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1 gennaio 2021 spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale ed a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

2. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L' ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.".

Conseguentemente all'articolo 209 sostituire le parole "800" con le seguenti: "795" e le parole "500" con le seguenti:"495".

190.010. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo è inserito il seguente:

« Articolo 190-bis

(Misure per disincentivare il consumo di tabacco riscaldato nei giovani ai sensi della legge 75/2008 di ratifica Convenzione OMS)

1.All’articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "ottanta".»

190.011. Napoli, Ruffino.

Articolo 191

L’art. 191 è sostituito dal seguente:

Art. 191. (Riordino riscossione dei tributi nella Regione Siciliana)

1.Nella prospettiva di un adeguamento del regime di accertamento e riscossione dei tributi nel territorio siciliano, in attuazione dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, nonché con le disposizioni per la sua attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 e successive modifiche e integrazioni, la Regione Siciliana nomina per un triennio un funzionario delegato all’amministrazione di Riscossione Sicilia spa, su indicazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di concerto con la Regione stessa, con la missione di aggiornare il sistema informativo della società di riscossione siciliana e di renderlo compatibile, comunicante e integrato con quello di Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché di riordinare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Per favorire tale processo di integrazione e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione è previsto un contributo in conto capitale in favore della società Riscossione Sicilia spa di 300 milioni di euro, da erogarsi, entro 30 giorni dalla nomina del suddetto funzionario delegato, utilizzabile a coperture di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 300 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 209.

191.1. Rospi.

Sopprimerlo

191.2. D'Ippolito.

(Subentro dell'Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia S.p.A.)

Al secondo comma aggiungere "*Nell'operazione di subentro sono garantiti i livelli occupazionali e trovano conferma i crediti della Regione Siciliana la quale, nell'ambito della leale collaborazione istituzionale. può accedere banche dati dello Stato in materia finanziaria e tributaria al fine di poter disporre di strumenti più efficaci e aggiornati per monitorare l'andamento del gettito dei tributi e formulare previsioni di bilancio attendibili, quanto per poter esercitare un controllo effettivo sulla quantificazione del gettito erariale di spettanza. Si applicano alla Regione siciliana le previsioni dell'art.1, comma 548 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*"

191.3. Prestigiacomo, Bartolozzi, Siracusano.

Articolo 193

Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

«Art. 193-*bis*

(*Disposizioni in materia di riscossione*)

1. All'articolo 154, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2021".

2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

193.01. La VI Commissione.

Dopo l'articolo 193, inserire il seguente:

Art. 193-bis

(Proroga tecnica degli affidamenti concessori nelle reti distributive dei giochi pubblici)

"1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.

2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell'emergenza epidemiologica.

3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. I commi 727, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati."

193.02. Lacarra.

Dopo l’articolo 193, inserire il seguente:

Art. 193-bis

“1. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all’utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

2. L’imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

193.03. Pellicani.

Dopo l'articolo 193, aggiungere il seguente:

<< Art. 193-bis

1. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla data dell'8 marzo 2020, a condizione che il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle procedure d'appalto.>>.

193.04. Pellicani.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 193-bis

(*Alimentazione e benessere degli animali da compagnia*)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 114), è aggiunto il seguente:

“114¿bis) prestazioni veterinarie”;

b) il numero 20) è sostituito dal seguente:

20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/ o relative farine e/ o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;

c) il numero 91) è sostituito dal seguente:

“91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto”.

2. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 236 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209 della presente legge».

193.05. Occhionero, Del Barba.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 193-bis.

(Disposizioni in materia di liquidità e credito)

«1. All'articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n .160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "fideiussione bancaria" sono inserite le seguenti: "o patrimonio immobiliare";

b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) 150.000 mila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;".

c) alla lettera c), le parole "fino a 200.000 abitanti" sono sostituite con le seguenti: "compresa tra 100.000 e 200.000 abitanti".»

2. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 giugno 2021"».

193.06. Marattin, Del Barba.

Dopo l’articolo 193 è inserito il seguente

Articolo 193-bis. (Debiti relativi alle quote latte)

1. All’articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-ter le parole «15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data,» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;»

b) dopo il comma 10-sexies è aggiunto il seguente: «10-septies. Per consentire alle aziende debitrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere.»

193.07. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Art.193-bis. – (*Modifiche all’articolo 1, commi 807 e 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All’articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n.160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “fideiussione bancaria” inserire le seguenti: “o patrimonio immobiliare”;

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: “b-bis) 150.000 mila euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;”

c) alla lettera c), sostituire le parole “fino a 200.000 abitanti” con le seguenti: “compresa tra 100.000 e 200.000 abitanti”.»

2. All’articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “31 giugno 2021”»

193.08. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo 193, aggiungere il seguente: «Art. 193-bis. (Disposizioni in materia di fideiussione bancaria e per i concessionari della riscossione) - 1. All’articolo 1, comma 807, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “fideiussione bancaria” sono inserite le seguenti: “o patrimonio immobiliare”;

b) dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;”;

c) alla lettera c), le parole “fino a 200.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “compresa tra 100.000 e 200.000 abitanti”.».

193.09. Cancelleri.

Dopo l’articolo 193, aggiungere il seguente: «Art. 193-bis. (Proroga adeguamento alle misure minime di capitale sociale per i concessionari della riscossione) - All’articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

193.010. Cancelleri.

Dopo l’articolo 193, aggiungere il seguente: “Articolo 193-bis (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

1.All'articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, le parole: “10 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “10 maggio 2021”.

193.011. Licatini.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 193-bis

(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

1) al primo periodo, le parole: “entro sessanta” sono sostituite dalle seguenti: “entro cento”;

2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “con la notifica della cartella di pagamento”;

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”;

b) dopo il comma 539-bis è inserito il seguente:

“539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l’esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera f), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all’ente creditore, è tenuto a verificare l’esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all’ente impositore.”;

c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: “duecentoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cento giorni”.

193.012. Corda, Maniero.

Dopo l’articolo 193, inserire il seguente:

Art.193-bis

(Riapertura dei termini di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto – legge 23 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2021, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore puo' integrare, con le modalita' previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13

aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non e' considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

20. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2018 e 2019, entro il 31 dicembre 2028 e, per quelli fino al 31 dicembre 2020 entro il 31 dicembre 2029.».

21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'integrale pagamento, entro il termine differito al 10 dicembre 2020, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2020, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2021, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).

22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2021 in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 10 dicembre 2020, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 e' improcedibile.

24. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il

debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.

193.013. Curro', Olgiati, Sut, Suriano, Saitta, Di Stasio, Scanu, Emiliozzi, Scutella', Lorenzoni Gabriele, Sodano, Invidia, Pallini, Zanichelli, Serritella.

Dopo l'articolo 193, inserire il seguente:

«Art. 193-bis.

(Definizione agevolata)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti da versamenti tributari e non tributari dovuti entro il 31 dicembre 2019 e affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma t, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, 11. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma i è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al io per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 3o novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma i rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 3o aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui à comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2012 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del io ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui A comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma i anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015»589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 3o aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma i, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi i l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.».

193.014. Manzo.

Dopo l'articolo 193, inserire il seguente:

Articolo 193-bis

All’articolo 35 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite con “31 dicembre 2021”.

Conseguentemente, alla tabella A , voce Ministero dell’economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: - 2 milioni di euro

193.015. Buompane.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 193-bis

(*Disposizioni in materia di riscossione-Termine Rottamazione Ter*)

1. All'articolo 154, comma 1, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2021"

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 209».

193.016. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo 193, inserire il seguente:

<< 193-bis. (Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione)

1. Le posizioni debitorie risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2020 possono essere estinte senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando, a far data dal 1° settembre 2021, nel numero massimo di 72 rate mensili consecutive di pari importo, le somme:

a. affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b. maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;

2. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 alla data del 31 dicembre 2015, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che appartengono ad un nucleo familiare con valore ISEE inferiore a cinquantamila euro, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 6.

3. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 alla data del 31 dicembre 2015, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che appartengono ad un nucleo familiare con valore ISEE inferiore a cinquantamila euro, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 6, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 giugno 2021 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

5. Ai fini del comma 2 e del comma 3, per verificare il rispetto del requisito di appartenenza ad un nucleo familiare con valore ISEE non inferiore a cinquantamila euro, si rende necessario il possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

6. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 5, i debiti di cui al comma 2 e al comma 3 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

2) al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

3) al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

7. Il versamento delle somme di cui al comma 6, potrà essere effettuato nel numero massimo di 24 rate mensili consecutive di pari importo, a far data dal 1° settembre 2021.

8. La volontà di procedere alla definizione di cui ai commi da 1 a 3 deve essere manifestata all'agente della riscossione rendendo, entro il 30 giugno 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

9. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f. il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

10. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a diecimila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 30 giugno 2021 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui

all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.>>

193.017. Brunetta.

Articolo 194

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Al fine di supportare la transizione tecnologica delle PMI, il credito di imposta sulle commissioni per i pagamenti elettronici di cui all'articolo 22 del decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, può essere fruito, in alternativa, su richiesta da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, con le medesime modalità previste per i rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 3..

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 10 milioni a decorrere dall'anno 2021.

194.1. Fragomeli.

All’art. 194 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

“Al primo periodo, sostituire le parole: “1° gennaio 2021” con le seguenti: “1° luglio 2023”.

b) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente 2-bis: “Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a) del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

194.2. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire l’art. 194 con il seguente:

Art. 194

(Soppressione lotteria dei corrispettivi e cashback)

1. Il comma 540, dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a) del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

194.3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Delmastro Delle Vedove, Zucconi.

All'articolo 194 comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 288 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, possono altresì essere stabilite condizioni e modalità attuative di cui al presente comma più favorevoli per gli under 35 in possesso della Carta Giovani Nazionale, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale »

194.4. Tuzi, Romaniello, Melicchio, Mariani, Cimino, Del Sesto, Vacca, Casa, Raffa, De Carlo, Scutella', Invidia, Aiello Davide, Saitta, Perconti, Sodano, Lorenzoni Gabriele, Tucci, Iovino, Silvestri Francesco, Segneri, Zanichelli, Curro', Di Stasio.

All’articolo 194, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All’articolo 1, comma 540, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e s.m.i., le parole *“A decorrere dal 1° gennaio 2021”*, sono sostituite dalle seguenti: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022”.*

3-ter. All’articolo 2, comma quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e s.m.i., le parole *“1 gennaio 2021”* sono sostituite con le seguenti: “*1 gennaio 2022*”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole:

"800 milioni” con le seguenti: “780 milioni”.

194.5. Grimaldi, Iorio.

Dopo il l'articolo 194 è inserito il seguente:

"Articolo 194-bis (Prelievo delle scommesse ippiche)

1. Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 34 per cento e per il "gioco a distanza" al 38 per cento, nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 25 per cento e per il "gioco a distanza" al 29 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per il "gioco a distanza" al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli".

194.6. Russo Paolo.

Al, comma 1, lettera d), dopo le parole “n. 471,” aggiungere “e le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”.

194.7. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Al, comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

“3) al primo periodo le parole “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2021”;

194.8. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Art. 194

(Lotteria dei corrispettivi e cashback)

Dopo l’articolo 194, inserire il seguente:

“Art. 194-bis.

(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni di importo inferiore a 30 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o il prestatore del servizio.

194.9. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Art. 194 (Lotteria dei corrispettivi e cashback)

All' articolo 194, comma 1, lettera a), il numero 1 è sostituito dal seguente: "All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2021"."

194.10. D'Attis, Mandelli.

Al, comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

"3) al primo periodo le parole "*1° gennaio 2021"* sono sostituite dalle seguenti: "*1° luglio 2021";*

194.11. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’ comma 1, lettera a), il numero 1 è sostituito dal seguente: “All’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: “1° gennaio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2021”.”

194.12. Porchietto, Squeri, Mandelli, D'Attis, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente: «Art. 194-bis.(*Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)*

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All'articolo 1, comma 731, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole "sino al 31 dicembre 2020 e nell'8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono soppresse."

194.01. Zennaro.

Dopo l’articolo 194 aggiungere il seguente:

Art. 194-bis

(Semplificazione adempimenti procedurali tassazione obbligazioni emesse all’estero).

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“6. Ferme restando le disposizioni previste dall’articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett. c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato".

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209, comma 1.

194.02. Buratti.

Dopo l’articolo 194 aggiungere il seguente:

Art. 194-bis

(Semplificazione adempimenti procedurali tassazione obbligazioni emesse all’estero).

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“6. Ferme restando le disposizioni previste dall’articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett. c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato".

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

194.03. Buratti.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 194-bis

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“6. Ferme restando le disposizioni previste dall’articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett. c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato".

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

194.04. Buratti.

Dopo l'articolo 194 aggiungere il seguente:

«Articolo 194-bis

(Recupero IVA sui crediti non riscossi)

1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da "o per mancato pagamento" fino a "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

1) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

3) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma: "11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi."

g) al comma 12, le parole "ai fini del comma 2" sono sostituite dalle seguenti "ai fini del comma 4, lettera b)";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche

apportate dal comma 1-bis, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.”»

Conseguentemente,

All’articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “prodotti semilavorati,” è inserita la seguente: “entrambi”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d’uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell’oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.”.

2. All’articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'importazione dei beni di cui all’articolo 17, quinto comma”.

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

194.05. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 194 aggiungere il seguente:

«Articolo 194-*bis*

(Recupero IVA sui crediti non riscossi)

1. All’articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da “o per mancato pagamento” fino a “registro delle imprese”;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

1. a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
3. in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.”;

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).”;

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.”;

e) al comma 8, le parole “ai commi 2, 3 e 5” sono sostituite dalle seguenti “ai commi 2, 3, 4 e 5”;

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma: “11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.”

g) al comma 12, le parole “ai fini del comma 2” sono sostituite dalle seguenti “ai fini del comma 4, lettera b)”;

2. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1-bis, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.”»

Conseguentemente,

All’articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “prodotti semilavorati,” è inserita la seguente: “entrambi”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d’uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell’oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.”.

2. All’articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'importazione dei beni di cui all’articolo 17, quinto comma”.

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

194.06. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 194-bis: *(Interventi in materia di versamenti PREU)*

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:

i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;

ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021.

194.07. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 194, inserire il seguente:

“Articolo 194-bis.

(Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici)

1. All’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sostituire le parole “*pari al 30 per cento*” con le parole “*pari al 40 per cento*”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

194.08. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 194, inserire il seguente:

“Articolo 194-bis.

(Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici)

All’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Tale credito d’imposta spetta anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all’anno d’imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro; per tali soggetti il credito d’imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 400.000 euro.”

194.09. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 194, inserire il seguente:

“Articolo 194-bis.

(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni di importo inferiore a 30 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di

194.010. Guidesi, Bitonci, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Articolo 194-*bis*. (*Recupero IVA sui crediti non riscossi*) - 1. All'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da "o per mancato pagamento" fino a "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

1) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

3) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.";

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).";

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma: "11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi."

g) al comma 12, le parole "ai fini del comma 2" sono sostituite dalle seguenti "ai fini del comma 4, lettera b)";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1-bis, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma."»

Conseguentemente,

All’articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “prodotti semilavorati,” è inserita la seguente: “entrambi”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d’uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell’oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.”.

3. All’articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'importazione dei beni di cui all’articolo 17, quinto comma”.

4. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

194.011. Raduzzi.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: "Art. 194-*bis*. (*Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici*) - All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole "pari al 30 per cento" con le parole "pari al 40 per cento";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro."

c) I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai al presente articolo possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti ivi inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è utilizzato dai cessionari con le stesse regole e modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari del credito d'imposta. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi in via telematica.»

194.012. Raduzzi.

Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente:

“Articolo 21-bis (Istituzione di un fondo per il sostengo della filiera Horeca e delle aziende del comparto distributivo del Food&Beverage)

1. Al fine di sostenere il settore horeca e il comparto della distribuzione Food&beverage, a seguito dell’eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell’epidemia di Covid-19, in particolare a causa delle relative misure di contenimento, per l’anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 100 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione Food&beverage dei codici Ateco 46.34 e 46.39, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera (ristorazione, bar, agriturismi, alberghi, locali di intrattenimento, ecc. del canale Horeca), che hanno avuto nell’anno 2020 perdite di fatturato oltre il 50% verso il 2019.

2. Con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

194.013. Carfagna, Casciello, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 194, inserire il seguente:

“Art. 194-bis.

(Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici)

All’articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:

a) al comma 1, sostituire le parole “credito d’imposta” con le parole “un’agevolazione, sotto forma di credito di imposta o di accredito diretto”;

b) ai commi 1-bis e 2, sostituire le parole “Il credito d’imposta” con le parole “L’agevolazione”;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. L’opzione tra credito d’imposta ed accredito diretto è esercitata dal soggetto beneficiario. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, sono definiti i termini e le modalità per l’esercizio dell’opzione di accredito diretto.”

194.014. Gelmini, Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l'articolo 194 è inserito il seguente:

Art. 194-bis

(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1. All'articolo 1, comma 731, della Legge 19 dicembre 2019 , n . 157, le parole "e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021" e le parole "e nell' 8 , 60 per cento, a decorrere dal 1 ° gennaio 2021" sono soppresse.

194.015. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo l’articolo 194 è inserito il seguente:

Art. 194-bis: (Interventi in materia di scommesse sportive)

1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all’erario ed all’Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l’attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.

2-ter. All’onore derivante dal precedente comma, valutato in 100 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall’art. 34 comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

194.016. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 194-bis

(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

1. Per attuare politiche sociali atte a contrastare gli effetti prodotti dalla crisi determinata dalla pandemia Covid 19, a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è istituito un contributo di solidarietà determinato e percepito dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.

2. Per base imponibile di tale contributo s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 1,5 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società, ad esclusione degli immobili destinati ad abitazione principale come definiti ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale unica dall’articolo 1, comma 741, lettere b) e c), della legge n. 160 del 2019.

3. Per patrimoni mobiliari sì intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

4. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota del 1 per cento per i patrimoni superiori a 1,5 milioni di euro.

5. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esenti i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

6. Dall'ammontare del contributo di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.

7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. I maggiori proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinati al finanziamento di misure di sostegno alla protezione sociale atte a fronteggiare gli effetti dannosi prodotti dalla pandemia Covid 19.

194.017. Fornaro, Bersani, De Lorenzo, Epifani, Muroni, Palazzotto, Pastorino, Stumpo.

Dopo l'articolo 194 inserire il seguente articolo:

«Art. 194-bis

(Cashback destinato ai negozi di vicinato)

1. All'articolo 1, comma 288, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "da negozi di vicinato".»

194.018. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 194 aggiungere il seguente:

«Articolo 194-bis

(Recupero IVA sui crediti non riscossi)

1. All’articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da “o per mancato pagamento” fino a “registro delle imprese”;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

1) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;

3) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.”;

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).”;

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.”;

e) al comma 8, le parole “ai commi 2, 3 e 5” sono sostituite dalle seguenti “ai commi 2, 3, 4 e 5”;

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma: “11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.”

g) al comma 12, le parole “ai fini del comma 2” sono sostituite dalle seguenti “ai fini del comma 4, lettera b)”;

2. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche

apportate dal comma 1-bis, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.”»

Conseguentemente,

All’articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “prodotti semilavorati,” è inserita la seguente: “entrambi”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d’uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell’oro fino in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.”.

2. All’articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'importazione dei beni di cui all’articolo 17, quinto comma”.

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

194.019. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 194, inserire il seguente:

“Art. 194-bis.

(Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici)

All’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“*Tale credito d’imposta spetta anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all’anno d’imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 1 milione di euro; per tali soggetti il credito d’imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 400.000 euro*.”

194.020. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 194, inserire il seguente:

"Art. 194-bis

(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 1, sostituire le parole "*pari al 30 per cento*" con le parole "*pari al 40 per cento*";
2. al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"*Tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro ed inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro*."

Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto – lege 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."

194.021. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 194, inserire il seguente:

"Art. 194-bis.

(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

All'articolo 22, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:

1. al comma 1, sostituire le parole "*credito d'imposta*" con le parole "*un'agevolazione, sotto forma di credito di imposta o di accredito diretto*";
2. ai commi 1-bis e 2, sostituire le parole "*Il credito d'imposta*" con le parole "*L'agevolazione*";
3. dopo il comma 3, inserire il seguente:

"*3-bis. L'opzione tra credito d'imposta ed accredito diretto è esercitata dal soggetto beneficiario. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, sono definiti i termini e le modalità per l'esercizio dell'opzione di accredito diretto.*"

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in circa 1.520 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto – lege 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."

194.022. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 194, inserire il seguente:

“Art. 194-bis.

(Interventi per promuovere i pagamenti elettronici di importo ridotto)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni di importo inferiore a 30 euro regolate con carte di pagamento presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore del bene o il prestatore del servizio.”

194.023. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 194 aggiungere il seguente:

Art. 194-bis

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“6. Ferme restando le disposizioni previste dall’articolo 6, gli adempimenti di cui ai commi precedenti non si rendono comunque dovuti in relazione ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lett. c) del presente decreto legislativo, nonché dai titoli di cui all'articolo 5, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato".

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano alle emissioni di obbligazioni e titoli similari ivi considerati effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

194.024. D'Ettore, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 194 è inserito il seguente:

Art. 194-bis: (Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)

1 A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole “e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” e le parole “e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono soppresse.”

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “400 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “100 milioni

194.025. Mandelli, Porchietto, Squeri.

Dopo l’articolo 194 è inserito il seguente:

Art. 194-bis: (Interventi di ristoro per le sale bingo)

1. All’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “sospensione dell’attività” sono aggiunte le parole “per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe”.

2. Dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “500 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “200 milioni”

194.026. D'Attis, Mandelli, Squeri, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 194 è inserito il seguente:

Art. 194-bis: (Interventi in materia di scommesse sportive)

1. I termini di riversamento da parte dei concessionari all’erario ed all’Agenzia dogane e Monopoli di quanto dovuto per l’attività di raccolta delle scommesse sulla rete fisica in scadenza il 30 novembre 2020 sono prorogati al 31 marzo 2021. Le somme dovute sono versate con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno dalla scadenza originaria a quella prorogata.

194.027. D'Attis, Mandelli, Porchietto, Squeri.

Articolo 195

Dopo l’art.195 inserire il seguente

Art. 195 bis (Credito di imposta per i canoni di locazione ad uso abitativo)

Viene previsto un credito d’imposta, nella misura del 60% dell’importo non versato, in favore dei proprietari di immobili concessi in locazione che abbiano subito, nel 2020, una riduzione del reddito da locazione abitativa pari ad almeno il 50% rispetto al canone pattuito”

195.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Apportare le seguenti modifiche:

1. sopprimere i commi 1 e 3;
2. al comma 2, sostituire le parole: “30 giugno” con le seguenti: “31 dicembre”.

195.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Sopprimere l’articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 207, sostituire le parole "*3.800*", con le seguenti "*2.800*".*

195.3. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’art. 197 inserire il seguente articolo: “Art. 197 bis.

1. Il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

2.Agli oneri di cui al comma 1, pari a 6000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”

195.4. Silvestroni.

All’articolo 195, sono applicate le seguenti modificazioni:

1. I commi 1 e 3 sono soppressi;
2. Al comma 2, sostituire le parole: « *30 giugno* » con le seguenti: « *31 dicembre*

c) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis). Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

195.5. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modifiche:

1. sopprimere i commi 1 e 3;
2. al comma 2, sostituire le parole: “30 giugno” con le seguenti: “31 dicembre”.

195.6. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le sguenti modificaizoni:

a) al comma 1, sostituire le parole: “al 30 giugno 2021” con le seguenti: “al 31 dicembre 2023”;

b) al comma 2, sostituire le parole: “fino al 30 giugno 2021” con le seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”;

195.7. Raduzzi.

Apportare le seguenti modifiche:

1. sopprimere i commi 1 e 3;
2. al comma 2, sostituire le parole *"30 giugno"* con le seguenti: *"31 dicembre"*.

195.8. Pastorino.

Sopprimere l’articolo 195.

195.9. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Apportare le seguenti modifiche:

1. sopprimere i commi 1 e 3;
2. al comma 2, sostituire le parole: “30 giugno” con le seguenti: “31 dicembre”.

195.10. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo l’articolo 195, inserire il seguente:

“Art. 195-bis

(Modifiche all’art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

1. All’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: “attivita' d'impresa” sono aggiunte le seguenti: “ed alle associazioni non riconosciute di cui al capo III del codice civile”;

2) le parole “relativo al mese di marzo 2020” sono sostituite dalle seguenti: “relativi ai mesi da marzo a dicembre 2020.”;

3) le parole “nella categoria catastale C/1” sono sostituite dalle seguenti: “nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/2, D/3 e D/8”;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una riduzione del canone di locazione mensile almeno pari al credito di imposta ceduto.

c) al comma 2, le parole “non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ed ” sono soppresse.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 per un importo pari a 80 milioni di euro per l’anno 2021.

195.01. De Maria, Soverini.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 195-*bis*

(Comunicazione per spese di sanificazione e l’acquisito di DPI)

1. Il termine per la presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese ammissibili al credito d’imposta di cui all’art. 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’acquisto di dispositivi di protezione e/o l’adeguamento degli ambienti di lavoro è prorogato fino alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successiva proroga.»

195.02. Ribolla, Frassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 195 inserire il seguente:

Articolo 195-bis. (Detrazione per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 relative alla progettazione, realizzazione e installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) ovvero del Forest Stewardship Council (FSC), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

195.03. Manzato, Bubisutti, Viviani, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

«Articolo 195-bis

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale)

1. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è disposta la riapertura del termine per l'invio del modello di "*Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione*", approvato con provvedimento direttoriale n. 259854 del 10 luglio 2020.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla proposta, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui art. 209 della presente legge.

195.04. Di Maio Marco, Del Barba.

Dopo l’articolo 195 è inserito il seguente:

“Articolo 195-*bis*: *(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)*

1. All’articolo 31, comma 4-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: “403 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “603 milioni di euro”.
2. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

195.05. Zucconi, Caiata.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 195-bis. (*Agevolazioni fiscali sui i redditi prodotti da canoni di locazione commerciale)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i canoni effettivamente percepiti dai proprietari, in virtù di contratti regolarmente registrati di locazione, locazione finanziaria o di concessione, relativi ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico od all’esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, per il triennio 2021-2023, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attività produttive a condizione che sia concordata e registrata una riduzione del canone, rispetto al 2020, pari almeno al 30 per cento.
2. Con riguardo agli immobili di cui al comma precedente, per il suddetto triennio, non è altresì dovuta l’imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”

195.06. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 195 è inserito il seguente:

«Articolo 195-bis

(Disposizioni in merito al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. All’articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: “403 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “603 milioni di euro”.»

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti*: «600 milioni di euro per l'anno 2021».

195.07. Borghi Claudio, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 195-*bis*. (*Credito d'imposta per le strutture ricettive turistico-alberghiere*) – 1. All'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83- convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente "3-*bis*. I soggetti beneficiari dei crediti di imposta di cui al comma 1, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta, all'accreditamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica".

2. All'articolo 79, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "anche".».

195.08. Raduzzi, Sut, Masi, Terzoni.

Dopo l'articolo 195 aggiungere il seguente:

Art.195-bis

(Equo canone libero di solidarietà)

1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 il canone di locazione degli immobili di cui all'articolo 43 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, sede di attività commerciali, turistiche, artigianali e produttive, nonché di lavoro autonomo o libero professionale non può superare il 50 per cento del canone concordato tra le parti indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020. A tal fine le parti, entro il 31 marzo 2021, provvedono all'adeguamento del canone in funzione della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 relativo all'attività d'impresa, di lavoro autonomo, professionale o commerciale esercitata nell'immobile.

2.Sino al 31 dicembre 2021 è assegnato al locatore degli immobili di cui al comma 1 un credito d'imposta in misura pari alla riduzione del canone di locazione accordata rispetto al canone indicato in contratto alla data del 31 gennaio 2020.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nell'anno 2022 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, né il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022" *con le seguenti*: "360 milioni di euro per l'anno 2022 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023"

195.09. Grimaldi, Iorio.

Dopo l’articolo 195 aggiungere il seguente:

Articolo 195 -bis

(Termine di cessione del credito d’imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77):

1. Al comma 1 dell’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “negli anni 2020 e 2021,” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2020 al 2023”;

2. Al comma 1 dell’articolo 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”;

195.010. Raduzzi.

Dopo l’articolo 195 aggiungere il seguente:

195-bis (Disapplicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. E’ disposta per l’anno 2020 la disapplicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. “.

195.011. Pastorino.

Dopo l'articolo 195, aggiungere il seguente:

"Art.195-bis

(Risarcimento economico degli imputati assolti con sentenza penale passata in giudicato)

1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500,00.
2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione causale e dell'avvenuto pagamento, corredata da parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
4. La detrazione di cui al comma 1, non si applica nei seguenti casi: a) di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati; b) di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; c) di intervenuta depenalizzazione della condotta.
5. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di spesa di euro 12.000.000,00 nell'anno 2021 e di euro 25.000.000,00 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 5."

195.012. Costa.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 195-*bis*

(Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale)

1. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è disposta la riapertura del termine per l'invio del modello di "*Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione*", approvato con provvedimento direttoriale n. 259854 del 10 luglio 2020.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla proposta, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

195.013. Pastorino.

Dopo l'articolo 195 inserire il seguente:

«195-bis

(Cessione crediti di imposte regionali)

1. All'articolo 122, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali e delle Province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.

5 ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5 quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5 quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5 bis a 5quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica."

195.014. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 195 inserire il seguente:

«195-bis

(Cessione crediti di imposte regionali e superecobonus)

1. All’articolo 122, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposte regionali, ovvero di cui all'articolo 119, e delle Province autonome, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali.

5 ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5 quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in n1odo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5 quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5 bis a 5quater del presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato”.»

195.015. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 195 inserire il seguente:

«195-bis

(Cessione crediti IVA)

1. All’articolo 122, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5 bis. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti IV A, muniti di visto di conformità, ovvero certificati dal revisore legale, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi alle Società finanziarie regionali. 5 ter. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo I, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5 quater. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5 quinquies. Con provvedimento delle singole Regioni e Province autonome sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 5 bis a 5quater del presente articolo, comprese quelle relative ali' esercizio del!' opzione, da effettuarsi in via telematica, consentendo anche la compensazione diretta dei debiti fiscali che le regioni vantano verso lo Stato.”»

195.016. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 195, aggiungere il seguente:

«Articolo 195-bis

«Articolo 195-bis

(Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale)

1. Ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 125, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate è disposta la riapertura del termine per l’invio del modello di “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”, approvato con provvedimento direttoriale n. 259854 del 10 luglio 2020.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla proposta, stimati in 200 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

195.017. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 195 è inserito il seguente:

“Art. 195-bis. (Agevolazioni fiscali sui i redditi prodotti da canoni di locazione commerciale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i canoni effettivamente percepiti dai proprietari, in virtù di contratti regolarmente registrati di locazione, locazione finanziaria o di concessione, relativi ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico od all’esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, per il triennio 2021-2023, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attività produttive a condizione che sia concordata e registrata una riduzione del canone, rispetto al 2020, pari almeno al 30 per cento.

2. Con riguardo agli immobili di cui al comma precedente, per il suddetto triennio, non è altresì dovuta l’imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSEGUENTEMENTE

All’articolo 209 sostituire la parola 800 milioni con la seguente “300 milioni” e sostituire le parole “ a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti “ a decorrere dall’anno 2025”.

195.018. Squeri, Porchietto, Mandelli, D'Attis.

Articolo 196

All'articolo 196, comma 1, lettera c), nel capoverso 3-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 3, la commissione di cui al comma 3-bis è rimborsata al contribuente entro un anno dal verbale che constata il mancato raggiungimento dell'accordo"

196.1. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

“All’articolo 196, comma 1, lettera c), nel capoverso 3-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

“In caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cui al comma 3, la commissione di cui al comma 3-bis è rimborsata al contribuente entro un anno dal verbale che constata il mancato raggiungimento dell’accordo”

196.2. Brunetta, Bergamini.

“All’articolo 196, comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

“In caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cui al comma 3, la commissione di cui al comma 3-bis è rimborsata al contribuente entro un anno dal verbale che constata il mancato raggiungimento dell’accordo”

196.3. Bergamini, Mule'.

Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:

Art. 196-*bis*

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni per soggetti economici con attività sospese).

1. Per i soggetti tenuti a mantenere sospese le attività a seguito dei provvedimenti emanati in applicazione delle previsioni di contenimento del contagio da Covid-19 i termini dei versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza fino al mese di dicembre 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 15 febbraio 2021. Detti versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

196.01. La VI Commissione.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 196-bis

(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a titolo di contributi previdenziali e assistenziali od a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni per soggetti economici con attività sospese).

1. Per i soggetti tenuti a mantenere sospese le attività a seguito dei provvedimenti emanati in applicazione delle previsioni di contenimento del contagio da Covid-19 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nonché i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza fino al mese di dicembre 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 15 febbraio 2021. Detti versamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2021 con scadenza il 16 di ciascun mese, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Agli oneri derivati dall’attuazione del comma 1 pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

196.02. Topo, Fragomeli, Buratti, Lacarra, Mura, Sani.

Dopo l’articolo 196 inserire il seguente:

Art. 196 bis

(Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata ai soci dei beni immobili delle imprese)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 31 dicembre 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 giugno 2021 ed entro il 30 novembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

196.03. Spena.

Dopo l’articolo 196 aggiungere il seguente:

Art. 196 bis

(Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2021.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all’11 per cento.

196.04. D'Attis.

Dopo l’articolo 196 aggiungere il seguente:

Art. 196 bis

(Riduzione carico fiscale sui dividendi della srl a ristretta base sociale)

“1.I dividendi percepiti negli anni d'imposta 2021 e 2022 dai soci persone fisiche di srl a ristretta base sociale sono esenti dall'imposta sul redditi.”

196.05. D'Attis.

Dopo l’articolo 196 aggiungere il seguente:

Art. 196 bis

(Riduzione carico fiscale sui dividendi della srl a ristretta base sociale)

I dividendi percepiti negli anni d'imposta 2021 e 2022 dai soci persone fisiche di srl a ristretta base sociale sono soggetti alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 10% anzichè del 26% di cui alla legge 27.12.2907 n. 205, comma 1003.

196.06. D'Attis.

Dopo l'articolo 196 inserire il seguente:

Art 196 bis

(Definizione agevolata dei carichi e stralcio di debiti)

1. All'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziari), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dopo le parole: «I debiti», sono inseriti: «dei soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice civile». È espunto il periodo: «diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione» e sostituire le parole: «31 dicembre 2017 con: «fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020»;

b) Ovunque ricorrano nell'articolo, sostituire le parole: «31 luglio 2019», con: «31 dicembre 2021», le parole: «1°agosto 2019», con: «1° agosto 2021», le parole: «30 aprile 2019», con: «30 aprile 2021» e le parole: «30 giugno 2019», con: «30 giugno 2021»;

c) Al comma 2, lettera b), sostituire: «diciotto» con: «trentasei», sopprimere le parole: «e la seconda» e «ciascuna», sostituire le parole: «scadenti rispettivamente», con «scadente», sostituire le parole: «31 luglio», con «31 dicembre 2020», sopprimere infine le parole: «e il 30 novembre 2019» e sostituire: «2020 e2021» con «2022, 2023 e 2024»;

d) Al comma 16, lettera a), dopo le parole: «13 luglio 2015», aggiungere: «, ad eccezione di quelli riguardanti i soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice civile»;

e) Al comma 23 sopprimere le parole: «, la seconda il 30 novembre 2019» e sostituire: «2020 e 2021», con: «2021, 2022 e 2023»;

f) Al comma 24 sostituire la parola: «2019», con: «2022».».

196.07. Nevi.

Articolo 197

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis.* All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

6-*ter*. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

197.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole «, nonché a norma dell'articolo 17-*ter*» sono soppresse.

6-*ter*. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

197.2. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis.* All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, n. 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»."

197.3. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis.* All'articolo 3 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso.".

197.4. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis.* All'articolo 25, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».

6-*ter*. La disposizione di cui al comma 6-*bis* si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge".

197.5. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

<<*6-bis*. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica." sono soppresse.>>

197.6. Pellicani.

All'articolo 197, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"*2-bis.* All'articolo 1 del Decreto Legislativo del 05/08/2015, n. 127 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

«3-quater. I soggetti passivi di cui al comma 3 possono optare per il regime di trasparenza digitale, assicurando la condivisione, con l'Agenzia delle entrate, mediante l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate, di libri, scritture contabili e documenti, previsti dagli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi inclusi i prospetti di raccordo tra i dati contabili e le dichiarazioni fiscali, nonché la documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Al termine del triennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. I soggetti passivi di cui al comma 3 possono affidare la gestione per loro conto della condivisione di cui ai periodi precedenti del presente comma ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.»;

b) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

«le nuove modalità semplificate di controlli a distanza previsti dal presente comma possono prevedere l'utilizzo delle piattaforme digitali previste nel comma 3-quater, anche nei confronti di contribuenti che non abbiano esercitato l'opzione per il regime di trasparenza digitale»;

c) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

«5-quater. Per i contribuenti che esercitano l'opzione per il regime di trasparenza digitale, l'amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevalentemente attraverso le modalità semplificate di controlli a distanza di cui al comma 5, mediante l'utilizzo delle piattaforme digitali previste nel comma 3-quater. Nei confronti dei contribuenti di cui al periodo precedente, i poteri degli uffici di cui agli articoli 32, comma 1, n.ri 2), 3) e 4) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e 51, secondo comma, n.ri 2), 3) e 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 devono contenere specifica motivazione in merito alle ragioni per cui i dati, notizie e chiarimenti richiesti non sono ritraibili da quelli condivisi mediante l'utilizzo delle piattaforme previste dal comma 3-quater; l'accesso nei locali di cui all'articolo 52, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i contribuenti di cui al periodo precedente, è in ogni caso subordinato alle indicazione delle specifiche ragioni che lo rendono necessario nonostante i dati e le informazioni condivise mediante l'utilizzo delle piattaforme previste dal comma 3-quater e previa autorizzazione del Direttore Centrale Grandi Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate o del Direttore Regionale della medesima, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del Comandante Regionale. Sono in ogni caso fatti salvi i poteri di controllo esercitati dall'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle interlocuzioni costanti e preventive su elementi di fatto, previste per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo, di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.»;

d) dopo il comma 5-quater è aggiunto il seguente:

«5-quinquies. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni e i dati resi disponibili attraverso le piattaforme digitali dedicate di cui al comma 3-quater o, altrimenti raccolte, anche al fine di sviluppare tecniche di analisi del rischio e di selezione basate sulle più moderne tecnologie di analisi di big data, relazionando annualmente al Ministro dell'Economia e delle finanze. I dati sono altresì utilizzati a fini statistici e di stima del grado di adempimento degli obblighi fiscali.»;

e) dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:

«6-quinquies. Le piattaforme digitali di cui al comma 3-quater, anche ai fini dell'utilizzo nei controlli a distanza previsti dal comma 5, sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce, in coerenza con gli Standard Audit File for Tax elaborati a livello internazionale, le modalità tecniche alternative di tenuta dei dati e delle informazioni contenuti nei libri scritture e documenti richiamati nel comma 3-quater, per la relativa condivisione mediante le piattaforme digitali.»;

f) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. - (Incentivi alla trasparenza digitale). – 1. Per i contribuenti che esercitano l'opzione per il regime di trasparenza digitale, si applicano le seguenti disposizioni:

a. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. Il termine di decadenza di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotto di un anno.

b). I contribuenti possono interpellare l'amministrazione, in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, ricorrendo alla procedura abbreviata di interpello preventivo, prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

c). I rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono eseguiti, in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), d) ed e).

d). Le sanzioni amministrative in materia tributaria non si applicano se collegate a tributi dovuti per effetto di rettifiche basate su dati, informazioni e documenti condivisi tramite le piattaforme digitali di cui al comma 3-quater, operate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettere a) e b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, primo periodo, del d.P.R. 26 ottobre, n. 633. In ipotesi diverse da quelle di cui al precedente periodo, le sanzioni amministrative in materia tributaria sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale e la relativa riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento.».

197.7. Del Barba.

Al comma 2, le parole “dal 1°gennaio 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “dal 1°gennaio 2021”.

197.8. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

"Articolo 197-*bis*

(Disposizione in materia di IRAP)

1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 dicembre 2023 è riconosciuta l'esenzione integrale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni in favore dei soggetti di cui al comma 2.

2. Il godimento del beneficio di cui al comma 1 è attribuito a tutti i soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997 indipendentemente dal valore della produzione realizzato ad accezione delle pubbliche amministrazioni.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di garantire l'integrale ristoro delle minori entrate nei confronti delle Regioni e delle Città Metropolitane in applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 12.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 2.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

b) quanto a 2.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 7.500 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

197.9. Bitonci, Garavaglia, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Murelli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-*bis*. I termini di trasmissione al sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n° 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n° 326 e dal DPCM 26 marzo 2008 di tutti i documenti fiscali relativi a spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1 comma 680 della legge di bilancio 2018. Per l'anno 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati trasmettono entro la fine del trimestre successivo alla data del documento fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021."

197.10. Potenti.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

“6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è abrogato;

b) all’articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole «, nonché a norma dell’articolo 17-ter» sono soppresse.

6-ter. L’articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, 6-quinquies. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio”.

197.11. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

“6-bis. All’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».”

197.12. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

“6-bis. All’articolo 3 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifica-zioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso.”.

197.13. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sono soppresse.

197.14. Braga, Pezzopane, Rotta, Buratti, Morgoni, Pellicani, Muroni.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti comi:

“6-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-*ter* è abrogato;

b) all’articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole «, nonché a norma dell’articolo 17-*ter*» sono soppresse.

6-*ter*. L’articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.”

197.15. Frate.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6 bis. L’epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell’art. 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.

197.16. Buratti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: «superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiori rispettivamente a sei milioni e a 1 milione di euro».

197.17. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «a 220.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 5.000.000,00 euro».

197.18. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «superiori ad 1 milione di euro», sono sostituite dalle seguenti: «superiori a 25 milioni di euro».

197.19. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 6-*bis*, è inserito il seguente:

6-*bis*.1. In deroga ai commi 2 e 3, ai componenti degli organi sociali delle associazioni del Terzo settore, che non siano associati dell'associazione stessa, può essere attribuito un compenso per prestazioni a favore degli associati che esulano dalle funzioni istituzionali svolte.

197.20. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole: «110.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 euro»;

b) al comma 2, lettera *b)*, le parole: «220.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000.000 euro»;

c) al comma 2, lettera *c)*, le parole: «5 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità»;

d) al comma 6, gli ultimi due periodi, sono sostituiti dal seguente: «Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.»;

e) al comma 7, le parole: «dall'organo di controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dai sindaci».

197.21. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «1.100.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 euro»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «2.200.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «25.000.000 euro»;

c) alla lettera *c)*, le parole: «12 unità» sono sostituite dalle seguenti: «50 unità».

197.22. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 32, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-*bis*. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche.

197.23. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «del codice civile,» sono inserite le seguenti: «nonché di quelli che non siano associati dell'associazione stessa e che prestano a favore degli associati servizi che esulano dalle funzioni istituzionali,».

197.24. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 35, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle organizzazioni di volontariato»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-*bis*. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche.

197.25. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «organizzazioni di volontariato,» sono inserite le seguenti: «nonché alle associazioni di promozione sociale,».

197.26. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 84, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

c-bis) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione, fino a un totale massimo di 20.000 euro.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

197.27. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 94, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «disconosce la spettanza» fino a «. L'ufficio», sono sostituite dalle seguenti: «informa l'organismo territoriale di controllo per gli opportuni provvedimenti. L'organismo»;

b) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore" sono sostituite dalle seguenti: «L'OTC»;

c) al comma 2, le parole: «L'Amministrazione finanziaria», sono sostituite dalle seguenti: «L'OTC competente».

197.28. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

All’articolo 197, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 3, dopo la parola “sottoscritta” inserire “mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all’art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell’invio telematico”;

b) all’articolo 1, comma 3, eliminare “La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate”;

c) all’articolo 1, comma 5, dopo la parola “sottoscritta” inserire “mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all’art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell’invio telematico”;

d) all’articolo 1, comma 6, dopo la parola “dichiarazione” inserire “, da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all’art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-bis e 3,”;

e) all’articolo 1, comma 6-bis, dopo la parola “dichiarazione” inserire “, da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all’art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;

f) all’articolo 3, comma 9, dopo la parola “dichiarazione” inserire “debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all’art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;

g) all’articolo 4, comma 3-bis, dopo la parola “articolo,” inserire “debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all’art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;

h) all’articolo 4, comma 6-quinquies, dopo la parola “commi 2-bis e 3, “inserire “previa sottoscrizione da parte del sostituto d’imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all’art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

6-ter). Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, dopo la parola “sottoscritta” inserire “mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all’art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

b) all’articolo 14, comma 4, dopo la parola “sottoscritta” inserire “mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all’art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

c) all’articolo 15, comma 4, dopo la parola “sottoscrizione” inserire “da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all’art. 20 comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

197.29. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 197, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2020 e 2021”;

b) dopo le parole “1 milione di euro" sono inserite le seguenti “per l’anno 2020 e 2 milioni di euro per l’anno 2021”.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla proposta, pari a 1.500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 207, comma 1, della presente legge

197.30. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All’articolo 197, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «detergenti disinfettanti per mani,» sono sostituite dalle seguenti: «disinfettanti per mani,»;

b) al comma 2 dopo le parole “le cessioni di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e le cessioni degli igienizzanti idroalcolici per mani e dei saponi cosmetici per mani”.».

197.31. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

“6-bis. All’articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica alle operazioni effettuate a decorre-re dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.”

197.32. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

“6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è abrogato;

b) all’articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole «, nonché a norma dell’articolo 17-ter» sono soppresse.

6-ter. L’articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano alle operazioni effettua-te a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.”

197.33. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2020 e 2021";
2. dopo le parole "1 milione di euro" sono inserite le seguenti "per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021".».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla proposta, pari a 1.500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

197.34. Di Maio Marco, Del Barba.

All’articolo 197, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

« *6-bis. All’articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.*

6-ter. Ladisposizione di cui al comma 6-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. »

197.35. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 197, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

« *6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. *L’articolo 17-ter è abrogato;*
2. *All’articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: “, nonché a norma dell’articolo 17-ter” sono soppresse.*

6-ter. L’articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. »

197.36. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 197, dopo il comma 6, inserire il seguente:

« *6-bis. All’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».* »

197.37. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 197, dopo il comma 6, inserire il seguente:

« *6-bis.All’articolo 3 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso.* »

197.38. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 197, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

« *6-bis.All’articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».*

6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. »

197.39. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis.* All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

6-*ter*. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

197.40. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole «, nonché a norma dell'articolo 17-*ter*» sono soppresse.

6-*ter*. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

197.41. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis.* All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, n. 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»."

197.42. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis.* All'articolo 3 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso.".

197.43. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

“6-bis. All’articolo 25, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».

6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.”.

197.44. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»."

197.45. Cestari, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 3 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifica-zioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso.".

197.46. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».

6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a de-correre dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.".

197.47. Gava, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Paternoster.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. All’articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2020 e 2021”;

b) dopo le parole “1 milione di euro" sono inserite le seguenti “per l’anno 2020 e 2 milioni di euro per l’anno 2021”.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 giugno 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.115 milioni per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

197.48. Raduzzi.

Dopo il comma 6 aggiungere in fine i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1-*bis*, le parole “sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica”;
2. al comma 1-*ter*, le parole “2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “4,10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021”.

Conseguentemente, *all'articolo 209*, *comma 1 sostituire le parole* «800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» *con le seguenti*: «797,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 497,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

197.49. Tombolato, Maccanti, Rixi, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Zanella, Zordan.

All’articolo 197, dopo il comma 6 inserire il seguente:

“6-bis. L’epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell’art. 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.”

197.50. Andreuzza, Colla, Bazzaro, Dara, Piastra, Binelli.

Articolo 197

Dopo l’articolo 197 aggiungere il seguente:

Articolo 197-bis

(Proroga dei termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

197.51. Rossello.

All’articolo 197, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole «detergenti disinfettanti per mani,» sono sostituite dalle seguenti: «disinfettanti per mani,»;

b) al comma 2 dopo le parole “le cessioni di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e le cessioni degli igienizzanti idroalcolici per mani e dei saponi cosmetici per mani”.».

197.52. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

“6-*bis.* All’articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

6-*ter*. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.”

197.53. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-*ter* è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole «, nonché a norma dell'articolo 17-*ter*» sono soppresse.

6-*ter*. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge."

197.54. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-*bis.* All’articolo 10, comma 1, lettera *a)*, n. 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».”

197.55. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-*bis.* All'articolo 3 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1 è soppresso.".

197.56. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis.* All'articolo 25, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».

6-*ter*. La disposizione di cui al comma 6-*bis* si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.".

197.57. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

All’articolo 197, dopo il comma 6 inserire il seguente:

7.L’epidemia da COVID-19 costituisce un evento dannoso di eccezionale gravità ai sensi e per gli effetti dell’art. 03, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni.

197.58. Bergamini, Baldini.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

“6-bis. All’articolo 8, comma 5, punto 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, sostituire la lettera b) con la seguente:

“b) All'articolo 80, comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.».”

197.59. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. All’art. 32-quater del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124 sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate e gli altri obblighi di cui all’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322 sono adempiuti dai rispettivi sostituti di imposta sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice

197.60. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

“6-bis. All’art. 75-bis, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Sono esclusi dai destinatari delle richieste di cui al comma 1 i soggetti indicati dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni".

197.61. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’art. 197 è aggiunto il seguente:

Articolo 197-bis

(Regime fiscale delle autovetture aziendali)

1. L’articolo 1, comma 633, della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160, si interpreta nel senso che l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, resta ferma per le autovetture immatricolate prima del 1° luglio 2020, sebbene concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dopo il 30 giugno 2020.

197.62. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

All’articolo 197, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 147, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2020 e 2021”;

b) dopo le parole “1 milione di euro" sono inserite le seguenti “per l’anno 2020 e 2 milioni di euro per l’anno 2021”.».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla proposta, pari a 1.500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

197.63. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l’art. 197, aggiungere il seguente:

“Art. 197 bis. Semplificazioni fiscali - Disapplicazione temporanea degli Indici Sintetici di Affidabilità

1. Per i periodi d’imposta aventi inizio o termine nell’anno 2020 lo stato di emergenza nazionale, inizialmente decretato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, è considerato, su specifica opzione del contribuente, condizione di non normale svolgimento dell’attività ai sensi dell’art. 9-bis, comma 6, lettera a), del Decreto legge del 24/04/2017 n. 50; per i suddetti periodi di imposta, ancorché non valorizzati ai fini degli indici sintetici di affidabilità introdotti con l’articolo 7 bis del Decreto legge 22/10/2016 n.193 come modificato dalla Legge 01/12/2016 n. 225-Allegato, si applicano le lettere c) e d) dell’art. 11, del Decreto legge del 24/04/2017 n. 50, inerenti all’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative e all’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.”

197.64. Fitzgerald Nissoli.

All’art. 197, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

“6-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n.600/73;»

197.65. Fitzgerald Nissoli.

Dopo l'articolo 197 inserire il seguente:

\"Articolo 197 bis

(Aliquote applicabili per la neo-costruzione di un agriturismo)

Nella Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto un nuovo numero 128):

“128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari abitativi ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all’articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21 bis) della parte seconda della presente tabella.” “

197.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo 197 inserire il seguente:

\"Articolo 197 bis

(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, inserire il seguente comma 6-septies:

6-septies) L’Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.”

197.02. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

<<197-bis (Cause di esclusione dagli ISA)

1. È causa di esclusione, per il solo anno fiscale 2020, dal regime degli indici sintetici di affidabilità, ISA, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018, aver subito la sospensione o la chiusura dell’attività economica in ossequio a disposizioni concernenti misure di contrasto alla pandemia da COVID-19. >>

197.03. Del Barba.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-*bis*

(Disposizioni in materia di utilizzazione dei crediti d’imposta compensabili per i pagamenti tra privati)

1. I crediti d’imposta compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, compresi i crediti d’imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali relative al settore edilizio, possono essere utilizzati per i pagamenti tra privati.

2. Ai fini dei pagamenti di cui al comma 1 il credito d’imposta è rappresentato mediante il modello di versamento F24.

3. Il modello di versamento F24 di cui al comma 2, di tipo compensativo e dotato di spazio per l’apposizione delle girate, è approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I crediti d’imposta rappresentati dal modello di versamento F24 di cui ai commi 2 e 3 possono essere impiegati per i pagamenti ai sensi del comma 1 finché non siano utilizzati in compensazione o non ne sia chiesto il rimborso secondo la normativa vigente.»

197.04. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Boniardi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-*bis*

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

1.Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d’imposta 2020 quale “periodo di non normale svolgimento dell’attività” ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell’articolo 2 del decreto legge. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

197.05. Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Dara.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-*bis*

(Regime agevolato studi professionali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, gli studi associati, ovvero le società tra professionisti di cui all’articolo 10 della Legge numero 183 del 2011, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro possono applicare un’imposta sostitutiva con regime agevolato di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l’aliquota del 15 per cento.

2.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 900 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 207, comma 1, della presente legge;

b) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 900 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.”

197.06. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 197-bis

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;

b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella GU n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:

a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.”

197.07. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Minardo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 197-*bis*

(Definizione agevolata per redditi d'impresa)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.

5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:

a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;

b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;

c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;

d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;

e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.

6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.

10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.”

197.08. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Cecchetti, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente

«Articolo 197-*bis*

(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali scadenti al 31 gennaio 2021 delle somme dovute ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”

3. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

197.09. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Andreuzza, Cecchetti, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-*bis*

(Cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1 e D/8)

1. Il comma 59 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per quelli stipulati in anni precedenti e alle loro proroghe, ed anche se aventi ad oggetto unità immobiliari classificate in D/8 purché siano destinate all'esercizio di attività ricomprese nella categoria catastale C/1.

2. L'aliquota è ridotta al 10 per cento qualora il canone di locazione venga ridotto di almeno il 30 per cento per un intero triennio a partire dal mese di gennaio 2021 o in data precedente, ma successiva al 28 febbraio 2020 e per il medesimo periodo.

3.L'opzione per la cedolare secca è effettuata nella prima dichiarazione dei redditi utile.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 300 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.»

197.010. Gusmeroli, Garavaglia, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Cattoi Vanessa, Boniardi, Piastra, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-*bis*

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2021, 2022 e 2023, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

197.011. Bitonci, Garavaglia, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Guidesi, Rixi, Andreuzza, Boniardi, Piastra, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Fondo ristoro in favore dei proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo per canone non riscosso)

1. Ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.

2. È costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2020 denominato "Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi", finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.»

197.012. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Rixi, Bianchi, Piastra, Turri, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster, Minardo.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis.

(Esenzione versamenti delle imposte sui redditi per proprietari non percipienti canone di locazione)

1. Per i periodi di imposta in corso e fino al 31 gennaio 2022, i proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è concessa l'esenzione del versamento a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e in 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

197.013. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Rixi, Cattoi Vanessa, Piastra, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis.

(Disposizioni in materia di crediti IVA in procedura concorsuale)

1. In considerazione della grave situazione di crisi economica, per il quinquennio 2020-2025, in caso di procedura concorsuale o esecutiva, ovvero nelle more di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, il credito IVA certo, liquido ed esigibile può essere compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini del riconoscimento del credito di cui al comma 1, il soggetto passivo del credito IVA è tenuto a corrispondere apposita documentazione contabile al curatore o al commissario liquidatore, il quale certifica le somme di debito per la successiva compensazione.

3. Entro 30 giorni successivi alla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, si procede alla revisione della procedura di ammissione al passivo per:

a) i crediti non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio;

b) i crediti sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti di cui il curatore abbia richiesto l'assistenza».

197.014. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa e di destinazione di una quota del gettito dell'imposta sul reddito delle società alle regioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, è abrogato.

2. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

3. Ferma restando la disciplina statale in materia di imposta sul reddito delle società (IRES), una quota parte, pari all'8,7 per cento, del gettito della stessa imposta è destinata alle regioni. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti all'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRES dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili dell'IRES. Nei limiti stabiliti dalle leggi statali, esse possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni dall'IRES, nonché introdurre speciali agevolazioni per quanto concerne la stessa imposta.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

5. Le disposizioni del comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.400 milioni di euro per l’anno 2021 e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

197.015. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-*bis*

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'art. 3 della citata L. n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;

c) i termini previsti all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della L. 15 dicembre 1990, n.386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, co. 1, della stessa L. n. 386/90.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 1° settembre 2020 fino al 31 luglio 2021 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

197.016. Furgiuele, Andreuzza.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis.

(Canoni non percepiti al reddito del locatore)

1. In considerazione della grave situazione di crisi economica, per il triennio 2020-2023, i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione sia di immobili ad uso abitativo che di immobili ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.

2. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte già versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.»

197.017. Bianchi, Rixi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Guidesi, Piastra.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta, per l'anno 2021, un'indennità di 5.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

197.018. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Canoni non riscossi)

All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “ad uso abitativo” sono soppresse.

Al comma 2, dell’articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole “Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020” sono soppresse».

197.019. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Canoni non riscossi)

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.»

197.020. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di luglio, agosto, settembre ottobre, novembre e dicembre.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 520 milioni di euro per l’anno 2021 e in 174 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

197.021. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Stabilizzazione Cedolare secca negozi)

1. Al comma 59, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: “nell’anno 2019” con le seguenti: “dall’anno 2021”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

197.022. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Immobili non utilizzati)

1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

197.023. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Esenzione dal pagamento dell’IMU immobili inagibili o inabitabili)

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 747, la lettera b) è soppressa;

b) al comma 759, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell’esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”;».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 57 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

197.024. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Imu immobili commerciali non locatii da almeno due anni)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2020 e per l'anno 2021 non è dovuta per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

197.025. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato)

1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole “relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica” sono eliminate.»

197.026. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Esenzione IMU aree marginali)

1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.”

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

197.027. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Interventi a favore delle aree marginali)

1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

197.028. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Esenzione imposta di registro alloggi residenziali sociali)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospesa l'applicazione dell'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro (TUR) per i contratti di locazione di unità immobiliare adibita ad uso residenziale con funzione di interesse generale, così come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

197.029. Cecchetti, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 197-bis

(Esenzione imposta di bollo locazioni alloggi sociali)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è prevista l'esenzione del pagamento della marca da bollo per fatture, ovvero ricevute fiscali emesse dal soggetto attivo dell'operazione ai fini di quietanza di pagamento per contratti di locazione di unità immobiliare adibite ad uso residenziale con funzione di interesse generale, così come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

197.030. Cecchetti, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 44, è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

«Articolo 44-bis

(Modifiche alle regole di esclusione dalle gare in presenza di irregolarità fiscali)

1. All'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l’operatività della nuova causa di esclusione facoltativa che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro”.»

197.031. Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 197-bis

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19)

1. Per l’anno 21021, i contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.”

3. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

197.032. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 197-bis

(Modifiche all’articolo 54 del TUIR)

1.All’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:

1-*quinquies*. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimento nelle società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 della clientela e di altri elementi materiali o immateriali riferibili all'attività artistica o professionale, sono valutate ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto contabile formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

1-*sexies*. I compensi maturati nei confronti della clientela sino alla data di efficacia del conferimento di cui al comma precedente e conferiti alla società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 sono assoggettati a tassazione in capo al conferente nel periodo di imposta del conferimento anche se non ancora percepiti.

Conseguentemente ridurre il fondo di cui all’articolo 209 di un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

197.033. Dal Moro.

Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

"Articolo 197-bis (Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui al l'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1% annuo."

197.034. Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Morelli, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-*bis.*

(Regime fiscale delle autovetture aziendali)

1. L'articolo 1, comma 633, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, deve essere inteso nel senso che l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, resta ferma per le autovetture immatricolate prima del 1° luglio 2020, sebbene concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dopo il 30 giugno 2020.

197.035. Pastorino.

Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

Art. 197-*bis.*

(Obblighi dei sostituti di imposta)

1. All'articolo 32-*quater* del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate e gli altri obblighi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, sono adempiuti dai rispettivi sostituti di imposta sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice ».

197.036. Pastorino.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 97-bis (Dazi doganali)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove l’istituzione di un Tavolo di confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di proporre alla Commissione ed al Consiglio dell'Unione europea l'adozione di un regolamento per l'introduzione di dazi sui prodotti importati da Stati dove siano state accertate violazioni sistematiche e gravi di diritti umani, dei diritti dei lavoratori, dei diritti di minori e donne e non siano rispettati i parametri internazionali per la lotta alle alterazioni climatiche.».

197.037. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 197-bis (*Abolizione dello split payment*)

1. L’articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è soppresso.».

Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione, pari ad euro 3,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 145.

197.038. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 197-bis

(*Regime fiscale delle autovetture aziendali*)

L’articolo 1, comma 633, della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160, deve essere inteso nel senso che l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, resta ferma per le autovetture immatricolate prima del 1° luglio 2020, sebbene concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dopo il 30 giugno 2020.».

197.039. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

<<Art. 197 -bis – *(Facilitazioni per l’accesso al credito e la cessione dei crediti)*

«1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all’articolo 1 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 non sono revocabili ai sensi dell’art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall’art. 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all’articolo 5, comma 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.»

197.040. Centemero, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l'articolo 197, aggiungere il seguente:

“Art. 197-bis. - (*Modifiche al codice civile in materia di donazioni*)

1. All'articolo 561, comma primo, del codice civile, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «n. 8 dell'art. 2652», sono aggiunte le seguenti: «e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione».

2. All'articolo 563 del codice civile, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario.».

3. All'articolo 2652 del codice civile, all'inizio del secondo periodo del n. 8, sono aggiunte le seguenti parole: «Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo 563,».

4. All'articolo 2655 del codice civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 codice civile,».

5. All'articolo 769 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Decorsi 20 anni dalla conclusione del contratto, la donazione diviene irrevocabile.».

6. All'articolo 804 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «L'azione non può essere proposta decorsi 20 anni dalla donazione.».

7. Ai contratti di donazione si applica, a decorrere dall’anno 2021, un’ulteriore imposta di bollo pari a Euro 50.”

197.041. Borghi Claudio.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 197-bis

(Proroga imposta sugli intrattenimenti)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la categoria dei locali di intrattenimento, spettacolo e ballo, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 e successive modificazioni è sospesa fino al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

197.042. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 197-bis

(Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi delle imprese esercenti attività di intrattenimento in discoteche e sale da ballo)

1. L'aliquota IVA prevista dalla Tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, punto 3) è ridotta al 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

197.043. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 197-bis

(Riduzione aliquota IVA somministrazione consumazioni discoteche e sale da ballo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’articolo 74-quater, il comma 6-bis, è soppresso;

2) Alla Tabella A, parte III, numero 121), aggiunger e in fine il seguente: "Somministrazione nelle discoteche e sale da ballo";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall’articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

197.044. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Articolo 197-bis

(Proroga scadenza versamento acconti)

1. Al fine di far fronte alla crisi economico-finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei primi dieci mesi dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”

197.045. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 197 è inserito il seguente:

“Articolo 197-bis.

(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

Per il periodo di imposta 2020, il limite di cui all’articolo 17, comma 1, terzo periodo del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50.000 euro annui.”

197.046. Guidesi, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Pagano Alessandro, Tarantino.

Dopo l’articolo 197 inserire il seguente:

«Art. 197-bis

(Agevolazioni in materia di detrazione IVA)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo l’art. 19, comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente il diritto alla detrazione sorge nel mese di dicembre per le fatture emesse entro il 31 dicembre dell’anno corrente anche se ricevute dal cliente nel mese di gennaio dell’anno successivo.»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 207, comma 1, della presente legge.

197.047. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 197 aggiungere il seguente:

Art. 197-bis

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

Art. 17-bis (Acquisti on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi on line sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie on line esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la partita IVA del beneficiario.

1. Il presente articolo è abrogato al momento di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.”

197.048. Pastorino, Fornaro, Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Epifani.

Dopo l’articolo 197 aggiungere il seguente:

«Articolo 197-bis

1. Salvo prova contraria, anche indipendentemente dalla sussistenza di qualunque consistenza fisica nel territorio dello Stato, sussiste una significativa e continuativa presenza economica nel territorio stesso, ai sensi dell’articolo 162, secondo comma, lettera f-*bis*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in presenza delle condizioni di cui al comma successivo e in relazione alle attività di cui al comma 37 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, hanno realizzato congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

3. Ai fini della corretta applicazione della presente disposizione è possibile, tramite presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, procedere alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione virtuale situata delle imprese digitali nel territorio dello Stato nonché alla preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del reddito alla stessa attribuibile.

4. L’amministrazione risponde alle istanze di cui al comma precedente nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l’amministrazione chiede, una sola volta, all’istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell’ufficio, della documentazione integrativa.»

197.049. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l’articolo 197 aggiungere il seguente:

«Articolo 197-bis

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle finanze, è istituita una Commissione di studio con il compito di proporre, entro il 30 settembre 2021, l’adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema normativo tributario vigente, con lo scopo anche di predisporre un unico Codice tributario.»

197.050. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 197-bis.

(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai fini del versamento di tutti i tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti, per i quali è previsto l'utilizzo del modello di versamento "F23", è utilizzato il modello di versamento "F24".

2. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.»

197.051. Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 197 è inserito il seguente:

“Art. 197-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni, della disciplina in materia di società di comodo di cui all’articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell’articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.”

197.052. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 197 è inserito il seguente:

“Art. 197-bis.

(Aumento del limite alla compensazione dei crediti tributari)

Per il periodo di imposta 2021, il limite di cui all’articolo 17, comma 1, terzo periodo del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è applicabile nella misura di 50.000 euro annui.”

197.053. Mandelli, Squeri, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo, Giacomoni.

Dopo l’articolo 197 inserire il seguente articolo:

«197-bis

(Riduzione Iva nei settori del turismo e ristorazione)

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 in via sperimentale l’aliquota del 10% di cui al n. 120 e 121 della tabella A, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta al 5%.»

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

197.054. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 197 è inserito il seguente:

“Art. 197-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, disciplina società di comodo e in perdita sistemica)

1. Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, è riconosciuta ai contribuenti interessati la facoltà di considerare lo stesso come “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

2. In attesa di una complessiva riforma del sistema, per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e il successivo, non trovano applicazione le disposizioni, della disciplina in materia di società di comodo di cui all’articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell’articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.”

197.055. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 197, è inserito il seguente:

“Art. 197-bis.

(Proroga del termine per il pagamento delle rate per la rottamazione ter)

All’articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “*10 dicembre*” sono sostituite dalle seguenti: “*30aprile2021*”.””

197.056. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 197 è inserito il seguente:

"Art. 197-bis.

(Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese)

1. Con riferimento ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero non ancora iscritti a ruolo, gli enti impositori di concerto con gli agenti della riscossione, su istanza del contribuente, finalizzata al riconoscimento di un più ampio periodo di rateizzazione dovuto alla sussistenza della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica derivante dalla crisi sanitaria ed economica mondiale che ha determinato un calo di fatturato o di corrispettivi, nel primo semestre 2020 pari o superiore al 20%, rispetto al corrispondente semestre del periodo di imposta precedente, ovvero, in alternativa del 15% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al precedente periodo d'imposta, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 602 del 1973, consentono il versamento delle stesse somme cumulate, in 120 rate di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine finale di emergenza sanitaria.

Le sanzioni per maggiori imposte o minor credito già iscritte a ruolo risultanti alla data del 31 dicembre 2020 sono dovute nella misura del 20 per cento. Sulle somme relative ai tributi sospesi di cui al presente comma e le altre somme comunicate dal contribuente ma non ancora iscritte a ruolo non sono applicabili sanzioni o maggiorazioni. Rientrano tra le somme oggetto di comunicazione i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato ma non ancora iscritti a ruolo.

2. Le somme di cui al precedente comma includono anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, del D.P.R. n.600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

3. La Procedura speciale di cui al presente articolo, si applica altresì alle somme non versate, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap, e Iva i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. Rientrano nella procedura, anche le somme dovute per le liquidazioni periodiche Iva, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020."

197.057. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 197, inserire il seguente:

<<197-bis.

All’articolo 35, comma 3 del Decreto Legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: << I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322>> sono inserite le seguenti << nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 >>.

197.058. Brunetta.

Dopo l’articolo 197, inserire il seguente:

<<197-bis.

È causa di esclusione dagli indici sintetici di affidabilità, ISA, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018, aver subito la sospensione o la chiusura dell’attività economica in ossequio a disposizioni concernenti misure di contrasto alla pandemia da COVID-19. >>

197.059. Brunetta.

Articolo 198

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 198-bis

1. Dopo la lettera d) dell'art. 154 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è inserita la seguente:

d-bis) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: 3-ter: "Alle nuove dilazioni accordate ai sensi del comma 3-bis non si applica il disposto di cui all'art. 3, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602. Il nuovo piano di dilazione può essere accordato per tutte le rate scadute alla stessa data se la richiesta del contribuente è presentata entro il 31 dicembre 2020. A tal fine l'agente per la riscossione notifica il nuovo piano di dilazione per la durata massima di 72 rate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di nuova rateazione."

Relazione:

Come è noto l'art. 154 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,, modificando l'art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, ha stabilito che, a causa dell'emergenza economica connessa con l'emergenza sanitaria, il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenza, delle rate da corrispondere entro l'anno 2020 delle c.d. definizioni agevolate, non determinano inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020. Peraltro il recente D.L. 20 ottobre 2020 n. 129 ha differito tale termine al 31 dicembre 2020.

Lo stesso art. 154 ha statuito, sempre in ragione della predetta emergenza economica connessa all'emergenza sanitaria, che, in caso di inefficacia delle predette definizioni agevolate, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973.

Sta di fatto che l'art. 3 lett. c) del predetto art. 19 pone come condizione, per l'accesso alla nuova dilazione, il previo pagamento delle rate scadute, ponendo di fatto il contribuente nella impossibilità di avvalersi del beneficio. Infatti è del tutto evidente che il contribuente che non sia stato in grado, nel corso dell'anno 2020, per la nota emergenza economica collegata all'emergenza sanitaria, di ottemperare alle scadenze di definizione agevolata, analogamente non sarà in grado di pagare entro il 31 dicembre 2020 tutte le rate scadute rivenienti da precedenti rateazioni; tanto più con il riacutizzarsi, proprio alla fine del corrente anno 2020, sia dell'emergenza economica che dell'emergenza sanitaria. È necessario pertanto che le nuove dilazioni accordate dall'art. 154 della legge non siano condizionate all'integrale pagamento dei ratei di dilazione scaduti, accordando al contribuente un nuovo piano di dilazione per tutte le somme residue.

198.01. Pagano Ubaldo.

Dopo l’articolo 198 è inserito il seguente:

Articolo 198-bis (Compensazione IVA carni bovine e suine)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, in misura non superiore al 10 per cento.>>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

198.02. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 198 è inserito il seguente:

Articolo 198-bis. (Compensazione IVA carni bovine e suine)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento per i bovini e all’8 per cento per i suini>>

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

198.03. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 198 aggiungere il seguente:

Articolo 198-bis (Tassa concessione governativa Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia)

1. Al fine di sostenere i cacciatori interessati dalle misure restrittive, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 » caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, per l’anno 2021 la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dovuta per la Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, è ridotta da 168 euro a 90 euro a titolo di risarcimento delle giornate di caccia non effettuate nell’anno 2020 a seguito delle suddette misure restrittive.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

198.04. Marchetti, Caparvi.

Dopo l’articolo 198 aggiungere il seguente:

Articolo 198-bis. (Tassa concessione governativa Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia)

1. Al fine di sostenere i cacciatori interessati dalle misure restrittive, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 » caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641, dovuta per la Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, se già versata viene restituita in proporzione alle giornate di caccia non svolte a seguito delle suddette ordinanze.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 500 mila euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

198.05. Marchetti, Caparvi.

Dopo l’articolo 198 aggiungere il seguente:

Articolo 198-bis (Esonero da fatturazione elettronica per i piccoli imprenditori ittici)

1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole da “…54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” aggiungere le seguenti: “, nonché gli imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, aventi un fatturato netto annuale inferiore ai 10.000 euro.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

198.06. Viviani, Manzato, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 198 aggiungere il seguente:

Articolo 198-bis (Esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)

1. Gli abbonamenti alle radioaudizioni e alle diffusioni televisive relativi ad apparecchi installati a bordo di navi adibite all’attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all’articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

198.07. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 198 aggiungere il seguente:

Articolo 198-bis (Semplificazione in materia di licenze di pesca)

1. All'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, sono aggiunte, in fine, le seguenti note:

1-bis. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

1-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

1-quater. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o impresa di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o impresa di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui alla nota 1-ter all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini.

3. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

198.08. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 196 aggiungere il seguente:

Art. 198 bis

(Imposta di registro relativa alle cessioni di terreni con valore di acquisto rideterminato ai sensi della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e succ. mod. e integrazioni)

All’articolo 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e succ. mod. e integrazioni, sostituire il comma 6 con il seguente: “6. “La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi”.

198.09. D'Attis.

Articolo 199

Al comma 3, lettera *a)*, capoverso *"2-quinquies.",* sostituire le parole: "euro 100" con le seguenti: "euro 50".

199.1. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Al comma 3, lettera a), capoverso "2-quinquies.", sostituire le parole: "euro 100" con le seguenti: "euro 50".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, (come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge). Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

199.2. Guidesi, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

All’articolo 199, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, la parola «esclusivamente» è soppressa.

199.3. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.217, la parola "*esclusivamente*" è soppressa.

199.4. Topo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.217, la parola "esclusivamente" è soppressa.».

199.5. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All’articolo 199, comma 3, lettera a), capoverso “*2-quinquies”*, sostituire le parole: « *euro 100* » con le seguenti: « *euro 50* ».

199.6. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 1, dopo la lettera

a) alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al, comma 1, le parole «1º gennaio 2020» sono sostituite con le seguenti «1º gennaio 2022»;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 6-quinquies, le parole «Negli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti «Negli anni 2019, 2020 e 2021» e le parole «195,5 milioni per l'anno 2020» con le seguenti «195,5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

*Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole «*246 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti «*50,5 milioni di euro per l'anno 2021».

199.7. Di Maio Marco.

Al comma 3, lettera *a)*, capoverso *"2-quinquies.",* sostituire le parole: "euro 100" con le seguenti: "euro 50".

199.8. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 3, lettera a), capoverso "2-quinquies.", sostituire le parole: "euro 100" con le seguenti: "euro 50".

199.9. Frassini, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Paternoster.

Al comma 3, lettera *a)*, capoverso *"2-quinquies.",* sostituire le parole: "euro 100" con le seguenti: "euro 50".

199.10. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

“6-bis. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.217, la parola “esclusivamente” è abrogata.

199.11. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Al, comma 1, lettera d), dopo le parole "*n. 471,*" aggiungere "*e le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti*: "*30 giugno 2021".*

199.12. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 199, inserire il seguente:

“Art. 199-bis

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.”

199.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 199, inserire il seguente:

Articolo 199-*bis*.

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

199.02. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 199-bis. (Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2.Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

199.03. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 199-bis

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.”

199.04. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 199, aggiungere il seguente:

« *Articolo 199-bis*

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.

3. Agli oneri di cui alla lettera i) del presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021.

199.05. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 199-bis

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.”

All’onere derivante dal presente articolo quantificato in 5 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’art. 209.

199.06. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 199-bis

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavo-ratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e conta-bilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavora-tori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produt-tive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamen-te alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibe-ra del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge

199.07. Cattoi Vanessa, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 199-bis

(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi relativi all’emergenza COVID-19)

1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe.”

Conseguentemente gli importi di cui all’articolo 209 sono ridotti di 5 milioni di euro.

199.08. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo, Polidori.

Dopo l’articolo 199 è inserito il seguente:

Art. 199-bis

(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

1. All’art. 48, comma 16, della del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189, le parole “fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite con le seguenti parole “fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”.

199.09. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 199 è inserito il seguente:

Art. 199-bis

(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

All’art. 48 comma 16 della decreto legge 17 ottobre 2018, n. 189 , le parole “ fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite con le seguenti parole “fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2022”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

199.010. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 199 è inserito il seguente:

Art. 199-bis

(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

All’art.48 comma 16 del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189, le parole “ fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020” sono sostituite con le seguenti parole “fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi”

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”.

199.011. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 200

Sopprimere l’articolo.

200.1. Ribolla, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’art. 200 è inserito il seguente articolo aggiuntivo.

«Art. 200 – bis

Riduzione della pressione fiscale e contributiva sulle imprese minori

1. L’articolo 8, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico sulle imposte sui redditi) è sostituto dal seguente:

“1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. La sottrazione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 è alternativa, per il medesimo periodo di imposta, al computo in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta successivi, di cui al comma 3.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, salvo che il contribuente abbia già effettuato, in sede di dichiarazione dei redditi, il computo in diminuzione cui al all’articolo 8, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.”.»

200.2. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimerlo

200.3. Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere l'articolo.

200.4. Curro'.

Sopprimere l’articolo

200.5. Olgiati.

Sopprimere l'articolo.

200.6. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 200, aggiungere il seguente:

“ART. 200-bis

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell’asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l’anno 2022 derivante dagli introiti dell’assegnazione delle bande di frequenza di cui al l’articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all’entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1% annuo.”

200.02. Bruno Bossio.

Dopo l’articolo 200 è inserito il seguente:

Articolo 200 bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All’articolo 48 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: “operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)” con le seguenti: “operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria” e, conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole “45 milioni di euro” con le seguenti: “345 milioni di euro”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1, i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possono essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero, dai soggetti di cui articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC);

c) al comma 3 sopprimere la parola: “esclusivamente” e dopo le parole: “legge di conversione del presente decreto” aggiungere, in fine, le seguenti parole: “Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;

d) al comma 6 sostituire le parole: “pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021” con le seguenti: “pari a 345 milioni di euro per l’anno 2021”.

Conseguentemente all’art. 265, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “67,55 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “367,55 milioni”.”

200.03. Silvestri Rachele, De Toma.

Dopo l’articolo 200, inserire il seguente:

ARTICOLO 200-bis

(*Misure per favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione*)

1. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l’adeguata redditività, l’articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l’articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, non si applicano ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all’articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per l’intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Relazione illustrativa

La finalità della proposta normativa è quella di agevolare la valorizzazione e la messa a reddito degli immobili acquisiti da società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato nell’ambito delle procedure di dismissione di immobili pubblici attuate ai sensi dell’articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

A tal fine, la proposta esclude che i contratti di locazione passiva di detti immobili stipulati con pubbliche amministrazioni (esclusivamente se in corso alla data di entrata in vigore della presente legge), acquisiti anche nell’ambito di manovre straordinarie volte alla riduzione del debito pubblico, subiscano: (i) il “blocco” degli adeguamenti ISTAT e (ii) la riduzione del 15% dei relativi canoni di locazione, qualora locataria sia una pubblica amministrazione.

La delimitazione dell’ambito di applicazione soggettivo della norma alle sole società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato risponde, da un lato, all’esigenza di circoscrivere gli effetti della stessa e, dall’altro, alla necessità di non penalizzare i suddetti soggetti nella successiva attività di valorizzazione e alienazione degli immobili acquisiti.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012 (c.d. “decreto *spending review*”), da ultimo integrato dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 162/2019 (c.d. “decreto milleproroghe 2020”), prevede - nell’ambito delle misure finalizzate a ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali - il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili (di proprietà pubblica o privata) condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa la

CONSOB. Il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni, inizialmente previsto per il triennio 2012-2014, è stato esteso di anno in anno e, da ultimo, prorogato per tutto il 2020.

Analogamente, la previsione della riduzione del 15% della misura dei suddetti canoni di locazione passiva degli immobili condotti dalle pubbliche amministrazioni è contenuta sia nel medesimo articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 95/2012, sia nell'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Tale previsione si aggiunge al blocco dell'adeguamento automatico dei canoni.

Si precisa che la proposta normativa esclude l'applicazione del blocco dell'adeguamento ISTAT e della riduzione del 15% del tutto analogamente a quanto già previsto, in relazione ad altra fattispecie, dal comma 8 del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 95/2012. Il comma 8 prevede, infatti, che il blocco e la riduzione non si applichino: (i) ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti - al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012 - ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 351/2001 (si tratta del Fondo Immobili Pubblici e del Fondo Patrimonio Uno), nonché (ii) agli aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi.

Pertanto, analogamente a quanto previsto per detti fondi immobiliari e nella medesima logica di preservare il valore degli immobili dismessi, la proposta normativa non consente che le locazioni esistenti relative agli immobili acquisiti da società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato ad esito di processi di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico possano essere penalizzate rispetto alle usuali prassi di mercato e agli immobili del Fondo Immobili Pubblici e del Fondo Patrimonio Uno. Ciò anche al fine di agevolare l'immissione sul mercato degli immobili dismessi, in un'ottica di massima valorizzazione e redditività degli stessi.

La proposta normativa vuole assicurare che le disposizioni di cui al comma 1: (i)si applichino per l'intera durata del contratto di locazione passiva e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi; (ii) si applichino ai soli contratti in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile (inserzione automatica di clausole), anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Tali previsioni si rendono necessarie, da un lato, per evitare che il trasferimento degli immobili a terzi sia reso più difficoltoso perché – in caso di trasferimento – gli immobili non beneficerebbero più delle misure di cui al comma 1 in quanto non più di proprietà di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e, dall'altro, per consentire di inserire automaticamente l'aggiornamento degli indici ISTAT e il re-incremento del 15% dei canoni nei contratti in corso, anche in deroga alle clausole difformi espressamente previste dalle parti.

Relazione tecnica

Con specifico riferimento al contratto di locazione passiva dell'immobile Ex Ospedali Riuniti di Bergamo**,** di proprietà del Fondo immobiliare FIV Extra gestito da CDP Investimenti SGR, dismesso a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risulta essere l'unico contratto a cui potersi applicare la disposizione in questione,si calcola che:

1. il "blocco" degli adeguamenti ISTAT ha comportato una riduzione annua dei canoni di locazione di circa €/mln 2;
2. la riduzione del 15% dei relativi canoni di locazione ha determinato una riduzione annua dei canoni di locazione di circa €/mln 1,25.

Ne consegue che l’applicazione dell’emendamento al predetto immobile comporta un maggior onere per la finanza pubblica pari a €/mln 3,25 annui.

A tale onere si provvede, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

200.04. Martina, Carnevali.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

ARTICOLO 200-bis

(*Misure per la riqualificazione del Lido di Venezia*)

1. Al fine di riqualificare il Lido di Venezia, le aree e le costruzioni appartenenti al demanio marittimo ricomprese nella zona denominata “ex Padiglione Rossi”, site nel Comune di Venezia, identificate al catasto terreni del medesimo comune, sez. A, foglio 24, particelle 172, 173, 234, 282 e 336, e al catasto fabbricati al foglio 24, particella 282 subalterni 1 e 2, sono sdemanializzate e trasferite in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del Comune di Venezia per essere destinate a progetti di riqualificazione e valorizzazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione in essere che, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in diritti d’uso in favore dei concessionari per tutta la durata residua della concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l’Agenzia del demanio, provvede agli atti conseguenziali e a ridelimitare le aree che restano appartenenti al demanio marittimo. Il Ministero dell’economia e delle finanze definisce con proprio decreto la riduzione, a decorrere dalla data del trasferimento, delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia in misura pari all’intera riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento medesimo.

200.05. Dal Moro.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 200-bis

(Limitazioni all’uso del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta).

1. All’articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo le parole: “e la soglia di cui al comma 3” sono soppresse;
2. al secondo periodo le parole: “e la predetta soglia” sono soppresse;
3. sostituire le parole: “sono riferiti”, ovunque ricorrano, con le seguenti: “è riferito”».

200.06. Buratti.

Dopo l’articolo 200 è inserito il seguente:

«Art. 200-bis (Limitazioni all’uso del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta)

1. All’articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: “e la soglia di cui al comma 3” sono soppresse;

b) al secondo periodo le parole: “e la predetta soglia” sono soppresse;

c) sostituire le parole: “sono riferiti”, ovunque ricorrano, con le seguenti: “è riferito”.»

200.07. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 200 aggiungere il seguente:

Articolo 200 bis

(Modifiche all’ articolo 10 della Legge 21 febbraio 2014, n. 13 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149)

1. Alla Legge 21 febbraio 2014, n. 13 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dell’articolo 10 le parole: “ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento” sono soppresse

b) Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 è aggiunto: “o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano".

200.08. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l’articolo 200, è inserito il seguente:

ARTICOLO 200-bis

(Misure per la riqualificazione del Lido di Venezia)

1. Al fine di riqualificare il Lido di Venezia, le aree e le costruzioni appartenenti al demanio marittimo ricomprese nella zona denominata “ex Padiglione Rossi”, site nel Comune di Venezia, identificate al catasto terreni del medesimo comune, sez. A, foglio 24, particelle 172, 173, 234, 282 e 292, e al catasto fabbricati al foglio 24, particella 282 subalterni 1 e 2, sono sdemanializzate e trasferite in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile del Comune di Venezia per essere destinate a progetti di riqualificazione e valorizzazione, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti di concessione in essere che, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono convertiti in diritti d’uso in favore dei concessionari per tutta la durata residua della concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l’Agenzia del demanio, provvede agli atti conseguenziali e a ridelimitare le aree che restano appartenenti al demanio marittimo. Al trasferimento si applica l’articolo 56-bis, comma 7, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98; è esclusa, per eventuali operazioni immobiliari successive, l’applicabilità del comma 10 del medesimo articolo.

200.09. Giacomoni, Brunetta, Milanato, Baratto, Caon, Bond, Marin.

Dopo l’articolo 200, inserire il seguente:

“Articolo 200-bis. – (Modifiche all’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) –

1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole: "da indire entro il 30 giugno 2022", le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023" e dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “In considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19, il pagamento annuale della somma da versare a titolo di proroga delle concessione non è dovuto per l’anno 2021.”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 131,2 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”

200.010. Benvenuto.

Dopo l’articolo inserire il seguente

“Art 200 bis

(Proroga del pagamento dei diritti doganali)

1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.

3. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4.Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209”

200.011. Paita, Nobili, Del Barba.

Dopo l’articolo 200 è inserito il seguente:

«Art. 200-bis

(Limitazioni all’uso del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta)

1. All’articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: “e la soglia di cui al comma 3” sono soppresse;

b) al secondo periodo le parole: “e la predetta soglia” sono soppresse;

c) sostituire le parole: “sono riferiti”, ovunque ricorrano, con le seguenti: “è riferito”»

200.012. Martino.

Articolo 201

Al comma 1, *aggiungere*, *in fine*, *le seguenti parole:* e dopo le parole «dagli enti di promozione sportiva» sono aggiunte le seguenti: «dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (U.S.S.A. Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano».

201.1. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

sopprimerlo

201.2. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo articolo 201 aggiungere il seguente:

Art. 201-bis

(Iva su prestazioni veterinarie)

1. Alla Tabella A Parte III del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n.633 del 1972 dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: 114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75).

Conseguentemente all'art. 209 sostituire le parole "di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022" con le seguenti: "di 420 milioni di euro per l’anno 2021 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022"

201.3. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

1. Dopo l’articolo 201 inserire il seguente:

Art. 201-*bis*

(Detrazione per la realizzazione di asili nido aziendali).

1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche alle imprese con più di dieci lavoratori, per la realizzazione di opere finalizzate all'erogazione del servizio socio-assistenziale per la prima infanzia, di tipo diurno, da svolgere al proprio interno a beneficio degli stessi lavoratori»;

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “400 milioni” e le parole “ di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti “, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.”.

201.4. Carfagna.

Dopo l’articolo 201, inserire il seguente:

“Articolo 201 bis (Modifica dell’art. 26, Comma 1, TUIR)

I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione sia di immobili ad uso abitativo che di immobili ad uso diverso dall’abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito (purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.

Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte già versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”

201.01. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 201 è inserito il seguente:

Articolo 201-bis *(Istituzione del credito di imposta "lavoro19")*

1. All'articolo 51, comma 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-bis),* sono aggiunte le seguenti:

i ter). il valore di personal computer o computer tabulari, ivi inclusi gli accessori e le apparecchiature connesse come la tastiera, il mouse e la stampante, messi a disposizione dal datore di lavoro al fine di prestare in tutto o in parte la propria attività di lavoro dipendente mediante lavoro agile fino all'importo di 1.500 Euro;

i quater). le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per l'acquisto, installazione e fruizione di una linea dati fissa o mobile per l'accesso a reti di dati dei dipendenti che prestano la loro attività in tutto o in parte mediante lavoro agile, fino all'importo di 350 Euro. Tale importo è elevato a 500 Euro qualora la linea dati permetta qualora la connessione a velocità uguali o superiori a 1 Giga;

i quinquies). le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro ai dipendenti per l'acquisto di sedute e scrivanie da ufficio ai sensi della norma EN 1335:1 e 527:1, fino all'importo di 800 Euro.

2. L'articolo 51, comma 2, lettere i ter), i quater) e i quinquies) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 trova applicazione anche con riferimento al rimborso al dipendente delle spese analiticamente documentate per l'acquisto dei beni e servizi ivi indicati nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2020 e il 31 Dicembre 2021.

3. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, per i beni di cui all'articolo 51, comma 2, lett. i ter) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 il limite di cui all'articolo 102, comma 5, del medesimo decreto è innalzato a 1.500 Euro.

4. All'articolo 102, comma 9, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto: "I limiti di deducibilità di cui al periodo precedente si applicano anche ai beni di cui all'articolo 51, comma 2, lett. i ter)".

5. Limitatamente alle spese sostenute nell'anno solare 2021 per l'acquisto di beni e servizi di cui alle lettere i ter), i quater) e i quinquies) dell'articolo 51, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% del costo a carico del datore di lavoro. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

201.02. Del Barba, Fregolent.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 201-bis

(Modifica dell’art. 26, Comma 1, TUIR)

Il comma 1 dell’articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

“1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione sia di immobili ad uso abitativo che di immobili ad uso diverso dall’abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito (purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte già versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.”

Relazione:

In linea con quanto introdotto – con pieno successo operativo – con il Decreto Crescita, si propone una modifica parziale dell’art. 26 del Tuir, laddove ad oggi non consenta anche alle locazioni ad uso diverso dall’abitativo di poter beneficiare della possibilità – in caso di morosità – di non far concorrere i canoni non percepiti al reddito del locatore, sempre a condizione che sia data prova dell’avvenuta notifica dello sfratto ovvero dell’ingiunzione di pagamento. In tal modo si sana una manifesta disparità di trattamento di dubbia costituzionalità che non trova ragione alcuna e si consente ai locatori di non dichiarare i redditi non percepiti e, di conseguenza, di non dover pagare le relative imposte.

201.03. Topo.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

201.04. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-*bis*.

(Trattamento tributario delle convenzioni urbanistiche)

1. All'articolo 20, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le parole: «all'articolo 40-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 36-*bis* e 40-*bis*».

Conseguentemente all'articolo 209, sostituire le parole: «800 milioni» *con le seguenti:* «799,5 milioni».

201.05. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 201, aggiungere il seguente:

Articolo 201-*bis*.

(Incentivi per il rientro in Italia di lavoratori residenti all'estero)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. Ai fini delle imposte sui redditi è altresì escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai soggetti che, in possesso di titolo di diploma di maturità di natura tecnica o scientifica non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di lavoro subordinato in ambito tecnico e/o scientifico in aziende private o pubbliche per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si individuano i diplomi richiesti e le attività lavorative svolte all’estero utili per usufruire dell’agevolazione.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

201.06. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Articolo 201-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238 in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all'estero.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

201.07. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo 201, aggiungere il seguente:

Articolo 201-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238 in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

1. L'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 209.

201.08. Gebhard, Plangger, Schullian, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 201-bis. (*Esonero dal versamento dell’IMU per determinate categorie di immobili)*

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i seguenti immobili e le relative pertinenze:
    1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
    2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
    4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
    5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
    6. immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie.”
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”

201.09. Zucconi, Trancassini, Caiata, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 201 è inserito il seguente:

"Art. 201-bis. *(Sostegno alle imprese di pubblico esercizio)*

1. All'articolo 181 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1, le parole: "1° maggio fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1° maggio 2020 fino al 30 giugno 2021";
    2. al comma 2, le parole: "15 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".
    3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26."

201.010. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 201 aggiungere il seguente:

Art. 201-bis

(Iva su prestazioni veterinarie e su alimenti per animali)

1. Alla Tabella A Parte III del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n.633 del 1972 dopo il numero 114 è aggiunto il seguente: 114-bis) prestazioni veterinarie (Servizi Veterinari Codice Ateco 75).
2. Alla Tabella A Parte II del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n.633 del 1972 il numero 20 è sostituito dal seguente: 20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto.
3. Alla Tabella A Parte III del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n.633 del 1972 il numero 91 è sostituito dal seguente: 91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto.
4. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

Conseguentemente all'art. 209 sostituire le parole "di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022" con le seguenti: "di 516 milioni di euro per l’anno 2021 e di 216 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022"

201.011. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

Dopo l’articolo 201 aggiungere il seguente:

Art. 201-bis

(Iva su alimenti per animali)

1. Alla Tabella A Parte II del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n.633 del 1972 il numero 20 è sostituito dal seguente: 20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto.
2. Alla Tabella A Parte III del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n.633 del 1972 il numero 91 è sostituito dal seguente: 91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto.
3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

Conseguentemente all'art. 209 sostituire le parole "di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022" con le seguenti: "di 596 milioni di euro per l’anno 2021 e di 296 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022"

201.012. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

Dopo l’articolo 201 aggiungere il seguente:

Art. 201-bis

(Iva su prestazioni veterinarie per identificazione e controllo della riproduzione)

1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) e` aggiunto il seguente:

«18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia».

Conseguentemente all'art. 209 sostituire le parole "di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022" con le seguenti: "di 600 milioni di euro per l’anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022"

201.013. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

Dopo l’articolo 201 aggiungere il seguente:

Art. 201-*bis*

.*(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis)* è sostituita dalla seguente:

«*c-bis)* le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1,060.

Conseguentemente all'art. 209 sostituire le parole "di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022" con le seguenti: "di 450 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022"

201.014. Brambilla, Fratoianni, Biancofiore, Frassinetti, Zanella, Rizzetto, Frailis, Siragusa, Prestipino.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Interventi a favore delle aree marginali)

1. Al comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 850 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

201.015. Cestari, Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 201 inserire il seguente:

"Art. 201-bis. *(Esonero dal versamento dell'IMU per determinate categorie di immobili)*

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i seguenti immobili e le relative pertinenze:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

f) immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie."

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2021.

201.016. Bellachioma, Comaroli, Garavaglia, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 201 inserire il seguente:

"Art. 201-bis. (Sostegno alle imprese di pubblico esercizio)

1. All'articolo 181 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1° maggio fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "1° maggio 2020 fino al 30 giugno 2021";

b) al comma 2, le parole: "15 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"."

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1 sostituire le parole «800 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti*: «677 milioni di euro per l'anno 2021».

201.017. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 201, inserire il seguente:

Art. 201-bis

(Disposizioni fiscali in materia di imposta di bollo)

1. Al fine di sostenere l’economia nazionale, a causa degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari esclusivamente per il deposito dei titoli di Stato italiani, è ridotta nella misura del 50 per cento.

2. A decorrere dal 1°gennaio 2021, all'articolo 13 della tariffa di cui all’Allegato A, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, le parole: “ 2 per mille a decorrere dall'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “2 per mille per gli anni dal 2014 al 2020 e 1 per mille a decorrere dall’anno 2021”;

b) alla nota 3-ter, ottavo periodo, le parole “A decorrere dall’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2014 al 2020”;

c) alla nota 3-ter, dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: “A decorrere dall’anno 2021, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 7.000”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “300 milioni di euro per l’anno 2021”.

201.018. Zanichelli.

Dopo l’articolo 201, inserire il seguente:

Art. 201-bis

(Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet)

1. Al comma 7 dell’articolo 74 “Disposizioni relative a particolari settori” del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” dopo le parole “, di gomma e plastica” sono aggiunte le seguenti “, legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet ”.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”rispettivamente con le seguenti: 710 milioni di euro per l’anno 2021 e 410 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

201.019. Manca Alberto.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 201-bis

(Proroga esonero TOSAP e COSAP)

1. All’articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

c) al comma 3 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

d) al comma 5 dopo le parole: "un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l’anno 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di 186 milioni di euro per l’anno 2021".».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «614 milioni».

201.020. Curro', Manzo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 201-bis.

(Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta di registro in caso di espropriazione a seguito di deliberazione dello stato di emergenza)

1. Il comma 8 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si interpreta nel senso che l'imposta non è dovuta anche se l'esproprio è stato disposto da Commissari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, successivamente, ultimato dagli enti subentranti alla cessazione dello stato emergenziale, ai quali si intende espressamente estesa la previsione relativa all'inesistenza dell'obbligo del pagamento della relativa imposta.».

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni» con le seguenti: «790 milioni» e «500 milioni» con le seguenti: «490 milioni».

201.021. Curro'.

Dopo l’articolo 201 aggiungere il seguente:

Art. 201-bis

(Estensione regime forfettario)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 il limite dei ricavi per l’accesso e l’applicazione del regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 e 71 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissato in euro 100.000,00.

2. Per gli anni 2021 e 2022 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata di due punti percentuali.

201.022. Donno.

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente articolo:

Articolo 2 bis

(Estensione del Reverse Charge ai prodotti in legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (pellet)

1. Al comma 7 dell’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole “, di gomma e plastica” sono aggiunte le seguenti “, legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet ”.

201.023. Lovecchio.

Dopo l’articolo 201 aggiungere il seguente:

Art. 201-bis

(Modifiche all’articolo 217 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio, n. 77)

All’articolo 217 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

“4. Al fine di accelerare la procedura di spesa del Fondo di cui al comma 1, è data facoltà al Dipartimento per lo Sport di predisporre uno o più interventi di assistenza tecnica specializzata nella misura massima dello 0,01% dell’ammontare complessivo del Fondo”.

201.024. Misiti.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis

(Modifica dell’art. 26, Comma 1, TUIR)

1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà`, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’articolo 30, per il periodo di imposta in cui si e` verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione sia di immobili ad uso abitativo che di immobili ad uso diverso dall’abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito (purché´ la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità` o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte gia` versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità` e` riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

201.025. Ungaro, Del Barba.

Dopo l'articolo 201 inserire il seguente:

«Art. 201-bis

(Agevolazioni Terzo settore)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole "e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi" sono soppresse.

2. All'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Gli enti che svolgono più attività di interesse generale possono applicare le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis con riferimento al totale delle attività di interesse generale.".

3. Il comma 5 dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

"5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2, 2-bis e 3. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte non in conformità ai criteri indicati nei commi 2, 2 bis e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.".

4. Il comma 5-bis dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

"5-bis. Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di interesse generale; le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 2-bis, 3, 4 lettera a) e 6 e le entrate da attività di cui agli articoli 84 ,commi 1 e 2, e 85, commi 1, 2, 4 e 6, tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.".

5. Al comma 5-ter dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo le parole "a partire dal periodo di imposta" sono inserite le seguenti: "successivo a quello".

6. Al comma 6 dell'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo le parole "attività di natura commerciale" sono inserite le seguenti: ", se svolte secondo criteri non conformi a quelli indicati ai commi 2 e 2-bis,".»

201.026. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 201 inserire il seguente:

«Art. 201-bis

(Agevolazioni Terzo settore)

1. Al comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per tutti gli altri enti del Terzo Settore l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni ed ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale.".

2. Il comma 7 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

"7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le citta` metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore di cui al comma 1 la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.".»

201.027. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 201 inserire il seguente:

«Art. 201-bis

(Agevolazioni Terzo settore)

1. Il comma 1 dell’articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

“1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo e` elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e` consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

“2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è abrogato.

4. Al comma 6 dell’articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole “anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82” sono soppresse.»

201.028. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 201 inserire il seguente:

«Art. 201-bis

(Agevolazioni Terzo settore)

1. All'articolo 84 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le attività di cui al comma 1, lett. a), b) e c) si considerano di interesse generale ai sensi dell'articolo 5.

1-ter. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le attività di cui al comma 1 non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi.".»

201.029. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 201 inserire il seguente:

«Art. 201-bis

(Agevolazioni Terzo settore)

1. Il comma 1 dell'articolo 85 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

"1. Non si considerano commerciali, anche in deroga ai criteri indicati dall'articolo 79, commi 2 e 2-bis, le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, degli iscritti o partecipanti, delle altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).".

2. Il comma 4 dell'articolo 85 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

"4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche in deroga ai criteri indicati dall'articolo 79, commi 2 e 2-bis, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti delle persone fisiche di cui al comma 1;

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.".

3. All'articolo 85 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'attività di somministrazione svolta alle condizioni di cui al comma 4 rientra tra le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), anche ai fini del rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse di cui all'articolo 6.".»

201.030. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 201 inserire il seguente:

«Art. 201-bis

(Agevolazioni Terzo settore)

1. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7".

2. Al comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7".

3. Al comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole "per l'anno successivo" sono soppresse.

4. Al comma 5 dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole "di cui agli articoli 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 5, 6 e 7".

5. Al comma 7 dell'articolo 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole "di cui all'articolo 79, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 79, comma 5-ter".»

201.031. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 201 inserire il seguente:

«Art. 201-bis

(Agevolazioni Terzo settore)

1. L’articolo 88 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è sostituito dal seguente:

“1. Le agevolazioni di cui all'articolo 82, commi 7 e 8 e all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», nei limiti del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.”.

201.032. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo 201 inserire il seguente:

«Art. 201-bis

(Agevolazioni Terzo settore)

1. Al comma 7 dell'articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui alla lettera f), dell'articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono riferite anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1.".

2. Al comma 7, lettera b) dell'articolo 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole "enti del Terzo settore non commerciali" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1".»

201.033. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 201 aggiungere il seguente:

Articolo 201-bis

(Semplificazione delle modalità di fruizione del credito d’imposta locazioni)

1. Al comma 6 dell’art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, aggiungere le seguenti: “o nei tre periodi di imposta successivi”

2. All’art. 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui all’articolo 28, nonché del credito d’imposta di cui all'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o dal concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto o nei tre periodi di imposta successivi ovvero utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, ovvero essere ceduto ai sensi del presente articolo.”.

b) al comma 2 sopprimere le lettere a) e b);

3. Con riferimento alle misure adottate per consentire alle imprese di superare l’emergenza pandemica in atto, al fine di favorire la cessione a istituti di credito e altri intermediari finanziari dei crediti d’imposta, derivanti da canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, secondo modalità semplificate e non penalizzanti per le attività economiche, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione Bancaria Italiana, sottoscrivono una specifica convenzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

201.034. Della Frera, Novelli, Squeri.

Dopo l’articolo 201 aggiungere il seguente:

Articolo 201-bis

(Semplificazione delle modalità di fruizione del credito d’imposta locazioni)

1. Al comma 6 dell’art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, aggiungere le seguenti: “o nei tre periodi di imposta successivi”

201.035. Novelli, Della Frera.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 201-bis.

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2.Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3.I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5.I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6.I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta , per l'anno 2021, ai sensi del D.P.R 22 dicembre 1986, n.

917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2021, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2022 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2021, 560.000.000 per l'anno 2022 e 800.000.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

b) quanto a 90.000.000 di euro per l'anno 2022 e 90.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 470.000.000 di euro per l'anno 2022 e 260.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

d) quanto a 1.230 milioni di euro per l'anno 2022 e 520.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

201.036. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 201-bis.

(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2021, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2022 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2021, 560.000.000 per l'anno 2022 e 800.000.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

b) quanto a 90.000.000 di euro per l'anno 2022 e 90.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 470.000.000 di euro per l'anno 2022 e 260.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

d) quanto a 1.380 milioni di euro per l'anno 2022 e 420.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

201.037. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 201-bis.

(Mini-IRES sperimentale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrino nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2021, 560.000.000 per l'anno 2022 e 800.000.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

b) quanto a 90.000.000 euro per l'anno 2021, 90.000.000 di euro per l'anno 2022 e 90.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 65.000.000 euro per l'anno 2021, 470.000.000 di euro per l'anno 2022 e 260.000.000 di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

d) quanto a 2.015 milioni di euro per l'anno 2021, 1.400 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.370 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. »

201.038. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 201-bis.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. All'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6, è sostituito dal seguente: "La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2022; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2022. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2021 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.".

b) al comma 7, le parole " 7 dicembre 2018", sono sostituite con le seguenti: " 7 dicembre 2021".

c) al comma 8, le parole " Entro il 31 maggio 2019", sono sostituite dalle seguenti: " Entro il 31 maggio 2022".

d) il comma 10, è sostituito dal seguente: " Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2022. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2023.".

e) al comma 11, le parole " il 31 luglio 2019", sono sostituite dalle seguenti: " il 31 luglio 2022".

f) al comma 12, le parole "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: " entro il 31 luglio 2023".

g) Al comma 13, le parole " entro il 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".

h) Al comma 16, le parole " entro il 31 marzo 2019", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2022"

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 8 milioni di euro per l'anno 2023, e 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

201.039. Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 201-bis.

(Disposizioni inerenti la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di cui all'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica per gli anni 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.840 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 550 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge;

b) quanto a 940 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.290 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68, comma 1, della presente legge. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

201.040. Cavandoli, Gusmeroli, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Pagano Alessandro, Tarantino, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 201-bis)

(Modifiche all'articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: " in dieci quote annuali", sono sostituite dalle seguenti: " in cinque quote annuali".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2022, 520 milioni di euro per l'anno 2023 e 380 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.»

201.041. Cavandoli, Lucchini, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 201- bis.

(Deduzione spese per la registrazione dei contratti di locazione)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi causati dalle misure restrittive di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022, le spese effettuate per la registrazione cartacea dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che risultano a carico dei proprietari degli immobili, sono dedotte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 450 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.».

201.042. Pagano Alessandro, Gerardi.

Dopo l’articolo 201, aggiungere il seguente:

Art. 201-bis

(Detraibilita` IVA al 100% per i veicoli di aziende e di professionisti).

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID- 19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) dell’articolo 19 bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole “40 per cento” con le parole “100 per cento”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1.000 milioni di euro per a decorrere dall’anno 2021 si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

b) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 mediante incremento dell’imposta sui servizi digitali. A tal fine all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;
b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “9 per cento”.

201.043. Squeri, Barelli.

Dopo l’articolo 201, aggiungere il seguente:

Art.201-bis

(Misure volte all’armonizzazione della fiscalita` sull’auto aziendale).

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 164 modificare come segue:

1) al primo periodo, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti “40 per cento”;

2) le parole “35 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale”;

3) infine, sono soppresse le parole “I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio”.

2. Alla lettera b-bis), comma 1, dell’articolo 164, le parole “70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “90 per cento”.

3. All’articolo 102, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) La misura massima indicata nel comma 2 puo` essere superata in proporzione alla piu` intensa utilizzazione dei beni di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 164, rispetto a quella normale del settore. La misura stessa e` elevata fino a tre volte per i veicoli commerciali e due volte per le autovetture ad uso strumentale d'impresa, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione.

4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1.000 milioni di euro per a decorrere dall’anno 2021 si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

b) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 mediante incremento dell’imposta sui servizi digitali. A tal fine all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “9 per cento”.

201.044. Squeri, Barelli.

Dopo l’articolo 201 è inserito il seguente:

“Articolo 201-bis

1. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e abilitati all’art. 63, secondo comma, terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte”.

201.045. Russo Paolo.

Dopo l’articolo 201 aggiungere il seguente:

Art. 201 bis

(Proroga dei termini per le comunicazioni e gli adempimenti telematici fiscali e tributari a carico degli intermediari)

1. I termini per le comunicazioni e gli adempimenti telematici fiscali e tributari a carico degli intermediari scadenti dopo il 01 aprile 2020 sono prorogati al 30.04.2021.

201.046. D'Attis.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 201-bis

(Compensazione maggiori costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese che operano nel settore dell’igiene ambientale per compensare i maggiori costi sostenuti per la sicurezza dei lavoratori nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno la possibilità di spostare i costi citati dal conto economico allo stato patrimoniale, con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni, quando gli stessi sono superiori a quelli previsti in fase di gara e anticipati dalle imprese al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 29 novembre 2004 n. 282.

201.047. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 201-bis

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le aziende della multiservizi hanno la possibilità di spostare il 100% dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso, dal conto economico allo stato patrimoniale con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 29 novembre 2004 n. 282.

201.048. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 201-bis

(Compensazione costi per i dispositivi sicurezza)

1. Al fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, tutte le aziende hanno la possibilità di spostare il 100% dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi per la protezione del proprio personale e in ottemperanza ai protocolli per la prevenzione del contagio da Covid19 nonché per la sanificazione e igienizzazione degli ambienti di lavoro e dei mezzi in relazione all'emergenza sanitaria in corso, dal conto economico allo stato patrimoniale con la possibilità di ammortizzarli in 10 anni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di trecento milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10 comma 5 del Decreto Legge 29 novembre 2004 n. 282.

201.049. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 201-bis (Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito con il seguente: "1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione sia di immobili ad uso abitativo che di immobili ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte già versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 209.

Conseguentemente, aumentare del 20% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

201.050. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l’articolo 201 è inserito il seguente:

“Art. 201-bis

(Disposizioni in materia di versamento dell’Irap)

1. In via sperimentale l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, non sono dovute, per gli anni fiscali 2021, 2022, 2023 da parte di tutti i soggetti passivi.

2. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 relative alle amministrazioni ed enti pubblici, trovano compensazione nella riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti in favore delle pubbliche amministrazioni creditrici."

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 207;

sopprimere l'articolo 209;

aumentare del 10% tutte le riduzioni di cui all'articolo 157, comma 1, allegato F;

sopprimere l'allegata tabella A fatta eccezione della rubrica relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

201.051. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Cattoi Vanessa, Cestari, Gava, Frassini, Paternoster, Borghi Claudio.

Dopo l’articolo 201 è inserito il seguente:

“Art. 201-bis. (Esonero dal versamento dell’IMU per determinate categorie di immobili)

1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i seguenti immobili e le relative pertinenze:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

f) immobili destinati ad attività di ristorazione con somministrazione, di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di bar, di gelaterie e pasticcerie.”

Conseguentemente

All’articolo 209 sopprimere le parole “di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e”

201.052. Mandelli, D'Attis, Squeri, Porchietto.

Dopo l’articolo 201 è inserito il seguente:

“Art. 201-bis. (Sostegno alle imprese di pubblico esercizio)

1. All’articolo 181 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “1° maggio fino al 31 dicembre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “1° maggio 2020 fino al 30 giugno 2021”;

b) al comma 2, le parole: “15 ottobre 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”.”

201.053. Porchietto, D'Attis, Mandelli, Squeri.

Dopo l’articolo 201, aggiungere il seguente:

“ART. 201-bis

(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell’asta 5G)

1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l’anno 2022 derivante dagli introiti dell’assegnazione delle bande di frequenza di cui al l’articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all’entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1% annuo.”

201.054. Bergamini, Mule'.

Articolo 204

All’articolo 204, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis. All’articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente: “i depositi e distributori di carburanti denaturati per l’agricoltura di cui al decreto n. 454/2001 sono esclusi dall’obbligo di comunicazione e di tenuta del registro di cui sopra.”* »

204.1. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All'articolo 204 aggiungere, infine, il seguente comma:

"2 bis. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

"i depositi e distributori di carburanti denaturati per l'agricoltura di cui al decreto n. 454/2001 sono esclusi dall'obbligo di comunicazione e di tenuta del registro di cui sopra."

204.2. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 204-bis

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-quater è inserito il seguente:

«Art. 62-quinquies.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, la biomassa di canapa (Cannabis sativa L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione nel mercato si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.».

2. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma I, dopo le parole: «per il sostegno e la promozione della coltivazione»

sono inserite le seguenti: «e della vendita»;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori,

le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3,

del codice civile».

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) preparati contenenti cannabidiolo

(CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, 11. 309»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'uso della canapa, composta dall'intera

pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata

o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste

dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di

tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare

superiore allo 0,5 per cento.».

3. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 6) è soppresso;

b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.».

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione dei commi da 1 e 2.

5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal comma 1, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

204.01. Magi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 204-bis.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 209 di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

204.02. Pellicani.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente

Art. 204-bis

(Diritti doganali)

1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data del 15 novembre e il 31 dicembre 2020 effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. La disposizione di cui al comma 5-bis, laddove il pagamento comporti gravi difficoltà di carattere economico o sociale, si applica, su istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché tra i soggetti indicati dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23.

3 Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 206 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 209.

204.03. Paita, Del Barba.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 204-bis. (Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.»

Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: «800», sono sostituite dalle seguenti: «793» e le parole: «500» sono sostituite dalle seguenti: «493».

204.04. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 204-bis. (Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli alcolici intermedi e l'alcol etilico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi ed all'alcole etilico sono rideterminate nelle misure di seguito indicate:

- Prodotti alcolici intermedi: 84,24 euro/ettolitro.

- Alcole etilico: 983,74 euro/ettolitro»

Conseguentemente, all'articolo 209 le parole: «800» sono sostituite dalle seguenti: «768» e le parole: «500» sono sostituite dalle seguenti: «468».

204.05. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 204-bis.

(Rideterminazione delle aliquote di accisa sugli alcolici intermedi e l’alcole etilico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, relative ai prodotti alcolici intermedi ed all’alcole etilico sono rideterminate nelle misure di seguito indicate:

- Prodotti alcolici intermedi: 84,24 euro/ettolitro.

- Alcole etilico: 983,74 euro/ettolitro

Conseguentemente, all’articolo 209 le parole: «800», sono sostituite dalle seguenti: «768» e le parole: «500», sono sostituite dalle seguenti: «468».

204.06. Manzo.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 204-bis.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni di cui all’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: “793 milioni di euro per l’anno 2021 e 493 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”.

204.07. Manzo.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:<p style="text-align: center;">“ART. 202-bis <p style="text-align: center;">*(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell’asta 5G)*<p style="text-align: center;"> 1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l’anno 2022 derivante dagli introiti dell’assegnazione delle bande di frequenza di cui al l’articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è acquisita all’entrata del bilancio dello Stato in quattro quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2026. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione del 1% annuo.”

204.08. Lovecchio.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 204-BIS

(Disposizioni in materia di carburanti)

1.L’assoggettamento ad accisa del gasolio commerciale usato come carburante, per i veicoli di categoria euro 3 ed euro 4, in deroga a quanto previsto dall’articolo 24-ter comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Conseguentemente, all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “500 milioni”

204.09. Manzo.

Articolo 205

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito nella misura del 20 per cento, per la rete fisica, e del 24 per cento per il gioco a distanza. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli".

205.1. Sani.

Sopprimerlo

205.2. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2023, i concessionari del gioco a distanza versano un contributo di solidarietà all'entrata del bilancio dello Stato che resta acquisito all'erario per la successiva riassegnazione nel Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3-*ter*. Il contributo di solidarietà di cui al precedente comma, è determinato in misura pari a 1 per cento dei ricavi da gioco a distanza per ciascun concessionario per l'anno 2021 ed in misura pari al 2 per cento dei ricavi da gioco a distanza per ciascun concessionario per gli anni 2022 e 2023.».

205.3. Silvestri Francesco.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3.bis Al fine di uniformare la tassazione delle scommesse ippiche a quella applicata alle scommesse sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dal 1 gennaio 2021 e secondo il disposto dell'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui all'articolo 1 comma 1053 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata bimestralmente, raggiunga 300 milioni di euro, è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 34 per cento e per il "gioco a distanza" al 38 per cento. Nel caso in cui, nello stesso periodo di misurazione, la raccolta di dette scommesse raggiunga 400 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 25 per cento e per il "gioco a distanza" al 29 per cento; nel caso in cui, nello stesso periodo di misurazione, la raccolta di dette scommesse raggiunga 500 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 20 per cento e per il "gioco a distanza" al 24 per cento. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse, nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

205.4. Cassese, Gagnarli, Cadeddu, Cillis, Del Sesto, Gallinella, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Marzana, Maglione, Parentela, Pignatone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole "sospensione dell'attività" sono aggiunte le parole "per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe".

2-ter. All'onore derivante dal precedente comma, valutato in 4,4 milioni per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'art. 34 comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Conseguentemente al comma 2, le parole: "gennaio 2021" sono sostituite dalle parole: "febbraio 2021".

205.5. Ungaro, Del Barba.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, già prorogati dall'art. 69 comma 3 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 sono ulteriormente prorogati per il periodo necessario a consentire l'indizione e lo svolgimento, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle gare finalizzate all'attribuzione delle nuove concessioni aventi tutte decorrenza dal 1 gennaio 2023.

3-ter. La proroga di cui al comma 3-bis è condizionata al versamento delle somme annuali previste dall'art. 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificate dall'art. 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3-quater. Per gli anni 2021 e 2022, a titolo di ristoro per i minori introiti derivanti dalla riduzione delle attività conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, ai concessionari del gioco a distanza, nonché ai concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all'articolo 110,comma 6, lettere a) e b, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è retrocessa la parte di imposta unica e di prelievo erariale unico che risulti eccedente gli importi dovuti e versati, per i medesimi titoli e per i periodi mensili corrispondenti nell'anno 2019, incrementata dalle maggiorazioni dei prelievi successivamente intervenute, al fine di assicurare la neutralità del ristoro sul gettito erariale. Le quote di ristoro in favore degli operatori che abbiano conseguito un maggior volume d'affari sono attribuite tramite i conguagli effettuati al termine di ciascun trimestre. Eventuali differenze negative riscontrate non determinano obbligo per i concessionari di integrare i versamenti già effettuati. Sul volume d'affari mensile i concessionari versano i due terzi del dovuto, mentre il restante terzo è trattenuto dai medesimi fino all'effettuazione del conguaglio trimestrale cui consegue la definitiva liquidazione dell'obbligazione fiscale.

205.6. D'Attis, Mule', Mandelli.

All’art. 205, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-bis. All’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “sospensione dell’attività” sono aggiunte le parole “per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe”.

2-ter. All’onore derivante dal precedente comma, valutato in 4,4 milioni per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall’art. 34 comma 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Conseguentemente, al comma 2, le parole: “gennaio 2021” sono sostituite dalle parole: “febbraio 2021”.

205.7. D'Attis, Mule', Mandelli.

All’art. 205, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. All’art. 8, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, è aggiunto il seguente periodo: “Per le stesse imprese, il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica, anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

3-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati nel limite massimo pari a 25 milioni per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall’art. 34 comma 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Conseguentemente, al comma 3, le parole “259,2 milioni” sono sostituite dalle parole “284,2 milioni”.

205.8. D'Attis, Mule', Mandelli.

All’art. 205, dopo il comma 3, aggiunger e il seguente:

3-bis. All’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “sospensione dell’attività” sono aggiunte le parole “per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe. Agli oneri i cui al presente comma, pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede, quanto all’anno 2020 mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, quanto all’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”.

205.9. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis All’articolo 8 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Per le stesse imprese il medesimo credito di imposta è riconosciuto anche per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno con riferimento all'ammontare mensile dei canoni di locazione sostenuti per differenti unità produttive riconducibili ad un'unica persona giuridica anche se avente ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

b) al comma 3, le parole “259,2 milioni” sono sostituite dalle parole “284,2 milioni”.

205.10. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis..Per l’anno 2020 la base imponibile dell’Imposta sugli Intrattenimenti sugli apparecchi di cui alla tariffa allegata all’art.14 bis del Dpr 640/72 è ridotta del 50 per cento rispetto a quella previgente. Gli importi versati in eccedenza all’entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione nell’anno 2021. Il versamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto di cui all’art.74 comma 6 del Dpr 633/72 è sospeso per l’anno 2020. Il versamento dell’Imposta sul valore aggiunto di cui all’art.74 comma 6 del Dpr 633/72 per l’anno 2020 dovrà avvenire in unica soluzione entro il 28 Febbraio 2021. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10&lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata al 12 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021.”

205.11. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all’art.110 comma 6 lett.a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60% delle somme giocate. Alle minori entrate, valutate in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

205.12. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il termine previsto per la scadenza delle concessioni per la gestione della rete telematica di cui all'art.14 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è prorogato di trentasei mesi."

205.13. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nei contratti bancari sono nulle le clausole contrattuali che prevedono l’esclusione delle aziende che operano nella raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all’art.110 commi 6 e 7 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773sulla base della sola tipologia di attività. La presente disposizione si applica anche ai contratti stipulati in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge di conversione.”

205.14. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le normative emanate da Regioni ed Enti Locali in materia di distanze minime dai luoghi sensibili ed orari di apertura degli esercizi di installazione degli apparecchi da gioco nonché di funzionamento degli apparecchi medesimi si intendono abrogate. In ossequio al dettato dell'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 7 Settembre 2017 gli orari di interruzione dl funzionamento quotidiano degli apparecchi da gioco sono fissati come segue: dalle ore 24 alle ore 7. Le disposizioni successive all'entrata in vigore della presente legge di conversione che siano in contrasto con le disposizioni dei periodi precedenti sono nulle."

205.15. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro Unico degli operatori di gioco di cui all'art. 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per gli anni 2021 e 2022, non è considerato requisito la regolarità fiscale e contributiva. A tale fini non potrà essere richiesto all'atto dell'iscrizione o del rinnovo dell'iscrizione al suddetto registro alcun documento attinente alla regolarità fiscale o contributiva."

205.16. D'Attis, Mule', Mandelli.

All’art.205 è inserito il seguente quinto comma:

“3-bis I termini per il pagamento del Prelievo Erariale Unico con scadenze entro il 30 Dicembre 2020 sono prorogati al 30 Dicembre 2021. Le somme dovute possono essere versate dai soggetti passivi del prelievo e ad essi dai soggetti dagli stessi incaricati della raccolta con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata e' versata entro il 31 Dicembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata e'versata entro il 22 Dicembre 2021. La modalità di determinazione dell’Imponibile medio forfettario è determinato con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dei livelli di raccolta del singolo apparecchio nel bimestre precedente alla mancata lettura dei contatori.”

205.17. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All’articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Ai fini di cui al comma 2, la raccolta delle scommesse effettuate a distanza con interazione diretta tra giocatori si intende come la sommatoria di tutte le commissioni addebitate ai giocatori, comprese le commissioni sulle vincite, al netto dell’imposta unica.”.

205.18. D'Attis, Mule', Mandelli.

All'articolo 205 aggiungere i seguenti commi

3-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n.147, sopprimere le parole da ", e il divieto di trasferimento dei locali" fino al termine del periodo. Il trasferimento è acconsentito unicamente nella provincia o capoluogo di provincia sprovvisto di offerta.

3-ter. Il Ministro delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna con proprio decreto i limiti previsti dall'art.9 del D.M.31 gennaio 2000, n.29 al fine di renderli coerenti con l'attuale situazione del mercato e riconoscere adeguate economie di scala agli operatori

205.19. D'Attis, Mule', Mandelli.

All’art. 205, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-bis. I concessionari del gioco regolato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 versano il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.

205.20. D'Attis, Mule', Mandelli.

All’articolo 205 dopo il comma 3 inserire il seguente:

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” e le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono soppresse.”.

205.21. D'Attis, Mule', Mandelli.

L’articolo 205 è sostituito dal seguente:

Articolo 205

(Disposizioni in materia di giochi)

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1 gennaio 2021 per quelle già in proroga.

2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica.

3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

205.22. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo l'articolo 205, aggiungere il seguente:

Art. 205-bis

:<< 1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste alla data dell'8 marzo 2020, a condizione che il pagamento sia avvenuto durante l'espletamento, prima della chiusura, delle procedure d'appalto.>>.

205.01. Siani.

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 205–bis.

(Disposizioni in materia di ippica)

1. A decorrere dall’anno 2021, negli ippodromi può essere commercializzato il gioco lecito a condizione che i locali siano accessibili unicamente dall’interno degli ippodromi stessi. Con decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative della presente disposizione.

205.02. Mancini.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 205 bis

1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole "da indire entro il 30 giugno 2022", le parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023" e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo “Per l’anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all’emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione pari a 32,8 milioni per l’anno 2021 e a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge.

205.03. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 205 bis

1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole "da indire entro il 30 giugno 2022", le parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023" e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo “In considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19, il pagamento annuale della somma da versare a titolo di proroga delle concessione non è dovuto per l’anno 2021.”.

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione pari a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 209 della presente legge.

205.04. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 205 bis

1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2023. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023.

2. Gli importi da versare a titolo di proroga sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205.

3. All'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2021, la somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici".

4. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stabilite come segue:

- Per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2021.

- Per l'anno 2022: il 50% del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50% entro il 30 giugno 2022.

- Per l'anno 2023: il 50% del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50% entro il 30 giugno 2023.

Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l'anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all'articolo 217, DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. L'articolo 217, comma 2, del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 è così sostituito: "Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata

con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l'ammontare delle entrate così come determinate al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.".

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 32,8 milioni per l'anno 2021 e a 65,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall'art. 209 della presente legge

205.05. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 205, è aggiunto il seguente:

<<Art. 205-bis. - (*Modifiche al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*)

1. All’articolo 62-quinquies del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché dall’apposizione su ciascuna confezione di avvertenze esclusivamente in lingua italiana a decorrere dal 1° luglio 2021 e di apposito contrassegno di Stato a decorrere dal 1° ottobre 2021. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia dogane e monopoli, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana, le modalità per l’approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione nonché le ulteriori specifiche attuative del presente comma.”

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. “A decorrere dal 1° marzo 2021 la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall’articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia dogane e monopoli, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza di cui al presente comma, nonché gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.”>>

205.06. Capitanio, Dara.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: «205-bis. (Disposizioni in materia di sostenibilità fiscale dei tabacchi lavorati ed omogeneizzazione dell’imposizione fiscale dei tabacchi da inalazione senza combustione) – Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 39-octies:

1) al comma 1, le parole “b),” sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti: “3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) una quota specifica espressa come importo per mille unità di prodotto;

b) una quota risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

3-bis. La quota specifica di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo è pari a 57,00 euro per mille unità di prodotto nell’anno 2021 e 59,20 euro per mille unità di prodotto nell’anno 2022 e 61,40 euro per mille unità di prodotto per l’anno 2023.

3-ter. La quota di cui al comma 3, lettera b), è pari a 38 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.

3-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituito un calendario fiscale per la sottoposizione ad accisa delle sigarette di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera b), di cui alla presente legge.

3-quinquies. Per il triennio 2021-2023, le quote di cui al comma 3, lettere a) e b), del presente articolo sono definite secondo i valori di cui rispettivamente ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo. A decorrere dal triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione di un maggior gettito complessivo netto derivante dal presente articolo, con proprio decreto provvede alla definizione del valore delle quote di cui ai commi 3-bis e 3-ter.

3-sexies. Il decreto di cui al comma 3-quinquies è adottato a far data dalla determinazione annuale del prezzo medio ponderato di cui all’articolo 39-quinquies, comma 2, della presente legge, ed entro e non oltre il 30 settembre dell’ultimo anno solare di riferimento per ciascun triennio di previsione.

3-septies. Al fine dell’adozione del decreto di cui al comma 3-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze, insieme al Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attiva un tavolo di confronto con gli operatori economici del mercato dei prodotti del tabacco.

3-octies. Al fine di consentire l’opportuno monitoraggio parlamentare in merito all’andamento del gettito, il Ministero dell’economia e delle finanze trasmette il decreto di cui al comma 3-quinquies, ivi allegata la relativa relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per materia ed a quelle competenti per i profili finanziari.”;

3) il comma 4 è soppresso;

4) al comma 6, secondo periodo, le parole “2019” sono sostituite con “2021” e le parole “96,22 per cento” sono sostituite con “100,00 per cento”;

b) all’articolo 39-terdecies, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le parole “in misura pari al venticinque per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari al trenta per cento”;

2) a decorrere dal 1° gennaio 2022, le parole “in misura pari al trenta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari al quaranta per cento”;

3) a decorrere dal 1° gennaio 2023, le parole “in misura pari al quaranta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari al cinquanta per cento”.

c) all’Allegato I, alla voce “Tabacchi lavorati”, la lettera c) è soppressa.».

205.07. Martinciglio, Cancelleri, Curro'.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 205 bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole "da indire entro il 30 giugno 2022", le parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023" e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo “In considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19, il pagamento annuale della somma da versare a titolo di proroga delle concessione non è dovuto per l’anno 2021.”.

205.08. Ungaro, Del Barba.

Dopo l’articolo 205 inserire il seguente:

“Art. 205-bis

(Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 2011, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

Conseguentemente, all’articolo 209, ridurre gli importi ivi previsti di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 2022, 2023.

205.09. Pentangelo.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «205-*bis*. (*Disposizioni in materia di omogeneizzazione dell'imposizione fiscale dei tabacchi da inalazione senza combustione*) – 1. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le parole "in misura pari al venticinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al trenta per cento";

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022, le parole "in misura pari al trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al quaranta per cento";

c) a decorrere dal 1° gennaio 2023, le parole "in misura pari al quaranta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al cinquanta per cento".».

205.010. Martinciglio, Cancelleri, Lorefice, Curro', Zanichelli, Grimaldi, Ruocco, Giuliodori, Raduzzi, Maniero, Maglione, Caso, Sarli, Olgiati, Frusone, Spadoni, Ehm, Iovino, Masi, Berardini, Menga, Corneli, Spessotto, Serritella, Alaimo, Trizzino, Suriano, D'Ambrosio, Costanzo, Papiro, Perconti, Ciprini, Dieni, Tripodi Elisa, Corda, D'Orso, Gallo, Ficara, Grillo, Brescia, Ascari, Grippa, Romaniello, Cattoi Maurizio, De Lorenzis, Bella, Lombardo, Vianello, Chiazzese, Tuzi, Melicchio, Segneri, Cillis, Giordano, De Girolamo, Ianaro, Parisse, Rossini Roberto, Terzoni, Colletti, Emiliozzi, Lorenzoni Gabriele, Amitrano, Galizia, Manca Alberto, Pignatone, Trano, Brunetta.

Dopo l’articolo 205 aggiungere il seguente:

Articolo 205-bis

(Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della presente legge, nonché di contenziosi di natura civile in essere, secondo i criteri di seguito indicati:

a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo pari alla somma accertata nelle predette pronunce per la sola quota capitale;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali.

2. Al relativo onere pari a 48,5 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito cono modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

205.011. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo l’articolo 205 aggiungere il seguente:

Articolo 205-bis

(Interventi in materia di versamenti PREU)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:

i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;

ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

205.012. D'Attis, Mule', Mandelli, Cattaneo.

Dopo l’articolo 205 aggiungere il seguente:

Articolo 205-bis

(Sostegno ai flussi economico-finanziari ed all'occupazione delle sale bingo)

1. Al fine di garantire la continuità dell’operatività delle Sale Bingo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre. L'importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell'effettivo versamento.

2. Al relativo onere, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 542 della legge 11 dicembre 2016, n232, come incrementato dall’articolo 19, comma 1 lettera b) del decreto legge. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

205.013. D'Attis, Mule', Mandelli.

Dopo l’articolo, 205 aggiungere il seguente:

Art. 205 bis

1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l’indizione delle procedure di selezione, previsti dall’articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2023. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate al 31.12.2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei medesimi giochi.

2. Gli importi da versare a titolo di proroga sono determinati in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205.

3. All’articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205 è aggiunto il seguente periodo: “Per l’anno 2021, la somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”.

4. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stabilite come segue:

- Per l’anno 2021 entro il 30 giugno 2021.

- Per l’anno 2022: il 50% del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50% entro il 30 giugno 2022.

- Per l’anno 2023: il 50% del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50% entro il 30 giugno 2023.

Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l’anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all’articolo 217, DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. L’articolo 217, comma 2, del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 è così sostituito: “Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l’anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l’anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata

con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l'ammontare delle entrate così come determinate al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

205.014. D'Attis, Mule', Mandelli, Cattaneo.

Dopo l’articolo 205, aggiungere il seguente:

articolo 205-bis

“Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici

1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19;

b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco.

2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.”

205.015. D'Attis, Mandelli, Mule'.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 205 bis

1. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, nonché al fine di consentire il progressivo allineamento temporale delle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici, per le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, i termini per l'indizione delle procedure di selezione, previsti dall'articolo 24 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati al 30 giugno 2023. Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate a titolo oneroso, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, fino al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate al 31.12.2023 le concessioni per la raccolta a distanza dei medesimi giochi.
2. Gli importi da versare a titolo di proroga sono determinati in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205.
3. All'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2021, la somma da versare a titolo di proroga delle concessione è determinato in euro 3.750 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 2.250 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici".
4. Le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di proroga, sulla base delle indicazioni operative definite con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stabilite come segue:
    - Per l'anno 2021 entro il 30 giugno 2021.
    - Per l'anno 2022: il 50% del dovuto entro il 31 ottobre 2021 ed il restante 50% entro il 30 giugno 2022.
    - Per l'anno 2023: il 50% del dovuto entro il 31 ottobre 2022 ed il restante 50% entro il 30 giugno 2023.

Le risorse dovute a titolo di proroga e versate entro l'anno 2021 affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale di cui all'articolo 217, DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.

1. L'articolo 217, comma 2, del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 è così sostituito: "Il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2021. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 una quota pari una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Per il finanziamento del fondo previsto per l'anno 2021, fino a concorrenza limite massimo di 50 milioni, affluiscono al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le risorse di cui dall'articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017 n. 205. Qualora negli anni 2020 e 2021 l'ammontare delle entrate così come

determinate al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

205.016. Cattaneo.

Articolo 207

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 dovranno essere destinate in via prioritaria all'erogazione di contributi ai soggetti non beneficiari dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, alla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

1-ter. Il Fondo non potrà essere destinato all'erogazione di contributi a lavoratori dipendenti e ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. Il contributo destinato ai soggetti di cui al comma 1, da determinare in ragione della contrazione del fatturato computata su base annua, non potrà essere inferiore a 1.500 euro e superiore ad euro 15.000.».

207.1. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

All’articolo 207, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “*Il rifinanziamento per l’anno 2021, di cui al comma precedente, dovrà avvenire comunque unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata Inps, a quello degli altri soggetti economici.”.*

207.2. Fregolent, D'Alessandro, Del Barba.

Al comma 1, sostituire “3.800 milioni di euro per l’anno 2021” con “4328,26092 milioni per l’anno 2021, 525,760923 milioni per l’anno 2022 e 525,760923 milioni per l’anno 2023”.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, *missione* 4 (L’Italia in Europa e nel Mondo), *programma 4.2* (Cooperazione allo sviluppo), *apportare le seguenti variazioni*:

2021	2022	2023
CP: -528.260.923	CP: -525.760.923	CP: -525.760.923
CS: -528.260.923	CS: -525.760.923	CS: -525.760.923

207.3. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

All'articolo 207, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il rifinanziamento per l'anno 2021, di cui al comma precedente, dovrà avvenire comunque unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata Inps, a quello degli altri soggetti economici.".

207.4. Fregolent, D'Alessandro.

Al comma 1, dopo le parole «misure di sostegno economico-finanziario già adottate nel corso dell'anno 2020» aggiungere le seguenti parole: «, unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata Inps, a quello degli altri soggetti economici,».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad Euro 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209.

207.5. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

All'articolo 207, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il rifinanziamento per l'anno 2021, di cui al comma precedente, dovrà avvenire comunque unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata Inps, a quello degli altri soggetti economici.".

207.6. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sonotrasmessi alle Camere per l'espressione di parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data di trasmissione."

207.7. Pastorino.

All’articolo 207, secondo periodo dopo le parole “Il Fondo è ripartito” sono inserite le seguenti “, unificando il trattamento dei professionisti, tanto iscritti alle Casse di previdenza private quanto iscritti alla Gestione separata INPS, a quello degli altri soggetti economici,”.

207.8. Nevi.

ARTICOLO 207

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 207-bis

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuatele imprese destinatarie del contributo.

Conseguentemente, all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “300 milioni”.

207.9. Savino Sandra.

Dopo l’articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis

(C*ashback acquisti nei comuni montani*)

All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 289-ter è aggiunto il seguente: «289-quater. Dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, per gli acquisti effettuati con l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici nelle attività commerciali situate comuni montani o aderenti alla comunità montane in cui siano presenti stazioni sciistiche, l’entità del rimborso previsto dal comma 288 è stabilito in misura del 22%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 30 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

207.01. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis

(*Fondo ristoro esercenti impianti di risalita delle località sciistiche*)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’attività degli esercenti degli impianti di risalita nelle località sciistiche, con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a ristorare dalle perdite conseguenti alle misure adottate per contrastare la pandemia da Covid-19.

2. Il Fondo eroga un contributo a fondo perduto pari al 20% dei ricavi conseguiti nell’anno 2018, in misura comunque non inferiore ad euro 50.000,00.

3. Il predetto contributo spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019; in tal caso, l’ammontare del contributo ammonta al 50% del fatturato del mese di gennaio 2019 ed in misura comunque non inferiore ad euro 50.000,00.

4. Il contributo a fondo perduto di cui alla presente disposizione è irrilevante ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

5. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all’art. 207 e di 200 milioni il Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

207.02. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis

(*Fondo ristoro strutture ricettive delle località sciistiche*)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'attività dei gestori di strutture ricettive, titolari di partita IVA, nelle località sciistiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a ristorare dalle perdite e dai maggiori costi conseguenti alle misure adottate per contrastare la pandemia da Covid-19.

2. Il Fondo eroga un contributo a fondo perduto pari al 20% dei ricavi conseguiti nel primo quadrimestre dell'anno 2018, in misura comunque non inferiore ad euro 5.000,00.

3. Il predetto contributo spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019; in tal caso, l'ammontare del contributo ammonta al 50% del fatturato del mese di gennaio 2019 ed in misura comunque non inferiore ad euro 5.000,00.

4. Il contributo a fondo perduto di cui alla presente disposizione è irrilevante ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

5. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all'art. 207 della presente legge.

207.03. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis

(*Fondo ristoro strutture ricettive delle località sciistiche*)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'attività dei gestori di strutture ricettive, titolari di partita IVA, nelle località sciistiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a ristorare dalle perdite e dai maggiori costi conseguenti alle misure adottate per contrastare la pandemia da Covid-19.

2. Il Fondo eroga un contributo a fondo perduto pari al 20% dei ricavi conseguiti nel primo quadrimestre dell'anno 2018, in misura comunque non inferiore ad euro 5.000,00.

3. Il predetto contributo spetta anche ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019; in tal caso, l'ammontare del contributo ammonta al 50% del fatturato del mese di gennaio 2019 ed in misura comunque non inferiore ad euro 5.000,00.

4. Il contributo a fondo perduto di cui alla presente disposizione è irrilevante ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

5. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

2. Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all'art. 207 della presente legge.

207.04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 207, aggiungere il seguente:

Art. 207-bis

(*Contributo a fondo perduto maestri di sci*)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei maestri di sci, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a ristorare dalle perdite conseguenti alle misure adottate per contrastare la pandemia da Covid-19.

2. Il Fondo eroga un contributo a fondo perduto di euro 2.000,00 ai soggetti iscritti, nell’anno 2019, all’Albo Nazionale dei Maestri di Sci, che abbiano in tale anno prestato effettiva attività.

2. Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro la dotazione del Fondo di cui all’art. 207 della presente legge.

207.05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 207, inserire il seguente:

207-bis (Aumento del Fondo di cui all’articolo 60 comma 7 septies del decreto-legge 14/08/2020, n 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n 126)

1. All’ articolo 60 comma 7 septies del decreto-legge 14/08/2020, n 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n 126 al secondo periodo dopo le parole: “ 5 milioni di euro per il 2020 ” sono aggiunte le seguenti “ e 20 milioni di euro per il 2021,”

Conseguentemente all’art. 209, comma 1, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “780 milioni”.

207.06. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 207, inserire il seguente:

207-bis (Aumento del Fondo di cui all’articolo 60, comma 7- septies del decreto-legge 14/08/2020, n 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n 126).

1. All’ articolo 60, comma 7- septies del decreto-legge 14/08/2020, n 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “per l’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2020 e 2021”;

b) al primo periodo le parole: “5 milioni di euro,” sono sostituite dalle seguenti: “rispettivamente di 5 milioni di euro e 20 milioni di euro”;

c) al secondo periodo, dopo le parole: “5 milioni di euro per l’anno 2020”, aggiungere le seguenti: “e 20 milioni di euro per l’anno 2021”.

Conseguentemente all’art. 209, comma 1, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “780 milioni”.

207.07. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l’articolo 207 è aggiunto il seguente:

Articolo 207-bis. (Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all’articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 20231, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

207.08. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 207 aggiungere il seguente

Articolo 207-bis. (Fondo nazionale per la suinicoltura)

1. Il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all’articolo 11-bis del decreto legge 29 marzo 2019, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2019 n. 44, è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 il comma 3, dell’articolo 222, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.

207.09. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 207 aggiungere il seguente

Articolo 207-bis. (Fondo antibracconaggio ittico)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo antibracconaggio ittico, con una dotazione iniziale di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalità definite dal decreto di cui al primo periodo»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

207.010. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 207 aggiungere il seguente

Articolo 207-bis. (Fondo antibracconaggio ittico)

1. All’articolo 40, comma 11-bis, della Legge 28 luglio 2016, n. 154, sostituire le parole “per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,” con le seguenti “per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023,”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

207.011. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l’articolo 207 è aggiunto il seguente:

Articolo 207-bis. (Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)

1. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.”

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 209, comma 1, della presente legge.

207.012. Viviani, Bubisutti, Cecchetti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 207 aggiungere il seguente

*"*Articolo 207 bis

(Sostegno agli operatori del settore impianti a fune)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e con provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome adottati d'intesa con il Ministro per la salute per contenere la diffusione dell'epidemia " COVID -19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti del settore impianti a fune pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e finanze sono definite le modalità e i tempi di erogazione degli indennizzi.

2. *All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge*."

207.013. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

Dopo l’articolo 207, aggiungere il seguente articolo: “207 bis – (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive attualmente non indennizzati)

1. Ai soli fini previsti dall’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e ss. mm. e ii., nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli individuati nell'Allegato 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e ss. mm. e ii, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

2. Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Reddito di Cittadinanza.”

207.014. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 207-bis

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo

perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile settembre

2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: "800 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni".

Conseguentemente, al decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, dopo l'Allegato 1 (articolo 1, comma 1), aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis

(Articolo 207-bis)

01.19.10	Coltivazione fiori in piena area
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette
10.71.20	Produzione pasticceria fresca
14.13.10	Confezione di serie di abbigliamento
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli
46.16.01	Rappresentanti vestiario e accessori
46.22	Commercio ingrosso fiori e piante
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato
47.24.20	Commercio al dettaglio di dolciumi e confetteria

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.76.10 Commercio dettaglio di fiori e piante
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.34 Commercio articoli regalo e fumatori
47.78.35 Commercio dettaglio di bomboniere
56.21.00 Fornitura pasti preparati/catering
68.20.01 Locazione immobiliare beni propri o leasing
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20 Lavoratori fotografici
74.90.99 Altre attività professionali
77.11.00 Noleggio autovetture
77.29.10 Noleggio biancheria tavola, letto etc
77.29.90 Noleggio altri beni per uso personale e domestico
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01 Cantanti
90.01.09 Gruppi musicali
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09 Altre attività di servizi alla persona

207.015. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 207-bis

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo.

Conseguentemente, all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “300 milioni”.

207.016. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis

(Contributo a fondo perduto per le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i seguenti codici ATECO 01.19.10, 01.19.20, 10.71.20, 14.13.10, 14.13.20, 20.51.02, 32.99.90, 46.16.01, 46.22, 46.90.00, 47.24.20, 47.71.10, 47.76.10, 47.77.00, 47.78.34, 47.78.35, 56.21.00, 68.20.01, 74.20.19, 74.20.20, 74.90.99, 77.11.00, 77.29.10, 77.29.90, 82.30.00, 90.01.01, 90.01.09, 96.09.05, 96.09.09 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

207.017. Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 207, inserire il seguente:

Art. 207 *bis*

(*Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato*)

1. Al fine di contrastare le conseguenze economiche negative prodotte dall'emergenza Covid-19, rilanciare il commercio negli esercizi di vicinato e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali presso questi ultimi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un fondo speciale con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2021 denominato "Fondo per il sostegno degli esercizi di vicinato".
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, assegnate ai comuni e ripartite dagli stessi mediante l'assegnazione di voucher di spesa ai cittadini ivi residenti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono finalizzate al sostegno delle imprese operanti come esercizi di vicinato.
3. Il ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'approvazione della data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di assegnazione delle risorse del fondo ai Comuni, disciplina il regolamento per la partecipazione degli esercizi di vicinato a tale iniziativa, oltre che per la richiesta dei voucher da parte dei cittadini di cui al comma 2, assumendo come requisiti di base nella ripartizione percentuale di tali risorse ai Comuni i seguenti princìpi e criteri direttivi:
4. il numero di cittadini residenti nel Comune;
5. il numero di esercizi di vicinato operanti nel territorio comunale;
6. l'erogazione minima per Comune di euro 10.000.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

207.018. Zucconi, Caiata, Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 207, aggiungere il seguente:

“Articolo 207-bis (Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere)

1. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonchè della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con Legge 27 giugno 2013,n.77, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è istituito un fondo denominato "Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere", con una dotazione di 1.000.000 di euro annui per il triennio 2021-2023.

2.Il fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle associazioni medesime, comprese quelle per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti

3. Sono destinatarie delle risorse di cui al comma 1, le associazioni del terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, che:

a) rechino nello Statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere;

b) siano state costituite da almeno 5 anni e siano in grado di presentare documentate attività, ai sensi del comma 5, svolte in maniera non saltuaria negli ultimi 3 anni, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1.

4. Il Dipartimento Pari Opportunità, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia ovvero, nel caso in cui non sia costituito, il Presidente del Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e le associazioni aventi diritto.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” con le seguenti: 799 milioni di euro per l’anno 2021, 499 milioni di euro per l’anno 2022, 499 milioni per l’anno 2023 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

207.019. Tripodi Elisa, Ascari, D'Arrando, Giordano, Di Lauro, Casa, Macina, Sarli, Spadoni, Iovino, Barzotti, Ehm.

Dopo l'articolo 207, aggiungere il seguente:

«Articolo 207-bis

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese identificate secondo i codici ATECO di cui all'Allegato 2 a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 209, le parole: "800 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "300 milioni".

Conseguentemente, dopo l'Allegato 1 (articolo 1, comma 1), aggiungere il seguente:

Allegato 2 (Articolo 207-bis)

01.19.10	Coltivazione fiori in piena area
01.19.20	Coltivazione di fiori in colture protette
10.71.20	Produzione pasticceria fresca
14.13.10	Confezione di serie di abbigliamento
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli
46.16.01	Rappresentanti vestiario e accessori
46.22	Commercio ingrosso fiori e piante
46.90.00	Commercio all'ingrosso non specializzato
47.24.20	Commercio al dettaglio di dolciumi e confetteria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.76.10	Commercio dettaglio di fiori e piante
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.34	Commercio articoli regalo e fumatori
47.78.35	Commercio dettaglio di bomboniere

56.21.00 Fornitura pasti preparati/catering
68.20.01 Locazione immobiliare beni propri o leasing
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20 Lavoratori fotografici
74.90.99 Altre attività professionali
77.11.00 Noleggio autovetture
77.29.10 Noleggio biancheria tavola, letto etc
77.29.90 Noleggio altri beni per uso personale e domestico
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
90.01.01 Cantanti
90.01.09 Gruppi musicali
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09 Altre attività di servizi alla persona

207.020. Gelmini, Spena, D'Attis.

Dopo l’articolo 207 , inserire il seguente:

Art. 207-bis

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del semestre aprile-settembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo.

Conseguentemente, all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “300 milioni”.

207.021. Gelmini, Spena.

Dopo l’articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis

(Contributo di sostegno in favore dei lavoratori autonomi, liberi professionisti, partite iva, piccole e medie imprese, attività commerciali di vicinato e botteghe storiche costrette alla chiusura in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19)

1. Al fine di sostenere i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, le partite iva, le piccole e medie imprese, le attività commerciali di vicinato e le botteghe storiche che, in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti adottati dall’Autorità per le esigenze derivanti dalle misure di contenimento del emergenza epidemiologica da COVID 19, risultino maggiormente colpite dal punto di vista economico è riconosciuto un contributo a fondo perduto ulteriore rispetto a quello di cui all’articolo 207 pari all’80 per cento dei ricavi mancati in ragione del periodo di totale o parziale chiusura.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall’attuazione del successivo comma 3.

3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola “ricavi” sono aggiunte le seguenti “derivanti da servizi digitali”;

b) al comma 41, le parole “3 per cento” sono sostituite dalle seguenti “15 per cento”.”

2. Le risorse rinvenienti dall’attuazione del comma 3 affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinate all’attuazione del comma 1.

3. I contributi corrisposti in virtù del presente articolo si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi del decreto legge n. 23 del 2020.

4. Qualunque soggetto acceda ai contributi di cui al presente articolo può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi del decreto legge n.23 del 2020.

207.022. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo 207 aggiungere il seguente:

Articolo 207-bis

(Potenziamento Fondo prima casa)

1. All’articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è apportata la seguente modifica:

“Alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente: “Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all’80%, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all’80%.”

2. Dall’attuazione del presente articolo discendono pari a 100 milioni di euro da decorrere dall’anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 209.

207.023. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, Baratto.

Articolo 208

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: - 2.000.000

2022: - 2.000.000

2023: - 2.000.000

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, Missione 1 "*Competitività e sviluppo delle imprese"*, programma 1.2 – "Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale", apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 2.000.000

CS: + 2.000.000

2022:

CP: + 2.000.000

CS: + 2.000.000

2023:

CP: + 2.000.000

CS: + 2.000.000

208.1. Del Barba.

Dopo articolo 208 aggiungere il seguente:

184. bis (Fondo nazionale di sostegno alle locazioni)

1. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo acuitosi nel nostro Paese anche a causa degli effetti del COVID-19 che ha sensibilmente ridotto le capacità di reddito di numerosi cittadini locatari il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge del 9 dicembre 1998 n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022.

Conseguentemente

all'articolo 209 della presente legge sostituire le parole "sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 "con le seguenti: "700 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2023.

208.2. Pastorino, Fornaro, Muroni.

Dopo l’articolo 208 aggiungere il seguente:

“art. 208 bis *(Incremento finanziamento fondo* morosità incolpevole*)*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonché secondo le modalità e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Conseguentemente

all’articolo 209 della presente legge sostituire le parole “sostituire le parole “800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 “con le seguenti “650 milioni di euro per l’anno 2021 e 350 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 “

208.01. Pastorino, Fornaro, Muroni.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 208-bis

(Fondo da ripartire per le imprese dei comprensori sciistici- Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nei comprensori sciistici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2020 sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di dicembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2021, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse nonché individuate le imprese destinatarie del contributo e i comprensori interessati.

Conseguentemente, all’articolo 209, le parole: “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “300 milioni”.

208.02. Savino Sandra.

Articolo 209

Il Fondo di cui all’articolo 209, comma 1, è ridotto di 500.000 euro per ciascun anno.

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1. L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2022:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2023:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

209.1. Zoffili, Ribolla, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Il Fondo di cui all’articolo 209, comma 1, è ridotto di 400.000 euro per ciascun anno.

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.2 Cooperazione allo sviluppo, *apportare le seguenti variazioni:*

2021:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

2022:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

209.2. Formentini, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Il Fondo di cui all’articolo 209, comma 1, è ridotto di 800.000 euro per ciascun anno.

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.9 - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

2022:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

209.3. Ribolla, Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Zoffili, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Il Fondo di cui all’articolo 209, comma 1, è ridotto di 2.200.000 euro per ciascun anno.

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: 1 - L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.7 - Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 2.200.000;

CS: + 2.200.000.

2022:

CP: + 2.200.000;

CS: + 2.200.000.

209.4. Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Il Fondo di cui all’articolo 209, comma 1, è ridotto di 300.000 euro per ciascun anno.

Conseguentemente, alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: 4 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, Programma: 4.1 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

2022:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

209.5. Billi, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Formentini, Picchi, Ribolla, Zoffili, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster.

Sostituire l'articolo 209 con il seguente

«Articolo 209 (Fondo per le esigenze indifferibili)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

209.6. Miceli.

Al comma 1, sostituire le parole <<800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022>> con le seguenti << 780 milioni di euro per l’anno 2021 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022>.

Conseguentemente, Allo stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, Missione 22; Programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali, "Trasferimenti e contributi per le scuole non statali”, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +20.000.000;

CS: +20.000.000.

2022:

CP: +20.000.000;

CS: +20.000.000.

2023:

CP: +20.000.000;

CS: +20.000.000.

209.7. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Rossi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Lepri, Toccafondi.

Al comma 1, sostituire le parole <<800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022>> con le seguenti << 780 milioni di euro per l’anno 2021 e di 480 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022>.

*Conseguentemente,All’Allegato alla Tabella 7 Ministero dell’Istruzione, Missione 22; Programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali, apportare le seguenti variazion*i:

2021: + 20.000.000

2022: + 20.000.000

2023: + 20.000.000

2024 e succ:+20.000.000.

capitolo pg 1477/2 DL n. 42 del 2016 art. 1/quinquies c. 1 "Contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 per alunni con disabilità frequentanti”,

209.8. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Rossi, Ciampi, Prestipino, Orfini, Toccafondi, Lepri.

Al comma 1, sostituire le parole “800 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022” con le seguenti: “799,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 499,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024”.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 18 - Giovani e sport, Programma: 18.1 - Attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:

2021	2022	2023
CP: +200.000	CP: +200.000	CP: +200.000
CS: +200.000	CS: +200.000	CS: +200.000

(Cap. 2153)

209.9. Mancini.

Al comma 1, *sostituire le parole* 800 milioni *con le seguenti* 625.691.640 e *le parole* 500 milioni *con le seguenti* 325.691.640

conseguentemente

alla Tabella 7 - Missione 1 – Istruzione Scolastica, Azione 22 - Programma 1.2 - sviluppo del sistema istruzione scolastica, dritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) - Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio – sostituire l'importo di 143.691.640 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con i seguenti:

2021: 318.000.000

2022: 318.000.000

2023: 318.000.000

209.10. Palmieri, Aprea, Marin, Casciello, Saccani Jotti, Vietina.

Articolo 210

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Sulla base delle superficie dei sistemi fieristici italiani, a causa dell'emergenza Covid 19, si dispongono le seguenti misure di ristoro per ciascuno degli anni 2020 e 2021:

Superficie	Misura del ristoro
Fino a 25.000 mq	2.500.000,00 euro
Tra 25.001 mq e 50.000 mq	3.500.000,00 euro
Tra 50.001 mq e 75.000 mq	4.500.000,00 euro
Tra 75.001 mq e 100.000 mq	7.500.000,00 euro
Tra 100.001 mq e 200.000 mq	10.000.000,00 euro
Oltre 200.001 mq	15.000.000,00 euro

1-ter. I fondi di cui al comma 1-bis, per complessivi euro 471 milioni nel biennio, vengono erogati a fondo perduto e vanno considerati contribuzione a ricavo per i due esercizi di riferimento.

1-quater. I fondi di cui al comma 1-bis, vengono erogati nell'ambito delle misure agevolative in ordine agli aiuti di Stato a fronte dell'emergenza Covid19.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di pari importo.

210.1. Zan.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per il potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1.085 milioni di euro

per l'anno 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021, e

di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma;

c) all’articolo 48, comma 2, lettera d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”;

d) all’articolo 6 Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. All'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola "capitali" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e nazionale";

2) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato” ;

3) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall’intero settore fieristico derivanti dall’emergenza COVID-19 sono concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.”;

e) all’articolo 78, comma 1, lettera c), del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 dopo la parola “attività” sono aggiunte le seguenti: “di gestori dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni e”.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1.550 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione come rifinanziato dall'articolo 29.».

210.2. Frassini, Fiorini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

All'articolo 210, apportare le seguenti modificazioni:

"a) al comma 1 lettera a) le parole «è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite da «è incrementata di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) al comma 1 lettera b) le parole «è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite da «è incrementata di 1.200 milioni di euro per l'anno 2021»."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 735 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

210.3. Comaroli, Garavaglia, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All'articolo 210 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera a) le parole «è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite da «è incrementata di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) al comma 1 lettera b) le parole «è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite da «è incrementata di 1.200 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 2.450 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 207, comma 1, della presente legge.

210.4. Garavaglia, Comaroli, Bellachioma, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari, Frassini, Gava, Paternoster.

All’articolo 210, apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1 lettera a) le parole «è incrementata di 1.085 milioni di euro per l’anno 2021» sono sostituite da «è incrementata di 2.800 milioni di euro per l’anno 2021»;
2. al comma 1 lettera b) le parole «è incrementata di 465 milioni di euro per l’anno 2021» sono sostituite da «è incrementata di 1.200 milioni di euro per l’anno 2021».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 2.450 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’ articolo 209 della presente legge.

210.5. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1 lettera a) le parole «è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite da «è incrementata di 2.800 milioni di euro per l'anno 2021»;
2. al comma 1 lettera b) le parole «è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite da «è incrementata di 1.200 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente,

agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 2.450 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

210.6. Di Maio Marco, Del Barba.

All’articolo 210, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« *1-bis. Le risorse previste dal primo comma del presente articolo sono utilizzate altresì per:*

1. *il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane del settore agricolo anche per il tramite di progetti presentati dalle organizzazioni rappresentative del settore di rilevanza nazionale nella misura minima del 50% delle spese sostenute. I cofinanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti Stato comunque non ricorrendo al regolamento relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;*
2. *la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell’applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;*
3. *il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus.* »

210.7. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

1 All’articolo 210, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera a) le parole «è incrementata di 1.085 milioni di euro per l’anno 2021» sono sostituite da «è incrementata di 2.800 milioni di euro per l’anno 2021»;

b) al comma 1 lettera b) le parole «è incrementata di 465 milioni di euro per l’anno 2021» sono sostituite da «è incrementata di 1.200 milioni di euro per l’anno 2021».

Conseguentemente,

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “65 milioni”

210.8. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Le risorse previste al comma 1 del presente articolo sono utilizzate altresì per:

a) il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette ai mercati esteri realizzate dalle imprese italiane del settore agricolo anche per il tramite di progetti presentati dalle organizzazioni rappresentative del settore di rilevanza nazionale nella misura minima del 50% delle spese sostenute. I cofinanziamenti sono concessi nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti Stato comunque non ricorrendo al regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

b) la compensazione finanziaria, pari a quanto corrisposto da imprese italiane in conseguenza dell'applicazione di penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti di committenti esteri o da parte di committenti esteri determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) il rimborso delle quote di adesione già fatturate e le spese documentabili a favore delle imprese italiane che le hanno sostenute per la prevista partecipazione ad iniziative promozionali quali fiere estere, seminari, workshop ed altri eventi promozionali non realizzati a partire dal 1° febbraio 2020 in Italia o in un Paese estero a causa della emergenza Coronavirus."

210.9. Nevi, Spena, Baroni Anna Lisa.

All’articolo 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera a) le parole «è incrementata di 1.085 milioni di euro per l’anno 2021» sono sostituite da «è incrementata di 2.800 milioni di euro per l’anno 2021»;

b) al comma 1 lettera b) le parole «è incrementata di 465 milioni di euro per l’anno 2021» sono sostituite da «è incrementata di 1.200 milioni di euro per l’anno 2021».

Conseguentemente,

Agli oneri derivanti dalla presente proposta, pari a 2.450 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 33 Fondi da ripartire, programma 1 Fondi da assegnare.

210.10. Gelmini, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, Pella, Russo Paolo.

Dopo l'articolo 210, è inserito il seguente:

Articolo 210-bis

(Valorizzazione delle tradizioni eno-gastrononiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e contrasto al "Italian Sounding)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "Italian Sounding"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.
2. Per «ristorante italiano» si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai "Prodotti Agroalimentari Tradizionali" di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.
3. E' istituito, presso il MAECI, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro degli Affari Esteri, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: a) uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI); b) uno dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE); c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF); d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT); e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE); f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE); g) due dalla Conferenza unificata (Stato – Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.
4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo; b) attribuisce l'attestazione distintiva di «Ristorante italiano nel mondo», di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato; c) attribuisce l'attestazione distintiva di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente; d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»; e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero; f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana; g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale; h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione; i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare

presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio; l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana; m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo -anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana- coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana; n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative; o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal MAECI, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma "Ospitalità italiana – Ristoranti italiani nel mondo".

5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui Supra. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.
6. È istituita la «Conferenza annuale – Stati generali – della ristorazione italiana nel mondo», quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di «Ristorante italiano nel mondo», di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo» ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro degli Affari Esteri (MAECI) emana il relativo decreto di attuazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del Bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma \"Fondi di riserva e speciali\" della missione \"Fondi da ripartire\" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2021 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

210.01. Borghese, Tasso, Cecconi.

Dopo l'articolo 210, è inserito il seguente:

Articolo 210-bis

(Valorizzazione delle tradizioni eno-gastrononiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e contrasto al "Italian Sounding)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "Italian Sounding"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.
2. Per «ristorante italiano» si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai "Prodotti Agroalimentari Tradizionali" di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.
3. E' istituito, presso il MAECI, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro degli Affari Esteri, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: a) uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI); b) uno dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE); c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF); d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT); e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE); f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE); g) due dalla Conferenza unificata (Stato – Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.
4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo; b) attribuisce l'attestazione distintiva di «Ristorante italiano nel mondo», di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato; c) attribuisce l'attestazione distintiva di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente; d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»; e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero; f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana; g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale; h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione; i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare

presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio; l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana; m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo -anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana- coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana; n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative; o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal MAECI, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma "Ospitalità italiana – Ristoranti italiani nel mondo".

5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui Supra. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.
6. È istituita la «Conferenza annuale – Stati generali – della ristorazione italiana nel mondo», quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di «Ristorante italiano nel mondo», di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo» ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro degli Affari Esteri (MAECI) emana il relativo decreto di attuazione.
8. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4 milioni a partire dall'anno 2021.

Conseguentemente all'articolo 209, Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è diminuito di euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2022".

210.02. Borghese, Tasso, Cecconi.

Dopo l'articolo 210, è inserito il seguente:

Articolo 210-bis

(Valorizzazione delle tradizioni eno-gastrononiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e contrasto al "Italian Sounding)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "Italian Sounding"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.
2. Per «ristorante italiano» si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai "Prodotti Agroalimentari Tradizionali" di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.
3. E' istituito, presso il MISE, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro degli Affari Esteri, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: a) uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI); b) uno dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE); c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF); d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT); e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE); f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE); g) due dalla Conferenza unificata (Stato – Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.
4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo; b) attribuisce l'attestazione distintiva di «Ristorante italiano nel mondo», di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato; c) attribuisce l'attestazione distintiva di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente; d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»; e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero; f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana; g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale; h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione; i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare

presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio; l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana; m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo -anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana- coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana; n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative; o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal MISE, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma "Ospitalità italiana – Ristoranti italiani nel mondo".

5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui Supra. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.
6. È istituita la «Conferenza annuale – Stati generali – della ristorazione italiana nel mondo», quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di «Ristorante italiano nel mondo», di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo» ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro degli dello Sviluppo Economico (MISE) emana il relativo decreto di attuazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del Bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma \"Fondi di riserva e speciali\" della missione \"Fondi da ripartire\" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2021 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MISE.

210.03. Borghese, Tasso, Cecconi.

Dopo l’articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis

(*Fondo per l’erogazione ai Comuni di mutui a tasso zero*)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la concessione di mutui a tasso 0 a beneficio dei Comuni che intendano realizzare interventi di efficientamento energetico degli immobili di loro proprietà.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti dotazione, termini e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

210.04. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 210, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis

(*Monitoraggio ponti e infrastrutture stradali piccoli comuni*)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per il finanziamento del servizio di monitoraggio di ponti e infrastrutture stradali di competenza dei comuni con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni da 2021 a 2023.

2. Potranno beneficiare del predetto Fondo i comuni aventi popolazione alla data del 1º gennaio 2018 inferiore a 20.001 abitanti.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui al comma

2. Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro annui la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall’articolo 209 della presente legge.

210.05. Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 210, inserire il seguente:

Articolo 210-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

210.06. Schullian, Gebhard, Plangger, Rossini Emanuela.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"ART. 210 *bis – (Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione".

210.07. Cattoi Vanessa, Binelli, Loss, Sutto.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 210-bis

(*Fondo di solidarietà nazionale*)

Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per gli anni 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 209 della presente legge».

210.08. Gadda, Scoma, Del Barba.

Dopo l'articolo 210, inserire il seguente:

Art. 210-*bis*.

(*Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate*)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all'articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell'individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all'affitto degli spazi espositivi e all'allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell'evento.

3. Agli oneri derivanti dal fondo di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

210.09. Zucconi, Lollobrigida, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Articolo 210-bis (Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

1. A decorrere dall’anno 2021, il Dipartimento per le pari opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegna le risorse previste dal Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, tramite avviso pubblico. Tale avviso, al quale partecipano i soggetti di cui al comma 3, è destinato, in particolare, a finanziare progetti volti a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Restano salvi gli effetti prodotti e le attività in corso.”

210.010. Bilotti.

Dopo l’articolo 210, aggiungere il seguente:

Articolo 210-bis

(Incremento fondo rimpatri)

1. Al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 10.000.000 di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all’articolo 209, comma 1, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “790 milioni”.

210.011. Berti.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 210-bis

(Rimodulazione del "Fondo salva prima casa").

1. All’art 41-bis del decreto legislativo 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera a) è soppressa;

2) al comma 1, alla lettera d) le parole: "30 giugno 2019" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021";

3) al comma 1, alla lettera f) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023";

4) i commi 6 e 7 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti «455 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»

210.012. Curro'.

Dopo l’articolo 210 aggiungere il seguente:

“ART. 210 – bis.

(Disposizioni Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR):

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 493 è inserito il seguente: “493-bis. La dotazione dell’anno 2019 è aumentata di 500 milioni di euro”.

2. All’articolo 66, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “1.500 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 milioni di euro”.

210.013. Raduzzi, Giuliodori, Maniero.

Dopo l’articolo 210 aggiungere il seguente:

ART.210 – bis. (Disposizioni Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR)

All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 496, nell’ultimo periodo, le parole: “40 per cento” sono sostituite con le seguenti: “80 per cento”;

b) Al comma 497, nell’ultimo periodo, le parole: “40 per cento” sono sostituite con le seguenti: “80 per cento”;

c) Al comma 502-bis, dopo le parole “5 dicembre 2013, n. 159”, sono inserite le seguenti: “Se le istanze sono istruite dalla Segreteria tecnica con più livelli di controllo, la Commissione tecnica di cui al presente comma può procedere ad un’approvazione massiva”;

210.014. Raduzzi, Giuliodori, Maniero.

Dopo l’articolo 210, inserire il seguente:

Art. 210-*bis*.

(*Fondo per il rimborso delle spese sostenute da PMI per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate*)

1. Al fine di rimborsare micro, piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che hanno sostenuto delle spese in vista della partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali annullate in conseguenza del divieto di cui all’articolo 1, comma 9, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le disposizioni attuative ai fini della fissazione di criteri e modalità per il conseguimento del rimborso, nonché dell’individuazione delle spese ammissibili a rimborso, tenuto conto, in particolare, delle spese relative alla partecipazione alla fiera o alla manifestazione commerciale, all’affitto degli spazi espositivi e all’allestimento dei medesimi, alle attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse allo svolgimento dell’evento.

Conseguentemente

All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “790 milioni”.

210.015. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.

Dopo l'articolo 210 è inserito il seguente:

Articolo 210-bis

(Valorizzazione delle tradizioni eno-gastrononiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e contrasto al "Italian Sounding)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "Italian Sounding"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.
2. Per «ristorante italiano» si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai "Prodotti Agroalimentari Tradizionali" di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.
3. E' istituito, presso il MAECI, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro degli Affari Esteri, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: a) uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI); b) uno dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE); c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF); d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT); e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE); f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE); g) due dalla Conferenza unificata (Stato – Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.
4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo; b) attribuisce l'attestazione distintiva di «Ristorante italiano nel mondo», di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato; c) attribuisce l'attestazione distintiva di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente; d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»; e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero; f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana; g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale; h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione; i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare

presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio; l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana; m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo -anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana- coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana; n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative; o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal MAECI, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma "Ospitalità italiana – Ristoranti italiani nel mondo".

5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui Supra. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.
6. È istituita la «Conferenza annuale – Stati generali – della ristorazione italiana nel mondo», quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di «Ristorante italiano nel mondo», di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo» ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro degli Affari Esteri (MAECI) emana il relativo decreto di attuazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, valutati in 4 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del Bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2021 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.

210.016. Borghese, Tasso, Cecconi.

Dopo l'articolo 210 è inserito il seguente:

Articolo 210-bis

(Valorizzazione delle tradizioni eno-gastrononiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane e contrasto al "Italian Sounding)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali italiane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento del richiamo all'italianità (cosiddetto "Italian Sounding"), la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana all'estero.
2. Per «ristorante italiano» si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento ai "Prodotti Agroalimentari Tradizionali" di cui all'elenco revisionato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF) ed a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione Europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita). Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano le stesse indicazioni di cui al presente dispositivo.
3. E' istituito, presso il MAECI, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro degli Affari Esteri, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, dieci rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: a) uno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI); b) uno dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE); c) uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF); d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT); e) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE); f) uno dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE); g) due dalla Conferenza unificata (Stato – Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni; h) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.
4. Il Comitato svolge le seguenti funzioni: a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al presente dispositivo; b) attribuisce l'attestazione distintiva di «Ristorante italiano nel mondo», di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del Segretariato Tecnico e previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato; c) attribuisce l'attestazione distintiva di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo», secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente; d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»; e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni eno-gastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero; f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana; g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale; h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione; i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare

presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio; l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana; m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo -anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana- coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana; n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative; o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui Ultra. A supporto del Comitato, è istituito un Segretariato tecnico con responsabilità di selezione e proposta delle relative candidature. La funzionalità del Segretariato è assicurata dal MAECI, anche di concerto con Unioncamere, sulla base del disciplinare del programma "Ospitalità italiana – Ristoranti italiani nel mondo".

5. L'attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell'Agenzia ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di cui Supra. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere la conoscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tramite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi titolari dell'attestazione distintiva di ristorazione italiana nel mondo.
6. È istituita la «Conferenza annuale – Stati generali – della ristorazione italiana nel mondo», quale momento di incontro, studio e valorizzazione dell'offerta del comparto eno-gastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferiti i riconoscimenti di eccellenza di «Ristorante italiano nel mondo», di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo» ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro degli Affari Esteri (MAECI) emana il relativo decreto di attuazione.
8. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 4 milioni a partire dall'anno 2021.

Conseguentemente all'articolo 209, Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è diminuito di euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2022".

210.017. Borghese, Tasso, Cecconi.

Dopo l’articolo 210 aggiungere il seguente:

Articolo 210-bis

(Parificazione trattamento fiscale ai fondi di previdenza complementare)

1. All’articolo 3 comma 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo le parole “forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” sono aggiunte le seguenti: “e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l’aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli Enti a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno degli iscritti e alla promozione dell’attività professionale.

Conseguentemente all’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti: “745 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti: “445 milioni”.

210.018. Giacomoni, Occhiuto, Russo Paolo, D'Attis, Pella, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto.

Dopo l’articolo 210, aggiungere il seguente:

“ART. 210-bis.

1. Al fine di potenziare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, di sostenere e promuovere il Made in Italy, nonché potenziare il cofinanziamento per la realizzazione di investimenti e progetti imprenditoriali della comunità italiana all’estero, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 in favore delle Camere di commercio italiane all’estero.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per il triennio 2021-2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

210.019. Fitzgerald Nissoli.

Articolo 211

Dopo l’articolo 211, aggiungere il seguente:

Art. 211-bis

(*Fondo per opere di sistemazione del dissesto idrogeologico in provincia di Bergamo*)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare è istituito il “Fondo per la realizzazione di interventi di sistemazione di problematiche di dissesto idrogeologico in provincia di Bergamo”, con una dotazione di euro 10 milioni per l’anno 2021.

2. Le modalità di accesso ed i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve prevedere l’avvio dei cantieri entro il 30 novembre 2021.

2. Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 10.000.000

211.01. Benigni, Sorte, Gagliardi, Pedrazzini, Silli.

Dopo l’articolo 211, aggiungere il seguente:

“ARTICOLO 211-bis. (Fondo per partecipazione dei ricercatori ad attività di ricerca temporanea all’estero)

1. Allo scopo di favorire l’internazionalizzazione della ricerca italiana è istituito, presso il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, un Fondo indirizzato a incentivare e a sostenere i ricercatori italiani presso sedi universitarie e di ricerca straniere, per programmi e progetti di soggiorno temporanei all’estero.

2. Le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma e del presente articolo sono demandate ad apposito e successivo regolamento di attuazione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificato in 3 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

211.02. Fitzgerald Nissoli.

Articolo 216

Dopo l’articolo 216 aggiungere il seguente:

Articolo 216 bis

(Misure in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da " in un apposito fondo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77";

b) il comma 768 è abrogato”

216.01. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Dopo l’articolo 216 aggiungere il seguente:

Articolo 216 bis

(Misure in materia di cooperazione allo sviluppo)

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta globale alla pandemia Covid-19, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta globale all’emergenza Covid-19 in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.

Conseguentemente

all’articolo 209 le parole: 800 milioni di euro per l’anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti:600 milioni di euro per l’anno 2021, 300 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

216.02. Muroni, Palazzotto, Fratoianni, Pastorino.

Articolo 218

All'articolo 218, dopo il comma 5, aggiungere il seguente

«5-*bis*. I Comuni che assicurano l'accoglienza degli stranieri nelle ipotesi di temporanea indisponibilità nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione ovvero nel caso in cui il decreto del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 non preveda la possibilità di trasferimento dell'affidamento ad altro servizio sociale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, anche in affidamento familiare, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo».

218.1. Miceli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo destinato al consolidamento di contributi strutturali in favore dei comuni di frontiera interessati dalla gestione dei flussi migratori.

4-ter. I criteri e le modalità di riparto dei contributi di cui al comma 4-bis sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-quater, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-quater. Per le finalità di cui ai commi 4-bis e 4-ter è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni di euro per l'anno 2021 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022" con le seguenti: "795 milioni di euro per l'anno 2021 e 495 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022".

218.2. Brescia, Baldino, De Carlo, Lorefice.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Il Fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 25 milioni di euro per l'anno 2021.

8-ter. A decorrere dall'anno 2021, le risorse del fondo sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.

8-quater. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8 -quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 8-bis e 8-ter del presente articolo, pari aa 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" con le seguenti: "775 milioni".

218.3. Baldino.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 218-bis

(Interventi finanziari per garantire la gestione dei flussi migratori)

1. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, il contributo di cui all'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto nel medesimo importo per il Comune di Trapani per l'anno 2021. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al secondo periodo del medesimo articolo 42-bis, comma 8, del predetto decreto-legge.»

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 375.ooo euro per l'anno 2021, all'articolo 209, comma 1, sostituire le parole: «800 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «799.625.ooo di euro per l'anno 2021».

218.01. Baldino.

Articolo 222

Dopo il comma 1, dell'art. 222, aggiungere il seguente:

1-bis) La consistenza organica del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come individuata dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 gennaio 2013, è aumentata di 30.000 unità.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26 e incrementato dall’art. 68 del presente Disegno di Legge. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: – 300.000.000;

CS: – 300.000.000.

2022:

CP: – 300.000.000;

CS: – 300.000.000.

2023:

CP: – 300.000.000;

CS: – 300.000.000.

222.1. Deidda, Ferro, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Articolo 223

All’articolo 223, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-bis. Al fine di assicurare nuovi e maggiori interventi di welfare integrativo per il personale dipendente, alla Tabella 13, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, capitolo 1879, sono apportate le seguenti variazioni:

2021:

CP + 120.000

CS + 120.000

2022:

CP + 120.000

CS + 120.000

2023:

CP + 120.000

CS + 120.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del ministero dell’economia e delle Finanze, missione 23, Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti modificazioni:

2021:

CP - 120.000

CS - 120.000

2022:

CP - 120.000

CS - 120.000

2023:

CP - 120.000

CS - 120.000

223.1. Benedetti.

Articolo 228

All'articolo 228, dopo il comma 5, aggiungere il seguente

«5-*bis*. Alle indennità operative del personale militare di cui agli articoli 2, 3, 10 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive varianti introdotte con i provvedimenti di concertazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica separatamente, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

228.1. Miceli.

All'articolo 228, dopo il comma 6, aggiungere il seguente

«6-*bis*. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a causa di infortunio, a qualunque titolo, riportati nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'Amministrazione».

228.2. Miceli.

All’articolo 228, dopo il comma 31, è aggiunto il seguente:

“32. Al fine di garantire una uniformità interpretativa e di applicazione dell’articolo 18, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposita circolare alle sedi territoriali con la quale si conferma che nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi decreto legislativo 177/2016 nelle amministrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, dello stesso decreto, continua a trovare applicazione la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ovvero il regime di quiescenza, previdenziale e di trattamento di fine servizio dell’ordinamento di provenienza.”

228.3. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 228 bis (Disposizioni in materia di corresponsione dell’indennità di udienza in favore dei magistrati onorari)

1. Ai fini della corresponsione dell’indennità di udienza, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all’articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza”.

228.01. D'Orso.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

228 - bis. (Modifica all'articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)

1.Il comma 1 dell’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

"1. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condominio e per esso l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione; il condominio e per esso l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.

228.02. Cataldi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

228-bis (Modifica all'articolo 71 quater delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)

1.All'articolo 71 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. "L'amministratore è sempre legittimato ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";

b) il comma 4 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. A seguito dell'avvio e svolgimento della procedura di mediazione, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti e riportato nel processo verbale, o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, l'ipotesi di accordo di conciliazione raggiunto dalle parti o la proposta del mediatore si devono intendere non accettati".

228.03. Cataldi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

228 - bis. (Modifica all'articolo 30 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, in materia di condominio negli edifici)

1.L’articolo 30 della legge 1 dicembre 2012, n. 220, è sostituito dal seguente:

“30. I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili, ai sensi dell'articolo 111 del regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, sia nelle procedure concorsuali, sia nelle procedure esecutive individuali.”

228.04. Cataldi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

228-bis (Modifica all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

1.Al comma 9-bis dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Tale maggioranza si applica anche all’approvazione di una clausola compromissoria da inerire all’interno dei contratti finalizzati agli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici, nonché all'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto delle detrazioni fiscali, di cui all'articolo 121 dello stesso decreto-legge n. 34”.

228.05. Cataldi.

Articolo Tab.6

Tabella 6

(Contributi per incarichi di titolare di ufficio consolare onorario – Cap. 1284)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1. L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 4.13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

- 2021:

CP: + 300.000

CS: + 300.000

- 2022:

CP: + 300.000

CS: + 300.000

- 2023:

CP: + 300.000

CS: + 300.000

Conseguentemente, alla Tab. A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 300.000

2022: - 300.000

2023: - 300.000

Tab.6.1. La Marca, Schiro', Fassino.

CORSI DI LINGUA E CULTURA ORGANIZZATI DAGLI ENTI PROMOTORI (Cap. 3153)

TABELLA 6

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1. L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.7 - Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009) - (Capitolo 3153), apportare le seguenti variazioni:

2021: CP + 2.160.000

CS + 2.160.000

2022: CP + 2.160.000

CS: + 2.160.000

2023: CP: + 2.160.000

CS: + 2.160.000

Conseguentemente,alla Tab. A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 2.160.000

2022: - 2.160.000

2023: - 2.160.000

Tab.6.2. Schiro', La Marca, Fassino.

Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *allo stato di previsione del* Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *Missione: 1*, L'Italia in Europa e nel mondo, *Programma: 1.7*, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, *apportare le seguenti variazioni*:

2021:

CP: +2.200.000;

CS: +2.200.000.

2022:

CP: +2.200.000;

CS: +2.200.000.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2.200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Tab.6.3. La III Commissione.

Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *allo stato di previsione del* Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *Missione 1*, L'Italia in Europa e nel mondo, *Programma: 1.9*, Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, *apportare le seguenti variazioni*:

2021:

CP: +800.000;

CS: +800.000.

2022:

CP: +800.000;

CS: +800.000

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Tab.6.4. La III Commissione.

A*lla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del* Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *Missione 1,* L'Italia in Europa e nel mondo, *Programma 1.10.* Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, *apportare le seguenti variazioni:*

2021:

CP: +500.000;

CS: +500.000.

2022:

CP: +500.000;

CS: +500.000.

2023:

CP: +500.000;

CS: +500.000.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023

Tab.6.5. La III Commissione.

Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *allo stato di previsione del* Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *Missione 1*, L'Italia in Europa e nel mondo, *Programma 1.2*, Cooperazione allo sviluppo, *apportare le seguenti variazioni*:

2021:

CP: +400.000;

CS: +400.000.

2022:

CP: +400.000;

CS: +400.000.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Tab.6.6. La III Commissione.

Alla Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *allo stato di previsione del* Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *Missione* 4, Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, *Programma 4.1*, Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy, apportare le seguenti variazioni*:

2021:

CP: +300.000;

CS: +300.000.

2022:

CP: +300.000;

CS: +300.000.

Conseguentemente, all'articolo 209, sostituire il comma 1 con il seguente: 1.Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Tab.6.7. La III Commissione.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 4, L'Italia in Europa e nel Mondo, Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo (Capitolo 4321), apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: -7.230.000;
CS: -7.230.000.

2022:

CP: -7.230.000;
CS: -7.230.000.

2023:

CP: -7.230.000;
CS: -7.230.000.

Tab.6.8. Formentini, Zoffili.

(Contributi in denaro ai COMITES – Cap. 3103)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie:

- 2021:

CP: + 500.000

CS: + 500.000

- 2022:

CP + 500.000

CS: + 500.000

- 2023:

CP: + 500.000

CS: + 500.000

Conseguentemente, alla Tab. A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000

2021: - 500.000

2022: - 500.000

Relazione tecnica

Motivazione: Il CGIE e l'ENIT hanno firmato di recente una convenzione per collaborare allo sviluppo del turismo di ritorno verso l'Italia, realizzando in particolare progetti di promozione del turismo delle radici tra le nostre comunità, di cui i COMITES sono i legali rappresentanti. Il limitato incremento della dotazione del capitolo 3103, riguardante i contributi ai COMITES, dello stato di previsione della spesa del MAECI è finalizzato al finanziamento di progetti speciali aventi per obiettivo la promozione del turismo di ritorno in collaborazione con l'ENIT.

Tab.6.9. La Marca.

Articolo Tab.7

“Alla Tabella 7, capitolo 1466 sostituire le cifre 9.907,187 con le seguenti:34,907187 per gli anni 2021,2022, 2023”

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 34,907187 milioni di euro si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Tab.7.1. Gobbato.

Alla Tabella 7 Ministero dell’istruzione, missione 1 istruzione scolastica, programma Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale 22.15, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +20 milioni;

CS: + 20 milioni.

2022:

CP: +20 milioni;

CS: +20 milioni.

2023:

CP: +20 milioni;

CS: + 20 milioni.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 209 è ridotto nella misura di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Tab.7.2. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Alla tabella 7,Ministero dell'istruzione,missione1Istruzione scolastica , programma Istituzioni scolastiche non statali 22.9 apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: +100 milioni;

CS: + 100 milioni.

2022:

CP: +100 milioni;

CS: +100 milioni.

2023:

CP: +100 milioni;

CS: + 100 milioni.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 209 è ridotto nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Tab.7.3. Toccafondi, Anzaldi, Del Barba.

Articolo Tab.8

Allo stato di previsione del Ministero, missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2021 2022 2023

CP: - 50.000.000 CP: - 50.000.000 CP: - 50.000.000

CS: - 50.000.000 CS: - 50.000.000 CS: - 50.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 3, Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1, Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2021 2022 2023

CP: + 50.000.000 CP: + 50.000.000 CP: +50.000.000

CS: + 50.000.000 CS: + 50.000.000 CS: +50.000.000

Tab.8.1. Berti, Parisse, Cattoi Maurizio.

Articolo Tab.10

Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 14 infrastrutture pubbliche e logistiche, programma 14.5 sistemi idrici, idraulici ed elettrici sono apportate le seguenti variazioni

2021

C.P. + 8.000.000;

C.S. + 8.000.000;

Conseguentemente

All’articolo 209, sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “892 milioni”

Tab.10.1. Mule'.

Articolo Tab.13

Allo stato di previsione del Ministero delle politiche, agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche alimentari e pesca, Programma 1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - "Fondo solidarietà nazionaleincentivi assicurativi", di cui all'articolo 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 102 del 2004 – apportare le seguenti modificazioni:

2021

CP: +10.000.000

CS: + 10.000.000

2022

CP: +10.000.000

CS: + 10.000.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del ministero dell'economia e delle Finanze, missione 23, Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti modificazioni:

2021

CP: - 10.000.000

CS: - 10.000.000

2022

CP: - 10.000.000

CS: - 10.000.000

Tab.13.1. Benedetti.

Articolo Tab.14

Allo stato di Previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1, sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni

2021: c.p + 5.000.000;

c.s. +5.000.000;

2022: c.p + 5.000.000;

c.s. +5.000.000;

2023: c.p + 5.000.000;

c.s. +5.000.000;

Conseguentemente

All'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" e "500 milioni" con le seguenti: "795 milioni" e "495 milioni"

Tab.14.1. Prestigiacomo, Brunetta.

Allo stato di Previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1, sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni

2021: c.p + 7.000.000;

c.s. +7.000.000;

2022: c.p + 7.000.000;

c.s. +7.000.000;

2023: c.p + 7.000.000;

c.s. + 7.000.000;

Conseguentemente

All'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" e "500 milioni" con le seguenti: "793 milioni" e "493 milioni"

Tab.14.2. Prestigiacomo.

Allo stato di Previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1, sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni

2021: c.p + 2.000.000;

c.s. +2.000.000;

2022: c.p + 2.000.000;

c.s. +2.000.000;

2023: c.p + 2.000.000;

c.s. + 2.000.000;

Conseguentemente

All'articolo 209, comma 1, sostituire le parole "800 milioni" e "500 milioni" con le seguenti: "798 milioni" e "498 milioni"

Tab.14.3. Prestigiacomo.

Articolo Tab.A

[**Cap. 2515: Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi**]

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni

2021: - 1.000.000

2022: - 1.000.000

2023: - 1.000.000

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, Missione 1 "**Competitivita' e sviluppo delle imprese"**, programma 1.2 – "**Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale**", apportare le seguenti variazioni

2021:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

2022:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

2023:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

Tab.A.1. Care', La Marca, Schiro'.

Alla tabella A, voceMinistero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: - 2.000.000

2022: - 2.000.000

2023: - 2.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* 1.7 Promozione del Sistema Paese, *apportare le seguenti variazioni*:

2021: + 2.000.000

2022: + 2.000.000

2023: + 2.000.000

[Cap. 3153 Contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie].

Tab.A.2. Navarra.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: -300.000;

2022: -300.000;

2023: -300.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione di cui alla Tabella 6 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *Missione 1*, L'Italia in Europa e nel mondo, *Programma 4.13,* Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, *apportare le seguenti variazioni*:

2021:

CP: +300.000;

CS: +300.000.

2022:

CP: +300.000;

CS: +300.000.

2023:

CP: +300.000;

CS: +300.000.

Tab.A.3. La III Commissione.

A*lla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2021: -2.160.000;

2022: -2.160.000;

2023: -2.160.000.

Conseguentemente allo stato di previsione di cui alla Tabella 6 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *Missione 1*, L'Italia in Europa e nel mondo, *Programma 1.7*, Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (004.009) – (Capitolo 3153), *apportare le seguenti variazioni*:

2021:

CP: +2.160.000;

CS: +2.160.000.

2022:

CP: +2.160.000;

CS: +2.160.000.

2023:

CP: +2.160.000;

CS: +2.160.000.

Tab.A.4. La III Commissione.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: – 1.000.000;
2022: – 1.000.000;
2023: – 1.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione, 1 Ricerca e innovazione Programma 1.1. Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) apportare le seguenti variazioni:

2021:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2022:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2023:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Tab.A.5. Colucci.

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 2.000.000

2022: - 2.000.000

2023: - 2.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, Missione 1 "Competitività e sviluppo delle imprese", programma 1.2 – "Vigilanza sul sistema cooperativo, sulle società e sistema camerale" - Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (Cap. 2515), apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 2.000.000

CS: + 2.000.000

2022:

CP: + 2.000.000

CS: + 2.000.000

2023:

CP: + 2.000.000

CS: + 2.000.000

Tab.A.6. Fitzgerald Nissoli.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 3.000.000

2022: - 3,000.000

2023: - 3,000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione TABELLA 6 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.7 - promozione della cultura e della lingua italiana all’estero (004.009) - (capitolo 3153), apportate le seguenti variazioni:

2021: CP + 3.000.000

CS + 3.000.000

2022: CP + 3.000.000

CS + 3.000.000

2023: CP + 3.000.000

CS + 3.000.000

Tab.A.7. Fitzgerald Nissoli.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2021: - 150.000

2022: - 150,000

2023: - 150,000

Conseguentemente, allo stato di previsione di cui alla TABELLA 6 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, Programma: 4.13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese - Contributi per i titolari di uffici di Consolato onorario – Cap. 1284), apportare le seguenti variazioni:

2021: CP + 150.000

CS + 150.000

2022: CP + 150.000

CS + 150.000

2023: CP + 150.000

CS + 150.000

Tab.A.8. Fitzgerald Nissoli.

Articolo Tab.B

Alla Tabella B voce Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apportare le seguenti modificazioni:

2021: + 32.000.000

2022: + 32.000.000

2023: + 32.000.000

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modificazioni:

2021: - 32.000.000

2022.: - 32.000.000

2023: - 32.000.000

Tab.B.1. Trano.